RENDICONTI

DEL

PARLAMENTO ITALIANO

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

(VIII[a] LEGISLATURA)

SESSIONE DEL 1861-62

PRIMO PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 23 LUGLIO 1861

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

VOL. PRIMO

FIRENZE 1869

COTTA E COMPAGNIA, TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente . . .	RUGGERO SETTIMO Ecc. dei principi di Fitalia.
Vice Presidenti	SCLOPIS Ecc. conte Federigo. VACCA comm. Giuseppe. MARZUCCHI comm. Celso. PALLAVICINO-TRIVULZIO Ecc. march. Giorgio.
Segretari . . .	D'AFFLITTO march. Rodolfo. ARNULFO comm. Giuseppe. CIBRARIO conte Luigi. D'ADDA march. Carlo.
Questori	DI POLLONE conte Antonio. SERRA march. Orso.

ELENCO
nominativo ed alfabetico dei Senatori del Regno
DURANTE LA SESSIONE 1861-62.

S. A. R. EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO.
ACQUAVIVA LUIGI *duca* d'Atri.
ALFIERI di Sostegno Ecc. *march.* Cesare.
AMARI *conte* Michele.
AMARI *prof.* Michele.
AMBROSETTI *sig.* Giovanni Antonio.
ARALDI-ERIZZO *march.* Pietro.
ARESE *conte* Francesco.
ARNULFO *comm.* Giuseppe
ARRIVABENE *conte* Giovanni.
AUDIFREDI *cav.* Giovanni.
AVOSSA *comm.* Giovanni.
BALBI-PIOVERA *march.* Giacomo.
BALBI-SENAREGA *march.* Francesco.
BARRACCO *barone* Alfonso.
*BARTOLOMMEI *march.* Ferdinando.
BELLELLI *barone* Gennaro.
BELGIOIOSO (Barbiano di) *conte* Luigi.
BENITENDI *conte* Livio.
BERETTA *comm.* Antonio.
BEVILACQUA *march.* Carlo.
BISCARETTI *conte* Carlo.
BOLMIDA *barone* Vincenzo.
BONA *comm.* Bartolommeo.
BONELLI *march.* Raffaele.
BORGHESI-BICHI *conte* Scipione.
BORROMEO *conte* Vitaliano.
BREME (Arborio Gattinara di) *march.* Ferdinando,
BRIGNOLE-SALE *march.* Antonio. (*Dimissionario il 2 aprile* 1861).
*BUFALINI *cav.* Maurizio.
*BUONCOMPAGNI LUDOVISI *principe* di Piombino D. Antonio.
CACCIA *conte* Francesco. (*Morto il* 24 *febbraio* 1863).
CADORNA *comm.* Carlo.
CAGNONE *comm.* Carlo. (*Morto l'*11 *novembre* 1862).
CALABIANA (Nazari di) *monsignor* Luigi.
*CALI' *D.* Pietro.
CAMBRAY-DIGNY *conte* Guglielmo.
CAMERATA *conte* Filippo. (*Rinunciò l'*11 *marzo* 1861).
CAMOZZI-VERTOVA *nobile* Gio. Battista.
CANTU' *comm.* Giovanni Lorenzo.
CAPOCCI *prof.* Ernesto.
CAPONE *sig.* Giuseppe.
*CAPPONI *march.* Gino.

CAPRIOLO *comm.* Vincenzo
CARBONIERI *cav.* Francesco.
CARRADORI *conte* Antonio.
CASATI *conte* Gabrio.
CASTELLI *comm.* Edoardo.
CASTELLI *comm.* Michelangelo.
CASTAGNETTO (Trabucco di) *conte* Cesare.
CATALANO GONZAGA Pasquale *duca* di Cirella.
CATALDI *cav.* Giuseppe.
CAVERI *cav.* Antonio.
CENTOFANTI *cav.* Silvestro.
CEPPI *conte* Lorenzo.
CHIESI *cav.* Luigi.
CHIGI *cav.* Carlo Corradino.
CHIODO *barone* Agostino. (*Morto il* 25 *febbraio* 1861).
CIBRARIO Ecc. *conte* Luigi.
COCCAPANI-IMPERIALE *march.* Ercole. (*Morto nel mese di novembre* 1861).
COLLA Ecc. *comm.* Federico.
COLLEGNO *cav.* Luigi. (*Dimissionario il* 7 *maggio* 1861).
COLOBIANO (Avogadro di) Ecc. *conte* Filiberto.
COLONNA *cav.* Andrea dei Principi di Stigliano.
COLONNA *cav.* Gioachino dei Principi di Stigliano.
CONELLI DE-PROSPERI *avv.* Francesco.
COPPI *cav.* Tito.
CORREALE di Terranova *conte* Franc. Maria.
CORSI di Bosnasco *conte* Carlo.
COTTA *comm.* Giuseppe.
DABORMIDA *comm.* Giuseppe.
D'ADDA *nobile* Carlo.
D'AFFLITTO di Montefalcone *march.* Rodolfo.
DALLA VALLE *march.* Rolando Giuseppe.
D'ANGENNES Ecc. *monsignor* Alessandro.
D'AZEGLIO Ecc. *cav.* Massimo.
D'AZEGLIO *march.* Roberto.
DE CARDENAS *conte* Lorenzo.
DE CONCILIIS *sig.* Lorenzo.
DE FERRARI Ecc. *comm.* Domenico.
DE FERRARI *march.* Raffaele *duca* di Galliera.
DE FORESTA Ecc. *comm.* Giovanni.
DE GASPARIS *prof.* Annibale.
DE' GORI PANNILINI *conte* Augusto.
DE GREGORIO *march.* Litterio.
DEL GIUDICE *barone* Eugenio.
DELLA BRUCA *barone* Guglielmo.
DELLA GHERARDESCA *conte* Ugolino.
DELLA MARMORA *march.* Carlo principe di Masserano. (*Morto il* 18 *maggio* 1863.
DELLA MARMORA *cav.* Alberto.

DELLA ROCCA (Morozzo) Ecc. *conte* Enrico.
DELLA ROVERE *march.* Alessandro.
DELLA VERDURA *duca* Giulio Benso.
DE MONTE *avv.* Vincenzo.
DES AMBROIS Ecc. *comm.* Luigi.
DE SAUGET *cav.* Roberto.
DI CAMPELLO *conte* Pompeo.
DI FONDI DE SANGRO *principe* Giovanni.
DI NEGRO *march.* Orazio.
DI POLLONE (Nomis) *conte* Antonio.
DI REVEL Ecc. *conte* Ottavio.
*DI RISO *march.* Tancredi.
DI SAN CATALDO *principe* Nicolao.
DI S. GIULIANO *march.* Benedetto.
DORIA *march.* Giorgio.
DRAGONETTI *march.* Luigi.
DURANDO *comm.* Giacomo.
DURANDO Ecc. *cav.* Giovanni.
DUCHOQUÈ *comm.* Augusto.
ELENA *comm.* Domenico.
FANTI Ecc. *comm.* Manfredo
FARDELLA DI TORREARSA *march.* Vincenzo.
FARINA *cav.* Paolo.
FENAROLI *conte* Ippolito. (*Morto il* 28 *maggio* 1862).
FENZI *cav.* Emanuele.
FERRETTI *conte* Cristoforo.
FERRIGNI *avv.* Giuseppe.
FILINGERI COLONNA *duca* di Cesarò.
GAGLIARDI *march.* Enrico.
GALLINA Ecc. *conte* Stefano
GALLONE DI NOCIGLIA *conte* Giuseppe
GALLOTTI *barone* Giuseppe.
GALVAGNO *comm.* G. Filippo.
GAMBA *conte* Ippolito.
*GAROFALO *sig.* Francesco Giuseppe.
GENOINO *conte* Domenico.
GHIGLINI *cav.* Lorenzo.
GIANOTTI *conte* Marcello.
GIOIA *comm.* Pietro.
GIORGINI *cav.* Gaetano.
GIOVANOLA *comm.* Antonio.
GIULINI DELLA PORTA *conte* Cesare.
GONNET *comm.* Claudio.
*GORI *dottore* Pietro. (*Morto il* 9 *maggio* 1861).
GOZZADINI *conte* Giovanni.
*GRAVINA *cav.* Giacomo.
GUALTERIO *march.* Filippo.
GUARDABASSI *sig.* Francesco.

GUEVARA DI BOVINO *duca* Giovanni.
JACQUEMOUD *barone* Giuseppe.
IMPERIALI *marchese* Giuseppe.
IRELLI *sig.* Vincenzo.
LACONI (Aymerich di) *marchese* Ignazio.
LAMBRUSCHINI *cav. abate* Raffaele.
*LANZA *conte* di Sommatini dei Principi di Butera.
LAUZI *nobile* Giovanni.
LECHI *conte* Luigi.
LELLA *sig.* Giuseppe.
LINATI *conte* Filippo.
*LOMBARDINI *cav.* Elia.
*LONGO *nobile* Francesco.
MALASPINA *marchese* Luigi. (*Morto il* 24 *gennaio* 1863).
MALVEZZI *conte* Giovanni.
MAMELI *comm.* Cristoforo.
MANNO Ecc. *barone* Giuseppe.
MANNA *barone* Giuseppe.
MANZONI *nobile* Alessandro.
MARIONI *comm.* Giuseppe. (*Morto il* 16 *dicembre* 1861).
MARLIANI *comm.* Emanuele.
MARSILI *conte* Carlo.
MARTINENGO di Villagana *conte* Gio.
MARZUCCHI *comm.* Celso.
MASSA-SALUZZO Ecc. *conte* Leonzio.
MATTEUCCI *comm.* Carlo.
*MAZZAROSA *marchese* Antonio. (*Morto il* 6 *aprile* 1861).
MELEGARI *comm.* Luigi Amedeo.
MENABREA *conte* Luigi Federico.
MERINI *sac. cav.* Andrea.
MONTANARI *cav.* Antonio.
MONTEZEMOLO (Cordero di) *marchese* Massimo.
MONTI *conte* Domenico.
*MORILLO *cav.* Francesco.
MORIS *comm.* Giuseppe.
MOSCA *comm.* Carlo
MOSSOTTI *cav. Prof.* Ottaviano Fabbrizio. (*Morto il* 20 *marzo* 1863).
MUSIO Ecc. *comm.* Giuseppe.
NARDELLI *avv.* Giuseppe. (*Morto il* 25 *novembre* 1861).
NATOLI *barone* Giuseppe
NAZARI *cav.* Giovanni Battista.
NEGRI *cav.* Giuseppe. (*Morto il* 10 *novembre* 1862).
NIGRA *conte* Giovanni.
NIUTTA *comm.* Vincenzo
NOTTA *comm.* Giovanni.
*NOVASCONI *monsignor* Antonio.
OLDOFREDI *conte* Ercole.
ONETO *cav.* Giacomo.
*ORSINI *prof.* Antonio.

PALEOCAPA *comm.* Pietro.
PALLAVICINI *march.* Fabio.
PALLAVICINI *march.* Ignazio.
PALLAVICINO-MOSSI *march.* Lodovico.
PALLAVICINO-TRIVULZIO Ecc. *march.* Giorgio.
PAMPARATO (Cordero di) *march.* Stanislao. (*Morto l'8 marzo* 1863).
PANDOLFINA *principe* di S. Giuseppe
PANIZZA *cav.* Bartolomeo.
PARETO *march.* Lorenzo.
PASOLINI *conte* Giuseppe.
PASTORE *comm.* Giuseppe.
*PATERNO' DI SPEDALOTTO *cav.* Giuseppe.
PAVESE *comm.* Nicola.
PERNATI di Momo *comm.* Alessandro.
PIAZZONI *nobile* Giovanni Battista.
PINELLI Ecc. *conte* Alessandro.
PIRAINO *cav.* Domenico.
PIRIA *prof.* Raffaele.
PIZZARDI *march.* Luigi.
PLANA *barone* Giovanni.
PLEZZA *avv.* Giacomo.
PEPOLI *conte* Carlo.
POGGI *cav.* Enrico
PORRO *nobile* Alessandro
PRAT *conte* Ferdinando. (*Morto il* 22 *settembre* 1862).
PRINETTI *cav.* Ignazio
PRUDENTE *dott.* Francesco
*PUCCINOTTI *cav.* Francesco.
PUCCIONI *comm.* Giuseppe.
QUARANTA *conte* Filippo.
QUARELLI Ecc. *conte* Celestino.
RANIERI *avv.* Antonio. (*Rinunciò*).
REGIS Ecc. *conte* Giovanni.
RENDINA DI CAMPO MAGGIORE *conte* Saverio. (*Rinunciò l'*11 *marzo* 1861).
RIBERI *comm.* Alessandro. (*Morto il* 19 *novembre* 1861)
RICCI *march.* Alberto.
RICOTTI *cav.* Enrico.
RIDOLFI *march.* Cosimo.
RIVA *cav.* Pietro.
RONCALLI *cav.* Vincenzo.
RONCALLI *conte* Francesco.
*ROSSI *comm.* Giuseppe.
*RUGGERO SETTIMO Ecc. dei principi di Fitalia. (*Morto il* 2 *maggio* 1863).
SAGARRIGA *march.* Girolamo.
SALMOUR (GABALEONE di) *conte* Roggiero.
*SALVAGNOLI *cav.* Vincenzo. (*Morto il* 20 *marzo* 1861).
SALVATICO *conte* Pietro.

SALUZZO *march.* Gioachino principe di Lequile.
SAN MARTINO (Ponza di) *conte* Gustavo.
SAN MARZANO (Asinari di) *conte* Gustavo.
SANVITALE *conte* Luigi.
SAPPA *barone* Giuseppe.
SAULI d'Igliano *conte* Lodovico.
SAULI *march.* Francesco.
*SAVI *prof. cav.* Paolo.
SCACCHI *prof.* Arcangelo.
SCIALOJA *comm.* Antonio.
SCLOPIS di SALERANO Ecc. *conte* Federigo.
*SCOVAZZO *comm.* Gaetano.
SELLA *cav.* Giovanni Battista.
SERRA Ecc. *comm.* Francesco Maria.
SERRA *conte* Francesco.
SERRA *march.* Domenico.
SERRA *march.* Orso.
SFORZA CESARINI *duca* Lorenzo.
SIMONETTI *principe* Rinaldo.
SIOTTO-PINTOR *cav.* Giovanni.
SISMONDA *comm.* Angelo.
SONNAZ (Gerbaix di) Ecc. *cav.* Ettore
*SPACCAPIETRA *cav.* Nicola.
SPADA *conte* Alessandro.
SPINOLA *march.* Tommaso.
*SPITALIERI *marchese* Felice barone di Mugghia.
STARA Ecc. *conte* Giuseppe.
STRONGOLI PIGNATELLI *principe* Vincenzo.
STROZZI *principe* Ferdinando.
TANARI *march.* Luigi.
TAVERNA *conte* Carlo
*TENORE *prof.* Michele. (*Morto il* 20 *luglio* 1861).
TORELLI *comm.* Luigi.
TORNIELLI DI BORGOLAVEZZARO *march.* Gerolamo. (*Morto il* 13 *marzo* 1863).
TORREMUZZA *principe* Gabriello.
*TORRES *march.* Ferdinando. (*Morto il* 12 *dicembre* 1861).
TORRIGIANI *march.* Carlo.
TRIGONA DI SANT'ELIA *principe* Romualdo.
TUPPUTI *march.* Ottavio.
VACCA *comm.* Giuseppe.
VALERIO *comm.* Lorenzo.
VARANO *march.* Rodolfo dei Duchi di Camerino.
*VARO *sig.* Domenico.
VESME (Baudi di) *cav.* Carlo.
VIGLIANI *comm.* Paolo Onorato.
VILLAMARINA (Pes di) Ecc. *march.* Salvadore.
*ZANETTI *cav.* Ferdinando.

N. B. *I Signori Senatori notati coll'asterisco non erano ancora in quest'epoca entrati in funzioni.*

MINISTERI

durante il primo periodo della Sessione 1861-62.

MINISTERO CAVOUR

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Estero e della Marina	BENSO DI CAVOUR conte Camillo, nominato con regio decreto del 21 gennaio 1860; il 20 marzo 1861 diede le sue demissioni, ed il 23 del mese suddetto fu incaricato da S. M. della composizione di un nuovo Ministero; decedette il 6 giugno 1861.
Ministro dell'Interno	MINGHETTI Commendatore Marco, nominato con decreto del 31 ottobre 1860.
» *di Grazia e Giustizia*	CASSINIS avvocato e Commendatore Giovanni Battista, nominato il 21 gennaio 1860.
» *delle Finanze*	VEGEZZI avvocato e Commendatore Zaverio, fino al 22 marzo 1861, indi BASTOGI cavaliere Pietro.
» *della Guerra*	FANTI cavaliere Manfredo, generale, nominato il 21 gennaio 1860.
» *dell'Istruzione Pubblica* . . .	MAMIANI DELLA ROVERE conte Terenzio, fino al 22 marzo 1861, indi DE SANCTIS. professore Francesco.
» *dei Lavori Pubblici*	JACINI cavaliere Stefano, indi PERUZZI Ubaldino, nominato con decreto del 14 febbraio 1861.
» *d' Agricoltura, Industria e Commercio*	CORSI cavaliere Tommaso, fino al 22 marzo 1861, indi NATOLI barone Giuseppe.
Ministro senza portafoglio	NIUTTA cavaliere Vincenzo, Senatore del regno.

MINISTERO RICASOLI

nominato con regio decreto del 12 giugno 1861.

Ministro degli Esteri e Presidenza . . .	RICASOLI barone Bettino, reggente temporariamente il Portafoglio della Guerra, fino al 5 settembre.
» *dell'Interno*	MINGHETTI Commendatore Marco.
» *delle Finanze*	BASTOGI cavaliere Pietro.
» *della Marina*	MENABREA cavaliere Luigi, luogotenente generale.
» *di Grazia e Giustizia*	MIGLIETTI Commendatore Vincenzo.
» *dei Lavori Pubblici*	PERUZZI Commendatore Ubaldino.
» *dell'Istruzione Pubblica*	DE SANCTIS cavaliere Francesco.
» *d'Agricoltura e Commercio* . . .	CORDOVA cavaliere Filippo.
» *della Guerra*	DELLA ROVERE cavaliere Alessandro, generale, nominato il 5 settembre 1861.

DISCORSO

PRONUNCIATO

DA S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE II

all'apertura della prima Sessione delle Camere

IL 18 FEBBRAIO 1861

Alle ore 11 antimeridiane S. M. la quale era stata preceduta dalle LL. AA. RR. il Principe di Piemonte ed il Duca di Aosta, fa ingresso nella nuova aula della Camera dei Deputati, in mezzo alle più entusiastiche acclamazioni dei signori Senatori e Deputati, e di un concorso grandissimo di persone ed alle grida di *Viva il Re d'Italia.*

S. M. per bocca del Ministro dell'Interno invita i Signori Senatori e Deputati a sedere.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, indi quello dell' Interno, premessa da ambidue la lettura della formola di giuramento, procedono all' appello nominale dei nuovi Senatori e dei Deputati, i quali, essendo presenti, prestano giuramento.

S. M. pronunzia quindi il seguente discorso:

Signori Senatori, Signori Deputati!

« Libera ed unita quasi tutta, per mirabile aiuto della Divina Provvidenza, per la concorde volontà dei popoli, e per lo splendido valore degli eserciti, l' Italia confida nella virtù e nella sapienza vostra.

« A voi si appartiene il darle istituti comuni e stabile assetto. Nello attribuire le maggiori libertà amministrative a popoli che ebbero consuetudini ed ordini diversi, veglierete perchè la unità politica, sospiro di tanti secoli, non possa mai essere menomata *(Vivi segni di approvazione).*

« L'opinione delle genti civili ci è propizia; ci sono propizi gli equi e liberali principii che vanno prevalendo nei Consigli d'Europa. L' Italia diventerà per essa una guarentigia di pace, e ritornerà efficace strumento della civiltà universale (*Applausi*).

« L'Imperatore dei Francesi, mantenendo ferma la massima del non intervento, a noi sommamente benefica, stimò tuttavia di richiamare il suo inviato. Se questo fatto ci fu cagione di rammarico, esso non alterò i sentimenti della nostra gratitudine, nè la fiducia nel suo affetto alla causa italiana (*Nuovi applausi*).

« La Francia e l'Italia, che ebbero comune la stirpe, le tradizioni, il costume, strinsero sui campi di Magenta e di Solferino un nodo che sarà indissolubile (*Applausi vivissimi*).

« Il governo ed il popolo d' Inghilterra, patria antica della libertà, affermarono altamente il nostro diritto ad essere arbitri delle proprie sorti (*Applausi*) e ci furono larghi di confortevoli uffici, dei quali durerà imperatura la riconoscente memoria (*Applausi prolungati*).

« Salito sul trono di Prussia un leale ed illustre principe, gli mandai un ambasciatore a segno di onoranza verso di lui e di simpatia verso la nobile nazione germanica: la quale, io spero, verrà

« sempre più nella persuasione, che l' Italia, costituita nella sua unità naturale, non può offendere « i diritti nè gli interessi di altre nazioni (*Vivi applausi*).

Signori Senatori, Signori Deputati!

« Io sono certo che vi farete solleciti a fornire al Governo i modi di compiere gli armamenti di « terra e di mare (*Applausi*). Così il Regno d' Italia, posto in condizione di non temere offesa, tro- « verà più facilmente nella coscienza delle proprie forze la ragione dell' opportuna prudenza (*Vivi « applausi*).

« Altra volta la mia parola suonò ardimentosa, essendo savio così lo osare a tempo, come lo « attendere a tempo. Devoto all' Italia, non ho mai esitato a porre a cimento la vita e la corona « (*A queste parole il Parlamento ed il Popolo dalle tribune prorompono in unanimi e fragorosi ap- « plausi. I Senatori e Deputati si rizzano in piedi battendo le mani e gridando Viva il Re d' Italia*) « ma nissuno ha il diritto di cimentare la vita e le sorti di una nazione (*Vivi segni di ap- « provazione*).

« Dopo molte segnalate vittorie l'esercito italiano, crescente ogni giorno in fama, conseguiva « nuovo titolo di gloria espugnando una fortezza delle più formidabili (*Applausi vivissimi*). Mi « consolo nel pensiero, che là si chiudeva per sempre la serie dolorosa dei nostri conflitti civili « (*Applausi prolungati*).

« L'armata navale ha dimostrato nelle acque di Ancona e di Gaeta che rivivono in Italia i « marinari di Pisa, di Genova e di Venezia (*Fragorosi applausi*).

« Una valente gioventù, condotta da un Capitano che riempì del suo nome le più lontane « contrade, fece manifesto che nè la servitù, nè le lunghe sventure valsero a snervare la fibra « dei popoli italiani (*Applausi*).

« Questi fatti hanno ispirato alla nazione una grande confidenza nei proprii destini. Mi com- « piaccio di manifestare al primo Parlamento d' Italia la gioia che ne sente il mio animo di re e « di soldato (*Acclamazioni vivissime e prolungate e voci generali di Viva il Re d'Italia*). »

S. M. per bocca del Ministro dell'Interno, dichiara aperta la Sessione Parlamentare per l' anno 1861. L' adunanza si scioglie alle ore 11 3|4 fra le acclamazioni le più vive al Re ed all' Italia.

DISCUSSIONI
DELLA CAMERA DEI SENATORI

Legislatura VIII — Sessione prima 1861.

I.

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario. — *Discorso del Vice-Presidente Sclopis — Invito ai quattro Senatori più giovani di assumere l'ufficio di Segretari provvisori — Composizione degli uffici — Comunicazione dei R. Decreti di nomina dell'ufficio di Presidenza e di quelli di nomina di nuovi Senatori — Accertamento del numero legale — Sunto di petizione — Omaggi — Comunicazione di due lettere del Sindaco di Torino.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Presidente. Signori Senatori, colleghi onorandi.

Il giusto desiderio, la viva aspettazione che era in noi di udire in questo giorno una voce assai più della mia autorevole e gradita inaugurare la serie dei nostri lavori, non poterono essere soddisfatti. Non per anco ci è dato di vedere a capo del Senato l'illustre Senatore Ruggiero Settimo de' Principi di Fitalia, che a buon diritto si annovera tra le più pure e più accette glorie del risorgimento italiano.

Ma la speranza a voi tutti, onorandi colleghi, ed a me singolarmente sorride che avremo la sorte di mirarlo in questo seggio, cui la volontà del Re sulla proposta del suo Governo lo destinava, e che allora soltanto potrà dirsi occupato in modo degno di questa nobilissima Assemblea, e conforme a ciò che la gravità delle vostre deliberazioni ricerca.

Io intanto, che debbo ad una scelta eccedente ogni mio merito, l'onorevolissimo ma per me troppo arduo incarico di tenere temporariamente le veci di chi non sarei mai in grado di rappresentare, io sento, più ancora che il debito, la necessità di chiedere la vostra indulgenza, d'invocare l'appoggio della vostra fiducia, d'implorare particolarmente la benevola cooperazione de' miei colleghi nella Vice-Presidenza.

Sorreggetemi voi dunque, Signori, io ve ne prego, nel difficile cammino che imprendo, e rendetemi capace di corrispondere a quanto voi avete ragione di domandarmi. Così l'adempimento dell'ufficio temporaneo che mi è commesso, sarà anche opera vostra, per la quale anticipatamente vi tributo le più sincere grazie.

Io non potrei anzitutto tralasciare di farmi interprete dei sentimenti, che so essere comuni a noi tutti, di riverenza verso il Senatore marchese Cesare Alfieri, che per il corso delle cinque ultime sessioni coprì così egregiamente la carica di nostro Presidente. E ricordando quel fine e sicuro criterio, quel tranquillo e costante decoro, quella perfetta cognizione degli ordini costituzionali che in esso ammirammo, mi conforta il pensare che l'autorità morale di lui non sarà per venirci meno nelle nostre più importanti discussioni.

Altro gratissimo dovere m'incombe quale è quello di fare le più rispettose, oneste e liete accoglienze a quei personaggi che ora per la prima volta vengono a far parte di questo Consesso; colleghi nuovi, ed amici antichi, se così m'è lecito chiamarli, giunti a partecipare nelle nostre cure e nelle nostre sollecitudini in questi prodigiosi momenti in cui si trovano le sorti italiane.

E veramente l'animo nostro è commosso, e direi quasi soprafatto, dalla solennità del giorno di ieri, ma-

raviglioso avvenimento per cui si compie un gran destino e un gran destino incomincia, per cui al cospetto d'Europa si attegia in maestà di regina l'Italia.

Ma appunto poichè ci si aprono più vasti orizzonti, noi dobbiamo andare incontro all'avvenire cauti, prudenti ed animosi.

Il Senato, nel quale sì gran copia s'accoglie di sapienza civile, avrà largo campo ove impiegarla.

A' sensi del più fermo patriottismo, alla schietta intelligenza de' tempi, esso aggiungerà il tesoro dell'esperienza.

« Osservate », « ne lasciò scritto Francesco Guic-« ciardini » « osservate le cose de' tempi passati, perchè « fanno lume alle future; però ognuno non le conosce, « ma solo chi è savio, e le considera diligentemente. »

E voi, o Signori, da que'savi ed avveduti che siete, provvederete con profondo senno e con franco operato a tutto quello che è di vero, di solido, di duraturo interesse della nostra comune patria, e guardando al giudizio che ne dovranno portare i posteri, farete in guisa che i vostri atti sien sempre degni della gran causa nazionale che siamo chiamati a sostenere e a difendere, e dell'epoca di cui non v'ha la pari o la simile nella storia italiana, e che i nostri nipoti intitoleranno dagli augusti nomi di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele II (*Applausi*).

Prego ora quelli fra i miei colleghi, che mi risultano più giovani, di voler prendere il posto di segretari provvisorii. Essi sarebbero i signori senatori Araldi, De Gori, Camozzi, Malvezzi.

(I suddetti senatori pigliano il posto dei segretari).

Presidente. Invito il segretario senatore Camozzi a dar lettura del processo verbale dell'ultima tornata della passata Sessione.

(Il senatore *segretario* **Camozzi** legge il processo verbale il quale viene approvato).

Presidente. Credo che la prima nostra operazione deve essere quella di procedere alla tratta dei nomi, per formare i cinque uffici in cui si scomparte il Senato.

In questa operazione noi seguiremo, se il Senato il consente, l'ordine che si è tenuto nella precedente Sessione.

Incomincieremo dal trarre e disporre per ordine i nomi degli antichi senatori, cioè quelli che hanno già voto in Senato, e dopo faremo un'altra tratta dei nuovi senatori, per aggiungerli, secondo la rispettiva distribuzione degli uffici, agli antichi senatori che ne fanno parte; e così questi nuovi senatori aggiunti agli antichi, avranno nello stesso loro ufficio il modo di poter far verificare più agevolmente i titoli della loro nomina alla dignità di senatori.

Comincieremo a fare la tratta dei nomi degli antichi senatori.

UFFICIO I.

Salvatico	Moris
Dalla Valle	Doria
Mameli	Borromeo
Prat	Pallavicini Ignazio
Malaspina	Cataldi
Pallavicino-Trivulzio	De Foresta
Taverna	Durando Gio.
Regis	Dalbi Piovera
Fanti	Audiffredi
Ridolfi	Cantù
De Gori	Riva
Manzoni	Menabrea
Imperiali	Galvagno
Plezza	Roncalli Vincenzo
Prinetti	

UFFICIO II.

Lauzi	Caccia
Chiesi	Pasolini
Plana	Camozzi
Serra Orso	Salmour
Colobiano	Alfieri
Arrivabene	Jacquemoud
Giulini	Castagnetto
Gallina	De Sonnaz
Oneto	Nazari
Vesme	Carbonieri
D'Azeglio R.	Conelli
Montezemolo	Lechi
Manno	Brignole
D'Azeglio M.	Borghesi

UFFICIO III.

Marzucchi	Casati
Ricci	De Cardenas
Cambray-Digny	Pamparato
Collegno	Bevilacqua
Poggi	Belgioioso
Cadorna	Serra Domenico
Pallavicino Mossi	Martinengo
Della Marmora	Mosca
Musio	Bona
Gonnet	Chiodo
Fenzi	Castelli
De Ferrari Raffaele	Coccapani
S. Martino	Cotta
Viglioni	Roncalli Francesco

UFFICIO IV.

De Ferrari Domenico	Arnulfo
Calabiana	Sauli Lodovico
Farina	Merini
Riberi	Marioni
Laconi	Panizza
Pizzardi	Quarelli
Nigra	Stara
Gioia	Fenaroli
Tornielli	Arese
Montanari	Malvezzi
Coppi	San Vitale
S. A. R. il Princ. Eug.	Colla
San Marzano	Cagnone
Di Pollone	Elena

UFFICIO V.

Gamba	Sauli Francesco
Porro	Araldi
Notta	Linati
Corsi	Caveri
Centofanti	Des Ambrois
D'Adda	Paleocapa
Pinelli	Sella
Negri	Ceppi
Gozzadini	Breme
Dabormida	Durando Giacomo
Ambrosetti	D'Angennes
Cibrario	Piazzoni
Matteucci	Massa-Saluzzo
Ferretti	Varano

Ora procederemo alla tratta dei nuovi Senatori.

UFFICIO I.

Correale	Torres
Lanza	Saluzzo
Dragonetti	Gagliardi
Serra Francesco	Vacca
Torremuzza	Mazzarosa
Amari Conte	Spitalieri
Varo	Scacchi
De Concilii	Carradori

UFFICIO II.

Amari Professore	Della Bruca
De Gregorio	Nardelli
Pignatelli	Lella
Di Riso	Genoino
Gori	Tenore
Capocci	Chigi
Camerata	Torelli
Di Campello	Spada

UFFICIO III.

Simonetta	Mossotti
Tupputi	Di S. Giuliano
De Sangro	Gualterio
De Sauget	Ruggero Settimo
Lombardini	Bonelli
Zanetti	Garofano
Giorgini	Demonte
Cappone	Capponi

UFFICIO IV.

Colonna Gioachino	Niutta
Pareto	Guardabassi
Strozzi	Di S. Cataldo
Orsini	Trigona
De Gasparis	Gallone
Acquaviva	Prudente
Thaon di Revel	Rendina
Lambruschini	Puccinotti

UFFICIO V.

Monti	Pandolfina
Colonna Andrea	Bufalini
Catalano Gonzaga	Ferrigni
Salvagnoli	Barracco
Novasconi	Villamarina
Sagarriga	Morozzo
D'afflitto	Bellelli
Sforza	Tanari

Si procede ora alla lettura dei Decreti di nomina dell'ufficio di Presidenza e dei Decreti di nomina dei nuovi Senatori.

(Il *Segretario* Senatore **Camozzi** dà lettura dei seguenti Decreti).

Visto l'art. 35 dello Statuto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Il Senatore Ruggero Settimo, Principe di Fitalia, è nominato Presidente del Senato del Regno per la prossima Sessione del 1861.

Il nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 3 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE

MINGHETTI.

Visto l'art. 35 dello Statuto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

I Senatori Conte Federico Sclopis di Salerano, Procuratore generale Giuseppe Vacca, Proc. generale Cav. Celso Marzucchi e marchese Giorgio Pallavicino-Trivulzio sono nominati Vice-Presidenti del Senato del Regno per la prossima Sessione del 1861.

Il nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 3 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE

MINGHETTI.

I Reali Decreti del 20 gennaio e 7 febbraio 1861 portano la nomina dei seguenti nuovi Senatori:

Acquaviva Luigi duca d'Atri
Amari professore Michele
Amari conte Michele
Baracco barone Alfonso
Bellelli barone Gennaro
Bonelli marchese Raffaele
Camerata conte Filippo
Capocci professore Ernesto
Cappone di Altavilla Giuseppe
Carradori conte Antonio
Catalano Gonzaga Pasquale duca di Cirella
Colonna cavaliere Andrea dei principi di Stigl
Colonna cavaliere Gioachino dei principi di St
Correale di Terranova conte Francesco Maria
D'Afflitto di Montefalcone marchese Rodolfo
De Conciliis Luigi
De Gasparis professore Annibale
Della Bruca barone Guglielmo
De Monte avvocato Vincenzo

De Sangro Gioanni principe di Fondi
De Sauget Roberto
Di Campello conte Pompeo
De Gregorio marchese Litterio
Di Riso marchese Tancredi
Di S. Cataldo principe Nicolao
Di S. Giuliano marchese Benedetto
Dragonetti marchese Luigi
Ferrigni Avv. Giuseppe
Gagliardi marchese Enrico
Gallone di Nociglia conte Giuseppe
Garofalo Francesco Giuseppe
Genoino conte Domenico
Gori dottore commendatore Pietro
Gualterio marchese Filippo
Guardabassi Francesco
Lanza conte di Sommatino dei principi di Butera.
Lella Giuseppe
Mazzarosa marchese Antonio
Monti conte Domenico
Morozzo Della Rocca conte Enrico
Mossotti cav. professore Ottaviano Fabrizio
Nardelli Giuseppe
Niutta Vincenzo
Orsini professore Antonio
Pandolfina principe di S. Giuseppe
Pareto marchese Lorenzo
Pignatelli Strongoli principe Vincenzo
Prudente dottore Francesco
Rendina di Campomaggiore conte Saverio
Ruggiero Settimo dei principi di Fitalia
Sagarriga marchese Girolamo
Saluzzo marchese Gioachino principe di Lequile
Scacchi professore Arcangelo
Serra conte Francesco
Sforza Cesarini duca Lorenzo
Simonetti principe Rinaldo
Spada conte Alessandro
Spitalieri marchese
Tanari marchese Luigi
Tenore professore Michele
Thaon di Revel conte Ottavio
Torremuzza principe Gabriello
Torres marchese Ferdinando
Trigona di S. Elia principe Romualdo
Tupputi marchese Ottavio
Vacca Giuseppe
Varo Domenico.

Presidente. Debbo informare il Senato che il numero totale dei Senatori aventi attualmente voto deliberativo è di 140, quindi il numero legale per le deliberazioni rimane di 71.

Si dà comunicazione di alcune lettere di Senatori pervenute alla Presidenza.

(Il Senatore *Segretario* **De Gori** legge le lettere dei Senatori Bellelli, Ridolfi, Lechi e Tito Coppi, nelle quali si adducono i motivi della loro assenza temporaria dal Senato).

Presidente. Invito il Senatore Segretario Camozzi a dar lettura del sunto dell'ultima Petizione giunta al Senato.

(Il Senatore *Segretario* **Camozzi** legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE

N. 2953. Cinque ufficiali che servirono il Governo provvisorio di Messina nel 1848-49 domandano: 1. Che vengano loro estese le disposizioni dei tre Decreti Reali del 10 gennaio ultimo; 2. Che sia coniata la medaglia di bronzo commemorativa della liberazione della Sicilia nel 1848; 3. Infine esprimono il desiderio che è di tutto il popolo siciliano di veder atterrate le mura della cittadella di Messina.

Presidente. Il signor Possenti deputato fa omaggio al Senato d'un suo scritto *sulle imposte nelle antiche province nel Regno Sardo e della Lombardia.*

Un altro omaggio fa il senatore Torelli nostro Collega, governatore di Sondrio, di due esemplari degli *atti del Consiglio provinciale di quella provincia.*

Il Sindaco di Torino indirizzò alla presidenza del Senato le seguenti lettere:

« Desideroso il Municipio di Torino di offrire ai membri delle due Camere un luogo di sociale ritrovo, ove potessero convenire e trattenersi, si rivolse all'Accademia Filarmonica di questa città, il cui palazzo gli parve più che qualsiasi altro adatto al propostosi scopo, onde nell'inaugurarsi del primo Parlamento Italiano aprisse le sue sale ai Rappresentanti della Nazione.

« Questo desiderio non sì tosto manifestato, essendo stato accolto dalla Società, il Municipio di concerto colla medesima prega l'E. V. di volere partecipare ai signori Senatori che è posto a loro disposizione un biglietto di invito, sull'esibizione del quale avranno in tutti i giorni del primo periodo della presente sessione, a far principio dalli 23 corrente, alle 9 del mattino, libero l'ingresso nelle sale del suddetto palazzo in piazza S. Carlo, N. 5.

Torino, 16 febbraio 1861.

« Il Sindaco sottoscritto si fa dovere di partecipare all'E. V., che a causa del concerto stabilito per il giorno 22 dell'andante mese, le sale dell'Accademia Filarmonica destinate pei convegni diurni e serali, che furono oggetto della precedente sua del 16 andante mese, non possono essere aperte a tale scopo, che al successivo giorno 24 dello stesso mese. »

Presidente. Essendo esaurito l'ordine del giorno, io prego i signori Senatori di voler convenire domani al tocco, se lo credono, nei rispettivi uffici, affine di procedere alla costituzione dei medesimi, e quindi preparare le relazioni sulla verificazione dei titoli dei nuovi Senatori.

Come si è detto da principio, i nuovi Senatori che fanno parte degli uffici, avranno così agio di porre in

grado i loro colleghi di far verificare più agevolmente i loro titoli.

Se fosse possibile, sarebbe a desiderarsi che dentro domani fossero preparate le relazioni, le quali potrebbero poi leggersi nella tornata di dopo dimani, giovedì. In tal giorno, credo pure che il governo avrà comunicazioni da fare al Senato.

Conseguentemente, supponendo che quest'operazione si possa compiere nella seduta di domani negli uffizi, io convoco fin d'ora il Senato per dopo domani, giovedì, alle ore due precise, onde far luogo a queste relazioni, e alle successive deliberazioni, e quindi udire le comunicazioni che per caso il Governo fosse in grado di fare.

La seduta è sciolta (alle ore 3 e 1/2).

II.

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Costituzione degli uffici — Presentazione di un progetto di legge per cui il Re assume per se e suoi successori il titolo di Re d'Italia — Proposte del Senatore Cibrario — Osservazioni ed avvertenze sulle medesime dei Senatori Di Pollone, Alfieri ed Arrivabene — Presentazione di quattro progetti di legge: 1. Per l'abolizione dei vincoli feudali ancora esistenti nella Lombardia — 2. Sulle opere pie — 3. Sull'istruzione elementare — 4. Per una nuova organizzazione delle Camere di Commercio — Instanza del Ministro di Grazia e Giustizia per la rielezione della Commissione per l'esame del progetto di legge sul Codice civile — Approvazione della proposta del Senatore Corsi di deferire la nomina dei membri di detta Commissione all'ufficio di Presidenza — Fissazione del numero dei membri di essa a 15 — Relazione sui titoli d'ammessione di 26 nuovi Senatori — Squittinio per la nomina dei Questori e Segretarii definitivi — Aggiornamento al domani per la proclamazione del risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

(Sono presenti il Presidente del consiglio, i ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia, della guerra, dell'istruzione pubblica, e quello dell'interno).

Presidente. Invito i signori Senatori che ieri l'altro tenevano il posto di segretari provvisorii, a voler assumere il loro ufficio. Mancando il Senatore Camozzi, il quale per ragione di pubblico servizio si trova assente, prego il Senatore Taverna di volerlo surrogare. Non essendo del pari presente il senatore Araldi, invito il Senatore Cambray-Digny a volerne prendere il posto.

(Il senatore *segretario provvisorio* **Taverna** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato)

(Il Senatore *segretario provvisorio* **De Gori** dà lettura delle lettere dei senatori Camozzi, Marzucchi e Centofanti, colle quali domandano un congedo che viene loro accordato. Legge pure due altre lettere dei Senatori Genoino e Bonelli, che scusano la loro temporaria assenza per motivi d'uffizio).

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI.

Presidente. Debbo annunziare al Senato che gli uffici si sono costituiti ieri nel seguente modo:

UFFICIO I.

Presidente Senatore Mameli.
Vice-presidente Senatore Galvagno.
Segretario Senatore De Gori.

UFFICIO II.

Presidente Senatore Alfieri.
Vice-presidente Senatore Arrivabene.
Segretario Senatore Jacquemoud.

UFFICIO III.

Presidente Senatore Roncalli Francesco.
Vice-presidente Senatore Casati.
Segretario Senatore Castelli.

UFFICIO IV.

Presidente Senatore Cagnone.
Vice-presidente Senatore Arese.
Segretario Senatore Arnulfo.

UFFICIO V.

Presidente Senatore Cibrario.
Vice-presidente Senatore Matteucci.
Segretario Senatore di Pandolfina.

In seguito ai congedi che oggi ha conceduto il Senato, il numero dei Senatori, sui quali si dee stabilire la maggioranza richiesta a norma delle massime seguito dal Senato, consterebbe di 136; il numero legale di presenza che si ricerca per le deliberazioni sarebbe quindi di 69. Si aggiungeranno poi nuovi Senatori, i cui titoli saranno verificati ed approvati in questa seduta.

PRESENTAZIONE DI VARI PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è al Presidente del consiglio dei ministri.

Presidente del Consiglio dei Ministri. Presento d'ordine di S. M. uno schema di legge. Stante l'importanza dell'argomento, e la brevità della relazione prego il Senato a volermi concedere di dar lettura della medesima.

Signori Senatori,

I maravigliosi eventi dell'ultimo biennio hanno con insperata prosperità di successi riunite in un solo Stato quasi tutte le sparse membra della nazione. Alla varietà dei principati fra sè diversi e troppo sovente infra di sè pugnanti per disformità d'intendimenti e consigli politici, è finalmente succeduta l'unità di governo fondata sulla salda base della Monarchia nazionale. Il Regno d'Italia è oggi un fatto; questo fatto dobbiamo affermarlo in cospetto dei popoli italiani e dell'Europa.

Per ordine di S. M., e sul concorde avviso del Consiglio dei Ministri, ho quindi l'onore di presentare al Senato il qui unito disegno di legge per cui il Re, nostro Augusto Signore, assume per se, e per i successori suoi il titolo di Re d'Italia (*Applausi vivissimi e generali*).

Fedele interprete della volontà nazionale, già in mille modi manifestata, il Parlamento, nel giorno solenne della seduta reale, coll'entusiasmo della riconoscenza e dell'affetto, acclamava Vittorio Emanuele II Re d'Italia.

Il Senato sarà lieto di dare per il primo sollecita sanzione al voto di tutti gli Italiani, e di salutare col nuovo titolo la nobile dinastia, che nata in Italia, illustre per otto secoli di gloria e di virtù, fu dalla Provvidenza Divina serbata a vendicar le sventure, a sanar le ferite, a chiudere l'èra delle divisioni italiane.

Col vostro voto, o Signori, voi ponete fine ai ricordi dei provinciali rivolgimenti, e scrivete le prime pagine di una nuova storia nazionale (*Applausi*).

PROGETTO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il Re Vittorio Emanuele II assume per sè e suoi successori il titolo di Re d'Italia (*Applausi fragorosi e prolungati*).

Presidente. Sono felice di poter a nome del Senato, dare atto di questa gloriosa proposta all'onorevolissimo signor presidente del Consiglio. Il progetto di legge sarà stampato e distribuito negli uffici.

Senatore **Cibrario.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario.** Ho domandato la parola per proporre di votare questa legge d'urgenza. Crederei perciò che il Senato dovesse ritirarsi negli uffici immediatamente, e quindi riferirne in seduta pubblica; così il Senato, rendendosi interprete dei sentimenti della nazione, si unisce di cuore e di animo al progetto di legge di cui è stata testè data lettura.

Presidente. Io darò corso alla proposta del senatore Cibrario, purchè sia appoggiata. Mi permetto unicamente di fare un'osservazione, ed è che forse il tempo mancherebbe per redigere una relazione, la quale sia conforme alla grandezza dell'argomento della legge.

Il Senato apprezzerà nella sua saviezza, se sia meglio il far subito, o il dar tempo, affinchè si possa esternare più largamente l'opinione del Senato con quelle considerazioni le quali si confanno all'importanza del soggetto.

Senatore **Di Pollone.** Mi permetto di sottoporre al Senato un'osservazione in appoggio di quanto esprimeva l'onorevole signor Presidente, che cioè noi non possiamo defraudare i nostri nuovi colleghi del desiderio che certamente essi nutrono di concorrere ad un voto così importante. Quindi io domando che sia rimandato l'esame di questa proposta almeno a due giorni, onde possano pure parteciparvi i nostri nuovi colleghi.

Senatore **Cibrario.** Io mi limiterò, in seguito a questa giustissima osservazione, a domandare che almeno il Senato ne voti l'urgenza.

Presidente. Interpellerò il Senato, se intende di appoggiare la proposta del Senatore Cibrario.

(Appoggiata)

Senatore **Alfieri.** Mi rincresce di far contrasto in quest'occasione, nella quale tutti desideriamo che il sentimento pubblico si manifesti fra noi colla massima sollecitudine.

Parmi tuttavia che vi sia un'avvertenza da fare, ed è che credo contrario agli usi parlamentari che una delle Camere entri nel vivo degli affari, prima che ambe siano costituite.

Senatore **Di Pollone.** Se ho ben inteso, l'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri porterebbe a farci sostare dai nostri lavori almeno per lo spazio di un mese.

Prima che la ricognizione dei poteri della Camera elettiva sia terminata, e che l'Ufficio definitivo sia costituito, da quanto sentii da deputati stessi, con i quali mi sono trovato in relazione, correrà almeno un mese.

Crederei pertanto indispensabile, che il Senato si costituisca, mentre reputo che realmente il non essere ancora la Camera elettiva costituita non potrebbe essere d'ostacolo a che il Senato proceda nei suoi lavori. Quindi l'aver proposto di rimandare a due giorni l'esame di questo importantissimo progetto di legge, credo sia tutto ciò che possiamo desiderare.

Presidente. Il Senato ha udito le ragioni, che si sono emesse in proposito della questione di tempo proposta dal Senatore Cibrario.

Io aveva in animo, sul finire della seduta attuale, di domandare al Senato se voleva passare alla costituzione del suo Uffizio. E credevo di doverlo fare, poichè nel regolamento che attualmente ci regge è detto, che im-

mediatamente dopo costituito l'Ufficio provvisorio, si procederà alla costituzione dell'Ufficio definitivo.

Io mi riservo, se il Senato consente, di fare questa proposta sul finire della seduta, per sapere poi anche il giorno in cui crederà di convenire, se non istima di procedere immediatamente allo scrutinio per la costituzione definitiva dell'Ufficio di presidenza.

Tuttavia io credo, che si potrà cominciare a far stampare la legge e metterla in corso, e che quindi non ci sarà sicuramente una dilazione abbastanza grave, che possa essere in disaccordo colle idee emesse dal Senatore Cibrario.

Se il Senato stima che si possa fare in questo modo, cioè che alla fine di questa seduta o si proceda alla costituzione dell'Ufficio definitivo, o si fissi il giorno in cui si farà questa costituzione, resta stabilito che frattanto si preparerà tutto il necessario, perchè la proposta di legge faccia il suo corso negli uffizi, come primo oggetto su cui si debba deliberare, dopo che sarà costituito il Senato; allora credo che l'incidente non incontrerà più nessuna difficoltà.

Se però vi è qualche difficoltà, prego i Senatori a volerne far cenno.

Senatore **Arrivabene.** Non manca alla costituzione dell'uffizio di presidenza, che la nomina dei segretari, e dei questori: potremmo farla immediatamente.

Presidente. Adesso procediamo alla verificazione delle nomine dei nuovi Senatori.

Si aspettava di costituire l'ufficio definitivo appunto per raggiungere il maggior numero possibile dei Senatori aventi capacità di far pur parte dell'ufficio.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il signor Guardasigilli di S. M. ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare un progetto di legge inteso ad abolire tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle province di Lombardia.

Presidente. Do atto all'onorevolissimo signor Ministro Guardasigilli della presentazione di questo progetto, il quale sarà stampato e distribuito negli uffizi.

L'onorevolissimo sig. Ministro dell'interno ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare l Senato un progetto di legge sulle Opere Pie.

Sebbene questo progetto faccia parte di una serie di gi nelle quali è determinato l'ordinamento generale Regno, non di meno io credo che per la sua na- esso possa anche essere discusso e votato separa- amente.

D'altra parte alcune province del Regno hanno veramente urgenza che questa importante materia delle Opere Pie sia sottoposta a norme ed a regole certe.

Presidente. Io do atto all'onorevolissimo sig. Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà pure dato alle stampe e distribuito.

La parola è al signor Ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato una proposta di legge sull'istruzione elementare.

Presidente. Do atto all'onorevolissimo signor Ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo progetto, il quale farà pure il suo corso negli uffizi.

La parola è all'onorevolissimo signor Ministro di agricoltura e commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la nuova organizzazione delle Camere di commercio.

Presidente. Do atto all'onorevolissimo sig. Ministro della presentazione di questo progetto che avrà il suo corso.

La parola è al signor Ministro di grazia e giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori; ricorda il Senato come nello scorso giugno io comunicassi ai due rami del Parlamento il progetto di Codice civile, pregando perchè fosse nominata da ciascuno di essi una Commissione, la quale avesse ad esaminarlo, come realmente fu fatto.

È desiderio mio che questo progetto di Codice abbia la massima pubblicità onde esso sia operà non solo inspirata nei suoi principii dalla pubblica opinione, ma condotta ad un tempo nella loro applicazione dagli studi dei giureconsulti e dei dotti di tutta Italia.

A cotal fine io appunto comunicava il mentovato progetto a tutta la Magistratura delle province che allora componevano il Regno. Ma dal giugno in poi voi sapete, o Signori, di quali altre nobili e generose province siasi accresciuto lo Stato, quali nobili e generose popolazioni siansi aggiunte alla grande famiglia italiana, e di quante forze siasi accresciuto lo Stato, non pure nei campi di battaglia, ma anche in quelli placidi e tranquilli dell'intelletto e del senno.

Quindi, non si tosto questo evento fu compiuto, io comunicai alle Magistrature dell'Umbria, delle Marche e delle province Napolitane e Siciliane, il progetto di Codice, invitando quei magistrati a porgermi le loro osservazioni. Ond'è che di presente tutti i giureconsulti omai d'Italia, dall'Alpi all'estrema Sicilia, si occupano nel formulare i loro riflessi, nell'esporre le loro osservazioni sul Codice stesso.

Nè dubitiamo come esse ben apprezzando l'importanza della cosa e l'urgenza che si riesca al più prontamente possibile ad una compiuta unificazione della nostra legislazione, ad esempio delle Magistrature interrogate da prima, mi trasmetteranno sollecitamente il frutto dei loro studi.

Le Commissioni nominate dal Senato e dalla Camera, per quanto sia stata assidua e diligente l'opera loro, non poterono terminare i loro lavori prima che cessasse quella Sessione parlamentare. Resta ora pertanto che le medesime si rinnovino. Pregherei quindi il Senato perchè volesse rieleggere la Commissione già per esso nominata, e darle appunto l'incarico di esaminare il nuovo

progetto, e di farvi quindi le sue osservazioni. Onde avverrà che quand'io sarò per presentare definitivamente alla sanzione del Parlamento il nuovo Codice, esso non sia tanto opera mia quanto ben più di tutto il senno d'Italia. Io spero quindi che vorrà il Senato accogliere la mia proposta.

Presidente. Si rammenterà il Senato che nella scorsa Sessione, sulla proposta del Guardasigilli, si procedette alla formazione d'una Commissione composta di 15 membri per l'esame del progetto di Codice civile statogli trasmesso dal Ministro di Grazia e Giustizia. Ora essendo questa una nuova Sessione, converrà necessariamente che si nomini un'altra Commissione. Qualora il Senato intenda addivenirvi fin d'ora, io farò presente che il sistema per ciò fare può esser doppio; vale a dire, o si può fare negli Uffizi, nominando ciascheduno di essi un dato numero di Commissari, ovvero a squittinio di lista su tutto il Senato senza distinzione.

La natura di questa Commissione, e lo scopo a cui tende, richieggono, a quel che mi pare, che le persone le quali ne faranno parte, abbiano un certo esercizio di affari, o di cure uffiziali analoghe alla materia. Io quindi proporrei al Senato di addivenire alla nomina della Commissione in quel numero di soggetti, che stimerà di stabilire, a squittinio di lista. Se il Senato approva questo modo di nomina, inviterò i signori Senatori a distendere una lista di nomi nel numero da fissarsi.

Il numero non potrebbe essere molto esteso, e non dovrebbe esser portato al di là di 15, come già era la prima Commissione, perchè si sa che, volendo far procedere con una certa alacrità il lavoro, è necessario che siavi un numero non di troppo esteso. Provocando per conseguenza il voto del Senato sul modo di nominare questa Commissione, io proporrei che fosse per squittinio di lista e che si ritenesse lo stesso numero di prima.

Senatore **Corsi**. Domando la parola. Io proporrei che prima di tutto si verificassero i titoli dei nuovi Senatori, giacchè la prima cosa a farsi, secondo me, si è di costituirci. Secondariamente poi proporrei che fosse pregato il Presidente di procedere egli stesso a questa elezione, come si è fatto l'altra volta. Quanto al numero io penso che quello di 15 sia sufficientissimo. Ho fatto questa osservazione solo perchè parmi sia più conveniente che, prima di deliberare su qualsiasi materia, venga il Senato definitivamente costituito.

Presidente. Non era certamente il caso che si dovessero pregare i Senatori a far questa lista fin d'oggi, perchè naturalmente ci vuol un po' di tempo. La mia proposta avea solamente per iscopo di determinare il modo ed il numero dei membri.

Quanto alla proposta che questa scelta si deferisca all'ufficio di Presidenza, io la porrò ai voti, avvertendo per altro che il sistema per squittinio di lista è quello che mi pare più adatto ed il più soddisfacente.

Domando se la proposta del signor Senatore Corsi, cioè che questa scelta sia deferita all'Ufficio di Presidenza, è appoggiata.

(Appoggiata).

Chi l'approva si alzi.

(Approvata).

L'Ufficio di Presidenza allora s'incaricherà di formare questa lista, e in una delle prossime tornate la comunicherà al Senato. Quanto al numero domanderò se si crede che questa Commissione debba essere composta di 15 membri come era prima.

Se qualcuno è d'avviso che se ne debba aggiungere ancora, farebbe cosa gradita d'indicarlo.

Chi crede dunque che la Commissione debba essere composta di 15 membri, si alzi.

(Approvato).

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DI NUOVI SENATORI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la relazione sui titoli d'ammessione dei nuovi Senatori.

Darò la parola successivamente ai relatori per ordine degli Uffizi. Ve ne sono ancora alcuno che non hanno potuto essere compite, ma che lo saranno fra non molto.

La parola è al Senatore Regis.

Senatore **Regis**, *Relatore*. Signori Senatori, il Commendatore dottore Pietro Gori, nominato Senatore con Decreto Reale del 7 gennaio scorso, è nato l'anno 1788.

Proclamato dottore in leggi nel 1806, il signor Gori abbracciò la carriera giudiziaria che percorse con gran distinzione, passando dai gradi inferiori ai più elevati, cioè, dapprima a quello di Procuratore della Camera in Milano con titolo e rango di effettivo consigliere del Governo in Lombardia, e di poi alla carica di Presidente del Magistrato Camerale Veneto, nella quale venne altresì mantenuto dal Governo provvisorio della Venezia nelle gravi vicende degli anni 1848 e 1849, cessandone poscia alla soppressione di quel Magistrato ordinata dal Governo austriaco nel detto anno 1849.

Passato il signor Gori allo stato di quiescenza, non tardava però guari ad essere richiamato al superiore servizio finanziere nella carica di Prefetto delle finanze in Lombardia, dalla quale passò poscia altra volta allo stato di quiescenza, finchè al momento stesso della felice annessione della Lombardia al Regno, vi fu egli tosto richiamato con Decreto del 15 giugno 1859, rimanendovi poi stabilmente fino a tutto l'ora scorso anno 1860 in cui fu soppressa la detta carica.

Nè soltanto distinguevasi il signor Gori nella carriera giudiziaria di finanza, chè per la sua valentia negli studi delle scienze morali e legali venne ascritto all'Ateneo di Venezia, e fu pur chiamato membro effettivo dell'Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti, del quale fu anzi eletto a Vice-Presidente.

L'Ufficio 1° avendo verificato con la scorta dei documenti prodotti dal signor Gori la natura e sostanza delle cariche da lui coperte ed avanti indicate, riconobbe che quella sovratutto di Presidente del Magistrato camerale di Venezia presenta una piena analogia coi gradi desi-

gnati nella categoria 9, o quanto meno nella categoria 11, di cui all'art. 33 dello Statuto.

Ritenuto quindi, che in un colla condizione dell'età, concorrono i requisiti voluti dallo Statuto, lo stesso Ufficio primo propone perciò per organo mio l'ammessione del signor Commendatore dottore Pietro Gori alla sedia ed al voto senatorio.

(Approvato).

Senatore **Moris**, *Relatore*. Con R. Decreto del 20 di gennaio p. p. è stato eletto a Senatore del Regno il professore Arcangelo Scacchi: egli è nato in Gravina, provincia di Bari, il 10 di febbraio 1810; epperò ha oltrepassati i richiesti 40 anni d'età.

Dal 1849 egli è membro ordinario dell'Accademia delle scienze di Napoli: titolo questo che è equivalente a quello di membro dell'Accademia delle scienze di Torino.

Egli ha fatto di pubblica ragione lavori scientifici che gli han procacciato chiaro nome in Italia e fuori.

Crede quindi l'Ufficio 1° che siano applicabili al professore Scacchi i numeri 18 e 20 dell'articolo 33 dello Statuto, e per organo mio ne propone l'ammessione al Senato.

(Approvato).

Senatore **De Gori**, *Relatore*. Giuseppe Vacca chiamato al Senato con Decreto Reale del 20 gennaio 1861 e nominatone Vice-Presidente con altro del 3 febbraio successivo, nacque in Napoli al 6 di luglio 1810.

Dedicatosi al foro, ed ascritto poi nella magistratura, egli fu Procuratore generale della Gran Corte criminale di Napoli, quando nel 1848 vigeva il regime costituzionale; ma dopo l'avvenimento del 15 maggio di quell'anno egli era nel 1 di giugno collocato in aspettativa nel 14 settembre 1849 posto in ritiro, e poi mandato in bando.

Partitosi dalla sua terra colle libere istituzioni, non vi tornava che per quelle; e la dittatura nel 17 settembre 1860, lo nominava Procuratore generale alla Suprema Corte di giustizia.

Appartenendo pertanto alla categoria letteralmente indicata all'art. 33, num. 8 e 13 dello Statuto il 1° Ufficio propone la proclamazione di lui a Senatore del Regno.

(Approvato).

Senatore **Riva**, *Relatore*. Correale Francesco, conte di Terranuova nominato testè Senatore del Regno, nacque nel 1801, e da oltre tre anni paga più di 4m. ducati d'annua imposta prediale.

Risultando quindi, aver esso compiuta l'età di anni 40, ed appartenere per censo alla categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto, l'Ufficio primo ve ne propone l'ammessione.

(Approvato).

Senatore **Imperiali**, *Relatore*. Signori Senatori; con Decreto Reale del giorno 20 gennaio prossimo passato il Marchese Gioacchino Saluzzo, Principe di Lequile, ora Sopraintendente della Casa Reale in Napoli fu nominato Senatore del Regno. Il primo Ufficio ha constatato essere egli dell'età di anni 48 circa e di pagare un censo allo Stato maggiore di quello richiesto dall'art. 33, N° 21, perciò per mezzo mio il vostro primo Ufficio vi propone l'approvazione della nomina a Senatore del Regno del marchese Gioacchino Saluzzo Principe di Lequile.

(Approvato).

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. Ho l'onore di riferire al Senato che il signor Barone Della Bruca è stato nominato Senatore del Regno per Decreto Reale del 20 gennaio 1861. Risulta da legali documenti che il medesimo ha compiuta l'età prescritta dallo Statuto, e che paga da più di tre anni oltre tre mila lire d'imposizione diretta in ragione della sua proprietà fondiaria.

A nome quindi del secondo Ufficio vi propongo di avere per valida e regolare la sua nomina.

(Approvato).

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. Il signor Professore Michele Amari è stato nominato Senatore con Decreto di S. M. in data del 20 gennaio 1861. La di lui nomina fu fatta in base alla Categoria 20.ma dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno.

Dalla sua fede di nascita risulta essere egli nato in Palermo l'8 luglio 1806. Egli ha quindi l'età voluta dallo Statuto per essere elevato al grado di Senatore.

Egli è professore di Arabo all'Istituto di Studi Superiori in Firenze; è autore della Storia dei Vespri Siciliani, della Storia pure dei Mussulmani di Sicilia, della Biblioteca Araba sicula e di vari altri stimati lavori letterari.

Questi sono titoli che onorano altamente quegli che li possiede, e gittano del pari lustro sul Corpo che lo accoglie nel suo seno. In conseguenza di ciò io ho l'onore, o Signori, di proporvi l'ammissione del professore Michele Amari.

(Approvato).

La nomina a Senatore del sig. conte Alessandro Spada avvenne per Decreto Regio in data 20 gennaio scorso.

Essa fu basata sulla Categoria 21.ma dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno.

Sebbene egli non abbia presentata la sua fede di nascita, non v'ha alcun dubbio ch'egli ha l'età richiesta dallo Statuto per poter essere Senatore.

Da un certificato del Regio Tesoriere di Macerata risulta pagare il signor conte Spada annualmente all'Erario imposte per oltre franchi tremila.

Possedendo egli la qualità voluta dall'articolo sopraccennato, possiede pure altri onorevoli titoli, titoli provanti il suo patriottismo, e che dovevano chiamare su di lui l'attenzione del Governo di S. M.

Dopo che S. S. Pio IX promulgò lo Statuto costituzionale, il conte Spada, durante il Ministero Mamiani fu nominato uno dei sei *Ispettori di Stato*. Sopravvenuto alla direzione del Ministero il celebre e non mai abbastanza compianto Pellegrino Rossi, il conte Spada fu da questi nominato Governatore di Bologna, ufficio che tenne, con pubblica soddisfazione, sino a che venne proclamata la repubblica. Abile amministratore, il conte Spada è pure scienziato distinto. Egli è socio di varie

Accademie, e fu Segretario della *Sezione di Geologia* al quinto Congresso degli Scienziati a Napoli.

Dopo quanto ebbi l'onore di esporvi io non esito, o signori, a proporvi di proclamare Senatore il signor conte Alessandro Spada.

(Approvato).

Senatore **Di Castagnetto**, *Relatore*. Signori Senatori: il signor Giuseppe Nardelli, nominato Senatore del Regno con Decreto Reale del 20 gennaio 1861 ha compito ormai il 59 anno dell'età sua, essendo egli nato il dì 21 gennaio 1802.

Iniziava il signor Nardelli la sua carriera nella Magistratura fin dal 1824 e dopo percorsi i varii stadii di Giudice di 1.a istanza e d'appello, di Procurator Regio e Sostituito Procuratore Generale, disimpegnò pel decennio dal 1849 al 1859 le funzioni di Procuratore Generale del Re, dapprima nella Gran Corte Civile di Aquila, e successivamente in quella di Napoli.

Salito nel 1859 al grado di Vice-Presidente della Corte Suprema di Cassazione, venne destinato a Primo Presidente della Gran Corte civile di Napoli, nella qual carica si trova anche al dì d'oggi confermato.

A doppio titolo adunque vedesi il Presidente Nardelli compreso nella disposizione dell'art. 33 dello Statuto, cioè:

Nella Categoria 9.a come Primo Presidente di Magistrato d'appello; e nella Categoria 13.a come Avvocato Generale presso i Magistrati d'appello dopo cinque anni di funzione.

Dovendo poi, a mente dell'art. 99 del Regolamento del Senato essere riconosciuta la validità dei titoli presentati, il vostro Ufficio mentre non poteva non essere abbastanza appagato alla dichiarazione dell'onorevole signor Nardelli, la vedeva ancora qual titolo equipollente avvalorata dal suffragio degli onorevoli nostri colleghi, il Primo Presidente ed ed il Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione di Napoli.

Quindi l'ufficio 2.o per organo mio riconosce la validità della nomina del signor Giuseppe Nardelli a Senatore del Regno.

(Approvato).

Senatore **Lauzi**, *Relatore*. Un Reale Decreto del 20 gennaio 1861 conferisce la dignità di Senatore al signor Giuseppe Lella.

Il signor Giuseppe Lella nato a Messina il 20 luglio 1803 è proprietario di stabili nelle province di Messina, di Catania e di Palermo; è inoltre a capo di una delle principali case di banca e di commercio nella sua città nativa, e paga da più di un triennio imposte dirette che superano l'annuo importo di L. 3,000.

Il vostro secondo ufficio riconosce pertanto che nel signor Lella si riuniscono i requisiti di cittadinanza, di età, e di contribuenza voluti dall'art. 33 dello Statuto.

Ho quindi l'onore per incarico dell'ufficio suddetto di proporne al Senato la sua ammissione.

(Approvato).

Signori Senatori. Il marchese Littario De Gregorio, che porta anche il cognome Alliata, cui il R. Decreto del 20 gennaio 1861 conferisce la dignità di Senatore del Regno, è nato a Messina il 1° novembre 1808; possiede in quella provincia latifondi pei quali paga da più di tre anni imposte dirette in somma maggiore di L. 3,000.

In tali circostanze il secondo ufficio ha riconosciuto che nella sullodata persona si verificano i requisiti: 1° di cittadinanza italiana originaria; 2° di età superiore ai 40 anni; 3° di appartenenza alla categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto.

Conseguentemente il vostro secondo ufficio mi ha fatto l'onore di proporvene l'ammessione.

(Approvato).

Senatore **Di Collobiano**, *Relatore*. Signori Senatori. Il principe Vincenzo Pignatelli di Strongoli, che per la devozione professata sempre alle libere istituzioni ebbe a soffrire colla sua famiglia nelle tristissime epoche del 1849 emigrazione dolorosissima, è ora nominato da S. M. a Senatore del Regno con Decreto del 20 gennaio di quest'anno.

Nato il Principe Vincenzo Pignatelli di Strongoli nel 1809 in Napoli, ha l'età prescritta dallo Statuto all'art. 33 per sedere ed aver voto in Senato.

Paga L. 3,000 d'imposta diretta in ragione dei beni che possiede nella provincia di Terra di Lavoro, e vicini paesi di Napoli, si è come viene ricercato dal paragrafo 21 dell'articolo 33 per la idoneità della nomina di Senatore.

L'ufficio secondo che ha avuto contezza delle riferte note e titoli, m'incarica di riferire e rassegnare al Senato il suo voto favorevole all'ammessione del principe Pignatelli di Strongoli a Senatore del Regno.

(Approvato).

L'uso dal Senato adottato per le relazioni dei titoli dei nuovi Senatori, l'impossibilità per parte mia di giungere tant'alto, come sono quelli distintissimi dell'astronomo professore Ernesto Capocci, direttore dell'Osservatorio di Napoli, nominato Senatore del Regno con Decreto di S. M. del 20 gennaio di quest'anno, m'impongono un limite che mi serve di scusa presso i colleghi, e presso il professore, se non spingo più oltre il mio dire, e se mi limito adottando a principale argomento della mia relazione il nome suo, l'omaggio che a quello fanno i dotti, gli scienziati italiani, stranieri, argomento, che meglio di quanto fare si possa da me, vi sarà riferto e confermato all'uopo dai sommi, che giudici competenti nell'alta scienza già sedono fra noi.

Servendo quindi all'adottato sistema, vi riferirò che il professore Ernesto Capocci, nato nel marzo 1798 in Picinisco, provincia di Terra di Lavoro, Napoli, ha conseguito l'età prescritta dallo Statuto all'art. 33.

Che socio ordinario della Reale Accademia delle scienze di Napoli fin dal 1831, è in abbondantissimo possesso del corredo dei sette anni di nomina voluti dal paragrafo 18 dell'art. 33 per i membri della Reale Accademia delle scienze.

Per i motivi e titoli che ho avuto l'onore di riferirvi, o signori, l'ufficio secondo vi propone per organo

mio la validità dei rassegnati titoli, e l'ammessione del professore Ernesto Capocci a Senatore del Regno.

(Approvato).

Senatore **Casati**, *Relatore*. Il commendatore Gaetano Giorgini di Lucca fu nominato Senatore con R. Decreto 23 marzo 1860.

L'età prescritta è dal medesimo compiuta.

A due categorie è appoggiata la sua nomina, alla 5 e alla 20.

Il signor Giorgini fu ministro per gli affari esteri nel 1848, ed ecco soddisfatto al richiesto dal num. 5 dell'art. 33 dello Statuto.

E per la categoria 20 noi abbiamo il suo nome assai bene conosciuto e stimato nella repubblica delle scienze. Già professore distinto di matematica applicata nella R. Università di Pisa fino dal 1825, fu eziandio provveditore di quella illustre Università nel 1839, ed i suoi meriti scientifici lo fecero scegliere a sovraintendente generale agli studi per quel Granducato nel 1840. Sino dal 1832 è ascritto fra i 40 membri della Società italiana società illustre, benemerita delle scienze positive, ed eziandio per le dotte memorie da essa periodicamente pubblicate. Il commendatore Giorgini ha illustrata la patria col suo sapere e coll'opera sua.

Per tutti questi motivi sono incaricato di proporvi la validazione della sua nomina come Senatore.

(Approvato).

Senatore **Ricci**, *Relatore*. Signori Senatori, il terzo ufficio al quale fu affidato l'esame dei titoli in appoggio alla nomina del signor marchese di S. Giuliano a Senatore del Regno fatta da S. M. con decreto del 20 gennaio scorso, avendo riconosciuto che essendo nato addì 22 settembre dell'anno 1810, ha raggiunta l'età prescritta dall'art. 33 dello Statuto, e risultando inoltre dai certificati annessi ch'egli paga d'imposta prediale una somma d'assai superiore a quella stabilita dalla categoria ventunesima dello stesso articolo, mi ha incaricato di proporvene la convalidazione.

(Approvato).

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Il signor conte Ottavio Thaon di Revel, nominato Senatore del Regno con Reale Decreto delli 20 gennaio prossimo passato, fu più volte ministro delle Finanze, fu Deputato in sei legislature, è ministro di Stato, ed oltrepassa l'età d'anni 40. Quindi il quarto ufficio vi propone la sua ammessione siccome compreso nelle categorie 3, 4 e 5 dell'articolo 33 dello Statuto.

(Approvato).

Il signor marchese Lorenzo Pareto, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto delli 20 gennaio ultimo passato, oltrepassa l'età d'anni 40; fu per due volte ministro degli Esteri; Deputato in sette legislature e due volte Presidente della Camera, ed è membro dell'Accademia delle Scienze.

L'ufficio quarto vi propone la sua ammessione come avente i requisiti accennati nelle categorie 2, 3, 4 e 18 dell'art. 33 dello Statuto.

(Approvato).

Il signor cav. Gioachino Colonna dei Principi di Stigliano, nominato Senatore del Regno con reale Decreto delli 20 gennaio testè scorso, giustificò d'avere raggiunta l'età prescritta e che paga da oltre tre anni molto più di lire 3000 d'imposizione diretta; per il che il quarto ufficio propone la sua ammessione al Senato, siccome compreso nella cat. 21 dell'art. 33 dello Statuto.

(Approvato).

Il signor Vincenzo Nutta, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto delli 10 del corrente mese, è Presidente delle Corte Suprema di Napoli, ed ha l'età prescritta.

L'ufficio quarto lo riconobbe compreso nella categoria 8 dell'art. 33 dello Statuto, e per mio mezzo vi propone la sua ammessione.

(Approvato).

Il signor dottore Francesco Prudente, nominato Senatore del Regno con R. Decreto delli 20 gennaio ultimo scorso, è nato li 15 settembre 1804; è socio dell'Accademia reale di medicina e chirurgia di Napoli; socio dell'Accademia Pontaniana dei Naturalisti di Napoli, e dell'Accademia Cosentina; professore e direttore della Clinica Medica dell'Università di Napoli; autore di resicoati clinici, di memorie d'argomenti svariati di notomia e fisiologia comparata, di notomia patologica e di fisiologia.

L'ufficio quarto considerando che nell'esame dei titoli dei Senatori nominati attualmente nelle nuove provincie devesi necessariamente procedere per analogia ed assimilazione, perchè non si possono trovare indicate collo stesso nome nello Statuto le cariche e gli uffici in dette provincie per lo passato vigenti, non esitò a riconoscere concorrere nel dottore Prudente i requisiti voluti dalle categorie 18 e 20 dell'art. 33 dello Statuto, e m'incaricò di proporre al Senato la sua ammessione.

(Approvato).

Il professore Annibale de Gasparis, nato in Bugnara, negli Abruzzi, nel dì 9 novembre 1819, nominato Senatore del Regno con decreto del 20 gennaio 1861, e professore titolare di astronomia nella R. Università degli studi di Napoli, terzo astronomo nella reale specola di Capodimonte, socio ordinario della R. Accademia delle Scienze, corrispondente della R. Accademia delle scienze di Torino, della Società R. Astronomica di Londra, uno de' 40 della Società italiana delle Scienze di Modena, e di altre Accademie del regno e straniere.

Ha presentato alla Reale Accademia delle Scienze di Napoli varie memorie pubblicate nei suoi atti.

È scopritore di otto pianeti nuovi.

L'ufficio quinto riconoscendolo evidentemente compreso nella categoria 20 dell'art. 33 dello Statuto ve ne propone l'ammessione.

(Approvato).

Senatore **Corsi di Bosnasco**, *Relatore*. Signori Se-

natori, ho l'onore di proporre, in nome del quinto ufficio, al Senato l'ammessione di Rodolfo d' Afflitto marchese di Montefalcone fra i Senatori del Regno, nominato col reale Decreto del 20 gennaio 1861.

Esso è nato il 19 marzo 1809 in Ariano e così conta oltre quarant'anni d'età.

Trovasi compreso nella categoria ventunesima dell'articolo 33 dello Statuto, essendo che è quotato da ben maggiore tempo di tre anni di un' imposizione diretta in ragione di patrimonio di oltre lire quattromila annue.

Il marchese d' Afflitto è poi tale persona superiormente distinta per ingegno ed ha tale attitudine agli affari che fu chiamato in Napoli a sedere nel Consiglio di Stato, nel luglio 1860 a ministro dei lavori pubblici, nel successivo settembre dell'interno, nel novembre seguente a consigliere di luogotenenza.

Non mancarono al marchese D' Afflitto le persecuzioni come propugnatore della causa italiana, ed il quinto ufficio pertanto viemmeglio si confermava nella proposta che vi è fatta.

(Approvato).

Domenico conte Monti, nato in Fermo addì 21 gennaio 1816, è stato innalzato alla dignità di Senatore col recente reale Decreto 20 p. p. gennaio.

L'ufficio quinto, cui mi onoro di essere l'organo, ed a cui consterebbe che il tributo pagato dal conte Monti da oltre tre anni eccede le lire 4000 e che non puossi far dubbio sulla di lui età di oltre quarant'anni, fu d'avviso unanime per l'ammessione del conte Monti a sedere fra noi in questo Senato Italiano.

Se non che si confermava l'ufficio ancora più in tale avviso non ignorandosi come il conte Monti patisse carcerazioni in varii tempi, rimanendo prigione una volta per anni cinque siccome propugnatore di idee liberali e zelantissimo per la causa italiana, che mercè la Divina Provvidenza oggi trionfa pel bene della patria e della civiltà. Fu poi il conte Monti capo della Giunta di Governo in Fermo e presidente poscia della Commissione municipale di quella illustre città che ora liberamente si associava alla Monarchia costituzionale dei nostri Re.

(Approvato).

Fra i nuovi Senatori creati con regio Decreto 20 p. p. gennaio, è compreso Andrea Colonna dei principi di Stigliano nato in Napoli addì 26 febbraio 1820. Stava egli poc'anzi a capo del Municipio di quella popolatissima città e se ne dismetteva volontariamente ben anche per prendere più quietamente parte ai lavori legislativi di questo Senato Italiano ed ebbe l'onore dal Re nostro Vittorio Emanuele di essere stato deputato al Governo della immensa ricchezza della tanto nota cappella di S. Gennaro in Napoli.

Perciò l'ufficio quinto del Senato per mio mezzo vi dice di essere unanimi nell' ammettere per sufficientemente stabilita l'età di quarant'anni ed il censo di annue lire 3000 e così vi propone l'ammessione di Andrea Colonna, principe di Stigliano, fra i Senatori come compreso nella categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto.

(Approvato).

Emigrava dopo il 1848 e così da dodici anni dalla Sicilia, cessato, come ognun sa, colà il regime costituzionale Ferdinando Monroy principe di Pandolfina, nato il 7 marzo 1814 in Palermo.

Riaperta la nuova vita nazionale a quella nobilissima Isola, venne tosto il principe di Pandolfina incaricato di rappresentarla come ministro presso l'Inghilterra che eragli stata liberale di asilo nell'emigrazione.

Doviziosissimo Ferdinando di Pandolfina per retaggi antichi di famiglia, è stata fatta fede all' ufficio quinto di cui ho l'onore di essere relatore, come bene annue lire quindicimila sieno da lui pagate di imposizione diretta. Zelantissimo egli della causa unitaria italiana, fu innalzato col Decreto reale del 20 p. p. gennaio alla dignità di Senatore del Regno e si trovò fra noi nel memorando giorno 18 corrente in quella grande aula, degna di tanta epoca Italiana, ad udire le solenni parole di Vittorio Emanuele nostro Re prestandogli come allo Statuto giuramento fra i mille evviva al Re d'Italia dei rappresentanti di un Regno di ben ventidue milioni di una sola volontà, di un solo scopo.

Constando pertanto all'ufficio quinto dell'età di oltre quarant'anni e del censo, vi propone l'ammessione fra noi del Senatore principe di Pandolfina compreso nella categoria 21.a dell'art. 33 dello Statuto.

(Approvato).

Con regio Decreto 20 p. p. gennaio fu elevato alla dignità di Senatore del Regno Lorenzo Duca Sforza Cesarini, nato in Roma il 18 febbraio 1807.

Egli è naturalizzato toscano e fu già Deputato nel nostro Parlamento nazionale.

Egli è quotato per imposizione diretta di oltre 35m lire annue per patrimonio che trovasi ben anche in gran parte nelle province attuali del Regno.

L'ufficio quinto, cui consta dell'età e del censo, vi propone l'ammessione in Senato del duca Sforza Cesarini.

(Approvato).

VOTAZIONE
PER LA NOMINA DEI QUESTORI E DEI SEGRETARI.

Presidente. In seguito alla ammessione dei nuovi Senatori il numero totale dei Senatori aventi voto deliberativo è ora di 162, epperciò il numero legale resta di 82. Siccome credo che questo numero ci sia ora abbondantemente, proporrei al Senato di procedere alla costituzione dell'ufficio definitivo.

Se il Senato intende di aderirvi voglia darne segno.

(Approvato).

Leggerò gli articoli del Regolamento relativi alla formazione dell'ufficio di Presidenza.

(Legge gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento relativi alla nomina dei quattro Segretari, e dei due questori ed

all'estrazione a sorte di sei Senatori per fare lo spoglio dello squittinio).

Invito quindi i signori Senatori a formare due liste, una di quattro nomi pei Segretari, l'altra di due nomi per i Questori.

Se i signori Senatori hanno preparato le loro schede si procederà alla chiamata.

Il signor *Segretario* Senatore De Gori è invitato a fare l'appello nominale. Ognuno dei Senatori è pregato di venire a deporre le schede nelle due urne a ciò destinate.

(Il Senatore *Segretario* **De-Gori** procede all'appello nominale).

Presidente. Essendo deposte le schede da tutti i signori Senatori, compresi i nuovi ammessi, per i quali non si è fatto luogo alla prestazione del giuramento, perchè lo avevano già prestato nella seduta reale, si procede alla estrazione dei 6 scrutatori per fare lo spoglio delle schede e quindi riferirne al Presidente, onde possa proclamarne il risultato.

(Il Presidente procede all' estrazione a sorte dei sei scrutatori che risultano i signori:

De Gasparis, De Gregorio, Amari, D'Afflitto, Malvezzi, di S. Giuliano).

I suddetti signori Senatori sono pregati di far lo spoglio delle schede.

Interrogo il Senato se crede opportuno che durante lo spoglio si sospenda alquanto la seduta, oppure se intende di rimandare ad altra seduta la proclamazione del risultato.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Se si trattasse di rimandarla a domani crederei che la cosa potesse anche farsi, ma se si credesse di andar più in là io pregherei il Senato a non voler differire, e ad aver la pazienza di attendere il risultamento di questo scrutinio. Noi abbiamo udito una proposta di legge alla quale hanno risposto le acclamazioni unanimi del Senato, e della quale ci si è fatta conoscere l' urgenza.

Io credo che sia opportunissimo che al più presto sia costituito il Senato affinchè al più presto possa procedere alla discussione di quella legge.

Presidente. Siccome sarebbe difficile che questo si potesse fare domani, per lasciar liberi nella giornata di domani i signori Senatori, io propongo, se il Senato lo crede, che gli scrutatori si ritirino in una delle sale per far lo spoglio delle schede, e che quindi rientrino nell'aula a recare il risultato dell'operazione.

Senatore **Martinengo.** Anche con questo mezzo non si potrebbe ottener forse lo scopo, perchè se non si raggiungesse le maggiorità assoluta, non avremmo le nomine, quindi ci occuperemmo di cosa che non potrebbe poi essere finita. Mi pare dunque che sarebbe meglio aggiornarsi a domani.

Presidente. Coloro che intendono di aggiornarsi a domani per ricevere comunicazione del risultato di questa operazione, si alzino.

(Approvato).

Domani per conseguenza si darà contezza dello spoglio di questi voti; e nel caso che fosse necessario di addivenire ad altra votazione, vi si procederà. Di più sa il Senato che a termini del nostro Regolamento si deve anche procedere alla nomina di Commissioni e di Deputazioni. Vi è la Commissione permanente di finanza, la quale è composta di 12 membri. Vi è la Commissione permanente di contabilità interna, la quale è composta di 7 membri. Vi sono i tre Commissari alla Cassa ecclesiastica e i tre per la Cassa di depositi e prestiti. Finalmente i Commissari di sorveglianza all'Amministrazione del Debito pubblico, che sono pure tre.

Nella seduta di domani si potrebbe anche addivenire a queste elezioni: così sarebbe definitivamente costituita ogni parte degli uffici senatorii permanenti.

Dunque domani senz'altro avviso il Senato si intende convocato per le ore due. Frattanto si stamperanno i progetti di legge oggi presentati, e principalmente quello che sta più a cuore a noi tutti, per la disamina del quale si fisserà pure il giorno in cui il Senato potrà radunarsi negli uffici.

La seduta è sciolta (alle ore 4 e 1/2).

FINE
D.8.26

943

III.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Risultato della votazione per la nomina dei Questori e Segretari definitivi — Nuovo squittinio per la nomina di un Questore e di un Segretario — Risultato del medesimo — Installazione dell'Ufficio definitivo di Presidenza — Adozione della proposta del Senatore Jacquemoud di affidare alla Presidenza l'incarico di stendere la risposta al discorso della Corona — Proposte dei Senatori Doria, Lauzi, Vigliani, Roncalli, Di Pollone sulla fissazione della tornata per la discussione del progetto di legge sul titolo di Re d'Italia da assumersi da S. M. Vittorio Emanuele II — Osservazioni dei Senatori Ricci, Arrivabene e Pinelli — Deliberazione di portare all'ordine del giorno di martedì prossimo la discussione sul mentovato progetto.*

La seduta è aperta alle 2 3|4.

Il *Segretario provvisorio* Senatore **Araldi** legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE PER LA NOMINA DEI QUESTORI E SEGRETARI DEFINITIVI.

Presidente. Debbo informare il Senato dell'esito della votazione di ieri per la nomina dei Segretari definitivi, che fu il seguente:

Erano 102 le schede, epperciò la maggioranza doveva essere di 52.

I voti raccolti furono nelle seguenti proporzioni:

Il Senatore D'Afflitto ebbe voti 66, il Senatore Arnulfo 66, il Senatore Cibrario 64; per conseguenza li proclamo Segretari.

Il Senatore D'Adda ebbe voti 51, il Senatore De Gori 32, gli altri voti andarono sparsi fra diversi Senatori.

Il risultato dello squittinio per i Questori fu il seguente:

Erano 102 le schede, delle quali una in bianco.

Il Senatore Di Pollone raccolse voti 77, il Senatore Orso Serra 47, il Senatore Notta 31, gli altri andarono pur dispersi fra diversi Senatori.

Per conseguenza risulta eletto a Questore il Senatore Di Pollone.

Converrà quindi che si addivenga ad una seconda votazione per la nomina di un Segretario e di un Questore.

Invito pertanto i signori Senatori a voler formare due schede, ciascuna di un sol nome, una per un Segretario, e l'altra per un Questore.

Avverto ancora i signori Senatori che anche questa votazione è libera a norma del regolamento; ma che esaurita la medesima, se non si riesce a maggioranza assoluta, si farà luogo a ballottaggio fra quelli che hanno ottenuto la maggioranza relativa.

Se tutti i signori Senatori hanno formate le loro schede si passerà alla chiamata.

(Il Senatore *Segretario provvisorio* **Cambray-Digny** fa l'appello nominale).

Procedo ora all'estrazione dei sei Senatori che dovranno fare lo spoglio delle schede.

(Dal Presidente sono estratti a sorte i sei Senatori, i quali sono i signori Senatori Pallavicino-Mossi, Vigliani, Malvezzi, Galvagno, Ambrosetti, Montanari).

Siccome lo squittinio non è molto complicato, non essendovi che due nomi, io pregherei i signori scrutatori a volersi ritirare negli uffici e procedere immediatamente allo spoglio dello squittinio.

Frattanto sospenderemo per un quarto d'ora la seduta.

(La seduta rimane sospesa sino alle 3 1|2).

Presidente. Il risultato dello squittinio per la nomina del Segretario è il seguente:

Il Senatore D'Adda ebbe voti 64. Il Senatore De-Gori 17, gli altri voti andarono dispersi fra vari.

Perciò il signor Senatore D'Adda riesce eletto Segretario.

La votazione per la nomina di un Questore ha dato il seguente risultato:

Le schede erano 89, quindi la maggioranza 45.

Il Senatore Orso Serra ebbe voti 58.

Il Senatore Notta 20.

Il Senatore Orso Serra, avendo raccolto la maggioranza, è nominato Questore.

INSTALLAZIONE DELL'UFFICIO DEFINITIVO DI PRESIDENZA.

Presidente. Invito dunque i signori Questori ed i signori Segretari definitivi a voler prendere i loro posti; e frattanto a nome della presidenza porgo i ringraziamenti dovuti ai signori Segretari provvisori che prestarono così cortesemente l'opera loro.

(I signori Segretari e Questori pigliano posto al banco della presidenza).

Essendo ora costituito definitivamente l'ufficio di presidenza, in conformità del regolamento, se ne darà contezza a S. M. e alla Camera di Deputati.

Il primo oggetto delle nostre deliberazioni ora deve essere quello di stendere l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Due metodi furono seguiti per l'addietro dal Senato; dapprima l'indirizzo fu steso da un ufficio centrale scelto fra i cinque uffici, mediante deputazione di un commissario per ciascuno; poi si mutò, e da parecchi anni, e specialmente l'anno scorso si deferì quest'incarico all'ufficio di presidenza.

Naturalmente, quando si adottò il secondo metodo, si inteso e fu dichiarato che l'indirizzo non avrebbe più vestito un colore politico, e che sarebbe stato semplicemente l'espressione dei sentimenti di riverenza, di affettuoso ossequio verso la persona di S. M., di fiducia nel suo magnanimo sentire e di simpatia per la grande causa ch'ei propugna.

Questo indirizzo poi veniva letto ed adottato senza discussione; e vi era una gran ragione a così procedere: una volta che l'indirizzo è deferito all'ufficio di presidenza, questo non potrebbe sostenere da sè una discussione politica. Nel sistema anteriore, invece, l'indirizzo aveva la forma di un atto politico, e quindi forniva tema a discussione.

Rimane ora a decidersi dal Senato quale dei due metodi si voglia seguire, ed io lo pregherò per conseguenza di voler esternare il suo avviso: se si debba adottare il primo sistema; che cioè l'indirizzo sia discusso negli uffici e steso da una Commissione, e poscia portato in discussione al Senato; oppure il secondo, mercè il quale l'indirizzo non deve aver colore politico particolare, ma essere semplicemente un atto di ossequio, di riverenza, e rivestire, per così dire, meramente il carattere di un'opera letteraria.

Interpello il Senato sul modo di compiere questo primo nostro dovere.

Voci. Alla presidenza! Alla presidenza!

Senatore **Jacquemoud.** Si propone che tale incarico sia conferito alla presidenza, come si fece l'anno scorso.

Presidente. Domando se tale proposta è appoggiata. (Appoggiata).

La metto ai voti: coloro che intendono che sia dato l'incarico all'ufficio di presidenza di redigere l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, vogliano alzarsi.

(Il Senato adotta).

L'ufficio di presidenza si incarica di questa missione, e sottoporrà al Senato il progetto d'indirizzo nella conformità già accennata.

Rimane ora che si nominino le varie Commissioni e Deputazioni di cui si è fatto cenno ieri.

Prima però di formare queste liste, mi parrebbe più conveniente che i signori Senatori si intendessero sulla scelta delle persone, tanto più che avendo la fortuna di annoverare fra i nostri colleghi molti membri competenti sulle varie materie appartenenti alle nuove province sarebbe opportuno che questi elementi fossero nelle debite proporzioni rappresentati in queste Commissioni.

Io proporrei in conseguenza al Senato di volersi occupare di ciò, quando si raccolga negli uffici, e di combinare ivi il modo che crederà più convenevole per giungere all'indicato scopo, in guisa che siano rappresentati tutti gli anzidetti elementi.

Rimane ora a fissare l'ordine dei nostri lavori successivi. Ieri si è parlato della sollecitudine colla quale si desiderava che si ponesse in discussione e si deliberasse sul progetto di legge presentato nella seduta di ieri concernente il titolo di Re d'Italia da assumersi da S. M. Vittorio Emanuele II.

Io credo, che secondo la decisione presa ieri dal Senato convenga unire maturità e sollecitudine. Mi sembra perciò che se domani gli uffici si radunassero per attendere all'esame di questo progetto e quindi nominassero i loro commissarii, si potrebbe in un termine non lungo, di uno o di due giorni al più, preparare la relazione.

Il progetto è già stampato, e la relazione, sebbene ricerchi squisita forma ed un profondo sentimento, non abbisognerà di un termine molto lungo per essere compilata.

Supponendo dunque, che la relazione possa essere preparata e stampata lunedì, io interrogherò il Senato a qual giorno creda che possa fissarsi l'adunanza per la pubblica discussione.

Non è uso, a dire il vero, di fissare l'adunanza pubblica prima che sia preparato il lavoro che deve portarsi in deliberazione, ma le circostanze sono eccezionali, ed io credo che molti fra i nostri colleghi, i quali per una qualche ragione particolare sono tuttora assenti, vorranno far atto di presenza in quella solenne discussione.

Quindi se il Senato lo credesse, stimerei che si dovesse fissare, già fin d'ora l'adunanza pubblica a giovedì.

Senatore **Doria.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Doria.** Io prendo la parola, perchè a dire

il vero, non sono della stessa opinione dell'onorevole nostro presidente. A me pare che per rispetto al progetto di legge presentato ieri dall'onorevole Presidente del Consiglio per cui S. M. il Re Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d'Italia, e del quale abbiamo già la relazione stampata, il Senato dovrebbe, come ha già usato in molte altre straordinarie circostanze, ritirarsi immediatamente negli uffici, nominare i Commissari, e quindi il relatore perchè ne riferisca nella stessa seduta.

Il titolo di Re d'Italia sta nel cuore di noi tutti e di tutta la nazione, e non so vedere come si abbia a fare uno studio elaborato sopra questa relazione, quando è il cuore che la detta.

Qui non vi deve essere studio a scuso mio: quindi proporrei al Senato di sospendere la seduta per una mezz'ora al più, di ritirarsi negli uffici, nominare i commissari e quindi il relatore.

Questa è cosa, ripeto, che i nostri cuori anelano che si compia con quell'entusiasmo col quale ieri fu accolta dal Senato.

Presidente. Il signor Senatore Doria propone che il Senato si ritiri immediatamente negli uffici, proceda alla nomina del relatore, e che dopo una breve sospensione della seduta si addivenga alla discussione del progetto.

Su tale proposito ieri il Senato ha già udite le osservazioni di vari Senatori, ed io mi permetterò ora di ricordargliele.

Domando ora se la proposta del Senatore Doria è appoggiata.

(Appoggiata).

Senatore **Lauzi.** Io divido pienamente i nobili sentimenti espressi dal Senatore Doria, come sentimenti di tutto il Senato fatti palesi dalle vivissime acclamazioni che ieri accolsero il progetto di legge di cui si tratta; ma partecipo pure al desiderio che ha testè espresso l'onorevole Presidente, che anche ai nostri colleghi che si trovano assenti sia dato di intervenire o di concorrere a questa grande espressione di un sentimento nazionale.

Credo però che non sia necessario il lasso di 4 o 5 giorni, e che si porti la discussione fino a giovedì per poterli prevenire. In gran parte sono già prevenuti dai fogli pubblici della presentazione della legge nella tornata di ieri, e dell'urgenza reclamata dal ministro.

Oggi stesso, o d'ufficio dal Senato, o dagli amici, quelli che trovansi nelle diverse provincie, potranno essere avvertiti che per martedì ci sarà seduta. Perciò, ritenuto che la stampa possa essere fatta comodissimamente per lunedì, mi permetto di proporre che l'adunanza pubblica e la discussione di questa legge non sia protratta oltre martedì.

Presidente. Vi sono due proposte: quella per la discussione immediata, del Senatore Doria, e quella del Senatore Lauzi, che la vuole fissata per martedì....

Senatore **Roncalli Francesco.** Avendo già avuto luogo ieri questa stessa discussione, o almeno una discussione consimile, e non avendo il Senato accolta la proposta della discussione immediata del progetto di legge, nè questa essendo oggi all'ordine del giorno, io crederei che avrebbe quasi il carattere di una sorpresa il prendere una tale deliberazione.

Io sono indifferente sullo stabilire piuttosto a martedì che a giovedì la discussione, ma certamente io non potrei approvare che si facesse immediatamente.

Senatore **Vigliani.** Mi faccio lecito di sottoporre al Senato un'altra proposta. Mi pare che tutte le esigenze potrebbero essere conciliate, quando il Senato si radunasse immediatamente negli uffici per nominare l'ufficio centrale, che esamini questo importante progetto, e che domani ne fosse fissata la solenne discussione pubblica. Così i nostri colleghi potrebbero trovarvisi presenti domani, nè si potrebbe dire che, come saviamente osservossi, la cosa siasi fatta con precipitazione e quasi per sorpresa.

Senatore **Doria.** Mi unisco alla proposta del mio onorevole collega ed amico Senatore Vigliani.

Senatore **Lauzi.** Io mi unirei volentieri a quelli che amano per quanto si può di ravvicinare ancora di più l'epoca della discussione; ma vorrei che ci fosse il tempo di avvertire i colleghi. È necessario che in quest'occasione il maggior numero di Senatori concorra, per aggiungere, se è possibile, solennità ed importanza a questo gran voto! Credo però che si possa fare ancora un passo per ravvicinarla fissando a lunedì questa discussione, ma non credo che sia possibile di prevenire i Senatori assenti, tranne quelli che dimorano in Torino, se non si fissa la seduta almeno a lunedì; però mantengo la prima proposta per martedì.

Senatore **Di Pollone.** Pregherei il Senato a voler rammentare, come ieri una delle principali considerazioni che lo indussero a non passare immediatamente alla discussione e alla votazione di questa importante legge, si fu quella della deferenza ai nostri nuovi colleghi, i quali non erano in gran parte ancora stati ammessi. Se noi ci riuniamo immediatamente negli uffici, avverrà che una parte di questi nostri nuovi colleghi, non solo non potrà intervenire, ma anche i Senatori già stati precedentemente ammessi, non avvisati di questa possibilità di procedere immediatamente all'esame e discussione del progetto, non si troveranno nemmen presenti alla discussione negli uffici per la nomina dell'ufficio centrale.

Quindi io credo che per la stessa considerazione di deferenza ai nostri colleghi, non convenga precipitare questa deliberazione. Io proporrei perciò (mi duole di moltiplicare le proposte e così di protrarre le deliberazioni del Senato, ma mi pare che in questa circostanza si possano conciliare tutti gli interessi), proporrei, dico, di rimandare a domani la riunione negli uffici e la nomina dell'ufficio centrale, il quale eleggerà immediatamente il suo Relatore, che avrà campo nel giorno di domenica di preparare la relazione, la quale nella notte potrà essere stampata e distribuita lunedì, e così martedì venir opportunamente la discussione da noi desiderata.

Presidente. Vi sono tre proposte...

Senatore **Doria**. Rinuncio alla mia proposta e mi unisco a quella di stabilire a lunedì la discussione.

Presidente. Restano dunque due proposte; una per fissare la discussione al giorno di lunedì e l'altra per martedì.

La prima è fatta d'accordo dagli onorevoli Senatori Doria, Vigliani e Lauzi; la seconda dagli onorevoli Senatori di Pollone e Roncalli.

Non rimarrebbe che a scegliere fra il lunedì ed il martedì; ben inteso che tanto per un caso quanto per l'altro, gli uffici si riunirebbero domani.

Dico che si riunirebbero domani, perchè credo importante che negli uffici si termini l'esame preventivo dei titoli dei nuovi Senatori, cosicchè tutti quelli che hanno già presentato i loro titoli, possano essere nella prima parte della seduta ammessi e così prendere parte a quella solenne discussione.

Nel mettere ai voti le due proposte, darò la preferenza a quella per il giorno più prossimo. Il nostro regolamento porta bensì che vi debba essere uno spazio di 48 ore almeno tra la distribuzione del rapporto stampato e la discussione pubblica, ma credo che in molti casi il Senato sia passato oltre.

Senatore **Ricci**. Il Senato ha approvato l'urgenza.

Presidente. Il Senato ha approvato che si disponessero le cose per modo che si desse tempo ai nuovi Senatori di prender parte alla votazione.

Senatore **Ricci**. Domando perdono: il Senato ieri dopo la proposta del Senatore Cibrario ha adottata l'urgenza.

Presidente. Prego il Senatore Ricci a voler ricordare chè il Senatore Cibrario ha bensì parlato d'urgenza, e l'ha bensì proposta, ma in quella circostanza si espresse il voto di dar il tempo conveniente ai nuovi Senatori onde potessero prender parte a quella discussione, e quindi, ripeto, non si è punto posta ai voti l'urgenza.

Quelli adunque che credono che gli uffici si debbano riunire domani per l'esame del progetto, e la nomina dei commissari, e che la discussione pubblica debba fissarsi a lunedì prossimo, si alzino.

Senatore **Arrivabene**. Domando la divisione. Altra cosa è nominare i Commissari, altra cosa fissare il giorno per la discussione.

Mi pare che si dovrebbe prima stabilire se domani gli uffici si riuniranno, e poi decidere se sarà lunedì, o martedì il giorno della discussione.

Senatore **Pinelli**. Mi pare che un punto sarebbe ancora a chiarire, e questo è, se il non essersi verificati ancora i titoli di alcuni dei nostri colleghi provenga da cagione la quale possa venir rimossa fra un giorno o due; e che per conseguenza lunedì si possa procedere a questa verificazione. Se essa può effettuarsi, allora si potrebbe adottare la proposta del Senatore Arrivabene, perchè così avremo un maggior numero di votanti nel giorno che sarà poi fissato per la discussione; appoggio perciò la divisione.

Presidente. Quando alcuna proposta vien fatta in Senato, percorre il primo stadio che è quello della discussione negli uffici. Una volta discussa negli uffici, si nominano i Commissari; questi si riuniscono e formano l'ufficio centrale il quale nomina il Relatore, e quindi si procede alla pubblica discussione. Questo è il metodo che si è sempre seguito.

Se questa legge si vuole portare in discussione lunedì, sarà bene che, non domani, ma quest'oggi stesso gli uffici la prendano in esame, onde ci sia il tempo materiale di preparare la relazione, di stamparla e di poterla leggere.

Senatore **Arrivabene**. Mi pare che sarebbe meglio radunarsi domani negli uffici e martedì in seduta pubblica.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Galvagno ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Io non entro nella discussione se la pubblica adunanza debba aver luogo lunedì o martedì, ma mi limito ad osservare sembrarmi necessario che, sia lunedì, sia martedì la discussione pubblica, l'ufficio di Presidenza debba provvedere a che sia dato prima corso al progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona, perchè credo che sia contro le consuetudini parlamentari l'occuparsi a far leggi avanti che sia votato l'indirizzo a S. M. Reputo quindi più regolare che si provveda onde l'indirizzo sia preparato e votato prima d'ogni altra discussione.

Presidente. Era nella mia intenzione di radunare l'ufficio di Presidenza domenica, appunto per concertare il progetto d'indirizzo; conseguentemente quand'anche si raccorci il tempo, potrà questo nella prima adunanza pubblica essere sottoposto all'approvazione del Senato.

Rimane ora a vedere se si vuole che la seduta pubblica sia per lunedì o martedì.

Chi intende che sia per lunedì si alzi.

(Non è approvata).

Non essendo approvata questa proposta, metterò ai voti l'altra per martedì.

(Approvata).

Dunque martedì vi sarà adunanza pubblica, nella quale si riferirà prima sui titoli di ammessione dei Senatori nuovi che hanno presentati i loro documenti; in secondo luogo si leggerà la proposta dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, e finalmente si entrerà nella discussione pubblica del progetto di legge di cui si è sin qui ragionato.

Prego i signori Senatori di voler domani al tocco convenire negli uffici per gli oggetti sovra indicati.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).

IV.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione di un messaggio della Questura della Camera Elettiva — Omaggi — Relazione sui titoli d'ammessione di nuovi Senatori — Giuramento dei Senatori Villamarina, Gagliardi e Serra Francesco — Annunzio della morte del Senatore Chiodo — Accertamento del numero legale — Lettura ed approvazione del progetto di risposta al discorso della Corona — Discussione sul progetto di legge per cui S. M. Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d'Italia — Aggiunta di un secondo articolo proposta dall'Ufficio Centrale — Osservazioni e dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'aggiunta dall'Ufficio Centrale — Discorsi dei Senatori Pareto e Vacca — Spiegazioni del Presidente del Consiglio — Dichiarazione del Senatore Pareto — Ordine del giorno motivato proposto dal Senatore di Pollone accettato dal Ministero — Schiarimenti richiesti dal Senatore Gallina e forniti dal Senatore Di Pollone — Approvazione dell'ordine del giorno mentovato, e dell'articolo unico del progetto — Risultato della votazione sul medesimo — Adozione della proposta del Senatore Arrivabene.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

(Sono presenti i Ministri di grazia e giustizia, della Guerra, dei Lavori Pubblici, di agricoltura e commercio, delle finanze, dell'istruzione pubblica ed il Presidente del Consiglio dei Ministri).

(Il Senatore *Segretario* **Cibrario** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato).

Presidente. Invito il Senatore *Segretario* Arnulfo a dar lettura di un messaggio della Questura della Camera dei Deputati, e di una lettera del Senatore Linati.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge quanto segue:

« Il sottoscritto ha l'onore di partecipare a S. E. il Presidente del Senato del Regno che la tribuna riservata ai signori Senatori nella nuova aula delle pubbliche adunanze di questa Camera, è quella posta al primo ordine delle gallerie a sinistra dello stallo della Presidenza, ed a cui si ha accesso dalle sale a pian terreno dell'ala destra di questo palazzo, entrando dalla piazza Carignano ».

« Nel pregare l'E. V. di compiacersi rendere informati della presente, gli onorevoli signori componenti codesta Camera, le ne porge chi scrive i suoi più distinti ringraziamenti ».

(Dà pure lettura della lettera del Senatore Linati, colla quale per ragione di famiglia e d'ufficio chiede al Senato un congedo di un mese).

Presidente. Chi intende accordare il congedo richiesto dal Senatore Linati, si alzi.

(Accordato).

Reco a conoscenza del Senato i seguenti omaggi fattigli:

1. Dalla deputazione provinciale di Ferrara di un esemplare degli *atti di quel Consiglio.*

2. Dal cavaliere Trompeo di alcuni suoi opuscoli recentemente pubblicati.

3. Dal signor Angelo Dino di alcune copie di un suo opuscolo intorno all'*abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.*

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DI NUOVI SENATORI.

Presidente. Ora si procede alla lettura delle relazioni sui titoli d'ammessione di nuovi Senatori.

Il signor Senatore Di San Martino ha la parola.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore.* Il signor Giuseppe Capone d'Ancona, nato nel 1796, nominato Senatore con Decreto del 20 gennaio, è nel novero di quei caldi fautori della libertà, che il Governo napoletano sottopose a duri cimenti e che seppero sostenere la prova con una costante fermezza.

La prigionia e la sorveglianza della polizia gli meritarono la simpatia dei suoi concittadini, i quali, appena

liberi dal giogo, lo acclamarono membro del Governo provvisorio della provincia di Avellino.

La vostra Commissione reputando che i cittadini che soffrirono per l'Italia, in condizioni tanto meritevoli di lode siano compresi nel § 20 dell'art. 33 dello Statuto vi propone per organo mio la convalidazione della nomina che vi ho riferita.

(Approvato).

Senatore **Plezza**, *Relatore*. Il cav. Francesco Serra, entrato al servizio nella R. Marina il 15 settembre 1815 come volontario, nominato allievo li 14 dicembre 1816 e nominato vice Ammiraglio con decreto dell'11 giugno 1859, conta quarantasei anni di servizio ed appartiene alla categoria 14 dell'articolo 33 dello Statuto, che comprende gli ufficiali generali di terra e di mare e perciò nulla osta che venga dal Senato approvata la di lui nomina a Senatore del Regno fatta con Decreto Reale delli 20 gennaio 1861.

(Approvato).

Senatore **Saluzzo**, *Relatore*. Il marchese Enrico Gagliardi fu nominato con Regio Decreto del 20 gennaio p. p. Senatore del Regno. Sebbene non abbia presentato la sua fede di nascita, pure da indagini prese risulta che ha oltrepassato l'età voluta dalla legge, e dai legali documenti che esso ha prodotti apparisce pagare egli annualmente allo Stato, per imposizioni dirette, la somma di lire tre mila.

Per tali ragioni adunque, l'ufficio 1, riconosciute nel marchese Enrico Gagliardi le qualità prescritte dal n. 21 dell'art. 33 dello Statuto, ha l'onore di proporvi per mio mezzo la di lui ammissione al Senato.

(Approvato).

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Il principe di Fiumesalato San Cataldo, nominato Senatore con Regio Decreto delli 20 ultimo passato gennaio, che fu incaricato del governo provvisorio di Sicilia presso il Governo di S. M. l'Imperatore dei francesi, avendo fatto fede di aver compiuti gli anni 40 e di pagare il censo prescritto dalla categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto, l'ufficio 4 vi propone di riconoscere la regolarità dei suoi titoli per essere ammesso a sedere in Senato.

(Approvato).

Senatore **Casati**, *Relatore*. Giovanni de Sangro principe Di Fondi fu nominato con Decreto 20 gennaio 1861. L'età normale è raggiunta, essendo nato il 14 settembre 1804.

La sua nomina è appoggiata al § 21 dell'articolo 33 dello Statuto, avendo provato con atto legale che paga più di ducati 4,000 d'imposta, e quindi oltrepassa la cifra prescritta dalla legge.

Per tali motivi l'ufficio 3 mi autorizza a proporvi la convalidazione di sua nomina.

(Approvato).

Il marchese Gualterio Filippo d'Orvieto venne nominato Senatore con Decreto 20 gennaio 1861.

Risulta avere esso compiuta l'età prescritta dallo Statuto.

Il suo censo è tale da soddisfare al richiesto della categoria 21ª dell'art. 33.

Ma eziandio alla categoria 20ª è appoggiata la sua nomina. Autore della dotta ed interessante Storia dei rivolgimenti italiani, arricchita di documenti preziosi, il marchese Gualterio si è collocato nel novero di coloro che resero ad un tempo servigio ai buoni studi ed alla patria. Ed è desiderio di tutti i leggitori delle sue dotte pagine, che la calma succedentesi all'agitazione, indivisibile da un trasmutamento nazionale, lo inviti al compimento dell'opera interrotta, massime che entrerebbe a descrivere un'epoca importantissima della grande iniziativa del 1848, per la quale pur troppo le passioni, gli odi, le invidie portate da sette politiche, da orgogli delusi, da chimere concepite, travisarono i fatti, e malamente tributarono a ciascuno la sua parte nella cooperazione ad iniziare, far procedere e condurre a termine la grande impresa della nostra indipendenza che ora, la Dio mercè, possiamo dire compiuta.

Il marchese Gualterio non solo colla penna cooperò a questa grande intrapresa, ma eziandio coll'opera sua personale.

Per tutti questi motivi sono incaricato dall'ufficio 3, a proporvi la validazione di sua nomina.

(Approvato).

Senatore **Corsi**, *Relatore*. Signori Senatori. Con Regio Decreto del 20 gennaio p. p. fu innalzato alla dignità di Senatore del Regno il marchese Luigi Tanari da Bologna, dove nasceva il 28 luglio 1820 da Giuseppe e Brigida Fava Ghisiglieri coniugi Tanari. È imposto il nuovo Senatore sopra i suoi beni oltre a lire 3,000.

Non v'ha dubbio pertanto d'essere egli compreso nella categoria 21ª dell'art. 33 dello Statuto, e la scelta fatta di lui dal Re a Senatore è in relazione alla legge fondamentale del Parlamento.

Piace però ancora all'ufficio 5 del Senato, nel cui nome mi onoro di proporvi l'ammessione fra noi del marchese Luigi Tanari, di dirvi che, questi fra i più giovani nostri colleghi, è provetto però per capacità negli affari amministrativi, e copre in distinta maniera la carica d'Intendente Generale della provincia di Pesaro, come la copriva dianzi in Ferrara, o siedeva, tosto libera dallo straniero la dotta città di Bologna, nella giunta che ne assunse il Governo mentre che liberamente ne votarono quei generosi e forti cittadini l'annessione alla Monarchia del Re.

(Approvato).

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Signori Senatori. Io mi tengo singolarmente avventurato che a me sia toccato l'onore di riferirvi il voto del vostro 3 ufficio sopra i titoli di validità della nomina a Senatore del venerando patriota siciliano Ruggero Settimo dei principi di Fitalia, fatta con Regio Decreto del 20 dell'ora scorso gennaio. Il generale plauso che salutò questa nomina e insieme l'altra del medesimo Ruggero Settimo a Presidente del Senato, ha chiaramente dimostrato quale alto grado egli tenga nella riverenza e nell'affetto degli Ita-

liani. Una voce tanto elegante quanto autorevole, nell'inaugurare testè le nostre adunanze, annoverava l'illustre Ruggero Settimo *fra le glorie più pure e più accette del risorgimento italiano.* Nulla si poteva dire di più vero, nulla di più appropriato. E di fatto, a chi percorra gli annali delle vicende della libertà in Italia particolarmente nella Sicilia in questo nostro secolo, ripieno di tanti e sì maravigliosi eventi, non avverrà forse di iscontrare un nome cinto di luce più pura e di più larga e costante popolarità di quello di Ruggero Settimo, che, altamente riverito dall'Etna al Cenisio, gode di una specie di culto nella sua Isola natale. Egli è uno di quegli uomini di privilegiata natura, ai quali la nobiltà dei natali non fa che accrescere stimolo ed eccitamento a nobili azioni.

Nato Ruggero Settimo a Palermo l'anno 1777 da un ramo secondogenito dell'antica famiglia dei principi di Fitalia che era insignita di una Paria nel Parlamento siciliano dedicò la gioventù alla diligente coltura degli studii letterarii di cui fu sempre caldo amico, ed alla carriera della marina militare.

Nel 1812 la Sicilia lo vide dapprima elevarsi fra i promotori di quello Statuto liberale che i siciliani, in premio d'una fedeltà non meritata, ottennero di surrogare all'antichissimo Statuto dei loro Re Normanni.

Ebbe allora grado di retro-Ammiraglio e fu ministro della marina. Avvenuta poco stante la ristaurazione dei principati d'Europa, Ruggero Settimo con altri egregi suoi concittadini lottò invano per impedire che da principe ingrato e spergiuro fosse la Sicilia spogliata di quel patto politico solennemente giurato. Si ritraeva quindi dalla vita pubblica nella quiete privata serbando fede nel cuore afflitto ai suoi principii ed attendendo tempi migliori. Invano il governo di Napoli gli faceva l'offerta di alta carica: egli la respingeva fieramente quale una ingiuria all'integro suo carattere, ed un'insidia alla sua virtù.

Non tardava a scoppiare, anche in quell'isola generosa il movimento liberale del 1820, e Ruggero Settimo riprendeva la sua bandiera costituzionale ed era fatto membro del governo creato da quel moto popolare, al quale fortuna fu cotanto avversa per colpa dei tempi non ancora abbastanza maturi. Compressa quella rivoluzione, il governo borbonico, a cui la specchiata virtù di Ruggero Settimo era rimprovero e sgomento, di nuovo tentava cattivarselo offrendogli un ministero a Napoli: ne riportava altra ripulsa. Il grande cittadino era così inaccessibile alle lusinghe, come inflessibile alle minacce dei potenti oppressori del suo paese.

Splendida prova della verità della sentenza dello storico di Agricola « che anche sotto cattivi principi possono crescere uomini grandi. »

Altra prova più splendida, ma del pari infelice faceva la Sicilia nel memorabile 1848 per rivendicarsi in libertà rompendo il giogo di abborrita signoria. Allora, come per lo avanti, il voto popolare si rivolgeva tosto al veterano della libertà siciliana, e lo chiamava dapprima a capo di uno dei quattro comitati di governo, che si erano instituiti, e poi alla presidenza del comitato generale in cui i quattro comitati si erano fusi.

Il Parlamento appena riunito gli decretava con voti unanimi la carica più alta che a cittadino si possa conferire.

Sotto il titolo di presidente, lo creava capo supremo ed irresponsabile del governo. Era dignità sovrana, meno il nome. Egli serbò nell'altissimo seggio contegno così assennato e decoroso, che contro lui non si levò pure una voce di censura o scontento, e ne discese mantenendo intatta la fama ed intiera la pubblica venerazione.

Ricaduta la Sicilia sotto la mala signoria dei Borboni, Ruggero Settimo era costretto a lasciare con altri benemeriti concittadini la patria serva: chiedeva agli amici l'onore di essere l'ultimo a partire: l'otteneva, e imbarcatosi l'ultimo dei suoi compagni di sventura, andava a scontare nell'esiglio le nobili e generose sue virtù; sorte pur troppo serbata da tempi e governi tristi ai migliori cittadini.

Con quale animo il vecchio e venerato esule udisse, dopo due lustri di aspettazione, liberata quasi per incanto la sua Sicilia da animosa mano di giovani prodi, guidati da arditissimo capitano degno dei tempi eroici, e come la vedesse tosto aggregarsi alla grande famiglia Italiana sotto quella gloriosa dinastia che dai fatti sembrava designata a regnare in Sicilia, non è punto mestieri che io ve lo dica.

La grande di lui anima esultava, come lo stanco pellegrino che tocca la meta lungamente sospirata e scioglie il voto più caro della sua vita. Ma l'età grave e la salute mal ferma non gli consentivano di apportare alla risorta patria l'aiuto dell'antico suo senno, che pur tanto le avrebbe potuto giovare. E le stesse infauste cagioni lo tengono ancora da noi lontano.

Questi cenni che, diparteudomi dall'usata brevità per ragioni che voi, o Signori, non disapproverete, io ho stimato di dovervi presentare sulla luminosa carriera politica di Ruggero Settimo, vi rendono palese come egli abbia varcato a gran pezza l'età richiesta per sedere in questo consesso, e come grandeggi nella nobile schiera di coloro che con servizii o meriti eminenti hanno illustrato la patria, e che costituiscono la 20ª categoria dell'art. 33 dello Statuto. Questo splendido titolo rende superfluo lo accennarne altri che desumer si potrebbero dalle alte cariche coperte da Ruggero Settimo, e forse anche dal notevole suo censo domestico.

Voi sarete perciò lieti, o Signori di accogliere, come io sono lieto di presentarvi, il voto del 3 ufficio di riconoscere la validità della nomina di Ruggero Settimo dei principi di Fitalia a Senatore del regno e di proclamarlo in conseguenza nostro collega. Così egli potesse venire presto tra noi ad occupare quel seggio che la sapienza del Re, interprete del voto nazionale, giustamente gli assegnava.

Presidente. Chi intende approvare le conclusioni

del terzo ufficio per l'ammessione del Senatore cavaliere Ruggero Settimo dei principi di Fitalia Presidente del Senato, voglia alzarsi.

(Approvato).

(*Applausi vivissimi*).

Tre sono i Senatori che debbono prestare giuramento, l'uno è il signor Senatore di Villamarina che ha già avuto i suoi titoli verificati nella precedente sessione.

Gli altri due sono i Senatori Serra Francesco e Gagliardi che li ebbero verificati nell'attuale adunanza.

Prego i signori Senatori Alfieri e Serra, di volerli introdurre nell'aula.

(I Senatori Villamarina, Serra Francesco e Gagliardi sono introdotti nell'aula dai Senatori Alfieri e Serra e prestano giuramento nella solita formola).

Presidente. Do atto ai signori Villamarina, Serra e Gagliardi del prestato giuramento, e li proclamo Senatori del Regno.

Signori Senatori: Un triste dovere m'incumbe di annunziare al Senato una grave perdita che ha fatto ieri.

Il signor Senatore, tenente generale, barone Chiodo Agostino non è più. La patria perdette in lui un valoroso soldato, un intelligente ufficiale del Genio, che allievo della scuola politecnica francese, cominciò la sua carriera nelle armate napoleoniche, e si distinse negli ultimi anni delle guerre che precedettero il 1814; poi entrato al servizio nazionale egli diede mai sempre prove ragguardevolissime del suo sapere, della sua valentia.

E si possono fra le altre prove accennare quelle delle fortificazioni di Genova mirabilmente condotte. Il generale Chiodo ebbe la ventura di combattere nella guerra della indipendenza del 1848, e fece parte dei Consigli ministeriali.

Al venerando vecchio riservò ancora il cielo la sorte di poter vedere un gran trionfo dell'arma a cui appartenne, il Genio militare, e di stringere la destra vittoriosa dello espugnatore di Gaeta, che siede fra noi, il generale Menabrea.

(*Applausi vivissimi e prolungati*).

In seguito alla ammessione dei nuovi Senatori e alla perdita che abbiamo fatta, il numero totale dei Senatori è di 174.

I congedi stati testè conceduti essendo quattro, il numero rimarrebbe di 170; per conseguenza il numero legale dei Senatori per la validità dell' Adunanza attualmente si è di 86.

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

Presidente. L'ufficio di presidenza a cui voi commetteste l'incarico di stendere il progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona, vi sottopone per organo mio la presente compilazione.

SIRE,

La voce di V. M. ci annunzia l'avvenimento per cui s'adempie quel voto di unità politica vagheggiato da tanti eletti spiriti, promosso da tanti nobili cuori, accompagnato da tanta pietà e da tante lagrime.

Travaglio di molti secoli spiegasi ora mercè di un prodigioso concorso di cause diverse, tutte a noi propizie, la grandezza d'Italia. Il valore degli eserciti, il senno dei popoli hanno raggiunto tale scopo che pochi anni addietro pareva eccedere ogni umana previsione.

Fidando nell'appoggio dell'opinione delle genti più civili, e nella conformità di principii ispirati da liberali inclinazioni e sorretti da illuminata esperienza, noi francamente speriamo che ci si darà modo di mostrare come chi rivendica il suo diritto, è per ciò stesso più disposto a rispettare l'altrui; come l'Italia costituita nella naturale sua condizione è destinata a raffermare anzichè a turbare la vera armonia e il giusto equilibrio delle potenze d'Europa.

Il Senato è felice di unirsi alla Maestà Vostra nel credere che l'Imperatore dei francesi non abbandonerà i generosi propositi che furono a lui sorgente di splendida gloria, a noi di valido aiuto; che vennero consacrati dalle gesta dei prodi, dalle acclamazioni dei popoli.

Il sangue latino non disdirà la sua origine; e le varie vicende delle sorti passate si confonderanno in un mutuo accordo d'interessi, d'aspirazioni e d'affetti.

Quel conforto che la libera e possente Inghilterra arrecò nei più gravi cimenti alla causa dei popoli liberi non è mancato nelle presenti contingenze all'Italia, come non può venirci meno nell'avvenire.

Non sarà vana al certo la fiducia che noi riponiamo nello schietto giudizio e nel profondo sentire della generosa Germania, dove ad un Principe degno della Nazione che regge, già si sono per cura sollecita di Vostra Maestà aperti i sensi di onoranza e di simpatia che gli si addicono.

Fra i valorosi facile è sempre l'intendersi.

La moderazione e la calma sono la prerogativa dei forti. E noi che seguimmo con procellosa gioia gli ardimenti vostri, Sire, noi oggi ascoltiamo riverenti i consigli di prudenza che escono dal vostro labbro. Conoscere le ragioni del tempo presente, è assicurarsi quelle dell'avvenire.

La Nazione intera non potrà se non applaudire a tutto che si faccia onde afforzare l'esercito e l'armata navale, verso di cui nessun elogio sarebbe mai troppo. (*Bene, benissimo*).

L'indole militare del popolo italiano, che si spiegava con tanto impeto da una gioventù gagliarda, guidata da un capitano di virtù antica e che ben si può chiamare figlio prediletto della vittoria, accenna che oramai l'Italia si procaccerà colle sue proprie forze, sotto la protezione della Provvidenza, gli elementi tutti della disciplina interna e dell'esterna difesa.

L'ordinamento del nuovo regno formerà oggetto delle

più assidue meditazioni del Senato, affinchè risponda a quanto ricerca il presente e raccomanda il passato.

La Casa vostra, Sire, aveva dai più remoti tempi pigliato il grande assunto di vegliare sui casi d'Italia, e di procurarne l'indipendenza. Il magnanimo vostro Genitore ravvivò ed ampliò l'illustre concetto col largire ai suoi popoli le franchigie costituzionali, e coll'iniziare il moto del nazionale riscatto. Voi, Sire, foste chiamato alle ultime e decisive lotte, nelle quali, ponendo a cimento vita e corona, ne riportaste il meritato guiderdone: l'amore d'Italia, l'ammirazione d'Europa (*Applausi vivissimi e prolungati*).

L'ufficio di Presidenza è grato alla dimostrazione con cui il Senato accolse il progetto d'indirizzo al Re.

Chi intende ora approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER CUI S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE II ASSUME IL TITOLO DI RE D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per cui S. M. il Re Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d'Italia. Prego i signori Commissarii di prender posto al banco delle Commissioni.

(I membri dell'ufficio centrale pigliano posto al banco delle Commissioni).

Presidente. Il progetto di legge che viene in discussione presentato dal Governo del Re consisteva in in un articolo unico in questi termini: « *Il Re Vittorio Emanuele II assume per sè e suoi successori il titolo di Re d'Italia.* »

L'ufficio centrale, adottando in termini identici il primo articolo, propose l'aggiunta di un secondo articolo in questi termini:

Art. 2.

Gli atti del Governo, ed ogni altro atto che debba essere intitolato in nome del Re, sarà intestato colla formola seguente:

(Il nome del Re)

Per Provvidenza Divina, per voto della Nazione

RE D'ITALIA.

Domanderò al Ministero se intende di accettare questa aggiunta, e se perciò la discussione debba portarsi sul testo presentato dall'ufficio centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Governo del Re riconosce giustissima ed apprezza in tutta la sua pienezza e verità la formola che costituisce l'oggetto dell'emendamento proposto.

La Provvidenza di Dio siccome guida ogni opera di quaggiù, così ancora visibilmente accompagna questa grande aspirazione che, nutrita da secoli nel petto dei nostri Principi, nel petto degli italiani, riuscì alla costituzione della Nazione italiana sotto il migliore dei Re.

Come il voto della Nazione consacra questo memorando fatto, non è mestieri il dirlo: egli è nella coscienza di tutti; ogni anima italiana lo sente, ogni labbro italiano lo esprime.

Sono dunque queste verità così solenni, così sentite, direi, che non pare necessario siano dichiarate per legge. Ma importa che questo memorando fatto, e per valermi delle parole così degnamente espresse nella relazione, importa che il principio giuridico della novella Monarchia sia ognora presente al popolo italiano e congiunto al nome del suo Re. Sta bene adunque che negli atti del Governo sia questo gran fatto rammentato, incluso. Esso sarà un tributo di riconoscenza all'Ente Supremo: esso sarà ricordo ai posteri delle virtù dei loro padri. Quindi crederebbe il Governo che la formola, degna per sè stessa e che esso accetterebbe, se così piace al Senato, possa trovar miglior sede o nelle disposizioni preliminari del Codice civile dove si tratti delle forme della promulgazione degli atti del Governo, od in altra legge apposita e speciale.

Per queste considerazioni, dichiarando pur sempre che il Governo del Re, come ne accetta e ne apprezza il concetto, così ancora accetta l'articolo di legge che lo esprime, propongo alla saviezza vostra, o signori, di considerare se non sarebbe più opportuno di farne l'oggetto, o delle disposizioni preliminari del Codice civile, o di apposita legge speciale.

Questo sarebbe l'avviso del Governo, questa la dichiarazione ch'io ne fo a suo nome.

Senatore **Matteucci**. L'ufficio centrale ben contento di sentire dal Ministro di Grazia e Giustizia la dichiarazione che l'intenzione dell'ufficio nel dettare quel secondo articolo non era che l'espressione di un fatto incontestabile, di un sentimento universale accoglie la dichiarazione ministeriale del cambiamento che si propone di fare, e ne prende atto intendendo che quel secondo articolo sarà formulato in un progetto speciale di legge nel modo che il Ministro crederà più conveniente, ed esprimente sempre quelle due grandi verità incontestabili; così ognuno di noi applaude all'idea di questa sostituzione.

Per conseguenza l'ufficio vostro s'intende appagato e consente che la legge sia limitata al primo articolo che il Governo aveva proposto.

Non resta perciò al vostro ufficio centrale altro che invitare il Senato ad esprimere questo voto coll'entusiasmo che è proprio della circostanza e dell'atto solenne che stiamo per compiere, atto che, a Dio piacendo, assicurerà alla nostra patria una lunga èra di prosperità e di grandezza.

Presidente. In seguito alle spiegazioni date dall'onorevole signor Guardasigilli, ed a quanto disse l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, non rimane che a mettere in discussione il testo primitivo del progetto ministeriale, di cui darò nuovamente lettura (*V. sopra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Non è certo per menomamente turbare l'unanimità con cui il Senato adottando il proposto schema di legge sancirà un fatto che è stato per tanto tempo il desiderio della Nazione, che io chiesi la facoltà di parlare, ma bensì per presentare brevissime osservazioni, le quali forse porgeranno occasione al Ministero di darè alcune spiegazioni a cui in parte ha già accennato il Guardasigilli e che potranno diradare alcuni dubbi che rimanessero nel cuore dei più meticolosi. In prima sarebbe stato mio desiderio che non dall'iniziativa reale, ma piuttosto dall'iniziativa parlamentare l'acclamazione del Re fosse partita; avrei desiderato che le due parti del corpo legislativo prendessero esse l'iniziativa, e che il Governo con un decreto, per così dire, l'accettasse e la facesse diventare legge definitiva. Il titolo infatti dovrebbe essere piuttosto dato che assunto. Il potere legislativo facendosi interprete della volontà nazionale, avrebbe potuto in un indirizzo constatare il fatto e proclamare per propria iniziativa il titolo che i popoli della penisola avevano già indicato. Sire, potevano esclamare, i popoli tutti d'Italia, riconoscenti alla generosa politica del magnanimo Vostro Padre, riconoscenti ai costanti e valorosi vostri sforzi per tenere alto il glorioso patrio vessillo, ora che fortuna finalmente sorrise alle armi nazionali, vi acclamano loro capo supremo, e noi rappresentanti della Nazione vi invitiamo a prendere il glorioso titolo di nostro Re. Cingete, Sire, questa corona di cui sono preziosi gioielli, Torino, Milano, Genova, Firenze, Napoli e Palermo, a cui però ne mancano ancor due splendidissimi che la vostra ardimentosa prudenza saprà incastonarvi. Voi, sire, non avrete bisogno di dire come altri: io prendo questa corona e guai a chi la tocca! Questo *guai* sarà pronunziato da 22 milioni per ora, da 25 milioni tra poco, di italiani, i quali esclameranno alla lor volta: guai a chi tocca questa corona! Guai a chi vuol intaccarla! Guai a chi osta perchè si completi!

Con questa ed altra analoga forma il Parlamento, con un indirizzo, avrebbe potuto a parer mio, ottenere l'intento che il Ministero si prefiggeva e la forma, credo, sarebbe stata forse più solenne.

Un Decreto reale accettandola avrebbe fatto diventare legge effettiva l'unanime proposta dei poteri parlamentari.

Questo sarebbe stato il modo che io avrei desiderato si fosse tenuto. Non perciò io certamente voterò contro la legge, perchè è sempre stata nel mio cuore; ho fatto questa osservazione soltanto perchè avrei bramato che la cosa si fosse passata in altro modo. Ma Dio mi guardi che io metta il minimo ostacolo a quello che fu sempre il desiderio di tutta la mia vita.

Egualmente voterò, quantunque avessi desiderato che il titolo fosse alquanto diverso: invece di *Re d'Italia*, io avrei desiderato che fosse detto: *Re degli Italiani*; e questo per constatare maggiormente il fatto che la volontà di tutti i popoli, dalle Alpi al Lilibeo, acclamavano duce supremo il nostro Re.

Io desiderava questo titolo, perchè mi pare più consentaneo al diritto che va prevalendo adesso in Europa. Il titolo di *Re d'Italia*, parmi poi sentire ancora un poco di signoria e conquista della terra, che non si addice al valoroso capo della nostra Nazione. E il cuore nostro, è il cuore di ventidue milioni d'italiani che gli dà il titolo di Re, titolo che è più glorioso di qualunque altro che sappia di un'epoca di feudalismo.

Io non credo che vi siano esempi contrari a quello che vo additando, giacchè anzi tutti quelli che sono saliti a potere supremo per volontà nazionale, hanno preso un titolo analogo a quello che io proponeva.

Nel 1830, quando all'antica dinastia borbonica successe la più giovane e costituzionale degli Orléans, non di Francia, ma Re dei Francesi volle Luigi Filippo intitolarsi; più recentemente, quando il lavacro del suffragio universale sancì l'elevazione al trono del nostro potente Alleato, il titolo non d'Imperatore di Francia, ma d'Imperatore dei Francesi egli volle assumere.

E noi essendo in analogo caso, cioè essendo il voto della Nazione che dice al Re — Prendete questa corona — confesso avrei meglio desiderato che Re degli Italiani egli si nomasse, e non Re d'Italia.

Questo anche sentiva a parer mio l'ufficio centrale, che aveva proposto un secondo articolo che ora ha ritirato dietro le soddisfacenti spiegazioni del Ministero; questo, dico, sentiva, mirando a che nella legge fosse fatto cenno per così dire della volontà nazionale. Se fosse stato mantenuto, avrei votato di tutto cuore questo articolo addizionale. Ma anco senza esso, lo ripeto, malgrado che non sia conforme assolutamente al mio desiderio l'espressione con cui è concepita la legge, pure voto anch'essa col massimo ardore del cuore, perchè, come prima diceva, è stato sempre desiderio mio antico questa ottenuta indipendenza d'Italia, perchè con questa legge or si constata il fatto più grande della nostra storia, il fatto che tutti i grandi Italiani hanno da tanto tempo col desiderio e coi voti affrettato, il fatto a cui sono stati rivolti gli sforzi costanti di tutti noi; il fatto che gloriosamente inoava il magnanimo Carlo Alberto e che perfezionava il Re Vittorio Emanuele, che io compiacciomi proclamare, come lo proclamerà unanimamente il Senato, Vittorio Emanuele, primo Re d'Italia.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Signori Senatori, permettetemi che io rechi il tributo della mia povera ma libera parola in questa discussione solenne, la quale compendia in sè i più grandi interessi, che siansi mai dibattuti in Assemblea politica; il passato e l'avvenire d'Italia, quel che fummo e quel che saremo.

Ieri divisi, sgregati, dispersi, posti in balia della prepotenza straniera; oggi uniti, concordi, stretti in falange serrata, non baldi, ma forti del sentimento della nostra potenza e giammai disposti a piegare a straniero insulto.

Trattasi di affermare, e di significare dinanzi all'Eu

ropa, che ci guarda, codesto grande avvenimento nazionale, il più grande della storia contemporanea; e la formula destinata ad esprimere il grande concetto concepita con eloquente semplicità, tutta risponde al nostro sentimento ed ai nostri suffragi. E di fatti l'idea di questa Italia che risorge, direi, quasi crisalide a vita novella, ma più piena, più bella, più splendida, noi la troviamo nettamente scolpita; ed accanto ad essa grandeggia la solenne figura della Dinastia di Savoia, di quella illustre Dinastia, che sola in Italia non mai disdisse la sua origine nazionale, di quella Dinastia cotanto ricca e di senno civile e di gloria guerresca, la quale, per tacere di tanti nomi, dava ai fasti militari d'Italia il nome del vincitore di San Quintino, del vincitore di Goito, dell'eroe di Palestro e di San Martino.

Chi di noi oserebbe adunque menomare il culto delle grandi memorie? Fin qui lo schema ministeriale.

Ma l'ufficio centrale con ottimo senno, a parer mio, divisava di allargare e completare la formola insinuandovi l'elemento del voto popolare. Di questo nuovo diritto nazionale, il quale arditamente si pone di fronte l vieto diritto storico, e lo vincerà, ne abbiamo fede, farà il giro del mondo, giacchè lo sorregge la ragione dei tempi e l'universale coscienza.

Nè questo solo: che si pensò di sposare il fatto umano un'idea più sublime, la quale, sollevandosi all'altezza el primo vero, attesta ed esprime l'azione assidua, irrecusabile della Provvidenza ordinatrice nello svolgimento di tutti i fatti contingenti dell'ordine morale.

Così l'idea significata non esprime punto il vieto concetto del diritto divino, ma risponde appuntino ad un sentimento istintivo, universale dell'uman genere.

Ebbene io son lieto di udire che il Ministero ha dichiarato d'accettare l'aggiunta proposta; se non che per ragioni d'opportunità desidera che l'articolo aggiunto abbia a trovare sede più propria in altra legge; e se a me fosse lecito esprimere un voto, io desidererei che senza rimandarla alla forse lontana pubblicazione dei codici, dovesse formare argomento di una legge speciale.

Stando così le cose, o Signori, io non so per verità prevedere, quali appunti, quali assalti potrebbe muovere una critica permalosa e schiva.

Nè mi pare tempo cotesto di vane logomachie; ed invero, che cosa si teme? Si teme forse un'offesa alla purità ed all'intendimento del plebiscito? ovvero si teme la consecrazione di un egemonia che si ha in uggia e che si respinge?

Ma noi risponderemo che questa egemonia legittima, salvatrice, che operò le grandi cose, a redenzione della comune patria italiana, cotesta egemonia non avrà più ragione di essere dall'istante in cui l'Italia sarà.

Rimarrà non però qualche cosa di ben più solido di ben più glorioso ai fortissimi Subalpini, la nobile eredità degli esempi, la virtù del sacrifizio, l'indomita costanza dei propositi, tutto quello che costituisce la gloria imperitura di un gran popolo di cui si potrebbe dire quel che Livio ebbe a dire del popolo di Roma: *Agere et pati fortia Romanum est.*

Mi sia lecito, o Signori, pria di porre termine al mio dire, d'interpretare, come meglio saprò, i voti, le aspirazioni e gli affetti del mio loco natio, parlo di Napoli, famosa per grandi memorie, e per grandi infortunii, di Napoli che fu patria e culla di tanto fiore di eletti ingegni onde si fregiano le scienze, le filosofiche discipline, le arti del bello, tutte le branche dell'umano sapere. La patria, voglio dire di Campanella, di Genovesi, di Filangieri, del massimo Giambattista Vico.

Ebbene, o Signori, io vi dichiaro che dall'istante in cui questo primo Parlamento italiano avrà asserito l'esistenza dell'Italia una, Napoli da quell'istante avrà riassunto la coscienza piena di sè e di nuovi e gloriosi destini che la Provvidenza le addita. (*Bene! Bravo!*)

E sapete voi perchè..... Perchè? (m'è grave il rammemorarlo) la nostra storia politica di otto secoli, se la spogliate di certi vani e fugaci splendori, nel fondo non vi esibisce che una lotta assidua, perenne, fatale, tra i generosi istinti, tra le nobili aspirazioni di quella privilegiata razza italo-greca e il genio sinistro di governi e dinastie imposte dalla violenza straniera, governi e dinastie sempre infeste al sociale progresso, infeste all'idea nazionale, alla patria dignità, alla patria indipendenza e quella stessa dinastia che ultima ci pesava sul collo, quella dinastia che la spada di Velletri inaugurava come a simbolo di politica indipendenza; no, quella dinastia non ci tolse mai all'onta o al danno del vassallaggio straniero (*Benissimo*).

Così essendo, credete a me, io tengo fermo che quel popolo svegliato e pronto d'ingegno, saprà bene intendere dove sta il suo meglio, dove la via dell'onore, della dignità, della gloria! Credete a me, esso non si lascerà mai svolgere dalle vane utopie, nè dalle male arti dei mestatori della politica; esso intenderà benissimo che al gran banchetto nazionale, tutti quanti siam figli della comune patria italiana, verremo ad assiderci come da pari a pari, senza distinzione nè di primo nè di ultimo, perchè tutti andremo adeguati dalla comunanza delle origini, della favella, delle glorie, delle sventure, delle speranze e dei destini indivisibili (*Bene! Bravo!*).

Signori! Giorno auspicato e memorando egli è questo Proclamando noi Vittorio Emanuele Re d'Italia, verremo consacrando il più gran fatto della storia moderna; avremo aperto un nuovo ciclo di grandezza e di civiltà italica; avremo fermato il patto fraterno che tutti ci raccoglierà intorno al trono glorioso di Vittorio Emanuele!

(*Applausi vivi e prolungati*).

Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo la dotta relazione dell'ufficio centrale, dopo l'eloquente discorso che ha testè pronunziato il nuovo vostro collega, che Napoli manda ad illustrare questo Consesso, non occorre certamente che io imprenda a discutere il presente progetto di legge.

L'ufficio centrale e il Ministero si sono posti pienamente d'accordo, intorno all'aggiunta che si era proposta; aggiunta ottima in sè e che certamente avrebbe raccolto il voto unanime del Senato se fosse presentata in circostanza più opportuna. L'onorevole mio collega ha già dichiarato a questo riguardo l'intenzione del Governo, di proporre all'approvazione del Parlamento quanto forma argomento dell'aggiunta, sia all'occasione delle modificazioni al codice civile, sia anche, quando così venga riputato opportuno, per mezzo di legge speciale; giacchè, o Signori, sta a cuore al Ministero, quanto all'ufficio vostro d'introdurre negli atti nostri giuridici, una formola, che proclami altamente i nuovi principii, sui quali riposar deve il nostro sociale edifizio.

Però se non mi corre l'obbligo di difendere il progetto di legge, mi corre quello di risponder ad alcune osservazioni che in modo altrettanto cortese, quanto benevolo, faceva il Senatore Lorenzo Pareto.

L'onorevole Senatore manifestava rincrescimento che questo progetto, cui si dichiarava pronto a dare voto favorevole, non fosse sorto dall'iniziativa parlamentare.

Io intendo il sentimento generoso che moveva l'onorevole Senatore a fare quest'osservazione; io intendo come chi consacrò tutta la sua vita alla grande causa d'Italia, sentisse vivo desiderio di trovarsi fra gli iniziatori dell'atto che deve in certo modo coronarla: tuttavia considerando la questione dal lato politico, io credo che il Senato riputerà essere più conveniente che l'iniziativa sia stata presa dal Governo.

Diffatti, o Signori, se i voti dei popoli potessero essere dubbi, se qualche incertezza potesse regnare intorno al desiderio dell'immensa maggioranza dei cittadini del nuovo regno, intorno al titolo che deve assumere il loro Re, io capirei che il Governo avesse sentito scrupolo a farsi iniziatore di una così grave proposta. Ma può essere dubbio intorno a questi voti? intorno a questi desideri?

I popoli d'Italia da Palermo a Milano non hanno essi tutti salutato Vittorio Emanuele come Re d'Italia?

L'iniziativa, Signori, mi sia lecito il dirlo, non è stata nè del Governo, nè del Parlamento; l'iniziativa è stata presa dal popolo, che a quest'ora ha già salutato, ed intende salutare per sempre Vittorio Emanuele II come Re d'Italia.

(*Vivissimi applausi*).

E qui, o Signori, mi sia permessa una brevissima digressione nel campo della politica.

Vi sono due sistemi che un Governo illuminato, liberale, desideroso di rimanere in armonia col popolo, può seguire: o aspettare che l'opinione pubblica si manifesti e che dopo essersi manifestata eserciti sopra il Governo una certa pressione per ispingerlo più in un senso che in un altro, per mostrargli la via che ha da seguire; oppure cercare d'indovinare gl'istinti della Nazione, determinare quali siano i veri suoi bisogni, ed in certo modo, spingere lui stesso; essere, in una parola, o rimorchiato, ovvero rimorchiatore

I due sistemi possono essere opportuni nelle diverse circostanze.

Io non istituirò paragoni tra l'uno e l'altro, non ne discuterò i meriti rispettivi; dirò solo al Senato che dacchè ho l'onore di far parte dei Consigli della Corona, ho sempre creduto dover seguire il secondo; e mi pare che gli eventi abbiano dato ragione a questa mia scelta.

Mi rimane a rispondere alla seconda ed ultima osservazione dell'onorevole Senatore Pareto.

Egli, lo ripeto, senza combattere il progetto di legge, senza proporre modificazioni, senza voler turbare l'unanimità del Senato, manifestò il desiderio che al titolo di *Re d'Italia* fosse stato sostituito quello di *Re degli Italiani*.

Il vero argomento che si può far valere per dare la preferenza al titolo di *Re degli Italiani* su quello di *Re d'Italia* si è che si crede vedere in queste parole *Re d'Italia* un non so che d'antico e di feudale.

Ma, o signori, io penso che questo sia un grandissimo errore.

Nel sistema costituzionale il sovrano è quello che concentra e riassume la grande idea nazionale, e questa idea si esprime molto meglio col titolo di Re della contrada, che non di Re degli individui che lo compongono.

È diffatto, o signori, i popoli più liberi della terra hanno essi ideato od imitato questo modo di dire?

No, o signori. In Inghilterra vediamo che, a malgrado delle varie rivoluzioni che si sono succedute, i sovrani hanno sempre conservato il titolo di sovrani del Regno unito. Ma mi si dirà, l'Inghilterra è il paese delle tradizioni feudali, dove accanto all'applicazione delle più larghe massime di libertà, si vedono conservate istituzioni molto antiquate.

Ebbene, o signori, io traverserò l'Atlantico e andrò in America, e vi dirò che il Presidente degli Stati Uniti non ha assunto il titolo di *Presidente degli Americani*, ma quello di *Presidente degli Stati Uniti*, magistrato che rappresenta l'intera nazione.

Dunque quest'esempio deve rassicurare interamente l'onorevole senatore Pareto, che il Re Vittorio Emanuele, assumendo il titolo di *Re d'Italia*, non rimane perciò nessuna macchia di feudalismo alla sua corona.

Ma, o signori, se il titolo di *Re d'Italia* non può essere imputato di feudalismo a confronto del titolo di *Re degli Italiani*, esistono ben altri e più gravi motivi perchè diasi la preferenza al titolo di *Re d'Italia* (*Vivi applausi*).

Perchè il titolo di *Re d'Italia* eccita cotanto entusiasmo nella nazione?

Perchè esso ha la virtù di eccitare gli animi vostri, e di farvi prorompere in applausi, quando ve ne proponiamo l'adozione? Perchè esso è la consecrazione di un fatto immenso; è la consecrazione del fatto della costituzione dell'Italia, è la trasformazione di questa contrada, la cui esistenza come corpo politico era insolentemente negata, e lo era, conviene pure dirlo, da quasi tutti gli uomini politici dell'Europa, la trasforma-

zione di questo Corpo, potrei dire disprezzato, non curato, in Regno d'Italia.

È questa idea della formazione di questo Regno, della costituzione di questo popolo: è questa idea che viene meravigliosamente espressa, affermata colla proclamazione di Vittorio Emanuele II a Re d'Italia.

Io mi lusingo che l'onorevole Senatore Pareto, cui tanto sta a cuore quest'idea nazionale, ed ha pure lavorato per tutta la sua vita, onde venisse attuata, si troverà pago di queste mie spiegazioni, e che non solo darà un voto per condiscendenza, e per non turbare l'armonia, ma darà un voto plaudente al presente progetto di legge, il quale spero non incontrerà nessun contradditore in questo illuminato e patriottico Consesso (*Unanimi applausi*).

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Io ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri delle cortesi parole da lui usate a mio riguardo.

E lo ringrazio tanto più perchè ha diradato quei dubbi che non in me, ma in altri potevano nascere.

Io parlava di Re degli Italiani per la stessa idea manifestata dal Presidente del Consiglio, cioè appunto perchè non fosse più detto che l'Italia era una pura espressione geografica, ma sì perchè si sapesse che tutti i popoli, i quali abitano dall'Alpi al Lilibeo, e parlando d'Alpi, il Presidente sa di quali intendo far cenno (*ilarità*), formano una sola nazione, compatta, una, indivisibile, che vuol tener alta la sua bandiera, che in casa propria vuol esser padrona di sè stessa, e che rispettando al di fuori i diritti degli altri, vuole, sul suolo che le assegnava la Provvidenza, sieno rispettati i proprii. Io pertanto voto non solo consenziente, ma bensì plaudente il proposto progetto di legge (*Applausi*).

Presidente. Se non vi è altro Senatore che domandi la parola, la discussione generale si intende chiusa. Io credo che la discussione generale ha assorbita in gran parte la discussione particolare; tuttavia il Senatore Di Pollone avendo domandato la parola per proporre al Senato un ordine del giorno, io gliela concedo.

Senatore **Di Pollone.** Signori Senatori, io dichiaro che, secondo il mio debole sentire, avrei preferito che nessuna discussione si fosse elevata su questo progetto di legge; io avrei amato meglio che un voto eloquente, reso in silenzio unanime, avesse consecrato il voto dell'Unità Italiana. Ma poichè la discussione è sorta, ed è sorta principalmente sul secondo articolo, che gli uni vorrebbero riprodotto in una legge speciale, e che il Ministero crede invece debba far oggetto delle disposizioni preliminari del Codice Civile, io penso che questo dubbio voglia essere risolto, ed è questo il motivo principale chè mi induce a proporvi un semplice ordine del giorno, di cui darò lettura per non dilungare ulteriormente la discussione.

Il mio ordine del giorno sarebbe concepito così:

« Il Senato ritenuta la somma convenienza di modificare l'intitolazione delle leggi e de'Reali Decreti, prende atto della dichiarazione del Ministero di voler proporre indilatamente uno speciale progetto di legge a tal uopo e passa quindi all'ordine del giorno. »

Non istarò a sviluppare maggiormente i motivi di questo ordine del giorno i quali si dimostrano da se stessi. Prego il Senato a volerlo prendere in considerazione per togliere così ogni dubbio intorno alla necessità di modificare l'intestazione alle leggi ed agli atti del Governo.

Presidente. La parola è al Ministro Guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto volentieri questo ordine del giorno, il quale corrisponde perfettamente all'idea che io avevo esposta, imperocchè, se ben rammenta il Senato, io accennava al Codice Civile che si sta elaborando, e dicevo pure che non avrei avuto difficoltà a che fosse questa formola espressa in una legge speciale; onde è che l'ordine del giorno testè proposto corrispondendo pienamente al concetto medesimo da me espresso, a nome del Governo, lo accetto.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia l'ordine del giorno del Senatore di Pollone.

(Appoggiato).

Senatore **Gallina.** Domando la parola.

Parmi che per maggior chiarezza della cosa, dovrebbe ben definirsi se la non ammessione dell'ordine del giorno riponesse in questione quanto fu detto.

La dichiarazione dell'onorevole Guardasigilli, conforme interamente alle prime sue osservazioni, portava con sè la condizione di proporre una legge per determinare il modo della intestazione delle leggi, dopo la promulgazione della presente.

Ora io suppongo che questo ordine del giorno non sia accolto. Ne nascerà che si tolga di mezzo quello che fu detto prima, vale a dire che il Ministero pensava proporre una legge nel momento che credeva più opportuno e certamente il più presto possibile.

La parola del Ministero data già sin dal principio, ripetuta ora, mi sembra bastare per accertarci della volontà sua di presentare al più presto una legge a questo riguardo. Per conseguenza se l'ordine del giorno è ammesso, resta confermata questa dichiarazione, ma non vorrei che nascesse ancora il dubbio, e si lasciasse a un tempo indeterminato il proporre quanto pare universalmente consentito. Io mi unisco con quelli che desiderano di vedere indilatamente presentata una legge relativa alla intestazione degli atti del Governo; per conseguenza insisterei a questo riguardo perchè sia ben chiarito l'esito dell'ordine del giorno, che cioè il Governo intende di proporre questa legge.

Senatore **Di Pollone.** Io debbo spiegare la ragione che mi mosse a proporre quest'ordine del giorno. Nella dichiarazione del Ministero parvemi ravvisare il doppio intendimento di proporre la nuova intestazione delle leggi, e dei reali decreti, o col mezzo della pubblicazione del Codice civile, ciò che andrebbe troppo a lungo, op-

pure di farne oggetto di una legge speciale. Ma nulla venne determinato in proposito; epperò col mio ordine del giorno intendevo di sciogliere questo dubbio, e di stabilire che il Ministero avrebbe presentato una legge speciale con cui si sarebbe provveduto alla emergenza. Il Ministero dunque accettando quest'ordine del giorno s'intende rinunziare all'altro partito di valersi della pubblicazione del Codice civile per fare questa modificazione.

Ora mi sembra non esservi dubbio che tanto il Ministero quanto il Senato desiderino che ciò sia fatto il più sollecitamente possibile.

Mi permetto ora di rispondere all'onorevole Senatore Gallina, che qualora il Ministero tralasciasse per qualche tempo di dar effetto a questo suo impegno, la iniziativa parlamentare verrebbe a togliere ogni difficoltà in proposito; e certamente il Senato approverebbe la proposta di quel Senatore che soddisfacesse ad un voto che io credo sia nella mente di tutti e che se non venne inserito nella presente legge, ciò avvenne solo per dargli più propria sede altrove.

Laonde io ritengo che non possa esservi dubbio intorno all'accettazione dell'ordine del giorno per parte del Senato, come non dubito che, dopo una sì esplicita manifestazione del primo corpo politico, dello Stato il Ministero non sia per dimenticare l'impegno da esso assunto.

Quindi io opino che si possa senz'altro passare alla votazione, persuaso che non andrà molto che il Governo vorrà compiere all'obbligo suo.

Presidente. Rileggerò l'ordine del giorno proposto dal Senatore Di Pollone e accettato dal Ministero (*Vedi sopra*).

Chi intende approvare quest'ordine del giorno, voglia sorgere.

(Approvato).

Se nessuno domanda ulteriormente la parola, metterò ai voti l'articolo unico della legge.

ARTICOLO UNICO.

« Il Re Vittorio Emanuele II assume per sè e suoi successori il titolo di Re d'Italia ».

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato). *Applausi generali, ripetuti, e prolungati.*

Si passerà allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Presidente. Prima di procedere allo squittinio, prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

(I Senatori ritornano ai loro stalli).

Debbo dichiarare che due signori Senatori, Andrea Colonna, Pignatelli Strongoli, mi hanno avvertito che non potevano oggi assistere all'adunanza, perchè impediti da malattia.

Se non vi è più alcun Senatore che abbia a votare, si procederà all'apertura delle urne.

Mi duole dover dire che bisogna rifare lo squittinio; i signori Senatori non hanno badato a porre la palla nera nell'urna di riscontro, ond'è risultato un numero di palle bianche maggiore di quelle nere.

Si rinnova ora la chiamata; prego ogni Senatore di venire individualmente a deporre il suo voto e riprendere quindi il suo posto, poichè si vede essere avvenuto che molti Senatori non hanno presa la palla nera, o non la hanno messa nell'urna di riscontro.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio:

Votanti	131
Favorevoli	129
Contrari	2

(Il Senato adotta). *Applausi prolungati e grida di viva il Re d'Italia.*

Presidente. La seduta continua. Prego i signori Senatori a prender posto.

Procederemo alla nomina delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna, non che dei comissari alla cassa ecclesiastica e a quella dei depositi e prestiti e per la Commissione di sorveglianza all'amministrazione del debito pubblico.

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene.** Dopo la vivissima emozione testè da noi provata, parmi sia impossibile il continuare per oggi i nostri lavori; proporrei perciò l'aggiornamento a domani.

Presidente. Chi approva che la seduta sia rimandata a domani, si alzi.

(Il Senato approva).

(Si rinnovano gli applausi e le grida di *Viva il Re d'Italia*).

Presidente. I signori Senatori sono pregati di radunarsi domani alle due in seduta pubblica, per procedere alle nomine anzidette e per fissare l'ordine che avrà a tenersi nei lavori ai quali si deve procedere negli uffici. Io li prego di convenire alle due, per stabilire quest'ordine che ci preme sia stabilito, poichè abbiamo quattro progetti di legge da esaminare, oltre il regolamento interno, e conviene vi si proceda coll'ordine necessario.

La seduta è sciolta (Ore 4).

V.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Estrazione a sorte della Deputazione per presentare l'indirizzo a S. M. — Nomina delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna — Comunicazione della lista formata dall'Ufficio di Presidenza dei membri componenti la Commissione per l'esame del progetto di Codice civile — Adozione della proposta del Senatore Arnulfo per aggiungervi il Senatore Sclopis — Nomina dei Commissari per la Cassa Ecclesiastica, per quella dei depositi e prestiti e per la Commissione di sorveglianza presso l'Amministrazione del debito pubblico — Proposta del Senatore Casati — Aggiunta di un 17° membro alla Commissione per l'esame del Codice civile — Adozione della proposta del Senatore Alfieri in ordine alla discussione del progetto di regolamento interno — Risultato dello spoglio per le tre Deputazioni mentovate.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato).

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Fenzi, Durando Gioanni, Negri, e Serra Francesco i quali per motivi di famiglia o d'ufficio chiedono un congedo di un mese, che è accordato loro dal Senato.)

Presidente. Reco a conoscenza del Senato i seguenti omaggi fatti 1. dal signor avv. Pietro Canepa di una *carta delle regioni, delle provincie e delle strade ferrate* dell'Italia, dedicato al popolo italiano, da lui recentemente pubblicata. 2. dal sig. marchese Giuseppe Campori di un esemplare di una sua *informazione della R. Università di Modena.*

Ora occorre fare l'estrazione a sorte della deputazione che avrà l'onore di presentare l'indirizzo a S. M.

Negli anni precedenti, questa deputazione era composta di sette membri, e di due supplenti oltre il Presidente. Se il Senato crede, si farà l'estrazione dello stesso numero, coll'avvertenza che tutti i Senatori che desiderano unirsi alla deputazione, potranno farlo, trovandosi il giorno che poi sarà fissato ed indicato dal Giornale ufficiale, nelle sale del Palazzo del Re, poichè la sola deputazione moverà in corpo dal Senato per recarsi da Sua Maestà.

(Il Presidente fa l'estrazione a sorte dei Senatori che debbono comporre la deputazione e risultano i signori Senatori: Alfieri, Sauli Lodovico, Ceppi, Lauzi, Bevilacqua, S. Vitale, Coccapani, ed a supplenti, i signori Senatori Dallavalle e Spada)

Si darà avviso alla deputazione quando S. M. avrà determinato il giorno e l'ora in cui vorrà riceverla.

NOMINA DELLE COMMISSIONI E DEPUTAZIONI PERMANENTI.

Presidente. Si procede ora alla nomina della commissione permanente di finanza e di contabilità interna, non che dei commissari alla cassa ecclesiastica, ed a quella dei depositi e prestiti, e dei membri per la commissione di sorveglianza presso l'amministrazione del debito pubblico.

Il nostro regolamento stabilisce all'articolo 23 che: « In principio di ogni sessione il Senato nomina fra i suoi membri due commissioni permanenti; cioè una composta di 12 membri per l'esame e relazione della legge dei conti di bilancio, delle leggi relative ad imposizioni di tributi, od a contabilità, non che di quelle portanti supplementi di crediti. »

In vista del maggior numero di Senatori, sarebbe conveniente, se il Senato crede, di portare il numero a quindici invece di dodici, come stabilisce il regolamento; in tal modo sarebbe più facile di poter riunire nella commissione quegli elementi tutti, che si richieggono per poter preparare i lavori.

Se intendono approvare che la Commissione di finanza sia composta di 15 membri, vogliano alzarsi.

(Approvato).

Prego per conseguenza i signori Senatori a voler preparare le loro schede di 15 nomi per la detta Commissione.

Raccolte le schede, si procederà all'estrazione degli scrutatori. Lo spoglio di esse si farà più tardi, giacchè essendovi molti nomi, non si potrebbe eseguire in una sola seduta, ed il risultato verrà proclamato nella prossima tornata, e così pure per la commissione di contabilità.

Questa componendosi di 7 membri, invito i signori Senatori a voler scrivere sopra una scheda separata sette nomi. Non propongo di fare aumento a questo numero, poichè trattandosi di contabilità interna, le loro funzioni sono più ristrette.

Quando saranno preparate le schede, si procederà allo appello nominale e si deporranno nello stesso atto in urne separate.

Frattanto che si stanno preparando queste schede, ho l'onore di dare comunicazione al Senato della lista dei componenti la commissione per l'esame del progetto di codice civile.

La nomina di questa commissione fu demandata a chi tiene la Presidenza, il quale se ne incaricò colla riserva di conferire anche per quest'oggetto coi membri dell'ufficio di Presidenza.

Ho pertanto l'onore di proporre a membri di quella commissione i seguenti Senatori: Niutta, Cadorna, Arnulfo, Chiesi, Vacca, Nardelli, Galvagno, Di Pandolfina, Spada, Farina, Cibrario, Poggi, Marzucchi, Caveri, Jacquemoud.

Faccio osservare che cinque dei membri i quali facevano parte della precedente, non vi furono più compresi: e ciò perchè tre di questi, gli onorevoli Senatori Lauzi, Gioia e Nazari mi esternarono il loro rammarico di non potere, stante le loro occupazioni, attendere ai lavori di detta commissione. Gli altri due, gli onorevoli Senatori Deforesta e Musio sono attualmente assenti per ragione di pubblico ufficio, l'uno come presidente della Corte d'appello di Bologna, l'altro come presidente della Corte d'appello d'Ancona.

Debbo anche ripetere la dichiarazione, che già faceva nella sessione precedente l'onorevole presidente Alfieri, rispetto ai membri della Magistratura torinese, i quali essendo già occupati officialmente dell'esame di questo progetto, non possono più far parte della Commissione Senatoria.

È questa la ragione per cui nessuno di essi fu compreso nella lista che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato.

Senatore **Arnulfo.** Mi permetto di rammentare al Senato che la commissione dell'anno scorso aveva l'onore di essere presieduta dall'attuale vice presidente Senatore Sclopis.

Coll'avere il Senato dato l'incarico allo stesso vicepresidente di fare la lista di coloro che debbono comporre in oggi la commissione, necessariamente fu posto in tale delicata condizione di non poter proporre se medesimo; nè i membri dell'ufficio di presidenza, ai quali volle comunicare la lista testè letta, hanno potuto vincere la perseverante resistenza del vice-presidente, ed ottenere che fosse compreso nella lista attuale. Io credo di essere interprete dei sentimenti del Senato proponendo che voglia aggiungere il signor Vice-Presidente Sclopis alla commissione testè pubblicata: Osservo che, sebbene a termini del regolamento il Presidente abbia diritto di assistere alla discussione di tutte le commissioni, non ha però voto in esse; ed è per attribuirgli questo voto, per restituire alla commissione nuova uno dei membri che già fece parte della preesistente, che io mi permetto di sottoporre al Senato la fatta proposta. A fronte del voto del Senato, la resistenza del vicepresidente cesserà.

Presidente. Il senato naturalmente apprezzerà il sentimento di riconoscenza, che ho per i colleghi che vogliono occuparsi del povero mio individuo. Mi permetta però di fargli presente, che stante anche l'incombenza di reggere provvisoriamente l'ufficio di Presidente, non potrei assumere quell'incarico.

D'altra parte parrebbemi cosa meno regolare. Perciò nel rinnovare all'onorevole collega Arnulfo i miei ringraziamenti per i sensi benevoli che ha esternato a mio riguardo, mi trovo costretto a pregar il Senato di voler ritenere la lista quale glie la ho presentata, mentre dal canto mio non tralascierò, per quanto il comportano le mie forze, di cooperare ai lavori della commissione, fornendo quelle informazioni che per avventura potessero esserle utili.

Senatore **Sauli.** Io credo che questa sarà una delle pochissime volte in cui ci dobbiamo scostare dall'avviso del nostro Presidente; ond'è che anch'io mi unisco alla proposta fatta dal Senatore Arnulfo.

Senatore **Vacca.** Non crederei completa questa commissione, se vi mancasse il nome del signor Vice-Presidente Sclopis.

Presidente. Ringraziando i Senatori della prova di fiducia onde vogliono onorarmi, interpellerò il Senato se intenda approvare questa deroga alla regola già fissata.

(Il Senato approva).

Se i signori Senatori hanno preparato le loro schede per le nomine delle commissioni di finanza e di contabilità interna, si procederà all'appello nominale.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Presidente. Si farà ora l'estrazione dei nomi di tre scrutatori per ciascuna commissione, i quali procederanno allo spoglio delle schede; ma però, come dissi, il risultato di tale operazione non si comunicherà immediatamente al Senato, ma solo nella prossima adunanza pubblica.

(Il presidente procede alla tratta di sei scrutatori, che risultano, per la commissione di finanza i signori Senatori: Di Collobiano, San Vitale, Orso Serra.

E per la commissione di contabilità i signori Senatori: Cambray Digny, Lauzi, Spada.

Converrà adesso che i signori Senatori abbiano la bontà di formare altre tre schede per le tre deputazioni seguenti.

Per tre commissari alla Cassa Ecclesiastica; tre alla

cassa dei depositi e prestiti: e tre per la commissione di sorveglianza presso l'amministrazione del debito pubblico.

Avverto i signori Senatori che sul tavolo della Presidenza saranno disposte tre urne distinte colle relative indicazioni, onde con una sola chiamata compiere la votazione.

I signori Scrutatori chiamati a fare gli spogli delle votazioni precedenti, avendo manifestato il desiderio di votare immediatamente, per recarsi ad attendere a quell'operazione, li invito a recarsi a deporre la scheda, pregando i signori Segretarii a tenerne conto.

(Il *Segretario* Senatore **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Estrarrò ora i nomi di sei Scrutatori, onde averne due per ciascuna delle tre Deputazioni.

Vengono estratti a Scrutatori:

Per la nomina dei Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, i Senatori Pinelli e Piazzoni; pei membri della Commissione di sorveglianza al Debito pubblico, i Senatori Roncalli Vincenzo e Moris; e per la nomina dei Commissari alla Cassa Ecclesiastica, i Senatori Gagliardi e Giorgini.

Senatore **Casati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Casati**. Poco fa anch'io mi sono associato, direi, plaudendo agli altri miei colleghi per la nomina del nostro signor Vice-Presidente a membro della Commissione per l'esame del progetto di Codice civile. Farei ora osservare, che la Commissione invece di essere in numero dispari, troverebbesi in numero pari. Quindi io proporrei che secondo i nostri usi, volesse il signore Presidente aggiungere ai sedici già nominati un diciassettesimo membro, onde risultasse la Commissione in numero dispari.

Presidente. Io credo che l'osservazione dell'onorevole Senatore Casati sia giustissima; non osava dopo la difficoltà naturale che vi era per me in sì dilicata materia, di parlarne al Senato. Credo però che sarebbe utile accettar la proposta. Dico di più, che qualora il Senato vi consentisse, e, *secondo l'uso fin qui tenuto*, m'incaricasse di scegliere un nuovo membro, io mi permetterei di proporre un soggetto degnissimo, il quale temevo di non poter vedere fra noi, ma dietro quanto mi scrisse pochi giorni sono spero, che potrà intervenire alle nostre sedute fra non molto. È una distintissima persona, e son certo che solo pronunciandone il nome, il Senato verrà nella mia sentenza. È questi il Senatore Pietro Gori, il quale rappresenterebbe nella Commissione l'elemento lombardo, che per la rinunzia degli altri non potè esservi compreso. Infatti i Senatori Nazari e Lauzi, che rappresentavano questo elemento nell'antica Commissione, avendo chiesto di esserne dispensati, nessuno potrebbe sostener meglio quest'ufficio che il comendatore Pietro Gori, onde propongo al Senato di volerlo aggiungere alla Commissione.

(Il Senato approva).

Dunque il signor Senatore Gori *formerà il 17° membro* della Commissione per l'esame del progetto di Codice Civile.

Io non credo che sia necessario il procedere ad un altro sorteggio per la formazione degli uffici; mentre la composizione loro attuale può essere mantenuta, essendovi anche compresi i Senatori nuovi; anzi lo crederei piuttosto inopportuno, giacchè i Senatori, negli uffici attuali, hanno già potuto conoscersi ed intendersi tra loro.

Rimane adesso a fissare l'ordine dei lavori da farsi, prima negli uffici, quindi in adunanza pubblica. Rammenta il Senato che vi sono quattro progetti di legge stati comunicati dal Ministero. Il primo riguardante la soppressione dei vincoli feudali in Lombardia, il secondo le opere pie, il terzo l'istruzione elementare, il quarto finalmente le camere di commercio. Interpellerò il Senato intorno all'ordine che intende di seguire. Questi progetti *trovansi stampati e verranno fra breve distribuiti*, onde proporrei al Senato di radunarsi negli uffici venerdì o sabato.

Senatore **D'Adda**. Venerdì.

Presidente. Credono alcuni che sia meglio venerdì: in tal giorno si potrà stabilire d'accordo l'ordine a tenersi per l'esame e discussione di questi progetti.

Quando uno dei medesimi si trovi in pronto, il Senato sarà convocato con avviso a domicilio per la pubblica adunanza.

Rimane l'esame del regolamento interno.

Rammento al Senato, che il regolamento, che attualmente ci regge, è già stato oggetto di una revisione; furono nominate due Commissioni, le quali prepararono il progetto del nuovo regolamento.

Questo nuovo progetto è stato stampato e distribuito ai signori Senatori, ed ora converrebbe portarlo ad una definitiva approvazione.

Rimane a vedere se il Senato intenda che, avuto riguardo che il medesimo ha già percorso due stadi di esame dalle due Commissioni, sia portato in discussione in seduta pubblica, ovvero rimandato prima negli uffici, onde sia preso a nuovo esame, e quindi se ne faccia una relazione complessiva, che non ammetterebbe più discussione ulteriore in seduta pubblica.

Io credo, che questo secondo metodo abbia anche il vantaggio di convenire meglio ai nostri nuovi colleghi, i quali potranno prendere cognizione particolareggiata delle disposizioni di questo nuovo progetto.

Senatore **Alfieri**. Farò osservare, che allorquando il Senato ebbe a discutere e deliberare intorno al suo regolamento interno, ciò fece nella sala delle conferenze in seduta privata.

Mi parrebbe quindi che il seguire lo stesso sistema *renderebbe più facilmente comuni quelle osservazioni* cui potesse dar luogo il nuovo progetto, e non si avrebbero a rinnovare, forse inutilmente, le discussioni parziali che fossero per farsi negli uffici.

Presidente. Dietro l'osservazione del Senatore Alfieri, non mi rimane che mettere ai voti la proposta per esso fatta.

Chi intende di approvare questo partito voglia darne segno.

(Approvato).

Darò conoscenza al Senato del risultato dello spoglio delle schede per la nomina delle tre deputazioni.

Risultato dello spoglio per la nomina dei Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Il Senatore Cotta ebbe voti 71
» Colla » 69
» San Vitale » 49
» Nigra » 18
» Quarelli » 4

Per conseguenza sono nominati Commissari, i Senatori Cotta, Colla e San Vitale, come quelli che hanno raggiunta la maggioranza relativa.

Quello per la nomina dei Commissari alla Cassa Ecclesiastica ebbe il seguente risultato:

Il Senatore Galvagno voti 59
» Des-Ambrois » 55
» Spada » 44

Gli altri voti andarono dispersi fra vari Senatori.

Sono quindi membri di questa commissione, i Senatori Galvagno, Des-Ambrois e Spada.

L'ultimo finalmente per la nomina dei membri della commissione di sorveglianza presso l'amministrazione del debito pubblico ebbe l'esito seguente:

Il Senatore Quarelli raccolse voti 60
» Cotta » 48
» Regis » 46

Gli altri voti furono divisi fra vari Senatori.

Rimangono perciò eletti a Commissari i Senatori Quarelli, Cotta e Regis.

Non essendovi altra materia all'ordine del giorno, sciolgo l'adunanza, avvertendo il Senato che per la prossima seduta sarà convocato con avviso a domicilio

Frattanto i signori Senatori sono invitati a riunirsi negli uffici venerdì alle ore due per gli oggetti mentovati.

La seduta è sciolta (ore 4 1|2).

VI.

TORNATA DEL 5 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Dispaccio del Ministro dell'interno — Nomina della Commissione delle petizioni — Risultato della votazione per la nomina della Commissione permanente di contabilità interna — Congedi — Omaggi — Presentazione di due progetti di legge — Relazione sui titoli d'ammessione del Senatore Tenore.*

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

Sono presenti i signori Ministri di grazia e giustizia, e della guerra.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Il signor Ministro dell'interno scrive al Presidente del Senato il seguente dispaccio:

« Eccellentissimo Signore:

« Mi reco a gradita premura di parteciparle che S. M. riceverà mercoledì alle ore 11 del mattino la Deputazione incaricata di presentarle l'indirizzo del Senato del Regno.

« Gradisca l'Eccellenza vostra gli attestati della distintissima mia considerazione. »

Conseguentemente si diramieranno ai membri componenti la Deputazione gli avvisi, onde possano convenire in Senato, e quindi muovere al palazzo di S. M. per presentarle l'indirizzo.

I signori Senatori, i quali non fanno parte della Deputazione, ma che bramano di aggiungersi alla medesima, sono pregati di trovarsi nelle sale del palazzo reale alle ore 10 1|2, dove giunta la Deputazione si uniranno ad essa per compliro S. M.

La commissione delle petizioni nominata negli uffizi riescì composta dei seguenti Senatori: Riva, Lauzi, Martinengo, Di Pollone, e Notta.

Lo spoglio della votazione per la commissione di contabilità interna, composta di 7 membri, è riescito nel modo seguente:

Il Senatore San Martino	ebbe voti	71
» Notta	»	61
» Lauzi	»	52
» Quarelli	»	40
Il Senatore Martinengo	ebbe voti	39
» Marioni	»	37
» Cagnone	»	25

Questi avendo riunito la maggioranza voluta, formano perciò la commissione suddetta di contabilità interna.

Quanto al risultato della votazione per la nomina della commissione di finanza, non essendo ancora terminato lo spoglio, se ne darà contezza al Senato nella prossima adunanza.

L'onorevole Senatore Cadorna mi ha esposto, ed io le intesi con molto rincrescimento, le considerazioni, per le quali, attese le sue molteplici occupazioni, non può far parte della commissione per l'esame del progetto del nuovo Codice civile.

Io rispettando, con rammarico, come ho detto, i motivi dall'onorevole Senatore addotti, di concerto anche coi miei colleghi della presidenza, propongo al Senato di surrogare al Senatore Cadorna il Senatore Quarelli.

Prego ora il signor Senatore Cibrario di dar lettura delle domande di congedo che furono dirette all'ufficio di presidenza.

Il Senatore *Segretario* **Cibrario** legge le lettere dei signori Senatori Varano, Giorgini, Chigi, De Gregorio, Tanari, Coccapani, Della Bruca, Di San Giuliano, chiedenti, quali per ragioni d'ufficio, quali per ragioni di famiglia, un congedo, che loro è conceduto.

Presidente. Resta inteso che i congedi più lunghi accordati dal Senato, sono di un mese; al di là di questo termine, di regola non se ne accordano, salvo a rinnovarli quando continuassero le cause plausibili che li hanno motivati.

Si fa omaggio al Senato di parecchi opuscoli.

Il signor Dottore Coll. G. B. Borelli presenta vari suoi *opuscoli*.

Il signor canonico G. B. Avignone offre vari esemplari di un suo *opuscolo sul matrimonio civile*.

Il signor Segretario generale di Stato della Luogotenenza generale del Re nelle provincie Napoletane ha inviato al Senato 220 esemplari del *ragguaglio statistico intorno ai luoghi di pena del continente napolitano*.

Il nostro collega il Senatore San Vitale ha fatto dono alla biblioteca del Senato dell'intera *raccolta delle leggi Parmensi dal 1814 al 1859 in volumi 150*.

Credo che il Senato parteciperà al sentimento di riconoscenza dell'ufficio della Presidenza verso l'onorevole nostro collega.

Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare un progetto di legge pel quale verrebbero vietate nelle provincie Lombarde, Napolitane e Siciliane le istituzioni dei fidecommissi, dei maggioraschi, ed altre di cotal genere, e sciolti i vincoli tuttavia esistenti.

È questa la legge che ho promesso, quando ebbi l'onore di presentare il progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali, materia, come voi signori ben sapete, affine a quella dianzi accennata.

Ho pure l'onore di presentare un progetto di legge inteso a prorogare nelle provincie dell'Emilia l'esecuzione della legge sull'affrancamento delle enfiteusi del 13 luglio 1857.

Prego i signori Senatori di permettermi a questo riguardo poche parole, le quali sebbene superflue alla loro penetrazione, tornano però utili a rinfrancare quelle popolazioni, ed a chiarire, diremmo, la loro posizione giuridica rispetto alla legge del 13 luglio 1857.

Vi è nota, o signori, la legge del 13 luglio 1857 per la quale nelle concessioni perpetue delle enfiteusi, albergamenti e simili era fatta facoltà ai direttari ed agli utilisti di svincolare il fondo, e di consolidare l'utile col diretto dominio.

L'art. 8 di quella legge dava prelazione all'utilista sopra il direttario per un anno, trascorso il quale il direttario aveva esso facoltà di promuovere la liquidazione e la consolidazione dell'utile dominio in se stesso.

L'art. 14 della stessa legge conteneva due termini; il primo era di un anno, entro qual termine nelle enfiteusi non perpetue era fatta facoltà ai direttari di inscrivere e trascrivere i loro titoli; il secondo era di mesi 18 quanto alle enfiteusi perpetue.

Questi termini furono prorogati con tre leggi distinte: l'una del 26 giugno 1858, l'altra del 25 giugno 1859; la terza del 27 giugno 1860. Le cause che determinarono la concessione di queste proroghe stanno in che molti non avessero avuto possibilità di provvedersi i titoli necessarii per le inscrizioni e trascrizioni, e ciò sia per le divisioni che avevano subito i beni stessi, per modo che naturalmente riusciva assai più difficile di rintracciarne l'origine e i titoli relativi, sia per circostanze speciali, le quali furono allora lungamente esposte.

La legge del 13 luglio 1857 fu pubblicata nelle provincie dell'Emilia il 9 marzo 1860.

Siamo al marzo del 1861, quindi il 9 di questo mese si compirebbe l'anno entro il quale cesserebbe la prelazione che all'utilista compete sopra il direttario di consolidare in sè il diretto dominio, e debbono farsi le iscrizioni che ho sopra accennate per le enfiteusi non perpetue.

Quelle popolazioni si trovarono impedite di praticare nel tempo assegnato quelle formalità per gli stessi motivi che erano esposti quando si sancirono le tre leggi che io dianzi citava. Esse, or son pochi giorni, rappresentando questa loro condizione, chiedevano che il Governo del Re promuovesse una legge per la quale venissero prorogati i termini sovra espressi.

Invero non è possibile che questa legge sia approvata prima del 9 del corrente marzo, e conseguentemente il termine di 12 mesi sarà compiuto prima che sia la medesima promulgata.

Però non ne sarà gran danno, in quanto che o si parla del primo termine, quello, cioè che segna il fine della prelazione dell'utilista dirimpetto al direttario, di cui nell'articolo 8, e siccome anche trascorso questo termine tuttavolta che il direttario promuova l'affrancamento, l'utilista ha ancora 15 giorni di tempo, da quello della significazione che siane a lui fatta, per operare in sè la consolidazione, quindi possono star tranquille quelle popolazioni, che per tal rispetto ben potrà taluno trovarsi in angustie di tempo, ma non sarà stretto da una insuperabile fatalità: o si parla del termine fissato nella prima parte dell'articolo 14, e qui vero è che dopo trascorso l'anno dalla promulgazione di detta legge, ossia il 10 del corrente mese, i terzi possono prendere iscrizioni le quali prevarranno sopra i diritti dei direttari stessi, insino a che questi non abbiano essi medesimi prese le iscrizioni e le trascrizioni prescritte nell'articolo 14, ma se piacerà al Parlamento di adottare la proposta legge, possiamo ben essere sicuri che tra il 9 marzo, giorno della scadenza, e il giorno in cui la legge sarà promulgata non potranno verificarsi molti consimili casi per cui ne sia per tornar loro gran danno.

Onde io spero che queste mie parole varranno a tranquillizzare quelle popolazioni; ma più ancora le tranquillizzerà l'autorità vostra, o signori, tutta volta che la legge sia da voi adottata, e sia quanto più presto possibile chiamata alle vostre savie deliberazioni.

Presidente. Do atto all'onorevole Guardasigilli di S. M. della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti. La natura del soggetto dell'ultimo schema, o il desiderio espresso dal signor Ministro, richiederebbe che ne fosse decretata l'urgenza.

Interrogo il Senato se voglia ammetterla.

(Approvata).

La parola è al signor Senatore Alfieri per riferire sui

titoli d'ammessione del nuovo Senatore professore Michele Tenore.

Senatore **Alfieri**, *Relatore*. Il professore Michele Tenore nominato Senatore del Regno col R. decreto del 20 di gennaio p. p. ha, siccome è notorio, oltrepassato d'assai l'età richiesta dallo Statuto.

Da oltre trent'anni egli è membro ordinario dell'Accademia delle scienze di Napoli, e ben due volte fu Presidente di quell'illustre corpo scientifico.

Con dotti lavori fatti di pubblica ragione, e specialmente colla grand'opera che è la Flora napolitana, il professore Michele Tenore ha ben meritato della scienza e della patria: e noi quindi lo vedremo con giusta particolarissima compiacenza seduto fra noi vicino all'illustre professore Moris, uomo di tante scientifiche benemerenze in cui tutto è virtù.

Adunque crede l'ufficio secondo che siano applicabili al professore Tenore i numeri 18 e 20 dell'articolo 33 dello Statuto, e ne propone l'ammessione al Senato.

(Approvato).

Presidente. Non essendovi altra materia all'ordine del giorno, io pregherei il Senato di voler convenire negli uffici giovedì alle ore due per l'esame dei progetti di legge che sono in corso e di quelli presentati oggi, dei quali sarà fatta la stampa e la distribuzione. Successivamente, appena io sarò informato che siano in pronto relazioni sui progetti di legge già stati presentati, che possano dar luogo e materia ad un'adunanza pubblica, farò avvertiti i signori Senatori a domicilio.

Rimane inteso che il Senato è convocato negli uffici, per l'esame preliminare di quei progetti di legge anteriori e di quelli presentati oggi, giovedì, alle ore due pomeridiane.

La seduta è sciolta (ore 3).

VII.

TORNATA DELL'11 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Relazione sul ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione incaricata di presentarle l'indirizzo — Risultato dello spoglio dalla votazione per la nomina della Commissione di finanza — Sunto di petizione — Comunicazione di un dispaccio del Ministero dell'interno relativo alla rinuncia dei Senatori Camerata e Rendina — Congedi — Omaggi — Relazione sui titoli d'ammessione dei Senatori Simonetti e Della Rocca — Discussione sul progetto di legge per la proroga dei termini stabiliti dalla legge sull'affrancamento delle enfiteusi — Modificazioni al medesimo accettate dal Ministero — Emendamento proposto dal Senatore Pallavicino Mossi all'art. 1. combattuto dai Senatori Corsi e Vigliani — Osservazioni del Senatore Farina e del Guardasigilli in appoggio del mentovato emendamento — Spiegazioni del Senatore Corsi — Sottoemendamento proposto dal Guardasigilli, accettato dall'ufficio centrale e dal Senatore Pallavicino-Mossi — Adozione dell'uno e dell'altro, non che dell'art. 1 e 2, colle modificazioni proposte a quest'ultimo dall'ufficio centrale e dal Guardasigilli — Considerazioni del Guardasigilli sull'aggiunta all'art. 3 fatta dall'ufficio centrale — Schiarimenti forniti sulla medesima dal Senatore Vigliani — Emendamento del Senatore Pallavicino-Mossi — Proposta del Senatore Alfieri, combattuta dal Senatore Corsi — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Emendamento all'articolo 3 del Senatore Pinelli, accettato dall'ufficio centrale e dal Guardasigilli — Modificazioni proposte dal Senatore Niutta oppugnate dal Senatore Corsi — Parole dei Senatori Lauzi e Pinelli — Adozione della prima parte dell'articolo 3 colle modificazioni dei Senatori Pinelli e Niutta — Osservazioni del Senatore Lauzi in appoggio della proposta del Senatore Niutta e contro del Senatore Farina — Approvazione della seconda parte dell'articolo 3 e dell'articolo stesso — Votazione sull'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge — Adozione della proposta del Senatore Montonari.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, di agricoltura e commercio e di grazia e giustizia).

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Presidente. Mercoledì 6 del corrente alle ore 11 di mattina la Deputazione del Senato, cui si erano aggiunti molti Senatori, ha avuto l'onore di presentare in udienza solenne a S. M. il Re l'indirizzo del Senato in risposta al Discorso della Corona.

Sua Maestà si è degnata di esprimere nei termini i più benevoli alla Deputazione il gradimento che provava nell'udire le parole del Senato e la fiducia ch'Essa ripone nei sentimenti e nell'opera di questo ramo del Parlamento per tutto che giovar possa al buon andamento dello Stato, ed alla grande impresa nazionale. La Maestà Sua si compiacque di esternare ripetutamente la persuasione che mediante l'accordo dei Poteri ed il concorso della Nazione anche le difficoltà inevitabili che venissero ad appresentarsi potranno essere alacremente superate.

Il risultato dello spoglio della votazione per la nomina della Commissione permanente di finanza diede i seguenti nomi:

1	Senatore	Des Ambrois ebbe	voti	75
2	»	Di Revel	»	68
3	»	Menabrea	»	64
4	»	Lella	»	63
5	»	D'Afflitto	»	63
6	»	Dabormida	»	62
7	»	Regis	»	60
8	»	Di Pollone	»	59
9	»	Quarelli	»	59
10	»	Bevilacqua	»	55
11	»	Gori prof. Pietro	»	45
12	»	Paleocapa	»	43
13	»	Colla	»	41
14	»	Caccia	»	40
15	»	Spada	»	37

Conseguentemente i quindici sovraindicati Sen compongono la Commissione permanente di finanz

Prego il signor segretario D'Afflitto di dar lettura del sunto di una petizione testè pervenuta al Senato.

(Il Senatore *Segretario* **D'Afflitto** legge il seguente)

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 2053. I conti Donato e Cesare Astendolo Bolognini *in qualità di chiamati* alla investitura di un feudo in Lombardia rassegnano al Senato alcune considerazioni per cui credono lesiva ai diritti dei primi chiamati all'investitura dei feudi la misura loro accordata colla legge testè presentata al Senato, e domandano che tale misura sia portata alla metà dei beni soggetti al vincolo feudale.

Presidente. Questa petizione la quale ha tratto al progetto di legge sulla soppressione dei vincoli feudali in Lombardia, è stata, secondo gli usi del Senato, trasmessa all'ufficio centrale incaricato dell'esame di questo progetto, il quale la prese nella dovuta considerazione.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** La petizione testè accennata fu rimessa nelle *mie mani. Essa tocca la questione dei* diritti dei chiamati ai feudi, di cui viene proposta la soppressione. Siccome tale questione era già stata esaminata dall'ufficio centrale, non ravvisai perciò necessario di tenerne discorso coi colleghi dell'ufficio.

Presidente. Si dà contezza al Senato di parecchie domande di congedi.

Il Senatore *Segretario* **Cibrario,** legge varie lettere dei Senatori Domenico Serra, Saluzzo, Andrea Colonna, Michele Tenore, colle quali per motivi di famiglia e di salute chiedono un congedo di un mese che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato una lettera del Ministro dell'interno relativa alla rinuncia dei Senatori Camerata e Rendina.

Eccellenza,

Mi affretto a renderla informata che i signori conte Filippo Camerata e conte Saverio Rendina di Campomaggiore, recentemente nominati Senatori del Regno, nel ringraziare il Governo della onorifica dignità stata loro conferita hanno *espresso il desiderio di essere* dispensati, per loro personali motivi, dall'accettarla.

Gradisca l'Eccellenza Vostra gli attestati della distintissima mia considerazione.

Questi Senatori non avevano per anco prestato il giuramento, conseguentemente la loro dichiarazione di non far parte del Senato porterà unicamente che saranno cancellati dal novero dei Senatori.

Dal signor Ministro degli esteri venne trasmesso al Senato un esemplare del processo verbale del plebescito e del decreto che istituì la Luogotenenza in Sicilia.

Reco pure a conoscenza del Senato i seguenti omaggi:

1. Del signor Laterza consigliere di Luogotenenza del dicastero di finanze a Napoli dell'intiera *collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie dal* 1806 *al* 1859, *in* 110 *volumi*;

2. Del signor Ruggero Maurigi di alcune copie di un suo opuscolo col titolo: *Il Parlamento e l'Italia;*

3. Del signor Simonetti da Napoli di due suoi opuscoli recentemente pubblicati intorno alla *prosperità di quella parte meridionale d'Italia.*

4. Del signor Prefetto del compartimento di Pisa di alcuni esemplari di quel Consiglio provinciale sulla *nuova circoscrizione delle province Toscane,* e finalmente del Comitato politico veneto centrale di un opuscolo di Andrea Meneghini, intitolato: *Le finanze Austriache.* Questo omaggio è accompagnato dalla seguente lettera:

Onorevole signor Vice-Presidente.

Persuasi che a compiere, colla liberazione della Venezia, l'unità d'Italia saranno necessari nuovi prodigi di valore e di sapiente patriottismo, in seguito a quelli che onorarono sì fattamente la patria comune negli ultimi due anni, stimarono i sottoscritti non superfluo far conoscere con irrecusabile dimostrazione anche le forze finanziarie delle quali poteva disporre la nemica che ci sta di fronte.

Tale è il soggetto svolto nella memoria di altro tra i membri di *questo Comitato, e della quale abbiamo* l'onore di far omaggio al Senato italiano. Risuoni così un'altra volta nell'aula augusta il nome di Venezia, e possano in breve i padri della patria manifestare la loro efficace volontà che cessi il martirio di sì nobile parte della patria comune.

Il Comitato Veneto centrale
Seb. Tecchio presid.
G. B. Giustinian.
Guglielmo d'Onigo.
Giovanni Liparachi.
Andrea Meneghini.
Alberto Cavalletto.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DI NUOVI SENATORI.

Presidente. Il signore Senatore Casati ha la parola *per riferire sui titoli d'ammessione del Senatore principe* Simonetti.

Senatore **Casati,** *Relatore.* Rinaldo principe Simonetti, nominato Senatore del Regno con Decreto 20 gennaio 1861, nacque il 16 settembre 1821, per cui mancherebbero al medesimo circa sei mesi per poter sedere con voto nella Camera senatoria.

Alla categoria 21 è appoggiata la sua nomina, cioè al titolo della possidenza; dai certificati addotti risulta che da almeno tre anni paga oltre italiane lire tremila d'imposta.

Ciò premesso, l'ufficio terzo m'incarica di proporvi

la ammessione del principe Simonetti nel novero dei Senatori.

(Approvato).

Presidente. Il signor Senatore Cibrario ha la parola per riferire sui titoli d' ammessione del signor Senatore conte Della Rocca.

Senatore **Cibrario**, *Relatore.* Il conte Enrico Morozzo Della Rocca, nominato Senatore del Regno per Decreto del 20 gennaio ultimo scorso, è nato il 20 giugno 1807, ed ha perciò oltrepassato l' età richiesta dallo Statuto.

Essendo poi il medesimo rivestito della qualità di generale d' armata, ed essendo inoltre stato ministro della guerra, si trova compreso nelle categorie 5 e 14 dell' art. 33 dello Statuto.

Perciò, in nome dell' ufficio quinto, ho l' onore di proporvi l' ammessione del conte Enrico Della Rocca tra i Senatori del Regno.

(Approvato).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE SULL' AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI.

(V. Atti del Senato N. 6).

Presidente. L' ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per la proroga dei termini fissati dalla legge sull' affrancamento delle enfiteusi. A questo progetto si fecero dall' ufficio centrale alcune leggiere modificazioni.

Prego il signor Ministro di Grazia e Giustizia di voler dichiarare se le accetta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le accetto.

Presidente. Conseguentemente leggerò il testo quale fu proposto dall' ufficio centrale.

Art. I termini stabiliti dagli articoli 8 e 14 della legge 13 luglio 1857, pubblicata nelle province dell'Emilia con decreto del 9 marzo 1860, n. 74, sono nelle stesse province rinnovati per un anno.

Art. 2. Gli stessi termini stabiliti e rinnovati per la inscrizione e per la trascrizione, di cui all'art. 14 della suddetta legge, sono concessi per l' istituzione del giudizio di cui nel successivo art. 15.

Art 3. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione, e non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** L'ufficio centrale ha sostituito all'espressione *i termini sono prorogati*, che trovasi nel progetto ministeriale, quest'altra *i termini sono rinnovati*. Evidentemente esso ha voluto sfuggire l'improprietà della parola *proroga*, applicata al caso delle enfiteusi perpetue, nel quale i termini si troverebbero già scaduti all'apparire della legge; espressione impropria ed inopportuna, sia perchè non si proroga ciò che più non esiste, sia perchè accennerebbe ad una intenzione di retroattività, che non si vuole nè può volersi in effetto. Ma non mi pare d'altra parte che senza inconvenienti non vada l'espressione sostituita, *i termini sono rinnovati*. In fatti se questa si applica convenientemente al caso nel quale i termini sono già scaduti e lascia così intatti i diritti acquisiti, lascia però incerto il momento da cui cominciar deve la rinnovazione del termine, nel caso delle enfiteusi non perpetue per le quali il termine di 18 mesi non è per anco scaduto: lascia dubbio cioè se il termine nuovamente accordato dalla legge sia una proroga dei termini tutto ra in corso o piuttosto non sia una sostituzione ai medesimi, che così vengano tronchi e surrogati dai termini nuovi.

E tale dubbio sarà tanto più grave, che il terzo articolo stabilisce dovere la nuova legge aver vigore, cioè effetto, dal giorno immediatamente susseguente alla promulgazione della legge: il che potrebbe ben significare che la rinnovazione del termine in corso, debba pure in quel medesimo giorno operarsi.

Nell'ufficio terzo, per ovviare ad ognuno dei succennati inconvenienti, erasi proposta all'articolo 1°, dopo le parole *prorogati di un anno*, quest'aggiunta: *dalla loro scadenza*; e quest'aggiunta rendeva chiara l'applicazione della proroga alli termini non scaduti: per ovviare poi all'effetto retroattivo, nella sua applicazione, ai termini già scaduti, ponevasi all'articolo 3° la dichiarazione *e non pregiudicherà ai diritti acquisiti nell'intervallo* tra il termine scaduto e il nuovo disposto della presente legge.

Nè veggo che la redazione proposta dalla Commissione sfugga alla necessità di provvedere al dubbio della retroattività; giacchè malgrado abbia sostituita la parola *rinnovato* all'altra parola *prorogati*, ha tuttavia trovato necessario di dichiarare all'articolo 3° che la presente legge *non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati.*

Presidente. Questa proposta avrà luogo più appropriato allorquando si discuterà l'articolo primo.

Se non vi è alcun Senatore che domandi la parola sulla discussione generale, interrogherò il Senato se intende di chiuderla.

(La discussione generale è chiusa)

Passo alla lettura dei singoli articoli (*Vedi sopra*).

Senatore **Corsi.** Domando la parola.

L'osservazione fatta dal Senatore Pallavicino-Mossi nella discussione generale, sopra questo schema di legge, cade propriamente sull'articolo 1°, perchè mentre consente che la parola *prorogati* abbia con sè un' improprietà, non potendosi prorogare un termine quando è già scaduto, non trova per altro che la parola *rinnovati*, la quale si è sostituita a quella di *prorogati* soddisfaccia sufficientemente, essendo che egli fa osservare, che potrebbe benissimo (se bene ho afferrato l' osservazione del senatore Pallavicino-Mossi) questa parola *rinnovati* soddisfare per la parte di quel termine che è oggi scaduto, cioè per quelo di un anno, scadente per conseguenza

col 9 marzo 1860, e che ora sarebbe scaduto, ma che questo *rinnovati* non apparirebbe troppo chiaramente, od almeno lascierebbe dei dubbi quanto al termine che dalla legge 1857 è portato fino a 18 mesi, per l'applicazione di certi casi in cui vi sono 18 mesi a vece di un anno. Il dubbio lo fa sorgere in questo senso, che essendo ancora in corso questo termine, vi sarebbe un imbarazzo se questo termine primo che ancora corre, debba poi considerarsi cessato e cominciare il termine nuovo portato da questa legge, ovvero se quest'ultimo debba poi considerarsi successivo a quello che si compirebbe secondo la legge attuale.

Io credo col Senatore Pallavicino-Mossi che la parola *rinnovati* può portare questo inconveniente, ma gli dirò quale è stata l'intenzione dell'ufficio centrale. L'ufficio nell'usare la parola *rinnovati* essenzialmente la adoperò per quel noto principio, che non si proroga quello che è scaduto. L'ufficio certamente non ha fatto oggetto delle sue meditazioni questo caso a cui ci richiama il Senatore Pallavicino; ma considerata la cosa nel vero suo aspetto, io credo che si possa intendere in questo senso che la parola *rinnovati* voglia dire che dei termini antichi non se ne parli più, e che i nuovi comincino dalla pubblicazione di questa legge; e che conseguentemente sì l'anno che i 18 mesi comincino dall'osservanza di questa legge, che non vi sarà dubbio che i 18 mesi debbano ancora considerarsi, e riunirsi il nuovo termine a quello che trattasi di rinnovare, vale a dire che si fa cosa nuova come se niente esistesse, e si tien conto soltanto dei termini di questa legge. Cosicchè con questa intelligenza può dirsi che la parola *rinnovati* sia propria.

Io credo perciò che non sia il caso di far mutazione a questa parola sostituita dall'ufficio centrale al progetto del Ministero.

Senatore **Vigliani**. Stimo conveniente di aggiungere qualche parola alle osservazioni che sono state esposte dal Senatore Corsi per rispondere all'obbiezione mossa dal Senatore Pallavicino-Mossi. Egli non vorrebbe la parola *rinnovati* proposta dall'ufficio centrale invece della parola *prorogati*, perchè osserva che il termine di 18 mesi, sarebbe ancora in corso, e che per questo termine la parola *rinnovati* possa generare qualche dubbio.

Credo però che si possa dileguare questo dubbio, quando si rifletta che il termine di 18 mesi, che si tratta di prorogare, non è un termine *primitivo*, ma bensì un termine che dipende da un altro. Questo termine è accordato al direttario dell'enfiteusi perpetua nei casi in cui l'utilista non abbia fatto uso della facoltà di riscattare: scaduto il termine di un anno, che la legge accorda per operare il riscatto, il direttario è dalla legge obbligato a far constare al pubblico del suo diritto per mezzo d'iscrizioni o trascrizioni; e per questi atti la legge gli accorda 18 mesi.

Voi comprendete che questo termine non può cominciare a decorrere che quando sia trascorso il termine di un anno che è stato conceduto all'utilista.

Or bene, la legge nuova che viene proposta, rinnovando i termini primitivi, e così il termine di un anno all'utilista, fa sì che decorra dalla scadenza di questo termine rinnovato l'altro termine di sei mesi che la legge accorda al direttario per operare gli atti cui ho accennato.

Mi pare quindi, che ove si rifletta a questa particolare natura del termine di 18 mesi, che, siccome diceva, non è un termine primordiale, ma un termine dipendente, forse il Senatore Pallavicino-Mossi s'accorderà con noi nel riconoscere come sia propria abbastanza logica e razionale la parola *rinnovati* per tutti i termini cui la legge si riferisce.

Senatore **Farina**. Per quanto possano riuscire convincenti per taluno le osservazioni emesse testè dagli onorevoli miei colleghi dell'ufficio centrale, io non posso dissimulare che il caso del termine accordato agli enfiteuti per liberare il fondo enfiteotico, e quello accordato ai direttari per operare essi la consolidazione sono due termini diversi e distinti.

E qui mi sia lecito di osservare come in fatto non bene, a mio senso, si apponesse il preopinante, quando considerava come cosa identica i due termini, mentre invece sono due termini distinti.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. Non sussiste in fatti che la legge accordi 18 mesi al direttario, bensì la legge gliene accorda sei per operare la consolidazione dopo scaduti i dodici mesi accordati all'utilista pel riscatto.

Sta dunque in fatto che sono due i termini dipendenti l'uno dall'altro, ma che l'uno coll'altro non si possono confondere. Quando dunque si venga a discussione di usare preciso espressioni, parmi sia ovvio l'andare incontro alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pallavicino, adottando una locuzione diversa per ognuno dei sovraindicati termini: si potrebbe conseguentemente dire: *rinnovato il termine stabilito dall'art.* 8, *e prorogato il termine stabilito dall'art.* 14 *della legge* 13 *luglio* 1857.

In questo modo mi pare si eviti meglio l'improprietà della dizione, che col volere adottare una espressione identica per due termini che essendo in condizione affatto diversa si va necessariamente ad incontrare: perocchè se si adopera *prorogati*, si ha l'improprietà di prorogare un termine scaduto: se invece si odopera il termine di *rinnovati* si incorre nell'altra improprietà di rinnovare un termine che è ancora in corso, e non è scaduto.

Io credo, ripeto, che sia un errore di fatto quello di credere che siano identici i termini accordati. I termini sono due, quello cioè di un anno accordato all'utilista, e quello di sei mesi accordato al direttario. Io proporrei per ciascuno di questi due termini l'espressione di dilazione e così nel primo caso credo si debba dire *rinnovati* e nell'altro *prorogati*.

Senatore **Vigliani**. Credo utile di dare qualche spiegazione per purgarmi dalla taccia di essere caduto in errore, appostami dall'onorevole Senatore Farina.

Egli dice errore il credere, che il termine sia un solo, mentre a suo credere, sono due: l'uno di un anno per gli utilisti, onde operare il riscatto, l'altro di sei mesi pei direttari onde effettuare gli atti d'iscrizione e trascrizione di cui la legge l'incarica. Forse la differenza sta più nella parola che nella sostanza; sta vero che il termine utile pel direttario non può essere che di 6 mesi e non di 18, perchè il termine di 18 mesi, partendo dalla pubblicazione della legge, involveva il termine di un anno accordato all'utilista, cosicchè per lo spazio di un anno il direttario non poteva far nulla; scaduto l'anno senza che l'utilista avesse usato del suo diritto di riscatto, allora cominciava a decorrere pel direttario il termine di 6 mesi per adempiere agli atti che a lui sono imposti dalla legge.

Si è detto dunque impropriamente il termine di 18 mesi, mentre non sono che sei mesi utili; ma la legge esprimendo che questo termine doveva partire dalla sua pubblicazione ha indicato abbastanza come nei 18 mesi sia compreso l'altro termine di un anno, e come, ripeto, questo termine sia dipendente dall'altro di un anno. Perciò pare che non sia inopportuna la parola *rinnovati* anche rispetto a questo termine del direttario.

Del resto, la cosa non è tanto sostanziale che non si possa anche ammettere l'aggiunta della parola *prorogati*, e così rimuovere ogni scrupolo, ancorchè io non lo ravvisi fondato; consentirei perciò ad associare nell'articolo le due parole dicendo: *prorogati e rinnovati rispettivamente*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quando io proponeva la legge che si sta ora discutendo, come ben sa il Senato, il termine era ancora in corso; conseguentemente non poteva usare altra parola che quella di *prorogati*, perchè non poteva sapere se quando venisse a farsi questa discussione i termini già fossero compiuti, quindi quella parola *prorogati* era in allora propria, ma divenne poscia inapplicabile per ragione del tempo.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole marchese Pallavicino, bisogna che ci facciamo un'idea ben esatta sul doppio ordine, diremmo, di questi termini.

Abbiamo l'articolo 8, il quale assegna il termine d'un anno all'utilista per riscattare il fondo e consolidare in sè il diretto dominio. Abbiamo l'articolo 14. Qui vi hanno due termini i quali entrambi sono affatto diversi da quelli contemplati nell'art 8.

Questi due termini sono uno di un anno, l'altro di 18 mesi, ma entrambi partono dalla pubblicazione della legge. La diversità poi sta in ciò che i 12 mesi sono applicabili alle enfiteusi non perpetue; i 18 mesi sono applicabili alle enfiteusi perpetue.

Premesse queste nozioni, pare veramente a me che la parola *rinnovati* dia luogo a quelle osservazioni che furono fatte dall'onorevole Senatore Pallavicino Mossi, imperocchè se la parola *prorogati* aveva una ragione relativa, un significato relativo, per modo che ciascun termine produceva da sè, in ragione della proroga, gli effetti voluti dalla legge, la parola *rinnovati e rinnovati per un anno*, potrebbe per avventura circonscrivere tassativamente ad un anno ogni e qualunque di questi termini, tanto quello di 12 mesi quanto quello di 18 mesi.

Onde noi volendo fare una legge chiara, sebbene queste osservazioni potrebbero anche chiarirla, faremo molto opportunamente adottando il concetto espresso dall'onorevole Senatore Farina e non contrastato nemmeno dal signor Relatore, onde non succedano quelli inconvenienti a cui accennava l'onorevole Pallavicino-Mossi, quindi io mi unisco intieramente alla proposta dell'onorevole senatore Farina.

Presidente. Domanderò all'ufficio centrale se è d'accordo nella modificazione indicata da uno dei suoi membri.

Senatore **Corsi**. Questa sostituzione della parola *rinnovati* a *prorogati* l'ho proposta io stesso nell'ufficio centrale ed ebbe l'accoglimento dei miei colleghi, e mi trovo per conseguenza in maggior bisogno di giustificarla. Io credo poi che essa è giustificabilissima. Lo scopo della legge è di dire a questi enfiteuti, direttari ed utilisti: vedete! per voi enfiteuti, il termine è di un anno, e per voi direttari, il termine corre dipendentemente da quello dell'utilista.

Quest'anno non fu sufficiente, ma la legge, che vuole esser benefica, vuol restituire in tempo questi utilisti di poter operare questi affrancamenti.

Sta la ragione del Ministero che quando propose la legge poteva dire sicuramente in tutta coscienza che è *prorogato*, perchè era nel tempo in cui durava l'anno; ora il Ministero è d'accordo che questa parola non è più propria perchè l'anno è finito ieri. Quando noi vi surroghiamo la parola *rinnovati*, vogliamo dire che ripetiamo i termini che vi sono nella legge del 1857. Ora nella legge del 1857 vi è il termine di un anno per gli utilisti, vi sono i termini durante e trascorso quest'anno per i direttari. La questione mossa dal senatore Pallavicino è questa: « Sta che l'anno è finito « per l'utilista, ma non sono finiti gli altri sei mesi per il direttario. » Questo farà che (come nell'art. 3 l'ufficio centrale ha creduto di esprimere specialmente che la legge non recherà pregiudizio ai diritti antecedentemente acquisiti) farà che i direttari, i quali in questo intervallo avranno profittato di questa legge, i loro diritti continueranno ad esercitarsi, poichè hanno un fatto dal quale partono le loro ragioni. Ma se questi direttari nulla han fatto, la legge dice: a voi utilista, rinnovo un anno di tempo. Non sono più i sei mesi che hanno cominciato coll'altra legge, perchè i sei mesi pei direttari non esistono, quando esiste ancora il diritto dell'utilista.

Quindi si dà il diritto all'utilista ancora per un anno, e il direttario avrà i termini rinnovati anche per lui, dopo scaduto quest'anno. Ora questa rinnovazione essendo fatta all'utilista, viene fatta conseguentemente al diretta-

rio ; nè vi è pregiudizio nell'intervallo, perchè la legge gliela riserva, e io credo che quest'espressione corrisponda pienamente alle viste e all'intelligenza della legge. La cosa per altro non è di grave momento, e io non voglio sollevar per essa una particolare questione: se il Senato crede che la modificazione proposta dal mio collega dell'ufficio centrale, Senatore Farina, possa meglio soddisfare, volontieri io mi vi accosterò. Nella mia coscienza, nella mia maniera di vedere io credo che l'espressione sia tale da non abbisognare di essere emendata, ma non franca la spesa di farvi sopra altra questione. Il Senato ha altre occupazioni; e se con tale modificazione crede di conciliare tutte le idee, esso concilierà pure certamente la mia; chè lo spirito di conciliazione fu la guida costante della mia vita.

Presidente. Pregherei l'Ufficio Centrale a dichiarare se esso entra in questa stessa idea di modificazione, onde sia resa più chiara la discussione.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. L'ufficio centrale accetta la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Farina, perchè sembra che essa sciolga ogni dubbio, e renda la legge più chiara.

Presidente. L'emendamento consisterebbe in queste parole:

« I termini stabiliti dagli articoli 8 e 14 della legge 13 luglio 1857 pubblicata nelle provincie dell'Emilia sono prorogati e rinnovati rispettivamente . . . . . »

Senatore **Farina.** Io lo aveva invece formulato così:

È rinnovato per un anno il termine stabilito dall'art. 8, e prorogato per un anno il termine portato dall'art. 14, ecc.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Domando la parola.

Presidente. Prima sarebbe bene che l'ufficio centrale si mettesse d'accordo sulla redazione, e dopo darò la parola al signor Senatore Pallavicino-Mossi.

Senatore **Farina.** Se crede io trasmetterò al signor presidente l'emendamento scritto.

Presidente. È conveniente perchè la sua redazione chiarirà meglio la discussione.

(Il senatore Farina trasmette l'emendamento scritto al Presidente).

La redazione sulla quale si accorderebbe la maggioranza dell'ufficio centrale sarebbe in questi termini, e comprenderebbe tutto l'insieme dell'art. 1.

« È rinnovato per un anno il termine stabilito dall'art. 8, ed è prorogato pure per un anno quello stabilito dall'art. 14 della legge 13 luglio 1857 pubblicata nelle provincie dell'Emilia con decreto del 9 Marzo 1860, n. 74. »

Ministro di Grazia e Giustizia. La sola difficoltà sta in ciò che un termine è scaduto, dunque ci vuole la parola *rinnovato*; un altro è in corso, dunque ci vuole la parola *prorogato*. I due termini scaduti sono i 12 mesi di cui all'art. 8, ed i 12 mesi di cui nella prima parte dell'art. 14; il termine in corso è quello di cui nella seconda parte di quest'ultimo articolo. Quando dunque noi teniamo ben chiaro questo concetto, mi sembra che l'emendamento sia facile, tuttavolta però che la prorogazione si applichi esclusivamente alla seconda parte dell'art. 14 e non alla prima.

Ora pare a me che l'emendamento come fu proposto si applicherebbe anche alla prima parte di quest'articolo, il che veramente non è esatto. Dunque bisogna redigerlo in modo, che quanto ai due termini di 12 mesi caduno portati dall'art. 8 e dalla prima parte dell'art. 14, sia usata la parola *rinnovato*, e quanto alla seconda parte dell'art. 14, cioè i 18 mesi sia usata la parola *prorogato*. Così facendo, mi pare che la legge resterà chiara.

Senatore **Farina.** È vero: io ho formolato l'emendamento troppo generico, non avendo sott'occhi la distinzione fra la prima e la seconda parte dell'art. 14, e bisogna per conseguenza modificarlo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Si potrebbe dire: « sono rinnovati per un anno i due termini dell'art. 8 e della prima parte dell'art. 14, ed è prorogato per un anno il termine dell'ultima parte di esso articolo. » Questo mi pare il vero concetto dell'emendamento che si propone.

Presidente. Domando all'ufficio centrale se ha osservazioni a fare alla proposizione del signor Ministro.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. L'ufficio centrale l'accetta.

Presidente. Io pregherei il signor Relatore dell'ufficio centrale di redigere d'accordo col Ministro l'emendamento ond'io ne possa dar lettura al Senato; poscia accorderò la parola al Senatore Pallavicino-Mossi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io proporrei, o Signori, l'emendamento in questi termini: « Sono rinnovati per un anno i termini stabiliti dall'art. 8 e « dalla prima parte dell'art. 14, ed è prorogato pure « d'un anno il termine segnato nel secondo capoverso « dell'art. 14 della legge ecc. (*V. sopra*).

Presidente. Chieggo all'ufficio centrale se accetta questa redazione.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. L'ufficio centrale l'accetta.

Presidente. Ora la parola sarebbe al Senatore Pallavicino-Mossi.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Dopo le varie spiegazioni datesi e dal signor Ministro e da varii membri dell'ufficio centrale, non vi sarebbe più nulla a dire, ed anche io accetto questo emendamento come è stato testè formulato.

Presidente. Allora io leggerò l'articolo quale venne concertato tra il Ministero e l'ufficio centrale (*V. sopra*).

Se non si domanda più la parola io porrò ai voti l'articolo così emendato.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Viene ora in discussione l'articolo 2 così concepito (*V. sopra*).

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. Domando la parola: dopo l'emendamento proposto all'art. 1, mi pare che nell'art. 2 si debba dire: « Gli stessi termini rinnovati e

prorogati. » Con ciò quest' articolo sarebbe in armonia col primo.

Presidente. L' ufficio centrale propone la variante che consiste nelle parole « Gli stessi termini rinnovati e prorogati....

Ministro di Grazia e Giustizia (*interrompendo*). Parmi che si dovrebbe, dopo le parole *rinnovati*, e *prorogati* ancora aggiungere quella di *rispettivamente*, in quanto che vi sono due termini distinti.

Presidente. Domando all'ufficio centrale se non ha difficoltà di ammettere ancora la parola *rispettivamente* proposta dal Ministro.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. L'ufficio centrale accetta.

Presidente. Allora l'articolo sarebbe così concepito « Gli stessi termini rinnovati e prorogati rispettivamente « per l'inscrizione e per la trascrizione, ecc. « (*Il resto come sopra*).

Se nessuno domanda la parola metto a' voti l'art. 2 colle modificazioni testè introdottevi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 3. (*V. sopra*).

Ministro di Grazia e Giustizia. Veramente queste ultime parole mi parrebbero superflue, imperocchè quando si dice che la presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione, siccome per regola generale la legge non ha mai effetto retroattivo, mi parrebbe inutile aggiungere che non si pregiudicherà ai diritti anteriormente acquistati.

So che mi si risponderà come per siffatta dichiarazione saranno più tranquilli i cittadini; ma bisogna pure che questi si avvezzino, diremmo, a riconoscere il preciso tenore delle leggi, a veder come quelle antiche formole le quali esprimono il nostro concetto legislativo siano per se stesse troppo ben efficaci perchè occorrano altre aggiunte che tante volte riescono a guastare la legge medesima. Del resto non ne faccio oggetto di opposizione e mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore **Vigliani.** Il Ministro sembra avere qualche difficoltà di aderire all'aggiunta. Io esporrò i motivi pei quali fu adottata dall' ufficio centrale. Si è considerato che, scaduto il termine accordato per eseguire le prescritte iscrizioni e trascrizioni, o si fosse presa qualche iscrizione nei libri ipotecarii, o si fosse incoato qualche atto *giudiziario*, era opportuno mantener salvi i diritti acquistati da creditori ipotecari, o derivati da atti giuridici; questa è la ragione per cui si aggiunsero quelle parole le quali forse non avranno applicazione in nessun caso, per la brevità del termine che trascorre tra la scadenza dei termini, e la legge nuova; ma tuttavia esse sono di natura tale da mantenere intatto il principio della non retroattività della legge.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Domando la parola.

Veramente convengo col Ministro che questa seconda parte dell'art. 3 sia superflua. Quanto alla prima parte poi io direi, *la presente legge avrà effetto il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione*. Imperocchè tutte le leggi hanno vigore appena sono promulgate, ed è inutile il dirlo. Ma ciò che qui si vuole esprimere, ed è necessario esprimere, si è che il disposto di essa legge avrà effetto (contro il solito) un giorno dopo la sua promulgazione.

Presidente. Il signor Ministro non ha fatto oggetto di una proposta formale questa variante. Se il Senatore Pallavicino-Mossi intende di proporre un emendamento lo pregherei di stenderlo e deporlo sul banco della presidenza.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Lo propongo.

Senatore **Alfieri.** Mentre l'onorevole Senatore Pallavicino sta compilando il suo emendamento, io mi permetto di fare osservare al Senato che forse il dubbio è nato da che nell'uno e nell'altro articolo proposti dal Ministero e dall'ufficio centrale, è detto: « La presente legge avrà vigore; » mentre si sarà voluto dire, che i *termini stabiliti nell'articolo precedente avranno decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della presente.*

Senatore **Corsi.** L'osservazione che fa l'onorevole Senatore Alfieri fu già mossa nell'ufficio centrale. Ma si è notato che il dire che i termini decorrono dal giorno della pubblicazione della legge avrebbe potuto far nascere ambiguità, essendo due o tre i termini distinti; poichè mentre decorre l'uno non decorre l'altro.

Presidente. Mentre il Senatore Pallavicino-Mossi sta stendendo il suo emendamento, darò lettura al Senato di un messaggio giunto testè, del Presidente della Camera dei Deputati.

« Nella pubblica seduta di quest'oggi la Camera dei Deputati si è definitivamente costituita mediante l'insediamento dell'ufficio di presidenza.

Il sottoscritto si reca a premura di renderne informato l'onorevolissimo Presidente del Senato del Regno, nell'atto che gli profferisce i sensi del distinto suo ossequio.

Li 11 marzo 1861.

Il presidente della Camera.
U. Rattazzi. »

Il signor Senatore Pallavicino-Mossi propone in via di emendamento il cambiamento di redazione totale dell'articolo 3, il quale sarebbe concepito in questi termini:

« Il disposto della presente legge comincierà ad avere effetto dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione della medesima. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Senatore **Pinelli.** Ho chiesto la parola unicamente in proposito della parola usata nel terzo articolo; « La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione, » parola che vedo sostituita a quella di *pubblicazione*, la quale è termine ordinario da cui comincia la legge ad avere la sua esecuzione.

È noto che il legislatore ha facoltà di indicare un ter-

mine più prossimo quando vi siano ragioni di pubblica utilità che lo consigliano, ma non vi è a dubitare che sia anche utile conservare nelle leggi, quando è possibile, l'unità di concetto.

Ora se io ricorro al testo della relazione che l'onorevole Guardasigilli ha fatto precedere alla sua proposta, vi scorgo che il 9 di marzo corrente « scadranno i termini i quali erano stabiliti dalla legge promulgata nelle province dell'Emilia il 10 marzo 1860. » Ora dacchè questi termini si trovano scaduti, mancherebbe il motivo di accellerare oltre il solito il momento dell'esecuzione della legge, e potrebbe, secondo me, ritenersi il termine solito, vale a dire quello della pubblicazione.

Questo termine sarebbe poi più conforme alla circostanza che nell'Emilia, come è detto nella stessa Relazione, i termini stabiliti per quelle province non avevano avuto principio che dal 10 marzo 1860, cioè dal giorno della pubblicazione della legge del 9 stesso mese.

Non indicandosi nella legge una ragione espressa per cui convenga scostarci, quanto alla proroga, dal termine ordinario della pubblicazione, suggerirei di seguitare il termine solito, cioè che cominci l'esecuzione della legge dal giorno della sua pubblicazione.

Presidente. Se intende proporre una modificazione abbia la bontà di scriverla e deporla al banco della presidenza.

Senatore **Pinelli.** Debbo osservare in riguardo a questo suggerimento dell'onorevole signor Presidente che l'emendamento del Senatore Pallavicino-Mossi racchiude già....

Presidente. *(Interrompendo).* Non è stato appoggiato.

Se intende di proporre una nuova modificazione abbia la bontà di formularla.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Molti Senatori, almeno i miei vicini, non hanno inteso, parmi, di rigettare il mio emendamento; essi aspettavano che fosse messo ai voti.

Presidente. Il Presidente deve fare osservare il regolamento. Un emendamento per poter esser messo in deliberazione deve essere appoggiato. Io domandai se quello proposto dall'onorevole Senatore Pallavicino era appoggiato, e non lo fu; quindi non poteva metterlo ai voti.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** È giusto... Io faceva osservare...

Presidente. Io altro non poteva fare che attenermi alle prescrizioni del regolamento. Prego i signori Senatori di prestare tutta l'attenzione che si conviene alle deliberazioni del Senato.

Perchè si chiarisca bene il modo di procedere che si usa in Senato dietro le norme che sono consegnate nel regolamento, io darò lettura dei due articoli del regolamento medesimo che hanno tratto precisamente alla materia degli emendamenti:

« Art. 71. Ogni Senatore ha diritto di proporre emendamenti od articoli addizionali.

« Questi emendamenti od articoli addizionali sono proposti per iscritto, firmati dai proponenti, e deposti sul banco del Presidente.

« Gli articoli addizionali possono essere proposti anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli fra i quali essi verrebbero ad interporsi, semprechè le disposizioni dei medesimi non implichino contraddizioni coi voti già emessi. »

« Art. 72. Se un emendamento dopo essere stato sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da quattro altri Senatori, esso non dà luogo a discussione nè a deliberazione.

« Il Senato può rimandare l'emendamento stato, come sovra, appoggiato all'ufficio centrale od alla Commissione, che fece la relazione sulla proposta o risoluzione in discussione, od anche ad una nuova Commissione, la quale a tempo prefisso deve presentare in proposito conclusioni motivate. »

Leggo ora l'emendamento proposto dal signor Senatore Pinelli all'articolo terzo di questo progetto di legge.

« La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione. »

Mi pare che la sostanza dell'emendamento sia nella surrogazione della parola promulgazione a quella di *pubblicazione*.

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore **Vigliani.** Qualche spiegazione intorno al senso che si intese dare all'art. 3 dimostrerà come la sostituzione della parola *pubblicazione* alla parola promulgazione sia conveniente.

Si intese dire che la legge avrebbe vigore immediatamente dall'atto che la reca alla notizia del pubblico, non ammesso il maggior termine che le nostre leggi stabiliscono perchè sian rese esecutorie dal giorno della pubblicazione. Non ignorate che, secondo che si tratta di paesi continentali od insulari, è stabilito un termine dal giorno della pubblicazione della legge, dopo il quale essa diventa obbligatoria per tutti i cittadini.

L'ufficio centrale dicendo che questa legge avrà effetto dalla promulgazione non intese altro se non che di escludere quel termine che sarebbe necessario per rendere la legge obbligatoria dopo la sua pubblicazione.

È verissimo che la parola *promulgazione* strettamente presa non è sinonima di *pubblicazione;* la promulgazione è l'atto con che si sanziona la legge; la *pubblicazione* è l'atto col quale viene recata a cognizione dei cittadini. Quindi propriamente l'espressione proposta dall'onorevole Senatore Pinelli non è che una dichiarazione più esatta, e io questo senso io l'accetterei non tralasciando di notare che nel comune linguaggio legale, nelle leggi come negli atti che vi si riferiscono, accade più volte di incontrare la parola *promulgazione* come sinonima di *pubblicazione*, ed è

per questo che fu usata nell'articolo; ma, come ripeto io accetterei la variazione proposta.

Senatore **Pinelli**. Io convengo pienamente nel senso che dai membri della Commissione fu attribuito alla parola promulgazione: essa consiste nel darsi alla legge dopo che fu deliberata in parlamento la sanzione reale, e nel mandare ad un tempo che essa venga pubblicata.

La pubblicazione poi, secondo la legislazione vigente, risulta dall'inserzione del testo della legge negli atti del governo.

Basta questo semplice cenno per dimostrare che non vi sarà una grande diversità di tempo dall' adottare il vocabolo *pubblicazione* invece di *promulgazione*.

E siccome è desiderabile che lo stile della legge sia per quanto si può sempre identico, a meno vi sieno ragioni gravissime per discostarsene, ho perciò avuto l'onore di presentare al Senato la redazione che mi sembra più conforme a questo principio.

Non vedo poi dalle osservazioni che si sono fatte che ne risulti sia un motivo di variare la redazione conforme all'ordine solito a seguirsi nel rendere obbligato, ria la legge, sia una particolare ragione di scostarsi da queste norme relativamente alla legge della quale si tratta.

Senatore **Vigliani**. Mi pare non sia difficile dimostrare, come non vi abbia ragione, in questa materia, di sospendere l'esecutorietà della legge nel termine ordinario per rendere obbligatorie le leggi.

Che cosa in effetto si vuole? Abbreviare per quanto è possibile il tempo per la proroga o rinnovazione dei termini.

Ma per questo motivo non si vorrà perdere il tempo che sarebbe stabilito per rendere la legge obbligatoria secondo le norme comuni. Che è anzi ora da desiderare che questa legge potesse essere sancita prima che spirassero gli antichi termini, o in modo che cominciassero i nuovi allo scadere di quelli.

Se noi al ritardo inevitabile per l'approvazione della legge, aggiungiamo ancora quello che è necessario per renderla obbligatoria nel tempo ordinario, non facciamo che accrescere gli inconvenienti, secondo il mio modo di vedere, senza ricavarne vantaggio.

Ed è questo il motivo per cui si credette esser questa una di quelle leggi che importa di rendere obbligatorie il più presto possibile. Ora qual è il termine più breve?

È quello in cui è resa la legge nota ai cittadini: perchè sarebbe assurdo il voler rendere obbligatoria una legge, che non sia ancora pubblicata e perciò non conosciuta.

Il renderla obbligatoria dal giorno in cui è portata a notizia dei cittadini è cosa ragionevole e molto conforme alla natura dell'oggetto di questa legge.

Io non intendo quale pregiudizio si possa temere dal fare scomparire quel termine ordinario che si richiede in generale per rendere obbligatorie le altre leggi; epperò l'ufficio crede che si possa ammettere l'emendamento del Senatore Pinelli quanto all'esecuzione della legge dal giorno immediatamente successivo alla sua *pubblicazione*, ma escludendo il termine che sarebbe necessario per renderla obbligatoria dopo la sua pubblicazione.

Mi è stata fatta un'osservazione, della quale stimo bene di rendere conto al Senato.

La pubblicazione delle nostre leggi si eseguisce in questa conformità. L'art. 4 della legge 23 giugno 1854, così prescrive:

« Le leggi promulgate saranno immediatamente in-
« serte nella raccolta degli atti del Governo. Esse sa-
« ranno senz'altro osservate in tutti gli Stati di terraferma
« il 10° giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia
« il 15° giorno dopo la loro inserzione, salvo che nella
« stessa legge promulgata sia altrimenti disposto. »

Questa disposizione prescrive il modo di pubblicazione delle leggi, ma non usa la parola *pubblicazione*. La legge fa decorrere il periodo dopo cui resta obbligatoria da un'inserzione della legge nella raccolta degli atti del Governo annunziata nel *Giornale Ufficiale*.

Al fine del citato articolo si parla di una *pubblicazione*, che è semplicemente di abbondanza e non di rigore per rendere la legge obbligatoria. Ivi si legge:
« Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad
« affiggere pubblicamente in tutti i Capiluoghi di Comune
« un esemplare della legge, ecc., ecc. »

Mi si è fatto osservare che si potrebbe forse intendere la parola *pubblicazione* per quella che è prescritta al fine del detto articolo, e non prenderla nel senso dell'inserzione della legge negli atti del Governo, annunziata nel *Giornale Ufficiale*.

Per evitare questo equivoco, io non avrei difficoltà di ammettere anche l'espressione dell' *inserzione* nella raccolta degli atti del Governo.

Presidente. Se ne viene fatta proposta speciale, prego sia redatto il testo.

Ministro di Grazia e Giustizia. La legge 23 giugno 1854 determina il modo della pubblicazione delle leggi.

Ognuno sa che la promulgazione rende la legge irrevocabile; la pubblicazione la rende obbligatoria per tutti.

Or bene la legge 23 giugno 1854 determina la forma della pubblicazione, la quale precisamente consiste nell'inserzione fatta negli atti del Governo della legge stessa, e nella dichiarazione poi che sta nella Gazzetta del Regno.

Pertanto se noi ci serviamo della parola *inserzione* a chi non conosce che essa rappresenta il modo della pubblicazione della legge, può parere che questa inserzione sia un fatto come sarebbe occulto, per modo che si voglia fare osservare una legge, la quale venga occultamente fatta inserire dal Governo senza che sia pubblicata.

Quindi siccome accennava poc'anzi l'inserzione negli atti del Governo, e la dichiarazione di essa nel foglio

ufficiale essendo la forma della pubblicazione, io pregherei il Senato, ond' evitare quell' equivoco che facilmente potrebbe prendersi, di mantenere ferma la parola pubblicazione saggiamente proposta dal Senatore Pinelli.

Senatore **Niutta.** L'art. 3 si compone di due parti: la prima parte dice, « la presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo a quello della sua pubblicazione; » la seconda aggiunge: e non *recherà pregiudizio ai diritti definitivamente acquistati.*

Or a me sembra che la prima parte debba essere mantenuta come giace colla sola modifica che all'articolo *il*, il quale farebbe supporre che l'effetto della legge si consumi e si circoscriva in un sol giorno, si sostituisca l'articolo *dal*, che esprime meglio il termine donde la legge comincia ad avere effetto per l'avvenire.

Nè credo che si debba abbandonare la parola *pubblicazione* per surrogarvi le altre *inserzione negli atti del Governo.* Imperocchè nel linguaggio legale la pubblicazione suppone la promulgazione che è l'atto che rende irrevocabile la legge e la inserzione negli atti del Governo, ch'è il modo mediante cui la pubblicazione si esegue.

Credo poi che si debba affatto sopprimere la seconda parte siccome quella che, secondo il mio modo di vedere, sarebbe non solo superflua ed impropria, ma pericolosa. Superflua ed impropria, poichè se la prima parte letteralmente esprime che la legge ha vigore dal giorno della pubblicazione, si comprende di leggieri ch'essa non abbia alcuna efficacia pel tempo anteriore e che non possa distruggere diritti definitivamente acquistati.

L'aggiunta quindi non sarebbe che una inutile ed impropria ripetizione di un concetto già felicemente espresso. Ho detto poi che l'aggiunzione stessa sarebbe pericolosa; perciocchè può far ingenerare l'idea che il legislatore credesse poter essere la legge retroattiva malgrado che le leggi le quali ci governano espressamente dichiarino che essa non dispone che per l'avvenire e che non ha effetto retroattivo. Il che è pur conforme a ciò che nel proposito prescriveva il dritto antico sempre che il legislatore non avesse in termini precisi stabilito il contrario.

Parmi adunque che la seconda parte dell' articolo debba sopprimersi e rimanere la prima parte modificata come sopra.

Senatore **Corsi.** Mi pare che l'onorevole Senatore ripigli a combattere quest'espressione: *non recherà pregiudizio ecc. (volgendosi all'oratore)* Accetta la parola *pubblicazione?*

Senatore **Niutta.** L'accetto.

Senatore **Corsi.** Io farò osservare sopra questa parola ultima che l'ufficio centrale ha accettato ed introdotto nella legge, come a ciascuno di noi sicuramente non sia sfuggito che questa non possa aversi anche quale sovrabbondanza, come il nostro collega Senatore Vigliani ha già fatto osservare, e come ha anche avvertito il Ministero, senza per altro proporre che sia cancellata.

Io credo tuttavia dover persistere, e credo che l'ufficio centrale persisterà meco a domandare che sia mantenuta, per questo semplice motivo.

Si tratta di parlare a molti utilisti, i quali sono, credo, nell'Emilia, come in altre province dello Stato, non troppo intelligenti delle leggi, ai quali bisogna certamente parlare colle parole più limpide, colla *clariore lege.* Questa sovrabbondanza, se si vuole, nella specialità della legge presente, è da osservarsi dopo che abbiamo sostituito la parola *rinnovati*, la quale potrebbe ancora generar dubbio presso taluni. V'ha dunque, se non necessità, almeno convenienza che queste parole siano conservate per maggior chiarezza della legge.

Quanto poi alla parola *pubblicazione*, essa è stata accettata, e io non farò altre osservazioni.

Presidente. Farò osservare che il signor Senatore Niutta ha proposto due modificazioni; cioè una modificazione di parole, ed una soppressione. Il Senatore Niutta accetta la prima parte dell'articolo, secondo la redazione emendata dal Senatore Pinelli; solo vorrebbe che si cambiasse l'articolo *il* con l' articolo *dal.* Siccome questa è una semplice avvertenza grammaticale, credo che l'ufficio centrale l'accetterà.

Senatore **Chiesi,** *Relatore.* L'ufficio accetta.

Presidente. Il Senatore Niutta propone altresì di sopprimere la seconda parte dell' articolo che sta in queste parole (*V. sopra*).

Perchè la deliberazione proceda ordinata dividerò l'articolo in due parti, e comincierò dalla prima parte emendata dal Senatore Pinelli nel seguente tenore (*Vedi sopra*).

Poi metterò ai voti la conservazione o la soppressione della seconda parte di quest'articolo.

Senatore **Lauzi.** Ho di nuovo osservato leggendo la legge del 1854 che la parola *pubblicazione* non è adoperata in quella legge se non coll'analogo senso dell'avverbio *pubblicamente*, parlando della pubblicazione facoltativa, e che non porta effetti di diritto, e si fa solo localmente, il che necessariamente può avvenire in tempi diversi e può anche non avvenire, dacchè la legge non l'ordina espressamente.

Io divido perciò il timore manifestato da alcuno che la parola *pubblicazione* introdotta in questa legge, ed usata nella legge del 1854 che regola le norme per la pubblicità di tutte le misure legislative, potesse indurre in alcuni la persuasione che si tenesse per pubblicazione quella che si facesse nella rispettiva località, e necessariamente a tempi diversi, invece di ritenersi la pubblicazione che si fa coll'inserire negli atti del Governo il testo della legge.

Ma credo che, quando dalla presente discussione sia abbastanza chiarito che per pubblicazione s'intenda l'inserzione negli atti del Governo (quantunque non si usino le precise parole della legge 1854), si possa ovviare a questo pericolo.

Senatore **Pinelli.** Mi unisco perfettamente al concetto

del preopinante il quale osservò come per pubblicazione non abbia ad intendersi altro che l'inserzione del testo della legge negli atti del Governo.

Credo poi che non possa nascere alcun inconveniente nell'adottare la locuzione *pubblicazione* perchè essa è analoga allo spirito della nostra legislazione, la quale nel titolo preliminare del Codice stabilisce il principio che le leggi hanno effetto dalla loro pubblicazione.

La legge poi del 1854 riformando questo punto nel senso dell'ordine costituzionale che ci regge, introdusse l'elemento della promulgazione; la quale è certamente il primo atto col quale la legge si dichiara esistente irrevocabilmente, ma che non forma ancora quello stadio in cui essa diviene pubblica.

La legge del 1854 senza usare l'espressione *pubblicazione*, indica tuttavia evidentemente che la legge per ottenere la forza obbligatoria ha d'uopo ancora di essere portata a notizia del pubblico, e questo è appunto ciò che succede coll'inserzione del testo della legge negli atti del Governo.

Credo per conseguenza che siano esatte le osservazioni dell'onorevole preopinante, ma che non possa sorgere alcun inconveniente dall'adottare l'espressione nella quale ho avuto l'onore di sentire che concorreva il signor Ministro Guardasigilli.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, metto ai voti la prima parte di quest'articolo secondo l'emendamento del Senatore Pinelli stato appoggiato:

« La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione. »

Chi intende approvare questa prima parte dell' articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io mi associo, relativamente alla seconda parte, alla proposta dell' onorevole Senatore Niutta, il quale ha riprodotto in sostanza un' osservazione che era già stata presentata dal signor Guardasigilli.

Siccome nel termine che sarebbe già scaduto, e in ordine al quale potrebbero intervenire nel frattempo dei diritti (parlo in genere), sarebbe solamente cessata la facoltà prelatizia che ha l' enfiteuta di affrancare il livello, non credo che possano intervenire per questa sospensione diritti che abbiano a nuocere relativamente al rinnovato termine; giacchè in sostanza se in questo frattempo l' utilista rimane utilista, e il direttario rimane direttario, ciascuno necessariamente potrà esperire senza nessuna opposizione per parte della legge i diritti che possa avere rispettivamente verso il direttario e verso l' utilista. Quindi io non vedo la necessità, come non la vedeva il signor Guardasigilli, e come non la vede il signor Niutta, di aggiungere queste ultime parole: credo invece che, come aveva osservato l' onorevole signor Ministro, se questa frase non è necessaria, può far nascere qualche dubbio che forse non sarebbe sorto; per ciò io mi associo perfettamente all' onorevole preopinante a domandare che sia abbandonata questa ultima parte.

Senatore **Farina.** Mi pare che le cose stanno alquanto differentemente di quello che ha espresso testè l' onorevole preopinante.

Per quanto possa essere, legalmente parlando, ed in istretto termine di legge, esatto che i diritti acquisiti non possano essere lesi da una legge posteriore, anzitutto noi non dobbiamo dimenticare che in un caso abbiamo adottato precisamente relativamente all' Emilia un principio diverso.

Indipendentemente poi da questa circostanza, che mi pare abbia già di per sè stessa un qualche peso, bisogna ben precisare i termini delle cose per vedere lo scopo, col quale l'ufficio centrale ha fatto l'aggiunta di cui ora si tratta.

Fino a tanto che si stava nei termini della legge presentata dal Ministero, siccome nissun termine era scaduto, stava bene che non vi fosse quest' aggiunta. Ma nel caso attuale, collo spirare dell' anno la facoltà dell'enfiteuta di riscattare essendo cessata (e qui è dove mi trovo in perfetta opposizione coll' onorevole preopinante), era invece sorta la facoltà nel direttario di riscattare il fondo esso medesimo dall'enfiteuta.

Suppongasi che nel tempo intermedio fra il termine spirato e la rinnovazione di quello che ora nuovamente si concede, un direttario avesse fatta la sua dichiarazione di voler egli acquistare e consolidare in sè, acquistare, dico, la parte dell'utilista: come pure si applichi questo all'inscrizione che il direttario deve praticare per mantenere intatti i suoi diritti; si applichi, ripeto, questa facoltà sia all'esecuzione di questa inscrizione e trascrizione, sia alla manifestazione della volontà del direttario di voler consolidare in sè il diritto dell'utilista, rimane certo che se egli ha manifestato questa volontà nel tempo intermedio, essa deve avere un'efficacia.

Ora siccome appunto sull' efficacia di questa manifestazione di volontà, sulla validità di questa trascrizione ed inscrizione poteva nascere un dubbio, non era fuori di proposito che la legge, per essere chiara e precisa, venisse a contenere una disposizione la quale dichiarasse che i diritti acquisiti rimanevano intatti. Mi si dirà che questa è una superfluità, ma io rispondo che anche le superfluità, quando possono avere un effetto utile e possono chiarire la mente del legislatore, non si devono ommettere, ed è d'altronde massima di legge che *abundantia non vitiant*; conseguentemente quando vi si riconosce un'utilità, anche la superfluità si può ammettere, ed io credo quindi che si debba accettare l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola io metto ai voti la seconda parte dell'articolo 3.

Siccome il voto per la soppressione della seconda parte dell'articolo si risolve nella negativa del voto per l'ammessione, seguendo l'uso del Senato, metterò ai voti

la parte dell'articolo che ho letta. Questo è l'uso seguito dal Senato nelle sue discussioni.

Senatore **Farina**. Aggiungerò una ragione fortissima, ed è che così si andrà incontro anche ai litigi che potrebbero nascere da iscrizioni ipotecarie che fossero state prese nel tempo intermedio a carico del direttario.

Presidente. Metto ai voti la seconda parte dell'art. 3. Chi vuole approvarla si alzi.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero art. 3.

(Approvato).

Presidente. Essendosi fatte parecchie varianti al testo primitivo della legge, la leggerò come sta scritta secondo le varianti introdotte.

Art. 1. Sono rinnovati per un anno i termini stabiliti dall'art. 8 e dalla prima parte dell'art. 14, ed è prorogato pure d'un anno il termine segnato nel secondo capoverso dell'art. 14 della legge 13 luglio 1857, pubblicata nelle province dell'Emilia con decreto del 9 marzo 1860 N. 74.

Art. 2. Gli stessi termini rinnovati e prorogati rispettivamente per la iscrizione e per la trascrizione, di cui all'art. 14 della suddetta legge, sono concessi per l'istituzione del giudicio di cui nel successivo art. 15.

Art. 3. La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione, e non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati.

Si procederà all'appello nominale per la votazione sul complesso della legge.

Risultato dello squittinio.

Votanti 95.
Favorevoli 92.
Contrari 3.

(Il Senato adotta)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intorno all'istruzione elementare.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge relativo al marchio e saggio dell'oro e dell'argento.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione del presente progetto, che sarà stampato e distribuito.

Senatore **Montanari**. Siccome l'ora è avanzata, e la discussione della legge sull'istruzione pubblica è molto grave ed importante, contenendo il progetto parecchi articoli, e dovendosi argomentare dal numero degli iscritti che la discussione abbia ad essere alquanto lunga, proporrei che fosse rimandata a domani.

Presidente. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata).

La discussione è dunque rimandata a domani.

La seduta è sciolta (alle ore 4 3/4).

VIII.

TORNATA DEL 12 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Relazione sui titoli d'ammessione del Senatore Carradori — Discussione sul progetto di legge intorno all'istruzione elementare — Accettazione per parte del Ministro dell'istruzione pubblica del controprogetto dell'ufficio centrale colla riserva di proporre un emendamento all'art. 6 — Discorso del Senatore Linati contro i progetti ministeriale e dell'ufficio centrale, e sua proposta di un terzo progetto — Incidente sulla forma della discussione di questo terzo progetto — Parlano i Senatori Plezza e Lauzi — Discorso del Senatore Matteucci sul progetto dell'ufficio centrale, e proposta di aggiornarne la discussione — Risposta del Ministro dell'istruzione pubblica — Osservazioni del Senatore Scacchi in appoggio della proposta sospensione — Risposta del Senatore Matteucci al Ministro dell'istruzione pubblica — Appunti e proteste del Senatore Pallavicino-Mossi — Proposta motivata del Senatore Cambray-Digny — Risposta per un fatto personale del Senatore Linati — Sulla proposta sospensiva e sull'ordine della discussione parlano i Senatori Pinelli, Gallina, Scacchi, Lauzi, Farina e Alfieri — Dichiarazione del Senatore Cambray-Digny — Osservazioni del Senatore Niutta contro la proposta sospensiva e dei Senatori Matteucci e Gallina in appoggio — Spiegazioni del Senatore di San Martino.*

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

Sono presenti i Ministri dell'istruzione pubblica e di agricoltura e commercio, e più tardi interviene il Presidente del consiglio.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** da lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato).

(Il Senatore *Segretario* **Cibrario** legge due lettere, l'una del Senatore Poggi che dimanda un congedo di 15 giorni, e l'altra del Senatore Marchese Gualterio, con cui per motivi d'ufficio, chiede un congedo di un mese, che loro vengono accordati).

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DEL SENATORE CARRADORI.

Presidente. La parola è al Senatore De-Gori per riferire sui titoli d'ammessione del Senatore Carradori.

Senatore **De-Gori**, *Relatore.* Signori Senatori. Il conte Antonio Carradori, chiamato al Senato con Decreto Reale dei 20 gennaio decorso, nacque in Recanati ai 24 di ottobre 1814.

Secondo gli autentici documenti emessi dalla tesoreria della provincia di Macerata risulta che negli anni 1858 e seguenti egli ha pagato per contribuzioni dirette ben oltre la somma indicata all'art. 33 § 21 dello Statuto.

Per il che in nome del primo ufficio ho l'onore di proporre la di lui ammissione a Senatore del Regno.

(Approvato).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALL'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

(V. atti del Senato N. 4.)

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intorno all'istruzione elementare.

Leggerò prima il progetto del Ministero, poi quello proposto dall'ufficio centrale.

Art. 1. Nelle provincie del Regno italiano, dove non venne promulgata la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, sono introdotte le seguenti discipline;

A). L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni.

B). Ogni Comune deve avere almeno una scuola maschile ed una scuola femminile per l'istruzione elementare del grado inferiore; deve inoltre procurare eguale beneficio, almeno per una parte dell'anno, alle borgate o frazioni, ed agli appodiati che contano nella loro popolazione oltre a cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso dai *sei* ai *dodici* anni, i quali per ragione di distanza od altro impedimento non possono profittare della scuola posta nel centro del Comune;

C). Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi agli insegnanti, le scuole elementari del

primo grado sono distinte in urbane ed in rurali, secondochè appartengono a città e borghi cospicui od a Comuni rurali; e tanto le une quanto le altre sono divise in quattro classi;

D). Gli stipendi degli insegnanti non possono essere inferiori al minimo fissato nella tabella annessa alla presente legge per la classe speciale in cui è posta la scuola;

E). La classificazione delle scuole di ciascun Comune è fatta ad ogni triennio per decreto del capo politico della provincia sull' avviso del consiglio o della deputazione provinciale sopra le scuole, sentito rispettivamente il Municipio, e tenendo conto principalmente della popolazione, e della condizione finanziaria del comune;

F). Lo Stato verrà, con annuali stanziamenti in sussidio dei comuni che per l' angustia delle loro entrate, o per la poca agiatezza degli abitanti non saranno in grado di sottostare a tutte le spese che questa legge loro impone per l' istruzione elementare;

G). La istituzione del *Monte delle pensioni pei maestri elementari* creata cogli articoli 347 e seguenti della preaccennata legge 13 novembre 1859, è estesa a tutto il regno italiano;

H). È pure estesa a tutto il regno l' obbligazione imposta cogli articoli 326 e 327 della stessa legge ai padri di famiglia ed a coloro che ne adempiono le veci, di procacciare ai loro figli d' ambo i sessi ed ai fanciulli posti sotto la loro custodia almeno l' istruzione elementare del primo grado.

Art. 2. In tutte le province dello Stato coloro che mancano all' adempimento dell' obbligo predetto senza legittimo motivo, quando, esortati dal sindaco del comune, persistono nella loro negligenza, sulla istanza del sindaco medesimo, oltre all' incorrere nelle pene contravvenzionali stabilite dal codice penale, possono essere condannati secondo i casi, se sono poveri, alla privazione dei sussidii delle opere pie locali, e se sono iscritti nelle liste elettorali amministrative alla sospensione od alla perdita del diritto elettorale relativo.

Le pene, di cui in questo articolo, sono pronunciate dal giudice di mandamento.

Tabella annessa alla legge.

Minimo degli stipendi da assegnarsi ai maestri secondo la categoria e la classe delle scuole elementari del grado inferiore a cui sono applicati nelle province a cui si estendono le disposizioni dell' art. 1.

	1. Classe	2. Classe	3. Classe	4. Classe
Scuole urbane	L. 900	L. 800	L. 700	L. 600
Scuole rurali	» 650	» 550	» 500	» 400

Questo minimo è ridotto di un quarto per gli stipendi delle maestre nelle scuole femminili, e della metà pei sotto maestri e per le sotto maestre.

Lo stesso minimo può essere ridotto proporzionalmente nelle scuole le quali sono instituite in comuni o borgate od appodiati con una popolazione inferiore ai cinquecento abitanti o stanno aperte appena alcuni mesi dell' anno.

Darò lettura del progetto proposto dall'ufficio centrale.

Art. 1. L'istruzione elementare inferiore è data gratuitamente in tutti i Comuni del Regno d'Italia.

Art. 2. Ogni Comune dee aprire e mantenere almeno una scuola elementare per i maschi, ed una per le femmine, nel luogo principale del territorio: ed una scuola simile per quanto è possibile, in tutto o parte dell'anno, in quelle terre, casali, ed altre località ove facilmente possono essere radunati almeno cinquanta fanciulli e cinquanta fanciulle, maggiori agli anni sette, inferiori ai dodici, atti a frequentarla.

Art. 3. Ove il numero degli scuolari e delle scuolare oltrepassa quello di settanta, il Comune apre e mantiene un'altra scuola simile, in luogo differente, ovvero divide la scuola in due sale: in questo caso l'insegnamento può essere affidato ad un sotto maestro e ad una sotto maestra.

Art. 4. L'istruzione elementare, inferiore consiste:

Per i maschi: nella Dottrina Cristiana, nel leggere, nello scrivere, nell' aritmetica elementare, nella lingua italiana, nei sistemi delle monete, pesi e misure del Regno.

Per le femmine: nelle stesse discipline, e più nei lavori muliebri.

Art. 5. Il parroco esamina gli alunni cattolici e le alunne cattoliche sull'istruzione religiosa, nei tempi e modi che sono concertati col Capo del Comune.

Art. 6. Lo stipendio dei maestri e delle maestre è stabilito dai Consigli Comunali, per le diverse località secondo le circostanze: ma ove sia riconosciuto insufficiente allo scopo, l'autorità provinciale preposta ai Comuni, con sua deliberazione, lo determina.

Art. 7. Constatata la necessità, lo Stato sussidia quei Comuni che non possono sostenere intieramente la spesa imposta loro dalla presente legge.

Art. 8. I padri, i tutori, e tutti coloro che esercitano l'autorità paterna o tutoria, i quali avendone il comodo si astengono dal far frequentare ai fanciulli e fanciulle loro appartenenti le scuole del Comune, nè dimostrano di provvedere altrimenti alla loro istruzione, sono dall' Autorità Comunale efficacemente esortati a mandarvegli: persistendo nella negligenza, incorrono in un'ammenda estensibile fino alle lire trenta.

Art. 9. L' istituzione del Monte delle pensioni per i maestri elementari creata cogli articoli 347 e seguenti della legge 13 novembre 1859 è estesa a tutto il Regno.

Presidente. Prego gli onorevoli membri dell' ufficio centrale a voler prender posto al banco loro destinato.

(I membri dell' ufficio centrale pigliano posto al banco della Commissione).

Prima di aprire la discussione generale, credo opportuno leggere al Senato l'art. 70 del nostro Regolamento, il quale è così concepito:

« La discussione ha due periodi: è generale nel primo, » particolare nel secondo.

« La discussione generale s'aggira sovra l'essenza, » sovra l'opportunità e sul complesso della proposta o » risoluzione.

« La discussione particolare versa sopra il tenore di » ogni articolo, e gli emendamenti che vi si riferiscono, » siano essi proposti dagli uffici centrali, dalle Commis- » sioni, o dai singoli Senatori. »

Ciò premesso, io spero, che i miei onorevoli colleghi mi permetteranno, ove s'intralciassero nella discussione generale dei punti che potessero appartenere più naturalmente alla discussione particolare, di richiamare al suo vero ordine la discussione. In questo modo io credo, che otterremo chiarezza e brevità di tempo nel trattar la materia.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Chiesi la parola per dichiarare al Senato, che accetto la redazione presentata dall'ufficio centrale, salvo che all'art. 6, proporrò come emendamento i 3 paragrafi segnati dalle lettere B. C. D. del progetto ministeriale.

Per conseguenza il testo del progetto sottoposto alla discussione, rimarrebbe quello proposto dall'ufficio centrale salvo riserva di proporre l'emendamento testè accennato.

Presidente. Io mi proponeva, terminata la discussione generale, d'interpellare il signor Ministro se intendeva di accettare tutti o parte degli articoli proposti dall'ufficio centrale; dietro la dichiarazione, che l'onorevole signor Ministro ha avuto la bontà di fare, la discussione si porterà sugli articoli emendati dall'ufficio centrale, sino all'art. 6.

La parola è al Senatore Linati.

Senatore **Linati.** Nell'anno scorso, io proponeva al Senato uno schema di legge, il quale in sostanza era diretto allo scopo medesimo al quale oggi è rivolto quello presentato dal Ministero, e le modificazioni fattevi dall'ufficio centrale.

Io non posso adunque che vedere con viva soddisfazione, come il ministero per una parte e l'ufficio centrale per un'altra si siano preoccupati dell'importante questione dell'istruzione elementare, della quale io esponeva già la triste condizione nelle province dell'Emilia. Ciò nullameno, sia al progetto ministeriale, che alle modificazioni dell'ufficio centrale, io mi permetterò di fare alcune osservazioni.

Se io male non mi appongo, il progetto del ministero ha tre oggetti; il primo, di assicurare che l'istruzione elementare sia data in tutti i Comuni dello Stato, poichè sebbene la legge amministrativa ponga fra le spese obbligatorie dei Comuni, quella per l'istruzione elementare dell'uno e dell'altro sesso, quest'obbligo però è tanto vago e così poco sentito che è sembrato al ministero di doverlo ingiungere con una legge speciale.

Col secondo, il ministero intese di assicurare la condizione de'maestri, cui la legge amministrativa non provvedeva nè punto, nè poco. A quest'effetto ha stabilito la tabella colla quale vengono determinati i diversi gradi di stipendio a norma della diversa ricchezza e popolazione de'Comuni: provvedendo anche così all'avvenire de'maestri mediante l'instituzione nelle province che fin qui non lo possedevano, *del Monte per le pensioni de'medesimi.*

Il 3.° oggetto a cui il ministero rivolge il pensiero, è quello di costringere i cittadini, che non conoscessero la importanza ed utilità dell'istruzione elementare, a mandare i proprii figli alle scuole.

Mi pare che a questo si restringa lo schema ministeriale, il quale non ebbe per iscopo certamente di proporre una legge completa d'istruzione elementare, e tanto manca, che l'ufficio centrale nel suo progetto ha creduto di dovervi supplire con alcune aggiunte; ma nel farle, sebbene abbia forse con più chiarezza definito che cosa sia l'istruzione elementare del grado inferiore, e quali siano gli obblighi per l'apertura delle scuole e per il numero degli alunni che debbono frequentarle, ciò nullameno mi pare che in alcune parti sia molto meno esteso ed esplicito della legge ministeriale, che almeno ha detto l'istruzione elementare doversi dare gratuitamente. Laddove nel progetto dell'ufficio centrale si dice: « l'istruzione elementare sarà data gratuita- « mente soltanto per l'istruzione inferiore. »

Perciò il progetto dell'ufficio centrale viene a restringere per questa parte il disposto dell'articolo ministeriale.

In secondo luogo l'ufficio centrale ha tolto via quella tabella che determinava l'ammontare degli stipendi dei maestri secondo la gradazione e la classificazione dei diversi Comuni. Per questo modo ai maestri non rimane più alcuna guarentigia, e tutto è lasciato all'arbitrio dei comuni o a quello delle autorità superiori, vale a dire delle deputazioni provinciali amministrative, corpi della medesima natura, che hanno i medesimi interessi, le medesime condizioni amministrative e morali, e che quindi difficilmente, e forse mai, non giudicheranno altrimenti da ciò che avran disposto i Comuni.

In ultimo, anche l'obbligazione imposta ai genitori per costringerli a mandare i loro figli alla scuola, è venuta restringendosi alla misura minore perchè le pene imposte sono di molto minore importanza. Io non mi farò certamente a giudicare della bontà, della perfezione dell'una o dell'altra proposta, perchè ambedue mi sembrano eccessive considerate rispetto a tutto il Regno, e mi sembrano poi difettive rispetto alle province che principalmente abbisognano di un sistema completo d'istruzione elementare. Se infatti noi riguardiamo alle province dell'Emilia, alle quali io specialmente appartengo, e dove non fu ancor promulgato alcun sistema uniforme di leggi scolastiche, tanto il progetto ministeriale quanto le modificazioni dell'ufficio centrale, non ordinano le cose per modo da provvedere a tutti i bisogni non solo, ma neppure da rendere completamente utili quelle disposizioni che colla legge stessa oggi volete introdurre.

Si lascia, sì nell'uno che nell'altro progetto, all'arbitrio dei municipi, la nomina dei maestri; ma questi maestri dovranno essi essere indistintamente scelti fra tutti i cittadini? Non dovrà lo Stato e la pubblica istruzione avere una qualche guarentigia sulla scelta loro?

La legge del 13 novembre 1859, al titolo 5 prescrive una quantità di norme a tale riguardo. Devono bensì i maestri essere prescelti dai comuni, ma fra quelle persone che abbiano ottenuto la patente d'idoneità, dietro studi convenienti e dietro appositi esami. Se questo sistema non si adotta, il nominar maestri scelti alla rinfusa, e senza guarentigie legali, sarà un rendere frustranea la legge che oggi si discute, perchè questi uomini non avranno la competente istruzione, quand'anche avessero capacità; e se hanno anche studi, mancherà loro l'arte speciale di istruire gli altri, la quale non si apprende che in apposite scuole.

Così che tanto lo schema ministeriale, quanto quello dell'ufficio centrale son difettivi, a parer mio, in questo senso, che non provvedono all'istruzione dei maestri, a farli cioè idonei collo stabilire scuole normali, magistrali od altri mezzi con i quali i maestri possono abilitarsi all'insegnamento: non s'impone ai comuni l'obbligo di sceglierli fra coloro che abbiano ottenuto patenti d'idoneità in forza delle leggi scolastiche.

La legge 13 novembre 1859 poi stabilisce guarentigie pei maestri in doppia guisa; prima determinando mediante una tabella i loro stipendi, in secondo luogo, sottraendo questi in parte all'arbitrio od al capriccio dei Comuni, i quali li accordano mediante contratti triennali, e nel frattempo non possono essere licenziati senza alcune formalità dalla legge richieste.

Nei due progetti di cui trattiamo, nulla di questo è stabilito, per cui la condizione dei maestri sarebbe ancora più precaria nelle nuove province che nelle antiche e in tutte le altre nelle quali è promulgata, anche modificata la legge 13 novembre 1859.

Oltre ciò nulla è detto dell'istruzione elementare superiore, la quale è un grado necessario per salire agli studi ginnasiali ed a quelli delle scuole secondarie. Il non imporre ai Comuni un qualche obbligo a ciò relativo, è un troncare la strada a molti giovani per poter salire agli studi superiori, e questo pure è grave danno cui si vuole ovviare coll'imporre l'obbligo suaccennato.

Da ultimo debbo richiamare l'attenzione del Senato su di un altro punto.

Le disposizioni della presente legge non hanno guarentigia sufficiente per l'esecuzione loro, perchè non si indicano quali autorità ne siano specialmente incaricate.

Secondo la legge 13 novembre 1859, per ogni disposizione relativa, vi è un'autorità competente deputata a farla eseguire. Ma in questo schema di legge non si fa parola di tutto ciò; per il che le sue disposizioni non avrebbero nessun sindacato, e i Comuni faranno ciò che vorranno.

Tutti questi inconvenienti che io son venuto brevemente esponendo, ed altri che si potrebbero aggiungere non mi suggeriscono ora un rimedio adatto; ma per l'ufficio ch'io tengo nell'Emilia, posso assicurare al Senato che là pure sono le autorità, ma che mancano loro i mezzi di farsi obbedire, e di spingere innanzi debitamente la pubblica istruzione; là pure è il difetto di questa legge; i Comuni fanno tutto ciò che loro talenta. Vi sono Comuni nei quali i maestri hanno uno stipendio di 250 franchi, e non è già nelle alte montagne, ma nelle pianure, alla distanza di 3 o 4 miglia dalle città più popolose.

Vi sono pure scuole, nelle quali trovansi maestri a 150 lire di stipendio, e anche a meno, e perfino a 100 lire; ma quali maestri sono questi? Son la gente la più zotica, la più ignorante del mondo.

Allora quei Comuni i quali non vogliono fare stanziamenti maggiori, e che non possono avere migliori maestri anche chiamandoli da altri luoghi, son costretti a gettare l'istruzione nelle mani dei parroci e dei cappellani delle rispettive località o parrocchie; questo fatto accade frequentissimamente, ed accadrà anche nell'avvenire se viene adottato lo schema ministeriale, o il progetto dell'ufficio centrale; poichè nei luoghi montuosi non si potranno avere maestri per lire 200 o 300, eccetto che siano di quel luogo stesso.

Ora sul luogo come trovare persone istrutte se non sacerdoti? . . . .

Senatore **Pallavicino-Mossi.** (*con vivacità*). Domando la parola.

Senatore **Linati.** (*proseguendo*). Adunque, per tutti questi rispetti, pare a me che tanto l'uno quanto l'altro progetto contengano bensì alcune disposizioni particolari, ma non formino un progetto di legge completo e soddisfacente al bisogno di alcune popolazioni.

Ora quali sono le popolazioni che hanno maggior bisogno di provvedimenti intorno alla istruzione elementare? Il rapporto dell'ufficio centrale ce lo dice implicitamente.

Nel regno di Napoli con poche modificazioni fu pubblicata la legge del 13 novembre 1859. Nella Sicilia questa legge fu promulgata nella sua integrità; e così pure nelle Marche e nell'Umbria. Non parlo del Piemonte e della Lombardia ove già trovasi in esercizio da oltre due anni.

Nella Toscana poi, come si asserisce dal Ministero e dall'ufficio centrale, vi è legislazione speciale, e forse in molte parti più completa che non sia quella di cui nel titolo 5 della legge sopracitata.

Nell'Emilia adunque, nella sola Emilia, non vi ha una legislazione scolastica. Ora trattandosi di questa provincia, perchè restringerci ad uno schema di legge incompleto, che non provvede ai principali bisogni della pubblica istruzione, che non determina nè il grado, nè il tempo, nè la materia dell'istruzione, nè il modo di scegliere i maestri, nè le guarentigie che loro abbisognano, nè la tariffa degli stipendi, nè le autorità che facciano eseguire la legge?

Io adunque in luogo dei due schemi di legge, di cui

oggi si tratta, ne proporrei un altro di due articoli, l'uno dei quali avrebbe per unico oggetto la promulgazione nelle province dell' Emilia del titolo 5 della legge del 13 novembre 1859 e l' altro, cioè il secondo articolo avrebbe per iscopo il riparto fra le autorità costituite attualmente nell' Emilia delle attribuzioni che il titolo 5 e il regolamento 23 dicembre 1859 danno a quelle costituite dalla legge sarda per l' esecuzione della legge stessa.

Questa ultima disposizione è necessaria, perchè il Dittatore dell' Emilia, quando col decreto 22 gennaio 1860 stabiliva le autorità scolastiche nell' Emilia, non le fissava identiche a quelle che esistevano nelle antiche province, e ciò per mire economiche, non volendo egli moltiplicare gli impiegati della pubblica istruzione. E così per non aggravare il bilancio dello Stato, affidò quelle attribuzioni a pochi uffiziali pubblici, il che io non crederei che dovesse per ora alterarsi, aumentando inutilmente le spese a carico dello Stato. Ora a questo scopo converrebbe che le attribuzioni, concedute dalla legge sarda alle autorità con essa costituite, fossero diversamente ripartite fra quelle colà esistenti, per cui credetti di dover formolare il secondo articolo nel modo seguente.....

Presidente. Prego il Senatore Linati di riservare questa proposta allorquando verrà la discussione particolare.

Senatore **Linati.** Trattandosi della intera legge, quando il Senato credesse di adottare questa mia proposta, come più semplice, non si farebbe più luogo alla discussione del progetto ministeriale.

Presidente. Sarà bene allora che io faccia presente al Senato che secondo i nostri antecedenti e le norme che sono state già parecchie volte discusse in questo recinto, quando un Senatore crede, in opposizione di un progetto di legge presentato dal ministero, o da altro Senatore, di contraporre un complesso di disposizioni formante di per sè una legge, questo non possa venir in discussione contemporaneamente al progetto di legge presentato.

In questo caso è legge nuova, la quale non può essere discussa se non quando l' altra sia stata rigettata.

Se viene poi in forma di emendamento, sarà proposta e discussa secondo la serie dei varii articoli cui si riferisce; ma se il progetto di legge, che si contrappone al progetto presentato, è nuovo, in tal caso deve subire a sua volta le fasi dell' esame preliminare.

Per conseguenza se il Senatore Linati crede di proporre un complesso di legge in opposizione al progetto presentato dal ministero, lo prego di soprassedere e aspettare l' esito di questa legge.

Questi sono i precedenti del Senato.

Senatore **Plezza.** Domando la parola.

Presidente. Sull' incidente?

Senatore **Plezza.** Sull' incidente.

Presidente. Quando il senatore Linati abbia terminato di parlare accorderò la parola al Senatore Plezza.

Senatore **Linati.** Non avrei altro ad aggiungere per ora: solo avvertirò che ove il Senato non prendesse a discutere prima la mia proposta, ma si occupasse invece degli emendamenti sul progetto attuale, e questi venissero accolti, sarebbe impossibile la discussione sulla mia proposta.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza sull'incidente.

Senatore **Plezza.** Ho chiesta la parola su quanto ha detto prima l' onorevole Presidente. Io non entrerò in discussione.

Ma non mi pare che quella che proporrebbe l'onorevole Senatore Linati, possa chiamarsi una nuova legge. Egli non propone altro che di estendere all' Emilia una legge vigente. Questa non è una nuova legge; è bensì un prescindere dalla legge attuale. Dunque non sarebbero applicabili alla sua proposta i precedenti accennati dal signor Presidente.

Mi pare perciò che si possa benissimo discutere sull'argomento posto innanzi dal Senatore Linati, il quale in sostanza si riduce a ciò che, la legge attuale non essendo necessaria, è meglio estendere la legge attualmente in vigore nelle antiche province dello Stato, anche all'Emilia.

Presidente. Una legge che è vigente in una provincia e che si estende ad un'altra, relativamente a questa provincia, è legge nuova. Ma siccome credo che il Senato abbia piena conoscenza di questa materia, terminata che sarà la discussione generale, determinerà esso in che modo possa accogliere la proposta del Senatore Linati: frattanto darò la parola al Senatore Matteucci.

Senatore **Lauzi.** Se mi permette il signor Presidente, aggiungerei qualche parola sul proposito.

Presidente. È sull'incidente?

Senatore **Lauzi.** Si signore. Vorrei dire che qui non trattiamo adesso di nuove leggi, ma di nuovi progetti di legge. Ai due progetti che erano presentati, uno dal ministero, l'altro dall'ufficio centrale, si aggiungerebbe un terzo progetto proposto dall'onorevole Senatore Linati. Nello stesso modo che se il signor Ministro non avesse accolto il progetto dell'ufficio centrale, salvo a proporre qualche emendamento, avrebbe dovuto il Senato decidere a quale dei due avrebbe data la preferenza per la discussione, io credo che il caso sia perfettamente analogo, e che per conseguenza il Senato, terminata la discussione generale, potrà benissimo determinare se voglia dare la preferenza nella discussione al nuovo progetto, di cui ha parlato il Senatore Linati. Quindi credo che le parole del signor Presidente, il quale si offre gentilmente di consultare il Senato terminata la discussione generale, potranno benissimo porre la quistione nel suo regolare assetto.

Presidente. La parola è al Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci.** È tanta l' importanza della legge sottoposta alla vostra deliberazione, così evidente e così universalmente affermata l'utilità dello scopo a

cui tende, che io mi lusingo che il Senato non sgradirà di sentire alcune considerazioni generali sullo spirito che, secondo me, dovrebbe dominare nella legge stessa.

Animati come siamo dal desiderio di fare, soprattutto in una legge così vitale, il meglio possibile, desiderio che certamente divide con noi quel Ministro che con tanta operosità e con tanto amore regge oggi l'istruzione pubblica, non possono mai riuscire inopportune le osservazioni presentate per combattere, almeno in qualche parte, i progetti sottoposti alla vostra deliberazione.

Se la legge proposta non avesse fatto altro che stabilire che in tutti i Comuni si deve insegnare gratuitamente a leggere e a scrivere, gli elementi dell'aritmetica, il catechismo, ecc. e determinare così una delle più importanti, se non la prima, delle attribuzioni dell'Autorità municipale, sono certo che la legge sarebbe stata accolta universalmente e senza opposizione.

Ma la legge propostavi contiene molto di più; assegna gli stipendi dei maestri e delle maestre, fissa i gradi e il numero delle scuole, regola in somma in tutte le sue parti l'esecuzione della legge e contiene necessariamente i germi di un regolamento anche più esteso e minuto.

È contro questa seconda parte della legge che mi sollevo per combattere un'ingerenza eccessiva ministeriale nelle attribuzioni municipali, ingerenza che è di certo contraria all'esercizio dell'autorità del Comune e a quella spontanea partecipazione che si deve lasciare ai migliori cittadini di un Comune negli affari locali, fra i quali è principalissimo l'istruzione elementare. Quella iniziativa e partecipazione dei cittadini e dei Comuni negli affari locali, che è il fondamento di ogni Governo veramente libero, e che noi tutti acclamiamo come il principio organico della nostra costituzione futura, sono spente o soffocate tutte le volte che un regolamento è imposto ai cittadini e ai Comuni per tracciare e insegnare loro quello che naturalmente devono sapere, e che più di ogni altro sono interessati ad eseguire con amore e con impegno. Stà benissimo, che una legge promossa dal Parlamento o dal Governo del Re ordini che l'istruzione elementare sia data gratuitamente in tutti i Comuni, ma l'applicazione di questa legge dev'essere lasciata all'autorità dei Comuni e alla carità dei cittadini; e quando anche queste virtù e questi mezzi fossero per un certo tempo insufficienti, quando anche fosse provato che non si può raggiungere immediatamente tutto lo scopo che si prefigge il legislatore, bisogna, nell'interesse generale, non impedire lo sviluppo libero di quelle forze e contentarsi piuttosto di aspettare dall'opera lenta, ma sicura del tempo e della civiltà, tutto quel perfezionamento che umanamente si può raggiungere.

Ciò che importa per il legislatore, è che la massima principale sia eseguita e che vi sieno scuole elementari diffuse nel maggior numero possibile in tutti i punti del Regno; non già di regolare gli stipendi dei maestri, i metodi con cui s'insegna a leggere e a scrivere, l'ora, il libro, l'esame della scuola. Scuole elementari di leggere e di scrivere ve ne sono già molte nel Regno e ne cresce il numero tutti i giorni, lo che ci prova quanto è grande l'influenza dell'opinione pubblica e della libertà per far sentire il vantaggio dell'istruzione elementare: ma non esito ad affermare che una legge nuova che prescriva le regole per stabilire queste scuole, che voglia uniformarle ad un metodo unico, avrebbe per effetto sicuro di arrestare questa buona e libera disposizione dei Comuni, ed otterrebbe probabilmente un effetto opposto a quello che si propone. Questo caso, ho ragione di credere, che siasi già verificato in alcuni Comuni del Piemonte, dove esistevano fin da' tempi antichi buone scuole di leggere e scrivere e che non hanno guadagnato per l'introduzione dei nuovi regolamenti.

Consideriamo finalmente che a lato dell'istruzione elementare, bisogna pur tener conto di tutte le altre risorse del paese e non esigere più di quello che è compatibile con queste risorse; potrebbe accadere, obbligando i Comuni a far spese eccessive per le scuole elementari, di toglier loro la possibilità di procurarsi altri servizi pubblici non meno importanti.

In conclusione: diciamo pure anche una volta se si crede utile a tutti i comuni del Regno che devono avere delle scuole elementari, ma lasciamo ai Comuni stessi la libertà di applicare la legge nei modi a loro più convenienti, e confidiamo nell'irresistibile influenza della civiltà e de' lumi e così riesciremo veramente ad emanciparli ed a fondare stabilmente i germi delle nostre istituzioni.

La legge proposta considera pure quei casi nei quali padri ignoranti o trascurati ricusano di mandare i loro figli alle scuole elementari e determina le punizioni e i modi con cui queste punizioni devono essere applicate. Anche questa parte della proposta ministeriale mi pare meriti di essere combattuta.

Di certo nessuno fra noi, come già dissi, nega i vantaggi dell'istruzione elementare, e sarei ben male interpretato se si credesse che con questa opposizione volessi sostenere che l'istruzione elementare non è utile per formare buoni cittadini. Ma è bensì vero, che quanto è grande il benefizio dell'istruzione elementare, altrettanto e più è salutare il principio della libertà individuale, e non vorrei per nessun conto mostrare di non aver fede nel progresso della civiltà e della pubblica opinione per correggere vizii che devono sparire, per confidare piuttosto nell'efficacia di pene quasi impossibili ad essere applicate con giustizia. Certo è, che vi furono e vi sono e vi saranno sempre dei buoni ed utili cittadini ai quali manca l'istruzione elementare. I contadini che sono una classe tanto numerosa, tanto morale e tanto utile nella società, non hanno e non avranno forse mai il tempo e il modo d'imparare a leggere e scrivere, e di profittare delle scuole comunali; eppure su ognuno, come costretti dalle loro abitudini e dai loro interessi a meditare sui fenomeni naturali e sui loro processi agricoli, i contadini finiscono per avere molto più buon senso e giudizio dei così detti letterati delle Città.

Vi sono anche dei casi, e se ci si pensa, sono frequenti, nei quali i poveri genitori, costretti a far lavorare i loro figli nel giorno, insegnano loro alla sera a leggere e a scrivere; dovranno essere puniti questi genitori perchè non mandano i figli alle scuole comunali? Perchè la legge non ha pensato piuttosto a premiarli? Perchè una legge sopra queste materie non può e non deve entrare in tante particolarità.

Concludo dunque, che in un paese libero e civile e che ha tante buone ragioni per sperare nel suo avvenire, si deve ripugnare ad introdurre in una legge sull'istruzione elementare punizioni insufficienti, non giustamente applicabili contro coloro, ben pochi io lo spero, che persisteranno tenacemente a disconoscere i vantaggi dell'istruzione elementare per i loro figli.

Nè mancano al Governo ed alla carità privata quei mezzi indiretti coi quali si diffondono i benefizi dell'istruzione elementare, e dei quali danno esempi luminosi l'Inghilterra, la Svizzera e tutti i paesi veramente liberi. Sono principalmente premi conferiti dai municipii e dalle società private alle povere famiglie che mostrano amore all'istruzione elementare, e la distribuzione di letture di famiglia e di giornali popolari.

Finalmente il progetto ministeriale che ha introdotte molte discipline che ci sembrano troppo minute e superflue, non ha considerato una parte molto importante dell'istruzione elementare, la quale è necessariamente l'educazione, cioè l'istruzione morale e religiosa.

Il Parroco che è obbligato ad insegnare il catechismo religioso ai bambini cattolici, ha necessariamente, o almeno dovrebbe avere una grande influenza nell'istruzione elementare, soprattutto nelle piccole terre e nelle campagne. Vi sono molte province in Italia nelle quali, con vantaggio della finanza del Comune e dell'istruzione, le scuole elementari sono affidate ai Parroci e ai Cappellani. Questi individui sono già discretamente provvisti e con una piccola aggiunta di stipendio, inferiore ai limiti degli stipendi fissati dal progetto Ministeriale, disimpegnerebbero utilmente le funzioni di maestri comunali.

Intendo bene le ragioni per le quali ai nostri tempi, e fra noi, pur troppo, è insorta nell'opinione pubblica una giusta diffidenza nelle intenzioni del clero verso lo Stato, e quindi la repugnanza ad impiegare i preti come istitutori comunali. Ma è tempo, grazie a Dio, che questa diffidenza si dissipi, e non è il Governo nè il Parlamento che devono oggi alimentare una specie di pregiudizio popolare che potrebbe divenire assai dannoso (*bene*). Una grande e celebre discussione in un paese vicino, le parole generose e calde d'un augusto Principe francese, e soprattutto la ragione e la forza dei nostri diritti, hanno oramai deciso la questione romana, e la fine del Governo temporale deve cancellare queste diffidenze e fare che torni salutare quella influenza che necessariamente esercita sulla società il Clero, allorchè è istruito, buono e amico del suo paese (*bravo*).

Applaudo dunque al pensiero dell'ufficio centrale di avere introdotto nelle sue modificazioni alla proposta ministeriale l'ingerenza del sacerdozio; ha così espressa una verità, ha fatto un atto di giustizia e di buona politica nel tempo stesso.

Se non che mi viene il dubbio che il modo con cui quella proposta, che imita in ciò la legge delli 13 novembre 1859 e fa intervenire il parroco, sia superfluo e insufficiente. Dire in un articolo di legge « che il parroco deve esaminare gli alunni cattolici e le alunne cattoliche sull'istruzione religiosa nei tempi e modo che sono concertati col capo del comune, » è cosa che dubito che lo Stato possa ordinare, e che può parere offensiva all'autorità ecclesiastica; imperocchè certamente fra i doveri del parroco è quello di esaminare gli alunni cattolici sull'istruzione religiosa. Crederei perciò che l'ingerenza del clero nell'istruzione elementare dovesse essere stabilita in una forma diversa da quella proposta dall'ufficio centrale.

Dopo queste considerazioni generali colle quali temo di aver già troppo abusato della pazienza del Senato, ne verrebbe per me la necessità di dover proporre modificazioni a diversi articoli della legge proposta, allorchè la discussione sugli articoli sarà aperta. Se non che debbo qui aggiungere alcune altre cose.

Mi viene il dubbio, sopratutto sentendo l'opinione di parecchi Senatori, che, per diverse ragioni molto potenti, possa apparire più conveniente l'aggiornare per ora questa discussione.

Io domando il permesso al Senato di accennare brevemente queste ragioni. Comincio dal notare che il Ministro dell'Istruzione Pubblica ha convocato in questo momento in Torino una Commissione formata di persone distinte e abilissime nell'istruzione pubblica, coll'incarico di formare un Codice generale dell'istruzione pubblica. Naturalmente fra le parti di questo Codice entra l'istruzione elementare per cui sembrerebbe più opportuno di aspettare che questo lavoro fosse compiuto onde avere così un disegno generale d'istruzione pubblica. Si aggiunge pure che le scuole elementari cadono sotto la diretta sorveglianza dei Comuni, e che i Comuni eserciteranno una grande influenza sulle scuole elementari, perchè devono pagare i maestri. Ora si sta aspettando una legge generale, una legge organica, nella quale le attribuzioni dei Comuni e delle province saranno stabilite.

Si osserva finalmente che non è così essenziale, non è così supremo il bisogno della legge che discutiamo: difatti la stessa relazione dell'ufficio centrale ci dice: che in tutte le antiche province del Regno, nella Lombardia, nell'Umbria, nelle Marche, nella Sicilia è in vigore la legge del 13 novembre 1859; a Napoli sotto la luogotenenza del Farini è uscita una legge sull'istruzione elementare; in Toscana pure vi è una buona legge di questo genere.

L'istruzione elementare non è poi materia nuova, e si sa, che consiste nell'insegnare a leggere e scrivere e a far conti: non c'è niente da inventare; è dunque

supponibile che queste diverse leggi contengano in fondo quello che è necessario per l'istruzione, e che non ci sia perciò un bisogno urgente di formare oggi una legge sola, che non s'intende neppur bene se sia destinata per alcune province che non hanno queste leggi, oppur se debba essere una legge generale pel Regno.

Noto finalmente (è un dubbio che mi viene) che la discussione si viene animando; dalle opinioni sentite mi sorge il timore che si ripeta sull'istruzione elementare qualche cosa di simile a quello che è accaduto in altra discussione anche prossima, che non siano cioè nè l'ufficio centrale, nè il Senato abbastanza preparati per una legge nuova e generale, sopra un argomento così importante, sopra una legge la quale non abbia poi realmente quell'unità di concetto, quella ponderazione sufficiente che si dovrebbe richiedere. Ho aggiunto, ripeto, queste osservazioni per fare sentire che può essere consiglio molto savio che sorga qualcuno che dica: aspettiamo.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Molta parte del discorso dell'onorevole preopinante tornerà in acconcio di esaminare quando noi ci porremo a discutere gli articoli della legge. Perciò io non risponderò al discorso medesimo se non per quello che racchiude di generale e segnatamente rispetto alla libertà dei municipii che gli sta tanto a cuore, ma non più di quello che sta al mio.

Pure prima di venire a discutere le idee generali del discorso del preopinante, osserverò, in breve, alcune cose intorno a ciò che diceva il Senatore Linati.

Nelle sue parole ho notato un punto assai importante, cioè a dire che egli attestava per cognizione propria e per conseguenza del proprio ufficio, non solo l'opportunità ma la necessità di provvedere colla legge ad una nobile parte d'Italia, all'Emilia.

Piglio atto, come sogliono dire i legali, di questa dichiarazione del Senatore Linati.

Egli rimprovera alla legge del Ministero la soverchia ristrettezza e il non essere sufficiente a tutte le contingenze e le esigenze dei fatti. Ma ognuno sa che quando le leggi dovessero provvedere a tutti i particolari che inchiudono e sott'indendono, elleno sarebbero lunghissime e pressochè interminabili.

Ciò che importava qui, almeno questa era la mente del Ministero, ciò che importava qui, si era di raccogliere in pochi articoli la parte più sostanziosa e le disposizioni più essenziali, non già di tutta l'istruzione ed educazione elementare, ma di quella sola che può venir dispensata alle infime classi della società, verso le quali, lo confesso, si volgono, prima d'ogni cosa, le cure del Ministro che al presente ha l'onore di parlare al Senato.

Proponeva egli in ultimo il Senatore Linati, che in luogo della legge (sia quella presentata dal Ministero, sia la serie di emendamenti che la Commissione compilava) si decretasse la promulgazione del titolo quinto della legge 13 novembre 1859.

Accennerò brevemente le cagioni più poderose fra parecchie che mi mossero a non attenermi a questo partito, il quale corse a mente anche a me.

L'una fu, che sebbene lo schema di legge si sarebbe presentato semplicissimo, poichè consisteva in quattro o cinque parole: « la legge 13 novembre è promulgata nell'Emilia », pure questo titolo quinto racchiude 65 articoli, nè si poteva impedire a nessuno di questi onorevoli signori di pigliarli a discutere l'uno dopo l'altro. La forma era dunque sintetica e semplice, ma le parti incluse e da potersi analizzare, erano, ripeto, 65.

Vedendo io dunque che per tal modo non si evitava una controversia e di natura molto minuta, io dissi: discussione per discussione, preferisco di proporre altra cosa, e parvemi miglior consiglio; perchè confesso non tutti i 65 articoli di quel titolo di legge mi vanno a sangue. Altra cosa è che io riconosca in essi una buona sostanza di molti e sani principj, ed altro è che io adotti volentieri tutti i particolari che vi si racchiudono.

Ecco, per tacere del resto, i principali motivi che mi indussero a non attenermi al partito proposto dal Senatore Linati. Non di meno io dichiaro al Senato che piuttosto che rimanere senza aiuto di legge nell'Emilia e nella Toscana, dove ha una legge ma molto insufficiente, come dimostrerò più tardi, piuttosto che, ripeto, rimanere disarmato e sprovveduto in una materia che giudico la più importante dell'istruzione pubblica, alla disperata, io mi appiglierò al partito di accettare la promulgazione del titolo 5 della legge del 13 novembre 1859.

Ora vengo al discorso del Senatore Matteucci; e di nuovo affermo che non toglierò ad esaminare quelle parti le quali ben torneranno in campo quando noi scenderemo a discutere gli articoli della proposta legge. Ma non posso non avvertire qualche cosa intorno al concetto generale che gira e rigira nel suo discorso come sangue in un corpo animato, ed è quello di proteggere e caldeggiare veementemente la libertà dei municipii. Io pure la caldeggio e spero che sarà facilmente creduto a questo mio sentimento, quando si consideri che io non meno di tutti questi signori, ho passato la vita mia, sempre inviando dal cuore un profondo sospiro verso la libertà e verso tutte le possibili sue forme.

Le franchigie municipali quindi mi sono carissime, ma di che municipio parliamo, o signori?

Questo nome collettivo, a mio avviso, inganna non poco e non pochi; municipio è Torino, Municipio è Milano, come altresì municipio è un paesello sul cucuzzolo di un alpe o d'un appennino.

Nei primi, o Signori, vi è civiltà, dottrina, ricchezza abilità operosa; nel povero paesello, pur troppo, non vi è che ignoranza, indolenza, povertà ed ostinazione.

Ora il mettere sotto una medesima considerazione ciò che si suole chiamare l'autonomia di due consorzii tanto dissimili, è un profondo errore. Della libertà, o Signori, come di tutti i principii e di tutte le buone cose, il peggior

nemico che bassi a temere, è a parer mio la esagerazione loro.

Ogni cosa si piega dinanzi alle supreme necessità sociali, e tutto ciò che si attiene alla difesa immediata della società, non può essere misurato col solo principio della libertà. Domando io. È forse a nome della libertà individuale che noi andiamo a torre via dai solchi e dall'aratro un povero villanzone e lo vestiamo di una divisa, e lo conduciamo innanzi ai colpi dei cannoni? No certamente, non è in virtù della libertà naturale di ciascun uomo che la società civile opera cotal fatto. Eppure ognuno lo trova legittimo. Legittimo perchè?

Perchè ognuno riconosce evidentemente, che quella profonda limitazione posta alla libertà individuale del cittadino, è domandata dalla suprema necessità, dalla salute dello Stato, dalla difesa comune.

Ora, io sostengo, o Signori, che l'istruzione elementare delle infime classi altro non è, che la difesa morale del corpo sociale (*Segni di approvazione*).

Spegnete, o Signori, l'istruzione elementare nell'infima gente di villa e nella parte più zotica della plebe delle città, e voi vedrete immantinente moltiplicarsi i delitti cioè a dire diminuirsi quella sicurezza pubblica che fa il fondo medesimo del viver sociale e preserva e guarentisce la sua stessa esistenza.

Ecco perchè io, non ostante l'amore immenso che porto alla libertà, non posso commisurare colla libertà la condizione di picciolissimi Comuni i quali sono per la loro natura soggetti ad una immediata tutela; perchè nessun diritto può essere esercitato nel mondo, qualora non si accompagni con le conformi facoltà e coi mezzi corrispettivi.

L'uomo zotico, l'uomo ignorante, l'uomo inerte e povero resisterà sempre al benefizio di una istruzione i cui pregi e i cui vantaggi sconosce: quando li conoscerà per prova e in modo sufficiente, allora, spero, sarà il momento di concedergli tutta la possibile larghezza delle franchigie comunitative.

Ed invero, il medesimo preopinante poneva senza avvedersene un limite a quelle franchigie. Egli affermava, che era assai conveniente il dire ai Comuni: voi siete obbligati ad aver scuole: e perchè?

Se l'autonomia è perfetta, se la libertà comunale non deve aver limite, perchè prescrivete che si aprano scuole?

In Inghilterra non s'impone, ch'io sappia, a nessun Comune d'averle.

Senatore **Matteucci**. Perchè sono più liberi di noi.

Ministro d'Istruzione Pubblica. Dunque anche il preopinante metteva qualche limitazione alla libertà dei piccoli Comuni.

Se si trattasse del Municipio di Torino, non istaremmo qui a discutere una legge sopra l'insegnamento elementare: le ultime relazioni stampate da questo nobile Municipio intorno al proposito sono piene di tanta saggezza, recano a nostra notizia fatti così splendidi che io non solo non avrei animo d'imporgli veruna legge, ma andrei volentieri ad impararle da lui (*Ilarità*).

Io non pretendo schiacciare gli argomenti dell'avversario sotto il peso dell'autorità: no certo: ma non di meno è cosa notabilissima il trovare che nella più parte delle nazioni civili d'Europa l'insegnamento dato alle ultime classi, l'infimo grado dell'istruzione elementare viene imposto, ordinato e determinato dalla legge: in Francia, in Olanda, nel Belgio, in tutta quanta la Germania, e in gran parte della Svizzera questo fatto si avvera.

Per fermo che mi muove a qualche pensiero lo scorgere questa cospirazione dei popoli più civili verso un medesimo fine coi medesimi mezzi.

Vero è che l'Inghilterra fa eccezione. Ma in che modo vi fa eccezione, o Signori?

Voi lo sapete meglio di me: lo Stato per aiutare i Comuni poveri nell'istruzione elementare, spende oggimai 25 milioni di franchi all'anno. E noi nel vecchio Piemonte spendiamo non più di 100 mila lire.

Ed a lato a questa somma ingente spesa dal governo, non si ignora da voi quante associazioni esistono ed operano al medesimo intento; quanti gran signori popolino di scuole i loro castelli e le loro contee; voi sapete gli sforzi di tutte le sette religiose, non solo per aprir scuole, ma condurle alla massima perfezione; non è bisogno di ripetere lungamente e minutamente queste cose conosciute da voi molto meglio, che io non saprei ricordarle.

Ecco le considerazioni che io doveva fare su quel principio così assoluto di libertà municipale che il preopinante viene accarezzando forse di soverchio; principio per sè al certo lodevolissimo, ma che nei nostri tempi, nelle nostre condizioni, nella nostra Italia, non esito a dire tornerebbe funesto, quando si dilatasse alle rozze campagne ed ai luoghi incolti ed appartati.

Guardiamo in prospetto l'Inghilterra colla sua libertà ed accettiamola come un bello ideale a cui arriveremo forse non molto tardi, sebbene oggi sia impossibile. Allora noi non muteremo la legge, o Signori. Essa a poco a poco ed assai fortunatamente andrà in disuso (*bene, bene*).

Senatore **Scacchi**. Quello che andrò brevemente a dire è in gran parte conforme a quanto disse l'onorevole Senatore Linati ed in fine del suo discorso l'onorevole Senatore Matteucci.

Dai particolari esposti nella relazione dell'ufficio centrale ognuno ha potuto comprendere che in quasi tutte le province dell'Italia sono state promulgate recentemente provvide leggi sull'istruzione elementare, le quali, salvo i cambiamenti forse adattati agli abitanti delle diverse contrade, ricordano la legge del 13 novembre 1859 pubblicata in Torino. Ora l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione e l'ufficio centrale propongono alcuni articoli di legge riguardanti l'istruzione elementare inferiore, e di quella in generale riputata commendevole dell'istruzione elementare superiore non si fa parola; e basta paragonare la legge nuovamente proposta coll'altra legge già pubblicata per riconoscere che quella parte

che suole distinguersi colla qualifica di regolamento, vi è ommessa. Non si dice da chi e come si debbano nominare i maestri; nulla si dice del tempo che gli allievi debbano continuare ad assistere alle scuole, nulla d'altri importanti particolari; forse mi si potrà dire che la nuova legge non toglie l'adempimento di quelle parti della legge già promulgata e che non sono in essa considerate.

Ciò ammettendo, non bisogna dimenticare quello che ha pur detto l'onorevole Senatore Linati, che le province comprese nell'Emilia non hanno ancora alcuna legge sull'istruzione elementare, e per le medesime, se altrimenti non si provvede, la nuova proposta di legge sarà tale da non potersi mettere in pratica.

Dobbiamo ancora ricordare che le province napolitane da una parte, le province toscane da un'altra, ed infine le province italiane nelle quali è stata promulgata la legge del 13 novembre 1859 ci offrono per lo meno due leggi sullo stesso soggetto le quali non sono in ogni loro parte le stesse. E poichè si propone di rendere uniforme in tutte le province del Regno d'Italia una parte delle leggi sull'istruzione elementare, trovando commendevole l'idea dell'uniformità, non so intendere perchè tutte le parti della medesima legge non debbano essere per tutti uniformi: se ci sono condizioni speciali per alcune contrade che esigano particolari provvedimenti, questi potranno benissimo essere compresi nella legge generale, e formare così un corpo di legge per l'istruzione elementare di tutto il Regno italico.

In questo stato di cose, io, rispettando l'opinione manifestata dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, sono d'avviso che due partiti ci si presentino, uno dei quali ci convien scegliere.

O lasciare l'istruzione elementare come ora si trova già incamminata; ovvero dare opera ad una legge generale per tutto il regno d'Italia. Il primo partito mi sembra per ora il migliore, sia perchè le leggi che abbiamo sono tali che non si fanno desiderare con molta premura la loro riforma, sia perchè l'esecuzione della medesima legge potrà darci in tempi non molto lontani importantissimi schiarimenti e norme sulla scelta dei migliori provvedimenti. Non occorre poi dichiarare che adottandosi questa proposta, dovremo promulgare il titolo 5 della legge 13 novembre 1859 in quelle province che non hanno ancora un'altra legge sulla pubblica istruzione.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambry-Digny.** La cedo al Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci.** Chiedo di parlare al solo scopo di non rimanere sotto il peso delle parole dell'onorevole signor Ministro; soprattuto nella mia qualità di professore di fisica, non mi piace di passare per uno che esagera i suoi principii. Io ho parlato di libertà dei Comuni, ma non ho inteso dire ciò in maniera assoluta. Tanto è ciò vero, che convengo perfettamente nella necessità di proclamare una legge la quale determini nei Comuni l'obbligo di istituire delle scuole elementari.

Capisco benissimo che il Comune di Torino non va confuso con quello di Gassino o di Villanova; e che ci è grandissima differenza fra le diverse Comunità del Regno in tutte quelle condizioni che egli dice.

Oltre il bisogno grande che può avere dell'istruzione una piccola Comunità, bisogna ancora riflettere che la piccola Comunità ha piccole risorse, le quali corrispondono alle sue condizioni economiche.

Bisogna che tutto si proporzioni, e non si può procedere in un piccolo Comune, come si procederebbe in un grande; lasciamo che l'istruzione si diffonda per la propria forza, e che l'influsso dell'opinione pubblica e della libertà operi questa diffusione dai grandi ai piccoli Comuni, e questo accadrà tanto meglio quanto più lasceremo a tutti i Comuni libertà di operare secondo i proprii bisogni.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Pallavicino-Mossi, dopo l'accorderò al Senatore Cambray Digny.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** L'onorevole Senatore Linati ha cominciato accusando senza distinzione tutte le province dell'Emilia, di trovarsi in una condizione deplorabile in fatto di pubblici studi, ed ha asseverato mancare quella provincia di ogni ordinamento d'istruzione.

Io solennemente protesto contro un'accusa siffatta, ed insieme contro un cumulo di simili insinuazioni formicolanti nel libro mandato alle stampe dal preopinante e distribuito ai Senatori e indirizzato al Ministro dell'istruzione pubblica.

Protesto e protesto altamente nell'interesse del vero, interesse molto più sacro che non quello di lusingare la pubblica opinione e di rendersi benevoli i ministri...

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Pallavicino-Mossi di volersi mantenere entro i termini del linguaggio parlamentare che egli così ben conosce, chè le parole troppo accese qualche volta non fanno del bene, anzi fanno del male alla discussione.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Credo che forse la voce è concitata, ma non so di aver detto parola che esca dai limiti della convenienza parlamentare.

Io protesto ancora, perciocchè non posso tollerare in silenzio imputazioni che vengono a ricadere sopra persone che mi appartengono, che hanno consumato lunghi anni della loro vita, e a costo di gravi sacrifizi, nei pubblici servizi, portando i patrii studi ad un grado a cui non è poi giunto il nostro paese dopo 12 anni di libertà. E tale è la mia persuasione intorno alla bontà della legislazione alla quale accenno, che io prego il signor Ministro dell'istruzione pubblica a non ommettere di prenderne notizia, e son ben certo che nella sua imparzialità e solo pel pubblico bene, vi troverà di molte e molte idee da utilmente trasfondere nella nuova legislazione.

Senatore **Linati.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Io aveva domandato la parola all'unico fine di esporre alcune considerazioni, le quali sono state già lungamente e dottamente svolte dal preopinante Senatore Matteucci, e la conclusione alla quale arrivava dopo queste considerazioni, era unicamente che parevami fosse prematuro il pronunciarsi sopra i due progetti di legge emanati uno dall'iniziativa ministeriale, l'altro dall'ufficio centrale.

Parevami prematuro, perchè le ingerenze dei Municipii in fatto d'istruzione elementare sono tante, e dalla discussione tenuta finora sono emerse anche maggiori, che prima di conoscere quale sarà l'organizzazione definitiva dei Municipii, io non saprei decidermi a votare alcuna delle leggi proposte.

Per le quali ragioni io mi determinai a fare in queste brevi parole una proposta sospensiva, la quale leggerò al Senato:

« Considerando come siano in vigore nella maggior « parte delle province del Regno disposizioni recenti « intese a diffondere l'istruzione elementare;

« Considerando come la varietà di esse, dovuta alla « diversità delle condizioni locali non sia tale danno da « rendere indispensabile la immediata pubblicazione di « una nuova legge;

« Considerando come le varie proposte sottomesse al « Senato attribuiscano alle autorità comunali e provin- « ciali ingerenze nuove che è necessario coordinare col- « l'organismo amministrativo delle medesime;

« Considerando come sia notorio che il Ministero ela- « bora una proposta di legge generale sulla istruzione « pubblica la quale sarebbe opportuno precedesse quella « ora posta in discussione;

« Il Senato delibera di aggiornare le sue delibera- « zioni intorno alla legge sull'istruzione elementare fino « a quando saranno votate le leggi generali sull'ammi- « nistrazione comunale e provinciale, e sulla istruzione « pubblica. »

Presidente. È una proposta sospensiva quella che fa il signor Senatore Cambray-Digny.

Intende di tradurla in un ordine del giorno motivato come parmi l'abbia accennato, oppure la vuole proposta semplicemente sospensiva?

Senatore **Cambray-Digny.** Forse la mia inesperienza mi ha indotto a formolare questa proposta in termini non conformi ai precedenti parlamentari; ma le parole che ho testè lette, sarebbero la proposta sostanziale che io mi permetterò di deporre sul banco della Presidenza.

Presidente. La parola è ora al Senatore Linati.

Chieggo però se intende di nuovamente entrare nella discussione generale?

Senatore **Linati.** Io ho dimandato la parola per un fatto personale.

Presidente. Se il Senato mi permette, io darò lettura dell'art. 50, dove si definisce ciò che si intende per fatto personale.

« È sempre permesso il domandar la parola sulla po- « sizione della questione, per un richiamo al regolamento, « e per un fatto personale. Tuttavia nissuno può par- « lare fra due prove, salvo per un richiamo al regola- « mento relativo alla votazione medesima (Il fatto per- « sonale è quello che non colpisce il merito dell'opi- « nione espressa, ma la persona, in quanto che un detto « od un fatto proprio le sarebbe erroneamente im- « putato). »

La questione personale si limita dunque a questo; tutto il resto mi si permetta questo schiarimento, che io non credo inopportuno, tutto il resto che eccedesse questa espressione precisa del fatto personale, e che andasse ad altra intenzione, cadrebbe forse sotto l'art. 45, il quale è così concepito:

« Ogni imputazione di mala intenzione dà luogo ad « immediato richiamo all'ordine: ogni personalità è in- « terdetta. »

Questa spiegazione ho creduto dover dare per l'ordine nella discussione. Ora la parola è al Senatore Linati.

Senatore **Linati.** Io non ho risposto al Senatore Pallavicino-Mossi, il quale mi avrebbe accusato di avere a torto qualificato d'insufficiente la condizione degli studii nel mio paese.

Se mal non mi appongo, questa è stata la sua asserzione. Egli aggiunse che io ho confermate queste mie idee in un mio libro di recente pubblicato e diretto al Ministro della pubblica istruzione, e distribuito pure al Senato.

Nel discorso che ho pronunziato testè, io ho citato fatti; non sono entrato nei particolari della legislazione degli antichi Stati parmensi durante il governo ducale. Io ho citato de' fatti, ripeto, ho detto che in alcuni Comuni gli stipendii dei maestri erano stati ridotti a L. 250, a L. 150, e fino a L. 100 per difetto d'una legge che a ciò costringesse i Comuni. Io ho detto questo per appoggiare la mia proposta sulla necessità dell'urgenza di avere una legislazione completa che obblighi in tutte le sue parti i Comuni ad eseguirla.

Io non vedo adunque come si possa protestare, come ha fatto il Senatore Pallavicino-Mossi, contro fatti positivi che io conosco per ragioni del mio ufficio, e che posso ufficialmente provare con documenti. Non veggo poi parimenti come possano essere argomento di una protesta in questo Senato cose che formano oggetto di un libricciuolo, che io ho pubblicato, e contro il quale è lecito a chiunque, e pur anche al signor Senatore Pallavicino-Mossi, di scrivere quelle proteste ch' ei credesse opportune. Del resto il mio libro non ha offeso chicchessia. Io non ho parlato contro la gestione scolastica o contro l'amministrazione delle scuole; ho accennato ad abusi, a disordini che vi sono e vi saranno, e che è interesse pubblico di scemare; è solo a questo scopo che ho insistito fortemente perchè il Senato si occupi di dare le istituzioni scolastiche a quelle province che tuttora ne mancano.

Presidente. Se non c'è altro Senatore che domandi

la parola sulla discussione generale, essendosi presentata una proposta sospensiva, ed essendo stabilito dall'art. 48 del regolamento che la questione di sospensione, cioè quella per cui si debbano sospendere le deliberazioni, sia posta ai voti prima, io perciò metto ai voti la proposta del signor Senatore Scacchi.

Senatore **Pinelli**. Si è bensì accennato a sospensione, ma si è pure mostrato l'urgenza di conoscere come, in caso di sospensione, si provvederà ai bisogni quotidiani di quelle province le quali son prive di leggi sulla istruzione elementare; si è osservato che ad una simile proposta di sospensione doveva sempre andar accompagnata la promulgazione in quelle province della legge 13 novembre 1859.

Vede il Senato che è importante, che una provincia qualsiasi del regno non sia in inferiore condizione delle altre province sopra una parte della legislazione così importante.

Pregherei quindi il signor Presidente di interpellare il signor Senatore che ha fatto la proposta di sospensione, se intende che in essa sia pure compresa la promulgazione nell'Emilia della legge 13 novembre 1859.

Presidente. Non spetta al Presidente d'interpellare i Senatori su quello che intendano di proporre. Sta a loro il proporre quello che credono. L'onorevole Senatore Scacchi, parlando sulla sospensione, vi poneva certi limiti. Tali credo, furono le sue parole; ma egli non ha formolato una domanda al riguardo, nè tanto meno deposto al banco della presidenza veruna proposta.

Se il Senatore Scacchi crede doverla fare, lo prego di formolarla.

Senatore **Gallina**. Noi stiamo in sospeso in una questione che, secondo me, non ha fondamento. La sospensione della legge attuale è stata proposta dal Senatore Cambray-Digny in un ordine del giorno motivato. Ma a riguardo di questa proposta solo può nascere il dubbio, se si abbia da pregare il Senatore Cambray-Digny di ridurre il suo ordine del giorno senza motivi (giacchè la discussione dei motivi potrebbe portare in lungo) oppure se si crede opportuno di sottomettere a discussione questi motivi.

Quanto alla proposta dell'onorevole Senatore Scacchi, essa non è proposta di sospensione, è proposta di nuova legge. Il Senatore Scacchi ha proposto di surrogare un altro progetto a quello del Ministero; dunque non è proposta di sospensione pura e semplice come quella del Senatore Cambray-Digny. Se ai termini del regolamento la proposta di sospensione deve avere la precedenza sopra ogni altra discussione, non vedo perchè la proposta del Senatore Cambray-Digny, la quale si riduce al puro punto di sospendere la legge fino ad un tempo indeterminato, o determinato, non abbia ad avere la precedenza sull'altra proposta.

Presidente. Appunto per le considerazioni esposte dall'onorevole Senatore preopinante ho creduto bene di aspettare che la proposta del Senatore Scacchi fosse formulata, perchè allora potrò chiedere al Senato come voglia pronunciarsi.

Prego il signor Senatore Scacchi di leggere la sua proposta.

Senatore **Scacchi**. Mi pare avere chiaramente manifestata la mia idea, cioè che il Senato tralasci di occuparsi del progetto di legge sulla istruzione elementare. Ho soggiunto poi che, ammessa questa sospensione, fosse necessario di promulgare la legge del 1859 in quelle province del Regno d'Italia le quali ne sono ancor prive.

Presidente. La proposta fatta dall'onorevole Senatore Scacchi è in questi brevissimi termini:

« Si propone che il Senato lasci per ora di occuparsi della legge sulla istruzione. »

Questa proposta è la più semplice di tutte. L'altra proposta fatta precedentemente dal Senatore Cambray-Digny, è un ordine del giorno motivato col quale si spiega la ragione per cui si crederebbe dall'onorevole Senatore di sospendere ogni discussione. Siccome la sostanza è la stessa, io credo che si potrebbero unire le due proposte.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Unicamente per rispondere al desiderio espresso dal Senatore Gallina, io sento la necessità di dichiarare che non ho inteso di provocare una discussione sopra i diversi considerandi che ho avuto l'onore di leggere poco fa; ma solo di spiegare le ragioni che mi inducevano a proporre la sospensione della discussione. Quindi la mia proposta si riduce a una semplice sospensione a tempo determinato, vale a dire fino all'epoca in cui saranno pubblicate le leggi sui Municipii, sull'amministrazione provinciale e sull'istruzione pubblica.

Senatore **Lauzi**. Io desidero che sia ben chiarito il campo su cui verte l'attuale discussione, e sul quale saremo a momenti chiamati a dare il voto. Mi pare che il Presidente abbia ritenuti identici o per lo meno contenenti una grande analogia le due proposte sospensive dell'onorevole Senatore Digny e dell'onorevole Senatore Scacchi. Ora, se ho ben inteso, se mi sono fatto una idea esatta di queste proposte, esse sono molto diverse; il Senatore Cambray-Digny propone che il Senato si astenga dall'occuparsi di provvedere alla legge sulla istruzione elementare, sino a che non siano emanate due leggi organiche, le quali sono più o meno prossime a essere presentate al Parlamento. Il Senatore Scacchi invece propone di sospendere la discussione, o se vogliamo, anche di togliere la discussione sul progetto di legge che sarebbe a discutersi, cioè quello presentato dall'ufficio centrale; ma intende però di non escludere di occuparsi della materia, mentre contemporaneamente esprime il desiderio che sin d'ora si provveda a quella parte della Emilia, ove si accenna mancanza di legge sulla istruzione elementare.

Presidente. Per chiarirlo bene, leggerò il testo delle due proposte. L'una del Senatore Cambray-Digny che è preceduta da vari considerandi.

Il Senato avendoli già intesi, non credo di ripeterli qui: ne leggerò solo la conclusione.

« Il Senato delibera di aggiornare le sue deliberazioni intorno alla legge sull'istruzione elementare fino a quando saranno votate le leggi generali sull'amministrazione comunale e provinciale, e sulla istruzione pubblica. »

La proposta del Senatore Scacchi è in queste parole:

« Si propone che il Senato lasci per ora di occuparsi della legge sull'istruzione elementare. »

Senatore **Cambray-Digny**. Io avevo creduto opportuno di indicare nella mia proposta un'epoca determinata, dopo la quale dovesse essere ripreso l'esame di questo progetto; perchè mi pareva che il nostro regolamento ciò prescrivesse; almeno tale era l'impressione che mi era rimasta dalla lettura del medesimo; ma se questa non è necessaria, io sono indifferente, e mi accosto alla proposta di sospensione del Senatore Scacchi.

Senatore **Farina**. Debbo aggiungere alcune considerazioni a ciò che disse or ora il mio amico l'onorevole Senatore Lauzi.

Noi abbiamo udito esprimere in questo consesso due opinioni e proporre due deliberazioni per una sospensione, partendo però i due proponenti da due punti diversi.

L'uno diceva: siccome dovrà fra non molto farsi una discussione sull'istruzione in generale, è meglio rimettere a quell'epoca la discussione della legge presentataci sulla istruzione elementare; e l'altro riconoscendo che in alcune provincie è duopo pubblicare una legge sull'istruzione elementare, proponeva che non si discutesse la legge attuale, ma che però si provvedesse a quelle provincie attuando una legge preesistente.

Vero è che posteriormente egli modificò il suo ordine del giorno e lo ridusse ad una sospensione pura e semplice. Ma come di questa sua proposta non ci ha detto alcun motivo, io non so veramente quanto essa si possa dire sviluppata; perchè noi abbiamo, anche nell'opinione dell'onorevole Senatore che mi siede dirimpetto, una proposta di aggiornamento senza sapere per quali motivi l'aggiornamento è richiesto. Perchè se questo è motivato dalla necessità di attuare un'altra legge, allora dico che la legge che egli propone viene ad essere un emendamento alla legge che è proposta adesso, e non deve dar luogo ad una misura sospensiva. Se poi egli intende che non si abbia più nulla a discutere, allora dico che sviluppi i motivi per cui viene a fare questa proposta.

Mentre finora io non ho udito addursi altri motivi tranne che fosse più conveniente il non occuparci di questa legge, solamente perchè ravvisava essere più opportuno che, nelle provincie alle quali accennava, si pubblicasse invece una parte della legge esistente in altre provincie dello Stato; per conseguenza, ciò era, come avvertii, un vero emendamento alla legge, e lungi dallo escludere la discussione, veniva anzi a renderla necessaria. Se poi vogliamo invece attenerci all'ultima sua proposta, confesso che non ho ancora inteso a spiegare i motivi pei quali egli si è mosso a farla.

Voci. Ai voti!

Presidente. Il Senatore Scacchi ha la parola.

Senatore **Scacchi**. Mi pare di aver dette le ragioni per le quali io credo che il Senato non debba occuparsi per ora del progetto di legge sull'istruzione elementare. Le ragioni sono semplicissime, le ripeterò di nuovo.

Una delle ragioni si è, che in quasi tutte le provincie dell'Italia già abbiamo leggi più o meno estese, e sopra tutto nelle provincie napoletane abbiamo una legge estesissima sull'istruzione elementare; e queste leggi sono tali che non ci lasciano gran desiderio di averne altre sull'argomento. Infine, ho detto che la nuova legge che si propone e dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione e dall'ufficio centrale, contiene tali articoli che non danno se non una parte della legge fin'ora promulgata.

Se adottiamo questi articoli che cosa faremo?

Renderemo generale una parte soltanto di questa legge ed il resto che non vi è compreso rimarrà valido soltanto nelle diverse provincie ove fu promulgata la legge.

Ora, io ho detto che due partiti ci si presentano: o di lasciar correre le cose come sono andate fin'ora e che si trovano già bastantemente bene avviate, ovvero tornare a far da capo una legge generale e completa per tutte le parti della pubblica istruzione da stabilirsi in tutto il regno italico.

Si obbietta però che le provincie dell'Emilia non hanno una legge estesa, come odo a dire, perchè non potrei conoscerne appieno la verità del fatto, come le altre provincie, sulla istruzione elementare; quindi, mentre io sono persuaso che non sia necessaria la promulgazione di questi nuovi articoli di legge, sono di avviso che nell'Emilia debbasi promulgare la legge del 13 novembre 1859. Rimane però sempre vero, si voglia o no venire a questo secondo partito, non esser necessario che per ora si occupi il Senato della legge proposta sull'istruzione elementare.

Presidente. La parola spetta al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Io non prendo la parola sul merito della legge proposta, nè sugli emendamenti che vi furono contrapposti dall'ufficio centrale. Mi proverò unicamente a dilucidare la questione, acciò si possa più speditamente progredire nella discussione e nelle deliberazioni a cui il Senato fosse per addivenire.

Per ciò fare, parmi che la via migliore sia quella di ricondurre la questione al punto dove era lasciata dal signor Senatore Gallina, quando egli rispondeva, non alle parole dell'onorevole Presidente, ma bensì alle osservazioni che furono fatte di poi dall'onorevole Senatore Pinelli, non avendo il Senatore Gallina potuto rispondere a quelle dell'onorevole Senatore Lauzi.

Prima di tutto dirò che fra l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Cambray-Digny e quello proposto dal signor Senatore Scacchi, corre questa differenza, che il primo corrisponde meglio al disposto del nostro regolamento, perchè fissa un termine.

La proposta del Senatore Cambray-Digny, se ho bene inteso, si riduce a che sia sospesa la discussione sul presente progetto di legge sino a che vengano promulgate le leggi relative all'amministrazione provinciale. Con ciò non si viene a togliere la possibilità di discutere un'altra legge, quando ne fosse riconosciuta la necessità, solo che questa legge che si potrà discutere, non dovrà essere nè il progetto presentato dal Ministro, nè gli articoli contrapposti dall'ufficio centrale, ma sarà un progetto nuovo che potrà essere anche d'iniziativa di un Senatore, del signor Linati p. e., e nel prenderlo in considerazione, il Senato vedrà se gli sia applicabile la ragione di sospensione che era posta innanzi dal Senatore Cambray-Digny. Dunque se il Senato credesse dovere in questo frattempo sospendere la discussione e deliberazione intorno al progetto di legge presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, non si chiuderebbe in modo assoluto la via di provvedere altrimenti o per particolare iniziativa o per quella del Governo.

Senatore **Niutta.** La legge sull'istruzione elementare di tutta Italia è non pur utile, ma necessaria. Dirò ancora urgente, perchè l'istruzione è il cibo della mente e del cuore, come il pane pel corpo, di cui non può essere privato senza gravissime ragioni. Ora le ragioni per le quali si vorrebbe aggiornare la proposta legge non mi sembrano abbastanza forti. In prima egli è detto che alcune province d'Italia hanno già buone leggi intorno all'istruzione elementare, ed è in sostanza la legge del 13 novembre 1859, modificata, dove più, dove meno, per adattarla alle esigenze locali; si è convenuto però che nell'Emilia non esiste alcuna legge.

Ora io prendo argomento da questo fatto per giungere ad una conclusione contraria a quella che è stata proposta dagli onorevoli preopinanti, perchè se vi sono leggi nelle diverse province e queste non sono uniformi ma modificate; se nell'Emilia manca una legge al riguardo, è d'uopo venire ad una legge uniforme, ed in conseguenza del gran principio dell'unità d'Italia, bisogna che si dica: questa è la legge sull'istruzione elementare per il regno d'Italia; ma non si ha a metter avanti una legge per le province napoletane, un'altra per la Toscana.

Un'altra ragione si poneva avanti dagli oppositori, ed era: poichè si attende ad elaborare una legge intorno all'ordinamento interno del Regno, sarebbe meglio differire la discussione di questa.

Io per verità non trovo che la legge che tuttora si desidera possa essere ostacolo ad occuparci di quella che ci è proposta, giacchè qualunque sia il tenore delle disposizioni della legge che si attende, non si potrà mai supporre, che vi si dica, che non bisogna provvedere per i Comuni all'istruzione elementare.

D'altronde, il Ministro, che certamente deve conoscere il concetto cui s'informa la legge generale che intende proporre, non è supponibile proponga questa in disaccordo con quella.

Che se si vuole che una legge sull'istruzione elementare debba essere discussa insieme col sistema compiuto della pubblica istruzione, io farò queste due avvertenze.

Quando si parla d'istruzione elementare, si parla di ciò, che costituisce la base; non parmi adunque che s'abbia a cominciare dalla cima della piramide, ma dalla base di essa; d'altronde, una legge sull'istruzione elementare potrà essere discussa senza andare incontro a gravi difficoltà, laddove un sistema compiuto di pubblica istruzione esige altri studi ed altro tempo. È poi sopratutto da considerarsi, che l'istruzione elementare non ammette quella dilazione che può essere concessa per una legge relativa all'istruzione pubblica e generale nelle scuole secondarie e intorno agli studi facoltativi; perocchè l'istruzione elementare si vuol dare al popolo a forza, come si fa col fanciullo, che viene spesso obbligato a prendere il farmaco che gli ridona la salute, e gli conserva la vita.

In conseguenza, io credo, che non vi sia ragione per sospendere o per aggiornare la discussione della legge perchè chi non è contento di essa, potrà proporre tutti quegli emendamenti che stimerà opportuni per migliorarla.

Senatore **Matteucci.** Non ho nulla da aggiungere alle osservazioni messe innanzi dal Senatore Scacchi, e dal Senatore Cambray-Digny, per dimostrare la convenienza della sospensione di questa discussione: le loro ragioni furono svolte abbastanza: convengo pure pienamente sopra le diverse considerazioni dal Senatore Niutta esposte ora: mi permetto però di aggiungere, o piuttosto d'insistere sopra considerazioni, che potrebbero influire secondo me sulla deliberazione che si sta per prendere.

Dal fin qui detto mi pare risulti che la discussione tanto del progetto di legge ministeriale, quanto del progetto di legge dell'ufficio centrale, non sarà così semplice, nè così facile ad essere condotta a termine. Noi vedremo per conseguenza sopra una legge fondamentale rinnovarsi una lunga e viva discussione, dalla quale uscirà una legge che non sarà così convenientemente elaborata, come potrebbe esserlo, se venisse iniziata dal Ministero dell'Istruzione Pubblica od anche da qualche Senatore. Io appoggio perciò la proposta del Senatore Scacchi.

Senatore **Gallina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina.** Le nuove discussioni che ebbero luogo fra gli ultimi oratori, paionmi richiedere un riassunto di questa generale discussione, che io mi propongo di fare in brevi termini, giacchè è mio avviso che la questione sia ora ridotta al punto che debba essere molto facile il formarsene un giusto concetto, e fissare un'opinione sul voto che si ha da emettere.

Io credo che non vi sia tra noi chi non divida le parole, le osservazioni ed i pensieri che furono accennati dall'illustre nostro collega il Senatore Niutta: tutti giudicano esser necessaria una legge generale sull'istruzione

pubblica, tanto elementare che superiore: non dirò che queste due parti della legge sull'istruzione pubblica debbano essere insieme connesse, e credo benissimo che possa stare una legge completa sull'istruzione elementare, finchè poi si faccia luogo ad un'altra legge sull'istruzione superiore; ma intanto niuno potrà negare essere necessario che questa legge sia fatta in modo completo, in modo da soddisfare a tutti i bisogni della popolazione della nostra Italia unita e sola.

Se vi è questione sulla quale non possa sorgere differenza d'opinioni, ella è certamente quella di una legge sopra l'istruzione elementare, che abbracci tutto il nostro paese.

L'onorevole Senatore Matteucci, giudice competente in questa materia, vi ha osservato molto esattamente, che vi sono certi limiti in cui si può restringere la libertà, e certi altri nei quali bisogna lasciare che essa goda del suo essere in tutta la sua perfezione. Non si deve volere che la libertà trasmodi facilmente in senso estremo, nè permettere che possa restringersi, non dico dal potere ministeriale governativo, ma anche dal potere municipale e provinciale che avrà ingerenza in questa materia. Per lo che se vi sarà difficoltà sopra certi punti più o meno lati, più o meno ristretti, non vi può esserne alcuna sui principii fondamentali di una buona legge sull'istruzione elementare. Per conseguenza dobbiamo reputare felice questa circostanza in cui tutte le provincie italiane, tutti i rappresentanti di esse possono convenire in un solo identico principio di avere una legge che abbracci tutto il paese, e sia un nuovo elemento di quell'unità per la quale noi da tanto tempo sospiriamo, e che desideriamo ardentemente vedere attuata.

Ora veniamo ai fatti: si è osservato che vi sono delle provincie le quali mancano di leggi sopra l'istruzione elementare, e l'onorevole Senatore Ninna ha domandato di prender atto di questa dichiarazione.

Io non ho sentito farsi una simile dichiarazione in quest'Assemblea, ho bensì udito dire che nel reame di Napoli esiste una legge sull'istruzione elementare, la quale può lasciare qualche desiderio, ma che intanto si considera come buona. Nelle provincie Parmensi, per quanto si sia contestata l'esistenza di leggi sull'istruzione elementare, è fuor d'ogni dubbio che molte leggi, molti provvedimenti furono fatti, i quali, se non sono perfetti, se lasciano qualche cosa a desiderare non cessano però di essere utili alla pubblica istruzione.

Nell'Emilia, di cui Parma fa parte, non vi è mancanza assoluta di leggi di istruzione elementare, e non mancano scuole, ove, se non in tutto, almeno in gran parte si studiava di ottenere quel maggior grado d'istruzione che le circostanze allora permettevano, e che ora si può di molto migliorare, stante la libertà d'azione che le può rendere il governo civile.

Da tutto questo io conchiudo non esser vero infatti che vi siano paesi in cui manchino provvedimenti e leggi sull'istruzione elementare.

Venendo al merito del progetto di legge che discutiamo, io non so quale ostacolo ci si opponga di votare che per ora il Senato lasci di occuparsene.

Io non vedo che esso abbia qui raccolto una quantità di pareri che gli conciliino molto favore.

Parmi che tutti quelli i quali hanno preso la parola in questa discussione, si siano tra loro quasi accordati nel conchiudere che le disposizioni che vi son presentate, sia che vengano dalla legge principale presentata dal Ministero, sia che vengano dall'ufficio centrale, lasciano molto a desiderare.

Noi abbiamo l'esperienza degli anni scorsi. Non vi è dicastero, non vi è amministrazione pubblica, la quale abbia avuto più provvedimenti, che il dicastero della pubblica istruzione. Ne avemmo le rimostranze dell'opinione pubblica consegnato in tutti gli organi che sono chiamati ad esprimerla, per dimostrare quanto le leggi fatte e rifatte lascino a desiderare un ordinamento migliore, un insieme di disposizioni le quali non ripugnino le une alle altre e conducano finalmente a quel bene che è certamente il più essenziale della Società civile, di avere un popolo colto, educato e capace di giudicare sopra i provvedimenti che si fanno e sopra quelli che dovrebbero farsi.

Nessuno di voi io penso e nessuno certamente di coloro che han parlato in questa discussione, mi contraddirà in ciò, che tutti gli oratori hanno fatto degli appunti ai progetti che vi sono presentati, e questi progetti tuttavia non contengono 65 articoli, ma ne contengono ben pochi.

Dunque o la legge non è completa, o la legge non è interamente coordinata, e per conseguenza la sospensione di essa non farà che togliere di mezzo provvedimenti che verrebbero ad accrescere il numero già sterminato di quelli emanati, dei quali non ho trovato finora nè un lodatore nè un approvatore.

Per queste ragioni io conchiudo che sia desiderio generale che una legge sull'istruzione elementare sia fatta; una legge organica che comprenda tutti i bisogni, che contenga tutte le disposizioni necessarie alla sua esecuzione, retta, giusta, che soddisfaccia per conseguenza ai desideri universali. Ma questa legge non ha il suo fondamento sul progetto che si è presentato; questa legge è più difficile di quello che si creda, e richiede molto maggior tempo di quello che fu impiegato nella proposta dello schema che ci è sottoposto. Per queste ragioni adunque io, ritenendo la proposta sospensione sino all'epoca della legge comunale, o, se si vuole, a tre mesi di data, credo che questo temperamento sia da adottarsi preferibilmente ad ogni altro.

Adottiamo e schiettamente le forme costituzionali tali e quali ci sono tramandate dai popoli che ne hanno fatto l'esperimento e ricavato il miglior profitto. Quando noi proponiamo la sospensione ad un tempo determinato qualunque (a tre mesi per es.), è inteso che rimandiamo la legge. Ciò non impedisce che dopo questo voto, sia il ministero, sia chiunque, come osservava ot-

timamente il nostro illustre collega il Senatore Alfieri, possa presentare una legge che abbracci in sè tutte le parti di questo grave argomento. Certamente sarà difficile allo stato delle cose e in mezzo alle difficoltà delle altre leggi di amministrazione comunale e provinciale, che questa cosa si faccia senza combinarla colle altre disposizioni. A ciò penserà il Ministero, oppure penserà quello fra di noi che giudicherà opportuno di farsi autore di una legge di questa specie, e certamente quel nostro collega il quale si farà autore di una buona legge a questo riguardo meriterà tutta la lode, tutta l'approvazione che per ora non possiamo dare ai progetti presentati.

Senatore **San Martino**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore San Martino.

Senatore **San Martino**. Senza entrare a raccomandare al Senato di votare piuttosto in favore della sospensione, che contro la medesima, io credo di dovermi far carico di spiegare l'importanza, che avrebbe il voto sospensivo.

Le leggi pubblicate in Napoli, nella Sicilia, nelle Marche e nell'Umbria sono presso a poco identiche a quella del 1859 promulgata nelle antiche provincie. Nella Toscana e nell'Emilia la legislazione è diversa.

Nelle provincie della Toscana una legge recentemente fatta dal Governo provvisorio ha provveduto in modo obbligatorio all'istruzione pubblica; in quelle dell'Emilia mancano leggi che provvedano convenientemente a questa materia; fu però nelle medesime pubblicata la legge comunale, la quale, fra le varie sue disposizioni, dichiara obbligatoria l'istruzione elementare.

Ora il progetto di legge che è proposto tanto dal Ministero, che dall'ufficio centrale, avrebbe effetto principalmente nella Toscana e nell'Emilia.

Nelle provincie della Toscana il suo effetto, secondo il progetto dell'ufficio centrale, sarebbe primieramente quello di estendere l'obbligo delle scuole alle borgate, in cui esistano più di cinquanta allievi capaci di frequentarle; in secondo luogo di dare all'insegnamento primario inferiore gli stessi caratteri che ha l'insegnamento nelle provincie rette dalla legge del 1859.

Secondo il progetto del Ministero, avrebbe anche per effetto di rendere obbligatoria la classificazione dei maestri e l'introduzione di determinati stipendi per ogni classe.

Ministro dell'Istruzione pubblica. E di rendere gratuito l'insegnamento.

Senatore **San Martino**. Nell'Emilia la legge comunale lascia qualche cosa a desiderare. Diffatti, benchè essa proclami in principio che l'istruzione elementare è obbligatoria, tuttavia non disponendo cosa alcuna al riguardo, lascia i Comuni nell'assoluta libertà di fare ciò che vogliono, onde quando hanno fatto qualche cosa, non essendovi alcuna legge che provveda, non potrebbe l'autorità superiore aver diritto d'intervenire, per rendere obbligatorio un determinato genere d'insegnamento.

Quindi per l'Emilia questo progetto avrebbe un'importanza molto maggiore che per la Toscana, mentre, come dissi, servirebbe a spiegare ed a determinare i caratteri che deve avere l'insegnamento e le autorità che si possono esercitare sui Comuni, quando non compiono al debito loro.

Mi son fatto carico di accennare queste circostanze a dilucidazione delle diverse opinioni che sono state poste in campo, lasciando al Relatore dell'ufficio centrale di parlare in nome del medesimo.

Presidente. Siccome la proposta di sospensione deve avere la preferenza, la metterò per prima ai voti.

Ministro d'Istruzione Pubblica. Prima che si passi ai voti, intenderei di parlare contro la proposta di sospensione.

Avvertirò solo il Senato che sarà piuttosto lungo, ed essendo l'ora tarda, se il Senato...

Vari Senatori. A domani! A domani!

Presidente. Se il Senato intende di rimandare la discussione a domani, allora invito i signori Senatori a riunirsi domani in seduta pubblica alle ore 2 preciso.

Intanto sciolgo la seduta (ore 5).

IX.

TORNATA DEL 13 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge intorno all'istruzione elementare — Riassunto del Relatore Senatore De Gori — Proposte dei Senatori Pinelli e Vacca — Parlano contro la proposta sospensiva i Senatori Galvagno, Chiesi, Amari, Farina, ed il Ministro dell'istruzione pubblica; — in favore i Senatori Gallina e Matteucci — Dichiarazione del Senatore Pallavicino-Mossi — Spiegazione del Senatore Cambray Digny — Chiusura della discussione generale — Sviluppo della proposta del Senatore Pinelli — Osservazioni del Senatore Alfieri — Istanza del Senatore Cadorna — Schiarimenti del Senatore De Gori, e del Ministro dell'istruzione pubblica — Ritiro condizionato della proposta sospensiva dei Senatori Cambray-Digny e Scacchi — Interpellanza del Senatore Plezza — Risposta del Ministro dell'istruzione pubblica — Proposta di rinvio all'ufficio centrale del Senatore Gallina — Osservazioni dei Senatori Cibrario e Di San Martino — Proposte dei Senatori Martinengo e Matteucci — Osservazioni del Senatore Cadorna sull'ordine della discussione — Approvazione della proposta del Senatore Arrivabene.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro dell'istruzione pubblica.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato).

Presidente. Reco a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli: 1. Dal Ministro della Guerra di 10 copie dei vari reali decreti concernenti il *nuovo ordinamento dell'esercito;*

2. Dal signor Fabio Papazzoni, di alcune copie di un suo scritto relativo alla nuova legge sulle *Opere pie;*

3. Dal signor Prospero Antonini, a nome dell'autore veneziano di alcune copie di un opuscolo intitolato: *L'Autriche en Vénétie.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare.

Ieri sul finire della seduta l'onorevole signor Ministro della pubblica istruzione aveva domandato la parola sulla proposta di sospensione.

Siccome però l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale intende di fare il riassunto della discussione generale, conseguentemente io credo di dover concedere dapprima la parola al signor Relatore, poscia, se non sorgerà altro oratore, interrogherò il Senato se intende di chiudere la discussione generale, e quindi si passerà alla discussione della proposta di sospensione, sulla quale accorderò la parola ai vari oratori iscritti, non che al signor Ministro dell'istruzione pubblica, il quale espresse il desiderio di aver la parola, dopo che tutti gli oratori avranno esposte le loro considerazioni.

La parola perciò è ora al signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **De-Gori**, *Relatore.* Riassumendo la discussione che fino da ieri ha avuto luogo sulla opportunità della presente legge, rileverò che mentre gli ordini del giorno sospensivi depositati sul banco della presidenza dagli onorevoli Senatori Scacchi e Cambray-Digny sono stati loro suggeriti dal riflesso che nelle diverse provincie d'Italia era in qualche modo più o meno completamente, più o meno direttamente provveduto all'istruzione elementare e che per conseguenza può credersi non urgentissimo il bisogno di sostituire una disposizione di legge generale a quelle parziali che sono attualmente in vigore; le conchiusioni analoghe dei discorsi degli onorevoli Senatori Linati e Matteucci sono state loro ispirate invece da un diverso modo di apprezzare la redazione della legge; diffatti l'onorevole Linati trova che il testo della legge, sia quello compilato dal Ministero, sia quello dell'ufficio centrale, è manchevole di molti e molti provvedimenti, e così anderebbe a rimanere insufficiente allo scopo; mentre l'onorevole

Matteucci opina che anzi la redazione stessa s'ingerisca di molte cose delle quali non dovrebbe ingerirsi e vulneri quasi quella libertà d'azione ai comuni necessaria in un subbietto tanto intimo quale si è quello dell'istruzione primordiale. Questo modo così diverso, così diametralmente opposto di giudicare della redazione della legge per parte di due uomini così sagaci, l'uno dei quali la considera difettosa, l'altro eccessiva, mi ha fatto, a dir vero, concepire la lusinga che ove per avventura il Senato deliberasse d'intraprenderne la discussione, le due opposte sentenze degli onorevoli Senatori si verrebbero di assai modificando, e molti si riavvicinerebbero alla redazione, alla quale io spero l'uno troverebbe non molto da aggiungere, e l'altro non molto da levare.

Mi limitandomi adesso alla questione d'opportunità, farò osservare che la relazione dell'ufficio centrale, la quale sta sotto gli occhi del Senato, fa fede ad ognuno che essa formò il primo soggetto delle considerazioni dell'ufficio. Si avvertiva appunto che nella esistenza di disposizioni legislative, le quali consacrano identici principii e non variano che in alcune e non molto importanti norme di applicazione, poteva essere ben consigliato, come appunto osserva la relazione, di lasciare in vigore tali disposizioni, non preoccupandosi altro che dell'Emilia alla quale, mancando totalmente ogni legge organica sullo insegnamento elementare, poteva essere provveduto facilmente colla pubblicazione pura e semplice del Titolo V, Capo I della legge 13 novembre 1859.

Ma dopo aver conferito coll'onorevole ministro della pubblica istruzione l'ufficio non reputava conveniente d'insistere in questo temperamento pregiudiciale, siccome la relazione riferisce. — È un fatto che adottando siffatto provvedimento si sarebbero avute in Italia cinque disposizioni legislative sull'insegnamento primordiale, vale a dire, la legge 13 novembre 1859, completa in alcune parti, in altre il solo titolo V di questa legge isolato, la legge 10 marzo 1860 in Toscana, la legge di Napoli, quella di Sicilia. Sembrò allora il caso che trattandosi di una legge la quale si riferisce ad una materia così generale, così semplice, quale si è l'insegnamento puramente elementare che non può variare di specie per variare di luogo, potessero benissimo racchiudersi in una legge breve le disposizioni fondamentali della cosa, dirò così, i principii costitutivi della pubblica istruzione senza scendere a dettagli i quali appunto nel silenzio della legge avrebbero potuto essere in diverso modo, secondo le diverse province, stabiliti. Si rifletteva che i Comuni organizzati in un modo o nell'altro ci saranno sempre, le rappresentanze provinciali con facoltà più o meno estese sempre esisteranno, l'insegnamento elementare consistere sempre nel leggere, scrivere, aritmetica e poco più, onde una legge che si attenesse unicamente alle basi di questo ordinamento poteva essere facilmente ed utilmente emanata e generalizzata per tutta Italia, anco contemporaneamente alla presentazione per parte del Governo della legge sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Del resto in questo proposito siccome le considerazioni che hanno prodotto le proposte di sospensione sono le stesse che formarono soggetto dei dubbii dell'ufficio centrale, mentre esso insisterebbe sempre ad ogni modo per un provvedimento per l'Emilia, che è indispensabile, e riservandosi pienamente la libertà del suo voto, se ne rimette alla saviezza del Senato.

Nella discussione che ebbe luogo ieri sulla opportunità di discutere la presente legge o di sospenderla fu addotto l'obbietto, se male non rammento, che una legge siffatta dovrebbe, anzi che limitarsi a disposizioni molto generiche, comprendere tutte le regole colle quali l'istruzione elementare dovrebbe essere amministrata e per così dire racchiudere tutto ciò che è regolamentario, osservazione che mi sembra fosse fatta dall'onorevole Senatore Gallina. Ad un obbietto emesso da una voce così gradita ed autorevole sento il bisogno e il desiderio di dare una spiegazione. Se la redazione della legge non contiene nulla di tutto ciò che più che alla essenza della legge al modo di applicarla appartiene, confesserò apertamente che l'ufficio centrale ha raggiunto lo scopo che si era prefisso.

Trattavasi di fare una legge che dovrebbe essere applicata per tutta Italia, nelle province ricche ed in quelle che non lo sono, nelle città e nelle campagne, nei luoghi colti e popolosi, ed in quelli abbandonati o remoti, in luoghi infine di condizioni cotanto dissimili fra loro, che per fino gli ultimi legislatori i quali certamente erano animati dalla intenzione di discostarsi il meno possibile l'uno dall'altro, hanno però creduto, promulgando una legge quasi identica, introdurvi modificazioni.

Così l'ufficio centrale ha ritenuto e ritiene non solo conveniente, ma indispensabile che la legge contenga unicamente ciò che è strettamente necessario lasciando poi alle autorità amministrative lo stabilire le regole più adatte ed opportune per eseguirla. Stabilito che l'istruzione elementare deve essere patrimonio di tutti; stabilito che incomba ai comuni il fornirla, quale debba essere l'insegnamento, in che modo debba essere tutelata la esecuzione della legge, la ingerenza che pel proprio ministero deve avervi il parroco, come possa in qualche guisa soccorrersi alla sorte dei maestri, è sembrato all'ufficio centrale che ogni resto dovesse opportunamente rilasciarsi indeterminato, appunto perchè in luoghi e circostanze diverse trovasse modo più facile e migliore di applicazione.

Unità nella varietà, varietà nell'unità, si va dicendo doversi osservare in tutti i futuri ordinamenti italiani; questa frase certo felice, certo armoniosa, perchè da semplice frase divenga una verità nelle leggi che sono da farsi, sarà cosa forse più ardua di quella che a primo aspetto non comparisca.

L'ufficio centrale ha tentato di avvicinarsi il più possibile a questo concetto, ha creduto potere proporre una legge che unisse in tutta Italia ciò che è necessario che sia unificato, cioè le basi dell'insegnamento elementare inferiore, e lasciasse aperto il campo al più svariato

modo di applicazione. Colui il quale giungerà a fare una buona legge sull'insegnamento elementare avrà benemeritato della patria, diceva ieri l'onorevole Senatore Gallina; frattanto io dico, meriterà bene della patria anco il Senato, se adottando oggi il principio della legge, cioè che l'istruzione popolare debba essere data gratuitamente per tutto e debba estendersi in ogni luogo nel quale cinquanta fanciulli possono essere radunati, consacrerà la massima che l'istruzione non deve essere il pregio dei luoghi colti, facoltosi e popolosi, ma essere estesa nei più abbandonati, solitarii, e meschini onde vi spieghi la sua benefica influenza, in quel modo col quale il padre delle stagioni dopo avere illuminato le alte cime dei monti, diffonde a poco a poco nelle valli più romite ed oscure la sua luce fecondatrice.

Presidente. Interpello ora il Senato se intende di chiudere la discussione generale.

Senatore **Pinelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli.** Dalle parole profferte dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, pare che l'intenzione dell'ufficio medesimo sia di provocare la discussione sopra lo schema di legge da lui presentato, e quando non ottenesse questo intento, vorrebbe che non se ne adottasse la sospensione, salvo colla condizione della pubblicazione nell'Emilia del titolo 5 della legge 13 novembre 1859, che si riferisce all'istruzione elementare.

Le ragioni che indussero l'ufficio centrale a tale subordinata conclusione, sono, se ho ben inteso, le condizioni particolari in cui versano le provincie dell'Emilia per le dissonanze delle singole legislazioni relative all'istruzione elementare.

Questi motivi mi sembrano degni dell'attenzione del Senato, e che essi, ove si venisse a votare sulla sospensione della legge proposta, debbano essere presi in considerazione.

Onde io proporrei un ordine del giorno relativo alla proposta preliminare di sospensione....

Presidente. Pregherei il Senatore Pinelli di voler attendere che la discussione sulla proposta di sospensione venga aperta.

Senatore **Vacca.** Ho seguito con attenzione assidua la discussione impegnata ieri intorno al disegno di legge che forma argomento del nostro esame. Ho udito con profonda ammirazione le parole eloquenti dell'uomo insigne preposto al ministero della pubblica istruzione.

Ora io mi adopererò a ridurre alla più semplice espressione codesta discussione, e additare un temperamento mezzano, il quale, a parer mio, potrebbe salvare tutti i riguardi, e potrebbe sovrattutto salvare la discussione stessa dal vizio di vacuità e di sterilità.

Se non m'inganno, a me pare che cotesta legge riunisca tutti i suffragi in quanto a riconoscere la convenienza, anzi la suprema necessità di provvedere alla istruzione elementare, e di provvedervi presto, e senza dimora. È superfluo adunque spendere più parole sovra questo argomento; se non che il disegno di legge che si propone è stato segno a molti appunti, e segnatamente fu giudicato lo schema di legge difettivo e incompiuto: e in verità io sono costretto a dichiarare che tale apparisce esso anche a me; la è una legge che si aggira sui generali, lasciando insolute non poche questioni pratiche.

Questo, o signori, io non dico già perchè mi stia troppo a cuore la troppa regolamentazione governativa: nulla di ciò; ma invocando io gli stessi argomenti esposti sì bellamente dal Ministro, mi penso che, insino a tanto che non si riuscirà a ridestare col soffio della nuova vita nazionale, e nel comune e nell'individuo, il sentimento intelligente ed operoso del bene, il sistema del lasciar *fare*, e lasciar *passare*, sarebbe pericoloso e l'ingerenza governativa sarà sempre una necessità.

Ora la legge in discorso non parmi circondata da valevoli garantie quanto alla scelta dei maestri che va commessa tutta e senza controllo al Comune: e questo io reputo improvvido consiglio. Io trovo una proposta sospensiva, la quale si risolve nella sostanza in reiezione indiretta della legge.

Ora io domando, respingendo codesta legge si vorrà forse lasciare inappagato quel vivo e sentito bisogno nel quale tutti consentono? Io non lo credo.

Adunque a me pare potersi adottare un temperamento conciliativo, anzi un compromesso, al quale il Ministero con nobile lealtà acconsente; parrebbe a me opportuno il separare dalla legge del 13 novembre 1859 quel titolo che riflette la istruzione elementare, sì che questo speciale ordinamento verrebbe applicato a quelle tali provincie che ne mancano; parlo delle provincie dell'Emilia; imperocchè se si pensasse poi di accomunarlo anche alle provincie meridionali, o alla colta Toscana, allora io credo che si potrebbero incontrare ripugnanze e repulsioni invincibili. Quelle regioni (non bisogna dimenticarlo) sono dotate d'istituzioni antiche, istituzioni che ciascuno ha in pregio, istituzioni che hanno il vantaggio della prova, hanno l'autorità del tempo. Tali istituzioni si sarà sempre pronti a smetterle, ma quando ci si presenterà un ordinamento compiuto, un ordinamento che faccia avvertire, e renda sensibile a tutti il meglio, e il progresso, senza di che, o signori, i nuovi ordini sarebbero senza efficacia.

In questo intendimento io mi farò a proporre un emendamento come prima si passerà alla discussione degli articoli, un emendamento, che sta in questi termini:

« Applicare singolarmente alle provincie dell'Emilia il titolo 5 della legge del 13 novembre 1859 ».

Presidente. Il Senatore Galvagno ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Nella discussione che ebbe luogo ieri essendosi fatta proposta di sospendere la discussione del progetto di legge che ci occupa e credendo io invece che sia necessario di discuterlo e votarlo, mi propongo perciò di fare qualche osservazione contro la mentovata proposta di sospensione, e potrei anche dire

contro quella ora fatta dal preopinante di accontentarsi di un articolo, il quale estenda alle province dell'Emilia la legge del 1859 nella parte riguardante l'istruzione elementare.

Dappoichè si è ammesso, che una parte delle province del regno difetta di leggi sull'istruzione e che si presenta l'occasione di votare una legge che riempia questa lacuna, mi pare necessario il votarla.

Si disse che le leggi che regolano l'istruzione elementare, richiedono modificazioni, e che anche là dove fu applicata la legge 13 novembre 1859 occorsero variazioni.

Or bene, ci si presenta l'occasione di fare una legge unica, facciamola.

Si è osservato che questa legge è imperfetta, che non è legge generale che comprenda tutto ciò, che riguarda la istruzione elementare; ma signori, una legge generale quando l'avremo?

Voi ben sapete le difficoltà che presentano questi progetti di legge: una legge completa! perfetta! E come mai potremo sperare d'ottenere la perfezione?"

Vorrete perfezionare togliendo? No certo, perchè si dice che questa legge non comprende tutto ciò che si richiederebbe fosse compreso.

Vorrete perfezionare aggiungendo? Ma egli è aggiungendo che si toglierà ai municipi quella libertà che voi volete conservare loro.

Che cosa rimane dunque a fare?

Rimane a proclamare e adottare i grandi principii in questa materia, e poi lasciare al regolamento ogni ulteriore disposizione; giacchè un regolamento può sempre essere facilmente modificato, ove presenti degli inconvenienti.

E qui io invoco ciò che ieri così bene ci disse il Senatore Matteucci, cioè che in questa materia non è facile inventare; qui il trito adagio *facile inventis addere* non ha luogo.

Quando si vota una legge, la quale stabilisce che la istruzione elementare inferiore è gratuita, che deve essere data da tutti i comuni secondo le loro forze, che questa consiste nell'istruzione religiosa, nel leggere e scrivere, nei principii di aritmetica, nei sistemi delle monete, dei pesi e delle misure, io domando che cosa si vuole aggiungere, che cosa si vuole evitare? Se ci allontaniamo da questa cerchia, incontreremo tutte le difficoltà che si vogliono scansare; quindi pare a me che la dignità del Senato sarebbe molto tutelata, quando egli si appigliasse a proclamare col primo suo voto i grandi principii, lasciando poi al regolamento ogni altra disposizione.

Io credo adunque che per raggiungere lo scopo che tutti ci proponiamo e desideriamo, a questa legge non vi sia nulla da aggiungere, come non vi è certo nulla da togliere.

E pertanto pare a me che non sia il caso di adottare il proposto temperamento di pubblicare, cioè, nell'Emilia la legge del 1859, in quanto che già ci disse il Ministro che quella legge consta di 65 articoli, e che non tutte le disposizioni contenute in questi articoli gli vanno a sangue, e che perciò pubblicando quella legge si cadrebbe in quegli inconvenienti che appunto si vogliono evitare. Di più avendo il Ministro osservato che quella legge era difettosa, che non tutti quegli articoli sono necessarii, che molti dovrebbero essere variati, e che invece col progetto da lui presentato tutti questi inconvenienti scompariscono, non v'ha ragione di persistere a volere la pubblicazione di una legge che si riconobbe, come dissi, difettosa.

Senatore **Chiesi**. Io credo che gli onorevoli Senatori Cambray-Digny e Scacchi, i quali si accordarono nella proposta di sospensione, non l'avrebbero fatta, se fosse stato posto in discussione, non il progetto dell'ufficio centrale, ma quello del Ministero.

Io sono ben lontano da voler fare appunti al progetto dell'ufficio centrale, credo che esso sia in molte parti buonissimo, ma mettiamolo in confronto con quello del Ministero, ed esaminiamone lo scopo.

Il Ministero si proponeva forse di fare una legge generale, che provvedesse all'istruzione elementare in tutto il Regno? No o signori. Il Ministero non altro voleva che provvedere ai bisogni urgenti dell'istruzione elementare in quelle province, dove o non vi sono norme, o le norme sono insufficienti. L'istruzione elementare, come disse ottimamente l'onorevole Senatore Niutta, è pel figlio del povero il pane quotidiano. Non si può neppure anche per breve tempo lasciare il figlio del povero senza istruzione elementare in aspettativa di una buona legge che si stia preparando.

Al contrario l'ufficio centrale ha creduto di sostituire al progetto ministeriale, il quale infine non era che una legge particolare, una legge d'urgenza, un progetto di legge generale per tutto il Regno. Era cosa naturale che un simile progetto suscitasse l'idea di una sospensione, imperocchè tutti sappiamo che si stanno elaborando nel Consiglio di Stato e presso il Ministero di pubblica istruzione progetti di legge generali, i quali debbono formare le basi dell'ordinamento del Regno.

Non mi pare quindi opportuno in questo momento, che dirò di aspettativa, presentare un progetto di legge generale, sebbene esso sia in molte parti commendevole; ma d'altra parte, credo che non si debba rigettare quello del Ministero, perchè come accennai, esso mira unicamente a provvedere ad un bisogno urgente di quelle province, le quali mancano di norme sufficienti per l'istruzione elementare.

Io per conseguenza domanderei che al progetto dell'ufficio centrale fosse invece sostituito e posto in discussione quello del Ministero salve le modificazioni che il Senato credesse dovervi introdurre.

Presidente. Io farò osservare all'onorevole preopinante che il Ministero ha già acconsentito, che pei cinque primi articoli si prendesse per base il progetto dell'ufficio centrale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ognuno sa in

questo recinto che l'oggetto pel quale il Ministero presentava la legge intorno cui parliamo, fu di procurare il sussidio della legge stessa ad alcune province italiane che ne hanno difetto, od è surrogata da altre insufficientissime. Per conseguenza, io dichiaro molto prontamente che accetterò qualunque proposizione, ogni emendamento e qualsiasi ordine del giorno, il quale non isfornisca per intero il Ministro della facoltà che domanda, cioè a dire, del possesso d'una legge per la cui virtù alcune province italiane godano al più presto possibile del beneficio immensurabile dell'istruzione elementare.

Però quando fosse mente del Senato di ritornare allo schema primitivo del Ministero, purchè in questo modo più facilmente ottengasi il fine cui si vuol pervenire, il Ministero non si opporrebbe.

Senatore **Amari** *prof.* Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore **Amari.** Come è stato esposto dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, l'ufficio incontrò una difficoltà pregiudiziale alla proposta del Ministero ed era appunto quella di trovarsi provveduto alla istruzione primaria in quasi tutta l'Italia, tolta l'Emilia. Se non che per l'Emilia poteva provvedere la legge provinciale che dà ai Comuni l'obbligo di mantenere gratuitamente le scuole elementari. Il signor Ministro, nel suo abboccamento coi componenti l'ufficio centrale mostrò il bisogno di una legge uniforme per tutto il Regno. Ma invece dell'adozione pura e semplice della legge del 13 novembre 1859 in tutte le province, il Ministro modificava alcuna parte di questa legge che l'esperienza ha provata insufficiente e troppo difficile nell'esecuzione, e la riduceva in una forma più semplice, epperciò più facile ad applicarsi, in tutto il Regno. L'ufficio centrale adottando perfettamente quest'idea del Ministro modificò la sua e si dispose ad emendare il progetto in modo che potesse servire appunto di legge generale. Noi siamo adesso in una condizione diversa da quella in cui si dettava la legge del 13 novembre 1859; questa legge fu promulgata mentre al Piemonte era stata appena unita la Lombardia, e si comprende facilmente, come in un piccolo Stato il potere centrale possa fare una legge che scenda più nei particolari, perchè le condizioni di un piccolo Stato si accomunano più che quelle di un grande; perchè le condizioni a un dipresso sono più simili tra di loro in poche province, che in tutte le regioni che stendonsi dall'Alpi al Lilibeo.

In uno Stato unito, come è l'Italia, certamente il potere centrale, quello che forma la forza dello Stato, deve mantenere il più che si possa l'accentramento, il vigore dell'impero. Da un altro lato i comuni, le province e se si voglia, le regioni tutte, ossia quelle circoscrizioni che sono formate dalla topografia e dalla storia, e che hanno condizioni particolari, debbono provvedere liberamente a tutto ciò che riguarda il loro proprio interesse immediato, senza nuocere punto all'unità dello Stato.

C'è poi una terza classe di affari; e sono quelli nei quali l'interesse immediato, per dire così, è dei Comuni delle province e delle antiche circoscrizioni, ma se si trascurassero tornerebbe a danno dello Stato; ed appunto in questo caso è l'istruzione pubblica la quale non si può trasandare, e massimamente l'istruzione elementare, senza che ne torni un disagio allo Stato.

Dunque per questa terza classe di affari il potere legislativo non dee dettare leggi generali, ma semplici basi, le quali si possono applicare in ciascun Comune secondo le sue condizioni, e secondo il bisogno.

Io credo che a ciò precisamente mirava il progetto del Ministero, il quale modificava in gran parte il titolo quinto della legge 13 novembre e modificandolo dava una norma generale più facile ad applicarsi.

Il progetto dell'ufficio centrale, consentito dal signor Ministro, credo che provvederà precisamente a questo, perchè si è curato di stabilire, per tutti i comuni, i quali sono differentissimi di mezzi e di bisogni una regola generale. Per gli stipendi dei maestri, a cagione d'esempio, invece di adottare la tabella graduale proposta dal Ministro, abbiamo proposto che ciascun comune provveda, salvo alle autorità rappresentative che sono preposte alla vigilanza dell'amministrazione comunale, di provvedere all'insufficienza delle somme che avessero votate i comuni. Nella stessa maniera l'applicare a tutti i maestri dell'istruzione elementare inferiore la legge rigorosa del novembre 1859, che prescriveva condizioni di capacità da potersi trovare difficilmente nei piccoli comuni, ci parve un mezzo di difficoltare, anzichè di favorire l'istruzione elementare; e perciò noi abbiamo inteso liberare i comuni da questa parte della legge, la quale sarebbe loro di troppo aggravio, e, col rendersi ineseguibile andrebbe contro allo scopo proposto. O si ammettano gli articoli proposti dall'ufficio centrale, o se ne aggiungano o tolgano, l'importanza è di comporre una legge sull'istruzione elementare, legge semplice e fondamentale, la quale nello stesso tempo lasci ai Comuni tutta la libertà di applicazione, secondo i loro bisogni e mezzi, salvo all'Autorità superiore di costringere quei Comuni, i quali ricusassero di provvedere sufficientemente all'istruzione elementare. Ed io credo che questa sia appunto la legge che è necessaria nella condizione attuale dell'Italia.

Quanto all'altra opposizione che ho inteso, cioè che sarebbe inutile il promulgare una legge generale, mentre vi è quella del 13 novembre 1859 estesa a tutta l'Italia, fuorchè una piccola provincia, io dico che la legge presentata dal Ministero e consentita con modificazioni dall'ufficio centrale, ha ancora un altro vantaggio, ed è che il Parlamento Nazionale al quale sono rivolti in questo momento gli occhi di tutta l'Italia, e dal quale l'Italia spera la maggior forza politica possibile, e nello stesso tempo la maggior libertà ai suoi membri, il Parlamento Nazionale, io dico, soddisfaccia ad uno dei primari bisogni del paese collo stabilire questa legge semplice e generale, ed aggiungere l'autorità della legislatura nuova dell'Italia alle norme che si trovano dettate dai diversi governi locali.

Presidente. La parola sarebbe ora al signor Ministro dell'istruzione pubblica.

Senatore **Gallina.** Domando la parola.

Presidente. L'avrà dopo il Ministro.

Senatore **Farina.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Farò un'osservazione sull'ordine della discussione e sul regolamento.

Mi pare che quando c'è una questione sospensiva questa debba avere la preferenza anche sulla questione generale, perchè se assolutamente il Senato dichiara di non voler discutere la legge, a che entrare nella discussione generale della medesima? Per sua natura la questione sospensiva parmi che primeggi la discussione generale, e quindi mi permetterò di eccitare il signor Presidente a voler interpellare il Senato se debba avere la precedenza la questione generale, o come pare a me, la questione sospensiva, la quale per i motivi che ho addotti parmi che debba avere la precedenza nella discussione e votazione.

Presidente. L'onorevole signor Senatore ha inteso quello che si è detto dai varii oratori che parlarono sulla materia, e avrà scorto che mentre si parlava della sospensione, si parlava in termini generali dei principii della legge, e quindi una discussione coll'altra si confondeva; perchè molti entravano nel merito della legge per opporsi alla sospensione. Io quindi avrei creduto di raccorciare indebitamente la discussione se l'avessi chiusa mentre che i motivi che svolgevano i Senatori si portavano sul merito della legge per poi riflettersi sul punto della sospensione proposta ieri. Conseguentemente io non posso ammettere che si venga fin d'ora, senza avere uditi gli altri Senatori che si sono fatti iscrivere, alla votazione della proposta assoluta della sospensione.

La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina.** Ho domandato la parola per fare alcune osservazioni nelle quali venni già in parte prevenuto dall'onorevole signor Presidente. Intendeva cioè di dire che non può scindersi la discussione generale dalla questione di sospensione.

Chiunque abbia fatto attenzione agli argomenti di cui si sono valsi i diversi oratori per sostenere ciascuno la propria opinione, potrà facilmente scorgere...

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Senatore **Gallina.** ... come s'entrasse in alcune delle disposizioni dei progetti che furono sottoposti al Senato dal Ministero e dall'ufficio centrale, o in tesi generale si parlasse del bisogno di una legge sull'istruzione elementare.

Tutti gli argomenti portavano e debbono portare ad una conclusione, che è quella di vedere, se si abbia da ammettere la discussione particolare degli articoli, o la proposta sospensiva.

Secondo me, e fin da principio io vedeva la cosa in questi termini, cioè che la questione della sospensione non poteva separarsi dalla discussione generale, perchè l'effetto di questa sarebbe di giovare a formarci l'opinione se si debba procedere oltre a discutere le disposizioni parziali della legge, o no. E ciò è tanto vero che se qualcheduno volesse separare le due cose, io non so come si potrebbe riescire.

Come ha osservato il nostro signor Presidente, noi abbiamo finora discussa, e la questione generale, e la questione sospensiva, vale a dire, che abbiamo udito le ragioni, per le quali si è opinato, o per fare ammettere la legge quale era proposta, o per far precedere quella del Ministero a quella dell'ufficio centrale, contrariamente a ciò che già si era risolto ieri di consenso del Ministero medesimo, o di adottare la pubblicazione della legge del 13 novembre 1859, invece di fare una legge nuova.

Finalmente abbiamo avuto (cosa essenzialissima, che deve influire sulla decisione del Senato) abbiamo avuto la dichiarazione del Ministro che egli era pronto ad accettare qualunque emendamento o proposta che avesse per effetto di limitare le disposizioni, sulle quali siamo chiamati a deliberare, a quelle porzioni delle province italiane, le quali si trovano in bisogno urgente di avere una legge sull'istruzione elementare, senza estendere maggiormente i principii, che si adotteranno, a tutti gli altri paesi, che già godono di questo beneficio.

Questa essenzialissima circostanza, questa concessione del Ministro è conciliatrice; essa tende a provvedere ad un bisogno, che si vedrà se è o non urgente, e su ciò saravvi ancora discussione; ma intanto è tale che io non posso non riconoscerlo frutto della discussione generale che ebbe fin qui luogo, e dalla quale solo puossi vedere se sia il caso dell'ammessione della proposta della sospensione o della sua relezione.

Presidente. La parola è al Ministro della Pubblica Istruzione.

Ministro della Pubblica Istruzione. Parendo divenute alquanto promiscue le due discussioni, cioè di chi esamina lo schema di legge nella sua generalità, e di chi fa questione sul voto di sospensione, io continuerò sullo stesso tenore, se il Presidente me lo permette. Di tutte le proposizioni, che io ho udito fare, una sola non è accettabile dal Ministro ed è la pura e semplice sospensione. Io non vorrei uscire da questa sala senza possedere alcun mezzo (lo ripeterò molte volte) di provvedere all'istruzione elementare d'alcune nobili province italiane. Io combatterei adunque primieramente la pura e semplice sospensione della legge, che, come alcuno testè notava, equivale alla sua ripulsa. Se voi ne procrastinate la discussione, secondo vi venne suggerito, insino a che non venga adottata la legge sull'amministrazione generale interna, voi mancherete, o Signori, precisamente all'unico intento pel quale la legge vi è stata presentata, che è quello di procacciare al Ministero modi e facoltà legali per fornire sufficiente istruzione elementare ad alcune province che estremamente ne abbisognano. Quella discussione sul nuovo ordine amministrativo interno non potrà mai essere breve. Il pro-

getto componesi di più leggi, ciascuna delle quali di sua natura non è poco estesa, e quando anche non sia per incontrare gravissime difficoltà e ritardi, esso occuperà probabilmente la più parte del tempo di questa prima sessione parlamentare. E se pure si può desiderare più che sperare che la discussione ne riesca spedita e facile, noi siamo in tempi nei quali insorgono da un giorno all'altro necessità improvvedute e il bisogno di presentare leggi chiamate d'urgenza. Ad ogni modo nessuna cosa potrà rimuovere l'urgenza sempre viva ed instante di discutere almeno un bilancio dei due che ci stanno in presenza. Noi dunque probabilmente traverseremo questa prima annata parlamentare senza che la povera legge sull'istruzione inferiore venga mai in discussione. Voi avete qui sotto gli occhi una proposta di legge che nell'uno e nell'altro schema non si estende più in là di pochissimi articoli. Voi dunque potete spicciarvene con pochissimi giorni di controversia, e di deliberazione. Ma un codice intero scolastico, come quello del quale non nasconde che il Ministero si occupa, è lunga faccenda assai, domanda una discussione agitata e prolissa; e prima che abbia traversato tutta quella filiera legislativa, tutte quelle formalità che gli daranno compimento e sanzione, Dio sa quanto tempo ancora dovrà essere penosamente aspettato. E non basta ancora. Se si trattasse di qualche altra specie di legge io potrei rassegnarmi all'indugio; ma pur troppo sarebbe vano il nasconderlo, ogni legge d'istruzione pubblica pericola grandemente di naufragare. Egli avviene dell'istruzione pubblica questo fatto singolare, che ognuno presume di intendersene più che molto; in quella stessa guisa che del buon senso ognuno si stima fornito, benchè tuttavia non sia comune salvo che a pochi. Il simile accade, ripeto, dell'istruzione pubblica; pochissimi ne sanno e tutti ne giudicano. E mentre che ogni legge intorno a questa materia naviga in mare tempestoso, e abbisognerebbe quindi di una guida ferma e costante, nessuna nave dello Stato cambia così spesso il pilota.

Per tutto ciò voi vedete quanto diviene probabile un lunghissimo indugio, e una lunghissima aspettazione. E in mezzo a quell'intervallo il Ministero rimarrebbe sfornito in più province della nostra Italia d'ogni provvida determinazione di legge circa l'istruzione primaria.

D'altra parte, le difficoltà mosse contro al dare cominciamento alla disamina della proposta non mi sembrano assai poderose.

Si disse che conveniva aspettare l'accettazione della legge sull'amministrazione nuova interna, inquanto che noi non sappiamo quale attinenza possa avere il presente schema di legge con quella generale istituzione. Non ammetto simile difficoltà, perchè nel nostro schema di legge due soli rapporti possono notarsi con l'amministrazione generale interna del Regno.

In un articolo dello schema si parla di un governo e di una rappresentanza provinciale comechessia. Ma chiedo, come qualcuno testè avvertiva, può supporsi egli mai, che venga prodotta una legge amministrativa interna senza stabilire un governo di province ed una rappresentanza provinciale, quale essa si sia? L'altro rapporto si è che la presente legge pone una limitazione alle franchigie comunitative. Ciò da noi non si nega; ma questa limitazione dettata dalle più salde ragioni, provocata, io diceva ieri, dalle estreme necessità sociali non debb'esser giammai e non sarà in fatto rimossa e abolita da una saggia, da una provvida amministrazione interna. Noi la dobbiamo tenere salda ed invalicabile questa limitazione, o signori; e invece che noi pigliamo in ciò condizione e misura dalla legge amministrativa, io inverto i termini e dico che è la legge amministrativa la quale deve pigliare condizione e misura dalla nostra legge.

Io lo sento molto bene: in generale il procrastinare piace. Non dirò mai che la cagione di questo piacere sia un sentimento di pigrizia e timidità; ma egli è un fatto che ognora che noi abbiamo dinanzi una difficoltà non piccola, ci giova sperare che con l'indugiar del tempo quella difficoltà o sparisca o scemi: quindi in generale è una perniciosa proposta quella del procrastinare, e trova, conviene confessarlo, aderenti numerosi pressochè sempre. Ma nei nostri giorni, o signori, è partito troppo riachiuso. Giammai mi sembra sia stato più vero il proverbio che chi ha tempo non aspetti tempo.

Dirò un'altra ragione che mi muove a combattere risolutamente la sospensione piena e sola; io la cavo, non mi perito di dichiararlo, dal mio egoismo, ma legittimo egoismo o molto scusabile almeno. Si sta nel mio Ministero faticosamente apparecchiando un vasto sistema d'insegnamento, di scuole, di studiosi istituti. Piacerebbemi di tastare un poco, come suol dirsi, il polso all'opinione pubblica. Non curo di sapere quello che pensi la stampa battagliera e passionata. Non interrogo il parere volubile della piazza, ma gioverebbemi estremamente per via della discussione presente parte intendere, parte indovinare le più savie, le più ponderate opinioni del paese; e dove ne potrei fare abbondevole incetta meglio che in questo recinto?

Disse qui alcuno che noi non siamo apparecchiati alla gravissima discussione. Deh quando noi lo saremo di più! In tempi nei quali i casi sopravvengono tanto inopinati e il più delle volte ci rapiscono stranamente a noi stessi? D'altra parte io non posso mai credere che il Senato non sia bene apparecchiato ad una discussione di simil genere. Nessuna necessità moveva l'ufficio centrale a non prolungare d'assai la meditazione, e l'esame il più particolareggiato ed il più minuto dello schema di legge. Perchè nulla fece esso, o signori, perchè affrettò il suo rapporto? Ai miei occhi la ragione è molto semplice e molto legittima; trattavasi non di altro che di pochi generali principii, chiari, evidenti, solenni; di pochi generali principii che, come il degno Relatore annunziava, racchiudono molto bene in sè un'ottima conciliazione dell'unità colla varietà.

Trattavasi di pochi solenni principii ormai praticati ed effettuati dalle più civili nazioni d'Europa.

Perchè dunque tanta esitazione, tanto sospetto di accostarsi a discuterli?

Io non ne so vedere una sufficiente scusa, una ragione buona e persuasiva.

Sono principii, signori, consecrati dalla migliore di tutte le esperienze, di quelle che abbiam noi veduto coi nostri occhi, praticato colle nostre mani; imperocchè questi principii hanno già compiuta la loro prova stupenda in questo vecchio e venerabile Piemonte, il quale può senza vanità nessuna offrirsi all'Italia come esemplare quasi perfetto per ciò che risguarda l'istruzione elementare.

In questi ultimi anni, o signori, è pressochè prodigioso ciò che il Piemonte ha fatto nell'istruzione primaria sotto l'influenza di tutti i principii che sono registrati nello schema del Ministero.

Incominciò un Senatore dei più illustri che qui siedono (*volgendosi al banco su cui siede il Senatore Alfieri*), incominciò la bell'opera coll'astringere i maestri delle città e dei villaggi ad accorrere ad apposite conferenze, dove loro veniva somministrato il primo latte dell'insegnamento elementare; con questo primo atto risoluto ed energico si ottenne gia un risultato estremamente notabile. Si proseguì poi coll'aprire alcune scuole normali inferiori, proponendosi l'adempimento di tre cose principalmente: migliorare per ogni guisa il grado e la forma dell'insegnamento, assicurare ai maestri la sorte loro, il loro avvenire; rialzare più che mediocremente la loro depressa dignità.

In cotal guisa questo Piemonte ha veduto in pochissimi anni le scuole elementari che toccavano appena i due mila arrivare rapidamente a sei mila e più, come se ne contano al presente e raddoppiato dieci volte il numero degli allievi.

Ma ciò che è di molto maggiore importanza si è che sotto l'influenza di tutti i principii consecrati nello schema di legge le scuole nostre non solo hanno a dismisura moltiplicato, ma sonosi grandemente corrette e perfezionate e non riescono inferiori a nessuna di quelle di cui si vantino le più civili nazioni d'Europa. Vengo ora ad alcune utili spiegazioni.

Quando l'ufficio vostro centrale disegnò una legge generale, mentre che lo schema del Ministero aveva carattere unicamente speciale, io confesserò francamente, che non ebbi animo di respingerlo. Era così bello il cominciare le deliberazioni del grande Parlamento italiano, col fare atto di unificazione, collo stendere su tutta l'Italia una legge semplice quanto sostanziosa, capace di variatissima applicazione e sempre connessa al principio dell'unità conciliata alla varietà. Non seppi, io ripeto, respingere questo concetto nobilissimo; tanto più che nella sostanza esso non alterava in nulla i principii sopra i quali era fondato lo schema ministeriale.

Definii bensì la mia clausola; feci la mia riserva per l'articolo 6; nel rimanente mi rimetteva volentieri alla forma adottata dall'ufficio centrale.

Data spiegazione di ciò che potrebbe parere leggiera mutazione nei propositi del Ministero, debbo chiarire ancora il fatto che è il perno intorno del quale si avvolge tutta la presente disputazione.

Qualcuno in questo recinto diceva, che nell'Emilia non mancano leggi. Conviene dilucidare assai cotesta espressione che può tornare equivoca più che molto.

Non è possibile, a' giorni nostri, o signori, che in paese civile manchino affatto le leggi circa all'istruzione elementare del popolo, per non trovarne alcun vestigio, credo che converrebbe tragittarsi nel fondo dell'Africa. Ma leggi o in parte prorogate, o incoerenti e difformi dai nostri principii costituzionali, o insufficienti sempre all'intento cercato, per me hanno solo il nome di leggi. Quando io non posso da quegli sparsi rottami e da quel cumulo informe del vecchio e del nuovo, cavare facoltà sufficiente per aprire scuole nei comuni rurali, nè per migliorare in guisa notabile le scuole elementari urbane quando io non posso in niuna guisa assicurare la sorte dei poveri maestri dei villaggi, quando non riesco in maniera alcuna ad alzare la loro dignità, dico che non vi sono leggi, perchè leggi così insufficienti sono come non esistessero.

Questo è certo lo stato vero, esatto del Parmigiano e del Modenese.

Senatore **Pallavicino-Mossi** (*con vivacità*). Domando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Quanto alle Romagne ed al Ferrarese, le cose sono ancora più gravi e più misere per le scuole elementari. Altro non abbiamo colà, in fatto di leggi, se non la Bolla di Leone XII *Quod divina sapientia*; e veramente nel titolo 13 si legge che i vescovi inviteranno il comune ad aprire scuole di cui avranno la presidenza e la piena e continua custodia e solo dipenderanno dalla Sacra Congregazione di Roma.

Ora anche dilatando non poco il significato della legge, cedendo in qualche misura alle sociali necessità si può dire che alla Sacra Congregazione è subentrato il Ministro.

Se fosse ai Legati delle province stata conferita l'autorità testè accennata, potrebbesi dire che a quei Legati sono subentrati i prefetti ovvero gli intendenti; ma ai vescovi chi è subentrato? Dunque nessuna legge sussiste ora nelle Romagne e nel Ferrarese circa le scuole elementari. Di più aggiungo che questa medesima supremazia dei vescovi in tutto ciò che spettava all'istruzione pubblica non potrebbe, quando pur si volesse, venire invocata in quelle province al dì d'oggi e sollecitato il loro zelo perchè vi è un decreto dittatorio il quale abolisce simile ingerenza episcopale negli istituti scolastici. Adunque ripeterò mille volte: in alcune parti dell'Emilia sonvi leggi insufficientissime, nelle Romagne e nel Ferrarese nessuna legge.

Non so se ho in nulla modificato (o per fermo non oso sperar tanto) l'opinione dell'insigne consesso.

Tre modi di concludere la discussione sono stati qui espressi da più Senatori.

Alcuni hanno parlato della sospensione pura e sem-

plice e questa io la respingo con tutte le forze dell'animo.

Alcuni vorrebbero rimesso in esame lo schema del Ministero in quanto che esso ha carattere speciale e non impone nessuna mutazione alle leggi esistenti e solo supplisce là dove leggi esistenti non sono.

Un terzo desiderio, una terza maniera di conclusione è stata significata e consiste in proporre sotto forma d'ordine del giorno che si inviti il Ministero a sollecitare la promulgazione del titolo quinto della legge del 13 novembre 1859. Fra queste tre maniere di sciogliere il nodo io naturalmente preferisco la seconda. Se il Senato si accosta più volentieri allo schema del Ministero che a quello dell'ufficio centrale, come posso io respingerlo e non ripigliarlo con soddisfazione? Ma se questo partito non vincesse, dirò come diceva ieri con frase volgare, ma molto espressiva, alla disperata mi atterrò alla promulgazione del titolo 5 della legge 13 novembre 1859.

Questi ultimi schiarimenti non so quale concetto abbiano risvegliato nella mente dei Senatori; queste io so bene che io adempiva allo stretto obbligo di un ministro il quale sotto il regno dello Statuto non può e non deve tollerare giammai che alcune cospicue provincie italiane rimangano lungamente sprovvedute di leggi certe ed efficaci.

Senatore **Matteucci**. Non aggiungerò che pochissime parole a quelle che dissi ieri in Senato, perchè desidero, come tutti, ardentemente che questa discussione abbia un termine.

Intende facilmente il Senato, che per chi ha l'onore di sedere in quest'assemblea, come Senatore dell'Emilia, per chi è nato, e per chi ha avuto istruzione ed educazione nell'Emilia, sia un po' doloroso il sentire a dire da tutte le parti, che l'Emilia è una specie di Beozia, dove non c'è nessuna specie d'insegnamento.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io non ho detto questo, bensì che non ci sono leggi sufficienti.

Senatore **Matteucci**. Il Ministro dice che non vi sono leggi sufficienti.

Io non discuterò questo punto: può essere che anche ciò sia vero, ma vi è un'altra maniera di considerare lo stato dell'istruzione elementare.

La legge che regola le scuole tende ad ottenere che si sappia dalla generalità dei cittadini a leggere e scrivere, ma vi possono essere scuole elementari, che partendo dal sistema propugnato ieri da me, venute fuori per spontanea iniziativa dei Comuni e delle provincie, senza che quasi ci siano leggi, ottengono lo stesso scopo. A questo proposito nulla sarebbe più eloquente che di citare cifre.

Io domando al Ministro, che ha la statistica di chi sa leggere e scrivere nelle varie provincie dello Stato, se dalle cifre raccolte appositamente nelle diverse provincie del Regno si può dimostrare, che nell'Emilia sopratutto ci sia quella mancanza d'istruzione che si lamenta.

Io ricordo al signor Ministro, che oggi tutti sanno che vi sono delle cifre, e delle cifre solenni, le quali provano che non è piccolo il numero di coloro che in Italia sanno leggere e scrivere.

Io citerò le cifre del plebiscito: nelle Marche e nell'Emilia vi furono più di 500 mila votanti, i quali scrissero sopra un foglio di carta il nome del Re Vittorio Emanuele: regalo a lui tutti i bullettini con sopra scritto: no!

Se si piglia la proporzione, avremo quasi un quarto della popolazione che sa scrivere e leggere, ed io dubito che nei paesi, i quali si dicono i più civili, questa proporzione sia più forte.

Tutto questo, io ripeto, dimostra che anche senza leggi particolarizzate, lasciando appunto molto da fare al comune ed alla provincia, ci possono essere delle scuole comunali, le quali provvedono a questo bisogno.

Io spero che queste cifre proveranno che veramente l'intelletto italiano sa progredire, svilupparsi senza di quei regolamenti ministeriali, che temo siano atti a soffocare piuttosto il nostro spirito, che vivificarlo.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Una sola parola di risposta al Senatore Matteucci. Se vi ha caso in cui si possa dire che chi prova troppo, non prova nulla, mi sembra sia veramente questo.

L'onorevole Senatore può rivolgersi a tutti i suoi colleghi, che appartengono all'Emilia ed al mezzogiorno dell'Italia, e segnatamente a Napoli e Sicilia, e chiedere loro se sono molto soddisfatti dell'istruzione, generale delle loro campagne e villaggi.

Molte voci. No. No.

Senatore **Matteucci**. Io ho citato il numero delle persone, che nelle Marche e nell'Emilia sanno scrivere il loro nome, e le scuole che noi vogliamo introdurre sono appunto destinate ad ottenere questo semplice risultato e nulla più.

Senatore **Farina**. Entra nell'ordine delle idee che io mi propongo di esporre, che io mi occupi ancora un momento della questione, che aveva mossa sulla convenienza di discutere prima la questione sospensiva, che non la questione generale.

Quando ho detto che mi parve opportuno di discutere prima la questione sospensiva, che non entrare nella discussione generale, io non ho mai inteso di dire che dal merito intrinseco della legge, e dalle sue disposizioni speciali non si potessero ricavare gli argomenti sulla convenienza di sospenderla sì o no; ma faccio osservare che in tal caso gli argomenti sono principalmente diretti piuttosto a dimostrare l'opportunità di metter sì o no in attività la legge, che il merito, la bontà intrinseca della medesima.

In questo senso io credo, che la questione sospensiva, e per l'ordine naturale delle idee, e per le disposizioni pure regolamentari, meriti di avere sopra tutte le altre la preferenza.

Rientrando quindi nel merito della questione sospensiva, parmi che non si possa dire che non ne stiano

altre avanti al Senato, fuorchè quelle che emergono dagli ordini del giorno proposti dagli onorevoli Senatori Scacchi e Cambray-Digny. Ora io domando, gli ordini del giorno quali vennero proposti hanno essi veramente sollevato una questione sospensiva?

Mi sia permesso di richiamare l'attenzione del Senato sull'espressione precisa colla quale la questione sospensiva è determinata nel regolamento del Senato.

La questione sospensiva, a termini del regolamento, è quella che tende a far sospendere la deliberazione per *un termine a determinarsi*. Se io ho ben presente i termini dell'ordine del giorno proposti dal Senatore Scacchi, esso non contiene nessuna indicazione del tempo; dunque questa questione, non è una questione sospensiva propriamente parlando, ma rientra in un ordine di ammendamenti di un genere ben diverso, come dimostrerò fra poco.

La proposta del Senatore Cambray-Digny poi accenna bensì ad un termine, ma questo non è *determinato*, perchè si riferisce ad un fatto, l'esecuzione del quale è del tutto indefinita, incerta, indeterminata; ad un fatto che si verificherà o non si verificherà in questa sessione parlamentare o in quella avvenire a seconda delle circostanze politiche e legislative, dell'andamento degli affari, del prolungamento delle discussioni e di un complesso di circostanze che nel momento attuale è assolutamente impossibile di determinare.

Ciò posto, a cosa riduconsi le proposizioni degli onorevoli Senatori Scacchi e Cambray-Digny? Sono esse una vera questione sospensiva? No, perchè in seguito a quanto venni accennando, non hanno il carattere che il nostro regolamento assegna a questo genere di proposizioni; sono adunque urbane reiezioni della legge che si fanno dai parlamenti, ma che in sostanza inchiudono il rigetto della medesima.

In questo stato di cose l'accettazione dell'uno o dell'altro di questi ordini del giorno, può ella essere conveniente per il primo Parlamento italiano? No. Noi non possiamo mettere in dubbio, che più o meno esteso quanto alle località, esiste certamente in alcune provincie, e non è contestato da nessuno, un bisogno di avere una legge sull'istruzione elementare. Ciò posto è egli giusto che noi rifiutiamo di occuparci di questa materia? Io, o Signori, non lo credo, e tanto meno lo credo in quanto che mi sta anche presente la disposizione dell'articolo 56 dello Statuto, in forza del quale una volta che una legge sia stata rifiutata non può più riprodursi nella stessa sessione; di maniera che quand'anche si venisse a dire, provvederemo dopo su questa materia, non si potrebbe certamente fare, perchè quand'anche si volesse la nuova proposta di legge circoscrivere ad alcune provincie soltanto, siccome il tutto comprende le parti tutte, si verrebbe ad urtare nella disposizione dello Statuto che impedisce durante quella stessa sessione di riprodurre una legge che già sia stata rifiutata.

In questo stato di cose io credo, o signori, che non sarebbe conveniente per il Senato di adottare un rifiuto implicito di una legge, senza nemmeno venire ad una circostanziata discussione della medesima. Se dopo essere entrati nell'esame degli singoli articoli noi vediamo che la legge sia cattiva, noi la rifiuteremo, ma non faremo che con un voto indiretto si venga ad un implicito rifiuto della legge, e si pregiudichi una gravissima questione che merita tutta l'attenzione, tutta la sollecitudine del Senato.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Io sono disposto, e lo sono stato fin dal principio ad accettare il progetto di legge tal quale è proposto dall'ufficio centrale perchè riconosco (essendo nativo delle provincie cui essa si vuol applicare, e più specialmente dell'ex ducato di Parma) che in quelle leggi manca una disposizione, necessaria nei tempi presenti, che è quella di obbligare i padri a mandare alla scuola i loro figliuoli, disposizione la quale si trova appunto nella legge che è proposta. Tuttavia non intendo con questo di aderire all'opinione del signor Ministro il quale ha pronunciato in termini ben chiari che nel ducato di Parma specialmente, mancavano affatto le leggi, e almeno vi sono leggi tali che non meritano questo nome.

Posso assicurarlo che le leggi che vi sono in fatto di pubblica istruzione, giungono pressochè al livello di quelle che si possono desiderare anche nei paesi giunti a quel segno di libertà cui si trova oggidì l'Italia; e affinchè il signor Ministro possa agevolmente rendersene persuaso, mi farò un pregio di offerirgliene in dono un esemplare. E ciò intendo offerire non solamente al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, ma pure anco al signor conte Mamiani.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola nella speranza di abbreviare la discussione oramai forse troppo a lungo protratta. Dirò brevemente le ragioni che mi mossero a domandare la sospensione.....

Presidente. Mi permetta di chiedere prima al Senato se intenda chiudere la discussione generale.

Senatore **Cambray-Digny.** Le considerazioni che intendo esporre potrebbero influire sul voto del Senato.....

Ho sentito asserire da alcuni Senatori che era molto difficile separare la discussione pella quistione sospensiva dalla discussione generale. Delle cose che avrei a a dire, alcune si riferiscono al merito della legge, altre alla sospensione. Desidererei quindi che il Senato mi permettesse di continuare.

Voci. Continui.

Senatore **Cambray-Digny.** Se la legge si limitasse nei vari articoli a stabilire dei principii generali, come sembra ritenere l'ufficio centrale, io non avrei avuto nessuna difficoltà a discuterla e non avrei proposta la sospensione.

Ma a mio parere la legge si estende con diverse disposizioni oltre questi confini.

Negli articoli 2, 3, 5 e 8 per esempio, essa parla delle attribuzioni dell'amministrazione provinciale, parla dell'ingerenza che potrebbero esercitare i comuni, e giunge anche a toccare alcuni punti che si riferiscono alla

libertà individuale dei cittadini. Quindi mi pare che non si limiti poi tanto come sembrava potersi arguire dalle parole dell'onorevole Relatore. In tale stato di cose mi pare evidente che la legge proposta si allontana da certi principii fondamentali che vorrei vedere introdotti nell'amministrazione generale del Regno.

Noi saremo presto chiamati a discutere le leggi organiche generali; ora, quando in queste leggi organiche generali io vedessi introdotto il principio di piena libertà dell'amministrazione comunale e provinciale, non avrei difficoltà a transigere sulla legge d'istruzione elementare, e lascerei qualche ingerenza maggiore all'autorità governativa in quest'argomento. Ma non saprei ammettere che il Senato debba incominciare i suoi lavori legislativi da una legge nella quale troviamo che questi principii non sono abbastanza stabiliti, ed in cui anzi sono contraddetti. Ciò m'indusse a domandare, che la discussione di questa legge fosse aggiornata dopo quella della legge municipale e provinciale.

Però se il signor Ministro, come sembra aver detto testè, è disposto ad accettare la sospensione, purchè per altro si provveda con qualche disposizione particolare all'istruzione elementare nelle provincie dell'Emilia, io non ho difficoltà a modificare la mia proposta di sospensione, in modo che corrisponda al desiderio che egli ha espresso.

Ma siccome non conosco abbastanza la condizione dell'istruzione elementare in quelle provincie, così dichiaro fin d'ora che sono disposto ad accettare quella qualunque proposizione sospensiva di uno dei miei colleghi, la quale riesca a soddisfare al desiderio del signor Ministro.

Presidente. Se non c'è più nessun Senatore che domandi la parola...

Senatore **Gallina.** Domando la parola.

Voci. La chiusura.

Presidente. Ha domandato la parola sulla discussione generale?

Senatore **Gallina.** Domandai la parola per seguitare la discussione quale è stata intrapresa; ed ho il dovere di continuarla negli stessi termini, giacchè le osservazioni da me fatte furono l'oggetto di contro osservazioni del Relatore dell'ufficio centrale, non che dell'onorevole signor Ministro, il quale prese a discutere alcuni dei punti trattati.

Siccome ebbi già l'onore di osservare, questa discussione non fu nè superflua, nè inutile, poichè ebbe già qualche risultato, e potrebbe essere che ne avesse ulteriori.

Gli onorevoli Senatori hanno potuto vedere dalla relazione dell'ufficio centrale quali furono le ragioni che mossero l'ufficio a surrogare al progetto ministeriale la propria proposizione.

Leggendo questa relazione, mi persuasi che l'ufficio aveva riconosciuto nel progetto ministeriale certi difetti che non bene determinò, ma che, secondo me, facilmente e chiaramente si ricavano dal tenore delle espressioni della stessa; vale a dire trovava incomplete le ragioni addotte nella relazione ministeriale per proporre questa legge, trovava incompletissimi, o per meglio dire, assolutamente mancanti i documenti che sarebbe stato necessario d'avere sott'occhio per ben trattare una questione così importante, sia per la parte che riguarda i principii, sia per quella che riguarda le conseguenze o l'estensione a darsi al progetto di legge presentato.

Ecco, secondo me, le ragioni che l'ufficio centrale potrebbe addurre alle contro osservazioni del Ministero, ragioni che avrebbero potuto indurre l'ufficio ad esaminare e riesaminare con comodo il progetto ministeriale e quindi proporre al Senato ciò che avrebbe creduto utile.

Ma l'ufficio centrale lo riferì immediatamente: e fu indotto a ciò fare dal desiderio mostrato dal signor Ministro, dalla specie d'urgenza accennata di provvedere ad una parte importante delle province italiane che difettavano di legge sull'istruzione elementare.

Ed io credo che l'ufficio fece benissimo; e non poteva fare altrimenti; perchè a chi doveva rivolgersi per esaminare più lungamente e minutamente le questioni che erano proposte? Doveva rivolgersi al Ministero, e domandargli i documenti che potevano appoggiare la sua proposta, onde conoscere bene i fatti, le leggi ed i provvedimenti; massime che intorno a questi si agitavano tali dubbi, che sul finire della discussione di ieri fu accennato mancare alcune province assolutamente di regolamenti sulla istruzione elementare: mentre che tanto dalla relazione dell'ufficio centrale, quanto dalle parole pronunziate dal signor Ministro, noi potevamo arguire che questi regolamenti non mancavano e neppure mancano scuole elementari.

Io avrei ardentemente desiderato che qualcuno degli onorevolissimi nostri colleghi, i quali appartengono alle province dell'Emilia, o per meglio dire, alle province di Modena e delle Romagne, sorgesse ad accennarci i fatti che si passano sotto i loro occhi. Non faccio la stessa osservazione per il ducato di Parma, poichè l'onorevole Senatore Pallavicino-Mossi ci ha detto ed affermato, come di cosa che è fatta nel suo paese natio che non mancano le leggi o leggi tali che lasciano poco a desiderare intorno all'argomento dell'istruzione elementare.

Ciò posto, non è a meravigliare se l'ufficio centrale non ha cercato di istruirsi maggiormente su questa materia, giacchè sarebbe stata cosa assai lunga e complicata, non essendo punto questa legge, tal quale vi è presentata, semplice come pare a taluno, ma anzi molto complessa, non per la parte teorica e dottrinale, ma per la parte pratica che abbraccia tutti i paesi, e contiene in sè molte distinzioni, alle quali finora non è stato sufficientemente accennato.

A ben conoscere quanto sia complessa la questione sull'istruzione elementare, si ponga mente che questa abbraccia tutti i Comuni, tutte le popolazioni dello Stato; queste popolazioni si ripartono in più e più modi: vi sono centri di popolazione che costituiscono le grandi città ed in queste l'istruzione elementare

prende una forma diversa da quella dei comuni rurali; vi sono città di province secondarie, le quali sono pure dotate d' istruzione elementare, d'istruzione secondaria che ancora non è da confondersi con quella dei comuni rurali e dei piccoli comuni di montagna o dispersi o separati, o posti in condizioni anche finanziarie molto difficili a definire. Anche su di ciò sarebbero stati utili degli elementi, i quali avrebbero guidato il Senato a formarsi un'opinione esatta intorno ai mezzi finanziarii, di cui i comuni abbisognano, onde far fronte alle obbligazioni che loro incombono. Di più sarebbe stata necessaria una norma esatta delle condizioni per le quali il Ministero si dispone a sussidiare i comuni mancanti di questi mezzi necessarii allo stabilimento delle scuole elementari.

Come vede il Senato tutte queste circostanze hanno una grande efficacia nel disporlo ad emettere un voto su di questa ardua e complicata materia. Noi non dobbiamo osservare tanto alla questione dottrinale, quanto a quella che regola l'istruzione elementare. Tutti siamo d'accordo sulla questione di principio, come lo siamo sui sentimenti nobili e generosi che furon qui significati tanto dal Ministro, quanto dai singoli Senatori che hanno preso parte a questa discussione. Su di ciò, ripeto, non vi può essere difficoltà, non vi può essere disparere. Ma sul fatto, sull'applicazione, sull'opportunità d'una legge la cosa è ben diversa; e perchè diverse sono le condizioni, è necessario che noi bene ci addentriamo in esse onde poterci formare un giusto criterio sul da farsi o sul non da farsi. Chiunque si è voluto occupare di queste cose ed osservarle da vicino, ha potuto scorgere come le scuole comunali, anche quelle instituite nel nostro paese da molto tempo, cioè nelle antiche province dello Stato, sono soggette ad oscillazioni per ciò che riguarda la frequenza, le quali sono notevoli, come le oscillazioni dell'atmosfera.

Tutti sanno che a cominciare dalla metà di novembre ed al principio di dicembre, quando la stagione è ancora propizia ai lavori di campagna, i giovani non frequentano le scuole, e non vi si recano se non dopo che è caduta la neve, e quando non ponno più attendere a qualsiasi altro lavoro; cosicchè solo nei mesi di dicembre avanzato e di gennaio, ed anche febbraio si possono in certe scuole contare 70 od 80 individui, mentre in aprile non se ne contan più 20, ed a metà di maggio non so ne trovano più. Ciò è noto a chiunque, e non temo di esser contraddetto nello asserire questo fatto. Prendendo ed applicando anche queste osservazioni di fatto ai casi nostri attuali, un ritardo nella presentazione di una legge, parlo di legge generale, non ha nessuna influenza, o ben poca nel fatto speciale, giacchè in questi giorni si vanno spopolando tutte le scuole dei piccoli Comuni, le quali non saranno più dai giovani di campagna frequentate che nella stagione molto avanzata, cioè terminato l'autunno.

Ma veniamo alla nostra legge. Che cosa accadeva nella presentazione di essa? Qual dubbio nasceva nell'animo dell'ufficio centrale? Esso non seppe farsi un'idea ben precisa se la legge proposta dal Ministero, la quale in certe parti diventava principio di dottrina generale, ed in certe altre aveva un'applicazione speciale, era una legge applicabile a tutto il paese, oppure ad una sola, o a due od a tre province, insomma all'Emilia per dire quel che finora si è creduto.

L'ufficio centrale accennando nella sua relazione che in tutte queste province esistevano regolamenti circa l'istruzione elementare, sarebbe stato in forse, se non dovesse piuttosto abbracciare un principio più grande, e determinare le basi di una legge generale, anzichè di una legge speciale; il signor Ministro aderiva al primo concetto, e di buon animo e con le maggiori disposizioni l'ufficio centrale si accingeva ad esaminare la materia importante relativa ai principii generali sull'istruzione elementare.

Ora voi avete notato, signori, che il signor Ministro vi diceva elaborarsi un codice d'istruzione generale, prepararsi i provvedimenti tutti che possono essere riconosciuti necessari al buon andamento di questa parte essenziale dell'amministrazione.

Da ciò desumo che la legge che ci è proposta è una legge provvisoria e non definitiva.

Ora io domando agli onorevoli colleghi che parlarono e del primo Parlamento italiano e dell'opportunità che prenda luogo tra i primi lavori dell'attuale sessione una legge, la quale è desiderata da molti, di cui la necessità è tanto provata, domando se sia cosa bella, utile e degna di questo consesso il fare una legge provvisoria?

Anche io desidero che il Parlamento italiano proceda nei suoi lavori con veduti generali, con principii fondamentali, inconcussi, incontrovertibili, per quanto lo concede la natura umana e la natura delle nostre istituzioni, le quali possono variare, accrescersi e debbono sempre progredire; ma non ammetterò mai che un primo Parlamento italiano debba procedere con leggi provvisorie soggette a modificazioni fra cinque, sei o dodici mesi. Questa non è dignità parlamentare secondo me. Se la necessità non ci spinge, non si ha a procedere in tal guisa e non si ha a dare al paese intero, all'opinione pubblica, l'esempio che in materia cotanto grave e complessa siasi intrapresa una discussione senza possedere tutti gli elementi di fatto, di pratica e di esperienza che si richiedono.

Io deploro il sistema, già altre volte adottato, di fare provvisoriamente mutazioni nella legislazione delle province annesse, quando queste mutazioni non devono essere definitive, ma soggette a nuove disamine, a nuove modificazioni.

E forse non vado errato, dicendo che a questo mio modo di vedere, partecipa un' infinità di persone appartenenti a quelle province, le quali già fecero sentire a questo riguardo i loro reclami.

Voi vedete dunque, o Signori, che la legge proposta non è una legge abbastanza definita, nè corredata da

tali documenti, da tali notizie pratiche, le quali possano condurre il Senato a formarsi un'opinione abbastanza esatta su quanto è urgente di fare.

Voi vedete che non si tratta di legge organica definitiva, ma di legge che lascia in sospeso un numero pressochè immenso di questioni.

Ho sentito da molti che quantunque possa essere imperfetta questa legge (lo che non è ora mio scopo di trattare), sarà sempre meglio averne una, ed obbedirvi. Ma non si obbedisce facilmente a ciò che non è chiaro, e le circolari ministeriali secondo me, non hanno mai prodotto buon effetto.

Ciò posto, o Signori, io vi domando, qualunque sia l'effetto della sospensione, se in queste circostanze e in questo stato di cose non sia conveniente di mettere un limite alle disposizioni che discutiamo. Questo limite sarà quello che a voi meglio gradirà.

Io ieri ho dichiarato nettamente, perchè il Ministero lo conoscesse e il Senato potesse pensare al temperamento da prendere, ho dichiarato nettamente che una sospensione indefinita o a tempo lungo e determinato era un modo di reiezione della legge, e nulla più. A questo modo di reiezione della legge, al quale è ben naturale che il Ministro si opponga, vi è un rimedio che noi non abbiamo nei nostri regolamenti, ma che può nascere dalla volontà del Ministro; anzi ho veduto già accennata questa volontà e mi ci afferro come ad àncora di salute; quest'àncora di salute è che il Ministero ritiri la legge che è minacciata dalla disapprovazione del Senato.

Il Ministro dichiarò che la sospensione semplice e pura non l'ammette; ma che ammetteva qualunque disposizione limitasse la legge alle province dell'Emilia.

Io non voglio entrare adesso a vedere e discutere se le province dell'Emilia abbisognerebbero urgentemente di queste disposizioni. Non sarei in grado di farlo perchè, ripeto, mi mancano i documenti necessari; mi mancano nozioni di fatto, mi manca l'esperienza, maestra in questa parte più che in tutte le altre. Se avessi documenti, se avessi una persuasione, se avessi un convincimento che con i consigli, le comunità possano essere indotte a proporre, a stabilire scuole; se non fossi certo che il provvedimento preso dai dittatori nel tempo della loro autorità vuole che le spese delle scuole vengano poste a carico dei Comuni, non dubiterei un istante di dirvi che converrebbe adattarsi a questo rimedio e non ad altro. Tuttavia nella mancanza dei documenti indispensabili, io mi vedo astretto a fare adesione alla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica, il quale ci dice: provvedete all'Emilia, e ne ho abbastanza, perchè provvedendo all'Emilia provvederete ad un bisogno e reale e morale, che è quello che un Governo non può lasciare senza istituzioni di prima necessità province così interessanti per la loro devozione al Principe che hanno eletto, per la loro affezione alle forme di Governo rappresentativo che hanno adottate e per tutti quei sentimenti che così strettamente legano a noi quegli abitanti che siamo fortunati di averli a compatriotti e concittadini.

Ciò posto mi riassumo e dico: adotterò il temperamento proposto dall'onorevole signor Ministro per un provvedimento all'Emilia, il quale pareggi quelle province alle altre tutte che vivono già sotto il regime della legge del 13 novembre 1859; ma non credo conveniente di adottare un sistema di unificazione di principii per il momento, il quale ha bisogno di essere svolto largamente.

Per le ragioni addotte non avrei difficoltà di proporre il rinvio a sei mesi.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale: chi l'ammette si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Vi sono tre proposte di sospensione; due furono presentate ieri ed una nella seduta d'oggi. La prima fu presentata dal Senatore Cambray-Digny ed è concepita in questi termini:

« Il Senato delibera di aggiornare le sue deliberazioni intorno alla legge sull'istruzione elementare fin a quando saranno votate le leggi generali sull'Amministrazione comunale e provinciale e sulla istruzione pubblica. »

Viene quindi la proposta del Senatore Scacchi in questi termini:

« Si propone che il Senato lasci per ora di occuparsi della legge sull'istruzione elementare. »

Nel decorso della discussione di ieri il Senatore Cambray-Digny disse che si sarebbe anche accostato alla proposta del Senatore Scacchi. Nella discussione d'oggi poi ha fatto riserva di accostarsi ad un ordine del giorno motivato a certe condizioni.

Nella seduta d'oggi il Senatore Pinelli mi ha fatto passare, con riserva di svolgerlo, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato esprimendo il voto che si provveda alla mancanza od insufficienza di leggi sull'istruzione elementare nell'Emilia con la pubblicazione del titolo V della legge 13 novembre 1859, sospende la discussione sull'attuale progetto di legge. »

Siccome le altre due proposte sono state svolte ieri, senza pregiudicare il corso della discussione, do la parola al Senatore Pinelli, perchè svolga i motivi del suo ordine del giorno.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola sull'ordine della discussione. Faccio osservare che questa proposta si riassume in quest'altra di preferire il progetto del Ministero, perchè appunto il Ministro ha presentato la sua legge coll'unico intento di provvedere a quelle province dell'Emilia che sono sfornite di una legge.

Presidente. Prego il signor Senatore di riservare le sue osservazioni, quando il Senatore Pinelli avrà sviluppato il suo ordine del giorno.

Senatore **Pinelli**. La redazione dell'ufficio centrale tenderebbe a mostrare che si debba lasciare da parte la

questione di sospensione per entrare nella discussione di uno o dell' altro degli schemi di legge proposti.

Io dichiaro quale è stata la mia mente nel preparare l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di sottomettere all' onorevole signor Presidente. Il mio scopo non è stato quello di preferire il testo della legge del 13 novembre 1859 a veruno degli schemi di legge che sono stati messi innanzi al Parlamento, ma unicamente di respingere quella proposta di sospensione che era stata presentata e che da diversi oratori ho inteso qualificare come equivalente ad una reiezione; ed ove fosse stato tale il risultato della proposta di sospensione, secondo me, ne sarebbe provenuto un danno irreparabile od almeno per lungo tempo sensibile a certe popolazioni, le quali ancora non furono fornite di leggi analoghe a quelle che sono vigenti in tutte le altre parti del Regno d' Italia. Siccome adunque si insisteva nella proposta di sospensione, io ho presentato la mia redazione la quale intendo sia considerata come un emendamento della proposta stessa di sospensione; ed avendo l'emendamento la preferenza sulla proposta, mi crederei in diritto di domandare che fosse di preferenza votato il mio ordine del giorno. Del rimanente io dichiaro che la discussione generale avrebbe, secondo me, avuto maggiore effetto, qualora avesse indotto il Senato a rinunciare alla sospensione della discussione della legge.

Ho inteso a questo riguardo varie osservazioni di Senatori i quali parlarono nella seduta d'oggi, e nessuno dei voti che si espressero è, secondo me, tale da promuovere la sospensione della discussione.

Se dunque non si insistesse per la sospensione della discussione, io dichiaro che non intendo punto persistere nell'ordine del giorno, ma che ben volentieri mi adatterò a discutere gli schemi stati proposti. Qualora poi si persista nella proposta sospensiva, chiederei che fosse unitamente a questa, discusso l'ordine del giorno che ne forma l'emendamento.

L'intrinseca ragione poi di questa proposta sta in un fatto che è stato sufficientemente svolto nel corso della discussione, nella quale ho avuto la soddisfazione di avere ausiliare nella mia proposta più d'un egregio membro dell'ordine giudiziario dell'Italia meridionale. Quantunque ivi sia vigente una legislazione che è analoga alla nostra, il pensiero che altre provincie non fossero fornite di eguale legislazione ha animato questi nostri stimabili colleghi a far conoscere al Senato quanto un tale stato di cose sia deplorabile, e come non possa tardarsi a provvedere ad un bisogno tanto urgente quanto è quello dell'istruzione elementare.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri.** Io credo opportuno di far presente al Senato ciò che s'intenda veramente per quistione sospensiva nel senso delle proposte fatte dagli onorevoli Cambray-Digny e Scacchi, ricordando al Senato stesso quale sia stata la causa e l'occasione dell'introdursi nel nostro regolamento questo modo di sciogliere la quistione.

Ricorderanno gli antichi Senatori che nel primo nostro regolamento era un articolo il quale diceva che terminata la discussione generale, prima di passare alla seconda parte della discussione, il Presidente interrogherebbe il Senato in questa formola: « se intenda il Senato di passare alla discussione degli articoli. »

Questa forma parve al Senato, chè in apparenza almeno urtasse con uno degli articoli dello Statuto, nel quale è detto che le leggi si discutono per articolo; e credettesi perciò opportuno di sostituire all'antica formola quella che ora sta scritta nell'art. 48, « la questione » di sospensione, cioè quella che si debbano sospen- » dere le deliberazioni per un tempo da determinarsi, » ecc. »

Qui debbo aggiungere una seconda considerazione che è quella che si riferisce a ciò che possa conseguire dopo votata una delle proposte sospensive.

Pare che alcuni dei nostri colleghi credano che in seguito a tal voto non possa più presentarsi altra legge analoga sulla materia.

In questo credo, che i miei rispettabilissimi colleghi siano in errore, perchè è massima stabilita presso i Parlamenti, che si regolano con norme eguali alle nostre, che non solo in questo caso, ma anche nel caso in cui dopo discussione, un progetto di legge minacciato di mala fortuna fosse ritirato dal Ministero, non porta con sè la conseguenza che si considerasse come fosse stato rigettato o non si potesse presentare nuovamente sotto altra forma al Parlamento.

Ciò in ordine alle forme regolamentari, che credo applicabili alla proposta del Senatore Pinelli senza discussione in merito. L' onorevole Senatore Pinelli proponeva (per quanto mi fu permesso d' intendere quello che diceva) un emendamento. Ora io non credo che la questione sospensiva (e tanto più lo crederanno con me i miei colleghi se si riferiscono a quanto ho detto poco fa) sia suscettiva di emendamento. Il Senato il quale a quest' ora deve essere edotto, se non edificato, sulla materia in questione, vede che ove si pronunziasse per la sospensione, la proposta del Senatore Pinelli varrebbe un emendamento all' articolo ministeriale, il quale propone di applicare alle provincie, dove non vi è, la legge del 13 novembre 1859 non in tutte le sue disposizioni ma solo in alcune, aggiungendovene alcune altre.

La questione sta dunque in ciò, che ove non fosse accettato l' articolo ministeriale, l' emendamento Pinelli venga in suo sussidio, e credo che tale sia stato il suo intendimento.

Così, ripeto, mi pare che debba procedersi nella discussione. Non si fa luogo ad emendamento alla proposta sospensiva, perchè non mi pare ne sia suscettiva, ma si propone all' articolo suddetto, qualora non sia accettato.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Dopo le dichiarazioni dell' onorevole Senatore preopinante, io chie-

derei al signor Presidente se non convenga domandare al signor Digny, dopo alcune sue parole conciliative per così chiamarle, se persista ancora nell'ordine del giorno relativo alla sospensione pura e semplice. Se egli non vi persiste, si potrebbe domandare se altri assuma quella proposizione. Così almeno questa parte della discussione rimarrebbe annullata, e il voto sospensivo assoluto non sarebbe proposto a votazione.

Presidente. Devesi mettere ai voti la sospensione, ma prima io avrei domandato al Senatore Cambray-Digny come intendeva formolare la sua proposta in seguito alle riserve prese. Non siamo però ancora a questo punto.

Fu fatta un'altra proposta che sto per leggere.

Senatore **Cadorna.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna.** Intendo soltanto fare un'osservazione diretta a che ciascun votante possa votare separatamente sopra le varie questioni che sono nate.

C'è chi divide assolutamente la proposta ministeriale dalla proposta dell'ufficio centrale, altri credono che il progetto dell'ufficio centrale sia una legge generale del Regno, e il progetto del Ministero una legge particolare.

Le osservazioni poi fatte in senso analogo da alcuni Senatori hanno per iscopo di far sì che il progetto dell'ufficio centrale, il progetto del Ministero ed il titolo V della legge 13 novembre 1859 non siano leggi che per l'Emilia.

In altri termini vi sono di fronte due sistemi, l'uno con cui si vuole fare una legge generale per lo Stato, un altro col quale si mirerebbe soltanto a fare una legge speciale per una parte dello Stato.

Ora la questione sospensiva che è stata proposta, assunta in termini generalissimi, avrebbe per effetto di sospendere tanto la legge generale come la legge speciale.

Ora per mio conto dichiaro che sono disposto ad accogliere favorevolmente la mozione sospensiva per una legge generale che io non crederei conveniente: invece rigetterei la proposta sospensiva, ove essa tendesse ad impedire la discussione di una legge applicabile unicamente all'Emilia.

Quindi io domanderei, per essere libero di dare questi due voti così diversi, che si specifichi se sia proposta sospensiva di legge generale o speciale, e questo desiderio è pure diviso da varii dei miei colleghi.

Senatore **De-Gori.** Occorre chiarire il Senato intorno al vero senso del progetto ministeriale, e ciò specialmente dopo le parole che sono state pronunciate intorno allo scopo primitivo del progetto, dagli onorevoli Senatori Gallina e Cadorna.

Il progetto del Ministero dice « Nelle province del « regno italiano dove non venne promulgata la legge « 13 novembre 1859 sulla pubblica istituzione sono in« trodotte le seguenti discipline. »

La legge 13 novembre 1859 non è stata promulgata nell'Emilia, nella Toscana, e nelle province napoletane e siciliane; perocchè nelle province napoletane e siciliane è promulgata la legge 13 novembre 1859 con sensibili modificazioni; in Toscana non è promulgata affatto, e nell'Emilia neppure.

In conseguenza se l'art. 1 del progetto ministeriale si fosse riferito soltanto all'Emilia dove non era promulgata la legge 13 novembre 1859 nè alcun'altra legge, forse la discussione sarebbe stata molto più semplice e breve: ma l'art. 1 del progetto ministeriale involge tutte le province dove la legge 13 novembre 1859 non fu promulgata, vale a dire l'Emilia, la Toscana e le province napolitane e siciliane.

E si fu appunto perchè questa legge non si dirigeva soltanto a quella parte d'Italia, ove non era pubblicata la legge del 1859 nè alcun'altra disposizione legislativa, ma si estendeva a tutte quelle nelle quali altri provvedimenti congeneri erano stati pure pubblicati, che l'ufficio centrale credè opportuno di sostituire una legge generale ad una legge la quale si soprapponeva ad altre disposizioni che presso a poco portavano gli stessi effetti.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Tutto ciò che il Relatore dell'ufficio centrale esponeva è perfettamente vero: il senso della legge proposta dal Ministero non estendeva l'efficacia alle province da lui nominate salvo la Sicilia, perchè credo di sapere che in Sicilia fu promulgata intieramente e senza eccezione alcuna la legge del 13 novembre 1859.

Quanto al regno di Napoli sebbene la legge proposta dal Ministero fossevi promulgata, tutti i cambiamenti sarebbero tenuissimi e più che tollerabili da quelle province. Si riducono a parti accidentali per le quali non avrebbe ostato a Napoli di unificarsi intieramente con una buona parte d'Italia.

Vengo ora alla Toscana: io non poteva fare eccezione per quella elegante provincia, imperocchè credeva, a dir vero, che la legge esistente fosse molto insufficiente nelle sue disposizioni.

Ne accennerò le principali.

La legge toscana ha dimenticato di promulgare la massima che l'istruzione elementare, l'inferiore almeno, debba essere gratuita. Cerchiamone il testo e vedremo che questa dichiarazione ci manca. Certamente che la pratica è tale, e tale anche l'usanza in Italia di ammettere quell'insegnamento elementare; in sè il silenzio della legge potrebbe recare poco danno; ma ne recherebbe qualora i Comuni più restii, e credo che ve ne siano in gran quantità, i Comuni più restii si ricusassero di obbedire alla legge amministrativa che pone fra le spese obbligatorie il mantenimento delle scuole elementari, dicendo: se io debbo sottomettermi a questa spesa, mi rifarò col porre un piccolo minervale, come lo chiamano, sopra i fanciulli che verranno a scuola. E l'esempio non è nuovo, e nè anche straordinario in Europa. Sa ognuno che in Germania i maestri comunitativi sono pagati in gran parte con una piccola tassa, con una piccola rimunerazione, che i piccoli studenti danno al maestro medesimo. I poveri poi

danno nulla perchè non hanno il modo di supplire a questo contingente.

Dunque il silenzio della legge toscana su questo punto non è intieramente lodevole, ed era bene emendarlo. In secondo luogo vero è che la legge toscana impone a ciascun Comune l'obbligo di avere almeno una scuola elementare pei maschi ed una per le femmine, ma non assegna nulla ai maestri, lasciando tutto ciò all'arbitrio dei Comuni, ed ove i Comuni non soddisfacciano abbastanza il maestro, interviene l'autorità del Ministro. Parimente è lasciato all'arbitrio del Ministro o decidere se una scuola è sufficiente, o se una scuola è insufficiente o se ne abbisogni crear più d'una. La legge toscana ha, e secondo me non bene, dimenticato tutte quelle frazioni di popolazione campagnuola che non giungono a comporre un Comune; e ve ne è di molte migliaia sparse qua e là per le contrade. Invece la nostra legge provvede anche a queste frazioni di territorio, le quali per essere troppo distanti dal centro non sono capaci di profittare della scuola comunale.

Ognun vede quanto sia poco acconcio l'intromettere il Ministero in questi particolari, di decidere quale sarà l'assegno da darsi ai maestri nel tale o nel tal altro Comune, quali le esigenze locali per avere una o più scuole, ecc. Se le scuole fossero state rimesse all'arbitrio delle provincie, certo sarebbe stata molto più tollerata. Toccherei dell'altra che io chiamerò imperfezione, che è di non aver distinto l'istruzione elementare inferiore dalla superiore e di non avere accennato all'obbligazione di condurre i fanciulli alle scuole pubbliche e di non aver posto alcuna sanzione a questa obbligazione. Per queste ed altre considerazioni che io taccio per brevità, mi sembrava di conchiudere che la legge toscana fosse per sè molto parca, certo molto sobria, ma insufficiente assai. La sua semplicità è soverchia. Non di meno io sono il primo ed anzi lietissimo sono di confessare che la civiltà antichissima di quelle provincie e una certa innata educazione, persino negli uomini delle campagne più remote, non fa sentire alla Toscana la deficienza di scuole comunitative; ma se noi le vogliamo enumerare a comparazione della popolazione, noi dovremo confessare che anche oggidì la Toscana non è in questo pari ai più civili paesi di Europa. Supplisca in quelle contrade all'insegnamento comunitativo l'insegnamento privato, e nessuna parte d'Italia e poche parti d'Europa abbondano di tante scuole elementari private quanto la Toscana. Tutto ciò, dico, può far tollerabile in Toscana una legge incompiuta, una legge ad avviso mio insufficiente. Quindi se il Senato non volesse mai includere la Toscana in quella eccezione per la quale insisto, io mi rimetterò al suo giudicio. Ma la provincia dell'Emilia è in tale stato che io non ammetterò mai che il Senato non provveda in qualche maniera e non fornisca il Ministero dei mezzi sufficienti per conseguire un grado qualunque d'istruzione elementare in quelle provincie.

Senatore **Cambray-Digny**. Avevo domandato la parola per dichiarare che ritiro la mia proposta di sospensione, colla condizione però che la legge che sarà per pubblicarsi, sia applicata unicamente all'Emilia. Aggiungerò due parole per chiarire un punto solo del discorso dell'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, relativamente alla gratuità dell'istruzione elementare in Toscana. Signori! Sono dodici anni che mi trovo nell'amministrazione comunale tanto rurale che urbana in Toscana e mai non ho udito mettere in dubbio che la istruzione pubblica elementare non fosse data o non dovesse darsi gratuitamente dai Comuni. Le antiche leggi che esistevano o che sono state successivamente perfezionate hanno mantenuto sempre la gratuità completa di quest'istruzione.

Ritiro pertanto la proposta sospensiva, riserbandomi di proporre un emendamento al 1°. articolo della legge che spero il signor Ministro vorrà accogliere, il quale limiti all'Emilia gli effetti della legge proposta.

Senatore **Scacchi**. Ieri terminando le mie prime parole ho detto che, proponendo per ora la sospensione della legge era mia idea che fosse provveduto alle provincie dell'Emilia col promulgare in esse la legge 13 novembre 1859. Quindi dichiaro che sono pronto a rinunziare alla semplice proposta di sospensione della legge per uniformarmi a quella che vuole promulgato nelle provincie dell'Emilia, il titolo V della legge del 13 novembre 1859.

Presidente. Abbia la bontà di formolarla.

Senatore **Plezza**. Desidererei di sentire dal signor Ministro in modo esplicito se le leggi che si stanno maturando nel Ministero, per quanto riguarda l'istruzione elementare, possano essere presentate al Parlamento prima della fine di questa sessione.

Ciò desidero sapere, perchè credo che questa legge, quand'anche fosse da noi immediatamente approvata, non potrà essere posta in esecuzione se non nell'anno scolastico venturo, giacchè siamo già al mese di marzo, nè sarebbe possibile per quest'anno stabilire nuove scuole.

Ciò essendo, non vorrei, che incorressimo nell'inconveniente di fare oggi una legge sia generale, sia anche ristretta alla sola Emilia, la quale poi dovessimo noi stessi rivocare prima dell'epoca in cui doveva essere messa in esecuzione.

Se vi è qualche possibilità, che le leggi che si stanno maturando, per ciò che riguarda l'istruzione elementare, possano essere proposte al Parlamento prima che termini l'attuale sessione, allora proporrei che si sospendesse la discussione di questa legge fino al mese di giugno prossimo perchè allora si sarà ancora in tempo a provvedere per l'anno scolastico venturo.

Ministro d'Istruzione Pubblica. L'essere Ministro non dà a nessuno vista migliore nell'avvenire di quella che abbia qualunque uomo volgare, ed io sentomi astretto di dichiarare che non posso in nessuna maniera prevedere e determinare quando sarà possibile che sia presentato e discusso il nuovo codice scolastico nelle due Camere del Parlamento Italiano.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. C'è una proposta fatta dal signor Senatore Pinelli, la quale è stata sviluppata, ma non ancora appoggiata. Prima di prenderla in considerazione, domanderò se il signor Senatore Pinelli intende che sia ora discusso il suo ordine del giorno, oppure se lo riserva alla discussione degli articoli di legge.

Voci. Bisogna leggerlo prima.

Presidente. Ne darò nuovamente lettura:

« Il Senato esprimendo il voto che si provveda alla mancanza od insufficienza di leggi sull'istruzione elementare nell'Emilia con la pubblicazione del titolo V della legge del 13 novembre 1859, sospende la discussione dell'attuale progetto di legge. »

Siccome questo ordine del giorno veste il carattere di una proposizione formale, domanderò prima se è appoggiato.

(Appoggiato).

Ora viene l'osservazione, se il Senatore Pinelli intende che quest'emendamento sia subito discusso in questa sede, oppure se intende di portarlo nella sede della discussione degli articoli speciali della legge, secondo l'osservazione che faceva l'onorevole Senatore Alfieri.

Domando al Senatore Pinelli quale sia la sua idea sull'ordine di questa votazione.

Senatore **Pinelli.** Io intendo che l'opinione da me espressa sia una modificazione della proposta di sospensione, salvo poi a vedere, ove si aprisse la discussione degli articoli, quale sia il testo da preferirsi.

Senatore **Cibrario.** Non si può.

Senatore **Cadorna.** Domando la parola.

Presidente. È stato deposto or ora al banco della presidenza una proposta del Senatore Scacchi in questi termini:

« Rinunzio alla proposta della semplice sospensione « della legge sull'istruzione elementare per uniformarmi « all'altra del doversi promulgare nelle province del- « l'Emilia il titolo V della legge 13 novembre 1859. »

Ciò sarebbe un unirsi alla proposta del Senatore Pinelli, ma questa potrebbe aver miglior sede anche quando si comincierà a discutere la legge e i suoi articoli.

Senatore **Pinelli.** Quando il Senato stimi che questa proposta possa aver sede nella discussione degli articoli, e che non si faccia luogo alla votazione della proposta di sospensione, per mio conto....

Presidente. La proposta di sospensione non esiste più.

Senatore **Pinelli...** allora aspetterò a fare la mia proposta.

Presidente. Rimane un'altra proposta, la quale non è di sospensione formale, ma di un rinvio all'ufficio centrale; essa è stata depositata sul banco della presidenza dall'onorevole Senatore Gallina, ed è in questi termini:

« Si propone di ricacciare l'ufficio centrale ad occuparsi della questione suscitata in questa discussione con rimettere al di lui esame il contenuto delle fatte proposizioni dei Senatori Digny, Scacchi e Pinelli e fare quella proposta che giudicherà più conveniente. »

Senatore **San Martino.** Domando la parola.

L'ufficio centrale dichiara di essere pronto a discutere fin d'ora l'emendamento del Senatore Pinelli, e per conseguenza sembra inutile il proposto rinvio.

Presidente. Manca l'oggetto allora della proposizione del Senatore Gallina.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri.** Considerando la proposta del Senatore Pinelli, come un emendamento, io appoggio in questo senso la proposta del Senatore Gallina, e chiedo che l'emendamento Pinelli sia rimandato all'ufficio centrale, perchè potrebbe succedere, che venisse a riconoscersi che vi fosse qualche cosa da aggiungere utilmente a questa formola, e mi parrebbe conveniente che questo studio fosse fatto a mente fredda, nell'ufficio, prima che venisse a discutersi nel Senato, dove facilmente potrà questa discussione complicarsi con altre proposte che venissero fatte.

Senatore **Cibrario.** L'ufficio centrale non crede di poter proporre al Senato che si mandi con una legge promulgare nell'Emilia il titolo 5 della legge 13 novembre 1859, per la ragione che questa legge è emanata nel tempo dei pieni poteri, e non fu discussa dal Parlamento; in conseguenza creda che se il Senato entrasse nel pensiero di porsi a discutere la convenienza di questa legge, converrebbe che avesse la pazienza di discutere i 65 articoli di cui si compone.

Se tale è l'opinione del Senato, l'ufficio centrale non si oppone; ma esso avera il debito di far osservare al Senato la sconvenienza che vi sarebbe di mandare con un articolo solo osservare nell'Emilia una legge della quale il Parlamento non ha avuto conoscenza, e che il Ministero stesso riconosce difettosa in alcune parti.

Presidente. Dunque l'ufficio centrale non accetta la proposta che si è fatta dai signori Senatori Pinelli e Scacchi, perchè le due proposte coincidono.

Senatore **Cibrario.** Non l'accetta.

Senatore **Di San Martino.** Non è che non accetti: l'ufficio centrale osservava semplicemente creder egli che motivi di alta convenienza impongano al Parlamento la necessità di esaminare le leggi, e di fare che non vi sia articolo in qualsiasi legge, il quale sia rivestito della sua autorità, senza essere stato l'oggetto di una lunga e matura discussione.

Per conseguenza l'ufficio centrale per organo del senatore Cibrario ha solamente voluto prevenire il Senato che, se crede di rimandargli la proposta del Senatore Pinelli, prenderà ad esame tutti gli articoli di quella legge, e si crederà in dovere di farvi quelle osservazioni, che dal loro esame risulteranno convenienti.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Ma così facendo noi cadiamo precisamente nella difficoltà che io ho preveduta, che cioè se si devono discutere 65 articoli, noi faremo molto più presto a riprendere lo schema ministeriale, ed a tenerci a quello o quello discutere.

Faccio questa sola osservazione, acciò possa il Senato averla presente.

Senatore **Martinengo**. Io ho domandato la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo, poi spetterà al Senatore Pinelli e quindi al Senatore Gallina.

Senatore **Martinengo**. Io ho chiesto la parola per trovare modo di conciliare le diverse opinioni del Senato. Io credo però che quasi tutte convergano ad un medesimo centro, vale a dire di provvedere, come ha benissimo esposto l'onorevole Ministro della pubblica istruzione, a quelle province, che forse mancano d'una legge completa sull'istruzione elementare, nel più breve termine possibile.

Parmi quindi che nel rimandare all'ufficio centrale l'esame dei due schemi di legge, ed autorizzandolo a proporli entro un mese da oggi, con quelle riforme che egli crederà necessario dietro la discussione oggi avvenuta, si potrebbero le diverse opinioni agevolmente conciliare.

Senatore **Pinelli**. Io non posso che ripetere le osservazioni che ho precedentemente fatte, cioè, che col chiedere che fosse autorizzata la pubblicazione della legge 13 novembre 1859, io non intendeva di pregiudicare la questione, per la quale il Senato, entrando nella discussione del merito della legge, preferisse l'una all'altra delle versioni proposte. La mia proposizione non è stata se non l'effetto della proposta che si era messa avanti per la sospensione. Non è dunque mia intenzione che questa proposta possa fare incaglio veruno alla discussione degli articoli, sia della legge 13 novembre 1859 sia dei diversi schemi proposti, secondo che stimerà il Senato di determinare. Mi trovo per altro in dovere di rispondere all'osservazione che mi venne fatta dall'oratore dell'ufficio centrale, Senatore Cibrario, che non si potesse cioè ammettere una proposta simile di pubblicazione di legge senza discendere alla discussione dei singoli articoli. A questo riguardo mi limiterò a notare che l'osservazione sarebbe giustissima qualora non si trattasse di una proposta di legge già sussistente. Nel caso nostro si tratta d'una legge che già esiste, ed in questo caso non credo che il dare esecuzione a questa legge sia contrario ai principii costituzionali.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetterebbe prima al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. Io la cedo ora al mio collega Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Io voglio fare una semplice osservazione. Io dissi in sul principio della seduta, opponendomi alla proposta di sospensione degli onorevoli Senatori Cambray-Digny, e Scacchi, che nello stato in cui ci troviamo, cioè di aspettativa di leggi generali che si stanno elaborando, fosse da preferirsi il progetto del Ministero a quello dell'ufficio centrale. Ora senza entrare nel merito della proposta presentata dal Senatore Gallina....

Presidente. Scusi se la interrompo, ma mi pare che questa proposizione verrà poi quando si intraprenderà la discussione degli articoli. Allora mi pare, sarà a luogo, ed in quel caso dovrò anche consultare il Senato, come mi sono riservato di fare, sul modo di accogliere la proposta del signor Senatore Linati.

Frattanto il Signor Senatore Gallina intende parlare?

Senatore **Gallina**. Il motivo che mi spinse a fare quella proposta, è ben semplice: Dopo una lunghissima discussione nella quale le opinioni furono diverse e le proposte moltiplicate, sebbene poi si siano venute ritirando, è naturale che si sia ingenerato nella mente di molti una certa qual confusione di idee che bisogna rischiarare con una discussione tranquilla. In questa confusione di cose nessuno meglio dell'ufficio centrale che ha esaminata la questione già una volta, ed ha udito tutta questa discussione, può prendere nuovamente ad esame tutto quello che si è detto e la proposizione stessa che è fatta di rimandare a lui l'esame del titolo V della legge 13 novembre 1859. Con questo mandato generale, esso potrà proporre, anche di accordo col Ministro dell'istruzione pubblica, tutti quei provvedimenti che dopo l'attuale discussione crederà opportuni.

Presidente. Prima di dare la parola al signor Senatore Cadorna, pregherò il signor Senatore Gallina di dichiarare se intende restringere la sua proposizione alla proposta Pinelli.

In questo momento ricevo un' altra proposta del Senatore Matteucci la quale rientrerebbe nella proposta Pinelli.

Ne darò lettura.

« Propongo che si prenda in esame la legge ministeriale limitata all' Emilia. »

Interpellerò il signor Senatore Matteucci se intende fare una proposta speciale, oppure acconsente che sia rinviata all' ufficio centrale.

Senatore **Matteucci**. Una proposizione speciale.

Senatore **Cadorna**. Non so se io vado errato, ma la questione mi pare di tale chiarezza da escludere ogni dubbio. Vi erano due proposte sospensive; sono state ritirate. Vi è una proposta del signor Senatore Pinelli, ma questa proposta evidentemente ne surroga un' altra. Non vi sono più proposte nella questione generale. Si tratterebbe perciò di passare alla discussione degli articoli. Una volta ciò dichiarato, verrebbe la proposta del Senatore Gallina, che cioè si mandi all'ufficio centrale la proposta del Senatore Pinelli, e l'ufficio centrale dichiarerà domani se, o non, accetti tali proposte; ma saremo nella questione di merito, non più nella questione generale: dunque faccio la proposta che s'interroghi il Senato se intende di passare alla discussione degli articoli, poi se si voglia rimandare all' ufficio cen-

trale l' esame della proposta Pinelli; e domani venendo agli articoli si discuterà il merito della proposta medesima.

Presidente. Tutte le questioni sospensive sono eliminate : non rimane più altro che a determinare se si voglia rimandare all' ufficio centrale la proposta Pinelli.

Interrogo il Senato se voglia mandare all'ufficio centrale la proposta del Senatore Pinelli, affinchè, quando nella seduta di domani si prenderà in esame la serie degli articoli, preventivamente l' ufficio centrale possa emettere la sua opinione.

Senatore **Matteucci.** Anche sulla mia proposta?

Senatore **Cibrario.** Dietro le spiegazioni che mi ha favorite l' onorevole Senatore Gallina, pare che egli non sia intieramente d' accordo con la proposta Pinelli, in quanto che questa è circoscritta alla pubblicazione del titolo quinto della legge del 1859; ed invece il Senatore Gallina, avrebbe in pensiero di dare un mandato più ampio all'ufficio centrale, cioè, di fare quelle proposte che crederà del caso, presi, ove d' uopo, gli opportuni concerti col Ministero.

Dunque, ripeto, vi sono due proposte; una del Senatore Pinelli, sulla quale l' ufficio centrale ha già spiegato il suo parere, l'altra molto più larga dell'onorevole Senatore Gallina, che l'ufficio centrale non avrebbe difficoltà di accettare.

Senatore **Arrivabene.** Io propongo che si mandi il tutto all' ufficio centrale, e che esso domani presenti le sue osservazioni.

Voci. A domani.

Presidente. Io credo che sarebbe utile che si decidesse questo punto oggi, altrimenti domani non si potrebbe passare alla discussione degli articoli.

Il signor Senatore Arrivabene, se ho bene inteso, proporrebbe di rinviare all'ufficio centrale, e la proposta del Senatore Pinelli e quelle dei Senatori Gallina e Matteucci, non che le osservazioni del Senatore Alfieri, onde emettesse la sua opinione in proposito domani.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Se l' ufficio deve prendere in esame tutte queste proposte, è impossibile che domani possa esprimere il suo voto.

Presidente. Dunque metto ai voti la proposta del signor Senatore Arrivabene, per il rinvio delle proposte dei Senatori Pinelli, Gallina e Matteucci e delle osservazioni del Senatore Alfieri all' ufficio centrale, il quale ne dovrà riferire nella tornata di venerdì.

Chi approva questo rinvio, si alzi.

(Approvato).

I signori Senatori sono quindi invitati a riunirsi venerdì in seduta pubblica alle ore due per la continuazione della discussione sopra questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

X.

TORNATA DEL 15 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Omaggio — Comunicazione di un dispaccio del Ministro della guerra — Adozione dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Montanari coll'aggiunta fattavi dal Senatore Amari — Seguito della discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare — Esposizione dei motivi che informano il nuovo progetto proposto dall'ufficio centrale, fatta dal Senatore De Gori (relatore) — Schiarimenti e dichiarazione del Ministro dell'istruzione pubblica — Appunti del Senatore Linati al progetto dell'ufficio centrale e suo emendamento all'art. 1 del nuovo progetto — Emendamento all'art. 1 del Senatore Cambray-Digny — Dichiarazione del Senatore Pallavicino-Mossi — Osservazioni dei Senatori Cadorna, Lauzi e Vacca — Emendamento del Senatore Sauli — Avvertenze del Senatore San Martino sull'emendamento Sauli — Considerazioni dei Senatori Arrivabene, Vacca e D'Afflitto — Adesione del Senatore Niutta al sistema dell'ufficio centrale — Risposta del Ministro dell'istruzione pubblica — Reclamo del Senatore Casati — Emendamento del Senatore Plezza — Proposta del Senatore Di Pollone — Incidente sull'ordine della discussione. Parlano i Senatori Cadorna, Galvagno e Gallina — Adozione dell'ordine del giorno del Senatore Cadorna.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato).

(Il Senatore *Segretario* **D'Afflitto** legge due lettere, l'una del Senatore Prudente e l'altra del Senatore Correale, i quali a ragione di pubblico ufficio chiedono un congedo di un mese, che loro è dal Senato accordato).

Presidente. Reco a notizia del Senato l'omaggio fattogli dal signor Costanzo Gonella, verificatore dei tributi a Gattinara, di alcuni esemplari delle sue osservazioni, per titolo: *Del potere regionale, ossia dell'ordinamento amministrativo del nuovo Regno d'Italia.*

Dò pure comunicazione al Senato di un dispaccio trasmesso da S. E. il Ministro della Guerra.

Messina, 13 marzo 1861.

La cittadella si è resa a discrezione. Dopo aver sofferto durante quattro giorni il fuoco del nemico, oggi a mezzogiorno ho aperto il fuoco delle mie batterie, di cui due erano a 400 metri dalla piazza: la nostra artiglieria fu ammirabile, il suo fuoco efficacissimo. Noi abbiamo fatto scoppiare vari depositi di granate cariche e prodotto un vasto incendio. Alle ore 5 la cittadella inalberò bandiera bianca. Alle ore 6 rifiutai ogni capitolazione, concedendo tre ore a riflettere. Alle 9 di sera tutta la guarnigione si è resa a discrezione. La flotta ha fatto due ore di fuoco. Sono nostri prigionieri cinque generali, 150 ufficiali, da quattro a cinque mila uomini, e trecento cannoni, ciò approssimativamente.

Fir. generale CIALDINI.

14 marzo 1861.

Ministro della Guerra.
M. FANTI.

Senatore **Montanari**. Signori Senatori. La Provvidenza la quale protegge visibilmente il movimento ed il progresso della redenzione nazionale, non solo offriva le opportunità ai nostri uomini di Stato, al valore dei nostri eserciti e all'entusiasmo dei nostri giovani, ma faceva sì che certi grandi avvenimenti avessero fra loro una coincidenza, onde la nostra esultanza divenisse maggiore.

Ciò che più volte accadeva, si verificò anche ieri; mentre nell'altro ramo del Parlamento si votava la legge la quale incorona Vittorio Emanuele Re d'Italia, si leggeva dal Presidente della Camera dei Deputati un dispaccio, il quale annunziava la resa di Messina. Avvenimenti amendue della massima importanza. E difatti la Camera subito per acclamazione votava un indirizzo all'esercito e alla marina; e ben si apponeva la Camera dei Deputati, imperciocchè se è cosa di cui dob-

biamo andare orgogliosi, quella certamente si è di vedere compiuta colla resa di Messina questa splendida campagna militare, colla quale non solo è tolta ogni trepidazione a quella nobilissima popolazione di Messina, ma è resa la pace a tutta l'Italia meridionale, e sono tolte di mano le armi alla reazione che in varie parti di colà ancora si agitava. Più poi se si considera, che tutti i fatti d'arme, partendo cioè da quelli di Palestro, di San Martino e giungendo fino a Castelfidardo, ad Ancona, a Gaeta, a Messina compiuti in pochi mesi, assomigliano ad una grande epopea.

Certamente non è nuovo in Italia il valore militare imperciocchè noi in antico colle armi vincemmo il mondo, nel medio evo colle nostre flotte dominammo i mari; ma da tre secoli l'Europa era abituata a non credere più al nostro valore militare, come da tre secoli l'Europa non credeva nè al senno, nè alla concordia degli Italiani.

Ebbene, o Signori, da due anni noi abbiamo cambiato l'opinione dell'Europa; l'Europa veggendo la temperanza la fermezza di propositi, e la costanza delle popolazioni, applaudiva al nostro senno, e si è persuasa che noi siamo maturi a civiltà.

Dal momento che ha veduto l'accordo delle popolazioni dell'Italia centrale e della meridionale nel volere l'unità nazionale e la monarchia di Casa Savoia, non parla più delle discordie perpetue degli Italiani. Ma se il nostro senno e la nostra concordia fecero maravigliare l'Europa, il nostro valor militare conseguiva molto di più: ci farà temere e rispettare dai forestieri, i quali dai nostri fatti militari di questi ultimi tempi hanno appreso che ciò che vuole il popolo italiano, ciò che delibera il senno dei suoi rappresentanti sarà validamente sostenuto dai suoi eserciti valorosi. Gloria adunque all'armata ed alla marina! Ed io ora d'accordo con alcuni Senatori miei colleghi presento il seguente ordine del giorno.

« Il Senato del Regno, considerando che la resa di « Messina pon fine all'ansietà di quella nobile popola- « zione e corona le vittorie dei nostri prodi nell'Italia « meridionale, offre un tributo di riconoscenza all'ar- « mata di terra e di mare ».

Presidente. Siccome l'ordine del giorno è sottoscritto da parecchi Senatori, non occorre perciò di domandare se è appoggiato, e dichiaro aperta la discussione sul medesimo.

Voci. Ai voti!

Senatore **Amari.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari.** In occasione di quest'ordine del giorno che parla dei prodi dell'esercito nostro, che han combattuto sotto Messina, aggiungerei, giacchè si parla di tutta la campagna, una parola di lode anche per l'esercito meridionale, il quale appunto la cominciò.

Presidente. Rileggerò l'ordine del giorno quale fu proposto (*Vedi sopra*).

Senatore **Amari.** Siccome l'esercito meridionale è stato considerato come una parte distinta dell'esercito, io crederei che non sarebbe male di farne speciale cenno.

Presidente. Allora prego l'onorevole Senatore di voler formulare la sua proposta.

(Il Senatore Amari, discende dal suo banco e viene a concertare l'aggiunta da lui proposta col Senatore Montanari e col Ministro dell'Istruzione Pubblica).

Presidente. L'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Montanari appoggiato da vari Senatori e combinato anche coll'aggiunta del Senatore Amari rimarrebbe così concepito:

« Il Senato del Regno, considerando che la resa di « Messina pon fine all'ansietà di quella nobile popola- « zione e corona le vittorie dei nostri prodi nell'Italia « meridionale offre un tributo di encomio e di ricono- « scenza ai volontarii e all'esercito di terra e di mare. »

Se nessuno domanda la parola metterò ai voti l'ordine del giorno che ho testè letto.

Chi intende approvarlo sorga.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare. Debbo avvertire che è stato distribuito un nuovo progetto di legge steso dall'ufficio centrale.

Accordo la parola al Senatore De-Gori relatore, onde possa addurre i motivi che hanno determinato l'ufficio centrale a proporlo.

Senatore **De-Gori,** *Relatore.* I diversi ordini del giorno che furono rinviati all'esame dell'ufficio centrale, sebbene differissero fra di loro, erano per altro tutti ispirati da un'idea sola; quella, che potesse essere più opportuno e conveniente l'adottare un provvedimento legislativo unicamente per le province comprese sotto la denominazione dell'Emilia, piuttosto che di promuovere una legge generale per tutto il regno; e il Senato avendo in certo modo accolto questi ordini del giorno e rinviatili all'ufficio centrale, mostrò che almeno nella maggioranza prevaleva questa idea.

Lo schema di legge che l'ufficio centrale ha redatto e che sta sotto gli occhi del Senato, prova che l'opinione dell'ufficio centrale è stata negativa. Non so se le ragioni che hanno prevalso in seno dell'ufficio centrale prevarranno nel Senato. Devo dichiarare che in questo principio generale l'ufficio è stato unanime. Ne spiegherò le ragioni procurando di essere chiaro; non so se mi riescirà di essere breve.

Esisteva nelle province di Parma una legge sull'istruzione primaria la quale datava dal 13 novembre 1831, e per la quale in qualche modo, all'istruzione elementare poteva considerarsi essere provveduto in quelle province. Nelle modenesi nulla esisteva. Nelle romagnole non v'era altra norma che la Bolla del 26 agosto 1824.

Le disposizioni successive emanate dal governo che resse quelle province non hanno organizzato in una norma unica e sicura la materia dell'istruzione primaria. Infine, una legge che avesse la ricognizione parlamentare per quelle province, non esisteva.

Il temperamento più semplice che si presentava alla mente dell' ufficio centrale, e che si sarebbe presentato alla mente d' ognuno, sarebbe stato quello di estendere a quelle province che mancavano di una legislazione per l' istruzione elementare, quella parte della legge 13 novembre 1859, la quale appunto si riferisce all' istruzione primaria, vale a dire il titolo 5 di quella legge.

L' ufficio centrale ha creduto non opportuno di proporre al Senato questo provvedimento. Una minoranza dell' ufficio centrale, minoranza per altro di altissima considerazione, opponeva primieramente, che non fosse conveniente che il Parlamento estendesse parte di una legge la quale non ha ricevuto la sanzione parlamentare; ma oltre questo, il titolo quinto della legge 13 novembre 1859 non si riferisce unicamente all' istruzione elementare inferiore, ma comprende anche l' istruzione elementare del grado superiore, vale a dire quella materia che non forma soggetto della legge attuale, e non solo non forma soggetto della legge attuale, ma che a mente dell'ufficio centrale meriterebbe molte modificazioni.

Inoltre il titolo 5 tratta della nomina dei maestri, della loro conferma, del diritto a conseguire l' ufficio, delle condizioni richieste, per la loro inamovibilità, della scadenza del tempo, nel quale possono, e devono rimanere in impiego, delle pene da infliggersi allora quando non adempiono ai proprii doveri; tutte cose che sono sembrate all'ufficio centrale meritevoli di un esame maturo e forse di conclusioni diverse da quelle che sono nella legge del 13 novembre 1859.

Prescrive la legge stessa l' istituzione di Consigli provinciali delle scuole, degli ispettori, e di una serie infine di autorità scolastiche le quali in gran parte, forse nella maggior parte d' Italia, non esistono ancora.

La legge stessa appunto per l' ingerenza che attribuisce al Governo nei diversi rami dell' istruzione primaria, è sembrata che fosse in opposizione a quei principii che informano attualmente l' ordinamento dello Stato, che ispirano la sistemazione del nuovo ordine, che rilasciano grandissime franchigie alle autorità.

Termina finalmente la stessa collo stabilire la tabella per il minimo degli stipendii. È una disposizione la quale dall'ufficio centrale fu combattuta nella primitiva relazione, nè si trova testualmente accettata nella relazione che è già stata presentata al Senato.

In conseguenza l' ufficio centrale ha ripugnato dal proporre al Senato l'estensione del titolo quinto della legge 13 novembre 1859 alle province dell' Emilia. Ritenuto che non fosse opportuno, che non fosse utile di estendere a quelle province parte di una legge già esistente, ne conseguiva naturalmente la necessità di farne una nuova, di fare una legge diversa.

E la legge che l'ufficio centrale avrebbe dovuto proporre, proponendola precisamente perchè non soddisfaceva quella che esiste, sarebbe stata scevra di quelle mende, di quei difetti, che l'ufficio centrale riputava riscontrare nella legge 13 novembre.

Introducendo nelle province dell' Emilia una legge nuova, diversa da quella esistente, si sarebbero avute le legislazioni sopra una sola materia, od una materia così semplice, così incontroversa qual si è quella dell' insegnamento primario.

Ma oltre alla differenza di legislazione fra loro, si sarebbero indubitatamente verificate delle difformità, delle dissonanze sensibili fra quelle quattro legislazioni che avrebbero regolato una materia sola.

La legge che si sarebbe fatta per l' Emilia, sarebbe stata diversa dalla legge che è in vigore in Toscana, da quella che è in vigore nelle province Napoletane.

Io mi limiterò a far rilevare al Senato quei punti nei quali la nuova legge avrebbe indispensabilmente, a mente almeno dell' ufficio centrale, sostanzialmente differito da quelle altre che sono in vigore nelle altre province italiane.

In quanto a me individualmente non occulterò la predilezione che fra le leggi vigenti ho per quella che regola l' istruzione primaria in Toscana; e questo non già per l'attaccamento che io professo all' insigne nostro collega e mio amico che segnò quella legge, quanto perchè in essa esiste quella maggiore larghezza di principii in fatto di pubblica istruzione, che io ho avuto luogo di professare pubblicamente.

Non farò risaltare al Senato l'appunto che alla legge stessa enunciava l'altro giorno l'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica, cioè che non è in quella tassativamente specificato che l'istruzione debba essere gratuita, perchè ritengo che il silenzio di questa condizione sia venuto appunto da una consuetudine oramai così diffusa, così inveterata e radicata nella coscienza di tutti, che la istruzione è data gratuitamente, che nessuno pensasse al bisogno di tradurla nella dizione della legge.

Nè mi fermerò a far osservare, che la legge toscana limita l'obbligo delle scuole ad una per comune, talmente che potrebbe ritenersi che anche nelle grandi città il Comune, quando avesse aperto e mantenuto una scuola, avesse compiutamente soddisfatto al disposto della legge, perchè nella legge vi è la parola *almeno* che tempera questo silenzio.

Ma farò riflettere al Senato, che la legge toscana avrebbe avuto una disposizione la quale non avrebbe mai potuto avere la legge che si sarebbe fatta per l'Emilia, cioè a dire quella che l' insegnamento elementare non solo comprende il leggere, lo scrivere, l'aritmetica, le prime nozioni del sistema decimale e la lingua italiana, ma si estende ai rudimenti di storia, geografia, delle scienze naturali, geometria e disegno lineare per i maschi, e per le femmine, ai rudimenti di geografia, di storia, scienze naturali e disegno.

Quest' ampiezza d' istruzione racchiude a senso dell'ufficio centrale il vero difetto della legge toscana per la ragione che il troppo insegnamento rende impossibile la completa applicazione della legge in molti luoghi nei quali non è dato di trovare dei maestri i quali insegnino tutte queste discipline. La legge di Napoli, tosto che si discutova di provvedere all' istruzione primaria in quelle province nelle quali la legge del 13 novembre 1859 non è promulgata, non poteva ammettersi dall' ufficio centrale per una ragione semplicissima.

L'ufficio centrale non ha creduto di accettare le penalità proposte dal signor Ministro dell'istruzione pubblica, ha creduto ripugnare in genere, ed in gran parte in specie, al sistema delle pene. Ora nella legge di Napoli (permetta il Senato che io esponga quali penalità contiene) troviamo prescritto:

« Al principio dell'anno scolastico il Sindaco manderà « alla Comunità la nota dei fanciulli pervenuti all'età « prescritta dalla legge. La Commissione comunale in- « viterà i loro genitori ad adempiere a quest'obbligo, e « in caso di inadempimento, per la prima volta, farà « loro un' ammonizione. In caso di ostinazione dopo « un mese, farà affiggere nella Chiesa e nella casa co- « munale i loro nomi, che saranno letti pubblicamente « dal parroco in chiesa in ogni prima domenica del « mese. »

Ed all' art. 11. « I padri di famiglia che trasandano l' obbligo prescritto dal precedente articolo, non potranno ottenere soccorsi di pubblica beneficenza, come maritaggi per le loro figliuole, soccorsi dai monti frumentarii ecc., e non saranno adoperati nei lavori pubblici, nè in alcun pubblico ufficio. »

Ora l'ufficio centrale che aveva ripugnato ad adottare le pene certamente più miti proposte dal Ministro dell' istruzione pubblica, non poteva ammettere che in una grandissima parte dell' Italia rimanesse una legislazione, la quale porti delle pene molto più significanti, e di un'indole alla quale l' ufficio centrale si era dichiarato ripugnante.

Ora facendo una nuova legge la quale non contenesse i difetti che a mente dell' ufficio centrale si contengono nella legge in vigore in Toscana, nella legge vigente nelle province napoletane, bisognava a mente dell'ufficio centrale che questa legge fosse generalizzata per tutti, fosse una legge la quale unicamente regolasse questo soggetto.

La legge proposta si attiene nella nuova redazione alla vera e propria sostanza della legge, cioè a dire non si preoccupa che della specie dell' insegnamento, dell' universalità dell' insegnamento e delle garanzie per l' insegnamento. Non compromette nulla di ciò che è relativo all'organizzazione dei comuni e delle province, lascia intatto tutto quello che potrebbe avere un rapporto coll' ordinamento generale dello Stato. Queste sono le ragioni per le quali l' ufficio centrale ha insistito nel proporre una legge generale; questo è lo spirito il quale ha informato la nuova redazione.

Signori, questa legge è forse la prima che si riferisce a tutta quanta l'Italia, ha per iscopo un soggetto così noto, così incontrovertibile qual si è l' insegnamento primario; ha per iscopo quello che può considerarsi il primo dovere del Governo.

Pur troppo nelle leggi unificatrici si va incontro a manomettere quelle leggi speciali le quali sono nell'affezione di molti, ma se per avventura l'allarme si destasse in una materia così semplice, così primitiva qual è quella dell' insegnamento elementare, poco vi sarebbe da augurarsi in quelle che toccheranno ad interessi molto più profondi e molto più radicali.

L'ufficio centrale, nel proporre la nuova redazione fu unanime nel sottoporre alle deliberazioni del Senato i diversi suoi articoli, quali hanno avuto la fortuna di essere tutti concordati coll' onorevole signor Ministro dell' Istruzione Pubblica, crede d' aver dato prova della sua profonda devozione al paese, avendo preferito forse di non essere l' interprete di quelle disposizioni d' animo che nella passata seduta sembrarono prevalere nella maggioranza del Senato, per non discostarsi dalle proprie convinzioni.

Presidente. Il nuovo progetto dell' ufficio centrale essendo accordato col signor Ministro dell' Istruzione Pubblica, io passerò alla lettura dei singoli articoli aprendo la discussione su ciascuno dei medesimi.

« Art. 1. L' istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni del Regno d' Italia ».

Ministro d'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell' Istruzione Pubblica. Debbo al Senato delle spiegazioni così dell' aver aderito in tutto alla nuova versione che l' ufficio centrale ha accettato rispetto alla legge su di cui discutiamo, ed anche debbo al Senato alcune spiegazioni intorno al primo articolo venuto ora in discussione. L' oggetto ed il fine della presente legge fu, come sapete, speciale. La forma, nella quale fu prima presentato, diceva:

« In quelle province del Regno Italiano dove non venne promulgata la legge del 13 novembre 1859 ecc. »

Tale espressione per sè medesima circoscriveva l' azione della legge, e di generale la conduceva ad una natura speciale. Io debbo mostrarvi ancora una volta, o Signori, che l'oggetto speciale da cui fu mosso il Ministero a presentarvi la legge, è reale, è effettivo, e induce in lui la necessità di qualche provvedimento.

E lo fo tanto più volentieri perchè alcuni Senatori insistettero sull' essere molto chiariti i fatti, emisero qualche dubbio sulla loro realtà e sulla loro estensione; e segnatamente il Senatore Pallavicino-Mossi parve essere aggravato in certo modo per la riputazione della sua provincia nativa e forse per altri rispetti, avendo io enunciato che anche nel Parmigiano non vi erano leggi sufficienti.

Ho in mano la legislazione parmense pubblicata nel 1831 intorno alle scuole elementari e secondarie, e ri-

conosco io pel primo, e assai volentieri, che il tutto insieme di quella legislazione è buono; e quando, mi permetta di dirlo il Senatore Pallavicino, quando fosse stato anche a metà effettuato, certo oggi l'istruzione primaria di quella contrada italiana sarebbe in molto miglior fiore che non è.

Nella legge parmense è obbligatoria una scuola elementare per ogni Comune, è obbligatoria la spesa. Là pure è stabilito un minimo, o Signori, e un minimo assai ragionevole, sufficiente insomma a guarentire il povero maestro dei Comuni meno fortunati e meno larghi nello spendere. Là pure è ingiunto l'obbligo ai genitori di condurre i figliuoli alle pubbliche scuole, quando non possono farli istruire privatamente; è prescritto ai Comuni di costituire ai maestri una pensione secondo le norme generali dello Stato. Ecco disposizioni, non negherò, molto buone, e in sè stesse anche molto sufficienti, ma v'ha dei difetti che le rendono insufficienti nella pratica, e brevemente li spiegherò.

I difetti sono, che domandando una scuola per ogni Comune, e allargando assai l'insegnamento elementare, si cade nella stessa quasi impossibilità, che incontra la legge toscana; che tutto quel sistema scolastico si connette con un sistema amministrativo, che al presente è in compiuto modo mutato; ciò basta per comprendere come a ciascun istante il Governo trovava difficoltà, che rendevan quasi impossibile d'applicare la legge; infine quel bellissimo provvedimento di assicurare una pensione ai maestri elementari prima era illusorio, secondamente oggi venne abrogato dalla nuova legge comunale e provinciale. Dico che era illusorio, perchè la pensione, giusta il Codice parmense, doveva venire assicurata a ciascun maestro colla cassa di ciascun Comune; quindi avveniva, o Signori, che quando il povero maestro si accostava all'età nella quale poteva richiedere la pensione, bastava al Comune di licenziarlo, per sciogliersi da ogni obbligo di pensione.

Ma comunque sia la cosa, certo è che al presente la legge nostra comunale e provinciale, promulgata essendo nel ducato di Parma, non registra fra le spese obbligatorie questo genere di pensione.

Data dunque ragione a buona parte dei reclami dell'onorevole Senatore Pallavicino-Mossi, rimesse le cose nel loro giusto essere, ora passerò brevemente a ragguagliarvi, signori, dello stato dell'istruzione pubblica a rispetto della legge, nel Modenese, nelle Romagne, e nel Ferrarese.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Domando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Nel Modenese è cosa stranissima a dirsi, che non v'aveva innanzi alle ultime nostre vicende, altra legge scolastica circa l'insegnamento elementare, che questo regolamento comparso nel 1849.

Io vi leggerò i brevissimi capi che riguardano l'insegnamento elementare e voi giudicherete della loro sufficienza:

« In ogni Città, Capoluogo, e in quei paesi o ville ove si trovò opportuno, è provveduto all'istruzione dei fanciulli con ginnasii e scuole elementari, quando non siano seminari o collegi pubblici che di per sè vi suppliscano bastantemente.

« Le scuole elementari sono distribuite in due classi distinguibili per la materia che vi si insegna.

« L'istruzione nei ginnasii e nelle scuole elementari è uniforme in tutto lo Stato. »

Ecco l'intero corpo della legislazione Modenese circa le scuole elementari; se voi avete l'abilità di cavarne alcun che di netto, di esatto, di pratico, veramente, farete una cosa maravigliosa. Vero è che nella legge comunale Modenese le scuole elementari erano a carico dei Comuni come porta la nostra legge medesima, con questo divario, che le altre leggi o regolamenti dicendo « *in ogni città ove si trova opportuno* » quell'obbligo non poteva cadere che nelle città dove si trovò opportuno di fondare una scuola.

Del resto ciò che è comune al Modenese ed al Parmense è il misero effetto delle leggi esistenti. Ecco qui uno specchio, o signori, che è il risultato delle molteplici ed esatte relazioni fatte dai Provveditori e dagli Ispettori del Governo.

« A Parma in tutto avevamo, e poco più sono cresciute, 50 scuole maschili elementari e 19 femminili sopra 258,502 cittadini: a Piacenza sopra 210 mila anime abbiamo 46 scuole maschili e 10 femminili. »

Ora, o signori, se noi pigliamo questo vecchio Piemonte, e, lasciando in disparte le province di terraferma, ci diamo a considerare la sola Sardegna, la quale pur troppo in alcune cose ha dovuto un po'rimanere indietro, noi vi troviamo a Sassari sopra 209 mila abitanti 119 scuole maschili, 46 femminili; procediamo al Modenese, e troviamo sopra 304 mila abitanti sole 44 scuole maschili (intendo le pubbliche) e nessuna femminile: invece a Cagliari sopra 373 mila troviamo 250 scuole maschili, 51 femminili. E non parlo delle altre province, ripeto, delle province della nostra terraferma dove sono sempre molto di più con ugual popolazione.

Delle Romagne e del Ferrarese io già vi tenni discorso l'altro ieri, nè tornerò a ripetervi che tutta l'antica legislazione di quelle province, come ben ricordava l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, era racchiusa nella bolla *Quod divina sapientia*, colla qual bolla le scuole in genere erano tutte consegnate ai vescovi, sia per l'andamento scolastico o didattico, come qui suolsi chiamarlo, sia per la custodia e vigilanza, ed ogni altro rispetto.

Dalla loro vigilanza pur troppo non sono usciti frutti assai abbondevoli. Nella provincia di Bologna abbiamo, sopra 370 000 anime, 45 scuole maschili, e 6 femminili.

Io non voglio tediarvi col proseguire la lista; essa è del medesimo tenore. Io dunque credo avervi provato a sufficienza che nell'Emilia almeno vi è troppa necessità di provvedere, e di provvedere assai presto. Per la Toscana, io mi rimetto volontieri a ciò che diceva il Relatore dell'ufficio centrale.

È certamente una legge a mio avviso assai insufficiente, e per qualche lato inapplicabile; ciò nullameno, ripeterò sempre volentieri, la civiltà antichissima di quel paese, la urbanità, e la riputazione naturale delle moltitudini, le copiosissime scuole private, ed altri rinfranchi, che là si ritrovano, fanno molto meno necessario, molto meno pressante un provvedimento legislativo. Posta la necessità della legge, la questione rimane di sapere se essa debba essere generale o speciale. Io dichiarava ai Commissarii che non poteva se non ripetere loro le cose medesime che già aveva espresso al Senato. Quanto ai principii, o generale o speciale che la legge sia, essi rimangono sempre molto larghi, molto semplici, molto evidenti. Quanto al mio fine, egli è conseguito egualmente. Le leggi attuali non si pongono in nessuna contraddizione con questo schema, salvo che dopo l'ultima modificazione il *minimum* in vece di essere applicato dallo Stato, o da una legge sempre immutabile, verrebbe applicato da ciascuna provincia. In conseguenza io non ho motivo assoluto di respingere l'una o l'altra forma di legge, ed anzi vedendo l'ufficio centrale così persuaso della bontà e bellezza del suo concetto, vale a dire di porgere alla legge un carattere generale, di fare con questa prima legge, come ben diceva il Relatore, un primo solenne atto di unificazione italiana, come poteva io contraddire? in che maniera lo poteva fare io, che ho sempre per l'intera vita mia desiderato quest'unione della gran famiglia italiana, e mentre sono queste le massime, che professa il Governo, di cui oggi ho l'onore di far parte?

Ma io avvertiva l'ufficio centrale, ed or ricordo al Senato, che per verità alcuni Senatori rinunciarono al loro proposito di spingere oltre la questione in viste che la legge avrebbe avuto un carattere speciale, interamente locale.

L'ufficio centrale è testimone che il voto fu ritirato in aspettazione di una legge non più generale, ma speciale. Io medesimo dichiarai che quando il Senato mi avesse conceduta una legge speciale, mi sarei tenuto soddisfatto. Dopo questa dichiarazione necessaria per porre in salvo la lealtà del Ministro, io non posso fare se non dei voti, perchè il Senato accetti volentieri la generalità della legge; a ogni modo pregherei la sua lealtà a non compromettere per questo primo capitolo la sorte di tutta la legge che assai m'interessa.

Presidente. Il Senatore Linati ha la parola.

Senatore **Linati**. Parmi anzi tutto dover richiamare l'attenzione su questo fatto, vale a dire, che quasi tutte le province del regno hanno una legge scolastica, la quale per quanto possa essere in alcune parti una modificazione della legge del 13 novembre 1859, non di meno è un corpo completo di legislazione scolastica, rispettivamente a quelle province nelle quali venne promulgata. Così la Sicilia, così il regno di Napoli, così le Marche e l'Umbria, e così la Toscana, senza parlare delle antiche province del regno hanno una compiuta legislazione scolastica. Rimane unicamente l'Emilia per confessione dello stesso Ministro della pubblica istruzione sprovveduta di una legislazione in fatto di istruzione pubblica elementare.

Ne rimane sprovveduta interamente in alcune province, provveduta insufficientemente in altre. Di questo fatto presero nota tutti gli oratori che nella seduta di ieri l'altro oppugnarono l'opportunità di una legge generale che avesse influenza su tutte le parti del regno. Essi giustamente avvertivano che dovendo essere presentata al Parlamento una legge generale per tutto il regno, coordinata a tutte le altre parti del sistema amministrativo, fosse intempestivo il formolarne una la quale per alcune parti fosse insufficiente, per altre fosse superflua; poichè esistevano già in quelle parziali legislazioni le disposizioni che formano parte sia della legge presentata primitivamente dal Ministero, sia del secondo schema presentato dall'ufficio centrale. Queste considerazioni parvero ieri l'altro far inclinare la maggioranza del Senato all'opinione che si dovesse provvedere con una parziale disposizione per la sola Emilia. Non è quindi senza sorpresa che veggo oggi lo schema messo fuori dall'ufficio centrale avere un carattere generale, e quindi rimettere in campo tutte le questioni, tutte le difficoltà, tutte le opposizioni che furono fatte ieri l'altro, e quindi ricominciare da capo a discutere ciò che parve abbastanza chiarito, mentre il signor Ministro ha con eccedenti prove addimostrate le male condizioni della istruzione elementare nelle province dell'Emilia; io potrei aggiungere altre parole a quelle che egli così saviamente ha pronunciate, e che sarebbero in parte la riproduzione di quello che altra volta io diceva in quest'assemblea.

Difatti dalle cifre che altra volta ebbi l'onore di esporre al Senato risulta che l'istruzione femminile manca in 288 comuni dell'Emilia. Che la istruzione maschile manca completamente in 57 comuni; che 54 mancano completamente d'istruzione sì maschile che femminile.

Se da queste generalità che io conosco bene, passo a parlare delle mie province, dirò che la provincia di Parma conta 258,500 abitanti, nella quale, ad onta delle leggi anteriormente pubblicate e dell'effetto che esse ci hanno prodotto, non vi sono che 92 maestri elementari, ai quali pertanto corrispondono per ciascuno 2810 abitanti.

Se si calcola adunque che un quarto circa della popolazione sono fanciulli atti alla scuola, si può asserire che vi è un maestro per ogni 700 fanciulli, il che significa che almeno 650 sono posti nella impossibilità di ricevere la menoma istruzione.

Accennava il Ministro che negli Stati Parmensi l'antica legislazione era buona, ed io convengo con lui; ma la legge amministrativa ha reso impossibile la esecuzione di quella legge; perchè l'articolo 84 della medesima dà autorità ai municipii di nominare e licenziare i maestri e fissar il loro stipendio; e per tal modo si rendono eluse le disposizioni tutte di legge rivolte alla nomina, sicurezza ed avvenire dei maestri.

Se ora noi adottassimo lo schema di legge proposto dall'ufficio centrale, esso non avrebbe che un effetto assai limitato, e superfluo, dirò quasi, nelle province che posseggono già una intera legislazione. Ma nelle province dell'Emilia la cosa corre assai diversamente, perchè ivi a quasi tutte le parti che rendono una istruzione utile e proficua, non è provveduto.

Non basta avere alcuni ordinamenti, non basta avere parziali articoli, conviene avere un corpo di legislazione della pubblica istruzione come per tutti gli altri rami del servizio pubblico. Che sarebbe di chi volesse applicare 20, 30 articoli di un Codice penale ad alcune province, o 20 o 30 articoli di un Codice amministrativo, separandoli, segregandoli da quelli altri che li spiegano, che li confermano, che li corroborano e danno loro forza ed efficacia?

Egli è un disconoscere la importanza della pubblica istruzione il credere che con pochi articoli, slegati gli uni dagli altri, si possa conseguire un effetto, quando non è prescritto il modo di esecuzione, non è provveduto alle persone, alle autorità che debbono curare l'osservanza della legge, quando tutto è lasciato in balia o del caso o dell'arbitrio.

Noi nell'Emilia abbiamo già avuto diverse pubblicazioni di leggi scolastiche parziali, le quali non hanno fatto che produrre una grande confusione e renderne impossibile la stessa esecuzione.

Se il Governo dell'Emilia avesse conservato negli Stati Parmensi l'antica legislazione, la quale era in armonia cogli ordinamenti amministrativi, tutte le cui parti si corrispondevano fra loro, sarebbe ancora possibile in quelle sole province di vedere eseguita la legge, di vedere sviluppata la pubblica istruzione nelle varie sue parti a norma di essa.

Oggi neppure questo si può; gli ordinamenti che oggi si promulgano incontrerebbero difficoltà nelle parti residue degli ordinamenti antichi, le incontrerebbero nelle leggi promulgate durante il Governo dell'Emilia, le incontrerebbero nelle disposizioni e circolari emanate dal Ministero durante il 1860; cosichè non si farebbe che aggiungere confusione a confusione, disordine a disordine, egli è per questi motivi che io propongo la promulgazione in modo puro e semplice del Titolo 5° della legge 13 novembre 1859; perchè allora avremo un corpo di legislazione intero; sarà più o meno perfetto, avrà delle mende da correggere, il che si farà quando si promulghi una legislazione uniforme per tutto lo Stato; ma frattanto il disordine sarà tolto, frattanto ad ogni cosa sarà provveduto; vi sarà provveduto con chiarezza, vi sarà provveduto compiutamente. Ma se noi facciamo delle parziali disposizioni, noi non avremo che confusione e disordine, come ho detto di sopra.

Or dunque io dico, se hanno potuto dei Commissarii straordinari promulgare leggi complete nelle province delle Marche, dell'Umbria, del regno di Napoli e nella Sicilia; se le condizioni speciali in cui quelle popolazioni si trovarono, hanno potuto procurare loro il bene di avere una legislazione completa, perchè mai oggi che una legge sulla pubblica istruzione è presentata al Senato, al primo Corpo dello Stato, non procurare lo stesso beneficio alle province dell'Emilia? e solo perchè non abbiamo avuto un Dittatore che promulgasse una legge, non avremo una legge completa? Rimarremo unici privi di benefizio di una legislazione in fatto di pubblica istruzione?

Io sottopongo queste considerazioni al Senato, perchè quando siasi promulgata una legge parziale per l'Emilia di 7 od 8 articoli, oppure sia estesa all'Emilia quella legge che oggi è sottoposta al Senato dall'ufficio centrale unitamente al Ministero, noi non avremo che alcune poche disposizioni, disposizioni insufficienti alle quali manca il principale modo di esecuzione; avremo poche disposizioni, una legislazione incompleta, e questa per la sola Emilia, mentre le altre province sono largamente fornite di leggi scolastiche.

A me pare che il voler estendere questa legge a tutto il regno, e non provvedere compiutamente alle province dell'Emilia, sia un operare come chi volesse dare del pane a chi ha una mensa largamente imbandita, lasciando digiuno chi abbisogna di immediato nutrimento. Quindi come emendamento all'articolo 1 di questa legge, io propongo un articolo col quale si mandi promulgare nelle province dell'Emilia il Titolo V della legge 13 novembre 1859 ed i regolamenti che ne dipendono.

Questo mio emendamento è concepito nei termini seguenti:

« 1. Dalla promulgazione della presente legge avranno pieno ed intero vigore nelle province dell'Emilia il titolo 5 della legge 13 novembre 1859 N. 3725 e i regolamenti che ne dipendono.

« 2. Un decreto Reale provvederà a ripartire tra le autorità scolastiche istituite dal Governatore dell'Emilia con decreto del 22 genn. 1860, le facoltà e le incombenze conferite alle autorità scolastiche delle antiche province dal regolamento del 23 dicembre 1859. »

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io propongo un emendamento al primo articolo del nuovo progetto dell'ufficio centrale in questi termini:

« L'istruzione elementare sarà regolata nelle province dell'Emilia secondo le seguenti norme. »

« L'istruzione elementare inferiore è data gratuitamente in tutti i comuni. »

Non ho bisogno di svolgere le ragioni che mi inducono a presentare questa mia proposizione che non è altro che la conseguenza di quella che presentai al Senato nell'ultima tornata, e che avevo ritirata. Le parole istesse del signor Ministro che ebbe la gentilezza di alludere alla mia proposta nell'ultima tornata, mi dispensano da ulteriori spiegazioni.

Presidente. Il Senatore Plezza ha la parola.

Senatore **Plezza**. Io aveva domandato la parola per parlare sul nuovo progetto e deporre sul tavolo della

presidenza un emendamento. Ora l'onorevole Senatore Linati ha fatto una proposta che eliminerebbe il progetto attuale per sostituirvi il titolo V della legge 13 novembre 1859. Perciò se il signor Presidente lo crede io mi riserverò a parlare nel caso che venisse respinta la proposta del Senatore Linati per estendere la legge del 1859 nell'Emilia poichè se la proposta del Senatore Linati venisse approvata io non avrei più ragione di fare il mio emendamento al nuovo progetto.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Pallavicino-Mossi.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Vorrei fare non pochi appunti alle nozioni statistiche esposte dall'onorevole Ministro, nonchè dall'onorevole Senatore Linati; ma non voglio trarre in lungo la discussione, la quale fece perdere già molto tempo al Senato. Mi restringerò a ringraziare l'onorevole signor Ministro delle gentili parole che mi ha rivolte e della giustizia che ha coll'ufficio centrale voluto rendere all'antica amministrazione delle scuole della provincia cui appartengo.

Presidente. Se nessun altro Senatore chiede la parola, comincerò a domandare se la proposta del Senatore Linati è appoggiata.

Chi vuole appoggiarla, si alzi.

(Appoggiata).

Senatore **Cadorna.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna.** Io penso che prima di venire alla votazione, che debbe dare la prelazione ad una delle varie proposte fattesi, cioè quella dell'ufficio centrale o quella del Senatore Linati, debbasi necessariamente determinare in massima se si intenda di fare un progetto di legge per tutta l'Italia, o specialmente per una sola provincia. Su di ciò il Senato non ha votato; conseguentemente finora non si conosce l'opinione del Senato a questo riguardo. È necessario, è indispensabile che anzi tutto ciò si sappia, perchè è inutile, ed anzi pare a me impossibile il votare un progetto di legge senza sapere in prima se questo progetto sarà applicabile a tutta Italia, o soltanto ad alcune provincie.

Io diceva nell'ultima seduta che non avrei accettata una legge generale, e che avrei accettata invece una legge speciale per quelle provincie che per circostanze affatto particolari ne potessero abbisognare.

Prego il Senato di volermi permettere di dire pochissime parole per giustificare questa mia opinione.

La mia opinione, o signori, non si fonda sopra una preferenza che io dia alla legislazione, toscana, o napolitana, o siciliana, od a quella che si contiene nella legge del 1859. Io deduco le ragioni di questa mia opinione da più alta massima, da una massima generale, relativa al modo con cui credo sia opportuno di procedere in fatto di riforme legislative in Italia. Siccome si tratta ora di fare applicazione di una massima la quale può avere simile applicazione in moltissimi altri casi così parmi non debba trapassare questa circostanza senza che si consideri la questione anche dal lato delle conseguenze che lo scioglimento di essa può avere, ove la massima stessa sia applicata ad altre parti della legislazione.

Noi abbiamo attualmente in Italia sovra i molti rami dell'amministrazione un gran numero di diverse leggi. Esse sono tante per ciascun ramo dell'amministrazione, quanti sono i paesi che erano retti da governi diversi e separati.

Ora si domanda, questa legislazione, la quale in definitiva deve essere ridotta ad unità, è egli conveniente toccarla alla spicciolata, variando ciascuna legge solo in qualche parte, finchè non possa essere definitivamente rifatta, ovvero non debbe preferirsi di conservare ciascuna legge, com'è, per quanto sia possibile, attendendo il tempo di generale e definitiva riforma della legge stessa?

Io sono d'avviso che convenga sopportare gli inconvenienti che possono nascere dall'imperfezione delle varie leggi attuali, ed aspettare il tempo in cui una legge generale possa essere fatta sopra ciascuna materia.

La ragione di questa mia opinione, ripeto, non è fondata nella bontà rispettiva delle varie leggi, che esistono nei varii luoghi, ma sibbene in una ragione politica la quale credo sovrasti alle ragioni intrinseche alle leggi stesse.

Le varie Provincie di cui è composto il Regno d'Italia dovettero subire molte e gravi riforme in fatto di legislazione. Ciascuna di esse aveva nelle varie parti dell'amministrazione le sue leggi sotto i governi che sono cessati.

Vennero dei governi provvisorii, i quali si diedero cura di introdurre delle variazioni in molte parti della legislazione, e ciò si fece specialmente nella materia dell'istruzione per la quale esistono nuove leggi date dopo la caduta dei vecchi governi, e nella Sicilia, nel già regno di Napoli, nell'Umbria, nelle Marche, nella Toscana, nelle antiche Provincie, ed in Lombardia.

Si divisa ora di toccare di nuovo, ma parzialmente queste leggi in modo da stabilire una seconda legislazione provvisoria, la quale sarebbe destinata fra non molto anche essa a cessare.

Or questo sistema è egli conveniente, è egli politico per l'Italia nostra? Non lo credo.

Ogni variazione di legislazione trae con sè lo sconvolgimento di molti interessi, produce necessariamente dei malcontenti, lascia ognora una traccia, la quale non sempre è gradevole a chi la debbe subire.

Or dunque, è egli buona massima di politica, allo stato attuale del Regno d'Italia, di sconvolgere per poco tempo le varie parti dell'amministrazione con parte di leggi provvisorie in aspettazione di una legge generale, la quale invochiamo e speriamo non sarà per tardare gran fatto?

È egli conveniente di sollevare tutti gli interessi per provvedere a migliorare ciò, che sicuramente può essere migliorato, ma per migliorare solo in parte, e transitoriamente? E vale la pena per un tale miglioramento di

sovvertire la legislazione, e d'offendere tanti interessi? Ripeto che io non lo credo.

Io ammetto che vi hanno difetti nell'attuale legislazione, o nelle varie parti dell'amministrazione che da questa legislazione sono rette, ma questi difetti sono al postutto un danno infinitamente minore di quello che verrebbe da queste modificazioni continue, le quali sconvolgono tanti interessi, tolgono l'autorità morale alla legge, o disgustano l'universale.

Penso conseguentemente che si debba in massima, ed in fatto d'innovazioni legislative, adottare il principio di lasciare sussistere le varie leggi speciali che reggono le varie parti dell'amministrazione dello Stato nella condizione in cui si trovano attualmente; credo che convenga rassegnarsi a subire anche quelle imperfezioni, che quelle leggi abbiano, in aspettazione di una legge generale.

L'unica eccezione che io farei a questa massima, è allorquando esista una legge la quale si trovi assolutamente in contraddizione coi principii costituzionali e coi principii fondamentali del Governo che attualmente ci regge, ovvero, nel caso che non esista assolutamente alcuna legge sopra alcuna materia intorno alla quale sia necessario ed urgente un provvedimento. Questa è la sola eccezione che io sono disposto a fare a questo riguardo.

Ora venendo all'applicazione di questa massima al caso del quale si parla, io veggo esistere in Napoli, in Toscana, nelle antiche Province, nella Lombardia una compiuta legislazione in fatto di pubblica istruzione, la quale, ove più, ove meno, si accosta ai principii della libertà.

Ora io credo, che applicando il principio che ho esposto, convenga di lasciare sussistere queste legislazioni e di non accingersi a ritoccarle parzialmente, surrogando brani di legge a leggi compiute, che non hanno, quasi ovunque, che pochi mesi di vita.

Quindi mentre io sono disposto a votare una legge che provveda ai bisogni delle province, che non sono provviste di legislazione a questo riguardo, voterò contro un brano di legge generale ed applicabile a tutta l'Italia.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io mi guarderò dal ripetere le eccellenti ragioni, che sono state svolte testè dall'onorevole Senatore Cadorna, perocchè non potrei che indebolirle, passandole per il mio labbro: ma nel senso stesso in cui parlò l'onorevole Senatore, cercherò di rispondere ad un'osservazione fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Egli ci disse che l'ufficio centrale colla sua proposta insisteva per provvedimenti generali affine di provvedere ad uno scopo di unificazione; che con questi articoli del progetto si provvede a far cessare delle dissonanze che ci erano nelle legislazioni delle diverse parti del Regno.

Ora io mi permetto di osservare: è ella veramente importante, è ella veramente dignitosa questa unificazione da cui si vorrebbe incominciare?

Richiamo, per non ripeterle, le osservazioni che ha fatto l'onorevole Senatore Cadorna; ma dico poi, cosa unifichiamo noi con questo progetto? Unifichiamo il sistema generale dell'istruzione elementare? No. Unifichiamo tutta l'istruzione, o almeno il regime dell'istruzione elementare? No, giacchè non ci occupiamo che dell'istruzione elementare di grado inferiore, e resterebbero ancora le dissonanze dell'istruzione elementare del grado superiore, poi tutto quello che si collega al sistema di generale pubblica istruzione che riguarda l'educazione più elevata. Dirò anzi, che queste dissonanze si faranno anche maggiori, giacchè questo progetto provvedendo solamente con alcune disposizioni e non con un generale sistema, lascerà sussistere, come lo dice l'ultimo articolo del progetto medesimo, tutte quelle parti del regime attuale dell'istruzione elementare superiore che vige nelle diverse province, in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Ora quelle parti che rimangono in vigore nelle altre province dello Stato, saranno tanto più in dissonanza, quando si lasciano sussistere con una nuova disposizione generica, in quanto che quelle tali dissonanze erano prima coordinate ad altre disposizioni che noi aboliamo ed ora non si troveranno nemmeno più coordinate con quelle che vogliamo lasciar sussistere.

Io credo adunque di appoggiare, per quanto da me dipende, le giustissime riflessioni presentate dall'onorevole Senatore Cadorna, ed aggiungerò una sola parola per dire non esser vero che anche nel progetto che tende a provvedere soltanto all'Emilia, come vi provvederebbe lo emendamento del Senatore Linati, noi cerchiamo di unificare. Se non modifichiamo materialmente ne' mezzi, modificheremo nella sostanza. Noi abbiamo in quasi tutte le province dello Stato, meno l'Emilia, provveduto a questo essenziale bisogno dell'istruzione elementare per l'infima classe del popolo, noi stiamo per dare all'Emilia ciò che vi manca, epperciò vi sarà unificazione di scopo, se non vi sarà unificazione di mezzi.

Senatore **Saulì**. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Senatore Cadorna, e considerando la misera posizione delle province nelle quali io son nato e sapendo che colà i maestri elementari sono anche adoperati per altri uffizi, per uffizi religiosi cioè, i quali sono anch'essi di prima necessità, proporrei per art. 1 della legge che si sta disputando o della quale approverei tutte le disposizioni, proporrei dico quest'articolo mercè del quale nei poveri Comuni si può dare un'educazione compiuta alla gioventù.

« Art. 1. Sono mantenuti i metodi e le istituzioni attualmente in uso presso i Comuni dai quali si è già provveduto all'istruzione elementare dei loro abitanti.

« Le norme seguenti vengono adottate pei Comuni che ne sono ancora sprovveduti. »

Allora in seguito si adotterebbero gli altri articoli quali vennero proposti dall'ufficio centrale.

Presidente. La prego di deporre l'emendamento.

Senatore **Di S. Martino.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca.** Sento il bisogno e il dovere di domandar la parola per esporre poche osservazioni al Senato conformi a ciò che dicevano testè gli onorevoli preopinanti Senatore Cadorna e Senatore Lauzi, coi quali io sono pienamente d'accordo. E mi sia permesso d'aggiungere: io veggo pur troppo che vi sono certi spiriti simmetrici, i quali grandemente preoccupati di questo bisogno incalzante, urgentissimo di tradurre i grandi principii unificatori negli ordini legislativi e amministrativi, vorrebbero evitare ogni indugio e credono che si debba senza sosta por mano ad attuar il principio unificatore; ma ciò per qual via? Lo dirò francamente: con un'importazione estemporanea e precoce.

Imperocchè, o Signori, non bisogna dimenticare che noi siamo in presenza di tante cospicue regioni, delle quali ciascuna possiede nobili tradizioni, istituzioni antiche, le quali, convengo benissimo, saranno suscettive di progressi e di miglioramenti, ma in fine, fatto il bilancio del bene e del male, dei vantaggi e degli inconvenienti, possono rendere meno urgente il bisogno di una riforma.

Io mi associo pertanto pienamente al concetto dell'onorevole Senatore Cadorna, e lo ripeto, io credo che precipitare questa opera, e non affidarla alla lenta e paziente elaborazione di studii lunghi e conscienziosi, sarebbe un pericolo, sarebbe un improvvido pensiero.

Per locchè io sento la necessità di associarmi, come dissi, all'emendamento del Senatore Linati, il quale si uniforma nel medesimo tempo a quello del Senatore Cadorna.

Senatore **S. Martino.** Io non comprendo l'opposizione che si fa a questa disposizione che rende comuni a tutta l'Italia pochi articoli elementari nei quali la legge che proponiamo (tolte le provincie che difettano di legislazione) non cambia che pochissime cose. Desidero anch'io che, per quanto è possibile, si proceda per leggi generali, le quali abbraccino interi ordinamenti di tutti i rami d'amministrazione. Ma credo di poter dire che ciò non si otterrà se non con lunga e difficile opera.

Ma se noi ricusiamo intanto di cogliere le occasioni che si presentano, di unificazione, faremo come quell'avaro che credesse di poter fare una fortuna sempre a milioni, e che disprezzasse le cifre minori. Noi dobbiamo coglierle tutte, non lasciarne passar nessuna, e unificare sempre con impegno tutte le parti dell'amministrazione mano mano che se ne presenta il bisogno. Riconosco co l'onorevole Senatore Cadorna che a questo desiderio non si soddisfa così facilmente, che vi sono non pochi impedimenti. Ma a questi si ovvia col tempo e col senno.

Pertanto se nella discussione degli articoli che sono proposti e dal Ministero, e dall'ufficio centrale, il Senato riconoscerà conveniente di modificar qualche cosa, credo che l'ufficio centrale si adatterà e sarà fortunato di accordare tutte le modificazioni che possono occorrere acciocchè la legge divenga generale.

Noto però, per l'impressione che può aver fatto sul Senato l'osservazione dell'onorevole Senatore Vacca, che questa legge non ha nessun carattere di volersi imporre per violenza alle popolazioni napolitane.

La legge che fu pubblicata in Napoli è a un dipresso identica a questi principii. Oltre a ciò noi protestiamo, che, secondo il nostro concetto, venendo a proporre al Parlamento di fare una legge sola per tutta l'Italia, abbiamo creduto di presentarla ad un Corpo che la discutesse con tale libertà di giudizio, e con tale libertà di voto che non fosse assolutamente possibile il sospettarla di violenza.

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

Senatore **S. Martino.** Ritengo per altra parte che siamo d'accordo coll'onorevole Senatore Vacca nel giudicare il valore delle proposte dell'ufficio centrale.

Ho detto che le discussioni che possono sorgere e principalmente in quella degli articoli, potremo metterci di accordo con gli onorevoli Senatori, che appartengono alla Toscana, se li giudicano in qualche parte sconvenienti per quelle provincie; potremo metterci d'accordo con l'onorevole Senatore Linati, che sembra voler fare qualche variante.

La legge non contiene principii astratti: l'istruzione elementare si applica con le stesse basi, con gli stessi principi a tutta l'Italia.

La quantità delle cose che si vogliono insegnare è indicata ad evidenza dalla natura istessa dell'istruzione; e quindi, sotto quest'aspetto, non vi sarà nessun inconveniente a fare una legge generale.

Quanto alle persone che si dedicano all'insegnamento, noi avremo tanto maggior agio di unificare ed in questa parte ci accosteremo anche maggiormente ai principii di libertà, in quanto rispetteremo maggiormente l'autonomia dei comuni. Su questo punto vi è qualche articolo sul quale l'ufficio centrale non è pienamente d'accordo, e su questo noi potremo discutere e potremo intenderci.

Ma intanto ripeto che le discrepanze che possono esistere, sono cose di semplice applicazione e non ci debbono per nulla impedire di far oggi cosa che possa tornar utile all'universale.

Io ho appartenuto per gran parte della mia vita alla amministrazione, so quanto sia arduo amministrare e difficile il farlo, allorchè le amministrazioni centrali e provinciali deggiono, ad ogni passo che fanno, ricorrere ad una legislazione diversa.

Questo stato di cose è ora anche più grave, e credo che si debbano ripetere da ciò le difficoltà, le lentezze che prova tutta la macchina governativa; quindi quanto più noi daremo opera a liberarci da questa triste condizione, renderemo un servizio importantissimo al paese.

Per conseguenza mi riservo di prendere la parola per fare altre osservazioni in proposito, quando verranno in

discussione gli articoli. Aggiungerò solo una delle ragioni per cui l'ufficio centrale si è accordato a comprendere anche le province napoletane nella legge, ed erano le penalità soverchie portate dalla legge esistente.

Secondo quella legge, al principio dell'anno scolastico il sindaco manderà alla Commissione la nota dei fanciulli pervenuti all'età prescritta.

« La Commissione comunale inviterà i loro genitori ad adempiere quest'obbligo, e in caso di inadempimento, per la prima volta, farà loro un'ammonizione. In caso d'ostinazione, dopo un mese, farà affiggere nella chiesa e nella casa comunale i loro nomi, che saranno letti pubblicamente dal parroco in chiesa in ogni domenica del mese. »

« Art. 2. I padri di famiglia che trasandano l'obbligo prescritto dall'articolo precedente non potranno ottenere soccorsi di pubblica beneficenza, come maritaggi per le loro figliuole, soccorsi dai monti frumentari ecc. e non saranno adoperati nei lavori pubblici nè in alcun pubblico uffizio. »

A fronte di queste penalità che l'ufficio centrale ravvisò non convenienti ai tempi in cui viviamo, ha creduto di poter con più ragione adottare il proposto temperamento di estendere a tutta l'Italia la legge che propone.

Io prego ora l'onorevole Senatore Vacca di voler dichiarare se a fronte di questa lettura, non crede fondato il giudizio dell'ufficio centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore **Arrivabene.** Mi sembra, o signori, che se noi procediamo di questo modo, non si sa quando cominceremo a discutere veramente la legge.

Sono quindi d'avviso che converrebbe decidere quale dei due sistemi si vuole seguire, o il sistema di una legge generale, o quello di una legge applicabile solamente all'Emilia.

Mi sembra che, presa una decisione di questo genere, si potrà progredire oltre più facilmente.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca.** Prego il Senato a permettermi una spiegazione assai breve.

Comincio dal rendere omaggio alla nobile lealtà dell'onorevole Senatore S. Martino; sarei dolente per certo se colle mie frasi avessi potuto dar luogo ad un'interpretazione la quale non era punto nella mia mente.

Quando io parlava d'importazione violenta intendeva solo accennare al pericolo di certe applicazioni dei nuovi instituti, i quali potrebbero giungere estemporanei e troppo precoci....

Ne vogliamo una dimostrazione? Ponete che la legge passi come è stata ultimamente emendata dall'ufficio centrale; ebbene, ognuno vede che allora il Comune dovrà spiegare una grande influenza, il Comune dovrà funzionare come un gran fattore in codesti nuovi ordinamenti di leggi.

Ebbene, io domando, insino a tanto che la nuova legge che provvede all'ordinamento amministrativo non sia in vigore, in qual modo potrassi egli ottenere questa iniziativa del Comune? Sventuratamente le condizioni del Comune del nostro paese, del reame di Napoli, sono deplorabilissime.

Ecco dunque una ragione di più che non mi potrebbe permettere di assentire una legge che in atto incontrerebbe ostacoli per me insormontabili.

Dopo queste spiegazioni, mi accosto all'emendamento proposto dal sig. Senatore Linati.

Presidente. La parola è al signor Senatore Niutta.

Senatore **Niutta.** Si conviene che si debba emanare una legge relativa alla pubblica istruzione elementare; ma il Senato è invitato a pronunziarsi sopra due opposte sentenze; l'una intende che questa legge sia limitata all'Emilia, e l'altra che sia resa generale all'Italia.

Ora io mi associo al sentimento di coloro che credono doversi la legge rendere comune, poichè il bisogno dell'istruzione elementare inferiore non si sente solo nell'Emilia ma in tutta Italia.

Si obbietta che a questo bisogno già provvedano le diverse legislazioni delle province italiane.

Io non so se vi provvedano a sufficienza, ma è certo però che non si provvede in modo uniforme; quindi il bisogno di fare una legge che si estenda a tutto il regno. Si è soggiunto che era urgente di provvedere per l'Emilia, tanto più che una legge generale è difficile a farsi, nè potrebbe presentare per ora fuorchè un carattere di provvisorietà.

Quanto alla difficoltà, io per vero dire non so vederla così grande, come appare a taluno. Non si tratta infine d'altro fuorchè d'un progetto relativo all'istruzione elementare inferiore, ch'è l'insegnare a leggere, a scrivere ed i principii dell'aritmetica e del sistema metrico. Del resto, quando si tratta d'una legge, bisogna limitarsi ai principii generali che sono fecondi di applicazioni e di conseguenze, bisogna solo esprimere le massime dirigenti, e non entrare nei particolari che appartengono alla materia regolamentaria.

Ciò posto, perchè mai la legge avrebbe il carattere di provvisorietà? È necessario, è utile che tutti apprendano a leggere, a scrivere, ed i primi rudimenti di cui si è parlato? Certamente, nessuno dirà di no. Ora una legge che stabilisce questo principio sicuramente non potrebbe mai rivestire il carattere sovraccennato. In secondo luogo, l'istruzione elementare debb'essere o no gratuita? Io posso far fede che nelle province napolitane ciò non si è mai rivocato in dubbio. Nè certo alcuno vorrà sostenere che la istruzione elementare, della quale profittano massimamente i poveri, non debba essere gratuita, quando è tale anche l'insegnamento che si dà nelle università.

Ma per dare l'istruzione elementare, ci vogliono dei maestri che naturalmente debbono avere requisiti di idoneità e di moralità. Ma chi farà la scelta di tali maestri e la verificazione delle correlative qualità? Non credo che vi sia chi voglia contrastare questa facoltà ai Comuni in tempo in cui s'intende di dare ai mede-

simi le maggiori attribuzioni nelle cose che davvicino toccano i loro interessi, e massimamente nel caso di cui si tratta, mentre essi debbono principalmente sopportare la spesa dell'istruzione elementare. Altronde ciò non esclude la vigilanza superiore di chi rappresenta la provincia.

Or niuno vorrà negare la verità di siffatti principii, che sono appunto quelli che informano la proposta legge.

Al contrario: formando una legge speciale per l'Emilia, si va incontro ad una grave difficoltà; imperocchè se si vuol dare all'Emilia una legge speciale, che certamente deve supporsi ottima, perchè non applicare questa a tutto il resto d'Italia? E se mai si trova che alcune delle provincie italiane abbiano una buona legge sulla materia, perchè non estendere la stessa alle altre provincie italiane in conseguenza del principio dell'unità del regno, la quale esige, per quanto è possibile, la unificazione delle leggi?

Altronde la materia dell'insegnamento elementare non comporta diversità di metodi e di sistemi nè di norme legislative.

Si vorrebbe applicare alla sola Emilia il titolo 5° della legge 13 novembre 1859. Ma se si incontra difficoltà a passare alla discussione di sei o sette articoli, quanti sono quelli che si contengono nel progetto ministeriale modificato dall'ufficio centrale, come si vorrà poi senza cognizione di causa rendere comune all'Emilia 65 articoli dei quali il Senato non ha preso mai conoscenza, giacchè la legge del 13 novembre 1859 non fu votata dal Senato e dalla Camera elettiva? Si dirà forse che ciò si farebbe provvisoriamente, ma coloro i quali credono che non si possa rendere comune all'Italia il progetto di legge che ci si propone, perchè sembra loro di ravvisarvi un non so che di provvisorio, come potrebbero ammettere che per l'insegnamento elementare il Senato voti provvisoriamente una legge di 65 articoli per l'Emilia?

In conseguenza di che io porto avviso che la proposta legge si renda comune a tutto il regno italiano.

Senatore **D'Afflitto**. Ho preso la parola principalmente per difendere la legge pubblicata nelle provincie napolitane dall'accusa portata contro di essa da un membro dell'ufficio centrale, cioè che per la parte concernente le punizioni contro i padri di famiglia che trascurassero di mandare a scuola i loro figliuoli, sembra non appartenere ai tempi moderni. Francamente dirò che sono stato maravigliato di questo acre rimprovero, perocchè quelle punizioni hanno molta affinità con quelle che il Ministro dell'Istruzione Pubblica proponeva nel suo disegno di legge. Egli è vero che l'ufficio centrale stimava di non doverle ritenere: ma basterà ad escludere l'accusa il vedere ora proporre quelle punizioni da uno degli uomini che più onorano i tempi moderni.

Forse ha fatto impressione all'ufficio centrale l'affissione nella chiesa ed alla porta del comune de' nomi dei padri trasgressori. Ma io farò osservare che questa pena muta di carattere a seconda dei fatti che ne sono colpiti. Se si applicasse all'inadempimento dei doveri religiosi, si certamente ricorderebbe i tempi del santo uffizio, perchè renderebbe pubblico quel che ha diritto a rimanere nel secreto del santuario della coscienza. Ma il denunziare alla pubblica opinione l'inadempimento di un pubblico dovere, mi sembra non solo una pena legittima, ma un indizio di civiltà progredita. Io sostengo che se venisse un giorno in cui potesse riuscir sufficiente la pena di denunziare alla pubblica opinione il trasgressore, quel giorno si potrebbe proclamar completa la moralità del popolo.

Senatore **Cibrario**. Non ha letto tutto, continui a leggere.

Senatore **D'Afflitto**. V'ha pure l'esclusione dai lavori pubblici nella legge napolitana a differenza della proposta ministeriale. Ma forse si lasciò l'autore di quella legge trasportare da eccessivo amore per l'istruzione del popolo, e questa non mi sembra grave colpa.

Passando poi alla quistione principale, io mi associo interamente alle osservazioni del Senatore Cadorna. Farò solo rilevare che nella discussione si è dai più manifestata una certa ripugnanza alla formazione di una legge generale, ed a me pare che di questa ripugnanza sia precipuamente cagione la inopportunità della legge. È di vero, le quistioni che si sono sollevate nella discussione si riferiscono meno alla materia dell'insegnamento che ai rapporti fra lo Stato, le provincie ed i comuni, ed ai limiti da lasciare alla libertà di questi ultimi. Credo che altre gravi quistioni solleverà l'articolo concernente il sussidio che lo Stato darebbe ai comuni incapaci di sostener quel carico. Or tutte queste difficoltà forse spariranno o perderanno gran parte della loro importanza, quando le leggi che organeranno definitivamente l'amministrazione dello Stato saranno sancite e per avventura avranno attribuito intieramente ai comuni ed alle provincie il carico di provvedere a questa parte della pubblica istruzione. Per queste considerazioni e per quelle già sviluppate dall'onorevole Senatore Cadorna, io porto opinione che convenga meglio dare alla legge un carattere speciale e provvisorio.

Ministro della Pubblica Istruzione. Io difenderò dalle principali accuse testè pronunciate il concetto di far qui una legge di carattere generale, sempre disposto ad accettarla eziandio quando non assumesse altra forma che la speciale.

Fu detto dall'onorevole Senatore Cadorna che con una legge generale noi guasteremmo le diverse legislazioni attuali che sono ora in atto. Risponderei prestamente che no, in quanto che i principii generali e semplici che la legge registra, non contraddicono sostanzialmente a nulla di ciò che attualmente sussiste.

Si disse che crescerebbero le dissonanze fra le leggi, se male non intendevo. Ma come crescono le dissonanze quando invece si farebbero sparire tutte? È cosa che io non capisco. So bene che rimarrebbero altre parti incidentali non determinate da questo primo schema di legge.

Ciò conserverebbe dunque in molti particolari e nelle minute applicazioni la varietà che oggi sussiste tra provincia e provincia, ma non la potrebbe aumentare.

Fu detto che ci è nel Senato una repugnanza viva, almeno si suppone che vi sia, ad accettare la legge con carattere generale per ciò che si crede opera inutile il farla oggi nella aspettazione di una prossima e compiuta legge.

Io rispondevo ier l'altro in modo assai soddisfacente (così per lo manco pareva a me) a codesta obiezione; io diceva che la legge compiuta può tardare assai tempo, e la può fare naufragio come la più parte delle leggi della pubblica istruzione lo fanno; io rispondeva che ad ogni modo la legge, se prossimamente verrà ad esistere, non potrà racchiudere certamente principii diversi da quelli che noi stiamo per sanzionare.

La mente che concepisce ed ordina la legge prossima è quella medesima che si unisce con voi a discutere e deliberare la presente.

Quanto al desiderare che la legge che noi stiamo deliberando non si coordini perfettamente con la nuova amministrazione interna del regno, io pure osservava altra volta che tale pericolo non poteva incontrarsi. Due soli contatti, come suol dirsi oggi, ha lo schema della presente legge con la legge dell'amministrazione generale interna; l'uno coll'ammettere che vi dev'essere un governo ed una rappresentanza provinciale, l'altro coll'ammettere che le provincie saranno chiamate a risolvere alcuni punti risguardanti l'istruzione elementare.

Circa alla prima attinenza, io rifletteva che non è possibile, qualunque legge e qualunque ordinamento di provincie si voglia pensare, che non ammetta un governo ed una rappresentanza provinciale.

A rispetto dell'altro genere di relazione, io osservava che dipende appunto dalla legge presente o dalle determinazioni che noi prenderemo, l'introdurre nella legge amministrativa tale condizione o tal altra relativa all'istruzione. La legge amministrativa interna come oggi viene presentata alla Camera dei Deputati, volendo serbare un'indole molto generale e sintetica, non racchiude questi particolari, non entra in queste disposizioni, più volte anzi notifica espressamente e chiaramente che lascerebbe ogni specificazione di questo genere alla legge scolastica quale sarà deliberata o sanzionata.

Dunque nessun pericolo di trovarci in conflitto nella presente legge con l'amministrazione interna. Si parlò del sussidii che fornirebbe lo Stato ai Comuni. Si disse che era da riconoscere prima se toccherebbe allo Stato o toccherebbe alle provincie l'assegnare cotesti sussidii; io ripeto che la legge amministrativa interna non vuole definire nulla di ciò; la leggano attentamente, miei signori, e vedranno che ella si tiene sempre molto larga, molto sobria, molto sostanziosa appunto perchè vuol riuscire adattabile a tutte le condizioni dei luoghi come a tutte le esigenze dei differenti dicasteri.

Ma forse la ripugnanza accennata sussiste; io però credo che derivi da un'altra fonte; e qui mi sia permesso parlare con alquanta franchezza e protestando che io non ho alcun intendimento di fare allusione non solo a individui, ma nemmeno a tali o tali provincie, parlo in genere piuttosto della natura degli uomini che di persone e casi speciali.

Ogni buon italiano, ogni cittadino illuminato desidera oggi ardentemente la maggior unificazione possibile del nostro paese; ma ognora quando si pensa a fare una legge di carattere generale, è inevitabile il toccare un po' più un po' meno profondamente le leggi della provincia A, e le leggi della provincia B. Allora ecco nel cuore umano svegliarsi un sentimento che ha una parte lodevolissima, svegliarsi, dico, un amore geloso per quella terra nella quale posava la nostra culla. Per fermo, accettare di lieto animo che una legge generale annulli o profondamente corregga le leggi locali della terra nativa, sembra quasi inchiudere la confessione della poca civiltà, del poco progresso del natale paese.

Quindi un amor proprio legittimo nella sua radice, non sempre legittimo nelle sue applicazioni insorge e risulta. Anzi, qualche volta è avvenuto che trascenda fuori modo, e sempre con ottima intenzione e per lodevole zelo. Io ho inteso nell'altra Camera, o signori, per questo medesimo amor della terra nativa, giungere a proclamarsi come ottime e inemendabili alcune leggi criminali austriache, dimenticando persino che non erano leggi lombarde ma leggi dallo straniero recate in quelle provincie.

Senatore **Casati**. Domando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho inteso per questa ragione medesima offendersi, inacerbarsi alcuni perchè si annunciava dalle Romagne che la istruzione pubblica non dovea colà rimanere più lungo tempo in condizione assai deplorabile. Si cominciò a protestare e ad affermare che la condizione di quella provincia a rispetto delle lettere e dell'insegnamento era florida e non inferiore a quella di alcuna altra parte d'Italia, talmente che per la incauta protesta, come bene capirete, gongolarono di gioia le gazzette ultra cattoliche e ne trassero largo profitto.

Ripeto che simile sentimento può essere al tutto legittimo, ma essere grandemente mestieri che noi ci conveniamo a reprimerlo o per lo meno a mantenerlo in un limite ragionevole; se noi non facciamo questo distacco, se noi continuiamo in abitudine siffatta, nessuna legge di carattere generale verrà attuata fra noi.

Nullameno, poichè l'occasione mi viene innanzi, dirò brevemente il concetto mio sopra questa idea dell'unificazione.

Il Governo, di cui ho l'alto onore di far parte, ha proclamato che desidera, e per quanto da lui dipende, vuole fermisi namente tutta quella unificazione che è necessaria a tenere congiunta, coordinata, operosa la grande famiglia italiana, e nel tempo stesso desidera e vuole che siano alle provincie largite, o, a meglio dire,

restituite le più ampie franchigie e dappertutto si possa avverare il voto costante degl'inglesi, il *self government* che tanto hanno a cuore.

Bisogna dunque accuratamente distinguere quale parte domanda rigorosa unificazione, quale può essere interamente abbandonata alla autonomia e legislazione locale.

Per me gli è chiaro che torna necessario di unificare tutto ciò che interessa sostanzialmente il principio d'ordine, la sicurezza comune e il fondamento primo di ogni prosperità. Or bene, o signori, esaminando e misurando a questa stregua il presente schema di legge, oso dire che noi versiamo in una materia nella quale la perfetta unificazione sarà utilissima e opportunissima, se non al tutto necessaria. Trattasi dell'istruzione elementare inferiore, cioè di quella istruzione che è la sola pur troppo la quale perviene a poco a poco a trapassare alle infime plebi, e quella è pertanto, ripeterò il detto da me altre volte, che racchiude e stringe in se stessa la difesa morale dell'umana società. Adunque sovra tale materia, o signori, non lasciamo troppo sbizzarrirsi, se mi è lecito così parlare, la libertà dei piccoli e rozzi comuni e la svariata e poco ferma opinione delle province.

Noi in questa materia osiamo di arrivare a una salutevole unificazione; dettando pochi, solenni, chiari, evidenti principii ai quali fanno plauso le più civili nazioni, e su questi siano fondate e modellate le forme dell'insegnamento popolare.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore **Martinengo**. Lo scopo delle mie parole sarebbe quello di condurre la questione possibilmente al suo scioglimento.

Essendo stata l'altro giorno chiusa la discussione generale, ed oggi essendosi proposti due emendamenti sopra l'articolo primo del progetto, l'uno dal Signor Senatore Linati, l'altro dal Senatore Cambray-Digny, domanderei perciò che fosse messo ai voti o l'uno o l'altro, mentre dalla discussione generale seguita siamo sufficientemente istruiti, e sarebbe desiderabile di poter passare alla votazione del primo articolo.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore **Amari**. Rinunzio alla parola dopo le spiegazioni date dal Signor Ministro dell'Istruzione pubblica.

Presidente. La parola è al Senatore Casati.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore **Casati**. Non entro nella questione, mi si permetta un richiamo al regolamento. Nel medesimo è stabilito, se non erro, che in una Camera non si può censurare quello che si è detto nell'altra. Io mi richiamo contro l'allusione del Signor Ministro, perchè estranea affatto al nostro argomento.

Presidente. Darò lettura dell'articolo 45 del regolamento di cui ha fatto cenno il Senatore Casati.

« Gli oratori avranno particolare cura di astenersi da ogni diretta allusione a ciò che siasi detto o fatto nella Camera elettiva in fuori di una semplice enunciazione. »

Per conseguenza quanto si disse, non si può considerare che come semplice enunciazione, che non cade sotto il disposto dell'articolo testè mentovato.

Voci varie: Ai voti, ai voti!

Senatore **Plezza**. Mi ero riservato di proporre un emendamento a proposito della discussione dell'articolo 1; mi ero riservato di farlo, perchè avendo sentito la proposta dell'onorevole Senatore Linati, la quale toglieva di mezzo interamente la legge, non credeva conveniente di trattenere il Senato sulla discussione di un articolo di una legge che doveva essere tolta.

Ora da parecchi oratori si è entrato nella discussione del primo articolo; si è discusso se la legge debba essere generale o particolare; ed è ciò appunto che io intendeva di proporre nel seguente emendamento:

« Art. 1. Nelle provincie dell'Emilia l'istruzione elementare inferiore sarà regolata dalle seguenti disposizioni: Essa è data gratuitamente in tutti i comuni. »

Io non ripeterò i motivi già detti da altri oratori, per cui preferir si deve la legge particolare e ristretta alla Emilia, anzichè una legge generale; aggiungerò solo un motivo che non mi pare sia stato accennato, ed è che questa legge agli art. 5 e 6 sconvolge gravi interessi nati in conseguenza delle leggi vigenti.

Di fatto l'art. 5 dice: « Il comune nomina i maestri dopo di averne riconosciuta l'idoneità e la moralità. »

« L'idoneità si prova colla produzione del diploma che la constata, o con titoli equivalenti. »

Nella legge in vigore, il diploma ha la preferenza sopra qualunque altra prova.

Se ora si facesse una legge generale in cui fosse inserto tale articolo, si lederebbero gl'interessi di tutti coloro i quali si sono sobbarcati alle spese necessarie per ottenere il diploma, e così provvedersi di un titolo di preferenza.

Così pure all'articolo 6: « Le rappresentanze provinciali stabiliranno le somme minime degli stipendi che, secondo l'importanza e le condizioni dei comuni, dovranno essere assegnati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari » (*Rumori*).

Presidente. Pregherei l'onorevole Senatore Plezza a volersi restringere a ciò che forma il soggetto della discussione.

Senatore **Plezza**. Dimostrerò che questa legge sconvolge molti interessi e da ciò ne viene la conseguenza doversi essa limitare all'Emilia, perchè in una legge provvisoria destinata a colmare una lacuna..... (*Interruzioni. Ai voti*) sarebbe spiacevole, che in un progetto di legge distribuito oggi solo al Senato, si adottassero all'improvviso per provincie che non ne abbisognano, misure lesive di molti interessi. (*Ai voti!*)

Come è redatto l'articolo primo della legge, riesce inoltre più d'ostacolo che d'aiuto ad una parte della istruzione elementare. Infatti l'articolo primo parla dell'istruzione elementare in genere, tanto superiore che

inferiore, che tutta debbe essere data gratuitamente; ma negli articoli successivi non contiene alcuna disposizione per cui i comuni siano obbligati a stabilire le scuole elementari salvo le inferiori, di modo che lo stabilire scuole d'istruzione elementare superiore è interamente lasciato all'arbitrio dei comuni. È evidente che il prescrivere che l'istruzione elementare anche superiore debba essere gratuita, senza ordinare che i comuni ne aprano scuole, o non vuol dir nulla, o vuol dire annullare quelle che esistessero non gratuite del tutto e proibire che se ne istituiscano di non gratuite in avvenire. Ciò non è certo quello che è nell'animo del Senato di sancire, ed è per ovviare a tale inconveniente che ho ristretto anche il disposto dell'articolo 1 alla sola istruzione elementare inferiore, lasciando intatta la superiore della quale, giacchè non si occupa la legge negli altri articoli, è anche soverchio che prescriva la gratuità.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento Linati.

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Molti Senatori. Ai voti! Ai voti!

Senatore **Montanari**. Io desidero di sapere cosa si pone ai voti.

Senatore **Cibrario**. Aspetti che il Presidente lo enunci.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Ho domandata la parola sull'ordine della discussione, ed io credo in ciò di rendermi interprete, se non di tutti, almeno di gran parte dei nostri colleghi, mirando a trovar modo di uscire dalla via in cui siamo entrati, e di arrivare così ad una pronta soluzione.

Sono tre giorni che noi discutiamo nel modo il più ampio due sistemi, che si stanno a fronte, quello cioè, che vorrebbe una legge generale, e quello che vorrebbe una legge limitata all'Emilia.

Ora io non vedo come noi potremo arrivare ad una pronta soluzione, se si pongono in votazione gli emendamenti proposti, che, se non m'inganno, sono tre.

Questi emendamenti diversificano alquanto l'uno dall'altro nella forma, se non nella sostanza.

Io crederei quindi che fosse da stabilirsi in primo luogo chiusa ogni discussione generale, ed in secondo luogo rimandando a domani la votazione, invitare i tre proponenti a combinare un solo emendamento.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore **Di Pollone**. Permetta il Senato; io non abuso certamente della facoltà di parlare, voglia quindi essere sofferente per due minuti.

Io dico che se noi non adottiamo questo sistema, come diceva il Senatore Montanari, verrà la necessità di discutere ogni emendamento, e quindi ricominciare la stessa questione tre volte di seguito dopo avere discusso tre giorni. Se invece si vota sovra un emendamento, il quale stabilisce che la legge sarà ristrettivamente pubblicata nell'Emilia, potremo uscire finalmente dalla via nella quale ci troviamo arrestati ad ogni passo; giacchè, o è ammesso l'emendamento, e sarà finita ogni discussione, o non è ammesso ed allora entreremo liberamente nella discussione della legge che ci è proposta. Ma se noi non prendiamo questa via, sarà nel diritto di ciascun Senatore di sviluppare il proprio emendamento, e starà nel diritto del Senato di contrapporvi quelle osservazioni che crederà.

Io quindi rinnovo la proposta di rimandare la decisione di questo punto a domani, onde i tre proponenti degli emendamenti si mettano d'accordo per una sola proposta.

Presidente. Rammenterò al Senato che ieri l'altro venne chiusa la discussione generale, che quindi fu trattata la questione di sospensione, e mandati i diversi ordini del giorno all'ufficio centrale il quale ne prese cognizione, e poscia propose il nuovo progetto che è già venuto in discussione; dunque non è il caso di chiudere la discussione generale stata già precedentemente chiusa.

L'emendamento Linati era il primo che si presentava dopo che fu letto l'articolo primo del nuovo progetto, nel quale conveniva anche il signor Ministro.

Si aprì la discussione sopra questo emendamento, il quale tocca appunto a quella diversità di sistema a cui accennava l'onorevole preopinante. Tale discussione fece nascere l'opportunità di riprodurre molte cose che già eransi dette nella seduta precedente.

Senatore **Montanari**. Io credeva che la discussione fosse ancora generale, ma se la discussione è realmente aperta sull'emendamento Linati, allora io avrei molte cose a dire in risposta.

Presidente. Mi dispiace di dover ripetere che nella precedente seduta fu chiusa la discussione generale; che oggi si passò a quella particolare degli articoli; e ciò è tanto vero che io ne lessi il primo.

Debbo però avvertire che sopra una nuova redazione dell'ufficio centrale non è negli usi del Senato di riaprire la discussione generale.

Senatore **Montanari**. Mi permetterò di osservare al signor Presidente che la discussione fattasi a proposito dell'emendamento Linati, è stata una discussione molto più generale che particolare, è stata discussione per accettare la legge, e se essa riguarda la proposta Linati, io intendo di prendere la parola.

Senatore **Cadorna**. Propongo al Senato di decidere innanzi tutto, se voglia fare una legge generale o speciale; è impossibile il votare anche un solo articolo senza sapere se questo debba essere applicato a tutta l'Italia o soltanto ad una parte di essa. Dunque necessariamente bisogna decidere questa questione prima di tutto.

Se si votasse l'emendamento Linati, come è proposto, si deciderebbero due questioni in una volta. Cioè si deciderebbe che la legge deve essere speciale, e nel tempo stesso che la legge speciale deve essere quella

che propone il signor Senatore Linati. Dunque decidiamo a parte queste due questioni assolutamente distinte, e sulle quali si possono emettere voti diversi.

Io voterò contro la proposta del Senatore Linati nel merito cioè in quanto intende di estendere la legge del novembre 1859 all'Emilia, ma voto a favore della sua proposta in quanto essa limita la legge da farsi alla sola Emilia.

Egli è evidente che queste due cose non si possono votare insieme, dappoichè possono dare luogo a due voti contrari; necessariamente bisogna separarle, e la prima è quella di vedere se la legge sarà generale o speciale.

Presidente. Mi permetto di osservare che molte volte si è trattato in questo recinto del modo di porre le questioni di massima semplici od isolate, ed ho sempre visto che il Senato non secondò questo principio. Ho sempre visto invece che le questioni si decidevano sul concreto.

Senatore **Galvagno**. Voleva appunto osservare ciò che osservava il Presidente. Mi pare che si vuole indurre il Senato a votare una massima; questo non è il mio modo di vedere.

Si è posto in discussione l'art. 1 del progetto; ove si uscisse da questa, la discussione ritornerebbe generale. Ma si è discusso contemporaneamente un emendamento, il quale voleva una legge speciale.

Ci si dice: votando l'emendamento Linati, si cambia il carattere della discussione, e la si porta sulla legge 13 novembre 1859, che non è venuta ancora in discussione. Questo mi pare il senso delle osservazioni dell'onorevole Senatore Cadorna.

Ora io dico: chi vorrà votare per la legge del 1859, voterà in favore, e chi non saprà che cosa sia la legge del 1859, voterà contro l'emendamento Linati. Secondo il Regolamento bisognerebbe votare l'articolo 1, ma siccome gli emendamenti hanno la precedenza sopra gli articoli, così converrà mettere questi prima ai voti e se saranno reietti, allora si metterà ai voti l'articolo.

Senatore **Gallina**. Noi abbiamo udito lettura dell'art. 1, della legge, abbiamo udito l'onorevole Senatore Linati a svolgere la proposizione di un emendamento, e corredarlo delle osservazioni che credeva utili per sostenerlo. Dopo di ciò la discussione è divenuta generale (*segni di diniego*), si è aggirata sopra argomenti generali, non andiamo cercando per quali ragioni, chè questo ci trarrebbe sovra una tesi assai facile a giustificare, ma assolutamente inutile.

Su questo primo articolo della legge non vi è solo l'emendamento Linati. Altri emendamenti furono proposti. Vi fu un secondo emendamento del Senatore Cambray-Digny; un terzo del Senatore Cadorna; un quarto del Senatore Sauli. Ora io vorrei pregare l'onorevole signor Presidente a darci lettura di questi diversi emendamenti, mentre mi pare che ve ne sia taluno, il quale sciolga la difficoltà, o per dir meglio ci metta sulla via di scioglierla.

In ogni caso potrebbe essere che l'opinione del Senato si accordasse nel preferire l'uno o l'altro. E non credo che a questa lettura si opponga alcun articolo del nostro regolamento.

Presidente. Non credo che veruna disposizione del nostro regolamento vi si opponga; noto solo che quando vi sono parecchi emendamenti, si suol dare la preferenza a quello che è più discosto dall'articolo.

A schiarimento della discussione però, io darò lettura degli emendamenti nell'ordine in cui furono proposti.

(Il Presidente legge gli emendamenti Linati, Cambray-Digny, Sauli e Plezza sovra riferiti).

Senatore **Gallina**. Mi pare che gli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Cambry-Digny e Plezza, abbiano un termine restrittivo; perchè si l'uno che l'altro determinano un principio che la legge che discutiamo debba essere ristretta all'Emilia; questo è il nodo della questione, ed ecco la ragione per cui io insisteva che si avesse un voto onde diminuire la complicazione di questa discussione.

Di modo che qualunque dei due si creda più utile di preferire a scelta del signor Presidente, mi pare che servirebbe a semplificare la discussione.

Senatore **Cadorna**. Propongo un ordine del giorno per sciogliere la quistione.

Chi vorrà votar contro, voterà contro, ma avremo almeno decisa la quistione.

Ecco l'ordine del giorno:

Il Senato dichiarando che intende di formare una legge speciale per l'Emilia, passa alla discussione degli articoli.

Presidente. Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(Appoggiato).

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Dopo prova e controprova, viene approvato).

Allora dovendosi passare alla discussione degli articoli, e l'ora essendo tarda, io sciolgo la seduta, convocando il Senato per dimani alle ore due onde continuare la discussione sopra questo progetto.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XI.

TORNATA DEL 16 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedo — Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare — Ritiro dell'emendamento all'art. 1 del Senatore Linati — Osservazioni del Senatore Plezza sul suo emendamento all'articolo 1 combattute dal Senatore Linati — Sottoemendamento all'art. 1 del nuovo progetto dell'ufficio centrale proposto dal Ministro dell'istruzione pubblica — Risposta del Senatore Plezza — Appunto del Senatore Arrivabene alle osservazioni del Senatore Linati — Parole dei Senatori Alfieri, Arnulfo e Lauzi in appoggio dell'emendamento Plezza — Considerazioni del Ministro dell'istruzione pubblica e del Senatore Pallavicino Mossi a sostegno del progetto dell'ufficio centrale — Aggiunte al progetto del Senatore Vigliani — Proposta del Senatore Plezza — Sulla medesima parlano i Senatori Vigliani Alfieri, Cambry-Digny, Lauzi — Ritiro dell' emendamento Sauli e del sottoemendamento del Ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione dell'emendamento Cambray-Digny all'art. 1, non che dell'art. 2 del nuovo progetto — Aggiunte all'articolo 3 del Senatore Arrivabene — Adozione dell'articolo 3 — Osservazioni del Senatore Farina sulle aggiunte del Senatore Arrivabene e del Ministro dell'istruzione pubblica e del Senatore De Gori — Ritiro delle aggiunte proposte dal Senatore Arrivabene — Schiarimenti richiesti dal Senatore Giulini e forniti dal Senatore De Gori, relatore — Approvazione dell'art. 4 — Aggiunta di un articolo proposta dal Senatore Vigliani, accettata dall'ufficio centrale — Osservazioni in favore della proposta Vigliani, dei Senatori Linati, Pinelli e contro del Ministro dell'istruzione pubblica, e del Senatore Martinengo — Emendamento all'art. 5 del progetto proposto dal Senatore Capocci — Considerazioni sul medesimo del Senatore Lauzi — Rinvio all'ufficio centrale dell'aggiunta Vigliani, proposto dal Ministro dell'istruzione pubblica, combattuto dai Senatori Gallina e Galvagno — Reiezione dell'aggiunta Vigliani — Aggiunta all'art. 5 del progetto proposta dal Senatore Matteucci, appoggiata dal Senatore Vigliani e combattuta dal Senatore Amari — Osservazioni dei Senatori Moris e Lauzi — Proposta del Senatore Di San Martino, a cui aderisce il Senatore Matteucci — Approvazione della prima parte dell'art. 5 — Proposta del Senatore di San Martino — Osservazioni sulla proposta San Martino, dei Senatori Vigliani, Galvagno, Ministro dell'istruzione pubblica, Farina, Roncalli, Notta, Moris, e Niutta — Proposta del Senatore Pinelli, appoggiata dal Senatore Giulini — Sottoemendamento alla proposta Pinelli del Senatore Alfieri — Approvazione del sottoemendamento e della proposta Pinelli — Emendamento all'art. 5 del progetto del Senatore Arnulfo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il signor Ministro dell'istruzione pubblica, non che il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Il Senatore *Segretario* **D'Afflitto** legge una lettera del Senatore Strongoli, il quale domanda per motivi di famiglia un congedo, che gli è dal Senato accordato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

N° 2954. Francesco Salvio di San Severino (petizione mancante dell'autenticità della firma).

Presidente. Do conoscenza al Senato di alcun omaggi fattigli:

1. Dal signor avv. Galli Alessandro di una copia d'una sua *iscrizione dedicata a S. M. Vittorio Emanuele II*;

2. Dal signor commendatore Fenicia da Napoli di un esemplare di un suo scritto intitolato: *L'oracolo di Esculapio d'Epidauro sulla lebbra d'Italia*:

3. Dal deputato Francesco De Blasiis di 200 copie di un suo *progetto di legge organico comunale e provinciale.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

Presidente. Secondo l'ordine del giorno viene la continuazione della discussione del progetto sull'istruzione elementare.

Nell'ultima seduta il Senato ha adottato l'ordine del giorno proposto dal Senatore Cadorna così concepito:

« Il Senato dichiarando che intende di formare una legge speciale per l'Emilia, passa alla discussione degli articoli. »

Un ordine del giorno non è una disposizione di articolo, è un voto di massima, è una direzione; conseguentemente converrà avvertire nella discussione successiva che questa restrizione all'Emilia debbe far parte del corpo di legge.

La parola è al Senatore Linati.

Senatore **Linati**. La determinazione presa ieri dal Senato di limitare alla sola Emilia le disposizioni della legge che sta per discutersi, vorrebbe la compilazione d'una legge ampia e completa, ed in questo senso io sarei condotto a sostenere l'emendamento che proponeva ieri, col quale si veniva ad estendere all'Emilia un sistema completo di legislazione in fatto di istruzione elementare. Ciò nullameno desiderando abbreviare questa discussione già assai lunga, rinuncio al mio emendamento, riservandomi di fare quelle proposte, che crederò utili per l'esecuzione del progetto in discussione.

Presidente. Avendo il signor Senatore Linati ritirato il suo emendamento, do la parola al Senatore Plezza su quello stato da lui proposto, nel quale si accorda la proposta del signor Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Plezza**. L'emendamento da me proposto contiene due parti, ed è del tenore seguente:

« Nelle province dell'Emilia l'istruzione elementare inferiore è regolata dalle seguenti disposizioni. Essa è data gratuitamente in tutti i comuni. »

La prima parte è la restrizione all'Emilia di questa legge, e di questa non occorre più parlare, essendo già stata in massima adottata dal Senato.

La seconda parte è di restringere la disposizione della legge alla sola istruzione elementare *inferiore*, a differenza di ciò che è stabilito nel nuovo progetto, che è stato ieri distribuito al Senato, nel quale all'articolo 1 si dice, che l'istruzione elementare tanto inferiore, che superiore (giacchè non è ivi accennata solamente l'inferiore) è data gratuitamente in tutti i comuni.

Sembra a me non essere conveniente in una legge nella quale non si impone ai comuni nessun obbligo di stabilire scuole d'istruzione elementare superiore, mettere una restrizione alla medesima col sancire che essa non possa essere data se non gratuitamente.

Per le scuole elementari inferiori è prescritta la gratuità, ma è anche ordinato di stabilire queste scuole; per le scuole superiori, non essendo ordinato di stabilire le scuole, il prescrivere la gratuità, non è cosa conveniente, perchè non può produrre altro effetto che diminuire il numero delle scuole stesse.

Quando si lascia in arbitrio dei comuni di stabilire scuole d'istruzione elementare superiore o di non stabilirle, non bisogna incagliare la loro volontà e proibire loro di stabilirle anche con qualche minervale, e così non affatto gratuite.

Perciò io credo che si debba eliminare dall'articolo 1 ciò che si riferisce all'istruzione elementare superiore; per questa nulla è prescritto, nessun favore è fatto dalla legge, e non si deve neppure ordinare la gratuità, la quale in certi casi può essere di ostacolo allo stabilimento delle scuole, e non può in alcun caso giovarne la fondazione.

Presidente. L'emendamento del signor Senatore Plezza, il quale fu ieri deposto sul banco della Presidenza, ed in cui, come già dissi, conviene il signor Senatore Cambray-Digny, è in questi termini:

« Nelle province dell'Emilia l'istruzione elementare inferiore sarà regolata dalle seguenti disposizioni, essa è data gratuita in tutti i comuni. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Apro ora la discussione su di questo emendamento.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Se vi ha cosa che importi di rendere gratuita, egli è certamente l'istruzione elementare del popolo, di qualunque grado ella sia, ed in nessun paese che io mi sappia si è posto un minervale sull'istruzione elementare. Quest'istruzione non vien fatta nè per gli scienziati, nè per i letterati, ma pel popolo. L'istruzione elementare inferiore è quindi un bisogno assoluto; l'istruzione elementare superiore è il complemento della prima, e considerare si deve qual solo modo di avere una completa educazione: essa porta l'insegnamento della storia, della geografia, e qualche nozione delle scienze naturali; ed anzi, giusta le leggi vigenti in Piemonte, qualche nozione, secondo i casi, sul commercio, sull'agricoltura, sulla legislazione dello Stato.

Le scuole elementari superiori sono quindi il necessario anello fra l'istruzione elementare inferiore e la superiore.

Ora l'assoggettare quest'ultima alla spesa d'un minervale, sarebbe un renderla quasi inaccessibile ai figli del popolo; per questi motivi io non posso associarmi all'emendamento del Senatore Plezza, e vorrei che fosse mantenuto il progetto dell'ufficio centrale nella sua integrità.

Presidente. La parola è al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io proporrei un sottoemendamento all'art. 1 del progetto dell'ufficio centrale. Questo sarebbe concepito così: « L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni dell'Emilia... »

Senatore **Matteucci**. Parla solo dell'istruzione elementare inferiore?

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ora, se il Senato mi permette, dirò le ragioni per cui io non aderisco a quella limitazione: e sono, che questa sarà l'unica legge che avrà effettuazione nell'Emilia e per conseguenza dovrà provvedere a tutto l'insegnamento elementare. Inoltre ricorderò al Senato che nella legge comunale la spesa dell'insegnamento elementare è obbligatoria pei comuni e che quindi non potrebbe avve-

nire che quei comuni si volessero in certo modo rifare a spese della gioventù del popolo.

Ora in tutta Italia vi ha questa massima, che quanto all'istruzione elementare, ella debb'essere gratuita: perciò crederei si dovesse lasciare l'articolo come sta; solo invece delle parole *in tutti i comuni del Regno d'Italia*, surrogherei queste altre: *in tutti i comuni dell'Emilia*.

Senatore **Plezza**. Vedo che non è stato capito il mio emendamento. Sono ben lontano dall'oppormi a che si dia gratuita l'istruzione elementare superiore; ciò che io dico è di non ordinare che sia la istruzione superiore gratuita, quando per i comuni non sia obbligatoria l'istruzione stessa. Se si vuole inserire nella legge, negli articoli successivi, che ogni comune o almeno i comuni più ragguardevoli saranno obbligati ad avere un corso di scuola elementare superiore gratuita, io sono qui per votarla con tutta la volontà: ma se si prescrive semplicemente la gratuità di questa istruzione senza poi rendere obbligatoria l'attivazione di essa, non si fa che creare un ostacolo di più a che si stabiliscano di queste scuole. Alcuni comuni possono aver desiderio di stabilire una scuola elementare superiore, quando la spesa non riesca gravissima; possono aiutarsi con qualche piccolo minervale a diminuire le spese e perciò determinarsi a stabilire la scuola; senza la facoltà di imporre tal minervale forse non si determinerebbero a stabilirla, giacchè non hanno nessun obbligo di farlo rimpetto alla legge.

Io non voglio pregiudicare questa buona volontà dei comuni di concorrere a parte della spesa per aver la scuola, non voglio colla prescrizione della gratuità creare un ostacolo di più alla fondazione della medesima, che anche non del tutto gratuita, è pure sempre un bene.

Io credo che chi vuol stabilire che la scuola elementare inferiore debba essere gratuita, deve anche prescrivere ai comuni il dovere di aprirla, affinchè questo non sia, invece di un favore, un ostacolo allo stabilimento della scuola superiore.

Ordinare la gratuità sola senza obbligo a nessuno di farè questa scuola gratuita, equivale al proibire le scuole di tal natura non gratuite o non del tutto gratuite che si volessero fondare, le quali in mancanza delle gratuite, sono pur sempre un bene.

Perciò ritengo il mio emendamento, a meno che non venga adottato, che sia resa obbligatoria anche la scuola elementare superiore.

Senatore **Arrivabene**. Ho preso la parola soltanto per fare una rettificazione all'opinione emessa dal Senatore Linati, che cioè in tutti i paesi le scuole pei poveri siano gratuite. Nel Belgio, per esempio, la cosa non è così.

Nel Belgio, il comune fa la lista dei poveri, che vi hanno diritto, e pei quali la scuola è gratuita, e quelli poi che possono pagare, non vi sono ammessi salvo pagando.

Presidente. Se non vi è alcuno che domandi la parola, metterò ai voti l'emendamento Plezza, col quale concorda quello del Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Alfieri**. Aggiungerò a quello che ha detto l'onorevole signor Senatore Arrivabene, che l'asserzione del signor Senatore Linati non è neppure esatta per quello che riguarda la Francia e la Germania, l'Inghilterra e l'America. Credo adunque che sarebbe più vicino al vero chi dicesse, che in Italia solamente si è stabilito questo sistema della gratuità. Forse stava a noi il dare questo esempio, e già lo abbiamo dato, poichè è scritto nelle nostre leggi.

Tuttavia io credo che l'emendamento proposto dal Senatore Plezza sia accettabile, in quanto che, non essendovi obbligo pei comuni di stabilire queste scuole elementari superiori, non si possa imporne loro la gratuità: poichè sarebbe necessario lo stabilimento di maggior numero di scuole, e anzi di tutte le serie delle scuole elementari, pare sia lecito il credere, che se altrove, dove lungamente e più volte e con maturità si sono studiate queste questioni, non si è ammessa la gratuità, è appunto perchè premeva che questa, come ha detto l'onorevole Senatore Plezza, non fosse di ostacolo ad estendere il beneficio delle scuole elementari.

Senatore **Arnulfo**. Io sorgo per appoggiare l'emendamento del Senatore Plezza per le ragioni che ha dette attualmente l'onorevole Senatore Alfieri; alle quali aggiungerò che qualora si adottasse che la istruzione elementare senza distinzione di gradi o così tanto l'inferiore che la superiore si dovesse dare gratuitamente, dovrebbero darla i comuni a loro spese per logica conseguenza, e ciò essendo, si verrebbero a porre le province parmigiane in una condizione assai più onerosa di quello che lo siano le province, ove è pubblicata la legge del 1859, la quale non rende obbligatorie per i comuni le spese dell'insegnamento salvo per le scuole elementari di grado inferiore. Io credo che sia intenzione del ministero piuttosto di parificare le condizioni delle diverse province, che di stabilire una diversità notevole relativamente agli oneri che sarebbero posti a carico dei comuni: ed adottandosi l'emendamento Plezza si vengono ad unificare le disposizioni vigenti nella massima parte dello Stato con quelle nuove che si applicherebbero alle province dell'Emilia.

Ministro della Pubblica Istruzione. Appunto per parificare il più possibile, io diceva di mantenere il testo dell'articolo dell'ufficio centrale accettato dal Ministero, in cui si parla dell'insegnamento elementare senza distinzione di grado.

La legge del 13 novembre 1859, che oggimai è diffusa e praticata in tutta Italia, mette come gratuiti tutti i quattro gradi dell'insegnamento elementare. Abbia il preopinante la bontà di esaminarla e lo vedrà.

Senatore **Arnulfo**. Leggerò l'art. 319 della legge 13 novembre 1859.

« Art. 319. In ogni comune vi sarà almeno una scuola nella quale verrà data l'istruzione elementare

del grado inferiore ai fanciulli ed un'altra per le fanciulle.

« Una simile scuola sarà parimenti aperta, almeno per una porzione dell'anno, nelle borgate o frazioni di comuni, che non potendo a cagion delle distanze o di altro impedimento profittare della scuola comunale, avranno oltre a 50 fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarla. »

Questa è la legge del 1859.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Questo è l'obbligo generale, ma dovunque ammette una scuola elementare, la stabilisce gratuita.

Senatore **Vigliani.** Legga l'art. 321.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Sì, sì, lo legga.

Senatore **Arnulfo.** Lo leggerò.

« Art. 321. Le scuole elementari del grado superiore sì maschili, che femminili dovranno stabilirsi:

« In tutte le città e terre dove esistono istituti di istruzione pubblica per essere ammessi ai quali è richiesta o tutta o parte della cultura, che si riceve nelle medesime scuole.

« In tutti i comuni che hanno oltre a 4[m]. abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni o borgate. »

Senatore **Notta.** Abbia la bontà di leggere anche l'art. 317.

Senatore **Arnulfo.** Leggerò eziandio l'art. 317.

« L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni.

« Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti. »

Questa disposizione è unicamente per le scuole inferiori.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ma io non parlai dell'obbligo, bensì della gratuità, e si è nella legge 13 novembre 1859 determinato il gratuito insegnamento di tutti i gradi dell'insegnamento elementare. Questo è l'uso dei comuni di tutta l'Italia.

Senatore **Vigliani.** Mi pare che l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Arnulfo circa la limitazione del principio di *gratuità* alle scuole elementari di grado inferiore non sia esatta, perchè la lettura dell'art. 321 e del successivo 322 della legge sull'istruzione pubblica, più volte ricordata in questa discussione, risolve la questione dimostrando, come il legislatore abbia applicata la gratuità delle scuole elementari del grado superiore ai municipii più cospicui.

Infatti l'art. 321 dice: (*V. sopra*).

L'art. 322 soggiunge:

« Ai Comuni cui l'obbligo delle scuole elementari « superiori fosse per riuscire troppo grave potrà essere « accordata la facoltà di affidar queste scuole, salvo la « opportuna idoneità, ai maestri cui sarà nello stesso « tempo affidata una parte dell'insegamento nelle scuole « inferiori. »

Voi vedete dunque che l'insegnamento gratuito elementare superiore è stabilito dalla legge non per tutti i municipii, ma per alcuni; e come i municipii indicati in questi articoli di legge godano di tal beneficio; mi pare che non sarebbe conforme a giustizia il privarne le province dell'Emilia, alle quali noi vogliamo estendere le disposizioni della legge sull'insegnamento.

Dirò di più, che il beneficio che si arrecherebbe a quelle province rimarrebbe imperfetto, se non vi si aggiungesse anche l'obbligo relativo all'istruzione superiore elementare, in quanto che a molti giovanetti poco gioverebbe l'avere appreso l'istruzione elementare inferiore, quando fossero poi privati del grado superiore, e così fosse loro precluso il cammino a progredire oltre.

Le istituzioni che favoriscono i migliori ingegni con posti gratuiti negli stabilimenti d'insegnamento pubblico rimarrebbero prive di scopo relativamente alla gioventù dell'Emilia, in quanto che, fatti i primi passi nella via dell'istruzione, si troverebbe obbligata ad arrestarsi.

Quindi io mi proponeva, nel corso della discussione della legge, esauriti gli articoli relativi all'insegnamento elementare inferiore, di presentare un'aggiunta la quale riguarda in modo più limitato l'obbligo dell'insegnamento elementare superiore gratuito, onde arrivare così a mettere le province dell'Emilia in una condizione conforme a quella in cui si trovano le altre province, nelle quali è in vigore la legge sull'insegnamento pubblico del 1859.

Senatore **Plezza.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Notta.

Senatore **Notta.** Rinuncio alla parola, non avendo più nulla da aggiungere.

Senatore **Lauzi.** Voleva far osservare una circostanza.

Siccome l'articolo primo parla di tutti i comuni, è impossibile ritenere implicita l'idea che esso si occupi pure dell'istruzione superiore; giacchè eccederebbe i limiti della legge. La legge rende obbligatorio l'insegnamento elementare superiore solo nelle città o capiluogo di circondario, dove esistono altri stabilimenti d'istruzione superiore ed una popolazione agglomerata di quattro mila anime almeno. Con ciò volevo dire, che l'emendamento Plezza non fa che dare il suo preciso significato a questo articolo e toglie il pericolo di equivocare; giacchè necessariamente quando si dice: si darà l'istruzione elementare di cui si parla in questo primo articolo, può solamente intendersi dell'istruzione elementare del grado inferiore.

Del resto, siccome tutti coloro che hanno parlato fin qui sull'argomento, sono ben lontani dallo impedire la istituzione di scuole superiori, e siccome il Senatore Vigliani si sarebbe testè riservato di occuparsi di questo oggetto in un articolo addizionale, così io pregherei quelli che hanno fatto opposizione a non insistere, perchè a maggior schiarimento della cosa, nel 1 articolo si dica che l'istruzione elementare superiore si darà in tutti i comuni gratuitamente.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** È mio debito di far presente al Senato ed all'onorevole Senatore Vigliani, che le mie osservazioni furono necessariamente fatte in relazione al progetto che è in discussione tal quale esiste, e non relativamente ad un futuro progetto. Lo schema di legge che esaminiamo contiene unicamente disposizioni relative all'istruzione elementare inferiore, e perciò non può sussistere la generica disposizione dell'articolo 1, che si riferirebbe anche all'istruzione di grado superiore non compreso nello schema di legge. Quando nel progetto che è in discussione vi fossero le disposizioni che formar devono oggetto della proposta, che il signor Senatore Vigliani ha intenzione di fare, le mie osservazioni sarebbero superflue. Ma l'onorevole Senatore riconosce che allo stato delle cose sussistono, in quanto che egli dichiara di volere poi proporre articoli di legge d'aggiunta all'attuale progetto riflettenti l'istruzione elementare di grado superiore.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Senatore **Arnulfo.** Ma finchè nello schema di legge non si parla che dell'istruzione elementare di primo grado, e non vi è ombra di disposizione che rifletta il rimanente dell'istruzione elementare, io concorro coll'onorevole proponente dell'emendamento, che sia per lo meno inutile, che l'articolo primo sia generico, e comprenda l'istruzione elementare di grado superiore ed inferiore, quando poi nelle disposizioni speciali successive nulla si dispone per l'istruzione elementare di grado superiore.

Dunque finchè vi sono soltanto i nove articoli del progetto stampato sta l'emendamento Plezza; se vi si aggiungeranno degli altri articoli coi quali si riproducano le disposizioni della legge 13 novembre 1859, cui alludeva l'onorevole Ministro e l'onorevole Senatore Notta, allora potrà ammettersi nell'articolo primo una locuzione generica; ma mi permetteranno gli onorevoli preopinanti, che io dica e mantenga, che finchè non è fatta ed adottata la proposta Vigliani, è oziosa la parola di istruzione gratuita *in genere*, sotto la riserva cioè che si ammetta l'articolo, salvo a proporre l'aggiunta.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Se il Senatore Vigliani vuol dire che è nella sua mente, nella sua proposta d'aggiunta, d'inserire nel progetto, *l'insegnamento gratuito* anche pei gradi superiori dell'istruzione elementare, allora non vedo che necessità vi sia di cominciare ora a stabilire che l'insegnamento elementare di qualunque grado sarà gratuito. Io insisto poi, perchè quand'anche l'aggiunta del Senatore Vigliani non avesse pieno successo, debbasi ritenere gratuito l'insegnamento elementare di tutti i gradi per le ragioni che io toccava poc'anzi, che cioè nell'Emilia sarà questa la sola legge che avrà effettuazione e che dovrà in certo modo provvedere a tutto l'insegnamento elementare. L'obbiezione del Senatore Plezza, che con fare gratuito quell'insegnamento, rischiamo di crescere le difficoltà, invece di diminuirle, credo che non regga; io dirò anzi in contrario che tale è la forza dei costumi in Italia, tale la consuetudine generale di considerare gratuite le scuole elementari, che appena un comune osasse di proporre un minerval, noi vedremmo quella scuola in gran parte deserta.

Noi dobbiamo infondere questa persuasione negli italiani, che quanto all'insegnamento elementare, cioè a quello di cui partecipa il vero popolo, debbe essere gratuito.

Dunque insisto sopra il sottoemendamento da me proposto.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** In appoggio del signor Ministro io espongo ciò che esiste nelle province parmensi.

L'istruzione elementare che esiste colà, sia inferiore, sia superiore, è gratuita in tutti i comuni dello Stato, non che negli appodiati; vi si apprendono tutte le materie che erano annoverate nel progetto primo ministeriale, anzi vi si aggiunge di più lo studio elementare di storia e di geografia.

Ma qui non trattasi di ciò, quindi accetto il sottoemendamento del Ministro, quantunque per le province parmensi non sia che una ripetizione.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore **Plezza.** Se è incontestabile questo fatto che nell'Emilia esiste già una legge che obbliga anche all'istruzione elementare superiore i comuni che ne sono capaci, io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento, quando questo fatto sia bene sicuro; giacchè in caso diverso, io domanderei che prima di tutto si votasse l'emendamento che sta per proporre il Senatore Vigliani.

Il mio emendamento non mirava ad altro, se non che a non proibire le scuole elementari superiori non gratuite, quando nella presente o in altra vigente legge non si conteneva alcun obbligo di stabilirne.

Adunque propongo, che prima di questo articolo si voti l'emendamento Vigliani, dall'esito del quale dipenderà il voto che si darà sul primo articolo della legge.

Senatore **Vigliani.** Io prenderò a spiegare più chiaramente la mia intenzione, onde possa il Senatore Plezza deliberare più agevolmente sopra la sua proposta.

Io non intendo di proporre un emendamento ma sibbene un'aggiunta al progetto che ci è stato presentato dall'ufficio centrale in seguito all'ultima sua deliberazione. Esso contiene in principio la disposizione generale, che dichiara gratuita l'istruzione elementare in tutti i comuni del Regno d'Italia.

Noi restringiamo questa massima, secondo le deliberazioni prese ieri, alle province dell'Emilia. Seguono gli articoli 2, 3, 4 i quali regolano l'istruzione elementare inferiore ed impongono ai comuni l'obbligo di dare questa istruzione gratuitamente, fissano il numero delle scuole, e ad un tempo porgono la definizione dell'istruzione elementare del grado inferiore.

La mia intenzione è che mantengansi tutti questi

articoli, e che quando saremo giunti all'art. 5, ivi si aggiungano le disposizioni di tre articoli della legge 1859, e questi articoli sono il 321, che estende l'obbligo della istruzione gratuita elementare alle scuole del grado superiore nei comuni più ragguardevoli; l'art. 322 che promette un sussidio dello Stato a quei comuni che, comunque ragguardevoli, non potessero tuttavia con mezzi proprii provvedere congruamente alle spese del grado superiore di insegnamento elementare, ed in fine una parte dell'art. 313, che contiene la definizione dell'istruzione elementare di grado superiore; e tutto ciò al fine di procedere in armonia colla prima parte della legge che discutiamo e di regolare l'insegnamento elementare superiore in modo uniforme, rendendo comune tanto nelle provincie dell'Emilia, come nelle Provincie antiche il principio della gratuità dell'istruzione elementare nei due suoi gradi. Così otterremo quello scopo a cui mi pare che il Senato miravasse, di porre cioè le provincie dell'Emilia, in quanto riguarda l'insegnamento elementare, in una condizione, se non affatto, almeno possibilmente uguale a quella in cui si trovano le altre provincie, nelle quali è vigente la legge del 1859.

Quindi, io mi accordo perfettamente coll'onorevole signor Ministro, dove propone di mantenere l'articolo 1, quale è proposto dall'ufficio, mutate le sole parole, *in tutti i comuni del Regno d'Italia*, con queste *in tutti i comuni delle provincie dell'Emilia*.

È necessario che quest'articolo resti concepito genericamente, affinchè non venga pregiudicata la questione della gratuità dell'insegnamento elementare superiore, che dovrà formare l'oggetto delle disposizioni successive, secondo il mio modo di vedere.

Voglio sperare di avere abbastanza chiaramente spiegato il mio concetto per porre il Senatore Plezza in condizione di poter deliberare francamente sopra la sua proposta.

Senatore **Plezza**. Domando la parola.

Presidente. Ha già parlato due volte.

Senatore **Plezza**. Intendo parlare sull'ordine della discussione.

Presidente. Le prego di restringersi assolutamente a questo punto essendo il divieto per parte del Regolamento a tale riguardo formale.

L'articolo 47 dice:

Senatore **Plezza**. Lo conosco. Lo so a memoria. (*Ilarità*).

Presidente. « Nessuno può parlare più di due volte « sulla medesima questione, seppure il Senato non vi « consenta con voto per alzata e seduta. »

Senatore **Plezza**. Io non ho ancora parlato due volte sull'ordine della discussione. Io domando la parola perchè gli articoli che il Senatore Vigliani intende proporre desidero siano discussi prima dell'art. 1 della legge.

Presidente. Il Senatore Vigliani si è riservato di fare la sua proposizione, quando verrà in discussione l'articolo 5.

Senatore **Plezza**. Io invece propongo che si discutano prima dell'articolo

Presidente. Ma abbandona il suo emendamento?

Senatore **Plezza**. Questo dipenderà dall'esito della votazione che chiedo.

Presidente. Allora ella fa una nuova proposta? Abbia la bontà di formularla.

Senatore **Plezza**. Io non fo nessuna proposizione nuova. Io domando che la proposta fatta dal Senatore Vigliani sia discussa e votata prima d'ogni altra disposizione. Dall'esito di questa votazione dipenderà la formola generale per l'istruzione elementare tanto superiore che inferiore, o particolare per la sola istruzione inferiore con cui debbe essere concepito l'articolo primo. Quest'articolo ha tratto a tutto l'insieme della legge. Se nella legge si aggiungessero i tre articoli proposti dal Senatore Vigliani, i quali prescrivono lo stabilimento di scuole di istruzione elementare superiore, è giustissimo che nell'art. 1 si parli in generale; ma se fossero rifiutati, allora mantengo il mio emendamento.

Dunque propongo che prima di tutto si ponga in discussione ed a votazione la proposizione del Senatore Vigliani.

Presidente. Domanderò al Senatore Vigliani se intende che gli articoli della sua proposta sieno discussi e votati prima.

Senatore **Vigliani**. Io credo che questi articoli possano essere più acconciamente discussi all'art. 5. Se però il Senato crede, che per avere maggiore libertà di votare l'art. 1, sia opportuno mutare la sede della loro discussione, io non faccio difficoltà.

Voci. No! No!

Presidente. La proposta del Senatore Vigliani è riservata all'articolo 5; rimane la proposta del Senatore Plezza.

Senatore **Plezza**. In questo caso faccio mia la proposizione del Senatore Vigliani, e domando che sia discussa prima, perchè non posso risolvermi a votare l'art. 1 in una formola, che comprenda o che escluda la proposizione Vigliani, se non quando saprò se essa è dal Senato ammessa o rifiutata.

Presidente. Ma allora ritira il suo emendamento?

Senatore **Plezza**. Lo sospendo.

Presidente. Voglia formulare il suo nuovo emendamento.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. L'onorevole Senatore Plezza non riflette che gli emendamenti del Senatore Vigliani non possono essere proposti; se non quando saranno stati accettati dal Senato gli articoli che precedono, perchè non può supporsi l'istruzione elementare superiore, se prima non è stabilita l'istruzione elementare inferiore.

Senatore **Plezza**. La proposizione che intendo fare è certamente sotto riserva di collocar poi al suo posto

gli articoli aggiunti dal Senatore Vigliani; ma siccome dal loro esito dipende la formola che si deve dare all'art. 1., io non posso risolvermi ad abbandonare il mio emendamento, solo acconsento a sospenderne la discussione.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore **Alfieri.** Due parole soltanto in risposta all'onorevole Senatore Plezza. Se il Senato accettasse l'emendamento da lui proposto senza la menzione dell'istruzione inferiore, che egli intende di introdurvi, a questa mancanza si potrà supplire, secondo il nostro regolamento, quando rifiutati gli emendamenti del Senatore Vigliani, vorrà infine della legge riproporlo; perchè nel regolamento è detto che anche dopo compiuta la legge, si può introdurre un'aggiunta la quale non contradica a ciò che nella legge stessa è stato stabilito. Con questo mezzo potrà essere soddisfatto il Senatore Plezza.

Senatore **Plezza.** Mi riservo di proporre la formola nella quale ho redatto l'articolo 1., pel caso che non vengano adottate le aggiunte, che propone il Senatore Vigliani.

Presidente. Ritira l'emendamento attuale?

Senatore **Plezza.** Lo sospendo: vale a dire mantengo la prima parte, e sospendo la seconda, sino a quando sia votata la proposizione Vigliani e pel solo caso che sia respinta.

Presidente. Sul primo articolo del progetto di legge v'era anche un emendamento del Senatore Sauli.

Senatore **Sauli.** Siccome la legge si restringe ora alle sole province dell'Emilia, perciò io ritiro il mio emendamento.

Presidente. Non resta per conseguenza che a porre ai voti l'art. 1.

Senatore **Cambray-Digny.** Allora se il Senatore Plezza ritira o sospende il suo emendamento, io ripiglio il mio.

Presidente. Se il Senatore Cambray-Digny riprende il suo emendamento, ne darò nuovamente lettura.

Questo emendamento essendo conforme a quello del Senatore Plezza, il Senatore Cambray-Digny vi si era associato.....

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore **Cambray-Digny.** Il mio emendamento è precisamente quello del Senatore Plezza, se non che in quello del Senatore Plezza vi si era aggiunta la parola *inferiore* che io non ammetteva; ritirando egli il suo emendamento, io non intendo che cada il mio, perciò io dimando che si voti sovra esso.

Presidente. Il suo sarebbe allora senza la parola *inferiore.*

Senatore **Cambray-Digny.** Precisamente.

Senatore **Lauzi.** Colla speranza di non complicare di più, ma di chiarire la discussione, farò osservare che l'emendamento proposto dal Senatore Plezza si compone di due parti. Una la quale contiene precisamente l'emendamento proposto dal Senatore Cambray-Digny, nella quale si cominciava la legge col dire: « Nelle provincie dell'Emilia l'istruzione elementare è regolata colle seguenti norme. » Su questa parte il Senatore Plezza ha dichiarato che persiste. Dunque in questa parte coincidono. L'altra è solamente l'introduzione delle parole *di grado inferiore* che il Senatore Plezza aggiungeva alla frase *istruzione elementare* e che ora egli acconsente a ritirare.

Se dunque il Senatore Cambray-Digny non intende di riprodurre quest'aggiunta della parola *di grado inferiore*, come mi pare (*segni di adesione del Senatore Digny*) restano i due emendamenti, che perfettamente combaciano e formano una sola proposizione.

Presidente. Il primitivo emendamento del Senatore Digny è concepito in questi termini: « L'istruzione elementare sarà regolata nelle province dell'Emilia secondo le seguenti norme. L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni. »

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non ho nessuna difficoltà ad accettarlo; e ritiro il mio sottoemendamento.

Senatore **De Gori,** *Relatore.* L'ufficio centrale lo accetta.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Cambray-Digny consentito dal Ministro della Pubblica Istruzione ed accettato dall'ufficio centrale.

(Approvato).

« Art. 2. Ogni comune deve avere almeno una scuola maschile ed una scuola femminile per l'istruzione elementare del grado inferiore: deve inoltre procurare uguale beneficio, almeno per una parte dell'anno, alle borgate e casali, ed alle altre località ove si possono facilmente radunare oltre a cinquanta fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, da sei a dodici anni, i quali per ragione di distanza od altro impedimento, non possono profittare della scuola posta nel centro del comune ».

Ministro della Pubblica Istruzione. Proporrei un piccolo emendamento, invece di dire: dell'uno o dell'altro sesso, dire: dell'uno e dell'altro sesso.

Senatore **De Gori.** *Relatore.* L'emendamento era già accettato dall'ufficio, in quanto fu riconosciuto essere un errore di stampa.

Presidente. Metto ai voti l'art. 2 così emendato.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 3:

« Art. 3. Ove il numero degli scolari e delle scolare oltrepassi quello di settanta, il comune apre e mantiene un'altra scuola simile in luogo differente, ovvero divide la scuola in due sole. In questo caso lo insegnamento può essere affidato ad un sottomaestro o ad una sottomaestra.

Senatore **Arrivabene.** Desidererei fare due aggiunte a quest'articolo. Esse sono espresse in questi termini:

« Quando in una località è sufficientemente provveduto all'insegnamento primario per mezzo di scuole private gratuite, il comune può essere dispensato dall'obbligo di stabilire esso stesso una scuola.

« Il comune potrà essere autorizzato ad adottare nella località stessa una o più scuole, rinnenti le condizioni legali, onde tener luogo della scuola comunale. »

Queste disposizioni sono prese dalla legge belgica, la quale fu promulgata nel 1842 ed ha già diciannove anni di esistenza, nè mai si elevò contro di essa alcun appunto, e fa un'eccellente prova. In questo modo i comuni hanno due vantaggi: il primo si è che essi possono fare economie e nello stesso tempo avere una maggiore libertà d'azione; l'altro, che si può ottenere così una certa concorrenza; perchè quando si permette il monopolio, per quanto sia l'impegno che vi si metta, non se ne traggono mai gli stessi effetti che si conseguono da una certa concorrenza. So che la concorrenza presso molti è considerata come una cattiva cosa; ma io la considero eccellente in tutte le questioni tanto morali che materiali. Vi è ancora un altro vantaggio, ed è che molti signori, i quali stanno in campagna, potendo stabilire liberamente delle scuole, lo fanno, ed in questo modo rendono un servizio al comune, e insieme si affezionano i poveri del comune stesso. Per siffatte ragioni, stimo che queste due aggiunte meritino di esser prese in considerazione dal Senato.

Presidente. Le proposizioni dell'onorevole Senatore Arrivabene costituendo due aggiunte, rimane la prima parte dell'articolo che non è stato finora l'oggetto di nessuna osservazione.

Comincerò dal mettere ai voti l'articolo come sta, riservandomi poi di aprire la discussione sulle due aggiunte del signor Senatore Arrivabene. Rileggerò l'art. 3 (*Vedi sopra*).

Chi approva l'art. 3, sorga.

(Approvato).

Ora, prima di domandare se le proposizioni del Senatore Arrivabene sono appoggiate, le rileggerò (*Vedi sopra*).

Essendo due disposizioni diverse, domando se la prima è appoggiata.

(Appoggiata).

Domando se è pure appoggiata la seconda.

(Appoggiata).

Apro la discussione sulla prima di queste proposte.

Senatore **Farina**. Le istituzioni in generale stanno bene, quando sono adatte alle abitudini ed alle peculiari circostanze del paese; perciò in certe condizioni, molte istituzioni che eccellentemente funzionano in un paese, non riescono in un altro.

Nelle proposizioni dell'onorevole Senatore Arrivabene parmi che vi sia una parte eccessivamente determinata, ed è quella che si riferisce al giudizio da pronunziarsi circa la sufficiente bontà e convenienza delle scuole.

Se nulla diciamo, ciò potrebbe diventare speculazione di qualche comune poco inclinato a dare l'istruzione, e specialmente dei piccoli paesi, dove il vantaggio dell'istruzione è assai poco apprezzato.

Se gli esempi valessero a qualche cosa, citerei un fatto, di cui posso dire essere stato testimonio. Quando l'obbligazione di avere scuole comunali non era ancora tradotta in legge fra noi, agli eccitamenti che vennero fatti ad un comune, in via, dirò amichevole, di aprire scuole, sapete, o signori, come vi corrispose il comune? Esso cercò qualcheduno che volesse insegnare a leggere e scrivere ai ragazzi, e siccome quelli che sapevano ciò fare, non erano molto numerosi, ed il comune cercava di spendere assai poco, si trovò un individuo il quale si adattò a dare una lezione di leggere e scrivere per quaranta lire all'anno. E sapete chi era questo nuovo maestro? Era uno che uscendo da un luogo di pena, dove aveva dovuto rimanere per dodici anni, non sapendo che fare, trovò opportuno l'accettare quelle quaranta lire.

L'insegnamento poi era dato a un dipresso come era pagato: alle percosse si alternavano le pessime letture e le letture malamente fatte; e ciò si diceva avere una scuola per soddisfare all'eccitamento avuto dal governo.

Se noi ammettiamo l'articolo quale viene proposto, può darsi benissimo che si abbiano sul principio delle scuole che saranno discrete.

Ma accettandosi queste aggiunte, per cui si sostituirebbero alle scuole obbligatorie del comune, scuole private, che nessuno ha il diritto d'ispezionare, di dirigere e regolare, queste diventeranno cattive, ed il comune intanto si sarà esonerato dall'obbligo di averne.

Credo quindi che presso noi, dove l'istruzione non è ancora sufficientemente apprezzata, sia pericoloso lo introdurre un sistema che può funzionare bene solo là dove la bontà dell'istruzione è meglio apprezzata e conosciuta.

Per conseguenza io non saprei accettare l'emendamento come è formolato, o per lo meno vorrei che quando il Senato credesse bene di accettarlo, vi si dovessero aggiungere le cautele per far sì, che non solo sul principio, ma anche nell'avvenire, la scuola che si vuole sostituire a quella obbligatoria del comune, sia mantenuta in modo che veramente adempia allo scopo dell'istruzione al quale è destinata.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Pubblica Istruzione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Per parte mia io non ho difficoltà alcuna di accettare la proposta dell'onorevole Senatore Arrivabene, quando egli si compiaccia di dimostrare un po' più largamente la necessità della proposta medesima; imperocchè di fatto si suole far sempre quello che egli propone.

Ogniqualvolta vi sia una scuola la quale veramente soddisfaccia a tutte quante le condizioni della legge, si suole riconoscerla sufficiente a supplire a quella che dovrebbe istituire il comune.

V'è qualcheduno che pensa, che già la questione fu presentata al Consiglio di Stato, il quale avendo posto la massima che il comune e le sue instituzioni non sono che il collettivo delle forze individuali, la rappresentanza legale dell'opera individuale, sempre che, per l'atto di un individuo si possa veramente dimostrare che l'uffizio

del comune è adempiuto, ripeto che in via di fatto si è in uso di accettare ed esonerare il comune.

Ecco il perchè il Senatore Arrivabene è pregato dal Ministro di volere provare estesamente la necessità del suo provvedimento, il quale è utilissimo per sè, ma potrebbe trovarsi superfluo, dato questo fatto.

Senatore **Arrivabene**. Io farò una semplice osservazione a ciò che ha detto l'onorevole Senatore Farina. Io ho proposto una cosa che esiste nel Belgio, ed avrei creduto di far torto all'Italia, se avessi supposto minor moralità e minor bontà nel comune italiano...

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Arrivabene**... Io non mi sento in caso di rispondere al cortese invito fattomi dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione: dirò soltanto che le scuole, anche quelle instituite nei comuni, sarebbero sempre state sorvegliate dal Governo: perciò se vi si desse un insegnamento contrario alla morale, il governo vi potrebbe porre rimedio.

Il motivo per cui ho proposto quella misura si è perchè sembravami più favorevole ai comuni stessi sotto il rapporto della libertà e dell'economia.

Sta ora al Senato il giudicare del merito suo.

Senatore **Farina**. Io non ho inteso mai di fare appunto all'Italia di essere meno moralizzata del Belgio. Se il Senatore Arrivabene vuol poi persuadersi che la coltura è assai meno estesa in varie province dell'Italia, che non in quelle del Belgio, egli, da valente economista come è, non ha che a dare uno sguardo alle tavole comparative del numero delle persone che sanno leggere e scrivere in molti, ed anzi ardisco dire nella maggior parte dei paesi dell'Italia con quelli del Belgio, e riconoscerà se le mie parole fossero o no fondate.

Senatore **Arrivabene**. Non rispondo più, perchè mi piace il principio di non parlare in una stessa questione più di due volte, e non abusare così dell'indulgenza del Senato.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori, Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **De Gori**. L'onorevole Senatore Arrivabene propone due aggiunte all'art. 3 desunte dalla legge sull'istruzione pubblica del Belgio del 1842. Io, in nome dell'ufficio centrale, ho l'onore di far presente al Senato, che queste aggiunte costituirebbero un diritto eccezionale per i comuni dell'Emilia.

Non istarò ad entrare nel merito di tale proposta. La discussione del merito sarebbe stata opportuna, ove la legge riguardasse tutto lo Stato: limitandosi essa alla sola Emilia, io mi restringerò a far osservare, che mentre tutti i comuni d'Italia avrebbero, per le leggi vigenti nelle altre province, l'obbligo e la fatica di tenere aperte scuole gratuite, quelle solo dell'Emilia godrebbero di un diritto eccezionale.

In conseguenza l'ufficio centrale non crede poter aderire alle proposte del Senatore Arrivabene.

Senatore **Arrivabene**. Le osservazioni dell'onorevole Senatore De Gori, che queste disposizioni sarebbero eccezionali per le province dell'Emilia, e non estensibili per ora alle altre parti d'Italia mi determinano a ritirare il mio emendamento.

Presidente. Ritirandosi l'emendamento, apro la discussione sull'art. 4, così concepito:

« L'istituzione del grado inferiore comprende l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana le nozioni elementari del sistema metrico. »

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Io chiederei all'ufficio centrale una spiegazione relativa a ciò, che nel primo progetto da lui presentato, esso aveva aggiunto anche i lavori muliebri per le scuole elementari mentre invece in questo è stata ommessa una tal parte che mi pare essere importantissima, e che sarebbe di un gran beneficio nelle scuole di campagna.

Io desidererei sapere se qualche motivo particolare l'avesse indotto a questa soppressione.

Senatore **De Gori**. Darò soddisfazione all'onorevole Senatore Giulini della domanda che ha diretta all'ufficio centrale. È verissimo che l'ufficio aveva anzi di primo moto aggiunto i lavori muliebri al progetto ministeriale nella sua prima redazione. Ma li tolse nella seconda arrendendosi al signor Ministro, il quale osservava che nella scuola elementare inferiore, accogliendosi le piccole fanciulle da 6 a 12 anni, non è il luogo di insegnare i lavori muliebri, che a quell'età infantile vengono dati nelle prime forme dalla madre, e che anzi questo è piuttosto un insegnamento e disciplina che si appartiene alla istruzione elementare di grado superiore.

Presidente. Dopo queste spiegazioni, metto ai voti l'articolo 4.

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato).

« Art. 5. Il comune nomina i maestri dopo d'averne riconosciuta l'idoneità e la moralità.

« L'idoneità si prova colla produzione del diploma che la constata, o con titoli equivalenti.

« La moralità con una attestazione rilasciata dall'Autorità municipale del luogo ov'è domiciliato, nella quale debb'essere indicato l'oggetto per cui si richiede. »

Senatore **Vigliani**. Cogli articoli che abbiamo pur ora votati, noi assicuriamo ai municipii delle province dell'Emilia un gran benefizio, quello dell'istruzione elementare del grado inferiore. Ma, a mio parere, questo benefizio sarebbe monco, sarebbe molto imperfetto, non sarebbe abbastanza giovevole al suo scopo, quando non vi si aggiungesse l'altro della istruzione elementare del grado superiore. Ho già accennato in parte ai motivi che mi determinano a proporre al Senato le disposizioni che riguardano questa parte dell'insegnamento elementare; ora aggiungerò brevi osservazioni.

Io diceva che intendimento del Senato era di collocare le province dell'Emilia, ossiano i loro comuni, in una condizione non inferiore a quella dei comuni che già godono del benefizio dell'insegnamento elementare secondo la legge del 1859.

Ora nelle province in cui è vigente questa legge, come ho dimostrato, e non è dubbio, trovasi pure obbligatorio entro un certo limite l'insegnamento elementare del grado superiore. Il limite mi pare del tutto ragionevole.

Quest'obbligo è ristretto ai municipii dove l'insegnamento di grado superiore può trovare un'utile applicazione. Questo succede nei municipii in cui esistono ginnasi, o, ancor meglio, licei, oppure in quei municipii dove per la quantità degli abitanti avvi importanza che sia anche impartita l'istruzione elementare di grado superiore, siccome quella che fa scala all'insegnamento ginnasiale, e quindi a quello de' licei.

Per verità l'insegnamento elementare sarebbe in certo modo decapitato nei municipii dell'Emilia, quando non vi si concedesse colà il vantaggio dello insegnamento gratuito del grado superiore. Forse mi si dirà: che si lascia la libertà a quei comuni di stabilire questo insegnamento, comprendo benissimo che noi non andremo al punto di privare quei municipii della facoltà di fare cosa degnissima di encomio, come sarebbe quella di provvedere spontaneamente all'insegnamento elementare di grado superiore; ma il lasciar soltanto una facoltà in questa parte, io non credo che sia soddisfare abbastanza al nostro dovere. Quando riguardo agli altri municipii del Regno che non hanno soltanto codesta facoltà, ma hanno assicurato il benefizio dell'istruzione elementare superiore e di più hanno assicurato un sussidio dallo Stato per provvedere a questo bisogno nel caso in cui riescano insufficienti le loro forze, allora io non mi so difendere da un'impressione molto penosa per la condizione deteriore in che si lasciano le province dell'Emilia. Mi parrebbe che noi facciamo degli abitanti di quelle province una specie di iloti in presenza della legge sull'insegnamento elementare. Amico come io sono dell'uguaglianza civile in ogni parte e di un trattamento uniforme per tutti i cittadini, io mi permetto di fare istanza presso il Senato, affinchè voglia estendere anche ai municipii dell'Emilia non solo il benefizio dell'insegnamento elementare di grado inferiore, ma pure quello dell'insegnamento di grado superiore. E a questo fine proporrei che dopo l'art. 4 si aggiungesse un articolo così concepito:

« Si dovranno anche stabilire scuole elementari di grado superiore sì maschili che femminili:

« In tutte le città o terre dove esistono istituti di istruzione pubblica, per essere ammessi ai quali è richiesta o parte o tutta la cultura che si riceve nelle medesime scuole:

« In tutti i comuni che hanno oltre a 4000 abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni e le borgate. »

Questa è la disposizione che io desumo dall'art. 321 della legge del 1859. Non credo di scostarmi punto da questa disposizione, perchè non mi pare che sia conveniente in questa occasione di sollevare discussione di principii nuovi, ma che convenga sacrificare per ora il meglio al bene, e per me è un gran bene in questa circostanza l'introdurre un sistema uniforme pei municipii delle diverse province del Regno. Quindi per ora io mi limito a sottoporre all'attenzione del Senato l'articolo che ho avuto l'onore di proporre, riserbandomi di aggiungerne altri quando piaccia al Senato di adottarlo.

Senatore **De Gori**. Nella passata discussione ho manifestato le ragioni per le quali l'ufficio centrale si era attenuto a principii puramente generali in fatto d'istruzione elementare inferiore. L'ufficio argomentava che l'istruzione elementare al disopra del grado inferiore dovesse esser lasciata pienamente all'azione dei municipii, delle province, infine delle rappresentanze locali. D'altronde il Senato sa quanto l'ufficio centrale abbia professato il principio di unificare il più possibile la istruzione elementare di grado inferiore; e siccome la aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, cioè di estendere e di rendere in gran parte obbligatorio ai comuni anche il grado superiore dell'istruzione elementare, si unisce a quelle disposizioni che sono in vigore per le leggi speciali nelle altre province del Regno, l'ufficio non può aver difficoltà di accettare l'aggiunta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non posso altro fare che lodare altamente le provvide intenzioni del Senatore Vigliani col proporre l'aggiunta di pochi articoli, mediante i quali si dia compimento, a suo avviso, a questa legge estendendola anche all'insegnamento elementare di grado superiore. Ma debbo con poche parole significare al Senato perchè la prima proposta di legge si restrinse all'insegnamento elementare di grado inferiore, e ne domandò sopra tutto l'obbligazione.

Per quelle ragioni che io toccava or sono alcuni giorni che il nome *comuni* si estende ad essori molto diversi, e, moralmente parlando, differentissimi, per quelle ragioni stesse io restringeva le mie domande alle scuole inferiori e non più.

Quando il Governo entra in carteggi con i municipii che hanno agglomerati, come dice la legge, più migliaia di abitanti, troviamo disposizioni ottime.

Io sono il primo a confessare che vi hanno persone istrutte, civili, benevole, le quali non solo secondano ed aiutano in ogni maniera l'insegnamento elementare, ma fanno anche sforzi non piccoli rispetto alla cosa pubblica comunale per giungere ad avere scuole elementari superiori bastantemente fornite di tutto ciò che le può rendere non solo sufficienti, ma buone, ma ottime.

Tutto il contrario accade se noi lasciamo le città anche piccole, e ci innoltriamo nelle contrade silvestri dove sono seminati poveri villaggi o castellucci oppressi tanto dalla povertà, quanto dalla ignoranza, e da quella ignavia che le è quasi sempre compagna.

Là, o signori, comincia la gravissima difficoltà del Ministro; là una continua guerra con questi tre nemici, ripeterò sempre, l'indolenza, la povertà, l'ignoranza. Là veramente, se il Ministro non è armato di una legge

per vincere questa inconsiderata resistenza ed ostinazione, là non vi è modo di spargere qualunque menomo germe di istruzione.

Perciò mi appagavo e mi appago tuttora di una legge che provvede all'insegnamento inferiore, cioè a quello che tocca le classi inferiori, delle quali dobbiamo anzi tutto occuparci, perchè, sono quelle che hanno diritto alla più efficace tutela, e delle classi superiori, e del governo segnatamente.

Onde, ringraziando il Senatore Vigliani, non posso riconoscere nessuna necessità nell'aggiunta che egli ha proposto. In questo momento medesimo noi veniamo approvando qualunque scuola d'insegnamento elementare superiore in tutte quelle città o grossi castelli dove è qualche persona che intenda il valore dell'istruzione, e guai laddove questo valore sfortunatamente non è sentito! In ogni modo io non crederei che noi qui su due piedi potessimo fare cotesta aggiunta con poche parole, con brevissima discussione. Se il Senatore Vigliani mantiene la sua aggiunta, se il Senato le fa buon viso, gli domando che si compiaccia di rinviare l'aggiunta all'ufficio centrale perchè s'incarichi della scelta degli articoli e della loro redazione, ed esamini ciò che è necessario, ciò che è superfluo segnatamente in una legge, il cui merito è la parsimonia e la semplicità.

Senatore **Vigliani**. Mi duole immensamente di aver per avversario alla mia proposta l'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica dal quale per verità io mi attendevo poderoso rinforzo; ma debbo confessare, che le ragioni che egli è venuto coll'usata sua eleganza esponendo, non mi persuadon a desistere dal mio proposito, perchè mi parrebbe, come ho già detto, di lasciar molto imperfetta la legge che noi discutiamo, e principalmente il beneficio dell'istruzione elementare che intendiamo procurare ai comuni delle provincie della Emilia, se non si inserisse anche in questa legge la parte che riguarda l'istruzione elementare superiore.

Osservava l'onorevole signor Ministro che non dappertutto quest'istruzione è abbastanza apprezzata.

Io voglio crederlo, anzi lo credo facilmente; ma dell'istruzione pubblica avviene come d'altre cose non poche, che dal popolo non sono apprezzate a prima giunta, e non lo sono se non coll'uso, quando colle mani, per dir così, se ne toccano i benefizii e i risultati vantaggiosi.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Mi perdoni, io dicevo il contrario.

Vorrei chiarire il mio concetto, e dico che dovunque v'ha un po' di coltura, un po' di civiltà, sono inutili gli inviti del Ministero.

Senatore **Vigliani**. Mi perdoni se ho male inteso le sue parole che a stento arrivavano al mio orecchio.

Io mi valgo volontieri di questa rettificazione che mi pare venga in appoggio della mia opinione. Poichè essa dimostra che dove vi ha qualche grado di coltura, il desiderio di avere tutta la elementare istruzione, fa sì che si accettano e si sopportano facilmente i pesi che ne ridondano ai municipii; io non veggo dunque perchè la legge, secondando appunto questo voto, questo desiderio che si va manifestando in quei luoghi a cui questa parte dell'istruzione elementare superiore è destinata, non regolerà anche questa parte dell'insegnamento popolare e non accorderà a quei municipii dell'Emilia tutti i vantaggi e tutte le agevolezze di cui godono gli altri municipii dove è in vigore la legge del 1859 od altra simile.

Io ripeto quindi che quell'osservazione parmi venire in appoggio della mia opinione.

Però il signor Ministro ha manifestato un timore riguardo al modo di fare l'aggiunta che io propongo. Egli teme che questa aggiunta possa aprire il varco ad una lunga discussione. Per verità se io credessi ciò possibile, dopo la discussione molto prolissa che abbiamo già fatta su questa legge, confesso che volontieri mi asterrei dall'aprirvi un nuovo campo; ma io credo di potere assicurare il Senato che la cosa è molto più semplice che non pare, poichè essa si riduce a due proposizioni semplicissime, delle quali l'una estende i municipii dell'Emilia al principio dell'insegnamento elementare gratuito ed obbligatorio del grado superiore, come ha luogo nelle provincie dove la legge è già vigente. L'altra proposizione non contiene che la definizione dell'insegnamento elementare del grado superiore, la quale pare non debba dar luogo a discussione, perchè, come ben si è già osservato, in questa materia non si tratta di inventar nulla, ma soltanto di enunciare quello che sta nell'intelletto di tutti. Io non vedrei come per votare queste due proposizioni, secondo le quali nei municipi dell'Emilia che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 321 della legge sull'insegnamento pubblico del 1859 avrebbe luogo l'insegnamento elementare di grado superiore, quale è definito nella legge medesima, possano nascere difficoltà o complicazioni.

Io aveva accennato ad una terza proposta, la quale tocca i sussidi dello Stato a favore dei municipii che non sono in condizione di provvedere all'insegnamento superiore, ma percorrendo gli articoli dell'ultimo progetto dell'ufficio centrale, mi sono persuaso che la disposizione dell'art. 7 provvederà egualmente a questo caso, come ora provvede all'insegnamento elementare di grado inferiore.

Quando anche questa legge imponga ai comuni dell'Emilia quell'obbligo che è stato imposto ai municipii delle antiche provincie, per le scuole elementari di grado superiore, la disposizione dell'articolo 7 riceverà applicazione anche per queste scuole, e più non sarebbe necessaria quella terza disposizione che io avova accennata.

Mi pare che la cosa ridotta a questi semplici termini, non debba dar luogo al signor Ministro di temere che possiamo ingolfarci in una discussione troppo lunga e complicata. Vorrei lusingarmi che il signor Ministro voglia aggiungere la sua autorevole parola perchè il beneficio dell'insegnamento superiore elementare

gratuito non manchi ai comuni, e rendere così l'opera sua più compiuta e perfetta.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Io mi accosterei molto volentieri all'opinione del Senatore Vigliani relativamente all'istruzione superiore, ma riflettendo che questo porterebbe un forte aggravio ai comuni, non mi sento di potervi aderire.

Senatore **Linati**. Poichè nelle province dell'Emilia fu promulgata la legge intorno ai licei, in piena conformità della legge Sarda, poichè questa disposizione porta l'apertura di parecchi ginnasii, non sembra che debba essere inopportuno, che quei comuni i quali sostengono la spesa dei ginnasii, che è assai grave, debbano anche sottostare alla spesa necessaria all'apertura di scuole elementari di grado superiore. Una cosa è coerente e legata coll'altra; poichè colla proposta del Commendatore Vigliani non si verrebbero ad aggravare delle spese delle scuole elementari superiori fuorchè quei comuni, che ne incontrano già una molto maggiore per avere l'istruzione summentovata.

Questo per la parte che riguarda quelle popolazioni ove esistono scuole ginnasiali ed anche scuole tecniche inferiori. Se poi si tratta di quei comuni, che hanno una popolazione agglomerata di quattro mila abitanti, debbe supporsi che la popolazione dell'intero comune sia molto maggiore poichè in un punto solo ne debbono essere agglomerati 4000.

Questi comuni adunque debbono essere abbastanza ricchi da sostenere la spesa delle scuole elementari di grado inferiore, le quali non possono importare una spesa maggiore delle 1200 o 1300 lire compresi due maestri che compongono l'intero insegnamento del grado superiore. Ove anche si suppongano scuole femminili d'amendue le categorie, la spesa sarebbe tutto al più di 2000 a 2200 lire, spesa non grave per comuni che avendo una popolazione agglomerata di 4 mila abitanti saranno almeno in totale di 10 a 12000 abitanti. Ove anche si desse il caso che in questi comuni mancassero i mezzi necessari a sostenere questa non gravissima spesa, soccorrerà loro la munificenza dello Stato.

Questi casi sono ben rari, e pertanto mi unisco pienamente alla proposta del Senatore Vigliani, perchè non aggraverà i comuni, e perchè utile e necessaria.

Presidente. Prima di tutto converrà che domandi al Senato se la proposta del Senatore Vigliani è appoggiata.

(È appoggiata).

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Voleva solo nuovamente far osservare al Senato che il carattere della legge di cui discutiamo è la necessità.

Io non sarei venuto ad occupare il Senato, in aspettazione di una legge completa, con una legge speciale e dirò temporanea, quando non fossi stato a ciò indotto dalla necessità.

Io debbo essere fornito dei mezzi per poter persuadere prima, poi astringere, se il bisogno verrà, i comuni che sono ricalcitranti a qualunque specie d'istruzione.

Ripeto, che coloro i quali maneggiano le cose dell'istruzione, sanno benissimo che là dove è, ed in Italia segnatamente, un'agglomerazione di 4 mila persone almeno, una gran parte dei cittadini vergognerebbe di non poter citare una scuola elementare superiore nel luogo del loro domicilio.

Se parliamo della mancanza di leggi positive, ne avremo per lungo tempo; perchè, dirò al Senatore Linati, che la legge non provvede nell'Emilia neppure all'istituzione dei ginnasii.

Il dittatore Farini con un decreto o legge che fosse, fondava i licei, li fondava perfettamente simili a quelli del Piemonte, ma fatalmente scordava i ginnasii: quindi io interrogai chi è migliore legale di me, se dalle parole di quel decreto si potesse cavare qualche appiglio per decretare altresì l'istituzione di ginnasii, e mi fu risposto che no.

È convenuto dunque al Ministero contentarsi delle buone intenzioni di quei popoli (e dovunque, ripeto, è civiltà, là trovo istruzione), per l'istituzione dei ginnasii che dalla legge non sono definiti: così fu nel Modenese, nelle Romagne e nel Ferrarese.

Vede dunque l'onorevole Senatore che noi dobbiamo fermarci: ed a qual punto? Alla stretta e vera necessità. Si forniscano al Ministero i mezzi per poter dilatare i primi gradi dell'istruzione elementare, cioè a dire, cominciare il più presto possibile a togliere quelle rozze e povere popolazioni campestri dalla loro profonda ignoranza che le fa anche spesse volte nemiche delle istituzioni nostre; e del rimanente aspetto volontieri la azione del tempo e della saggezza dei Corpi legislativi.

Voci. Ai voti!

Presidente. Aspetto che mi sia trasmessa la redazione dei due articoli.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Profitterò di questo momento di intervallo per sottoporre al Senato una considerazione, che mi sembra poter appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Ed è questa, che colla votazione già fatta sull'art. 1 si è espresso il voto, che l'istruzione elementare non sia solamente di grado inferiore, ma possibilmente anche di grado superiore.

A che tende la proposta del Senatore Vigliani?

All'attuazione di questo voto, ed a difinire i limiti entro i quali possibilmente questo voto sarà attuato.

Mi sembra dunque, che questo precedente, che abbiamo nella legge stessa, che stiamo discutendo, sia tale da potere impegnare l'onorevole signor Ministro a non negare a questa proposta quell'autorevole consenso, che tanto varrebbe a farla adottare. E quantunque non intendiamo pel momento di apprestare al Ministero tutti i mezzi onde possa promuovere l'istruzione, non mi sembra che sia accelerare di troppo il passo, quando

anche si accenni uno scopo alquanto superiore a quella semplicissima meta dell'istruzione inferiore, mentre in ciò, come diceva, non facciamo che assecondare un voto espresso nel 1 articolo già votato.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io rispondo all'onorevole mio amico Senatore Pinelli che in principio già io non aveva respinto a dirittura la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani. Quando al Senato piaccia che la legge si dilati, che esca dai limiti della necessità in cui l'aveva posta, quando si voglia provvedere anche all'insegnamento elementare superiore, io non combatterò questa proposta, domanderò solo al Senato che si compiaccia di rimandarla all'ufficio centrale, perchè è impossibile il definire quella materia, stando *pede in uno;* se cioè sopra ciò si vuole un articolo o più articoli. Per esempio, mi sembra che il Senatore Pinelli non potrà porre in dubbio che dovrà esser contenuta ivi la definizione delle materie che debbono insegnarsi d'obbligo in queste scuole elementari; bisognerà adunque aggiungere la definizione delle materie da insegnarsi, e ciò non è possibile in un momento di ben vedere e considerare a dovere; perciò ripeto in ogni caso, se il Senato accetta la proposta che per altra parte è molto sensata e profittevole, bisognerà certo che si compiaccia di mandare il lavoro all'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani.** Mi permetterà il Senato d'abusare forse per un momento ancora della sua indulgenza per aggiungere qualche parola di schiarimento alle parole del Ministro.

Mi rallegra in qualche modo di vedere che egli si va accostando alla mia proposta, giacchè egli riduce la questione a vedere, in primo luogo se realmente vi abbia una necessità di fare l'aggiunta che io sostengo, in secondo luogo, se si possa fare speditamente senza complicazioni.

A me pare che la necessità risulta dacchè un'opera non vuol essere lasciata imperfetta, e come dianzi aveva l'onore di dire, l'istruzione elementare rimane decapitata, se noi ne diamo una sola parte, l'inferiore, e neghiamo l'altra, la superiore, donde avverrà che quella prima parte non potrà fare che gli ingegni eletti possano progredire nell'insegnamento oltre il primo grado. Quindi a me pare che la necessità dell'istruzione elementare superiore sorga dalla stessa natura delle cose.

Il signor Ministro confida che tutti i comuni ragguardevoli ai quali s'imporrebbe l'obbligo di stabilire le scuole elementari di grado inferiore saranno per costituire volonterosi anche quelle del grado superiore. Questa ricognizione molto onorevole poi municipii, ci deve viemmeglio tranquillare nell'ammettere le disposizioni della legge sulle scuole elementari superiori. Seconderemo il voto dei comuni, rendendo certezza ciò che non sarebbe che una speranza.

Quanto poi agli articoli nei quali sarebbe rinchiusa la mia proposta, io pregherei il signor Ministro a volerne udire la lettura e forse essa lo persuaderà che essi non stabiliscono nulla di nuovo, non fanno che riprodurre ciò che già da qualche tempo si osserva in tutti i nostri municipii lodevolmente, senza alcun inconveniente, e vorrà quindi convincersi che l'applicare quegli articoli ai municipii dell'Emilia, non potrà portare inconvenienti che non si verificarono in altri luoghi dove sono in osservanza.

Presidente. Sono due gli articoli proposti dal Senatore Vigliani i quali sarebbero intercalati secondo che egli crede tra l'art. 4 e l'art. 5 del progetto e prenderebbero quindi i numeri relativi di 5 e 6. L'articolo 5 che viene subito dopo l'art. 4, sarebbe così concepito (*V. sopra*).

Leggerò pure l'articolo 6 proposto dallo stesso Senatore Vigliani.

« Art. 6. L'istruzione superiore comprende oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore, le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinari della vita.

« Alle materie sovraccennate saranno aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi di geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili, i lavori donneschi. »

Il signor Ministro ha proposto il rinvio all'ufficio centrale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domanderò prima al Senatore Vigliani se egli ha presa letteralmente nel testo della legge 13 novembre 1859 la distribuzione delle materie?

Senatore **Vigliani.** Letteralmente.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Per verità mi è impossibile di decidere in questo momento, se ciò è tutto il buono e tutto il necessario. Se v'ha cosa alcuna da aggiungere, il Senato ne è il miglior giudice.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore **Capocci.** Io credo che per compiere la redazione di quest'articolo, bisognerebbe aver riguardo a qualche altra cosa. Noi abbiamo saviamente dato ai comuni tutta la libertà, perchè certamente i comuni sono di tutti i più interessati alla buona scelta dei maestri; ma può darsi benissimo il caso che in un comune qualunque vi sia da fare una scelta quanto alla idoneità e moralità.

Ora non dobbiamo noi preoccuparci di questo fatto dovremo noi intromettervi anche la rappresentanza provinciale, e dare ad essa la facoltà di annullare le nomine oppure lasciare i comuni sempre padroni dei loro maestri? A questo quesito ecco la mia risposta.

Io vorrei fare un'aggiunta a quest'articolo la quale dicesse che alla rappresentanza provinciale fosse fatta facoltà di revocare la nomina di un maestro, laddove ritrovasse fondati i reclami che contro di lui si elevassero.

Senatore **Lauzi.** Parmi che la proposta dell'onorevole

preopinante Senatore Capocci trovi la sua sede all'art. 5 del progetto che diventerebbe il settimo, se venissero adottati i due articoli proposti dal Senatore Vigliani. Proporrei pertanto che se ne differisse la discussione.

Senatore **Capocci**. Aderisco.

Presidente. Quando saremo giunti all'art. 5 del progetto dell'ufficio centrale, verrà allora in discussione la proposta del Senatore Capocci. Intanto metto ai voti gli articoli proposti dal Senatore Vigliani i quali assumerebbero i N. 5 e 6, da inserirsi fra gli art. 4 e 5 del progetto dell'ufficio centrale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Mi riservo sempre qualora siano accettati, di domandarne il rinvio all'ufficio centrale.

Senatore **Matteucci**. Ma con questa condizione l'aggiunta non si può votare.

Presidente. La proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica è stata una domanda generica subordinata all'esito della votazione, onde, qualora le aggiunte vengano approvate, si possano coordinare colle disposizioni del presente progetto.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Non mi pare che la domanda dell'onorevole signor Ministro sia conciliabile colla proposta della votazione che vien fatta. Io vorrei che il Senato pronunziasse prima se intende di rimandare all'ufficio centrale l'esame di questa nuova aggiunta; quest'è la quistione preliminare da sciogliere.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Senatore **Gallina**. Veniamo al merito della proposta dell'onorevole Senatore Vigliani. Noi abbiamo sentito nella discussione degli articoli precedenti che dall'onorevole Senatore Arrivabene furono proposte due aggiunte. Ma egli le ritirò per la sola considerazione che trattandosi di estendere all'Emilia disposizioni di legge che generalmente sono in vigore in tutte le province dello Stato, pareva incongruo di fare aggiunte da cui risultasse una disparità di trattamento tra l'Emilia e le altre province, e il Senato approvò gli articoli quali erano proposti, ed il Senatore Arrivabene ritirò il suo emendamento.

Ora il Senatore Vigliani propone due altre aggiunte, e le ricava testualmente da quella legge medesima che è in vigore in quasi tutte le province dello Stato.

Io prescindo d'entrare nel merito di tali disposizioni; ma uno de' pregi essenziali di queste proposte è l'uguaglianza di trattamento fatto all'Emilia in concorso a tutte le altre province dello Stato; l'uguaglianza di trattamento, il principio d'unificazione sono due cose essenzialissime che mi paiono andare d'accordo coi desiderii universalmente espressi nel corso di questa discussione.

Il Ministro teme che queste disposizioni lascino qualche cosa a desiderare; sopra tutto egli parte dal principio di cui testè favellava, vale a dire dalla necessità in cui si trovava di provvedere all'Emilia, e di mettere colà in vigore una legge che assolutamente mancava; ciò invero era degno della sua attenzione, degno del suo ministero.

Ma ora senza andare più avanti a cercare se necessità vi sia veramente anche per questa seconda aggiunta, se vi sia necessità delle disposizioni che il signor Ministro crede inutili per la ragione che le amministrazioni dei comuni e delle città sono disposte ad istituire quelle scuole senza avere un eccitamento superiore, od averlo obbligatorio dalla legge; senza entrare dissi in tuttociò, pare a me, che le disposizioni d'aggiunta hanno per fine di promuovere l'unificazione, di estendere l'uguaglianza di trattamento ad una provincia, di mostrare la sollecitudine del Governo, perchè sia trattata come tutte le altre.

Se v'hanno inconvenienti per il resto delle province dello Stato pei due articoli di cui si ragiona, e che sono ancora in vigore, all'ora si inviino questi all'ufficio perchè nuovamente li esamini; ma se l'esperienza non ci ha dimostrato finora questi inconvenienti, se noi non facciamo altro che estendere una disposizione di legge che già è in vigore da per tutto, mi pare superfluo che rimandiamo all'ufficio centrale l'esame di queste proposte, superfluo ancora, che abbiamo a discutere variazioni da introdurvi.

Io crede piuttosto, che sia conveniente per chi ha intenzione di accettare queste disposizioni, di accettarle semplicemente quali sono proposte, e non sia il caso di mandarle all'ufficio centrale.

Senatore **Galvagno**. Io aveva chiesto la parola unicamente, perchè temeva che si mettesse ai voti il rinvio chiesto dal signor Ministro. Solo dirò, che quando subordinatamente si fosse posto ai voti questo rinvio, saremmo ricaduti nell'inconveniente di andar innanzi per ordini del giorno, lo che pare non sia troppo regolare.

Quanto all'osservazione fatta dal Senatore Gallina per cui egli crede, che si possano fin d'ora votare gli articoli come sono proposti, per sempre più accostarsi ad una unificazione, io dico che siamo in tema d'istruzione elementare inferiore, siamo in tema di necessità. Vogliamo noi unificare? Facciamo più presto, votiamo il titolo 5 della legge del 1859 intero, la migliore unificazione è questa. Ma qui ci fu proposta una legge d'istruzione elementare inferiore: vuole il Senato o non vuole uscire da questo limite? E come potrà dichiararlo? Lo dichiarerà votando l'art. 5 proposto dal Senatore Vigliani; se ammetterà l'art. 5, dirà, voglio anche l'istruzione elementare superiore, se rigetterà l'articolo, dichiarerà di voler star fermo nello schema di legge che ci fu proposto intorno all'istruzione elementare inferiore.

Io per me, dico schiettamente, mi limiterò a questa, perchè uscendo da questo limite, non so a quali inconvenienti potrei andare incontro: quindi io voterò contro ogni aggiunta che esca dalla cerchia che ci siamo proposta in questa legge, di provvedere cioè all'istruzione elementare inferiore.

Varii Senatori. Ai voti, ai voti!

Presidente. Metterò ai voti l'art. 5, che è il primo dei proposti dal signor Senatore Vigliani.

Prima però lo rileggerò (*V. sopra*).

Chi intende di approvare questo articolo, voglia sorgere.

(Non è approvato).

Intende il Senatore Vigliani che si passi al secondo?

Senatore **Vigliani**. Vi rinunzio, perchè il secondo non è che una conseguenza del primo.

Presidente. Ho già letto l'art. 5 del progetto; ed accordo la parola al Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci**. Le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato nella discussione generale sopra questa legge bastino, a parer mio, a rendere ragione dell'articolo aggiunto, o piuttosto della piccola modificazione fatta all'art. 5 dell'ufficio centrale, e alla quale ho motivo di credere che l'ufficio centrale stesso non farà che buona accoglienza.

Questa modificazione si compone di due parti:

Nella prima è nettamente stabilito che i comuni sono gli esecutori naturali e legittimi di questa legge. Ed infatti non vi è legge sull'istruzione elementare, o ciò che monta anche più, non vi è scuola elementare, io credo, al mondo dove la cosa non sia così. Nella legge di Toscana, nella legge di Napoli, nella legge del 13 novembre, in quella del Belgio, è detto che per mezzo di Deputazioni speciali elette dai comuni si sorveglia il buon andamento delle scuole elementari e inferiori. In tal guisa è dimostrato che non siamo già mossi dal falso ed esagerato proposito di lasciare ai comuni un'autonomia e una libertà assoluta, ma solamente dalla giusta massima di riconoscere nei comuni stessi l'ingerenza e la libertà d'azione che loro spetta negli affari locali. Questo principio esprime il vero stato dell'opinion pubblica in Italia, e chiunque di noi ha seguito lo studio di questo soggetto da qualche tempo, dovrà confessare che esso è nell'animo e nel pensiero di tutti.

Questo principio convenientemente, e in una giusta misura introdotto e applicato, domina, lo dico con vera soddisfazione, nei progetti di legge sull'organizzazione municipale e provinciale, opera memoranda dei nostri migliori uomini di Stato, che il Ministro dell'interno ha presentato alla Camera Elettiva, ha accompagnato con una esposizione che è uno splendido ed elegante documento di sapienza civile. Questo principio fonderà veramente la libertà in Italia, emancipera i comuni e le province dagli eccessi della ingerenza governativa e dai troppi vincoli dei regolamenti ministeriali.

La seconda parte del paragrafo aggiunto esprime pure una verità sostanziale, forse la più sostanziale della legge.

Signori, l'istruzione elementare è necessariamente ed essenzialmente educazione morale e religiosa: sotto questo punto di vista solo l'istruzione elementare, è come dice il Ministro, la difesa morale del corpo sociale.

Mi guarderò bene dal prolungare questa discussione e dal provarvi con molte parole ciò che tutti sapete e che facilmente s'intende. Non è nel saper leggere e scrivere e fare i conti che sta questa virtù dell'istruzione elementare, e potrei coi libri più accreditati delle statistiche criminali dimostrarvi che quella cifra fatale che rappresenta il *budget* dei delitti è pur troppo un numero costante da molti anni, e quindi indipendente dagli effetti della pura istruzione.

La facoltà di leggere e scrivere e far conti può trasformare e spostare gli elementi di quella cifra: dove mancasse la moralità e si sapesse il leggere e scrivere, potrebbe accadere di trovare il numero dei furti diminuito ed accresciuto invece quello delle falsificazioni delle firme e delle cambiali.

Allorchè in una legge sull'istruzione elementare da applicarsi in un paese in cui la maggiorità della popolazione è cattolica, è detto che il parroco interviene nelle deputazioni delle scuole per ciò che spetta alla istruzione religiosa dei cattolici, è detta una verità di fatto e n'è proclamata un'altra ben più grande, cioè il rispetto al supremo principio della libertà di coscienza che vuole che la scelta dell'istruzione religiosa sia lasciata liberamente ad ognuno secondo il dettato della propria coscienza.

Il Senato fa il suo dovere allorchè introduce nella legge sull'istruzione elementare l'ingerenza religiosa, cioè il fondamento vero dell'educazione, rispettando nel tempo stesso la libertà di coscienza e stabilendo quell'ingerenza in una misura che non possa togliere l'efficacia alla legge.

Io v'invito dunque, o signori, a votare unanimemente questa aggiunta, perchè, come ho avuto l'onore di dirvi altre volte, esprimerete così una verità e farete atto di giustizia e di buona politica nel tempo stesso.

La modificazione che io propongo, consiste in un paragrafo che starebbe in testa all'articolo 5 e che sarebbe così redatto: « Le scuole elementari dipendono dai comuni che ne affidano la direzione e la sorveglianza immediata ad una deputazione speciale. Di questa deputazione però solo che spetta all'istruzione religiosa ed agli esami degli alunni cattolici fa parte uno dei parrochi del comune scelto dall'autorità comunale. »

Presidente. Domando se l'aggiunta del Senatore Matteucci è appoggiata.

(Appoggiata).

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. L'aggiunta che venne ora proponendo l'onorevole Senatore Matteucci è della natura di quella, che io con poco fausto destino aveva poco anzi avuto l'onore di sottoporre al Senato; essa è una disposizione che si trova nella legge del 1859 all'articolo 318, ivi è detto che le scuole comunali sono dirette a norma delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi municipii, i quali possono all'uopo istituire appositi sorveglianti o commissarii d'ispezione. A me pare che quest'articolo corrisponda precisamente al voto che veniva espresso dall'onorevole Senatore Matteucci.

Quindi io, coerente a quel principio di uniformità e di unificazione che mi moveva a fare la proposta delle

due disposizioni che non ebbero la fortuna di venire accolte, mi unisco volentieri all' onorevole Senatore Matteucci per appoggiare l' adozione di questa disposizione, come quella che segnerebbe pure un passo verso quella uniformità ed unificazione a cui sembra che i nostri sforzi debbano essere rivolti.

Senatore **Amari** *prof.* Io domando la parola individualmente, e non come membro dell' ufficio centrale, sia perchè su questo punto non ci siamo concordati, sia perchè questo non ha fatto oggetto del nostro studio e delle nostre deliberazioni. Io mi oppongo alla proposta del Senatore Matteucci, perchè vorrei conservare il più che sia possibile illeso quel principio, che con tanto stento siamo arrivati a metter in opera, cioè a dire la separazione del temporale dallo spirituale.

L' istituzione religiosa appartiene a un altro ordine che il civile, e non vorrei in nessun modo fare entrare nell' istruzione elementare le dignità ecclesiastiche, le quali sono sotto la dipendenza e l'influenza dei Vescovi e della Corte di Roma.

Aggiungo un'altra considerazione: nella legge attuale del 13 novembre 1859, è detto che i comuni possono incaricare una deputazione nella quale entra il parroco, ma non vedo dato ai comuni l' obbligo di adoperare la deputazione.

Ora noi non dobbiamo da un lato dettare per una legge precisa ai comuni il modo di sorveglianza da esercitarsi sulle scuole; tanto più che in molti comuni può accadere che le autorità municipali abbiano motivo di non restare contente del parroco, e di quella influenza che da lui sia esercitata sopra gli amministrati del comune, e perciò credo che non si debba dar luogo alla proposta Matteucci.

Senatore **Moris.** Ho domandato la parola semplicemente per far osservare come per una parte la proposta del Senator Matteucci si trova compresa nell'articolo 325 della legge del 13 novembre 1859, e come per l'altra parte, quella cioè relativa alle commissioni esaminatrici, provveda l'articolo 36 del regolamento del 15 di settembre 1860. Nell'articolo citato della legge del 1860 sta scritto:

« Alla fine di ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

« Il parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il municipio ed il parroco ».

Nel regolamento del 15 settembre 1860 all'articolo 36 sta scritto:

« All'esame di religione, cioè di catechismo e di storia sacra interverrà, oltre al sopraintendente municipale, il parroco del luogo in cui la scuola ha sede od il sacerdote che sarà da lui delegato. Il tempo ed il luogo dello esame di religione saranno stabiliti dal sindaco e dal sopraintendente municipale d'accordo col parroco.

« Non intervenendo il parroco per qualsiasi impedimento all'esame, questo sarà dato dal maestro della classe ».

Il Senatore Matteucci vedrà se l'articolo 325 letto sia da sostituirsi a parte della sua proposta, e se l'altra parte della proposta medesima riguardante la deputazione esaminatrice, debba appartenere al regolamento.

Senatore **San Martino.** Dichiaro in nome dell'ufficio centrale che questa disposizione fu trasandata nel progetto dell'ufficio medesimo, perchè pareva inutile essendo stato adottato dall'ufficio centrale il principio di fare una legge estesa a tutta Italia.

Si intese che le disposizioni inutili fossero da evitare ed era inutile in questo senso che tutti i giovani cattolici dovendo per le cose cattoliche dipendere necessariamente dal parroco, non sarebbe mai certo possibile che alcuno potesse trascurare la istruzione religiosa, ed eliminare il parroco da ogni ingerenza in questa istruzione.

Quindi l'ufficio centrale ha creduto che in una legge puramente civile, non fosse il caso di includere disposizioni meramente religiose.

Ora le condizioni sono cambiate, il sistema dell'ufficio centrale di fare una legge unica applicata a tutta Italia non fu accettato dal Senato. Come il relatore dell'ufficio centrale ha già dichiarato che si accosterebbe a tutte le idee le quali in altro modo vengano ad unificare la legge che si fa per la sola Emilia, con le leggi che esistono nelle altre parti dello Stato, per conseguenza se l'onorevole Senatore Matteucci volesse accettare semplicemente questi due articoli che esistono nella legge del 1859 i quali presso a poco corrispondono alla sua idea, l'ufficio centrale accetterebbe. Se il Senato crede, rileggo questi due articoli, i quali sono così concepiti:

Gli articoli sono: art. 318,

« Le scuole comunali, in cui vien data questa istruzione, sono dirette a norma della legge e dai regolamenti dei rispettivi municipii, i quali possono istituire all'uopo appositi sorveglianti o commissari d'ispezione. »

Art, 325, già accennato dal Senatore Moris:

» Alla fine di ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

« Il parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. Quest'esame sarà dato nel tempo e luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il municipio ed il parroco.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io non ho nulla da dire contro quest'aggiunta. Farò solo osservare che non sono molto in armonia fra loro, non hanno, direi, la forma sintetica della legge. Essa va per sommi capi, enuncia quelle prescrizioni che sono veramente essenziali alla istituzione delle scuole inferiori; non entra in tutto ciò che ha qualche cosa di particolare, di regolamentare, come l'ottimo Senatore Moris osservava.

Salvo queste riserve che fo per la disarmonia che

s'introdurrebbe nel tenore della legge, io non respingo l'aggiunta.

Senatore **Matteucci**. Siccome l'oggetto della mia proposta non era d'introdurre una cosa secondaria (il che mi spiace che si dica) ma una cosa molto importante, quella di dare il carattere dell'istruzione religiosa all'istruzione elementare, accolgo volentieri la proposta del Senatore San Martino, e invece del mio articolo accetto quelli che egli ha letto.

Ministro della Pubblica Istruzione. Debbo spiegare al Senato che io non chiamo certo secondario l'insegnamento religioso. Nessun qui lo considera come cosa secondaria. Rammenterò al Senatore Matteucci che nel progetto di legge l'insegnamento religioso è già prescritto. Quindi ripeto, che il regolarne i modi è piuttosto affare di regolamento.

Senatore **Matteucci**. Ed io domando una garanzia perchè quest'insegnamento religioso sia effettuato in modo efficace, e non ne trovo di migliore per i cattolici che stabilire un modo qualunque per il quale il prete cattolico sia assicurato che quell'insegnamento sia portato ad effetto.

Presidente. Leggerò gli articoli 318 e 325 (*Vedi sopra*).

Senatore **Lauzi**. Io mi sarei ben ristretto nelle mie osservazioni anche prima delle ultime cose dette dai Senatori S. Martino e Matteucci, per timore di essere tratto in una questione gravissima, che fu agitata in tante parti d'Europa, e che credo che il Parlamento riserverà a quell'epoca nella quale avremo da esaminare un completo sistema d'istruzione. Intanto mi limito a fare osservare che vi era già un cambiamento, che non credo utile, fra la proposta originaria dell'onorevole Senatore Matteucci e le disposizioni delle leggi vigenti nelle antiche province e nella Lombardia. Qui la guarentigia è data solamente coll'intervento del parroco all'esame: là era data al parroco una vigilanza continua. Non dico che fosse un male: tutt'altro! Dico però che è una differenza già essenziale che introduceva appunto una misura eccezionale in una sola provincia.

Voci. L'ha ritirata.

Senatore **Lauzi**. Lo so, ma soltanto per spiegare la chiesta parola, dico che ora la mia osservazione ha perduta ogni importanza.

Presidente. Metto ai voti la disposizione dell'articolo 318 della legge 13 novembre 1859 (*Vedi sopra*).

Chi la approva, voglia sorgere.

(Approvata).

La seconda parte è questa:

« Il parroco esaminerà gli allievi di questa scuola sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il municipio ed il parroco ».

Senatore **Notta**. Bisognerebbe aggiungervi allievi *cattolici*.

Senatore **Vigliani**. Credo opportuno che prima di procedere alla votazione, il Senato abbia presente una altra disposizione, oltre quelle che sono state lette dal signor Senatore Di S. Martino, relativa all'insegnamento religioso.

Essa è contenuta nell'art. 374, che dice:

« Gli allievi delle scuole pubbliche elementari i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione e dall'assistere agli esercizi che vi si attengono ».

Mi è sembrato utile di far presente al Senato l'esistenza di questa disposizione che mi pare possa influire sull'oggetto della presente discussione.

Presidente. Intende di fare una proposta?

Senatore **Vigliani**. Intendo soltanto di chiamare la attenzione del Senato sulla riferita disposizione senza fare alcuna proposta.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Se non s'inserisce anche l'articolo testè letto bisognerà aggiungervi la parola *cattolici*.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola per pregare il Senato di far attenzione che noi non facciamo un Regolamento.

Senatore **Roncalli Francesco**. Con qual mezzo poi si potrà obbligare quel parroco che si rifiutasse a questo esame? Mi pare che si dovrebbe stabilire quest'obbligo in modo facoltativo. Il parroco potrà intervenir negli esami degli allievi del culto cattolico in quanto riguarda la materia religiosa, ma il dirlo in modo positivo, non so se questo convenga; perchè non vorrei che si facesse una legge, che il Ministero non potesse poi far eseguire.

Senatore **Moris**. Corrisponde all'articolo 36 del Regolamento 15 settembre 1850 che ho già letto al Senato.

Presidente. Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 325 coll'aggiunta di *cattolici*, dopo la parola *allievi*.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Questo nuovo articolo non può rimaner solo; bisognerebbe aggiungere ancora l'articolo citato dal Senatore Moris, del quale confesso non aveva memoria.

Presidente. Io pregherei i signori Senatori che fanno delle avvertenze o proposte, di volerle formulare in iscritto. Allora l'ordine della discussione sarà migliore.

Se il Senatore Moris intende di introdurre l'articolo cui accennava l'onorevole Ministro, lo pregherei di farne proposta.

Senatore **Moris**. Ho già avvertito precedentemente che la parte dell'articolo che ho letto, relativa alla deputazione esaminatrice deve, per mio avviso, essere regolamentaria. Se il Senato crede che si possa introdurre nella legge, io non ho difficoltà; solo ho avvertito, come precedentemente siasi fatto oggetto di regolamento tutto quanto è relativo agli esami sull'istruzione religiosa.

Senatore **Matteucci**. Non istò a discutere che cosa vi è in questa legge che si possa convertire in regolamento; quello che vorrei ora introdurre in questa legge

è cosa molto semplice, e pare non esiga sviluppo; ma è cosa di principio, e che appunto per la sua semplicità deve far parte della legge.

Quest'è, e non ho ripugnanza alcuna a dirlo altamente, che la istruzione elementare nel nostro paese non può essere scompagnata dall'istruzione morale e religiosa. Ecco tutto; ammettete questo principio come volete, per me basta che entri nella legge.

Dove la maggiorità della popolazione è cattolica, non è giusto che non si faccia parola in una legge di istruzione elementare della maniera con cui il prete cattolico può assicurarsi dell'istruzione religiosa degli alunni.

Sono il primo a sostenere che la libertà di coscienza è una delle più grandi conquiste del genere umano; ma questo principio non osta ed anzi s'accorda coll'altro che, allorchè una grande maggioranza degli alunni di una scuola appartiene alla religione cattolica, possa il parroco assicurarsi se l'istruzione religiosa è data colle norme di questa religione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non vi è nulla di più vero, di quello che accennava il signor Senatore Matteucci, come non vi è nulla di più vero, esser cosa assurda porre in una legge civile una obbligazione ad un ministro di religione; poichè è fatto accertato, che quando lo si invita o lo si prega di intervenire egli risponde che non vi è obbligato, ed allorchè non lo s'invita, o non lo si prega, allora si lagna perchè non è pregato.

Io credo che, se vogliamo fare le cose convenientemente, bisogna evitare di stabilire l'obbligazione e lasciargli la semplice facoltà di intervenire. Questo è essenziale, altrimenti si dirà che l'autorità civile, vuole invadere l'autorità ecclesiastica.

Presidente. Il Senatore Notta ha la parola.

Senatore **Notta.** È mia intenzione soltanto di porre in avvertenza il Senatore Matteucci, che essendosi votato lo articolo 4, nel quale è precisamente contemplata la istruzione religiosa in questi termini *l'istruzione del grado inferiore comprende l'insegnamento religioso, ecc.* si è perciò già in questo articolo provveduto alla necessità che egli ha spiegato e che tutti riconosciamo, quella cioè di una istruzione morale e religiosa, che nessuno può negare sia il fondamento principale della società civile.

Per le ragioni poi che si sono già addotte, il modo con cui si debba procurare tale insegnamento, e il modo con cui si debba accertare se gli allievi abbiano ricevuto l'insegnamento morale e religioso, deggiono essere oggetto di regolamento, giacchè noi non possiamo fare una legge particolare pei soli cattolici, ma tale che sia anche di norma per gli acattolici e per gli ebrei; non possiamo in un articolo di legge stabilire cosa la quale non sia applicabile a tutti indistintamente i regnicoli a qualsivoglia riconosciuto culto appartengano; quindi dobbiamo lasciare che le disposizioni relative al modo di compartire e di accertare, se data sia tale istruzione, formi l'oggetto di speciale regolamento. Quando si è votato l'articolo 4 che comprendeva l'elemento della istruzione religiosa, e l'articolo 5 il quale tende ad avere una vigilanza negli esami per assicurarsi se quella sia stata realmente data, non credo più di poter votare la proposta del Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci.** Sono due casi perfettamente diversi: in un articolo si parla dell'obbligo della istruzione religiosa, nell'altro articolo si completa questa massima stabilendo, come possa assicurarsi che questa istruzione è data. D'altronde poi fo appello all'ufficio centrale, che nel suo primo schema di legge aveva introdotto un articolo, che era precisamente quello di cui parliamo ora e che fu abbandonato, perchè si passava da una legge generale a una speciale. In quell'articolo esisteva precisamente questa prescrizione dell'esame dato dal parroco agli alunni cattolici.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore **Moris.** Desidero anch'io, e non solo lo desidero, ma voglio l'insegnamento religioso, e voglio che l'esame di religione sia dato dal parroco, o da chi per esso, e senza di ciò non darei il mio voto favorevole alla legge; noto solo come le disposizioni relative alla deputazione per gli esami convenga che siano regolamentarie.

Senatore **Pinelli.** Io proporrei che per iscansare le difficoltà che si fanno sopra l'articolo che si è letto, avente carattere più regolamentare che altro, si adottasse di preferenza l'articolo 5 del primo schema formato dall'ufficio centrale così concepito:

« Art. 5. Il parroco esamina gli alunni cattolici e le alunne cattoliche sull'istruzione religiosa, nei tempi e modi che sono concertati col capo del comune. »

In questo modo mi pare che si raggiunga l'intento del Senato, che cioè l'istruzione religiosa sia sotto la vigilanza del parroco.

Presidente. Siccome la proposta testè fatta dal Senatore Pinelli di surrogare l'art. 5 del progetto dell'ufficio centrale è nuova, domando se è appoggiata.

(Appoggiata).

Senatore **Giulini.** Io appoggio la proposta Pinelli, e l'appoggio dietro esperienza di un fatto che accadde in Lombardia e che ho veduto verificarsi: fatto del quale si sono occupati i giornali, e non sarà del tutto ignorato dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Alcuni parroci avevano dichiarato che trovarono la facoltà di esaminare gli allievi alla fin d'anno troppo scarsa dovendo così accertarsi che l'insegnamento religioso era dato durante l'anno in modo consentaneo alla dottrina cattolica. Da ciò sarebbe derivato che all'esame finale, invece d'esaminare gli scolari, sarebbe stato di fatto esaminato il maestro con grave pericolo di scandalo. Mi pare che coll'articolo attuale il quale mette d'accordo il comune col parroco, la difficoltà sia sciolta.

Senatore **Niutta.** L'articolo che si propone di aggiungere alla legge non sembra che debba formar parte della legge stessa, perchè questa si debba limitare ad indicare solamente i principii generali dirigenti, non già

ciò che riguarda l'applicazione dei principii medesimi.

Ora il progetto in discorso stabilisce già che l'istruzione del grado inferiore debbe riguardare l'istruzione religiosa e altre materie a cui l'istruzione elementare si riferisce.

Il vedere poi se gli alunni abbiano o no profittato, sia per l'istruzione religiosa, sia per le altre materie cui si riferisce l'istruzione elementare, non è soggetto che interessa questa legge, ma il regolamento.

Ora se si ordina di constatare il profitto fatto in materia religiosa, occorrerebbe seguire la stessa regola anche per le altre materie. Ciò, ripeto, mi sembra oggetto di regolamento.

Oltre a ciò aggiungo, che non converrebbe mettere il progetto che si discute in disaccordo colla legislazione delle altre province, dove quest'esame da farsi dal parroco, potrebbe non essere richiesto.

Quindi sembrami opportuno l'ommettere questa parte. Non già che io creda che l'istruzione religiosa non debba essere il fondamento dell'istruzione elementare, ma perchè credo sia improprio l'occuparci dei risultati di questa nel progetto, e che la materia andrebbe meglio rimandata a regolamenti speciali, tanto più che, ove si voglia discendere ai particolari, noi troveremmo altre cose da aggiungere al progetto, locchè riuscirebbe a pregiudizio della semplicità e chiarezza che è tanto necessaria.

Senatore **Alfieri**. Io crederei, che il Senato debba tener qualche conto delle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro; se relativamente all'espressione usata nell'emendamento, che dice, se non m'inganno, il *parroco esamina* non sia meglio, come già si è fatto intendere, che si desse al parroco *il diritto, la facoltà* di esaminare; poichè altrimenti nascerebbe la questione di sapere, sino a qual punto si sia in diritto d'imporre al parroco quest'obbligo, e che cosa debba avvenire, ove quest'obbligo per lui non fosse adempiuto. Io credo che l'espressione *il parroco ha il diritto*, sia migliore di quella *del parroco esamina*.

Senatore **Matteucci**. Io mi contento dell'espressione *esamina* come è proposto dal Senatore Pinelli.

Io spero che verrà il giorno, e forse non è lontano in cui i parroci ed i comuni si mettano d'accordo sull'istruzione elementare, e sono certo che questo accadrà tanto meglio quanto più si procederà nelle vie della libertà in cui siamo, mostrandoci tutti egualmente intenti a procurare l'istruzione religiosa e morale degli alunni.

Presidente. Il Senatore Alfieri fa della sua proposta un sottoemendamento.

Esso sarebbe così concepito:

« Il parroco ha diritto di esaminare gli alunni cattolici e le alunne cattoliche nell'istruzione religiosa. »

Senatore **Lauzi**. Poichè il signor Senatore Alfieri è indifferente sull'usare la parola *diritto*, o l'altra *facoltà*, lo pregherei di usare di preferenza la parola *facoltà*.

Senatore **Alfieri**. Per me aderisco.

Presidente. Il sottoemendamento del Senatore Alfieri sarebbe in seguito di questa sostituzione così concepito:

« Il parroco ha facoltà di esaminare gli alunni cattolici e le alunne cattoliche sull'istruzione religiosa, nei tempi e nei modi che sono concertati col capo del comune. »

Domando se il sottoemendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Lo pongo ai voti.

(Approvato).

Adesso metto ai voti l'intiero articolo (*Vedi sopra*).

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Questa disposizione e l'altra precedente che è quella dell'art. 318 della legge del 13 novembre 1859, formeranno la prima parte dell'art. 5.

Viene la seconda parte di cui ho già dato lettura.

Domando se vi è qualche osservazione.

Io però credo che sarà meglio disgiungere queste due disposizioni, e farne un articolo separato.

Senatore **Arnulfo**. Mi pare che sia da sopprimersi l'ultimo alinea dell'art. 5 ed in ogni caso si debba concepirlo diversamente, col sostituirvi cioè l'art. 330 della legge 13 novembre 1859. Quell'alinea dell'articolo non è necessario, perchè se si lascia ai comuni di giudicare dell'idoneità del maestro anche senza diploma, e con titoli equipollenti, si può con maggior ragione lasciare ai comuni di giudicare della moralità degli insegnanti; tanto più che l'attestazione di moralità dell'autorità municipale non deve essere un titolo al quale il comune, che deve eleggere il maestro, debba assolutamente deferire, ma deve essere in facoltà del medesimo di non accettare il candidato che si presenta, comunque munito di attestato di moralità, se *aliunde* le constasse del contrario. Ond'è che è inutile il prescrivere che si debba presentare un certificato qualsiasi; è inutile di prescrivere il modo col quale colui che si offre a maestro debba giustificare la sua moralità, la quale d'altronde può constare al comune indipendentemente anche da una dichiarazione dell'autorità d'altro municipio.

Credo poi che in ogni caso debba cambiarsi la redazione, ove il Senato decidesse di mantenere l'articolo, perchè in esso si dice che l'attestazione vuol essere rilasciata *dall'autorità municipale del luogo ove è domiciliato il maestro*.

Questa parola *autorità municipale* lascierebbe credere, che sia l'intiero Consiglio comunale, il che renderebbe imbarazzante l'ottenere l'attestazione, perchè il Consiglio comunale non si convoca che rarissimamente nel corso dell'anno: ma quand'anche si dicesse che questa autorità municipale è rappresentata dal sindaco e dalla Giunta municipale, nasce un altro imbarazzo, ed è quello del domicilio. Il significato del vocabolo *domicilio* usato in una legge, deve desumersi dalla definizione, che ne dà il Codice civile, il quale definisce, che il domicilio del cittadino è il luogo, dove ha il principale suo stabilimento, i maggiori suoi interessi, per modo che ha ivi domicilio sebbene altrove dimori. Anzi la resi-

denza per ragioni di impiego non basta a cambiare il domicilio.

Ciò essendo, ove venga spedito il certificato dall'autorità municipale del luogo del domicilio legale, nel maggior numero dei casi non si conoscerà la moralità attuale dell'individuo, ma quella, tutto al più, di una epoca remota: chi ha l'obbligo di giustificare la moralità attuale, deve essere munito di un certificato di buona condotta, di onestà dall'autorità del luogo, ove ultimamente ha avuto la sua dimora; per conseguenza adottandosi l'alinea dell'articolo in discussione, ne deriverebbe, che l'attestazione sarebbe spedita da un comune, che appena in un tempo forse remoto ha conosciuto il maestro, e non da quel comune che ha visto le ultime sue azioni.

Risponde meglio all'uopo il concetto di cui nell'articolo 330 della legge 13 novembre 1859, così concepito:

« L'attestato di moralità sarà rilasciato, dopo la dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal Sindaco del comune in cui il candidato avrà avuto l'ultima sua dimora.

« Nel caso in cui questi non abiti nel comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un simile attestato dal comune, ove avrà precedentemente abitato. »

Con questo mezzo si ottiene facilmente il certificato in ogni tempo, perchè la Giunta comunale si convoca sovente e il sindaco, sentita la Giunta, può spedire il certificato. Si ottiene poi una giustificazione più appagante quando l'attestato emana non dal comune del domicilio legale, ma dal comune in cui realmente nel biennio l'individuo ebbe la dimora. Allora il comune può attestare qual condotta ebbe il maestro. Quindi spero che l'ufficio centrale vorrà aderire alla soppressione dell'articolo, od in ogni caso sostituire l'art. 330, all'alinea dell'art. 5 proposto.

Senatore **Cibrario**. Non siamo più in numero.

Presidente. Il Senato non essendo più in numero, rimando la discussione a lunedì venturo alle ore 2 p.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XII.

TORNATA DEL 18 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi-Omaggi — Relazione sui titoli d'ammessione del Senatore Di Campello — Giuramento del Senatore Di Campello — Seguito della discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare — Riepilogo delle osservazioni fatte dal Senatore Arnulfo nell'ultima seduta e sua proposta di soppressione dei due alinea dell'art. 5 del progetto dell'ufficio centrale — Adesione alla medesima dell'ufficio centrale — Osservazioni dei Senatori Cadorna e Linati e del Ministro dell'istruzione pubblica contro quella proposta — Sotto emendamento all'art. 5 proposto dal Senatore Cadorna ed accettato dal Senatore Arnulfo — Dichiarazione del Senatore Cibrario — Adozione del sottoemendamento Cadorna e della prima parte dell'art. 5 — Reiezione dei due alinea dell'art. 5 secondo la proposta del Senatore Arnulfo — Proposta di un articolo addizionale del Senatore Capocci combattuta dai Senatori Linati e Di San Martino — Istanza del Senatore De Cardenas — Schiarimento richiesto dal Senatore Lauzi e fornito dal Senatore Linati — Ritiro dell'art. addizionale Capocci — Osservazioni del Senatore Di San Martino, del Ministro dell'istruzione pubblica e del Senatore Pareto sull'art. 6 del progetto dell'ufficio centrale — Proposta del Senatore Cadorna — Considerazioni sul medesimo del Senatore di San Martino — Nuova proposta del Senatore Cadorna in surrogazione della precedente — Spiegazioni del Senatore Cibrario — Proposta del Senatore Roncalli combattuta dal Ministro dell'istruzione pubblica — Risposta del Senatore Roncalli — Sottoemendamento all'art. 6 del Senatore Linati — Dichiarazione del Senatore Cibrario membro dell'ufficio centrale — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alfieri e forniti dal Ministro dell'istruzione pubblica e dal Senatore Pallavicino-Mossi — Reiezione della proposta Roncalli e del sottoemendamento Linati — Approvazione della proposta Cadorna e dell'art. 6 del progetto — Considerazioni ed appunti del Senatore di Castagnetto sull'art. 7 del progetto — Risposta del Ministro dell'istruzione pubblica — Proposta di un articolo addizionale del Senatore Plezza non appoggiata — Adozione dell'emendamento all'art. 7 del Senatore Arrivabene non che degli art. 7, 8 e 9 del progetto dell'ufficio centrale — Presentazione di un progetto di legge dal Ministro di grazia e giustizia — Annunzio di un'interpellanza al Ministro dei lavori pubblici del Senatore Pareto — Proposte dei Senatori Plezza e Linati non appoggiate — Lettura del testo del progetto emendato — Votazione dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici; più tardi intervengono pure il Presidente del Consiglio, ed il Ministro di grazia e giustizia.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** dà lettura del verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Il Senatore *Segretario* **D'Afflitto** legge due lettere, l'una del Senatore De Gori, e l'altra del Senatore San Vitale con cui chiedono a ragione di pubblico servizio un congedo, il primo di un mese ed il secondo di otto giorni, che loro sono dal Senato accordati.

Legge eziandio una lettera del Senatore Sagarriga nella quale adduce le ragioni per cui non può intervenire, ed assistere alle sedute del Senato.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fatti:

1. Dal signor Nicolò Mulas di N. 15 copie di un opuscolo *sulle condizioni morali ed economiche della Sardegna, e sull'urgente bisogno del suo territoriale scompartimento;*

2. Dal signor Oreste Murcoaldi di N. 200 esemplari di un suo opuscolo intorno alla *soppressione del circondario di Fabriano;*

3. Dalla Corte d'appello di Parma di N. 4 esemplari dei *discorsi pronunziati dal primo Presidente e dal Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione solenne della Corte medesima.*

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DEL SENATORE DI CAMPELLO.

Presidente. La parola è al Senatore Spada per una relazione sui titoli d'ammessione del Senatore Di Campello.

Senatore **Spada**, *Relatore*. Il conte Pompeo Di Campello, commendatore di S. Maurizio e Lazzaro, venne nominato Senatore del Regno con Decreto Reale del 20 gennaio ultimo. È nato il 15 febbraio 1803 a Spoleto, ed ha perciò compiuta l'età di quarant'anni voluta dalla legge dello Stato per essere Senatore. Fu Ministro della Guerra a Roma nel 1848, e Governatore dell'Umbria durante il Governo provvisorio dei mesi passati. Paga in oltre ben più di franchi 3000 d'imposte dirette in ragione della sua possidenza. Gli sono quindi applicabili le categorie 5 e 21 dell'articolo 33 dello Statuto per essere Senatore.

Per le surriferite considerazioni l'ufficio ve ne propone l'adozione.

(Approvato).

Presidente. Prego i signori Senatori Orso Serra e Spada a voler introdurre nell'aula il Senatore Di Campello.

(Il Senatore Di Campello viene introdotto nell'aula dai Senatori Orso Serra e Spada e presta giuramento nella solita formola lettagli dal Presidente).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare. Rammenta il Senato, che nell'ultima adunanza la discussione versava sull'art. 5 della numerazione primitiva, e che l'onorevole Senatore Arnulfo aveva a questo proposto una modificazione.

Invito il sig. Senatore Arnulfo a voler ripetere la sua proposta, onde aprire su di essa, ove sia appoggiata, la discussione.

Senatore **Arnulfo**. Nell'ultima seduta io ebbi l'onore di proporre al Senato la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo quinto, ed in ogni caso la sostituzione dell'articolo 330 della legge 13 novembre 1859.

Per appoggiare la soppressione feci osservare che fosse da lasciarsi ai comuni libero il mezzo di accertarsi della moralità del maestro, che fossero per nominare ad una loro scuola, e libero al maestro di scegliere quei mezzi che ravvisasse più acconci, onde giustificare ai comuni la propria moralità.

Argomentai ad un tale scopo altresì dal primo alinea dello stesso articolo, nel quale è detto: *che l'idoneità è constatata con diplomi, o con titoli equipollenti*, col che si lascia ai comuni, come credo debba lasciarsi, la facoltà di valutare i titoli equipollenti, cioè di considerarli sufficienti o non per accertare l'idoneità, e ne conchiusi esservi maggior ragione per lasciare ai comuni che scelgano i mezzi che più trovano convenienti, onde assicurarsi della moralità dei maestri.

Avendo l'ufficio centrale esaminata tale mia proposta, venne meco d'accordo nel riconoscere che sia da mantenersi la sola prima parte dell'articolo quinto, ove si stabilisce che il comune nomina i maestri *dopo di averne riconosciuta l'idoneità e la moralità*; e che fatte queste due prescrizioni ai comuni non sia opportuno di aggiungere per legge i mezzi coi quali l'idoneità e la moralità sono da giustificarsi.

Per conseguenza debba l'articolo quinto essere limitato alla prima parte, e siano da sopprimersi non solo il secondo, ossia l'ultimo alinea, come nell'ultima seduta io proposi, ma ambidue gli alinea dell'articolo quinto.

Dietro a questo accordo io ho l'onore di proporre al Senato la soppressione di tali due alinea per le ragioni che venni ora brevemente accennando, e per quelle che ebbi l'onore di sottoporre al Senato nell'ultima seduta.

Presidente. Dichiaro aperta la discussione sulla proposta del Senatore Arnulfo, ed interrogo l'ufficio centrale se aderisce.

Senatore **Cibrario**. L'ufficio centrale aderisce; mentre trova che le prescrizioni di cui nei due alinea di quell'articolo possono, occorrendo, far parte di un regolamento, e che in ogni caso è meglio lasciare ai comuni di accertare, con quei mezzi che credono più proprii, sia l'idoneità, sia la moralità.

Questo progetto consiste in pochi articoli e non contiene che i principii sostanziali; più è semplice, più risponde allo scopo per cui fu dettato.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna**. Credo che sia assolutamente inutile il votare una legge sull'Istruzione elementare, se si sopprime il 1.° alinea dell'art. 5.°

Dal momento che si stabilisce che sarà riputato idoneo quel maestro che ciascun comune crederà tale senza nessuna regola prestabilita, egli è affatto inutile il dichiarare che l'istruzione elementare è obbligatoria pei comuni; è del pari inutile l'occuparsi degli stipendii, del numero delle scuole, delle garanzie pei maestri e di altre cose simili. Di fatto, tolta ogni guarentigia d'idoneità, l'istruzione elementare, questo grande interesse della nazione, è talmente messo in balìa del comune, che qualunque altra disposizione al riguardo diviene illusoria, a petto di questa assoluta ed illimitata libertà di scegliere un insegnante incapace e non meritevole del nome di maestro.

Perciò io dichiaro, fin d'ora, che se sarà soppresso il primo alinea dell'art. 5, voterò contro tutta la legge.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Pubblica Istruzione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io preferisco

la soppressione dell'intero articolo 5, anzichè accennare solamente ad una libertà illimitata del comune, di poter esso, cioè, colle sole sue norme decidere dell'idoneità e della moralità dei maestri.

Se si tace, si torna al concetto primitivo del progetto ed in allora il Ministro vi potrà supplire con un regolamento; ma se si dichiara unicamente la libertà illimitata di rozzi inesperti comuni a constatare tale idoneità, in verità che allora non è possibile che il Ministro lo possa consentire.

Presidente. La parola è al Senatore Cibrario.

Senatore **Cibrario.** Quando ho dichiarato in nome dell'ufficio centrale di acconsentire alla proposta dell'onorevole Senatore Arnulfo, ho detto nello stesso tempo che a ciò si poteva supplire con un regolamento.

Debbo poi anche osservare che per le province dell'Alta Italia vi è un corso di scuole normali, e che uscendo da quelle i maestri riportano un diploma; ma non so se nell'Emilia queste scuole normali siano stabilite, se vi siano corsi di studii. In ogni caso se vi sono, si può con un regolamento indicare che i comuni non potranno scegliere, fuorchè quegli che è munito di titoli equipollenti; ed a questo proposito faccio notare che non è già introduzione di una nuova prescrizione, questa dei titoli equipollenti, ma che essa è già stabilita nella legge del 1859; dunque non si è fatto, che quello che già esiste.

Senatore **Linati.** Domando la parola.

Presidente La parola spetta prima al Senatore Arnulfo, poscia la darò al Senatore Linati.

Senatore **Arnulfo.** Io la cedo al Senatore Linati.

Presidente. La parola è al Senatore Linati.

Senatore **Linati.** Io faccio osservare al Senato che il Dittatore Farini, con suo decreto del 25 gennaio 1860, instituiva due scuole normali femminili, l'una a Parma, e l'altra a Modena.

A questa legge andava unita una relazione del Ministro della pubblica istruzione, nella quale si diceva instituirsi quelle due scuole allo scopo di abilitare le maestre, e gli insegnanti dell'Emilia a conseguire la patente di idoneità necessaria per essere maestri nei municipii.

Oltre a ciò leggevasi nel contesto del decreto, che il Ministro della pubblica istruzione avrebbe combinato un regolamento per le scuole elementari, cioè per le scuole normali dell'Emilia.

Dietro queste due norme, il Ministro della pubblica istruzione col decreto del 31 luglio promulgò nell'Emilia il regolamento del 24 giugno, che regola nelle antiche province del Regno l'andamento di tutte le scuole normali e magistrali, ed il modo col quale vi si conseguiscono le patenti di idoneità.

Nell'art. 5 del decreto 31 luglio succitato, il Governo dichiarò che dal 1861 in poi nessuno potrà nell'Emilia esercitare l'ufficio di maestro elementare, se non avrà conseguito almeno la patente del grado inferiore.

Il Ministro appoggiava questa disposizione alle considerazioni che, come si è detto, precedevano il decreto del Dittatore dell'Emilia del 25 gennaio 1860.

Per questi motivi, ove ora si eliminassero dalla legge quegli alinea, come vorrebbe il signor Senatore Arnulfo col suo emendamento, converrebbe distruggere ed annullare nella sua totalità il decreto 31 luglio succitato, ed in parte quello 24 giugno, stati promulgati nell'Emilia ambidue in base al decreto del Dittatore Farini del 25 gennaio.

Onde io credo, che debbasi lasciare sussistere l'articolo nel modo, che fu redatto dall'ufficio centrale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Il signor Senatore Linati ha molto opportunamente citato alcuni decreti, alcuni regolamenti del Ministero, i quali provano sempre più, che non era necessario introdurre nel progetto alcuna particolare disposizione intorno ai diplomi.

Ciò che la legge non abroga, rimane tuttavia in vigore; cosicchè non essendo abrogati i provvedimenti menzionati dal Senatore Linati, rimane perciò provveduto a quanto riguarda i diplomi; ed ecco le ragioni per cui il progetto del Ministero non conteneva disposizione alcuna al proposito.

Adunque io accetto di nuovo la soppressione intiera dell'articolo; ma non potrò mai ammettere quella libertà sconfinata nel comune a poter decidere a voglia sua della moralità e dell'idoneità dei maestri.

Senatore **Arnulfo.** Allora che ebbi l'onore di proporre la soppressione del 2 alinea di cui si tratta, non fu mio pensiero certamente, che i comuni siano lasciati in balia di fare quello che vorranno, e che il Governo non possa prescrivere con regolamenti le norme colle quali sia da accertarsi l'idoneità e la moralità dei maestri. Ma osservo, che se si mantiene il primo alinea nei termini in cui è concepito, rimane dimostrata evidentemente la sua inutilità, e l'inutilità egualmente del secondo alinea. Difatti, nel primo si dice che i comuni avranno facoltà di accertare l'idoneità, o col mezzo di diploma, o con titoli equipollenti; ciò stante, il comune ha facoltà assoluta di pronunciare sui titoli equipollenti, li prende, come si suol dire, dove vuole, o dove li trova, o crede trovarli.

Riesce quindi superfluo il prescrivere la prova per diploma, dalla quale il comune è in facoltà di prescindere quando e come vuole.

Per questa ragione è meglio che in proposito si disponga col regolamento, che può sempre cambiarsi e modificarsi tenendo conto delle condizioni speciali delle località, della facilità o non di trovar maestri, i quali abbiano il diploma, e di tutte le circostanze dei tempi. Del resto quando pure si volesse ammettere il primo alinea, quanto al secondo che riflette la moralità, mi pare che non è possibile di dare delle norme, le quali siano da osservarsi dai comuni per accertare la moralità di un individuo. Il giudizio sulla moralità, è un giudizio che dipende, e dipender deve necessariamente da un criterio, il quale si forma in conseguenza di ti-

toli o di informazioni secondo le circostanze; motivo per cui penso che la legge non debba prescrivere il modo col quale sia da accertarsi la moralità di un individuo.

Quindi, mentre mantengo la proposta per la soppressione di ambidue gli alinea, qualora il Senato non ammettesse la soppressione del primo, mi riservo di riprodurre l'emendamento, che ho proposto nell'ultima seduta, cioè di sostituire al secondo alinea l'art. 330 della legge 13 novembre 1859.

Senatore **Cadorna**. Alle osservazioni che io aveva presentate per fare ostacolo alla soppressione dei due alinea di questo articolo, e massime del primo di essi, si è risposto che non s'intendeva di lasciare in balia dei comuni il decidere della idoneità dei maestri senza alcuna norma, ma che s'intendeva di ammettere l'intervento di un regolamento. Io non starò ora a discutere se di sua natura questa sia una materia regolamentare o legislativa. Non intendo di sollevare questa questione, epperò mi limito a far notare che, dopochè la legge presente stabilisce nella prima parte dell'articolo 5 la massima, che il comune nomina i maestri dopo di averne riconosciuta l'idoneità e la moralità, la qual massima costituisce il solo comune giudice autonomo, assoluto, indipendente, e senza vincoli nella materia della idoneità dei maestri, è assolutamente impossibile lo ammettere che un regolamento possa di poi intervenire per limitare quella stessa massima generale di libertà assoluta che con questa prima parte dell'articolo 5 la legge avrebbe consacrato.

Perciò l'ipotesi di un regolamento che corregga un vizio della legge non essendo ammessibile, rimangono in tutto il loro vigore le osservazioni da me fatte contro la stessa prima parte dell'art. 5, ove essa sia lasciata sola e senza temperamenti.

Ora soggiungerò che mi pare non sia difficile lo sciogliersi da una tale difficoltà, anche aderendo alla soppressione dei due alinea di questo articolo, purchè si faccia richiamo per le materie dei detti due alinea alla legislazione già esistente nell'Emilia. Udimmo di fatto, che esistono nell'Emilia provvedimenti che regolano già questa materia, ed io che non amo tanto di riformare con leggi transitorie le leggi che esistono, quanto di supplire soltanto alle lacune delle leggi stesse, ove ciò sia urgente, propongo perciò, che, mantenuta la prima parte dell'articolo dell'ufficio centrale, e dopo le parole « Il comune nomina i maestri dopo di averne riconosciuta l'idoneità e la moralità » si aggiungano le seguenti, cioè: « a termini delle leggi e regolamenti in vigore. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io non mi oppongo.

Senatore **Arnulfo**. Io non ho difficoltà di accettare la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Cadorna, purchè si sopprimano ambidue gli alinea, come prima ho proposto, ed egli acconsente.

Presidente. Converrà per la regolarità della discussione di mettere intanto ai voti la prima parte dell'articolo 5 concepita in questi termini: « Il comune nomina i maestri dopo d'averne riconosciuta l'idoneità e la moralità. » Dopo vengono i due alinea, dei quali l'onorevole Senatore Arnulfo propone la soppressione.

La proposta del Senatore Cadorna mi pare ristretta al caso che vengano soppressi i due alinea: in tale evento vorrebbe che si aggiungessero alla prima parte queste parole: « secondo le leggi e i regolamenti vigenti. »

Senatore **Cadorna**. Aderisco, come già dissi, alla soppressione delle due ultime parti dell'articolo, ma ciò condizionatamente all'ammissione della mia proposta, la quale mi pare che, come emendamento, dovrebbe esser posta ai voti prima della soppressione delle due parti dell'art. 5.

Presidente. Domando se la proposta del Senatore Cadorna è appoggiata.

(Appoggiata).

Senatore **Cibrario**. Ho presa la parola per dichiarare che l'ufficio Centrale non dissente, quantunque non creda assolutamente necessaria questa aggiunta, perchè non essendo derogate le disposizioni che riflettono la materia, fuorchè nelle parti che contraddicono al presente progetto di legge, nelle altre parti rimangono in pieno vigore.

Del resto, ripeto, se il Senato crede più utile che vi sia quest'aggiunta a maggior chiarezza, l'ufficio centrale non dissente.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Cadorna, il quale consiste nell'aggiungere dopo le parole: « Il comune nomina i maestri dopo averne riconosciuta la idoneità e moralità »; queste altre: *secondo le leggi e i regolamenti vigenti*.

Chi approva quest'emendamento del Senatore Cadorna voglia sorgere.

(Approvato).

Presidente. Ora metto ai voti tutta intiera la prima parte dell'articolo 5 testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Secondo l'uso, allorquando si tratta di soppressione, non si mette ai voti la soppressione medesima, ma è invece regola di mettere ai voti il testo delle disposizioni, e coloro che vogliono la soppressione voteranno contro.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

La proposta del sig. Senatore Cadorna essendo stata vincolata alla soppressione dei due alinea, mi pare che, votando l'emendamento, si sia votata implicitamente la soppressione.

Presidente. Metto ai voti separatamente i due alinea dell'art. 5. Leggerò nuovamente il primo alinea.

« La idoneità si prova colla produzione del diploma che la constata, o con titoli equivalenti ».

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo alinea del citato articolo.

« La moralità con un'attestazione rilasciata dall'autorità municipale del luogo ove è domiciliato, nella quale debbe essere indicato l'oggetto per cui si richiede ».

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Non è approvato).

Ora verrebbe la proposta fatta dall'onorevole Senatore Capocci nella precedente tornata. Non so se questa proposta possa ancora aver luogo dopo le modificazioni che furono fatte. Le dò la parola, onde possa spiegare il suo concetto.

Senatore **Capocci**. Io sostengo, a meno credo di poter sostenere, essere ora maggiormente necessaria quella mia aggiunta. Diffatti dandosi ai comuni facoltà di nominare i maestri, pare a me, che sia divenuta più necessaria la misura, che avevo proposta, di avere, cioè, un controllo nell'esercizio delle funzioni dei maestri e nella scelta intorno alla loro moralità e capacità.

Presidente. Io prego allora il Senatore Capocci di voler deporre la sua proposta sul banco della Presidenza.

(Il Senatore Capocci depone sul banco della Presidenza la sua proposta in iscritto).

Leggo la proposta dell'onorevole signor Senatore Capocci.

« Laddove si elevassero reclami intorno alla capacità o moralità di qualche maestro, non che intorno allo adempimento dei loro doveri, la rappresentanza provinciale li discuterà, e trovandoli ben fondati, annullerà la sua nomina, ed il comune provvederà di nuovo alla scelta di altro maestro ».

Essa formerebbe un articolo distinto.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Domando prima se la proposta del Senatore Capocci è appoggiata.

(Appoggiata).

Senatore **Linati**. Faccio osservare che a ciò che forma il tema della proposta del Senatore Capocci è già provveduto per legge nelle province dell'Emilia.

Allorquando il cavalier Farini era Dittatore delle province modenesi e parmensi promulgò in data del 25 ottobre un regolamento, concernente le deputazioni provinciali per le scuole; e fra le attribuzioni che alle medesime si conferivano, vi ha eziandio quella di esaminare i titoli ed i documenti di tutti coloro, che dai municipii verranno nominati a maestri.

L'articolo 16 di quel regolamento dice: « La deputazione provinciale potrà respingere una nomina fatta da un municipio, qualora venga dimostrata o la incapacità assoluta, o la immoralità del soggetto nominato a maestro ».

Parmi adunque che per questo rispetto la legge ha già provveduto per l'Emilia, e toroi perciò inutile l'aggiunta proposta dal Senatore Capocci.

Senatore **Decardenas**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Decardenas**. Nel progetto che stiamo discutendo e nella proposta del Senatore Capocci, si parla di rappresentanze provinciali. Il Senatore Linati accennò alle deputazioni provinciali. Ora pare a me che la rappresentanza provinciale sia la rappresentanza amministrativa delle province, quella vale a dire che forma il consiglio provinciale; la deputazione invece è composta di quei tali impiegati del ministero, deputati ad amministrare la parte scolastica.

Domanderei perciò che fosse ben bene definito ciò che si intende dire, accennando a quest'autorità.

Senatore **Di S. Martino**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di S. Martino**. Io credo che non convenga introdurre alcuna disposizione a questo riguardo.

Secondo il concetto che mi pare accettato dal Senato, non si deve introdurre screziature nella legislazione, o il meno possibile.

Ora la legislazione che esiste nell'Emilia, quella fatta dal Dittatore, è appunto conforme a quella che esiste negli antichi stati del Re di Sardegna.

Se venisse in discussione la questione vergine, io sarei d'accordo per entrare in tutt'altra via, che in quella seguita.

Ma dal momento che noi facciamo una legge per una sola provincia, mi pare assai più conveniente che questa provincia sia retta, come lo sono le altre; onde essendo già provveduto a quanto ricercava l'onorevole Senatore Capocci, io credo che si potrebbe per ora prescindere dalla fatta proposta.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Ho inteso il signor Senatore Linati citare un provvedimento del cavaliere Farini relativamente alle province già parmensi e già modenesi, mi resta dubbio se eguale provvedimento sia in vigore anche per le romagnuole.

Senatore **Linati**. Sì.

Senatore **Lauzi**. Desiderava di avere questo schiarimento di fatto, perchè se il provvedimento non avesse esistito anche per le Romagne, sarebbe stato necessario equiparare queste alle altre province.

Presidente. Metterò ai voti la proposta del Senatore Capocci.

Senatore **Capocci**. La ritiro.

Presidente Metterò allora ai voti l'articolo 6 del progetto.

« Le rappresentanze provinciali stabiliranno le somme minime degli stipendi che, secondo la importanza o le condizioni dei comuni, dovranno essere assegnate ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari ».

Senatore **Di S. Martino** Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Di S. Martino**. Il primo progetto dell'ufficio centrale aveva abolita questa disposizione. Nel secondo progetto riveduto dal medesimo in seguito alla prima votazione del Senato, la maggioranza di esso, arrendendosi alle ragioni esposte dall'onorevole Ministro

della pubblica istruzione, ha accettato di introdurre nella legge una disposizione, che non è nelle leggi comunemente in vigore nel resto dell'Italia, e che, a parere della minoranza dell'ufficio centrale, si scosta da quei principii che pure sarebbe importante molto il tutelare.

Il sistema della legislazione che introduce le tabelle obbligatorie, o commette alle Deputazioni o ai Consigli provinciali di formarle, tende in sostanza a sottoporre i comuni ad una tutela preventiva.

In somma, siamo tutti d'accordo che nell'importante argomento dell'istruzione elementare, non si deve lasciare ai comuni una tale libertà, per cui, o possano prescindere dall'istruzione stessa, o possano darla talmente incompiuta da renderla affatto illusoria.

Quindi cogliamo con piacere l'occasione di concorrere anche poi a qualsiasi disposizione di legge, la quale tenda a far sì che i comuni in modo assoluto ed imprescindibile provvedano all'istruzione elementare. Ma non ci pare che per ciò convenga ricorrere sempre a disposizioni preventive.

Il sistema preventivo, se si adotta nell'amministrazione comunale, tende ad allontanare definitivamente l'educazione dai comuni. Allora solo avremo comuni che si occuperanno della cosa pubblica e se ne occuperanno attivamente quando si lasceranno liberi di operare.

Questo mi pare uno dei principii cardinali sul quale si fonda l'autonomia dei comuni; ma se noi ci mettiamo preventivamente a volere che il comune debba, per ogni passo che ha da muovere, ricorrere ad una disposizione coercitiva della legge, colla tutela di una autorità superiore, avremo sempre i comuni nello stato d'infanzia.

Ora la legge perde gran parte della sua importanza, come ho già notato più volte nella discussione, perciocchè essa è circoscritta ad una sola provincia, i cui bisogni possono essere additati al Senato da persone che sono in grado di conoscerla meglio dei componenti l'ufficio centrale; non vorrei però che si venisse a ledere un principio.

Io non faccio nessuna proposta, appunto perchè la legge è, come accennai circoscritta ad una sola provincia; mi limito ad indicare questa questione al Senato, e la indico nell'intento di conservarmi libero nelle questioni simili che verranno per l'avvenire.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Fu detto testè essere cosa buona in una legge affatto locale, uniformarla, per quanto è possibile, a tutto il rimanente d'Italia.

Oggi nel rimanente d'Italia vige, quasi dappertutto la legge del 13 novembre 1859 che porta con sè questa determinazione delle tabelle, e del minimo degli stipendi. La sola Toscana farebbe eccezione alla norma generale.

Se per conseguenza ritenuto come è il principio, per non aggiungere una differenza in una sola località, piacesse al Senato di non entrare in una discussione sottile della materia, io sarei appagato sufficientemente; ed anche questo nobile Consesso avrebbe dato un potente aiuto all'opera comune di compiere l'educazione popolare.

Se quindi alcuno facesse cenno, che questa è ad un dipresso l'intenzione del Senato, accorcieremmo di assai la discussione, e verremmo finalmente ad una deliberazione su questo progetto, in caso diverso mi riservo di dimostrare la necessità della cosa, e di difenderne il principio.

Senatore **Pareto.** Vengo ad appoggiare l'osservazione fatta dal Senatore di San Martino, perchè in pratica trovo che tenendosi strettamente alla legge 1859 vi sono delle difficoltà grandissime. Molti comuni non possono avere dei maestri, perchè non possono soddisfarli con le somme fissate nella tabella. Se noi stabiliamo che le rappresentanze provinciali, anche per l'Emilia, formino queste tabelle del minimum, riusciremo in pratica agli stessi inconvenienti, il che succede in molti casi.

Molti comuni hanno un maestro cui assegneranno una somma minore di quella fissata dalla tabella.

Se noi volessimo farli pagare, come è fissato; quei comuni non potrebbero avere maestri, perchè non sarebbe loro possibile di pagarli; quindi lasciamo maggior libertà, come disse il Senatore San Martino, lasciamo che i comuni cerchino i maestri, li paghino come possono. Se troviamo però che sia diminuita troppo la somma e che questa sia troppo minima, allora la rappresentanza potrà intervenire ed imporre una somma maggiore.

Ma prestabilire che vi debba essere un minimo, credo che non sia vantaggioso allo scopo, ma che si riesca al contrario. Io conosco una provincia in cui i comuni sono poverissimi, questi comuni stabiliscono 200 o 300 franchi per la scuola; ora quei comuni non avrebbero il maestro, se si volessero obbligare a pagarlo secondo la tabella inserita nella legge.

Che cosa ha fatto la deputazione di quella provincia? Ha fatto stanziamento nel bilancio di quei comuni di una somma media, di maniera che questi comuni paghino un poco di più, ma comportabilmente colle loro forze: e così hanno un maestro che non sarebbe loro possibile di avere, se si volesse rigorosamente applicare la tabella. In questo modo hanno un'istruzione, mentre non ne avrebbero punto. Ricordiamoci dell'adagio che l'ottimo talora è nemico del bene.

Senatore **Cadorna.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna.** Vi sono due sistemi di fronte. L'uno consiste nel dare ai Consigli provinciali la facoltà di stabilire *a priori* una tabella graduata del minimo degli stipendi ed alcune norme per la successiva classificazione dei comuni, a seconda di queste tabelle, incaricando questi Consigli o le Deputazioni anche della classificazione.

L'altro sistema consiste nel lasciare che ciascun co-

mune stanzii liberamente nel proprio bilancio gli stipendii comunali, ma nell'ammettere di poi l'intervento dell'autorità provinciale per variare e per correggere l'operato di cadun comune, nel caso che nel bilancio abbia stanziato uno stipendio troppo tenue: mi pare che ragionando di questi due sistemi è inutile il discutere sull'autonomia e sulla libertà assoluta dei comuni, poichè ambidue questi sistemi, sciolgono la questione dell'ingerenza nello stesso modo, cioè, ammettono l'intervento dell'autorità provinciale, e danno a questa la podestà ed il diritto di riformare il fatto di qualunque comune rispetto allo stanziamento degli stipendii suddetti nel bilancio.

Quindi per me credo che la questione di massima non ha luogo più nell'uno, che non nell'altro di questi due sistemi; e parmi che la preferenza a darsi piuttosto all'uno che non all'altro debba dedursi dalla convenienza maggiore intrinseca che ciascuna di queste due proposte può avere per raggiungere lo scopo; com'anche dalla considerazione delle maggiori cautele, che l'una di esse presenta per limitare ed assegnare l'intervento e l'ingerenza dell'autorità provinciale negli affari comunali.

Ora, considerata la cosa da questo punto di vista, dichiaro che preferisco recisamente il sistema che richiede lo stabilimento di una regola generale e comune anteriore ai bilanci ed agli stanziamenti, al sistema che ammette l'intervento dell'autorità senza regola dopo di essi. Le ragioni sono molto semplici, e saltano, secondo me, agli occhi. La prima è che in un governo libero l'intervento di un'autorità qualsivoglia in affari di comuni, o di cittadini a titolo di guarentigia e di tutela, non può ammettersi sbrigliato, arbitrario e senza norme. Un tale intervento, perchè sia degno di un governo libero, uopo è che si eserciti in modo che l'autorità stessa nell'usarne abbia una guida ed un limite, senza del che, esso apre l'adito agli atti più arbitrarii, e ben lungi dal rispettare l'autonomia e l'indipendenza comunale, mette ciascun comune in balìa della volontà dell'autorità, a cui realmente la legge non volle dare che un potere assegnato, e ristretto in limiti.

È questa la prima ragione per la quale io credo, che, appunto per quel rispetto all'autonomia del comune che giustamente e costantemente si invoca, si debba preferire il sistema pel quale l'intervento dell'autorità provinciale deve essere moderato da regole generali a prestabilirsi rispetto a tutti i comuni dalla stessa autorità provinciale, al sistema secondo cui non si fisserebbe alcuna regola e si ammetterebbe l'intervento arbitrario della stessa autorità dopo lo stanziamento.

V'ha poi un'altra ragione pratica, che mi pare sia pure meritevole di considerazione. Secondo il sistema, che io difendo, il Consiglio provinciale che conosce le circostanze particolari di ciascun comune farebbe egli stesso un regolamento adattato alle località; in questo regolamento il Consiglio provinciale verrebbe a stabilire una tabella graduata di stipendii minimi fondata sulla posizione economica diversa dei varii comuni. Inoltre egli stabilirebbe alcune norme nello stesso regolamento, le quali dovrebbero servire di guida nella classificazione dei comuni delle province, acciò essa non potesse mai farsi arbitrariamente. Poscia lo stesso Consiglio farebbe la classificazione dei comuni, la quale non sarebbe più un atto arbitrario, perchè essa avrebbe una norma prestabilita. Da ciò segue, che ciascun comune allorquando voterebbe il proprio bilancio, conoscerebbe già, dalla categoria in cui sarebbe stato posto pel minimo dello stipendio del maestro, la somma minima a stanziarsi per un tale oggetto, e potrebbe essere certo che niun'altra spesa da lui votata andrà soggetta a riduzione per compiere il detto stipendio. Per l'opposto, se si ammette l'intervento dell'autorità provinciale dopo la votazione del bilancio, e senza una regola prestabilita, qual è la conseguenza pratica? Ella è questa, che il comune non potendo prevedere quale sarà la determinazione dell'autorità provinciale rispetto allo stipendio da lui stanziato, sarà sempre soggetto a vedere accresciuta la somma da lui stanziata per lo stipendio. Ora i mezzi dei comuni essendo limitati, la conseguenza sarà che le altre spese da essi votate saranno sempre soggette ad essere od eliminate, o diminuite. Anche per ciò io preferisco il sistema, che ho fin ora difeso.

Havvi un'altra ragione la quale mi pare pur tale da esser presa in considerazione; l'intervento dell'Autorità provinciale rispetto all'aumento di stipendio a farsi per ciascun comune ove abbia luogo, dopo lo stanziamento fatto in bilancio, è un atto con cui l'autorità stessa dà un provvedimento veramente interno ed amministrativo, il quale si compie tra l'autorità che provvede, ed il comune che subisce il provvedimento; conseguentemente non vi è luogo nè a discussione, nè a pubblicità, nè a controllo dell'opinione pubblica. Per l'opposto se voi costringete il Consiglio provinciale, a cui fate una delegazione veramente legislativa, a stabilire delle norme generali per l'esercizio di questa autorità che gli delegate, queste norme passeranno nel dominio dell'opinione pubblica e saranno il soggetto di una discussione, e conseguentemente di un controllo per parte dell'opinione pubblica. Ciò è proprio de' Governi liberi, nei quali ogni atto dell'autorità, ogni norma a stabilirsi per l'esercizio della autorità stessa è necessario che subisca la pubblica discussione.

Per queste ragioni io faccio voti perchè sia accettata la massima dall'ufficio centrale proposta, per la quale è fatta la delegazione al Consiglio provinciale per l'esercizio di tutti questi atti d'autorità; vorrei però che il Consiglio provinciale dovesse esercitare una tale delegazione in questo modo, cioè facendo egli stesso una tabella graduata de' minimi stipendi per la sua provincia con un Regolamento nel quale fossero indicate le norme per la classificazione di ciascun comune, la quale dovrebbe di poi esso stesso effettuare.

Presidente. Intende fare una proposta formale?

Senatore **Cadorna.** Non ho difficoltà di fare anche

una proposta, perchè prima ancora che l'ufficio centrale avesse preparato il suo secondo progetto, io l'aveva già preparata e formolata, laonde la leggerò.

« L' autorità provinciale preposta ai comuni stabilirà « in caduna provincia con regolamento varie classi pel « *minimum* degli stipendi per gli insegnanti dell'istruzione elementare inferiore, e le norme per la relativa « classificazione dei comuni.

« La stessa autorità, sentiti i comuni interessati, ne « farà la classificazione secondo il suaccennato regolamento. Ad ogni triennio la detta classificazione sarà « riveduta.

« Il regolamento verrà assoggettato all'approvazione « del Consiglio provinciale. È ammesso il ricorso dei « comuni al Consiglio provinciale sul punto della loro « classificazione ».

Farò notare che in questa mia proposta, io ho ammessa o stabilita la guarentigia della approvazione del Consiglio provinciale pel regolamento; e che propongo pure la guarentigia del ricorso dei comuni al Consiglio provinciale sul punto della loro classificazione; e che anche per la deputazione provinciale sarebbe stabilito che la classificazione debba farsi, sentiti i comuni, acciocchè l'ingerenza di quest'autorità non possa mai esercitarsi, se non apprezzando tutti quegli elementi e quelle osservazioni che ciascun comune può presentare nel proprio interesse. Del resto se si crederà opportuno che io restringa in più brevi termini cotesto emendamento, lo farò di buon grado, e me ne faccio la riserva.

Però ciò che ritengo essere assolutamente necessario e indispensabile è di escludere l'intervento dell'autorità provinciale posteriormente ai bilanci, senza alcuna norma ed in modo assolutamente arbitrario a danno dei comuni.

Senatore **Di S. Martino**. Io credo che le difficoltà che si oppongono al sistema di libertà dei comuni, siano molto leggiere.

Il comune, ancorchè non abbia contemplato nel suo bilancio lo stipendio che verrebbe allogato dall'autorità provinciale per provvedere alla spesa di un maestro troverà tuttavia nei ruoli supplementari e in tutti gli altri mezzi che sono a disposizione dell'amministrazione, di che farvi fronte senza mettere a soqquadro tutto il resto del suo bilancio.

Il punto in cui l'osservazione dell'onorevole Senatore Cadorna può presentare una maggiore difficoltà sta dove esso dice: l'autorità mancherebbe assolutamente di direzione per intervenire dopo il fatto; essa eserciterebbe un potere assolutamente arbitrario.

Ma siccome questa tesi non è finora formulata in modo preciso, in modo da portarne l'applicazione immediata, nè si sono ancora stabiliti i termini coi quali sarebbe necessario regolare questa materia, parmi che l'appunto non abbia quella gravità che gli vuol dare. Sicuramente non si può lasciare a nessuna autorità il diritto d'immischiarsi a capriccio negli affari di un comune: ciò verrebbe escluso da una legge che provvedesse con maturo giudizio a questo oggetto, ma è possibile di provvedere stando nei limiti della libertà, e in quelli del rispetto verso tutti i municipii.

Del resto credo bene far osservare al Senato la differenza immensa che vi è fra un sistema e l'altro. Il sistema delle tabelle, siano esse fatte dal Governo, o dalla legge, o dai consigli provinciali, esclude assolutamente ogni ingerenza, direi così, per parte dei comuni. Il comune non interviene più fuorchè per nominare il maestro, e ristringersi a far eseguire il disposto della legge; giacchè quando questa dice al comune: voi non potete a meno di far ciò; il comune quasi sempre rallenta il suo zelo, il suo interessamento, e cessa d'occuparsi di questa materia; fatte le nomine non esercita più nessuna azione. Laddove noi siamo convinti che allorquando il comune avesse assoluta libertà d'azione, forse darebbe all'istruzione pubblica un incremento che non può dare, nè il sistema restrittivo, nè le leggi che sono in vigore. Se il comune ha fra i suoi abitanti persone alquanto agiate le quali vogliano dedicarsi all'insegnamento, troverà, coi mezzi che mette a sua disposizione il bilancio per aprire una scuola, a moltiplicar le scuole in modo da estendere l'istruzione nelle più minute frazioni; cosicchè raggiungerebbe il punto in cui trovasi la Savoia, dove in molti villaggi non era pure una piccola riunione di case la quale non avesse il suo maestro; dove tutti, dal primo all'ultimo cittadino, e maschi e femmine, non ricevessero un'educazione assai pregievole. Invece col sistema che abbiamo, colle spese che si devono fare per una sola scuola il risultato immediato che si ottiene, è di fare adagio. L'istruzione procede con molta difficoltà, perchè checchè si dica, la questione delle finanze, anche per i comuni, è una questione assai grave. Per conseguenza ogni qualvolta vi è impossibilità materiale di pagare, volere o non volere, tutte le autorità devono chinar la testa dinanzi a questa difficoltà.

Osserverò all'onorevole Senatore Cadorna che la legge ha posto il principio dei sussidi dello Stato; ma questo sussidio non fu mai stabilito in cifra che possa provvedere al bisogno. Chi conosce i molti paesi i quali hanno una popolazione molto sparsa può agevolmente giudicare quale sia lo stato dell'istruzione da molti anni in quà presso noi.

Egli è certo che nei comuni alpini e in quelli dell'Appennino le distanze sono tali, che se ogni piccola frazione non ha un maestro, non può mandare i giovani a scuole lontane, perocchè nell'inverno questi sono impediti dalla neve, e nella state dai lavori agricoli, o dalla custodia del gregge; quindi il risultato che otteniamo è, che l'istruzione si spande meno. Del resto io faccio a me stesso un'obbiezione: la discussione che facciamo è meramente accademica, in quanto che non si è fatto finora nessuna proposta per sopprimere l'articolo. Trattandosi di legge che riguarda una sola provincia, se i Senatori che appartengono a quella provincia, e ne conoscono meglio di me la condizione, credono di proporre un sistema più liberale, io lo vo-

terò immediatamente; ma io non mi credo autorizzato a proporre una modificazione che debba applicarsi a paesi che non conosco sufficientemente.

Presidente. Prima di accordare la parola al Senatori che l'hanno chiesta rileggerò la proposta del Senatore Cadorna, la quale è concepita in questi termini: (*Vedi sopra*).

Senatore **Cadorna.** Domando la parola per modificare la mia proposta secondo la riserva che me ne sono fatta. Io aveva proposto il mio emendamento coll'intento di dare una disposizione completa a questo riguardo; però posso conseguire lo stesso intento anche limitandomi a proporre una semplice e breve aggiunta all'art. 6 dell'ufficio centrale, allo scopo di introdurre nel medesimo l'idea di una norma a prestabilirsi pel *minimum* degli stipendii e per la classificazione dei comuni.

L'ufficio centrale ammette già l'ingerenza della rappresentanza provinciale, ammette che quest'ingerenza deve consistere nello stabilire un *minimum* di stipendii; ora io introdurrei unicamente l'idea che quest'ingerenza debba essere esercitata con una norma, e quindi direi: « Le rappresentanze provinciali stabiliranno colle norme a fissarsi da esse con regolamento le somme minime degli stipendii, ecc. » e tutto il resto come è nel rimanente della proposta dell'ufficio centrale. Onde è che l'unica variazione che io porterei all'articolo dell'ufficio centrale sarebbe nell'introdurre l'idea di una norma a prestabilirsi.

Presidente. La parola è al Senatore Cibrario.

Senatore **Cibrario.** Io mi trovo solo a rappresentare la maggioranza dell'ufficio centrale, stante l'assenza di due miei onorevoli colleghi.

Mi corre obbligo di ricordare al Senato, che i motivi, i quali hanno indotto l'ufficio, d'accordo col signor Ministro, a stendere l'articolo che ammette la fissazione del *minimum* per parte della rappresentanza provinciale, sono in gran parte quei medesimi che è venuto esponendo l'onorevole signor Senatore Cadorna.

Ve n'è però un altro anche più essenziale, ed è, che se non si stabilisce questo *minimum a priori*, rimane impossibile l'estensione dell'utilissima istituzione dei monti delle pensioni di cui si occupa poi l'art. 8.

Ecco il motivo, che ha determinato la maggioranza dell'ufficio ad accostarsi ad un temperamento conciliativo, a cui, come dissi, si è pure adattato l'onorevole signor Ministro; si tratta qui di un affare che è capitalissimo per i poveri maestri, cioè di veder assicurato il loro avvenire.

Se noi togliamo alla rappresentanza provinciale questa facoltà di stabilire preventivamente un *minimum*, questi monti non potranno più aver luogo nelle provincie che noi intendiamo di beneficare.

Presidente. La parola è al Senatore Roncalli Fraso.

Senatore **Roncalli.** Io ho domandato la parola per dichiarare anche la mia opinione su questa proposta che forse è la più radicale.

Io sono assolutamente opposto al sistema dei *minimi* perchè mi pare un sistema che urti con tutte le idee oramai accettate in punto di libera transazione. L'offerta e la domanda, la libera concorrenza devono essere il solo limite da porsi in questa faccenda.

Io vedo benissimo che i sostenitori dell'opinione opposta si fondano specialmente sull'opinione della incapacità dei comuni, di questi enti morali che noi adesso vogliamo rialzare, dell'autonomia dei quali si parla tanto e che si offende ad ogni punto, ad ogni legislazione parziale che si propone.

Ma finalmente a qual fatto si appoggia quest'opinione d'incapacità? A presunzione no, perchè si deve presumere che corpi morali eletti sotto norme ragionevoli debbiano essere capaci di amministrare bene le pubbliche faccende.

In quanto ai fatti poi io dico di no; prima perchè nessuno ha messo innanzi dei fatti che autorizzino ad avere questa opinione delle rappresentanze comunali; secondariamente perchè la libertà deve essere ordinata, e finora i comuni non hanno potuto ordinarla, perchè anche la legge comunale del 1859 che sembra conferire la maggior libertà ai comuni li ha messi in una tale pastoia burocratica da cui veramente non hanno ancora potuto svilupparsi.

Io quindi mi oppongo assolutamente al sistema dei *minimi* e per un metodo conciliativo tra la mia opinione assoluta e quanto l'ufficio centrale avrebbe esposto, proporrei la seguente aggiunta all'articolo 6.

« Allora quando quelle rispettivamente stabilite dalle rappresentanze comunali abbiano dato luogo a reclami. »

Ma a *priori* io non posso ammettere che le rappresentanze provinciali, le quali in fondo hanno la stessa origine delle comunali, sorpassino la gerarchia amministrativa e stabiliscano quello che dovrebbe essere riservato ai comuni.

Prego il Senato di permettermi ancora un'altro riflesso ed è che con questo sistema dei *minimi* noi corriamo rischio di vulnerare una massima gravissima, che ci condurrebbe quasi alle idee socialistiche.

La classe dei maestri comunali è rispettabilissima e merita molti riguardi; ma però quando si stabilissero massime per regolare anticipatamente ed assicurare dei *minimi* ai maestri comunali, non la finiremmo più. Io non vedo come anche altre classi operose ed utili al pari di quella dei maestri non avrebbero diritto ad avere uguale trattamento.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io avrei voluto scansare la discussione del principio, ma vedo oggimai non essere possibile: lo difenderò colle più bravi espressioni che mi verrà fatto di rinvenire.

Belle sono tutte le parole che si odono in difesa delle libertà comunitative.

Nella tutte le parole che contengono un certo genere di prescrizione, che tiene del privilegio, che dà un'aria di violentare la volontà di qualsiasi corpo morale.

Ma di quali comuni parliamo noi? Se dei ricchi, colti, popolosi, io sono perfettamente d'accordo cogli oppositori. Se del municipio di Torino, di quel di Milano, di quel d'Alessandria, non è d'uopo prescrivere alcun minimo; perchè è un fatto notorio che questi comuni sono più larghi assai della legge.

La questione è di sapere se i piccoli comuni, se quei comuni i quali sentono o nulla o poco l'importanza estrema dell'istruzione debbano essi medesimi essere lasciati in balia di se stessi a riguardo di questa materia, che è forse la più importante di tutte, perchè è inutile che io ripeta essere materia, la quale si attiene immediatamente alla salute sociale.

Verso codesti comuni già avete riconosciuto, o signori, che la sconfinata libertà è impossibile. Perchè dunque prescrivere loro delle scuole? Lasciate che il loro buon senso a poco a poco ne riconosca la necessità. Perchè avete imposto fra le spese obbligatorie il mantenimento delle scuole elementari? Tutto ciò è direttamente contrario alla piena libertà comunitativa.

Ma il vostro senno risponde immediatamente che è necessità obbligare i piccoli comuni, ignoranti, poveri, inerti a quell'elementare istruzione, senza la quale la quiete stessa, l'ordine, la sicurezza sociale sono in compromesso.

Ora perchè dunque non proseguite, o signori, o per meglio dire, perchè vi arrestate nella contraddizione, giacchè a mio avviso è una contraddizione di volere una causa e rendere impossibile l'effetto?

Voi volete scuole, le imponete, imponete la spesa corrispettiva, ed al tempo medesimo vi ponete nella quasi certezza che queste scuole saranno insufficientissime, che quel poco o molto danaro sarà speso senza frutto.

Ed io vi dirò che sarà proprio speso senza frutto se non fate intervenire qualche autorità o quella della legge o quella almeno della provincia.

Se voi non fate intervenire nessuna autorità, egli è chiaro che non fa bisogno, come qualcuno testè diceva, di sapere i fatti. Sventuratamente i fatti sono notissimi: guardate quello che fu l'istruzione elementare infino a qui nelle campagne, in alcune località meno colte, meno ricche, meno popolose.

Se voi volete che la cosa perseveri nella stessa maniera, oh! vi do pienamente ragione: lasciate pure ai piccoli e rozzi comuni delle campagne arbitrarsi nella materia dell'istruzione: ma se ciò non volete, se credete obbligo vostro di tutelare la società anche a questo rispetto, compito l'opera, voi che l'avete cominciata; e se imponete delle scuole, se imponete la spesa corrispettive, fate in modo che almeno l'effetto non vi manchi. Voi credete di ledere la libertà, ma se la ledete, almeno sia per qualche cosa, sia almeno per assicurarne il frutto.

Quale è il motivo per cui è intervenuta la legge in questa faccenda?

Appunto per avere veduto che se si lascia il maestro e il comune a questionare sullo stipendio, il maestro angustiato dalla povertà, il comune allettato dall'avarizia, avranno per ultimo risultamento quei miseri stipendii i quali hanno per lunghissimo tratto di tempo rovinato al postutto la primitiva educazione del popolo.

Qui non si tratta, o signori, di scrivere in una carta: il tal comune ha una scuola elementare. Ma finora le cose appunto sono andate così. Il barbiere, il sarto alcune volte il bacchino stesso hanno aperto scuola, hanno insegnato a pochi poveri e oziosi fanciulli quell'arte di leggere e scrivere che essi medesimi quasi per nulla possedevano.

Con questo sistema, come a tutti è noto, l'Austria ha fatto credere a tutto il mondo che in ogni parte del suo impero l'istruzione elementare era ottima, completa, perfetta.

Le sue statistiche vi dicono che quasi nessun comune mancava di una scuola, mancava di un maestro. Ma queste scuole in gran parte dell'anno rimanevano chiuse, perchè il maestro era interamente inetto a quell'ufficio che assumeva, ed erano pochissimi gli allievi, e questi uscivano dalle scuole quasi così ignoranti come vi erano entrati.

Se voi volete che tali condizioni di cose si perpetuino, allora vi concedo benissimo di osservare la libertà la più completa, la più illimitata anche in quei comuni che non possono in alcuna maniera farne uso.

Senatore **Roncalli Francesco**. Domando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Signori, la ragione per la quale le nazioni più civili dell'Europa vennero nella determinazione di fissare il minimo sono gravissime. E conviene appunto che discutiamo questo tema, poichè oggi è venuto in controversia.

Sapete, a mio avviso, che cosa racchiude la questione del minimo? Racchiude tutta la morale trasformazione dell'insegnamento elementare. Quando l'Europa si è accorta che per migliorare la società conveniva innanzi tutto occuparsi seriamente dell'educazione delle infime classi pensò che i maestri per educare fossero educati essi medesimi. Allora videro che una scuola che porta nome di scuola elementare, ma che nel fondo non è che un'apparenza, che un inganno, che un'illusione, era meglio che non esistesse.

Allora pensarono a rialzare la dignità dei maestri, a dar loro cagione per accorrere alle scuole normali. Allora videro la necessità di accertare ai maestri e una sufficiente esistenza e la coscienza di sostenere un nobile ufficio ed assicurare loro un qualche avvenire; allora si fondarono scuole normali e furono popolate. Allora, o signori, nel Belgio, in Olanda, in Germania fu fissato questo minimo che ad alcuni mette tanto sgomento. In Francia, o signori, è conosciutissimo da tutti coloro che si occupano d'istruzione pubblica, che l'istruzione elementare non prese grande e notabile incremento che nel 1833, quando per la prima volta il Guizot determinò il minimo degli stipendii. Napoleone III nel

rendiconto che ha letto al Senato, parlando dell'istruzione pubblica, la cosa sulla quale si è maggiormente fermato, il risultamento di cui si è compiaciuto di più, è stato quello precisamente di aver fatto alzare il minimo a 800 franchi.

L'Inghilterra è sola la grande eccezione che avviene in tutta Europa. Colà veramente non ha luogo il minimo: io già ve ne dissi le ragioni altra volta. Fate che noi spendiamo e tanti e tanti milioni di sussidii quanti ne spende quello Stato; fate che nascano fra noi quelle innumerevoli associazioni non dirette ad altro che a moltiplicare e perfezionare le scuole; fate che anche fra noi, se fosse possibile, nasca quella gara ardente che fra le sette religiose di colà ognora si scorge di migliorare con grandi dispendi l'istruzione elementare del popolo; fate che anche qui presso noi i Lords, come in Inghilterra, si compiacciano di popolare di scuole e di maestri ben pagati le loro contee, ed allora io aderisco immediatamente alla proposta fatta. Ma dovunque ciò non può farsi; dovunque è difficile il popolare le scuole normali: dovunque è bisogno migliorare le scuole esistenti e fondarne molte delle non esistenti; se voi non assicurerete una dignitosa esistenza ai maestri, se voi non farete loro vedere una qualche certezza dell'avvenire; se col fissare un minimo per i loro stipendii non darete a se stessi il sentimento della propria dignità, del valore del loro ufficio, voi rovinerete per lunghissimo tempo, statene certi, l'insegnamento elementare nei comuni meno ricchi e meno illuminati.

Nel Piemonte, o signori, l'innalzamento e l'allargamento dell'istruzione pubblica cominciò (ciò io ricordavo l'altro ieri), quando fu fatto precetto assoluto ai maestri di accorrere alle scuole magistrali non con minor pena che di essere licenziati immediatamente. Ora, fu ottimo il provvedimento come transitorio; non potrebbe essere mantenuto senza ingiustizia se in cambio di quest'obbligo non si assicurasse loro una migliore esistenza. Togliete questo sistema e voi vedrete, o signori, che niuno vorrà fare il maestro di professione.

Se si proseguirà nel metodo durato per troppo lunghi anni, chi sarà, o signori, quell'uomo che vorrà dedicarsi alla sola istruzione elementare, quando non veggo scaturire da quel suo ufficio il mezzo di una sufficiente, di una decorosa esistenza, e di non finire sulla nuda paglia gli ultimi anni della sua vecchiezza?

Noi col sistema del *minimum*, o signori, abbiamo talmente fatto progredire l'insegnamento elementare, che già (come dissi nel corso della presente discussione) da sole 2000 scuole in circa, siamo pervenuti a fondarne 6300 per i maschi, 3500 per le fanciulle, e non solo la quantità, ma la qualità è estremamente migliorata.

Quando si accorsero i maestri che potevano assicurare la loro sorte, il loro avvenire, il loro essere nell'ufficio dell'insegnare, vi si dettero con tutto l'animo, e, replico, popolarono le scuole normali che voi, seguitando un altro sistema, vedrete immediatamente quasi deserte.

Quanto poi a far intervenire le province senza che la legge fissi un termine all'arbitrio, certo sarebbe il peggiore di tutti i sistemi. Con ciò voi convertireste in regola generale quello che non deve essere che l'eccezione; tutti i comuni insorgeranno, e nessuno vorrà stare ad un elevato stipendio. Insomma ciò basterà a mettere in tumulto, in iscompiglio tutte le parti dell'istruzione per iscoraggiare i poveri maestri, per far loro abbandonare quell'ufficio che avevano pure accettato con lieto animo, perocchè hanno imparato nelle scuole normali ch'è una bella e nobile missione quella di essere non solamente i maestri dell'*abbici*, ma gli eletti e cari educatori del popolo, delle classi inferiori che sono più degne della tutela e carità delle classi superiori.

In ultimo fu qui osservato, signori, che se voi cancellate ogni principio del *minimum* nella legge che state per deliberare, voi dovete eziandio cancellare quella preziosa istituzione dei monti delle pensioni. Non è possibile calcolare un fondo di cassa quando si parte da un altro principio che non sia quello di fissare un *minimum*; oltrecchè la complicazione della cassa rimarrebbe tanta che bisognerebbe moltiplicare gli impiegati e consumar gran parte dei capitali a pagare amministratori.

Adunque, signori, se io non ho in nulla modificato le vostre idee, vi ho almeno mostrato con qualche fondamento le ragioni non leggiere che movevano il Ministero a proporvi i termini della legge. Io vi ho fatto vedere che noi non seguiamo che l'esempio illuminatissimo delle più civili nazioni d'Europa, che questo solo fatto di aver accertata la sorte e l'avvenire dei maestri li ha cangiati, li ha moralizzati, li ha fatti di semplici maestri dell'alfabeto, veri educatori dei figliuoli del popolo.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Roncalli.

Senatore **Roncalli Francesco.** Non ha domandato la parola per seguire il discorso dell'onor. Ministro dell'istruzione pubblica parte per parte, cosa troppo ardua per me, bensì per rilevare due o tre asserzioni che sembra debbano cadere in conflitto coi fatti.

In primo luogo, togliendo argomento dalla circostanza dei comuni troppo piccoli (circostanza che probabilmente si muterà presto, ma che dobbiamo per ora supporre che continuerà esistere), egli ha creduto di dimostrare l'impossibilità che in questi comuni si trovi la sufficiente capacità di provvedere convenientemente ai maestri. L'onorevole Ministro deve ricordarsi che poc'anzi, in seguito ad una proposta dell'onorevole Senatore Linati, ha fatto notare che nell'Emilia esistevano regolamenti i quali servivano a controllare la scelta dei maestri; per lo che il Senato, nell'adozione dell'art. 5., ha appunto ammessa l'aggiunta *a norma dei regolamenti esistenti*, cosa che toglie radicalmente il pericolo della cattiva scelta dei maestri anche nei comuni piccoli.

Aggiungerò poi, quanto all'altra asserzione per me dolorosa ogni volta che la sento accennare, della pericolosa avarizia dei comuni, che io credo che sia questo un insulto gratuito a quelle rappresentanze che sono pure figlie dell'elezione popolare; ma, in ogni modo, farò anche osservare che la legge stessa del 1859, attualmente in vigore, se offre qualche pericolo, è il pericolo di prodigalità nei comuni e non mai di una eccessiva economia, prodigalità che abbiamo veduta anche nel decorso di questi pochi mesi, e che è dimostrata dalla rovina della maggior parte delle aziende comunali, almeno della Lombardia che meglio conosco.

La legge comunale del 1859 ammette la capacità elettorale, non solo dei possidenti e dei paganti, ma ammette quella dei gradi, delle professioni, delle decorazioni; tanto che ormai stiamo per raggiungere la più sconfinata generalità delle capacità elettorali. Abbiamo nei comuni, se non la maggioranza assoluta, una minorità fortissima di non paganti. Non possiamo quindi temere il pericolo che si venga ad usare una economia soverchia, ma bensì quello di una eccessiva prodigalità.

Questo serva per mettere in calma le coscienze, che potessero essere state scosse da questa minaccia, che veramente fu sporta con tutto il prestigio della eloquenza, ma con nessun fondamento nella sostanza.

Presidente. L'onorevole Senatore Cadorna ha abbandonato il suo primo emendamento, e invece ne ha proposto un secondo, il quale consisterebbe in ciò, che dopo le parole dell'art. 6 *le Rappresentanze Provinciali stabiliranno* si inframmettessero le seguenti: *Colle norme a fissarsi da esso con regolamento* e poi seguita l'articolo.

Comincierò dal domandare se questo nuovo emendamento sia appoggiato.

(Appoggiato).

La parola è al signor Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna.** Debbo fare una dichiarazione. Ho creduto, rispondendo l'ultima volta, che la maggioranza dell'ufficio centrale respingesse l'idea di una fissazione di un *minimum a priori*, deducendo questa mia opinione dalle osservazioni che erano state fatte dall'onorevole Senatore Di San Martino; ma sento che la maggioranza dell'ufficio centrale nel formulare l'art. 6 ebbe esso pure l'intenzione di adottare la massima di uno stabilimento *a priori* del minimo degli stipendii. Perciò la mia aggiunta all'articolo dell'ufficio centrale introduce una modificazione ancora minore di quella che io aveva pensata. Spero quindi che la maggioranza dell'ufficio centrale non avrà difficoltà di accettare questa proposta.

Mi permetterà ora il Senato di dire poche parole sull'opinione espressa dal Senatore Roncalli.

Egli sostiene la libertà assoluta e sconfinata dei comuni a questo riguardo. Secondo il suo sistema, mi pare che bisogna dichiarare che la legge non ha neppure il diritto di dichiarare che l'istruzione elementare è obbligatoria. Dichiarando l'istruzione elementare obbligatoria pei comuni, la legge suppone che vi possano essere dei comuni, che non provvedano a questa istruzione; il che l'onorevole Senatore Roncalli dichiara non doversi in alcun modo ammettere.

Per altra parte poi il dichiarare l'istruzione elementare obbligatoria pei comuni, ed il lasciare ai medesimi la più assoluta e sconfinata libertà rispetto agli stipendi ed alla idoneità dei maestri, è una evidentissima contraddizione, ed equivale alla negazione dell'obbligatorietà della suddetta istruzione.

Vi è un interesse grandissimo della Nazione intiera, ed è quello dell'istruzione popolare; vi è in ciò anche un interesse comunale, perchè, oltrechè l'istruzione interessa anche i comuni, v'ha il loro concorso alla spesa della scuola.

Ora vi sono su di ciò tre sistemi.

L'uno assoluto, vorrebbe dare la massima ingerenza allo Stato, e rendere il comune soggetto alla più minuta disciplina; l'altro, assoluto esso pure, sottrae allo Stato questo grande interesse, e privandolo di ogni ingerenza a tutela del medesimo, lo getta pienamente in balia di ogni più piccolo comune.

Ve ne è un terzo il quale tenendo conto di ambedue codesti interessi vuole che ciascuno di essi abbia una guarentigia. Con esso l'ingerenza dello Stato è limitata a stabilire l'obbligo dell'insegnamento elementare, ed a frenare l'arbitrio assoluto del comune soltanto in quelle parti, per le quali, ove fossegli lasciata una libertà sconfinata, potrebbe esser resa illusoria la stessa prescrizione generale sull'obbligo di dare l'insegnamento elementare inferiore.

In tutto il rimanente il comune sarebbe liberissimo. Senonchè anche questa ingerenza relativa agli stipendii lo Stato non la eserciterebbe egli stesso direttamente, ma la rimetterebbe al Consiglio provinciale che è già di sua natura un consorzio di comuni, e che quindi è in condizione di provvedere, nel modo più conveniente e paterno, all'interesse dei comuni stessi, nel mentre stesso che dà una guarentigia sufficiente dell'interesse generale dello Stato.

Questo terzo sistema mi pare il più giusto e conveniente, poichè se da una parte non si può sacrificare l'autonomia dei comuni negli affari meramente comunali, io domando con qual coraggio si può sacrificare in favore del comune all'autonomia della nazione nelle cose che cotanto la riguardano?

Senatore **Roncalli Francesco.** Domando la parola.

Presidente. Le osservo che ha già parlato due volte.

Senatore **Roncalli.** Credo che non sia raro l'esempio. Abbiamo avuto dei Senatori, che hanno parlato 3 o 4 volte: tuttavia domando la parola per fare un'osservazione al Senatore Cadorna.

Presidente. Domanderò al Senato se vuol mantenerle la parola!

Voci. Parli, parli.

Senatore **Roncalli.** Ho domandato la parola e non ne abuserò che pochi istanti, perchè non era che per

fare notare la differenza che vi è tra l'obbligazione ai comuni di mantenere una scuola gratuita, e la parte, che dirò quasi regolamentare, intorno al modo di mantenere questa scuola. L'esservi una scuola ed il dover essere questa gratuita, io la ritengo causa di moralità pubblica, nella quale non deve intervenire una legge, se non per il bisogno di obbligare questi comuni, che sarei molto inclinato a credere che non vi sia, e che lo farebbero egualmente. Credo sia bene proclamare un tal principio moralissimo nei nostri codici, ma che quanto al modo di applicarlo, di regolamentare questa istruzione, persisto ancora nel sistema mio, che è quello di ritenere che i comuni debbano essere capaci di fare le cose in modo conveniente.

Presidente. Se non vi ha chi domandi la parola, metterò ai voti l'emendamento del Senatore Cadorna.

Senatore **Linati.** Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Linati.** Farò una sola osservazione. Tanto il progetto posto innanzi dall'ufficio centrale, quanto l'emendamento proposto dal Senatore Cadorna deferiscono unicamente all'autorità provinciale lo stabilire il minimo degli stipendii.

Io mi farei ad osservare, che siccome l'articolo successivo, stabilisce, che lo Stato verrà in sussidio di quei comuni, i quali non avranno i mezzi necessarii per provvedere alle spese della scuola, questa disposizione verrebbe ad essere quasi in contraddizione colla redazione dell'articolo e dell'emendamento che ora si sta discutendo; poichè se le autorità municipali potranno stabilire il minimo della tabella, presa in considerazione la condizione dei comuni, e se non vi sarà un *minimum* all'infuori del loro giudizio, egli è certo che stabiliranno questo *minimum* proporzionato ai mezzi d'ogni comune, od almeno di quella classe cui il comune appartiene.

Per siffatto modo si renderà illusorio il benefizio, che il Governo intende fare alla maggior parte dei comuni poveri dell'Emilia, i quali per questa parte si troveranno in un'assai peggiore condizione di quella di tutte le altre provincie del Regno, perchè là si ha un minimo stabilito dalla legge, e quando i mezzi di ogni comune non arrivano a raggiungerlo, interviene lo Stato a soccorrerli.

Nel caso presente, ciò non accadrebbe ai comuni poveri dell'Emilia.

Aggiungo poi, che mi pare sconveniente di lasciare all'arbitrio dei rappresentanti provinciali il fissare delle cifre per le quali lo Stato potrà poi essere gravato di una spesa qualsiasi.

Egli è certo, che sarà nell'interesse della provincia il fissare questa somma in assai tenui proporzioni, ove si abbia la sicurezza che lo Stato verrà in soccorso: e quindi non vi sarà controllo al fatto della rappresentanza provinciale.

Ad evitare siffatto inconveniente, io proporrei un sottoemendamento alla proposta Cadorna ed all'articolo dell'ufficio centrale, e sarebbe, dove è detto che « le rappresentanze provinciali stabiliscano » dire invece « le rappresentanze municipali d'accordo col Governo e colle autorità scolastiche della provincia stabiliscano ecc. »

In questo modo vi sarebbe sempre l'ingerenza governativa per determinare la cifra dei sussidii, e quindi evitare che questi non trascorrano al di là del convenevole, nè rimangano al disotto dei bisogni dell'istruzione.

Presidente. Abbia la bontà di mettere per iscritto il suo emendamento.

Senatore **Linati.** Desidererei udire lettura della proposta Cadorna.

Presidente. Essa è così concepita:

« Le rappresentanze provinciali stabiliranno colle norme a fissarsi da esse con regolamento le somme ecc. »

Senatore **Cadorna.** È l'articolo dell'ufficio centrale coll'aggiunta di queste sole parole, cioè *colle norme a fissarsi da esse con regolamento.*

Senatore **Cibrario.** L'ufficio centrale dichiara fin d'ora che non può aderire al sottoemendamento proposto dal Senatore Linati.

Senatore **Alfieri.** Parmi che per deliberare in merito di questa proposta, sarebbe necessario avere notizie di fatto, cioè, se esiste o non esiste attualmente nell'Emilia stabilito per leggi un minimo.

Voci. No, no.

Presidente. Non ci è alcuna legge.

Senatore **Alfieri.** Ma il decreto del Dittatore, che mi par sia stato citato.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Il decreto del Dittatore determina chè la provincia avrà quest'ingerenza, ma non fissa il minimo.

Fissa la scuola di metodo e alcune ingerenze della provincia e null'altro.

Presidente. Domando se il sottoemendamento del senatore Linati consistente nel dire « Le rappresentanze provinciali d'accordo colle autorità scolastiche stabiliranno ecc. ecc. » sia appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore **Roncalli Francesco.** Mi sembra che la mia aggiunta sia quella che si scosta maggiormente dal sistema proposto dall'ufficio centrale. Quindi domando che sia messaprima ai voti.

Presidente. La leggerò.

« Allorquando quelle rispettivamente stabilite dalle rappresentanze comunali abbiano dato luogo a reclami. »

Questa è dunque un'aggiunta, e come tale verrebbe infine dell'articolo.

Senatore **Roncalli.** È un aggiunta che cangia tutto il sistema dell'articolo.

Senatore **Cadorna.** Non ho difficoltà che sia posta in votazione la prima; mi par anzi conveniente, perchè è quasi un emendamento all'intiero articolo.

Presidente. Metterò ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Roncalli: chi intende approvarla, si alzi.

(Non è approvata).

Senatore **Pallavicino-Nossi.** Domando la parola per dar uno schiarimento di fatto. L'onorevole Sena-

tore Alfieri ha domandato se nell' Emilia esisteva un *minimum*; io dichiaro che questo *minimum* esiste nelle province Parmensi, a norma delle leggi colà vigenti.

Ministro dell' Istruzione Pubblica. Esiste nel ducato di Parma; nella stessa Parma esiste una tabella, ma non nel resto dell' Emilia.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Rispondendo alla domanda che ha fatto l' onorevole Senatore Alfieri, ho detto che in Parma esiste a un dipresso nella stessa forma che sta nel progetto presentato dal signor Ministro.

Presidente. Viene ora il sottoemendamento proposto dal Senatore Linati (*V. sopra*). Lo metto ai voti, chi lo approva, sorga.

(Non è approvato).

Ora viene l'emendamento del Senatore Cadorna (*V. sopra*).

Ministro dell' Istruzione Pubblica. Il Ministro dichiara che accetta la proposta del Senatore Cadorna.

Presidente. La metto ai voti.

(Approvata).

Ora metto ai voti l' intero articolo con questa modificazione.

(Approvato).

« Art. 7. Constatata la necessità, lo Stato sussidia quei comuni, che non possono sostenere intieramente la spesa imposta loro dalla presente legge.

Senatore **Castagnetto**. Non entro nella discussione della legge; domando solamente come lo Stato possa prendere l' impegno di sussidiare tutti i comuni che non sono in grado di sostenere interamente la spesa loro imposta dalla presente legge.

Noi stiamo in aspettativa di leggi organiche per il paese; intanto io noterò ancora che molti comuni sono in strettezze, e moltissimi son quelli i quali positivamente non hanno redditi di sorta.

Lo Stato prenderà adunque l' impegno di sussidiare tutti i comuni mancanti di mezzi? Mi pare che questo articolo possa nella sua applicazione gravare assai le risorse dello Stato, le quali in questo momento non sono ancora conosciute. Credo che tal disposizione non dovrebbe essere adottata in termini così generali e mi pare che per sobbarcar lo Stato a questa spesa, manchino gli elementi per apprezzarne tutta l'importanza. Io desidero molto di veder sussidiati tutti i comuni poveri; ma altro è desiderarlo, altro il poterlo fare. Non so se il signor Ministro abbia i dati sufficienti per conoscere se lo Stato possa prendere un tanto impegno; amerei essere tranquillato su questo dubbio.

Ministro dell' Istruzione Pubblica. Risponderò al Senatore preopinante col fatto, che è già da qualche anno che il Governo sussidia quei comuni (non tutti) i quali non possono intieramente (dice la legge) supplire alle spese richieste. La legge non dice neppure in che quota il Governo li sussidia.

Tutti quelli che può e in termini discreti, e niente altro!

Voci. Ai voti!

Presidente. Metto ai voti l'art. 7 dell'antica numerazione.

(Approvato).

Senatore **Plezza**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Plezza**. Io riconosco che la proposta che sono per fare troverebbe miglior sede in una legge generale, che in una legge speciale. Ma mi spinge a farla ora la natura della mia proposta la quale è tale che essa non può produrre effetti che nel lasso di parecchi anni, e mi conforta l' esempio del Ministero, il quale nel suo primo progetto della legge sebbene essa dovesse applicarsi solo ad alcune province, aveva introdotto delle disposizioni generali per tutto lo Stato, una delle quali è sopravissuta nel progetto che si sta discutendo ed è compresa nell' art. 8, perciò ho creduto bene di non differirla.

Essa è del tenore seguente:

« Art. 8. In tutte le province del Regno, trascorsi « cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, « tutti i giovani inscritti nella leva militare i quali alla « epoca della medesima non saranno in grado di pro- « vare di essere sufficientemente istruiti negli studi che « fanno parte del corso elementare inferiore, saranno « posti in capo di lista affinchè trovino nelle scuole « reggimentali e nella disciplina militare l' istruzione e « l' educazione, che loro è mancata in seno delle pro- « prie famiglie. »

Io dichiaro prima di tutto che non farei questa proposta, se credessi possibile che ragionevolmente potesse essere presa per una sanzione penale, perchè non consentirei mai a considerare come pena la nobile carriera delle armi.

Io credo, che ragionevolmente nol possa, in primo luogo, perchè, affinchè una sanzione di legge sia penale, bisogna che l' animo del legislatore sia stato di sancire una pena, bisogna che l' opinione pubblica la ritenga come una pena.

Ora quando io propongo questa misura affine di procurare a quegli infelici giovani, che hanno mancato di istruzione e di educazione, quell'istruzione e quell'educazione, che loro è necessaria per tutto il corso della loro vita, non credo di aver fatto una proposta penale bensì di procurar loro un benefizio.

Che poi l' opinione pubblica non possa ritenere come pena quella restrizione di libertà naturale, che si trova nel servizio militare, io lo deduco da ciò, che essa non è maggiore, anzi non è neppure eguale a quella restrizione di libertà che i padri amorosi impongono ai loro figli quando li mettono in educazione.

Io non credo poi che possa ritenersi come sanzione penale, stante la legge che noi abbiamo sulla leva, colla quale tutti i capaci sono obbligati al servizio militare, e la sola differenza, fra quelli di prima categoria che sono subito dopo l' estrazione del numero chiamati sotto le bandiere, e quelli di seconda categoria che

restano provvisoriamente alle loro case si è, che i primi prestano servizio anche in tempo di pace, e i secondi non sono chiamati che in tempo di guerra.

Il tributo dunque di sangue è uguale per tutti; rimane la differenza ad una restrizione di libertà, che loro procuri il benefizio immenso dell'educazione necessaria.

Tanto meno poi ritengo che il servizio militare possa considerarsi come sanzione penale nel nostro paese, dove l'esercito ribocca di volontari, e dove abbiamo visto recentemente in pochi mesi formarsi nella Italia Meridionale un intero esercito di volontari. Dunque nè per la sua natura, nè per l'intenzione di chi la propone, nè per l'opinione pubblica, può considerarsi come una sanzione penale.

Che poi questa misura sia utile a quegli stessi che ne saranno colpiti non è difficile a dimostrarlo, se consideriamo che con pochi anni di restrizione non grave di libertà naturale, essi troveranno e quell'istruzione e quell'educazione che loro apre una carriera più prospera per tutta la vita e che li toglie forse e dalle carceri e dai delitti. Non bisogna dimenticare che la nostra statistica penale ha registrato che la gran maggioranza degli infelici che popolano i bagni è illetterata.

Questa misura quanto è utile per quelli che ne sono colpiti, altrettanto poi è evidente che è utile alla società. In primo luogo se essa è valevole a diminuire i delitti, essa importa allo Stato un benefizio, diminuendo tutte le spese e di processo, e di forza pubblica, e di carceri che sono necessarie per reprimere i delitti, e per punirli. Essa inoltre fa il meno male che è possibile alla società sottraendo il lavoro meno utile dalle famiglie, giacchè il lavoro dei meno istrutti, come meno intelligenti, è anche meno utile; e nello stesso tempo poi che sottrae alla società il lavoro meno utile, rende all'individuo colpito ed alla società l'immenso beneficio di restituire dopo cinque anni di servizio militare alla società gli stessi individui istruiti, cioè capaci di un lavoro più utile e più intelligente.

Parmi dunque dimostrato che questa misura non è penale, è utile ai colpiti, è utile alla società.

Essa ha inoltre un altro pregio, ed è che sarà di un effetto immancabevole. Essa è molto affine ne'suoi effetti, benchè indirettamente, alla più antica delle leggi italiche che ci ha tramandato la storia. Narra Strabone al libro quinto della sua geografia universale, in cui sono esposte le origini, i costumi e le leggi dei popoli antichi, e Nicolò Damasceno nella sua storia universale, che presso i Sunniti si era introdotta una legge la quale poi si estese a quasi tutte le città italiane, alla quale si attribuiva in massima parte il grado di perfezionamento della civiltà a cui erano giunte le popolazioni etrusche e del rimanente dell'Italia meridionale.

Questa legge era che ogni anno ad un'epoca determinata i magistrati della città chiamavano a sè tutti i giovani che intendevano di prendere moglie; i censori ne esaminavano la condotta e li classificavano secondo i loro meriti; quello che era riputato migliore aveva diritto di scegliere il primo la sposa che più gli aggradiva nella città (*ilarità*); seguiva il secondo, e così per ordine, e dalle mani del magistrato ognuno riceveva la sua sposa. Certamente la civiltà nostra non comporta che il magistrato disponga della mano delle zitelle; ma chi conosce le abitudini dei contadini, massime delle campagne e dei paesi rurali, sa che l'epoca della leva è aspettata con grande ansietà dai giovani e dalle ragazze, perchè essa decide quali giovani abbiano a collocarsi subito in matrimonio, e quali abbiano ad aspettare sino a compiuto il servizio militare.

Voi vedete quale stimolo si aggiungerà nella maggior parte dei giovani perchè si istruiscano in ciò che è prescritto per le scuole elementari inferiori, quando il presentarsi alla leva ignoranti di queste discipline, possa esporli a dover ritardare un desiderato matrimonio. Voi vedete qual interesse avranno i parenti di procurare la educazione ai proprii figli, la quale non procurando, avranno la cortezza di essere privati del loro lavoro in occasione della leva militare.

Io credo che se voi sancite questa misura potete essere sicuri che dentro pochi anni non vi sarà più un giovane dell'età della leva militare, che vi si presenti illitterato.

Io credo che finora si è speso molto e si è ottenuto poco per l'educazione e l'istruzione; ed il motivo si è, che si è sempre parlato agli ignoranti un linguaggio che non capiscono, si sono moltiplicati i libri, si sono moltiplicati i maestri, moltiplicate le scuole; i libri non servono che ad istruire quelli che sono già iniziati nelle prime cognizioni; quelli che non sanno leggere non possono ricavare profitto dai libri.

La moltiplicità delle scuole e dei maestri si presenta agli ignoranti sotto un aspetto di cui non sanno capire la utilità.

Infatti essi vedono nella scuola il sacrificio della perdita di un tempo che potrebbero impiegare a sollevare bisogni presenti, ad acquistare cognizioni che loro serviranno per bisogni futuri. Dopo qualche anno e naturalmente pressati dalla miseria e dai bisogni presenti come sono in generale, preferiscono sempre il piccolo guadagno che un ragazzo può fare oggi, al guadagno anche maggiore che potrà fare da qui a parecchi anni con l'istruzione che gli vuole dare il maestro; e per non sacrificare il presente, che sentono, al futuro che non capiscono, e di cui essi non possono misurarne la portata, non mandano i ragazzi a scuola.

Io credo che tanto in questo caso come in molti altri si otterrà maggior profitto, se la legislazione cercherà d'internarsi nei sentimenti e nelle idee di quelli su cui vuole agire, e di trovare modo di sancire siffatte misure che diventi per loro interesse presente e di cui sentano l'importanza il soddisfare al voto della legge. Io credo che con questo sistema si risparmieranno molte spese, si risparmieranno nelle leggi molti dettagli di esecuzione

che diventano vessatorii e si otterrà un molto maggior risultato.

Questo è il motivo della mia proposta che depongo sul tavolo della presidenza.

Presidente. Vi sarebbe ora un articolo nuovo, quello del Senatore Plezza, che prenderebbe sede dopo l'art. 7, così concepito: « In tutte le provincie del Regno, trascorsi cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti i giovani inscritti nella leva militare, i quali all'epoca della medesima non saranno in grado di provare d'esser sufficientemente instrutti negli studi, che fanno parte del corso elementare inferiore, saranno posti in capo di lista affinchè trovino nelle scuole reggimentali e nella disciplina militare l'istruzione e l'educazione che loro è mancata in seno alle proprie famiglie. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia, si compiaccia sorgere.

(Non è appoggiato).

Passo ora all'articolo 8 del progetto così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato ad estendere a tutto il Regno il Monte delle pensioni pei maestri elementari, creato cogli articoli 347 e seguenti della legge 13 novembre 1859. »

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene.** Non sarebbe forse conveniente di surrogare alle parole *a tutto il Regno*, queste altre *alle provincie dell'Emilia* ?

Ministro della Pubblica Istruzione. Il Ministero accetta questa variazione, o per meglio dire questa rettificazione.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'art. 8 colla modificazione suggerita dal Senatore Arrivabene, ed accettata dal Ministro.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 9 ed ultimo della legge in questi termini: « Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Senatore **Plezza.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori. Vittorio Emanuele II ha assunto il titolo di Re d'Italia, attestando così in faccia al mondo la ricomposta unità nazionale, sospiro di tanti secoli, frutto di tanti magnanimi sforzi e sacrifizi.

La legge che ha consacrato questo grande fatto già fu salutata dagli applausi concordi di tutti gli Italiani, i quali riconoscono in essa la guarentigia dei riconquistati diritti, e l'arra delle maggiori speranze.

Rimane ora che il Governo del Re soddisfaccia agl'impegni assunti primamente da me, quando fu in quest'aula discussa l'anzidetta legge, e rinnovata dal Presidente del Consiglio dinnanzi alla Camera elettiva, ed a quella si dia compimento con la proposta di altra legge intesa a porre negli atti pubblici la intitolazione del Re in armonia col nuovo diritto pubblico del Regno.

A ciò provvede lo schema di legge che, avutane dal Re la facoltà, ho l'onore di rassegnare alle vostre deliberazioni.

La formola proposta in questo unico articolo intende esprimere nella sua prima parte che la Monarchia Italiana prende luogo accanto alle altre, vi rivendica gli stessi diritti e proclama al par di loro la propria e indipendente sovranità sua in tutti gli atti dimananti dalla sua autorità.

È noto infatti come la formola per la *Grazia di Dio* sia stata introdotta dalle prime origini delle monarchie moderne, ma usata da quei Principi soltanto che non sottostavano ad alcun vassallaggio, esercitando un potere non tanto personale quanto sociale. Consecrata dalle tradizioni, essa fu la formola non pure adottata dai più potenti sovrani d'Europa, ma ovunque altresì la potestà sovrana fosse esercitata col concorso della volontà nazionale.

Noi non presumiamo di ripudiare tutta la eredità del passato, nè di separarci dalle consuetudini più generalmente seguite dalle altre genti civili, nè disdice il comporci agli esempi di quelle contrade in cui si operarono grandi e durevoli mutamenti, conservate pur tuttavia le tracce delle antiche istituzioni.

Nè dallo ammettere tale formola, dovrebbe rattenervi, o signori, il pensiero dello abuso che fatto ne abbia qualche sostenitore delle viete massime del diritto divino: remota essa da queste nella sua genuina espressione, altro senso racchiude vero e profondo, ed è l'augusto concetto della giustizia e della verità riassunte nella invocazione della Maestà Divina, che s'imprime con questa semplice formola negli atti solenni della vita pubblica e civile.

Con la seconda parte della proposta formola si divisò di esprimere il principio giuridico della Monarchia Italiana il quale è, e non può essere altro, che la volontà nazionale.

Questo principio ottenne la sanzione più splendida nelle votazioni che si avvicendarono sui varii punti della penisola, esso è inviscerato nei sentimenti reciproci, che tra di loro congiungono il Principe e la Nazione, e tenuto in tal guisa ognora presente alla Nazione ed al Re, rimarrà segno dell'unione indissolubile che ne accomuna i diritti, i doveri e le sorti.

Voi troverete, o signori, nella vostra devozione al Re ed alla patria, nei vostri italiani sensi, il più vivo impulso ad accogliere favorevolmente questa proposta di legge.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli atti del Governo ed ogni altro atto che debba essere intitolato in nome del Re, sarà intestato colla formola seguente:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

(Applausi prolungati).

Ora avrei a fare una preghiera al Senato perchè questa legge sia dichiarata di urgenza, e sottoposta il più presto possibile alle sue sapienti deliberazioni. Non occorre che ne dimostri la necessità; la sua natura lo dichiara abbastanza.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione del presente progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

Per esso è chiesta l'urgenza, e domanderò al Senato se crede di accordarla.

Chi l'accorda, voglia alzarsi.

(L'urgenza è approvata).

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Vedendo al banco dei Ministri il signor Ministro dei lavori pubblici, vorrei chiedergli quando fosse disposto a rispondere ad interpellanza che gli farei circa il traforo delle Alpi verso la valle del Reno. Se volesse fissarmi un giorno...

Ministro dei Lavori Pubblici. Io mi metto a disposizione del Senato per quel giorno che crede; desidererei che fosse domani, perchè dopo domani dovrei rispondere ad alcune interpellanze nell'altra Camera...

Presidente. Domani vi sarà seduta per discutere il progetto di legge sulla soppressione dei vincoli feudali nella Lombardia.

Ministro dei Lavori Pubblici. Allora risponderei volontieri anche subito.

Voci. A domani! A domani!

Senatore **Pareto.** Pare che il Ministro sarebbe disposto anche subito. Ed io son pronto, ove il Senato lo voglia, a far fin d'ora questa interpellanza.

Voci. Domani!

Presidente. Domani si darà luogo a questa interpellanza.

Il Senatore Plezza ha la parola.

Senatore **Plezza.** Quando si discusse il primo articolo di questa legge io mi era riservato di restringere la portata del primo articolo della legge alla sola istruzione elementare inferiore, giacchè mi pare che è inutile anzi dannoso di ordinare la gratuità...

Presidente. Il progetto di legge è ora tutto approvato; la Camera è anche un po' stanca da una lunga discussione; perciò pregherei il Senatore Plezza ad avere la compiacenza d'indicare il soggetto sul quale vertono le sue osservazioni; e così si potrebbe facilmente vedere come conciliare le sue intenzioni e la volontà della Camera.

Senatore **Plezza.** Il soggetto è questo. Nel primo articolo della legge si dice in generale che tutta l'istruzione elementare è gratuita.

Nella legge non si prescrive a nessuno di dare l'istruzione elementare superiore. Il prescrivere la gratuità di un'istruzione, non obbligando alcuno a somministrarla, equivale proibire la non gratuità, nel tempo stesso che la gratuità non si somministra...

Voci. È stato discusso questo punto.

Senatore **Plezza** (*continuando*)... è un far danno all'istruzione stessa. Io dunque domando che sia messa ai voti la seconda parte del mio emendamento.

Presidente. Abbia la bontà di favorirmelo.

Voci. Si è già votata la legge.

Senatore **Galvagno.** Mi pare che vi è già stata una discussione sopra questa proposta.

Presidente. Il Senatore Plezza aveva fatta una riserva circa alla parola *inferiore*.

Chi intende appoggiare questa proposta voglia sorgere.

(Non è appoggiata).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto darò lettura del progetto di legge quale fu riformato in seguito alle varianti che s'introdussero durante la discussione.

Senatore **Linati.** Avevo domandato la parola sopra un'aggiunta che mi parrebbe necessaria.

Presidente. Abbia la bontà di favorirmela.

Il signor Senatore Linati propone un articolo, che sarebbe il 10 della numerazione antica: « Sarà redatto un regolamento per la esecuzione della presente legge. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Leggerò ora il testo del progetto di legge stato emendato dal Senato nella discussione che ha avuto luogo.

« Art. 1. L'istruzione elementare sarà regolata nelle provincie dell'Emilia secondo le seguenti norme:

« L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni.

« Art. 2. Ogni comune deve avere almeno una scuola maschile ed una scuola femminile per l'istruzione elementare del grado inferiore; deve inoltre procurare uguale beneficio, almeno per una parte dell'anno, alle borgate e casali, ed alle altre località ove facilmente si possono radunare oltre a cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso da sei ai dodici anni, i quali per ragione di distanza od altro impedimento non possono profittare della scuola posta nel centro del comune.

« Art. 3. Ove il numero degli scuolari e delle scuolare oltrepassi quello di settanta, il comune apre e mantiene un'altra scuola simile in luogo differente, ovvero

divide la scuola in due sale. In questo caso l'insegnamento può essere affidato ad un sottomaestro o ad una sottomaestra.

« Art. 4. L'istruzione del grado inferiore comprende l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, le nozioni elementari del sistema metrico.

« Art. 5. Le scuole comunali in cui viene data questa istruzione, sono dirette a norma della legge e dei regolamenti dai rispettivi municipii, i quali possono istituire all'uopo appositi sorveglianti o commissioni d'ispezione.

« Il parroco ha facoltà di esaminare gli alunni cattolici e le alunne cattoliche sull'istruzione religiosa nei tempi e modi che sono concertati col capo del comune.

« Art. 6. Il Comune nomina i maestri dopo d'averne riconosciuta l'idoneità e la moralità secondo la legge ed i regolamenti vigenti.

« Art. 7. Le Rappresentanze provinciali stabiliranno colle norme da fissarsi da esse con regolamenti le somme minime degli stipendii che, secondo la importanza e le condizioni dei comuni, dovranno essere assegnati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari.

« Art. 8. Constatata la necessità, lo Stato sussidia quei Comuni che non possono sostenere intieramente la spesa loro imposta dalla presente legge.

« Art. 9. Il Governo del Re è autorizzato ad estendere alle province dell'Emilia il monte delle pensioni pei maestri elementari creato cogli articoli 347 e seguenti della legge 13 novembre 1859.

« Art. 10. Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata. »

Prima di passare allo squittinio segreto, invito il Senato a volersi radunare domani a mezzodì negli Uffizi per procedere all'esame preliminare dei progetti di legge che sono in corso, e prima di tutto, di quello di cui oggi è stata decretata l'urgenza.

Dunque il Senato è convocato per domani a mezzodì negli Uffici, ed alle ore due in seduta pubblica.

Risultato della votazione:

Votanti	82.
Favorevoli	58.
Contrarii	24.

(Il Senato adotta).

La seduta è sciolta; domani a mezzodì negli Uffizi ed alle ore due precise in seduta pubblica per la discussione della legge sull'abolizione dei feudi in Lombardia.

(ore 5 1/4)

XIII.

TORNATA DEL 19 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione di una lettera del Ministro dell'interno — Congedo — Omaggi — Interpellanza del Senatore Pareto — Risposta del Ministro dei lavori pubblici — Replica del Senatore Pareto — Discussione del progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — Accettazione condizionata del Ministro di grazia e giustizia delle modificazioni fatte al progetto dall'ufficio centrale — Discorsi del Senatore Martinengo contro il progetto, e del Senatore Vacca in favore — Osservazione del Senatore Amari — Risposta del Senatore Vigliani, Relatore — Considerazioni ed istanze del Senatore Gioia — Spiegazioni del Ministro di grazia e giustizia in risposta ai Senatori Martinengo e Gioia — Osservazioni del Senatore Chiesi — Schiarimenti richiesti dal Senatore Di S. Martino, forniti dal Ministro di grazia e giustizia — Considerazioni del Senatore Giulini — Nuove osservazioni del Senatore Gioia, a cui rispondono il Ministro di grazia e giustizia ed il Senatore Vigliani — Parole dei Senatori Martinengo, Lanzi e Farina — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia; più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle finanze.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Il Senatore *Segretario* **Cibrario** dà lettura della seguente lettera del Ministro dell'interno.

« Essendo stati pubblicati per cura del Dicastero delle « finanze di Napoli due volumi contenenti l'uno la col- « lezione dei bilanci del 1859 di quelle province, e « l'altro una relazione circonstanziata e comparativa « della gestione, il prefato Ministero ha spedito al- « quanti esemplari a questo Ministero pregando affinchè « siano distribuiti a tutti i Ministri, non che alle Ca- « mere legislative.

« Il sottoscritto adempiendo all'incarico avuto, si dà « ora premura di trasmettere colla presente N. 10 copie « del primo volume e N. 25 del secondo, e ciò per uso « dei suoi uffici. »

Legge quindi una lettera del Senatore Cambray-Digny, il quale per motivi di pubblico servizio chiede un congedo di un mese che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Il signor Fabio Papazzoni fa omaggio al Senato di alcune copie de' suoi *studi amministrativi sulla nuova legge comunale e provinciale in relazione a quella del* 30 *ottobre* 1859.

Il signor Gaetano Ghivizzani fa pure omaggio di una poesia a *Vittorio Emanuele Re d'Italia.*

INTERPELLANZA DEL SENATORE PARETO.

Presidente. La parola è accordata al Senatore Pareto per un'interpellanza che intende dirigere al Ministro dei lavori pubblici.

Senatore **Pareto.** Spero che il Senato non vorrà credere che nell'interpellanza la quale io sto per fare, sia l'interesse locale e municipale che mi vi spinge, ma bensì l'interesse generale di tutto il paese, giacchè, quando avrò accennato l'oggetto della mia interpellanza, vedrà che questa non riguarda l'interesse solo di una parte dello Stato, ma di tutta Italia.

Io voglio chiedere al signor Ministro dei lavori pubblici in che stato trovasi l'importantissima questione del traforo delle Alpi verso la valle del Reno, la questione di quella strada ferrata, la quale deve mettere in comunicazione la valle Po e il Mediterraneo colla valle del Reno, il Lago di Costanza e la Germania.

Vede il Senato, che per questa via, la quale ci apre la più facile comunicazione e la più breve col centro della Germania, il commercio tutto d'Italia può grandemente migliorare; anzi credo, che non vi sia punto d'Italia il quale non venga a profittarne grandemente; e questo è ciò che mi muove a chiedere al signor Mi-

nistro a che punto sono gli studi che furono ordinati l'anno scorso, per vedere quale sarebbe il passo delle Alpi che si dovrebbe preferire.

È noto che nacque il dubbio se fosse il Lukmanier o lo Splugen che dovesse preferirsi, giacchè, quanto al Gottardo, tranne pochissimi, tutti lo eliminarono; perchè invece di condurci verso il punto nostro obbiettivo, quello dove possiamo fare concorrenza a tutti gli altri, ci portava là dove avremmo trovata la Francia che ci avrebbe contrastato, e su cui noi non avremmo potuto primeggiare.

Il Ministero ordinò una Commissione che studiasse i passi tutti delle Alpi, e ci fece sperare allora, che dessa avrebbe fra breve fatta una relazione per cui le Camere sarebbero state messe in grado di poter deliberare a quale di quelle strade si devono accordare i sussidii che il Parlamento aveva già altre volte destinati ad incoraggiare sì importante impresa.

Passarono già molti mesi e finora il pubblico non seppe ancor nulla del risultato di quegli studi.

Io vorrei sapere dal signor Ministro in che stadio trovasi l'esame di sì grande questione, e vorrei sollecitarlo soprattutto a che questa Commissione facesse immediatamente una relazione e si addivenisse ad un progetto definitivo; perchè se tardiamo di più, rischiamo di non poterne far nulla, e la ragione si è, che fino al mese di maggio sono vigenti certe concessioni accordate dai singoli cantoni ad una compagnia per il passo del Luckmanier e dello Splugen. Passata quest'epoca non dipendono più le concessioni dai cantoni, ma dal Consiglio federale, il quale è composto di elementi che hanno interesse piuttosto a che non si faccia la strada a quello che si faccia. Urge per questo che presto si possa fare questa strada, ed è per ciò che io vengo a chiedere al Ministro in quale stato siano gli studi, e a sollecitarlo vivamente; perchè desidererei che al mese d'aprile fosse presentato un qualche progetto affine di assicurare la costruzione di quella strada che importa di fare al più presto, e non ci esponiamo al rischio che interessi particolari preponderanti nel Consiglio federale ci impediscano o interdicano per sempre il modo di aprire una strada al commercio di tutta Italia per colà dove è il punto nostro obbiettivo, dove questo nostro commercio può primeggiare su quello delle altre nazioni, mentre invece altrove sarebbe sottomesso alle medesime.

Io credo che sia interessante una risposta a questo riguardo; e sia poi anche necessario il sollecitare la Commissione di ciò incaricata, perchè se tardiamo a fissare il punto di passaggio e a cominciare la costruzione della strada, rischiamo di non avere più nulla.

Osservo che questa strada interessa non solo sotto il rapporto commerciale, ma moltissimo anche sotto il rapporto politico, perchè colle nostre relazioni favorevoli colla Prussia la strada del Lucmagno o dello Splugen è quella che servirebbe di comunicazione con questa grande potenza; e il porto di Genova diventerebbe il porto del commercio di tutto lo Zollverein e della Prussia. Queste considerazioni sono tali, che spero faranno sì, che la mia interpellanza non possa essere tacciata di municipale. Ma poichè siamo in corso d'interpellanza ed abbiamo parlato di Alpi, il Senato mi permetterà di parlare anche un po' di Appennino, e di domandare, giacchè si tratta anche di strada ferrata, che cosa succeda della ferrovia delle due riviere.

La strada del litorale fu accordata per mezzo di una legge del 27 ottobre; passarono già i termini per cui si dovrebbe già vedere qualche cosa di cominciato: fino adesso, a parer mio, da quello che ho sentito non è stato fatto ancora nulla. Di più vi è qualche cosa che in questi ultimi giorni ha turbato, direi anche ben grandemente, le popolazioni interessate a questa strada medesima. Si è detto, forse con nessun fondamento, che i concessionari volevano cederla ad altri facendo anche un vistosissimo lucro; queste voci naturalmente hanno allarmato le popolazioni, le quali temendo di veder passare la concessione da una società su cui il Governo ha azione, ad altra su cui non può avere tanta influenza, paventano che questo possa cagionare dei ritardi; ed i ritardi sono sfavorevoli, perchè qualche volta si complicano le cose, e quello che si può avere quando si è cominciato a lavorare non si ha poi la fiducia che possa compiersi se si tarda a mettervi mano.

Le mie interpellanze dunque sono sopra la strada del Lucmagno e sopra la strada del litorale. Il Ministro, spero, mi saprà dire per quali ragioni si sia ritardato a principiar le operazioni; saprà poi, spero, allontanare questo timore che è invalso nelle popolazioni liguri, che si voglia cioè cedere, e dirò anche con grandissimo lucro, la concessione attuale.

Speriamo che non succederà nulla di questo, giacchè avrebbe un certo carattere di aggiotaggio, il quale dobbiamo sperare che non avrà luogo nel nostro paese. Abbiamo avuto sì tristi esempi in un paese vicino per credere che la moralità nostra, messa in sull'avviso, non permetterà che accada presso di noi alcuna cosa la quale possa far temere anco da lontano che si avverino fatti, i quali hanno tanto scossa la pubblica coscienza presso i nostri vicini.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'onorevole marchese Pareto non aveva bisogno di scusarsi del dubbio che vi potesse essere qualche cosa di municipale nelle sue interpellanze; giacchè tutto il suo passato ed i sentimenti che egli ha sempre professato allontanano qualunque sospetto a questo riguardo; ma indipendentemente da ciò non ci era bisogno, anche perchè i due argomenti sui quali aveva chiamata l'attenzione del Senato non interessano solo Genova, nè una provincia, ma interessano tutta quasi l'Italia.

Comincierò dal rispondere a quella che riguarda il traforo delle Alpi, e sono ben lieto di poter dire che il Governo non ha punto trasandato l'interesse che i Governi antecedenti hanno portato a questa grande opera. Se non che, mutatesi, nello scorso anno, così felice-

mente le condizioni del regno e allargati i confini, era naturalissimo che venissero in campo delle linee alle quali l'antico regno subalpino non poteva pensare. Quando possedeva una sola delle sponde del Lago Maggiore, era naturale che il Governo piemontese, se voleva varcar le Alpi, non avesse altro che i passi del Cenisio, del Sempione, del Gottardo, del Lucmagno, del S. Bernardino. Venuta anche la Lombardia a far parte del nuovo regno, era naturale che si allargasse il campo, e che il pensiero dovesse portarsi ad altri passi, che fanno più particolarmente capo al Lago di Como, quali sono lo Spluga e i passi delle Alpi Giulie, ossia per le valli del Siro e della Bregaglia.

Il Ministro che allora reggeva il portafoglio dei lavori pubblici nominò una Commissione, e di questa Commissione io fui felice di far parte, perchè questa circostanza agevolò grandemente l'incarico che ho oggi di rispondere all'onorevole interpellante. Questa Commissione fu divisa in tre sotto-Commissioni, di cui una doveva occuparsi delle questioni economiche e le altre due dovevano occuparsi, l'una dei passi che fanno capo al Lago Maggiore e l'altra dei passi che fanno capo al Lago di Como. La prima di queste Commissioni, cioè quella che doveva occuparsi dei passi facienti capo al Lago Maggiore, aveva naturalmente una parte molto più facile, perchè si trattava di studiare dei passi che avevano formato argomento di tanti studi degni di quest'opera giacchè se ne parlò per la prima volta, mercè la gloriosa iniziativa presa da S. M. il Re Carlo Alberto, se non erro fin dal 1842. In allora fu scritta una bellissima memoria dell'ingegnere Carbonazzi, e poi tanto in Piemonte quanto in Isvizzera, moltissimi ingegneri hanno fatto degli studi, moltissimi hanno illustrato questa quistione, la quale poteva ritenersi oramai molto avanzata, quando la Commissione si adunò.

Ben diversa è la faccenda per i passi facienti capo al Lago di Como. Era naturale che il Governo austriaco, il quale imperava allora in Lombardia, dopo aver fatto con grande spesa la strada da Trieste a Vienna, la quale alla Nabresina si allaccia alla strada di Mestre per Casarsa, e che fa capo poi a Vienna; dopo avere cominciato la strada da Innspruk a Verona, era naturalissimo che non volesse fare una terza strada attraverso alle Alpi verso la Germania Occidentale, la quale sarebbe stata a beneficio di Genova, laddove gli premeva di favorire il commercio di Trieste e di Venezia.

La seconda Commissione ebbe quindi un incarico molto più difficile, giacchè essa dovette fare assolutamente dei progetti di massima e progetti particolarizzati, per mettere le strade di quelle parti nella condizione stessa in cui già erano state poste, mercè gli studi del Governo Piemontese, le strade che fanno capo al Lago Maggiore. Questa sotto-Commissione, è certo, ha lavorato con grandissima alacrità, ed io stesso che ebbi a recarmi nell'agosto ultimo a percorrere tutti i passi delle Alpi, sui quali eransi fatti dei progetti, ho vedute tutte le valli dello Spluga percorse da ingegneri che si occupavano di questi studi con indefessa applicazione, contrariati però nei loro lavori anche dalla stagione, la quale per l'appunto nell'anno passato fu cattivissima, perchè sullo Spluga ci è stata una bufera, di cui non si ricorda l'eguale dal 1834 in poi; onde si è risentita nei suoi lavori di questo difficoltà.

Tutto questo io dico per giustificare il ritardo, e perchè non vorrei che questi componenti la sotto-Commissione, che hanno lavorato con tanta alacrità, fossero rimproverati di un ritardo, che non dipende da loro.

Fatto sta che la sotto-Commissione ha rimesso il suo rapporto in questa settimana, e credo che si stia copiando e che la Commissione generale potrà riunirsi nei primi giorni della settimana ventura. Allora io credo che potrà essere condotto con molta alacrità lo studio dei progetti dell'una e dell'altra sotto-Commissione tecnica. Perchè quella creazione di Commissione fosse cosa seria e sortisse l'esito che se ne sperava, era naturale che il Governo aspettasse, che i due passi che sono più particolarmente in presenza l'uno dell'altro, fossero stati amendue egualmente studiati.

Non era possibile fare un confronto se era studiato più il passo del Lucmagno o del Gottardo, di quello che lo fosse il passo dello Spluga.

Non vi è dubbio, per altro, esservi una circostanza di fatto cui accennava l'onorevole Senatore Pareto, la quale deve tenere in una certa ansietà tutti gli interessati più specialmente, anche per ragioni locali, a questa grande opera; tutti quelli insomma che ne fanno argomento di maggior sollecitudine, di quello che non lo facciano gli altri, i quali avendo interessi generali, lo desiderano con minor ardore dei primi. E questo è quello che io accennava, cioè che vi è una convenzione la quale spira al primo di maggio prossimo.

Ed invero, per quanto sia fatta difficoltà ad ottenere una proroga per questa concessione, sono poco disposto a credere a questa ripugnanza del Consiglio federale; giacchè non dubito che il Consiglio federale, qualunque essere possano le opinioni individuali degli onorevoli uomini che lo compongono, dovrà vedere quanto grave responsabilità assumerebbe se venisse con un suo voto ad impedire un'opera, la quale non è d'interesse svizzero, nè italiano, è d'interesse europeo; giacchè la Svizzera non servirebbe che al transito, ma le vere provenienze sarebbero quelle della Germania ed in gran parte dell'Europa occidentale.

Non ostante credo che vada preso molto in considerazione questo timore; credo che convenga affrettare la presentazione di un progetto di legge al Parlamento sopra questo gravissimo argomento, e tale è l'intenzione del Governo.

Nel tempo istesso, per altro, non sono da trascurare quelle pratiche che il Governo ha già iniziate e che ha speranza di veder riuscire a buon compimento; perchè nel caso maggiori studi si richiedessero ancora, potessero questi essere fatti senza pregiudizio di tale concessione, della quale abbiamo speranza di ottenere una

proroga; e ciò tanto più in quanto che non tutti dividono l'opinione manifestata dall'onorevole Senatore Pareto, ed intorno alla quale io mi astengo completamente dal pronunziarmi, giacchè in questa non posso esprimere un'opinione individuale relativamente alla sconvenienza del passo del Gottardo. Il passo del Gottardo ha, in Isvizzera, moltissimi patrocinatori, come ha detto l'onorevole Senatore Pareto, ed è naturale, che questi patrocinatori influiscano in un senso contrario agli altri passi.

È altresì vero che il passo del Gottardo è stato finora il meno studiato di quanti passi sono stati proposti; ne fu parlato molto dal punto di vista economico.

Particolarmente l'illustre economista Carlo Cattaneo ne ha fatto argomento di molti e dotti lavori; ma dal punto di vista tecnico, tranne le memorie dell'ingegnere Luchini, progetti particolarizzati come quelli pel Lucmagno e per lo Spluga, non vi sono pel Gottardo.

Ora si asserisce dai partigiani del Gottardo che non solamente per questa si possa andare verso Lucerna e Basilea, ma che si possa anche andare verso il Lago di Costanza colla stessa facilità che per la strada del Lucmagno e dello Spluga. Lo ripeto, non mi pronunzio sopra questa opinione; dico per altro che perchè questa possa essere sostenuta efficacemente da quelli che la professano, e perchè possa essere giudicata con piena cognizione di causa, occorrono degli studii.

Questo è un argomento che mi fa sperare che in qualunque ipotesi noi non avremo certamente motivo di non confidare nella giustizia, nella savieza e nella deferenza del Consiglio federale svizzero per la continuazione di una proroga.

Comunque sia, chi ha tempo non aspetti tempo, e certissimamente assicuro l'onorevole Senatore Pareto ed il Senato che dal canto del Governo non si è ommessa nessuna cura, e che giornalmente presso l'onorevole suo presidente che è membro del Senato ed è una delle sue illustrazioni, io faccio delle premure, e che dal canto suo il signor Senatore Paleocapa se ne occupa colla maggior possibile alacrità.

Venendo poi alla strada ligure, della quale l'onorevole Senatore Pareto ha pure intrattenuto il Senato, molto più facile mi è la risposta, che sarà brevissima.

La strada ferrata ligure fu effettivamente concessa ad una società con una legge del 27 ottobre 1860. Ma in questa legge vi è assegnato un termine di un mese alla scelta, per parte del Governo, di altri concessionari che avessero offerto migliori condizioni.

Quest'eventualità prevista dalla legge si verificò, e la società del Credito Mobiliare di Torino, assistita da altri distinti capitalisti, fece infatti un'offerta che fu dal Governo preferita, e nel 27 di novembre, credo, fu stipulato il contratto, un mese dopo la promulgazione della legge.

Se l'onorevole Senatore Pareto ha la bontà di consultarla vi troverà fra gli obblighi assunti da questa società quello di presentare dentro quattro mesi gli studi di una sezione la più facile, cioè di quella da Massa alla Spezia, o a Sarzana, non ben mi ricordo.

Questi studi sono stati presentati non solamente allo spirare dei quattro mesi, ma dopo tre; giacchè da vari giorni, anzi credo da due settimane, si trovano nelle mani dell'Ispettore governativo incaricato di riferire sopra essi al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Perciò, credo che fra pochi giorni potrà il Governo pronunziarsi sopra tali studi, che sono stati ritardati in questa rivoluzione dalle premure dei municipii di Massa e Carrara; e queste difficoltà saranno rimosse per dare una soddisfazione a quelle popolazioni che hanno un'industria così importante come quella dell'escavazione del marmo.

Era ben naturale che fosse esaminato maturamente lo andamento della strada. Si sta esaminando e fra pochi giorni devono essere presentate le relazioni del commissario governativo.

Dirò di più, che il Governo ha di già dato l'incarico all'Ispettore di fare gli studi della traversata di Genova, la quale interessa moltissimo anche l'ultimazione degli studi da Genova a Camogli per determinare il punto in cui il Bisagno deve essere traversato dalla strada ferrata.

Non mi tratterrò sopra le voci alle quali l'onorevole Senatore Pareto ha accennato, se non che per assicurarlo che queste voci non hanno nessun fondamento; e per farlo certo che il Governo non ha nessuna intenzione di mutare le condizioni del contratto già stipulato colla società che attualmente sta preparando l'esecuzione dell'opera, gli dirò che sono state fatte è vero delle premure non dalla società, ma da intraprenditori, da capitalisti inglesi per mutare l'attuale sistema di accollo in un sistema di concessione. Ma il Governo non avendo trovato nessuna convenienza in questo cambiamento e non avendo nessun motivo di dolersi dell'attuale impresa concessionaria di questi lavori, non ha creduto di dover dar seguito a queste trattative.

Non si preclude certamente la via ad aprirne delle nuove che potessero migliorare la condizione dell'impresa, ma posso assicurare il Senato che prima ed essenziale condizione *sine qua non* sarebbe quella che i termini assegnati all'ultimazione della linea non fossero allungati, perchè noi crediamo che quella linea sia nell'interesse di tutta l'Italia.

Senatore **Pareto**. Io ringrazio il Signor Ministro delle diverse spiegazioni che egli ci ha favorito: io però mi permetterò di dubitare un pochino delle speranze che egli nutre circa la condiscendenza del Consiglio federale, ed è per questo che io insisterò sempre più perchè si faccia presto, e si preferisca la strada di cui ho parlato a quelle che si vorrebbero mettere avanti, e di cui, a confessione stessa del Signor Ministro, è ignoto il risultato. Io dirò che desidero molto che si rubichi qualche cosa pel Lucmagno o per lo Spluga, e che presto si lasci da parte il Gottardo, giacchè economicamente io non so capacitarmi che in ciò vi possa essere utile per noi, e tecnicamente poi non so pure farmi capace come sia possibile il fare ivi facilmente una strada. Per chi co-

nosce un poco quelle località sa che passando il Gottardo si incontra giusto per l'appunto in quel massiccio più considerevole delle Alpi, da cui si diramano, per così dire, molti sistemi idrografici che dominano in Europa. Il massiccio del Gottardo è quello in cui un po'più in là, un po'più in qua nascono tutti i fiumi principali d'Europa, e in generale là dove sono questi nodi idrografici le difficoltà sono più gravi, perchè i monti sogliono essere più grossi e perchè negli stessi luoghi essi arrivano talvolta ad altezze maggiori. Quando si dovrà passare il Gottardo noi avremo a vincere prima il Gottardo stesso, poi la catena del Ponte del Diavolo, che con uno sbalzo immenso salta dal piano di Orsera al piano del Lago dei Quattro Cantoni. Io ho sentito dire da tutti i periti dell'arte che è impossibile, impossibilissimo il tracciare una strada ferrata in quel luogo. Se dunque noi stiamo ad attendere questa strada che io chiamerò del Gottardo, la quale ci pongono avanti coloro che vogliono che vada a monte il passo verso il Reno, io credo che noi rischiamo moltissimo di non aver nè Gottardo, nè Lucmagno, nè Spluga.

Io insisterò adunque su di ciò che bisogna far presto e non lasciarsi, per così dire, adescare dalle promesse che ci vengono fatte da quei signori che hanno interesse che non si comunichi coll'Italia. La maggior parte degli influenti dei Cantoni occidentali sono interessati nelle strade occidentali, le quali traggono il loro alimento dalle strade di Francia. Se si venisse a fare la strada del Lucmagno o dello Spluga, una parte di quelle loro strade rimarrebbe deserta ed un maggior profitto si verificherebbe dalla parte orientale.

Io so quanto sia il disinteresse degli uomini pubblici ma talvolta l'interesse particolare bilancia anche non poco l'interesse pubblico, ed io vorrei assicurarmi contro questo pericolo; ed è perciò che io insisterò presso il Ministero perchè sia prescelto e presto il Lucmagno.

Quanto alla questione della Riviera, io sono pago delle spiegazioni datemi dal signor Ministro, e son sicuro, e ne prendo atto, che egli vorrà mantenere il contratto tal quale è, cioè che vorrà fare in modo che dentro a sei anni noi abbiamo quella comunicazione, che metta facilmente in relazione per mezzo delle riviere la valle del Po colla Toscana e col resto d'Italia, via vitale, via utilissima e per la parte strategica e per la parte commerciale e per la parte politica, e che è di interesse sommo di tutta Italia di presto vedere attuata.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI IN LOMBARDIA.

(V. *Atti del Senato N.* 2.)

Presidente. Le interpellanze avendo avuto luogo e non dando luogo a nessuna domanda di voto si passerà all'ordine del giorno, il quale reca la discussione del progetto di legge sull'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia. Io domanderò anzitutto al signor Guardasigilli se egli adotta le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le accetto, riservandomi alcune osservazioni sull'articolo 1 e sull'ultimo.

Presidente. Leggerò in conseguenza il testo del progetto di legge colle modificazioni apportatevi dall'ufficio centrale.

Art. 1. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali sopra beni di qualunque natura, compresi quelli derivanti da donazioni di principi nelle province Lombarde.

Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o ai primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita.

Art. 3. La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati.

Art. 4. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al feudo, nè nato, nè concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle finanze dello Stato.

Però le finanze più non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali.

Art. 5. Le prestazioni in danaro od in natura, che giusta i titoli d'investitura fossero dovute dai beni feudali o dai possessori dei feudi, potranno essere dai debitori affrancate.

Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge coloro i quali hanno diritto a tali prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.

Se si tratterà di prestazioni annue si osserveranno pel riscatto le norme segnate dagli articoli 1, 2 e 3 della notificazione della Prefettura Lombarda di Finanze dell' 8 dicembre 1857; ove la prestazione sia dovuta allo Stato si osserverà altresì la disposizione dell'art. 6 della stessa notificazione.

Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo.

Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato a verun diritto legalmente acquistato da' terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima.

Parimente non s'intenderanno colpite dalla presente legge le *instituzioni enfiteutiche ed altre simili* che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei *feudi*.

Leggerò ora il testo della notificazione.

Notificazione dell'I. R. Prefettura Lombarda delle Fi-

nanze dell'8 dicembre 1857 in punto all'affrancazione delle annualità perpetue in denaro od in generi, dovute al Demanio od alla Cassa di ammortizzazione.

In esecuzione dell'ossequiato dispaccio 25 ottobre 1857 N. 34890-432 dell'Eccelso I. R. Ministero delle finanze, si portano a pubblica notizia le seguenti facilitazioni e discipline concesse dalle veneratissime Sovrane Risoluzioni 11 settembre 1847 e 26 novembre 1852, in punto all'affrancazione delle annualità perpetue in denaro o in generi dovute al Demanio od alla Cassa di ammortizzazione.

1. Le annualità perpetue verso il Demanio o la Cassa di ammortizzazione di L. 20, sono affrancabili dai debitori collo sborso di un capitale calcolato in ragione di L. 100 per ogni L. 7 dell'annua prestazione. Le annualità dalle L. 20 alle L. 50 inclusivamente possono affrancarsi mediante il pagamento di un capitale calcolato in ragione di L. 100 per ogni L. 6, 50 dell'annua prestazione.

2. Per le annualità in generi, il capitale di affrancazione sarà determinato in ragione di L. 100 per ogni L. 8 a riguardo delle prestazioni di un importo annuo di L. 20 o meno, e di L. 100 per ogni L. 7, 50 per quelle dalle L. 20 alle L. 50 inclusive.

3. Le prestazioni tanto in generi che in danaro le quali eccedono l'annuo importo di L. 50 possono affrancarsi in ragione di L. 100 di capitale per ogni L. 6 di annualità.

4. Riguardo ai livelli di natura strettamente enfiteutica, oltre al capitale ragguagliato colle norme preaccennate, dovrà pagarsi a titolo di laudemio, una somma fissata in una quindicesima parte del capitale di affrancazione, purchè si tratti di una realità di poca importanza; in caso diverso l'Amministrazione creditrice si riserva di ripetere a titolo di laudemio la corrisponsione degli importi stabiliti dalle massime vigenti.

5. Le suavvertite facilitazioni si estendono anche ai capitali non ripetibili, ossia canoni censuarii dovuti al Demanio od alla Cassa di ammortizzazione, eccettuati i casi nei quali i canoni censuarii siano stati originariamente stabiliti sulla base di un interesse maggiore di quello contemplato dalle presenti disposizioni di favore, nei quali casi il capitale di favore verrà regolato dalla misura degli interessi determinata nel documento di istituzione.

6. Coloro che promettessero ed eseguissero il pagamento dell'intiero prezzo di affrancazione in una sola volta immediatamente od al più tardi entro quattro settimane dalla avuta partecipazione della superiore approvazione del contratto di redenzione, ottengono un ribasso di favore del dieci per cento sulla somma da sborsarsi.

7. Tutti i contratti di affrancazione di annualità perpetue dovute al Demanio od alla Cassa di ammortizzazione che verranno colle suespresse norme stipulati colla I. R. Amministrazione, godono la esenzione concessa dalla rubrica 42 102 lettera i, della legge 9 febbraio 1850 (*) sul bollo e sulle imposte di immediata esazione. Tale esenzione però non si applica a quei contratti che importano cessione a terze persone dei diritti dell'I. R. Erario, e che non contengono quindi l'affrancazione dell'onere.

8. Si accorda il termine di un anno dalla data della presente per l'insinuazione delle domande di affrancazione.

Le domande si presenteranno alla I. R. Intendenza delle finanze della provincia in cui è situato lo stabile obnoxio, e compiuta la relativa trattazione d'ufficio verranno esse domande decise dalla I. R. Prefettura delle finanze successa alla cessata I. R. Commissione per la vendita dei beni dello Stato, oppure dall'eccelso I. R. Ministero delle finanze nei limiti di rispettiva attribuzione.

9. Scorso l'anzidetto termine di un anno, l'I. R. Amministrazione provvederà per la vendita all'asta pubblica di tutte quelle annue prestazioni per le quali non sarà stata insinuata domanda d'affrancazione, e si devolveranno a favore degli acquisitori le facilitazioni mentovate nei §§ dal 1 al 6 della presente notificazione.

10. Le suespresse facilitazioni sono applicabili in via di massima unicamente a quelle annualità in denaro od in generi dovute al Demanio od alla Cassa di ammortizzazione che non istiano in rapporti di complessività con altre, per modo da formare con esse ed in ragione di precedenza, di pertinenza e di efficacia, un ente singolo ed omogeneo di attività, dichiarandosi all'incontro che per l'affrancazione o la realizzazione in qualsiasi modo di annualità dell'ora discorsa specie, si riserva la Pubblica Amministrazione di provvedere con speciali determinazioni e con ogni conveniente ed opportuno riguardo ai debitori ed alle concorrenti circostanze.

Presidente. Prego i signori commissarii di voler prendere posto al banco delle Commissioni.

(I membri dell'ufficio centrale pigliano posto al banco delle Commissioni).

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo.** Signori Senatori. Avendo io avuto l'onore di richiamare l'attenzione del Senato in altra seduta sulla necessità di sciogliere ogni residuo di vincolo feudale in Lombardia, parmi mi corra obbligo esporvi, o signori, alcune ragioni che mi rendono ora avverso alla legge quale è proposta.

Non certo contro l'abolizione piena di tale dannoso vincolo io muovo querela; ma al modo di darvi effetto il quale io ravviso troppo restrittivo, nè conforme al bisogno nello stato attuale delle cose feudali in Lombardia.

(*) Vedi Bollettino Generale dell'anno 1850, puntata XXII, N. 50.
Vedi Bollettino Provinciale dell'anno 1850, puntata VII, N. 34, pag. 221.

In fatti ove si consideri, che in quelle provincie si succedettero in non molti anni varie legislazioni, che tutte fecero leggi più o meno abolitive dei vincoli feudali, chiaro apparirà che ivi non esiste quasi che il sol nome di feudo, del quale non s'è più conservata nessuna norma, disciplina od uso, che ne costituiva la vera essenza.

Solo il cessato Governo ultimo volle nel 1857 richiamare alcune delle norme feudali nella speranza di farne poi suo lucro; ma nemanco il Governo austriaco portò a compimento la rinnovazione delle denuncie dei feudi.

Da tutto ciò venne l'universale credenza, avvalorata da scritti de' più esperti giureconsulti, per la quale credenza si tennero come aboliti i feudi per effetto delle anteriori leggi; in modo che i beni furono in alcune famiglie divisi e suddivisi, senza distinzione di preminenza di età, o di sesso; furono accordati in dote; assoggettati ad ipoteca; e per ultimo venduti o rivenduti: nè sarà ozioso ricordare un feudo ora suddiviso in più di 150 famiglie.

Secondo il parere mio, che spero non isolato in questo recinto, la nuova legge doveva muovere da solo riflesso di locale convenienza; e seguendo le traccie di consimili leggi emanate in altre epoche transizionali, avrebbe, io credo, dovuto sciogliere ed abolire ogni residuo di mal distinto vincolo feudale nell'attuale possessore dei beni senza riserve e restrizioni; e ciò anche perchè riesce ben difficile in moltissimi casi lo identificare i fondi affetti; come corresi pericolo di dare vantaggio a chiamati accidentali, e non di diritto.

Le restrizioni portate nella legge anco dopo le modificazioni saggiamente introdotte dall'ufficio centrale, fanno continuare ancora per una generazione quasi i tristissimi effetti di quella istituzione, tanto efficacemente riprovata anche dall'onorevolissimo signor Guardasigilli nella sua relazione, e sì vittoriosamente combattuta dalla filosofia, e dal progresso.

Tali restrizioni a favore dei primi chiamati mentre possono favorire i non veri chiamati perchè tali non saranno che all'epoca della morte dell'attuale feudatario hanno il certo effetto di essere assai dannose ai terzi possessori, ai quali per manco male toccherà dimostrare con grave spendio la legalità del loro acquisto, sebbene più che trentenne.

Con tali restrizioni si dà uguale trattamento a tutti i feudi, sebbene di diversa natura; per modo che quegli il quale offeriva, ne' suoi maggiori, al principe di quei tempi infelici, il proprio avere per salvarlo dalle rapine; ovvero quegli che dal principe lo comperava con titoli e privilegi, avrà ora uguale trattamento del possessore di feudi elargiti con obbligo di riversibilità. E qui notate, o signori, che di questi ultimi feudi traditi avvi il numero minore.

Per tutti questi riflessi, io voterei contro la legge presente; se non avessi fiducia che vi si introducano tali modificazioni, che mi persuadano essere la sua promulgazione in Lombardia più utile di quello che lasciarvi sussistere l'attuale stato di cose in materia feudale.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca.** Signori Senatori. Dirò brevemente di questa legge; imperocchè mi parrebbe soverchio disputare della convenienza e della opportunità di una legge che risponde a sì alti fini di sociale interesse, di una legge la quale di certo si ottiene ad una delle più preziose conquiste della civiltà odierna, l'abolizione della feudalità. La feudalità invero nel corso de' tempi potè ben ella, al pari di tal altra istituzione, rappresentare una evoluzione provvidenziale nel cammino delle società civili, direi quasi un fattore del problema dell'avvenire; però mutate le condizioni dei tempi e in presenza di una civiltà adulta, la feudalità era divenuta un fuor d'opera, non le restava che la potenza del male: era destinata a perire. Ed i primi assalti ella ebbe a patirli dalla politica dei Re di Francia, Luigi XI e Filippo il Bello, politica accorta e sagace, la quale adduggiandosi della soverchia potenza della aristocrazia feudale, venne in pensiero di umiliarla e debellarla col braccio dei comuni, usufruttando cioè quel magnifico movimento di emancipazione dei comuni e del 3° Stato. Ma l'alleanza fu breve e mal fida; imperocchè la Potestà Regia aspirava a dominare sola, e ad assorbire in sè tutti i poteri sociali: epperò stese la mano al Baronaggio istesso per combattere a forze riunite la troppa vitalità dei comuni e dell'elemento popolare.

Di qua pigliò le mosse quel funesto sistema di centralità politica e amministrativa che mano mano riusciva alla servitù universale e a quel vasto dispotismo di cui Carlo V fu la più alta personificazione in Europa. E però l'illustre Balbo, il quale io qui nomino a cagion d'onore, con molta verità storica ebbe a dire essere antica la libertà in Europa, moderno il dispotismo. Era serbato alla rivoluzione francese il demolire il gotico edifizio dei mezzi tempi. La rivoluzione francese proclamando i grandi principii della eguaglianza civile e della abolizione del privilegio sotto ogni forma, segnava la condanna irrevocabile della feudalità.

Gli ordini feudali, le ingiustizie signorili caddero da quel dì, ma sopravvissero non però certe traccie, certi vestigi i quali inviscerandosi alle terre tennero per lungo tratto in soggezione la proprietà. E questo vestigia si trovavano qua e là, di tal che se si volesse recare un esempio, ben potremmo riportare il pensiero all'estrema Sicilia, a quella classica e poetica isola dove la feudalità era caduta, ma non però la lotta sorda e latente fra gli esuberoni e i comuni era cessata: e in questa lotta, come suole, la vittoria rimaneva al più forte.

Diffatti le provvide disposizioni le quali tendevano agli accantonamenti in pro' dei comuni non che alla quotizzazione ai singoli, rimasero d'ordinario lettera morta. Si diè opera dal Governo ad ovviare al male con provvisioni prescriventi lo scioglimento delle promiscuità: il rimedio era buono, ma all'atto riescì poco efficace.

Queste cose, o signori, io ricordo non punto per me-

nomare la fama del patriziato siciliano. Il patriziato siciliano ha meritato bene del suo paese, imperocchè si è mostrato sempre progressivo e patriotico, emulando i nobili esempi del patriziato lombardo, del patriziato toscano, del patriziato piemontese. Ma io vo' notando queste cose solo in questo intendimento, per mostrare cioè che le grandi ingiustizie sociali vogliono essere riparate con grandi provvedimenti governativi e in tempi calmi. Se questo non si fa, allora al sopravvenire dei tempi burrascosi, le passioni popolari si sbrigliano, si corre alle rappresaglie, ciascuno sarà tentato di farsi giustizia con le mani proprie, e allora dalla parte conservativa si griderà a piena gola al comunismo, alla spogliazione, al finimondo.

Senatore **Amari** *prof.* Domando la parola.

Senatore **Vacca**. Ritorno alla legge. Dopo la dotta e magistrale esposizione del Ministro della Giustizia; dopo la lucida relazione dell'ufficio centrale, io mi intratterrò poco a spiegarvi gli intendimenti di questa legge. Toccherò solo e di volo le due questioni che hanno divise in opposte sentenze la maggioranza e la minoranza dell'ufficio centrale. Dichiarando la legge sciolti i beni feudali nelle mani dei godenti, era pur d'uopo provvedere alla sorte dei primi chiamati. Se la legge avesse voluto seguire le orme delle leggi eversive di Francia, avrebbe potuto d'un tratto recidere le speranze e le aspettative dei primi chiamati. Ma ella nol fece, ricordando le sagge avvertenze del Portalis, che ogni legge la quale esce dal seno della rivoluzione, va improntata sempre da un carattere ostile e violento; e però adottò il sistema più largo, più generoso, più provvido intorno alla sorte dei primi chiamati; considerando che su quelli non erano che diritti d'aspettativa, erano tali però che avevano potuto servir di base a nuovi impegni, a nuove relazioni e a nuovi interessi.

Rispetto poi alla questione della quota fissata ad un terzo dallo schema di legge in pro' dei primi chiamati un dissenso si elevò nel seno dell'ufficio centrale. Taluno avrebbe voluto parificare la posizione degli investiti con quella dei primi chiamati. Io credo più razionale la misura serbata dal Ministero d'accordo con la maggioranza dell'ufficio, perchè a me pare che il diritto perfetto dei godenti non potrebbe mettersi al pari col diritto eventuale e potenziale dei chiamati.

Così pure si è fatta disputa intorno al diritto di reversibilità che lo Stato fa valere. Ma lo Stato in questo schema di legge viene abdicando generosamente quel diritto di riversibilità certamente inoppugnabile: lo fa valere soltanto in un caso speciale quando cioè al pubblicarsi della legge non ci sia alcun successibile al feudo. E qui si risponde: ma qual fondamento avrà codesto diritto nella ipotesi d'un feudo *emptizio*, o di un feudo *oblato*, che non metta capo cioè nella concessione del principe?

La risposta è in pronto. Due considerazioni giustificano il diritto di reversione dello Stato. L'una sta in questo che ogni feudo qualunque si fosse la natura e l'origine sua non poteva esistere che per tolleranza, per beneplacito, per la protezione del principe: e in secondo luogo lo Stato, questo ente collettivo che rappresenta gl'interessi sociali nelle successioni feudali, ha bene il diritto di mettersi nel luogo dell'ultimo chiamato, come in qualunque successione ordinaria si pone nel posto dell'ultimo successibile.

Quanto all'articolo aggiunto dall'ufficio centrale che riguarda i casi di caducità dei feudi, era ben giusto che una disposizione vi si aggiungesse nel fine di mettere i possessori al coperto da qualunque molestia fiscale.

Signori Senatori; accordando voi il vostro suffragio a questa legge non compirete solo un grand'atto di giustizia sociale, ma un grand'atto altresì di sapienza politica; attuando largamente grandi principii di eguaglianza civile, voi darete una più larga base a questo gran fatto della trasformazione politica dell'Italia. Imperciocchè vi associerete agli interessi del maggior numero, e non conviene dimenticarlo; gli interessi materiali dei molti saranno sempre più forte, più solido cemento che nol sieno le aspirazioni generose dei pochi. Ma questo non solo: voi porgerete all'Europa che ci sorveglia una testimonianza novella che questo mirabile risorgimento italiano non fu il frutto di vane improntitudini, non fu cieco impeto di passioni rivoluzionarie, ma bensì dominato dalla grande idea nazionale, esso si informava altresì di tutti gli istituti, di tutti gli ordinamenti di libertà, di civiltà, di sociale progresso.

Così noi potremo dare una risposta trionfale, o signori, a questa furia, direi così, di assalti, di recriminazioni, di accuse le quali ci vengono a piene mani dai partiti vinti, dalla stampa retriva, dalla tribuna straniera. Sì, o signori, abbiamo udito, e con senso di profondo disgusto, le accuse, i vilipendii, le calunnie che ci si avventarono addosso dall'alto di una tribuna francese, da quella tribuna che fu sempre la prima gloria della Francia. E chi erano cotesti uomini che così acerbamente ci insultavano? Erano, o signori, gli utopisti del passato, gli adoratori della forza, i partigiani delle tirannidi clericali e laicali.

E nondimeno se la memoria non ci falla erano pur dessi che in un'epoca memoranda glorificando il successo si erano prosternati ai piè dell'impero e del suffragio universale.

Io non so se la dignità di quest'aula ci consenta di raccogliere il guanto; varrebbe forse meglio la dignità del silenzio, ma quando un oratore sorge a quella tribuna e toccando dei casi di Napoli getta il vilipendio in viso alla rivoluzione e al paese che noi qui abbiam l'onore di rappresentare, allora, o signori, darà anche a noi il diritto di rispondere, di protestare, e di respingere l'insulto con tutte le forze dell'animo.

Sappiamo bene quale si fosse l'intendimento di quegli oratori; essi si sforzavano di procacciare pietà e simpatia ad un grande infortunio, ad una dinastia caduta.

Sta bene, anche noi rispettiamo i caduti, anche noi

rispettiamo i diritti della sventura, ma a condizione però che siano rispettati pure i diritti della verità, i diritti della storia.

Ebbene si è tentato di rimpicciolire e di ridurre alle misere proporzioni di un complotto un fatto immenso, il quale vi esprime la riscossa di tutto un popolo contro un cumulo di antiche ingiustizie, di antichi oltraggi, di lunghi dolori: si è parlato di tradimento, infiltrato nei ranghi dello esercito, tra i consiglieri della corona, sui gradini del trono, perfino nei penetrali dei domestici lari. Ma non fu il tradimento, o signori, fu il tedio universale, fu l'abbandono di tutti che fece il vuoto intorno ad un trono ove non si era assisa mai la virtù e la lealtà, ma sempre il tradimento, lo spergiuro, la rotta fede; e se un riscontro storico fosse permesso io ricorderei l'esempio della gloriosa rivoluzione inglese di due secoli fa.

Giacomo II l'ultimo degli Stuardi non fu cacciato dal trono dalle armi del pretendente Guglielmo d'Orange, ma fu cacciato dall'abbandono di tutti, fu respinto da tutto il popolo inglese, fu respinto dai suoi più cari e fidati, dai suoi congiunti, dal sangue suo; e la storia imparziale non ha di certo giammai impresso il marchio del tradimento sulle onorate fronti di Russell, di Sidney e di Maria, di quella buona Maria che antepose la carità di patria ai doveri di pietà filiale.

E poichè siamo a parlare di quella libera Inghilterra, di quella gran patria della libertà, permettetemi pure che io invochi la testimonianza di due solenni personaggi: lord John Russell e Guglielmo Gladstone. Russell l'antico campione della libertà: Gladstone il cui nome suona tra noi napolitani riverito e caro siccome quello di un antico amico, di un difensore coraggioso nei dì della sventura.

Ebbene l'uno e l'altro, o signori, alla tribuna inglese hanno vendicato la santità della nostra rivoluzione.

Hanno detto il perchè la dinastia precipitò; perchè appunto quel trono era contaminato dal tradimento e dallo spergiuro. Ma basti di ciò, posciachè l'animo ci si rinfranca all'ascolto di un'altra parola, di una parola augusta, potente, amica, la quale levandosi alto alla tribuna francese vendicava nobilmente gli immortali principii dell'89, le glorie della Francia e dell'Impero, la nobile causa italiana. Il programma del Principe oratore fu netto e reciso: egli disse a tutti i popoli oppressi ed anelanti ad una patria in tutti i punti del globo: sperate e confidate; Napoleone III non fallirà alla sua missione. Disse poi ai popoli italiani: sperate e confidate, i destini d'Italia si compiranno; nell'ora della prova e del pericolo voi non invocherete invano il braccio e la spada della grande nazione e del suo glorioso capo. L'Italia sarà libera dalle Alpi all'Etna; questo suolo italiano, questo sacro suolo ove ogni pietra è un monumento, ogni gleba bagnata dal sangue dei martiri, sarà purgato dalla profanazione austriaca, e Roma, quella veneranda culla di due civiltà, rinsanguinata di nuova vita, risollevata ad una grande e sublime missione, Roma si farà centro luminoso di questa eletta Pleiade di città italiane, tra le quali terrà seggio cospicuo l'illustre città delle lagune. E dopo questo, o signori, che caso faremo noi dei vani latrati, delle ire impotenti degli inimici d'Italia, dei sognatori d'una restaurazione impossibile? No, la Francia, non è con essi, la Francia, o signori, non è nelle sagrestie, non è nel sobborgo di S.t-Germain, non è nelle bolgie infernali della Borsa e dell'agiotaggio, e sto per dire non è nell'Accademia (non mi dite ostrogoto), non è nell'Accademia, io dico, perchè o signori, quel centro raggiante di tanta luce di scienza e di ingegno, ora è fatto ritrovo di tutti i partiti vinti, di tutte le passioni politiche, e di tutti i rimpianti del passato, di tutte le maledizioni all'avvenire. Ma la Francia giovine, vivace, cavalleresca, sapete voi dov'è, dove si agita, dove sente e palpita? Sotto l'assisa del soldato, sotto la *blouse* dell'operaio, sotto il pennello dell'artista. Sì l'artista, il poeta, il soldato, l'uomo del popolo, ecco quella vivace generazione la quale rappresenta il lato poetico della società. Essa è simbolo degli istinti buoni ed ingenui, delle generose tendenze, della virtù del sacrifizio, dell'amore alle grandi cause, di tutto ciò che nobilita questa umana razza! Questa generazione di forti e di generosi risponderà sempre all'appello delle genti Italiane; non rinnegherà mai il comun seme latino.

Signori! Io non potea lasciar passare tanta solennità di dibattimenti intorno all'Italia onde echeggiano i grandi Corpi politici di Francia senza che una voce, umile pur troppo, si levasse in questo augusto recinto per protestare fieramente contro i nostri oltraggiatori e rendere solenni azioni di grazie allo strenuo difensore d'Italia nel Senato francese.

Mi lusingo di aver interpretato il sentimento di questo illustre Consesso adempiendo a quest'obbligo.

Senatore **Amari** *prof.* Io quasi mi rammarico di aver domandata la parola, perchè, a quel momento non poteva immaginare l'escursione fatta nella storia, con amor patrio e con vasta erudizione, dall'onorevole Senatore Vacca.

L'intenzione per cui ho domandato la parola, fu quella di far notare che la Sicilia non era stata, come si poteva inferire dalle parole del Senatore Vacca, l'ultimo rifugio dello spirito di feudalità.

La feudalità fu abolita in Sicilia da un Parlamento, e la proposta d'abolizione nacque dagli stessi nobili. Io sono di nascita plebea, non appartengo a nessuna classe elevata, epperciò non ho intenzione di difendere nessun privilegio, ma quello che m'importa è di difendere la verità.

E la verità si può stabilire sui fatti seguenti. Nel 1831, in un momento infausto, in un momento di reazione del Governo borbonico contro la Sicilia, tra le altre leggi cattive, esso ne mise fuori una buona, l'abolizione cioè dei diritti promiscui. Questa naturalmente incontrò in Sicilia un doppio ostacolo, quello degli interessi che leduva

e quello dell'essere emanata da un potere il quale qualunque legge facesse naturalmente era sempre odiata ed avversata dal popolo.

Da ciò credo sia nato quel ritardo, quell'impedimento a cui andò soggetta nella Sicilia la legge dello scioglimento delle promiscuità: tuttavia io so, che le promiscuità furono interamente sciolte, e le assegnazioni dei beni fatte ai comuni, i quali suddivisero queste proprietà fra gli abitanti poveri, o le assegnarono a norma delle altre leggi.

Con tutto ciò si può ritenere che in Sicilia l'ultima legge abolitiva della feudalità, e delle intime conseguenze della feudalità, resta tuttora vigente.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Signori! Io mi compiaccio grandemente nel vedere, che la discussione generale ha pienamente confermato la previsione dell'ufficio centrale, che il progetto di legge che ora cade in discussione, non avrebbe trovato in questa savia assemblea che approvatori e difensori; e ne trovò uno molto eloquente nel dotto Magistrato da cui avete inteso una specie di orazione funebre della feudalità.

Egli con eloquenti parole ne tracciò le oscure tinte e dimostrò come la feudalità doveva naturalmente cadere alla luce della civiltà.

Egli colse quest'occasione per fare una patriottica digressione, e se mai digressione dall'argomento principale fu bella e degna di lode, io credo che sia veramente questa dell'onorevole Senatore, il quale ha molto opportunamente rivendicato i nostri diritti e la nostra riputazione nazionale contro attacchi che sono del tutto ingiusti, e quasi direi si potrebbero, insensati.

Forse a coloro, che ci attaccarono con tanta ingiustizia non si potrebbe fare risposta migliore di quella dell'onorevole Senatore, aggiungendovi, che si compiacciano di venire a visitare attentamente ed imparzialmente quest'Italia, e ritornando a casa ci sapranno dire, se il loro giudizio non è profondamente mutato.

Io non credo che alla previsione dell'ufficio centrale abbia neppure fatto eccezione l'onorevole Senatore Martinengo.

Egli di principio ebbe aspetto di non essere annuente alla legge, di volerla attaccare; ma esaminando bene il complesso del suo discorso, voi avete potuto persuadervi che egli, se non è guari contento del modo con cui la legge è fatta, approva il principio provvido e benefico della dissoluzione degli ultimi vincoli della feudalità, e non intende, nè il carattere suo liberale glielo permetterebbe, di farvi veruna opposizione.

Io non scenderò per ora ad esaminare quelli appunti che egli intenderebbe fare alla legge circa il modo di provvedere ai futuri chiamati, e ai terzi possessori, nè le distinzioni che egli crederebbe bene d'introdurre intorno alle diverse specie dei feudi; a me pare che queste questioni troveranno luogo più opportuno nella discussione degli articoli, e allora il signor Senatore potrà presentare le sue osservazioni, ed esse verranno dal Senato esaminate e risolte.

Dirò solamente qualche parola intorno al principio generale da cui moveva il discorso dell'onorevole Martinengo: egli crede che veramente i feudi in Lombardia più non esistano, o, come egli disse, più non ve n'ha che un'ombra, un simulacro, che il Governo austriaco aveva tentato di animare. Evvi sicuramente del vero in quello che ha detto il Senatore Martinengo a questo riguardo, ma non credo che vi sia un'esattezza intera.

La prima volta che in Lombardia mi fu parlato dei feudi, giacchè io dovetti per necessità di un ufficio di cui era colà onorato, occuparmene, vi dichiaro che mi manifestai pienamente incredulo, e risposi con un atto di alto stupore. Obbligato poi ad esaminare più da vicino la questione, mi sono dovuto persuadere che forse una giurisprudenza più larga e conforme allo spirito dei tempi avrebbe potuto trar partito da leggi liberali emanate in quel paese sul fine dell'altro secolo e sul principio di questo per distruggere intieramente i feudi; ma una direzione contraria data dal Governo stesso, da cui quelle leggi erano emanate e rinvigorite da altro Governo di diversa natura, e che aveva tutto l'interesse per appoggiarlo, fece sì che i feudi si tennero in piedi in Lombardia non come istituzione politica, ma come un contratto, come un vincolo che inceppa ancora la proprietà. Ben rimasero i beni feudali liberi interamente da' diritti signorili, dalle prerogative feudali, da tutti quei privilegi che erano contrari alla natura e oppressivi, ma però soggetti ancora ad un vincolo di inalienabilità, alla trasmissione successoria a favore di certe persone, a favore di certe linee famigliari, e riversibili in mancanza di queste persone e di queste linee a favore dello Stato.

Quest'ombra o questo simulacro di feudalità che piaccia al signor Martinengo di chiamarlo, basta perchè convenga occuparsi di questa ingrata materia, e tergere intieramente di questa macchia la nostra legislazione.

Presidente. La parola è al Senatore Gioia.

Senatore **Gioia**. La discussione generale comporta una certa latitudine di discorso: epperò, quantunque le cose che io sono per dire non si riferiscano intieramente alla legge che abbiamo dinanzi, tuttavia hanno con essa tanta affinità che io spero che le mie parole, del resto brevissime, non saranno trovate inopportune.

Il signor Ministro di grazia e giustizia ci ha presentato uno schema di legge il quale ha per iscopo l'abolizione definitiva dei feudi in Lombardia.

Questo pensiero è ottimo, e non ho che lodi da tributargli per averlo concepito ed attuato nel suo schema di legge. Solamente non posso non dolermi che la sua attenzione, mentre si portava sopra la Lombardia, non si sia nello stesso tempo estesa ai ducati vicini alla Lombardia, ai ducati, voglio dire, di Parma e Piacenza, nei quali sussistono reliquie feudali della specie la più disgustosa e la più funesta al commercio e alle contrattazioni sociali.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Senatore **Gioia**. Veramente la feudalità fu abolita e

furono abolite nei ducati di Parma mercè le leggi francesi colà pubblicate, e cessarono con essa le giurisdizioni che vi andavano annesse e i vincoli altresì di successione che erano stati imposti dai primitivi atti di infeudazione; ma non fu abolito, nè cessò il diritto di riversibilità a favore dello Stato. I legisti di quei tempi disputarono molto se le leggi francesi importassero o no l'abolizione di cotesta riversibilità. Ma il governo si intromise nella disputa, e con due decreti molto espliciti mantenne in sostanza i diritti di riversibilità a suo favore. Siccome questi decreti sono brevissimi, chieggo licenza di darne lettura. L'uno è del 18 dicembre 1825 e dopo un preambolo che ommetto, così è espresso:

« Venendo ad estinguersi la linea investita ne' beni posti nei ducati di Parma e Piacenza e dati già a feudo, sotto la condizione del ritorno allo Stato, nel caso di un tale estinguimento la presidenza delle finanze farà pigliare in via amministrativa il possesso di quei dati beni, rispetto ai quali verrà riconosciuto essere comprovato che essi sono soggetti al preaccennato ritorno, e che il caso di ritorno si è verificato, e farà tenere i detti beni sotto la mano del patrimonio dello Stato a modo di sequestro conservatorio. »

« 2. Chiunque pretende far valere contro lo Stato qualche diritto di proprietà sovra i summenzionati beni non potrà agire se non se portando la questione di proprietà nanti i tribunali, e prima di ciò fare, dovrà rivolgersi alla presidenza delle finanze con un memoriale corredato dei rispettivi documenti, onde poi la detta presidenza sottoponga alla mia persona, col proprio parere, e il memoriale e i documenti suddetti, affinchè, se lo crederò opportuno, possa ordinare al Consiglio di Stato ordinario di emettere la sua opinione. »

L'altro decreto del 21 gennaio 1826, non è che esplicativo del primo.

« Ogniqualvolta si verificherà il caso dell'estinzione di una linea investita ne' beni soggetti a patto di ritorno in favor dello Stato, il presidente delle finanze e due Consiglieri di Stato che ci riserbiamo tutte le volte di nominare, sono incaricati dell'eseguimento di quanto è disposto nel nostro sovrano rescritto in data del 18 decembre u. s. N. 3195 » ecc., ecc.

La conseguenza di queste disposizioni legislative, le quali (noto fra parentesi) non furono mai abrogate, fu od è questa, che frequentissimamente quando accade di vendere dei fondi, si solleva il dubbio se essi siano o no di origine feudale. E qui è necessario che il signor Ministro ritenga un fatto importante, cioè che il territorio dei Ducati, e il Piacentino in ispecie è pieno in tutte le sue parti di castelli e di rocche, e che tutta la nobiltà, credo, d'Italia, ha trovato ricovero e nido in questa parte di territorio; e se volessi far l'elenco di tutti i nomi di prosapie illustri che vi si trovavano, massime sul finire del secolo scorso e, diciam pure, anche ai dì nostri, certo la sarebbe una lunga litania. Ma intanto da questo stato di cose viene questa triste conseguenza che, come diceva, frequentemente quando si tratta di vendere dei fondi, sorge il dubbio se quei beni che hanno appartenuto alle famiglie Scotti, Anguissola, Del Verme e che so io, se quei beni, dico, siano o no soggetti a vincolo di riversibilità.

E questo dubbio (e di ciò posso rendere una testimonianza per scienza immediata) ha prodotto in più di un caso il triste effetto che molti contratti già bene avviati, sono andati in fumo, perchè il compratore non si sentiva il coraggio di comprare un fondo del quale si metteva dubbio, se fosse o no d'origine feudale. E in altri casi, non infrequenti ad avverarsi, il venditore, è per lo meno costretto a *scontare* il dubbio della feudalità, prendendo della sua terra assai meno del suo valore proprio e naturale.

È facile a sentire quanto questo stato di cose ripugni ad ogni buon regime economico, e come mercè di esso molte terre siano fatte invendibili o difficilmente vendibili.

Ed è curioso a dirsi, che in più di un caso, si è avuto ricorso al Governo Parmense per sapere se un tal fondo, che si trattava di vendere, fosse o no feudale, ma per una prudenza fiscale di cui è facile trovare il motivo, o non fu risposto, o si ebbero risposte sibilline, od inconchiudenti, cosicchè questo dubbio di origine feudale rimane ancora rispetto a molti fondi in tutta la sua forza.

E pertanto considerando la buona disposizione che ha manifestato il signor Ministro verso la Lombardia, mi par di dover sperare che uguali provvedimenti saranno pur dati verso il ducato di Parma e di Piacenza. Se il signor Ministro vorrà secondare la impulsione generosa che lo ha condotto a dettare questo schema di legge, avrà pochissimo da fare; non avrà che ad aggiungere allo stesso un articolo nel quale sia detto, che queste reliquie sventurate del regime feudale sono abolite.

Ma in tutti i casi, quando il principio della fiscalità prevalesse, quando il Governo credesse di dovere in qualche modo trarre partito dalle disposizioni del Governo Parmense delle quali ho dato lettura, parmi che almeno dovrebbe essere fatta una legge che abilitasse tutti i detentori di fondi che possono essere colpiti da questa riversibilità feudale, li abilitasse, dico, a riscattarsi contro un'indennità che fosse moderatissima.

Nella quale maniera sarebbe liberato quel territorio dai gravi dubbi e sospetti che non di rado si producono a scemare il valore delle terre che esso comprende.

Queste cose che io son venuto dicendo, lo ripeto, non si riferiscono propriamente al presente schema di legge, ma tuttavia io mi chiamerò molto contento, se il signor Ministro vorrà su questa materia che tanto interessa quelle popolazioni, dare delle dichiarazioni che possano essere rassicuranti.

Presidente. La parola è al Ministro di grazia e giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Gli oratori i quali hanno parlato sulla proposta legge, ed i due onorevoli Senatori che fecero alcune osservazioni intorno al sistema della medesima o al tenore di alcune sue disposizioni, ne accettarono tutti il principio.

Ora importa, che io risolva le obbiezioni le quali furono poste innanzi, e dall'onorevole Senatore Martinengo e dall'onorevole Senatore Gioia, e rivendichi così dalle varie accuse il disegno di legge.

Cominciando dalle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Martinengo io accenderò alle generali idee, le quali risguardano il feudo, considerato nella sua antica origine; discendendo quindi pel corso delle varie e successive sue evoluzioni, verremo a farci un'idea precisa del feudo qual è oggidì, quale cioè sia il feudo che ora si tratta di abolire.

Voi ben sapete, o signori, come il feudo rappresentasse questo triplice ordine di idee.

In primo luogo la proprietà, ossia la natura particolare della proprietà reale piena, ereditaria, soggetta però a certe obbligazioni, a certe condizioni verso il concedente, sotto pena della riversibilità.

In secondo luogo la fusione della sovranità colla proprietà, per modo che il feudatario avesse ragione, ed autorità sopra gli uomini i quali abitavano in quella determinata terra che costituiva il feudo.

In terzo luogo un sistema gerarchico d'instituzioni civili, militari, giudiziarie che insieme collegava, diremmo, tutti i possessori dei feudi e costituiva un particolare diritto pubblico di quell'età.

In questo secondo e terzo ordine di idee, per così dire, noi troviamo quegli elementi costitutivi della parte signorile, morale del feudo, la quale veramente cessò, e incominciò, per così dire, a cessare quando furono proclamati i principii del 1789. D'allora in poi, di mano in mano vennero diminuendosi quei diritti i quali sentivano la signoria, sentivano la soggezione personale, sentivano la dipendenza, e che non potevano più in nessuna guisa convenire colle idee dell'uomo, che oramai conscio della propria dignità rivendicava la libertà che gli spetta.

Appunto da un concetto ben giusto e ben esatto di questa abolizione della feudalità considerata nei suoi più eminenti rapporti, cioè di signoraggio derivò quella credenza a cui accennava l'onorevole Senatore Martinengo, in ispecie per quanto concerne la Lombardia, che veramente la feudalità fosse cessata e non pure fossero cessate quelle dipendenze signorili, quelle obbligazioni, quelle prestazioni che veramente non potevano più conciliarsi nè colle leggi nè colla ragione dei tempi, ma fosse ad un tempo cessata la feudalità anche nelle sue condizioni civili, cosicchè le proprietà stesse fossero ormai divenute libere dai vincoli che le inceppavano, voglio dire, la inalienabilità e la riversibilità.

Di qui prendeva argomento l'onorevole Senatore Martinengo per confortare la propria tesi a favore dei possessori materiali di beni, quasi che non fosse neanco oramai bisogno di promulgare una legge abolitiva dei feudi, ma altro non rimanesse che di legittimare in tutta la loro pienezza i fatti compiuti sotto l'influenza dell'opinione predetta. Egli è da ciò ch'ei prendeva occasione per tutelare ingegnosamente il suo sistema, il quale, mi sia concesso il dirlo, non è, nè potrebbe essere il sistema della legge.

Ed infatti perchè lo fosse, perchè il Governo nel presentare questo progetto, dovesse piuttosto guardare alla tranquillità dei possessori dei beni, che non ai possessori, o ai successori feudali, converrebbe tenere per fermo che già i feudi più non esistessero in Lombardia, e che quell'opinione, la quale fu ivi propugnata da altissimi ingegni fosse realmente una verità. Ma noi siamo, e ben lo sa il Senatore Martinengo, in condizioni affatto diverse; imperocchè per quanto, e l'illustre Romagnosi ed il Raseri, abbiano coi loro potentissimi ingegni cercato di dimostrare che i feudi più non sussistevano, pure nemmeno dal lato razionale, questa tesi potè sostenersi, ed oltre a ciò le varie disposizioni de' Governi, ed Italiano, ed Austriaco, sopravvenuti nei primi vent'anni del presente secolo, e citate nella mia relazione, fecero sì che ormai sia una verità incontestata, che i feudi, sotto il rapporto dei vincoli di proprietà, cioè dell'inalienabilità e della riversibilità dei beni, pur tuttavia sussistono, e per ciò appunto occorre una legge per farli cessare.

Or dunque, se egli è vero che la tesi del Senatore Martinengo parte da un principio, il quale, per quanto sia stato ingegnosamente propugnato da esimii scrittori, pur tuttavia è contraddetto dal fatto, ne avviene che la legge, anzichè occuparsi direttamente dei possessori dei beni occupati, lo doveva dei possessori dei feudi, e quindi il sistema di essa doveva in tale conformità di idee e di principii progredire.

Or bene ogni disposizione deve essere una necessaria e logica conseguenza d'un determinato principio, e certamente mancherebbe al proprio ufficio chiunque, dato un principio od una verità, non ne deducesse ed applicasse le logiche e legittime lor conseguenze.

Quindi dal momento in cui io riconosceva, e credo essere questa incontrastabile verità, che in Lombardia stavano ancora i feudi, sotto il rapporto dei vincoli della proprietà, era ragione che io venissi a quel provvedimento in forza di cui i medesimi cessassero, e nel farli cessare ne regolassi le conseguenze non solo secondo la ragione logica del principio, ma secondo quelle norme di diritto e di morale equità, le quali vogliono mai sempre osservarsi. Ciò dato quasi mi sarebbe soverchio di farmi a dimostrare come non sussistano gli appuntì, che al sistema della legge da me proposta vennero fatti dall'onorevole preopinante.

Giovami però di accennare in proposito alcune cose. Egli osserva anzi tutto che due mezzi, due sistemi stavano e potevano stare di fronte: potevasi cioè o risguardare il possessore del feudo, o risguardare il posses-

sore dei beni; che nella condizione delle cose a questo solo la legge doveva esser rivolta.

No, o signori; per le cose da me poc'anzi esposte la legge nell'abolire i feudi non poteva dinanzi a sè avere altra persona, od altro oggetto, dicemmo, che il feudo stesso ed il suo possessore: quindi è che essa non doveva occuparsi del possessore dei beni indipendentemente dal possessore del feudo; ma doveva occuparsi del possessore stesso del feudo qualunque si fosse il possessore dei beni.

Ma facendo così e determinando quelle condizioni di equità che costituiscono le disposizioni della legge forse che si contraddisse allo scopo di questa?

Così penserebbe, se io bene compresi, l'onorevole Senatore Martinengo, in quanto che, notava, se il sistema della legge era quello di fare cessare i feudi, pure tuttavia i medesimi si sarebbero conservati sino a che fosse deceduto l'attuale possessore, e fosse il feudo passato per la porzione assegnata ai successori chiamati. Ciò, egli conchiude, non sarebbe avvenuto dove sin d'ora si fosse dichiarato che i beni rimanevano liberi nella persona dell'attuni possessore.

Vero è, o signori, che ove realmente si fosse dichiarato che i beni rimanevano liberi nella persona del possessore, o fosse egli il possessore del feudo o fosse estraneo alla vocazione feudale, sin d'ora i medesimi sarebbero stati sciolti, liberi, svincolati. Ma, o signori, noi sono egualmente secondo il principio della legge? o se pure un qualche ritardo si avrà, in quanto siano questi beni per rimanere vincolati ancora per una porzione almeno, cioè per un terzo, fino a che sussiste l'usufrutto lasciato al possessore, forse che perciò sussiste ancora il vincolo feudale? No, o signori, evidentemente no: imperocchè non è già questo vincolo costituito soltanto dal divieto di disporre in certe condizioni di una proprietà, ma sibbene dalla sua riversibilità ed inalienabilità.

Ora qual è il ritardo che si frappone alla libertà completa ed assoluta dei beni?

Gli è in che il possessore attuale del feudo abbia fin che vive il diritto di usufruire il feudo che egli possiede. Ma, o signori, allora noi dovremmo abolire gli usufrutti perchè gli usufrutti anche essi sono un vincolo delle proprietà.

Egli si scorge adunque che non altrimenti si potrebbe venire alla conclusione del signor Senatore Martinengo se non perciò che durando tuttavia nel possessore del feudo il diritto di goderne pendente la sua vita la totalità, con ciò secondo lui si ritarda l'abolizione del feudo, e non si sciolgono i vincoli che quella proprietà aggravano.

Ora è evidente che ciò non è, imperocchè immediatamente, si tosto che la presente legge sarà promulgata, quei beni che ora sono inalienabili e riversibili diventano alienabili, e non sono più riversibili. Dunque non regge che si contraddica al principio della legge stessa.

Ma io accennavo, o signori, come la legge non debba essere scompagnata da quei principii non meno di diritto che di morale giustizia ed equità che debbono informare, come ogni atto umano, così ogni legislativo provvedimento.

Ora il possessore del feudo ha certamente il diritto di ritenere questo feudo per sè, o di mantenerlo nelle mani di quel terzo possessore a cui i beni siano stati venduti.

Se noi dunque facessimo liberi i beni nella persona del possessore quando anche non fosse il possessore del feudo, che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che il successore chiamato, nato o concepito ne rimarrebbe privo totalmente. Io non anticiperò una discussione a questo riguardo, la quale avrà più opportuna sede quando parleremo della porzione assegnata o al possessore, o al successore chiamato, ma ben giovami di accennare fin d'ora, che ove si adottasse il sistema proposto dall'onorevole Martinengo, si priverebbero i primi chiamati o nati, o concepiti da ogni partecipazione al feudo. Come ciò non sia conforme nè ai principii di equità nè a quelli di giustizia io lo dimostrerò a suo luogo. Bastami ora aver posto in sodo come veramente si riuscirebbe a vulnerare codesto principio ove si adottasse l'accennato sistema.

Osservava in secondo luogo l'onorevole Martinengo che con questo progetto di legge si fa danno ai terzi possessori; se ne pregiudica la condizione e si pongono nella condizione di dovere dinanzi ai tribunali fare la loro difesa o patrocinare i proprii diritti, dal qual obbligo dovrebbero essere generosamente dispensati dalla legge.

Ma, o signori, sta bene la generosità, ma ove sia coordinata colla giustizia. Ora, se egli è vero come accennavo poc'anzi, che altri vi sono cioè i successori chiamati o nati o concepiti, i quali hanno o una aspettativa o forse anche una specie di diritto al feudo, ove rendessimo senz'altro questi beni liberi nelle persone dei possessori e li dispensassimo dal produrre le loro difese, certo faremmo cosa utile ad essi, ma non so se faremmo cosa giusta. Io credo che no.

Se non che lungi che questa legge pregiudichi i terzi possessori, loro anzi giova immensamente, ed è facile il provarlo.

Questi da chi hanno acquistata la proprietà che ora ritengono sebbene fosse vincolata dal feudo?

Essi la acquistarono dall'attuale possessore del feudo, o dall'autore di esso. Se egli è così, è cosa facile il vedere come la presente legge migliori le condizioni loro; imperocchè se guardiamo la cosa dirimpetto al possessore del feudo, siccome questi terzi ripetono dal medesimo le proprie ragioni, egli è ben chiaro come, reso libero il feudo nelle mani del possessore, è data libertà per ogni concorrente, cioè per due terzi al possessore dei beni avente causa dal possessore del feudo. Dunque la condizione sua colla presente legge vien migliorata, imperciocchè ove la medesima non intervenisse, facendosi luogo alla devoluzione feudale, il chiamato a cui ora la

legge riserva solo un terzo, avrebbe avuto diritto alla totalità; onde i terzi possessori di beni aventi causa dagli antecessori di questi chiamati, e non eredi loro, sarebbero stati ricercati del rilascio dell'intiera proprietà; invece potranno solo essere ricercati per una terza parte dei beni acquistati. Quindi questa medesima legge fa loro un grande e segnalato vantaggio; mentre non pregiudica, come accennava poc'anzi ai diritti della giustizia e della morale equità.

Ma si viene dicendo: saranno essi obbligati a fare le loro difese; saranno obbligati a ricorrere ai mezzi che la legge possa loro somministrare a tal fine. E bene sta, o signori: se essi hanno delle legittime eccezioni ad opporre, dinanzi ai tribunali le faranno valere. Tuttavolta che si tratta del mio e del tuo, che si tratta di ragioni, le quali vogliono essere definite dinanzi ai tribunali, credo che sarebbe improvvido immensamente che v' intervenisse la legge.

Ora dunque concludo a questo riguardo, come la legge non solo ad essi non nuoce, ma giova; e come se in alcuna parte potesse loro meno giovare, questa legge ha per altra parte il suo appoggio in un gran principio di diritto e di equità, e questo basterebbe pur sempre ad infirmare e togliere di mezzo gli appunti che contro di essa vogliansi muovere.

In terzo luogo osservava l'onorevole Senatore Martinengo che è viziosa questa legge in quanto non fa distinzione veruna tra feudi e feudi. Nel che se ben m'avviso egli voleva accennare alla distinzione tra i feudi *traditi*, quelli cioè che derivan dal principe, e i feudi *oblati* e *emptizii*, i quali o sono offerti al principe o son comperati mediante sborso di denaro famigliare; che quindi la legge non distinguendo nell'applicazione del suo principio tra gli uni e gli altri sia viziosa.

So, o signori, che dotti scrittori propugnano pel caso concreto la distinzione suddetta, ma so che la più parte conchiudono come i feudi o le tre specie dianzi accennate se hanno in sè una diversa origine, pure dessi sono soggetti ad una comune ed eguale condizione feudale, per modo che non si possa in nessuna guisa attribuir loro un diverso carattere, od applicare diverse disposizioni, sia che si tratti degli uni o degli altri, o siano *emptizii*, o siano *oblati*, o siano *traditi*; onde abbiano a considerarsi tutti indistintamente soggetti alla legge comune d'inalienabilità e di riversibilità, tranne un patto contrario.

Or bene, o ci sarà un patto di questa guisa, e non si sarà pregiudicato, o questo non esiste, od allora la parità del vincolo richiede che non si faccia distinzione.

A questo principio, o signori, io mi sono informato nel dettare il presente progetto di legge, e mi pare di averlo sufficientemente, per quanto il mio debole ingegno consentiva, difeso dalle accuse che gli venivano mosse dall'onorevole Senatore Martinengo.

Vengo ora alle osservazioni del Senatore Gioia; quando, o signori, io mi occupai del presente progetto di legge non guardai solo alla Lombardia, ma, come era debito mio, all'intiera Italia ed alle varie sue legislazioni e condizioni, del che vi fa prova la stessa relazione la quale precede il disegno di legge. Or bene io pensai all'Emilia e naturalmente alle province Parmensi quanto ai due decreti del 18 dicembre 1825 e del 24 gennaio 1826 a cui accennava l'onorevole Senatore Gioia. Ma io feci in me questo ragionamento: abbiamo una legge del Dittatore delle province dell'Emilia dell'11 novembre 1859 la quale abolisce per tutta l'Emilia la feudalità, e non la parte signorile della feudalità da gran tempo cessata: or che altro colpisce se non il vincolo tuttavia rimasto in quelle province, e per effetto di quei decreti, della riversibilità?

Perciò, a mio credere, dal momento in cui il decreto del Dittatore aveva resi liberi i beni, così che la metà si consolidasse nelle mani dell'attuale possessore e l'altra metà fosse per appartenere ai successori chiamati, egli aveva, il Dittatore, con quel suo decreto sufficientemente disposto in ordine ai feudi dell'Emilia, e fatto cessare così i due vincoli dell'inalienabilità e della riversibilità i quali potevano tuttavia esistere.

Per queste considerazioni io credo che quelle popolazioni debbano star tranquille, che, in dipendenza de decreto 11 novembre 1859, ogni feudalità sia nell'Emilia cessata, per modo che anche quelle estreme reliquie cui accennano i decreti del 1825 e del 1826 sono omninamente cessate.

Per queste ragioni tutte, o signori, parendo a me di aver comprovato il sistema del progetto di legge e comprovato come esso provveggia nei limiti non men del diritto, che della morale giustizia ad ogni cosa, confido che sarete per accordargli favorevoli i vostri suffragi.

Presidente. Ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Quando intesi il signor Senatore Gioia lodare bensì il progetto presentato dal signor Ministro ma dolersi anche alcun poco perchè un eguale provvedimento non fosse stato esteso alle antiche province Parmensi e Modenesi, io non potei rimanermi dal chiedere la parola. La chiesi appunto per dichiarare ché in tutte le province dell'Emilia i vincoli feudali erano stati omninamente aboliti e sciolti con decreto del dittatore Farini. Ma dopo le spiegazioni date dallo onorevole signor Ministro, le mie parole e le mie dichiarazioni diventano inutili.

Presidente. Ha la parola il Senatore Di San Martino.

Senatore **Di San Martino.** Sono pienamente d'accordo coll'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia sull'obbligo che ha il Governo che opera collo scopo di un progresso reale e benefico, di tener conto di tutti i diritti. Ma mi pare che il progetto da lui presentato non tenga conto del diritto della nazione la quale rinuncia alla riversibilità senza ricevere cosa alcuna in compenso.

Quando in queste Province furono abolite le commende, ecc., di S. Maurizio, i possessori di esse furono

chiamati a pagare a titolo di compenso un capitale corrispondente al declino del valore. Credo che questo compenso fosse giusto; e quanto a me, l'ho pagato riconoscendolo tale . . . (*rumori*). Quindi prego il signor Ministro a voler dichiarare quali siano le ragioni che l'hanno mosso ad operare diversamente.

Ministro di Grazia e Giustizia. Certamente il Governo si preoccupò di questa questione, e se stato non fosse delle gravi considerazioni, che brevemente dirò, egli non contrasterebbe alla proposta dell'onorevole Di San Martino. Anzitutto l'onorevole Senatore citò ad esempio la legge abolitiva delle commende, ma perchè non ricordò piuttosto l'editto del 7 marzo 1797, col quale, aboliti i feudi, nulla vediamo che lo Stato siasi, in compenso della riversibilità, riservato? I feudi furono aboliti in moltissime parti e molte leggi intervennero a tal fine, e non ho mai visto codesto esempio che il Governo siasi riservato una parte, veruna a titolo di rinuncia al diritto di riversibilità.

Si accennava poc'anzi, o signori, alle varie specie di feudi, gli *emptisii*, i *traditi*, gli *oblati*.

Ora ognuno sa che i *traditi*, sono i meno, e gli *oblati* e gli *emptisii* sono i più.

Parve quindi al Governo, che sebbene, come si accennò poc'anzi, abbiansi i feudi nella loro natura giuridica a considerare come identici, pure essendo assai meno frequenti i feudi *traditi* che non gli *oblati* e gli *emptisii*, fosse meno conveniente che volesse riservarsi una riversibilità quando non aveva dato del suo.

Oltre a ciò non dimentichiamo come, se egli è vero che il principe si è riservato dei diritti in caso d'estinzione, accordava pure una protezione, e protezione di grande importanza ai feudatari, ed importanti personali diritti; ora questo tale corrispettivo è cessato esso pure; ed è questa una considerazione la quale non doveva essere trascurata.

Oltre a ciò, resi i beni alla libertà, egli è ben certo che i proventi delle finanze dello Stato vengono ad aumentarsi coll'aumentare della pubblica prosperità, della pubblica ricchezza; onde lo Stato viene ad avere dalla legge stessa un compenso che non aggravando specialmente i feudatari od i possessori del feudo nel caso concreto, pur lo ricompensa di questo sacrifizio che in sostanza è doveroso e giusto in se stesso, e del resto più apparente assai che reale.

Per queste considerazioni il Governo del Re, ponderate bene le cose, ha creduto di rinunziare ad un diritto di riversibilità nel caso non vi fosse un successore nè nato, nè concepito al tempo della pubblicazione della presente legge.

Senatore **Giulini.** Ringrazio in prima l'onorevole signor Ministro di aver messo così bene in sodo come l'antica feudalità giurisdizionale fosse cessata nella Lombardia, così che si possa dire che anche in quel paese, ove la feudalità aveva trovate le sue norme nel *Codex novum*, redatto dai consoli di Milano, la giurisdizione feudale aveva fine forse per la prima in Europa, mentre io credo che nessuna abolizione di giurisdizione feudale sul continente rimonti al di là del 1784, anno in cui nello Stato di Milano venne abolita la giurisdizione feudale.

Ma dopo stabilito questo, credo che sia indispensabile di mettere completamente al di fuori di ogni discussione l'esistenza come di fatto di proprietà vincolate a feudo.

Due giureconsulti con grande copia di ragionamenti hanno messo questo punto di vista in luce. Ma credo opportuno di aggiungere qualche argomento perchè si tratta di proprietà, e questa non è discutibile, e bisogna che sia dell'uno o dell'altro; quindi se i feudi non esistessero, la proprietà di quei beni sarebbe diversa. Ora io credo che il vincolo feudale esiste.

Alle ragioni addotte dagli illustri giureconsulti cui ho accennato, ne aggiungo un'altra, ed è quella della cosa giudicata, e giudicata formalmente. Cito un fatto.

Esisteva in Milano la famiglia dei conti Maurusi di Tolentino discendente dal famoso capitano di ventura Nicolò da Tolentino. Questa aveva ricevuto anticamente dai duchi di Milano una donazione eguagliata a feudo la quale denominandosi dal paese, si chiamava di Belleguardo.

Circa vent'anni fa l'ultimo dei conti di Tolentino morì; facendo testamento dispose del feudo di Belleguardo. Questo lascito fu attaccato dal fisco, il quale vinta la causa, si mise in possesso del feudo. E non bastò. I conti di Tolentino, durante il loro lungo dominio avevano fatto delle cessioni, dei livelli; il fisco attaccò tutte queste cessioni, tutti questi livelli, e fece decadere i possessori; per lo che lo Stato ha in Belleguardo un magnifico possedimento, e assai più bello di quello che l'avessero gli ultimi Tolentini.

Credo che a fronte di questo fatto della cosa giudicata, non si possa sostenere che la trasmissione feudale non esistesse. Il pubblico conosceva questi fatti, conosceva i giudizi, e questo influiva su tutte le divisioni, su tutti gli atti di famiglia. L'onorevole conte Martinengo disse che alle volte le femmine hanno diviso, e forse sarà stato nei primissimi tempi, ma dopo no. Ho veduto incoarsi molte cause di feudi, per determinare se un dato feudo apparteneva o no al feudo, ma questa era una questione di fatto, non di massima. Quando veniva la questione di massima del feudo, cessato il feudo, le femmine se ne ritraevano, ed ho veduto recentemente ancora dei patrimonii feudali trasmettersi in linee maschili, o primogeniali, secondo dovevano essere, senza alcuna difficoltà, e senza che le femmine sollevassero questioni. Ora l'onorevole Senatore Martinengo dice che col dichiarare che i feudi hanno cessato dall'esistere nel 1798 con la legge 6 termidoro, insieme con tutti gli altri vincoli, si semplificherebbe la legge.

Io credo invece che si complicherebbe, perchè se i feudi avessero cessato d'esistere, sin dalla fine dello scorso secolo, tutti quelli che si sono astenuti dal pretendere i loro diritti di legittima, tutti gli aventi diritto

da femmine, avrebbero ora ragione di reclamare la loro parte del fondo libero; altrimenti vi sarebbe una vera diversità di trattamento, così si andrebbe a sollevare un grandissimo numero di quistioni.

Perciò io credo che la legge non debba intromettersi nel passato; il passato è di Dio, e nessuno lo può toccare. I diritti che si sono maturati secondo le leggi anteriori hanno in questa la loro efficacia: io credo che il meglio sia di astenersi e lasciar che i Tribunali giudichino sui diritti acquisiti. Il fisco a mio credere, il meglio che possa fare, è di ritirarsene e con ciò semplificherebbe molto. Io vidi molte cause in materia di feudi sia per devoluzione all'una o all'altra linea, sia per rivendicazione di proprietà, sia di feudi o non di feudi, ed ho veduto che sempre si inclinava a transazioni, e che le transazioni cadevano contro l'inflessibilità del fisco; io credo che si semplificherebbe assai ripeto, quando il fisco si tirr fuori. E appunto avrei desiderato che nella legge il fisco fosse messo da parte completamente, e non avesse a far valere alcun diritto nemmeno sulla devoluzione ultima, lasciando che la proprietà in quel caso si svincolasse.

Il fisco si sarebbe ampiamente compensato colle trasmissioni di proprietà, perchè svincolandosi i beni di mano in mano che si operano trasmissioni, percepirebbe dei diritti di insinuazione e molto più produttive della parte che potrebbe toccare direttamente con complicate liquidazioni: ma questo è un appunto particolare che si potrà discutere nel complesso della legge. E per tutto il rimanente, mi associo al progetto di legge, perchè lo trovo inspirato da principii di giustizia e di rispetto a tutti i diritti, ed a tutti gli interessi legittimi, da quello spirito di vera equità che è il pregio della nostra rivoluzione gloriosa e pura.

Senatore **Gioia**. Il signor Ministro ha pronunziato parole rassicuranti e molto confortanti, di cui io prendo atto, ma sento il bisogno di esprimere qualche dubbio che ancor mi rimane sull'argomento. Non mi era ignoto il decreto del dittatore Farini per l'Emilia; ma dico, schiettamente, nessuno ha creduto che quel decreto si riferisse pure ai ducati di Parma e di Piacenza; perchè nei ducati di Parma e Piacenza la feudalità sostanzialmente e radicalmente era stata da molto tempo abolita. Prego il signor Ministro voglia bene attendere a quello che dico. Fu abolita quanto all'ordine e alle giurisdizioni feudali, ma abolita altresì in ogni altro vincolo tranne quello della riversibilità allo Stato in caso d'estinzione delle linee.

I beni feudali nei ducati di Parma non andavano più ai maschi chiamati, si dividevano secondo le regole ordinarie delle successioni; l'antico feudatario poteva vendere i suoi feudi liberissimamente, cosicchè tutto quanto esisteva di *feudale* fu veramente abolito. La cosa sola che rimase è la prescrizione speciale introdotta da una legge positiva, cioè dal decreto del 1825 fatto da Maria Luigia d'Austria, il quale, lasciando che i beni feudali si permutassero a volontà e permettendone la divisione secondo le regole ordinative di successione, ha però stabilito chiarissimamente, che quando si fosse estinta la tale linea chiamata, i beni sarebbero tornati allo Stato. Ora, io temo assai che questo gravame, questo vincolo mantenuto dal Governo parmense non sia stato tolto dal decreto del dittatore Farini; perchè quel decreto accenna a feudi che esistessero e li abolisce.

Ma a Parma non ci eran feudi, essi da un pezzo erano stati perentoriamente aboliti. Solo rimaneva una legge speciale la quale diceva in sostanza: i feudi sono aboliti in tutto ciò che riguarda il diritto privato: ma lo Stato manterrà il suo alto dominio e li riprenderà ogni volta che siano spente le linee a cui favore il feudo fu costituito.

La cosa stando in questi termini, prego il signor Ministro a farne l'oggetto di speciale considerazione; perchè forse sentirà il bisogno d'una legge espressa che rassicuri quei paesi i quali ora sono molto travagliati dal dubbio che lo Stato possa in qualsiasi tempo accampar pretese dipendenti da antiche investiture.

Ministro di Grazia e Giustizia. Apprezzo molto l'osservazione dell'onorevole Senatore Gioia, e tanto più inquanto essendo certamente proposito della legge quello di far cessare ogni vincolo qualsiasi di inalienabilità e di riversibilità, ragion vuole che si provveggà onde in nessuna parte di quei paesi, ove la legge Farini debbe avere il suo effetto, rimanga ancora alcuno di questi vincoli che voglionsi togliere. Il ragionamento dell'onorevole Senatore Gioia in ciò sostanzialmente consiste. il decreto del dittatore Farini colpisce i feudi, ma questi non erano più feudi, erano riserve che Maria Luigia nel 1825 aveva stabilite pel caso che, cessando quelle determinate linee, questi beni ritornassero al Principe stesso. In altri termini, dei due vincoli, inalienabilità e riversibilità, che costituiscono l'estrema reliquia della ragione feudale, sarebbe rimasta ancora la riversibilità.

Questo è l'argomento del Senatore Gioia (*Segni d'assenso del signor Senatore Gioia*).

Ma, o signori, mentre io sono dispostissimo, ove nella discussione ulteriore della legge se ne senta il bisogno a consentire che si innesti qualche clausola o frase, la quale tolga qualunque dubbio in proposito, però non saprei persuadermi, leggendo il decreto Farini dell'11 dicembre 1859, come possa ancora sussistere codesta riversibilità. Imperocchè, o noi guardiamo alla parte dispositiva di quel decreto, o guardiamo alle considerazioni che lo precedono, e dobbiamo inferirne che i feudi esistevano in quanto esistevano quei vincoli; ma che dal momento in cui i feudi volevansi abolire e si abolirono, naturalmente anche si abolivano i vincoli in discorso. Onde necessariamente l'abolizione dei feudi portando l'abolizione dell'inalienabilità e della riversabilità, implicava una rinunzia al diritto di rinversabilità.

Per tali considerazioni io mi feci capace che non fosse il caso di farne soggetto di una speciale disposizione. Essa altronde poteva forse dar luogo a maggiori difficoltà che non lasciando il decreto del Dittatore si è come

esso sta. Questa, o signori, è l'opinione mia; che se per avventura verrà proposto qualche emendamento nel corso della discussione di questo progetto, ed esso possa sciogliere un ultimo dubbio che ancor rimanesse, io sarei ben disposto ad accettarlo, perchè quando ho adottato il concetto, non posso aver difficoltà di adottare le parole le quali l'esprimano.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Reputo dovere dell'ufficio centrale di esprimere il suo avviso circa alcune osservazioni state fatte dagli onorevoli Senatori Gioia, Giulini e di San Martino.

Quanto a ciò che diceva il Senatore Gioia, mi pare che convenga mettere bene in chiaro la posizione dei Ducati di Parma e Piacenza relativamente ai feudi.

L'onorevole Senatore ha opportunamente osservato che i feudi furono colà aboliti dalle leggi che vi furono importate dal governo francese; in conseguenza di questo principio che è giustissimo, quei paesi si sono trovati in una condizione tutt'affatto eguale alla Francia; ora voi non ignorate probabilmente che in Francia, non ostante l'abolizione dei feudi, si è ritenuto che la riversibilità dei beni feudali allo Stato alla estinzione dei chiamati, rimaneva ancora ferma e viva. Questa opinione ebbe per sostenitore uno dei magistrati più liberali, il grande Merlin, il quale la propugnò virilmente pei feudi *traditi* avanti ai magistrati francesi e la fece trionfare; quindi in questa parte la condizione dei ducati di Parma e Piacenza fu la condizione francese. Colà il vincolo di riversibilità dei beni già feudali rimase vivo a favore dello Stato. Credo che l'onorevole Senatore Gioia abbia avuto occasione nella sua carriera forense d'occuparsi di una causa celebre, relativa ad una devoluzione di beni feudali che veniva invocata dal governo di Parma, beni che ora si trovano posseduti da uno degli onorevoli nostri colleghi.

Essendo io a Parma, investito di una commissione governativa, ebbi occasione precisamente di prendere cognizione di questa materia, e di rendermi persuaso che vi era riconosciuto questo vincolo di riversibilità dei beni già feudali.

Ma quanto è vero ciò che venne osservato dal Senatore Gioia, circa l'esistenza di tale vincolo, altrettanto mi pare che sia pur vero, che il decreto del dittatore Farini pubblicato nei ducati di Parma e Piacenza, non ha potuto non avere l'effetto di abolire gli ultimi avanzi della feudalità in quelle province e questi ultimi avanzi consistevano precisamente nella sopravvivenza del diritto di riversione.

Il decreto del dittatore Farini risulta fatto precisamente quando la sua autorità si estendeva ai ducati Modenesi e Parmensi ed alle Romagne. Perciò esso abbraccia tutti quei paesi, e ripeto che quanto a Parma e Piacenza, non credo che i termini generali ed estesi di quel decreto, abbiano potuto avere altro effetto che quello di fare scomparire il vincolo di riversibilità che ancora colà esisteva.

Quindi io sarei perfettamente dell'avviso dell'onorevole Guardasigilli, che cioè non occorra più per quei paesi alcuna dichiarazione e provvedimento per rendere tranquilli intieramente i possessori di beni già feudali che andarono una volta soggetti al diritto di riversibilità perchè ritengo che quella riversibilità è per sempre scomparsa. A maggiore prova di questa mia asserzione, se me lo permette il Senato, io darò lettura del decreto del dittatore Farini, onde si vegga quale ne è il tenore e quale l'estenzione.

Egli appare chiaro che questo decreto pubblicato nelle province Parmensi e Piacentine non ha potuto non avere colà l'effetto di fare scomparire l'ultimo avanzo di feudalità che stava nel vincolo di riversibilità temuto dal Senatore Gioia.

Passo ora a fare alcune osservazioni in risposta all'onorevole Senatore Giulini.

Esso ha creduto bene di rammentare al Senato un caso di devoluzione d'un feudo lombardo al patrimonio dello Stato. Io vi dirò che sarebbe poca cosa un caso solo. Nella prima osservazioni che io ebbi l'onore di presentare al Senato mi astenni dall'entrare in particolari circa la questione dell'esistenza dei feudi e di altre conseguenze che ne derivano naturalmente, perchè considerai questa questione, secondo che aveva l'onore di dire, come pienamente risolta: un dotto giureconsulto, un uomo consumato in questa materia che sostenne cariche in Lombardia che l'obbligavano a fare lunghi e profondi studi pratici, la disse *ovvia* ed *accademica*.

Il signor Guardasigilli ha stimato bene di consultare il tribunale di terza instanza, il tribunale supremo in Lombardia; l'ha invitato ad esaminare questo punto capitale.

Che cosa ha risposto quel tribunale? Che ormai più non esiste questione a questo riguardo.

Ed in vero non si potrebbe venire davanti al Senato a presentare una legge di abolizione di feudi, quando solo esistesse l'ombra di dubbio che i feudi più non esistano in Lombardia. Converrebbe in tal caso lasciare ai tribunali il pronunziare se esistono o no i feudi.

Ma, ripeto, le giurisdizioni superiori ebbero, non una sol volta, ma più volte (come io ebbi a riconoscere) a giudicare, che realmente sussistono ancora i feudi per ciò che riguarda l'inalienabilità dei beni feudali, la loro trasmissione a persone chiamate, e infine il loro ritorno allo Stato nel caso di estinzione dei chiamati.

E come diceva, non un solo caso di devoluzione di feudi allo Stato si può addurre a favore di questa tesi, ma non pochi altri.

Al feudo della famiglia Tolentini accennato dall'onorevole Senatore Giulini, io potrei aggiungere quello della famiglia Bassiano del quale era investita la famiglia Assandri, quello di Monte con Bologaulo, provincia di Pavia, renduti vacante per l'estinzione della linea maschile della nobile famiglia Opizzoni; questi feudi che sono appunto indicati in una memoria del

lodato giureconsulto, si sono devoluti al fisco, che li ha occupati ed attualmente li possede senza alcuna contestazione. Quindi non credo che per riguardo all'esistenza dei vincoli feudali che si tratta di abolire, si possa ancora muovere alcun dubbio.

L'onorevole Senatore Giulini consigliava il fisco a togliersi di mezzo, come egli ha detto, e lasciare che le cose vadano agli altri interessati senza pigliarvi alcuna partecipazione.

Anche questa questione a me sembrava che dovesse trovar luogo più opportuno nella discussione degli articoli, dove si tratterà precisamente della sorte dei beni feudali resi alla libertà.

Allora occorrerà di esaminare, a chi questi beni debbano venire assegnati. Onde non parmi che se ne debba ora trattare nella discussione generale.

Il perchè mantenendo io questa opinione mi riservo, in nome dell'ufficio centrale, di farne ragione quando verranno in discussione gli articoli 2 e 4, se non erro; dove si tratta precisamente dei diritti dei chiamati e dei diritti del fisco relativamente ai beni resi liberi.

Vengo infine alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Di San Martino in ordine alle commende dell'Ordine Mauriziano. Alle varie cose già dette in risposta dall'onorevolissimo signor Guardasigilli, io stimo bene di aggiungere un riflesso dedotto dalla natura particolare dell'Ordine Mauriziano.

Quest'Ordine non è da confondersi collo Stato; esso è uno stabilimento distinto, nobilissimo, e assai ragguardevole, ossia un corpo morale che esiste nello Stato, con dotazione di lui propria, donde dipendevano commende svincolate.

Se la nazione può liberamente disporre di quei diritti che le appartengono, se il Governo può proporre al Parlamento la rinuncia a' diritti che possono spettare allo Stato sopra certi beni, sopra certe instituzioni, non credo che abbia la stessa libertà d'azione, abbia, senza offendere la giustizia, la facoltà di disporre dei diritti e dei beni che possono spettare all'Ordine di S. Maurizio. Il Governo disporrebbe di cosa non sua.

Questo riflesso deve spiegare il motivo per cui nell'abolire le commende, si dovette riservare all'Ordine di S. Maurizio, in contemplazione del diritto di riversione che gli spettava sopra i beni costituenti le dotidelle commende soppresse, quel compenso che è stato dalla legge determinato.

Osservo dunque che la condizione delle commende è ben diversa dalla condizione dei feudi, perchè i diritti sulle commende appartengono ad una corporazione speciale, i diritti di riversione sui feudi appartengono allo Stato.

Non credo quindi che l'esempio delle commende sia stato opportunamente introdotto in questa discussione, nè che da esso si possa trarre conseguenza a favore o contro del pubblico erario.

Presidente. La parola è ora al Senatore Martinengo, poi al Senatore Lauzi e quindi al Senatore Farina.

Senatore **Martinengo.** Io non voglio certamente rispondere a tutti gli appunti fatti al sistema di svincolo assoluto e libero, che io aveva proposto; ma solo d'uno di questi appunti mi è necessario giustificarmi, ed è quello di avere asserito (non però in via generale assoluta, ma bensì in via limitata) che in fatto nell'opinione pubblica, nella credenza, dirò volgare, in Lombardia, non esistono i feudi se non che di nome; vale a dire che il vincolo feudale tradizionale non esiste che per semplice legalità fiscale o dirò quasi per assoluta volontà del Governo; ma non per credenza generale o per fatti legali.

All'appoggio di questa credenza sono seguiti, come ho già avuto l'onore di accennare, diversi contratti ed altre erogazioni di dette proprietà.

P. e.: noi abbiamo un decreto del governo provvisorio di Brescia, nella sua breve durata del 1848, col quale aveva liberamente e plenamente svincolato i feudi. Ora io appunto accennava anche a questo modo di svincolo, non già perchè dirimesse di per sè solo qualunque opposizione, qualunque questione potesse insorgere in tale materia; ma credo che col sistema della legge attuale di interessare i primi chiamati, si possa far nascere una quantità di liti, che protraggano la sussistenza, se non del vincolo feudale, almeno dei tristi effetti del vincolo stesso per una generazione ancora.

Giacchè ho la parola, debbo pur anco purgarmi di un altro appunto, relativo all'osservazione fattami dall'onorevole Senatore Giulini, cioè che le linee discendenti dalle femmine non trovansi attualmente al possesso di alcun feudo.

Questo io potrei asserire pei fatti che sono a mia cognizione di linee discendentali assolutamente femminili, le quali si trovano in pacifico possesso dei feudi.

Ad ogni modo, lusingandomi che nella discussione degli articoli vi si possano introdurre tali modificazioni che, come ho avuto l'onore di accennare, pongano in maggiore tranquillità i terzi possessori, che all'ombra della buona fede e del possesso più che trentenne, godono e possedono di tali beni feudali, io desisto da un'ulteriore discussione sulla generalità della legge.

Senatore **Lauzi.** Io voglio aggiungere solo due parole.

Credo abbastanza chiarito che il decreto del dittatore Farini ha avuto per le provincie già Parmensi quell'effetto che il Senatore Gioia accennava.

Siccome però ho udito fare cenno di qualche disposizione che si poteva aggiungere alla legge presente, così io volevo solamente far osservare al Senato il pericolo che nasce nel ripetere una disposizione, qualora essa non sia meramente declaratoria.

Adduco un esempio. Nelle Marche fu pubblicato dal commissario Valerio un decreto, che aboliva i fidecommessi in rapporto alla legge vigente nelle antiche province.

Non so per quale ragione, dopo alcuni mesi, fu là pubblicata ancora l'intera legge vigente, come ho detto, nelle antiche province.

Un possessore di un fidecommesso era morto fra queste due epoche. Ciò ha dato luogo ad una causa, che verte davanti ai tribunali, perchè una parte dice che lo svincolo è avvenuto all'epoca del decreto Valerio, e l'altra sostiene che la pubblicazione fatta dopo indica che quel primo decreto non era abbastanza efficace, e vuole che lo svincolo sia effettuato solo in forza del secondo decreto. Io accennava così al pericolo che può derivare dal ripetere una disposizione, quando non si vede l'assoluta necessità di essa.

Senatore **Farina**. Per verità le cose dette dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e quanto ha testè soggiunto l'onorevole Senatore Lauzi, hanno prodotto in me la convinzione contraria di quanto essi sostenevano nel loro discorso.

L'onorevole relatore stabilì che la giurisprudenza francese in occasione d'una legge ad un dipresso identica, aveva sanzionato una distinzione fra il vincolo di trasmissione, e quello di riversibilità.

Questa distinzione, che si faceva colla legislazione francese, è naturale che si faccia anche sotto la legislazione attuale.

Ora, se io ho fatto bene attenzione a tutti i termini del decreto del dittatore Farini, essi tutti dal primo all'ultimo accennano ai vincoli della trasmissione, nessuno ai vincoli della riversibilità. Infatti, tutte le volte che nel preambolo della legge e nelle disposizioni della medesima, esso parla di feudi, vi accoppia costantemente la disposizione relativa ai fidecommessi nei quali la riversibilità non esiste. Per conseguenza credo che in questo stato di cose sia opportuno e conveniente che la questione venga con espressa disposizione di legge definitivamente troncata. Senza di che, succederà quello di cui faceva cenno l'onorevole Senatore Lauzi, cioè si dirà che realmente non è stata abolita la riversibilità dei feudi, e dipenderà dal giudizio poi dei tribunali lo applicare questa legge in un senso o in un altro. E qui mi permetta l'onorevole Lauzi di fargli presente che il fatto che egli dice accaduto nelle Romagne non dipende da che siasi fatta una legge posteriore nello stesso senso della prima, ma dipende dall'imperfezione di essa che si verifica anche nel caso indicato dall'onorevole Gioia, e che perciò, come la predetta legge ha dato luogo a liti in quel paese, dovrà anche dar luogo a liti nei ducati. Io quindi, senza protrarre la discussione generale, appoggierò di buon animo tutte le aggiunte che potranno togliere di mezzo il dubbio; perchè per massima generale io trovo, che quando nelle leggi, le dichiarazioni possono precludere l'adito a liti, per quanto possano peccare di sovrabbondanza, è sempre meglio che si facciano; giacchè uno dei più utili assiomi, in fatto di legislazione, credo sia quello che dice: *Quae abundant non vitiant.*

Senatore **Lauzi**. Non soggiungerò che due parole per constatare che entro perfettamente nelle idee ultimamente espresse dall'onorevole Senatore Farina. Io ho detto che è pericoloso il duplicare una disposizione, quando questa non sia semplicemente declaratoria. Quando il Senatore Farina si riduca a far voti che una dichiarazione appunto in questo senso possa essere contenuta in questa legge, non vi è più contraddizione a quello ch'io ebbi l'onore di dire al Senato.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale e passare alla discussione degli articoli.

(La discussione generale è chiusa).

Convoco dunque il Senato domani alle 2 precise per la discussione degli articoli della presente legge; e nel caso che fosse pronta la relazione sulla legge per l'intestazione degli atti del Governo, sarà inteso che sarà portata anch'essa all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (alle ore 5 1/4).

XIV.

TORNATA DEL 20 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Comunicazione di una lettera della Commissione incaricata di erigere un monumento alla memoria di Daniele Manin — Relazione sui titoli d'ammessione di nuovi Senatori — Comunicazione del Governo — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di ristabilire l'alinea primo del progetto ministeriale a quello surrogatovi dall'ufficio centrale, e da questo acconsentita — Approvazione dell'emendamento all'articolo 1 del Senatore Marzucchi, non che dell'articolo primo — Emendamento all'art. 2. del Senatore Porro, combattuto dal Ministro di Grazia e Giustizia — Discorso del Senatore Martinengo in appoggio dell'emendamento del Senatore Porro — Emendamento del Senatore De Cardenas, non appoggiato — Osservazioni del Senatore Vigliani in risposta ai Senatori Martinengo e Porro — Rettificazione di fatto del Senatore Martinengo — Comunicazione del Ministro della guerra — Reiezione dell'emendamento Porro — Proposta del Senatore Lauzi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

Presidente. Prego il Signor Senatore Segretario D'Adda di dar lettura di alcune lettere pervenute alla Presidenza.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge alcune lettere dei Senatori Baracco, Catalano Gonzaga, e De Concilii, i quali scusano la loro assenza alle sedute del Senato per motivi di salute, ed un'altra del Senatore Di San Cataldo, con cui chiede, per ragioni di famiglia, un congedo di un mese, che gli è dal Senato accordato. Legge pure una lettera diretta al Senato dalla Commissione incaricata di erigere un monumento alla memoria di Daniele Manin, colla quale si esprime il desiderio che qualche membro del Senato intervenga a dar lustro ed autorità con la sua presenza alla nazionale cerimonia.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DI NUOVI SENATORI.

Presidente. Dò la parola al Senatore Riva per riferire sui titoli d'ammessione del signor Senatore conte Amari.

Senatore **Riva**, *Relatore.* Il conte Michele Amari da Palermo, nominato Senatore del regno con decreto del 7 scorso febbraio, è nato nel 1803.

Benemerito dell'Italia per eminenti servizii resi alla di lei causa, copriva tra altre cariche, quella di Ministro di finanze presso il Governo instituitosi in Sicilia nel 1848.

Risultando quindi aver esso compiuta l'età di anni 40, ed appartenere alla categoria di cui al N. 4 dell'art. 33 dello Statuto, l'ufficio primo vi propone la convalidazione della nomina del conte Amari a Senatore del Regno.

(Approvata)

Senatore **Nardelli**, *Relatore.* Con decreto 20 gennaio volgente anno il signor conte Domenico Genoino venne nominato Senatore del Regno.

Dai documenti legali esibiti appare che il signor Genoino corrisponde un tributo fondiario annuo, che supera di gran lunga la tassa richiesta dallo Statuto.

Quindi in nome del secondo ufficio ho l'onore di proporre al Senato la convalidazione della nomina del detto signor Genoino a Senatore del Regno.

(Approvata)

Senatore **Martinengo**, *Relatore.* Onorevoli signori Senatori. Sua Maestà, con decreto del 20 gennaio, si compiacque nominare a Senatore del Regno il signor avvocato Vincenzo De Monte da Napoli.

Sebbene dalle carte che accompagnano il riferito decreto non emerga la precisa età del nominato Senatore, pure consta notoriamente aver egli superata notevolmente l'età voluta dalla legge.

Si comprende questa nomina al n. 16 dell'art. 33 dello Statuto, essendo il signor De Monte consigliere della Suprema Corte di giustizia in Napoli: ed altresì appare dai documenti offerti, che esso paga oltre lire 3000 di imposizione diretta; per cui sotto tale duplice aspetto, ho l'onore di proporvene l'approvazione a nome del terzo ufficio.

(Approvato)

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori. Prima che incominci la discussione sulla legge dei feudi, debbo, a nome del Governo, fare al Senato una importante comunicazione.

Vi è noto, o signori, come il Consiglio di Luogotenenza delle provincie Napolitane desse testè le sue dimissioni. Per siffatta guisa veniva a cessare un assetto il quale, non limitato alla pura, e subalterna gestione di materiali interessi, aveva un carattere essenzialmente politico, e rappresentando una specie d'autonomia, divideva, moralmente almeno, quella responsabilità che tutta deve risiedere nel Ministero.

In questo stato di cose parve opportuno consiglio al Governo del Re, e in ciò concorse l'avviso altresì di S. A. R. il Luogotenente generale nelle provincie napolitane, che si desse un nuovo ordinamento all'amministrazione di quelle provincie, così però che non ne venisse per nessun modo incagliato l'andamento regolare degli affari puramente locali; che lo stesso sistema dovesse egualmente applicarsi alle provincie siciliane.

Così, o signori, si farà un passo importante verso quella unificazione che altro in sostanza non è se non la pratica applicazione di quel principio di unità sopra cui si asside il regno italiano, e che ne costituisce la forza.

Ma così avvisando doveva però il Governo riflettere come fosse opportuno che riunendosi nel Ministero tutto il concetto, tutta l'azione, diremmo, governativa, l'elemento dell'Italia Meridionale vi fosse pure rappresentato.

Uomini di quelle provincie venendo a far parte del Consiglio della Corona vi avrebbero portato il corredo dei proprii lumi, delle speciali cognizioni loro circa gli usi, circa le istituzioni, circa i bisogni di quelle popolazioni, talchè l'opera del Governo sarebbe stata quanto più ordinata, tanto più utile ed efficace.

Il Governo del Re aveva già da assai tempo presa questa determinazione, e l'avrebbe attuata prima ancora che si aprisse il nuovo Parlamento italiano, se le circostanze non l'avessero persuaso di differire.

Voi sapete, o signori, come in allora le provincie napolitane e le siciliane non fossero per intero sgombre dalla forza nemica; come solo in que' giorni cadesse Gaeta, e reggessero ancora Messina e Civitella del Tronto.

Quindi non era ancora opportuno che a quell'epoca si attuasse il preso concerto. Ora le circostanze sono mutate, e noi potemmo, or son pochi giorni, proclamare la legge per la quale è posta in capo al Re la corona del Regno d'Italia.

Egli è adunque il tempo che il proposito già dapprima fermato si mandi ad effetto. Per le quali cose il Ministero ha creduto di rassegnare i suoi poteri nelle mani del Re, ond'egli nella piena e libera azione della reale prerogativa, chiamasse a costituire il nuovo Ministero quegli elementi che esso sia per ravvisare più opportuni in relazione alle circostanze ed allo scopo ch'io vi ho testè accennati.

Debbo però dichiararvi, o signori, che nessun dissenso esiste fra i membri del gabinetto; che unanimi, concordi tutti noi consentiamo così nella politica estera, come nell'amministrazione interna, che furono sinora la nostra linea di condotta; nessun altro motivo ha determinato i consiglieri della Corona a questa deliberazione, se non quello del generale interesse che io poco anzi ho manifestato.

Ond'è che continueremo nei nostri uffizii sino alla composizione del nuovo Ministero; così potremo sin d'ora, se a voi piace, continuare la discussione della legge intrapresa, siccome quella che non tocca per nulla a quistioni che possano costituire il programma di un Gabinetto futuro; il che dee dirsi egualmente di ogni altra legge di eguale natura che fosse proposta.

Quindi, o signori, con questa dichiarazione, io sono disposto ad assumere la discussione della legge sui singoli articoli.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI IN LOMBARDIA

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Essendo stata nella seduta di ieri chiusa la discussione generale, passerò alla lettura degli articoli, tenendo per base il testo proposto dall'ufficio centrale, accettato dal Ministro della giustizia sotto alcune riserve.

« Art. 1. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali sopra beni di qualunque natura, compresi quelli derivanti da donazioni di principi nelle provincie Lombarde ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho fatto riserva, o signori, di fare alcune osservazioni segnatamente sull'articolo 1 proposto dall'ufficio centrale. Questo articolo, secondo che a me pare, non rappresenta il concetto dell'art. 1 da me proposto. L'art. 1 del progetto da me proposto sta in questi termini:

Art. 1. Sono aboliti dal giorno in cui avrà vigore la presente legge tutti i vincoli feudali, compresi quelli derivanti da donazioni di principi che ancora sussistono nelle provincie lombarde sopra beni di qualunque natura.

Invece il progetto dell'ufficio centrale porterebbe così:

Art. 1. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali sopra beni di qua-

lunque natura, compresi quelli derivanti da donazioni di principi nelle province lombarde.

Ora la differenza sta in ciò che io col dire *sopra beni di qualunque natura* accennava alla distinzione che potesse esservi tra beni e beni, per modo che indistintamente i vincoli, di qualunque natura fossero i beni sopra cui cadessero, fossero disciolti. Invece il pronome relativo *quelli* che sta nell'art. 1 non si riferisce a *beni* secondo che a me pare, ma si riferisce a *vincoli* quasi dicesse i *vincoli feudali di qualunque natura*.

E se un dubbio potesse la locuzione tuttavia lasciare, questo dubbio si traduce in certezza ove si ricorra alla relazione dell'ufficio centrale nella parte seguente, ove è detto: « La trasposizione delle parole *sopra beni di qualunque natura*, mira a connetterle più chiaramente coll'idea dei vincoli feudali a cui sono relative. »

No, o Signori, io intendo che *le parole di qualunque natura* non si connettano ai vincoli ma si connettano ai beni, e la ragione della disposizione da me proposta è la seguente:

Vi hanno beni stabili e vi hanno rendite sul debito pubblico, le quali sono soggette a vincoli feudali: or bene colle parole *sopra beni di qualunque natura* io volli precisamente significare che quali si fossero beni, o stabili, o rendite sopra cui i vincoli fossero costituiti, cotesti dovessero tutti andarne disciolti.

Perciò pare a me doversi ritenere la locuzione da me proposta, tuttavolta, come io spero, il Senato concorra nel mio concetto, bensì avvertendo che dopo le parole le *dotazioni dei principi* sta una virgola che nella stampa fu omessa; per tal modo il pensiero quale io ne l'ho esposto sarà giustamente ed esattamente espresso.

Senatore **Vigliani**. L'ufficio centrale non avrebbe difficoltà di accettare il ristabilimento dell'articolo che è stato proposto dall'onorevole signor Ministro nella parte ch'egli ha accennata.

Non tralascio però, in nome dell'ufficio medesimo, di osservare che il pensiero dell'ufficio non è stato punto diverso da quello del Ministro nel proporre la trasposizione delle parole di *qualunque natura*. Anche dall'ufficio esse si riferivano ai beni feudali non ai vincoli, ed infatti nell'articolo che abbiamo proposto, giacciono in modo che non si possono riferire se non ai beni, secondo il pensiero dell'ufficio che è pur quello del signor Ministro.

Se ora aggiungendo la virgola proposta dal signor Ministro si viene ad ottenere una maggiore chiarezza come egli crede, nel dettato di quest'articolo, e ad esprimerne in modo più evidente il concetto in tale parte, l'ufficio non ha punto difficoltà di ammettere che le dette parole si ristabiliscano dove il progetto ministeriale le aveva collocate.

Senatore **Lauzi**. Mentre come benissimo ha dichiarato l'onorevole relatore dell'ufficio centrale le parole di *qualunque natura*, intese l'ufficio di riferirle ai beni, intese anche un'altra cosa in questa trasposizione, cioè d'indicare che si parlava anche di beni provenienti dalle donazioni di principi, le quali, come il signor Guardasigilli ben sa, vincolano una quantità di fondi, forse la maggior parte di quelli che sono nell'antico ducato di Milano, senza precisamente chiamarli feudi; si aveva timore che nel dire solamente *feudi derivanti da donazioni di principi*, forse la donazione dei principi che non era intitolata feudale, potesse essere esclusa.

Ma quando è chiarito il pensiero di comprendere nella legge chiaramente i vincoli derivanti dalle donazioni dei principi, che per leggi locali equivalevano a feudali, non ho difficoltà sulla disposizione delle parole.

Senatore **Marzucchi**. Stando a questo progetto, io aveva preparato un emendamento il quale non consiste che nella semplice trasposizione di alcune parole.

Io esprimerei l'articolo in questo modo:

« Art. 1. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle province lombarde sopra beni di qualunque natura, compresi quelli derivanti da donazioni di principi. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Vi sarebbe ancora una diversità in quanto che nel concetto *compresi quelli derivanti dalle donazioni di principi* s'intende quei vincoli che derivano da donazione di principi; invece l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Marzucchi farebbe sì, che il pronome *quelli* si riferirebbe ai beni, laddove invece, secondo il mio concetto, dovrebbe riferirsi a' vincoli.

Presidente. Se intendo che si ponga ai voti il suo emendamento, abbia la bontà di trasmetterlo alla Presidenza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Osservo che l'espressione *compresi quelli derivanti da donazione di principi*, debbe riferirsi ai vincoli e non ai beni.

Senatore **Marzucchi**. Io non l'ho che riferito, ma per rendere l'espressione più chiara si può dire: *compresi i vincoli derivanti da donazione di principi*. In questi termini mi pare che il periodo venga più chiaro.

Ministro di Grazia e Giustizia. In questi termini lo accetto.

Presidente. L'ufficio centrale accetta?

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. L'ufficio centrale accetta.

Presidente. La proposta del Senatore Marzucchi essendo consentita dall'ufficio centrale, è naturalmente appoggiata.

Ne darò nuova lettura per metterla ai voti.

« Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle province lombarde sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti dalle donazioni dei principi. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Presidente. Darò lettura dell'art. 2 modificato dall'ufficio centrale.

« Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o ai primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita. »

Senatore **Porro.** Mi sono inscritto nell'ordine della discussione pel disposto di quest'articolo. È mio pensiero di proporre un emendamento in sua surrogazione.

Ne do anticipata lettura.

« I beni feudali contemplati nell'articolo precedente, si dichiarano liberi negli attuali legittimi possessori. »

Domanderei di esporre i motivi che m'indussero a fare questa proposta.

Presidente. Continui.

Senatore **Porro.** Io mi sono associato al voto concorde con cui e dall'ufficio centrale dapprima, e dal Senato nella seduta di ieri fu accolto il concetto generale della legge proposta dal Ministero per spazzar via da una bella provincia del regno i ruderi di un edifizio già da lungo tempo scrollato e che non è più compatibile coll'attuale ordinamento civile. Questa misura era politicamente necessaria per ricondurre l'ordine di successione e di trasmissione delle proprietà sotto l'impero di una legge unica in base di diritto comune; essa era di tutta opportunità economica onde affidare al fecondo principio della piena proprietà e dei liberi scambi valori lasciati ora inerti per il prosperamento del paese; era savio provvedimento a tutela e quiete di molti interessi tenuti talora pensili ed incerti sotto le vicende delle leggi feudali.

Ma la riserva apposta allo svincolo in forza dell'art. 2 che cioè la terza parte dei beni abbia a cadere a beneficio dei chiamati nati, intacca, a mio avviso, il carattere politico ed economico della legge, rendendone oltremodo difficile l'applicazione. Questa riserva richiede che siano appurati i beni soggetti a vincolo feudale, onde si possa addivenire ad un equo riparto fra gl'interessati, operazione assai ardua, nelle condizioni dei feudi lombardi, che trascina investiti e chiamati in un ginepraio di liti prolungatissime e che conturba nelle più giuste aspettative i possessori di beni acquistati o tenuti nella persuasione che non fossero soggetti a vincolo. E fino a tanto che questo lungo procedimento e queste vertenze non saranno esaurite e sciolte, la nostra legge rimane una lettera morta. I vincoli di necessità saranno mantenuti, e lo Stato e l'erario perderà con ciò quel benefizio in vista del quale ha fatto generoso abbandono dei diritti di riversibilità che gli competevano.

Puossi di leggieri accettare una condizione che conduce a risultati sì contrarii allo scopo propostosi dalla legge? Havvi forse nell'aspettativa del chiamato tale un diritto, assoluto, imperioso, rimpetto al quale abbia a cedere ogni altra considerazione? Io non lo credo.

Nè il Ministero, nè l'ufficio centrale riconobbero nel chiamato un assoluto diritto. Ed in fatti può l'aspettativa stabilire un diritto nel momento in cui viene abolito l'ordine dei feudi? Simile ordinamento appartiene a quella categoria d'istituzioni che è dato alla sovranità di stabilire e di revocare: ed anche l'aspettativa del chiamato deve di conseguenza essere subalterna e dipendente dalla durata della legge che le diede origine, deve cessare alla sua abrogazione, nè potrà mai per sè costituire un principio di diritto assoluto.

Il Ministero e l'ufficio centrale mentre non mantengono questa aspettativa nelle rigorose esigenze di giustizia furono indotti a tenerne calcolo per riguardi di convenienza e di equità. Ma tenuta anche ferma la tradizione feudale possiamo noi dire che il concetto di questa proposta vi si conformi?

Il diritto feudale rispetta l'aspettativa non nel chiamato nato, ma nei chiamati in genero. Esso li vuole rappresentati e consenzienti ogni volta che trattasi di modificare la sostanza che eventualmente può loro spettare in godimento: ma non assunse mai di pronunciare la morte legale dell'investito per assegnare fuori tempo la successione.

Se si voleva nella proposta legge tener calcolo della aspettativa, dovevasi seguire la tradizione feudale, dovevasi far assegno del terzo dei beni ai chiamati in genere delegando intanto un curatore che ne sorvegliasse gli interessi e che trasmettesse la sostanza riservata al vero chiamato all'epoca della morte dell'investito.

Perchè non si adottò questo partito che era pure di rigorosa equità? È facile avvedersi dei motivi che lo sconsigliarono. Era illogico, era contrario al carattere di una legge politica di svincolo il protrarre ancora per una intera generazione un ordinamento ovunque cessato e che fu mantenuto in una sola provincia italiana per prevalenza di straniera signoria.

Ma il partito proposto nella legge non si dilunga gran tratto nelle sue pratiche conseguenze da una proroga dei vincoli feudali, ed esso inoltre crea diritti e stabilisce un trattamento fra i chiamati che non è in conformità alle tradizioni del diritto feudale, ed in alcuni casi ferisce le più evidenti esigenze di equità. Coll'art. 2 si concentra in fatti e si accumula ad esclusivo favore del chiamato nato, quel beneficio che durante la vita dell'investito, egli non ha certezza di possedere, e che secondo la successione feudale si sarebbe a tutta probabilità trasferito in persone più prossime all'investito.

Nè in questa tesi ponno prevalere quelle considerazioni che appoggiano analoghe proposte in materia di maggioraschi e di fedecommessi allo scopo di impedire l'eccessivo cumulo delle fortune. I feudi Lombardi, per la maggior parte, sono dividui e presentano già ripartite le sostanze fra i moltiplici rami maschili delle fa-

miglie originariamente investite, e però trovasi in essi già in gran parte verificata quell'equa distribuzione di fortune che è mira costante delle leggi politiche e delle leggi civili.

Nè stimo che la riserva a favore del chiamato possa avere un appoggio nel pensiero di non pregiudicare l'interesse dell'erario al quale verrebbe conferito il terzo dei beni nel caso in cui non vi fosse un successibile al feudo al giorno della pubblicazione della legge.

Questa pretesa dello Stato può essere controversa e come meno giusta e come meno equa e come meno opportuna. Essa poi ha contro di sè tutte quelle considerazioni che valsero presso al Ministero perchè fossero abbandonati i diritti alla riversibilità. Del resto, non possiamo, non dobbiamo dimenticare il carattere essenzialmente politico che ha la legge attuale. Per lo Stato nostro essa è una misura di solenne richiamo a quei principii di ordine civile che furono proclamati fino dallo scorso secolo e che prevalsero in Italia e si mantennero ovunque non si subì dominazione straniera. Quello che non può dirsi dei rapporti giuridici fra i privati, lo si può asserire con tutto fondamento ne' riguardi di opportunità politica. Questa legge è atto di alta riprovazione contro misure mantenute, studiate dall'Austria per viste fiscali, nè i magri e sudati lucri che l'erario può trarre dall'indole di questi vincoli devono deviare il senso di questo eminente atto.

Questi riflessi mi persuadono che la riserva proposta coll'art. 2 non ha per sè assolute ragioni di giustizia; sarà essa conciliabile con i riguardi che si devono alle locali condizioni dei beni feudali in Lombardia? In una parola se questa riserva non è imposta dal diritto del chiamato, è dessa compatibile almeno con una sollecita applicazione della legge di svincolo, o non si rende per essa meno efficace, meno perfetto un provvedimento che è diretto ad un utile pubblico?

Feci già un cenno delle difficoltà che andavano a sollevarsi in seguito a queste riserve.

Il Ministero ha già presentito quanti erano gli ostacoli che si affacciavano in questo argomento dalle appurazioni dei diritti feudali, e ne traeva un motivo di convenienza per abbandonare ogni pretesa a titolo di riversibilità e nella sua relazione faceva riflesso appunto « ai molti intricati litigi che le finanze dovrebbero intentare onde conseguire la detta tangente nelle « minute suddivisioni cui andarono soggetti molti beni « feudali, alle gravissime difficoltà che in parecchi casi « s'incontrerebbero a chiarire la qualità feudale dei « beni stessi od a riconoscere l'identità di quelli ori- « ginariamente infeudati, alle perturbazioni che indi « verrebbero a suscitarsi ».

Questi stessi litigi, queste stesse difficoltà, queste perturbazioni devono pure elevarsi fra investiti e chiamati, oltre le vertenze che trae con sè l'assunto ben spesso ricorrente di provare e chiarire chi sia veramente il chiamato.

Le controversie in materia di feudi sono di difficile procedimento in tutti i paesi per la remota età a cui rimontano le originarie investiture. In Lombardia poi queste difficoltà sono accresciute perchè realmente, se non legalmente, furono interrotte le tradizioni delle discipline feudali. L'unico catasto esistente fu ordinato nel 1818 dall'Austria. Quel Governo ingiunse agli investiti di notificare i beni vincolati sotto minaccia di sequestro e di caducità. Le notifiche vennero eseguite sotto quelle minaccie, ma confusamente e con riserva di identificare e di appurare i beni che si pretendevano in parte liberi. Il Governo austriaco, senza procedere a queste pratiche, volle dar maggior forza a questo catasto coll'annotamento nei registri censuari, e, non concorrendo colla loro annuenza gli investiti, ne fece seguire l'annotamento d'ufficio contro ogni disciplina in materia di intestazioni censuarie.

Questi sono gli elementi incerti, incompleti, viziati dalle minaccie d'autorità, sui quali deve procedere questa appurazione dei beni che voglionsi ripartire.

Ma non basta accertare la natura del vincolo e l'identificazione del fondo. Vi è pure necessità di determinarne in modo rigoroso il valore. Nelle persuasioni comunemente invalse circa la interruzione dei vincoli, molti pesi vennero assunti di piena buona fede che è pure necessità calcolare ora a diminuzione dell'entità da ripartirsi, e così pure è ovvio che in quelle condizioni molti beni vantaggiarono per migliorie essenziali, per nuove costruzioni effettuate con denaro dell'investito e che è giusto siano compensate. Doppio ordine di controversie di complicato procedimento.

Ma più ancora delicata si fa questa tesi toccando l'argomento dei terzi possessori. L'ufficio centrale, persuaso che era pure necessario togliere le cause di perturbazioni che potevano nascere nei rapporti dei diritti riservati alla finanza, introdusse un savio provvedimento, col quale viene alla stessa interdetta qualunque istanza per caducità. In confronto però de'chiamati nati, essi rimangono esposti a tutti i rigori delle leggi feudali non solo, ma ancora ai diritti di rivendicazione che a favore dei chiamati in loro trasferisce o meglio conferisce la legge attuale. Nè a loro favore può giovare il lungo possesso, giacchè la legge feudale non consuona colla legge comune in materia di prescrizione: nè può loro valere la buona fede ed il diritto di evizione a riguardo del quale il loro contratto sarebbe stato rispettato dagli eredi dell'investito.

Questa prospettiva di interminabili litigi e di disastrose perturbazioni è la conseguenza pratica della apposta riserva a favore del chiamato.

Signori, vi confesso che non so aderire al proposto partito: non so aderirvi, perchè un litigio ha sempre carattere odioso e pernicioso, e noi nell'atto di sciogliere queste leggi vincolanti, anzichè diminuire le occasioni che esse offrivano sì di frequente e che costituivano uno dei precipui loro vizi, aggiungiamo nuova esca coll'evocare e dar forza ad un'aspettativa che era puramente latente. Dirò di più: non è soltanto fra lon-

tani contendenti, ma nella intimità stessa della famiglia e fra i gradi più prossimi che noi portiamo una causa di controversia e di procedura ; giacchè dovendo succedere un riparto di sostanza, è pur necessario che siano accertati ed appurati i rispettivi diritti.

In base alle esposte considerazioni, ravvisando compromesso lo scopo della legge dal disposto del § 2 e dei §§ 3 e 4 che ne dipendono, e persuaso che lo svincolo puro e semplice sia condizione unica per raggiungerne l'intento, vi propogo il seguente [emendamento .

« Ai §§ 2, 3, 4 che si sopprimono si surroghi la seguente disposizione:

« 2. I beni feudali contemplati nell'articolo precedente si dichiarano resi liberi negli attuali legittimi possessori. »

Si trasferisce in seguito al § 6 la disposizione aggiunta dall'Uffizio Centrale al § 4 soppresso, modificandolo nei seguenti termini:

« Però le finanze più non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori di beni feudali *alcuna azione* fondata sulle leggi ed usi feudali. »

Vi propongo perciò l'emendamento di cui già ho dato lettura, cioè che ai paragrafi 2, 3 e 4 che si sopprimono, sia surrogato l'emendamento che ho letto.

Presidente. Scusi; parla di articoli o di paragrafi? Nella sua comunicazione scritta accenna agli articoli 2, 3 e 4; se intende di riferirsi anche agli articoli 3 e 4, in tal caso la prego di limitare il suo emendamento all'articolo 2 che è in discussione.

Senatore **Porro.** Il mio emendamento riguarda l'art. 2, ma gli articoli 3 e 4 essendo una dipendenza di esso, io tralascio di proporne la soppressione, la quale verrà poi determinata di sua natura, qualora sia adottato il mio emendamento di cui darò nuova lettura.

« I beni feudali contemplati nell'articolo precedente si dichiarano resi liberi negli attuali legittimi possessori. »

Non aggiungerò che pochi riflessi sulla frase introdotta di *attuali legittimi possessori* in sostituzione a quella di *investiti e aventi diritto alla investitura.*

Ho creduto che la frase di *legittimi attuali possessori* non potesse pregiudicare agli interessi di nessuna categoria di persone. Nei legittimi possessori sono compresi gl'investiti e gli aventi diritto all'investitura ed i terzi possessori, i quali si presentassero come aventi diritto dai suddetti.

Invece ho creduto che la locuzione adottata nel progetto di legge di *investiti e aventi diritto all'investitura* poteva lasciare qualche dubbio nei rapporti tra i terzi possessori e gli aventi diritto alla investitura ; giacchè gli aventi diritto alla investitura e che in pari tempo sono eredi dell'originario venditore del feudo, possono credere di esercitare il loro diritto di rivendicazione, basandosi esclusivamente sull'attuale legge.

È per questo che io ho creduto che la locuzione di *attuali possessori legittimi*, lasciando ai tribunali il giudicare delle rispettive pretese, fosse più consentanea agli interessi di tutte le persone che potevano essere chiamate.

Presidente. Domando prima di tutto se è appoggiato l'emendamento proposto.

(Appoggiato)

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi pare che il sistema svolto dal preopinante e pel quale egli impugna gli articoli 2, 3 e 4 della proposta legge si possa riassumere in questo triplice ordine di idee. In primo luogo che il progetto compromette lo scopo della legge medesima ; in secondo luogo che la legge non sia giusta ; in terzo luogo che ella sia dannosa.

Io mi farò a dimostrare che questi appunti, a creder mio, non reggono, e che lo scopo dell'emendamento da lui proposto cioè il far salvi i diritti a cui spettino è assai meglio rappresentato dallo schema di legge da me presentato, che non lo sia dalla stessa sua proposta.

In primo luogo, egli dice, che la legge non è consentanea allo scopo suo. Ora vediamo quale sia lo scopo della legge.

Lo scopo della legge, sta bene, è la libertà dei beni dal vincolo feudale, che gli tiene soggetti, e sin qui io sono perfettamente concorde coll'onorevole Senatore. Ma quando la legge abbia raggiunto lo scopo di far liberi i beni, non ha per anco adempiuto tutto il debito suo. Debb'ella nel tempo stesso avvisare ad esser giusta ; ond'è che se si riesca a rendere liberi i beni senza compromettere questo solenne principio, io credo che questa è la via che si debba assolutamente seguire.

Supponendo alla legge uno scopo diverso, converrebbe supporre che essa volesse la libertà con danno altrui. Ma l'onorevole Senatore egli stesso vuole conservati i legittimi diritti; laonde se io dimostrerò come per la presente legge i diritti legittimi sono per quanto possibile riservati, io credo che sarà dimostrata l'insussistenza delle osservazioni da lui proposte.

Perchè la legge risponda al duplice suo scopo della libertà dei beni e della giustizia, ragion vuole che noi vediamo quali sieno i diritti, considerati i feudi nella loro esistenza, e quale in relazione a questi stessi diritti sia la sorte che debba assegnarsi ai beni svincolati in virtù della legge medesima.

La legge dichiara che i vincoli feudali sono aboliti; quindi in genere gli rende inalienabili, e gli prosciolle dalla riversibilità.

Fatti i beni liberi perchè intellettualmente cessati i due vincoli che li aggravano, voglio dire l'inalienibilità e la riversibilità, che cosa avviene di questi beni? Naturalmente essi debbono rimanere proprietà di chi gli riteneva per ragion feudale ; ossia dapprima soggetti al vincolo, poscia per effetto della legge medesima liberi e sciolti.

Conseguenza, insomma, logica, diretta, immediata di questo principio sarà che i beni diverrebbero, e devono

tutti essere diventati liberi nelle mani del possessore del feudo, indipendentemente dal possesso materiale che uno abbia dei beni di cui si compone. E ciò per qual ragione? Perchè il feudatario ha il dominio del feudo stesso, il dominio utile, ed anzi tale un dominio, che salva sempre l'inalienabilità e la riversibilità, se non si confonde col pieno dominio, per molti rispetti ne rappresenta l'indole e la natura.

Prova ne sia quanto ci insegna sopra questa materia la dottrina dei trattatisti; che ove cioè più non esista il direttario, od altri che lo rappresenti, la proprietà si consolidi libera ed assoluta nel feudatario. Così egualmente l'inalienabilità dei beni non è negazione di proprietà, è anzi la conferma di proprietà, è una eccezione che modifica la proprietà; ma appunto perchè la modifica la conferma.

Dunque la legge nello svincolare i feudi assegnandoli non al materiale possessore dei beni, ma sì veramente a chi vi abbia diritto per ragione del feudo serve pienamente al proprio scopo; applica insomma allo svincolamento dei beni quelle conseguenze che vi sono le più giuste e le più immediate.

Ma se, mi si oppone, si vuol tener conto del diritto del possessore feudale, perchè non se gli attribuirà la intiera proprietà dei beni costituenti il feudo?

Perchè si assegna al primo chiamato, nato e concepito un terzo di questa proprietà?

Signori! Non mi sarà disagevole il dimostrarvi che anche sotto questo rispetto la legge serve al proprio scopo, ed è giusta.

Egli è vero che il feudatario ha il dominio del fondo intiero, ma è vero altresì che ove non intervenisse la legge, morendo egli, il feudo passerebbe al primo chiamato. Or bene adunque, se interviene una legge la quale tronchi il processo giuridico della vocazione feudale, potrà il legislatore non tener conto a se stesso del danno che indi arreca al successore chiamato?

Potrebbe il legislatore, senza violare la morale giustizia, denegare ogni compenso, ogni risarcimento al successore chiamato, quando gli toglie una proprietà alla quale egli aveva una legittima aspirazione? Or bene adunque se ci riesca il contemperare le rigorose ragioni del diritto colla morale giustizia, perchè noi faremo? E se la legge risponde a questo doppio concetto, la legge è logica, la legge è giusta.

Ho raffigurato di sopra il diritto del possessore del feudo; piacciavi che brevemente io rafiguri altresì la posizione giuridica del successore chiamato.

Io non dirò che il successore chiamato abbia un diritto; in ciò consento con la maggioranza degli scrittosi e fra gli altri coll' illustre Romagnosi: il futuro chiamato non ha quel che si dice un diritto, egli non ha che una speranza, ha un'aspettativa. Ma è pure vero ad un tempo che a fronte di questa speranza, egli potè contrarre degli impegni, potè fare assegnamento sulla possibilità di sopravvivere al presente possessore feudale e di conseguire la totalità del feudo. Ora, perchè noi troncheremo non solo questa così legittima aspettativa che è la conseguenza della vocazione feudale, ma arrischieremo di produrre gravissimi danni e perturbazioni nella sua cosa domestica?

Quindi così provvede il proposto schema di legge: esso assegna due terzi di questa proprietà all' attuale possessore ed oltre a ciò l'usufrutto della totalità, ma perchè nel tempo stesso non sia frustrata l' aspettativa dianzi accennata del successore chiamato, esso gli assegna un terzo della proprietà stessa.

Nè l'uno nè l'altro, a parer mio, hanno ragione di dolersi. Non ha ragione di dolersi il presente possessore del feudo; perchè egli ha due terzi liberi di cui può liberamente disporre, e da cui può, alienandoli, ritrarre per avventura un valore che sia per fruttargli una rendita pari alla totalità. Di che adunque potrebbe egli tuttavia lagnarsi?

Si lagnerà per contro il successore chiamato in quanto a lui rimanga solo riservato un terzo? Non giustamente il farebbe; in quanto che non avendovi egli propriamente un diritto, ma, come diceva poc'anzi, una sola speranza, ne saprà pur buon grado, da che se dall' un canto è privato del feudo, e sarà per lui perduta la speranza di conseguire la totalità alla morte del possessore presente, egli ne conseguirà con certezza il terzo.

Vede adunque da ciò il signor Senatore come la legge non sia per nessun modo ingiusta; imperocchè io non veggo altri legittimi diritti nella specie presente, salvo quelli i quali stanno presso il possessore del feudo, e di chi vi ha una legittima aspettativa.

Veniamo ai terzi possessori i quali possono avere materialmente i beni. Ora renderemo noi liberi questi beni in mano dei terzi possessori? ma lo stesso signor Senatore preopinante vuole che non altrimenti ciò sia se non in quanto ne hanno dei legittimi diritti. Ma questi legittimi diritti onde essi possono ripeterli? Essi non possono ripeterli che da colui il quale ha un diritto tale che possa loro trasmetterlo.

Or bene chi sarà desso? Sarà il possessore attuale del feudo: fatti i beni liberi in esso lui, saranno fatti liberi egualmente nel terzo possessore che ha causa da lui.

Insomma, o questo terzo possessore ha per sè diritti propri di difesa, e la proposta legge non glieli toglie; ovvero non ne ha, ed io non vedrei come potrebbe essere giusta una legge che glieli attribuisse; il che non potrebbe farsi, come ognun vede, senza pregiudicare ai diritti altrui.

L'onorevole signor Senatore Porro, come si appalesa dal suo emendamento, non vorrebbe assicurare che i legittimi possessori.

Ma quali sono questi? Se gli investiti dei feudi, ho già dimostrato sino a qual punto la loro condizione sia dalla presente legge tutelata e difesa. Se i terzi, ed in allora o costoro hanno causa dall'investito, e la legge nel rendere liberi per due terze parti i beni nelle mani di lui, li rende liberi nelle mani loro; od essi hanno

un titolo invalido, ed allora lo stesso emendamento proposto dall'onorevole Senatore Porro ne li esclude, avvegnachè egli non intenda a tutelare e difendere che i legittimi possessori.

Per legittimi possessori poi in questa materia io non posso ravvisare altri fuor quelli che hanno un titolo conforme alla vocazione feudale, o lo ripetono da chi lo ha; di que' soli può la presente legge occuparsi, non d'altri mai.

Dal che evidentemente consegue che il suo emendamento riuscirebbe e superfluo ed ingiusto. Superfluo, se miri ad assicurare loro i diritti che ad essi competono; ingiusto, se intende a rendergli tranquilli e sicuri contro i diritti altrui, o quella legittima aspettativa che la legge crede debito di morale giustizia tradurre in vero diritto.

Osservava in terzo ed ultimo luogo l'onorevole Senatore Porro, che la presente legge sia per apportare grandissima perturbazione così nelle condizioni de' terzi possessori, quanto rispetto ai chiamati, massime in ordine ai feudi dividui.

Ora a questo riguardo noto anzitutto, che quando pure una qualche perturbazione possa derivarne, quando pure le divisioni che occorrono siano per produrre qualche imbarazzo, qualche spesa, qualche litigio, non vi è ragione sufficiente perchè si pregiudichi il diritto onde evitare gli imbarazzi che l'esercizio del diritto possa produrre. Oltre a ciò io non vedrei come l'abolizione dei vincoli feudali, e la sorte assegnata col progetto di legge ai beni, possa produrre maggiori perturbazioni e litigi, che se la legge non intervenisse.

Di fatto qui vogliono farsi due ipotesi: o che la proposta legge non emanasse, o ch'ella veramente emani.

Diasi che non emanasse, e sarebbe pur vero che il successore chiamato, qual sia il feudo, dividuo od individuo, egli promuoverà le sue instanze onde rivendicare presso i terzi possessori i beni che il suo antecessore abbia indebitamente alienati, ed in caso di feudo dividuo per conseguirne la divisione.

Diasi la contraria ipotesi; che la proposta legge emani, ma non perciò sarà resa più grave la condizione dei terzi possessori, o dei soci nel feudo; anzi quanto ai primi essa sarà tanto più vantaggiosa, quanto sarà minore la quota che il successore chiamato potrà domandare.

Qui poscia accennava l'onorevole Senatore alle finanze dello Stato, e così alle perturbazioni che sarebbero esse per arrecare presso i terzi possessori, promovendo le ragioni di riversibilità che in mancanza di successori chiamati nati o concepiti all'epoca della promulgazione della legge, la legge medesima loro assegna. Notava di più l'onorevole Senatore come per siffatta guisa il proposito della legge qual è indicato dalla relazione stessa che precede il proposto disegno contraddirebbe nuovamente a se stessa, avvegnachè ove nei casi ordinari si rinuncierebbe alla riversibilità, e ciò appunto per evitare le perturbazioni cui essa darebbe luogo, per contro poi, e coi diritti riservati ai chiamati, e colla riversibilità mantenuta per un terzo in caso di loro mancanza, verrebbe ad aprirsi la via a litigi, ad imbarazzi, a spese.

Qui due considerazioni occorrono, di chi una risguarda la cosa in sè, e l'altra le persone.

In quanto alla cosa in sè, nella relazione si accennava come di grandissimo danno e grandissima perturbazione sarebbe stato se le finanze avessero mantenuto il diritto intiero di riversibilità. Ma altro è quando questa riversibilità fossesi riservata in massima e per la totalità dei feudi, altro è quando questa riversibilità è limitata al solo caso in cui non vi sia successibile nè nato, nè concepito al tempo della promulgazione della legge, e quando questa riversibilità è ridotta al solo terzo.

Or bene adunque io osservavo poc'anzi, o signori, come la presente legge abbia per iscopo di contemperare le esigenze del diritto colle circostanze, colla morale giustizia, coll'equità. Così appunto ne avverrebbe in quanto che se alle finanze si è assegnato un terzo, egli è solo appunto nel caso in cui mancasse ogni chiamato. Ragion voleva pertanto, e lo voleva il principio della legge stessa, che in questo caso le finanze potendo equipararsi al primo chiamato per parità di ragione conseguano il loro terzo, come lo conseguirebbero i successori chiamati ove nati o concepiti.

La seconda osservazione risguarda le persone. Diffatti altro è il provvedere che le finanze onde non sia recata perturbazione rinunzino al titolo di riversibilità, si rinunzi così ad un diritto dello Stato, il quale dalla libertà de' beni consegue tuttavia un compenso, altro è poi che la legge privi altrui dei diritti che gli competono, ossia privi il chiamato d'ogni e qualsiasi partecipazione.

Il perchè se è vero, o signori, che il successore chiamato se non ha un assoluto diritto, ha pur una legittima aspettazione che vuol esser soddisfatta, si vede che la legge, ove si eseguisse il sistema adottato dall'onorevole Senatore, largheggierebbe del fatto altrui.

Per queste cose tutte ho ferma convinzione che il vero e giusto sistema della legge non possa essere altro fuori quello che sta scritto nella proposta del Governo, e che venne adottato dall'ufficio centrale; che per conseguenza l'emendamento dell'onorevole Senatore Porro voglia essere respinto, siccome quello che violerebbe il principio informatore della legge, e non sarebbe a giustizia conforme.

Senatore **Decardenas**. Domando facoltà di parlare.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro della guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sull'anzianità ed avanzamento nel corpo dei Bersaglieri degli ufficiali di grado inferiore.

Presidente. Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione del presente progetto di legge il quale verrà stampato e distribuito negli uffizi.

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo.** Io penso, o signori, che la presente questione debba considerarsi sotto due aspetti, cioè sotto l'aspetto legale, e sotto questo, non posso aggiungere parola a quanto fu esposto dal Senatore Porro. Egli sostenne con distinta maestria il metodo da me esposto nella discussione generale della presente legge.

Rispettando l'opinione contraria dell'onorevolissimo signor Guardasigilli, io mi permetterò di fare alcune osservazioni puramente intorno alla convenienza, direi così, economica della presente legge.

Se le leggi della repubblica Cisalpina dell'anno V, e quelle del VII, fossero state eseguite da chi le aveva emanate, i chiamati attuali ai fondi, dei quali si vogliono evocare i diritti, udirebbero a parlare dei feudi come di cosa pessima nella storia, appunto come avviene dei fedecommessi e delle primogeniture, le quali istituzioni si lasciarono spente dai successivi governi stranieri, perchè nessun lucro potevano trarne.

Se dunque avidi governi stranieri immuni da ogni controllo fecero rivivere cose morte, vorremo noi, rivendicatori dei principii nazionali, dare un crisma a tale abuso di potere?

Aggiungasi che tanto i feudi doveano tenersi spenti dalle citate leggi, che lo straniero stesso ne richiamò la sola parte di suo utile, la trasmissione e rivendicazione al fisco.

Gli attuali primi chiamati appoggiano le loro pretese cioè la vocazione, alle violenti dispositive attivate in onta alle leggi anteriori fatte dalla nazione; delle quali leggi ognuno si attende ora la conferma da un liberale Governo mercè l'efficace ed assoluto svincolo a beneficio non del fisco ma del pubblico.

Sapete voi, o signori, perchè i fondi detti feudali si trovano oggi al livello agricolo del paese? perchè i loro possessori si tennero come svincolati da quelle citate leggi e perchè ad ogni vagito della italiana libertà, si teneva ognuno sicuro che sarebbero state confermate quelle stesse norme, quelle medesime leggi e principii. Vorremo noi smentire quelle fiducie, anzi deluderle cresimando le intermedie mal distinte violenze?

Io penso che i chiamati non avrebbero in ogni ipotesi che la vocazione ossia la speranza, fondata sopra una legge, che quando anche piena sussistesse, poteva essere troncata a piacere dal Principe, che l'aveva fatta nascere.

Si dice da taluni; sopra tali speranze avvi chi fondò castella, e intraprese speculazioni. L'argomento è specioso, non giusto, ed io vi contrappongo casi non meno moltiplici, di fortunati, a cui voi colla nuova legge confidate oggi un diritto che non era certo in loro, perchè molti eventi potevano domani farlo cessare, giacchè l'attuale primo chiamato era un feudatario in *fieri*, cioè se sopravvivesse al primo investito. Invece colla nuova legge egli domani chiederà il terzo del fondo, ne pretenderà la divisione, procrastinando così i tristi effetti del sistema feudale.

E qui notiamo le pratiche difficoltà di un siffatto riparto, le quali emergono dai fatti sopravvenuti, il cui portato sia la credenza della effettiva cessazione del ripetuto vincolo.

Molti credendosi chiamati, tenteranno lo spoglio del possessore o dell'acquisitore del feudo. Molti combatteranno giuridicamente sulla natura o sussistenza del feudo, sul legittimo trapasso dal medesimo subito, e si faranno nascere immense liti, sopra un sistema feudale male studiato dagli stessi avvocati.

La identificazione poi del feudo soggetto sarà in molti casi sorgente di ardue e quasi insuperabili difficoltà, a causa dei diversi sistemi censuari succedutisi, e che resero in molti casi quasi impossibile identificare un feudo dell'attuale coll'antico censimento.

Di ciò è prova la oculatissima amministrazione della Cassa di risparmio in Milano, la quale a grave stento e con doppia cautela affida mutui alle province ex-venete.

Se poi volgiamo uno sguardo ai terzi possessori, li vedremo tormentati dal pretendente al feudo e dal primo chiamato a succedervi, e così quegli che mette nella bilancia a suo favore buone monete sborsate per l'acquisto dovrà talvolta soggiacere a chi vanta tale speranza a suo favore.

Concludendo dirò: I feudi in Lombardia e nelle provincie ex-venete cessarono colle leggi repubblicane, o vi esistono scomposti o disconosciuti. Meglio vale a mio credere evitare litigi, e richiamare le leggi antiche per prepotenza poste in non calo; e così troncare una buona volta ogni vestigio di riprovato sistema feudale già troppo sopravvissuto alle leggi ed ai saggi principii da noi proclamati, e che noi non vorremo disconfessare.

Senatore **Decardenas** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Decardenas.** Io non entro nella materia legale ampiamente discussa dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia; ma nel senso di equità credo che l'articolo 2 potrebbe meritare qualche modificazione per riguardo alla eventualità della persona a cui attribuisce il terzo della sostanza che rimarrebbe libero, dopo assegnati i primi due terzi al possessore attuale.

A questo fine io proporrei solo che si protraesse l'epoca della divisione portandola non al momento che è fissato dalla legge, cioè dalla sua pubblicazione, ma che si protraesse invece sino all'epoca della morte dell'attuale investito.

Perciò io avrei preparato un emendamento, di cui darò lettura.

Alla seconda parte dell'articolo 2, cioè dove si parla della proprietà dell'altro terzo, che sarà riservata al primo, od ai primi chiamati nati o nascituri, dopo queste parole ci aggiungerei quelle « all'epoca della morte dell'attuale possessore. »

le già parlai di questo emendamento nel seno dello ufficio al quale ho l'onore di appartenere.

Allora mi si oppose un aforismo legale, quello cioè che i non nati e non concepiti non possono avere alcun diritto. Se questo aforismo legale in non cieco lo si possa riguardare come un assioma assoluto, come una di quelle verità che non sono nè contestate nè contestabili.

La abbiamo contestata dal solo fatto dell'esistenza e della permanenza per secoli continui dei vincoli feudali e dei vincoli primogeniali, fidecommissarii che gravitarono per tante generazioni sopra tante possidenze.

L'abbiamo questo aforisma ricevuto non come un assioma nelle leggi medesimo, che emanarono, quando allo scioglimento dei vincoli primogeniali o feudali nel Piemonte furono lasciati sussistere ancora per lo spazio di quasi due generazioni continue, nelle quali quei vincoli rimanevano sempre in vigore. Una altra difficoltà che si può fare, e di cui parlò dottamente uno dei preopinanti, l'onorevole signor Senatore Porro, è per riguardo alla libertà dei beni posti in commercio. Certamente questi beni si troveranno per un terzo ancora vincolati per alcuni anni; ma non è che una piccola parte, e quando si tratta di equità, se non di giustizia assoluta, mi pare che questo principio d'equità possa essere in ragione da far sorpassare a questo piccolo inconveniente, del non essere libero affatto il solo terzo di quei beni, che non si sapesse ancora a chi possano appartenere, e che vi si possa passare sopra, considerando che non si tratta che di prolungare di qualche anno e per una sola parte di una generazione quello che ha già sussistito per tante generazioni e per tanti secoli continui.

Che d'equità poi voglia questa divisione quale la progettava, mi pare facile il poterlo concepire considerando i vari casi che si possono presentare; quello per esempio di un padre che nella speranza di una eredità quasi sicura che doveva avere un tale, collocò la sua figlia nella persuasione che la sua discendenza avrebbe avuto quella tale ricchezza, e che se questa figlia collocata non ha ancora all'epoca della legge concepito il figlio, vedrà la sostanza tolta da un estraneo per un terzo, quella sostanza che sarebbe devoluta alla discendenza che può nascere poco dopo; e quando fosse ancora vivente il padre, vedrà la sostanza per gli altri due terzi rimanere in proprietà libera al padre, il quale potrebbe distrarne a vantaggio di altro figlio, e anche a vantaggio d'estranei.

Potrei citare molti casi, anche qualcuno accaduto realmente nel nostro paese, ma credo inutile il venirli ad annoverare. Soltanto invito il Senato a voler riflettere a questa equità per cui molti aventi diritto e che su questi diritti anche eventuali hanno fondato i loro stabilimenti di famiglia si troverebbero in posizione affatto mutata senza loro colpa e pel solo fatto della legge.

Se piacerà al Senato di adottare l'emendamento quale è proposto ne verrà in conseguenza l'adottare gli emendamenti agli articoli 3 e 4, di cui mi riserbo a parlare a suo tempo.

Presidente. Domanderò al Senato se l'emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(Non è appoggiato).

Se nessuno domanda la parola.

Senatore Lauzi. Chieggo fare un'osservazione sull'ordine della discussione, senza parlare dell'articolo.

Il signor presidente sa che io ho deposto sul banco un emendamento a questo articolo 2. Siccome questo sta solo a fronte del sistema della legge, in quanto si riferisce alla ripartizione piuttosto in una che in un'altra misura, perciò si contrappone al progetto del Ministero e dell'ufficio centrale; e così sarebbe poi affatto distrutto e non vi sarebbe nemmeno luogo a svilupparlo, se fosse adottato l'emendamento del Senatore Porro. Perciò credo di non dover dir nulla per adesso sull'emendamento Porro; risolto questo verrà in discussione il mio emendamento.

Presidente. Si riserva di parlare dopo l'emendamento del Senatore Porro?

Senatore Lauzi Precisamente.

Senatore Vigliani. Farò poche osservazioni in nome dell'ufficio centrale, le faccio per compiere un dovere, perchè il Senato conosca che l'uffizio ebbe ad occuparsi di questa questione. La questione più grave che ogni legge di svincolamento di vincoli feudali o fidecommissarii possa presentare è quella di determinare la sorte dei beni resi alla libertà.

Di questa questione si è, come era suo dovere, seriamente occupato l'ufficio centrale. I reclami dei terzi possessori in Lombardia non sono sfuggiti alla sua attenzione.

Questi reclami hanno trovato nel Senato due sostenitori negli onorevoli Senatori Porro e Martinengo.

Il Senatore Porro ha sostenuto il sistema puro e semplice della devoluzione dei beni resi liberi in favore degli attuali legittimi possessori, come egli si è espresso, nella quale espressione ha compreso quei terzi possessori che potessero avere fondamento in un titolo legittimo.

L'onorevole Senatore Martinengo associandosi all'opinione del Senatore Porro ha ridestato ancora la questione più grave e capitale della non esistenza dei feudi in Lombardia. Mi è spiaciuto di avere inteso a risvegliare ancora questa questione, in quanto che essa è la base, come bene intende il Senato, della legge, nè noi potremmo più occuparci di questa materia, quando i feudi in Lombardia avessero cessato di esistere, fossero realmente estinti. Ma alle cose che io aveva già l'onore di dire al Senato nella tornata di ieri, mi sia concesso di aggiungere anche qualche osservazione che desumerò da una autorità non recusabile certamente in Lombardia, ed è quella della suprema giurisdizione in quelle provincie. Il tribunale supremo di terza istanza, a cui la questione è stata posta dal Ministro della giustizia ebbe a rispondere in questi termini:

« La proclamata Costituzione di Francia, ove i feudi

erano tolti nel territorio della Cisalpina, le leggi anzidette poscia proclamatevi, i motivi espressi da queste che tutte richiamavansi al bisogno di la cessazione di vincoli sui beni pella libera disponibilità di essi, ed all'idea di togliere le differenze di fortuna, e di confermare gli ordini al regime democratico, come pure qualche altro decreto pubblicato, in di cui termini lasciavano credere scomparsi i feudatarii, tutto siffatto circostanze avevano ingenerata l'opinione che durante il governo repubblicano fossero rimasti liberi nei loro possessori non solamente i beni fidecommissarii, ma quelli pure aventi natura feudale, poichè ben altre e ben più Sopravvennero beni leggi posteriori e disposizioni che pel loro tenore toglievano il fondamento a tale credenza, quale il decreto 15 aprile 1806 pubblicato nelle provincie venete, che nel richiamare alla sovranità le giurisdizioni, le privative, e simili, conservava le obbligazioni inerenti ai beni feudali a favore dei vocati e dello Stato [illegible] Quanto mi permetterà di osservare Martinengo di osservare che rimontiamo ad un'epoca ben più lontana di quella del ripristinamento del governo austriaco.

Questa ricognizione governativa dell'esistenza dei vincoli feudali comincia dal 1806, e sentirà il tenuto, come ancor prima di arrivare al governo austriaco siano intervenute non poche altre simili dichiarazioni. Gli altri decreti italici 12 gennaio e 30 aprile 1811 sulla restituzione dei beni, molini, canoni e redditi feudali che eransi già avocati al Demanio; l'ulteriore decreto 8 febbraio 1812 per la facoltà ai possessori di titoli feudali antichi di chiedere di nuovi sotto il governo austriaco, la patente sovrana 3 maggio 1816 pubblicata colla notificazione governativa 15 luglio 1818 ancora per la denuncia delle sostanze feudali sotto severe comminatorie, l'altra notificazione declaratoria 18 ottobre 1825, n. 29892, e le posteriori leggi sopracitate del 31 ottobre 1834 e 10 dicembre 1845, [illegible] e le non ostante tante disposizioni era però così diffusa presso molti l'idea dello scioglimento già avvenuto in virtù delle leggi repubblicane, che parecchie alienazioni occorsero, e a crederci in buona fede, *specialmente quanto la predetta patente*, di beni già soggetti a feudi, e non pochi di questi staccavansi di vincoli ipotecarii, come in parte risulta anche dallo stesso prospetto comunicato da codesto Regio ministero, ove leggesi come alcune sostanze si trovino presso terzi, quali sono quelle segnate ai numeri 42, 59, 100 della provincia di Brescia; e si sostennero ancora lunghi processi dinanzi i giudizi a propugnare la libera disponibilità dei beni, nè mancarono alcuni giudicati in tale senso di istanze inferiori, nè giureconsulti che fecero eco a siffatto principio per le stampe, anche in tempi non guari lontani [illegible]

Non è ora più questione in proposito, perochè molteplici sentenze di superiori Tribunali intervennero in contrario, e fu stabilita una giurisprudenza costante, fondata vieppiù delle disposizioni che chiaramente e distintivamente riconobbero in epoche più vicine i diritti feudali, ed assicurarono la separazione e conservazione dei beni relativi [illegible]

Questa dichiarazione del Tribunale sulla quale mi pare dimostrare chiaramente che nello stato presente delle cose non si può pur troppo revocare in dubbio che nelle provincie lombarde esistono ancora beni già feudali ed ora soggetti a vincoli di trasmissione e di riversibilità. Qualcuno [illegible] osservare che non tutti i provvedimenti di cui testi la indicazione abbiano carattere legislativo, e veramente non pochi di essi l'hanno semplicemente governativo, ma sono certamente i documenti che hanno una grande potenza nella determinazione della questione, e quello che è ancora più sicuro, hanno esercitato sulla giurisdizione di Lombardia un'influenza così energica che ne derivò quella giurisprudenza costante di cui la cognizione Tribunale superiore di terza istanza, giurisprudenza la quale attualmente esclude ogni dubbio.

Questo punto mi parve indispensabile di porre in sodo, perchè mi possa con qualche sicurezza procedere oltre nella discussione di questa legge, la quale, debbo ripeterlo, muoverebbe assolutamente ad incusa e di ragione, quando pure esistesse un solo dubbio, che i beni feudali abbiano interamente cessato di avere queste qualità sotto ogni rispetto nelle provincie lombarde [illegible]

Discendendo ora ad esaminare il sistema messo avanti dall'onorevole Senatore Porro, non posso negare che esso è il più semplice e il più spiccio; ma credo che questo sia veramente l'unico suo pregio, questo l'unico suo merito, poichè, procedendo ad esaminarlo, mi sorge che esso cozza con quei principii di giustizia e di equità che non possono e non debbono essere trascurati nella legge che discutiamo.

Non ripeterò le molte ed assennate osservazioni che precisamente in questo senso sono state presentate al Senato dal signor Guardasigilli, ma mi permetterò una considerazione di fare un piccolo raffronto tra la condizione degli investiti, dei primi chiamati, e dei terzi possessori dei beni feudali [illegible]

Comincierò dai terzi possessori, siccome quelli i quali a me pare che debbano esser posti fuori di causa. Che cosa rappresentano, o signori, i terzi possessori in faccia ad una legge di affrancamento di feudi? Hanno la disgrazia di rappresentare la violazione del contratto feudale [illegible] Questo io domando, se una legge che quale si occupi di provvedere ai diritti che possano essere offesi dall'affrancamento dei feudi, si possa occupare di chi in faccia a lei non può presentare che un titolo [illegible] che è contrario alle tavole del feudo. Questo titolo potrà trovare forse appoggio in altro principio di ragione, lo troverà nel tempo, lo troverà nella buona fede, la quale è stata molto invocata, ma io credo che non possa certo applicata se non ad un piccol numero dei terzi, come mi pare debba apparire già chiaro dalla serie dei documenti che ho rammentati [illegible]

Questi terzi possessori potranno dunque trovare il loro

appoggio in altre ragioni, ma certo nel sistema feudale, nei titoli feudali, non ne possono trovare alcuno. Dunque la legge non può o non deve occuparsi di loro; ove se ne occupasse, essa uscirebbe dalla sua cerchia, eserciterebbe il suo potere sopra i diritti di proprietà acquistati anteriormente, e quindi eserciterebbe un effetto retroattivo.

I terzi possessori hanno una possessione che è costituita da titoli precedenti alla legge; ora questi titoli hanno il loro valore legale, che non può essere modificato dalla legge che stiamo discutendo, senza che questa legge agisca sul passato e modifichi acquisti di proprietà. Quando la legge lo facesse, a quale pericolo si esporrebbe? a quello certamente di fare o una inutilità, od una ingiustizia; se la legge conferma i titoli i quali sono validi per se stessi, fa una cosa superflua; se poi la legge attribuisce qualche valore a titoli che non ne abbiano alcuno, allora la legge commette una ingiustizia, togliendo ad uno la proprietà per darla ad un altro. Io credo quindi che la causa dei terzi possessori, a fronte della legge che noi discutiamo, non possa essere in nessun modo messa innanzi.

Io vengo ora a confrontare l'investito o avente diritto all'investitura, che è tutt'uno, col primo chiamato.

L'onorevole guardasigilli esponendo i diritti dell'attuale investito ossia del feudatario, forse ha alquanto largheggiato a mio parere. Riconobbe in esso più che un proprietario utile, più che un usufruttuario.

A mio giudizio l'investito dei beni feudali non aveva che il godimento di questi beni e di quelle altre prerogative e diritti che erano dipendenti dal feudo.

La definizione che i feudisti danno in generale del feudo segna chiaramente la separazione dei due domini; riserva il dominio diretto al signore concedente del feudo, ed attribuisce al feudatario il solo dominio utile. Nel feudatario adunque ossia nell'attuale investito del feudo, noi non possiamo ravvisare che un usufruttuario *ad vitam*, durante la sua vita.

La legge, quando rispetti questo diritto, ha fatto tutto verso il feudatario. Egli non può domandar di più al legislatore; però egli è sicuramente un chiamato effettivo perchè già possiede il feudo, e per questo motivo si trova in una condizione migliore di quello che è chiamato eventualmente, di quello la cui vocazione dipende precisamente dalla morte dell'attuale investito e dalla sua esistenza in vita al momento in cui l'attuale investito cesserà di vivere.

Questa condizione migliore dell'attuale investito rimpetto al primo chiamato, fa sì che tutti i legislatori che si occuparono di leggi su questo argomento od altre simili, tennero speciale conto dei diritti dell'attuale investito e lo trattarono, nel reparto della nuda proprietà, in modo almeno uguale a quello del futuro chiamato. Questi, come si è detto, non ha un vero diritto. Ammetto che esso non ha veramente un diritto positivo ed assoluto, ma come gli scrittori sulla materia generalmente insegnano, ha un diritto eventuale che, senza andar contro tutti i principii di equità e di prudenza, non potrebbe essere di un colpo distrutto. Non si potrebbe trovare l'esempio di una legge la quale fatta in tempi pacati, in tempi che permettessero ponderazione ed esame maturo, non abbia tenute qualche conto del diritto dei primi chiamati, diritto che se è meno di una assoluta certezza, è tuttavia più di una nuda speranza. Epperò il voler fare una legge la quale escluda interamente i primi chiamati per favorire unicamente gli attuali investiti, sarebbe commettere un eccesso contro i principii di prudenza e di equità secondo il mio avviso che è pur quello dell'ufficio centrale.

Dunque l'opinione dell'onorevole Senatore Porro, che vorrebbe tutto attribuire agli attuali possessori, pecca in modo grave, poichè darebbe alla legge un carattere violento, spogliando interamente i primi chiamati d'ogni loro aspettazione. Ma egli tema che l'esercizio dei diritti di questi prossimi chiamati possa produrre grave perturbazione, e la fa consistere nelle liti che nascerebbero per questioni relative alla ricerca di beni che abbiano il marchio feudale, alla definizione dei diritti che possono aver gli attuali possessori per miglioramenti fatti nei beni ed altri titoli simili.

Io credo che queste perturbazioni siano assai meno da temersi che l'eccesso che si commetterebbe a danno del primo chiamato, quando interamente lo si privasse del beneficio di partecipare ai beni cui egli era chiamato in una determinata eventualità che può essere di quasi sicura ed imminente verificazione.

Credo inoltre che questi inconvenienti non siano da esagerarsi; imperocchè quanto ai beni feudali, sono intervenute già molte consegne, una gran parte dei beni feudali sono stati consegnati, la parte che rimane a consegnarsi, è sicuramente non grande. La Lombardia ha il vantaggio di avere in generale libri censuari abbastanza ben tenuti i quali facilitano la ricerca dei beni, facendone conoscere le successive trasmissioni.

Vede adunque il Senato, che questi inconvenienti si presentano più gravi in apparenza di quello che siano per divenirlo in sostanza.

Le liti temute avranno luogo non tanto tra l'investito ed il primo chiamato, quando tra loro si debbano partire i beni del feudo, quanto contro i terzi possessori. Ora, rispetto a questi, mi pare di avere dimostrato che l'inconveniente non può essere evitato, perchè ad essi la legge non potrebbe essere estesa senza violare i principii di giustizia.

Relativamente ai miglioramenti, vi sono norme che sono stabilite dalla legge; queste questioni che non di rado hanno luogo tra gli usufruttuari ed i proprietari, potrebbero anche insorgere in questo caso, ma non sono tali che possano far accusare la legge di dar luogo a gravi perturbazioni.

Si sono infine invocati i feudi dividui di cui si disse ed è in realtà grande il numero in Lombardia; esso non è però tale che l'esistenza di questi feudi dividui, renda quasi inutile, come si pretese, quella ripartizione

che si vorrebbe fare tra gli investiti ed i primi chiamati e che di più possa dar luogo a gravi complicazioni.

Io per me pure che questo argomento sia più speciose che sostanziale, imperocchè dove i diritti dei compartecipanti siano uguali, avrà luogo tra essi una compensazione che faciliterà la divisione; dove le parti, fossero disuguali, cosa che sarà molto rara, dovrà farsi una divisione, la quale non potrà dare materia a difficoltà maggiori di quelle che si presentino comunemente in simili atti.

Tutte queste considerazioni mi sembrano dimostrare che il sistema tuttochè semplice, e spedito che è stato messo avanti dall'onorevole Senatore Porro, non possa essere accolto dal Senato, come l'ufficio centrale, non ha creduto di fermarsi l'attenzione, allorchè prese ad esaminare i diversi modi, con cui si poteva provvedere all'assegnamento dei beni svincolati.

Il Senatore **Martinengo**. Chiedo la parola per rettificare un fatto.

Credo d'aver accennato, non in via assoluta, che non esistono i feudi in Lombardia, e nelle provincie ex venete, bensì che il sistema feudale vi sia scomposto e non regolare; mi pare che il Senato avrà afferrato le mie parole. In qualunque caso intendo con questa dichiarazione di rettificare la mia idea, cioè che non fu mio pensiero di dire, che non esistono feudi, ma che vi esistono nel modo meno regolare.

Ricordo ancora al Senato che quanto venne letto testè dall'onorevole Senatore Vigliani, contiene, disposizioni non leggi, cioè semplici dispositivi affatto governativi; ed ognuno sa quanto qui Governi si curassero della vera legalità.

Presidente. Il Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di comunicare al Senato il dispaccio telegrafico direttomi dal generale Mezzacapo, e ricevuto in questo momento.

Ascoli, 20 marzo.

Dopo quattro giorni di fuoco vivissimo la piazza di Civitella del Tronto si è resa (*Vivi applausi*).

Presidente. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'emendamento del Senatore Porro.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato).

Senatore **Lauzi**. Prego il sig. Presidente di voler leggere la mia proposta che ho deposto sul banco della presidenza.

Presidente. L'ha data per comunicazione, ma non ne ha fatto finora proposta formale. Se tuttavia le piace, la leggerò.

Senatore **Lauzi**. Ho scritto l'emendamento, e l'ho depositato al banco, evidentemente perchè fosse letto e discusso.

Presidente. Il Senatore Lauzi propone: « Che alle parole dei *due terzi* si sostituisca *della metà*, e alle parole *dell'altro terzo*, si sostituiscano quelle *dell'altra metà*. Domando se questa proposta è appoggiata.

(Appoggiata).

La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Il Senato ha già potuto leggere nella relazione dell'onorevole Senatore Vigliani, come nell'ufficio centrale si sia prodotta la quistione se si dovesse stare alla divisione per terzo, e due terzi proposta dal Guardasigilli o quella della metà che sta in analogia con molte altre leggi già promulgate che hanno identità di scopo colla presente.

Ha già accennato la citata relazione, che su questa quistione i voti si divisero due contro tre.

La piccola differenza mi animò a presentare al Senato quella stessa quistione che ho avuto l'onore di proporre nell'ufficio centrale, e nulla, quale ebbi consenziente l'onorevole Relatore, che non poteva non essere consenziente alla opinioni già emesse in una dotta memoria che i Senatori hanno potuto leggere stampata. Veramente io avrei amato che l'emendamento fosse proposto dall'autorevole voce del mio vicino; ma d'altra parte mi conviene pensando che poco o nulla io avrei potuto aggiungere al valore delle sue parole, mentre invece venendo egli in seguito, come spero, ad appoggiare la mia proposta, farà colla forza dell'argomentazione, coll'eleganza del dire, un crescendo oratorio che spero non avrà minore potenza di impressione presso gli onorevoli Senatori di quello che sogliono avere presso il pubblico i crescendo musicali dell'immortal Pesarese.

Le ragioni che appoggiavano la nostra proposta furono spiegate compendiosamente nella relazione. Io sarò ancora più compendioso.

La questione, che poteva pregiudicare, è già risolta nel progetto del Ministero, già risolta nel voto dell'ufficio centrale, ed ora anche risolta dal voto del Senato sull'emendamento del Senatore Porro. Noi abbiamo sancito il principio di far partecipi i primi chiamati ai beni che ora si vieno a svincolare.

La questione dunque non risguarda che la ripartizione.

L'argomento nostro principale è quello dell'analogia. Ma io reputo buono, prima di parlare non solo dell'utilità, ma della necessità di conservare una misura analoga a quella posta in altre leggi, di vedere se per se stessa, per merito intrinseco, quella misura alla quale vogliamo agire analogamente, è buona, è ragionevole. La legge sanziona già un principio di equità, dirò così, l'equità in principio, ammette a partecipare dei beni feudali l'attuale investito, avente diritto all'investitura, ed i primi chiamati.

Io oserei dire che non abbiamo un sicuro criterio, una norma certa colla quale si determini in quale proporzione questa divisione si debba fare. Poteva farsi per terzi, per quarti, per quinti, e così via dicendo. Ma io dico, che ogni volta abbiamo due termini estremi, e che dobbiamo prendere una misura intermedia senza avere un sicuro criterio per determinarla, il metodo unico da schivare l'errore, il quale nella legge si traduce in danno, è quello di prendere il termine equidistante appunto dai punti estremi.

Questo argomento che io credo abbastanza razionale, si traduce, dirò così, anche nel senso comune delle nazioni e in un proverbio, che mi permetterà il Senato che rammenti, e che credo comune alle varie parti di Italia. Si suol dire, nei nostri paesi in questi casi, che *metà per uno fa male a nessuno*. Dirò pure che questo principio è anche un principio di scienza esatta. Non vorrei dire qualche errore; in ogni caso i matematici insigni che sono qui mi correggeranno; ma mi ricordo che molti anni fa mi si insegnava che se avendo un orologio a ripetizione, che suoni le ore e i quarti, e trovandomi al buio lo facessi suonare, e mi suonasse, per esempio, le dodici, il matematico mi diceva: potrebbe essere l'ora attuale un atomo dopo le dodici, potrebbe essere un atomo prima del quarto; come farete a ridurre al meno possibile l'errore?

Fate conto che siano le dodici e mezzo quarto.

Io credo dunque che per compiere il principio d'equità che la legge sanziona, attribuendo ai primi chiamati una parte dei beni che si vanno a svincolare, sia necessario di ridurre anche a principio d'equità la quantità che deve a ciascuno appartenere.

Ma dirò qualche cosa di più; e lo dico per soddisfare a coloro i quali pure credono che qualche maggior riguardo si debba avere ai possessori dei beni feudali, e dicono è egli pur vero che attribuendo a ciascuna di queste due parti condividenti, la metà della proprietà, voi trattate egualmente le due parti? mai no! Al possessore del feudo è già attribuito l'usufrutto durante tutta la sua vita, sul quale faceva un certo assegnamento; oltre a questo avrebbe la metà della proprietà; ma questa metà, come ben rifletteva, quantunque parlando di quote diverse, il signor Guardasigilli, pochi momenti sono, questa metà si consolida immediatamente, diviene proprietà piena, giacchè al godimento è unito anche l'usufrutto, per cui non solamente potrebbe alienarla con vantaggio, ma può, se non la aliena, farvi immediatamente quei miglioramenti che sono appunto desiderati nell'interesse della pubblica economia e che mancano nei beni che uno è obbligato per legge a trasmettere ad altri.

In questa convinzione, abbreviando il mio dire, osservo dunque che poichè il principio della divisione per metà trova già un motivo di ragionevolezza e sarebbe in mio senso la miglior divisione che si possa fare, tanto maggior forza acquista il principio di analogia invocato dalla minoranza dell'ufficio centrale, e registrata appunto nella relazione.

Noi abbiamo la legge recente fatta dal Parlamento Subalpino, nella quale sopprimendosi i fidecommessi, la divisione dei beni è fatta per metà, noi abbiamo la legge che ha aboliti i feudi nella Sardegna, nella quale la divisione fu fatta per metà.

Risalgo ad epoca anteriore, e osservo, che anche sotto il governo Francese, quando si fece la legge di svincolo dei beni dei benefizi laicali, fu stabilito, che, dedotti i pesi di culto stabiliti dalla fondazione, il resto si dividesse tra il possessore e quelli che avevano la vocazione passiva che rappresentano precisamente la posizione dei chiamati nella materia che trattiamo.

Ma dico di più: non si tratta solamente di analogia; noi andiamo a fare una diversità di leggi, giacchè i vincoli dei beni feudali, se, e dove potevano esistere, furono già tolti di mezzo colla divisione per metà nelle provincie dell'Emilia dal decreto del Dittatore Farini, che letto fu letto al Senato, colle stesse norme di divisione per metà furono egualmente tolti di mezzo i vincoli feudali dai decreti de' commissari straordinari nelle Marche e nell'Umbria.

Ministro di Grazia e Giustizia. Si, è verissimo.

Senatore **Lauzi**. ... di modo che si avrebbe questo caso, che in una parte del regno i beni feudali sarebbero divisi per metà in analogia a tutte le leggi consimili, nella Lombardia sarebbero divisi in una quota diversa.

Io spero che l'ufficio centrale non sarà poi tanto ostile alla mia proposta, come spero non vi farà gran guerra l'onorevole signor Guardasigilli: stiamo sempre parlando d'unificazione, facciamo adunque anche questa unificazione mediante una legge che sia uguale a tutte le altre analoghe.

Presidente. Osservo che il Senato che non è più in numero per deliberare; e rimando la seduta a domani per la continuazione della discussione del presente progetto di legge.

Ben inteso che per la crisi ministeriale attuale l'altro progetto di legge, che era stato portato all'ordine del giorno per la seduta d'oggi, non sarà più trattato, sino a che il Ministero sia ricostituito, non essendovi più un Ministero responsabile per sostenerne la discussione. Avverto il Senato che il R. Decreto che autorizza la presentazione del progetto fatta dal Ministro della guerra è di data anteriore al giorno d'oggi.

Il Senato è dunque convocato per domani alle 2 precise per la continuazione della discussione attuale.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DEL 21 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedo — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — Osservazioni del Ministro di grazia e giustizia contro l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi nell'ultima tornata: in favore del medesimo dei Senatori Farina, Capocci e Vigliani — Considerazioni dei Senatori Nardelli e Arnulfo a sostegno del progetto ministeriale — Reiezione dell'emendamento del Senatore Lauzi — Approvazione dell'art. 2 — Adozione della proposta del Senatore Imperiali, a cui si unisce il Senatore Cibrario per la nomina di una Deputazione per assistere all'inaugurazione della statua di Daniele Manin — Estrazione a sorte dei 10 membri che debbono comporla — Ripresa della discussione sul progetto mentovato — Aggiunta all'art. 2 proposta dal Senatore Plezza, combattuta dal Ministro di grazia e giustizia e dal Senatore Vigliani, relatore — Reiezione dell'aggiunta del Senatore Plezza — Approvazione dell'art. 3 — Soppressione della prima parte dell'art. 4 proposta dal Senatore Porro, oppugnata dal Senatore Vigliani, relatore, ed appoggiata dal Senatore Giulini — Approvazione dell'art. 4.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di grazia e giustizia; più tardi intervengono pure il Ministro dei lavori pubblici ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *segretario* **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che viene approvato.

Legge quindi una lettera del Senatore marchese Enrico Gagliardi, il quale, per motivi urgenti di famiglia, chiede un congedo di un mese, che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Il signor Luigi Borghi, ex ufficiale ed ingegnere della real marina, fa omaggio al Senato di un esemplare della sua opera *Sull'ordinamento della marina militare italiana*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI IN LOMBARDIA.

Presidente. Continua ora la discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia. Essa aggirasi sull'art. 2, e sull'emendamento proposto dal Senatore Lauzi all'articolo stesso.

Questo emendamento consiste, come già ebbi occasione di dire ieri, nella surrogazione alle parole *dei due terzi* di quello *della metà*, ed alle parole *dell'altro terzo* di quello *della metà*; e questa deve farsi ai due luoghi, cui essa si riferisce.

La parola è al signor Ministro di grazia e giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Duolmi di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, e quando il Senato avrà inteso le mie ragioni, spero che consentirà in questa proposizione, colla quale esordisco il mio discorso.

Ieri io oppugnava l'emendamento proposto dal Senatore Porro, pel quale egli avrebbe inteso di non assegnare alcuna parte dei beni al successore chiamato; oggi a me tocca di combattere un emendamento, il quale sta ad un estremo opposto, e pel quale si vorrebbe assegnare al successore chiamato una porzione maggiore di quella che io avrei proposto nel mio disegno di legge. Io mi trovo adunque fra due estremi opposti, mi trovo in quel giusto mezzo, nel quale assai sovente sta la verità.

Ma l'onorevole Senatore Lauzi veniva ieri dicendo: qual criterio avete voi per dare piuttosto il terzo, o la metà, od un'altra quotità? Non vi ha un criterio preciso, assoluto in ciò; tanto è dunque, che voi dividiate per metà ciascheduno tra il possessore del feudo, ed il successore chiamato i beni ora restituiti a libertà.

Signori, io credo che esiste il criterio, il quale precisamente determina quella quota, che secondo il disegno di legge credei doversi assegnare al possessore

del feudo, e quell'altra che io credei doversi assegnare al successore chiamato.

Vi hanno qui considerazioni di doppio ordine, alcune generali le quali risguardano l'economia, la moralità, dirò, della legge stessa; ed altre speciali che risguardano più particolarmente la quotità che debbe assegnarsi dei beni resi liberi per la legge medesima.

Cominciamo dalle considerazioni generali. Signori, si disse, e l'ho pur letto in alcuni scritti pubblicati testè come questa legge sia in sostanza una legge rivoluzionaria; che tale essendo, e poichè siamo sul cammino di fare una legge rivoluzionaria, tanto valga di fare, indipendentemente da ogni ragione di diritto quello che più si convenga in uno più vasto interesse. Questa tesi certo avrebbe potuto mirabilmente giovare all'emendamento dell'onorevole Senatore Porro, nel senso cioè che si assegnassero i beni non in ragione del principio giuridico che ora regge la vocazione feudale, ma in ragione di condizioni esteriori di pubblica utilità.

No, o signori, questa non è una legge rivoluzionaria; e appunto perchè non lo è, ed affinchè questa verità sia ferma e bene stabilita, a me si conviene di essere rigido osservatore di tutti i diritti, ed è da questa considerazione segnatamente che io mossi nel fissare le quote siccome le ho proposte.

Non è, dissi, una legge rivoluzionaria; imperocchè rivoluzionarie sono quelle leggi le quali mentre stabiliscono un principio e distruggono una legge contraria precistente, non badano ai diritti acquistati, e solo mirano di far servire l'effetto di queste medesime leggi a quelle circostanze esteriori dalle quali sono determinate.

Ma non è rivoluzionaria una legge, la quale seguitando il corso dei tempi e della pubblica opinione faccia cessare questa o quell'altra istituzione, che fu in un tempo utile, che fu in un tempo benefica, ma che ora non lo è più. Così è in tutte le istituzioni, in tutte le leggi. Esse si accompagnano naturalmente con le condizioni dell'età che corre; sorgono, si modificano o cadono secondo le esigenze o i bisogni del tempo.

Diffatti ogni età, ogni generazione è padrona di sè, è arbitra dei suoi destini; nessun'età, nessuna generazione può sequestrare le età e le generazioni future. E se antiche istituzioni hanno salvato i tempi antichi, le nuove vogliono e debbono salvare i tempi nuovi.

Or bene, adunque, che fanno le leggi, le quali operano sui fatti progressivi?

Si attagliano alle circostanze, secondano i tempi, secondano la pubblica opinione, e quando il legislatore vede che matura è l'epoca di tradurre in legge ciò che è già nel sentimento e nella opinione comune, egli allora lo fa.

E senza di ciò non è efficace la legge: permettetemi che io qui richiami quel verso del Venusino; *Quid leges sine moribus vanae proficiunt?*

Il perchè se si dica rivoluzionaria la legge presente, in quanto sopprimendo i feudi rende a libertà i ben che vi stanno soggetti, voi ben vedete che ciò non è; imperocchè ispirandosi essa alla ragion dei tempi e della civiltà, altro non fa che secondare i più inconcussi principii di libertà e di pubblica economia.

Or bene adunque siccome non è per nulla rivoluzionaria la presente legge nella sua causa motrice; così non debbe essere rivoluzionaria nelle sue disposizioni.

Quindi già comprendete, o signori, come queste considerazioni generali aiutino il mio assunto, e voi leggendo ad uno ad uno gli articoli del progetto di legge, vedrete che per quanto stava in me io non volli far servir la legge a nessun principio estraneo al suo proprio scopo, ma volli bensì che la legge, dove sopprimeva i feudi, fosse sollecita nel tempo stesso di rispettare i diritti acquistati.

Vengo ora alle considerazioni speciali. Vengo a dimostrare come la misura nella quale secondo la legge io avrei fissato la parte del possessore del feudo e la parte del successore chiamato, veramente sia quella che si attaglia al giusto ed all'equo.

Io consento con l'onorevole Lauzi che non è possibile misurare con le cifre il valore di un concetto, un valore morale, un valore giuridico. Ma però anche in questo caso vi ha un criterio il quale ci guida quasi per negazione o per eliminazione.

Esso ci consiglia ad evitare i due estremi opposti, perchè l'uno e l'altro a giustizia contrari; siam ricondotti allora a bilanciare le condizioni rispettive delle due parti poste in conflitto, e secondo l'indole, il carattere e il valore loro tale applicarvi la ragione del diritto.

L'onorevole Lauzi propone che i beni si dividano in due parti eguali, talchè una metà la consegua il possessore del feudo, l'altra metà la consegua il primo chiamato. Egli dice: metà per uno non fa male a nessuno. Tali erano le sue parole.

Sta bene quando questo e quello abbiano ugual diritto: sta bene allora la proporzione aritmetica, avvegnachè fra due aventi ugual diritto non vi ha ragione per cui uno abbia più, e l'altro si abbia meno: ma quando ciò non sia, quando i due a cui si vuol soddisfare trovansi in diversa condizione di diritto, mi direte ancora che sia giusto che non faccia male a nessuno dividere metà per ciascuno? Oh! fa male di certo imperocchè pregiudica a un diritto.

Ora, o signori, domando io, chi vorrà dirmi che il diritto del possessore del feudo sia eguale al diritto del primo chiamato? Io credo che nessuno si farà a sostenere questa tesi.

Non entrerò in una discussione dottrinale della ragione giuridica del possessore del feudo e del primo chiamato.

Parmi anzi che già ne accennassi abbastanza nelle tornate che precedettero la presente. Solo giovami ricordare che il possessore del feudo ha veramente un diritto che il primo chiamato non lo ha.

Il possessore del feudo è ben più che un usufruttario:

egli ha un dominio utile, e anzi, me lo perdoni l'onorevole Vigliani, anche qualche cosa di più.

Comunque sia non disputeremo sulla maggiore o minore quantità del diritto del possessore del feudo considerato in sè, e mi basti mettere in sodo che esso ha un diritto, ed il successore chiamato non ha diritto di sorta.

Ed invece poi nessuno dubita che siccome le ragioni del possessore del feudo come del successore chiamato si regolano secondo la legge feudale, essi hanno quei diritti, quella posizione che loro la legge assegna; la legge può intervenire mentre il feudo sta, mentre è posseduto, e troncare senz'altro quel corso che è riservato in favore del successore chiamato quando il possessore morrà.

Dalla legge si ha il diritto, la legge lo toglie. Ma siccome essa sola diede il diritto, ed era nelle umane possibilità che una nuova ne intervenisse, la quale distruggesse la prima, così è ben evidente come il diritto del successore a due condizioni era sottoposto, la prima, che sussistesse tuttavia quella legge, dalla quale egli attingeva la sua speranza; la seconda che egli sopravvivesse al possessore.

Per ogni verso adunque il possessore del feudo ha solo veramente un diritto, il successore chiamato non ha che una speranza, che un aspettativa. Ora se così è, come potremo noi giustamente assegnare all'uno e all'altro uguale partecipazione di beni, quando essi sono in diversa condizione di diritto? Per questo rispetto la legge sarebbe ingiusta.

Ma l'onorevole Senatore Lauzi osservava come in altre circostanze ed in condizioni di legge conformi alla presente si fosse diviso in parti eguali tra il possessore del feudo ed il successore chiamato.

E mi citava le leggi intervenute nel 1837-38 all'epoca dell'abolizione dei feudi nella Sardegna; mi citava il decreto del Governatore dell'Emilia dell'11 novembre 1859; mi citava infine i decreti dei due Commissari delle Marche e dell'Umbria recentemente pubblicati. Non credo citasse altri esempi.

Senatore Lauzi. Anche le leggi sui fedecommessi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io sono lieto che esso mi rammenti altresì i fedecommessi, e da questi io esordirò per dimostrare come non valgano al caso nostro gli esempi addotti, e come anzi qualche esempio stia in contrario.

La menzione testè fatta dall'onorevole Lauzi dei fedecommessi e della divisione a parti eguali stabilita nella loro abolizione dimostra come egli creda che il successore fedecommissario ed il successore feudale si trovino nella stessa e medesima condizione di diritto; ma ciò veramente non è, e di qui anzi io credo poter desumere un argomento validissimo a conforto della mia tesi.

Il successore fidecommissario non ripete dalla legge solamente il suo diritto, lo ripete, come dicono i pratici, *ex pacto et providentia majorum*, e non è la sola legge che chiama il discendente al fidecommesso, ma egli è il fondatore, ond'è che il chiamato al fidecommesso, ha veramente una ragione diretta, una ragione rivolta nella sua persona che è sospesa bensì dall'esistenza del suo antecessore, ma non meno della sua valida ed efficace.

Diverso è il caso nel feudo. Quivi la ragione feudale determina la vocazione non in relazione ad una certa determinata persona, ma in relazione alla natura, alla costituzione del feudo; ond'è che colui il quale viene al feudo, ci viene non per effetto e provvidenza dei suoi maggiori, ma bensì per effetto e provvidenza della legge stessa. Non confondiamo qui il patto feudale colla successione feudale: quello determina bensì la natura del feudo, le condizioni accidentali, che lo accompagnano, ma la successione feudale è determinata mai sempre dalla legge secondo l'indole, e la natura assegnate al feudo stesso.

Insomma, io mi rivolgo, o signori, alla vostra dottrina e vi chieggo se si possa contestare il seguente principio, che il successore fidecommissario ha veramente un diritto eventuale bensì, ma pur sempre, un diritto; laddove un successore feudale non ha che una speranza, un aspettativa, ma non mai un diritto, nemmeno in potenza.

Ecco i motivi pei quali, o signori, nell'abolizione dei fidecommessi si attribuì una metà dei beni al possessore, l'altra al primo chiamato; perchè effettivamente il successore chiamato nel fidecommesso aveva un diritto pari a quello del possessore presente.

Or bene adunque valga codesta osservazione per tutti i vari casi, per quali avvenga che vi sia commisto il fidecommesso al feudo; allora mai sempre avrà luogo e giustamente codesta divisione in parti eguali, perchè si tratta fra due aventi eguale diritto.

Vengo ora all'esempio che l'onorevole Lauzi adduceva dell'abolizione dei feudi in Sardegna.

Voi sapete la genesi dei feudi in Sardegna a cominciare dall'antico diritto di Aragona a venire sino ai tempi più recenti. Voi sapete altresì la storia dell'abolizione dei feudi in quell'isola.

Quando il magnanimo Carlo Alberto saliva al trono, la Sardegna reclamò l'abolizione dei feudi. Ma non si trattava allora soltanto, o signori, di sciogliere i beni dai vincoli civili dell'inalienabilità e della riversibilità, si trattava di sopprimere la feudalità stessa che ivi vigeva ancora, si trattava di sciogliere dai potenti baroni le persone le quali ne dipendevano o per omaggio o per giurisdizione o per prestazioni onorifiche.

Quindi l'abolizione dei feudi in Sardegna iniziata dal magnanimo Carlo Alberto fu l'abolizione anzitutto della feudalità.

Ma nel tempo stesso in cui questa si aboliva sotto il rispetto dei signorili diritti si avvisava ad abolire o diminuire quei vincoli che inceppavano la proprietà stessa, e quindi a liberarla da quella soggezione, da quelle dipendenze che tanto nocevano alla pubblica ed alla privata economia.

Quindi si pensò essere conforme alle condizioni di

quel tempo e della Sardegna, di operare anzitutto il riscatto dei feudi trasportandone i diritti quali essi fossero sopra il prezzo di codesto riscatto e nel tempo stesso di render conto delle ragioni dei possessori e dei chiamati.

Ma quando così facevasi dividendosi i beni tra il possessore ed il chiamato in due parti eguali, non però crediate, o signori, che si stabilisse il principio della divisione dei beni in parti eguali in considerazione della pura ragion feudale.

No, o signori, si risguardarono quei feudi piuttosto come fedecommessi che come feudi, quindi in ragione ben diversa da quella in cui ora versiamo, essendo i feudi di cui trattiamo affatto separati e distinti dai fedecommessi.

Se volete una prova maggiore, ricorrete alla legge del 3 agosto 1848, quando cioè si abolivano in Sardegna i fedecommessi, voi vi troverete all'articolo che mi pare sia il 5 di quella legge, confusi ed identificati insieme feudi e fedecommessi quasi una cosa sola, onde poi la divisione a parti eguali tra i due. Ma perchè, o signori? Precisamente perchè si riconoscevano quei feudi come fedecommessi, e quindi si riconosceva nel successore chiamato quella ragione di diritto che sta nel successore fedecommissario.

Da queste cose tutte voi scorgete che l'argomento desunto dalla legge abolitrice dei feudi nella Sardegna, lungi che nuoca al mio assunto, vieppiù lo conferma.

Vidi l'onorevole Senatore Lauzi il decreto del governatore dell'Umbria dell'11 novembre 1859, ed i decreti pei quali vennero aboliti i feudi che tuttavia rimanessero nell'Umbria e nelle Marche.

Signori, qui la posizione potrebbe essere delicata, alquanto, avvegnachè noi saremmo forse condotti a ricordare quella differenza che corre tra quelle determinazioni che scendono da una esatta e ponderata considerazione del diritto e quelle che la ragione pratica del tempo e delle circostanze talvolta inspira e talvolta impone.

Noi siamo qui, o signori, nel foro della ragione, ove la legge non solo si fa, ma prima che si faccia, si discute e prima che si discuta lungamente si medita: qui si determinano le risoluzioni della legge da canoni prestabiliti, e che possono seguirsi francamente e tranquillamente nell'ordine della scienza.

Il perchè se fia dimostrato che la mia proposta è ragionata, è conforme al diritto, voi non guarderete agli esempi, ma bensì a ciò che la ragione dedotta dai principi della giustizia e della equità per sè stessa comanda.

Senatore **Nardelli.** Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io accennato di sopra come alcun altro esempio vi fosse del tutto contrario a quelli addotti dall'onorevole Lauzi, aggiungerò come ad un tempo siasi in esso serbata appunto la distinzione che io ricordava più sopra tra il feudo ed il fidecommesso; ora ne discorrerò brevemente.

Vi è nota la legge del 7 marzo 1797 per la quale fu la feudalità abolita presso di noi. Con essa si resero liberi i beni da ogni soggezione feudale sia verso i successori chiamati, sia verso il concedente del feudo, nè si attribuì al successore chiamato partecipazione veruna; ben però si attribuì quando vi fosse fidecommesso. Onde la mentovata legge del 7 marzo 1797 non solamente è un esempio contrario a quelli addotti dall'onorevole Lauzi, ma è appoggio di autorità e di dottrina al mio assunto.

Io credo pertanto aver sciolte le obbiezioni le quali venivano affacciate dall'onorevole Lauzi e dedotte dagli esempi.

Tacerò quelle desunte dalle leggi abolitrici delle commende delle cappellanie laicali, quale sarebbe la legge dell'8 germinale anno IX. In tutte queste leggi voi vedrete come le parti a cui si facevano concessioni di gius erano in condizioni di diritto eguali fra loro, il che effettivamente non è nel caso nostro.

Or dunque, se da tutto ciò risulta che il diritto del possessore del feudo non è eguale al diritto del successore fidecommissario, voi mi consentirete che non si può accordare all'uno tanta parte quanta si accorda all'altro.

Ma qui parmi l'onorevole Senatore Lauzi osservasse che al possessore del feudo si dà più somma della metà, perchè se gli conserva l'usufrutto; onde egli avrebbe e la metà e l'usufrutto finchè egli vive, laddove il successore non avrebbe che la metà quando il suo antecessore sia passato a più vita.

Ma, o signori, quello che non si toglie, affè che non si dà! Colui che possiede il suo feudo egli ha certamente il diritto di goderlo finchè vive, e perchè si ritarda al successore il possesso del feudo, forsechè ne viene che qualche cosa si conceda a colui che possiede? Mai no, o signori, imperocchè in nessuna guisa si toglie a colui che sarebbe il successore chiamato quando si conserva a colui che ha il possesso del feudo l'usufrutto che egli possiede; e se la legge non intervenisse, certo il successore del feudo non avrebbe sino a quell'epoca il feudo medesimo; lo godrebbe per intiero nella sua totalità l'investito, il quale possedendolo in virtù del suo diritto, non v'ha ragione per cui gli si imputi l'usufrutto che ritiene al di sopra dei due terzi in proprietà. È un'idea codesta che non può essere confusa coll'altra; è un diritto che egli ritiene non in quanto lo consegua per virtù della presente legge, ma in quanto esso già lo ritiene. Quindi il solo confronto che possa farsi, egli è tra i due terzi ed un terzo.

Senatore **Cadorna.** Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io nel cominciare il mio discorso accennava ai due estremi, e diceva come dovesse esser giusta quella sentenza che ci collocava in mezzo.

Ora siamo tra la metà voluta dall'onorevole Lauzi ed il tutto che da altri si pretenderebbe per contro al successore feudale; or bene, fra questi due estremi

prendiamo un partito. Io lo collocava ai due terzi, e così a quel tanto che sta tra la metà ed il tutto opposto, e pareva a me di essere veramente in quel giusto mezzo in cui si identifica la ragione, la giustizia e la verità.

Farò ancora un'ultima osservazione, la quale riflette tutta l'economia della legge, ed i destini della legge medesima.

Io ieri combatteva, e mio malgrado sempre, l'emendamento dell'onorevole Senatore Porro, secondo il quale nulla sarebbe dato al successore chiamato.

L'opinione dell'onorevole Senatore Porro, credetelo, ha molti propugnatori, l'opinione dell'onorevole Senatore Lauzi ne avrà molti ancor essa; ora perchè non accetteremo una transazione tra questi due estremi? Tanto più parc a me che debba accettarsi non solo in quanto contemperando le due opinioni opposte si riesce ad un risultato soddisfacente per tutti, ma in quanto altresì noi evitiamo l'ingiusto sistema di attribuire a due che hanno diritti diversi una stessa e medesima soddisfazione.

Per lo che penso che se voi respingerete l'emendamento Lauzi, che è uno degli estremi, come ieri avete respinto l'emendamento dell'onorevole Senatore Porro...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. ... che è l'estremo opposto voi collocherete la legge in quella condizione favorevole di giustizia e verità per cui porto fiducia che sarà ugualmente adottata dall'altro ramo del Parlamento e definitivamente sancita.

Per queste considerazioni io confido che voi respingerete l'emendamento dell'onorevole Senatore Lauzi.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Io ho prestato la massima attenzione alle ragioni dell'onorevole signor Ministro per riescire a convincermi che l'esatta proporzione consisteva nel terzo, anzi che nella metà da assegnarsi al successore chiamato al feudo: confesso che questa diversità di un sesto, per cui al dire del signor Ministro sta la *giusta* proporzione da una parte e l'*ingiusta* dall'altra, studia e ristudia non l'ho ancora capita.

Io ho sentito il signor Ministro premettere, che egli voleva essere rigido osservatore di tutti i diritti ma in grazia, chiederei io, di quali diritti intende egli parlare? Sono diritti compiuti, assoluti? ma se sono diritti assoluti, allora io vengo nell'opinione dell'onorevole Senatore Porro che si debba completamente liberare i feudi sin d'oggi, perchè ragioni di pubblica utilità, che debbono prevalere nella formazione di simili leggi, persuadono a svincolare sin d'oggi i beni che da quel vincolo sono affetti.

Od egli invece entra in un altro ordine di idee, e considera non propriamente i diritti acquisiti, ma i diritti, per così dire, in *isperanza*, ed allora io credo che la ragione di equità persuada a dare all'immediato successore, non un terzo, come egli si è sforzato di provare essere giusto, ma bensì la metà, come pensava l'onorevole Senatore Lauzi.

Nè qui mi convince la ragione che il Ministro di grazia e giustizia andava adducendo, che cioè uguale non fosse il diritto del possessore attuale e del successore del feudo, giacchè è immancabile che qualunque sia la causa per cui l'uno e l'altro vengono ad avere parte dei beni, certamente il possessore attuale del feudo viene ad avere assai più dell'altro, poichè naturalmente seguita ad avere il godimento e possesso del tutto, oltre la proprietà della parte.

Dunque considerato al momento attuale il possessore del feudo viene immancabilmente ad avere molto più, che non il successore.

Molto meno poi mi persuade a non pareggiare il feudo al fidecommisso la ragione che l'onorevole Guardasigilli andava desumendo dall'origine dei diritti dai quali dimanano il fidecommisso ed il feudo.

Qui, o signori, non si tratta di regolare l'origine del diritto: l'origine del diritto rimonta al momento in cui il diritto fu attribuito, ma si tratta di regolarne gli effetti. Ora spogliate il feudo d'ogni considerazione feudale, spogliatelo d'ogni riversibilità come per la presente legge spogliamo anche i feudi *traditi*, immancabilmente non restano che gli effetti della trasmissione regolata precedentemente tanto pel feudo come nel fidecommisso.

Dunque non vedo perchè relativamente agli eguali effetti delle due istituzioni che la legge vuol far cessare, si debbano adottare misure diverse. Non si tratta, ripeto, di risalire alle origini del diritto, ma di regolare quegli effetti attuali di trasmissibilità dei beni che divengono identici sui feudi come sui fidecommissi, dacchè per la presente legge facciamo cessare la riversibilità dei feudi medesimi.

Per conseguenza anche questa ragione non mi persuade che si debba adottare un sistema diverso da quello che lo stesso signor Ministro propone di adottare pei fidecommissi.

Si è anche dall'onorevole senatore Lauzi citato l'esempio dei feudi di Sardegna, e qui il signor Ministro subito ha osservato che vi era una grande diversità, perchè ha egli detto, in Sardegna dovevasi pure far cessare, se non tutta, una parte della giurisdizione feudale.

A questo riguardo mi pare che la ragione valga contro di lui e non in suo favore, perchè il possessore attuale in Sardegna veniva ad essere spogliato di un diritto che prima proficuamente esercitava. Era dunque naturale che gli si attribuisse in compenso una maggiore e non una minore parte in proprietà, ma in questo caso, in cui ogni giurisdizione già è cessata, egli è evidente che la ragione addotta dei feudi di Sardegna milita contro il sistema del Ministero, come già ho osservato, e non in favor suo.

In questo stato di cose io confesso che sarei stato disposto a dare il mio voto, perchè si conceda tutto all'attual possessore, e ciò essendo ora impossibile, opino che si dia la metà per ciascheduno.

Io trovo logica o l'una o l'altra cosa; ma questo giusto mezzo del terzo, per quanta attenzione vi abbia messa, non ho potuto giustificarlo ai miei occhi.

Quando uno ha il diritto alla proprietà, ed un altro ha l'usufrutto, in forza del complesso delle nostre leggi, l'usufrutto si valuta alla metà della proprietà. Ora i feudatarii attuali, cessata ogni giurisdizione, cessata ogni riversibilità, si possono veramente considerare come veri usufruttuarii.

Il diritto che si considera del successore immediato, se stesso il feudo, sarebbe dell'intero usufrutto dei beni feudali. Colla legge attuale viene privato della speranza di questo suo diritto; ebbene gli si dia in compenso la proprietà di quella metà di beni, che è già per le leggi nostre pareggiata all'usufrutto del tutto. Questo viene ad essere ai miei occhi una specie di compenso.

La legge non è obbligata a dare la proprietà nè all'una nè all'altra delle due persone, che hanno un diritto su beni feudali; ebbene la legge che non sarebbe obbligata a dar nulla nè all'uno nè all'altro, assegna una metà per caduno di questi beni. Riconosco anch'io che il diritto dell'uno non è eguale al diritto dell'altro, ma osservo che in questa liberazione di beni, il possessore attuale sta molto meglio, perchè seguita ad avere usufrutto sulla parte del successore. Per conseguenza mi pare, che stando anche alla generalità delle nostre leggi quando non si voglia abolire fin d'ora completamente ogni dipendenza di vincolo feudale, si debba attribuire al successore la metà e non il terzo, come sostiene l'onorevole Guardasigilli.

Presidente. La parola è al Senatore Nardelli.

Senatore **Nardelli.** Ho creduto che il maggior plauso debba farsi al disegno della legge che al presente chiama le cure del Senato in quanto alle disposizioni colle quali vien regolata l'abolizione del feudalismo in Lombardia; emancipandosi dalle leggi emanate sulla materia a contare dalla fine del secolo passato dopo la rivoluzione francese, e che ebbero luogo in diversi altri paesi d'Europa ove si vede non tenuto alcun conto dei diritti de'futuri chiamati, ed invece nella eversione dei feudi si veniva a proclamare la libertà dei beni soggetti al feudo, nel favore esclusivo dei gravati, senza per nulla tener conto, ripeto, dei diritti dei futuri chiamati nel feudo. Il Ministro Guardasigilli ha messo innanzi al Senato le grandi ragioni legali-politiche che informano la legge presente, e la bontà del progetto della legge stessa nel confronto colle legislazioni preesistenti appo altre nazioni. Faccio plauso quindi al disegno della legge; nell'avere tenuto conto eziandio dei diritti dei futuri chiamati nel feudo. La questione perciò è riposta nel definire qual sia la parte che conviene attribuire a questi futuri chiamati.

Non ripeterò ciò che bellamente il Ministro Guardasigilli con quell'eloquenza che gli è propria, ha esposto al Senato; le ragioni, cioè, che giustificano lo schema della legge, e per cui respinge l'emendamento che al medesimo si è fatto; mi permetterò solo di rassegnare al Senato che indipendentemente dalle considerazioni del Ministro conviene porre mente al maggiore diritto che concorre nel gravato in confronto del futuro chiamato. Nè, opportunamente si è invocato l'antecedente legge sullo scioglimento de'fedecommessi, che a mio modo di vedere avrebbe tutta l'influenza nella risoluzione dell'articolo, che al presente richiama le cure del Senato. Il signor Ministro ha fatto notare la grande varietà che intercede nel rapporto dei gravati del feudo, messo in rapporto il diritto dei medesimi con i gravati nel fedecommesso.

Mi limito quindi unicamente a rassegnare alla savvezza del Senato che per verità gran divario ci è fra i gravati e chiamati nei fedecommessi, e tra i gravati e chiamati ai feudi. Ed invero i gravati ai feudi, o signori, che cosa rappresentano? Non altro che un semplice dominio utile; poichè il dominio eminente risiedeva nella corona.

Al contrario nella testa dei gravati di beni soggetti a fedecommessi, i gravati avevano la piena proprietà, il pieno godimento dei beni col solo peso che in morte loro dovevano trasferire e trasmettere questi beni a coloro che erano chiamati in forza della legge di fondazione. Quindi voi vedete nei gravati al feudo un diritto meno esteso, un diritto meno largo; mentre trovate nei gravati di beni soggetti a fedecommessi un diritto più ampio, un diritto più largo. Tanto è ciò vero, che trattandosi di beni soggetti a fedecommesso ove alla morte del gravato venisse a mancare colui che in forza della legge di fondazione doveva conseguire il godimento dei beni soggetti al fedecommesso, in tal caso questo veniva a sciogliersi, e rimaneva nella eredità libera del gravato.

Ma questo fenomeno, o signori, non si avverava riguardo ai feudi; poichè, ove all'epoca della morte del feudatario mancasse quegli che in forza della legge di successione nei feudi fosse chiamato a raccogliere i beni feudali, non si avverava la devoluzione dei beni feudali in favore degli eredi del feudatario, che era morto senza successori nei feudi; ma invece il feudo ritornava alla Corona, si dava luogo alla devoluzione del feudo in favore del principe. Quindi pare, o signori, che ci sia gran differenza tra i beni gravati del fedecommesso ed i beni soggetti a feudo; di maniera che se per il diritto dei futuri chiamati al fedecommesso si è dato la metà dei beni, credo che si è tenuto conto del diritto più esteso che i chiamati ai fedecommessi avevano, più ampio di quello che avevano i chiamati ai beni feudali.

E se dovessi, o signori, confortare queste mie osservazioni alla sapienza del Senato con uno esempio ricavato dalla legislazione sulla materia di cui ora il Senato si occupa, non sarebbe inopportuno, secondo il mio modo di vedere, d'invocare un esempio ricavato dalla legislazione delle province napolitane, ove, quando nel 1806 venne ad essere pubblicata la legge eversiva dei feudi, che non era se non una riproduzione della

legge emanata precedentemente dalla legislazione francese si diè luogo alla proclamazione della libertà dei beni feudali a favore esclusivo dei gravati, ossia degli attuali possessori dei beni feudali, cioè degli ex baroni che godevano i feudi.

Immediatamente però venne pubblicata la legge relativa ai maggiorascati, ed il Governo francese credette di non dover estendere alle famiglie investite di questi ultimi la libertà dei beni feudali, ma bensì quella dei beni allodiali.

Quindi la legge eversiva dei fidecommessi portava la pena illusoria del non feudali in favore dei gravati, senza tenere alcuna considerazione dei futuri chiamati.

Ciò così però per quelli che erano soggetti al fidecommesso, al maggiorasco, dove la libertà dei beni venne ad essere proclamata, compartendone però i futuri chiamati. Ciò valeva come il mio modo di vedere per sottoporre al Senato il concetto che da prima io accennava, cioè il dubbio che forse valutare il compenso dovuto nell'occasione della eversione dei fidecommessi in Lombardia, non può essere equiparato al fattore, di cui si tenne conto dal Senato francese di creare di valutare il compenso dovuto ai chiamati nei fidecommessi con la legge prevalente, e per la quale che quell'antecedente esempio veniva influenzare della detestata nel ragionare.

Presidente. La parola è al Senatore Capocci.

Senatore Capocci. Io non posso entrare, nè entrerò della questione di diritto; solo vorrei sottoporre al Senato una considerazione di fatto.

Ed è che i possessori attuali colla nuova legge non perdono nulla dell'attuale usufrutto, di più vengono ad avere secondo la proposta fatta dall'onorevole Senatore Lanzi in pieno possesso la metà del feudo.

Al contrario il futuro chiamato viene ad avere la metà libera egualmente certa, ma viene a perdere l'eventualità del godimento dell'intero feudo.

Ora questa perdita fo la reputo molto gravosa pel futuro chiamato, perchè potrebbe darsi benissimo, che egli fin di domani entrasse in possesso del suo diritto. Quindi se egli p. e. giungesse a vivere e godere per 10 anni, verrebbe ad essere pregiudicato dalla nuova legge che gli attribuirebbe assai meno di quello che avrebbe ottenuto col suo usufrutto; se poi giungesse a vivere e a goderlo per 20 o per 30 anni, siccome dopo 30 anni il capitale si quadruplica, e supponendolo di 100 mila lire, sarebbe perciò portato a 400 mila; ripeto quindi che il futuro chiamato in questo modo, sebbene non si tratti che di una eventualità, viene ad essere grandemente danneggiato.

Per conseguenza io appoggio l'emendamento dell'onorevole Senatore Lanzi.

Presidente. La parola è al Senatore Lanzi.

Senatore **Lanzi.** Io mi riservo di parlare dopo in merito dell'emendamento, per dire quattro parole, anche per onore della firma.

Intanto cedo la parola al collega dell'ufficio centrale, il Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Nell'intervenire in questa questione che credo essere la più grave in questo progetto, io non mi faccio organo nell'opinione dell'ufficio centrale, ma unicamente dell'opinione mia, giacchè nell'ufficio io appartenni a quella minoranza di cui l'onorevole Lanzi è stato valido membro.

Non presumo certamente di arrecare all'onorevole collega tutto quel conforto che ieri egli mostrava con distinguibili parole di aspettarsi dalla mia povera parola, ma devo credo mio debito di dichiarare con lui la diversità di una opinione che egli ha luogo comune. Presumo sicuramente avere meno di rispondere alla sua aspettazione dopochè ho intesi l'eloquente e dotto discorso del signor Guardasigilli, il quale è venuto con largo corredo di argomenti esponendo quanto sopra questa questione nel senso suo si poteva allegare.

Mi farò tuttavia a sottoporre al Senato alcune brevi osservazioni, le quali mi pare si possano validamente contrapporre agli argomenti dell'onorevole signor Ministro.

Cominciò dal dichiarare che al pari di lui sono affatto nemico di ogni specie di legge che sappia di rivoluzionario, e se vi è cosa di cui io sia lieto in questa discussione ella è certamente questa, che la legge che noi discutiamo, mi pare lontana affatto da ogni carattere rivoluzionario, essa è discussa in tempi quieti, tranquilli, ed ordinati, che permettono di tener ragione di ogni diritto, di usare tutti quei riguardi che giustizia ed equità richiedono in questa materia. Una cosa mi ha però alquanto sorpreso, ed è che mentre il signor Ministro si professava contrario ad ogni legge che avesse carattere rivoluzionario, accoglieva con uno speciale favore l'antico regio editto del 7 marzo 1797 che abolì in Piemonte la feudalità. Per verità io ho inteso dire da persone le quali vivevano all'epoca in cui emanò quell'editto e che si occupavano di cose legali e politiche, che esso fu dal contemporanei qualificato in un modo che certamente non potrà andare a genio del signor Ministro: fu detto l'*editto della paura*.

Forse in questo Consesso esiste alcuno di coloro i quali o avranno essi medesimi ciò inteso, o l'avranno inteso dire dai contemporanei di quell'editto. E per verità la storia a noi tutti fa conoscere in quali circostanze i nostri governanti fossero dalla bufera rivoluzionaria, che soffiava impetuosa dall'Alpi, costretti a far quella legge.

Questo ricordo storico basterà a rendere ragione della causa per cui in quell'editto non è fatta alcuna menzione dei prossimi chiamati, come non vi è parola degli attuali possessori, ma si abbandonò la sorte degli uni e degli altri all'effetto legale della legge. Si eccettuarono però dall'immediato scioglimento quei feudi che avevano carattere fidecommissario, e pei quali si

prese una disposizione che mi spiace di dover dir improvvida ed irrazionale, che tolse merito a quell'editto che era un atto liberale.

Con una disposizione speciale si mantenne la progressività del vincolo successorio per quattro gradi ancora in quei feudi i quali avevano carattere di fedecommesso.

Io credo adunque di far cosa conforme alla volontà del signor Ministro, lasciando in disparte questo esempio e non facendone uso in questa occasione. Cercherò altrove le ragioni che mi pare debbano servir di norma nel determinare la parte da assegnarsi agli attuali possessori ed ai primi chiamati nello spartimento dei beni feudali. Non parmi che sia necessario di ricorrere ad un criterio negativo, alle vie di esclusione, che accennava il signor Ministro.

Sembrami che esaminando da vicino la materia, noi possiamo trovare un criterio positivo, una norma diretta. Quale è lo scopo dell'articolo che noi discutiamo nel regolare la distribuzione dei beni feudali? Se non erro, lo scopo è un solo; quello di tener giusta ragione di tutti gli interessati che rimangono lesi dall'abolizione dei feudi lombardi.

Si tratta adunque di seguire un criterio di equità per dare a ciascheduno quel tanto che corrisponda al danno, al pregiudizio che dallo scioglimento dei vincoli feudali sarà per derivargli. Ora non si potrà dire certamente che ne senta alcun danno l'attuale investito.

Ebbi già l'onore di dirlo al Senato, ed ora la natura dell'argomento mi obbliga a ripeterlo, che la condizione del possessore del feudo non rimane punto deteriorata, anzi viene migliorata dalla legge per quella parte dei beni feudali che gli viene immediatamente attribuita in pieno ed assoluto dominio. E qui mi rincresce di non poter ritrattare quell'opinione che non ebbe la fortuna di garbare all'onorevole Ministro della giustizia. Io rimango ancora nella persuasione che il possessore dei beni feudali, l'investito del feudo non ha e non ebbe mai più che un semplice diritto di usufrutto, ciò che i giuristi appellano il dominio utile dei beni feudali; quanto al dominio diretto io non potrei riconoscere che nemmeno una particella stia presso il feudatario.

La cosa corre diversamente quanto ai fedecommessi; e su questo punto mi tratterrò quando il mio discorso giungerà a toccare di questo oggetto.

Adunque è ben chiaro che l'attuale investito non soffre nessun danno, anzi riporta un vantaggio dai vincoli aboliti.

Ad esso è quindi largamente provveduto col trattamento che gli è assegnato. Ben diversa è la sorte dei chiamati; tutta la loro serie, a dir vero, rimane danneggiata. Tutti quelli che sono già nati e concepiti all'emanazione della legge saranno lesi dalle riforme che noi apparecchiamo.

Conviene adunque che ad essi principalmente volgiamo l'attenzione per determinare quell'equo compenso che la giustizia reclama a loro riguardo.

Il voler estendere il compenso a tutti i chiamati, sarebbe cosa che condurrebbe a confusione, a disordine inestricabile.

Per questo motivo io mi arresterò ai primi chiamati; giacchè fu generalmente ammesso che è necessità, a forza della legge il restringere il compenso della soppressa vocazione a quei soli che si trovano chiamati a raccogliere, dopo l'attuale investito, i beni feudali.

Occupiamoci adunque dei primi chiamati come sono denominati nel progetto di legge. Qual'è la perdita, quale è il danno che soffriranno questi primi chiamati?

Essi perderanno il diritto eventuale e condizionale che loro compete al godimento dei beni feudali.

A che cosa equivale in diritto, secondo le norme comuni, il godimento, l'usufrutto di una proprietà? Rispondono le leggi, rispondono i pratici che equivale alla metà della nuda proprietà; ed infatti quando occorre di valutare nei giudizii od in altri atti legali la nuda proprietà o l'usufrutto separato dalla proprietà, si suole l'uno o l'altro equiparare alla metà della intiera proprietà della cosa di cui si tratta; se noi adunque assegniamo al primo chiamato la metà della nuda proprietà dei beni feudali, noi gli diamo precisamente ciò che la legge gli toglie, ciò che egli è condannato a perdere.

Ma l'onorevole Guardasigilli qui mi oppone che la condizione del primo chiamato è inferiore a quella dell'attuale investito e che non debbono essere trattati egualmente nel riparto di una proprietà alla quale l'attuale investito ha un diritto diretto, sicuro, presente, mentre il primo chiamato vi ha soltanto un diritto eventuale.

Quest'argomento avrebbe, a mio credere, una gran forza, quando non si avesse mezzo di provvedere alla giusta indennità dell'investito e del primo chiamato, quando l'uno o l'altro dovesse essere perdente, all'investito sarebbe dovuta preferenza.

Ma, come ho già dimostrato, la legge provvede largamente all'investito, ossia al possessore del feudo; egli non si può lagnare di alcun torto, se la legge, dopo avere a lui fatta una larga parte dandogli una metà di tutta la proprietà oltre l'usufrutto, si volge al primo chiamato e fa a lui quella parte equitativa che la sostanza da dividere fortunatamente permette di fare.

Otteniamo così una piena armonia, in quanto che colla divisione de' beni feudali per giusta metà tra l'investito ed i primi chiamati, noi appaghiamo tutti i diritti, tutti gli interessi, tutti i riguardi che una savia legge deve in questa materia avere presenti.

E in fatto di riguardi, nessuno potrà contendermi, che il primo chiamato ha potuto fare un assegnamento più o meno prossimo, più o meno positivo secondo le circostanze, sopra i beni di quel feudo che esisteva nella sua famiglia, e che sarà dalla presente legge distrutto; fondato sopra la prescrizione della devoluzione del feudo a suo favore, egli ha potuto contrarre parentadi, costituire doti, impegni domestici, intraprendere una carriera, regolare infine la sua famiglia in modo che non

avrebbe mai fatto, se quella giusta aspettativa non fosse stata presente al suo pensiero.

Ora per compensare quest'aspettazione, per non deludere tutti questi calcoli, che erano pur giusti e legittimi, non troverete miglior mezzo di quello che l'emendamento dell'onorevole Senatore Lauzi propone. Accogliendolo noi, non faremo danno a nessuno, ed avremo pienamente soddisfatto ad un legittimo, ad un rispettabile diritto eventuale. Questi argomenti che mi sembrano avere una grande forza anche presi isolatamente, ne ricevono altra ben più grande dagli antecedenti.

Io non sono adoratore degli antecedenti in nessuna materia che dipenda da principii di ragione certi e determinati: più che a ciò che si fece, io riguardar soglio quel che si dovrebbe fare. Ma nelle cose che non dipendono da norme positive e assolute, ma unicamente dai principii di discrezione, dal savio e prudente arbitrio del legislatore, allora confesso che gli antecedenti hanno sull'animo mio una grandissima autorità, perchè trovo in essi la sola norma di fare una legge giusta, conseguente, uguale per tutti, di non introdurre fra i cittadini disparità legali che avrebbero tutto l'aspetto del capriccio. Ed io vi domando invero, o signori, in questa specie che cosa diranno i chiamati ai feudi che si trovano al di là del Pò ai quali alcuni mesi sono, un anno fa, una legge abolitiva dei feudi assegnava certi diritti, vedendo che dall'altra parte del Pò si faceva una sorte diversa ad altri chiamati a feudi pure soppressi con altra legge? Se noi la faociamo meno favorevole ai chiamati al di qua del Pò, le lagnanze si sentiranno sovra questa sponda: e secondo me, vengano dall'una o dall'altra sponda, saranno sempre lagnanze che meriteranno grave considerazione, perchè tenderanno ad accusare il legislatore d'inconseguenza, di disformità in atti intervenuti a piccolo intervallo sullo stesso argomento.

Quindi io credo che degli antecedenti sopra il punto in discussione convenga tenere un alto conto anche perchè, come dimostrerò, essi ebbero già una sanzione in questo medesimo Consesso, nell'occasione solenne in cui si discusse la soppressione dei vincoli dei maggiorascbi, delle primogeniture, dei fidecommessi.

Ma occorre che mi trattenga alquanto sopra la differenza che l'onorevole signor Ministro della giustizia ha creduto di scorgere tra i feudi lombardi ed i feudi che sono stati svincolati dal Dittatore dell'Emilia e quelli della Sardegna e ancora più tra i feudi e le primogeniture ed i fedecommessi.

E cominciando dai feudi di Sardegna, io credo di poter dichiarare che non si potrebbe forse immaginare un caso che somigli più ai feudi della Lombardia, che quello dei feudi Sardi. E invero in quale condizione erano i feudi della Sardegna nel 1848? Tolta già, come ha ben osservato l'onorevole Guardasigilli, la feudalità signorile, distrutte tutte le prerogative feudali, liquidati i feudi tra il sovrano e i feudatari, erano i beni feudali ridotti ad un capitale, erano ridotti ad un assegnamento sul debito pubblico; quest'assegnamento andava soggetto alla trasmissione in linea primogeniale, giacchè quasi tutti i feudi Sardi erano primogeniali, come gli onorevoli Senatori magistrati che appartengono alla Sardegna, e qui seggono, possono renderne testimonianza. Da ciò risulta evidente parità tra i feudi sardi ed i feudi della Lombardia. Anche i feudi di Lombardia sono ridotti a beni che non hanno altro vincolo che quello della trasmissione. Vi si aggiunge quello della riversibilità che in Sardegna già era tolta dal riscatto intervenuto tra il sovrano ed i feudatari. Ebbene! Quando nel 1848 si trattò di sciogliere l'ultima traccia di quei feudi e ridonare alla libertà i capitali feudali, quale compenso si assegnò agli investiti ed ai primi chiamati?

Si fecero, o signori, due parti della proprietà di quei capitali tra l'attual possessore e il primo chiamato. Si eccettuò soltanto un caso, ed è quello in cui l'attual possessore avesse meno di 60 anni; ma come noi non entriamo in questo sistema che tiene conto dell'età dell'investito, così non occorre nemmeno di revocarlo ad esame.

Calza dunque pienamente alla proposta nostra il caso dei feudi di Sardegna, nè si potrebbe introdurre nella soppressione definitiva dei vincoli feudali di Lombardia un diverso compenso per gli interessati senza applicare norme diverse a casi del tutto simili, senza usare due pesi e due misure dove la ragione non comporta che un peso ed una misura sola.

L'argomento procede con egual vigore quanto ai feudi dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria. Là l'abolizione dei feudi è stata pronunziata in termini assoluti; quanto vi era di feudale è stato spazzato dalle leggi del Dittatore e dei Commissarii.

Nella distribuzione dei beni feudali fu applicata la norma che una legge votata dal Parlamento circa l'abolizione dei maggiorascbi e delle primogeniture aveva stabilita fin dal 1851.

Non si è creduto di fare differenza tra i beni feudali ed i fidecommissari. Supponete che vi fosse anche ragione di fare una differenza, io sosterrei che non essendosi allora fatta in quelle province italiane, a noi non converrebbe l'introdurla in materia del tutto simile in questo momento. Però non regge la supposizione. Io credo di potervi dimostrare che non vi aveva ragione di far alcuna differenza, perchè i beni feudali ridotti alla condizione in cui erano in quei paesi, non distavano in nulla dai fidecommessi; la sola differenza che vi poteva essere, stava nel vincolo di riversibilità a favore del demanio; e siccome a questa riversibilità generosamente rinunzia, almeno in massima, il progetto di legge che discutiamo, così anche questa differenza scompare.

Esaminiamo, se vi piace, quali erano i punti che ravvicinavano i fidecommessi e i feudi. Il titolo della loro costituzione era di eguale natura, poichè io non posso ammettere che il titolo del feudo o della successione feudale stia nella legge: credo che questa sia

una grande inesattezza. Il feudo non è che un contratto che segue tra il concedente del feudo, ossia il signore, ed il feudatario, ossia il primo investito.

Nelle tavole dell'investitura si segnano i patti e le condizioni del feudo, e si stabilisce singolarmente l'ordine della successione dei chiamati. Qual è il titolo costitutivo dei fidecommessi? Esso consiste egualmente in un atto della volontà dell'uomo che determina l'ordine della successione; ma noto questa differenza che in generale il fidecommesso si faceva con atto di ultima volontà, atto su cui la legge suole esercitare maggior imperio; invece i feudi erano sempre costituiti con atti tra vivi; atti che hanno un carattere il quale difficilmente comporta l'ingerenza del potere legislativo per alterarne o modificarne gli effetti.

La trasmissione ai chiamati si operava adunque nei feudi non *ex lege*, in virtù dell'editto successorio, ma *ex pacto et providentia maiorum*, precisamente come accadeva nei fidecommessi.

Se desiderate, o signori, un'autorità di grande momento a questo riguardo, io mi permetterò di citarvi uno dei più grandi giureconsulti in questa materia, il celebre Du Moulin, del quale i contemporanei dissero, come sapete, che insegnava a tutti e non imparava da nessuno, *qui omnes docet et a nemine doceri potest*. Ebbene, questo insigne giureconsulto parlando degli effetti, dei caratteri, delle qualità dei feudi, ne pone la prima base, la prima norma nell'atto d'investitura, dicendo: *omnia a pactis et tenore investiturae dependent*.

Voi vedete da questa massima fondamentale che non in una legge di successione, la quale potrebbe invero essere mutata senza dar motivo di lagnanza, nè diritto di compenso ad alcuno, ma bensì nel fatto dell'uomo, in una disposizione contrattuale, bisogna cercare l'origine dell'instituzione feudale, i suoi effetti, e in particolare l'ordine di vocazione: qui ci troviamo in una parificazione completa tra i feudi ed i fidecommessi, cosicchè non possiamo a loro applicare norme diverse riguardo ai diritti dei chiamati. Altro punto di analogia si desume dalla natura dei beni dei feudi e dei fidecommessi nella Lombardia. La massima parte dei feudi di Lombardia, come vi è noto, sono *oblati* o *emptiati*, il che vuol dire che traggono la loro origine da beni patrimoniali, da beni di quelle famiglie dove il feudo è instituito.

Lo stesso avviene naturalmente dei beni componenti i fidecommessi, che si costituiscono con beni di famiglia; procediamo sempre in una via di parificazione.

Ben esiste un punto dove divergono il feudo e il fidecommesso, ma la divergenza è tale che volge in favore dell'emendamento Lauzi.

Questa divergenza riguarda la natura del dominio dell'investito. Ho detto che nel feudo il possessore non è che un usufruttuario, che non ha parte alcuna del dominio diretto residente presso il signore infeudante. Invece nel fidecommesso l'investito, come osservava rettamente l'onorevole Senatore Nardelli, ha il pieno dominio, il dominio intiero dei beni fidecommissari, che deve conservare e trasmettere ai successivi chiamati. Ebbene, a quest'investito di un dominio intiero e perfetto, la legge del 1851, votata da questo eminente Consesso, qual compenso accordava? La sola metà della proprietà dei beni che possedeva. E noi ad un investito che non ha che un semplice diritto di usufrutto, il solo godimento, noi accorderemo una misura più ampia, i due terzi dei beni posseduti?

Permettetemi che vi dica che noi non faremmo nè atto nè equo, nè giusto, nè conveniente.

Parmi di aver dimostrato che la norma da seguirsi in questa materia sia da desumersi dalla equità, che è costante compagna di giustizia, ossia da quei principii che regolano la misura dei compensi in proporzione dei danni sofferti.

Non è quindi nel mezzo, come piace al signor Guardasigilli, ma nella giustizia che noi troveremo il vero in questo argomento.

E se, come credo d'avervi dimostrato, quegli che soffre veramente il maggior danno dall'abolizione dei feudi è il primo chiamato, ed al danno che gli si cagiona risponde perfettamente il compenso di una metà della nuda proprietà, se, accordandogli questo compenso, noi non facciamo torto a nessuno, non eccettuato l'attuale investito, al quale si fa una larga parte dandogli una metà della nuda proprietà oltre l'usufrutto che possiede; se questo compenso ebbe già la sanzione della nostra legislazione, se l'ottenne in questo medesimo Consesso, se concilia pienamente tutti gli interessi e pubblici e privati, l'abolizione dei feudi coi riguardi dovuti a coloro che al feudo erano chiamati, io ben voglio sperare, o signori, che questa misura di compenso otterrà l'autorevole vostra approvazione.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Io prendo la parola unicamente per aggiungere alcune osservazioni alle molte che sono state, secondo me, vittoriosamente esposte, prima dall'onorevole Senatore Farina, indi dal Senatore Vigliani.

Io era quasi tentato di ringraziare il signor Guardasigilli che dando grandi dimensioni alle obbiezioni, ed osservazioni fatte al mio emendamento, avesse quasi ingrandita la piccola dimensione del medesimo; ma non posso in coscienza ringraziarlo, perchè mi avrebbe offerto un combattimento ad armi disuguali; sarebbe venuto con uno spadone dei tempi dei Crociati a combattere uno che si presentava con una piccola spada *da salon*.

Io non esco dal mio campo, e non ho che un'unica cosa a dire.

Vorrei prendere in parola il signor Ministro quando, e sul principio e sul fine del suo discorso ha detto, che trovava veramente conforme all'equità ed anche alla giustizia, una misura di mezzo fra due punti estremi, il che era la mia tesi. La differenza solamente sta in questo che egli ha preso per estremo ciò che io poneva per punto equidistante. I due punti estremi sono il dar tutto,

o il dar nulla all'attuale investito. Si dirà: chi sogna di dar nulla all'investito? C'è chi lo sogna, o meglio, lo sostiene; ed è con una frase, che mi spiace di usare, perchè sente un poco la dottrina Loiolesca, una opinione probabile.

Dico probabile, giacchè nella petizione dei signori conte Cesare e Donato Bolognini che il Senato ha rimandata all'esame dell'ufficio centrale è, con grande corredo di cognizioni teoriche e di erudizione, con bellissima argomentazione, sostenuto il principio che, salvo l'usufrutto che spetta, e che nessuno ha mai inteso pregiudicare, all'attual investito, la nuda proprietà deve andare interamente ai primi chiamati.

Io rifiuto questo punto estremo, come ho rifiutato l'altro. Questo non è stato mai in discussione; l'altro, in senso mio, era già stato giudicato da un voto precedente del Senato. Posta dunque la cosa, in quanto all'applicazione del principio di equità, in quegli stessi termini cui l'ha posta l'onorevole signor Guardasigilli, di prendere cioè una media tra i due punti estremi, non posso ammettere per punto estremo la mia proposta; devo prendere quelli che per loro natura sono veramente punti estremi, e quindi prevalendomi del principio posto da lui, credo di poter di nuovo sostenere il mio emendamento, secondo il quale il punto equidistante, il punto in cui si riunisce, si applica veramente il principio di equità, sia quello della metà per ciascuno. Perciò sostengo ancora il mio emendamento.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** Essendosi detto che l'ufficio centrale fu diviso in due opinioni, che cioè la maggioranza adottò il sistema dal Ministro proposto, e la minoranza il contrasto, sostenendo che la quotità da assegnarsi al chiamato o chiamati al feudo debba essere della metà e non del terzo, a nome della maggioranza debbo dichiarare che essa si è persuasa della sufficienza dell'assegnamento d'un terzo ai chiamati per quelle medesime ragioni che il Ministro addusse nella relazione che precede il progetto di legge. A tali ragioni però è da aggiungersene un'altra ed è, che il motivo principale determinante la proposta della legge che discutiamo, è l'interesse generale, cioè il pubblico vantaggio e non quello individuale degli investiti dei feudi o chiamati al medesimo, cioè di svincolare i beni, affinchè, riunito il dominio utile col dominio diretto, siano più commerciabili; secondo, per renderli più profittevoli all'universale per le maggiori produzioni derivanti da più diligente coltura; terzo, per togliere quella disposizione che regola ancora la successione nei beni feudali, in conseguenza della quale questi sono sottratti alle leggi generali delle successioni. Ora per raggiungere compiutamente tale scopo che è, ripeto, uno scopo sociale, fa mestieri di derogare, di annullare i titoli di costituzione dei feudi, o si considerino costituiti per effetto di legge, o, come sostiene l'onorevole Senatore Vigliani, per contratto, o titoli: chè, se non vi fosse un interesse generale rilevantissimo, sarebbero da rispettarsi in tutta la loro integrità, e finchè arrivi cioè il tempo della devoluzione, non potendosi violare la legge del contratto regolarmente consentito.

Se interviene adunque un motivo di pubblico interesse, il quale imponga che si debba derogare alle condizioni della creazione dei feudi, o dicasi ai patti, è logica il sistema, il quale tende a raggiungere lo scopo il più presto e meglio che sia possibile. Sistema che consisterebbe nel dichiarare puramente e semplicemente cessati i vincoli dei beni feudali; il che farebbe che gli attuali investiti acquisterebbero la proprietà intiera, e potrebbero liberamente disporre della loro totalità, perchè si consoliderebbe coll'usufrutto la proprietà. Dal che ne deriverebbe altresì che le successioni per tali beni avrebbero fin d'ora luogo secondo le regole comuni e generali fra gli eredi dell'attuale possessore. Quindi non è mestieri di analizzare e discutere se i chiamati abbiano dei diritti, o se sieno maggiori od eguali a quelli degli investiti, se si tiene unicamente conto, come a rigor di termini si dovrebbe, dello scopo determinante della legge. Ma siccome tutti riconobbero che se dall'un canto vi è un motivo impellente di pubblica utilità che richiede lo svincolo puro e semplice dei beni a favore del possessore, un altro di patente equità parla a favore dei chiamati. Così vi è ragione per attribuire una quota ai chiamati: locchè il Senato riconobbe colla reiezione dell'emendamento dell'onorevole Senatore Porro. Ma tuttavolta che si tratta di accordare qualche cosa per solo principio di equità è inutile di parlare di diritti, più o meno estesi, ed ognuno deve fissare la misura di ciò che vuole concedere a seconda delle proprie convinzioni.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Senatore **Arnulfo.** Per queste ragioni la maggioranza dell'ufficio centrale ha dichiarato fin dall'epoca in cui si trovò divisa dai suoi colleghi, che si sarebbe limitata ad accennare i motivi principali che l'avevano condotta a consentire nella proposta ministeriale, assegnando un terzo ai chiamati, e non la metà, ed avrebbe abbandonato alla sapienza del Senato il pronunciare secondo la propria convinzione, e ciò per dire come ginnati, relativamente alla quota, cioè se fissare si debba ai chiamati il terzo o la metà.

Premesse queste poche osservazioni, la maggioranza, mentre mantiene l'opinione spiegata nella relazione, conseguente a se stessa, attende che il Senato pronunci in via di equità sulle quote.

Senatore **Farina.** Non è mia intenzione d'intrattenere ancora il Senato di questa discussione, che mi pare già abbastanza chiarita: solo essendovi stata fra quel che io dissi e quello che asserì l'onorevole Vigliani nella sua splendida orazione, una diversità relativamente al fatto che concerne l'abolizione dei feudi in Sardegna, che io considerava come più estesa che non l'abolizione dei feudi in Lombardia, mi permetto di far presente all'onorevole preopinante che in Sardegna non si abolì soltanto il vincolo dei beni stabili, ma c'era ancora

l'esercizio delle bannalità, le quali erano conseguenza del diritto feudale; di maniera che sotto questo aspetto si può dire che la legge che concerneva i feudi di Sardegna era alquanto più ampia che l'attuale, e che quindi vi era, come io sostengo, un maggior motivo per dare una indennità più ampia a quelli che venivano privati *ipso facto* dalla legge del godimento di un diritto attuale nel caso della Sardegna, che non nel caso presente.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del signor Senatore Lauzi, il quale consiste nel sostituire alle parole *dei due terzi* le parole *della metà*, ed alle parole *dell'altro terzo* quelle *dell'altra metà*.

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Leggo l'articolo secondo emendato dall'ufficio centrale:

« Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo od ai primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita ».

Lo metterò ai voti; chi intende approvarlo sorga.

(Approvato)

PROPOSTA DEL SENATORE IMPERIALI.

Senatore **Imperiali.** Domando scusa se interrompo il Senato in una discussione così importante per fare una proposta: essa sarebbe quella di voler decretare che intervenga una deputazione del Senato all'inaugurazione del monumento Manin.

Io non mi estenderò a far l'elogio di un tal uomo, perchè non sarei da tanto, e perchè non sarebbe il momento; soltanto dirò che fu quello il quale dopo avere speso tutta la vita per la indipendenza e libertà italiana, c'inviò pel primo dalle rive della Senna il grido di *Viva l'Italia unita con Re Vittorio Emanuele.*

Se il Senato a ciò assente, proporrei di fare un'estrazione a sorte di varii Senatori, per assistere a questa inaugurazione.

Senatore **Cibrario.** Nella qualità che io rivestiva di Commissario straordinario del Re a Venezia, mi associo alla proposta fatta dall'onorevole mio collega ed amico Senatore Imperiali.

Presidente. Interpellerò il Senato se intende di approvare la proposta del Senatore Imperiali, cui si associò il Senatore Cibrario.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato)

Allora farò immediatamente l'estrazione di 10 Senatori i quali comporranno la Deputazione per assistere a questa inaugurazione. Dico 10, perchè credo, che questo sia il numero che è stato adottato dall'altra Camera.

Senatore **Roncalli Franc.** Crederei, che per evitare che si rinnovasse la disgustosa circostanza di ieri, di non essere più in numero, si procedesse prima all'esaurimento della legge che stiamo discutendo, e quindi alla estrazione dei membri che debbono comporre la Deputazione, la quale può essere fatta, ancorchè il Senato non sia in numero.

Presidente. Mi pare che quando si è incominciato un incidente sia di regola esaurirlo.

(Il presidente procede all'estrazione di dieci Senatori che risultano i seguenti: Audiffredi, Chiesi, Moris, Scacchi, Orso Serra, Coccapiani, Riberi, Gallina, Musio e De Gasparis).

Essi fanno parte della Deputazione, incaricata di assistere all'inaugurazione del monumento Manin, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Imperiali.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL MENTOVATO PROGETTO.

Presidente. Ora continueremo la discussione del progetto.

Senatore **Plezza.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Plezza.** Io propongo che tra il primo e il secondo alinea di questo articolo, del quale non ho creduto conveniente interrompere la votazione, sia aggiunto il seguente emendamento:

« Per primo o primi chiamati si intendono quelli che sarebbero chiamati al feudo se la morte dell'attuale possessore avvenisse nell'istante stesso dell'attivazione della legge ».

Dal complesso della legge si vede che il primo o i primi chiamati, di cui si parla in questo articolo, non sono i chiamati veri dalla legge feudale, i quali non si possono verificare se non all'istante della morte dell'attuale feudatario. Non trovo però in tutta la legge che i chiamati creati da questa legge per supposizione, i quali possono essere diversi dai chiamati dalla legge feudale, siano abbastanza chiaramente definiti. Bisogna dedurli per induzione, o per argomentazioni di probabilità.

Si vedono esclusi dai chiamati i non nati e i non concepiti e da ciò si argomenta per induzione che per chiamati si intendano quelli che lo sarebbero se l'attual feudatario morisse quando si pubblica questa legge; perchè non ci sarebbe ragione per escludere i non nati e non concepiti all'epoca dell'attivazione della legge, quando dovesse restare in incerto a chi spetti il terzo attribuito ai chiamati fino alla morte dell'attual possessore.

Si legge nell'art. 3 che i primi chiamati possono dimandare la divisione dei feudi, e per argomento di probabilità si dice che devono dunque i chiamati essere accertati durante la vita dell'attual feudatario, perchè

senza essere accertati non possono nè agire, nè chiedere divisione.

Ma anche questo argomento non è abbastanza chiaro. In primo luogo, quando all'esclusione dei nati e concepiti non si può da essa abbastanza chiaramente dedurre che i veri chiamati dalla legge feudale, i quali riuniscano anche il requisito voluto da questa legge di esser nati, cioè o concepiti all'epoca della di lei pubblicazione, debbano essere danneggiati e cedere il passo a persone che se morisse oggi il feudatario, sarebbero bensì chiamate, ma che quando si verificherà davvero la morte del feudatario, epoca sola in cui la legge feudale chiamava a succedergli, forse non sarebbero chiamate per aver cessato di vivere prima del feudatario stesso.

L'esclusione esplicita di alcuni dei chiamati dalla legge feudale, non solo non esclude, ma conferma la non esclusione degli altri chiamati dalla legge stessa.

Quanto al diritto di divisione attribuito ai chiamati, siccome il diritto di divisione può essere esercitato anche dal curatore di questi beni nel tempo che passa tra la pubblicazione di questa legge e l'accertamento del vero padrone dei medesimi, mi pare che lasci la questione ancor dubbia, e credo che quando si trovassero a fronte i veri chiamati dalla legge feudale, nati o concepiti all'epoca della pubblicazione di questa legge, e i chiamati supposti e dedotti per probabilità e induzione dal complesso di questa legge, si correrebbe pericolo di vedere od attribuire la proprietà ai chiamati veri dalla legge feudale, perchè il giudice durerà fatica a compiere di proprio arbitrio lo spazio che divide le induzioni e le probabilità dalla certezza, ed esiterà prima di dar vita ad un nuovo genere di chiamati che niuna legge ha esplicitamente definiti a danno dei chiamati dalla legge feudale, che quella legge chiaramente definisca e per i quali certamente militano maggiori apparenze di diritti e di giustizia, se non di pubblico interesse.

È per togliere il dubbio che debba rimanere in sospeso la proprietà di questi beni fino all'epoca della morte dell'attuale possessore del feudo, che propongo un emendamento col quale dando una definizione chiara e che non lasci dubbio sull'intenzione della legge attuale, si troncherà la possibilità di litigi che sono sempre spiacevoli e cagione di inutili spese.

Presidente. Leggo il testo dell'aggiunta del Senatore Plezza, che egli si propone di frapporre tra la prima parte, e l'alinea dell'art. 2.

Essa è così redatta:

« Per primo o primi chiamati si intendono quelli che sarebbero chiamati al feudo, se la morte dell'attuale possessore avvenisse nell'istante stesso dell'attivazione della legge ».

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiata).

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Osservo all'onorevole Senatore Plezza parermi ben chiaro il concetto della legge, onde non può sorgere il dubbio a cui accenna.

Che cosa fa la presente legge all'art. 1°? dichiara: « Sono aboliti dal giorno della pubblicazione della presente legge tutti i vincoli feudali; e quindi la libertà dei beni.

Che cosa avviene di questi, quando cioè per virtù della legge tale fatto consumato? Sono questi beni restituiti a libertà; la legge provvede sulla sorte di essi e dice: « La piena proprietà dei due terzi si consolida negli attuali investiti; e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge. »

Or dunque, si sa chi è il nato od il concepito al tempo della presente legge. Quindi non si ha da aspettare un tempo futuro, non si ha da portare lo sguardo od il pensiero all'epoca in cui morrà il possessore attuale; questo diventa oggi stesso fatto compiuto. Dunque oggi stesso abbiamo di presenza il possessore del feudo, ed abbiamo il nato o concepito, il quale è il chiamato a succedergli. Ond'è che se questo nato o concepito muoia poi o muoia prima dell'attuale possessore ciò non importa; egli ha già acquistato il diritto per ciò stesso, che il giorno in cui la legge entrava in vigore era nato, concepito, chiamato; quindi pare a me che la legge è troppo chiara, perchè vi si aggiunga la definizione dall'onorevole Senatore proposta.

Senatore **Plezza.** Io prego l'onorevole sig. Ministro di considerare che all'epoca della pubblicazione della legge, non esiste nessun chiamato al feudo, nessuno può asserire di essere il primo chiamato, perchè quello che oggi rappresenterebbe il primo chiamato può morire prima dell'attual feudatario e non essere mai stato chiamato.

Fino a che il feudatario vive, non esistono chiamati, quelli che potranno diventarlo possono essere molti, colui che lo sarebbe oggi può scomparire e lasciare il posto ad un altro.

Questa legge intende di creare un nuovo ordine di chiamati, diversi da quelli della legge feudale e considerare come chiamati quelli che sarebbero chiamati, se alla pubblicazione di essa morisse il feudatario; è per esprimere chiaro il concetto di questa legge, che io propongo di dare una definizione chiara ed esplicita di questo nuovo ordine di chiamati creati dalla legge attuale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** L'ufficio centrale non crede di potere accostarsi all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Plezza, poichè gli sembra che la locuzione dello articolo, quale è stata proposta dal Ministero, si presenti abbastanza chiara e precisa, senza che occorra d'introdurvi la spiegazione che vi vorrebbe aggiungere il proponente. Esso sembra preoccuparsi piuttosto del

successore all'attuale investito del feudo, che dei primi chiamati al tempo della emanazione della legge.

Ora un successore, è vero, non può esistere che alla morte dell'attuale possessore; ma la legge non ha dovuto occuparsi e non si occupa se non di chi avrà la qualità di primo chiamato all'epoca della sua pubblicazione; alle persone nate o concepite che hanno tale qualità di primi chiamati riserva la porzione dei beni feudali, che l'art. 2 accenna.

Quindi non sarebbe conforme al vero spirito di questo articolo il preoccuparsi della successione, anzichè della vocazione del feudo.

Credo poi opportuno di aggiungere un'altra considerazione, ed è che la stessa locuzione, che ora si vorrebbe chiarire, è già stata adoperata in altre leggi analoghe, quali sono quella di abolizione dei vincoli fidecommissari e feudali e siccome non ha mai dato luogo a dubbio alcuno nel passato, così dobbiamo credere che non sarà per ingenerare inconvenienti nell'applicazione di questa legge.

Senatore **Plezza**. Io non insisterò; dico solo che non ammetto la distinzione tra chiamati e successori, poichè sono sinonimi. Non esistono chiamati prima della morte del feudatario, come non esistono di lui successori.

Presidente. Metto ora ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Plezza.

Chi intende approvarla si alzi.

(Non è approvata).

Darò lettura dell'art. 3.

« Art. 3. La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati. »

Lo metto ai voti: chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 4. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al feudo, nè nato, nè concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle Finanze dello Stato.

« Però le Finanze più non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

Senatore **Porro**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Porro**. Desidero proporre un emendamento in forza del quale rimarrebbe soppresso il primo alinea del paragrafo 4, mantenendosi però in vigore l'alinea secondo introdotto dall'ufficio centrale, con una semplice modificazione, levando la parola *però* che serve a legarla col primo *alinea*.

Presidente. Proponendo il Senatore Porro la soppressione della parte prima dell'articolo quarto, io porrò ai voti la parte prima del detto articolo e quelli che intendono di approvare la proposta soppressione, voteranno contro la medesima.

Senatore **Porro**. Desidero di dire i motivi che mi indussero alla fatta proposta.

Presidente. Allora continui.

Senatore **Porro**. La prima parte dell'art. 4 fa riserva di una terza parte di beni a favore dello Stato, qualora non si verifichi il caso di un successibile nato al feudo al giorno della pubblicazione della legge.

Questa riserva a favore dello Stato si insinua quasi a modo d'appendice al diritto che fu conferito al chiamato nato, diritto che venne con molti argomenti giustificato nelle relazioni del Ministro e dell'Ufficio centrale.

Ma possiamo noi dire che tutto il diritto dello Stato, quanto il diritto del chiamato provengono dall'identico titolo giuridico? Possiamo noi dire che lo Stato possa vantare di succedere ai beni feudali quale ultimo chiamato, sotto il quale aspetto venne introdotto nel progetto di legge?

Il chiamato ha diritto all'infeudazione per titolo di successione feudale e lo Stato invece ha il suo diritto non dall'ordine della infeudazione, ma dal diritto supremo di riversibilità. Lo Stato non pretende il solo utile dominio del feudo, ma concentra l'utile col diretto dominio. Ora nelle relazioni sia del Ministro, sia dell'Ufficio centrale furono esposti i motivi per cui nel progetto di legge si credette di abbandonare qualunque diritto di compenso per titolo di riversibilità, e questi motivi non contemplavano soltanto riguardi di convenienza, riguardi di equità, ma riguardi altresì di assoluto diritto e di giustizia.

Infatti nella relazione del Ministro toccandosi della natura diversa dei feudi, accennavasi ai rapporti che vi ponno essere tra lo Stato ed il feudatario circa ai feudi *emptizii* e *oblati*, che costituiscono il maggior numero dei feudi Lombardi.

Si considerava che la natura di questi feudi imponeva al Governo dei doveri che lo Stato attualmente non corrisponde, non soddisfa, e quindi non era conveniente che lo Stato si riserbasse ani beni, che in origine non furono mai beni dello Stato, diritto alcuno di riversibilità.

Ora io non so comprendere, come si possa adottare la misura dell'abbandono della riversibilità in genere, quando l'eventualità di questa riversibilità è lontana, e mantenerla invece nei casi in cui questa eventualità è prossima.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Senatore **Porro**. D'altronde ravviso una precisa identicità colle circostanze a cui si deve applicare il disposto di una legge di recente progettata pei maggioraschi e pei fidecommessi. In quella legge appunto si fece la distinzione tra i maggioraschi ed i fidecommessi che eransi costituiti con beni appartenenti allo Stato e quelli che erano costituiti da beni di privata proprietà; e nel caso di scioglimento, fu proposto che vi fosse una riserva a favore dello Stato, esclusivamente per i maggioraschi e fidecommissi della prima categoria.

Questa tesi fu discussa a lungo negli Uffizi; uno dei quali fu contrario alle pretese dello Stato. Nell'Ufficio centrale, però, a maggioranza d'un voto, prevalse la

opinione a favore delle pretese dello Stato. Quest'opinione come risulta dalla relazione dell'Ufficio centrale, si appoggia a due motivi: l'uno di economica convenienza fondato sulle attuali necessità in cui versa il pubblico erario.

Io non discuterò questa tesi di opportunità economica giacchè credo che dove stanno di mezzo titoli di giustizia, non si ponno introdurre questioni di convenienza economica.

L'altro motivo sta nella dichiarazione, che dal momento in cui non vi sono successibili al feudo, non vi ha più persona che si possa lagnare di simile devoluzione al fisco. In questo punto però mi sembra che si possa osservare, che la mancanza di successione al feudo nel caso nostro si fonda unicamente sopra un'ipotesi legale che noi siamo costretti a fare per sciogliere in modo reciso quelle leggi vincolanti; ipotesi che può verificarsi in contraddizione ai fatti successivi.

E però essendovi tanti titoli per respingere come meno equa la riversibilità, ove vi fosse in seguito discendenza dell'attuale investito, questa potrebbe elevare giusta lagnanza di essere stata spogliata.

Queste sono le ragioni di diritto e di equità che ho creduto mettere innanzi all'appoggio del mio assunto.

Non devo poi tacere che a mio avviso, questi motivi vogliono essere appoggiati da tutti quei riguardi di opportunità che debbono per noi confermare alla legge attuale il suo vero e solenne carattere di una legge politica e generosa.

In seguito a ciò io rinnovo la proposta che venga soppresso il primo alinea dell'art. 4, e che sia ridotto il secondo alinea alle seguenti disposizioni proposte dall'Ufficio centrale, cioè:

« Le Finanze più non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha esaminato con molta attenzione il punto trattato dall'onorevole Senatore Porro, se cioè la generosità già grande, usata dal Governo in questa legge dovesse essere spinta al segno di abbandonare anche il diritto di riversibilità allorchè lo Stato non si trova in presenza di nessun chiamato al feudo. Egli è sembrato al vostro ufficio che questo abbandono non sarebbe più una generosità, ma una specie di prodigalità; anche lo Stato ha dovere di osservare ciò che Cicerone nei suoi Uffizi raccomanda a tutti, la moderazione nelle largizioni.

Se è savio il pensiero del Governo di abbandonare la riversibilità ogni volta che si presenta alcuno dei chiamati in tutti i feudi, esso però vuol essere contenuto nei limiti del progetto.

Nessuno degli altri governi che si sono occupati dello svincolamento dei feudi in Lombardia, concepì un progetto nel quale si dimostrasse da parte dello Stato una larghezza, che somigliasse a quella che informa il progetto attuale.

Tutti gli anteriori progetti tenevano più o meno conto del diritto di riversione allo Stato, ed imponevano per lo meno un canone come premio dell'affrancamento in tutti i casi indistintamente, in contemplazione di quel diritto.

Il progetto di cui noi ci occupiamo, priva intieramente il fisco del diritto, che è incontestabile, di riversibilità ogni volta che si trova in presenza di un chiamato ancorchè sia lontanissimo dal primo investito; ma quando avvenga che siano estinti intieramente i chiamati, perchè mai si pretenderà che il pubblico erario sia privato di una parte soltanto di quella sostanza che tutta ad esso sarebbe devoluta? Non esiste nessun interesse, non evvi nessuna ragione avanti cui il fisco si debba in questo caso ritirare.

Ma l'onorevole Senatore Porro, non ha creduto di vedere differenza tra il caso in cui vi sono chiamati, e quello in cui non ve ne esistano. Per verità mi pare assai chiaro, che si affaccino due differenze capitali.

L'una di ragione privata consiste in ciò, che quando esiste un chiamato ci troviamo in presenza di una persona che merita un particolare riguardo, siccome quella, che era compresa nella vocazione feudale.

L'altra ragione è d'interesse pubblico, e riguarda lo svincolamento dei beni che sarebbe ritardato, ove pendesse il diritto di riversibilità dello Stato fino alla morte dell'investito; nè questo potrebbe essere astretto a soffrire immediatamente la detrazione della parte devoluta all'erario, senza sottoporlo a un'ingiusta diminuzione dei diritti che gli spettano per tutta la sua vita.

Veniva infine invocando l'onorevole Senatore Porro, l'esempio di un progetto di legge stato recentemente presentato al Parlamento dal medesimo Ministro della giustizia, che riguarda l'abolizione dei maggioraschi e fidecommissi, ancora esistenti in alcune province italiane.

Ivi si è fatta una distinzione, quanto ai maggioraschi tra quelli che sono stati costituiti con beni del Demanio, e quelli che lo furono con beni di famiglia.

Quanto ai primi, si propone in quel progetto la riserva della riversibilità di una parte della dotazione a favore dell'erario in mancanza dei chiamati: non così nei secondi. Vorrebbe il Senatore Porro che la stessa distinzione si applicasse ai feudi lombardi eccettuando da ogni riversibilità i feudi *oblati* od *emptizii*, siccome quelli che derivarono da beni domestici.

Ma noi facciamo osservare che quei maggioraschi, di cui parla l'accennato progetto di legge, furono, come il Senato non ignora, costituiti in tempi molto a noi prossimi, sicchè riesce facilissimo il determinare i beni che movevano dal Demanio, e che furono convertiti nella loro dotazione.

La cosa corre ben diversa quanto agli antichi feudi di Lombardia; se noi entriamo a cercare la qualità originaria del feudo, e la provenienza dei beni che li costituiscono, ci ingolfiamo in un mare di difficoltà e di incertezze, donde non troveremmo il modo di afferrare il porto.

Per questo motivo non converrebbe adottare la distinzione che si propone tra i feudi *traditi*, gli *oblati* e gli *emptizii*; non sarebbe difficile, ma in non pochi casi per mancanza dei documenti distrutti dal tempo, sarebbe del tutto impossibile il determinare la qualità dei singoli feudi.

In presenza di questo stato di cose, era indispensabile e prudente lo stabilire una sola regola generale che tutti i feudi comprendesse. Questa regola rispettando largamente la vocazione di tutti i chiamati mantiene fermo l'adagio: *fiscus post omnes*, riservando allo Stato una porzione soltanto di un provento che non gli potrebbe da nessuno essere contrastato.

Non ci possiamo dissimulare, signori, che lo Stato è pur troppo un gran mendico; non gli togliamo adunque quel tenue obolo che questa legge gli riserva dalla distruzione dei feudi.

Senatore **Giulini**. Io non mi faccio a contestare i diritti del fisco: io li riconosco, e ammetto che il fisco ha un diritto sui feudi *traditi* ed *emptizii*, perchè acquistati senza pieno possesso; si potrebbe contendere per gli *oblati*; ad ogni modo, siccome non credo siano questi ultimi in grandissimo numero, genericamente riconosco le ragioni della finanza. Non nego punto che il Governo avrebbe potuto mettere una tassa sullo svincolo. Ma una ragione eminente di politica lo determinò ad abbandonare tale idea, solo riservando la devoluzione in questo caso speciale. Per me preferirei che l'abbandonasse completamente; perchè darebbe così alla legge un' impronta interamente politica, senza carattere di legge economica. Degli esempi analoghi vene hanno vari. Vi erano in moltissimi paesi delle regalie, e ve ne erano anche in Lombardia le quali erano state concesse ai feudatari; furono avocate allo Stato: ma di esse alcune il Governo non volle più esercitarle; queste furono abolite completamente ed il fisco rinunziò ad ogni diritto e non si fece rimborsare da nessuno, considerando come compenso all'erario l'utile pubblico, sebbene il vantaggio fosse di date località.

Anche in questo caso si potrebbe considerare che la ragione eminente di svincolare i beni si è l'unico motivo che lo muove a fare la legge, anzichè quello di cavarne un qualche lucro diretto. Il vantaggio che ne può venire all'erario, lo dissi già altra volta, credo che consista precipuamente nel miglioramento dell'economia generale dello Stato, e nello svincolo dei beni che produce all'erario un largo profitto sulle tasse d'insinuazione, che si moltiplicano grandemente per le traslazioni più frequenti sopra beni lungamente vincolati, che non sopra altri di antico allodio.

Questi sono i motivi che m'indurrebbero a persistere nella mia opinione, ma ve ne sono altri ancora. Io credo che l'intervento del fisco in questa quistione sia una grande difficoltà. In una liquidazione, la quale riconosco che deve essere complicata, il fisco porta in simili affari un carattere di grandissimo rigore; ciò è nella sua natura; difficilmente esso transige. Io, come già dissi, ho veduto molte cause feudali, le quali furono sempre impedite di venir a composizione per la inflessibilità del fisco. Quindi ne verrà che la liquidazione del patrimonio feudale sarà più difficile.

Faccio poi osservare che il fisco si riserva il diritto sopra un piccolo numero di devoluzioni, e così complicherà alcune questioni e le renderà quasi insolubili e tutto ciò per finire ad avere uno scarso numero di devoluzioni, perchè realmente que' feudatari che non hanno ora alcun successore sono pochissimi, e il ricavo d'un terzo di quei feudi riuscirà a piccolo valore.

Per me avrei volontieri spinto le cose all'estremo.

Ho considerato che l'ufficio centrale si è messo su di una via più avanzata, perchè interdice la ricerca ulteriore delle ragioni sopra beni feudali che avrebbero potuto verificarsi in addietro a favore del fisco, qualora le cause non siano ancora iniziate.

Io procedendo oltre avrei voluto che il fisco rinunciasse anche alle cause già incoate, perchè ci vedo realmente più disturbo che profitto.

Per esempio, in quella causa di devoluzione feudale a cui accennava ieri il Senatore Martinengo, di un feudo il quale è stato venduto forse impropriamente, e che è posseduto da 150 persone, tutta quella insoluta questione è resa difficilissima dall'intervento del fisco. Se il fisco si ritirasse, sarebbero facili le composizioni, e tutto anderebbe a luogo agevolmente.

Ma su di ciò non insisto: rispetto i fatti compiuti ed anche le ragioni che può avere il fisco e per le quali ha vinto la causa: solo vorrei che non promuovesse nuove complicazioni, e per ciò appoggio la proposta dell'onorevole Senatore Porro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Perchè una legge sia giusta conviene che ella sia conforme in ogni sua parte a quel determinato criterio che l'informa. Noi partiamo dal principio di assegnare, risolti i feudi, i beni in relazione ai diritti.

Quindi bene opportunamente l'onorevole Senatore Ponza Di San Martino ieri l'altro osservava, come, per essere giusti, anche alle Finanze dovrebbesi attribuire un compenso per la rinuncia alla riversibilità.

Or bene adunque per seguitare cotesto principio, ragion vuole, che dove il feudo cessa, e non vi abbiano nè nati, nè concepiti al tempo in cui la legge avrà effetto, questo terzo si devolva alle finanze in via di riversibilità, come se le finanze medesime fossero, diremmo, un successore chiamato.

Per non dare alle Finanze codesto diritto di riversibilità nella specie concreta, è necessario di fare un dono, ed un dono affatto gratuito, un dono per nulla giustificato.

Accennava l'onorevole Senatore Porro che non sia il caso di attribuire alle Finanze questo diritto, quasi fossero un successore chiamato, in quanto che veramente la natura del loro diritto sia diversa assai da quella del successore chiamato.

Sia così, ma egli è un fatto uniforme che si verifica, cioè il trapasso di una proprietà in ragione di un diritto che spetta.

Osservava l'onorevole Senatore Giulini che questa legge debba avere piuttosto un carattere politico che non economico. È vero; questa legge ha un carattere politico ma nel tempo stesso ne ha pure uno eminentemente economico. Or bene adunque perchè negheremo noi alle Finanze quella parte che in eguale condizione di diritto ad ogni altro sarebbe dovuta?

Pareva pur equo di attribuire un compenso alle Finanze per l'abbandono al suo diritto di riversibilità: e lo schema di legge non ne riserva alcuno.

Propone l'ufficio centrale un emendamento, che leggesi nel capoverso dell'art. 4 ed il Governo l'accettò. Parè dunque che dal canto del Governo siesi largheggiato abbastanza, e che se tutti i diritti pubblici e privati vogliono essere soddisfatti, ragion pure vuole che in conformità anche del criterio che informa la presente legge, non siano le Finanze private di questo terzo. Sarebbe questa una liberalità per nulla giustificata. Vi prego quindi, o signori, perchè vogliate respingere l'emendamento in discorso.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'articolo 4:

« **Art. 4.** Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al feudo, nè nato, nè concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle finanze dello Stato ».

« Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvata).

Leggo ora la seconda parte:

« Però le finanze più non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali ».

« Chi approva questa seconda parte, si compiaccia alzarsi.

(Approvato).

« Chi intende di approvare l'art. 4 nel suo complesso, sorga.

(Approvato).

Voci. A domani!

Presidente. Domani credo che sarà necessario che il Senato si raduni un po' più presto, atteso che parecchi dei nostri colleghi debbono assistere come membri della deputazione per l'inaugurazione del monumento a Daniele Manin.

Io conseguentemente convoco il Senato domani ad un'ora precisa per la continuazione della discussione del presente progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5).

XVI.

TORNATA DEL 22 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione di una lettera del Ministro dell'interno e di altra del Senatore Ruggiero Settimo, Presidente del Senato — Annunzio della morte del Senatore Salvagnoli — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — Approvazione dell'art. 5 — Modificazione all'art. 6 del progetto dell'ufficio centrale proposta dal Ministro di grazia e giustizia, acconsentita dall'ufficio centrale — Approvazione dell'art. 6 colla modificazione del Ministro di grazia e giustizia — Articolo addizionale proposto dal Senatore Gioia — Osservazioni e dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia — Ritiro della proposta Gioia — Lettura dell'intero progetto modificato — Votazione sul medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

È presente il Ministro di grazia e giustizia.

Il *Segretario* Senatore **Cibrario** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Presidente. Porto a conoscenza del Senato una lettera del Ministro dell'interno.

« Torino 21 marzo 1861

Eccellentissimo Signore,

Ricevo in questo momento e mi affretto trasmettere all'E. V. copia di una lettera colla quale S. E. il Principe Ruggiero Settimo, nel ringraziare il Governo di averlo nominato a Presidente del Senato del Regno, esprime il suo rincrescimento di non potere per lo stato di sua salute, e la cattiva stagione, intraprendere in questo momento un lungo viaggio onde recarsi in Torino ad assumere quell'onorevole ufficio.

Gradisca l'E. V. i sensi della distintissima mia considerazione.

MINGHETTI »

Leggerò ora la lettera del Principe Ruggiero Settimo diretta al Ministro dell'interno.

« Malta, 28 febbraio 1861.

Eccellenza,

La benevolenza di S. M. l'Augusto nostro Monarca e del suo Governo ha voluto aggiungere, a proposta dell'E. V., alle varie onorevoli dimostrazioni largitemi l'alto onore di chiamarmi alla Presidenza del Senato di questo primo Parlamento Italiano, che deve compiere il voto di tanti secoli, la costituzione del Regno d'Italia.

Il Governo che nel conferirmi tanto onore ha potuto riguardare soltanto alla mia devozione per la Italia e pel Re, può ben comprendere quanta sia la mia gratitudine, quanto il mio desiderio di assumere immantinente il distintissimo ufficio. Ma la età senile, e lo stato di mia salute mi vietano assolutamente in questa stagione un lungo viaggio anche coi mezzi di agiato trasporto, che la squisita cortesia dell'E. V. mi offriva.

E però prego lei umiliare a S. M. il Re l'omaggio della mia devota gratitudine e dei miei voti per la sua persona, per bene dell'Italia.

Gradisca l'E. V. i sentimenti della mia rispettosa stima.

Firmato all'originale
RUGGIERO SETTIMO. »

Signori Senatori, uno dei Colleghi nostri, che per infermità abituale non potè venire a sedersi tra noi ed a partecipare ai nostri lavori, ma che giovò coll'ingegno, colla dottrina e coll'opera alla patria italiana ed al gran movimento nazionale, il Senatore Vincenzo Salvagnoli passò da questa all'altra vita ieri sera nella città di Pisa (*sensazione generale*).

L'espressione del nostro compianto per la perdita di così benemerito cittadino, di così valente pubblicista, di così attivo uomo di Stato, non aspetterà a manife-

starsi che ne venga arrecato l'annunzio officiale. Tanto è vivo il nostro dolore, quanto giusto il concetto dei meriti del Salvagnoli tra i cittadini d'Italia, quanto profondo e durevole il desiderio che egli lascia di sè.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI IN LOMBARDIA.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sull'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Siamo rimasti all'art. 5; ne darò lettura:

« Art. 5. Le prestazioni in danaro od in natura, che giusta i titoli d'investitura fossero dovute dai beni feudali o dai possessori dei feudi, potranno essere dai debitori affrancate.

« Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge coloro i quali hanno diritto a tali prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.

« Se si tratterà di prestazioni annue, si osserveranno pel riscatto le norme segnate dagli art. 1, 2 e 3 della notificazione della prefettura lombarda delle finanze dell'8 dicembre 1857; ove la prestazione sia dovuta allo Stato si osserverà altresì la disposizione dell'art. 6 della stessa Notificazione.

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo ».

Non credo necessario di dar lettura della Notificazione della prefettura Lombarda, che si è già letta quando si *istituì l'esame di questa*.

Se nessuno domanda la parola metterò ai voti l'art. 5.

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato a verun diritto legalmente acquistato dai terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima.

« Parimente non s'intenderanno colpite dalla presente legge le instituzioni enfiteutiche ed altre simili, che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri di feudi ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Avrei da fare qualche osservazione sulla parola *legalmente* che fu aggiunta allo articolo 6; in quanto che pare a me che questa parola o possa essere superflua, o possa tornare pregiudicevole.

Può essere superflua in quanto che non vi ha diritto fuori quello che siasi legalmente acquistato; ond'è, che quando si dice diritto acquistato, pare a me che basti, nè sia più bisogno di dire diritto legalmente acquistato.

Potrebbe tornar pregiudicevole, imperocchè in due modi si possono acquistare diritti o istantaneamente per ragione di un titolo valido, efficace, atto ad attribuire il diritto medesimo, ovvero per via di prescrizione o di usucapione, ove cioè (nel caso di usucapione) sia intervenuto un titolo, il quale non sia stato abile ad attribuire immediatamente il diritto, ma a dar causa soltanto di acquistarlo. Per il che ho timore che, dicendosi diritti *legalmente* acquistati, si escludessero quei diritti i quali non si fossero acquistati instantaneamente per ragione del titolo, ma si fossero acquistati o si credesse poterli acquistare per via del tempo.

E tant'è più importante questa considerazione nella presente materia; imperocchè voi sapete che in massima *in fatto di feudi la prescrizione* e l'*usucapione* non sono dalla legge ammesse; ciò non di meno è a ritenersi che, secondo la giurisprudenza adottata in Lombardia, le prescrizioni e le usucapioni vi furono ammesse.

Temerei io dunque che dalle parole *legalmente acquistati* si desumesse che volessimo lasciar salvi solo quei diritti i quali si fossero istantaneamente acquistati, e non si volessero lasciar salvi quelli che, secondo la giurisprudenza sovraccennata, si fossero potuti acquistare col mezzo della prescrizione e dell'usucapione.

Or bene, essendo il principio che informa l'articolo 6 quello che non si pregiudichi a verun diritto, io penso sia opportuno di sopprimere la parola *legalmente*; l'articolo pertanto dovrebbe essere così concepito:

« Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato a verun diritto acquistato dai terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima ».

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani.** L'aggiunta della parola *legalmente* che l'ufficio centrale ha creduto di proporre all'articolo 6 del progetto è stata dettata dal pensiero di evitare il pericolo che con le disposizioni di quest'articolo per avventura *si volesse aggiungere* valore a *titoli* che non lo avessero; si è voluto dire chiaramente che si ponevano soltanto sotto la salvaguardia della legge quei titoli i quali meritassero in qualche modo la sua protezione.

Non si dissimula però l'ufficio centrale che le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia dimostrano che questa parola non si può riguardare come assolutamente necessaria; quindi, spiegato il pensiero dell'ufficio centrale nel proporre quest'aggiunta, il medesimo non dissente che sia eliminata la parola *legalmente*, riconoscendo che veramente non si può dire di necessità assoluta.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rileggerò l'articolo sesto come è stato combinato per metterlo ai voti.

« Art 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato a verun diritto acquistato dai terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima.

« Parimente non s'intenderanno colpiti dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi ».

Chi approva questo articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore **Gioia**. Il Senato non ha certamente dimenticato quanto ebbi l'onore di esporre nella tornata del 19 del corrente mese, in proposito di alcune leggi dell'ex-ducato di Parma, mercè le quali, ad onta della proclamata abolizione dei feudi, fu mantenuta in favore dello Stato una ragione di riversibilità sui beni che in qualunque tempo avessero fatto oggetto di investiture feudali.

E ricorderà altresì come il signor Ministro, al quale si aggiunse l'autorevole parola del relatore dell'ufficio centrale, annunciasse recisamente che quelle leggi parmensi si dovessero riguardare come abolite dal decreto dell'ex-dittatore dell'Emilia dell'11 novembre 1859.

Ora io non voglio certo attenuare con osservazioni inopportune l'autorità e l'efficacia di quelle dichiarazioni. Ma dico che trattandosi di cosa che interessa al più alto grado le condizioni economiche e commerciali di un largo territorio, è molto utile, se non vogliamo dire necessario, che quelle dichiarazioni siano tradotte in legge, in modo da procacciare acquietamento e sicurezza completa.

E di questa necessità mi sono tanto più convinto dopo che da parecchi distinti giureconsulti piacentini e parmensi, che ora seggono nella Camera dei Deputati, ho potuto ritrarre che non si è creduto e non si crede in quei luoghi che il decreto Farini abbia infirmate le leggi speciali che imposero l'accennata riversibilità.

E per verità il decreto Farini, il quale parla non di altro che di feudi, trovò le sue applicazioni in quelle parti dell'Emilia ove restavano veri feudi, con ordine ancora durante di investiti e di chiamati. Ma nel Ducato parmense non esistevano da un pezzo, nè feudi, nè persone investite, nè persone chiamate.

Le mutazioni e le successioni erano libere, tutte le terre di origine feudale erano fatte completamente allodiali. Solamente restava una legge tanto fiscale quanto illogica che, all'estinguersi delle linee chiamate, pretendeva di richiamare indefinitamente allo Stato i beni che in qualunque tempo avessero fatto parte di investiture feudali.

Questa legge fiscale fu fatta ad onta della già proclamata abolizione dei feudi, e molti vorranno però temere che essa ancor duri a fronte del decreto del Dittatore, il quale non è che una ripetizione delle leggi francesi a lato delle quali potè esistere, e venire applicata la legge fiscale anzidetta.

Epperò pare importantissimo che questi timori siano perentoriamente rimossi con un articolo, il quale potrebbe esser l'ultimo della legge che ci sta innanzi e che io brevissimamente ho formulato così:

« I decreti del 18 dicembre 1825 numero 7 e del 24 gennaio 1826 num. 8, mercè i quali negli ex-Ducati di Parma, non ostante la già proclamata abolizione de' feudi fu mantenuta in favor dello Stato una ragione di riversibilità dei beni aventi origine feudale, sono abrogati ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Osservazioni identiche a quelle fatte dall'onorevole Senatore Gioia in ordine all'effetto che abbia potuto produrre il decreto del Dittatore dell'Emilia dell'11 novembre 1859 sopra quei vincoli esistenti nelle province parmensi mi vennero anche fatte rispetto alle Romagne.

Veramente pare a me che ove si dovesse definire la questione *ex jure constituto* si potrebbe giustamente sostenere che il Decreto del Dittatore dell'Emilia avrebbe distrutto anche codeste estreme reliquie del sistema feudale. Ciò non di meno, poichè si è elevato il dubbio da un giureconsulto sì autorevole come il signor Senatore Gioia, io consentirei all'emendamento per esso proposto.

Se non che la presente legge essendo unicamente destinata ai feudi della Lombardia, mi pare meno opportuno che qui venga introdotta cotesta od altra disposizione per determinare ben esattamente gli effetti del decreto del Governatore dell'Emilia dell'11 novembre 1859: essa potrebbe trovare sede migliore e più conveniente in una legge speciale.

Quindi, o signori, io proporrei all'onorevole Senatore Gioia di ritirare l'emendamento da lui proposto, assicurandolo che il Governo, conformemente all'impegno che in nome di lui io ne assumo, presenterà una legge speciale, sia per quanto spetta alle province parmensi, sia per togliere quelle altre reliquie del sistema feudale che tuttavia potessero rimanere in altre parti d'Italia.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Senatore **Gioia**. Siccome il signor Ministro mi ha fatto la proposta di ritirare l'articolo che io aveva formulato in aggiunta al presente schema di legge, così chieggo licenza di poter immediatamente rispondere anche al fine di evitare qualunque ulteriore discussione.

Il signor Ministro ha detto che di questo grave argomento farebbe subbietto delle sue più mature considerazioni, e presenterebbe una legge in proposito. A fronte di questa dichiarazione rassicurante, io non esito punto a ritirare sin da questo momento l'articolo addizionale da me proposto.

Solamente prego la cortesia del signor Ministro di aver presente che la cosa abbisogna di rimedio pronto, e che questa proposta di legge che egli promette di presentare non dovrebbe essere troppo lungamente indugiata.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi reco a dovere di assicurare l'onorevole Senatore Gioia ed il Senato, che non sarà indugiata la presentazione di questa legge.

Senatore **Chiesi**. Aveva chiesto la parola al fine di dimostrare che in senso mio non è necessaria l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Gioia; ma dopo che egli l'ha ritirata credo di non essere più in diritto di fare osservazioni. Non credo necessario neppure la legge che ha promesso l'onorevole signor Ministro; ad ogni modo mi riserverò di fare quelle osservazioni che crederò opportune, quando il signor Ministro presenterà la legge promessa.

Presidente. Prima di passare alla votazione della legge, leggerò il testo quale risulta dalla discussione.

« Art. 1. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle provincie lombarde sopra beni di qualunque natura compresi i vincoli derivanti da donazioni di principi.

« Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto di investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o ai primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita.

« Art. 3. La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati.

« Art. 4. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al feudo, né nato, né concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle Finanze dello Stato.

« Però le finanze più non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali.

« Art. 5. Le prestazioni in danaro od in natura, che giusta i titoli d'investitura fossero dovute dai beni feudali o dai possessori dei feudi, potranno essere dai debitori affrancate.

« Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge coloro i quali hanno diritto a tali prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.

« Se si tratterà di prestazioni annue, si osserveranno pel riscatto le norme segnate dagli art. 1, 2 e 3 della Notificazione della prefettura Lombarda delle finanze dell'8 dicembre 1857; ove la prestazione sia dovuta allo Stato si osserverà altresì la disposizione dell'art. 6 della stessa Notificazione.

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo.

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato a verun diritto acquistato dai terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima.

« Parimente non s'intenderanno colpite dalla presente legge le instituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi ».

Si procede ora allo squittinio segreto sul complesso della legge.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione

Votanti	76
Favorevoli	73
Contrarii	3

(Il Senato adotta).

Domani alle 2 il Senato si radunerà per udire una comunicazione del Governo; e nel caso in cui il Ministero sia ricostituito, si farà luogo alla discussione della legge già portata all'ordine del giorno, per l'intitolazione degli atti del governo.

La seduta è sciolta (ore 2 3/4).

XVII.

TORNATA DEL 23 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggi — Comunicazione del Governo — Discussione sul progetto di legge per l'intestazione degli atti del Governo — Discorsi dei Senatori Sforza e Gioia — Approvazione dell'art. unico del progetto colle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale ed accettate dal Ministro di grazia e giustizia — Votazione del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia ed il signor Senatore **Niutta**, Ministro senza portafoglio.

Il Senatore *segretario* **D'Afflitto** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

1. Dal Direttore generale del Debito Pubblico di N. 200 copie del *rendiconto presentato da quella Direzione Generale alla Commissione di vigilanza del Debito Pubblico stesso*;

2. Dal Municipio di Lovere di alcune copie di una sua Memoria intitolata: *Lovere e le valli ferrifere di bombardia nei riguardi del più opportuno riordinamento amministrativo giudiziario*;

3. Dal Marchese Camillo Pallavicino di una sua proposta *sull'abolizione delle Dogane, degli Octroi, del Canone Gabellario e la sostituzione di una tassa ponderale alla frontiera*;

4. Dal Canonico Pietro Terenzio d'alcuni esemplari delle *notizie da esso raccolte sulla diocesi di Pavia e sui gli smembramenti che ne furono fatti dal 1799 al 1819*;

5. Dal signor Gio. Michele Goldoni, Ispettore provinciale di vaccinazione, d'una *proposta di legge sulla vaccinazione*.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori. Pochi giorni sono, io vi esponeva, o signori, come il Ministero avesse creduto opportuno di offrire al Re le proprie dimissioni, e v'indicava altresì le ragioni dalle quali questa sua risoluzione era stata determinata.

Sua Maestà, apprezzando le ragioni esposte, dava incarico al conte di Cavour di ricomporre il Ministero.

Le ragioni, come ben rammentate, che io esponeva, erano segnatamente queste due: in primo luogo, l'ordinare i consigli della Luogotenenza delle province Napolitane e Siciliane per modo, che la loro azione non avesse carattere politico; in secondo luogo, il chiamare taluni dell'Italia Meridionale a far parte del Gabinetto.

Concordi i ministri dell'anteriore Gabinetto in ogni parte del programma, essi lo erano ancora in ciò che la loro personale posizione fosse subordinata alla più libera, e compiuta attuazione del mentovato proposito.

Il conte di Cavour si accinse all'opera. Le crisi ministeriali generalmente sono determinate da circostanze meno felici, e certe volte altresì da sventure; qui per contro la crisi era determinata dai più lieti, dai più fausti eventi, l'inaugurazione del nuovo Regno Italiano: essa quindi fu breve, ed il Ministero rimase composto nel modo seguente:

Il conte **Di Cavour** Ministro degli Esteri e Marina, Presidente del Consiglio.

Minghetti, Ministro degli Interni.

Generale **Fanti**, Ministro della Guerra.

Bastogi, Ministro delle Finanze.

Natoli, Ministro d'Agricoltura e Commercio.

De Sanctis, Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Cassinis, Ministro di Grazia e Giustizia ed affari Ecclesiastici.

Niutta, Ministro senza portafoglio.

Il signor Bastogi Ministro delle Finanze non può ancora per alcuni giorni occuparsi personalmente del suo dicastero ed in questo frattempo continuerà a prestar l'opera sua il comm. Vegezzi, il cui nome suona un elogio, e che agli altri aggiunge questo nuovo atto di patriottismo.

I Consigli di Luogotenenza di Napoli e di Sicilia avranno nuovo e diverso ordinamento; gli affari di quelle provincie distribuiti in vari dicasteri, secondo la natura loro, saranno trattati colà da funzionari non investiti di alcun carattere politico e con siffatte relazioni col Governo Centrale che ne risulti la massima unità di indirizzo e di amministrazione; per siffatta guisa il Governo Centrale avrà intiera quella legale e morale responsabilità dei suoi atti, sopra cui riposa la forza del sistema rappresentativo.

Posto esso poi in relazione diretta non meno colla Luogotenenza, che co' segretari medesimi, potrà mantener quell' unità nell' indirizzo e nella gestione della cosa pubblica, che è suprema necessità di ogni ben ordinato Governo.

La politica che il nuovo Gabinetto seguirà all' estero e nell' interna amministrazione non può esser altra che quella che finora seguì.

Quanto alla politica estera, voi conoscete il nostro programma: voi sapete come siasi progredito con quella prudenza, e con quell' energia ad un tempo, che erano dettate dallo scopo a cui miriamo, e dalle circostanze, alle quali ogni uomo, come ogni governo, debbe tener fisso lo sguardo.

Questa politica non temeraria per certo, ma pur tuttavia ardita, ci condusse a quei risultamenti, ed a quegli atti che voi avete affermato coll'autorità del vostro suffragio.

Questa politica del Gabinetto che fu, sarà la politica del Gabinetto presente.

Quanto all' amministrazione interna, il mio onorevole collega, il Ministro dell' interno, ne ha lungamente esposto il sistema dinanzi alla Camera elettiva; il Ministero ne divide il concetto, e ne accetta la solidarietà.

Voi lo conoscete, quindi io non vi aggiungerò altre parole.

Per quanto riguarda alla giustizia ed agli affari ecclesiastici, attesa la grave importanza che cotesti uffizii hanno per sè, e quella maggiore che essi ottengono nelle contingenze presenti, permettetemi che io ne dica alcune cose.

Il vostro pensiero qui si porta naturalmente alla legislazione che debbe reggere uniformemente il nuovo Regno italiano; si porta alle forme con le quali i rispettivi diritti dei cittadini saranno trattati; all'organamento ed alla circoscrizione giudiziaria, alle persone incaricate dell' amministrazione della giustizia.

In capo a tutte stanno le leggi civili e le penali.

Noi dobbiamo considerarle, e per se stesse, ossia in relazione ai principii che le informano, od in relazione al metodo dei codici che le contengono.

Sotto il primo aspetto e nella materia civile, qualunque sia la legislazione nelle varie parti d' Italia, le differenze sono piuttosto apparenti che reali. Imperocchè le leggi civili governando la famiglia, la proprietà, sui fatti volontarii dell' uomo naturalmente non possono sulla sostanza esserne gran che diversi i precetti.

Queste legislazioni fanno capo pur tutte a quei principii del Romano Diritto che l' Europa intera imprese a rispettare e ad osservare da secoli.

Se veniamo al metodo, al sistema, diremmo della codificazione civile, voi sapete, o signori, come, se ne eccettuiamo la Lombardia, la quale si regge secondo il Codice Austriaco, e la Toscana la quale si regge secondo il Diritto Romano, tutte le altre parti che costituiscono il nuovo Regno, hanno un Codice di cui fu tipo il Codice Napoleone.

Voi sapete quale grande opera sia stata il Codice Napoleone, e come il grande Brougham dicesse che, se Napoleone si presentasse dinanzi alla posterità col suo Codice Civile in mano, questo basterebbe per farlo immortale quanto le battaglie di Marengo e di Wagram.

Quindi, tuttavolta che una sola è la base, non può esser opera troppo ardua e troppo lunga la formazione di un Codice civile unico per tutto il Regno; di quanta utilità sia l' unificazione legislativa non è oramai più chi lo ponga in dubbio.

In Germania è questo bisogno altamente sentito, ed in Berlino testè radunavansi i più distinti giureconsulti di quella Nazione appunto per preparare ed accelerar la formazione di un unico Codice civile da estendersi a tutti gli Stati di cui essa si compone.

In Inghilterra del pari si pensa a formare un Codice civile in cui raccolgansi le disposizioni disseminate ora in migliaia di statuti e di leggi diverse.

Ora io non dubito, o signori, che riconosciuta ed ammessa universalmente la necessità della legislativa unificazione, non possa questa nel Regno italiano prontamente ottenersi. Ed a questo scopo saranno specialmente le cure del Governo rivolte.

Quanto alla materia penale, tranne la sola Toscana, una sola è oggidì la legislazione penale di tutto il Regno.

Non dirò del Codice di commercio, il quale per sua natura, diremmo, cosmopolita, è, meno poche differenze, il Codice di tutta l' Italia, e direi quasi di tutta l' Europa. A questi Codici debbono naturalmente e necessariamente coordinarsi la procedura civile, l'organizzazione giudiziaria.

Il Governo vi dà opera assidua, e sussidiato dai lumi dei giureconsulti di tutta la Penisola, spera di potere presentare fra non molto appositi progetti di legge alle discussioni del Parlamento.

Vi accennai, o signori, oltre all' organizzazione anche la circoscrizione giudiziaria, di cui havvi necessità non meno per determinar secondo i casi la giurisdizione dei diversi Magistrati, quanto per corrispondere possibilmente ai nuovi scompartimenti territoriali del Regno cui le proposte riforme amministrative daranno origine.

Così egualmente in ordine alle persone. Quando si avrà una sola legislazione civile, una sola procedura civile, una sola organizzazione giudiciaria, potrà fondersi direi la magistratura dell'intero Regno, per modo che i funzionari dell'ordine giudiziario siano indistintamente chiamati agli uffizi di questa, o quell'altra parte del regno qualsiasi la provincia a cui appartengano. Da questa fusione, diremmo, di persone o di luoghi, ne risulterà sempre più unita d'Italia, diverranno sempre più stretti quei vincoli, i quali come ci uniscono in un solo pensiero, così ancora ci debbono unire in un'opera, ed in un'azione sola. L'accumulamento di funzioni, e di impieghi escluso per sempre.

Passando alle cose ecclesiastiche, considerate dal loro lato amministrativo, il Governo del Re vi apportò o vi apporterà quella cura, che si addice alla gravità ed importanza della materia.

Quindi fino dall'8 dello scorso luglio esso sottoponeva alla sovrana sanzione un decreto, con cui veniva provveduto a migliorare la condizione dei parroci poveri delle antiche province sui redditi dei benefici vacanti, ossia sulle regalie dell'Economato, e mercè siffatto provvedimento, furono sovvenuti ben 1874 parroci.

Sin d'allora il Governo prendeva impegno di fare altrettanto in ordine ai parroci delle altre province si tosto che si fosse parimente ad essi estesa la regalia ed amministrazione economale. Diffatti con R. Decreto del 20 scorso settembre fu instituito ed attuato con successivo Decreto del 16 dello scorso gennaio un sistema uniforme di amministrazione economale in tutte le province che già in allora formavano parte del Regno, esso si estese già alle province napoletane, e lo sarà fra non molto, come di ragione, e mediante quelle modificazioni, che siano suggerite dalle circostanze speciali, alle province Siciliane.

Per siffatto modo il Governo avrà facoltà di migliorare altresì la condizione dei parroci poveri di quelle province nel modo stesso che si tenne in ordine alle antiche.

Egli è in questo modo che in ciascuno dei rami, il Governo procura di provvedere, perchè il nuovo regno d'Italia venga non meno in dipendenza de' suoi ordini politici che dell'interno suo ordinamento a conseguire quella prosperità a cui esso ha diritto, ed il Governo ha debito di procurargli.

Questo, o signori, è il sistema di politica interna ed esterna che noi seguiremo e in cui speriamo di riuscire, se avremo con noi l'aiuto di Dio, l'appoggio della Nazione e il suffragio del Parlamento.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INTESTAZIONE DEGLI ATTI DEL GOVERNO

(*V. atti del Senato N.* 9).

Presidente. Essendo ricostituito, come il Senato ha inteso, il Ministero, secondo le riserve che io ho fatto ieri, credo che sia luogo di passare alla discussione del progetto di legge sull'intestazione degli atti del Governo.

Questo progetto, stato presentato dall'attuale Ministro della giustizia, si mantiene dal medesimo, quindi io aprirò la discussione sull'articolo unico che ne forma il soggetto.

Invito i membri dell'ufficio centrale a prender posto al banco delle Commissioni.

(I membri dell'ufficio centrale pigliano posto al banco loro destinato).

Darò lettura dell'articolo unico del progetto presentato dal Ministro di grazia e giustizia.

« Articolo unico.

« Gli atti del governo ed ogni altro atto che debba essere intitolato in nome del Re, sarà intestato colla formola seguente:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA »

A questo progetto l'ufficio centrale propose la seguente modificazione:

« Articolo unico.

« Tutti gli atti che debbono essere intitolati in nome del Re lo saranno colla formola seguente:

(*Il nome del Re*)

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA »

Interrogherò il Ministro se accetta la modificazione proposta dall'ufficio centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. La parola è al Senatore Sforza.

Senatore **Sforza.** Signori Senatori. Sarebbe poco opportuno il trattenere il Senato ad udire una dichiarazione dei motivi che mi determinano a votare favorevolmente la proposta legge. Mio intendimento è di esprimere un voto, cioè che la legge stessa debba essere dal Parlamento modificata, o che gli atti abbiano da essere intestati a nome del Re di *tutta* l'Italia.

Giacchè finora è vero che l'Italia è fatta, ma ancora non è *tutta*. Vi mancano due parti, piccole, se si vuole, ma principalissime per *molti* e diversi riguardi.

Una parte è in mani tali, che non si potrà riavere se non con grandi sagrificii; per cui si richiede ancora tempo e pazienza.

Ma l'altra parte d'Italia che è in mano dei nostri aldenti ed amici, perchè non si ricupererà?

Come, e perchè trovansi i Francesi ad occupar Roma?

Essi vi accorsero (a tutti è noto) nel 1849 per un doppio scopo.

1. Perchè prendendo parte alla restaurazione del S. Padre, s'impedisse all'Austria (che si era messa alla me-

desima impresa) di estendere assolutamente ed esclusivamente la sua influenza su tutta la Penisola.

2. Per difendere il S. Padre dalla rivoluzione, che se in Roma era vinta, non era però estirpata. Nè v'era allora alcun principe italiano che potesse assumere l'impegno di tale difesa, essendo tutti o troppo deboli, o troppo affaccendati a difendere sè stessi da non diverso pericolo.

Ebbene! Ma oggi tutti due questi motivi che indussero la Francia ad accorrere in Roma, ed a rimanervi, tutti due hanno cessato di esistere.

A Solferino, e colla sparire dei diversi Stati d'Italia, spirò l'influenza austriaca sulla Penisola.

La rivoluzione anch'essa in Italia è finita. Intendo la rivoluzione della piazza, e della *demagogia*. Oggi gli italiani tutti d'accordo non chiedono altro che formar parte d'un regno forte, ordinato com'è quello che abbiamo.

Oggi dunque il S. Padre non ha più bisogno d'essere difeso dai brutali attacchi della rivoluzione, che nel tumulto confondendo e Pontefice e Re metta in pericolo la indipendenza dell'augusto suo ministero spirituale a detrimento dei cattolici di tutto il mondo. Oggi in Italia v'è una forza più che bastante a garantire al S. Padre la sua indipendenza contro chiunque volesse attentarvi.

Che hanno più da fare i Francesi a Roma? Si dirà forse che la Francia è la figlia primogenita della Chiesa Cattolica, e che a lei spetta il posto d'onore della difesa?

Ma se la Francia è la primogenita figlia, l'Italia si può vantare d'esserne la madre e la tutrice. Il cristianesimo nacque in Oriente; ma trapiantato a Roma, ivi la dottrina della Chiesa Romana cattivandosi il rispetto e la venerazione di tutte le altre Chiese del mondo, divenne Chiesa Cattolica, universale, perchè le Chiese di tutto l'universo si conformavano alla sua dottrina. È dunque all'Italia che la provvidenza ha confidato il cattolicismo. Spetta al Re d'Italia, prima che ad ogni altro, assumerne la tutela.

Prego quindi il Governo del Re ad entrare in trattative col nostro potente e benevolo alleato pel ritiro delle truppe francesi da Roma, pel ritorno di questa metropoli italiana all'Italia. Nessuna difficoltà, mi sembra, dovrebbe incontrarsi nell'Imperatore, quando d'accordo con lui si stabilisse al Pontefice una situazione tale, che lo renda pienamente libero, affatto indipendente inquanto all'esercizio del sublime suo spirituale ministero, e quando una tale situazione venisse garantita dalla ben conosciuta lealtà del Re, e dall'interesse stesso della Nazione.

Se si aspetta di trattare col S. Padre, se si crede poter indurre la Curia Romana ad abbandonare di buon volere il dominio temporale, io dico che prima avverrà che l'Austria si renda spontaneamente, e senza compensi, la Venezia.

Intanto è urgente che questa questione di Roma sia risoluta; per molte ragioni che non è il momento di spiegare, e che tutti sanno. È urgente di liberare le popolazioni di Roma, e delle attigue provincie da uno stato di tanta violenza che minaccia di scoppiare da un momento all'altro in tristi scene di sangue!

Insisto dunque nel pregare il Governo di occuparsi seriamente ed efficacemente della liberazione di Roma dalle armi francesi.

Presidente. La parola è al Senatore Gioia.

Senatore **Gioia**. Signori Senatori; io intendo dire parole brevissime per dichiarare in modo esplicito, che accetto completamente la formola qual fu proposta dal Ministero, per la intitolazione degli atti del Governo.

Accetto che il Re nostro si nomini Vittorio Emanuele II, perchè se si nominasse altrimenti, si verrebbe meno alla verità storica, e si interromperebbero tradizioni gloriose e imperiture, le quali importa di intimamente rannodare al nuovo ordine di cose.

Mentre l'Italia era tutta serva, mentre tutti i suoi Principi erano ciambellani e prefetti dell'Austria, la Casa di Savoia, dentro i limiti del suo territorio, e quanto consentivano i tempi, mantenne inviolata la indipendenza nazionale, e stette quasi scoglio ardito contro le prepotenze e le invasioni forestiere.

Dobbiamo alla Casa di Savoia che le nebbie del settentrione non stansi distese fino appiè dell'Alpi. Dobbiamo a questa illustre Prosapia tanti esempi di persistenza, di coraggio e di indomata virtù. Questa eredità è nostra, e noi saremmo ben dissennati, se non la serbassimo religiosamente, e non la ponessimo quasi saldo fondamento alla costituzione del nuovo Regno.

Per ciò, non lo nascondo, mi è caro questo titolo che ci fa ricchi di tutte le glorie del passato, e ci ricorda un grande debito di riconoscenza, e ci porge occasione di manifestarla solennemente. Vittorio Emanuele II è tal nome che compendia il passato, e promette indipendenza e gloria durevole nell'avvenire.

Accetto del pari l'aggiunta — *Per grazia di Dio* — Oh perchè vorremmo, o signori, cambiare questa formola semplice e pura che oltre al conformarsi al linguaggio e alle tradizioni del passato, esprime così efficacemente l'intervento e l'assistenza manifesta del Dominatore supremo delle Nazioni!

In verità, o signori, quando si ricorre col pensiero la storia di dieci anni passati non si può a meno di non atterrarsi davanti all'altissimo Consiglio che così mirabilmente volse in nostro pro', e le poche virtù nostre, e i nostri errori, e gli errori ancor più grandi dei nostri avversari.

Onde la *Grazia di Dio* non è per noi formola vana od ipocrita, ma reca l'espressione mera di un fatto, che ci balena sugli occhi con irresistibile evidenza.

Accetto per ultimo di gran cuore la formula — Per volontà della Nazione — Perchè questa volontà manifestata con sì mirabile accordo dalle Alpi al Lilibeo, è irrecusabilmente il principale, se non si voglia dire l'unico fondamento della nuova dominazione.

Volgono molti secoli, o signori, da che le genti d'I-

talia sono miserabilmente spartite e divorate e tosate. Or si direbbe che questa iniquità mostruosa ha stancato la pazienza del Cielo, il quale ci ha dato in fine la forza di riscattarcene. E ci dà pur quella di non temere i nostri nemici, i quali seriamente ci accusano, perchè abbiamo sottratto il collo alle loro verghe e alle loro mannaie. Essi con una o semplicità o perfidia che ten del prodigio, parlano ancora del mio e del tuo, e dei trattati infranti, e dei diritti violati, come se potesse darsi un diritto che imponesse a un gran popolo di essere sempre povero, e servo, e diviso!

A queste accuse sleali, a questi inesplicabili deliramenti risponde il voto e la volontà nazionale, dinanzi a cui conviene che si dileguino tante ire impotenti che ancora si accampano contro di noi! Epperò scriviamo in capo ai nostri atti questa parola solenne, e incidiamola in marmo e in bronzo, ma sopratutto avvaloriamola colla concordia, colla abnegazione, colla riverenza alle leggi, colla pratica di quelle virtù militari e civili in cui ha principio e fondamento la grandezza dei popoli! E così operando e volendo lasciamo che svampino le grida incomposte dei nostri avversarii, dei quali nei dì passati, ci fu dato di ammirare l'insolente fatuità.

Vero è che ancora ci rimane molta strada a compiere, e forse la più perigliosa e difficile. Ma io spero maturi i tempi alla nostra completa rigenerazione, la quale (se un grave error non mi illude) sarà pure la completa restaurazione del Cattolicismo. Imperocchè per dirlo colle parole del divino Alighieri!

« La Chiesa di Roma
Per confondere in se duo Reggimenti
Cade nel fango, e sè brutta e la soma. »

C. 16 Purg.

La volontà nazionale che noi iscriveremo nei nostri atti farà ragione di queste deplorabili anomalie, che per essere antiche non cessan di essere assurde, o diciam meglio, tanto sono più assurde quanto sono più antiche.

E le nostre forze ci basteranno altresì a redimere l'afflitta delle Lagune, il cui nome non si può pronunciare senza un sospiro di pietà! E allora poseremo, e adempiremo il voto dei nostri primi anni, esclamando con giubilo raddoppiato — Viva Vittorio Emanuele II, per Grazia di Dio e Volontà della Nazione Re d'Italia! (*Vivi segni di approvazione*)

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, essendo per la stessa natura del progetto di legge, compresi in uno, i due periodi di discussione, metterò ai voti il testo dell'ufficio centrale, cui acconsentì il Ministero. Lo rileggo (*Vedi sopra*)

Si procede allo squittinio segreto.

(Il Senatore *segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	N. 75
Favorevoli	» 74
Contrari	» 1

(Il Senato adotta)

Siccome non vi sono più progetti di legge all'ordine del giorno, e non sono nemmeno ancora in pronto altre relazioni che diano luogo ad una prossima riunione del Senato, secondando pure il desiderio espresso da molti de' nostri colleghi d'avere qualche giorno di libertà, proporrei al Senato di volersi aggiornare a martedì 2 del mese di aprile, in quel giorno vi sarebbe convocazione negli Uffizi al tocco, e quindi alle 2 in adunanza pubblica, se vi saranno relazioni in pronto. Se non ci è osservazione in contrario, aggiorno il Senato a martedì 2 del mese di aprile.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

XVIII.

TORNATA DEL 2 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Comunicazione di due lettere — Relazione sui titoli d'ammissione di nuovi Senatori — Giuramento dei Senatori Ferrigni e Torremuzza — Presentazione di un progetto di legge — Proposta del Senatore Farina, combattuta dal Senatore Casati, ed appoggiata dal Senatore Di Pollone — Adozione della medesima.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, non che il Senatore Niutta Ministro senza portafoglio.

Il Senatore *segretario* **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 2956. Salvatore Barzano di Palermo espone alcune considerazioni, onde veder migliorata la sorte dei ricevitori ed altri impiegati delle dogane della Sicilia.

N. 2957. Calusio Francesco, furiere in ritiro, ricorre al Senato, onde ottenere che gli venga comunicata copia del provvedimento con cui nel mese di marzo 1854 veniva rimosso dalla qualità di capo-posto alla villa della Regina, per poter avvisare al reintegramento de' suoi diritti.

N. 2958. Capurro canonico Giuseppe e Rosario Rizzo, amministratori dell'orfanotrofio dell'Istituto Agrario in Monteleone (Calabria Ulteriore), ricorrono al Senato, onde ottenere che sui fondi di quella cassa ecclesiastica destinati ad uso di beneficenza, sia prelevata una somma per sopperire ai più urgenti bisogni dell'orfanotrofio e per l'attuazione dell'Istituto agrario (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

N. 2959. I prigionieri delle carceri centrali di Siracusa domandano la revoca dell'art. 12 del decreto di amnistia in data 17 ottobre 1860 del prodittatore Mordini. (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

N. 2960. Tredici architetti della provincia di Calabria Citeriore ricorrono al Senato, onde ottenere la revoca del decreto emanato in Napoli il 2 novembre 1835 che prescrive l'esame per l'ammessione nell'albo della Gran Corte Civile. (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

N. 2961. Laporta Tommaso di Catanzaro, ex giudice di circondario, domanda che la pensione di ritiro accordatagli dal caduto Governo Borbonico gli sia fatta decorrere dall'epoca del suo ritiro, e che gli siano pagati gli arretrati da quell'epoca. (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

N. 2962. I membri del municipio di Monteleone (Calabria) e 69 altri cittadini dello stesso luogo ricorrono al Senato, onde ottenere che nella nuova circoscrizione del Regno Italiano sia aumentato il numero delle province continentali meridionali, e venga eretta a capo luogo di provincia la città di Monteleone.

Legge tre lettere dei senatori Francesco Roncalli, Di Fondi e Giulini, che per motivi di famiglia chiedono un congedo, che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Sono stati fatti i seguenti omaggi al Senato:

1. Dal signor Henri Martin, a nome dell'autore della raccolta *des documents et pièces authentiques laissés par Daniel Manin Président de la Republique de Venise, traduits sur les originaux et annotés par F. Planar de la Faye.*

2. Dal signor avvocato Domenico Giuriati, di un suo studio *sulla cassazione e le terze istanze.*

3. Dal Ministro dell'Interno, di 200 esemplari di un *prospetto finanziario dei Comuni nel* 1858.

4. Dal signor Zefirino Re, di alcune copie d'una sua *poesia dedicata al Parlamento.*

5. Dal signor Guglielmo Rossi, di 225 esemplari di una sua *prolusione ad un corso libero di letture di scienza finanziaria.*

G. Dal Presidente della Commissione dei delegati comunali per la strada da Voltri ad Ovada, a nome della medesima, di n. 250 copie di un opuscolo da esso fatto stampare sulla *questione della strada da Voltri ad Ovada*.

J. Dal signor Michelangelo Naldini di un suo *Ragionamento sull'attuale questione della Chiesa e del Papato*.

Debbo dar contezza di una lettera che ho ricevuto dall'onorevolissimo nostro Presidente, nella quale sono i seguenti passi, che credo dover portare a conoscenza del Senato.

Egli scrive da Malta, marzo 1861, senza indicazione del giorno:

« Sarei stato lietissimo se l'età senile e le malattie mi avessero permesso recarmi subito costà, e per debito omaggio di gratitudine verso la Maestà sua, e per darmi l'onore di partecipare alle importanti deliberazioni della nobile assemblea, nella quale concorre tanto senno ed è lustro d'Italia nostra.

« La prego infine degnarmi di essere l'interprete dei miei sentimenti di gratitudine e di stima presso tutti i signori del Senato e credermi sempre col più sincero e devoto ossequio quale ho l'onore di rassegnarmi ecc. »

Il marchese Antonio Brignole Sale scrive al Presidente del Senato nella seguente conformità.

« In conseguenza della decisione delle Camere legislative, le quali, aderendo alla proposizione del reale Ministero, hanno conferito all'augusto nostro Sovrano il titolo di Re d'Italia, il primo Corpo dello Stato, fra i membri del quale mi trovo ascritto fino dall'epoca della sua creazione, è diventato Senato del Regno d'Italia. Questo cambiamento, che notoriamente proviene da annessioni territoriali alla Monarchia Sarda, incompatibili colle religiose e politiche mie convinzioni, e contro le quali non ho lasciato di protestare in pubblica Assemblea, m'impone l'obbligo, per me penoso, di ritirarmi da un consesso rispettabilissimo, del quale ho sempre tenuto a mia grande onoranza il far parte.

« Sarò pertanto riconoscente alla bontà di V. E. se vorrà favorire di esporre al Senato questi sentimenti, pregandolo al tempo stesso di accettare la mia demissione.

« E maggiormente le rimarrà gratissimo, nel presentare cotal domanda, vorrà compiacersi di assicurare gli onorevoli miei colleghi, che serberò costantemente in me impresse la memoria delle relazioni con esso loro avute, non che della benevolenza con cui hanno mostrato di ascoltare le considerazioni che alcuna volte ho stimato opportuno di sottoporre alla loro saviezza.

« Adempio in questa circostanza al dovere per me gratissimo, di rassegnare all'E. V. le proteste di rispettoso e cordiale ossequio con cui sarò sempre

« Genova, 21 marzo 1861.

« *Suo Devmo ed Obblmo Servo*
Antonio Brignole Sale. »

Il nostro regolamento all'art. 100 porta:

« Occorrendo che un Senatore intenda rinunziare alle sue funzioni, egli annunzierà per iscritto la sua risoluzione al Presidente, il quale, comunicato tale annunzio al Senato, ne darà pubblicamente atto, facendo in pari tempo cenno del numero dei Senatori, che, in conseguenza dell'avvenuta dimissione, sarà richiesto alla legalità delle deliberazioni.

« Non essendovi per conseguenza luogo a deliberazione, do atto al marchese Antonio Brignole Sale della rinuncia per lui presentata dalla dignità di Senatore, ed informo il Senato che il numero legale, attesa questa rinuncia e i congedi che sono stati accordati, è di 67.

Il Senatore Cibrario ha la parola per riferire sopra i titoli d'ammessione di nuovi Senatori.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Il barone Alfonso Dabraco è stato nominato Senatore del Regno, con decreto del 20 gennaio ultimo scorso.

Egli è nato il 17 marzo 1810 nella città di Cotrone, dimodochè ha oltrepassato l'età richiesta dallo Statuto.

Egli ha provato con autentici documenti, che i tributi diretti che corrisponde da molti anni all'erario, superano di gran lunga la somma determinata dallo Statuto.

Perciò ho l'onore di proporre a nome dell'ufficio V che il Senato, riconosciuta la validità dei titoli presentati dal barone Baracco, voglia pronunciarne l'ammessione tra i Senatori del Regno Italiano.

(Approvato)

L'avvocato Giuseppe Ferrigni, nominato Senatore del Regno con decreto reale del 20 gennaio ultimo scorso, ha oltrepassato l'età richiesta dallo Statuto per l'eleggibilità con voto al Senato.

Nella sua qualità di consigliere della Corte Suprema di Napoli dall'anno 1848 egli è compreso nel n. 12 dell'art. 33 dello Statuto.

Perciò l'ufficio quinto per organo mio ve ne propone l'ammessione.

(Approvato)

Senatore **Plezza**, *Relatore*. Il principe Gabriele di Torremuzza, nominato Senatore del Regno con decreto reale del 20 gennaio 1861, nacque in Palermo il 4 maggio 1809 ed ha perciò l'età richiesta dallo Statuto per essere nominato Senatore, come risulta dalla prodotta fede di battesimo.

Ha provato con apposito certificato che paga da oltre 3 anni più di lire 3[m]. italiane di imposta diretta per cui appartiene alla categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto e nulla osta che la di lui nomina a Senatore venga confermata dal Senato.

(Approvato)

Presidente. Essendo presenti i Senatori Di Torremuzza e Ferrigni, pregherò i Senatori Di Pollone e Vacca di volerli introdurre nell'aula, onde possano prestare il dovuto giuramento.

(Sono introdotti i Senatori Torremuzza e Ferrigni che prestano giuramento nella consueta formola).

La parola è al Ministro della giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. A nome del mio collega il Ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 28 scorso marzo, pel quale è prorogata a tutto il mese di giugno del corrente anno, ed estesa a tutte le provincie attuali del Regno per la pienezza dei suoi effetti, la facoltà di riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni specie, di assolvere i pesi di privativa demaniale e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colla legge 31 ottobre 1860.

Tutto il tenore e lo scopo di questo progetto ne dimostrano la urgenza; pregherei perciò il Senato di volerla dichiarare.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge e trovandosi già la relazione stampata, interrogo il Senato se, attesa la richiesta urgenza, creda di ritirarsi fin d'ora negli uffizi per l'esame del medesimo.

Due metodi si possono seguire relativamente all'esame preventivo di questo progetto di legge. L'uno è l'ordinario, cioè l'esame nei cinque Uffizi in cui è diviso il Senato; l'altro, che si è praticato parecchie volte, sarebbe quello di deferire il progetto alla Commissione permanente di Finanze.

Interrogo il Senato quale dei due metodi voglia seguire in questa circostanza.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Mi pare che nelle circostanze attuali, avuto riguardo che dei sistemi vigenti nelle varie parti del nostro Stato, non tutti i Senatori sono informati, e che quindi è opportuno che concorrano i lumi di tutti i Senatori per fornire all'occasione gli schiarimenti necessari, avviserei più conveniente che il Senato si attenesse piuttosto al metodo ordinario, che a quello di trasmettere il progetto alla Commissione permanente di Finanze.

Ognun vede che ove per avventura nel seno di questa mancasse qualcheduno dei membri che la compongono potrebbe accadere che, relativamente ad alcune parti dello Stato non vi fosse chi potesse fornire gli schiarimenti opportuni.

Io non intendo con questo di dire che la legge attuale possa fornire argomento a lunga discussione; ma mi spiacerebbe un precedente, che potrebbe in seguito venire in altre leggi invocato, e che avrebbe l'inconveniente del quale ho fatto cenno.

Avviserei perciò, ripeto, più spiccio e conveniente che il Senato si riunisse immediatamente negli uffizi e, nominato l'ufficio centrale, si prevalesse del metodo ordinario, anzicchè di quello di mandare il progetto alla Commissione permanente di finanza.

Senatore **Casati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Casati.** Io farò osservare al contrario, che si potrebbe più facilmente ovviare all'inconveniente che il Senatore Farina ha messo avanti, trasmettendo il progetto di legge alla Commissione di finanze, dove sono inchiusi Senatori di tutte le provincie.

Attualmente siamo pochissimi, e adottandosi la proposta dell'onorevole preopinante, avverrebbe forse che nei diversi uffizi non fossero rappresentate le provincie che hanno un particolare interesse in questa discussione. D'altronde se si trattasse di un nuovo bilancio, se si trattasse di stabilire nuove imposte, crederei che la cosa si dovesse fare con maggior ponderazione; ma adesso siamo stretti dall'urgenza, dacchè la facoltà nel Ministero di percepire le imposte è già spirata, onde dobbiamo sollecitare il più che è possibile. Mi pare quindi che se il signor Presidente invita immediatamente la Commissione di finanza ad occuparsene, questa può subito compilare la sua relazione, e forse domani o dopo domani potremmo votare la legge.

Senatore **Farina.** Non so come l'onorevole preopinante non abbia posto mente, che la stessa Commissione non potrebbe forse essere in numero, e che essendovi in essa tutto al più un rappresentante dei singoli paesi, se questo manca, non vi è più alcuno che possa far conoscere le circostanze speciali del paese medesimo.

Ho premesso, che non credo che questa legge possa dare luogo a grave discussione; ma ho soggiunto che mi spiacerebbe che si formasse un precedente, il quale avrebbe una certa autorità per l'avvenire.

In questo stato di cose è evidente che in ogni ufficio vi sarà qualche Senatore dei singoli paesi, e che conseguentemente quando questi dica qualche cosa di fondato, qualche cosa che meriti l'attenzione dell'ufficio, il Commissario del medesimo potrà riferirlo all'ufficio centrale. Quanto a celerità non vi ha dubbio che se ci riuniamo immediatamente negli uffici fra un quarto d'ora o venti minuti l'ufficio centrale sarà nominato, e potrà adempiere al suo mandato con quella stessa sollecitudine con cui potrebbe compierlo la Commissione permanente di finanza, la quale fra le altre cose, ripeto, non so se sia in numero attualmente, attesa l'assenza di molti Senatori.

Senatore **Di Pollone.** Io ritengo, come i due preopinanti, che si tratta di una legge di molta importanza per l'urgenza che vi ha di promulgarla, e che perciò, tenendo l'una e l'altra via, i Senatori, comprendendo questa circostanza, faranno in modo che possa essere prontamente votata.

Io vorrei solo aggiungere una parola sul metodo che a me pare da preferirsi. Non si può negare, che per la sua natura e pelle circostanze ordinarie, questo progetto di legge dovrebbe essere demandato alla Commissione permanente di finanze, essendo appunto uno di quei progetti, che essa debbe specialmente studiare. Ma, se mal non mi appongo, questo progetto involve un voto di fiducia pel Ministero, e perciò assume un carattere politico.

Quindi io credo dover rammentare, che il Senato in altre consimili circostanze ha preferito di mandare questi progetti di legge agli uffici, perchè elegessero una Commissione speciale; e ciò specialmente, mi ricordo, si fece in occasione dei prestiti.

Anche i prestiti erano questioni di finanza, eppure furono sottratti alla Commissione permanente e mandati all'esame degli uffizi.

Perciò a me pare che se il Senato si riunisse immediatamente negli uffizi, e nominasse l'ufficio centrale forse in ventiquattro ore si potrebbe avere la relazione, e fra due giorni la legge votata; così non verrebbe ritardata la promulgazione sua, ed è ciò che più importa.

D'altronde faccio osservare che la Commissione permanente di finanza non è ancora costituita, e non si sa se realmente tutti i membri che la compongono, siano in questo momento a Torino.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia ritirarsi immediatamente negli ufficii a procedere all'esame di questo progetto di legge.

Se non vi è osservazione in contrario, si intenderà adottata la proposta; e siccome la relazione ministeriale è già stampata, si può credere che, attesa l'urgenza massima di questo progetto, la relazione dell'ufficio centrale non vorrà essere così lunga, e che perciò si potrà farla stampare nella notte, e domani alle ore due convenire per la discussione in seduta pubblica.

Il Senato quindi, salvo circostanze in contrario, si intenderà fin d'ora convocato per domani alle ore due precise per la discussione di questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 3).

XIX.

TORNATA DEL 3 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni* — *Presentazione di un progetto di legge per parte del Ministro della guerra* — *Approvazione immediata del progetto di legge per la proroga dell'esercizio dei bilanci dello Stato pel secondo trimestre del* 1861 — *Presentazione di un progetto di legge per parte del Ministro della Marina, dichiarato d'urgenza.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *segretario* **Cibrario** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore *segretario* **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 2963. Alcuni abitanti delle borgate di Balma, Tornetti e Polpresa, frazione del Comune di Viù (provincia di Torino) in numero di 59, ricorrono al Senato onde venire reintegrati nel diritto di godere il pascolo e l'uso della legna di alcune alpi situate nelle anzidette località (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

N. 2964. Alcuni abitanti del Comune di Sinigaglia in numero di 17 si rivolgono al Senato onde ottenere annullato il decreto emesso dal R. Commissario delle Marche il 3 di gennaio ultimo scorso sulla soppressione delle corporazioni religiose.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto per convertire in legge diversi decreti relativi sia ai militari privati di impiego per titolo politico dai governi Austriaco, Pontificio, e dai cessati governi del Regno delle Due Sicilie, del Granducato di Toscana, dei Ducati di Modena, Parma e Piacenza, sia alle loro vedove ed agli orfani; come pure il R. Decreto 31 gennaio 1861 relativo alle vedove ed agli orfani ed ai congiunti dei militari dell'esercito meridionale.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELL'ESERCIZIO DEI BILANCI DELLO STATO PEL SECONDO TRIMESTRE DEL 1861.

(*V. atti interni del Senato N.* 11).

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge relativo alla proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato pel secondo trimestre dell'anno 1861.

La relazione trovasi in pronto, ma l'urgenza non essendo stata formalmente decretata, io interrogo il Senato se intende che si proceda d'urgenza e che sin d'ora si entri in discussione.

Chi è di questo avviso è pregato di alzarsi.

(Approvato)

In seguito a questo voto affermativo del Senato, io darò lettura del progetto di legge che ho testè indicato.

Articolo unico.

« La facoltà di riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni specie, di smaltire i generi di privativa demaniale e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colla legge 31 ottobre 1860, N. 4398, è prorogata a tutto il mese di giugno del corrente anno ed estesa a tutte le provincie attuali del regno per la pienezza dei suoi effetti.

« La presente legge si dichiara esecutoria a datare dal giorno primo aprile 1861. »

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Se nessuno domanda la parola, non trattandosi qui di fare una differenza segnata tra la discussione generale e la discussione particolare, rileggerò il testo del progetto, e quindi, se non insorge osservazione, lo metterò ai voti.

Rileggo l'articolo unico (*Vedi sopra*).

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Si passa ora allo squittinio segreto, ed io prego uno dei signori segretari di fare l'appello nominale.

(Il Senatore *segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale),

Risultato della votazione:

Votanti	70
Voti favorevoli	69
» contrari	1

(Il Senato adotta).

La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio dei ministri.

Presidente del Consiglio e Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per una leva di mare nelle antiche province del Regno e nei circondarii marittimi di Ravenna e d'Ancona.

Io mi permetto di raccomandarlo alla sollecitudine del Senato, perchè, stante il sistema ancora vigente da noi, la leva non si fa se non sugli inscritti presenti; onde, quando una leva è annunziata, quasi tutti i marinari se ne vanno. È perciò di tutta importanza che trascorra il minor tempo possibile fra l'annunzio della legge e la sua esecuzione.

Pregherei quindi il Senato a volerlo dichiarare di urgenza.

Presidente. Nel dare atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione del progetto di legge testè enunciato, interrogo il Senato se intende dichiararlo di urgenza.

Chi intende dichiararlo d'urgenza voglia sorgere.

(Approvato)

Questo progetto sarà stampato e distribuito, ed invito i signori Senatori a riunirsi domani negli uffizi al tocco per l'esame del medesimo, ed alle due in seduta privata per la discussione del bilancio interno del Senato.

Successivamente, ove sia preparata la relazione sopra questo progetto di legge dichiarato d'urgenza, il Senato potrà adunarsi venerdì alle ore 2; ma saranno avvertiti i signori Senatori a domicilio.

Domani dunque vi sarà riunione al tocco negli uffizi per l'esame di questo progetto di legge, ed alle ore 2 in seduta privata per la discussione del bilancio interno del Senato.

La seduta è sciolta (ore 3 1/4).

XX.

TORNATA DEL 5 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Relazione sui titoli d'ammissione di nuovi Senatori — Giuramento del Senatore Beletti — Approvazione del progetto di legge per una leva di mare nelle antiche provincie del Regno e nei circondari marittimi di Ravenna e di Ancona — Annunzio di un'interpellanza del Senatore Vacca al Presidente del Consiglio.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed il Senatore Niutta ministro senza portafoglio.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 2965. Il professore Sebastiano Blasco di Augusta (Sicilia) espone alcune considerazioni, per cui crede la città d'Augusta meritevole di speciali riguardi, e domanda che venga eretta a capo-luogo di circondario, elevata a piazza militare di primo ordine, e sia il suo porto dichiarato porto militare dell'Isola.

N. 2966. I fabbricanti e negozianti orefici di Genova, in numero di 68, espongono alcune considerazioni, per cui credono contrario all'interesse delle Finanze e nocivo all'industria e commercio dell'oro ed argento lo schema di legge testè presentato, relativo al marchio e saggio delle stesse materie.

Il Senatore *segretario* **Cibrario** legge le lettere dei Senatori di San Giuliano, Della Bruca e Spada, con cui i due primi chiedono la proroga del congedo già concesso, continuando i motivi che l'avevano determinato, ed il terzo per affari urgenti invoca un congedo di tre settimane, che loro sono dal Senato accordati.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal signor David Rabbeno di 5 esemplari di una sua *memoria statistica*.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DI NUOVI SENATORI.

Presidente. La parola è al signor Senatore Taverna per la relazione dei titoli d'ammissione del Senatore Giovanola.

Senatore Taverna, *Relatore*. Col R. Decreto del 1° corrente aprile, il signor Commendatore avvocato Antonio Giovanola di Canobbio, cessante in questi giorni dalle alte funzioni di segretario Generale del Ministero delle finanze, venne chiamato alla dignità di Senatore del Regno.

Per la ricognizione della validità della sua nomina, egli produsse un certificato del 4 corrente, spedito dal signor direttore della segreteria della Camera Elettiva, dal quale risulta che il signor commendatore Giovanola sedette Deputato al Parlamento Nazionale in cinque legislature, cioè dapprima nella terza, ed indi in quattro consecutive, dalla quinta alla ottava inclusivamente.

Riguardo poi alla condizione di età, rimane essa pure pienamente comprovata dal mentovato documento, se si considera che allorquando fu eletto deputato in una delle prime legislature, il signor commendatore Giovanola avea al certo compiuto i trent'anni richiesti per la detta qualità, cosicchè non vi può essere dubbio aver egli raggiunto oggidì l'età di 40 anni.

Accertate così le condizioni legali prescritte dallo Statuto l'Ufficio I ha l'onore di proporvi l'ammessione al Senato del signor commendatore Giovanola, siccome appartenente alla terza delle categorie segnate all'art. 33 dello Statuto medesimo.

(Approvato).

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. Il cav. prof. Ottaviano Fabrizio Mossotti fu nominato Senatore del Regno col R. Decreto del 20 gennaio 1861.

Il Mossotti appartiene da molti anni come socio nazionale all'Accademia Reale delle scienze di Torino; ed è autore di trattati e memorie di fisica matematica, meccanica-celeste e meccanica razionale, per cui ha oggi un posto distinto fra i cultori delle scienze fisiche matematiche.

Senatore di Toscana nel 1848, assisteva come coman-

dante del battaglione universitario di Pisa al combattimento di Curtatone del 29 maggio dello stesso anno.

Per queste prove di amor patrio è precisamente per avere i titoli che lo mettono nella categoria 20 dell'articolo 33 dello Statuto, avendo il Mossotti oltrepassata l'età richiesta dallo stesso per essere Senatore del Regno, a nome dell'Ufficio ve ne propongo l'ammissione.

(Approvato).

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Il barone Gennaro Belelli è stato nominato Senatore del Regno con Real Decreto 20 gennaio ultimo scorso. Nato in Napoli il 18 settembre 1812 egli oltrepassa l'età richiesta dallo Statuto.

Come possessore di latifondi paga da più di tre anni al titolo di contribuzioni dirette una somma eccedente le lire 3,000.

Epperciò l'Ufficio quinto è di parere che nulla osti all'ammissione del barone Belelli tra i Senatori del Regno.

(Approvato).

Presidente. Il Senatore Belelli essendo presente, e dovendo prestare giuramento, invito i sigg. Senatori Perrigni e Torremuzza a volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotto il Senatore Belelli nella sala dai Senatori Perrigni e Torremuzza presta il giuramento nella consueta formola).

Do atto al signor Belelli del prestato giuramento e lo proclamo Senatore del Regno.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA DI MARE NELLE ANTICHE PROVINCE DEL REGNO, E NEI CIRCONDARI MARITTIMI DI RAVENNA E DI ANCONA.

(*V. atti interni del Senato N.* 13).

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge per una leva di mare nelle antiche province del regno, e nei circondarii marittimi di Ancona e Ravenna.

Leggo il progetto di legge (*V. I fra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, passerò alla lettura dei singoli articoli per porli separatamente ai voti.

Art. 1. Il governo del Re è autorizzato ad operare nel corrente anno 1861 una leva ordinaria di cinquecento marinai sugli inscritti dei circondari marittimi della Liguria e della Sardegna.

(Approvato).

Art. 2. È parimenti autorizzato a chiamare al servizio di supplemento tutti gl'inscritti marittimi delle classi 1839 e 1840, appartenenti ai circondari marittimi di Ravenna ed Ancona.

(Approvato).

Art. 3. Il servizio di supplemento prestato per effetto della presente leva sarà computato in isconto di quello di permanenza a coloro che vi fossero designati nelle future leve ordinarie.

(Approvato).

Art. 4. Saranno osservate le disposizioni in vigore nelle antiche province per le leve di mare, tanto ordinarie che straordinarie.

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *segretario* Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti 70

Favorevoli 68

Contrari 2

(Il Senato adotta).

Il Senatore Vacca ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io desidero rivolgere un'interpellanza all'onorevole Presidente del Consiglio intorno alle cose di Roma, e lo pregherei a volermi indicare il giorno in cui potrebbe essermi cortese delle sue risposte.

Presidente del Consiglio. Io sono agli ordini del Senato; tuttavia se l'onorevole Senatore Vacca credesse, si potrebbe fissare un giorno della prossima settimana.

Senatore **Vacca**. La scelta del giorno dipenderà dal signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Stante la gravità dell'argomento, sarebbe opportuno indicarne l'oggetto....

Senatore **Vacca**. Questo sarebbe per verità nei miei desiderii....

Presidente. Mi permetta l'onorevole Senatore Vacca che io legga anzi tutto a tal riguardo gli articoli del nostro Regolamento.

Art. 83. Ogni Senatore il quale intende muovere interpellanze, ne consegna la proposta al Presidente all'apertura dell'adunanza in cui desidera sia il Senato consultato in proposito.

Tale proposta indicherà sommariamente l'oggetto dell'interpellanza: il Presidente ne dà lettura al Senato.

Art. 84. Il Senato, uditi i ministri del Re, determina per alzata e seduta senza discussione in qual giorno le interpellanze debbano aver luogo, salvo che le rimandi a tempo indeterminato.

Senatore **Vacca**. Conformandomi al Regolamento, io comincierò a leggere il tenore della mia interpellanza...

Presidente. Se vuole avere la bontà di deporre la sua proposta sul banco della presidenza, io la leggerò e quindi interrogherò il Senato, dopo la dichiarazione dell'onorevole Presidente del Consiglio, in qual giorno debba aver luogo l'interpellanza.

(Il Senatore Vacca depone sul banco della presidenza la proposta della sua interpellanza).

Leggerò la proposta dell'onorevole signor Senatore Vacca.

« Dopo la discussione seguita nella Camera Elettiva intorno alle cose di Roma, e dopo le dichiarazioni e le spiegazioni fornite dal Ministero, io mi fo a chiedere all'onorevole signor Presidente del Consiglio dei ministri due cose:

1. Se e quando ci sarà a sperare di veder cessata la

condizione anormale di quella parte d'Italia per la presenza di truppe straniere;

2. Se la soluzione conciliativa, cui accennava l'onorevole Presidente del Consiglio nell'altra Camera, vada procedendo al suo compimento, mercè un accordo e con la Corte di Roma e con la Francia, nel doppio scopo di rivendicare Roma all'Italia e restituire al Papa la piena indipendenza e alla Chiesa le più ampie libertà. »

Mi pare che il signor Presidente del Consiglio abbia significato che preferirebbe differire di qualche giorno...

Presidente del Consiglio. Ora che ho udito l'oggetto sul quale devono versare le interpellanze dell'onorevole signor Senatore Vacca, farò notare al Senato che l'argomento è tanto delicato, quanto importante, e che perciò sarebbe più opportuno che il Senato fosse avvertito preventivamente dell'intenzione dell'onorevole Senatore di muovere interpellanze, e della disposizione in cui è il Ministero di dare a queste quella risposta più esplicita che le condizioni delle cose consentiranno. Del resto io non esito a dichiarare non solo di non respingere la mozione dell'onorevole preopinante, ma di credere opportuno che il Senato la discuta, ed oda le spiegazioni del Ministero su questo importantissimo argomento. Giacchè la questione è stata sollevata in uno dei rami del Parlamento, è utile che anche l'altro, il quale rappresenta egualmente i grandi interessi dello Stato, se ne occupi con quella maggior solennità che l'importanza dell'argomento richiede. Quindi, mi pare che si potrebbe fissare l'interpellanza, se il Senato non ha altre materie ad esaminare per tal giorno, a martedì della settimana ventura, riuscendo talora incomodo il lunedì a quei Senatori che volessero allontanarsi la domenica da Torino.

Presidente. Il Senato non ha ancora nulla di preparato per mettere all'ordine del giorno. Forse per martedì potrebbe esserci qualche cosa; ma, in tutti i casi, se il Senato annuisce alla proposta del signor Presidente del Consiglio, a cui acconsente, credo, anche il signor interpellante, si potrebbero fissare per tal giorno e le interpellanze state annunziate e la discussione di quei progetti di legge che fossero in pronto.

Interrogo il Senato se intende fissare per quest'oggetto la seduta di martedì prossimo. Chi crede che per tal giorno siano fissate le interpellanze voglia alzarsi.

(Il Senato approva).

Martedì adunque alle ore due precise il Senato terrà seduta pubblica a tale oggetto.

La seduta è sciolta (ore 3 e 1/4).

XXI.

TORNATA DEL 9 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Relazione sui titoli d'ammessione del Senatore Acquaviva — Giuramento dei Senatori Carradori e Acquaviva — Interpellanza del Senatore Vacca sulle cose di Roma — Risposta del Presidente del Consiglio — Presentazione di un progetto di legge dal Ministro dell'interno — Comunicazione di un Regio Decreto pel ritiro del progetto di legge sulle Opere pie — Ripresa della discussione sull'interpellanza — Discorso del Senatore di Campello — Ordine del giorno proposto dal Senatore Matteucci — Considerazioni del Senatore Di Villamarina sulle cose di Napoli — Instanza e schiarimenti richiesti dal Senatore Musio, forniti dal Presidente del Consiglio — Dichiarazione del Senatore Sauli — Approvazione dell'ordine del giorno del Senatore Matteucci, accettato dal Presidente del Consiglio — Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ed i Ministri di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica, di agricoltura e commercio, non che il Senatore Ninfa, ministro senza portafoglio, e più tardi interviene eziandio il ministro dell'interno.

Il Senatore *segretario* **Cibrario** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Il Senatore *segretario* **Arnulfo** legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 2967. Il generale cav. Francesco Solera porge al Senato motivate istanze, perchè l'art. 2 del Regio Decreto 4 marzo 1860 da convertirsi in legge, venga modificato, nel senso che gli sia riconosciuto per la giubilazione il grado ottenuto dal governo provvisorio di Venezia. »

Legge pure le lettere dei Senatori Sella Giovanni Battista, De Gasparis, duca di Galliera e Chigi, i quali, chi per motivi di ufficio, chi di famiglia, chiedono un congedo, che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. S'intende che questi congedi, non essendo stati chiesti per un termine determinato, sono concessi per un mese.

Porto a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1. Dal dottore Antonio Longhi, di parecchi esemplari delle sue *considerazioni sulla necessità di migliorare la condizione del corpo sanitario militare;*

2. Dal dottore avv. Vincenzo di Tergolina, di N. 4 copie di un suo libro intitolato: *Quattro anni nelle prigioni del S. Padre;*

3. Dal sig. Cesare Marini, di un suo discorso sul *diritto pubblico e privato del Regno delle Due Sicilie;*

4. Dalla Commissione per l'immegliamento dei luoghi penali instituita dal Ministro dei lavori pubblici *di due suoi rapporti sui bagni di Napoli.*

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEL SENATORE ACQUAVIVA.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo per riferire sui titoli di ammissione del Senatore Acquaviva.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Il duca d'Atri Luigi Acquaviva nato in Napoli il 20 dicembre 1812, fu nominato Senatore del Regno con R. Decreto del 20 novembre ultimo passato.

Avendo giustificato con valide testimonianze che paga per imposte dirette oltre a L. 3m. annue, l'ufficio 4.° riconoscendolo compreso nella categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto vi propone di riconoscere la regolarità dei suoi titoli per essere ammesso a sedere in Senato.

Presidente. Chi intende approvare queste conclusioni si alzi.

(Approvato).

Essendo presenti i Senatori Acquaviva, ed il conte Carradori, i cui titoli sono già stati verificati, prego i Senatori Orso Serra e Imperiali di introdurli nell'Aula, onde prestino giuramento.

(Introdotti nell'Aula i Senatori Acquaviva e Carradori prestano giuramento nella formola consueta).

Do atto ai Senatori Carradori e Acquaviva del prestato giuramento, e li proclamo Senatori del Regno.

INTERPELLANZA DEL SENATORE VACCA SULLE COSE DI ROMA.

Presidente. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del Senatore Vacca al presidente del Consiglio. Siccome l'oggetto di questa interpellanza venne già letto nella seduta precedente, non è più il caso di rileggerlo, e accordo perciò la parola al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca.** Signori Senatori. Non vogliate credere che io mi accinga a ravvivare con novità d'argomenti la questione di Roma. Dopo tanta solennità ed ampiezza di discussione in un altro recinto, la luce si è fatta, le convinzioni sono ferme, ed ora la parola dell'oratore giungerebbe stanca e mal gradita.

Io quindi mi ristringerò a riassumere per sommi capi lo stato della questione ed indicare poscia quella tale soluzione fra le varie, che a me apparisca la più logica, la più semplice, la più desiderabile: ma conviene che io ripigli le cose da più alti principii.

Signori! Riportando il pensiero alle grandi questioni che agitarono il mondo, preparando nuovi destini alla umanità, noi saremo colpiti da un fenomeno morale, il quale va del pari con un simiglievol fenomeno dell'ordine fisico. Le opinioni estreme si polarizzano, come si polarizzano le forze contrarie, e come nell'ordine fisico l'equilibrio e il momento statico, per valermi del linguaggio dei meccanici, sta propriamente nel parallelogramma delle forze, cioè nella diagonale, così nella dinamica morale l'equilibrio e la verità si incontrano proprio nella media proporzionale che Aristotile chiamava la massima delle forze.

Gli esempi storici sovrabbondano a conferma di tal verità.

La guerra religiosa dei 30 anni che desolò la Germania a che cosa riesciva? Alla pace di Vestfalia, cioè a dire, ad un compromesso. La rivoluzione inglese del 1688, a che cosa riusciva? Al trionfo del sistema rappresentativo, cioè ad un compromesso. Ed un compromesso metteva fine all'immensa rivoluzione francese col trionfo degli immortali principii dell'89.

Adunque ciò prova, che nelle grandi crisi sociali e politiche il troppo e l'esagerato cade: rimangono solo le verità pratiche, quelle che rispondono ai veri e reali bisogni dell'epoca.

Io credo poter applicare queste idee generali alla questione di Roma. Noi siamo in presenza di due sistemi e di due opinioni oltrespinte, le quali a me paro siano entrambe nel falso: siamo a fronte di due campi che si osteggiano, e dividono i combattenti e i disputanti.

Ascoltate da un canto i campioni dell'ultramontanismo, i partigiani della supremazia chieratica, e costoro in verità ci vorrebbero ricacciare di gran cuore ai tempi sinistri di Paolo III, di Clemente VII, di Bonifazio VIII, alla Bolla in *Caena Domini*, alla crociata contro gli Albigesi, ai roghi dell'inquisizione.

Questo per essi è l'ideale del Papato: e dimenticano gli stolti! le glorie vere, le vere grandezze del Papato. Essi dimenticano innanzi tutto, che la croce di legno ha conquistato il mondo al Vangelo; dimenticano l'esempio di un gran Papa, il quale colla potenza inerme dell'idea disarmò un feroce condottiero di orde barbariche: Leone I; dimenticano un altro gran Papa che si fece promotore della famosa lega Lombarda, che suggellò le pace di Costanza: Alessandro III; ed un altro Papa guerriero, il quale col famoso moto *Dio lo vuole* bandì la guerra santa contro gli oppressori d'Italia: Giulio II; dimenticano quella solenne figura d'Ildebrando, che diede il nome al suo secolo; di quel Papa il quale preparò l'emancipazione dei Comuni italiani, dichiarandosi il più terribile avversario della potenza imperiale o della tirannide laicale; dimenticano infine i più bei tempi di Roma, quando i Papi colla elezione *clero et populo* si costituivano i Dogi della repubblica di Roma, i rappresentanti della democrazia romana. (*Bene!*).

I difensori del potere temporale dichiarano ed affermano essere la potestà temporale condizione di vita, condizione d'indipendenza pel papato.

Singolare e strana indipendenza per verità ella è questa, la quale abbisogna d'interventi, d'occupazioni e di baionette straniere per reggersi in piedi!

Ma, lode al cielo, il gran processo è vinto! La coscienza umana è illuminata, e l'Europa civile ha pronunziato il suo verdetto.

La potestà temporale cadrà, e cadrà, ne abbiamo fede, meno per gl'interessi terreni di quest'Italia nostra, quanto per gl'interessi di un ordine più elevato, gl'interessi celesti della Chiesa di Cristo. (*Sensazione*).

Così la Chiesa ringiovanita e purificata, la vedremo per valermi di una frase del Macchiavelli, ritirata ai principii suoi.

Volgiamoci ora al campo opposto. Ci ha, o signori, una generazione d'uomini, i quali trasportati da fervida fantasia, e per immenso affetto all'Italia, che noi sentiamo quant'essi, non veggono, non comprendono che l'Italia: fuori dell'Italia non c'è nulla; non esiste per essi il mondo cattolico, non esiste la storia e la tradizione, non l'autorità dei secoli, non il culto delle cose venerate ed antiche, non la fede de' padri nostri: essi vorrebbero andar diritti alla meta, atterrando, rovesciando ostacoli e inciampi: vorrebbero una demolizione pronta e violenta; ma, Dio mio, una demolizione pronta e violenta a che riescirebbe ella? La violenza è la forza non distruggono i poteri immateriali, anzi giovano a fortificarli. E quanto a me, o signori, l'idea di un papa

esulante ed espulso dalla rivoluzione, mi farebbe tremare per l'Italia! E poi chi parla di rivoluzione e demolizione violenta, converrà pure che demolendo vi sostituisca una qualche cosa; imperocchè, non bisogna dimenticarlo, la società civile non si adagia sulla sola forza materiale, ma ella ha mestieri della face divina, di un principio morale, il quale risalga ad una origine superiore e soprannaturale; e questo principio morale non potrebbe incarnarsi che nelle istituzioni religiose; e le istituzioni religiose sono tal cosa che non si rimuta, nè si rifà a grado delle volontà umane.

Il Cattolicismo in vero è parte sostanziale della nostra storia, della storia della civiltà latina, si inviscera all'arte italiana, alla poesia, ai monumenti, a tutto quanto rappresenta la vita ed il genio nazionale; ed io ricordo che l'illustre Presidente del Consiglio in un altro recinto trattando magistralmente la questione, disse con grande profondità di senno politico, che egli si spaventerebbe all'idea, al pericolo di veder concentrate le due potestà nella stessa mano, all'idea di vedere impiantata in Italia una Chiesa russa o un Califfato, che sarebbe il peggiore dei dispostimi.

Adunque, o signori, rimossi i modi di violenza che cosa rimane? quale è la soluzione preferibile e desiderabile? Restituire al Papa l'indipendenza, alla Chiesa la libertà ed ottenere in iscambio l'abdicazione della potestà temporale (*Bene!*).

Parlando ad uomini solenni, non ho bisogno di ricordare le lotte secolari e funeste fra le due potestà, il sacerdozio e l'impero: chi non sa che in queste lotte le due potestà che si urtavano e si combattevano scesero bene spesso a concessioni, a transazioni scambievoli, nelle quali, vittorie e disfatte si avvicendavano dall'un canto e dall'altro; ma sempre or l'una ora l'altra ne usciva fiaccata ed umiliata.

E se un imperatore di Germania fu forzato per un momento a prosternarsi a piè di un papa, glielo fece di poi pagar caro. Ed io chiederò: le ultime disfatte a chi rimasero? Rimasero certamente al potere chieratico perciocchè voi lo sapete, o signori, il Gallicanismo, il Giuseppismo, il Giannonismo non furono che servitù imposte dalla potestà civile al papa. E perchè? Per conservare i godimenti caduchi di beni mondani; e questi a benefizio dei trafficanti del tempio, del fariseismo della Curia Romana.

Adunque, o signori, quando si dirà al papa: smettete, Santo Padre, la potestà temporale, questo inutile fardello, riconciliatevi coll'Italia, anzi mettetevi a capo della risurrezione d'Italia in un ordine di idee più elevate; e facendo voi questo, la potestà civile abdicherà i suoi diritti, abdicherà tutte quelle gravezze, tutte le servitù che aveva imposto alla Chiesa. E però d'ora innanzi cesseranno gli *exequatur*, gli appelli *ab abusu*, la presentazione e la nomina dei vescovi, ed in genere tutti i diritti di regalia che si traducono in servitù imposte alla Chiesa. Così adunque la Chiesa verrebbe a riconquistare la più ampia libertà, e il papa la più piena e vera indipendenza.

Signori, con queste soluzioni da profferire, sarà egli possibile che vadano esse respinte? Chi ci dice che il papa, quell'uomo del Signore, traviato da perfidi consigli, chi ci dice, che ripiegandosi in se stesso, e favellando col suo cuore e con Dio, non gli possa ribalenare al pensiero l'immagine pura e splendida del papa riformatore del 48? E non voglia ascoltare egli la voce dei più grandi lumi della Chiesa, dei più sinceri amici del papato? E non sappia comprendere questa gloria immensa che gli verrebbe cooperando alla risurrezione d'Italia da un lato e dall'altro risollevando la Chiesa a tanta altezza da riconciliare il cattolicismo con la società moderna, e il papato con l'Italia?

Sì, o signori, io lo spero, io vi ho fede pienissima, epperò mi son mosso a proporre un'interpellanza, i cui termini ho formolato così: Rivendicare Roma all'Italia; restituire pienezza di indipendenza al papa e di libertà alla Chiesa (*Bene! Bene!*).

Signori, io dovrei por fine al mio discorso, ma mi rimane a compiere un altro dovere, e permettetemi che lo compia, invocando il vostro benigno ascolto.

Avrò da intrattenervi per qualche istante delle cose di Napoli. Nè crediate già che sia questa un'occasione mendicata, o che intenda io trasportare in queste regioni serene una discussione tempestosa, concitata appassionata.

Io mi muovo a parlarvi di Napoli, imperocchè veggo che un legame indissolubile congiunge le due quistioni, sì che non potrete sciogliere l'una senza l'altra.

Io sento innanzi tutto il debito, o signori, di ristabilire la verità dei fatti, perchè non ne scapiti la verità dei giudizi.

Udite! Le popolazioni napoletane, o signori, afflitte da antichi mali e da recenti disastri hanno dato prove solenni di un grande buon senso, di una grande moderanza civile: di una grande moralità: eccone le prove.

Or volge un anno, spuntavano d'improvviso le tarde concessioni di Re Francesco II, strappate alle grandi paure.

Ebbene! Quelle popolazioni che erano allora padrone del campo hanno dato argomento di grande moderanza civile.

Da quell'epoca il Governo borbonico tentò tutti i modi di riconciliarsi co'suoi popoli, con promesse, blandizie, lusingherie d'ogni maniera.

Però i popoli ebbero il buon senso di non lasciarsi svolgere, e perchè? Perchè non ebbero fede in una dinastia spergiura!

Un grande italiano, l'illustre generale Garibaldi, ci veniva incontro aiutatore e liberatore. I popoli napoletani, o signori, i popoli delle Due Sicilie gli aprirono le braccia, lo accolsero festanti. E sapete voi perchè? Perchè leggevano inscritte sul suo vessillo le due parole: Italia e Vittorio Emanuele!

« Vi era più tardi un partito audace, i che conosciamo troppo bene, il quale si travagliava a svolgere il buon senso dei popoli, a intraversare l'annessione alle antiche province per mezzo del plebiscito. Ma il buon senso del popolo respinse e votò il plebiscito. E sapete perchè? Per due ragioni; primieramente perchè vide assisa sul trono la lealtà e l'onestà; secondo perchè Vittorio Emanuele personificava l'Unità d'Italia.

Volete una prova di moralità? Eccola! Il generale Garibaldi in una delle generose sue ispirazioni, approvate dal cuore, ma condannate dalla sana politica, stimò di venire in soccorso alle sventure e ai disastri patiti da molta gente per le persecuzioni politiche; stimò di rimeritare il martirio politico; però quel dono parve offesa alla purità del principio liberale; parve che si volesse materializzare il martirio politico col ridurlo ad una tariffa di meriti e di ricompense: ed ecco venir fuora una protesta ed un rifiuto, di cui la parte eletta pigliava l'iniziativa; ebbene, o signori, codesta nostra protesta raccolse immantinenti l'adesione di centinaia, di migliaia d'uomini del popolo, dei miseri e reietti che lottavano col bisogno, che avevano tanto sofferto per le politiche persecuzioni; ecco una prova che quando atti ed esempi di moralità scendono dall'alto al basso il popolo li segue e li imita.

Ora quali sono i turbatori della pubblica pace, gli agitatori della piazza, i corruttori della morale pubblica? Uditemi, sono io che ve gli additerò.

Ci è una generazione d'uomini che hanno per bandiera il disordine e l'anarchia, hanno per movente l'egoismo e il personale interesse sotto il velame della libertà e del patriottismo; essi hanno stretto un sodalizio impuro, una coalizione inonesta: borbonici, austriacanti, clericali, mazziniani, sognatori di non so qual fantastico pretendente; e poi a capo di questi, lo dirò con dolore, una parte del nostro patriziato (salvo alcune onorevoli e nobilissime eccezioni), imperocchè anche noi abbiamo il nostro sobborgo di *St-Germain*: son di quei tali che hanno rinnegato il culto delle grandi memorie e delle tradizioni illustri del patriziato napolitano, uomini che avversarono sempre la causa della libertà e dell'Italia, che si curvarono sempre vilmente al dispotismo, i quali osano ancora sospirare a viso aperto, e a fianco ad essi si aggruppano certi avanzi altresì dell'esercito borbonico; uomini che hanno disonorato l'assisa militare in una guerra fratricida (salvo le onorate eccezioni), ed ora si mescolano ancora alle basse cospirazioni. Grido di guerra di questi uomini e di questi partiti ogli è il municipalismo, l'autonomia e il maledire al Piemonte.

Se volete un'immagine riflessa di codesti uomini e di codesti partiti, voi la troverete in una certa stampa, o signori, la quale ogni giorno prostituisce la dignità del paese, una stampa la quale si fa propagatrice di scandali, di ignominie, di vituperi, una stampa la quale gitta ogni dì il fango e l'onta su nomi i più onorati, sulle riputazioni le più illustri, e giunge sino a certi nomi che l'Italia riconoscente onora, e l'Europa ammira (*Accennando al conte di Cavour*) — (*Sensazione*).

Signori, io non credo di poter infliggere una più severa punizione a questi partiti e a questa stampa plateale ed invereconda, che denunziandola dall'alto di questa tribuna all'indignazione di quest'illustre consesso; ma non basta; essa ha ridotto uomini onorandi ad invocare il presidio della legge. Io non so se la magistratura napolitana farà il sub dovere; io non so se il primo agente della polizia giudiziaria in Napoli, se il Magistrato, che sta vindice della legge, fallirà, o nò alla sua missione; ma quello che so, egli è che non fallirò io al debito mio; io non fallirò ai miei doveri di censura e di vigilanza che mi vengono imposti dall'ufficio mio (*Bene! Bravo!*).

Ora, o signori, in presenza di tanto scompiglio, di tanta agitazione, di tante rovine, che cosa farà il Governo?

Io non sorgo qui ad invocare una dittatura, nè pieni poteri, nè misure extralegali: ne lascio giudice il Governo; ma convieno intendersi bene sul vario carattere della dittatura.

Che cosa è mai una dittatura?

Io distinguo due dittature; un governo assoluto, un governo che si separi recisamente dagli interessi del paese: quel tal governo, o signori, se ricorre a modi eccezionali, extralegali, se vuole imbrandire questa arma terribile, perchè lo fa? Lo fa per uccidere la libertà, lo fa per far prevalere il diritto della forza sulla forza del diritto; ed allora la dittatura è cosa detestabile davvero.

Ma un governo il quale rappresenta i veri interessi del paese, un governo uscito dal voto popolare, domando io, ha, o non ha il debito di salvare la società, ed in nome della difesa sociale, ricorrere a tutti i mezzi straordinari?

Signori, se questo momento giungesse, io mi presenterei qui ad invocare provvedimenti straordinari, e il farei con quella stessa fiducia, o signori, non cui il partito Whigh in Inghilterra agli esordii del Regno di Guglielmo III, regno di libertà vera, non esitava a votare il *bill* di sospensione dell'*habeas corpus*, e l'altro *bill* che ristringeva il diritto elettorale; io sorgerei ad invocare i modi straordinari con quella fiducia stessa, con cui altra volta il Ministero invocava i pieni poteri dal Parlamento al primo balenare di pericoli esterni, e ne riconobbe la necessità, tuttochè si trovasse il paese in questa felice temperie di calma, di moderazione, di disciplina, di rispetto alle leggi, al Re e alle istituzioni del paese.

Quel Parlamento accordava loro un *bill* d'indennità; diffiderebbe ora forse il Ministero del Parlamento italiano?

Adunque se io non domando una dittatura, mi credo però in debito di chiedere dal Governo l'adozione di espedienti forti, vigorosi e pronti, perchè si rialzi una volta il potere e il rispetto della legge, perchè ai cospiratori

non si dia tregua, perchè si ristabilisca l'ordine materiale e morale, le queste necessità non patiscono indugi, perciocchè il disordine perdurante, la sicurezza pubblica mancata, l'impunità dei ribaldi potrebbe alla fine stancare la troppa pazienza di quelle tribolate popolazioni e indurre il disamore e il tedio del nuovo ordine di cose.

Io non voglio tacere un'altra considerazione ben grave al Ministero. Signori, non è possibile che un governo uscito dal suffragio universale deferisca allo esclusivismo di un partito politico, cioè di una minoranza; ma il Governo questo l'aveva compreso bene, e il programma dell'onorando cav. Farini, che io qui ricordo a sua lode, era un programma largamente comprensivo, un programma oblioso del passato, un programma che faceva appello a tutte le forze vive del paese, agli elementi onesti di tutti i partiti.

Quel programma non fu accettato, non piacque ai partiti estremi, non piacque a coloro che volevano abusare la vittoria.

Ma è ormai tempo che quel programma si attui sinceramente; si mostri il Governo inesorabile contro gli avversari incorreggibili delle nuove instituzioni, del nuovo ordine di cose. (*Bene!*).

Ma avverta però di non respingere da sè gli elementi onesti che vorranno far atto di adesione schietta e sincera, imperocchè i governi di partito, e lo ripeto, i governi di minoranza, sono governi caduchi e deboli.

Ebbene io pongo piena fiducia nel senno, nella solerzia, nell'operosità del Ministero; ma questa non basterà. Colle migliori intenzioni, coi più efficaci provvedimenti, voi non potrete curare che i sintomi del male, (dirò così) perocchè la radice del male non è in Napoli, ma è in Roma.

Roma, o signori, è fatta in questo momento il convegno di tutti i partiti vinti, di tutti i partiti ostili all'Italia e alla Francia; Roma è l'officina tenebrosa ed infernale di tutte le macchinazioni, di tutte le manovre, di tutti i complotti, le cospirazioni, la propaganda reazionaria. Di Roma si spiccano gli emissari, gli agenti, i sommovitori delle province napolitane e gli eccitatori del brigantaggio.

A Roma si volgono le speranze, le aspettazioni di tutti i partigiani dell'antico ordine di cose, di tutti i sognatori della ristaurazione borbonica. Roma, in breve, è diventata una nuova Coblenza, la quale se accenna e minaccia il Garigliano, accenna pure e minaccia la Senna e l'impero.

Adunque, o signori, se il Ministero risolutamente e presto scioglierà la questione di Roma, avrà pure sciolta quella di Napoli, e salvando Napoli avrà salvato l'Italia. (*Segni di adesione*).

Senatore **Di Villamarina**. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. (*Rivolgendosi al Senatore Di Campello*). La parola spetterebbe ora al Senatore Di Campello, ma avendola anche domandata l'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio...

Presidente del Consiglio. Se il Senatore Di Campello intende fare qualche interpellanza, allora io l'ascolterò, e risponderò poi dopo di lui.

Senatore **Di Campello**. Parli pure il signor Presidente del Consiglio, io parlerò dopo aver sentito la sua risposta.

Presidente del Consiglio. (*Movimento di attenzione*). Signori Senatori. All'annunzio delle interpellanze fattemi in una tornata degli ultimi giorni della scorsa settimana, io mi sentii alquanto sgomentato, giacchè io temeva che per parte dell'onorevole interpellante si volessero richiedere dal Ministero spiegazioni sugli eventi accaduti dopo la solenne discussione che ebbe luogo in un altro recinto, oppure mozioni sopra i fatti che avrebbero potuto compiersi nel breve periodo di tempo che ci separa dalla ricordata discussione. Ma il discorso pronunciato testè dall'onorevole oratore mi prova che tale non era la sua intenzione, e che, apprezzando al giusto loro valore le difficoltà che circondano il Governo del Re, egli si asteneva con savia prudenza di fare al medesimo domande che lo potessero porre in imbarazzo, e si limitava a chiedergli nuove solenni dichiarazioni sui principii della sua politica, in conferma, in certo modo, di quelle che furono accolte così favorevolmente, oso dire, e dai rappresentanti della nazione, e dalla nazione stessa.

Ottimo fu il pensiero che inspirò l'onorevole interpellante; giacchè, o signori, se lo scopo, a cui noi dobbiamo mirare è grande, determinato, e in certo modo non suscettibile di essere discusso, i mezzi per raggiungerlo sono di difficile attuazione.

La Camera dei deputati ha riconosciuto, e voi il riconoscerete, lo spero, assieme coll'onorevole interpellante, che noi non possiamo adoperare se non mezzi morali; che mal si addirebbe a noi di arrivare nella sede del cattolicismo come conquistatori; che sarebbe per l'Italia grave pericolo il mettere in fuga il Pontefice.

Il preopinante quindi non desiderava che la conferma dei principii, a cui egli mi pare faccia adesione: solo aggiunse nuove considerazioni per avvalorare quelle, che furono in altro recinto sviluppate.

Egli conchiudeva la sua orazione dicendo molto opportunamente che la questione di Roma si collega strettamente con quella di Napoli, e che colla scioglière la prima si darà alla seconda una completa soluzione.

Sì, o signori, la questione romana, considerata anche sotto questo aspetto, acquista ancora una maggiore importanza. La sua soluzione ha un'importanza immensa e dal lato delle nostre relazioni politiche all'estero, e da quello dell'interna politica.

Importa sommamente, come diceva l'onorevole Senatore Vacca, che Roma cessi dall'essere il ricovero di tutti i nemici d'Italia e della causa della libertà;

importa sommamente che Roma non sia più il centro da cui si spargono le cospirazioni, le congiure.

Importa sommamente che da Roma non partano più gli emissari mandati con ogni mezzo a suscitare disordini nelle provincie nuovamente riunite al Regno. Ma importa altresì alla consolidazione della pace dell'Italia, e dell'edifizio che vi abbiamo fondato, massimamente alla completa fusione morale delle nobili ed interessanti provincie meridionali, che cessi lo antagonismo che regna fra la Chiesa e lo Stato.

Non vi ha dubbio che questa specie di antagonismo, il quale non si può, a mio credere, apporre a colpa del Governo, serve ai partiti estremi a Napoli, serve ai malcontenti, agli ambiziosi per creare gravi difficoltà al Governo, per mantenere l'agitazione nel paese.

E quindi io mi associo pienamente all'onorevole Senatore Vacca per proclamare che la soluzione della questione di Roma è necessaria a dare un assetto definitivo, ad assicurare la pace in modo indestruttibile nelle provincie meridionali del Regno.

Non vorrei trattare per incidente la questione napoletana, e quindi non seguirò su questo terreno l'onorevole interpellante, il quale parmi essersi ristretto a metterla avanti onde dimostrare maggiormente la necessità di promuovere con tutti i mezzi la soluzione della questione di Roma. Tuttavia io gli dirò che accetto i consigli che egli dà al Governo, ma nel modo seguente.

Credo sia dovere del Governo di usare di tutti i mezzi che gli dà la costituzione onde far rispettare nelle provincie meridionali la legge, onde combattere vigorosamente i partiti estremi, sia che essi si ammantino di nero, sia che si ammantino di rosso.

Confido che colle armi legali il Governo potrà ricondurre l'ordine e la pace in quelle provincie. Non già che io speri, nè che si possa sperare di far sparire immediatamente le traccie degli antichi partiti; e chi nutrisse tale fiducia mostrerebbe di conoscere l'indole delle rivoluzioni, nè terrebbe conto degli insegnamenti della storia.

Difatti noi vediamo, o signori, che ogni qualvolta un grave cambiamento succede, sia pur questo prodotto da cause nobili, generose e legittime, ne rimane una grave perturbazione nella società. Il nuovo governo, i principii più salutari, più illuminati ben possono a poco a poco acquietare tale perturbazione, ma il concorso del tempo è inevitabile.

L'Inghilterra compì nel 1688 una gloriosa rivoluzione, la quale ebbe per effetto di far trionfare il principio della libertà senza che trascorresse nei disordini dell'anarchia. Eppure dovette lottare oltre 60 anni contro gli antichi partiti.

Il nostro rivolgimento non fu così grave, quanto quello che si compì in Inghilterra. Noi lo abbiamo compito in nome dei più grandi principii, cioè non solo a nome della libertà, ma altresì a quello della nazionalità. Quindi io non esagero le difficoltà e i pericoli; non credo che si richiederanno 60 anni per far scomparire i partiti ostili dalla superficie delle provincie meridionali. Ma se non si richiederanno 60 anni, si richiederanno certamente più di sei mesi che sono trascorsi dal giorno fortunato in cui Re Vittorio Emanuele era accolto nelle mura di Napoli fra gli applausi delle popolazioni.

Spero, ripeto, che con i mezzi legali noi giungeremo a far rispettare le leggi, a ristabilire la pace. Ma se per avventura noi andassimo errati, verremmo al Parlamento non a chiedere la dittatura, nè i pieni poteri, ma quei provvedimenti speciali e determinati che fossero consigliati dalla necessità del tempo. Noi seguiremmo l'esempio ricordato dall'onorevole Senator Vacca; faremmo come i ministri inglesi appartenenti al partito il più liberale, chiedendovi tale e tale altra modificazione alle leggi nostre penali. Ma, ripeto ancora, io spero, e spero fermamente che non saremo condotti a questa estremità.

Certamente le parole pronunziate in questo ed in altro recinto, l'opinione unanime manifestata dai rappresentanti di quelle provincie, quella invocazione quasi universale fatta al Governo di adoprar forza ed energia, aumenterà la forza e l'energia nelle mani del Governo. Ma fra tutti i mezzi, il più efficace senza dubbio sarebbe la soluzione della questione romana, giacchè si toglierebbe ai partiti se non il loro stato maggiore, certamente il loro esercito.

Non vi dirò come io intenda la soluzione della questione romana: già lo dichiarai solennemente in un altro recinto, e or poco fa l'onorevole Senatore Vacca lo ripetè con parole autorevoli e gravi. Vi dirò bensì che le speranze da me manifestate in altra occasione non sono scemate. Certo non posso dirvi, o signori, che in così breve spazio di tempo le opinioni poste avanti la prima volta a nome del Governo abbiano fatto molte conquiste; ma però hanno fatto progressi; il principio solennemente proclamato della separazione della Chiesa dallo Stato, della libertà della Chiesa è stato accolto e nel paese e fuori molto favorevolmente da tutte le frazioni del partito liberale, anche da quelli che si preoccupano specialmente degli interessi conservatori.

Questo è un gran fatto; ma ciò non basta a giungere ad una soluzione; bisognerà non solo renderci favorevoli le opinioni liberali, ma è forza altresì che la parte moderata ed illuminata della Società Cattolica riconosca la grande verità di questo principio; accetti il grande principio della libertà. E qui, o signori, s'incontrano molte difficoltà, gravi ostacoli: ma ciò deve forse destare meraviglia? Deve forse sfiduciarci?

No, o signori, il principio di libertà non può essere accolto dalla Società Cattolica senza esitanza, senza risvegliare certi dubbi e timori.

Ed in verità, o signori, come ciò potrebbe essere altrimenti? È forse la prima volta che una grande nazione cattolica si rivolge risolutamente alla Chiesa offrendole la libertà piena ed intera in contraccambio di sacrifizi d'interesse temporale?

Il principio della libertà religiosa da applicarsi ad una società cattolica (mi si permetta il dirlo) è nuovo nel mondo. Forse la Chiesa cattolica non si è mai trovata a fronte di una società cattolica proclamante il principio di libertà. Che dico di una società cattolica? non si è forse mai trovata a fronte di un'altra società, che le offrisse quello che le offriamo noi.

Ho detto e lo ripeto, il principio della libertà religiosa è recente in questo mondo. Non ho bisogno per dimostrarlo di risalire ai primi secoli del cristianesimo dove la Chiesa fu a vicenda perseguitata e persecutrice. Egli è certo che del principio di libertà non vi era traccia nei tempi di mezzo, ma nemmeno all'epoca delle grandi riforme. I potenti riformatori del 16 secolo non combatterono la Chiesa cattolica in nome della libertà religiosa, ma vollero sostituire ad una dottrina un'altra la quale dava forse una parte più larga alla ragione individuale.

I riformatori di Germania, Calvino, Lutero, Zwinglio, ecc. ecc., non riconoscevano il dogma della libertà religiosa, più che non lo riconoscessero Clemente VII e Paolo V.

E invero, o signori, osservate le società dove il principio delle riforme si è mantenuto in tutta la sua forza, e vedrete che nemmen ora il principio della libertà religiosa trova la piena applicazione. Anche ne' paesi dove esso è stato posto in luce dalla civiltà moderna, voi lo vedrete ancora di quando in quando in lotta col principio della riforma.

Nella Svezia dove questo principio è stato conservato nella sua purezza, sono in vigore leggi penali contro i cattolici; e un sovrano illuminato e liberale operò sforzi inutili per riformare quella legislazione.

Negli altri paesi ove questo principio acquistò una forza preponderante, di quando in quando trovate traccie dell'antico principio della riforma. Mi basterà il citarvi l'Inghilterra dove le leggi politiche contro i cattolici durarono fino al primo quarto del secolo presente, e dove dieci anni or sono il partito liberale spaventato da una Bolla del sommo Pontefice che creava dei semplici titoli, fece adottare dal Parlamento un *bill* penale per colpire di una emenda di 100 lire sterline l'accettazione di uno di tali titoli.

Dunque non è da stupire se la Chiesa, se il cattolicismo accoglie con tanta diffidenza un principio che negli stessi Stati protestanti non ha ancor ricevuto la sua intera applicazione.

Ma un altro motivo esiste che spiega la diffidenza, il timore che suscita nella Chiesa la proposta di applicare largamente questo principio.

Abbiamo visto, pur troppo, spesse volte, i partiti liberali, dopo aver combattuto per ottenere la distruzione degli antichi sistemi, per conquistare in nome della libertà un principio, conseguito il trionfo, fare uso del principio stesso per opprimere coloro contro i quali avevano combattuto. Noi abbiamo visto per esempio in Francia nel secolo scorso, quegli uomini illustri, quei benefattori dell'umanità che fecero trionfare nell'assemblea costituente i principii, che direi la *carta magna* della società moderna, i principii dell'89, un anno dopo, nel 1790, applicare al clero un decreto improntato dallo spirito di dispotismo: abbiamo visto un anno dopo imporre una costituzione civile al clero in opposizione assoluta ai grandi principii della libertà della Chiesa: abbiamo visto usurpare i diritti del sommo pontefice, negare ai papi il diritto di investitura, e richiedere dai membri del sacerdozio un giuramento contrario alla loro coscienza. Tali fatti, o Signori, e molti altri spiegano fino ad un certo punto questa esitazione, questo timore della Chiesa; e mi spiegano eziandio come l'Episcopato francese, il quale in generale non conosce l'Italia, e ne giudica dalle relazioni inesattissime e potrei dire mendaci, calunniose dei giornali ultra clericali, veggia con un certo orrore i nostri sforzi per istabilire le nostre relazioni con Roma sul principio dell'assoluta libertà. Certamente questo si confonde con quanto accadde in quell'epoca, ed esso crede vedere come conseguenza, come applicazione necessaria di questo nostro sistema, una costituzione del clero a senso di quella del 1790.

Senza di ciò io non saprei capire come l'Episcopato francese, così eminente per le sue virtù, per il suo zelo religioso, e che esce dalla classe la più liberale della società, possa mostrar tanto odio, tanta ingiustizia contro gli sforzi degli italiani, e togliere loro la libertà per darla alla Chiesa.

Quanto avvenne in Francia si riprodusse in alcuni altri paesi, ma sotto forme, oso dirlo, meno condannabili.

Noi abbiamo visto il partito liberale in Austria, in Toscana, in Napoli introdurre nella legislazione principii che limitavano l'azione del potere ecclesiastico; principii che certamente erano in contraddizione con i grandi principii di libertà.

Ma, o signori, a giustificazione di questi governi conviene tener conto delle relazioni nelle quali si trovavano rispetto alla corte di Roma.

Investita del potere temporale, la corte di Roma, ricordando e rimpiangendo un potere che esercitava nei tempi di mezzo, l'influenza che essa credeva in diritto di esercitare sugli altri Stati di Europa, non poteva essere trattata con quella larghezza colla quale si tratterebbe un potere puramente spirituale.

Quindi, o signori, se noi dobbiamo dichiarare non più conformi allo spirito dei tempi quelle dottrine Giuseppine e Leopoldine, dobbiamo però riconoscere come gli autori delle medesime fossero pienamente giustificati ad adoperare quelle leggi, non dirò come armi di guerra, ma come armi di difesa.

Però quelle leggi o fossero proclamate per la difesa o per l'offesa, certo si è che lasciarono nello spirito della Corte di Roma e in quello dei cattolici più ardenti, impressioni contrarie allo spirito di libertà, una certa diffidenza verso le proposte che vengono fatte dal partito liberale.

Per essere giusti dobbiamo tuttavia riconoscere che le idee di libertà si sono manifestate e sviluppate anch'esse nel seno della società cattolica. Noi abbiamo visto in Francia una parte del clero, dopo la rivoluzione del 30, riconoscere che associando la causa della Chiesa a quella del Borbone l'aveva resa altamente impopolare, ed in allora alcuni membri eminenti della società cattolica proclamarono il principio della libertà.

Se non che il capo di quella scuola, uomo d'ingegno straordinario e d'immaginazione ardente, non vedendo accolte favorevolmente le sue dottrine dalla Corte di Roma, invece di temperare l'espressione delle sue dottrine, continuando a mantenerle, e cercando di propagarle nel clero francese, abbandonò il cattolicismo e portò l'appoggio della sua eloquente parola ad un partito nemico non solo della Chiesa, ma direi pure, della civiltà.

Ma non perciò questi germi sono stati soffocati, non perciò il partito che vuole la libertà nel seno del clero francese è scomparso dalla superficie della Francia. Io porto avviso, che molti e molti membri del clero francese desiderano ardentemente di vedere compiersi, attuarsi il programma che nei primi tempi che seguirono l'anno 30 era stato pubblicato dall'illustre abate Lammenais e dai suoi seguaci padre Lacordaire e conte Montalambert.

Vi è un paese dove questa dottrina ha ricevuto una larga applicazione, ed è il Belgio.

Ivi il principio della separazione della Chiesa dallo Stato, della libertà accordata al clero, ha ricevuto una applicazione larga, e ora ha la sanzione del tempo. L'esempio del Belgio deve avere perciò grande autorità e sul partito cattolico e sul partito liberale; deve rassicurare il partito liberale che la Chiesa può essere intieramente libera, che può godere del diritto d'associazione, che può esercitare la libertà d'insegnamento nel modo il più ampio senza che la libertà abbia a patirne.

E per verità, o signori, voi vedete, che nel Belgio le instituzioni liberali vennero svolgendosi a mano a mano.

È vero che vi è lotta, e lotta vivissima, ardente fra il partito cattolico ed il partito liberale; ma, o signori, questa lotta non è stata funesta al Belgio, non è stata funesta alla libertà.

Il partito cattolico, nelle vicende che succedono nei Governi rappresentativi, pervenne più volte al potere, e ciò non solo in tempi in cui la corrente generale delle idee era favorevole al movimento liberale, ma altresì in quelli in cui il vento europeo soffiava verso la parte della reazione.

Eppure, se il Governo, uscito dal partito cattolico, ha cercato di far adottare alcune leggi sull'insegnamento, sulla carità, sulle mani-morte, favorevoli agli interessi del clero, ha rispettato tuttavia i grandi principii di libertà sui quali riposa la costituzione belga: non ha mai portato la mano sulla costituzione, sulle leggi organiche, sulla libertà della stampa, sulla guardia nazionale, sulla libertà individuale. E nelle questioni di politica se fu contro noi, contro il movimento italiano (forse perchè non conosce bene la nostra storia) posentemente ostile, non si metterà per servile rispetto dalla parte dei poteri sovrani, che rappresentano il potere assoluto; giacchè, se la memoria non mi inganna, non è molto tempo che nella Camera Belga alcuni membri del partito cattolico mossero gravi lamenti al Ministero, perchè i principi si mostravano troppo propizi ad un'illustre principessa appartenente ad uno Stato che in allora riassumeva l'idea del dispotismo.

Certamente vi è lotta fra i due partiti, ma io non considero questa lotta come un male. Noi non possiamo immaginare uno stato di cose fondato sulla libertà dove non siano partiti e lotte. La pace completa, assoluta, non è compatibile colla libertà. Bisogna saper accettare la libertà coi suoi benefizi e forse anche co' suoi inconvenienti.

Se l'esempio del Belgio deve rassicurare i liberali, deve pure rassicurare i cattolici, perchè parmi che in nessuna altra contrada d'Europa il Clero goda di una condizione più favorevole che in quel paese.

Ma, o signori, io credo che sia facile il dimostrare che l'Italia è la nazione del mondo la più atta ad applicare i grandi principii che ho avuto l'onore di proclamare. E perchè, o signori? Perchè in Italia il partito liberale è più cattolico che in qualunque altra parte d'Europa. In Italia i grandi pensatori (non parlo de' tempi andati, ma di quelli del secolo presente) si sono affaticati per conciliare lo spirito di libertà col sentimento religioso: ed io posso tanto più proclamare questa verità innanzi a voi, in quanto che la maggior gloria letteraria d'Italia, l'uomo illustre che voi vi onorate d'annoverare fra i vostri colleghi, il primo poeta vivente d'Europa, ha sempre cercato di conciliare questi grandi principii; ne' suoi versi immortali ha celebrato le glorie della Chiesa con i sentimenti più liberali, e quasi alla fine della sua carriera si mantenne sempre fedele all'uno e all'altro principio. E nella sfera della filosofia, là dove la conciliazione forse è più difficile, dove l'antagonismo si manifesta più facilmente, i nostri due grandi filosofi, quantunque in campo diverso, si accordano in un pensiero, il quale domina tutte le loro teorie, la riforma di certi abusi, la conciliazione dello spirito di libertà col sentimento religioso. Antonio Rosmini e Vincenzo Gioberti hanno consacrato tutta la loro vita, tutta la vastità del loro ingegno all'arduo lavoro di propugnare la conciliazione dei due grandi principii sui quali riposar deve la società moderna. Potrei citare molti altri nomi minori; ma quando in un paese i più grandi poeti, i più illustri filosofi propugnano certe dottrine, vuol dire che queste dottrine hanno molti seguaci nella nazione loro.

Quindi, o signori, in Italia più che altrove questa conciliazione può farsi, e può farsi utilmente.

Vi sarà lotta, imperocchè io non credo ad un accordo perfetto, vi sarà lotta, anzi è desiderabile che vi sia. Ove questa conciliazione si compiesse, io mi accinge-

rei a sostenere non pochi assalti; anzi, dovendo parlar francamente dirò, che se la corte di Roma accetta le nostre proposte, se si riconcilia coll'Italia, se accoglie il sistema di libertà, fra pochi anni, nel paese legale i fautori della chiesa, o meglio, quelli che chiamerò il partito cattolico, avranno il sopravvento; ed io mi rassegno fin d'ora a finire la mia carriera nei banchi dell'opposizione (*Ilarità prolungata*).

Io sono profondamante convinto della verità di quanto ho avuto l'onore di esporvi e del vantaggio immenso che la Chiesa deve ricavare dall'adozione dei principii sui quali noi vogliamo stabilire un perfetto accordo; e nutro ferma speranza che questa convinzione a poco a poco andrà spargendosi nella società cattolica: e a ciò contribuirà non poco la discussione pubblica e la manifestazione del sentimento nazionale. A ciò giovò, credo, grandemente la discussione che ebbe luogo nell'altra Camera, e l'Europa rimane in certo modo stupefatta, vedendo come da tutti i banchi di quell'illustre consesso sorgessero voci rispettose pel capo della chiesa, manifestanti sentimenti di conciliazione. Ma ciò che più deve averla colpita si è, che se fra queste voci ve ne furono alcune che manifestarono sentimenti più altamente cattolici, forse a mio credere troppo cattolici, queste voci sorsero dai banchi dell'estrema sinistra (*sensazione*).

Così, o signori, se vi associate a questa grande manifestazione, se accordate il peso del vostro voto alla politica del Governo, voi agevolerete di molto la nostra impresa.

Quando un corpo così cospicuo, che racchiude nel suo seno le illustrazioni di tante parti d'Italia, al quale spetta più specialmente il dovere di conservare i grandi principii della società, si associa per proclamare l'opportunità di una conciliazione fondata sulla larga applicazione del principio della libertà, voi avrete fatto, o signori, opera utilissima. Ond'è che procedendo fermi e risoluti nella nostra via, senza lasciarci trasportare da impazienze irragionevoli, nè sgomentare da dubbii e da pericoli, io spero, che fra breve avremo convinta la parte eletta della società cattolica della lealtà delle nostre intenzioni, l'avremo convinta, che la soluzione, che noi proponiamo, è la sola che possa assicurare l'influenza legittima della Chiesa nell'Italia, nel mondo; e che quindi fra non molto da tutte le parti della società cattolica s'innalzeranno voci, che grideranno al Santo Padre:

Santo Padre, accettate i patti, che l'Italia fatta libera vi offre, accettate i patti che devono assicurare la libertà della Chiesa, crescere il lustro della sede ove la Provvidenza v'ha collocato, aumentare l'influenza della Chiesa, e nello stesso tempo portare a compimento il grand'edifizio della rigenerazione dell'Italia, assicurare la pace di quella nazione, la quale al postutto, in mezzo a tante sventure, a tante vicende, fu ancora quella che rimase più fedele e più attaccata al vero spirito del cattolicismo. (*Vivi e prolungati applausi*).

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'istituzione di una nuova festa nazionale.

Ho pure l'onore di presentare un Decreto di S. M. col quale il Ministro dell'interno è autorizzato a ritirare il progetto di legge sulle opere pie.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'interno della presentazione del progetto di legge testè accennato, non che del Decreto reale col quale è autorizzato a ritirare il progetto di legge sulle Opere pie.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SULL'INTERPELLANZA RELATIVA ALLE COSE DI ROMA.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Di Campello.

Senatore **Di Campello.** Io non sorgo a discutere sulla convenienza della dominazione temporale del Capo della religione Cattolica. Questa questione è esaurita, è risoluta. Lungamente si è dubitato; lungamente si perseguitarono quelli che arditamente separarono lo Stato dalla Chiesa; oggi tutto il mondo mi sembra caduto di accordo nella stessa sentenza, ed io me ne congratulo.

La riunione in una stessa mano delle due podestà religiosa e civile è un accoppiamento funesto; la sovranità clericale è incompatibile coi principii della moderna civiltà.

Quando un principe può dire al suddito: io te lo impongo in nome di Dio, ogni osservazione in contrario diventa impossibile; bisognerebbe, che questo principe fosse un angelo; ma di angioli ai nostri giorni non se ne trovano.

Libertà d'esame, libertà d'insegnamento, libertà di coscienza, sono le basi degli odierni civili reggimenti: e queste cose il Papa non può ammetterle; la questione dunque è risoluta.

Dirò di più: il Papa non ha oramai che poche migliaia di sudditi, il suo Stato non è più uno Stato; esso non ha alcuna di quelle condizioni che sono necessarie ad un principato, non dico per prosperare ma per sussistere. Da questo dilemma adunque non si esce: o bisogna che riacquisti quello che ha perduto, o che perda ciò che gli resta. Alla prima soluzione nessuno vuol venire, è forza venire alla seconda.

Aggiungerò un'ultima osservazione.

Noi abbiamo proclmato il nostro Re, Re d'Italia, abbiamo proclamato l'Italia costituita a nazione; ora Roma non solo è Italia, ma è il capo naturale di essa; i Romani sono italiani ed hanno tutti quelli stessi diritti che gli altri italiani hanno. Roma dunque deve esser libera, deve esser nostra; questo è incontrastabile.

Ma come vi andremo? Come vi arriveremo noi? Mi pare questa la sola quistione pratica da trattarsi. Noi non possiamo andare a Roma che partiti i francesi, o consenzienti i francesi. Esaminiamo come possa tale soluzione ottenersi.

L'Imperatore dei francesi ha riconosciuto e difeso il principio di non intervento. Con questo parè che esso abbia voluto intendere che ritiene il suo esercito in Roma non per garantire gl'interessi materiali del Governo del Papa; egli è là come figlio primogenito della chiesa per tutelare la libertà, l'indipendenza del Capo supremo di essa.

Ora quando si trovi modo più acconcio per raggiungere lo stesso fine, quando l'Imperatore dei francesi possa essere accertato e convinto che questa libertà, questa indipendenza possono venire in altro modo ugualmente garantite e protette, io non veggo ragione perchè egli si ostini a rimanervi, non veggo ragione perchè voglia fare esso ciò che possiamo ugualmente far noi. Proclamare dunque, che noi intendiamo garantire libero nel Pontefice l'esercizio dell'autorità spirituale, mi pare già un gran passo verso la soluzione definitiva.

Ora quando a questo si aggiunga che noi vogliamo Roma capitale d'Italia, quando venga dimostrato che senza Roma l'Italia non può convenientemente costituirsi, che torre all'Italia questo centro di vita, di azione, questo faro a cui tutti gli occhi si volgono, sarebbe lo stesso che portare la perturbazione, non dico in Italia, ma in Europa intiera, dacchè quei principii d'ordine che noi abbiamo sin qui sì mirabilmente conservati andrebbero colla stessa facilità a guastarsi, l'Imperatore dei francesi, che alla conservazione di questi principii ha quanto noi, e più di noi forse interesse, credo che troverà non solo ragionevole, ma utile di condiscendere al nostro desiderio; troverà non solo equo, ma necessario rendere Roma libera, renderla agli Italiani.

Proclamare dunque Roma capitale d'Italia, e dichiarare al tempo stesso che vogliamo la chiesa libera e indipendente, mi paiono due elementi a risolvere la questione indispensabile.

Ma basterà ciò? Di queste nostre dichiarazioni il Papa si accontenterà? Rinuncierà egli di buon grado alla potestà temporale? Ecco il dubbio che si affaccia alla mente di molti.

Io dirò francamente la mia opinione.

Per quanto ci siano date lusinghiere speranze, io temo che il Papa non cederà. Quand'anche egli fosse nel suo cuore ben disposto, i maligni consigli dell'Austria, le perverse insinuazioni di quelli che lo circondano lo tratterrebbero. Poi ricordiamoci; al tocco della campana di S. Marco che annunziava l'elezione del nuovo doge, sui gradini del palazzo ducale Francesco Foscari cadeva morto. L'ambizione, le cupidigie mondane si attaccano intorno al cuore, come i serpi al corpo di Laocoonte, e distruggono ogni sentimento più umano, e più nobile.

Ma che perciò? Ci sgomenteremo per questo, o signori? La Chiesa di Dio non dipende dalle passioni e dai capricci degli uomini; la Chiesa di Dio, tutti lo sappiamo, non può perire.

Quand'anche il pontefice abbandonasse Roma, troverebbe egli altrove nuovo sudditi, nuova reggia? Troverebbe egli altrove il rispetto e la venerazione, che gli italiani possono offrirgli e che pur sempre gli offriranno? Io non lo credo. Calmato l'impeto delle passioni, dato luogo alla ragione, il pontefice rivolgerebbe gli occhi all'antica sua sede, a quella sede dove dormono le ossa degli apostoli suoi antecessori, e ricorderebbe che Cristo disse; il mio regno non è di questo mondo. Egli batterebbe alle porte del Vaticano; e noi figli riverenti della Chiesa gliele apriremmo. Non ci sgomentiamo dunque, o signori. Associandoci ai voti degli eletti della nazione che proclamarono Roma capitale d'Italia, e dichiararono volere libera ed indipendente la Chiesa; confidando tanta opera a quegli illustri uomini che hanno con sì gran senno finora retta la cosa pubblica, io credo che faremo opera savia e commendevolissima, alla quale dovrà l'Europa tutta applaudire.

Presidente. La parola è al signor Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci.** Dopo le parole solenni pronunziate dal presidente del Consiglio, ed inspirate da sentimento di un vero e grande liberalismo, io credo veramente impossibile di aggiungere qualche cosa sopra questo tema. Tuttavia poichè l'argomento è venuto anche davanti al Senato, poichè anche il Senato deve con un suo voto sanzionare la politica del governo sopra questo argomento, credo conveniente di presentare un ordine del giorno, e domando il permesso di dire il più brevemente e più esattamente che mi sia possibile le ragioni per appoggiare il concetto espresso in questo ordine del giorno.

La questione romana, come già fu detto tante volte, è questione d'ordine morale, e come tale l'esame della medesima non può condurre ad una soluzione pratica e determinata, ma deve consistere semplicemente in una dichiarazione di principii. Contentiamoci perciò di ripetere e di affermare anche una volta, che ogni popolo della Penisola, qualunque sia il punto del territorio nazionale che occupa, deve per giustizia e per diritto di nazionalità, godere delle stesse libertà e della stessa indipendenza; che per lo stesso diritto ogni particella del suolo nazionale appartiene alla Nazione, e che la Nazione sola è libera di scegliere quel punto qualunque del suo territorio nel quale meglio le conviene di stabilire il suo centro politico.

Disgraziatamente l'esercizio di questi diritti ha urtato, come fu detto in un celebre opuscolo francese, contro il potere temporale di Roma, per cui molte coscienze cattoliche hanno temuto e temono che la distruzione di questo potere offenda l'indipendenza e il decoro della Chiesa e del Pontefice, e di questi mali ci accusano. Io

non starò qui a ripetere quei soliti argomenti già tante volte messi avanti per dimostrare che il potere temporale è inconciliabile coi principii della civiltà moderna: parmi anzi che dal tentativo fatto dal Rossi, tentativo che fu disperso dagli eccessi e dai delitti della demagogia si potrebbe indurre che l'illustre uomo di Stato credeva alla possibilità della riforma di quel Governo, ed io mi ricordo sempre con emozione alcune parole sentite dal Pontefice stesso pochi mesi dopo, che proverebbero che almeno in quel tempo l'animo suo era benevolo ed amico dell'Italia.

La questione fra Roma e noi è oggi portata sopra un altro terreno: è il bisogno di costituirci e di fondare la unità politica dell'Italia che ci fa affermare che il diritto della sovranità nazionale deve essere pieno ed intero; è invocando questo supremo bisogno che l'Italia non può permettere che Roma, crudele contro se stessa, quanto con noi, si trasformi in un centro di guerra civile che agita gli spiriti nell'interno, che alimenta le speranze dei nostri nemici al di fuori.

Affermando questi diritti, e dichiarando nel tempo stesso che il popolo italiano ha fede nella leale e perfetta applicazione del principio della libertà religiosa, nei rapporti fra la Chiesa e lo Stato, per assicurare alla Chiesa ed al suo Capo quella grandezza e quella indipendenza che pur troppo ha perduto per difendere un meschino potere temporale, non vogliamo già dire, Iddio ci guardi da questa illusione, che la questione romana è con ciò risoluta: ma il problema è posto, sono conosciute le resistenze che si devono vincere, nota la natura dei mezzi che possono condurre a risolverlo. Roma deve essere libera, Roma non deve essere in mano ai nemici d'Italia, Roma deve essere la prima gloria della Nazione. Fra le resistenze da vincere, non conto le violenze con cui oggi si difendono i resti del poter temporale, che anzi ne sono il suo più crudele nemico.

Vi sono degli spiriti serii i quali di buona fede credono che non si devono così facilmente abbandonare quelle difese che la sapienza civile ha stabilite contro le ingerenze eccessive della Chiesa nello Stato. Vi sono finalmente i veri e proprii nemici dell'Italia i quali gelosi di questa nuova potenza, non vogliono accogliere la lealtà delle nostre dichiarazioni, e non ammettono che il popolo italiano, fedele alla religione dei padri suoi, ha la ferma speranza che il contatto di una nazione libera e soddisfatta, di cui le sorti sono da tanti secoli intrinsecate con quelle di Roma, dovrà alla fine fondare ed assicurare la libertà e l'indipendenza della Chiesa. Il tempo, un sentimento vivo e vero di tolleranza e di conciliazione imposto a noi e alla Chiesa dai comuni doveri e interessi, e dalla forza della pubblica opinione, sono i mezzi pur troppo lenti ma sicuri per giungere ad una transazione che è invocata da così supreme necessità.

Anche la presenza in Roma delle truppe del nostro augusto alleato l'Imperatore dei francesi non può essere legittimata che dal bisogno di cooperare a questa grande conciliazione, e di certo essa cesserebbe quel giorno in cui la Francia, fedele al principio del non intervento, fosse assicurata della volontà espressa degli italiani di mantenere salda e indipendente la Chiesa.

Ma il più efficace di tutti i mezzi per preparare la soluzione di questo e degli altri problemi dai quali dipende la salvezza dell'Italia è in mano nostra, è l'organizzazione interna del Regno. Ventidue o ventiquattro milioni d'italiani, ordinati intorno ad un trono nazionale, stretti non solo da parole di concordia e d'unione, ma dal rispetto e dalla fede che ogni onesto cittadino di un paese libero deve avere nei poteri costituzionali, ventidue o ventiquattro milioni d'italiani messi in grado di produrre nelle scienze, nel commercio, nell'industria, nelle arti tutto quello di cui la provvidenza e la libertà ci rendono capaci, compongono una forza morale e politica atta a risolvere con mezzi ordinati e legittimi tutti i problemi che ancora ci restano, e che non teme nè i disordini interni, nè le complicazioni che pur troppo minacciano la pace dell'Europa.

Leggerò l'ordine del giorno:

« Il Senato confidando che le dichiarazioni del Governo del Re per la piena e leale applicazione del principio della libertà religiosa faranno fede alla Francia ed all'intera società cattolica, che l'unione all'Italia di Roma, sua naturale capitale, si compierà assicurando nel tempo stesso il decoro e l'indipendenza della Chiesa e del Pontefice, passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Pregherò il signor Senatore Matteucci a depositare il suo ordine del giorno sul banco della Presidenza.

La parola è al signor Senatore Di Villamarina.

Senatore **Di Villamarina.** Prima di parlare chiederò al signor Presidente se mi è permesso di discorrere delle cose di Napoli.

Presidente. Essendosi ciò ammesso nella interpellanza, ed avendo il signor Presidente del Consiglio riconosciuto che poteva esservi connessione fra l'una e l'altra materia, io non vedrei difficoltà, se il Senato lo consente, acchè si estendessero anche a questa parte nei limiti peraltro di una giusta moderazione, le osservazioni che intende di fare il signor Senatore di Villamarina. Ma siccome questa materia è particolarmente relativa a punti importanti di politica interna ed esterna, così io attenderò che il Ministero dichiari se crede non esservi inconveniente a che si prosegua in queste osservazioni.

Presidente del Consiglio. L'onorevole Senatore Vacca avendo sollevata questa questione, e il Ministero avendolo seguito su questo terreno, mi pare opportuno che se ne parli, tanto più che possiamo aver piena fiducia nel modo col quale l'onorevole Senatore tratterà questo soggetto.

Presidente. Dietro queste spiegazioni, se il Senato annuisce, io accorderò la parola al Senatore Di Villamarina, anche sugli affari di Napoli.

Senatore **Di Villamarina.** Per la prima volta che prendo la parola innanzi a voi, signori Senatori, nuovo in cose parlamentari, sento il bisogno di invocare la vostra indulgenza.

Non è mia intenzione di sollevare alcuna questione che possa essere intempestiva, e molto meno di essere molesto. Mio solo intendimento è di aggiungere alcune poche parole in appoggio di quanto vi ha con tanta chiarezza e verità esposto l'onorevole Senatore Vacca relativamente alle condizioni tristi in cui versa il regno di Napoli, condizioni gravissime, che mi sembrano richiedere un prontissimo ed efficace rimedio.

Del resto, le spiegazioni che l'onorevole presidente del Consiglio ha fornite in proposito, sono tali da rassicurarci; perchè provano che il Governo ne sente tutta l'importanza e la gravità, e se ne occupa; e se se ne occupa il signor presidente del Consiglio dei Ministri, sono certo che riuscirà.

A senso mio, tutte le questioni si riducono ad una sola. A Napoli non è questione di cose, ma di persone.

La questione personale predomina tutto il resto, ed assorbe in sè tutte le altre. Sciolta questa, le altre si scioglieranno facilmente.

Non mancano in quel paese leggi, anzi le buone leggi vi abbondano; ma mancò sempre il potere per farle eseguire, o per meglio dire il potere le eseguì sempre a capriccio, giammai nell'interesse del paese, sempre nell'interesse di una camarilla, che chiamerò nera, e la quale fu sempre nemica di Napoli e dell'Italia. Quindi gran parte di quella popolazione crede di dovere vivere a spese dello Stato; ed ecco il perchè ed il come quell'amministrazione corrotta e corruttrice era organizzata a questo modo. Un popolo avvilito, tenuto nella ignavia e nel più schifoso abbrutimento: un esercito numeroso, ben abbigliato, ben pagato, di bellissimo aspetto, ma inesperto, sempre di un sentimento assolutamente antinazionale ed educato ad amare come amico lo straniero e ad avversar come nemico il proprio concittadino, cui doveva essere sempre pronto ad opprimere e spogliare.

Niuno sviluppo accordato al commercio, niuno alla industria, niuno all'agricoltura: tutte le porte erano chiuse per quel povero popolo: una sola era aperta, ed era quella degli impieghi, e non già per formare onesti impiegati, ma per ricompensare i tristi e corrompere i buoni, onde avere una più gran parte di satelliti di dispotismo feroce e della furibonda oppressione che vi si esercitava. Ad ogni impiego era annessa una tenue paga, ma ognuno sapeva di poter rubare impunemente (*si ride*) in guisa che gli impieghi si sollecitavano non per servire lo Stato, e rendersi utili alla Società, ma per il grasso lucro che si faceva con contratti fraudolenti e con le malversazioni di ogni genere.

Questa è la vera piaga che bisogna curare, e curare senza ritardo, mercè di un Governo forte, compatto e positivo, che si applichi attivamente a rimettere, come osservava l'onorevole Senatore Vacca, l'ordine materiale e morale che mi sembra gravemente scosso, e faccia cessare le ladrerie e il brigantaggio che infestano quelle campagne e quelle province.

E qui mi è grato di poter far plauso alla determinazione già presa dal Ministero d'introdurre colà un governo il quale sappia far da senno a promuovere il benessere di quelle popolazioni, ma nel tempo istesso ad estirpare gli abusi che continuano ad insozzare quell'amministrazione; che sappia far da senno a tener conto di certe esigenze, di certo suscettività che onorano il paese che le sente, ma nello stesso tempo distrugga gli ostacoli frapposti dal cessato dispotismo all'incremento e allo sviluppo della prosperità nazionale; procurando a quel popolo un vivere quieto ed onesto, a buon prezzo, mercè di un pronto e bene inteso lavoro.

E qui mi sia permesso ancora esporre una piccola osservazione della quale il Ministero ed il Senato terrà quel conto che crederà. Secondo il mio modo di vedere, per la intelligenza di quelle popolazioni, sopratutto nelle province e nelle campagne, il soddisfar prontamente a certi interessi materiali e locali, secondo le dichiarazioni già fatte alla Camera dei deputati dall'onorevolissimo presidente del Consiglio, è il mezzo, è lo specifico più sicuro, più pronto, più efficace, e dirò anche più potente. Bisogna far sentire materialmente a quelle menti, e a quei cuori, immersi nella più crassa ignoranza, i salutari effetti del cambiamento avvenuto e dei miglioramenti che ne sono la conseguenza. Sarebbe in errore chi credesse che a furia di leggi o di decreti si possa inspirare a quelle popolazioni il sentimento della rinnovazione sociale che si opera tra loro, l'attaccamento e l'affetto al nuovo ordine di cose, la coscienza dei loro diritti e dei loro doveri.

No, signori, la transizione è stata troppo rapida perchè quel popolo possa comprenderne tutto ad un tratto il senno e la portata.

Un pronto soddisfacimento di certi materiali bisogni ed interessi locali può solo tranquillarle ed avviarle man mano verso quelle istituzioni che sono nella mente, nel cuore e nel desiderio di tutti.

Ed è questo il compito che sono certo il Ministero condurrà a buon termine, giacchè dietro quanto ha anche esposto l'onorevole presidente del Consiglio, è ormai riconosciuto che la questione napoletana è un *brulot*, mi si passi la parola, attaccato alla questione italiana, un *brulot* che bisogna spegnere il più presto possibile; e d'altronde se quelle popolazioni, siccome tutti i popoli della terra, hanno i loro difetti, hanno pur anche le loro qualità, ed hanno sopratutto molta intelligenza e molto cuore. Il tutto sta nel trovare la via più propria a scuoterne ed eccitarne le fibre.

Presidente. La parola è al signor Senatore Musio.

Senatore **Musio.** Signori! Allorchè l'onorevole signor presidente del Consiglio dei Ministri rispondeva alla fatta interpellanza io posi tutta la mia attenzione ad ogni sua frase, ad ogni sua parola con intendimento di trarne

luce intorno ai più convenienti mezzi di soluzione della questione romana.

Io ricordo che in altro recinto egli dichiarava che due cose erano necessarie per una felice soluzione della questione romana:

1. Persuadere l'orbe cattolico che la nostra presenza in Roma lungi dal diminuire, doveva anzi accrescere la piena, la maggiore indipendenza del papato spirituale;

2 Accordarci colla Francia.

Egli è specialmente sopra questa seconda necessità che io studiai di trarre qualche luce dalle sue parole, onde scoprire i suoi pensieri, non già relativi ad uno stato e condizioni di cose avvenire, ma relativi agli accordi già presi, alle stipulazioni già seguite, ai patti già convenuti.

Certo l'onorevole signor presidente del Consiglio non ignora, che in molti giornali nostrani ed esteri, e che in qualche stampato apposito, si va di nuovo vociferando la cessione della Sardegna come via che ci conduce a Roma. (*Rumori*).

Altri credono, altri non credono a questa notizia; ed io mi affretto a dichiarare di essere nel numero di coloro che non ci credono.

Io mi ricordo che in questo recinto sono 10 mesi nel giorno in cui si discuteva l'infausta cessione di Nizza, l'onorevole signor presidente del Consiglio rispondendo all' onorevole signor Senatore Gallina, ebbe la gentilezza di rivolgersi anche a me e di assicurarci entrambi e, dirò, di assicurare l'Italia e l'Europa che in avvenire, in verun modo, in verun caso, a verun prezzo egli avrebbe mai acconsentito a cedere un palmo di terreno italiano continentale od insulare contro un vantaggio qualunque, fosse pure per liberare la tanto sventurata Venezia.

A patto di così franche ed esplicite parole, io crederò sempre falsa la notizia, e finchè l'Italia avrà la sorte di vedere il signor presidente del Consiglio alla testa del Gabinetto, dirò, che a tanta vicinanza di date, un fatto così contrario, alla sua probità è impossibile decisamente.

Un altro argomento mi ha suggerito l'onorevole interpellante, argomento gravissimo che mi conferma nella mia credenza, ed è che i plebisciti meridionali si riassumono nella formola: *Italia una e indivisibile sotto Vittorio Emanuele.*

Dunque l'unità e indivisibilità d'Italia è condizione di vita, la divisione e smembramento d'Italia è condizione di morte pei plebisciti; e siccome la cessione della Sardegna sarebbe contraria all'unità ed indivisibilità d'Italia; perciò credo impossibile il fatto della cessione.

Per altro uomini che non sono nè leggeri, nè malevoli credono che abbia già avuto luogo la cessione. Essi vivono in pena e sono degni di scusa e di conforto.

E primamente si affaccia alla loro immaginazione la dolorosa immagine di Nizza ed una serie di circostanze in Sardegna che sono simili a quelle che a Nizza furono foriere della deplorata catastrofe. Essi vedono che se in alcuni giornali è smentita la notizia, in altri vi si insiste con maggior perseveranza; essi vedono che vi sono uomini i quali predicano in Sardegna, come fecero in Nizza, gli immensi benefizii, la pioggia d'oro che deve cadere dalla cessione; essi hanno visto che in un giornale lombardo, non nemico al governo, si cominciò già a chiamar la Sardegna *incerta appendice italiana*.

(Il presidente del Consiglio fa segni di ignorare questa circostanza).

Senatore **Musio**. Se desidera conoscere il nome del giornale, lo dirò.

Presidente del Consiglio. Lo dica. Lo dica.

Senatore **Musio**. È l'*Unione* — In questo giornale che non credo sia nemico al governo, mi pare anzi che recentemente propugnasse le sue idee, cominciò a qualificarsi la Sardegna di *appendice italiana incerta*, appunto come avvenne in Nizza che anche testè ha risposto con 17 o 18 mila dichiarazioni di cittadinanza italiana.

Una stampa apposita, che non è amica al governo asseriva essere la cessione un patto già stipulato. Oggi stesso è arrivato un giornale l'*Union Suisse*, nel quale si dice pure che è un fatto compiuto la cessione della Sardegna alla Francia.

A tutto ciò si aggiunga che l'Inghilterra la quale non si commuove nè a caso, nè di leggieri, si è pure seriamente preoccupata della notizia.

Quindi in vista di queste circostanze io credo scusabili coloro che temono vera la cessione, e siccome il loro timore parte da santi e nobili affetti di patria, perciò se l'onorevole sig. presidente del Consiglio potrà dissipare la loro inquietudine, egli farà opera molto conveniente al decoro ed alla lealtà del Governo; egli farà opera degna di lui; egli farà opera cara a molti amici d'Italia e del Ministero.

Presidente del Consiglio. Per verità io non mi aspettava che nell'occasione di un'interpellanza solenne sopra la più grave questione che occupar possa, non solo questa illustre Assemblea...

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. (*continuando*).... ma qualunque Assemblea del mondo civile veniasi per incidente suscitata una questione non avente nessuna analogia con quella formante l'argomento dell'interpellanza, e, che, mi sia lecito il dirlo, per la gravità ed importanza sua non avrebbe dovuto trovar sede nella stessa tornata. E invero, o signori, su che si fondano i timori dell'onorevole interpellante? Su che si fondano le opinioni di coloro che credono possibile la cessione della Sardegna? Sovra alcune frasi di giornali del paese e dell'estero; frasi che, lo confesso schiettamente, erano sfuggite all'attenzione del Governo.

Il Senatore Musio ha citato un giornale di Milano, di cui io mai non vorrei parlare nè in bene nè in male; un giornale che certamente non ha relazioni col Go-

verno, che talora lo ha sostenuto e tal altra lo ha oppugnato; giornale che, rispetto a chi ha l'onore di parlare, fu a vicenda favorevole e qualche volta oppugnatore personale e contumelioso.

Egli cita un giornale che si pubblica in una città della Svizzera, di cui io ignorava l'esistenza.

Ed è sovra tali autorità, che egli dice essere la Sardegna inquieta ed agitata! Egli parla di agenti che vanno in Sardegna facendo propaganda francese. Io non conosco abbastanza i fatti per poter contraddire recisamente queste osservazioni; posso bensì assicurare che se questi fatti furono denunciati al Governo parecchi mesi fa, ora non se ne parla più; ed io credo che quei timori, di cui fa cenno l'onorevole preopinante, quelle incertezze in cui vivono gli abitanti della Sardegna siano molto esagerate, e quasi non sussistano; e ve lo proverò.

Poichè l'onorevole Senatore Musio ha parlato di giornali, ne parlerò anch'io.

Esiste in Sardegna un giornale nemico acerrimo del Governo, che lo assale con una veemenza di cui i nostri giornali del continente, od almeno quelli pubblicati in Torino, non danno esempio: questo giornale che combatte il Governo è spesso loda il Senatore Musio.... (*Ilarità*).

Senatore **Musio**. Non vi sono associato.

Presidente del Consiglio. questo giornale per combattere il Governo, od almeno gli amici suoi nelle elezioni passate, si servì dell'argomento messo in campo quest'oggi, del progetto cioè della cessione della Sardegna alla Francia.

Ebbene, o signori, il risultato si fu, che un solo o due al più de' suoi candidati vennero eletti in Sardegna, e che invece i candidati da esso combattuti con più veemenza, con maggiori contumelie, riuscirono a grande maggioranza in quasi tutti i collegi dell'isola.

Il che mi dà argomento a credere, che il timore espresso dall'onorevole Senatore non fosse fondato; giacchè, o signori, se avesse veramente qualche fondamento, la Sardegna è terra così altamente italiana, così affezionata al regno glorioso che abbiamo costituito che, siate pur certi, nessun amico di un Ministero, supposto capace di cedere la Sardegna, non solo non avrebbe ottenuto la maggioranza, ma nemmeno ottenuti pochi voti ne' suoi comizi popolari. (*Segni di adesione*)

Dopo ciò io non so che cosa possa fare il Ministero per dissipare questi timori.

Dieci mesi fa ho fatto una solenne dichiarazione, non solo rispetto alla Sardegna, ma rispetto a tutta quanta l'Italia. Ho detto, che non avrei consentito, non solo alla cessione della Sardegna, ma nemmeno alla cessione di un palmo di terra italiana: io non so che possa fare di più.

Nè vale il ricordare il fatto di Nizza, perocchè, a torto od a ragione, ho creduto, e credo tuttavia che Nizza non fosse, nel rigore del termine, terra italiana: onde non mi pare che, dal lato dell'italianità vi sia analogia tra la Sardegna e Nizza.

L'onorevole Senatore Musio ha detto bensì che la dichiarazione da me fatta dieci mesi fa, per il breve intervallo di tempo trascorso lo rassicurava.

Non so veramente come l'onorevole Senatore intenda, che le dichiarazioni non valgono che per un determinato tempo.

Dichiarando io che non cederei mai un palmo di terra italiana, ho creduto impegnarmi non per dieci mesi, e dieci anni, ma per l'intera mia vita. Quindi io non credo che ripetendo questa dichiarazione oggi, dopo dieci mesi, aggiunga nulla alla già fatta dichiarazione; come non credo che vi aggiungerei, se ve la ripetessi fra dieci anni. E siccome le mie parole, a detta del Senatore Musio, non hanno abbastanza valore perchè dieci mesi sono trascorsi, mi permetterà l'onorevole Senatore, che non aggiunga nulla a quello che ho avuto l'onore di solennemente dichiarare al cospetto del Senato, come al cospetto di tutta l'Italia. (*Vivi applausi*).

Presidente. Il Senatore Musio ha domandato la parola per la seconda volta. Prima d'accordarla debbo fare una osservazione. Ho lasciato che il Senatore Musio continuasse nel suo dire, ancorchè toccasse ad una materia che non era strettamente connessa col punto in questione; e l'ho fatto perchè in primo luogo non è decevole il troncare la parola ad un oratore, ed in secondo luogo perchè d'accordo anche col Ministro la discussione aveva preso una certa larghezza oltre a' suoi confini precisamente naturali. Ora però che questo incidente ha avuto uno speciale sviluppo, io pregherei l'onorevole Senatore Musio a non entrare ulteriormente in una discussione, la quale sarebbe poi assolutamente fuori di proposito in questa circostanza.

Se egli crede di dover muovere interpellanze, o fare proposte in questa materia, lo faccia a termini del regolamento; ed il Senato allora potrà deliberare; ma debbo pregarlo a non dare seguito a questo incidente, il quale sarebbe turbativo dell'ordine della discussione.

Senatore **Musio**. Se mi è conceduta la parola, io la dimando per due fatti personali.

Presidente. Ristrettivamente a fatti personali.

Senatore **Musio**. Primo fatto personale è rettificare le mie parole, colle quali io non ho inteso dire che la promessa fatta dal signor Presidente del Consiglio era alligata a mesi e a giorni: ho detto che mi parve tanto più impossibile il fatto, perchè era tanta vicinanza delle date. Cresceva l'argomento per questa indicazione mia; se era un mezzo di rinforzo, non era la base dell'argomento, e la base era che io fossi fermamente persuaso che dopo quella dichiarazione, non alligata a condizioni di tempo, la notizia era falsa decisamente.

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma bisogna che io legga nel nostro regolamento quanto riflette il fatto personale.

« Art. 50..... Il fatto personale è quello che non col-

pisce il merito dell'opinione espressa, ma la persona, in quanto che un detto od un fatto proprio, le sarebbe erroneamente imputato».

Senatore **Musio**. Ed ecco il fatto che mi è erroneamente imputato; cioè che io abbia alligato la promessa dell'onorevole signor Presidente del Consiglio a tempo determinato, e che dopo 20 mesi io non abbia più fede in esso, giacchè esplicitamente dichiaro che non ho detto, nè inteso dir questo, e che nelle parole dell'onorevole Presidente del Consiglio io metto fiducia intiera senza limitazione di tempo.

L'altro è che trattandosi la questione di Roma ed in questa questione, la cessione della Sardegna sostituendosi come mezzo di soluzione, io le trovo inseparabilmente connesse fra loro, e credo non essere escito dalla questione.

Altronde, com'io dissi, se l'onorevole Presidente del Consiglio non fa che ripetere la parole dette altra volta, io non dimando di più, io lo ringrazio altamente della sua cortesia, e prendo solennemente atto delle sue parole d'onore.

Presidente. Se nessun Senatore più dimanda la parola, rileggerò l'ordine del giorno proposto dal Senatore Matteucci, ma prima domanderò al Ministero se lo accetta.

Presidente del Consiglio. Il Ministero lo accetta.

Presidente. L'ordine del giorno proposto dal Senatore Matteucci ed accettato dal Ministero è in questi termini:

« Il Senato, confidando che le dichiarazioni del Governo del Re per la piena e leale applicazione del principio della libertà religiosa faranno fede alla Francia e all'intiera società cattolica, che l'unione all'Italia di Roma, sua naturale capitale, si compierà assicurando nel tempo stesso il decoro e l'indipendenza della Chiesa e del Pontefice, passa all'ordine del giorno ».

Senatore **Sauli Ludovico**. Domando la parola.

Presidente. È sull'ordine del giorno?

Senatore **Sauli**. È sull'ordine del giorno.

Non avrei la menoma difficoltà di approvare questo ordine del giorno, qualora dalle parole dette non solamente dagli onorevoli miei colleghi, ma anche dal Presidente del Consiglio su questa importantissima questione, potesse risultare che vi sia già qualche maniera d'intelligenza ed un reciproco impegno, e che la parte colla quale da noi si deve contrarre una così grave ed inviolabile obbligazione fosse rappresentata; essendo io persuaso che il desiderio di un perfetto accordo col Sommo Pontefice sia vivissimo; ma non potrei ancora ripromettermi in verun maniera che per quanto larghe siano le concessioni che ad esso si vogliono fare possano essere accettate. Per conseguenza non credo potere già sin da questo momento accostarmi all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Matteucci.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola metto ai voti l'ordine del giorno del Senatore Matteucci. Chi l'approva sorga.

(Approvato).

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera Elettiva per applicare agli impiegati dell'amministrazione militare marittima alcune disposizioni della legge sulle pensioni del 20 giugno 1851.

Ho parimenti l'onore di presentare al Senato un progetto di legge organica sulla leva marittima.

Presidente. Do atto all'onorevole signor presidente del Consiglio della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffizii.

Debbo ora interrogare il Senato sull'ordine dei suoi lavori. Non vi fa in questo momento alcuna relazione di progetti di legge, che possa dar luogo a riunione in pubblica adunanza, vi è però il progetto di legge stato presentato oggi al Senato per l'istituzione di una nuova festa nazionale, la cui relazione è già stampata e distribuita. Se il Senato acconsente io pregherei i Senatori a voler convenire domani, al tocco, negli uffizi, per lo esame di questo progetto; e dopo domani dovendosi procedere in adunanza privata all'esame del nostro regolamento, li convocherei alle ore 2 per tale oggetto.

Se non vi ha osservazione in contrario l'ordine dei nostri lavori resta fissato in questo modo.

La seduta è sciolta (ore 5).

XXII.

TORNATA DEL 15 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggio — Annunzio della morte del Senatore Mazzarosa — Interpellanza del Senatore Pareto sugli ospedali militari di Genova — Risposta del Ministro della guerra — Interpellanza del Senatore Lella in ordine alla Cittadella di Messina — Risposta dei Ministri della guerra e di agricoltura e commercio — Annunzio di un'interpellanza al Ministro dei lavori pubblici del Senatore Martinengo — Discussione sul progetto di legge per la conversione in legge dei Regii Decreti 4 e 29 marzo 1860, 10 e 31 gennaio 1861 — Accettazione del Ministro della guerra delle modificazioni al medesimo fatte dall'ufficio centrale — Instanze del Senatore Lausi sulla petizione del generale Solera — Risposta del Ministro della guerra — Osservazioni in proposito dei Senatori Menabrea e Farina — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Discussione sul progetto di legge per l'avanzamento ed un'anzianità distinta degli ufficiali inferiori nel Corpo dei Bersaglieri — Approvazione degli articoli, colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale ed accettate dal Ministro della guerra — Votazione del progetto.*

La seduta è aperta alle 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra e di Agricoltura e Commercio; non che il Senatore Niutta Ministro senza portafoglio.

Il Senatore *segretario* **Cibrario** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore *segretario* **Arnulfo**, legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE

« N. 2968. I Consiglieri municipali di Cropani, Sersale, e Marcedusa ed alcuni abitanti degli stessi Comuni porgono al Senato motivate istanze, onde ottenere che la strada consolare a costruirsi da Catanzaro a Cotrone non costeggi il littorale, ma sia invece fatta passare per Cropani ».

Legge quindi le lettere dei Senatori Giorgini, Varano, Camozzi, Serra Francesco e D'Affitto, i quali chiedono, i tre primi per motivi di pubblico ufficio, e gli altri due per cagione di salute, un congedo di un mese, che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Il Senatore Poggi fa omaggio al Senato di varie copie di un libro intitolato: *Della legislazione mineraria e delle scuole delle miniere.*

Dal Ministro dell'Interno venne data comunicazione alla Presidenza del Senato della notizia della morte del marchese Antonio Mazzarosa, che con Reale Decreto del 20 gennaio ultimo scorso era stato nominato Senatore del Regno, ma che per l'età assai avvanzata e per gl'incomodi di salute non potè prendere sede in Senato. Ci è forza adunque il compiangere la perdita di un collega prima ancora di averlo potuto formalmente riconoscere come tale. Ornamento vero dell'ordine nostro era il nome di Antonio Mazzarosa. Quale fosse il concetto in che egli meritò di essere tenuto per riguardo alla sua vita pubblica, lo dice la dimostrazione datagli dal Governo del Re nel chiamarlo a far parte del Senato dopo che Lucca, illustre patria del Mazzarosa, entrò a far parte del Regno. Quali fossero i di lui pregi come storico e come pubblicista, lo attestano singolarmente la storia di Lucca da lui condotta con grande amore e grande discernimento, ed una memoria *sulle diverse legislazioni che hanno regnato in Lucca.* In questa vi sono ammaestramenti di sapienza civile da apprezzarsi anche oggidì; in quella si scorge un'opera inspirata da un'alta considerazione che l'autore espresse felicissimamente dicendo: che « la « memoria delle belle cose si perde, e bisogna conse« guarla alla storia non tanto in questo caso per ren« dere giustizia a chi si deve, quanto per confortare « l'umanità che non sempre poi è abbandonata. »

La parola è al Senatore Pareto.

INTERPELLANZA DEL SENATORE PARETO SUGLI SPEDALI MILITARI DI GENOVA.

Senatore Pareto. Essendo presente il Ministro della guerra vorrei chiedere al medesimo, che mi fissasse un giorno in cui avrei, non dirò a muovergli un'interpellanza, ma a chiedergli solamente alcuni brevissimi schiarimenti circa lo stato dell'ospedale militare di Genova.

Ministro della Guerra. Io sono agli ordini del Senato, e se vuole son pronto a rispondere anche fin d'ora.

Presidente. Interrogo il Senato se annuisce a che la interpellanza abbia luogo fin d'ora.

(Il Senato approva.)

Senatore Pareto. Parrà strano al Ministro che io, profano assolutamente di cose militari, mi rivolga a lui per qualche schiarimento, tanto più che mi ricordo l'antico detto *ne sutor ultra crepidam*. Dirò dunque che il motivo che mi mosse, è un motivo d'umanità; si è il vedere che da qualche tempo sono successi nell'ospedale militare di Genova dei casi così gravi, che fanno temere che possa propagarsi al di fuori, non dirò quel contagio, ma quel principio di contagio che si è manifestato, non è molto tempo, in quello stabilimento, dacchè sono giunti i prigionieri di Gaeta. La statistica delle mortalità che hanno avuto luogo in questi ultimi giorni giustificherà, credo, le mie domande, e darà ragione del motivo per cui faccio l'interpellanza, e dell'insistenza che metterò per domandare delle misure affinchè non riescano gravemente nocivi e all'esercito e alla città in cui trovasi quell'ospedale gl'inconvenienti che si sono verificati negli ultimi tempi. Nell'ultimo trimestre dell'anno scorso entrarono nell'ospedale 3,408 ammalati, e ne morirono 39; nel trimestre, che è testè finito col 1 di aprile, ne entrarono 2,610, e ne morirono 86.

Vede il Senato che è una forte mortalità: di più il carattere delle malattie era tale da tenerle per malattie miasmatiche.

Si ebbe infatti la morte di un cappuccino che era cappellano dell'ospedale, la morte di un medico e la malattia gravissima di un altro medico, il quale sta ancora in forse della vita; queste sono circostanze che inducono a credere che vi sia qualche cosa di straordinario, tanto più che circostanze quasi analoghe si produssero all'epoca della guerra di Crimea. Anche allora quando i malati furono condotti a Genova, successe una recrudescenza ferocissima di morbo; e anche nella città cominciarono a manifestarsi alcuni casi di tifo. Finora, è vero, nella città non si verificò precisamente questo fatto; ma il vedere che nell'ospedale si presentano malattie di questo genere con carattere gravissimo, giacchè hanno assunto quasi il carattere di tifo petecchiale, dico, è cosa così grave che giustifica un cittadino il quale domanda delle spiegazioni a questo riguardo; tanto più che conoscendo la località, questo cittadino può credere che essa località e le disposizioni dell'ospedale possano influire sullo sviluppo delle malattie che vi si veggono.

Infatti l'ospedale di Genova è molto ristretto per il numero degli ammalati che qualche volta vi si adunano; può appena contenere da 350 a 400 malati in istato normale, e molte volte ve ne sono invece 500. È divenuto poi desso tanto più ristretto in quanto che vi si è riunito l'ospedale della marina che altre volte era separato. L'ospedale della marina trovavasi in un luogo detto la Madonna della neve, ora invece è stato accomunato per economia con l'ospedale della Chiapella; nè creda il Senato che questo ospedale sia stato appositamente costrutto per un tale oggetto, mentre esso non è se non che un antico convento che si è adattato alla meglio a tale ufficio e che ha gravissimi inconvenienti fra gli altri quello di avere le sale ristrette assai e le finestre al livello dei letti degli ammalati, ed è in una posizione così ventilata che è impossibile molte volte di dar aria alle camere stesse senza pericolo grave pei malati che sono immediatamente vicini alle finestre e così esposti a rapide soppressioni di traspirazione, fatali sempre ai febbricitanti, e obbligati a respirare una aria quasi metifica, se non si aprono le finestre per rinnovarla.

Si aggiunga che essendo grande il numero dei malati che vi si trovano, si è dovuto ricorrere ad una specie di succursale, anzi a due succursali, una delle quali a San Benigno dove sono cameracce disadatte, perchè era una antica cattiva caserma dove stanno i venerei; l'altra è un così detto baraccone composto di tre compartimenti, uno dei quali inferiore è il più alto di aria. Ma sa il Senato a cosa serve? A magazzeno da cotone dove si affastellano ed ammontichiano molte centinaia di colli di questa materia suscettibile d'impregnarsi di miasmi, e il suolo che divide il compartimento superiore dove sono i malati da quello ove sta il cotone, non è nemmeno pavimentato; ma è un semplice solaio di tavole mal congiunte.

Vede il Senato quanto questa cosa è grave perchè deve ingenerare esalazioni che possono essere dannose ai malati, ed anche alla città. Ed infatti in questa località dove si accumulano, sebbene ristretta, talora 200 malati, morirono fra lo stabilimento principale e questo supplemento in un solo giorno 14 soldati.

Questo fatto per vero non è avvenuto adesso ma ad un'epoca anteriore, ed io l'ho rilevato da preziose statistiche di anni precedenti.

Epperciò mi rivolgo al signor Ministro, il quale però mi risponderà che si sono già presi rimedii provvisorii; infatti so che si sta riattando l'ospedale della Neve e che si è stabilito a S. Martino d'Albaro un altro piccolo ospedale ove si mandano i prigionieri malati che erano stati trasportati al forte *dei ratti*, onde provvegga a che non succedano maggiori mali.

A questo proposito mi permetta il Senato che per incidente gli accenni come su 144 di questi prigio-

nori ammalati, ne sono morti 25 dal 18 marzo al primo corrente aprile.

Vede che terribile proporzione!

Dunque, ripeto che desidero e che invito il Ministro della guerra a prendere ulteriori provvedimenti. So che si è cominciato a far qualche cosa, perchè si sta attivando l'ospedale della Neve, ed anche a San Martino d'Albaro è stato stabilito un ospidale provvisorio; ma anche con questi provvedimenti parziali, io credo che bisogni venire a qualche cosa di definitivo, perchè del resto, come ho detto, quando una malattia minaccia si prendono straordinari provvedimenti straordinari; ma poi cessata la malattia, cessato il pericolo, più non ci si pensa, e si ritorna al primitivo stato di cose; e questo, secondo me, non è conveniente, massime che nelle condizioni politiche in cui versiamo, può da un momento all'altro per fatti di guerra nascere il bisogno di straordinari provvedimenti, ai quali malamente si può addivenire, se non si prendono preventivamente quelle misure di cui è impossibile utilmente occuparsi quando ne è più imperiale ed urgente il bisogno.

Io credo dunque che vi è non solo utilità, ma necessità pel vantaggio della popolazione di Genova non solo, ma ben anche per quella dell'esercito, che si prendano misure definitive; cioè che il Ministero faccia verificare se non siavi una località più adatta per stabilirvi un ospedale fatto con tutte le regole dell'arte, e non così come si suol dire, alla meglio, giacchè di necessità una potendo esso avere le necessarie condizioni igieniche, presenterebbe inconvenienti poco dissimili da quelli che ne lamentiamo.

Io ripeto adunque che invito il Ministero di occuparsi di ciò, e se mi si permette, lo inviterò anche a vedere se non fosse qualche cosa da modificare in riguardo alla amministrazione e all'andamento interno di quell'ospedale. Così vagamente si è detto io non vorrei colle mie parole accusare nessuno, perchè quando non ho fatti e dati certi e precisi non muovo mai nessuna accusa) vagamente, dico, si è accennato che generalmente colà si guardi più all'economia, che all'umanità; che molte volte al soldato non si usino tutte quelle cure e riguardi cui avrebbe diritto; e ciò non è troppo giusto, perchè chi sacrifica la vita pel paese, almeno quando è ammalato, deve essere curato in modo che si veggia, che il paese prenda interesse di lui; ed io poi trovo vantaggiosissimo anche per l'effetto morale che si guardi meno alla economia, ed un pò più all'umanità. Certe regole strette strette, le quali possono essere giuste in generale, non lo son più in circostanze eccezionali.

Con queste mie parole io non intendo fare appunti, perchè son persuaso che il Ministero saprà assicurarsi della verità delle cose e dare le necessarie disposizioni.

Presidente. La parola è al Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. È avvenuto in Genova quello che accade dappertutto dove si agglomerano truppe, che giungono da lontane regioni, ove hanno sofferto molti disagi: è avvenuto questa volta in Genova, ciò che già successe dopo la spedizione di Crimea, come avvenne pure a Brescia dove io stesso ebbi a visitare ben 8,000 tra ammalati e feriti.

Credo perciò che lo sgomento in Genova sia in realtà meno grave di quel che appare dalle parole dell'onorevole interpellante.

È vero che la malattia si è sviluppata nei prigionieri svizzeri venuti da Gaeta, i quali erano stati trasportati a San Martino d'Albaro, e poi agli ospedali di Genova, ove furono accomunati con altri ammalati. Circa a quelli della marina, si sono tutti in una volta dovuti mettere più di cento uomini all'ospedale. Allora si risolse di allontanare dagli ospedali di Genova quel maggior numero di ammalati meno gravi che era possibile, ed io tre volte ne sono mandati agli ospedali d'Alessandria e d'Asti circa 530, e si continuerà a far così finchè lo si potrà; di modo che io spero, che così questa paura non vi sarà agglomerazione.

In quanto al Bamcone, io sono dell'avviso dell'onorevole Senatore Pareto, ed effettivamente si va sgombrando e non si metteranno più in esso ammalati.

In quanto agli ospedali di Genova, io li ho visitati, quando era in quella divisione, e parmi non siano cattivi: francamente parlando non li credo cattivi; il che però non vuol dire che non si possa fare qualche cosa per migliorarli.

Rispetto poi all'amministrazione, le cure che si hanno negli ospedali di Genova sono le stesse di tutti gli altri ospedali d'Italia.

La persona che da varii anni è a capo di quell'amministrazione, si è la stessa che ha dato molte prove di sua abilità in Crimea, e che ha organizzato l'ospedale di Balaclava. Comunque, su di ciò prenderò informazioni. Quanto al pericolo di malattia in Genova io, non essendo medico, non potrei propriamente dare un giudizio esatto: ne ho però chiesto al generale Boyl che da Genova venne qui, ed egli mi ha risposto che la malattia era diminuita di molto, che si erano prese moltissime misure, fra cui quella cui accennava l'onorevole Senatore Pareto, di mandare al convento delle monache di San Martino d'Albaro i convalescenti.

Ritornando agli ospedali di Brescia, io mi ricordo che là vi era una camera con entro molti uomini colpiti dal tifo di sorta che ho visitato. Ci era uno spedale dietro il castello di Brescia che ho visitato dove erano 120 malati, e tuttavia nella città non si era patito danno.

L'onorevole Senatore Persano, che è del paese, potrà dire che in quell'epoca non ci fu nessuna malattia in città.

Questo è quanto aveva a dire in proposito. Tuttavia farò esaminare tanto per la parte amministrativa quanto per la parte sanitaria, se i letti, se le finestre siano in condizioni sane, e in quanto alla estensione del locale, di mano in mano che si potrà, si prenderanno quei provvedimenti che saranno possibili.

Si è già preso il nuovo ospedale che è quello della Neve, ed ivi la malattia è diminuita.

Intanto si dirigono su altri punti i nuovi arrivati, e con ciò si evita l'accennato pericolo dell'agglomerazione.

Senatore **Pareto**. Non era per dire che fosse male quello che si è fatto, era per invitare il Governo a vedere se non vi fosse da far meglio definitivamente. La città di Genova è in una posizione particolare. Tutte le spedizioni che si fanno per le parti meridionali d'Italia partono da quel porto: anco in stato normale, vi è una guarnigione maggiore che in qualunque altro punto; credo quindi che lo spedale attuale sia troppo ristretto, ed è per questo che invitava il Ministro a farne uno nuovo in situazione anche migliore, in questo senso che lo spedale della Chiappella è lontanissimo da varie delle caserme, specialmente dalle orientali, di modo che i malati arrivano talora allo spedale che sono quasi morti, per cui converrebbe che fosse fatto in una località diversa e con quelle regole igieniche che si richieggono: l'attuale può essere tollerato momentaneamente, ma non è buono.

Le finestre, come dissi, sono al livello dei letti dei malati in una posizione dove vi è una ventilazione terribile: le camere anche ristrette, spesse volte quando fa vento non ci si regge per le miasmatiche esalazioni che si accumulano in locali ristretti e non proporzionati al numero dei malati che vi si riducono. Lo ripeto, sono cose delle quali non si può dire fatele subito; ma dico, studiate e cercate di rimediare agli inconvenienti gravi.

Quanto all'Amministrazione, non è che sia cattiva, dico solo che qualche volta si amministra un po' troppo, cioè che, come accennava, la carità che dovrebbe andare avanti, è invece qualche volta un poco posposta.

Ripeto, che quando si tratta di malati, bisogna andarci colle mani un po' più larghe e non essere così severi circa l'economia del centesimo.

Senatore **Lella**. Domando la parola.

Presidente. Le interpellanze dell'onorevole Generale Pareto non avendo altro seguito, do la parola al Senatore Lella.

INTERPELLANZE DEL SENATORE LELLA IN ORDINE ALLA CITTADELLA DI MESSINA

Senatore **Lella**. Mi trovo nella necessità di dover fare un'Interpellanza al Ministro della Guerra per ciò che riguarda la cittadella di Messina; vorrei sapere in quale giorno sarebbe disposto a favorirmi alcune spiegazioni in proposito.

Ministro della Guerra. Anche immediatamente.

Presidente. Consentendolo il Ministro, e mancando attualmente il Senato, accorda la parola al Senatore Lella.

Senatore **Lella**. Una delle tante rivoluzioni che più onorano i popoli, e per lo scopo loro e per gli eroici sforzi coi quali vengono difese, è certamente quella che nella seconda metà del secolo decimosettimo scoppiava in Messina a scuotere il giogo spagnuolo ma rivendicarsi a libertà. Arrisa per qualche tempo fortuna ai suoi voti, e la vittoria alle sue armi, ma quando smarrita di forze la abbandonata da Luigi XIV di Francia, che alla rivolta avealà spinta, essa vide piombare su di sè tutta la potenza iberica, quindi costretta a subire l'estremo suo fato.

L'altera Spagna, allora abusando della vittoria, inviava quel feroce Santastefano a flagellare l'infelice città, a trovar modo di domarla per sempre. E quel Sillà novello abbattendone più che la metà, e la parte più deliziosa, quella sita sull'incantevole braccio di S. Raineri, vi costruiva la tremenda cittadella, che a rendere vieppiù inespugnabile, veniva poi fiancheggiata dai baluardi del SS. Salvatore e di S. Blasco.

Da quel momento ogni speranza di redenzione sparì dal cuore dei Siciliani, e con esso il riposo e la tranquillità dall'animo dei poveri abitanti di Messina. Quel baluardo era, ed è un incubo perenne sull'animo loro; il fantasma tremendo che turba i loro sonni, la spada di Damocle sul loro capo.

Dall'altro lato essa fu sempre il piedistallo del dispotismo e della tirannide. Credete voi, o signori, che senza quel fortissimo baluardo, la dinastia borbonica, il secondo Ferdinando sarebbe stato tanto feroce nella sua tirannia? No certamente. Egli sprezzava i consigli di moderazione che a lui mandavano i potentati d'Europa, fiancheggiati quelli dell'Austria. Egli affrontava il grido di dolore e le voci di disperazione dei popoli a lui soggetti, perchè fidente negli spaldi della cittadella. Abbiatevene una prova in quel che accadde al 1848.

Quando fugato le sue schiere da tutta l'isola non riparorono che nella cittadella di Messina e da quella e per quella il Borbone da lì a poco riconquistava tutta l'isola, ribadiva le sicule catene, inaugurava l'ultimo periodo del suo regno, del precedente assai più ferocemente tirannico. E quali furono i mezzi coi quali quel degno suo capitano, quel degenere figlio di Gaetano Filangeri si valse a riconquistar Messina e Sicilia tutta? Chi di voi l'ignora, o signori? Fulminando Messina dagli spaldi della cittadella, bombardandola, bruciandola, riducendola un mucchio di rottami e di cenere.

Novella Fenice, Messina sorge ognora più bella dalle sue ceneri e più anelante di libertà! Essa è sempre fra le prime città di Sicilia ad insorgere contro il dispotismo ed la tirannide; che se Palermo e Sicilia contano fra le loro glorie un 12 gennaio, 48, ed un 4 aprile 60, Messina e Sicilia non vanno meno altere d'un 1 settembre 47, e delle dimostrazioni di giugno 1859, a reprimere le quali, non valsero i bronzi della cittadella e l'esempio del 1848, come luminosa prova come futili sono le rocche, gli spaldi, il

bromi a sostenere una dominazione qualunque, se non si fonda sull'amore dei popoli ed nella scambievole fiducia.

Esse la cittadella ne le borboniche sebbene, ne gli antichi esempi, o quel recente del 48 valsero ad impedire in Messina la rivoluzione del 1860; questo immenso avvedimento, che dovemmo cacciare per sempre lo straniero e suoi procuratori dal bel paese per formare il Regno d'Italia sotto un gran Re, un Re cittadino e guerriero, un Re galantuomo, delizia dei suoi popoli, ammirazione di tutte le nazioni civili.

Però i satelliti del dispotismo non obliarono l'antico rezzo, e quando rotti a Calatafimi, a Palermo, a Milazzo, furono cacciati da tutta Sicilia, ove rifuggirono se non dietro gli spaldi della cittadella di Messina? E, da quella rocca per 11 o 12 mesi poi, si stancarono di minacciare l'esterminio dell'inerme città. Oh quante volte quei miseri abitanti disperati di salvare i loro tetti, uscirono in remote campagne, ecco traendo le donne, i pargoli, le masserizie, e fra gli affanni e i disagi, imprecarono al Borbone e suoi satelliti!

Giungeva alfine il gran guerriero, cinte le chiome degli allori di Castelfidardo, di Ancona, e di Gaeta; giunse, e vinse! Pochi approcci, e sorti quasi per incanto, sono anche troppi al suo valore: quattro ore di fuoco — sole quattro ore, e la formidabile rocca è già espugnata! A che giovarono il forte sito, i trecento bronzi, le immense provviste di munizioni, l'imponente guarnigione? Appena quattro ore di fuoco, e questa non capitola, s'arrende a discrezione!! Miracolo, che certo i posteri non crederanno! La corona di Cialdini per la presa della cittadella eclissò quante altre egli ne aveva. Eterna gloria a lui, all'ammiraglio Persano, all'invitto esercito italiano.

Vengo ora all'oggetto della interpellanza. Il Consiglio delegato di Messina mi ha spedito una petizione tendente a vedere una volta sparire l'abborrita Bastiglia. Che se fu poco utile al dispotismo, è inutilissima ad un Governo civile e liberale. Ma, perdio, lasciamo le cittadelle e le Bastiglie a' Re bombardatori, a coloro che sono l'odio e l'abbominazione dei popoli! Ma che bisogno avvi di cittadelle sotto un Vittorio Emanuele II, sotto la dinastia di Savoia, chiamata a regnare in Italia dal voto di 22 o 25 milioni di cittadini, e il cui soglio si posa sull'amore di tutti gli italiani? A buon dritto quindi quel Municipio ne chiede la demolizione, come fu abbattuta quella di Torino, come lo sono state tante altre. Ma siccome sento dire esservi già in corso su questo particolare qualche disposizione governativa, pria di presentare la petizione, invito il Ministero a dichiarare se avvi in ciò nulla di vero, e quale sia lo stato delle cose.

Prevengo pure, che essendo stati costrutti non solo la cittadella, ma tutti gli altri fortilizi, e la cinta militare ancora in terreno appartenente al Comune, lo stesso ne reclama oggi la restituzione.

Ministro della Guerra. Io comprendo benissimo il dispiacere che può far nascere in Messina la vista di quel baluardo che fu per quell'illustre e valorosa città una sventura.

Il Governo non ha nessun interesse di mantenere quella cittadella, poichè non ha lo scopo che si erano prefisso coloro che dominavano prima. Ha però il debito di far esaminare se tutte od in parte le opere almeno che guardano verso il mare siano da conservarsi, oppure se debbano costruirsi in altra parte.

Io sono passato due o tre volte pel faro di Messina senza aver messo piede a terra, e per quello che ho visto nei piani ed anche in un rilievo grandissimo che è in Napoli di quella cittadella, sono d'avviso che quei fortilizii non servano a niente. Per tale effetto si sta componendo una commissione, e una persona deve qui arrivare tra due o tre giorni, la quale andrà con uno del genio, uno dell'artiglieria ed un marino sul luogo ad esaminare quale sia la parte che debba conservarsi, quale demolirsi.

Ora però, come sarà noto all'onorevole Senatore preopinante, è vietato l'ingresso in quella cittadella, perchè vi sono molti militari, non che munizioni, ed altri oggetti di rilievo, che bisogna conservare.

In quanto poi al mio parere particolare, ripeto, sono assolutamente d'avviso che essa serva a niente, poichè lo scopo nostro deve essere unicamente quello di guardare lo stretto.

Quanto ai forti che stanno sopra la città, due piccoli forti insufficienti, il Governo li lascierà distruggere quando si voglia; e per ciò che riguarda il terreno, è una questione che non mi appartiene.

Ecco ciò che io avrei a rispondere all'onorevole Senatore.

Senatore Lella. Io sono contento delle spiegazioni che l'onorevole signor Ministro della guerra mi ha favorito; ne prendo atto, e mi recherò a premura di parteciparle a quel Municipio, pregandolo di pazientare un poco, sicuro che dopo la promessa del signor Ministro a nome del Governo, questo affare verrà sollecitato il più che sarà possibile onde non vada alle calende greche.

Ministro della Guerra. Soggiungerò ancora che un onorevole suo concittadino promosse prima di ogni altro questa disposizione, *accennando al deputato Natoli, Ministro d'agricoltura e commercio*, e che tutti si mostrarono solleciti di accedere a questa richiesta della città di Messina.

Presidente. La parola è all'onorevole Ministro di agricoltura e commercio.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io non intendo arrogarmi una gloria che non mi appartiene, e però mi corre il debito di narrare, che lo stesso giorno che il presidente del Consiglio dei Ministri annunciava alla Camera dei Deputati la presa della cittadella di Messina, io e il signor La Farina, Deputato come me della città di Messina, chiedemmo al conte di Cavour quale sarebbe stato l'intendimento del Governo del Re intorno alla conservazione o distruzione di quella fortezza, e il conte Cavour fino da quel giorno

(allora io non aveva ancora l'onore di essere fra i Consiglieri della Corona) ne rispose: essere divisamento del Governo di smantellare tutte le fortificazioni della cittadella che stanno ad offesa della città, e di conservar solo quelle altre che sono in sua difesa.

Entrato nel Ministero, fu stabilito da tutto il Consiglio di avvertire la città di Messina del predetto divisamento, ed il Governatore di essa, cui fu comunicata codesta deliberazione, rispose, che la città la sentirla ne era andata lieta e festosa. Sento il dovere di dichiarare queste cose, perchè la verità debbe manifestarsi senza ombra di dubbio, e perchè sappia Messina, come il Governo del Re, già pria d'ora, aveva preso in considerazione questo giusto desiderio di lei.

ANNUNZIO DI UN INTERPELLANZA AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DEL SENATORE MARTINENGO.

Presidente. Il signor Senatore Martinengo ha facoltà di parlare.

Senatore **Martinengo.** Io avrei desiderio, e mi correrebbe anche l'obbligo, di fare una breve interpellanza all'onorevole Ministro dei lavori pubblici, e siccome questi non trovasi al banco dei Ministri, vorrei pregare l'onorevole Presidente, o alcuni dei signori Ministri a volergliela annunziare, pregandolo di fissare un giorno con tutto suo comodo; l'oggetto della mia interpellanza sarebbe di avere qualche ragguaglio intorno all'esecuzione di alcuni articoli della convenzione 25 gennaio 1860 colla Società concessionaria della ferrovia Lombardo-Veneta. Intanto io ne deporro in iscritto la formola sul banco della presidenza.

Presidente. La parola è concessa all'onorevole Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Io mi farò premura di avvertire l'onorevole mio collega in proposito.

Presidente. Rimanendo pur ora indeciso il giorno in cui dovrà aver luogo l'interpellanza, io interrogherò il Senato se l'ammette per quel giorno in cui si sarà combinato la possibilità di farla tra l'onorevole interpellante ed il Ministro dei lavori pubblici. Chi approva che così si proceda voglia sorgere.

(Approvato)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DI VARI DECRETI.

(*V. atti del Senato N.* 12)

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge presentato dal signor Ministro della guerra per la conversione in legge dei regi Decreti 8 e 20 marzo 1860 e 10 e 31 gennaio 1861.

Prima di tutto domanderò al signor Ministro della Guerra se accetta le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Ministro della Guerra. Le accetto.

Presidente. Allora leggerò il testo del progetto del Ministero emendato dall'ufficio centrale.

(Legge il Progetto di legge (*v. infra*) non che i varii Decreti del Progetto medesimo menzionati (*V. gli Atti del Senato predetti*).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Senatore **Lanzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lanzi.** Veramente non è precisamente sulla discussione generale del progetto di legge che prendo la parola, ma la prendo qui perchè non saprei in qual momento prenderla, onde parlare di una parte della relazione dell'ufficio centrale.

L'ufficio centrale ha dovuto esaminare la petizione del generale Solera, petizione della quale tengo una copia a stampa.

L'ufficio centrale apertamente ha riconosciuto che non era il caso di occuparsene nella legge, perchè non vi si poteva introdurre una disposizione che riguardasse un caso particolare e personale; ma l'ufficio centrale ha però dichiarata degna di interessamento e degna di tutti i riguardi la posizione veramente eccezionale e nella quale gli avvenimenti hanno posto questo veterano delle armate italiane, il generale Solera.

Io amerei che qualche cosa, anche una sola parola per parte del signor Ministro, mi rassicurasse che lo interessamento ed il giudizio dell'ufficio centrale non rimanessero sterili. Se la petizione fosse stata esaminata col metodo ordinario, e non rimandata all'ufficio centrale che si occupava di questa legge, come del resto doveva farsi, si sarebbe sicuramente con i sentimenti qui espressi, finito con rimandarla al Ministero per quel riguardi che possibilmente credesse di usare a questa eccezionale condizione.

Io non credo di fare alcuna proposta; ma replico, sarò pago, se una benigna parola del signor Ministro mi assicurasse, che l'interessamento dimostrato dall'ufficio centrale relativamente al generale Solera, sarà per essere valida raccomandazione presso di lui, affinchè possa dar passo alle giuste domande di questo benemerito generale.

Ministro della Guerra. Io non posso promettere cosa alcuna, perchè essendo il generale veneto, non è compreso nella legge, ed il Ministero non gli può assegnare pensione; quando lo facesse, sicuramente la Camera dei Conti la rigetterebbe, e il Ministero non avendo alcuna somma in bilancio per quest'oggetto, non saprebbe veramente come fare.

Io stimo moltissimo, e conosco anche personalmente il generale Solera; sono nel suo caso anche altri, e credo vi sia pure il generale Mengaldi, persona stimabilissima di quel paese. Ma noi non abbiamo mezzi per provvedere ad essi, come provvediamo a tutti quelli delle altre provincie dello Stato. Ho tutta la stima, come dissi, pel generale Solera, gli sono amico, ma non posso far cosa alcuna fuori della legge.

Senatore **Lanzi.** Io accetto con riconoscenza le dichiarazioni di stima per il generale Solera date dal

Ministro della guerra. Sicuramente che se il signor Ministro avesse trovato già un mezzo per sovvenire ai giusti desideri ed alle richieste del generale Solera, sono persuaso che l'avrebbe fatto.

Io credo che il senso della raccomandazione giusta i termini della petizione presentata, porta appunto che il Ministro veda in qual modo potrebbe avverarsi in pratica un provvedimento anche individuale, che faccia ragione al caso del generale Solera.

Io poi, mi permetterò osservare che il generale Solera non è veneto, ma lombardo. Si trovò a Venezia per accidente, quando prese parte alla rivoluzione nel 1848, ed in conseguenza per motivo politico, e certamente non vi ha caso più politico della rivoluzione, perdette la posizione che aveva; la quale non era nemmeno di vera giubilazione, di vero stato di riposo, giacchè con una formola che io non so definire, perchè non conosco quel linguaggio e non sono istruito di cose militari, egli era posto in una posizione che gli assicurava uno di quei posti che si dicono *posti di pace*. Tale posizione avrebbe analogia con quella di aspettativa che si suole adoperare nel nostro sistema militare.

Per queste circostanze, io spero che, presa cognizione di tutto, voglia il signor Ministro della guerra tradurre la stima che ha dimostrato per quest'uomo, in qualche cosa che possa migliorare la sua condizione nella avanzata sua età.

Senatore **Menabrea**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *relatore*. Mi occorre dare al Senato alcune spiegazioni intorno alla petizione del generale Solera, di cui ha parlato l'onorevole preopinante.

Il generale Solera, secondo la sua petizione, è d'origine lombardo, ma fu giubilato col grado di generale maggiore al servizio austriaco. Quindi allorchè venne il 1848 egli rinunziò alla pensione di giubilazione di cui godeva sotto l'impero austriaco, diventò membro del Governo provvisorio di Venezia, e fu Ministro della guerra col grado di luogotenente generale.

Ora il generale Solera vedendo l'articolo citato nella relazione dove si dice che « la pensione di giubilazione « sarà ragguagliata al grado di cui il militare trovavasi « rivestito all'epoca in cui cessò dal servizio austriaco, « non fatto caso de' gradi che posteriormente egli possa « avere conseguiti al servizio d'esteri Governi, o dei « Governi provvisorii di Lombardia e di Venezia negli « anni 1848 e 1849 » protesta contro la seconda parte della dichiarazione del decreto. In conseguenza da quanto appare dalla sua petizione, egli vorrebbe avere la pensione di giubilazione non soltanto come generale maggiore, ma come luogotenente generale, visto che ha acquistato quel grado al servizio del Governo provvisorio di Venezia.

Come fece osservare l'ufficio centrale, questa è questione completamente estranea alla legge attuale, la quale non ha altro scopo fuori quello di ristabilire nei loro diritti ed averi quei militari che ne furono privati per causa politica; quanto poi riguarda quelli acquistati al servizio di altri Governi, non è il caso di trattarne nella legge attuale.

Dirò poi che, siccome qui si tratta di petizione la quale fu mandata all'ufficio centrale, e come io ho riconosciuto l'onorevole preopinante, non toccando all'ufficio centrale d'entrare nel merito delle petizioni per vedere se sia il caso di accoglierle o respingerle, io crederei che questa discussione sarebbe molto più appropriata quando questa petizione fosse rimandata all'ufficio delle petizioni il quale avrebbe a riferirne al Senato, che poi prenderebbe quelle determinazioni che sarebbero del caso.

Io credo dunque, che sarebbe attualmente inopportuno di continuare la discussione sopra la domanda del generale Solera. Venga questa petizione rimandata all'ufficio cui spetta; se sarà fatta relazione opportunamente: nella legge attuale, io credo sarebbe affatto fuori di luogo.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Le cose dette ultimamente dall'onorevole relatore sono precisamente quelle che voleva esprimere anch'io.

Aggiungerò solo che nella discussione che si farà sulla petizione, rimandandola al Ministero, si potrà eccitarlo a presentare, ove d'uopo, una legge in proposito, circostanza questa che toglierebbe il Ministro da quella impossibilità di provvedere di cui ci ha fatto testè cenno.

Mi pare quindi opportuno rimandare tale discussione all'epoca in cui si esaminerà la petizione medesima.

Senatore **Lauzi**. Dal momento che si conviene che la petizione Solera sia rimandata alla Commissione delle petizioni, per esserne poi riferito al Senato, non ho più motivo di insistere sulla discussione attuale.

Presidente. Se non si domanda la parola, interrogherò il Senato se voglia chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passo alla lettura degli articoli:

Art. 1. Avranno forza di legge i Regi Decreti del 4 e 29 marzo 1860, e 10 gennaio 1861, annessi alla presente legge, relativi, sia ai militari privati d'impiego per titolo politico dai Governi Austriaco, Pontificio, e dai cessati Governi delle Due Sicilie, Granducale di Toscana e Ducale di Modena e Parma, sia alle loro vedove ed orfani, come pure avrà forza di legge il Regio Decreto del 31 gennaio 1861, relativo alle vedove, agli orfani ed ai congiunti dei militari dell'armata dell'Italia meridionale.

Le condizioni speciali alle quali debbono soddisfare le vedove ed i figli di militari per conseguire la pensione sono quelle stesse stabilite dalla legge dei 27 giugno 1850.

(Approvato).

Art. 2. Le disposizioni contenute nei succennati Decreti relativi ai militari stati privati del loro grado, ed

impiego per titoli politici sono altresì riferibili a quelli di essi, stati per gli stessi motivi spogliati della pensione di ritiro e di riforma, nella quale vengono perciò reintegrati colla decorrenza fissata dai predetti Decreti.

(Approvato).

Non credo necessario di rileggere il testo dei decreti, avendone già data lettura.

Voci. No! no!

Presidente. Si procede ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore *segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	72
Voti favorevoli	67
» contrari	5

(Il Senato adotta).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AVANZAMENTO ED UN'ANZIANITÀ DISTINTA DEGLI UFFIZIALI INFERIORI NEL CORPO DEI BERSAGLIERI.

(V. atti del Senato N. 10).

Presidente. L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge per l'avanzamento ed un'anzianità distinta degli uffiziali inferiori nel corpo dei bersaglieri.

Dimanderò al signor Ministro della guerra se consente nelle modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Ministro della Guerra. Il Ministero le accetta.

Presidente. Leggo il testo del progetto modificato dall'ufficio centrale (*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, passerò alla lettura degli articoli.

« Art. 1. L'anzianità degli ufficiali subalterni dei bersaglieri sarà, a far tempo dal 1. maggio prossimo, distinta da quella degli ufficiali dello stesso grado del rimanente dell'arma di fanteria. »

(Approvato).

« Art. 2. I sott'uffiziali, i sottotenenti ed i luogotenenti dei bersaglieri riceveranno il loro avanzamento nei medesimi, i primi per 1/3 almeno dei posti vacanti di sottotenente, e gli altri per tutti i posti vacanti di luogotenente, e di capitano. »

(Approvato).

« Art. 3. Saranno osservate rispetto ai bersaglieri le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento nell'esercito attualmente in vigore, le quali non siano contrarie alle disposizioni della presente legge. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Prima di accennare il risultato della votazione, faccio avvertito il Senato che il numero dei votanti fu di 67, quello preciso richiesto per la validità delle nostre deliberazioni, e che perciò se ne mancava uno, la votazione era nulla. Tocco a questa circostanza per pregare i signori Senatori di essere, per quanto è possibile, frequenti alle sedute del Senato, poichè vedono che l'assenza di un solo Senatore poteva pregiudicare l'esito di questa votazione.

Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti	67
Favorevoli	65
Contrarii	2

(Il Senato adotta).

Prego il Senato di voler determinare l'ordine de' suoi lavori. Non vi sono per il momento relazioni in pronto che diano luogo a fissare un'adunanza pubblica: credo però che verso la metà della settimana quest'adunanza si potrà fissare. Frattanto io proporrei, se il Senato lo crede, di voler convenire domani in adunanza privata per la continuazione dell'esame del nostro regolamento interno: per la prossima seduta pubblica, i Signori Senatori saranno avvisati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

XXIII.

TORNATA DEL 20 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Composizione degli uffizi — Congedi — Omaggi — Giuramento del Senatore Lambruschini — Interpellanza del Senatore Martinengo al Ministro dei lavori pubblici — Istanze dei Senatori Araldi, Roncalli e Linati — Osservazione del Senatore Chiesi — Risposta del Ministro dei lavori pubblici — Considerazioni dei Senatori Roncalli e Pareto — Replica del Ministro dei lavori pubblici — Interpellanza del Senatore Farina al Ministro dei lavori pubblici — Osservazioni dei Senatori Giulini, Arrivabene e Paleocapa — Risposta del Ministro dei lavori pubblici — Appunti del Senatore Farina, ai quali rispondono il Ministro dei lavori pubblici ed il Senatore Paleocapa — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione di una nuova festa nazionale — Accettazione per parte del Ministero delle Modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Approvazione dell'art. 1 — Emendamento all'art. 2, proposto dal Senatore Chiesi, combattuto dai Senatori Alfieri, Poggi e Montanari (relatore) — Emendamento al detto articolo del Senatore Lauzi — Non è appoggiato — Approvazione dell'art. 2 — Reiezione dell'emendamento del Senatore Chiesi — Approvazione dell'art. 3. — Emendamento all'art. 4. proposto dal Senatore Alfieri — Osservazione del Ministro di grazia e giustizia — Spiegazioni richieste dal Senatore Poggi e fornite dal Senatore Alfieri — Osservazione del Senatore Lambruschini — Proposta del Senatore De Foresta — Approvazione dell'art. 4. cogli emendamenti proposti dai Senatori Alfieri e De Foresta, non che dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

Senatore **Poggi.** Domando la parola per una rettificazione al processo verbale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Il processo verbale dice che il Senatore Poggi ha fatto omaggio al Senato di num. 200 esemplari di un libro intitolato: *della legislazione mineraria.*

La cosa non sta in questi termini. Io faceva parte di una Commissione nominata dal Ministro di agricoltura, commercio ed industria; ed ebbi fra gli altri incarichi quello di far stampare il lavoro in Firenze e quindi di inviarne, a nome del Ministro, 200 copie al Senato. Io non ho fatto che eseguire gli ordini del Ministro e per conseguenza chiederei che il processo verbale dicesse: il Senatore Poggi per incarico del Ministro di agricoltura, commercio ed industria, ha trasmesso al Senato 200 copie del lavoro sulla *Legislazione delle miniere.*

Presidente. Nel processo verbale della seduta di oggi si farà menzione della spiegazione data dal Senatore Poggi.

Se non vi hanno altre osservazioni, si terrà il processo verbale per approvato.

Si procede ora all'estrazione a sorte degli uffizi.

UFFICIO I.

Ferretti	Roncalli Francesco
Alfieri	Cibrario
Vacca	Colonna Gioachino
Mameli	Di Vesme
Salmour	Marzucchi
Villamarina	Chiesi
Gozzadini	Riva
D'Azeglio Roberto	Plana
Lauzi	Amari prof.
Cappone	Acquaviva
Doria	Borromeo
Jacquemond	Gallina
Roncalli Vincenzo	Di Foudi
Lambruschini	Gualterio

Gentefanti — Colonna A.
Pinelli — De Gori
Manzoni — Gagliardi
Camozzi — Pallavicini F.

UFFICIO II.

Tornielli — Serra Domenico
Gioia — Cotta
Pallavicino-Messi — Carradori
Belgioioso — Di Collobiano
Quarelli — Porro
Parina — Cadorna
Della Marmora — Arnulfo
Borghesi — Matteucci
S. Marzano — Chigi
Monti — S. A. R. il Principe Eugenio
Scacchi — Di Collegno
Balbi Piovera — Correale
Belelli — Sella
Niutta — Cambray-Digny
Des Ambrois — Di Pamparato
Ridolfi — Tanari
Nauri — Della Bruca
Galvagno — Lechi

UFFICIO III.

Campello — Bevilacqua
Pizzardi — Musio
Casati — Martinengo
Paleocapa — Regis
Perrigni — Araldi
Menabrea — Malvezzi
Di S. Martino — Dabormida
Viglianì — Strongoli
Linati — Di Sonnaz
Dalla Valle — Di Calabiana
Di Breme — Panizza
Bona — Pasolini
Di Pollone — Sauli Fr.
Malaspina — Cataldi
Montanari — Carbonieri
Caveri — Mosca
Corsi — Fenzi
Colla — Di S. Cataldo

UFFICIO IV.

Sforza — Elena
Piazzoni — Coppi
Arese — Audiffredi
De Gregorio — Cocconpani
De Foresta — Lella
Taverna — Poggi
Salvatico — Arrivabene
Penaroli — Castelli
Cantù — Di S. Giuliano
Riberi — Durando Gio.
Nigra — Giorgini
Plezza — Gamba
Conelli — Salazzo
Pandolfina — Deferrari Domenico
Ceppi — Oneto
Negri — Durando Giacomo
Imperiali — Prudente
Deferrari Raffaele — Manno

UFFICIO V.

Pallavicino Trivulzio — Di Rovel
Pareto — Serra Orso
Sauli Ludovico — De Cardenas
Connet — Stara
Marioni — Cappocci
Nardelli — Fanti
D'Adda — Laconi
Notta — Prat
Ricci — Cagnone
Giulini — Serra Francesco
Torremuzza — D'Azeglio Massimo
Ambrosetti — Merini
Castagnetto — Spada
San Vitale — Montezemolo
Caccia — D'Affitto
Moris — De Gasparis
D'Angennes — Massa Saluzzo
Varano — Prinetti

Il Senatore *segretario* **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Pinelli e Cambray Digny, i quali per motivi d'ufficio chiedono un congedo, che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1. Dal Ministro dell'Interno d'una quantità di copie di una *Statistica amministrativa del Regno d'Italia.*

2. Dal signor Antonio Mannucci a nome del soci promotori per l'erezione di un monumento nazionale a Torino di parecchie copie del loro *programma.*

3. Dal signor Giovanni Antonelli di numero 200 esemplari di una sua Memoria intorno alle *Vere condizioni degli andamenti per via ferrata da Firenze a Ravenna per Faenza e Forlì.*

4. Dal signor Francesco Marè da Siracusa di una copia del suo progetto di *Statuto organico della costituzione politica italiana.*

5. Dal signor avvocato Carlo Carfora d'una copia dei suoi saggi sulle *Leggi della Monarchia italiana.*

6. Dal Senatore Giuseppe Vacca di alcune sue *Considerazioni sulla situazione delle provincie napolitane, e sul riordinamento del Governo locale.*

7. Dal signor Cesare Mazzoni di numero 4 esemplari dei suoi *Dati statistici su Roma.*

Essendo presente il signor Senatore Raffaele Lambruschini il quale ha già avuto i suoi titoli verificati precedentemente ed è già stato proclamato Senatore, invito i Signori Senatori Arnulfo e Poggi a volerlo introdurre nell'aula, onde presti giuramento.

(Il Senatore Lambruschini viene introdotto nell'aula dai Senatori Arnulfo e Poggi, e presta il giuramento nella consueta formola).

Dichiaro il signor Senatore Lambruschini entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

INTERPELLANZA DEL SENATORE MARTINENGO AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama alle interpellanze del signor Senatore Martinengo al signor Ministro dei Lavori Pubblici. Il Senato rammenta che si è combinato nella precedente seduta che, ove si fissasse il giorno, il Senato avrebbe annuito a queste interpellanze.

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Signori Senatori. La brevissima inchiesta di cui ho l'onore di trattenere il Senato, non tende a promuovere nuovi carichi allo Stato, e molto meno ad elevare difficoltà all'onorevole signor Ministro, cui mi reco ad onore di dirigerla.

Solo scopo di essa si è di indurre nelle popolazioni cui si riferisce, la certezza che le loro giuste speranze, i loro fondati bisogni avranno soddisfacimento al tempo stabilito.

È ormai verità dimostrata essere condizioni di vita o di danno sommo per un paese il trovarsi, o no, a livello dei vicini nello sviluppo delle ferrovie, perocchè il paese che ne restasse mancante, sarebbe come la parte del corpo umano, in cui per nulla o scarso, si scorresse il sangue.

La Lombardia non fu ultima ad affacciarsi per avere i beneficii della nuova locomozione; ma è a tutti noto come il cessato regime ne ritardasse ivi lo sviluppo, sebbene in due riprese ne facesse pagare la spesa.

Si fece perciò vivo plauso in quelle province alla convenzione 25 giugno 1860, sancita dal Parlamento, mercè la quale erano fissate le basi e stabiliti i precisi termini entro i quali la assuntrice Società lombardo-veneta deve finalmente attuare i voti, e soddisfare i bisogni di quelle popolazioni.

Nell'articolo 4 di detta convenzione si pattuisce: che la linea di ferrovia da Bergamo a Lecco sia compiuta pel dì 1 luglio 1862: e così quella da Treviglio, Crema, Cremona lo sia pel 1 novembre dell'anno stesso.

La prima di dette linee tende a congiungerci coi limitrofi Stati; e la sua somma importanza commerciale è abbastanza conosciuta.

La seconda linea è necessaria alla interna circolazione: essa tocca due città popolose abbastanza, ed è importante perchè attraversar deve paesi popolati da oltre 150 abitanti ogni chilometro quadrato, paese in cui la fertile agricoltura e solerte industria attendono dalle ferrovie il unico mezzo che può sottrarle all'imminente depauperamento.

In favore di tale linea mi è caro ricordare il giudizio assai competente dell'illustre generale Lamarmora, il quale opinava essere quella via ferrata molto utile alle viste strategiche, essendo coperta dal fiume Olio, ed essendo utile pel sicuro trasporto di armi ed armati all'attuale confine e più tardi alla fortezza di Mantova.

Questa linea percorrerà circa 65 chilometri, e comprende un ponte sul Serio vasto torrente.

Come udiste, o signori, le epoche stipulate pel compimento delle dette due linee sono assai prossime, e pure nessun fatto accenna che si pensi a mettervi mano, e credesi non siensi nemmanco prodotti i disegni di dettaglio; dal che nasce forte il timore, che si possa nuovamente ritardare la esecuzione di quelle sì importanti e sospirate ferrovie.

Senatore **Araldi**. Domando la parola.

Senatore **Martinengo**. Io non pongo dubbio che l'onorevole Ministro dei lavori pubblici tutelerà alacremente gli interessi dello Stato e di quelle province; tanto più che esso il può fare senza aggiungere carico allo Stato; ma bensì avvisando in tempo valido la Società assuntrice della assoluta necessità che essa adempia puntualmente il suo obbligo e gli dia pronto principio.

In pari tempo però io stimo importante pregare lo onorevole signor Ministro a volere togliere le insorte dubbiezze, dichiarando al Senato, come sia sua intenzione che venga dalla Società lombardo-veneta e dell'Italia centrale adempiuto puntualmente al convenuto; e ciò perchè dalle sue parole sarà tolta ogni incertezza e confortate quelle province, le quali aspettano da tanti anni il beneficio delle ferrovie che hanno di già pagate.

Presidente. Il Senatore Araldi ha la parola.

Senatore **Araldi**. Chiesi la parola, trovando mio debito nell'interesse delle province a cui io appartengo di associarmi all'onorevole mio collega Martinengo nell'interpellanza testè diretta all'egregio signor Ministro dei lavori pubblici; io spero che le spiegazioni che egli sarà per dare calmeranno le impazienze e le lamentanze dei miei concittadini, i quali meco sospirano l'unione di Cremona alla rete delle ferrovie. Credo che il Senato troverà abbastanza giustificabili le nostre impazienze e le nostre lamentanze, quando si pensi che il vasto e popoloso territorio Cremonese non possiede per anco un solo chilometro di via ferrata.

Amerei dirigere anche sullo stesso argomento, una particolare domanda al signor Ministro, ma forse sarà più opportuno il differirla dopo udita la risposta alla interpellanza, poichè potrebbero le sue parole darmi anticipatamente notizia di quanto sarei per chiedere.

Ministro dei Lavori Pubblici. Desidererei as-

pere l'oggetto dell'interpellanza, perchè così sarei meglio in grado di rispondere.

Senatore **Araldi**. Chiederei dalla compiacenza del signor Ministro qual fondamento possa avere la notizia inserta nell'ultimo foglio Cremonese da un distinto ingegnere mio concittadino nelle seguenti parole: « Da « quanto pare, per certe disposizioni che si stanno « prendendo dalla Società concessionaria, prima del « prossimo autunno si darà mano per lo meno al detto « ponte sul Serio, quale lavoro, che potendo richiedere « molto tempo, potrà essere compiuto prima del no- « vembre 1862. »

E più avanti « perchè la ferrovia Treviglio — Crema « — Cremona possa attivarsi pel novembre del 1863, « basterà che i lavori relativi siano incominciati nel « prossimo autunno, od anche nel successivo inverno. »

Senatore **Roncalli Franc.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Roncalli.

Senatore **Roncalli**. Io ho chiesta la parola per associarmi completamente alle interpellanze ed ai timori degli onorevoli miei amici Senatori Martinengo ed Araldi. Solo crederei di aggiungere che il timore di quelle popolazioni sembra assai fondato sui sintomi abbastanza chiari di mal volere dati dalla Società lombardo-veneta e dell'Italia centrale, non solo per quei discorsi che citansi di varii suoi impiegati, ma ancora per il fatto che, se non lo fu da poco tempo in qua, certamente un mese fa non era stato ancora presentato, almeno per la strada di Lecco, il progetto dei dettagli dei lavori.

Io non credo che vi fosse ragione di aspettar tanto a presentar questo progetto; nè si può addurre il motivo che ciò fosse per difficoltà di compilarlo, giacchè da due anni quella Società lo possedeva completamente e minutamente fatto.

Di più è corsa voce in questi ultimi tempi, ed io non so quanto possa essere fondata, che quando venne eccitata la rappresentanza sociale dal Ministero a produrre questo progetto di dettagli, si sia il progetto trovato smarrito non so in qual viaggio da Verona a Vienna o da Vienna a Verona; di modo che non credo ingannarmi nel dire, che siasi dovuto dar mano a fare altri studii sui dati già avuti.

Per tutto ciò io insisto coi miei onorevoli amici a pregare il signor Ministro dei lavori pubblici a darci in proposito qualche consolante notizia.

Presidente. La parola è al Ministro dei lavori pubblici.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ora l'ha il signor Ministro, e dopo la accorderò al signor Senatore Linati.

Ministro dei Lavori Pubblici. Se il Senatore Linati intendesse far anch'egli qualche interpellanza, allora potrebbe parlare prima, ed io risponderei dopo a tutti in una volta.

Senatore **Linati**. Io vorrei parlare appunto relativamente a strade ferrate.

Presidente. Allora, giacchè il signor Ministro lo consente, il Senatore Linati ha la parola.

Senatore **Linati**. Il progetto di ferrovia che dalla parte interna della Lombardia si dirigerebbe verso Cremona, e che forma oggetto delle interpellanze degli onorevoli preopinanti Senatori Martinengo ed Araldi, riceverebbe maggior efficacia, riuscirebbe maggiormente utile, quanto maggiori fossero le comunicazioni che si potessero stabilire dall'una all'altra sponda del Pò, e che mettessero in comunicazione una parte della riva destra colla sinistra e questa col Mediterraneo.

A questo scopo fu già intavolato un progetto di costruzione di ferrovia dalla Spezia verso Parma, progetto al quale si interessarono tutti i comuni che fiancheggierebbero questa ferrovia, ed il Consiglio Provinciale di Parma nominò una Commissione apposita per fare verso il Governo quei passi e quelle domande, che tendessero ad accelerare e promuovere la costruzione di questo tronco ferroviario tra la Spezia e Parma.

Questo progetto trovò l'appoggio degli uomini della scienza, fra i quali mi è grato porre innanzi il nome di un nostro onorevole collega, il Senatore Paleocapa, del quale è venuto alla luce un rapporto favorevole a questo progetto.

Oltre a ciò, fu già emesso un parere pure favorevole nel senso militare anche dal Ministro della guerra.

Oggi il comune di Casalmaggiore si fa promotore di una società che costruirebbe un Ponte sul Po nella direzione fra Parma e Casalmaggiore e più precisamente fra Colorno e Casalmaggiore nella direzione di Parma. Questo progetto tende a dimostrare come sia sentito dalla riva lombarda il bisogno di porsi in comunicazione coi paesi dell'Emilia per reciproci rapporti commerciali. Questo progetto è stato immediatamente accolto dai comuni di Lombardia che si sono fatti rappresentare da una società intesa a promuovere questa costruzione.

Per tal modo sarà reso più utile la costruzione del tronco di ferrovia di cui parlo, e per questo, nell'interesse dei miei paesi, mi prendo la libertà di raccomandarla caldamente oggi al Ministro dei lavori pubblici, acciocchè, come fece il suo predecessore, vi rivolga la sua attenzione e consideri in parte le calde richieste di tutti quei paesi che in molti modi hanno fatto dimostrazioni e domande in proposito.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Senatore **Linati**. Dai pareri favorevoli di persone competenti, e dalla instituzione della società di cui parlo, chiaramente si dimostra che non solo nei paesi dell'Emilia, ma anche in quelli della Lombardia sia sentito il bisogno di porsi in rapporto reciproco colle rive del Mediterraneo e coi commerci che di là possono farsi coll'interno.

Senatore **Chiesi**. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Linati riguardanti il progetto di strada ferrata per la Spezia hanno imposto a me il dovere di chiedere la parola per avvertire che al progetto, cui accennava

l'onorevole Senatore Linati, si oppone ad altro progetto che avrebbe per iscopo appunto una linea per la via di Lucca.

Io non intendo qui di mettermi a discutere (e sarebbe fuor di proposito) l'utilità dell'uno piuttosto che dell'altro di questi due progetti; ma siccome il sig. Senatore Linati ha voluto raccomandare al sig. Ministro dei lavori pubblici questo suo progetto, io devo fare un'avvertenza perchè non sia pregiudicata la questione circa all'altro progetto; e perchè in un'occasione accidentale di queste interpellanze sia lasciato integro l'uno e l'altro progetto affinchè siano a suo luogo e tempo discussi ed esaminati.

Ministro dei Lavori Pubblici. Quanto alla strada ferrata da Bergamo a Lecco, e da Treviglio a Cremona per Crema non vi ha dubbio che il capitolato approvato colla legge 8 luglio 1860 impone alla Società concessionaria delle strade ferrate lombarde e dell'Italia Centrale l'obbligo d'avere attivate le due linee nel corso dell'anno 1862 e precisamente nelle epoche accennate dagli onorevoli interpellanti.

Appena assunsi il portafogli dei lavori pubblici, mossi esaminare le varie convenzioni esistenti e gli obblighi contratti dalla Società concessionaria, accortomi della non lontana decorrenza dei termini stabiliti per l'ultimazione di questa linea, fui sollecito di tenerne proposito a chi è rappresentante qui di quella Società, e di eccitarlo a voce e per lettera onde fossero presentati i relativi progetti.

È vero quello che accennava il Senatore Roncalli che alcuni di questi progetti erano smarriti e non si rinvenivano più, perchè sembra fossero rimasti nelle carte del cavaliere Ghega, il quale per conto del Governo austriaco aveva l'incarico di esaminarli.

Comunque sia, a seguito delle mie sollecitazioni, questi progetti mi sono stati rimessi pochi giorni fa e sono in questo momento in corso di studio. Io credo che queste sollecitazioni che ho fatte, mentre costituivano un adempimento del mio dovere, non potevano per altro procedere altrimenti che in via di eccitamento, giacchè la Società è perfettamente in misura di soddisfare ai suoi impegni, perchè nel corso della imminente campagna estiva abbia eseguita la fondazione dei ponti, potendo per il resto bastare il tempo che ancora le rimane fino al termine assegnato.

Veggono dunque gli onorevoli interpellanti che siamo in perfetta regola, e che nulla accenna a giustificare quei timori che sono stati con molta ragionevolezza avanzati dalle popolazioni, la impazienza delle quali dipende naturalmente dal conoscere la immensità dei vantaggi che ritrarranno dall'attivazione di strade ferrate. Convengo per altro che questi timori non erano completamente insussistenti in quanto al mal volere della Società di eseguire queste linee. Proposte di cambiamenti nella rete ferroviaria lombarda, certamente io non posso tacerlo al Senato, sono state messe innanzi dalla Società e da altri interessati.

La rete ferroviaria lombarda ha una singolare difficoltà che nasce appunto dalla particolar floridezza di quella bella provincia, ove sono talmente sparse le città importanti, i territorii fertili, e i cui prodotti possono facilmente accrescere la ricchezza del paese, mercè le più facili comunicazioni, che io posso assicurare al Senato esser sempre in uno stato di titubanza l'animo di chiunque si ponga a studiare la carta di Lombardia per determinare una rete ferroviaria che possa essere la migliore. Di più questa difficoltà si accresce delle condizioni anormali, nelle quali ci troviamo rispetto al territorio d'oltre Mincio. Indubitatamente tutto il territorio fino all'Adriatico è fatto per appartenere, come vivamente desideriamo che presto accada, ad un solo ed istesso Regno, e la rete ferroviaria del territorio al di qua del Mincio dovrebbe essere continuata con le linee al di là del detto fiume, con vedute molto diverse da quella per le quali fu cominciata dal governo Austriaco.

Le vedute commerciali saranno state non molto dissimili dalle nostre in quanto riflette all'interno del paese. In ciò che riguarda il territorio oltre Po, e oltre Ticino erano diverse. Dove poi differivano grandemente, era nei rapporti strategici.

In conseguenza di queste considerazioni è innegabile che la convenzione del 25 giugno 1860, approvata con legge dell'8 luglio dello stesso anno non ebbe per effetto che di far trapassare nel governo Italiano gli impegni assunti dal governo Austriaco e dagli altri Governi interessati verso quella Società, ed al mio predecessore, anche in vista della fretta colla quale dovette essere votata (perchè il Senato si ricorderà che eravamo quasi al termine della prima parte della Sessione) mancò il tempo di portare il suo esame sopra le varie linee ed introdurvi cambiamenti. Dopo quell'epoca indubitatamente molte premure sono state fatte e dalle popolazioni e da altri interessati, e la Società stessa ha dovuto fare proposizioni confidenziali al Governo.

Io credo che questo stato di titubanza intorno alla scelta delle linee abbia arrecato alla presentazione degli studi ed all'intraprendimento dei lavori un ritardo non colpevole, non eccessivo di fronte ai patti stabiliti, ma allarmante per le popolazioni.

Io posso nondimeno assicurare il Senato che se nessuna disposizione legislativa interverrà, il Ministero dei lavori pubblici porrà in opra tutti i mezzi, del quali dispone, perchè nel corso della campagna attuale siano intrapresi i lavori di arte, particolarmente sui corsi di acqua tanto della strada ferrata da Bergamo a Lecco, sulla quale credo siano minori contestazioni circa alla direzione della linea, quanto sulla strada da Treviglio a Crema.

Ma non posso nascondere al Senato, giacchè l'occasione mi si presenta, che effettivamente le proposizioni state fatte mi hanno colpito e che

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Ministro dei lavori Pubblici. La mia attenzione è richiamata particolarmente intorno alla convenienza

di dotare la provincia cremonese e tutta la parte della Lombardia che siede più vicina al Po di una rete ferroviaria da potersi sviluppare successivamente in accordo con le province oltre Mincio, giacchè credo che a quest'effetto sarebbe insufficiente la linea da Treviglio a Cremona.

È desiderio di quelle popolazioni, e credo sia desiderio onesto, e che deve essere diviso da tutta Italia, che si stabilisca una comunicazione diretta fra Brescia e Piacenza, la quale potrebbe avere conseguenze importanti per la strategia quando il nostro Stato sia costituito come bramiamo tutti che lo sia, e dovrebbe attivare il commercio in molti territorii che oggi mancano di strade ferrate e che colla comunicazione della linea da Treviglio a Crema forse ne rimarrebbero privi. Io non posso negare che siano state fatte preliminari aperture nel senso di fare delle strade ferree da Crema a Lodi, e da Cremona a Codogno per Pizzighettone. È innegabile che queste strade le quali non escluderebbero nell'avvenire un collegamento fra loro per mezzo di una strada da Treviglio a Cremona per Crema, nelle condizioni attuali forse potrebbero presentare qualche maggior vantaggio, in quanto che mentre da Cremona a Milano per Treviglio vi sarebbe una distanza di 90 a 92 chilometri e da Cremona a Piacenza per Treviglio vi sarebbe una distanza di 160 chilometri, da Cremona a Milano per Codogno vi sarebbe una distanza di 82 chilometri, cioè 10 chilometri meno, e da Cremona a Piacenza una distanza di 40 chilometri invece di 160.

Quanto a Crema, dirò che da Crema a Milano vi sarebbero per Treviglio 60 chilometri e per Lodi 50, e da Crema a Piacenza per Treviglio 128; ognuno vede che il nuovo progetto avrebbe il vantaggio di avvicinare Cremona e Crema a Milano, a Genova, all'Italia Centrale, ed al resto delle strade che per mezzo dell'Italia Centrale proseguono verso l'Italia meridionale.

Nell'avvenire queste due strade avrebbero il vantaggio di poter essere proseguite l'una per Brescia, l'altra per Mantova, e quando poi si collegassero per mezzo di una strada per esempio da Treviglio a Cremona per Crema, e Casal Maggiore, se si facesse un ponte sul Po, la nostra rete per le vallate del Po potrebbe dirsi veramente completa e in relazione colla rete ferroviaria delle province oltre Mincio. Ho creduto di dover, per debito di lealtà esporre queste proposizioni statemi fatte, ma in pari tempo assicuro il Senato che, come è dovere del Ministero, io vi ho portato la più seria attenzione per presentare, se vi sarà luogo, un progetto di legge.

Ove per altro non sia creduto opportuno di presentare una legge al Parlamento, o esso non credesse di adottare il progetto che gli fosse sottoposto dal Ministero, posso assicurare il Senato che non si lascerà intentato alcun mezzo perchè nel corso della imminente campagna d'estate possano essere eseguiti i più importanti lavori di fondazione.

Ed i mezzi che il Ministero adoprerà riusciranno efficaci, perocchè, giova dirlo, la Società pure non mostra reluttanza alcuna a soddisfare ai propri impegni.

Mi pare che questo risponda anche alle cose dette dal Senatore Araldi relativamente alle voci che erano corse a Cremona.

Quanto alle voci di appalto di opere non ne so niente; perchè ognuno ben capisce che questo non riguarda il Ministero, ma non crederei che ciò fosse vero, giacchè sarebbe prematuro di fronte alla presentazione degli studi che sono in questo momento in esame. Relativamente alla strada apennina alla quale alludono i signori Senatori Linati e Chiesi, in principio, non posso fare altro che riferirmi ad una dichiarazione che feci in questo proposito nella Camera dei Deputati, in occasione di interpellanze che mi furono mosse alcuni giorni addietro.

Io debbo dire che nella presente condizione d'Italia, a fronte dell'immensità del bisogno di strade ferrate necessarie in paesi che non ne hanno, e di strade longitudinali che devono effettivamente costituire le arterie del nostro sistema ferroviario, io non sarei disposto a proporre al Parlamento di impegnare il credito dello Stato in linee secondarie che non sono altro che il complemento del sistema che dobbiamo creare, a meno che si trattasse di strade principali che sono fra loro interrotte o di soddisfare ad impegni già assunti dal Governo nostro e dai precedenti governi. Questa regola non potrebbe, a senso mio avere che una sola eccezione: quando alle considerazioni commerciali si aggiungessero considerazioni strategiche, delle quali io non posso erigermi giudice, e in questo caso credo che anche altre strade a traverso gli Appennini, fra la strada di Genova e quella della Porretta, potrebbero benissimo sembrare opportune. Premesse queste generiche dichiarazioni, quanto al varco degli Appennini al quale si allude, dirò che la questione non può essere da me in questo momento pregiudicata, imperocchè non essendovi urgenza per considerazioni strategiche, che ignora io non conosco, qualunque possa essere la mia opinione personale in proposito, io non posso a meno di aspettare la relazione di una Commissione che fu nominata dal mio predecessore nell'intento di far studiare le due linee da Parma a Sarzana per la Spezia, e da Reggio a Lucca.

Questa Commissione ha eseguite visite locali nell'anno scorso, che dovette interrompere per le nevi, le quali impedivano l'accesso a certi punti, in ispecie della strada da Lucca a Reggio.

La detta Commissione non ha potuto ancora terminare il suo compito, perchè uno dei suoi componenti, l'ispettore Marsano, ha avuto dal Ministero una missione in Sicilia per cosa di molta urgenza, ma egli sarà di ritorno nel prossimo mese, ed allora la Commissione riprenderà i suoi lavori, ed il Ministero potrà formarsi un criterio su tale quistione.

Presidente. Il Senatore Roncalli ha facoltà di parlare.

Senatore Roncalli Frano. Ho domandato la parola.

dietro le osservazioni dell'onorevole signor Ministro sulla maggiore convenienza forse di sostituire altra strada a quella da Treviglio a Cremona per Crema.

Io non discuterò i dati dall' onorevole Ministro posti innanzi, perchè non sarei competente; ma intendo solo dire, che quando mancasse la comunicazione da Treviglio per Crema a Cremona, sarebbe tolta gran parte dei vantaggi che presenta la strada da Bergamo a Lecco, perchè appunto per gli interessi speciali della Valtellina col mercato di Lecco, diventa indispensabile il continuare le comunicazioni fra quella regione alle pianure del Po, col mezzo della ferrovia da Treviglio a Cremona per Crema, perchè appunto i cereali da quella località affluiscono sul mercato di Lecco, e parecchi nella Valtellina. Soggiungerò poi che la questione della ferrovia non è soltanto al momento in cui parliamo una questione economica, ma eziandio di pubblica morale. Quando venne combinato il primo contratto della Società lombardo-veneta dal Governo austriaco, la linea stabilita per Milano era quella da Bergamo per Monza; vi era già impegno assunto dalla Società, impegno dal quale il Governo d'allora non voleva scioglierla, quando non vi fosse il consenso degli interessati della rappresentanza bergamasca.

La Società infatti sollecitò questo consenso, e questo fu dato colla promessa, contenuta, credo, in contratto formale, se non sbaglio, di sostituire bensì la linea da Treviglio a Monza, ma di fare in dato termine, già trascorso prima del nuovo contratto, la strada per Cremona da Treviglio e Crema, e da Bergamo a Lecco.

La Società che ha mancato sempre con varii pretesti ai suoi impegni, ne assunse un nuovo col contratto di luglio dell'anno scorso e da quanto il Ministro ha detto poco fa, con poca intenzione di mantenerlo, non doveva farsi iniziatrice di altri progetti che tendevano a procrastinare e distoglierla dagli impegni assunti.

Presidente. Il Senatore Pareto ha la parola.

Senatore **Pareto.** Non voleva prendere parte a questa discussione che riguarda reti ferroviarie di cui non feci studii particolari, ma avendo udito che il Ministro desiderava, e molto con ragione, di cominciare a stabilire delle reti ferroviarie dove sono più abitanti e numerosi i paesi, più ubertoso il territorio, e cercare di avvicinarli il più possibile, per così dire, agli emporii loro naturali, io ricorderò al signor Ministro che la via più breve sarebbe quella di cui si discorse già qualche tempo fa ma che per certe circostanze fu poi abbandonata. Questa linea staccandosi da Casteggio e passando il Pò presso Casatisma andrebbe per Pavia verso Malegnano, e per conseguenza taglierebbe, per così dire, diagonalmente la valle del Pò.

Era solo per fare queste osservazioni e per raccomandare al Ministro (il quale ha tante buone intenzioni, di estendere i beneficii di una rete ferroviaria in quelle parti, che avendo di mira di avvicinar quella regione al suo emporio naturale che è il porto di Genova pel mezzo più facile e per una strada già in parte eseguita) di non scordare quest'antico progetto, cioè di far partire un tronco da Casteggio al Pò verso Casatisma e Pavia, e da questa città verso Melegnano, il qual tronco raggiungerebbe alla sua metà circa la linea da Piacenza e Milano. In conseguenza di ciò il trasporto delle mercanzie da un porto del Mediterraneo al centro della Lombardia sarebbe molto abbreviato, e sarebbe aperto alla sfera di approvigionamento del porto di Genova un più esteso ed abbondante mercato.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io non entrerò nei particolari che il Senatore Roncalli ha ricordato relativamente agli impegni assunti colla città di Bergamo dal precedente governo.

Indubitatamente, quando dissi che sarebbe stato esaminato il progetto accennato dalla società e da altri interessati, qualora effettivamente fosse stato presentato, non ho detto con quale criterio sarebbe stato emesso un giudizio, e certo anche gli impegni ai quali alludeva il Senatore Roncalli dovranno formare soggetto di esame e saranno fra quelli che potranno determinare una risoluzione del Ministero o del Parlamento. Devo solo dire per debito di giustizia che io sperava aver abbastanza rischiarato il Senatore Roncalli intorno ai dubbii, che la società avesse in passato (sul quale io non entro e non mi faccio giudice) messo innanzi l'idea della modificazione della rete nell'intendimento di ritardare l'attivazione della linea, giacchè aveva dichiarato e torno a dichiarare che qualora il Ministero non creda di presentare al Parlamento un progetto di legge, o qualora il Parlamento non creda di adottare il progetto che fosse presentato dal Ministero, il Ministero dei lavori pubblici userà di tutti i mezzi di cui dispone perchè nel corso dell'attuale campagna pongasi mano alle opere sui fiumi principali in modo da poter essere le linee in discorso attivate nelle epoche indicate dalla legge.

Quanto all'eccitamento del Senatore Pareto, dirò, che certamente la linea di Casteggio avrebbe quei vantaggi a cui egli ha accennato, se non che tal questione è stata, non dirò pregiudicata, ma ridotta in condizione alquanto peggiore di quella in cui sarebbe il caso vergine, dalla linea di Torre-Berretti, cosicchè essa non sarebbe che indubitatamente un semplice miglioramento, ed il Senatore Pareto mi permetterà di applicare anche alla medesima le considerazioni che ho addotte relativamente alle linee appenniniche, giacchè, sebbene in proporzioni immensamente minori, il Po somiglia agli Appennini.

INTERPELLANZA DEL SENATORE FARINA AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Se il Senato lo consentisse, desidererei muovere una breve interpellanza al signor Ministro dei Lavori Pubblici relativamente ad un impor-

tante argomento, che si è quello dell'arginatura dei fiumi navigabili e specialmente del Po.

Se il Senato lo permette ed il signor Ministro non fa difficoltà, io indicherei il tenore della interpellanza.

Presidente. Legga pure il tenore dell'interpellanza.

Senatore **Farina.** « La diversità del trattamento per parte dello Stato delle varie provincc relativamente alle spese d'arginamento dei fiumi navigabili e segnatamente del Po richiede un pronto provvedimento governativo che tenda a pareggiarne la condizione.

« Si desidera conoscere se il Ministero intenda intraprendere gli studi opportuni per presentare un progetto di legge a questo riguardo ».

Mi permetto di rammentare al Senato, che l'anno scorso in occasione della votazione di un'ingente somma per la riparazione dell'arginatura di Viadana, io interpellai il signor Ministro che in allora reggeva il portafogli del Ministero dei Lavori Pubblici, se intendesse di dare a questo riguardo i provvedimenti opportuni, e ne ottenni la soddisfacente certezza che egli vi avrebbe pensato: essendo in ora cambiato il Ministro, io credo di dovere nuovamente riprodurre questa interpellanza, che riguardo di tutta urgenza, stantechè se non si provvede, fra poco la fertilissima valle del Po corre rischio di diventare una vera palude.

Presidente. Interrogo il signor Ministro se non fa difficoltà che l'interpellanza segua ora, oppure se intende che sia rimandata ad altra seduta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Quanto a me, sviluppi pure adesso l'argomento della sua interpellanza.

Presidente. Interpellerò il Senato se accorda che questa interpellanza abbia luogo immediatamente.

Chi crede che si debba far luogo a questa interpellanza immediatamente voglia alzarsi.

(Il Senato approva).

Senatore **Farina.** Come dicevo, nello scorso anno in occasione della votazione relativa alle riparazioni dell'arginatura di Viadana, io faceva rimarcare come vigesse nelle diverse province dello Stato un sistema tutto affatto differente, in forza del quale mentre in alcune province le spese dell'arginatura erano totalmente a carico dello Stato, (ed intendo le arginature che si riferiscono ai fiumi navigabili, e specialmente al Po) in altre lo Stato vi concorreva soltanto in determinate proporzioni, ed in altre invece lo Stato non concorreva per nulla, ed erano le arginature maestre a carico esclusivo dei proprietari confrontanti.

Dopo che io aveva mossa quell'interpellanza, la condizione delle province nelle quali le arginature sono a carico esclusivamente dei proprietari confrontanti divenne ancora più grave.

Le province, attualmente circondari, nelle quali le arginature sono a carico dei proprietari, sono le antiche province dello Stato, e questo aggravio riesce tanto più grande nelle località che si avvicinano al corso inferiore del Po, e che anticamente facevano parte del Ducato di Milano.

Venne a questo riguardo osservato in altro recinto che per il trattamento diverso delle province dell'antico Stato da quelle della Lombardia, nelle quali le spese dell'arginatura maestra sono a carico del Governo, esisisteva un motivo nella diversa catastazione e nel censimento diverso dei beni assoggettati o non nelle diverse province a questo genere di aggravio.

Io ebbi in quell'occasione a far rimarcare come questo motivo fosse totalmente insussistente, stantechè precisamente le province, ossia i circondari degli antichi Stati, nei quali attualmente quest'aggravio si fa maggiormente sentire, hanno il catasto di Maria Teresa, e conseguentemente lo stesso catasto che è in vigore in Lombardia, donde avviene lo screzio singolarissimo, che dall'un lato del Po, le arginature sono esclusivamente a carico dello Stato, dall'altro lato sono esclusivamente a carico dei proprietari; e qui si noti che segnatamente i circondari che hanno a loro carico le arginature sono quelli che per il naturale andamento del Po, portato dalla prevalenza della ricchezza delle acque discendenti dalle Alpi in confronto con quelle delle acque discendenti dall'Appennino trovansi nella dura condizione di essere maggiormente esposte ai danni del Po.

Ora in questi circondari, le spese, lo ripeto, sono a carico esclusivo dei proprietari, e dall'altra parte sono a carico dello Stato...

Senatore **Giulini.** Domando la parola.

Senatore **Farina.** *(continuando)*. Osserverò inoltre che fin a tanto che questi circondari furono conglobati con altre parti dell'antico Stato, i consigli provinciali preoccupandosi dell'impossibilità in cui si trovavano i proprietari di sostenere così ingente spesa venivano in loro sollievo accordando ragguardevoli sussidii in ogni anno. Ma dacchè questi circondari vennero aggregati alla provincia di Pavia, nella quale la spesa dell'arginatura è a carico dello Stato, non riescono più a conseguire i sussidi che ottenevano prima, di maniera che si trovano in strano modo aggravati, e andando le cose di questo piede, si troveranno ben tosto impossibilitati assolutamente a far fronte alle spese di arginatura, propriamente detta, e a quelle altre che richiede il regime del fiume, ond'essere mantenuto navigabile, ed evitare i danni di corrosione delle sponde.

In questo stato di cose, parmi indispensabile che il Ministro faccia studiare un'apposita legge, la quale tenendo conto della diversità delle circostanze de'singoli frontisti de'fiumi, nelle varie località, tenendo conto dei maggiori o minori pericoli che corrono i frontisti medesimi dipendentemente dalle località più o meno vicine alle sorgenti de'fiumi medesimi, e dell'interesse più o meno esteso dello Stato e delle province in ciò, venga a far sì che cessi quella disparità la quale non solo ripugna ad ogni principio di giustizia, ma eziandio aggraverebbe alcune popolazioni ed alcuni proprietari di

spese che sarebbero nell'assoluta impossibilità di poter sopportare.

In queste condizioni di cose, io prego il signor Ministro a volermi indicare se egli intenda o no di far preparare gli studi opportuni perchè si provveda, come di giustizia, a questo inconveniente.

Senatore **Giulini.** Io debbo fare una semplice osservazione circa la legislazione che regge questi lavori nelle provincie lombarde. Il Senatore Farina ha detto che colà l'arginatura del Po...

Senatore **Farina.** L'arginatura maestra...

Senatore **Giulini**... l'arginatura maestra del Po è a carico dell'erario. Questo non è esatto. L'arginatura maestra del Po è a carico dello Stato per intero nella provincia di Mantova, perchè quivi le difese riguardano non solo il territorio mantovano ma molta parte del Polesine che viene ad essere protetto; e quando lo Stato lombardo era unito al Veneto, ne veniva che la difesa era comune. Non so, adesso che si è separata la parte mantovana dal Veneto, quali misure si siano prese; ma principalmente il motivo della difesa nelle mani dello Stato è questo. Così pure l'altra parte che è sulla sponda destra del Po nella provincia Mantovana, è nelle mani esclusivamente dello Stato, perchè impegna un esteso sistema di difesa. Nella provincia Cremonese non è esclusivamente a carico dello Stato: lo Stato ne ha l'amministrazione, vi concorre, ma preleva anche un contributo a carico dei confrontanti.

Quanto alle altre province della Lombardia esposte al Po, cioè il circondario di Lodi e la provincia di Pavia, esse sono rette dalle leggi del 1804 e dall'attual legge sui lavori pubblici. La legge del 1804 porta che i lavori ordinarii sono a carico delle province, e gli straordinari sono a carico dell'erario; ma questa legge è da varii anni inapplicata. Il Governo diede qualche sussidio fino al 1848; ma dal 1848 in poi non diede più alcun sussidio. Questa veramente sarebbe una violazione della legge, e i consorzi dei confrontanti chiesero molte volte che essa fosse eseguita; ma in fatto non lo fu. La Camera Aulica con un suo decreto restrinse il concorso dello Stato ad un terzo dei lavori straordinari, ma nemmeno questo provvedimento ebbe esecuzione; per cui non saprei se nella provincia di Pavia, a meno di qualche recentissima allocazione da parte del nuovo Governo, abbia avuto luogo da dodici anni in qua, durante il tempo del Governo austriaco, l'assegno di alcun sussidio per concorrere alla difesa del Po; epperciò le due sponde si troverebbero se non di diritto, almeno di fatto, in una situazione analoga.

Senatore **Arrivabene.** Dirò cosa di cui non sono ben sicuro, ma che però credo possa essere vera; cioè che nella provincia di Mantova il catasto delle terre sia stato stimato più alto che nelle altre province, e che quindi nella provincia di Mantova, in considerazione di questo maggior aggravio, la spesa tutta fosse posta a carico dello Stato ed i particolari ne fossero esenti.

Era questa l'osservazione che intendevo fare, ed il signor Ministro potrà probabilmente verificare se sia nel vero.

Senatore **Farina.** Accetto le rettificazioni dell'onorevole Giulini relative alla Lombardia, ma osservo che le stesse concorrono a dimostrare il bisogno di una legge anzichè lasciare in balia dell'arbitrio, ed alla inesecuzione delle leggi esistenti, il regolare provvedimento di questa natura. Osserverò di più un fatto ed è che in materia di arginatura le spese ordinarie sono tenuissime, perchè non sono che le spese di mantenimento; invece le gravi sono le straordinarie nelle quali occorre o il trasporto delle arginature, per ritirarle in miglior posizione, a la ricostruzione delle medesime per riparare alle rotte cagionate dal fiume.

L'onorevole Giulini non ha contestato che nemmeno dalla legge esistente in Lombardia anche modificata ultimamente dalla patente Aulica, di cui ha fatto cenno, lo Stato non debba intervenire almeno per un terzo in questa spesa. Ora io domando, che come intervenne per un terzo sulla sponda sinistra del Po, esso debba pure intervenirvi per un terzo sulla sponda destra, e se vi è una riduzione di spesa per i frontisti della parte sinistra questa si accordi anche a quelli della parte destra; e se nell'esecuzione della legge vi è disparità anche nelle province lombarde, sarà un motivo di più per dover regolare la materia in modo uniforme e con leggi che vengano eseguite.

Non potrei rispondere quanto alla provincia di Mantova, perchè non ricordo bene se quel catasto sia stato fatto all'epoca di Maria Teresa. Comunque sia, anche questa è una questione da esaminarsi, e in vista di ciò sarà opportuno di regolare la materia piuttosto in un modo che in un altro; ma quello che io dico si è, che non si può lasciare le cose come sono, mentre da una parte del fiume lo Stato deve nelle spese straordinarie contribuire per un terzo, e dall'altra parte deve contribuire per nulla. Questo aggravare i cittadini con tanta disparità e con tante diverse misure non è per niente conforme all'eguaglianza che devono i cittadini avere rimpetto allo Stato ed alla legge; per conseguenza io persisto nella mia domanda, che si provveda in proposito siccome di diritto e ragione.

Presidente. La parola è al Senatore Giulini.

Senatore **Giulini.** Per completare le mie osservazioni dirò, che veramente è da apprezzarsi grandemente la proposta dell'onorevole Senatore Farina perchè si faccia una legge a questo proposito; certamente essa sarà d'un grandissimo beneficio, perchè così verrebbero studiati i sistemi dell'acque nella situazione attuale, la quale è cambiata in gran parte da quella che era molti anni sono, perchè le inondazioni avvengono più di frequente di quello che succedessero una volta, e sarebbe tolto anche l'inconveniente che in questo momento alcune leggi non sono eseguite, ed una legge sola lo sarebbe più facilmente.

Però debbo fare osservare, che fino ad un certo punto provvede la legge attuale dei lavori pubblici.

Questa legge, non mi ricordo se all'art. 72 o 78, ha due disposizioni. Essa dice, che quando vi sia pericolo di disalveamento, e quanto siano minacciati territorii abitati, un concorso potrà essere richiesto alla provincia e un sussidio verrà dato dallo Stato; dice pure che la amministrazione dell'arginatura dei fiumi potrà essere assunta dallo Stato mediante un contributo da pagarsi dai confrontanti.

Da ciò deriva che la base per la legislazione nuova si trova già nell'attuale legge e che vi è pure modo a provvedere ove bisogni.

Presidente. La parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore **Paleocapa**. Prima di tutto farò osservare che in questa questione non si può parlare genericamente di arginatura dei fiumi, o di difesa dei fiumi, bisogna fare una distinzione sulla condizione naturale del fiume e sulla sua importanza rispettivamente ai territori vicini.

Non è solamente la navigazione che si deve avere in mira; per verità ciò che si chiama propriamente arginatura del fiume, cioè quella rilevazione di terreno, od altra opera che tende a contenere l'acqua dentro dell'alveo anche nelle grandi piene, può ben giovare in qualche caso eziandio alla conservazione della navigazione, ma nella maggior parte dei casi non ha nessuna influenza sulla navigazione medesima; serve solo lo ripeto, ad impedire la disalveazione. Le disalveazioni possono essere di maggiore o minore importanza; possono essere tali che interessino un determinato circondario, possono interessare una provincia, od anche una gran parte dello Stato.

Io citerò ad esempio le arginature del Po e dell'Adige nelle province venete. Se rompesse il Po nella parte superiore delle sue arginature continue sulla sinistra, non è solamente un breve territorio che andrebbe inondato, ma andrebbe inondata, come è avvenuto al principio di questo secolo, nel 1812, una gran parte di Lombardia, la parte inferiore della provincia di Verona, tutto interamente il Polesine. Ed anzi in quell'anno rotti gli argini dell'Adige, la disalveazione del Po andò ad allagare la provincia di Padova, ed allagata una parte del Dogado andò a rovesciarsi nelle lagune di Venezia. Ma anche senza parlare di eventi così grandiosi, è certo che vi sono località sul Po nelle quali le rotture degli argini in Lombardia possono influire grandemente sopra una estensione vastissima di territorio; quindi bisogna esaminare prima di tutto perchè lo Stato dovrà incaricarsi di questa arginatura, cioè se vi sarà motivo sufficiente perchè egli ne sopporti il carico; e se assumendo la difesa di un fiume, l'assume per difendere veramente una vasta ed importante parte di territorio.

Quindi conviene cominciare a distinguere i fiumi continuamente arginati, che sono quelli dove gli eventi della rottura degli argini sono più importanti, dai fiumi non continuamente arginati e che sogliono in questo o in quel punto recar danni o corrosioni locali o anche straripamenti, che non influiscono che sopra un limitato territorio.

Nel Governo italiano infatti la legge distingueva i fiumi *continuamente arginati dai fiumi non continuamente arginati*. Il Governo aveva assunto, generalmente parlando, la difesa dei fiumi continuamente arginati, e così avea assunto la conservazione degli argini del Po da un tal punto, che non so precisare (perchè nell'amministrazione di quella provincia non ho mai avuto parte) fino al termine del territorio. Aveva però esaminato a carico di chi erano antecedentemente queste difese, e se trovava che erano a carico di privati, di consorzi o di comuni, li faceva contribuire, prendendo norma dall'imposta che era stata loro messa nel censo stabile dell'antico Ducato di Milano, e vedeva se erano state fatte diminuzioni per cagione dei danni a cui li esponeva il fiume, circostanza che mi pare fosse in quel catasto indicata colla distinzione di *terreni in regona e terreni fuori di regona*; ad ogni modo, dicevasi, voi siete stati scaricati di una parte del censo per i danni a cui eravate esposti, dunque dovete concorrere nella spesa che il Governo fa per difendervi da questi danni.

Quando si è fatto il censimento di Mantova, che fu nel 1780 o 1782 se non erro, mentre quello di Milano si era pubblicato nel 1760, allora venne agitata questa questione per le condizioni speciali di quella provincia, e lo Stato decise di assumere tutti i carichi che si chiamavano delle digagne.

Assumendo questi carichi, non diede alcuno sgravio ai censiti per i danni che potevano avere dalle rotte di queste digagne, e nemmeno per le spese che prima sopportavano per la difesa, l'ordinamento e la conservazione delle medesime.

Quando poi furono annesse le province venete al Governo italiano, siccome esse venivano nuovamente censite, si elevò la questione se si dovesse fare un diffalco nel censimento, affinchè i proprietari, che sono esposti ai danni dei fiumi, avessero un compenso nella diminuzione delle imposte. La questione era difficilissima a sciogliersi, in quanto che le basse province venete sono in tal condizione e sono traversate da fiumi, dei quali le rotte invadevano tanta estensione di territorio, che non sarebbesi potuto stabilire sino a qual punto si dovesse portare quello sgravio.

Allora dunque fu deciso di non dare nessun seguito a questi sgravii, ma di censire tutti, come se danno alcuno non inferissero i detti fiumi quando erano continuamente arginati, ed il Governo ordinò che si facesse una dichiarazione esplicita di quali fiumi era conveniente che lo Stato assumesse il carico esclusivo.

Questi fiumi furono dichiarati fiumi regi continuamente arginati. Dove dunque i frontisti si appoggiavano agli argini di questi fiumi continuamente arginati, non avevano alcuno scarico nelle imposte, ma d'altra parte non aveano alcun peso per la manutenzione ordinaria delle opere, e neppure per causa di lavori straordinarii.

Io ho voluto premettere queste osservazioni, non per attenuare l'importanza della legge che domanda l'onorevole Senatore Farina, ma anzi per farne vieppiù sentire il bisogno. Voglio però far notare che appunto questa legge esigerà tanto più studio, in quanto che non si può parlare della difesa dei fiumi, mettendoli tutti sotto lo stesso regime, ma bisogna distinguere gli uni dagli altri secondo la natura loro e l'influenza che possono avere sulla condizione dei terreni e degli abitati vicini. E quindi conviene esaminare per quali fiumi e sino a quale estensione l'interesse dello Stato sia così grave da doverne assumere egli stesso la difesa e fare le spese necessarie per assicurare contro i danni delle piene i territori vicini.

E bisogna distinguere questi fiumi da quelli nei quali i danni sono affatto locali, ed in cui per conseguenza conviene chiamarne alla difesa i frontisti immediati, od un consorzio determinato di possidenti, o vedere però anche in questo caso se conviene secondo le varie circostanze chiamare lo Stato a concorrere con un sussidio.

Ma ciò che sopra tutto parmi doversi considerare, si è che non sarà possibile dare all'amministrazione delle acque un buon ordinamento, finchè non si conosca precisamente come sarà regolata l'amministrazione generale del Regno; se saranno cioè instituite le regioni, e queste divise in province, o se si adotteranno altre norme; quali saranno le attribuzioni, i diritti e gli obblighi dei rispettivi corpi morali; quindi quali carichi resteranno anche nel rispetto delle acque ai comuni, alle province, alle regioni, e quali forse in circostanze speciali saranno riservati allo Stato o all'unione di più province, o forse di più regioni.

Quando la legge che regola l'amministrazione delle province sarà sancita, allora non solo si potrà, ma si dovrà regolare con norme e principii uniformi anche l'amministrazione delle acque, e si potrà stabilire se e fino a qual punto la difesa dei fiumi debba essere a carico dello Stato, ovvero delle regioni, delle province e dei comuni. Ciò dipenderà dal maggiore o minore interesse che lo Stato abbia di difendere vastissimi territorii, o da che si tratti di interessi più o meno limitati.

Io ripeto, non intendo con ciò attenuare l'importanza della legge domandata dal Senatore Farina, ma confesso che mi pare molto difficile, o piuttosto impossibile poter conciliar attualmente tutte le suddette disparatissime circostanze, prima che si conosca come sarà regolata l'amministrazione generale dello Stato, tanto più che nelle varie parti del Regno, come dice il Senatore Farina, esiste una dissonanza grandissima fra le norme amministrative che per le acque sono in vigore.

In Lombardia, per esempio, dove molte e lunghe arginature sono mantenute dallo Stato, ci sono vasti territorii consorziali per sostenere le spese di altra parte di queste arginature, o per concorrere nelle spese erariali più o meno gravemente. Oltrechè non è ben definito nei varii siti ciò che debbasi riguardare come spesa d'ordinaria manutenzione, e ciò che deesi riguardare come spesa straordinaria.

In Lombardia e nella Venezia, le spese che si chiamano di ordinaria annua manutenzione degli argini, ascendono a centinaia di mille lire, e spesso vi sono spese di pochissimo conto che si chiamano spese straordinarie. La differenza si fa consistere nella natura dei lavori. Ma anche da ciò viene una grande disparità e incongruenza nello stabilire la spettanza passiva della spesa nei varii paesi.

Per il complesso di queste circostanze, e per altre molte che potrei annoverare, esaminando l'attuale condizione della legislazione delle acque nelle varie parti del Regno, mi si fa evidente l'impossibilità di introdurre un ordinamento stabilito con norme e principii generali uniformi, se non vi preceda la legge sulla amministrazione generale del Regno, e sieno fissate le attribuzioni dei circondari amministrativi, sotto qualunque nome essi vengano, ed abbiano vita più o meno autonoma e ingerenza più o meno grande nella materia delle acque, come in altre materie.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'onorevole mio predecessore ed amico, il Senatore Paleocapa, ha reso molto facile la missione che mi rimane a compiere, giacchè non avrei nulla da aggiungere a quello che ha detto.

Io mi associo pienamente alle conclusioni del suo discorso, sembrandomi non essere possibile, od almeno non essere conveniente l'occupare il Parlamento di una legge relativa alle materie sulle quali ci ha richiamato l'onorevole Senatore Farina, quando siamo appunto vicini a discutere leggi sull'amministrazione regionale e provinciale e sui consorzii.

Credo che una legge di questo genere debba essere necessariamente subordinata alle massime che prevarranno in questa discussione, e credo che ne sarà il complemento. Talchè non mi è sembrato neppure conveniente di prendere ad esame la legge attuale sui lavori pubblici e le varie parti della medesima, appunto perchè ho creduto opportuno aspettare a conoscere quali saranno le massime che prevarranno nella materia alla quale ho accennato, per potere al seguito di quelle regolare le disposizioni legislative risguardanti i lavori pubblici.

Aggiungerò, che l'onorevole Senatore Farina, il quale aveva avuto la bontà di prevenirmi della sua intenzione di muovermi queste interpellanze, nel cominciare, ricordava i richiami che aveva fatto al mio predecessore nell'anno decorso in occasione della discussione di un progetto di legge relativo a spese fatte per l'arginatura del Po a Viadana. Io mi sono in conseguenza fatto un dovere di prendere cognizione della relazione che a nome dell'ufficio centrale del Senato l'onorevole Senatore Farina fece in quella occasione, e vi ho trovato il voto, che oggi ha portato dinanzi al Senato, ma ve l'ho trovato alligato alla condizione che questo progetto di

legge fosse presentato in occasione e subordinatamente al progetto di perequazione delle imposte. E infatti mi pare che sia anche questa condizione da aggiungere a quelle che l'onorevole Senatore Paleocapa accennava come tale cui deve essere subordinata la presentazione del progetto di legge che ora ci viene richiesto. Infatti nella discussione che ha avuto luogo fin'ora si è parlato di varie regole che vigono nelle province lombarde per il riparto delle spese di arginature, difese a fiumi, ecc. ecc.; e queste sono, per quanto io sappia, tre. Nelle province di Milano e di Pavia le spese sono a carico dei proprietari, come accennava l'onorevole Senatore Giulini....

Senatore **Giulini**. Di fatto, non di diritto, perchè la legge le porterebbe a carico del Governo.

Ministro dei Lavori Pubblici. È appunto il fatto non è quasi mai d'accordo col diritto.

Vicino a Casalmaggiore, nella provincia di Cremona, se non erro, queste sono per 2|3 a carico dello Stato e per 1|3 a carico del Comune di Casalmaggiore. Questo riparto nasce da una legge del 1786 relativa ai fiumi arcifini, fra i quali trovavasi anche il Po, la quale portava che 1|3 fosse a carico dei frontisti: invece è la città di Casalmaggiore che paga questo terzo: per la legge del 1804 o 1806, (se non sbaglio) avrebbe dovuto cessare questa consuetudine. Malgrado ciò è rimasta sempre in vigore contrariamente a queste leggi, e quando il Governo del re ha esteso il suo impero sopra quelle province applicandovi la legge 20 novembre 1859, la quale all'articolo 80 dichiara che debbano essere rispettate e mantenute tutte le consuetudini, non ha potuto mutare codesto riparto comunque fosse evidentemente in opposizione alla legge.

Quanto al riparto delle province di Mantova che ora sono aggregate a quelle di Cremona e Brescia, l'onorevole Senatore Arrivabene aveva ragione quando diceva che il carico che queste spese apportano allo Stato dipende dal regime censuario di quelle province. Questo fu accennato dal mio predecessore alla Commissione del Senato e della Camera dei Deputati, ma in modo vago.

Però l'onorevole Senatore Farina emise qualche dubbio in proposito nella sua relazione, non avendo allora il documento. Successivamente questo fu procurato ed è una legge del 2 dicembre 1784, rammentata pur ora dal Senatore Paleocapa che estendeva alla provincia di Mantova il censimento di Maria Teresa.

Con questa è detto:

« Col Piano delle Digagne restando abolito l'antico metodo di riparto delle spese tanto ordinarie, che straordinarie occorrenti alla riparazione e conservazione delle medesime, che vengono ridotte e riunite in soli 5 dipartimenti, saranno esse spese da qui in avanti a carico di tutta la provincia, essendo giusto, che nel modo che tutti devono contribuire al mantenimento delle strade, ed agli altri bisogni della provincia, debbano anche concorrere alla spesa delle *Digagne*, che interessa la difesa e sicurezza non meno che la felicità dell'intiera provincia tanto più che que' possessori, i quali in passato non erano soggetti a tali spese ricevono un compenso nel maggiore estimo, che i fondi sottoposti alle Digagne portano in società per sostenere le pubbliche gravezze, giacchè per questo titolo nelle stime non è stata fatta la altrimenti necessaria e conveniente deduzione. »

Ora ognuno vede come appunto sia indispensabile di tener conto della perequazione delle imposte quando si faccia una legge siffatta quale è domandata dall'onorevole Senatore Farina.

Per queste ragioni, mentre riconosco la giustizia della sua domanda, mentre riconosco in genere la disuguaglianza che esiste in questa parte nelle varie province dello Stato, non posso negare che tale differenza non sia solamente in questa cosa ma in molte altre, ed è naturalissimo che quando uno Stato è in via di formazione, come attualmente il Regno d'Italia, è naturalissimo, dico, che per poco tempo perdurino tali disuguaglianze.

Sono queste contrarie allo Statuto, non c'è dubbio, ma credo che tutti comprenderanno facilmente che il rimedio sarebbe peggiore del male, se si volessero improvvisar leggi, affastellandole le une sulle altre.

Per riparare agli inconvenienti di tal sorta a misura che sono segnalati all'attenzione del Governo, credo che prudente mezzo sia appunto quello che è stato adottato di cominciare dall'impiantare col concorso delle popolazioni un sistema generale di ordinamento amministrativo del regno, un sistema per i consorzi, e quindi vedere quali sian le legislazioni speciali da introdurre tanto in materia di lavori pubblici, quanto nelle altre materie che meritano di essere riformate.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina domanda facoltà di parlare. Siccome ha già parlato due volte interrogherò il Senato se voglia accordargliela, a termini dell'art. 47 del vigente regolamento. Chi intende mantenergli la parola voglia sorgere.

(Accordato).

Senatore **Farina**. Tanto l'onorevole signor ministro quanto l'onorevole signor Senatore Paleocapa, vorrebbero rimandare la presente discussione a quando si avrà una legge generale organica di tutto lo Stato.

Mi duole di dover rispondere ad entrambi, che se dobbiam aspettare quell'epoca, probabilmente io non avrò più l'onore di sedere in Senato... (*oh! oh!*) questa è la mia convinzione; quelli che esclamano possono averne una diversa, ma io credo fermamente che se all'ammasso di leggi amministrative state presentate si deve dar corso, passeranno molti anni senza che il compimento di quella organizzazione, che credono così vicino, possa aver luogo.

Desidero d'ingannarmi; ma ne ho la più intima e profonda convinzione, radicata in 13 anni di esperienza del sistema parlamentare.

Premesse queste osservazioni domando io: le spese delle strade che non sono nè più nè meno necessarie

delle arginature, si fanno o non si fanno anche coll'organizzazione attuale?

Ciò posto, chi vieta che per le arginature non si distingua chi debba sostenere le spese, stando l'organismo attuale, salvo poi a modificarle quando quest'organismo cangierà? Forsechè le arginature sono meno necessarie delle strade? Forsechè tolto ogni concorso delle province e dei circondari, possono i semplici frontisti sostenere da soli la ingente spesa in alcune località dell'arginature? Forsechè quelle località stesse non guarentiscono gran parte del territorio dello Stato, e non godevano di considerevoli sussidi, nel sistema che precedeva, dallo Stato e dalle province, dei quali sono state private in seguito alla modificazione delle leggi attuali? Ma se le cose sono in questo stato, perchè volete avere un danno certamente gravissimo, attuale, per ripararlo più tardi quando il danno sarà già avverato, e che costerà il triplo, il quadruplo, il decuplo di spesa di quella che richiederebbe attualmente?

Per me, o signori, lo dico francamente, credo che vi sia molto da fare, e che il far niente sia la pessima di tutte le deliberazioni.

Perchè, lo ripeto, se dobbiamo aspettare che passi il sistema delle regioni, che si determini con certezza quello che si vuol fare relativamente alle province, ai circondari, ai mandamenti, che si proceda alla coequazione delle imposte, credo che si anderà alle calende greche, giacchè il provvisorio attuale si prolungherà assai più di quello che ognuno crede.

Mi rimane ora a dire qualche cosa intorno a quanto osservava l'onorevole Ministro relativamente al sistema della provincia di Mantova.

Sta bene che nella provincia di Mantova non si sia stabilito di accordare alcun compenso ai terrieri dipendentemente dai danni che risentivano dalle inondazioni; ma questa è forse una specialità per la sola provincia di Mantova? Nò certamente, perchè anche nelle province dello Stato, cui ho accennato, sebbene si siano verificate grandi inondazioni che produssero gravissimi danni, non si è mai dato un centesimo d'indennità non solo, ma non si è diminuito d' un centesimo le imposte che pagano annualmente i terreni dalla inondazione coperti e devastati. Conseguentemente sotto questo rapporto, ognuno vede che le province dell'antico Stato sono a questo riguardo nella condizione di quella di Mantova.

Ma se colà non si diede indennità per le eventuali inondazioni, il Governo però assunse esso stesso la costruzione delle arginature.

Ora se il Ministro vuole proporre altrettanto per i circondari dell'antico Stato, io gli dichiaro che sarò soddisfatto.

Io domando del resto che si esamini la questione, che si veda dove l'arginatura interessa lo Stato, il circondario, la provincia, e che si provveda secondo l'organizzazione attuale dello Stato.

Questo studio farà conoscere già i precedenti di fatto per dire: le tali spese vanno a carico piuttosto alla regione che alla provincia, o, debbono essere lasciate a carico dello Stato, a seconda che esse interessano speciali località, ovvero la generalità dei cittadini, o soltanto una gran parte di essi.

Dirò anche due parole in risposta all'onorevole Senatore Paleocapa; le arginature dei fiumi navigabili non si devono contemplare solamente nel nudo aspetto della semplice arginatura, ma anche in quello della difesa delle sponde che si rende necessaria perchè le arginature non vengano corrose; in questo senso è indubitato che il riparo delle sponde interessa la navigazione e quindi diventa di interesse generale dello Stato.

In vista di tutto questo, sarebbe molto desiderabile che il signor Ministro volesse occuparsi di una cosa che credo del massimo interesse e debbo richiamarvi tutta la sua attenzione.

Io non ho preso concerti e non posso presentare un ordine del giorno, ma sono assai dolente che il provvedere ad interessi così gravi, venga, non dirò col pretesto, ma colla scusa di intempestività, rimandato ad epoche indeterminate, e necessariamente più lontane di quello che forse il signor Ministro si immagina, vengano tali interessi così trascurati e messi in dimenticanza con grave danno di gran parte dello Stato e dei cittadini di esso.

Senatore **Paleocapa.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevolissimo sig. Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho domandato la parola unicamente per osservare all'onorevole Senatore Farina, come ci sia una parte del suo discorso nella quale siamo in un campo totalmente diverso. Egli opina che l'ordinamento dello Stato sarà rimandato alle calende greche, io per la parte mia, crederei far onta al sistema parlamentare, al quale sono affezionato quanto lo siamo tutti, se potessi nutrire una simile opinione.

Io porto ferma fiducia che l'alacrità dei varii poteri dello Stato e specialmente delle due assemblee legislative sarà grande, perchè non solamente in questa materia, ma in altre ancora più importanti, gli interessi del paese soffrono, finchè non sia dato un ordinamento definitivo e stabile all'amministrazione pubblica del Regno d'Italia.

Conseguentemente nutro fiducia che si troverà il modo di portare quanto più presto sarà possibile, e certo non in epoca remotissima, un rimedio a queste condizioni che ora sono tollerabili, ma che intollerabili diverrebbero quasi alle popolazioni, se si dovessero protrarre al di là del termine che tutti hanno assegnato presso a poco alla sua durata presuntiva.

Se poi il Senatore Farina desidera che il Ministero si impegni a presentare un progetto di legge al Parlamento sull'argomento per cui ha richiamato l'attenzione del Senato, e che sia risoluta questa questione alla quale si collega indissolubilmente la questione dell'ordinamento generale del Regno, della perequazione delle imposte, io sono dolente di non potere che lasciargli la

libertà che ha di valersi della iniziativa parlamentare, perchè io crederei di non poter prendere un impegno come egli desidera in questo momento.

Il Senato intenderà bene che io sono deferentissimo ai desiderii esposti, ma che naturalmente chi ha l'onre di sedere nel Consiglio della Corona deve avere una regola di condotta e quella seguire.

Se poi egli accenna a studii da fare per preparare la legislazione che sarà a suo tempo reputata opportuna, oppure a provvedimenti speciali da adottare fin d'ora a mano a mano nei singoli casi nei quali i mezzi individuali non siano sufficienti per tutelare interessi non esclusivamente privati, ma che concernono gran parte di territorio, io dichiaro che sarò sempre disposto a prendere in considerazione i fatti che mi fossero designati, sia per richiamare l'attenzione delle amministrazioni competenti, sia per presentare al Parlamento i relativi progetti di legge: imperocchè allo Stato non è mai preclusa la via di venire in soccorso dei privati tutte le volte che gli oneri ad essi imposti servono all'interesse pubblico, alla pubblica utilità, ed io spero che in questi casi il Parlamento accoglierebbe le mie proposte collo stesso spirito col quale avrò l'onore di presentargliele.

Senatore **Paleocapa.** Non volevo fare che alcune osservazioni in senso dell'ultima parte del discorso del signor Ministro. Quando ho detto che non credevo possibile fare una legge maturamente studiata sull'ordinamento nuovo dei lavori pubblici, specialmente per ciò che spetta alla difesa dei fiumi, se prima non si sanciva la legge amministrativa generale dello Stato e si stabiliva dentro qual limite queste spese debbano essere assegnate ai varii corpi amministrativi di questo Stato, io non credeva già che ne venisse la conseguenza che frattanto vi fossero paesi che si trovassero non tutelati abbastanza nei loro interessi anche in questo rispetto della gestione delle acque. Se l'onorevole Farina porrà mente alla legislazione dell'antico Regno d'Italia, che in materia d'acque sussistette con poche mutazioni anche durante il dominio austriaco, se porrà mente alle leggi che vigevano nelle antiche provincie sulla stessa materia, e se finalmente esaminerà la legge del 1859 sui lavori pubblici, nella quale le disposizioni delle dette antecedenti legislazioni sono nell'essenzial parte state mantenute, si convincerà, io spero, che anche per le dette antiche provincie, alla condizione di alcuna parte delle quali mi par che abbia fatto allusione, si trovano provvedimenti sufficienti per garantire abbastanza sicuramente ed abbastanza equamente gli interessi dei possidenti finitimi al fiume. Infatti è dalla citata legge 1859 stabilito, che quando il frontista, che prima di ogni altro è minacciato, non può aver forze sufficienti per sostenere da sè spese sproporzionate, e che giovano a molti altri possedimenti più o meno lontani dal fiume, può invocare la istituzione del consorzio; e se gli interessati non concorrono spontaneamente, può ricorrere all'autorità governativa che nei modi stabiliti dalla legge istituisce il consorzio obbligatorio e fa graduare e percepire i contributi dei vari possidenti compresi nel consorzio. Altronde sono determinati i casi in cui interviene il sussidio dello Stato, non meno che quelli in cui lo Stato stesso concorre nella spesa non qual sussidiatore, ma qual contribuente parificato agli altri interessati, come avviene quando le opere che difendono il territorio, difendono eziandio, per esempio una strada nazionale, o qualsivoglia altro pubblico edifizio o stabilimento.

Se non che l'onorevole Senatore Farina ha fatto presente al Senato un caso speciale che veramente metterebbe alcuni territori in condizione più trista di quella in cui si trovavano antecedentemente a causa delle mutate circoscrizioni provinciali. Mi pare cioè che ei lamentasse che l'essere stati alcuni territori della destra del Po uniti a quelli della sinistra, abbia fatto che i territorii medesimi trovandosi esposti al pericolo minacciato dal fiume sulla sua destra, nel mentre che non potevano fruire dei vantaggi di cui godeva la provincia a cui venivano annessi, nella quale l'arginatura sinistra soltanto era difesa a spese dello Stato, perdessero poi in forza di questa annessione anche quei sussidii che solevansi loro concedere nei bilanci annuali delle antiche province per aiutarli a difendersi contro le rovine minacciate dal Po. Se questo inconveniente sussiste, a me pare che si debba provvedervi; ma pur mi sembra che per ciò non faccia per ora uopo se non che di far portare nei bilanci delle province lombarde quei sussidi che a pro dei territori annessivi della destra del Po erano portati nel bilancio delle antiche province. Ma torno a dire, non credo che per rimediare a simili inconvenienti, faccia d'uopo ricorrere ad una nuova legge generale sulla gestione delle acque, la quale per le cose dette dal signor Ministro mi pare sempre più non potersi concretare, se non dopo sancita quella sull'amministrazione generale del Regno.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA NUOVA FESTA NAZIONALE.

(V. atti del Senato N. 14).

Presidente. Essendo terminate le interpellanze, il Senato ritorna al suo ordine del giorno.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'istituzione di una nuova festa nazionale. Prima di leggere il progetto di legge chiederò al Ministro se accetta le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le accetto.

Presidente. Il Ministero accettando le modificazioni, leggo il progetto dell'ufficio centrale. (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1. La prima domenica del mese di giugno di

ogni anno è dichiarata festa nazionale per celebrare la Unità d'Italia e lo Statuto del Regno.

(Approvato).

Art. 2. Tutti i Municipii del Regno festeggieranno questo giorno, presi gli opportuni accordi colle Autorità Governative.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io ho chiesta la parola per proporre un emendamento all'art. 2.

Signori, solenne deve essere la festa nazionale, destinata a celebrare l'Unità d'Italia e lo Statuto del Regno, solenne deve essere una festa che ha uno scopo sì santo e sublime quale si è quello di celebrare i due più grandi avvenimenti di cui può andar gloriosa una nazione, la conseguita libertà e la sua unità nazionale.

Le solennità delle feste nazionali non sono sterili di effetto, e io credo essere stata gran ventura pel riscatto di Italia, che mentre le provincie italiane gemevano sotto il giogo austriaco, la patriottica Genova potesse ogni anno mandare all'Austria una forte e solenne protesta, celebrando con festa nazionale la cacciata degli austriaci. Ma perchè sia solenne questa festa, mi par necessario che tutti debbano concorrere quei corpi e quelle autorità che furono appunto menzionate nella legge 5 maggio 1851.

Io fo plauso al Ministero d'aver taciuto nel suo progetto di legge, del clero, della parte cioè che deve prendere il clero a questa festa nazionale; io fo plauso, dico, perchè credo che con tal silenzio il Ministero abbia reso omaggio a quella libertà e indipendenza della Chiesa di cui l'onorevole Presidente del Consiglio si è fatto con eloquenti discorsi propugnatore caldissimo in questa e nell'altra Camera. Ragioni non religiose, ma puramente umane e politiche trattengono ora una parte del clero dal benedire le nostre feste nazionali; ma io ho fede, e lo dico con profonda convinzione, che il giorno in cui il Papa sarà sciolto intieramente dal fardello del dominio temporale, inconciliabile colla purità della nostra religione, tutto il clero concorrerà spontaneo a celebrare la unità e la libertà della patria.

Il silenzio del clero nel progetto di legge fa sì che la festa nazionale non sia obbligatoria per le autorità ecclesiastiche.

Il silenzio delle altre autorità civili e militari e degli altri corpi menzionati nella legge 5 maggio 1851, porterà le stesse conseguenze.

Pare adunque che questa festa sia obbligatoria solamente pei municipii. Io credo che importi il dichiarar francamente ed esplicitamente che tutte le autorità sì civili che militari, la Guardia Nazionale, i corpi dell'esercito ed in special modo il corpo insegnante e gli studenti debbano concorrere a questa festa nazionale. Dico che importa che anche il corpo insegnante e gli studenti concorrano a questa festa nazionale. La scolaresca è il fiore e la speranza dei popoli, e lo è molto più la scolaresca Italiana che, nelle sante guerre della nostra indipendenza, diede sì luminose prove di abnegazione, di carità patria, di eroismo.

Disse un gran filosofo che la letteratura e la milizia sono sorelle, perchè le idee cominciano i grandi eventi, le armi li compiono. Nessuno giustificò meglio questa sentenza, della scolaresca italiana, la quale dimenticando il vecchio aforisma: *cedant arma togae* si spogliò della toga e impugnò l'armi in difesa della patria.

Per queste considerazioni io propongo che dopo l'articolo 2, modificato dall'ufficio centrale, in via d'emendamento s'aggiunga l'alinea seguente. « Interverranno in questa festa nazionale le autorità civili e militari, la guardia nazionale i corpi tutti dell'armata di terra e di mare, il corpo insegnante e gli studenti. »

Presidente. Domando prima di tutto se l'emendamento proposto dal Senatore Chiesi è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Io non entrerò nella discussione che ha creduto dover sollevare il Senatore Chiesi, ma farò una semplice osservazione, ed è, che in quest'articolo non si parla solamente di municipii dove queste feste possono tradursi più facilmente in atto, ma anche de' municipii minori, dove forse le feste non saranno altro che un'illuminazione o qualcosa di simile. Che cosa s'intenderà allora per questo concorso di tutte le autorità, della guardia nazionale ecc.? Che debbano andare in giro a visitare l'illuminazione? Non mi pare questo possa essere il concetto che si volle esprimere dall'onorevole preopinante.

Quindi lo pregherei a vedere, se non fosse il caso di modificare la sua proposta.

Senatore **Chiesi**. Mi pare di poter rispondere all'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri, col dire che la guardia nazionale, i corpi dell'armata, il corpo insegnante e gli studenti prenderanno appunto parte a questa festa nei luoghi dove ci saranno, e se questa disposizione della legge del 1851 ha potuto trovare finora applicazione, io non vedo perchè non la potrà trovare in seguito. Ma ciò che mi muove principalmente si è, che il silenzio di quest'alinea potrebbe far nascere il dubbio, che questi corpi, queste Autorità non abbiano l'obbligo di concorrere alla festa nazionale del Regno.

Questa è la ragione principale, che mi indusse a proporre l'alinea al secondo articolo del progetto.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi**. Naturalmente l'ufficio centrale che ha eliminato questa disposizione dal progetto ministeriale, fu mosso da considerazioni che sebbene io non conosca, potrei congetturare; e tra queste crederei che vi sia anche quella, che non determinando la legge quale debba essere precisamente la festa da farsi dai municipii, ma lasciando piena libertà ai medesimi se-

condo le condizioni dei luoghi, e secondo che sieno municipii di città, o di campagna, di prescegliere quella festa che meglio s'accomodi alla località ed allo spirito delle popolazioni, era bene che non si parlasse dell'intervento delle autorità politiche, potendo accadere che la festa prescelta fosse tale da non esigere alcuna rappresentanza pubblica.

Se il progetto di legge presente non ha creduto di seguire il sistema della legge del 1851, vale a dire di prescrivere la funzione ecclesiastica, epperò di fare della Chiesa il luogo dove tutte le autorità dovessero concorrere per ringraziare Iddio, e non ha neppur determinato verun altro luogo di pubblico convegno, pareva più logico che non si rendesse obbligatorio l'intervento delle autorità, perchè diversamente, come diceva l'onorevole Senatore Alfieri non si saprebbe dove e perchè dovessero riunirsi, nè cosa dovessero fare.

La legge nuova dice ai municipii: fate una festa, ma non determina nulla di speciale in proposito; lascia quindi, ripeto, campo aperto a ciascuno di essi di stabilire la festa nel modo che crederà più conveniente. Ma con ciò non è loro impedito d'invitare anche le autorità locali, e così fra le altre la Guardia Nazionale.

A me pare che queste considerazioni, se non sono le sole che hanno mosso l'ufficio centrale ad eliminare l'alinea dell'articolo 2, siano più che sufficienti per dimostrare che la soppressione è stata ben motivata.

Presidente. La parola è al Senatore Montanari.

Senatore **Montanari**, *relatore*. L'ufficio centrale credette conveniente di rimuovere quell'alinea per le ragioni seguenti.

Esaminava l'ufficio centrale la natura di questa festa; il Ministero nella sua relazione indicava che sarebbe una festa civile-politica; indicava che poteva questa festa consistere in riviste di truppe, in tiro al bersaglio, in mostre di belle arti, od in mostre d'industria; quindi gli pareva che essendo di tal natura la festa, e variando secondo i luoghi ed i municipii, non si potesse richiedere che i magistrati ed i professori intervenissero in toga a manovre militari, esercizii di tiro militare, o simili; nè sapeva intendere come i magistrati in corpo ed in toga potessero partecipare ad una mostra di belle arti, d'industrie, o che so io. Ecco una delle ragioni per cui l'ufficio centrale rimuoveva quell'alinea.

Inoltre l'art. 2 dice, che i *Municipii festeggieranno questo giorno presi gli opportuni accordi colle autorità governative*. Ebbene, dove adunque la festa sia di tal natura che si presti all'intervento della guardia nazionale, dei magistrati, dei professori e della scolaresca, allora il Municipio, d'accordo colle autorità governative, stabilirà cotale intervento.

Osservava ancora l'ufficio centrale, che appunto trattandosi di autorità governative, siccome queste dipendono dal Ministero o dai Prefetti, questi darebbero gli ordini alle autorità dipendenti, per cui l'intervento sarebbe sempre subordinato alla convenienza ed opportunità che il Governo riconoscerebbe.

Ecco le ragioni per le quali l'ufficio centrale ha rimosso l'alinea, di cui si è parlato dagli onorevoli preopinanti.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Se da una parte trovo lodevole il desiderio esternato e formolato nell'emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi, d'altra parte non posso a meno di riflettere alla differenza che vi è tra la legge del 5 maggio 1851 e il progetto di legge attuale.

In quella essendosi ordinato di combinare la festa colle autorità ecclesiastiche, il punto principale, direi così, consisteva in una funzione religiosa che aveva luogo nella chiesa: quindi poteva benissimo in tal senso ordinarsi l'intervento a questa funzione ecclesiastica delle diverse autorità, dei Corpi costituiti, e così via dicendo.

Ora il presente progetto di legge prescrive festività in modo obbligatorio pei comuni, ma, come fu spiegato, se non erro, anche nei motivi della relazione fatta dal signor Ministro, lascia all'arbitrio di ciascun comune il definire la natura di queste festività, indicando anzi, in modo puramente dimostrativo, che potranno essere o riviste di guardia nazionale, od opere di beneficenza, od altra qualunque cosa che dimostri letizia o festeggiamento.

Io credo dunque che mentre per questi motivi non potrei assecondare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Chiesi, si potrebbe forse ottenere lo stesso intento con un altro emendamento che mi permetto di proporre se il Senato acconsente.

Io proporrei che dopo le parole *presi gli opportuni concerti colle autorità governative*, si aggiungessero queste altre, *e Corpi costituiti ed instituti scolastici*, per averne possibilmente l'intervento a seconda dei luoghi e della natura delle festività. L'intenzione della legge come è, che prescrive di prendere i concerti colle Autorità governative, evidentemente o non ha senso, od ha quello di combinare l'intervento, il concorso di queste Autorità. Quindi io nulla aggiungo, non cambio alla natura della dispesizione, ma indico appunto il desiderio della legge che, ovunque è possibile per la natura dei luoghi e per la qualità della festività, tali concerti tendano ad avere l'intervento delle pubbliche Autorità.

Presidente. Domando se l'emendamento del Senatore Lauzi è appoggiato. Chi lo appoggia sorga.

(Non è appoggiato).

Siccome l'emendamento del sig. Senatore Chiesi forma una parte staccata, che starebbe a vece dell'alinea soppresso, così comincierò a mettere ai voti la prima parte dell'articolo sul quale non è sorta alcuna difficoltà e che è così concepita:

« Art. 2. Tutti i Municipii del Regno festeggieranno questo giorno, presi gli opportuni accordi colle autorità governative. »

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Viene ora l'emendamento del Senatore Chiesi espresso in questi termini: « Interverranno alle feste le Autorità civili e militari, la Guardia Nazionale, i Corpi tutti dell'armata di terra e di mare, il Corpo insegnante e gli studenti. »

Chi approva quest'emendamento che formerà un alinea dell'art. 2 sorga.

(Non è approvato).

Viene ora l'art. 3 così concepito: « I Municipii stanzieranno nel loro bilancio le spese occorrenti alla celebrazione della festa. »

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Viene in ultimo l'articolo 4 così redatto: « Tutte le altre feste poste dallo Stato a carico dei Municipii cessano di essere obbligatorie. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Siccome è sorto il dubbio che forse non fosse del tutto propria la locuzione usata dall'ufficio centrale in quest'art. 4, ove è detto che: « Tutte le altre feste poste dallo Stato a carico dei Municipii cessano di essere obbligatorie » parmi si potrebbero sostituire le parole seguenti: « Tutte le altre feste fissate per disposizione di legge o per fatto di Governo ecc. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola: ove si dica *fissate per disposizione di legge*, non potrebbe per caso succedere confusione con feste stabilite per esempio in forza d'un'antica disposizione, d'un antico lascito, che fosse stato accettato dal comune con determinato carico? Questa disposizione non sarebbe una legge, ma pure sarebbe un debito, un peso, che la legge rende obbligatorio come sono le spese per debiti dei comuni; onde l'espressione proposta potrebbe per avventura dar luogo a questione.

Senatore **Alfieri**. In questo caso la festa non sarebbe soppressa.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che se si dicesse *poste a carico dei Municipii per espressa disposizione di legge*, si raggiungerebbe meglio lo scopo.

Presidente. Converrebbe che il signor Senatore Alfieri facesse passare alla Presidenza il suo emendamento.

Senatore **Alfieri**. A vece delle parole: *Tutte le altre feste poste dallo Stato a carico dei Municipii*, io diceva che sarebbe meglio sostituire *tutte le altre feste poste per disposizione di legge o per fatto di Governo a carico dei Municipii* ecc.

Non credo che le osservazioni del signor Ministro vi ostino, perchè se non è una festa imposta in uno di questi modi, non deve cessare.

Presidente. Il Senatore Alfieri proporrebbe il seguente emendamento.

« Tutte le altre feste poste per disposizione di legge o per fatto di Governo a carico dei Municipii, ecc. »

Domanderò se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore **Poggi**. Desidererei di essere chiarito intorno all'intelligenza di questo articolo che non bene comprendo.

Tutti i Municipii nei regolamenti loro particolari hanno molte feste che sono a lor carico, e per cui di ordinario sono stanziati nei loro bilanci degli assegnamenti.

Lo Stato scioglie i Municipii dall'obbligo delle feste che aveva poste a loro carico, ma ve ne sono altre che i Municipii celebrano e che sono obbligatorie per essi. Dirò meglio, vi sono due specie di feste municipali: quelle che una città, per esempio, faceva con i proprii assegnamenti, ma che erano feste nazionali, e che lo Stato poneva a suo carico, e quelle che ogni Municipio è obbligato a fare a proprie spese, o per antica consuetudine, o per lasciti fatti, e che il Governo superiore ha approvato una volta per sempre.

Resta ora a chiarirsi bene se con questa disposizione si vuole prosciogliere a dirittura i Municipii dall'obbligo di far quelle feste che avevano il carattere di nazionali, sebbene poste dallo Stato a loro carico, o da quelle ancora che si celebravano per obblighi locali; se si è inteso di scioglierli da qualunque obbligo di far feste, oppure di tener ferme quelle che sono tutte particolari e proprie dei Municipii medesimi, e che derivano da antiche consuetudini.

Senatore **Alfieri**. Quanto a me, posso rispondere che non intendo per nulla debbano rimanere abolite le feste che si facevano per cura dei Municipii, ma solo quelle che sono state imposte a carico dei municipii o per disposizione di legge o per fatto di Governo.

Nel mio emendamento proponevo di dire *per fatto di Governo*, e ciò intendesi non solo del Governo attuale, ma anche dei passati, rispetto alle feste politiche messe a carico dei Municipii.

Per tal modo le feste che fanno o piace loro di fare, perchè hanno contratto un'obbligazione che, come ha osservato l'onorevole Guardasigilli, può essere avvenuta in virtù di un legato accettato, non rimangono soppresse.

Ministro di Grazia e Giustizia. In seguito alle spiegazioni giustissime date dall'onorevole signor Senatore Alfieri essendo inteso, che gli obblighi non imposti direttamente per leggi rimangono fermi, siamo allora perfettamente concordi.

Senatore **Poggi**. È quello che voleva sapere.

Senatore **Montanari**. L'Ufficio Centrale accetta lo emendamento proposto dal Senatore Alfieri.

Quando esso modificò l'art. 4 del progetto di legge, e dichiarava che le feste poste dallo Stato a carico dei comuni dovessero cessare di essere obbligatorie, intendeva parlare della festa dello Statuto, che celebravasi dinanzi nel Regno, o somiglianti; mentre gli constava esservi altre feste in Italia, come quella di Napoli per il ritorno dei Borboni ordinata nel 1815 colà dal Governo ed imposte a carico dei comuni.

Dunque l'Ufficio Centrale ha inteso che non siano più obbligatorie solamente quelle feste che lo Stato po-

neva a carico dei comuni, lasciando libertà ai Municipii intorno alle altre feste o religiose o politiche, che per tradizioni antiche, per contratti o legati testamentari fossero in uso.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento Alfieri che consiste in dire:

« Tutte le altre feste poste per disposizione di legge o per fatto di Governo a carico dei Municipii, ecc. »

Chi approva l'emendamento.....

Senatore **Lambruschini.** Una semplice domanda per spiegazione delle parole *per fatto di Governo.* Non so come saranno intese queste parole. Se se ne potesse mettere una più chiara, sarebbe meglio.

Senatore **Cibrario.** Si potrebbe dire, *per disposizione di Governo.*

Senatore **Poggi.** Oppure, *per disposizione di legge e di Governo.*

Senatore **De Foresta.** L'Ufficio Centrale aderirebbe a che si dicesse — *per legge o dal Governo.* Il concetto dell'onorevole Senatore Alfieri è che s'intendano soppresse soltanto le feste nazionali che o per legge o altrimenti lo Stato aveva poste a carico dei comuni, ma che non cessano di essere obbligatorie quelle che erano state imposte ai Municipii o per lasciti, o per convenzioni private, le quali non è lecito al potere legislativo sopprimere.

Credo che questo concetto sia ottimamente espresso coll'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Alfieri, il quale, parmi sarà più chiaro se si modifica in modo che si tolga la parola, *per fatto,* e si dica invece, *per legge o dal Governo poste a carico dei Municipii.*

Presidente. Il Senatore Alfieri accetta questa modificazione?

Senatore **Alfieri.** Volentieri. Io ho proposto questa indicazione *di Governo,* perchè in uno Stato costituzionale non è sempre la sola legge che obbliga i cittadini. Ho supposto dunque che in certe parti d'Italia vi potessero essere di queste obbligazioni per feste, che non nascessero da una vera legge.

Se il Senato crede, per maggior chiarezza di dire, *dal Governo o dall'autorità del Governo,* non ci ho difficoltà.

Presidente. L'ufficio Centrale accetterebbe le parole, *per l'autorità del Governo?*

Senatore **De Foresta.** L'Ufficio Centrale non fa difficoltà per una parola piuttosto che per un'altra. Mi sembra però che sarebbe più semplice e meno soggetta a dubbie interpretazioni la dizione che si era proposta precedentemente, cioè che si dicesse, *per disposizione di legge o dal Governo.*

Presidente. Allora metterò ai voti l'emendamento del Senatore Alfieri con l'ultima modificazione di parola, cioè « Tutte le altre feste poste per disposizione di legge, o dal Governo a carico dei Municipii rimangono soppresse. »

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

Metto ai voti l'intiero articolo stato letto.

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

Ministro di Grazia e Giustizia. Adempiendo alla promessa da me fatta in questa Camera quando fu discussa la legge per l'abolizione dei feudi in Lombardia, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per il quale si dichiarerebbe che per gli effetti del Decreto 9 marzo 1860 promulgato nelle RR. province dell'Emilia s'intendono abrogate le disposizioni dei Decreti dell'ex-Ducato Parmense del 18 dicembre 1825 e 24 gennaio 1826.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto il quale sarà stampato e distribuito.

In seguito alle nuove ammessioni ed alle variazioni occorse il numero legale richiesto per le nostre deliberazioni è di 69.

Si procede ora allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Non suppongo che il Senato voglia, stante l'ora tarda, continuare ancora la discussione degli altri progetti che sono all'ordine del giorno.

Domanderò quindi se voglia riunirsi lunedì alle due per tale discussione.

Se non vi è opposizione, resta inteso che il Senato è convocato per lunedì alle ore due a tale oggetto.

Il Senatore *segretario* **Arnulfo,** fa l'appello nominale.

Risultato dello squittinio segreto:

Votanti	N.	79
Voti favorevoli . .	»	72
» contrarii . .	»	7

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XXIV.

TORNATA DEL 22 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Approvazione del progetto di legge per l'applicazione agl'impiegati dell'amministrazione militare marittima di alcune disposizioni della legge 20 giugno 1851 sulle pensioni dell'armata di mare — Discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei fidecommissi e maggioraschi nelle provincie Lombarde, Napoletane e Siciliane — Adesione del Ministero alle modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Discorso del Senatore Vacca in appoggio del progetto — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'art. 1 — Emendamento del Senatore De-Foresta all'art. 2, combattuto dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Senatore Arnulfo (relatore) — Osservazioni del Senatore De-Foresta — Approvazione della proposta del Senatore Galvagno per la correzione di un errore materiale di stampa nell'art. 1 — Parlano in appoggio dell'emendamento De-Foresta, i Senatori Galvagno, Poggi e Lauzi — contro il Ministro di Grazia e Giustizia, Nardelli e Arnulfo — Aggiunta all'art. 2 proposta dal Senatore Poggi, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dall'ufficio centrale — Proposta di rinvio all'ufficio centrale dell'art. 2 fatta dal Senatore Ferrigni, appoggiata dai Senatori Martinengo e Galvagno, combattuta dai Senatori Arnulfo e Nardelli — Osservazione del Senatore Gallina — Reiezione della proposta del Senatore Ferrigni — Deliberazione sull'ordine della votazione dell'emendamento De-Foresta, e dell'aggiunta Poggi — Approvazione dell'emendamento del Senatore De-Foresta e dell'art. 2.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, non che il Senatore Niutta, Ministro senza portafoglio.

Il Senatore *segretario* D'Adda dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore *segretario* Cibrario legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI

N. 2969. Giacomo Montefusco, Colonnello del Genio militare di Napoli, ricorre al Senato, onde ottenere che nella liquidazione della pensione di riposo gli venga computato il grado di colonnello ottenuto nella sua carriera.

N. 2970. Gli agenti forestali di Sicilia domandano che venga loro esteso il decreto dell'11 febbraio 1860, onde essere pareggiati nello stipendio a quelli delle Provincie Napoletane (Petizione mancante delle firme).

Legge pure le lettere dei Senatori Prudente, Gualterio, Correale e Andrea Colonna per una proroga del già accordato congedo, e dei Senatori Gioachino Colonna, Pallavicino Trivulzio e Sanvitale per un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Porto a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

Dal signor ingegnere Giorgio Schirò di un suo scritto *sull'attuale condizione forestale e solforifera di Sicilia.*

Dal signor vice-governatore della provincia di Cremona di due copie *degli atti di quel Consiglio provinciale per la sessione scorsa* 1860.

Dal signor Filippo Cadorna delle sue *congratulazioni alla Roma degli Italiani.*

Dal signor Senatore Capocci Presidente dell'Accademia Pontaniana *di una raccolta di poesie al Re d'Italia Vittorio Emanuele.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE AGLI IMPIEGATI DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE MARITTIMA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 20 GIUGNO 1851 SULLE PENSIONI DELL'ARMATA DI MARE.

(*V. atti del Senato N.* 15).

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge per l'applicazione agli

impiegati dell'Amministrazione militare marittima di alcune disposizioni della legge 20 giugno 1851 sulle pensioni dell'armata di mare, presentato dal Ministro di Marina.

Leggo il progetto di legge la cui adozione pura e semplice è stata proposta dall'ufficio centrale. (Legge il progetto *V. infra*)

Se nessuno domanda la parola la discussione generale rimane chiusa e passerò alla lettura dei singoli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Gli articoli 3, 4, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 20 giugno 1851 sulle pensioni agli individui appartenenti ai corpi della Regia Marina sono applicabili agli impiegati del Commissariato di Marina, ed ai loro congiunti quando si trovino nei casi rispettivamente in essi articoli contemplati per effetto di servizio a bordo dei regii legni. »

« Uguale applicazione degli articoli succitati sarà fatta agli individui dell'amministrazione centrale della marina, i quali fossero in identiche condizioni. »

(Approvato)

« Art. 2. Sarà pure applicabile ai detti impiegati il disposto dell'art. 24 della legge summentovata.

(Approvato).

« Art. 3. Sarà computata a tenore del citato art. 24, la navigazione già fatta sui regii legni a quegli impiegati, già appartenenti comunque all'amministrazione militare marittima, i quali al giorno della promulgazione di questa legge, si trovino in attività di servizio anche presso le altre amministrazioni dello Stato. »

(Approvato).

« Art. 4. L'ammontare della pensione che per effetto della presente legge spetterà alle persone indicate negli articoli precedenti sarà ragguagliata alla tariffa annessa al regio brevetto 21 febbraio 1835. »

(Approvato).

Si procede ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore *segretario* D'Adda fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti 76
Favorevoli 75.
Contrari 1.

(Il Senato adotta).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI FIDECOMMISSI, E MAGGIORASCHI NELLE PROVINCE LOMBARDE, NAPOLETANE e SICILIANE.

(*V. atti del Senato N.* 7).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'abolizione dei fidecommissi, maggioraschi e delle sostituzioni fidecommissarie nelle province lombarde, napoletane e siciliane.

Avendo il Ministro di grazia e giustizia dichiarato di accettare le modificazioni proposte dall'ufficio centrale, leggerò il progetto modificato dal mentovato ufficio.

« Art. 1. Nelle province Lombarde, Napoletane e Siciliane l'instituzione di fidecommessi, di maggioraschi e generalmente di tutte le disposizioni per atto tra vivi, o d'ultima volontà, colle quali sia imposto l'obbligo di conservare e di restituire ad una terza persona, sono vietate. »

« La nullità della sostituzione fidecommessaria non recherà alcun pregiudizio alla validità della donazione, della instituzione o del legato a cui sia aggiunta; restando caducate tutte le sostituzioni anche del primo grado. »

« Art. 2. Ogni vincolo dipendente da instituzioni di fidecommisso o di maggiorasco, o di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria creato anteriormente alla pubblicazione della presente legge è sciolto. »

« Art. 3. Il disposto dei due precedenti articoli non è applicabile alle sostituzioni di cui negli articoli 945, 1003 e 1004 e relativi del Codice delle Due Sicilie. »

« Art. 4. La piena proprietà della metà dei beni già vincolati per ragione di fidecommesso, di maggiorasco o di altra qualsiasi consimile disposizione, si consoliderà nell'attuale possessore od avente diritto al possesso, e l'altra metà rimane riservata al primo o primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge. »

« L'usufrutto però della totalità d'essi beni continuerà ad appartenere all'attuale possessore durante la sua vita. »

« Sono applicabili fra il proprietario e l'usufruttuario le disposizioni contenute negli articoli 518, 520 e relativi del Codice austriaco, e nella sezione 2, tit. 3, cap. 1 del Codice delle Due Sicilie. »

« Art. 5. La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dai possessori attuali, quanto dai primi chiamati. »

« Art. 6. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al fidecommesso, al maggiorasco od alla sostituzione fedecommessaria nato o concepito, se la dotazione sarà stata fatta con beni di proprietà privata, questi spetteranno per intero all'attuale possessore; se la dotazione invece sarà stata fatta in tutto od in parte dallo Stato, la proprietà della metà dei beni da esso donati si devolverà alle Regie Finanze, ed il rimanente spetterà in piena proprietà all'attuale possessore, salvo sempre al medesimo l'usufrutto della totalità dei beni a norma del capoverso dell'art. 3. »

« Art. 7. Le pensioni che per obbligo di legge già venivano soddisfatte dai possessori dei maggioraschi dovranno dai medesimi continuarsi a pagare. »

« Alla loro morte vi saranno tenuti i loro eredi ed i primi chiamati o gli eredi di questi, salvo che la qualità di primi chiamati concorra in coloro stessi ai quali tali pensioni erano pagate. »

« Nel caso previsto dall'articolo precedente vi sarà anche tenuto lo Stato per la sua tangente. »

« Art. 8. La presente legge non pregiudica agli altri diritti che si fossero acquistati prima dell'attuazione della medesima. »

« Art. 9. Agli aventi diritto a pensione di cui nel-

l'articolo 7 della presente legge, ed a coloro ai quali le leggi preesistenti concedevano una qualche ragione sul fidecommesso o maggiorasco, competerà, a guarentigia dei loro diritti, ipoteca sui beni che ne costituiscono la dote, da iscriversi in conformità delle leggi vigenti nelle province ove sono situati. »

« Art. 10. Se l'ipoteca di cui nell'art. precedente sarà inscritta nei 90 giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, non sarà primeggiata da altre ipoteche o privilegi, ed ogni alienazione di detti beni o vincolo reale sui medesimi imposto non potranno invocarsi in pregiudizio dell'ipoteca medesima.

« Trascorso il termine di giorni 90 l'ipoteca non avrà effetto salvo dalla data dell'iscrizione posteriormente presa. »

« Art. 11. L'ipoteca di cui nell'art. 9 non sarà di pregiudizio ai diritti di privilegio o d'ipoteca che sopra i beni vincolati si fossero nei modi legali acquistati e conservati prima della pubblicazione della presente legge. »

« Art. 12. Sono abrogate le disposizioni dei §§ 608, 610 e seguenti sino al 645 del Codice Civile austriaco tuttora vigente in Lombardia, in quanto siano in opposizione colla presente legge, e gli articoli 946 a 963 della parte 1.a (Leggi Civili) del Codice delle Due Sicilie vigente nelle provincie Napoletane e Siciliane, ed in generale ogni altra disposizione contraria. »

È aperta la discussione generale.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Signori Senatori. Dopo il vostro voto recente che sanzionava lo scioglimento dei vincoli feudali, identità di ragioni persuade l'adozione di cotesta legge, che intende a far sparire le ultime vestigia dei fidecommessi; legge la quale informasi ai principii medesimi: attuare il principio di ugualità civile: restituire alla proprietà il libero movimento: provvedere agli interessi dell'agricoltura, del commercio e della ricchezza pubblica.

Io non istarò a ricordare le vicende storiche, nè le condizioni presenti dei fidecommessi nelle varie regioni d'Italia, perciocchè trovo la relazione ministeriale compiuta tanto da non lasciar nulla a desiderare: toccherò solo, e brevemente, dei maggioraschi che è propriamente quella parte della legge che più d'appresso si riferisce agli interessi delle provincie meridionali.

I maggioraschi, voi lo sapete, furono creazione napoleonica.

Napoleone I stimò di circondare di nuovi splendori e dare una base più solida al trono innalzato dal voto popolare, creando l'aristocrazia del merito, della spada e degli eminenti servigi nazionali. I fatti mostrarono che egli si era ingannato; mostrarono che non si rifanno, nè si richiamano a vita certe istituzioni decrepite, circondandole di nuove forme: ed infatti l'aristocrazia della spada non potè rimpiazzare l'aristocrazia della pergamena; si ebbe pertanto un aristocrazia cortigiana e servile, ma non più un potere sociale.

Rimase non però una qualche cosa d'indistruttibile, rimase l'illustrazione dei grandi nomi. Segnalate a cagione d'esempio il nome di un Montmorency, di uno Strozzi, d'un Alfieri di Sostegno, di un Colonna, e questi nomi non avranno a temere l'oblio, perciocchè essi si rannodano alle grandi tradizioni nazionali, nè i decreti nè le rivoluzioni non varrebbero certo ad abolirne la memoria.

I maggioraschi vennero importati nel reame di Napoli dall'occupazione francese, dipoi la ristorazione del 1815 gli accettò e gli ampliò. Ma lode al vero, la istituzione dei maggioraschi nelle regioni meridionali non funzionò altrimenti che come una superfetazione nè aggiunse splendore o decoro agli inscritti sul libro d'oro; rimase solo, convien dirlo, come a testimonio di un vano ed odioso privilegio.

Ciò posto, il progetto di legge che ci viene a proporre l'abolizione dei maggioraschi riesce accettevole, perocchè mentre non offende profondamente gli interessi di una classe privilegiata, soddisfa agli interessi sociali.

Esaminerò di volo i punti prominenti della legge.

Lo schema di legge ha emendato un vizio del Codice francese, e lo ha emendato appunto seguendo le orme del Codice napoletano, perocchè il Codice francese, in odio delle sostituzioni, aveva posto il principio della loro nullità, e poi esagerandone le conseguenze, dichiarava nulle le instituzioni, accomunandole alla sorte delle sostituzioni cui andavano congiunte. Ora egli è evidente che questo era un derogare alle regole del diritto comune, perciocchè è noto, che nelle disposizioni d'ultima volontà le condizioni contrarie alla legge si hanno per non iscritte: *vitiantur, non vitiant*. Non c'era adunque ragione perchè si avesse dovuto derogare al diritto comune, assorbendo l'istituzione nella nullità della sostizione: l'instituzione poteva bene stare da sè; e queste considerazioni non sfuggirono punto al grave senno dei redattori del nostro Codice napoletano, sicchè correggendo il Codice francese, veniva dichiarato, che la nullità della sostituzione non dovesse per nulla pregiudicare alla validità della istituzione.

Trattavasi inoltre di provvedere alla sorte dei chiamati ai fidecommissi. S'egli è vero da un canto che i chiamati non s'avevano che un diritto d'aspettativa, una speranza, sicchè una legge di ordine pubblico poteva bene recidere il corso delle speranze e delle aspettative, non è poi men vero che ove nuovi impegni, relazioni, ed interessi si fossero creati all'ombra di codeste aspettative, sarebbe poco consentaneo all'equo il troncarle ed annullarle.

Del rimanente la questione fu esaminata all'occasione della abolizione dei vincoli feudali, epperò non vi tornerò sopra; farò solo osservare come lo schema di legge nel provvedere ai diritti dei chiamati, e nel fissare la misura di codesta quota ha stimato elevarla alla metà della proprietà a differenza del terzo attribuito ai chia-

mati nei feudi: e sta bene, perchè egli è certo che i chiamati ne' fidecommessi tengono il loro diritto *ex pacto et providentia majorum*.

Rimaneva nel disegno di legge una lacuna ed era questa: proclamandosi il principio generale della nullità delle sostituzioni fedecommissarie non vi si apponeva nessuno dei casi di eccezione risguardanti le sostituzioni permesse. Vi era anzi la clausola derogatoria, la quale indubitatamente avrebbe mandato giù tutte le disposizioni permesse: ora e per la legislazione francese o per la nostra legislazione a fianco alla regola generale del divieto delle sostituzioni fedecommessarie, si poneano le sostituzioni permesse; un caso di sostituzione permessa era nei maggioraschi; un secondo riflettea la sostituzione volgare: un terzo riferivasi alla sostituzione pupillare, respinta dal Codice francese, accolta dal nostro, ed infine l'ultima eccezione riguardava la sostituzione officiosa, cioè la disposizione permessa in pro' dei nipoti.

Ora della sostituzione volgare, e della sostituzione pupillare non accade intrattenervi, perchè in verità queste sostituzioni non presentano i caratteri spiccati di sostituzioni fedecommissarie.

La questione è più delicata circa la sostituzione officiosa. A guardare nel fondo in cotesto genere di sostituzioni non è a dubitare che vi concorrano gli elementi caratteristici della sostituzione vietata, cioè l'ordine successivo e l'obbligo di conservare e restituire.

Però nella redazione del Codice di Francia prevalsero considerazioni contrarie; si volle da un lato incoraggiare le liberalità in favore delle famiglie nascenti e si volle d'altra banda armare la patria potestà del potere d'infrenare la prodigalità, le dilapidazioni de' figliuoli a danno delle generazioni future. E inoltre si pensò di ordinare cosiffatte disposizioni per guisa da salvarle da qualunque vizio d'ineguaglianza; così tutti i chiamati vennero posti in parità di condizione senza niuna distinzione di sesso, nè di età. Da ultimo fu limitata al primo grado la disposizione, e con tutte queste precauzioni e questi correttivi nella legislazione francese adottaronsi codeste disposizioni, le quali, come io vi dicea, furono eziandio accolte nel Codice napoletano.

Ricordiamo che in processo di tempo sotto la ristaurazione, e propriamente sotto il ministero Villèle, si volle portare la mano anche su quella parte del Codice e si pensò di allargare le sostituzioni permesse, estendendole al secondo grado, e questo fu fatto per temperare l'azione troppo democratica del sistema successorio; però questa legge del 26 cadde sotto il peso della sua impopolarità; sicchè nel 1849 in Francia si vide abrogata.

Quando adunque la legge l'ebbe ristaurata in questi termini in cui era stata redatta nel Codice francese e nel Codice napoletano, io credo che merita assolutamente il rispetto; e sotto questo rapporto non potrò che far plauso al divisamento dell'ufficio centrale, il quale ha creduto di aggiungere questa spiegazione e questo emendamento, il quale fu accolto dal Ministero stesso. Con questi emendamenti adunque io mi associo completamente al progetto di legge il quale non fa che attuare provvedimenti che si raccomandano per evidente utilità in quanto soddisfano agli interessi generali della società.

Presidente. Se non si domanda la parola, interrogo il Senato se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggerò i singoli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Nelle provincie Lombarde, Napoletane e Siciliane l'instituzione di fedecommessi, di maggioraschi e generalmente di tutte le disposizioni per atto tra vivi, o d'ultima volontà, colle quali sia imposto l'obbligo di conservare e di restituire ad una terza persona, sono vietate.

« La nullità della sostituzione fedecommessaria non recherà alcun pregiudizio alla validità della donazione, della instituzione o del legato a cui sta aggiunta; restando caducate tutte le sostituzioni anche del primo grado ».

(Approvato).

« Art. 2. Ogni vincolo dipendente da instituzioni di fedecommesso, o di maggiorasco o da qualsiasi altra disposizione fedecommessaria creato anteriormente alla pubblicazione della presente legge è sciolto.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Io vorrei che il Ministero e l'ufficio centrale consentissero alla soppressione delle parole « o qualsiasi altra disposizione fedecommessaria ».

Desidero questa soppressione non tanto perchè le indicate parole formano un evidente pleonasmo con quelle « ogni vincolo di fedecommesso, » quanto perchè ho veduto in pratica che da esse son sorte molte e gravi questioni dipendenti da pretese di estendere le disposizioni della legge a casi da essa non previsti e che non sono menomamente nella mente del legislatore. E difatti, quando si dice che sono soppressi tutti i fedecommessi e i maggioraschi, se non si vuole che le espressioni « ed ogni altra disposizione fedecommessaria » siano un pleonasmo, una pura ripetizione, conviene credere che significhino qualche cosa di più; ed allora vi è per lo meno il dubbio che la soppressione possa estendersi ad altre disposizioni.

Ho veduto in pratica pretendere di desumersi da queste altre espressioni, che siansi volute sopprimere, per esempio, le cappellanie, le instituzioni di beneficenza ed altre simili, la qual cosa non è, nè può essere il concetto di questa legge. In conseguenza io prego il Ministero e l'ufficio centrale di consentire alla detta soppressione, malgrado la quale credo che la legge avrà tutta l'estensione che vi si vuol darle.

In ogni caso poi osserverò che se si volessero assolutamente mantenere le dette espressioni, conver-

rebbe almeno servirsi di quelle stesse usate nell'articolo successivo, cioè « di ogni altra disposizione di simile natura. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Sono certamente molto assennate le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Foresta, ma temerei che la loro applicazione potesse portare al di là di quanto allo stato di questa legge noi ci proponiamo.

Se noi diciamo semplicemente: « ogni vincolo dipendente da fidecommesso o da maggiorasco, creato anteriormente alla presente legge, è sciolto, » io temerei che il concetto abbracciasse solamente quei fidecommessi e quei maggioraschi che costituiscono un vero ente, una vera istituzione, e non colpissero quelle disposizioni le quali senza costituire in vero senso, ente di un fidecommesso, o di maggiorasco, contenessero però in alcun modo l'obbligo di conservare e di restituire. E infatti voi sapete, o signori, che il codice francese si esprime a tale riguardo: *Toute substitution est prohibée: toute disposition par la quelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers sera nulle...*, formola generale ed ampia, la quale abbraccia non solo i fidecommessi, i maggioraschi e gli enti sostanzialmente costituiti a fidecomessi o maggioraschi, ma tutte quelle disposizioni per le quali potesse in qualche modo vedersi stabilito il carico di conservare e di restituire.

Questo è il motivo pel quale io avrei creduto di aggiungere quelle parole « ed ogni altra disposizione fidecommessaria » precisamente perchè nelle generali loro espressioni queste parole colpissero ogni obbligazione, ogni carico di conservare e di restituire, così pel futuro, come per lo passato.

Teme l'onorevole Senatore De Foresta che ciò possa abbracciare anche le cappellanie, ed i benefizii semplici. Certamente se sotto la denominazione di cappellanie o di benefizio si contenesse veramente un fidecommesso, in allora questa instituzione dovrebbe correre la sorte assegnata dalla presente legge ai fidecommissi. — Laonde questa osservazione dell'onorevole Senatore De Foresta mi persuade che io non potrei accettare quale è nella sua pienezza la sua proposizione, cioè quello che egli proponeva nella prima parte del suo discorso; imperocchè tuttavolta che sotto il nome di cappellania o di benefizio si nascondesse un vero fidecommisso, ossia, come suol dirsi, un fidecommisso palliato, questa istituzione, salvo quanto sarebbe opportuno per l'adempimento dei pesi, salvi insomma la cappellania, ed il benefizio nella loro canonica ragione, ed entità, nel rimanente non potrebbe sussistere. Or bene adunque quando noi dicessimo che si dichiarano sciolti i maggioraschi, i fidecommissi, senza aggiungere le ulteriori parole: *e qualunque altra disposizione fidecommissaria*, e si presentasse un ente sotto il titolo di cappellania o di benefizio, quand'anche involvesse in sè una disposizione fidecommissaria, non lo si potrebbe per avventura dire abolito, si dovrebbe ritenere mantenuta un'istituzione la quale ben avrebbe la forma esteriore di cappellania o di benefizio, ma sarebbe una vera disposizione fidecommissaria; o per lo meno ne sorgerebbe dubbio assai grave. Per queste considerazioni, nel mentre accetterò qualunque emendamento il quale concordi col concetto intrinseco dell'onorevole Senatore De Foresta, quello cioè di viemmeglio assicurare, che l'abolizione non si estenda oltre i confini determinati dallo scopo della legge, per altro canto non potrei consentire la soppressione assoluta delle parole *qualsiasi altra disposizione fidecommissaria*, ossia del concetto che sta in esse racchiuso. Però se si crederà che a questa parola debba surrogarsi od aggiungersi qualche altra espressione la quale allontani quelle discussioni a cui accennava il Senatore De Foresta, io sarei disposto ad accettare emendamento siffatto; così però, che il concetto della proposta legge, cioè lo scioglimento d'ogni vincolo veramente fidecommissario, sia raggiunto, e lo sia come per l'avvenire così pel passato.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta.** Io aveva osservato che se si volevano mantenere le parole in questione conveniva almeno servirsi di quelle stesse usate nell'articolo terzo, cioè *ogni altra disposizione di simile natura*; ma le ultime osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro hanno accresciuto ancora maggiormente i miei timori, e mi obbligano ad insistere più fortemente che io possa per la assoluta soppressione. Sia pure, diceva il signor Ministro, che dalle contese espressioni possa trarsi argomento per voler soppressi non solo i veri fedecommessi e i maggioraschi, ma pur anche quelle altre disposizioni che sotto altre apparenze possono più o meno averne i caratteri, alcune cappellanie, alcuni benefizii semplici istituzioni di beneficenza, e simili, le ripetute parole dovranno sempre lasciarsi, perchè la legge soppressiva deve colpire non solo le sostituzioni palesi, ma anche le palliate.

Ma, o signori, se ritenuta questa interpretazione, potrà pretendersi la soppressione dei benefizi semplici e delle cappellanie ed istituzioni di beneficenza e simili, che possano avere qualche carattere di fedecommesso, noi dovremo applicare alle medesime l'articolo di questa stessa legge, per cui i beni che ne fanno l'oggetto devono essere divisi per metà tra il possessore e l'altra metà al primo chiamato. Ora io domando se ciò possa essere applicato alle cappellanie ed ai benefizi e simili. Impossibile! Se anche queste instituzioni si vogliono soppresse, si sopprimano pure; ma perciò vi vuole una legge speciale con altri principii e con altre disposizioni per la destinazione dei beni svincolati. Converrà prima provvedere per i fondi necessari all'adempimento degli obblighi, e quindi si ripartirà, come si crederà giusto, quanto rimarrà di libero, e non credo per esempio che si vorrà darne la metà al cappellano considerandolo come possessore. Io insisto pertanto più che mai per la addimandata soppressione e con profondo convincimento

prego di nuovo il sig. Ministro e l'ufficio centrale di aderire...

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**... di consentire piuttosto alla soppressione di queste parole, convinto come sono io, e credo che siamo tutti, che quando si dice, che si sopprime ogni vincolo di fedecommesso di primogenitura, e di maggiorasco, non si aggiunga più all'estensione della legge quando si dica *od altra qualsiasi disposizione fidecommissaria.*

Presidente. Il signor Senatore Arnulfo Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha adottato la redazione proposta dal Ministero, nè sorse il dubbio che venne testè elevato dall'onorevole Senatore De Foresta, in quanto che l'ufficio crede che adottandosi la dizione *qualsiasi altra disposizione fidecommissaria* non ne nascano le pregiudiciali conseguenze che l'onorevole Senatore accennò di temere; poichè con queste parole altro non si dice, salvo che si vuole abolire tutto ciò che realmente ha il carattere di fedecommesso.

Ora se le instituzioni di cui l'onorevole Senatore fece cenno per il modo col quale sono concepite assumono il vero carattere di disposizioni fidecommissarie riescono colpite da quest'articolo, ed è giusto che il siano; poichè sul principio di massima, cioè l'abolizione, l'onorevole Senatore De Foresta concorda e col Ministero e coll'ufficio centrale; ovvero i termini, coi quali sono le disposizioni concepite siano esse benefizi o chiamate con altro nome, non contengono disposizioni fidecommissarie, cioè non contengono un fedecommesso palliato, ed in questo caso la legge sì e come è proposta non le può per nulla afficere.

Con ciò vede il Senato che l'applicazione della legge dipende dai termini, coi quali saranno concepite le disposizioni onde determinare se contengano un fidecommesso o no, e non dai termini con cui si concepisca la legge i cui termini non ammettono dubbio.

Se la disposizione che abbia nome di cappellania o beneficio si può caratterizzare per fidecommesso, in allora è giusto che la legge la colpisca, qualunque sia il nome con cui il fedecommesso siasi coperto; tant'è che il codice vigente nelle antiche province, il codice cioè Albertino, prevede questo caso e dichiara che quando le instituzioni hanno certi caratteri, come per esempio, se i pesi non siano proporzionati all'importanza dei beni vincolati, debbano esse riguardarsi come fidecommissarie. Può quindi darsi il caso di una cappellania, d'un beneficio instituito per modo che contenga sostanzialmente un'instituzione fidecommissaria: e quando ciò avvenga egli è giusto, è logico, ripeto, che questa legge la colpisca.

Pare adunque che i temuti inconvenienti non possano sussistere.

Non inopportuna parve altresì la dizione di cui si tratta per un'altra considerazione, ed è, che siccome l'articolo 2 deve applicarsi anche alla Lombardia, dove il Codice civile austriaco ammette, direi, due specie di di fedecommessi, definite da due separati articoli.

Nell'articolo 608 sta scritto: « Il testatore può imporre al suo erede l'obbligo di trasmettere dopo la sua morte o in alcuni casi determinati l'eredità adita ad un secondo nominato erede. Questa disposizione si chiama sostituzione fedecommissaria. »

Nell'articolo 618 si definisce un'altra specie di fedecommesso, che chiamasi di famiglia, in questi termini: « Il fedecommesso (di famiglia) è una disposizione, in di cui forza un patrimonio si dichiara qual sostanza inalienabile della famiglia a favore di tutti i futuri successori del casato, od almeno di molti di essi. »

Questa doppia, e dirò fino ad un certo punto diversa definizione giustifica, a parere dell'ufficio centrale, almeno la convenienza di introdurre una dizione più generale nell'articolo 2; e questa medesima ragione parmi abbia persuaso il Senato ad approvare l'articolo primo, il quale non solo vieta le instituzioni di fedecommessi e maggioraschi, ma vieta generalmente tutte le disposizioni per atto tra vivi e d'ultima volontà, colle quali si sia imposto l'obbligo di conservare e restituire a terze persone; il che, a mio giudizio, è una disposizione molto più larga, e molto più estesa di quella contenuta nell'articolo secondo.

Non è a dirsi che l'articolo 1 ed il 2 debbono avere ed hanno nel progetto uno scopo comune, colla sola differenza che il primo si riferisce al futuro ed il secondo si riferisce al passato. Mi pare che con queste spiegazioni debba, se pure fosse d'uopo, scomparire ogni timore di dubbio, ogni pericolo nell'applicazione dell'articolo 2, sulla portata cioè della parola su cui si discute; e che l'obbiezione elevata dall'onorevole Senatore De Foresta giovi a questo scopo, poichè rimarrà chiarito ben positivamente che si vogliono colpire le instituzioni fidecommissarie anche quando siano state sotto altro nome palliate, ma non le istituzioni pie, le cappellanie che di fidecommisso non hanno nè nome nè caratteri.

Senatore **De Foresta**. Io desidererei di fare ancora qualche breve osservazione; ma siccome il regolamento nostro non permette agli oratori di prender la parola sull'istessa questione più di due volte, così...

Varii Senatori. Parli, parli.

Presidente. Trattandosi di questione di rilievo io penso che il Senato, non ostante il disposto del regolamento, sentirà volentieri le parole del Senatore De Foresta....

Varie voci. Sì, sì, parli.

Presidente. La parola quindi è al Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta**. Dirò brevi parole. Io confesso che dopo le spiegazioni date dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, il mio dubbio lungi di avere scemato si è di molto accresciuto. Specialmente le ultime osservazioni dell'onorevole Relatore mi persuadono

che interpretate come ora sono le parole in questione, vi sarebbe grave pericolo il lasciarle sussistere.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**. E diffatti si dice che s'intende applicare l'articolo 2 in discussione non solo ai veri fedecommessi, conosciuti come enti morali, ma anche a qualunque disposizione che possa vestirne soltanto i caratteri. Ora, io chieggo se così inteso questo articolo non siavi a temere che sorgeranno liti immense e continue per tentare di dimostrare or con un pretesto or con un altro che questa o quella instituzione che abbia più o meno odore di fedecommesso è soppressa, che i beni che ne costituiscono la dote devono essere svincolati?

Ma badate, si dice, che l'articolo secondo è consentaneo all'articolo primo.

Nell'articolo primo si proibiscono i fedecommessi, i maggioraschi e tutte le altre disposizioni che sotto un titolo qualunque possono avere per iscopo l'obbligo di conservare e restituire.

Ciò è vero; ma, o signori, io credo che deve farsi una distinzione grandissima tra l'avvenire e il passato.

Io non ho sollevato difficoltà intorno all'articolo primo, perchè?

Perchè credo che il legislatore per essere consentaneo a sè stesso, deve proibire non solo ciò che si farà d'ora in poi contro la lettera, ma anche contro lo spirito della legge; nè vedo che vi sia inconveniente di sorta che si dica che saranno nulle non solo le disposizioni che conterranno chiaramente e palesemente un fidecommisso o un maggiorasco, ma ben anche quelle che sotto altre forme palliate conterranno disposizioni che più non si vogliono. Ma in quanto alle instituzioni già esistenti è egli prudente che si dia appiglio a chiunque di venire a cercare sotto un pretesto o sotto di un altro che una disposizione qualunque contenga un fidecommisso, e di muovere una lite, cagionare lo scompiglio e la rovina in famiglie per tentare di sottrarre una parte di beni ai possessori? Io non lo credo, nè penso che questo possa essere il pensiero del Governo, che propone la legge, nè che tanto pericolo possa il Senato approvare.....

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**. Ripeto adunque che se le contese parole sono opportune quanto all'avvenire, non possono approvarsi quanto al passato.

E difatti, o signori, noi abbiamo esempi di varie leggi soppressive dei fedecommessi; fra le altre, citerò la legge francese e quella della repubblica Ligure.

La legge francese, in data del 25 ottobre e 14 novembre 1792, era così concepita:

« Art. 1. Toutes substitutions sont iqterdites et prohibées à l'avenir.

« Art. 2. Les substitutions faites avant la publication du présent décret par quelque acte que ce soit, qui ne seront pas ouvertes à l'époque de la dite publication sont et demeurent sans effet.

« Art. 3. Les substitutions ouvertes lors de la publication du présent décret n'auront d'effet qu'en faveur de ceux seulement qui auront alors recueillis les biens substitués ou le droit de les reclamer.

La legge ligure poi del 22 e 26 marzo 1799 era così concepita:

« Art. 1. I beni soggetti a fedecommessi, primogeniture o sostituzioni di qualunque specie dall'accettazione della costituzione sono rimasti liberi per metà presso chi li possedeva o aveva diritto di possederli e per l'altra metà, per quel che concerne la proprietà degli stessi, s'intenderà devoluta liberamente all'immediato successore o immediati successori ».

Come vedete, o signori, mentre la legge francese era semplice e laconica, la legge ligure conteneva all'incirca le stesse espressioni usate nell'articolo secondo che discutiamo.

E bene, si fu appunto la legge ligure che diede luogo alle questioni che ho accennato, le quali mi hanno fatto sorgere il timore di vederle rinnovate nei paesi ove questa legge avrà vigore.

Io del resto riduco la questione a questi semplici termini. È egli vero che quando noi diciamo: ogni vincolo di fedecommesso e di primogenitura, comprendiamo tutto ciò che è veramente fedecommesso e primogenitura? Ciò è innegabile. A cosa serviranno dunque le altre parole *o di qualsiasi altra disposizione fedecommessaria?* Necessariamente si vorrà inferire da esse per lo meno che siansi volute autorizzare le soppressioni e le liti che ho accennato, e ciò, ripeto, sarebbe un grave pericolo.

Io pertanto sono convinto che meglio sia prescindere assolutamente dalle tante volte ripetute parole.

Presidente. Il signor Senatore De Foresta intende di proporre un emendamento o solo la soppressione delle parole *o di qualsiasi altra disposizione fedecommissaria*?

Senatore **De Foresta**. La soppressione di queste parole.

Presidente. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore **Galvagno**. Io credo che veramente la difficoltà eccitata dal signor Senatore De Foresta sussista, e che, a parer mio, debba essere risoluta nel modo da lui suggerito. E per verità, in questa materia dobbiamo distinguere il passato dall'avvenire.

Quanto all'avvenire, provvede l'art. 1 che avete votato. Ma l'art. 1 non avrà egli assolutamente nessuna influenza sul passato? Io lo nego.

E per verità, l'art. 1 è così concepito.

« Nelle province lombarde, napoletane e siciliane la istituzione di fidecommessi, di maggioraschi e generalmente di tutte le disposizioni per atto tra vivi o di ultima volontà, colle quali sia imposto l'obbligo di conservare e di restituire ad una terza persona sono vietate. »

Presidente. Scusi se lo interrompo, è occorso un

errore di stampa, e invece di dire *sono vietate*, si deve dire *è vietata*.

Senatore **Galvagno**. Io farei invece un altro cambiamento.....

Presidente. L'articolo è già votato. Io interrogherò solo il Senato se voglia correggere questo errore di stampa e dire cioè: l'istituzione di fidecommessi, ecc. *è vietata*, invece di *sono vietate*.

Senatore **Galvagno**. Mi permetta il signor Presidente, credo che l'errore sia tolto levando via semplicemente la particella *di* posta avanti alle parole *tutte le disposizioni per atto tra vivi*, ecc. (Questa correzione essendo consentita dal Senato, l'oratore prosegue).

Ora che il Senato ha adottato, secondo me, la vera dizione di quest'articolo, mi è più facile il porre in evidenza e svolgere la tesi che io mi proponeva di sostenere, cioè che l'art. 1 ha influenza sul passato. Suppongasi un testamento il quale contenga non un vero fidecommesso, non un vero maggiorasco, come ente morale distinto, ma una disposizione fidecommissaria, cioè contenga una disposizione tale per cui chi viene a succedere succeda soltanto per mezzo di restituzione, e non succeda altrimenti che per mezzo di restituzione, che viene fatta da colui che aveva l'obbligo di conservare.

L'art. 1. ha influenza su questa disposizione perchè se è vietata ogni disposizione testamentaria che imponga l'obbligo di restituire o di conservare, nessuno potrà più succedere per mezzo di restituzione, come nessuno potrà più reclamare dagli eredi del defunto la restituzione, in quanto che il defunto avesse l'obbligo di conservare. Perciò io dico che sotto l'aspetto cioè di quelle disposizioni fidecommissarie che sentono il fidecommesso senza costituire un ente morale distinto, un vero fidecommesso, un vero maggiorasco, tali disposizioni, sono comprese nell'art. 1, e non possono più in avvenire produrre verun effetto, a termini dell'articolo stesso.

Quando abbiamo provveduto all'avvenire in modo da rendere impossibile il succedere per restituzione, non abbiamo più che a provvedere per il passato.

Ora quanto al passato, io domando, come c'entrano quelle disposizioni fidecommissarie delle quali ho testè parlato?

Non v'entrano più che i varii enti morali cioè i fidecommissi o maggioraschi tanto è, che non mi negherete che le disposizioni che dovremo poi votare all'articolo 3, per cui la piena proprietà passa al primo chiamato, e l'usufrutto totale è solamente riservato ai possessori, siano applicabili a queste sole disposizioni fidecommissarie.

Non potrete adunque applicarle alle altre a cui applicherete soltanto l'art. 1, quando verrà il caso della successione, ma chi abbia per sè una disposizione semplice testamentaria, che non sia chiamato ad un vero fidecommesso, potrà chiamare in giudicio colui che a termini di questa disposizione dovrebbe conservare per chiedergli la metà dei beni, ma certamente non è ciò che vuol dire l'art. 3. Ora, se voi comprendete questa disposizione nell'articolo 2, date diritto a tutti quelli che si pretendono chiamati da queste semplici disposizioni a domandare la metà dei beni a termini dell'art. 3.

Ma, si dice: vi sono enti morali che contengono fidecommissi palliati.

Signori, quand'è che è data una disposizione per palliare fedecommessi?

Quando mai si è potuto cercare di violare la legge in quei paesi ove senza limite alcuno erano permessi i fedecommessi?

Ha forse violato la legge colui che ha costituito una cappellania laicale? Se questa cappellania esiste da secoli, vorrete voi dar luogo ad una lite onde provare che è un fedecommisso palliato?

Duecento anni fa il fondatore non cercava di frodare la legge nel palliare il fidecommisso.

Dunque è impossibile comprendere nell'art. 2 le cappellanie laicali, che esistono legalmente. Fate una legge che sopprima le cappellanie laicali, ma non potete far diventare le cappellanie laicali fidecommissi.

Quindi io credo che veramente nell'art. 2, quando avete detto che è sciolto ogni vincolo dipendente da istituzioni di fidecommisso o di maggiorasco creato anteriormente alla presente legge, avete detto tutto; perchè le disposizioni fidecommissarie sono comprese nell'art. 1; dipendano esse da testamenti non ancora aperti o da testamenti già aperti... tutto è detto coll'art. 1.

L'articolo 2 dunque non deve limitarsi che agli enti morali, quelli cioè per i quali nell'art. 3 voi dividerete la proprietà.

Sono dunque d'avviso che si debba di necessità ammettere la soppressione proposta dall'on. De Foresta.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi**. Il dubbio proposto dall'onorevole Senatore De Foresta pare anche a me che abbia fondamento. È vero che nella giurisprudenza di tutti i paesi d'Italia le cappellanie laicali in passato erano riguardate come instituzioni le quali non erano colpite dalle leggi proibitive dei fidecommissi, e dirò di più, che, in Toscana per esempio, non ostante la legge del 1789 la quale proibiva la istituzione dei fidecommissi, e scioglieva quelli già istituiti, le cappellanie laicali non si consideravano come investite da quella legge, e nemmeno le istituzioni a favore di opere pie laicali, le quali, se potevano avere bisogno di un permesso da parte delle autorità governative, non cadevano per modo assoluto e indistinto sotto la censura delle leggi che vietavano i vincoli fidecommissari.

Ma credo che questo dubbio si possa dileguare facilmente, se non col sopprimere del tutto le parole controverse, almeno modificandole. Io penso che la legge presente abbia avuto lo scopo di colpire tutte le disposizioni fidecommissarie le quali miravano a favorire certe determinate persone, o certe determinate famiglie, e non già quelle disposizioni che riguardano le opere pie laicali, o che avessero uno scopo di benefi-

cenza. È certo che la legge avendo l'occhio al passato ed all'avvenire nelle province lombarde e siciliane non intese certamente di occuparsi dei beni appartenenti alla causa pia, ma di quei beni che erano patrimonii di privati e che erano soggetti a vincoli fidecommissarii. Ora, se si ritiene che questo sia lo spirito della legge, era naturale che la medesima non investisse un'altra qualità di beni, un'altra serie di disposizioni le quali interessano non il patrimonio dei privati ma le opere di pubblica pietà e beneficenza.

Quindi se si vuole una maggior chiarezza, se si vuole prevenire ogni dubbio bisogna eliminare qualunque frase generica e indeterminata la quale ingerisca l'opinione che l'articolo di legge in discorso intende di prosciogliere i vincoli già creati a favore della causa pia, mentre la legge, a parer mio, non ha voluto far altro che sciogliere dai vincoli restitutorii i patrimonii dei privati.

Si potrebbe, per esempio, dire ogni vincolo dipendente da instituzioni di fidecommisso di qualunque natura, maggioraschi ecc., oppure aggiungere dopo la locuzione « o qualsiasi altra disposizione fidecommissaria *a favore di certe determinate persone* ». Allora intenderemmo che si parli di vincoli imposti sui beni nell'interesse dei privati solamente, e non già di quelli che investono i beni nell'interesse delle cause pie, per le quali si potrà disporre, se il legislatore lo crederà conveniente, con legge separata, mentre non si è voluto certamente comprenderle nella legge presente.

In questo modo ogni dubbio sarebbe chiarito e dileguato.

Presidente. Intende di proporre un emendamento?

Senatore **Poggi.** Se l'ufficio centrale, se il signor Ministro credessero che ci fosse bisogno di altri schiarimenti nell'articolo in discorso per contemplare qualche altro caso, che non cada sotto la denominazione di maggiorasco o fedecommesso, desidererei saperlo innanzi di formolare alcun emendamento, ma credo che occorra sempre chiarire con una locuzione precisa che i vincoli da abolire sono quelli creati in favore dei privati soltanto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le osservazioni testè fatte tanto dall'onorevole Senatore Galvagno, quanto dall'onorevole Senatore Poggi vogliono essere ben intese; imperocchè a me pare essere fra loro d'indole affatto diversa.

L'onorevole Galvagno pare vorrebbe che quand'anche la cappellania o beneficio contenesse in sostanza sotto le forme di una cappellania, o d'un beneficio, un'istituzione fidecommissaria continuasse a sussistere; per contro l'onorevole Poggi intende che solo siano conservate quelle instituzioni, le quali veramente abbiano il pio scopo di cappellania o beneficio indipendentemente da ogni considerazione di vantaggio patrimoniale e privato.

Quindi sono due idee diverse le quali, secondo a me pare, campeggiano nei discorsi che ho testè inteso dai Senatori Galvagno e Poggi.

Ora di che si occupa la legge? Delle disposizioni fidecommissarie. Pertanto, o trattasi del futuro, e già l'articolo 1 le ha vietate; o trattasi del passato, e di una disposizione veramente fedecommissaria, la quale vincoli in perpetuo certi e determinati beni, non come dote di un'opera pia o beneficio nel vero e proprio loro significato, ma per cagione di interessi meramente privati; ma Dio buono! dacchè facciamo una legge diretta ad abolire i fidecommissi, così per l'avvenire, come per lo passato, come vorremmo con questa od altra forma lasciarli sussistere?

Diffatti sia che trattisi d'un fidecommisso instituito come ente morale, come dell'obbligo imposto di conservare e restituire una data sostanza, le conseguenze ne sono pur sempre le stesse, cioè l'inalienabilità forse anche perpetua de' beni affetti al vincolo; or come potremmo abolir quelli e lasciar sussistere questi?

Or bene adunque, o si parla di cappellania propriamente detta, di benefizio, in cui la quantità ed il valore dei beni non eccedano l'ammontare dei pesi, e al punto di degenerare in vera disposizione fidecommissaria, o fidecommisso, e in questo caso io ben intendo che siffatta cappellania, siffatto beneficio continuino a sussistere; ovvero è in sostanza col nome di cappellania e di benefizio, una vera instituzione fidecommissaria, e pare a me che non debba più oltre sussistere, perchè dobbiamo guardare alla realtà della cosa, e non al suo nome.

Quanto poi alla parte pia di questa instituzione, questa dura pur sempre, ed ognuno ben sa come quando si sono abolite le cappellanie ed i benefizii semplici, mai sempre siasi destinata una parte dei fondi per l'adempimento dei pesi; nulla è sottratto al culto.

Ma quello che non serve al culto, e servirebbe ad un mero interesse patrimoniale, e costituirebbe in sostanza un fidecommisso debbe cessare; indi il bisogno di mantenere viva l'espressione generale in questione per essere consentanei allo scopo della proposta legge; senza che da ciò derivino le conseguenze eccessive a cui accennano gli onorevoli preopinanti.

Senatore **Galvagno.** Le ultime parole del signor Ministro rendono evidente il contrasto che può esistere tra noi fino ad un certo punto.

Il Ministro crede che io intenda che durino le cappellanie laicali, ed io dico: sopprimetele pure: presentatemi domani una legge relativa, ed io la voto: ma le cappellanie laicali fatte in tempo in cui erano permesse, le quali stanno unicamente come cappellanie laicali, non possono essere contemplate in questa legge.

Si dice: le cappellanie laicali hanno un patrimonio il cui reddito eccede di molto i pesi.

Bene, ripeto, si presenti una legge per la quale siano soppresse le cappellanie laicali, salvo l'adempimento dei pesi; ed io la voto.

Ma che chi è investito della cappellania, come pos-

sessore di fondi affetti da tali pesi, diventi possessore di fedecommesso, è ciò che io non credo possa succedere in forza di questa legge, e non sia mai succeduto in forza di legge svincolativa.

Io credo che ora, diventando seria la proibizione di fare istituzioni fedecommissarie, in forza di questa legge, si potrà discutere d'ora in poi se una data fondazione sia o no in frode, ma quando vi era la facoltà illimitata di fare fedecommessi, e non era il caso di ricercare se si volesse o no frodare la legge, venendo istituito un ente morale col nome di cappellania, questa era una cappellania e non un fedecommesso, qualunque fosse la sua dote. Quindi io opino che non si possa, senza fare una confusione, che è bene di evitare, estendere l'articolo 2 oltre ai veri fedecommessi e maggioraschi, anche a tutte quelle disposizioni che sappiano di fedecommesso, come sarebbero le cappellanie laicali ed altre.

Persisto quindi nel credere, essere migliore partito il sopprimere le parole *o da qualsiasi altra disposizione fedecommessaria*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nel generalizzare il concetto di quelle parole che stanno nella legge, cioè *qualsiasi altra disposizione fedecommessaria*, noi abbiamo più particolarmente accennato uno dei casi, pei quali le medesime potrebbero avere la loro applicazione: ma questa non è che una delle formole e dei casi ai quali potrebbe applicarsi; il decidere poi se questa determinata instituzione debba cessare o non cessare, dipende dalla natura dell'instituzione medesima, e il deciderlo sarebbe ufficio dei tribunali.

Diffatti o vi si vedrà il carattere di cappellania, di benefizio, ed i tribunali pronuncieranno che non è una disposizione fedecommissaria, ma è una cappellania, è un beneficio; ovvero i tribunali vi ravviseranno un'instituzione fedecommissaria, ed allora debbe cessare.

Ma l'onorevole Galvagno ripetutamente accenna ad una distinzione tra il caso in cui siasi voluto far frode alla legge, come allorquando si facessero simili instituzioni sotto l'impero di una legge proibente, ed il caso in cui si facciano queste disposizioni mentre avvi facoltà di farle. Signori! noi non vogliamo fare una legge penale, ma vogliamo fare una legge che rimetta alla libertà del commercio i beni che ne erano vincolati: quindi non dirò: cessi quell'instituzione perchè sotto il velo di cappellania o di benefizio si contiene un fedecommesso, ma bensì dico che tutto ciò che vi è di fedecommissario e non ha per oggetto il culto, la cappellania, il beneficio, questo debba cessare, onde effettivamente i beni siano restituiti alla libertà, sia che questa disposizione siasi fatta sotto l'impero di una legge proibitiva dei fedecommessi, sia che siasi fatta sotto una legge che non condannava siffatta disposizione.

Riassumiamo dunque in brevi parole: si tratta di cappellanie, di beneficii, di instituto insomma che non è fedecommesso? non è colpito; si tratta di fedecommesso? e debbe rimanerne disciolto.

Conseguentemente dobbiamo appunto ritenere la proposta espressione, onde queste instituzioni che non sono veramente altra cosa che un fedecommesso siano abolite; il conoscere poi, e il distinguere secondo la natura della cosa, e dei casi, lo ripeto, è uffizio dei tribunali, non può essere uffizio nostro; basta al legislatore di spiegare ben chiaro e ben preciso il suo concetto.

Senatore **Poggi.** Le parole « *disposizione fidecommissaria* » se fossero sole nell'articolo secondo, non vi ha dubbio che si riferirebbero a quella trasmissione che si opera da persona a persona e da generazione a generazione, di beni soggetti a quel vincolo; in questo senso si potrebbe dire che non sono comprese le cappellanie laicali, nè altre istituzioni di beneficenza; ma venendo queste parole dopo altre che colpiscono specialmente i fidecommessi e maggioraschi un dubbio può certamente sorgere che veramente si riferiscano alle cappellanie laicali e ad altri consimili instituzioni.

Convengo coll'onorevole signor Ministro che sotto forma di fidecommissi potevano in passato favorirsi anco le opere di beneficenza, cioè per modo indiretto, comunque i disponenti non fossero mossi dal desiderio di sottrarsi alla legge, perchè la legge allora non si opponeva ai fidecommessi. Infatti è certo, e la giurisprudenza lo dimostra, che si potevano fare disposizioni di tal genere in due modi diversi: si poteva direttamente e principalmente prender di mira l'instituzione di opere pie e secondariamente le persone, e si poteva invece contemplare indirettamente ed in modo subalterno la causa pia, e dare alla disposizione una forma fidecommissaria, che trasmettesse i beni da persona a persona e da generazione in generazione; ma in questo secondo caso il favore dell'instituzione era principalmente diretto alle persone chiamate, e secondariamente, diciamo così, alla causa pia, laddove nel primo caso il favore di quello che aveva imposto ai beni un dato vincolo era principalmente diretto all'opera pia.

E potrei convenire che nei paesi a cui si riferisce la legge, se vi sono delle disposizioni del primo genere, vale a dire di quelle con le quali si fossero imposti dei vincoli principalmente a favore di certe determinate persone o famiglie, ed in modo subalterno ed accessorio anche in favore della causa pia, potrei convenire, diceva, che queste rimangano investite dalla legge, e il proscioglimento dei beni si operi.

Ma credo per altro che mai e poi mai si potrebbe dire che quest'articolo revochi ed annulli le instituzioni dirette per modo principale a vantaggio di opere pie laicali, non perniture, comunque rendano inalienabili i beni e vi impongano sopra dei vincoli.

Perciò bisogna ben chiarir questo dubbio perchè, ripeto, o le osservazioni dell'onorevole Senatore De Foresta portavano a ritenere che fossero superflue le parole controverse, perchè implicavano un concetto già espresso dalle precedenti con precisione, oppure non volendole avere per superflue, in quanto contemplino

altri casi, bisognerebbe chiarirne e determinarne con esattezza il senso.

Senatore **Nardelli.** Domando la parola.

Senatore **Poggi**. Crederei che a questa determinazione si potesse provvedere appunto col dire: « o di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria creata a favore di private persone. » In questo modo pare a me che sarebbe rimosso il dubbio che l'articolo investisse le cappellanie laicali ed altre istituzioni di beneficenza, e nel tempo stesso si provvederebbe anche al caso previsto dall'onorevole signor Ministro, vale a dire all'abolizione di quei vincoli fidecommissari creati principalmente a favore di determinate persone, ed interessanti in un modo meramente accessorio o subalterno la causa pia.

Senatore **Nardelli.** L'articolo secondo non è che una conseguenza dell'articolo primo. Nell'articolo primo è detto che « nelle province lombarde, napoletane, e siciliane le istituzioni di fidecommessi, maggioraschi, e generalmente tutte le disposizioni per atti tra vivi o di ultima volontà con cui sia imposto l'obbligo di conservare o di restituire, rimangono abolite. » L'articolo secondo ripete che ogni vincolo dipendente da istituzioni di fidecommessi, di maggioraschi, e da qualunque altra disposizione fidecommissaria, creato anteriormente alla presente legge rimane sciolto.

È sorta la difficoltà in quanto che dopo di essersi accennato al vincolo dipendente dall'istituzione di fidecommessi e di maggioraschi, siasi aggiunta anche la espressione: « di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria. »

Ma io credo che questa locuzione deve rimanere nel modo come trovasi nel progetto presentato dal Ministero, doppoichè, ripeto, questa locuzione non è che una conseguenza dell'articolo primo. L'articolo primo riguarda l'avvenire, e l'articolo secondo regola le disposizioni fatte precedentemente alla pubblicazione della legge ora in esame; vale a dire, regola le disposizioni fidecommissarie e i maggioraschi che si fossero fatti precedentemente alla pubblicazione di questa legge. Ora, se nell'articolo primo, disponendo la legge per l'avvenire, vieta qualsivoglia istituzione di fidecommessi, di maggioraschi e generalmente di tutte le disposizioni per atto tra vivi e per atto di ultima volonta, con cui si imponga l'obbligo di conservare e di restituire ad una terza persona, che costituiscono i caratteri e gli elementi principali della sostituzione fidecommissaria, non so come si possa dire che formi pleonasmo, che sia esuberante la disposizione che leggesi nell'articolo secondo, che risguarda le disposizioni anteriori alla pubblicazione della legge stessa, vale a dire di essersi non solo sciolta qualsivoglia istituzione dipendente da fidecommessi e maggioraschi, ma anche qualsiasi altra disposizione fidecommissaria creata anteriormente.

Con questa locuzione il progetto all'art. 2 della legge non ha accennato ad altro, che a quello istesso a cui mirava la disposizione dell'articolo primo, vale a dire di voler unicamente regolare lo scioglimento delle sostituzioni fedecommissarie, dei maggioraschi creati anteriormente alla pubblicazione della legge stessa, e quindi di qualsiasi altra disposizione fedecommessaria, che si fosse precedentemente alla pubblicazione della legge stessa praticata. Ora io non credo che formi pleonasmo questa espressione, perchè certamente la legge in questa locuzione generale ha voluto comprendere qualsivoglia sostituzione fedecommessaria, qualsivoglia disposizione relativa ai maggioraschi, a primogenitura, ed in qualunque modo venga chiamata la disposizione, la quale rivesta i caratteri delle sostituzioni fedecommessarie, che sono i caratteri medesimi dei maggioraschi, delle primogeniture, vale a dire l'obbligo di conservare e di restituire i beni tutti. Laonde in qualunque modo venga denominato l'atto, rimane l'atto medesimo vietato, ove venisse, dopo la pubblicazione della legge in discussione, ad essere formato; e rimarrà sciolto se sia anteriore alla legge istessa.

Ma si è creduto che in questa locuzione « di qualsiasi altra disposizione fedecommessaria creata anteriormente alla pubblicazione della presente legge » potesse per avventura andar compresa anche l'instituzione relativa ai legati pii, ai benefizii ecclesiastici.

Questo timore si è creduto, che potesse venire giustificato dalla locuzione generale riferita di sopra, perchè si diceva dai preopinanti, che quella espressione non avrebbe avuto altro scopo, se non che di colpire anche i legati pii, ed i benefizii ecclesiastici.

Io credo che quella locuzione non può menomamente risguardare i legati pii, od i benefizii ecclesiastici, poichè, secondo il mio modo di vedere, pare che l'autore del progetto di questa legge abbia avuto presente il sistema che venne praticato nelle province napolitane, alle quali province principalmente risguarda l'osservanza della legge in discussione.

Debbo nel rincontro rassegnare al Senato, che nelle province napoletane nel 1807, 15 marzo, venne emanata una legge simile a quella che ora richiama le cure del Senato, colla quale si proclamava l'abolizione dei fedecommessi e maggioraschi, e generalmente di qualunque disposizione che importasse l'obbligo di conservare e di restituire i beni.

Ma dopo qualche tempo, e precisamente nel giugno 1808 sorse il bisogno di estendere la legge abolitiva dei fedecommessi e dei maggioraschi anche ai legati pii, e benefizii ecclesiastici; quindi l'abolizione di questi legati pii e de' benefizii ecclesiastici formò oggetto di un apposito e separato provvedimento governativo.

Ora io non saprei, come coll'espressione che si cerca di combattere, vale a dire, le parole a cui accenna l'articolo 2 parlandosi di qualsiasi altra disposizione fedecommessaria, potesse ingenerare il timore di comprendersi ancora in questa disposizione l'abolizione dei legati pii e dei benefizi ecclesiastici, poichè, a mio modo di vedere, ciò deve formare oggetto di una legge separata: mentre diverse sono le regole relative alla divisione dei

beni che formano la dotazione di un beneficio ecclesiastico e di una cappellania, da quello che risguarda la divisione dei beni formanti il maggiorasco ed il fedecommesso propriamente detto: non potendo il cappellano ed il beneficiato equipararsi al gravato per conseguire una quota dei beni addetti al beneficio, ed alla cappellania. Vi sarà solamente a dubitare se per avventura sotto il nome di legato pio o di cappellania vi fosse un fedecommesso larvato di cui si è espressamente occupato il Codice che impera negli Stati Sardi, e questo formerà oggetto allora di esame appo i tribunali; ma io non credo che la parola aggiunta all'art. 2, la quale parola non è che una ripetizione di quello che si è detto nell'articolo 1 intorno alle disposizioni che per l'avvenire andranno ad essere praticate, potesse destare quel timore e quel dubbio intorno alla estensione della legge istessa a ciò che attiene ai benefizi ecclesiastici, ai legati pii.

Quindi, a nome dell'ufficio centrale, rassegno le suddette osservazioni in sostegno della relazione dell'articolo.

Un Senatore. Ai voti, ai voti!

Presidente. Prima di porre ai voti...

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io aveva molte cose a dire sul progetto di legge, ma per un poco d'indisposizione di salute, avevo dimesso il pensiero di prender la parola. Ora poi, dacchè la soppressione della frase *ogni altra sostituzione fedecommessaria* è stata posta in campo dall'onorevole Senatore De Foresta e sostenuta dal Senatore Galvagno il quale entrò in parte anche nelle mie viste, mi permetto di trattenere il Senato per qualche istante.

Io appoggio la soppressione di quella frase *di ogni altra disposizione fidecommissaria*, precisamente per oppormi a quel riflesso che abbiamo sentito farsi dal relatore dell'ufficio centrale, che questa frase tende specialmente a colpire le semplici sostituzioni fidecommissarie vigenti in Lombardia in forza del Codice colà tuttora imperante.

Io debbo per un momento richiamare l'attenzione del Senato all'osservazione che il Codice vigente in Lombardia ha perfettamente distinto il fedecommesso che chiama fedecommesso di famiglia, dalla semplice sostituzione fedecommissaria, la quale consiste nella facoltà di obbligare l'erede od il legatario a trasmettere *in certi determinati casi od alla sua morte* l'eredità od il legato.

Il fedecommesso di famiglia, quell'instituzione contro la quale veramente viene ora ad armarsi la legislazione, quell'instituzione che sicuramente nessuno in Senato sorge a sostenere, forma l'oggetto di una speciale disposizione ed è tanto distinta dal rimanente che l'articolo 618 del Codice austriaco esige per l'instituzione del fedecommesso nientemeno che l'approvazione *del legislatore;* mentre poi è liberissimo a tutti di fare delle semplici sostituzioni fedecommessarie.

Aggiungo un'altra osservazione, che queste semplici sostituzioni fedecommessarie sono entrate molto nello spirito degli abitanti di quelle province, e posso assicurare il Senato che sono frequentissime per la ragione cioè, che non furono mai considerate se non nel rapporto stesso che stabilisce la legge, la quale al paragrafo 613 definisce i rapporti nascenti da queste sostituzioni precisamente coll'equipararle ai rapporti d'un semplice usufruttuario col proprietario d'una determinata cosa.

Osserverò che in forza dello stesso codice non possono le sostituzioni assolutamente estendersi al di là di un grado, quando si tratta di stabili, e noi ora ci preoccupiamo appunto di stabili, e dei titoli che ne possono legare la trasmissione.

Inoltre farò osservare che le sostituzioni fidecommissarie erano molte volte condizionate; e quand'anche erano assolute esse si risolvevano precisamente in quelle disposizioni che anche in modo più largo permette il Codice Albertino, quando permette che, concedendo l'usufrutto delle eredità, o del legato, si nomini l'erede per l'epoca della di lui morte, colla condizione della sopravvivenza all'epoca in cui cessa l'usufrutto, e colla facoltà anzi di sostituire altri eredi, o legatari; dimodochè io non veggo come possa tanto spaventare questa semplice disposizione, tolta la quale poi la Lombardia si troverà in condizione peggiore di qualunque altra provincia, ed i testatori saranno meno liberi di quelli di qualunque altro sito, perchè non avranno facoltà di fare l'instituzione sopraccennata del Codice Sardo...

Senatore **Arnulfo.** Domando la parola.

Senatore **Lauzi.** (*continuando*)... e non vi sarà nemmeno più la sostituzione pupillare che è ammessa in diverse legislazioni, nè quelle speciali del Codice delle Due Sicilie nè alcun'altra; giacchè coll'abolizione dell'art. 608 e seguenti sino al 645 si aboliscono tutti i modi di sostituire.

Ma riducendo il mio discorso all'art. 2 poichè l'art. 1 è disgraziatamente già votato, dirò che questa disposizione specialmente applicata alla Lombardia porterà una perturbazione gravissima negli interessi dei cittadini, farà nascere liti in numero ben maggiore di quanto giustamente si temeva per le cappellanie e per i beneficii dall'onorevole Senatore De Foresta.

Seppure anche la giurisprudenza potrà ammettere lo scioglimento di questi vincoli delle semplici sostituzioni fidecommissarie verificati prima della legge presente in quanto che non vi ravvisasse la perdita di diritti già perfettamente acquisiti.

È inutile che io ricordi al Senato il sistema dell'aggiudicazione d'eredità che vige in Lombardia.

Ora quando uno morendo lascia un testamento in cui dice: lascio la tal cosa, od una parte della mia eredità a Tizio, a condizione che nel tal determinato caso, od alla sua morte questa sostanza passi a Sempronio; in questo caso il decreto d'aggiudicazione rilasciato alle parti interessate, e che è fatto nell'interesse sia del primo chiamato, che del sostituito, comprende

già tutto intiero il disposto, e quindi il tribunale aggiudica l'eredità di questo tale in quella determinata parte a Tizio coll'obbligo a costui di trasferirla a sua morte a Sempronio.

Ora è ben naturale che armati di questo decreto anche i sostituiti debbano non solo fare ragionevoli calcoli d'interesse, ma tenerlo quale titolo di positivo diritto, e farne base di impegni, e anche di contrattazione.

Io credo adunque che siano da evitarsi assolutamente i gravi danni che possono venire alla Lombardia persistendo nel voler mantenere nell'art. 2 lo scioglimento anche del vincolo, che possa sussistere già per semplice sostituzione fidecommissaria limitata ad un grado, come è dalla legge; ed a questo scopo mi associo pienamente all'emendamento del Senatore De Foresta quantunque da lui presentato sotto un altro punto di vista, di sopprimere quella frase: *di qualsiasi altra sostituzione fidecommissaria*.

Presidente. Il relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Arnulfo.** L'ufficio centrale è disposto ad accettare qualunque redazione che meglio risponda al concetto della legge, e giovi ad eliminare ogni idea che si vogliano abolire indirettamente con questa legge le cappellanie e le altre istituzioni che fidecommessi non siano.

Quindi non sarebbe alieno dell'accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi che si riferisce ad istituzioni fidecommissarie *create a favore di private persone*, poichè con questa locuzione si viene a sempre meglio spiegare l'intendimento del legislatore che cioè non vuol colpire quelle fondazioni che non si riferiscono a private persone.

Ma nè la soppressione delle parole *di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria*, nè l'aggiunta cui consentirebbe, sarebbe dall'ufficio accettata qualora dovesse avere la conseguenza che l'onorevole Senatore Lauzi vorrebbe che ne derivasse.

L'onorevole preopinante ha per iscopo colla soppressione delle parole di *qualsiasi disposizione* di ottenere ciò che l'onorevole Senatore De Foresta è ben lungi dal chiedere, poichè vorrebbe il Senatore Lauzi in sostanza che sussistano e si mantengano quelle instituzioni permesse dal Codice Austriaco che hanno nome di sostituzioni fidecommissarie, e non hanno altra differenza da tutte le altre instituzioni di fidecommessi tranne che sono progressive per un solo grado quanto agli stabili, e a due gradi relativamente a mobili.

Tali sostituzioni, di cui nel Codice Austriaco, non sono identiche con quelle di cui nel Codice Napolitano, le quali sono limitate e non puonno farsi tranne dagli ascendenti e dai zii a favore dei nipoti, non sono limitate, dico, e così ristrette perciò a certe persone di determinate famiglie; ma quelle del Codice Austriaco sono facoltative a tutti indistintamente i cittadini, e puonno farsi a favore di qualsiasi cittadino; differenza questa essenzialissima, la quale caratterizza il fidecommesso, il perchè per fidecommissarie simili instituzioni sono dichiarate dal Codice Austriaco.

In Lombardia le instituzioni sono valide se si tratta di sostituiti viventi, ancorchè siano fatte a favore del 1, 2, del 3, del 4 di essi, e così senza limitazione; ciò che porta con sè l'obbligo di restituire successivamente (sebbene non fuori del grado) a molte persone, le quali vengono, direi, a costituire altrettanti gradi quante sono le persone.

Nel Codice Napolitano le sostituzioni permesse nella linea retta ed agli zii a favore dei nipoti, sebbene limitate ad un solo grado, debbono tuttavia essere fatte a favore di tutti i figli o nipoti senza distinzione nè di età, nè di sesso; in difetto, la sostituzione è nulla per il disposto dell'art. 1006.

Per contro in Lombardia, a termini del Codice Austriaco, non si ha questa condizione e la sostituzione può farsi a favore di qualsiasi persona senza riguardo di età e di sesso; in una parola, in Lombardia vi sono due qualità di fedecommessi; una famigliare, di cui all'art. 618, ed è quella che ha una più lunga durata per le più estese vocazioni; vi è l'altra di cui all'art. 608 che ha gli stessi caratteri della prima e di più si estende a tutti i cittadini, colla sola differenza della limitazione ad un grado od a due gradi secondochè si tratta di vincolare beni immobili o mobili.

Se perciò la soppressione delle parole su cui si disputa dovesse avere per risultato la sussistenza delle sostituzioni fidecommissarie, di cui negli articoli 608 e 610 del Codice Austriaco e relativi, l'Ufficio Centrale sarebbe obbligato a persistere maggiormente e chiedere al Senato che si conservino le espressioni contestate e non si ammetta alcun emendamento, poichè le conseguenze che ne deriverebbero dalla soppressione non sarebbero più limitate a togliere un dubbio sulle conseguenze della legge, ma avrebbero per effetto di falsare compiutamente il primitivo concetto della medesima, che consiste nell'abolizione d'ogni vincolo di fidecommesso in Lombardia.

È mestiere adunque che si conosca bene ciò che si vuole ottenere colla soppressione o coll'aggiunta di cui si tratta. Il Senato ricorda che questa legge non è generale per tutto lo Stato e non è applicabile salvo alla Lombardia e alle province siciliane; se nella Lombardia si fa eccezione per i fidecommessi di cui agli articoli 608 e 610, l'abolizione di tali vincoli rimane sommamente limitata; e comprende allora soltanto i fidecommessi così chiamati di famiglia.

Per queste ragioni io conchiudo che, mentre l'Ufficio Centrale aderirebbe alla modificazione proposta dall'onorevole Senatore Poggi, non l'accetterebbe qualora dovesse avere il risultato che l'onorevole Senatore Lauzi si propone.

Presidente. Farò avvertito il Senato che l'onorevole Senatore Poggi non ha deposto sul banco della Presidenza veruna proposizione d'emendamento.

Senatore **Poggi.** Lo farò volentieri; ma bramerei di

intendere, se il Senato lo permette, se l'onorevole Senatore De Foresta che ha meditato a lungo sopra tali difficoltà, crede che con le parole da me accennate queste siano a sufficienza dileguate.

Senatore **De Foresta**. Convengo che l'emendamento che propone l'onorevole Senatore Poggi diminuisce alquanto i timori che sorgono in me dalle parole contestate; ma tuttavia non li dilegua intieramente.

Non li dilegua interamente perchè in primo luogo uno di essi si è che colle ridette parole noi diamo causa ad una quantità di liti rovinose e pericolose.

Sta bene che si sciolgano i fidecommessi ed i maggiorachi conosciuti come tali e che costituiscono veri enti morali; ma che nella legge si stabilisca una disposizione per cui ognuno possa venire a muovere una lite per dimostrare che tale o tale altra istituzione ha qualche elemento di fidecommesso e con quel pretesto cercare di ottenere una porzione di beni ai quali non abbia alcun diritto, io credo che non si debba fare.

Il secondo timore che rimarrebbe ancora, non ostante l'emendamento del Senatore Poggi si è, che non conoscendo qual possa essere la natura di questa ed altre disposizioni che possano vestire il carattere di sostituzioni fidecommissarie, noi non sappiamo se sarà conveniente e giusto, anzi nemmeno se sarà possibile, di applicare a queste altre istituzioni la norma per la destinazione dei beni stabilita nell'art. 3.

Io quindi, malgrado che sia dolentissimo che il signor Ministro o l'ufficio non credano di poter aderire alla chiesta soppressione, sono sì profondamente convinto che le contestate parole, mentre non recano alcun vantaggio alla legge nè le sono punto necessarie affinchè sorta tutto il maggiore suo effetto, dall' altra potrebbero produrre pericoloso conseguenze: sono, dico, sì profondamente di ciò convinto, che non posso a meno di persistere nella mia proposta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quando io prima presi la parola dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Deforesta, dissi che ero disposto ad accettare tutti quegli emendamenti pei quali s' impedisse che la legge trasmodasse dal suo vero concetto; ma egualmente io respingo tutti quegli emendamenti pei quali non raggiunga intiero il suo concetto.

Fedele alla mia promessa io accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi; ma non potrei poi accettare l'emendamento del Senatore De Foresta, perchè veramente ove si adottasse la soppressione da lui proposta, io temerei che ne potessero derivare gli inconvenienti sovraddittati, e venissero senza quelle parole mantenute quelle disposizioni, le quali senza costituire un fidecommisso, come ente morale, potessero pur tuttavia trar seco le stesse e medesime conseguenze; nè questo è per certo l' intendimento del Senato.

Accennava l'onorevole Senatore De Foresta quando prima espose il suo pensiero, come invece di sopprimere le parole « instituzione fidecommissaria » sarebbe potuto aggiungersi cotesta espressione: *di simil natura*, e sin qui io potevo forse acconciarmi a questa espressione.

L'onorevole Senatore Poggi ha proposto un emendamento il quale, mentre rispetta intiera la legge, rispetta ancora, mi pare, lo scopo dell'onorevole Senatore De Foresta sanamente inteso. Ma l'onorevole Senatore De Foresta vuole sopprimere quelle parole perchè, o le reputa un pleonasmo, o perchè esse hanno un significato che può eccedere i termini della legge, possono dar luogo a questioni, a litigi, possono abbracciare le cappellanie, i benefizii, possono estendersi ad elementi a cui la presente legge non si riferisce; ma, o signori, se noi vogliamo sopprimere queste parole perchè non sorgano liti, io domando se quando avremo detto fedecommessi, la lite egualmente non sorgerà; io domando se egualmente non potrà dirsi che una determinata disposizione sotto il nome di beneficio racchiude un fidecommesso; tal che siccome sono aboliti i fidecommissi così debba dirsi abolito quel benefizio, perchè altro in sostanza non è che un fidecommesso.

Del resto quando diciamo disposizione fidecommissaria, diciamo abbastanza per escludere ciò che tale veramente non è. Vero è, il legislatore non può abbracciare tutti i casi contingibili, ma li comprende, li racchiude abbastanza, quando esprime il suo concetto in formole chiare e precise, ed abbastanza generali ed ampie da non lasciare fuori della sua disposizione alcuno dei casi che hanno il carattere, la natura a cui la legge si riferisce.

Può darsi un dubbio, può temersi che si trasmodi al di là del concetto della legge; allora viene in acconcio l'emendamento dell'onorev. Poggi, il quale, mentre rispetta tutte quelle instituzioni, le quali servono ad uno scopo di pubblica utilità e di culto, limita la legge stessa e le disposizioni della legge a quelle che sono fatte a favore dei privati. Perciò mi pare che tutti abbiamo ad esserne soddisfatti, e anche l'onorevole De Foresta e anche l'onorevole Galvagno, a meno che essi veramente pensino che quando vi sia una istituzione che contenga rispetto alla quantità ed al valore dei beni un tenuissimo peso spirituale, e sia quindi un vero fidecommisso, essa debba pur tuttavia sussistere.

Non credo, che tale possa essere l'opinione del Senato; quindi a me pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi, come equo temperamento, sia degno di essere accolto.

Presidente. L'onorevole Senatore Poggi ha trasmesso alla presidenza il seguente emendamento, il quale consisterebbe nel dire, dopo le parole *instituzioni di fidecommissi, di maggioraschi* le seguenti *o di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria, creata a favore di private persone*, e quindi il resto dell'articolo.

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato).

Siccome l'emendamento del Senatore De Foresta si allontana assai più dal concetto dell'articolo che quello del Senatore Poggi, io lo metterei per il primo ai voti.

Avverto il Senato che siccome si tratta di un emendamento soppressivo, secondo gli usi del Senato a cui mi debbo attenere, la votazione non si fa astrattivamente sulla soppressione proposta.

Metterei ai voti quindi le parole che il Senatore De Foresta vorrebbe sopprimere, così quelli che intenderanno di eccettare l'emendamento De Foresta rimarranno seduti e coloro che vorranno respingerlo si alzeranno.

Senatore **Ferrigni**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ferrigni**. La questione è più grave di quello che alcuno s'immagina, nè mi pare che l'emendamento De Foresta e l'emendamento Poggi risolvano la medesima.

Bisogna riandare un poco la storia di questa parte del diritto, massime nelle provincie meridionali d'Italia. Non è la prima volta che è sanzionata l'abolizione dei vincoli fidecommissarii. Cominciò quest'abolizione nel 1805 proseguì nel 1807, fu estesa nel 1809, fu riconfermata nel 1819 In tutti questi periodi della legislazione sorsero infinite questioni sull'applicazione del principio dell'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie. Queste quistioni furono in prima risolute dalla giurisprudenza, ma intervenne l'autorità legislatrice ed ebbe luogo una serie di rescritti, di decreti, di leggi, di regolamenti, la maggior parte col carattere interpretativo delle disposizioni abolitive dei fidecommessi e delle sostituzioni. Quello che è da riflettersi maggiormente si è che queste disposizioni di legge ebbero un'indole diversa. Dal 1809 al 1815 furono profferite collo scopo di restringere i fidecommessi, di allargare il principio dell'abolizione. Non così dopo la ristorazione del 1815. Vi fu allora un ritorno della legislazione nel senso di permettere i fedecommessi e le sostituzioni.

Non si limitavano le quistioni semplicemente alle private persone, ma molte più larghe categorie di questioni si elevavano nell'interpretazione e nell'applicazione della legge stessa.

La prima categoria di questioni si elevò per i monti di famiglia, se essi costituissero quegli enti morali i quali si potessero considerare come creati dalle sostituzioni fidecommissarie.

Seguì una seconda categoria relativa ai monti di pietà che riflettevano persone di incerto genere.

Venivano poscia le istituzioni religiose siano laicali siano ecclesiastiche puramente.

Tutte queste categorie di questioni formarono il subbietto di una legislazione apposita. Ora qui si ritorna a formolare nuovamente il principio dell'abolizione delle sostituzioni. Non bisogna lasciare nel vago quella legislazione la quale ha un carattere interpretativo. Bisogna che il legislatore si esprima chiaramente. Quei decreti, quelle leggi, quei regolamenti resteranno, oppure no in vigore? Ecco perchè a me pare che la maniera come è formolato l'articolo in discussione sia imperfetta, che farebbe rinascere tutte le quistioni che sorsero precedentemente e ne farebbe sorgere di nuove per l'esistenza delle leggi interpretative, modificative o restrittive del principio dell'abolizione dei fidecommessi.

Epperò io sarei dell'avviso di respingere l'articolo all'ufficio centrale per presentare una nuova compilazione la quale abbracciasse in tutta la sua estensione l'applicazione del principio dell'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie; altrimenti potrebbero sorgere delle antimonie e delle divergenze pericolose.

In fatto se ne ha un esempio recentissimo nelle provincie meridionali perchè in un'ultima legge si è inteso che l'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie colpisse precisamente le cappellanie laicali.

La legislazione adunque non potrà essere varia. Conviene che sia chiara, precisa, netta in modo da dileguare tutti i dubbi, e non lasciare ulteriormente luogo a dispute che sarebbero interminabili.

Dunque la mia opinione è di rinviare l'articolo all'ufficio centrale per una nuova compilazione.

Senatore **Martinengo**. Appoggio, sebbene con voce assai meno autorevole, la proposta del preopinante Senatore Ferrigni, cioè il rinvio dell'art. 2 della legge in discorso all'ufficio centrale e ciò anche pei riflessi riferibili alle provincie lombarde per le quali la legge dovrà avere effetto.

Presso di noi, come disse l'onorevole Senatore Lauzi, esistono diverse sostituzioni fidecommissarie, autorizzate dalla legge.

Con questa abolizione troppo generica di *ogni sostituzione fidecommissaria* io credo, che si estenda oltre lo scopo assoluto della presente legge, che sarebbe la soppressione dei maggioraschi e dei fedecommessi, e avente per causale di restituire al commercio dei beni che resterebbero vincolati e quindi poco produttivi. Ma quando anco nelle sostituzioni, a cui accennava l'onorevole Senatore Lauzi, non si contempli che una generazione, questo danno è molto minore, per non dire nullo; e quindi la detta causale non ha luogo. Perciò, come dissi, appoggio la proposta di rinvio all'ufficio centrale, insistendo perchè la detta proposta sia messa ai voti.

Senatore **Arnulfo** *relatore*. A nome dell'ufficio centrale che ho ora consultato, debbo dichiarare che esso non può accettare l'invio proposto e dall'onorevole Senatore Ferrigni e dall'onorevole Senatore Martinengo, in quanto che, se si parla delle leggi lombarde, e della questione se si vogliano, o no, comprendere nell'abolizione i fidecommessi contemplati nel Codice austriaco, sebbene non siano di famiglia, l'ufficio centrale se ne occupò prima d'ora, e nel sottoporre all'approvazione del Senato il progetto ebbe in mira, come già ebbi l'onore di dichiararlo, che tali fedecommessi siano colpiti dalla legge.

Le ragioni, che mossero l'ufficio centrale a così opinare già le addussi, e si riassumono in ciò, che, sebbene vi siano due qualità di fedecommessi uno famigliare, l'altro non famigliare, nella sostanza sono fedecommessi tutti, colla sola differenza, che in quelli non

famigliari vi è l'obbligo di conservare e trasmettere per un solo grado, se si tratta di stabili, e per due gradi se di mobili.

Siccome dunque l'ufficio centrale se ne è preoccupato, e dovette tanto più preoccuparsene, poichè entrò nella determinazione di proporre un articolo relativo alle sostituzioni non fedecommissarie ammesse dal codice delle Due Sicilie, le quali hanno una tal quale sebbene imperfetta e lontana analogia con quelle dei fedecommessi del codice austriaco, non potrebbe che spiegare un'altra volta la stessa opinione, mantenendo la proposta di soppressione d'ogni vincolo di fedecommesso in Lombardia di cui agli articoli 608, 610 e relativi del codice austriaco. Relativamente poi alle province napoletane, ed alle leggi che sono in altri tempi da noi lontani emanate, ed alla giurisprudenza a dette leggi relativa, pure all'ufficio centrale, che ciò non possa trarre a conseguenza quando si tratta di fare una legge nuova.

Questa legge contiene una locuzione generale, precisa, indicante che si vogliono aboliti tutti i vincoli di fedecommesso; quindi pare che l'applicazione non possa essere nè dubbia nè difficile.

Nè dubbia o difficile riescì là dove prima d'ora sono aboliti gli stessi vincoli, con disposizioni del tutto simili alla presente.

Nelle antiche province colla legge del 18 febbraio 1851 lo svincolo dei fedecommessi è pronunziato in termini consimili a questi, e, che io mi sappia, non sorsero difficoltà d'interpretazione.

In molte altre province dello Stato, dirò meglio, in tutte le province dello Stato, tranne la Lombardia, sono aboliti i fedecommessi e, che io mi sappia, non sono sorti dubbii nè controversie salvo quelle che sono inevitabili nella applicazione ai fatti singoli; ma sul significato e sulla portata della legge non si sono intavolate controversie.

Per queste ragioni l'ufficio centrale non potrebbe incaricarsi di riferire nuovamente sopra materia che ha già maturamente trattata e riferita, tanto più a fronte della ampia, splendida e chiara discussione dell'articolo secondo della legge e degli emendamenti che ebbero luogo fin qui. Prego perciò il Senato di voler votare sopra gli emendamenti che furono presentati.

Senatore **Galvagno**. Mi rincresce veramente che l'ufficio centrale non voglia accettare il rinvio, perchè se lo accettasse, mi parrebbe che si metterebbe in grado di riassumere le cose state discusse e rendere la questione assai più chiara. Per intendersi bisogna semplificare. Ora in questa materia che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo provvedere alla successione: dobbiamo bandire i vincoli esistenti, e stabilire che non si succeda più fedecommessariamente: qualunque caso è previsto dall'articolo 1, e credo d'averlo provato. Quali sono i vincoli che si debbono risolvere? sono quelli dei fedecommessi e de' maggioraschi. In Lombardia i fedecommessi che non si potevano creare senza l'autorità del Governo; nelle province napolitane e siciliane, i maggioraschi.

Ma se noi vogliamo ora dichiarare risolti coll'articolo 2 anche i vincoli di sostituzione fedecommissaria, credo che andiamo incontro a gravi difficoltà, a meno che il signor Ministro dichiari che non applicherà poi l'art. 3, a tutti i fedecommessi compresi nell'art. 2, poichè se egli intende di applicare l'art. 3 a tutti i fedecommessi che egli vuole comprendere nell'art. 2, vi prometto che noi non faremo altro che creare un semenzaio di liti le quali sorgeranno immediatamente. Laddove nel mio sistema trattandosi di impedire solamente la sostituzione fedecommissaria, si vedrà all'epoca dell'apertura di ciascuna successione se certe disposizioni testamentarie avranno ancora o non la loro esecuzione a termini dell'articolo 1.

Questo è ciò che succedette all'epoca della pubblicazione del Codice Napoleone, e dappertutto dove fu pubblicato. Ma se noi vogliamo con una disposizione ordinare la liberazione de' beni i quali non abbiano un vincolo dipendente da vero fedecommesso o da vero maggiorasco, ma da qualunque sostituzione per poco fedecommissaria che sia, vi prometto che vi saranno nelle famiglie imbrogli immensi. Quindi se l'ufficio centrale persiste a non volere accettare l'invio, poichè quanto deve essere estesa la proibizione di succedere fedecommissariamente, tanto deve essere limitata l'immediata divisione de' beni, credo che per adottare il partito più sicuro convenga sopprimere le parole *o di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria*, la quale soppressione viene suggerita dal Senatore De Foresta.

Presidente. Vi è una proposta di rinvio: questa proposta deve avere la sua evasione: chiedo all'ufficio centrale se in seguito alle nuove osservazioni del Senatore Galvagno e per la gravità della materia e de' varii interessi che vi sono implicati, persista nel ricusare di aderire al rinvio.

Senatore **Arnulfo**. L'ufficio centrale è dolente di dover persistere; al Senato non avrebbe da riferire salvo ciò che ha detto finora, il che non riescirebbe che a ritardare la votazione: il Senato coll'accogliere o rigettare gli emendamenti, risolve tosto la questione.

Senatore **Ferrigni**. Il Senato ha la facoltà di aggiungere altri membri all'ufficio centrale, quindi la ragione addotta dal preopinante non mi sembra soddisfacente. Potrebbe l'aggiunta d'altri membri far cangiare d'avviso.

Senatore **Martinengo**. Io ritirerei la proposta di rinvio qualora fossero omesse le parole indicate dallo onorevole Senatore De Foresta, perchè resterebbe risolta la questione e potrebbesi quindi proporre dopo altro progetto di legge il quale avesse per iscopo speciale la abolizione di tutte queste istituzioni fidecommissarie, sia per cause pie, sia per altre linee limitate di famiglia.

Presidente. Rimane sempre la proposta del rinvio formolata dal Senatore Ferrigni: l'Ufficio Centrale persiste nel ricusare di aderire al rinvio per questa materia lungamente discussa?

Senatore **Nardelli**. Il rinvio all'Ufficio Centrale mi pare che non può portare ad alcun utile risultamento: bisognerebbe che il Senato pronunciasse prima in qual modo vuole che la legge sia formolata.

Spiego il mio concetto: è indispensabile determinare se nella locuzione dell'art. 2, vale a dire, dopo aver parlato dei fidecommessi e dei maggioraschi creati anteriormente alla presente legge, si voglia, o no estendere il precetto anche ai legati pii, ed ai beneficii ecclesiastici.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Nardelli a non voler rientrare nella discussione.

Senatore **Nardelli**. Precisamente limitandomi al chiesto rinvio all'Ufficio Centrale onde formolare un articolo che raggiunga lo scopo, e nel fine di svolgere il mio concetto osservava che converrebbe che l'Ufficio Centrale avesse la prescienza del modo come il Senato vuole che sia regolata la questione; vale a dire, se deve o non deve essere esteso il divieto ai beneficii, ed alle cappellanie. Pare per conseguenza che questo rimando all'Ufficio Centrale sarebbe un fuor d'opera, perchè l'Ufficio Centrale nulla di nuovo potrebbe proporre al Senato.

Senatore **Gallina**. Si pone la questione se abbia da rinviarsi all'Ufficio Centrale il progetto di legge per la compilazione di un nuovo articolo secondo. L'Ufficio non aderisce al rinvio.

Ciò non impedirebbe tuttavia per nulla che il Senato rimandasse il progetto all'Ufficio Centrale: ne abbiamo un recentissimo esempio nella discussione che ebbe luogo sul progetto di legge per l'istruzione elementare. L'Ufficio a cui era stato rinviato quello schema di legge persistè in quella medesima opinione che già aveva esposta e fu approvata. Così può avvenire pel caso presente. L'Ufficio Centrale può rivedere il progetto e persistere, se lo crede, nelle sue conclusioni. Ma trovo assolutamente inutile che si proceda in questo modo.

Parmi che si possa mettere ai voti il rinvio; il Senato si pronunzierà, e quando si pronunciasse in senso contrario al medesimo, si passi al voto degli emendamenti che furono precedentemente presentati.

Qui però è inutile la questione che si muove sul rinvio del progetto. L'Ufficio Centrale, malgrado tutta la discussione che ha avuto luogo, non si è ancor fatto persuaso della necessità della soppressione proposta dall'onorevole Senatore De Foresta; parmi adunque più semplice e più naturale che il Senato manifesti il suo voto sugli emendamenti che furono proposti, onde vedere quale di essi sarà per avere la preferenza.

Presidente. La prima proposta è quella del rinvio del progetto di legge all'Ufficio Centrale.

La metto ai voti.

(Non è approvata).

Vengono ora i due emendamenti proposti dai Senatori De Foresta e Poggi.

Siccome avevo già indicato, l'emendamento De Foresta è quello che più si allontanerebbe dal testo del progetto dell'Ufficio Centrale; tuttavia si può osservare che mettendo ai voti l'emendamento De Foresta, l'emendamento Poggi potrebbe poscia anche essere pregiudicato pel modo in cui è concepito.

Trattandosi di materia molto grave e delicata, interrogo il Senato a quale dei due emendamenti voglia dare la preferenza.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Parmi che secondo le regole seguite nelle nostre discussioni, l'emendamento De Foresta debba avere la precedenza, per la gran ragione che si scosta maggiormente dal testo dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Trattandosi dunque di materia, come dicevo, delicata e grave, metto ai voti se si debba dare la preferenza all'emendamento del Senatore De Foresta, od a quello del Senatore Poggi.

Chi intende dare la priorità all'emendamento De Foresta, sorga.

(Il Senato approva).

L'emendamento del Senatore De Foresta, essendo soppressivo, come avvertiva, debbo metterlo ai voti non astrattivamente, ma indicando le parole che il signor Senatore De Foresta vuole sopprimere.

Chi sarà pell'emendamento non si alzerà, chi sarà contro si alzerà. Le parole che il Senatore De Foresta intende sopprimere sono le seguenti: *o di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria.*

Chi intende approvare la conservazione di queste parole, vale a dire votar contro l'emendamento De Foresta voglia sorgere.

(Essendo dubbia la votazione, si fa la controprova).

Chi approva l'emendamendo De Foresta, si rizzi.

(Approvato).

Metto ai voti l'intiero articolo il quale rimane così concepito:

« Ogni vincolo dipendente da istituzioni di fidecommisso o di maggiorasco, creato anteriormente alla pubblicazione della presente legge, è sciolto. »

Chi intende approvare l'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

L'ora essendo tarda, il Senato credo vorrà consentire a che sia convocato domani alle due, per la continuazione di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

XXV.

TORNATA DEL 23 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedo — Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi e maggioraschi nelle provincie Lombarde, Napoletane e Siciliane — Aggiunta di un articolo proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia combattuta dal Senatore Lausi — Osservazioni del Senatore Nardelli — Parlano in appoggio dell'aggiunta i Senatori Vigliani, Arnulfo; contro, i Senatori Galvagno e Martinengo — Schiarimenti richiesti dal Senatore Galvagno e forniti dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo addizionale del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Poggi sull'art. 3 combattuta dai Senatori Vacca e Arnulfo — Dubbio del Senatore Alfieri chiarito dal Senatore Arnulfo — Adozione dell'art. 3 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale e dal Ministro di Grazia e Giustizia, non che degli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Articolo addizionale proposto dal Senatore Ferrigni, accettato dall'ufficio centrale — Schiarimenti richiesti dai Senatori Vigliani, Poggi e Ministro di Grazia e Giustizia forniti dal Senatore Ferrigni — Proposta del Senatore Cibrario combattuta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni dei Senatori Nardelli, Vigliani e Niutta — Aggiornamento della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, non che il Senatore Niutta, Ministro senza portafoglio.

Il Senatore segretario Cibrario dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge quindi una lettera del Senatore Gagliardi colla quale domanda gli sia prorogato di un mese il già concesso congedo che gli viene dal Senato accordato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE

N. 2971. I Consiglieri municipali della città di Piazza (Sicilia) si rivolgono al Senato onde ottenere che la detta città venga designata qual uno dei Capo-luoghi destinati a sede dei tribunali civili e correzionali creati con decreto 17 febbraio 1861.

Presidente. Reco a contezza del Senato l'omaggio fattogli dal signor avvocato Raffaele Garilli di un suo scritto intitolato: *Pordenone e Sommazzo in Piacenza.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI FIDECOMMESSI E DEI MAGGIORASCHI NELLE PROVINCE LOMBARDE, NAPOLETANE E SICILIANE

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi e dei maggioraschi, fermatasi ieri all'art. 3. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nella tornata di ieri l'onorevole Senatore De Foresta proponeva un emendamento soppressivo all'articolo 2 della legge che si sta discutendo, egli proponeva cioè che si togliessero le parole *o da qualsiasi altra disposizione fidecommissaria.*

Egli era mosso a fare questa proposta dal timore, che il significato di quelle parole fosse troppo ampio,

e tale da abbracciare un ordine di cose e di idee eccedente il concetto della legge.

Io dichiarai immediatamente riconoscere in massima assennate le osservazioni fatte dall' onorevole Senatore De Foresta; ed anzi essendo mio intendimento d'impedire che la legge trasmodasse oltre i confini segnati strettamente dal suo concetto, esser disposto ad accettare quegli emendamenti pei quali fosse impedito questo temuto effetto di quelle troppo ampie parole, di quelle troppo vaste espressioni.

Diffatti l' onorevole Senatore De Foresta proponeva egli stesso un altro emendamento, cioè un'aggiunta allo articolo, la quale precisamente dovesse restringere la ampiezza delle espressioni in discorso.

Un altro emendamento diretto allo stesso e medesimo scopo proponeva l'onorevole Senatore Poggi.

Dunque due sistemi vi avevano per riuscire a quello scopo che ci proponevamo: o il sopprimere le parole *da qualsiasi altra disposizione fidecommissaria*, o aggiungere alle parole medesime una qualche espressione che ne temperasse la portata.

Io avrei preferito che si aggiungesse a quelle parole una qualche disposizione, od espressione temperativa, e ciò perchè io temeva che la soppressione delle parole *da qualsiasi altra disposizione fidecommissaria*, potesse in qualche modo diminuire lo scopo della legge.

Parve a voi, o signori, di addottare la soppressione delle parole *da qualsiasi altra disposizione fidecommissaria*. Ora sorge veramente in me, si riproduce, direi, quel dubbio che io ieri presentiva, vale a dire, che per la soppressione di queste parole venga a mantenersi una di quelle disposizioni fidecommissarie le quali veramente secondo il concetto della legge, e la stessa intenzione da voi manifestata col votare l'art. 1 noi intendiamo siano abolite.

Questo dubbio, o signori, si fa vieppiù palese ove si attenda al disposto, all'economia del capitolo decimo, parte seconda, sezione prima del Codice Austriaco. Questo capitolo è così intitolato: *Delle sostituzioni e dei fidecommessi.*

Nel che si scorge, che sebbene le sostituzioni siano un fidecommesso, ed appartengano (tranne la sostituzione volgare) ai fidecommessi, ciò non di meno il Codice Austriaco contempla distintamente l'uno dall'altro la sostituzione, il fidecommesso.

Ed in vero lo stesso Codice nel mentovato capitolo decimo definisce la natura, i caratteri separati e distinti dell'una e dell'altra instituzione, vale a dire, della sostituzione fidecommissaria, e del fidecommesso.

La sostituzione fidecommissaria è dichiarata nel paragrafo 608 nei termini seguenti: « Il testatore può « imporre al suo erede l'obbligo di trasmettere dopo la « sua morte od in alcuni altri casi determinati l' ere- « dità udita ad un secondo nominato erede. Questa di- « sposizione si chiama sostituzione fidecommissaria. »

Poi vi ha il paragrafo 609 il quale, sebbene contempli la sostituzione che diremmo pupillare ed esemplare fra le fedecommessarie, pur non debbe formar oggetto del presente mio ragionamento.

Poi segue il paragrafo 610, che dice: « Quando il te- « statore ha proibito all'erede di disporre per testamento « della facoltà lasciatagli, vi è la sostituzione fedecom- « messaria, e l'erede è obbligato a conservare l'eredità « pei suoi eredi legittimi. »

Quindi nel paragrafo 611 il legislatore definisce la serie, i gradi pei quali può estendersi la sostituzione fedecommessaria, eccone le parole: « La serie degli eredi « chiamati successivamente nella sostituzione fedecom- « messaria allorchè tutti siano contemporanei al testa- « tore, non è limitata in verun modo, ma può estendersi « al terzo, al quarto, ed anche più oltre. »

Quindi nel paragrafo 612 è contemplato il caso in cui gli eredi sostituiti non siano contemporanei; in tal caso dispone l'articolo stesso: « Se gli eredi sostituiti non « sono contemporanei, ma tali che non erano ancora « nati al tempo del fatto testamento la sostituzione fe- « decommessaria a riguardo del danaro e delle altre « cose mobili può estendersi sino al secondo grado. A « riguardo delle cose immobili non si estende oltre il « primo grado. »

Sin qui, o signori, è definita la sostituzione fedecommessaria, e ne sono caratterizzati, per così dire, i modi, i confini.

Successivamente nel paragrafo 618 si passa ad un altro genere di sostituzione fedecommessaria, la quale non è più chiamata con quel nome, ma è chiamata fedecommesso di famiglia.

Il fedecommesso di famiglia è una disposizione in forza di cui un patrimonio si dichiara qual sostanza inalienabile della famiglia a favore di tutti i futuri successori del casato o almeno di molti di essi. Succedono quindi varie altre modalità del fedecommesso medesimo sulle quali non occorre di qui soffermarci.

Quindi voi vedete, o signori, nel codice austriaco ben spiegate e definite due distinte idee, le quali sebbene siano specie di un genere solo hanno un'indole, caratteri, modi affatto distinti, come ne hanno distinta la denominazione: talchè gli uni si chiamino sostituzioni fedecommessarie, e gli altri si chiamino fedecommessi di famiglia.

Ora in presenza di questo dualismo, direi, vediamo che cosa si vuole conservare, che cosa si vuole abolire, o se si vuole l'una e l'altra cosa abolire.

Vediamo se l' articolo ieri votato e quindi la votata soppressione delle parole *da qualsiasi altra disposizione fidecommissaria* non importino per avventura la conseguenza che la sostituzione fidecommissaria rimanga mantenuta, e il solo fidecommesso di famiglia sia abolito.

Le parole le quali tuttavia rimarrebbero dell' art. 2 sono le seguenti: « ogni vincolo di instituzione di fi- « decommesso. » Vero è, o signori, che nel linguaggio generico della scienza, della giurisprudenza, noi diciamo istituzione di fidecommesso tuttavolta che vediamo un obbligo di conservare e di restituire, e siccome la so-

stituzione fidecommissaria veramente contiene l'obbligo di conservare e di restituire, quindi è a dirsi bastare quelle parole *istituzione di fidecommesso* perchè anche le sostituzioni fidecommissarie debbano ritenersi abolite.

Ma, o signori, se quando la legge è fatta dobbiamo rispettarla come è, quando stiamo per fare la legge, noi dobbiamo prevenire i dubbii con quei mezzi che la scienza e la pratica ci somministrano; la legge la si debbe far chiara o in modo da torre ogni dubbietà: io concordo pienamente coll'onorevole De Foresta che la legge non debba lasciar luogo a dubbiezza di sorta nè a litigi.

È in questo senso che io ieri mi accomodava a temperare la troppa ampiezza della espressione, « da qualsiasi disposizione fidecommissaria, » come quella che poteva far sì che la legge trasmodasse fuori del suo naturale concetto; ma appunto per queste medesime ragioni io credo, o signori, che la questione vuol essere chiaramente risolta, che non dobbiamo lasciare che si abbia poi o nell'arringo della scienza o nel foro a disputare se sotto il nome di instituzione di fidecommesso s'intenda solo il fidecommesso di famiglia, quale è caratterizzato dal Codice Austriaco, o s'intenda anche la sostituzione fidecommissaria.

Io porto avviso, o signori, che anche la sostituzione fidecommissaria debba essere abolita. Lo debba essere in primo luogo perchè ciò è conforme al concetto, allo scopo della legge: lo debba essere perchè dichiara l'articolo 1 da voi votato, che « nelle province Lombarde, « Napoletane e Siciliane la instituzione di fidecommessi, « di maggioraschi e generalmente tutte le disposizioni « per atto tra vivi o d'ultima volontà, colle quali sia « imposto l'obbligo di conservare e di restituire ad una « terza persona, sono vietate; » dappoichè, o signori, avete votato queste disposizioni di legge, ne avviene per necessaria conseguenza che abbiate riconosciuto il principio, che d'ora innanzi anche le sostituzioni fidecommissarie stabilite nel Codice Austriaco debbano venirne vietate. Ora faremo noi una distinzione tra il futuro ed il passato? Vorremo noi quando il legislatore crede utile di vietare codesti vincoli che inceppano la libera trasmissibilità dei beni, quando intende di introdurre un sistema consentaneo ai retti principii della economia sociale, vorremo noi, dico, che quanto alle sostituzioni passate, siffatti vincoli tuttavia perdurino? Io non lo credo.

Voi vedete, o signori, che le sostituzioni fedecommessarie quali stanno nelle disposizioni di legge, delle quali vi ho dato lettura, hanno una vasta estensione; imperocchè ove si tratti di sostituzioni fatte a contemporanei, esse possono protrarsi al 2, al 3 e ad altri gradi ulteriori per modo che la proprietà in ciascuno rimane incerta e appunto tanto più lungamente incerta quanto maggiore è il numero dei gradi, e delle persone le quali sono successivamente chiamate.

Lo stesso dicasi quanto alle sostituzioni fatte di persone non nate, e qui pure noi vediamo come è data una estensione di uno e di due gradi.

Or dunque se vogliamo essere logici, se vogliamo essere consentanei allo spirito che informa la legge, se vogliamo la libertà dei beni, se in vista di questa volontà ampiamente manifestata intendiamo che in futuro non si abbiano più vincoli che inceppino le proprietà con danno non meno della privata che della pubblica ricchezza, io credo, o signori, che dobbiamo volere che le sostituzioni fedecommessarie esistenti cessino esse pure, come sono vietate le sostituzioni fedecommessarie future.

Mosso da queste considerazioni, o signori, io propongo il seguente articolo 3 da aggiungere dopo l'articolo 2 ieri votato.

« La disposizione del precedente articolo si applica « egualmente alle sostituzioni fedecommessarie ordinate « in conformità degli art. 608, 610 e seguenti sino al « 615 del Codice civile austriaco. »

È nella economia, è nel sistema di tutte le leggi di questa natura che, quando si vota una disposizione in futuro in ordine ai fedecommessi, in ordine alle sostituzioni, si provvegga altresì per il passato.

Qui non è questione di diritti quesiti. Qui è questione di aspirazioni, o di diritti eventuali. In questi casi il legislatore provvede con quella equità che è suggerita dalle circostanze, che è suggerita naturalmente dal sentimento della verità e della giustizia; provvede per modo che una parte dei beni rimanga a chi ha il possesso del fedecommesso, e un'altra parte vada al primo o primi chiamati.

Con ciò si è reputato mai sempre che si è soddisfatto alle esigenze del giusto e dell'onesto.

La mia proposta concorda con tutti questi principii.

Io spero impertanto che queste mie povere parole saranno riuscite a portare nell'animo vostro quella convinzione che è in me, e che sarete per accogliere benevoli il proposto emendamento.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io non rientrerò nella questione, perchè la credo già risolta dall'emendamento ieri adottato dal Senato.

Crederei mancare al mio dovere, se ritornassi sulla questione che, a mio avviso, è già giudicata. Se si ammettesse il nuovo emendamento, si distruggerebbe ciò che ieri è stato fatto.

Dissi che credo questa questione risolta, giacchè il testo dell'emendamento venne, a mio parere, spiegato dalle diverse ragioni che furono dette per sostenerlo, non potendosi distinguere nel voto del Senato, se piuttosto per l'una che per l'altra, sia stato adottato dalla maggioranza.

Mi rinforza in questo pensiero la stessa osservazione dedotta dall'onorevole signor Guardasigilli, che mentre un'aggiunta suggerita in origine dall'onorevole Senatore De Foresta ed un'altra suggerita poscia dal Senatore Poggi avrebbero chiarita la proposta nel solo senso di estenderla alle istituzioni di culto e di beneficenza che

non si volevano compreso nella legge, non furono dal Senato accolte queste aggiunte che avrebbero dato un senso preciso e limitato all'emendamento De Foresta. Ma dopo quanto nella mia pochezza ho avuto l'onore di esporvi, e dopo le cose dette dall' onorevole Senatore Galvagno, il Senato ha preferito di adottare recisamente la soppressione. Perciò non credo andare fuori delle regole d' interpretazione delle leggi nel supporre che il Senato ha adottato quest'emendamento risolvendo affermativamente le diverse ragioni che erano proposte in appoggio del medesimo.

Mi sono riferito a ciò che ha detto l'onorevole Senatore Galvagno, perchè appunto l'onorevole Galvagno dimostrò impossibile l'applicare l'art. 3 combinato coll'art. 2 se si credevano risolte coll'attuazione di questa legge anche le semplici sostituzioni fedecommessarie. Ora, dal momento che per le cose che brevemente venni a dire, ritengo la questione già sciolta dal Senato, ritengo pure che coll'adottar l'articolo proposto dall'egregio signor Guardasigilli, a mio senso, il Senato disfarebbe ciò che ha fatto ieri adottando l'emendamento De Foresta, ma non mi attento di farmi interprete dell'intenzione del Senato, e lascio che egli col suo voto voglia dichiararla.

Senatore **Nardelli**. Qualunque sarà la risoluzione che si prenderà dal Senato intorno all' emendamento proposto dall' onorevole Ministro Guardasigilli, sento il dovere però di rassegnare che questa legge la quale risguarda le province lombarde, napolitane e siciliane, se deve interessare le province lombarde tanto per l'abolizione dei fedecommessi e sostituzioni fedecommessarie, come dei maggioraschi, per quanto attiene però alle provincie napolitane e siciliane, questa legge non può che risguardar esclusivamente i maggioraschi, dopochè in quelle province non si hanno sostituzioni fedecommessarie, nè fedecommessi da abolire, trovandosi operata già la eversione dei fedecommessi sino dal 1807; e questa eversione dei fedecommessi costituisce parte del diritto pubblico di quelle province; di modo che colla pubblicazione del Codice civile in vigore in quelle province nel 1819, se furono ripristinati i maggioraschi, si tenne ferma però la proclamata eversione delle sostituzioni fedecommissarie. Conseguentemente, se l'articolo 1 proclama il principio del divieto per l'avvenire dei fedecommessi e dei maggioraschi e generalmente di tutte le disposizioni che importano l'obbligo di conservare e restituire i beni nelle province lombarde, napolitane e siciliane, deve certamente (per chi conosce i fatti della storia della legislazione), intendersi che l'abolizione, tanto dei fedecommessi e delle sostituzioni fedecommissarie come dei maggioraschi, può aver luogo unicamente per le province lombarde, mentre per quelle napolitane e siciliane l'abolizione ossia il divieto per l' avvenire deve riguardare esclusivamente i maggioraschi.

E il modo in cui è formulato l' articolo 1 pare che non lasci a fare alcuna osservazione in contrario.

Lo stesso poteva dirsi riguardo all'art. 2 che risguarda fedecommessi che si trovassero creati anteriormente alla pubblicazione della presente legge; poichè, ripeto questo secondo articolo avrebbe trovato la sua applicazione nelle province lombarde per quanto attiene ai fedecommessi ed alle sostituzioni fedecommessarie come ai maggioraschi, e nelle province napolitane e siciliane risguarderebbe esclusivamente ai maggioraschi, poichè, giova ripetere, a Napoli sino dal 1807 si sciolsero i fedecommessi.

Dicasi lo stesso per la Sicilia. Laonde il divieto dei fedecommessi per l'avvenire e lo scioglimento dei medesimi sarà applicabile solo alla Lombardia.

Ora io non saprei, o signori, come potesse formare oggetto dell'articolo 3 la proposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli, dappoichè volendo con apposita sanzione meglio spiegare il concetto dell'articolo 2, vale a dire di voler comprese nello scioglimento le sostituzioni fedecommessarie create precedentemente alla pubblicazione della legge di cui è parola negli articoli citati dal Codice austriaco imperante nelle province lombarde, ne verrebbe la conseguenza che l' articolo 2 riguarderebbe sia le province napoletane e siciliane come le lombarde.

Laonde si potrebbe credere che tuttavia nelle province napolitane e siciliane esistessero fedecommessi e sostituzioni fedecommessarie da sciogliere. Quindi, qualunque sia la risoluzione che il Senato, nell'alta sua saviezza, sarà per prendere sull'emendamento proposto dall'onorevole Guardasigilli, parrebbe però che adottandolo, dovrebbe l'articolo terzo essere coordinato col secondo, vale a dire bisognerebbe formulare l'art. 2, dicendo che ogni vincolo dipendente da fedecommessi o da sostituzioni fedecommessarie di cui è parola negli articoli cui accennasi nello emendamento proposto, come i maggioraschi creati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, rimangono sciolti; poichè in tal modo si spiegherebbe il concetto di che cosa intendasi decretare lo scioglimento con questa legge.

E così nelle province lombarde si scioglierebbero le sostituzioni fedecommessarie, i fedecommessi ed i maggioraschi; e nelle province napolitane e siciliane si sanzionerebbe lo scioglimento esclusivo dei maggioraschi, trovandosi già operata la eversione dei fedecommessi. Quindi rassegnava al Senato che in ogni caso l'art. 3 deve essere combinato a meglio rispondere al fatto, che cioè non vi sono fedecommessi nè sostituzioni fedecommessarie nelle province napolitane e siciliane, ma solo dee la legge limitarsi a sciogliere i maggioraschi.

Senatore **Vigliani**. La proposta che l'onorevole signor Ministro della giustizia ha stimato di presentare al Senato in seguito alla soppressione di alcune parole che esistevano nell'art. 2 del progetto, venne combattuta con mezzi diversi dagli onorevoli Senatori Lauzi e Nardelli.

L'onorevole Senatore Lauzi scorge nel voto dato ieri dal Senato una specie di *pregiudizio* ossia *une fin de*

non recevoir, come dicono i forensi, contro la proposta del Ministro.

L'onorevole Senatore Nardelli trova che l'aggiunta di che si tratta non avrebbe applicazione nelle provincie napolitane e siciliane, e quindi costituirebbe una specie di ambiguità nella legge, in quanto concerne la sua applicazione a quelle provincie.

Io non posso consentire nell'opinione dei due onorevoli preopinanti. E voglio sperare che non sia difficile rispondere agli obbietti dell'uno e dell'altro.

Incominciando dalle osservazioni dell'onorevole signor Senatore Lauzi, io mi permetterò di dirgli che mi pare che il voto emanato ieri dal Senato debba ricevere una interpretazione ben altra da quella che egli vorrebbe attribuirvi.

Che cosa volle fare il Senato adottando nella tornata di ieri la soppressione che veniva domandata dall'onorevole Senatore De Foresta? Seguendo il concetto di chi proponeva quella soppressione, ha il Senato inteso di togliere parole che erano un pleonasmo, o polevano svegliare dubbii, suscitare difficoltà, che è opera di savio legislatore prevenire per quanto sia possibile.

Inteso il Senato di rimuovere anche quel dubbio che da alcuni veniva espresso, e segnatamente, se non erro, dall'onorevole Senatore Galvagno, che si volesse cioè, in occasione di una legge di abolizione di fedecommessi e maggioraschi, pronunciare l'abolizione di altre istituzioni che hanno titolo di cappellanie laicali o di benefizi semplici.

Queste sono, a mio credere, le cause che hanno mosso il Senato a votare ieri la soppressione che fu così vivamente combattuta dall'una e dall'altra parte contendente.

Ma in questo intendimento non si potrà di certo dedurre che abbia il Senato voluto mantenere ancora vive le instituzioni che non sono cappellanie, che non sono lasciti pii, o benefizii semplici, ma sono vere sostituzioni fedecommessarie. Ma ci si dice che, se si tratta di sostituzioni fedecommissarie, l'articolo 2 votato ieri già ne contiene, non ostante la frase che fu soppressa, l'abolizione.

È questo precisamente il punto sul quale io credo che debba il Senato fermare con molta attenzione le sue considerazioni, perchè se noi trovassimo nelle leggi che regolano la stessa materia nelle diverse provincie a cui il progetto in discussione si riferisce, un linguaggio uniforme sopra i fedecommessi ed i maggioraschi; se si incontrassero in tutte egualmente le locuzioni di fedecommessi o di sostituzioni fedecommessarie, oppure l'una o l'altra soltanto, la cosa procederebbe chiara e limpida. L'art. 2 come fu approvato basterebbe allo scopo della legge. Ma le leggi cui accennava, stanno molto diversamente concepite, come il Senato ha potuto rilevare dalla esposizione ben chiara fatta dall'onorevole signor Ministro.

Nel codice civile austriaco non si parla soltanto di fedecommessi o di maggioraschi: si parla inoltre di sostituzioni fedecommessarie che si pongono accanto al fedecommesso; ivi si fa una distinzione formale tra le due categorie di sostituzione fedecommessarie, di cui l'una ritiene questa denominazione, l'altra riceve quella di fedecommesso di famiglia.

Or dunque, o signori, se faremo una legge la quale non parli che di fedecommessi e di maggioraschi, e nella quale per di più fu soppressa una espressione la quale abbracciava ogni altra disposizione fedecommessaria, che cosa si potrà dire? Si dirà naturalmente che si volle abolire i fedecommessi ed i maggioraschi, e nulla più. Si dirà che il legislatore si volle arrestare all'abolizione di quelle disposizioni che sono comprese nello stretto significato delle parole « fedecommesso e maggiorasco. »

Quinci deriverebbe per lo meno il dubbio gravissimo, se quei fedecommessi che nel Codice Civile austriaco non hanno tale titolo, ma ricevono invece la denominazione di sostituzioni fedecommessarie, con definizione anche dei particolari loro caratteri ed effetti, siano o no compresi nell'abolizione che sarà ordinata dalla legge.

Egli è essenzialissimo, o signori, che ad ogni dubbio prevedibile la legge dia una risposta adequata. Ed io non credo che logicamente si possa dare al dubbio che accennai risposta migliore di quella che è inchiusa nel nuovo articolo proposto dall'onorevole signor Guardasigilli.

Io credo che il Governo ed il Senato sono nell'intendimento di porre finalmente, colla legge che discutiamo, quelle parti d'Italia, dove ancora rimangono in vigore le antiche e condannate inistituzioni fedecommessarie, nella condizione stessa in cui si trovano le altre provincie più fortunate, le quali già godono del beneficio di essere affrancate da questi vincoli della proprietà, che tanto sono contrari alla prosperità pubblica ed al genio del secolo che in tutto chiede e vuole libertà ed emancipazione.

Se tale è l'intendimento del Senato, come io non posso dubitarne, esso non può assolutamente escludere dalla legge, che stiamo esaminando, le sostituzioni fedecommessarie contemplate nel Codice austriaco, le quali sono veri fedecommessi, poichè ne hanno tutti i caratteri, come tutti gl'inconvenienti.

È ben vero, che quelle sostituzioni possono avere, ed hanno anzi d'ordinario una durata molto breve, ma non è dalla durata della sostituzione fidecommissaria che deve dipendere il concetto e la estensione della legge. Non è dalla durata di un fidecommesso che deve dipenderne l'abolizione, poichè questa legge deve, per essere coerente al principio onde muove, raggiungere l'essenziale scopo di abolire assolutamente e far scomparire in tutto ogni vincolo fidecommissario che leghi le proprietà.

Ora la istituzione fidecommissaria, o duri lungamente, o sia limitata a breve periodo, inceppa pur sempre le proprietà che ne formano l'oggetto, presenta pur sempre alcuno di quei vincoli, che si tratta di abolire intieramente colla legge di cui ci occupiamo.

Egli è tanto vero, che questa legge deve avere il carattere e l'intendimento di una legge abolitiva di tutti i vincoli fidecommissarii, ancorchè ristretti a pochi gradi, che non si volle mai fare, ai propugnatori dei diritti dei primi chiamati, la concessione di rinviare almeno alla morte dell'attuale possessore la determinazione dell'ultimo successore nel fidecommesso.

Si rispose generalmente a questi propugnatori di un principio che pure ha tutte le apparenze dell'equità: vi sarà un motivo di vantaggio privato nella vostra proposta; ma il bene pubblico vi si oppone, perocchè ammettendo il vostro principio, si ritarda, ancorchè per poco tempo, l'effetto di quell'abolizione, che si vuole pronta ed immediata, dei vincoli fidecommissari. Appoggiato a questo grave argomento che è dominante in questa materia, io non credo, che la durata, comecchè breve, delle sostituzioni fidecommissarie, ordinate secondo il Codice civile Austriaco, possa costituire un motivo plausibile per escluderle dall'abolizione generale dei fidecommessi che vogliamo proclamare.

Venendo ora alle osservazioni che metteva innanzi l'onorevole Senatore Nardelli, parmi che la risposta mi debba riescire più facile e breve: io ammetterò di leggieri con esso lui che la disposizione dell'articolo proposto dall'onorevole Guardasigilli, non ha e non può avere applicazione nelle province napolitane e siciliane.

Basta leggere il tenore della proposta aggiunta la quale si riferisce unicamente a certi articoli del Codice Civile Austriaco, per vederne emergere chiara la conseguenza, che nella sola Lombardia quella disposizione trova applicazione.

Ma dacchè essa è particolare alla Lombardia, non intendo come possa inferirsi che sia per derivare alcun inconveniente o confusione qualsiasi nell'applicazione della legge alle province napolitane e siciliane. Codesto timore non sussiste, perchè quell'articolo, non le riguardando, non può occorrere nemmeno ai magistrati di quelle province di farne alcuna applicazione.

Bene osservava il signor Senatore Nardelli che colà non esistono che maggioraschi; ciò posto, la legge, per quanto concerne le province di Napoli e Sicilia, non avrà applicazione se non nelle parti che toccano ai maggioraschi. Ma egli osservava ancora, che per meglio raggiungere questo scopo, sarebbe stato miglior partito il modificare la disposizione dell'a t. 2, ed io volentieri gli farei questa concessione, quando fosse ancora nell'arbitrio nostro di ritornare su quell'articolo. Ma essendo esso stato votato nella tornata di ieri ne' termini che sono stati preferiti dal Senato, non è più possibile di introdurvi alcuna variazione: le porte da questa parte ci sono chiuse. Unico mezzo adunque di ricondur la legge sulla vera sua via, l'unico mezzo di prevenire quei dubbi e togliere quelle imperfezioni che la legge presenterebbe quando rimanesse solo l'articolo 2 a regolare ciò che riguarda le sostituzioni fedecommessarie instituite in passato nella Lombardia è precisamente quello di provvedere coll'aggiunta di una nuova disposizione.

Ed io credo che quella che ci viene proposta dall'onorevole Guardasigilli, raggiunga perfettamente quel fine a cui la legge vuol essere diretta.

Senatore **Galvagno**. Le osservazioni che sto per fare nel ragionare sull'emendamento, ossia nuovo articolo proposto dall'onorevole signor Guardasigilli, ad altro non tendono che a provocare qualche spiegazione, ottenuta la quale, vedrà il Senato se sia il caso di adottare o no l'articolo.

Io pregherei l'onorevole Guardasigilli di ben avvertire ai termini in cui era concepito il primitivo suo progetto: mi riferisco per ora al suo progetto e non a quello dell'ufficio centrale, perchè tra gli articoli 2 e 3 l'ufficio ha intercalato un articolo che per ora non ha nulla che fare con quelli di cui si ragiona.

Mi riporto dunque agli articoli 2 e 3, i quali erano amendue concepiti negli stessi medesimi termini.

« Art. 2. Ogni vincolo dipendente da instituzione di fedecommesso, o di maggiorasco o da qualsiasi altra disposizione fedecommessaria creato anteriormente alla presente legge è sciolto.

« Art. 3. La piena proprietà della metà dei beni già vincolati per ragione di fedecommesso, di maggiorasco, o d'altra qualsiasi consimile disposizione si consoliderà nell'attuale possessore, e l'altra metà rimane riservata al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo in cui comincierà ad aver vigore la presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere all'attuale possessore durante la sua vita. »

Leggendo queste parole perfettamente eguali nel 2 e 3 articolo, io ho proposto a me stesso questa difficoltà: con questo progetto si vuole immediatamente dividere la proprietà non dei soli veri fedecommessi, ma anche di qualunque disposizione fedecommissaria?

Ma la divisione di questa proprietà porterà un grave disturbo nelle famiglie.

Ora, io dico, l'aggiunta del signor Ministro ci porta allo stesso e medesimo punto, cioè fa rivivere una delle difficoltà che ieri noi abbiamo voluto scansare.

Io voleva evitar queste difficoltà, sostenendo che la disposizione fidecommissaria e così anche le sostituzioni fidecommissarie contemplate nel Codice Austriaco cessavano d'avere effetto per la proibizione dell'art. 1; perchè io sostengo ancora che l'art. 1 vieta di succedere fidecommissariamente.

Ogni qualvolta dunque si presenterà questa sostituzione fidecommissaria la successione portata da questa sostituzione non potrà più avere effetto a termini dell'art. 1.

Io mi appoggiavo per sostener questo mio avviso sulla giurisprudenza costante invalsa dopo la pubblicazione del Codice Napoleone.

Il Codice Napoleone diceva: « *toute substitution est prohibée* » pure i fidecommessi erano stati aboliti con legge speciale; ma in forza di questa disposizione che diceva *toute substitution est prohibée*, i magistrati non

hanno mai più riconosciuto veruna sostituzione fidecommessaria, verun modo di succedere che avesse del fidecommesso, quand'anche si riconoscesse trattarsi di disposizione non compresa nella legge speciale abolitiva dei veri fidecommessi.

Ora ci si viene a dire: ma badate che il Codice Austriaco ha due sistemi affatto distinti, uno che riflette le sostituzioni fedecommessarie e l'altro che riflette i fedecommessi. Or bene, io dico: se temete che queste sostituzioni fedecommessarie non siano comprese nell'articolo primo, fate un'aggiunta e sopprimetele, ma non confondetele, non reggetele collo stesso regime dei fedecommessi, a meno che voi dichiariate che la divisione della proprietà portata dall'articolo successivo, sarà applicabile anche alle semplici successioni fedecommessarie.

Io diceva di più che la divisione di queste proprietà non può riflettere che gli enti distinti, gli enti morali; ed io nel sostenere questa proposizione mi appoggiava alla considerazione che, presso di noi, i veri fedecommessi erano solo quelli (e lo sa il signor Ministro e me lo insegna) che erano stati consegnati nei pubblici registri a ciò destinati. Ora leggasi l'articolo 627 del Codice Austriaco, e si vedrà che esso ordina la consegna e l'inventario de' beni fedecommessari, o soggetti al fedecommesso. Questo è il vero fedecommesso, è quello che noi dobbiamo dividere; ma non dobbiamo entrare a dividere fin d'ora tutti i beni dipendenti da ogni sostituzione fedecommessaria qualunque ella sia.

Se però si vuole che si debba portare ancora questo disturbo alle famiglie, e così non solo liberare i beni dai fedecommessi veri, ma anche dalle semplici sostituzioni fedecommessarie, lo si dica chiaramente.

Senatore **Martinengo**. Le parole dell'onorevole preopinante hanno di molto facilitata la mia tesi, la quale sarebbe anche già molto difficile per la scarsità dei miei lumi su questa materia.

Io devo però raccomandare al Senato di procedere molto cautamente all'esame di questa questione. Io vedo che essa ha due lati, quello che si riferisce all'avvenire e quello che riguarda al passato. Si vogliono togliere per l'avvenire oltre ai fedecommessi ed ai maggioraschi, anche le sostituzioni fedecommessarie, definite dall'onorevolissimo signor Guardasigilli, e esistenti tuttora in Lombardia. Io non posso unirmi a questa proposta, perchè porterebbe un danno maggiore di quello che fosse il vantaggio, perchè quei beni vincolati a breve durata, non soffrono il danno, come nella durata dei fedecommessi veri e nei maggioraschi. Questa sarà una mia opinione individuale, e non potrò forse difenderla adeguatamente. In ogni modo io credo di esporla, parendomi dannoso vincolare un testatore a non poter rimettere la sua proprietà ad un solo grado di generazione successoria.

In quanto al passato, io mi unisco alle parole validissime dell'onorevole signor preopinante; il rendere caducate in oggi tutte quante le sostituzioni fedecommessarie, anche di primo grado, porterebbe un assoluto danno, molto maggiore di quello che sia il vantaggio; poichè questi beni essendo appunto vincolati a breve durata, non soffriranno grandemente per l'incuria dei medesimi; nè si recherà vantaggio al commercio prosciogliendoli nell'investito e nel primo chiamato, perchè dei beni in commercio ve ne son già troppi, e sono assai scarse le contrattazioni dei medesimi.

Quindi io insisto perchè si tenga fermo l'approvato articolo di ieri; non parendomi da accettarsi il nuovo proposto, perchè ci ricondurrebbe al primitivo stato, prima cioè della soppressione delle due parole, già tolte ieri dall'articolo 2, giusta l'emendamento De Foresta.

Senatore **Vigliani**. Nella seduta di ieri, io già aveva inteso l'onorevole Senatore Galvagno enunciare il principio che l'articolo primo non provvedesse solamente all'avvenire ma comprendesse anche il passato. Io non posso celare al Senato che quella sua opinione mi ha alquanto sorpreso; mi è sembrato che la lettura dell'articolo primo e il suo raffronto coll'articolo secondo non permettesse assolutamente di attribuire all'articolo primo altro effetto che quello di vietare in avvenire le instituzioni di fedecommessi, di maggioraschi ed ogni altra disposizione consimile.

Prego il Senato di volgere l'attenzione al testo dell'articolo primo, ove scorgerà come in esso sia detto che « è vietato di fare nelle provincie lombarde, napo« letane e siciliane fidecommessi, maggioraschi e ge« neralmente tutte le istituzioni per atto tra vivi, o di « ultima volontà colle quali sia imposto l'obbligo di « conservare e di restituire ad una terza persona, ecc. »

Non mi pare che senza fare aperta violenza alle parole ben precise di questo articolo se ne possa mai dedurre che esse riguardino anche il passato, poichè appaiono troppo evidentemente rivolte unicamente a dar legge all'avvenire; ma ciò che poi non permette assolutamente, a mio avviso, di estendere al passato questa prima disposizione del progetto, egli è l'aggiunta dell'articolo successivo, il quale ha per oggetto unico e chiarissimo di provvedere esclusivamente al passato. Se si dovesse nella disposizione dell'articolo primo intendere nel senso legislativo compresi ed il passato e il futuro, bisognerebbe in tutto prescindere da ogni altra disposizione che sarebbe inutile; ma quando si vede invece provveduto con disposizioni speciali al passato, quando un apposito articolo vi è dedicato, non è possibile il disconoscere che del solo tempo futuro è concepita la parte che ne parla precedentemente, non è possibile non scorgere che si sono nella legge distinti i due tempi, il passato ed il futuro, e che con disposizioni distinte all'uno ed all'altro si volle provvedere.

Io non intesi l'onorevole Senatore Galvagno opporsi all'approvazione dell'articolo secondo, ciò che mi pare egli avrebbe dovuto fare seguendo il senso assai lato che gli piace di assegnare all'articolo primo, il quale, a suo dire, renderebbe inutile l'articolo successivo, ne

farebbe una superfluità non solo in quella parte che non piaceva all'onorevole Senatore De Foresta, al quale egli si associava, ma da capo a fondo, in tutto il suo contesto, poichè, secondo il mio modo di vedere, i fidecommessi, i maggiorascbi, ogni altra istituzione di simile natura già era vietata in avvenire ed abolita pel passato dall'articolo primo. Ma esso pur votava l'articolo secondo, lo che mi dimostra che poca fede aveva in questa sua interpretazione.

Credo adunque, o signori, che al punto in cui la presente discussione è giunta, più non sia permesso di ricercare l'annullamento delle sostituzioni fidecommissarie anteriori alla legge altrove che nell'articolo secondo; perchè questo è, per lo meno, il sistema che si trova seguito nel progetto. Voglio anche concedere al Senatore Galvagno che si potesse seguire un altro sistema conforme alle sue idee, un sistema che con una disposizione sola ed uniforme provvedesse ai due tempi, al passato ed al futuro.....

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**..... Ma questo non è il sistema che informa il progetto; in esso i due tempi stanno distinti, onde non ci è permesso di attribuire all'art. 1 se non il senso e l'effetto di una proibizione di ogni sostituzione fidecommissaria che in avvenire far si volesse.

Quando questa legge, come è concepita nei due articoli già votati, venga presentata a qualunque giudice, a qualunque magistrato, io non posso credere, che mai sorga l'idea che l'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie instituite anteriormente ad essa, si debba o si possa ricercare nell'art. 1.

L'onorevole Senatore Galvagno invocava eziandio a conforto della sua opinione l'esempio del Codice civile francese, e ci diceva, che la disposizione proibitiva dei fidecommessi contenuta in quel Codice fu sempre intesa non soltanto dell'avvenire ma anche del passato, ancorchè corrisponda al divieto generico espresso nell'art. 1 del nostro progetto.

I magistrati francesi ritennero, a suo credere, che, in forza di quella sola disposizione, fossero non solo vietate in avvenire, ma anche abolite le precedenti sostituzioni fidecommissarie.

Io credo che in questa parte l'onorevole Senatore Galvagno abbia preso un abbaglio, mentre assai prima del Codice Napoleone, il legislatore diede morte in Francia a tutti i vincoli fidecommissarii, così che più non occorreva che del passato si occupasse il Codice Napoleone. Al passato già era provveduto, l'abolizione delle primogeniture ed altre simili sostituzioni contro le quali la ragione era insorta vivamente, già era compiuta in virtù di speciale legge anteriore.

Non aspettò il popolo francese, nell'ardore della grande sua rivoluzione, a pronunciare l'abolizione degli abborriti fidecommessi sino al giorno della riforma generale ed intiera delle sue leggi civili; essa fu anzi una delle cose che chiamò principalmente e subitamente l'attenzione della grande Assemblea costituente, la quale, così ai fidecommessi, come alle istituzioni feudali, alle enfiteutiche, a tutto ciò che sapeva di fidecommissario o di feudale, recò pronta la mano distruttrice e riparatrice al tempo stesso. Io credo quindi, o signori, che assolutamente non possa essere ammesso il sistema propugnato dall'onorevole Senatore Galvagno.

Mi permetta ancora il Senato di aggiungere qualche osservazione in risposta alle poche parole dette dall'onorevole Senatore Martinengo. Egli ha insistito ancora sopra la considerazione della breve durata dell'istituzione fidecommissaria ordinata secondo il Codice civile austriaco per chiedervi che venga sottratta alla legge abolitrice.

Conviene, o signori, che fermiamo bene l'attenzione sopra questa sostituzione fidecommissaria contemplata in quel Codice. Imperocchè mi è sembrato primieramente che l'onorevole Senatore tema, che, parlando di *sostituzioni fidecommissarie* in genere, si venga ancora a mettere avanti quel dubbio, quella difficoltà che il Senato ieri volle escludere, ammettendo la soppressione proposta dall'onorevole Senatore De Foresta.

Egli ha mostrato di temere che si venga ancora ad aprire il varco alla questione, se ogni istituzione che sappia di fidecommesso, qualunque ne sia la denominazione o la veste esterna, sia o no compresa in questa legge abolitiva.

Io credo che egli avrebbe perfettamente ragione di accogliere questo suo timore, se le parole di *sostituzioni fidecommissarie* fossero proposte senza alcuna limitazione spiegativa, senza relazione ad alcun oggetto determinato.

Ma l'articolo proposto dal signor Ministro di grazia e giustizia ci richiama ad una fonte speciale e certa di queste *sostituzioni fidecommissarie*, e qual'è questa fonte, o signori?

Ella è quella del Codice civile Austriaco, vigente in Lombardia, il quale contiene, secondo il suo costume, disposizioni molto precise e minute sopra le *sostituzioni fidecommissarie*, di cui ragioniamo, ce le definisce e descrive con grande ampiezza, in termini netti, ci dice che cosa esse sono, quali i loro effetti, come si possano costituire; quindi non si potrà mai uscire da questo tema, definito con tanta precisione, e l'articolo proposto dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia non potrà ricevere applicazione, se non alle sostituzioni fidecommissarie che saranno state anteriormente a questa legge ordinate secondo le disposizioni contenute nel Codice civile Austriaco. Così stando le cose, a me pare che i dubbi manifestati a questo riguardo dall'onorevole Senatore Galvagno dovrebbero essere del tutto dileguati.

Quanto a ciò che riguarda la durata delle dette sostituzioni, avvertita dall'onorevole Martinengo, io ripeterò che la durata dei vincoli fidecommissarii non può assolutamente influire sopra la loro abolizione, poichè essa vuole essere totale, illimitata, ed immediata, sotto pena che la legge fallisca al principale suo scopo, sotto

pena che cosa faccia ciò che nessun'altra legge sopra questa materia ha mai fatto, che cioè questa legge abolisca soltanto una parte dei vincoli fedecommessarii e faccia grazia ad alcuni fedecommessi, ad alcune sostituzioni fedecommessarie, non per altro motivo, che per una vista d interesse privato il quale, se in questo argomento valesse, non si dovrebbe fare la legge, perchè l'interesse privato è dalla medesima sacrificato all'interesse pubblico.

Or come questa legge ha la sua base nella causa pubblica, nella prosperità generale, nella libertà del commercio, nella libera ed uniforme trasmissione di tutti i beni fra i cittadini, non possiamo arrestarci alla maggiore o minore durata di questo o di quel vincolo, poichè, come aveva l'onore di dire, se si tenesse conto di tale durata, converrebbe rispettare il diritto di quello che è primo chiamato e rispettarlo sino all'epoca in cui questo diritto si verrebbe a verificare per la morte del possessore attuale.

Ma questo è ciò che il Parlamento non ha voluto mai fare nella discussione di consimili leggi; quindi ciò che non si è fatto sin qui in casi consimili ed anzi identici, mi permetterete di credere che non si vorrà fare dal Senato in questa occasione.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. A nome dell' ufficio centrale debbo dichiarare che accetto l'articolo proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia, e lo accetto tanto più volentieri dopo la discussione e la votazione di ieri, le quali resero appunto necessario l'articolo medesimo.

La soppressione ieri pronunciata fu proposta a due diversi oggetti, l'uno di evitare i dubbi ed i litigi che potevano sorgere sull'applicazione della legge a certe instituzioni che non sono fedecommessarie; l'altro di escludere dall'abolizione le sostituzioni fedecommessarie dal Codice civile austriaco ammesse in Lombardia.

Io credo che il risultato della votazione sia stato il prodotto di queste diverse opinioni, di tali desiderii; vi sarà chi avrà votato la sospensione per uno di quei motivi, vi sarà chi l'ha votata per l' altro, vi sarà chi l'ha votata per tutti e due; ed è per questo che qualora non si facesse una dichiarazione nella legge, ne potrebbero derivare dei litigi, delle controversie in occasione delle quali si potrebbe ricorrere alla discussione di ieri ed analizzandola inferirne da alcuni, che si vollero sopprimere le parole ieri soppresse per un motivo; da altri che si vollero sopprimere per un altro; d'onde la necessità che mentre si è in tempo il Senato pronunci sul merito della controversia, se cioè abbia voluto sopprimerle nello scopo di evitare l'applicazione della legge ad instituzioni che non sono fedecommessarie, ovvero se abbia voluto sopprimerle per evitare che la legge si applichi alle sostituzioni fedecommessarie esistenti in Lombardia.

Le succennate causali del voto di ieri che sono ammesse dall'onorevole Senatore Lauzi, e da tutti coloro che presero oggi la parola, mi pare debbano indurre il Senato a riconoscere la necessità di votare sopra quest'articolo; ed in ciò concorro coll'onorevole Senatore Galvagno il quale disse: il Senato pronunzi; o vuole una cosa, o ne vuole un' altra, e l' ufficio centrale ripete: il Senato pronunzii, ma non lasci luogo a litigi i quali si volevano ieri evitare.

Ridotta la questione a questi termini, che cioè abbia il Senato a pronunziarsi sopra l'uno o l'altro sistema, io domando: è utile, è conveniente, è necessario che si sopprimano le sostituzioni fidecommissarie di cui nel Codice Austriaco? Questa è tutta la questione. Domando che carattere hanno queste sostituzioni? Hanno carattere dei fidecommessi, o no? Hanno i caratteri dei fidecommessi, a mio modo di vedere, e nell'opinione dell'Ufficio Centrale, poichè in esse vi è l'obbligo di conservare e di restituire.

L'unica differenza sta nella maggiore o minore estensione delle vocazioni, nell'obbligo di conservare e restituire, limitato al primo o secondo grado secondo che si tratta di stabili o di mobili, e qualora si tratti di persone viventi, senza limitazione alcuna: e l'una e l'altra, e la terza di queste sostituzioni costituiscono dei vincoli, i quali possono pur durare i 20 ed i 30 ed i 50 e più anni, quanto la vita insomma del più attempato fra gli individui nominati.

Ora qual fu il motivo impellente, determinante l'abolizione non tanto dei fidecommessi, quanto di tutti gli altri vincoli precedentemente con apposite leggi pronunziata?

Evidentemente quello di ridurre fin d'ora a libertà i beni che si trovavano al tempo della pubblicazione della legge vincolati.

Nel pronunziare colle leggi precedenti l'abolizione di ogni vincolo, compresi i feudali, non si andò a ricercare, ad analizzare se i vincoli erano progressivi per un grado ancora, ovvero per più gradi; motivo per cui i fidecommessi e vincoli feudali furono precedentemente aboliti indistintamente, qualunque fosse la breve loro durata, anche di un sol grado. Ciò posto, chiederò: sono si o no quei vincoli aboliti? Evidentemente lo sono, sono compresi nella generale indistinta abolizione.

Ora per qual ragione si farà pelle sostituzioni fedecommessarie diverso trattamento, e si dichiarerà che le sostituzioni ammesse dal Codice Austriaco per il motivo che non sono progressive salvo per un grado o due, oppure durante la vita di molte persone, debbano sussistere? perchè insomma in origine non ebbero impressa l'inalienibilità dei beni, salvo per un tempo determinato relativamente breve?

Per gli altri fedecommessi che sono dalla legge chiamati di *famiglia*, per tutti quelli che furono aboliti nelle antiche province colla legge 18 febbraio 1851, per i vincoli feudali che furono aboliti sono pochi giorni dal Senato, si ammise forse una distinzione qualunque derivante dalla ulteriore durata dei vincoli? Non mai. Introdurremo noi dunque un sistema perfettamente contrario relativamente alla stessa natura di vincoli, facendo cioè

dipendere la sussistenza o no delle sostituzioni fedecommessarie dalla progressività ad uno o più gradi? Ciò a mio credere non sarebbe nè giusto, nè conforme a quei principii che informarono tutte le leggi che riflettono consimili abolizioni.

Io non aggiungerò altre parole a quelle che opportunamente furono dette da altri oratori, e conchiuderò come altri conchiuse: il Senato si pronunzi per l'una o per l'altra opinione, ma risolva con un'espressa dichiarazione nella legge ogni questione a questo riguardo; il che si otterrà ammettendo o rigettando il proposto articolo d'aggiunta.

Varie voci. Ai voti, ai voti.

Senatore **Galvagno**. La spiegazione che io voleva promuovere, non l'ottenni finora; le sostituzioni fedecommessarie le vogliamo abolite, si dice.

Io ammetto questo sistema, e le vedo abolite coll'articolo 1.

Ma io vi domando: volete la divisione di questi beni vincolati comunque da semplici sostituzioni fedecommessarie?

Io credo che non si devono dividere, perchè non costituenti un fedecommesso. Per esempio, supponiamo una sostituzione fatta a favore di molte persone viventi, per trasmettere ai loro discendenti. Non vi sono nè inventari, nè iscrizione di beni. Non vi è che il testamento che faccia fede di questa sostituzione: or bene, saranno immense le difficoltà di una divisione; invece se la divisione è limitata ai soli fedecommessi, ogni difficoltà è risolta, perchè gl'inventari ed i libri del censo dimostreranno quali siano i beni vincolati.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli. A ragione l'onorevole Senatore Galvagno attende una spiegazione da me che non ha ancora avuta e che avrei data prima d'ora se l'onorevole Senatore Vigliani non mi avesse prevenuto con un eloquente discorso. Io ritraggo anzitutto dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Galvagno che egli non è in massima contrario allo scopo che ci proponiamo; tanto è ciò vero che esso intenderebbe cessate le sostituzioni fedecommessarie per solo effetto dell'art. 1.

Dunque, anche secondo il suo sistema, scompare ogni differenza tra il passato ed il futuro, sia che questo effetto derivi dall'articolo 1, o da altro articolo. Qui siamo perfettamente d'accordo.

Ma egli si preoccupa di un fatto che per verità ieri fu più volte portato innanzi, e che non mi ha colpito abbastanza perchè io ne sentissi tutta la forza, e quindi credessi il caso di rispondervi. Si disse: ma converrà fare delle divisioni di beni: nell'articolo 2 del progetto di legge si scrive *o da qualsiasi altra disposizione fedecommessaria;* poi all'art. 3, la piena proprietà della metà dei beni già vincolati per ragione di fedecommesso, maggiorasco od altra qualsiasi consimile disposizione si consolderà, ecc.

Ora siccome a tenore di questo e dell'art. 2 *qualsiasi disposizione* conteneva altresì le sostituzioni fidecommissarie, e siccome quando si tratta nell'art. 3 della divisione dei beni naturalmente la parola *qualsiasi disposizione* abbraccia anche la dote di queste sostituzioni, dunque ne avverrà che anche i beni di coteste sostituzioni dovranno essere divisi secondo il disposto dello stesso art. 3.

Di qui ravvisa l'onorevole Galvagno inconvenienti gravissimi, litigi, imbarazzi interminabili.

Egli però consentirebbe la divisione nel modo proposto quando si trattasse di un ente morale nel senso determinato dall'art. 618 del Codice Austriaco.

Per verità questo articolo, questa determinazione così categorica, così precisa del Codice Austriaco, ci ha alquanto fuorviati; ci ha portati fuori dell'ordine generale della scienza, dei canoni consueti della materia e quasi ci ha fatto credere che non altra divisione debba farsi dei maggioraschi, dei fidecommessi, non altra sia giusta, non altra economicamente utile, salvo quando si tratti di dividere un fidecommesso, che sia ente morale.

E dico che ci ha alquanto fuorviati questo articolo 618 del Codice Austriaco; imperocchè l'onorevole Galvagno ben sa e ben m'insegna che non tutti i fidecommessi esistenti secondo il diritto comune, secondo la patria nostra legge, erano enti morali.

Nè vale l'opporre che quando eranvi dei chiamati viventi si deputasse un curatore, perchè ciò non implica di necessità che veramente questi fedecommessi fossero un ente morale.

Ma a parte ancora questa considerazione: perchè egli si adatterebbe a dividere quel che è ente morale, e non si adatterebbe a dividere un'altra istituzione fedecommessaria?

Per le difficoltà, egli dice, le quali possono sorgere in quanto che quivi siano determinati i beni, e altrove non lo siano.

Ma, o signori, quando presso di noi dapprima in principio del presente secolo, e poi di nuovo colla legge del 18 febbraio 1851 si abolirono i fedecommessi, queste questioni, queste difficoltà vennero innanzi? Forse allora si credette che si dovessero soltanto dividere quei beni dei quali fosse un inventario preciso che stabilisse l'asse? Che si dovessero solo dividere quei fidecommessi i quali costituissero un ente morale?

Per dir ciò bisognerebbe dire che tutti i fedecommessi erano enti morali; lo che effettivamente non è. Converrebbe dire che tutti fossero inventarizzati e si sapesse tutto ciò che veramente esistesse.

Sta bene, secondo le patrie Costituzioni, se ne dovevano fare le consegne, ma queste sono circostanze esteriori, accidentali, le quali non possono avere nessuna conseguenza in proposito.

Il cardine insomma della sua tesi è che il fedecommesso è ente morale.

Ma siccome non è assolutamente, che tutti i fedecommessi anche presso di noi fossero enti morali, eppure tutti furono sciolti colla legge del 18 febbraio 1851,

perchè, o signori, dovremo crearci una difficoltà che non esiste per porre un ostacolo all'effetto di questa legge che ci proponiamo ?

Del resto, la sostituzione fedecommessaria che cosa stabilisce ? Stabilisce il possessore primo del fedecommesso, e di mano in mano gli altri chiamati o contemporanei, oppure non nati ancora.. Ma io non veggo che vi abbia maggior difficoltà a dividere una sostanza, un'eredità che si chiami sostituzione fedecommessaria, di quel che a dividere ogni altra qualsiasi eredità.

Si disse che siffatte divisioni potrebbero dar luogo a guai, a litigi. Ma, o signori, io credo che sia evidente come questa paura di litigi e simili non debba troppo essere usata e quasi diremmo abusata.

Dobbiamo definire i diritti, procurare che le leggi siano chiare, che le condizioni siano ben palesi e determinate: ma perchè noi temiamo delle liti, il non fare le leggi richieste dalla giustizia, e dalle condizioni de' tempi è il peggiore dei mali.

Quindi io credo che questo argomento non possa in nessuna guisa nel caso corrente cambiar l'opinione che spero avrà il Senato, e a cui in massima acconsente l'onorevole Senatore Galvagno, che tutte indistintamente le sostituzioni fedecommessarie, tutti codesti vincoli della proprietà debbano cessare e siano resi i beni alla libera commerciabilità nell'interesse non meno privato che della pubblica prosperità. Quindi spero che vorrete votare codesto emendamento, il quale è capitale diremmo nel sistema, nella economia della legge, nè ci osti il voto che ieri avete espresso.

Avete inteso, o signori, come io stesso in certa guisa non lo respingessi affatto perchè la troppo ampia espressione del progetto poteva dar luogo ad eccesso: e anzi accennerò, e qui forse soddisfarò l'onorevole Lauzi, poteva trasmodare al punto da colpire le sostituzioni previste dall'articolo 609 del Codice Austriaco, vale a dire, le sostituzioni pupillari ed esemplari che io vorrei rispettate.

Ecco, o signori, quali sono le considerazioni per cui non mi vedeste alieno dall'adottare un temperamento il quale emanò nel modo votato con l'articolo 2.

Ma se veramente questa votazione avesse prodotto un irresistibile ostacolo all'accettazione delle sostituzioni fedecommessarie, certamente avrei posto lungamente sotto le vostre considerazioni i miei riflessi: ma questo effettivamente non è. Io dichiarai consentire a quelle modificazioni per cui la legge non soverchiasse oltre i suoi naturali confini. Questo effetto fu prodotto con la saggia votazione che voi avete fatta ieri.

Col votare poi il presente articolo 3 voi compirete l'economia intiera della legge proposta; voi sarete conseguenti alla votazione dell'articolo 2, voi non discorderete dall'art. 2; voi seconderete quei principii di liberalità e di pubblica utilità, i quali dominano mai sempre ogni vostra deliberazione.

Presidente. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia propone il seguente articolo...

Senatore **Lauzi.** Domando la parola per dire unicamente...

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Mi spiace prolungare la discussione, ma ho già detto che non entrerò nella questione.

Il signor Senatore Vigliani ha benissimo colpito la mia idea col dire che proponeva una questione pregiudiciale; non la propongo alla votazione del Senato, ma, a mio modo di vedere, ci è luogo alla questione pregiudiziale.

Ieri si trattava di un articolo nel quale era detto che sono sciolti immediatamente dalla pubblicazione della legge i vincoli dipendenti da fidecommessi, da maggioraschi, « o da qualsiasi altra sostituzione fidecommissaria. »

L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale dichiarò che quest'espressione si era introdotta espressamente per riguardo alle sostituzioni fidecommissarie del Codice Austriaco, da non confondersi col fidecommesso. Per questi motivi ho osato allora esporre alcune considerazioni per le quali appunto appoggiava la sopressione di quelle parole, pel senso che loro veniva attribuito.

L'onorevole Galvagno in parte coincidendo colla mia idea, cioè opponendosi « alla divisione dei beni che « fossero attualmente colpiti dalle anteriori sostituzioni « fidecommissarie » appoggiava anch' egli sotto questo rapporto, e per altri motivi che non accenno per non rientrare nella questione, la soppressione di cui si tratta.

Ora io domando se le parole soppresse non si dovevano intendere estese anche a questo fine; e se coll'articolo ora proposto non si viene a disfare ciò che si è fatto?

Adottare il nuovo art. 3, è precisamente come rimettere all'art. 2 le parole ieri levate, giacchè quelle parole non applicandosi alle province delle Due Sicilie, per le quali o non sussistevano, od erano già abolite queste sostituzioni fidecommissarie, e quelle che in certo modo vi si riferivano, erano conservate espressamente nella legge, ne viene la conseguenza, come benissimo osservava il signor relatore Arnulfo, che quella espressione non si applicava che alle sostituzioni fidecommissarie tollerate dal Codice in Lombardia.

Resto nel mio sistema; non rientro nella questione, ma torno a dire che mi pare che il Senato adottando questo articolo disfà oggi ciò che ha fatto ieri.

Presidente. Leggo l'articolo proposto dal Ministro di grazia e giustizia, a cui acconsente l'Ufficio Centrale, che sarebbe da collocarsi immediatamente dopo l'articolo 2.

« La disposizione del precedente articolo si applica egualmente alle sostituzioni fidecommissarie ordinate in conformità degli articoli 608 e 610 e seguenti sino al 615 del Codice civile Austriaco. »

Lo metto ai voti. Chi intende approvare l'articolo testè letto voglia sorgere.

(Approvato).

Passo ora all'art. 3, avvertendo che seguo la numerazione come è, salvo poi a cambiarla, secondo portano le aggiunte fatte..

Senatore **Poggi.** Quanto è stato detto dai precedenti oratori e l'approvazione data dal Senato all'articolo oggi proposto dal Ministro di grazia e giustizia, mi agevola la via per emettere il mio parere sopra l'articolo testè letto.

Io credo che la disposizione contenuta in due almeno degli articoli del Codice delle Due Sicilie che si vogliono dall'ufficio centrale conservare, abbia tutti gl'inconvenienti, produca gli stessi effetti e sia della stessa natura della sostituzione fedecommessaria della quale si è discusso fin ora, e per conseguenza sono di opinione che l'abolizione debba estendersi anco a quelle sostituzioni, comunque nel Codice delle Due Sicilie non sieno precisamente chiamate sostituzioni fedecommessarie.

La legge provvide al futuro con l'art. 1, al passato coll'art. 2, e coll'art. terzo ora aggiunto, ma l'articolo 4 è pure destinato a regolare il futuro rispetto ai beni posti nel territorio delle Due Sicilie; tanto più interessa di conoscere l'indole di queste sostituzioni perchè se realmente esse hanno un carattere conforme alle sostituzioni fedecommessarie, il Senato non avrà difficoltà di prendere una deliberazione eguale a quella già presa, vale a dire di abolire totalmente i vincoli che tuttora rimangono.

L'art. 945 dispone che i parenti in grado di zio, fratello, sorella, possano, ove istituiscano erede un minore, sostituirgli un erede nel caso che venga a morte quando non abbia ancora compiuto gli anni 18. Quest'articolo a un dipresso istituisce una sostituzione pupillare che il diritto romano permetteva solamente ai padri di famiglia, e considerato sotto questo punto di vista, io non ho alcuna difficoltà di ritenere che una facoltà estesa ad altre persone della famiglia possa conservarsi senza alcun pregiudizio, comunque il Codice delle Due Sicilie protragga la sostituzione due anni al di là dell'età in cui è permesso ai minori di far testamento. Questa sostituzione, a vero dire, non è fedecommessaria, non reca vincolo ai beni, perchè i parenti che instituiscono il minore curano soltanto di provvedere al caso in cui egli muoia senza aver potuto far testamento nominandogli un erede; ma siccome durante la minore età un pupillo non può alienare i beni senza giusta necessità, il rischio di vincolare i beni con la sostituzione pupillare non vi è.

Il pupillo non potrebbe alienare se non in caso di bisogno e con le debite formalità, e in tal caso la sostituzione pupillare non osterebbe alle alienazioni necessarie. Dunque credo questa sostituzione ben diversa dalla sostituzione fedecommessaria e la reputo un temperamento equitativo che le leggi delle Due Sicilie concedono agli stretti parenti sempre a favore del minore, il quale non avendo facoltà di far testamento potrebbe non aver quegli eredi che forse sarebbero più accetti a lui stesso ed alla sua parentela.

Quindi non avrei difficoltà di opinare che l'art. 3 ora 4, potesse restringersi a tener ferma la sostituzione citata nell'art. 945. Ma le sostituzioni successive contemplate negli articoli 1003 e 1004 sono d'indole ben diversa.

Nell'art. 1003 si stabilisce che il padre di famiglia possa per atto fra vivi o di ultima volontà disporre a favore di alcuno o di tutti i suoi figliuoli della metà dei beni ossia della quota disponibile, e disporre a condizione di obbligarli a conservare e restituire questi beni ai figliuoli nascituri, cioè ai nipoti suoi.

L'art. 1004 dà la stessa facoltà ai fratelli, ed alle sorelle che non hanno figli per il caso che dispongano a favore di un loro fratello o sorella; permette cioè di vincolare la istituzione all'obbligo di conservare e restituire i beni ai figli nascituri.

Io credo che il semplice annunziare il tenore di queste disposizioni dimostri che qui si tratta di sostituzione fedecommessaria vera e propria o per lo meno di sostituzioni che producono l'effetto che appunto si vuole abolire colla legge, cioè di obbligare il chiamato alla successione, o al godimento della donazione, a conservare i beni per trasmetterli ad altre persone che non saranno nemmeno nate al giorno della disposizione. Questo vincolo è eguale a quello fedecommessario perchè obbliga, come dico, a non alienare i beni nel tempo che si godono dal primo chiamato, e a non imporvi sopra degli oneri che ne producano l'alienazione. E non si creda che la durata di questo vincolo sia tanto breve quale si può immaginare, perchè gli articoli della legge non contemplano semplicemente i figli già nati o che possano nascere da un determinato matrimonio, contratto per esempio al giorno della disposizione, ma parlano in genere de' figli nascituri dal primo chiamato.

Ora può accadere che il primo chiamato viva molti e molti anni prima di contrarre matrimonio, e poi lo contragga in età senile; può accadere che contragga un matrimonio e che il matrimonio sia sterile; e che accaduto lo scioglimento di questo, passi ad altre nozze, e di più può accadere che nel caso di uno o più matrimonii, non un solo figlio, ma più ne venga ad avere, e la legge siciliana nei successivi articoli dice, che queste sostituzioni non possono farsi a favore di un solo dei figli nascituri ma di tutti quanti nasceranno da quella determinata persona.

Si intende bene che la durata di questo vincolo non sarà di secoli, come era il tempo assegnato per gli ordinarii fedecommessi, ma sarà sempre uno spazio di tempo più che sufficiente per recare pregiudizio alla libera commerciabilità dei beni, alla libera disposizione di essi, ed al miglioramento economico delle proprietà. Tempo assai grande per i giorni che corrono; perchè se nei tempi passati i beni si commerciavano di rado, e con molta difficoltà, cosicchè i vincoli fossero grandemente dannosi in quanto durassero per più di un secolo, oggi che le permute degli immobili sono frequentissime, il danno dell'inalienabilità imposta con

tali sostituzioni per un corso di 70 o 80 anni va a ridursi poco m nore, se non eguale all'antico.

È pur vero che queste disposizioni danno la facoltà di fare queste sostituzioni solamente al padre di famiglia, ed agli stretti parenti, vale dire sono sostituzioni che si fanno nel seno delle famiglie.

Ma questa, a parer mio, non è una ragione che attenui il vincolo, perchè sarebbe difficile ai nostri giorni di trovare persona, se anche la legge lo permettesse, che volesse istituire un fedecommesso o disposizione fedecommessaria a favore di un estraneo, mancandole un interesse ed una ragione motrice proporzionata del genere di quelle che i costumi dei passati secoli ammettevano: mentre invece le persone di famiglia sono quelle che hanno interesse a conservare i beni nella famiglia medesima, ed a trasmetterli di padre in figlio, di zii in nipoti e così di seguito.

Tutti convengono che la legge presente vuole appunto distruggere questi vincoli, che si appongono nell'interesse delle famiglie, perchè si vuole costituire assolutamente la piena e libera disponibilità di tutti i beni di suolo.

Io credo perciò che bisogna guardarsi dal mantenere le sostituzioni in discorso, perchè sono le più pericolose, e quelle che perpetuerebbero nelle famiglie il possesso dei medesimi beni. Nè si creda che, sebbene ristrette al primo grado non possano essere feconde di pregiudizii maggiori, perchè può accadere benissimo, che appena venuti i beni nel possesso della persona sostituita, questa se è mossa da pari sentimenti e da spirito di famiglia, può fare altre disposizioni congeneri a quelle del suo antenato, e con nuovi vincoli obbligare i suoi successori, figli, o nipoti a mantenere nella famiglia le medesime proprietà.

Quindi esaminate sotto tutti gli aspetti queste disposizioni, per verità io non so trovare veruna differenza fra le sostituzioni del Codice delle Due Sicilie, e quelle oramai colpite dal divieto dei precedenti articoli, almeno rispetto alla natura del vincolo che impongono ai beni, sui quali esse cadono.

Ed è per ciò che io non posso annuire all'opinione dell'ufficio centrale che ha creduto dover fare un'aggiunta al progetto ministeriale, proponendo un'eccezione per le province siciliane, contraria a tutta la economia della legge.

Nè mi muove il riflesso che anche il Codice francese abbia delle disposizioni conformi a quelle del Codice per le Due Sicilie.

Io sono ammiratore di questo monumento di sapienza che è il Codice civile francese, ma per altro debbo confessare schiettamente che io non lo credo perfetto, nè degno di essere accettato in tutte le sue parti.

Non lo credo poi meritevole di osserlo specialmente in queste parti, le quali potevano esser buone ed utili nel 1804, quando appunto si era proceduto alla distruzione dei tanti e moltiformi vincoli che allora inceppavano i beni, quando appunto si erano conculcate tutte le abitudini e le costumanze delle famiglie a disporre in quei dati modi, quando insomma si potè credere che un'attenuazione a così larghi e istantanei cambiamenti nelle leggi, potesse in certo modo giovare a dare un qualche sfogo ai sentimenti fino allora nutriti dalla maggioranza dei francesi per conservare nelle famiglie le avite fortune.

Ma ora che sono decorsi 56 anni, da che il Codice civile francese fu pubblicato, pare a me che le idee siano assai progredite in questa materia, che il rispetto al principio della libertà economica si faccia dovunque sentire, e che da tutte le parti si desideri che i vincoli, che inceppano le proprietà debbano tutti esser tolti.

Quindi, se poteva approvarsi e reputarsi ragionevole che il Codice francese nel 1804 avesse conservato le sostituzioni in discorso, non troverei per verità ragione di mantenerle con una disposizione espressa nel 1861, e quando già l'esperienza ha dimostrato, che non solo questa, ma altre parti del Codice francese meritano di esser corrette ed accomodate ai bisogni nuovi.

Io sarei per conseguenza d'opinione che l'articolo 3 dovesse restringersi solamente a conservare le disposizioni dell'art. 945 del Codice per le Due Sicilie, ma che per il rimanente s'intendessero compresi nell'abolizione generale anco gli articoli 1003 e 1004.

Ed io dico che ove il Senato consideri che tali disposizioni, comunque non abbiano il nome di sostituzioni fedecommessarie, producono in effetto danni eguali a quelle, non deve parergli singolare che in una legge, la quale riguarda e la Lombardia e le province siciliane, in una legge che ha voluto per la Lombardia distruggere ogni vincolo già esistente, ed impedire in futuro qualunque disposizione che desse modo di crearne dei nuovi, in una legge che in sostanza ha voluto unificare in ogni parte tutta quanta la legislazione del Regno d'Italia, perocchè nè in Toscana, nè in Piemonte, nè nell'Umbria e nelle Marche vi sono tali sostituzioni, si aggiunga una disposizione per permettere nell'avvenire la istituzione di vincoli consimili nelle Due Sicilie, e lasciare così che in una parte del regno si possano fare delle sostituzioni che inceppano la libera disponibilità dei beni.

Senatore **Vacca**. Io non saprei in verun modo associarmi ai dubbi dell'onorevole preopinante circa le istituzioni permesse così dal Codice civile francese come dal napoletano.

Ieri ho esposto distesamente le gravi considerazioni che persuasero i redattori del Codice civile francese, e pur anche del Codice napoletano, al rispetto di queste sostituzioni permesse. E per verità non mi so smuovere dalla mia opinione.

Io non abuserò della pazienza del Senato ritornando ad una discussione che è già stata bastantemente esaurita; se non che, vogliasi pure dubitare del carattere di queste disposizioni, vogliasi pure dubitare della convenienza di mantenerle o emendarle oggi o domani, sarà egli permesso, quasi direi accidentalmente in una

legge, di troncare la questione in una discussione di materia così grave, e non aspettare il tempo che giungerà presto, in cui una revisione generale del Codice italiano ci permetterà di prendere a matura disamina una questione così delicata?

Quello sarà il momento in cui potremo decidere veramente del carattere di coteste disposizioni, e vedere quali debbansi conservare, quali no.

Per tali considerazioni adunque persisto nel parere dell'ufficio centrale, e non trovo ragione per dipartirmi dal mantenimento delle sostituzioni fedecommessarie contenute nei citati articoli del Codice napoletano.

Senatore **Arnulfo.** L'onorevole Senatore Poggi vorrebbe che nell'art. 3 si sopprimesse l'indicazione degli articoli 1003 e 1004 che si riferiscono al Codice delle Due Sicilie, e che per conseguenza sia dichiarato che non siano ulteriormente sussistenti e pel passato e per l'avvenire gli articoli medesimi, ma vengano abrogati.

Sebbene nella relazione l'ufficio centrale abbia con qualche ampiezza d'argomenti procurato di spiegare le ragioni per le quali fu mosso ad ammettere l'eccezione che si riferisce ai due articoli or ora nominati, ciò non pertanto aggiungerò brevemente, che l'ufficio centrale fu chiamato a portare la sua attenzione sopra quelle disposizioni del Codice delle Due Sicile, per voto degli uffizi, che nella loro maggioranza manifestarono concordi il voto, l'intenzione che tali disposizioni degli articoli 1003 e 1004 siano mantenute. Obbligato l'ufficio centrale a prendere ad esame questo voto e la relativa proposta che fu fatta dai Commissari, ha dovuto instituire qualche confronto per vedere, se le sostituzioni fedecommessarie ammesse dal Codice austriaco, sono identiche col contenuto negli articoli suddetti del Codice delle Due Sicilie tutt'ora vigente nelle province Siciliane. Una prima differenza la riscontrò in questo, che nel Codice Austriaco le sostituzioni fedecommessarie sono considerate veri fedecommessi, fanno parte del titolo dei fedecommessi, ove trovansi le disposizioni che regolano la materia del conservare e del trasmettere le cose donate e lasciate.

Che per contro nel Codice delle Due Sicilie la relativa materia è collocata sotto ben diverso capitolo, cioè delle *disposizioni permesse a favore de' nipoti del donante o del testatore*: quindi l'ufficio centrale ha creduto di dover stabilire una differenza essenziale nel proporre questa legge all'approvazione del Senato; cioè di considerare le relative disposizioni in relazione alla legislazione vigente in ciascuna provincia, e che per conseguenza siano da abolirsi le sostituzioni fedecommessarie, laddove il Codice le caratterizza per fedecommessi e che siano da mantenersi le disposizioni che nel Codice delle Due Sicilie non sono considerate come fedecommessi.

E tanto più abbracciò questa distinzione, in quanto che non è solo il Codice delle Due Sicilie che ammetta delle disposizioni della natura di quelle che si comprendono negli articoli 1003, 1004 del Codice medesimo, ma ve ne sono delle simili sparse in diversi Codici italiani; motivo per cui, ove l'ufficio centrale non fosse entrato nella opinione di mantenere le disposizioni del Codice Siciliano, per essere conseguente avrebbe dovuto necessariamente far caso delle altre disposizioni analoghe esistenti negli altri Codici, e proporre anche di queste l'abolizione.

Ma siccome fu già presentato un progetto di Codice civile per tutto lo Stato italiano, siccome ad epoca più o meno prossima, questo Codice vuol essere esaminato, e con esso si deroghera o si confermeranno le disposizioni analoghe a quelle di cui si tratta, parve all'ufficio centrale dovessero lasciarsi sussistere e non derogare gli articoli 1003 e 1004 del Codice delle Due Sicilie nello stesso modo che si lasciano sussistere in altri Codici ed in altre province disposizioni simili, salvo ad esaminare a tempo opportuno tutti i Codici per adottare quei provvedimenti generali nel nuovo che saranno convenienti.

Indipendentemente da questi principali motivi non devo ommettere di ricordare che vi ha differenza essenziale, che esiste tra le disposizioni del Codice Austriaco e quelle del Codice delle Due Sicilie quanto alle persone che possono fare le disposizioni delle quali ora si parla, poichè nel Codice delle Due Sicilie non le possono fare tranne gli ascendenti a favore dei figli, e i zii e le zie a favore dei nipoti, o meglio tra fratelli a favore di nipoti. Per contro nel Codice Austriaco vigente in Lombardia si possono fare a favore di chicchessia e da chicchessia. Nel Codice delle Due Sicilie è stabilito che non possa farsi salvo ad un grado solo la disposizione di conservare e restituire; nel Codice lombardo si può estendere a due gradi quanto ai mobili, e quanto alle persone viventi si possono comprendere tutte, perchè non vi è limitazione alcuna.

Vi è poi una disposizione importante nel Codice delle Due Sicilie che è contenuta nell'articolo 1006 secondo il quale tutte le disposizioni permesse negli articoli 1003 e 1004 non sono altrimenti valide, salvo quando l'obbligo di restituire si riferisce a tutti i figli senza distinzione nè di sesso, nè di età. Il che vale a dire che ivi non si verificano le ineguaglianze che dalla sostituzione fedecommessaria possono derivare, e derivano; che anzi chi voglia profittare della disposizione del Codice delle Due Sicilie, è costretto a fare in modo che le sue sostanze, oggetto della sostituzione, passino in parti uguali ai figli senza distinzione d'età o di sesso; ragione per cui v'ha *una notevolissima* differenza fra le une e le altre legislative disposizioni.

Ho addotto le ragioni che mossero principalmente l'ufficio centrale a proporre l'articolo terzo di cui si tratta; ciò fatto l'ufficio si rimette a quanto sarà il Senato per determinare.

Senatore **Alfieri.** Non intratterrò il Senato nella quistione legale, nella quale mi dichiaro incompetente, ma appunto come tale io intendo muovere un dubbio a quelli che sono più di me pratici della materia.

Il dubbio mi nasce nel leggere l'articolo terzo quale fu proposto dall'ufficio centrale, e accettato dal Ministero, e sta in ciò che dicendo l'articolo proposto: « Il disposto dei due precedenti articoli non è applicabile alle istituzioni di cui agli articoli 945, 1003 e 1004 relative al Codice delle Due Sicilie. » Io non so se veramente l'effetto di quest'articolo, espresso in questi termini, si ristringa, come diceva l'onorevole Senatore Poggi, a mantenere in vigore nel regno delle Due Sicilie le disposizioni degli articoli 1003 e 1004, oppure ne estenda gli effetti (non occorre parlare dell'articolo 945 che è comune) anche alla Lombardia. D'ora innanzi in Lombardia si potranno ammettere sostituzioni, a termini degli articoli 1003 e 1004 del Codice delle Due Sicilie. Forse io sarò in errore, ma l'effetto che produce in me questa locuzione, è appunto quale ebbi l'onore di esporlo.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. La disposizione cui allude l'onorevole Senatore Alfieri non può applicarsi alla Lombardia per la semplice ragione che in Lombardia è in vigore il Codice Austriaco e nelle Due Sicilie il Codice Siciliano. Quando si dice nell'articolo terzo di cui trattiamo che colle disposizioni di cui ne' precedenti articoli non saranno derogati gli articoli 1003 e 1004 del Codice delle Due Sicilie, equivale a dire che sussisteranno là dove attualmente sono vigenti.

Non essendovi nel progetto di legge una disposizione che dichiari comuni alla Lombardia le disposizioni di cui in detti due articoli del Codice Siciliano, non può nascere difficoltà di riguardo.

Alle parole colle quali comincia l'articolo terzo: *Il disposto dei due precedenti articoli* sono da sostituirsi le seguenti: *Il disposto dei due primi articoli non è applicabile*, onde siano esattamente indicati gli articoli cui si riferisce il presente articolo, il quale non può avere relazione con quello aggiunto, limitato a provvedere per la Lombardia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Alfieri, parmi veramente che si eviterebbe una difficoltà ove si dicesse *col disposto dei due primi articoli non è derogato agli articoli* 945, 1003, 1004, *relativi del Codice delle Due Sicilie*: mi pare che allora ogni questione sia tolta.

Presidente. L'ufficio centrale accetta?

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Il Senatore Alfieri è di accordo?

Senatore **Alfieri**. Ho fatto una semplice osservazione; del resto accetto la proposta modificazione.

Presidente. Si propone dal signor Ministro di grazia e giustizia, ed è acconsentito dall'ufficio centrale, che l'articolo 3 cadente ora in discussione, sia redatto nei seguenti termini: « Col disposto dei due primi articoli non è derogato agli articoli 945, 1003 e 1004 e relativi del codice delle Due Sicilie ».

Se non v'è altra osservazione metto ai voti l'articolo 3, così modificato.

Chi intende di approvare quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato)

Si passa ora all'art. 4.

« La piena proprietà della metà dei beni già vincolati per ragione di fedecommesso, di maggiorasco o di altra qualsiasi consimile disposizione, si consoliderà nell'attuale possessore od avente diritto al possesso, e l'altra metà rimane riservata al primo o primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge. L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere all'attuale possessore durante la sua vita. »

« Sono applicabili fra il proprietario e l'usufruttuario le disposizioni contenute negli articoli 518, 520 e relativi del Codice Austriaco, e nella sezione seconda art. 3, capo 1. del Codice delle Due Sicilie. »

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Stante le precedenti notazioni, per evitare delle dubbiezze, delle questioni, pare all'ufficio centrale che sarebbe meglio concepire l'articolo come segue:

« La piena proprietà della metà dei beni di cui negli articoli 2 e 3 si consoliderà nell'attuale possessore » e quindi come nell'articolo.

In tal modo si ommettono le parole « già vincolati per ragione di fedecommesso, di maggiorasco o di qualsiasi consimile disposizione » in ordine alle quali parole potrebbonsi suscitare le stesse questioni che si sono risolte.

Quando l'art. 4 si riferisce agli articoli 2 e 3 la questione non può nascere. In tal senso l'ufficio centrale propone la redazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto questa redazione.

Presidente. L'ufficio centrale propone un cambiamento di redazione delle prime linee dell'art. 4. Questa modificazione sarebbe accettata dal ministro di grazia e giustizia: leggo le parole prime dell'articolo, poi leggerò quelle sostituite dall'ufficio centrale.

L'art. 4 secondo la primitiva redazione era così concepito (*Vedi sopra*).

Invece l'ufficio centrale propone che si dica « La piena proprietà della metà dei beni di cui negli articoli 2 e 3, si consoliderà ecc. » (*Vedi sopra*).

Se non c'è osservazione su questa nuova redazione rileggerò l'art. intiero per metterlo ai voti: (rilegge l'art. *Vedi sopra*).

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'art. 5. « La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dai possessori attuali quanto dai primi chiamati ».

(Approvato).

« Art. 6. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al fedecommesso, al maggiorasco od alla sostituzione fedecommessaria nato

o concepito, se la dotazione sarà stata fatta con beni di proprietà privata, questi spetteranno per intiero all'attuale possessore; se la dotazione invece sarà stata fatta in tutto od in parte dallo Stato, la proprietà della metà dei beni da esso donati si devolverà alle Rege Finanze, ed il rimanente spetterà in piena proprietà all'attuale possessore, salvo sempre al medesimo l'usufrutto della totalità dei beni a norma del capoverso dell'art. 3. »

(Approvato).

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. È sottinteso che si faranno le correzioni necessarie onde gli articoli si trovino in relazione coll'ordine numerico.

Presidente. Le riferenze si faranno regolarmente in seguito ed in coerenza degli articoli che si sono introdotti.

Leggo ora l'articolo 7.

« Art. 7. Le pensioni che per obbligo di legge già venivano soddisfatte dai possessori dei maggioraschi dovranno dai medesimi continuarsi a pagare. »

« Alla loro morte vi saranno tenuti i loro eredi ed i primi chiamati o gli eredi di questi, salvo che la qualità di primi chiamati concorra in coloro stessi ai quali tali pensioni erano pagate. »

« Nel caso previsto dall'articolo precedente vi sarà anche tenuto lo Stato per la sua tangente. »

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

L'ufficio centrale proporrebbe di togliere le ultime parole « salvo che la qualità dei primi chiamati concorra in coloro stessi ai quali tali pensioni erano pagate » poichè questo altro non è, salvo l'effetto della confusione che di pien diritto si opera quando il creditore diventa debitore, e sarebbe perfettamente inutile il ciò ripetere qui.

Non si varia per nulla il concetto della legge facendo questa soppressione, la quale l'ufficio centrale propone al fine che la redazione dell'articolo nulla contenga di superfluo.

Presidente. Prego il signor Ministro a dichiarare se accetta questa soppressione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero accetta.

Presidente. Rileggerò perciò l'articolo modificato dall'ufficio centrale, colla omissione cioè delle parole testè indicate dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

« Art. 7. Le pensioni che per obbligo di legge già venivano soddisfatte dai possessori dei maggioraschi dovranno dai medesimi continuarsi a pagare.

« Alla loro morte vi saranno tenuti i loro eredi ed i primi chiamati o gli eredi di questi.

« Nel caso previsto dall'articolo precedente vi sarà anche tenuto lo Stato per la sua tangente. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 8.

« Art. 8 La presente legge non pregiudica agli altri diritti che si fossero acquistati prima dell'attuazione della medesima. »

(Approvato).

« Art. 9. Agli aventi diritto a pensione di cui nell'art. 7 della presente legge, ed a coloro ai quali le leggi preesistenti concedevano una qualche ragione sul fidecommesso o maggiorasco, competerà, a guarentigia dei loro diritti, ipoteca sui beni che ne costituiscono la dote, da iscriversi in conformità delle leggi vigenti nelle province ove sono situati. »

(Approvato).

« Art. 10. Se l'ipoteca di cui nell'articolo precedente sarà iscritta nei 90 giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, non sarà primeggiata da altre ipoteche o privilegi, ed ogni alienazione di detti beni o vincolo reale sui medesimi imposto non potranno invocarsi in pregiudizio dell'ipoteca medesima.

« Trascorso il termine di giorni 90 l'ipoteca non avrà effetto salvo dalla data dell'iscrizione posteriormente presa. »

(Approvato).

« Art. 11. L'ipoteca di cui nell'art. 9 non sarà di pregiudizio ai diritti di privilegio o d'ipoteca che sopra i beni vincolati si fossero nei modi legali acquistati e conservati prima della pubblicazione della presente legge. »

(Approvato).

Senatore **Ferrigni**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Ferrigni ha la parola.

Senatore **Ferrigni**. L'ipoteca accordata ai terzi possessori per le pensioni e gli assegnamenti che erano a carico del maggiorasco è un saggio provvedimento; ma perchè sia compiuto il sistema e adattato a tutte le legislazioni che regolano l'Italia, bisogna aver presente che per legge del 17 ottobre 1822 fu data nelle Due Sicilie facoltà di stabilire i maggioraschi sopra rendite iscritte sul gran libro del Debito Pubblico insuscettive d'ipoteca.

Allora non si potrebbe applicare a questi maggioraschi la disposizione dell'art. 11, poichè si rifiuterebbe l'indole stessa dei beni sottoposti al vincolo.

Per rendere dunque compiuto il sistema della guarentigia ipotecaria io proporrei un articolo addizionale in questi termini:

« Allorchè fra i beni costituenti la dote dei maggioraschi si trovano rendite inscritte contro lo Stato insuscettive d'ipoteche non saranno alienabili se non quando vi sia sufficiente guarentigia ipotecaria per la soddisfazione delle pensioni, degli assegnamenti e di altri pesi afficienti il maggiorasco sia nei beni stabili sottoposti allo stesso, sia in altri beni immobili che si assoggettino ad ipoteca speciale dai possessori, a cui profitto si opera lo scioglimento del vincolo fidecommessario.

Potrà pure l'alienazione delle rendite inscritte aver luogo investendone tutto o parte del prezzo in beni immobili da sottoporsi all'ipoteca medesima. »

Così mi parrebbe compiuto il sistema delle guarentigie ipotecarie, ed i beni che costituiscono in parte la dotazione del maggiorasco sono sufficienti alle ipoteche, ed allora le rendite inscritte saranno alienabili: o non sono sufficienti e in questo caso si potrà convertire tutto o parte del prezzo dell'alienazione in beni immobili suscettivi d'ipoteca e si dirà in questo altro modo guarentire, ipotecare.

Se il Senato lo approva potrà questo articolo essere aggiunto.

Presidente. Il signor relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale non può non accettare l'aggiunta proposta in quanto che ha essa pure lo scopo comune agli articoli che furono dall'ufficio centrale proposti e dal Senato già approvati, di guarentire con ogni mezzo possibile gl'interessi di coloro che hanno dei diritti sui beni che si svincolano; per conseguenza è giusto che se questi beni non consistono in stabili, ma bensì in rendite che non possono essere gravate da ipoteca vi sia una disposizione speciale al riguardo delle rendite del Debito pubblico che produca lo stesso effetto che si vuol conseguire colla disposizione che si riferisce agli immobili già accettata dal Senato.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io credo opportuno di domandare all'onorevole signor proponente del nuovo articolo, in qual modo egli intenda di assicurare, secondo le leggi che regolano nelle Due Sicilie il Debito pubblico, l'esecuzione del mezzo che mi pare molto convenientemente da esso proposto a tutelare i diritti di coloro che abbiano qualche ragione sopra i maggiorascbi costituiti sopra rendite verso lo Stato.

Lo scopo di quell'articolo sarebbe in sostanza di vietare l'alienazione delle rendite soggette al maggiorasco, se prima non si somministri ai detti aventi diritti sopra il medesimo maggiorasco determinato cautele, secondo le leggi che reggono il Debito pubblico in altri paesi: occorrerebbe di fare una annotazione sopra i titoli costituenti le rendite vincolate, affinchè siano posti in avvertenza coloro che aspirassero al loro acquisto circa il vincolo esistente.

Io non conosco abbastanza le leggi concernenti l'ordinamento del Debito pubblico delle Due Sicilie.

Sarei perciò molto grato all'onorevole Senatore proponente, se volesse fornire qualche schiarimento in proposito al Senato.

Senatore **Ferrigni**. Mi è facile di togliere il dubbio dell'onorevole Senatore Vigliani.

Quando le rendite inscritte sul gran libro si sottoponevano a maggiorasco precisamente si faceva quell'annotazione che egli indicava. Tratterebbesi adesso di rendere vane quelle annotazioni, vale a dire di rendere alienabili e mobili quei beni che per disposizione di legge sono immobilizzati.

In questo caso io propongo che la mobilizzazione non abbia luogo se non dopo date le guarentigie ipotecarie sia con l'investimento del prezzo della rendita istessa inscritta sul gran libro, sia con altra ipoteca che potesse il possessore, a cui profitto si opera lo scioglimento, fornire agli aventi diritti sul fedecommesso.

Senatore **Poggi**. Mi parrebbe conveniente l'aggiungere alla disposizione qualche parola, la quale stabilisse il modo di assicurare anche meglio i creditori; perchè se si mantiene la immobilizzazione della rendita, come avvertiva l'onorevole Senatore Ferrigni, vale a dire se si impedisce che quella cessi finchè non sono garantiti in altra maniera i creditori non si viene con ciò a procurare il modo di conoscere quali e quanti siano gli aventi diritto alla rendita, quali e quanti siano quelli che hanno diritto a far mantenere la inalienabilità della medesima.

A me parrebbe che si potesse provvedere anche più efficacemente se si desse facoltà a tutti quelli che hanno diritto alla pensione di far registrare il titolo per cui le rendite che formavano il soggetto di maggiorasco rimanessero sempre vincolate.

Così apparirebbe da quei medesimi libri non solamente che sono permanenti i vincoli, ma anche quali sono le persone che hanno diritto a mantenerli.

Senatore **Ferrigni**. Al desiderio che esprime l'onorevole Senatore Poggi mi pare che si opponga il sistema del gran Libro del debito pubblico nelle provincie meridionali perchè ivi non è permesso di fare altre annotazioni se non quelle le quali riflettono l'immobilizzazione. Però non si potrebbe prendere nota come nei registri ipotecarii delle persone che avessero diritto alla rendita, poichè la rendita iscritta rifugge da ogni affezione ipotecaria o simili.

Presidente. Prego il signor Ministro di dirmi se accetta questa proposta.

Ministro di Grazia e Giustizia. In massima io l'accetto, perchè questo articolo particolarmente è diretto a far sì che la legge abbia il suo effetto nella parte a cui si riferisce e siano suppeditate le cautele occorrenti tutta volta che, come sta in fatti, le rendite del debito pubblico delle Due Sicilie non sono ipotecabili.

Avrei però ancora una osservazione a fare all'onorevole Ferrigni. Se ci fossero vari proprietarii di questo maggiorasco, e che altri soddisfacesse al debito e altri non lo soddisfacesse che ne avverrebbe? Forse che non occorrerebbe di stabilire qualche cautela, qualche termine, qualche modo onde pel fatto di uno non sia pregiudicata la ragione dell'altro, onde non resti inalienabile la totalità di queste rendite, tutta volta cioè una parte dei proprietarii delle rendite stesse adempie al suo debito? Parmi adunque che converrebbe provvedere affinchè questo sconcio non avvenga; e che tutte le fiate che taluno abbia adempiuto al debito suo possa conseguire liberamente la libertà de' proprii beni.

Senatore **Ferrigni**. È giustissima l'osservazione del-

l'onorevole Ministro: ma sembrami che dovessero queste provvisioni abbandonarsi alla giurisprudenza dei Tribunali. Il principio è ritenuto nell'articolo, cioè che quando non vi sia sufficiente guarentigia ipotecaria, allora è vietata l'alienazione; epperò la guarentigia ipotecaria potrà riflettere o tutta o parte della rendita.

Senatore **Cibrario.** L'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Ferrigni, mi pare che in massima generale incontri l'assentimento del Senato; ma sorgono dubbi intorno alla sua esecuzione. A me pare che trovandoci in fine della seduta, e la discussione non potendo più essere profonda, sarebbe opportuno rimandare quest'articolo all'ufficio centrale, il quale, insieme col professore Ferrigni, potrebbe combinare una redazione che appagasse tutti i desiderii, prevenisse tutti i casi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Pare veramente a me, come all'onorevole Senatore Cibrario, che dopo le spiegazioni testè date dall'onorevole Senatore Ferrigni, ogni questione sia risolta lasciandola alla giurisprudenza, ai Tribunali. Qui non si tratta di alterare menomamente le condizioni del Debito pubblico, si tratta di cautelare; e i Tribunali, la giurisprudenza provvederanno in proposito, secondo quei termini di giustizia, i quali sono dalla legge determinati, per modo che siano soddisfatti i diritti di tutti e date le opportune cautele.

Quindi ravviso più opportuno, poichè siamo intesi in massima, nè forse le ulteriori osservazioni dell'ufficio centrale, malgrado i lumi dell'onorevole professore Ferrigni, aggiungerebbero gran che alla quistione, che ci teniamo paghi di quelle che ha date testè l'onorevole preopinante.

Presidente. La proposta dell'articolo da aggiungersi fatta dall'onorevole Senatore Ferrigni essendo stata accettata dall'ufficio centrale e dal Ministero, io la rileggerò per quindi porla ai voti.

Si tratterebbe di porre un articolo dopo l'11. dell'antica numerazione così concepito:

(Legge l'articolo addizionale del Senatore Ferrigni, *V. sopra*).

Senatore **Nardelli.** L'ufficio centrale, sebbene abbia fatto plauso all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Ferrigni, pure mi pare che la redazione dell'anzidetto emendamento sia troppo vaga e indeterminata, e potrebbe dar luogo a quelli inconvenienti cui accennava l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

Crederei quindi che dovesse seguirsi lo stesso sistema di quello tracciato dalla legge stessa nell'art. 10, dove si è dato un termine di 90 giorni per le guarentigie opportune riguardo agl'immobili. Opinerei quindi che questo stesso termine venisse dato nel caso dell'esistenza di rendite iscritte sul gran libro, disponendosi che durante il termine di 90 giorni rimanesse inalienabile; dopo il qual termine poi il vincolo dell'inalienabilità cesserebbe: dappoichè in questo modo non rimarrebbero le rendite sul gran libro perpetuamente inceppate e vincolate.

Ed invero non vi è ragione da seguire per le rendite sistema diverso da quello adottato per gli immobili. Questi continuano a rimanere colpiti dalla inalienabilità durante solo il termine di 90 giorni. Ora non saprei come potesse giustificarsi la indefinita inalienabilità delle rendite, finchè il creditore non venga a garentire la sua ragione creditoria. Aggiungasi che secondo i Regolamenti speciali del Gran libro sarebbe di grave imbarazzo ai possessori delle rendite che volessero alienarle, di dovere giustificare in ogni tempo la sicurtà data all'assegnatario, e molto più crescerebbe la difficoltà dovendo offrire la prova della inesistenza di alcun assegnatario e pensionista: mentre se è giusto che ciò dovesse praticarsi in un designato termine, necessario onde il creditore provvedesse alla sua garentia, scorso il detto termine, il vincolo della inalienabilità impresso dalla costituzione del maggiorasco, dee rimaner tolto collo scioglimento del medesimo. Laonde credo che si dovesse statuire il termine di 90 giorni; termine bastevole perchè coloro i quali debbono avere guarentigie per gli assegnamenti che fossero a carico dei possessori di maggiorasco, potessero far quelle pratiche opportune onde tutelare le loro ragioni. Elasso quel termine, la alienabilità della rendita si opererebbe per lo ministero della legge.

Senatore **Vigliani.** Le spiegazioni che sono state date circa i dubbi e le difficoltà da me accennate non mi sembrano abbastanza appaganti.

Mi pare che colla disposizione che è stata proposta si possa mettere l'Amministrazione del debito pubblico in gravi imbarazzi.

Essa dovrà giudicare nei casi occorrenti, se le prescrizioni del proposto articolo siano o no state regolarmente adempiute.

Non mi pare che convenga di deferire questo giudizio all'Amministrazione del debito pubblico, e son ben certo che a tale Amministrazione non potrebbe sicuramente tornar gradito siffatto incarico che la graverebbe di una grande responsabilità. Quindi io proporrei che l'articolo fosse concepito in modo che sempre si dovesse fare constare con una dichiarazione dell'autorità giudiziaria all'Amministrazione del Debito pubblico dell'adempimento delle condizioni che sarebbero prescritte, acciocchè si possa divenire allo svincolamento ed all'alienazione delle rendite sul debito pubblico sottoposte ai maggioraschi.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro Niutta.

Ministro **Niutta.** Bisogna conoscere che per le leggi che regolano la trasmissione delle rendite sul debito pubblico in Napoli, il Gran libro non è autorizzato a permettere l'alienazione d'una rendita che si trovi in alcun modo vincolata e dichiarata inalienabile sia per volontà delle parti, sia per la legge, a meno che non intervenga una sentenza del Magistrato; in guisa che se si andasse al Gran libro del Debito pubblico in forza

di una disposizione di legge, fosse la stessa la più testuale di questo mondo, esso non darebbe esecuzione alla legge poichè non si reputa giudice dell' applicazione della stessa di cui debbono solo giudicare i magistrati.

Applicando questo principio alla specie, ben si vede che non può incontrare nella esecuzione veruna difficoltà l' emendamento che si proponeva dall' onorevole Senatore Ferrigni, perciocchè, quando si va all' alienazione, si otterrà liberamente la facoltà di potere alienare la rendita, quando a giudizio dei magistrati i beni immobili sottoposti ai maggioraschi dieno già essi stessi una sufficiente cautela a tutti coloro che potessero per avventura aver diritto a pensione, o esercitare qualsivoglia altra ragione sul maggiorasco.

Si avrà anche la stessa facoltà quando chi vuole fare l'alienazione offra altri beni immobili suscettivi d' ipoteca. L'ultimo caso si è poi quando si voglia convertire una parte o tutto il prezzo in acquisto di immobili per rimanere ipotecati in favore di coloro che esercitassero diritto alla pensione o a qualsivoglia altra ragione sopra i beni. E in questo caso anche mercè le disposizioni del magistrato, l'agente di cambio incaricato dell'alienazione, poichè, secondo le leggi che regolano la rendita sul Gran libro del Debito pubblico in Napoli, non si fanno trasferimenti se non per mezzo di agenti di cambio che danno una cauzione: l'agente di cambio deve procurare la vendita a condizione di ritenere parte del prezzo presso di sè, onde poi si faccia l'impiego nel modo che le parti abbiano convenuto ed il Magistrato autorizzato.

Presidente. Il Senatore Ferrigni ha la parola.

Senatore **Ferrigni.** Rinuncio alla parola perchè precisamente voleva dire quanto ha già detto l' onorevole Ministro.

Presidente. La parola spetta al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Mentre ringrazio l'onorevole Ministro Nisita delle spiegazioni date, le quali mi assicurano della insussistenza di quelle difficoltà che io temeva, pregherei ancora il Senato di voler conformare la dicitura del proposto articolo alle leggi che regolano il debito pubblico nelle provincie di Napoli e Sicilia, cosicchè si accenni che si debba far constare nelle forme proprie di quelle leggi dell' adempimento delle cautele indicate nell' articolo che ci viene presentato.

Presidente. Prego il Senato di osservare che bisogna gli articoli sieno riveduti per coordinarli insieme, onde prima di passare allo squittinio segreto si possa dar lettura dell intero progetto.

Interrogo il Senato se intende rimandare la discussione alla seduta di domani.

Voci. A domani.

Presidente. Domani il Senato potrebbe convenire prima negli uffizii per la nuova loro costituzione e per l'esame dei progetti di legge che sono già stati distribuiti, e poscia in seduta pubblica per la definitiva votazione di questo articolo dietro le variazioni che potranno combinarsi tra l' ufficio centrale ed il proponente.

Se il Senato acconsente, rimane convocato per domani al mezzogiorno negli uffici.

Voci. Al tocco! al tocco!

Presidente. Il Senato è adunque convocato al tocco negli uffici, ed alle ore due in adunanza pubblica per la continuazione della discussione e definitiva votazione del progetto.

La seduta è sciolta (alle ore 5 1/2).

XXVI.

TORNATA DEL 24 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi e maggioraschi nelle province lombarde, napoletane e siciliane — Approvazione dell'articolo addizionale Ferrigni concordato coll'ufficio centrale — e dell'art. 12 del progetto — Lettura dell'intero progetto modificato — Votazione del medesimo — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di grazia e giustizia, nonchè il senatore Niutta ministro senza portafoglio.

Il senatore *segretario* **Cibrario** legge il processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI FIDECOMMISSI, E MAGGIORASCHI NELLE PROVINCE LOMBARDE, NAPOLETANE e SICILIANE.

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama alla continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione dei fidecommissi e maggioraschi nelle province lombarde, napoletane e siciliane.

Ieri il Senato ha votato l'articolo che nel progetto dell'ufficio centrale era segnato col n. 11.

In seguito alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Ferrigni e concordata coll' ufficio centrale, si proporrebbe un articolo, il quale verrebbe dopo l'art. 11.

Si sono fatte alcune modificazioni alla redazione del medesimo, d'accordo tra il signor proponente e l'ufficio centrale.

Leggo il tenore dell'articolo così formulato:

« Le rendite del debito pubblico dalle quali sia costituita in tutto od in parte la dote dei fedecommessi o maggioraschi sono pure vincolate a guarentigia dei diritti accennati nell'art. 10.

« Tale vincolo non sarà tolto se non quando sarà legalmente giustificato che i beni stabili sottoposti ad ipoteca in conformità di detto articolo sono sufficienti a cautela dei diritti mentovati ovvero si sostituiscano a favore degli aventi interesse altre idonee guarentigie a giudizio dei Magistrati competenti. »

La discussione è aperta su questo articolo.

Prego il signor Ministro di grazia e giustizia a dire se accetta l'articolo nella redazione ultima combinata.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi approva, sorga.

(Approvato).

Viene l'art. 12 del progetto che nell'attuale numerazione sarà il 14.

« Art. 14. Sono abrogate le disposizioni dei §§ 608, 610 e seguenti sino al 615 del Codice civile Austriaco tuttora vigente in Lombardia, in quanto siano in opposizione colla presente legge, e gli art. 916 a 963 della parte 1ª (Leggi civili) del Codice delle Due Sicilie vigente nelle province Napoletane e Siciliane, ed in generale ogni disposizione contraria. »

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Rileggerò ora, siccome si è detto ieri, l'intero testo della legge quale fu combinato dietro le varie discussioni.

« Art. 1. Nelle province Lombarde, Napoletane e Siciliane l'istituzione di fedecommessi, di maggioraschi e generalmente tutte le disposizioni per atto tra vivi, o d'ultima volontà, colle quali sia imposto l'obbligo di conservare e di restituire ad una terza persona, sono vietate.

« La nullità della sostituzione fedecommessaria non recherà alcun pregiudizio alla validità della donazione, della istituzione o del legato a cui sta aggiunta; re-

stando caduche tutte le sostituzioni anche del primo grado.

« Art. 2. Ogni vincolo dipendente da istituzioni di fedecommesso, o di maggiorasco creato anteriormente alla pubblicazione della presente legge è sciolto.

« Art. 3. La disposizione del precedente articolo si applica egualmente alle sostituzioni fedecommessarie ordinate in conformità degli articoli 608, 610 e seguenti, sino al 615 del Codice Civile Austriaco.

« Art. 4. Col disposto dei due primi articoli della presente legge, non è derogato agli articoli 945, 1003 e 1004 e relativi del Codice delle Due Sicilie.

« Art. 5. La piena proprietà della metà dei beni di cui negli articoli 2 e 3, si consoliderà nell'attuale possessore, od avente diritto al possesso, e l'altra metà rimane riservata al primo o primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere all'attuale possessore durante la sua vita.

« Sono applicabili fra il proprietario e l'usufruttuario le disposizioni contenute negli articoli 518, 520 e relativi del Codice Austriaco, e nella sezione 2, tit. 3, cap. 1 del Codice delle Due Sicilie.

« Art. 6. La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dai possessori attuali quanto dai primi chiamati.

« Art. 7. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al fedecommesso, al maggiorasco od alla sostituzione fedecommessaria, nato o concepito, se la dotazione sarà stata fatta con beni di proprietà privata, questi spetteranno per intiero allo attuale possessore; se la dotazione invece sarà stata fatta in tutto od in parte dallo Stato, la proprietà della metà dei beni da esso donati si devolverà alle Regie Finanze, ed il rimanente spetterà in piena proprietà all'attuale possessore, salvo sempre al medesimo l'usufrutto della totalità dei beni a norma del capoverso dell'art. 5.

« Art. 8. Le pensioni che per obbligo di legge già venivano soddisfatte dai possessori dei maggioraschi dovranno dai medesimi continuarsi a pagare.

« Alla loro morte vi saranno tenuti i loro eredi ed i primi chiamati o gli eredi di questi.

« Nel caso previsto dall'articolo precedente vi sarà anche tenuto lo Stato per la sua tangente.

« Art. 9. La presente legge non pregiudica agli altri diritti che si fossero acquistati prima dell'attuazione della medesima.

« Art. 10. Agli aventi diritto a pensione di cui nello articolo 8 della presente legge, ed a coloro ai quali le leggi preesistenti concedevano una qualche ragione sul fidecommesso o maggiorasco, competerà, a guarentigia dei loro diritti, ipoteca sui beni che ne costituiscono la dote, da iscriversi in conformità delle leggi vigenti nelle provincie ove sono situati.

« Art. 11. Se l'ipoteca di cui nell'art. precedente sarà iscritta nei 90 giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, non sarà primeggiata da altre ipoteche o privilegi; ed ogni alienazione di detti beni o vincolo reale sui medesimi imposto non potranno invocarsi in pregiudizio dell'ipoteca medesima.

« Trascorso il termine di giorni 90 l'ipoteca non avrà effetto salvo dalla data dell'iscrizione posteriormente presa.

« Art. 12. L'ipoteca di cui nell'art. 10 non sarà di pregiudizio ai diritti di privilegio o d'ipoteca che sopra i beni vincolati si fossero nei modi legali acquistati e conservati prima della pubblicazione della presente legge.

« Art. 13. Le rendite del Debito Pubblico dalle quali sia costituita, in tutto od in parte, la dote dei fedecommissi o dei maggioraschi sono pure vincolate a guarentigia dei diritti accennati nell'articolo 10.

« Tale vincolo non sarà tolto se non quando sarà legalmente giustificato che i beni stabili sottoposti alla ipoteca in conformità di detto articolo siano sufficienti a cautela dei diritti mentovati; ovvero si sostituiscano dagli aventi interesse altre idonee guarentigie a giudicio dei Magistrati competenti.

« Art. 14. Sono abrogate le disposizioni dei §§ 608, 610 e seguenti sino al 615 del Codice Civile Austriaco tuttora vigente in Lombardia, in quanto siano in opposizione colla presente legge, e gli articoli 946 a 963 della Parte 1.a (Leggi civili) del Codice delle Due Sicilie vigente nelle provincie Napoletane e Siciliane, ed in generale ogni altra disposizione contraria.

Ora si procederà allo squittinio segreto sul suo complesso.

Prego i signori Senatori di volersi ancora soffermare nell'aula dopo la votazione, perchè si passerà alla relazione di petizioni.

L'articolo 93 del vigente regolamento del Senato porta che le petizioni descritte nell'elenco di cui nell'articolo precedente, dopo trascorsi tre giorni dalla distribuzione di esso, sono ritenute come poste all'ordine del giorno, sebbene non ne sia fatta espressa menzione, fino all'esaurimento dell'elenco medesimo. Quindi dopo la votazione per isquittinio segreto, verrà la relazione delle petizioni.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore Arnulfo *segretario* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 75.
Favorevoli 71.
Contrari 4.

(Il Senato adotta).

RELAZIONE DI PETIZIONI.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi relatore della Commissione delle petizioni.

Senatore **Lauzi.** Premetto in nome della Commissione due parole relative a diverse di queste petizioni.

Il Senato ha già potuto vedere che parecchie di quelle che vennero trasmesse al Senato, non possono essere prese in considerazione, perchè mancanti della firma, o dell'autenticità della firma, e queste sono

quasi tutte quelle provenienti dalle province dell' Italia meridionale.

La Commissione spera che la pubblicità, data ripetutamente sul foglio ufficiale delle norme relative, impedirà che le ulteriori petizioni di quelle province possano giungere al Senato senza ottenere lo scopo di essere prese in considerazione.

« N. 2953. Cinque uffiziali che servirono il Governo provvisorio di Messina nel 1848 e 49 domandano: 1. Che vengano loro estese le disposizioni dei tre Decreti del 10 gennaio ultimo; 2. Che sia coniata una medaglia di bronzo commemorativa della liberazione della Sicilia nel 1848; 3. Esprimono il desiderio che dicono di tutto il popolo siciliano di vedere atterrate le mura della cittadella di Messina. »

Signori Senatori. La vostra Commissione non può difendersi da un vivo sentimento di simpatia alla voce dei signori Palmieri, Pistone, Valice, Furrer e BeninCasa, autori della petizione num. 2953, i quali accennando alla parte presa ai memorandi fatti di Messina nel 1848 e al grado di ufficiale nell'esercito siciliano in quei giorni da loro conseguito, sembrano temere che i R. Decreti del 10 gennaio p. p. (sulla cui conversione in legge già conveniva il Senato) non contemplassero quegli speciali pregiudizi che da loro fossero stati patiti per fatto del governo borbonico, e a causa del dimostrato loro patriottismo. Ma sembra evidente che, se i petenti erano quali ufficiali realmente addetti all'esercito siciliano, del che la Commissione non dubita, ancorchè non ne possegga documenti provanti, essi sono senza dubbio presi in considerazione dai citati R. Decreti. Così pure, se una medaglia decorativa con o senza assegno pecuniario fosse loro stata attribuita legalmente in quell'epoca, nessun dubbio che anche da questo lato essi potrebbero invocare il benefizio dei ripetuti R. Decreti.

Ma disgraziatamente nè alcun documento venne unito alla petizione di cui si tratta, nè il Senato possiede la raccolta degli atti uffiziali del governo siciliano nel 1848. Per la qual cosa non può la referente Commissione entrare nel merito della questione.

Un ultimo punto della petizione accenna al desiderio, che direbbesi generale nei Messinesi, che venisse distrutta la cittadella di Messina, sul qual punto già rispondono ai desiderii dei petenti le dichiarazioni recentissime del Ministero sulle interpellanze del Senatore Lella.

Per le ragioni succintamente esposte, la Commissione deve con suo dispiacere limitarsi a proporvi l'ordine del giorno sulla petizione num. 2953.

(Approvato).

« N. 2954. I conti Donato e Cesare Attendolo Bolognini di Milano, in qualità di chiamati all'investitura di un feudo in Lombardia, rassegnano al Senato alcune considerazioni tendenti a dimostrare lesiva ai diritti dei primi chiamati all' investitura dei feudi la misura stabilita colla legge testè presentata al Senato e domandano che tale misura sia portata alla metà dei beni soggetti al vincolo feudale. »

Questa petizione coll'esame fattone dall'ufficio centrale a cui venne rinviata, resta evasa.

N. 2955. Salvi Francesco da San Severino, provincia dell'Umbria (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

« N. 2956. Salvatore Sarzana di Palermo espone alcune considerazioni per il miglioramento della sorte dei ricevitori ed altri impiegati delle dogane della Sicilia (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

« 2957. Calusio Francesco, furiere in ritiro, da Torino, ricorre al Senato onde ottenere che gli venga comunicata copia del provvedimento con cui nel mese di marzo 1854 veniva rimosso dalla qualità di capo posto nella Villa della Regina onde poter avvisare al reintegramento dei suoi diritti. »

Basti accennare al Senato che l'impiego, o incombenza cui allude il richiedente appartiene alla lista civile, perchè senza altre osservazioni rimanga giustificato l'*ordine del giorno* che la vostra Commissione vi propone.

(Approvato).

« N. 2958. Capurro Giuseppe e Rosario Rizzo, amministratori dell'orfanotrofio di Monteleone (Calabria Ulteriore) ricorrono al Senato onde ottenere che sui fondi di quella cassa ecclesiastica destinati ad uso di beneficenza, sia prelevata una somma per sopperire ai più urgenti bisogni dell'Orfanotrofio e per l'attuazione dell'istituto agrario (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

« N. 2959. I prigionieri delle carceri centrali di Siracusa domandano la revoca dell'articolo 12 del decreto di amnistia in data 17 ottobre 1860 del prodittatore Mordini (*Petizione mancante dell' autenticità della firma*).

« N. 2960. Tredici architetti della provincia di Calabria Citeriore si rivolgono al Senato per ottenere la revoca del decreto emanato in Napoli il 2 novembre 1835 che prescrive l'esame per l'ammessione nell'albo della gran Corte civile (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

« N. 2961. Laporta Tommaso, ex giudice di circondario (Catanzaro), domanda che la pensione di ritiro accordatagli dal caduto governo borbonico gli sia fatta decorrere dall'epoca del suo ritiro, e gli vengano pagati gli arretrati da quell'epoca (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

« N. 2962. I membri del Municipio di Monteleone (Calabria) e 69 cittadini dello stesso luogo ricorrono al Senato onde ottenere che nella nuova circoscrizione del Regno Italiano sia aumentato il numero delle province meridionali continentali, e venga eretta a capo luogo di provincia la città di Monteleone. »

Quantunque la vostra Commissione estimi estraneo alla propria competenza l'oggetto di questa petizione, che meglio in modo diretto dovrebbe dai richiedenti rivolgersi al Ministero, pure, avuto riguardo alla rilevanza dell' argomento, e all' utile che potrà ricavarsi

dalle esposte notizie statistiche, quando verrà a trattarsi della circoscrizione delle province del Regno, ha l' onore di proporre il deposito della petizione di cui si tratta negli archivii del Senato.

(Approvato).

« N. 2963. Alcuni abitanti delle borgate di Balma, Torinetti e Polpresa frazioni del comune di Viù, provincia di Torino, in numero di 89, chiedono di venire reintegrati nel dritto di godere il pascolo e l' uso dei boschi di alcune alpi situate in quelle località (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

« N. 2966. I fabbricanti e negozianti orefici di Genova in numero di 68, espongono alcune considerazioni per cui credono contrario all' interesse delle finanze e nocivo all'industria e commercio dell' oro e dell' argento lo schema di legge testè presentato al Senato relativo al marchio e saggio delle stesse materie ».

Questa petizione è anche mancante dell' autenticità della firma, sebbene non sia stato accennato nel sunto stampato; in ogni caso sarebbe da rimandarsi all' ufficio centrale competente.

« N. 2967. Il generale cavaliere Federico Solera porge al Senato motivata istanza perchè l'articolo 2 del R. Decreto 4 marzo 1860 da convertirsi in legge, venga modificato nel senso che gli sia riconosciuto per la giubilazione il grado ottenuto dal Governo provvisorio di Venezia.

Quantunque per la stessa ragione espressa in ordine alla petizione dei signori Donato e Attendolo Bolognini, cioè di considerarsi la petizione stessa evasa coll' esame fattone dall'ufficio centrale competente, debba ora proporvisi l' ordine del giorno, pure non può la Commissione dispensarsi dal fare eco ai sentimenti espressi dal citato ufficio centrale, di simpatia pel petente, e di sincero desiderio che possano essere usati tutti i possibili riguardi alla sua posizione.

(Approvato).

Presidente. Non rimangono più all' ordine del giorno progetti di legge; per conseguenza non si può fissare fin d'ora adunanza pubblica del Senato. Quando si saranno preparate le relazioni dei progetti di legge che sono stati presentati, i Senatori saranno avvertiti a domicilio.

Frattanto io pregherei gli uffizii, i quali non hanno potuto ancora quest'oggi compiere l'esame dei progetti di legge che sono stati loro distribuiti, di volersi radunare domani alle ore due, onde dar seguito a questi lavori, di modo che fra pochi giorni vi possano essere relazioni in pronto, per la convocazione del Senato in pubblica adunanza.

La seduta è sciolta (ore 3 1[2).

XXVII.

TORNATA DEL 30 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Relazione sui titoli d'ammessione del Senatore Guardabassi — Giuramento dei Senatori Guardabassi, Giovanola e Mossotti — Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri delle finanze, dell'interno e dell'istruzione pubblica, non che il Senatore Niutta Ministro senza portofoglio.

Il Senatore *segretario* **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

Il Senatore *segretario* **Cibrario** legge le lettere dei Senatori Sanvitale, Spada, Strongoli, Martinengo, Monti, Scacchi, Capocci e Araldi, colle quali, per motivi di famiglia, chiedono un congedo di un mese, che viene loro dal Senato conceduto.

Presidente. Porto a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli.

1. Dal signor Ministro degli affari esteri di una copia dell'ottavo volume dei *Trattati di Casa Savoia.*

2. Dal signor Angelo dell'Acqua applicato al Regio Governo di Milano di una sua opera intitolata: *Annuario statistico delle provincie di Lombardia per l'anno* 1861.

3. Dall'avvocato Emerico Morichelli di alcune sue *osservazioni sul progetto dell'ordinamento giudiziario superiore del Regno d'Italia.*

4. Dalla Deputazione Provinciale di Forlì di alcune copie degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della Sessione* 1860.

5. Dal signor duca di Malvito da Napoli di 100 esemplari di un suo progetto di legge sull'*organamento della Guardia Nazionale.*

6. Dal signor S. M. Trémoulet di una sua opera intitolata: *Le régime hypothécaire et le sens commun.*

La parola è al Senatore Cibrario per riferire sui titoli d'ammessione del Senatore Guardabassi.

Senatore **Cibrario,** *relatore.* Il signor Francesco Guardabassi è stato nominato Senatore del Regno con decreto del 20 dello scorso gennaio.

Egli è nato a Perugia addì 24 di ottobre 1793 e però ha varcato l'età richiesta dallo Statuto.

Risulta poi dai documenti e dalle dichiarazioni prodotte, che il censo da lui pagato pei latifondi che possiede supera le L. 3[m. volute per l'eleggibilità a Senatore, onde l'Ufficio 1 vi propone l'ammessione del signor Guardabassi tra i Senatori del Regno.

(Approvato).

Presidente Il signor Senatore Guardabassi trovandosi presente, ed essendo pure presenti i signori Senatori Giovanola e Mossotti, i titoli dei quali già sono stati verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento dei medesimi, quindi io prego i signori Senatori Matteucci ed Orso Serra a volerli introdurre nell'aula.

(Vengono introdotti i Senatori Guardabassi, Giovanola, e Mossotti, i quali prestano il giuramento nella consueta formola).

Do atto ai signori Senatori Guardabassi, Mossotti e Giovanola del prestato giuramento e li proclamo Senatori del Regno ed ammessi al pieno esercizio delle loro funzioni.

La parola è all'onorevolissimo signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati per esenzione di tasse proporzionali per la rivocazione di contratti simulatamente stipulati per cause politiche.

Presidente. Do atto all'onorevolissimo signor Ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffizii.

La parola è al signor Ministro dell'interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati pel prolungamento della durata del servizio dei corpi distaccati della Guardia Nazionale.

Presidente. Do atto all'onorevolissimo signor Ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà pure stampato e distribuito negli Uffizii.

Non essendovi altra materia all'ordine del giorno prima di sciogliere l'adunanza io faccio presente al Senato che domani potranno essere stampati i due progetti di legge oggi presentati, e quindi, se il Senato approva, io proporrei di radunarsi dopo domani negli Uffizi per l'esame di questi progetti di legge.

Non essendovi osservazioni in contrario, gli Ufficii si intendono perciò convocati per giovedì 2 maggio alle ore 2 per la disamina dei mentovati progetti.

Intanto sciolgo l'adunanza (ore 2 3/4).

XXVIII.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione di lettere del Ministro dell'interno e del Sindaco — Rinunzia alla dignità di Senatore del cav. Luigi di Collegno — Omaggi — Giuramento del Senatore Della Rocca — Presentazione di otto progetti di legge e comunicazione di una convenzione internazionale.*

La seduta si apre alle ore 2 1[2.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici, non che il Presidente del Consiglio ed il Senatore Niutta Ministro senza portafoglio.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 2972. La contessa Teresa Ajcardi Ghironi vedova del conte Gioanni Zuccardi Grisanti, domiciliata in Novellara, circondario di Guastalla, ricorre al Senato onde ottenere la permissione di far tumulare la salma di suo marito nella tomba gentilizia esistente nella parrocchia di S. Stefano di Novellara, senza pagamento di alcun diritto.

N. 2973. I sindaci di dodici Comuni del circondario di Crema porgono al Senato motivata istanza onde voglia riformare la disposizione che si lascia sussistere collo schema di legge in corso relativo al servizio dei corpi distaccati della Guardia Nazionale, per cui i militi aventi diritti di esenzione debbono farli valere presso il Consiglio di leva del luogo di destinazione.

N. 2974. La Deputazione provinciale d'Ascoli ricorre al Senato onde ottenere l'abolizione in detta provincia della tassa di casermaggio estero.

N. 2975. La stessa Deputazione domanda che venga decretata la pronta abolizione del dazio del macinato nella provincia medesima.

N. 2976. I Consiglieri municipali della città di Piazza (Sicilia) si rivolgono al Senato onde ottenere che la detta città venga designata qual uno dei capo-luoghi destinati a sede dei Tribunali civili e correzionali creati con decreto del 17 febbraio 1861.

N. 2977. I Consiglieri municipali della città di Monteleone (Calabria) domandano che nel riordinamento amministrativo territoriale dello Stato quella città venga classificata come capitale di regione e sede della gran Corte d'appello.

N. 2978. Lorenzo Ronchail ricorre al Senato onde ottenere che il metodo da lui insegnato di scrivere colla mano sinistra venga applicato provvisoriamente e per esperimento nella casa invalidi d'Asti, ove trovansi molte persone monche della mano destra.

N. 2979. Marcellina Cassini vedova Ansaldi, Giuseppina Siccardi vedova Cerri, e Carmelina Bianco vedova Vialardi ricorrono al Senato acciò nello schema di legge per le pensioni alle vedove ed orfani di militari morti sul campo di battaglia sia introdotta una disposizione precisa in favore dei militari morti in seguito a malattia contratta in tempo di guerra e sul luogo di spedizione per cause di servizio.

Il *Segretario* Senatore **Cibrario** legge le lettere dei Senatori Durando Gio., Lambruschini, Lella, Di Villamarina, Aymerich di Laconi, colle quali chiedono, i due primi per ragion d'ufficio, ed i tre ultimi per affari di famiglia, un congedo di un mese, che loro è dal Senato accordato.

Dà pure lettura di una lettera del Ministro dell'Interno colla quale partecipa al Senato che il marchese Topputi Senatore del Regno ha fatto instanza a quel Ministero, perchè si dichiari a' suoi onorevoli colleghi che egli per le esigenze eccezionali della sua posizione di comandante la Guardia Nazionale di Napoli, non può con suo rincrescimento recarsi a prender parte alle discussioni del Senato.

Presidente. Il Senatore Topputi non avendo ancora prestato giuramento, non è quindi il caso di addivenire ad alcuna determinazione.

Il Senatore *Segretario* **Cibrario** legge una lettera del

Sindaco di Torino colla quale invita il Senato ad assistere nel loggiato del Municipio posto a sinistra del palco Reale alle corse di cavalli che avranno luogo in piazza d'armi nei giorni di domenica 12 e martedì 14 maggio corrente.

Presidente. Il cav. Senatore Luigi Provana di Collegno con lettera del 2 maggio 1861 accenna, come le sue opinioni trovandosi contrarie alle deliberazioni recentemente prese dal Senato, opinioni che egli ha già tante volte manifestate e propugnate e dalle quali non intende deviare, lo abbiano indotto a rinunciare all'ufficio di Senatore, e prega la presidenza del Senato di far conoscere ai suoi colleghi l'oggetto di tale lettera, cioè la sua rinunzia alla dignità di Senatore per i sovraespressi motivi.

A termini dell'articolo 100 del regolamento, do atto al signor cav. Luigi Provana di Collegno della sua dimissione, e dichiaro che il numero legale dei Senatori resta quindi ridotto a 66.

Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

1. Dal signor Pasquale Albino d'alcune copie del Giornale *La Sannita* da lui pubblicato in Campobasso.

2. Dal signor cav. avv. G. B. Bertazzi di una quantità di esemplari delle sue *opere drammatiche.*

3. Dal sig. cav. Trompeo di alcuni esemplari di un suo *Progetto di legge sulle acque minerali.*

4. Dal sig. Giorgio Terzetti bibliotecario della Camera dei Deputati di Grecia d'alcune copie de' suoi *Cenni commemorativi dell'illustre Santorre conte di Santarosa e del cav. Giacinto di Collegno.*

5. Dal signor ingegnere Chizzolini Gerolamo d'una sua relazione al Ministro dei lavori pubblici sul *Miglior sistema d'amministrazione delle acque pubbliche.*

6. Dal signor Antonio Zerego delle sue *Interpellazioni al deputato Alfieri intorno alla libertà d'insegnamento.*

Essendo presente il sig. Senatore Generale Della Rocca i cui titoli furono già verificati, invito i signori Senatori Orso Serra e Giovanola a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto il Senatore Della Rocca presta il giuramento nella formola consueta).

Do atto al signor Della Rocca del prestato giuramento e lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

PRESENTAZIONE DI VARI PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni progetti di legge:

1. Per la instituzione d'una Cassa per gl'invalidi della marina mercantile;

2. Per l'approvazione della Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione colle città Anseatiche;

3. Per l'approvazione della Convenzione postale colla Francia del 4 settembre 1860.

Ho pure l'onore, in conformità del disposto dell'art. 5 della legge fondamentale del Regno, di presentare al Senato la Convenzione conclusa tra il Governo di S. M. e quello della Gran Bretagna per la protezione nei rispettivi Stati dei diritti di autore di opere letterarie ed artistiche.

Il mio collega, il Guardasigilli, essendo trattenuto alla Camera dei Deputati per la discussione della legge sull'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, ho l'onore di presentare a nome suo un progetto di legge per la proroga del termine portato dalla legge 8 luglio 1860, per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie in Toscana.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione dei progetti di legge di cui si è discorso, che saranno stampati e distribuiti negli Uffizi e della comunicazione della Convenzione di cui pure si è parlato.

La parola è al signor Ministro della guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già votati dalla Camera dei Deputati, e sono:

1. Per la riammessione di favore nel Corpo dei Carabinieri Reali dei bassi-ufficiali e comuni che già servirono nel Corpo medesimo.

Pregherei il Senato a voler dichiarare d'urgenza questo progetto.

2. Per le pensioni alle vedove dei militari morti sul campo di battaglia, il cui matrimonio non fu autorizzato, e della loro prole minorenne;

3. Per una leva suppletiva di 36 mila uomini nelle province napolitane sulle classi del 1836, 37, 38, 39, 40 e 41.

Presidente. Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffizi, e interrogo il Senato se intende di decretare l'urgenza pel primo dei medesimi conformemente alla domanda del signor Ministro.

Chi intende di ammettere l'urgenza domandata voglia sorgere.

(Approvata)

La parola è al signor Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati per autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci 1860, 61, 62, 63, 64 del Ministero dei lavori pubblici per lavori di miglioramento da farsi al porto di Ancona.

Io non chiederò l'urgenza su questo progetto, ma lo raccomanderò all'attenzione del Senato, perchè essendo la stagione assai avanzata per metter mano ai lavori, sarebbe urgente di convertirlo in legge.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione del presente progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi. Frattanto pregherò il Senato di volere stabilire l'ordine dei suoi lavori. Vi sono parecchi progetti di legge presentati: se il Senato lo credesse, gli uffici potrebbero riunirsi venerdì al tocco per l'esame dei medesimi. Sarebbe bene che a tutti questi progetti di legge si desse un corso un po' spedito onde aver materia da fornire ad adunanze pubbliche nella settimana ventura, in tanto che si prepara la relazione della legge gravissima sulla leva marittima, relazione la quale richiederà ancora qualche tempo per essere stampata.

Conseguentemente io propongo al Senato di volersi radunare venerdì al tocco negli uffizi per l'esame di questi progetti. Se non vi sono osservazioni in contrario s'intenderà stabilito....

Senatore **Casati.** Trattandosi di leggi d'urgenza non si potrebbe stabilire la convocazione a giovedì?...

Presidente. Giovedì è festa, e d'altra parte conviene dar luogo alla stampa, e credo che venerdì sia il termine il più breve.

Non essendovi richiami, il Senato è convocato per venerdì al tocco negli uffici per l'esame dei progetti di legge presentati, e prima di tutti per l'esame di quello di cui è stata dichiarata l'urgenza.

La seduta è sciolta (ore 3.)

XXIX.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Comunicazione di una lettera del Ministro dei lavori pubblici — Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio della morte del Senatore Gori — Ritiramento di due progetti di legge, l'uno relativo alle Camere di Commercio, e l'altro concernente il marchio degli oggetti di oro e di argento, e presentazione di un nuovo progetto sul riordinamento delle Camere di Commercio — Discussione sul progetto di legge per il prolungamento della durata del servizio dei corpi distaccati della Guardia Nazionale — Osservazioni ed instanze del Senatore Farina — Risposta e dichiarazione del Ministro dell'interno e del Senatore Gioia (relatore) — Approvazione degli articoli, e dell'intero progetto, nonchè di quello concernente la riammessione di favore nel corpo dei Reali Carabinieri, dei bassi uffiziali e comuni che già servirono nel Corpo medesimo — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione del progetto di legge per opere di miglioramento al porto di Ancona.*

La seduta si apre alle ore 2 3|4.

(Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra, di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene eziandio il Presidente del Consiglio dei Ministri).

Il Senatore *segretario* **Arnulfo** legge il processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Dà pure lettura di alcune lettere dei Senatori Amari, di San Cataldo, Mossotti, Carradori, Deferrari Raffaele, colle quali per motivi chi di famiglia, chi di ufficio, chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato.

Legge poscia una lettera del Ministro dei Lavori Pubblici in cui si annunzia che i membri del Parlamento avranno il passaggio gratis sopra i battelli a vapore della compagnia Zuccoli per recarsi dal loro paese alla sede del Parlamento e viceversa, e ciò in virtù di una convenzione stabilita fra il Ministero dei Lavori Pubblici e la compagnia medesima.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI

N. 2980. Il Consiglio Comunale di Noto (Sicilia) domanda che sieno reietti i reclami di Siracusa per essere eretto a capoluogo e venga ordinato il trasferimento dei collegi giudiziarii in Noto loro sede normale, e che, ove si voglia attuare il decreto 17 febbraio 1861 relativo al nuovo organamento giudiziario, sia il medesimo esteso a tutti i capiluoghi del circondario.

N. 2981. Petizione identica a quella distinta col numero 2958 coll'aggiunta della firma del senatore Enrico Gagliardi e coll'autenticità delle firme medesime.

N. 2982. Le badesse dei monasteri di santa Chiara e di santa Maria in Oliveti (Abruzzo Citeriore) domandano che sia revocato il decreto di soppressione delle corporazioni religiose. (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

N. 2983. Parecchi notai della città di Marsala domandano che venga dichiarato nullo il decreto 12 marzo ultimo del Luogotenente Generale della Sicilia e di essere quindi esonerati dall'obbligo di inserire gli estratti catastrali negli atti da essi stipulati (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

Presidente. Porto a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

Dal Municipio di Brindisi di parecchie copie di uno scritto intitolato: *Brindisi e la strada ferrata nelle Puglie*;

Dal signor avvocato Dionisotti di due fascicoli della sua opera: *Memorie storiche della città di Vercelli*;

Dal deputato Boggio di alcune copie delle sue *Lezioni di diritto costituzionale* lette nel Regio Ateneo Torinese;

Dal Comitato politico Veneto centrale di n. 100 co-

pio dell'opuscolo intitolato: *Trieste e l'Istria e loro ragioni nella quistione italiana;*

Dal deputato Sanseverino, a nome della Giunta Municipale di Crema, di n. 220 copie di un opuscolo intitolato: *Crema e la sua autonomia provinciale.*

Debbo con vivo rammarico annunziare al Senato la perdita che abbiamo fatto di un collega a cui l'infermità non permise di venire a prendere sede in questo consesso. Il commendatore dottor Pietro Gori mancò ai vivi l'8 di questo mese in Milano. Uomo di pratica e uomo di scienza, il commendatore Gori seppe in ogni occorrenza meritarsi l'affetto dei suoi concittadini e la stima di quanti lo conobbero di persona o nelle opere sue. In lui si ammirava quell'alleanza felice delle lettere colle discipline economiche che tanto rialza la qualità di funzionario pubblico.

Il Commendatore Gori ricordava quell'illustre scuola lombarda che levò di sè così bella fama nella seconda metà dello scorso secolo e la cui eredità non sarà, vogliam credere, smessa in questi tempi più acconci ad attuarne il concetto.

La parola è al signor Ministro di agricoltura e commercio.

RITIRAMENTO DI DUE PROGETTI, E PRESENTAZIONE DI UN ALTRO.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Per ordine di S. M. adempio al dovere di ritirare i due progetti: uno sulle Camere di Commercio, l'altro sul marchio degli oggetti d'oro ed argento già stati presentati al Senato nel mese di febbraio ultimo scorso, e parimenti per ordine del Re mi reco ad onore di presentare al Senato un progetto di legge sul riordinamento delle Camere di Commercio.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'agricoltura e commercio della presentazione del Decreto Reale per il ritiramento dei due annunciati progetti di legge, e della presentazione del progetto di legge testè annunziato che sarà stampato e distribuito negli Uffizi.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DEL SERVIZIO DEI CORPI DISTACCATI DELLA GUARDIA NAZIONALE.

(*V. atti del Senato N.* 18).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per il prolungamento della durata del servizio dei corpi distaccati della guardia nazionale. Darò lettura del progetto di legge.

« Art. 1. La durata del servizio dei corpi distaccati, che la guardia nazionale può essere chiamata a somministrare per servizio di guerra, non potrà oltrepassare i tre mesi, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio. »

« Art. 2. È derogato all'art. 5 della legge 27 febbraio 1859 in quanto è contrario alla presente. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Non è certamente mio intendimento venire a combattere questa legge, nel senso di contestare al Governo tutta quella estensione d'armamento che nelle attuali circostanze egli possa desiderare, e che espresse il bisogno che dal paese si faccia.

Tuttavia io non posso tacere come avrei desiderato, che congiuntamente alla presentazione di questo progetto di legge, si fosse altresì avvertito a rendere meno gravosa l'applicazione del principio, che nel progetto di legge stesso è sancito. La nitida relazione del relatore dell'ufficio centrale ha già messo in evidenza alcuni degli inconvenienti che devono naturalmente tener dietro all'attuazione delle disposizioni della legge; se non che nell'avvisare ai rimedi, esso si fermò piuttosto a considerare la parte relativa a far valere i diritti all'esenzione, che non alle disposizioni fondamentali che regolano l'esenzione medesima.

Onde poter chiaramente esprimere la mia idea, io sono costretto a pregare il Senato di porre mente alle disposizioni che sono contenute nell'articolo 6 della legge del 27 febbraio 1859.

In forza di quella legge, sono chiamati a far parte dei corpi mobilizzati della guardia nazionale, tutti gli inscritti nel Comune sul registro di matricola, che non abbiano oltrepassata l'età di anni 35.

Come vedo il Senato, si comprende adunque nel periodo della chiamata per i corpi distaccati l'età dai 21 ai 35 anni.

Se noi poniamo mente agli avvenimenti di famiglia che hanno luogo nel periodo che corre dai 21 ai 35 anni, troviamo che nello stesso generalmente si verificano i matrimoni che sono il fondamento delle famiglie stesse. Nella legge sovracitata poi all'articolo 7 è detto: « Per l'esenzione ed esclusione dei militi dei corpi staccati della guardia nazionale, come per tutto ciò che si riferisce alla formazione di detti corpi, ed alla designazione de' graduati ecc., *si osserveranno le norme prescritte dal regolamento generale della leva e delle leggi organiche dell'esercito.* »

Evidentemente la legge sulla leva si riferisce al 21 anno, età nella quale la leva stessa si compie, e non al 35 anno nel quale già si sono verificati tutti quei cambiamenti di relazioni di famiglia per cui generalmente chi ai 21 anno era figlio di famiglia, ai 35, nella massima parte de' casi, diventa *capo di casa*, padre, guida e sostegno della famiglia medesima.

Egli è evidente dunque che in questi casi le regole di esenzione devono essere determinate da altri principii. Infatti se noi osserviamo come sono regolate le esenzioni della leva nell'esercito, troviamo che considerano il coscritto nelle sue relazioni verso il padre, verso la madre, verso l'avola, e non mai verso i figli,

verso la moglie, verso gli altri membri della famiglia che abbiano legami famigliari di dipendenza col coscritto; e ciò appunto perchè tali legami a 21 anno non esistono, ma esistono invece a 35 anni.

Io credo quindi che al momento in cui si pone in attività una disposizione di legge che aggrava più del doppio la fermata degli individui dei corpi staccati della Guardia nazionale fuori dei domestici loro lari, sarebbe stato molto opportuno che una legge fosse intervenuta, la quale regolasse l'esenzione dal far parte dei corpi staccati in modo diverso da quello che viene regolata colla legge della leva del 27 febbraio 1859. Vero è che la legge del 1859 ha, si può dire, intravveduto questa difficoltà, ed all'ultimo alinea dell'art. 6 si legge che andranno esenti dal servizio i *vedovi con prole*, esenzione questa che non esiste nella leva per l'esercito: ma questa esenzione pei soli vedovi se poteva al legislatore sembrare sufficiente quando la durata del servizio de' corpi staccati non era che di giorni 40, sicuramente sembrerà insufficiente, quando questa durata si protragga a tre mesi.

Con questo io non voglio combattere il principio del prolungamento; io ammetto francamente che essendosi molto estesi i confini dello Stato, siasi reso necessario di prolungare il servizio di questi corpi staccati; giacchè se ciò non si facesse, nascerebbe l'inconveniente d'avere impiegato metà del tempo della fermata per trasferirsi nei diversi luoghi dello Stato. Ma io credo che quando questa fermata si debba, come è naturale, prolungare sino a 3 mesi, sia opportuno di introdurre nella classe di quelli che si devono esentare, non solo i vedovi ma altresì tutti i capi di casa, i quali dovendo assentarsi per un termine così lungo dalla loro famiglia, lasciano conseguentemente la medesima senza alcuna direzione, senza alcuna autorità, dirò così, presente in famiglia, che possa dar alla medesima l'opportuno indirizzo, esercitare su di essa la necessaria sorveglianza, e provvedere altresì ai mezzi di sussistenza.

Se non temessi che esistendo innanti l'altro ramo del Parlamento un progetto di legge per regolare in genere su basi diverse quanto concerne l'armamento nazionale, non potesse passare facilmente innanti quel ramo del Parlamento un emendamento che venisse proposto qui, io riprodurrei ora in seguito delle premesse osservazioni un emendamento che già ottenne favore nell'Ufficio al quale ho l'onore di appartenere, e che consisterebbe nel limitare l'effetto della presente legge ad un solo anno, affine di dare al Ministero un lasso sufficiente di tempo per preparare una legge colla quale si provvedesse più opportunamente alle esenzioni per i chiamati a servire nei corpi mobilizzati della Guardia Nazionale.

Per altro, tenuto conto delle circostanze or ora accennate, io non saprei tralasciare di proporre al Senato quest'emendamento, ove dalla bocca dell'onorevole Ministro non venissi accertato che nel caso in cui la legge sull'armamento nazionale presentata all'altro ramo del Parlamento, per qualunque motivo non potesse venir adottata, egli assumesse l'impegno di presentare un qualche articolo di legge che provvedesse a quest'inconveniente nel termine stesso dell'anno del quale feci cenno precedentemente, e che avrei l'intenzione di proporre come termine di efficacia della legge, ove quest'accertamento non mi venisse dall'onorevole signor Ministro fornito. Prego quindi il signor Ministro di volersi spiegare a questo riguardo.

Ministro dell'Interno. Signori, tutti hanno veduto in effetto l'ottima prova che ha fatto la Guardia Nazionale mobilizzata nei mesi passati: prova che, possiamo dirlo francamente, ha superato ogni aspettativa. Ma quando furono congiunte al Regno le provincie meridionali, e quando si dovette mandar colà alcuni corpi distaccati delle antiche provincie, si vide manifestamente come il termine di 40 giorni che dalla legge era prescritto per la durata del loro servizio, fosse troppo scarso all'uopo.

Difatti non appena queste Guardie Nazionali erano giunte al luogo di loro destinazione, che dovevano richiamarsi; allora il Governo di S. M. pensò di dover provvedere in qualche guisa a siffatto inconveniente, imperocchè senza ciò sarebbe riuscito in gran parte vano lo scopo della istituzione di questi Corpi.

Prendendo ad esame l'argomento, non potè sfuggire al Governo che nella legge di mobilizzazione della Guardia Nazionale esistevano anche altre lacune ed alcuni altri difetti; e veramente fu discusso se non convenisse prendere quest'occasione per proporre una legge emendata non solo nel punto accennato, ma eziandio in quegli altri in cui l'esperienza ne avesse fatto conoscere il bisogno.

Ma prendendo a maturo esame questo disegno, non potè sfuggire alla mente la difficoltà, che una legge composta di molti articoli in una materia cotanto delicata, potesse essere in breve condotta a termine, e sanzionata da entrambi i rami del Parlamento. E siccome per altra parte, allorquando trattavasi di questo oggetto, gli eventi d'Europa si presentavano in forma piuttosto grave e paurosa, così il Governo stimò opportuno di limitare la sua proposta unicamente a questo articolo.

Egli disse: sarà riconosciuto da ognuno, che il termine di 40 giorni non può più servire oggi, se si debbono mandare corpi distaccati nelle provincie siciliane e napolitane, il che veramente avverrebbe nel caso di una guerra. Egli è adunque molto facile che una siffatta modificazione sia accettata se non senza discussione ed all'unanimità, almeno con pochissime difficoltà; e siccome il bisogno premeva, così si presentò l'articolo solo.

Tal'è la storia della presentazione di questa legge, la quale storia risponde in parte a ciò che l'onorevole preopinante accennava, vale a dire alla necessità riconosciuta dal Governo istesso, di alcune modificazioni in altri articoli della legge medesima.

Presentato appena questo progetto alla Camera dei

Deputati, veniva dall' iniziativa parlamentare un' altra legge sull'armamento nazionale, la quale in realtà è una legge di mobilizzazione della Guardia Nazionale.

Il Governo sebbene non credesse di potere accettare tutte e singole le parti di quella proposta, avvisò nondimeno che ella fosse di tale importanza da ammetterne la presa in considerazione; epperciò fu da esso appoggiata, e si sta ora discutendo negli Uffizii della Camera Elettiva.

In seguito a questa presentazione, era naturale che il Governo pensasse d'introdurre nella legge medesima quegli emendamenti e quelle riforme della legge attuale esistente sulla Guardia Nazionale, sulle quali aveva già prima rivolto il pensiero; ed io credo di poter assicurare l'onorevole preopinante, che le considerazioni da lui svolte saranno eziandio propugnate alla discussione di quella legge.

Che se per avventura non venissero accettate, e se per altre ragioni la legge stessa non fosse condotta al suo compimento, io non avrò nessuna difficoltà di prendere quest'impegno, cioè, che il Governo presenti ulteriormente un nuovo disegno di legge per ovviare agli altri difetti della legge sulla Guardia Nazionale, accennati in parte dall'onorevole preopinante, in parte ancora dalla relazione dell' Ufficio Centrale del Senato sull' attuale progetto, o che dallo studio attento degli articoli e dal confronto coi dati che risultano dall'esperienza possano venir riconosciuti.

Non potrei assumere l'impegno preciso di presentarlo dentro un anno, ma posso bensì assumere quello di darvi il più attento pensiero, e di presentarlo al più presto possibile.

Poichè ho preso la parola per rispondere all' onorevole preopinante, dirò anche alcune cose sopra una materia trattata nella relazione dell'Ufficio Centrale, intorno allo schema di legge che è oggi sottoposto alla disamina del Senato.

Fra i difetti che veramente sono soggetto di gravi querele in questo progetto, e precisamente nel Decreto 8 settembre 1860 havvi quello, che il milite designato, qualunque sia il caso di esenzione, di dispensa o di riforma che possa invocare, dovrà partire per la sua destinazione salvo a far valere i suoi diritti davanti al Consiglio di leva del circondario nel quale sarà chiamato a prestare servizio.

Quest' osservazione fu fatta eziandio nell' altro ramo del Parlamento; anzi potè tanto sull'animo dei Commissarii della Camera elettiva, che essi proposero la aggiunta di un articolo il quale, se ben ricordo, diceva precisamente, che d'ora innanzi i militi designati che avessero ragioni di dispensa o di riforma, avrebbero avuto il diritto di farle valere davanti al Consiglio di leva del circondario donde partivano. Ma nella discussione che ebbe luogo fu recato innanzi, come la legge presentata dal Ministero avesse un carattere d'urgenza, epperciò appunto fosse ristretta ad un solo articolo; e che l'articolo il quale veniva ad aggiungersi avrebbe tolto alla legge ogni efficacia qualora i corpi distaccati avessero dovuto immantinenti mobilizzarsi; imperocchè alla necessità degli indugi che già sono richiesti dalla formazione di questi corpi e dagli apparecchi della partenza, si sarebbe ancora aggiunto il lungo esame dei loro titoli e dei requisiti che produrrebbero per essere dispensati.

La Camera dei Deputati convinta da queste osservazioni respinse l'articolo aggiunto e adottò il progetto di legge quale era stato dal Ministero presentato.

E qui io debbo soggiungere, che chiamato dall'Ufficio Centrale del Senato a trattare di questa materia, mi occorse di far riflettere, che in parte almeno si sarebbe potuto ovviare a questo inconveniente facendo in modo che coloro i quali fossero designati a far parte della guardia mobile potessero anche prima dell'epoca di loro mobilizzazione presentare i loro titoli al Consiglio di ricognizione, al Governatore od all' Intendente, conforme è dalla legge prescritto, in guisa che il numero dei casi ai quali si allude dovesse essere ristretto al minimo

Io rinnovo al Senato la dichiarazione fatta al suo Ufficio Centrale; e sebbene io creda che non si possa al tutto conseguire l' intento, perchè molti produrranno titoli di dispensa o di riforma nati nell'intervallo di tempo che passerà fino all'epoca della mobilizzazione; sebbene anche per altre ragioni, che sarebbe troppo lungo il rian lare, non si possano interamente scansare questi inconvenienti, io dichiaro che non lascierò col mezzo di apposite circolari ai Governatori ed agli Intendenti di far sì, che si rendano minori, e che si dia opportunità anzi tempo, a coloro che avessero ragioni di dispensa, di produrre i loro titoli nel luogo stesso onde debbono partire.

Con questa dichiarazione intendo non di meno di sostenere ancora e di nuovo la necessità ed urgenza di mantenere la legge quale si trova, perchè sebbene non vi sia in questo momento apprirenza che debbano mobilizzarsi in breve termine molti di questi corpi distaccati, tuttavia le circostanze sono tali che noi dobbiamo tenerci pronti ad ogni eventualità, e la legge su questo punto deve essere così chiara e precisa, da non lasciare luogo ad alcun dubbio, e da permettere al Governo di poter usufruttuare occorrendo tutte le forze vive del paese.

Con queste dichiarazioni io spero anche di aver soddisfatto ai desideri dell' Ufficio Centrale, e raccomandando di nuovo al Senato la legge quale si trova nella sua integrità, io rimetto a miglior opportunità tutte quelle riforme che da varie parti sono invocate.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Gioia**, *relatore*. Le dichiarazioni che il signor Ministro dell' Interno ha or ora fatte davanti al Senato sono perfettamente consentanee a quelle che aveva pur fatte avanti all'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale era gagliardamente preoccupato degli inconvenienti che sarebbero derivati dall'articolo 2 del

Decreto 8 settembre 1859, ed insisteva perchè questa disposizione, che esso riguardava come improvvida, venisse definitivamente eliminata. Ma perchè si ottenesse l'intento, a cui mirava, esso non doveva poi essere eccessivamente sollecito circa la *forma*.

Laonde poichè il Ministero ebbe fatta dichiarazione che avrebbe diramato circolari, le quali abilitassero le Autorità competenti instituite nei diversi circondari ad esaminare preventivamente le ragioni di dispensa, che avessero potuto addursi dagl'inscritti nella milizia, poichè dico, questa dichiarazione fu fatta, parve all'ufficio Centrale di potersi rassegnare, aspettando poi una legge definitiva e completa, la quale provvedesse a questo gravissimo argomento della mobilizzazione della Guardia Nazionale.

L'Ufficio Centrale non ha anche taciuto le molte difficoltà a cui può dar luogo il servizio straordinario di 3 mesi al quale si vorrebbe ora sottoporre la guardia nazionale.

Queste difficoltà sono gravissime, e tanto che ho da taluni sentito fare appunto all' Ufficio Centrale di aver messo nella relazione tali premesse, che quasi ripugnano colla conclusione; parendo ai medesimi, che da tali premesse dovesse piuttosto trarsi un voto di rigetto, che non di accettazione della legge medesima.

Questa censura, o signori, parliamoci francamente, è vera e fondata. E se noi fossimo in tempi normali, io credo che quelle ragioni dovrebbero appunto condurci a respingere la legge.

Ma pur troppo, o signori, noi non siamo in tempi normali, e, quantunque le apparenze presenti siano pacifiche, nessuno può nascondere a sè stesso che da un momento all'altro possono sorgere contingenze gravissime.

A fronte di questo pericolo, l'Ufficio Centrale ha creduto che, senza mancare alla logica, avrebbe potuto accettare il progetto quale venne presentato dal Ministero, solo due condizioni additando alla sua accettazione, la prima, che fosse tolta quella gravezza intollerabile di costringere i militi ad andar lontano 300 o 400 miglia per far valere le loro ragioni di esenzione, e l'altra, di rappresentare al Governo colle più energiche parole la necessità di usare colla più grande sobrietà e prudenza di questo mezzo potente della mobilizzazione, il quale, se usato con misura e nei casi previsti dalla legge, e a fronte di necessità prossime ed evidenti, può essere salutarissimo; può per contro (fuori delle accennate condizioni) diventare disastrosissimo e creare mali contentezze profonde nei cittadini.

Con queste o avvertenze o condizioni, l'Ufficio Centrale è venuto nella determinazione di proporvi l'accettazione pura e semplice della legge.

Ed io credo che di questa guisa si soddisfaccia egualmente ed alle ragioni politiche, le quali consigliano che sia data al Governo la più grande larghezza nelle disposizioni che gli può accadere di dover prendere, e che siasi anche, quanto lo consentano i tempi e le circostanze, provveduto all'interesse e alle giuste esigenze dei cittadini.

Presidente. Non domandandosi da altri la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggerò gli articoli per metterli distintamente ai voti.

« Art. 1 La durata del servizio dei corpi distaccati, che la guardia nazionale può essere chiamata a somministrare per servizio di guerra, non potrà oltrepassare i tre mesi, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio. »

(Approvato).

« Art. 2. È derogato all'art. 5 della legge 27 febbraio 1859 in quanto è contrario alla presente ».

(Approvato).

Passeremo allo squittinio segreto sul complesso della legge.

(Il Senatore *segretario* **D' Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	72
favorevoli	55
contrari	17

(Il Senato adotta).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIAMMISSIONE DI FAVORE NEL CORPO DEI CARABINIERI DEI BASS'UFFIZIALI E COMUNI.

(V. atti del Senato N. 24).

Presidente. L' ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge per la riammessione di favore nel Corpo dei carabinieri reali dei bassi uffiziali e comuni che già servirono nel corpo medesimo col cumulo della paga alla pensione.

Leggerò il testo del progetto di legge (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli per porli ai voti.

« Art. 1. I sottoufficiali, vicebrigadieri e comuni, i quali prestarono servizio nel Corpo dei carabinieri reali delle antiche provincie, possono esservi riammessi per una nuova ferma, non minore d'anni due, quand'abbiano tuttavia l' idoneità richiesta. Questa facoltà cessa collo spirar dell' anno corrente .

(Approvato).

« Art. 2. Qualora gli individui suddetti fossero stati provvisti di pensione di ritiro, possono cumulare siffatta pensione alla paga di attività sempre quando non siano promossi al grado di ufficiale ».

(Approvato).

« Art. 3 A tale scopo, e per questo solo caso, è derogato all' articolo 155 della legge sul reclutamento

20 marzo 1854 ed agli articoli 1, 5 e 8 della legge 14 maggio 1851 ».

(Approvato).

« Art. 4. Questa disposizione è pure applicabile ai sotto uffiziali e gregari provenienti dalla gendarmeria delle altre province d' Italia ».

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto sul complesso del progetto.

(Il Senatore *segretario* **D' Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 71.
Favorevoli 71

(Il Senato adotta all' unanimità).

Avverto i signori Senatori che il numero legale oggi è di 71; e siamo appunto in tal numero; prego per conseguenza tutti di voler rimanere per la successiva discussione e votazione.

Ministro d' Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. L' onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio ha la parola.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. In nome del signor Guardasigilli ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge perchè l' età maggiore nelle province lombarde sia fissata a 21 anni compiuti.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Agricoltura e Commercio della presentazione fatta a nome del signor Ministro Guardasigilli di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER OPERE DI MIGLIORAMENTO AL PORTO DI ANCONA

(*V. atti del Senato N.* 27).

Presidente. Secondo l'ordine del giorno, viene per ultimo in discussione il progetto di legge concernente le opere di miglioramento al Porto d'Ancona.

Leggo il testo (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola rileggerò l'art. 1.

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 800,000 occorrente per effettuare la scavazione del Porto d'Ancona.

« Verrà stanziata per lire 400,000 sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l' esercizio 1861 in aggiunta alla categoria dove si trovano stanziati i fondi occorrenti alla escavazione dei porti, o per egual somma di lire 400 mila in altra categoria del bilancio 1862 di esso dicastero, sotto egual titolo ».

(Approvato).

« Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 2,400,000 per prolungare il molo del Porto d'Ancona.

« Verrà stanziata sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, in apposita categoria, sotto la denominazione: *Prolungamento del molo del porto d'Ancona*, ripartitamente come segue:

Esercizio 1861 lire 300,000
Id. 1862 » 900,000
Id. 1863 » 900,000
Id. 1864 » 300,000

(Approvato).

« Art. 3. È autorizzata la spesa di lire 964,000 per la ampliazione delle panchine e formazione di uno scalo sporgente nel porto d'Ancona.

« Verrà stanziata sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in apposita categoria, sotto la denominazione: *Ampliazione delle panchine e formazione di uno scalo sporgente nel porto di Ancona*, ripartitamente come segue: »

Esercizio 1861 lire 364,000
Id. 1862 » 600,000

(Approvato).

Prima che si proceda all'appello nominale interrogherò il Senato per stabilire l'ordine dei suoi lavori. Facendo ragione dell'intervallo che dev'essere tra la relazione di un progetto di legge, e il giorno della discussione pubblica, io credo che giovedì il Senato potrà convenire per la discussione pubblica di alcuni progetti di legge, e prima potrebbe convenire negli uffizii per l' esame di quelli che sono stati oggi presentati.

Se non vi è opposizione, io proporrei dunque il seguente ordine del giorno per giovedì.

Al tocco, riunione negli uffizi per l'esame dei progetti di legge presentati oggi dal Ministero; alle due, seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1° Proroga dei termini per la rinnovazione delle ipoteche in Toscana;

2° Convenzione postale colla Francia;

3° Esenzione dalle tasse proporzionali degli atti per la rivocazione dei contratti simulati per cause politiche.

Senatore **Arrivabene.** Il signor ministro della guerra aveva raccomandato al Senato che si discutesse d'urgenza il progetto di legge per la leva di 36 mila uomini nelle province napoletane.

Presidente. Non credo che il signor Ministro abbia fatta questa domanda in seduta pubblica.

Ministro della Guerra. Non l'ho fatta, ma spero che il Senato vorrà usar sollecitudine.

Senatore **Arrivabene.** Farò osservare che l'Ufficio Centrale se ne è occupato oggi, di maniera che la relazione dovrebb'essere presentata domani, e si potrebbe mettere quindi all'ordine del giorno anche la discussione di questo progetto di legge.

Presidente. Essendovi una proposta del Senatore Arrivabene io interrogherò il Senato...

Senatore **Gonnet.** Io credo che la relazione non possa esser pronta per domani: è una legge importante ed è uopo che il relatore abbia tempo di studiarla.

Presidente. Se il Senato lo crede, si metterà all'ordine della più prossima adunanza, appena sarà stam-

pata la relazione, anche coll'abbreviazione dei termini portati dal regolamento.

Chi approva questa risoluzione, voglia sorgere.

(Approvata).

Non rimanendo più nella sala che un solo dei segretarii, io pregherò, a termini del Regolamento, il signor Senatore Sanvitale, che è stato già altra volta segretario, di voler compierne le veci per la verificazione dei voti.

(Il Senatore *segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Votanti . .	73
Favorevoli .	68
Contrari . .	5

(Il Senato adotta).

La seduta è sciolta (ore 4 1|2).

XXX.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione di una lettera del Ministro dell'interno — Sunto di petizioni — Omaggi — Dichiarazione d'urgenza chiesta dal Senatore Pareto per la petizione N. 2985 — Approvazione dei progetti di legge: 1. per proroga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nella Toscana; 2. per l'approvazione della Convenzione postale colla Francia; 3. per l'esenzione dalle tasse proporzionali degli atti di rivocazione di contratti simulati per cause politiche colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, ed accettate dal Ministero — Instanze dei Senatori Lauzi, Roncalli Fran., Arrivabene e Ridolfi — Fissazione della tornata di domani per la discussione del progetto di legge per una leva di 36m. uomini nelle provincie napoletane.*

La seduta si apre alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, non che il Senatore Niutta Ministro senza portafoglio.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge il processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Dà pure lettura della seguente lettera trasmessa alla Presidenza dal Signor Ministro dell'Interno.

« Il sottoscritto si reca a debito di prevenire l'E. V. che furono oggi trasmesse da questo Ministero alla Segreteria del Senato duecento trenta esemplari di una sua pubblicazione avente per titolo: *Specchio di leggi ed altri atti di Governo vigenti nel Regno d'Italia sulle appartenenze del Ministero dell'Interno.*

« È desiderio dello scrivente che i singoli membri del Parlamento abbiano copia di questo stampato, ed a questo effetto interessa la compiacenza dell'E. V. perchè voglia dare avviso ufficiale della seguitane trasmissione.

« Gradisca l'E. V. i sensi di alta considerazione che lo scrivente si pregia di nuovamente profferirle. »

Presidente. Si farà la distribuzione degli esemplari ricevuti ai signori Senatori.

Il Senatore *segretario* **D'Adda** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI

N. 2984. Ignazio Palmeri, Giuseppe Pistone, Francesco Valore e Salvatore Mauro, ufiziali durante il Governo provvisorio di Messina nel 1848 e 1849, ripetono l'instanza già da essi fatta colla petizione N. 2953, ristretta però al solo oggetto che vengano estese in loro favore le disposizioni dei tre decreti reali del 10 gennaio ultimo, corredandola d'alcuni documenti.

N. 2985. Il sindaco a nome del Consiglio municipale di Genova, per deliberazione del 7 gennaio ultimo, ricorre al Senato onde ottenere che in riforma delle leggi 21 giugno 1852 e 1 maggio 1853 venga quel Municipio esonerato dal suo contributo nella spesa per le opere di manutenzione e miglioramento del porto.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Nicola Gaetani-Tamburini di alcune copie di un suo *discorso per l'inaugurazione del ginnasio di Ascoli;*

La Deputazione provinciale di Parma, di otto esemplari degli *atti di quel Consiglio provinciale della sessione* 1860.

La parola è all'onorevole Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Ho chiesto la facoltà di parlare per pregare il Senato a voler dichiarare d'urgenza la petizione N. 2985. Essa è mandata dal Municipio di Genova, il quale chiederebbe che il Ministero portasse qualche modificazione alle leggi riguardanti il contributo dei Municipii nelle opere relative ai porti.

Queste leggi gravitano in modo straordinario sopra il Municipio di Genova, giacchè durante parecchi anni si sono dovute pagare prima 90, poi 100, e finalmente 191 mila lire annualmente per il decimo della parte che gli spetta nella spesa delle opere del suo porto.

Siccome è stato presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge che riguarda gli scavi dei porti,

credetto bene quel Municipio di chiedere che siano modificate le leggi summenzionate relative al contributo dei Municipii.

Sembra adunque conveniente che il Senato dichiari di urgenza questa petizione, onde ne possa esser fatta la relazione al momento che quel progetto di legge verrà in esame.

Del resto io credo che è realmente urgente lo sgravare il Municipio di Genova di una spesa dalla quale esso ricava bensì qualche vantaggio indiretto, ma che direttamente non ne riceve alcuno, poichè i diritti sono percepiti tutti dal Governo. Ed osservi il Senato (forse entro nel merito, ma sarò brevissimo) che una volta la spesa di quelle opere si faceva coi proventi stessi del porto: la cassa faceva tutte le operazioni che si fanno ora dal Governo; per conseguenza il Municipio contribuisce e non profitta direttamente di niente.

Ora il porto di Genova è uno dei porti più importanti dello Stato, è opera nazionale, e sarebbe giusto che il Municipio fosse sgravato di un peso il quale, lo confesso, è gravissimo.

Io credo dunque che il Senato vorrà annuire alla mia preghiera, dichiarando d'urgenza questa petizione.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia dichiarare la urgenza chiesta dal signor Senatore Pareto per la petizione del Municipio di Genova di cui si è parlato.

Chi la concede voglia alzarsi.

(Approvata).

DISCUSSIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

(*V. atti del Senato N.* 23, 21 e 19.)

Presidente. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge per la proroga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana del quale do lettura.

Articolo unico.

« Il termine assegnato per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana nei modi e forme stabilite dalla legge del dì 8 luglio 1860 (numero 4156 della raccolta) è prorogato per tutti gli effetti al 31 dicembre 1861. »

Nessuno domandando la parola, io metto ai voti l'unico articolo del progetto.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Si passa ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 75

favorevoli 75

(Il Senato adotta all'unanimità).

L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione postale colla Francia.

L'articolo che costituisce il detto progetto è del seguente tenore:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione postale colla Francia, conchiusa in Parigi il 4 settembre 1860, e le cui ratifiche furono ivi cambiate il 13 successivo novembre. »

Interrogo il Senato se intende che si legga tutta la Convenzione.

Voci. No no.

Presidente. Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo unico del progetto.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Passeremo allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto:

Votanti 78

Favorevoli 76

Contrari 2

(Il Senato adotta).

Passeremo al terzo ed ultimo progetto di legge che trovasi all'ordine del giorno relativo all'esenzione di tasse proporzionali per la rivocazione di contratti simulatamente stipulati per cause politiche.

Prego il Ministero di dichiarare se intende di ripetere la sua accettazione del testo modificato dall'ufficio centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. Leggerò dunque il testo dell'ufficio centrale (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, si passerà alla lettura separata degli articoli ed alla loro votazione.

« Art. 1. L'annullamento degli atti e contratti simulati fatti per timore di sequestro, confisca o multa per motivi politici sarà esente dal pagamento di qualunque tassa proporzionale o graduale di commisurazione, di insinuazione, di registro ed altre analoghe.

« Gli atti che si faranno per tale annullamento non andranno soggetti che ad una tassa fissa di lire 3: qualora nei medesimi atti si facessero altre stipulazioni, per queste si pagheranno le tasse stabilite dalle leggi vigenti ».

(Approvato).

« Art. 2. Per godere dell'esenzione accordata coll'articolo precedente, sarà necessario un decreto di ammessione del Ministro delle Finanze, il quale provvederà sulle relative domande, previo il parere del Consiglio di Stato ».

(Approvato).

« Art. 3. Le domande per la suddetta esenzione dovranno essere presentate nel termine di tre mesi a far tempo dalla pubblicazione della presente legge, e l'atto di annullamento dovrà essere fatto fra due

mesi a datare dalla notificazione del decreto d'ammessione.

« Un regolamento approvato per decreto reale stabilirà nel resto le norme da osservarsi per l'esecuzione della legge ».

(Approvato).

Senatore **Casati**. Dichiaro di astenermi dal votare.

Presidente. Prima che si proceda all'appello nominale per lo squittinio segreto, prego il Senato a voler fissare l'ordine de' suoi lavori.

Non havvi in pronto che la relazione sul progetto di legge per la leva di 36 mila uomini nelle provincie Napolitane.

Fra due giorni credo che parecchie altre relazioni saranno preparate.

Quindi se il Senato lo approva io proporrei di fissare l'adunanza per martedì; parmi che in tal giorno vi sarà materia sufficiente per un'adunanza anche prolungata.

Se non vi sono osservazioni in contrario, si terrà per stabilito che il Senato si radunerà martedì prossimo al tocco negli uffici per i progetti di legge che sono ancora da esaminare, ed alle due in seduta pubblica.

Senatore **Lauzi**. Se si suppone che qualche Senatore possa approfittare di questi giorni intermedii per andare a casa, tanto più quelli che sono soliti a sedere qui con assiduità, farò osservare che il termine di martedì è troppo breve. D'altra parte in Lombardia martedì è ancora festa, quindi non sarebbe possibile di giungere in tal giorno per tempo alla seduta.

Senatore **Roncalli Franc**. Nell'ultima seduta un Senatore si è alzato per chiedere che fosse con sollecitudine portato in discussione il progetto di legge sulla leva nelle provincie napolitane, adducendo anche per motivo che l'ufficio centrale si era già riunito, e che la relazione sarebbe stata probabilmente in pronto per oggi.

Il Senatore generale Gonnet, che appunto ne è relatore, disse non poter assicurarlo trattandosi di cosa che si doveva studiare.

L'onorevole signor Ministro della Guerra, in quella stessa circostanza, disse che non aveva veramente domandato l'urgenza per quella legge, ma che la raccomandava alla sollecitudine del Senato. Il relatore ha letto ieri la relazione, che è stata approvata.

Ora domando che non si protragga a così lungo tempo la discussione di una legge così importante tanto più che il rapporto è in pronto, e si può trattare anche subito se si vuole.

Presidente. Intenderà facilmente il Senato che quando io proponeva di fissare l'adunanza per martedì prossimo era perchè temeva di convocare i signori Senatori per la discussione di un solo progetto di legge in questi giorni, in cui parecchi Senatori desiderano di assentarsi, anche per ragione di pubblico servizio.

Se il Senatore Roncalli intende proporre che la discussione di questo progetto di legge, per il quale non si è propriamente decretata l'urgenza, ma si è detto che si sarebbe portato alla discussione colla maggiore sollecitudine, debba seguire in via d'urgenza, e si fissi un giorno per la discussione del medesimo, io interrogherò il Senato se voglia convenire ad un'adunanza che proporrei per il giorno di sabato.

Senatore **Arrivabene**. Io proporrei che si fissi il giorno di domani, perchè sabato molti Senatori desiderano partire, essendo domenica il giorno di Pentecoste.

Presidente. La relazione non può essere distribuita che questa sera.

Senatore **Roncalli Franc**. Io convengo perfettamente nell'opinione del mio amico preopinante.

Presidente. Domani ci sarà dunque seduta pubblica per la discussione del progetto di legge per la leva di 36,000 uomini nelle provincie napolitane, e si potrà tenere l'adunanza al tocco per lasciare anche maggiore libertà ai Senatori che intendono assentarsi dalla città dopo la medesima.

Quindi il Senato sarà convocato per mercoledì della settimana prossima per l'esame negli uffizii dei progetti di legge presentati al Senato, e per la discussione di quelli di cui la relazione sarà in pronto.

Senatore **Ridolfi**. Non si potrebbe domani riunire il Senato negli ufficii per l'esame del progetto di legge sull'ordinamento delle Camere di commercio?

Presidente. Questo progetto non ha potuto ancora avere la sua relazione stampata; si è fatta ogni diligenza possibile, ma il Ministero da cui dipende ha voluto farvi molte correzioni e si è dovuto ritardare per conseguenza la stampa e la distribuzione del medesimo. Perciò è impossibile che domani sia dagli uffizi esaminato questo progetto di legge.

Pongo dunque ai voti l'approvazione delle enunciate due determinazioni per i nostri lavori.

Chi intende approvarle voglia alzarsi.

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	77
Voti favorevoli	73
Contrarii	4

(Il Senato adotta).

La seduta è sciolta (alle ore 4).

XXXI.

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1861

Sommario. — *Congedi — Relazione sui titoli d'ammessione del Senatore Tupputi — Discussione sul progetto di legge per una leva di 36 mila uomini nelle provincie napoletane — Osservazioni del Senatore Dabormida, e proposta di un controprogetto, combattuta dal Ministro della guerra, e dai Senatori Matteucci e Di Campello, membri dell'ufficio centrale — Considerazioni dei Senatori Farina ed Arnulfo in appoggio della proposta di rinvio del controprogetto Dabormida all'ufficio centrale — Ripresentazione del progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — Ripresa della discussione — Parlano in appoggio alla proposta di rinvio i Senatori Vacca, Poggi e Pareto — Contro il Ministro della guerra ed il Senatore Di Campello — Incidente sull'ordine della discussione su cui parlano i Senatori Dabormida, Cadorna, Farina, Menabrea — Approvazionedella proposta di rinvio — Interpellanza del Senatore Pareto — Risposta del Ministro dei lavori pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Sono presenti i Ministri della guerra, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, non che il Senatore Niutta Ministro senza portafogli.

Il Senatore *segretario* **Arnulfo** dà lettura del processo verbale che è approvato.

Legge pure le lettere dei Senatori Acquaviva, e Salvatico, colle quali per motivi di famiglia chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DEL SENATORE TUPPUTI.

Presidente. La parola è al Senatore De-Gregorio per la relazione dei titoli del signor marchese Tupputi.

Senatore **De-Gregorio.** Signori! Il marchese Ottavio Tupputi, luogotenente generale comandante la guardia nazionale di Napoli, è stato nominato Senatore del Regno con Decreto del 20 gennaio ultimo.

I documenti presentati comprovanti l'età ed il censo soddisfano a quanto la legge prescrive.

Egli è uno di quei liberali a tutta prova, la cui vita è stata una serie non interrotta di lotte e di grandi sacrifizi, e che non ha mai smesso di strenuamente combattere per la grandezza e libertà d'Italia.

Si è quindi per questi riflessi, non che per il grado che occupa nell'esercito, che il IV ufficio vi propone per mio mezzo di convalidare la di lui nomina a Senatore del Regno, annoverandolo nelle categorie 14, 20 e 21 dell'art. 33 dello Statuto.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette per l'ammessione dei titoli del signor Senatore marchese Tupputi voglia sorgere.

(Approvato).

Essendo approvate le conclusioni, io proclamo il sig. marchese Tupputi Senatore del Regno.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA DI 36 MILA UOMINI NELLE PROVINCE NAPOLETANE.

(*V. atti del Senato N.* 26).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per una leva di 36 mila uomini nelle province napoletane sui giovani nati negli anni 1836, 37, 38, 39, 40 e 41. Leggo il progetto di legge.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva di 36,000 uomini nelle provincie napoletane sui giovani nati negli anni 1836, 37, 38, 39, 40 e 41, e questa a saldo di ogni loro debito per ragione di servizio militare.

Art. 2. Questa leva sarà eseguita secondo le norme della legge del 19 marzo 1854 tuttora vigente in quelle provincie.

Art. 3. Il riparto di questo contingente sarà fatto fra le provincie in proporzione della loro popolazione.

Art. 4. La durata della ferma sarà per tutti di anni otto.

Art. 5. La chiamata sotto le armi delle reclute sarà fatta in due volte successivamente, e in parti eguali, quando il Governo lo stimerà necessario.

La parola è al Senatore Dabormida.

Senatore **Dabormida.** La domanda che si fa alle

province napoletane di 36 mila uomini non solo è giusta, ma è anzi assai moderata, giacchè dai calcoli fatti nell'altro ramo del Parlamento risulterebbe che le 6 classi che sono impegnate nella leva sarebbero approssimativamente ancora in debito di 46 mila uomini. Chiedendosene loro soltanto 36 mila, ed ottenuti questi, venendo tutti gli altri messi in libertà, è evidente che in complesso le 6 leve sono vantaggiate.

Ma se è vero che la domanda è molto moderata, se è vero che è necessario che questa leva sia fatta il più presto possibile, se è urgente che il nostro esercito venga aumentato e giustizia vuole che le province napoletane vi portino senza indugio il loro contingente, il quale anche dopo questa leva non sarà proporzionato a quello che hanno contribuito altre province, non è però men vero che il riparto del contingente per le 6 classi non è nel progetto di legge, che è sottoposto alle nostre deliberazioni, conforme a giustizia. Il Senato sa, e l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale l'ha rammentato, il Senato sa che tuttavia vige nell'ex-reame di Napoli una legge sul reclutamento dell'esercito diversa dalla nostra. Mentre da noi non concorrono mai nella leva che gl'individui nati nello stesso anno di nascita, là in ciascuna leva si prelevano a sorteggio uomini appartenenti a sette diverse classi: vale a dire che si trovano impegnati nella leva tutti i giovani dai 18 anni compiuti fino ai 25 anni parimenti compiuti; normalmente in ciascun anno deve essere fatta un'estrazione a sorte, e ciascun contingente essere formato di uomini di sette diverse classi.

In conseguenza di ciò delle 6 classi, le quali forniscono complessivamente 36 mila uomini, ve ne ha una, quella del 1836 che ha già concorso sei volte alle leve, e che dopo il settimo sorteggio che per essa è l'attuale, deve venir sciolta da obbligo di leva. È evidente che il debito di questa classe si riduce alla quota di uomini che essa dovrebbe dare in una leva di forza ordinaria. La leva media nel Regno di Napoli fu dal Ministero calcolata a 15,000 uomini, quando le classi che vi concoronno sono sette.

Con giusto accorgimento il Ministero non fa concorrere in questa leva la classe del 1842 che comprende i giovani dai 18 ai 19 anni di età, perchè esso intende che essa sia chiamata nell'anno prossimo o nel 1863, a fornire un contingente di leva ordinaria, secondo le norme della legge Sarda del 1854.

Non concorrendo nella leva attuale che sei classi, il contingente dev'essere ridotto a poco più di 12 mila uomini, dovendosi ritenere che la classe del 1842, come la più forte in numero, perchè ancora non avrebbe subito sorteggio, dovrebbe contribuire al contingente per più di 3 mila uomini.

Secondo le regole di probabilità alle quali conviene attenersi senza tener conto dei favori della cieca sorte per una piuttosto che per un'altra classe, si deve supporre che ciascuna classe fornisca al contingente un numero di uomini proporzionato al numero totale dei nomi della classe stessa introdotti nell'urna; onde a classe del 1836, come la più ridotta in numero pei sei patiti sorteggi e per altre perdite occorse nei sei anni, deve presumibilmente concorrere nella formazione del contingente per un numero assai minore del 1/6 dei 12 mila uomini da fornirsi in una leva dalle 6 classi riunite.

In seguito a calcoli che io ritengo assai approssimativi essa non dovrebbe dare che 1,200 a 1,500 uomini, a compimento dell'intiero suo debito.

La classe invece del 1841 che non ha finora preso parte che ad un sorteggio e che dovrebbe ancora concorrere alla formazione di sei contingenti, per pagare l'intiero suo debito dovrebbe fornire ancora non meno di 12 mila uomini.

Concorrendo le due classi estreme allo stesso sorteggio, cosa deve succedere?

Secondo calcoli assai probabili la classe del 1841 avrà nell'urna un numero di nomi d'uomini, designabili per l'esercito, doppio di quello della classe del 1836, e quindi essa fornirà presumibilmente al contingente un numero d'uomini doppio di quello della classe del 1836, mentre per saldare il suo debito dovrebbe fornirne un numero 10 volte od almeno otto volte maggiore.

A me mancano le statistiche delle sei classi napoletane impegnate nella leva ed anzi ignoro se simili statistiche esistano.

Le cifre che da me si producono sono desunte dall'analogia delle statistiche di leva delle antiche province del Regno.

Nel regno Sardo 5,000,000 d'abitanti presentavano annualmente la media di 50,000 inscritti: 7,000,000 dello ex-reame di Napoli suppongo che ne forniscano settanta mila.

Nel regno Sardo deducendo dai 50,000 inscritti i riformati, gli esenti ecc., ne rimanevano mediamente disponibili per l'esercito 18,000 circa; per analogia suppongo che i 70,000 inscritti del reame di Napoli presentino più di 25,000 uomini disponibili per le armi.

Se quindi da noi, astrazion per ora fatta dalla seconda categoria, si chiamavano sotto le armi mediamente 10,000 ed alcuni anni assai più, non ci discostiamo dal vero asserendo che le classi napoletane debbono fornire all'esercito più di 15,000 uomini di prima categoria, ossia da introdursi effettivamente in ciascun anno nell'esercito. E che questi miei supposti poco si scostino dalla realtà, lo dimostra l'assunto del Ministero, che la leva media deve computarsi a 15,600 uomini.

La classe del 1842 non avendo concorso che una sola volta al sorteggio, e supponendo abbondantemente che essa abbia dato 3,000 uomini, si conferma quanto io asserii che per soddisfare il suo debito di leva, essa debba dare 12,000 uomini: la classe del 1836 che ha preso parte a sei sorteggi deve aver dato secondo le

norme di probabilità non meno di 13 a 14[m] uomini, ed anche per essa si conferma che il suo debito si residui a 1,200 od al più 1,500.

Nella leva che sta per compiersi, la classe del 1841 avrà ancora 22[m] uomini circa disponibili, quella del 36 nè avrà 8 o 10 m la cioè 25,000 meno 14m già dati all' esercito, meno qualche migliaio consumatosi nei 6 anni.

Se si addizionino gli uomini disponibili delle sei classi, si avrà un totale circa di 90,000 uomini, e siccome se ne chiedono 36,000 mila, evidentemente il contingente si formerà dei 2[5] degli uomini disponibili ossia in istato di prendere servizio: dal che, tenendosi sempre alla probabilità, consegue che facendo un solo sorteggio la classe del 1841 somministrerà meno di 9,000 uomini e quella del 1836 poco meno di 4,000: quindi mentre la classe del 1841 resterà ancora in debito di più di 3,000 uomini, quella del 1836 sarà gravata di oltre 2,500 uomini in più del suo debito: quindi mentre la classe del 1841 avrà più di 13,000 uomini atti al servizio, immuni dalla leva, quella del 1836 ne conserverà meno di 6,000.

Quello che si disse per queste due classi estreme si può applicare in proporzione, minore bensì, per le classi medie, onde succederà che mentre le tre classi più vecchie saranno gravate, le tre più giovani saranno favorite.

Certamente questi calcoli sono fondati sopra supposizioni, supposizioni però assai plausibili, e quand' anche esse racchiudessero qualche errore, esso non può essere tale da distruggere la convinzione, che il riparto del contingente che risulterà da un sol sorteggio non è nè giusto, nè equo.

Nè io ammetto che questa disparità di trattamento si possa accettare in via di transazione; in una transazione si fanno sacrificii dalle due parti.

La transazione ha luogo in quanto che il Governo condona alle 6 classi 10,000 uomini e ciò per averne tosto 36,000; ma non c'è nè transazione nè compenso in ciò che alcune classi vengono esonerate senza che esse paghino lo intiero loro debito, mentre altre pagano assai più ch' esse non devono.

La cosa è assolutamente ingiusta ed è poi tanto più deplorabile che si aggrava la sorte dei più avanzati in età, si colpiscono coloro che sono legati alle case loro da maggiori interessi, in maggior numero ammogliati, capi di famiglia, meno atti a piegarsi alla disciplina militare, più avversi a tutto ciò che lor sembra forestiero, più aborrenti da ogni novità che contrarii le loro abitudini, che ferisca i loro pregiudizii.

Tosto che questa disparità di trattamento verso le varie classi, questo aggravio sulle classi più vecchie non solo ingiusto ma contrario agli interessi dell'esercito ed impolitico mi fu dimostrato, mi applicai a studiare modo di porvi rimedio, ben deciso a non prendere la parola per togliere autorità alla legge e far una vana opposizione se non riuscissi a trovarlo.

Difatti, come già dissi, è necessario, è urgente che la leva si faccia; è tempo che le province napoletane contribuiscano allo sviluppo dell'esercito italiano: se quindi mi fosse dimostrato che lo sconcio ch'io lamento è irrimediabile, ne sarei dolente, ma non rifiuterei il mio voto alla legge.

Siccome mi pare che il rimedio è possibile, io stimo mio dovere di sottoporlo all'esame del Senato.

Io ho già detto che la classe del 1836 ha già dato da 13 a 14 mila uomini alle leve, nelle quali concorse; che la classe del 1841 ancor non ne diede che 3,000 circa.

Procuriamo di ripartire li 36 mila uomini della nuova leva sulle varie classi in modo, che con essa si eguallizzi il numero d'uomini dato da ciascuna classe, cosicchè vengano tutte a saldare il rispettivo debito in giusta misura. Suppongasi che per compiere i 36,000 uomini che siano prelevati 1000 uomini dalla classe del 1836, 3 mila da quella del 1837, 5 mila da quella del 1838, 7 mila da quella del 1839, 9 mila da quella del 1840 e 11 mila da quella del 1841, ciascuna delle classi avrà dato definitivamente, addizionando gli uomini ch'essa fornisce con quelli che già ha preventivamente forniti, da 14 a 15 mila uomini.

Ma perciò ottenere conviene far tanti sorteggi quante sono le classi. Mi si opporrà che la legge napoletana vuole un sorteggio solo; vuole cioè che si imbussolino tutte le classi in una sola urna, e che da quella sola siano estratti i nomi di tutti i concorrenti alla leva. Mi si aggiungerà che nell' altro ramo del Parlamento una simile proposta già venne fatta e fu respinta, perchè dichiarata contraria alla legge tuttora vigente in quelle province: che la sua esecuzione fu riconosciuta di natura a portare perturbazione nelle operazioni della leva; che anzi essa non è possibile.

Veramente se ciò fosse vero, sarebbe tempo sprecato il discuterne la proposta, ma io non credo che ciò sia.

Dalla cortesia del Ministero della Guerra mi fu imprestata da due giorni la legge, o meglio il decreto sul reclutamento napoletano: io la lessi rapidamente e devo confessare che ad essa vanno uniti tanti atti governativi, spiegativi o modificativi che mi fu impossibile il ben digerirla; me ne è rimasta però una sufficiente idea per essere convinto che non vi ha assolutamente difficoltà a mettere i nomi delle varie classi in più urne, piuttosto che in una sola.

Il Senato mi permetterà che io dia brevemente una descrizione del come si preparano i sorteggi secondo le norme di questa legge.

Quando il Ministero vuole fare una leva, ne stabilisce l'ordine e fissa il giorno del sorteggio. In ciascun comune si raduna il Decurionato presieduto dal suo Sindaco e cominciando dalla classe più antica su quelle che devono concorrere alla formazione del contingente, rivede e corregge le antiche liste: deve intervenire a queste sedute il parroco il quale porta i registri dei bat-

tesimi o delle morti, e il cancelliere il quale reca i registri dello Stato Civile.

L'uno serve di controllo all'altro; i membri del Decurionato o consiglio municipale che hanno indicazioni sui giovani, le forniscono, si purgano possibilmente le liste dagli errori, si stabiliscono, si firmano.

Per l'attuale leva di 36 mila uomini, la prima lista verificata sarà quella del 1836, quindi quella del 1837 e così di seguito.

Ora, poichè questi giovani sono allistati partitamente, quale difficoltà vi può essere che siano anche i loro nomi gittati in un'urna diversa? e che quindi le estrazioni si facciano l'una dopo l'altra per classe?

Io credo che non solamente la cosa non presenta difficoltà, non porta perturbazioni, ma non allunga nemmeno le operazioni.

Notino i signori Senatori che non si fa l'estrazione a Napoli come presso di noi.

Presso di noi gli inscritti o i parenti degli inscritti estraggono essi stessi un numero dall'urna; a Napoli invece ciascun nome è scritto su di una cartella, e introdotto nell'urna, ed un ragazzo dell'età di sette anni estrae successivamente ciascuna cartella, viene pubblicato il nome che essa contiene, e quindi registrato per ordine d'estrazione.

Ora, ripeto, qual v'ha difficoltà, perturbazione, impossibilità che i nomi estratti siano per ciascuna classe scritti su un diverso registro, e s'abbiano quindi sei registri a vece di uno?

Compiuti i registri, si passa all'esame dei giovani, si pronuncia sulle riforme, sulle esenzioni ecc. e quindi si forma il ruolo del contingente.

Ed ancora una volta, qual v'ha difficoltà maggiore a fare sei ruoli dei designati piuttosto che a farne un solo? Anzi io penso che nel fare le liste separate forse occorreranno meno errori che nel fare una lista sola complicata di giovani di classi diverse.

Il frazionare il contingente presenta bensì un inconveniente quando le frazioni sono piccole, come ad esempio nel caso nostro, in cui la quota del 1836 è di soli mille uomini, e quella del 1837 di tre mila.

La popolazione dell'ex regno di Napoli essendo di 7 milioni, la classe del 1836 darebbe un uomo per settemila, e quella del 1837 3 per mille; onde i comuni che hanno meno di settemila anime, e devono essere molti, non darebbero che una frazione d'uomo per la classe del 1836, come non darebbero che una frazione d'uomo per la classe del 1837 quelli che ne hanno meno di 2333.

Molti comuni non avendo modo di fornire uomini a queste due classi, esse, e principalmente quella del 1836, resterebbero incompiute.

Se non che, pare a me che queste classi che hanno già quasi intieramente soddisfatto al loro debito, e che comprendono gli uomini per la loro età i meno atti a ricevere un'educazione militare, potrebbero venire dispensate dal concorrere a questa leva.

Il signor Ministro della guerra ha sciolto dall'impegno di servire le tre leve più anziane dell'esercito napolitano, e non ha trattenuto sotto le armi gli uomini nati nel 1836 e 1837 che appartenevano alle leve disciolte del 1855 e del 1856.

Ebbene dispensiamo dal concorrere alla leva queste due classi, minori di numero, di più difficil riuscita nelle armi, meno libere e meno volenterose per la partenza.

Si è detto che nel saldare il debito alle 6 classi impegnate nelle leve si fa un condono di 10,000 uomini; invece di condonare tutti i diecimila uomini alle classi più giovani, condoniamone 4,000 alle due classi più vecchie: ridotte le classi a 4, per avere i 36,000 uomini prendiamone 6 mila dalla classe del 1838; 8 mila da quella del 1839; 10 mila da quella del 1840, e 12 mila da quella del 1841; con questa distribuzione ciascuna classe avrebbe somministrato nelle varie leve 15 mila uomini circa.

Questa proposta mi sembra giusta. Coll'accennata distribuzione le classi più vecchie, quelle del 1838 e 1839 sarebbero forse leggiermente sgravate in confronto di quelle del 1840 e 1841. Ma io proporrei un altro emendamento alla legge presentata dal Ministero.

Io proporrei cioè di dare agli uomini provenienti da queste leve la ferma provinciale a vece di quella di ordinanza, iscrivendoli ciascuno alla classe del loro anno di nascita, il che sarebbe già una transizione dal sistema napolitano a quello sardo, e metterebbe maggior armonia di servizi nell'esercito.

È vero che così in complesso si ottiene un minor numero di anni di servizio dagli uomini delle nuove leve; ma ciò che ora importa, si è accrescere tosto l'esercito. Quando si faranno le leve regolari in tutte le province del regno, non sarà più scarsità d'uomini, e sarà grandemente utile per la disciplina e per cementare l'unione dei soldati delle diverse province, che essi siano assoggettati agli stessi oneri.

Con ciò la classe del 1841 dovrebbe servire 5 anni, dopo i quali passerebbe nella riserva; quella del 1840 quattro anni, quella del 1839 tre anni, e quella del 1838 due anni; anche quest'ultima servirà abbastanza per acquistare una sufficiente istruzione perchè possa rendere buoni servizi nel caso fosse richiamata al servizio a cagione di guerra. Intanto questa diminuzione di servizio che si fa a queste classi è un nuovo compenso che viene a rendere loro più sopportabile l'essere chiamati alla leva in numero un po' eccedente.

A me pare dimostrata la bontà del sistema che io propongo. Certamente la materia è grave, nè io vorrei che la legge fosse immediatamente discussa e votata, giacchè mi spiacerebbe egualmente che la mia proposta fosse accettata senza serio esame, o fosse rigettata per la sola considerazione di non voler toccare ad una legge già votata dalla Camera dei Deputati.

Io quindi penserei di dare lettura del mio progetto d'emendamento alla legge presentata dal Ministero, pro-

getto che era mia intenzione di comunicare, prima di presentarlo al Senato, sia al signor Ministro della guerra, sia al signor relatore dell'Ufficio Centrale; se non che ieri sera soltanto ricevetti la relazione del generale Gonnet, e solo questa mattina scrissi il mio emendamento, e non ebbi poscia modo di recarmi al Ministero.

Io quindi ne darei qui lettura, e pregherei il Senato di volerlo mandare all'ufficio centrale, perchè si compiaccia esaminarlo, offrendomi di recarmi nel suo seno se esso lo giudica conveniente per dargli quelle spiegazioni che egli giudicasse necessarie. Benchè la legge sia urgente è meglio che se ne ritardi di pochi giorni la votazione piuttostochè riconoscere troppo tardi che essa si poteva migliorare.

La legge redatta cogli emendamenti da me proposti risulterebbe come segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva di 36,000 uomini nelle provincie Napoletane sui giovani nati negli anni 1838-39-40 e 41.

Art. 2. Le quattro classi concorreranno alla leva nel numero d'uomini seguenti:

La classe del 1838 per 6,000;
Quella del 1839 per 8,000;
Quella del 1840 per 10,000;
Quella del 1841 per 12,000.

Art. 3. La leva sarà eseguita secondo le norme della legge del 19 marzo 1854 tuttora vigente in quelle provincie; se non che avvece di un solo sorteggio ne saranno fatti quattro, uno per ciascuna classe.

Art. 4. Il riparto di questo contingente sarà fatto fra le provincie Napoletane in proporzione della loro popolazione.

Art. 5. Un regio decreto regolerà i particolari delle operazioni della leva per metterle in armonia colle variazioni indicate dall'articolo precedente, e provvederà nell'interesse della giustizia a quelle altre modificazioni nell'esecuzione della legge che le mutate sorti di quelle provincie renderanno necessarie.

Art. 6. Agli individui provenienti da questa leva sarà data la ferma provinciale stabilita dalla legge dell'antico Regno di Sardegna in data del 20 marzo 1854; essi saranno ascritti alle rispettive classi del loro anno di nascita e seguiranno le sorti delle medesime.

Art. 7. Compiuta la leva, le classi del 1838, 1839, 1840 e 1841, non che quelle del 1836 e 1837 restano sciolte da qualunque obbligo di leva ulteriore.

Ministro della Guerra. Dirò le ragioni che avrei per oppormi alla presa in considerazione della proposta dell'onorevole Senatore Dabormida.

Egli vi parlò di un sistema che cambia tutt'affatto le consuetudini dell'antico regno di Napoli, e credo che le consuetudini in molti casi, come il presente, hanno più forza di tutte le ragioni e della stessa giustizia.

Egli vorrebbe escludere le classi vecchie del 36 e 37 senza forse recare altra ragione che quella dell'età in cui sarebbero colpiti dalla leva, vale a dire dai 24 ai 25 anni, età sicuramente la quale, secondo la nostra legge e secondo i veri principii militari, è un poco avanzata per piegarsi alla disciplina, all'istruzione ed alle regole militari. Ma noi non siamo qui per correggere la legge napoletana; noi siamo unicamente per applicarla.

In un governo costituzionale come il nostro il contingente è determinato dalle Camere; in un governo assoluto invece è determinato dal Re.

Il re di Napoli soleva prenderne 18 mila, ma una volta ne prese 12 mila, un'altra 8 mila; e ne poteva prendere 36 mila. Dunque, supponendo per un momento che quel re fosse tuttora in Napoli, se avesse voluto fare una leva di 36 mila uomini certamente non avrebbe derogato alla legge.

Ora noi non facciamo altro che quello che avrebbe fatto il governo napolitano quando gli fosse venuto il bisogno di chiamare 36 mila uomini.

Non niego che le classi del 36 e 37, tirando a sorte, siano più aggravate delle altre, ma tutti riconoscono che avranno meno probabilità di cadere in sorte. D'altronde tale è la legge, e a noi incombe l'obbligo di applicarla, quantunque non sia certo la miglior legge del mondo.

Escludendo le due classi accennate dall'onorevole preopinante, si porterebbe un completo turbamento nelle consuetudini, e si pregiudicherebbero le altre classi, le quali sono avvezze a veder fare una sola estrazione di tutte la classi assieme; sicchè quelle del 38 e successive direbbero: perchè le classi del 36 e del 37 sono esenti dal sorteggio?

Se si trattasse di fare una nuova legge, io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Senatore Dabormida, poichè la leva dovrebbe essere fatta in proporzione degli inscritti.

Ma ora non si tratta di ciò; bensì, ripeto, di applicare la legge napolitana secondo la quale tutti assieme devono tirare a sorte.

Tale è pure l'avviso dell'altro ramo del Parlamento, il quale votò la legge perchè la riconobbe conforme agli usi e consuetudini napolitane.

L'osservazione che fece l'onorevole Senatore Dabormida sulla proporzione delle varie classi, fu anche accennata, non così estesamente e studiatamente, nella Camera dei Deputati; ma prevalse la considerazione che, ove si volesse portare qualche cambiamento nell'applicazione della legge napolitana, ne nascerebbe un immenso ritardo; e forse per la popolazione potrebbe sembrare avere l'impronta dell'ingiustizia la novità introdotta dal Parlamento, quantunque fosse la cosa la più giusta del mondo.

Per questo io credo di dover insistere perchè sia approvato il progetto di legge quale fu votato dalla Camera Elettiva ed accettato dal vostro Ufficio Centrale.

Senatore **Dabormida.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Dabormida.** Mi sia permesso di fare qualche risposta alle osservazioni fatte dal signor Ministro della Guerra.

Il signor Ministro dice che col sistema di sorteggio che io propongo si vengono a cambiare le consuetudini delle province napoletane per riguardo alla leva Io non comprendo quali siano le consuetudini che verrebbero cambiate.

Se fossero adottate le mie proposte (*rumori*), non mi pare che il Decurionato o il Consiglio Comunale nulla abbia da variare nelle operazioni della leva fuorchè nel deporre le cartelle in quattro urne, anzichè introdurle in una sola. Gli esami e la confezione delle liste, tutte le verificazioni, tutte le visite degli iscritti sono fatte nello stesso modo.

Il signor Ministro disse che io propongo l' esonerazione dalla leva delle classi del 36 e 37 solo perchè più vecchie. Perito militare, fermo nel volere la disciplina dell'esercito il signor Ministro riconosce che gli uomini delle due accennate classi hanno per la loro età molta maggior difficoltà a piegarsi alla disciplina. Ciò è vero generalmente, e lo è maggiormente nell'ex-reame di Napoli, ove non sembra che il cessato Governo avesse a cuore di infondere nell'esercito uno spirito veramente militare e nazionale.

Questa ragione non sarebbe senza importanza, ma non è la sola; mi sembra aver detto che mi decisi a proporre l'esonerazione dalla leva delle due classi 1836 e 1837 perchè pensava che, stante la tenuità delle loro quote, i piccoli Comuni non ne potrebbero fornire, giacchè loro toccherebbe dar frazioni d'uomini e non uomini.

Quello che ho fatto osservare è che poichè all'occasione di questa legge si condona, complessivamente alle 6 classi, un debito di 10 mila uomini, ragion vuole che una parte di questo condono sia fatto alle classi più vecchie.

Il signor Ministro disse che non si tratta ora di correggere la legge napolitana, ma di applicarla.

Sembra invece a me che con questa legge si uccide la legge napolitana.

Si chiede infatti una leva maggiore del solito, perchè con essa si vogliono saldare i conti delle 6 classi,

Ministro della Guerra. Io ripeto che qui non si tratta di correggere la legge, nè che la legge sia sepolta: essa funzionerà come è, e morirà quando la leva in questione sia fatta, ma mentre vive la legge napolitana deve essere applicata senza variazione.

Riconosco che vi sono degli inconvenienti, e molti, ed io ne aggiungerò uno di quelli già enumerati dall'onorevole Senatore.

Io ho visto le leve di diversi anni, e sa il Senato cosa succedeva?

Il Re faceva grazia a certe province per un certo numero di sorteggiati: per esempio alla città di Napoli faceva grazia di 300 a 400; ad un' altra provincia la grazia era di 100 individui; ad altre di pochissimi o nessuno, secondo le simpatie che egli aveva piuttosto per una che per un'altra provincia.

Questi inconvenienti da noi non succedono certamente, nè succederanno quando saremo ad applicarla.

Che poi si abbiano ad escludere o bonificare due classi in danno delle altre, le quali per legge vanno soggette ad essere messe in sorteggio insieme alle prime, sarebbe una ingiustizia grandissima, dacchè se si escludono le classi del 1836 e 1837, il numero di uomini, che mancheranno ai 36,000, converrà addossarli alle altre classi le quali possono dire: noi siamo soggette alla stessa legge e noi non siamo obbligati a dare la quota che non somministrano le altre. Oltre all' ingiustizia avrebbero dunque a soffrire un danno: epperò, a mio avviso, qui non si deve far altro, che applicare la legge.

Prendo qui argomento per ispiegare al Senato, in qual modo s' incorse dal Ministero nell' errore della metà degli uomini richiesti pel saldo delle leve napolitane.

Nella nostra legge come in quella di altre nazioni, quando si dice, per esempio, la leva si farà tra i giovani dai 18 ai 25 anni, vuol dire che colui il quale ha 25 anni e un giorno, al momento della leva deve essere esente, ossia non deve più entrare in sorte.

Ma non è così della leva napolitana: dacchè se voi fate una leva durante il tempo in cui questo uomo non ha ancora raggiunto il 26 anno, è soggetto alla leva.

Cosa ne derivò? che si fece questo ragionamento: i giovani di 18 anni non entreranno in sorteggio per lasciar che raggiungano l' età voluta dalle nostre leggi, ed allora si opererà la leva nel modo e nei termini della legge stessa, e così le province napoletane entreranno nella legge comune dello Stato; e fin qui nulla avvi a dire. Si soggiungeva poi che dovessero uscire dall'obbligo del sorteggio i giovani di 25 anni compiuti. Da ciò ne derivava che sulle 7 classi non entrando la più giovane ed uscendo contemporaneamente i più adulti, le classi rimanevano 5, poi nell'altro turno 3, quindi 1. Invece per quell'equivoco, di cui feci cenno, sebbene la classe più giovine non entrasse, pur vi rimaneva la più vecchia, e quindi i calcoli dovevano versarsi non sulla sorte di 5, poi 3 e poi 1 classe riunite, ma su 6, 5, 4, 3, 2, 1. È quindi evidente che la somma dei risultati parziali doveva essere di più del doppio, e che se lo fu unicamente del doppio, si è che si presero per media i coscritti che caddero in leva negli ultimi dieci anni, in cui vi erano state otto leve soltanto invece di prendere la media delle ultime dieci leve. Ecco di dove provenne l'errore.

Ritornando all'argomento io persisto perchè la legge che è già stata votata dall'altro ramo del Parlamento sia approvata dal Senato, non già perchè io creda non potesse essere capace di venire modificata, che anzi ne convengo coll'onorevole Senatore Dabormida quando non si portasse gravissimo perturbamento nell'applicazione e non si escludesse la classe del 1836-1837, bensì si riducessero tutte proporzionalmente agli inscritti abili. Ma ora non si tratta qui di fare una ri-

forma alla legge napolitana, ma sibbene di prenderla qual è, e di fare con essa una leva di 36 mila uomini per venire poi al nostro sistema, del che non è per ora questione.

Presidente. Il Senatore Matteucci ha la parola.

Senatore **Matteucci.** Bisogna bene che l'ufficio centrale dica qualche parola per difendere quello che ha fatto.

Ammetto che forse un po' peccatoriamente stretto dal tempo e fidandosi sull'autorità della Camera elettiva e sulla opinione del Ministro della Guerra, il vostro ufficio centrale non ha fatto tutto quello studio minuto che conveniva di fare e come bisognerebbe fare sempre sopra una legge qualunque che è presentata all'esame.

Ritengo però ed intendo perfettamente quello che il Ministero dice, ed è questa la ragione principale che avrà indotto la Camera elettiva, che trattandosi di una leva da eseguirsi nel napoletano essa si farà più facilmente colla legge del paese che con una legge nuova o modificata,

Ho inteso, dopo quello che l'onorevole Senatore Dabormida ha detto, che vi è forse qualche cosa che zoppica nel sistema, qualche cosa di non perfettamente giusto; pure nel sistema proposto da lui per quanto forse più giusto, resta tuttavia dell'arbitrario: non capisco bene perchè si dica 2,000, 6,000, 8,000, 12,000 piuttosto che numeri diversi.

Credo che avendo tutti i dati del problema nelle mani potremmo forse con un calcolo anche molto complicato accostarci in qualche modo ad un sistema di cifre più rigoroso e giusto; ma il sistema sarebbe necessariamente più complicato, difficile e lento a eseguirsi, e forse l'introdurlo ora e per una volta sola, sarebbe un'oziosità, una difficoltà maggiore.

Consoliamoci che tutti gl'inconvenienti di quella legge stanno per isparire in breve tempo, e che quelle popolazioni per abitudine non li sentono, e che se esistono sono colpa del regime passato e non di noi.

Per conseguenza, poichè si ammette che la leva deve esser fatta, e in quel numero, l'ufficio centrale è d'accordo a voler tener fermo il progetto di legge che si discute, progetto che è la legge napolitana o che più s'approssima a quella legge, e col quale è più facile di riescire ad ottenere prontamente quella parte del popolo Napoletano che deve concorrere nella formazione dell'esercito come gli altri italiani.

Senatore **Dabormida.** Chiedo di parlare per la terza volta.

Presidente. Interrogo il Senato se intende accordargli la facoltà.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Dabormida.** Il signor Ministro ha di bel nuovo osservato che qui non si tratta di correggere la legge napolitana, si tratta di applicarla qual è: ora mi sembra però che non si eseguisce la legge qual è, perchè secondo quella legge, dovrebbe comprendersi nell'attuale leva la classe del 1842.

Ringrazio il mio amico il Senatore Matteucci dell'avere riconosciuto che l'Ufficio Centrale ha introdotto certe cose nella legge un po' leggermente; del che io non ne faccio colpa: all'Ufficio veniano fatte tante instanze che naturalmente quando ebbe verificato che la domanda di 36,000 uomini non era eccessiva, ha creduto non si dovesse più oltre ritardare la votazione della legge.

Ministro della Guerra. Io comprendo benissimo che la legge non è di una esattezza matematica, ma in sè, la classe del 1836, alla quale tanto si interessa lo onorevole Senatore Dabormida, tutt'al più può dire che non le è fatto alcun favore..... (*rumori*). Paga un debito..... (*segni di denegazione*).

Presidente. Non interrompano l'oratore.

Ministro della Guerra. Secondo la legge il Re di Napoli avrebbe avuto facoltà di imporre questa leva...

Senatore **Dabormida.** Scusi il signor Ministro, noi non vogliamo imitare il Re di Napoli!

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Ministro della Guerra. Là è il Re che doveva determinare la leva, qui è il Parlamento; d'altra parte non è un danno che si fa a questi giovani perchè essi dovevano ancora tirare a sorte. In qualunque caso, ripeto ancora, sarà molto più probabile che ciascuno degli inscritti di questa classe non sorta.

Presidente. La parola è al Senatore Di Campello.

Senatore **Di Campello.** Sarò brevissimo perchè mi pare che la discussione volga al suo termine, poichè il Senatore Dabormida ha accettato che si deve fare la leva di 36 000 uomini, e qui non si tratta che della pratica esecuzione di essa.

Vi erano due modi di fare una leva nelle province napolitane: si poteva o promulgare la legge già esistente negli Stati Sardi ed applicarla immantinente, ovvero seguire la legge che vigeva nelle province napolitane.

Ambidue questi modi avevano inconvenienti, come ne hanno tutte le cose di questo mondo. Ma per altro se si vuol stare alla legge napolitana che era in vigore in quelle province, io dico che deve essere applicata com'è, ovvero nel modo che il più possibilmente si accosti alla legge medesima, deviandone il meno che si può, giacchè se se ne deviasse troppo, questo porterebbe sempre maggior malcontento.

Perciò l'opposizione principale che io faccio al progetto del Senatore Dabormida sta in ciò che presenta una grande difficoltà nell'esecuzione; in secondo luogo parmi ch'esso faccia deviare da una legge vecchia sempre preferibile ad un'altra; che oltre ciò, dovrebbe passare un'altra volta alla Camera dei Deputati con gran perdita di tempo.

Ciò che più importa si è l'avere il più presto possibile il contingente delle province napolitane. In ultimo luogo io non tralascerò d'avvertire che si ecciterebbe

forse grandissimo malcontento seguendo riguardo alle popolazioni un sistema nuovo e ad esse mal cognito.

Queste s'acconciano sempre più volentieri a subire la sorte sopra un gran numero che non sopra un piccolo numero. Io per me, se fossi nel caso dei reclutandi preferirei di essere sorteggiato sopra un gran numero e non su quello di due o tre mila.

Credo perciò che anche per questo rispetto la legge qual è presentata dal Ministero possa produrre minore malcontento nel regno di Napoli.

Senatore **Farina.** Non è mio intendimento di entrare nella discussione delle cifre, io mi limiterò ad esaminare quale è necessariamente la natura di questa proposta.

Ognuno, che l'abbia osservata, vede manifestamente chè è una legge *transitoria*, è una legge la quale dall'antico sistema del regno di Napoli, apre l'adito a passare nel sistema vigente nell'antico Stato: ora se noi facciamo una legge transitoria perchè non cercheremo d'informarla ai principii di quella giustizia che deve reggere tutte le leggi?

Con quale pretesto vorremo noi rimandar al legislatore antico di Napoli l'ingiustizia che oggi commettiamo noi?

E non crediamo forse che c'è ingiustizia quando ad una classe addossiamo un numero molto maggiore di uomini; e viceversa ne disgraviamo un'altra?

Dunque se facciamo una legge transitoria, se questa legge come è, non è vincolata nè a precedenti di Napoli, nè alle leggi vigenti negli antichi Stati, ma ha un carattere tutto suo proprio, tutto suo particolare, perchè a questo carattere tutto particolare, non aggiungeremo il primo requisito che devono avere le leggi, quello della giustizia?

In vista di queste osservazioni io sono dolente di non poter accostarmi, nè punto nè poco, al progetto del signor Ministro, nè alle ragioni in sostegno del medesimo sviluppate dagli onorevoli membri dell'ufficio centrale.

Mi si dice: ma bisogna far presto; io credo che non occorrano molti giorni di ritardo per adottare e mandare ad esecuzione il progetto indicato dall'onorevole Senatore Dabormida; perchè in sostanza, non si tratta che di ripartire su ciascuna classe, fatti i debiti calcoli, quel numero d'uomini che dovrebbero dare o fare contribuire per la parte mancante ogni classe in proporsione di quello che non ha fornito.

Conseguentemente io non trovo in questa parte tutta quella complicazione, della quale si sono compiaciuti di andare discorrendo gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, ed il signor Ministro con essi.

D'altronde per far presto commettere un'ingiustizia, signori, io non credo che sia un gran bel metodo, nè molto desiderabile in un Parlamento, il quale professa sicuramente la massima di voler rendere giustizia a tutti, e di seguire quella massima dello Statuto, per cui ogni cittadino è eguale davanti alla legge, e perciò anche le classi dei cittadini non possono essere l'una più aggravata in confronto di un'altra.

Non entrerò nei dettagli, dei quali fece molto opportunamente cenno l'onorevole Senatore Dabormida, per dimostrare come il suo sistema darebbe soldati molto migliori che non il sistema patrocinato dal signor Ministro, giacchè crederei superfluo ciò, mentre lo stesso Ministro ne ha convenuto; non posso nemmeno dare il menomo peso alle ragioni di maggior malcontento che deve produrre questa legge, quando si informi a principii di giustizia distributiva, anzi che ad una ingiusta disuguaglianza.

Ed in vero, tanto in un modo come nell'altro le popolazioni del Regno di Napoli dovranno fornire 36 mila uomini; io quindi non posso comprendere come ripartendole equamente, si troveranno più aggravate che ripartendole contro i principii della giustizia distributiva.

Pare adunque che ogni principio, e specialmente ogni principio d'utilità, o di buon servigio dello Stato, ogni principio di giustizia, ci deve persuadere piuttosto ad accettare il sistema propugnato dall'onorevole Senatore Dabormida, che non quello dell'Ufficio Centrale e del signor Ministro.

Del resto al punto in cui sono le cose, si potrebbe adottare un temperamento, il quale consisterebbe nell'invitare l'Ufficio Centrale a prendere in esame le osservazioni presentate dal generale Dabormida, e concertarsi collo stesso per proporre poi non più tardi di mercoledì quegli emendamenti che ravviserà opportuni. Per conseguenza io propongo che si rimandi la proposta del Senatore Dabormida all'Ufficio Centrale, il quale dopo averla presa in considerazione ed averne dibattute coll'autore della medesima le ragioni *hinc inde*, voglia sottoporci un suo parere ragionato nella prossima tornata di mercoledì intorno alla proposizione medesima.

Presidente. La parola è al Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci.** Voglio dire soltanto che può essere che il Senatore Dabormida abbia ragione, che può essere che debbansi fare delle modificazioni alla legge, cose però che il vostro ufficio non ammette: in ogni modo però respingo l'accusa che l'onorevole Senatore Farina ci fa, che cioè l'ufficio centrale abbia agito con leggerezza estrema sopra un argomento per sè così grave, e meriti così la taccia di aver cooperato ad ingiustizia.

Abbiamo creduto e crediamo che si dovesse procedere così d'accordo con quello che la Camera dei Deputati aveva già fatto. Lo abbiamo creduto perchè, lo ripeto, una legge antica ci sembrò più facile ad eseguirsi di una nuova, e perchè in sostanza ciò che il Governo vuole è un certo numero di soldati.

Lo abbiamo creduto perchè è per una volta sola che questa legge deve esser eseguita, e non ci è sembrato opportuno di insistere per esaminare se si poteva realmente cambiare quel sistema: certo è però che a nessuno di noi è mai venuto in mente di fare un atto

leggiero e di commettere un'ingiustizia a danno di una provincia italiana che ci è così cara.

Senatore **Farina.** L'onorevole preopinante ha creduto di trovare nelle mie parole un'accusa...

Senatore **Matteucci.** C'era...

Senatore **Farina.** Scusi... ha creduto, dico, di trovare nelle mie parole un'accusa di leggerezza.

Questa parola non è uscita dalla mia bocca, ma credo che sia sfuggita qualche cosa di simile dalla sua; mentre descrivendo l'andamento tenuto dall'ufficio centrale, parmi abbia egli stesso detto qualche cosa d'analogo a quello che a me invece attribuisce. Comunque io non l'ho detto sicuramente.

Quanto al merito intrinseco della legge io ho sempre sentito, dacchè ho l'onore di sedere nel Parlamento, e sono molti anni, che chi combatte una legge la esamina sotto il rapporto della giustizia distributiva specialmente, e che quando non la trova conforme a questo principio, ha il diritto di poterla chiamare ingiusta, secondo il metodo col quale egli la considera, ed in rapporto a quei principii di giustizia eterna ai quali crede che debba essere conforme.

Questo metodo di apprezzazione non ha niente di personale nè per l'ufficio centrale nè pel Ministero; è desunto dal merito intrinseco della legge, e non vedo quindi che possa formare argomento di lagnanza per parte nè del Ministro, nè dell'ufficio centrale, nè di alcun membro del medesimo.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** Io sorgo per appoggiare la proposta del Senatore Farina, la quale in sostanza ad altro non tende che a pregare l'ufficio centrale di voler prendere ad esame la proposta del Senatore Dabormida; di volerla discutere seco lui e col signor Ministro della guerra; di vedere se vi sia qualche modificazione che si ravvisasse più giusta, da introdurre nella legge in discussione, onde questa, che meritamente si disse transitoria, riesca più giusta e meno sgradita nelle provincie napolitane.

Signori, quando si è fatta una proposta in uno dei rami del Parlamento, colla quale necessariamente si è dovuto dire che questo progetto di legge non è informato sopra basi di rigorosa giustizia, parmi che sia dell'interesse del Parlamento stesso, che si prenda seriamente in esame la medesima. Se per caso poi (del che io non mi occupo, mentre non ho le cognizioni necessarie) la proposta dell'onorevole Senatore Dabormida non potesse essere accolta, si potrà almeno dire nelle provincie di Napoli, che essa venne esaminata a mente pacata, formò l'oggetto di apposito studio, e che nella relazione vi ha una confutazione atta a persuadere due cose, cioè che se si è adottata la legge che ora discutiamo, ciò si fece perchè è più giusta della proposta Dabormida, e che vi sono delle ragioni che persuadono non essere la proposta Dabormida da adottarsi.

Non basta fare una legge, uopo è persuadere coloro che la devono eseguire, che essa è la più giusta che si può fare; onde mi pare che ridotta la quistione al rinvio della proposta Dabormida all'ufficio centrale, senza che il Senato prenda ora a deliberare se la medesima sia più o meno giusta, debba accettarsi, anche per la ragione, in cui tutti convennero finora, che il progetto attuale non sia il migliore possibile.

Ma si disse: se questo ha difetti, essi sono riferibili alla legge napoletana, che noi dobbiamo eseguire.

Noi siamo legislatori, non esecutori delle leggi. Quindi se troviamo un modo (dico se troviamo) di eseguire quella medesima legge con tali modificazioni che la rendano meno onerosa e più giusta, si debbono, a parer mio, quelle modificazioni adottare. Onde io pregherei l'ufficio centrale a voler aderire al rinvio, non dico per accettare la proposta Dabormida, ma per esaminarla seriamente, per discuterla e per venire, occorrendo, a riferire al Senato che non è accettabile, o se per caso lo fosse in qualche parte, per introdurre nel progetto gli emendamenti opportuni: da questa discussione avrà campo l'ufficio centrale e il Senatore Dabormida a meglio persuadersi della bontà o non della fatta proposta.

RIPRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI IN LOMBARDIA.

Presidente. Sospendo un istante la discussione per una presentazione che deve fare il signor Guardasigilli a cui do la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare nuovamente al Senato un progetto di legge, già da lui stato approvato, e dalla Camera dei Deputati modificato in alcune sue parti, sull'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Presidente. Do atto al signor Guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffizii.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

Presidente. Prima la parola è al Ministro della guerra, poi al Senatore Roncalli, quindi l'accorderò al Senatore Vacca.

La parola è al Ministro della guerra.

Ministro della Guerra. Io parlerò dopo.

Presidente. Allora io accordo la parola al Senatore Roncalli.

Senatore **Roncalli Franc.** Io desidero richiamare un momento l'attenzione del Senato su quanto si è detto intorno alla giustizia distributiva del progetto.

L'onorevole Ministro ha già fatto osservare (ma forse un po'troppo di passaggio, e gli altri successivi oratori non vi si sono, secondo me, abbastanza fermati sopra), che il sistema della legge napoletana che si sarebbe voluto adottare ha sempre ammesso il sorteggio.

Questo sorteggio ammesso cumulativamente sopra tutte le classi, doveva dare in via di probabilità (calcolo che è stato invocato anche dagli antecedenti oratori) un risultato approssimativo al numero di quelli che erano sottoposti al sorteggio.

Ora si dice che continuando in quel sistema, le classi vecchie che hanno già subito il sorteggio altre volte, avrebbero a loro danno un'ingiustizia, dovendo contribuire ancora in quella proporzione.

Ma questa proporzione mi pare che debba risultare dalla stessa natura delle cose abbastanza giusta, perchè queste classi vecchie hanno già dato un certo contingente prima, ed allora la diminuzione del numero dei sorteggiabili porterà che probabilmente daranno un numero minore di requisiti.

Se invece prima sono stati o favoriti dalla sorte, od ammessi al sorteggio, è giusto che debbano concorrere. Così che mi pare che il sistema del sorteggio ci conduca naturalmente al miglior calcolo della probabilità.

Ora invece si vorrebbe fare un calcolo aritmetico, che secondo me, trarrebbe seco un'altra ingiustizia, mutandosi il metodo che è stato finora seguito.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca.** Io non abuserò dell'indulgenza del Senato ritornando su di una discussione omai esaurita; se non che non potrei lasciar passare la proposizione del Senatore Dabormida senza presentare taluna osservazione.

Io non entrerò nella parte tecnica; però ho udito una osservazione che in verità mi ha colpito, e che mi pare degna di seria considerazione.

Si tratta insomma di mettere a tributo sei classi; è indubitato che le classi più antiche sono quelle che si trovano già gravate d'un contingente; non mi pare consentaneo a giustizia che queste classi antiche abbiansi a parificare con le classi più fresche nella imposta del sangue.

Codesto gravame non solamente potrebbe incontrare grandi ripugnanze, ma pare a me che tradirebbe anche il fine della legge stessa, imperocchè è indubitato che il nuovo sistema tiene moltissimo a rinsanguinare l'esercito degli elementi giovani, vivaci, e non guasti: e questi elementi mal si cercherebbero nelle classi rappresentate da individui impigliati in generale nei legami coniugali.

Parmi adunque che anche sotto il rapporto del migliore ordinamento dell'armata sia da adottarsi un sistema che esoneri le classi più antiche; e veggo in verità che l'onorevole signor Ministro della guerra non ha fatto contrasto alle osservazioni dell'onorevole Senatore Dabormida; si è bensì trincerato in un solo argomento, ha creduto di opporsi alla presa in considerazione, affermando essere intendimento del Governo di applicare rigorosamente il sistema napolitano. Perchè dunque impigliarsi in difficoltà, perchè alterare l'interezza di quel sistema?

Se non m'inganno e se ho bene interpretato la risposta dell'onorevole Dabormida, pare a me che questo obbietto non sia senza replica; imperciocchè, l'insieme di questo nuovo sistema di leva non mi pare che consuoni appuntino coll'economia del sistema napolitano.

E s'egli è così, io non veggo perchè si abbia a prescindere in un rinnovamento del sistema da quei migliori ordini tendenti a schivare le inconvenienze di applicazione, e sortire risultamenti migliori.

E tanto più io mi confermo in questa idea, perchè infine nei termini in cui si restringe la proposizione dell'onorevole Generale Dabormida non tratterebbesi che di ripigliare più ponderatamente una discussione di questa legge alquanto precipitata. Ed invero, io credo avere il diritto di affermar ciò quando veggo che taluno degli stessi membri dell'ufficio centrale sorgeva a dichiarare non avere l'ufficio centrale una coscienza sicura di avere seguito le norme giuste, e che aveva creduto di fare omaggio alla legge già sanzionata dalla Camera elettiva. Erano mossi anche dalla considerazione del far presto, ed io a questa mi associo pienamente, perchè convengo che il supremo bisogno è quello di mettere a tributo le forze militari delle provincie meridionali; non sarò io certamente che metterò inciampi e contrasti, ma da un altro lato non posso tacere una considerazione di grandissimo peso.

Noi domandando una leva e grossa leva in quelle provincie o nello stato anormale in cui si trovano, dovremo fare opera a svegliare le minori suscettibilità, le minori ripugnanze.

Or dunque, perchè respingere un temperamento che a mio parere tornerebbe gradito e accetto? perchè verrebbe ad esonerare e liberare le classi antiche, chiamerebbe sotto le armi le classi ultime e ridurrebbe questa imposta del sangue alla parte più giovane, alla parte che ha minori impegni, aderenze e vincoli di famiglia. Mi pare che sotto questi rapporti si renderebbe opportunissimo un temperamento conciliativo, per il quale l'ufficio centrale riesamini la cosa e col concorso dell'onorevole Senatore Dabormida si adoperi a migliorare il sistema pratico del sorteggio, rendendolo meno gravoso e più proficuo ai grandi interessi dell'esercito da rifare.

Le addotte considerazioni mi muovono ad associarmi volentieri alla proposizione del rinvio del progetto di legge all'ufficio centrale per novello esame.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** La discussione che ha provocato l'onorevole Senatore Dabormida, e che lo ha determinato a presentare una proposta di legge diversa da quella del Ministero, ha fatto nascere in me il dubbio, e credo anche nell'animo di alcuni altri Senatori, che veramente la proposta ministeriale non stabilisca l'applicazione della legge sulla leva napoletana tale quale sta, o che almeno questa volta per terminare di esigere da quelle popolazioni il debito, come suol dirsi, del servizio militare, si faccia una leva non del tutto conforme a quella che dovrebbe farsi quest'anno stando al rigore delle leggi di quel paese.

Questo dubbio non è stato dileguato dalle risposte dell'ufficio centrale, il quale ha anzi detto che non ha portato la sua attenzione sulla legge napoletana, perchè nessuno aveva affacciato tal difficoltà nè alla Camera dei Deputati nè alla discussione degli Uffizi; per conseguenza non era in grado di assicurare il Senato se veramente il progetto di legge ministeriale recasse o no alterazione alcuna ai sistemi di leva vigenti sin qui in quelle provincie.

E dico questo, perchè se fosse vero che il progetto in esame riproducesse alla lettera la legge di Napoli, io non sarei tanto disposto a secondare l'opinione di quelli i quali vorrebbero che l'ultima volta in cui si applica questa legge, essa venisse sottoposta a modificazioni. Ora si tratta non della leva che toccherebbe nell'anno presente, ma si tratta di saldare i conti delle classi che non hanno finito di pagare il debito vecchio, e si tratta di farlo loro saldare tutto in una volta. Quando si vuole esigere un tributo, e tributo d'uomini, bisogna ritenere che le popolazioni assuefatte a un dato sistema ormai antico probabilmente si adatteranno meglio, a pagarlo con quello a cui sono già abituate che non con un sistema nuovo, comunque migliore del precedente: perchè nella pratica potrebbe ogni novità indurre tali differenze, ed offendere tanto le abitudini e gl'interessi di quei popoli, da non essere gradito nè accetto.

Quando dunque, nel mio modo di vedere, la legge napoletana fosse riprodotta e richiamata in osservanza dal progetto ministeriale tal quale è, io, benchè incompetente, mi guarderei dal prendere in considerazione la proposta del Senatore Dabormida che si discosta da quella legge; ma poichè le osservazioni premesse dall'onorevole preopinante, ingenerano un grave dubbio che la legge di Napoli sia modificata nella sua applicazione, ed egli appunto vorrebbe con i suoi emendamenti riparare agl'inconvenienti che a senso suo derivano da quelle alterazioni, così anch'io crederei non fosse inutile l'esaminare, se veramente tali rilievi han fondamento, e se occorrendo delle variazioni alla legge queste possano essere tradotte con disposizioni transitorie più eque e più conformi all'ordinamento sulla leva che è in vigore nelle altre parti del Regno.

Per conseguenza non so vedere inconveniente alcuno che questa discussione sia protratta a un altro giorno, e che intanto l'ufficio centrale sia richiamato preliminarmente a studiare quali differenze passano tra il progetto ministeriale e la legge napoletana sopra la leva. Se queste differenze sussistono, allora può essere congruo lo studiare il progetto del Senatore Dabormida, e se non si credesse opportuno di accogliere le disposizioni del medesimo, combinare almeno quelle correzioni che possano rendere meno dannoso alle popolazioni napoletane il cambiamento che viene ad introdursi nell'antico sistema di leva. Io pertanto appoggerei l'opinione di quelli che chiedono il rinvio della proposta del Senatore Dabormida all'ufficio centrale, perchè questo d'accordo col Ministro della guerra e col proponente la prenda in esame, e la confronti con la legge napoletana e con quella sottoposta alle nostre deliberazioni.

Ministro della Guerra. Io non credo che la legge abbia sofferto modificazioni: quella che è stata portata qui è la legge sul contingente; ma la leva si fa secondo la legge napoletana. Non si tratta della leva alla quale non erano entrati nello scorso anno quando erano altri i regnanti di quel paese, nè di cambiar la legge, ma di applicare interamente la legge napoletana a quelli che già vi erano soggetti.

La legge che si discute qui è soltanto una legge di leva di 36 mila uomini in una sol volta; ma in quanto al sorteggio, e alle operazioni tutte inerenti alla medesima, saranno fatte a norma dell'antica legge napoletana. A me pare dunque che questa legge non cambii niente.

Senatore **Pareto.** Io vengo ad appoggiare il rinvio dell'emendamento Dabormida all'ufficio centrale, perchè non lo chiamo legge. Se legge, dovrebbe passare per un'altra trafila, ma è un vero emendamento.

La legge, come diceva il Ministro della guerra, è la legge del contingente, quella con cui la Camera vota la leva di 36 mila uomini. Quanto concerne l'applicazione di essa, ossia la sua modalità, non è che un emendamento, e noi possiamo decidere che su questo si rinnovino gli studi, tanto più che l'ufficio centrale stesso per bocca del Senatore Matteucci ha detto che aveva pecorilmente studiata questa legge (*risa*).

Dunque vuol dire che esso ufficio centrale non è edotto precisamente della portata della medesima.

Quando sorge un uomo della capacità del Senatore Dabormida, il quale ha studiato molto questa parte militare e che esso vi fa delle osservazioni dalle quali appare agli occhi di molti che le modalità proposte dal Ministero sono diverse assai dalle modalità della legge napolitana, perchè in fondo col progetto ministeriale noi facciamo grazia all'uno e carichiamo l'altro, io credo che sia di convenienza che si ristudii questa materia, ed è per ciò che vengo ad appoggiare la proposta che sia rimandato all'ufficio centrale l'emendamento Dabormida.

Aggiungo che non mi movono certe osservazioni fatte circa la convenienza di affrettare questi studii.

Noi qui siamo un Corpo indipendente dagli altri, e non ammetto che, perchè la legge è stata votata in un modo dalla Camera elettiva noi non abbiamo più a ristudiarla. Ripeto questo perchè il Senatore Campello ha detto che non bisogna starvi a studiare molto sopra, perchè alla Camera dei Deputati era stata così adottata. Noi non ci curiamo di cosa fa l'altro ramo del Parlamento, facciamo il nostro dovere; manteniamo la giustizia, e se altri ha fatto male, non è ragione che lo facciamo noi.

Osserverò anche al Senatore Matteucci, il quale dice che l'ingiustizia di questa legge bisogna rimandarla ai Borboni, che se noi conscii dell'ingiustizia, vogliamo applicarla senza cercar di correggerla, diventiamo lor com-

plici e siamo ingiusti anche noi; ricorderò infatti l'antico proverbio, il quale dice: *fa tanto male chi scortica quanto chi tiene.*

Io dico dunque che è conveniente si dichiari dal Senato di rimandare la proposta Dabormida all'ufficio centrale, perchè se vi è modo di migliorare la legge, si migliori.

Senatore **Di Compello.** Io non ho inteso per nulla di pregiudicare l'indipendenza del Senato, che più di tutto rispetto ed apprezzo; ho detto soltanto che poteva essere anche una ragione di approvare la legge quale è proposta, l'indugio che si dovrebbe frapporre se si dovesse rivedere e correggere.

Ciò dissi, e non altro. Del resto per appoggiare la proposta che si è fatta di sospendere e di inviare all'ufficio centrale la legge molti degli onorevoli preopinanti hanno ingegnosamente giuocato sopra alcune parole dette dall'onorevole Senatore Matteucci. Io credo che l'onorevole Senatore Matteucci non volesse intendere altro in quelle sue parole, se non che egli non era venuto qui preparato ad una discussione profonda, poichè non credeva che si potesse incontrare opposizione su questa legge. Del resto l'ufficio centrale dopo la discussione che ha avuto luogo in Senato, ha maturato i suoi consigli e credo non poter accettare la sospensione ed il rinvio all'ufficio medesimo.

Presidente. Poichè l'ufficio centrale ricusa formalmente di accettare l'invito officioso che aveva fatto l'onorevole Senatore Dabormida di prendere in considerazione il complesso della sua proposta, sarà il caso, come osservava l'onorevole Senatore Pareto, che il Senatore Dabormida persistendo nella sua proposta, la proponga quando si verrà agli articoli, come emendamento all'articolo primo. Il soggetto sul quale versa la discussione è il progetto che è stato votato dall'altra Camera, e poscia presentato in Senato: conseguentemente, se il Senatore Dabormida persiste nell'idea della sua proposta, potrà proporla come emendamento all'articolo primo, quando si verrà alla discussione dei singoli articoli.

Senatore **Dabormida.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Dabormida.** Proponendo che la mia proposta fosse mandata all'ufficio centrale, io credeva di far prova che non intendeva precipitare il giudizio del Senato. Ora ripeto anche dopo la discussione che ebbe luogo, non ho variato per niente l'opinione che ho manifestata nel mio discorso.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna.** Dirò poche parole sulla questione incidentale. L'ufficio centrale non ha fatto altro, a mio avviso, che usare del diritto che ha ciascun Senatore di fare opposizione ad una proposta, ma egli non ha inteso certamente di dire che si sarebbe rifiutato di esaminare di nuovo la questione se il Senato gliela rimandasse. Perciò credo che su questo punto non vi possa essere discussione di sorta alcuna.

Parmi poi che sarebbe opportuno di votare la questione sospensiva ed il rinvio all'ufficio centrale prima di entrare nell'esame degli articoli, perchè la discussione ora si agita semplicemente sulla prelazione di un sistema ad un altro.

Dopo è dunque innanzi tutto decidere quale dei due sistemi si voglia adottare. Questa decisione debbesi necessariamente prendere prima di entrare nella discussione delle speciali disposizioni del progetto.

Lo scopo per cui io aveva domandato la parola era di chiedere il permesso al Senato di fare qualche considerazione sopra i controversi progetti, i quali paionmi presentare ambedue dei gravi inconvenienti.

Dirò in prima del progetto del Ministero, e dell'ufficio Centrale. Secondo le leggi napolitane, ciascuna classe di inscritti concorreva per sette anni insieme a tutte le altre all'estrazione a sorte per fornire il contingente annuo, e quando una classe aveva concorso all'estrazione per sette anni, cessava di concorrervi entrandone un'altra in di lei luogo.

Ora dunque, abbiamo delle classi le quali avranno fatta l'estrazione due volte, altre tre, altre quattro, e così di poi, alle quali conseguentemente, secondo la legge napolitana, non rimane ancora a fare un numero eguale di estrazioni. Ora si stabilirebbe il contingente elevato di 36 mila uomini, onde far saldare a tutte le classi indicate nella legge tutto il residuo loro debito; ma codeste classi non sono trattate in ragione del numero maggiore o minore delle estrazioni fatte, ma sibbene si tratterebbero tutte in modo eguale, e ciò appunto non è giusto.

Di fatto, dividete i 36 mila uomini in tante parti quanti sono gli anni ne' quali per codeste classi si dovrebbe ancora fare l'estrazione; quale ne sarebbe la conseguenza? Voi avreste un contingente di soli sette od otto mila uomini per caduno dei detti anni.

Ciò posto, ognuno vede ben tosto, che la classe a cui non rimarrebbe più a fare che una sola estrazione, non avrebbe dovuto partecipare che a questa sola, per dare una volta sola ed insieme a tutte le altre classi un contingente di soli 8 mila uomini, nel mentre invece che secondo il progetto del Ministero essa dovrà ora concorrere ad un estrazione per dare un contingente di 36 mila uomini. Insomma voi trattate chi ha già pagato sei settimi del suo debito, come chi non ne ha pagato che tre o quattro settimi. Tale è il vizio del sistema del Ministero.

Ma quello dell'onorevole generale Dabormida ha pure un grave inconveniente. Come or ora notava, l'estrazione si faceva in ogni anno a sorte, in massa, fra tutte le classi; a ciascuna classse toccava quella parte del contingente che la sorte le assegnava e non quella che secondo un giusto riparto le si sarebbe dovuto assegnare. Poteva perciò toccarle una parte del contingente la quale fosse di gran lunga maggiore o minore di quella media che in linea di stretta giustizia le sarebbe toccata. Ora, quale era il rimedio che la legge presentava a questa ingiustizia della sorte? Era di continuare nello stesso

sistema negli anni successivi, sicchè la classe aggravata nei primi anni dalla sorte potesse dalla sorte essere aggravata negli anni successivi.

Ma per l'opposto, che cosa si farebbe col sistema proposto dall'onorevole generale Dabormida? Con esso si sostituisce alla sorte un sistema a parti, ossia a quote fisse, il qual sistema è fondato sopra la media che egli ha ricavato da basi che io non sono ora in grado di poter giudicare, e che pur voglio ammettere per giuste.

Or bene, io non dirò, che questo sistema, considerato in sè stesso, non possa essere riputato giusto, e che tale non potesse dirsi se si trattasse di incominciare ora a fare la leva militare, ma esso non è più giusto in vista delle leve fatte prima colla sorte ed in massa fra tutte le classi, perchè esso, surrogando alla sorte una cifra che è giusta considerandola soltanto in modo assoluto, nega alle classi aggravate colle precedenti estrazioni dalla sorte, il benefizio della sorte che la legge aveva loro lasciato a speranza di compenso nelle successive estrazioni. Non dirò pertanto che il sistema dell'onorevole Senatore Dabormida sia ingiusto in sè stesso, ma sostengo, che esso consacra e santifica le precedenti ingiustizie della sorte, rendendole definitive ed irrevocabili, mediante un cangiamento di sistemi.

Ho notato i vizii di ambidue i sistemi, ed astenendomi per ora dallo emettere un voto definitivo, abbandono queste poche osservazioni al giudizio del Senato.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Siccome parlerebbe la terza volta....

Senatore **Farina**. È per l'ordine della discussione.

Presidente. In tal caso ha la parola.

Senatore **Farina**. Io mi permetto di osservare che al punto in cui la discussione è ridotta, l'unica cosa che resta a decidersi, si è di sapere se debba aver luogo o non una votazione sulla questione sospensiva e il rinvio all'Ufficio Centrale. Questo poteva accettare amichevolmente il rinvio o dire, noi persistiamo nelle nostre convinzioni e questo rinvio non si debbe fare, il che stava perfettamente nelle attribuzioni dell'Ufficio.

Ma se il Senato non ostante ritenesse che la questione meriti tuttavia di essere studiata, io non credo che la dichiarazione dell'Ufficio di non cambiare di convinzione, sia sufficiente per far si che il desiderio del Senato, che la questione sia ulteriormente studiata, non si possa esprimere o non possa aver effetto. In questo stato di cose parmi che si debba mettere ai voti la questione sospensiva.

Dirò di più che per eludere questa questione sospensiva, non mi pare abbastanza concludente il ragionamento ultimamente fatto dal preopinante, il quale tenderebbe a stabilire che realmente non si venisse...

Senatore **Cadorna**. Perdoni, ma non ho detto ciò, e a darne maggior prova, dichiaro anzi che voterò pel rinvio all'ufficio.

Senatore **Farina**. Accetto questa dichiarazione, e posto che quello stesso che sembrava escluderlo non fa che confermare la mia tesi, io mi asterrò dal tediare più lungamente il Senato per dimostrare che vi è un calcolo di probabilità che supplisce con abbastanza fondamento a quei dati positivi che non si potrebbero altrimenti avere.

Presidente. Porrò ai voti la proposta di rinvio all'ufficio centrale.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io chiesi la parola sulla posizione della questione.

Mi pare che due sieno le questioni ben distinte che furono accennate dal Ministro, ma a cui forse non si è badato abbastanza.

Nella questione della leva vi è quella dell'ordinamento del sistema con cui si opera, e vi è la questione relativamente al contingente.

Ora il Senato è solamente chiamato a deliberare sulla quantità del contingente, ma non a deliberare sul sistema da tenersi nel distribuirlo.

Il Ministro e l'ufficio centrale hanno dichiarato che il sistema secondo il quale il contingente è levato, è quello seguito finora nell'ex Reame di Napoli. Dunque non si tratta di vedere se la legge è giusta o ingiusta, se dovrà essere modificata nell'un senso o nell'altro; ma si tratta di mantenere la legge di Napoli come è attualmente e di discutere sulla entità del contingente attualmente chiamato.

Io ho certamente prestato grande attenzione alle proposte fatte dall'onorevole Senatore Dabormida, e se si avesse a fare una legge nuova, forse io darei il mio consenso al suo controprogetto.

Ma notate, o signori, che le proposte del Senatore Dabormida mutano sostanzialmente la legge costitutiva della leva, ed ove fossero accolte dal Senato, si trarrebbero dietro conseguenze assai gravi; perocchè sarebbe necessario riformare i regolamenti dietro i quali la leva si opera attualmente nell' ex Reame di Napoli.

Ed invero, se ho ben inteso, anche il Senatore Dabormida accennò a regolamenti i quali dovrebbero seguire la sua proposta di legge ov'essa fosse accolta dal Parlamento.

Ora, entrare in questa questione, cioè riformare una legge di leva, e quindi i regolamenti che l'accompagnano, è operà assai lunga, e che potrebbe portare molto avanti l'operazione della leva che vuol essere prontamente effettuata.

Parmi perciò che il Senato debba por mente alla questione: cioè, se si dichiara la sospensione di questa legge, conviene che decida se è per rivedere la legge sulla leva che esiste in Napoli, oppure se si sospende soltanto la discussione per vedere se l'applicazione del contingente di 36 mila uomini che è chiamato, debba essere o no modificata.

Se si tratta di modificare la legge di leva di Napoli, io non potrei ammettere un tal sistema, perocchè creerebbe delle difficoltà forse insuperabili nei momenti attuali: se trattasi di vedere se l'applicazione del contin-

gente di 36 mila uomini è giusto ovvero no, io credo che non si potrebbe rifiutare.

In questo senso io richiamo l'attenzione del Senato sulla posizione della questione.

Senatore **Farina.** Alle osservazioni del preopinante non posso a meno di contrapporre la seguente:

Non si può riconoscere quanto sia ben fatto di eseguire questa leva di 36 mila uomini se non si sa come questa leva sia fatta.

Ministro della Guerra. Giusta il sistema della legge napoletana.

Senatore **Matteucci.** È detto nella legge stessa come è fatta.

Senatore **Farina.** L'imposizione di sangue di 36 mila uomini è una imposta di ripartizione e va quindi inseparabilmente congiunta al modo col quale sarà percepita.

È una legge transitoria, è una legge che non è, e non può essere l'antica, ed è precisamente su questo punto, che si desidera che venga nuovamente presa in considerazione dall'ufficio centrale; e se l'ufficio centrale troverà, ciò che resta molto dubbio, che veramente non si cambia niente all'antica legge, avrà ragione il Senatore Menabrea; ma se invece trovasse il contrario, il Senatore Menabrea vedrà, che non si tratta di eseguire la legge, ma di farne una nuova.

Quindi precisamente la adozione o la reiezione della sua proposta dipenderà da quell'esame che preventivamente noi domandiamo.

Senatore **Menabrea.** Mi rincresce dover intrattenere ancora il Senato in questa discussione che dovrebbe ora mai essere esaurita; ma faccio osservare all'onorevole preopinante che le difficoltà cui egli accenna sono sciolte dal testo stesso della legge, perocchè all'articolo 2 è detto: « questa leva sarà eseguita secondo le norme della « legge del 19 marzo 1831 tuttora vigente in quelle « province. »

Non è dunque una legge transitoria quella che si propone dal Ministro; è transitoria solo in questo senso, cioè che colla leva proposta, resta questa legge annullata, e subentra la legge vigente nelle altre parti dello Stato: non si tratta che di applicare per l'ultima volta la legge tuttora vigente nell'ex Regno di Napoli.

Io quindi ripeto: se si tratta di verificare se la cifra di 36m. uomini sia conveniente, o no, non faccio difficoltà perchè la legge sia rimandata all'esame dell'Ufficio Centrale: ma se si vuole introdurre modificazioni transitorie nella legge tuttora vigente nell'ex-reame di Napoli, io respingo la proposta, perchè, dico, sarebbe creare difficoltà enormi senza reale vantaggio per le popolazioni.

Senatore **Dabormida.** Io non so adattarmi alle osservazioni del Senatore Menabrea. La leva nelle province napoletane è regolata da un decreto, modificato da cinquanta, da cento disposizioni arbitrarie. Io dubito assai che questo decreto si possa eseguire.

Presidente. Pongo ai voti la proposta di rinvio all'Ufficio Centrale.

Chi intende approvarla, si alzi.

(Approvato).

INTERPELLANZA DEL SENATORE PARETO AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Presidente. Il Senatore Pareto ha ora la parola per un'interpellanza che intende muovere al signor Ministro dei lavori pubblici.

Senatore **Pareto.** Vedendo al banco dei Ministri l'onorevole signor Ministro dei lavori pubblici, gli chiederei se volesse darmi alcuni schiarimenti circa il passaggio delle Alpi al Lucmagno, e qual giorno gli piacerà fissare per questa interpellanza.

Ministro dei Lavori Pubblici. Se il Senato è disposto, io sarei pronto a rispondere anche subito.

Presidente. Se il Senato approva che nella presente seduta abbiano luogo le interpellanze or ora annunciate, voglia darne segno.

(Approvato).

Senatore **Pareto.** Sarò brevissimo.

È una pratica a mio credere assai interessante, perchè il Senato conosca l'oggetto principale che mi muove. Una quindicina di giorni fa, io avevo grandissime speranze che finalmente si attuasse il desiderio antico di tutte le popolazioni della valle del Po, della Liguria e d'altre, cioè che si fosse venuto ad una convenzione con una società per l'apertura del Lucmagno; e questa speranza era confermata da certe parole del Ministro stesso, con cui diceva che era vicinissimo a firmare dei preliminari almeno, con questa società di cui approvava per così dire le basi. In quella riunione in cui il Ministro dava queste buone speranze egli soggiunse che non mancava altro che il deposito dei fondi per venire ad una definitiva conclusione di quest'affare, e disse che avrebbe fissato un termine a questo riguardo. Vien ora supposto che questa compagnia si sia presentata per fare il deposito, ma lo abbia fatto non precisamente nei termini voluti, che siano passate alcune ore dal termine prefisso, a quelle in cui la compagnia ha fatto il deposito.

Viene supposto che il Ministero valendosi del sommo suo giure il quale secondo il proverbio *summum jus summa injuria*, abbia data disdetta alla compagnia. Confesso che se questo fosse vero si potrebbe muovere un rimprovero al signor Ministro perchè sia stato troppo stretto nell'approfittare del sommo suo jure, tanto più che questa disdetta alla compagnia può cagionare un danno grandissimo ad una pratica di grande importanza, può cagionare un danno grandissimo e quasi irreparabile, perchè nel frattempo quella concessione che aveva la detta compagnia dai Cantoni è perenta ed essendo tutto messo nuovamente in questione, può succedere che mentre noi avevamo già assicurata la costruzione della strada per mezzo della concessione dei Cantoni Ticino e Grigioni, fatta a quella compagnia, ora invece si abbia

a ricadere sotto altra giurisdizione la quale si dice sia meno favorevole a noi, di un'autorità cioè che dicesi tenda piuttosto a portare questa strada più verso il ponente, punto che a noi non sarebbe menomamente conveniente.

Era a questo riguardo che io voleva interpellare il Ministro, perchè ci dicesse in che stato stanno le cose, perchè volesse rassicurare le popolazioni nostre, le quali temono molto che, con questo passo, dico, di aver per così dire allontanata la compagnia la quale stava per attuare il fatto non siano rimandate le loro speranze alle calende greche, cioè che quello che si sperava vicino, sia indefinitamente protratto, perchè dobbiamo ora dipendere non più dai Cantoni, che erano interessati, ma dal Consiglio federale che è composto di membri che hanno interesse che passi la strada ferrata altrove che pel Lucmagno.

Questa è la questione che voleva muovere al signor Ministro, persuaso che vorrà darmi delle risposte le quali possano calmare la nostra ansietà, e non toglierci ogni speranza.

Io voglio credere infatti che se si è determinato ad addivenire ad un passo sì grave lo abbia fatto per qualche fortissima ragione, lo abbia fatto con speranze migliori; perchè voglio persuadermi, che non abbandonerà un interesse tanto grande quanto è quello del passo delle Alpi, interesse che riguarda non solamente i Genovesi ma tutto il Piemonte e la valle del Po.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io mi sono effettivamente valso del sommo giure; l'esposizione ch'io avrò l'onore di fare al Senato del modo nel quale procedettero le cose, lo porrà in grado di giudicare se è applicabile in questo caso il dettato ricordato dal Senatore Pareto *summum jus summa injuria*, se per parte mia vi fu somma ingiuria.

Infatti si tratta di ore; non dirò di poche ore ma di ore più che di giorni, che passarono fra il momento nel quale il deposito doveva essere fatto e il momento nel quale il deposito fu offerto: ma queste ore furono di quelle che sono un abisso, come quelle che passano dopo la scadenza di una cambiale, le quali non somigliano punto alle ore che precedono il momento della scadenza; queste ore disgraziatamente furono dalla fine di aprile al principio di maggio. Ora tra la fine di aprile e il principio di maggio c'era questa differenza che la concessione della quale erano investiti i signori rappresentanti della banca di San Gallo, coi quali era stato stipulato nel 18 aprile un trattato preliminare da un ispettore del Genio Civile, il signor cavaliere Bella, autorizzato a ciò da me, spirava il 30 di aprile: era stato fissato un termine onde facessero un deposito, e un deposito per dire il vero che di fronte ad un'impresa così colossale, forse provocherà il sorriso sulle labbra dei signori Senatori, un deposito di 500|mila lire nominali. Questo deposito doveva essere fatto prima del 30 di aprile, ed il Senato capisce perfettamente perchè io aveva posta questa condizione; era inutile che questi signori mi facessero un deposito dopo il 30 aprile quando non avevano più la concessione.

Non avendolo potuto far subito nell'atto della stipulazione, come io voleva, dovetti dar loro una dilazione di alcuni giorni; passarono questi e non fu fatto il deposito.

La condizione alla quale era alligata l'efficacia della concessione, già più volte prorogata fin dal 1856, a questi signori era, che prima del 30 aprile giustificassero d'aver provveduto il capitale necessario all'impresa e ponessero efficacemente, con grande attività (mi pare sia detto presso a poco in questi termini) mano alla strada.

Dal 18 aprile giorno nel quale fu firmata questa convenzione, ed in cui questi signori partirono per i Cantoni dei Grigioni e del Ticino per far rinnovare le offerte di quei Cantoni in vista di alcuni cambiamenti che io aveva dovuto introdurre nell'atto e dei quali fra un momento darò cognizione al Senato, e per Parigi per raccogliere i capitali, io non ho mai più saputo niente, non ho avuto da loro nè una lettera nè una qualsiasi comunicazione.

A dir vero io vedeva ciò con moltissimo dispiacere, per quanto fosse immensa la responsabilità che aveva assunto, autorizzando la firma di quel trattato preliminare, il quale non so neppure se avrebbe avuto un esito felice quanto io lo desideravo dinanzi al Parlamento, perchè gravi sarebbero forse sembrati gl'impegni che avrebbe assunti lo Stato, gravissimi in ispecie nelle circostanze attuali; io vidi invero con dolore che questi signori non avessero fatto il deposito nel tempo voluto, e non seppi da loro neppure se avessero adempiuto alle condizioni verso i Cantoni.

Solamente il giorno 2 di maggio e così poche ore dopo lo spirare del termine, si presentò da me un rappresentante del signor barone Rostchild, il quale non era dei concessionarii, ma che io sapeva interessato nell'affare, offrendomi di fare il deposito a nome dei concessionarii. Io credetti mio dovere di ricusare il deposito, perchè diss'io, se accetto il deposito, lego il Governo di fronte a questi signori, i quali dal canto loro, per quanto mi consta, non sono più concessionarii: la Convenzione del 18 aprile non può essere più invocata da loro, perchè è già spirato il termine assegnato; se vorremo fare un nuovo trattato siamo sempre a tempo a farlo nel giorno in cui questi signori verranno a dimostrare di avere validamente ottenuta dai Cantoni Svizzeri la nuova proroga di questa concessione.

Quello che ho saputo di poi mi ha confermato nell'idea che aveva e non mi ha dato motivo di pentirmi di quello che aveva fatto, in quanto che ho saputo, e l'ho saputo dai giornali del Cantone, che nel Ticino la cosa era stata molto vivamente discussa, che aveva dato luogo a due burrascose sedute del Consiglio cantonale, che sette, otto, o nove proposizioni erano state opposte a quella del potere esecutivo, il quale proponeva l'approvazione pura e semplice della Convenzione del 18 aprile,

e questa discussione vertiva principalmente sopra una condizione essenzialissima, e che il Senato, io spero, non mi biasimerà d'aver introdotta nella Convenzione

L'affare del Lucmagno trae origine da una Convenzione firmata da S. M. Re Carlo Alberto il 16 gennaio, se non erro, del 1847 coi rappresentanti dei tre Cantoni Svizzeri interessati, per la quale la strada ferrata doveva andare da Brissago a Locarno e Bellinzona.

Da quell'epoca in poi vi furono molte trattative, ma nessun atto diplomatico, che io sappia, in questa materia; nè era mai stato modificato quel trattato, che era il solo che il Governo Sardo potesse fare a quell'epoca, giacchè non possedeva la sponda orientale del Lago Maggiore.

Se ora noi avessimo fatto una Convenzione senza mutare l'andamento della linea, evidentemente non avremmo provveduto ai bisogni attuali del Regno, quale è.

È evidente che, o dalla strada da Bellinzona a Locarno si staccherà un braccio per Cettiglia lungo il lago, o passerà sotto il monte Cenere, ed andrà da Lugano a Chiasso una via ferrata, per poi essere prolungata verso Como e Varese secondo i tracciati che saranno scelti. Si è quindi messa una clausola generica in quest'atto del 18 aprile, per la quale, mentre si lasciava, per non urtare la suscettività del Canton Ticino, la strada da Bellinzona a Locarno, quantunque inutile per noi, si aggiunse l'obbligo ai concessionarii di fare una diramazione a quel punto del confine italiano, che sarebbe dal Governo italiano stato determinato, e questo fecesi per dar campo a quella risoluzione che avrebbe dovuto prendere il Parlamento sui diversi tracciati che sono proposti, avuti presenti gl'interessi che sono in lotta in questa discussione, cioè gli interessi particolarmente patrocinati dalle città di Milano e di Como, le quali vorrebbero che la strada passasse per Monte Cenere e Lugano, per andare poi a Como, e gli altri interessi pei quali si vorrebbe che si andasse a Cettiglia, e che di lì si biforcasse la linea per andare da un lato a Varese verso Gallarate e Milano, e dall'altro verso Oleggio, Novara e Torino.

Ma il Cantone Ticino non ha creduto di dover approvare questa clausola, e fu adottata una proposizione del consigliere Jauch, colla quale fu aggiornata la risoluzione, finchè non si avessero migliori schiarimenti, e fu prorogata sino al 31 maggio la concessione.

Per virtù delle leggi vigenti in Svizzera, i Cantoni non possono più fare o prorogare concessioni, come lo potevano pei precedenti patti federali, senza l'annuenza del potere centrale.

Questa annuenza alla proroga è stata chiesta, e non mi consta che sia stata accordata; del resto non potrei ora dire se sarà o no concessa, perchè essendosi dal Governo nostro interpellato il Consiglio federale svizzero se avrebbe acconsentito ad una proroga, qualora le trattative non avessero potuto sortire buon effetto nel corso dell'aprile (e di questa pratica parmi aver dato conoscenza al Senato in occasione di altre interpellanze dell'onorevole Senatore Pareto), il Consiglio federale rispose che era dispostissimo ad appoggiare questa domanda di proroga all'assemblea federale, ma che non aveva esso potere di accordarla senza l'assemblea stessa che non si è più riunita, la quale per quanto mi consta non si riunirà che nel giugno, o nel luglio del corrente anno.

Comunque sia, di fronte a queste difficoltà, per quanto sia stato asserito che è stato posto mano ai lavori nel 29 aprile, cioè avanti lo spirare della concessione, non mi consta che sia stato giustificato del pari dello adempimento dell'altra condizione, cioè della provvista del capitale, e in conseguenza io non credo di avere mal corrisposto all'interesse dello Stato, quando ho agito in un modo che non preclude la via a ritornare sopra questo affare; e certamente non compromette l'interesse dello Stato come l'avrebbe compromesso possibilmente l'accettare il deposito, nè preclude poi la via a trattare di nuovo quando consti quello di cui non ancora ci consta, cioè che legalmente esista sempre nei concessionari quella sola qualità per la quale fui indotto a trattare nell'aprile scorso, cioè la qualità di avere una concessione di fronte alla quale io voleva fare tutto quello che dal potere esecutivo si poteva fare perchè non fosse perenta, dappoichè la perenzione della medesima poteva compromettere l'esito definitivo di un affare che tanto e sì giustamente sta a cuore di molte popolazioni.

Ora aggiungerò che questa mattina mi è stato annunziato l'arrivo di tre delegati di tre Cantoni interessati, i quali domani devono venire da me per rannodare le trattative; e posso assicurare il Senato che io sono desiderosissimo di avere l'onore che sarebbe ambito da chiunque di poter dar mano ad opera così colossale, ed alla quale, credo, chiunque avrebbe ambizione di associare il suo nome. In conseguenza farò tutto quello che potrò per riuscire, ma mentre sono dispostissimo ad usare grandi larghezze alle società che intraprenderanno grandi opere nel nostro paese, vi ha un punto sul quale sarò sempre severissimo; e questo è la garanzia della solidità di queste imprese.

Senatore **Pareto**. Dopo quanto ha detto il signor Ministro dei lavori pubblici, che vi sono dei Membri dei Cantoni che si presentano per rannodare delle trattative, io non mi permetterò certo dire altro, perchè non vorrei in nulla turbare le trattative che potessero tornare nuovamente in corso: solo osserverò che questi dati che sono sopravvenuti al Ministero in questi ultimi momenti, non so capacitarmi come non gli avesse prima, quando firmò la convenzione; parmi che vi sarebbe infatti luogo a questo dilemma; o voi avete firmato una convenzione senza conoscere con chi la facevate, e allora vi sarebbe luogo ad un biasimo, o voi, conscio dello stato della Compagnia, che non era tale da allontanarvi dal firmare la convenzione, dovevate usare la fermezza necessaria per obbligarla ai patti a cui avevate accennato, e che erano tali che avevano incontrato la vostra approvazione, e non dovevate, per un

ritardo di ore nel fare il deposito, metter tutto nuovamente in questione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Vorrebbe spiegare meglio la sua idea? Perchè non capisco.....

Senatore **Pareto.** Pare che al momento in cui il Ministro ha firmato questa convenzione non conoscesse lo stato di questa Società, e credo che avrebbe dovuto conoscerlo. Se così è, sembrami esservi luogo a qualche rimprovero per non aver assunte informative prima di addivenire allo stringere un atto che tanto può influire sui destini avvenire di un passaggio, a cui tanto interesse pongono le popolazioni.

Ministro dei Lavori Pubblici. Farò osservare all'onorevole signor Senatore Pareto che io non ho potuto scegliere la Società con la quale trattavo.

Un Ministro è da rimproverare se sceglie una Società non solida, quando ha il campo aperto, libero e può scegliere fra più; ma tale non era il caso in discorso.

Mi permetto di osservare all'onorevole Senatore Pareto che la concessione non era fatta genericamente.

Si trattava di una concessione fatta alla Banca di San Gallo. Ora evidentemente non potevasi trattare che colla Banca di San Gallo. Dunque io non poteva fare che una cosa sola per non far perimere la concessione; chiedere alla Banca di San Gallo una dimostrazione che aveva una certa solidità. Questa dimostrazione gliel'ho chiesta, chiedendole un deposito. Se la Banca di San Gallo non ha fatto il deposito, vuol dire che avevo fatto bene a chiederlo, vuol dire che avevo fatto bene a non firmare incondizionatamente il contratto; ma che bisognava appunto che prendessi questa pietra di paragone, cioè il deposito. Questa mi ha dimostrato che il metallo non era quale doveva desiderarlo, e domando in che l'interesse dello Stato e dell'impresa è stato leso. Se io non avessi firmato con la Banca Svizzera, il risultato sarebbe stato lo stesso: oggi saremmo allo stesso punto in cui ci troviamo. Aggiungerò poi che ci è stato un altro ostacolo a queste trattative, quello cioè che nella seduta del 25 aprile, il Consiglio Cantonale del Ticino non volle approvare l'aggiunta di un ramo di strada ferrata a nostra scelta pel nostro confine. Questa per me è condizione *sine qua non*, e credo che tutti saranno unanimi in questo mio dire.

Bisogna che io dica, che per quanto io rispetti immensamente le deliberazioni del Consiglio Cantonale del Ticino ed i sentimenti d'indipendenza di un Corpo deliberante che fa gli affari del suo paese, schiettamente non mi potevo mai aspettare, che quando il Governo italiano è disposto a contribuire così largamente per un'impresa di questo genere sviluppata tutta sul territorio svizzero, un Cantone trovi strano che voglia avere almeno il correspettivo di sapere quale sarebbe stato il punto della sua frontiera, nel quale si sarebbe rannodata con la rete italiana. Io rispetto, lo ripeto, queste deliberazioni, sarà forse stata imprevidenza la mia di non le prevedere, ma dico schietto, che non mi è mai passata neppure per la testa la possibilità di una siffatta difficoltà.

Presidente. Prima di sciogliere la seduta, rammento al Senato che, in conformità della deliberazione presa ieri, il Senato è aggiornato a mercoledì prossimo al tocco negli Uffizi, ed alle 2 in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (4 1/2).

XXXII.

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Sunto di petizioni — Omaggi — Comunicazione del Messaggio del Presidente della Camera elettiva — Relazione sui titoli d'ammessione del Senatore Dragonetti — Giuramento del medesimo — Seguito della discussione sul progetto di legge per una leva di 36 mila uomini nelle provincie napoletane Resoconto del Senatore Gonnet, relatore, sulla proposta trasmessa dal Senatore Cadorna all'ufficio centrale — Spiegazioni del Senatore Cadorna in ordine alla detta proposta — Appunti del Senatore Dabormida — Osservazioni del Senatore Menabrea a confutazione delle proposte dei Senatori Dabormida e Cadorna — Replica del Senatore Cadorna — Dichiarazione e instanze del Senatore Vacca in ordine all'Accademia militare napoletana — Schiarimento del Ministro della guerra — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Adozione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione colle città Anseatiche, dopo le osservazioni del Senatore Farina, la risposta del Senatore Di Revel e del Presidente del Consiglio — Approvazione del progetto di legge relativo alle pensioni a favore delle vedove dei militari morti sul campo di battaglia, il cui matrimonio non fu autorizzato, colla modificazione proposta all'articolo primo dall'ufficio centrale ed accettata dal Ministro della guerra.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

È presente il Ministro della Guerra ed il Senatore Niutta, Ministro senza portafogli; più tardi interviene il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Senatore Segretario **Arnulfo** legge il processo verbale dell'antecedente tornata, il quale è approvato.

Legge quindi le lettere dei Senatori Bellelli, Capone e Nardelli, colle quali domandano un congedo per motivi di famiglia i due primi e d'ufficio il terzo, che è loro dal Senato accordato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 2936. Nicolò di Bartolomeo di Palermo domanda di essere prescelto al posto di notaio nel Comune di Partinico già occupato dall'estinto suo fratello, e di venire per tal uopo esonerato dall'esame di concorso (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

N. 2987. Gaetano Pierfederici di Macerata capo d'ufficio del soppresso appalto del Macinato nelle provincie delle Marche, a nome anche di 585 impiegati nello stesso servizio, descritti in unito elenco, ricorre al Senato onde ottenere per sè e per i menzionati impiegati un posto competente in qualche ramo di pubblica amministrazione (*Petizione a stampa*).

Presidente. Fanno omaggio al Senato;

Il signor Nicola Ferrari da Trani, di n. 10 copie di un suo *Lavoro poetico dedicato a S. M.*;

Il signor avv. prof. Pietro Ellero, del *Giornale per l'abolizione della pena di morte*;

Il signor Luigi Tratti, di *due suoi opuscoli sopra la ferrovia di Ravenna*;

Il signor Senatore Commendatore Cibrario, d'un libro intitolato: *Regi magistrati provvedimenti relativi all'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, preceduti da breve storia dello stesso Ordine*;

Il signor deputato Testa, di n. 12 copie d'una memoria dell'ingegnere Manzini col titolo: *Clusone capoluogo del circondario terzo provincia di Bergamo*,

Il signor avv. I. Rignano, di n. 10 copie di una sua *Esposizione sulla uguaglianza civile e sulla libertà dei culti secondo il diritto pubblico del Regno d'Italia.*

Il signor Presidente della Camera dei Deputati scrive alla presidenza della Camera dei Senatori in data 21 maggio:

« Avendo principio col 27 del corrente mese i convegni nelle sale a destra del pian terreno di questo palazzo, state a tal uso destinate, il presidente sottoscritto compie ad un ben gradito ufficio, a nome pure dei suoi colleghi, nel pregare la di lei Signoria onorevolissima, come tutti i membri di cotesto ramo del Parlamento, a ben voler intervenire ai serali ritrovi che

avranno luogo nelle sale medesime in ogni lunedì a ore 8 1/2.

« Interprete lo scrivente dei sentimenti dei rappresentanti della nazione, le esprime il vivo loro desiderio di vedere i locali frequentati dagli onorevoli signori Senatori, o così viemaggiormente stringersi quell'unione che sempre esistette fra i due rami del Parlamento. »

Il Presidente della Camera
URBANO RATTAZZI.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DEL SENATORE DRAGONETTI

Presidente. La parola è al Senatore Vacca per la relazione dei titoli del signor Senatore Dragonetti.

Senatore **Vacca**, *Relatore*. Ho l'onore di proporre al Senato la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del Marchese Dragonetti.

Il marchese Dragonetti riunisce tutti i requisiti voluti dallo Statuto; egli ha varcato l'età d'anni 40; fu Ministro degli affari esteri in Napoli nel 1848, ed io che a quei dì ebbi l'onore di far parte di quell'Amministrazione sento il dovere di rendergli una testimonianza di lode, dichiarando che il marchese Dragonetti fu caldissimo propugnatore della spedizione di Lombardia, spedizione infelice che fallì per tristi casi sopravvenuti.

Il nome del marchese Dragonetti è caro alle lettere, caro all'Italia; tutta la sua vita politica fu vita di sagrifizi e di abnegazione: fu una lotta perenne contro la tirannide: una protesta assidua contro la denominazione straniera; ond'è che io tengo che il nome del marchese Dragonetti sia tale da aggiungere splendore a questo illustre consesso. Io sono lieto perciò di proporre al Senato la convalidazione della sua nomina.

Presidente. Chi intende approvare queste conclusioni si alzi.

(Approvato).

Il signor marchese Dragonetti essendo presente, prego i signori Senatori Di Pollone e Vacca a volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotto il marchese Dragonetti, presta il giuramento nella consueta formola).

Do atto al signor marchese Dragonetti del prestato giuramento; lo proclamo quindi Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA DI 36,000 UOMINI NELLE PROVINCE NAPOLETANE.

Presidente. Ricorderà il Senato che nella precedente adunanza si deliberò il rinvio all'ufficio centrale per nuovo esame sul progetto di legge relativo alla leva di 36 mila uomini nelle province napoletane.

Esso ha esteso un elaborato rapporto col quale conchiude persistendo nella presa deliberazione.

Io debbo ora continuare la discussione generale la quale era stata intrapresa e quindi sospesa per questo rinvio.

Non occorre che io aggiunga che il Senato che ha sempre tenuto conto del tempo e che ha già avuto occasione di essere ampiamente illuminato dalla discussione precedente, vorrà di certo, sempre per risparmiare giustamente il tempo, restringere la discussione attuale in quei termini che gli parranno necessarii e convenienti.

La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Gonnet**, *Relatore*. Quest'uffizio centrale dipendentemente agli ordini del Senato, radunossi nuovamente per esaminare il progetto di legge del Senatore Dabormida, in sostituzione a quello propostoci dal signor Ministro della Guerra.

In questa riunione intervenivano non solo il Ministro medesimo ed il generale Dabormida, ma altresì i varii Senatori che ebbero a prendere la parola nella discussione generale fattasi in seduta pubblica, meno il Senatore Arnulfo e meno ancora il Senatore Cadorna, il quale ci trasmise però un suo progetto che devo brevemente far conoscere al Senato.

Il nostro collega prende egli pure per base la soppressione delle classi 1836-1837, e tratta le quattro restanti nella proporzione aritmetica di 1, 2, 3, 4, i cui quattro termini danno la somma di 10, d'onde la classe 1838 sarebbe quotata ad 1/10 di 36,000 uomini; quella del 1839 a 2/10, quella del 1840 a 3/10, ed a 4/10 la classe 1841.

Il Senatore Cadorna vuole poi che i biglietti portanti il nome degli iscritti siano di un colore diverso per caduna classe, e propone quattro estrazioni successive. Per la prima estrazione i biglietti di tutte le quattro classi sono deposti nella stessa urna; per la seconda estrazione si tolgono dall'urna i biglietti del colore appartenente alla classe 1838; per la terza quelli della classe 1839, e per la quarta in fine i biglietti della classe 1840.

Devo dirlo schiettamente, la proposizione Cadorna è assai ingegnosa; però l'uffizio centrale non può nemmeno accettarla perchè intieramente contraria alla legge napoletana sulla leva, sia per la soppressione delle classi 1836 e 1837 che è ingiusta, e non può che gravare le classi seguenti, sia per il sorteggio proposto, il quale può d'altronde, per il colore diverso dei biglietti, dare luogo a molti errori.

La relazione fattasi dall'ufficio centrale in conseguenza della sua nuova riunione, è assai diffusa perchè non abbiasi altro da aggiungervi; se non che le discussioni fattesi nel suo seno persuasero il nostro distinto collega Senatore Vacca ad accostarsi intieramente alla opinione dell'uffizio, i cui convincimenti sono sempre più favorevoli al progetto ministeriale.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Dabormida.

Senatore **Dabormida.** Se il Senatore Cadorna intende parlare specialmente del suo progetto io gli cedo la parola.

Presidente. In tal caso la parola è al Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna.** Poichè il relatore dell'ufficio centrale ha avuto la cortesia di far cenno di un progetto che rapidamente ho gettato sulla carta e che ho comunicato al detto ufficio, non avendo potuto per altre occupazioni intervenire alla sua ultima riunione, come ne era stato invitato, mi trovo nella necessità di dare qualche breve spiegazione del progetto stesso.

Spero che da esse apparirà, che codesto progetto, lungi dall'essere complicato, era affatto semplice, di facile esecuzione, e quel che più monta, pienamente conforme alla legge napolitana, al quale scopo precipuamente io lo avea indirizzato.

Io non mi penso ora di fare il soggetto di una speciale proposta, poichè non voglio prendermi la responsabilità, essendo esso rifiutato dall'ufficio centrale e dal Ministero, di mettere in pericolo una legge la quale deve dare all'armata 36,000 uomini,

Posto nel bivio o di accettare una legge che credo assai difettosa, o di compromettere l'esito stesso del suo importante soggetto, non posso esitare nella scelta, che se la leva su cui si discute si farà secondo norme che, a mio parere non sono giuste, io non ne avrò la responsabilità, poichè le avrò combattute sino al punto che mi era dato di farlo, senza compromettere l'importantissimo scopo della legge.

Però è mio dovere, ora, di dare alcune spiegazioni sulla proposta da me fatta, e lo farò il più rapidamente che mi sarà possibile.

Il Ministero ha trovato che le sette classi che a Napoli facevano insieme l'estrazione annuale, davano, in media, annualmente 15,000 uomini. Ma egli ha diminuito questa cifra del contingente annuo medio, e la ridusse a soli 12,000, ed a ragione, perchè ora le classi chiamate non essendo che sei, trovasi esclusa la più giovane la quale avrebbe preso, in ragione del numero dei suoi inscritti, una parte del detto contingente maggiore di quella delle altre classi.

Il contingente annuo di sette classi preso per base dal Ministero per dedurne il contingente di sei classi è pertanto quello di 12,000 uomini, il che corrisponde ad un contingente di 1714 6|21 di uomini per caduna classe in ogni anno.

Ora egli ha considerato, che le sei classi di cui ora si tratta, dovevano fare un numero diverso di estrazioni, essendo che alla più vecchia non rimane più a fare che una estrazione, due a quella che la segue, tre alla terza, quattro alla quarta, cinque alla quinta e sei alla sesta che è la più giovane.

In totale esse dovevano fare a saldo del loro debito 21 estrazioni, le quali sulla base suddetta del contingente totale di 12,000 uomini, epperciò di uomini 1714 6|21 per ogni classe ed estrazione dà appunto il contingente totale di 36 mila uomini dovuto ora a saldo del debito delle dette sei classi.

Fin qui io sono pienamente d'accordo con lui e coll'ufficio centrale.

Ma ciò fatto, trattavasi di venire al riparto di 36,000 uomini fra le dette sei classi il cui debito stava rispettivamente fra loro nelle proporzioni dei numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sicchè nel mentre l'ultima di esse, la più vecchia, ha già pagato 6|7 del di lei debito, le altre per l'opposto non ne hanno pagato che 5, 4, 3, 2 e la più giovane un solo settimo.

Ora qual è il sistema del Ministero?

Il sistema del Ministero consiste nell'imbussolare in una sola urna i nomi di tutte le sei classi, e di estrarre da questa massa 36,000 nomi, ponendo per tal modo tutte codeste classi in condizioni assolutamente eguali rispetto al contingente totale, salvo il vantaggio, che le classi più vecchie avevano già anche negli anni passati di avere un minor numero d'inscritti nell'urna e che ora conserverebbero. Ma questo vantaggio non essendo una cosa nuova, non essendo un elemento nuovo del progetto ministeriale, non debbe essere considerato come un elemento speciale del medesimo.

Ora, qual è la conseguenza di questo sistema?

Evidentemente la conseguenza è che, secondo i calcoli della probabilità, ciascuna classe prenderà il sesto del totale del contingente, e che perciò la classe che non avea più che una estrazione da fare, dovrà dare sei mila uomini come la classe che dovea ancor fare sei estrazioni.

L'ingiustizia salta agli occhi ed è veramente enorme!

Ma, si dice, le classi più vecchie hanno un minor numero di nomi nell'urna, e quindi hanno una probabilità a loro favore di dare un numero minore d'uomini al contingente.

Ma io ripeto, che questo non è un nuovo favore che loro si faccia, e che si possa perciò contrapporre all'enorme maggior carico, che loro si darebbe. Anche allorquando essi facevano l'estrazione sotto il Regno borbonico godevano di questo vantaggio; poichè ciascuna classe chiamata all'estrazione in ogni anno (ed erano sempre sette) non vi concorreva che col numero dei suoi inscritti.. Le classi vecchie avevano dunque due diritti, quello di non dover più fare che un minor numero di estrazioni, e quello di concorrere all'estrazione colla lista del loro inscritti assai scemata di numero. Ora questi vantaggi glieli dovete conservare ambidue, e non potete dire che gliene date uno per farvi una ragione di togliergli l'altro. Eppure così fa appunto il progetto ministeriale, che addossa a tutte le classi un debito eguale. Sta dunque ferma la mia asserzione sulla ingiustizia di questo progetto.

Ora invece io non domando che di seguire la legge napoletana e di allontanarsi il meno possibile dalla sua esecuzione. Le principali basi della leva napolitana erano che ognuna classe non dovesse fare che sette estrazio-

ni. L'altra base era che l'estrazione si dovesse fare sempre con un concorso a sorte tra classe e classe, e non mai di una classe separata dall'altra.

Ciò posto, io ragionerò prendendo per base la cifra stessa del Ministero, e supponendo che le sei classi dovessero pagare il loro debito, come realmente dovevano, in sei anni successivi, in modo che nel primo anno l'estrazione si dovesse fare da tutte le sei classi, nel secondo da cinque, nel terzo da quattro, nel quarto da tre, nel quinto da due, e nel sesto anno da una sola classe, cioè quella che ora è la più giovine.

Ora, io domando, qual è il contingente che si dovrebbe assegnare a cadauno dei detti sei anni acciocchè fra tutti dessero 36,000 uomini? Rispondo colle cifre del Ministero, che se sette classi dovevano dare 12,000 uomini di contingente annuo.

Sei classi ne devono dare nel 1° anno N°	10,285	15|21
Cinque nel secondo anno . . . . »	8,571	9|21
Quattro nel terzo anno . . . . . »	6,857	3|21
Tre nel quarto anno. . . . . »	5,142	18|21
Due nel quinto anno. . . . . »	3,428	12|21
Una nel sesto, ed ultimo anno . . »	1,714	6|21

E così in totale fra tutte nei sei anni darebbero uomini . . . . N° 36,000

Fissato per tal modo il contingente di cadun anno in ragione del numero delle classi, che dovrebbero concorrere ancora all'estrazione, io domando ora in qual modo fareste l'estrazione, seguendo sempre alla lettera e l in sei anni successivi la legge napoletana? Evidentemente imbussolereste nel primo anno tutte le sei classi, e fareste l'estrazione su tutte cumulativamente per avere il suddetto contingente di 10,285 15|21 di uomini, poichè in questo anno tutte le sei classi sarebbero ancora debitrici al contingente annuo.

Nel secondo anno in cui la classe più vecchia avrebbe già saldato il suo debito mediante l'estrazione che ora ho accennata, non rimarrebbero più che cinque classi, che dovrebbero fare l'estrazione.

Ciò posto, che cosa fareste secondo la legge napoletana? Imbussolereste queste cinque classi insieme, acciocchè fra tutte dessero il suddetto contingente di 8,571 9|21 di uomini.

Nel terzo anno non vi sarebbero più che quattro classi, e queste darebbero fra tutte il suddetto contingente di 6,847 3|21 di uomini, e così successivamente sino al sesto anno nel quale rimarrebbe una sola classe, la quale farebbe essa sola l'estrazione per dare il suddetto contingente di 1,714 6|21 di uomini. Questa sarebbe la pretta applicazione fatta nei sei anni successivi della legge napoletana.

Ora invece, che volete voi fare? Volete fare in un giorno queste estrazioni che si sarebbero dovute fare in sei anni. Per farle poi secondo la legge napoletana, come dovrassi fare? Si dovranno fare in un giorno le sei estrazioni nello stesso, stessissimo modo con cui le avreste fatte nei sei anni, cioè nel modo ora da me indicato, e coi sei contingenti annui graduati pur ora specificati. Prenderete pertanto un'urna, e vi metterete dentro tutte le sei classi, e farete la prima estrazione di 10,285 15|21 di uomini, e questa sarà l'estrazione del primo anno. Immediatamente dopo estrarrete dall'urna i nomi della classe più vecchia che non deve che una sola estrazione, e farete un'altra estrazione fra le cinque che vi rimarranno, e che daranno pel secondo anno 8,571 9121 di uomini, e poi tratti fuori i nomi della quinta classe, farete l'estrazione fra le quattro che vi rimarranno, e che dovranno dare i 6,857 3|21 di uomini pel terzo anno, e così successivamente sino alla sesta estrazione, nella quale la sola classe rimanente nell'urna farà l'estrazione da sola per dare il contingente di 1,714 6|21 di uomini. Ora io domando, non è questo il vero sistema della legge napoletana concentrato in un giorno? Ebbene da questo sistema risulterà che la classe più vecchia non darà nella sua unica estrazione, che il suo vero contingente di un anno, cioè 1,714 6|21 di uomini, e così le altre successivamente in proporzione, sicchè quella che ora è più giovane darà fra tutte le sei estrazioni 10,285 15|21 di uomini. E quando dico che daranno questo numero di uomini, parlo delle regole di probabilità, e lasciando alla sorte di agire in ragione del numero degli imbussolati di ciascuna classe.

Fra tutte poi daranno appunto i 36,000 uomini, ma ciascuna classe ne darà quel numero che è corrispondente al suo vero residuo debito.

Evidentemente con questo sistema si mantiene esattamente la legge napoletana, poichè ciascuna classe non paga che il debito che ha. L'estrazione si fa in concorrenza con tutte le altre classi debitrici per l'anno dell'estrazione stessa, e non è obbligata una classe a concorrere a pagare il debito delle altre. Invece col sistema del Ministero, la classe più vecchia, che ora non deve che una sola estrazione, e che sulla base del contingente di 12 000 uomini per sette classi non deve perciò che 1,714 6|21 di uomini, è costretta a prendere con una sola estrazione in massa con tutte le altre il sesto del contingente intiero di 36,000 uomini. Ciò è veramente enorme! E su quale classe si pone un tale aggravio? Lo si pone sopra una classe che è già stata depauperata da sei estrazioni, di una classe che è piena naturalmente d'ammogliati, di uomini che hanno assestato i loro affari in modo che è loro assai incomodo e dannoso l'allontanarsi da casa; sulla classe che darà i peggiori soldati, epperciò anche contro il vero interesse dell'armata e del paese.

Nè si dica che il mio sistema sia difficile a comprendersi, poichè esso non è altro che il sistema sin qui seguito. Del resto ben lo comprenderanno quelli che non avendo che il debito d'una estrazione sola che avrebbero dovuto fare con sei altre classi, per dare soltanto il contingente annuo di 12000 uomini, si vedranno costretti all'estrazione con sole altre cinque classi, e per dare un contingente di 36,000 uomini.

Ecco, o signori, il mio sistema, ed ecco le ragioni per le quali mi sembra chiarito evidentemente che con esso si osserverebbe pienamente il sistema napoletano, e non si incontrerebbe alcuna difficoltà di esecuzione. A rendere più facile e pronto il ritiramento dall'urna di ciascuna classe uscente definitivamente, io aveva poi proposto di dare ai bossoli contenenti i nomi di ciascuna classe un colore diverso e di far uso di un'urna opaca. Ma con queste particolarità di cui non conviene che io trattenga il Senato.

Ho fatte queste osservazioni per giustificare il mio sistema, ma ripeto che non ne farò il soggetto di una speciale proposta, dacchè esso è rifiutato dal Ministero e dall'ufficio centrale.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Dabormida.

Senatore **Dabormida**. Io non so se il Senato voglia continuare la discussione sulla proposta del Senatore Cadorna; in tale caso io cederei la parola al Senatore Menabrea giacchè io non intendo parlare che della mia proposta e fare qualche osservazione sulla relazione dell'ufficio centrale.

Presidente. Sarebbe naturale che la discussione continuasse su di esso, ma non essendovi proposta speciale per parte del Senatore Cadorna, la discussione procederà nel suo ordine regolare.

Senatore **Dabormida**. A ciò che disse l'onorevole Senatore Gonnet su quanto occorse nella riunione, alla quale l'Ufficio Centrale ha convocato i signori Senatori che presero parte alla discussione, cui diedero occasione nell'antecedente seduta pubblica le proposte che io ebbi l'onore di fare in modificazione della legge ministeriale, solo mi resta da aggiungere che, dopo breve discussione da cui traspariva la poca probabilità di venire ad un accordo, uno dei Senatori sostenitori della mia proposta interpellò l'Ufficio Centrale, se egli fosse disposto a prendere in considerazione la proposta stessa, e cooperare a formularla in modo da potere essere accettata dall'ufficio stesso e dal Ministero; la risposta dei membri dell'Ufficio fu recisamente negativa, in seguito del che il convegno si sciolse, conservando ciascuno la sua opinione, ad eccezione del signor Senatore Vacca, che dichiarò accostarsi al sistema Ministeriale.

Il Senato deve ricordare che io aveva presentato la mia proposta al solo oggetto di chiamare su di essa l'attenzione dell'Ufficio Centrale dopo aver dimostrato che l'ingiusto riparto della leva, che sembrava a me farsi col progetto del Ministero fra le 6 classi chiamate a concorrervi, poteva essere corretto: quindi mi sarei adattato a qualunque variante che alla medesima venisse fatta, purchè conducente allo scopo. La mia lusinga fu frustrata.

Dette queste poche parole su quanto è occorso nel seno dell'Ufficio Centrale, io mi permetterò ora di fare alcuna osservazione sulla relazione dell'Ufficio medesimo.

Procurerò di essere breve, e sopratutto mi sforzerò di non recare nuovo tedio al Senato complicando il mio dire di cifre, che per quanto sembrino chiare a chi le impiega, non sono sempre facilmente intese da chi le ascolta.

L'Ufficio Centrale dice nella sua relazione che il suo giudizio fu essenzialmente dominato da ragioni di alta politica: queste ragioni essenzialmente sono; che è necessario che l'esercito sia presto aumentato; che a tale scopo le provincie napolitane devono sollecitamente fornire il loro contingente, e che devesi quindi evitare ogni ritardo nella esecuzione della legge: ed esso aggiunge che, facendo presto la leva, si soddisfa al patriottismo di quelle popolazioni, si stringono meglio i legami fra gli Italiani per la comunanza nei sacrifizi, e si prova all'Europa, e agli Italiani stessi, che la reazione che ora serpeggia in quelle provincie è provocata ed alimentata da cause estranee e non dai dissensi delle popolazioni.

Queste ragioni sono incontestabilmente buone e nobili: da esse l'Ufficio Centrale trae la conseguenza che tutto ciò che può ritardare le operazioni della leva deve essere respinto.

L'emendamento che io ho proposto sul modo di sorteggiare le classi impegnate nella leva, non solo non ritarderebbe di un sol giorno le operazioni di essa, ma le renderebbe di più pronta e più facile esecuzione, come accennai nella seduta di venerdì scorso, e come mi sarebbe stato ovvio di meglio dimostrare, se si avesse voluto venire al minuto esame della medesima.

L'obiezione più grave che si è fatta alla mia proposta si è, che essa modifica la legge napolitana che si vuole applicare nella sua integrità.

Ma, signori, l'esclusione della classe del 1842 dal concorrere in questa leva, non è essa già una violazione della legge, la quale vuole il concorso di 7 classi alla formazione del contingente?

Dissi già nell'ultima seduta che l'onorevole signor Ministro operò molto saviamente nel lasciare fuori della leva questa giovane classe, la quale potrà da sola fornire l'anno venturo o fra due anni una leva regolare; ma non è men vero che, dispensandola quest'anno dal concorrere colle altre 6 classi, si dà a queste un pretesto di malcontento, tanto più che questa leva è più forte dell'usato, e che vengono le 6 classi a somministrare al contingente una quota assai considerevole, la quale riuscirebbe sensibilmente minore, se la classe del 1842, la quale è la più numerosa, fosse chiamata a prender parte al sorteggio.

La legge viene parimenti alterata in ciò che dopo la leva dei 36,000 uomini, tutte le classi rimangono svincolate da ulteriore obbligo, mentre lo spirito e la lettera della legge sono, che dopo questo sorteggio, solo rimanga sciolta la classe del 1836, e le altre siano tuttavia passive rispettivamente di 1, 2, 3, 4 e 5 sorteggi.

Signori, la leva attuale non deve considerarsi come una leva annuale ordinaria, o straordinaria, ma bensì come un saldamento dei debiti che ciascuna classe deve in proporzioni diverse pagare all'esercito.

Ora è evidente che, trattandosi di saldare i debiti delle diverse classi, si deve tener conto de' pagamenti da ciascuna di esse già fatti, e regolare la cosa in modo, che ciascuna classe si trovi, a conti saldati, avere fornito, colla maggiore approssimazione, lo stesso numero d'uomini.

L'Ufficio centrale premesse alcune assennate considerazioni dice: bisogna esaminare due questioni; quella cioè della forza totale della leva, e quella del riparto degli uomini chiamati fra le 6 leve.

Riguardo al numero totale, esso osserva con ragione che è stato dimostrato nell'altro ramo del Parlamento che prendendo 36,000 uomini si prende alle sei classi riunite assai meno di quello che in complesso esse ancor sono in obbligo di dare. Ed è vero, nè io ho ciò mai contestato; l'ingiustizia non ista nel numero totale, bensì nella distribuzione fra le classi, che è evidentemente fatta in modo che le classi vecchie danno più che non devono, e le giovani sono più del dovere sgravate.

Soggiunge l'ufficio che le sei classi si adatteranno tanto più facilmente a questa numerosa leva, che dopo l'estrazione saranno tutte sciolte per l'avvenire dall'obbligo che ancora avrebbero secondo la legge napoletana di concorrere per altre leve successive.

Ma anche qui è evidente che questo vantaggio è essenzialmente fruito dalle classi giovani, mentre le classi vecchie meno ne godono e quella del 1836 non ne gode affatto: conseguentemente anche questo è un nuovo favore che va assolutamente a vantaggio dei più giovani. La legge ministeriale colpisce ad ogni modo i meno idonei a diventar soldati, ed esonera quelli che sotto ogni riguardo sono più adatti alla milizia.

Leggo con piacere nella relazione dell'ufficio un ragionamento al quale mi associo completamente. Esso dice: « se la cifra che ora si chiede dovesse essere « quella di una classe annuale ordinaria, le sei classi « concorrerebbero in questa misura, e nessuno avrebbe « da lamentarsi; » e dopo avere bene esposta la legge delle probabilità soggiunge: « Pur troppo questo ragionamento non può più estendersi a quella porzione dei 36,000 uomini che supera la cifra della leva ordinaria fatta dal cessato governo di Napoli ». Ed ecco l'ufficio tratto dalla logica a confessare l'ingiustizia della legge ministeriale.

Sì, signori, voi potete prendendo soli 12,000 uomini far un sorteggio unico, ma quando voi ne prendete un numero maggiore di più dei 12,000, voi aggravate la classe del 1836: che se portate la leva a 36,000 uomini, voi domandate a quella classe il triplo degli uomini ch'essa vi deve, e ciò ad immeritato beneficio delle classi giovani.

Benchè io abbia promesso nell'esordire di non voler far uso di cifre, non so resistere alla tentazione di presentarvi un paragone che mi par semplice e giusto.

Suppongo che vi siano due debitori di una terza persona; che essi siano stati ad epoche diverse impegnati in uno stesso contratto: vale a dire che essi abbiano ricevuto ad epoche diverse a titolo di imprestito una somma qualunque eguale per tutti e due; fu preso tra il mutuante e gli accettanti il concerto che il debito sarebbe pagato rateatamente in ciascun anno con una legge decrescente parimenti eguale pei due debitori.

Dopo alcuni anni, il creditore vuole far cessare il contratto e chiama i due debitori al saldamento dei conti.

Si verifica che uno dei due più non deve che 100 lire, l'altro ne deve 900.

Sulle mille lire dovute complessivamente dai due debitori, il creditore fa un condono di L. 200; ma fondendo i due debiti e tenendo sol conto che, secondo le condizioni del contratto, il maggiore debitore avrebbe pagato nell'anno il triplo dell'altro, riparte le 800 lire in modo che uno debba pagare L. 600 e l'altro 200.

Per poco che vogliate riflettervi, troverete il paragone compiutamente esatto; mentre si fa un condono, si prende dall'uno più di quel che deve a beneficio dell'altro.

L'ufficio Centrale ha dovuto riconoscere questa verità, ed ha dovuto ammettere che v'ha qualche cosa di giusto nelle osservazioni del generale Dabormida, e che logicamente esse non si potevano impugnare. Ma poi che cosa ha conchiuso? Mi permetta di dirgli ch'esso è caduto nelle sottigliezze. Adducendo che la classe più vecchia oltre al minor numero di nomi imbussolati per le sottrazioni fatte dalle leve precedenti, ne avrà un numero anche minore in grazia delle numerosissime esenzioni ammesse dalla legge napoletana, esenzioni che vanno crescendo, col crescere l'età dei giovani, numero che si ridurrà a ben poca cosa: la classe del 1836 sembrerebbe ridotta a tale che non sarebbe più in grado di dare un sol uomo; ma se la cosa è così, se veramente voi ciò credete, seguite il mio avviso, esoneratela a dirittura.

Ma d'altra parte se questa classe è ridotta in questo misero stato d'uomini, mentre è evidente che in complesso le altre classi hanno un numero di uomini esuberante, e che la classe la più giovane, anche dopo il sorteggio conserverà ancora dieci o dodici mila uomini idonei al servizio, confessate che dopo la leva le sei classi che vi hanno contribuito si troveranno in condizioni fra di loro ben diverse.

Ma, signori, m'accorgo che divento prolisso e vado ripetendo cose dette per la maggior parte nella seduta di venerdì; m'accorgo che vi faccio perder molto tempo con poco profitto.

Cesso quindi dal far altre osservazioni alla relazione dell'ufficio, e mi riassumo dichiarando, che per me la legge del Ministero continua ad esser ingiustificata, e ripeto che dall'esame della mia proposta poteva nascere uno schema di legge improntato d'una giustizia se non assoluta, almeno non troppo scostantesi dai principii d'equità.

Nè posso per ultimo acconciarmi all'argomento che sentii ripetermi, che in sostanza la legge napoletana era legge di arbitrio, che veniva applicata senza norme fisse:

che il Re variava la leva per forza e per data a capriccio, che accordava delle esenzioni ad intiere provincie, che insomma disponeva delle persone come di cosa propria, e che a ciò sono quelle popolazioni abituate.

Ciò proverebbe evidentemente contro la legge e quindi mi darebbe diritto di dire: se quella legge rendeva possibili tanti abusi, perchè mostrate voi per essa tanto rispetto, perchè non cercate di tosto emendarla? Le prescrizioni d'una tal legge non devono essere da noi integralmente rispettate nemmeno una sola volta: una tal legge non può essere applicata da un Governo che si rispetti, da un Governo che riconosca l'eguaglianza dei diritti dei cittadini.

Signori, giunto a questo punto, io mi trovo in una grande perplessità. Non velleità d'opposizione, non istigazione d'amor proprio m'indusse a prendere venerdì la parola: fui colpito dalla ineguaglianza di trattamento che con questo progetto si faceva alle sei classi impegnate nella leva, e credendo alla possibilità di portarvi rimedio, mi feci lecito d'indicarlo.

Il rimedio da me indicato è respinto dall'ufficio centrale: potrei bensì proporre qualche emendamento nella discussione degli articoli: ma non vedo probabilità che esso possa venir accolto, per la convinzione che vedo in molti, che sarebbe sconveniente che la legge fosse rimandata all'altra Camera, e quindi ritardata la sua votazione; d'altronde avrei io stesso poca confidenza in un emendamento improvvisato.

Io mi trovo in un penoso bivio; mi trovo costretto a pronunciarmi tra due mali, quello cioè di votare una legge che mi ripugna, o di rifiutare al governo una leva che io riconosco e dichiarai necessaria.

Questo secondo male è per me immensamente più grande del primo, quindi, anche a grande mio malincuore, io darò il mio voto alla legge ministeriale (*Bravo*).

Non posso però trattenermi dal raccomandare al signor Ministro di portare la maggior sollecitudine nell'esecuzione della legge studiando il modo di correggerla nei suoi effetti per quanto ciò possa essere possibile.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea.** Debbo ricordare anzi tutto al Senato, che la legge che discutiamo attualmente, è una legge di contingente militare, la quale ha per iscopo soltanto di somministrare all'esercito un numero determinato di uomini. In quanto al sistema che è stato adottato per dare tali uomini all'esercito, il Governo ha creduto di dover adottare quello tuttora vigente nell'ex reame di Napoli.

I motivi di coloro che propugnarono il sistema ministeriale stanno in ciò, che siccome una legge sulla leva è sempre complicatissima, tanto che il toccarne un'articolo può talvolta portare in essa un completo sconvolgimento, si è creduto più prudente di fare l'applicazione pura e semplice del sistema esistente tuttora nell'ex reame di Napoli (tanto più che si tratta di applicarlo per l'ultima volta), piuttosto che incorrere nel pericolo di ritardarne l'effettuazione.

L'altro motivo che guida i difensori di questo sistema si è, che le popolazioni napolitane vi sono già avvezze; cosicchè il volere soltanto per una volta introdurre un sistema diverso, quand'anche migliore, sarebbe forse un voler ritardare le operazioni stesse della leva, e produrre un malcontento che si tratta di evitare. Ma ammettiamo ancora che la legge abbia quei difetti che furono accennati dagli onorevoli preopinanti, io non veggo in qual maniera essa potrebbe modificarsi convenientemente.

Abbiamo qui due progetti, uno del Senatore Dabormida, l'altro del Senatore Cadorna: questo fatto dimostra al Senato quanto sia difficile lo accennare il sistema che sia rigorosamente giusto ed equo, poichè vediamo che il generale Dabormida entra in un sistema ed il Senatore Cadorna in un altro che alquanto differisce da quello del Senatore Dabormida.

Si aggiunge un'altra difficoltà ed è quella di indicare in qual modo questa ripartizione di contingente debba farsi tra le varie classi chiamate alla leva. Il generale Dabormida propone un numero; il Senatore Cadorna ne proponeva un altro; quale fra questi due numeri dovremo noi adottare?

Se ne adottiamo uno, probabilmente vi sarà errore per l'uno o per l'altro: dunque anche qui corriamo pericolo di commettere qualche ingiustizia.

Certamente se il Senato volesse adottare il sistema di mutare la legge attuale di Napoli, sorgerebbero altri sistemi, ed allora il Senato rimarrebbe nell'incertezza sopra quello che converrebbe, prescegliere, perchè non abbiamo base fissa per determinare il numero d'uomini che debbono spettare alle varie classi chiamate a concorrere alla leva.

Ma i preopinanti hanno insistito molto sopra un argomento che a primo aspetto può fare un certo senso a chi non considera attentamente il fondo delle cose. Essi dicono: vi hanno sei classi le quali sono tutte chiamate ugualmente a concorrere a quella leva di 36 mila uomini; ora, come accennava l'onorevole Senatore Cadorna, siccome è probabile che la sorte ripartirà ugualmente questi uomini che sono chiamati sopra tutte le le singole classi, quella che non avrebbe più che un anno per concorrere alla leva secondo il sistema napolitano, dovrebbe somministrare sei mila uomini come quella che avrebbe da concorrere ancora per cinque, sei o sette anni.

Senatore **Dabormida.** Mi permetta una parola. Io non ho mai detto queste cose.

Senatore **Menabrea.** Le ha dette il Senatore Cadorna.

Senatore **Dabormida.** Allora dica il preopinante, e non i preopinanti.

Senatore **Menabrea.** Mi restringerò a parlare della proposta del Senatore Cadorna; io parlai di preopinanti

per mostrare come sia cosa difficile il venire d'accordo sopra questa questione.

Ora farò un'osservazione la quale, io spero, varrà a tranquillare l'animo dei signori Senatori; vengo a ciò che fu detto intorno alla poca equità, alla poca giustizia del progetto ministeriale. Non è vero che quei 36 mila uomini si ripartiranno nel modo che fu detto, cioè toccheranno 6000 uomini a ciascuna delle classi che sono chiamate a concorrere alla leva.

Anzitutto io faccio osservare che le classi più antiche, supponendo che ad una medesima età si avesse il medesimo numero di uomini, di mano in mano scemano questi di numero, perchè la morte esercita pure il suo impero in queste classi.

In secondo luogo vi ha già una parte notevole di queste classi, che hanno pagato il loro debito all'esercito; dunque minor numero di uomini.

Ora, o signori, prendete la legge di Napoli, e guardate il titolo delle esenzioni; esse sono innumerevoli, e non paragonabili per nulla a quelle della nostra legge attuale.

Voi troverete che chi è ammogliato in certe condizioni è esente dalla leva; che è esente lo studente di legge, di medicina, di matematica, che è esente chi è chierico; che il prete esonera dalla leva un fratello, e che infine è pur esente colui che è dichiarato necessario al sostentamento della famiglia; così che stando a tutte queste esenzioni, rimane molto probabile che la ultima classe, che è la più antica chiamata, debba somministrare un numero debolissimo di uomini, a tal punto che instituendo dei calcoli di probabilità per quanto è possibile in una materia di tal natura, si verrà a raggiungere pel contingente della classe più antica non 1,700 uomini, come accenna il Senatore Cadorna, ma tutto al più 1200 o 1400 uomini.

Con tutto ciò io non voglio già dire che nell'applicazione di questa legge vi sia la massima giustizia; ma io credo che l'ingiustizia è talmente lieve che scomparisce a fronte degli altri inconvenienti, in cui si cadrebbe, qualora si dovesse mutare.

Io non vedo dunque miglior partito di quello d'accogliere il sistema del Ministero, il quale è, secondo me, e questa è l'intima mia convinzione, quello che presenta minori inconvenienti, ed è perciò che io l'appoggio.

Senatore **Cadorna**. Se me lo permette il Senato, replicherò poche parole.

A ragione l'onorevole Senatore Dabormida insisteva perchè si facesse distinzione tra il suo ed il mio sistema, perchè in realtà sono radicalmente diversi. In primo luogo col suo sistema non si facevano concorrere alla estrazione che quattro classi, nel mentre io mantengo il rispettivo loro debito a ciascuna delle sei classi tuttora debitrici.

In secondo luogo havvi un'altra differenza fra il sistema che io propugno, e quello del generale Dabormida, ed è questa: che egli fa fare l'estrazione per classi, mentre invece io vorrei si procedesse all'estrazione in ciascheduno anno fra tutte le classi ancora debitrici alla leva.

L'onorevole Senatore Menabrea per combattere il mio sistema ha detto: il Senatore Cadorna ha proposto una cifra; il Senatore Dabormida ne ha proposto un'altra; io ne potrei proporre cento altre, dunque (così conchiude) rigettiamole tutte, ed atteniamoci al sistema del Ministero.

Mi perdoni il Senatore Menabrea, se non mi acquieto finchè non mi dimostrerà che le mie cifre non siano giuste, ed io credo che le basi su cui le ho collocate siano tali da rendere un po' difficile questa dimostrazione.

Ho detto, che ad ogni classe, supposto un contingente annuo di 12,000 uomini per sette classi, spetta una quota di 1,714 uomini secondo le regole di probabilità.

Io domando che si consulti questa cifra, che è quella del Ministero.

Ma il Senatore Menabrea mi fece notare che nell'urna vi sono i nomi delle classi vecchie le quali classi vecchie e per l'estrazioni già fatte e per i morti e per tutte le altre eventualità scemano la probabilità di carico per le medesime.

Ma io domando, è egli questo un cambiamento che fa la legge attuale a vantaggio di queste classi?

No, o Signori. Questo l'avrebbero avuto anche secondo le estrazioni annuali, e non è che la conservazione di una condizione che già preesisteva.

Dunque non potete invocarla come un compenso dell'enorme aggravio che loro imponete.

Dunque questa ragione non vale a mostrare l'erroneità della mia proposta.

Il mio ragionamento è molto semplice, e le mie cifre (lo si perdoni alla mia profonda convinzione), sfidano qualunque confutazione.

Senatore **Menabrea**. Ho domandato di parlare solamente per fare una breve risposta al ragionamento dell'onorevole Signor Senatore Cadorna.

Egli suppone che sia questa una questione di cifre, e che la ripartizione del contingente si faccia ugualmente fra le varie classi, che se siano sette le classi, il settimo della leva debba fornirsi da ciascuna di esse.

Ecco ciò che appunto non è esatto, perchè bisogna tener conto dei morti e delle esenzioni. Donde risulta che le due ultime classi, cioè le più antiche avranno da sopportare per la leva un peso quasi insensibile.

Ora venendo alle classi più giovani, osservo che queste non saranno colpite più gravemente dalla legge proposta di quello che lo sarebbero se fossero sottoposte per 2 o 3 anni ancora alla legge napoletana, per cui dovrebbero ancora per quel tempo concorrere alla leva. Ma colla proposta ministeriale si concentrano, per così dire in un anno solo le estrazioni che dovrebbero operarsi per tre anni di seguito; ciò può sembrare grave sul momento; ma non è men vero che queste classi saranno liberate tutto in un tratto, e questo vantaggio

sarà tale, a mio giudizio, da far sembrare lieve il maggior peso che loro si impone attualmente.

Queste osservazioni bastano per convincere che questa legge è anche conveniente per l'effetto morale che può produrre.

Senatore **Arrivabene**. Siccome il Senatore Cadorna ha abbandonato il suo progetto, così mi sembra inutile discutere sul medesimo.

Voci. La chiusura!

Senatore **Cadorna**. Non l'ho ritirato perchè non lo avevo proposto: l'ho solamente difeso.

Presidente. Realmente non c'è nessun altro controprogetto formolato, nessuna proposta, e però nell'accordare la parola al Senatore Campello, son certo che egli vorrà restringersi nei termini della discussione generale.

Senatore **Vacca**. La prego di non dimenticare che avevo chiesto la parola.

Presidente. Il Senatore Campello mi ha detto che sarebbe stato l'ultimo, ma se vuol parlare.....

Senatore **Campello**. Il Senatore Dabormida avendo rinunziato alla sua proposta, non occorre rinvenirvi sopra: volevo soltanto levare alcuni scrupoli dalla sua mente.

Senatore **Vacca**. Piglierò la parola solamente per esporre le ragioni che mi hanno indotto a smettere i dubbii, e le esitanze circa l'adozione di codesta legge. Mi pareva per verità che la legge portasse seco un vizio intrinseco, e questo vizio (non giova dissimularlo) ci sta, perciocchè seguendo il sistema di leva napolitano, egli è indubitato che le classi più antiche verranno parificate alle classi più recenti, mercè il sorteggio complessivo, per modo che concorreranno a parità di condizioni come quelle classi che si trovavano più gravate per sorteggio anteriore. Mi pareva pertanto che questo sistema venisse ad offendere i principii di egualità e di proporzionalità, e sotto questo rapporto, aderivo alla proposta dell'onorevole generale Dabormida, perchè mi parve che rispettasse meglio questi principii di egualità e di proporzionalità. Se non che d'altra parte prevalsero in me considerazioni di più gran peso. Si osservò da prima che se si volesse rimutare il sistema, si darebbe cagione a nuovi richiami, a nuovi clamori dal canto precisamente di quelle classi le quali vedendo esonerate le più antiche, correrebbero un'alea più dura per la diminuita concorrenza.

In secondo luogo si dovrebbe spostare la intiera economia del sistema di leva, e questo darebbe luogo all'inconveniente di aggiornare a tempo indefinito la chiamata sotto le armi dei 36,000 mila uomini.

Ora nelle presenti condizioni si tratta di provvedere e senza indugiamenti all'armamento e alla difesa nazionale: e si tratta rispetto a noi napolitani di considerazioni speciali, le quali io non poteva dimenticare; imperocchè l'esercito napolitano non esiste più e sventuratamente per perfide mene gli avanzi di questo esercito sono volti a strumento di guerra civile. Ora noi verremmo a sottrarre questi elementi alla reazione e alla guerra civile, e verremmo a infondere in essi quegli spiriti militari e quel sentimento del dovere, della disciplina e dell'onor militare, che è pure mezzo efficacissimo di moralità.

Queste erano le considerazioni le quali mi hanno fatto aderire all'avviso dell'ufficio centrale ed allo schema ministeriale.

Ma se ho pigliato la parola, o signori, l'ho fatto perchè sentivo altresì il dovere di rivolgere all'onorevole Ministro della Guerra, non già una interpellanza, che d'interpellanze ne abbiamo già troppe, ma bensì una preghiera e un eccitamento.

Io non sono uso, o signori, a razzolare nei trivii le voci e le fole volgari, ma quando giungono a noi apprensioni e timori d'uomini seri e gravi, io penso che abbiamo il debito di tenerne conto. Ora è fama in Napoli che taluni dei nostri istituti militari potrebbero andare minacciati. Io non ci dò fede, nè lo suppongo, e mi sia lecito di ricordare taluna delle istituzioni militari di cui il paese giustamente superbisce.

Parlerò da prima della nostra Accademia militare. La nostra Accademia militare risale nelle sue origini ai tempi di Acton, il qual Ministro dette potente impulso all'esercito di terra non che alla nostra Marina.

Presidente. Prego l'onorevole oratore a volersi restringere alla discussione attuale, perchè, se crede, di dover parlare d'istituti militari o di altri interessi, potrà farne oggetto di una interpellanza speciale al signor Ministro della Guerra.

Senatore **Vacca**. Mi rimetto all'onorevole Ministro della Guerra: senonchè mi parrebbe che incidentalmente potrei anche toccare di tali istituti militari, trattandosi del riordinamento dell'esercito.

Ministro della Guerra. Parli pure, sono pronto a rispondere subito.

Senatore **Vacca**. Dunque in brevi parole dirò. La nostra Accademia militare mette capo ai tempi del Ministro Acton, il quale dette potente impulso all'armata di terra e di mare: di poi il Governo Francese si mostrò sollecito di ampliare, perfezionare, e circondar di nuovo splendore l'Accademia militare, sicchè essa potè rendersi una scuola feconda, un vivaio di distinti ufficiali. Ed invero fu l'Accademia militare, la quale forniva all'armata i più bei nomi che abbiano illustrato i nostri fasti militari: potrei citare tra i molti nomi cospicui lo storico Colletta, il generale d'Ambrosio, il generale Arcovito, il generale Carascosa ed altri non pochi.

Osserverò pure e ricorderò che questa istituzione ebbe il favore e il patrocinio della stessa ristorazione che la rispettò, l'ebbe in pregio e ne ottenne ottimi frutti, quella eletta cioè di egregi e chiari ufficiali che fecero di sè bella mostra nelle due guerre recenti d'indipendenza.

Ora io non so se quest'Accademia militare si voglia, non dirò già annullare, ma rimpicciolire e ridurla ad

una scuola elementare; nè io saprei spiegare a me medesimo le ragioni che potrebbero per avventura muovere il Ministro a codesta trasmutazione. Sarebbe forse codesta una concessione al principio unificatore? ma niuno più di me per verità rispetta questo principio: unità militare, unità politica, unità finanziaria; chi a questa facesse contrasto, mostrerebbe di non volere Italia una; se non che io credo che coll'unificazione militare potrebbe ben conciliarsi il rispetto a quelle tali istituzioni, le quali si potrebbero lasciar funzionare, solo che si governassero con parità ed uniformità di metodi; parmi, a modo d'esempio, che quanto all'Accademia militare, la si potrebbe lasciar funzionare, riordinandola, tornandola all'antico splendore, e si potrebbe tutt'al più tener saldo il principio di unificazione quanto alla scuola d'applicazione che non ammette dualità. Per tal guisa noi rispetteremo le antiche istituzioni che hanno per sè l'autorità del tempo e le garanzie della buona prova, quelle istituzioni care al paese, lodate ed ammirate nel corso de' tempi.

Potrei aggiungere altre osservazioni toccanti l'ordinamento veramente degno di encomii del nostro ufficio topografico, e il grande ospizio di Pietrarsa; se non che non intendo abusare della troppa indulgenza del Senato, e mi terrei lieto se il Ministro volesse darmi taluna spiegazione rassicurante relativamente alla conservazione della nostra Accademia, non che degli altri stabilimenti militari.

Ministro della Guerra. Il Ministero non ha nessun progetto fisso sull'Accademia militare della Nunziatella. Esso potrà essere riordinato come gli altri istituti militari dello Stato.

A questo riguardo debbo avvertire che mi fu trasmesso un rapporto, che non è dei più favorevoli, dell'onorevole Del Carretto, che il signor Senatore Vacca deve conoscere; comunque, sarà molto meglio, in luogo di dare spiegazioni un poco lunghe in questa Camera che il Senatore Vacca voglia avere la compiacenza di esaminare privatamente questo rapporto che io gli farò rimettere.

Senatore **Vacca.** Ringrazio l'onorevole signor Ministro della sua gentile offerta e mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Interrogo il Senato se intenda di chiudere la discussione generale.

Chi intende di chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Leggerò ora gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva di 36,000 uomini nelle provincie napoletane sui giovani nati negli anni 1836-37-38-39-40-41, e questa a saldo di ogni loro debito per ragione di servizio militare. »

(Approvato).

« Art. 2. Questa leva sarà eseguita secondo le norme della legge del 19 marzo 1854 tuttora vigente in quelle provincie. »

(Approvato).

« Art. 3. Il riparto di questo contingente sarà fatto fra le provincie in proporzione della loro popolazione. »

(Approvato).

« Art. 4. La durata della ferma sarà per tutti di anni otto. »

(Approvato).

« Art. 5. La chiamata sotto le armi delle reclute sarà fatta in due volte successivamente, e in parti eguali, quando il Governo lo stimerà necessario. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio secreto.

(Il Senatore *segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	87
Voti favorevoli . .	76
Voti contrari . . .	11

(Il Senato adotta).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO COLLE CITTÀ ANSEATICHE.

(*V. atti del Senato N.* 20).

Presidente. Il progetto di legge portato in secondo luogo in discussione dall'ordine del giorno si è quello per l'approvazione della convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione colle città Anseatiche.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione tra la Sardegna e le città anseatiche in data 29 aprile 1851 conclusa a Berlino il 20 settembre 1860, le cui ratifiche furono ivi cambiate il 12 successivo novembre. »

Non credo che il Senato, secondo l'uso, voglia si legga il testo della convenzione: non essendovi proposta specifica non si leggerà.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Le osservazioni che sono per fare si aggirano piuttosto su di una massima generale relativa all'applicazione, ossia alla convalidazione per parte del Parlamento dei trattati internazionali, che non veramente a far valere queste osservazioni nelle circostanze presenti. Tuttavia, siccome le osservazioni medesime si riferiscono a massime fondamentali, dirò così, del diritto costituzionale, io non credo inopportuno che vengano nelle circostanze attuali richiamate, e venga fatto eccitamento al Ministero di attenersi alle medesime.

Conosce ognuno di voi completamente, o signori, le disposizioni dello Statuto, in forza delle quali i trattati che portano un'alterazione delle leggi finanziarie, deb-

bono prima d'essere tradotti in pratica, ottenere l'approvazione del Parlamento.

Le considerazioni, che a questo riguardo si possono svolgere, meglio assai di quando non saprei farlo io, vennero in circostanze analoghe svolte nel Parlamento francese, e se voi lo consentite, o signori, io vi chiedo il permesso di leggerle, giacchè sono assai brevi ed assai chiare.

Osservava ivi nel 1835 il relatore M. Dumon: « La Charte donne au Roi le droit de faire des traités de paix, d'alliance et de commerce. La Charte donne aux Chambres, et, en premier lieu, à la Chambre des députés, le vote de l'impôt, et par une conséquence nécessaire, celui des dépenses publiques. La prérogative royale et la prérogative parlementaire sont distinctes et séparées; elles se limitent l'une l'autre; elles n'empiètent pas l'une sur l'autre. S'agit-il d'un traité qui ne renferme aucune clause financière à la charge de l'État? Le traité conclu sans l'intervention des Chambres, s'exécute sans leur concours; s'agit-il d'un traité qui renferme une clause financière à la charge de l'État? Le traité est conclu, lorsque le Roi l'a signé sous le contre-seing d'un ministre; mais les mesures financières d'execution dépendent d'un vote législatif.... Toutefois il ne faut pas se le dissimuler, un refus serait un événement grave; mais ce n'est pas un motif de nier le droit; c'est un motif d'en user rarement, et lorsque la grandeur du mal dépasse les dangers du remède... Si les Chambres doivent user de leur droit avec réserve, ce droit n'en est pas moins assuré. On ne peut le méconnaître, on ne doit même pas l'oublier. La réserve en eût donc été convenablement écrite dans le traité de 1831. Sans doute, elle n'ajoute rien au droit des Chambres; car il existe, sans être exprimé; mais elle assure mieux la liberté de leurs délibérations, et préserve, en cas de dissentiment, la dignité de la couronne. » *Le conseil est sage et bon à suivre*, osserva il celebre Hello. Ma più abbasso osservava, come questa misura debbasi estendere altresì nel caso che col trattato si venga ad innovare qualsiasi legge vigente nel regno.

Ponendo a confronto la massima riferita testè, e le disposizioni che leggemmo nel trattato che ora si tratta di approvare, noi troveremo che la riserva che viene saviamente suggerita nelle osservazioni che ebbi testè l'onore di leggere, fu dimenticata nel trattato attuale.

Vero è...

Senatore **Di-Revel**. Domando la parola.

Senatore **Farina** (*continuando*)... che molte volta in pratica questa massima si dimenticò e non fu osservata, ma conviene por mente che nei trattati nei quali tale massima non venne osservata, è generalmente stabilito un termine assai lungo per le ratifiche, dimodochè nell'intervallo che corre fra la stipulazione del trattato e la ratifica del medesimo, si può facilmente ottenere l'approvazione del Parlamento che viene dalla legge richiesta.

Nel caso nostro invece le ratifiche si dovevano scambiare nel *più breve termine possibile*, di maniera che ne veniva la conseguenza necessaria, che essendo stato stipulato il trattato mentre il Parlamento era chiuso, la esecuzione del trattato dovesse precedere la convalidazione del medesimo per parte del Parlamento.

In questo stato di cose, persuaso come io sono della bontà intrinseca del trattato, io sono ben lungi di venire a sostenere che non debba convalidarsi, ma non posso, nè credo di dover astenermi dal rivolgere un eccitamento al signor Ministro degli affari esteri, acciocchè in simili circostanze in avvenire faccia sì che la convalidazione dei trattati che portano innovazioni alle leggi finanziarie dello Stato, debba essere regolata in modo che prima che gli stessi possano essere praticamente eseguiti, venga la stipulazione loro dal Parlamento approvata, e ciò in conformità dalle leggi fondamentali del Regno.

Presidente. La parola è al Senatore Di-Revel.

Senatore **Di-Revel**, *Relatore*. Come è detto nella Relazione di questa legge per l'approvazione del trattato stipulato colle città Anseatiche, questa convenzione addizionale non incontrò negli Uffizi del Senato veruna opposizione nel merito intrinseco.

È vero che l'onorevole preopinante, che era membro dell'ufficio centrale, che prese ad esame questo schema di legge, recò nel seno dell'ufficio l'osservazione che questa convenzione non portava con sè la riserva della approvazione del Parlamento prima che fosse resa esecutoria. L'ufficio centrale si era determinato a farsi carico di questa osservazione, e di esprimerla nella relazione.

Incaricato di farne la relazione, io aveva in essa espressa questa idea appunto, che non fosse perfettamente costituzionale l'impegnare lo Stato in una convenzione, la quale, per essere esecutoria, aveva d'uopo dell'approvazione del Parlamento. Ma poi, quando sottoposi all'ufficio centrale la relazione, non essendosi trovato presente l'onorevole preopinante, i membri che intervennero ebbero ad osservare che se in principio sta vero che l'approvazione di una convenzione, che rechi mutamento alle condizioni finanziarie del paese, debb'essere stabilita in modo, che sia riservata l'approvazione del Parlamento, nel caso concreto forse si sarebbe potuto credere che quest'approvazione non fosse in modo assoluto necessaria, in quanto che la presente non è che una convenzione addizionale ad un trattato già approvato dal Parlamento, e che il fare o no questa convenzione non dipendesse dalla volontà individuale delle parti contraenti; o per meglio dire, che una delle parti non potesse ricusare quanto l'altra ha domandato in questo trattato, mentre che nel trattato precedente erasi inserita la slausola che, verificandosi il caso che una delle due potenze venisse a concedere ad altre potenze in materia commerciale questi favori, dovessero immediatamente essere comuni agli Stati contraenti cogli stessi corrispettivi, o con altri equivalenti.

Ora le città Anseatiche avendo, appunto in vigore di

questa clausola, chiesto che si dovessero concedere agli spiriti e alle acquavite di loro provenienza gli stessi favori accordati agli spiriti ed acquavite di Prussia, evidentemente noi non potevamo sottrarci a questo obbligo, in quanto che era conseguenza di un trattato; epperciò siccome il provvedimento era stato approvato dal Parlamento, pareva che questa convenzione addizionale non dovesse più essere approvata per legge.

Senonchè contenevasi in questa convenzione un altro articolo che era nuovo, cioè quello riguardante la navigazione internazionale e intercostale; e quantunque non si possa dire in modo assoluto che questa stipulazione costituisca un'innovazione in materia finanziaria, tuttavia, siccome essa debbe portare con sè una parificazione rispetto ai diritti di navigazione, se non altro, e una deroga alle leggi esistenti nel nostro Stato, così si è creduto che per abbondanza fosse opportuno di sottoporre questo trattato al Parlamento. Non si è creduto di dover fare una questione di principio in una materia che veniva solo accidentalmente, poichè si riteneva, come del resto l'articolo dello Statuto è chiarissimo, che ogni qualvolta una convenzione, un trattato, porta con sè una cessione di territorio oppure porta un onere alle finanze, debba essere approvato dal Parlamento, e sicuramente mantiene l'ufficio centrale, che in questo trattato debba essere fatta riserva dell'approvazione del Parlamento, e ciò anche indipendentemente dalle citazioni fatte dall'onorevole preopinante.

In un paese, che è maestro in materia di pratica costituzionale, l'Inghilterra, quando è quistione di trattati per cui venga un onere al paese, è uso inserire in questi trattati una stipulazione per cui il Governo s'impegna di raccomandare l'accettazione di queste disposizioni al Parlamento. È un modo diverso di fare una riserva, la quale però credo, dove non venisse accettata, equivarrebbe quasi ad un rifiuto del trattato, quantunque vi sia stato per parte del Ministero questa riserva. Conseguentemente mentre riguardo ai principii siamo perfettamente d'accordo col preopinante, non abbiamo creduto in questa circostanza di doverne fare una speciale menzione nella relazione.

Presidente. Se non c'è altra osservazione, metterò ai voti la chiusura....

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Relatore conte Di Revel, non mi rimane se non che dichiarare che io acconsento pienamente nei principii esposti dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, e che sono d'accordo pure con quelli manifestati dal Senatore Farina.

Il Ministero non si crederebbe autorizzato a conchiudere un nuovo trattato di commercio che portasse modificazioni alle leggi daziarie senza il concorso del Parlamento; ma qui non si trattava di un nuovo trattato, ma sibbene di un'aggiunta ad un trattato già esistente, la quale, come osservava l'onorevole conte Di Revel, dava ad ambo le parti il diritto di richiedere dall'altra i favori che si sarebbero conceduti ad una terza Potenza, gratuitamente, se conceduti gratuitamente, a titolo oneroso, se conceduti a titolo oneroso.

Noi avevamo coll'antecedente trattato, approvato dal Parlamento, concesso allo Zollverein alcune riduzioni rispetto alle acquavite; le città Anseatiche chiedevano che questa riduzione fosse loro estesa, ed offrivano compensi eguali, e forse maggiori di quelli conceduti dallo Zollverein.

Evidentemente noi eravamo in obbligo di aderire a questa domanda, e di aderirvi senza indugio, poichè era la conseguenza di un patto formale.

Quindi il Governo ha assunto la responsabilità di dare esecuzione a questo trattato prima della sanzione del Parlamento, convinto che questo lo avrebbe sancito, giacchè non era che l'esecuzione di un patto prestabilito. Senonchè, per ciò che riflette la reciprocanza del libero commercio intercostale colle potenze marittime, non credo, che il potere esecutivo abbia ecceduto le facoltà che gli dà la legge e lo Statuto. Comunque sia, io non trovo male che si sia fatta questa osservazione per parte dell'onorevole Senatore Farina, e che l'ufficio centrale abbia spiegato il suo voto, onde non rimanga dubbio che il Governo non si crede autorizzato a fare nuovi trattati, ad introdurre modificazioni nelle tariffe daziarie, senza l'autorizzazione del Parlamento.

Senatore **Farina.** Io mi dichiaro pienamente soddisfatto, poichè la mia interpellanza, dirò così, non era diretta che alla massima in genere e non a muovere eccezione sull'approvazione del trattato presente.

Questa circostanza fa sì che io non creda entrare nella disamina della teoria dei trattati, conseguenza di trattati precedenti, che si vorrebbero eccettuati dalla approvazione del Parlamento, il che non ammetto, tanto più quando, come nel caso presente, vi è una stipulazione colla quale il Governo si impegna a non permettere che nemmanco le città impongano dei dazii comunali sugli spiriti e sui liquori contemplati nella stipulazione.

Tutto questo però costituisce in ora, una discussione superflua, perchè io di buon grado darò il mio voto favorevole alla legge, ed ogni ulteriore osservazione diverrebbe inutile dopo le spiegazioni soddisfacenti date dall'onorevole Ministro.

Presidente. Chi intende chiudere la discussione generale voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione tra la Sardegna e le città Anseatiche in data 29 aprile 1851, conchiusa a Berlino il 20 settembre 1860, le cui ratifiche furono ivi cambiate il 12 successivo novembre. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che c'è ancora all'ordine del giorno un altro progetto di legge; li prego per conseguenza di non voler lasciare la sala, tanto più che siamo in numero assai ristretto.

(Il Senatore *segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio.

Votanti 85
Favorevoli 84.
Contrarii. 1.

(Il Senato adotta).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE PENSIONI DELLE VEDOVE DEI MILITARI MORTI SUL CAMPO DI BATTAGLIA, IL CUI MATRIMONIO NON FU AUTORIZZATO.

(*V. atti del Senato N.* 25).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto relativo alle pensioni da accordarsi alle vedove ed alla prole minorenne dei militari morti sul ampo di battaglia, il cui matrimonio non fu autorizzato.

Leggo il progetto del Ministero e quindi farò menzione della mutazione proposta dall'ufficio centrale.

« Art. 1. Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni dei militari così di terra come di mare, che siano morti o che morranno sul campo di battaglia, o per conseguenza delle ferite riportate nelle campagne di guerra dal 1848 in poi, ed i cui matrimonii contratti, fino al giorno della promulgazione della presente legge, non siano stati autorizzati nel modo prescritto dai vegliauti regolamenti, avranno nondimeno diritto alla pensione prevista agli articoli 27 e 28 della legge 27 giugno 1850 ed agli art. 28 e 29 della legge 20 giugno 1851 ».

« Art. 2. Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge non potranno decorrere se non dal giorno della promulgazione della medesima ».

A questo progetto l'ufficio centrale ha proposto una modificazione che consiste nel togliere le parole *o che morranno.*

Domando al signor Ministro se accetta questa modificazione.

Ministro della Guerra. Custode della disciplina militare e molto amico della severità, io non posso a meno di accettare la proposta fatta dall'ufficio centrale.

Presidente. Apro la discussione generale su questo progetto ridotto alla proposta del Ministero combinata con quella dell'ufficio centrale.

La discussione generale è aperta.

Se non vi sono osservazioni passerò alla lettura dello art. 1 del progetto modificato dall'ufficio centrale, per metterlo quindi ai voti.

Senatore **Alfieri.** Il consenso del Ministero alla proposta dell'ufficio centrale può avvalorarla, ma non si può fare a meno di mettere prima ai voti il cambiamento proposto all'ufficio centrale, trattandosi di un progetto già approvato dalla Camera dei Deputati.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi vuole approvarlo, si compiaccia di sorgere.

(Approvato)

Metto ai voti l'art. 1 della legge così modificato, che rileggerò.

« Art. 1. Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni dei militari così di terra come di mare, che siano morti sul campo di battaglia o per conseguenza delle ferite riportate nelle campagne di guerra dal 1848 in poi, ed i cui matrimoni non siano stati autorizzati nel modo prescritto dai vegliauti regolamenti, avranno nondimeno diritto alla pensione prevista agli articoli 27 e 28 della legge 27 giugno 1850, ed agli articoli 28 e 29 della legge 20 giugno 1851. »

(Approvato).

« Art. 2. Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge non potranno decorrere se non dal giorno della promulgazione della medesima. »

(Approvato).

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti 84
Favorevoli . . . 80
Contrari 4

Il Senato adotta.

Non essendovi relazione in pronto che possa essere portata in discussione, i signori Senatori saranno avvertiti al domicilio per la prossima adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5).

XXXIII.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Relazione sui titoli d'ammessione del Senatore marchese di Riso — Annunzio di proposta di legge iniziata dal Senatore Francesco Roncalli — Presentazione di tre progetti di legge.*

La seduta è aperta alle 4 1/4.

Sono presenti i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, non che il Senatore Niutta ministro senza portafoglio.

Il Senatore *segretario* **D'Adda** legge il processo verbale della precedente seduta che è approvato.

Presidente. La parola è al Senatore Giulini per la relazione sopra i titoli del marchese Tancredi Di Riso.

Senatore **Giulini**, *Relatore*. Signori Senatori. Il signor Tancredi de' marchesi Di Riso venne nominato Senatore con R. Decreto del 26 gennaio 1861.

Dall'estratto di nascita risulta esser egli nato in Catanzaro il dì 13 dicembre 1813. Egli quindi ha l'età prescritta per essere Senatore attivo.

Dai documenti presentati si rileva che da varii anni paga per imposta gravitante sui beni stabili più di lire 3,000 annue.

Quindi io in nome del V ufficio vi propongo la validazione della nomina a Senatore d'un cittadino che appare dagli atti essere sempre stato fra i più caldi amici della causa nazionale.

Presidente. Domando al Senato se intende approvare le conclusioni testè lette.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Io proclamo quindi il marchese Tancredi Di Riso Senatore del Regno.

Annunzio al Senato che il signor Senatore Francesco Roncalli ha deposto sul banco della presidenza un progetto di legge, valendosi della personale iniziativa parlamentare. Si darà seguito a questa proposta a termini degli articoli 76 e seguenti del nostro regolamento.

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati per l'abrogazione delle disposizioni eccezionali che sono in vigore nella città di Livorno circa i pubblici incanti. Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza, dovendo andare in vigore al 1 di giugno.

Presidente. Nel dare atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto interrogo il Senato se voglia concedere l'urgenza domandata.

Chi vuole concederla si alzi.

(Approvato).

A questo proposito inviterò il Senato a radunarsi domani al tocco negli uffizii per l'esame di questo progetto, e quindi se sarà possibile, il Senato sarebbe convocato, se vi assente, lunedì in adunanza pubblica per la discussione del medesimo.

Se il Senato approva la mia proposta, voglia darne segno.

(Approvata).

La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già adottati dalla Camera dei Deputati; l'uno per autorizzare la spesa di 3,500,000 lire in acquisto di materiale mobile ad uso delle ferrovie esercitate dallo Stato sui bilanci del 1861-62; l'altro per l'approvazione della Convenzione fra il Ministro dei Lavori Pubblici e la Società delle strade ferrate livornesi per la concessione del tronco di ferrovia da Porta a Massa.

Questo secondo progetto di legge sebbene sia di poca

importanza in sè stesso, non trattandosi che di cinque chilometri di strada, pur tuttavia dovendo esso far sparire l'interruzione della strada del litorale dal confine francese fino al confine pontificio del Chiavone, pregherei il Senato a volersene occupare colla massima sollecitudine per dar mano ai lavori che rimangono interrotti, finchè non sia approvato il progetto per questo tronco.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffizii.

Non rimanendo altro all'ordine del giorno, l'adunanza pubblica sarà fissata a lunedì per la discussione del progetto oggi presentato dal signor Ministro delle Finanze e dell'altro che è anche in istato di relazione relativo alla maggiore età nella Lombardia.

Domani al tocco avrà luogo la riunione negli uffizii per l'esame del progetto oggi presentato dal signor Ministro delle Finanze.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

XXXIV.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione di una lettera del Senatore De Gori, e di altra del Sindaco di Torino — Relazione sui titoli di ammessione del Senatore principe di S. Elia — Giuramento dei Senatori De Monte e di S. Elia — Omaggi — Approvazione del progetto di legge per l'abrogazione delle disposizioni eccezionali circa i pubblici incanti in Livorno — Presentazione di un progetto di legge fatta dal Ministro dell'interno — Approvazione del progetto di legge per la fissazione dell'età maggiore nelle provincie lombarde.*

La seduta è aperta alle 2 1|2.

Sono presenti i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, non che il Senatore Niutta Ministro senza portafoglio.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 2988. Filippo Bellanti da Mazzarino, distretto di Caltanisetta (Sicilia), domanda l'abolizione del Decreto che prescrive l'inserzione degli estratti catastrali negli atti che contengono trasmissione di proprietà (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

N. 2989. Il Sindaco e i Consiglieri del Municipio di S. Nicola a Vallelonga distretto di Monteleone (Calabria Citeriore) domandano che venga promossa al più presto l'istituzione dei tribunali distrettuali.

N. 2990. Il Sindaco della città di Genova a nome di quel Consiglio municipale, per deliberazione del 24 corrente maggio, porge al Senato motivate istanze, acciò nel progetto di legge relativo al riordinamento delle Camere di commercio, venga modificata la disposizione che sopprime i diritti sulle polizze di assicurazione, siccome quelli da cui ritrae la Camera di commercio il maggior reddito onde far fronte ai più urgenti bisogni di ordine pubblico.

Il Senatore *Segretario* **Cibrario** dà lettura delle domande di congedo dei Senatori Balbi-Piovera e Linati, e di proroga di congedo dei Senatori Correale, Giorgini e Centofanti, che sono loro dal Senato accordate.

Presidente. Darò lettura al Senato di una lettera che ho ricevuto questa mattina dal nostro egregio collega, il Senatore De Gori, il quale è afflitto da grave malattia.

Io non dubito che il Senato nell'udire questa lettura, dividerà l'emozione che ho provata io stesso, e testimonierà la sua gratitudine all'egregio collega, formando voti perchè sia ristabilito in salute, e continui a fare opera così degna come ha già fatto nel nostro consesso.

« Qualunque possa essere l'esito della malattia che mi affligge, mi è grato dovere offerirle un piccolo lavoro testè pubblicato, il quale, se l'esito della mia infermità sia felice, spero sarà ricevuto dai miei colleghi come un omaggio; diversamente resterà una memoria. »

Facciamo tutti voti che non resti una memoria, e che il Senatore De Gori sia conservato all'affezione ed alla stima dei suoi colleghi (*Segni d'assenso generali*).

Il lavoro accennato nella lettera del Senatore De Gori, è intitolato: *Sulla legislazione forestale — Risposta ad un quesito del R. Governo.*

Il Sindaco di Torino scrive:

« In occasione della prossima festa nazionale, oltre le corse dei cavalli, che avranno luogo nella piazza d'armi, nei giorni 2 e 4 del prossimo venturo giugno, alle ore 5 1|2 pomeridiane, dirette ed ordinate dalla Società nazionale delle corse, vi saranno pure per cura del Municipio corse di biroccini sulla stessa piazza nel giorno 3 di detto mese alle ore 6 pomeridiane.

« A nome della Giunta il Sindaco sottoscritto prega l'E. V. di volersi compiacere di porgere invito agli

onorevoli signori Senatori di assistere alle succitate due corse di cavalli nel solito palco del Municipio situato a sinistra della loggia reale, secondo che si è praticato per quelle effettuatesi nei giorni 12 e 14 corrente.

« Per le corse poi dei biroccini essendo destinato esclusivamente per i signori membri delle due Camere legislative un apposito palco a destra del loggiato reale, lo scrivente prega impertanto l' E. V. a voler provvedere a che si trovi all' ingresso del medesimo, un' ora prima delle corse anzidette, chi sia in grado di conoscere gli onorevoli signori membri di codesta Camera, come pure nei giorni in cui avranno luogo le altre corse di cavalli primieramente annunciate. »

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DEL SENATORE DI SANT'ELIA.

Presidente. La parola è al Senatore di Pandolfina per la relazione dei titoli a Senatore del principe di Sant'Elia.

Senatore **Pandolfina**, *Relatore*. Il principe di Sant'Elia Romualdo Trigona di Palermo, eletto Senatore con Decreto del 20 gennaio 1861, ha presentato i documenti voluti dalla legge.

Esaminati nel IV Ufficio, del quale ho l'onore di essere Relatore, risulta:

Aver egli oltrepassati gli anni 40;

Pagare al di là di 3,000 lire annuali di censo;

Ed aver prestato validi servizi nel disimpegno della carica affidatagli di consigliere della luogotenenza di Sicilia per il Dipartimento dei lavori pubblici.

Ciò posto, il principe di Sant'Elia dovrebbe comprendersi nella categoria 21.ma dell'art. 33 dello Statuto, e perciò vi propongo la convalidazione della sua nomina.

Presidente. Chi ammette le conclusioni testè espresse dal Senatore di Pandolfina voglia sorgere.

(Approvato).

Il principe di Sant'Elia trovandosi presente, come pure il signor Senatore De Monte, la cui verificazione di titoli ha già avuto luogo, invito i signori Senatori Orso Serra e di Pandolfina a volerli introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Vengono introdotti nell'aula i signori Senatori principe di Sant'Elia ed il consigliere De Monte, i quali prestano giuramento nella consueta formola).

Do atto ai signori principe di Sant'Elia, e consigliere De Monte del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

L'Intendente Generale di Ravenna di 4 copie degli *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno* 1860.

Il Ministro dell'istruzione pubblica di N. 218 esemplari dell'*Annuario scolastico per l'anno* 1860-61.

Il Senatore conte Di Nociglia di un opuscolo sulle *vere condizioni delle province meridionali.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ECCEZIONALI PER I PUBBLICI INCANTI IN LIVORNO.

(*V. atti del Senato N.* 31).

Presidente. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge per l'abrogazione delle disposizioni eccezionali circa i pubblici incanti in Livorno.

Leggo il progetto di legge. (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola rileggerò l'art. 1.

« Art. 1. Tutte le disposizioni eccezionali attualmente in vigore nella città di Livorno, che regolano l'asta pubblica, e specialmente il rescritto Sovrano del 18 maggio 1776, colla relativa notificazione del 3 febbraio 1777, ed il Sovrano rescritto in data 21 dicembre 1821, sono dal 1 giugno 1861 abrogate, e cesserà dallo stesso giorno la esazione della tassa di asta pubblica stabilita colle disposizioni medesime. »

(Approvato).

« Art. 2. Dal predetto giorno 1 giugno 1861, si osserveranno per gl'incanti all'asta pubblica nella città di Livorno le stesse disposizioni di legge, regolamenti e tariffe che sono in vigore per tali materie nelle altre parti della Toscana. »

(Approvato).

Si passerà allo squittinio segreto:

Prima però darò la parola al Ministro dell'interno.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati per lo stanziamento annuo di lire 100 m. nel bilancio del Ministero dell'interno a favore della Società del tiro nazionale.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffizi.

Si procede allo squittinio segreto. Il numero legale dei signori Senatori per le votazioni è oggi di 71.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale.

Risultato della votazione.

Votanti 71
Favorevoli 64.
Contrari 7.

Il Senato adotta.

Prego i signori Senatori a non volersi allontanare dalla Camera. Vedono che siamo allo stretto numero legale richiesto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FISSAZIONE DELL'ETÀ MAGGIORE NELLE PROVINCE LOMBARDE

(V. atti del Senato N. 29).

Si passa alla discussione del secondo progetto di legge portato all'ordine del giorno, per la fissazione dell'età maggiore nelle province Lombarde.

Leggo il progetto di legge. (*Vedi infra*).

Se nessuno domanda la parola dò lettura dei singoli articoli, e li metto ai voti.

« Art. 1. Nelle province di Lombardia l'età minore contemplata nel § 21 del Codice civile in esse vigente cessa coll'anno vigesimo primo compiuto. »

(Approvato).

« Art. 2. In tutte le disposizioni del Codice civile, o di altra legge qualsiasi vigente in Lombardia, nelle quali o si suppone, o espressamente riportasi il fine dell'età minore all'anno ventesimo quarto compiuto, si intenderà sostituito, quale termine dell'età minore, l'anno ventesimo primo compiuto. »

(Approvato).

« Art. 3. La presente legge comincierà ad aver vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione. »

(Approvato).

Si procede allo squittinio segreto

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Votanti	71
Favorevoli	70
Contrari	1

(Il Senato adotta.)

Non essendovi relazioni in pronto, i signori Senatori saranno avvertiti a domicilio per il giorno della prossima convocazione si negli Uffizi che in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 3 1[2).

XXXV.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Sunto di petizioni — Deliberazioni per aver notizie sulla salute del conte di Cavour — Congedi — Lettura di un indirizzo della Giunta Municipale di Siracusa — Omaggi — Annunzio di una proposta di legge del Senatore Matteucci — Sospensione della discussione sul progetto di legge per la leva di mare — Approvazione del progetto per l'autorizzazione di una spesa sui bilanci 1861 e 1862 del Ministero dei Lavori pubblici per la provvista di materiale mobile ad uso delle ferrovie dello Stato — Presentazione di tre progetti di legge — Adozione del progetto di legge per la concessione del tronco di ferrovia da Porta alla città di Massa — Relazione sullo stato della salute del conte di Cavour.*

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

Sono presenti i Ministri dei Lavori pubblici, d'Agricoltura e Commercio ed il Senatore Niutta, Ministro senza portafogli.

Il Senatore *Segretario* **Cibrario** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 2991. La Camera di Commercio di Genova per deliberazione del 25 del mese di maggio domanda che sia riformato lo schema di legge sul riordinamento delle Camere di Commercio, nel senso che sia conservata in suo favore la percezione del diritto sulle polizze di assicurazione.

N. 2992. Robert Perfect e William Adams Smith, deputati della Reale Società di Londra contro i maltrattamenti degli animali. rappresentano al Senato l'utilità di perfezionare l'educazione del popolo italiano mercè l'emanazione di una legge che interdica i maltrattamenti degli animali.

N. 2993. Dodici religiose del monastero di Caramanico, sotto il titolo di S. Giovanni Battista (Abruzzo Citeriore) domandano di non essere comprese nella misura di soppressione portata dal decreto del 17 febbraio ultimo (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

N. 2994. Il cavaliere Ferdinando De Luca, segretario generale perpetuo e faciente funzione di presidente della soppressa Società Reale di archeologia, delle scienze e delle belle arti in Napoli protesta contro il decreto di soppressione dell'accennata Società (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Presidente. Prima di dar lettura di alcune domande di congedo credo di essere l'interprete de' desideri e delle intenzioni degli onorevolissimi nostri colleghi proponendo al Senato di mandar a chieder notizie della preziosa salute del sig. Conte Camillo di Cavour che, con profondo nostro rammarico, sappiamo essere già da più giorni gravemente infermo.

Se il Senato approva questo atto di vivo interessamento, unico finora nelle nostre usanze parlamentari, io incaricherò il Direttore Capo degli Uffizi di Segreteria di recarsi in casa dell'illustre ammalato e quindi venire a riferire in pubblica adunanza le notizie che avrà colà ricevute.

Chi intende di approvare questa risoluzione voglia, alzarsi.

(Approvata ad unanimità).

Incarico il signor Direttore Capo degli Uffizii di Segreteria di recarsi in casa di Sua Eccellenza il Conte di Cavour per saperne notizie e quindi riferirne al Senato.

Prego il signor Senatore *Segretario* **Arnulfo** di dar lettura di parecchie domande di congedo.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Poggi, Scacchi, Capocci e Ridolfi, i quali domandano, chi per motivi di famiglia e chi d'ufficio, un congedo d'un mese che loro viene dal Senato accordato).

Presidente. Darò lettura al Senato di un indirizzo che venne trasmesso dal Senato della città di Siracusa.

Sanno i signori Senatori che le corporazioni municipali di alcune città principali in Sicilia prendono il titolo di Senato.

La lettera è in data del 21 maggio 1861.

« Signori,

« Questo Consiglio Comunale nella prima riunione si « è fatto un dovere umiliare un indirizzo di felicitazioni « e plausi alla nobile Camera dei signori Senatori da lei « meritamente presieduta.

« Ordinata la conveniente impressione, questa Giunta municipale che la città di Siracusa rappresenta, si affretta a suppiegarlene alquante copie per la di lei superiore conoscenza, e dei degni componenti cotesto distinto consesso.

« Pel Sindaco — *L'Assessore anziano*
GIUSEPPE CASSOLA.»

Siccome è una dimostrazione di onoranza verso il Senato, io credo che il Senato approverà che si dia lettura del testo intero di quest' indirizzo.

Sig. Presidente

L'Italia è ormai lieta di vedere i suoi anziani sedere in pieno Senato. In questo glorioso fatto è il voto di tanti secoli, la volontà dei migliori intelletti. Il martirio di tanti generosi, la fede dell' Italiana famiglia. È la forza infine della ragione che sorride ai diritti della umanità.»

Ella sig. Presidente, debbe gioire di questo trionfo chè nella gloria d' Italia è il fuoco sacro della civiltà delle Nazioni, e la storia lo dice. Se n' esaltino gl' Italiani, ed Ella si degni farsi interprete dei sentimenti di ossequiosa riverenza di questo Consesso comunale verso i Senatori della Nazione, ai quali è dato il gran còmpito di ordinare questa Italia, farla forte, temuta, prospera, sapiente: rialzarla allo splendore antico; e questo mercè un complesso di savie leggi, le quali con la rivendicata libertà, valgano a confortarla della sospirata quiete a cui anelano le menti oneste sotto gli auspicii d'un principe leale e benedetto dalla Nazione. »

« Siracusa con tai voti, sig. Presidente, brama che il Senato senta gli omaggi che gli vengono sinceri, e li accolga, mentre è sicura che gli anziani della Nazione raccolti per riparare le secolari ingiustizie d' Italia, facciano atto di legge della ragione dei popoli, e proclamino il regno della giustizia.» .

« Questi sentimenti, che sono del Consiglio comunale e insieme dei cittadini di Siracusa, voglia Ella far gradire al Senato a cui si tributano felicitazioni e plausi. »

Siracusa il 1° maggio 1861.

Giuseppe Cassola assessore ff. da sindaco — Carmelo Campisi — Antonio Failla — Luigi Greco — Francesco Picone — Giustiniano Li Greci — Emanuele Giaracà — Gaetano Miceli — Gioachino Majelli — Alessandro Rizza — Concetto Brunetti — Sac. Sabestiano Nicastro — Vincenzo Santoro — Giambattista Bajona — Emmanuele De Benedictis — Carlo Monteforte — Alessandro Josia — Pasquale Midolo — Giuseppe Bellia — Francesco Corpacci — Nicolò Boniincontro — Giuseppe Ottone — Salvatore Danieli — Gaetano Signorelli Agliata — Giovanni Impellizzeri — Pasquale Russo — Alessandro Statella.»

Il Senato apprezzerà, son certo, altamente questa prova di deferenza e di omaggio che gli viene tributato dal Municipio di Siracusa.

Fanno omaggio al Senato:

1. L' intendente generale delle provincie dell'Umbria della *Raccolta degli Atti ufficiali emanati dal cessato Regio commisariato generale di quelle provincie.*

2. Il cavaliere Gabriele Enrico Costa d'un esemplare di un suo lavoro *Sulle ferrovie nelle provincie napolitane.*

3. Il governatore di Pavia di 6 esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione* 1861.

4. Il ministro delle finanze di 100 copie dei *Bilanci attivo e passivo delle provincie napoletane pel* 1861.

5. Il ministro della marina di 7 copie dei *Regolamenti sul servizio militare ed amministrativo e dell'ordinamento generale della Reale marina.*

6. Il cav. Luigi Bellini, colonnello di cavalleria di 10 copie d'una sua memoria intitolata: *Ragionamenti teorico-pratici sull'esercito, ossia proposta di miglioramenti delle rispettive instituzioni e delle condizioni del soldato.*

7. Il deputato C. Valerio a nome del sindaco di Camerino, di 200 copie d'un opuscolo col titolo: *All'alta sapienza del Parlamento Italiano il Municipio di Camerino.*

8. L' Intendente generale della provincia di Massa Carrara di 10 esemplari del *Verbale della seduta straordinaria tenuta da quel Consiglio provinciale il 7 scaduto maggio.*

9. L' avvocato Giuseppe Nicolò Pipitone da Palermo di alcuni suoi *Opuscoli in materia legislativa.*

10. Il sig. Di Casso Vecci di alcune copie d'un suo *Sonetto pubblicato in occasione della festa nazionale.*

11. Il tipografo Baccelli da Lucca di parecchie copie dell'*Orazione detta dall'avvocato Carlo Massei nelle solenni esequie del marchese Antonio Mazzarosa Senatore del Regno.*

12. Il dottore Andrea Verga direttore dell' Ospedale Maggiore in Milano, del *Rendiconto delle spese dello stesso Ospedale per gli anni* 1856-1857.

L'ordine del giorno portava in discussione tre progetti di legge. Il terzo era quello sulla leva di mare; ma siccome per la discussione di questo progetto è necessario che assista il Ministro della Marina, così nella circostanza attuale io credo che si debba rimandarla ad altra adunanza fino a che il Governo abbia provvisto nel modo che crederà.

Annunzio al Senato che il Senatore Matteucci, usando

della personale iniziativa parlamentare, ha deposto sul banco della Presidenza un progetto di legge, cui si darà seguito nelle forme stabilite dal vigente regolamento.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ACQUISTO DI MATERIALE MOBILE AD USO DELLE FERROVIE DELLO STATO.

(*V. atti del Senato N.* 33.)

Presidente. Il progetto di legge che ora viene in discussione è quello per l'autorizzazione d'una spesa sui bilanci 1861 e 1862 del Ministero dei lavori pubblici per l'acquisto di materiale mobile ad uso delle ferrovie esercite dallo Stato.

Leggo l'articolo del progetto:

« Articolo unico. È autorizzata la spesa di L. 3,500,000 « in acquisto di materiale mobile ad uso delle ferrovie « esercitate dallo Stato.

« Questa spesa sarà imputata sul bilancio del Mini- « stero dei lavori pubblici, metà per l'anno 1861, e « metà per l'anno 1862. »

È aperta su questo progetto la discussione generale.

Non essendovi nessuno che domandi la parola, non è più il caso di votare l'articolo per alzata e seduta, ma di passare subito alla votazione segreta, perchè il nuovo regolamento porta che, trattandosi di leggi concepite in un articolo solo, si proceda immediatamente all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Prego perciò il signor *Segretario* Senatore Cibrario di far l'appello nominale.

(Il Senatore *Segretario* **Cibrario** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 78
Favorevoli 76
Contrari 2

Il Senato adotta.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. In nome del mio collega il Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge stato adottato dalla Camera dei Deputati per l'approvazione di maggiore spesa sul bilancio 1861 del Ministero della Guerra a compimento del polverificio di Fossano.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione per parte del Ministro delle Finanze del testè mentovato progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

La parola è all'onorevole signor Ministro di agricoltura e commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'autorizzazione di maggiore spesa sul bilancio 1861 per la esposizione agraria, industriale e di belle arti da tenersi in Firenze, già stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Parimente ho l'onore di presentare un altro progetto di legge per il ritiro di monete erose in corso nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, e pel loro cambio con nuove monete di bronzo, stato del pari approvato dalla Camera dei Deputati.

Per il progetto relativo all'esposizione da tenersi in Firenze, pregherei il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questi progetti di legge e interrogo il Senato se voglia concedere l'urgenza domandata dal signor Ministro per il progetto relativo alla esposizione da tenersi in Firenze.

Chi intende approvare l'urgenza voglia sorgere.

(Approvata).

DICUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DEL TRONCO DI FERROVIA DA PORTA ALLA CITTÀ DI MASSA.

(*V. atti del Senato N.* 32.)

Presidente. Viene in discussione il progetto per la concessione del tronco di ferrovia da Porta alla città di Massa.

Leggo l'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

« È approvata la convenzione stipulata addì 13 febbraio del corrente anno 1861, tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, e la Società Anonima delle strade ferrate livornesi, relativa alla costruzione del tronco di ferrovia da Porta a Massa in continuazione della linea da Pisa a Porta ed in congiunzione con quella del litorale Ligure nella stazione che verrà stabilita a Massa, colla modificazione all'art. 3 nei termini seguenti:

« Nel termine di due mesi, a partire dal giorno « della sanzione di questa convenzione, è la società ob- « bligata di presentare all'approvazione del Governo il « progetto particolarizzato della intiera linea da Pisa a « Massa.

« Il Governo emetterà le sue decisioni, nel termine « di 20 giorni dalla presentazione, sul progetto stesso, « e, quando il progetto sia approvato, la società intra- « prenderà le relative opere non oltre dopo i 10 giorni « dalla data della partecipazione della approvazione. »

Non credo che il Senato voglia che si legga il testo della Convenzione.

Voci. No. No.

Presidente. Secondo i precedenti, quando non vi è una circostanza particolare, si omette la lettura degli annessi.

La discussione generale è aperta.

Non essendovi veruna osservazione e trattandosi di un progetto di legge di un articolo solo, si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Presidente. Tutti vorranno aspettare le notizie sulla salute del conte di Cavour; attendo perciò il ritorno del barone De Margherita prima di proporre al Senato di fissare l'ordine dei suoi lavori successivi.

(*L'adunanza è sospesa per pochi minuti*)

(*Rientra poco dopo il barone De Margherita il quale conferisce un istante col Presidente*).

Presidente. Riferisce il sig. barone De Margherita che da quanto gli fu detto, pare che da alcune ore in qua la malattia del signor Conte Camillo di Cavour non si sia aggravata e che anzi vi sia sentore di miglioramento, quantunque essa si riconosca sempre gravissima.

Facciamo tutti voti perchè questa malattia volga a bene, e sia conservato alla patria un sì illustre cittadino e ministro (*profonda sensazione*).

Signori Senatori, proporrei, se il Senato lo consente, che si fissasse l'adunanza negli Uffizii per l'esame del progetto di legge di cui è stata decretata l'urgenza, e per quelli altri che saranno in pronto a venerdì; per l'adunanza pubblica i signori Senatori saranno avvisati a domicilio.

Senatore **Arrivabene.** La relazione sul progetto di legge relativa all'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia è già stampata?

Presidente. La relazione sopra questo progetto di legge è stata letta oggi nell'Ufficio Centrale e spero che potrà nel corso della settimana essere stampata e distribuita.

Risultato della votazione.

Votanti	81
Favorevoli	79
Contrari	2.

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

XXXVI.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Annunzio della morte del conte Cammillo di Cavour — Comunicazione del Governo — Adozione della proposta del Senatore Pareto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti tutti i ministri.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Presidente. Signori Senatori (*Con voce commossa e fra il silenzio e l'attenzione generale*)!

Tristissimo annunzio vi debbo porgere, annunzio che si è già tradotto in lutto pubblico nella nostra città, e che colla rapidità della folgore lo sarà in tutta Italia, dico di più, lo sarà presso tutte le nazioni civili.

La perdita del conte di Cavour si può chiamare una vera calamità pubblica, profonda, e tale che deve eccitarci a comune compianto ed a rendere alta e piena giustizia ai di lui meriti.

Nessuno uomo di Stato rammenta la storia d'Italia che abbia concepito così vasto disegno come il conte Camillo di Cavour; nessuno che abbia usato tanta larghezza di mezzi per attuarlo.

L'impronta della politica del conte di Cavour sull'Italia non si cancellerà nè per volgere di tempo, nè per variar di fortuna; tutti, e qui dico tutti, perchè sulla tomba scompaiono anche le differenze minori di opinioni politiche, tutti renderanno al conte di Cavour la giustizia di ammirarlo per la grandezza della sua mente, per la fermezza del suo carattere, per la prodigiosa energia del suo patriottismo.

Così Camillo Cavour, per valermi della frase di Tacito, *posteritati narratus et traditus superstes erit* (*Profonda sensazione*).

Ministro di Grazia e Giustizia. (*Con viva commozione*). Voi perdonerete, o Signori, al nostro dolore, se non aggiungiamo parole a quelle sì nobili, e sì meste che ha testè profferite l'onorevole vostro Presidente, e che trovarono un'eco profonda negli animi nostri; altronde esse sarebbero minori mai sempre alla grandezza della sventura e al merito dell'illustre uomo di Stato, che piangiamo estinto. All'Italia, a quell'Italia che Camillo di Cavour ha amato di sì immenso affetto, ed a cui ha consacrato tutti gli instanti dell'operosa sua esistenza, spetta il porre sulla sua tomba un'immortale corona.

Il Re con suoi Decreti del 4 di questo mese ha incaricato di reggere interinalmente il Ministero di Marina l'onorevole mio collega il Ministro della Guerra, e quello degli affari esteri l'onorevole mio collega il Ministro dell'Interno.

In sì grave momento il Ministero sente il dovere di rimaner fermo al suo posto sino a che S. M. non abbia provveduto. Esso pertanto conserva la risponsabilità intiera non solo di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ma eziandio della politica generale sinora seguita sotto la presidenza dell'illustre suo capo.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto.** A me che certo non ho sempre camminato colle idee del conte di Cavour, ma che seppi apprezzarne grandemente i meriti e riconoscere quanto ha fatto per l'Italia, a me credo incomba di essere primo a proporre che il Senato, ad esempio di ciò che ha fatto la Camera dei deputati, prenda il lutto per questa sciagura, che chiamo sciagura italiana.

L'alto senno dell'uomo di Stato che compiangiamo aveva dirette le cose in modo, che quello che era stato iniziato dal magnanimo Carlo Alberto giungesse quasi a suo compimento; e si fu nel momento in cui forse stava per mettervi l'ultima mano e compiere il desiderio nostro, che la Provvidenza negli alti suoi concetti ha voluto togliercelo; non certo perchè ci fermassimo nella via che abbiamo intrapresa, ma perchè riconoscendo che gli uomini non sono in sua mano che strumenti che essa dirige e che essa può infrangere, come può riedificare, stessimo avvertiti che noi dobbiamo cam-

minare per la stessa via. Ci avverte pure che dobbiamo essere grati a quelli che vi ci hanno finora condotti: e siccome nelle nazioni l'onorare quelli che hanno fatto molto per la patria è incoraggimento agli altri per continuare, e lezione ai figli per imitare il valore dei padri, così io propongo al Senato che in segno di mestizia voglia prendere il lutto per il tempo che egli stimerà, e velare a gramaglia la bandiera nazionale, la quale ordinariamente sta in fronte al palazzo in cui sediamo (*Segni di generale approvazione*).

Presidente. Il Signor Senatore Pareto ha prevenuto il desiderio della Presidenza, che era di proporre una consimile risoluzione, forse più estesa, e che sarà adottata certamente anche dall'onorevole nostro collega.

La Presidenza crederebbe di proporre al Senato che per tre giorni vi fosse assoluta sospensione d'ogni seduta, e quindi per 20 giorni fosse appesa la gramaglia alla bandiera nazionale ed al seggio presidenziale.

Chiedo al Senato se accetta questa dimostrazione che è anche conforme a quanto si è adottato dalla Camera dei Deputati.

(Il Senato adotta all'unanimità).

Non essendovi all'ordine del giorno altra materia, e non essendo conveniente, io credo, che d'altro si parli che di questo tristissimo avvenimento, avverto soltanto il Senato che, attesa la sospensione di tre giorni, la riunione degli uffizi, che doveva aver luogo domani, si terrà martedì, e successivamente si darà poi avviso ai signori Senatori del giorno in cui vi sarà adunanza pubblica.

L'adunanza è sciolta (ore 2 1|2 pom.)

XXXVII.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Presentazione di due progetti di legge — Dichiarazione del Ministro dell'interno in ordine al progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione di una lettera del Sindaco di Torino — Omaggi — Giuramento del Senatore Amari conte — Discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — Osservazioni del Senatore Martinengo in appoggio al progetto ministeriale — Spiegazioni del Senatore Pinelli — Risposta del Senatore Vigliani (relatore) — Comunicazione del Governo e dichiarazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri — Ripresa della discussione — Considerazioni in favore del progetto ministeriale dei Senatori Porro, De-Monte e Marzucchi — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo primo — Parlano contro l'emendamento all'articolo secondo proposto dall'ufficio centrale, i senatori Chiesi, Farina e De-Monte — A sostegno del medesimo i Senatori Vigliani (relatore), Galvagno e Giulini — Approvazione dell'articolo secondo emendato dall'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'interno.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Presidente. La parola è al Ministro dell'interno.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati, che risguarda il servizio della Sanità marittima.

Ho pure l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega Ministro della Guerra, un altro progetto di legge parimenti sancito dalla Camera dei Deputati che riflette la leva di terra sui nati nel 1840 nelle provincie dell'isola di Sicilia.

Entrambi questi progetti presentano tale importanza, e l'ultimo poi tale urgenza, che non ho bisogno di aggiungere parola per raccomandarli al Senato.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'interno della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffizii.

Il signor Ministro domandò che sia dichiarato d'urgenza quello relativo alla leva in Sicilia.

Chi intende accordare l'urgenza, sorga.

(Approvato)

La parola è al Ministro dell'interno.

Ministro dell'Interno. L'ordine del giorno porta pel primo tema di discussione il progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Il Ministro di grazia e giustizia presentò, o per dir meglio, ripresentò al Senato il progetto di legge con una modificazione piuttosto grave, che eravi stata introdotta dalla Camera dei Deputati.

L'ufficio centrale del Senato, che ha preso ad esame di nuovo la materia, sembrami disposto a mantenere il concetto primitivo che informava il progetto, allorquando fu presentato a quest'onorando consesso.

In tale stato di cose, il Ministero, presa ad esame la materia, ha creduto doversi rimettere intieramente alla saggezza del Senato.

Egli non potrebbe venire a difendere contro l'opinione dell'ufficio centrale un progetto che non fu per esso che una transazione. Non potrebbe d'altra parte accettare francamente ed apertamente il progetto stesso modificato dall'ufficio centrale, avvegnachè egli aveva già fatto atto di conciliazione accettando il temperamento e le modificazioni introdottevi dalla Camera dei Deputati.

Perciò mentre il Ministero sottopone al Senato il suo pensiero, che la discussione debba cadere sul progetto quale fu dalla Camera dei Deputati votato, e quale da esso fu presentato al Senato, però non lo difenderà, ma lo rimette intieramente, come accennai dapprima, alle savie deliberazioni del Senato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione, e si darà cognizione di alcune domande di congedo.

Il *Segretario* Senatore **Arnulfo** dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 2995. Quindici architetti della provincia di Calabria Ulteriore Seconda ricorrono al Senato, onde ottenere la revoca del decreto emanato in Napoli il 2 novembre 1835, che prescrive l ro l'esame per essere ammessi nell'albo della Gran Corte civile.

N. 2996. Cesare Soldano di Catanzaro, provincia di Calabria Ulteriore Seconda, ricorre al Senato acciò voglia interporsi presso il Ministero della guerra onde essere soddisfatto dell'ammontare di provviste di vestiario fatte per conto di milizie garibaldine nel mese di ottobre 1860.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge alcune lettere colle quali i Senatori Andrea Colonna, Monti, Degregorio e Prudente domandano, chi per ragioni d'ufficio, chi di saluto e chi di famiglia, un congedo che è loro dal Senato accordato.

Legge pure la seguente lettera del Sindaco di Torino al Presidente del Senato.

« Il sottoscritto consapevole che parecchi membri « del Parlamento avrebbero divisato aprire una sotto- « scrizione per innalzare un monumento al compianto « Conte di Cavour, si reputa a pregio trasmettere a « V. E. copia di una deliberazione presa a tal riguardo « da questa Giunta Municipale, lusingandosi possa in- « contrare l'adesione degli onorevoli promotori della « sottoscrizione parlamentare, ed intanto ha l'onore di « rinnovare a V. E. i sensi del suo profondo ossequio ».

« Il Sindaco di Cossilla ».

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

L'architetto Angelo Angelucci di alcune copie di una sua *Descrizione sulla corona del Regno Italiano*, con disegno analogo.

Il signor Pasquale Castagna d'un suo scritto col titolo: *Diritto costituzionale.*

Monsignor Pietro Emilio Tiboni d'una sua proposta sulla *Secolarizzazione della bibbia.*

Il signor Di Dino Carina delle sue note sulla *Istruzione primaria ed industriale della Francia, dell'Inghilterra e del Belgio.*

L'Intendente generale di Ravenna di alcuni esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale della seduta straordinaria del 21 scorso mese di maggio.*

Il signor Pasquale Abrazzini da Bari d'alcuni esemplari di un suo scritto intitolato: *Sulla pubblica beneficenza delle province Napolitane.*

Il cavaliere avvocato Guglielmo Silva segretario del Municipio di Milano di alcuni esemplari d'un suo *Carme scritto nella ricorrenza della festa nazionale.*

Gli studenti della R. Università di Pavia d'alcune copie delle *Parole lette da Bernardino Zendrini nelle esequie del Conte Camillo di Cavour* celebrate in quella città il dì 8 giugno 1861.

GIURAMENTO DEL SENATORE CONTE AMARI.

Presidente. Essendo presente il signor Senatore conte Amari, i cui titoli sono già stati verificati, sarà il caso di ammetterlo alla prestazione del giuramento.

Io prego in conseguenza i signori Senatori Orso Serra e di S. Elia a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotto il signor Senatore Amari nell'Aula dai Senatori Orso Serra e Sant'Elia, presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al signor Senatore conte Amari del prestato giuramento, e lo dichiaro entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI IN LOMBARDIA.

(*V. atti del Senato N.* 30.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sull'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Il Senato ritiene le dichiarazioni testè fatte dal signor Ministro dell'interno, a nome anche del suo collega il Ministro di grazia e giustizia.

Trattandosi d'un progetto di legge, che viene dalla Camera elettiva, comincierò dal dar lettura del testo del progetto di legge quale ci venne trasmesso, e poscia quando si verrà alla discussione degli articoli, si leggeranno gli emendamenti che sono stati proposti dall'Ufficio Centrale.

« Art. 1. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle provincie Lombarde sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di Principi. »

« Art. 2. La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura. »

« Nel caso però in cui esista, nato o concepito al tempo della promulgazione di questa legge, un discendente in linea diretta dell'attuale investito, il quale sia anche primo chiamato, sarà ad esso attribuita di pien diritto la nuda proprietà della terza parte dei beni con questa legge svincolati. »

« Art. 3. La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati, contemplati nell'articolo precedente. »

« Art. 4. Le finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

« Art. 5. Le annue prestazioni in danaro od in ge-

neri che, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudali, fossero dovute dai possessori di beni feudali, potranno essere dai debitori affrancate pagando cento lire di capitale ogni cinque di annua prestazione. »

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo. »

« Art. 6. Colla presente legge non si intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima. »

« Contro l'azione vindicatoria potranno i terzi possessori opporre l'eccezione di prescrizione, giusta le norme della legge civile. »

« Parimenti non si intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

È ora aperta la discussione generale, e la parola spetta prima al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Onorevoli Signori. Ben disse l'onorevole signor Guardasigilli nella relazione che accompagna la presente legge, asserendo, che l'argomento di essa *non presenta uno di quei veri da cui fosse impossibile deviare.*

Ed infatti molte e molte luminose ragioni furono svolte nei due rami del Parlamento, tanto per l'una che per l'altra delle soluzioni della presente questione.

E per vero anche la tesi che ebbi l'onore di proporre a questo onorevole consesso, trovò di ben molti e forti sostenitori, i quali mi fu vera soddisfazione di aver preceduto nel concetto, perchè essi sono fra distinti giureconsulti di Lombardia, e pratici quindi dei veri bisogni, e di quanto giovasse farsi nell'abolire i feudi.

Se non provarono essi quella tesi come assioma, dimostrarono però quanto disconvenisse lasciar sussistere porzione del sistema, mettendo a parte i chiamati invece di sciogliere il feudo nell'attuale investito.

Ma io forse abuso del vostro tempo, o Signori, se di nuovo vi ponessi avanti gli argomenti che ognuno di noi ha letti e ponderati nelle dette relazioni, e nella luminosa discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento.

Ad un fatto soltanto io mi appoggio, il quale è sì bene posto in luce tanto dall'onorevole Ministro nella sua relazione, che in quella del nostro ufficio centrale e questo fatto si è che la Lombardia attende con ansietà da voi codesta legge abolitiva dei feudi, siccome un atto di pura giustizia, pel quale sia essa fatta uguale alle consorelle province in cui da molti anni cessò per intero il sistema feudale; come cessato sarebbe anco in Lombardia se per suo malanno non le fossero venuti sopra governi stranieri con improvide quanto imperfette dispositive.

Una sola cosa dice la relazione dell'ufficio centrale *è conforme al voto dei* Lombardi, *ed è che si faccia scomparire da quella colta provincia l'ultimo avanzo della feudalità.*

Tali parole io ripeto volentieri al Senato perchè espresse con calore e verità; ed unendomi al concetto dell'ufficio centrale, vi raccomando, o signori, che non sieno ancora una volta deluse le giuste aspettative di quelle nobili province.

Io so benissimo che ognuno di noi lascia al limitare di questa aula solenne ogni ricordo di personale interesse; e perciò senza tema, o esitanza, e sicuro nella mia coscienza, come nella notorietà delle peculiari mie circostanze nella presente materia, io non esito a perorare per l'approvazione della legge sancita dalla Camera Elettiva, e quale ne viene raccomandata dal signor Ministro nella sua relazione, mentre oggi per cause che non conosco non volle sorreggere la legge col valido suo suffragio; e ciò io faccio non solo perchè siano una volta soddisfatti i Lombardi, ma perchè sento intima convinzione che col cessare per effetto di legge il vincolo feudale, deve questo sciogliersi nell'unico ente certo, cioè nell'attuale investito; e credo quindi che se era ingiusto metterne a parte incerti chiamati, lo sarà in misura assai minore facendolo a prò di quel solo di essi che discende in linea diretta, e ciò, perchè in tal modo la sostanza subisce una quasi naturale e consueta devoluzione.

Votando io quindi la legge nel modo propostoci e raccomandato dall'onorevole guardasigilli, tengo per fermo si otterrà il giusto coll'equo riparto della sostanza feudale; e così vedremo finalmente cessato quel vincolo che era unico scopo della legge il togliere, per molti riflessi di ordine pubblico, che sarebbero, ripeto, già stati esauditi da molti anni senza l'intervento di tirannicbe forze, le quali noi non vorremmo nemmanco in minima parte imitare.

Senatore **Pinelli**. Siccome il solo dell'ufficio centrale che abbia dissentito dal sistema che si trova propugnato, bramo che il Senato mi conceda poche parole non tanto allo scopo di sostenere un'opinione diversa da quella che prevalse nell'ufficio, nel che io non sarei niente disposto a impegnare una lotta, ma unicamente acciò il Senato non rimanga sotto l'impressione di certe frasi, secondo le quali parrebbe che non altrimenti si potesse dissentire dal contenuto della relazione, salvo professandosi devoti ai principii rivoluzionarii. Questa parola può ammettere diversi significati, e se vi ha qualche cosa di rivoluzionario nel mio modo di pensare, credo che esista nella legge stessa: vi esiste un non so che di rivoluzionario in una legge da che innova profondamente un principio e vi sostituisce un principio diverso, d'onde vengono alterazioni nei rapporti giuridici; ma in questo senso vi è rivoluzione come quando si cambia la quota della legittima, come quando si cambia una legge di successione.

La controversia che si è stabilita tra le diverse opinioni che campeggiarono sì luminosamente in questa

discussione, e nelle quali io mi attenni volontieri alla parte di uditore, la controversia che si agitò sopra questo argomento fece conoscere quali fossero le intenzioni che si producevano per mezzo della legge di cui si trattava; ma queste intenzioni, ripeto, non sono di quelle che possono ledere i principii tutelari dell' ordine sociale dal momento che non vengono a ledersi i diritti acquisiti.

Qui adunque sta tutto il punto: si tratta di vedere se opinando diversamente da quello che si propone oggidì, cioè adottando di preferenza il sistema modificato nel senso in cui fu accettato dalla Camera dei Deputati, da cui ci torna la legge, si possa dire che vi esista lesione di diritti acquisiti.

A questo proposito mi limiterò a poche osservazioni: quando vi esiste un urto fra opinioni estreme, io credo che il modo di giungere ad una soluzione, il più sicuro metodo sia quello dell' analogia; giacchè stabilita l' analogia, se quello che si è creduto conforme al vero, conforme al giusto in un dato argomento si applichi a quello per il quale esiste il dissenso, sicuramente si avrà lo scioglimento della questione senza gran fatica. Ora io non mi curo di sottilizzare, come si va accennando nella relazione dell' ufficio centrale, per escludere ogni analogia di questa legge con la legge dei fedecommessi in ordine alla parte da riservarsi ai prossimiori a succedere, quantunque io creda che vi esistano delle differenze notevoli. Ma il motivo per cui non curo di combattere siffatta analogia è semplicissimo, e si è che la legge abolitiva dei fedecommessi era a un dipresso contemporanea a quella dei feudi nella Lombardia.

Vi è stata una legge abolitiva dei fedecommessi come vi è stata una legge abolitiva del vincolo feudale.

Come vede il Senato, io dunque non avrei gran che a temere da questa analogia, giacchè se non esistevano più fedecommessi, sicuramente le vocazioni non avevano più alcuno effetto; vi sarebbe anzi un argomento a trarre in favore della tesi che non vi potessero essere diritti riconosciuti dal momento che se v'erano di questi diritti, non potevano essere più forti di quelli che potevano nascere da un fedecommesso, e questi fedecommessi più non esistevano. Ecco dunque perchè io non mi soffermo alla discussione dell'analogia coi fedecommessi.

Ma vi ha, o Signori, un'analogia molto più calzante che quella dei fedecommessi relativamente ai feudi: vi è quella dell'enfiteusi. L'enfiteusi come tutti sanno è un contratto: si è detto che un feudo era un contratto e l'enfiteusi lo è puro. Togliamo la fedeltà e l'omaggio che cosa rimane nei feudi? Rimane la divisione dei dominii, rimane la successione determinata dalla legge, oppure dalla vocazione. Ma queste qualità si adattano egualmente alle enfiteusi. La cosa è così vera che a tutte le persone versate negli studi legali è noto come le enfiteusi ecclesiastiche fossero paragonate ai feudi rispetto alla ragione della successione: si escludevano le femmine dall'enfiteusi per la ragione appunto che le enfiteusi ecclesiastiche si regolavano con la legge dei feudi; si succedeva in somma nelle enfiteusi come si succedeva nei feudi *ex pacto et providentia*.

Ebbene, o signori, quale è la legge che dopo molti dibattimenti si è adottata da noi nella materia delle enfiteusi? Voi non ignorate, o signori Senatori, e una parte di quelli fra i quali ho l'onore di sedere lo ricordano, quante furono le discussioni che si elevarono presso di noi nelle successioni dei beni enfiteutici in seguito alla pronunciata cessazione di questi contratti. In questi dibattimenti si faceva valere appunto per una parte l'assioma che si succedeva nelle enfiteusi *ex pacto et providentia*, ossia in forza di un contratto, pel quale la vocazione era anticipatamente fissata e che per conseguenza non si poteva variare. Quindi, essendosi promulgato il Codice civile nel 1837 secondo il quale veniva a farsi una legge uniforme di successioni, fuvvi gran dibattimento se in seguito di questa legge cessasse il modo di succedere nei beni enfiteutici secondo le antiche vocazioni, se le femmine fossero o no escluse.

Dopo molte discussioni quale è stata la legge che si adottò, che si votò in seno a questo Senato, dopo avere inteso quali erano state le soluzioni su questa questione delle varie corti del Regno e della corte di Cassazione? Non istarò a particolarizzare sopra questa discussione.

Potrei citare le decisioni che emanarono da una delle Corti particolarmente nel cui distretto si racchiudevano le proprietà di questa natura in maggior numero e la quale si attenne ferma al principio che colla legge di successione sopravvenuta si dava norma al modo di succedere in tutti i beni, che non si poteva aver riguardo per conseguenza a veruna esclusione fra i discendenti degli investiti dei beni enfiteutici, ma che si succedeva nella forma che il Codice solennemente aveva stabilito.

La Corte di Cassazione annullò questa decisione, ma non l'annullò senza una considerazione la quale spiega appunto quali fossero i principii fondamentali nella materia e che dovevano servire di lume nella questione. Non disse già che una legge che sopravviene, che varia la successione non può afficere i beni enfiteutici come gli altri beni, o come diremmo noi non può afficere i beni feudali come gli altri beni, per la ragione che su questi beni esiste una successione *ex pacto et providentia*.

Disse che non bisognava applicare questo principio per la gran ragione che con una legge transitoria, colla legge cioè del 16 dicembre 1837, più o meno chiaramente si era stabilito che anche per la successione si osservasse la legge anteriore.

Quale è dunque la conseguenza da trarre da queste considerazioni? Quando una legge sopravviene che varia le condizioni a cui sono tenute certe proprietà, che toglie il carattere loro particolare, queste norme di successione che noi desumiamo dalla legislazione generale, cesseranno di essere applicabili perchè in origine questi beni fossero retti da una disposizione particolare?

La giurisprudenza secondo quanto ho avuto l'onore

di accennare aveva già stabilito un principio diverso.

Tuttavia, se vi potesse ancora essere stato qualche dubbio nella giurisprudenza, questo dubbio non potè più sussistere dopo che il Parlamento, sulla proposta del Governo, risolvette il dubbio per mezzo di una legge espressa, e questa legge che porta la data del 24 gennaio 1856, è concepita in questi termini: « Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve giusta la legge di successione, sia legittima, sia testamentaria, e senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti di enfiteusi anteriori al Codice Civile. »

Signori, io non ho avuto altro scopo, facendo queste osservazioni, che di far presente al Senato come il principio pel quale si nega ai prossimiori chiamati alla successione dei feudi un diritto a dividere i beni, non fosse un principio di tale tempra da potersi confondere con le teorie sovversive in materia di successione, in materia di diritti civili.

Non aggiungerò altro su questo argomento se non che l'applicazione alla categoria dei beni di cui si tratta in Lombardia, viene molto ovvia dopo quanto ho avuto l'onore di dire. Là pure nell'epoca in cui si abolirono le relazioni politiche dei feudi, emanava una serie di leggi, le quali scioglievano i vincoli di qualunque natura. Là pure si promulgava nel 1806, il giorno 1. gennaio, il Codice Napoleone, il quale dichiarava che si succedeva nei beni senza alcun riguardo nè all'origine nè alla natura dei beni stessi. In quell'epoca per conseguenza i beni, qualunque si fossero, entrarono nella comunanza di tutte le altre proprietà, e si rese, da quel momento, ad essi applicabile la teoria generale delle successioni.

Io domanderò che mi si indichi dove sia quella legge transitoria in Lombardia, che abbia avuto per effetto di rendere a questi diritti degli investiti. direi, colle ali della Fenice, il loro antico valore? Io credo che questa legge transitoria non sia mai esistita. Si è udito molto parlare dei decreti del 1806, i quali prescrivevano la consegna dei feudi. Quei decreti non avevano altro scopo, scopo non molto elevato, scopo ignobile di conservare il diritto del fisco per la riversibilità ; ma non bisogna confondere una questione coll'altra. Le considerazioni dell'Ufficio Centrale le hanno messe bastantemente in luce. Abbiamo due questioni da risolvere e non una sola; quella cioè della riversibilità a favore dell'erario pubblico e quella della successione dei beni.

Quanto alla prima, potevano esistere i decreti, i quali mantenessero questi diritti.

Per un effetto della tenacità fiscale del Governo poteva esso con questi decreti mantenere il suo diritto. Ma questa questione ha nulla a che fare colla successione ai beni stessi, e certamente nessuno ammetterà che con questi decreti si pensasse ad innovare le prescrizioni del Codice in materia di successione. Quello che sarà succeduto di poi relativamente a quella giurisprudenza che si è citato, io non lo investigherò ; sarà una delle tante benedizioni del Codice austriaco l'aver ridonato forza a questo diritto dei prossimiori chiamati, qualora da questa fonte lo si voglia dedurre.

Ma da qualsiasi fonte provenga, è certo che consultando i principii che ho avuto l'onore di esporre, non si sarebbe potuto a meno di conchiudere una delle due cose ; o che non esistevano più assolutamente di questi diritti dal momento che erano stato sciolte queste proprietà dal vincolo feudale, o che se ne esistevano, per lo meno avrebbe bisognato risalire all'epoca in cui si pronunciava la cessazione dei feudi per misurare i diritti dei chiamati : e di questi chiamati che dal principio del secolo attuale ancora esistessero e che già non fossero divenuti possessori dei beni una volta feudali, io credo che ve ne sarebbero ben pochi.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Signori! Colle osservazioni che sono svolte nella relazione dell' Ufficio Centrale, io credo che si possa ritenere che sia sufficientemente risposto agli argomenti che sono stati posti innanzi dai due onorevoli Senatori che hanno preso la parola nella discussione generale. Tuttavia voi mi permetterete che io aggiunga poche cose per dileguare il sospetto che sembra essere nato nella mente dell'onorevole Senatore Pinelli, che siasi voluto fare imputazione alla sua opinione di carattere rivoluzionario. Dirò tosto che fu lungi dal mio pensiero il fare una simile imputazione all'onorevole Senatore.

Conosco abbastanza le sue opinioni politiche, la saviezza e moderazione dei suoi principii, per non potermi permettere mai un giudizio siffatto sul suo conto.

Nella relazione si è portato giudizio sopra le diverse opinioni, si giudicarono le cose, non si giudicarono le persone. E ben può una persona moderatissima emettere un'opinione che abbia agli occhi di un altro carattere rivoluzionario, ma essendo espressa in buona fede da chi non è rivoluzionario, certamente non lo rende tale. Del resto, o signori, questa parola non ispaventa più nessuno. Abbiamo inteso molte persone, che professano ottimi principii politici, dichiararsi rivoluzionarie: mi permetterete di ricordare, come quel grande uomo di Stato, di cui piangiamo tutti la perdita, più di una volta in presenza del Parlamento abbia dichiarato, che si teneva anch'esso per rivoluzionario nella causa italiana. Pure l'Europa intera così piangendo la sua morte, rende largo omaggio ai suoi principii di saviezza e di moderazione.

Il Senatore Pinelli ha stimato opportuno, per allontanare dalla opinione da lui difesa ogni sospetto di carattere rivoluzionario, il mettere avanti alcuni esempi e particolarmente quello della legge sulle successioni enfiteutiche che è stata votata dal Parlamento. Io credo che non sia difficile lo scorgere, come tra quella legge e l'altra che ora ci occupa, corra una differenza assai grande.

Si fece sulle successioni enfiteutiche una legge essenzialmente dichiarativa. Era insorto, come egli notava, il dubbio, se si dovesse nella enfiteusi osservare

l'ordine di successione prescritto dalle leggi ordinarie, in seguito alle riforme del nostro diritto civile, oppure se dovessero ancora osservarsi gli speciali ordini di successione che sono portati dalle convenzioni enfiteutiche. Per troncare quella questione si fece una legge interpretativa colla quale si fece prevalere il principio delle successioni ordinarie. Sicuramente si potrebbe dire che quella legge abbia recato qualche offesa al principio contrattuale; ma quando ben si rifletta alla natura di quelle enfiteusi, di cui si trattava, si vedrà che questa obbiezione, se ha qualche peso, sarebbe ben lontana dall'avere la gravità che assumerebbe nella materia feudale. Primieramente le istituzioni enfiteutiche, a cui quella legge si riferisce, riguardano particolarmente le successioni che si aprono in famiglia, nelle enfiteusi agnatizie o famigliari. Ebbene, in quella materia si è ottimamente divisato che dovesse prevalere il principio d'uguaglianza, principio al quale la relazione dell'Ufficio Centrale rende omaggio; e per parte mia confesso che quando si trattasse di fare una distinzione, precisamente quella distinzione che vediamo inserita nel progetto di legge votato dalla Camera dei Deputati, io preferirei di escluderla assolutamente, ed ammettere una perfetta uguaglianza nelle successioni famigliari, perchè ognuno sa come le disparità nelle successioni tra i membri di una stessa famiglia sogliano essere infausta fonte di odii, di rancori domestici, che importa di dileguare.

Appena occorre poi di dire, come l'importanza dell'enfiteusi sia molto distante da quella dei feudi. Togliendo i beni di un feudo da una famiglia, voi togliete un patrimonio: invece le enfiteusi consistendo ordinariamente in piccole porzioni di terreno, è facile il comprendere come la loro sottrazione non isconvolga, nè perturbi l'ordine e la condizione in una famiglia.

A ciò si aggiunga ancora che le enfiteusi rimontavano generalmente a tempi antichi, erano d'origine ecclesiastica, e nelle enfiteusi ecclesiastiche la nostra giurisprudenza aveva opportunamente eretto un principio che per impedire il ritorno dei beni alla Chiesa, esauriti i gradi di vocazione, portati dalle instituzioni enfiteutiche, esse continuassero tuttavia a sussistere, e ciò in forza di una teorica introdotta dal giureconsulto Bartolo, la quale supponeva una tacita rinnovazione, una tacita reinvestitura dell'enfiteusi.

Ora ben si comprende come a questa tacita reinvestitura delle enfiteusi, la quale era essenzialmente dominante in quelle provincie, cui alludeva l'onorevole Senatore Pinelli, non si possa attribuire quello stesso vigore, nè si debba usare quel rispetto che vogliono essere attribuiti ed usati ad una istituzione, la quale sia ancora vigente ed imperante in forza della stessa volontà di coloro che l'hanno fatta, così che non parmi, che l'argomento che è stato addotto dall'onorevole Senatore Pinelli possa per nulla infirmare la tesi che è difesa dall'Ufficio Centrale.

Accetto poi volentieri la dichiarazione che egli ha fatta, che vi sia analogia tra la vocazione fidecommissaria e la vocazione feudale. E come non è gran tempo che abbiamo qui in Senato discusso la legge relativa precisamente all'abolizione dei fidecommessi in Lombardia, ed in quella abbiamo ammesso il principio equo, giusto, onesto di tener conto dei primi chiamati, io credo, che, per principio d'analogia, la stessa massima vorrà essere dal Senato osservata nella materia di cui ora ci occupiamo.

Volgendomi un momento al Senatore Martinengo, il quale sorge in questa discussione fra i primi oppositori, come era sorto la prima volta che qui si discusse la stessa legge, non ho a fargli che una sola e semplice osservazione.

Egli invocava in favore della sua opinione l'autorità dei giureconsulti di Lombardia.

(*In questo punto entrano il barone Ricasoli, il Ministro delle finanze Bastogi, non che i signori commendatori Miglietti e Menabrea, e cav. Cordova, che vanno a sedere al banco del Ministero*).

Nessuno più di me rispetta quest'autorità, sapendo di quanto merito siano gli uomini legali dei quali si invoca l'opinione. Ma a sua volta l'onorevole Senatore Martinengo permetterà a me d'invocare un'altra autorità, quella dei magistrati di Lombardia, e posso invocarla con tanto maggiore sicurezza in quanto l'onorevole Senatore Martinengo vorrà ammettere, che, almeno secondo le presunzioni comuni, i magistrati vanno in simili giudizii esenti da ogni sospetto di interessamento o parzialità, e presentano invece al pubblico una garanzia di assoluto disinteressamento.

Ora, questa magistratura, interrogata dal Governo sul modo di abolire i feudi in Lombardia, non ha già proposto quell'opinione a cui aderisce l'onorevole Senatore Martinengo, ma invece ha presentata quell'altra che ebbe già la sanzione del Senato, e che ora dall'Ufficio Centrale viene riprodotta.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio Barone Ricasoli. (*Segni generali d'attenzione*).

Ho l'onore di partecipare al Senato come Sua Maestà il Re nella sera di sabbato m'abbia dato l'onorevole incarico di ricostituire il Ministero. Dopo la terribile sciagura che aveva stremato del suo capo il Governo, il Senato comprenderà quanto dovesse un tale incarico abbattere lo spirito mio che era ben conscio delle sue tenui forze.

Tuttavolta io rispettando il dovere, non credetti di declinarlo: ho potuto mettere insieme una nota di egregi cittadini, che presentai a Sua Maestà ed ebbi la sorte di ricevere la sua approvazione.

Il Ministero è rimasto dunque costituito nelle persone che ho l'onore d'indicare:

All'interno rimane il commendatore Minghetti,

Alle finanze il signor Bastogi,

Ai lavori pubblici il cavaliere Peruzzi,

All'istruzione pubblica il signor De Sanctis,

Alla grazia e giustizia è nominato il signor Miglietti,

All'agricoltura e commercio il signor Cordova.

Dal Ministero degli affari esteri fu disgiunta la marina, e ne fu posto a capo la persona dell'illustre generale Menabrea, gli affari esteri e la presidenza del Consiglio furono affidati a chi ha l'onore di parlarvi.

Il riferente, quanto al Ministero per la guerra non ha potuto compiere l'opera sua. Avrebbe voluto affidare in definitiva questo Ministero a persona degna che accogliesse il consenso generale; alcuni ostacoli si sono frapposti all'adempimento di questo desiderio.

Provvisoriamente e nel tempo più breve possibile che si richiederà per provvedere in modo definitivo, sarà questo Ministero per interim retto da me. Onde sia poi supplito alla mia mancanza di pratica sarà attribuito al generale Cugia segretario generale di questo Ministero il carico di esso.

Il Ministero si presenta al Senato compreso da un sentimento profondo di grande commozione dopo l'alta sventura nazionale accaduta negli scorsi giorni. Tuttavolta egli reputa che le sorti della patria non sono a tal punto ridotte, che non lascino luogo a ben sperare dell'avvenire; non crede il Ministero di esprimere un sentimento che non sia partecipato da tutti voi, quello cioè, che mentre piangiamo la gravissima perdita testè fatta, sentiamo tutti nell'animo che l'opera, a buon porto condotta da quel gran Ministro, non può essere troncata, non può essere posta in pericolo dalla sua morte. Questi non sono più tempi nei quali un gran disegno, sia l'opera di un Ministro o di un Re, possa perdersi col mancare la persona che l'aveva concepito.

L'opera grande testè iniziata da questo grand'uomo di Stato diventava nel tempo stesso ed era già fatta anima e vita di un'intera nazione. A noi tutti rimane il debito di continuarla e di compierla.

La strada che dobbiamo seguire è chiaramente indicata: noi saremo fedeli sempre a quei grandi principii che sono stati in tante occasioni solennemente consacrati dal Parlamento: confidiamo nell'appoggio che mai non ha mancato di dare a quel Ministro, e che, fedelmente osservando quegli stessi principii, non potrà mancare a noi.

Camminando sulle traccie di quei nobili esempi, confidiamo perciò di avere anche noi il concorso e l'aiuto del Parlamento (*Segni d'adesione*).

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

Presidente. La parola è al Senatore Porro.

Senatore **Porro**. Vi è una considerazione nella quale tutti si accordarono quelli che presero parte ai discorsi sull'attuale proposta di legge, ed è l'urgenza di un pronto scioglimento dei vincoli feudali: mentre sono divise le opinioni circa il modo di procedere a questo provvedimento. L'una che fu rappresentata dalla primitiva proposta ministeriale e dal voto del Senato, mentre non riguarda esservi un diritto nel chiamato, per motivi di equità a riguardo dell'aspettativa feudale, vuole prosciolti i vincoli accordando una quota dei beni ai primi chiamati. Una seconda opinione espressa dal progetto della Commissione presso la Camera elettiva non riconosce per nulla un diritto ai chiamati, e temendo che volendo tener calcolo dei chiamati si scomponga la pronta attuazione della legge, invoca uno scioglimento incondizionato. V'ha finalmente una terza opinione la quale riconosce un diritto acquisito al chiamato, ma gli ad renti a questa opinione nè in una sede nè nell' altra del Parlamento, non hanno formulata apposita proposta.

Le due prime opinioni si temperarono in un disimpegno in seguito alle discussioni tenutesi presso la Camera elettiva; dall'una parte si accondiscese vedendo rispettato il principio dei riguardi al chiamato, quantunque in maniera limitata; dall'altra parte non si è creduto che questo riguardo dato ai chiamati che nello stesso tempo erano discendenti dall'investito, potesse sconvolgere l'economia pratica della legge.

Ora l'ufficio centrale, quantunque presentando sotto l'aspetto di emendamento il disposto dell'antica legge, rigetta il proposto disimpegno, che in via di conciliazione aveva avuto l'assenso del Ministero e della Camera elettiva; e lo rigetta dicendolo una misura illogica. Io non mi meraviglio di questa critica. Una misura conciliativa di due principii divergenti, quantunque facilmente riesca illogica, può però essere accettata dalla pratica, e noi sappiamo sotto gli auspici di qual nome sia stato iniziato questo partito di conciliazione tentato appunto ed adottato per corrispondere al desiderio di un pronto scioglimento dei vincoli onde far prevalere il vantaggio generale del paese.

L'ufficio intacca la proposta misura come lesiva ai diritti dei chiamati; senza sollevare in modo assoluto, la questione, se competa o meno un vero diritto al chiamato. Ma nello stesso tempo con sottile argomentazione tocca del danno che si arreca al chiamato; fa intervenire la ragione del *mio* e del *tuo* in questa materia, sicchè debbo persuadermi, che l'ufficio centrale, e l'onorevole relatore di esso deve essere convinto, ed io rispetto questa convinzione, che ai chiamati spetta un vero diritto, e non una semplice aspettativa.

Esso lo appella un diritto incompleto, condizionato, fondato nella investitura feudale. Quantunque deferente alla dottrina legale dell'onorevole Relatore, non posso adagiarmi al concetto che ci presenta nella sua relazione del contratto feudale e dei rapporti economici fra lo Stato, l'infeudato ed il chiamato. Egli dice che lo Stato dal momento in cui scioglie i vincoli feudali, dichiara morto l'investito in quanto feudatario, lo riconosce unicamente come usufruttuario, ricupera a proprio benefizio pel diritto di riversibilità, il libero dominio dei beni infeudati, dovendo rispettare l'usufrutto a favore dell'investito e compensare i danni sofferti dai chiamati.

Esiste bensì a favore dello Stato un diritto di riversibilità, ma questo diritto ha condizione prossima, nè può essere oltre il proprio limite esteso.

Il diritto di riversibilità si verifica per lo Stato in due circostanze; e qualora vi ha caducità per fellonia, e qualora è estinta completamente la linea degl'investiti; ma non si può supporre che esista il diritto di riversibilità nel caso in cui l'investitura sia risolta per fatto di legge, altrimenti sarebbe lo Stato che beneficherebbe se stesso.

Devo quindi negare che spetti allo Stato il ritorno del bene svincolato; ma, dato pure che lo Stato abbia questo diritto di ricuperare, e che debba a senso dell'onorevole Relatore compensare i danni dei chiamati, domando poi io quali saranno i danneggiati, e quali saranno i danni da soddisfarsi?

Secondo la proposta di legge questo dovere dello Stato di compensare un danno portato al chiamato, si limita al primo chiamato; ma dal momento che tutti i chiamati viventi hanno un diritto acquisito in forza dell'investitura, e che lo Stato ha l'obbligo di compensare i danni recati col troncare l'investitura, questi danni devono essere compensati non solo nei primi chiamati, ma in tutti i chiamati viventi, altrimenti voi lasciate sussistere una grave lesione per il residuo dei chiamati, pei quali tale misura diviene spogliatrice.

Ma in questa ipotesi non possiamo più accettare la proposta attuale di legge, ma dobbiamo estenderla a tutti i chiamati, e tanto più dobbiamo estenderla in quanto che il chiamato....

Presidente. Pregherei l'oratore di portarsi sulle idee generali, perchè il punto che tocca mi pare che verrà naturalmente quando si discuteranno gli articoli.

La discussione generale deve essere sui principii generali della legge; altrimenti quando si parlerà dell'articolo si farebbe una duplicazione.

Faccio quest'avvertenza pregando l'onorevole signor Senatore a volersi attenere alle considerazioni che sono proprie della discussione generale.

Senatore **Porro.** Il punto che io toccava era la questione se debbansi comprendere tutti i chiamati o meno: questa legge, e principalmente l'aspetto sotto cui ci si presenta attualmente, non riguarda che l'accordare o non accordare un diritto ai chiamati, per cui, se il signor Presidente me lo permette, io credo di continuare.

Presidente. Sarebbe più opportuno il riservare la discussione all'articolo 2, il quale parla appunto dei diritti che ella contesta; quindi mi pare che si potrebbe chiudere la discussione generale, ed allorquando si verrà all'articolo 2 potrebbe in allora l'oratore riprendere la parola per discutere veramente la specialità del soggetto.

Senatore **Vigliani,** *Relatore.* Altrimenti il Senato sarebbe obbligato a riprendere la stessa questione, a meno che non volesse che la questione speciale ora sollevata si agitasse nella discussione generale.

Presidente. La discussione generale ha i suoi termini: vi sono le considerazioni generali che dominano, per così dire, tutto il concetto della legge; quando si vuol fare una discussione speciale sopra una disposizione testuale di un articolo, bisogna differirla sino alla discussione particolare dell'articolo stesso.

Senatore **Porro.** Io mi riferisco alle considerazioni generali esposte nella relazione dell'ufficio centrale: e però aggiungo che l'onorevole Relatore, onde giustificare la proposta riprodotta nella legge, volle richiamare l'analogia che corre tra i vincoli fedecommissari ed i feudi. Io dico il vero, anche quest'argomento non mi può persuadere.

Se i rapporti tra lo Stato, gl'investiti ed i chiamati erano diversi originariamente, e nell'istituzione dei feudi da quello che lo sieno nel fedecommesso, non possiamo supporre giuridicamente cambiati, pel motivo che lo Stato abbandonò i suoi diritti ai servigi feudali e perchè al feudatario furono tolte le giurisdizioni, tutti i diritti politici annessi a queste istituzioni.

Dirò di più, non so quale portata possa avere questa analogia, quest'identificazione, che si vuol fare del feudo svestito, come ora si trova, col fedecommesso. Tale analogia, ove esistesse, ci conduce ad una considerazione molta delicata. In Lombardia i feudi erano già soppressi come istituzione politica prima dell'epoca in cui fu pubblicata la legge abolitiva dei vincoli fedecommissari.

Se i feudi devono considerarsi come semplici fedecommessi, noi allora li dobbiamo considerare quasi come virtualmente aboliti fin dal 1796. Da quest'osservazione vorrei concludere che le opposizioni mosse dall'ufficio centrale all'accettazione d'un disimpegno già accolto dal Ministero e dalla Camera elettiva e che ci prometteva un pronto effettivo scioglimento dei vincoli feudali, mi paiono una misura fatale per il bene del paese in cui rimangono tuttora sensibili ed incerti tanti interessi ed aspettative. Io credo che le dottrine portate innanzi dall'ufficio centrale ci dovrebbero spingere a conclusioni ben diverse anche dalla proposta di legge già formolata in Senato, epperciò il mio voto è per l'accettazione del progetto come venne votato dalla Camera elettiva, e dal Ministero accettato e proposto.

Senatore **Vigliani,** *Relatore.* Le osservazioni esposte dal Senatore Porro riguardando unicamente l'articolo secondo della legge, il Senato permetterà che l'ufficio centrale aspetti a rispondervi al momento in cui, chiusa la discussione generale, si discuterà quell'articolo. Ciò è conforme all'osservazione testè opportunamente fatta dall'onorevolissimo nostro signor Presidente.

Senatore **De Monte.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Monte.

Senatore **De Monte.** Onorevole Presidente, signori Senatori. A me pare che la discussione in questo augusto consesso debba esser portata come da legislatori, anzichè da pretti giureconsulti, e, se non vado errato, bisogna che noi c'interessiamo della posizione in cui trovansi le nobilissime provincie lombarde; e così, anzichè dar luogo a discussioni e disquisizioni più o meno

sottili, dovremo andar per la via più breve, affinchè con senno pratico, si incontri quello scopo cui è forza aspirare.

Invero parrebbe impossibile, se non fosse una verità, che nel 1861 si avesse ancora a parlare di feudi e di feudi nelle provincie Lombarde, che formano una parte veramente civile e pobile quant'altra mai del Regno italiano; ma tale è stata la fatalità delle cose che, comunque colà i feudi fossero stati aboliti al tempo della repubblica Cisalpina per le leggi francesi, pur tuttavolta, ricadute infaustamente le provincie Lombarde sotto la dominazione austriaca, i feudi risursero.

La questione è adunque di vedere per qual via più breve noi potremo raggiungere lo scopo che tutti ci proponiamo.

Io credo che nelle cose umane in generale, ma molto più nelle morali e nelle legali sopratutto, è dato spesso d'incontrarsi in quell'adagio *utrumque rectum*; e se le cose fossero nella loro interezza, dubiterei un momento nel dar la preferenza a quanto fu adottato dalla Camera dei Deputati su ciò che venne proposto dal Senato quando votò la prima volta la legge in discorso. Se non che non posso dissimulare che nella Camera Elettiva forse si è fatto omaggio ad un principio, che è stato riconosciuto in altre provincie del Regno Italiano, ed in special modo nelle provincie napoletane.

Quando nel 1806, e specialmente il 2 agosto, fu là promulgata la legge abolitiva dei feudi, non si tenne per nulla conto dei diritti voluti di coloro che avessero potuto essere un giorno successori al feudo, ma si ebbe unicamente riguardo ai possessori, talchè i dominii estesi quanto si voglia dei feudi furono dichiarati proprietà libere ed allodiali nelle mani del possessore.

Si abbracciò, egli è vero, un sistema alquanto diverso colla legge che seguì nell'anno 1807 dell'abolizione dei fedecommessi, imperocchè in quella legge e specialmente all'articolo 2 veniva espresso: « I chiamati immediati che si troveranno tali così all'epoca della pubblicazione di questa legge come nel tempo della morte degli attuali gravati, conserveranno i loro diritti alla trasmissione dei beni soggetti alla anzidetta sostituzione, nella totalità se sono discendenti, nella metà se sono collaterali, purchè nell'epoca della promulgazione della legge siano coniugati, o vedovi con figli.»

Ma fino d'allora fu veduto dai legislatori napoletani, che c'era gran differenza fra i feudi ed i fedecommessi, imperocchè quelli partivano dalla volontà del conquistatore che aveva voluto affezionarsi i suoi consorti d'armi, e premiare coloro che avevano combattuto con lui le battaglie a danno dei popoli soggiogati, laddove i fedecommessi sono interamente cosa privata. I feudi formavano adunque una ragione politica di quei tempi; e quindi poteva bene il legislatore per l'utilità allontanare questa vieta istituzione fulminata dai filosofi, e respinta dai popoli, e non badare ad alcun compensamento; non così in private istituzioni come si domanderebbero i fedecommessi. E notate, o signori, che anche nei maggiorati si volle concorresse la doppia epoca, quella cioè della capacità di succedere al tempo in cui si apriva la successione, e quella al tempo in cui la legge si promulgava; condizioni essenzialissime che non ravvisansi punto nella legge come fu votata dal Senato.

Ma checchè sia, colla legge come è stata adottata dall'altro ramo del Parlamento, poteva lo stesso, seguendo in parte l'iniziativa di cui aveva dato il Senato l'esempio, ispirarsi ancora ad una considerazione che riflettesse la diversa posizione dei discendenti e dei collaterali.

Ammettendo di fatti i discendenti a succedere in una quota parte dei beni feudali tenne ragione di una sola eventualità in che s'imbattevano, quella cioè che non immutato l'ordine naturale si trovassero superstiti ai loro ascendenti; mentre allontanando i collaterali non potè non calcolare che per essi vi era una doppia eventualità a correre, vale a dire, che non solo essi si trovassero esistenti e capaci di succedere al tempo in cui la successione si apriva, ma ancora che in quell'intervallo fra la pubblicazione della legge e l'apertura della successione del feudatario non fossero a caso nati dei figliuoli. E però ad evitare un'assurdità incomportabile che per questo lato sarebbe derivata dalla legge come fu concepita dal Senato potè la Camera elettiva preferire i discendenti ai collaterali.

Ed invero sembrami che noi cadremmo in codesto assurdo gravissimo quando non avendo ragione delle due epoche, pubblicazione di legge, apertura di successione, venissimo così a canonizzare che un figlio il quale fra questo tempo fosse nato al feudatario avesse a vedersi escluso da un lontano collaterale. Ora questo assurdo dovendo essere allontanato, io tengo fermo che la Camera dei Deputati, ispirandosi forse a queste osservazioni, abbia potuto preferire i discendenti ai collaterali. Per me sono d'avviso di doverla far breve: noi dobbiamo raggiungere, come diceva da bel principio, lo scopo salutare che le leggi attuali debbano mirare alla pronta unificazione, onde non potrebb'essere errore più manifesto che di far rimanere esistenti i feudi ancora che sia per un minuto secondo nelle nobilissime provincie lombarde.

Se è così, anche quando si potesse far l'elogio dell'opinione dal Senato altra volta espressa, far l'elogio di quella espressa dalla Camera dei Deputati in modo che si avesse a dire dell'una o dell'altra *utrumque rectum*, ora a noi appartiene di correre una linea retta anzi che andar descrivendo curve. E quindi sotto questo aspetto io non avrei la menoma difficoltà di votare per l'adozione pura e semplice della legge come è stata votata dalla Camera dei Deputati.

Che se per avventura io non incontrassi l'approvazione di questo consesso, allora poi mi prenderei la libertà di dimostrare di parermi la cosa più ragionevole che non ci dovesse essere nè la preferenza accordata dalla Camera dei Deputati ai discendenti, nè la doppia preferenza accordata dal Senato ai discendenti ed ai

collaterali. Ma seguendo il vostro ammaestramento, signor Presidente, mi riserverò cosiffatte osservazioni quando verremo alla discussione speciale dell'articolo.

Per ora, ripeto, che parmi di dover allontanare, il più presto il meglio, questo fantasma che rimane dell'ingente mostro feudale; e così le belle contrade d'Italia, dove il sole è così limpido, dove l'aria è così profumata dalle nostre rose, dai nostri vigneti, dai nostri agrumeti non sia infestata nemmeno per poco da questi residui di nebbie aquilonari.

Senatore **Marzucchi**. La relazione dell'ufficio centrale dice che la disposizione accolta dalla Camera dei Deputati è la meno logica che si potesse abbracciare. Io non sono di questo avviso. Quale sarebbe stata la disposizione veramente logica che avrebbe dovuto seguirsi? Secondo l'ufficio centrale, o i feudi dovevano sciogliersi e dichiararsi liberi nelle mani del possessore attuale, ovvero dovevano riconoscersi i diritti di tutti quanti i chiamati senza distinzione alcuna.

La Camera dei Deputati mentre ha assegnato al possessore nelle mani del quale si scioglie il vincolo feudale due terze parti dell'emolumento feudale, ne ha assegnato la terza parte al primo chiamato solamente nel caso che sia un discendente dell'attuale possessore. In che è illogica questa disposizione? forse è illogica perchè è una conseguenza che contraddice ad un principio antecedentemente ammesso? Ma no; perchè la Camera dei Deputati non ha detto che il principio da seguirsi sia che i beni feudali debbano dichiararsi liberi nelle mani dell'attuale possessore. La Camera dei Deputati non ha neppur detto che tutti i chiamati abbiano un diritto a partecipare agli emolumenti feudali.

Quali sono i diritti dei chiamati al feudo? Vero e proprio diritto non esiste.

Anche l'ufficio centrale lo chiama diritto incompleto, diritto eventuale.

Il Senato quando votò la prima volta su questa legge d'accordo coll'onorevole signor Ministro ritenne che quanto ai chiamati d'altro non potesse parlarsi che di un'aspettativa, di una speranza, non di un vero e proprio diritto. E di fatti, o signori, anche secondo i principii del diritto feudale, il bene soggetto al feudo poteva diventare allodiale, pienamente libero o disponibile nelle mani del possessore senza considerazione ai diritti dei chiamati. Il consenso o espresso o tacito dell'infeudante, del signore, e dell'infeudato poteva sciogliere il feudo. Col consenso espresso, coll'espressa dichiarazione potevano diventar liberi i beni; col consenso tacito quando il possessore del feudo in buona fede ritenendo di possedere il pieno e libero dominio del feudo negasse l'atto di obbedienza al Signore. E se in questa buona fede, dopo l'impugnativa fossero decorsi 30 anni, si prescriveva e diventava libero, allodiale e disponibile il feudo nelle mani del possessore. Ora se il Senato riconobbe che nei terzi chiamati non esiste un vero e proprio diritto, ma è solamente per equità che volle dare qualche valore alla speranza ed alla aspettativa di questi chiamati, come può dirsi che esista mancanza di logica nel ritenere che questa equità deve piuttosto spiegarsi di fronte a certe persone particolarmente privilegiabili, piuttostochè di fronte ad altre? La mancanza di logica adunque non esiste nella legge come è stata adottata dalla Camera dei Deputati. È per queste ragioni e per quelle che sono state largamente svolte dagli altri Senatori, che io darò il mio voto alla legge che ci viene proposta, e quale è stata votata dalla Camera dei Deputati; e ciò per tre ragioni: 1. Perchè riconosco una maggiore equità nel favorire piuttosto i discendenti che i collaterali: 2. Perchè in tal modo la successione può dirsi che si avvicina a quella ordinaria e legale; si rientra quasi nel diritto comune. La terza ragione poi ella è quella delle liti che con questo sistema possono essere facilmente evitate, nel caso che i beni fossero passati nelle mani di terzi possessori; poichè nel caso che il discendente volesse contro i terzi possessori rivendicare i beni feudali venduti dall'attual possessore, sarà facilmente respinto colla eccezione della evizione, alla quale il discendente stesso sarebbe tenuto nella qualità di erede.

Queste tre ragioni nella mia coscienza, sono prevalenti per farmi dare il voto a favore del progetto quale ora vien presentato dal Ministero.

Presidente. Metto ai voti la chiusura della discussione generale; chi crede che la discussione generale si debba chiudere voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).

Leggerò l'articolo 1 del progetto di legge quale sta nel progetto adottato dalla Camera elettiva ed acconsentito anche dall'ufficio centrale (*V. più sopra*).

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggerò l'articolo 2 (*V. sopra*).

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Prima di accordarle la parola debbo leggere l'emendamento proposto a quest'articolo dall'ufficio centrale.

« Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritti all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita. »

Concedo ora la parola al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Tutti gli onorevoli preopinanti sono d'accordo sulla necessità di una legge abolitiva dei vincoli feudali. Una tal legge è di supremo interesse per

la prosperità dell'agricoltura e del commercio, e per la floridezza del credito.

Un altro punto sul quale sono tutti d'accordo si è che nello svincolo dei beni feudali, questi beni debbano appunto rimaner liberi ed allodiali in mano degli attual investiti.

Il punto di dissenso nasce su questo, se debba cioè una quota assegnarsi ai primi chiamati, e qui stanno a fronte due opposte sentenze. Gli uni non vorrebbero dare nulla ai primi chiamati; gli altri vorrebbero assegnare ai primi chiamati una determinata quota dei beni svincolati.

Ma importa notare, o Signori, che anche i difensori di quest'ultima opinione, quelli cioè che sostengono che debba assegnarsi una quota ai primi chiamati, sono concordi nel ritenere che dessi non hanno un diritto assoluto a questi beni, ma una semplice aspettativa, come opportunamente e saviamente notava testè l'onorevole Senatore Marzucchi.

Importa, o Signori, il notare questo, perchè una volta stabilito che i primi chiamati non hanno un assoluto diritto sui beni da svincolarsi, ma una semplice aspettativa, il legislatore può senza ledere la giustizia assegnare tutti i beni agli attuali possessori. I sostenitori di quest'ultima opinione, che cioè debba assegnarsi una quota ai primi chiamati, si dividono in due parti. Altri vorrebbero assegnare loro la metà dei beni svincolati, e a dir vero, questo sistema sarebbe più logico e razionale, in quanto che i feudi spogli dei diritti politici sono oramai ridotti alla condizione di semplici fedecommessi; e a questo sistema si attenne appunto il dittatore dell'Emilia quando vi abolì con una sua legge i feudi e fedecommessi.

Altri al contrario vorrebbero che fosse loro assegnata non la metà, ma il terzo dei beni, e questo fu il sistema proposto dal Ministro Cassinis col progetto di legge presentato a questo Consesso.

Nel proporre questo sistema, o Signori, da quale pensiero fu animato il Ministro? Egli lo dichiarò apertamente: stanno a fronte, egli disse, due opposte sentenze: gli uni non vorrebbero dar nulla ai chiamati, gli altri vorrebbero assegnare ai primi chiamati la metà, appunto perchè nei fedecommessi fu per legge sancita dal Parlamento subalpino assegnata ai primi chiamati la metà. Ora, egli diceva, io vi propongo fra questi due opposti sistemi, fra queste due opposte sentenze, un partito di transazione. Dato il terzo ai primi chiamati.

A questo sistema, o Signori, si attenne appunto il Senato il quale sanzionò il progetto di transazione proposto dal Ministero. Nella Camera elettiva fu assai viva la lotta tra i sostenitori dell'una e dell'altra opinione. Voi avete letto, o Signori, le dotte ed eloquenti orazioni che in quell'occasione furono pronunciate da valentissimi oratori.

Qual fu il risultato di questa lotta? Anche nella Camera elettiva prevalse il sistema di una transazione, sebbene sia questa più magra di quella che proponeva il Ministero qui in Senato in favore dei primi chiamati; ma ad ogni modo anche la Camera elettiva rese omaggio al principio sanzionato dal Senato adottando un temperamento conciliativo e di transazione fra le due opposte sentenze.

Ora quando io penso, che importa assolutamente, che i vincoli feudali si sciolgano, e si sciolgano immediatamente, quando considero che il Senato, sebbene conservatore geloso e custode dei grandi principii dell'ordine sociale, adottando il temperamento della Camera elettiva non disconosce il principio da lui sanzionato, perchè anche la Camera elettiva rese omaggio a questo medesimo principio, io sono disposto a votare per l'articolo sanzionato dalla Camera elettiva, ed accettato dal Ministero, anzichè l'articolo modificato dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Mi corre debito di dare risposta agli onorevoli preopinanti che trattarono, alcuni in prevenzione, nella discussione generale, altri più opportunamente sopra l'articolo di cui ora ragioniamo, la questione gravissima che riguarda il trattamento dei primi chiamati.

Ho seguito con attenzione il discorso dell'ultimo oratore, l'onorevole mio amico Chiesi, e debbo dichiarare, che fui da principio molto esitante sulle conclusioni alle quali egli fosse per arrivare.

Rammentando com'egli reggesse saviamente l'amministrazione della giustizia nell'Emilia allorchè il Dittatore emanò il decreto da lui rammentato, per verità io pensava che egli avrebbe adottate conclusioni uniformi a quel provvedimento a piè del quale sta il suo nome.

Ritraggo ora dalle ultime sue parole che io mi era male apposto. Egli entrando in una via di transazione sopra altra transazione è venuto a proporre che sia adottata la proposta della Camera elettiva invece della deliberazione già presa dal Senato, a cui attribuì anche il carattere di transazione.

M'arresterò un momento sopra questa proposta.

Egli è vero, che il sistema seguito dal Senato, anche secondo il mio modo di vedere, non teneva dei diritti dei primi chiamati tutto quel conto che a me ed ad altri miei amici era sembrato se ne dovesse tenere; ma è cosa costante, che teneva conto dei diritti di tutti i primi chiamati senza distinzione.

Questo, a mio avviso, è il pregio principale che aveva la deliberazione del Senato: essa era conseguente a' suoi principii. Riconosceva il Senato che nei primi chiamati esiste un diritto, si dica eventuale, si dica condizionale, si dica di aspettativa, come piace meglio, esso è sempre una specie di diritto che sebbene non sia assoluto, pur riceve da tutti i giuristi tale appellazione.

Ammettendo questo diritto, ne calcolava il valore, ed assegnava ai primi chiamati una quota dell'asse feudale,

che riteneva corrispondente all'importanza di quel diritto, al valore di quell'aspettazione.

In ciò io credo, che era veramente il seguito logico dell'idea. Invece che cosa si fa colla transazione che è stata votata nell'altro ramo del Parlamento?

Si ammette nei primi chiamati una specie di diritto, in quanto che si assegna ad alcuni di questi primi chiamati, a quelli che sono discendenti dell'attuale investito, una porzione dell'emolumento feudale; poi troncando a mezzo l'applicazione del principio ricognitivo del diritto, si nega ogni sorta di compenso agli altri chiamati. E per quale ragione? perchè si dice che essi non sono così prossimi all'investito. Ma, o Signori, il diritto dei chiamati non dipende punto dalla maggiore o minore loro prossimità all'attuale investito: se si dovesse fare un raffronto, lo si dovrebbe piuttosto instituire col primo autore, col primo investito del feudo, ma non credo che neppur là si debba cercare la ragione decisiva della quistione. Il diritto dei chiamati dipende dalla instituzione feudale, ed esso è uguale o sia il chiamato un discendente, o sia un collaterale rimpetto all'attuale investito, quando egli si trovi compreso nell'ordine di vocazione scritto nelle tavole della fondazione od istituzione del feudo.

Questo diritto, ripeto, non verrà punto scemato pel grado di parentela, pel grado più o meno prossimo di consanguinei1à che lo unisce all'investito. Quindi il voler tener conto di questo diritto per alcuni soltanto dei chiamati e trascurarlo affatto per gli altri, egli è ciò che all'Ufficio Centrale è sembrato non conforme ai principii di logica; poichè tutto ciò che discorda da un principio premesso come base di ragionamento, egli è naturalmente contrario ai principii di logica.

In poche parole eccovi espresso il concetto dell'Ufficio Centrale nel giudizio che porta su quel sistema che ora vi è sottoposto.

Questo sistema ha trovato un difensore nell'onorevole Senatore Marzucchi, il quale dice, che egli non lo trova illogico in quantochè non riconosce che vi sia un vero diritto nei primi chiamati.

Se realmente non si ammettesse questo diritto, allora, a senso dell'Ufficio Centrale, sarebbe stato consono alla logica il non tener conto di nessun chiamato. Quindi se nell'ordine delle idee dell'onorevole Marzucchi si vuole ritenere che i primi chiamati non abbiano veramente un diritto che sia degno di riguardo e di compenso, allora per coerenza ai principii logici, ai principii legali, converrebbe non tener conto dei primi chiamati di qualunque qualità, di qualunque grado; e questo sarebbe un ragionare conforme al principio dal quale si parte. Ma invece l'Ufficio Centrale ha ritenuto, che i primi chiamati hanno realmente un diritto eventuale e condizionale, fondato nel contratto feudale; che questo diritto viene distrutto dalla legge la quale toglie di mezzo il feudo; questa legge toglie la possibilità di verificazione dell'evento o della condizione da cui il diritto de' primi chiamati dipende.

Ora, in diritto, è ammessa la regola che quello il quale col fatto suo rende impossibile la verificazione di un evento o di una condizione, donde dipende una sua obbligazione, è tenuto a considerare la condizione e l'evento come avverati, ed a compiere l'obbligazione. Ora lo Stato sopprimendo il feudo, che cosa fa? Si pone precisamente nella condizione di quel contraente, il quale col suo fatto rende impossibile la verificazione della condizione da cui dipende un'obbligazione da lui contratta.

L'obbligazione contratta dal sovrano infeudante, ossia dallo Stato era di mantenere il feudo nella linea dei chiamati: soppresso il feudo, si tronca la linea dei chiamati, poichè cessa col feudo il feudatario, e più non si possono concepire chiamati al feudo che più non esiste.

Lo Stato adunque impedisce che la vocazione dei primi chiamati si possa verificare, e poichè col suo fatto impedisce l'adempimento di una sua obbligazione è conforme a ragione, ed è logico che compensi in qualche modo i primi chiamati. Circa il modo di compensarli, evvi certamente luogo a varietà di opinioni, all'applicazione più o meno larga di principii di equità. In questa parte è vero ciò che fu detto che non havvi un criterio certo e assoluto, in quanto che si può concepire che si possa dare più o meno ai chiamati; ma ciò che a noi sembra doversi ritenere come costantemente certo, egli è che un qualche compenso vuolsi sempre concedere ai primi chiamati, se non si vuole incorrere nella taccia d'una legge spogliatrice e arbitraria, senza che in questa parte possa essere giustificata da quel principio di ben pubblico che l'inspira e la informa. Ma ci si viene ad opporre che così si ritarda l'effetto della legge abolitrice dei feudi; che si va contro il suo scopo principale.

Questa obbiezione, se ben si esamina, non ha fondamento alcuno, poichè l'attribuire ai primi chiamati un qualche diritto sulla nuda proprietà dei beni feudali, non impedisce punto che il feudo sia immediatamente sciolto e soppresso, e si possa liberamente disporre dei beni svincolati. Si costituisce una ragione d'usufrutto, la quale è alienabile come la nuda proprietà, ed è ammessa dal diritto comune e viene sovente ordinata dalla volontà dei cittadini nelle loro ultime disposizioni.

Ciò adunque che si fa quasi ogni giorno in un testamento, perchè non lo potrà fare, stando nella cerchia dei principii comuni, e senza violare la libertà dei beni stabili, il legislatore mentre abolisce il feudo e nel fare quest'atto apre appunto una successione a beni feudali, successione che il legislatore deve regolare secondo i principii di equità e di giustizia?

Come veniva osservato nella relazione dell'Ufficio centrale, il legislatore in questa materia deve tener conto dei diritti di tutti coloro i quali soffrano qualche danno dall'abolizione, dalla soppressione dei feudi. Ora chi soffre per questa abolizione? Soffrirebbe l'investito,

soffrirebbero i chiamati, potrebbe anche soffrirne lo Stato. Di tutti questi diritti, il primo progetto che è stato approvato dal Senato, teneva il debito conto. Lo Stato si è tolto di mezzo per le dichiarazioni che sono state fatte dal Ministero e adottate dalla Camera di abbandonare il diritto di riversibilità che appartiene al demanio.

La cosa viene ridotta all'attuale investito, e l'usufrutto non viene toccato, ed ai chiamati ai quali vuolsi pure avere riguardo in quanto che non si può negare che la loro vocazione rimane distrutta.

Tener conto di tutti i chiamati non sarebbe cosa possibile; si entrerebbe in un sistema che, comunque teoricamente possa rispondere alla perfetta equità, nella pratica incontrerebbe tali ostacoli che lo renderebbero d'impossibile esecuzione. Per questo motivo, tutti i legislatori i quali tennero conto dei chiamati, dovettero restringere le loro disposizioni ai primi chiamati, come quelli di cui non si può negare che il diritto è più immediato, più prossimo, e per conseguenza è più degno dei riguardi del legislatore.

Facciamo qui notare una cosa la quale dipende direttamente dalla natura del feudo, e che sparge, secondo noi, molta luce sopra questa materia. Quale sarebbe l'effetto immediato della soppressione dei feudi nel silenzio del legislatore? Come il dominio non può rimanere in sospeso, ne avverrebbe che il dominio utile dell'attuale investito, appena cessato l'usufrutto in cui sarebbe convertito, ritornerebbe allo Stato consolidandosi col dominio diretto. Dunque lo Stato sarebbe quello che in fin del conto gioirebbe della soppressione del feudo. Ma se lo Stato si valesse di questo mezzo per appropriarsi i beni feudali, ognuno sente che commetterebbe in qualche modo un atto di spoglio feonino. Ora dunque, se non istà bene che lo Stato si approprii col fatto suo i beni feudali, a chi li dovrà esso assegnare? La giustizia risponde immediatamente che deve un riguardo all'attuale investito come quello che si presenta in prima linea. Ma l'attuale investito, quando abbia intiero il suo usufrutto, ha ottenuto tutto ciò che può domandare secondo la legge del feudo. Quello che gli si dà di più, è un dono della legge, dono che è giustificato dalla sua qualità di chiamato e possessore del feudo. Ma il primo chiamato soffre per esso, come diceva, un pregiudizio: dunque lo Stato il quale gli cagiona tale pregiudizio, è dai principii di giustizia naturale obbligato a dargli un qualche compenso.

Ed è appunto quel terzo di nuda proprietà, che si propone di attribuire ai primi chiamati, il quale costituisce quel compenso di equità che viene attribuito a chi, in forza della legge abolitrice dei feudi, resterebbe spogliato di una vocazione che gli appartiene incontestabilmente nel momento in cui spira il feudo.

Io non negherò che questo sistema, come ogni altro, può incontrare nella pratica applicazione un qualche inconveniente; ma nelle leggi di questa natura non è possibile, o signori, l'immaginare un sistema, che ne vada interamente esente. Ciò che mi pare di poter affermare, egli è che questo sistema è quello che presenta minori inconvenienti, che soddisfa al maggior numero dei casi, che allontana meglio di ogni altro dalla legge il carattere odioso di legge arbitraria e spogliatrice, ed è in questo senso che, anche volendola considerare come una transazione, parmi che esso meriti di essere raccomandato alla savieza del Senato.

Io non mi dilungherò maggiormente in altri ragionamenti, perchè non farei che ripetere molte cose le quali sono già state dette e ridette in questo recinto; a me basterà l'invocare l'autorità medesima del Corpo a cui ho l'onore di parlare, il quale in grande maggioranza accolse già questo sistema, e secondo me, pare, non lo potrebbe ora, senza una manifesta contraddizione, respingere.

Ma mi si dirà: il Senato può, meglio illuminato per nuove ragioni, rinvenire sopra i suoi passi, e adottare un altro sistema che ravvisi migliore; lo ammetto, ma, esaminate bene le ragioni che sono state messe in campo per allontanarci dal sistema che abbiamo approvato, l'ufficio centrale, per le considerazioni che vi sono state esposte, ebbe a persuadersi che voi farete opera più savia mantenendo il primo sistema, che non adottando quello che ora vi è sottoposto.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Non era mia intenzione di entrare nella discussione dei punti legali che riguardano quest'argomento, ma di attenermi semplicemente ad alcune considerazioni economiche, che a mio credere devono persuadere il Senato ad adottare la via più spedittiva per giungere all'abolizione di questa deplorabile istituzione dei feudi; tuttavia alcune osservazioni messe in campo dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale mi forzano quasi mio malgrado ad entrare nel campo della legalità.

Parmi che in questa questione due siano i principii che stanno a fronte; l'uno, quello della libertà degli stabili, che vuolsi per ragioni economiche e politiche introdotta, l'altro il principio del vincolo stabilito mediante l'istituzione feudale.

Quale è fra questi due principii il sistema che propugnò l'Ufficio Centrale? È un principio che esso dice contenere un sistema di transazione fra questi due principii che stanno in lotta fra loro. Ma è egli vero che sia un principio di transazione? Mi sia lecito di dubitarne, e di dubitarne grandemente. Ai miei occhi è un principio arbitrario che non deriva nè dall'uno, nè dall'altro principio; ed invero se l'ufficio, tenendo ferma la fondamentale distinzione di cui fece cenno or ora il Senatore De-Monte, avesse considerato non solo il momento attuale, ma quello ancora in cui si verificherà la chiamata del successore al feudo, io intenderei che l'Ufficio avesse voluto stabilire un sistema di transazione; ma esso non ha detto ciò, ma invece ha stabilito un sistema nuovo ed arbitrario che non entra nei principi

della vocazione feudale, nè molto meno in quelli della libertà dei feudi.

In fatti supponiamo due fratelli nella famiglia dei quali esista un feudo, e siano in tenera età. Il primo di essi avrà il feudo: venendo in età adulta egli prende moglie, ha un figlio; chi avrebbe il fedecommesso nell'ordine della vocazione feudale? il figlio del primogenito? Chi ha invece il terzo nel sistema dell'Ufficio Centrale?

L'ha il fratello. Dunque l'Ufficio Centrale viene a stabilire un sistema che non è nè nei principii della vocazione feudale, nè nel principio della libertà del fondo, viene a stabilire un sistema ingiusto a mio credere che non è conforme nè ad un principio nè all'altro.

Ecco il vizio sommo a mio avviso del progetto dell'Ufficio Centrale.

Ma di ciò basti.

Io entrerò ora in un ordine affatto diverso di considerazioni. Non vi è alcuno il quale non senta la convenienza e la necessità di abolire al più presto questo resto di un tempo, che sicuramente non può meritare gli encomii della civiltà attuale, questo resto di un sistema d'ineguaglianza e di barbarie.

Ma se noi rimandiamo la legge all'altro ramo del Parlamento (mi sia lecito di entrare in considerazioni di opportunità e di convenienza), possiamo noi sperare che verrà essa sancita prima che si proroghi la sessione attuale? Confesso che non lo credo. Almeno la prima parte della sessione attuale è talmente avanzata, le leggi che restano a votarsi, specialmente di finanza, sono talmente urgenti, che io non dubito che la legge attuale riproposta all'altro ramo del Parlamento, verrà probabilmente rimandata per lo meno all'epoca in cui si riaprirà la sessione attuale. Riaprendosi questa sessione vi saranno altre leggi urgentissime e fra le altre, si farà sentire somma la necessità di votare i bilanci perchè sicuramente non si vorrà perdurare nel sistema anomalo in cui siamo attualmente di non aver il bilancio votato, e di andare avanti provvisoriamente con delle leggi di autorizzazioni parziali al Ministero. Ciò posto la legge attuale sarà probabilmente rimandata alla sessione ventura: e felici noi se nella sessione ventura vedremo mettersi d'accordo i due rami del Parlamento; perchè se come noi siamo persuasi che la nostra votazione prima è ottima, anche l'altro ramo del Parlamento si persuadesse che la sua votazione antecedente era tale, e persistessimo tutti e due a voler tener fermo in queste idee divergenti, evidentemente non si potrebbe fare legge veruna, e si avrebbe intanto la perduranza e l'infelice influenza del sistema feudale in Lombardia.

Ora quale è l'effetto di questo sistema?

È quello di paralizzare tutte le contrattazioni sopra una quantità di beni stabili. E qui noti bene il Senato che non solo si paralizzano le contrattazioni relativamente ai beni che sono realmente affetti da questi vincoli, ma si induce un'incertezza anche nelle contrattazioni generali relative ad altri beni, perchè c'è sempre la paura di questi vincoli nascosti, di questi vincoli incerti che possano eventualmente gravare tutti i beni stabili. Di maniera che ne viene uno stato d'incertezza, di dubbio, di sosta nelle contrattazioni le più necessarie relativamente alla proprietà territoriale.

A fronte di quest'inconveniente, e mettendo per ora da parte il considerare se veramente il *summum jus* stia piuttosto da un lato che dall'altro, e se non stia piuttosto in vantaggio della votazione fatta dalla Camera dei Deputati, che non dell'attuale progetto dell'ufficio centrale, io credo che ogni ragion di convenienza ci debba persuadere ad accettare il progetto quale ci venne dalla Camera dei Deputati rimandato, ed è in questo senso che ora io mi propongo di dare il mio voto.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. L'onorevole relatore ha fatto le meraviglie che io che firmai la legge del dittatore Farini, la quale, parificando i feudi ai fedecommessi, assegnava ai primi chiamati la metà, venga ora ad approvare l'articolo di legge qual è proposto in un modo diverso dal sistema di quella legge.

Io ho già dichiarato, allorchè presi la parola, che il sistema di assegnare la metà ai primi chiamati era forse il più logico ed il più razionale; ma, o signori, il Senato ha forse adottato questo sistema? No certamente; il Senato si attenne ad un sistema diverso, ad un sistema di transazione, il quale fu proposto dall'onorevole ministro Cassinis. Ora siamo sempre nella via di una transazione, ed è per questo motivo che, senza contraddirmi, io credo poter dare il mio voto all'articolo quale è stato adottato dalla Camera dei Deputati.

Presidente. La parola è ora al Senatore Galvagno.

Senatore **Galvagno**. Io dirò brevissime parole a confutazione delle cose dette dal Senatore Farina, il quale duolmi di non vedere al suo posto, giacchè io vorrei unicamente richiamarlo al discorso, con cui, in occasione della prima discussione di questa legge, voleva persuadere il Senato ad accordare ai primi chiamati non il solo terzo, ma la metà.

Ora, se allora egli voleva accordare la metà ai primi chiamati, senza distinguere gli uni dagli altri, perchè vuol egli adattarsi adesso non solamente a che il primo chiamato abbia il solo terzo, a vece della metà che prima gli voleva dare, ma ancora che tutti gli altri chiamati sieno esclusi da questo terzo?

Io non credo poi che ci debba arrestare la considerazione della difficoltà (dico difficoltà, perchè impossibilità non vi è), che questa legge possa ancora essere votata dalla Camera dei Deputati, qualora il Senato persistesse nel sistema da lui dapprima adottato.

Signori, la necessità che noi unanimi riconosciamo di togliere di mezzo questa reliquia della feudalità sarà eziandio riconosciuta dalla Camera dei Deputati. Ora riconosciuta questa necessità, essa si farà una premura di rivedere la legge, ed io voglio sperare che essa adotterebbe il sistema del Senato, giacchè di qual emendamento si tratta?

Si tratta di un emendamento che passò a pochissimi voti, che fu, per così dire, improvvisato, e dico improvvisato, perchè esso contiene in sè un sistema al tutto nuovo, o come lo chiamava il relatore dell'Ufficio Centrale, il Senatore Vigliani, la transazione della transazione.

Se vogliamo ragionare logicamente, e persuaderci da qual lato stia la logica, vediamo quali siano le questioni che può presentare una legge simile a questa.

I feudi devono essere aboliti. E chi ne dubita? Lo devono essere. Ciò risolto, si devono rispettare le speranze, i diritti eventuali, convenzionali?

Si deve avere qualche riguardo ai chiamati? E qui sorge un doppio sistema; od avere nessun riguardo od averne. Ora se la cosa si risolve in senso affermativo, in favore di chi si devono questi riguardi avere? In favore dei più prossimi, perchè pei remoti è inutile fare una legge di risoluzione di feudi.

Ma qui, o Signori, se vi fosse stata assolutamente proposta la questione: dobbiamo distinguere tra chiamati e chiamati. Ma perchè questa distinzione? o nessuno o tutti i chiamati. Questa distinzione è soltanto arbitraria, quindi se con un emendamento il quale non fu abbastanza maturato, perchè presentato nella stessa seduta in cui fu ammesso, si è adottato un temperamento tale, per cui vien fatta una distinzione tra chiamati e chiamati, è implicitamente risolta la questione.

Io dico dunque che il Senato deve persistere nella risoluzione presa, che cioè debbasi aver riguardo ai chiamati.

Tanto il Senato che la Camera Elettiva sono d'accordo in ciò, che un riguardo deve aversi; ma nessuno mai finqui aveva proposta la questione se dovesse distinguersi fra chiamati e chiamati: tale distinzione è assolutamente arbitraria.

Quindi io persisto a credere che un tal sistema sarebbe illogico, quando non si usasse lo stesso riguardo ai chiamati solo perchè sono discendenti.

Senatore **De Monte**. Signori Senatori, io esprimeva testè la speranza che il Senato nella sua sapienza volesse percorrere la linea retta, e dare la pace alle provincie lombarde, dare la piena libertà alle contrattazioni, come si esprimeva l'egregio Senatore Farina, e aggiungerò come ora dicevano i due onorevoli colleghi che mi seggono a lato, dare eziandio la libertà ai padri di famiglia di disporre con sicurezza della loro proprietà, sì che sappiano a che tenersi e fino a che punto possano giungere le loro giuste predilezioni.

Dunque mi auguro che il Senato vada per questa via, ed allora sarà troncata la testa a questa Medusa novella; noi adotteremo la legge come è stata votata dalla Camera Elettiva, ridonando la pace e la tranquillità alle provincie lombarde, rimetteremo i beni nella libera circolazione dando piena libertà alle contrattazioni e alle disposizioni dei padri di famiglia.

Ma giova pure, affinchè si ottenga questo risultamento, notare che non parmi siasi molto esattamente espresso che bisogna tener ragione dei diritti degl'immediati chiamati; e certamente ove di diritti si trattasse, sarebbe stata incongrua la determinazione della Camera dei Deputati, imperocchè non vi è legge che possa violare i diritti acquistati. Ma distinguiamo (giacchè dobbiamo parlare ancora da giureconsulti), distinguiamo i diritti quesiti dai così detti diritti di aspettativa, i quali non sono che speranze: e secondo gl'insegnamenti di tutti i pubblicisti, di tutti i giureconsulti, la legge nuova come non avrebbe effetto se non despoticamente per imperare sopra diritti perfetti, così ha per converso non tutta l'efficacia per i diritti non acquistati, come per esempio quelli pendenti per una condizione non ancora verificata.

Tutti i pubblicisti convengono in questo gran principio che anche i diritti dipendenti da condizioni, risentano tutta la possibile influenza della legge novella.

Or che diremo, Signori, di semplici speranze che possono andar via per una di quelle combinazioni che non già si attengono ai casi straordinarii, sì bene ai più ordinarii che avvengono nel corso delle umane vicende, come sarebbe, quando mutato l'ordine di successione, l'ascendente succede al discendente?

Nò, come si dice nell'ingegnosissimo rapporto dell'ufficio centrale, questo sarebbe un caso straordinario del quale le leggi non debbono tener proposito: no, è tanto ordinario nel novero delle umane peripezie che in tutti i Codici della terra sta precisamente un titolo il quale parla delle successioni degli ascendenti ai discendenti. Dunque questo è il caso nostro, ove si tratta di mere speranze, di meri diritti sospesi da condizione; e se egli è vero l'assioma che le leggi nuove hanno tutto lo impero sopra i diritti sospesi da condizione, a maggior ragione debbono averlo sopra la semplice speranza.

Ma ho sentito dire, che sia della savièzza del legislatore di dar compenso a coloro i quali perdono in questa eventualità. Signori, io credo che i legislatori quando parlano di cose generali le quali vanno a sistemi generalissimi, si che sono provocate le loro determinazioni da idee e concetti di pubblica utilità, non dico per obbligazione positiva, ma nè tampoco per principio morale, potrebbero ritenersi obbligati a dare dei compensi. Difatti se viene il legislatore, e come le regole forse di ben intesa morale esigerebbero, a proibire che si desse luogo ad usure enormi e tanto meno alle enormissime, sarebbe ridevole che pretendessero dei compensamenti coloro in favore dei quali le usure fossero state stipulate.

E quando, o Signori, si sono presso i diversi popoli civili abolite le leggi feudali, quando la feudalità con tutte le sue appendici è stata soppressa, quando si è proscritto l'esercizio dei diritti proibitivi dei quali i feudatari usavano con indegno monopolio a danno dei loro poveri vassalli, hanno avuto i signori diritto a ripetizione d'indennità?

Non mai, poichè in grazie della pubblica utilità il legislatore aboliva quei diritti invisi alla più parte delle

popolazioni; e sarebbe stato egli assai debole se mentre aboliva in grazia del pubblico bene questi diritti oppressivi, si fosse prestato a dare indennità, e se questa fosse dovuta, pur la sarebbe stata razionalmente e logicamente per i più osceni diritti che la feudalità nei tempi barbari rappresentava, e che sarebbero rimasti proscritti; insomma è di principio che se si tratta di condizioni non verificate, se si tratta di speranze, se si tratta di cose le quali per utilità generale sono soppresse dai legislatori, non vi ha alcun diritto a compensamento.

Nè, salvo il rispetto che si deve all'ingegno dell'egregio Relatore dell'ufficio, mi pareva, o Signori, che meritasse molta ponderazione il suo argomento, che cioè si verrebbe il Governo a mettere nel caso di quel debitore che obbligato sotto una condizione, facesse egli sparire la possibilità dell'avveramento della condizione stessa.

Ma nò, il caso è immensamente diverso: il Governo non è il debitore, la condizione non si può verificare in grazia della pubblica utilità, in grazia della tesi generale adottata dal legislatore.

Io convengo con coloro che hanno presa la parola innanzi di me: convengo che sarebbe molto più logico che la libertà intiera dei beni si proclamasse sulla testa degli attuali possessori dei feudi, rinnegando qualunque riserva a favore dei discendenti e dei collaterali. Ma fra le due, riserva per riserva, val meglio adottare quella in pro dei discendenti, anzichè quella per remoti collaterali, soggetta, come poc'anzi accennava, all'avveramento di doppia condizione. Ebbene la Camera dei Deputati avrà usato un arbitrio, ma non un arbitrio illodevole, non illogico, non illegale.

Dunque anche per queste ragioni volontieri adotto questa riserva che per severità di principii, e se la cosa fosse integra, non adotterei: ed eziandio l'adotto per quella utilitpubblica, à cui ben accennava l'onorevole Senatore Farina, al quale concetto non so che uniformarmi.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Senatore **Alfieri**. Ma siamo in numero?.

Presidente. Prego i signori segretari di contare... il numero legale è di 70.

Senatore **D'adda** *(Dopo aver contato)*. Siamo appunto settanta.

Presidente. Allora do la parola al Senatore Giulini.

Senatore **Giulini**. Avevo domandato la parola; però se il Senato vuole andare ai voti, non insisterò.

Presidente. Prego i signori Senatori a non allontanarsi dall'aula. Il Senatore Giulini ha la parola.

Senatore **Giulini**. Io non sono giureconsulto, e quindi entro con vera peritanza in un genere di questioni che mi è alquanto estraneo; però ho osservato che il diritto condizionato, questo diritto di successione al feudo veniva uguagliato da alcuni al diritto ordinario di successione, e si diceva che se il Governo può mutare le regole della successione ordinaria, e porre la legittima invece che alla metà, al quarto od al terzo, gli è facoltativo anche di cambiare la legge di successione del feudo.

A me pare che ci sia una grande diversità, perchè il diritto del feudo, la successione feudale rimonta ad una convenzione, risale ad un patto particolare, la legge la guarentisce specialmente.

Il diritto di legittima verso il padre è generico; esso dipende da ciò che vi sia un asse paterno; quando invece chi ha da succedere al feudo sa che la legge s'incarica di conservargli intatto l'ente feudale; onde se egli conta di raggiungere quella eredità, non si può dire che le sue speranze siano azzardate.

Io credo che un diritto ancorchè sia condizionato appunto lo si chiami così, perchè è un diritto, e che quindi dee meritare una contemplazione. Ma esco dalla tesi di giurisprudenza, perchè conosco che questo non è terreno nel quale io abbia particolare competenza.

Entrerò piuttosto nell'esame delle condizioni nelle quali è il paese in relazione a questi vincoli. Tutti dicono che bisogna arrivare il più prontamente possibile allo scioglimento dei feudi in Lombardia; io sono perfettamente di questo parere, ma ritengo che vi si debba giungere per stabilire un principio, per fare omaggio alla libertà anzichè per urgenza che ne abbia il paese stesso. I beni feudali in Lombardia non sono estesissimi e in parte stanno sopra cartelle. Per conseguenza non si può dire che la prosperità del paese sia molto vincolata da questo sistema di successione

L'onorevole Senatore Farina disse che l'esistenza dei feudi mette in forse il complesso delle proprietà sulle quali pende sempre il pericolo di essere riconosciute per beni feudali.

Ora io debbo fare osservare che i catastri feudali esistono; che si potrà ben contendere che alcuna delle proprietà in essi notate sia veramente feudale, ma ch'egli è assai improbabile che alcuno dei beni che in oggi sono tenuti per liberi, abbia ad essere riconosciuto come bene feudale. Onde io credo che i possessori di tali beni possono rimanere tranquilli senza entrare ad esaminare sin dove si estenda lo stretto diritto. Io vedo che la Camera dei Deputati ha reso omaggio al principio che si deve avere un riguardo ai chiamati, ma secondo la mia opinione, ha accordato questo riguardo a quelli fra essi che meno abbisognavano di protezione.

Infatti quando si tratta degli eredi diretti, essi in qualche maniera e sempre avrebbero partecipato alla successione di quei beni ancorchè svincolati. Dirò di più, che quanto alla successione tra i figli, si può benissimo rimettersi all'equità paterna che divide fra le parti, secondo occorre.

Noi vediamo tutti i giorni esercitarsi questo arbitrato nelle eredità. Il padre certo ama di pari affetto i figli e le figlie, pure egli di frequente usa preferenza agli eredi maschi, poichè sa che essi devono portare il nome della famiglia, che spesso implica dati impegni, che i figli dovendo essere capi di casa hanno perciò bisogno di

una maggior latitudine di patrimonio. Io credo che quando in una famiglia si verificherà il caso in cui il padre sappia che alcuni dei figli hanno contratto dati impegni in vista di una speciale aspettativa di successione esso nella sua equità, senza derogare alla affezione per gli altri figli, avrà un riguardo per quello che si trova in tale circostanza.

Ma è certo che non avrà mai riguardo ai collaterali i quali avrebbero avuto diritto alla successione feudale, che forse si trovavano in grande probabilità di ottenerla, e che però per l'abolizione del feudo non potrebbero in alcun modo raggiungerla.

Ho inteso il signor Farina far delle ipotesi: e anche io ne farò. Non credo che le leggi si facciano per casi particolari, ma posso dire che sono ipotesi non lontane dal vero, anzi nel vero. Credo di poter dimostrare che vi hanno dei casi nei quali gli eredi collaterali sono fondati in aspettative quasi altrettanto come i diretti. Per esempio: si tratta di un uomo attempato, diviso dalla moglie, che ha delle figlie, ed i collaterali del quale si possono considerare come sicuri di dover succedere al feudo. Se questi hanno presi degli impegni facendo conto sul feudo, non si potrà dire che si facessero illusioni, e la inesecuzione della successione feudale arrecherebbe ad essi un danno positivo.

Io credo che questi si troverebbero nel medesimo caso degli eredi diretti, poichè si possono considerare tanto vicini quanto essi. Per questi motivi io credo che si possa avere un riguardo pei medesimi a differenza di quanto la Camera dei Deputati ha stabilito.

Voci. Ai voti! ai voti!

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta in primo luogo al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. L'allusione fatta ai diritti di successione, da non confondersi colla vocazione ai feudi, si riferisce evidentemente alle considerazioni che ho avuto l'onore di esporre; ma mi permetterò di osservare che l'onorevole mio collega non colse nè il senso delle mie proposizioni, nè la serie dei miei ragionamenti.

Io non ho discusso il confronto dei diritti di successione con i diritti provenienti dalla vocazione, non ho discusso tampoco le diverse proporzioni nelle quali si intendesse di prendere in considerazione i diritti di vocazione; mi son tenuto ad alcuni fatti sommarii, dai quali mi sembra emergere che lo stato della questione quale si pone, non è d'accordo nè colla legislazione lombarda, nè con quella che era vigente in Piemonte. Non con quella lombarda, perchè, checchè si dica, se si trattava di vincoli di fedecommessi e primogeniture, essi erano aboliti altrettanto quanto lo potessero essere i feudi; essi erano stati aboliti per legge espressa che non considerava nessun chiamato.

Se si trattava di diritti feudali, vi era sopravvenuta una legislazione la quale era concepita in termini tali da escludere qualunque efficacia delle vocazioni relativamente ai beni. Si racchiudeva questa disposizione nel Codice Napoleonico promulgato nel 1806, in cui si dichiarava che in materia di successione non si badava nè alla natura nè all'origine dei beni.

Per quanto poi spetta alle analogie che presenta la legislazione del Piemonte, io credo che la mia tesi sia stata abbastanza sviluppata, perchè i miei colleghi che conoscono lo stato della nostra legislazione forse non possano disconvenirne. Io del rimanente non fo che esprimere dei voti.

Mi unirò dapprima coll'onorevole collega Senatore De-Monte per desiderare che al più presto possibile questa deplorabile reliquia di tempi barbari possa sparire dalla faccia d'Italia.

In secondo luogo farò un altro voto: che cioè se si vuole fare leggi che sieno rispettate in Lombardia, si procuri di rispettare i principii che abbiamo in questo Parlamento per un decennio tenuti saldi e fermi nelle leggi che abbiamo votate.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Poche parole relativamente al fatto.....

Presidente. La prego di restringersi al fatto....

Senatore **Farina.** Ho detto *poche parole*, e credo essermi dichiarato abbastanza.

Quando parlai dell'incertezza delle contrattazioni e dell'incaglio alle medesime nascente dalla possibilità della esistenza di ignoti vincoli feudali, io mi riportava a quanto lessi in un parere di valenti giureconsulti lombardi, nei quali il catasto dei beni feudali è bensì distinto come un documento amministrativo, ma che non induce la cessazione del vincolo nel caso che non sia stato nel catasto annotato, e ciò tanto più relativamente ad una quantità di feudi sull'esistenza e latitudine dei quali si va disputando, donde viene che non può per tale circostanza cessare quella incertezza nelle contrattazioni in genere, delle quali feci conto basandomi sul parere sovracitato.

Quanto poi all'avere il Senatore Giulini immaginato un caso che ha creduto di contrapporre a quello da me indicato, bisogna che mi permetta, che io dica ch'egli non mi ha inteso.

Senatore **Giulini.** Ho fatto delle supposizioni.

Senatore **Farina.** Permetta, la supposizione da me fatta non era destinata ad indicare un caso di grande speranza alla successione, ma metteva in evidenza che il sistema seguito dall'ufficio centrale non risponde nè alla vocazione feudale nè alla libertà del dominio dei feudi, ma che è un sistema ibrido, e che conseguentemente non si può chiamar conforme nè ai principii di libertà, nè a quelli della successione feudale.

Presidente. Siccome l'articolo 2 proposto dall'ufficio centrale veste il carattere di un emendamento, lo metterò per il primo ai voti.

Rileggo l'art. 2 emendato dall'ufficio centrale (*Vedi sopra*).

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Se il Senato crede nonostante l'ora avanzata di proseguire.....

Voci. Sì, sì.

Presidente. Rileggerò l'art. 3.

« La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati contemplati nell'art. precedente.

(Il Senatore Musio esce dall'aula)

Presidente. Prego i signori Senatori di non allontanarsi dall'aula ed i signori segretarii di riconoscere se siamo ancora in numero.

(I Senatori segretarii contano i presenti, e ne riferiscono al Presidente).

Presidente. Non siamo più in numero: onde crederei di aggiornare la discussione a domani.

Se il Senato consente, domani alle ore due vi sarà la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

La seduta è sciolta (ore 5 1|4).

XXXVIII.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — Approvazione degli articoli 3, 4 e 5 cogli emendamenti proposti dall'ufficio centrale, non che la parte prima dell'articolo sesto — Osservazioni del Senatore Porro contro la soppressione dell'alinea primo di detto articolo proposta dall'ufficio centrale, combattute dal Senatore Vigliani (relatore) — Emendamento del Senatore Pinelli — Parlano contro la soppressione dell'alinea primo i Senatori Martinengo, De-Monte e Giulini — in favore i Senatori Cadorna, Vigliani e Lauzi — Ritiro dell'emendamento Pinelli — Approvazione della proposta soppressione dell'alinea primo dell'articolo sesto — Adozione dell'alinea secondo e dell'intero articolo sesto — Votazione della legge — Discussione del progetto di legge sulla leva di mare — Accettazione del Ministro della Marina delle modificazioni introdottevi dall'ufficio centrale — Esposizione e proposta di un'aggiunta di un articolo del Senatore Farina (relatore) — Osservazione del Senatore De-Monte — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo primo — Emendamenti all'articolo secondo proposti dal Senatore De-Monte e combattuti dal Senatore Farina.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Marina e più tardi interviene anche il Ministro dell'istruzione pubblica.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Negri, Ambrosetti e Gozzadini, colle quali chi per ragione di servizio, chi per motivi di famiglia, chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Il Senatore Linati fa omaggio al Senato di 220 esemplari di un suo opuscolo intitolato: *Le leggi Minghetti e la pubblica istruzione.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI IN LOMBARDIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alla soppressione dei vincoli feudali in Lombardia.

Essa era ieri rimasta all'articolo terzo, il quale è concepito in questi termini:

« Art. 3. La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati, contemplati nell'articolo precedente. »

L'Ufficio Centrale consente in questa redazione.

Se non v'ha nessuno che domandi la parola metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

« Art. 4. Le Finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

Questo articolo è stato emendato dall'Ufficio Centrale nei seguenti termini:

« Art. 4. Le Finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori di beni feudali alcuna instanza di caducità, o *riversibilità* in virtù delle leggi o degli usi feudali. »

Se nessuno domanda la parola metterò ai voti anzitutto l'emendamento dell'Ufficio Centrale testè letto.

Chi intende approvarlo si levi.

(Approvato)

« Art. 5. Le annue prestazioni in denaro od in generi che, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori di beni feudali, potranno essere dai debitori affrancate pagando cento lire di capitale ogni cinque di annua prestazione. »

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo. »

(Approvato)

« Art. 6. Colla presente legge non si intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima. »

« Contro l'azione vindicatoria potranno i terzi pos-

sessori opporre l'eccezione di prescrizione, giusta le norme della legge civile. »

« Parimenti non si intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione del primo alinea di questo articolo

Siccome a termini del nostro Regolamento la soppressione non si vota, ma si mette a partito l'articolo stesso o la parte di esso, di cui si propone la soppressione, così coloro che intendono ammettere la soppressione voteranno contro la parte dell'articolo. Con tale avvertenza io metterò ai voti le singole parti di quest'articolo.

« Art. 6. Colla presente legge non si intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima ».

Chi intende approvare questa parte d'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Ora viene il primo alinea di cui l'Ufficio Centrale propone la soppressione.

« Contro l'azione vindicatoria potranno i terzi possessori opporre l'eccezione di prescrizione, giusta le norme della legge civile ».

Senatore **Porro**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Porro ha la parola.

Senatore **Porro**. Nella legge quale fu proposta dalla Camera elettiva vi erano due condizioni favorevoli ai terzi possessori; la prima condizione era la riserva ad una sola linea di chiamati cioè ai chiamati che in pari tempo fossero discendenti, e quindi prossimi eredi degli investiti. Nei rapporti fra i terzi possessori ed il chiamato discendente ed investito, era tranquillato il terzo possessore dall'idea, che difficilmente il chiamato avrebbe iniziato qualche azione vindicatoria, giacchè vi era sempre da contraporre l'evizione.

Ad onta di questa posizione più semplice e tranquillante la Camera elettiva volle, a maggior quiete dei terzi possessori, introdurre un'altra clausola di favore dichiarando espressamente che i terzi possessori potessero opporre contro l'azione vindicatoria l'eccezione di prescrizione a senso della legge civile. Questa dichiarazione non era contraria a quanto era precedentemente stato votato dal Senato. Nel Senato non si era fatta espressa analoga dichiarazione, ma si sospese di introdurre in articolo analogo la frase, *diritti dei terzi legalmente acquisiti*, e ciò appunto perchè s'è creduto che detta frase potesse perturbare la giurisprudenza introdotta nel foro lombardo colla quale si applicava il tenore della legge civile in materia di prescrizione.

A questa tradizione faceva plauso il Ministro e vi acconsentiva anche l'Ufficio Centrale, nella prima discussione del Senato. Ma dal punto in cui questa dichiarazione venne introdotta nella legge proposta dalla Camera elettiva, se per mezzo del Senato si facesse innovazione, probabilmente si getterebbe il dubbio nei tribunali circa le norme di prescrizione applicabili in materia feudale.

Questa è materia assai delicata; nella materia feudale in Lombardia prevalgono opinioni diversissime principalmente trattandosi di feudi d'origine veneta, i quali avevano anticamente le tradizioni di imprescrittibilità. La posizione dei terzi possessori sarebbe quindi già molto aggravata, e questo aggravio diverrebbe maggiore in forza della modificazione introdotta nella legge presente di estendere ai chiamati non discendenti il beneficio di partecipare ai beni feudali, giacchè il chiamato non discendente si intromette innanzi il terzo possessore per la rivendicazione dei beni non in quanto a tradizione feudale, in quanto a credità feudale, ma per effetto della presente legge.

Io quindi, per non isconvolgere la tradizione, con voto concorde ammessa presso i tribunali nostri, di applicare in materia feudale il tenore della legge comune, ritengo che dobbiamo mantenere questa dichiarazione esplicita dell'applicazione in tale materia della prescrizione trentennaria, altrimenti crederei che i terzi possessori sarebbero per averne un assoluto aggravio.

Senatore **Vigliani**. La questione a cui dà luogo la soppressione proposta dall'Ufficio Centrale dell'alinea in discussione dell'articolo 6, è molto più grave di quello che in apparenza possa sembrare.

Questa questione viene a toccare l'importantissimo principio della divisione dei poteri. Nel sistema costituzionale nulla è più rilevante, nulla esige maggiore attenzione che l'osservanza scrupolosa di quei confini che regolano i diversi poteri, onde emerge questa macchina, che un ingegnoso scrittore disse *ponderibus librata suis*. Guai al giorno in cui uno dei poteri si permettesse di entrare nel campo dell'altro! Allora la macchina corre rischio di rimanere sconvolta; nè vale che questo accada in cosa di maggiore o minore momento, poichè i principii sono di tale natura, che ove per poco sieno violati, cadono in tutto.

Ora, l'Ufficio Centrale nello esaminare l'aggiunta che venne introdotta nell'articolo 6 dalla Camera elettiva non senza una viva discussione, non senza una opposizione assai ferma da parte di distinti giureconsulti, ha creduto che quest'aggiunta contenga una dichiarazione la quale non dal potere legislativo, ma dal potere giudiziario deve emanare.

Esaminiamo le condizioni della Lombardia in ordine alla prescrisione dei beni feudali. Per principio rigoroso di diritto nella materia feudale, la prescrizione non sarebbe ammessa; questo principio da alcuni scrittori si volle limitato ai soli rapporti tra i privati e lo Stato, così che non si potesse mai prescrivere contro lo Stato per il suo diritto di dominio diretto. Altri poi presero questo principio più largamente, e l'applicarono così ai

rapporti tra privati e privati, come ai rapporti tra privati e lo Stato.

La crisi che i feudi traversarono in Lombardia al cominciare di questo secolo, allorchè si credette che fossero stati intieramente aboliti, ha esercitato una grande influenza sopra la prescrittibilità dei beni feudali. Siccome i feudi cambiarono di natura, perdettero il loro caratterere politico, e mantennero soltanto quello d'instituzioni civili, i Magistrati di Lombardia chiamati a giudicare questioni di prescrizione in materia feudale, si mostrarono assai larghi ed accolsero facilmente il principio, che almeno tra privati e privati, la prescrizione dovesse aver luogo.

Gli uomini pratici di questa materia, quelli che scrissero in particolare dei feudi in Lombardia, attestano generalmente che la Magistratura Lombarda ammettesse questa prescrizione nei rapporti, come io diceva, tra privati.

In presenza di una giurisprudenza generalmente attivata come costante in questa materia, converrà egli che il legislatore emani una dichiarazione con cui dica che si fa o non si fa luogo a prescrizione in materia feudale? A me pare che l'enunciare questione siffatta basti per dimostrare che il legislatore deve ritirare il piede da questo terreno, perchè entrandovi usurperebbe evidentemente il campo giudiziario.

Di due cose l'una: o la giurisprudenza mantiene questa prescrizione, e i terzi possessori ne godranno come consta che ne hanno finora goduto; o vi è pericolo, vi è ragione per credere che la Magistratura fosse per variare in qualche modo la sua giurisprudenza su questo punto; che farebbe allora una dichiarazione del legislatore la quale ammettesse la prescrizione?

Sostituirebbe la legge al giudice e lo farebbe tanto più inopportunamente in quanto che trattandosi della legge feudale la quale muore oggi, la nostra dichiarazione non potrebbe avere altro effetto che quello che riguarda il tempo passato, e così si verrebbe anche a violare il principio inconcusso, che le leggi non debbono avere effetto retroattivo.

Nè si opponga che la legge interpretativa riceve anche applicazione ai casi passati, quando non siano stati decisi, o transatti; poichè nella materia speciale in cui noi versiamo, non c'è quella ragione principale la quale fa tollerare in qualche modo l'inconveniente dell'azione retroattiva della legge d'interpretazione e che consiste nel benefizio che se ne ritrae nell'avvenire: quando si tratta di interpretare una legge che deve continuare ad avere la sua applicazione, si comprende come per non avere due applicazioni diverse della legge stessa, si debba di necessità soffrire che essa riceva anche applicazione a casi passati, acciocchè proceda in modo uniforme nell'avvenire. Ma nel caso nostro, i feudi debbono cessare in Lombardia il giorno che emanerà la nostra legge; quindi si tratterebbe unicamente di regolare quelle questioni le quali concernono alienazioni già avvenute, si tratterebbe dunque di dar legge unicamente a fatti consumati.

Ora io vi domando, o signori, se convenga di fare una dichiarazione la quale in sostanza terrebbe il luogo della sentenza del giudice. Ma, si dice, la giurisprudenza esiste, voi non fate altro che dichiararla per impedire che la si varii.

Osserverò primieramente che il tenore dell'alinea, di cui si propone la soppressione, è tale, che forse non raggiungerebbe nemmeno lo scopo di obbligare i magistrati a stare fedeli a quella giurisprudenza che finora hanno adottata; imperocchè l'alinea dice che: « *Contro l'azione vindicatoria potranno i terzi possessori opporre l'eccezione di prescrizione giusta le norme della legge civile.* »

Or bene, o le norme della legge civile ammettono la eccezione della prescrizione contro la vindicazione dei beni feudali, ed allora voi comprendete che farete colla dichiarazione di cui si tratta una perfetta superfluità, oppure queste norme non ammettono quell' eccezione, ed in tal caso questa disposizione lascia i Magistrati, non solo nella libertà, ma nel dovere di attenersi alle norme del diritto civile; e così se essi ravviseranno che le norme del diritto civile ostino all'ammessione della prescrizione nei beni feudali, la dovranno respingere.

Quindi la disposizione che si vorrebbe introdurre in quest'articolo sarebbe intieramente superflua, quando il diritto civile ammetta realmente la prescrizione nei beni feudali.

Sarebbe poi una violazione del diritto acquistato quando le accennate norme non ammettendo la prescrizione, pur si volesse intendere la disposizione nel senso di coloro i quali vorrebbero che essa obbligasse i Magistrati ad insistere nella giurisprudenza finora seguita.

Si è detto che il sistema al quale si attenne il Senato nel primo progetto essenzialmente non differisca da quello che ci viene ora proposto. Ma, o signori, se bene esaminiamo i due articoli, cioè quello che fu votato nel Senato e quello che ora ci viene presentato, si scorgerà di leggieri una gran differenza.

Nell'articolo che il Senato ha votato si dichiaravano illesi i diritti acquistati dai terzi legalmente, e fin qui il legislatore non fa niente che possa violare i diritti acquistati, anzi rende omaggio a questi diritti, e li dichiara mantenuti.

Invece nel nuovo articolo che ora discutiamo, ci viene proposto di dichiarare il come questi diritti legalmente siansi acquistati dai terzi; ci viene proposto d'introdurre nel diritto un modo, che potrebbe essere nuovo, di acquistare i beni feudali, vale a dire la prescrizione, pel caso in cui siavi probabilità che essa non abbia luogo, in questo caso la disposizione che si vuole introdurre stabilirebbe la prescrizione come modo di acquistare i beni feudali contro quanto la legge avrebbe finora prescritto.

Ora io non credo che ciò possa fare il legislatore senza infrangere il principio della più manifesta giustizia, quale è quello che impone di rispettare i diritti legalmente acquistati.

È stato fatto un cenno particolare dei feudi veneti, pei quali si è detto che la imprescrittibilità è ricevuta. Non mi consta, per quanto mi sia studiato di esaminare diligentemente questa materia, che, in ordine ai feudi posti nella parte di territorio che già apparteneva alla Repubblica veneta, sia mai emanata sentenza di tribunali lombardi o veneti, la quale abbia respinta la prescrizione, ed ho motivo di credere che per lo meno non esista alcun monumento autorevole di giurisprudenza contraria; forse non è che un timore di coloro che posseggono questi feudi, o beni provenienti da essi.

Ma, o signori, io domando, se, per liberare questi possessori dai loro timori, a noi sia permesso di distruggere i diritti che sarebbero acquisiti da altri, da quelli cioè, a cui i beni feudali si debbono devolvere, mentre quei possessori sarebbero, nella fatta ipotesi dell'imprescrittibilità dei beni feudali, privi di ogni titolo legittimo? A me non pare che ciò si possa fare senza sconvolgere apertamente o con esempio del tutto nuovo i principii più comuni di giustizia in fatto di proprietà.

Infine un'obbiezione viene tratta dacchè la soppressione della disposizione proposta possa ingenerare il dubbio che il legislatore abbia voluto in tal modo riprovare quella giurisprudenza che ora è vigente in Lombardia.

Io non credo che muover si possa tale dubbio, imperocchè basta seguire la discussione che ebbe luogo nei due rami del Parlamento a questo riguardo, per convincersi che tutti coloro i quali si pronunciano contro la dichiarazione proposta, non hanno altro scopo che di rispettare la giurisprudenza quale si trova, rifuggendo unicamente dall'aggiungere cosa, la quale possa in qualche modo vincolare la coscienza della magistratura nei suoi giudicati.

Quindi non si potrà mai trarre argomento davanti ai Magistrati lombardi contro il principio della prescrizione finora ammesso, da ciò che si sarà detto in Parlamento: che anzi, come già si accennava nella relazione dell'ufficio centrale, dalle discussioni del Parlamento sopra questo oggetto, i Magistrati avranno argomento di trarre conforto e coraggio a perseverare in quella larga e liberale giurisprudenza che hanno finora lodevolmente seguita. Ciò che facevano mentre i feudi erano ancora vivi, come nol faranno quando i feudi saranno estinti?

Riassumendo adunque le cose dette, conchiuderò che la disposizione che si vorrebbe introdotta in quest'articolo 6° o è superflua od ingiusta e nell'un caso come nell'altro non credo che convenga al legislatore di darvi la sua approvazione.

È trascorso poco tempo, o signori, dacchè abbiamo respinta una frase da un articolo di legge unicamente perchè sembrava superflua.

Con tutta certezza io potrei dire che la disposizione di cui ora si tratta, oltre di contenere una superfluità, contiene certamente un pericolo d'assai superiore a quello che potesse mai derivare da quella frase che il Senato non volle ammettere, perchè la ravvisava inutile. Io non posso quindi che esortarvi, o signori, a mantenere il primitivo vostro sistema, con quell'aggiunta dichiarativa, che fu opportunamente fatta nella Camera elettiva, l'aggiunta cioè che fa un cenno speciale dei diritti di proprietà di qualunque natura; con essa viene escluso ogni dubbio anche in ordine all'acquisto dei beni feudali col mezzo della prescrizione, ove abbia luogo, come fu nella Camera dei Deputati osservato.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pinelli ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Io non posso che convenire generalmente nei principii invocati dall'egregio preopinante circa all'aggiunta che si è proposto di fare in quest'articolo, e, mentre così dico, io accenno tanto il principio di doversi guardare dall'invadere i confini altrui, come a quelle osservazioni che si riferiscono in generale all'applicazione, che possa trovare a questo caso la norma della prescrizione, considerata nello stato in cui attualmente è ammessa dalle leggi vigenti in Lombardia.

A questo riguardo molto opportunamente osservava l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale che il modo, con cui è concepita la proposta aggiunta, non raggiungerebbe neppure lo scopo, mentre che lascia precisamente in dubbio quello che si sarebbe trattato di decidere.

Io non posso però tralasciare di sottoporre alla saggezza del Senato un riflesso, di cui non mi pare che siasi dissimulata l'importanza neppure dall'egregio preopinante, vale a dire che non si incorra nè nella taccia di invadere i confini del potere giudiziario, nè in quella di peccare contro il principio intangibile della non retroattività della legge, quando si ammette una disposizione dichiarativa.

L'indole stessa della disposizione dichiarativa è abbastanza conosciuta per sè, ed ha appunto questa virtù di riferirsi a tutti i casi non giudicati e non transatti.

Posta questa base, la questione riducesi a vedere se non esiste nello stato attuale della giurisprudenza davanti i tribunali lombardi un motivo speciale di ammettere questa disposizione interpretativa.

Ma a tal riguardo mi pare che le considerazioni svolte dall'onorevole preopinante non hanno potuto nascondere che vi esiste effettivamente un vasto dissenso, cioè che la savizza dei Tribunali si è trovata messa per così dire a compromesso tra i principii più assoluti nella materia dei feudi dai quali verrebbero respinte ogni sorta di prescrizioni, e quelle interpretazioni più benigne che le avrebbero ammesse in certe condizioni.

Vi esisterebbe dunque per sè nel caso attuale un motivo speciale per dileguare quei dubbi, tanto più

se si osserva che lo scopo della legge è appunto quello di far cessare ogni incertezza sulle condizioni di questi beni. Sinceramente confesso che se non vedessi in questa legge il vantaggio di assodare queste proprietà, di definire la sorte delle varie categorie di persone che vi possono pretendere, io crederei che la legge non farebbe opera di grande utilità. Ora chi può negare che nelle condizioni attuali vi esiste un motivo sufficiente per ammettere una simile disposizione interpretativa?

Posto questo riflesso, mi sembra che ne succeda un altro, che non può non accrescere l'importanza della prima considerazione, ed è che, come io aveva l'onore di sottomettere a questo onorando Consesso, la ragione dei chiamati non può dirsi talmente limpida che non si abbia a temere in certo modo di usurpare sull'autorità dei tribunali nello ammetterla. Io credo che vi possono essere delle gravi incertezze ed ho spiegato abbastanza in qual punto precisamente io dissentivo su ciò dal mio onorevole collega dell'Ufficio Centrale.

Posto che, come io esponeva, o non vi esistesse diritto alcuno ai chiamati all'epoca della soppressione stessa dei feudi o almeno all'epoca in cui sottentrava la disposizione del Codice Napoleone, il quale confondeva tutte le proprietà in una stessa legge, si scorge facilmente come questo diritto dei chiamati non possa essere da tanto che riconoscendosi nel giorno attuale non vi si possa mettere non dirò delle condizioni, ma certi limiti.

Ora tra questi limiti il più opportuno, secondo me, quello sarebbe appunto che mettesse fuori di causa, per usare una frase legale, i terzi possessori, i quali potessero invocare le norme della prescrizione, non della prescrizione quale si poteva ammettere avanti i tribunali, ma di quella la quale si desume dalle norme generali attualmente vigenti.

Così mentre si riconosce un diritto controverso qual era quello dei chiamati, un diritto, dirò meglio che non so come abbia potuto rivivere quando era già estinto, si metterebbero in salvo i terzi possessori e si garantirebbe l'impossibilità di ritorno di liti che sarebbero gravissime.

Io quindi sarei di parere che si dovesse ammettere la interpretazione di cui io trattava; che per rendere questa interpretazione proficua si potesse variare la disposizione dell'alinea, cioè escludendo quelle tali espressioni che potrebbero dare ancora appiglio ad incertezze, e che nello stesso modo che si dice, non potersi più dal fisco dal giorno d'oggi in poi agire come si è stabilito, nè per caducità, nè per reversibilità, si aggiungesse un alinea per cui fosse detto: — non è pur permesso ai chiamati prossimiori di disturbare quei possessori i quali avessero un trentennio di possesso secondo la legge comune.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Senatore **Pinelli**. L'emendamento sarebbe questo, di aggiungere dopo l'alinea che tratta dei diritti di riversibilità le seguenti espressioni:

« Non possono egualmente impugnarsi dai chiamati prossimiori gli acquisti fatti da terzi che risalgano a tempo anteriore a quello stabilito dalle disposizioni generali sulla prescrizione. »

Presidente. Abbia la compiacenza di far passare al banco della presidenza l'emendamento da lei proposto.

Senatore **Martinengo**. Io ho domandato la parola non mai per farmi giudice fra le opinioni un poco discrepanti nello stesso Ufficio Centrale, ma bensì per parlare sulla opportunità e necessità di tutelare maggiormente l'interesse dei terzi possessori e quindi solo per ricordare al Senato le circostanze speciali del vincolo feudale in Lombardia: vincolo che abbiamo ripetutamente accennato e dimostrato essere stato fin qui vulnerato dalle diverse leggi della Repubblica Cisalpina, e di altri governi che si succedettero.

Abbiamo l'appoggio di tale fatto nell'opinione dei validissimi giureconsulti Basevi e Romagnosi, i quali lo credevano estinto: all'appoggio di questa credenza tanto valida e fondata, molti hanno acquistato beni estesi e diversi. Ricorderò al Senato un solo feudo diviso in 150 famiglie, le quali certamente, ove non si pensasse a tutelare il loro contratto fatto in piena buona fede, e ciò accettando la declaratoria che mi pareva molto bene espressa quale è proposta dalla Camera Elettiva, si troverebbero maggiormente in pericolo. Ove tale precauzione non si ammetta a vantaggio de' molti terzi possessori, si renderà sempre meno gradita alla Lombardia questa legge, la quale io pur troppo vedo incamminata secondo un corso di idee che a me non soddisfa.

Presidente. Il Senatore De-Monte ha la parola.

Senatore **De-Monte**. Signor Presidente, signori Senatori. Bisogna veramente tenersi fermi ai principii per aver qualche speranza di successo qualora si sia al caso di rispondere alla dottrina e alle sottili argomentazioni dello egregio Relatore. Ma tenendoci ai principii e invocando ancora l'elemento storico, come poc'anzi opportunamente si avvisava di fare il preopinante, io credo che la discussione sarà immensamente chiarita, e non si potrà trovar più dubbio nell'adottare quel che fu divisato dalla Camera dei Deputati. Signori, io credo che i legislatori nel fare le loro leggi debbano eminentemente mirare alla bene intesa equità. Una legge la quale si scostasse dai principii riconosciuti di equità, e che mettesse in bilico la buona fede dei contratti passati all'ombra di una legislazione che fu, certamente sarebbe una legge meno di Solone che di Dracone, e conseguentemente tutti i legislatori della terra si sono bene avvisati di tener fermo il pensiero nella confezione delle leggi al punto cardinale della equità. E questo scopo nella specie si raggiunge quando non si trascurano le giuste cautele dei terzi possessori che, come vedremo, comprarono in buona fede e sotto una legge che avrebbe dovuto proteggerli a perpetuità.

Secondamente è ufficio pure dei legislatori di dare opera ad una interpretazione autentica quando veggono che una questione non trovasi punto risoluta da disposizione testuale della legge, sì ch'è passata nel dominio delle controversie forensi; sopra tutto allorchè trattasi di materia che meno al diritto dei privati che al diritto pubblico interno si riferisca. E niuno ignora che le controversie forensi come che per avventura siano in un dato periodo appoggiate alla giurisprudenza certa anzichè no, possono pur variare perchè variabili sono i modi di pensare degli uomini che si succedono nei varii stalli della magistratura; onde noi vediamo in tutti i tribunali d'Europa, cominciando dalla Corte di Cassazione di Francia, che quello che appariva ieri giusto, e di un evidenza incontestabile, oggi si cambia e l'indomani si cambia ancora e si ritorna all'antica giurisprudenza.

Dunque è indubitato che l'ufficio supremo d'ogni legislatore è quello di definire il diritto controverso; tanto è vero che fra i pubblicisti è assioma che le leggi allorchè hanno il carattere di dichiarative, sono applicabili alle questioni anche pendenti senza incorrere nel vizio di retroattività

Dunque mi pare che noi faremmo opera saggia quando cercassimo di togliere tutte le quistioni le quali potrebbero nascere dimani su d'una giurisprudenza, se oggi certa, ma che potrebbe divenire incerta dimani: in somma è ufficio del legislatore di mirare all'equità nella confezione delle leggi; ufficio supremo di lui è quello di togliere tutte le ambiguità che potrebbero sorgere; imperocchè se egli è vero che il corpo sociale è afflitto dalla malattia morale delle liti; se di alcun numero di esse potremmo liberarlo, faremo opera d'uomini saggi.

Signori, io credo di non ricordare invano che le leggi francesi furono pubblicate nelle province lombarde; che queste leggi fulminarono a perpetuità l'esistenza dei vincoli feudali e fedecommessari, in guisa che non vi voleva meno d'un dispotismo assoluto qual era lo austriaco, per richiamare in vigore siffattamente i feudi, da fare che le cose intermediamente avvenute non avessero più luogo, non dovessero essere conservate, e senza dubbio fu questo un atto di dispotismo così ributtante, che noi non sapremmo immaginare come abbia potuto succedere nei tempi più colti dell'Europa, se da governi dispotici non dovesse aspettarsi ben altro che questo.

Se tanto però avvenne in controsenso di diritti solennemente ed in perpetuo acquistati, è nostro dovere di metterci nel caso di riparare a cosiffatta flagrante ingiustizia; ed ecco come l'elemento storico aiuti molto la nostra discussione, e la porti all'apogeo dell'evidenza. E però io avviso, e spero che con me avviserà ancora il Senato nella sua saggezza, che non vi è mai chiarezza che basti per tutelare i terzi possessori, i quali, traditi dalle leggi austriache ne' loro diritti legittimamente acquistati, almeno avrebbero una salvaguardia nel presidio della prescrizione.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cadorna ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Non entrerò ad esaminare se giuste o non giuste sieno le ragioni che i terzi possessori possono addurre per rimanere al possesso in forza della prescrizione. Se io fossi giudice, confesso che valuterei assai queste ragioni, poichè quelle or ora addotte dall'onorevole preopinante servono assai a provare come fossero in piena buona fede allorquando andarono al possesso dei beni feudali da essi acquistati. Ma non essendo io ora giudice, non credo opportuno di entrare ad esaminare nel merito il fondamento e l'efficacia legale di questo possesso.

E prima appunto di arrogarci la facoltà di risolvere la questione relativa all'efficacia della prescrizione, noi dobbiamo discutere se il risolverla sia di competenza legislativa o giudiziaria.

Su questo terreno unicamente dobbiamo rimanere, e non lasciarci sviare da esso, nè per l'utilità dei terzi possessori, nè per l'utilità degli investiti del feudo, nè pel vantaggio di qualsivoglia altra persona o classe di persone, nè pel numero delle liti possibili, nè per la dubbietà della giurisprudenza a questo riguardo, essendochè niuna di queste cose può renderci competenti, se noi naturalmente noi siamo.

Ora, rimanendo sul terreno della competenza, è difficile aggiungere argomenti a quelli già detti dall'onorevole relatore. Esporrò soltanto forse le stesse idee solo in altra forma. A me la questione pare evidentissima. Il possesso può talvolta essere efficace ad acquistare la proprietà e talvolta esso è inefficace legalmente a tale scopo. Or bene, a seconda della natura di questo possesso, ed in ciascun momento del medesimo può essere creato un diritto nel possessore, a danno di colui contro il quale si possiede, ovvero può nascere in quest'ultimo il diritto di opporre la non manutenibilità e l'inefficacia di questo possesso. Dal momento poi che il trentennio sia compiuto, questi diritti diventano da ambedue le parti compiuti, perfetti, irrevocabili, e v'hanno perciò per ambedue dei veri diritti acquisiti, regolati dalla legge, che accompagnò il possesso medesimo.

Ora, io domando, quando vi sono diritti acquisiti fra privati, chi ha il mandato, non solo dallo Statuto, ma generalmente dalla legislazione fondamentale di tutte le nazioni civili, di giudicare? Unicamente la magistratura. Non vi è ragione di equità, o di utilità, nè qualsivoglia altra che possa spogliare la magistratura di questo diritto che le compete, e che è una delle massime salvaguardie di tutti i cittadini.

Che se il legislatore entra a decidere di un fatto compiuto e sugli effetti legali di questo fatto, evidentemente esso la fa da giudice, epperciò usurpa attribuzioni che non gli appartengono. Questo sarebbe un fatto di tale gravità, che in verità mi spaventa, anche nell'interesse della libertà.

Ma, si dice, che il legislatore può fare una legge di-

chiarativa, anche con effetto retroattivo. Ciò è vero, ma quando può farla?

In massima la dichiarazione del legislatore, come in tutti i casi, così in questo, non è fatta, nè può farsi, che pel tempo avvenire.

Ma dappoichè siasi fatta questa dichiarazione come norma dell'avvenire, si domandò, se essa potesse regolare anche i fatti compiuti.

Si disse in allora, ammetteremo noi che lo stesso testo di legge parli un linguaggio diverso al tempo passato ed al tempo avvenire?

A petto di questa impossibilità, tutti i giuristi andarono d'accordo nell'ammettere la massima, che la legge dichiarativa diretta a darne norme per l'avvenire, debbe pur regolare i fatti passati e compiuti, purchè non fossero già stati giudicati o transatti.

Ciò posto, io domando, dove sono i fatti avvenire che rendano ora necessaria una legge dichiarativa? Questa legge stessa vi risponde: che essa abolendo i feudi, non vi ha più possibilità di una prescrizione di beni feudali per l'avvenire. Se dunque la pretesa dichiarazione legislativa non può regolare alcun fatto avvenire, se nessun fatto avvenire la rende necessaria, manca la necessità legislativa di farla, e non è possibile invocare una tale legge siccome quella, che essendo stata necessaria per l'avvenire, debba pure applicarsi al passato, per non farle parlare due linguaggi.

Diciamolo dunque francamente; una tale legge non si vuole fare che pel passato, pei fatti compiuti, pei diritti acquisiti; ma in allora essa non è una legge, ma sibbene una sentenza fra le parti interessate. È una sentenza che decide di un colpo di molti casi, ma è pur sempre una sentenza, perchè l'atto, che pronunzia unicamente su diritti compiuti ed acquisiti, e che risolve private contestazioni non è, e non può essere che una sentenza. Or bene, io ripeto, che questa invasione del potere legislativo nel campo del potere giudiziario, che è la tutela di tutti i diritti dei privati, dappoichè essi siano noti, mi spaventa, e non può da alcuno essere ammessa.

Io voterò perciò contro ogni proposta che si proponga un tale scopo.

Presidente. L'ufficio centrale propone la soppressione del primo alinea di questo articolo 6 sul quale ha versato la discussione. Il Senatore Pinelli proporrebbe un emendamento in surrogazione dell'alinea primo dell'articolo, concepito in questi termini:

« Non possono egualmente impugnarsi dai chiamati prossimiori gli acquisti fatti dai terzi che risalgano a tempo anteriore a quello stabilito dalle disposizioni generali sulla prescrizione. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore **Vigliani.** Io non posso presentare al Senato l'opinione dell'ufficio centrale sovra l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pinelli, mio collega ed amico, imperocchè oltre a trovarsi l'ufficio ridotto di numero, esso non è in grado di potere immediatamente prendere una deliberazione collettiva in proposito. Mi limiterò quindi ad esprimere la mia opinione.

Le cose che ebbi l'onore di dire al Senato già dimostrano abbastanza che non posso aderire ad un emendamento il quale dice in modo più esplicito, ciò che io credo aver provato che non si dovrebbe dire nemmeno in modo velato.

A che infatti tende l'emendamento proposto? A far dare una sentenza generale a favore dei terzi possessori.

Nella prima proposta del Senatore Pinelli mi era sembrato di notare che alla parola *terzi* aggiungeva la menzione dei *prossimiori chiamati*.

Se non prendo abbaglio, nel testo che fu deposto sul banco della presidenza, la menzione dei *prossimiori chiamati* più non esiste.

Presidente. Rileggerò l'emendamento.

« Non possono egualmente impugnarsi dai chiamati prossimiori gli acquisti fatti dai terzi che risalgono a tempo anteriore a quello stabilito dalle disposizioni generali sulla prescrizione. »

Senatore **Vigliani.** Aveva preso equivoco circa il testo in quanto mi pareva che fosse stato cambiato. Ora essendo chiarito che il testo è lo stesso, trovo un argomento molto più grave per combattere l'emendamento, che non sarà nemmeno accetto agli altri oppositori in questa quistione.

Egli è evidente che l'emendamento dell'onorevole Senatore Pinelli restringe il beneficio della prescrizione ai soli casi che interessano i prossimiori chiamati, cosicchè a tutti gli altri la prescrizione non potrebbe giovare. Ciò posto, noi andremmo davvero ad intorbidare la quieta giurisprudenza in Lombardia, in quanto che, se noi dichiariamo che la prescrizione potrà essere soltanto invocata contro i prossimiori chiamati ai beni feudali, ne deriverà certamente la conseguenza che quando sarà opposta agli attuali investiti o ad altri interessati, essa verrà respinta.

Quindi io credo che questo emendamento, oltre ai vizi che sono inerenti alla disposizione che l'Ufficio Centrale propone di sopprimere, ne porterebbe con sè un altro ben grave, quello di gettare la perturbazione nella giurisprudenza, e ciò sarebbe senza una giusta causa, poichè la prescrizione in materia feudale, se ha luogo, deve essere ammessa non solo contro i prossimiori chiamati, ma contro tutti coloro che possono proporre l'azione vindicatoria di beni feudali.

Non si può quindi restringere l'effetto di questa eccezione ad una categoria sola di aventi diritti, senza mancare ad un tempo alle leggi ed alla giurisprudenza che è stata finora seguita. Non credo pertanto che questo emendamento possa in nessuno dei sistemi trovare favorevole accoglimento.

Aggiungerò ancora qualche osservazione in ordine ad alcune obbiezioni che mi vennero fatte circa la combattuta soppressione del primo alinea dell'art. 6.

Si è creduto di dedurre un motivo d'opportunità in favore dell'aggiunta di quell'alinea, dall'incertezza maggiore o minore che esista circa alla giurisprudenza dei tribunali lombardi.

Signori, o io erro grandemente, oppure questo motivo deve principalmente trattenerci dall'approvare l'aggiunta in quistione; imperocchè se veramente la giurisprudenza fosse esitante, se essa fosse incerta, del che come ho già detto, io non ho nessuna sorta d'indizio, allora la dichiarazione che noi faremmo in favore della prescrizione sarebbe ancora più evidentemente lesiva dei diritti acquistati, allora si farebbe in vero una dichiarazione che tenderebbe a creare, anzichè mantenere una giurisprudenza; a togliere, in altri termini, agli uni per dare agli altri. Noi faremmo ciò che la giustizia vieterebbe anche al giudice di fare. Non credo quindi che dalla supposta incertezza della giurisprudenza si possa dedurre un argomento qualunque a sostegno dell'aggiunta che si discute.

Ed invero quelli che proposero l'aggiunta dissero più accortamente che essa mira solamente a tranquillare la coscienza dei magistrati, a mantenerli sulla via che battono, e questo parmi essere il solo colore che si possa dare a quest'aggiunta per farla accogliere senza offendere la giustizia.

Quindi io non esito a valermi dei pretesi dubbi della giurisprudenza, se esistessero, per dirvi con maggiore insistenza, o signori, guardatevi bene dall'entrare in questa via obliqua; guardatevi dal risolvere questi dubbi, che debbono essere risolti dai soli giudici; guardatevi dal fare i magistrati invece di fare i legislatori.

Parmi dunque evidente che sussiste sempre ciò che diceva nel mio primo ragionamento, che, o la dichiarazione che si vorrebbe fare è totalmente superflua, o è del tutto ingiusta, perchè spoglierebbe dei beni feudali coloro che vi avrebbero legittimi diritti, per attribuirli ad altri che si riconoscerebbe non avervi alcuna ragione. Quindi io credo che il sistema più sicuro, più legale e giusto sia quello di ammettere l'articolo quale fu approvato dalla Camera dei Deputati sopprimendo un'aggiunta la quale si presenta piena di pericoli.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Per quanto possa essere superfluo di aggiungere alcun che alle ragioni così solide e così bene esposte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, mi faccio tuttavia lecito di osservare che l'emendamento, ossia l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pinelli non potrebbe accettarsi anche per questa ragione, che attribuirebbe un valore esclusivo al solo decorso del tempo senza tenere calcolo del giusto titolo e della buona fede, che sono requisiti che le leggi vigenti prescrivono, perchè possa efficacemente verificarsi la usucapione.

Io non credo poi che il legislatore possa dichiarare in fatto che certe persone che hanno fatto certi contratti, sono tutte di buona fede.

Anche questa evidentemente è una cosa che non può essere decisa, salvo che dai tribunali nei singoli casi ed è impossibile che una certa categoria di contraenti sia dichiarata espressamente o implicitamente tutta in buona fede.

Aggiungerò che appunto l'esclusione della buona fede fu cagione per cui un emendamento che molto assomiglia a quello proposto dal Senatore Pinelli fu, dopo matura discussione, respinto anche nella Camera dei Deputati.

Per queste ragioni appoggio le conclusioni del relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giulini**. Io non aveva alcuna intenzione di prendere parte a questa discussione, che mi pareva già svolta ampiamente, ma come membro dell'ufficio centrale credo che sia dovere per me di motivare il voto. Non entro nella questione di giurisprudenza e cercherò di restringermi alla questione di opportunità.

La convenienza vuole che si provveda.

Realmente è grande l'incertezza nello stato di coloro che possedono per acquisto beni di feudo.

Il signor Senatore Martinengo ha citato il caso del feudo Gambera, alienato durante quel periodo di incertezza sulla ulteriore esistenza dei feudi.

Qui facendo una breve digressione, debbo dire, che la abolizione non era completamente chiara, perchè non derivava da legge positiva di svincolo dei feudi, la quale io non credo che sia stata pubblicata.

La abolizione era indotta da un complesso di leggi e disposizioni legislative.

Vi era la legge che aboliva i fedecommessi, quella che avocava le regalie allo Stato, e l'altra che sopprimeva la nobiltà. Connettendo tutte queste leggi, molti giureconsulti distinti furono indotti a concludere che i feudi avevano cessato di esistere.

Questa opinione prevalse da quel tempo fino a che, durante il regno d'Italia e il regime austriaco, venne con disposizioni governative stabilito un'altro sistema.

Ritornando ora alla questione d'opportunità, dico che realmente ci fu una grande dubbiezza, della quale durano le conseguenze. I beni che sono passati in altre mani sono molti, i giudizi sono incerti, e non credo che siano tali da poter dire che una giurisprudenza definitiva sia stata fissata.

L'onorevole Martinengo ha citato il feudo Gambera, io potrei citare altri feudi di posizione ancor più involuta. Il feudo Gazzoldo nel Mantovano ha delle alienazioni che risalgono fino al seicento; quei beni furono venduti mentre il sistema feudale era in piena esistenza, però i feudatari non hanno mai domandato l'abolizione del contratto e il richiamo del feudo.

Il possessore è quindi in posizione assai complicata, ed ha bisogno di essere tranquillato. Ritengo che i feudi venduti siano per lo meno un terzo delle proprietà feudali, e credo per conseguenza che ci sia grandissimo interesse nel definire la cosa.

Si noti anche che una parte cade sopra ragioni di acqua le quali per colatizi e per derivazioni toccano ad altre proprietà e complicano grandissime ramificazioni di competenze.

Per questo io credo, che avendo il Senatore Pinelli dimostrato che vi ha luogo a poter legislativamente provvedere, e trattandosi di regolarizzare posizioni difficili, sarebbe bene che la legge intervenisse a definire nettamente la situazione.

Con questo però non intendo di appoggiare l'emendamento Pinelli, perchè mi pare che dalla discussione potrà emergere qualche proposta più completa. Solo dirò che a mio parere è necessario di provvedere.

Senatore **Martinengo**. Io non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Pinelli, ma bensì l'alinea stato al proposito adottato dalla Camera Elettiva.

Soggiungendo poi alcune parole intorno alle leggi, che l'onorevole mio amico il Senatore Giulini dice non essere state emanate nella Lombardia, farò cenno solamente di quella che fu già ricordata al Senato ed emanata dal Governo provvisorio di Brescia. La durata non toglie la legalità di un Governo che ha avuto la sua esistenza piena e giuridica e le di cui leggi erano valide quanto quelle di qualunque monarchia più duratura.

Se in quel tempo fossero avvenuti contratti di vendita di beni feudali sarebbero stati in piena buona fede o meno? Io credo che il dubbio sia sciolto per l'affermativa; sarebbero stati in buona fede; e ricordo ancora al Senato la dubbietà che nascerebbe sempre più nella posizione dell'attuale terzo possessore. E quindi raccomando al Senato l'approvazione dell'articolo quale fu approvato dalla Camera Elettiva.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento del Senatore Pinelli da collocarsi al luogo del primo alinea dell'art. 6.

Lo rileggerò (*V. sopra*).

Senatore **Pinelli.** Il mio emendamento si trova in una posizione veramente singolare, perchè mentre non posso naturalmente dissimularmi che incontrerà un ostacolo negli avversari dell'effetto della prescrizione, si trova anche avversato dall'opinione di quelli che sarebbero favorevoli alla prescrizione, ma che, qualunque ne sia il motivo, temono di accostarsi alla redazione proposta e preferirebbero la votazione sulla redazione della Camera elettiva. Per rassicurare le coscienze di questi onorevoli colleghi i quali sembrano presi dal timore che vi possa essere alcun che in quest'emendamento che tragga a conseguenze impreviste, io dichiaro che l'unico mio intendimento è stato quello che ben naturalmente nasceva dall'aver udito le osservazioni così saggiamente esposte dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, cioè che la proposta della Camera Elettiva non giungeva allo scopo cui tendeva, se non v'interveniva una dichiarazione del dubbio se vi fosse o no luogo ad invocare la prescrizione quanto agli acquisti fatti di questa sorte di beni, con grande pericolo da parte degli acquisitori dei medesimi.

Io credo poi, qualunque sia il rispetto che ho per le opinioni individuali, che questa considerazione possa essere di qualche peso presso un Consesso che si occupi di consolidare le proprietà attualmente esistenti in Lombardia aventi relazione con queste malaugurate origini feudali.

Se vi sia un caso in cui una legge interpretativa possa essere saggia, ponderata, opportuna, egli è certamente questo! Si è fatto con molto acume osservare dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale che i dubbi dei quali si tratta non potrebbero riprodursi in avvenire; che si farebbe una legge la quale evidentemente non avrebbe altro scopo che quello di applicarsi a casi passati, mentre che le leggi di loro natura possono solamente riferirsi a casi avvenire.

Una semplice risposta, parmi che possa bastare, che cioè dacchè non è escluso che dalle leggi interpretative debbano prender norme tutti i casi i quali non sono stati definiti o con giudicati o con transazioni (cosa la quale credo abbastanza nota ai cultori di scienze legali) non vi sarebbe poi certamente da preoccuparsi del pensiero che possano poi nascere ancora ulteriormente dei dubbi.

Ma quando a questo motivo si aggiunga che appunto si vuol consacrare un diritto a favore di una categoria di persone; che questo diritto è esplicitamente riconosciuto dalla legge, e che si trova in conflitto con dei diritti diversi, il lasciare tale strada aperta alle liti, io credo che sia la cosa la più nociva che possa immaginarsi pel bene economico del paese. Se non volete che la vostra legge vada a colpire dei casi passati, vogliate egualmente che almeno non ne faccia nascere dei nuovi!

Ora io temo, che effettivamente il vizio di questa legge, se non abbia qualche correttivo, sarà quello di svegliare delle liti acerrime le quali renderanno per lungo tempo poco sensibile il benefizio della legge.

Tale considerazione, dico il vero, mi occupò sin dal principio di questa discussione. Non fu addotta fin qui una ragione la quale possa calmare questa sorta di dubbii i quali, mi pare, siano abbastanza gravi, per occupare qualsiasi coscienza timorata.

Del resto se si tratta semplicemente di redazione, io non ho nessuna difficoltà che la votazione sia portata sopra la redazione della Camera Elettiva, mi riservo poi di vedere se sia il caso ancora di proporre o no il mio emendamento.

Presidente. Metterò dunque ai voti il primo alinea dell'articolo sesto.

Secondo l'opinione dell'Ufficio Centrale, dovrebbe essere soppresso; ma non potendosi a norma del regolamento, come ho già avvertito, mettere ai voti la soppressione di un articolo, o di una parte di esso, ma sì invece l'articolo o la parte di esso, così quelli che vorranno soppresso l'alinea in conformità del parere dell'Ufizio Centrale non si alzeranno,

saranno invece del parere contrario all'Ufizio Centrale, che intendono cioè conservare l'alinea adottato dalla Camera Elettiva, si alzeranno.

Rileggerò l'alinea dell'art. 6.

« Contro l'azione vendicatoria potranno i terzi possessori opporre l'eccezione di prescrizione, giusta le norme della legge civile ».

Chi intende approvarlo si alzi.

Senatore **Martinengo**. Domanderei la controprova.

Presidente. Si farà la controprova.

Quelli che sono del parere dell'Ufficio Centrale, che vogliono cioè soppresso l'alinea primo, sorgano.

(L'alinea non è approvato).

Rimarrebbe ora l'ultima parte dell'articolo. Prego il Senatore Pinelli di dirmi se persiste nel suo emendamento.

Senatore **Pinelli**. Lo ritiro.

Presidente. Leggo l'ultima parte dell'art. 6.

« Parimenti non s'intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi ».

Chi approva quest'ultima parte voglia sorgere.

(Approvato).

Metto ai voti l'intiero articolo sesto, modificato nel senso espresso dall'Ufizio Centrale.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **D'adda**, fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 79
Favorevoli 63
Contrari 16

Il Senato adotta.

Prego i signori Senatori di riprendere il loro posto per passare alla discussione del secondo progetto di legge posto all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA LEVA DI MARE.

(*V. atti del Senato N.* 16).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto della legge organica sulla leva di mare.

Domando prima di tutto al Senato, se gradisce che si dia ora lettura dei 151 articoli di cui si compone questo progetto (*Ilarità*).

Voci. No! No!

Presidente. Allora si prescinderà da questa lettura, ma però prima di aprire la discussione generale, pregherò il signor Ministro della Marina a voler dichiarare, se intende che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio Centrale, ovvero sul testo primitivo presentato dal Ministero.

Ministro della Marina. Signori Senatori, il vostro Ufficio Centrale mi aveva scelto a relatore della legge che è ora sottoposta alle vostre deliberazioni, e già mi apparecchiava a sostenere le modificazioni che furono introdotte dall'Ufficio Centrale al progetto ministeriale, allorchè il fatal destino tolse a tutti il conte di Cavour, ed io fui chiamato ad occupare quel seggio che egli illustrò col potente suo ingegno.

Non posso dire quanto sia riconoscente alla benevolenza del Re, che mi chiamò ne' suoi consigli; ma non mi è meno cagione di dolore l'essere stato chiamato in queste circostanze; e forse il mio coraggio sarebbe venuto meno, se io non fossi confortato dal pensiero che per mettermi in grado di adempiere l'incarico affidatomi, seguirò le norme, le tracce profonde che furono già segnate dall'illustre conte di Cavour, il quale aprì una via novella, diede novella vita alla marina italiana, che in questa ultima campagna esordì con trionfi degni dell'antica sua gloria.

Ora, o signori, io vengo a spiegare la specie di contraddizione singolare nella quale attualmente mi trovo; da una parte sono relatore dell'Ufficio Centrale, il quale ha portato le mutazioni alla legge, dall'altra come Ministro della Marina, devo sostenere l'uno e l'altro dei progetti presentati.

Ma quest'apparente contraddizione non esiste di fatto ed invero l'Ufficio Centrale, mentre adottava in massima il principio che informa la legge ministeriale, si limitava ad arrecare alcun cambiamento destinato a migliorare qualche parte della legge medesima; e debbo dire che quasi tutti, se non tutti questi combiamenti, furono già accettati dal precedente Ministro, dal compianto conte di Cavour.

Solo dirò che vi fu una differenza, che accennerò quando verrà l'occasione, cioè dichiarerò la qualità delle persone che debbono essere chiamate a far parte della gente di mare; ma questa stessa differenza è lieve, e credo che alcune parole basteranno per togliere ogni dissenso a questo riguardo.

Tutti gli uomini i quali fanno parte della gente di mare, e che sono iscritti sulla matricola della marina, vengono chiamati a prestare servizio militare per un numero determinato d'anni.

A prima giunta, questo principio pare alquanto duro in quanto che gli uomini di mare si troverebbero in condizione più grave che gli uomini chiamati alla leva di terra, nella quale il sorteggio designa solo ogni anno un certo numero d'individui.

Ma ove si osservi che la gente di mare chiamata a servizio militare non lascia di esercitare la professione che aveva abbracciata, cioè il marinaio continua a fare il marinaio, l'operaio continua generalmente a far l'operaio, si vedrà che effettivamente la legge attuale è assai meno grave per le popolazioni marittime di quello che lo sia effettivamente la leva di terra; poichè chi diventa soldato è obbligato a rinunziare quasi sempre alla sua professione e dedicarsi per un determinato nu-

mero di anni esclusivamente al mestiere delle armi. Questo è il principio che il Ministero precedente aveva approvato, l'ufficio centrale accettato, e che dal canto mio reputo il migliore nelle circostanze attuali. Imperciocchè questo sistema avrà il grandissimo vantaggio di formare uomini di mare, i quali dopo alcuni anni di esercizio militare saranno tutti atti a rendere i grandi servigi che si aspettano dalla marina militare.

Si avrà oltre ciò il gran vantaggio di operare, per così dire, una fusione fra i vari individui delle diverse provincie, i quali verranno così informati ad un medesimo spirito di corpo, che varrà certamente a sviluppare anche le nostre forze militari, a migliorare la nostra marina, e le condizioni della marina mercantile in particolare.

Per questi motivi, io spero che il Senato vorrà accettare il principio della legge che ho brevemente esposto. Si vedrà che tra l'ufficio centrale e il Ministero si è cercato di rendere alcuni articoli più chiari che fosse possibile, e questi si riferiscono in gran parte alla legge sulla leva di terra, perchè ai principii generali che informano la leva di mare si è potuto applicare in massima parte gli articoli della legge sulla leva di terra, per gli uomini che si trovano in condizione identica, per cui si può dire che la legge attuale non è che la ripetizione in gran parte della legge che governa attualmente la leva di terra, salvo, dico, i principii generali che ho testè esposti al Senato.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Senatore **Farina**. Veramente l'ufficio centrale si trova attualmente in una dolorosa posizione, perchè non solo esso ha perduto il suo valente relatore, ma altresì ha il suo presidente colpito da malattia. Ad ogni modo anche dopo che l'onorevole attual Ministro della marina aveva per così dire cessato di far parte dell'ufficio centrale, esso si è preoccupato di una circostanza della quale si era ben fatto cenno in seno all'ufficio medesimo, senza che però si fosse formulato un apposito articolo di legge per provvedervi.

Il relativo articolo di legge è una conseguenza necessaria del principio fondamentale della legge medesima, ed è perciò che io ho preferito di farne cenno in questo momento anzichè di aspettare a proporlo al luogo opportuno in aggiunta agli articoli della legge.

Come ottimamente andava osservando l'onorevole signor Ministro della Marina, la legge attuale stabilisce per massima che tutti indistintamente gli inscritti nella lista della leva marittima giunti a 21 anno di età, debbono essere compresi nella leva di mare. L'attuale inscrizione della leva marittima nelle antiche provincie dei nostri Stati ascende, se ben ricordo, a 14,000 circa individui, ma essa non comprende che i soli marinai ed esclude sia i barcaiuoli, sia i pescatori, sia i così detti uomini di forza. Il colpire esclusivamente i marinari riusciva di un aggravio grande, ed anzi si potrebbe dire assolutamente soverchio ai marinai medesimi ed al commercio marittimo, perchè tutto il peso del servizio della leva di mare cadeva sopra di loro.

Si trovò quindi conveniente ed opportuno di estendere questo servizio anche a coloro che non fanno propriamente il marinaio, ma si dedicano alle arti che sul mare si esercitano, quali sono i barcaiuoli ed i pescatori, ecc.

Questo principio fu manifestamente introdotto per favorire il commercio onde sottrarre il meno possibile di naviganti agli armatori che fanno il commercio sia di piccolo, che di grande cabotaggio.

Evidentemente dunque comprendendo nel novero degli inscritti della leva di mare non solo i marinai, ma altresì i pescatori, i barcaiuoli e gli uomini di forza, si viene, dalle nozioni che potè avere l'ufficio centrale, a duplicare a un dipresso il numero degli inscritti nella leva marittima, di maniera che i 14,000 circa inscritti delle antiche provincie dello Stato diventerebbero a un dipresso 28,000 (saranno 25, saranno 26 potrebbe darsi siano 27 mila); ma ad un dipresso si viene a duplicarne il numero.

Ponendo che il rimanente del litorale marittimo d'Italia non dia che un numero doppio di questi 28 mila inscritti nella leva di mare, si viene ad avere 56[m]. inscritti nella leva marittima.

Ripartendo questo numero nei 20 anni (anzi non sono nemmeno 20, sarebbero solo 19); calcolo 20 perchè numero più rotondo e meglio adatto perciò a dare sommariamente una idea del motivo che ha indotto l'ufficio centrale a proporre un articolo di aggiunta, veniamo ad avere circa 2,800 inscritti nella leva di mare all'anno.

Faccio una media perchè un anno saranno di più, un anno saranno di meno, ma la media verrà sempre ad avere 2,800 inscritti nella leva di mare per ciascuna classe ed anno.

Vediamo quale sia il numero dei marinai, che si trovano ora in attività di servizio.

Questo numero non oltrepassa, ed in questo momento credo che non raggiunga nemmeno la cifra di 5800. Ma da questa cifra di 5,800 conviene dedurre più di 300 mozzi che escono annualmente dalla scuola ed entrano in servizio sulle navi dello Stato, di maniera che nei quattro anni in cui dura il servizio della leva marittima ordinaria, si viene ad avere 1200 individui usciti dalla scuola dei mozzi; onde il numero da prendersi sulla leva annua si riduce a 4,600.

Noi abbiamo dunque da una parte il bisogno di 4,600 individui, dall'altra tante classi che ce ne forniscono undici mila e più. Evidentemente in questo stato di cose bisognava prevedere la circostanza di dover rimandare a casa quelli che sopravanzavano, se no il Governo si sarebbe trovato obbligato ad avere una quantità di marinai o almeno di persone addette al servizio militare marittimo di gran lunga eccedente i suoi bisogni. In questo stato di cose l'ufficio centrale ha creduto che non fosse prudente di lasciare nell'arbitrio del governo

di mandare a casa chi più gli piacesse, ma che fosse opportuno di dire nella legge quello che avrebbe certamente fatto il Ministero, se si fosse lasciato operare a suo arbitrio; ma che pare opportuno che sia detto nella legge, poichè le leggi devono essere più chiare, esplicite e particolarizzate che sia possibile, onde lasciare la minor latitudine all'arbitrio degli esecutori.

L'ufficio centrale perciò si preoccupò di formolare un articolo che indichi come dovrà seguire il rinvio di quelli che sono sotto le armi, quando vi sia un'eccedenza nel numero di quelli che vengono a far parte della leva della marina.

Io spero che anche in questa proposta, che mi riservo di formulare a luogo opportuno, l'ufficio centrale potrà facilmente andare d'accordo col Ministero, e che conseguentemente la discussione della legge non presenterà ostacolo di sorta.

Ministro della Marina. Mi riservo di rispondere ad alcune obbiezioni mosse dall'onorevole Senatore Farina quando verrà in discussione l'articolo che egli ha annunziato; credo nondimeno che sarà facile il venire ad un accomodamento, onde la legge sia migliorata anche nel senso da lui accennato.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Senatore **De-Monte**. Domando la parola.

Presidente. Sulla discussione generale?

Senatore **De-Monte**. Sì signore.

Presidente. Io credo che il Senato interpreterà benignamente i suoi desiderii, sebbene la discussione generale sia chiusa. Siccome può essere stato sbaglio di udito da parte sua, interrogherò il Senato se intenda di concedergli ancora la parola.

Voci. Sì, sì, sì.

Presidente. Il Senatore De-Monte ha facoltà di parlare.

Senatore **De-Monte** Leggo nella esposizione dei motivi che hanno dato fondamento alla compilazione di questa legge, e precisamente alla fine della pagina sesta della relazione, le seguenti parole: « Oltre le questioni fondamentali precedentemente esposte, ve ne è una che fermò alquanto l'attenzione del vostro ufficio, quella cioè dei soccorsi da darsi alle famiglie dei marinai richiamati sotto le armi.

« Il vostro ufficio tuttochè riconoscesse che una tale questione merita di essere presa in seria considerazione, non ha creduto che fosse il luogo d'introdurre nella legge attuale veruna disposizione a tale riguardo. »

Ora io crederei che fosse estremamente necessario di stabilire nella legge disposizioni apposite pel caso, che non isfuggiva alla saviezza dell'ufficio centrale.

Osserverò dunque che è regolare e nell'ordine delle cose che se un giovine marinaio compiendo i suoi quattro anni di servizio forzoso rientra in famiglia, ama di sostituire alla vita girovaga i piaceri del matrimonio; quindi è naturale che se, già divenuto padre di famiglia, venga richiamato al servizio, si presti volentieri, anzi con slancio all'invito che gli fa la patria, sempre che sappia che la moglie ed i suoi figli non restino esposti all'arbitrio, e non siano soggetti ad accattare o ad andar implorando favori.

Ecco perchè mi pare essenziale che nella compilazione di questa legge si provvegga appositamente ai destini della famiglia dei marinai, che, compiuto il primo quadriennio, sono di nuovo chiamati a servire la patria.

Presidente. Interrogo di nuovo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

Chi intende di chiudere la discussione generale, voglia levarsi.

(La discussione generale è chiusa),

Leggo ora gli articoli secondo il testo modificato dall'ufficio centrale.

« Art. 1. L'armata di mare si recluta con uomini chiamati a far parte della leva marittima, o che si arruolano volontariamente. »

Nessuno domandando la parola lo metterò ai voti.

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 2. Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai *lavori forzati* od alla *reclusione* od alla *relegazione* a termini del Codice penale in data del 20 novembre 1859, ed all'*ergastolo* ed alla *casa di forza* a termini del Codice penale della Toscana. »

« I condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti possono egualmente essere esclusi dal far parte dell'armata di mare per decisione del Ministero della Marina. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Senatore **De-Monte**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De-Monte.

Senatore **De-Monte**. Con quest'articolo indubitatamente è formulato un gran principio, che cioè non possono essere chiamati a far parte dell'armata sia di terra, che di mare le persone le quali abbiano un marchio d'ignominia per un misfatto che abbiano commesso: e questa è tale disposizione, che per la sua manifesta ragionevolezza non può andar soggetta a veruna contraria disquisizione.

Parmi però che la discussione sorga naturalmente da due casi che possono darsi, e che non sono isfuggiti al compilatore della legge ed all'ufficio centrale: il caso del condannato in contumacia e quello del condannato da tribunale straniero.

Pei condannati in contumacia, mi pare che nell'articolo, come era compilato nel progetto di legge, si dicesse dipendere dall'arbitrio del Ministro della marina di fare quello che credesse con sua ordinanza in proposito.

Questa parte è stata omessa, e forse di proposito dall'ufficio centrale.

Ma che cosa, o signori, presentemente si è inteso omettendo questa parte così interessante? Si è creduto che dovessero i condannati in contumacia appartenere a quella stessa categoria generale dei condannati? Ovvero si è creduto che un giudicato contumaciale in linea penale nulla ponesse in essere? Ma non parmi che possa ammettersi l'una o l'altra ipotesi: non la seconda, imperocchè è una presunzione legale contro i condannati in contumacia del loro reato, fino a che presentandosi al giudizio, questa presunzione di reità si cangi in certezza d'innocenza, ed a tal modo loro sarà dato indubitatamente d'essere ammessi a far parte dell'armata, il quale onore non puossi concedere che ai cittadini esenti da ogni macchia; non la prima, imperocchè sarebbe evidentemente assurdo equiparare il giudicato contumaciale al giudicato emesso nella piena contraddizione dell'imputato.

Nè tampoco potrei ammettere che il destino dei condannati in contumacia dovesse dipendere dal Ministro della Marina, dappoichè l'arbitrio del Ministro della Marina, comunque giusto, comunque illuminato, non potrebbe esser tale da stabilire la verità legale del reato, o dell'innocenza dell'imputato.

Conseguentemente io credo, che pei condannati in contumacia bisogna stare fermamente al principio, che siano esclusi dall'onore di servire nell'armata di mare fino a quando non siano purgati, presentandosi ad un giudizio corrispondente delle Corti criminali; e così noi otterremo che quella presunzione di reità o d'innocenza, la quale può e debbe esclusivamente derivare dalle pronunziazioni dei Magistrati, non dipenda dall'arbitrio, comunque giusto, di un Ministro, e che incompetentemente e fuori dei suoi poteri si mischierebbe delle attribuzioni dei tribunali.

Quindi a me parrebbe, che invece di approvare l'omissione come è stata immaginata dall'Ufficio Centrale, dovesse piuttosto dirsi così: « I condannati in contumacia sono pure compresi nell'esclusione, sino a che, presentandosi, non vengano in un giudizio plenario assoluti. »

Passo alla seconda parte delle mie osservazioni, vale a dire, parlerò un momento dei condannati con giudicati di tribunali stranieri.

Signor Presidente, signori; tutti conoscono che i giudicati dei tribunali stranieri in materia civile, non sono ordinariamente ammessi, salva la reciprocità che venga dai trattati; eppure i giuspubblicisti più recenti si sono divisi in partiti, chi accennando ad un cosmopolitismo, forse non gran fatto plausibile, e chi ritenendo la regola che *extra territorium iusdicenti impune non paretur.*

Stando così le cose, io credo, che effettivamente un giudicato dei tribunali stranieri, sol che varchi i confini di quel territorio ove il giudicato stesso fu emanato, rimane destituito d'ogni efficacia.

Ma se questo è dei giudicati civili, cosa diremo dei giudicati penali? perocchè i giudicati civili ottengono, come ognuno sa, la loro forza dalle leggi civili di ciascuno Stato, ma il giudicato penale, emesso da un giudice straniero per reprimere un misfatto commesso nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, è un atto che vendica i diritti sociali conculcati, è emesso a guarentigia più del diritto delle genti, che del diritto civile. Se non che potrebbe avere serie conseguenze se fosse indistintamente eseguito; perocchè si potrebbe dare che alcuni fatti in uno Stato siano definiti misfatti, e non lo siano in altro Stato.

Accennerò così di volo a fatti politici; ed in questo caso non potrebbesi certamente un individuo allontanare dall'onore di servire il suo paese nell'armata di mare, solo perchè trovisi condannato da un tribunale straniero.

Laonde per questa ragione, comecchè si trattasse di giudicati emessi da Corti criminali straniere, pure io crederei, che dovesse essere commessa quanto alla definizione del reato la revisione ai Tribunali nazionali, in guisa che fino a quando l'imputato non si purghi dell'appostogli misfatto, debba rimanere nello stato provvisorio di esclusione.

E anche in ciò mi permetterò dire al Senato, che non troverei punto plausibile che si dovesse dipendere dalla ordinanza del Ministro di marina, imperciocchè, sarà forza ripeterlo le mille volte, che ogni qualvolta si tratta di rivedere giudicati, non vi è altra autorità che valga se non i Tribunali nazionali.

E quindi, tolta ogni idea d'arbitrio, io crederei che anche i condannati per misfatti dai Tribunali stranieri restino in uno stato provvisorio d'esenzione fino a che innanzi ad un Tribunale competente nazionale non siano purgati dei misfatti che loro il Tribunale straniero apponeva.

Epperciò per questa parte io crederei che dovesse dirsi così:

« Sono del pari esclusi i condannati dai Tribunali stranieri, fino a che instituitone l'esame in diritto e non in fatto del giudicato straniero, venga giudicato che il fatto quivi definito delitto non abbia a ritenersi tale per le leggi nostre. »

Io diceva l'esame solamente in diritto e non in fatto, perchè conoscono ben tutti, che non è possibile che per un misfatto che si appone ad un individuo di aver lui commesso in straniere lontane regioni, si avesse di bel nuovo a compilare un processo; ma un esame in diritto è come precisamente quello che è ammesso dai giuspubblicisti: questo esame potrebbe portare, che quel fatto per avventura definito delitto per la legge di uno Stato straniero, potrebbe non essere ritenuto tale per leggi nostre, e quindi l'individuo sarebbe ammesso allo onore di servire nell'armata di mare.

Senatore **Farina**. Le obbiezioni dell'onorevole preopinante contemplano due casi: e qui accennerò di volo che parmi che egli non abbia abbastanza attentamente letta la redazione proposta dall'Ufficio Centrale, giacchè pare che anche relativamente a quanto concerne il contumace, egli credesse che l'essere o no in vigore la

sentenza contumaciale potesse dipendere da un decreto ministeriale, il che non è. Senza per altro insistere su ciò, mi contenterò di esporre come andarono le cose in seno all'Ufficio Centrale relativamente alla disposizione concernente l'effetto delle sentenze in contumacia.

L'Ufficio Centrale osservava, che la disposizione proposta dal Ministero, in forza della quale era detto che i condannati in contumacia non sono compresi nella esenzione, non si sarebbe potuta ammettere.

Infatti una sentenza contumaciale, deve avere efficacia fino a tanto che non sia infirmata da una sentenza posteriore, la quale dichiari che il colpito dalla sentenza contumaciale era realmente innocente, o che contro di lui non si faceva luogo a procedere. Senza di ciò si sarebbe venuto, con non sufficiente giustificazione, ad escludere la conseguenza di un atto giuridico, il quale deve durare fino a prova contraria.

In seguito a questa osservazione l'Ufficio Centrale aveva formolato un emendamento concepito nei termini seguenti:

« I condannati in contumacia non sono compresi nella esenzione, quando sia a loro favore intervenuta una sentenza di assolutoria o di non esservi stato luogo a procedere. »

Comunicato quest'emendamento al signor Ministro della marina, questi lo comunicò al suo collega il Guardasigilli, e dopo d'avere ben bene esaminata la materia, in contradditorio dello stesso signor Guardasigilli si convenne che era inutile far questo alinea, perchè naturalmente l'efficacia della sentenza contumaciale doveva per l'indole sua durare sino a che non vi fosse un giudicato contrario. Nel fatto poi era naturale che la sentenza contumaciale fosse accompagnata dall'assenza dell individuo colpito dalla sentenza medesima; comparendo il colpito dalla sentenza veniva ad essere arrestato, il che pure avveniva se si presentava volontariamente; e conseguentemente tanto in un caso, come nell'altro veniva ad essere messo in prigione fino a tanto che dalla sentenza definitiva non fosse risultato che egli era innocente. Giacchè attesa la gravità della pena a cui nel fatto supposto nella sentenza era condannato, non è ammessibile che egli potesse vagare liberamente e nemmeno entrare al servizio, ma doveva necessariamente consegnarsi ed essere messo in carcere, od egli invece proseguiva a rimanere per assenza o latitanza contumace, e non poteva perciò stesso servire nella leva, dimodochè tanto nell'uno quanto nell'altro caso, egli non poteva entrare al servizio.

È quindi affatto inutile fare un articolo di legge per un caso che non verrà mai più ad avverarsi: si è quindi pensato di ommettere completamente l'alinea. Però se si vuole ristabilire l'alinea come venne formolato dall'Ufficio Centrale e ho precedentemente indicato, io non ho difficoltà; sarà una vera superfluità, ma siccome *quae abundant non vitiant*, conseguentemente io non ne farò un caso di lunga discussione od opposizione.

Vengo ora all'altra circostanza, cioè al secondo caso rimarcato dall'onorevole Senatore De-Monte, che è quello che contempla le sentenze rese dai tribunali stranieri.

L'onorevole preopinante prendendo argomento dai giudizi civili, avrebbe voluto che anche le sentenze criminali dei tribunali stranieri, prima di essere riconosciute nel nostro paese, venissero ad essere assoggettate ad una revisione, ad una specie di giudizio di *delibazione* per parte dei nostri tribunali, in seguito al quale soltanto si potesse far luogo all'esclusione dell'individuo dal far parte della leva di mare. Quanto a questo riguardo egli intendeva assolutamente escludere l'ingerenza governativa e sosteneva invece la convenienza dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Io non disconvengo che stando a rigor di diritto civile, al principio da esso enunciato, sarebbe questo il sistema più regolare: ma io prego l'onorevole preopinante di osservare se in un giudizio criminale si possono in tutti i luoghi indistintamente aver sotto mano le prove che si sono avute quando il giudizio fu pronunciato nel luogo della sua provincia, ben diverso è il caso del giudizio in una questione civile; giacchè le parti possono far valere le loro ragioni *hinc inde*; ma in una sentenza criminale le condizioni mi sembrano grandemente variate. Indipendentemente poi da ciò, io lo pregherei di osservare che vi sarebbe una considerevole perdita di tempo, giacchè l'individuo colpito da questa condanna non sarebbe effettivamente colpito rimpetto alla legge del paese, ma sicuramente militerebbe contro di lui una grave presunzione di reità ed indegnità, la quale preme di far cessare, o di accertare al più presto, e conseguentemente pare piuttosto opportuno che si addivenga ad una decisione amministrativa, anzichè ad una revisione del processo giudiziario.

Del resto poi, se noi avessimo fatta qui una legge completamente nuova, questa discussione si sarebbe forse potuto trattare *ex integro* e come caso vergine, ma noi non abbiamo per così dire fatto altro che applicare alla leva di mare le norme vigenti per la leva di terra.

Ora nella legge sulla leva di terra vi è un articolo identico, identicissimo, e questo si applicò continuamente nell'antico nostro Stato, senza che abbia occasionato, nè inconvenienti, nè reclami.

In questo stato di cose l'Ufficio Centrale non ha creduto di dover stabilire due pesi e due misure diverse: pesi e misure diverse, che avrebbero fatto sì, che quando si trattasse di un condannato all'estero il quale era compreso nella leva di terra, si sarebbe dovuto avere la decisione ministeriale, quando invece era compreso nella leva di mare, si sarebbe dovuto far luogo ad una revisione giudiziaria della sentenza.

Per conseguenza sia in virtù delle accennate considerazioni e di altre che per brevità ommetto, e trattandosi, ripeto, che non era il caso di fare una legge generale nuova, ma piuttosto di estendere la legge generale già vigente sulla leva di terra anche alla leva

di mare, si credette opportuno adottare la disposizione tale quale si trova nel progetto accettato dal Ministero formulato dall'Ufficio Centrale.

Senatore **De Monte**. L'onorevole Relatore mi ha indicato di essere caduto in errore di fatto, nè sarebbe stata cosa difficile, perchè aveva scorso il lavoro dell'Ufficio Centrale molti giorni or sono; ma mi pare che l'appunto non sia giusto.

Leggerò l'articolo dell'Ufficio Centrale ed allora la cosa sarà agevolmente definita.

« Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai lavori forzati ed alla reclusione, ed alla relegazione a termini del Codice penale in data del 20 novembre 1859, ed all'ergastolo, od alla casa di forza, a termini del Codice penale di Toscana.

« I condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti, possono egualmente essere esclusi dal fare parte dell'armata di mare per decisione del Ministero di Marina. »

Vedono bene i signori Senatori, che qui non si trova menzione dei condannati in contumacia; e tanto più doveva farsene menzione, quanto che nel progetto di legge originariamente compilato, vi era un apposito periodo che riguardava i condannati in contumacia. Dunque non incorreva in errore quando diceva che l'Ufficio aveva ommesso di far menzione dei condannati in contumacia.

Secondo, quanto i condannati dai Tribunali stranieri, io pregherei l'onorevole Relatore a rammentare che io ho espresso precisamente che, attese le difficoltà di potere riaver prove di un delitto commesso in lontane regioni, l'esame dovesse venire istituito, come i pubblicisti insegnano, sul diritto e non sul fatto, onde ritenendo i fatti come erano stati raccolti dal Tribunale straniero, vedere solo se quei fatti medesimi potevano, secondo le leggi nostre, menare alla definizione di un delitto.

Io ringrazio il signor Relatore che ha avuto la bontà di convenir meco, d'esser cosa più propria e più conveniente all'indole della materia che trattiamo, che sia pei condannati in contumacia, sia pei condannati dai Tribunali stranieri, non diasi altra autorità che in ultima analisi proclami la innocenza o la colpa, se non la giudiziaria, dalla quale soltanto può derivare la presunzione della verità legale.

Se egli conviene in ciò, io non troverei che fosse difficile l'applicazione; ed invero anzichè incomodare il signor Ministro della marina, per farlo divergere in cose che sono ben aliene dalla natura ordinaria dei suoi affari, noi dobbiamo non togliere quest'attributo ai Tribunali ai quali esclusivamente appartiene per la ordinaria loro giurisdizione.

L'ultima obbiezione che faceva, credo che non possa fare caso nell'animo dei signori Senatori: egli diceva che si sono attinti gli elementi della legge che discutiamo da quelli della leva dell'armata di terra, che anzi hanno servito di fondamento alla legge in discorso.

Ma a me pare che se questo argomento valesse, le leggi rimarrebbero eternamente stazionarie, e non si potrebbe dar mai luogo a migliorarle in verun modo; ma precisamente è la legge del progresso nel quale noi ci troviamo eminentemente, la quale vuole che secondo le discussioni ulteriori, secondo quello che sorge dalle investigazioni che possono essere fatte opportunamente in ciascuna materia, se ne faccia tesoro. Dunque non v'ha ragione che, perchè queste cose non si sono avvertite allorchè si compilava la legge sulla leva di terra, non debbano ora venir prese in considerazione comunque già denunziate.

Aggiungerò, che se mai alla saggezza del Senato sembri che di queste cose debba essere tenuta ragione, niente impedirà che quando che siasi si migliori ancora questa parte della legge che riguarda la leva di terra.

Ed ecco perchè io rassegnerò, come ne ho avuto onorevole comandamento dal signor presidente, i due miei emendamenti, ed il Senato risolverà ciò che crederà proprio nella sua saggezza.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Parendomi che la discussione voglia protrarsi, essendovi le proposte del Senatore De-Monte, e la iscrizione pella parola del Senatore Vigliani, e l'ora essendo un po' avanzata, domanderò al Senato se voglia continuare la seduta, oppure rimandarla a domani.

Molti Senatori. A domani! A domani!

Senatore **De-Monte**. Io rassegnerò domani i due emendamenti proposti.

Presidente. Prego il Senatore De-Monte a volere deporre i suoi emendamenti sul tavolo della presidenza, e domani se ne darà contezza al Senato.

Domani alle 2, se il Senato il consente, vi sarà adunanza pubblica; nel principio si udirà la lettura stata autorizzata dagli Uffizi del progetto di legge proposto dal signor Senatore Matteucci, quindi si continuerà la discussione del progetto per la leva di mare intrapresa oggi.

Avverto i signori Senatori che si entrerà in seduta alle 2 precise.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XXXIX.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione di una lettera del Sindaco di Torino relativa ai funerali del Conte di Cavour — Lettura e sviluppo di una proposta di legge del Senatore Matteucci — Presa in considerazione della medesima — Seguito della discussione del progetto di legge organica sulla leva di mare — Lettura degli emendamenti proposti all'articolo secondo del Senatore De-Monte — Considerazioni del Senatore Vigliani a confutazione dei medesimi — Gli emendamenti De-Monte non sono appoggiati — Approvazione degli articoli 2 e 3 modificati dall'ufficio centrale — Emendamento all'articolo 4 proposto dal Ministro della marina ed accettato dall'ufficio centrale — Spiegazioni richieste dal Senatore Castagnetto e fornite dal Ministro della marina e dal Senatore Farina (relatore) — Approvazione dell'articolo 4 modificato dal Ministro della marina non che dell'articolo 5 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alfieri sul senso dell'articolo sesto, dati dal Ministro della marina — Adozione di quest'articolo colla modificazione propostavi dal Senatore Alfieri — e degli articoli dal 7 al 14 colle correzioni di redazione proposte dall'ufficio centrale e dal Ministro della marina.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri della marina e dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore *segretario* **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Presidente. Si darà lettura di una lettera del signor Sindaco della città di Torino per invito all'ufficio di Presidenza di assistere ai funerali che si celebreranno domani in suffragio del compianto Conte Camillo di Cavour.

Prego il Senatore *segretario* Arnulfo di darne lettura.

Il Senatore *segretario* **Arnulfo** (*legge*).

« Sabato prossimo 15 del corrente mese, alle ore dieci antimeridiane sarà per cura di questo Municipio celebrato nella chiesa del *Corpus Domini* un funebre ufficio in suffragio dell'anima della fu S. E. il Conte Camillo di Cavour, cavaliere dell'ordine Supremo della SS. Annunziata, Presidente del Consiglio dei Ministri, Deputato al Parlamento Nazionale e Consigliere di questo Municipio.

« La Giunta Municipale avendo deliberato che al mesto rito di espiazione fossero invitati gli uffici di Presidenza delle due Camere, il Sindaco sottoscritto, a nome della Giunta stessa, compie al doveroso ufficio di porgere siffatta comunicazione all'E. V., pregandola a volerne rendere partecipi gli onorevoli signori Membri dell'uffizio di Presidenza del Senato, onde vogliano compiacersi di intervenire alla religiosa cerimonia dedicata alla memoria dell'illustre trapassato.

« Sarebbe stato vivo desiderio della Giunta d'invitare alla sacra funzione tutti gli onorevoli signori Senatori, ma l'angustia della chiesa di patronato della città, ne l'ha, con suo rincrescimento distolta, non potendosi assegnar loro un posto distinto.

« Lo scrivente ha l'onore di offerire alla E. V. i più distinti suoi ossequi. »

Presidente. La Presidenza del Senato si farà premura di assistere a quel funebre ufficio.

La parola è al Signor Senatore Matteucci per la lettura e lo sviluppo della proposta di legge....

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Il Signor Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Se volesse permettermi farei un'interpellanza.

Non si è bene inteso in quale chiesa avrà luogo questo ufficio funebre, e se la chiesa sia così ristretta da non permettere che i Senatori....

Presidente. L'ufficio funebre avrà luogo nella chiesa del *Corpus Domini* di patronato della città. La ristrettezza della chiesa non ha permesso al Municipio di estendere maggiormente questo invito, giacchè dovrà intervenirvi l'intero Consiglio Municipale e saranno invitati ad assistervi oltre agli uffici delle due Camere, i

Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata ed i Ministri.

Senatore **Lauzi**. In seguito a queste osservazioni mi si permetta, che io, concorde anche con altri miei colleghi, rassegni l'espressione del nostro dispiacere, di non poter assistere a quell'ufficio funebre, e spero che il processo verbale attesterà tale circostanza, che cioè per la ristrettezza della chiesa molti Senatori non vi assisteranno.

Presidente. Il processo verbale rende sempre conto esatto di tutti gli atti del Senato, così del pari registrerà quanto fu detto dal Senatore Lauzi.

LETTURA E SVILUPPO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL SENATORE MATTEUCCI.

Presidente. La parola è al Senatore Matteucci per la lettura e lo sviluppo della proposta di legge da esso iniziata, lettura che è già stata autorizzata in adunanza privata dal Senato.

Senatore **Matteucci**. Prima di tutto sento il debito di ringraziare il Senato del modo benevolo ed onorevole con cui ha voluto che questo mio progetto di legge fosse letto in seduta pubblica.

Colgo pure questa occasione per rinnovare la dichiarazione che feci già in seduta privata.

Nessuno è più di me convinto della necessità di usare colla massima discretezza possibile del diritto di iniziativa che lo Statuto accorda ai membri del Parlamento, di presentare cioè progetti di legge; nessuno più di me è persuaso che questo diritto, questo ufficio appartiene, nel maggior numero dei casi almeno, al Governo, il quale meglio di ogni altro conosce i bisogni e le forze del paese.

In questa convinzione, non è dunque che dopo aver maturamente meditato sulla materia, dopo aver messo a profitto tutta quella esperienza che per lunghi anni passati nell'insegnamento ho potuto acquistare, dopo aver anche consultato uomini competenti, che mi sono deciso a presentare al Senato un progetto di legge sull'istruzione superiore, e del quale ho avuto autorità di dar lettura.

Io mi auguro, non già che questo progetto di legge proceda, come si potrebbe forse desiderare, cioè che si converta immediatamente in legge, e sia subito applicato al paese; mi auguro che esso apra il campo ad una discussione sopra un soggetto così importante.

Io mi lusingo di avervi introdotto elementi importanti i quali possono venire convenientemente modificati dai vostri lumi e dalla vostra esperienza E se riusciremo a questo e se il Governo anche vorrà accoglierlo benevolmente, sono sicuro che faremo cosa molto utile ed importante pel paese.

Il punto sul quale si può forse elevare qualche dubbio è l'opportunità di una legge sull'istruzione superiore, e questa mi pare oggi più che mai dimostrata.

L'esistenza di tante leggi distinte quante sono le diverse provincie della penisola fa che, oltre a molti sconci grossolani cui si potrebbe più o meno facilmente rimediare, come sono le differenze di tasse, le differenze di numero di anni di studio, le differenze negli esami ecc., e altre differenze ben più notevoli; fa, dico sopratutto, che sia impedito all'Italia ricondotta a nazione, come ella è, di godere di tutti quei vantaggi ai quali ha diritto come una grande nazione.

Nella materia della istruzione pubblica è impossibile che le leggi diverse che oggi abbiamo non disperdano le forze del paese. È impossibile che non ci siano università, istituti e scuole speciali in numero molto maggiore di quello che vi può e vi deve essere.

Ebbene non è che con un piano generale, con un concetto unico che questo si può fare; è così solo che si riescirà a distribuire sopra tutta la superficie del paese gli elementi migliori e più potenti per l'alta istruzione.

Domanderò al Senato il permesso di leggere la relazione che precede al progetto, e prego i miei colleghi di armarsi di un po' di pazienza. Necessariamente la materia è grave, necessariamente è lungo il progetto; anche la relazione bisogna che lo sia. Prego però il Senato a far di tutto per sopportare una lettura che io spero possa condurre a qualche buon resultato.

(L'oratore dà lettura della relazione, e degli articoli del suo progetto di legge; nella infra espressa conformità).

Signori Senatori.

Spinti da quelle supreme necessità che ha creato l'improvviso risorgimento dell'intiera nazione, noi dovevamo innanzi tutto rivolgere le maggiori forze del paese ad accrescere l'esercito e ad estendere e creare con grandi lavori pubblici quei rapidi mezzi di comunicazione fra le varie province della Penisola che sono il più efficace ausiliario della nostra unificazione politica.

Ma di soldati e di strade ferrate non vive solamente un popolo che vuol essere libero e grande, e male si intenderebbe l'Italia risorta a nazione potente, se nelle arti, nelle lettere e nelle scienze non ripigliasse quel posto che l'ha distinta altre volte, e che per le tradizioni sue e per la tempra propria dell'ingegno italiano le compete.

Non è mio intendimento di distendermi in questa occasione a provare i vantaggi che l'istruzione elementare e quella più elevata, che chiamerò classica e tecnica, recano alla società, e quindi l'obbligo in cui è il Governo di promuoverla, nè di queste verità fa d'uopo che io cerchi di rendervi persuasi. Voglio solamente ricordare che presso i popoli civili e liberi prevale ogni giorno più la massima che questa specie d'istruzione, che non può essere veramente assistita e regolata che dalle autorità locali e di cui il vantaggio si fa immediatamente sentire anche nelle classi meno elevate, debba essere principalmente affidata alla cura delle province e dei comuni, alle private associazioni ed anche alla carità degli individui, rimanendo al Governo centrale quell'alta sorveglianza che gli spetta come a custode dei supremi interessi della società.

Non è così dell'insegnamento superiore per il quale si richiede l'azione immediata del Governo, onde sia distribuito secondo i bisogni generali del paese e dato in quei modi e con quell'ampiezza che valgano a diffondere il possesso delle teorie scientifiche, a imprimere in tutti il rispetto al sapere, e a fornire al comune degli uomini la guarentigia dell'idoneità degli individui all'esercizio delle professioni per le quali la scienza è messa a profitto.

Questo ufficio è così altamente imposto ai Governi civili dai bisogni dell'età presente, che noi li vediamo, massime dal principio di questo secolo, tutti più o meno impegnati a riordinare gli studi superiori; nè mancarono questi sforzi in Italia e specialmente nel Piemonte e in Toscana, dove uomini illustri cooperarono per rialzare quegli studi al livello delle scienze sempre più progredienti e della civiltà intera dei nostri tempi.

Non mi fermerò ad esaminare se questi sforzi che richiedevano cognizioni estese, svariata e lunga esperienza sulle materie dell'alto insegnamento e sopratutto il concorso della pubblica opinione, abbiano interamente raggiunto l'intento. È però mia convinzione che vi fu nelle leggi dell'istruzione superiore in Italia, e specialmente nelle due provincie che ho nominato, un costante progresso verso il bene.

Le nuove condizioni politiche della penisola rendono però necessarie profonde modificazioni in quelle leggi e non è mestieri di lunghe riflessioni per persuadersi che l'insegnamento superiore deve fra noi essere riordinato in conformità dei bisogni e delle forze di un gran regno.

Sa ognuno come i diversi Stati della Penisola, spesso mossi da una gara di cui facilmente s'intendono le ragioni, aspirassero a sviluppare la loro autonomia creando istituti che pur troppo o erano al di sopra delle proprie facoltà e non tardavano a languire o fin dalla prima origine sorgevano imperfetti o necessariamente sterili. Fu questa principalmente la sorte della maggior parte degli istituti d'istruzione superiore fondati fra noi, alla quale non solo contribuirono la mancanza delle forze economiche dei piccoli Stati italiani, ma ben anche la dispersione e l'imperfetta collocazione degli uomini preposti all'insegnamento nelle varie università della Penisola. Ed infatti, ognuno degli Stati italiani aspirò non solo a possedere un numero di Università maggiore di quello che per la somma delle sue forze gli competeva, ma volle pur anche aggiungere le scuole superiori e speciali, che a stento si reggono dove concorrono tutte le ricchezze d'un grande Stato.

Conseguenza immediata delle leggi diverse che regolano gli studi superiori nelle provincie italiane sono le grandi differenze fra un'Università e l'altra, delle tasse, delle regole degli esami, del piano degli studi delle varie Facoltà.

L'ordinamento degli studi superiori è dunque una necessità pel nuovo regno italiano, imperocchè è impossibile di non adattare questo insegnamento alle nuove condizioni politiche della penisola, impossibile di lasciar disperdere in cosa che tanto contribuisce allo splendore, e alla grandezza vera della nazione, gli effetti della nostra unione; nè a questo compito verremo meno applicandoci a distribuire con accorgimento i benefizi dell'istruzione superiore, a creare alcuni grandi centri d'alto insegnamento, a formare insomma un piano generale e uniforme in cui prendano posto conveniente gli elementi ora dispersi e disgregati senza un concetto unico, nei vari istituti italiani.

Sono queste onorevoli Colleghi, le ragioni supreme dalle quali ha origine il progetto di legge che osai sottoporre alla vostra deliberazione. Pur troppo il vivo amore della scienza e della patria non bastano ad un'opera nella quale sono anche insufficienti l'esperienza dell'intiera vita passata nell'insegnamento e il frutto di frequenti studi intrapresi sopra questa materia per pubblico ufficio. Ma la luce che la discussione sparge sempre nei paesi liberi sopra un argomento qualunque, il concorso amorevole della vostra dottrina e della vostra esperienza possono, se non m'illudo, perfezionare un tentativo che mirando alla propria riputazione avrei dovuto conservare nell'oscurità, ma che i doveri di cittadino e di scienziato mi spinsero a gettare nel campo della pubblica opinione.

Concedetemi alcuni momenti d'attenzione e prima di darvi lettura del progetto di legge mi proverò di esporvi brevemente i principii generali da cui quel progetto è informato e indi quelle particolarità che mi sembrano le più meritevoli della vostra considerazione.

Il progetto intiero muove dalla convinzione che per ordinare fra noi gli alti studi nelle condizioni attuali della penisola e secondo il fine a cui tendono i nostri sforzi, si devono creare pochi e completi centri d'istruzione superiore, nei quali sin d'ora e in progresso di tempo per la naturale efficacia delle istituzioni, siano raccolti i migliori elementi, cioè gli insegnanti più celebri, le collezioni più ricche, le dotazioni annuali più ampie per le scuole pratiche e sperimentali. A questi grandi centri convenivano attribuzioni e prerogative tali da divenire per la forza delle cose lo scopo verso cui devono tendere le alte carriere scientifiche, una sede di ricompense e di premi per coloro che si distinguono come cultori delle scienze, un punto luminoso da cui si diffonde nel pubblico il rispetto per le virtù e pel sapere, cioè il vincolo più nobile dell'umano consorzio.

Questo grande risultamento, che mai non si sarebbe potuto raggiungere colle divisioni politiche che afflissero la penisola, che ha da essere uno dei più bei frutti della nostra unione, non deve però spegnere tutte le tradizioni di studi universitarii che esistono sparse in molte città italiane, e che furono pure un lustro ed un beneficio per esse. Perciò nel progetto di legge sono instituite Facoltà di scienze e di lettere, le quali dovrebbero essere sostituite ad alcune Università necessariamente imperfette che oggi abbiamo, e nelle quali si può affermare non esservi una Facoltà sola compiutamente ordinata. In presenza dei sacrifizi che per il

bene supremo della patria comune incontrarono le più illustri città della penisola, appena può credersi possibile che vi sia chi osi difendere quelle imperfette istituzioni e non riconosca il vantaggio generale di trasformarle in alcune facoltà complete di scienze o di lettere; ma quand'anche un mal inteso interesse municipale si risvegliasse, non dovrebbe venir meno nel Governo l'obbligo di far prevalere l'interesse maggiore dell'intera Nazione.

Fra le prerogative delle grandi Università doveva, secondo noi, tenere il primo luogo la facoltà loro assegnata di conferire la laurea dottorale, cioè quello ultimo grado accademico col quale lo Stato dichiara un individuo fornito delle cognizioni teoriche indispensabili per rendersi idoneo all'esercizio di quelle professioni a cui si affidano le sostanze, la libertà e la vita degli uomini.

Queste prerogative, da cui discende la guarentigia che la società richiede dallo Stato come amministratore dell'istruzione superiore, potrebbe apparire come un aggravio imposto alle famiglie dei giovani alunni, i quali, compiuti gli studi in una facoltà qualunque, debbono poi per gli esami di laurea recarsi in una delle grandi Università del Regno.

Alla quale pretesa obbiezione risponderemo che il miglior sistema d'istruzione superiore non crediamo essere quello che troppo facilmente ingenera, fuori delle singolari attitudini degli intelletti privilegiati, quello spostamento a cui già inclinano per sè stesse le varie classi della società, nella fiducia spesso delusa di salire passando dalle carriere industriali a quelle delle professioni così dette liberali. Oltre di che poi vi sono oggi nei modi di viaggiare tali agevolezze per la brevità del tempo e per la tenuità della spesa, che è dubbio assai se il supposto aggravio realmente sussista.

Voglio ancora attirare la vostra attenzione sopra una altra prerogativa attribuita dal progetto di legge alle grandi Università del Regno, quella cioè del modo particolare di elezione dei professori addetti alle medesime. Questo modo che non vi presento già come un'intiera innovazione, ma piuttosto come l'opportuna applicazione di un sistema che ha l'appoggio di una lunga esperienza in un grande paese a noi molto affine, consiste nel sopprimere per la scelta dei professori di quelle Università il così detto concorso per titoli, il quale pur troppo riesce il più delle volte illusorio, per sostituirvi la presentazione di terne formate dai più illustri corpi accademici del Regno, come sono la Società Italiana dei XL, le Accademie delle scienze di Torino, di Bologna, di Napoli, di Palermo e l'Istituto lombardo.

Queste Società scientifiche, dotate di una vita propria e indipendente dallo Stato, competenti a giudicare della fama dei concorrenti, gelose della loro riputazione, non così facilmente si piegano per considerazioni secondarie o per privati interessi: l'autorità loro concessa dal progetto di legge rialzerebbe la considerazione e la dignità di questi corpi scientifici e diverrebbe così una nuova ragione per dover confidare nella verità e nella giustizia delle loro proposte.

Prima di dar termine a queste generalità, voglio anche aggiungere d'aver posto ogni studio perchè la legge fosse semplice e breve quanto più era possibile e per spogliarla di quelle minute avvertenze e prescrizioni che possono essere giustificate allorchè si devono regolare nuove istituzioni, ma che sono sempre una fonte d'inutili complicazioni, allorchè s'applicano a istituti antichi e in cui le consuetudini sono potenti, grande l'influenza della pubblica opinione, inevitabili i riguardi dovuti alle persone. Come conseguenza di queste qualità del progetto di legge che vi è sottoposto, non è infine da tacersi la diminuzione che ne verrebbe colla sua adozione alla spesa assegnata nel bilancio dello Stato per l'istruzione superiore.

Eccomi ora a trattare delle particolarità del progetto di legge.

Nel capo 1 all'articolo 5 è stabilito un principio che potrei chiamare la parte più nuova del progetto, se piuttosto non fosse fino a un certo punto il ritorno ad un sistema antico.

È noto a tutti il grande progresso, che sopratutto in questo secolo hanno fatto le varie parti dello scibile umano e principalissimamente le scienze fisiche e naturali nelle quali i fatti di necessità si accumulano e si moltiplicano col progredire delle scienze stesse. In prova di questa verità non avrei che a ricordare la chimica organica, la fisiologia sperimentale, la geologia, l'istologia, scienze che appena esistevano di nome cinquanta anni or sono.

Nè meno si dovrà dire delle altre scienze naturali che se non furono create, furono però in questi ultimi tempi rinnovate e accresciute in tutte le loro parti.

Questo impulso dato dal metodo sperimentale alle scienze fisiche doveva naturalmente estendersi alla medicina, alla chirurgia ed a tutte le scienze accessorie.

Nè fu meno grande il progresso delle matematiche, nelle quali si possedono oggi trattati di analisi e di geometria superiore intieramente nuovi e di cui le applicazioni alla meccanica celeste e alla fisica matematica si vanno via via estendendo.

Se non così evidenti, nè sempre ugualmente fondati come nella filosofia naturale, non meno grandi però sono i progressi fatti nelle scienze morali e soprattutto nella storia e nell'alta filologia.

Questo rapido avanzamento delle cognizioni scientifiche doveva svegliare in chi presiedeva all'istruzione superiore il desiderio di ampliare gl'insegnamenti crescendo in ogni Facoltà il numero delle cattedre.

Ma pur troppo i risultati di questa estensione non corrisposero sempre alle buone intenzioni, nè al fine principale che era quello di accrescere le cognizioni teoriche dei giovani alunni; e le ragioni di questo imperfetto successo non ci sembrano oscure e difficili a scoprire.

Ed infatti, se è vero che l'impulso generale dato alla

istruzione elementare e secondaria ha giovato a diffondere un certo numero di cognizioni nei diversi ordini della società, so siamo così giunti ad abbreviare i periodi della vita scolastica, non ne viene perciò che la forza dell'organo intellettuale sia assolutamente accresciuta.

Gli scolari dei nostri tempi sono più giovani, maggiore è il numero dei cultori delle scienze, l'industria reagisce alla sua volta a perfezionare le teorie scientifiche, i fatti si moltiplicano e si accumulano; ma tutta questa produzione intellettuale, prevalente nelle scienze fisiche e nelle loro applicazioni, che è l'espressione la più significativa dei nostri tempi, non porta seco l'aumento della potenza degl'intelletti.

L'avere in ogni Facoltà, dove prima erano quattro o cinque cattedre al più, accresciuto di un terzo e talvolta del doppio questo numero, supporrebbe, quello che non è, che cioè fossero accresciute nella stessa proporzione le facoltà intellettuali degli studenti.

Le conseguenze ingenerate da questo disaccordo dovevano pur troppo, per la media dei giovani, consistere nella minore profondità degli studi, teorici e sostanziali, in un certo grado di confusione delle cognizioni svariate e imperfettamente acquistate e nella insufficienza e poca verità degli esami. Non giova dissimularlo; a tutti coloro che hanno l'esperienza dell'insegnamento superiore e che vivono fra gli studenti avviene spesso, se si eccettuano le intelligenze non comuni, d'incontrare giovani giunti al termine della carriera scolastica che appena possedono qua e là cognizioni vaghe, ma non hanno alcuna abitudine a dedurre rigorosamente e mancano dei principii fondamentali, cioè della teoria propriamente detta di ogni scienza.

E qui non posso trattenermi dal notare un altro vizio che ha le stesse origini dell'esagerato aumento delle cattedre e che spesso s'insinua negli insegnanti ed è cagione di nuovo ingombro negli studi.

Non solo si verifica oggi l'aumento nel numero delle cattedre d'ogni facoltà, ma insieme è accresciuto il numero degli anni d'insegnamento per ogni scienza.

Non dimentichiamo mai che l'insegnamento universitario è destinato a preparare i giovani per gli studi professionali o in generale ad educare lo spirito ed a fornire quei fondamenti su cui ognuno deve poi compiere l'edifizio del proprio sapere.

Il vero progresso d'una scienza qualunque non istà tanto nella moltiplicazione dei fatti, nè delle cognizioni svariate, quanto nel servirsi di questi materiali per risalire alle leggi, alle teorie, ai principii della scienza, ed è appunto nelle leggi, nelle teorie, nei principii della scienza che l'insegnamento universitario vuol essere fondato.

Nè alle conseguenze che ho già notato si è arrestato l'effetto sinistro di quelle esagerazioni introdotte nell'insegnamento superiore. Si è creduto che la lezione fosse tanto più profittevole quanto più era, come si suol dire, al corrente della scienza, cioè ricca di fatti nuovi, di considerazioni recentemente immaginate, locchè al contrario significa mettere innanzi cognizioni che non sono anche assimilate alla scienza nè comprese sotto le teorie generali. In conclusione, i veri perfezionamenti delle scienze sono la scoperta delle leggi elementari e dei principii generali e ciò che importa nell'insegnamento universitario è d'imprimere nella gioventù questi principii, il che abbrevia l'esposizione minuta e spesso ingrata dei singoli fatti.

Da queste riflessioni, sulle quali mi duolo di essermi forse troppo lungamente intrattenuto, prende origine il sistema che mi ha indotto nel progetto di legge a stabilire in ogni facoltà un numero determinato di cattedre che ho chiamate *normali*, per distinguerle dai *corsi di complemento* per i quali questo limite non si verifica.

Nelle cattedre normali s'insegna la materia degli esami, perchè s'insegna la teoria delle scienze e si preparano le menti a studii più profondi e a passare con buon successivo agl'insegnamenti pratici e professionali. Le cattedre normali sono affidate ai professori di maggior dottrina e specialmente a coloro che hanno un lungo esercizio d'insegnamento; i corsi di complemento invece sono il campo dove si esercitano i dottori aggregati, una specie di scuola normale superiore stabilita accanto alle grandi Università, dove i cultori delle scienze si perfezionano dandosi a studii e ad insegnamenti speciali. Così è naturalmente stabilita quella scala delle carriere universitarie, quella gerarchica gradazione del corpo insegnante, che deve costantemente animarlo.

Vengono ora nel progetto stabilite le facoltà universitarie, il numero e il titolo delle cattedre normali che spettano ad ognuna di esse. Questa materia è tracciata dai molti esempi che già possediamo e che non possono essere migliorati che con un esame minuto e colla discussione fra persone di dottrine speciali.

Noterò solamente che fra le facoltà non ho esitato a mantenere quella di teologia. È ben possibile che quando una teoria molto agitata in questi ultimi tempi, ma intorno alla quale, almeno fra noi, non si è forse abbastanza meditato, sarà veramente penetrata nello spirito pubblico, è ben possibile, dico, che ne venga la conseguenza di non dover conservare l'insegnamento teologico nelle Università dello Stato. Mi limitai a dire che era possibile, perchè l'esempio della Germania, cioè del popolo intellettualmente il più libero del mondo, il più operoso e il più ardente nella ricerca del vero, non appoggerebbe quella conseguenza.

Limitandoci a considerare le cose col solo buon senso, dovremo concludere che quella specie di decadimento nell'influenza morale che pur troppo affligge il nostro basso clero e che è cagione dell'indifferenza e dell'opposizione che incontra il risorgimento nazionale presso molta parte di esso, procede da un fatto incontrastabile e che non ha che poche eccezioni, quello cioè del di-

fetto grande in Italia di buone scuole superiori per il clero.

Avremmo dunque torto di mostrarci indifferenti per quell'insegnamento, torto di non offrire all'alto clero uno stimolo e un esempio utile, torto di non porgere ai preti nelle nostre Università quella istruzione teologica che manca nelle scuole ecclesiastiche e che dovrebbe essere data da professori irreprensibili per le dottrine e riconosciuti per tali dall'autorità ecclesiastica; avremmo torto di non diffondere dottrine conformi bensì a quelle della Chiesa, ma nelle quali penetrano i lumi della scienza moderna e da cui deve essere escluso l'influsso delle passioni politiche.

Vogliamo finalmente l'alto insegnamento teologico nelle Università, perchè nulla manchi al complesso delle scienze e per il rispetto che si deve mostrare per una tendenza del nostro spirito, che se non è appagata da conquiste certe ed imperiture come sono quelle della meccanica celeste, è però la più sublime aspirazione che sia concessa al nostro intelleto al di là dei confini della scienza umana.

Nel Capo II del progetto di legge è determinato il modo con cui si compone il Consiglio superiore della pubblica istruzione e sono stabilite le attribuzioni generali di quel Consiglio. Esso è formato di un certo numero di membri nominati dal Re e di un numero maggiore di deputati eletti dai Corpi accademici fra i professori che compongono le grandi Università e le Scuole speciali.

Appena ci sembra necessario di dover addurre argomenti in favore di questa combinazione.

I deputati delle Università e delle Scuole speciali siederanno nel Consiglio, interpreti dei bisogni dell'istruzione superiore e aventi la pratica delle consuetudini e tradizioni delle varie località. In tal modo gli atti del Consiglio saranno, direi quasi, come un portato dell'intero Corpo insegnante e avranno per l'origine loro quella sanzione morale che è necessaria perchè siano accolti con fiducia e con rispetto da chi deve eseguirli.

A togliere l'eccesso dell'influenza del Corpo insegnante o piuttosto a introdurre nell'esame delle materie di cui il Consiglio deve occuparsi, conoscenze amministrative speciali e idee generali, insieme cogli eletti delle Università entrerebbero nel Consiglio alcuni membri scelti dal Re fra persone distinte per dottrina e per esperienza acquistata nelle alte cariche dello Stato.

Il Consiglio superiore è naturalmente il consultore del Ministro nella formazione dei progetti di legge e nei regolamenti d'istruzione superiore, per le quali attribuzioni non vi è difficoltà ad ammettere, che una sessione di due mesi fatta una volta per anno nelle vacanze accademiche possa largamente bastare nel corso ordinario delle cose all'adempimento di quelle attribuzioni. Oltre di ciò avvertiremo come i mezzi rapidi di viaggiare che oggi possediamo, permetterebbero ai membri del Consiglio di accorrere, senza danno dell'insegnamento, nelle altre epoche dell'anno all'invito del Ministro in quei casi rarissimi nei quali non bastino relazioni o informazioni raccolte e inviate da Commissioni parziali.

La composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore da noi progettato hanno inoltre il vantaggio di rendere tenuissima la spesa che deve sostenere lo Stato per retribuirne le funzioni e fanno che il Consiglio stesso non si trasformi mai in un Corpo amministrativo, cioè eserciti un ufficio che toglie alla scienza un tempo e un'opera ben altrimenti utili e che spetta veramente al Ministro o meglio a quel supremo magistrato degli studi che dovrebbe reggere tutte le Università e Scuole del Regno.

Il capitolo III tratta del Corpo Accademico, dell'elezione dei professori e dei dottori aggregati.

Non tornerò sopra l'elezione dei professori ordinari delle grandi Università e delle Scuole speciali, essendomi già lungamente intrattenuto sopra questa parte del progetto che ho creduto meno indegna della vostra attenzione.

Quanto ai professori delle facoltà che non fanno parte di una Università completa, un modo unico d'elezione è adottato, il concorso per esame, cioè quello solo che può condurre a scoprire il miglior candidato in quei casi, in cui la capacità relativa dei concorrenti non è dimostrata da prove incontrastabili e universalmente riconosciute.

Affrettiamoci però ad aggiungere che non è vietato al Ministro, come è prescritto nelle migliori leggi sull'istruzione superiore, di nominare professori indipendentemente dalla prova del concorso in quei rarissimi casi nei quali la fama del candidato è notoria e generalmente acclamata.

In questo stesso Capo del progetto di legge è determinato il modo delle formazioni delle autorità accademiche. I presidi delle facoltà che compongono il Consiglio accademico di cui è capo il rettore sono eletti dai professori delle rispettive facoltà; questo metodo che ci sembra abbastanza giustificato in se stesso, non è nuovo fra noi, giacchè fu utilmente introdotto e mantenuto nelle Università toscane fino dalle riforme del 1840. Una sola eccezione al principio elettivo, principio che non potrebbe mai essere applicato con maggior ragione e giustizia che allorchè i membri del corpo elettorale sono professori chiamati a deliberare sulla materia degli studi, fu nulla di meno introdotta nel nostro progetto per i rettori delle grandi Università che sarebbero nominati dal Re per un sessenio fra gli uomini più ragguardevoli del paese e che potrebbero essere alla fine di quel tempo riconfermati.

Le attribuzioni di rettore di una grande Università richiedono per l'importanza e per la multiplicità delle cure l'opera intiera d'un uomo e mal si conciliano cogli obblighi dell'insegnamento; una carica così eminente vuol pure essere affidata a persona di alta condizione sociale, perchè inspiri rispetto nell'universale e sia centro di quelle relazioni amichevoli che con tanto

vantaggio della scienza e dell'insegnamento dovrebbero essere stabilite fra i membri del corpo insegnante.

Mossi da queste considerazioni avremmo preferita la nomina a vita dei rettori delle grandi Università piuttosto che per un sessenio colla facoltà di riconfermarli, quantunque questo periodo sia il più lungo possibile per una carica temporaria. Ma poichè pur troppo vi possono essere ragioni dinanzi alle quali divenga una necessità di rinnovare l'individuo insignito di quelle funzioni, conveniva che la legge provvedesse nei modi che meno disturbano gli effetti più importanti della legge stessa.

L'autorità accademica è secondo il progetto di legge in relazione diretta col Ministro ed infatti dopo aver accresciute, come conveniva di fare, le attribuzioni delle autorità accademiche, non vi è più ragione nè vantaggio alcuno a conservare fra quelle autorità ed il Ministro una ruota intermedia messa nel posto dei ministri che prima esistevano nei piccoli Stati italiani. L'ampiezza maggiore delle attribuzioni assegnate alle autorità accademiche renderà assai piccolo il numero degli affari che hanno bisogno della sanzione ministeriale e d'altronde le informazioni dei medesimi non possono partire che da quelle Università o Scuole speciali cui si riferiscono.

Il progetto di legge non porta alcuna alterazione sostanziale all'istituzione dei dottori aggregati, istituzione i cui germi esistono più o meno in tutti gli ordinamenti universitari e che ha fatta sempre buona prova di sè fra noi e in Francia dove da lungo tempo è stabilita. Diremo soltanto come, secondo il nostro progetto, il Ministro sceglie specialmente fra i dottori aggregati sulla proposta delle autorità accademiche, i professori straordinari incaricati dei corsi di complemento. Questo sistema, come già fu avvertito, oltre una certa economia introdotta nel bilancio della pubblica istruzione, produce i vantaggi ben più notevoli, di formare giovani che coltivano i rami speciali delle scienze e di educarli all'insegnamento.

Fu riputato opportuno di non estendere, almeno nelle condizioni in cui oggi è la scienza fra noi, il numero dei dottori aggregati troppo al di là dei bisogni dell'insegnamento, e perciò sarebbe prescritto di lasciare in facoltà dei corpi accademici e del Consiglio superiore d'intimare volta per volta i concorsi ai posti d'aggregazione.

Il Capo IV si aggira sugli obblighi dello studente, sugli esami e sui gradi accademici.

Sono queste le parti degli ordinamenti scolastici in cui principalmente si presentano i maggiori disaccordi fra le leggi che sono in vigore nelle varie province italiane. Alcune di esse ritengono troppo di quel sistema minuto di prescrizioni e di discipline che mal si addice collo spirito dei nostri tempi e per cui perde in quell'urto i pochi buoni effetti che forse s'ottennerò in condizioni diverse. In Piemonte invece la legge ultima sull'istruzione superiore ha introdotto o piuttosto importato fra noi ad un tratto un sistema di libertà a cui non siamo per anche preparati e che per lungo tempo, soprattutto nell'Italia media e nella meridionale, incontrerebbe una grande resistenza nelle condizioni economiche, nelle abitudini inveterate e fors'anche nella tempra degl'intelletti, onde ne andrebbero dispersi quegli effetti benefici che produce altrove in circostanze diverse e di cui può dirsi teoricamente capace. In pratica, la verità deve trovarsi secondo noi fra questi due estremi e non fosse che come modo di transizione o di esperienza, conveniva tenersi in una via di mezzo, ciò che abbiamo fatto, ristabilendo l'esame di Baccelliere alla fine dell'anno primo di facoltà, prescrivendo almeno quattro anni d'immatricolazione per ogni facoltà prima degli esami della laurea ed obbligando gli alunni a seguire un cert'ordine di studi negli anni delle scuole speciali.

Le norme sapientemente stabilite nella legge del 13 novembre 1859 per gli esami di laurea sono per intiero introdotte in questo progetto di legge ed anzi sono estese agli esami per le matricole professionali.

Noi facciamo voti perchè queste norme siano coscienziosamente seguite dai professori esaminanti, nei quali vorremmo penetrata la convinzione che il rigore e l'imparzialità degli esami sono la parte più importante del loro ministero.

A raggiungere per quanto umanamente si può questo fine, che è il complemento di ogni sistema d'istruzione superiore, noi vorremmo che non fosse trascurato dall'Autorità alcuno di quei mezzi indiretti che possono coadiuvarvi, imperocchè a questi mezzi soli ci è dato ricorrere nelle materie che dipendono dalla coscienza individuale e dall'apprezzamento fatto da ognuno di noi dell'importanza e della dignità dell'ufficio esercitato.

Fra questi mezzi crediamo siano di qualche efficacia le ispezioni straordinarie degli esami, purchè affidate a individui d'integrità e di fama incontestabili, la cui presenza deve onorare le Commissioni esaminatrici e offrire guarentigie per l'esecuzione della legge.

Collo stesso intendimento fu introdotta nel nostro progetto la prescrizione fatta al Ministro di pubblicare alla fine di ogni anno scolastico nella Gazzetta officiale il prospetto distinto degli esami delle varie facoltà, Università e Scuole speciali dello Stato. In tal guisa gli esami di laurea dati dalle grandi Università a tutti gli studenti del Regno, porgeranno una misura degli studi e degli esami delle facoltà separate e delle Università minori, e gli esami anche più concentrati, per così dire, delle Scuole speciali, daranno una nuova e più significante misura degli studi e degli esami delle grandi Università.

Per dar termine alla esposizione delle più importanti particolarità di questo progetto di legge, devo ancora farvi notare ciò che riguarda la materia delle tasse e la così detta libertà d'insegnamento.

Rispetto alle tasse esistono pure grandi differenze fra le varie Università della Penisola, e poichè è in libertà degli studenti di passare da un'Università all'altra del

Regno, forza è che cessino quelle differenze, perchè la ragione delle tasse più o meno grandi non sia quella che determina il concorso ad una Università piuttosto che ad un'altra. Abbiamo quindi creduto che il miglior partito era quello di stabilire le tasse secondo una misura intermedia, conservando le solite differenze per le varie Facoltà.

È soppressa in questo progetto ogni tassa d'iscrizione ai corsi universitarii, perchè contraria a tutte le nostre consuetudini, perchè stabilisce nel corpo insegnante delle differenze di emolumento che non sono giustificate e semina pur troppo delle gelosie di bassa natura, disdicenti alla dignità del corpo stesso.

Spetta allo Stato di migliorare la condizione dei professori, di accrescere la dignità ed il lustro del corpo insegnante, se si vuole che questa carriera offra una ricompensa sufficiente ai sacrifizi fatti negli studi e che non sieno distolti dall'esistenza tranquilla e più gloriosa a cui sia dato aspirare i migliori ingegni pur troppo attirati dai rapidi guadagni delle intraprese industriali. Perciò nel progetto di legge seguendo l'esempio d'istituzioni simili introdotte nel Belgio e in Germania, è accordata al Ministro la facoltà di proporre al Re un aumento straordinario negli stipendi di quei professori che si resero benemeriti per lungo ed utile insegnamento, non che con opere o scoperte universalmente applaudite, purchè la proposta, appoggiata sul voto del Consiglio superiore, dichiari le ragioni della medesima.

La libertà dell'insegnamento non può non essere inscritta fra le leggi fondamentali di un paese libero; perciò non fa meraviglia se dove la libertà è anche piucchè nella legge, intrinsecata nei costumi e nelle idee di un paese come l'Inghilterra, non si sia mai fatto quistione se questa libertà esisteva, se poteva nuocere e doveva perciò essere regolata e frenata.

Evidentemente la pubblica opinione offre le migliori guarentigie contro gli abusi di questa libertà e non vi è danno ingenerato dal cattivo esercizio di essa per parte degli individui e indipendentemente dal corpo insegnante, che non sia presto corretto o riparato dalla pubblica opinione.

Un corso libero, cioè estraneo alle Università dello Stato, suppone un certo numero di uditori disposti, almeno nel maggior numero dei casi, a ricompensare l'insegnante e a pagarne le spese; ora bisognerebbe supporre una società ben stolta e depravata in mezzo alle libere istituzioni, perchè vi fosse in essa un numero sufficiente d'individui disposti a concorrere col loro denaro al mantenimento di scuole cattive e pericolose per la società.

Nè di questo libero insegnamento temiamo la concorrenza coll'insegnamento universitario, che anzi lo riguardiamo come una ragione di stimolo per il medesimo: volesse Iddio che sorgesse presto fra noi tanto amore per la scienza, perchè anche fuori dell'Università vi fossero uomini noti per dottrina e stimati idonei all'insegnamento, e che nel pubblico si svegliasse tal desiderio di sapere da non esser pago dell'insegnamento universitario e da sostenere sacrifizi per soddisfarlo.

Eccovi, onorevoli Colleghi, le particolarità più notevoli del progetto di legge sulla istruzione superiore che oso sottoporre alla vostra deliberazione: io mi confido che essendo esso stato concepito sotto l'influsso di alcune idee generali, tutte le sue parti abbiano la ragion d'essere in quelle idee ed armonizzino fra loro e nel complesso del progetto stesso.

Non lascierò fuggire questa occasione senza esprimere di nuovo, e più solennemente che mai, la speranza di vedere un giorno sottratto il governo centrale della pubblica istruzione, dalle agitazioni e dalle incertezze che troppo spesso minacciano sotto il regime rappresentativo l'esistenza d'un ministro.

Se da un lato non è facile di dimostrare l'utilità del concorso nei consigli della Corona e nelle quistioni di politica generale del Ministro che regge la pubblica istruzione, dall'altro è ben manifesto il danno che arrecano alla cosa pubblica l'incertezza e la mutabilità dell'autorità preposta agli ordinamenti scolastici, i quali per natura loro richiedono un indirizzo perseverante, uniforme, costantemente illuminato dall'esperienza.

In conclusione, le differenze che oggi esistono negli ordinamenti universitari delle varie province del Regno distruggono per questa parte i benefizi della nostra unione politica e non faremmo quello che un grande Stato deve fare, se non ci applicassimo fin d'ora a riordinare l'alto insegnamento in modo da formare alcuni grandi centri d'istruzione superiore e distribuire nei vari punti dello Stato alcune scuole speciali per gli studi pratici e di perfezionamento create con tutta quella ampiezza che è voluta dallo stato attuale delle scienze e dai bisogni della Società nostra.

Le leggi piemontesi e toscane sull'istruzione superiore, benchè informate da buoni principii e dettate da alti spiriti, non potrebbero oggi estendersi all'intiera Penisola costituita in un grande Stato e dovrebbero perciò essere modificate profondamente e coordinate in una legge sola; nè conviene in un paese libero che la legge dell'istruzione superiore non sia l'opera della rappresentanza nazionale.

Spetta ora a voi, onorevoli Colleghi, di porgere l'appoggio dei vostri lumi e della vostra esperienza ad un progetto di legge di cui l'Italia ha bisogno e che vuole essere apparecchiato con maturità e con pienezza di consigli.

Vi sia di conforto, nell'opera laboriosa che dovrete sostenere, il pensiero che da questa legge dipende in gran parte il lustro e la gloria della Nazione, che essa è la fonte della ricchezze intellettuali d'un popolo, il fondamento più saldo delle libertà e dell'ordine pubblico.

PROGETTO DI LEGGE

Il titolo 2 dell'istruzione superiore della legge delli

13 *novembre* 1859 *è modificato cogli articoli seguenti:*

—

CAPO I.

Istruzione Superiore
e Stabilimenti in cui è data.

Art. 1. L'insegnamento superiore è dato nelle Facoltà di scienze e di lettere, nelle Università e nelle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento.

Art. 2. Sono stabilite nel Regno Facoltà di scienze e di lettere, Università che possono essere formate di un numero diverso di Facoltà, e Scuole speciali per l'insegnamento pratico della medicina e della chirurgia, della farmacia, della veterinaria, per formare ingegneri civili, di miniere e periti agrimensori e per perfezionare nelle scienze fisiche e naturali.

Art. 3. Una legge speciale determinerà il numero e la sede delle Facoltà, Università, Scuole speciali e stabilirà il numero delle Facoltà di cui è composta ogni Università, l'oggetto e le cattedre delle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento.

Nella stessa legge saranno pure stabilite le Università a cui sono aggregate le Facoltà che non appartengono a una Università.

Art. 4. L'insegnamento universitario comprende sei Facoltà, ognuna delle quali conferisce la laurea dottorale, cioè: 1. la teologia; 2. la giurisprudenza; 3. le scienze matematiche; 4. le scienze fisiche e naturali; 5. la medicina e chirurgia; 6. la filosofia e filologia.

Art. 5. Le Facoltà sia che appartengano ad una Università completa, cioè formata delle sei Facoltà o ad una Università composta solamente di alcune Facoltà, sia che esistano come semplici Facoltà, sono formate di un numero determinato di *Cattedre normali* e di un numero indeterminato di *Corsi di Complemento.*

Art. 6. Le materie insegnate nelle cattedre normali formano il soggetto degli esami di laurea, i quali non possono esser dati che presso quelle Università a ciò determinate per legge.

Tutte le materie insegnate nelle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento formano il soggetto degli esami per ottenere le rispettive matricole professionali o di libero esercizio.

Art. 7. Le cattedre normali e i corsi di complemento sono stabiliti come segue:

FACOLTÀ DI TEOLOGIA.

Cattedre normali.

Teologia morale.
Sacra Scrittura.
Storia ecclesiastica.
Teologia dogmatica.
Teologia apologetica.
Materie sacramentali.

Corsi di complemento.

Istituzioni bibliche.
Eloquenza sacra,
ecc.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Cattedre normali.

Diritto romano.
Diritto ecclesiastico.
Diritto penale.
Codice civile.
Procedura civile e criminale.
Diritto commerciale.
Diritto costituzionale e internazionale.
Economia politica.

Corsi di complemento.

Pandette.
Storia del Diritto.
Filosofia del Diritto.
Diritto amministrativo,
ecc.

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE.

Cattedre normali.

Algebra superiore.
Geometria analitica.
Calcolo differenziale e integrale.
Meccanica analitica.
Meccanica celeste e geodesia.

Corsi di complemento.

Trattati d'analisi e di geometria superiore.
Trattati di fisica-matematica.
Idraulica.
Teoria delle macchine,
ecc.

FACOLTA' DI SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Cattedre normali.

Fisica.
Chimica generale.
Chimica organica.
Botanica.
Mineralogia e Geologia.
Zoologia.
Anatomia e Fisiologia comparata.

Corsi di complemento.

Fisica terrestre e Metereologia.
Geografia fisica.
Astronomia fisica.
Paleontologia.
Istologia.
Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
ecc.

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Cattedre normali.

Anatomia umana.
Fisiologia.
Terapeutica generale e Farmacologia.
Patologia chirurgica.
Ostetricia.
Medicina legale e Igiene.
Trattati di Patologia speciale, e esercizi clinici.
Trattati di Chirurgia operatoria, e esercizi clinici.

Corsi di complemento.

Chimica medica.
Anatomia patologica.
Chimica farmaceutica.
Igiene pubblica e privata,
ecc.

FACOLTÀ DI FILOSOFIA E FILOLOGIA.

Cattedre normali.

Logica e metafisica.
Filosofia morale.
Storia generale.
Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Letteratura greca.
Archeologia e Paleografia.
Storia d'Italia.

Corsi di complemento.

Pedagogia.
Lingue orientali.
Lingue e letteratura araba.
Lingue indo-germaniche e Sanscrito.
Grammatica comparata.
Storia della Filosofia.
Storia della Letteratura antica e moderna.
Geografia generale e comparata.
Statistica,
ecc.

Art. 8. L'insegnamento nelle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento comprende le cattedre seguenti:

SCUOLA PRATICA DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Cattedre normali.

Clinica generale medica e trattati speciali delle malattie.

Clinica generale chirurgica e trattati speciali di chirurgia operatoria.

Clinica ostetrica e trattati speciali d'Ostetricia.

Clinica delle malattie mentali, e trattati delle medesime.

Clinica oftalmoiatrica e trattati speciali delle malattie degli occhi.

Clinica delle malattie della cute e trattati delle medesime.

Clinica delle malattie veneree e trattati delle medesime.

Corsi di complemento.

Trattati d'Anatomia patologica.
Storia della medicina.
Chimica patologica.
Tossicologia.
Farmacologia.
Trattati d'igiene,
ecc.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO
DELLE SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Cattedre normali.

Trattati di Fisica e esercizi sperimentali.
Trattati di Chimica e Scuola pratica.
Istologia e esercizi sperimentali.
Fisiologia generale e esercizi sperimentali.

Corsi di complemento.

Trattati di Botanica.
Trattati di Zoologia.
Trattati di Cristallografia.
Trattati di Geologia e di Paleontologia,
ecc.

SCUOLA DEGLI INGEGNERI CIVILI
E DEGLI AGRIMENSORI.

Cattedre normali.

Geometria descrittiva e architettura civile e idraulica.
Geodesia teorico-pratica.
Agronomia.
Fisica tecnologica e meccanica sperimentale.
Disegno delle macchine, macchine a vapore e ferrovie.
Idraulica pratica.

SCUOLE DELLE MINIERE.

Cattedre normali.

Geologia e mineralogia pratica.
Chimica metallurgica e docimasia.
Arte mineraria.
Meccanica applicata all'estrazione delle miniere.
Topografia e geodesia sotterranea.

ISTITUTI AGRARI.

Cattedre normali.

Agronomia.
Chimica agraria e fisiologia vegetabile.
Pastorizia e elementi di veterinaria.
Meccanica ed architettura applicate all'arte agraria.
Elementi d'economia politica e contabilità agraria.
Selvicoltura.

SCUOLA DI FARMACIA PRATICA.

Cattedre normali.

Chimica farmaceutica.
Botanica e materia medica.
Terapeutica generale e farmacologia.
Tossicologia.
Farmacia pratica.

SCUOLA DI VETERINARIA.

Cattedre normali.

Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
Zooiatria e trattati delle epizoozie.
Clinica zoojatrica.
Veterinaria operatoria.

OSSERVATORJ ASTRONOMICI E METEOROLOGICI.

Art. 9. Per il migliore andamento degli studi e per ragioni di economia è in facoltà del Ministro di riunire insieme alcune delle scuole speciali o di riunirle alle Università o Facoltà secondo la convenienza.

Art. 10. Le cattedre normali sono conferite ai professori ordinari nei modi che verranno in seguito stabiliti dalla presente legge.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione stabilirà volta per volta sulla proposta dell'autorità accademica per ciò che spetta ai corsi di complemento, di cui saranno incaricati professori straordinarii nominati secondo questa legge.

Può il Ministro sulla proposta del Consiglio superiore attribuire alla persona incaricata di un corso di complemento gli emolumenti e i titoli stabiliti per le cattedre normali.

CAPO II.

Delle Autorità preposte all' istruzione superiore.

Art. 11. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato di un certo numero di deputati eletti dalle Università e dalle scuole speciali e di cinque Consiglieri nominati dal Re fra persone distinte per dottrina e per alti impieghi occupati nell'Amministrazione civile dello Stato.

Art. 12. I deputati sono eletti colle norme seguenti:

a. Sono eleggibili i professori ordinari e gli emeriti appartenenti all'Università o alla Scuola speciale che elegge.

b. I corpi elettorali sono:

Le Università che conferiscono la laurea e che sono composte delle sei facoltà.

Le scuole speciali di medicina e chirurgia e di scienze fisiche e naturali;

La scuola degli ingegneri civili e quella delle miniere alternativamente.

c. Ogni Università elegge tre deputati e ogni Scuola speciale un deputato.

d. L'elezione dei deputati è fatta dal collegio intero dei professori ordinari dell'Università e delle Scuole speciali e riescono deputati coloro che riuniscono la metà dei voti più uno.

e. I deputati al Consiglio superiore durano in carica tre anni, alla fine del qual tempo un terzo dei nomi è estratto a sorte. In surrogazione dei sortiti le Università e le Scuole speciali eleggono altri deputati che potranno essere i sortiti stessi.

f. I cinque Consiglieri nominati dal Re sono di tre in tre anni confermati o surrogati da altri.

Art. 13. Il Consiglio superiore è convocato regolarmente ogni anno nel tempo delle vacanze scolastiche presso il Ministro, il quale però può chiamare straordinariamente l'intiero Consiglio o parte di esso anche nel corso dell'anno accademico.

Il Ministro può in qualunque tempo dell'anno formare Commissioni parziali dei membri del Consiglio per gli affari urgenti.

Art. 14. Il Consiglio superiore è il consultore del Ministro della pubblica istruzione ed è specialmente incaricato di preparare ed esaminare le proposte di legge ed i regolamenti relativi all'istruzione superiore.

Art. 15. Le funzioni di membro del Consiglio superiore sono gratuite: è però accordata sui fondi del Ministero una indennità ad ognuno dei membri per tutto il tempo delle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio.

Allorquando un professore debba essere supplito nell'insegnamento per disimpegnare le funzioni di membro del Consiglio, sarà provveduto alla spesa della supplenza sui fondi della Università o della Scuola speciale a cui appartiene.

Art. 16. Il Consiglio nella sua prima adunanza di ogni anno elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente

che dura in carica un anno ed il Ministro assegna un regio impiegato per segretario del Consiglio.

CAPO III.

Del Corpo accademico, elezione e attribuzioni delle Autorità accademiche, dei professori e dei dottori aggregati.

Art. 17. Il Corpo accademico in tutte le Facoltà, Università e Scuole speciali, è formato dei professori ordinarii e dei dottori aggregati.

Art. 18. L'Autorità accademica, a cui spetta l'amministrazione degli stabilimenti delle Università o delle Scuole speciali e la disciplina interna, è formata del Rettore e del consiglio accademico composto dei presidi delle Facoltà.

Nelle Scuole speciali e nel caso di una Facoltà sola tutti i professori ordinari entrano a formare il Consiglio accademico.

Dove esistono più facoltà senza che vi sia Università, il Preside più anziano fa parte del Consiglio accademico dell'Università a cui quelle Facoltà sono aggregate.

Art. 19. I professori ordinari di ogni facoltà al principio dell'anno scolastico eleggono colla metà dei voti più uno il Preside della Facoltà cui appartengono, il quale entra immediatamente in funzione e dura in carica per un anno, dopo il qual tempo può essere rieletto.

Art. 20. I Rettori di quelle Università che conferiscono la laurea dottorale sono nominati dal Re per un sessennio fra le persone che hanno fama e considerazione per dottrina, posizione sociale e alti uffici esercitati nelle pubbliche amministrazioni: dopo quel tempo possono essere riconfermati.

Per le Università che non sono composte delle sei facoltà e non conferiscono la laurea, i rettori sono nominati dal Re fra i Presidi delle facoltà, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Dove esiste una facoltà sola, il Rettore è nominato dal Re fra i professori della facoltà, dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Art. 21. I Rettori delle Scuole speciali sono nominati dal Re fra i professori delle scuole stesse, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 22. I Rettori delle Università, delle scuole speciali e delle facoltà separate corrispondono col Ministro pel bilancio delle spese, per la nomina dei professori ordinari e straordinari, per l'approvazione e riforma dei regolamenti interni.

Assistiti dal Consiglio accademico i Rettori delle Università, scuole speciali e facoltà vegliano al buon andamento e disciplina degli stabilimenti e delle scuole, all'osservanza delle leggi e regolamenti, applicano le pene disciplinari, formano il bilancio, ne amministrano l'erogazione, ne rendono conto al Ministro e provvedono agli impieghi minori d'inservienti, custodi di gabinetti, macchinisti e applicati alle segreterie universitarie.

Art. 23. I professori ordinari sono nominati dal Re fra le persone dichiarate idonee a tale ufficio, sia per proposta di un Corpo accademico sia per risultato di un concorso per esame secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 24. I professori ordinari delle cattedre normali addetti alle Università che conferiscono la laurea dottorale e che hanno tutte le facoltà e quelli delle scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento, sono proposti dal Ministro per la nomina regia sopra una terna formata da uno dei Corpi accademici o scuole speciali seguenti:

Società italiana dei XL.
Accademia delle scienze di Torino.
Istituto Lombardo di scienze e lettere.
Accademia delle scienze di Bologna.
Accademia delle scienze di Napoli.
Accademia delle scienze di Palermo.
Scuola speciale medico-chirurgica.
Scuola speciale degli ingegneri.

Le due scuole speciali aventi facoltà di proporre le terne per le cattedre vacanti saranno determinate per legge fra le scuole speciali del Regno.

Art. 25. È in facoltà del Ministro di scegliere secondo i casi il Corpo accademico o la scuola speciale a cui si rivolge per chiedere la terna e di aggiungere le norme dirette ad agevolare l'esercizio di queste attribuzioni.

Art. 26. I professori ordinari delle facoltà separate o delle Università che non hanno le sei facoltà sono eletti previo un concorso per esame. Il Consiglio superiore compila volta per volta il programma per l'esame e propone al Ministro la Commissione esaminatrice.

Art. 27. Gli stipendi dei professori sono regolati nelle facoltà, Università e scuole speciali del Regno a norma dell'annessa tabella *A*.

Art. 28. Gli stipendi dei professori si accresceranno di un decimo per ogni quinquennio di servizio effettivo.

Art. 29. Lo stipendio dei professori ordinari della Università che conferiscono la laurea e delle scuole speciali può essere accresciuto d'un quinto sino ad un terzo in forza d'un Decreto reale che stabilisce sulla proposta del Consiglio superiore i precisi motivi dell'aumento.

Lo stipendio dei professori straordinari per i Corsi di complemento è fissato dalle Autorità accademiche secondo la durata del corso, non potendo mai superare i sette decimi dello stipendio di una cattedra normale.

Art. 30. Il Ministro potrà proporre al Re prescindendo da ogni concorso per la nomina di professore, tanto per le Cattedre normali, quanto per i Corsi di complemento, quelle persone che hanno acquistato una incontrastabile celebrità fra i dotti per opere pubblicate o per scoperte

fatte, titoli che saranno indicati nel Decreto reale di nomina.

Art. 31. Le funzioni di rettore nelle Università che non conferiscono la laurea dottorale, nelle Facoltà separate e nelle Scuole speciali e quelle di preside di Facoltà non dispensano dall'obbligo dell'insegnamento: in caso di servizio eccessivo o straordinario è provveduto dal Ministro sulla proposta dell'Autorità accademica alla supplenza coi fondi universitari.

Art. 32. I rettori delle Università e delle Scuole speciali nominano sulla proposta dei singoli professori gli aiuti alle scuole pratiche o sperimentali, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Lo stipendio degli aiuti è fissato volta per volta dai rettori delle Università e Scuole speciali secondo la Tabella A.

Art. 33. È istituito il posto di dottore aggregato presso tutte le Facoltà, Università e Scuole speciali del Regno.

La qualità di Dottore aggregato si ottiene per mezzo di concorsi che a questo fine saranno volta per volta, e sulla proposta delle Autorità accademiche, intimati dal Ministro e istituiti presso le Università che conferiscono la laurea e le Scuole speciali rispettive.

Art. 34. Il numero dei dottori aggregati è fissato per legge in ognuna delle Facoltà e Scuole speciali del Regno.

Art. 35. Per essere ammesso al concorso d'aggregazione conviene che i titoli del concorrente siano riconosciuti sufficienti dall'Autorità accademica rispettiva.

Art. 36. I concorsi per le aggregazioni consistono in esperimenti orali e scritti dinnanzi ad una Commissione composta del preside e dell'intiera facoltà rispettiva e in una lezione pronunciata in pubblico sopra un tema fatto conoscere al candidato cinque ore prima dell'esperimento.

Art. 37. I dottori aggregati suppliscono i professori temporariamente impediti, tanto nell'insegnamento, quanto negli esami.

Art. 38. I dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma è loro assegnata dalle Autorità accademiche una propina conveniente in proporzione delle supplenze fatte tanto nell'insegnamento quanto negli esami.

Art. 39. Sulla proposta delle Autorità accademiche il ministro sceglie fra i dottori aggregati i professori straordinari incaricati dei Corsi di complemento salve le eccezioni dichiarate dall'articolo 30.

CAPO. IV.

Degli studenti, degli esami e dei gradi accademici.

Art. 40. Sono inscritti come studenti in una Facoltà, Università o Scuola speciale coloro che hanno superata la prova dell'esame d'ammissione.

Art. 41. Uno studente iscritto in una delle Facoltà, Università o Scuole speciali del Regno potrà trasferirsi per continuare, compiere gli studi e dare gli esami in un'altra qualunque Facoltà, Università o Scuola speciale pure del Regno.

Art. 42. Gli studenti pagheranno ogni anno al principio delle lezioni una tassa d'immatricolazione fissata nell'annessa tabella B. Il pagamento fatto in una Facoltà, Università o Scuola speciale del Regno sarà computato anche quando lo studente si trasferisca in un altro stabilimento universitario dello Stato.

Art. 43. I gradi accademici conferiti dalle Facoltà, Università o Scuole speciali in seguito ai rispettivi esami sono il *baccellierato*, la *laurea dottorale*, e la *matricola professionale* o di libero esercizio.

Art. 44. L'esame per il baccellierato deve essere superato alla fine del primo anno di facoltà perchè lo studente possa continuare in questa qualità.

Questo esame si aggira sulle materie che a norma dei regolamenti accademici sono insegnate nel primo anno di facoltà.

L'esame di baccelliere non potrà esser dato, senza dispensa speciale del Ministero, che presso la facoltà in cui lo studente è stato ammesso.

È necessaria una dispensa ministeriale concessa sulla proposta dell'autorità accademica, perchè l'esame del baccellierato possa essere trasferito per una volta sola alla fine del secondo anno di facoltà.

Art. 45. Per l'ammissione ai corsi e agli esami delle facoltà di scienze matematiche e di medicina e chirurgia; bisogna essere baccelliere nella facoltà di scienze naturali.

Per l'ammissione ai corsi o agli esami delle facoltà di teologia e di giurisprudenza, bisogna essere baccelliere nella facoltà di filosofia e filologia.

Art. 46. Uno studente per essere ammesso agli esami di laurea dovrà provare d'aver soddisfatto almeno per quattro volte alla tassa annuale d'immatricolazione nella rispettiva facoltà.

Art. 47. L'ammissione come studente alle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento è regolata nei modi seguenti:

a) La laurea dottorale è necessaria per l'ammissione alle Scuole speciali medico-chirurgiche e di scienze fisiche e naturali.

b) La laurea nella facoltà di scienze matematiche è necessaria per l'ammissione alla scuola pratica degli ingegneri civili e il grado di baccelliere nella facoltà stessa è richiesto per l'ammissione alla scuola di periti agrimensori.

c) Il baccellierato in scienze matematiche e la laurea delle scienze fisiche e naturali sono necessari per l'ammissione alla scuola delle miniere, e il baccellierato nelle scienze fisiche e naturali è richiesto per l'ammissione negli istituti agricoli.

d) Il baccellierato nelle scienze fisiche e naturali e quello della facoltà medico-chirurgica occorrono per l'ammissione alle scuole di farmacia e di veterinaria.

e) Per entrare alunno nell'osservatorio astronomico e metereologico, bisogna almeno aver la laurea in scienze matematiche.

Art. 48. Gli alunni delle scuole speciali di studi pra-

tici e di perfezionamento sono obbligati a seguire il piano della ripartizione degli studi e del numero degli anni di corso stabiliti dal Consiglio superiore sulla proposta delle autorità accademiche rispettive.

Art. 49. Per tutto ciò che non è stabilito dalle disposizioni precedenti di questa legge, sono liberi gli studenti di regolare essi stessi l'ordine degli studi sui quali devono essere esaminati per ottenere la laurea. Tuttavia sarà distribuito ad ogni studente che ha pagata la tassa d'immatricolazione, un piano di studi formato dal Consiglio superiore, sulla proposta dell'autorità accademica diretto a servire di guida per l'ordinata e migliore ripartizione degli studi di facoltà.

Art. 50. Gli esami per la laurea dottorale sono regolati dagli articoli 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139 e 140 del Capo VIII della legge sulla pubblica istruzione delli 13 novembre 1859, salvo che gli esami speciali potranno a richiesta dello studente essere dati alla fine del secondo o terzo anno di facoltà.

Art. 51. Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte di tre membri del corpo accademico e saranno presiedute dal professsore più anziano di una delle scienze su cui versano gli esami; gli altri due membri saranno scelti dal rettore fra i professori straordinari o i dottori aggregati delle facoltà rispettive.

Art. 52. Le Commissioni per gli esami generali di laurea si comporranno dell'intera Facoltà, cioè dei professori ordinari e degli straordinarii e saranno presiedute dai presidi delle Facoltà.

Il Ministro può designare volta per volta Ispettori straordinari per assistere a tali esami.

I dottori aggregati sono designati dal rettore per supplire negli esami di laurea a quei professori ordinari che hanno ottenuto regolare dispensa dall'assistervi per legittimi impedimenti.

Art. 53. Alla fine dei corsi seguiti nelle Scuole speciali degli studi pratici e di perfezionamento gli alunni subiranno un esame teorico pratico dato colle norme stesse stabilite per la laurea dottorale, superato il quale è conferita loro la rispettiva matricola professionale o di libero esercizio.

Art. 54. Sarà ogni anno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* un prospetto compilato dal Ministero della pubblica istruzione il quale dimostrerà l'esito dei diversi esami nelle varie Facoltà, Università e Scuole speciali del Regno.

Nella pubblicazione dei risultati degli esami dati nelle Scuole speciali sarà notata per ogni alunno la Facoltà o Università in cui ha fatto gli studi per ottenere i due primi gradi accademici.

Art. 55 Le tasse per gli esami d'ammissione, di baccelliere e di laurea e per la matricola professionale sono regolate dall'annessa tabella B.

Art. 56. I Rettori delle Facoltà, Università o Scuole speciali possono sopra una deliberazione del Consiglio accademico condonare o in parte o in tutto le tasse universitarie agli studenti di famiglie povere che si distinguono negli esami non che per diligenza e amore allo studio.

CAPO V.

Delle pene disciplinari.

Art. 57. Le pene che le Autorità accademiche applicano onde mantenere il buon ordine nelle scuole, sono le seguenti:

1. Ammonizione;
2. Sospensione dagli esami;
3. Esclusione temporaria e non maggiore d'un anno dall'università.

Art. 58. L'applicazione della prima di queste pene è fatta dal rettore: le altre due pene sono applicate dall'autorità stessa in seguito ad un esame a cui assiste l'alunno accusato e alla deliberazione del Consiglio accademico.

Della terza punizione è reso conto al Ministro.

L'esclusione per sempre dall'Università o Scuola speciale è pronunciata dal Ministro.

Art. 59. Sarà rifiutata in qualunque Facoltà, Università e Scuola speciale del Regno l'immatricolazione a coloro che si trovano sotto il peso delle anzidette pene.

Art. 60. La giurisdizione disciplinare delle Autorità accademiche non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti universitari.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 61. La cittadinanza dello Stato non è una condizione richiesta per appartenere in un grado qualunque all'insegnamento superiore, nè per essere ammesso come studente nelle Facoltà, Università e Scuole speciali del Regno.

Art. 62. È vietato ai professori di rilasciare certificati agli individui che non sono iscritti come studenti.

Art. 63. L'anno accademico sarà di nove mesi, compreso il tempo degli esami e non computato quello necessario alle iscrizioni.

L'epoca in cui dovrà aprirsi in ognuno degli stabilimenti universitari del Regno l'anno accademico sarà determinata per legge.

Art. 64. Le lezioni si danno tre volte la settimana eccettuate le feste religiose e civili e le vacanze che sono stabilite dalla legge.

Le lezioni durano un'ora e mezzo, essendo permesso al professore di consumare fino a un quarto del tempo fissato a interrogare gli alunni.

Gli esercizi presso le scuole pratiche e di perfezionamento si danno tutti i giorni e per un tempo non minore dell'anno accademico.

Art. 65. Gli esami si danno al cominciamento d'ogni

anno accademico ed è vietato di dare esami in ogni altra epoca dell'anno.

Art. 66. Il Re nomina i professori emeriti fra i professori ordinari dispensati dall' insegnamento e fra le persone distinte per opere o per scoperte nelle lettere e nelle scienze ed il decreto di nomina contiene i titoli par cui essa è fatta.

Art. 67. Il Consiglio superiore compila le norme generali per tutti gli esami delle Facoltà e delle Scuole speciali e per quelli del concorso al posto di dottore aggregato.

Lo stesso Consiglio è pure incaricato di compilare sulle proposte delle Autorità accademiche i regolamenti per le attribuzioni dei Consigli accademici e per la distribuzione delle lezioni nei vari anni di corso.

Art. 68. Sopra questi regolamenti compilati dal Consiglio superiore e emanati dal Ministro, le varie Autorità accademiche preparano i rispettivi regolamenti interni i quali possono essere di tre in tre anni modificati, sulla proposta dell' Autorità stessa previa l' approvazione del Consiglio superiore.

Art. 69. Gli studenti che hanno superato a pieni voti gli esami della laurea sono ammessi a concorrere presso le Università rispettive per l'ammissione al posto o in parte o interamente gratuito di alunno della scuola normale. A questo fine subiranno un nuovo esame dato dalla Facoltà intera da cui gli fu conferita la laurea sopra un programma speciale formato dall'Autorità accademica nel quale figureranno principalmente le materie dei Corsi di complemento.

Art. 70. Il Governo distribuisce ogni due anni per mezzo di esami straordinarii dati a coloro che hanno compiuto gli studii nelle Scuole speciali un certo numero di posti di distinzione. I concorrenti dovranno aver dato prove non comuni d' ingegno e di amore allo studio, tanto nel tempo delle lezioni quanto negli esami di tutto il corso universitario.

Questi posti di cui sarà fatta volta per volta proposta al Ministro dai rettori delle Scuole speciali, danno diritto ad un assegno sufficiente per recarsi per due anni all'estero presso le Università e Scuole speciali più celebri a continuare e completare gli studi fatti.

In questi casi tutti i professori della Scuola speciale formano una Commissione presieduta dal rettore per l' esame straordinario che si aggirerà principalmente sulle materie trattate nei Corsi di complemento.

Art. 72. Sono istituite nel Regno due scuole normali per un numero determinato d'alunni, dirette a perfezionare i giovani dottori, una per gli studi di filosofia e di filologia, e l'altra per le scienze matematiche e per le scienze fisiche e naturali, ed a renderli particolarmente atti all'istruzione secondaria, classica e tecnica.

Le sedi di queste scuole normali che saranno stabilite presso le Università complete, sono fissate per legge.

Il Consiglio superiore è incaricato di compilare il regolamento delle scuole normali.

Art. 73. Le qualità di professore ordinario e di dottore aggregato sono a vita e coloro che ne sono investiti non possono essere nè sospesi, nè rimossi, nè come che sia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non in virtù d'un decreto regio fondato sulla proposta del Consiglio superiore e contenente i motivi del decreto.

Art. 74. Chiunque, addetto alle Università o scuole speciali come Professore ordinario o come dottore aggregato, oppure estraneo alle Università o Scuole stesse previa la presentazione d'un programma al Consiglio superiore e l'approvazione del medesimo, potrà dare un corso pubblico nei luoghi dove risiedono le Università complete o le scuole speciali sulla materia del programma stesso durante un anno accademico, purchè in ore diverse da quelle dei corsi di Facoltà.

Il Ministro previa la proposta del Consiglio superiore e sentita la difesa dell' insegnante può sospendere in un'epoca qualunque questo corso con deliberazione che sarà partecipata all'insegnante stesso.

Art. 75. Un Decreto Ministeriale stabilisce un abito speciale da portarsi nelle pubbliche funzioni accademiche e nelle cerimonie solenni, per il quale saranno distinti i membri del Consiglio superiore, i Rettori, i Presidî delle Facoltà, i Professori delle Università complete e delle Scuole speciali, i Professori di Facoltà e i Dottori aggregati.

Tabella A.

Rettori delle Università nominati dal Re	L.	12,000
Presidi facenti funzione di Rettori nelle Scuole speciali, nelle Università e Facoltà di 1ª Classe	»	2,000
di 2ª Classe	»	1,500
di 3ª Classe	»	1,000
Proff. ordinari delle Università complete	»	6,000
id. delle scuole speciali	»	6,000
Professori delle Università incomplete	»	4,000
Id. delle Facoltà separate	»	3,000
Aiuti alle cliniche e alle scuole esperim. di 1ª Classe	»	2,000
Id. di 2ª Classe	»	1,500

Tabella B.

TASSE	FACOLTÀ						
	TEOLOGIA	GIURISPRUDENZA	MATEMATICHE	SCIENZE FISICHE E NATURALI	MEDICINA E CHIRURGIA	FILOSOFIA E FILOLOGIA
Immatricolazione . .	L. 10	L. 20	L. 10	L. 10	L. 20	L. 10
Esame d'ammessione .	» 20	» 30	» 20	» 20	» 30	» 20
Id. di Baccelliere .	» 20	» 30	» 20	» 20	» 30	» 20
Id. di Laurea . .	» 300	» 400	» 300	» 300	» 400	» 300
Id. di Matricola .	» »	» 100	» 100	» 50	» 100	» »

Domando scusa al Senato di averlo così lungamente occupato con questa lettura, e lo ringrazio dell'attenzione benevola che mi ha prestato. Ripeto la dichiarazione già fatta in seduta privata, e anche in principio di questa, che ho inteso colla mia proposta di legge mettere innanzi alcuni principii che una lunga esperienza e meditazione fatte sull'alto insegnamento mi avevano impresso. Mi auguro che il Senato e l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, che mi gode l'animo di vedere qui presente, piglino in considerazione questo progetto, ed ho fiducia che dal concorso di tanti lumi possa sorgere alfine una legge la quale provveda al grande bisogno dell'istruzione superiore che ha il Regno d'Italia costituito come è oggi in una grandezza tale, da non poter più rimanere con le leggi parziali, e necessariamente incomplete, che appartengono oggi alle varie provincie italiane.

Presidente. Prima di mettere ai voti la presa in considerazione della proposta di legge del Senatore Matteucci, darò lettura dei due articoli del nostro Regolamento che stabiliscono le norme da seguirsi in ordine a tali proposte di legge.

« Art. 71. Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori.

« Art. 72. La proposta presa così in considerazione potrà, secondo che verrà dal Senato determinato, rimandarsi all'esame degli uffizi, ovvero di una Commissione da nominarsi in uno dei modi espressi nell'art. 21. L'autore della proposta quando non faccia parte della Commissione o dell'ufficio centrale incaricato di esaminarla e di riferirne, ha tuttavia diritto di assistere alle sue sedute, e di prender parte alla discussione, ma senza voto deliberativo. »

Metto ai voti la presa in considerazione del progetto di legge testè letto.

Chi vuol prenderlo in considerazione sorga.

(È preso in considerazione)

Seguendo le norme segnate dal nostro Regolamento, conviene ora che interroghi il Senato se voglia rimandarlo agli uffizi, oppure ad una Commissione speciale.

Chi intende di rimandarlo agli uffizi voglia sorgere.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE ORGANICA SULLA LEVA DI MARE.

Presidente. L'ordine del giorno porta ora la continuazione della discussione del progetto di legge organica sulla leva di mare.

Essa ieri si era fermata all'art. 2.

L'onorevole Senatore De-Monte in fine della seduta ha proposto a quest'articolo un emendamento ed un'aggiunta.

L'emendamento sarebbe in questi termini:

« Sono del pari esclusi i condannati da' tribunali stranieri fino a che fatto dai tribunali nostri in diritto e non in fatto l'esame del giudicato del tribunale straniero venga definito che l'azione, quivi giudicata delitto, non abbia a ritenersi tale dalle nostre leggi. »

L'aggiunta, che sarebbe una ripresa del testo primitivo, è in questi termini:

« I condannati in contumacia sono pure compresi nella esclusione sino a che, presentandosi, non vengano in giudizio plenario assolti. »

Intende il signor Senatore De Monte di svolgere il suo emendamento e la sua aggiunta adesso?

Senatore **De-Monte**. Signor Presidente. Avendo ieri occupato il Senato sopra questo soggetto, non intendo abusare della sua sofferenza, e conseguentemente mi rimetto a quello che risolverà.

Senatore **Arese**. Domanderei che fosse consultato il Senato per sapere se le proposte dell'onorevole Senatore De-Monte sono appoggiate.

Presidente. Questo verrà dopo che avrà parlato il Senatore Vigliani, al quale fin da ieri aveva accordato la parola.

Senatore **Vigliani**. Signori. Sono presenti alla vostra memoria le due questioni che sul terminare della tornata di ieri sono state eccitate intorno all'articolo 2 del progetto di legge sulla leva di mare. Quelle questioni riguardano i condannati in contumacia a quelle pene che, ove fossero pronunciate in contraddittorio, produrrebbero l'incapacità del condannato al servizio militare marittimo; e i condannati da tribunali stranieri a pene della stessa natura.

Queste questioni mi sono sembrate alquanto gravi e delicate per la loro natura e per i principii ai quali conviene ricorrere per la giusta loro soluzione.

È d'uopo infatti risalire, come saviamente osservava l'onorevole Senatore De-Monte, ai principii del diritto internazionale e a quelli del diritto criminale per formarci un giusto criterio sopra queste due dubbiezze.

Comincerò a presentare al Senato qualche osservazione sopra la questione che riflette i condannati in contumacia.

A questo riguardo io ravviso preferibile al progetto che è stato presentato dal Ministero quello dell'Ufficio Centrale.

Il progetto del Ministero, seguendo fedelmente le disposizioni della legge sul reclutamento dell'armata di terra, dichiara che i condannati in contumacia non sono compresi nell'esclusione dal servizio militare marittimo. Invece l'Ufficio Centrale, col sopprimere questa disposizione fa entrare il condannato in contumacia nella generale esclusione dalla leva di mare di coloro che hanno sofferto alcuna delle condanne indicate nella prima parte dell'articolo 2.

Io non esito a dichiarare che il sistema seguito dall'Ufficio Centrale mi sembra il più conforme ai giusti principii del diritto penale e, insieme, al principio di sana convenienza pel servizio militare.

Esaminando la questione dal lato giuridico, io non saprei trovare altro motivo della disposizione che è inserita nella legge sul reclutamento dell'armata di terra in ordine ai condannati in contumacia, se non questa, che le condanne in contumacia non sono di natura irrevocabile, ed anzi, quando si tratta, come nel caso nostro, di pene criminali, qualunque decorso di tempo non basta ad imprimere, in quanto si riferisce agli effetti penali, a codeste condanne un effetto irretrattabile.

A ciò si aggiunga che in qualunque tempo il condannato cade nelle mani della giustizia, o si presenti volontariamente alla società, la sua condanna cade nel nulla; egli è considerato, in faccia alla legge, come se non fosse mai stato condannato. Rimangono fermi soltanto contro di lui certi atti essenziali di procedimento.

Da questa condizione dei condannati in contumacia il legislatore ha potuto dedurre che un atto il quale è di natura revocabile, non dovesse produrre un effetto immediato, un effetto odioso che colpirebbe il condannato riguardo al servizio militare. Si è fors'anche considerato che nel fatto poi non potrebbe mai l'individuo condannato in contumacia essere sottoposto al servizio militare salvo che si abbia la sua presenza materiale, e questa non si potrebbe avere senza che l'individuo venga consegnato, anzichè all'amministrazione della marina, all'amministrazione della giustizia; perciò non si è creduto di pronunciare un'esclusione la quale nel fatto non avrebbe potuto avere esecuzione.

Ma queste considerazioni io credo che debbano piegare innanzi ad altre che mi paiono più giuridiche e più conformi agli interessi del servizio militare, massime nella marina.

È invero se la sentenza contumaciale, allorchè porta una pena criminale, è di sua natura revocabile, non è però men vero, che fino a quando non è stata, nei modi dalla legge previsti, revocata, fino a che non è annullata, essa costituisce il condannato in uno stato legale di presunta reità, poichè i contumaci si reputano confessi e convinti in pena della contumacia.

La condanna infligge al condannato contumace una macchia la quale non può essere cancellata, salvo coll'aprirsi del giudizio in contraddittorio.

Ciò posto, voi comprendete, o Signori, come in questo stadio della condanna contumaciale, già vi abbia una ragione per non considerare l'individuo come degno di vestire la nobile assisa di chi è ammesso al servizio dell'armata o di mare, o di terra, giacchè io apprezzo molto l'osservazione che già venne fatta nella tornata di ieri dall'onorevole Senatore Farina, che le due armate, per quanto è possibile, in ciò che riguarda principalmente la capacità dei chiamati a comporle, vogliono essere trattate con regole uniformi.

Parmi adunque abbastanza chiaro che, fino a che dura la condanna in contumacia, si andrebbe contro l'effetto di questa condanna e contro le convenienze stesse della armata, qualora si volesse ritenere il condannato come capace del servizio militare, ancora che tale capacità non possa ad altro servire che a fare figurare un nome sui registri dell'armata per la ragione che già accennava, che quando il contumace si presentasse, non potrebbe altrimenti essere ammesso a servire di fatto, salvo che fosse ignorata la sua condanna, ed il suo servizio in tal caso non durerebbe se non quanto durasse la ignoranza.

Questa considerazione parmi di tanto peso da esigere che ci scostiamo nella legge sulla leva di mare da quanto è stato stabilito nella legge sulla leva di terra in ordine ai condannati in contumacia.

Ma si aggiunge un'altra considerazione speciale che,

ove anche si volesse ammettere che il principio adottato nella leva per l'armata di terra fosse giusto e conveniente, non dovrebbe p rò ricevere applicazione nella leva di mare. E questo motivo sta nella diversa durata del servizio nelle due armate.

Essendo più breve il servizio nell'armata di terra ne avviene che mai non può accadere che, durante questo servizio, possa un condannato in contumacia presentarsi senza che tosto cada la condanna, e debba essere sottoposto a nuovo giudizio, lo che impedirà che possa far parte dell'esercito.

Invece il servizio nell'armata di mare prolungandosi dagli anni 21 fino a 40, può accadere che diventi impossibile la purgazione della contumacia sicchè il condannato, ove fosse dalla legge dichiarato capace del servizio militare marittimo, debba essere ammesso a prestare tale servizio. Vi spiegherò come ciò potrebbe accadere.

È stabilito dal Codice penale un periodo di tempo per la prescrizione delle pene anche criminali. Ve ne hanno alcune meno gravi che si prescrivono collo spazio di 20 anni a decorrere dal giorno della sentenza. Ora supponete una condanna pronunciata contro un tale che contasse 16 o 17 anni.

Trascorsi 20 anni, esso ne avrà 36 o 37 e si troverà ancora sottoposto all'obbligo del servizio militare marittimo. Quindi se esso si presentasse alla società, se cadesse nelle mani della giustizia, a termini della legge non è più permesso di aprire contro di lui un nuovo giudizio, la pena è prescritta e la legge più non soffre che si vada dopo sì lungo spazio di tempo a rinvangare la memoria di un reato che intende di coprire col silenzio; giacchè, o signori, voi sapete che la prescrizione in materia penale non è introdotta a favore del condannato, ma è stabilita per un principio d'interesse sociale il quale non consente che ancora si proceda, che si trattenga la società con un pubblico e solenne giudizio per un reato che si può plausibilmente supporre uscito dalla mente dei cittadini. Il giudizio, invece di essere un rimedio, sarebbe un male; avverrebbe adunque in questo caso, come diceva, che il condannato più non potendo purgare la contumacia per la prescrizione della pena, se fosse dalla legge dichiarato capace del servizio militare marittimo, si dovrebbe non ostante la sofferta condanna contumaciale ammetterlo a prestare servizio nella marina militare.

Ora voi bene intendete quale scandalo sarebbe il vedere un individuo che ha sofferto una condanna a venti anni di lavori forzati, a modo di es., figurare nelle schiere della nostra marina militare; non potendo dimostrare la sua innocenza, egli presenta incancellabile il marchio morale della condanna.

Dico adunque che, ove anche non vi avesse una ragione sufficiente per ammettere la incapacità dei condannati in contumacia in quanto riguarda il servizio nell'armata di terra, vi avrebbe però la ragione speciale, che ho avuto l'onore d'indicare, per introdurla rispetto all'armata di mare. Ma l'onorevole Senatore De-Monte, mentre annuisce a questo principio d'accordo coll'ufficio centrale, amerebbe però che si facesse alla disposizione dell'art. 2 un'aggiunta, mercè la quale il condannato in contumacia potesse sottrarsi alla incorsa incapacità, e tale aggiunta riguarderebbe il caso in cui il condannato in contumacia riuscisse a farsi assolvere od a far annullare la sentenza.

Io non posso disconoscere la giustezza del merito della proposta: ma è egli necessario d'inserire questa dichiarazione nella legge?

Io non saprei su questo punto accordarmi coll'onorevole Senatore De-Monte, poichè non occorre dichiarare cosa la quale è una conseguenza necessaria di diritto secondo le nostre leggi penali.

Ho già accennato come, subito che si abbia la presenza del condannato in contumacia, cade la sentenza; essa si ha come non avvenuta ed egli rientra nella integrità del suo stato, come dice la legge, in faccia alla società, sino a che sia intervenuto un nuovo giudizio in contraddittorio.

Ora questo giudizio, o ha per risultato la conferma della sentenza contumaciale, e voi intendete che non siamo nel caso dell'aggiunta, si avrà allora l'incapacità per la nuova condanna in contraddittorio, oppure accade uno dei casi che sono accennati nell'aggiunta proposta, cioè la sentenza viene annullata, ovvero il condannato in contumacia viene assolto o si dichiara non essere luogo a procedere contro di lui, ed allora la sentenza contumaciale ha perduto ogni suo effetto, più non può mantenere nemmeno quello di rendere il condannato in contumacia soggetto all'incapacità incorsa per la condanna contumaciale che fu cancellata.

Quindi se egli si troverà ancora in quello stadio nel quale vada soggetto alla chiamata al servizio militare marittimo, la condanna contumaciale non gli potrà più essere d'ostacolo ad assumerlo.

Nè si dica che ancorchè la cessazione della incapacità nei casi succennati, sia una conseguenza di diritto, tuttavia non vi abbia male a dichiararlo.

Io non potrei essere di quest'avviso, ancorchè abbia inteso ieri l'onorevole Senatore Farina invocare il trito aforismo *che le cose superflue non viziano le scritture*, imperocchè se ciò può essere vero nelle scritture tra i privati, non credo che possa egualmente applicarsi alle leggi, nelle quali ogni superfluità non è mai innocua, ma è sempre dannosa, in quanto che non essendo permesso il supporre che il legislatore abbia voluto parlare invano, abbia voluto dire cose inutili, ne deriva che e giuristi e magistrati si studiano di trovare il modo di dare un valore a tutto ciò che il legislatore ha detto. Donde avviene non di rado che si attribuisca alle parole del legislatore un pensiero che non è stato mai nella sua mente.

Per lo che io mi opporrei apertamente all'ammessione di una dichiarazione, la quale sarebbe realmente inutile,

e tale a me pare quella che è stata proposta dall'onorevole Senatore De-Monte.

Vi propongo perciò di non accoglierla.

Passo ora all'altra questione non meno delicata, che concerne i condannati da tribunali stranieri.

In questa parte l'ufficio centrale procede d'accordo pienamente col progetto ministeriale.

L'onorevole Senatore De-Monte qui si scosta dalla disposizione del progetto ministeriale, adottata dall'Ufficio Centrale.

Questa disposizione porta che i condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti a quelle le quali, pronunziate dai nostri tribunali, produrrebbero l'incapacità del servizio marittimo, possano egualmente essere esclusi dal fare parte dell'armata di mare per decisione del Ministro della Marina.

Invece di questa disposizione, l'onorevole Senatore De-Monte proporrebbe di ritenere come incapaci anche i condannati dai tribunali stranieri, sino a che, mercè un giudizio instituito avanti ai nostri tribunali intorno al diritto unicamente e non al fatto della condanna, siasi riconosciuto se il reato che ha dato luogo alla condanna in paese straniero, sia anche preveduto dalle nostre leggi penali.

Io mi varrò, o signori, a difesa di questa disposizione dell'autorità medesima del Senato.

Non pochi di voi, i quali da gran tempo seggono in questo nobilissimo Consesso, rammenteranno come la disposizione che ora discutiamo, sia precisamente emanata dal senno del Senato.

La prima volta che si produsse in questa Assemblea un progetto di legge sulla leva militare di terra, vi si leggeva una disposizione molto conforme a quella che ora viene proposta dall'onorevole Senatore De-Monte. Essa era così concepita:

« Le condanne pronunciate dai tribunali stranieri a « pene corrispondenti e per gli stessi reati producono « parimenti l'esclusione, meno però pei reati definiti nel « libro 2, al titolo 2 dello stesso Codice.

L'Ufficio che fu incaricato di esaminare quel progetto, del quale era relatore l'onorevole Senatore Colla, che ho l'onore di avere accanto a me, osservava che quella disposizione non poteva essere ammessa per due ragioni:

La prima era che offendeva il principio di diritto internazionale, che non riconosce nessun valore giuridico nello Stato alle sentenze criminali pronunciate in paese estero.

La seconda ragione era che l'eccezione che si veniva facendo per alcuni reati che riguardavano i capi dei governi stranieri e la sicurezza interna di altri Stati, non poteva prudentemente inserirsi nella legge.

Quindi la Commissione proponeva che per conciliare le due considerazioni, le quali volevano essere rispettate, cioè quella che ricusa effetto nello Stato alle sentenze pronunziate da tribunali stranieri in materia criminale e l'altra che non soffrirebbe di ammettere nell'armata chi avesse sofferto all'estero una condanna criminale senza alcuna eccezione, si adottasse una disposizione, la quale permettesse, secondo le circostanze dei casi, di escludere cotesti condannati in paese straniero dal servizio militare senza però riconoscere un valore legale nelle condanne contro di essi pronunciate.

Io credo che questo temperamento sia assolutamente saggio ed il solo che convenga di adottare in questa materia per soddisfare a tutti i riguardi.

Non si può negare che senza andar contro ai principii generalmente ricevuti non si possa riconoscere alcun effetto nelle sentenze criminali pronunciate da tribunali stranieri; ogni loro efficacia è limitata dalla frontiera, dal confine territoriale di quella autorità la quale l'ha pronunziata.

È questa una conseguenza della sovranità territoriale d'onde deriva ed è circoscritta la giurisdizione dei tribunali.

Questo principio si osserva molto più rigorosamente nelle materie penali che non nelle materie civili da cui parmi che l'onorevole Senatore De-Monte traesse argomento.

Se nelle materie civili si ammette in forza di trattati, o per reciprocità che le sentenze pronunciate in estero paese vengano eseguite nello Stato contro regnicoli, mediante un giudizio che si suole chiamare di delibazione, questo non accade mai non solo nello Stato nostro, ma non credo in nessun altro Stato civile, riguardo alle sentenze criminali; queste mai non ricevono esecuzione od esercitano effetto alcuno fuori dello Stato dove sono emanate.

È troppo importante la giurisdizione che riguarda le persone dei cittadini, la loro libertà e l'onore, perchè si possa mai ammettere che dipenda da giudici stranieri. Se non si ammette nello Stato che alcuno sia distratto dai suoi giudici naturali, come ammettere si potrebbe che sia un cittadino sottoposto a magistrato straniero?

Riteniamo dunque che le condanne straniere mai non possono essere considerate come atti giudiciari nel nostro Stato; esse vogliono essere unicamente considerate come documenti informativi, come notizie di un fatto ascritto a un nostro concittadino. Codesto fatto può, secondo la varietà delle circostanze, secondo la diversa sua natura, presentare un motivo per escludere il cittadino che se ne suppone autore dal servizio militare, oppure si può senza inconveniente conciliare col servizio militare.

Per questo saviamente si è ammesso il principio che le condanne pronunciate all'estero non inducano incapacità dal servizio militare, ma sia riserbata ad un tempo la facoltà di esaminare se per particolari caratteri del fatto imputato si abbia ad escludere il condannato dall'entrare nell'armata.

Ma quale sarà l'Autorità che farà quest'ispezione? Vorrebbe il Senatore De-Monte che fosse la giudiziaria. Il progetto la deferisce invece al Ministero della marina. Io credo che se si ritiene ciò che io aveva l'onore di esporre circa la natura delle sentenze criminali

pronunciate all'estero, non si possa ammettere l'intervento dell'Autorità giudiziaria nell'apprezzamento morale anzichè legale che si tratta di instituire.

Converrebbe riconoscere nella sentenza del tribunale straniero un carattere giudiziario perchè potesse la medesima essere sottoposta alla ispezione, alla disamina di un'Autorità giudiziaria. Ma questo carattere, io ripeto, non si può assolutamente riconoscere: il documento della sentenza è per noi un atto di Autorità non competente, ha il valore di un atto stragiudiciale: l'ispezione che si tratterà di fare non dovrà cadere sopra gli effetti legali della sentenza, sopra la sua forma, sopra la giurisdizione di chi l'ha pronunciata, o sopra altri elementi giuridici: essa dovrà unicamente aver per oggetto la qualità e le circostanze del fatto che hanno dato luogo alla condanna. Questa qualità e queste circostanze potranno essere desunte così dal tenore della sentenza medesima come anche da altre informazioni estrinseche che il Governo avrà modo di procurarsi.

Ora, voi intenderete benissimo che una disamina siffatta appartiene piuttosto all'Autorità amministrativa che non all'Autorità giudiziaria. Del resto, per lo scopo a cui tende l'indagine, è anche più appropriato il Ministero della marina che un magistrato, giacchè nel fondo si tratta di un giudizio di onor militare; di questo onore il vero custode, il giudice, il difensore sarà sicuramente il Ministero della marina anzichè quello della giustizia, anzichè un tribunale qualunque. Se l'ispezione dovesse versare intorno a ciò che accennava l'onorevole Senatore De-Monte, cioè intorno al fondamento di diritto della sentenza, mi acconcerei volentieri alla sua opinione; ma, come ho dimostrato, il fondamento di diritto della sentenza straniera non può venire in quistione, senza che per noi si attribuisca a quest'atto un valore, un carattere che non può e non deve avere. Dirò di più, che il limitare al solo punto del diritto la disamina del giudicato estero sarebbe un andare contro allo scopo che ci dobbiamo proporre in questa bisogna, poichè qui non si tratta di ricercare se si abbia una sentenza più o meno regolare, valida od invalida, giusta od ingiusta, ma si tratta soltanto di vedere se quel fatto che vi ha dato luogo sia tale per la sua natura, per la pubblicità che ha potuto avere, per la impressione che abbia prodotto e nello Stato e fuori, da esigere l'esclusione del condannato dal servizio militare marittimo. Ora, queste ricerche, questi giudizi non possono appartenere all'Autorità giudiziaria, ma debbono appartenere all'Autorità che è incaricata d'invigilare alla dignità e disciplina dell'armata di mare. Quindi io credo che sarebbe non solo poco regolare, ma superfluo, l'ammettere quella disamina del solo diritto, che viene proposta nell'emendamento presentato. Per tutte queste considerazioni io conchiudo che l'art. 2 quale è stato proposto dall'Ufficio Centrale merita la nostra approvazione tanto in ciò che concerne i condannati in contumacia quanto rispetto ai condannati da tribunali stranieri.

Presidente. Prima di interrogare il Senato se intende di appoggiare l'emendamento e l'aggiunta proposti dal Senatore De-Monte, rileggerò l'uno e l'altra (*Vedi sopra*)

Chi intende appoggiarli voglia sorgere.

(Non sono appoggiati).

La parola è al Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Io aveva domandato la parola soltanto per respingere le proposte fatte dal Senatore De-Monte; ma non avendole il Senato accettate, nulla mi rimane ad aggiungere, massime dopo le parole che furono pronunziate dal Senatore Vigliani.

Presidente. Non domandandosi più la parola, rileggerò l'articolo secondo per metterlo ai voti.

«Art. 2. Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai lavori forzati od alla reclusione, ed alla relegazione a termini del Codice penale in data del 20 novembre 1859, ed all'ergastolo, ed alla casa di forza, a termini del Codice penale della Toscana.

« I condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti possono egualmente essere esclusi dal far parte dell'armata di mare per decisione del Ministero della marina. »

Chi approva l'articolo secondo voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 3. Non sono ammessi a far parte dell'armata di mare gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecutore di giustizia, o di lui aiutante. »

Non domandandosi la parola, metto ai voti l'articolo 3.

Chi approva l'articolo 3 voglia sorgere.

(Approvato).

TITOLO SECONDO

Delle leve di mare.

—

CAPO I.

Delle persone soggette alla leva.

« Art. 4. Sono soggetti alla leva marittima e debbono essere cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato inscritti sulle matricole della gente di mare, i quali abbiano esercitato la loro professione per lo spazio di 24 mesi in qualunque età, o per 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiti. »

« Sotto la denominazione di gente di mare sono considerate tutte le persone che per natura della professione esercitata devono essere inscritte sopra le matricole della Marineria, cioè:

(a) Capitani e patroni.

(b) Marinai e mozzi.

(c) Macchinisti, fuochisti, ed altri individui impie-

gati sotto qualsivoglia denominazione al servizio delle macchine a vapore sui bastimenti addetti alla navigazione marittima.

(d) I costruttori navali.

(e) I maestri d'ascia, ed i calafati.

(f) Gli operai delle costruzioni navali in ferro.

(g) I pescatori del litorale, in alto mare ed all'estero, compresi gli uomini di forza.

(h) I barcaiuoli dei porti e delle spiaggie.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro della marina.

Ministro della Marina. L'ufficio centrale ha riformato l'articolo proposto dal Ministero ad oggetto di maggiormente chiarire che cosa si dovesse intendere per le parole *gente di mare*, ed a tal uopo ha inserita nell'articolo 4 la definizione di questa gente di mare, la qual definizione comprende tutte quelle categorie di cui avete udito la lettura.

Tuttavia siccome l'aggiunta che si propone all'art. 4 nella sua forma appartiene più alla legge generale sulla marina mercantile che non alla legge sulla leva di mare, il Ministero crede di dover variare la forma di quest'articolo senza però alterarne la sostanza. Laonde invece dell'articolo 4 quale è stato proposto dall'ufficio centrale, io proporrei al Senato l'adozione dell'articolo, di cui darò lettura:

« Art. 4. Sono soggetti alla leva marittima e debbono essere cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato, i quali per lo spazio di 24 mesi in qualunque età, o per mesi 12 dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione, la pesca sia costiera, che in alto mare ed all'estero, le arti di barcaiuolo dei porti e spiaggie, di maestro ed operaio d'ascia e di calafato, ovvero siano stati addetti alle costruzioni navali in ferro. Sono parimenti soggetti alla leva marittima colle stesse condizioni di esercizio, i macchinisti, i fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia denominazione al servizio delle macchine a vapore dei bastimenti addetti alla navigazione marittima.

« Tutti questi individui fanno parte della gente di mare, e sono iscritti sulle matricole della marineria. »

Soltanto nello enumerare gli individui che sono soggetti alla leva di mare, in questo nuovo articolo non si sono compresi gli uomini di forza che generalmente sono applicati alla pesca.

Ma io faccio osservare che l'introdurli è cosa affatto inutile; imperocchè o questi uomini di forza hanno il tempo voluto di esercizio sul mare, ed allora sono considerati come pescatori, ovvero non hanno il tempo voluto di tale esercizio, ed allora non sono che altrettanti braccianti che si mettono ad aiutare i pescatori, e per la natura di questa stessa legge non possono essere compresi nella leva marittima.

Questa è l'unica diversità sostanziale che esiste tra l'articolo dell'ufficio centrale e quello da me proposto.

Senatore **Farina.** A vero dire l'ufficio centrale si era indotto ad annoverare fra la gente di mare gli uomini *di forza* in quanto che gli aveva già trovati compresi, non dirò nella matricola, ma in un certo registro che si teneva della gente di mare non iscritta sulle liste della leva marittima.

Io convengo che effettivamente questi uomini di forza non sono marinai, sono persone che si prendono per usare della loro forza corporale, onde aiutare i pescatori a tirare le reti ed a raccogliere la pesca, piuttosto che ad occuparsi veramente nella manovra della barca o del piccolo bastimento. Generalmente sono i così detti facchini della spiaggia, ovvero i contadini che quando partono le grosse barche, specialmente per andare alla pesca del corallo, vi si imbarcano per aiutare i marinai. Conseguentemente in vista di queste circostanze già esposte nell'ufficio centrale sopra questa materia, l'ufficio è disposto ad abbandonare quest'aggiunta, e ad escludere gli uomini di forza dall'iscrizione della leva marittima, perchè, ripeto, veramente non si possono in nessun modo considerare come gente di mare, e non sono che gente che impiegano la loro forza corporale per coadiuvare l'opera della pesca, ma non la manovra marittima.

Presidente. L'ufficio centrale dunque accetta la redazione proposta dal signor Ministro?

Senatore **Farina.** L'accetto?

Presidente. Se nessuno domanda la parola rileggerò l'articolo.....

Senatore **Di Castagnetto.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Castagnetto.

Senatore **Di Castagnetto.** Io bramerei una spiegazione relativamente agli individui compresi nella leva di mare — Ieri, se non erro, l'onorevole Senatore Farina ci aveva fatto un calcolo di tutti gli uomini per l'addietro compresi in questa leva, ed aveva osservato che sommavano ad una quantità forse eccedente il numero necessario al servizio della marina, e ciò per gli antichi Stati.

Parmi che con l'annessione avvenuta delle vaste provincie d'Italia, colla ragguardevole estensione delle coste, la quantità di persone adatte al servizio di mare siasi grandemente.....

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Senatore **Di Castagnetto,** *continuando*.... accresciuto il numero degli individui compresi in questa leva da sembrare pur anco eccessivo.

Mi nasce perciò il dubbio, che il servizio della leva di mare non potendo esigere, secondo il calcolo che aveva ieri presentato il Senatore Farina, oltre una forza di 5000 o 5500 individui, compresi i mozzi, se alle volte il servizio dello Stato non richiedendo che una parte di tutto il predetto numero, molti di questi individui, gli altri inscritti cioè, finirebbero per non prestare servizio nè nella leva di mare, nè in quella di terra; onde sarebbe forse il caso di escludere alcuna categoria delle genti di mare, per non aggravare di tanto la leva di terra, mentre si avrebbero egualmente in numero sufficiente gli individui necessarii per il servizio della marina.

Tale è il dubbio che in me nasce dalle osservazioni del signor Senatore Farina.

Ministro della Marina. Onde togliere ogni dubbio all'onorevole Senatore preopinante, farò osservare che dietro i quadri approvati per il servizio della marina, il numero dei marinai richiesti in tempo di pace va a circa 5200 uomini, mentre in tempo di guerra i quadri comportano 9900 uomini.

Dunque i calcoli si debbono fare per il tempo di guerra. Ora quantunque coll'introduzione nella leva di mare di nuove categorie d'individui il numero dei marinai chiamati sia per essere molto più grande di quello che lo sia adesso, egli è quasi certo che quando sopravvenisse la guerra, quel numero non sarebbe eccessivo ai bisogni.

D'altronde io credo che il signor Senatore Farina siasi ieri attenuto a cifre alquanto alte, poichè io veggo che attualmente nella Liguria l'iscrizione marittima va a circa 10,000 uomini. Però non sono compresi in questo categorie di uomini che i marinai, i carpentieri, ed i calafati, mentre ora aggiungiamo i barcaiuoli e i pescatori, i quali probabilmente raddoppiano il numero degli uomini che potranno essere chiamati alla leva e costituiscono tutta la gente di mare.

Ma tuttavia non credo che l'opinione di coloro che conoscono un tale servizio possa essere che in tempo di guerra questa gente sia in numero eccessivo.

Vi è poi un'altra considerazione, ed è quella, che bisogna badare alla natura stessa della marina mercantile. Secondo la legge che è attualmente in discussione vi è questo gran principio generale, cioè che tutti gli individui iscritti sulla matricola della gente di mare debbano necessariamente prestar servizio sulle navi dello Stato.

Questo servizio è fissato dalla legge a 4 anni. In conseguenza nessuno godrà esenzione a questo riguardo salvo casi speciali.

Dunque non vi è il pericolo a cui accennava il Senatore preopinante, che alcuni individui possano essere esenti dal servizio, e possano trascorrere tutta la loro vita senza essere sottoposti nè alla leva di terra, nè alle conseguenze di quella di mare. Quindi, ripeto, non avverrà alcuna esenzione, poichè tutti per la massima inserta nella legge dovranno servire, e così la cosa che temeva l'onorevole Senatore non potrà succedere.

Ma vi è di più, vi è che coll'aumentare il numero delle classi degli individui che sono chiamati a prestare servizio, si diminuisce di altrettanto l'aggravio che s'impone alla marina mercantile.

Ed invero quando un individuo ha pagato il suo tributo allo Stato, che ha servito durante 4 anni, quell'individuo si dedica al commercio, ordinariamente si ammoglia, procrea una famiglia, s'impegna in interessi che conviene allo Stato di disturbare il meno possibile; ed è evidente che quanto più grande sarà il numero degli individui che saranno chiamati a prendere servizio, minore sarà il pericolo che il Governo debba ricorrere alle classi che hanno già fatto servizio, onde tornare a prestarlo in tempi eccezionali. Sebbene la legge richieda che il tempo di servizio effettivo che uno può essere astretto a prestare sia di 8 anni, è probabile che quando si sarà aumentato, come è portato dalla legge attuale, il numero delle classi d'individui chiamati alla leva, è probabile dico che oltre ai 32 anni di età, salve circostanze straordinarie, nessuno sarà chiamato a prender servizio sulle navi dello Stato. Questa considerazione è grave abbastanza per indurre il Senato a non ridurre le categorie d'individui che sono chiamati alla leva.

So essere opinione di alcuni distintissimi uffiziali di marina che si debbano restringere alquanto le categorie di uomini chiamati alla leva di mare, e restringerle a quella dei marinai, carpentieri, ed operai che sono applicati agli arsenali. Ma le considerazioni, direi, più generali e d'interesse pubblico che ho esposte, debbono, credo, prevalere sopra le considerazioni più ristrette e forse interessate che alcuni distinti uffiziali vorrebbero porre avanti, nell'intento di avere immediatamente al servizio dello Stato uomini i quali siano già provetti nell'arte della marina.

D'altronde questo sistema che io propugno attualmente, adottato anche dall'Ufficio Centrale, ha il grandissimo vantaggio di formare individui i quali diverranno necessariamente buoni marinari dopo tre o quattro anni che avranno servito lo Stato. La marina militare diverrà, per così dire, una grande scuola, in cui tutti i cittadini che sono atti alle arti marittime verranno ad imparare ciò che non avrebbero potuto apprendere, stando nella marina mercantile, in ispecie se esercitando la pesca o l'arte di barcaiuolo e porteranno nelle loro province e nel loro esercizio certe cognizioni che difficilmente si potrebbero ottenere, qualora non si adottasse il principio della legge quale attualmente è posto in discussione.

Per questi motivi io credo che non sarebbe conveniente di ridurre le classi dei chiamati alla leva di mare, e mantengo in conseguenza il progetto dell'Ufficio Centrale e ministeriale nel modo che vi è stato proposto.

Senatore **Farina**. Le cose dette dall'onorevole signor Ministro accorceranno le poche che sono per aggiungere.

Effettivamente io, calcolando il numero delle persone di mare che sono in servizio, aveva avuto riguardo allo stato attuale, non a quello avvenire che si può dire già incominciato di un ampliamento della Marina, la quale necessariamente porterà il numero che prima era di 5800, e non aveva mai ecceduto, ai 9900, come testè accennava l'onorevole Ministro.

Ministro della Marina. In tempo di guerra.

Senatore **Farina**. Bene inteso. Devo anche dire che relativamente alla iscrizione marittima, io mi era attenuto a una data antecedente, durante la quale avevamo ancora il littorale di Nizza che ora ha cessato di far parte del nostro Stato, e conseguentemente bi-

sogna fare una deduzione nel numero sul quale avevo calcolato.

L'altra deduzione poi viene ad essere introdotta dall'abbandono che ha fatto l'Ufficio Centrale degli uomini di forza, i quali sono in un numero abbastanza considerevole; di maniera che tenuto conto di tutte queste circostanze, io credo che si possa senza tema di troppo largheggiare a favore del Ministero della Marina mantenere le classi assoggettate alla leva marittima nei termini precisi che sono stati indicati dal signor Ministro e dall'Ufficio Centrale accettati.

Presidente. Se non vi è più nessuno che domandi la parola, rileggerò l'articolo 4 redatto nuovamente dal Ministro e consentito dall'ufficio centrale (*Vedi sopra*).

Chi intende di approvarlo sorga.

(Approvato).

« Art. 5. Gl'inscritti della leva di mare sono distinti per classe. »

« Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno. »

(Approvato).

« Art. 6. L'esercizio delle varie arti o professioni marittime che danno diritto all'iscrizione sulle matricole della gente di mare, potrà essere cumulato allo scopo di far parte della leva di mare. »

Senatore **Alfieri**. Pregherei l'onorevole signor Ministro od uno dei rispettabili colleghi dell'ufficio centrale di voler dare qualche spiegazione intorno al concetto dell'articolo 6; perchè quantunque ci abbia messo tutta la buona volontà, non sono giunto a comprendere che cosa propriamente si voglia dire, col dichiarare che l'esercizio delle varie arti marittime che danno diritto all'iscrizione sulle matricole della gente di mare, potrà essere cumulato allo scopo di far parte della leva di mare.

Qual'è questo cumulo? E quando può dare questo diritto? In somma quale conseguenza legale si può trarre da questo articolo?

Ministro della Marina. L'onorevole Senatore Alfieri domanda alcune spiegazioni intorno al senso dell'articolo 6, dove si dice che l'esercizio delle varie arti marittime potrà essere cumulato allo scopo di far parte della leva di mare.

Onde chiarire il senso di questo articolo bisognerà riportarci all'articolo 4, dove è detto che per poter esser soggetti alla leva di mare, bisogna in primo luogo essere inscritti sopra la matricola della gente di mare, ed in secondo luogo avere esercito una delle arti marittime per lo spazio di 24 mesi in qualunque siasi età e di 12 mesi se dopo l'età di 15 anni.

Ora supponga l'onorevole Senatore Alfieri che un individuo abbia fatto il calafato per sei mesi e il marinaio per altri sei, cumulando i due esercizi di calafato e marinaio giungerà alla totalità dei 12 mesi richiesti. L'articolo 6 adunque non vuol dire altro che se un individuo qualunque ha esercitato anche promiscuamente 12 o 24 mesi, secondo i casi, le arti che danno luogo all'inscrizione nella matricola della gente di mare, egli è chiamato a far parte di questa leva. Ecco la spiegazione del concetto di quest'articolo.

Senatore **Alfieri**. Io pensava benissimo che quest'articolo avesse la sua ragione intrinseca; ma parmi che si dovrebbe allora spiegarne meglio il concetto, e dire, p. e., che è cumulabile il tempo dell'esercizio delle varie arti.

Ministro della Marina. Io formulerei l'emendamento che intende proporre il signor Senatore Alfieri in questo senso: « Il tempo dell'esercizio delle varie arti ecc. »

Presidente. Essendo semplicemente uno schiarimento, non è necessario, credo, di procedere in questo caso come si farebbe per un vero emendamento, massimamente che la proposta è accettata dal Ministro e dall'Ufficio Centrale.

Metto ai voti l'art. 6 che comincierà con le parole: « Il tempo dell'esercizio delle varie arti, ecc. » (*Vedi sopra*).

Chi approva l'articolo così redatto, voglia levarsi.

(Approvato)

« Art. 7. I marinari, i pescatori, i barcaiuoli e gli uomini di forza saranno arruolati con la qualità di marinari.

« I carpentieri, calafati, e gli addetti alle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti con quella di operai. »

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Bisogna togliere naturalmente gli uomini di forza e sostituire al vocabolo carpentieri che suonerebbe meglio oltr'Alpe, quello di maestri ed operai d'ascia.

Ministro della Marina. Oltre agli emendamenti proposti dall'onorevole Farina, io credo di doverne aggiungere un altro al secondo alinea dove è detto: « I carpentieri, i calafati e gli addetti alle costruzioni navali in ferro, ecc. con quella di operai. »

Io osservo che, dietro il nostro ordinamento della marina, gli operai sono assai meglio pagati che i semplici marinai, e in conseguenza potrebbe darsi che un individuo avesse il tempo voluto di esercizio di varie arti marittime per poter essere compreso nella leva marittima, ma non avesse ancora la durata di esercizio di un arte come operaio sufficiente per essere dichiarato abile in quest'arte. In conseguenza non bisogna dargli un vantaggio come lo si dà ad un operaio. E però io proporrei di aggiungere a questo alinea le parole seguenti; rileggerò l'alinea: « I maestri ed operai d'ascia, i calafati e gli addetti alla costruzione navale in ferro, i macchinisti e fuochisti, con quella di operai, ove abbiano esercitato la loro rispettiva professione od arte per il tempo prescritto dall'art. 4. In caso diverso potranno essere arruolati o come marinai o come operai. »

Senatore **Farina**. Sopprimerei « in caso diverso, »

parole che mi sembrano superflue, avendo già detto nell'art. 4 che si cumula il tempo dell'esercizio.

Ministro della Marina. Spiego la cosa. Prendo il caso di un operaio che avrà sei mesi di navigazione e sei mesi di esercizio dell'arte di carpentiere o calafato; egli può essere chiamato alla leva di mare, ma non ha ancora il tempo di esercizio necessario perchè possa essere dichiarato abile. Può darsi il caso che quello stesso operaio al quale manchi solo un mese per avere il tempo di esercizio richiesto per essere dichiarato buono operaio, abbia però un' abilità tale che convenga al Governo ritenerlo tra gli operai, anzichè arruolarlo come semplice marinaio: allora conviene lasciare questa facoltà al Governo onde, occorrendo il caso, non si privi di un operaio il quale potrà essere più utile esercitando la propria arte, che non facendo il marinaio.

Questa è l'osservazione che volevo fare ed a cui allude l'ultima parte della frase che il signor Farina vorrebbe sopprimere.

Senatore **Farina**. Prego di rileggere l'aggiunta, perchè non mi pare che le parole abbiano quel significato.

Ministro della Marina. Rileggerò l'emendamento da me proposto (*V. sopra*).

Senatore **Farina**. Mi perdoni; esprimendosi in questo modo pare che sia in facoltà del Governo di arruolarli come marinai o non arruolarli come tali.

Parmi quindi che invece convenga spiegare essere in facoltà del Governo di arruolarli come marinai o come operai.

Ministro della Marina. Si può aggiungere la frase « o come operai o come marinai ».

Presidente. Leggerò il testo dell'articolo 7 quale venne concordato nella conferenza testè tenuta fra il signor Ministro della marina, e l'ufficio centrale.

« Art. 7. I marinai, i pescatori, i barcaiuoli saranno arruolati con la qualità di marinai. »

« I maestri ed operai d'ascia, i calafati e gli addetti alle costruzioni navali in ferro, i macchinisti, e fuochisti, con quella di operai, ove abbiano esercitata la loro rispettiva professione od arte per il tempo prescritto dall'articolo 4; in caso diverso potranno essere arruolati o come marinai, o come operai. »

Non domandandosi la parola lo metto ai voti.

(Approvato).

« Art. 8. Gl'individui arruolati come operai, qualora, dopo ottenuto il congedo illimitato, si applicassero alla navigazione, verranno passati alla categoria dei marinari, quando risulti che abbiano acquistato sei mesi di esercizio di navigazione. »

(Approvato)

« Art. 9. Il regolamento determinerà il modo di comprovare questi fatti ».

Senatore **Vigliani**. Farò una semplice osservazione sopra una parola che veggo inserita in quest'articolo. Vi si dice che un regolamento determinerà il modo di comprovare questi fatti; la parola *questi* starebbe bene, quando si trattasse di fatti che fossero indicati nell'articolo medesimo, perchè allora la relazione del pronome *questi* sarebbe grammaticale e naturale; ma trattandosi di fatti i quali non sono indicati in quest'articolo, ma si trovano accennati negli articoli che precedono, parmi che la locuzione sarebbe più esatta, quando si dicesse che il regolamento indicherà il modo di comprovare i fatti indicati negli articoli precedenti. Proporrei perciò questa leggiera variazione nel testo dell'art. 9.

Presidente. Il Senatore Vigliani propone che invece delle parole *questi fatti*, si dica *fatti indicati negli articoli precedenti*.

Avverto nuovamente, non essere il caso di ritenere questo semplice schiarimento come un emendamento, per conseguenza rileggerò l'articolo colla proposta correzione per metterlo ai voti.

« Il Regolamento determinerà il modo di comprovare i fatti indicati negli articoli precedenti ».

(Approvato)

« Art 10. Il termine utile per comprovare l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime è fissato al primo dell'anno entro il quale gli inscritti compiono il 21° d'età ».

(Approvato)

« Art. 11. Quando la leva di terra si operasse anteriormente all'anno in cui l'inscritto compie il 21° anno d'età, il termine per le prove, di cui all'articolo precedente, rimane fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine della leva di terra ».

Senatore **Farina**. È indispensabile di aggiungere una parola a quest'articolo; altrimenti parlandosi contemporaneamente di leva di terra o di mare, ne verrebbe confusione. Proporrei di dire: « Quando la leva di terra si operasse anteriormente all'anno in cui l'inscritto *nella leva di mare* compie il 21° anno di età il termine per le prove, di cui all'articolo precedente, (cioè per provare che egli appartiene alla leva di mare) « rimane fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine della leva di terra ».

Presidente. La proposta del relatore sarebbe di aggiungere dopo le parole *anteriormente all'anno in cui l'inscritto*, le seguenti: *nella leva di mare*.

Ministro della Marina. Non potrei accettare l'aggiunta dell'onorevole sig. Senatore Farina, ma accetterò piuttosto quest'altra:

« Quando la leva di terra si operasse anteriormente « all'anno in cui l'inscritto *sulla matricola della gente* « *di mare* compie ecc. »

Senatore **Farina**. Chi si è inscritto sulla leva, dicasi sulla matricola, o sulla leva è lo stesso.

Senatore **Dabormida**. Per essere iscritti sulla leva di mare, bisogna, o aver compiuto 24 mesi di navigazione od avere un'arte marittima, in conseguenza l'inscritto di cui è cenno in quest'articolo si riferisce agli inscritti nella leva di terra, perchè se avessero già compiuto quel tirocinio non avrebbero più bisogno di

compierlo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della leva.

Ministro della Marina. Credo che il meglio sia di lasciare l'articolo tal quale si trova, perchè diversamente ne nascerebbe una confusione. Difatti quelli che esercitano la professione marittima debbono essere iscritti nella matricola della gente di mare e dal momento che sono inscritti essi sono chiamati.

(Dal banco dell'ufficio centrale si fanno segni negativi).

È così! Sono chiamati alla leva marittima, in virtù dell'articolo, perchè quest'articolo non si riferisce che a coloro i quali intendono seguire la loro carriera della marineria e non hanno preso prima del 21° anno di età la precauzione di farsi inscrivere nella matricola della gente di mare. Dunque a quelli che non esercitano arti marinaresche e che non sono ancora stati inscritti sulla matricola della gente di mare la legge dà un tempo di 10 giorni per poter procedere a questa iscrizione sulla matricola della gente di mare, onde poter esser compresi nella leva di mare. In conseguenza io credo che bisogna lasciare l'articolo tale quale è stato proposto dall'ufficio centrale, e non potrei accettare l'aggiunta proposta dal Senatore Farina e neanco quella che dapprima aveva io stesso suggerito.

Senatore **Farina.** L'articolo attuale non è che il seguito dell'articolo 10 nel quale si dice: « Il termine utile per comprovare l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime, è fissato al primo dell'anno entro il quale gli inscritti compiono il 21° di età, » quando la leva di terra si operasse anteriormente, siccome comprenderebbe l'iscrizione della lista della leva sulla matricola di mare, parevami che si dovesse variare anche l'iscrizione della leva di mare. Tuttavia riconosco che la mia proposta sarebbe superflua, e non ho difficoltà di ritirarla.

Presidente. Il Senatore Farina non insistendo nella sua aggiunta, metto ai voti l'articolo 11 quale è proposto dall'ufficio centrale (*Vedi sopra*).

(Approvato).

« Art. 12. Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe a cui appartengono risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, quando esista la presunzione dello acquisto del prescritto periodo di esercizii prescritti agli art. 4 e 6. »

Ministro della Marina. Dimanderei di fare una leggera modificazione all'ultima parte dell'articolo. Invece di dire: « quando esista la presunzione dello acquisto del prescritto periodo di esercizi prescritti agl'articoli 4 e 6, » proporrei che si dicesse: « quando esista la presunzione dell'acquisto della navigazione o delle arti marittime secondo gli art. 4 e 6. »

Senatore **Farina.** Mi pare che se si dica: « dell'acquisto del periodo degli esercizi prescritti » vada bene.

Ministro della Marina. Di esercizio della navigazione e delle altre arti marittime, prescritto dagli articoli 4 e 6.

Senatore **Farina.** Delle arti accessorie della marina, cioè dei calafati. Egli è perciò che vi lasciava la parola, perchè si riferisce tanto all'esercizio delle arti marittime, come dei calafati ed altri artefici marittimi.

Presidente. Siccome mi pare che il signor Ministro della Marina accenni a qualche aggiunta di parole, sarebbe bene che la formulasse per iscritto.

(Il Ministro della Marina trasmette al banco della presidenza l'aggiunta proposta).

L'articolo 12 rimarrebbe dunque così espresso:

« Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe a cui appartengono risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, quando esista la presunzione che siasi compiuto il periodo di esercizio della navigazione o delle altre arti marittime prescritto dagli articoli 4 e 6. »

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 13. Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente, corra un tempo sufficiente per lo acquisto della suddetta navigazione. »

Senatore **Dabormida.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Dabormida.

Senatore **Dabormida.** Mi pare che per non ripetere qui tutte le parole dell'articolo precedente, si potrebbe dire per *lo stabilito acquisto* ovvero, *per detto acquisto.*

Senatore **De-Monte.** A me parrebbe che l'articolo potrebbe essere compilato in un modo assai semplice quando si dica: « si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente corra un tempo sufficiente *di navigazione* per l'acquisto ecc. »

Senatore **Arese.** Bisogna aggiungere *delle altre arti marittime*, perchè si richiedono le due qualità.

Senatore **De-Monte.** C'è la presunzione dell'esercizio delle arti marittime.

Senatore **Martinengo.** A me sembra che non basti la qualifica della navigazione, ma ci voglia anche quella di aver esercitato gli altri mestieri od arti: non è conveniente che in una legge ogni articolo si riferisca ai precedenti, poichè basterebbe un articolo solo; ogni articolo deve stare da sè ed avere un significato proprio, quindi parmi necessario che anche in quest'articolo si ripetano le parole indicate nel precedente.

Ministro della Marina. Mi pare che la redazione potrebbe farsi in questo modo:

« Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente corra un tempo sufficiente *di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime.* »

Presidente. L'articolo rimarrebbe dunque così concepito (*V. sopra*).

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 14. Il regolamento di cui all'articolo 151 stabilirà le condizioni alle quali potrà accordarsi agli inscritti sulle matricole della gente di mare il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali, indipendentemente però dalle altre condizioni prescritte dalla legge sulla Marina mercantile per la generalità della gente di mare. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

CAPO II. — *Delle persone incaricate delle operazioni della leva.*

Voci. Non siamo più in numero.

Presidente. Essendo usciti varii Senatori il Senato non si trova più in numero. Propongo quindi che il Senato si riunisca domani al tocco negli uffizii per l'esame dei diversi progetti di legge ultimamente presentati dal Ministero, ed alle due in seduta pubblica per la continuazione della discussione di questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XL.

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Appello nominale — Presentazione di cinque progetti di legge — Aggiornamento delle sedute a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Marina e delle Finanze.

Il senatore *Segretario* **D'adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Mi duole il vedere che, quantunque l'ora sia molto avanzata, il Senato non sia ancora in numero. Io non posso a meno che raccomandare ai colleghi di voler favorire della loro presenza prontamente le nostre sedute, poichè tutti dobbiamo essere penetrati del dovere che ci incombe di attendere al nostro ufficio di Senatore.

Il nostro regolamento provvede a questi casi coll'articolo 32, così concepito:

« Terminate le comunicazioni di cui all'articolo precedente, se risulterà al Presidente, o si farà osservare da taluno dei Senatori, che il Senato non è in numero legale per deliberare, si procederà all'appello nominale e si inscriveranno nel processo verbale e si manderanno ad inserire nel *Giornale Ufficiale* i nomi degli assenti senza congedo, o non notoriamente impediti per causa indipendente dalla loro volontà.

« Così potrà farsi ancora ogni qualvolta, prima che l'adunanza sia stata sciolta dal Presidente, venga ad osservarsi che essa non è più in numero legale per deliberare ».

Siccome mi risulta che il numero legale non si è raggiunto, così prego uno dei signori segretari di voler far l'appello nominale, ed i nomi degli assenti senza causa legittima saranno inseriti nel *Giornale Ufficiale.*

Il numero legale è di 70, e da quanto mi consta non siamo che 60, e per conseguenza non potremmo deliberare. Si farà quindi l'appello nominale, e, come ho detto, si manderà ad inserire nel *Giornale Ufficiale* i nomi degli assenti senza legittimo impedimento e senza congedo o senza notorietà di occupazioni che li autorizzino a non far atto di presenza al Senato.

Prego ciascun Senatore di voler rispondere alla chiamata del suo nome onde si possa constatare il numero dei presenti.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale, al quale rispondono i Senatori presenti).

Presidente. Fra quelli che non hanno risposto all'appello vi hanno i Consiglieri di Stato i quali, come è noto, sono in quest'ora occupati per dovere d'ufficio. Io sono sicurissimo che appena sarà terminata la loro occupazione in Consiglio faranno atto di presenza in Senato, per conseguenza non credo debbano essere compresi nella lista che si pubblicherà nel *Giornale Ufficiale.*

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

PRESENTAZIONE DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato cinque progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati:

1. Per l'abolizione di dazii differenziali di entrata sopra alcuni liquidi compresi nella tariffa doganale del 9 luglio 1859;

2. Per la convalidazione di due decreti di modificazione alla tariffa daziaria del 18 agosto e 12 settembre 1860;

3. Per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860 delle antiche provincie, dell'Emilia e della Toscana;

4. Per l'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio del Ministero dell'Interno per l'anno 1860 ed anni precedenti;

5. Per l' istituzione del Gran Libro del Debito pubblico del Regno d' Italia.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti, ed interrogo il Senato se intende che quelli che si riferiscono a maggiori spese passino alla Commissione di finanze.

Chi intende che siano mandati alla Commissione di finanze voglia alzarsi.

(Approvato).

Quanto agli altri, se il Senato consente, faranno il corso ordinario negli Uffizii e quindi saranno portati in discussione.

Senatore *Segretario* **Arnulfo.** Leggo i nomi dei signori Senatori stati notati per assenti.

Se qualcheduno di essi è presente abbia la compiacenza di darne avvertimento.

Amari conte	Dalla Valle
Amari prof.	D'Azeglio M.
Audifreddi	De Ferrari R.
Belgioioso	De Gasparis
Borghesi	Della Bruca
Borromeo	De-Monte
Camozzi	Di S. Cataldo
Cantù	Di S. Giuliano
Carradori	Doria
Cataldi	Fenzi
Cavori	Gagliardi
Chigi	Giovanola
Colobiano	Imperiali
Colonna Gioachino	Lechi
Conelli	Lella
Coppi	Manzoni
Cotta	Marioni
Merini	Plezza
Montanari	Porro
Montezemolo	Prat
Mossotti	Riberi
Musio	Roncalli Vincenzo
Nazari	Saluzzo
Nigra	S. Marzano
Oneto	Sella
Pallavicini I.	Serra Domenico
Pallavicino-Mossi	Sforza
Pallavicino Trivulzio	Stara
Pamparato	Strongoli
Pandolfina	Taverna
Pareto	Tornielli
Piazzoni	Varano
Pizzardi	Vesme
Plana	Villamarina

Senatore **Alfieri.** Credo non si debba comprendere fra gli assenti il Senatore Cibrario essendo note le cause disgustose che lo tengono lontano.

Presidente. Il Senatore Cibrario non sarà compreso. Non essendo noi dunque in numero legale, debbo con mio dispiacere rimandare a lunedì la seduta. Siccome i progetti di legge presentati oggi esigono qualche sollecitudine, così inviterò il Senato a radunarsi negli Uffizii lunedì al tocco, e alle due precise, se fosse possibile, in adunanza pubblica per continuare la discussione che si è intrapresa della legge organica sulla leva di mare.

Rinnovo le mie raccomandazioni, le mie preghiere, le mie sollecitazioni ai Senatori, onde vogliano intervenire alle sedute, tenendo presente l' importanza delle condizioni in cui versiamo.

La seduta è sciolta (3 1/2).

XLI.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Adozione della proposta del Senatore Martinengo per collocare il busto del Conte di Cavour nell'aula del Senato — Seguito della discussione del progetto di legge organica sulla leva di mare — Approvazione degli articoli dal 15 al 17 — Emendamento proposto dall'ufficio centrale, e sotto emendamento del Senatore Arnulfo all'articolo 18 accettati dal Ministro della marina — Osservazioni del Senatore De Cardenas — Risposta del Ministro della marina e del Senatore Farina (relatore) — Approvazione dell'emendamento e sottoemendamento mentovati, e dell'articolo 18, non che degli articoli dal 19 al 21 — Adozione dell'articolo 22 colla modificazione proposta dal Senatore Vigliani ed accettata dal Ministro della marina e degli articoli dal 23 al 42 colle correzioni propostevi dall' ufficio centrale — Adozione dell'emendamento all'articolo 43 proposto dal Senatore Vigliani accettato dall'ufficio centrale — e dal Ministro della marina e dell'intiero articolo 43 non che dell'articolo 44 — Aggiunta all'articolo 45 proposta dal Senatore Vigliani — Parlano sulla medesima il Ministro della marina, i Senatori Farina, Dabormida e Mameli — Rinvio dell'aggiunta del Senatore Vigliani all'ufficio centrale — Sospensione della votazione dell'articolo 45 — Adozione degli articoli dal 46 al 57 — Emendamento all'articolo 58 proposto dal Senatore Farina, combattuto dal Ministro della Marina e dai Senatori Alfieri e Saimour — Ritiro dell'emendamento Farina — Approvazione degli articoli dal 58 all'84 — Spiegazioni sull'articolo 85 richieste dal Senatore Martinengo date dal Ministro della marina — Osservazione del Senatore Dabormida — Risposta del Ministro della marina — Appravazione degli articoli dall'85 al 93 — Emendamento ed aggiunta all'articolo 94 proposti dall'ufficio centrale, accettati dal Ministro della marina e combattuti dal Senatore Vigliani — Approvazione dell'emendamento e dell'aggiunta, non che dell'articolo 94 e degli articoli dal 95 al 99 — Obbiezioni del Senatore Arrivabene all'articolo 100 — Osservazioni al riguardo del Ministro della marina, e dei Senatori Farina, Arese, Pinelli, Alfieri, Galvagno ed Arnulfo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

È presente il Ministro della marina.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 2997. 35 commercianti di Messina ricorrono al Senato onde ottenere che in riguardo all'importanza del suo porto e delle estese relazioni del suo commercio, venga creata in quella città una Direzione di sanità marittima.

N. 2998. Sei ufficiali napolitani destituiti in seguito alle vicende politiche del 1820 domandano la rivocazione del decreto 28 dicembre 1860 della luogotenenza di Napoli, e l'applicazione invece delle leggi 8 aprile e 10 ottobre 1848 del Governo piemontese onde venire reintegrati nei loro diritti alla pensione di riposo.

N. 2999. Pasquale Albino consigliere municipale di Campobasso, a nome di quel Consiglio Municipale, reclama contro il decreto del Governo di luogotenenza del 17 febbraio ultimo che prescrive lo smembramento di cinque circondari della provincia di Molise (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

(Legge pure le lettere dei Senatori Belgioioso, Lambruschini e Ferrigni, i quali, chi per ragioni di ufficio, chi di famiglia domandano un congedo che è loro dal Senato accordato).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il sig. Filippo Vivanet membro della facoltà di filosofia e lettere di Cagliari di n. 10 copie d'un suo *Canto sulla morte del conte di Cavour.*

Il Deputato G. Devincenzi dei suoi *Cenni sull'ordi-*

namento delle ferrovie in Italia e specialmente nelle provincie meridionali

Il Deputato F. B. Mazziotti d'una quantità di esemplari di un'*Ode da lui scritta per la festa nazionale del Regno d'Italia.*

Il sig. G. Terzetti bibliotecario della Camera dei Deputati di Grecia d'una quantità d'esemplari d'una sua *Epistola a Ugo Foscolo.*

Il canonico Finazzi delle *Parole da lui dette nelle esequie di Cavour celebrate nella Basilica di Santa Maria in Bergamo.*

Il Municipio di Mondovì di n. 6 copie delle *Poesie ed iscrizioni dettate dai professori Garagnani e Basteris per le solenni esequie celebrate da quel municipio in onore del conte di Cavour.*

Il dottore Cesare Castiglioni direttore del pubblico Manicomio *La Senavra* delle sue *Note statistiche sul numero dei pazzi in Lombardia nell'anno* 1855.

Il sacerdote Rigazzi G. F. di alcune copie di una sua poesia intitolata: *Ricognizione di nuovo regno.*

PROPOSTA DEL SENATORE MARTINENGO.

Presidente. Prima di continuare la discussione del progetto di legge organica sulla leva di mare, darò, dietro richiesta del Senatore Martinengo, la parola al medesimo.

Senatore **Martinengo.** Col succedere rapido dei giorni noi vedremo scomparire quelle gramaglie che pur troppo il Senato ha posto a memoria e ricordanza dell'estinto Conte di Cavour; e sebbene sia pur troppo vero che nell'animo di tutti gli italiani non solo ma degli amatori del progresso della civiltà resterà indelebile la memoria di quest'uomo superiore, io credo però di fare cosa utile e meritevole nel proporre al Senato che voglia ornare la nostra sala coll'effigie di questo nostro illustre concittadino, di questa celebrità che noi abbiamo perduto.

Io, come Bresciano, come appartenente ad una città non seconda a nessuna nell'ammirarne le distintissime qualità e le opere stupende da esso fatte a beneficio della patria, io credo di potervi proporre, o signori, questa mozione:

« Il Senato, penetrato del merito altissimo e delle opere eccezionali e patriottiche del sommo ministro Cavour, delibera che, ad onorarne l'imperitura memoria, venga la sua effigie collocata nell'aula senatoria od in altra sala del Senato, dando incarico alla presidenza acciò voglia procedere al modo che meglio risponda alla dignità ed alla significanza di tale atto ».

Presidente. Interrogo il Senato se voglia deliberare immediatamente su questa proposta, o se voglia rimandarla ad altra seduta.

Chi vuole deliberare immediatamente voglia sorgere.

(Approvato).

Chi approva la proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Martinengo coll'incarico all'uffizio di presidenza di provvedervi, voglia sorgere.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE ORGANICA SULLA LEVA DI MARE.

Presidente. Viene ora la continuazione della discussione del progetto di legge organica per la leva di mare.

Nell'ultima seduta essa era rimasta al

CAPO II.

Delle persone incaricate delle operazioni della leva

« Art. 15. Il Ministero della Marina provvede e sopraintende alla leva per mezzo dei Consolati di marina. »

(Approvato).

« Art. 16. Spetta ai tribunali ordinarii:

« 1. Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazioni di pena;

« 2. Definire le quistioni di controversa cittadinanza od età;

« 3. Pronunziare su contesi diritti civili o di figliazioni ».

(Approvato).

« Art. 17. Le decisioni che non siano di competenza dei Tribunali ordinarii in conformità dell'art. 16 sono attribuite ad un Consiglio di leva in ciascun Circondario marittimo ».

(Approvato).

« Art. 18. Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal Console di marina o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto del Sindaco e di un membro della Giunta Municipale del luogo dove il Consiglio tiene le sue sedute, da designarsi dal Consiglio Municipale stesso, di un ufficiale di porto del Circondario e di un capitano della marina mercantile annualmente designati dal Ministero.

« Il Consiglio è assistito da un medico chirurgo, che sarà chiamato come perito e da un segretario assunto fra gl'impiegati del Consolato. »

Senatore **Farina,** *relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** È sembrato grave per i Sindaci specialmente delle città cospicue il non concedere loro di potersi far rappresentare o sostituire da qualche altro Membro del Consiglio municipale, come altresì di obbligare ad intervenire un Membro della Giunta municipale, i Membri della quale pure nelle città cospicue non mancano di numerose occupazioni.

Si sarebbe quindi creduto opportuno di sostituire la locuzione seguente: « è composto del Sindaco o di un

Assessore in sua vece », poichè il Sindaco designerebbe un Assessore, « e di un altro Membro », invece di dire della Giunta municipale, « del Consiglio comunale del luogo dove il Consiglio tiene le sue sedute da designarsi dal Consiglio comunale stesso », e poi seguirebbe « di un ufficiale del porto del circondario, ecc. » come proposta nello articolo dall'ufficio centrale.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Accetto la nuova redazione proposta dall'ufficio centrale la quale venne concertata col Ministero.

Presidente. Non trattandosi qui di semplice redazione, ma di qualifica di persone, darò prima lettura dell'articolo quale è stato testè presentato dall'ufficio centrale, poi ricercherò il voto del Senato.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Mi pare che non sarebbe inutile lo aggiungere che l'Assessore debba essere dal Sindaco designato, o, se si vuole, dalla Giunta, ma che si dica da chi dovrà essere designato l'Assessore ; che se non lo si dicesse, potrebbe riuscire imbarazzante alcune volte la decisione intorno a chi avesse a designarlo.

Senatore **Farina**, *relatore*. Per parte nostra crederemmo opportuno di accettare l'emendamento che pare spieghi meglio la nostra idea, per cui si potrebbe dire « da esso designato. »

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Cardenas**. Nel far questa legge, pare sia stato pensiero di avvicinarsi per quanto si può alla legge relativa alla leva di terra.

In quest'ultima i Sindaci locali assistono alle operazioni della leva, ma non fanno parte del Consiglio, assistono quasi come tutori dei chiamati. Nella legge di cui ora si tratta si farebbe ai Sindaci una posizione affatto nuova, togliendo ai chiamati la tutela del proprio Sindaco il quale conosce le circostanze loro e quelle delle loro famiglie.

È questo un riflesso che sottopongo alla saviezza del Senato. Vedrà esso se debba tenerne conto nell'accettare o modificare la proposta che venne testè fatta.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. L'osservazione testè fatta dall'onorevole Senatore De Cardenas sarebbe di grave peso qualora il sistema della leva marittima fosse del tutto conforme a quello della leva di terra. Ma io osserverò che tra l'una e l'altra vi è una grandissima diversità. Nella leva di terra gli uomini chiamati a far parte dell'esercito sono designati dalla sorte, mentre nella leva di mare tutti gli uomini inscritti nella matricola della gente di mare aventi certe determinate condizioni debbono egualmente essere chiamati a servire sulle navi della real marina. Ora, vediamo per quali motivi intervengano i Sindaci dei comuni alle operazioni per la leva di terra. I Sindaci nelle operazioni per la leva di terra intervengono non solo nell'interesse particolare ed individuale degl'inscritti dei loro comuni, ma intervengono puro nell'interesse generale del comune stesso, affinchè, quando p. e. un inscritto sia dichiarato non idoneo al servizio, ciò non venga a ricadere a danno degli inscritti del proprio comune. Per cui si può dire che tra i varii Sindaci che assistono alla leva in un mandamento vi è un controllo mutuo delle operazioni, dal qual controllo scaturisce quasi la certezza che non sieno stati usati ad individui di un Comune favori che tornino a danno di altri comuni ; imperocchè giova osservare che qualora un individuo andasse indebitamente esente dalla leva, allora il peso della leva per la somministrazione di uno inscritto da sostituirsi a quello esentato ricade ordinariamente su di un altro comune ; onde quella mutua sorveglianza torna proficua.

Ma qui nella leva marittima corre ben altrimenti la cosa.

Tutti sono chiamati in egual modo a concorrere alla leva ed a prestare il servizio ; non vi sono esenzioni tranne quelle espressamente contemplate dalla legge e che derivano o da difetti fisici degli individui o da peculiari condizioni di famiglia che è facile constatare. Parmi quindi che l'opera del Sindaco come protettore degl'interessi del proprio comune torni affatto inutile nella circostanza attuale, perchè i casi di esenzioni sono talmente chiari e specificati dalla legge che non è d'uopo stabilirne in certo modo i difensori nelle persone dei Sindaci, avvegnachè, come si vedrà in appresso, quando si parlerà delle esenzioni, sieno agevolmente comprovabili le condizioni che vi danno diritto per posizione di famiglia, ed in quanto ai difetti fisici che danno ragione a riforma, sia facile il giudicarne sullo avviso dei medici che sono chiamati alla visita degli inscritti in qualità di periti.

Credo che queste osservazioni varranno a persuadere l'onorevole Senatore De Cardenas che se per la leva di terra, la presenza dei Sindaci è conveniente, sarebbe del tutto inutile nella leva di mare stante l'ordinamento speciale che le è dato con questa legge.

Senatore **Farina**. Alle ragioni svolte tanto abilmente dal Ministro della marina credo che si debba aggiungerne un'altra.

È vero che l'art. 16 della legge 1854 non chiama i Sindaci a far parte del Consiglio di leva, ma vi chiama invece due Consiglieri provinciali.

Nella specialità dei casi della leva di mare, la quale si circoscrive alla parte delle Provincie che è bagnata dal mare, parve che l'elemento, dirò così, civile, che è rappresentato nel Consiglio di leva di terra da Consiglieri provinciali potesse più opportunamente essere rappresentato dal Sindaco della località dove si riunisce il Consiglio della leva marittima, siccome quello che ha cognizioni più speciali relativamente agl'individui, i

quali esercitano il mestiere del marinaio, cognizioni che invece potrebbero per avventura non avere i Consiglieri provinciali.

Quest'elemento dunque, civile, municipale, si è messo in sostituzione dell' elemento civile che nei Consigli di leva di terra è rappresentato dai Consiglieri provinciali: e mi pare opportuno; perchè le osservazioni relative alla gente di mare non risguarderebbero la generalità della provincia, ma soltanto le località marittime le quali sono lontane dal costituire il complesso della provincia medesima.

Per conseguenza spero che questa osservazione aggiunta a quanto disse l'onorevole signor Ministro possa far sì, che venga accettato l'articolo quale venne proposto.

Ministro della Marina. Aggiungerò ancora qualche cosa alle osservazioni giustissime fatte dal Senatore Farina, ed è che i Consigli di leva marittima sono permanenti.

Fatta astrazione da tutte le ragioni che furono esposte per giustificare la diversità che vi è tra il Consiglio di leva marittima e quello di leva di terra, è da notare questa circostanza importantissima, che i Consigli di leva marittima sono, come dissi, permanenti, mentre quelli di terra non sono che temporanei, sono cioè convocati in certe epoche dell'anno per brevissimo tempo; quindi impossibile tornerebbe l'aver di continuo l'intervento dei Sindaci di tutti i Comuni a cui appartengono gli inscritti che sono chiamati alla leva e vanno giungendo in tutto il corso dell'anno. Questo motivo mi sembra perentorio per giustificare la diversità che vi è fra l'uno e l'altro sistema.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento testè proposto dall' ufficio centrale col sotto emendamento del Senatore Arnulfo, che fanno corpo insieme, e che consiste nell'aggiungere dopo le parole *ed è composto dal Sindaco* le seguenti: *o di un Assessore in sua vece da esso designato, e di un altro membro del Consiglio comunale del luogo*, ecc.

Lo metto ai voti.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'intero articolo 18.

(Approvato).

« Art. 19. Il Consiglio decide a maggioranza di voti.

« L'intervento di tre votanti basta per rendere legali le decisioni.

« Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il Presidente, il più giovane dei membri si astiene dal votare. »

(Approvato).

« Art. 20. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. «

(Approvato).

Art. 21. Contro le decisioni dei Consigli di leva potrà aversi ricorso al Ministero della Marina entro 15 giorni dalla loro emanazione. »

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti di quelle decisioni. »

(Approvato).

« Art. 22. Il Ministero potrà annullare le dette decisioni, sentito il parere del Consiglio di ammiragliato. »

Senatore **Vigliani.** Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Vigliani.** Io sorgo a proporre una modificazione per la quale l'art. 22 riceva quell'estensione, che a me pare debba avere.

Un'annotazione apposta a quest'articolo dimostra che esso fu desunto da un'alinea dell'art. 18 della legge sul reclutamento dell'esercito.

Quell'alinea nella sua applicazione aveva dato luogo a dubbio, se la facoltà attribuita al Ministro della marina di annullare le decisioni dei Consigli di leva si estendesse anche al caso in cui non fosse intervenuto richiamo, così che il Ministro potesse pronunziare l'annullamento d'uffizio.

Mi consta che l'autorità militare ha deciso il dubbio in senso affermativo, e che di più fu inserta nel regolamento relativo al reclutamento dell' esercito una disposizione in questo senso.

Dell'alinea si è fatto qui un articolo, nell'intendimento, io penso, di dare maggior estensione alla disposizione e mi pare che lo scopo sia lodevole.

Ma si raggiunge egli lo scopo nel modo con cui l'articolo si presenta concepito? A me pare di no perchè l'articolo si riferisce alle decisioni indicate nell'articolo che precede, colle parole *le dette decisioni*.

Ora le decisioni di cui parla l'articolo precedente, sono quelle sole che intervengono in seguito a ricorso o richiamo delle parti; quindi l'art. 22 non potrebbe ricevere applicazione, se non al caso previsto nell'articolo 21° ove si prenda secondo il suo testo letterale.

A rimuovere ogni dubbio a questo riguardo, a rendere l'articolo 22 chiaro, per modo che riceva applicazione, come diceva, in tutti i casi, ancorchè non sia intervenuto richiamo della parte, io proporrei di concepirlo in questo modo:

« Il Ministro potrà annullare *le decisioni dei Consigli di leva anche d'uffizio*, sentito il parere del Consiglio di ammiragliato. »

Ministro della Marina. Non ho veruna difficoltà di accogliere l'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani in quanto che è già conforme al modo con cui venne interpretata la legge sulla leva di terra.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'ufficio centrale accetta.

Presidente. In seguito alla proposta del Senatore Vigliani, acconsentita dal Ministero e dall' ufficio centrale, l'articolo sarebbe così concepito:

« Il Ministro potrà annullare le decisioni dei Consigli di leva, anche d'uffizio, sentito il parere del Consiglio di ammiragliato. »

Chi approva l'articolo così modificato voglia sorgere.

(Approvato).

CAPO III.

Dell'eseguimento della leva.

« Art. 23. Gl'individui soggetti alla leva di mare sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiono il 21° di loro età.

(Approvato).

« Art. 24. Al principio di ogni anno i Consoli di marina pubblicheranno la lista degli inscritti chiamati nella leva. »

(Approvato).

« Art. 25. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della lista, gl'inscritti che trovinsi in patria devono presentarsi al Consiglio di leva marittima del proprio Circondario per essere sottoposti all'arruolamento o per far valere i loro diritti ad esenzione, od esporre i motivi che avessero per la riforma.

« Coloro che si trovassero in patria fuori del proprio Circondario od a bordo di bastimenti nei porti o rade dello Stato, dovranno presentarsi al Consiglio predetto nel termine di un mese. »

(Approvato).

« Art. 26. Coloro che a quel tempo si trovassero assenti dovranno ripatriare nel corso dell'anno medesimo e presentarsi al Consiglio per lo scopo sopradetto nel termine di giorni 15 dal loro arrivo, se questo avvenga in un punto del proprio Circondario marittimo e di un mese, se in altro Circondario.

« In ogni caso la presentazione dovrà aver luogo prima che spiri il mese di dicembre. »

Senatore **Arese**. L'ufficio centrale d'accordo col Ministro della marina proporrebbe di sostituire le parole all'*estero* a quelle d'*assenti*, in guisa che l'articolo 26 comincierebbe così:

« Coloro che a quel tempo si trovassero all'estero dovranno, ecc. il resto secondo l'articolo ministeriale. »

Ministro della Marina. Il Ministero accetta la modificazione proposta.

Presidente. È un'espressione più chiara.

Metto ai voti l'articolo 26 colla sostituzione proposta delle parole all'*estero* a quella d'*assenti*.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 27. Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinari che fossero nel caso di dover ripatriare per rispondere alla chiamata della leva. »

(Approvato).

« Art. 28. Il Consiglio procede all'esame individuale di tutti gli inscritti che ebbero ordine di presentarsi o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami. »

(Approvato).

« Art. 29. Soltanto per comprovare il diritto ad esenzione, gli inscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio nel modo che sarà determinato dal Regolamento. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. La dicitura non piacque molto e si era pensato di surrogarla in questo modo:

« Gli inscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio nel modo che sarà determinato dal Regolamento per il solo oggetto di comprovare il diritto all'esenzione. »

E ciò per non cominciare l'articolo con un *soltanto*.

Ministro della Marina. L'accetto.

Presidente. Rileggo l'articolo formolato dietro l'osservazione dell'ufficio centrale cui consente il Ministero (*Vedi sopra*).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 30. Il Consiglio esamina gl'inscritti che domandano riforma od esenzione;

« Ammette le surrogazioni e pronuncia la liberazione in conformità della presente legge;

« Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2 e 3.

« Nei casi di riforma l'esame personale ha luogo per mezzo dei medici-chirurghi chiamati dal Consiglio. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. A quest'articolo si proporrebbe una variante di redazione mettendola in armonia colla legge di leva di terra.

« Il Consiglio, invece di dire, *esamina*, si proporrebbe di dire: *procede all'esame degli inscritti* che dimandano riforma od esenzione. »

Presidente. Rileggo l'articolo.

Art. 30. Il Consiglio *procede all'esame* degli inscritti che domandano riforma od esenzione, ecc. (*Vedi sopra*).

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 31. I casi di esenzione sono giudicati sulla produzione dei documenti autentici che saranno specificati dal Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 32. Nel caso che un inscritto sia legittimamente impedito a giustificare i suoi diritti all'esenzione, il Consiglio gli assegna il tempo entro cui dovrà farli valere. »

(Approvato.)

« Art. 33. Agli inscritti, che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio allorchè vi sono richiesti, vien sospeso l'arruolamento per deliberazione del Consiglio, fino a che quei motivi siano cessati. »

(Approvato).

« Art. 34. Gli inscritti che sono riformati od esentati non possono più essere richiesti pel regio servizio, tranne che venisse a risultare essersi le riforme od esenzioni ottenute con falsi documenti od infedeli o per corruzione o per il reato definito nell'articolo 127 della presente. »

(Approvato).

« Art. 35. Allorquando gli inscritti entro dieci giorni della designazione al servizio porgono richiami ai tribunali ordinarii sulla legalità di loro designazione, per motivi di cittadinanza, di età, di diritti civili o di figlia-

zione, si sospenderà ogni decisione a loro riguardo fino alla emanazione del giudizio. »

(Approvato).

« Art. 36. Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via di urgenza dal Tribunale del Circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del Console di marina, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunziata in grado d'appello.

« Il Console è rappresentato da un Procuratore da esso nominato per Decreto, il quale terrà luogo di mandato. »

(Approvato).

« Art. 37. Gli inscritti ed i surrogati riconosciuti idonei sono sottoposti allo arruolamento ed avviati al Corpo pel giorno che sarà stabilito dal Consiglio. »

(Approvato).

« Art. 38. Coloro che senza legittimo impedimento non si presentano al Corpo nel termine prefisso sono dichiarati disertori. »

(Approvato).

CAPO IV.

Delle riforme.

« Art. 39. Sono riformati gl'inscritti che per infermità o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare marittimo. »

« Le infermità e i difetti che esimono dal servizio militare marittimo saranno descritte in un elenco da compilarsi per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

« Art. 40. Gl'inscritti, che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili, sono dichiarati soggetti a nuova visita dopo 18 mesi, e se anche allora risultino inabili sono riformati. »

« Se al tempo della seconda rivista il Consiglio riconosca che l'inscritto si avviasse verso la guarigione, prorogherà di altri sei mesi la decisione definitiva. »

Senatore **Farina**. A questo articolo ci è una correzione da fare. Avendo nel primo inciso detto: « sono dichiarati soggetti a nuova visita, » bisogna poi nella seconda parte dell'articolo dire: « se al tempo della seconda *visita* e non *rivista*. »

Presidente. Io mi propongo quando saremo al termine della votazione speciale e divisa degli articoli di domandare al Senato la permissione di fare una rivista generale, e quindi far ristampare il testo intiero del progetto, affinchè, prima di procedere allo squittinio segreto, si abbia sotto gli occhi l'intiero testo esatto.

Senatore **Sauli**. Il Senato ha troppa fiducia nell'esattezza dell'ufficio della presidenza per non ricercare maggiori cautele, altrimenti si va troppo per le lunghe.

Presidente. Metterò ai voti l'articolo 40 colla proposta variazione.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 41. Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare. »

(Approvato).

« Art. 42. Il Consiglio rilascia ad ogni inscritto riformato la dichiarazione di riforma.

(Approvato).

CAPO V.

Delle esenzioni.

« Art. 43. Va esente dal servizio l'inscritto che al giorno in cui dovrebbe essere sottoposto all'arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1. Unico figlio maschio di padre entrato nel 50.mo anno di età;

« 2. Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcune delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 54 della presente;

« 3. Unico figlio, o figlio primogenito ed in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel 70.mo anno di età;

« 4. Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate al num. 2. »

Senatore **Vigliani**. Stimo opportuno di chiamare l'attenzione del Senato sul num. 4 dell'art. 43.

In questo numero si accorda l'esenzione « al primogenito di orfani di padre e madre, ovvero al maggiore nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate nel num. 2 » dello stesso articolo. Questa disposizione non mi pare corrispondere intieramente allo scopo che essa si propone. Si è voluto concedere l'esenzione ad un primogenito di orfani oppure al maggior nato di essi, ogni volta che quello che lo precede si trovi agraziatamente in alcuna delle condizioni che sono previste dall'art. 51 (num. 1, 2 e 3) di questa legge.

Suppone questa disposizione che la sventura non possa colpire che due fratelli, il primogenito cioè, e quello che viene immediatamente dopo.

L'esperienza ha dimostrato che questa previdenza non è sufficiente. È infatti accaduto che anche il terzogenito fosse nelle condizioni previste dall'art. 54, e veniva quindi invocata l'esenzione a favore del quartogenito. Il Ministero della guerra, chiamato ad applicare una disposizione consimile che si trova nella legge sul reclutamento dell'esercito, ha esitato ad estenderla al caso accennato, ma credo che abbia poi accolta l'opinione più benigna. Ora per assicurarsi che questa opinione sia in tutti i casi ammessa, io proporrei al Senato di concepire questo numero 4 nei seguenti termini:

« Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il fratello od i fratelli con-

sanguinei che li precedono in età, si trovino nelle condizioni indicate dal num. 2. »

Ministro della Marina. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani, quantunque io creda che questo emendamento sia compreso nel testo della legge istessa all'art 54, e più specialmente all'art. 55 dove è detto:

« Art. 55. Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia, i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termine del Codice civile.

« Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il 30.mo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione.

« Art 54. Nello stabilire il diritto di un inscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

« 1. I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;

« 2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non puonno reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

« 3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

« 4. Quelli che, condannati a lavori forzati, siano ritenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dello inscritto all'esenzione.

« La circostanza definita nel num. 3 non è presa in considerazione se non viene constatata con ordinato di notorietà della Giunta Municipale, il quale dovrà essere prodotto il giorno stabilito per l'esame dell'inscritto davanti al Consiglio. »

Dunque mi pare che lo scopo degli art. 54 e 55 sia conforme a quello che si propone l'onorevole Senatore Vigliani. Ma se il Senato crede di dover adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore, non ho veruna difficoltà ad aderirvi.

Senatore **Vigliani.** Io apprezzo l'obbiezione che è stata fatta dall'onorevole signor Ministro della marina, e non mi era sfuggita la disposizione dell'articolo 54, nè quella del successivo 55, poichè questi articoli vennero appunto in discussione quando occorsero que'dubbii di cui faceva cenno. Ma quando l'onorevole Ministro faccia attenzione che l'art. 43, facendo applicazione precisamente del principio contenuto nei due art. 54 e 55, lo limita nel suo testo al maggior nato, si persuaderà che la disposizione speciale dell'articolo 43 importerebbe deroga alla disposizione generale dell'art. 54, ed è per questo motivo che io insisterei perchè la mia proposta, d'altronde non contraddetta dal sig. Ministro, fosse ammessa. Se mi persuadessi che esso fosse una superfluità, nemico come sono delle cose superflue nelle leggi, la respingerei; ma siccome ho la convinzione che colla mia proposta si rimuoverebbe un dubbio, insisto perchè venga accolta.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri.** Io farò una leggierissima osservazione: siccome non sono pretore, posso curarmi delle cose minime. Nella seconda condizione è detto: « in « alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, « 3 dell'art. 54 della presente legge, » e nella 4 è « detto » si trovi nelle condizioni indicate al numero « due. » Mi pare sarebbe meglio si dicesse per maggior chiarezza a qual numero debba riferirsi, se al numero 5 dell'articolo 54 oppure al numero 2 del presente articolo.

Senatore **Vigliani.** Associandomi volentieri alle idee espresse dall'onorevole Senatore Alfieri, proporrei di aggiungere alla fine del mio emendamento, dopo le parole numero due, le seguenti: *del citato articolo* 54.

Senatore **Farina.** Dichiaro che l'ufficio centrale accetta l'emendamento del Senatore Vigliani, perchè non accettandolo ne sorgerebbe una specie di lacuna che potrebbe dar luogo a dubbi, e lo accetta come venne sotto emendato dall'onorevole Senatore Alfieri.

Ministro della Marina. Non potrei accettare l'ultima modificazione proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, perchè bisognerebbe dire, *quelli che si trovano nella condizione indicata al numero due del presente articolo.*

Leggendo l'articolo 54 il Senato si convincerà che non può essere diversamente.

Senatore **Farina.** Prego l'onorevole Senatore Vigliani di osservare che veramente sta quello che dice il Ministro, perchè il numero 2 di quest'articolo è molto più ampio che quello dell'articolo 54 che non contempla che un caso, mentre invece in questo numero 2 si contemplano i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 54 medesimo. Per conseguenza mi pare che la vera dicitura sia quella suggerita dal ministro.

Senatore **Vigliani.** Ravviso giuste anch'io le osservazioni fatte dal signor Ministro ed appoggiate dal Senatore Farina; se non che l'espressione *al numero* 2 *del presente articolo* mi presenta tuttavia qualche cosa di vago e non abbastanza chiaro, quindi io proporrei che, invece di dire al numero 2 *dell'articolo* 54 si dicesse ai *numeri* 1, 2 e 3 *del suddetto articolo* 54.

Presidente. L'onorevole signor Ministro della Marina ha detto che intendeva che questo numero 2 si riferisse al numero 2 del presente articolo.

Senatore **Vigliani.** Ma nel numero 2 di quest'articolo si fa già un rinvio dicendosi . . . *in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri* 1, 2 e 3 *dell'articolo* 54 *della presente*, e così si avrebbe un rinvio di rinvio, locchè non sta bene; quindi parmi meglio richiamare quell'articolo stesso in cui le condizioni di cui si tratta sono dichiarate. Ed è in questo senso che di nuovo insisterei perchè si facesse la citazione dell'articolo 54.

Senatore **Farina.** Io non saprei, ma dico che siccome abbiamo già il rinvio all'articolo 54, ci sarà tanto pel numero 2 che pel numero 4; in ciò io non vedo un

gran difetto, ed essendo dicitura più breve, la preferirei.

Presidente. Segue il Senatore Vigliani ad opporsi a questa spiegazione che è proposta dal signor Ministro e consentita dall'ufficio centrale, cioè di dire . . . *si trovi nelle condizioni indicate al numero 2 del presente articolo?*

Senatore **Vigliani** (*dopo aver dette alcune parole sotto voce al Ministro della Marina*). Sono lieto che il Ministro della Marina sembri accostarsi alla mia opinione.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Io farò qualche osservazione al Senato.

Questo n. 4 è così concepito:

« Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate nel n. 2. »

il n. 2 certamente non vuol dire questo, perchè dice: « unico figlio maschio il cui padre vedovo ecc. »

Dunque suppone già che il padre sia vedovo, perciò non può essere primogenito di orfani.

Quindi parmi necessario di adottare la redazione proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, e dire che le condizioni sono quelle indicate ai n. 1, 2 e 3 dell'articolo 54.

Presidente. L'ufficio centrale accetta?

Senatore **Farina.** Accetta.

Presidente. L'emendamento del Senatore Vigliani appoggiato dall'avviso favorevole dell'ufficio centrale consiste nel porre invece delle parole che stanno nel testo primitivo « se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 2, » le seguenti parole « se il fratello od i fratelli consanguinei che li precedono in età, si trovino nelle condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 54. »

Chi approva quest'emendamento sorga.

(Approvato).

Leggo l'articolo intiero così emendato (*Vedi sopra*).

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 44. Quando due fratelli nati nello stesso anno si presentino contemporaneamente alla chiamata, uno di essi godrà della esenzione, e la sorte deciderà quale dei due debba essere arruolato. »

« Se però all'uno dei due competesse l'esenzione per altro titolo, o non fosse in condizione d'imprendere il servizio militare, l'esperimento della sorte non avrà più luogo dovendo essere arruolato l'altro fratello. »

(Approvato).

« Art. 45 Le esenzioni di cui all'articolo 43, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata la esenzione. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola per esporre la aggiunta d'un alinea all'articolo 45.

La disposizione di quest'articolo rende omaggio ad un principio generalmente ammesso, secondo il quale i benefici, i favori non si conferiscono se non a coloro che gli desiderano.

Così le esenzioni dal servizio militare, che sono introdotte a favore di certe persone, non hanno luogo, salvo che siano richieste con atto autentico dalle persone a cui favore sono stabilite.

La cosa correrebbe assai bene, quando le persone, alle quali le esenzioni sono concesse, si trovassero sempre in condizione di potersi uniformare a questa disposizione, facendo la prescritta richiesta. Ma voi non ignorate, o Signori, che noi abbiamo province nelle quali è frequente l'emigrazione.

Nella Liguria, nella Valle Sesia, nel Biellese essa è molto numerosa. Ora è accaduto, e non di rado, che la persona, la quale avrebbe dovuto far la richiesta della esenzione, non si trovava nel paese al tempo della leva; non conoscevasi nemmeno bene dove fosse, e per contro non vi era nessun motivo, per cui si potesse sospettare che il benefizio non giungesse gradito ed anzi utile alla famiglia; in questo caso si è riconosciuta l'impossibilità di applicare la legge come stava scritta.

Questo è accaduto nell'applicazione della disposizione perfettamente eguale, che è inserita nella legge sul reclutamento dell'esercito, ed è per ovviare a questo inconveniente che io proporrei che il beneficio dell'esenzione si estendesse senza richiesta a quei casi, in cui fosse giustificata l'impossibilità di fare la richiesta prescritta, coll'aggiungere all'art. 45 il seguente alinea.

« Nel caso di giustificata impossibilità di fare la richiesta per assenza, malattia, od altra grave causa, la richiesta si avrà presunta. »

Senatore **Farina.** Se il Senato lo credesse, io lo pregherei di rimandare quest'articolo all'ufficio centrale. Con l'aggiunta, che propone il Senatore Vigliani, si introduce un sistema nuovo, giacchè non si attende più la richiesta, ma in dati casi la si presume, e la presunzione di un fatto è una cosa un po' grave, ned io mi sentirei di accettare un'opinione, senza avere meglio studiato la questione, che trovo abbastanza degna di più maturo esame.

Ministro della Marina. Io apprezzo molto le ragioni esposte dall'onorevole Senatore Vigliani, tanto più che esse sono fondate sull'esperienza di consimili casi succeduti relativamente alla leva di terra, ma tuttavia io reputo quest'aggiunta assai grave specialmente per quanto riflette gli assenti.

Io credo quindi sia bene che, senza pregiudicar per nulla la cosa, venga l'articolo rimandato, come proponeva l'onorevole Senatore Farina, all'ufficio centrale, con preghiera al Senatore Vigliani di intervenire anche egli nel seno dell'ufficio stesso onde di concerto prendere ad esame le ragioni che l'hanno indotto a siffatta aggiunta.

Senatore **Vigliani.** Io aderisco di buon grado alla

proposta del signor Senatore Farina ed accettata dall'onorevole signor Ministro della Marina.

Presidente. Prima di decidere se si debba rimandare all'Ufficio Centrale, bisognerà interrogare il Senato se sia appoggiata la proposta del Senatore Vigliani di aggiungere all'art. 45 il seguente alinea.

« Nel caso di giustificata impossibilità di fare la richiesta per assenza, malattia, od altra grave causa, la richiesta si avrà presunta. »

Chi intende di appoggiare la proposta voglia alzarsi. (Appoggiata).

Ora, in seguito alla dichiarazione dell'ufficio centrale, ed anche in vista che l'aggiunta non reagisce sugli altri articoli in discussione, propongo al Senato di rimandare all'ufficio centrale l'esame di questo articolo, anche coll'assistenza del proponente.

Chi approva questo rinvio voglia alzarsi.

Senatore **Dabormida**. Io credo che non sia necessario di rimandare quest'aggiunta all'ufficio centrale. Credo poi che non sia opportuno nè conveniente.

L'esenzione si fa a favore di una famiglia; se manca il capo, che ha diritto di domandare l'esenzione a favore del figlio, si troveranno a casa altri parenti che ne avranno tanto più diritto, precisamente perchè manca il capo della famiglia. Che se poi fosse egli solo quel capo, se la famiglia si riducesse a quel solo individuo, allora si presume che ei rimanga unico della propria famiglia e non ha più diritto alla esenzione.

Io credo realmente che questo fatto essendo pure contemplato dalla legge sul reclutamento dell'esercito non sia necessaria una tale aggiunta e perciò nemmeno il rinvio.

Ministro della Marina. Senza nulla pregiudicare intorno a questa questione, su cui va interamente riservato il giudizio dopo che l'ufficio centrale l'avrà esaminata, faccio osservare tuttavia al signor Senatore Dabormida che il signor Senatore Vigliani nella sua proposta contempla anche il caso di tutti i parenti gravemente infermi, i quali non siano in grado di promuovere quelli atti autentici richiesti dalla legge.

Dunque si tratterà di esaminare anche queste circostanze, e vede bene l'onorevole Senatore Dabormida che il caso di un padre che sia gravemente infermo o non non sia in grado di fare l'atto autentico per invocare l'esenzione del figlio, verrebbe a privarlo del vantaggio che gli assicurerebbe la legge.

Ed è per questo motivo che io credo più prudente rimandare la proposta all'Ufficio, tanto più dopo la asserzione del signor Senatore Vigliani, il quale più d'ogni altro è in grado di conoscere la cosa, in quanto che, nell'esercizio delle sue funzioni di magistrato, deve aver avuto occasione di fare osservazioni intorno a casi di tal genere.

Senatore **Dabormida**. Io debbo dire che da molti anni sono presidente della Commissione di revisione che deve giudicare degli appelli contro le decisioni del Consiglio di leva, ma non ho visto nascere alcuno inconveniente della natura di quello indicato dall'onorevole signor Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Non posso lasciar senza risposta una osservazione fatta da un personaggio tanto competente come è l'onorevole Senatore Dabormida, in materia che riguarda l'amministrazione della guerra. Probabilmente nel tempo in cui egli ha presieduto la Commissione di cui faceva cenno, non si sarà presentato il caso di cui ho intrattenuto per un momento il Senato ma posso assicurarlo che la cosa è accaduta, e che all'ufficio che ho l'onore di reggere è toccato occuparsene e posso andare più in là, accertando parimenti l'onorevole Senatore Dabormida, che la questione trovò presso chi reggeva l'amministrazione della guerra un accoglimento più benigno di quello che egli sarebbe disposto ad usare. Quando poi il Senatore Dabormida si compiaccia di fare un'attenzione un po'più accurata all'art. 43 a cui si riferisce il 45, forse si persuaderà come nel caso di esenzione si possano presentare circostanze degne affatto di riguardo, e così nel n. 1 dell'articolo 43 si parla dell'unico figlio maschio « di padre entrato nel « cinquantesimo anno di età ».

Ora ponete che questo padre quinquagenario, a favore del quale l'esenzione del figlio è introdotta, si trovi assente in paese lontano, fors'anche ignoto pel suo traffico, per procurarsi la sussistenza: il figlio cade nella leva, si presenta al consiglio, non può produrre l'atto autentico della richiesta di suo padre che probabilmente non sa nemmeno dove si trovi: io domando se questo figlio e questo padre dovranno essere privati del beneficio della esenzione unicamente perchè il padre si trova assente e non può produrre l'atto autentico voluto dall'articolo che esaminiamo.

La privazione della esenzione non sarebbe ella assai dura?

Lo stesso ragionamento si può applicare al caso contemplato al n. 2, dove si tratta di un figlio unico maschio il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle disposizioni contenute ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 54, se questo padre per assenza od anche per malattia non potesse produrre l'atto autentico al Consiglio di leva per dimostrare il suo desiderio che il figlio sia ammesso a godere della esenzione non sarebbe egli molto duro il voler escludere suo figlio dal godimento della esenzione? Confido che questi motivi saranno anche sentiti ed apprezzati dalla savieza dell'onorevole Senatore Dabormida.

Senatore **Mamell**. Io credo opportuna l'aggiunta proposta dal signor Senatore Vigliani, perchè conforme a quanto si pratica nell'applicazione dell'art. 86 ultimo alinea della legge concernente la leva dell'esercito.

Poichè ove si trovino assenti di fatto quelle persone della famiglia, nell'interesse della quale è conceduta l'esenzione, non è d'ostacolo all'ottenimento di questa il difetto di atto di consenso, senza che sia d'uopo che l'assenza venga comprovata per sentenza definitiva del tribunale competente, com'è prescritto per altri casi con-

templati dalla stessa legge del 1854 (art. 94) e nell'articolo 55 del progetto in esame.

Cosicchè può ammettersi senza inconveniente la proposta fatta dal signor Senatore Vigliani, la quale non fa che ridurre in disposizione di legge una massima che è già in vigore, ed è conforme all'equità ed al buon senso.

La differenza poi fra le due disposizioni è manifesta da ciò, che nel caso dell'art. 55 del progetto, corrispondente al 94 della legge del 1854, l'assenza è contemplata come causa di esenzione, mentre nell'altro è contemplata quale ostacolo all'esenzione, che giustamente compete all'inscritto.

Presidente. Metto ai voti il rinvio all'ufficio centrale dell'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvata).

Ora l'art. 45 come stava nel progetto potrebbe anche essere messo ai voti; non si tratta che di un'aggiunta; ma siccome poi potrebbe sorgere l'idea di fare un'altra redazione per l'intiero articolo, crederei che sarebbe meglio il sospendere la votazione dell'articolo stesso e di subordinarla all'esito delle modificazioni che verranno fatte all'articolo precedente in seguito al rinvio.

Chi approva che si sospenda la discussione su questo articolo sorga.

(Approvato).

« Art. 46. L'esenzione contemplata al n. 4 dell'articolo 43, è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni prevedute nei n. 1, 2 e 3 dell'art. 54. »

(Approvato).

« Art. 47. È parimenti esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

« 1. Non risulti arruolato in qualità di capo sarto, capo calzolaio, capo sellaio o di vivandiere, o non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di volontario nel caso previsto dall'articolo 97;

« 2. Non sia arruolato nel corpo R. Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

« 3. Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'arruolamento ordinario o per punizione in un corpo di disciplina;

« 4. Non sia arruolato come renitente o per disposizione penale. »

Chi approva l'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 48. È pure esente l'inscritto di cui un fratello consanguineo sia:

« 1. In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

« 2. Morto mentre era sotto le armi o si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;

« 3. Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio.

« 4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio. »

« L'esenzione nei casi espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, o di surrogato ordinario. »

(Approvato).

« Art. 49. L'esenzione, di cui ne' precedenti articoli 47 e 48, non sarà applicata in quei casi in cui accordandola il numero dei fratelli esentati in una famiglia verrebbe a superare il numero dei fratelli all'attuale servizio, oppure morti in servizio o in ritiro per ferita od infermità dipendente dal servizio. »

« Si considereranno come esentati anche quei fratelli tuttora viventi che nella leva avrebbero avuto diritto all'esenzione, ma che non ne hanno profittato per essere stati riformati o dispensati. »

« Non sarà però calcolata l'esenzione del fratello primogenito quando esso si sia trovato nel caso di non approfittarne pei motivi sovraccennati di riforma o di dispensa. »

(Approvato).

« Art. 50. La disposizione contenuta nel secondo paragrafo del precedente articolo 49, non è applicabile quando trattisi di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedente leva nei casi contemplati dai num. 3 e 4 dell'art. 43. »

(Approvato).

« Art. 51. Sono ammessi ad invocare il diritto ad esenzione gli inscritti rimandati alla revisione del Consiglio per i motivi espressi nell'articolo 40.

(Approvato)

« Art. 52. Non possono conseguire l'esenzione:

« 1. Gli spurii e coloro a cui si applichi l'art. 172 del Codice civile;

« 2. I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre. »

(Approvato)

« Art. 53. I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia d'origine. »

(Approvato)

« Art. 54. Nello stabilire il diritto d'uno inscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

« 1. I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;

« 2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non puonno reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

« 3. Quelli, che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

« 4. Quelli che, condannati a lavori forzati, siano ditenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere

per anni 12 decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dello inscritto all'esenzione.

« La circostanza definita nel num. 3, non è presa in considerazione se non viene constatata con ordinato di notorietà della Giunta Municipale, il quale dovrà essere prodotto il giorno stabilito per l'esame dell'inscritto davanti al Consiglio. »

(Approvato)

« Art. 55. Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termine del Codice civile. »

« Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il 30.mo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione. »

(Approvato)

« Art. 56. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente dell'esercito, ovvero arruolato al servizio di mare per leva straordinaria, non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso sarà provveduto di congedo tostochè il fratello sarà arruolato. »

(Approvato)

« Art. 57. Il sott'ufficiale, il marinaro od operaio può in via di grazia ed in tempo di pace, ottenere dal Re l'assoluto congedo, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'arruolamento risulti:

« 1. Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

« 2. Unico figlio maschio di padre entrato nel 60.mo anno di sua età;

« 3. Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;

« 4. Unico figlio maschio, ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

« 5. Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi ».

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. La dicitura qui di « unico figlio maschio ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola vedova », non pare giusta.

Ognuno sente, che il figlio non può essere nipote di sua madre. Dunque mi pare che sarebbe meglio dire: « unico figlio maschio di madre vedova e, in mancanza di figli, unico nipote di avola vedova ». Ciò è naturale.

Presidente. Voglia avere la bontà di darlo per iscritto.

Senatore **Farina**. Invece di dire « unico figlio maschio ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova » si direbbe « Unico figlio maschio di madre vedova ed in mancanza di figli, unico nipote di avola vedova ».

Presidente. Essendo una semplice rettificazione di dicitura, se il Senato acconsente, metterei addirittura ai voti l'articolo 57 così rettificato.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 58. Il sott'ufficiale, marinaio od operaio che trovisi in congedo illimitato, ed abbia compita l'età di 35 anni, potrà essere mantenuto in tale posizione, quando in occasione di chiamate sotto le armi della classe a cui appartiene risulti ammogliato o vedovo con più di due figli minori di anni 16 ».

Senatore **Farina**. Domando la parola circa l'epoca di 35 anni: siccome dopo il 32 anno per essere richiamati sotto le armi, è necessario che intervenga una legge, mi pare che sarebbe più opportuno di non confondere questi due periodi, cioè il periodo entro i 32 anni durante il quale l'iscritto può essere chiamato sotto le armi senza bisogno di legge, ed il periodo posteriore a 32 anni nel quale per essere chiamato sotto le armi è necessario l'intervento della legge.

Per conseguenza direi: « Il sott'ufficiale, marinaro od operaio che trovisi in congedo illimitato, ed abbia compiuto l'età di 32 anni, potrà essere mantenuto in tale posizione ecc.

Ministro della Marina. Io non avrei difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale in virtù delle osservazioni che vennero esposte dall'onorevole preopinante, ma debbo sottoporre al Senato un'altra considerazione, ed è che se noi abbassiamo di troppo l'età che è contemplata in quest'articolo, avverrà probabilmente che oltre l'età di 32 anni, non potremo più valerci degli uomini inscritti sulla matricola della gente di mare, perchè è probabile che tutti prenderanno moglie per profittare dell'esenzione che è stabilita in quest'articolo.

Ma siccome lo scopo della legge attuale è d'avere un numero d'uomini sufficiente per la materia in tempo di guerra, così è stato calcolato che almeno a 35 anni si dovesse fissare il limite di quel favore.

Dopo queste osservazioni io dubiterei assai che se noi mettessimo a 32 anni il limite dell'età in cui possono essere chiamati gli uomini di cui è parola, io dubiterei, dico, che venuta la guerra si potesse trovare in tutte le classi della leva di mare dall'età di 21 a 32 anni il numero voluto per provvedere al servizio di guerra. È questa la considerazione che mi trattiene dall'accettare la proposta formolata dall'ufficio centrale. E qui farò osservare essere bensì vero che l'ufficio centrale ha abbassato di un anno l'età in cui gl'inscritti marittimi debbono essere chiamati sotto le armi, mercè la riduzione dell'età da 22 a 21 anni; ma non posso trarne la conseguenza che si debba portare da 35 a 32 il beneficio di cui discorriamo. Però in via di temperamento ed inerentemente alla riduzione dell'età della chiamata da 22 a 21 anni, io crederei si possa adottare in questo caso l'età di 34 anni in vece dei 32 proposti dall'onorevole Senatore Farina e dei 35 proposti dal Governo.

Per siffatto modo, la redazione nuova sarebbe in armonia col principio ammesso dall'ufficio centrale e già votato dal Senato di portare al 21 anno l'età in cui, di

regola gl'inscritti marittimi devono presentarsi al servizio militare.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Non ostante quanto disse testè l'onorevole signor Ministro, io non posso persuadermi che un individuo che abbia compiuto il 32° anno possa essere ritenuto sotto le armi sino al 34 quando la legge espressamente dice e stabilisce in massima generale, che chi ha 32 anni non si possa ritenere sotto le armi se non mediante una legge.

Per conseguenza come mai metteremo da una parte la possibilità di trattenere, volendolo il Ministero, questo individuo, e dall'altra dichiareremo, che, senza una legge, dopo il 32° anno non si può essere chiamati sotto le armi?

Mi pare quindi molto più opportuno di mettere questo articolo in armonia con l'altro, il quale stabilisce, che senza una legge, dopo 32 anni, non si può essere chiamati sotto le armi.

Quanto al timore che possano difettare gli individui per potere disimpegnare il servizio militare, io mi permetto di osservare, dopo anche ulteriori studi che ho fatto sulla probabilità del risultato della leva, dietro i termini ne' quali la legge attuale è concepita, che vi sarà piuttosto soprabbondanza che difetto d'uomini.

Per conseguenza io crederei, che il signor Ministro potrebbe accettare l'emendamento proposto dall'ufficio perchè, ripeto, io credo, che in ogni modo si avrà numero d'uomini più che sufficiente; e d'altronde se in un articolo diciamo che non si può chiamare sotto le armi nessuno dopo il 32 anno se non per legge, sarebbe una contraddizione se lasciassimo poi la facoltà al Ministro di tenervelo, o no, anche dopo il 32 anno senza intervento della legge medesima.

In conseguenza io insisterei presso il signor Ministro perchè voglia adottare l'emendamento che è stato proposto dall'ufficio centrale.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Esporrò il dubbio, che mi è venuto, mentre era per accostarmi alla proposta dell'onorevole Senatore Farina, ed è che mi pare che il Senatore Farina intenda di fare un benefizio a chi ha oltrepassato i 35 anni, supponendo, che in virtù di quest'articolo egli potesse dopo i 32 anni essere tuttavia trattenuto sotto le armi, quantunque, per altro articolo sia necessaria una legge per trattenervi gli iscritti che hanno oltrepassata quest'età.

Pare a me, per altra parte, che l'articolo che ora si sta discutendo, faccia questo benefizio a chi ha oltrepassato l'età dei 32 anni, e che è bensì supposto il caso che sia chiamato da una legge sotto le armi, ma mediante quest'articolo egli potrà andare esente dal fare atto di presenza, così che stando alla nuova proposta del Senatore Farina, ciò che gli verrebbe accordato con una mano gli sarebbe tolto coll'altra. Forse le spiegazioni che darà il signor Ministro a questo proposito rischiareranno il dubbio.

Del resto io mi rimetto al giudizio dei miei colleghi.

Ministro della Marina. Io procurerò di esporre al Senato la vera condizione delle cose.

È detto dalla legge, che tutti gli iscritti marittimi sono soggetti ad essere chiamati al servizio militare dall'età di 21 anni fino ai 40, ma vi è un altro articolo il quale dichiara che dopo il 32 anno d'età sono quelli bensì soggetti ad esservi chiamati, ma non lo possono essere che in virtù di una legge.

Ora l'obbiezione che io faccio alla proposta dell'ufficio centrale che ebbe la compiacenza d'interrogarmi a questo riguardo, proposta alla quale in principio non aveva difficoltà d'accostarmi, è questa, che la facoltà data al Governo di chiamare gl'inscritti marittimi fino all'età di 40 anni sarebbe di fatto illusoria, perchè siccome tutti i marinai generalmente prendono moglie, è evidente che pochi o pochissimi siano quelli, che arrivati a quest'età, non abbiano famiglia.

In conseguenza è probabile, che la più parte dei marinai giunti all'età dei 35 anni si trovino nella condizione di poter essere dispensati, secondo l'articolo 58, dalla chiamata sotto le armi anche coll'intervento della legge, perchè la legge di richiamo sotto le armi verrebbe ad avere minor forza sopra di loro.

Questa considerazione mi fa temere che quello che si è detto per chi passa i 35 anni si avveri per chi passa i 32; se a questi si accordi il vantaggio dell'articolo 58; mi fa temere cioè che venendo l'occasione di una guerra, il Governo sia disarmato e non possa chiedere uomini nella gente di mare oltre i 32 anni di età, perchè è a prevedersi che giunti a quest'anno 32 d'età siano per essere tutti ammogliati, carichi tutti di figli.

Ora, per rimuovere questo timore, io credo molto più prudente consiglio di portare se non all'età di 35 anni, almeno a quella di 34 anni il limite che si vuole inserito in questa legge; così noi metteremmo, come ho già detto, questa nuova disposizione in armonia con quella relativa all'età che l'ufficio centrale concordemente col Ministero aveva fissato pel primo appello sotto le armi, cioè l'età di ventun anno.

Per questo modo io credo, che non vi sarà pericolo che al momento del bisogno, il governo manchi del concorso di sufficienti marinai ed operai per gli armamenti marittimi, mentre abbassando la dispensa del richiamo alle armi fino all'età di 32 anni, potrebbe succedere quanto ho accennato.

Per questi motivi prego l'ufficio centrale di voler rinunziare alla sua proposta, perchè se a primo aspetto mi pareva accettabile, dopo più maturo esame mi si appalesò in vero assai poco prudente.

Presidente. Prima di proceder oltre prego il Senatore Farina di dirmi se questa è una proposta individuale o collettiva dell'ufficio.

Senatore **Farina**. Dapprima lo era dell'ufficio, adesso non so come sarebbe deciso. Del resto le ragioni che espose il signor Ministro mi persuadono sempre più

del contrario di quello che ha voluto spiegare. Io prego il signor Ministro di credere che non ci è quasi nessun marinaio che aspetti a prender moglie molto tardi; ed è desiderabile se vuolsi avere una marina estesa; perchè se si costringeranno a prender moglie dopo 35 anni, allora si vedrà che il numero dei marinai diminuirà e diminuirà grandemente.

Io osservo che le coste marittime più popolose sono le coste meridionali, in cui il fisico sviluppo è molto più accelerato che nei paesi settentrionali, per cui non obbligherei i marinai a maritarsi passato di un bel pezzo il limite medio della vita ordinaria dell'uomo; giacchè si corre gran rischio di avere marinai non solo scarsi di numero, ma anche meno robusti e vigorosi per ragioni fisiologiche che certo troveranno appoggio nei cultori dell'arte salutare che seggono in questo consesso.

Per conseguenza, onde secondare il desiderio di avere numerosi e buoni marinai e per procurare di non fare come quelli che ammazzano la gallina per prenderne più presto le ova, io credo che sia molto più opportuno di adottare il termine di 32 anni e di non costituire un antagonismo fra la legge che richiami sotto le armi gli individui dopo il 32 anno, e la facoltà accordata al Ministro di distruggerne l'effetto per tre anni accordando a suo beneplacito congedi illimitati per tale periodo.

Perciò esprimendo qui la mia opinione particolare dichiaro, che non posso accondiscendere al desiderio manifestato dal signor Ministro, e persisto a credere assai più ragionevole l'opinione che era stata adottata dall'ufficio centrale.

Senatore **Salmour**. Voglio dire semplicemente, che essendo stato nei giorni passati ammalato, non ho potuto prender parte a quest'ultima discussione dell'ufficio centrale, sicchè mi trovo colla mia opinione perfettamente libera, e confesso che mi accosto in tutto alla legge quale è presentata, e che entro perfettamente nelle viste del signor Ministro. Qui bisogna ben comprendere come è la cosa. Fino a 32 anni il governo è libero di chiamare i marinai in leva straordinaria; giunti a 32 anni ci vuole una legge che autorizzi il potere esecutivo a far questa leva. Ora a questo periodo di 32 anni la legge dice: « giunti a 35 anni, quei tali che sono chiamati in vigore di una legge alla leva straordinaria, possono essere esentati ecc. » Ma se vogliamo esentarli a 32, l'argomento stesso addotto dal mio collega prova che quasi tutti i marinai sarebbero ammogliati e per conseguenza potrebbero quasi tutti essere esenti da questa leva straordinaria.

Ora bisogna anche pensare a provvedere alla leva straordinaria, e perciò parmi che l'articolo sia da ritenersi qual'è. Non avendo preso parte alla discussione, ignoro se l'opinione svolta dall'onorevole Senatore Farina fosse quella dell'ufficio centrale, ma certo non è la mia.

Ministro della Marina. Io credo che l'onorevole Senatore Farina abbia dato un'interpretazione non del tutto esatta alle parole « congedo illimitato » Se l'onorevole Senatore Farina osservi le disposizioni della legge vedrà che la ferma si compone di due parti, cioè del tempo passato dall'iscritto effettivamente sotto le armi, e del tempo in cui è soggetto ad essere richiamato, il quale tempo si chiama « congedo illimitato. » Perchè il congedo illimitato si estende dall'epoca in cui l'individuo ha cessato di essere al servizio, che dirò permanente, infino a che egli abbia l'età di 40 anni. Ma quelli che sono in congedo illimitato possono fino all'età di 32 anni essere richiamati per autorità del Governo, ma dall'età di 32 anni fino a 40 nol possono più se non in forza di una legge. Dunque non bisogna che il Senatore Farina creda che qui ci sia arbitrio del Governo. No! La legge sul richiamo di coloro che giunsero al 32.mo anno sta qual è, cioè che il Governo non possa più richiamare veruno sotto le armi senza l'intervento del potere legislativo.

Ora, l'osservazione che ho sottoposto al Senato (forse non mi sarò espresso in modo chiaro abbastanza) era questa: Che se noi largheggiamo relativamente all'eccezione degli uomini ammogliati, succederà che quando il Governo crederà di aver uomini nelle classi vicine ai 40 anni per il servizio militare in caso di bisogno, si troverà invece completamente sprovvisto, perchè tutti questi uomini saranno ammogliati e con famiglia. Io non pretendo con questo di voler ritardare fino all'età di 32 o 35 anni l'età in cui i marinai potranno prender moglie, credo anzi conveniente che tosto che abbiano terminato i 4 anni di ferma sotto le armi essi prendano moglie e costituiscano la loro propria famiglia; ma ciò che vorrei evitare si è di privare il Governo degli uomini che gli sono indispensabili pel servizio della marina da guerra. Io credo che con quest'art. 58 se vi introduciamo la modificazione proposta, noi rendiamo quasi completamente illusoria la disposizione della legge la quale estende fino ai 40 anni l'età nella quale i marinai possono esser chiamati sotto le armi.

Io quindi soggiungerò che quantunque dapprima mi fossi accostato alla proposta che l'ufficio centrale aveva fatto a questo riguardo, per gli addotti motivi, non credo di poterla ora accettare, ritenendo io, dopo maturo riflesso sulla dibattuta proposta, che sarebbe cosa di qualche pericolo rispetto ai risultamenti che potrebbe avere per l'armata di mare. Insisterei quindi sulla cifra di 35, avuto soprattutto riguardo al bisogno che ha l'armata di mare in caso di straordinari armamenti.

Senatore **Farina**. Mi permetto di fare una sola osservazione, cioè che quest'articolo non fa nient'altro che accordare una facoltà al Ministro il quale se ne serve, se lo crede, quella di mantenere in congedo illimitato (non di chiamare sotto le armi) ma, ripeto, di mantenere in congedo illimitato gl'individui nell'articolo indicati.

Ora questa facoltà il Ministero la vuole più ampia. In fatti credo che tanto sarà lo stesso, perchè se non vorrà chiamare questi uomini, non li chiamerà.

Tuttavia credo molto più opportuno di limitare questa

facoltà del Ministro ai 32 anni, che non estenderla ai 35.

Del resto se si vuole ampliarla di più, si faccia come si crede.

Presidente. Il signor Ministro non propone che si riduca ai 34?

Ministro della Marina. La mia proposta è ai 35 anni; accetterei, qualora non venisse adottata, che fosse ridotto ai 34.

Presidennte. Non essendovi altra proposta metto ai voti l'articolo 58 secondo il progetto ministeriale.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 59. Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli assoldati e gli assoldati anziani ».

« Sono esclusi dallo stesso favore i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo 6, e i disertori sebbene graziati ».

(Approvato).

CAPO VI.

Della liberazione.

« Art. 60. I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva e che riuniscano inoltre le condizioni espresse nell'articolo 91 possono essere affidati, nell'atto del loro arruolamento, di essere ammessi a contrarre, a tempo opportuno, una ferma nella qualità di assoldati ».

(Approvato).

« Art. 61. I sott'ufficiali, marinari od operai a cui non manchi più di un anno per compiere la loro ferma, puonno essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani purchè:

« 1. Non oltrepassino l'età di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma se marinai od operai, e di anni 40 se sott'ufficiali, timonieri, o secondi maestri dei carpentieri, dei calafati o dei lavoranti nelle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti;

« 2. Siano di buona condotta;

« 3. Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ad ultimare una nuova ferma ».

Senatore **Arese**. Il Senato ha già approvato che invece di *carpentieri* si dica *maestri d'ascia*, perchè questa parola pare più italiana.

Presidente. Invece di dire *o secondi maestri dei carpentieri*, si dirà *o secondi maestri d'ascia*.

Chi approva l'articolo 61 con questo cangiamento di parola, sorga.

(Approvato).

« Art. 62. Coloro che hanno conseguito l'assoluto congedo possono essere accettati per l'affidamento di assoldati anziani, qualora riuniscano le condizioni prescritte dall'articolo antecedente.

(Approvato).

« Art. 63. Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono per punizione. »

(Approvato).

« Art. 64. Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli inscritti che puonno essere ammessi alla liberazione. »

« La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell'inscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati abilitato ad assumere il servizio che l'inscritto medesimo dovrebbe prestare. »

(Approvato).

« Art. 65. La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per Decreto Reale, e deve versarsi dall'inscritto nella tesoreria del circondario del suo domicilio. »

(Approvato).

« Art. 66. Decadono dal beneficio della liberazione gl'inscritti, che nel termine di 30 giorni dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare di avere effettuato il prescritto versamento. »

(Approvato).

« Art. 67. Gl'inscritti sono ammessi alla liberazione secondo l'ordine della domanda da essi presentata. »

« Quando il numero delle domande superi quello degli affidati disponibili, la sorte deciderà quali fra le domande sporte nello stesso giorno siano da preferirsi. »

(Approvato).

« Art. 68. In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza; e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell'ottenuto affidamento. »

(Approvato).

« Art. 69. Gli assoldamenti dei volontarii hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbia luogo l'arruolamento in qualità di assoldato. »

« Gli assoldamenti d'anziano hanno effetto, per la durata della nuova ferma, dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguito assoldamento.

« Al momento di questa nuova capitolazione debbono concorrere in essi, a seconda dei casi, le condizioni prescritte dagli articoli 61 e 62.

(Approvato)

« Art. 70. Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nel giro di un anno dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di rimanere ulteriormente in aspettazione ovvero di conseguire l'assoluto congedo. »

(Approvato)

« Art. 71. In tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli anziani.

« Lo conseguiscono nulladimeno quegli affidati che all'epoca della dichiarazione della guerra hanno già compiuta la loro ferma.

« Coloro che non l'hanno ultimata, corrono la sorte degli altri militari.

« Gli assoldamenti dei volontari non sono sospesi, ma è bensì sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell'anno conseguire lo assoldamento.

« Però al termine della guerra saranno protratti, a favore di quelli che vi hanno preso parte, di due anni i limiti di età fissati all'art. 61 per coloro che volendo essere affidati non avevano ancora raggiunti i limiti anzidetti all'epoca in cui fu dichiarata la guerra. »

(Approvato)

« Art. 72. La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento.

« Essa non può andar soggetta a sequestro infino a che non risultino in uno dei casi enumerati allo articolo 71. »

(Approvato).

« Art. 73. Il premio è così ripartito:

« L. 100 sono assegnate al conto della loro massa; un quarto è lasciato a disposizione dell'affidato; la rimanente somma è fatta passare nella Cassa dei Depositi e Prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato in conformità della legge sulla cassa stessa.

« Di questi interessi e del capitale è tenuto conto allo assoldato, secondo le norme da stabilirsi nel Regolamento.

« Questo credito è dichiarato nell'atto di arruolamento. »

(Approvato).

« Art. 74. Gli assoldati anziani o volontarii possono ritirare il credito di cui nell'art. precedente:

« 1. Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo;

« 2. Se vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

« Se siano promossi ufficiali.

« In caso di morte, il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

« Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge.

Senatore **Arese**. Domando la parola. Io crederei più logico di fare una transposizione, cioè mettere per ultimo le parole « in caso di morte » e dire:

« Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge, tranne in caso di morte nel quale caso il diritto di ritirare il credito passa agli eredi. »

Presidente. Questa variante è acconsentita dall'ufficio centrale?

Senatore **Farina**. Ieri venne acconsentita e dall'ufficio centrale e dal ministero, ed è naturale, perchè il danaro resta depositato finchè vive l'individuo per garanzia dell'operato suo; ma quando è morto l'individuo, non occorre più temere che non adempia al dover suo.

Presidente. Se non si fa altra osservazione rileggo l'art. 74 colla variante avanti detta (*V. sopra*).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 75. Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare dell'interesse è devoluto alla Cassa degli invalidi di marina del Circondario marittimo cui appartiene l'assoldato, ed in mancanza all'Erario. »

« I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in virtù dell'assoldamento, il quale è parimente devoluto per intero alla rispettiva Cassa degli invalidi di Marina, ed in mancanza all'Erario. »

« I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al Corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso. »

(Approvato)

« Art. 76. Indipendentemente dalle operazioni della leva, la liberazione può essere ammessa dal Ministro della marina, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli. »

(Approvato)

« Art. 77. Non possono conseguire la liberazione:

« 1. Gl'inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo sesto.

« 2. I disertori, sebbene graziati. »

(Approvato)

« Art. 78. Gli assoldamenti dei volontari, quando seguissero in contravvenzione del disposto dell'art. 60, sono dichiarati nulli. »

« In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati, ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimente devoluto per intero alla rispettiva Cassa degli Invalidi di marina, ed in mancanza all'Erario. »

(Approvato)

CAPO VII.

Delle surrogazioni.

« Art. 79. L'inscritto può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all'assento.

« La surrogazione ha luogo, nel primo caso innanzi al Consiglio di Leva, e nel secondo davanti al Consiglio di Amministrazione del Corpo.

« La facoltà di surrogare posteriormente all' assento può essere sospesa dal Ministro della marina per disposizione generale. »

(Approvato)

« Art. 80. La surrogazione si dice *di fratello* allorchè un fratello è sostituito ad un altro.

« Negli altri casi la surrogazione si dice *ordinaria*. »

(Approvato)

« Art. 81. Non sono ammessi a surrogare gl'inscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nello articolo 77. »

(Approvato)

« Art. 82. Il surrogato di fratello deve;

« 1. Essere idoneo al servizio militare marittimo;

« 2. Riunire le condizioni volute dai N. 1, 6, 7 e 10 dell'art. 85, e se fu militare, soddisfare al prescritto dei N. 9 e 10 dello stesso articolo;

« 3. Non oltrepassare l'età prescritta per le surrogazioni ordinarie;

« 4. Provare di avere soddisfatto all'obbligo della leva, e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita. »

(Approvato).

« Art. 83. Nel caso preveduto dal N. 4 del precedente art. 82 il fratello surrogante nella leva della sua classe rappresenta il fratello surrogato, tanto pei diritti, quanto per le obbligazioni. »

(Approvato).

« Art. 84. Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante, con che in ogni evento debba rimanere al corpo per un tempo uguale a quella parte di ferma, che a tenore dell'art. 101. devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi. »

(Approvato).

« Art. 85. Il surrogato ordinario deve:

« 1. Essere ascritto alla gente di mare;

« 2. Avere soddisfatto l'obbligo della leva;

« 3. Essere di costituzione robusta o non avere alcuna specie d'infermità, che renda inabile a prestare un buon servizio;

« 4. Non avere oltrepassato il 32 anno d'età;

« 5. Non essere stato riformato in occasione di leva, nè giudicato inabile al corpo;

« 6. Avere l'esercizio di navigazione o di lavorio nelle arti marittime indicato all'art. 4;

« 7. Presentare attestazione di buona condotta;

« 8. Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio d'amministrazione del corpo da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto all'inscrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o diserzione;

« 9. Non aver fatto parte di un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

« 10. Non aver incorso condanna penale dai tribunali ordinarii e marittimi, o dai Consigli di guerra. »

« L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal Sindaco del Comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quello dei vari Comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dall'Intendente del Circondario. »

« Gl'individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei N. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 43 dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia, in considerazione dei quali fu loro accordata la esenzione, consentano che essi imprendano la surrogazione. »

Senatore **Arese**. Proporrei che al numero 5 di quest'articolo si dicesse: « non essere stato riformato in occasione di leva, nè giudicato inabile al servizio. »

Ministro della Marina. Io credo che non ci intendiamo bene coll'on. Senatore Arese rispetto al significato di queste parole *al Corpo;* questa frase *non essere stato riformato in occasione di leva, nè giudicato inabile al Corpo* vuol dire che non sia stato giudicato inabile quando trattavasi di spedirlo al Corpo in cui fu arruolato, nè quando egli sia giunto presso il Corpo in cui doveva servire.

Sarà forse un modo di dire meno elegante, ma essa è consecrata dall'uso, esprime abbastanza chiaramente il concetto ed è perfettamente compresa da chi è incaricato di applicare la legge. Io credo impertanto che la si possa lasciare tanto più che dessa si rinviene in alcuni altri articoli, i quali altrimenti sarebbe forza ritoccare.

Senatore **Arese**. Proporrei un'altra modificazione....

Presidente. Non insiste più sull'altra?

Senatore **Arese**. Non insisto. Il numero 6 dell'articolo porta « avere l'esercizio di navigazione o di lavorio nelle arti marittime indicate all'art. 4. » preferirei che si dicesse, « avere l'esercizio di navigazione o delle arti marittime, » escludendo la parola *lavorio*.

Ministro della Marina. Non ho difficoltà a cambiare questa parola; però siccome si è introdotta all'articolo 4 la parola *mestieri*, credo che sarebbe anche il caso di introdurla qui; e per non far perder tempo al Senato, credo sarebbe bene di farne fare la redazione a parte, introducendovi anche le parole che sono in altro articolo dove si parla di mestieri e di arti di navigazione; si potrebbe dire in questo numero, « avere l'esercizio di navigazione o di mestieri e d'arti marittime. »

Presidente. Trattandosi di un semplice cambiamento di parole, non credo necessario di sottoporlo a specifico voto; esso consiste nel sostituir alle parole di *o di lavorio nelle arti marittime*, le seguenti, *o di mestieri, o di arti marittime indicate all'art. 4*.

Senatore **Martinengo**. Domanderei uno schiarimento; domanderei se infatti esistono queste matricole d'inscrizione in tutte le parti dello Stato attuale, o se ci sia qualche parte, come mi vien fatto supporre, in Toscana per esempio in cui non esistano, e se per conseguenza non possano nascer dubbi sopra queste indicate al numero 1. È questo uno schiarimento che domando a mia istruzione.....

Ministro della Marina. È vero che non esiste ancora una compiuta matricola della gente di mare in una parte dello Stato, cioè nella Toscana, se non m'inganno; ma colla pubblicazione di questa legge saranno immediatamente aperti i registri di matricolazione per coloro che non sono alla gente di mare ascritti finora, e che secondo questa legge devono farne parte. È vero che questo provvedimento si riferirebbe piuttosto ad una legge generale sulla marina commerciale, ma tuttavia mediante la legge attuale credo che si possano imme-

diatamente costituire i Consolati di mare e nello stesso tempo aprire i registri di matricolazione per certe categorie della gente marittima non peranco ascritte.

Nessuna difficoltà pertanto alla piena applicazione di questa legge in tutte le parti dello Stato.

Senatore **Farina**. Forse l'onorevole preopinante non ha in mente le disposizioni state votate all'art. 4 ultimo alinea con le quali è espresso che tutta questa gente, cioè tutti coloro che sono stati nominati nell'art. stesso e che comprendono tanto i marinai, barcaioli, pescatori, quanto tutti gli esercenti le arti marittime, tutti questi individui formano parte della leva di mare e sono inscritti sulla matricola della marineria.

Vede dunque che l'art. 4 ha già provveduto alla istituzione della matricola di marinaio anche dove per legge precsistente le matricole stesse non esistevano.

Senatore **Dabormida**. Mi pare che al N. 6 non sia necessario ripetere ciò che è detto all'art. 4 intorno a quelli che debbono essere iscritti sulle matricole della gente di mare.

Ministro della Marina. Credo che l'onorevole signor Senatore Dabormida sia in errore. Devono essere iscritti sulla matricola della gente di mare tutti quelli che si applicano alle arti marittime. Non è necessario che aspettino di avere il ventunesimo anno di età per essere inscritti, anzi lo sono necessariamente molto tempo prima.....

Senatore **Dabormida**. Bisogna che abbiano già compito i 24 mesi di servizio.....

Ministro della Marina. Lo possono anche prima d'aver compiuto questo tempo.

Senatore **Dabormida**. Domando scusa.

L'articolo 4 dice che sono iscritti quelli che abbiano esercitato la loro professione per lo spazio di 24 mesi; dunque pare che prima di questo lasso di tempo non sono iscritti.

Ministro della Marina. Prego l'onorevole Senatore Dabormida di fare attenzione allo articolo 4 che è concepito in questi termini:

« Sono soggetti alla leva marittima e debbono essere cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato inscritti sulla matricola della gente di mare i quali abbiano esercitato la loro professione, ecc. ecc. »

Vi sono due condizioni; la seconda è quella di avere esercitato la loro professione per un tempo determinato, ma la prima è quella di trovarsi già ascritti nella marineria, lo che avviene nell'età giovanile e quasi sempre dai 10 ai 15 anni.

Presidente. Non facendosi altra proposta in merito di quest'art. 85, ma soltanto essendosi presentata l'accennata variante al numero sesto che non è che di semplice dicitura, non sarà il caso di interrogare il Senato specificamente sul cambiamento del numero sesto, e metterò ai voti, se non vi è opposizione, l'intiero art. 85.

Chi approva l'art. 85, voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 86. La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di L. 700 nella Tesoreria del Circondario, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di Leva, o nella Cassa di Amministrazione del Corpo, se dessa è fatta posteriormente allo arruolamento del surrogante. »

(Approvato)

« Art. 87. Gli atti di surrogazione seguono avanti il Consiglio di Leva se precedono l'arruolamento del surrogante, o presso il Consiglio d'amministrazione del Corpo, se posteriori al di lui arruolamento. »

(Approvato)

« Art. 88. Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo al Corpo, sia dal Comandante di esso Corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione, od infermità preesistente alla incorporazione, debbe essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di Leva del Circondario marittimo in cui si trova.

« Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immediatamente provveduto di congedo. »

(Approvato)

« Art. 89. La ferma di surrogato ordinario si compie con un servizio continuo sotto le armi di otto anni, dai quali si dedurrà il tempo del servizio effettivo già prestato dal surrogante. Ad ogni modo però il surrogato non dovrà rimanere al Corpo meno di quattro anni. »

(Approvato)

« Art. 90. La somma di cui all'art. 86 è così ripartita:

« Lire cento sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario;

« Lire seicento, tre mesi dopo l'arrivo del surrogato al Corpo, sono fatte passare alla Cassa dei depositi e prestiti, e fruttano interesse a beneficio del medesimo, in conformità della legge della suddetta Cassa. »

(Approvato).

« Art. 91. Il disposto degli articoli 74 e 75 si applica ai surrogati ordinari. »

(Approvato).

« Art. 92. Il surrogato ordinario disertore, quand'anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare alla rispettiva cassa degl'invalidi di marina, ed in mancanza all'erario le somme che ancora gli rimanessero a pagare per la surrogazione a termini del suo contratto. »

(Approvato).

« Art. 93. Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

« 1. Quando il surrogato non si presenti allo arruolamento, o sia deceduto prima di giungere al corpo;

« 2. Quando egli sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto dell'art. 88;

« 3. Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

« Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato od assumere personalmente il servizio: in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire seicento di cui al secondo alinea dell'art. 90. »

(Approvato).

TITOLO TERZO

Degli arruolamenti volontari.

« Art. 94 Per essere ammessi a contrarre arruolamento volontario come marinaro od operaio, devono i richiedenti soddisfare alle seguenti condizioni:

« 1. Siano cittadini dello Stato;

« 2. Abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 30°;

« 3. Abbiano attitudine fisica al servizio;

« 4 Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare;

« 5. Non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale per furto, per truffa, per frode, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione a malfattori o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna da Tribunali militari;

« 6. Producano l'attestazione di cui all'art. 85, e se furono militari, producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo;

« 7. Non siano stati riformati dal Consiglio di leva, o rimandati siccome inabili dal Corpo;

« 8. Se sono minorenni, facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso, dalla madre, ovvero, in mancanza d'entrambi, dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia;

9. Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di mare, comprovino di avervi adempito.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Avrà probabilmente il Senato avvertito a qualche variazione introdotta al numero 5, dell'art. 94. Ulteriori variazioni sono state introdotte pel motivo di mettere il numero 5 di esso articolo in relazione colla nuova redazione e colle disposizioni dell'art. 2 della legge. Di più si è creduto di dover dare una maggiore precisione ed indicazione delle pene ed anche dei delitti, sia perchè dovendo riferirsi anche al Codice criminale vigente in Toscana, la distinzione non coincideva con quella del Codice vigente negli antichi Stati, sia perchè la frase generale di *abuso di confidenza* non forniva un criterio determinato per legge dei delitti che si volevano contemplare. Per questi motivi si è formulato l'articolo nel modo seguente:

« Non siano incorsi nelle condanne indicate dall'art. 2 della presente legge, ovvero non siano stati condannati alle pene del carcere, della custodia, del confino, dell'esilio, della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, od a multa, per furto, truffa, appropriazioni indebite od altre specie di frodi; per attentato al buon costume, per associazione a malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanne di tribunali militari. »

« Le disposizioni del presente paragrafo possono, per decisione del Ministro della marina applicarsi anche al caso in cui le penalità anzidette siano state pronunciate da tribunale estero. »

Queste aggiunte sono state introdotte in conformità precisamente di quanto si è fatto all'art. 2 della legge, per i motivi che vennero in allora sviluppati e sovra i quali io crederei inopportuno di ritornare adesso.

Per conseguenza io propongo a nome dell'ufficio centrale questo emendamento che venne concertato anche col sig. Ministro della marina.

Ministro della Marina. Io appoggio la proposta fatta dall'ufficio centrale.

Presidente. Siccome trattasi di un emendamento, il quale si riferisce a cosa sostanziale, ed in cui è aggiunta una disposizione che ne richiama bensì un'altra già ammessa, ma che tuttavia forma corpo da sè, sottoporrò al voto del Senato il primo emendamento e l'aggiunta che segue.

Al numero 5 si surrogherebbe il disposto delle seguenti parole:

« Non siano incorsi nelle condanne indicate dall'art. 2 della presente legge, ovvero non siano stati condannati alle pene del carcere, della custodia, del confino, dello esiglio, della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici, od a multa, per furto, truffa, appropriazioni indebite ed altre specie di frodi, per attentato al buon costume, per associazione a malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna dai tribunali militari.

« Le disposizioni del presente paragrafo possono per decisione del Ministero della Marina applicarsi anche al caso in cui le penalità anzidette sieno state pronunciate da Tribunale estero. »

Senatore **Vigliani**. Non mi pare che il nuovo sistema che si vorrebbe introdurre in questo numero sia da ammettere.

Vi sono due vie che si possono seguire. L'una è quella di indicare le specie di reati per cui si vorrebbe introdurre l'incapacità al servizio: l'altra sarebbe quella di indicare la specie delle pene che inducono la stessa incapacità.

Mi pare che l'ufficio centrale, in vista delle difficoltà che scorgeva nelle parole: *pena correzionale o criminale*, in quanto la distinzione tra le pene criminali o correzionali non trovasi ammessa nel Codice penale di Toscana, si è risolto di abbracciare nella sua proposta

i due sistemi di cui ho fatto menzione, indicando ad un tempo le pene e i reati donde la incapacità deriverebbe. Mi pare che questo sistema, che dirò *misto*, non sia conveniente e possa dar luogo nella sua applicazione a non lievi inconvenienti. Io vi domando, o signori, se intendete, che chi è stato condannato per uno dei reati indicati in questo articolo, cioè per furto, truffa, abuso di confidenza, o per essere vagabondo, sia mai ammesso a vestire l'assisa militare. Credo che la risposta negativa non possa ammettere difficoltà.

Ciò posto, lasciamo l'indicazione delle pene, atteniamoci alla sola indicazione dei reati e diciamo: « non sieno incorsi in alcuna condanna per furto, per truffa, abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione a malfattori, per essere vagabondi, come altresì non sieno incorsi in condanne profferite da tribunali militari. »

Mi pare che con queste espressioni che hanno tutta la semplicità e precisione che puossi desiderare, si otterrebbe lo stesso scopo senza dipartirci gran fatto e fuor di proposito dalla disposizione del progetto.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Io prego l'onorevole preopinante di osservare che nella legge non sono stati esclusi assolutamente da far parte dell'esercito che i condannati ai lavori forzati, all'ergastolo, alla relegazione ed alla reclusione.

Quando invece ai volontarii, si è voluto introdurre un maggior rigore, perchè trattandosi di persone che vengono spontaneamente a presentarsi, e senza dei quali l'esercito potrebbe reclutarsi egualmente, si è voluto che presentassero maggior garanzia di moralità.

Si è dunque introdotta la disposizione per cui quelli che sono stati anche in via correzionale puniti per un delitto indicato nell'articolo non possono venire accettati quando si presentino per farsi inscrivere come volontarii, e si è messa questa disposizione in termini che comprendessero anche le penalità di Toscana. Ma il preopinante osserva che indicando semplicemente i delitti, si verrebbe ad avere lo stesso risultato.

Ma a me sembra che ove ciò si facesse, si correrebbe un grave pericolo, e dubito che, indicando semplicemente i delitti, si andrebbe qualche volta ad escludere individui colpiti anche da semplici *pene di polizia* secondo il nostro Codice; egli è perciò, che per non cadere in questo eccesso, che sarebbe veramente un eccesso, almeno a senso e del Ministero e dell'ufficio centrale, si è accoppiata l'indicazione del delitto, a quella delle pene, per mostrare, che si vogliono bensì escludere i colpevoli puniti con pene correzionali, ma non quelli altresì che per contravvenzioni, aventi i titoli stessi che qui sono considerati per le pene criminali, potessero venire colpiti di pene di semplice polizia.

Per questo si è accoppiata l'indicazione dei delitti a quella delle pene a motivo di escludere la possibilità, che si venisse a colpire anche di quelli puniti semplicemente con pene di polizia; credo per conseguenza che queste spiegazioni possano riuscire soddisfacenti al preopinante, e che egli ritiri la sua proposta.

Senatore **Vigliani**. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Farina hanno certamente, anche ai miei occhi, un peso notevole: ma non mi paiono tuttavia tali da vincere la difficoltà che io aveva affacciata.

Comincio ad osservare, che, per quanto riguarda le incapacità che dirò *assolute*, quelle che escludono interamente ed ognuno dal servizio militare marittimo, non sono da richiamarsi in questo numero 5, poichè nell'art. 2 dove sono stabilite sono espresse in termini così assoluti che comprendono qualunque caso.

L'art. 2 dice *non possono per qualunque titolo far parte dell'armata di mare, ecc.* e così nè per titolo di leva, nè per surrogazione o per arruolamento volontario.

Quindi io credo che sarebbe una superfluità il richiamare, in proposito dei volontari, quella disposizione, la quale stabilisce una generale esclusione dal servizio marittimo per incorse pene criminali.

Ciò ritenuto, la quistione si riduce soltanto alle incapacità speciali che si vorrebbero stabilire relativamente ai volontari.

A questo proposito l'unica obbiezione messa avanti dall'onorevole Senatore Farina, che produce sopra di me qualche impressione, è quella che una condanna ad una semplice pena di polizia possa dar luogo alla incapacità di cui si tratta; ma se si esaminano bene i reati di cui è fatta menzione nel numero 5, e che sono mantenuti anche nella proposta modificazione, si scorgerà di leggieri che la loro natura per sè infligge sempre al colpevole un marchio di disonore che non mi pare sia mai compatibile coll'ammessione al servizio militare.

Non vi parlerò del furto, della truffa, della frode, dell'abuso di confidenza, dell'attentato al buon costume, dell'associazione a malfattori; sono tali codesti reati che per se stessi non permettono di accogliere l'idea che chi ne sia macchiato, possa venir ammesso al servizio militare.

Rimane il vagabondaggio, che è pur compreso nel numero 5; questo reato quantunque possa dare luogo qualche volta alla condanna più leggera accennata dall'onorevole Senatore Farina, è però uno dei reati, che indicano ordinariamente le qualità più depravate dell'individuo, che vi si è dato: ora se convenga per un caso ben raro e di eccezione l'ammettere in principio la possibilità che il condannato per vagabondaggio sia ammesso nelle file dell'armata di mare, io lo lascio giudicare al senno del Senato. Per me sono di avviso negativo.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Mi trovo nella condizione di dover rammentare altra volta al Senato una cosa che ho già detta fin dal primo giorno.

In questa legge noi abbiamo introdotto il minor numero di novità possibile relativamente alla legge della leva di terra.

Ora nella legge per la leva di terra si trovano le precise espressioni del progetto; ma queste espressioni non vanno più bene relativamente alle disposizioni del Codice penale di Toscana.

Allora che cosa ha fatto l'ufficio centrale? D'accordo col signor Ministro si è studiato fare coincidere le sue espressioni, che devono anche comprendere attualmente le disposizioni del Codice penale toscano, colle disposizioni precedenti; se noi adesso estendiamo le categorie degli esclusi, veniamo a creare per la leva di mare delle esclusioni maggiori di quelle che sussistono per la leva di terra. In vista di questa circostanza noi abbiamo creduto opportuno di tenerci semplicemente alle indicazioni che coincidono colle disposizioni della legge preesistente per la leva di terra, e di modificarle semplicemente in modo da potere comprendere in una espressione generale, tanto le disposizioni del Codice penale degli antichi Stati, quanto le disposizioni di quello della Toscana.

Può darsi che sia una specie di superfluità il ripetere qui quello che si è già detto all'art. 2, ma anche questa superfluità l'abbiamo trovata nella legge sulla leva di terra, e mi permetta l'onorevole preopinante di dirgli che in questo genere di cose, il ripetere qualche volta le disposizioni, non è affatto superfluo, perchè più facilmente cadono sott'occhi di chi debbe osservare ed applicare la legge, in modo che senza essere obbligato a ricorrere a tutte le disposizioni della legge medesima, trova quanto gli occorre guardando semplicemente al titolo che concerne il caso particolare.

Per questi motivi noi abbiamo adottato questa redazione che ci pare plausibile.

Ministro della Marina. Non mi resta che a confermare ciò che ha detto l'onorevole preopinante, che nè l'ufficio centrale, nè il Ministero hanno inteso adottare un sistema diverso per la leva di mare da quanto esiste per la leva di terra; vale a dire che si è voluto fare un semplice cambiamento di redazione per meglio conformare la legge attuale alle disposizioni vigenti del Codice penale delle antiche province con quelle del Codice vigente nella Toscana.

Dunque per adottare il sistema proposto dall'onorevole Senatore Vigliani, bisognerebbe discutere la questione di massima, e come ha benissimo detto l'onorevole preopinante, non credo che convenga adottare un sistema diverso per la leva di mare, da quello che si adottò per la leva di terra; prego perciò il Senatore Vigliani a voler acconsentire al progetto dell'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani.** Poichè la mia proposta non incontra l'assentimento dell'onorevole Ministro della marina, il quale sicuramente in ciò che riguarda l'interesse dell'armata di mare è il giudice più competente e rispettabile, io rinunzio alla medesima.

Presidente. Rileggo l'emendamento dell'ufficio centrale prima di metterlo ai voti (*V. sopra*).

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato)

Rileggo l'aggiunta a questo stesso paragrafo (*V. sopra*).

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvata)

Metto ora ai voti l'intero articolo 94 colle modificazioni già approvate.

Chi intende d'approvarlo, sorga.

(Approvato)

« Art. 95. Le persone non contemplate nel N. 1 dell'art. 94 possono contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione dei comandanti generali dei dipartimenti marittimi ».

(Approvato)

« Art. 96. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo ».

(Approvato)

« Art. 97. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari puonno essere anche contratti per la sola durata di essa ».

(Approvato)

« Art. 98. Qualora dopo l'arruolamento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dello individuo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministro di marina al conseguimento del congedo assoluto ».

(Approvato)

« Art. 99. È ammesso l'arruolamento volontario, in qualità di novizi e mozzi, dei giovani i quali abbiano compiuto il 12° e non oltrepassato il 15° anno dell'età loro, e riuniscano le altre condizioni che verranno determinate da Regolamento ».

Senatore **Arrivabene.** Non hanno essi bisogno del consenso dei genitori?

Senatore **Farina.** A ciò provvede l'articolo successivo.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 99, chi l'approva sorga.

(Approvato)

« Art. 100. Occorrendo che per ragioni particolari o per circostanze di famiglia, i parenti dei giovani arruolati chiedessero di ritirarli dal real servizio, essi potranno ottenerlo, purchè il giovane non abbia ancora compiuto il 17.mo anno di età, e vengano rimborsate tutte le spese fatte dall'Amministrazione marittima dal dì dell'arruolamento fino al giorno in cui saranno licenziati, escluse però quelle relative al mantenimento. »

Senatore **Arrivabene.** Quest'articolo non risponde alla obbiezione da me fatta sull'articolo precedente, perchè a tenore del medesimo il Governo arruolerebbe i giovani e poi i parenti dovrebbero ritirarli. Questo non sarebbe un procedimento molto umano.

Senatore **Farina.** Noi avevamo concertato una specie di emendamento; ma la quistione sollevata dall'onorevole preopinante mi pare che includa qualche cosa di più che una semplice obbiezione relativa a forma di dire.

Se non erro l'onorevole preopinante pone in campo il dubbio che un giovane di dodici anni possa vincolarsi. È vero che l'articolo 100 lascia facoltà ai parenti di sciogliere questo vincolo contratto da un ragazzo (che chiamerò piuttosto ragazzo che giovane) di dodici anni! Ma però li assoggetta a pagare le spese. Debbo confessare che l'obbiezione è abbastanza grave. Se il preopinante credesse che l'ufficio dovesse occuparsi più a fondo di questa quistione, quistione alla quale si potrebbe in gran parte ovviare richiedendo il consenso dei genitori, forse sarebbe opportuno di rimandare l'articolo all'ufficio centrale, acciocchè vi introduca qualche modificazione, perchè ripeto è bensì vero che nell'art. 100 si lascia dai 12 ai 17 anni in facoltà i genitori di rendere invalida l'obbligazione di questi infanti....

Una voce. Si può provvedere con una disposizione di regolamento.

Senatore **Farina**. Mi perdoni! È quistione gravissima che deve trattarsi nella legge. Questa disposizione espone i parenti ad una spesa di qualche gravità, specialmente se si trattasse di persone poco agiate. In tale stato di cose io propongo che l'obbiezione messa in campo dall'onorevole Senatore Arrivabene, venga rimandata all'ufficio centrale, acciò esso prenda gli opportuni concerti col Ministero per formolare e presentare un articolo nuovo od un emendamento al già esistente.

Senatore **Arese**. Domando la parola.

Presidente. Come a membro dell'ufficio centrale le concedo la parola, altrimenti essa spetterebbe al Senatore Vigliani che la domandò prima.

Senatore **Arese**. Era per informarmi se i giovani che furono ammessi l'anno scorso nell'Accademia militare e che furono obbligati a prestar giuramento, abbiano avuto l'obbligo di riportare l'assenso paterno?

Voci. Sì! Sì!

Senatore **Arese**. Domando se questa novità, giacchè è stata una innovazione, ha avuto luogo per legge, o per decreto o per regolamento. Io non so che sia stata votata dal Parlamento alcuna legge che imponesse l'obbligo di riportare l'assenso paterno. Quello che si fa attualmente per l'Accademia o per gli altri stabilimenti, non so perchè non si possa anche a più forte ragione fare per la scuola dei mozzi.

Per l'Accademia l'età è di 17 anni, per la scuola dei mozzi essendo di 12, non so vedere perchè ci sarebbe bisogno per tal scuola di un articolo di legge, mentre non è stato necessario nè per l'Accademia militare di Torino, nè per gli altri stabilimenti militari. Ci dovrebbe essere una parità di trattamento per quelli dell'esercito di terra, come per quelli dell'armata di mare.

Senatore **Vigliani**. Parmi conveniente che anche per l'arruolamento nella qualità di mozzo o novizio trattandosi di minori, si richieda il consenso dei genitori, o di quelli alla cui tutela essi siano affidati. Credo che ciò sia ammesso da tutti coloro che hanno presa parte a questa discussione. Ora al desiderio, secondo me molto savio, espresso dall'onorevole Senatore Arrivabene, parmi si possa con facilità ed opportunità soddisfare solo che si richiami in questo articolo 99 la disposizione relativa allo stesso oggetto, che già si trova inserta nel precedente articolo 94.

In quell'articolo contemplandosi precisamente il caso dell'arruolamento volontario dei minori, si prescrive al numero 8 che essi debbano far risultare del consenso del padre, od in mancanza di esso della madre, ovvero in mancanza di entrambi, del tutore.

A me sembra che quando alla fine dell'articolo 99 si dicesse:

« Con che si uniformino al disposto del numero ottavo del precedente articolo 94, » si conseguirebbe pienamente lo scopo, e la dicitura dell'articolo correrebbe più esatta in questo modo: « È ammesso l'arruolamento volontario in qualità di novizi o mozzi, dei giovani i quali hanno compito il dodicesimo e non oltrepassato il quindicesimo anno dell'età loro, e riuniscano le altre condizioni che verranno determinate dal regolamento, *con che si uniformino al disposto del numero ottavo del precedente articolo* 94. »

Ministro della Marina. Forse la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani avrebbe per risultato di rendere più chiaro il senso dell'articolo 99: tuttavia io credo che quest'aggiunta non sia del tutto indispensabile, perchè l'articolo 100 è abbastanza chiaro. In esso si vede che non succedono arruolamenti di giovani nelle navali scuole senza l'intervento dei genitori, ai quali è riservata la facoltà di ritirare i loro figli quando lo credano necessario mediante il pagamento delle spese fatte per i medesimi. L'intenzione del Ministero è stata di rimandare tutte le disposizioni che non sono contenute in questa legge al regolamento, che già si fece per l'istituzione della scuola dei novizi e mozzi.

Il regolamento per coteste scuole di recente emanato, all'articolo 12 dice: « I parenti dovranno presentare essi stessi, o far presentare da persona munita di mandato, i loro figli all'assento.

« Gli orfani di padre e madre dovranno essere presentati dal tutore, ed in difetto di esso, dal congiunto più prossimo, o dalla persona che ne avesse custodia ».

Il Ministero non ha mai seguito altra regola e per certo non verrà mai in mente ad alcuno di accettare all'assento giovani minori, senza il consenso dei parenti. La cosa mi pare così semplice e naturale da non doversene fare oggetto di una speciale disposizione di legge. Dirò di più che si è presentato in questi ultimi giorni un caso, che venne anche a confermare la mia convinzione riguardo a questi principii che io direi quasi di diritto comune.

È stato arruolato ad una delle scuole di mozzi ultimamente istituita un giovane il quale venne presentato dalla madre; siccome la madre non era tutrice di quel giovane, perchè si era creduto di toglierle la tutela, il consiglio di famiglia si fece a richiamare il giovane, e questo fu testamente rilasciato.

Vede dunque l'onorevole Senatore Vigliani che il prin-

cipio è ammesso e rispettato, e credo che sia anche contenuto nell'articolo 100.

Se il Senato lo crede, non avrò nessuna difficoltà ad accettare quest'aggiunta, ma lo ripeto credo che essa è già sotto intesa.

Senatore **Arrivabene.** Quest'articolo non acqueta intieramente i miei scrupoli. Perchè aspettare che i genitori vadano a ritirare i loro figli? Non sarebbe ella cosa più semplice che il Governo non ammettesse mai un ragazzo di 12 anni senza un certificato del padre o della madre che consentano l'arruolamento? Non si può mai supporre che un ragazzo possa agire liberamente in cosa così grave.

Ministro della Marina. Io mi permetto di ripetere all'onorevole Senatore Arrivabene che il caso è già stato contemplato nel regolamento relativo a queste scuole dei novizi e dei mozzi; ho letto l'articolo 12 il quale richiede in modo formale il consenso dei parenti e dei tutori dei giovani che si presentano a queste scuole.

Senatore **Arrivabene.** Il regolamento non è una legge.

Senatore **Vigliani.** Io ho inteso con piacere che il signor Ministro della Marina acconsente senza esitazione, del che io non poteva dubitare, al principio che l'arruolamento dei minori nella qualità di mozzi o novizi non debba aver luogo senza il consenso di quelle persone alle quali debbono obbedienza e rispetto.

Ma non posso convenire col medesimo Ministro circa l'utilità da lui supposta della disposizione che io proponeva.

Sta benissimo che ora abbiamo un regolamento sopra i mozzi ed i novizi, il quale esige il consenso che si vorrebbe prescrivere colla mia aggiunta; ma l'onorevole signor Ministro mi accorderà facilmente che se noi facciamo una legge posteriore sull'arruolamento dei mozzi e novizi, e non richiamiamo questa condizione che è molto essenziale, si potrà facilmente supporre che siasi voluto abbandonarlo.

Aggiungerò di più, che l'art. 100 invocato dal signor Ministro potrebbe venire anche in conforto dell'opinione, che siasi voluto prescindere dall'assenso preventivo dei genitori o tutori, poichè si potrà dire che il legislatore siasi limitato a concedere ai genitori la facoltà di richiamare i figli minori, quando contro il loro consenso si siano arruolati nella marina: l'articolo 100 suppone di necessità un arruolamento che sia seguito per lo meno con poco gradimento dei genitori: certo non riflette unicamente quel caso, poichè intendo benissimo che si può estendere anche al caso di pentimento successivo, ma esso può abbracciare molto naturalmente il caso del minore che siasi arruolato senza il consenso dei genitori. L'art. 100 attribuisce, come diceva, ai genitori la facoltà di richiamarli, ma, come osservava benissimo il Senatore Arrivabene, è assai meglio prevenire il male che apportarvi un tardo rimedio; credo quindi che l'aggiunta da me proposta oltre di essere conforme ai principii che sono stati concordemente ammessi e dal signor Ministro e dall'ufficio centrale, sia anche necessaria nell'interesse legislativo per escludere ogni dubbiezza ed incertezza in questa materia molto delicata che tocca l'ordine interno delle famiglie.

Io quindi pregherei il signor Ministro di voler accogliere quest'aggiunta, la quale concordando colle sue saggie idee, introdurrà maggiore chiarezza ed armonia in questa parte della legge.

Ministro della Marina. Io non ho nessuna difficoltà ad accogliere l'aggiunta dell'onorevole Senatore Vigliani, perchè è completamente secondo il mio modo d'intendere la legge, ma solo ripeto che nè il Ministero attuale, nè qualunque altro sarà mai per accogliere nella scuola dei mozzi e dei novizii ed arruolare giovani dai 12 ai 15 anni senza il consenso dei genitori.

Senatore **Vigliani.** Si scrivono molte cose nelle leggi che in pratica non succedono.

Senatore **Pinelli.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli.** Io mi limito ad uno schiarimento. Dacchè vedo che l'onorevole signor Ministro assicura che non si considera come lecito l'arruolamento dei minori senza il consenso paterno, non posso dispensarmi dal richiamare, che secondo il vigente Codice civile, l'arruolamento volontario è precisamente un caso d'eccezione al consenso del padre per l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, mentre ivi è detto che il padre sino ad una data età ha diritto a richiamare il figlio che si allontana, ed è precisamente espresso come eccezione il caso di arruolamento.

Con questo io non intendo di risolvere la questione; intendo solamente di pregare l'ufficio centrale, ove avesse ad occuparsi della redazione di questo articolo, di aver sott'occhio la disposizione del Codice civile da me citata.

Io non posso assicurare che la medesima esista in tutte le altre provincie che formano l'attuale Stato d'Italia, ma ciò non toglie che questo sia un principio il quale vuol essere coordinato col Codice civile; per conseguenza il regolamento per sè non avrebbe vigore se tale eccezione non fosse inserta anche nella legge.

Senatore **Farina.** L'ufficio centrale considera che per quanto i regolamenti possano fornire una norma di esecuzione fra gli impiegati del Ministero, essi, rimpetto al pubblico ed al legislatore possono venire cambiati ad arbitrio del potere esecutivo, e non possono conseguentemente per loro natura dare una base, sulla quale la coscienza del legislatore possa riposare tranquilla. In questo stato di cose, e viste le difficoltà gravissime che sorgerebbero dall'adottare la disposizione attuale, quale sta, l'ufficio centrale è d'avviso di pregare il signor Ministro ad accettare esso pure l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani, la quale viene anche dall'ufficio accettata, e pensa che si possa ciò mediante passare alla votazione dell'articolo 100.

Ministro della Marina. Io ho già dichiarato di accettare la proposta Vigliani.

Presidente. Io prego l'onorevole Senatore Vigliani di formulare la sua aggiunta, e deporla sul banco della Presidenza, acciò possa il Presidente sentire dal Senato se essa viene appoggiata, ed in seguito possa venir posta ai voti.

Senatore **Alfieri**. Io credo sia necessario dichiarare in modo chiaro che cosa abbia da intendersi per istabilito con quest'emendamento in relazione all'art. 100, ed in ispecie poi se, dopo aver fatto obbligatorio il consenso dei genitori per l'arruolamento, possano pure i parenti fare l'instanza per ritirare i giovani a seconda del disposto di questo articolo.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Galvagno ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Dopo la discussione che ebbe luogo, certamente io non ravviserei affatto inutile l'emendamento Vigliani, pure mi fo lecito d'osservare che la condizione del consenso paterno mi sembra implicita nel numero 8 dell'art. 94.

Il titolo è degli arruolamenti volontari. Che cosa si fa col primo articolo di questo titolo, cioè col 94? Non si fa che stabilire le norme per l'arruolamento, le quali sono applicabili sia pei marinai ed operai, che pei novizi e mozzi, pei quali ultimi è pure applicabile il paragrafo 8 dello stesso articolo.

Ciò posto, io credo che si possa prescindere da questo emendamento, perchè le condizioni sono le stesse, e che si possa votare l'art. 100 quale è, che io trovo benissimo in armonia col precedente, e prego conseguentemente il Senatore Vigliani a voler ritirare la sua aggiunta, la quale, se trovo ragionevole, pare però superflua a fronte del N. 8 dell'art. 94 che ho più volte citato.

Senatore **Arnulfo**. Io mi permetterò di osservare all'onorevole preopinante che l'articolo 94 si limita a prescrivere le condizioni per l'arruolamento dei marinari ed operai. Ciò posto io son d'avviso che si debba in questo articolo ripetere il disposto dell'art. 94, il quale io dubito assai che possa bastare per l'arruolamento volontario dei novizi e mozzi.

Del consenso dei genitori si parla nell'art. 94, dove si tratta dei marinai ed operai; ma non nel 99 che risguarda i novizi ed i mozzi. Ora questa diversità di indicazioni fa nascere un dubbio, e questo dubbio vuol essere rimosso con una dichiarazione più esplicita, come quella che si propone dall'onorevole Senatore Vigliani alla quale m'accosto.

Presidente. Mi pare che l'ufficio centrale acconsenta alla proposta del Senatore Vigliani.

Senatore **Farina**. Anzi la crede indispensabile.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Mi dispiace che non siamo più in numero: dunque a domani per la continuazione di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1[2).

XLII.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge organica sulla leva di mare — Approvazione dell'aggiunta proposta dall'ufficio centrale all'articolo 45 rinviato all'ufficio medesimo, non che dell'articolo 45 — Nuova redazione dell'articolo 100 proposta dall'ufficio centrale, ed acconsentita dal Ministro della marina — Osservazioni del Senatore Pinelli — Risposta dei Senatori Vigliani ed Alfieri — Approvazione dell'articolo 100 secondo la nuova redazione dell'ufficio centrale, e dell'articolo 101 — Adozione di un articolo addizionale dell'ufficio centrale accettato dal Ministero, che piglia il n. 102 e degli articoli dal 103 al 106 — Sospensione della votazione dell' articolo 107 — Adozione degli articoli dal 108 al 119 colle modificazioni introdottevi dall'ufficio centrale — Proposta del Senatore Pareto all'articolo 120, combattuta dal Ministro della marina e dal Senatore Farina — Obbiezione del Senatore Di Castagnetto — Risposta del Ministro della marina — Adozione degli articoli dal 120 al 149 — Dubbio del Senatore Farina sull'articolo 150 chiarito dal Ministro della marina — Approvazione degli articoli 150 e 151 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Pinelli, forniti dal Ministro della Marina e dal Senatore Farina — Nuova redazione all'articolo 107 rimasto in sospeso, combattuta dal Senatore Farina e propugnata dal Ministro della marina e dai Senatori Salmour ed Arese — Approvazione dell'articolo 107 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Osservazione in ordine all'articolo 58 del Senatore Farina — Risposta del Ministro della marina — Deliberazione sull'ordine del giorno per la seduta del 20 giugno.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Marina.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Il Senatore *segretario* **D'Adda** dà lettura di una lettera del Senatore Carradori, e di un'altra del Senatore Audiffredi, colle quali il primo per ragioni d'ufficio, ed il secondo per motivi di famiglia, domandano un congedo di un mese che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

1. Dal signor Ingegnere Giuseppe Antonini dei suoi studi *sulla locomozione a motori idraulici e ad aria compressa per le ferrovie a forti pendenze.*

2. Dal deputato barone Benedetto Maiorana dell'*estratto della Deliberazione del Comitato della Società nazionale italiana di Lentini per esprimere la sua condoglianza per la perdita del conte Camillo di Cavour.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE ORGANICA SULLA LEVA DI MARE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge organica per la leva di mare.

Rammento al Senato che nella precedente seduta si era rimandato all' ufficio centrale l' articolo 45 per un nuovo esame del medesimo in seguito ad una proposta del Senatore Vigliani. Prego il signor relatore dell'ufficio centrale di voler rendere conto al Senato di quanto si è operato rispetto a questa modificazione.

Senatore **Farina.** L'ufficio centrale essendosi riunito questa mattina, ha creduto bene, avuto l'intervento del Senatore Vigliani, di concertare collo stesso un articolo del quale darò lettura, che sarebbe diretto a far sì che si togliesse quell'assoluta sopposizione di cui si fece cenno ieri e che parve non troppo opportuna, lasciando tuttavia luogo a che in mancanza della richiesta per parte dei parenti che si trovassero nella impossibilità di farla, non fosse impedito al soldato di marina di potere ottenere di essere esentato dalla leva. Si sarebbe quindi aggiunto all'articolo 45 un periodo così concepito:

« Potrà tuttavia farsi luogo alla esenzione anche senza la detta richiesta, quando da attestazione della Giunta municipale consti della impossibilità di farla per assenza, malattia od altro impedimento. »

In questo modo, come vede il Senato, non è precluso, l'adito all' individuo di ottenere la esenzione, e non è nemmeno stabilita in modo assoluto una presunzione che senza sufficienti dati sarebbe stata affatto arbitraria.

In conseguenza l'ufficio centrale spera che l'aggiunta proposta possa venire dal Senato accettata.

Ministro della Marina. Il Ministero è stato d'accordo coll'ufficio centrale nella redazione di quest'articolo, quindi l'accetta.

Presidente. L'art. 45 che fu rinviato all'ufficio centrale è così concepito:

« Le esenzioni di cui all'art. 43 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore della quale è accordata l'esenzione. »

A questa prima parte dell'articolo, l'Ufficio, presa cognizione della proposta del Senatore Vigliani, propone che si faccia un'aggiunta nei seguenti termini:

« Potrà tuttavia farsi luogo all'esenzione anche senza la detta richiesta, quando da attestazione della Giunta comunale consti dell'impossibilità di farla per assenza, malattia od altro impedimento. »

Comincio a mettere ai voti la prima parte dell'articolo che ho testè letta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'aggiunta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Ieri restammo all'articolo 100.

Rammento al Senato che sopra un'interrogazione fatta dall'onorevole Senatore Arrivabene in proposito dell'articolo 99, sorse una discussione nella quale prese parte particolarmente il Senatore Vigliani che propose un'aggiunta da farsi all'articolo 99, od all'articolo 100.

L'ufficio centrale si è pure occupato di questa modificazione ed ha combinato una redazione insieme coll'onorevole Senatore Vigliani.

Prego ora l'ufficio centrale di volerne dar cenno.

Senatore **Arese**. L'articolo 100 rimarrebbe così redatto.

« Occorrendo che per ragioni particolari o per circostanze di famiglia i genitori dei giovani arruolati, od i loro tutori autorizzati dal Consiglio di famiglia, del cui consenso all'arruolamento dovrà farsi constare in conformità del numero 8 dell'art. 94, richiedessero di ritirarli dal regio servizio, essi potranno ottenerlo, purchè il giovane non abbia ancora compiuto il 17.mo anno di età, e vengano rimborsate tutte le spese fatte dall'Amministrazione marittima dal dì dell'arruolamento fino al giorno in cui saranno licenziati, escluse però quelle relative al mantenimento. »

Ministro della Marina. Accetto la redazione fatta dall'ufficio centrale.

Presidente. L'articolo 100, secondo la nuova redazione combinata dall'ufficio centrale col Senatore Vigliani e acconsentita dal Ministro della Marina sarebbe in questi termini (*V. sopra*)

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Farei osservare che la redazione non pare la più nitida e la più chiara: l'espressione *del consenso* si riferirebbe più direttamente al consiglio di famiglia che avrebbe autorizzato il tutore. — Sembrerebbe che ci volesse il consenso del consiglio di famiglia, di cui non consta all'articolo 94.

All'art. 94, numero 8, si parla del tutore autorizzato dal consiglio di famiglia. Dunque vi è superfluità e sovrabbondanza, ed in tal caso, io ripeto, pare che si potrebbe desiderare che fosse redatto in termini che non lasciassero luogo a dubbietà.

È una semplice considerazione relativa alla redazione che io sottopongo al Senato.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Parmi che la dubbiezza notata dall'onorevole Senatore Pinelli sia dileguata dal rinvio che l'articolo 100 farebbe al numero 8 dell'articolo 94. Come nel numero 8 si parla del consenso del padre, ed in difetto del padre, della madre, e in mancanza di entrambi del tutore autorizzato dal consiglio di famiglia, così pare abbastanza chiaro che rinviando l'art. 100 alle disposizioni del numero 8 dell'art. 94 per ciò che riguarda il consenso anzidetto, s'intende riferirsi a quelle persone di cui il consenso è prescritto dal detto numero 8.

Non parmi quindi che possa nascere dubbiezza circa le persone da cui l'art. 100 esigerebbe il consenso secondo la proposta redazione; esse non possono essere altre che quelle di cui fa menzione il numero 8 dell'articolo 94.

Senatore **Pinelli**. La difficoltà sicuramente non cade sulla sostanza; cade semplicemente sulla redazione che non mi pare la più chiara a primo aspetto. Se poi vi esiste perfetta identità fra le persone di cui si parla in un articolo e nell'altro, io non credo che sia d'uopo di riprodurre in questo, con un lungo giro di parole....

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Senatore **Pinelli**.... una disposizione la quale non si riferisce a questo caso, ma sì a quello dell'arruolamento. Per conseguenza, non occorre, secondo me, di ritornare sopra ciò che si è stabilito. Mi pare che la redazione non aggiunge nulla alla sostanza che per lasciar desiderare qualche cosa.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Non vengo a difendere la chiarezza della redazione proposta, e sono pronto ad accettare la redazione più chiara che l'onorevole nostro collega Senatore Pinelli volesse proporre al Senato. Ciò che io vorrei che si avesse presente è solo che all'art. 94 si tratta di un caso speciale degli arruolati di una certa età; nell'art. 100 invece si parla di quelli che possono fino dall'età di 12 anni essere arruolati come mozzi. È caso assolutamente diverso, distinto, e quindi se non si facesse una speciale menzione delle condizioni cui va sottoposto questo arruolamento, le disposizioni introdotte nell'art. 94 non sarebbero per nulla applicabili al caso di cui si tratta all'art. 100.

Presidente. Metto ai voti l'art. 100 riformato dall'ufficio centrale.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

TITOLO QUARTO

—

Della durata della ferma.

« Art. 101. La ferma di servizio è di due specie, ordinaria, cioè, e speciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'arruolamento ».

« La ferma ordinaria è duratura dal giorno dell'arruolamento fino a quello in cui l'individuo compie il suo 40 anno di età, e si compie, in tempo di pace, con quattro anni di servizio sotto le armi ed il rimanente in congedo illimitato ».

« La ferma speciale è di otto anni e si compie per intiero sotto le armi ».

« Contraggono la prima tutti gli inscritti marittimi arruolati per effetto della leva ordinaria ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di mare o che siano già inscritti per farne parte ».

« Contraggono la seconda i surrogati ordinari ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di terra, e quelli che si arruolassero prima di essere inscritti sulle liste per la leva di mare ».

Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'art. 101.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Verrebbe ora l'articolo 102.

Senatore **Farina**. Il Senato rammenterà come prima ancora che si intraprendesse la discussione degli articoli, io avessi fatto cenno della necessità che a mio credere esisteva di provvedere con legge, perchè nel caso che le classi chiamate sotto le armi presentassero un numero d'individui superiore ai bisogni del Governo, venisse per legge, dico, provvisto al modo di rinviare quelli che sotto le armi si trovino, e vengano surrogati dagli eccedenti inscritti che presentava la classe che ultima veniva sotto le armi chiamata.

Per quanto non siavi a temere che nel caso di guerra il numero degli inscritti superi di gran lunga i bisogni dello Stato, tuttavia è certo che questa eccedenza si verificherà assai facilmente nel caso in cui la pace acconsenta che un certo numero di legni rimangano in disarmo.

A questo proposito io mi permetterò di aggiungere il risultato di alcuni dati di fatto che ricavai da documenti autentici pubblicati dal Governo; i quali dati di fatto, dimostrano come la probabilità della eccedenza, specialmente nel periodo di pace, si traduca quasi in certezza.

Vero è che ci mancano dati statistici i quali constatino il numero degli individui iscritti sulla matricola della marina sia nel regno di Napoli, come in Sicilia e in Toscana ed anche nelle Marche. Nondimeno io credo che dai dati che abbiamo si possa calcolare che il numero degli inscritti marittimi, dopo che avremo pubblicato la presente legge, sarà non solamente il doppio, come aveva detto il primo giorno che parlai su questa materia, ma a un dipresso il triplo di quello, che si sarebbe potuto sperarne dalla leva marittima circoscritta alle antiche provincie dello Stato.

I dati dai quali ricavo queste risultanze sono i seguenti:

Badando ai risultati della navigazione delle antiche province dello Stato, uniti al *Movimento commerciale* pubblicato dal Governo relativamente al 1859, abbiamo che nel 1857 la marina degli antichi Stati aveva una portata di 215,000 tonnellate.

Abbiamo viceversa da una pubblicazione fatta nel regno di Napoli del 1859, che la portata della marina napolitana era in quell'anno di 254, 792 tonnellate.

Vede dunque il Senato che la marina napolitana nel 1859 superava la portata della marina degli antichi Stati Sardi del 1857 di quasi 40,000 tonnellate.

Vi ha un'altra circostanza da aggiungere ed è questa, che la portata dei bastimenti napoletani è assai minore di quella dei bastimenti della marina sarda.

In fatti i bastimenti della marina sarda nel 1857 erano 2908, ed erano della portata di 215,000 tonnellate, mentre quelli della marina napolitana, sebbene avessero solo 40,000 tonnellate di più, erano in numero di 9716, vale dire in numero più che triplo dei bastimenti sardi, di maniera che si arriva alla conseguenza, che la portata in media dei bastimenti della marina napolitana viene ad essere del terzo circa di quella della marina degli antichi Stati Sardi.

Come ognuno sa, quanto più piccola è la portata dei bastimenti, tanto maggiore è il numero complessivo dei marinai che debbono montarli. Per esempio per il timone, tanto si richiede un timoniere quando siano 3 o 4 gli uomini d'equipaggio, come quando siano 10 o 12.

Dunque si può con fondamento dedurre, che le sole province napolitane di terraferma forniscono un numero di marinai pari a quello degli antichi Stati Sardi.

Resta ancora da calcolare i marinai della Sicilia, quelli della Toscana, e quelli degli Stati Romani, di maniera che io credo che si possa con fondamento sostenere che il quantitativo dei marinai che avremo in forza di questa leva da tutto lo Stato sarà triplo di quello che si poteva sperare dalle sole antiche province che componevano il regno di Sardegna.

Conseguentemente mi pare dimostrata la necessità di provvedere ad una eventualità che almeno nel caso di pace si può prevedere che si verificherà quasi tutti gli anni.

Ciò posto, l'ufficio centrale era entrato in deliberazione di proporre un articolo in aggiunta: egli l'aveva formolato in modo che indicava tutta la serie delle persone che si dovevano man mano congedare, a misura che l'eccedenza dei nuovi venuti si rendeva maggiore.

Questa enumerazione essendo sembrata un poco lunga

al signor Ministro della Marina, egli desiderò che si formolasse l'articolo più succintamente, ed in conseguenza si è colla sua annuenza inteso un articolo nei seguenti termini:

« Nel caso che in alcune categorie degli uomini chiamati al servizio, il numero dei presenti sotto le armi eccedesse i bisogni della marina di guerra; saranno di preferenza mandati in congedo illimitato quelli che contassero maggior tempo di servizio e che si trovino in una delle condizioni previste all'articolo 57. »

L'articolo 57 è quello il quale accorda al Re la facoltà di congedare in modo assoluto gli individui che sono descritti nell'articolo stesso, secondo che si trovano inscritti nel medesimo, cioè:

1. Figlio primogenito di vedova purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

2. Unico figlio maschio di padre entrato nel 60 anno di sua età;

3. Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;

4. Unico figlio maschio di madre vedova ed in mancanza di figli, unico nipote di avola vedova;

5. Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Sarebbe quindi in quest'ordine che dopo avere dato la precedenza a quelli da congedare in ragione dell'anzianità del loro servizio, verrebbero poi congedati gli altri, i quali si trovassero eccedere il numero necessario per adempiere al servizio.

Questa disposizione diventa una necessità, giacchè altrimenti chiamandosi in modo assoluto tutti gli individui compresi in una classe sotto le armi, il Governo si troverebbe obbligato a tenerli in servizio senza che ne avesse bisogno.

Ciò stante si è creduto opportuno di provvedere col rinvio degli eccedenti nel modo indicato nel proposto articolo.

Ministro della Marina. Come accennava l'onorevole Senatore Farina l'articolo di cui il Senato ha testè sentito la lettura, fu combinato tra il Ministero e l'ufficio centrale.

A dir vero io non credeva che quest'articolo fosse necessario, perchè riportandomi a quanto si pratica nell'esercito quando vi è eccedenza di soldati, stimai che il rimando delle classi fosse anche per la marina il provvedimento che al bisogno più si convenisse.

Dirò ancora che nei tempi addietro, e specialmente dopo l'ultima campagna si rimandarono di preferenza a casa quelli che si trovavano appunto nei casi specificati nell'articolo anzi citato.

Dunque è già una pratica in uso attualmente; però se la si vuole erigere in legge, non vi faccio ostacolo, purchè il nuovo articolo venga approvato quale è stato letto dall'onorevole Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Aggiungerò solo una parola per dimostrare la convenienza dell'articolo: si tratta di limitare l'effetto di un'imposta generale *così detta del sangue;* pare per conseguenza opportuno che sia determinato per legge.

Presidente. Rileggerò dunque il nuovo articolo proposto dal Senatore Farina il quale viene ad interporsi tra l'art. 101 e l'art. 102 del progetto in discussione, e che prenderà perciò il numero 102 (*V. sopra*).

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Si ritorna ora al progetto, aumentando però di una unità il numero degli articoli.

« Art. 103. La ferma dei volontari arruolati prima dell'anno entro cui compiono il 21° di età decorre dal primo gennaio di quest'anno ».

(Approvato)

« Art. 104. È in facoltà del Governo di ammettere alla ferma speciale gli inscritti chiamati alla leva ordinaria, i militari già arruolati per la ferma ordinaria, ed i volontari che appartenessero alla leva di mare. A compimento della ferma speciale sarà per costoro computato il servizio già prestato dall'anno in cui compierono il 21° di età e prima che fossero mandati in congedo illimitato ».

(Approvato)

« Art. 105. I militari che hanno compiuto la loro ferma possono essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per un tempo non minore di anni 3 ».

(Approvato)

« Art. 106. Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di diserzione o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

(Approvato).

« Art. 107. Gli allievi operai ammessi al servizio della Marina militare per imprenderne l'arte del macchinista a spese dello Stato, contraggono la ferma stabilita, a seconda dei casi, dai precedenti art. 101 e 103 ed al loro passaggio a macchinisti, secondi, od allievi macchinisti dovranno contrarne una nuova di anni dieci da decorrere dal giorno del loro assento in tale qualità, cessando però l'obbligo di terminare la prima.

« Alla stessa ferma di anni dieci, senza obbligo di compiere la prima, vanno pure soggetti quegli allievi operai che per cattiva condotta od incapacità, non potendo pervenire a gradi di macchinisti, sono incorporati quai semplici operai.

« Questa seconda ferma non decorre che dal giorno stabilito al precedente art. 103 se l'arruolamento ebbe luogo in conformità dello stesso articolo ».

È inteso che nel testo definitivo saranno coordinati i numeri dei singoli articoli in corrispondenza coll'aggiunta dell'articolo nuovo che si è adottato.

Ministro della Marina. Siccome vi furono alcuni dubbi fra l'ufficio centrale ed il Ministero circa l'interpretazione di quest'articolo, proporrei al Senato di volerne

rimandare la votazione dopo che saranno esauriti gli articoli della legge, perchè allora si potrà forse formolare in modo più chiaro onde non si dia luogo a dubbi ed incertezze.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'ufficio centrale non ha difficoltà ad accettare questa proposta.

Presidente. Se il Senato acconsente alla domanda del signor Ministro della Marina si sospenderà la votazione dell'art. 107 sino a che si possano avere schiarimenti dal seguito della votazione del progetto.

(La votazione dell'art. 107 è sospesa).

« Art. 108. Spirata la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i sott'ufficiali, marinari ed operai sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarne una nuova ».

(Approvato).

« Art. 109. I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto di armamento dello Stato ».

(Approvato).

« Art. 110. È in facoltà del Governo di far luogo al licenziamento dei novizi e mozzi, per cattiva condotta e per inattitudine all'intrapresa carriera, purchè non abbiano raggiunta l'età di diciassette anni; questi giovani contraggono la ferma ordinaria al paro dei volontari di cui al numero 5 dell'art. 101 ».

(Approvato).

« Art. 111. Coloro che abbiano prestato, ancorchè in varie riprese, otto anni di servizio dal 1° di gennaio dell'anno in cui compierono il 21° di loro età, ottengono, in tempo di pace, l'assoluto congedo. »

« Potranno però essere trattenuti sotto le armi anche dopo compiti gli 8 anni di servizio, quando non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una straordinaria chiamata. »

« Non è tenuto conto del servizio prestato a titolo di punizione per ottenere il congedo »

(Approvato).

« Art. 112 Il richiamo sotto le armi degli individui giunti all'anno entro il quale compiono il 32° di loro età non potrà aver luogo se non in forza di legge. »

(Approvato).

« Art. 113. In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che si trovassero imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero (esclusi le barche da pesca) s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata, purchè non giungano in un porto o rada dello Stato prima del congedo della loro classe. »

« Gli assenti in navigazione appartenenti ad una classe stata richiamata sotto le armi potranno al loro ritorno essere obbligati a servire per un tempo corrispondente a quello per cui avrebbero servito se si fossero trovati presenti. »

« Quelli che al tempo di tali chiamate fossero imbarcati sopra barche da pesca all'estero otterranno un congruo tempo per ripatriare. »

(Approvato).

« Art. 114. Il diritto ad ottenere congedo assoluto o quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra. »

(Approvato).

TITOLO QUINTO

—

Della leva straordinaria.

« Art. 115. Le leve straordinarie sono autorizzate per legge. »

(Approvato).

« Art. 116. Saranno soggetti alle leve straordinarie tutti gl'inscritti fra la gente di mare appartenenti alle classi dai 18 ai 20 anni inclusivamente, ancorchè non abbiano i requisiti di cui agli articoli 4 e 12. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Da questo articolo pare nasca confusione. Bisogna mettere: « inscritti sulle matricole della gente di mare », perchè dove non esistono le matricole, la loro inscrizione, a termini dell'art. 4, non succede che a 21 anno, sicchè non si può lasciare supporre che vi siano già a 18. Ma questo succede invece dove le matricole esistono, cioè presso di noi e anche nel regno di Napoli. Dunque per togliere questa confusione è opportuno di dire: « Saranno soggetti alle leve straordinarie tutti gli inscritti sulle matricole della gente di mare appartenenti alle classi dai 18 ai 20 anni, ecc. » il che lascia conoscere che dove le matricole non ci sono si provvederà all'iscrizione allora quando sarà al riguardo pubblicata la legge generale.

Presidente. Questa proposta è fatta a nome dell'ufficio centrale?

Senatore **Farina**, *Relatore*. (Fa un cenno affermativo).

Ministro della Marina. Non ho difficoltà ad accogliere questa proposta, non parendomi che sia sostanzialmente cambiato il senso dell'articolo.

Presidente. Leggo l'art. 116 colla variazione proposta dall'ufficio centrale:

« Saranno soggetti alle leve straordinarie tutti gli inscritti sulle matricole della gente di mare appartenenti alle classi dai 18 ai 20 anni inclusivamente, ancorchè non abbiano i requisiti di cui agli articoli 4 e 12. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

« Art. 117. Saranno applicate alle leve straordinarie, nel modo che determinerà il Regolamento, le disposizioni per la leva ordinaria, in quanto concernono le esenzioni, le riforme, le surrogazioni e le liberazioni. »

(Approvato)

« Art. 118. Gl'individui arruolati per la leva straor-

dinaria restano definitivamente assegnati alla leva di mare, e dovranno essere esenti da quella di terra.

« È applicata agl'inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa accordata coll'art. 113 ai militari in congedo illimitato allorchè venendo chiamata sotto le armi la loro classe, si trovano nei casi ivi specificati. »

(Approvato)

« Art. 119. Essi non contraggono ferma di servizio e sono trattenuti sotto le armi finchè dura il bisogno. »

(Approvato)

« Art. 120. I comandanti dei bastimenti dello Stato, che trovandosi all'estero fossero nell'assoluto bisogno di compiere il loro equipaggio, potranno levare marinai dai bastimenti coperti dalla bandiera nazionale fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

« Nei luoghi in cui risieda un uffiziale consolare dello Stato, il precetto dovrà farsi da esso sulla richiesta dei comandanti anzidetti.

« I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme da stabilirsi dal Regolamento. »

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Mi pare che con questo articolo si dia una attribuzione fortissima ad un semplice comandante di bastimento, cioè quella di poter fare la *presse* sopra i marinai che trovansi su bastimenti coperti di bandiera nazionale. Io vorrei che questo atto del comandante fosse preso con qualche solennità, cioè dovesse essere preso e deliberato insieme ad un Consiglio di uffizialità del bastimento. Insomma qualche cosa che constatasse realmente che questo bisogno esiste, e che non fosse, per così dire, per un capriccio del comandante del bastimento che si potesse andare a prendere l'equipaggio ad un legno mercantile, ed in conseguenza di questo atto mandare forse a vuoto speculazioni importantissime; perchè ad un bastimento a cui si tolga il quarto dell'equipaggio, può essere impedito di proseguire nelle sue operazioni.

Credo che sia conveniente che non dipenda dallo arbitrio di un semplice comandante, ma bensì da un Consiglio in cui concorrano gli uffiziali, e che chiamerò quasi Consiglio di guerra, che si prenda questa misura la quale, come vede il Senato, è gravissima, poichè come dissi si potrebbe per un capriccio mandare a vuoto operazioni commerciali importantissime.

Ministro della Marina. Sicuramente le considerazioni esposte dal Senatore Pareto non mancano di una certa gravità; tuttavia farò osservare che quando una nave è in navigazione, si può dire che si trova come in istato di guerra, e che il comandante risponde della nave e dell'equipaggio. Egli è quasi un generale in capo, come ben mi soggiunge il Senatore Corsi; ora se non ammettiamo che il comandante quando giudica necessario, per il servizio di bordo, di prendere marinai dalle navi mercantili debba avere ricorso al parere di un Consiglio di guerra allora chi viene ad essere responsabile? Ben può dirsi nessuno. Quindi io credo che non si possa ammettere la proposta del Senatore Pareto in quanto che avrebbe per risultato di annullare l'autorità del comandante, proprio allorchè quest'autorità si deve esercitare in tutta l'estensione.

Senatore **Pareto**. Un generale che comandasse una piazza potrebbe egli prendere di suo capriccio dei cittadini e arruolarli come militari? il caso è lo stesso.

Ministro della Marina. Io risponderò all'onorevole Senatore Pareto *salus populi suprema lex esto* ; e questo è il caso.

Senatore **Sauli**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Sauli.

Senatore **Sauli**. L'osservazione fatta dal Senatore Pareto è molto importante ; ma per altra parte le risposte date dal signor Ministro sono tali che non ammettono cambiamenti nell'articolo ; io quindi vorrei che il signor Ministro della marina, il quale deve sicuramente aver parte anche nei regolamenti che concernono la navigazione dei privati facesse qualche agevolezza ai capitani onde potessero poi compire il loro equipaggio qualora venisse troppo depauperato dalla presa dei comandanti della marina militare.

Senatore **Farina**. Quanto all'ultimo timore esternato dall'onorevole preopinante, io mi permetterò di osservare che c'è già un limite nell'articolo, perchè il comandante militare non può prendere a bordo dei bastimenti mercantili che il quarto dell'equipaggio.

Sicuramente il quarto è già una porzione abbastanza considerevole, ma dico, c'è già un limite nella legge al quale deve arrestarsi il comandante della marina militare. Quanto alla circostanza concernente all'operato del comandante militare è cosa che riguarda piuttosto il signor Ministro, che non l'ufficio centrale, quindi io lascierò a lui la parola.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Io rinunzio alla proposta che faceva, ma spero che il signor Ministro farà dei regolamenti e darà delle istruzioni ai comandanti dei bastimenti della marina militare acciò non usino di questa facoltà se non negli estremi, quando cioè si tratti della salute della patria o della salvezza del bastimento.

Ministro della Marina. Il Senato può essere certo che il Ministero provvederà a che i comandanti dei legni da guerra non abusino della loro autorità.

La cosa è troppo importante, perchè possa passare inosservata al Ministero, il quale d'altronde è anche fino a un certo punto risponsabile dell'operato degli uffiziali di marina, epperciò nei regolamenti che si faranno per l'esecuzione della legge, terrà nel dovuto conto le osservazioni che vennero testè fatte.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola

Presidente. Il Senatore Di Castagnetto ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto.** Io sottopongo all'onorevole signor Ministro della Marina ed al Senato un semplice riflesso.

In questo articolo si dice che « I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme da stabilirsi dal regolamento. »

Qui non si parla di alcuna indennità a cui sembra dovrebbero aver diritto questi individui.

Comincio dal capitano stesso del bastimento, il quale forse potrebbe soffrire un grave danno per essere privato di questi individui, ma poi gli individui stessi i quali sono addetti al bastimento, presi al servizio della marina militare e poi rimandati alle loro case, probabilmente perdono il posto che prima avevano, rimangono molto tempo inoperosi e così potrebbero patire danni, i quali mi sembra giusto che siano risarciti.

Io sottopongo dunque al signor Ministro questi riflessi, acciocchè veda se nel fare la legge che attribuisce loro il diritto di essere rimandati alle case loro, non si debba aggiungere qualche disposizione riguardo al danno cui possono andare soggetti per fatto del Governo medesimo.

Ministro della Marina. Io farò osservare in risposta all'onorevole signor Senatore Di Castagnetto che il caso a cui accenna quest'articolo è come un caso di guerra. Quando si presenti la necessità di avere soldati nell'esercito di terra dove si prendono? Certamente il Governo non ha mai pensato di dover risarcire quelli che sono chiamati sotto le armi dei danni che potrebbero soffrire a causa del servizio che sono obbligati di prestare. La stessa cosa accade qui per i marinai, e soltanto dal momento che sono al servizio della marina militare, essi percepiscono la paga ed i vantaggi che sono attribuiti a tutti gli altri marinai.

Io credo che il Governo non possa fare di più, e se agisse in altro modo entrerebbe in una via troppo pericolosa per le finanze, perchè lo stesso principio che il Senatore Di Castagnetto voleva applicare a questo caso dovrebbe in generale essere applicato a tutti i cittadini che sono chiamati sotto le armi, e che sottostanno a sacrificii assai più gravi che non i marinai chiamati per pochi mesi al servizio della marina da guerra.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 120.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 121. Quando occorra al Governo, per i lavori negli arsenali e nei cantieri dello Stato, un numero straordinario di operai della leva di mare, potranno essere richiesti anche quelli fra essi, i quali abbiano ottenuta esenzione dal servizio militare marittimo, purchè non abbiano compiuto il 40 anno di età.

« Costoro non saranno sottoposti allo arruolamento e riceveranno, in ragione alla loro abilità, la mercede giornaliera stabilita dalle Tabelle per gli artieri esterni addetti ai lavori negli stabilimenti marittimi.

« Durante questo servizio saranno sottoposti alla disciplina militare ».

(Approvato).

TITOLO SESTO

—

Disposizioni penali e disciplinari.

« Art. 122. Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato all'abbandono alla leva di terra di un giovane che dovesse far parte di quella di mare, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa estensibile a lire 500, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del governo ».

« Questo giovane, se sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ».

(Approvato).

« Art. 123. La disposizione dell'articolo precedente non infirma quelle portate dalle leggi sul reclutamento dello esercito nel caso di ommissione eziandio delle liste della leva di terra ».

(Approvato).

« Art. 124. Gli autori o complici della ommissione o indebita cancellazione dalla lista per la leva di mare di un giovane esentato quale iscritto marittimo dalla leva di terra, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire 2,000, oltre alle maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del governo ».

« L'inscritto, se sia autore o complice, è condannato alla stessa pena ».

(Approvato).

« Art. 125. I colpevoli di fraudolenta sostituzione di individui sono puniti con la reclusione ».

(Approvato).

« Art. 126. La frode nella surrogazione è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità ».

(Approvato).

« Art. 127. Gl'inscritti, che scientemente producano documenti falsi od infedeli, non possono godere di esenzione per qualunque siasi motivo ».

« Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità ».

(Approvato).

« Art. 128. Gl'inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti col carcere estensibile ad un anno ».

« Scontata la pena, qualora risultino in qualche modo abili al servizio, vengono arruolati per la ferma speciale. »

« I medici, chirurghi, flebotomi, speziali, che siansi resi complici di questi reati, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000. »

(Approvato).

« Art. 129. Gl'inscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma, non possono godere di esenzione. »

(Approvato).

« Art. 130. Gl'inscritti che senza legittimo motivo non si saranno presentati innanzi al Consiglio o non vi si saranno fatti rappresentare (nei casi in cui ciò è permesso), per soddisfare all'obbligo della leva, nel termine stabilito agli articoli 25 e 26, ovvero nel termine che sarà prefisso nel manifesto di chiamata ad una leva straordinaria, sono considerati e puniti come renitenti. »

(Approvato).

« Art. 131. La lista dei renitenti è pubblicata dal Console di marina al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza. »

(Approvato).

« Art. 132. I renitenti, che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, sono dal Console di marina del circondario marittimo, a cui appartengono, denunziati all'autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dell'art. 133. »

« Il Console di marina fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i morti e quelli che si presentano spontaneamente. »

(Approvato).

« Art. 133. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza, incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo, vanno soggetti alla stessa pena di carcere da tre a sei mesi. »

« I renitenti inabili al servizio sono puniti col carcere da un mese ad un anno. »

« Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio trattandosi di renitenza alla leva in tempo di guerra. »

(Approvato).

« Art. 134. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qualora siano riconosciuti idonei, sono mandati all'arruolamento. »

(Approvato).

« Art. 135. Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi. »

« Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno. »

« La pena stessa si debbe applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardato la prestazione all'arruolamento di un iscritto. »

« Se il delinquente è ufiziale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a 2 anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile a lire 2000. »

(Approvato).

« Art. 136. Il reato di ommissione o cancellazione dalle liste della leva di mare degli individui esentati come marittimi dalla leva di terra ed il reato di renitenza, non danno luogo a prescrizione. »

(Approvato).

« Art. 137. I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da 2 mesi a 2 anni. »

« La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata. »

« Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata. »

(Approvato).

« Art. 138. Ogni ufficiale pubblico, ogni agente od impiegato del Governo, che, sotto qualunque pretesto, abbia autorizzato o ammesso esenzioni, riforme, surrogazioni, assoldamento di anziani o di volontari opposta-mente al disposto della legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime, e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa. »

(Approvato).

« Art. 139. Saranno considerati e puniti come disertori i marinari ricercati pel servizio, di cui all'art. 120, che fossero riusciti in qualsiasi modo a sottrarvisi. »

(Approvato).

« Art. 140. I marinari precettati all'estero in senso del citato articolo 120, i quali obbligassero ad adoperare la forza per costringerli al richiesto servizio saranno trattenuti al servizio di punizione per un tempo non minore di tre mesi, nè maggiore di un anno, oltre al periodo per cui sarebbero tenuti in forza dell'ultimo paragrafo dell'articolo 120. »

« Il servizio di punizione sarà doppio se il precetto abbia avuto luogo in tempo di guerra. »

(Approvato).

« Art. 141. Gli operai, che, senza legittimo impedimento, ricevuto l'ordine di recarsi in un arsenale o altro stabilimento marittimo giusta l'art. 121, non vi si presentassero nel giorno prefisso, incorreranno in una multa di L. 5 per ogni giorno di ritardo, e dopo

quindici giorni, nelle pene eziandio del carcere da un mese a sei. »

(Approvato).

« Art. 142. In tutti i casi non preveduti nelle disposizioni di questo titolo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime. »

« Le disposizioni delle leggi stesse concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge. »

(Approvato).

Disposizioni generali e transitorie.

« Art. 143. Saranno cancellati dalle liste degli inscritti per la leva di mare tutti coloro che ottennero esenzione nelle leve passate per alcuni dei motivi enumerati nel capo 5° del titolo 2° della presente. »

(Approvato).

« Art. 144. Avrà diritto ad esenzione l'inscritto appartenente alla Liguria ed all'Isola di Sardegna, che avendo contratto matrimonio anteriormente alla pubblicazione del R. Decreto 13 novembre 1859, si troverà ammogliato o vedovo con più di un figlio. »

(Approvato).

« Art. 145. Gli attuali inscritti della leva di mare, tanto delle antiche, che delle nuove provincie, appartenenti alle classi anteriori a quella del 1840, i quali alla pubblicazione della presente si trovino in patria od a bordo di bastimenti nei porti o rade dello Stato e non siano al regio servizio, dovranno presentarsi al Consiglio di leva marittima del proprio Circondario per essere diretti allo arruolamento, o per far valere i loro diritti ad esenzione o riforma, nel termine che sarà fissato dal Governo e significato con apposito manifesto. »

« Quelli che si trovino assenti all'estero od in navigazione, e facciano ritorno in patria, od approdino in un porto o rada dello Stato, dovranno presentarsi nel termine che verrà parimente indicato dal Governo, il quale stabilirà pure un altro termine entro cui tutti gli assenti dovranno presentarsi allo scopo di essere arruolati, esentati o riformati. »

(Approvato)

« Art. 146. Coloro che abbiano prestato o personalmente, o mediante surrogazione, quattro anni di servizio, saranno subito provveduti di congedo illimitato. »

« Coloro che non abbiano prestato un tale servizio, saranno trattenuti sotto le armi finchè non abbiano raggiunto il suddetto periodo di 4 anni, e quindi saranno rilasciati in congedo illimitato. »

(Approvato)

« Art. 147. Saranno pure arruolati, ma otterranno contemporaneamente congedo illimitato, gl'inscritti appartenenti alle classi anteriori a quello del 1831 fino a quella del 1822 inclusa. »

La stessa disposizione sarà applicata agl'inscritti della Liguria e dell'Isola di Sardegna, i quali abbiano personalmente concorso a tre leve pel servizio di permanenza, ancorchè appartenenti alle classi più giovani. »

(Approvato)

« Art. 148. I volontari che alla promulgazione della presente si troveranno al servizio di permanenza di quattro anni nel corpo Reale Equipaggi, terminata la loro ferma, saranno provveduti di congedo illimitato al paro degli altri inscritti contemplati negli articoli precedenti ».

(Approvato).

« Art. 149. Qualunque legge e regolamento anteriore sulle leve di mare è abrogato ».

(Approvato).

« Art. 150. Sono abrogati gli articoli 5 e 100 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola per una lieve osservazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. In questo articolo converrebbe dire *relativamente alla leva di mare*, giacchè del resto mi pare che corriamo pericolo di rivocare un articolo d'un'altra legge, non in quanto abbia relazione alla presente.

Ministro della Marina. Io procurerò di dare qualche spiegazione all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Farina.

L'articolo 34 della legge sulla leva di terra dice: Il Commissario di leva aggiunge sulle liste di ogni Comune le iscrizioni che i Sindaci hanno ulteriormente effettuato, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl'inscritti marittimi che all'epoca della chiamata alla leva risultano:

1.° Addetti alla navigazione, e dall'età di sedici anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale;

2.° Addetti alle arti di carpentiere e di calafato, e dall'età pure di sedici anni aver lavorato per diciotto mesi negli arsenali, porti, o cantieri dello Stato sì militari che mercantili.

Senatore **Farina**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io prego il signor Ministro di osservare che qui non si tratta che degli articoli 5 e 100, e che quello da lui letto riguarda l'articolo susseguente. All'art. 149 dell'antica numerazione non si tratta che degli articoli 5 e 100 della legge 20 marzo.

Ministro della Marina. Darò lettura dell'art. 5 che dice: « I cittadini dell'Isola di Capraia sono soggetti soltanto alla leva di mare. »

L'art. 100 dice: « Gli iscritti marittimi provvisorii designati, che essendo per navigazione assenti dallo Stato in occasione della leva a cui appartengono, non comprovino al Consiglio di leva di essere nelle condizioni volute dall'articolo 34, sono dispensati provvisoriamente e rimandati alla seduta per le operazioni completive, e quando sia necessario da una ad altra leva sino a quella dell'anno in cui compiono il vigesimoquinto di loro età; dopo il qual termine, non compro-

vando il diritto alla dispensa, e non sottoponendosi all'assento, sono dichiarati renitenti. »

Come ben vede il Senato la modificazione portata dalla nuova legge è indispensabile.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Ritiro la mia osservazione.

Presidente. Metto dunque ai voti l'art. 150.

(Approvato).

« Art. 151. I numeri 1 e 2 della seconda parte dello articolo 34 della suddetta legge sono modificati in senso degli articoli 4, 12 e 117 della presente. »

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. L'articolo è già approvato.

Senatore **Pinelli**. È mio scopo di sottomettere al Senato un'osservazione relativamente all'art. 144 che fa pur parte delle disposizioni transitorie di cui abbiamo ora terminato di occuparci.

In questo articolo è considerato il caso di matrimonio contratto anteriormente alla pubblicazione del R. Decreto 13 novembre 1859, ma non si parla fuorchè della Liguria e dell'Isola di Sardegna.

Ora domando se non converrebbe occuparci eziandio di un caso analogo che si fosse potuto verificare in alcune delle altre provincie annesse attualmente allo Stato.

Questo è un semplice schiarimento che richieggo dall'ufficio centrale il quale probabilmente farà dileguare le mie dubbiezze.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. La disposizione dell'articolo 144 cui allude il Senatore Pinelli si riferisce alla disposizione della legge attuale per cui quelli che sono ammogliati con prole sono esenti dalla leva di mare; dunque trattandosi di fare una legge sulla leva, quelli che ne vanno esenti ora devono continuare ad esserne esenti in avvenire. Siccome disposizioni simili non esistono nelle nuove provincie, si è stimato di limitare la disposizione transitoria, di cui discorriamo, ai marinari delle antiche provincie, che hanno già un diritto acquisito. Osservo a maggior chiarezza che l'articolo accenna solo a quegli individui i quali hanno contratto matrimonio anteriormente al 13 novembre 1859 perchè a quell'epoca è emanata la legge con cui venne abolita la dispensa dal servizio che era fatta in favore degli ammogliati dalla legge preesistente. Dunque questa disposizione è unicamente riferibile alle antiche provincie e non ha ragione di essere per le altre.

Senatore **Pinelli**. Vedo conseguentemente che non sarà il caso che possa verificarsi quanto io supponevo.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina, quindi al Senatore Lauzi.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Io veramente mi proponeva finita la discussione della legge, di rilevare alcune omissioni che credo esistano nella stessa, e fra le altre precisamente quella che venne indicata or ora.

Non vi ha alcun dubbio che gl'individui contemplati nell'articolo del quale si parla, cioè a dire quelli della Liguria e della Sardegna siano in condizioni che si possono dire eccezionali, giacchè dalla legge precedente non erano chiamati sotto le armi e vengono ad esserlo nell'attuale. Però in una condizione a un dipresso analoga si trovano anche quelli del Regno di Napoli perchè la legge colà esistente stabiliva alcune classificazioni secondo le quali gl'individui compresi nella leva erano man mano chiamati sotto le armi restando in ultimo quelli che erano compresi nelle liste successive. L'articolo quindici della legge di Napoli del 20 gennaio 1840 è così concepito:

« In ogni Comune gli uomini di mare saranno divisi in 4 classi: la prima comprenderà i celibi; la seconda i vedovi senza figli; la terza gli uomini maritati senza figli; la quarta i padri di famiglia ».

Successivamente poi è detto che, nel chiamare sotto le armi gli uomini si estrarranno delle matricole di ogni Comune le liste: 1. degli alunni o novizii, 2. dei celibi, 3. dei vedovi senza figli, 4. dei maritati senza figli, e 5. dei padri di famiglia ». Facendo una legge transitoria anche per loro mi pare che si debba tener conto di queste antecedenti facilitazioni che avevano nell'esser chiamati sotto le armi, cioè che non erano chiamati che quando i celibi non fossero in numero sufficiente per fornire il numero richiesto per la leva.

Parmi dunque che un articolo di legge transitorio il quale metta in armonia il nuovo sistema con l'antico anche per il Regno di Napoli non sarà inopportuno.

Mi riservo dopo la votazione dell'ultimo articolo di far vedere come, a mio credere, sarà necessario anche di aggiungerne un altro dipendentemente dall'art. 58. Ma di ciò mi riservo a parlare dopo che sia esaurita la votazione degli articoli.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Dopo le osservazioni dell'onorevole Relatore rinunzio alla parola.

Presidente. Leggo l'art. 152.

« Un Regolamento approvato con Decreto Reale stabilirà le norme da seguirsi nella esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Giusta la riserva fatta or ora credo opportuno di richiamare l'attenzione del Senato relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 58.

Presidente. Permetta signor Senatore: Prima di tutto mi pare che si debba passare alla votazione dell'art. 107 che è stato sospeso per una nuova redazione. Domando se questa sia in pronto.

Senatore **Arese**. La redazione è in pronto. L'ufficio

centrale, d'accordo col Ministro, propone il seguente emendamento all'art. 107.

« Gli allievi operai ammessi al servizio della marina per imprendere l'arte del macchinista a spese dello Stato contraggono una ferma speciale a partire dal 21 anno di età, con che al loro passaggio a macchinisti compiano un periodo di 6 anni oltre a quello della ferma speciale. »

Senatore **Farina**. Domando che si soprasseda un momento alla redazione dell'articolo, perchè pare non renda l'idea. L'idea era che passando a macchinisti dovessero servire ancora in tale qualità almeno sei anni; ma la frase testè letta, rende un'altra idea; abbia la bontà di rileggere e vedrà quanto io accenno.

Senatore **Arese**. Rileggerò:

« Con che al loro passaggio a macchinisti compiano un periodo di sei anni di servizio oltre a quello della ferma speciale. »

Il Senatore Farina direbbe: « oltre a quello già percorso. »

Senatore **Farina**. Mi permetta; dicasi: « compiano un periodo di sei anni di servizio nella qualità di macchinisti. » Ecco che restano ancora dopo che sono passati macchinisti sei anni al servizio in tale qualità.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Non potrei accettare la nuova redazione dell'onorevole Senatore Farina perchè potrebbe darsi che quando il marinaio giunga all'età di 22 anni abbia la qualità per passare macchinista ed allora colla redazione proposta non sarebbero 8 anni ma soltanto 7.

Senatore **Farina**. Io ammetto che la mia redazione non sarà esatta, ma ammetto che l'altra è inesattissima perchè obbliga il macchinista a restare 14 anni al servizio. Se il Senato vuole condannare il macchinista a restare dopo i 21 anni al servizio 14 anni, ammetto la redazione quale venne proposta, perchè nel regolamento quelli che percorrono questa carriera cominciano ad entrare in collegio a 12 anni d'età, da 12 a 15 studiano, dai 15 fino ai 18 seguitano pure ad impratichirsi e possono passare allievi macchinisti ma non percepiscono che il soldo di carbonai. E con questo soldo tenuissimo di carbonai servirebbero fino ai 21 anni, più sarebbero assoggettati alla ferma di tutti i volontari marinai cioè di 8 anni, e poi sarebbero ancora assoggettati ad una ferma di 6 anni; di maniera che verrebbero a servire (da 12 a 21 anni corrono 9 anni, da 21 con 8 di servizio e 6, 14 25 anni. Io non credo che il Senato voglia mettere a carico di questi individui, per quanto abbiano studiato nei collegi dello Stato, un aggravio tale di servizio.

Io quindi pregherei di voler rimandare quest'articolo all'Ufficio in cui si procurerà di formolarlo in modo, d'accordo col signor Ministro, che soddisfaccia tutte le esigenze.

Ministro della Marina. Non posso astenermi dal rispondere alle osservazioni fatte dal Senatore Farina; io credo che non siano completamente giuste.

Prima farò osservare che gli individui che sono chiamati a diventare macchinisti, è bensì vero che sono arruolati come allievi nelle scuole di operai dello Stato, ma là non fanno servizio militare, ricevono un'educazione che loro procura una professione utile anche in avvenire. Siccome l'ammissione a così fatte scuole è chiesta come un segnalato favore, così noi non possiamo contemplare per servizio militare quel tempo che si passa nelle scuole per imparare un proficuo mestiere.

Ora giunti all'età di 21 anni essi passano nella condizione comune, nel diritto generale, ed entrano al servizio dello Stato colla diversità tra questi macchinisti e gli altri, che gli altri compiono la ferma in due periodi uno di 4 anni di servizio continuo, e l'altro in congedo illimitato.

Questi al contrario farebbero il loro tempo di servizio in modo continuo quando si tratta di ricevere la promozione a macchinista. La posizione di macchinista è assai buona per allettare anche molto l'ambizione dell'operaio. Dunque, quando si tratta di passarli al grado di macchinista, allora tal grado viene loro offerto colla condizione di servire ancora per sei anni oltre li 8 che costituiscono la ferma ordinaria. È in arbitrio del macchinista di accettare o non accettare. Se accetta, è promosso al grado di macchinista, se non accetta, il Governo ha la facoltà di non nominarlo a quel grado.

Ecco quale è il senso di questo articolo, per cui non credo che da esso risulti, come ha detto il Senatore Farina, che si venga ad obbligare quei giovani a vincolarsi per 25 anni di seguito al servizio dello Stato. Questo non è il senso dell'articolo, ed io credo anzi che non si possa interpretarlo in altro modo da quello che ho esposto.

Senatore **Farina**. L'onorevole Ministro non vuole ammettere che queste persone restino al servizio dello Stato per 25 anni, e fa una distinzione fra l'epoca in cui studiano, e quella in cui sono ammessi al servizio Sia, se così gli piace; ma sarà sempre vero che colla disposizione proposta dovranno percorrere un tempo di 25 anni, nel quale non faranno altro che prepararsi per quindi poi servire lo Stato.

Ma io osservo che questi individui, secondo il regolamento, sono dai 18 anni soldati dello Stato, col soldo di carbonai, e che, a termini della legge attuale, ai 18 anni possono già essere chiamati al servizio, e che questo è precisamente il caso, perchè il regolamento dice che saranno chiamati al servizio col soldo di carbonai. (*Segni negativi del Ministro della marina*).

Abbia la bontà di esaminare il regolamento, e vedrà che vi è questa precisa frase.

Prego il Senato di considerare che il soldo del carbonaio è uno dei più tenui fra tutti quelli degli operai, e che questi giovani percorrono una carriera scientifica, perchè devono diventare ingegneri-macchinista; essi

vengono pagati come gli infimi manuali che sono a bordo.

Dunque essi cominciano a servire per istruirsi 6 anni, poi per tre anni, poi dopo servono ancora per tutto il termine della ferma speciale, la quale è di 8 anni. Dunque 8 e 3, fanno 11 e poi ancora 6 anni fanno 17. Sia pure la ferma speciale di 8 anni, locchè non si fa abitualmente, perchè, come ho lungamente dimostrato, vi sarà soprabbondanza di marinai e saranno perciò soltanto sottomessi ad una ferma di 4 anni. Questa gente sta in servizio il quadruplo, di più un anno di quello che stanno ordinariamente gli altri. Sembra che lo Stato faccia questo per compensarsi ad usura dell'istruzione che ha loro dato.

Ma io di ciò non mi preoccuperei gran fatto; quello di che mi preoccupo si è la circostanza che dal momento che esso suppone che, divenuti macchinisti, essi sono obbligati ad una ferma così lunga, nessuno di loro consentirà di passare da allievi a macchinisti.

Dunque, io prego il signor Ministro di considerare che per voler avere per forza dei macchinisti non ne avrà; del resto se così vuole, io non so cosa farci, perchè la mia voce non è abbastanza autorevole per combattere con lui; ma si accorgerà col fatto che invece di ottenere il suo intento avrà conseguito un effetto opposto.

Ministro della Marina. Vorrei soltanto rettificare alcune osservazioni del signor Farina. Mi pare che una gran parte delle argomentazioni dell'onorevole preopinante stia in ciò che egli ritiene che gli allievi macchinisti che sono ammessi al servizio entrano non in qualità di allievi macchinisti, ma di semplici carbonai. Ora, in questo sta precisamente l'errore. Permetta il Senato che io legga il recente regolamento che è stato pubblicato a questo riguardo:

Art. 3. L'allievo quando sarà entrato nel 14.mo anno di età sarà assentato nel corpo reale Equipaggi in qualità di novizio e verrà aggregato alle sezioni fuochisti e macchinisti.

Art. 4. All'allievo entrato nel 18 anno di età saranno corrisposte le competenze di carbonaio.

Art. 5. L'allievo che avrà compiuto con felice successo l'intero corso sarà nominato allievo macchinista.

Dunque dal momento che è promosso al grado di allievo, ed è arruolato in qualità di allievo macchinista (il quale deve fare la sua ferma di 8 anni in virtù della legge) egli non entra come carbonaio; ma percepisce la paga corrispondente al suo grado.

Vede dunque il Senatore Farina che il Governo non vuole usufruttare, per così dire, la vita di quei giovani anzi il Governo vuole dare ad essi un mestiere, una professione onorevole e lucrosa, ma nello stesso tempo che il Governo spende largamente per dare quest'istruzione è anche in diritto di esigere dall'opera loro un qualche compenso delle spese incontrate dallo Stato.

D'altronde quell'aggiunta di sei anni che è stata proposta d'accordo fra l'onorevole Senatore Arese e me e che pur credeva accolta dal Senatore Farina, lascia piena facoltà a chi non vuole diventare macchinista, di continuare la sua ferma di 8 anni e di abbandonare quindi il servizio rinunziando al conseguimento di quel grado.

Io prego si voglia osservare che questi allievi sono assai allettati a diventare macchinisti. Il Senato mi permetta di leggere lo stato delle paghe di questi allievi, molti dei quali preferiranno aggiungere 6 anni di ferma a quella contratta, anzichè rinunciare alla qualità di macchinisti.

Gli allievi macchinisti hanno di paga 2 franchi; il macchinista 3 franchi.

Dunque vi è una diversità tale di stipendio che certamente molti di questi allievi preferiranno entrare come macchinisti anzichè percorrere tutta la loro ferma come semplici allievi, e succederà che dei giovani allievi a 23 o 24 anni siano abbastanza abili per potere diventare macchinisti. Allora cercheranno essi stessi di diventare tali perchè avranno ancora 4 o 5 anni di tempo di ferma per terminare il loro obbligo; e certamente preferiranno chiudere la loro ferma come macchinisti anzichè come allievi, quantunque ancora per 6 anni dovessero rimanere al servizio, potendo così giungere al grado di capi macchinisti che è grado corrispondente ad ufficiale e che dà loro una posizione assai elevata e molto considerevole eziandio dal lato pecuniario.

Credo che tutte queste considerazioni varranno a persuadere il Senato che il Governo nel fare questa proposta non è stato indiscreto, e che nello stesso tempo che provvede all'educazione di questi giovani, ha riguardo alle esigenze del servizio.

Io spero dopo di ciò che il Senato vorrà accordare il suo voto all'articolo quale venne modificato dal Senatore Arese.

Senatore **Arese.** Due miei colleghi dividono la mia opinione.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Parla a nome dell'ufficio centrale?

Senatore **Farina.** Parlo non a nome dell'ufficio, ma a nome mio.

Presidente. Se non parla a nome dell'ufficio centrale, avendo egli parlato per la terza volta, debbo interpellare il Senato se assente che parli.....

Senatore **Farina.** Credo che ciascun Senatore ha diritto di parlare senza interpellare il Senato; fui d'accordo coll'ufficio centrale, ma ora egli cambia.....

Presidente. Credo che il Senato non dissentirà di accordare la parola al Senatore Farina.

Voci. Parli, parli!

Senatore **Farina.** Parlo per mio conto. Non tema il Senato che io voglia abusare della sua pazienza, perchè non ne ho gran voglia. D'altronde so che spreco il fiato; voglio dire però queste cose, perchè il paese è bene che sappia che considerazioni, che reputo gravissime, siano fatte presenti. Il Senato poi ne terrà quel conto che crederà. Io non posso ritrarre niente dal calcolo fatto, non ostante le osservazioni del signor

Ministro, perchè evidentemente il giovane, che vuole abilitarsi a questa carriera deve passare per lo stadio di ricevere la paga di carbonaio dai 18 ai 21 anni, che è quanto io diceva.

Giunto a questo punto se egli non si fa passare macchinista, cosa succederà?

Succederà che servirà per 4 anni, perchè questo è il termine, durante il quale saranno tenuti sotto le armi generalmente i compresi nella leva marittima. Se invece passa macchinista servirà 8 anni, e poi altri 6 anni che fanno 14, quando questa sua qualità di macchinista l'assuma allo spirare del periodo ordinario della leva pei volontarii.

Se non che per attenuare questa considerazione il signor Ministro si basa sul soldo; ma si persuada, che il soldo dei marinai regi non giunge poco più, poco meno che al terzo di quello della marina mercantile.

Non vi ha mediocre macchinista della marina mercantile che non riceva 300 franchi al mese; ed a fronte del macchinista che riceva 300 franchi al mese dalla marina mercantile il signor Ministro ne contrappone uno che riceve 2 o 3 franchi al giorno dal Governo.

Veda egli dunque se può convenire ad alcuno di esporsi a perdere tanto con così poco vantaggio.

Per conseguenza ne verrà sempre, che tutti quelli che si troveranno in questa condizione, cercheranno piuttosto di fare il più breve servizio possibile nella marina militare, che esporsi a perdere tanto sul loro stipendio prolungando la ferma.

Quindi ne verrà quello che dico e prevedo, che cioè al momento in cui sarebbe desiderabile che questi individui rimanessero al servizio, per averli voluto obbligare a rimanervi troppo a lungo, troveranno modo di esimersene e preferiranno di non passare mai macchinisti, di rimanere sempre allievi per servire 4 anni invece di esporsi a rimanervi 8, 10, 12 o 14 anni, a seconda dell'epoca in cui saranno passati macchinisti.

Queste cose ho detto, e ripeto, ma se il Ministro è contento di essere mal servito, io non so che farci.

Senatore **Salmour**. L'Ufficio Centrale mantiene la sua proposta: siamo tre favorevoli contro uno contrario.

Presidente. L'articolo 107, secondo la proposta della maggioranza dell'Ufficio Centrale, starebbe in questi termini.

« Gli allievi operai ammessi al servizio della marina militare per imprendere l'arte del macchinista, contraggono la ferma speciale a partire dal 21 anno d'età, con che al loro passaggio a macchinista compiano un periodo di 6 anni oltre quello della ferma speciale ».

Comincierò dal mettere ai voti questa proposta dell'ufficio centrale consentita dal Ministro.

(Approvata).

Ora metterò ai voti l'intiero articolo.

Senatore **Arese**. Ci sarebbe una modificazione di redazione da fare alla seconda parte di quest'articolo.

Ivi è detto: « alla stessa ferma di 10 anni senz'obbligo di compiere la prima vanno pure soggetti quegli allievi ecc. ». Si direbbe invece: « ad una ferma di 10 anni senz'obbligo di compiere la prima vanno soggetti quegli allievi operai ecc. ».

E ciò perchè la prima frase si riferiva al progetto ministeriale in cui si contemplava una ferma di 10 anni che fu ridotta a 6.

Senatore **Arrivabene**. Mi pare che la redazione non si convenga coll'espressione *al loro passaggio a macchinisti*; converrebbe dire *divenuti macchinisti*.

Presidente. Sarebbe forse meglio che l'ufficio centrale avesse la bontà di formolare tutto intiero l'articolo, coordinandolo con questa prima parte che è già stata approvata dal Senato e con quelle avvertenze di cui si è parlato ultimamente.

(*I membri dell'ufficio centrale concertano la redazione col Ministro della marina*).

Presidente. Leggerò l'intiero articolo, secondo l'ultima redazione combinata d'accordo fra la maggioranza dell'ufficio centrale e il signor Ministro della marina.

« Art. 107. Gli allievi operai ammessi al servizio della marina militare per imprendere l'arte del macchinista contraggono la ferma speciale, a partire dal 21 anno d'età, con che al loro passaggio a macchinisti contraggano l'obbligo di servire 6 anni, oltre a quelli della ferma speciale.

« Ad una ferma di 10 anni, senza obbligo di compiere la prima, vanno soggetti quegli allievi operai che per cattiva condotta od incapacità non potendo pervenire al grado di macchinisti, sono incorporati quai semplici operai.

« Questa seconda ferma non decorre che dal giorno stabilito al precedente articolo 103, se l'arruolamento ebbe luogo in conformità dello stesso articolo. »

Chi approva l'intero articolo così modificato si alzi.

(Approvato).

Sono così approvati tutti e singoli i 152 articoli del progetto di legge. Se non che il Senatore Farina ha fatto riserva di proporre altri articoli. Lo interrogo ora se intende di valersi di questa riserva.

Senatore **Farina**. Non desidero di farmi autore di altre proposte, perchè vedo bene che le proposte individuali non hanno fortuna.

Prevalendomi però di una disposizione del regolamento del Senato, mi permetterò di interrogare il Senato ed il signor Ministro, se non credono conveniente di riempiere una lacuna che esiste manifestamente dopo la votazione dell'articolo 58. Quest'articolo, che ho combattuto, porta che il Ministro è facoltizzato ad accordare un congedo illimitato ai sott'ufficiali, marinai e operai, che risultino ammogliati o vedovi con più di due figli minori d'anni 16. Io chiederei se questa facoltà del Ministro si debba veramente arrestare ai 35 anni, e non estendersi anche fino ai 40 alla quale epoca cessa, come tutti sanno, l'obbligo del servizio di marinaio.

Se noi lasciamo l'articolo come sta, *inclusio unius exclusio alterius*. Non vorrei che il Ministro possa ac-

cordare questi congedi illimitati fino ai 35 anni, e che dai 35 anni in poi quando forse il bisogno di questo congedo diventa maggiore non abbia la facoltà di darlo.

Domando se non si crede opportuno di riempire questa lacuna la quale a mio credere sussiste a fronte della frase dell'articolo 58. Sentirò cosa vorrà rispondere il signor Ministro.

Ministro della Marina. Mi pare che l'onorevole Senatore Farina abbia inteso l'articolo 58 in senso diametralmente opposto al suo vero significato.

Senatore **Farina**. Non credo.

Ministro della Marina. Mi permetta l'onorevole Senatore Farina di rileggere l'art. 58. « Il sotto ufficiale marinaro od operaio che trovisi in congedo illimitato, ed abbia compita l'età di 35 anni, potrà essere mantenuto in tale posizione, quando in occasione dei chiamati sotto le armi della classe a cui appartiene risulti ammogliato o vedovo, con più di due figli minori d'anni 16.

È chiaro che l'articolo comprende tutti i marinari dai 35 a 40 anni. Non so se con questo io avrò soddisfatto al desiderio del Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Sta bene quanto all'osservazione del limite dell'età che è al disotto e non al disopra. Domando se il signor Ministro è contento di non avere facoltà di concedere congedi illimitati al disotto dei 35 anni, e non averla anche per casi simili dai 32 ai 35. Del resto se non la vuole, io non sono molto sollecito per accordargliela.

Presidente. Così s'intenderà terminata la discussione dei singoli articoli di questo progetto.

Credo che sia bene prima di procedere allo squittinio segreto, che i signori Senatori abbiano sott'occhio il testo di questa legge emendato. La precisione nelle leggi è virtù principalissima.

Il dover rileggere tutta la serie di questi articoli colle variazioni che si sono introdotte, sarebbe cosa molto fastidiosa, e credo faticherebbe l'attenzione dei signori Senatori.

C'è un articolo del nostro regolamento, che è il 67, il quale provvede in questa conformità.

« Art. 67. Quando una proposta comunque iniziata, sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni od emendamenti, il Senato dopo di avere deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'ufficio centrale od alla commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame acciò ne riveda e coordini la compilazione e corregga se siavi luogo le inesattezze provenienti da errori di fatto. Lo squittinio segreto sul complesso della legge deve sempre essere preceduto da nuova lettura, salvo che il Senato deliberi altrimenti; in quest'ultimo caso però l'ufficio centrale o la Commissione deve ragguagliare l'assemblea delle modificazioni introdotte nella compilazione. È pure in facoltà del Senato di ordinare che il nuovo testo sia stampato e distribuito.

« La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di quanto precede non potrà dare luogo a nuove discussioni, salvo sulle modificazioni e correzioni introdotte dalla Commissione. »

Io proporrei dunque che il nuovo testo approvato dal Senato, dopo che sarà stato riveduto e coordinato dai membri dell'ufficio centrale, sia stampato e distribuito, e così potrà poi servire di base, senza che si venga ad un'altra lettura, per procedere alla votazione per squittinio segreto.

Se il Senato approva questo mio divisamento, si farebbe immediatamente stampare il testo corretto di questa legge che spero potrà essere distribuito ai signori Senatori entro la giornata di domani, e giovedì alle due, se il Senato lo consente, vi sarebbe adunanza pubblica per la votazione e squittinio segreto di questa legge, quindi per la relazione delle petizioni che si deve fare, essendo già assai ritardata, in ultimo per la tratta degli Uffizi.

Se non c'è opposizione, s'intenderà così fissato l'ordine del giorno per giovedì.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XLIII.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Comunicazione della trasmissione fatta dal Presidente della Camera dei Deputati di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare — Omaggi — Presentazione di un progetto di legge per parte del Ministro della Marina — Dichiarazione del Senatore Farina in ordine al progetto di legge relativo alla sanità marittima — Cenno delle variazioni introdotte nel testo del progetto di legge organica sulla leva di mare — Votazione del progetto medesimo — Relazioni di petizioni — Adozione della proposta dei Senatori Cibrario e di Pollone in ordine alla petizione n. 2971 — Presentazione di un progetto di legge per parte del Ministro delle finanze — Ripresa della relazione di petizioni — Adozione della proposta del Senatore Pareto acconsentita dalla Commissione sulla petizione n. 2986 — Osservazione del Senatore Alfieri, e proposta del Senatore Di Pollone sulla petizione n. 2996 — Parole dei Senatori Gioia, De-Monte, Lauzi, e Riva a sostegno delle conclusioni della Commissione in ordine alla mentovata petizione — Proposta dei Senatori Alfieri, Lauzi e Gallina — Ritiro della proposta del Senatore Di Pollone — Nuova osservazione del Senatore Alfieri — Presentazione di tre progetti di legge — Tratta degli Uffizi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro della marina, indi intervengono eziandio quelli delle finanze e dei lavori pubblici.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore **D'Adda** *Segretario* legge le lettere dei Senatori Montanari, Brenie, Mossotti, Acquaviva, con cui i tre primi per ragioni d'ufficio, e l'ultimo per motivo di salute domandano un congedo, che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Il signor Presidente della Camera dei Deputati con suo dispaccio del 18 giugno 1861 così scrive:

« Il sottoscritto si reca a pregio di comunicare all'eccellentissimo ed onorevolissimo signor Presidente del Senato del Regno il qui unito progetto di legge di iniziativa della Camera, approvato nella seduta di quest'oggi, con preghiera di volerlo sottoporre alle deliberazioni di codesta assemblea. »

Darò ora lettura del progetto:

Art. 1. L'esecuzione dell'ordinamento giudiziario e delle leggi di procedura penale pubblicate con Decreti del 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane, è prorogata al 1. gennaio 1862, salvo la eccezione contenuta nell'articolo seguente.

Art. 2. L'esecuzione delle leggi sovra indicate, non che di quella del 13 novembre 1859 sugli stipendii dei funzionari giudiziari, pubblicata con Decreto del 17 febbraio 1861, per le provincie siciliane, è prorogata ugualmente al 1. gennaio 1862.

Il Codice penale pubblicato collo stesso Decreto avrà esecuzione dal 1. novembre 1861 colle modificazioni ed aggiunte apportate allo stesso col Decreto del Luogotenente delle provincie napoletane del 17 febbraio 1861.

Art. 3. Dalla pubblicazione della presente legge comincierà ad aver vigore nelle dette provincie il capit. 7., del titolo primo del nuovo ordinamento giudiziario del 17 febbraio 1861, salva quella parte che riguarda il numero dei votanti, il quale continuerà ad essere di nove.

« L'art. 130 del Codice di procedura penale vigente nelle provincie napolitane e siciliane è surrogato dall'articolo seguente. »

Nei misfatti (*crimini*) portanti a pena minore del secondo grado dei lavori forzati, l'imputato contro di cui non siasi nè spedito nè eseguito alcun mandato di arresto personale, può presentarsi alla Gran Corte, e vi sarà rilasciato sotto mandato per la residenza di essa Gran Corte o sotto consegna o cauzione, secondo l'indole del misfatto e la qualità dell'imputato.

Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati.

Quando l'imputato si presenta alla Gran Corte, se il mandato d'arresto si è già spedito, sarà rivocato di diritto.

Il Presidente
U. RATTAZZI.

Si darà il solito corso a questo progetto, che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

Fanno omaggio al Senato:

1. Il signor S. P. Zecchini d'una sua opera col titolo: *Del principio d'equità nell'imposta*, ecc.

2. Il deputato Mazziotti di n. 80 copie d'una sua *Elegia all'Italia nel 6 giugno* 1861.

3. L'avv. Terraggio d'un suo libro intitolato: *Doveri dell'uomo verso dei bruti.*

4. Il notaio Angelo Vittorio Ripa d'alcune copie d'un suo *Sonetto in morte del conte di Cavour.*

5. Il deputato Greco d'una quantità di esemplari d'un suo memorandum al Parlamento ed al Governo del Regno d'Italia *Sui diritti della città di Catanzaro a conservare ciò che possiede.*

6. Il Signor Beniamino Battistoni d'alcune copie d'un suo scritto intitolato: *Saggio d'ammaestramenti civili ad uso del popolo.*

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sulla tassa dei diritti di marina, che già fu approvato dalla Camera dei Deputati. Io raccomando al Senato questo progetto, il quale contiene disposizioni fondamentali, che devono condurre all'unità in tutte le cose che riflettono la marina, e spero che vorrà decretarne l'urgenza.

Colgo quest'occasione per raccomandare anche al Senato il progetto di legge risguardante la Sanità marittima, non meno urgente del primo.

Presidente. Do atto al signor Ministro della marina della presentazione di questo progetto, che sarà stampato e distribuito...

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Domandai la parola solamente per giustificazione dell'ufficio centrale, incaricato di riferire sul progetto di legge della Sanità marittima, di cui sono io il relatore, e del quale il signor Ministro ha fatto testè cenno per sollecitarne la discussione.

Non si è finora potuto compiere la relazione, perchè mancava qualche schiarimento: questi schiarimenti vennero or ora chiesti al signor Ministro; egli ha promesso di fornirli; epperciò appena saranno pervenuti all'ufficio centrale, verrà preparata la relazione.

Ministro della Marina. Io non ho inteso far alcun appunto all'ufficio centrale, mentre sapeva benissimo che il signor Senatore Farina si era occupato con alacrità della relazione su questo progetto di legge; ma siccome il Senato non ha ancor nulla statuito a tal riguardo, io lo pregherei di dare la preferenza a questo progetto di legge, piuttosto che ad un altro, vista l'urgenza di organizzare il servizio.

Presidente. Il signor Ministro della marina avendo fatto instanza perchè sia dichiarato d'urgenza il progetto di legge prima presentato, interpellerò al riguardo il Senato.

Chi intende decretare l'urgenza domandata dall'onorevole signor Ministro, voglia sorgere.

(Approvato)

VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE ORGANICA SULLA LEVA DI MARE.

Presidente. Viene ora la votazione a squittinio segreto del progetto di legge organica sulla leva di mare.

I signori Senatori hanno avuto tutti il nuovo testo compilato in seguito alle variazioni introdotte nella discussione, per conseguenza tutti avranno potuto farsi una ragione dei cambiamenti i quali si sono introdotti.

Credo per altro opportuno di nuovamente richiamare l'attenzione loro sulle sei principali variazioni adottate, prima che si proceda allo squittinio.

NOTA DELLE VARIAZIONI INTRODOTTE NEL NUOVO TESTO DELLA LEGGE SULLA LEVA DI MARE

1. Si sostituirono le parole *assento* ed *assentato* a quelle di *arruolamento* ed *arruolato* in tutti i casi in cui la legge sul reclutamento dell'esercito si serve di questa espressione in analoghe disposizioni.

2. Si qualificò la professione di *barcarolo* col nome di *mestiere* lasciando quella di *arte* ai maestri ed operai di ascia, calafati, ecc.

3. Si è surrogato l'aggiuntivo *Municipale* a quello di *Comunale* dove parlasi di *Giunta*, perchè più proprio.

4. L'art. 102 aggiunto venne trasportato dopo il 110, dove trova sede più propria.

5. I due ultimi paragrafi dell'art. 106 vennero ridotti in un solo del seguente tenore:

« Gli allievi operai, che per cattiva condotta od incapacità non potessero pervenire al grado di allievi macchinisti, saranno incorporati come semplici operai con una ferma d'anni 10, a contare dal 21° anno di loro età ».

« 6. Furono modificate le prime frasi dell'art. 122 in questi termini:

« Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato a che un giovane, il quale dovesse far parte della leva

di mare venga abbandonato a quella di terra, saranno puniti, ecc. »

Non essendovi alcuna osservazione sulle variazioni introdottesi nel testo di questo progetto, si passerà alla votazione del medesimo.

Prego il signor Senatore segretario D'Adda a voler fare l'appello nominale.

Avverto il Senato che il numero legale oggi, in seguito ai congedi accordati, è di 70.

(Il Senatore segretario D'Adda fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti 84.
Favorevoli 83.
Contrari 1.

Il Senato adotta.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

Presidente. Prego i signori Senatori a prendere il loro posto per udire la relazione di petizioni.

Il Senatore De Cardenas, relatore, ha la parola.

Senatore **De Cardenas,** *Relatore.* Con la petizione n. 2964 alcuni abitanti di Sinigaglia (Marche) in n. di 17 ricorrono al Senato perchè sia dichiarato nullo, di niun effetto, invalido, irrito il decreto 3 gennaio anno corrente con cui quel R. Commissario sopprimeva in quelle provincie la massima parte delle corporazioni monastiche, le collegiate, i benefizi semplici, ed imponeva tasse sulle rendite delle mense vescovili, e delle prebende parrocchiali, canonicali, ecc.

La loro richiesta è fondata, al loro dire, sull'accusa di incostituzionalità, di illegalità e di altri vizi che danno a quel decreto, pretendendo che il R. Commissario abbia oltrepassati i limiti della sua autorità e della sua missione puramente amministrativa nell'emanarlo.

Considerando che non è nelle attribuzioni del Senato l'esaminare il valore e la portata di atti emanati da delegati governativi durante i pieni poteri demandati al Ministero, la vostra Commissione scorgendo con ciò rimanere sempre libera la facoltà ai ricorrenti di rivolgersi nelle vie ordinarie ai tribunali competenti, vi propone senza più, di passare al puro e semplice ordine del giorno.

(Approvato)

Il professore Blasco della città d'Augusta (Sicilia) chiede al Senato vari riguardi per detta città, cioè che sia classificata come capo luogo di circondario, che sia dichiarata piazza forte militare.

La Commissione considerando le cose chieste non essere che misure amministrative, per le quali il ricorrente ad ottenere il suo intento dovrebbe rivolgersi solo ai competenti ministeri dell'interno, della guerra e della marina, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(Approvato)

I Consigli comunali, ed altri abitanti dei comuni di Cropani, Sersale ed altri paesi della Sicilia con la petizione al n. 2963, chiedono che la strada in costruzione fra Catanzaro e Cotrone venga mutata dalla progettata direzione, proponendone altra che dicono più utile a quelle località.

Il Senato non può occuparsi di cose di amministrazione, le quali nel caso pratico dipendono dal ministro dei lavori pubblici, e quindi la Commissione scorgendo libera ai ricorrenti la facoltà di rivolgersi ove meglio li chiama il loro interesse, passa a fare la sola e semplice proposizione dell'ordine del giorno.

(Approvato)

Chiede con la petizione segnata al n. 2969, il signor Giacomo Montefusco già colonnello del Genio nell'armata del già regno delle Due Sicilie, ora messo in riposo ed ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione di giubilazione, che nel liquidargliela gli sia valutato il grado di colonnello da lui ottenuto già da sei mesi anteriormente alla sua giubilazione. Qui non si tratta che di applicazione delle leggi vigenti, e non constando che al petizionario sia stata negata giustizia dalle autorità competenti, non rimane alla vostra Commissione che il proporvi di passare all'ordine del giorno.

(Approvato)

Questa petizione, n. 2970, sporta a nome degli agenti forestali di alcune località della Sicilia, mancando non solo dell'autenticità delle firme, ma ben anco delle firme medesime dei richiedenti non può essere dalla Commissione riferita.

Un notevole numero di orefici, negozianti e fabbricatori in orificerie ed argenterie della città di Milano con la petizione n. 2971, ricorre al Senato perchè non sia approvata la legge che veniva proposta dal Ministro del commercio sopra il marchio degli oggetti d'oro e d'argento che si mettono in vendita. Siccome questa legge ritirata dal Ministro nella tornata 14 maggio, non deve più venire in discussione, non è più il caso il Senato abbia a prenderla in considerazione, quindi a nome della Commissione il riferente ha l'onore di proporre senza più di passare all'ordine del giorno.

Senatore **Cibrario.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario.** È vero che il Ministro del commercio ha ritirata questa legge, ma credo che non abbia rinunziato al pensiero di proporne un'altra. In conseguenza io proporrei che il Senato ordinasse che si trasmettesse questa petizione agli archivi per averne riguardo in ogni caso, perchè se si presentasse un'altra legge che contenesse presso a poco gli stessi principii, credo che potrebbero sempre tornare utili i riflessi fatti in elaborata memoria da un economista distinto annessa alla petizione di cui è caso.

Senatore **De Cardenas,** *Relatore.* Non essendo qui presenti gli altri membri della Commissione, non posso parlare a loro nome. A nome mio proprio dirò per quel che mi riguarda che approvo che questa petizione venga trasmessa al Ministro competente, oppure depositata negli archivi, come giudicherà meglio il Senato.

Senatore **Di Pollone.** Io opino che sia importante di trasmettere questa petizione al Ministro competente, il quale sta appunto occupandosi di una legge sulla materia, e credo egualmente sia bene che venga riposta negli archivi del Senato, perchè essa contiene molte norme utili che potranno prendersi in considerazione dal Senato quando verrà in discussione quella legge e nel caso in cui il Ministro addimostrasse opinione contraria a quella manifestata. Non saprei dunque vedere inconveniente sia nella proposta della Commissione, sia in quella fatta dall'onorevole senatore Cibrario, mandandola al Ministro e tenendone copia negli archivi del Senato.

Senatore **De Cardenas.** Io non mi oppongo, e credo che nessuno dei membri della Commissione sarà dissenziente da questa ragionevolissima proposta.....

Senatore **Di Pollone.** L'opinione mia è contro la conclusione della Commissione, quella cioè che si passi all'ordine del giorno.

Senatore **Cibrario.** Io mi accosto alla proposta dell'onorevole senatore Di Pollone. Sarà sempre meglio che la petizione, oltre ad esser tenuta negli archivi del Senato per sua norma futura nel caso probabilissimo di ripresentazione di questa legge, essa venga anche rinviata al Ministero perchè possa, nell'elaborare la nuova legge, prendere in considerazione le ragioni che vi sono esposte.

Presidente. Siccome sono presenti altri membri della Commissione delle petizioni, così li pregherei a passare al banco dei commissari trattandosi di una deliberazione che non è pienamente conforme alla prima proposta.

(Gli altri membri della Commissione prendono posto al banco dei Commissari).

Presidente. Interrogo la Commissione se accetta il doppio rinvio.

Senatore **De Cardenas.** La Commissione accetta.

Presidente. Metto ai voti il rinvio al Ministro di agricoltura e commercio, e nello stesso tempo il deposito negli archivi del Senato della petizione di cui si è fatta ora relazione.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore **De Cardenas,** *Relatore.* Come per molte delle precedenti petizioni la vostra Commissione vi deve proporre l'ordine del giorno puro e semplice per la petizione n. 2972 con la quale la signora contessa Aicardi Ghironi, vedova Zuccardi Grisanti chiede al Senato la facoltà di far tumulare nella chiesa parrocchiale di Novellara (Emilia) la salma di suo marito senza essere assoggettata alla tassa altre volte stabilita nel ducato parmense, e forse tuttora vigente, di lire 600. Questa cosa non riguarda che il solo potere amministrativo al quale la ricorrente può, ove le piaccia, rivolgersi e quindi, come già si diceva, la Commissione vi propone di passare oltre.

(Approvato).

La petizione registrata al n. 2973 con la quale i sindaci di Crema (Lombardia) e di altre località chiedono alcune ragionevoli modificazioni al Decreto avente forza di legge 8 settembre 1860, ed alla successiva legge 31 ottobre risguardanti le norme di designazione degli individui che sono chiamati a far parte della Guardia Nazionale mobilizzata, venne a suo tempo trasmessa da questa Commissione all'ufficio centrale che doveva esaminare la legge relativa alla durata del servizio di essa Guardia.

Nella sua relazione n. 18 bis, il relatore che è ora il presidente stesso di questa Commissione, si faceva molto carico di questa petizione, ma non opinava fosse il caso di provocare una decisione del Senato in proposito, mentre la legge che allora era in discussione, si riferiva soltanto alla durata del servizio dei corpi mobilizzati. Ora, la vostra Commissione crede doverla prendere in considerazione per avere dal Senato una decisione che dia evacuo alle richieste di quei signori sindaci. E scorgendo in questa petizione molte buone e giudiziose osservazioni sopra gl'inconvenienti che derivano dal sistema adottato con la legge e decreti che regolano la mobilizzazione della Guardia Nazionale, come pure essendovi anche indipendentemente dalla stessa petizione maggiori osservazioni in proposito tanto nella relazione del vostro ufficio centrale, numero 18 bis, quanto in quella della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, num. 23 A, la vostra Commissione mi dà l'onorevole incarico di proporvene l'invio al Ministro per gli affari interni, il quale si era già mostrato disposto ad approfittarsi dei suggerimenti tanto di questa petizione che delle due citate relazioni, e più ancora della esperienza fatta coll'attuare la legge ed il decreto citato.

Presidente. Sospendo un momento la discussione per dare la parola al signor Ministro di finanze per la presentazione di una legge.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro di Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge approvato già dalla Camera dei Deputati sopra l'unificazione dei varii debiti dello Stato.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

RIPRESA DELLA RELAZIONE SULLE PETIZIONI.

Presidente. La parola è al Senatore De Cardenas.

Senatore **De Cardenas,** *Relatore.* Chiede il comune di Ascoli (Umbria) con la petizione 2974 che sia abolito il dazio di casermaggio gravitante su quella città e provincie, e con la successiva petizione 2975 che venga pure abolito il dazio di macinato, gravitante principalmente sulle classi meno agiate della popolazione. Le

misure chieste non riguardano che lo stato temporario di quelle province, così che dovranno essere oggetto di misure generali governative nel riordinamento e pareggiamento delle imposizioni, e quindi alla vostra Commissione non rimane che a proporvi il semplice e puro ordine del giorno.

(Approvato).

Con le petizioni 2976, 2977 con le quali il comune di Piazza (Sicilia), e quello di Monteleone (Calabria) chiedono alcuni favori nel riordinamento amministrativo dello Stato, volendo il primo essere dichiarato sede di tribunale civile e correzionale, ed il secondo che delle Calabrie sia fatta una speciale e distinta regione. Visto essere queste misure cose che riguardano il solo ordinamento amministrativo dello Stato, la nostra Commissione vi propone di mandare queste petizioni rassegnarsi al Ministero per gli interni onde nel non lontano ordinamento amministrativo dello Stato vi abbia gli opportuni riguardi.

Presidente. Al Ministro dell'interno e al guardasigilli?.....

Senatore **De Cardenas**. Al Ministro dell' interno, perchè si tratta principalmente del riordinamento dello Stato.....

Presidente. Al Ministro dell' interno e a quello di grazia e giustizia rispettivamente?

Senatore **De Cardenas**. Sarà meglio; perchè si tratta della riorganizzazione anche del giudiziario.

Presidente. Metto dunque ai voti il rinvio di questa petizione ai Ministri di grazia e giustizia e dell'Interno.

(Approvato).

Senatore **De Cardenas**, *Relatore*. Chiede il signor Lorenzo Ronchail con la petizione N. 2978, dicendosi inventore di un metodo suo per insegnare in poche lezioni a scrivere con la mano sinistra, che il suo ritrovato sia introdotto ed applicato almeno per esperimento, nella Casa invalidi di Asti. La vostra Commissione vi propone il puro ordine del giorno, considerando ciò essere cosa che non riguarda che il solo potere esecutivo dello Stato al quale è affatto estraneo il Senato.

(Approvato).

Alla richiesta che fa la città di noto (Sicilia) con la petizione N. 2980 perchè siano in essa stabiliti i collegi giudiziarii che sono richiamati dalla città di Siracusa, e perchè nel nuovo organamento giudiziario simili collegi siano stabiliti in ogni capo luogo di circondario, ed alla simile domanda che con petizione N. 2989 presenta il Comune di S. Nicola (Calabria Citeriore), la vostra Commissione considerando essere prossima la proposizione di una legge relativa alla circoscrizione giudiziaria, vi propone siano rassegnate al Ministero di grazia e giustizia le predette due petizioni, onde a suo tempo vi abbia il dovuto riguardo.

(Approvato).

La petizione registrata sotto il N. 2981 del Comune di Monteleone (Calabria Ulteriore), stata già precedentemente sporta al Senato sotto il N. 2958, non ha potuto essere riferita in precedente tornata dall'onorevole Senatore Lauzi, perchè mancante della voluta autenticità delle firme. Ora si presenta di nuovo in forma regolare ed autentica; ma siccome in essa si richiede che siano distolti dalla Cassa ecclesiastica i fondi che sono devoluti per legge ad altra destinazione, per erogarli a vantaggio di un orfanotrofio e di un istituto agrario, a nome della vostra Commissione, trattandosi di proposizione contraria alla legge ed ai diritti di proprietà, vi propongo di passare al puro e semplice ordine del giorno.

(Approvato).

Con la petizione N. 2982 richiedono le monache professe dei monasteri di Santa Chiara e di Santa Maria di Chieti che sia rivocato il Decreto di loro soppressione.

E così pure con la petizione N. 2993 chiedono le monache di Caramanico (Abruzzo Citeriore) che a malgrado del Decreto di loro soppressione, non siano esse costrette ad abbandonare il loro monastero.

Siccome però ambo queste petizioni sono mancanti di autenticità alle firme che vi sono apposte, così la vostra Commissione si trova vincolata a non potersene occupare.

Così pure non può la vostra Commissione occuparsi delle petizioni N. 2983, 2988, con le quali alcuni notai di Marsala e di Mazzarino (Sicilia) domandano l'annullamento e la non osservanza di alcune antiche leggi catastrali che essi dicono inseguibili, ed anche dannose agli amministrati, e che, annullate da alcuni provvedimenti dittatoriali, vennero rimesse in vigore dal governo di luogotenenza della Sicilia.

Queste petizioni mancano di ogni autenticità di firma, onde, come già si diceva, la vostra Commissione non ha potuto prenderle in considerazione.

Chiedono il Consiglio municipale ed il Sindaco di Genova con la petizione num. 2985 che siano modificate le leggi 24 giugno 1852 e 1 maggio 1853, le quali mettono a carico delle finanze di quella città alcune spese di miglioramento e di manutenzione di quel porto.

Trattandosi di un ordinamento legislativo, in proposito del quale è già stato dal Ministero proposta una legge all'altro ramo del Parlamento, la vostra Commissione mi dà l'onorevole incarico di proporre al Senato che sia questa petizione depositata negli archivi per essere poi a suo tempo rassegnata all'ufficio centrale che sarà chiamato all'esame di quella legge.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Io chiederei che questa petizione fosse invece inviata al Ministro dei lavori pubblici e a quello delle finanze, perchè, proponendosi una legge,

giacchè non è stata proposta legge nessuna di lavori pubblici per il porto di Genova, proponendosi, dico, una legge a questo riguardo, si faccia diritto alla domanda del Municipio di Genova, la quale è fondata su basi solidissime.

Il Municipio di Genova da molti anni contribuisce nelle spese di miglioramento e di conservazione del porto per un decimo di quello che si spende, e questo contributo è molti anni che ascende a 150, 160, 180 e fino a 200 mila franchi all'anno.

Il Senato vede che non è un piccolo carico per un Municipio, già gravato da molte altre spese, il dover contribuire particolarmente in un oggetto da cui ritrae vantaggi indiretti, ma da cui non ritrae alcun vantaggio diretto; perchè i diritti che si percepiscono nel porto medesimo vanno tutti a profitto del Governo; e finora è stata ordinariamente legge seguita da per tutto che chi approfitta dei vantaggi diretti è quello che fa anche le spese, e non si fa contribuire chi non ne approfitta che indirettamente.

Io credo dunque che sia giusta la domanda del Municipio di Genova che si faccia una legge in cui venga esonerato non solo il Municipio di Genova, ma quelli di tutti i porti della stessa categoria, i quali subiscono la stessa legge, e sottostanno a questo grave contributo nelle spese che si fanno ai porti medesimi.

Presso tutte le altre nazioni le spese per i porti di 1ª classe sono esclusivamente a carico del Governo, perchè sono opera nazionale; perchè molte volte questi porti sono considerati come le teste delle vie ferrate, alle quali deve pensare il Governo.

Ora, sicuramente non si fanno contribuire i Municipii per la manutenzione delle strade ferrate. I porti principali essendo assimilati a quelle, io credo non sia giusto che i Municipii contribuiscano alle spese di cui sono oggetto.

Io proporrei adunque che questa petizione la quale, come vede il Senato, è di grave interesse, fosse mandata ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, onde non venga seppellita, bensì cogli onori funebri, negli archivi, poichè l'ordine del giorno puro e semplice io lo considero come la sepoltura, e la deposizione negli archivi la considero come la sepoltura cogli onori funebri (*Ilarità*).

Pregherei dunque, in considerazione dell'aggravio che questi diritti portano alla città di Genova, in considerazione anche, che il Governo non solo percepisce i diritti del porto stesso, ma percepisce pure molti lasciti che i nostri antenati avevano dedicati alla costruzione dei moli, lasciti che egli incamera, non sia almeno quel Municipio chiamato a contribuire nelle spese, perchè non vi è esempio che per i porti di prima classe si facciano contribuire le città che solo ne profittano indirettamente.

Spero che il Senato vorrà adottare questo rinvio da me proposto della petizione ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

Senatore **De Cardenas**, *Relatore*. La Commissione avendo esaminata la proposta dell'onorevole nostro collega il Senatore Pareto, opina di accondiscendere al doppio rinvio domandato senza entrare per il momento in discussione sul merito della medesima.

Presidente. Chi ammette il doppio rinvio proposto dal Senatore Pareto, ed acconsentito dalla Commissione, sulla petizione 2985 voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore **De Cardenas**, *Relatore*. Delle petizioni segnate coi numeri 2986, 2987, con la prima delle quali un notaio di Palermo (Sicilia) domanda d'essere dispensato dall'osservanza di alcune disposizioni regolamentarie per ottenere un posto notarile in Partinico e con la seconda chiedono di essere riammessi all'impiego n. 586 individui che lo perdettero con la soppressione dell'appalto sul macinato nella provincia delle Marche, non può, come d'altre già riferite, farsi alcun caricamento la vostra Commissione per essere queste mancanti di ogni autenticità delle firme.

I signori Robert Perfect, e Williams Adams Smith, presentando per mezzo d'un onorevole nostro collega, il senatore Arrivabene, la petizione n. 2992, chiedono, quali membri a ciò delegati dalla Società instituitasi in Londra contro i mali trattamenti agli animali, che il Parlamento nazionale italiano si interessi a che si stabiliscano simili società di zoofilia anche in Italia, e che possano quindi aversi anche da noi leggi contro la barbarie dei trattamenti cui sono assoggettati gli animali dalla incuria o dalla brutalità di alcuni uomini.

Non è cosa affatto nuova simile lagnanza in Italia, e ne fa testimonianza la pubblicazione di un mio concittadino l'avvocato Giovanni Terraggio, libro che di sua commissione ho avuto l'onore di presentare oggi alla biblioteca di questo Senato.

La vostra Commissione però, persuasa non essere nelle attribuzioni del Senato il procurare la costituzione di simili Società, mi incarica proporre al Senato il puro e semplice ordine del giorno.

(Approvato).

Il cav. Ferdinando de Luca, segretario perpetuo e facente funzione di presidente della Società di archeologia di Napoli, con la petizione segnata al numero 2994 protesta contro il decreto 29 maggio 1861 che ordina la soppressione di detta Società.

Non essendo autenticata nè la firma nè la qualità del ricorrente, la vostra Commissione non può altrimenti prendere in considerazione quanto è in essa contenuto.

Quindici architetti di Catanzaro (Calabria ulteriore seconda), laureati dalla R. Università di Napoli con le più ampie facoltà per l'esercizio della loro professione, rappresentano con la petizione n. 2995 come un decreto dell'anno 1835, tolga loro in parte quanto veniva già loro conferito dalla laurea universitaria con assogget-

tarli ad un nuovo esame, avanti la gran Corte civile di Napoli, per essere ammessi all'esercizio della loro professione nelle cose legali e ricorrono perchè sia annullato questo decreto.

Simile petizione era già stata da solo tredici dei medesimi sporta sotto il n. 2960; ma allora pel solo motivo della mancanza di autenticità delle firme, non aveva potuto essere presa in considerazione dalla Commissione d'allora; ora riprodotta in forma autentica si trova in grado da poter essere riferita.

La Commissione fattasi carico dell'esposto e considerando che come sugli altri punti così anche su questo è desiderabile che gli ordinamenti di cui si tratta vengano pareggiati nelle diverse provincie del Regno, ravvisa doversi trasmetterla al Ministro di Grazia e Giustizia per quei riguardi che potranno essere del caso.

(Approvato).

Certo Cesare Soldano, sarto e fornitore militare in Catanzaro (Calabria Ulteriore seconda) con la petizione numero 2996 ricorre al Senato per ottenere il pagamento di un suo credito di ducati 1623, che dopo ripetuti ritardi gli venne negato dal Ministero della Guerra, dicendosi non regolare ma rivoluzionario il corpo degli zuavi calabresi che egli serviva, nè autorizzati a formarne l'organizzazione e ad ordinarne il vestiario i signori colonnello Tabone e maggiore Riccoli che egli dice essere stati a ciò autorizzati da ordini del generale Garibaldi. Adducendo in prova della missione di questi e della regolare organizzazione del corpo il fatto di essere stato questo corpo a suo tempo riconosciuto, e sciolto poi con reale decreto, di essere stati pagati gli stipendi, il mantenimento ed altre spese di questo corpo, e nello scioglimento di essere stati retribuiti come gli altri militari dell'esercito meridionale di un soldo di congedo quelli che erano licenziati.

La vostra Commissione non è al caso di poter giudicare della verità dei fatti addotti, non di estimare le ragioni esposte, ma trova però che la cosa può meritare di essere presa in considerazione, e quindi per mio mezzo propone al Senato di voler inviare questa petizione al Ministero della Guerra, per quei riguardi che può meritare e quei provvedimenti che stimerà opportuni.

Senatore **Alfieri**. Domanderei al signor Relatore se risulti che il petente abbia fatto presso i tribunali i passi necessarii onde essere risarcito.

Senatore **De Cardenas**, *Relatore*. Dalla petizione risulta semplicemente che egli si rivolse al Ministero e che questi gli dinegò il risarcimento.

Non so per altro se quando un Ministro nega una tal cosa, possa un privato farlo citare innanzi ai tribunali.

Presidente. Persiste la Commissione nelle sue conclusioni?

Senatore **De Cardenas**, *Relatore*. La Commissione persiste nella sua deliberazione per la trasmissione al Ministro della guerra, non sembrandole anche essere nella dignità del Senato il dire ad un particolare, il quale si crede di essere in credito verso il Governo, di far citare un Ministro avanti ai tribunali.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. A me pare che la trasmissione fatta solennemente dietro un voto del Senato implicherebbe una indiretta ricognizione di un fondamento al reclamo che fa il petente.

Mi pare quindi lecito domandare alla Commissione se veramente risulta da qualche documento, che il petente abbia un fondato diritto od almeno un'apparenza grave di diritto a fare questo reclamo. — Io ne dubiterei, in quanto che il Ministero della Guerra, si è trovato già in circostanze di dover liquidare molti di questi crediti, e sia detto ad onore del vero, egli si è mostrato piuttosto disposto ad accettarli, che a respingerli. Perciò quando io vedo un credito che è stato respinto dal Ministero della Guerra, porto piuttosto opinione che non abbia molta ragione di pretendere di ottenere quello che domanda il petente.

Prima di porre il mio voto nella bilancia che sta ora per decidere la questione, pregherei la Commissione di voler accennare quali ragioni abbia per fondare la proposta che ella fa di mandare al Ministero della guerra questa petizione, perchè senza valevoli dimostrazioni, io mi permetterei di proporre l'ordine del giorno.

Senatore **Gioia**. Domando la parola per un'avvertenza, la quale tempererà assai il valore di questa proposta che viene fatta dalla Commissione.

La Commissione non ha detto assolutamente che la petizione debba essere demandata al Ministero; ma ha detto, e me ne appello ai miei colleghi, che debba essere demandata al Ministero per quei riguardi che potranno essere di ragione. Questa aggiunta, come vede l'onorevole conte di Pollone, è tale da attenuare assai il valore della trasmissione che si fa al Ministero.

In merito poi, la cosa ha tale apparenza che si affaccerebbe come assai duro il negare il rinvio di questa petizione al Ministero. Il petente cita dei fatti: dice che il corpo a cui somministrò vettovaglie era ordinato, che riceveva paga, che è stato sciolto con decreto reale, che i membri che lo componevano hanno anche ricevuto un'indennità per ciascun individuo.

So che questi fatti potrebbero non essere veri, o non essere veri nel modo con cui si affermano, ma è poco probabile che si osi affermare cose di questa natura quando non avessero fondamento di sorta.

Ciò stante, il mandare questa petizione al Ministero per quei riguardi che possono essere del caso, mi pare che non sia cosa che possa portare pregiudizio di nessuna sorta, nè implicare niuna idea sfavorevole agli atti del Ministro.

Il Ministero studierà la cosa: se i fatti parranno meno veri, rigetterà la domanda, e tutto sarà finito; ma un respingimento assoluto, in verità mi sarebbe parso duro

ed inopportuno. Epperò la Commissione persiste nel parere già da lei espresso.

Senatore **De Monte**. A me pare che debba essere adottato il parere della Commissione, imperocchè bisogna essere dei nostri paesi meridionali, per sapere un poco le cose come sono avvenute.

Sbarcava l'eroe Garibaldi nella Calabria, ma la sua gente era sfornita d'ogni cosa. Quindi i patrioti calabresi accorsero di buon volere; non si rifiutarono a veruno.

Ora, quando queste cose sono avvenute, quando l'esercito meridionale nella Calabria, si è rifornito e fu raggiunto lo scopo, mi sembra che sarebbe ingiustizia negare una plausibile soddisfazione alla fatta domanda.

Se i fatti stati asseverati non sieno veri, allora sarà rigettata puramente e semplicemente la domanda; ma se per poco i fatti sono veri, come ho ragione di credere, perchè rientrano nell'ordine naturale delle cose, mi sembrerebbe, mi permetta il Senato che lo dica, una durezza per non servirmi d'altra espressione, che non si faccia, in certo modo, un qualche diritto al petente, senza toccare il fondo della domanda, ma per quello solo, che è la vernice, la scorza della medesima.

Senatore **Lauzi**. Non potrei accettare una delle osservazioni, sulle quali l'onorevole Senatore Di Pollone fondava il suo rifiuto del rinvio di questa petizione, la presunzione cioè, che se il Ministro ha respinto questa domanda, è ragionevole presumere che l'abbia respinta, per buoni motivi. Io non potrei accettare una tal conclusione, perchè potrebbe sempre invocarsi a distruzione del diritto di petizione la presunzione di ragionevolezza in ogni decisione che emanasse da un Ministro. Con ciò non intendo pregiudicare per nulla la decisione, che potesse il Ministro aver presa in proposito di questa domanda; ma faccio osservare, che non avendo noi sotto occhio il Decreto col quale l'ha respinta, e per conseguenza ignorandone i motivi, si potrebbe però congetturare facilmente che la domanda può essere stata rigettata per diversi motivi dei quali noi non sappiamo quale abbia prevalso presso il Ministro.

Può essere stata rigettata, perchè il petente non abbia comprovato la verità della somministrazione fatta; può essere stata rigettata, perchè non fosse provata la regolarità degli ordini dati da certi ufficiali, ivi nominati, di cui non ricordo il nome e le qualifiche, e che sembra avessero un superiore incarico; può essere finalmente stata rigettata, per la ragione che potesse o no considerarsi come corpo militare quella tale aggregazione di persone armate, alla quale quegli avesse, anche regolarmente, fatto le somministrazioni.

Per tutte queste ragioni spero aver consenzienti i miei colleghi, mentre appoggio la domanda di rinvio al Ministro, giacchè sia poi, o no, che nella presente questione possa il petente rivolgersi ai tribunali, la cosa potrebbe involgere una questione politica sulla quale i tribunali non saprebbero come pronunziarsi. Per conseguenza credo bene, che colla riserva aggiunta *di rimandarla per quei riguardi che possono essere del caso* venga la petizione rimandata al Ministro.

Senatore **Di Pollone**. Io non vorrei rimanesse nell'opinione del Senato, che io abbia voluto proclamare l'infallibilità ministeriale. Io sono ben lungi dal voler sostenere questo principio; ma quando vedo un decreto ministeriale il quale non emana d'ordinario che dopo istruzione e lungo studio della pratica, e che vedo dall'altra parte una semplice asserzione di un interessato, la mia opinione non esita a pronunziarsi a favore del decreto ministeriale. Ed è in questo senso, che ho dichiarato preferire la decisione ministeriale alle asserzioni di un privato.

In questa circostanza io mi preoccupo grandemente del decoro del Corpo stesso, il quale prenderebbe, mi perdoni il Senato, assai leggermente una decisione, senza che sia dimostrato su quale fondamento; perocchè nessuna ragione è stata proposta che mi venisse a dimostrare che il decreto ministeriale poteva essere emanato sovra fondamenti erronei, e avere anche involontariamente commessa un'ingiustizia.

Se in questa deliberazione, ancorchè non perentoria, il Senato non entrasse in merito, e non venisse quasi a lasciar supporre che la decisione del Ministero fosse insussistente, di gran cuore concorrerei nell'opinione della Commissione: ma qui, ripeto, vedo una decisione maturamente presa dall'autorità competente, e dall'altra parte un individuo, il quale pretende nel suo interesse di essere risarcito di somme di cui egli crede di essere creditore.

Siccome per me questa dimostrazione non è ancora così chiara come apparisce agli occhi dell'onorevole Lauzi, anzi parmi che nessuna dimostrazione siasi data, perciò io mi attengo a proporre l'ordine del giorno.

Senatore **De Monte**. Se constasse che la dichiarazione ministeriale fosse stata presa maturamente, ed a noi fossero note le considerazioni dalle quali il Ministero è partito nel giudicare la dimanda, di tutto cuore mi uniformerei all'opinione dell'onorevole Senatore che mi ha preceduto; ma quando noi non abbiamo altro, se non se il rigetto della dimanda e non sappiamo il perchè, per dir vero, io non vorrei dare al Ministero il dono dell'infallibilità.

Dall'altro canto noi non veniamo in nessun modo a ledere la disposizione presa, noi non facciamo che ammettere per pura forma un richiamo, il quale viene espresso al Senato con tutti quei particolari che lo rendono alquanto ragionevole; ondechè domanderei: quando noi non abbiamo che una semplice enunciazione di rigettamento di dimanda per parte del Ministero, quando noi abbiamo dei fatti positivi, allorchè non si dà fondamento alla dimanda, ma s'invita il Ministero che ne tenga conto, ove il creda, salva la verità dell'esposto, noi non falliremo certamente al nostro scopo. Mi pare dunque che ciò che proponeva la Com-

missione debba essere adottato. Ed aggiungerò ancora un'osservazione....

Voci. Ai voti!

Senatore **De Monte.** (*Continuando*). . . . . Quando il Ministero si fosse pronunziato, e nella sua pronunziazione non avesse esposto i motivi del rigettamento della dimanda, anche semplice e non accompagnata da documenti, questa considerazione non mi arresterebbe, perchè si potrebbe ridurre ad una pura asserzione quella che si oppone dell'essere stata maturamente ponderata e deliberata la disposizione del Ministero. E non potrebbe forse anco avvenire che per contrarie considerazioni, con documenti appositi e con dimostrazioni evidenti la dovesse poi mutare?

In ciò l'onorevole preopinante si apponeva ad un'espressione la quale è di molto peso: egli suppone che il Ministero abbia maturamente deliberato, perchè non si suppone mai che un Ministero deliberi così all'impensata; ma dire che una deliberazione, la quale non porta con sè la sua dimostrazione, non possa più essere il caso di essere messa a squittinio, di essere discussa e di essere presa in considerazione le ragioni del petizionario, non mi pare che sussista, ed io realmente credo che non si può fare a meno di accettare quello che la Commissione proponeva.

Per conseguenza io persisto nel pregare il Senato che voglia fare diritto al parere della Commissione.

Senatore **Alfieri.** Mi duole colle mie osservazioni d'avere sollevata una questione che non prevedeva dovesse tanto prolungarsi. Tuttavia io farò presente al Senato come nel suo regolamento siano stabilite le qualità che debbono avere le petizioni secondo il carattere loro. Vi è una categoria di petizioni, relativamente alle quali il regolamento stabilisce che qualora la Commissione le giudicherà degne di essere prese in considerazione, essa ne propone al Senato il rinvio ad uno o più ministri, svolgendo i motivi della sua proposta. Ma ve ne sono altre, quelle appartenenti alla quarta categoria, intorno alle quali ecco ciò che prescrive il regolamento:

« 4. Petizioni contenenti richiami per oggetto di pubblico e di privato interesse che non siano di diretta competenza dei tribunali e sui quali, al dir dei petenti, l'amministrazione abbia ricusato o trascurato di provvedere, o provveduto in modo contrario alle leggi. »

Sta adunque il punto a decidere in ciò: se questa sia materia che spetti sì o no ai tribunali. Se spetta ai tribunali, non compete al Senato di distrarre l'argomento dalla via legale per rimandarlo al Ministero.

Non parlerò della presunzione che possa essere in favore della decisione già presa dal Ministero, e che si pone in certo modo a fronte di un'altra presunzione che possa sussistere in favore del petente. Ma ammetteranno i miei colleghi che queste presunzioni debbano stimarsi almeno eguali.

Vi sarebbe un'osservazione tuttavia da fare su questo argomento, ed è che quando la Commissione delle petizioni ebbe sotto gli occhi questa petizione, poteva, se veramente credeva ne fosse il caso, informarsi presso il Ministero e pregarlo di dare qualche spiegazione sovra il fondamento che aveva il suo decreto. Non avendo ciò fatto la Commissione, si potrebbe indurne che essa fosse trattenuta dalla prevenzione che sussisteva in favore del Ministro. Ma se noi votiamo il rinvio senza avergli domandato nessuna spiegazione in proposito di una petizione che lo accusa di non far giustizia a chi gliela domanda, mi pare che facciamo cosa poco decevole, e forse poco opportuna per parte del Senato.

Senatore **Riva.** Il petente non va direttamente ad infliggere la taccia di ingiustizia al decreto del Ministero; dice soltanto che il Ministero ha respinto la sua domanda relativamente al pagamento di certe somministranze fatte, a motivo che il Ministero credesse che quelli dai quali ebbe l'ordine di farle, non avessero qualità legale e ufficiale per commetterle.

Ora dice il petente, e questo può essere succeduto anche posteriormente al decreto del Ministero, si è riconosciuto legale quel corpo, fu sciolto con un decreto regio, furono date giubilazioni ai militari che vennero rimandati. Fu adunque posteriormente, se non altro, sanato il difetto di ricognizione di quel corpo, e la illegalità, se vi era, cessò così dai suoi effetti anche per le fatte somministranze.

Sotto quest'aspetto egli domanda al Senato che si rinvii la petizione al Ministero, perchè trovi modo, se non ha potuto farlo allo stato nel quale forse si trovavano le cose al momento in cui emanava il decreto, di prendere qualche temperamento, ed avere almeno qualche riguardo, ora che lo stato delle cose pare sia mutato.

Senatore **De Cardenas.** La Commissione nel proporre il rinvio al Ministero e non nel rimandare la petizione indietro col dire: rivolgetevi ai tribunali, ha considerato che non era cosa di competenza dei tribunali il decidere se avessero sì o no una missione coloro che ordinarono le spese, e se regolare o rivoluzionaria fosse la costituzione del corpo; ha pensato che non era cosa che fosse di competenza dei tribunali il giudicare se un Ministero avesse sì o nò legalmente dichiarato che un corpo non era regolarmente costituto, ma che quel corpo era rivoluzionario. Io non so veramente se sia nella competenza dei tribunali il decidere questo punto; se un corpo qualunque che ha agito nella guerra di rivoluzione, fosse rivoluzionario, o fosse un corpo riconosciuto. Il rimandare la petizione al Ministero senza che la Commissione abbia pronunziato un giudizio sulle cose esposte dal petizionario semplicemente dicendo: questo espone delle cose, narra dei fatti, non parrebbe conveniente.

Nel rimandare questa petizione al Ministero la si mette nel caso di esaminare attentamente le cose, egli che deve avere i documenti nelle mani, e di dire è stato giudicato bene come è stato giudicato, ovvero si può emendare il provvedimento.

Senatore **Lauzi**. Io aveva già accennato nelle poche parole che ho avuto l'onore di esprimere poc'anzi, che appunto tra i motivi del rigetto di questa domanda, ve ne potevano essere alcuni che non fossero di competenza dei tribunali, ed in questo mi rallegro nel sentire che un consimile riflesso fu fatto e testè presentato dall'onorevole signor Relatore della Commissione: soggiungo anche che non si potrebbe facilmente giudicare se quei fatti potessero abbracciarsi dalla giurisdizione dei tribunali, almeno per parte mia, ignorando io le leggi e tutti i regolamenti relativi a questa materia in vigore nelle provincie napolitane, giacchè sicuramente essendo avvenuto il fatto colà, dovrebbe essere la domanda, se giudicabile dai tribunali, rivolta ai tribunali di quelle provincie. Ora ignorando perfettamente sin dove possono giungere le competenze di quei tribunali, accetto nel dubbio il rinvio al Ministro. Però mi associo ben volentieri al desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Alfieri, che la Commissione prima di presentare le sue conclusioni, avesse creduto di sentire in proposito il Ministro della guerra; e se nelle consuetudini del Senato potesse essere che la Commissione sospendesse la decisione in questo momento, e prima di proporre un'altra volta le sue conclusioni, volesse sentire il Ministro della guerra, se questo dico, fosse fattibile, io pregherei l'onorevole Senatore Alfieri di fare questa proposta, e quando egli non credesse di farla, la farei io stesso.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Faccio osservare all'onorevole Senatore De-Monte che egli ha già parlato due volte sulla medesima questione; ed il nostro regolamento è formale a questo riguardo.

Io debbo quindi interrogare il Senato se le concede di parlare.

Senatore **De Monte**. Era per rispondere poche cose, ma se il nostro regolamento lo vieta, m'accheto.

Presidente Chi intende accordare la parola per la terza volta al Senatore De Monte, sorga.

(Approvato)

Senatore **De Monte**. Non avrei avuto certamente desiderio, anche per ragione della stagione estiva, di ripigliare la parola, ma siccome l'onorevole Senatore che mi ha preceduto, mi richiamava agli usi ed alle leggi delle provincie meridionali, così bisognava almeno che sorgesse alcuno per rassegnare al Senato quello che ci è di positivo nelle nostre provincie.

Quando si tratta di contratti che il Ministero della guerra abbia passati con alcuno, allora è giudicabile del suo fatto.

Ma noi andavamo d'eccezione in eccezione, e distinti erano i poteri e le giurisdizioni, sì che era forza adire il potere contenzioso amministrativo.

Quando non vi sono contratti, quando durante la guerra e le irruzioni che la guerra seco adduce, vengono corpi armati, legalmente costituiti dal bel principio, o che improvvisati sono poi stati riconosciuti, come bene si annunziava, e furono infatti riconosciuti e pagati dal Governo; allora è chiarissimo che quando alcuno sia stato invitato od obbligato a dare somministrazioni, non avrebbe alcun tribunale ad adire, non vi è che il Governo il quale deve rispondere del fatto di coloro che proponeva a quelle operazioni, o che in seguito ha riconosciute, perchè la *ratiabizione* in legge si equipara al mandato. Dunque è per legge che non si potrebbe nella specie, nella quale versiamo, presso di noi adire tribunali sia del contenzioso amministrativo, sia dell'ordine giudiziario.

Rispondo poi ad un motivo di convenienza che si è messo innanzi da alcuni degli onorevoli Senatori, vale a dire, che parrebbe che alcuno volesse preferire piuttosto l'interrogare il Ministro della guerra sulla regolarità di quello ch'egli ha praticato, anzichè rimandargli la supplica come è stata presentata dal petente.

Secondo il mio modo di vedere, ci sarebbe piuttosto sconvenienza nel domandar conto al Ministro, perchè egli abbia fatto la tale o tal altra cosa, mentre invece sarebbe molto più dignitoso e pel Ministero e pel Senato il rimandare al Ministero la domanda, affinchè, ove egli la trovi degna di essere accolta, l'accolga, ed ove no, faccia quella giustizia che egli troverà comportabile nell'affare.

Ecco perchè, e per ragione di convenienza e per ragione di giustizia, io credo che, riunite queste osservazioni brevissime alle altre che sono state poc'anzi esposte, si debba senza più conchiudere per l'approvazione del parere della Commissione.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Domandai la parola per esporre alcune considerazioni delle quali lascierò giudice il Senato.

Ho seguito con molta attenzione la discussione che è stata sollevata relativamente a questa petizione: qui si tratta di un individuo il quale si trova leso da una decisione del Ministero, e adduce fatti i quali non sono in alcun modo comprovati, mentre il decreto ministeriale, contro il quale protestà quello stesso individuo, finora non esiste, o almeno non è noto al Senato, e credo nemmeno alla Commissione.

Ora, quale sarà il risultato del rinvio di questa petizione al Ministero?

Certamente il Ministero della guerra non avendo veduto le sue ragioni combattute in nessun modo dal Senato, non potrà fissare le sue idee diversamente da ciò che ha fatto finora: il Ministero certamente nel prendere questa determinazione, che io non conosco, si sarà consultato, e non l'avrà presa che dopo maturo esame, e se gli si rimanderà questa petizione, è probabile che confermi nuovamente la sua primitiva decisione, se non conosce il parere del Senato.

Per conseguenza mi pare che la petizione sfugga completamente al giudizio del Senato e ritorni al Ministero

il quale probabilmente giudicherà nello stesso modo di prima.

Così essendo, sarebbe stato più opportuno che la Commissione avesse preso cognizione del decreto ministeriale e dei motivi che l'hanno dettato. In questo modo il Senato potrà portare un giudizio fondato; ma ora questo giudizio non parmi possibile.

Sottopongo queste semplici osservazioni al Senato, ma non insisto oltre e mi rimetto completamente alla sua saviezza.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. La quistione che ci occupa si presenta secondo me, sotto gravissimi aspetti, sia dal lato del diritto di petizione sia da quello delle difficoltà che una petizione porta sempre con sè nell'esame del suo contenuto.

Nei Governi rappresentativi il diritto di petizione al Parlamento è considerato come il complemento di tutti gli altri diritti dei cittadini e la guarentigia maggiore e più efficace introdotta dalla costituzione a tutela tanto dei pubblici quanto dei privati interessi. Nell'interesse pubblico il diritto di petizione esercitato dai liberi cittadini, vale a far conoscere la pubblica opinione al Governo sopra bisogni negletti o trasandati e sopra abusi od errori nei quali possono facilmente cadere gli agenti del potere esecutivo. Valendosi di questo diritto per privato interesse qualunque cittadino riclama con effetto l'attenzione dei rappresentanti della Nazione o sopra fatti lesivi di privati interessi, o sopra arbitrii di denegata giustizia. Di questa ultima specie è la petizione di cui si occupa ora il Senato, e considerino i signori Senatori che quando si ordini la trasmissione di essa al Ministero dopo una discussione in merito abbastanza solenne quale è la presente, la nostra deliberazione acquista una gravità la quale può portare con sè serie conseguenze.

Egli è perciò, o Signori, che io vorrei che prima di deliberare si esaminasse diligentemente la gravità degli effetti possibili della nostra deliberazione.

La presente petizione verte sopra un argomento di grave difficoltà.

Trattasi di gravi fatti successi in tempi straordinari, e quando, si può dire, tacevano in quelle parti d'Italia le leggi ed i regolamenti economici. Trattasi di una guerra, che ebbe luogo in modo affatto particolare; le occupazioni, i combattimenti, i contrasti, insomma, si fecero da corpi volontari non ordinati, o per meglio dire, ordinati con regolamenti propri ed eccezionali.

Questi corpi agivano per sè, o chiamati dalle popolazioni, o suscitati da partiti, o certamente nell'interesse generale della causa italiana.

Niuno ignora che questi corpi, allorquando approdarono in picciol numero sul territorio della Sicilia, erano sforniti di tutto, di viveri, di denaro e di quanto insomma è necessario a fare la guerra con successo: niuno ignora che i Municipii e società particolari provvidero ai loro più urgenti bisogni, e che molti furono i sacrificii fatti da questo esercito di volontarii.

Nessun riclamo sorse finora per parte degli imprenditori di somministranze militari in ordine a provviste per sostentamento di questi corpi, ma sappiamo che questi servizii furono in gran parte fatti dai municipii, dai quali non mi risulta siansi fatte instanze per indennità qualunque, sebbene col tempo io suppongo che verranno reclami.

Ora noi abbiamo un fatto solo, che non ha per sè grave importanza, almeno così giudico dal cenno che si è fatto delle somme domandate in pagamento.

Il Ministero pare non riconosca nel petente un titolo valevole per ottenere il pagamento delle allegate somministranze.

Se il Senato giudica opportuno di rinviare al Ministero questa petizione, i signori Senatori ben vedono che dopo la discussione, che finora ebbe luogo, la quistione prende una gravità insolita, giacchè con simile deliberazione parrebbe che il Senato giudica non tanto spregievoli gli argomenti e le ragioni addotte dal petente in appoggio della sua domanda, all'opposto di quanto ha giudicato il Ministero rigettandola definitivamente.

Se poi il Senato passasse all'ordine del giorno su questa petizione senza che bene risulti di tutte le circostanze fra mezzo alle quali furono fatte le somministranze di cui si tratta, si correrebbe pericolo di togliere senza sufficiente ragione al petizionario l'ultimo rimedio che col diritto di petizione solennemente proclamato nello Statuto, è riserbato ai cittadini per far verificare le loro ragioni nei casi affatto straordinari ed eccezionali qual'è il presente.

Ora io penso che non possa essere intenzione del Senato di pronunziarsi in modo o di suscitare difficoltà al Ministero rinviandogli la petizione senza maggior esame, o di rendere inefficace per il petizionario, per difetto di sufficienti informazioni, l'unico mezzo che gli rimane di chiarire le sue ragioni; e sono di parere che sia piuttosto il caso di avvisare al modo di salvare le rispettive posizioni; e penso che questo modo noi l'abbiamo fra le nostre mani, sottoponendo ad ulteriore e più completo esame la petizione che discutiamo.

Si è bensì osservato da alcuni degli onorevoli nostri colleghi, che la via dei tribunali poteva offrire al petente il mezzo di far valere in via giuridica le sue ragioni; ma io dubito grandemente dell'efficacia di questo mezzo; giacchè non so qual tribunale gli sarebbe aperto per la sua domanda e contro chi egli la muoverebbe, ignorando io quale amministrazione regolare ed ordinata rappresentasse il potere sovrano od economico in Sicilia colla risponsabilità degli atti che in suo nome si potessero ordinare e far eseguire.

Quindi attenendomi io alle parole giustissime pronunziate dal signor Ministro della marina, il quale accennò come sarebbe stato utile ed opportuno di cono-

scere in proposito di questa domanda le osservazioni del Ministro di guerra, sarei d'avviso che si sospendesse per ora di provvedere sulle conclusioni della Commissione, e che questa venisse eccitata a prendere in nuova disamina la dimanda e i fatti, corredandoli di tutte quelle informazioni che potrà procurarsi comunicando con le autorità le più competenti a soddisfare alla sua inchiesta.

Senatore **Di Pollone.** Ho domandato la parola non per parlare per la terza volta, ma per ritirare la mia proposta dell'ordine del giorno, stante quella di sospensione testè fatta, la quale è tanto più necessaria in quanto che il Senato non è più in numero. La Commissione frattanto potrà prendere le opportune informazioni, e riferirne al Senato in altra seduta, mettendolo così in grado di pronunziare con cognizione di causa.

Presidente. La Commissione aderisce alla fatta proposta di sospensione, ed a prendere a nuovo esame questa petizione a seconda dei riflessi svolti?

Senatore **Martinengo.** La Commissione crede di aver maturato i dati avuti; del resto se il Senato non è più in numero, non può deliberare, e la sospensione resta fatta di sua natura.

Senatore **Lauzi.** Credo che intervenga una gran diversità tra la sospensione di fatto occasionata dalla mancanza di numero, e la sospensione come è stata testè proposta dall'onorevole Senatore Gallina, e come prima di lui era stata desiderata dall'onorevole Senatore Alfieri e da me, cioè una sospensione alla quale si acquieti la Commissione acconsentendo di prendere altre informazioni.

La sospensione di fatto non porterebbe altra conseguenza che in un'altra seduta la Commissione verrebbe ancora colla stessa proposta, e quindi tornerebbe ancora in campo la stessa quistione; mentre invece se la Commissione volesse avere la gentilezza di accondiscendere al desiderio manifestato da diversi Senatori, potrebbe assumere anche con comunicazioni officiose informazioni tali da poter ben dimostrare la gravità della decisione che si possa prendere in questa vertenza; e in seguito a tale esame potrebbe il Senato esser tranquillo nel pronunciare un più maturo giudicio.

Senatore **Alfieri.** Farò osservare al Senato che trovandosi sospesa di fatto ogni deliberazione al riguardo, per non esser più il Senato in numero, si potrà proseguire l'indagine sui fatti accennati nella petizione, e se questa discussione verrà nuovamente portata all'ordine del giorno, ne sarà avvisato l'onorevole signor Ministro della guerra il quale, intervenendo alla seduta, potrà dare al Senato tutti quegli schiarimenti che si crederanno opportuni.

Presidente. Non potendo farsi luogo ad alcuna deliberazione sopra la petizione di cui si tratta, non è neppure il caso di occuparci ulteriormente di questa materia.

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati: uno a nome del mio collega il Ministro delle Finanze per autorizzazione di maggiori spese nel bilancio 1860 della Toscana pei lavori al canale del Cantiere e del Fosso di S. Rocco in Livorno, e gli altri due nell'interesse del Ministero dei Lavori Pubblici, uno per l'approvazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1861 per provvista di materiale per la escavazione dei porti dello Stato; ed uno per approvazione della Convenzione relativa alla costruzione di una strada ferrata da Firenze per Arezzo fino all'incontro della linea da Roma per Ancona.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione dei tre progetti di legge testè accennati che saranno stampati e distribuiti.

Prima che si proceda alla estrazione per la formazione degli uffizi è necessario che il Senato stabilisca l'ordine dei suoi lavori.

Proporrei al Senato di riunirsi in adunanza pubblica sabato alle 2, per la discussione di due progetti di legge, l'uno relativo al polverificio di Fossano, l'altro alla esposizione industriale ed artistica in Firenze. Credo poi che sarebbe necessario che il Senato nello stesso giorno di sabato si radunasse negli uffizi a mezzodì per esaminare i progetti di legge che sono stati oggi presentati, non che quello iniziato dal signor Senatore Matteucci. Dunque se non ci è opposizione, il Senato è convocato in adunanza pubblica sabato alle 2, e a mezzodì negli uffizi.

Si procede ora alla tratta degli uffizi.

ESTRAZIONE DEGLI UFFICI.

UFFICIO I.

Ceppi	Plana
Tornielli	D'Adda
Mameli	Di S. Cataldo
Colonna Gioachino	De Gasparis
Martinengo	Capone
Vigliani	Monti
Arese	Cataldi
Cambray-Digny	Nazari
Gallina	De Gregorio
Di Collobiano	Della Bruca
S. Marzano	Belelli
Gioia	Coppi
Plezza	Tanari
Fanti	De Sonnaz
Di Revel	Manno
Cagnone	D'Affitto
Cantù	Breme
Coccapani	Deferrari Domenico
Caveri	Carbonieri

UFFICIO II

Sauli Ludovico	De Cardenas
Conelli	Stara
Della Marmora	Notta
Moris	Scacchi
Torremuzza	Ridolfi
Chiesi	Fenzi
Musio	Carradori
Porro	Gamba
Amari conte	Montanari
Palcocapa	Laconi
Regis	Oneto
Marzucchi	Di Calabiana
Pollavicino Trivulzio	Audiffredi
Arrivabene	Amari prof.
Riva	Gualterio
Belgioioso	Lechi
De-Monte	Borghesi
Di Fondi	Lella
Vesme	

UFFICIO III.

Matteucci	Dabormida
Jacquemoud	Serra Domenico
Serra Orso	Quarelli
Taverna	D'Azeglio Massimo
Dalla Valle	Prudente
Bevilacqua	De Foresta
San Vitale	Marioni
Niutta	Chigi
Sforza	Roncalli Vincenzo
Bona	Centofanti
D'Azeglio Rob.	Durando Giacomo
Nigra	Gozzadini
Fenaroli	Elena
Ferretti	D'Angennes
Mosca	Piazzoni
Castelli	Balbi Piovera
Caccia	Serra Francesco
Borromeo	Saluzzo
Guardabassi	

UFFICIO IV.

Pallavicino-Mossi	Doria
S. Elia	Pareto
Villamarina	Colla
Di Pollone	Prinetti
Galvagno	Deferrari Raffaele
Des Ambrois	Manzoni
Farina	Poggi
Strongoli	Durando Gio.
Cibrario	Linati.
Camozzi	Nardelli
Pandolfina	Ambrosetti
Riberi	Di S. Martino
Pizzardi	S. A. R.
Montezemolo	Gagliardi
Castagnetto	Panizza
Menabrea	Di S. Giuliano
Arnulfo	Massa Saluzzo
Vacca	Sauli Fr.
Malvezzi	

UFFICIO V.

Malaspina	Giulini
Alfieri	Corsi
Roncalli Francesco	Casati
Araldi	Negri
Cadorna	Pamparato
De Gori	Pallavicini I.
Salmour	Morozzo Della Rocca
Ricci	Sella
Salvatico	Cappocci
Prat	Acquaviva
Cotta	Ferrigni
Spada	Varano
Gonnet	Pasolini
Lauzi	Colonna A.
Dragonetti	Mossotti
Imperiali	Giorgini
Di Campello	Lambruschini
Merini	Correale
Pinelli	

Presidente. Nella riunione di sabato a mezzogiorno, gli uffizi si potranno costituire e quindi proseguire all'esame dei progetti di legge presentati.

La seduta è sciolta (ore 5).

XLIV.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Sunto di petizioni — Adozione della proposta del Senatore Pareto in ordine alla petizione* 3001 *— Omaggi — Interpellanze del Senatore Martinengo sull'ordine del giorno — Discussione del progetto di legge per maggiori spese a compimento del Polverificio di Fossano — Osservazioni dei Senatori Martinengo, Pareto e De Gori — Risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Marina — Chiusura della discussione generale — Approvazione del progetto — Discussione sul progetto di legge per maggiori spese per l'esposizione agraria, industriale e di belle arti in Firenze — Considerazioni del Senatore Martinengo — Proposta del Senatore De-Monte, combattuta dal Ministro di agricoltura e commercio — Ritiro della proposta De-Monte — Riflessi del Senatore Di Revel — Risposta del Ministro di agricoltura e commercio — Schiarimento richiesto dal Senatore Dragonetti e fornito dal Ministro di agricoltura e commercio e dal Senatore Di Revel (relatore) — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo unico del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, e della Marina, più tardi interviene pure il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *segretario* **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il *Senatore* **Cibrario** legge le lettere dei Senatori Porro e Camozzi con cui per ragioni d'uffizio chiedono un congedo che è loro accordato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3000. Letteria Penna da Messina, ricorre al Senato onde ottenere che le sia aumentata la pensione mensile, portandola da tre a diciotto ducati al mese, in vista dei servigi resi dal defunto suo marito Francesco Quattrini in qualità d'impiegato doganale e di furiere della Guardia Nazionale mobilizzata, comandata di presidio alla Cittadella di Siracusa.

N. 3001. Parecchi fabbricatori di tessuti e filati di cotone, ricorrono al Senato acciò voglia respingere lo schema di legge già adottato dalla Camera elettiva per la convalidazione dei 2 decreti 18 agosto e 12 settembre 1860 concernenti la riduzione dei diritti di dogana sopra alcune merci estere, o quanto meno ordinare un'inchiesta diretta a conoscere le attuali condizioni dell'industria dei cotoni in Italia nei suoi rapporti coll'industria straniera, onde sottrarla alle disastrose conseguenze della tariffa vigente.

Senatore **Pareto**. Pregherei il Senato a voler rimandare questa petizione n. 3001, di molti industriali, filatori e tessitori di cotoni, all'ufficio centrale, il quale è incaricato di esaminare il progetto di legge proposto per convalidare i decreti di riduzione di tariffa.

La cosa, come il Senato vede è gravissima; l'industria del cotone ha preso un grandissimo sviluppo; ed un cambiamento di tariffa per i tessuti esteri potrebbe generare la morte di quest'industria che è una delle principalissime d'Italia. Credo perciò sia conveniente che l'ufficio centrale chiamato a riferire circa il progetto di legge in proposito, la prenda in considerazione. Epperciò pregherei il Senato a voler ordinare questo rinvio.

Presidente. Interrogo il Senato sul proposto rinvio di questa petizione all'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per la convalidazione dei due decreti di modificazione alla tariffa daziaria: rinvio che d'altronde è di diritto, perchè l'ufficio centrale incaricato di esaminare questa materia, deve naturalmente prendere cognizione delle petizioni che vi si riferiscono. Se pertanto non v'è opposizione, s'intenderà ammesso il rinvio di detta petizione all'ufficio centrale incaricato dell'esame del mentovato progetto di legge.

Fanno omaggio al Senato

Il sig. cav. Giuseppe Mantellini d'una sua *Descrizione della Banca Toscana*;

Il sig. Circ d'Arco d'un suo discorso in *Commemorazione del Conte Camillo di Cavour*.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE A COMPIMENTO DEL POLVERIFICIO DI FOSSANO.

(*V. atti del Senato N.* 35).

Presidente. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge portante maggiori spese a compimento del polverificio di Fossano.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Parmi che prima debba venire il seguito dell'esame della petizione che era rimasta in sospeso nell'ultima tornata. Desidererei sapere se vi fu qualche cambiamento nell'ordine del giorno.

Presidente. Le petizioni sono sempre all'ordine del giorno, mentre, quando è trascorso il termine di tre giorni dalla distribuzione dell'elenco, ogni Senatore è libero di chiamarle in discussione; perciò in questa stessa tornata, quando sia esaurito l'ordine del giorno, potrebbe farsi luogo alle relazioni delle petizioni.

Senatore **Martinengo.** Ce n'era una che era rimasta in sospeso, ed era a riguardo di questa che io domandava che proseguisse la discussione.

Presidente. Allorquando sarà esaurito l'ordine del giorno, interrogherò allora la Commissione delle petizioni se intenda di dare quelle spiegazioni che vengono richieste.

Darò lettura dell'articolo unico del progetto di legge che cade ora in discussione:

« Articolo unico.

« Pel compimento dei lavori occorrenti alla costruzione di un polverificio presso la città di Fossano, è autorizzata una maggiore spesa di lire 1,049,504 da stanziarsi nel bilancio 1861 del Ministero della guerra. »

È aperta la discussione generale.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo.** La relazione che i signori Senatori avranno letta dell'ufficio centrale raccomanda l'approvazione della legge pura e semplice come è stata proposta; però essa fa cenno di due circostanze che mi pare possano essere importanti per essere richiamate all'attenzione del signor Ministro e del Senato.

Una si è l'attivazione della fabbrica di polveri in Lombardia, a Lambrate, poco distante da Milano, dove esiste un odificio già polverificio, capace di produrre 300 e più mila chilogrammi di polvere. Sarebbe utile la riattivazione di questa fabbrica di polveri anche per la circostanza, che in Lombardia si consumano polveri per la caccia in abbondanza, e vi provengono, da quanto riferisce la voce pubblica, in gran parte dal contrabbando, poichè, o la polvere nazionale non è forse della migliore, od il suo prezzo si trova un po' gravoso.

Sarebbe un benefizio per la Lombardia la riattivazione di questo polverificio, poichè così anche in quelle provincie si distribuirebbe alcuna delle spese dello Stato come nelle consorelle provincie. D'un altro fatto vi fa cenno la relazione, ed è la circostanza eccezionale della Toscana, nella quale la fabbricazione delle polveri è di diritto pubblico.

Mi permetterò di richiamare l'attenzione del signor Ministro ad esaminare se infatti giovi la promulgazione di una consimile legge, che toglie allo Stato il diritto di privativa per la fabbricazione delle polveri in tutto il Regno, o se sia più conveniente ridurre anche in questa parte la consorella Toscana alle leggi, che regolano tutto lo Stato in simile fabbricazione di privativa regia.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Farò una semplice osservazione.

Io approvo l'aumento fatto circa il polverificio di Fossano, ma vorrei che non vi fosse luogo ad autorizzarne degli altri, perchè disgraziatamente si vede, che nelle opere pubbliche si presume una cosa, e la spesa poi monta talora due o tre volte più della somma presunta.

Faccio anco quest'osservazione perchè non vorrei che in quella località, la quale dall'ora in cui si cominciò la costruzione ha variato in seguito di posizione relativa, si spendessero ulteriormente somme maggiori.

Osservo infatti che potendo forse venire in mente di aumentare un opificio che riguarda la difesa del paese, cosa importantissima come è la confezione delle polveri, non si spendesse maggior somma in quel polverificio di Fossano, ma si cercasse invece una località più centrale e meno vicina alla frontiera.

Senatore **De Gori.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore **De Gori.** Non ci voleva meno che l'elaborata e diligente relazione dell'ufficio centrale, per rendere tranquillo l'animo nostro a dare il voto ad un progetto di legge il quale raddoppia la spesa già stanziata colla legge del 13 novembre 1859 per l'aumento dei lavori al polverificio di Fossano, spesa la quale presunta in 1,800,000 lire ascende ora a 3,600,000 lire.

Nel ben corto periodo di tempo nel quale ho l'onore di sedere in Parlamento, è questa già la seconda volta che mi occorre di far rilevare al Senato come le opere pubbliche le quali sono state presunte per una data somma, si siano verificate dappoi per il doppio e anco per oltre il doppio della somma medesima.

Forse qualcuno rammenterà come, avendo l'onore di riferire sopra le spese per le strade ruotabili in Sardegna, io facessi osservare che la spesa presunta in

8,600,000 lire aveva già raggiunta la cifra di 14,000,000, e mancavano ancora più di 200,000 metri di strade da compiere.

Io spero che la solerzia, che l'accurato studio che porta nella redazione dei progetti di legge relativi alle opere pubbliche l'onorevole mio amico, Ministro dei lavori pubblici, eviterà in futuro questo grave inconveniente, il quale, a dir vero, attenterebbe al sistema rappresentivo nella sua parte più essenziale, in quanto che la virtù principale di questo regime, sta appunto nella discussione delle pubbliche spese, anzi credo potersi dire che le più gravi questioni potrebbero rientrare tutte nella discussione dei bilanci presentati e studiati in tempo utile.

L'ufficio centrale nella sua breve, ma importante relazione ci ha posto innanzi un'altra circostanza degna, secondo me, dell'attenzione del Senato.

Il polverificio di Fossano, tosto che avrà raggiunto quel maggiore sviluppo che adesso potrà aversi con questo aumento di spesa, produrrà ogni anno 900m. chilogrammi di polvere; a questa quantità aggiungendo quella che producono gli altri polverifici dello Stato, e più quella che può ottenersi dai polverifici che spettano ai particolari nella Toscana, ove la fabbricazione delle polveri non è un monopolio dello Stato, si avrà una produzione totale di due milioni di chilogrammi di polvere, quantità, la quale a mente dell'onorevole ed espertissimo relatore dell'ufficio centrale, è insufficiente ai bisogni dell'esercito in tempo di pace.

Se una siffatta quantità è insufficiente ai bisogni dell'esercito sul piede di pace, molto più lo sarà in tempo di guerra, e più collo sviluppo che deve avere l'esercito il quale in questo momento si compone di 195m. uomini, e che giungerà oltre i 300m. tosto che i quadri saranno al completo, e ancora più nello sviluppo che sta per prendere la marina, nell'organamento dei corpi dei volontarii, al quale si è posto mano, nella guardia nazionale mobile intorno a che una legge è attualmente in discussione, nell'instituzione generalizzata per tutta Italia della guardia nazionale stanziale la quale deve sopperire all'ordine ed alla tranquillità pubblica.

L'esercito, la marina, le milizie sovraccennate, abbisognano di munizioni sia in tempo di guerra sia in tempo di pace, ne abbisognano non solo per le fazioni guerresche a cui possono essere chiamate, ma per gli esercizii, per l'istruzione, per la tutela dell'ordine pubblico, per tutte le quali cose occorre consumo di munizioni.

In conseguenza, mentre per le spiegazioni che ha date l'ufficio centrale io francamente dò il mio voto adesivo a questo aumento di spesa per il polverificio di Fossano, mi prendo la libertà di pregare l'onorev. sig. Presidente del Consiglio, al quale l'osservazione dell'ufficio centrale ha certamente fatto l'impressione che fece in tutti noi, a volersi compiacere di dirmi oggi, od in altro giorno che a lui piaccia, in qual modo intenda provvedere onde, sia con polverifici nazionali, sia aprendo all'industria privata la concorrenza, si possa ottenere in Italia la quantità di polvere necessaria tanto per il servizio dell'esercito regolare, quanto per il servizio delle milizie irregolari, onde le munizioni si possano avere sicuramente, e continuamente, e prontamente nel paese, e non si debba più correre il rischio di non potere provvederne in tempo, nè in quantità necessaria, e di dover pagare un tributo all'estero in una materia, che nelle nostre circostanze politiche e militari credo debba ritenersi di prima necessità.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. L'onorevolissimo Presidente del Consiglio ha la parola.

Presidente del Consiglio. Sentii con piacere le parole or ora pronunciate dall'onorevole Senatore De Gori, tanto più che quanto venne da lui detto concorre coll'intendimento del Governo, che è, come penso sia stato quello del precedente Ministero, di procurare in tutto quanto risguarda il servizio pubblico la maggior economia possibile.

Quanto al monopolio, a cui ha l'onorevole preopinante accennato, si sta pure studiando il miglior sistema da tenere, e non vi può certamente esser dubbio intorno al principio da lui posto in campo.

Quanto infine al desiderio da lui espresso, che i bilanci siano presentati in tempo, il Governo ha già avvisato a questo importantissimo bisogno, e fin d'ora spera di poter presentare i bilanci preventivi dell'anno prossimo in tempo utile, onde possa il Parlamento occuparsene (affinchè non accada più il doloroso fatto che essi siano in istudio quando la maggior parte dell'anno è consumata) e possano quindi le Commissioni relative emettere il loro parere in tempo.

Senatore **De Gori**. Ringrazio sinceramente l'onorevolissimo sig. Presidente del Consiglio, il quale dando prova di quella schiettezza d'animo e di quell'attaccamento al sistema costituzionale che tanto lo distinguono, ha voluto farmi l'onore di rispondere anche a ciò che io aveva accennato relativamente ai bilanci, ai quali, io dichiaro, avevo accennato solo incidentalmente, mentre non intendeva dirigere le mie osservazioni che sulla fabbricazione delle polveri, poichè ciò soltanto si riferisce alla legge che adesso è in discussione.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro della Marina ha la parola.

Ministro della Marina. Io credo di dover aggiungere alcune osservazioni alle cose già dette per giustificare l'aumento di spesa, che è sottoposto alle vostre deliberazioni.

Come avrete osservato, o Signori, dalla relazione elaborata dal vostro ufficio centrale, questa spesa straordinaria non venne fatta per semplice sbaglio, ma bensì per incremento recato allo stabilimento di Fossano il quale attualmente trovasi costituito sopra una scala assai più ampia di quella che il Governo proponevasi sul principio.

A questo riguardo dirò che, siccome io aveva avuto

qualche parte alla scelta di questo locale, ed allo studio fattosi in ordine a questo stabilimento, dirò ripeto, che il Governo comprò un'area estesissima precisamente nella previsione che, dopo un tempo più o meno remoto, si dovesse aumentare la importanza di questo stabilimento, il che effettivamente accadde per l'ingrandimento dello Stato; cosicchè quel polverificio che non doveva produrre che circa 600 mila chilogrammi di polvere, attualmente ne dà fino a 900 mila.

Dirò pure qualche parola intorno alle osservazioni giustissime del signor Senatore De Gori, su quella principalmente che riguarda la produzione della polvere, la quale sarebbe insufficiente, secondo il parere dell'ufficio centrale, per i nostri bisogni in tempo di guerra.

Io farò osservare che tutta quella produzione di polvere, che è dall'ufficio centrale accennata, non riflette la polvere da guerra, ma bensì per la maggior parte quella da mina, della quale si fa ora grande uso massime che si sono di molto sviluppati i lavori per le ferrovie, onde occorrendo il bisogno, se non ve ne fosse altra, certamente si potrebbe trasformare la fabbricazione della polvere da mina in quella da guerra.

Ciò però non toglie che non debba essere studiato dal Governo il modo di formare altri stabilimenti, i quali valgano a sopperire sufficientemente ai bisogni, e nulla si ommetterà, e sarà singolar cura del Governo di far sì che la fabbricazione delle polveri sia ragguagliata all'importanza della nostra difesa militare.

Risponderò ancora all'onorevole Senatore Pareto circa alla posizione del polverificio di Fossano.

Mi pare che il Senatore Pareto notasse come questo polverificio non fosse in sito abbastanza centrale, e per conseguenza fosse più opportuno lo studiarne uno migliore; io pregherei l'onorevole Senatore di riportarsi all'epoca in cui si formò il progetto di questo polverificio; a quell'epoca si può dire che la posizione più conveniente, cioè la meno soggetta agli attacchi del nemico più vicino che avevamo da temere, era quello di Fossano.

Anche ora quel sito è assai comodo per le nostre alleanze e forse migliore che in altra parte; nè si può dire che sia in pericolo anche da questo lato, perchè qualora il nemico si presentasse da questa parte delle alpi, locchè non accadrà certamente, potremmo opporre qualche linea di difesa. Intanto qualora si stimasse meno conveniente la posizione di quel polverificio, si terrebbe conto senza dubbio delle osservazioni fatte dall'onorevole Pareto, che cioè questi stabilimenti debbano essere collocati in una posizione meno soggetta.

Senatore **Martinengo**. Ho sentito con piacere ricordare dagli onorevoli preopinanti il bisogno di aumentare la quantità delle polveri da fuoco: sono dolente di non aver sentito ricordare la osservazione da me fatta quando richiamai l'attenzione dell'onorevole signor Ministro intorno alla possibilità ed all'utilità della riattivazione del polverificio di Lambrate vicino a Milano, il quale edificio si presenterebbe molto opportuno sia per la esistenza dello stabilimento che richiede pochissimi ristauri, rimanendo anche molti degli utensili che vi erano relativi, sia per tante altre circostanze da me accennate a dimostrare che si potrebbe aumentare la produzione delle polveri di cui noi difettiamo, e delle quali succede tuttodì introduzione nello Stato con danno sensibile delle finanze già molto dimagrite.

Desidererei quindi di richiamare l'attenzione del Ministro sopra tale oggetto, a meno che il suo silenzio fosse motivato dal poco rilievo che egli attribuisse alla cosa.

Ministro della Marina. Prego l'onorevole preopinante a volermi avere per iscusato se nel mio discorso non ho fatto allusione alle parole da lui pronunziate relativamente al polverificio di Lambrate.

Ho detto in generale che la quistione dei polverificii era allo studio, e formava una delle cure del Ministero; e certamente il polverificio di Lambrate sarà fra quelli che sono particolarmente oggetto di studio, e si vedrà se sia il caso di conservarlo o mutarne la destinazione.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiuderla sorga.

(Approvato).

Rileggo l'articolo (*V. sopra*).

Se non ci sono osservazioni, e trattandosi di una legge contenuta in un articolo unico, si passerà alla votazione per isquittinio segreto.

Il (Senatore *segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti 79.
Favorevoli 76.
Contrari 3.

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE PER L'ESPOSIZIONE AGRARIA INDUSTRIALE E DI BELLE ARTI IN FIRENZE.

(*V. atti del Senato N.* 36).

Presidente. L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa per la esposizione agraria, industriale e di belle arti in Firenze.

Leggo l'art. unico della legge.

« Alla somma di lire 150 mila stanziata in bilancio sotto la categoria, n. 53, *Esposizione agraria industriale e di belle arti* del 1861, è aggiunta un'altra somma di L. 550 mila colla medesima destinazione. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Signori Senatori. Anche in questa occasione vediamo verificarsi il fatto, che da lievi cause procedano grandiosi effetti. Questa esposi-

zione di cui è soggetto la presente legge, ebbe il suo motivo dalla riproduzione di una esposizione quinquennaria d'industria e di agricoltura che aveva luogo in Firenze.

Nello scorso anno vennero stanziate dal Parlamento 150 mila lire nel bilancio per le spese di questa esposizione che doveva portare dapprima alla Toscana 30 mila lire di spesa.

Ora noi vediamo, o Signori, oltre 193 mila che furono offerte dai comuni e dalle città che pur sono ancora dai contribuenti fornite, vediamo ora richiesta la somma di L. 550 mila, il che porta quasi ad 1,000,000 questa spesa che da 30 mila lire muoveva i primi passi. Il Senato non mancò, nei suoi attributi moderatori, nella seduta del 3 luglio dell' anno scorso di far presenti le difficoltà di tempo e di spesa che si opponevano all'attuazione di questo desiderio della esposizione. Io ebbi l'onore in quella occasione per incarico dell'ufficio centrale di riferire i motivi che avrebbero fatto propendere per una prorrastinazione della esposizione di cui facciamo parola.

In allora l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici si compiacque rispondere capo per capo alla umile mia relazione, quantunque concludessi per la accettazione di quella legge. Quelle risposte del signor Ministro non portarono in me un intimo convincimento, ma questo convincimento divenne ora completo in senso inverso dalla verificazione dei fatti che a voi tutti sono noti, e di cui allora davasi ampio sviluppo.

Ora, o Signori, la china è già percorsa oltre la sua metà, e quasi direi siamo sul fine; nè vedo campo di poterci arrestare in questo corso; e scorgo naturale necessità il dovermi assoggettare e sobbarcare lo Stato a questa ingente spesa: dico ingente non pel motivo, nè pel benefizio che farà, ma per le circostanze in cui si trova lo Stato di dover pensare all'armamento del paese ed al bisogno di lasciar respirare ormai tutti i contribuenti, che sotto mille forme sono afflitti, anche da vicissitudini atmosferiche, e versano nelle più critiche circostanze.

Ad ogni modo fatti questi riflessi, che credo saranno utili almeno a consigliare un avvenire di maggiore economia, io darò il mio voto alla legge, quantunque anche la relazione dell'ufficio centrale non mi porti tutta la desiderabile convinzione. In fatti, in quella relazione trovo due riflessi della Commissione incaricata, i quali ci lasciano dubbiosi e sulla piena effettuazione e sul buon esito della esposizione medesima, stante il breve tempo che rimane a disporla; nè la relazione dell'ufficio centrale ci rende tranquilli sulla sufficienza della somma occorribile: pure alla nostra dignità, alla dignità del nostro paese ed al compimento dell'opera è necessario in ogni modo questo voto.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Basta leggere la relazione dell'Ufficio Centrale per dover dire che non possiamo troppo compiacerci dell'andamento che hanno dato gli agenti del Governo a questo affare pel quale si chiede la sanzione del Senato.

Noi siamo chiamati a sancire cose fatte, e non ad occuparci di cose da farsi, inconveniente che io credo che per la dignità del Senato debba, se non in questa occasione, per ogni altra essere eliminato.

Ma se ci spinge l'urgenza, se ci spinge la necessità di dare il voto favorevole al progetto, ci sono anch'io.

Domanderei però, onde dissipare un dubbio che sorge nell'animo mio, se vi può essere un caso nel quale il denaro che si eroga dal tesoro dello Stato possa essere speso senza che coloro che lo spendono siano moralmente e materialmente obbligati a renderne conto.

Dalla relazione del nostro ufficio centrale mi è sembrato di vedere che questo denaro verrebbe speso senza che alcuno rimanesse obbligato a renderne conto, perchè sarebbe speso a giudizio di quella Commissione, la quale non risponde rimpetto al Governo o rimpetto allo Stato in generale.

Se per avventura fosse così, io non potrei convenire mai che una somma non lieve come questa (e fosse una somma pur di centesimi) possa essere spesa da uomini prudenti ed intemerati senza che questi siano obbligati a renderne conto.

Ecco il perchè, se male non mi appongo, quando tali fossero gli estremi della cosa, io credo che si possa votare per l'adozione della legge aggiungendo la seguente clausola: « Che resti nel suo interesse e in nulla pregiudicato il diritto del tesoro pubblico contro chi di ragione per ogni eccesso ed in ogni eventualità. »

Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio. Signori, benchè io non abbia a difendere in quest'affare la mia personale risponsabilità, perchè il Senato non ignora che da pochi giorni soltanto sono al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, io sento però il dovere di rendere giustizia al mio predecessore e di far rilevare i fatti che hanno prodotto quel seguito di conseguenze eccezionali nell' andamento di quest' affare, che attiravano l' attenzione del Senatore De Monte.

Non si può dimenticare, o Signori, che in quest'anno 1861 l'Italia si è trovata in circostanze nelle quali non si troverà così facilmente un'altra volta, circostanze che certamente non si rinnovano tutti gli anni. E quindi io trovo che ciò che diceva con una specie di stile figurato l' onorevole Senatore Martinengo, vale a dire che da piccole cause vediamo sorgere grandi effetti, che da piccoli cominciamenti abbiam veduto scaturire grandi spese, si possa dire perfettamente della nostra situazione politica, la quale ha portato con sè, per dir così, lo stesso carattere nell'andamento finanziario ed economico degli affari del Governo e del paese.

Evidentemente, o Signori, perchè da piccole cause sono usciti grandi effetti, perchè da piccoli cominciamenti siamo venuti a grandi cose, si è verificato il fenomeno che de' fatti, de' calcoli i quali erano iniziati

sopra piccola scala, in piccola proporzione, hanno dovuto prendere proporzioni maggiori inaspettatamente e con un grande carattere di urgenza. Tale è stato il caso dell'esposizione di Firenze, come ricordava l'onorevole Senatore Martinengo; essa aveva incominciamento come esposizione meramente toscana per effetto di ricorrenza quinquennale; in seguito il Parlamento credè, e ragionevolmente, di non fare una esposizione industriale, agraria, circoscritta alla sola Toscana, ma di fare una esposizione italiana. Potete ben comprendere, o Signori, che bastò questo solo mutamento di proporzioni per dare una spesa maggiore, una spesa corrispettiva ad una solennità che si fa da una nazione di primo ordine, da un gran popolo, in vaste proporzioni.

Se dapprima si era pensato alla spesa di 150 mila franchi per il concorso del Governo, spesa che per avventura si credeva sufficiente, e che si dovesse poi aggiungere anche qualche altra somma, allorquando si vedeva il Comune di Firenze contribuire per 100 mila franchi, e si aspettava pure il concorso di qualche altro Comune, questa spesa diventò insufficiente dall'epoca in cui nel 1860, essendo accaduta l'annessione dell'Italia meridionale, vale a dire di tanta e così vasta parte d'Italia, fu necessario di provvedere al trasporto assai più lungo degli oggetti per l'esposizione, fu necessario di ampliare i locali più che non si pensasse.

Nell'atto che queste necessità crescevano, non si spargeva colla stessa rapidità nell'Italia meridionale quello spirito di progresso per l'agricoltura e l'industria che esiste nell'Italia settentrionale e nell'Italia centrale, e così noto a tutti, in modo che i Comuni non sono stati in caso, anche per la maniera con cui erano stati malversati nei tempi andati dai caduti Governi, non sono, dico, stati in grado di prestare quel concorso che prestano i Comuni dell'Italia centrale e settentrionale.

Quindi si accumulava un aumento considerevole nelle spese di trasporto più lungo da doversi fare, quello per l'ampliazione dei locali, e nel tempo istesso non si ebbe da parte delle province quel concorso che si poteva sperare.

Una giusta sollecitudine era quella che mosse il relatore dell'ufficio centrale, ed anche il signor Senatore De Monte, ad osservare che queste spese saranno fatte senza riscontro, e che non si renderà mai conto di esse, e questi anzi ha proposto un'aggiunta all'articolo di legge proposto dal Ministero e già adottato dalla Camera dei Deputati.

Io posso assicurare l'egregio Senatore che sotto questo rapporto non si può avere apprensione veruna. In una operazione come quella di un'esposizione industriale ed agricola, non è possibile servirsi per ordinatori delle spese degli ordinarii contabili di cui si serve l'amministrazione dello Stato: bisogna lasciarne la parte ordinativa ad uomini distinti in queste materie che si incaricano di tale servizio; e quando essi si trovano costituiti in Commissione, prendono il carattere di Delegazioni del Ministero di agricoltura e commercio, e assumono senza dubbio alcuno la risponsabilità delle operazioni che fanno, come l'assume il Ministero; il quale non ha lasciato, ciò che per avventura era superfluo, di inculcare che si avesse cura della regolarità delle spese.

Io dichiarerò, per amor del vero, che arrivato da pochi giorni al Ministero, e non avendo ancora rivolta la mia attenzione sopra questo argomento, ne ebbi l'utilissimo suggerimento dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale; e vedendo quanto il suggerimento era giusto, utile e vantaggioso, ne ho profittato immediatamente, e scrissi che nell'atto che l'ufficio centrale aderiva a non prorogare la esposizione, raccomandava però il massimo ordine, regolarità ed economia della spesa. A questo aggiungeva che si seguissero le norme contabili con tutta la possibile esattezza.

Frattanto ho avuto l'assicurazione che si è provveduto a questo; che due agenti di riscontro vidimano le spese che si ordinano dalla Commissione, che tutti gli elementi diversi contabili si pongono in regola (e poichè sinora in Toscana non è in vigore la contabilità che esiste nelle altre province dello Stato) in modo da poter presentare il conto alla Corte dei Conti di Firenze dalla quale sarà liquidato dopo un esame rigoroso, e si dovrà quindi presentare al Parlamento per essere sottoposto alla sua approvazione.

Quindi, o Signori, non perchè la disposizione che l'onorevole Senatore De Monte propone sia d'impaccio al Ministero, ma perchè la credo poco decorosa, non essendovi dubbio che non si debba fare ciò che egli desidera, non l'accetto.

Senatore **De-Monte.** Dopo le dichiarazioni date dal Ministro, io credo che non vi sia più bisogno dell'aggiunta che proponevo, perchè le sue dichiarazioni valgono cento volte più di essa.

Senatore **Di Revel.** L'ufficio centrale non ha dichiarato nella sua relazione, che non si dovesse render conto a chicchessia delle spese che si farebbero per l'esposizione di Firenze.

Esso si è limitato a dire che l'amministrazione e la responsabilità delle somme che il Governo assegnava a questa esposizione, era abbandonata ad una Commissione, che per quanto sia composta di eminenti ed onorevolissimi personaggi, non ha altra norma che quella che prefiggerà a se medesima, nè può al postutto essere sindacabile o legalmente responsabile del suo operato.

Queste parole non esprimono certamente quello che l'onorevole Senatore De Monte asseriva, che cioè la Commissione non dovesse rendere alcun conto, valgono solo a dire che durante l'esecuzione di queste opere, nel modo di pagamento delle medesime non sono osservate le disposizioni comuni a tutte le amministrazioni; che in questa circostanza si metteva a disposizione di una Commissione una somma egregia, per la quale mancano le cautele e quel controllo che ha luogo per ogni somma spesa dal Governo.

Il Ministro disse che egli avea dato disposizioni, af-

finchè queste somme fossero spese nel modo il più regolare, il più giustificativo; ed in ogni caso, diceva, che la Commissione avrebbe agito come delegata, come rappresentante il Ministero.

Non posso accettare queste osservazioni per buone.

Il Ministero ha una responsabilità morale di tutti i suoi atti, ma questa non l'esime dall'osservare le regole stabilite di contabilità, di controllo.

Io credo che trattandosi di una somma che è posta nel bilancio (se non isbaglio, il Ministero ha dichiarato che questa somma non trovasi posta nel bilancio speciale di Toscana, ma bensì di quello generale) dovrà poi essere sottoposta alla Corte dei Conti allora quando verrà all'approvazione del bilancio.

Ora io credo che le forme colle quali si devono spendere gli assegni portati nel bilancio sono tali da esigere che il Governo proceda con tutte le cautele stabilite dai regolamenti.

Ripeto che in queste osservazioni non vi ha nulla che possa anche menomamente toccare le persone componenti la Commissione; ma se noi procediamo in questa via, tenendo conto della moralità delle persone alle quali si affida questo incarico, noi andremo spendendo il denaro dello Stato senza mantenere le condizioni che sono volute dai regolamenti, noi introdurremo negli ordinamenti amministrativi una confusione, un disordine che condurrebbero le finanze dello Stato in condizioni assai meno prospere di quelle in cui già ora si trovino.

In conseguenza io credo che l'ufficio centrale non si sia male apposto dicendo come questa spesa si fece in un modo irregolarissimo.

Non ha inteso di supporre che queste spese vengano meno opportunamente nè meno giustamente eseguite; bensì ritiene che avrebbero dovuto essere fatte con i modi voluti dai regolamenti. Così pure non può ammettere che per la natura stessa della spesa fosse necessario di non tener conto dei regolamenti in una esposizione come quella di cui si tratta.

Vi sono spese comuni a tutti i generi di lavoro; spese di adattamento dei locali, di costruzioni e simili, le quali, per la forma che si debbe dare ad esse, saranno certamente della competenza degli uomini che più specialmente conoscono di queste materie; ma quando si è determinato il modo, col quale l'operazione debb'essere condotta, quando sono stabiliti i piani d'esecuzione, allora le spese debbono essere fatte siccome si fanno tutte le altre dello Stato.

Lascio in disparte quello che tocca le spese relative agli adattamenti interni, a certe piccole disposizioni di dettaglio, di servizio: capisco, che queste non possono farsi nelle forme richieste, e saranno poi regolarmente stabilite; ma quando si vede che nelle sole costruzioni il calcolo ascende a 400 mila lire, io credo che questa somma avrebbe potuto e dovuto spendersi con quelle cautele che le leggi impongono per le spese fatte con danaro dello Stato.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Anche io sono convinto, come il signor Relatore dell'ufficio centrale, che ogni qualvolta trattasi di contabilità, di risponsabilità, soprattutto di regolarità nelle spese dello Stato, bisogna mettere in fuori la questione delle persone, perchè, per quanto le persone siano onorevoli, la regolarità dev'essere massima inviolabile, la sola sicura guarentigia del buon andamento delle finanze. Ma prego l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale di ricordare ciò, che egli stesso diceva nel suo rapporto; o piuttosto prego il Senato di ricordare ciò che or ora io aveva sottomesso alla sua conoscenza, l'origine, vale a dire, e l'andamento di quest'affare.

In principio la Commissione reale fu incaricata di provvedere all'esposizione di Firenze, e lo Stato non si presentava se non come chi appresta una quota di concorso alla spesa di questa esposizione.

In conseguenza l'ufficio centrale non mancò di rilevare nella sua relazione che, fintantochè si trattava di affidare ad una Commissione 150 mila lire per parte dello Stato, ed anche altra somma, che sarebbe ascesa sino a 400 mila lire, che allora erano in preventivo, nulla vi era da ridire, e per questo l'ufficio centrale osservava che quando il Senato nel passato luglio 1860 ammise questa spesa, nessuna difficoltà aveva incontrato che tal somma fosse accordata alla Commissione stessa.

L'attenzione del Relatore dell'ufficio centrale o dell'ufficio centrale intero sopra le norme generali di regolarità in materia di contabilità che vorrebbe osservate, come si trattasse di spesa fatta unicamente a carico dello Stato, è stata provocata dalla domanda che si è fatta di un nuovo credito, dalla aggiunzione di nuove somme, in modo da potersi dire, che l'esposizione industriale di Firenze viene ad essere a carico dello Stato.

Io prego il Senato di ricordare che questa non è che una aggiunzione di nuove somme, e certamente dopo che l'affare è stato avviato nel modo che il Senato conosce all'epoca in cui furono accordate le 150,000 lire, non era lecito mutare sistema, portare un cambiamento, senza mostrare una diffidenza per avventura ingiuriosa all'ordine che era stato dato alle spese, all'economia di tutto questo servizio.

Quindi, o Signori, non si pensò di rendere la Commissione in certo modo consultiva, ed ordinatrice soltanto per le spese di dettaglio, e di concentrare la parte ordinativa delle spese nel Ministero; la qual parte era per altro quella che meno preoccupava l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale quando diceva lasciare il carico della responsabilità morale al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e ai Commissari stessi, ma dolersi che non si fosse provveduto alla contabilità materiale, alla risponsabilità del movimento dei fondi.

Già dissi al Senato d'aver avuto informazione che a questo si è provveduto secondo i regolamenti e che si prendono tutte le garanzie necessarie.

Se poi il conto della Commissione dovrà essere esa-

minato presso gli uffizi centrali dello Stato, in questo caso tutte le pratiche fatte in Firenze non saranno inutili, perchè serviranno ad assicurare il Parlamento, che tutto quivi è proceduto regolarmente.

Intorno a ciò non mi resta da aggiungere se non che, persisterò nel raccomandare la regolarità del servizio e di prenderne conto, per dire così, settimanalmente in guisa da essere sicuri che si proceda nel modo migliore possibile.

Senatore **Dragonetti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Dragonetti**. Parmi si possa credere che la cifra della spesa aggiunta alla somma definitiva derivi in gran parte dall'idea di voler comperare il locale, che è la Stazione della ferrovia livornese e rendere inutile quello che già doveva servire all' esposizione. Io crederei che questa spesa per acquisto di locali non debba aggravare lo Stato, perchè forse per molti anni non si avrà più questa esposizione.

Parmi dunque, ripeto, che questa spesa del locale che rimarrebbe in perpetuo a profitto della città di Firenze, non debba essere posta a carico dello Stato.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Rispondo all'onorevole Senatore, che non entra nel credito che oggi si domanda la spesa dell'acquisto della Stazione della strada ferrata livornese, che servirà ai locali dell' esposizione di Firenze. A questa spesa lo Stato non provvede per il momento con alcun sacrificio presentaneo, l'affare procedè nel seguente modo:

Dapprima si volle ottenere dalla società della ferrovia livornese questo locale da poter servire all' esposizione pagandone una certa indennità, perchè temporariamente la società della ferrovia livornese potesse adattare altri locali pel suo servizio.

La società faceva osservare come la spesa di adattamento di questi altri locali sarebbe stata gravissima, che ci sarebbe stato luogo anche a procedere ad espropriazioni per causa di utilità pubblica, che si doveano altronde fare molti lavori per trasportare tutti i convogli della ferrovia in altro sito che dovea servire di stazione.

Che questi sacrifizi, che avrebbe lo Stato dovuto sopportare, arrivavano ad una somma così considerevole, che non era conveniente allo Stato medesimo di prendere temporariamente questa Stazione, ma che poteva piuttosto dimandarne l'acquisto definitivo; nel qual caso la società della ferrovia livornese non avrebbe avuto obbiezione alcuna a cedere definitivamente questo locale, ed avrebbe provveduto a farsene un altro alla stazione di Santa Maria Novella, purchè la spesa da incontrare fosse stata garantita dallo Stato secondo il suo primitivo contratto con altrettante obbligazioni 5 p. 0[0 rimborsabili al pari per la somma di due milioni circa. In tale occasione si aggiunsero altre opere che erano realmente anche utili e generalmente desiderate per questo servizio. Prima che i Ministri di finanza e di agricoltura e commercio procedessero a questo contratto, esaminarono su questo locale poteva essere utile, se poteva essere necessario allo Stato anche dopo cessata l'esposizione di Firenze. Prevedendo benissimo che le esposizioni non si sarebbero fatte sempre in Firenze, il Ministro della guerra fece conoscere come quel locale era perfettamente utile non solamente per la cavalleria ma anche per deposito di artiglieria.

In seguito di che si pensò di farne acquisto, che si fece nel modo testè accennato, vale a dire, guarentendo delle obbligazioni rimborsabili al pari, fruttifere al 5 per 0[0 per la spesa che, cedendo questo edifizio dell'antica Stazione, incontra la società della ferrovia livornese, e per la giunta di altre opere che erano generalmente desiderate.

Senatore **Di Revel**. L'ufficio centrale non ha a caso omesso di parlar del modo d'acquisto di questi locali; esso ha voluto lasciare la piena libertà al Senato, perchè trattasi di un contratto di cui si fa parola, ma che ancora non si conosce.

Il modo con cui si addivenne a questo contratto si è arguito da quanto ha detto testè l'onorevole Ministro di agricoltura e commercio e da quanto si è potuto vedere in altri scritti. Perciò l'ufficio centrale non ha voluto precisamente entrare in questi particolari, perchè era sua intenzione che il voto del Senato a questo riguardo rimanesse pienamente libero: si è soltanto preoccupato della questione sulla quale era chiamato a deliberare, cioè sull'aumento di spesa di 550,000 lire da aggiungersi alle 150,000 come erano nel primitivo disegno, il quale aumento viene fuori così inopinatamente.

Quanto all'altra questione del modo d'acquisto di questo locale per conto del Ministero della Guerra, quando il progetto verrà sottoposto al Senato, esso prenderà quelle deliberazioni che meglio stimerà.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Il contratto fu approvato con Decreto Reale del 13 febbraio 1861, vale a dire 5 giorni prima che si riunissero le Camere, cioè in un' epoca in cui il potere esecutivo riteneva l'esercizio di facoltà assai più ampio di quelle che ha quando le Camere sono riunite. Correva certamente l'obbligo di sottoporre questo contratto all'approvazione del Parlamento, e infatti un progetto di legge è stato presentato in proposito dal Ministro delle Finanze alla Camera dei Deputati, dove esso non è ancor venuto in discussione.

Ma intanto, come giustamente osservava l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, la quistione di questa cessione del locale delle ferrovie livornesi, in nulla si pregiudica nella presente discussione.

Presidente. Domando al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggo l'articolo di legge (*V. sopra*)

Prima che si passi allo squittinio segreto, pregherei il Senato di voler stabilire l'ordine de' suoi lavori;

Essendo domani e posdomani giorni festivi, io proporrei che il Senato si radunasse martedì, al tocco, negli uffizi per la continuazione de' suoi lavori;

Alle 2 in seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Assegnamento a favore della Società del tiro nazionale (per questo ci è già la relazione stampata e distribuita);
2. Ritiro delle monete erose nelle province dell'Emilia;
3. Abolizione di alcuni dazii differenziali;
4. Convalidazione dei Reali Decreti che riguardano i militari privati d'impiego per cause politiche.

Per questi ultimi tre progetti è da sperare che la relazione sarà stampata in tempo utile onde poter utilmente procedere alla discussione nella seduta di martedì.

Se non vi sono opposizioni, l'ordine del giorno per martedì sarà in conformità di quanto ho avuto l'onore di sottoporre al Senato.

Si procede ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*. **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti . . .	77
Favorevoli	55
Contrarii .	22

Il Senato adotta.

Non essendovi ulteriore instanza per la relazione di petizioni, sciolgo l'adunanza.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

XLV.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Congedi — Sunto di petizioni — Omaggi — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione dello stanziamento annuo di lire* 100,000 *a favore della Società del tiro nazionale — Comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri — Approvazione di due progetti di legge concernenti l'uno la facoltà di ritirare le monete erose in corso nelle province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria e di surrogarle con nuove monete di bronzo, l'altro l'abolizione dei dazii differenziali di entrata sopra alcuni liquidi compresi nella tariffa doganale — Discussione sul progetto di legge per la conversione in legge dei RR. Decreti* 4 *e* 20 *marzo* 1860 *e* 10 *e* 31 *gennaio* 1861 *relativi ai militari privati d'impiego per titolo politico, non che alle loro vedove ed orfani — Considerazioni del Senatore Vacca — Risposta del Senatore Fanti — Osservazioni del Senatore De Monte — Approvazione dei singoli articoli del progetto — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Votazione del progetto — Incidente sulla fissazione dell'ordine del giorno per la prossima seduta — Mozione del Senatore Roncalli Francesco — Osservazione al proposito del Senatore Di Pollone.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dell'Interno; più tardi interviene pure il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Senatore, *Segretario* **Arnulfo**, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, *Segretario* **Cibrario**, legge le lettere dei Senatori Piazzoni, Correale, Arrivabene e professore Amari, colle quali i due primi per ragioni di pubblico servizio e gli altri due per motivi di famiglia e di salute chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3002. Aurelio Feliziani, amministratore del soppresso dazio di Macinato nella provincia di Camerino, ricorre al Senato onde ottenere un competente impiego per 48 individui descritti in apposito elenco i quali trovavansi addetti all'ufficio da lui amministrato.

N. 3003. Francesco Motta di Palazzolo, ricorre al Senato acciò gli venga accordata la dispensa della età per essere nominato giudice supplente a Palazzolo, facendosi intanto sospendere per ora tale nomina in altrui favore.

N. 3004. Celestino Viranò di Torino, si rivolge al Senato onde ottenere qualche soccorso alla sua misera condizione che lo astringe attualmente a vivere nel Ricovero di Mendicità (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il signor Domenico Sabatini di alcune *copie d'un suo memorandum al Parlamento Nazionale Italiano intorno alle ferrovie sicule-napolitane.*

2. Il signor Ettore Bertini delle sue *Considerazioni intorno al Codice Penale toscano pubblicato nel* 1853.

3. Il signor avvocato Alfonso Cavagnari di N. 220 esemplari di una sua memoria intitolata: *Dei diritti spettanti alle province parmensi sui beni già patrimoniali dello Stato.*

4. Il commendatore Lorenzo Valerio d'una sua *Relazione al Ministro dell'interno sulla gestione del Governo delle Marche.*

5. Il teologo Cuniberti d'alcune copie dell'*Elogio funebre al conte di Cavour da lui recitato in Savigliano nelle solenni esequie ordinate da quel Municipio.*

6. Il signor avvocato Francesco Devincenti d'un suo *Programma di un prestito di cinquecento milioni al pari e senza oncre d'interesse.*

Prima di intraprendere la discussione dei quattro progetti di legge che sono portati all'ordine del giorno, conviene che interroghi il Senato quanto ai tre posteriori, cioè il 2, il 3 e il 4., per i quali la relazione

si è distribuita ai signori Senatori in termine minore di 48 ore, come porterebbe il regolamento, se intenda ratificare il suo ordine del giorno e passare oltre alla discussione di questi tre progetti di legge.

Chi intende di ammettere la immediata discussione dei tre posteriori progetti di legge, senza che sia preceduta di 48 ore la distribuzione della relazione, voglia sorgere.

(Approvato)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ASSEGNAMENTO ANNUO DI L. 100,000 A FAVORE DELLA SOCIETÀ DEL TIRO NAZIONALE.

(*V. atti del Senato N.* 34).

Presidente. Si passa ora alla discussione del primo dei quattro progetti, quello cioè relativo all'assegnamento annuo di L. 100,000 a favore della società del tiro nazionale.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola rileggerò gli articoli del progetto per metterli ai voti.

« Art. 1. Nel bilancio del Ministero dell'Interno sarà inscritta una nuova categoria sotto la denominazione: *Sussidio ai tiri al segno*. Pel 1861, vi sarà stanziata la somma di L. 100,000 ».

(Approvato)

« Art. 2. Sino alla concorrenza della metà di questa somma potrà il Governo accordare sussidio alla Società del tiro nazionale ».

(Approvato)

« Art. 3. Colla somma rimanente saranno sussidiate quelle altre sole Società di tiro, le quali

a) Otterranno l'approvazione dei loro Statuti dal Governo;

b) Giustificheranno mezzi sufficienti per le spese di loro primo stabilimento;

c) Accorderanno l'uso del loro locale pel tiro a segno nazionale ».

(Approvato)

Si passa ora allo squittinio segreto.

Prego il signor Senatore Segretario d'Adda di fare l'appello nominale.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti	71
Favorevoli . . .	62
Contrarii . . .	9

Il Senato adotta.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio. Il Governo del Re è lieto di annunziare agli egregi Senatori del Regno un avvenimento, il quale sarà accolto come uno dei più fausti del nostro risorgimento nazionale.

S. M. l'Imperatore dei Francesi riconosce S. M. il Re Vittorio Emanuele II, come Re d'Italia.

Ecco finalmente fondata quella nazione a cui per la lunga oppressione straniera fin qui era stato negato non che l'essere, anche il nome.

Coll'altezza della sua mente l'Imperatore dei Francesi ha intravveduto quali felici conseguenze deriverebbero alla causa della civiltà, alla pace d'Europa, aiutando alla liberazione d'Italia; porgeva la mano amica a Vittorio Emanuele propugnatore della indipendenza nazionale e col sangue dei prodi caduti nelle gloriose battaglie, consacrava un'alleanza fra due nazioni chiamate ad essere i difensori della civiltà.

Una pace improvvisa, non aspettata, non desiderata, parve che rapisse tutti i beni che la guerra preparava; ma l'Imperatore con sapiente aspettazione, accomodò la via, maturò le opportunità onde i popoli col senno e colla costanza compissero l'opera che la guerra interrotta pareva lasciasse a mezzo.

E i popoli italiani risposero alla voce della Provvidenza e nei campi delle battaglie, e nei Parlamenti molto operarono al bene della patria e alla gloria sua e costituirono la nazione. Ora gli Italiani saranno memori sempre di quanto fece per la loro causa il magnanimo Imperatore, ma terranno pur sempre scolpito nell'animo che dovendo propugnare il loro buon diritto, non si separeranno giammai da quelle virtù che fecero a loro conseguire già a questo giorno il rispetto e la fiducia dei Governi più potenti dell'Europa e le simpatie dei popoli. (*Vivi e generali applausi*).

Presidente. Il Senato ha già esternato l'intima compiacenza che prova di un avvenimento che avrà tanta parte sull'avvenire della nostra patria, di un avvenimento il quale stringerà sempre vieppiù i nodi di riconoscenza che ci legano alla Francia e al suo Imperatore, i rapporti d'intima alleanza che tanto frutto hanno prodotto e che sono cementati col sangue e con le mutue simpatie.

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PEL RITIRO DELLE MONETE EROSE NELLE PROVINCE DELL'EMILIA, DELLE MARCHE E DELL'UMBRIA E PER L'ABOLIZIONE DI ALCUNI DAZI DIFFERENZIALI.

(*V. atti del Senato N.* 37 e 42.)

Presidente. Passo ora al secondo progetto di legge concernente il ritiro delle monete erose nelle province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria.

Leggo l'art. unico.

« Le monete erose in corso nelle province dell'*Emilia*, delle *Marche* e dell'*Umbria* saranno ritirate e concambiate colle nuove monete, conformemente a ciò

che è prescritto nella legge del 20 novembre 1859, intorno alle monete delle antiche province e della Lombardia. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola rileggo l'articolo (*Vedi sopra*).

Trattandosi di una legge contenuta in un solo articolo si passa immediatamente allo squittinio segreto.

(Il *segretario* Senatore **Arnulfo** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Votanti	73
Favorevoli . .	69
Contrari . . .	4

Il Senato adotta.

L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge relativo alla riduzione di alcuni dazi differenziali.

Leggo il progetto di legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola ne rileggerò l'articolo unico.

« Sono soppressi i dazi differenziali di entrata sui seguenti liquidi, compresi nella categoria prima della tariffa doganale 9 luglio 1859, ed i relativi diritti verranno quindi innanzi percetti nella misura rispettivamente sottoindicata senza riguardo alla bandiera ed alla provenienza.

Vini ed aceto comune d'ogni specie.

In otri e botti L. 3 30 l'ettolitro.

In bottiglie « 0 10 la bottiglia.

Acquavite.

In botti o barili	Semplice	di 22 gradi o meno	L.	5 50	l'ett.
		di gradi superiori	»	10 00	id.
	Composta		»	60 00	id.
In bottiglie	Semplice		»	00 10	la bot.
	Composta		»	00 60	id.

Olio di oliva.

L. 10, 00 ogni 100 chilogr.

Nessuno domandando la parola si passerà immediatamente allo squittinio segreto, trattandosi di un progetto di legge compreso in un solo articolo.

Risultato della votazione:

Votanti . . .	72
Favorevoli . .	72

Il Senato adotta all'unanimità.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEI R. DECRETI CHE RISGUARDANO I MILITARI PRIVATI D'IMPIEGO PER CAUSE POLITICHE.

(*V. atti del Senato N.* 40).

Presidente. Viene ora in discussione il quarto ed ultimo progetto di legge per la conversione in legge dei reali decreti 4 e 20 marzo 1860 e 10 e 31 gennaio 1861 relativi ai militari rimasti privi di impiego per motivo politico, non che alle loro vedove ed orfani.

Leggo il progetto di legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Signori Senatori... Questa legge votata la prima volta dal Senato, recata di poi all'esame della Camera elettiva, porgeva colà occasione ad una discussione ben grave e memorabile la quale innalzandosi, dirò così, a tutta l'altezza dei principii, consecrava ed applicava largamente il principio delle legittime riparazioni.

Questo pensiero è sì giusto e generoso che l'ufficio centrale portò fiducia che il Senato non vorrà certamente disdirlo.

Si divisò dapprima di accomunare i benefizi di questa legge agli uffiziali dell'armata di mare la cui condizione non potrebbesi disuguagliare da quella dell'armata di terra.

Questa fu la prima modificazione alla quale l'ufficio centrale non poteva di certo ricusare la sua adesione.

Si presentava di poi la questione degli uffiziali Veneti di quegli uomini egregi i quali combatterono disperatamente a difesa dell'eroica Venezia, e dopo i grandi disastri esularono qui in questa terra libera a cercarvi ospitalità generosa e sussidi di vita.

Ora mutati i tempi, e nelle liete condizioni sopravvenute quegli onorevoli militari invocavano il benefizio della stessa legge; e desideravano eglino che quel pietoso sussidio si convertisse in un diritto riconosciuto, desideravano che fossero riconosciuti i gradi accordati loro da Governi provvisorii.

Questa causa era così simpatica e santa dirò così, che potè facilmente conquistare l'assentimento della Camera elettiva.

Trovò degli avversari, ma avversari leali i quali rispettando il buon diritto, solamente cercarono di circondarlo di certe precauzioni, di certe guarentigie mercè cui il benefizio non potesse volgersi a pro' di coloro i quali non si trovassero in parità di condizioni, ovvero a quei militari i quali entrati nel servizio attivo trovavano così nella nuova carriera dischiusa loro la via a conquistar premii e gradi: ed in quest'intendimento, o Signori, è formolato l'articolo 5 di questa legge la quale unanimemente ha riportato l'approvazione del vostro ufficio centrale.

Era da provvedere da ultimo alla sorte dei militari napoletani colpiti dalle destituzioni del 1820. E veramente se vi è causa che fosse mai degna delle più vive e benevole sollecitudini, era quella; imperocchè questi uomini colpiti da quelle atroci proscrizioni avevano stentato la vita con ogni maniera di sofferenze, e quando per gli ultimi lieti avvenimenti risorsero le speranze di fato men duro invocarono essi i benefici effetti delle stesse leggi del magnanimo Carlo Alberto del 1848, leggi

per le quali provvidamente si volle assicurare la posizione de militari piemontesi colpiti dalle destituzioni del 1821, e però fu stabilito che ogni periodo di 12 anni avesse a computarsi ad aumento di un grado.

I richiami però di quei sciagurati non trovarono ascolto; un decreto della Luogotenenza del 28 dicembre 1860 proclamava un principio assoluto la cui rigorosa applicazione avrebbe reso affatto vano il benefizio.

Ora il principio astrattamente considerato portava seco un carattere di giustizia, perciocchè si considerava che quei tali militari che con posteriori decreti fossero stati richiamati al servizio del Governo, costoro non avessero diritto a fruire di un secondo benefizio; e in questi termini la cosa sta bene; ma è da sapere che nel 1848, in quel breve periodo di mendace libertà costituzionale, Re Ferdinando provvedeva e di mal garbo alla domanda degli uffiziali destituiti nel 1820, ma collocandoli nella posizione la più abbietta e tapina, destinandoli cioè alla terza e quarta classe. Ora, per gli ordinamenti militari di Napoli, la destinazione alla terza o alla quarta classe importa il ridurre i militari ad un meschino sussidio da non bastare neanco ai bisogni della vita, importa condannarli all'immobilità e all'abbandono.

Tali sono, in iscorcio, le ragioni che prevalsero nella discussione della Camera Elettiva persuadendo la giustizia dei richiami circa il negato benefizio. Di qua la benigna disposizione dell'art. 7 aggiunto, il quale statuisce che le eccezioni contemplate dal decreto luogotenenziale non veniessero punto a colpire i militari napoletani che dopo il 15 maggio furono posti alla quarta classe: senonchè l'articolo, recato all'esame dell'ufficio centrale, diè luogo a rilevare una lacuna, poichè nell'atto che si provvede alla sorte degli uffiziali passati alla quarta classe, se ne lascia poi senza considerazione alcuna un'altra categoria che pur si trova in parità di condizioni. Intendo parlare degli ufficiali collocati alla terza classe la cui posizione non è dissimile da quella degli uffiziali di quarta classe.

Ancora per questi ufficiali non si fa luogo a carriera; e se si è trovato giusto di accordare il benefizio agli ufficiali di quarta classe non potrebbesi ricusare senza ingiustizia agli ufficiali della terza.

L'ufficio centrale dietro tali considerazioni stimò di richiedere l'onorevole signor Ministro della guerra di talune spiegazioni, e questo per evitare la necessità di recare una modificazione alla redazione dell'art. 7.

Io son lieto di annunziare che l'onorevole Ministro della guerra fece tali e sì nette dichiarazioni da far cessare ogni dubbiezza, imperocchè egli consentiva che nella interpretazione dell'art. anche gli ufficiali passati alla terza classe avessero a vantaggiarsene.

Con queste spiegazioni adunque l'ufficio centrale mi ha conferito l'onorevole incarico di proporre al Senato l'approvazione di questa legge.

Qui, o Signori, ho esaurito il mio còmpito a nome dell'ufficio centrale che ho l'onore di rappresentare. Mi rimane però un altro dovere a compiere, un dovere il quale mi è imposto non solamente da carità di patria, ma altresì da un sentimento profondo di giustizia morale, di equità, di umanità.

Io diceva da bel principio che questa legge, nella discussione della Camera Elettiva, si era ingrandita ed elevata. Non si volle lasciare inonorata nè senza premio niuna virtù militare, niun atto di patriottismo, niun sagrifizio, niun infortunio.

E dove i premii non potevano giungere si volle rendere una testimonianza solenne di riconoscenza nazionale a tutti gli egregii uomini, che avevano pugnato per la patria indipendenza.

Così venne fuori un ordine del giorno il quale dichiarava avere ben meritato della patria tutti quelli che avevano combattuto per la nazionale indipendenza.

E sapete voi, o Signori, chi fu il caldo propugnatore di quell'ordine del giorno?

Fu, o Signori, quel grande la cui perdita luttuosa l'Italia sconsolata rimpiange, anzi dirò, l'Europa civile maravigliosamente commossa deplora: ed onorandone la tomba essa onora l'Italia fatta grande da quel gran cittadino.

Ora, o Signori, se la questione nella Camera dei Deputati si elevò a tanta altezza di principii, non sarebbe forse cosa degna della grandezza dell'argomento, degna altresì dell'alta missione del primo corpo politico dello Stato, di rialzarla, dirò quasi ancora di più, ed informarla a principii anche più elevati? Di mettere a fianco al principio delle riparazioni il principio non men sacro delle riabilitazioni? Se noi, o Signori, ci affrettiamo a rendere omaggio a quei generosi che spesero l'opera e il sangue loro per la nazionale indipendenza vorremo forse respingere quei miseri, quei traviati i quali furono tirati dai fatti in una via sciagurata indicata loro dall'onore militare, questo sentimento artificiale ed inflessibile il quale sventuratamente costituisce pur sempre la forza e il nerbo di tutte le armate del mondo?

Già intendete che io mi propongo di intrattenervi un istante dei militari del disciolto esercito borbonico. Ma mi è d'uopo dichiarare anzi tutto che mi guarderò bene da ogni qualsiasi appunto o censura dell'opera di un prode ed onorevole generale, il general Fanti, delle cui virtù patriottiche e militari io mi professo sincero ammiratore.

Mi sia permesso adunque di esaminare con piena lealtà in quali termini stia la condizione dell'esercito napoletano. Codesto esercito a mio modo di vedere si scompartiva in varii gruppi, con varii aspetti, con una diversa gradazione di responsabilità morale.

Vi si presentavano primamente quegli uomini onorevoli che nell'ultima crisi politica, e quando le sorti pendevano ancora incerte non esitarono un'istante a seguire la via dell'onore e di eleggersi il partito consigliato dalla dignità e dal patriottismo, cioè voltare le spalle al governo antinazionale, smettere l'assisa militare, rientrare nelle file del popolo e non pochi di essi

trarre al Volturno e combattere a'fianchi dell'eroico Garibaldi.

Ora io credo che non sia d'uopo il dimostrarvi che questo eletto drappello reclama di certo le più vive simpatie e considerazioni speciali.

Io non so se l'abbiano o no ottenuto, se abbiano a querelarsi di qualche cosa, non voglio nemmeno presumerlo; mi limiterò ad eccitare le considerazioni benevole del Ministero sulla loro sorte.

Seguiva un'altra categoria quella cioè degli ufficiali dei corpi scientifici, ed è a sapere per verità che gli ufficiali dei nostri corpi scientifici erano circondati di buona fama, di capacità militare distinta e ne hanno dato un saggio assai splendido nel 1848, imperocchè quei generosi che obbedirono alla voce del patriottico Guglielmo Pepe, che varcarono il Po e combatterono a Goito e Marghera, parmi che abbiano lasciato un documento irrecusabile della loro virtù militare, e del loro affetto all'Italia.

E se mi fosse lecito, o Signori, di far intervenire una parola augusta in questa discussione, io potrei in questo momento riferire le magnanime parole che uscivano dal labbro dell'eroe coronato che oggidì 25 milioni d'Italiani acclamano, il quale degnava a noi, presentatori di un indirizzo a Grottamare, di attestarè i maggiori elogi di quei valorosi che avevano combattuto ai suoi fianchi a Goito e Curtatone.

E mi duole il dirlo, quel colonnello che era precisamente al comando dell'eroico 10° di linea, ora miseramente è ridotto, e condannato a spogliarsi dell'assisa militare. E questo perchè?

Perchè gli è toccato la messa in ritiro. Ma la messa in ritiro lo spoglia della divisa militare, perocchè non vestirà quella dell'esercito antico, che non esiste più, nè la troverà nell'esercito nuovo italiano, perocchè l'esercito, invero non lo rifiuta, ma sventuratamente non è stato confermato nel suo grado

Aggiungerò, che in tal caso trovasi pure il colonnello Ritucci, il quale fece anche di sè bellissima mostra nell'assedio di Venezia.

Nè io posso in questo momento lasciare senza un eco la generosa difesa che si faceva dei combattenti napolitani nella Venezia nell'altro recinto del Parlamento; anzi questa difesa non fruttò solo manifestazione di simpatia, ma diè cagione ad un ordine del giorno accettato dal Ministero, il quale ordine del giorno raccomandava propriamente al Ministero la sorte di quei generosi.

Io, o Signori, potrei pure presentare un ordine del giorno negli stessi termini, ma tanto mi sovrabbonda la confidenza nello spirito di giustizia e d'equità del signor Presidente del Consiglio, che io rinunzio volentieri all'ordine del giorno, e mi affido alla sua giustizia.

Rimane da ultimo la gran massa degli ufficiali di linea; e qui io mi propongo di chiamare l'attenzione del Senato e del Ministero.

Io convengo che sventuratamente l'armata napoletana era guasta e contaminata dal sistema corruttore che si era travasato in tutti gli ordini dello Stato; convengo pure che l'armata italiana è chiamata ad alti destini, ed abbisogna degli elementi giovani e vivaci per apparecchiarsi a combattere le battaglie supreme della nazionale indipendenza.

Se il Ministero adunque ha voluto portare in queste indagini la maggior severità per eliminare tutto il fradicio, io certamente non potrei fargliene addebito; anzi mi unisco a giustificarlo. Ma vediamo come il Ministro ha condotta la faccenda,

Il Ministro, se non m'inganno, ha distinto gli ufficiali in tre categorie, ed a taluno dei militari napolitani è accordata la posizione d'aspettativa, la quale certamente non è la più lieta, perocchè lo riduce alla metà del suo soldo: ma in questo io non trovo a ridire, perocchè certamente il Ministro è giudice della convenienza di mantenere un individuo nel servizio attivo, oppure di metterlo in aspettativa.

La seconda categoria abbraccia gli ufficiali sedentarii. E questi potranno invero rassegnarsi alla loro posizione, perciocchè loro è lasciata la percezione dell'intiero stipendio, e prestano ancora un utile servizio nelle piazze o altrove; infine, è una posizione che non potrà loro pesare grandemente.

Rimane l'ultima categoria, che certamente è la più numerosa, quella degli ufficiali posti al ritiro.

Signori, qui bisogna spiegarsi ed intendersi bene.

La posizione del ritiro è una posizione che per molti inchiude una condanna di morte, perciocchè tutti coloro i quali non sono in grado di liquidare la pensione per difetto degli anni di servizio, vanno dannati alla indigenza, e per gli altri, cui la pensione competerà, conviene anche avvertire che la pensione si riduce a così poca cosa, che appena potrà bastare alle necessità della vita. Ma si potrebbe rispondermi, che cosa dunque chiedete? qual consiglio dareste voi al Ministero?

Due cose mi farei lecito consigliare: in primo luogo che si ritornasse ad un esame più diligente di quei militari per vagliarne meglio i loro precedenti, la loro attitudine, la condotta, la capacità militare, e che questo si facesse collo spirito di perfetta lealtà della quale per altro non voglio pur dubitare.

In secondo luogo, riguardo alla pensione di coloro che sarebbero collocati al ritiro, vorrei che codesta misura severa venisse economizzata col preferire la destinazione men dura ai corpi sedentanei.

Signori, se io insisto sulla questione dei militari napoletani, non crediate che lo faccia solo inspirandomi ai santi affetti di umanità onde altamente mi onoro; ma lo faccio altresì elevandomi a considerazioni di un ordine superiore: io potrei ricordare dapprima il grande avvenimento che or ora udivamo dal labbro dell'onorevolissimo Presidente del Consiglio: egli ci annunziava la buona novella, il riconoscimento del Regno d'Italia da canto dell'Imperatore dei francesi, avvenimento il quale adempie ad uno dei voti nostri più cari; avve-

nimento che fortifica la nostra posizione, e ci fa entrare ormai nell'areopago europeo, non già in sembianza di protetti, ma da pari a pari, imponendoci non pertanto grandi doveri di cauta prudenza, e di riconoscenza imperitura. Adunque io potrei dire: noi siamo abbastanza forti, e i forti sono sempre obliosi e generosi.

Io però, o Signori, a prescindere da questa considerazione, avrei pure a segnalare un pericolo: io credo per verità che lasciare non pochi militari in una posizione propriamente disperata, egli è un creare un pericolo permanente: ricorderò che anche nel 1821, quando fu necessaria la dissoluzione dell'esercito, quell'esercito che aveva impugnato le armi contro il principe, ebbene a tutti fu assicurato un sussidio di vita. Questo ricordo mi basta, ed a coloro i quali potrebbero forse farmi accusa di voler fare appello all'oblio e alle perdonanze nell'istante che ferve ed infuria la sacrilega guerra civile soffiata e nudrita dalle rive del Tevere, a costoro io risponderò che sarebbe fatalissimo errore ripudiare questa politica; e le mie ragioni sono queste: vi fu un tempo, o Signori, in cui nel gran parossismo della rivoluzione francese venne su un'assemblea famosa un'assemblea di giganti. La Convenzione. Questa assemblea si trovava di fronte a grandi pericoli.

La coalizione la minacciava alla frontiera, e dentro, o Signori, tutti i nemici del nuovo ordine di cose: monarchici e federalisti, aristocrazia e clero la laceravano e tramavano complotti con lo straniero. Allora la Convenzione entrò risolutamente nella via del terrore.

Versò quattordici armate sui confini della Francia; e così rispose alla coalizione, e nell'interno (rabbrividisco nel pensarlo) inaugurò la legge dei sospetti, alzò la guigliottina rivoluzionaria.

La Convenzione è stata giudicata dalla storia imparziale, ed io credo, o Signori, che la Convenzione non meriti nè i biasimi sconsiderati di alcuni, nè le apologie superlative di altri; imperocchè, se la Convenzione salvò la Francia, costernò e fece gemere gli amici della umanità e della libertà questa.....

Presidente. Prego il signor oratore di volersi restringere; di tenersi alla questione; la Convenzione non ci ha che fare: il giudizio sulla Convenzione è già stato pronunziato dalla storia.

Senatore **Vacca**. Credo che quest'argomento sia opportunissimo a dimostrare il mio assunto, ma ne prescinderò. Osserverò però da ultimo che un Governo surto dal suffragio universale, un Governo il quale dovrà sempre rifuggire da mezzi estremi, da mezzi rivoluzionari, ha il bisogno necessariamente di fare appello alla conciliazione ed ha bisogno ancora di mostrarsi inesorabile contro coloro i quali si ribellano alla volontà nazionale, ma a tutti coloro che a questa volontà nazionale si inchinano, ha debito ed interesse di stendere la mano, proclamandosi così il vero Governo del paese.

Stolta, o Signori, sarà sempre la voce di quei partiti che pronunziano il motto brutale: guai ai vinti.

Senatore **Fanti**. Ringrazio l'onorevole Senatore Vacca delle benevoli espressioni che volle usare a mio riguardo. Ma siccome egli ha parlato di cose nelle quali io ho avuto molta parte, mi credo in debito di dargli alcuni brevi schiarimenti in proposito.

Comincierò a rispondere a quanto disse relativamente a due ufficiali superiori del disciolto esercito napolitano, i cui nomi egli ha voluto citare come quelli che avrebbero ricevuto un torto dal Governo. L'un d'essi è il colonnello Rodriguez, il quale può benissimo aver preso parte alla battaglia di Goito nel 1848. Io ignorava questa circostanza, e credo che se egli ne avesse fatto cenno, la Commissione gli avrebbe conceduto, come lo ha conceduto a molti altri, di portare l'uniforme dell'esercito nostro. In conseguenza io penso che sotto questo rapporto, il Ministero abbia fatto il dover suo.

Quanto al generale Ritucci che era allora colonnello, egli venne compreso nel numero di tutti gli altri generali che hanno seguito la sorte del Re, giacchè il Ritucci, se ben mi ricordo, comandava l'esercito napoletano sotto Capua, e fu poi surrogato da Salzano. In conseguenza il Ritucci, come Salzano, furono ammessi al ritiro, giacchè era impossibile ammetterli nell'esercito nazionale.

L'onorevole propinante ha distinto gli altri ufficiali in tre categorie: l'una di quelli posti in aspettativa, l'altra di quelli ammessi in servizio sedentario, la terza infine di quelli collocati a ritiro.

Quanto a quelli in aspettativa, che sono gli ufficiali di cui l'esercito potrà trarre maggior vantaggio, uscendo dal ministero raccomandai che tutti fossero chiamati sotto le armi e distribuiti nei diversi reggimenti; anzi feci entrare in servizio fin da principio quelli del genio, dell'artiglieria, e dello stato maggiore, e quelli di fanteria lo saranno a giorni. Di cavalleria non vi sono che pochissimi ufficiali in aspettativa, giacchè la maggior parte di essi ha domandato il riposo.

Quanto al servizio sedentario si sono ammessi coloro i quali non aveano gli anni di servizio pel ritiro, o che per la loro età, o secondo il parere della Commissione potevano ancor prestare qualche servizio allo Stato. Essi furono divisi in due categorie: gli uni pel servizio delle piazze, gli altri pel corpo de'veterani.

Finalmente per quelli posti a ritiro, che salgono al numero di oltre tre mila, posso assicurare il Senato che avendo io stesso esaminato uno ad uno gli stati di servizio, furono ammessi tutti coloro che vi avevano diritto, cioè se subalterni, quelli che avevano 25 anni di servizio, come presso noi; se di grado superiore, quelli che avevano 30 anni di servizio.

Dove è incorsa forse in principio qualche, non dirò errore, ma inavvertenza, che fu subito corretta, e alla quale si sarebbe potuto passar sopra, si fu per coloro che non avevano ancora due anni di grado, e non potevano perciò a termini delle nostre leggi aver diritto

al ritiro di quel grado, bensì al ritiro del grado inferiore.

In quanto poi al diritto al ritiro dirò all'onorevole preopinante, che, se non erro, quello determinato nel ex reame di Napoli, è molto più largo del nostro, perchè ivi si percepiva il soldo intiero, mentre presso noi se ne percepisce appena la metà. Un capitano ha da noi 1300 franchi di ritiro e non altro, colla legge napoletana invece ha il soldo intiero.

Perciò non credo che nessuno sia stato leso ne' suoi interessi.

Dirò di più: non uno, nè due, ma molti ufficiali messi in aspettativa, essendo classificati per rientrare in servizio attivo, furono invitati di recarsi alla loro destinazione. (Qui non si può far distinzione, si mandano gli ufficiali tanto a Trapani, quanto a Susa). Essi hanno risposto, preferiamo il ritiro: preferiamo restare alle nostre case: Ciò vuol dire che loro non comoda il servizio attivo. Ecco quanto voleva accennare per appagare i desideri dell'onorevole preopinante.

Senatore **Vacca.** Ringrazio l'onorevole Senatore Fanti delle spiegazioni che volle favorirmi.

Senatore **De Monte.** Signori Senatori! Io non entrerò nella discussione sollevata dall'onorevole Senatore Vacca, la quale partiva da motivi plausibilissimi di filantropia, epperciò degni di lode. Ma non abusando del tempo preziosissimo del Senato, mi prendo la libertà di aggiungere poche parole quanto all'epoca memoranda del 1821; poichè sono io pure di quell'epoca, che è troppo rimarchevole e nella quale ho veduto svolgere drammi di civile sapienza nel Parlamento di quel tempo, ed a titolo d'onore io citerò uno di quei deputati che siede ora nel Senato, sempre uguale a sè stesso, il signor marchese Dragonetti, che fece bella prova d'ingegno, e della sua, quantunque allora in giovane età, non comune virtù.

Però rimpetto a questa prova del Parlamento nazionale non potrei non ricordare qualche Carneade, e ricordo pure come il più fiorente esercito composto di giovani valorosi, pieni d'amor patrio, e che avrebbero fatto pagar caro all'aquila bicipite di aver esteso il volo sulle nostre regioni, se non fosse stato disciolto dal tradimento che fu ordito nella Reggia, appoggiato dai generali che comandavano al campo di Rignano, ed inoculato in alcuni capi dei corpi. Se non che mentre lo esercito veniva così disciolto, lode sia agli ufficiali e sott'ufficiali, poichè i nostri sott'ufficiali di quel tempo erano i più distinti giovani, e formavano il seminario degli ufficiali dell'esercito, lode sia agli uni ed agli altri che raccoltisi in Napoli furono l'egida della guardia nazionale in momenti nei quali la guardia reale, che fu il solo corpo che si ebbe tutta la cura di far rimanere intatto, uscendo furente dal Castello Nuovo si fece a caricare sulla guardia nazionale, per quindi far man bassa sui cittadini inermi ed inoffensivi; ma trovò il fatto suo e nel forte contegno della guardia nazionale, e nell'aiuto che prestarono gli ufficiali e sott'ufficiali dell'esercito disciolto, e specialmente gli ufficiali e sotto ufficiali dei dragoni, cosa che non potrei mai dimenticare. Ora questi, dopo le luttuose vicende di quel tempo, vennero chi gettati in carcere profondo, chi costretti ad esulare, e furono perfino, o Signori, reietti dalla Francia, che è la terra ospitale per eccellenza, obbligati a ricoverare nei deserti lidi dell'Affrica. Ed è ora che dopo tanti anni di dolorosa aspettativa sorge un raggio di luce pel quale a questi poveretti, stremati dagli anni e dai bisogni di ogni specie, e quindi ridotti ad un numero infinitesimale è dato di aspirare ad una tarda, ma giusta riparazione.

Io credo, che non vi possa essere anima italiana, che non sia compresa da un forte sentimento per accorrere il più presto possibile, affinchè questi esseri, vittime di un patriottismo non comune, ricevano finalmente un certo tal quale compensamento.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggerò i singoli articoli.

« Art. 1. Avranno forza di Legge i Regi decreti dei 4 e 29 marzo 1860, 10 gennaio 1861 annessi alla presente Legge, relativi sia ai militari privati d'impiego per titolo politico dei Governi Austriaco, Pontificio, e dai cessati Governi delle Due Sicilie, Granducale di Toscana, e Ducale di Modena e Parma, sia alle loro vedove ed orfani, come pure avrà forza di Legge il regio decreto del 31 gennaio 1861 relativo alle vedove, agli orfani ed ai congiunti dei militari dell'armata dell'Italia meridionale.

« Le condizioni speciali alle quali debbono soddisfare le vedove ed i figli dei militari per conseguire la pensione sono quelle stesse stabilite dalla Legge 27 giugno 1850 ».

(Approvato)

« Art. 2. Le disposizioni de' suddetti decreti sono estensibili a tutti i militari delle rispettive armate di mare quando si trovassero nelle condizioni ivi accennate ».

(Approvato)

« Art. 3. Le disposizioni contenute nei sovraccennati decreti, relativi ai militari stati privati del loro grado ed impiego per titoli politici, sono altresì riferibili a quelli di essi stati per gli stessi motivi spogliati della pensione di ritiro o di riforma, nella quale vengono perciò reintegrati colla decorrenza fissata dai predetti decreti. »

(Approvato).

« Art. 4. Nel primo de' due decreti 4 marzo 1860 s'intendono soppresse all'articolo 2 le parole: « non fatto caso de' gradi che posteriormente egli possa aver conseguiti al servizio d'esteri Governi, o de' Governi provvisori di Lombardia o di Venezia negli anni 1848 e 1849. »

(Approvato).

« Art. 5. Gli ufficiali Veneti di terra e di mare, ai quali fu riconosciuto competere l'assegno istituito colla legge 7 giugno 1859, saranno ammessi a riposo o a riforma col grado al quale fu attribuito quell'assegno, sempre chè abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859, e senzachè per effetto del presente articolo possa variarsi la posizione di quelli tra i detti ufiziali che si trovano in servizio attivo nell'armata di terra e di mare. »

(Approvato).

« Art. 6. I due decreti del 10 gennaio 1861 non sono applicabili ai casi ai quali provvede il Decreto della Luogotenenza del Re in Napoli del 28 dicembre 1860, ed acquistano vigore di legge in quanto alle altre loro disposizioni. »

(Approvato).

Art. 7. Le esclusioni del detto Decreto Luogotenenziale non comprendono i destituiti dopo la rivoluzione del 1820, i quali furono richiamati dal Governo costituzionale prima del 14 maggio 1848, e messi alla 4.a classe per cause politiche dopo il 15 maggio. »

(Approvato)

Presidente del Consiglio. Il Ministero aderisce completamente a quanto l'egregio Relatore dichiarò al termine del suo rapporto.

Esaminando appunto le condizioni dei militari della categoria terza, fu visto che erano perfettamente identiche a quelle della categoria quarta; anzi vi erano forse ragioni che militavano per loro a preferenza di quelli della categoria quarta; quindi a tale applicazione sarà data interpretazione estensiva conforme ha dichiarato il Relatore.

Presidente, Prima di passare allo squittinio segreto prego il Senato di voler determinare il corso dei suoi lavori.

In pronto per domani non c'è ancora niente; dunque bisognerà aspettare che domani si distribuiscano le relazioni. Per venerdì vi potrebbero essere i seguenti progetti di legge: due per maggiori spese, un terzo relativo alla leva di 4500 uomini nelle province siciliane, finalmente quello riguardante la sanità marittima.

Osservo che quest'ultimo deve andare in esecuzione al primo di luglio prossimo; per conseguenza è, non che urgente, urgentissimo che sia prestamente discusso.

Senatore **Roncalli Francesco.** Domando la parola sull'ordine del giorno.

Presidente. La parola è al Senatore Roncalli.

Senatore **Roncalli Francesco.** L'onorevole signor Presidente ed i signori Senatori ricorderanno che già da molto tempo io deposi sul banco della presidenza un progetto di legge, il quale, dopo trascorsi non pochi giorni, venne dagli uffizi riuniti in conferenza ammesso alla lettura in seduta pubblica; ma allora si espresse il desiderio di dar tempo al Governo per prender esso la iniziativa di una legge in proposito.

Dopo quel giorno ne sono trascorsi altri, e finalmente ho udito oggi che si è, non presentato un progetto di legge ministeriale, ma bensì distribuiti certi libretti di concessione, che io ben non conosco, ma che per quanto posso conoscere, non approvo. Vedo anche che si vanno presentando progetti di nuove concessioni di ferrovie senza che nessun articolo preciso accenni l'oggetto della mia proposta di legge.

Credo quindi necessario d'invitare l'onorevole signor Presidente a voler quanto prima mettere all'ordine del giorno la lettura in seduta pubblica e lo svolgimento del mio progetto di legge.

Presidente. La domanda del sig. Senatore Roncalli sarà immediatamente secondata; egli ha il diritto di far portare all'ordine del giorno la lettura della sua proposta per la prima seduta, ed all'ingresso di questa si farà luogo alla lettura della medesima secondo la proposizione testè fatta.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Io credo opportuno di dare uno schiarimento al Senato. L'oggetto cui mira il progetto di legge del Senatore Roncalli, conosciuto dal Senato, credo sia stato dal Ministero soddisfatto; la provvidenza che si prese non è per anco compiuta, ma s'avvia al suo compimento.

Il Ministero ha già inviato buon numero di quei libretti, che, come il Senato sa, ha il Ministero intenzione di porre a disposizione delle due Camere, onde ciascuno dei componenti le medesime possa valersene per la libera circolazione sulle ferrovie.

Io dico che una parte di questi libretti è giunta alla questura, ma non sono ancora stati distribuiti, perchè sono arrivati questa mattina.

Il loro numero non è ancora che di 48; vedendo perciò che esso era deficiente, e non corrispondente al numero dei signori Senatori, si sono prese informazioni all'uopo presso il Ministero, il quale dimostrò l'impossibilità, in cui si era trovato di fare scrivere e bollare tutti questi libretti, e soggiunge che essendo ancora necessario un paio di giorni di tempo per ultimarli, sperava che venerdì o sabato della corrente settimana sarebbesi la distribuzione compiuta.

Io non intendo con questa dichiarazione di rispondere alla mozione fatta dal Senatore Roncalli; ciò a me non spetta.

Solo ho creduto bene di dar questa informazione al Senato onde sappia che l'oggetto, a cui mirava quel progetto di legge, si può dire in gran parte soddisfatto.

Senatore **Roncalli.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Roncalli ha la parola.

Senatore **Roncalli.** Non posso ammettere le conclusioni dell'onorevole Senatore Di Pollone. Io riconosco benissimo che forse entro qualche giorno saranno tutti i libretti distribuiti, quantunque veramente dopo 15 o 20 giorni potrebbero essi già trovarsi in ordine; ma in questo ritardo io non posso vedere altro che assai poca buona volontà.

Tale però non è l'oggetto che io mi prefiggo. Non

posso ammettere il principio che ha servito di norma per la formazione di quei libretti. A me non accomoda che si sostituisca un' ordinanza ministeriale ad una legge; non credo abbastanza stabile nè sufficientemente decorosa per noi siffatta provvidenza, perciò insisto ancora perchè sia posta all'ordine del giorno la lettura del mio progetto.

Presidente. Rileggerò adunque, per averne il consenso del Senato, l' ordine del giorno di venerdì quale venne da me proposto.

Primieramente si farà la lettura e lo svolgimento della proposta di legge chiesti dall' onorevole Senatore Roncalli. — Poscia si discuteranno due leggi di maggiori spese; in terzo luogo la legge della leva di 4500 uomini nelle province siciliane; finalmente quella relativa al servizio di sanità marittima, la quale è urgentissima, come ho già detto. Se non si fa opposizione, s'intenderà fissato in questa conformità l' ordine del giorno per venerdì.

Frattanto io non saprei abbastanza raccomandare ai singoli uffici centrali la spedizione delle relazioni che già stanno elaborando.

Noi siamo alla vigilia di avere un sopraccarico di presentazioni di progetti di legge; è quindi nell' interesse delle cose come è nell' interesse delle persone, l' affrettare quanto più sia possibile il corso dei nostri lavori.

Osservo che, oltre alle relazioni di cui ho fatto cenno per l'ordine del giorno di venerdì, vi sono ancora 12 progetti di legge sui quali si attende la relazione, cioè due deferiti alla Commissione di finanze, e dieci ai rispettivi uffizii centrali.

Io non dubito quindi che i nostri colleghi si faranno un dovere di riempiere al più presto questa lacuna, affinchè quando soppraggiungano gli altri lavori, non vi sia l'arretrato dei lavori presenti.

Ora si passa allo squittinio segreto sulla legge testè discussa.

(Il Senatore *Segretario*, **Arnulfo** fa l' appello nominale).

Risultato dello squittinio:

Numero dei votanti	74
Favorevoli	68
Contrarii	6

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

XLVI.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Sunto di petizione — Congedi — Comunicazione* 1. *di un messaggio del Presidente della Camera elettiva con cui trasmette il progetto di legge sul riordinamento ed armamento della Guardia nazionale mobile iniziato dalla medesima;* 2. *di una lettera del Ministro dei lavori pubblici;* 3 *di un'altra della Direzione della Società del Collegio degli Artigianelli in Torino;* 4. *del risultato dello squittinio di lista per la nomina della Commissione per l'esame del progetto iniziato dal Senatore Matteucci sull'istruzione superiore,* 5. *di una lettera del Senatore Plana;* 6. *di due reali decreti di nomina a R. Commissari del Commendatore Bo e marchese Serra Cassano per sostenere la discussione il* 1. *del progetto di legge sulla sanità marittima; il* 2. *di quello delle tasse marittime — Relazione sui titoli d'ammessione del Senatore Gallone di Nociglia — Giuramento del medesimo — Lettura e sviluppo della proposta iniziata dal Senatore Roncalli F.co — Domanda per la votazione a squittinio segreto di questa proposta — Non è ammessa la presa in considerazione della proposta Roncalli — Comunicazione di una lettera del Senatore Casati — Adesione all'instanza del Ministro di grazia e giustizia per l'immediata discussione del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario delle province napoletane e siciliane — Approvazione degli articoli* 1, 2 e 3 *di questo progetto — Incidente sull'articolo addizionale al progetto medesimo — Parole dei Senatori Vacca, Di Pollone, Pareto e del Ministro di grazia e giustizia — Deliberazione al riguardo ed approvazione dell'articolo addizionale non che dell'intero progetto — Comunicazione dei documenti relativi al riconoscimento del Regno d'Italia per parte della Francia — Discussione sul progetto di legge per il servizio della sanità marittima — Osservazioni ed instanze del Senatore Pareto — Risposta del Ministro della marina — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli* 1 *al* 5. *— Obbiezioni ed instanze del Senatore Pareto sull'art.* 6 *combattute dal Commissario regio, dal Senatore Martinengo e dal Ministro della marina — Adozione degli articoli* 6 *al* 18 *e dell'intero progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge:* 1. *per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio dello Stato per l'esercizio* 1860; 2. *per l'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio del Ministero dell'interno* 1860 *ed anni precedenti;* 3. *per la leva di* 4500 *uomini sui nati nel* 1840 *nelle province dell'isola di Sicilia — Dichiarazione del Senatore S. Elia.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Sono presenti i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, della Marina, non che il regio Commissario Commendatore Bo.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3005. Parecchi coloni che allegano diritti al godimento, mediante tributo, di alcuni terreni situati nella contrada Saccione, comune di S. Martino, provincia di Molise (Napoli) ricorrono al Senato onde ottenere che la questione sia deferita ad un tribunale ordinario, sospendendosi intanto l'esecuzione della sentenza prima d'ora pronunciata sulla materia, e che venga restituita al Demanio la rendita di cui si tratta.

Legge pure le lettere dei Senatori Di Campello, Malaspina e Capone, i quali domandano per motivi di famiglia e di salute un congedo, che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Ho l'onore di dar lettura al Senato di un messaggio del Presidente della Camera elettiva.

« Torino, 26 giugno 1861.

« La Camera in seduta del 24 corrente ha approvato il progetto di legge da essa iniziato intorno al riordinamento ed all'armamento della guardia nazionale mobile, che il sottoscritto si scrive ad onore di trasmet-

tere all'onorevolissimo ed eccellentissimo vice-Presidente del Senato del Regno, onde voglia sottoporlo alle sue deliberazioni ».

Ho creduto opportuno di far eseguire immediatamente la stampa di questo progetto che venne già distribuito ai signori Senatori.

Se il Senato intende che si dia lettura di questo progetto, io lo leggerò, ma però parmi che se ne possa fare a meno essendo già, come dissi, il progetto sotto gli occhi dei Senatori.

Il signor Ministro dei lavori pubblici scrive alla Presidenza del Senato in data 26 giugno 1861.

« I signori Senatori delle provincie napolitane e siciliane al loro primo recarsi alla sede del Parlamento ebbero e sulle ferrovie e sui battelli a vapore il trasporto gratuito tanto per essi quanto per le rispettive famiglie. Eguale agevolezza intendendo il Governo di procacciare ai medesimi allorchè spirando l'attuale primo periodo della sessione parlamentare avranno a recarsi alle case loro, il sottoscritto prega la Presidenza del Senato del Regno perchè voglia procurare a questo Ministero una esatta nota dei signori Senatori predetti con indicazione di quelli che hanno con sè la famiglia e degli individui che la compongono, acciò si possa disporre in tempo per il rilascio dei biglietti di percorrenza gratuita.

« Nello stesso tempo lo scrivente debbe porgere preghiera a cotesta onorevolissima Presidenza acciò disponga onde i signori Senatori delle provincie napolitane e siciliane siano avvertiti come l'eccezionale favore del trasporto gratuito delle famiglie non potrebbe più aver tratto consecutivo e si intenderà quindi per l'avvenire circoscritto come accade per tutti gli altri membri del Parlamento alle sole persone elette a far parte del Parlamento medesimo ».

La Direzione della Società del Collegio degli Artigianelli scrive alla Presidenza:

I sottoscritti incaricati specialmente dalla direzione della Società iniziatrice del collegio degli artigianelli in Torino e della colonia agricola in Moncucco si pregiano presentare all'E. V. ed agli altri membri tutti del Senato rispettosa preghiera di voler onorare di loro presenza il solenne collocamento che verrà operato dalle loro AA. RR. i Principi Umberto ed Amedeo, della pietra fondamentale al nuovo collegio degli artigianelli in costruzione sugli antichi spalti della Cittadella di Torino, sul terreno gratuitamente concesso all'Opera colla legge 22 luglio 1860.

« La funzione avrà luogo il giorno di sabato 29 corrente giugno a ore 9 del mattino.

« Nell'interessare la compiacenza dell'E. V. per l'opportuna comunicazione al Senato osano pur supplicarla a voler ordinare che uno degli uscieri di esso si trovi alla porta d'ingresso del locale suaccennato.

« Aggradisca, ecc.

N.B. L'accesso al locale avrà luogo dal Corso Palestro in capo a Doragrossa a sinistra ».

I cinque uffizi in cui è spartito il Senato, avendo preso cognizione del progetto di legge sull'istruzione superiore, iniziato dal Senatore Matteucci, convennero di attenersi ad una speciale forma nella composizione della Commissione, in conformità dell'articolo 21 del vigente regolamento, il quale porta che il Senato può formare Commissioni speciali per votazione fatta negli uffizi a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intiero corpo del Senato.

In questo caso, dice il regolamento, terminato lo spoglio della votazione in ciascheduno uffizio i cinque Presidenti si riuniscono e raccogliendo i voti dei cinque uffizi, ne fanno lo spoglio generale.

Si stabilì che la Commissione fosse composta di undici membri, e riuscirono eletti i Senatori: Amari professore Michele, Gioia, Cibrario, Cadorna, Casati, Mameli, Alfieri, Matteucci, Montanari, Plana, Riberi.

Il Senatore Plana, in data d'oggi, scrive al Presidente del Senato: « Ho l'onore di fare consapevole V. E. che lo stato della mia malattia non consente che io accetti le funzioni di Commissario del Senato per l'esame della legge sulla istruzione superiore del professore Matteucci.

« La prego pertanto di farmi surrogare in modo conforme al Regolamento ».

Quindi gli uffizi, eccetto che altrimenti venga stabilito devono, come è di regola, nello stesso modo col quale hanno proceduto alla composizione della Commissione, supplire con altra nomina al Commissario dimissionario.

Do lettura di due Regi Decreti di nomine di Commissarii regi per sostenere la discussione di due progetti di legge.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina, abbiamo decretato e decretiamo:

Il commendatore Angelo Bo, Direttore generale della sanità marittima, è nominato regio Commissario per la discussione al Parlamento nazionale del progetto di legge intorno al servizio della sanità marittima.

Dato a Torino il 26 maggio 1861.

VITTORIO EMANUELE II.

CAMILLO CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Il Marchese Francesco Serra Cassano è incaricato di

difendere al Parlamento il progetto di legge sulle tasse marittime, al qual effetto è nominato Nostro Commissario.

Torino, 5 giugno 1861.

VITTORIO EMANUELE.

FANTI.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DEL SENATORE GALLONE DI NOCIGLIA E GIURAMENTO DEL MEDESIMO.

Presidente. La parola è al Senatore Saluzzo per la relazione dei titoli del signor Senatore conte di Nociglia.

Senatore **Saluzzo.** Signori Senatori. Il signor Giuseppe Gallone conte di Nociglia nominato con Real Decreto del 20 gennaio Senatore del Regno, nacque in Napoli il 20 agosto 1819, ed ha perciò raggiunto l'età voluta dalla legge. Dai legali documenti che esso ha presentati risulta che egli paga annualmente allo Stato per imposizioni dirette la somma di L. 3,000, come è prescritto dal N. 21 dell'art. 33 dello Statuto.

Quindi in nome dell'Ufficio 3. ho l'onore di proporvi la convalidazione della sua nomina.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato)

Il signor Conte di Nociglia essendo presente, si farà luogo alla prestazione del giuramento. Prego il Senatore Conte di Pollone ed il Senatore Marchese Saluzzo a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotto il signor Conte Gallone di Nociglia nell'Aula dai Senatori Di Pollone e Marchese Saluzzo, presta giuramento nella consueta formola);

Presidente. Do atto al signor Conte di Nociglia del stato giuramento, e lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

LETTURA E SVILUPPO DELLA PROPOSTA INIZIATA DAL SENATORE RONCALLI FRANCESCO.

Presidente. La parola è al Senatore Roncalli per la lettura e sviluppo di una sua proposta di legge. Rileggerò l'articolo del regolamento relativo al modo di procedere in quest'occasione.

« Art. 71. Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato.

« La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori. »

Reco a conoscenza del Senato come sia stato depositato al banco della Presidenza la domanda sottoscritta da undici Senatori, perchè la votazione sulla ammessione della presa in considerazione abbia luogo a squittinio segreto.

Epperciò dopo la lettura e sviluppo del progetto di legge la votazione per la presa in considerazione avrà luogo a squittinio segreto.

Il Senatore Roncalli ha la parola;

Senatore **Roncalli**, (*leggendo*).

Onorevolissimo Signor Presidente.

Il sottoscritto, usando del diritto di iniziativa, che lo Statuto gli accorda, ha l'onore di sottoporre all'esame ed all'approvazione del Senato il seguente

PROGETTO DI LEGGE.

« Articolo primo. I membri del Parlamento Nazionale hanno diritto alla gratuita circolazione sopra le ferrovie del Regno per tutta la durata delle Sessioni, negli otto giorni anteriori al loro principio, e negli otto successivi alla comunicazione del decreto reale di chiusura.

« Articolo secondo. Il Ministro dei lavori pubblici conchiuderà a tal uopo nel più breve tempo possibile opportune convenzioni con le Società concessionarie per quelle ferrovie, all'esercizio delle quali esse hanno attualmente diritto, ed in caso di non riuscita, adotterà quegli altri mezzi, che meglio fossero atti ad ottenere lo scopo.

« Articolo terzo. In tutte le concessioni successive alla presente legge dovrà esservi inserita una clausola atta ad assicurarne l'esecuzione.

« Articolo quarto. Questa legge avrà vigore immediatamente dopo la sua promulgazione. »

Nell'atto poi di deporlo, come di dovere sul banco della Presidenza, prega l'E. V. di voler dar corso alle pratiche prescritte dal vigente regolamento e si segna col massimo rispetto.

Signori Senatori,

Il concetto del disegno di legge da me presentato è così semplice e chiaro da rendere inutile uno speciale sviluppo.

Non abuserò perciò della vostra tolleranza, e mi limiterò a ripetere con poche parole quanto già esposi agli Uffici riuniti in conferenza circa i motivi che mi determinarono a proporlo.

Il precedente Ministro dei lavori pubblici fece nella passata sessione, e l'attuale replicò in questa, l'offerta ai Membri del Parlamento di un biglietto di gratuita circolazione sulle ferrovie esercite dallo Stato, che venne accettato ed usufruito.

Il fatto di questa accettazione facendoci fede, che gli onorevoli miei colleghi completamente meco dividessero il convincimento della convenienza ed opportunità di quella misura, mi assicurava, che sopra un tal punto non dovesse sorgere seria discrepanza di opi-

nioni, e mi dispenso ora dal dilungarmi in ulteriori dimostrazioni.

Non poteva però egualmente persuadermi, che il modo con il quale veniva attuata quella misura fosse costituzionale, equo, e per noi abbastanza decoroso.

Mi si affacciava sul primo punto il riflesso che i fatti che tendono ad aggravare le Finanze dello Stato sia coll'aumentare le spese come col diminuirne le rendite non possano ritenersi di competenza ministeriale.

Sembravami pure evidente che la misura dal Ministro adottata non fosse a sufficienza ampia ed estesa per avvicinarsi quanto era possibile allo scopo da ottenersi, e soprattutto che non fosse consentanea ai principii d'equità e giustizia distributiva, rendendo proficua a pochi individui soltanto una facilitazione, alla quale tutti avevano eguale diritto.

Deggio finalmente confessare, che riuscivami alquanto molesta e di difficile concepimento l'idea, che coloro i quali per fiducia del Re o per mandato del popolo siedono legislatori del Regno, dovessero accettare per grazia e favor ministeriale quanto era loro facile di ottenere col mezzo più decoroso di una legge.

Questi riflessi mi parvero abbastanza incalzanti per dedurne il bisogno di regolarizzare la posizione, ed eliminare li inconvenienti accennati, e mi decisi a prendere la iniziativa di un progetto di legge, che, ove venisse adottato, fosse atto a raggiungere pienamente lo scopo.

Un tal progetto subì con fortuna la prima fase del suo corso, e ne fu, dopo ponderata discussione, accordata la lettura in pubblica seduta.

Se non che il desiderio dimostrato da un certo numero di onorevoli Colleghi, che quella legge venisse promossa per iniziativa ministeriale anzichè per quella di un membro del nostro Corpo, la deferenza che io, di tutti il meno importante, loro doveva, e le lusinghiere aperture dal Ministro con avveduto intendimento fatte, mi indussero a sospendere per qualche tempo ogni ulteriore procedimento.

Deggio però confessare, che nessuna fiducia io riponeva nelle misure, che il signor Ministro avrebbe prese, perchè sapendolo per esplicita di lui affermazione perentoriamente contrario alla massima, mal sapeva capacitarmi che potesse agir bene, agendo contro il proprio intimo convincimento.

Nè i fatti tardarono a dimostrare quanto la mia previdenza fosse fondata.

Non un progetto di legge venne presentato, ma invece dopo interminabili e non giustificate lungaggini, il Ministro ci ha fatto il regalo di un libretto con viglietti di favore, la cui consegna avrà compimento forse col termine del corrente mese, quando imminente sarà la proroga della sessione, ed il cui valore sarà annullato durante la proroga medesima, così che per ora ne sarà derisorio l'effetto.

In pari tempo il Ministro non trascura i mezzi di aumentare le difficoltà per l'avvenire. Imperocchè dopo aver magnificate e forse esagerate le difficoltà che si incontrano per stipulare convenzioni con le compagnie già concessionarie, continua a presentare nuove leggi di concessioni di ferrovie senza aggiungervi riserva alcuna che valga ad eliminarle per l'avvenire.

Tali fatti sono troppo eloquenti, perchè siavi bisogno di ulteriori commenti.

Il Ministro non ebbe pel momento il coraggio di opporsi francamente al conosciuto desiderio del maggior numero dei Membri del Parlamento, ma, sempre avverso alla misura, procurò col rivestirla di illegalissima forma, col ridurla alle più meschine ed indecorose proporzioni, e segnatamente col prepararle per l'avvenire maggiori e più serie difficoltà di esecuzione, di toglierle ogni condizione di vitalità.

Statene pur certi, o Signori, sinchè l'attual Ministro avrà il portafoglio dei Lavori Pubblici, a meno d'imporgliela con una legge, noi non otterremo mai una misura nè stabile, nè completa, nè decorosa.

Un ultimo riflesso devo pure sottoporvi, il quale non dovrebbe essere di poco peso per determinarvi a prendere in considerazione il progetto di legge da me presentatovi.

Voi non potete, onorevoli Colleghi, non aver presente come ad ogni momento siete chiamati ad accordar sanatorie al Ministero per ispese sostenute o per contratti impegni senza preventiva parlamentare sanzione, e come e gli uffici del Senato e gli uffici centrali spesso echeggino di giusti lagni per la frequenza di un abuso, che tende a falsare radicalmente nella prima sua base il sistema costituzionale.

Tali lagni, e l'energico modo con il quale di frequente li odo esprimere, mi fanno argomentare che il Senato non sia per volerne tollerare molto a lungo la continuazione, e per ciò non esito a pensare che sarebbe poco logica, e molto inopportuna la non presa in considerazione della propostavi idea di legge, perchè potrebbe di leggeri venire interpretata come una tacita ed indiretta adesione al lamentato sistema.

Io non prolungo più oltre il mio ragionamento perchè mi lusingo che quanto già dissi possa essere sufficiente per indurre il Senato a prenderla in considerazione.

Mi riservo poi, nel caso che questo onore mi venisse concesso, di discutere e sciogliere, come potrò e saprò meglio, quelle difficoltà ed obbiezioni che nella successiva discussione mi venissero per avventura fatte, non che di accogliere con gratitudine quei miglioramenti, che il maggior sapere degli onorevoli miei Colleghi fosse per suggerirmi.

Presidente. Si passa ora alla votazione a squittinio segreto.

Prego il signor Senatore segretario d'Adda di fare l'appello nominale.

(Il Senatore *Segretario*. **D'Adda.** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	79
Favorevoli . .	30
Contrari . . .	49

Il Senato non ammette la presa in considerazione.

Prima di passare alla discussione dei progetti di legge posti all'ordine del giorno, debbo dare lettura al Senato di una lettera che mi è stata consegnata momenti fa, e direttami dall'onorevole Senatore Casati.

« Eccellenza,

« Come aveva già espresso a voce all'E. V. varie speciali circostanze m'impediscono di potere accettare l'onorevole incarico di formar parte della Commissione allo scopo di esaminare il progetto di legge proposto dal Senatore prof. Matteucci.

« Prego pertanto d'esserne esonerato.

« Col massimo rispetto, ecc.

Conseguentemente due sono i membri di quella Commissione che debbonsi surrogare.

Questa surrogazione avrà luogo nello stesso modo da me avanti accennato.

Senatore **Lauzi** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Non essendovi necessità nel caso di votazione a squittinio di lista, che vi abbia la maggioranza assoluta, bastando per queste elezioni la maggioranza relativa, non mi pare che debba rinnovarsi lo squittinio, ma debbano ritenersi eletti in surrogazione dei due Senatori, che hanno rinunziato, quelli che hanno ottenuto il numero maggiore dei voti dopo quelli che risultarono già eletti.

Presidente. Gli Uffizi si raduneranno, e vedranno in qual modo si dovrà provvedere.

Senatore **Lauzi.** Quest› è un'altro sistema.

Presidente. Gli Uffizi si raduneranno e vedranno se abbiansi a ritenere come surroganti i due Senatori che sono immediatamente successivi a quelli che hanno avuto la maggioranza, oppure se altro abbiasi a fare; ma presentemente il Senato non può occuparsi di questo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE.

(*V. atti del Senato N.* 47.)

Presidente. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Debbo fare a questo onorando Consesso una preghiera, la quale potrebbe parere indiscreta, se non la scusasse necessità. È necessario che il Senato si occupi in questa medesima seduta della discussione del progetto di legge, d'iniziativa parlamentare, che fu già adottato dalla Camera dei Deputati e che si riferisce alla sospensione del Decreto 17 febbraio 1861 pubblicato nelle province meridionali, per mettere in esecuzione l'ordinamento giudiziario ed il codice penale.

È necessario, dissi, che questo progetto si discuta in questa seduta, avvegnachè quando gli effetti del Decreto 17 febbraio 1861 non fossero sospesi, dovrebbe l'ordinamento giudiziario ed il Codice penale andare in esecuzione col 1° luglio.

Spero perciò che vorrà essere favorevole a questa mia domanda.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia accedere alla domanda fatta dal Ministro della giustizia di procedere immediatamente alla discussione del progetto di legge di cui ha testè tenuto discorso.

Chi intende procedere all'immediata discussione di questo progetto, sorga.

(Approvato)

Darò ora lettura del relativo progetto di legge (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. L'esecuzione dell'ordinamento giudiziario e delle leggi di procedura penale pubblicate con decreti del 17 febbraio 1861 per le province napoletane è prorogata al 1° gennaio 1862, salvo la eccezione contenuta nell'articolo seguente. »

(Approvato)

« Art. 2. L'esecuzione delle leggi sovra indicate, non che di quella del 13 novembre 1859 sugli stipendii dei funzionari giudiziari, pubblicata con Decreto del 17 febbraio 1861, per le province siciliane, è prorogata ugualmente al 1° gennaio 1862. »

« Il Codice penale pubblicato collo stesso Decreto avrà esecuzione dal 1° novembre 1861 colle modificazioni ed aggiunte apportate allo stesso col Decreto del Luogotenente delle province napoletane del 17 febbraio 1861. »

(Approvato)

« Art. 3. Dalla pubblicazione della presente legge comincerà ad aver vigore nelle dette province il capitolo 7°, del titolo primo del nuovo ordinamento giudiziario del 17 febbraio 1861, salvo quella parte che riguarda il numero dei votanti, il quale continuerà ad essere di nove.

Ora viene la seguente disposizione:

« L'articolo 130 del Codice di procedura penale vigente nelle province napoletane e siciliane è surrogato dall'articolo seguente. »

« Nei misfatti (*crimini*) portanti a pena minore del secondo grado dei lavori forzati, l'imputato contro di cui non siasi nè spedito nè eseguito alcun mandato di arresto personale, può presentarsi alla gran Corte, e vi sarà rilasciato sotto mandato per la residenza di essa Gran Corte o sotto consegna o cauzione, secondo l'indole del misfatto e la qualità dell'imputato. »

« Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati. »

« Quando l'imputato si presenta alla Gran Corte, se il mandato d'arresto si è già spedito, sarà rivocato di diritto. »

Questa disposizione è staccata e forma una specie d'articolo, ma però è senza numero; questa è una cosa insolita.

Ministro di Grazia e Giustizia. Temo che sia un errore di stampa.

Senatore **Vacca**. È una dichiarazione addizionale.

Presidente. Il testo quale ci fu trasmesso dalla Camera dei Deputati non portava indicazione di numero: adesso domando se intendesi di aggiungere un numero, oppure se si vuole prescinderne e considerarlo unicamente come un annesso.

Prego il signor Relatore di voler dare spiegazioni in proposito.

Senatore **Vacca**. Piglierebbe sembianza di un articolo addizionale, perchè coll'aggiungervi il numero, sarebbe necessità di rimandarlo all'altra Camera, e non mi parrebbe per verità il caso.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non mi pare che vi sia necessità del rimando nel fare che questa disposizione formi l'articolo 4; si correggerebbe un errore di fatto perchè essa è incontestabilmente diversa da quelle disposizioni che sono contenute nell'articolo precedente; dunque necessariamente deve formare un articolo separato.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola per far osservare che ove anche vi sia un errore materiale, se il Senato lo corregge, si dovrà rimandare la legge alla Camera dei Deputati, perchè, anche un errore materiale non si può correggere senza ch'essa sia rimandata all'altro ramo del Parlamento.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non credo, ripeto, che vi sia necessità di rimandare all'altra Camera la legge per ciò solo che venisse dal Senato espresso che quest'articolo forma la 4.a disposizione della legge; ma qualora il Senato credesse che vi fosse questa necessità, allora lo pregherei di lasciare nella legge questa imperfezione e non mettere ostacolo alla sua adozione.

Senatore **Pareto**. Io dubito molto che l'aggiunta di una semplice parola obblighi a rimandare la legge dal Senato alla Camera dei Deputati: ma in questa circostanza eccezionale, credo meglio che non vi sia intitolazione d'articolo, quindi la legge sia votata tal quale, perchè se ci fosse il N. 4. probabilmente gli scrupolosi troverebbero che bisognerebbe rimandare la legge all'altra Camera, ed è meglio non andar incontro ad un inconveniente gravissimo quale sarebbe quello, lasciando introdurre nella legge questo numero, di differirne per lungo tratto la sanzione. Noi vogliamo che si applichi tosto, e perciò conviene meglio starsene alle parole del signor Ministro, che modificare anco soltanto materialmente la legge; con che si rischierebbe di doverla rimandare alla Camera Elettiva.

Presidente. Ho sotto gli occhi il testo del manoscritto trasmesso dalla Camera dei Deputati, ed il testo manoscritto è identico allo stampato.

Vale a dire che dopo l'articolo 3 vi è una linea, e dopo ci è il testo come è stato stampato e distribuito al Senato; senza indicazione di numero d'articolo. Conseguentemente, dietro le osservazioni che ci sono fatte, parendo inopportuno l'aggiungere semplicemente una cifra la quale può rendere necessario di rimandare una legge così urgente alla Camera dei Deputati, interrogherò il Senato se voglia passare alla votazione della disposizione come sta.

Chi intende si passi alla discussione della disposizione come sta, voglia levarsi.

(Il Senato approva).

Do nuovamente lettura della disposizione.

« L'art. 130 del Codice di procedura penale vigente nelle province napoletane e siciliane è surrogato dall'articolo seguente.

« Nei misfatti (*crimini*) portanti a pena minore del secondo grado dei lavori forzati, l'imputato contro di cui non siasi nè spedito nè eseguito alcun mandato di arresto personale, può presentarsi alla Gran Corte, e vi sarà rilasciato sotto mandato per la residenza di essa Gran Corte o sotto consegna o cauzione, secondo l'indole del misfatto e la qualità dell'imputato. »

« Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati. »

« Quando l'imputato si presenta alla Gran Corte, se il mandato d'arresto si è già spedito, sarà rivocato di diritto. »

(Approvato).

Si passa ora allo squittinio segreto.

COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL REGNO D'ITALIA.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domanderei la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri ho l'onore di deporre sul banco della presidenza le note relative al riconoscimento del Regno d'Italia per parte della Francia.

Presidente. Do atto al signor ministro della comunicazione testè fatta.

Senatore **Alfieri**. Sono dolente di interrompere la votazione alla quale siamo chiamati; ma io non so capire come si possa votare questa disposizione separata.....

Presidente. Il Senatore Alfieri muove un dubbio sulla forma della disposizione testè votata. Il Senato rammenta che io gli ho rappresentato il caso, e l'ho rappresentato dicendo che non ci era numero d'articolo; abbiamo verificato sul testo del messaggio e il testo del messaggio è qual è stato riprodotto dalla stampa. In-

terrogato il Senato se credeva di passar oltre con questo difetto di forma, il Senato ha detto di passar oltre con questo difetto; e interrogato il Senato per il voto sull'esistenza della disposizione che non è qualificata d'articolo, il Senato l'ha approvata....

Senatore **Alfieri**. Senza che sia mio intendimento di suscitare nessuna difficoltà, io osservavo solamente che questa disposizione deve essere o un articolo a parte o parte di un articolo. Se è separata dall'articolo 3° non ci vuole nessun cambiamento; ma se veramente sta così, essa è tanto nuova che non so veramente come si farà ad applicarla.

Ministro di Grazia e Giustizia. Riesce veramente in questo senso. Non formerà un articolo a parte, ma farà parte dell'articolo 3°, e si dirà che impropriamente questa disposizione fu collocata nell'articolo 3°. Tuttavia per non correre un maggior pericolo qual è quello di non avere una legge la quale è di assoluta necessità, io sono disposto a sopportare questa imperfezione.....

Senatore **Roncalli Francesco**. Domando la parola sull'osservanza del regolamento.

Presidente. Permetta che si compia la votazione.

Senatore **Roncalli**. Siccome è stata interrotta la votazione.....

Presidente. Si continua la votazione... Si fa l'appello.

Senatore **Roncalli**. La votazione è stata interrotta...

Presidente. È stato un semplice incidente di conversazione, ma il Senato ha già deliberato, nè altro si può più fare che procedere all'appello nominale.

(Si procede all'appello nominale).

Risultato della votazione.

Numero dei votanti....	77
Favorevoli....	72
Contrarii.. .	5

Il Senato adotta.

Secondo il nostro ordine del giorno verrebbero ora in discussione due progetti di legge per maggiori spese, poi un altro per la leva di 4,500 uomini sui nati nel 1850 nelle province siciliane; in ultimo un progetto di legge relativo al servizio della sanità marittima.

Domanderei al Senato la permissione di anteporre l'ultimo e di metterlo per il primo. È qui presente il Commissario Regio incaricato di sostenerne la discussione. Siccome si tratta di legge, che deve andare in vigore col primo del prossimo luglio, mi pare, che possa meritare questa preferenza.

Se non c'è osservazione in contrario, si terrà questo ordine nella discussione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA SANITÀ MARITTIMA.

(*V. atti del Senato N* 38).

Presidente. Darò lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Io certo non vengo ad oppormi a questa legge, che anzi la trovo un miglioramento grande sopra quella che precedentemente ci reggeva, perchè toglie il campo a certe riscossioni, che potevano degenerare in abuso; ma a parte di qualche piccola osservazione che farò all'articolo 6, vengo ad appoggiarla.

Non è precisamente per appoggiarla, che ho chiesto la parola, bensì per fare all'occasione di questa legge una domanda al signor Ministro della Marina, il quale presiede anche alla sanità marittima, domanda che consiste a che si apra nelle vicinanze di Genova un Lazzaretto, giacchè le provenienze sospette in quel porto sono obbligate per andare a purgare la contumacia, ad andare lontanissimo. Non potendosi forse però attuare questo Lazzaretto immediatamente, chiederei che al più presto possibile fosse consegnato alla sanità marittima l'antico Lazzaretto del Varignano, il quale, dietro un nuovo progetto per l'Arsenale marittimo della Spezia, forse non può servire per nulla a quello stabilimento.

Il lazzeretto del Varignano passava per un modello dei lazzeretti d'Italia e d'Europa; esso fu fondato dalla Repubblica di Genova nel 1720, e costò l'ingente somma di quattro milioni di lire genovesi, che monterebbero adesso a più di sette milioni di lire nostre; esso preservò il nostro porto, e la Liguria dalla peste che infierì tanto gravemente, giusto in quell'anno in Marsiglia, la preservò anche da altre epidemie che terribili si mostrarono in altre parti d'Italia e d'Europa, da cui, grazie al cielo, furono esenti le riviere liguri, perchè la sanità marittima di Genova, per i suoi regolamenti, fu tenuta sempre un modello in questo genere di cose.

Io spero che il Ministro facendo diritto a questa domanda, la quale non è fatta per interesse municipale ma per gravissimo interesse generale, perchè il non avere il lazzeretto incaglia il commercio, vorrà destinare un locale adatto nelle vicinanze di Genova per questo lazzaretto; o piuttosto, siccome ciò porterebbe un gran ritardo, vorrà ridonare alla Sanità il Lazzeretto del Varignano, che oggidì non può più servire per l'oggetto a cui si era ultimamente destinato, cioè a far parte dell'arsenale della Spezia, ossia arsenale del Varignano, giacchè sento cambiato totalmente il progetto di quell'arsenale e portato in luogo non dirò più adatto perchè non voglio pregiudicare nulla, ma sicuramente più acconcio ad un maggiore sviluppo.

Mi riservo poi di parlare all'art. 6 circa le provenienze e le tariffe che le riguardano.

Ministro della Marina. Faceva bene l'onorevole Senatore Pareto ad insistere sulla convenienza di stabilire un lazzaretto, il quale possa tener luogo dell'antico, posto al Varignano. Ora l'onorevole Senatore Pareto saprà che fu tolto il Lazzaretto dal Varignano, allorchè si trattava di trasportare lo stabilimento dell'arsenale marittimo nel Varignano stesso, e che quel

grandissimo edifizio era stato destinato specialmente per collocarvi gli Uffizi dell'Amministrazione marittima. Ricorderà ad un tempo il signor Senatore Pareto che, quantunque il Governo in quell'epoca avesse giudicato di occupare quel lazzaretto, tuttavia esso aveva già fatto compilare un altro progetto di lazzaretto da stabilirsi nelle vicinanze. Ora che il trasporto dell'arsenale marittimo, anzi che farsi nel seno del Varignano, si propone al contrario a San Vito nel golfo della Spezia medesimo, è evidente che quel fabbricato del Varignano resta totalmente libero.

Il Governo si occupa di questo disegno, e sta a lui il decidere se quello stabilimento del Varignano deve essere restituito ad uso di Lazzaretto, oppure debba essere convertito in ospedale o destinato ad altro uso.

Ma sia certo il signor Senatore Pareto che quest'oggetto della sua interpellanza sarà tenuto in considerazione dal Governo.

Senatore **Pareto**. Ringrazio il signor Ministro della Marina di queste assicurazioni che dà al commercio ed alla sanità della città di Genova, che sono certo, saranno molto gradite dal paese.

Presidente. Se non c'è altri che domandi la parola interrogherò il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Leggerò i singoli articoli.

« Art. 1. La Convenzione internazionale sanitaria collo annessovi regolamento firmata a Parigi il 3 febbraio 1852, ed approvata con legge del 2 dicembre stesso anno, avrà piena ed intera esecuzione in tutte le province del Regno. »

(Approvato)

« Art. 2. Il servizio della sanità marittima dipende dal Ministro della marina.

« Al solo Ministro della marina è fatta facoltà di decretare e rivocare, nei limiti della convenzione e regolamenti su citati:

« 1. Le quarantene alle quali possono andar soggette all'approdo nel Regno le procedenze marittime:

« 2. Ogni altra nuova misura sanitaria diretta a tutelare la salute pubblica per rapporto alle procedenze di mare. »

(Approvato)

« Art. 3. Vi saranno nello Stato cinque Direzioni di sanità marittima distribuite come segue;

« Una in Genova con giurisdizione sopra tutto il litorale dalle frontiere della Francia alla Magra, e dell'Isola di Sardegna;

« Una in Livorno con giurisdizione sul litorale dalla Magra a Terracina e delle isole dell'arcipelago Toscano;

« Una in Napoli con giurisdizione sul litorale da Terracina a S. Maria di Leuca;

« Una in Palermo con giurisdizione sul litorale dell'isola di Sicilia e sue dipendenze;

« Ed una in Ancona con giurisdizione sul litorale Adriatico fino a Capo di S. Maria di Leuca.

« La Direzione di Sanità più vicina alla sede del Governo avrà il titolo e le attribuzioni di Direzione generale. »

(Approvato)

« Art. 4. È istituito presso ciascheduna Direzione un Consiglio sanitario marittimo.

« Questi Consigli saranno composti:

« Del governatore od intendente generale amministrativo, presidente;

« Del sindaco o gonfaloniere;

« Del presidente della Camera di Commercio;

« Del capitano del porto;

« Del direttore sanitario;

« Del vice-presidente del Consiglio di sanità terrestre;

« Del direttore delle dogane;

« Di due membri del Consiglio Comunale nominati dal medesimo;

« Di due capitani marittimi nominati dalla Camera di Commercio;

« Del medico applicato alla Direzione di sanità marittima;

« Di un medico dell'ospedale maggiore civile, nominato dal Consiglio Comunale.

« I membri del Consiglio Comunale ed i capitani marittimi saranno rinnovati ogni triennio.

« Potranno essere confermati. »

(Approvato).

« Art. 5. Sono agenti di sanità marittima, in qualunque altro punto d'ancoraggio del litorale, gli amministratori di marina ed i capitani di porto delegati dal Ministero. »

« Negli scali o spiaggie ove non esistessero amministratori di marina od ufficiali di porto, può essere delegato come agente di sanità un impiegato delle R. Dogane. »

(Approvato).

« Art. 6. I bastimenti, tanto nazionali che esteri pagheranno ad ogni approdo nei porti, rade o spiaggie dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

« 1. Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica ed europea, l'Egitto, la Siria e le isole dell'impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco; e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza, pagheranno per ogni tonnellata 40 centesimi;

« 2. Ogni altra nave a vela proveniente dall'estero pagherà per ogni tonnellata 20 centesimi.

« 3. I piroscafi provenienti da porti e litorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al numero 1 di questo articolo, pagheranno 5 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero.

« 4. I piroscafi potranno andare esenti dalla tassa di

cui al num. 3, mediante il pagamento di 50 centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

« Le tasse pagate a tenore del numero 3 non saranno computate in isconto della tassa annuale di abbonamento.

« Questa tassa non va soggetta ad alcuna riduzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata. »

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Io avrei da fare alcune osservazioni a questo articolo, e particolarmente al primo alinea. Dapprima vorrei sapere da quale punto di vista si è partito per fissare la quantità dei dazii, vorrei cioè sapere se si sia aggravata la mano su quei paesi che ordinariamente presentano circostanze più pericolose, da cui cioè ordinariamente ci vengono portate quelle malattie, oppure se si è mirato alla posizione dei paesi che essendo più distanti, fa sì che non vi sia da quelli ad un punto dello Stato nostro più di un approdo all'anno; perchè vede benissimo il Senato, che, se fossero comprese nella categoria di quei paesi per cui si paga 40 centesimi delle località da cui si potessero fare due o tre viaggi all'anno per approdare ad un punto dell'Italia, gravissima sarebbe la tassa.

Io leggo infatti al primo alinea dell'articolo:

« 1. Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica ed europea, l'Egitto, la Siria e le isole dell'impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco; e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza, pagheranno per ogni tonnellata 40 centesimi. »

Ora sembrerebbe che la base adottata per questa tariffa è quella dei paesi che sono ordinariamente più infetti; ma tra questi ne veggo ommessi alcuni, che spesso lo sono. Veggo fra gli altri ommessa la Cirenaica, la gran Sirte, da cui qualche volta provengono malattie estremamente contagiose e in cui ultimamente, come a Bengazi, infierì grandemente la peste bubonica. Veggo anche ommessa la parte occidentale del Marocco che è punto pericoloso, e che malgrado ciò è messa nella categoria in cui si pagano solo 20 centesimi a vece di 40.

Questo fatto mi induce a sospettare che siasi creduto che i bastimenti provenienti dai paesi indicati nell'alinea primo, non facciano che un approdo all'anno sul nostro litorale, locchè non credo sia troppo esatto, per cui, secondo me, converrebbe cambiar la nomenclatura dei paesi compresi in quell'alinea massimamente se si ritiene che nella Turchia d'Europa sonvi le coste dell'Epiro e dell'Albania, da cui possono ad ogni momento, a cagione del breve tragitto, venire al nostro lido bastimenti, che dovrebbero pagare 40 centesimi per tonnellata, cosa che certamente sarebbe gravissima.

Egualmente da alcuni punti della Siria vengono bastimenti che fanno più di due viaggi all'anno, e sonvene pure di quelli che fanno almeno due viaggi venendo dall'Egitto e dalle isole dell'Impero Ottomano.

Io credo dunque che si dovrebbe fare un qualche cambiamento, e se mi si risponderà che così si fece per quei bastimenti, che si supponeva non poter fare che un viaggio all'anno, allora io proporrei un emendamento che svilupperei quando mi sarà detto qual sia la base da cui si è partito per stabilire la tassa di 20 o 40 centesimi per tonnellata.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. L'onorevole Senatore Pareto è entrato in questo argomento delle tasse, che ha già fatto oggetto di lunghe discussioni al congresso di Parigi, senza che siasi poi potuto determinare una norma definitiva intorno alla sanità marittima, essendosi colà solo stabilito che ogni Stato imporrà tasse sanitarie unicamente per compensare le spese del servizio sanitario, che ciascheduno di essi incontrerà.

Dovendo il Governo del Re dopo quel congresso introdurre queste riforme, delle quali, fra i governi d'Italia, fu il primo iniziatore (perchè è noto che l'idea di esse partì dal Governo del Re in un congresso per sistemare le quarantene del servizio sanitario) si consultò quale doveva essere la base di siffatto sistema.

La Francia ne aveva adottato uno, che io giudicai rovinoso al nostro commercio; quello cioè di far pagare ai suoi bastimenti di cabotaggio una tassa di 5 centesimi per tonnellata; tassa che portava alla sanità di Francia una somma enorme di 400 o 500 mila franchi.

Io allora osservava al Ministero che veramente questa tassa riusciva onerosa al piccolo cabotaggio, siccome quella che gravita sui poveri, sulla navigazione di minori risorse, e si è quindi stabilita un'altra base.

Si è detto: quali sono le regioni, per le quali il Governo sostiene maggiori spese pei lazzaretti, e per gli stabilimenti sanitari? per quali provenienze si incontrano queste ingenti spese?

Certamente nessuno negherà che sono i paesi del Levante.

Fortunatamente da dieci anni il Levante non inspirò gli antichi timori; ma intanto noi abbiamo sempre sul capo la spada di Damocle.

Diceva benissimo il Senatore Pareto che anche due anni fa infierì la peste a Bengazi.

In quell'occasione si disse che si sarebbero imposti quei bastimenti, la cui provenienza costrinse lo Stato allo stabilimento sommamente costoso dei lazzaretti, e che si imporrebbero pure degli altri procedenti da paesi notoriamente sani; così che partendo da questa base, sono maggiormente imposte le provenienze dal Levante, quelle dall'America, e quelle dalla Costa occidentale d'Africa, perchè le più accurate osservazioni dimostrano che la febbre gialla trae origine appunto dalle coste occidentali dell'Africa, e che colla tratta dei negri fu portata in America.

Tra voi, o Signori, siede un luminare della medicina che potrà confermare le mie osservazioni.

Nel designare il Levante abbiamo accennato la Barberia che è così vicina a noi, e le contrade di Tunisi e Tripoli colle quali avendo noi un commercio grande, era nostro interesse favorirlo; abbiamo considerato le coste della Barberia come paesi interamente sani, epperciò si stabilì di non aggravarne di troppo il commercio, ma bensì promuoverlo

Per tali motivi non si è più detto Levante, ma bensì Turchia Asiatica, Turchia Europea e le Isole dell'Impero Ottomano, meno le eccezioni fatte dall'onorevole Senatore Pareto sulle coste dell'Albania che sono molto vicine all'Italia.

È provato che quasi tutti i bastimenti i quali toccano il Levante vengono dal Mar Nero, d'onde non si possono fare più d'uno o due viaggi all'anno.

Ora vede il Senato come questa tassa sia modica; e ciò è tanto vero, che il commercio non ha mai più mosso verun riclamo, come ben ne mosse quando la tassa era di 80 centesimi, e come è noto all'onorevole Senatore Pareto, che, essendo membro della Camera dei Deputati, fu uno di quelli che promosse quella diminuzione.

Del resto posso assicurare il Senato che il Governo non si compenserà punto delle spese. Ne era appena compensato prima della faustissima annessione della Toscana e delle Marche al Regno Italiano; ed ora dopo tale estensione di litorale aggiunto all'antico più commerciale, evidentemente con queste tasse il Governo non compensa le spese del servizio sanitario.

Perciò pregherei l'onorevole Senatore Pareto a voler lasciare l'articolo come è, perchè, ripeto, la tassa che con esso si stabilisce, non ha dato luogo a nessuna lagnanza, ed è assolutamente modica.

Come il Senato vedrà negli articoli successivi, questo schema di legge presenta ancora un immenso vantaggio sopra tutti gli Stati marittimi.

Tutti questi aggravano i bastimenti dei diritti di quarantena, e fanno pagare nei loro lazzaretti somme enormi ai passeggieri per alloggio, per mobili e altro.

Con questo progetto invece il Governo del Re esonera i bastimenti dal diritto di quarantena, ed i passeggieri da quello di alloggio nei lazzaretti; anzi fornisce ai passeggieri stessi l'alloggio ed i mobili gratuitamente.

Io crederei dunque che non si dovesse per verun modo fare la modificazione proposta dall'onorevole Senatore preopinante, perchè questa legge è la più liberale che esista negli Stati marittimi d'Europa per riguardo alle tasse sanitarie delle coste.

Senatore **Pareto**. Mi muovono molto le osservazioni fatte dal Commissario regio.

Ma io osservo che queste potevano essere giustissime quando si trattava del commercio di Genova con quelle regioni; ora hanno cambiato un poco, perchè abbiamo tutta la costa del mezzogiorno d'Italia, abbiamo le coste di Sicilia, le quali essendo molto più ravvicinate, danno luogo a più frequenti approdi; ed osservi il Commissario regio che 40 centesimi per tonnellata due volte l'anno per i bastimenti di qualunque portata, comincia ad essere una somma ben forte, perchè bisognerebbe pagare questi 40 centesimi due volte, e così 80 centesimi, e questo senza pregiudizio di altri cinquanta che ci si minacciano dalla legge sulla tariffa delle tasse marittime. Queste cifre portate così a spizzico sembrano carichi da niente; ma poi sommate insieme, diventano gravi, ed è per questo che io quasi insisterei circa le modificazioni che io aveva proposto, non tanto per quel che riguarda particolarmente questa tassa, ma perchè la tassa medesima è pedissequa a molte altre che ci saranno chieste tra poco quando si parlerà delle tasse marittime.

Vede il Senato che importa di facilitare il commercio, che importa di dar incoraggiamento al medesimo, di nutrire una numerosa schiera di marinai, i quali sono il nerbo della nostra potenza.

Se noi aggraviamo i bastimenti, questi non si faranno in gran numero, e non essendovi bastimenti, non non vi saranno marinari, e quando verrà l'occasione di dover armare una flotta, che cosa succederà? che avremo pochi marinai e dovremo o stremare assolutamente il commercio dei suoi mezzi migliori, o rinunziare a quel primato sul mare a cui dobbiamo pretendere, giacchè fino ad ora si è voluto dire che il Mediterraneo è un lago francese, ma spero che un giorno diremo, che il Mediterraneo è un lago italiano.

Io credo adunque che sarebbe ragionevole di fare almeno questa modificazione alla tariffa delle provenienze e per ciò io sottrarrei le coste d'Albania, e di Epiro, e direi anche quasi d'Egitto, perchè vede il Commissario Regio che frequentissimi sono i bastimenti che vengono da quel litorale. Lascierò le isole Ottomane, come pure anche la Siria, benchè sarebbe conveniente di riattivare per mezzo di facilitazioni il commercio verso quelle parti, giacchè questo commercio che altra volta era floridissimo, ora è scemato di molto ed è quasi annientato, almeno nella parte occidentale d'Italia, cioè per Genova, giacchè non essendovi gran materia pel traffico, se si carica ancora di gravi e pesanti tariffe, diminuirà ancora di più e quasi si spegnerà.

Commissario Regio. Io spero di dire ancora una ragione per la quale l'onorevole Senatore Pareto si persuaderà che non v'è inconveniente alcuno ad ammettere la legge come essa è. Secondo il trattato di Parigi in fine d'ogni anno ogni Governo marittimo deve mandare i suoi conti, e vedere quanto ha ricavato dalle tasse sanitarie e quanto gli costa il servizio sanitario nel litorale di sua spettanza. Ora alla fine dell'anno evidentemente il Parlamento sarà avvertito se queste tasse sanitarie superano le spese.

Io credo che l'onorevole Senatore Pareto non pretenderà che il Governo italiano sopporti oneri, mentre tutti gli altri in fatto di sanità fanno pagare ai bastimenti

tutto quello che è necessario per mantenere il loro servizio sanitario. Noi paghiamo nei porti francesi, paghiamo nei porti austriaci, paghiamo nei porti inglesi le spese necessarie al mantenimento della sanità marittima in quei porti. Solamente in Italia verranno i bastimenti esteri, e non pagheranno nulla, e il Governo avrà l'obbligo di mantenere stabilimenti sanitarii, impiegati sanitarii e tutte le misure di polizia sanitaria marittima? Io credo che non vi è nessun pericolo ad ammettere la legge come è, perchè alla fine dell'anno, come dissi, il Parlamento sarà avvertito se i proventi sanitarii hanno superato le spese del servizio.

Evidentemente nel Congresso di Parigi erano rappresentate tutte le potenze marittime e contrassero obblighi reciproci.

Lo Stato nostro quindi deve mantenere anche a questo rispetto la reciprocità verso le nazioni estere.

Per questi riflessi, siccome il Senatore Pareto l'anno venturo potrà dire: le tasse ammontano alla tal somma, vi prego di moderarle, perchè superano di molto le spese; oppure potrà dire: le spese sono eccessive, moderate queste e i diritti, così si potrà allora vedere quanto sia da far in proposito.

Ma intanto io pregherei il Senato ad ammettere la legge qual è, perchè mi sembra la più equa e la più larga di tutte, salvo ad emendarla, quando ne sia il caso.

Senatore **Martinengo.** Per quanto ha detto testè l'onorevole Commissario regio, trovo inutili le poche parole che avevo pensato di dire; voleva appunto dimandare se i diritti che si riscuotevano per le spese occasionate dalle epidemie erano sufficienti per coprire le spese, giacchè in caso diverso sarebbe inutile diminuire un altro provento dello Stato.

Per conseguenza io appoggio l'articolo come sta scritto nella legge.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Presidente. Farò osservare che ha già parlato due volte; ma il Senato non dissentirà che parli per la terza volta.

Voci. Parli! Parli!

Senatore **Pareto.** Se mi è promesso che l'anno venturo si rettificherà questa tabella di perezione, cioè questa tassa, osservando tuttavia che vi sono bastimenti i quali possono venire caricati molto per ispese che soltanto sono possibilmente applicabili a loro vantaggio, cioè per spese di cui, dirò, non che profittino perchè sarebbe una disgrazia l'averne bisogno, ma che solo virtualmente possono averne a sentire l'effetto, io mi rimetterò alle promesse e all'argomentazione del Commissario e ritirerò le mie osservazioni. Spero però che il Governo terrà conto delle modificazioni proposte per far diminuire questi carichi, sopratutto vedendo che possono gravitare maggiormente sopra certe parti d'Italia che testè sono state alle antiche province riunite.

Ministro della Marina. Mi permetta il Senato di aggiungere alcune parole per tranquillare l'animo del Senatore Pareto, il quale giustamente prende un grande interesse al commercio marittimo.

Pregherei l'onorevole Senatore Pareto di osservare che la legge attuale esonera il commercio marittimo delle antiche province di circa un milione e mezzo, e probabilmente esonererà il commercio marittimo delle province meridionali, di circa due milioni; questo è un vantaggio che fa la legge attuale; e mi pare che sia talmente grande, che quand'anche vi fosse qualche cosa da ridire sopra la tassa attuale, il che è tuttavia dubbio, io ritengo che la legge si potrebbe adottare anche dietro queste considerazioni.

D'altronde io noterò ancora, senza certamente voler menomare per nulla il diritto di proporre emendamenti, che ogni emendamento porterebbe che questa legge fosse rimandata all'altra Camera, e probabilmente in questa sessione non potrebbe più essere votata.

Ora questa legge reca tale vantaggio, stabilisce tale uniformità nel servizio sanitario per le varie parti del Regno, che il benefizio da essa recato sarà immenso anche a fronte dei piccoli aggravii cui potrebbe andar soggetta.

Senatore **Pareto.** Io avevo già ritirato la proposta cui dianzi accennava, e per cui il signor Ministro ha fatte le sue ultime osservazioni.

Presidente. Metto ai voti l'art. 6.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 7. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del 40 per cento per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori ».

(Approvato)

« Art. 8. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitari;

« A) I bastimenti della marina militare di qualunque nazione;

« B) Le navi di rilascio anche ammesse a libera pratica, quando non fanno operazioni di commercio;

« C) I battelli da pesca anche procedenti dall'estero e le navi che esercitano la navigazione tra un punto e l'altro dello Stato. Questi legni però, dispensati dall'obbligo della patente, saranno muniti di un permesso sanitario di cabotaggio della durata di un anno, pel quale pagheranno lire una, se non maggiori di 10 tonnellate, centesimi 20 all'anno per tonnellata, se maggiori di quella portata. »

(Approvato).

« Art. 9. Le navi provenienti dall'estero pagheranno la tassa sanitaria nel primo luogo d'approdo dello Stato. Quando dal luogo dove hanno approdato e pagato la tassa si conducano in altri luoghi del litorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi. »

(Approvato)

« Art. 10. Per ogni patente di sanità rilasciata a ba-

stimenti diretti a porti esteri si pagherà un diritto fisso di centesimi 50 per ogni bastimento di portata inferiore alle trenta tonnellate, e di lire due per ogni portata maggiore. »

(Approvato)

« Art. 11. Le visite dei medici di sanità nei lazzaretti ed altri stabilimenti sanitari sono gratuite. »

(Approvato)

« Art. 12. I poveri sono mantenuti nei lazzaretti e curati, se infermi, a spese del Governo. »

(Approvato)

« Art. 13. La presente legge sarà posta in vigore dal 1. luglio 1861.

« Da quel giorno avrà piena ed intera esecuzione in tutte le province del Regno la legge penale in materia di sanità marittima in data del 31 luglio 1859. »

(Approvato)

« Art. 14. Per l'applicazione di detta legge nella Toscana viene stabilita la seguente corrispondenza nelle pene :

« A vece della reclusione si applicherà la pena della casa di forza.

« Quando è commiuata la pena del carcere e della multa si applicheranno le corrispondenti pene del carcere e della multa in quantità non inferiori, la prima a sei giorni e la seconda a lire cinquant'una.

« La multa potrà estendersi a lire tre mila.

« Quando invece sono applicate le pene di polizia, si infliggeranno le pene o del carcere o della multa, estensibili a cinque giorni il primo, ed a cinquanta lire la seconda.

« Inoltre, all'art. 26 di detta legge, alle parole: « *di cui all'art.* 34 *del Codice di procedura criminale* » s'intenderanno sostituite le seguenti : « *di polizia giudiziaria* » od all'articolo 28, invece delle parole : « *il Commissario di sanità del porto di Genova e i Consoli di marina nelle altre direzioni marittime* » s'intenderanno pure sostituite le seguenti : « *i Commissari di sanità, ed in loro mancanza i Consoli di marina.* »

(Approvato).

« Art. 15. All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale »

(Approvato).

« Art. 16. Sono soppresse le attribuzioni che in fatto di sanità marittima erano finora di competenza dei magistrati supremi di salute in Napoli e in Palermo, e vengono soppresse le deputazioni di sanità esistenti lungo il littorale delle province meridionali del Regno. »

(Approvato).

« Art. 17. È abolita la tassa a carico dei bastimenti sottoposti a quarantena, quella per alloggio ed uso di suppellettili nei lazzaretti, quella sopra le mercanzie deposte e disinfettate nei lazzaretti od altri stabilimenti quarantenari, ed ogni altra tassa, diritto o provento, che sotto qualsiasi denominazione sono ora percepiti a titolo sanitario, tanto a favore dell'erario, che dei pubblici funzionari. »

(Approvato).

« Art. 18. Sono abrogate tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze e disposizioni di qualsiasi forma, attualmente in vigore nelle varie province del Regno in materia di sanità marittima, tranne la convenzione ed il regolamento citati all'articolo primo, e la legge penale citata all'articolo 13 della presente ».

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultato della votazione :

Votanti . .	76
Favorevoli . .	73
Contrarii . .	3

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE E SPESE NUOVE SUL BILANCIO DELLO STATO DELL'ESERCIZIO 1860

(V. atti del Senato N. 44).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per le maggiori spese e spese nuove sul bilancio dello Stato dell'esercizio 1860.

Leggo il progetto (*V. infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Sono autorizzate sul Bilancio dello Stato per l'esercizio 1860 maggiori spese e spese nuove rilevanti alla complessiva somma di lire cento novantadue mila seicento trenta e centesimi quindici, ripartibile fra i bilanci delle antiche province dell'Emilia e della Toscana, e fra i Ministeri dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno e dei Lavori Pubblici, non che fra le varie categorie dei bilanci stessi in conformità del quadro unito alla presente legge.

(Approvato)

« Art. 2. Per l'applicazione della spesa nuova di lire 4,833 34 sul bilancio dell'Istruzione Pubblica per le province dell'Emilia è istituita apposita categoria sul bilancio predetto col num. 15 *bis*, e colla denominazione : *Assegni di aspettativa ad impiegati fuori pianta.* »

(Approvato)

Siccome a termini del regolamento in questo caso di progetti di legge di crediti supplementari, di maggiori spese si può fare un solo squittinio segreto, io credo che se non si dimanda che si faccia la divisione dei due squittinii, s'intende, come per il passato, che si proceda sulle due leggi a votare con un solo squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1860 ED ANNI PRECEDENTI.

(*V. atti del Senato N.* 45).

Presidente. Do lettura dell'altro progetto per l'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio del Ministero dell'Interno 1860 ed anni precedenti (*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo.

Articolo unico.

« È autorizzata sul bilancio 1860 ed anni precedenti del Ministero dell'Interno la maggiore spesa di L. 21,689 32 ripartita fra le categorie designate nel quadro unito alla presente legge. »

QUADRO DELLE MAGGIORI SPESE.

Bilancio delle Antiche Province del Regno.

Archivi di Stato.

Categ 6.	Spese d'ufficio . . . . L.	1,107 23

Amministrazione provinciale.

» 14.	Fitto dei locali per alloggi dei Governatori . . . . . »	1,218 38

Opere pie e fanciulli esposti.

» 25	Spese diverse . . . . . »	500 00

Sicurezza pubblica

» 42.	Fitto di locali d'ufficio e di alloggio e minute riparazioni . »	9,500 00

Servizi diversi.

» 45.	Indennità di via e trasporto degli indigenti . . . . . »	1,363 71

Bilancio dell'Emilia.

Servizi diversi.

» 39.	Compilazione della Gazzetta Ufficiale dell'Emilia (personale) . »	8,000 00
	Totale . . L.	21,689 32

(Approvato)

Trattandosi d'articolo unico, non è il caso di eccitare il voto per alzata e seduta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA DI 4500 UOMINI NATI NEL 1840 NELLE PROVINCE SICILIANE

(*V. atti del Senato N.* 39).

Presidente. Mi viene suggerito, che se il Senato lo approva, per risparmio di tempo si potrebbe procedere alla discussione dell'altro progetto di legge che sta ancora all'ordine del giorno, e quindi procedere con una sola chiamata allo squittinio segreto sopra due urne.

Il progetto che viene ora in discussione è quello per la leva di 4500 uomini sui nati nel 1840 nelle province Siciliane.

La discussione generale è aperta. Nessuno domandando la parola si procede alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1840 nelle province Siciliane secondo la legge organica sul reclutamento dell'esercito 20 marzo 1854, le leggi del 19 giugno 1857, e 13 luglio stesso anno, il regolamento sul reclutamento militare approvato con R. Decreto del 30 marzo 1855, le appendici allo stesso regolamento del 14 luglio 1856 e 29 agosto 1857, già pubblicate in quelle province. »

(Approvato)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a quattromila e cinquecento uomini. »

(Approvato)

« Art. 3. Gli inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 1857. »

(Approvato)

« Art. 4. Gli inscritti delle predette province chiamati a questa leva, i quali al giorno 1 giugno del volgente anno si troveranno ammogliati o vedovi con prole, e continueranno ad essere in una di tali condizioni nel giorno fissato pel loro assento, andranno esenti dal militare servizio. »

(Approvato)

« Art. 5. Gl'inscritti, che in virtù del precedente articolo quarto verranno dichiarati esenti dai consigli di Leva, e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi rimpiazzati da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto per le due leggi di maggiori spese e spese nuove e per la legge sulla leva di 4500 uomini per le province dell'isola di Sicilia.

Prima di fare l'appello nominale pregherei il Senato di fissare l'ordine dei suoi lavori. Si potrebbe stabilire per lunedì (non essendovi attualmente nulla di pronto) la riunione negli uffizi, al tocco, per l'esame del progetto di legge relativo alla guardia nazionale mobile, che è stato distribuito questa mattina, e per martedì alle due in adunanza pubblica per la discussione del progetto di legge sul Gran Libro, e degli altri progetti che potessero essere in pronto.

Non essendovi osservazioni in contrario, si intenderà adunque fissato l'ordine nella conformità anzidetta.

Risultato della votazione:

Sui progetti di legge per maggiori spese.

Votanti . .	72
Favorevoli . .	63
Contrari. . . .	9

Il Senato adotta.

Risultato dello squittinio sulla legge per la leva nelle province siciliane.

Senatore **Di S. Elia**. Domando la parola.

Presidente. Dopo proclamato il risultato della votazione, il Senatore Di S. Elia avrà la parola.

Risultato della votazione:

Votanti. .	72
Favorevoli .	68
Contrari . .	4

Il Senato adotta.

Prego i signori Senatori di riprendere il loro posto, e do la parola al signor Senatore di Sant'Elia.

Senatore **Di Sant'Elia.** Signor Presidente, un momento fa ella leggeva una lettera del signor Ministro dei Lavori Pubblici che risguardava il transito dei Senatori napolitani e siciliani per ritornare in patria al fine della Sessione.

Veramente la lettera ministeriale era scritta in modo, che l'amor proprio dei Senatori siciliani e dei Senatori napolitani ne rimase alquanto adombrato.

Si diceva in essa: se ripartirete subito, io vi concederò di trasportare con voi gratuitamente le vostre famiglie; se però ritarderete la vostra partenza, questa grazia non vi sarà più concessa per le vostre famiglie, ma partirete voi soltanto gratuitamente.

I Senatori napolitani e siciliani, è bene il saperlo, per venire alla Sessione, non approfittarono affatto dell'imbarco gratuito: ciascheduno portò con sè la propria famiglia, composta per taluni di 4, di 6 ed anche di 10 persone, e pagò come gli altri.

Ora poi sarebbero nel caso di rinunziare affatto a questo favore che concede il Ministero; giacchè nè i napolitani nè i siciliani intendono di approfittarne.

Presidente. Essendo questa una semplice dichiarazione che non da luogo a seguito, io dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta (ore 5 1[4).

XLVII.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Comunicazione delle lettere dei Senatori Tenore e Mameli — Omaggi — Presentazione di due progetti di legge — Instanza del Senatore Spada — Risposta del Senatore Giovanola.*

La seduta è aperta alle 3 e 1/2.

(È presente il Ministro dei lavori pubblici)

Il Senatore *segretario* **D'Adda** legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presidente. Prego il Senatore Cibrario di voler dar lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore *segretario* **Cibrario** legge le lettere dei senatori Niutta, Malvezzi, Fanti, Coccapani, Imperiali, Sforza e Bellelli, chiedenti un congedo, i due primi per ragioni d'ufficio, Fanti, Coccapani, Imperiali e Sforza per motivi di famiglia, e Bellelli una proroga, che sono loro dal Senato accordati.

Presidente. Qui termina la serie dei congedi; si legge ora una lettera del signor Senatore Tenore che spiega al Senato le cause per cui non può intervenire alle nostre adunanze.

Non avendo il signor Senatore Tenore prestato giuramento, non fa ancora parte del numero legale.

Il Senatore *segretario* **Cibrario** legge:

« Ill.mo sig. Presidente,

« Ho ricevuto per mezzo della Luogotenenza generale del Re nelle province Napolitane partecipazione dell'invito dalla Signoria vostra diretto ai Senatori assenti da Torino, acciò sollecitamente si recassero alla Camera.

« Mi duole di non potere per parte mia corrispondere all'invito, dappoichè la mia età ottuagenaria non mi permette più di viaggiare.

« E facendole riverenza mi dico

« Devotissimo servitore
« M. TENORE. »

Presidente. Prego il Senatore Cibrario di dar lettura di un'altra lettera del Senatore Mameli.

Senatore *segretario* **Cibrario** legge:

« Ill.mo sig. Presidente,

« Compreso, per voto del Senato, della cui fiducia sebbene immeritevole, altamente mi onoro, fra i membri della Commissione incaricata di esaminare e riferire sul progetto di legge d'organizzazione dell'istruzione superiore, compilato per cura dell'ottimo senatore Matteucci e fatto argomento d'iniziativa parlamentare, debbo, mio malgrado, dichiarare l'impotenza in cui mi trovo di attendere con assiduo e paziente studio a quella grave e lunga discussione.

« Quindi oso sperare che il Senato, al quale sono abbastanza note le presenti mie circostanze, vorrà esermi benigno e cortese nell'esimermi ora da un incarico cui non potrei per ragioni, a me non imputabili, degnamente soddisfare.

« E mentre prego l'eccellentissimo signor Presidente di rassegnare al medesimo questa mia dichiarazione, pregiomi, ecc.

« Devotissimo servitore
« C. MAMELI. »

Presidente. La dispensa chiesta dal sig. Senatore Mameli unita a due altre già chieste precedentemente porta il numero di tre membri da surrogare nella Commissione per lo esame della legge iniziata dal signor Senatore Matteucci.

Gli uffizi questa mattina hanno proceduto al surrogamento colla nomina di tre altri membri invece dei tre demissionarii e risultarono eletti i signori Senatori Marzucchi, Scacchi e Moris.

In questo modo la Commissione potrà tostamente cominciare la serie delle sue sedute.

Fanno omaggio al Senato:

1. Il signor Giuseppe Perez da Palermo di una sua *Monografia sulle strade di Sicilia.*

2. Il signor Camillo Battista di tre copie di un suo scritto intitolato: *Reazione e brigantaggio in Basilicata nella primavera del* 1861.

3. Il signor avvocato A. Palermo di una sua memoria col titolo: *Il Golfo di Spezia ed il nuovo Regno Italiano.*

4. Il signor Giuseppe Pigliacelli da Montorio di un suo libro intitolato: *Saggio sulla statistica delle capacità, ossia soluzione problematica sul progresso prospero e duraturo di ogni Governo.*

5. La signora Maria Alinda Bonacci da Recanati di alcune copie di un suo *Canto in commemorazione del conte di Cavour.*

6. Il signor Senatore Dragonetti a nome del Supremo Consiglio Amministrativo di Napoli di alcuni recenti lavori dello stesso Consiglio *sull' espropriazione forzosa e quella a ragione di pubblica utilità, sul regime ipotecario e sulla legge forestale.*

7. La Direzione Amministrativa della R. Università di Catania d' un suo opuscolo col titolo *Domanda al Re Vittorio Emanuele ed al Parlamento Italiano.*

8. Il signor Michelangelo Naldi di *parecchie iscrizioni* da lui fatte in occasione dei funerali celebrati in suffragio dell'anima del conte di Cavour in Aquila.

La parola è al signor Ministro dei lavori pubblici per una comunicazione.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei lavori pubblici. A nome del mio collega il Ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci della corrente annata. Mi permetto di pregare il Senato a voler decretare l' urgenza per questo schema di legge già adottato dalla Camera dei Deputati nella sua seduta di sabato scorso; è urgente per il Governo di avere l'autorizzazione domandata, essendo spirata al 30 di giugno quella stata accordata con altra legge.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, e interrogo il Senato se voglia decretarlo d'urgenza.

(È decretato d'urgenza)

Attesa la natura di questo progetto di legge, io mi permetterei di proporre al Senato di volersi immediatamente, dopo questa seduta, ritirare negli uffizi e procedere all' esame del medesimo, non che alla nomina dei commissari. L' ufficio centrale, se fosse possibile, potrebbe anche dentr' oggi preparare la relazione, la quale nella seduta di domani si porterebbe in discussione.

Interrogo il Senato se questa doppia proposta è adottata. Chi vuole adottarla sorga.

(Approvato).

Ministro dei lavori pubblici. Ho l' onore pure di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei Deputati per l' autorizzazione di spesa straordinaria sul Bilancio 1861, 1862, 1863 del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione in Torino di una stazione definitiva per le strade ferrate dello Stato.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Senatore **Spada.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Spada.** È molto tempo che gli Uffici del Senato nominarono i commissari dell' ufficio centrale per la relazione sulla legge della Cassa di soccorsi agli invalidi di marina.

Domanderei al signor presidente se volesse aver la bontà di dirmi, perchè questa relazione su di una legge che credo di molta importanza, sia cotanto in ritardo.

Senatore **Giovanola.** Avendo l' onore di far parte dell' ufficio centrale incaricato dell' esame della legge sulla Cassa degli invalidi di marina, mi reco a debito di soddisfare all'interpellanza dell'onorevole preopinante.

L' ufficio centrale dopo lunghi e laboriosi studi di quella proposta, venne finalmente nella determinazione di proporne al Senato l' accettazione con alcune poche varianti, e passò alla nomina del relatore nella persona dell' onorevole conte Arese. È noto come l' onorevole Senatore sia partito da Torino per un'alta missione diplomatica, dalla quale non è sperabile che possa ritornare ancora in tempo per occuparsi del lavoro affidatogli e portarlo a termine prima della proroga del Parlamento. Sarebbe stato dovere dell' ufficio centrale il radunarsi nuovamente per surrogarlo; ma sgraziatamente il suo presidente trovasi ammalato, come pure è indisposto un altro onorevole membro, per cui al presente l' ufficio trovasi composto dell' onorevole mio vicino, Senatore Orso Serra, e di chi ha l' onore di parlarvi.

Entrambi siamo agli ordini del Senato per quelle disposizioni che gli piacerà di prendere in proposito.

Presidente. È da sperare che tra pochi giorni questi impedimenti dolorosi per il Senato cesseranno, od almeno scemeranno, e quindi o in numero di tre od in numero di quattro l'ufficio centrale potrà portare in discussione pubblica quel progetto di legge che veramente sarebbe premuroso molto di avere in discussione.

Credo che con questo il signor Senatore preopinante sarà soddisfatto.

Senatore **Spada.** Mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Non essendovi altro all' ordine del giorno, il Senato si ritira negli ufficii per procedere all'esame del progetto di legge oggi decretato d'urgenza.

La seduta è sciolta (ore 4).

XLVIII.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Comunicazione di una lettera del Presidente della Camera elettiva — Discussione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato durante il secondo semestre 1861 — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Osservazioni ed instanze dei Senatori Pareto, Martinengo, Di Revel e Colla — Dichiarazioni del Ministro delle finanze — Parole del Senatore De Monte — Approvazione dell'art. 4 e dell'intero progetto — Presentazione di cinque progetti di legge dai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Gran Libro del Debito pubblico — Adozione degli articoli 1 e 2 — Emendamento del Senatore Arnulfo all'art. 3 combattuto dai Senatori Di Revel, Vacca, e Regis — Emendamento del Senatore Giulini allo stesso art. 3 — Osservazioni del Senatore Pareto in appoggio dell'emendamento del Senatore Arnulfo — Discorsi dei Senatori Gallina e Gioia contro i proposti emendamenti — Replica del Senatore Arnulfo — Parole del Senatore Giulini in risposta al Senatore Gallina — Considerazioni del Senatore Galvagno e del Ministro delle finanze a confutazione dei proposti emendamenti — Reiezione degli emendamenti Giulini e Arnulfo — Approvazione dell'art. 3. e dei successivi sino all'art. 18 — Aggiunta del Senatore De Monte all'art. 19 combattuta dal Ministro di grazia e giustizia e dal Senatore Gallina — L'aggiunta proposta dal Senatore De Monte non è appoggiata — Annunzio di una interpellanza del Senatore Gallina.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Il Senatore *Segretario* **Cibrario** legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Darò lettura al Senato di una lettera stata diretta all'ufficio di presidenza dall'onorevolissimo Presidente della Camera dei Deputati.

Torino, 1 luglio 1861.

« Il sottoscritto, Presidente della Camera dei Deputati, anche a nome dei suoi colleghi, prega l'E. V. e tutti i Signori componenti cotesto ramo del Parlamento di compiacersi intervenire giovedì prossimo, 4 volgente mese, alle ore 8 1/2, ad un convegno dei Signori Deputati che avrà luogo nelle sale di questa Presidenza.

« Coglie con piacere questa opportunità per rinnovare all'E. V. i sensi della sua particolare osservanza.

« *Il Presidente della Camera*
U. RATTAZZI.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI DURANTE IL SECONDO SEMESTRE DEL 1861.

(*V. atti del Senato N.* 54).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione di due progetti di legge, l'uno per l'esercizio provvisorio dei bilanci per il secondo semestre 1861, l'altro per l'istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico. Siccome quello per l'esercizio provvisorio dei bilanci fu decretato d'urgenza, così darò la precedenza al medesimo.

Leggerò il progetto di legge (*vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, passerò alla lettura dei singoli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. La facoltà di riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni specie, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colle leggi 31 ottobre 1860, N. 1398 e 4 aprile 1861 N. 4702, è prorogata a tutto il mese di dicembre del corrente anno, ed estesa a tutte le pro-

vince attuali del Regno per la piccezza dei suoi effetti.»

(Approvato).

« Art. 2. La presente legge si dichiara esecutoria a datare dal giorno 1° luglio 1861.

(Approvato).

« Art. 3. La facoltà concessa all' articolo 1° cesserà anche prima del 31 dicembre 1861 col pubblicarsi delle leggi approvative dei bilanci. »

(Approvato).

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Ho domandato la parola, non per fare osservazioni sull'art. 4, ma solo per avvertire, che sarebbe stato desiderabile la presenza del Ministro delle Finanze e del Relatore, onde avere qualche loro schiarimento, o dichiarazione al proposito.

(In questo mentre entrano nell'aula i Ministri delle finanze, e di grazia e giustizia, e indi il relatore Senatore di Revel.)

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Avrei desiderato che quando si cominciò la lettura del progetto di legge fosse stato presente l'onorevole Ministro delle Finanze, non perchè volessi fare opposizione alla legge, la quale si vota per necessità, ma bensì per fare atto di raccomandazione acciocchè i bilanci futuri siano presentati in tempo utile Non ignoro che alla Camera dei Deputati è stato presentato quello del 1861, ma ciò fu fatto tanto recentemente, che diventa una illusione la discussione e la votazione delle spese in esso contemplate, dal momento che si obbliga, per così dire, la mano al Parlamento acciò accordi il suo consenso.

Ora, l'andamento regolare delle cose non può che soffrire da questo procedere, e la dignità del Senato è compromessa, quando gli sono portate ad approvare le spese ad un'epoca in cui è quasi costretto a votarle perchè già fatte è consunte. Se, per esempio, oggi non votassimo la riscossione dei dodicesimi provvisori cosa avverrebbe? Che si avrebbe per molto tempo una illegittima percezione dei proventi medesimi.

Siamo anzi già in falso; e se un individuo non volesse pagare le spese di ieri sarebbe quasi nel suo diritto, e niun tribunale potrebbe giustamente condannarlo.

Era soltanto per fare una raccomandazione di questo genere che io desiderava che il signor Ministro fosse stato presente al principio della seduta quando si annunziò la discussione di questo progetto.

Non è che si neghi l'esercizio del bilancio provvisorio, perchè sarebbe arenare il servizio dello Stato, ma bisognerebbe fare in modo che quando si viene alla votazione del bilancio, si possa ciò fare con cognizione di causa; presentare al voto del Senato le spese, quando già sono fatte, è, per così dire, un obbligarci ad approvarle.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola sull'articolo 4.

Presidente. La parola è prima all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Il Ministero ha riconosciuto tanto necessaria la pubblicazione dei bilanci in tempo debito, che ho l'onore di annunziare al Senato, che già da qualche tempo sono state date le istruzioni necessarie, onde alla riapertura del Parlamento e forse anche nel mese di ottobre siano pronti i bilanci presuntivi per l'esercizio del 1862.

Presidente. Leggerò l'art. 4.

« Art. 4. Spetterà alle dette leggi approvative dei bilanci il determinare, se, e quali conguagli debbano aver luogo rispetto ai 18 centesimi addizionali che vengono esatti nelle provincie antiche, nella Lombardia e nelle provincie Modenesi e Parmensi.

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Domandai la parola per chiedere uno schiarimento all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Vedo in quest'art. 4 fatta riserva anche per la Lombardia relativamente ai 18 centesimi addizionali. Desidererei quindi sapere se non essendosi fatta parola della petizione stata presentata alla Camera dei Deputati concernente alcuni centesimi addizionali, di cui si troverebbe gravato il censimento di quelle provincie in forza della circolare del 1856 del governo austriaco, voglia dire che non se ne tenne conto, o se essendo stata rimandata alla Commissione dei bilanci possa ancora questa farsene carico.

Ministro delle Finanze. La petizione di cui parla l'onorevole Senatore Martinengo è stata trasmessa secondo l'uso alla Commissione incaricata dell'esame dei bilanci, affinchè faccia gli opportuni studii, per valersene all'uopo.

Senatore **Di Revel**. Nel riferire intorno al progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci, l'ufficio centrale dichiarò che non si occuperebbe della questione che fu elevata nell'altro ramo del Parlamento intorno all'estensione a darsi al decimo di guerra, ma io bramerei che il Ministro desse una spiegazione circa il modo con cui questo decimo è stato applicato, in quanto che sino a prova contraria, ritengo non sia regolare quello con cui i ruoli vengono formati. Un provvedimento del 1859 ha stabilito un aumento del decimo sovra tutte le contribuzioni dirette e per altre anche indirette. Posteriormente a quell'epoca, nell'anno scorso, emanò un provvedimento in forza del quale, mentre il governo assunse a suo carico l'onere delle spese per le strade provinciali, stabilì che le provincie dovrebbero pagare alle finanze 18 centesimi con questa destinazione. Egli pare che questi 18 centesimi quantunque versati direttamente al governo, per essere da esso impiegati nelle opere stradali, non potessero vestire il carattere di vero aumento di tributi, ossia che non potessero entrare nella condizione dei tributi regii afferenti allo Stato; e quindi ne nasceva, a giudizio mio, che non si potesse sovraimporre del 10°, anche questi 18 centesimi, come quelli

che non si possono considerare come parte integrante od aliquota del tributo regio; invece pare che sia invalso un altro sistema.

Al principale delle contribuzioni dirette si aggiungono i 18 centesimi, quindi sul complesso di queste due somme si fa l'aumento del 10°.

Con ciò vede il Senato che si viene a prendere 1,80 in più del dovuto, cioè s'impone il 10° anche su questi 18 centesimi.

Io credo che questa è una percezione, che non può sussistere; epperò parmi debba essere provveduto in tempo, perchè se non isbaglio, almeno rispetto a Torino dove ho conoscenza delle cose, i ruoli delle contribuzioni dell'anno 1861 non essendo ancora pubblicati, i contribuenti non hanno ancora avuto il destro di reclamare, e al postutto il governo è ancora in tempo per trovare un rimedio a questo inconveniente.

Ma vi ha un'altra circostanza che credo debba altresì essere notata ed è questa.

Per effetto di un provvedimento, di cui ora non ricordo la data, ma che indubitabilmente è a conoscenza del Senato, è stabilito che le sovrimposte comunali e provinciali non possano ripartirsi sul principale delle contribuzioni personale, mobiliare e delle patenti, se non se per la sola concorrente di 50 centesimi, di modo che quando occorre, che in un comune il complesso delle spese provinciali e comunali eccede i 50 centesimi, non se ne applicano che 50 al principale di queste due contribuzioni, ed il soprappiù debbe ricadere a peso della contribuzione fondiaria e della contribuzione sui fabbricati.

Ora se noi ammettiamo, che i 18 centesimi facciano realmente parte integrante del principale delle contribuzioni afferenti lo Stato, che cosa ne nasce?

Ne nasce che questi 18 centesimi importano a carico delle contribuzioni personale, mobiliare e di patente un aumento del 9 90 per 0|0 in più del dovuto. E ciò è evidente. Se questi 18 centesimi, i quali erano imputabili nei 50 centesimi che potete accrescere, li unite al principale sul quale potete fare l'aumento della metà, evidentemente voi accrescete smisuratamente queste contribuzioni, vale a dire che mentre per un principale di L. 100 un contribuente di quella specie non poteva essere sovrimposto che di sole lire 50 indipendentemente dal decimo di guerra sul principale e così in complesso di L. 160, coll'attuale sistema potrà essere imposto per principale . . . . . L. 100
pei 18 centesimi anzidetti . . . . . » 18
pel decimo su queste due somme . . . » 11 80
e pel 50 p. 0|0 sulle prime due partite . » 59

e così in totale per . . . . . L. 188 80
a vece delle anzidette . . . . . » 160
e così con un aggravio di . . . . . » 28 80
accresciuto ancora di quel 10°; locchè non credo sia conforme ai principii di legge.

Quindi io bramerei, che il signor ministro desse al Senato un riscontro appagante nel senso di quanto io stimo, o quanto meno prendesse l'impegno di far esaminare la questione con molta maturità, e formarne oggetto di un esame approfondito, poichè, ripeto, la questione si presenta grave, non solo sotto il rispetto di prelevare un decimo su quattro milioni, che sono il complesso dei 18 centesimi per le spese provinciali e divisionali, locchè fa 400,000 lire, che sarebbero indebitamente poste a carico di tutte le contribuzioni dirette, ma aggraverebbero particolarmente i debitori di tasse personale, mobiliare e di patente del 28 e 80 per cento, in più di quanto dovrebbero legalmente pagare.

Ministro delle Finanze. Mi duole di non poter dare tutte le ragioni desiderate intorno all'argomento svolto dall'onorevole Senatore Di Revel, poichè si tratta di un bilancio che non venne compilato da me; però dichiaro, che io terrò conto delle savie osservazioni testè fatte nella compilazione del bilancio pel 1862.

Senatore **Di Revel.** Debbo dichiarare con mio rincrescimento che questa risposta non mi parrebbe appagante, perchè verrebbe a dire che nel 1862 si prenderà in esame questa questione, e che se si crede che stiano le osservazioni che io sono venuto formolando vi si provvederà, ma intanto i contribuenti avranno pagato le contribuzioni del 1861, sovra una base che io credo erronea, e di quello che è pagato una volta non si fa più luogo a ripetizione, perchè non saprei nemmeno come sarebbe possibile di fare una liquidazione della quota individuale di contributo per imputare o retrodare il di più pagato.

Senatore **Colla.** Secondo l'articolo che il Senato sta per votare, sembrerebbe non concedersi al Governo che la facoltà di riscuotere le imposte e pagare le spese dello Stato, nei limiti e nello stesso senso che gli fu concessa colle leggi del 31 ottobre 1860 e 4 aprile 1861.

Ora giusta queste leggi il Governo era autorizzato a riscuotere e pagare sulle basi del bilancio del 1860; ma il Senato non ignora quali avvenimenti accadessero dopo l'approvazione di tal bilancio, e sarà perciò facilmente convinto che il Governo è nell'assoluta impossibilità di restringere le spese nei limiti del medesimo.

Io credo che forse debba intendersi, che si concede bensì la stessa facoltà accordata colle leggi mentovate, ma che non si limita nè s'intende limitata al bilancio del 1860, bensì al bilancio del 1861, che allora non era ancora presentato, ma che in oggi venne di già comunicato ad entrambi i rami del Parlamento; sarebbe mestieri quindi che il Ministro delle finanze desse una spiegazione, che tranquillasse gli animi sull'andamento degli affari e specialmente sulle determinazioni che devono prendersi in ordine ai pagamenti, i quali, lo ripeto, sarebbe impossibile, che fossero contenuti nei limiti del bilancio del 1860.

Ministro delle Finanze. Il Ministero ha accettato il progetto di legge come è stato formolato. Rinnovo però al Senato la dichiarazione fatta alla Camera elettiva, che cioè il Ministero intende (non potendone far

a meno) di riscuotere le imposte e pagare le spese ordinarie e straordinarie secondo il bilancio del 1861, sotto la sua propria risponsabilità.

Senatore **Pareto.** Bisognerebbe allora che il bilancio del 1861 fosse anche presentato a noi, come lo fu all'altra Camera; non sappiamo quali sono le basi di questo bilancio e quindi ci è impossibile di votare con qualche cognizione di causa.

Voci. È stato presentato e distribuito anche a noi.

Senatore **De Monte.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte.** Niuno più di me è contrario a tutti gli arbitrii; ed è arbitrio certamente ciò che noi stiamo per votare, cioè una permissione per cose non conosciute; ben si presume che noi dovremmo conoscere la cosa; ma è una presunzione che vale anche meno di una lontana congettura.

Non è meno vero però che noi non possiamo arrestare i passi che il Governo deve fare per l'andamento delle cose; e noi gli arresteremo (sia a parte il biasimo a chi spetta), se profittando della circostanza che i bilanci non sono stati esibiti, o esibiti tardi, non discussi e non esaminati, noi mettessimo inciampi al Governo. Or quando il Ministero dichiara sotto la sua risponsabilità (di che occorre prender atto formale), che riscuoterà le imposte e pagherà le spese ordinarie e straordinarie secondo il bilancio del 1861, bisognerà che facciamo un atto di contrizione e che diamo quest' assoluzione al Ministero.

Presidente. Se non si dimanda più la parola, metterò ai voti l'articolo quarto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Informo il Senato che il numero legale è oggi di 66.

Si passa ora allo squittinio segreto sul complesso del progetto.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti . . 76
Favorevoli . . 67
Contrari 9

Il Senato adotta.

La discussione cade ora sul secondo progetto di legge per l'instituzione del Gran Libro del debito pubblico.....

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

PRESENTAZIONE DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, i quali già vennero votati dalla Camera dei Deputati.

L'uno riguardante l'abrogazione di editti degli ex-Duchi di Modena intorno a materie giurisdizionali ecclesiastiche; l'altro concernente la proroga dei termini ai direttari per l'oggetto di operare la trascrizione e l'iscrizione dei loro titoli.

I termini che si vogliono prorogare con quest' ultimo progetto scadono col 12 credo o col 13 del mese che corre. Basta questa avvertenza perchè il Senato voglia provvedere sopra questa materia in via di urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione di questi progetti di legge ed interrogo il Senato se intende di ammettere l'urgenza domandata dal signor Ministro per l'ultimo di essi.

(È dichiarato d'urgenza).

La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge, il primo per autorizzazione alla Società del ponte sul Pò presso Cremona di costrurre un ponte di chiatte sul detto fiume e di riscuotere un diritto di pedaggio; il secondo per la convalidazione di Decreti Reali per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci dello Stato pel 1859, 1860 ed anni precedenti; il terzo, per l'autorizzazione di un prestito di 500 milioni di lire.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti, che saranno stampati e distribuiti negli ufficii.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(*V. atti del Senato N.* 46).

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'instituzione del Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia.

Leggerò il progetto di legge. (*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. È instituito il Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia. »

(Approvato).

« Art. 2. Nessuna rendita potrà essere iscritta sul Gran Libro se non in virtù d'una legge.

(Approvato)

« Art. 3. Le rendite inscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun tempo o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venire assoggettate ad alcuna speciale imposta, e il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir diminuito o ritardato. »

Su quest'articolo ha chiesto la parola il Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** L'egregio signor Relatore con quella esattezza che lo distingue, fece constare nella relazione dell'ufficio centrale al Senato, di un dissenso

fra uno de' commissari e la maggioranza dell' ufficio il quale si riferisce a due punti principali di questo progetto o dicasi a due principali disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 riflettenti: il primo la non imponibilità delle rendite, ed il secondo il loro ammortamento.

Io avrei desiderato evitare un dissenso con egregi colleghi, con amici, la cui parola per me è autorevole, e ridurmi al silenzio, se una profonda convinzione radicata in me da lungo tempo, e che persevera, non mi costringesse ad esporre al Senato le ragioni del mio dissenso.

Alcuni dei colleghi ricorderanno, che nel 1850 e 1851 avendo l'onore di essere Regio Commissario per tutte le leggi d'imposta, io ebbi a sostenere in ambidue i rami del Parlamento la tesi, che ora io sostengo, cioè che le rendite create coll'editto 24 dicembre 1819 o posteriormente colle stesse condizioni di cui in esso, debbono andare esenti da ogni imposta.

Io ricordo con gratitudine la benevolenza colla quale il Senato volle accogliere allora le mie parole, e ricordo non meno con compiacenza, che il Senato mantenne illesi i dritti acquistati, i dritti dei terzi, consacrando nelle leggi che votò l'esenzione dalle imposte delle rendite costituite in dipendenza dell'editto 24 dicembre 1819.

Io vengo a sostenere la stessa proposta relativamente al progetto, che è in discussione. Io farò uso delle leggi emanate nelle antiche province, cioè delle leggi Sarde, perchè non conosco le identiche, o simili, delle altre parti del nuovo Regno; ma quanto io dico, intendo che sia applicabile a tutti gli Stati ora componenti il Regno d'Italia, e che per conseguenza quando io dico non doversi imporre le rendite antiche Sarde, debbesi sottointendere, che non intendo, che siano sottoposte le rendite create con eguali o simili condizioni in altre parti del nuovo Regno.

Il Gran Libro del Debito pubblico del Piemonte fu aperto colla legge 24 dicembre 1819; il legislatore fu mosso a ciò da due motivi, cioè dal dovere di soddisfare antichi creditori dello Stato, e dal desiderio di aprirsi l'adito a contrarre debiti, quando le circostanze lo esigessero, dando credito allo Stato; e per meglio raggiungere tale doppio scopo, d'assicurare cioè ai creditori il conseguimento de' loro averi e per stabilire le basi di credito pubblico in vista di possibili debiti futuri, creò il Gran Libro o dicasi fondò il debito pubblico, accompagnandolo di clausole favorevolissime ai creditori.

Fra queste clausole, vi è quella di cui all'articolo 4. del suddetto Editto 24 dicembre 1819, la quale è così concepita:

« Le dette rendite saranno esenti da ogni legge d'unbena, ritenzione, confisca, ed *imposizione* sia in tempo di pace che di guerra, ed il pagamento non ne sarà mai ritardato per qualunque causa anche di pubblica utilità o necessità dello Stato e della Corona. »

Io scorgo in questa disposizione la più ampia esenzione che si possa scrivere in una legge, in un contratto; e dico in un contratto in quanto che, quando lo Stato pone le condizioni di un prestito, o dicasi di un debito che contrae, evidentemente coloro che lo accettano, contraggono collo Stato a quelle determinate condizioni.

Dico la più ampia, in quanto che l'articolo non parla nè d'imposte speciali, nè di imposte determinate, ma esclude *ogni legge d'imposta*; motivo per cui non può farsi legge qualsiasi che colpisca la rendita creata con quell'Editto d'imposizione qualunque. E siccome la maggior parte dei debiti contratti posteriormente dallo Stato lo fu sulla stessa base, ed in precisa conformità dell'articolo testè letto, così per identica ragione, *l'esenzione da ogni legge d'imposta* è ad essi applicabile.

Se è vero che i diritti acquisiti con una legge, che si tradusse in un contratto mercè l'accettazione, sono da rispettarsi, io non credo che siano abbastanza rispettati mercè la disposizione contenuta nell'art. 3. del progetto che è in discussione.

Io mi affretto però a dichiarare che non combatto l'art. 3. in quanto si voglia riferire ed applicare ai debiti da contrarsi; io convengo che questa natura di capitali possa e debba soggiacere ad imposta, e per questa stia pure l'art. 3; ma ciò che io sostengo si è, che quest'art. 3. è in opposizione all'art. 4. testè letto della legge del 1819, poichè dichiara che « le rendite « inscritte sul Gran Libro non potranno mai in nes« sun tempo o per qualunque causa anche di pubblica « necessità venir assoggettate ad alcuna *speciale* im« *posta* », il che vuol dire, che ogni qualvolta si farà una legge la quale in modo speciale non colpisca le rendite, potranno queste essere colpite da imposte; avvece che coll'art. 4. della legge del 1819 *ogni legge di imposta non può afficere le rendite.*

La suddetta restrizione adunque è pregiudizievole a tutti i creditori che contrassero nella fede della promessa di cui nell'art. 4 della legge del 1819, ed io credo fermamente che debba questo loro diritto essere consacrato ed ampiamente, esplicitamente riconosciuto: essere riconosciuto per motivi di giustizia, essere riconosciuto per motivi di pubblico interesse, e che lo debba essere tanto più, poichè lo stesso Editto del 1819 contiene un' altra importantissima disposizione dell'art. 75 concepita in questi termini:

« Tutto ciò che è disposto nel presente Editto *spe« cialmente in quelle parti che sono direttamente fa« vorevoli a creditori dello Stato* » (e credo che più favorevole dell'esenzione da ogni legge d'imposta non vi possa essere), « dovrà riguardarsi come *fermo e sta« bile ed immutabilmente ordinato e guarentito dai « successori nostri.* »

Questo dunque fu un impegno talmente sacro, talmente inviolabile che si volle specialmente dichiarare per legge.

L'ufficio centrale tuttavia per considerazioni d'ordine

politico e per innovazioni economiche diede ragione dell'innovazione proposta nell'articolo 3 del progetto di legge.

Mi sia lecito di osservare che le innovazioni politiche ed economiche non possono autorizzare un pregiudizio a quei creditori i quali stipularono sulla fede dell'Editto 24 dicembre 1819. E parlando delle innovazioni politiche, dirò quali furono? Non vi fu, salvo l'annessione pacifica e tranquilla, la fusione di diverse parti d'Italia in un regno solo. La conseguenza de la fusione produsse *di pien diritto*, a mio parere, questa conseguenza, cioè che il nuovo Stato diventò debitore unico a vece ed in sostituzione di molti Stati debitori, perchè questi, entrano a comporre, a costituire uno Stato nuovo; ma ogni provincia, ogni Stato porta con sè i propri debiti, non solo in cifre, ma con tutte le circostanze, con tutte le condizioni colle quali furono creati, furono costituiti.

Chi aveva contratti debiti al 3, al 4, al 5 per cento li porta con questa condizione: chi li avea contratti con esenzione d'imposta, li porta con simile esenzione, e via dicendo, cioè con ogni altra clausola e condizione della creazione loro.

Quindi io dico che dall'unione di più parti d'Italia in un corpo solo, in uno Stato solo non ne deriva innovazione alcuna politica, che possa estendersi sino a distrurre i vincoli che esistono fra creditore e debitore; da menomare le guarentigie ed i vantaggi che siensi dati ai creditori, di qualunque specie o natura essi sieno, a qualunque degli antichi Stati appartenessero i debiti.

Si vuol munire questi creditori d'un sol titolo; si vuol inscriverlo in un solo libro: sia pure; è questa una conseguenza dell'unione di diversi Stati in uno, ma da ciò non ne può derivare che la politica imponga di variare la natura, dirò, del credito e la condizione dei creditori e tanto meno credo che ciò possa farsi politicamente per la ragione che la fusione ebbe per necessaria conseguenza la promulgazione e l'osservanza nello Statuto.

Ora l'articolo 31 dello Statuto espressamente dichiara: *Il Debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile* I diritti dei creditori sono inviolabili per dritto comune, ma lo devono essere tanto più in quanto che lo Statuto ampiamente dispone che si volevano intangibili, inviolati.

Ora col scemare, col limitare il dritto di esenzione dalla imposta che era assoluto, si può forse sostenere che si mantenga tuttavia quest'inviolabilità che lo Statuto proclama?

Per me non lo credo.

Se poi parliamo degli ordinamenti economici, mi sia lecito di domandare qual è la condizione economica che possa autorizzare il debitore a menomare le condizioni stipulate in vantaggio dei suoi creditori?

Certo nessuna.

Il consenso d'ambedue le parti fece il contratto, e senza il consenso loro non si può modificare, massime nelle più sostanziali condizioni.

Qualunque sia la condizione più o meno fortunata del debitore, non pagherà se non potrà pagare; ma l'obbligazione colle stipulate condizioni sussiste pur sempre.

E mi sia ancor lecito di domandare: la condizione economica dello Stato nuovo che cosa richiede?

Richiede che si mantenga buon nome al credito pubblico, perchè ha bisogno di contrarre ulteriori debiti, e ne abbiamo la prova nel progetto di legge testè presentato dal signor Ministro delle Finanze per un prestito di 500 milioni.

Ora chi ha bisogno di contrarre ulteriori debiti, può egli toccare anche menomamente alle condizioni dei debiti antichi senza pregiudicare al proprio credito?

Piaccia al Senato di considerare che se noi contrarremo il nuovo debito, guarentendo l'esenzione dall'imposta nei termini voluti dall'articolo 3, ma nello stesso tempo estendiamo il disposto da tale articolo, ai debiti esistenti, il che involve necessariamente la deroga all'articolo 4 dell'editto del 1819, non osserviamo i patti; e ciò facendo accresciamo noi, mi sia lecito il domandarlo, o diminuiamo il nostro credito?

È o non è egli vero che si può da taluno presupporre che collo stesso diritto, con cui ora vogliamo derogare all'articolo 4 della legge 1819, si potrà da altri derogare all'articolo 3 della legge del 1861?

Da ciò ne conchiudo che non sarebbe una bella pagina del libro nuovo, quella in cui si scrivesse l'inosservanza dei patti precedentemente stabiliti e dichiarati.

Da ciò parmi potersene senza difficoltà inferire, che nè le condizioni politiche, nè quelle economiche stanno a giustificazione della violazione del patto, di cui nell'articolo 4 della legge del 1819, anzi le une e le altre esigono che venga mantenuto e rigorosamente osservato.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Arnulfo** (*continuando*). Un altro argomento si addusse dalla maggioranza dell'ufficio centrale, e consiste in questo: che sebbene coll'articolo 3 si lasci luogo ad imporre le rendite, purchè non si faccia per *imposta speciale*, vi è la guarentigia che nasce dal doversi le imposte votare dal Parlamento, stabilire per legge.

Questa è guarentigia per tutte le imposte, le quali non altrimenti che per legge possono stabilirsi e determinarsi, ma non è guarentigia dell'osservanza dell'articolo 4 della legge del 1819, poichè sarà la maggiore o minor misura dell'imposta, sarà il non comprendere in essa le rendite in un'epoca piuttosto che in un'altra, ma sarà sempre vero che il legislatore mercè l'art. 3 acquista il diritto di imporre le rendite del debito pubblico, purchè ciò non faccia mediante imposta speciale; motivo per cui non sussiste più la guarentigia che il creditore misura dalla legge del 1819, non è più la esenzione *da ogni legge d'imposta*, poichè l'art. 3 del progetto ammette che il Parlamento può fare leggi, le

quali stabiliscano un'imposta sulle rendite del debito pubblico.

Io ho dato al Senato le ragioni del mio dissenso.

Io non so se sarò riuscito a persuadere la maggioranza degli onorevoli miei colleghi della giustizia della mia proposta, che tende a mantenere illesa, inviolata la promessa esenzione da ogni legge d'imposta, mediante un emendamento che ho deposto al banco della Presidenza; ma l'attenzione prestata al mio non breve discorso, e della quale mi professo grato, mi lascia la lusinga che siano accolte con indulgente benevolenza le ragioni da me addotte di un profondo e perseverante mio convincimento.

Presidente. L'emendamento proposto dall'onorevole signor Senatore Arnulfo consiste in un'aggiunta da farsi all'articolo 3, ed è in questi termini:

« Per le rendite prima d'ora create con più ampia esenzione dai tributi si osserverà il disposto dalle leggi relative. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi intende di appoggiarlo voglia sorgere.

(Appoggiato).

La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel.** Dissenziente dalla opinione testè emessa dal mio amico e collega Arnulfo, io debbo tanto più rendere ragione del mio modo diverso di sentire, in quanto che ebbi la ventura, durante molti anni, nell'altro ramo del Parlamento, di sedere a fianco di lui e dividere interamente le sue opinioni sulla quasi totalità delle questioni che furono colà discusse.

Per verità se la questione dovesse essere considerata al punto di vista in cui l'onorevole preopinante la trattò, è certo, che sarebbe difficile di opporre validi argomenti.

Se voi considerate la cosa nello stretto senso legale, nei rapporti di un creditore volgare con il suo debitore, io credo perfettamente giusto il dire che i patti di un contratto non possono essere mutati che col consenso di entrambi, ma io credo che la questione debba essere esaminata sotto un punto di vista molto diverso e più largo.

Cominciamo per dire: l'onorevole propinante non parla, non tratta che la questione dei debiti dell'antico Stato Sardo, e parte dalla base della legge che instituì il Debito Pubblico, applicandola a tutta la serie dei debiti che furono creati ulteriormente.

Certo se noi fossimo ancora in quelle condizioni, se si trattasse di ampliare soltanto il debito dell'antico Stato Sardo, io sarei il primo a sorgere e protestare onde non si dovesse fare veruna innovazione, anche di parole alle condizioni, alle promesse guarentite nell'Editto costitutivo, al quale tutti i debiti posteriori si sono sempre riportati.

Ma noi versiamo in condizioni molto diverse.

Noi abbiamo negli antichi Stati una legge che è scritta in termini molto ampi.

Conviene però, senza voler per nulla menomare il suo valore, riferirci per un momento all'epoca in cui essa emanò e alle condizioni del credito di quell'epoca medesima.

Voi sapete, o Signori, che il credito pubblico nell'antico Stato Sardo nacque dalla necessità in cui il Governo si trovava di liquidare i crediti dei particolari verso di lui, dall'impossibilità in cui era di pagare il capitale loro debito, donde nacque l'idea di costituire un debito pubblico mercè cui pagando le rendite del capitale dovuto, il Governo si trovasse esonerato dal pagamento del capitale nei modi ulteriormente stabiliti. Allora la sfiducia in questi titoli era massima; non era lontana l'epoca in cui molte carte di credito di varia natura avevano rovinate molte famiglie, che la sola idea di essere portatore di un titolo di credito verso lo Stato, allontanava quasi tutti gli acquirenti, quasi tutti i capitalisti dal tenerne.

E invero io credo non andare errato, e il mio collega conte Regis forse potrà dirmelo più giustamente, non credo andare errato dicendo, che quando si instituì il debito pubblico con l'editto del 1819 per lunga pezza i titoli quantunque garantiti in modo così solenne da quello Editto, quantunque le condizioni della finanza non fossero niente affatto sfavorevoli, pure questi titoli che avevano un 5 per 0[0] d'interesse ed un fondo di ammortizzazione dell'1 per 0[0] stettero lunga pezza fra 60 e 70....

Senatore **Regis.** Il corso fu dal 62 al 70....

Senatore **Di Revel.**..... quantunque, dico, la massa del debito fosse relativamente minima, mentre non si trattava che di un milione e 600 mila lire di rendita redimibile, il sovrappiù dovendo esser renduto perpetuo e conseguentemente non ammortizzabile e poco commerciabile, in quanto che era devoluto a tutti i creditori di mano morta e non di privati individui, credo di non prendere errore dicendo che le condizioni anche sotto questo punto di vista sono grandemente cambiate d'allora in poi, e che ciò che in quell'epoca sfiduciava cotanto i creditori, cioè il possedere titoli di credito verso lo Stato, ora non reca più la stessa sfiducia in quanto che ora mai questo è il sistema che tutti gli Stati anche più inciviliti hanno seguito per procacciarsi il denaro necessario.

Ma non bisogna continuare la discussione unicamente sulla questione dei debiti dell'antico Stato Sardo: bisogna riportarla anche sulla massa degli altri debiti che vengono a cadere in comune, in virtù della unione degli Stati italiani. Quanto a me ignoro le condizioni speciali nelle quali il debito delle province Napolitane e delle province Siciliane sia stato costituito, se v'abbia questa promessa così assoluta, così solenne di esenzione da imposte. Quel che credo di sapere si è che una parte di altre province, e segnatamente le province Lombarde, non godevano di questa esenzione, ed anzi le rendite erano soggette ad una imposta a favore dello Stato. Quindi per parte mia non vedrei che ci fosse un inconveniente grave per i creditori dello Stato, nè pel credito dello Stato medesimo, quando nel progetto di

legge che si sta discutendo s'inserisse una disposizione la quale equivalesse a un dipresso a quella preesistente, o quanto meno si accomunasse maggiormente con le disposizioni che recar possono altri debiti.

Del resto, Signori, bisogna partire da un principio che a me pare debba dominare tutta la quistione ed è questo: la proposta che si viene facendo non contempla per ora che la costituzione del Gran Libro del Debito Pubblico del nuovo Regno; evidentemente accenna ad una disposizione di legge la quale unificherà questi debiti.

Ora, o Signori, io domando: come potete voi unificare debiti quando lasciate una traccia della loro origine in questa unificazione?

Evidentemente si volle quivi che ai crediti, alla risponsabilità, alle garantie dei singoli Stati succedesse la garantia più ampia di tutti gli Stati accomunati; si volle con ragione che vi fosse un solo titolo di credito, il quale circolasse liberamente da un capo all'altro della nostra Penisola; si volle insomma anche torre persino le tracce dei debiti esistenti, e, dirò di più, la possibilità di scomporli quando pur si volesse.

Per queste ragioni che mi paiono di un'alta veduta politica non potei accostarmi, con molto mio rincrescimento, all'opinione espressa dall'onorevole preopinante; opinione che ho diviso nell'altro ramo del Parlamento; che dividerei tuttavia, ripeto, se ci trovassimo nelle stesse condizioni; ma che la essenziale e mutata condizione delle cose non solo non permette continuare, ma consiglia, io credo, di dover abbandonare.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vacca ha la parola.

Senatore **Vacca**. Gli argomenti testè svolti dall'onorevole preopinante mi dispensano dal tornarvi sopra, perocchè non potrei che indebolirne le forze; se non che associandomi io allo stesso per combattere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo, io sento il debito di presentare alcune osservazioni, e dapprima io potrei invocare *un fine di non ricevere* ragionando così: noi ci occupiamo oggidì di una legge la quale intende a costituire e ad ordinare il gran libro del debito pubblico del nuovo regno d'Italia, e tracciare i principii generali di cotesto novello ordinamento.

Verrà di poi in esame la legge la quale riuscirà ad unificare i singoli debiti e graduarli in diverse categorie, e se non m'inganno a me pare che in questa seconda legge, di già votata dalla Camera elettiva, il Ministero è stato sollecito di scompartire in diverse categorie, i debiti antichi ed assegnare a ciascuno secondo l'origine e la natura loro speciale, quelle garentie che non avrebbero la conseguenza di far subire aggravi ed offese sensibili.

Ecco un esempio: io veggo che quanto a quelle tali obbligazioni di che il Governo assumea l'obbligo di rimborso alla pari e con sorteggio, queste non dovranno certamente sottostare alle conseguenze del soppresso ammortamento: potrei dunque conchiudere che questa discussione apparisce prematura.

Ma poichè stimava l'onorevole autore dell'emendamento di recare la discussione su questo terreno, mi sia permesso ancora di seguirlo, elevandomi anche a principii generali.

Io intendo che sia religiosamente rispettato il principio della inviolabilità del debito pubblico, principio tutelare il quale sta pure sotto la salvaguardia dello Statuto; ma quanto a me, io penso, o Signori, che i creditori dello Stato non possono nè debbono ignorare che anche essi corrono un'alea, alea la quale seguirà le mutabili fasi e le circostanze straordinarie indotte dalle crisi politiche e finanziarie; i quali accidenti potrebbero imporre per avventura al Governo delle alte necessità, non dirò certo la necessità di violare gl'impegni contratti, ma di declinare dal rigore delle forme, e delle modalità rispetto all'esecuzione degli obblighi rimpetto ai creditori dello Stato.

Non sono nuovi codesti conflitti tra gl'interessi generali della società, e gl'interessi individui dei creditori dello Stato; e se fosse il caso di recarne un qualche esempio, io potrei ricordare la questione della conversione della rendita in Francia.

A chi non è noto che la questione della conversione fu assai volte dibattuta nelle Camere di Luigi Filippo e avversata sempre da quella oligarchia borghese la quale, se rappresentava il paese legale, non rappresentava punto la maggiorità della Francia?

Sopravvenuti nuovi tempi, dopo il colpo di stato del 2 dicembre, la convenzione fu decretata dittatoriamente dal Governo ed arditamente eseguita; e a me pare che ottenne il plauso delle maggioranze.

Io credo che versiamo in circostanze supremamente eccezionali; siamo in debito di costituire il Debito pubblico nazionale in faccia all'Europa, ed affermare l'unità finanziaria come abbiamo affermato l'unità politica.

Adunque non mi parrebbe che sia il caso di abbondare di riguardi esagerati inverso i creditori dello Stato. E che direbbero invero i creditori degli altri antichi Stati d'Italia? Anch'essi avranno a subir la legge alquanto dura di questa radicale trasmutazione, e la subiranno volontieri in omaggio al grande interesse di fare l'Italia una.

Ma toccando più dappresso la questione io vorrei domandare se veramente il principio della non imponibilità della rendita rimanga offeso e compromesso per gli ordinamenti nuovi di questa legge. Non lo credo, perciocchè a me pare di veder consacrato scolpitamente il principio che i creditori dello Stato non possono mai subire un'imposta speciale. Ma si vorrebbe forse metterli anche al coperto di quelle imposte che per vie oblique potrebbero per avventura colpire la rendita pubblica?

Signori, potrei chiedere da prima se in presenza di quel maraviglioso progresso economico che è stato tanto fecondo d'incrementi per la ricchezza mobiliare si abbia

o pur no a mantenere inflessibile ed assoluta la massima della non imponibilità della rendita; potrei forse invocare l'esempio dell'Inghilterra la quale ha una tassa anormale, ch'è l'*income-tax*, e questa tassa, quantunque impopolare di molto, tuttavolta è accettata, e di precaria renduta quasi permanente.

Adunque io concluderò che il principio d'immunità della rendita trova bastevoli guarentigie in questa legge; che la posizione e la sorte degli antichi creditori dello Stato non risentono la benchè menoma offesa, e che il pretendere di sottrarre anticipatamente, ed a modo di regola assoluta la rendita dello Stato a qualsiasi conseguenza indiretta di un nuovo sistema d'imposte, che affettasse la ricchezza mobiliare, sarebbe questo un assunto non consentaneo a' buoni principii economici non che agl'interessi generali dello Stato.

Ecco le considerazioni che mi muovono a respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Presidente. La parola è al Senatore Regis.

Senatore **Regis.** Facendo parte della maggioranza dell'ufficio che aderisce all'articolo 3 del progetto ministeriale, io m'associo interamente alle considerazioni ed argomenti di ordine politico, e debbo pur dire d'ordine economico, stati spiegati dall'onorevole signor Conte di Revel; quindi io credo che l'emendamento proposto dall'onorevole collega ed amico Senatore Arnulfo, non abbia da essere accolto.

Le parole ch'io sto per dire porgeranno meramente uno schiarimento intorno all'intelligenza dell'articolo 4 dell'editto del 1819: dico all'intelligenza che già gli venne data per parte del Parlamento nazionale in altra occasione.

Non vi è dubbio che la formola adoperata nell'articolo 4 dell'editto del 1819, è più ampia e promettitrice di maggiore esenzione dalla imposta di quello che non sia la formola adoperata nell'articolo 3 della legge che si discute attualmente; ma, nella sostanza, il senso principale dell'articolo 4 dell'editto del 1819, si è l'esenzione dall'imposta diretta. Ora, l'articolo 3 dell'attuale schema di legge promette, io credo almeno, sotto il nome di imposta speciale, l'esenzione dall'imposta diretta; solo questa formola fa nascere il dubbio che possano essere colpite indirettamente e con provvedimenti generali le rendite del debito pubblico. Ove ciò fosse per avvenire, io dirò che l'intelligenza opinata dall'onorevole Senatore Arnulfo, quella cioè di un'esenzione assoluta attribuita all'articolo 4 dell'editto del 1819, sarebbe già stata vulnerata dalle discussioni occorse per la legge del 18 giugno 1850.

Con questa legge non si assoggettò direttamente la rendita del debito pubblico ad un'imposta, ma la si assoggettò indirettamente in questo modo, essendosi, cioè, stabilito che qualora in una successione vi fossero debiti, e che nello stesso tempo vi fossero rendite del Debito pubblico, la detrazione dei debiti non sarebbesi operata che per quella concorrente che eccedesse il montare delle rendite; per esempio, se i debiti ascendevano a 60,000 lire e vi fossero in una successione 50 mila lire di rendita sul Debito pubblico, non si faceva più luogo alla detrazione dei debiti che fino alla concorrente di lire 10,000.

In questo modo il Senato vede, che indirettamente almeno, furono già colpite le rendite sul Debito pubblico, non ostante la disposizione dell'articolo 4 dell'Editto del 1819, e così veniva interpretata quella disposizione, perchè si ravvisava che l'esenzione, che era della massima importanza per accreditare la rendita era quella dell'imposta diretta, la quale in realtà diminuisce il tasso della rendita.

Ma quanto ad un'imposta generale che venisse a colpire gli averi di qualunque sorta, non potrebbesi propriamente considerare come violatrice dell'immunità dalle imposte speciali e dirette sulle rendite del Debito pubblico che importa di mantenere.

Io ho avuto l'onore di dire in principio che mi credeva in dovere, come relatore dell'ufficio centrale, di chiamare l'attenzione del Senato su quel fatto influente a giudicare dell'interpretazione già datasi in Parlamento all'Editto del 1819, riferendomi del resto alle cose dette da altri oratori in sostegno dell'articolo in discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Giulini.

Senatore **Arnulfo.** Domando la parola.

Senatore **Giulini.** Se il Senatore Arnulfo ha qualche cosa a rispondere, gli cedo la parola.

Presidente. Il Senatore Arnulfo ha la parola.

Senatore **Arnulfo.** Io non occuperò ulteriormente il Senato per dimostrare la giustizia dell'emendamento da me proposto. Io ho detto le ragioni che credo la sostengano; solo mi è a cuore di chiarire meglio la portata della legge del 18 giugno 1850 affinchè rimanga sempre accertato e vero quanto ebbi l'onore di affermare al Senato, che cioè finora la non imponibilità delle rendite del Debito pubblico è stata costantemente osservata.

Colla legge 1850 sulle successioni non si dichiarò già che le rendite del Debito pubblico sarebbero imponibili, anzi si disse il contrario. Ma siccome quella legge ammetteva la deduzione dei debiti dalla massa ereditaria volle che questa deduzione avesse luogo limitatamente al caso in cui, colla massa ereditaria imponibile, si dovesse realmente provvedere al pagamento dei debiti, ma non quando si potesse far fronte al pagamento delle debiture creditarie senza toccare l'asse tassabile, valendosi di rendite di cartelle del Debito pubblico, che non componevano la massa appunto perchè esenti dall'imposta, il che è ben altra cosa che il dichiarare la rendita del Debito pubblico imponibile. Ciò si fece soltanto per stabilire la applicazione della legge della tassa di successione in modo veramente eguale per tutti: e mi spiego: colui che per ipotesi ereditava cento mila lire con 50,000 lire di debiti ma non aveva cedole del Debito pubblico, veniva giustamente a diminuire di L. 50,000 le 100,000 ereditate, perchè non aveva altro mezzo di estinguere le passività;

ma colui che aveva 150,000 lire delle quali 100,000 in stabili, 50[m]. in cedole e 50[m] di debito, diminuiva ugualmente 50 mila lire di debiti dell'asse tassabile di lire 100 mila, sebbene avesse 50 mila lire da banda in cedole del Debito pubblico con cui far fronte alle sue passività.

Ed ecco il motivo determinante della legge. Mediante tale legge si consacrò chiaramente il principio della non imponibilità delle rendite.

E ciò è tanto vero, che quando debiti non ve ne erano, non era da indagarsi se vi fossero crediti sul debito pubblico, perchè non erano imponibili e quindi non assoggettati nè a dichiarazione nè a consegna.

Ma a chiarire meglio la cosa venne l'ultima legge sulle successioni nella quale essendosi dichiarato, che non si farebbe più luogo a deduzione di debito, le cedole del Debito pubblico furono lasciate esenti dal diritto di consegna.

Dati questi schiarimenti credo sussista e di poter con sicurezza e verità mantenere la mia asserzione che e il Senato e la Camera Elettiva costantemente mantennero la non imponibilità delle rendite del Debito pubblico.

Presidente. Il Senatore Giulini ha la parola.

Senatore **Giulini.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Arnulfo sopra la legge del 1819 che esenta completamente dalle imposte il Debito pubblico Sardo, mi fecero moltissima impressione, e mi pare che la legge attuale abbia realmente diminuito la garantia derivante dalla detta legge.

Quando si verrà alla discussione della legge sulla unificazione, io credo che quelle considerazioni potranno influire assai sulla opportunità o meno di riunire quella parte di rendita Sarda che è protetta dal citato articolo di legge, alla massa del debito che sta per essere costituito.

Per questo motivo io non appoggio l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo che, giusto nel suo concetto, imperfetto nella forma, ha d'uopo d'essere allargato sino all'esenzione assoluta dall'imposta per il Debito pubblico.

È una opinione che il credito dello Stato guadagnerà moltissimo dall'esenzione completa d'imposta accordata alle cedole dello Stato.

Debbo osservare che egli è ben vero che sulla rendita del Monte Lombardo-Veneto è stato imposto un tributo il quale si percepiva mediante ritenuta, ma esso non era imposta speciale sul debito pubblico, bensì dipendeva dall'imposta generale su tutte le rendite.

Quando le cartelle del Monte avessero ad essere riunite al Gran Libro del Debito pubblico, non potendosi fare alcuna distinzione fra i titoli di varia provenienza, anche l'imposta verrebbe a cadere, quindi lo Stato non ne avrebbe più alcun profitto. Pare quindi che allo Stato convenga di elevare la massima di stabilire il gran principio della esenzione del Debito pubblico dai tributi.

Quindi io proporrei in via d'emendamento di sopprimere nell'articolo la qualifica di *speciale* applicata alla parola *imposta*.

Presidente. L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Giulini consisterebbe nella soppressione della qualifica *speciale* alla parola *imposta* che riscontrasi nell'art. 3. della legge.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pareto ha la parola.

Senatore **Pareto.** Alla vigilia di contrarre un prestito grandissimo credo che sia massimamente importante pel credito stesso di attenerci precisamente ai patti che si sono contratti coi creditori. Io ho sempre sentito dire che l'onestà è il primo credito.

Ora, se precedentemente furono emessi degli editti in cui si diceva a coloro che prestarono denari, io vi esenterò da imposte e vi ammortizzerò i vostri capitali, credo che convenga e sia necessario di mantenere quanto fu pattuito perchè la fede pubblica è, come diceva, la prima base del credito. La ragione per cui per tanto tempo i fondi pubblici furono precedentemente depressi, qual fu? fu appunto perchè in tempo della rivoluzione, a questi crediti non furono mantenuti i patti con cui vennero emessi i prestiti.

Adunque senza addentrarmi nei dettagli della quistione che mi riservava di trattare quando sarebbe venuto in discussione il progetto dell'unificazione dei debiti, credo che sia conveniente che il Senato faccia per così dire una protesta, cioè adotti l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo, il quale nel fondo non dice se non che quando si pattuisce una cosa si mantiene; e tanto più si rende necessario nel momento in cui siamo alla vigilia di dovere contrarre un prestito così enorme come quello di 500 milioni.

Senatore **Gallina.** Domando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Gallina converrà che interroghi il Senato se appoggia l'emendamento del Senatore Giulini, il quale come ha inteso, è più esteso che quello del Senatore Arnulfo. Con esso si propone che nell'art. 3 abbia ad essere soppressa la qualifica di *speciale* alla parola *imposta*. Interrogo il Senato se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato)

Senatore **Gallina.** Non è certamente mio desiderio di complicare la intricata e molto grave discussione che ci occupa, con osservazioni che non facciano al caso; tuttavia parmi che le mie parole potrebbero condurre piuttosto a semplificarla; quindi mi varrò in gran parte delle osservazioni stesse che furono fatte dai diversi oratori, chi in un senso e chi in un altro, sebbene in sostanza non vi sia grande disparità tra loro.

La disparità, secondo me, la trovo in una quistione di principii, la quale mi pare che non sia stata toccata; onde io incomincierò per fare una distinzione, la quale si applica più specialmente alle ultime parole dette dall'onorevole Senatore Pareto, che con giuste ragioni osservava che la buona fede, che la fede al contratto è la prima base del credito pubblico, e conchiuse dicendo

che conveniva di applicare al caso presente questo principio, il quale si deduce dalla legge organica dell'antico Debito pubblico dello Stato. Mi permetto però di osservare all'onorevole preopinante che non è giustissima questa considerazione, perchè la legge organica del nostro Debito pubblico, come già fu osservato prima d'ora, non è un contratto.

Qui occorre d'aver presente una circostanza essenzialissima.

Il debito pubblico è costituito in diverse maniere:

Vi è un debito pubblico, il quale non è altro che la ricognizione di antichi crediti verso lo Stato.

Questa ricognizione di crediti prende la sua origine da diverse fonti. E non bisogna ommetterne una che è essenziale, quella cioè dei trattati diplomatici di Parigi, pei quali a ciascheduno degli Stati che si ricostituivano fu applicata una frazione di debito e la ricognizione dei creditori che avrebbero avuto diritto verso la Francia.

Questa legge adunque è una legge per la quale il Governo del Re stabilì le basi dell'ordinamento del Debito pubblico dello Stato.

Allora non si trattava di prestiti, allora non si trattava di ricorrere a questo mezzo straordinario di accrescere non i redditi ma le passività dello Stato per far fronte alle occorrenze, alle necessità pubbliche; ma trattavasi essenzialmente del riconoscimento di antichi diritti, i quali rimanevano a certificarsi e si certificarono davanti un tribunale amministrativo al quale fu dato il nome di Commissione di liquidazione. Non vi è adunque nella legge un contratto fra il debitore e il creditore; vi è una disposizione legislativa molto saggia, molto prudente che con giustizia si può invocare, ma non credo sia questo il caso.

Lascio a parte ciò che si è detto, che tutti i debiti furono fatti sulla base di quella legge: io credo che vi siano molte osservazioni in contrario a fare: non è però questo il momento di produrle.

I contratti che furono fatti posteriormente con date condizioni e patti speciali, sono condizioni e contratti i quali secondo me debbono essere osservati. Quando si venga a discutere la specialità di questi contratti allora si vedrà se sia il caso di fare qualche eccezione; ma allo stato attuale delle cose, non trattando noi attualmente che di una legge di pura forma, non crederei conveniente di farvi aggiunte od emendamenti.

Si è trattato in questa discussione del principio che non convenga imporre le rendite del debito pubblico, Prescindo dall'entrare in questa discussione. So bene che chi è maggiormente interessato a fare sì che il credito pubblico goda di un vero credito, è il Governo che propone i prestiti.

Quindi non può esservi dubbio che un Governo oculato farà sempre tutto quello che sa e può per rendere migliori le condizioni de'suoi contratti; per conseguenza se un patto qualunque potesse nuocere ai prestiti, che intende di fare fra poco tempo o in non lontano avvenire, non lo proporrebbe certamente per non aprirsi la via a un discapito, ad una perdita, per non creare condizioni di tal natura da incutere timore ai contraenti sull'effetto del loro contratto.

Veniamo ora alla questione se la rendita pubblica debba o no essere imposta. Questa quistione,, lo ripeto, non può esser sciolta in questo momento. Le opinioni possono essere varie a qu sto riguardo. Le leggi citate, sia quella del 1850 relativa alle successioni, sia quelle di cui si è parlato fin dal principio, non hanno secondo me da essere considerate in questo momento. Bensì ha da essere ritenuto un altro principio ed è questo: che le disposizioni di una legge fatta, sia dal Governo assoluto come era per lo passato, sia dal Governo costituzionale com'è attualmente, non possono imporre quel carattere, quel sigillo di perpetuità che la volontà degli uomini finge, ingannando sè medesima, di poter imporre, ma che è inefficace dopo che quegli uomini che volevano imporla hanno cessato di esistere.

Così, o signori, noi abbiamo nelle nostre leggi molte disposizioni economiche le quali si pubblicavano come perpetue ed intangibili ai successori di coloro che le fecero. E costoro non solamente le toccarono, ma in varie circostanze le abolirono intieramente. Ne posso citare una la cui importanza è grandissima, e che ha dato luogo a gravissime quistioni: ed è quella sull'esportazione della seta *greggia*. Per incoraggiare lo stabilimento di filature nello Stato, era stabilito per legge perpetua che non mai dallo Stato sarebbero le sete esportate dal luogo di produzione anche con pagamento di gravi dazii.

Ebbene, i progressi dell'economia pubblica hanno persuaso, che quella legge proibitiva era un male per la produzione, un danno palpabile, ed il Governo del Re credette non solamente usare di un'autorità sua, ma fare cosa utile, lo abolirla ad un tratto.

Esso volle ancora gravarle di un piccolo diritto di esportazione, tale che impedisse il contrabbando, ma presto abolì anche quel diritto, e l'esportazione delle sete greggie fu dichiarata libera, a benefizio pubblico, e senza pregiudizio dei nostri principii legislativi.

Nel Governo Parlamentare, a che pro il Parlamento stabilirebbe la perpetuità di una legge?

Forse che il Parlamento attuale, forsechè il Parlamento di una data epoca rappresenta gli interessi di quelli che verranno da qui a 5 a 10 anni, da qui a 100 anni, di quelli di una, di due o tre generazioni?

Con quale principio si potrà dichiarare che verrà stabilito in una legge che ci sarà un'immunità continua per una data cosa?

Io credo che nessuno vi sia tra noi, il quale sostenga un'opinione contraria alla mia in questa parte; per conseguenza se si volesse adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo, si verrebbe a continuare in questa legge la dichiarazione di perpetuità.

Ciò non è conveniente, e benchè sia nelle nostre at-

tribuzioni di farlo, la disposizione che noi voteremmo, non sarebbe tale da produrre nell'animo altrui quel convincimento che pur sarebbe necessario a dar vigore al nostro emendamento ancorchè fosse adottato.

Ma, o Signori, vi è un'altra considerazione maggiore di questa; acciò la rendita pubblica sia sottoposta ad un tributo, conviene che una legge formale sia proposta in Parlamento; epperciò allorquando una legge siffatta verrà a proporsi in Parlamento, sarà libero a ciascheduno d'invocare tutti gli argomenti, di dare alla questione il massimo sviluppo, per dimostrare se la pubblica rendita debba o no imporsi, se possa o non farsi innovazione su questo oggetto.

Il punto principale sta ora in questo, cioè che il signor Ministro delle Finanze, per dar credito alla rendita nuova che vuole stabilire col nuovo prestito, non deve pronunziarsi a questo riguardo sul contratto che ora farà, nè lasciarsi vincolare dai contraenti, tenendo sempre presente, in ogni circostanza, quello che convenga più o meno di fare.

Noi non versiamo in questo momento in quelle condizioni nelle quali dobbiamo riconoscere necessaria una imposta sulla rendita pubblica per far fronte alle nostre passività; abbiamo tante altre cose da coordinare; la materia delle imposte è così vasta, l'assimilamento è così grande, le modificazioni a cui può dare luogo sono tali e tante, che prima di venire ad una disposizione siffatta, la quale in fin de' conti non potrà mai produrre che pochi milioni, abbiamo un campo larghissimo da tentare per giungere alla parità del debito e del credito, vale a dire, alla parità della spesa e della rendita.

Credo quindi che il pericolo di questo caso non sia imminente, anzi spero che non lo sia per molto tempo; per conseguenza non vedo l'opportunità di fare nè una protesta, nè una disposizione di emendamento o d'aggiunta alla legge, la quale possa dar corpo ad una difficoltà che per ora non esiste.

Ridotta in questi termini la questione pare a me che sia molto più conveniente di passar oltre, e di rigettare l'emendamento.

Senatore **Arnulfo.** Prego il sig. presidente a voler interrogare il Senato se vuole permettermi ancora due parole, essendo la terza volta che parlo.

Presidente. Il Senato acconsente che si accordi per la terza volta la parola al Senatore Arnulfo?.

Diversi Senatori. Parli! Parli!

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo.** Io non intendo di far altro, che di contrapporre alcune osservazioni a quelle dell'onorevole Senatore Gallina, il quale asserì che i debiti contratti dallo Stato non sono da considerarsi contrattuali.

Egli desume la prova della sua asserzione dacchè l'Editto del 1819 abbia avuto per unico scopo di soddisfare antichi creditori dello Stato.

Ed io ammetto che lo scopo principale di quell'Editto fu veramente quello di soddisfare creditori antichi da lungo tempo insoddisfatti; ma io deduco da ciò un obbligo maggiore di mantenere le condizioni sotto le quali si vollero pagare. Ai creditori che da lungo tempo aspettavano i loro averi, si offrono, invece di danaro, titoli, rendite colla condizione che non saranno mai imponibili; domando se non sia questo un contratto, quando i creditori accettano i titoli?

Domanderò inoltre se non sia più stretto dovere di osservare le condizioni determinate per legge, quando lo Stato non potendo dare danaro, si sostituiscono per sovrana autorità titoli di credito?

Ma non compiutamente esatto è il dire che colla creazione del debito pubblico nel 1819 altro non siasi avuto in mira che di estinguere quei debiti, in quanto che trovo nel proemio dell'editto queste parole:

« Del quale debito pubblico conosciuti che siano per questo Editto la massa, gli assegnamenti, il sistema di amministrazione ed il fondo di estinzione ognor crescente e sempre intangibile, ciascheduno potrà valutarne la solidità ed apprezzare i sentimenti che ci hanno guidato in questa grandiosa operazione.

« Nè dubbio ci rimane che dalla cognizione stessa dei pesi e dalla religiosa esattezza nell'adempirvi, abbia ben tosto ad *avvivarsi sia nell'interno dello Stato, sia verso le estere Nazioni il nostro pubblico credito, prima sorgente di confidenza fra il sovrano ed i sudditi, tra il regno e le potenze straniere, e primo sostegno della monarchia restaurata.* »

Vi era dunque un secondo pensiero in questa creazione del debito pubblico, quello cioè di far conoscere, di stabilire, di fondare il credito tanto nell'interno che all'estero.

Necessariamente, siccome non si avevano prestiti da contrarre allora, non poteva la legge dichiarare altro, ma si vede quale era lo scopo, quello cioè di aprire un gran libro il quale avesse a fianco di sè, mercè la legge, condizioni tali, da stabilire il credito interno ed esterno, onde poterne, occorrendo, usare.

Ma checchè ne sia delle disposizioni di questo Editto, le leggi, che l'onorevole Senatore Gallina meglio di me conosce, le quali vennero dappoi, e che ripeterono le stesse ed identiche condizioni della legge del 1819, e colle quali si chiesero i prestiti, non costituirono forse un contratto quando vi furono coloro che acquistarono i titoli relativi a tali prestiti?

L'onorevole Senatore dice che non è da trattarsi qui tale questione.

A me sembra che per l'appunto qui la si debba trattare per necessità, perchè il motivo dell'emendamento da me proposto è il contratto che stipulò lo Stato quando domandò danari a prestito con certe e determinate condizioni; dico poi che è un prestito contrattuale, poichè lo Stato non può stipulare un atto pubblico, nel modo in cui fanno i privati, ma da parte sua stipula mercè la legge che contiene le condizioni le quali, quando sono accettate collo sborso del denaro e ritiramento dei titoli, costituiscono un vero contratto.

Quindi si tratta di vero contratto, di vere clausole con-

trattuali, le quali sono e debbono essere inviolabili anche quando la legge non le avesse dichiarate tali, poichè ciò è di diritto comune.

L'onorevole Senatore Gallina disse che non è da trattarsi in questa legge la questione dell'imponibilità o non delle rendite.

Mi permetta l'onorevole collega d'osservargli che se non vi fosse l'art. 3. nel progetto di legge, che stabilisce l'imponibilità, io converrei con lui che potesse non trattarsene; ma colle disposizioni dell'art. 3, della cui votazione appunto si tratta, egli è evidente che è d'uopo di discutere e determinare se debba o non, per i crediti antichi, ammettersi l'imponibilità delle rendite.

Relativamente all'emendamento presentato dall'onorevole Senatore Giulini io dichiaro che, se non si accettasse quello che proposi io, dovrei consentire al suo, perchè parte da un medesimo principio; ma nel suo emendamento io trovo una disposizione molto più ampia, la quale verrebbe in certo tal qual modo a pregiudicare i diritti delle finanze per i debiti futuri, in quanto che si dichiarerebbero esenti da ogni imposta tutte le rendite del debito pubblico, tutti i debiti dello Stato.

Io trovo che tale sistema ha anche il suo lato buono, perchè colui che acquistò con quest'esenzione paga un tanto di più la rendita; quindi mentre io preferisco l'emendamento da me proposto, perchè è limitata la conservazione dei diritti, che incontrastabilmente si sono acquistati, aderirei al suo; ma se è vero che convenga di determinare coll'art. 3 che per i debiti da contrarsi non vi debba essere imponibilità, vi sarà maggior ragione per dire che per i debiti contratti sotto la condizione esplicita della non imponibilità si debba mantenere, il che giustifica l'aggiunta all'art. 3, l'oggetto del mio emendamento.

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Senatore **Gioia**. Domando la parola.

Presidente. Spetta prima al Senatore Giulini, poi l'avrà il Senatore Gioia.

Senatore **Giulini**. La cedo al Senatore Gioia.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Gioia.

Senatore **Gioia**. Io dirò brevissime parole, essendo le mie opinioni su questo argomento molto risolute e recise.

La questione che si suscita oggi non è nuova; essa ebbe già a preoccupare altre volte in altre occasioni il Parlamento.

L'illustre conte di Cavour, di sempre venerata memoria, ebbe pur egli a dare a siffatta questione una speciale attenzione, e mi consta che (in un'epoca non remota) interpellò uno dei più eminenti giureconsulti inglesi, sottoponendogli la questione stessa che viene oggi proposta, e mandandogli (si intende) copia delle leggi sarde risguardanti questo argomento.

La risposta inglese fu (mi rincresce che la mia povera memoria non mi permette di richiamare il nome del giureconsulto interpellato, ma il fatto lo ritengo per certo), che a termini delle leggi sarde, e dell'Editto in specie del 1819, era certamente proibito di imporre *direttamente* e *immediatamente* la rendita; ma che non poteva essere proibito di imporre il patrimonio universale dei cittadini, e imponendo il patrimonio di colpire anche per indiretto le rendite che vi fossero comprese.

Questa fu la risposta che venne di Inghilterra, la quale io credo sia perfettamente giusta, perchè quanto è giusto che non si possa diminuire, sotto pretesto di tributo, l'interesse che fu promesso di pagare sul capitale somministrato, altrettanto sarebbe ingiusto, che mettendo una contribuzione generale sulla rendita, il ricco che avesse 100, 200, 300 mila lire in rendite dello Stato, non avesse a pagare nulla.

Supponete, o Signori, che si stabilisse quella tassa che è conosciuta sotto il nome di *income-tax*.

Credereste voi che coloro i quali possedessero di queste rendite, non dovessero in nessun modo concorrere ai pesi dello Stato? Se ciò fosse dove andrebbe il grande principio, mercè il quale deve ognuno secondo la sua fortuna contribuire ai pesi e ai bisogni pubblici?

In verità questa sarebbe una grande ingiustizia, nè credo che fosse nel concetto dell'Editto del 1819, di arrecare una siffatta conseguenza.

Bisogna dunque distinguere quell'imposta che colpisce direttamente la rendita, e tende a diminuire il tasso promesso. E ciò certamente non si deve poter fare. E il nostro progetto di legge conferma o dichiara abbastanza che non dee farsi.

Ma io sostengo che anche a termini dell'Editto del 1819, le rendite possono essere per indiretto imposte, in quanto cioè non s'impongano come rendite, ma come parte integrale di patrimonio. Di che è evidente, che nè gli stranieri, nè i cittadini non potranno mai ricevere niuna gravezza. Non i primi, perchè il loro patrimonio non può essere colpito dalle nostre imposte. Non i secondi, perchè non è gravezza, nè eccezionale nè ingiusta, concorrere ai pesi dello Stato secondo le ricchezze che si posseggono, qualunque sia il loro titolo e la loro origine.

E la mia conclusione pertanto è per respingere entrambi gli emendamenti proposti.

Presidente. La parola è al Senatore Giulini.

Senatore **Giulini**. Le ragioni esposte assai bene, come era da aspettarsi dal signor Senatore Gallina, porterebbero, a me pare, alla soppressione dell'intiero articolo 3.

Infatti non vi sarebbe più alcuna ragione di assumere impegno di non mettere un'imposta speciale sul debito pubblico, nè di stabilire che il pagamento non sarà ritardato o diminuito mai, perchè leggi consecutive potrebbero sempre far mutazione.

Certamente che la legge non è mai perpetua. Noi abbiamo aboliti non è molto i feudi in Lombardia, i quali avevano eminentemente il carattere di perpetuità.

Le rendite sono dichiarate perpetue, eppure è ricevuto generalmente che si fanno le conversioni, le quali ne diminuiscono l'importo. Io riconosco che il carattere

della perpetuità è sempre limitato e che gli Stati possono sempre in date circostanze modificare le loro leggi.

Però è certo che quando una legge organica è stabilita incute un gran rispetto e non è facile che venga toccata.

Questa legge imprime un grande carattere di solidità alla massima che il pagamento dell'interesse del debito pubblico non deve essere ritardato, ed io vorrei che fosse del pari dell'altra massima dell'esenzione dall'imposta. Noi dobbiamo stabilire delle norme alle quali possano adattarsi il maggior numero dei debiti pubblici italiani, perchè il grande interesse del momento è che scompaiano le distinzioni fra i debiti di diversa origine.

Se gli esaminiamo da vicino, troveremo che ciascuno di quei debiti ha carattere proprio, e dovrebbe rimaner distinto, onde per unificarli è d'uopo di adottare regole larghe o comprensive anche a costo di qualche scapito pel tesoro.

Perciò ritengo che l'emendamento da me proposto possa facilitare la grande opera dell'unificazione del debito nazionale.

Senatore **Galvagno**. Quant'io sono persuaso non potersi adottare l'emendamento proposto dall'onorevole signor Senatore Arnulfo, altrettanto io sono convinto non doversi aderire alla proposta dell'onorevole Senatore Giulini.

Per verità io credo l'articolo 3° necessario in quantochè è detto in esso che le rendite pubbliche non saranno mai soggette a imposte speciali, e la rendita non potrà mai essere scemata o diminuita per qualunque causa.

Questa disposizione provvede al vero credito, al mantenimento del credito dello Stato, il quale non deve essere mantenuto solamente nello interno, ma deve spandersi in tutta l'Europa, deve essere mondiale.

Ora il creditore dev' essere persuaso che non gli si può dire esserci una legge che gli diminuisce gl'interessi.

Ma dalle disposizioni dell'articolo 3° si potrebbe argomentare per conchiudere che il cittadino il quale ha rendite, non possa mai esser sottoposto a tributi in ragione della rendita, compresavi anche la rendita che abbia sul debito pubblico? I cittadini sono tenuti alle imposte; quelli che non sono cittadini non ci sono tenuti, sono semplici creditori i quali hanno diritto certamente a non veder mai scemata e diminuita la rendita che venne loro promessa. Quindi io credo che sarebbe molto dannoso il sopprimere l'articolo 3°. Dovremo noi adottare l'emendamento del Senatore Arnulfo? Io convengo nelle osservazioni fatte dal Senatore Gallina, e dal Senatore Gioia; ma ve ne ha una che mi persuade più di tutte, ed è questa: che cosa facciamo noi colla istituzione del Gran Libro? Noi vogliamo avviarci alla unificazione.

Ma se voi fate la distinzione che sarebbe portata dall'emendamento del Senatore Arnulfo, dove va la unificazione? Non esiste più. Ora un dilemma rende la cosa più evidente. Quando avrete stabilito che per le rendite antiche non ci sarà mai imposizione, quando avrete fatto questa distinzione, quale sarà la conseguenza? Una delle due; o il corso sarà diverso, e allora addio unificazione; o il corso sarà identico, e vorrà dire che ai creditori poco importerà che un giorno possa venire una imposta generale sulle rendite. Quindi se vogliamo veramente con efficacia la unificazione del debito, togliamo qualunque traccia la quale possa distinguere un debito dall'altro.

E io credo che sarebbe non togliere ma stabilire in perpetuità una distinzione la quale deve essere abolita. Quindi io intendo di votare e contro la soppressione proposta dal Senatore Giulini, e contro l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo.

Senatore **Giulini**. Domando la parola per una spiegazione.

Io non ho domandato la soppressione dell'articolo 3°, ho detto solamente che le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Gallina avrebbero condotto a sopprimere l'articolo 3°.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola, si metterà ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Giulini, il quale è più esteso di quello del Senatore Arnulfo, perchè colpisce non solamente le rendite già create, ma tutte le altre indistintamente che si potessero creare.

Esso consiste nella soppressione dell'epiteto *speciale* alla parola imposta che si trova nell'articolo 3°.

Quindi se il suo emendamento venisse approvato, la frase rimarrebbe in questi termini: *venire assoggettate ad alcuna imposta*.

Rammenta il Senato che secondo il nostro regolamento la soppressione di una parte d'articolo non si mette a partito, ma bensì la parola di cui si propone la soppressione. Quindi metterò ai voti la parola *speciale*: chi vorrà mantenerla, s'alzerà; chi sopprimerla, rimarrà seduto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro di Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministero nel compilare l'articolo 3 del progetto di legge sopra la istituzione del Gran Libro ebbe intendimento di dichiarare solennemente che la rendita pubblica non potesse mai essere colpita da qualsiasi speciale imposta. Non poteva però nel tempo stesso vincolare il legislatore a non colpire la ricchezza pubblica del Regno con un'imposta generale, perchè, come fu saviamente osservato da alcuni onorevoli Senatori, fra i quali dall'onorevole Senatore Gioia, sarebbe ingiusto che una parte della ricchezza pubblica non dovesse essere colpita in caso di bisogno pubblico e d'una imposta generale.

Quindi con questo aggettivo *speciale* intese dichiarare che il Governo assumeva fin d'ora l'obbligo di non porre alcuna imposta sopra la rendita pubblica; però, come dianzi diceva, non assicurava che questa parte di

ricchezza pubblica non potesse andarvi soggetta quando il bisogno lo richiedesse.

Ecco lo scopo che ebbe il Ministero e quindi esso non può accettare l'emendamento proposto, quello cioè di togliere la parola *speciale* al sostantivo *imposta*.

Presidente. Metto dunque ai voti la parola *speciale*.

Chi intende di conservarla, vale a dire di votare contro l'emendamento del Senatore Giulini, voglia sorgere.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento del Senatore Arnulfo il quale consiste in un'aggiunta da farsi all'art. 3, concepita dei seguenti termini: -

« Per le rendite prima d'ora create con più ampia esenzione dai tributi si osserverà il disposto dalle leggi relative. »

Chi approva questo emendamento voglia sorgere.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo terzo.

(*Vedi sopra*)

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 4. La prima assegnazione da farsi nel bilancio di ciascun anno sarà pel pagamento delle rendite che costituiscono il Debito pubblico. »

(Approvato).

« Art. 5. Alla estinzione del Debito pubblico provvederanno le leggi annuali dei bilanci. »

(Approvato).

« Art. 6. L'Amministrazione del Debito pubblico è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta:

« Di tre Senatori e di tre Deputati, a nomina delle rispettive Camere in ciascuna Sessione.

« I Senatori ed i Deputati continueranno a far parte della Commissione anco nell'intervallo tra le Legislature e le Sessioni parlamentari fino a nuova elezione;

« Di tre Consiglieri di Stato, a nomina del Presidente del Consiglio;

« Di un Consigliere della Corte dei Conti, a nomina del Presidente della medesima;

« Di uno dei Presidenti delle Camere di Commercio del Regno, a nomina del Ministro d'agricoltura, industria e commercio,

« Del segretario generale della Corte dei Conti. »

(Approvato).

« Art. 7. Il Presidente della Commissione sarà fra i componenti di essa nominato dal Re, sulla proposta del Consiglio dei Ministri.

« Essa Commissione pubblicherà ogni anno una relazione intorno all'Amministrazione del Debito pubblico dell'anno precedente, ed il Ministro delle finanze la presenterà al Parlamento. »

(Approvato).

« Art. 8. Il gran Libro sarà aperto e conservato presso una Direzione generale del Debito pubblico, dalla quale dipenderanno Direzioni speciali.

« Un duplicato sarà depositato presso la Corte dei Conti. »

(Approvato).

« Art. 9. Le rendite sono iscritte o a persona determinata od al portatore.

« Le prime sono rappresentate da titoli *nominativi*, le seconde da titoli al *portatore*. »

« Gli uni e gli altri sono soggetti al diritto di bollo di centesimi cinquanta. »

(Approvato)

« Art. 10. I titoli *nominativi* consisteranno in un *certificato* dell'iscrizione della rendita.

« I titoli al *portatore* consisteranno in *cartelle* staccate da un registro a matrice.

« Ogni cartella avrà una serie di cedole (*vaglia* o *coupons*) pel pagamento della rendita in rate semestrali. »

(Approvato)

« Art. 11. Le *cartelle* sono a rischio e pericolo dei portatori.

(Approvato)

« Art. 12. Le iscrizioni nominative dovranno essere fatte a nome di una sola persona o di un solo stabilimento o corpo morale.

« Potranno farsi a nome di più minori o di altri amministrati, purchè siano rappresentati da un sol tutore, curatore od amministratore. »

(Approvato)

« Art. 13. Le iscrizioni a nome di minori, o d'altri amministrati, porteranno la menzione dello Stato e della qualità dei titolari, ed il nome del tutore od altro legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui spettano.

« I tutori, curatori od amministratori saranno responsabili della mancanza di tale indicazione. »

(Approvato)

« Art. 14. Le case di commercio dovranno iscrivere in nome della ditta, o ragion di banca o di commercio regolarmente notificata al Tribunale competente. »

(Approvato)

« Art. 15. L'Amministrazione del Debito pubblico riconosce soltanto l'individuo iscritto sul Gran Libro come proprietario dell'iscrizione nominativa. »

(Approvato).

« Art. 16. Le iscrizioni *nominative* potranno trasferirsi, dividersi o riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi a volontà dei titolari. Potranno ancora tramutarsi in iscrizioni al *Portatore* qualora non siano soggette a vincoli. »

(Approvato)

« Art. 17. Le iscrizioni al *Portatore* potranno dividersi, riunirsi e tramutarsi in *nominative* a semplice richiesta dell'esibitore. »

(Approvato)

« Art. 18. Le traslazioni delle iscrizioni nominative potranno effettuarsi:

« *a*) Mediante convenzione notarile o giudiziale;

« *b*) Mediante dichiarazione fatta presso l'Amministrazione del Debito pubblico dal titolare o da un suo speciale procuratore, nominato in forma autentica. »

« La firma del dichiarante dovrà essere autenticata, per guarentire l'identità e la capacità giuridica della persona, da un agente di cambio, ovvero da un notaio ove non sono a ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio;

« *c*) Mediante esibizione del certificato portante dichiarazione di cessione con firma del titolare, autenticata, per guarentire l'identità e la capacità giuridica della persona, da un agente di cambio, ovvero nei luoghi nei quali non sono a ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale che sia a ciò per legge o per regolamento speciale deputato.

« Anche nel primo e nel secondo caso si dovrà fare il deposito del certificato. »

(Approvato).

« Art. 19. La traslazione delle iscrizioni nominative potrà anche operarsi per decisione di giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dal certificato d'iscrizione. »

Senatore **De Monte**. È consegnato in questo articolo, e non poteva essere diversamente, che la traslazione si può operare anche per designazione di giudice passata in cosa giudicata. E per verità i giudicati sono tali cose che debbono essere rispettati, perchè su di essi sta gran parte dell'edificio sociale. Ma bisogna pure conoscere che i corpi giudiziarii colla loro giurisprudenza sogliono essere qualche volta latitudinarii, ed allora potrebbero portare uno sconvolgimento piuttosto grave nel modo di trattare le questioni afferenti al Debito pubblico.

Ecco perchè, nel mentre io credo che abbiasi a fare omaggio ai giudicati, ed ammettere l'articolo per quello che importa ammessione di trasferimento per i fatti di un giudicato, crederei che dopo le parole *espressamente la ordini*, si debbano aggiungere le seguenti: *nei casi precisamente preveduti dalla legge.*

Ove si limiti alla giurisprudenza di applicare la legge nei casi che sopravvengono, o per quelli che dalla legge sono preveduti, allora non vi è nulla a temere. La giurisprudenza sa anche che un tribunale inferiore può essere chiamato a giusti principii dal tribunale superiore.

Ma se non mettiamo questo limite, credo che non potremo escludere quella latitudine, la quale, si voglia o non si voglia, si allontana sempre dal senso della legge.

Ecco, perchè io pregherei il Senato di volersi compiacere, ove trovi plausibile la mia osservazione, di accogliere l'aggiunta che ho l'onore di proporgli.

Presidente. Volendo proporre un emendamento, pregherei il signor Senatore di scriverlo, e deporlo sul banco della Presidenza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero non avrebbe molta difficoltà di accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore se non gli paresse superflua.

In verità il giudice non può fare ordinamento alcuno se non in quei casi che v'autorizzato dalla legge.

Presupporre che un giudice possa pronunciare una sentenza che sia contraria al disposto della legge o peggio ancora pronunci sentenza in casi in cui egli non abbia potestà di pronunziare, è presupporre cosa la quale non è legalmente possibile.

Quindi, questa aggiunta, essendo come dissi, superflua, io pregherei l'onorevole Senatore a voler ritirarla, perchè potrebbe accennare ad un sospetto relativamente all'amministrazione della giustizia, sospetto che non può verosimilmente sussistere.

Senatore **De Monte**. Dio mi guardi che io voglia imputare i magistrati, anche di un lontano sospetto. Ma è nella natura delle cose umane, che specialmente ove non siano casi espressamente designati pei quali si limiti l'arbitrio dei magistrati, il giudice, senza degenerare in abuso, senza appiccargli nota qualunque di eccesso, può ben vagare fra i limiti di un certo arbitrio. Sappiamo tutti, che anche nei Codici meglio compilati, e col maggiore accorgimento possibile, vi ha pure dei casi, delle questioni nelle quali non può non campeggiare l'arbitrio del Magistrato, arbitrio pel quale Tizio pensa ad un modo, Sempronio ad un altro, anche *utrumque rectum*.

Ma non è men vero che se noi possiamo dar leggi all'arbitrio senza dare taccia d'ingiustizia ai magistrati e non lo facciamo, noi saremmo forse cagione che sorgano ostacoli al regolare andamento del Debito pubblico e più specialmente all'applicazione dell'articolo in discorso.

Ecco perchè io penso che quando la legge stabilisce i casi espressi e dice ai magistrati: potrete pronunziare sentenze, ma secondo i casi preveduti, si allontana ogni arbitrio. Se la legge tace, allora ragionevolmente, secondo le particolarità dei casi che sopravvengono o possono sopravvenire, si può dar luogo allo arbitrio dei magistrati, senza taccia positiva di ingiustizia.

Epperò io credo di dover persistere nell'emendamento che proposi al Senato.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Sono giustissime secondo me le osservazioni fatte dall'onorevole Guardasigilli rispetto alla portata di questo emendamento, giacchè si verrebbe a determinare una cosa già per sè stessa determinata, vale a dire che il magistrato non deve eccedere nella sua giurisdizione, nè deve provvedere là dove non ha autorità.

Presa da questo lato la questione, anche l'emendamento proposto non muta lo stato delle cose. Vi può essere il caso di qualche tribunale, il quale pronunzi sentenze che non sono d'accordo colla legge sul Debito

pubblico; ma io farò un' osservazione che è relativa al caso di provvedimenti giudiziarii, che hanno tratto all'amministrazione del Debito pubblico.

In quest' aula seggono parecchi onorevoli colleghi, i quali hanno preso parte all'Amministrazione del Debito pubblico e potranno meglio accertare e definire la cosa; io non posso parlarne che per un ricordo, il quale potrà essere più o meno esatto.

Pare a me essere avvenuto il caso, anzi parmi essere stato interrogato in proposito il procuratore generale di allora, di ordinati sequestri sopra rendite del Debito pubblico, i quali non sussistevano in faccia alla legge che ne regola l'amministrazione, e per cui non fu data esecuzione; vi furono richieste anche in via di processo criminale, e se non erro, credo che l'Amministrazione siasi rifiutata a dare esecuzione a giudicati di tribunali.

Capisco benissimo, che questo è un inconveniente, ma credo che è un inconveniente che nessuna legge può impedire di prodursi.

Dunque mi pare che l'emendamento proposto non fa che aggiungere precauzioni, ma non toglie le difficoltà: la legge non dà facoltà a nessun tribunale di fare cose che non debba. Se avviene caso che nella sentenza di un tribunale sia qualche cosa di contrario al disposto della legge, allora sorge la necessità della cassazione; ma se l'Amministrazione ha l'autorità di non ubbidire a questa sentenza e di deferire la quistione all'autorità superiore, io non vedo che inconveniente maggiore vi sia per l'avvenire di quello che vi fu per il passato.

Presidente. Leggerò l'emendamento che venne testè trasmesso dal Senatore De-Monte, per interrogare il Senato se l'appoggia, o no.

Consiste l'emendamento proposto dal Senatore De-Monte nell' aggiungere dopo le parole *giudicato che espressamente la ordini* le seguenti, *ne' casi precisamente preveduti dalla legge*. Dunque resterebbe così costrutta la frase: *passata in giudicato, che espressamente la ordini ne' casi precisamente preveduti dalla legge.*

Chi appoggia quest' emendamento voglia sorgere.

(Non è appoggiato).

Non siamo più in numero: domani metteremo ai voti l' articolo 19. Siccome questa legge non occuperà tutta la seduta, io proporrei al Senato di stabilire il suo ordine del giorno per domani, ammettendo in discussione anche quelle relazioni che furono distribuite oggi soltanto; esse non hanno ancora l' intervallo delle 48 ore, ma io credo che nelle circostanze attuali il Senato faccia opera degna nell'andare con più celerità.

Dunque se il Senato l' approva, l' ordine del giorno per domani sarebbe in questa conformità:

Al tocco riunione negli uffizi per l'esame delle ultime leggi presentate dal Ministero; alle due continuazione della discussione attuale e discussione sui progetti di legge: 1. sull' abrogazione dei decreti del Ducato Parmense concernenti l' abolizione dei feudi; 2. maggiori spese sul bilancio del 1860 pei lavori straordinari al cantiere di Livorno.

Se non vi è obbiezione l'ordine del giorno si intenderà così fissato.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. È uso parlamentare che nelle occasioni nelle quali si tratta delle leggi delle imposte, di quelle dei bilanci e di qualunque legge finanziaria la quale possa abbracciare indirettamente tutte le questioni, il Parlamento possa udire discussioni le quali si riferiscono all'andamento generale delle cose dello Stato.

Occasione propizia a ciò sarebbe stata la discussione dell'autorizzazione conceduta al Ministero per riscuotere le imposte ancorchè non esistano i bilanci, ma la era cosa così urgente, che una tale mozione non pareva opportuna.

Verrà fra pochi giorni posto in discussione lo schema relativo al prestito da contrarsi.

Questa discussione, secondo gli usi parlamentari, siccome ebbi l'onore di dire, è una di quelle che abbracciano tutti gli interessi dello Stato.

Io crederei opportuno e mi propongo in quella occasione interrogare il Ministero sopra molte questioni amministrative ed economiche, e tanto più mi muove a ciò fare lo stato attuale delle cose, in quanto che le osservazioni fatte quest'oggi dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, che egli sta preparando i bilanci del 1862 mentre non sappiamo ancora che cosa siano quelli del 1861, non mi tranquillizzano sufficientemente sulle basi della compilazione dei nuovi bilanci.

Mi propongo, dico, di fare qualche osservazione intorno alle questioni generali, e pregare l'onorevole Ministro di Finanze e il Ministero a rispondermi sopra alcune interpellanze speciali; e scelgo appunto un argomento che nell'ordine costituzionale si adatta, perchè non intendo dare alle mie osservazioni nessuna importanza, nessuna solennità, ma solo avere alcuni schiarimenti sovra certe questioni che ora preoccupano l'animo di tutti.

Non è mio intendimento parlare di quistioni politiche esterne, ma restringermi a quistioni materiali finanziarie, morali ed economiche. Noi versiamo ora in circostanze gravissime; la quistione estera ha veramente una gravità somma, ma quella interna non ha una gravità minore.

Oltre a ciò furono compiuti tanti atti, e fatte annessioni di province così ragguardevoli, che tutto il sistema economico viene per necessità a modificarsi; e si sa pure che nell'altro ramo del Parlamento si fecero proposte di legge concernenti le questioni amministrative economiche più importanti del Regno, e tuttora s'ignora se saranno mantenute o si lasceranno cadere.

Noi non possiamo nutrir la speranza di discutere presto i bilanci del 1861, e ci saranno presentati i bilanci del 1862 senza una discussione precedente in questa materia.

Il nuovo Ministero ha fatto dichiarazioni generiche

sul modo con cui intende di amministrare e ha pure formalmente protestato del suo proposito di informarsi costantemente allo spirito dello Statuto.

Quando il Ministero è composto di uomini così distinti e per dottrina, e per carattere, e per virtù pubbliche e private, ben si può esser certi che esso vorrà strettamente attenersi non solo alle leggi, ma eziandio allo spirito delle nostre istituzioni. Ma anche con questo più esplicito proponimento gli ordini costituzionali racchiudono in sè tante varietà nei modi di esecuzione, e tante ne sorgono di nuove, e tante altre ne vanno in disuso, che arduo riesce conformarsi in tutto e per tutto allo spirito loro.

Così, per esempio, abbiamo votato, e si è già votato nell'altro ramo del Parlamento, un gran numero di progetti di legge per maggiori spese e spese nuove, che non sono costituzionali, avvegnachè non erano portate nei bilanci. Tuttavia, non potendosi per la necessità delle cose fare in differente modo, parmi sia opportuno di non aspettare a giudicare queste questioni gravissime quando più non sia tempo di fare osservazioni sovr'esse, nè di esaminarle, nè di modificarle.

Bisogna adattarsi alla forza del tempo, bisogna ubbidire ad una necessità; nè io intendo (il Ministero ne sarà ben persuaso) di muovere la minima difficoltà all'andamento suo, ma semplicemente avere spiegazioni, nell'interesse suo, e nell'interesse pubblico, sul sistema che intende di promuovere e proseguire.

Proseguire è appunto un articolo del programma, ma proseguire non è sufficiente in una materia così vasta, così complessa, intorno alla quale sorgeva il desiderio di moltissime cose, su cui si passò oltre, poichè eravamo occupati da maggiori; per conseguenza se le mie osservazioni non potranno giovare gran fatto a dilucidare la questione, varranno almeno a far sì che il Ministero nell'interesse suo medesimo, ci porga ampi schiarimenti sull'ordine di quelle idee nelle quali vorrà continuare, acciocchè noi siamo in grado di vedere, ed esso in quello di sentire quale sia l'opinione di una parte del Parlamento, che certamente non può essere estranea a tutte queste questioni; perocchè, sebbene più particolarmente essa si occupi di questioni non finanziarie, non ha però rinunziato, e non vorrà rinunziare, credo, a portarvi anch'essa quelle considerazioni che crede necessarie.

Presidente. Mi duole che non vi sia presente alcuno dei Ministri.

Ma essi sicuramente prenderanno conoscenza delle osservazioni del Senatore Gallina sì nel rendiconto stampato, che nel processo verbale che domani si leggerà.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XLIX.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Gran Libro del debito pubblico del Regno d'Italia — Approvazione degli art. dal 19 al 38 — Schiarimenti richiesti dal Senatore De Cardenas — Risposta del Ministro delle Finanze — Votazione del progetto — Discussione sul progetto di legge per l'abrogazione dei decreti dell'ex-Ducato Parmense — Accettazione del Ministro di grazia e giustizia delle modificazioni introdotte nell'articolo unico dall'Ufficio Centrale — Il Senatore Chiesi dichiara di aderire al progetto — Approvazione dell'articolo unico del mentovato progetto, non che di quello per l'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio* 1860 *della Toscana pei lavori del fosso di S. Rocco e del cantiere e canale presso la Darsena in Livorno — Instanza dei Senatori Cambray-Digny e Lauzi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

Sono presenti il Ministro delle finanze e quello di grazia e giustizia: più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario* **Cibrario** legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo**. legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3006. Il Presidente del Consiglio compartimentale di Pisa espone al Senato il voto espresso dallo stesso Consiglio in sua adunanza del 6 giugno ultimo di veder introdotti alcuni miglioramenti nelle circoscrizioni territoriali di vario genere della provincia Pisana.

N. 3007. Rosalinda Bagnoli di Reggio, vedova dell'avvocato Carlo Benvenuti, giudice nel cessato tribunale di prima istanza di detta città, ricorre al Senato onde ottenere una pensione vedovile.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione intrapresa ieri sul progetto di legge per l'instituzione del gran libro del Debito pubblico del Regno d'Italia.

Siamo rimasti all'articolo 19 che rileggerò.

« Art. 19. La traslazione delle iscrizioni nominative potrà anche operarsi per decisione di giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dal certificato d'iscrizione ».

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi approva l'art. 19 voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 20. Le traslazioni agli eredi legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione testamentaria o intestata avranno luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, la traslazione non potrà aver luogo se non sia prodotta anche la decisione giudiziale e che essa sia passata in giudicato.

« Nei casi di cessione dei beni o di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia e le traslazioni avranno luogo in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.

« Anche nei casi di morte, di cessione dei beni o di fallimento, la domanda di traslazione deve essere accompagnata dal certificato d'iscrizione, salvo che il giudice competente non abbia espressamente ordinato che la traslazione abbia luogo anche senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per altro la traslazione non potrà eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'articolo 30 e dopo spirato il termine ivi stabilito ».

Credo che il signor Ministro delle Finanze non avrà

difficoltà che si corregga il n. 30 citato invece del 31 per errore materiale in questo articolo.

Senatore **Regis**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Regis ha la parola.

Senatore **Regis**, *Relatore*. È un errore materiale occorso non solamente nello stampato, ma nel testo stesso originale che fu trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Ministro delle Finanze. Darò la seguente spiegazione sul fatto.

Essendosi esaminato l'originale si è trovato che fu un errore di copia nel trasmetterlo dalla Camera dei Deputati, per il che il Presidente della Camera ha inviata apposita lettera.

Presidente. Chi approva l'art. 20 sorga.

(Approvato).

« Art. 21. Allorquando sopra istanza di chi ha una ipoteca speciale e convenzionale sulla iscrizione nominativa a tenore del successivo articolo 24 è seguita la vendita forzata della rendita, può il compratore in ordine all'atto di acquisto ottenere la traslazione al proprio nome e se il possessore vincolato rifiuta la consegna del certificato, non è necessario farne il deposito. »

(Approvato).

« Art. 22. Quando sono esibiti gli atti di cui nei precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, l'Amministrazione del Debito pubblico eseguisce senz'altro le traslazioni, salvo solo il disposto degli articoli 27 e 31. »

(Approvato).

« Art. 23. Le formalità prescritte nell'art. 18 sono pur necessarie pel tramutamento delle iscrizioni nominative in cartelle al portatore. »

(Approvato)

TITOLO IV.

Delle ipoteche e degli altri vincoli.

« Art. 24. Le iscrizioni nominative benchè mobili potranno essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale sia mediante atto pubblico, sia mediante dichiarazione presso l'Amministrazione del Debito pubblico fatta dal titolare o dal suo procuratore speciale e certificata da un agente di cambio, notaio o altro pubblico ufficiale come sopra, per assicurare l'identità e la capacità giuridica della persona del dichiarante. »

(Approvato)

« Art. 25. L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

« Quando il vincolo dell'usufrutto sia a favore d'una persona e suoi eventi causa o di una corporazione, e di qualsivoglia stabilimento, non potrà durare oltre a trent'anni. »

(Approvato)

« Art. 26. Dell'ipoteca e del vincolo sarà fatta precisa e specifica annotazione tanto sulla iscrizione quanto sul relativo certificato, indicandosi anche l'atto dal quale deriva o viene riconosciuto, e che deve essere conforme agli articoli 18 e 19. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima della duplice annotazione sulla iscrizione e sul certificato. »

(Approvato)

« Art. 27. Il vincolo e l'ipoteca saranno identicamente conservati e trasportati nei passaggi e traslazioni delle iscrizioni. »

(Approvato)

« Art. 28. Una iscrizione non può essere soggetta che ad un solo vincolo o ad una sola ipoteca, tranne però il caso in cui trattisi di annotazione di diritto di usufrutto, sia legale sia convenzionale. »

(Approvato).

« Art. 29. Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi a vincolo. »

(Approvato).

TITOLO V.

Delle opposizioni e delle esecuzioni.

« Art. 30. Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione che nei casi seguenti:

« 1. In caso di perdita o smarrimento del certificato d'iscrizione;

« 2. In caso di controversia sul diritto a succedere;

« 3. In caso di fallimento o di cessione di beni. »

(Approvato).

« Art. 31. Nel caso di perdita di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare od il suo legittimo rappresentante può ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio d'un nuovo certificato, presentandone dimanda con firma debitamente autenticata, e colla esibizione di elementi e di documenti atti a fornire una prova sommaria del fatto allegato.

« L'Amministrazione del Debito Pubblico ne farà pubblicare avviso tre volte nel giornale ufficiale del Regno e nelle Borse di commercio.

« Il nuovo certificato sarà rilasciato sei mesi dopo la prima pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni.

« Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato, sarà dichiarato l'annullamento del certificato precedente. »

(Approvato).

« Art. 32. Fuori dei casi accennati nei precedenti articoli, e dei casi d'ipoteca, le iscrizioni nominative sul Gran Libro del Debito Pubblico non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsivoglia causa. »

(Approvato).

« Art. 33. Le iscrizioni sottoposte a vincolo o ad ipoteca non potranno esser rese libere che per consenso del creditore o per autorità del giudice.

« L'esecuzione derivante dall'ipoteca o dal vincolo

avrà effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente. »

(Approvato).

« Art. 34. Le iscrizioni sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e della pubblica Amministrazione, saranno rese libere e trasferite in tutto o in parte a favore del Governo per determinazione dell'autorità competente.

(Approvato)

« Art. 35. In nessun caso sarà ammesso sequestro, impedimento od opposizione di sorta alcuna sulle iscrizioni di rendita al portatore. »

(Approvato)

TITOLO VI.

Del pagamento della rendita.

« Art. 36. La rendita annua sarà pagata in due rate uguali, alla scadenza d'ogni semestre.

« Il pagamento delle rate delle iscrizioni nominative si fa verso quietanza ed annotandolo nel modo stabilito dal regolamento sui titoli.

« Il pagamento delle rate delle iscrizioni al portatore si fa verso consegna delle cedole. »

(Approvato)

« Art. 37. Le rate semestrali, non reclamate per il corso di 5 anni continui dalla scadenza dei pagamenti, sono prescritte. »

« Sarà annullata l'iscrizione della rendita della quale non siasi reclamato il pagamento nel corso di 30 anni continui. »

(Approvato)

« Art. 38. Con R. Decreto saranno stabilite le norme per le Direzioni speciali, per le esecuzioni forzate delle rendite, e per quanto altro occorrerà all'eseguimento della presente legge.

« Potrà anche essere conferita per Decreto Reale alle Direzioni speciali la facoltà:

« *a*) Di operare le traslazioni e i tramutamenti delle iscrizioni nominative alle Direzioni speciali deferite e di surrogarne i titoli con altri titoli nominativi od al portatore, a termini dell'art. 18 e seguenti;

b) Di eseguire le annotazioni dei vincoli e delle ipoteche che alle dette iscrizioni nominative si riferiscero. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola prima che si proceda alla votazione.

Presidente. Il Senatore De Cardenas ha la parola.

Senatore **De Cardenas**. Vorrei chiedere al signor Ministro delle Finanze una dilucidazione sopra un punto che può essere di qualche rilievo ed è, che quando per la sistemazione ed il ripartimento del debito Lombardo è stato fissato per una parte spettare al Piemonte in allora e passato poi al Regno Italiano, e per un'altra parte al governo austriaco, è stata ogni cosa debitamente liquidata, e così fu egualmente determinata la parte che ricade sopra il Regno d'Italia della liquidazione fatta colla Francia quando si sono separate le provincie di Savoia e Nizza: pel regno di Napoli, per la Sicilia, pei ducati e pel gran ducato di Toscana non vi può essere questione, perchè la totalità del debito, essendo passata al Regno d'Italia, questa dovrà pure essere inscritta sul Gran Libro, e non vi può esser dubbio sull'ammontare delle iscrizioni a farsi: ma non credo che così possa essere per gli antichi Stati pontificii.

Una parte di questi Stati, il Bolognese p. e. fu unito in un'epoca, le Marche lo furono in un'altra, ed è cosa notoria che nessuna liquidazione potè seguire in proposito. Ora quale è il sistema che si è preso, o che si prenderà per fissare quella parte del Debito Pubblico Pontificio inscritto tutto sopra un Gran Libro che si suppone esista a Roma? Quale è il sistema che si adotterà per trovare quali siano le inscrizioni che gravitando sulle provincé staccate, debbano essere registrate sul Gran Libro d'Italia, oppure lasciate sussistere sul Libro di Roma?

Io domando una spiegazione al Signor Ministro per istruzione e pubblica e mia.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Colla legge del Gran Libro si forma una nuova istituzione. Allorquando si tratterà della legge dell'unificazione dei varii debiti italiani, io mi farò un dovere di dare al Senato tutte quelle spiegazioni che desidererà d'avere; ma sembrami che trattandosi oggi di una legge, che non risguarda il modo di includere nel Gran Libro i varii debiti che costituiscono il debito d'Italia, non sia il momento opportuno per tali spiegazioni.

Quindi se non dispiace all'onorevole Senatore De Cardenas io proporrei di differire siffatte spiegazioni al giorno, in cui si tratterà dell'accennata legge.

Senatore **De Cardenas.** Io non insisto ulteriormente, ed aspetterò a tempo debito le opportune spiegazioni.

Presidente. Si passa ora allo squittinio segreto sul complesso del progetto di legge.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 73.
Favorevoli 68
Contrari 5

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DEI DECRETI DELL'EX DUCATO PARMENSE.

(*V. atti del Senato N.* 17).

Presidente. Si passa alla discussione del progetto di legge per l'abrogazione dei decreti del cessato Go-

verno Parmense del 18 dicembre 1825 e 24 gennaio 1826.

L'ufficio centrale ha proposto qualche modificazione all'art. unico.

Prego l'onorevole signor Ministro di volermi dire se le accetta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto ben volontieri il testo dell'articolo quale fu proposto dall'ufficio centrale, avvegnacchè questa forma risponda pienamente alle intenzioni del Ministero.

Presidente. Dunque leggo l'articolo quale fu proposto dall'ufficio centrale.

Articolo unico.

« Per effetto del decreto dittatoriale del 9 novembre 1859 sull'abolizione dei feudi e fedecommessi, pubblicato in tutte le province dell'Emilia in virtù di altro Decreto del 9 marzo 1860, n. 74, s'intendono abrogati nei cessati Stati di Parma le disposizioni dei decreti ducali del 18 dicembre 1825, n. 57, e del 24 gennaio 1826, num 8. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Chiesi**. Quando il Ministro di grazia e giustizia signor Cassinis, dietro invito dell'onorevole Senatore Gioia, promise di presentare al Parlamento un progetto di legge per tranquillare alcuni possessori delle province Parmensi intorno al dubbio se i decreti pubblicati dal Dittatore nelle province Modenesi per l'abolizione dei feudi, avessero fatto cessare il diritto di riversibilità che si credeva ancora sussistere nelle province Parmensi, io chiesi la parola per dichiarare che mi riservavo di fare le mie osservazioni sopra tale progetto, in quanto che ero convinto che coi decreti del Dittatore Farini fosse cessato ogni diritto di riversibilità, e che quindi quei timori non potessero avere un giusto motivo.

Dopo che ho letto la relazione che precede il presente schema di legge, dopo che ho visto che l'articolo del medesimo non è che una semplice dichiarazione nel senso appunto, che gli anzidetti decreti hanno fatto cessare qualsiasi idea di reminiscenza del diritto di riversibilità, non ho più nessuna ragione da opporre al progetto di legge, e quindi dichiaro di approvarlo pienamente.

Presidente. Rileggo l'articolo unico, e quindi si passerà immediatamente alla votazione per squittinio segreto.

(*V. sopra.*)

Non domandandosi la parola si procede allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	71
Favorevoli	69
Contrari	2

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO 1860 DELLA TOSCANA PEI LAVORI DEL CANTIERE E DEL FOSSO DI S. ROCCO IN LIVORNO.

(*V. atti del Senato N.* 50).

Presidente. Si passa ora alla discussione dell'altro progetto di legge portato all'ordine del giorno per autorizzazione di maggiori spese sul bilancio 1860 della Toscana pei lavori del Fosso di S. Rocco e del Cantiere e Canale presso la Darsena in Livorno, presentato dal Ministro dei lavori pubblici.

Leggo il progetto di legge.

(*V. infra.*)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola rileggo l'articolo primo per metterlo ai voti.

« Art. 1. È approvato sul bilancio della Toscana per l'anno 1860 la maggiore spesa di L. 288,836 09 pei lavori del Fosso di S. Rocco in Livorno e per la ultimazione del nuovo cantiere e canale presso la darsena e la porta murata di quella città. »

(Approvato).

« Art. 2. Questa spesa sarà imputata al titolo VIII del bilancio suddetto per il Ministero delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici. »

(Approvato).

Prima di venire allo squittinio segreto sarà necessario che il Senato stabilisca l'ordine dei lavori per la prossima seduta.

Per domani non ci sarebbe in pronto soggetto per adunanza pubblica, bensì i signori Senatori sono convocati in adunanza privata per affari di servizio interno.

Per dopo domani non ci sarebbe neanco materia....

Senatore **Cambray Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**. In mezzo ai molti e gravi lavori che il Senato ha da sbrigare in questo scorcio della sessione, è nello interesse di tutti il porvi la maggiore sollecitudine possibile; perciò io mi permetterei domandare al signor Presidente di voler proporre al Senato di mettere all'ordine del giorno per la seduta di venerdì il progetto di legge per la Strada Ferrata Aretina, di cui ho inteso che è in pronto la relazione. Questa probabilmente non potrebbe esser distribuita che domani, per cui non ci sarebbero 48 ore di tempo dalla distribuzione alla discussione: ma anche nei giorni precedenti il Senato ha fatto una eccezione nell'interesse della sollecitudine delle discussioni.

Presidente. Io non posso a meno che secondare tutte le proposte che tendono ad accelerare i lavori del Senato: lo interrogo perciò se approva che si ponga all'ordine del giorno per l'adunanza pubblica di venerdì il progetto di legge per la strada ferreta Aretina. »

(Approvato).

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Pregherei il signor Presidente di voler accennare, se crede, che quando fosse in pronto la relazione sul progetto di legge relativo al prolungamento dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi, raccomandato come di gravissima urgenza anche dal signor Ministro guardasigilli, possa essere del pari posto all'ordine del giorno di venerdì.

Credo che per domani potrà esser pronta la relazione, e trattandosi d'urgenza estrema, sarebbe, ripeto, desiderabile che possa essere messo all'ordine del giorno per venerdì.

Presidente. Farò le necessarie sollecitazioni presso l'ufficio centrale incaricato dell'esame di questo progetto, se sarà possibile, sarà portato anch'esso in discussione per venerdì.

Dico se sarà possibile, perchè non avendo ancora avuto l'onore di parlare col Presidente dell'ufficio centrale, non posso conoscere se la relazione sia in pronto.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio.

Votanti . . .	75.
Favorevoli .	70.
Contrari . .	5.

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).

L.

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Comunicazione di due lettere, l'una del Ministro dei lavori pubblici, e l'altra del primo Segretario di S. M. pel Gran Magistero dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro — Resoconto delle deliberazioni prese nell'adunanza privata del 4 luglio — Approvazione del progetto di legge per nuova proroga dei termini della legge 13 luglio 1857 sul riscatto delle enfiteusi — Presentazione di cinque progetti di legge — Discussione sul progetto di legge per la concessione della ferrovia da Firenze per Arezzo sino all'incontro della linea da Roma ad Ancona — Discorso del Senatore Pareto diretto a differire l'esecuzione della progettata strada — Osservazioni del Senatore De Gori (relatore) — Considerazioni del Senatore Di Revel (Membro della minoranza dell'Ufficio Centrale) — Discorso del Senatore Paleocapa a sostegno del progetto — Ordine del giorno proposto dal Senatore Pareto — Nuove considerazioni del Senatore Di Revel, cui risponde il Senatore Paleocapa — Risposta del Ministro dei lavori pubblici — Chiusura della discussione generale — Sviluppo dell'ordine del giorno del Senatore Pareto — Obbiezione del Senatore Plezza — Schiarimento del Ministro dei lavori pubblici — Reiezione dell'ordine del giorno Pareto — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Proposta del Senatore Roncalli — Approvazione dell'art. 3 — Approvazione della questione pregiudiciale del Senatore Galvagno — Votazione del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3|4.

È presente il Ministro dei lavori pubblici e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario* **D'adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Ceppi, Negri e Nazzari, i quali domandano, i due primi per ragione di salute, e l'ultimo per motivi di pubblico servizio un congedo, il quale è loro accordato.

Presidente. Darò lettura al Senato di una lettera diretta il 2 luglio corrente alla Presidenza dall' onorevole signor Ministro dei lavori pubblici.

« Onorevole signor Presidente.

« Ho l'onore di rimettere alla S. V. Ill.ma una carta d'Italia sulla quale ho fatto indicare le linee di strade ferrate costruite, in costruzione e quelle delle quali il Governo ha proposto la costruzione in questa sessione, e le sarei grato se ella volesse disporre che questa carta venga affissa in un luogo accessibile facilmente a tutti i signori Membri di cotesta Camera, acciò possano prendere cognizione dell'intera rete ferroviaria italiana, quale sarebbe dal Governo ideata.

« In questa carta ho fatto notare con diversi colori le strade concesse e quelle proposte, e delle prime sono segnate in nero quelle costruite, in bleu quelle concesse, in rosso quelle proposte nella presente sessione, designando con linee piene quelle che dovrebbero essere attivate entro due anni, ed in linee punteggiate quelle che dovrebbero esserlo nei tre anni successivi.

« Devo inoltre far avvertire come per le strade non ancora studiate le direzioni segnate indicano soltanto i punti estremi già determinati, senza che possa da esse venire indotto verun argomento della definitiva designazione dei punti intermedi, pei quali dovrebbero passare.

« Ho l'onore, ecc.

« UBALDINO PERUZZI. »

L'ufficio di Presidenza ha già disposto affinchè questa carta sia affissa nelle sale al pian terreno, e probabilmente in quella di lettura.

Il Primo Segretario di S. M. pel gran Magistero dell'Ordine Mauriziano indirizza alla Presidenza la seguente lettera:

« Ill.mo ed Ecc.mo signor Presidente.

« Dovendosi il dì 8 del corrente alle ore 10 1[2 antimeridiane d'ordine di S. M. celebrare nella Basilica magistrale un solenne servizio funebre in suffragio dell'illustre conte Camillo di Cavour, ho l'onore di pregare V. S. Ill.ma ed Ecc.ma di volervi intervenire insieme coll'ufficio di Presidenza del Senato.

« Sono dolente che l'augustia dello spazio, e la quantità delle Deputazioni che vi devono intervenire non mi permetta di dare maggiore estensione al presente invito.

« Intanto prego V. S. Ill.ma ed Ecc.ma di voler gradire, ecc.

Il Ministro di Stato
Primo Segretario di S. M.
CIBRARIO. »

L'ufficio di Presidenza si farà un dovere di assistere a questa solenne funzione.

Nell'adunanza privata del 4 corrente luglio il Senato ha adottato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato giudicando indispensabile al proprio decoro ed all'esigenza dei servizi, cresciuta per le mutate sue condizioni, che sia posto a sua disposizione l'intiero palazzo in cui ha sede, eccettuato l'osservatorio astronomico, invita il Governo a provvedervi; ed intanto che si operi il trasferimento della galleria, richiede lo stesso Governo che ponga immediatamente a sua disposizione tutti gli altri locali.

« Nella stessa seduta il Senato ha fissato la cifra del suo bilancio per l'anno 1862 in L. 150,000 spese ordinarie ed in L. 80,000 spese straordinarie, quali due somme saranno inscritte sui bilanci dello Stato per il suddetto esercizio. »

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA NUOVA PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1857 SUL RISCATTO DELLE ENFITEUSI.

(*V. Atti del Senato N.* 59).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per una nuova proroga dei termini della legge 13 luglio 1857 sul riscatto delle enfiteusi.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti

« Art. 1. I termini stabiliti dal secondo alinea dell'articolo 14 della legge 13 luglio 1857 per la iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue, e dal successivo articolo 15 per l'instituzione del giudizio, stati prolungati colle leggi del 26 giugno 1858, del 25 giugno 1859 e del 27 giugno 1860, sono nuovamente prorogati di un anno decorribile dalla scadenza dei rispettivi termini prorogati. »

(Approvato).

« Art. 2 La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione. »

(Approvato).

Si passa ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 66.
Favorevoli 63.
Contrari 3.

Il Senato adotta.

Rammento ai signori Senatori che siamo in numero appena strettamente legale, e per conseguenza li prego a non volersi allontanare dalla sala prima della votazione della successiva legge.

Ha la parola l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESENTAZIONE DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il Ministro delle finanze, un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, per rimborso di parte d'interessi sui mutui contratti o da contrarre dai comuni colla cassa dei depositi e prestiti per riparare ai danni delle requisizioni austriache nel 1859.

Ho pure l'onore di presentare quattro progetti di legge parimenti approvati dalla Camera dei Deputati, concernenti il 1. l'autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci 1862 e 63 del Ministero dei Lavori Pubblici, per la costruzione di un porto nello stagno di Tortoli nell'isola di Sardegna, il 2. la convenzione coll'ingegnere Eugenio Ferranti relativa alla concessione di un tronco di ferrovia da Vigevano a Milano; il 3. il concorso del Governo nelle spese di apertura di una nuova via nella città di Genova in prossimità di quella detta della Robietta, e finalmente il 4. l'approvazione della convenzione stabilita colla compagnia Talabot per la concessione di una rete di strade ferrate da Napoli al mare Adriatico.

Per quest'ultimo progetto io pregherei il Senato a volere essere compiacente di decretar l'urgenza, essendo vivamente desiderato dalle popolazioni dell'Italia meridionale.

Presidente. Do atto all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione dei progetti di legge testè accennati, fatta tanto in nome proprio che in nome del signor Ministro delle Finanze, i quali saranno stampati e distribuiti negli uffizi.

Interrogo il Senato se intende di acconsentire all'urgenza chiesta dall'onorevole Ministro per l'ultimo progetto di legge.

Chi intende accordare l'urgenza voglia sorgere.

(L'urgenza è accordata).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA FIRENZE AD AREZZO SINO ALL'INCONTRO DELLA LINEA DA ROMA AD ANCONA.

(*V. atti del Senato N.* 51).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia da Firenze per Arezzo sino all'incontro della linea da Roma ad Ancona.

Leggo il progetto di legge (*Vedi infra*).

La natura di questo progetto e la dicussione cui diede luogo in seno agli Uffici, mi fanno credere conveniente di dar lettura della Convenzione la quale sta annessa al presente progetto.

« Art. 1. Il Governo di S. M. il Re Vittorio Emanuele concede alla società anonima delle strade ferrate Livornesi il diritto di condurre a termine la costruzione e di attivare l'esercizio a proprie spese e nel proprio interesse, della strada ferrata da Firenze per Arezzo e pressi di Perugia all'incontro della strada ferrata da Roma ad Ancona ».

« Il Governo del Re si riserva a stabilire, nel termine di mesi due dalla promulgazione della legge d'approvazione della presente concessione, l'andamento generale della nuova linea oltre Arezzo, ed il di lei punto di congiunzione con la strada Romana ».

« Art. 2. La società delle strade ferrate Livornesi si obbliga a sottomettere all'approvazione del Governo gli studi della strada ferrata fino a Montevarchi, immediatamente dopo promulgata la legge d'approvazione della presente concessione, quelli da Montevarchi ad Arezzo dentro due mesi da tale promulgazione e quelli da Arezzo alla congiunzione con la linea da Roma ad Ancona dentro sei mesi dal giorno in cui le sia officialmente partecipata la decisione del Governo intorno all'andamento di questa parte della strada ferrata ».

« Art. 3. La società stessa si obbliga a por mano ai lavori di costruzione fino a Montevarchi entro un mese dopo che le saranno approvati gli studi, ed a condurli a termine dentro dieci mesi; a por mano a quelli da Montevarchi ad Arezzo dentro un mese dopo l'approvazione del progetto e condurli a termine dentro venti mesi: a por mano a quelli al di là di Arezzo dentro tre mesi dopo l'approvazione degli studi e condurli a termine entro quattro anni da quell'epoca ».

« Art. 4. La società si obbliga ad attivare l'esercizio della strada sulla sezione da Firenze al Pontassieve nel termine di giorni venti dalla data dell'invito, che le ne sarà rivolto dal Governo, e quindi a spingerlo innanzi sulle altre sezioni a misura che lo stato di costruzione delle medesime consentirà di farlo regolarmente e con sicurezza ».

« Il materiale ed i mezzi tutti di esercizio saranno totalmente provveduti dalla società nella qualità e proporzioni richieste ad un completo e soddisfacente servizio, così delle successive sezioni che del complesso della linea ».

« Art. 5. Tutti indistintamente i lavori che all'epoca della consegna della strada Aretina alla società delle strade ferrate livornesi (consegna che dovrà aver luogo immediatamente dopo la promulgazione della legge d'approvazione della presente concessione) saranno già stati eseguiti per quella strada a cura, sia dell'antica società concessionaria delle medesime, sia dai Governi della Toscana e del Re, saranno con tutti i loro accessorii di acquisti di terreni, provviste d'ogni genere, utensili e mezzi di opera qualunque, ceduti alla società delle livornesi, che dovrà accollarseli ai prezzi e nei modi determinati dagli articoli terzo e quarto del decreto del 24 marzo 1860 del Governo della Toscana, previo riscontro degli inventari e dello stato di consistenza.

« Il pagamento della somma che risulterà per tal modo dovuta sarà fatto dalla Società delle strade ferrate livornesi in contanti in Firenze entro un anno dal giorno della consegna, ed in diverse rate da determinarsi. »

« Art. 6. La durata della presente concessione è limitata a tutto l'anno 1959, come è quella delle altre strade ferrate appartenenti alla Società anonima delle strade ferrate livornesi, delle quali la nuova linea s'intenderà far parte integrante ed inscindibile. »

« Tanto questa che quelle saranno quindi possedute ed esercitate con tutti quei diritti ed obblighi che risultano dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed in particolare dalla legge del 20 novembre 1859, quando saranno promulgati nelle province traversate dalle strade ferrate suddette, e in quanto il loro disposto non si opponga alle leggi e regolamenti già applicati alle strade ferrate livornesi, e specialmente ai capitoli approvati dal Ministro di Finanze e Lavori Pubblici del Governo della Toscana del 18 marzo 1860. »

« Art. 7. In perfetta conformità al disposto dei capitoli stessi e del precedente decreto del Governo della Toscana del 2 di quel mese, saranno regolate per la ferrata suddetta: l'esenzione dai diritti di dogana, di bollo e di registro, l'applicazione delle tariffe, il servizio delle poste, telegrafi, ecc., il trasporto dei militari, del materiale da guerra e dei detenuti. »

« Art. 8. La strada ferrata aretina, dal Pontassieve ad Arezzo, e da quivi all'incontro colla romana, sarà costruita ad un solo binario, salvo gli opportuni baratti nelle stazioni e in quei tratti, ove, pel migliore e più sicuro servizio, fosse dal Governo riconosciuto necessario di costruire un doppio binario. »

« I sistemi ed i materiali di costruzione per la medesima saranno quelli stessi che sono prescritti dai ca-

pitoli sovraccitati del 18 marzo 1860 per le strade livornesi, salvo quelle speciali disposizioni intorno alle pendenze e curve che venissero richieste dalle condizioni del terreno. »

« Art. 9. La società delle strade ferrate livornesi viene autorizzata ad emettere una nuova serie di obbligazioni in numero tale da produrre l'intero capitale necessario per la completa costruzione della linea da Firenze all'incontro con la strada ferrata romana, per la provvista del materiale mobile e per il saldo di ogni altra spesa occorrente per attivarne l'esercizio.

« La Società sarà tenuta a giustificare le spese che avrà incorse, in quei modi che saranno richiesti da un apposito regolamento ed il Governo non autorizzerà l'emissione di obbligazioni, oltre quel numero che sarà sufficiente a produrre il capitale, che dietro tali giustificazioni verrà stabilito.

« Queste obbligazioni dovranno essere perfettamente uguali a quelle che ha già in corso la Società, fruttifere ed estinguibili entro il periodo determinato per la durata della concessione.

« Le epoche, le quantità ed il saggio al quale si faranno le successive emissioni di questi nuovi titoli, verranno stabilite d'accordo fra la Società ed il Governo ».

« Il Governo estenderà a tutte le predette obbligazioni le medesime garanzie di frutto ed ammortizzazione di cui godono presentemente i titoli simili della Società delle strade ferrate livornesi.

« Art. 10. La presente, fatta per doppio originale, non sarà definitiva nè valida, se non approvata per legge ».

La discussione generale è aperta.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Trattandosi dell'apertura di una strada ferrata, vi parrà strano che io venga qui non ad oppormi all'attuazione di essa, ma anco soltanto a ritardarne per qualche tempo almeno l'esecuzione.

Ma se chieggo di ritardare l'esecuzione di questa strada, si è perchè non parmi che sia conveniente l'adottare la convenzione proposta senza conoscere dove si vada, senza conoscere sopra quali fondi e sopra qual somma abbia il Governo a dare la garanzia.

Per questo bisognerebbe dapprima provare l'urgenza immediata della costruzione di questa strada. Ora, per me, quest'urgenza non è punto evidente, e non mi so persuadere di molti dei vantaggi che essa dovrebbe produrre. Vi è già un'altra strada che conduce ben più vicino al punto obbiettivo della strada romana, al quale si vuol tendere. E questa strada è la Senese che giunge, se non ancora a Chiusi, almeno giunge ad Asinalunga poco distante da Chiusi medesima. Chiusi però essendo meno distante da Fuligno, che sarebbe il punto in cui si vorrebbe raggiungere la strada romana, di quello che non sia Arezzo. Ora, potendo questa per il momento supplire ai bisogni sentiti, e pei quali si domanda la prosecuzione dell'Aretina, la quale non può aver luogo che dopo 4 anni, secondo che dice la convenzione stessa, parmi, dico, che questa urgenza che si vuol far valere per passar sopra alle forme regolari, non sia dimostrata.

In conseguenza di che, non essendo dimostrata l'urgenza, io pregherei il Senato a darmi retta un momento, e ponderare che, imbarcandoci ad adottare la convenzione proposta, c'imbarchiamo in un'incognita che può avere gravi conseguenze per lo Stato; per lo che entriamo quasi in uno stato di cose che, per così dire, è incostituzionale, giacchè con ciò il Senato non vota che sopra un'incognita di direzione, sopra un'incognita di un capitale di cui promette di garantire il frutto e l'estinzione.

Io dico che entriamo in un'incognita di direzione, perchè nella legge ben è detto che si va da Arezzo per i pressi di Perugia a Fuligno, o a un punto qualunque della strada ferrata al di qua del colle di Fossato, ma non si dice quale delle valli che possano condurre a quel punto si voglia adottare.

Infatti puossi andare a raggiungere questa strada da Roma ad Ancona col valicare il contrafforte che trovasi tra la Chiana ed il fiume Tevere presso Cortona, il che presenterà difficoltà, essendo il contrafforte frapposto alle due valli assai alto, e dovrà farsi un tunnel per traversarlo; e di questo tunnel ignoriamo assolutamente la lunghezza ed il costo.

Passato questo contrafforte, puossi scendere in seguito da Fratta per la valle del Tevere vicino e sotto Perugia, e quindi rimontare quella valle in cui scorre il Clitunno ed il Topino, e in cui ha luogo il confluente del Cascio, e rimontare fino a Fuligno: puossi anche invece prendere la valle del Cascio, risalirlo fin quasi alla sua sorgente, e valicato un contrafforte che sta sull'alto tra il Cascio e il Topino, ridursi vicino allo sbocco del tunnel di Fossato che è già cominciato.

Ma, oltre questa linea, ve ne possono essere altre; quella, per esempio, che da Arezzo continuando per le pianure della Chiana venga a passare a ponente del Trasimeno, e valicando un contrafforte non alto che separa quest'altipiano della Chiana dalla valle del Tevere, venga sotto Perugia nei pressi prescritti.

Vi può essere un terzo progetto che, passando a levante del Trasimeno, arrivi egualmente nella valle del Tevere e la raggiunga al di sopra del luogo ove passa più vicino sotto Perugia.

Vede il Senato che, non indicando a quale dei progetti voglia darsi la preferenza, si vota un'incognita, si votano due punti estremi, ma non si conosce quale linea si segua.

Ora dal seguire più l'una che l'altra, il Senato vedrà qual grave differenza vi possa essere. Se votate infatti il primo progetto, vi trovate sempre a traversare valli e contrafforti generalmente assai alti, perchè molto vicini alla catena centrale degli Apennini.

Se tornate in giù verso la valle della Chiana, vi tocca

poi rimontare il Cascio, il quale deve ognora avere una pendenza ben forte, perchè anch'esso scende dalla catena centrale, e viene a raggiungere il Tevere in un punto ove la sua altitudine non è già molto più considerabile. Così ugualmente sarebbe se si prendesse la valle del Topino che risale verso la vetta dell'Apennino; ma a questo mi si può osservare che già per questa valle deve ergersi la strada romana per andare da Fuligno al colle o traforo del Fossato.

Ma, domando al Senato, non essendo accennato nessuno di quei punti per cui si passi, non vota esso un'incognita che può variare? e votando quest'incognita, non vota esso anche un'incognita di spese?

Ora, domando io, è egli prudente di votare una garanzia sopra una somma che non si conosce, che può essere mediocre, ma che può diventare anche enorme?

Io credo che non sia da buon padre di famiglia l'avventurarsi in simili spese, tanto più che facilmente può a questo rimediarsi ordinando studi che dopo pochi mesi ci mettano in caso di giudicare con maggior cognizione di causa.

Sa il Senato che vi sono vari modi di eseguire le strade ferrate: uno è quello con cui il Governo le fa esso stesso ed a sue spese; l'altro è la garanzia di un prodotto per chilometri; l'altro la garanzia d'interesse sopra una somma determinata; l'altro infine, il più sfavorevole di tutti, e che è quello che ci si propone, la garanzia sopra una somma indeterminata che può dipendere dalla maggiore o minore esattezza e scrupolosità della compagnia concessionaria: ma, meno un solo esempio, non si diede quasi mai garanzia per una somma incognita come adesso.

Ma, si dice: per la Società Vittorio Emanuele avete garantito una somma incognita: al che rispondo, che per la detta Società abbiamo fatto male, e molto male; giacchè credo che lo Stato non sappia nemmeno che cosa ha promesso, non sappia dove ci conduca questa garanzia. Si aggiunga che pel Vittorio Emanuele la questione era determinata dalla direzione dalla quale non si poteva grandemente scostare; la natura del terreno su cui scorreva il tracciato della strada che va da Modane a Chambéry non permetteva di deviare molto nè da una parte nè dall'altra, dovendosi in ogni modo restare nella valle dell'Arc, invece che nel caso presente si può deviare per valli e contrafforti diversi secondo i progetti degli ingegneri, ed io nel Senato ne ho già indicati quattro di questi possibili progetti che pur differenziano tanto fra loro.

Credo dunque che in questa circostanza non sia prudente di seguire il metodo tenuto colla Società Vittorio Emanuele, perocchè se in quella si è fatto male l'addurre un inconveniente non è ragione per incorrere in un altro.

Noi vediamo che adesso è invocato questo precedente per farci entrare nella via fatale della garanzia di somme incerte.

Se noi diamo questo secondo esempio, non sarà più soltanto un precedente, ma saranno due o tre che saranno invocati per il seguito, ed il Senato vede dove ciò ci possa condurre.

Spero dunque, che il Senato vorrà dividere la mia convinzione, che cioè sia conveniente di sospendere questa legge, ed invitare il Governo a fare dapprima studi per la prosecuzione di questa strada, e venirci a chiedere poi la concessione e garanzia, quando sapremo su quali somme dovremo dare questa garanzia. Epperciò mi riservo nell'andamento della discussione di proporre un ordine del giorno che tenda a raggiungere questo scopo.

Senatore **De Gori**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Pareto ha creduto ribattere le asserzioni della relazione unicamente per l'esempio addotto della concessione della strada ferrata da Modane a Culoz stipulata colla società Vittorio Emanuele come quella che, ugualmente che questa, mancava degli studi tecnici, o delle perizie economiche.

Renderò ragione del perchè la relazione non contiene altro esempio che questo precedente.

Si è creduto non addurne altro, perchè appunto quella linea, e per la sua lunghezza, e per le sue difficoltà, aveva alcun che di analogo, che più si avvicinava, sebbene in proporzioni molto maggiori, a questa; ma esso non è il solo precedente che potesse esser dedotto a conforto di una concessione, la quale decretata per ragioni d'urgenza e d'utilità sia stata stipulata prima che fossero noti gli studi tecnici, e le perizie economiche.

Voglio alludere a due strade di minor conto; non di minor conto per la loro importanza commerciale, ma per la spesa e per la facilità del loro andamento; l'una si è quella fra Annecy e Ginevra con allacciamento per Sallanches.

Il Parlamento con legge del 1857 e precisamente del 4 giugno approvò una garanzia del 5 per 0[0] a carico delle province interessate sopra la via ferrata da costruirsi fra Annecy e Ginevra con diramazione per Sallanches: quando tal legge fu votata mancavano gli studi e le perizie.

Essa venne votata in tempi pienamente normali, ed in cui non ricorrevano quelle circostanze d'urgenza, che possono militare a favore del progetto di legge ora in questione.

Rammenterò un altro esempio più recente, che forse all'onorevole preopinante è sfuggito, anzi recentissimo, poichè si tratta di pochi mesi or sono.

Con legge degli 8 luglio 1860 rimasero approvate tutte le condizioni e garanzie, e per conseguenza anche quella del 5 p. 0[0] sul capitale, che sarebbe risultato speso per la costruzione delle strade lombarde e dell'Italia centrale.

Ora per taluna delle ramificazioni di questa gran rete delle ferrovie Lombarde, quando fu votata la legge 8

luglio 1860, mancavano gli studi tecnici e le perizie economiche.

Ho voluto ricordare questi due precedenti per mostrare che non era per un fatto solo che la maggioranza dell'ufficio centrale era discesa nella conclusione che ha avuto l'onore di sottoporre al Senato.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Di Revel**. Come il Senato ha potuto scorgere dalla relazione, l'ufficio centrale chiamato a dare il suo parere sopra questa legge, fu lontano dall'essere unanime.

La maggioranza fu costituita da 3 membri, due altri si trovarono comporne la minoranza.

Uno di quelli che trovavasi nella minoranza, l'onorevole Senatore Farina essendo infermo, non potè prendere parte a tutta la discussione che ebbe luogo nel seno dell'ufficio e non può intervenire a questa; quindi a me tocca il disaggradevole ufficio di sostenere la conclusione contraria a quella della relazione e sostenerla al cospetto di un componente la Commissione il quale e per la sua insigne perizia e per le altre doti che ornano tanto l'animo suo quanto il cuore, è sicuramente persona assai più competente che io non possa esserlo sopra questa materia, l'onorevole Senatore Paleocapa; tuttavia siccome non si tratta in questa questione di studi unicamente tecnici, e che le questioni economiche, le questioni finanziarie posseno anche essere trattate, io mi farò animo ad esporre le considerazioni per le quali mi trovo diviso dalla maggioranza dell'ufficio.

In primo luogo io credo che la prima condizione che bisogna stabilire, è che questa strada sia di una natura così urgente, così stringente, così imprescindibile a segno che si debba passar oltre a tutte quelle garanzie, a tutte quelle disposizioni che tutelano l'interesse dell'Erario che è quello dei contribuenti.

Io non disconosco per nulla che questa strada abbia un interesse, ed un interesse anche grave, e capisco che la idea di congiungere l'Adriatico col Mediterraneo, da Ancona a Livorno, sia un'idea che si presenta non solo sorridente, ma che faccia senso in quanto che debba essere una sorgente di un commercio attivissimo fra quei due mari.

Con tutto ciò io non posso dividere l'opinione che questa sia di una necessità così stringente dal dovere passare oltre a tutte le forme tutelari dell'amministrazione pubblica.

Se le provincie toscane si trovassero avere reti di strade unicamente nel loro concentrico, e non avessero mezzi di collegarsi colle altre reti d'Italia, io sarei allora il primo a dare il mio avviso, perchè tutte le provincie che hanno strade, possano trovare un punto di congiunzione che le metta in relazione col rimanente d'Italia; ma la cosa non sta in questi termini: io mi appello a quello che ha detto poc'anzi l'onorevole Senatore Pareto. Vi sono altre strade che fra non molto metteranno le reti delle provincie toscane in rapporto alle altre reti dell'Italia su tre punti diversi; quindi per quanto riguarda l'interesse delle provincie toscane, io non veggo questa stringente necessità, perchè questa strada debba essere fatta senza le debite cautele.

Ma non basta a mio giudizio l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Pareto, che noi andiamo in una incognita rispetto alla delimitazione della linea, rispetto all'entità della spesa.

Io trovo una condizione molto più grave nel modo con cui questa convenzione è presentata. Si tratta di un'operazione di credito, di un'operazione finanziaria che, a mio giudizio, è molto gravosa per il Governo.

Comincio per dire che non si sa a quanto ascenderà la spesa.

Il signor Ministro che intervenne alle sedute dell'ufficio centrale non potè precisare una somma nemmeno per una certa approssimazione, perchè questo dipenderà dalla linea che si seguirà, dipenderà dagli ostacoli che si troveranno, dipenderà dal tunnel, dipenderà in sostanza da molte condizioni tuttavia incognite; quindi sotto questo rapporto, incertissima è la somma. Ma quello che è certo, o Signori, si è che, qualunque sia questa somma, noi la pagheremo due volte, e mi spiego. Come si conduce l'operazione finanziaria?

La società delle livornesi è autorizzata ad emettere tante obbligazioni al 3 per 100 quante siano necessarie per compiere il capitale della costruzione della strada, dell'armamento, del materiale, in sostanza di tutto quanto è necessario per porla in esercizio.

Queste sue obbligazioni sono al 3 per 100, e a prima giunta pare realmente che quando si trova denaro al 3 per 100, questa sia una buona speculazione. Ma, o Signori, che cosa sono queste obbligazioni al 3 per 100? Sono obbligazioni per cui pagherete è vero il 3 per 100, ma non sapete qual somma vi si darà per un tale interesse. Le obbligazioni attuali delle ferrovie livornesi, io credo di non andare errato, dicendo che erano quotate pochi giorni or sono a ragione del 42 per 100, a 42 e 1/2, mettiamole a 50, ammettiamo che esse valgano la metà del loro valore nominale: in altri termini ammettiamo che mediante 30 lire di rendita si ottengano 500 lire di capitale. Or bene, o Signori, che cosa vi obbligate a restituire per queste 500 lire? Vi obbligate a restituirne 1000! Intanto per il capitale che ottenete in questo modo pagate il 6 per 100, giacchè è evidente che a questo modo, pagasi il 6 per 100, del capitale reale che impiegate.

Ma rimane che per l'obbligo che vi assumete dell'estrazione a sorte, voi rimborserete il doppio di questa somma (*Movimento*). Evidentemente voi rimborserete per ogni obbligazione al 3 per 100, 500 lire, mentre non ne avete avute che 250! Evidentemente voi pagherete il doppio!

Io lo dico schietto, non posso approvare questo sistema; e il paese tanto meno l'approverà in quanto che, se il denaro venisse somministrato dal Governo mede-

simo, sui fondi proprii a quella stessa società, egli contribuirebbe assai meno.

Siamo alla vigilia di contrarre un imprestito, guardiamo al corso della nostra rendita: esso è al 70, ad un interesse maggiore del 6 per 100. Ma qui non avete l'obbligo del rimborso al pari, non avete quella estrazione che, per quanto sia prolungata per un lungo tempo, tuttavia non è men vero che tosto o tardi bisognerà rimborsare il doppio di quanto si è ricevuto.

Quindi, sotto questo aspetto, io non posso per nulla approvare un sistema di questa natura. Il paese poi tanto meno l'approverà nelle circostanze in cui versiamo. Noi siamo, dissi, alla vigilia di contrarre un prestito gravissimo: questa circostanza ha evidentemente fatto ribassare il corso dei nostri fondi, ed è in questo momento che noi apriamo la via a far imprestiti guarentiti dal Governo ad un tasso che evidentemente riescirà più oneroso. Poichè se lo avete al 3 per 100, avete ad un tempo l'ammortizzazione, e quindi l'operazione è più gravosa che al 70 per 100 senza il rimborso del capitale. Perciò anche sotto quest'aspetto, io trovo l'operazione poco conveniente.

Mi si dirà: non si tratta ora di emettere tutte queste obbligazioni: esse verranno emesse a misura dei bisogni. Ciò è vero. Ma intanto se ne dovrà emettere fin d'ora una massa piuttosto considerevole. Le ferrovie livornesi hanno già contratto l'obbligo di rimborsare alla precedente società che aveva il tronco da Firenze a Pontassieve la somma per la quale fu convenuta la cessione del medesimo, e che da una convenzione di cui non abbiamo ancora cognizione ufficiale, ma che fu presentata all'altro ramo del Parlamento, rileva a L. 4,400,000. Inoltre avrà l'onere di rimborsare al Governo le spese che ha fatto o sta facendo pel tratto da Arezzo a Pontassieve. Ignoro qual possa essere tal somma, ma suppongo che non sarà guari discosta dalle 700 alle 800 mila lire o un milione. Si aggiunga questa ai 4 milioni e mezzo, non che quella che naturalmente le ferrovie livornesi dovranno prendere a mutuo, mediante l'emissione di altrettante obbligazioni, per continuare i lavori, e si vedrà che indubitabilmente poco meno di 10 a 12 milioni vengono a mettersi in circolazione al momento stesso i cui il Governo fa appello alle borse dei capitalisti o a quelle dei contribuenti. Epperciò anche sotto questo rapporto si ha un danno reciproco nell'incontro di queste due operazioni.

Ho detto da principio, che non trovava nell'esecuzione di questa strada ferrata pel modo con cui è proposta, quell'assoluta ed estrema urgenza, che richiederebbesi per non tener conto delle forme stabilite; e ciò ho detto ad arte, poichè dichiaro, quanto a me, ch'io sarei disposto ad entrare in questa via, per quanto arrischiosa ella sembri, ove si presentassero condizioni veramente urgenti, ove non solo l'interesse economico e commerciale, ma l'interesse politico lo richiedesse assolutamente. Laddove si tratti di mettere in relazione province, le quali non hanno nè strade ferrate, nè strade comuni, e giacciono in condizioni, direi quasi, di una certa primitiva esistenza, io non ricuserei il mio voto, perchè in essa scorgo la vera condizione dell'urgenza; ma finchè non ci troviamo in questa condizione, io non posso dare un voto il quale impegnerà il Governo senza sapere per qual somma, e per un tempo così lungo.

L'onorevole relatore dell'ufficio centrale, dice nella sua relazione, che questo non è un sistema nuovo di concessione, adducendo l'esempio della ferrovia Vittorio Emanuele attraverso la Savoia. Io convengo con lui, che non è cosa nuova; dirò solo che per la ferrovia Vittorio Emanuele l'interesse era del 4 1/2 e non del 6, o del 5 secondo il calcolo che si fa; ma qui è direttamente il 6, poichè il capitale maggiore, quello proveniente dalle obbligazioni, è guarentito al 6, e se gli azionisti per sole 80 mila azioni non sono guarentiti che al 5 p. 0/0, questo non vuol dire che la massa maggiore del fondo non sia guarentito oltre il 6. Ritornando all'esempio che ha posto innanzi, io debbo però dichiarare, che non credo che quando una operazione è stata fatta in condizioni sicuramente più politiche che economiche, quale era quella della ferrovia V. E. essa possa venir citata ad esempio, allorchè non v'ha parità di condizioni.

Del resto, per mio speciale appagamento, dirò all'onorevole Senatore preopinante, che sedendo nell'altro ramo del Parlamento ho ricusato il mio voto a quella legge, quindi, coerente a me stesso, ricuso anche il mio voto all'attuale schema di legge, in cui vedo ancora condizioni meno urgenti di quelle che eransi affacciate all'altro.

Io non ho speranza di aver convinta la maggioranza di questo mio modo di vedere, e l'ho tanto meno, in quanto che sorgendo a parlare, come ho detto, il mio onorevole collega il senatore Paleocapa, egli ha tanta erudizione, tanta maestria nel trattare siffatte quistioni, che facilmente le mie considerazioni saranno poste da banda.

Io non ho voluto trattare la quistione tecnica, nè la quistione economica in genere, poichè veggo un'utilità reale, positiva, essenziale a questa strada, ma ho voluto trattare la questione dal lato finanziario, dal lato delle condizioni in cui il paese versa, e sotto questo punto di vista la mia opinione non può mutare.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore **Paleocapa**. Le obbiezioni che sono mosse contro il progetto che è stato presentato al Senato, si fondano essenzialmente sopra la non urgenza di dar seguito alla concessione; e si dice: non crediamo che sia opportuno darvi seguito senza maggiore maturità di studi, perchè la concessione è molto gravosa per l'erario.

Pare però che sia nell'opinione di tutti l'opportunità del progetto ed il grande interesse e bisogno delle popolazioni traversate di veder eseguita la strada ferrata

proposta. Se non che anche su ciò il Senatore Pareto ha mosso dubbi, credendo che per mettere in comunicazione la Toscana e quindi l'Umbria (per cui la strada passerebbe) col porto d'Ancona, si potrebbe invece avviare alla continuazione della linea che da Siena è, credo, arrivata già ad Asina-Lunga, od in quelle vicinanze. Si è già divisato di prolungare questa strada sino a Chiusi, di dove, egli dice, potrebbe entrare nell'Umbria, e dall'Umbria poi raggiungere, come è nostra intenzione, la strada da Ancona a Roma.

Su questa speciale obbiezione io farò presente al Senato che non mi pare che gli interessi della linea di Siena siano quelli cui avvisa il Senatore Pareto. Mi pare che la linea di Siena prolungandosi fino a Chiusi abbia evidentemente interesse di essere poi condotta ad Orte, per quindi procurare una breve comunicazione fra i paesi attraversati dalla strada stessa e di altre parti della Toscana con Roma; cioè che essa linea vada a stabilire la continuità della rete toscana con quella parte della strada romana che volge verso Roma.

Invece l'intendimento delle strade che vi sono proposte non è quello di volgere a Roma, ma è quello di volgere ad Ancona, e certamente quando si prolunghi la strada da Chiusi ad Orte, questa non sarebbe la conveniente direzione per andare ad Ancona; si potrebbe andare nell'Umbria anche per di lì, ma questo è altro intendimento, ed a questo intendimento credo essere fuori di dubbio che soddisferà molto meglio la strada che passa per l'Umbria partendo da Arezzo.

L'onorevole Senatore Pareto poi indicava una serie di linee diverse che potrebbero soddisfare all'or accennato intento, quindi dice, prima di avere fatta la scelta, perchè volete indurci a fare questa concessione? Additate la miglior linea, stabilite il valore di questa linea, ed allora venite a presentarci un progetto per farne la concessione.

Io farò riflettere che appunto la quantità delle linee che dice potersi studiare, mi pare che sia una delle ragioni per cui il miglior partito sia di concedere la facoltà al Governo di fare studiar bene qual sia la migliore e quando la scelta è bene concretata, determinarsi allora soltanto a fare la concessione. Altrimenti si verrebbe a portare in Parlamento una serie di linee studiate e si aprirebbe la discussione su tutta tale serie di linee, e non so se si verrebbe mai a capo di nulla conchiudere; perchè vi sarebbero interessi in lotta fra loro e vi potrebbero essere buone ragioni per le une e per le altre linee. L'unico partito risolutivo si è di porre confidenza nel Ministero, ossia nei suoi Consigli tecnici e lasciar che egli possa scegliere la linea migliore.

Detta qualche cosa su queste due speciali obbiezioni messe innanzi dall'onorevole Senatore Pareto, io dirò, quanto all'importanza ed anche all'urgenza della linea, che io le riconosco perfettamente questi caratteri. Farò osservare nel rispetto tecnico, che questa linea si compone di due tronchi: il primo procede da Firenze per Pontassieve e per Montevarchi va ad Arezzo; l'altro tronco è quello che da Arezzo procede innanzi per l'Umbria con linea non ancora ben definita, perchè varie direzioni si possono prendere: e non è altro per essa stabilito che queste due cose, cioè che essa deve accennare ai pressi di Perugia, e che, traversata l'Umbria, deve raggiungere la strada da Ancona a Roma in un punto il più conveniente per passare poi il Colle di Fossato e andare ad Ancona: questa linea, mi piace ripeterlo, è diretta ad Ancona, non è diretta a Roma, dove invece sarà poi diretta quella che muove da Siena.

Ora vediamo in che condizione è il primo dei detti tronchi.

Esso è in condizione affatto eccezionale per l'importanza e per urgenza rispetto all'interesse generale, ed a quello specialmente di quelle popolazioni.

Questa è una delle prime strade che siensi messe in campo quando si trattò in Italia di far ferrovie.

Essa venne da tutti riconosciuta utilissima, e, per la Toscana poi, se non la più importante, almeno fra le più essenziali, e da ciò ne è avvenuto che ne fu fatta la concessione fin da dieci anni fa.

Sventuratamente i concessionarii non si trovarono in misura di adempiere ai loro obblighi, e decaddero dalla concessione. Si sostituì un'altra società, ed essa pure decadde. Se ne sostituì una terza, e anch'essa mancò. Finalmente si venne a conchiudere un'ultima convenzione, che è quella che vi si propone di adottare, fatta colla società che dicono delle strade ferrate livornesi.

Ma in questo frattempo che cosa è nato? È stato fatto il tronco sino a Pontassieve, il quale, compito come è, si potrebbe aprire, eppure non si apre; e perchè? Per mancanza di chi lo possa esercire, e non vi ha che la Società livornese, che ha un materiale abbondante, che ciò possa fare.

Le popolazioni han da lunghi anni veduto procedere assai lentamente i lavori da Pontassieve a Montevarchi, e sospirano ancora che questa strada si apra, od almeno che si compiano i lavori per poterla aprire. Poi han veduto studiare e ristudiare la strada senza che siasi mai decisa la linea da Montevarchi ad Arezzo.

Io credo che la vera ragione, per cui non si è potuto conchiudere nulla, sia che sventuratamente per quei poveri paesi quella strada è passata da una mano all'altra, e tutte quelle società di cui ho sopra parlato mancarono di mezzi.

Or bene, andate a dire a quelle popolazioni, che non vedono il momento che si apra quella strada, che non la si può per ora concedere, che bisognerà prima fare ancora studii nuovi, rinnovare i già fatti, quidditare le spese, e ciò non solamente pel tronco da Firenze ad Arezzo, ma anche da Arezzo per i pressi di Perugia a raggiungere la ferrovia romana: ma si dirà che questa necessità di fare nuovi studi e di quidditare le spese non sarebbe per tutta la linea, basta affrettarla da Firenze ad Arezzo.

Ma a chi concederla? Alla Società suddetta, perchè

non ne veggo altra che possa trovar convenienza di assumere questa strada.

Nelle condizioni attuali del credito, io lo dico francamente, non so chi altri l'assumerebbe.

Ma domando io, la Società livornese assumerebbe essa questa strada quando non le sia assicurata la concessione anche da Arezzo per i pressi di Perugia a raggiungere la ferrovia romana? Io non lo credo, appunto perchè nemmeno la strada da Firenze ad Arezzo, per quanto buone condizioni ella si abbia, potrà avere quello sviluppo di movimento commerciale e personale che può aspettarsene quando giunga a Fuligno, od in altro punto vicino.

Insomma io dico che non si otterrà di fare separatamente la concessione da Arezzo a Firenze a nessuna società, se non alla Livornese, ma che questa stessa società non l'assumerebbe se non le ne fosse assicurata la continuazione.

Quanto alla parte tecnica di cotesta continuazione aggiungerò che io certamente non ho potuto studiare il terreno, ma e dalle generali informazioni che ne ho, e da quanto ho potuto raccogliere da un uomo dell'arte che è stato incaricato di esaminare quella linea, io non credo che da Arezzo per i pressi di Perugia a raggiungere a Fuligno o in punto vicino la strada romana, ci siano gravissime difficoltà, anzi la credo per una delle strade di montagna delle più facili, o almeno delle non molto difficili, e quindi delle non molto dispendiose.

Questo mi fa credere che anche il sistema economico non possa poi essere così grave, così rovinoso per lo Stato.

Ora osserverò che se credessimo che, avuti i progetti da Firenze ad Arezzo compiuti, essi potessero rappresentare così enormi le spese, o questa enormità si trovasse da Arezzo per Perugia a Fuligno, che in vista di essa si fosse indotti a respingere la proposta assolutamente, allora direi, aspettiamo per vedere se questa vicenda si avveri. Ma io non credo che nessuno tema questa vicenda.

Sarà una linea di strada di qualche importanza, di qualche costo, ma non certamente eccedente la proporzione, colla utilità che vi si troverà, non solo coll'utilità indiretta, ma ancora, credo, con l'utilità diretta, perchè questa linea ferroviaria procura la comunicazione fra due porti, uno del Mediterraneo, e l'altro dell'Adriatico, e la comunicazione dell'uno e dell'altro con provincie popolatissime, civilissime, e in cui la ricchezza è notevole.

Queste sono le condizioni essenziali per aver un gran movimento sopra una linea, ed io non credo che le strade interne di Toscana riescirannno mai ad avere questo notevole movimento finchè il loro sviluppo al di fuori non sarà compiuto.

Ma si dice: avete già le relazioni per ferrovia dell'interno della Toscana con Livorno.

Questo non basta, perchè il paese è troppo limitato; bisogna estendersi più in là.

Si dice ancora: avrete presto la comunicazione con Bologna, quando sarà compiuta la strada che viene per Pistoia a Lucca.

È vero, e quella aggiungerà già un vantaggio; ma credo che sia lungi dal dover riuscire così vantaggiosa come quella che vi viene proposta attualmente, la quale traversa al di fuori della Toscana paesi che daranno un movimento molto maggiore, e che hanno un ben maggiore bisogno di strade ferrate, che non quel tronco di strade che percorre la valle del Reno dalla cima degli Apennini sopra Pistoia fino a Bologna.

Io credo che anche in questa vi sarà notevole movimento da punto a punto, ma non sarà per essa avviato il gran movimento dall'uno all'altro mare, perchè quantunque cotesta linea sia di pochissimo più corta, incontra delle difficoltà nel passaggio della Porretta che certamente aggravano di gran lunga il transito assai più che non è compensato da pochi chilometri meno.

Io vedo dunque nella proposta ferrovia una prospettiva di grande utilità, e a conferma ne traggo l'esempio da quel che è succeduto nelle reti delle strade ferrate sarde anche quando si sono estese in Lombardia.

Quali sono le linee che danno un prodotto notevole fra tutte quelle dell'Italia settentrionale senza escluderne alcuna? Sono le linee che fanno capo a Genova, benchè Genova non abbia ancora quella comunicazione con la Svizzera che, secondo la mia opinione, aggiungerà grandemente al movimento commerciale di Genova, grandissimamente a tutto il paese. Malgrado la ordetta mancanza, queste linee (intendo di quelle costrutte a spese dello Stato che non sviluppano più di 270 chilometri circa, perchè tutte le altre delle antiche provincie cisalpine furono eseguite da Società con aggravio delle località e con nessuno dello Stato) queste linee, dico, essendo loro aperto il campo della Lombardia e dell'Emilia, sono le sole che diano ragguaglia tamente 48 mila lire al chilometro di prodotto brutto.

Le quali 48 mila lire al chilometro di prodotto brutto danno un prodotto netto di più che la metà, perchè non c'è di spesa che il 43 o 44 per cento, appunto per l'altezza del prodotto brutto. E questo prodotto netto di 25 o 26 mila lire al chilometro si ha senza tener conto del vantaggio che ha lo Stato per trasporto dei generi di privativa, perchè non si è calcolato nè il trasporto grandissimo di sale, nè dei tabacchi, nè il servizio della posta, nè tanti altri utili indiretti che vengono ad accrescere la ricchezza di quella strada; la qual ricchezza lo ripeto, è dipendente dal far quelle linee capo ad un porto, dall'aver insieme ottenuto uno sviluppo sufficiente come quello delle relazioni non solamente con tutto il Piemonte ma anche colla Lombardia.

Questo avverrà anche in Toscana; ma perciò non basterà punto la strada della Porretta; bisognerà che vi si aggiunga la strada or proposta, che attraversa la più bella provincia della Toscana, e traversa il bel paese dell'Umbria, va a congiungersi in un punto opportunissimo colla ferrovia da Ancona a Roma.

Mi si osserverà:

Noi non neghiamo la importanza; diciamo che non vi è urgenza.

A me pare di aver dimostrato che c'è anche urgenza, in questo rapporto, che se voi rifiutate questa linea, tradite le più belle speranze da tanto tempo nudrite così dalle popolazioni toscane come da quelle dell'Umbria e portate in esse il più doloroso scoraggiamento.

Non è che io dica che per ciò si avessero a temere tumulti, che il Governo avrebbe forza di reprimerli ovunque succedessero, e che in quelle provincie non avverranno certamente, attesa la indole generosa e la civiltà delle popolazioni. Ma questo lungi dall'essere motivo di far loro prolungare le pene di Tantalo, negando la concessione di una strada che hanno veduta tre o quattro volte avviata, e in parte anche compiuta, ma non mai messa in esercizio, è un argomento di più per affrettarsi ad esaudire così giusti voti.

Altronde io credo che vi sia importanza di sollecitare anche per l'interesse diretto dell'erario.

Io non vado ad esaminare se sono ben fatte o mal fatte, o più o meno gravose le concessioni accordate dai Governi di Toscana alla Società livornese, ma il fatto è che nelle condizioni attuali di questa Società e coll'assicurazione che le venne fatta, essa fa costare allo Stato la sua rete 800 mila lire all'anno per soddisfare alla garanzia.

Come può sperare il Governo di redimersi da questo peso?

Non altrimenti che estendendo la rete, perchè l'estensione della rete, accrescerà il prodotto in un rapporto molto maggiore di quello in cui crescono le spese e quindi la garanzia per le nuove linee.

Dico questo perchè osservo che la concessione non è una concessione separata, si fa questa concessione ad una Società che fonde gli interessi della nuova linea con quelli delle antiche, e lo ripeto è mio intimo convincimento che il solo modo e sicuro di sollevare l'erario dal suddetto aggravio derivante dalla garanzia non solamente, ma anche in progresso di tempo di riaversi dagli sborsi fatti è quello di accrescere il movimento sulla generalità della rete livornese; e che a questo fine non vi sarà provvedimento alcuno nè di arte nè di amministrazione, che meglio valga dell'apertura della strada che vi viene proposta per animare i traffici interni di una così vasta zona di bei paesi, e per compiere insieme la comunicazione dei porti di Livorno e di Ancona tra loro e coi paesi medesimi.

Riconosco la savizza delle osservazioni fatte dall'onorevole mio collega Di Revel rispetto alla gravità della concessione a cui si sobbarca l'erario; io credo però che si possa fare un'osservazione a ciò che ha detto. Egli ha detto:

Voi prendete denaro al 3 per cento apparentemente, ma effettivamente anche supponendo che vendiate al tasso del 50 per cento le Vostre obbligazioni, venite a pagare il 6 per cento e lo garantite.

Sta bene, è vero; ma io dico che nelle condizioni attuali del credito non è sperabile di ottenere patti migliori del 6 p. 0/0. Quanto poi alla forma della emissione delle obbligazioni, cioè per esser fatta al 3 per cento sopra titoli del 5 p. 0/0 nominali, i quali però quando si viene all'estinzione bisognerà pagarli per intiero, cioè venduti a 50 bisognerà estinguerli per 100, io credo che bisogna osservare come si faccia codesta estinzione per vedere se l'aggravio dello Stato sia veramente tale quale si vorrebbe farlo apparire.

Come si fa codesta estinzione? Questa estinzione esige che si aumenti l'interesse del 6 per 100 di quanto è necessario per restituire il capitale in 100 anni; ora, Signori, se chi compra le obbligazioni al 5 per 0/0 e sa di dover essere rimborsato di 100 fosse però obbligato ad aspettare il rimborso per tutti quei cent'anni per cui è fatta la concessione, sapete di quanto si aggraverebbe l'interesse? Di pochi centesimi, forse di 4, 5 centesimi per 100 lire di capitale; ma il fatto si è che l'estinzione si fa successivamente ogni anno, o veramente a determinati periodi, che non saprei dire quali, e in conseguenza l'estinzione anticipata di una parte di queste azioni aumenta inevitabilmente questo tasso, di cui bisogna crescere l'interesse delle azioni per ottenere insieme alla rimunerazione del capitale, la estinzione del capitale medesimo; ma però non ci è mica poi tutta questa differenza; siccome è regolata l'estrazione in modo che l'estinzione della massa principale cada negli ultimi anni della concessione e che prima si vadano estinguendo lentamente, io credo che tutto al più sarà necessario aumentare o di 1/8 o di 1/6 l'interesse del 6 per cento.

Dunque tutta la differenza che esiste fra un capitale preso ad imprestito al 6 per 0/0 senza estinzione e quello preso ad imprestito al 6 p. 0/0 con estinzione del capitale nominale, anzichè del capitale toccato che non è che la metà in ambo i casi, consiste in ciò che nel secondo caso invece del 6 p. 0/0, converrebbe pagare il 6 con di più una frazione assai piccola, più o meno piccola cioè secondo che si porta ad epoche più o meno lontane la massa delle obbligazioni da estinguersi. Ed è appunto per ciò che questo sistema è generalmente adottato da tutte le società meglio costituite che adempiono alle loro imprese in gran parte colla emissione di obbligazioni. Fra cui basterà citare lo esempio della società delle strade ferrate della Lombardia e dell'Italia media che fa parte di una stessa grande società che ha anche le strade ferrate del sud dell'Austria e dell'Ungheria.

Questa società ha emesso in parte e in parte va emettendo obbligazioni fino al numero di 1 milione e 400 mila lire col valor nominale di 500 al 3 0/0, ma che vendute a un dipresso al tasso di 250, procurano l'interesse del 6 0/0 e non è uopo per l'estinzione che di un piccolo aumento su questo tasso.

Nè codesta società ha creduto di poter procurarsi

più convenientemente i capitali che le occorrevano che con questo sistema.

Quindi anche nel rispetto economico io trovo la concessione nelle condizioni attuali del credito convenientissima. Nè credo che altra società che quella delle livornesi potrebbe assumerla a patti men gravi per l'erario.

La livornese assumendola non migliora solo le sue condizioni antecendenti, ma migliora insieme anche di più quelle dell'erario che le ha prestata la garanzia, appunto perchè in forza di cotesta garanzia mentre il 5 0[0 alle azioni della società attuale non manca, lo Stato deve rifonderle 800 mila lire annue; quindi mi sia permesso ripetere: la concessione che vi vien proposta non solo è della più alta utilità per un assai vasto paese e per relazioni commerciali estesissime che sorgono dal collegare due porti aperti sui due mari che bagnan le coste orientali ed occidentali d'Italia, ma oltre a questi vantaggi grandissimi che tornano pur sempre anche ad utile indiretto della finanza, io credo che vi sia giusto motivo di sollecitare la concessione medesima per far cessare al più presto il notevole aggravio che nello stato attuale delle cose sopporta l'erario.

Senatore **Pareto**. Il Senato non mi troverà, spero, temerario se io prendo ancora la parola in senso opposto alla grave autorità del commendatore Paleocapa; ma prima di tutto la verità.

Egli mi opponeva, che dicendo, che la strada sanese puossi congiungere facilmente colla strada romana, facessi deviare dal suo scopo la strada medesima.

Io non diceva che da Chiusi non si dovesse andare oltre verso Roma, ma diceva che si poteva fare una diramazione, la quale passando per il piano della Chiana e valicando un piccolissimo contrafforte scendesse nel Tevere e risalisse la pianura o larga valle poco declive in cui scorre il Clitunno fino al punto in cui s'incontrasse la strada da Roma ad Ancona che passa vicino a Fuligno.

Ecco dunque che io non faceva contro gli interessi della strada sanese, perchè la strada sanese potrebbe avere interesse a fare questa deviazione.

Aggiungo che questa deviazione metteva Livorno in comunicazione coll'Adriatico per mezzo di una strada più breve che quella di Arezzo.

Prendete la carta: la linea Empoli Firenze, quella Empoli Chiusi Fuligno, quella Firenze Fuligno per Arezzo descrivono un triangolo anzi quasi un parallelogramma in cui credo che il lato o i lati Fuligno Chiusi Empoli siano ben poco diversi o forse più brevi che quello Empoli Firenze Arezzo Fuligno; onde io penso che quanto all'utilità pel porto di Livorno, ella sarebbe forse più di vantaggio che di danno.

Quindi è che una delle principali ragioni addotte in favore della concessione viene ad essere eliminata.

L'altra asserzione poi, che noi non vogliamo che si faccia questa strada di Arezzo, non è esatta, poichè si disse il contrario, limitandoci soltanto noi ad invitare il Governo a fare preliminarmente eseguire gli studi necessari, trovando che in questa circostanza non è necessario di precipitare le cose. La società Livornese può aspettare 4 o 5 mesi colla speranza di avere questa concessione, ma colla differenza che invece di dire che voteremo un capitale ignoto, voteremo invece l'interesse di un capitale conosciuto e determinato.

Io credo che i Corpi deliberanti devono abbastanza rispettarsi, per non dar carico al paese di cosa sconosciuta. Ritraendo in campo la ferrovia Vittorio Emanuele dirò che io non so punto a qual'ingente somma essa ammonti e chiederò anzi ai miei colleghi, se sanno che cosa costa allo Stato; io non lo posso dire, ma io ho sentito accennare che costa più assai di quello che non si crede: forse il Ministero potrà dirci che cosa costa allo Stato la ferrovia Vittorio Emmanuele; e se quella concessione ha dato un così cattivo risultato pel tesoro nazionale, non gettiamoci per amor del cielo in un caso analogo, non graviamo il paese di un carico così enorme.

Il Senatore Paleocapa ha detto che io ho indicato tante linee, e che perciò non sarebbe il caso di farle studiare da una Commissione; ma io cito un esempio in contrario. Quando si parlò della linea di Savona e del passo dell'Apennino all'occidente di Genova, furono presentati sette progetti. Il Governo cominciò ad esaminare le cose, nominò una Commissione che riferì per tutti questi progetti e fu dietro il parere di questa Commissione che si diede in ultimo la preferenza a quella linea che passa per Savona.

Non è dunque cosa conveniente il lasciare alla Società a fare essa la scelta del progetto, perchè il Parlamento deve studiare quali sono le linee per cui conviene di passare, e non il lasciare tale scelta all'arbitrio del Ministero. Ripeto, quindi che io credo non sia conveniente di adottare subito la convenzione, e che invece si possa invitare il Governo a fare gli studi opportuni a questo riguardo, e prontamente il Parlamento accorderà allora la concessione della ferrovia sulla base della garanzia dell'interesse di una somma conosciuta, epperciò io proporrei al Senato il seguente ordine del giorno.

« Il Senato invitando il Governo a far eseguire gli studii per la congiunzione della strada ferrata Aretina, con quella da Roma ad Ancona, e ciò per proporre in seguito una legge per la concessione di detta ferrovia sulla base della garanzia dell'interesse per la somma fissa e determinata, che da questi studii potrà risultar necessaria alla costruzione della medesima, passa all'ordine del giorno ».

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Se il Senatore

Di Revel ha da fare nuove obbiezioni, mi riservo a rispondere dopo.

Senatore **Di Revel.** Non abuserò dei momenti del Senato; voglio solo dire l'impressione che mi hanno fatto le parole dette dall'onorevole Senatore Paleocapa.

Egli ha dimostrato la convenienza, la necessità dirò, di fare questa strada; ma quest'urgenza estrema di farla oggi più che domani, non l'ha appoggiata che sulla speranza che hanno quei paesi di vedere questa strada ultimata.

In materia di speranze, molti ne hanno, ma non credo che così presto s'adempiano; del resto un tratto è fatto, un altro è in via di costruzione.

Io domando se per soddisfare alle giuste aspettazioni dei paesi che vedono un tratto di strada ferrata, non in esercizio, la società livornese non potrebbe esercitare questo tratto, il quale, quand'anche non produca gran che, sarà sempre un vantaggio per gli abitanti, e credo che ciò sia più che sufficiente.

Tornerò ora sull'argomento che nella relazione è accennato in ordine ai precedenti su questa materia.

Si è detto che alla società Vittorio Emanuele si era conceduto una garanzia non eguale a questa, perchè era solo del 4 1/2 per cento sul capitale impiegato: senza questa garanzia dove s'andava?

Io veggo però che i termini del contratto portano una condizione che, se è stata eseguita, almeno dava qualche speranza di non vedere ecceduto il limite della spesa prevedibile.

È detto quivi: « Le compte capital qui fixera d'une « manière définitive la somme sur laquelle doit porter « la garantie ci dessus établie, sera arrêté et clos entre « le gouvernement et la compagnie dans le delai d'un « an après l'ouverture de la totalité du réseau ».

« Toutefois, quel que soit le coût réel du chemin de « fer, cette somme ne pourra jamais dépasser l'evalua« tion préalable des dépenses faites d'après les plans et « les devis, et d'après les calculs des autres charges, « de l'entreprise qui seront présentés au Gouvernement « dans le délai d'un an, à dater de la sanction législa« tive de la présente concession ».

Senatore **Paleocapa.** Domando la parola.

Senatore **Di Revel.** Dunque veggo che questi termini sono precisi, cioè fra un anno dalla data della concessione la Società doveva presentare i piani, e che poi qualunque fosse la spesa, questa non poteva eccedere i calcoli risultanti da questi.

Se ci fosse una condizione di questa natura nell'attuale concessione, direi che quanto meno abbiamo un argomento un dato che non eccederà una determinata somma; ma finchè non abbiamo niente, finchè andiamo assolutamente alla cieca, ed andremo ad un'incognita sia per la direzione, sia principalmente per la spesa, io per verità non posso annuire ad un contratto siffatto.

Rispetto poi all'obiezione che l'onorevole preopinante ha voluto contraddire asserendo cioè, che sia solamente in astratto, che il rimborso si fa doppio della somma che si è spesa, dirò che per essere l'ammortizzazione retrotratta, ossia riportata in un lungo periodo di anni, non cessa di esservi duplicazione di capitale, poichè starà che una parte dei portatori aspetterà 30, 40 o forse 90 anni prima di essere rimborsata, ma intanto colui, che, dal momento che il Governo incomincia l'ammortizzazione, riceve l'importo della sua obbligazione tratta a sorte, riceve effettivamente il doppio della somma che ha pagata.

Ripeto dunque che dal lato dell'interesse, dal lato del l'utile, credo questa strada conveniente, necessaria, e che perciò non la respingo in principio, domando solo che al Parlamento si dia il mezzo di sapere, dove va e che cosa gli si chiede.

Ciò noi non sappiamo, nè lo possiamo sapere; dobbiamo rimanere nell'incertezza, e nell'incertezza io non cammino, voglio camminare sopra una strada sicura.

Presidente. Il Senatore Paleocapa ha la parola.

Senatore **Paleocapa.** Ho domandato la parola per fare un'osservazione su quanto accennava il mio collega ed amico, l'onorevole Senatore Di Revel.

Egli dice, che non è uguale la condizione della concessione della ferrovia di Savoia, perchè là vi era l'obbligo di non oltrepassare la somma stabilita *préalablement*; ma questo *préalablement* si riferisce all'epoca in cui sarebbe fatta la liquidazione, non all'epoca in cui si faceva la concessione.

Senatore **Di Revel.** Domando scusa.

Senatore **Paleocapa.** A quell'epoca non vi erano studi fatti; si obbligava però la Società a farli; quando il Parlamento faceva la concessione la faceva veramente nelle stesse condizioni dell'attuale, perocchè non sapeva che cosa avrebbe importato la strada: solamente venne prescritto, che si facesse un progetto definitivo, ossia meglio, che si calcolasse la spesa che effettivamente sarebbesi impiegato all'esecuzione e che di questa spesa si desse un anticipato *devis*, un anticipato conto entro un anno.

La si liquidava poi al compimento della rete, e non potevasi sorpassare quella somma che sarebbe stata stabilita *préalablement*, cioè nel progetto, non all'epoca della concessione. Questa è stata fatta senza conoscere punto quale fosse il capitale occorrente.

Dunque le circostanze sono le stesse: una differenza potrebbe dirsi esservi, perchè là era prescritto un termine per presentare questo conto, mentre qui parrebbe non ne fosse prescritto alcuno. Ma, siccome è in facoltà del Governo d'imporlo alla Società, e di dirle: voglio che mi diate un conto dentro un anno; e siccome anzi è prescritta la presentazione dei progetti in un termine molto più breve di un anno, così è implicitamente prescritto che in questo più breve termine siano anche presentati gli elementi del conto, perchè quando si dice: presentatemi un progetto, s'intende non la sola parte dell'arte, ma anche la parte economica.

Dunque in tal modo il Parlamento farà ora quello

che è stato fatto anche per la strada di Savoia, cioè, concederà senza conoscere l'importo della strada, prescrivendo solo si presentino le perizie, non a lui medesimo, ma al Governo.

Farò un cenno anche su quello che diceva l'onorevole Pareto, rispetto all'avere la Camera dei Deputati domandato che prima della concessione fossero fatti studii per scegliere la migliore tra le molte linee che si proponevano, onde aprire una nuova comunicazione tra il Piemonte ed il mare. Lo prego di osservare che in quel caso non era solamente questione sul tracciato che doveva seguirsi per congiungere due punti estremi determinati, era questione anche sulla scelta di uno degli estremi; dappoichè chi voleva far capo a Nizza, chi per altra via ad Oneglia, chi a Savona, a Voltri, e chi perfino a Chiavari.

È quindi evidente che era allora necessario determinare quale dovesse essere la seconda linea di congiunzione dell'interno del Piemonte col mare. Nè poteva il Parlamento in mezzo a tanto divario di opinioni e di intenti lasciare al Governo il decidere assolutamente sulla scelta, chè era decidere sull'interesse generale di tutto il paese e specialmente dell'intera Liguria.

Nel caso attuale concreto è accertato che la strada dee partire da Firenze e deve andare ad Arezzo, passare pei pressi di Perugia e quindi per Fossato ed Ancona.

A me pare che fissati questi punti principali, non resti più propriamente che uno studio di dettagli, studio che deve lasciarsi agli uomini d'arte, e che non deve influire essenzialmente sulle deliberazioni del Parlamento, non trattandosi di differenze enormi nella spesa che potrà importare la strada.

Finalmente quanto all'estensione del credito, ripeto che va benissimo che i primi fortunati che saranno estratti riceveranno presto il rimborso del doppio capitale, ma gli ultimi estratti lo riceveranno da qui a 100 anni. E per adempiere in tal modo all'obbligo di estinzione basta un piccolissimo aumento dell'interesse del 6 p. 0/0. E, siccome ha osservato già l'onorevole Revel, che adesso il debito che incontrerà lo Stato sarà al 70 o poco più del 70, quindi importerà ben più del 6 p. 0/0, cioè ben più di quanto bisogna aggiungere al 6 per cento nella concessione di cui si tratta per fare la estinzione delle obbligazioni.

Ministro dei Lavori Pubblici. Nell'altra Camera del Parlamento nell'occasione che discutevasi questa legge mi convenne difendere tutto il sistema adottato dal Governo per le molte concessioni di strade ferrate che nella presente sessione ha presentato, avvisando all'interesse della reale e pronta unificazione d'Italia. Io sono lieto che il mio impegno dinanzi al Senato sia ristretto a confini molto più angusti: parmi che generalmente gli onorevoli contradditori di questo progetto i quali sorsero a contrastarlo nel seno della Commissione ed in questa pubblica adunanza, non abbiano elevate opposizioni contro il sistema in sè, che anzi di buon grado sono disposti ad adottare la legge solo che l'urgenza venga a giustificare la proposta del Ministero e le deliberazioni del Parlamento.

Da questa attitudine che hanno preso gli onorevoli contradditori mi piace dedurre un lieto augurio per le altre leggi che dopo di questa verranno in discussione al Senato, una delle quali importantissima, con grande ansietà aspettata dalle popolazioni meridionali, che ho avuto l'onore di presentare in questa stessa tornata.

Se non che, mentre da un lato la mia missione è più facile, dall'altro è assai più delicata. Imperocchè a me conviene ribattere soltanto gli argomenti che sono stati elevati contro l'urgenza, contro la convenienza di far presto questa strada ferrata, convenienza la quale mentre è quasi intuitiva per le altre linee, secondo dicono gli onorevoli contradditori, abbisogna di dimostrazione per questa.

E a questa dimostrazione io ben volentieri farei a meno di devenire, anche per la speciale condizione nella quale personalmente mi trovo, e tanto più volentieri ne farei a meno in quanto che mi pare che gli argomenti dell'onorevole Relatore e quelli dell'onorevole ed illustre Senatore Paleocapa, debbano aver convinto la maggioranza del Senato. Tuttavia mi piace osservare come gli onorevoli contradditori abbiano parlato principalmente dell'interesse delle provincie toscane, ed a me pare che in questo essi abbiano dimenticato quelle provincie le quali più specialmente aspettano da questa linea una vita che fu loro negata da un Governo il quale è sempre stato avverso ad ogni genere di civile progresso. Son queste le popolazioni dell'Umbria le quali sono rimaste fino ad oggi divise dal consorzio di tutto il resto d'Italia. E queste popolazioni le quali, come ben osservava l'onorevole Senatore Paleocapa, hanno date tante prove del loro amore per l'Italia, le quali tanto e così lungamente soffersero per la tracotanza degli stranieri assoldati dal Governo Pontificio, queste popolazioni le quali vedevano sorgere la speranza di una strada ferrata che le avvicinasse a Firenze ed al mare, ma che avevano quasi preclusa la via alla speranza che questa strada oltrepassasse gli antichi confini tra la Toscana e lo Stato Pontificio, perchè il Governo Pontificio non aveva mai voluto consentire alla riunione delle strade ferrate romane colle toscane, queste popolazioni sempre sorrette dalla speranza di veder presto soddisfatto questo antichissimo lor voto, appena ebbero la fortuna di esser dalle valorose nostre truppe sottratte al giogo clericale e dello straniero, queste popolazioni le quali hanno preso tanto interesse a questa strada, queste popolazioni sarebbero in virtù della proposta dell'onorevole Senatore Pareto, la quale per buona ventura non consuona col tenore dell'ordine del giorno che vi proponeva, sarebbero non pure pel momento, ma quasi per sempre deluse in questa loro speranza. Imperocchè qualora la strada di Siena fosse direttamente da Chiusi rivolta a Fuligno, io non so (perchè in questa materia è difficile improvvisare), io non so veramente se meglio si rag-

giungerebbe lo scopo di riunire Livorno ad Ancona. Mi permetto anzi di dubitarne assai, imperocchè sebbene io non abbia potuto esaminare questa proposta, che finora confesso non aveva udito fare da nessuno, e che mi è giunta nuovissima, pur nonostante alcuni calcoli raccolti a memoria da che fu pronunziato il discorso del Senatore Pareto, mi condurrebbero a dubitarne grandemente.

In fatti io osservo che, prendendo Empoli qual punto di partenza, come è ben naturale, da Empoli a Chiusi corrono 153 chilometri, da Empoli per Firenze a Foligno ve ne correrebbero 212, sicchè converrebbe perchè la strada fosse non più corta, ma di eguale lunghezza a quella proposta, che la distanza fra Chiusi e Foligno non oltrepassasse i 60 chilometri.

In verità non conoscendo quella linea, non potrei dire se avrebbe o no questa lunghezza; mi permetto per altro di dubitarne grandemente, e sopratutto poi di non credere a quella facilità a cui accennava il Senatore Pareto visto che dovrebbe traversare vallate alquanto in obliquo, e probabilmente dovrebbe incontrare dei contrafforti che ne difficulterebbero l'attivazione.

Ma su di questo non insisto, e soltanto ritengo che la lunghezza dovrebbe essere maggiore.

Inoltre osserverò, che quand'anche la lunghezza fosse uguale, molto peggiori sarebbero le condizioni dell'esercizio. La strada da Empoli a Chiusi è un miracolo di costruzione e per le difficoltà che ha dovuto superare e per l'economia colla quale queste difficoltà sono state vinte, mercè il grande ingegno di un illustre senese, il professore Pianigiani, del quale pur troppo l'Italia ha dovuto piangere l'immatura perdita, e pur non ostante è un fatto che quella strada è in tal condizione di pendenze e di curve, che saranno agevolmente migliori sulla linea che ora noi vi proponiamo.

Ma se lo scopo, che ben a ragione il Senatore Pareto vagheggia, di abbreviare la linea tra Livorno ed Ancona, non sarà a senso mio raggiunto, un altro scopo sarebbe raggiunto da questa sua proposta, scopo il quale io credo che l'onorevole Senatore Pareto, italiano com'è, non ha certamente in mira, e questo scopo, dirò meglio, quest'effetto sarebbe, o Signori, di deviare la prosecuzione della linea di Livorno e Firenze dall'alta valle dell'Arno, dalla sua naturale direzione, e quindi dalla valle del Tevere nella quale con tanta facilità si potrebbe passare; e così togliere non solo per adesso, ma per sempre una strada per queste due fertili vallate, le quali hanno ragguardevoli popolazioni, che svilupperanno certamente in un modo sensibile la ricchezza nazionale; e fra queste popolazioni vi sono gli abitanti dell'Umbria, meritevoli che il nuovo Governo nazionale mostri loro quanto differisca dal Governo che finora dovettero subire.

Inoltre osserverò come in fatto di strade ferrate, o Signori, non convenga guardare al presente, ma convenga guardare all'avvenire, imperocchè l'effetto di una deliberazione del Parlamento o di una risoluzione del Governo non sia immediato, ma sia per sua natura lento, tanto per ragione delle difficoltà dei lavori, quanto per la prudenza colla quale vogliono essere raccolti i capitali, specialmente nei tempi che corrono poco propizii al credito pubblico.

E a questo proposito mi permetto di osservare, come una volta che il Senato sia convinto della necessità di non ritardare più oltre non già la costruzione ma la prosecuzione di una linea già finita per una sezione, e nella quale i lavori sono spinti molto innanzi per un'altra, qualora il Senato si persuada di questo, e si persuada della sconvenienza somma che vi sarebbe ad abbandonare dei lavori che sommano già a 5 o 6 milioni, ed abbandonarli per un dato tempo secondo l'ordine del giorno del Senatore Pareto; io credo, o Signori, che il Senato dovrà ancora andar persuaso che non si potrebbe provvedere a questa necessità meglio di quello che vi provveda l'attuale progetto di legge.

E nel difendere questo progetto, o Signori, se per un lato, come dicevo poc'anzi, sono trattenuto da un sentimento di delicatezza, dall'altro io mi sento pur libero in quanto che non si tratta di difendere un progetto al quale io abbia avuto mano, ma di difendere un progetto dell'illustre e venerato mio collega ed amico il conte Camillo di Cavour, al quale mi pare di rendere quasi un omaggio, nel prendere la parola in una occasione nella quale appunto per la delicata mia posizione mi aveva promesso che egli stesso prenderebbe la difesa dell'opera sua.

Venendo dunque ai particolari, io noterò come due principalmente siano le obbiezioni che si muovono contro questo progetto di legge: difetto di studi e di perizie, cattivo sistema per raccogliere i capitali.

Quanto al difetto di studi e di perizie, senza appoggiarmi soverchiamente sui precedenti, sui quali ben a ragione, secondo me, fondavasi la maggioranza dell'ufficio centrale, senza basarmi, dico, su quelli, ma fondandomi sulle intrinseche condizioni dell'opera, io credo che vadano per quanto si può presentati progetti che abbiano le condizioni volute e dall'onorevole Senatore Revel e dall'onorevole Senatore Pareto, e questo per amore alle istituzioni parlamentari, ai diritti del Parlamento ed alle buone regole della pubblica amministrazione.

Se si tratta però del vero e reale interesse dello Stato, io in verità, o Signori, non saprei vedere in quanto potesse l'uno dall'altro sistema differire; imperocchè io intendo perfettamente che la determinazione della spesa sia utile, quando dalla conoscenza di quella spesa possa venire il criterio per giudicare della convenienza di fare o non fare un'opera pubblica.

Ma qui, o Signori, si ritornerebbe nella prima questione, sulla quale io spero che siansi dileguati tutti i dubbi, che nella maggioranza del Senato potevano avere indotti gli eloquenti discorsi degli onorevoli miei contradditori.

Dato adunque che l'opera vada fatta, per ragioni po-

litiche, per ragioni economiche e commerciali, per ragioni strategiche, delle quali ci fu dimostrata la necessità quando noi andammo colle nostre truppe nell'Umbria, e delle quali la necessità non cessò viste le condizioni di quelle provincie situate presentemente agli estremi confini presso i quali si stendono e truppe a noi poco propizie, e briganti i quali alterano e minacciano l'ordine pubblico, dato dico che questa necessità esista, o Signori, io ritengo che il Senato non si deciderebbe a fare o non fare l'opera secondo che la spesa fosse maggiore o minore.

Ciò premesso, io intendo perfettamente che si richieda la determinazione della spesa, e questa ben dimostrata, quando si tratta di dare un'opera in appalto. Vi è un fatto, vi è un progetto di legge, che generalmente viene messo innanzi dai contradditori ai sistemi ora proposti dal Governo, ed è l'esempio della concessione della ferrovia ligure fatta con legge 27 ottobre 1860.

Io in verità ho dato, come deputato, il mio voto favorevole a quella legge; ma non nego che nel deporre il mio voto nell'urna io mi sentiva tremare la mano, imperocchè là non si trattava di concessione, ma di appalto, ed io vedeva bene una spesa di 108 milioni circoscritta nella legge; ma quando ricercavo gli elementi che avevano servito a determinare quella spesa, nulla trovavo che mi facesse certo che essa fosse la vera, giusta, e che fosse giustificata.

Ed ora, o Signori, che, come Ministro dei pubblici lavori, mi incombe di vigilare all'esecuzione di quell'opera che cosa veggo? Veggo queste due cose: una sezione di quella strada la quale è subaccollata con un ribasso molto vistoso, ed un'altra sezione più difficile, nella quale tale è la mancanza di studi, che, per farne oggi, conviene perfino addivenire ad opere abbastanza considerevoli solo perchè gl'ingegneri si possano trasportare là, dove devono eseguire le loro operazioni.

Il Senato può intendere quali dovessero essere gli elementi di quelle perizie, quand'oggi, solo per cominciare gli studi, bisogna fare delle opere preparatorie.

Or bene quando si tratta di appalti, o Signori, egli è allora che bisogna avere le perizie, che ci facciano certi della giustizia delle somme, imperocchè il Governo si trova di fronte ad una di queste due eventualità; o l'errore è tale che gli accollatari non ci trovino il loro tornaconto, e specialmente presso di noi, dove i grandi accollatari forniti di ampii capitali non abbondano, probabilmente falliranno e verranno a raccomandarsi alla equità del Governo; o l'errore è a carico del Governo, ed è allora evidente che il Governo sopporterà tutto il peso della leggierezza, con cui avrà in questa faccenda proceduto.

Invece quando si tratta di concessioni, o Signori, del genere di questa, allora il Governo ha un controllo, una garanzia, che per me è efficacissima, l'interesse cioè del concessionario che deve provvedere i capitali.

Io non credo che generalmente per la sola speranza della garanzia governativa si vadano ad impiegare i capitali nel modo in cui si impiegherebbero colle condizioni volute da questa concessione, e se per avventura potessero a ciò determinarsi semplici particolari, i quali potessero fare assegnamento sopra guadagni da fare nella emissione dei titoli alla borsa, o coll'agiotaggio come si dice, a ciò certamente non potrebbe determinarsi una società, la quale è legalmente costituita ed ha il suo credito perfettamente stabilito, la cui amministrazione è interamente onorevole e nel cui Consiglio siedono varii Consiglieri nominati dal Governo per le stipulazioni fatte nell'atto di concessione.

Di più dirò che la legge provvede ampiamente all'interesse dello Stato quando dice che le spese dovranno essere determinate a seguito di perizia approvata dal Governo; e qui mi piace nutrire una speranza, forse un poco ardita, ma pur mi piace nutrirla, che forse l'onorevole Senatore Di Revel non sarà più tanto avverso a questa legge, quanto lo era prima, dopochè egli ha letto un articolo del capitolato della ferrovia Vittorio Emanuele.

A me pareva che nel leggere quest'articolo egli fosse disposto a mostrarsi meno contrario a questa legge, qualora una disposizione analoga a quella avesse, nella legge in esame, rinvenuto.

Ora mi permetterà il Senato che io dia lettura dello articolo 2. del progetto in discussione.

Quest'articolo dice:

« L'ammontare totale delle spese di costruzione di questa linea, del costo del materiale mobile e di ogni altra spesa occorrente alla completa costruzione della linea da Firenze all'incontro colle strade ferrate romane, come limite oltre il quale non potrà in nessun caso eccedere il capitale contemplato nell'art. 9 della convenzione, verrà stabilito con Decreto Reale sui progetti e sui preventivi da presentarsi dalla Società, prima di far luogo ad alcuna emissione di obbligazioni ».

Dunque quanto alla determinazione del capitale mi pare che il Governo intervenga in questa determinazione in quel più lato modo che è possibile di desiderare.

Ma non basta. Il Governo interviene, e interviene efficacemente in tutto quello che tiene alla emissione delle obbligazioni, imperocchè l'articolo 3. dispone:

« Nello stabilire le epoche, la quantità ed il saggio, al quale si faranno, a misura del bisogno, le emissioni delle obbligazioni, di cui all'art. 9 della convenzioni, saranno dal Governo segnate le norme opportune ad assicurare ampiamente la pubblica concorrenza ».

Ora, o Signori, scartato il pericolo di guadagni eccessivi sopra i lavori, eliminato il pericolo di giuochi di borsa, qual'è il pericolo che corre il Governo?

Quale sarebbe la diversità del criterio del Parlamento nel votare questa legge, se avesse sott'occhio delle perizie, o nel votarla malgrado il difetto di perizie, e assegnare nel tempo stesso le condizioni, le norme per le quali questa spesa dovrà essere dal potere esecutivo, sotto la sua responsabilità determinata?

Ammesso come io ammisi in principio che sia riconosciuta l'urgenza e la necessità dell'opera, evidentemente mi pare che nulla vi sia di diverso, imperocchè io sono certo che il Senato non vorrebbe convertirsi in certo modo in un Consiglio tecnico che andasse ad esaminare le varie condizioni delle perizie che hanno determinato gli uomini dell'arte, e quelle autorità che sono messe dalla legge a disposizione del Governo, che li hanno determinati, diceva, ad accogliere il prezzo che venisse nella legge invece che in un decreto reale inscritto.

Io credo poi che la società abbia interesse grandissimo a spendere il meno possibile, e quindi che questa sia la garanzia la più efficace che il Parlamento ed il Governo possano desiderare.

In verità se io non credessi questo, se io non avessi fede nell'avvenire di questa come delle altre imprese, per le quali il Ministero propone al Parlamento di assumere l'onere d'una garanzia, io credo, Signori, che sarebbe da evitare questo sistema, il quale non è buono secondo me se non quando la garanzia sia in certo modo un paracadute, perchè vi sia argomento per sperare un utile maggiore.

Quando divenisse un semplice prestito, io credo che in quel caso non vi sarebbe nessuna ragione di adottare questo sistema, e tutte le volte che questo sistema si adotta, è perchè si è così abusato del credito, si è così abusato di programmi nei quali si è fatto pompa di favolose imprese industriali e specialmente di strade ferrate, che oggi i capitalisti non credono più a queste promesse, e quand'anche credano allo avvenire delle imprese stesse vogliono per lo meno assicurare un interesse ragionevole al loro denaro.

Questa è la storia delle concessioni delle strade ferrate, dalla quale sono nati i sistemi della garanzia governativa. Ora poi dirò che se mai vi fu caso nel quale questa garanzia consistente nell'interesse de' concessionarii debba risultare efficacissima, secondo me questo caso è quello della società delle livornesi. Imperocchè, come ben diceva il Senatore Paleocapa, la società delle livornesi ha oggi in esercizio una linea di 200 chilometri circa di estensione.

Questa società ha uno smanco di rendita di circa 800 mila lire; il che equivale a circa 4000 lire il chilometro.

Questa società ha ella speranza colle sole sue linee di superare questo smanco di 800 mila lire e raggiungere il frutto garantito dal Governo e superarlo? Se ci fu impresa che questa speranza avesse, ella è certamente l'impresa delle strade ferrate Livornesi solo che si svolgano attorno a lei quelle linee sulle quali ha fatto e farà assegnamento. La società delle livornesi si compone di 4 linee che prima facevano argomento di quattro concessioni.

Una di queste da Firenze a Livorno dava circa 30 mila lire a chilometro d'introito, e le sue spese essendo circa del 36 per 0[0], l'introito netto veniva a poco meno che 20 mila lire a chilometro.

Questa Società mercè l'intervento dal Governo toscano presieduto dal Presidente attuale del Consiglio dei Ministri Barone Ricasoli si aggiunse le altre tre linee le quali avevano una rendita lorda di 8 a 9 mila lire a chilometro, ed erano in condizioni cattivissime per opera di società le quali avevano fatto pessimi affari. Con l'unione sola di queste linee due furono i vantaggi ottenuti; uno si fu di fare sparire due sconci dei quali il Senato non crederà possibile che si sia dovuto lamentare la durata per oltre dieci anni, cioè a dire la interruzione di linea su due punti; a Firenze dove le due stazioni sebbene vicinissime non avevano modo di comunicare fra loro; a Pisa dove un solo ponte sull'Arno sarebbe bastato a far comunicare queste linee con grande vantaggio delle popolazioni e con molto incremento del loro traffico. L'altro vantaggio fu quello che il Governo, il quale garantiva su queste linee meno buone una somma piuttosta vistosa di circa 500 mila lire, somma la quale andava completamente perduta senza speranza di un rimborso avvenire, venne a diminuire quest'onere col diminuire l'introito netto della Società concessionaria della strada ferrata da Firenze a Livorno, il quale dal 6 per 0[0] che aveva sopra i suoi capitali si ridusse per qualche anno al solo interesse del 5 per 0[0] garantito dal Governo; di più ottenne che queste strade si stanno ora ponendo in buone condizioni, tanto che fra poco tempo potranno servire agli interessi del pubblico, mentre prima erano pericolose e non servivano per veruna guisa ai bisogni ai quali dovevano dare soddisfazione.

Quando questa unione a Pisa, questa unione a Firenze saranno compiute, e lo saranno in questo anno, quando una sola stazione esisterà in Firenze, egli è evidente che le linee da Firenze a Pistoia, Lucca ecc. che erano ben poco produttive aumenteranno i loro prodotti. Di già oggi vi sono circa 20 mila lire a chilometro d'introito lordo; quando fra due anni la strada ferrata da Pistoia a Bologna sarà ultimata è evidente che il porto di Livorno riacquisterà il suo raggio fino alle antiche Legazioni e ai Ducati, raggio che in questo momento ha perduto a motivo della interruzione delle comunicazioni ferroviarie là dove la strada da Bologna per Piacenza va direttamente senza interruzione fino a Genova.

Ora quando queste condizioni si siano verificate, quando la strada da Pisa fino alla Spezia sia ultimata, quando la strada di Arezzo sia fatta, Signori, è egli esagerato il credere che verranno ad aumentarsi queste 4 mila lire al chilometro, molto più se si considera che il ragguaglio delle spese all'introito dovrà essere se non dello stesso 36 p. 0[0], che era sull'antica strada da Firenze a Livorno per lo meno non superiore al 40 p. 0[0]? Quindi quella società ha molte e fondate speranze di aumentare i suoi introiti al di là di quelli garantiti dal Governo, e per raggiungere questo scopo in che

contribuisce essa? In niente, Signori; basta che se ne stia ad aspettare che si compiano quei lavori che sono in corso, basta che aspetti che da Bologna la società della strada ferrata centrale italiana prosegua la sua linea a Firenze; stia ad aspettare che il Governo o quella nuova società alla quale l'onorevole contraddittore vorrebbe dare la strada da Firenze ad Arezzo, abbia proseguito la sua linea per la valle dell'Arno e del Tevere, e siasi messa in comunicazione con Ancona.

Ma allora questo benefizio che immancabilmente verrebbe alla società delle strade ferrate livornesi, in che profitterà egli al Governo? Ne profitterà soltanto fino al limite che serve per poter mettersi al coperto della garanzia; ma quando oltrepassasse questa somma, come è molto probabile, anzi è certo che la oltrepasserà, allora, o Signori, questo andrà nelle tasche degli azionisti, ed io credo in fatti che la soluzione che la società meglio desidererebbe sarebbe appunto quella che la strada da Firenze ad Arezzo e Foligno fosse fatta dal Governo, o da altri, e che essa se ne stesse ad aspettarne i prodotti.

Credo che non fossero in fatto facili le conclusioni dei negoziati che hanno condotto la convenzione del 13 febbraio 1861. Quale sarebbe la condizione del Governo di fronte agli azionisti della strada da Firenze, all'incontro della romana per Arezzo? Questa strada, per sè sola, io credo che sarà una buona linea credo che le popolazioni sparse in gran copia sopra quelle vallate, e la ricchezza dei prodotti di quelle provincie daranno un buon introito; ma infine siamo noi certi che questa linea sia in condizioni per se sola da coprire l'onere annuo che il Governo assumerebbe, o costruendo direttamente, o assicurando un *minimum* di rendite ad una società costituita *ad hoc* per quella sola linea?

A parte il discredito nel quale quella linea è caduta, al seguito di tre concessioni, che sono state fatte a condizioni differenti e quanto all'ultima, certamente molto larghe, dalle quali i concessionari sono decaduti, lasciando, ripeto, il discredito nel quale per questi fatti questa impresa è caduta e del quale bisogna tener un certo conto quando si fanno gli affari, a me pare evidente che non sarebbe irragionevole un qualche timore che si nutrisse intorno a questo argomento.

Io andrò adesso a supporre che il Governo facesse di per sè solo un'operazione del genere di quella che fanno le livornesi o che la facesse con altri, giacchè parmi difficile trovare in questi momenti del danaro ad un saggio migliore del 6 0,0 e la piccola frazione occorrente all'ammortizzazione secondo i sistemi a cui accennava il Senatore Paleocapa. A proposito del qual sistema mi giova avvertire come sia appunto quello che tutte le società di strade ferrate hanno trovato più conveniente, ciò che in vero mi pare debba dare almeno da pensare a chi abbia dei dubbi sulle sue convenienze quando esso fu adottato da uomini che sanno fare molto bene i loro affari e questo in tutte le parti di Europa, io mi permetto adunque di osservare quanto a queste obbligazioni, come, supponendo che la strada sia di 180 a 200 chilometri e che si esiga l'emissione di 600 obbligazioni al chilometro, noi avremo in tutto 108 a 120 mila obbligazioni, le quali importerebbero per interessi nei primi anni circa 9000 lire per chilometro. E per queste 600 obbligazioni, sapete, Signori, quanto importa l'ammortizzazione della quale l'onorevole Senatore Di Revel ha tanto timore? Qual è l'onere che per ogni chilometro avrebbe per essa il Governo nei primi 10 anni? Egli avrebbe un onere di garanzia di 73 lire al chilometro, imperocchè nei primi 10 anni verrebbero rimborsate appunto una quantità di obbligazioni corrispondenti a questa somma. Nel secondo decennio quest'onere ascenderebbe a 1000 lire al chilometro. Quando è che quest'onere diventerebbe molto grave? Quest'onere diventa più grave a misura che si va innanzi verso il termine della concessione, perchè appunto questi sistemi sono fondati sopra un criterio ben razionale; quello cioè che nei primi anni le strade ferrate rendono poco e vanno sempre gradatamente aumentando gl'introiti. Quindi nell'ultimo decennio l'onere annuo per tutta la linea sarebbe di 143 mila lire in media.

Ora, da tutto questo risultando che occorrerebbe che questa strada rendesse circa 19 o 20 mila lire al chilometro (la strada di Arezzo), mi pare che convenga fare un dilemma; o la strada ferrata d'Arezzo renderà di più, e allora a chi profitterà? Agli azionisti delle livornesi, e il Governo non avrà alcun onere per la garanzia nelle Livornesi e nessuno per la garanzia sull'Aretina. E questo accadrà tanto nel caso che separi le due concessioni, quanto nel caso che ne faccia una sola, salva questa differenza: che nel caso di due differenti concessioni, questo scopo sarà più imperfettamente raggiunto, perchè le spese generali saranno molto maggiori se ripartite sopra due imprese: se invece la strada aretina renderà meno di questa somma di 20 mila lire per chilometro (e per qualche anno, questo timore non è infondato) allora che cosa accadrebbe, ove il Governo facesse della ferrovia aretina argomento di una speciale e separata concessione? Accadrebbe che il movimento del commercio avviandosi tutto sulle Livornesi (perchè è evidente, che quello per la città di Firenze sarebbe il *minimum*; verrebbe a migliorare la condizione delle Livornesi, in modo che esse probabilmente supererebbero la rendita garantita dal Governo; laddove, non avendo una rendita di 20 mila lire per chilometro sulla strada aretina, si troverebbe il Governo a dover supplire a quello che mancasse per raggiungere la rendita garantita.

Se invece ne fareno argomento di una sola concessione, il giorno in cui per effetto del movimento delle linee centrale italiana, del litorale ed altre che verranno ad aggiungersi alle Livornesi, comincieranno ad aumentare gl'introiti, il Governo non avrà più l'onere della garantia.

Quindi mi pare che di tutte le combinazioni che po-

tevano essere fatte, la migliore è quella cui l'onorevole conte di Cavour si appigliava colla convenzione del 13 febbraio 1861. E avendo io dimostrato, se non m'inganno, che la Società delle Livornesi ha speranza, e fondata speranza di avere un introito maggiore di quello garantito dal Governo, mi pare avere dimostrato altresì che il suo interesse consuona con quello del Governo istesso e la porta a risparmiare quanto può nel capitale di costruzione ed arredamento della sua linea.

Inoltre io osserverò come nel fare quella concessione si sono ottenuti altri vantaggi, come quelli di dirimere l'onere che potrebbe venire alla Società dell'Aretina per il servizio nella stazione di Firenze che appartiene alla Società delle strade ferrate livornesi; si sia venuti ad aumentare qualche cautela negli atti di concessione che erano stati fatti precedentemente, ed estendere alla linea esercita dalle livornesi le disposizioni della legge del 20 novembre 1859, la quale regola generalmente tutte le strade ferrate del Regno e dall'impero della quale erano soltanto escluse le strade ferrate livornesi e quella di Siena.

Dietro tutto ciò io nutro speranza, o Signori, che il Senato vorrà dare favorevole il suo voto a questo progetto di legge, il quale nel mentre servirà a porgere immensa soddisfazione alle popolazioni che, come diceva in principio, da tanti anni aspettano il beneficio della strada ferrata, toglierà lo sconcio di vedere circa 20 chilometri di strada ferrata ultimata già da quasi due anni esser percorsa soltanto dalle locomotive cariche di materiale per servire ai lavori del suo prolungamento, quasi a scherno delle popolazioni che ne avevano aspettato tanto beneficio. Mercè questa approvazione noi avremo fra 10 mesi estesa la linea per 40 chilometri, e fra 20 mesi l'avremo spinta fino ad Arezzo, là nel mezzo delle valli di Chiana dove tutte le popolazioni che circondano il Trasimeno, e che indarno l'aspettano da tanti anni, ne approfitteranno per mettersi in comunione con le altre parti del Regno. Quindi se avremo bisogno nell'interesse nazionale di trasportare delle truppe in quelle provincie che ora sono estremo confine del nostro Stato esse non avranno da soffrire di quei difetti che patirono nell'occasione della spedizione dell'Umbria e delle Marche, ma potranno essere trasportate da un punto all'altro dove convenga al nostro interesse a misura che il bisogno se ne presenti colla maggior possibile sollecitudine, minor possibile disagio, col minor possibile dispendio.

Spero quindi, o Signori, che vi sarete persuasi che non è una strada d'interesse provinciale, ma bensì d'interesse generale, che questa strada completa la rete ferroviaria secondo la carta che ho avuto l'onore d inviare al Senato, e che questa strada serve al commercio ed alla difesa della Nazione.

Presidente. Il Senatore Pareto ha la parola.

Senatore **Pareto.** Vi rinuncio; mi riservo però di aggiungere alcune parole sull'ordine del giorno da me proposto, allorquando esso verrà in discussione.

Presidente. Chi intende che la discussione generale sia chiusa, sorga?

(La discussione generale è chiusa).

Rileggerò gli articoli per porli ai voti.

« Art. 1. È approvata la convenzione intesa addì 13 febbraio 1861 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, quale reggente il Ministero dei Lavori Pubblici, ed il signor Carlo Fenzi rappresentante la Società delle strade ferrate livornesi, colla quale viene concesso alla predetta Società il diritto di condurre a termine la costruzione e di attivare l'esercizio della ferrovia da Firenze per Arezzo e pressi di Perugia, e riunendosi alla ferrovia da Roma ad Ancona prima della traversa del colle di Fossato. »

Rileggerò ora l'ordine del giorno proposto dal Senatore Pareto, che equivarrebbe ad una proposta di sospensione generica.

L'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato, invitando il governo a fare eseguire gli studii per la congiunzione della strada ferrata aretina con quella da Roma ad Ancona, e ciò per proporre in seguito una legge per la concessione di detta ferrovia sulla base della garanzia ed interesse per la somma fissa e determinata che da questi studii potrà risultare necessaria alla costruzione della medesima, passa all'ordine del giorno. »

Interrogherò da prima il Senato se intende appoggiarlo.

(Appoggiato).

La discussione è aperta su questo ordine del giorno.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto.** Pochissime parole dirò in appoggio del mio ordine del giorno, perchè ne ho accennato i motivi nella discussione generale.

Malgrado le osservazioni fatte dal Senatore Paleocapa e dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici, parmi che l'idea di dover avere una somma fissa per la garanzia debba essere predominante e debba muovere il Senato ad adottare l'ordine del giorno.

Profitterò dell'occasione per rispondere al Ministro dei lavori pubblici, che io proponeva accidentalmente la deviazione da Chiusi a Foligno, e che io indicava questa a motivo di un bisogno che potesse presentarsi, quello cioè che si avrebbe di spedire con minor disagio truppe da quelle parti, perchè per mandare truppe nell'Umbria, se le mandate per la strada ferrata da Siena a Chiusi, che avete quasi nel cuore dell'Umbria stessa, questo ottenete con pochissimo disagio.

Profitterò della stessa occasione per dire che la tratta di strada tra Chiusi e Foligno è assai breve e facilissima, perocchè Chiusi sta presso una specie di altipiano, che si chiama la Chiana, luogo in cui la disposizione del terreno è tale, che le acque oscillano, per così dire, nella loro direzione, cioè tendono ugualmente a scendere nel Tevere, come nell'Arno; dal che si può dedurre la conseguenza che il luogo essendo pianissimo, poco co-

sterà di spesa la strada che da Chiusi si volesse condurre verso i *pressi di Perugia* che sono appunto nella valle del Tevere.

Pochissima anco sarebbe la spesa tanto della strada che passa pella valle del Tevere, quanto per quella che sta nella valle della Chiana, ma di ciò non ho parlato che per incidente, e non per fare una proposta; ciò accennava per indicare che quell'urgenza non è grande, perocchè quel tratto di strada è molto più breve di quello che ci vuole per condurre da Arezzo a Fuligno e in conseguenza con questa deviazione si potrebbe presto raggiungere la strada Romana.

Ripeto che il mio ordine del giorno è il risultato dell'opinione che è in me che il Senato non possa convenientemente votare una legge, la quale riposa sopra due incognite: sopra l'incognita delle diverse direzioni che potrebbe prendere la strada, ma più ancora sopra l'incognita della somma di cui prometteremo di garantire l'interesse.

Io non entrerò nei dettagli finanziari che sono stati così bene svolti dall'onorevole Senatore Di Revel, ed ai quali io penso, che il Ministro non ha dato totalmente risposta; mi rimetto al giudizio del Senato riguardo a quello che stima dover fare in proposito del mio ordine del giorno.

Senatore **Plezza**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Plezza**. I discorsi degli onorevoli Paleocapa e del Ministro dei lavori pubblici hanno rimosso dal mio animo parecchie difficoltà; una però ancora ne rimane la quale è tanto forte, che ove non trovi risposta soddisfacente, io sarò obbligato a votar l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Pareto.

Questa difficoltà proviene dai termini che trovo nella legge imposti alla Società per l'esecuzione delle opere: questi termini sono tali, che io credo, che non si ritarderanno per nulla le opere, se si sospende l'approvazione del progetto di legge, se si pone mano immediatamente agli studi, e terminati questi si vota la legge e la Società si accinge all'esecuzione dell'opera.

I termini, come consta dagli articoli 2 e 3 della convenzione sono di 30 mesi per l'esecuzione del tratto tra Firenze ed Arezzo, di 6 per fare gli studi, e di 4 anni, per l'esecuzione del tratto tra Arezzo e la congiunzione colla strada romana.

Se non sono in errore, la parte di strada tra Arezzo, e la congiunzione colla strada romana è di 90 chilometri circa; non può essere approssimativamente maggiore di questo numero di chilometri.

Quattro anni e mezzo concessi per l'esecuzione di questi 90 chilometri dei quali sono ignoti l'andamento ed il prezzo, che sono cagione di tutte le difficoltà che si fanno all'approvazione dell'attuale progetto di legge, danno per risultato che la Società deve eseguire 20 chilometri per anno.

Mi pare che sia tanto lungo e sproporzionato al lavoro da eseguirsi il termine concesso, che noi abbiamo tempo di far eseguire gli studi, i quali non richiedono tutt'al più che 6 mesi, di far approvare la legge, locchè può effettuarsi nell'autunno prossimo, rimangono ancora tre anni e mezzo o quattro anni per l'esecuzione dei 90 chilometri di strada nei quali la Società dovrà eseguirne 26, o nella seconda ipotesi 22 chilometri all'anno, il che non è gran cosa.

Mi pare dunque, che senza che l'opera venga per nulla ritardata, si può soprassedere all'approvazione della legge.

Non parlo del tratto tra Firenze ed Arezzo, perchè una parte è già costrutta e credo sia un lavoro minimo quello che rimane a fare.

Il tratto da Arezzo a Firenze conta 80 chilometri, di cui una gran parte è già fatta, dimodochè la Società ha per questa legge un termine così lungo per l'esecuzione delle opere che ci può permettere di ritardare la approvazione della legge quanto basta per fare gli studi e poi compiere le opere nello stesso termine, che è prescritto da questa legge. E giacchè ho la parola, mi sia permesso di ritornare un momento sull'esempio che si volle addurre della.....

Presidente. Pregherei l'oratore di non rientrare nella discussione generale, ma di tenersi a seguito della discussione attuale, quella cioè dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Pareto.

Senatore **Plezza** (*continuando*). Ho parlato sinora solo per dimostrare la convenienza dell'ordine del giorno Pareto, e senza rientrare troppo nella discussione generale, mi sia permesso di distruggere uno degli argomenti tendenti a combattere quell'ordine del giorno sul quale si sono appoggiati molti de'suoi oppositori. Io stava dicendo che non vale l'esempio che è stato portato della concessione fatta alla strada Vittorio Emanuele, perchè quella concessione è stata bensì una concessione precipitosa, e che non deve servire d'esempio per l'avvenire, ma è stata precipitosa per gravissimi motivi, per motivi di natura tale pei quali molte volte la precipitazione è prudenza.

Tutti sanno quelli che hanno tenuto dietro al corso delle discussioni che hanno avuto luogo in occasione della concessione della strada ferrata Vittorio Emanuele, che allora si trattava vivamente del passaggio più conveniente delle Alpi per congiungere le strade ferrate italiane colle francesi, e che dall'andamento che prendevano le discussioni nella stampa francese, vi era luogo a dubitare che la Francia potesse desiderare un passaggio diverso da quello che conveniva a noi, massime per le nostre provincie della Savoia, e tutti sanno che quella concessione fu appunto precipitata affine di fissare in modo irrevocabile il passaggio delle Alpi in modo conveniente al nostro Stato. I gravi motivi di quella precipitata concessione non sono per niente applicabili alla legge che si discute oggi.

Noi oggi siamo perfettamente padroni come lo saremo di qui a sei mesi di fissare l'andamento della strada, senza avere d'uopo di intelligenze con altra potenza.

Io adunque voterò per l'ordine del giorno Pareto principalmente pel motivo che mi pare abbastanza dimostrato, che vi sia tempo sufficiente di fare gli studi, e di compiere l'opera nello stesso tempo in cui la proposta legge desidera che sia compiuta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Desidero dare un semplice schiarimento di fatto, ed è che mi pare che prima di tutto, quello che dice l'onorevole contraddittore tenderebbe al rigetto puro e semplice della legge; imperciocchè....

Senatore **Plezza** (*interrompendo*)... Mi perdoni, non è così.

Ministro dei Lavori Pubblici. (*continuando*). Perdoni, mi pare che egli abbia detto volere che sia previo studio, determinato il prezzo della sezione al di là di Arezzo; e non posso a meno di supporre che egli ciò chieda per decidere se quella sezione sia o no da comprendere nella concessione, secondo che questo prezzo gli parrà conveniente o non conveniente.

A me pare che l'onorevole preopinante a ciò chiedere non possa che essere mosso, o da uno inefficace scrupolo lodevolissimo d'altronde, da uno scrupolo costituzionale, o da quello che chiamerei quasi una curiosità, giacchè quando non volesse determinare il suo voto favorevole o contrario a quel secondo progetto di legge che si presenterebbe per tale sezione, a seconda del costo della medesima, non si tratterebbe evidentemente che di una semplice soddisfazione di curiosità.

Ora siccome la seconda ipotesi sarebbe offensiva, quando si tratta delle deliberazioni che s'adottano in questo distintissimo consesso, è naturale che io debba supporre, che il primo da me accennato sia il movente della proposizione dell'onorevole preopinante; e quindi mi permetto di far osservare che si tratterebbe per tal guisa di assicurare la concessione a questa società della sezione da Firenze ad Arezzo e di aggiungere dipoi la concessione della linea da Arezzo in là; perchè, ripeto, se il prezzo quando fosse presentato non piacesse, evidentemente il Parlamento potrebbe rigettare il progetto di legge, e non voler altrimenti completare questa strada. Ora io domando a tutto il Senato se sarebbe conveniente nell'interesse delle popolazioni e nell'interesse del pubblico erario che ha garantito i titoli delle Livornesi e che estenderebbe la sua garanzia al capitale occorrente per la strada da Firenze ad Arezzo, il fermare la strada ad Arezzo.

Parmi che questa semplice domanda dovrebbe determinare il Senato ad escludere qualunque dubbiezza sulla prosecuzione di un'opera che fosse già presso al suo compimento. O si crede che questa strada non vada fatta, e conviene abbandonare i lavori, oppure continuarla per conto dello Stato come fu fatto finora, o concederla sia alle livornesi sia ad altre, ma tutta intiera. Su questo proposito mi permetterò tuttavia di osservare nell'interesse del pubblico erario, che mai potrebbero questi interessi esser meno tutelati di quello che continuando i lavori per conto dello Stato a modo provvisorio come avvenne per questa linea dacchè ebbe fine la passata concessione. E di questo io son certo che il Senato mi dispensa di dare dimostrazione.

In terzo luogo vi sarebbe il sistema che vi si propone, cioè di fare argomento di una sola convenzione di tutta quanta la linea da Firenze a Fossato, e voi allora darete un voto a quella strada ferrata che ha ragioni economiche di esistere e nell'interesse della Società e nell'interesse del tesoro.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore **Plezza.** Io dichiaro che in massima sono favorevole anzi favorevolissimo alla concessione dell'intera linea, dico in massima, ma non posso esserlo di più, perchè non essendovi studi fatti, non si può essere favorevoli che alla massima.

Molte volte accade agli uomini che essi desiderano una cosa, ed allora in massima sono favorevoli a tutti i progetti che tendono a realizzarla ed a soddisfare quel desiderio, ma poi quando vengono agli studi per l'applicazione pratica dei loro progetti, accade più volte che li trovano seminati di tante difficoltà che si trovano obbligati o di modificarli sensibilmente o di cercare un'altra via per giungere al loro scopo.

Io non vorrei che ci esponessimo ad un'eventualità di questo genere votando in modo irrevocabile una massima di cui non si conoscono tutte le pratiche difficoltà dell'applicazione. Certamente sarebbe una bellissima cosa se si potesse fare la strada progettata. Ma se si trovassero difficoltà tali, che si potessero evitare adottando un'altra linea, raggiungendo lo stesso scopo e favorendo meglio e con minore spesa gli interessi del pubblico, non sarebbe più saggio partito e più decoroso l'aver fatto precedere alla votazione gli studi anzichè agli studi la votazione?

Io penso che in regola generale, senza motivi gravissimi, non si debba mai fare la votazione di una cosa che non fu studiata. E nel caso presente, quando è dimostrato che vi è tempo per gli studi, senza che ciò ritardi il compimento dell'opera, è irragionevole una precipitazione non motivata, e poco si addice alla prudenza e dignità con cui devono negli affari procedere i legislatori.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno del Senatore Pareto per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Chi lo approva sorga.

(Non è approvato)

Metto ai voti l'articolo primo.

(*Vedi sopra*).

(Approvato)

« Art. 2. L'ammontare totale delle spese di costruzione di questa linea, del costo del materiale mobile e di ogni altra spesa occorrente alla completa costruzione della linea da Firenze all'incontro colle strade ferrate romane, come limite oltre il quale non potrà in nessun caso eccedere il capitale contemplato nell'articolo 9 della convenzione, verrà stabilito con Decreto Reale sui progetti e sui preventivi da presentarsi dalla Società,

prima di far luogo ad alcuna emissione di obbligazioni. »

(Approvato).

Art. 3. Nello stabilire le epoche, la quantità ed il saggio, al quale si faranno a misura del bisogno, le emissioni delle obbligazioni, di cui all'articolo 9 della convenzione, saranno dal Governo segnate le norme opportune ad assicurare ampiamente la pubblica concorrenza. »

Senatore **Roncalli Francesco**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Roncalli ha la parola.

Senatore **Roncalli**. Domandai la parola prima della votazione di quest'ultimo articolo, perchè non so se dopo sarei ancora in tempo a proporre un'aggiunta agli articoli della convenzione colla società delle ferrovie livornesi.

Chiedo quindi se debbo lasciar correre prima la votazione dell'articolo, ed aspettare dopo per proporre quest'aggiunta, ovvero quando debbo proporla.

Presidente. Questo non tocca l'articolo terzo.

Senatore **Roncalli**. Non so se dopo approvato l'articolo terzo sarò ancora in tempo.

Ministro dei Lavori Pubblici. Distinguerei: se è una aggiunta al progetto, allora potrebbe proporla, se poi è un articolo d'aggiunta alla convenzione, mi pare che la convenzione sia già approvata coll'articolo primo.

Presidente. Forse si chiarirebbe la quistione, se il signor Senatore Roncalli volesse leggere l'aggiunta che intende di.....

Senatore **Roncalli**. L'aggiunta è questa:

« Ogni qualvolta la società venga per legge, o dall'autorità competente richiesta, dovrà accordare sulla « linea ad essa concessa il passaggio gratuito ai membri del Parlamento contro quel compenso e sotto quelle « discipline, che verranno dal Ministro dei Lavori Pubblici stabilite (*Rarità*) ».

Presidente. Questa proposta rimane riservata dopo la votazione dell'art. 5.

Metto ai voti l'articolo terzo chi lo approva sorga.

(Approvato).

Ora viene la proposta del Senatore Roncalli.

Senatore **Galvagno**. Io propongo la quistione pregiudiziale; non credo che si possa fare aggiunte alla convenzione, poichè essendo già stato adottato l'art. primo, la convenzione rimase perciò con esso approvata. Onde crederei che si debba passar oltre.

Presidente. La quistione pregiudiziale avendo la priorità, la metto ai voti.

Chi approva sorga.

(Approvato).

Prima di passare allo squittinio segreto domanderei al Senato di fissare l'ordine dei suoi lavori per domani.

Proporrei che domani al tocco il Senato si riunisse negli uffizii per l'esame dei progetti di legge presentati oggi dal Ministero; ed alle due in seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Unificazione dei vari debiti dello Stato;

2. Autorizzazione della spesa per acquisto di materiale per l'escavazione dei porti.

Se non vi è osservazione, l'ordine del giorno per domani s'intenderà fissato in questa conformità.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	67
Favorevoli . .	42
Contrari . . .	25

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (alle ore 5 3/4).

LI.

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Omaggi — Rinvio della discussione del progetto di legge per l'unificazione dei varii debiti dello Stato — Istanza del Senatore Giulini — Discussione sul progetto di legge per autorizzazione della spesa per acquisto di materiale da scavazione dei porti — Interpellanza del Senatore di Sant'Elia al Ministro dei lavori pubblici, alla quale rinuncia stante l'assenza del Ministro stesso — Osservazione del Senatore Martinengo — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

(Nessun Ministro è presente)

Il Senatore Segretario **Arnulfo** legge il processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Il Senatore Segretario **D'Adda** legge alcune lettere dei Senatori De Gori, Poggi, Dalla Valle e Roncalli Francesco chiedenti per motivi di famiglia un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

1. Il signor Victor Noel d'un suo *Rapporto all'Imperatore Napoleone III.*

2. Il signor ingegnere professore Fr. Mandoj Albanese d'alcune copie d'un suo opuscolo *Sulla necessità e possibilità d'un catasto provvisorio per le antiche provincie degli Stati Sardi in Terraferma*, ecc.

3. Il signor G. B. Schinelli di alcune copie d'un suo opuscolo col titolo: *Significato del Ministero Ricasoli nelle presenti condizioni d'Italia.*

L'ordine del giorno porterebbe in primo luogo la discussione del progetto di legge relativo all'unificazione dei varii debiti dello Stato.

Ho ricevuto questa mattina una lettera del signor Ministro delle Finanze di cui darò comunicazione al Senato.

Essa è in data di ieri sera alle 11 3/4.

« Il Ministro di Finanze, avuta notizia che domani possa essere all'ordine del giorno del Senato la discussione della legge sulla unificazione dei debiti dello Stato, è nella necessità di pregare S. E. il Presidente conte Sclopis a voler rimettere tal discussione a lunedì; dacchè il Ministro è già vincolato ad intervenire alla seconda seduta che terrà pur domani la Camera dei Deputati per una discussione che interessa esclusivamente il suo Ministero.

« E lo ripete i sensi della sua più distinta considerazione.

Suo devotissimo
PIETRO BASTOGI »

Rimane ora a interrogare il Senato se voglia modificare il suo ordine del giorno in conformità del desiderio manifestato dal signor Ministro.

Il Senato è padrone di determinare il suo ordine del giorno; sta a lui e a nessun altro il fissarlo; lo interrogo quindi se intenda di aderire alla domanda del Ministro delle Finanze di rimandare a lunedì la discussione di quel progetto.

Chi intende di aderire voglia alzarsi.

(Approvato)

Senatore **Giulini**. Mi pare che per poter regolare l'ordine del giorno convenientemente e in modo che abbia esecuzione, ora che la Camera dei Deputati durante la settimana tiene parecchie volte due sedute al giorno, sarebbe necessario che la Presidenza si intendesse coi Ministri per poter essere certi di averli, altrimenti dovremo modificare altre volte i nostri ordini del giorno.

Presidente. Io non posso sapere quale sia l'ordine che tengono i Ministri verso la Camera dei Deputati, ed io non posso stabilire che la nostra Camera prenda direzione da altri che da sè; per conseguenza se i signori Senatori possono essere informati di qualche circostanza, dicendolo o in pubblico, o all'ufficio di Presidenza, si terrà conto dell'osservazione, ma non si

potrà mai stabilire il precedente che l'ordine del giorno del Senato sia sotto un'influenza diversa da quella del Senato stesso (*Bene! bravo!*)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA ESCAVAZIONE DEI PORTI.

(*V. atti del Senato N.* 52).

Presidente. Passo ora al secondo progetto di legge portato all'ordine del giorno, il quale è relativo all'autorizzazione della spesa per acquisto di materiale da scavazione dei porti.

Leggo il progetto di legge (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Di Sant'Elia.** Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Di Sant'Elia.** Desidererei conoscere se nella cifra di due milioni va compreso l'acquisto del materiale da escavazione necessario per i porti di Sicilia. Lo stato dei nostri porti. . . .

Presidente. Scusi se lo interrompo, ma con mio dispiacere vedo che non vi è tuttavia alcun Ministro presente; perciò voglia sospendere un'istante, si farà chiamare il signor Ministro dei lavori pubblici, giacchè trattandosi di una interpellanza a lui diretta è indispensabile la sua presenza.

(Dopo alcuni istanti di aspettativa).

Mi duole veramente di vedere il Senato inoperoso in una aspettativa alla quale io non mi doveva attendere. Non volendo che si protragga più lungamente questa condizione affatto anormale, prego il Senatore Di Sant'Elia di dirmi se l'oggetto della sua interpellanza è urgente, e se crede che si debba ancora ulteriormente aspettare.

Senatore **Di Sant'Elia.** Non insisto, tanto più che dopo le dilucidazioni avute dall'onorevole signor Senatore Paleocapa, io rimasi convinto che nella somma stanziata va compresa anche la spesa che riguarda l'acquisto di materiale per la escavazione dei porti di Sicilia.

Presidente. Se nessuno domanda la parola nella discussione generale, metto ai voti la chiusura.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Io avrei desiderato sentire dal Ministro dei lavori pubblici se egli accettava le raccomandazioni fattegli molto opportunamente dall'illustre Senatore Paleocapa nella relazione, in quantochè accennano ad alcune cose da farsi che veramente sarebbero utili. La sua assenza mi rende naturalmente taciturno anche su questo proposito.

Presidente. Se non vi è altra osservazione interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale. Chi vuol chiuderla sorga.

(La discussione generale è chiusa).

Leggo gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di Lire 2,000,000 per acquisto di materiale da escavazione di porti ».

(Approvato).

« Art. 2. Verrà stanziata per lire 900,000 sul bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per l'esercizio 1861 in apposita categoria, colla designazione: *Provvista di materiale da scavazione dei porti dello Stato.* E per lire 1,100,000 sullo stesso bilancio per l'esercizio 1862, in apposita categoria sotto uguale titolo.

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto.

Informo il Senato che oggi il numero legale è di 64.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Prima di dar contezza del risultato della votazione, propongono al Senato di voler fissare il suo ordine del giorno per lunedì.

Proporrei la riunione negli uffizi al tocco per l'esame delle leggi che ancora rimangono, e sulle quali si deve fare al più presto possibile la relazione; alle due in seduta pubblica, per la discussione del progetto di legge che doveva essere discusso quest'oggi, cioè, per l'unificazione dei vari debiti dello Stato. Se non v'è osservazione in contrario s'intenderà adottato quest'ordine del giorno.

Risultato della votazione sul progetto di legge per autorizzazione della spesa per acquisto di materiale per l'escavazione dei porti.

Numero dei votanti 66.

Favorevoli . . . 57.

Contrarii . . . . 9.

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).

LII.

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedo — Sunto di petizioni — Omaggi — Discussione sul progetto di legge per l'unificazione dei varii debiti dello Stato — Chiusura della discussione generale — Osservazioni del Senatore Di Revel (relatore) sull'articolo primo — Risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo primo — Considerazioni dei Senatori Lausi, Giulini e Bevilacqua in ordine all'art. 2. — Spiegazioni date a ciascuno dei detti Senatori dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 2. — Modificazioni all'art. 3. proposte dall'ufficio centrale, combattute dal Senatore De Monte — Risposta del Senatore Di Revel a difesa delle medesime — Parole del Senatore Giulini contro le proposte modificazioni, a cui risponde il Senatore Di Revel — Presentazione di tre progetti di legge — Ripresa della discussione — Discorso del Ministro delle Finanze a sostegno del progetto — Risposta del Senatore Di Revel — Reiezione delle modificazioni proposte dall'ufficio centrale ed approvazione dell'art. 3. all'8. — Ritiro dell'emendamento proposto all'art. 9. dall'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 9 al 19 — Presentazione di due progetti di legge — Votazione dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dell'Interno, di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge pure una lettera del Senatore Di Fondi, il quale per motivi di famiglia domanda un congedo, che gli è dal Senato accordato.

Dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3008. Parecchi capitani marittimi della Liguria sottopongono al Senato alcune osservazioni intorno al progetto di legge per l'istituzione della Cassa invalidi della marina mercantile.

N. 3009. Alcune case bancarie interessate nelle convenzioni stipulate dal Governo il 22 marzo e 30 aprile u. s. colla Ditta Adami e Comp. domandano che vengano le medesime mantenute nella concessione delle ferrovie meridionali sottoposta alla sanzione del Parlamento.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

1. Dal sig. Raffaele Garilli di un suo discorso *sullo spirito d'associazione in Piacenza.*

2. Dal signor Angelo Marini di due copie di un opuscolo intitolato: *del governo dei Borboni di Napoli.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE DEI VARII DEBITI DELLO STATO.

(*V. atti del Senato N.* 49).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sull'unificazione dei varii debiti dello Stato. Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

Non credo di dover dar lettura degli elenchi che fanno parte del progetto, ma però quando si verrà alla questione sollevata dall'ufficio centrale, darò lettura delle parti che riguardano la medesima.

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, rileggo gli articoli per porli ai voti.

« Art. 1. Sono riconosciuti e dichiarati debiti del Regno d'Italia tutti i debiti che sono descritti nell'elenco A, il quale fa parte integrante della presente legge ».

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io credo che la dichiarazione contenuta in quest'articolo non importi di necessità che

tutti i debiti inscritti in quest'elenco possano essere alla disposizione del Governo, qualora nella commutazione che si farà dei titoli, alcuni sieno smarriti e che quindi questa non possa aver luogo. Suppongo che le somme inscritte in questi elenchi sieno il montare di tutti i debiti quali ora risultano alle amministrazioni dei debiti pubblici degli antichi Stati, e che ora riuniti ne formano un solo, ma che non importano per se stesse la somma precisa di quei debiti in modo reale. Ove nella commutazione successiva alcuni titoli che trovansi far numero in queste siano stati smarriti, credo che vi potranno essere rimessi in tempo.

Mi spiego; le rendite al portatore smarrite sono tuttavia comprese nelle designazioni dei debiti fatte in questo elenco poichè si ignora se siano smarrite o non.

Ma non sarà che quando sia compiuta l'appurazione che si conoscerà poi effettivamente quale sia il debito dello Stato; quindi finora questi elenchi non sono in certo modo che dimostrativi.

Ministro delle Finanze. È vero come disse l'onorevole Senatore Di Revel, che le somme non sono che dimostrative poichè negli elenchi non è indicata in quelle la rendita che è in circolazione presentemente, ma quella che esisteva alla fine dell'anno 1860. Tanto è vero che della rendita 1819 oggi ne esistono L. 5959 di meno, per estrazioni fatte il 30 del mese di marzo; come pure esistono 27,400 lire di rendita di meno dell'imprestito del 1831 ed infine altre lire 80,406 di meno dell'imprestito del 49 per estrazioni fatte il 30 giugno. Cosicchè si vede chiaro che questi elenchi sono solamente dimostrativi. Quando per unificare i debiti si dovranno verificare si vedrà quali siano veramente le rendite in corso che costituiscono il Debito pubblico, essendochè molti titoli al portatore possono essere stati smarriti.

Presidente. Metto ai voti l'art. 1; chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 2. I debiti contratti od assunti dai cessati governi italiani sotto forma di rendita pubblica che non sono compresi nel suddetto elenco, dopo le necessarie verificazioni saranno oggetto di leggi speciali ».

« Quelli contratti od assunti sotto forma diversa potranno, previa liquidazione, essere iscritti nel Gran Libro in virtù di una legge ».

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Credo mio dovere di ripetere qui una raccomandazione che venne fatta da un onorevole membro della Camera Elettiva, al quale per verità il signor Ministro ha risposto in termini pienamente soddisfacenti.

Ho però creduto bene che una parola in favore di una certa categoria di creditori dello Stato si elevasse anche in quest'aula e per parte di una persona che appartiene per nascita e domicilio alla Lombardia.

Intendo alludere a quel prestito fatto nel 1848 dal governo provvisorio di Lombardia parte in danaro, parte in argenterie, essendo poi mancato il tempo per fare una regolare liquidazione del debito stesso in effettivo danaro sonante.

Accetto di buon grado l'assicurazione che diede il signor Ministro di studiare questa materia, e la speranza di portare alla discussione del Parlamento una legge che indennizzi li creditori che se furono lodevoli per lo zelo col quale si prestarono, credo che meritino anche lode per la fede che hanno avuto e per la quale hanno religiosamente conservati quei titoli di credito colla certezza che sarebbe venuto un tempo migliore.

Sarò lieto se il signor Ministro vorrà assicurarmi, e ripetere in proposito la dichiarazione che fece alla Camera dei Deputati: soltanto lo pregherò di avvertire che nel chiamare all'insinuazione questi crediti, bisognerà avere un riguardo speciale per il prestito fatto in argenti. Il prestito fatto in argenterie doveva essere, dietro un saggio fatto, liquidato in danaro. La prima parte degli argenti sovvenuti, quella cioè che portarono i cittadini più premurosi e zelanti alle casse pubbliche, fu spedita alla zecca di Genova; una seconda parte rimase a Milano. E qui occorse che la liquidazione per la partita mandata a Genova non venne eseguita, mentre di quella che rimase a Milano e che fu mandata alla zecca, si fece la liquidazione. Di modo che il Governo austriaco il quale sicuramente non aveva intenzione di pagare, e non ha pagato niente, ha dato ai singoli somministratori la liquidazione della quale mancano quei fornitori più zelanti e premurosi i quali avevano fatto le prime somministrazioni che furono mandate alla zecca di Genova.

Confido che queste considerazioni saranno valutate dal Ministero.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Governo si occuperà, come già indicai alla Camera dei Deputati, dei debiti che furono contratti nel 1848 in Lombardia, ed anzi si è già cominciato a raccogliere tutte le opportune notizie, onde fare a tale proposito i necessarii studii; però non posso indicare fin d'ora quale mezzo userà per venire ad una liquidazione, e soddisfare, potendolo, ai desiderii di quelle nobili province della Lombardia.

Senatore **Giulini.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giulini.** Comincio dal dichiarare, che sono pienamente soddisfatto dell'art. 2, trovo che esso è perfettamente redatto, riconosce i debiti che sono stabiliti attualmente come debito pubblico, e dice, che le altre obbligazioni, quando fossero liquidate, saranno iscritte nel Gran Libro, e, a mezzo di legge; ciò è perfettamente regolare.

Si è parlato di alcune liquidazioni, e credo mio dovere di richiamare l'attenzione sopra di alcune di esse, le quali sono fondate sopra legge, e che per conse-

guenza non hanno bisogno d'altro che di essere condotte a compimento.

Queste liquidazioni riguardano il primo Regno d'Italia, quello Napoleonico.

Il regno d'Italia Napoleonico è una bella memoria; ebbe il difetto dell'origine straniera, e sentì, durante il corso della sua esistenza, l'influenza della mano potente che dominava l'Europa e non apparteneva all'Italia.

Pure la memoria di quei tempi è buona per la patria italiana perchè fu proferito un gran nome, perchè le abitudini militari si radicarono in province che non le avevano, perchè infine un vigoroso regime introdusse nuovi principii di legislazione e di amministrazione; fu una scuola severa ma salutare.

L'Italia rigenerata riconobbe quelle nobili tradizioni coll'adottare per simbolo della risurrezione nazionale la bandiera che fu del primo Regno d'Italia, onde molti veterani riconoscono nel vessillo vittorioso di Goito e di San Martino quel medesimo che essi seguirono nei tempi della loro gioventù.

Il primo Regno d'Italia all'estinguersi lasciò un passivo. Parte di esso fu riconosciuto dai trattati: l'articolo 97 del trattato di Vienna riconosce il debito dell'ex allora Monte Napoleone, e stabilisce che una Commissione diplomatica composta di inviati delle potenze compartecipanti al riparto territoriale del Regno sarebbe riunita in Milano per procedere alla verificazione ed alla divisione del debito del Monte Napoleone.

Questa Commissione fu riunita, e v'intervenne anche il rappresentante della Sardegna; anzi per un tempo la Sardegna fu rappresentata dall'onorevole nostro collega il conte Caccia, che non so se sia presente.

Questa liquidazione riguardava il fondo attivo dell'ammortamento, le cartelle inscritte, e quei debiti che a tenore delle leggi del Regno d'Italia dovevano essere inscritti al Monte. Una parte di questa operazione fu compiuta, cioè la divisione delle cartelle e del fondo d'ammortamento.

Il rimanente dell'operazione in parte fu fatto ed in parte no, perchè colla rivoluzione del 1848 la Commissione si sciolse e non fu riconvocata, onde la liquidazione rimase incompleta.

Adesso questa liquidazione sarebbe semplificata, perchè le Potenze da quattro sono ridotte a due; ma in pari tempo le cose si sono anche complicate perchè l'Austria mal saprebbe indursi a riconoscere in noi il diritto di rappresentare il duca di Modena ed il Pontefice.

Riconosco quindi che in questo momento gravi difficoltà impediscono la liquidazione definitiva. Credo però opportuno di far conoscere al Senato che questi diritti de' creditori esistono. Affretto co' voti il tempo in cui tutto il territorio del già Regno d'Italia sia nostro. Allora la liquidazione da internazionale diverrà interna e quindi si potrà fare ragione a tutti

Siccome però vi sono complicati cogli interessi de'nazionali anche degli interessi di stranieri, garantiti dai trattati, così ho creduto opportuno di prenderne atto, facendo riserva.

Ma vi è un'altra liquidazione del già Regno d'Italia; oltre al debito del Monte Napoleone quella Amministrazione lasciò anche un arretrato. Colpito il Governo da fatti di guerra lasciò inevase tutte le partite in corso che rimasero illiquide e senza pagamento.

Tale liquidazione avrebbe dovuto far parte de'lavori devoluti alla Commissione internazionale, ma non fu così. Ogni Potenza agì da sè. Non entrerò ora a dire quel'o che hanno fatto le altre Potenze condividenti; mi tengo solo a ciò che seguì nel Regno Lombardo-Veneto.

Una patente sovrana del 1820 costituì il Monte Lombardo-Veneto per surrogare, quanto al detto Regno, l'antico Monte Napoleone.

Questo Monte Lombardo-Veneto fu dotato della parte del fondo di ammortizzamento del Monte Napoleone, che era toccata all'Austria.

Era istituita una Commissione liquidatrice la quale doveva avanti tutto ricevere dalla Commissione diplomatica il lavoro per quanto riguardava il Regno Lombardo-Veneto ed inscriverlo al nuovo Monte.

Aveva inoltre incarico di liquidare per quanto riguardava i sudditi dello Stato gli arretrati del Regno d'Italia.

Questa Commissione pubblicò l'invito per le insinuazioni dei titoli; le instanze furono presentate e si procedette alla liquidazione di molte categorie, proseguendo il lavoro sino al 1859. Allora colla mutazione di Governo la Commissione cessò di fatto e i lavori rimasero sospesi.

I diritti di liquidazione di queste due Commissioni furono riservati nella convenzione di Milano dell' 8 settembre 1860, la quale a termini del trattato di Zurigo, determinava il riparto del debito lombardo-veneto fra le due Potenze condividenti precisamente all'ultimo articolo.

Ora questa Commissione liquidatrice da interna sarebbe divenuta internazionale e certo che sarebbe molto difficile di costituirla sulla nuova base, ma io credo che si possa darle un assetto riportandosi alla base della sua prima istituzione.

Il nuovo Regno d'Italia potrebbe ammettere la liquidazione di quelle partite insinuate di credito che riguardano i suoi sudditi.

L'Austria, da quanto odo dire, e sono cose notorie anche, stabilisce la Commissione liquidatrice a Venezia per riconoscere i titoli regolarmente presentati da suoi sudditi. Vi sarebbe dunque uno squilibrio assoluto se i Veneti ottenessero liquidazione e ciò venisse negato nel Regno d'Italia.

Io non voglio ora dire in qual modo si abbia a condurre questa liquidazione; prego però il signor Ministro delle finanze di voler prendere quest'affare in considerazione e veder modo per terminarlo.

Ministro delle Finanze. Il Governo conoscendo

quanto poteva essere avvenuto in Lombardia per i debiti iscritti sul monte Lombardo-veneto e per le operazioni fatte sia dalla Commissione diplomatica, sia dalla Commissione liquidatrice, ha considerato che anche i debiti esistenti nelle altre parti d'Italia meritano di essere verificati e liquidati, ed intendeva che all'avvenire si lasciassero intatti i diritti che possono competere ai creditori verso i vari debiti delle province, distinti coll'articolo 2 della legge. Questo articolo dice: « Tutti i « debiti contratti od assunti dai cessati governi italiani « sotto forma di rendita pubblica, che non siano com- « presi nel suddetto elenco, dopo le necessarie verifi- « cazioni saranno oggetto di leggi speciali. » Come vede il Senato, trattandosi di unificare tutti i debiti che si trovavano inscritti sui libri dei vari governi, si sono con quest'articolo voluti però lasciare intatti quei diritti che possano competere ai creditori di ogni località. Quindi, di mano in mano che le verificazioni d'ogni altra specie di credito saranno fatte in quel modo che sarà creduto più opportuno, sarà allora il caso di studiare e decidere in qual modo e perchè possano essere inclusi ed inscritti anche gli altri debiti nel gran libro del debito pubblico italiano.

Cosicchè mi pare che tutti i diritti che possono competere ai creditori della Lombardia verso il passato Monte Lombardo veneto, dopo la verificazione fatta nei modi che saranno creduti più giusti e più opportuni, potranno far parte del debito pubblico italiano.

Senatore **Bevilacqua**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Bevilacqua**. Ho domandato la parola per un'osservazione che forse poteva riferirsi all'art. 1 più che all'art. 2; tuttavia ho preferito farla all'art. 2, perchè non è mia intenzione che l'osservazione abbia per effetto di portare una modificazione alla legge; ma solamente di promuovere presso il Ministro delle Finanze una spiegazione che gioverà a tranquillizzare alcuni possessori di titoli di rendita pubblica. Mi riferisco alla rendita pubblica che apparteneva al consolidato già romano e che nelle Romagne fu assunto dal Governo delle Romagne con decreto del 30 novembre 1859, poi dal Governo dell'Emilia con suo decreto 18 marzo 1860, e infine dal regio ministero del Re fu con ordinanza 17 febbraio 1860 tenuto in vigore, confermato due volte, e chiamato all'inscrizione dei titoli dei rispettivi proprietarii.

Non avendo visto che nell'elenco A sia tenuta alcuna memoria di questa rendita e vedendo che all'art. 2 si è espressa una riserva la quale si riferisce ai debiti contratti ed assunti dai passati governi italiani, io desidererei di essere dall'onorevole signor Ministro delle Finanze tranquillizzato sulla sorte futura di questa rendita nominativa già riconosciuta, ed essere chiarito se i possessori in buona fede di questi titoli saranno con altra legge provveduti dell'indennità che loro compete.

Ministro delle Finanze. Il Governo italiano volendo soddisfare a un dovere di giustizia, dopo l'annessione della maggior parte delle province che stavano sotto il dominio pontificio, ha preso in considerazione la condizione dei possessori di quei titoli per quanto le presenti contingenze politiche lo consentivano. Quindi ha pagato e paga tuttora la rendita semestrale di quei titoli che sono nominativi e che si trovarono assegnati alle varie casse delle tesorerie provinciali.

Ma a questo punto il Governo deve arrestarsi perchè il Gran Libro del debito pubblico si trova in una città che in oggi non fa parte del regno, epperciò non può conoscere a quali condizioni vanno soggette le iscrizioni di rendita; anzi, finchè le condizioni politiche non siano variate, non può oggi riconoscere neppure un titolo come parte del debito pubblico italiano.

Intanto per non danneggiare, per quanto era possibile, i portatori di quei titoli, si è cominciato a pagare la rendita semestrale.

Comprendo benissimo, che le condizioni di quei possessori di titoli sono differenti dagli altri possessori dei titoli che oggi appartengono al nuovo Regno; ma è da sperare che siffatte condizioni anormali siano presto per cessare, e quei possessori possano godere dei benefizi di cui godono tutti gli altri.

Senatore **Giulini**. Non ho voluto interrompere la discussione, ma prima che sia votato l'art. 2, mi sento in dovere di ringraziare il signor Ministro dell'assicurazione che ha dato circa alla liquidazione dei debiti dell'ex-regno d'Italia: e nella lusinga, che egli vorrà provvedere, a che la Commissione liquidatrice possa compiere i suoi lavori, mi dichiaro perfettamente soddisfatto.

Presidente. Nessuno domandando più la parola, metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

« Art. 3. I debiti enumerati nell'elenco B, unito alla presente legge, saranno iscritti nel Gran Libro del debito pubblico in rendita consolidata 5 p. 0/0 ».

A proposito di questo articolo, leggerò l'emendamento proposto nella relazione dell'ufficio centrale.

« Per queste considerazioni l'ufficio centrale conchiude all'unanimità che a seconda della primitiva proposta del Ministero siano i numeri 2 e 3 dell'Elenco B, per una rendita rispettivamente di lire 1,041,268. 74 e di lire 856,292. 45, ricollocati nell'Elenco D, prendendo in questo i numeri 1 bis e 2 bis onde non alterare il numero d'ordine dell'Elenco medesimo e che siano contemporaneamente concellati li numeri 2 e 3 anzidetti dell'Elenco B ».

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Monte.

Senatore **De Monte**. Signor Presidente, signori Senatori, o io m'inganno a partito, o la legge che è sommessa alle deliberazioni del Senato, è una delle più importanti che si possano immaginare. Ella è eminentemente politica, eminentemente finanziaria, dirò meglio, è vitale per la patria comune, imperocchè dipende dalla sua attuazione, che le arterie di questo grande Stato

siano animate. Senza questa legge, io credo di appormi al vero se sostengo, che le nostre istituzioni cadranno in assoluto abbandono, perchè, Signori, se fosse lecito di paragonare con piccolissime le grandi cose nelle quali versiamo, la rassomiglierei al fiato di Pigmalione che animava la statua che senza quel fiato sarebbe rimasta una massa inerte. Così del pari senza di questa legge, noi non potremo aspirare all'unificazione, al perfezionamento delle cose nostre, al benessere della patria italiana.

Dico il vero, se ci trovassimo in tutt'altre circostanze, io mi sarei veduto affascinato dall'imponenza degli autori dell'emendamento, imperocchè autorevoli per se medesimi, gravi per antichi e per attuali onori io non posso non altamente rispettarli.

Non è men vero però, che in questioni di sì alto momento, sull'altare della patria, non vi ha altra offerta votiva che quella che si consacra al bene della patria medesima, messo giù ogni umano riguardo e preponendo il bene pubblico ad ogni privato interesse.

Signor Presidente, l'ufficio centrale ha creduto di portare delle riforme su due parti della legge che vi è sommessa, quanto al termine d'un anno ch'esso vorrebbe prorogato a mesi 18 pel cambio degli antichi titoli coi nuovi; ma questa è cosa di leggiero momento, sì che non varrebbe la pena di pensare a modificazioni; imperocchè se il Governo non fosse a tempo per cambiare gli antichi titoli con i nuovi, niente impedirebbe che potesse, esigendolo il bisogno, proporre una proroga zione di termine: quanto alla riforma di rispettarsi il rimborso alla pari per quei crediti che furono su questa norma costituiti, su quest'articolo v'ha mestieri di alquant'analisi.

Signor Presidente, voi avete veduto, ha veduto il Senato che negli specchietti che vogliansi dir tabelle, che formano parte integrante della legge si comprendono dapprima in massa i debiti delle varie province italiane, di poi con determinate distinzioni: così nella tabella B contengonsi i debiti del 5 0[0, in quella C quelli del 4 0[0 e del 3 0[0, alla tabella D sono poi rinviati tutti quei debiti che non potrebbero essere iscritti nei precedenti due specchietti.

V'è stato fra i componenti l'ufficio centrale il commissario del 3 ufficio, se non vado errato, che avrebbe aspirato a fare che un'eccezione fosse ammessa, non meno per quei crediti i quali erano stati contratti con ammortamento o rimborso alla pari e dietro sorteggio, ma ancora per gli altri che dietro sorteggio, dovessero avere un ammortamento secondo la ragion corrente della rendita; ma l'ufficio centrale credette a fortissima maggioranza che non potesse tanto estendersi la eccezione, e ragionava eminentemente così, come io sto per dirlo colle medesime sue parole:

« L'ufficio centrale non disconobbe il valore di queste obbiezioni, considerata la quistione nello stretto senso legale: e se la medesima fosse integra in fatto e non fosse eziandio per essere in certo modo pregiudicata in diritto dal progetto di legge costitutivo del Gran Libro del debito pubblico del Regno, già approvato dai due rami del Parlamento, egli sarebbesi associato a conclusioni che partono da un sentimento di profonda rettitudine; ma credette che per giudicare il merito di questo provvedimento si dovesse partire da un altro ordine di idee, da considerazioni vale a dire di una sfera più vasta è più elevata.

« Ora se i titoli dei debiti di antica creazione, sebbene convertiti in nuovi, portassero seco l'impronta di un diritto ad un ammortamento diverso secondo la varia loro natura, ma più ampio che non quello attribuito ai titoli di nuova emissione, lo scopo dell'unificazione e del consolidamento di tutti i debiti non sarebbe raggiunto. Questi titoli ricorderebbero ognora la primitiva loro origine e non potrebbero entrare nel commercio generale alle stesse condizioni degli altri coi quali si vogliono accomunare.

Concludeva dunque l'ufficio centrale, che per questi titoli vi sarebbe stata una ragione di puro diritto civile, ma che per le cose opportunamente e bellamente accennate non si dovesse stare a questa, sì bene al gran principio che la pubblica utilità dovesse anteporsi alla privata.

Ed io aggiungerei ancora a queste belle osservazioni dell'ufficio centrale, che pure si doveva aver riguardo alla vera e grande utilità, cui vanno incontro i possessori di quella data rendita. Ed in vero, o Signori, quando si trattava di essere creditori di un piccolo Stato, rappresentato sì da uomini valenti, e di mano, e d'ingegno, e di mente gagliarda, ma sempre un piccolo Stato, e pieno di obbligazioni; certamente la guarentigia era minore. Ma quando questi debiti vengano ad essere rappresentati da uno Stato così vasto, come è quello d'Italia, il quale tiene in sè fecondi e molteplici germi atti a sviluppare un'ampia potenza ed immense risorse dall'Alpi fino all'ultimo Lilibeo, io credo, o Signori, che effettivamente hanno guadagnato i creditori, ben lontani dal rimanere per nulla pregiudicati.

Ed ecco perchè io mi associo ben volentieri alle osservazioni dell'ufficio centrale, alle quali crederei potersi aggiungere, dando ad esse un piccolo luogo, le altre che io aveva l'onore di esporre al Senato.

Ma, o Signori, se queste ragioni valevano nell'animo della grande maggioranza dell'ufficio centrale, per respingere il più ampio emendamento che si pretendeva dal Commissario del terzo ufficio, io credo che le ragioni medesime debbano valere a respingere l'emendamento cui l'ufficio accenna.

E diffatti non è forse la stessa ragione dei creditori, i quali avevano contrattato i loro crediti con un ammortamento, come alla pari, e dietro sorteggio? Io credo che sia la stessa; e lo dimostrerò brevemente.

Ma dirò innanzi tutto che le ragioni di pubblico interesse esigono che non si faccia differenza veruna: poichè a prescindere che non trattasi di piccola somma la quale potrebbe passare inosservata, si costituirebbe

senza dubbio un precedente del quale sarebbero invitate le altre province a profittare: e certamente noi avremmo la Lombardia, che potrebbe invocare lo stesso esempio, ed altre province italiane, non escluse le napoletane e siciliane. Ed allora, o Signori, dove andrebbe l'unificazione? Dove andrebbero tutte le operazioni finanziarie, le quali noi facciamo voto vengano raggiunte più presto? Invece quella legge, che per urgenza dovrebbe essere votata, e votata secondo che è sommessa al Senato, sarebbe trasmessa di bel nuovo alla Camera dei Deputati, e verrebbe così lasciata nel campo dei possibili, anzi nello spazio dell'infinito!

Ma, o Signori, piacciavi pure di allontanarvi un momento da queste ragioni generali e di pubblico interesse, e scorgerete che bene esaminata la cosa, concorrono anche ragioni di positiva giustizia per escludere quest'emendamento, cui l'ufficio accenna.

Ed invero abbiamo veduto poc'anzi che il vantaggio di cambiare i crediti, che prima si avevano sugli Stati Sardi, coi crediti che sarebbero rappresentati sull'intero Regno d'Italia, è un grande, un immenso vantaggio.

Ora, o Signori, noi, ove volessimo adottare un'eccezione per questi crediti, al cui privilegio si vorrebbe tener fermo, noi li constituiremmo di una natura ibrida; imperocchè da una parte prenderebbero tutto il bene che vi è dalla Costituzione del Regno e dalla guarentigia che offre tutta Italia; e dall'altra si terrebbero trincierati in quella posizione, che loro assegnava l'antico stato di cose.

Ma qual giustizia potrebbe loro permettere di accettare una parte della proposizione, e respingere l'altra come iniqua? o tutto, o nulla; ma il nulla non può essere, imperocchè noi formeremmo allora di tante province italiane, tanti debiti pubblici, e noi cadremmo precisamente in un danno maggiore volendo evitarne uno assai minore.

Se dunque questo non si può, deve essere parificata la condizione di questi creditori a tutti quanti gli altri, e ben si avvisò la Camera elettiva nel comprenderli e trascriverli nei due specchietti B e C.

Del resto, ciò che pare abbia fatta molta impressione all'ufficio, sarebbe stata l'osservazione che questi tali crediti dei quali noi discorriamo avevano un corso assai più favorevole alla Borsa, e forse di 3 o 4 punti maggiore di quello che valevano gli altri crediti: ma questo è un argomento che, a me pare, non provi nulla affatto, e può essere ritorto contro coloro i quali ne usano. Imperocchè basterebbe solo osservare (a prescindere dalle cose che ho avuto l'onore di enunciare) che questo aumento, questo vantaggio di una ragione maggiore nel corso dei prezzi della Borsa era relativo alla sola rendita piemontese; ma fatene, o Signori, il paragone colla rendita napoletana o con la siciliana, e troverete che anche il corso più vantaggioso ed eccezionale delle rendite piemontesi in discorso era molti punti al disotto delle rendite napolitane e siciliane. Or se ciò avveniva nei decorsi tempi, che cosa avverrebbe, se rimanessero piemontesi com'erano, rimpetto a tutte le altre rendite dello intero Debito Pubblico Italiano? Che se al contrario si unificheranno con le altre, al vantaggio di una più solida garanzia, qual'è quella che proviene dalle risorse di tutto il nostro Regno, aggiungerebbero l'altro de la maggior ragione cui perverrà senza fallo il prezzo delle rendite nostre in tutte le borse di Europa.

E poi dirò che anche nello stato presente delle cose i napoletani, ed oso dire anche i nostri confratelli siciliani, imperocchè, tolte quelle antiche rivalità che potevano nascere da cause dipendenti dall'antica dominazione, non possiamo non riconoscere i nostri antichi legami, veggono che le rendite napoletane e siciliane che sorpassavano tanto la pari, che erano arrivate al più alto apogeo, sono discese per conseguenza della fusione di quelle province nel Regno d'Italia alla stessa ragione di corso della rendita piemontese; e vi si sono con la massima spontaneità e buon volere prestati, imperocchè essi non annettono verun valore alla differenza qualsiasi, ben paghi di aver acquistato il diritto di chiamarsi italiani, nè d'altra banda abbandonano la speranza che in un vicino o alquanto più tardo avvenire (che io per altro credo sollecitissimo), la rendita italiana raggiungerà quel corso cui erano prima pervenute le rendite napoletane e siciliane. Che se pure questo vantaggio non potessero nel momento conseguire, certo è che sarebbero ben lieti di poterlo tramandare alla futura generazione, imperocchè i nostri figli nei quali e pei quali noi viviamo, saranno ben lieti di eredare da noi il nome di italiani, quel nome che pareva un sogno, pareva un'utopia, ma che la Provvidenza di Dio nella sua onnipotenza segnò, e noi abbiamo suggellato con la nostra perseveranza, e viemaggiormente suggelleremo.

Per conseguenza, Signori, credo che il Senato nella sua alta saviezza non potrà fare di meno di votare la legge quale è stata ammessa dalla Camera dei Deputati, e l alla quale credo che si associ con tutta la sua forza il Ministro, e la voterà anche perchè con infinito universal danno non se ne mandi l'attuazione alle calende greche, e non restino così frustrate le ansie degli Italiani, le giuste aspettazioni d'Europa, dirò anche meglio la aspettazione universale, poichè la causa dell'Italia è ormai causa di tutto l'umano genere.

Senatore **Di Revel**. Io prego la Camera di essere profondamente convinta che quando l'ufficio centrale che aveva l'incarico dell'esame di questo progetto di legge mi onorava del mandato di riferire, e proponeva quell'emendamento di cui si tratta, non era punto animata da veruno spirito di individualismo, di personalità o di municipalismo o di qualunque altra idea che fosse meno concorde col resto dello Stato.

Se l'ufficio centrale si è determinato a fare questa proposta, si è perchè ha creduto che la medesima fosse improntata di un principio di giustizia così strettamente evidente, che non si potesse trasandare senza mancarvi in un modo troppo reciso.

L'onorevole preopinante ha cambattuto quella parte della relazione che ha tratto all'argomento, ma ha solo riferito quella parte che poteva essere conforme alla opinione che egli spiegava, ha tralasciato quella che gli era contraria, e mi è d'uopo riporla sott'occhio del Senato.

L'ufficio centrale non ha esitato menomamente in maggioranza a riconoscere che quanto al principio della esdebitazione nei termini portati dalla carta costitutiva dei vari debiti, quella sdebitazione per via di ammortizzazione al corso, un interesse di una grande importanza consigliava di abbandonarla, ma ritenne che nella tabella ultima, nella quale sono conservati nel loro essere attuale i debiti che avevano istituzioni particolari, erano state primitivamente comprese le rendite redimibili del 1819 e del 1831 dell'antico Stato Sardo, e aveva osservato che si era precisamente conservata questa distinzione appunto, perchè tali rendite avevano una costituzione affatto particolare.

Costituita con un fondo d'ammortizzazione dell'1 0[0, la legge portava che la metà di questo fondo fosse applicato all'ammortamento per via di acquisti al corso, e che il 1[2 per cento fosse applicato all'ammortamento per via di sorteggi alla pari.

Ora egli è evidente che l'ammortamento per acquisti al corso essendo già stato sospeso assieme all'ammortamento delle altre rendite di egual natura d'oltre 12 anni, l'effetto della cessazione del modo di ammortamento rispetto all'acquisto al corso, non poteva essere sensibile, anzi era assolutamente insensibile sopra questi effetti, come lo era sopra tutti gli altri di egual natura per cui l'ammortamento è sospeso. Ma siccome nonostante la facoltà dell'ammortamento per via di acquisto al corso, continuò tuttavia l'ammortamento per sorteggio secondo il fondo primitivamente stabilito, da ciò nacque che queste rendite ebbero nel corso delle contrattazioni una differenza di prezzo, un valore legittimato dalla speranza dell'eventualità di vedere la propria rendita estratta a sorteggio e ricevere in cambio un capitale eccedente del terzo quello che era corrente. E diffatti la rendita essendo a 75 a un dipresso, venendo estratta e rimborsata al 100, è chiaro che il proprietario della rendita vantaggiava di 1[3 in più sul proprio capitale; quindi ho creduto che non si potesse questa operazione trascurare senza ledere realmente il diritto dei portatori di queste rendite, poichè queste, quantunque, accomunate con le altre di ulteriori creazioni rispetto alla non ammortizzazione al corso, conservavano sempre questa parte di ammortizzazione a sorteggio.

Ora, quale sarebbe l'effetto della cessazione di questi diritti che quei creditori hanno avuto continuamente e immutabilmente finora? Sarebbe quello di fare scapitare queste rendite di quel tanto p. 0[0 in più di cui si vantaggiavano in commercio.

Le nozioni che ho raccolte da parecchi agenti della piazza di Torino sono, che queste rendite variano tra il 4 0[0 ed il 3 0[0 in confronto delle altre; quindi il giorno che voi dichiarate che l'estrazione a sorteggio è cessata, voi fate scapitare del 4 0[0 le rendite medesime, che è quanto dire, che coloro che sono portatori in complesso di circa due milioni di rendita, la quale è rappresentata da tre milioni di capitale calcolati al 75 0[0, scapiteranno in quel giorno stesso del 4 0[0 e del 5 0[0 sul loro capitale, che è quanto dire, che voi togliete dalla loro borsa un milione e mezzo con questa semplice disposizione.

Credo che non possa essere tale l'intenzione d'un Governo giusto e riparatore; credo poi che la proposta non possa portare ostacolo all'unificazione del debito, unificazione che l'ufficio centrale ha promosso con tutte le sue forze, ed a cui ha applaudito di tutto cuore; poichè non si tratta d'altro in sostanza che di conservare queste due rendite nelle categorie di quelle le quali non soffrono per ora modificazioni, e così si entra nel senso stesso della proposta del Ministero fatta all'altro ramo del Parlamento.

Ma l'onorevole preopinante ha detto che il beneficio dell'unificazione che è di vantaggio generale, arreca però e debbe arrecare pregiudizi ad altri debiti che vengono pure unificati, e ha detto che questo svantaggio debba essere compensato dalla maggior solidità che acquisteranno i nuovi titoli per l'estesa garanzia a tutta l'Italia, a vece della parziale dei vari governi in cui essa consisteva, ed ha voluto tradurre in atto, o dare una dimostrazione di questo suo assunto citando le rendite siciliane e le rendite napolitane.

Io non disconosco per nulla che la rendita napolitana, di cui vedevo il corso (della siciliana lo ignoravo), fosse superiore di molto a quello della rendita delle altre parti d'Italia, e segnatamente dell'antico Piemonte.

Mi permetta però l'onorevole preopinante che io gli dica che anche il Piemonte vide le sue rendite salire a 126 1[2, e che se le sue rendite da 126 1[2 ribassarono gradatamente sino al 70 0[0, ciò si fu perchè il Piemonte ebbe l'ardire, il coraggio, la generosità di impegnare sè e tutto il suo avvenire per il principio di cui ora profittano anche quelle province, sia siciliane che napolitane; onde il paragone non ista: se sacrifizio vi ha ora da parte di quelle province, è sacrificio che viene in seguito a quelli che hanno fatto altre province, che non hanno nessun rincrescimento, anzi agognano di poterne far di maggiori se il caso occorresse.

Io mantengo quindi che quello da noi propugnato è un principio di giustizia, un principio cui non si può contendere e che va conservato.

Dirà l'onorevole preopinante: ma queste rendite stanno in fuori, non godono del beneficio delle rendite accomunate, si trovano in condizione tale che in ultimo, quando l'unificazione sia fatta, non godranno lo stesso favore. Ciò è vero; se queste rendite non fossero inscritte nel gran libro come tutte le altre, non sarebbero unificate; ma la garanzia è assunta dallo Stato intiero, come è assunta per tutte le rendite che unifica, onde

la validità di questa rendita non può essere cangiata, non può essere infirmata col mantenere un diritto primitivamente acquistato.

Del resto, sono nella tabella D anche altri debiti; non è questo il solo che si voglia far figurare in essa; ve ne sono per somme ragguardevoli; e questi debiti scemeranno forse del loro valore, perchè conservati in quella tabella? Il debito Hambro, ossia debito inglese, conservato in essa acquisterà la responsabilità dell'intiera Italia e non di una sola parte di essa.

Io credo che tutti i debiti, qualunque siano, assunti dal Regno nuovo acquisteranno quel maggior credito che viene naturalmente dalla maggior confidenza che ispira un debitore più poderoso che non è un debitore in condizioni meno fortunate.

Per conseguenza io mantengo che per principio di stretta giustizia, sia necessario che questi debiti ritornino ad essere compresi nella primitiva tabella.

Nè mi muove gran fatto quell'altra obbliezione che si è mossa in quest'aula, dicendosi che se si fa qualche modificazione, non potrebbe essere altrove accettata. Io non posso ammettere quest'appunto, perchè, dove valesse, noi non avremmo mai libertà di voto, ed io credo che i poteri dello Stato stanno e debbono essere in equilibrio appunto perchè rispettano i diritti reciproci.

Io mantengo perciò che spetta al Senato, laddove in una legge trovisi una clausola la quale non sia improntata da quel principio di giustizia, di verità, di equità che è necessario in ogni legge, l'emendarla. La cosa non può essere di molta importanza: si tratta di ristabilire le cose nel modo in cui il Ministero le aveva proposte e che, da quanto si legge, pare sia stato riformato senza discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Io credo pertanto che in ogni evento, allorchè si propongono cose che sono conformi ai principii più stretti della giustizia, non avremo mai nulla a rimproverarci.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Signori, non è certamente da porre in dubbio che la più parte del debito degli Stati Sardi sia stata contratta per la causa gloriosissima della redenzione d'Italia, ed è perciò appunto che tutte le altre province italiane si sono rassegnate con ogni buon volere a tutte le conseguenze dei debiti che per questa ragione erano stati contratti. Ma è incontestabile del pari che una parte non lieve fu contratta per soddisfare in altri tempi meno felici le esigenze dell'Austria, come negli Stati napoletani e siciliani erano stati per contratti in simiglianti circostanze dei debiti per sbramare la fame austriaca.

Ed è vero eziandio che un'altra parte di debito fu nel Piemonte assunta per sviluppare i germi di pubblica prosperità in questo Stato.

Ma checchè sia, noi ci siamo associati e tutte le province italiane si sono associate ai debiti degli Stati Sardi, nè intendiamo rimontare alla sorgente con vedute meno che fraterne ed amiche, ma ad unico oggetto di mostrar la ragionevolezza della nostra tesi. E però prego il Senato di por mente alla seguente semplicissima osservazione. Secondo l'elenco A i debiti degli Stati Sardi, sacri, sacrissimi (non lo metto in nessun dubbio), ascendono alla cifra di 63,836,249 di rendita; il debito dello Stato napolitano a 26 milioni; quello della Sicilia a 6,800 mila; quello della Toscana a 5,865 mila e rotti; quello della Lombardia a 7,531,185; quello di Modena a 794,534; quello di Parma a 550,453, e quello di Bologna a 121,500.

E quindi fatto un semplice paragone si vede quanta sia la sproporzione del debito degli Stati Sardi con quelli delle altre province. Nè io intendo procedere ad una ragione composta di quello che sia popolazione, estensione, topografia, risorse interne, commercio attivo o passivo; perchè mi troverei con un calcolo molto avanzato: e nè tampoco intendo di andar rivangando queste cose per cui si andrebbe fino alla genesi dei debiti, quando tutte le province d'Italia sono di buon accordo, di buon volere venute a rifondere in uno solo tutti i debiti rispettivi, che rappresentasse senza eccezioni il debito di tutta la Penisola. Onde credo che ciò sia bastante per calmare tutte le suscettività, per far tacere ogni privato interesse e fin per rendere paghi anche gli animi più schiltosi.

Senatore **Giulini**. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha osservato che alcuni debiti che hanno una costituzione loro propria sono stati messi a parte non come tutti quelli della stessa categoria.

Ma veramente tutti i debiti dell'attuale regno d'Italia hanno una costituzione propria, e se noi andassimo a ricercare l'origine di ciascuno, l'opera della unificazione assai difficile diventerebbe.

L'unificazione dei debiti la più larga possibile, è una necessità nazionale.

Noi abbiamo d'uopo di presentare l'Unità Italiana all'Europa sotto le forme del debito pubblico, essendo esso uno dei mezzi di comunicazione continua tra i singoli Stati e l'Europa.

Il bisogno di unificare questi debiti porta con sè inevitabilmente qualche sacrificio sui debiti stessi. È cosa inevitabile.

Nell'altra discussione che precedette, cioè quella del Gran Libro, io mi permisi di fare una proposizione ardita in vero, che non fu accolta.

La mia intenzione con quella proposta era di dare a tutti i creditori un tale vantaggio da autorizzare per tutti un solo livello.

Ma col togliere quel vantaggio, non scomparve la necessità di venire ad ogni modo alla unificazione. Io potrei citare fra i debiti che sono unificati e dei quali non si reclama il collocamento a parte uno che ha una costituzione propria. Vo' dire il debito del Monte Lombardo-Veneto.

Questo debito ha un fondo d'estinzione diverso affatto da quello di tutti gli altri debiti del Regno, perchè tutti

gli altri hanno un fondo d'estinzione sul bilancio dello Stato e questo lo ha in proprietà proprie e separate. Furono queste proprietà assegnate nel 1811 da Napoleone I al Monte Napoleone, e la patente del 1822 attribuì tutta la parte di esso che spettava all'Austria alla estinzione del debito del Monte Lombardo-Veneto.

Questa è realmente una costituzione propria. Questo fondo di estinzione fu assai manomesso e fu ridotto al di sotto di quello che dovrebbe essere; pure è certo che in altri tempi esso influì favorevolmente sui corsi delle cartelle del Monte, che salirono sino al 116, ed ancora al presente malgrado le malversazioni, rappresenta un valore di certa entità.

Il Monte quindi potrebbe essere collocato a parte perchè veramente ha una dotazione di carattere speciale, e sarebbe lecito di domandare che questo fondo avesse ad essere erogato a favore del debito al quale è applicato. Io però questa domanda non la faccio, e non fu fatta nemmeno alla Camera dei Deputati. Nè ciò fu per oblio, perchè molti dei Deputati e molti anche dei Senatori qui presenti appartenenti alle proviace lombarde si sono radunati per vedere se era il caso di reclamare la separazione, e fu conchiuso di non re lamarla, perchè il grande principio dell'unificazione voleva che questa sezione importante del debito nazionale avesse ad essere unificata. Ma io adoperando le parole della relazione della Camera dei Deputati, dico che se si passò sopra al debito del Monte, si può passare sopra a debiti che hanno carattere assai meno distinto.

I debiti Sardi dei quali si tratta, è vero che hanno una parte d'estinzione per estrazione a sorte. Ma se mi arresto ad osservare, trovo, che questa è un'estrazione lentissima e scarsa, onde non può avere una grandissima influenza sul corso.

Per conseguenza insisto perchè i debiti inscritti nella tabella B e C abbiano ad essere conservati al loro posto attuale.

Presidente. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Di Revel**, *Relatore*. Quando ho detto che nella tabella D erano stati conservati i debiti che avevano una speciale costituzione, io ho dovuto intendere quelli che in ragione della loro costituzione non potevano subire una trasformazione senza che venisse vulnerato un principio di giustizia quale io riconosceva nei due debiti del 1819 e del 1831 rispetto all'estrazione.

L'onorevole preopinante ha voluto fare dei confronti. Ha detto: se voi conservate nella tabella speciale queste rendite del 1819 e del 1831, voi fate una parzialità. Le rendite del Monte Lombardo-Veneto avevano una dotazione propria la quale cessa dal momento in cui esse vengano unificate colle altre.

Io non disconosco il merito delle osservazioni in punto di fatto. È verissimo che le rendite lombardo-venete avevano un fondo proprio, un assegnamento di stabili in proprietà per dotazione; ma l'ammortizzazione in che modo si faceva? Al pari? No: al corso. La differenza sta solo in questo, che invece le altre rendite godevano d'un assegnamento sul bilancio dello Stato, quelle del Monte Lombardo-Veneto lo avevano in fondi stabili: ma io non ci vedo nessuna distinzione: i beni erano amministrati dalle Finanze, ed i redditi passavano al Monte per fare gli acquisti al corso. Del resto anche questo particolare modo di fare i fondi per l'estinzione non valse che non avvenisse anche per quelle rendite la sospensione dell'ammortizzazione, come avvenne per le rendite dell'antico Stato Sardo.

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**, *Relatore*. Che poi i portatori od interessati nelle rendite del Monte Lombardo-Veneto non abbiano creduto di fare opposizione alla conversione, alla unificazione di quelle rendite colle altre tutte, io ne trovo anche un motivo sufficientemente plausibile in ciò che mediante questa unificazione cessa a riguardo di tali rendite l'imposta di cui sono ancora attualmente gravate. Se non isbaglio, questa ammonta a 500 o 600 mila lire.

Ora per effetto dell'unificazione cessa quest'imposta, e tali rendite trovano un vantaggio nell'essere alleggerite di tanto alla differenza di quelle dell'antico Stato Sardo, le quali a vece di trovare vantaggio, trovano lo scapito di quel tanto per cento che perdono, e che è la differenza appunto motivata dall'essere o no estratte a sorte, dal godere o no del premio che loro fu primitivamente assicurato. Quindi a me pare che il principio che regge una parte non sia lo stesso che regge l'altra, anzi vi sia antagonismo fra le due, mentre l'una tratta *del lucro capitando*, e l'altra *de damno vitando*.

Presidente. La parola è al Senatore Giulini.

Senatore **Giulini**. Non vengo a negare che il metodo di estinzione accennato dall'onorevole signor conte Di Revel per le rendite piemontesi del 1819 e 1831, non sia diverso da quello del Monte Lombardo, ma dico che il Monte ha un fondo d'estinzione diverso da quello degli altri debiti, sebbene esso sia al corso.

È vero che era stato sospeso l'esercizio dell'estinzione stessa, ma è vero anche che esiste una proprietà costituita a parte che ha oggi ancora un valore abbastanza considerevole: questa proprietà attualmente non è più tutta in fondi stabili, anzi una parte è in rendite acquistate col prezzo dei beni stabili venduti.

Ad ogni modo esiste una proprietà la quale è costituita a parte. Questo capitale potrebbe agevolmente essere adoperato ad una estinzione propria che avrebbe un'influenza sovra l'attuale corso. Il signor conte Di Revel fa osservare che la rendita del Monte viene ad avere un vantaggio della unificazione; ed è vero, ma è un vantaggio temporaneo: l'imposta della rendita è propria della Lombardia e passando il debito al Regno d'Italia, il tributo cessa.

Ma se io sono ben informato, nei progetti di legge per le imposte che sono stati presentati alla Camera dei Deputati, vi è quello di un'imposta sulle rendite; se,

come è probabile, la legge è votata, lo sgravio riescirebbe assai breve.

Ad ogni modo conchiudo col dire che il vantaggio dell'assimilazione è utile per lo Stato, e credo che ridonderà anche a beneficio dei creditori, e mi faccio forte di domandare che tutta l'assimilazione possibile sia praticata.

Perciò credo che anche un piccolo vantaggio derivante da limitata estinzione per estrazione, abbia a cedere davanti ad opera sì grande.

Presidente. Sospendo per un momento la discussione di questa legge per dar la parola al Ministro dell'interno per la presentazione di progetti di legge.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati dalla Camera dei Deputati, l'uno per l'autorizzazione di spese straordinarie, per la costruzione di un carcere cellulare giudiziario nella città di Cagliari, l'altro per disposizioni temporanee amministrative.

Presidente. Do atto al Ministro dell'interno della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti per il solito corso.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il Guardasigilli, un progetto di legge per la convalidazione del Decreto Regio 31 dicembre 1860 relativo alla proroga del termine fissato ai procuratori per prestare la malleveria.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà pure stampato e distribuito.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

Presidente. Si riprende la discussione dell'art. 3 del progetto di legge sull'unificazione dei debiti dello Stato.

La parola è al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Quando proponeva l'unificazione dei vari debiti che esistevano nelle varie provincie d'Italia, esaminai accuratamente quale era l'indole economica di tutti questi varii debiti.

Io posso ora con animo lieto far palese al Senato che le condizioni speciali, economiche, dei debiti delle varie provincie e tutti i vantaggi dei quali godevano, li conservano coll'unificazione; quindi io non credo che sia luogo di parlare di un debito piuttosto che di un'altro, oggi che si tratta di dare a tutti una sola forma, e sottoporli tutti ad una legge, poichè nessun titolo di credito ha sofferto, come nessun titolo si è avvantaggiato a preferenza di un altro. Fatte queste brevi osservazioni, entrerò immediatamente a parlare dei debiti del 1819 e del 1831. Colla legge del 1819 il Governo, allora Piemontese, diceva: io contrarrò un debito, a questo debito assegnerò uno per 0[0 di fondo d'estinzione, colla metà di questo fondo io farò ogni anno un'estinzione estraendo a sorte e rimborserò i titoli estratti alla pari; coll'altro mezzo per cento mi riserbo la facoltà di ricomprare al corso; poi io avrò facoltà di ricomprare al corso una quantità *maggiore* di quella che col mezzo per cento potrei riscattare a sorteggio in quanto che tutti i frutti delle rendite riscattate, accresceranno esclusivamente il fondo per estinguere al corso; cosicchè per le rendite a sorteggio, era sempre fisso il fondo del mezzo per cento, e il fondo per l'acquisto a corso andava ad accrescersi con il risparmio degli interessi per le rendite tolte dalla circolazione. Questi debiti non si estinguevano nè in pari tempo, nè per porzione uguale; un debito il quale abbia un per 0[0 di fondo di estinzione, il qual fondo si accresca per i frutti della rendita riscattata, non ho bisogno di dire che si estingue in 36 anni e sei o sette mesi e alcuni giorni. Or dunque se il Governo Piemontese avesse fatto il riscatto tanto alla pari, come al corso, il debito del 1819 non esisterebbe più poichè sono trascorsi al di là di 36 anni. Se adunque il Governo per ciò che riguarda l'estrazione alla pari, l'ha eseguita colla massima precisione e annualmente e quella rendita rimane in corso, vi rimane per effetto soltanto di non aver riscattata la rendita, che aveva facoltà di acquistare al corso, perchè se l'avesse riscattata ai prezzi che correvano come ha fatto il sorteggio rigorosamente ogni anno, questa rendita non esisterebbe più. Or dunque se la rendita che non è stata estratta al corso, non si mettesse nella condizione nella quale furono, e saranno tutte le rendite che avevano un fondo d'estinzione, del quale per varie cagioni non si è fatto uso, che cosa ne seguirebbe? Si crederebbe forse che il Governo oggi avesse assunto l'obbligo di riscattare al pari, cioè al sorteggio tutta la rendita tuttora vigente, quando per le sue condizioni economiche non ha potuto comprare al corso? Quando ciò fosse le condizioni primitive sarebbero riuscite immensamente favorevoli ai compratori di quei primi titoli, e al di là dei primitivi patti, e dei vantaggi promessi, e lo Stato sopporterebbe un aggravio ed un danno non lieve.

Or dunque, fatta la considerazione che al fine dei 36 anni e vari mesi, se il Governo fosse stato in condizione non solo di riscattare la rendita al sorteggio, ma anche di valersi della sua facoltà di ricomprare al corso il debito del 1819, questa rendita più non esisterebbe, e poichè la rendita a sorteggio è stata riscattata annualmente colla massima precisione, il rimanente della rendita, lo ripeto, non può appartenere che a quella parte che si doveva riacquistare al corso. Se questo è vero, come a me pare indubitato, ne consegue che quella parte che si doveva riacquistare e non si è comprata al corso, è una parte di debito che deve entrare nella famiglia di tutti gli altri debiti ai quali era assegnato l'1 0[0, ma che per le condizioni finanziarie dello Stato, non si è speso al riscatto della rendita, ai prezzi correnti.

Per siffatte considerazioni mi sembra che intorno alla rendita del 1819 non possa cadere alcun dubbio.

In quanto alla rendita del 1831, dirò che essendo trascorsi i 30 anni, e il riscatto al pari al sorteggio essendosi fatto annualmente senza l'interruzione neppure di un anno, non mancherebbero più che cinque o sei anni perchè la rendita fosse tutta estinta. Ma da un calcolo preciso che ho fatto fare al Ministero da abili matematici, si rileva che a tutto il 1848, quando si fosse fatta l'estrazione nei limiti prefissi e promessi, si sarebbero dovuti riscattare 106 mila lire di rendita: invece a tutto il 1848 la somma estratta ascende a 293 mila lire. Ora poichè, come ho fatto osservare, i frutti della rendita riscattata accrescevano esclusivamente il fondo d'ammortimento per l'acquisto della rendita al corso, mentre rimaneva fisso quello che riguarda il riscatto al sorteggio, ne viene la conseguenza che per avere estratto una quantità di rendita maggiore di quella che si poteva estrarre con mezzo per cento del capitale nominale, il fondo d'ammortimento per la rendita da comprare al corso era aumentato. Cosicchè se il Governo anche per la rendita del 1831, avesse voluto, o potuto riscattarla non solamente per via del sorteggio, ma anche per acquisti al corso (senza tenere a calcolo i prezzi correnti che dal 1848 in poi furono quasi sempre inferiori al pari, e quindi ponevano il Governo in posizione di riscattare un maggior numero di cartelle al corso) si vede chiaro che dalla rendita che oggi è tuttora vigente non rimarrebbero da estrarre che circa 30,208 lire poichè tutto il rimanente appartiene, come diceva, a quella rendita, che si doveva riscattare con un fondo d'ammortizzazione e che non differisce da tutte le altre alle quali fu assegnato un fondo di ammortamento, di cui o giammai, o rade volte fu fatto uso, e che da vari anni è stato, dirò così, dimenticato dal Governo. Ora domando se, a rigore, non rimanendo che una rendita di 30 mila lire, sia conveniente rimuovere una grande questione? questione che non è solamente economica, ma è della più alta importanza politica per tutta l'Italia, poichè, Signori, l'unificazione dei debiti è il primo cemento di un grande edifizio che farà un giorno la gloria e la fortuna della nazione italiana (*Bravo! bene!*).

Io credo, adesso che gli stessi portatori di titoli del 1831 (poichè non credo dover ritornare a parlare dei titoli del 1819) se fossero tutti qui presenti, volentieri farebbero getto di un obolo che potrebbe loro forse a stretto diritto spettare perchè si dicesse che la legge sull'unificazione dei debiti non ha incontrata alcuna difficoltà, alcuna opposizione nel modo col quale è stata fatta (*benissimo*); ed io lo credo tanto più, perchè essendosi voluto procedere colla massima esattezza, essendosi voluto rispettare per quanto è possibile tutti i diritti dei possessori di rendite pubbliche, l'Italia facendo la unificazione dei debiti, non ha imitato la Francia del 93, non ha imitato l'Inghilterra quando cadeva la repubblica di Cromwell, a cui succedette Carlo II, e per benignità di fortuna non è stata costretta a fare il terzo consolidato. L'Italia, per la Dio mercè non è stata nella dura necessità di non riconoscere che una piccola parte dei debiti contratti nelle varie e divise province.

Noi abbiamo poi trovato quasi tutti gli imprestiti d'Italia fatti dal 1815 in poi avere ad un dipresso le stesse condizioni, perchè una garanzia speciale sopra una tassa indiretta o sopra una rendita fondiaria ed altra garanzia d'indole congenere data ad alcuni titoli di credito, non ne variavano la natura, o ne accrescevano il pregio; molte di quelle garanzie erano speciose, come quella del Monte Lombardo Veneto il cui fondo di ammortimento all'epoca del trattato di Zurigo si componeva di un credito verso l'Austria, ossia di tanti titoli di rendita austriaca che erano in mano all'Austria.

Se i creditori del Monte Lombardo avevano per garante e debitore il Governo Austriaco, tutti i creditori del nuovo Regno hanno ben altra garante e debitrice, hanno, dico, l'Italia (*Bravo*).

Ora dirò ancora una parola, ed è che il Ministero volle riservare ad altro tempo e più tranquillo lo studio di questi debiti del 1819 e 1831; ma ha dovuto poscia convincersi dietro esame che non si violerebbe, lasciandoli fra i debiti unificabili, l'interesse e diritti di chichessia; quindi sarei molto lieto se oggi il Senato volesse approvare questa legge senza alcuna modificazione (*Vivi segni di approvazione*).

Senatore **Di Revel.** Io debbo in primo luogo rettificare una questione di fatto allegata dall'onorevole ministro delle finanze, ed è quella delle forme costitutive del debito del 1819.

Il debito del 1819 assegnava la metà dell'uno per cento per fondo d'ammortizzazione, per via di sorteggio al pari, e l'altra metà per via d'acquisto al corso, e le finanze profittavano evidentemente delle rendite che venivano man mano estinguendosi, ma non era una facoltà, era un'obbligazione detta e spiegata nei termini i più solenni; ed io mentre faccio buon conto della necessità, dell'urgenza per lo Stato della sospensione per via d'acquisto al corso, non posso trovare la stessa condizione relativamente all'ammortizzazione per via di sorteggio, perchè questa dà al titolo un valore maggiore che voi togliete, se viene ad essere tolto il diritto al sorteggio.

Io non disconosco che i calcoli matematici di cui ha parlato il signor Ministro di finanze, possano condurre a quei risultati di cui egli ha fatto parola, ma credo che un calcolo molto più semplice, quello che entra nella mente di ognuno, sia quello che ho fatto io.

Questi titoli hanno in commercio un valore maggiore di un tanto per cento, perchè godono ed hanno goduto finora di questo benefizio del rimborso al pari; se voi lo togliete loro, voi fate scapitare in mano dei portatori di questi titoli un valsente di un milione e mezzo od un milione ed ottocento mila lire, ed è appunto la cosa di cui io mi preoccupo, e che mi pare non possa essere consentita dai principii di quella giustizia assoluta che deve presiedere alla formazione delle leggi.

Del resto fu detto che quando pure questi titoli venissero unificati, i portatori dei medesimi ne rimarrebbero contenti, perchè entrerebbero nella gran massa dei debiti che hanno una più facile circolazione.

Io ho detto nella relazione a nome dell'Ufficio, che vi ha un modo molto semplice di accertare la volontà dei portatori di questa rendita, ed è quello di lasciare loro quest'ampia facoltà: se ne approfitteranno, vuol dire che vi avranno trovato il loro tornaconto, se non se ne approfitteranno vuol dire che sanno che questi titoli con questo speciale vantaggio loro assicurato hanno un valore maggiore.

E qui, ripeto, riguardo alla garanzia, questa è tanto per i debiti unificati quanto per gli altri, in quanto che è il nuovo regno che li guarentisce e non più una parte sola.

Del resto il calcolo dell'estinzione di questo debito per via di sorteggio in quel dato numero d'anni starebbe, se la esdebitazione avesse sempre potuto aver luogo allo stesso tasso; ma, o signori, è cosa di fatto che queste rendite salirono un tempo sino al 126. Io non posso quindi scostarmi dall'opinione emessa, cioè che i più triti principii di giustizia non ci consentono di togliere ai portatori in buona fede di questi titoli un diritto che è stato finora mantenuto, nonostante che il mezzo d'estinzione sia stato da una lunga serie di anni abbandonato.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, faccio osservare al Senato che l'emendamento proposto dall'ufficio centrale, ha due parti, l'una che tende a far trasportare da un'elenco ad un'altro una rendita di lire 1,041,268 74, la quale si riferisce alla creazione portata dall'Editto 21 dicembre 1819 e dalle Regie Patenti 29 giugno 1820; e l'altra che è di L. 856,292 45, che si riferisce alla creazione portata dal Regio Editto 30 maggio 1831.

Metterò dunque distintamente ai voti queste due parti d'emendamento.

Chi intende di trasportare dall'elenco B a quello D la partita di L. 1,041,268 74 sorga.

(Non è approvata).

Chi intende trasportare egualmente dall'elenco B a quello D la partita di L. 856,292 45 sorga.

(Non è approvata).

Metto quindi ai voti l'articolo terzo, che rileggo.

« Art. 3. I debiti enumerati nell'elenco B. unito alla presente legge, saranno inscritti nel Gran Libro del debito pubblico in rendita consolidata 5 per 0[0 ».

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 4.

« Art. 4. I debiti enumerati nell'elenco C, parimenti unito alla presente legge, saranno inscritti in rendita consolidata 3 per 0[0.

« Per quelli di Napoli e di Lombardia che sono attualmente al 4 per 0[0 s'iscriverà la stessa quantità di rendita in rendita consolidata 3 per 0[0. Potranno peraltro i possessori nell'atto di presentare i titoli, giusta il successivo articolo 9, dichiarare che prescelgono la rendita 5 per 0[0, nel qual caso verrà a loro favore iscritta la stessa quantità di rendita in rendita consolidata 5 per 0[0 ».

(Approvato).

« Art. 5. I debiti enumerati nell'elenco D saranno separatamente inclusi nel Gran Libro colla rendita e colle condizioni che hanno di presente.

« I titoli in corso di detto elenco dovranno essere cambiati in titoli nuovi consimili di debito pubblico del Regno d'Italia, fino a che non sieno per legge iscritti in rendita consolidata 5[3 per 0[0. Con Decreto Reale sarà determinato, per cadauna categoria dei medesimi, il tempo dentro il quale dovrà eseguirsi il cambio ».

(Approvato).

« Art. 6. Le rate semestrali della rendita consolidata 5 per 0[0 saranno pagate il primo gennaio ed il primo luglio di ogni anno.

« Quelle semestrali della rendita consolidata del 3 per cento il primo aprile ed il primo ottobre ».

« Le rate delle altre rendite alle loro rispettive scadenze ».

(Approvato).

« Art. 7. Le iscrizioni del 5 per 0[0 consolidato al portatore saranno di L. 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000.

« Quelle del 3 per 0[0 consolidato al portatore saranno di L. 3, 6, 12, 30, 60, 150, 300, 900 ».

(Approvato).

« Art. 8. Le iscrizioni nominative del 5 per 0[0 consolidato potranno essere di L. 5 e di qualunque somma che ne sia il multiplo.

« Quelle del 3 per 0[0 consolidato potranno essere di L. 3 e di qualunque somma che ne sia il multiplo ».

(Approvato).

« Art. 9. Gli antichi titoli nominativi e al portatore che rappresentano le rendite le quali, in virtù della presente legge, debbono iscriversi in rendita consolidata, dovranno essere presentati nel termine di un anno alla direzione generale del Gran Libro, o alle direzioni particolari del Regno, o agli uffici che saranno destinati all'estero, dove ne sarà fatto il cambio con nuovi titoli ».

A quest'articolo si sarebbe proposto dall'ufficio centrale un emendamento.

Interpellerò il medesimo se insiste nel suo emendamento di prolungazione del termine stabilito da questo articolo.

Senatore **Di Revel**, *Relatore.* Dietro le spiegazioni che il signor Ministro delle finanze ebbe a dare all'ufficio centrale, che si trovò casualmente riunito, sulla necessità stringente che questi titoli siano prodotti, perchè l'unificazione possa essere fatta, l'ufficio centrale rinunzia al suo emendamento, massime che non veniva che occasionalmente ad un altro più importante, che il Senato ha stimato di rigettare.

Intanto però è persuaso l'ufficio centrale che spirato l'anno ove rimanesse tuttavia ancora una partita di rendita di una certa entità, e che vi fossero considerazioni le quali potessero consigliare di non usare in modo assoluto di questo diritto realmente molto rigido, poichè priva i redditarii dei semestri maturati, mentre le prescrizioni in materia di debito pubblico sono molto più ampie, è persuaso, dico, l'ufficio che il signor Ministro a quell'epoca, proporrà qualche temperamento all'uopo.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 9.

(Approvato).

« Art. 10. Quando nel cambio de' vecchi coi nuovi titoli non si potesse pareggiare la rendita dai medesimi rappresentata per la differenza inferiore al *minimum* fissato negli articoli 7 ed 8, che rimanesse a favore dei possessori, saranno dati ai medesimi degli assegni provvisorii nominativi o al portatore. »

(Approvato)

« Art. 11. Gli assegni provvisorii potranno essere cambiati in titoli di rendita consolidata, semprechè riuniti formino una rendita non inferiore a quelle determinate negli articoli 7 ed 8.

« La riunione potrà essere fatta tanto dai privati, quanto dall'Amministrazione del debito pubblico, alla quale è data facoltà di acquistare al prezzo corrente i suddetti assegni, purchè siano liberi da ogni vincolo. »

(Approvato)

« Art. 12. La iscrizione della rendita consolidata sarà fatta colla decorrenza del semestre incominciato.

« Le differenze che passano fra le scadenze delle rate dei vecchi e nuovi titoli saranno computate, nel pagamento del primo semestre, a favore dell'Amministrazione o a favore del titolare o portatore del titolo, secondo i casi; e verranno pagate in contanti. »

(Approvato)

« Art. 13. Decorso l'anno stabilito nell'articolo 9 per la presentazione dei vecchi titoli, non saranno più dovute le rate semestrali scadute sui medesimi. »

(Approvato)

« Art. 14. Spirato un anno dalla pubblicazione della presente legge, gli agenti di cambio ed i notai non potranno più prestare il loro ufficio per operazioni relative alla rendita rappresentata dai vecchi titoli dei debiti enumerati negli elenchi B e C.

« Possono per altro prestarsi alle dette operazioni in quanto esse segnano davanti all'Amministrazione del debito pubblico, e in conformità delle prescrizioni della legge presente.

« In caso di contravvenzione saranno puniti con una multa da lire 50 a lire 500, e colla sospensione da 15 giorni a tre mesi dall'esercizio della loro professione. »

(Approvato)

« Art. 15. I certificati e le cartelle che saranno rilasciati in cambio de' vecchi titoli saranno esenti dal pagamento del dritto di bollo. »

(Approvato).

« Art. 16. Le nuove iscrizioni saranno conformi alle vecchie, qualunque sia la loro intestazione e la natura del vincolo a cui sono soggette, ma non potranno in seguito trasferirsi con altre regole e vincoli diversi da quelli determinati dalla legge costitutiva del Gran Libro. »

(Approvato).

« Art. 17. Le iscrizioni delle rendite appartenenti a corpi morali, opere pie, fondazioni, dotazioni e simili, dovranno sempre portare l'indicazione della persona o dell'Amministrazione che rappresenta il credito. »

(Approvato).

« Art. 18. Le regole e le prescrizioni contenute nella legge costitutiva del Gran Libro saranno applicate alle altre rendite, che si manteranno distinte da quelle che vengono iscritte e consolidate sul medesimo, in quanto non si oppongono alle condizioni speciali derivanti dalle leggi, o dagli atti delle rispettive loro creazioni. »

(Approvato).

« Art. 19. Con Decreto Reale saranno stabilite le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge presso la direzione generale, le direzioni particolari, e per la destinazione degli uffizi all'estero. »

(Approvato)

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto prego il Senato di fissare l'ordine del giorno per domani. Proporrei al Senato di riunirsi al tocco negli uffici per l'esame delle leggi che furono oggi presentate dal signor Ministro delle finanze e dal signor Ministro dell'interno; quindi alle due in seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge: 1° per la costruzione di un ponte in chiatte sul fiume Po presso Cremona; 2° per la istituzione della Cassa invalidi della marina mercantile. E ciò se il Senato intende, in vista delle circostanze in cui siamo e della necessità di accelerare i nostri lavori, di ammettere che si prescinda dal termine preventivo di 48 ore. Se non vi è opposizione intenderò come aderente il Senato.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge approvati dalla Camera dei Deputati, una per l'autorizzazione di spese straordinarie occorrenti a migliorare il porto di Rimini; e l'altro per l'approvazione della Convenzione con la Società delle ferrovie romane per la costruzione e l'esercizio di un tronco di strada ferrata da Ravenna a Bologna e Ancona, e per la riorganizzazione della Società delle ferrovie romane.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti . . 70	Il Senato adotta.
Favorevoli . . 64	La seduta è sciolta (ore 4 3/4).
Contrari . . . 6	

LIII.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Omaggio — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione alla Società del ponte sul Po presso Cremona di costrurre un ponte di chiatte sul detto fiume, e di riscuotere un diritto di pedaggio — Discussione sul progetto di legge per l'instituzione di una Cassa invalidi della Marina mercantile — Instanza del Senatore Pareto — Aggiornamento della discussione del prementovato progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

(In principio della seduta trovasi al banco dei Ministri il Ministro dei lavori pubblici, e poco dopo esce dall'aula).

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge il processo verbale della precedente tornata che è approvato).

Presidente. Debbo pregare il Segretario signor Senatore D'Adda a dar lettura di alcune domande di congedo. Credo di essere l'interprete dei sentimenti del Senato dicendo, come nelle circostanze attuali quelli fra i Senatori che si assentano dall'esercizio delle loro funzioni, debbono avere gravi motivi. Sono certo che tutti i signori Senatori, quelli che sono qui presenti lo dimostrano col fatto, e quelli che sono assenti vorranno persuadersene, si faranno una ragione della rilevanza dell'ufficio che noi teniamo, e dell'importanza delle circostanze in cui versiamo.

(Sono lette dal Senatore *Segretario* **D'Adda** le lettere dei Senatori Cambray-Digny, Taverna e Ridolfi, i quali per ragioni d'ufficio domandano un congedo che loro è dal Senato accordato).

Il signor professore cav. Bernardo Bellini fa omaggio al Senato di un suo *panegirico in versi latini in morte del conte Cavour*.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE DI CHIATTE SUL FIUME PO PRESSO CREMONA.

(Vedi atti del Senato, N. 57)

Presidente. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge relativo alla costruzione di un ponte di chiatte sul fiume Po presso Cremona.

Leggo il progetto di legge (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola rileggerò i singoli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. La Società del ponte sul Po presso Cremona è autorizzata a costruire nella località da determinarsi, di accordo col Governo, un ponte di chiatte sul fiume Po, ed a riscuotere per anni sessanta, dal giorno in cui il ponte andrà in esercizio, il diritto di pedaggio sulle basi della tariffa da promulgarsi con decreto reale. »

(Approvato).

« Art. 2. In qualunque tempo, per causa di pubblica utilità e specialmente di costruzione di un ponte stabile in servizio pubblico o di via ferrata, il Governo rivocasse le concessioni di cui all'articolo precedente, la Società non avrà diritto ad alcuna indennità. »

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA INSTITUZIONE D'UNA CASSA PER GLI INVALIDI DELLA MARINA MERCANTILE

(V. atti del Senato N. 22.)

Per risparmiare tempo al Senato si faranno i due squittinii segreti in fine della seduta; e frattanto si passa al secondo progetto di legge portato dall'ordine del giorno che è quello relativo alla costituzione di una Cassa invalidi per la marina mercantile. Leggo il progetto di legge:

« Art. 1. Saranno istituiti cinque Corpi morali sotto la denominazione di Cassa degli invalidi della marina mercantile, con sede nelle città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona. »

« Art. 2. Questa istituzione ha per iscopo:

a) Di accordare pensioni o sussidi agli individui inscritti nelle matricole della gente di mare, che hanno retribuito alla Cassa, alle loro vedove ed orfani;

b) Di accordare soccorsi alla gente di mare navigante sotto la bandiera nazionale che si trovi priva di risorse sotto il peso di avvenimenti gravi ed imprevisti. »

« Art. 3. Il fondo di ciascuna Cassa si compone:

a) Della retribuzione imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali nella proporzione stabilita nella tabella annessa alla presente legge;

b) Dei beni provenienti da doni o lasciti, impieghi od acquisti;

c) Dei proventi devoluti alla Cassa in forza di speciali disposizioni di legge. »

« Art. 4. La prima di queste Casse spande i suoi effetti sul territorio marittimo che si stende dalla frontiera francese alla Magra, dell'isola di Sardegna, ed altre adiacenti.

« La seconda su quello della Magra a Terracina e delle isole dell'Arcipelago toscano:

« La terza da Terracina al Capo di Santa Maria di Leuca;

« La quarta sul litorale dell'isola di Sicilia ed altre adiacenti;

« La quinta sul litorale Adriatico fino a Capo Santa Maria di Leuca; »

« Art. 5. Le rendite delle Casse per gli invalidi saranno riscosse coi privilegi fiscali, tranne quelle derivanti da censi, mutui ed altri simili fonti. »

« Art. 6. Gli esattori delle contribuzioni potranno essere incaricati delle riscossioni per conto delle Casse degli invalidi. »

« Art. 7. Con apposito Regolamento approvato per Decreto Reale sarà provveduto:

a) Alla organizzazione di Consigli elettivi a cui sia affidata l'amministrazione di queste Casse;

b) Al modo e forma di amministrazione e di contabilità. »

« Art. 8. Le condizioni necessarie al conseguimento delle pensioni e dei sussidii, le quote e le norme della concessione saranno determinate proporzionatamente alle risorse di ciascuna Cassa, con uno speciale statuto compilato dai Consigli elettivi e sancito da un Reale Decreto. »

« Art. 9. I Consoli generali dei circondari marittimi ove hanno sede le Casse, saranno presidenti dei Consigli di amministrazione con voto deliberativo. »

« Art. 10. Le Casse degli invalidi sono poste sotto la sorveglianza della superiore autorità amministrativa del luogo in cui hanno sede. »

« Art. 11. Sono approvati dall'autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse:

« *a*) I bilanci presuntivi ed i conti consuntivi;

« *b*) I contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili, e l'accettazione o rifiuto di doni e lasciti;

« *c*) Le deliberazioni per cui si accordano pensioni e sussidii, ed in generale tutte quelle che interessano il patrimonio della Cassa, e che non concernano l'esecuzione dei bilanci o di altre deliberazioni regolarmente approvate. »

« Art. 12. L'Autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse prima di approvare il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo, dovrà comunicarli al Ministro della marina, il quale, ove abbia osservazioni da fare intorno ai medesimi, le porterà a conoscenza della autorità medesima nel termine di 15 giorni. »

« Art. 13. L'approvazione, di cui all'articolo precedente, risulta dal visto apposto al verbale dell'Autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse. »

« Il rifiuto di approvazione dovrà essere motivato. »

« Art. 14. Contro le decisioni dell'Autorità superiore l'amministrazione della Cassa potrà ricorrere al Re, che provvederà, previo parere del Consiglio di Stato. »

« Art. 15. Coloro che si sentono gravati dalle decisioni dei Consigli potranno appellare all'Autorità superiore amministrativa; dalle decisioni della quale è pure ammesso il ricorso al Re, che provvederà, udito il parere del Consiglio di Stato. »

« Art. 16. L'Autorità superiore amministrativa veglia al regolare andamento dell'amministrazione della Cassa, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, riconosce se vi sono osservate le leggi e gli statuti, e può in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di Cassa del tesoriere. »

« Art. 17. Quando una Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi ai regolamenti e non compia le obbligazioni che le sono imposte, o ricusi di provvedere nell'interesse della Cassa, potrà essere disciolta con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. Collo stesso Decreto sarà provveduto all'Amministrazione della medesima per i soli affari correnti.

« L'Amministrazione nuova dovrà essere costituita nel termine di mesi 3. »

« Art. 18. La Cassa di risparmio e beneficenza per gli invalidi della marina mercantile esistente in Genova, quella del Riscatto in Livorno, quella dei Sussidii per gli invalidi della marina in Ancona, sono soppresse.

« La nuova Cassa, instituita in Genova, acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa di risparmio e di beneficenza; quella instituita in Livorno acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa del Riscatto; quella instituita in Ancona l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa dei Sussidii.

« Queste tre Casse continueranno ad essere regolate dalle norme vigenti sino a che siano emanati gli statuti di cui all'art. 8. »

« Art. 19. Per l'ammissione ai benefizii della nuova Cassa, sarà tenuto conto alla gente di mare compresa

nella circoscrizione indicata nel primo paragrafo dello articolo 4; alla gente di mare di Livorno ed a quella di Ancona, della retribuzione fatta alle Casse prenidicate di Risparmio e di beneficenza, del riscatto e dei sussidii. »

Tabella della retribuzione mensuale imposta agli equipaggi dei bastimenti.

Capitano di lungo corso	»	5 00
Capitano di gran cabotaggio	»	3 50
Padrone, marinaro autorizzato per il piccolo traffico o per la pesca illimitata ed all'estero	»	2 50
Ufficiale di bordo	»	1 50
Basso ufficiale	»	1 25
Marinaro	»	1 10
Mozzo	»	0 80

La discussione generale è aperta.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Avrei a domandare qualche spiegazione al signor Ministro della marina, ma duolmi di non vederlo qui presente.

Presidente. L'abbiamo fatto avvertire: e speriamo che verrà a momenti.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Io credo che la Presidenza avrà comunicato l'ordine del giorno al signor Ministro della marina del quale sarebbe dovere essere qui presente, per non ritardare le deliberazioni del Senato. Io sarei quasi per temere che non gli fosse stato comunicato l'ordine del giorno, vedendo che il Ministro non viene; e giacchè siamo qui inoperosi, vedendo che prolungasi l'assenza lamentata dell'organo del Governo, vorrei cogliere l'occasione per domandare alla Presidenza se si è veramente comunicato al signor Ministro della marina l'ordine del giorno della attuale seduta, poichè non è dignitoso che un Corpo deliberante debba ritardare le sue deliberazioni per l'assenza del signor Ministro che debbe sostenere la discussione della legge sottoposta all'approvazione del Senato.

Presidente. La Presidenza veglia a che il servizio si faccia regolarmente, e che tutti gli ordini del giorno siano comunicati ai signori Ministri. Di più vi è un registro in cui la persona che porta le distribuzioni di stampati e di atti al Ministero si fa fare la ricevuta della trasmissione. Per conseguenza non posso credere che vi sia mancanza nè nella trasmissione degli ordini del giorno, nè nella distribuzione degli stampati del Senato al Ministero.

È sicuramente con grande rammarico che vediamo che l'inconveniente accaduto pochi giorni fa, si ripeta oggi, e trovo opportuno che se ne sia fatta parola perchè appunto rimanga segno di questo rammarico che sentiamo noi tutti di vederci ritardati nelle nostre deliberazioni per mancanza della presenza dei Ministri.

Senatore **Pareto**. Io non dubitava certo che il Presidente avesse mandato ad avvertire il Ministro, ma quanto ho detto si è perchè voleva che si chiarisse la posizione nostra.

Dirò poi che è inconvenientissimo il dover perdere tempo in questa maniera, perchè forse il Ministro si è scordato di quello che doveva al Senato.

Presidente. Procederemo ora allo squittinio segreto sopra il progetto di legge già approvato.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Prima di proclamare l'esito della votazione converrà che si fissi l'ordine del giorno per domani.

Se il Senato consente di passare oltre alla regola dell'intervallo delle 48 ore, si potrebbe l'ordine del giorno fissare in questa conformità: al tocco potrebbe radunarsi negli uffizii per l'esame di quei progetti che non sono ancora stati esaminati, e alle due in seduta pubblica per la discussione dei due seguenti progetti di legge.

1. Riforma delle tasse marittime;

2. Rimborso ai Comuni di parte degli interessi sui debiti da essi contratti colla Cassa dei depositi e prestiti per causa delle requisizioni austriache del 1859.

Naturalmente il progetto che doveva essere discusso oggi sarà portato pel primo all'ordine del giorno di domani.

Se non vi è nessuna osservazione l'ordine del giorno sarà fissato nella conformità anzidetta.

Risultato della votazione:

Votanti. .	66
Favorevoli .	65
Contrari . .	1

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).

LIV.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Lettera del Senatore Belgioioso — Sunto di petizioni — Discussione sul progetto di legge per l'instituzione di una Cassa invalidi della Marina mercantile — Dubbi del Senatore Vacca — Schiarimenti del Ministro della Marina e del Senatore Farina (Relatore) — Discorso del Senatore Di Salmour contro il progetto — Risposte del Senatore Farina e del Ministro della Marina — Spiegazioni del Senatore Giovanola — Replica del Senatore di Salmour — Parole del Senatore Spada a sostegno del progetto — Riflessi del Senatore Pareto — Appunti del Senatore Linati, a cui rispondono il Ministro della Marina ed il Senatore Giovanola — Chiusura della discussione generale — Osservazione del Senatore Farina sulla petizione di 120 capitani genovesi, della quale propone il rinvio al Ministero della Marina, appoggiato dai Senatori Pareto e Sauli — Adozione del proposto rinvio della mentovata petizione — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Osservazione e proposta del Senatore Di Salmour sull'art. 3, combattuta dal Senatore Farina e dal Ministro della Marina — Replica del Senatore di Salmour — Parole al riguardo del Senatore Pareto — Nuove osservazioni del Senatore Farina — Approvazione dell'art. 3 — Emendamento all'art. 4 proposto dall'ufficio centrale — Osservazioni del Ministro della Marina — Sospensione della votazione sugli articoli 4, 6 e 9, ed approvazione degli articoli 5, 7 al 14 — Soppressione dell'art. 15 proposta dall'ufficio centrale — Spiegazioni del Senatore Giovanola — Considerazioni del Ministro della Marina contro la proposta soppressione — Risposta del Senatore Farina — Osservazioni del Senatore De-Monte in appoggio della soppressione — Reiezione della medesima — Approvazione dell'art. 15 e degli articoli 4, 6 e 9 stati sospesi, non che degli articoli 16 al 18 — Osservazione del Senatore Spada sull'intitolazione della Tabella — Risposta del Ministro della Marina — Approvazione dell'art. 19 della Tabella e dell'intero progetto — Comunicazione della Relazione della Commissione di vigilanza presso l'Amministrazione del Debito pubblico.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Marina.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge il processo verbale della precedente tornata che è approvato).

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge alcune lettere dei Senatori Bevilacqua, Casati, Gonnet, Torremuzza e Sella, colle quali per motivi di salute e di famiglia chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

Dà pure lettura di una lettera del Senatore Belgioioso, il quale giustifica la sua assenza dalla sede del Parlamento per un giorno.

Presidente. Siccome quest'assenza non è che di un giorno, io non credo abbia a concedersi congedo; non è che una semplice denunzia dei motivi per cui è impossibilitato ad assistere alla seduta.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3010. Ignazio Palmeri di Messina replica l'istanza contenuta nelle precedenti petizioni (n. 2953 e 2984) perchè venga estesa in suo favore la legge risguardante il militari privati d'impiego per titolo politico.

N. 3011. Il sacerdote cavaliere Antonio Giovanetti, già cappellano militare, porge domanda identica a quella espressa nella precedente petizione (*Manca dell'autenticità della firma*).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE DI UNA CASSA INVALIDI DELLA MARINA MERCANTILE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per l'instituzione di una Cassa

invalidi della marina mercantile, del quale si è già data lettura nella tornata di ieri.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vacca ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io non potrei che far plauso al pensiero, che informa codesto disegno di legge, imperocchè trattasi di una istituzione certamente benefica, la quale viene in soccorso di quella classe benemerita e diredata di uomini di mare, la cui vita si logora presto tra i travagli ed i disagi del navigare.

Ma quel che mi preoccupa grandemente, o Signori, egli è il modo di organamento e di attuazione di questa Cassa di risparmio, che intendesi trapiantare nelle nuove province.

È risaputo, che l'istituzione della Cassa degli invalidi fu tolta a prestanza dalla Francia ed importata nella Liguria dal Governo del primo Napoleone.

Sorse certamente con ottimi auspici e funzionò con buon successo, ma perchè?

Principalmente perchè era essa una istituzione sussidiata dal Governo, mercè un fondo di dotazione, e le contribuzioni dei marinai fecero il resto. Ma siamo forse in questi termini colla nuova legge che si vorrebbe attuare nelle province meridionali principalmente? Nulla di ciò.

Il Governo per considerazioni che io sono disposto di apprezzare, o non istima o non può aggravare l'erario di questo nuovo onere, ed è impossibile pertanto la dotazione. Che cosa avverrà dunque?

Avverrà che questa instituzione si dovrà abbandonare intieramente all'incerto successo delle retribuzioni dei marinai.

Ma in quali condizioni si trova in questo momento la marineria napoletana, a fronte della marineria genovese?

Signori. Egli è ben lungi che la marina mercantile Napolitana si trovi ora in condizioni floreuti, al paro della marina Ligure e della Francese, perciocchè la nostra marineria mercantile per le tristizie dei tempi trascorsi volse man mano in declino. Le navigazioni di lungo corso sono ben rare, e quindi incerta e precaria la condizione dei marinari, e magro il salario.

Ora io domando se in simili condizioni si può creare una Cassa d'invalidi la quale, spoglia dei sussidii del Governo, si ridurrebbe tutta ad aggravare una classe così tapina d'un balzello incomportevole?

E qual risultato ve ne ripromettete?

Avvertasi che riportandosi ai migliori calcoli, dove ancora questa istituzione avesse a prosperare senza sussidii del Governo non potrebbe dare dei risultati sensibili ed utili reali, se non dopo lungo spazio di tempo calcolato approssimativamente ad una ventina o trentina d'anni.

Ora io domando, se questa classe che vive di stenti e di scarsi salari, potrà veramente sobbarcarsi ad una imposta non lieve, per la sola prospettiva di vantaggi incerti e lontani?

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Vacca**. Chiederei inoltre se fosse permesso in fatto di associazione volontaria, poichè si tratta di società di mutuo soccorso e di previdenza, di trasmutarne l'indole essenziale e convertirla in una associazione forzata; ma io non mi soffermo di molto su questo vizio, perchè convengo che quando si ha da fare con una classe di uomini usi a menar vita spensierata e improvvida del domani, forse sta bene di imporre anche uno stimolo di più e di ridurlo ad un'imposta coattiva.

Ma io non so abbastanza raccomandare la posizione vera della nostra marina mercantile, fatta considerazione altresì che per l'attivazione della nuova leva marittima, la classe della nostra marineria mercantile avrà a subire un aggravamento di un anno di ferma. Indi è palese quante considerazioni concorrono per conciliare riguardi a quella classe.

Ma infine, io domanderei se questa istituzione si vuole sul serio estendere e con benefica azione alle province meridionali, non bisognerà forse porla in parità di condizioni rimpetto alla marina di Genova?

Il signor Ministro, se non m'inganno, all'ufficio centrale prometteva una qualche cosa, prometteva cioè che egli non sarebbe pure alieno dal provvedere più tardi ad un tal quale sussidio laddove questa instituzione facesse cattiva prova. Io mi permetterò di osservare che si potrebbe facilmente antivenire il caso della cattiva prova, la quale per me non mi lascia alcun dubbio, epperò avvisare dagl'inizi a sussidiare cotale Instituto.

Tanto più mi confermo in questa mia opinione, in quanto che veggo che lo stesso ufficio centrale in sulle prime discutendo la legge ad unanimità adottava l'idea della reiezione. Poscia dietro le spiegazioni del Ministero disdicea la prima idea e con maggiorità di suffragi si induceva ad accogliere la legge.

Tenuto conto di tutte queste circostanze che mi sembrano abbastanza gravi, io sarei pur disposto a votare la legge, laddove l'onorevolissimo signor Ministro della Marina volesse assumere l'impegno di provvedere più tardi al sussidio, e di provvedere in modo non già condizionato, ma bensì retto, e reciso, per guisa da assicurare il successo dell'instituzione.

Ministro della Marina. Io debbo, o Signori, anzitutto esprimere il mio rincrescimento di non essermi trovato ieri alla seduta del Senato. Vi fu equivoco per parte del mio uffizio nel consegnarmi le carte che dovevano farmi avvertito della seduta, ed è questo il motivo per cui non v'intervenni.

Passando ora alla questione sollevata dall'onorevole Senatore Vacca circa il concorso che il Governo sarebbe disposto a prestare alla Cassa degli invalidi da instituirsi nelle province meridionali, io dirò che non respingo menomamente l'idea di venire in aiuto di questa Cassa degli invalidi quando si sarà fatto un esperimento; ma innanzi di prendere una determinazione

a questo riguardo, bisogna vedere in qual modo questa instituzione funzionerà, bisogna sapere quali saranno i suoi bisogni. Quando la Cassa sarà veramente costituita, il Governo che prende l'iniziativa in questa quistione, ed ha interesse di sostenerla, verrà a proporre al Parlamento quei mezzi che ravviserà più acconci per sostenere quest'instituzione, che è eminentemente morale ed eminentemente utile alla popolazione marittima; quindi non esito a fare questa dichiarazione senza però significare in qual modo il Governo sarà per adempiere a questo impegno, ciò dipendendo, come dissi, dal risultato dell'esperienza che sarà fatta nei primi tempi della costituzione della Cassa.

Senatore **Farina**. Io credo di poter rassicurare l'onorevole preopinante sul probabile andamento di quest'instituzione. Anzitutto io devo premettere che se nella sua origine quest'instituzione venne sussidiata con assegni di tasse ed altre rendite dal Governo, ciò fu all'epoca della congiunzione della Cassa della marina mercantile con quella degli invalidi della marina militare, così che questi sussidii, queste sovvenzioni intieramente erano assorbite dalla classe militare.

Anzi la classe mercantile percepiva in meno annualmente una somma considerevole.

Non mi è possibile per la mancanza di dati di fatto di accennare ai risultati dell'amministrazione di queste due Casse congiunte durante il sistema francese che fu vigente in Liguria. Ma quel ch'è certo si è che dal 1816 in poi essendosi riordinata la Cassa su basi ad un dipresso identiche alle preesistenti, nel 1851, essendosi venuto a fare una specie di bilancio fra quello che aveva contribuito la marina mercantile e quello che aveva ritirato, si trovò che il contribuito era 3,144,426 franchi, e il ritirato per pensioni e sussidi non ascendeva che a 2,779,263, di maniera che ne risulta che la marina mercantile aveva avuto in retribuzione per sussidi, pensioni, ecc. 365,163 lire di meno di quanto avea contribuito. Ripartendo questa somma sui 37 anni che corsero dal 1814 (perchè la contabilità si riporta fino al 1814) al 1851, si viene ad avere annualmente un risparmio di 9,800 e più lire all'anno.

Questa è adunque tale dimostrazione di fatto alla quale è forza....

Senatore **Di Salmour**. Domando la parola.

Senatore **Farina**.... è forza che cedano anche i più riluttanti. Perchè se questa retribuzione annua del corpo della marina mercantile superò durante un così lungo periodo quello che percepivano i marinai della marina mercantile stessa, è evidente che l'istituzione poteva sussistere senza sussidii di sorta per parte del Governo; essa non avrebbe risparmiato ma avrebbe naturalmente invaso il campo dei sussidi dal Governo forniti.

A fronte di questa liquidazione io non saprei veramente che cosa si possa rispondere. Vero è che effettuatasi la separazione della marina mercantile dalla marina militare, ed assegnate alla marina mercantile, sia per sua ragione nel fondo giacente di cassa, sia in compenso delle L. 365,163 che aveva preso in meno, sia per il così detto antico fondo del riscatto degli schiavi, assegnatesi, dico, alla marina mercantile 1,300 mila e più lire di fondo, le quali costituivano, oltre al necessario fondo di giro, o come dicono i francesi di *roulement*, una rendita a favore della Cassa di 50,414 franchi all'anno, si è creduto di poter allargare alquanto la mano nei sussidi, si stabilirono delle pensioni di sussidio, delle retribuzioni maggiori che si accordarono a coloro che non avevano contribuito che per 15 anni, mentre prima non si potevano accordare se non in seguito a retribuzioni pagate per 20 anni.

In seguito a queste maggiori larghezze l'amministrazione ebbe a riconoscere che l'intiero fondo annualmente retribuito dai marinai contribuenti della Cassa, era a un di presso esaurito, di maniera che occorrendo casi straordinari, l'istituzione forse si sarebbe trovata nel pericolo di dover intaccare l'originario suo fondo.

In tale stato di cose l'amministrazione della Cassa ricorse al Governo, il quale, previo il parere dell'Amministrazione della marina mercantile, e previo quello della Camera di Commercio di Genova, presentò un progetto di legge in forza del quale le mensili retribuzioni venivano aumentate in modo che il prodotto rendeva circa un terzo di più.

Questo progetto fu presentato il 22 marzo 1853, venne adottato, ed andò in vigore col primo luglio di quell'anno. Dal 1853 in poi il capitale della cassa venne aumentato di circa 53 mila e più lire per anno, così che attualmente si trova superare l'antico fondo, stato assegnato alla Cassa, di poco meno di trecento mila lire: riporto cifre rotonde, la specificazione esatta è nella relazione.

Vede adunque il Senato, che non vi è nessun pericolo, e che dal primo giorno si può dire della sua esistenza sino a quello d'oggi, indipendentemente da qualsiasi assegnazione governativa, l'andamento della Cassa fu talmente florido, che non lascia dubbio sul suo avvenire; perchè dico anche in questi ultimi tempi, malgrado l'aumento di queste retribuzioni, costantemente il risparmio annuo superò quel prodotto originario del capitale che all'atto della separazione era stato assegnato alla Cassa.

Io credo che l'esperienza di 47 anni non mai smentita possa fornire tutta quella tranquillità, che si può desiderare in una istituzione di questa natura.

Del resto l'istituzione è talmente benefica, talmente desiderata da quelli che non l'hanno, che veramente sarebbe uno scrupolo, per così dire, per l'ufficio centrale, se, senza un pieno convincimento dell'impossibilità della riuscita, egli avesse osato proporre al Senato il rigetto di questo schema di legge.

A far cessare ogni scrupolo che possa sorgere anche nei più meticolosi, l'ufficio centrale si procurò la dichiarazione accennata testè dal signor Ministro della marina, la quale assicura, che ove per contingenze assolutamente impreviste, la Cassa venisse menomamente

a pericolare, o ne fosse incagliato il florido andamento, egli proporrebbe al Parlamento una legge onde far fronte ad una deficienza la quale, noti bene il Senato, non potrà mai essere perpetua, perchè già l'esperienza ci convince, che questa non potrà essere mai che una semplice sovvenzione per così dire di circostanza, della quale probabilmente anche il Governo potrà rimborsarsi col progredire dell'istituzione medesima.

Ciò stante, dietro l'ampia dimostrazione dei fatti, dietro l'assicurazione data dal signor Ministro della marina, l'ufficio centrale rinvenendo dalla sua opinione primitiva (opinione che non era di tutto l'uffizio centrale, ma semplicemente della maggioranza del medesimo, giacchè l'onorevole collega il Senatore Giovanola persistette sempre nell'idea, che l'istituzione possa progredire anche senza sovvenzione), la maggioranza dell'ufficio centrale in vista dei risultati di questa contabilità, e tranquillata poi ampiamente dalla dichiarazione del Ministero, non esitò punto, o Signori, a proporvi l'adozione del progetto di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca.** Non potrei lasciare passare senza risposta le osservazioni dell'onorevole preopinante; non mi pare che le osservazioni sue tolgano forza agli argomenti miei, imperocchè io non metto in forse gli splendidi risultati, che avrebbe dato la Cassa di Genova, se non che rimarrà sempre vero che la Cassa di Genova sorse sussidiata dal Governo; e qui le condizioni sono disuguali.

Ma chi non sa che in simili instituzioni si tratta di provvedere principalmente alla vita iniziale, di costituirle cioè in condizioni sin dagli esordi da poter vivere e funzionare? È questo il grave dubbio. Le spiegazioni però e le assicurazioni date dal signor Ministro della marina, cioè che era suo intendimento di provvedere alla vita ed al miglior successo di questa instituzione, mi mettono in animo nel suo nobile zelo e nella sua santa fiducia e grande solerzia da decidermi senza esitanza a votare la legge.

Senatore **Di Salmour.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Salmour ha la parola.

Senatore **Di Salmour.** Io ho domandato la parola non per fare opposizione alle conclusioni dell'ufficio centrale, quantunque io ne costituisca la minoranza, dopo di essere stato all'unanimità nominato relatore, per proporre a nome della maggioranza il reietto puro e semplice di questa legge; sorgo perchè mi trovo realmente di un'opinione contraria a quella emessa ora dal relatore, vale a dire che la sovvenzione governativa sia un ostacolo al buon andamento di questa instituzione.

Io pongo in fatto che in Francia dove sorse quest'instituzione, essa esordì qual semplice cassa di pensioni sopra ritenenze o quale assicurazione mutua sulla vita, appunto come l'istituto, che ora si propone; ma sorta nel 1709, si dovette necessariamente nel 1712 mutare la natura stessa dell'instituzione facendo intervenire lo Stato per mezzo di una sovvenzione di un tanto per cento su tutte le spese del Ministero della Marina e delle Colonie; perchè i fatti dimostrarono l'impossibilità in cui essa era di raggiungere equamente il benefico suo scopo. Ora questa instituzione campò in Francia. Fece da 150 anni bella mostra di sè in Francia tuttochè sussidiata dallo Stato.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Senatore **Di Salmour.** . . . Ma siccome rimaneva al Re lo stabilire le pensioni, sorsero in Francia precisamente gli stessi abusi che sorsero presso di noi sotto il regime assoluto, cioè, che tutte le pensioni si davano alla marina militare e poco o nulla si dava alla marina mercantile. Ma in Francia invece di mandare a monte un'istituzione eminentemente benefica e nazionale, si pensò fin dal regime assoluto di andare al riparo degli inconvenienti che si deploravano, e nel 1782, se non isbaglio, intervenne un Editto il quale stabilì per *maximum* delle pensioni la somma di L. 600, cioè le pensioni al di sopra di L. 600 erano pagate dallo Stato, e la Cassa non pagava che le pensioni non eccedenti le L. 600.

Poichè sono nell'istoria dell'instituzione in Francia, mi permettano di aggiungere che nel 1790, quando venne la rivoluzione francese, quando cioè si passarono in rivista tutte le instituzioni della Francia, l'instituzione della Cassa degli invalidi uscì vittoriosa da questo severo esame e fu più solidamente costituita; perchè riconosciuta necessaria conseguenza e complemento dell'inscrizione marittima, base della leva di mare, e pratica applicazione del principio della solidarietà della marina militare e della marina mercantile. Allora considerata sotto questo duplice concetto che presiedette alla sua instituzione, la Cassa degli invalidi di marina corrispondeva a tale un incontrastabile utile nazionale da far mantenere e giustificare la retribuzione coattiva che la alimenta, perchè le libertà da detta coazione lese, lo sono in vista della necessità in cui è lo Stato di compensare le eccezionali condizioni da esso fatte al marinaio, e da quella di strettamente connettere le due marine.

Nella Cassa degli invalidi, tutti indistintamente i marinai furono considerati quali addetti al servizio militare, e come tali chiamati a godere di questa tutelare istituzione.

La legislazione francese sulla materia sempre mantenne questo principio, tanto che al giorno d'oggi tutte indistintamente le pensioni ai marinai ed impiegati marittimi si pagano dalla Cassa sopra i fondi suoi proprii e le pensioni dette *mezze paghe*, cioè le pensioni a marinai mercantili primeggiano le altre e sono liquidate sull'ultimo grado avuto dal marinaio mercantile nella marina militare.

Dunque le vere Casse degli invalidi si uniformano al principio di considerare sempre e tutti indistintamente i marinai quali marinai militari, e con questo principio si comprende che la retribuzione coattiva sia giustificata.

Dunque la Cassa degli invalidi in Francia, tuttochè sovvenuta dallo Stato, prosperò e prospera tuttavia; essa non sfuggì agli abusi stessi che si ebbero a deplorare nella Cassa soppressa nel 1851, eppur prosperò, e diede ottimi risultamenti, ed ha per sè l'esperienza di 150 anni di buona riuscita. Di più ha il primo esperimento della rivoluzione francese, cioè il giudizio suo, oltre ancora all'ultima inchiesta parlamentare del 1849, che la riconobbe indispensabile, finchè l'iscrizione marittima rimarrà base della leva di mare.

Da noi stavano benissimo gli abusi cui accennava il relatore dell'ufficio centrale, ma io credo che se non vi fossero stati altri capitali motivi per sopprimere l'antica nostra Cassa, si sarebbe da noi rimediato, come in Francia, a questi abusi, ma non si sarebbe distrutta o manomessa questa bella istituzione. Ed in vero se la dotazione della Cassa degli invalidi della marina non fosse stata composta della tassa di navigazione e di altre tasse io sono intimamente convinto che anche all'esordire delle istituzioni liberali si sarebbe pensato due volte a distruggere questa benefica e bene intesa instituzione.

Ma siccome conveniva anzitutto al Governo l'incamerare le tasse che facevano la dotazione di questa Cassa, perchè le esigenze del commercio ne richiedevano la diminuzione, io credo che fu questo il principalissimo motivo per cui si volle scindere le due instituzioni, e lasciare da monte la instituzione militare, regolando le pensioni degli ufficiali ed impiegati colla legge generale sulle pensioni, e stabilendo questa Cassa di risparmio e di beneficenza.

Ma, o Signori, come sorse nel 1851 questa Cassa di risparmio? questa instituzione di beneficenza coattiva? Essa sorse non già coll'imporre una nuova tassa ai marinai, ma mantenendo una retribuzione coattiva da lunga mano radicata nelle popolazioni marittime degli antichi Stati; manteneva questa coazione nel punto istesso in cui con cospicuo fondo assegnato al nuovo istituto migliorava per conseguenza di molto le condizioni di coloro che subivano questa coattiva retribuzione.

Ora, o Signori, nello stabilire nelle province meridionali, dove non esiste, la retribuzione coattiva, la condizione è essa la stessa? Si estende forse l'instituzione genovese nelle stesse condizioni in cui si è stabilita a Genova? No, o Signori, sorgono le instituzioni nelle province meridionali in condizioni diverse e peggiori di quelle degli instituti delle altre province dello Stato.

Io quindi sono rimasto nella minoranza, perchè io credo, e sono intimamente convinto, che in questo momento in cui noi abbiamo votata la legge sulla leva di mare, la quale è una delle migliori nella fattispecie, e che bisogna ad ogni costo per ogni dove applicare, nel momento dico, in cui la legge nuova sulla leva gravita maggiormente sul marinaio napolitano, nel senso che esso non era astretto che ad una ferma di tre anni, mentre la nuova legge lo astringe a quattro anni di servizio militare, io credo, ripeto, che quando non havvi urgenza di stabilire in quelle province siffatta instituzione, sia inopportuno, e, dirò di più, pericoloso, volerlo fare, quando le Casse proposte per l'Italia meridionale debbono necessariamente sorgere in peggiori condizioni delle altre che tutte hanno un fondo loro proprio indipendentemente dalla retribuzione coattiva e dagli altri proventi minimi loro assegnati dal progetto di legge.

Giova osservare che per quanto benefiche siano queste Casse, il loro effetto utile non si può produrre che dopo 20 anni, od almeno dopo 15; è quindi naturale che il marinaio mercantile delle province meridionali che finora non fu assoggettato alla retribuzione coattiva, ne senta maggiormente il peso, e giunga persino a considerarla qual tassa odiosa.

Io credo dunque che questa misura desterà malcontento, e che perciò in questo momento sia impolitico il promuoverla.

Ma se questo argomento meramente politico primeggia nel mio spirito, esso è avvalorato da molti altri che sarebbe troppo lungo lo svolgere e che mi fanno persistere nella mia opinione. Ma vado più in là, e confesso che fin da principio opinai pel reietto di questa legge nel pensiero di lasciare il campo aperto al Governo per studiare meglio la questione, perchè io credo che in vista del principio di unificazione, principio che deve informare le nostre leggi tutte, sia meglio ricostituire una vera Cassa degli invalidi della marina. Quanto agli abusi essi non sono più a temersi quando libera è la discussione, quando la stampa è libera.

Con questa tassa unica si congiungerebbe ad un tempo tanto le diverse marine militari, quanto i diversi navigli mercantili italiani, e connettendoli strettamente fra di loro si farebbe opera eminentemente utile e patriottica.

Che fa invece il progetto di legge in discussione? esso fa sorgere istituti in condizioni diversissime fra di loro; non solo mantiene la retribuzione coattiva ma la stabilisce laddove non esiste, lasciando indeterminate, incerte e diversissime le norme pel conseguimento alla pensione che esser debba il naturale e necessario compenso all'imposta coazione. Il progetto di legge finalmente fa sorgere senza fondo disponibile gli istituti delle province meridionali nelle quali la ritenenza coattiva non esiste. Ora, Signori, nello stabilire una ritenenza coattiva, nuova, essa colpisce necessariamente un gran numero di marinai, i quali per l'attempata loro età non possono raggiungere il tempo voluto per il conseguimento della pensione.

Se quindi la Cassa sorge con un fondo disponibile, allora essa può dare sussidii straordinarii in certi casi, e fin dall'esordire far sentire il suo beneficio ai marinai; ma se questa istituzione sorge senza fondo disponibile, e debbe quindi forzatamente impiegare tutti i suoi proventi per costituire a tempo debito le pensioni da essa dovute, domando io come farà questa Cassa a fare sentire i suoi beneficii, a meno che defraudando il marinaio del diritto ad una pensione adeguata ai suoi ver-

samenti, dia pensioni omeopatiche, e distribuisca sussidi straordinarii con i fondi destinati a costituire eque pensioni.

Le Casse in discorso prima di venti anni non possono giungere a farsi un fondo, e ciò rilevo da fatti estesi e da calcoli non solo, ma anche da informazioni che ho prese da uomini esperti nella materia.

Le considerazioni da me finora svolte non lo furono nella speranza che la debole mia voce possa far dividere dal Senato il mio convincimento, ma sibbene perchè questo illustre consesso sappia che se io sono e rimango nella minoranza dell'ufficio centrale, egli è perchè sono intimamente convinto che con questo progetto di legge non si raggiunge lo scopo benefico che motivò la sua presentazione, e con una intempestiva premura si corre il rischio di far più male che bene a quelle provincie meridionali che detto progetto ha in mira di beneficare; che quindi più savio consiglio si è di soprassedere dal fare, e rigettando il detto progetto, lasciare al potere la strada aperta per lo studio di un solo istituto per tutto il Regno siccome mezzo eccellentissimo per l'unificazione delle marine italiane.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'onorevole preopinante ha detto molte cose che a mio senso possono fare una grande impressione nel Senato.

Le medesime pronunziò pure in seno dell'ufficio centrale, senza che avessero nella convinzione dell'ufficio potuto prevalere a quei fatti positivi, a quei risultati di cifre, a quella esperienza di 47 anni che protesta contro le asserzioni dell'onorevole preopinante.

L'onorevole preopinante, innamorato dell'idea della unione della marina mercantile colla marina militare in questa Cassa (instituzione che presso noi fece pessima prova, e contro la quale non cessarono di sorgere lagnanze fino a tanto che non si operò una divisione), non trova nessuna altra risorsa per creare questa istituzione che nelle sovvenzioni che farà il Governo.

Ma, da parte del Cielo, smetta un poco l'onorevole preopinante l'idea di attenersi semplicemente a quanto venne fatto dalle marine congiunte in Francia, e veda invece ciò che si fece non solo in Italia, ma anche in Inghilterra dalle marine separate, ed egli facilmente si persuaderà che questa istituzione anche creata senza fondi del Governo, può progredire, come ne è indubitata prova lo esempio recato, in forza del quale sino dai primi sette od otto anni la istituzione produsse questi effetti in Genova. Se così è, eguali effetti possono prodursi evidentemente anche in tutti i paesi dello Stato.

Ma non solo l'onorevole preopinante si fa illusione nel principio da cui parte, ma non tiene conto di due dati fondamentali che sono i seguenti:

In Francia la ritenzione che si fa sulla classe marittima è minore di quella che si fa presso di noi; le pensioni che si distribuiscono sono maggiori di quasi un terzo e di più.

Ciò è tanto vero che abbiamo sotto gli occhi una petizione di 120 capitani marittimi genovesi, presentata dall'onorevole Senatore Pareto, colla quale reclamano in primo luogo di essere pareggiati nelle pensioni ai francesi che prendono una pensione di 400 franchi in vece di quella di 250 o 260 che è loro attribuita, in secondo luogo dichiarano che se non vogliamo pareggiarli ai francesi, ora che la Cassa di Genova è in caso di fare annui risparmi, si dia loro almeno un franco al giorno, cioè 336 franchi all'anno; tanto è vero che son diversi i dati delle due istituzioni.

Infine, da che questa istituzione nel nostro paese sussiste e sussiste così floridamente, che non solo non porge argomento di lagnanze, ma anzi è desiderata dove non esiste, perchè vorremo noi preoccuparci di quanto in condizioni affatto diverse è successo in altri paesi? perchè non ci atterremo ai risultati immancabili accertati dalle contabilità, dall'esperienza del nostro paese, e andremo cercando esempi che in altri paesi hanno dato risultati diversi in condizioni affatto diverse?

Questa istituzione, come è proposta dal Governo, è altamente desiderata, ed ha fatto buona prova nelle popolazioni; laddove quando essa esisteva confusa insieme colla marina militare, come vorrebbe l'onorevole Senatore di Salmour che si facesse, provocava i lamenti di tutti quelli che vi contribuivano; e noti bene il Senato che non si lagnavano a caso, perchè la liquidazione dimostrò che la marina militare assorbiva non solo tutto quanto veniva dato dal Governo, ma eziandio una parte di quanto veniva contribuito dalla marina mercantile.

Ciò essendo, io credo fermamente che non possa aver luogo il timore che questa istituzione non possa prosperare nè possa venire risguardata come altamente benefica.

Si mette in campo la questione politica. Ma su questo punto intendiamoci bene: egli è certo che quando un governo è avversato da una fazione, questa sia pur piccola, si sforza di mettere in discredito qualunque cosa faccia il Governo stesso, e tenta far nascere il dubbio che sia un'imposta quella che è invece un'istituzione di beneficenza.

Ma, o Signori, io credo che in gran parte a queste obbiezioni sia risposto dalla legge. Quando le stesse persone che contribuiscono vedranno che quelli che amministrano questo fondo sono loro concittadini epperciò interessati nel buon andamento dell'istituzione, facilmente potranno convincersi che qui il governo non intende di prendere una tassa e mettersela in tasca.

Dunque da quanto son venuto fin qui dicendo, ripeto che in ordine a quest'istituzione sussiste tutto quello che può dare la maggior tranquillità sia per l'andamento politico come per il risultato economico della stessa, e che il voler cercare esempi di istituzioni le quali non hanno nulla di conforme con quella della quale attualmente si tratta, non riesca che a portare una confusione nelle idee, un intralcio nell'andamento delle cose; io quindi spero che il Senato approverà il

disegno di legge tale quale venne dall'ufficio centrale proposto.

Senatore **Di Salmour.** Domando la parola per rettificare alcuni fatti.....

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Alle cose così eloquentemente esposte dall'onorevole Senatore Farina, mi resta ad aggiungere un'osservazione sopra un argomento che potrebbe aver prodotto molta sensazione nel Senato. Diceva l'onorevole Senatore Salmour che il benefizio di questa Cassa non si potrebbe far sentire che in epoca molto rimota e che gli uomini i quali retribuiscono attualmente alla Cassa non potrebbero ritrarne alcun vantaggio.

Per rispondere a quest'asserzione che sarebbe grave assai se fosse fondata, mi basta prendere le cifre che ci somministra il rendiconto dell'Amministrazione della Cassa invalidi di Genova per l'anno 1860 stampata sulla Gazzetta ufficiale *del Regno d'Italia* del 15 gennaio; io trovo in questo quadro che il presunto delle retribuzioni mensili ascende a 166,142 23; che il prodotto della multa inflitta ai disertori della marina mercantile ascende a lire 811, 77; totale 166,954 lire.

Questo è il provento ordinario della Cassa degli invalidi, non tenuto conto dei proventi straordinarii e di quelli che le derivano da fonti speciali che non avrebbero le Casse nuove.

Vediamo attualmente quali sono i servigi prestati da questa Cassa; mi limito alle pensioni e sussidii.

Io veggo per le pensioni impiegata una somma di lire 123,675 11, più un sussidio alla marineria di lire 13,322 76; sussidii alle vedove lire 6,983 50; totale L. 143,981 37.

Dunque vedono che questa somma è di gran lunga inferiore ai proventi che ascendono a 166,954 lire.

Ora, io dico, che quando le nuove Casse si limitassero a provvedere alle pensioni ordinarie, sussidii ai marinari, alle vedove, è evidente che recherebbero già un vantaggio immenso e che ciò basterebbe a consolidare l'istituzione.

E qui notate che non sarà d'uopo di aspettare 10 o 20 anni; un anno dopo la riscossione regolare della retribuzione la Cassa può provvedere.....

Senatore **Salmour.** No.... no.... mi scusi....

Ministro della Marina. Certamente..... Dirò ora che la Cassa di Genova provvede ad altri bisogni perchè essendo più ricca di quelle di altri paesi ha maggiori mezzi di far fronte a tutte le sue esigenze; ma intanto quando anche la Cassa si limitasse alle sole funzioni per cui è istituita, dico che i proventi delle retribuzioni mensili sono più che sufficienti per il servigio delle pensioni e sussidii alle vedove ed ai marinai.

Io volevo soltanto sottoporre quest'osservazione al Senato affinchè non fosse troppo scosso da quelle fatte dall'onorevole Senatore Salmour.

Presidente. La parola è ora al signor Senatore Di Salmour.

Senatore **Salmour.** Ho fatto domandare le norme che servono di base alla Cassa di Genova, perchè non potrei ricordarmi.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Senatore **Salmour.**.... precisamente di essi, ma credo e sono intimamente convinto, mi scusi l'onorevole Ministro, che egli è in errore. La Cassa di Genova dà da 6 a 7 mila franchi in sussidio straordinario, quello sì; ma io comincio a dire che le Casse delle provincie meridionali non potrebbero darli perchè non avrebbero fondi disponibili.

Io ho qui dati positivi, che vengono da una sorgente (dacchè sono costretto ad entrar nella questione, lo dirò) che credo buona, perchè mi vengono dal direttore stesso della Cassa.

Io non sono uomo dell'opposizione, che non è della mia natura, lo dico schiettamente, ma quando mi trovai solo nella mia opinione nell'ufficio centrale, mi dissi: sarei io in errore? queste istituzioni potrebbero esse in Italia equamente raggiungere il loro scopo con i proventi della sola retribuzione senza fondo loro proprio e disponibile?

Ed allora ho diretto al direttore della Cassa di Genova una lettera contenente alcuni quesiti, ai quali egli cortesemente rispose. Il primo di questi quesiti tendeva a sapere se veramente l'aumento del reddito di questa Cassa fosse prodotto da lasciti oppure realmente da economia; mi fu risposto che realmente esso proveniva unicamente da economia. La constatazione di questo fatto fece in me nascere il pensiero, che invece di domandare nel 53 un aumento della retribuzione coattiva poichè vi era un aumento nel reddito, sarebbe stato miglior consiglio e più giusto procedere il disporre di questo maggior reddito a pro dei marinai interessati alla Cassa, anzichè il far loro imporre da legge speciale una ritenenza coattiva maggiore.

L'aumento di questa ritenenza coattiva dunque in media (sono cifre del direttore della Cassa di Genova) fece sì che dal 1853 a tutto il 1860, così in otto anni, la retribuzione coattiva diede 155 mila lire.

Dalle cifre che ho sott'occhio, l'aumento di questa retribuzione coattiva, al dire del direttore della Cassa, produsse un maggior introito medio di annue lire 62,418 15 dal 1853 a tutto il 1860, mentre dal 1852 a tutto il 1860 il maggior peso imposto dai mutamenti più favorevoli introdotti nelle pensioni non aumenta in media che di annue lire 12,927 13 le passività della Cassa; dimodochè il segnalato maggior suo reddito si spiega naturalmente dall'aumento della retribuzione coattiva stabilita dalla legge del 1853. Venendo a fatti più recenti, mentre dal 1853 al 1860 la media annua del provento della ritenenza coattiva è di lire 155,138 81, e quello della metà delle paghe dei disertori, unico provento produttivo fra gli altri assegnati alla Cassa, è dal 1852 al 1860 in media di lire 717 37, cioè in com-

plesso mentre indipendentemente dal reddito suo patrimoniale, i proventi annui della Cassa di Genova sono in media annua di lire 155,856 18 consta da uno stato somministrato dal Ministero che al 31 marzo del corrente anno gravitavano sulla Cassa di Genova 1718 pensioni per l'ammontare di lire 171,834 61, e 754 sussidi per un ammontare di lire 26,301 40, cioè in complesso una passività di lire 198,136 01 contro un provento annuo medio di lire 155,856, alla quale questa Cassa non potrebbe provvedere se non avesse un reddito patrimoniale.

Io adunque riconosco che la Cassa di Genova ha dato e dà sotto ogni aspetto ottimi risultamenti, che quindi debbe dare gran desiderio di sè; ma non posso dedurre da questi risultamenti che le proposte Casse per le province meridionali possano equamente raggiungere il loro scopo con i soli mezzi loro assegnati dal progetto di legge. Aggiungo, che senza far torto a queste province medesime, io ritengo che le varie instituzioni di credito vi sono meno sviluppate che in Genova.

Ora non volete fare una grande distinzione fra una istituzione la quale abbisogna necessariamente di trovare immediato impiego dei suoi proventi a misura che vengono riscossi onde potere con i loro frutti costituirne la sua pensione? Potete credere che le condizioni di questo istituto siano pari a quelle della Cassa di Genova, quando sorge in una città nella quale le istituzioni di credito sieno meno sviluppate? ed altre città verranno anch'esse, ma in questo momento non lo sono, e mantengo il mio dire e credo difficile di provare il contrario, che le condizioni in Napoli e Sicilia sono diverse o peggiori che nelle altre parti.

Ora passando ad un altro argomento il Relatore della Commissione disse che la ritenzione imposta ai marinari francesi è minore di quella imposta ai nostri mentre maggiore è la pensione.

Io che, come dissi, non sono uomo di mare, ma nominato commissario ho studiato la questione, per non far trista figura nell'ufficio, e per ciò fare ho attinto i fatti alla loro origine, e mi sono quindi procurato i dati che potevano giovare al mio assunto.

Scrissi quindi fra gli altri al benemerito nostro Console generale in Marsiglia, il quale si fece premura di gentilmente procurarmi gli schiarimenti ch'io desiderava sopra la ritenenza imposta ai marinai francesi. Ora dal documento speditomi e che ho sott'occhio, consta che in regola generale questa ritenenza è di 3 centesimi per ogni lira di stipendio o di salario del marinaio; laddove la retribuzione imposta i nostri marinai non giunge a 2 centesimi per lira di salario. La retribuzione coattiva è quindi minore da noi che in Francia. In quanto alla pensione parmi che essa è maggiore in Francia, potendo essa giungere fino al maximum di 600 lire, ma in Francia il conseguimento della pensione richiede venticinque annni di navigazione, mentre da noi essa non richiede che 20 anni.

Di più si esige 60 anni come da noi, ma passati i sessantanni, ogni cinque, dieci anni danno diritto ad un aumento di questa pensione o mezza paga, come vien detta la pensione ai marinai mercantili, sicchè può giungere fino a 600 franchi.

Il Senatore Vacca parlando della unanimità dell'ufficio accennava probabilmente al giorno in cui l'ufficio centrale pregò vari fra i signori Senatori, e segnatamente fra i Senatori delle provincie meridionali a voler intervenire nel suo seno per illuminarlo.

In quel tempo i quattro Commissari, che costituivano l'ufficio, perocchè il quinto era assente, erano unanimi nel riconoscere che le proposte istituzioni non potrebbero equamente procedere nelle province meridionali senza un fondo di primo stabilimento.

Intervennero a questa adunanza vari Senatori i quali devono ricordarsi, che allora i quattro membri che costituivano l'ufficio centrale, erano tutti unanimi nel proposito di respingere il progetto di legge. Persistettero ad essere unanimi finchè giunse il quinto membro, il quale si chiarì per l'approvazione del progetto in discorso e rimase costantemente saldo nella sua opinione.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Senatore **Di Salmour**. Allora per maggior tranquillità dell'ufficio centrale, si pregò il Segretario generale del Dicastero della marina di intervenire nel seno dell'ufficio stesso.

Il Segretario generale vi intervenne, e gentilmente diede tutte le informazioni desiderate, e nella stessa seduta l'ufficio centrale unanime mi affidò l'onorevole incarico di riferire sopra questo progetto di legge col mandato di proporne il reietto.

Ecco la pura e schietta verità.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Chieggo perdono al Senato se insisto ancora per dire poche cose.

Prima di tutto l'onorevole preopinante segue sempre la sua idea fissa di voler paragonare le istituzioni unite colle instituzioni separate. Questo è il suo punto di partenza, e quindi difficilmente se ne stacca. In seguito egli parte da un punto che è erroneo, e dice: volete fare sul principio funzionare le instituzioni a Napoli come a Genova.

Niente affatto! Chi ha detto questo?

Sicuramente che l'instituzione di Genova abbonda di fondi e di redditi che le concedono una maggiore larghezza che a quella di Napoli.

Per non far questa confusione si è appunto inserto nell'articolo 8 della legge, che le pensioni saranno determinate a seconda delle risorse per Decreto Reale, per salvare appunto al Governo la facoltà di poter agire a seconda delle circostanze.

Dunque è una erroneità quella di supporre che il Governo nello stabilire le quote di pensione ed i diritti ai sussidii, non si debba preoccupare dello stato delle cose: sarebbe supporre una cecità completa nel Governo il quale distribuisse, quando si tratta di una Cassa che

ha pochi fondi, sussidii uguali a quelli di una Cassa che ne ha dei grandi.

Appunto per questo si è riservata la facoltà al Governo di stabilire queste retribuzioni a seconda delle condizioni di ciascuna Cassa, le quali variano sia relativamente alla Cassa di Genova, che a quella di Livorno e di Toscana, e che tutte in diversa proporzione hanno quale maggiore, quale minore, un fondo primitivo, che serve di scorta, dirò così, all'istituzione.

Or dunque, questo suo supposto non ha alcun fondamento. Tutto il suo ragionamento cade. Egli dice: voi sul principio non prenderete e non retribuirete nulla: naturalmente il Governo preoccupandosi di queste circostanze farà una tabella di sussidii, (non di pensioni, perocchè è detto che le pensioni non si possono avere se non dopo 20 anni che si retribuisce ad eccezione di alcuni casi in cui bastano 15 anni in forza delle modificazioni introdotte nel 1853), una tabella in cui prendendo in considerazione i vecchi, quelli che non possono sperare di godere di tutte le pensioni, stabilirà dei sussidii, delle retribuzioni in modo che possano quei tali riavere a un dipresso dalle Casse, quanto fu da essi retribuito.

Queste leggi si vogliono introdurre con modificazioni di indole transitoria che le rendano applicabili a quei paesi nei quali si vengono introducendo, ed è per ciò che si è lasciato la facoltà al Governo di stabilire per decreto il regolamento e lo statuto della Cassa come ne fanno fede gli art. 7 ed 8.

L'onorevole preopinante citando sempre l'esempio di Francia, trova che i marinai contribuiscono di più che fra noi, perchè contribuiscono tre centesimi per lira. Per verità io aveva detto che retribuivano di meno perchè aveva considerato le prime classi, non mi sono soffermato al caso dei 3 centesimi perchè mi è sfuggito; ma tuttavia dal momento che in Francia i marinai percepiscono molto di più che presso noi nelle pensioni, nei sussidii, vuol dire che se contribuiscono qualche cosa di più, tutti prendono anche molto di più, e molti anche, come sono i capitani e tutti gli altri graduati, pagano ad un dipresso di più e percepiscono di più.

Anche questo mi pare un argomento che viene in appoggio a tutto quello che si è detto, cioè che dalla instituzione francese non possiamo dedurre nulla che sia applicabile alla nostra; che la nostra ha 47 anni di florida esistenza, e che per conseguenza per portare un giudicio noi dobbiamo attenerci alla stessa e non all'altra, la quale, come più volte ho detto, è costituita in condizioni tutto affatto diverse, ed è relativa a persone del tutto differenti da quelle delle quali ci occupiamo.

Senatore Giovanola. Poichè si è fatto menzione della mia condotta nel seno dell'ufficio centrale, mi credo in debito di dare alcune brevissime spiegazioni.

Io fui impedito dall'intervenire alla prima adunanza dell'ufficio, e non potei nemmeno prendere parte alla seconda, allorchè l'ufficio ha creduto di illuminarsi del voto di vari nostri colleghi: quando sono intervenuto alla terza adunanza ho udito riferire minutamente le cose già discusse e la risoluzione presa. Malgrado il rispetto e la stima sincera e profonda che nutro per gli onorevoli colleghi, io non ho potuto per nulla declinare dalla prima opinione che aveva concepito, allorchè si esaminò la legge nell'ufficio che mi aveva fatto l'onore di nominarmi commissario. Rimasi convinto che questa instituzione per sè stessa era intrinsecamente buona e che avrebbe apportato grande benefizio ad una classe assai ragguardevole di popolazione che merita tutta la sollecitudine del Governo. Si diceva in contrario: ma questa instituzione non produrrà benefizi se non da qui a 15, 20 o 30 anni; ma io rispondo, è ragione di più a votarla subito, perchè quanto più ritarderete la sua attivazione, tanto più si allontanerà il benefizio. Si diceva: il contributo che s'impone alle genti di mare nei paesi dove non vi si è avvezzi, desterà in quelle popolazioni un grave malcontento. Ma in chi può nascere il malcontento? Non nel marinaio, il quale non conosce la Cassa che per i benefizi che ne riceve. A tutti è noto che la tangente di concorso imposta ai marinai si paga dagli armatori. Il marinaio contratta coll'armatore quella tale indennità che crede competergli in ragione del servizio che presta, e non si preoccupa d'altro. Non l'armatore; io penso che gli armatori delle provincie meridionali siano gente abbastanza accorta per conoscere i benefizii immensi loro derivanti dalle riforme che andiamo attuando. Si è votato l'altro giorno la riforma sanitaria che porta un risparmio grandissimo per la marina mercantile di quelle provincie; e così dirò del nostro sistema consolare che contiene per il commercio vantaggi non indifferenti, e così penso anche della riforma della tassa marittima che esamineremo tra poco; per cui in complesso la condizione di quella marina non può che trovare miglioramenti. Infine hanno miglioramenti immensi dalla libertà, la quale certamente vale meglio di qualunque monopolio.

Signori! Sono parecchi anni che la maggior parte di noi ha l'onore di appartenere al Parlamento Italiano. Abbiamo avuto tante riforme, abbiamo votato tante imposte, e tutte le volte che si discutevano quelle leggi, si veniva a dirci: badate che ciò desterà malcontento, ciò disaffezionerà le popolazioni dalla causa nazionale; le altre provincie italiane che desiderano di unirsi a noi si spaventeranno degli oneri che loro andate preparando ed i loro voti si volgeranno altrove. Ebbene? Il popolo ha risposto assai diversamente da quello che ci dicevano i suoi protettori, profeti di mal'augurio. Se noi ci fossimo lasciati spaventare da quei pronostici, non si sarebbe fatto nulla; ma è lecito di credere che l'Italia sarebbe tuttavia divisa e schiava. Noi abbiamo avuto il coraggio d'andare avanti, ne abbiamo ottenuto un buon risultato, e credo che anche in questa circostanza la nostra buona intenzione, i nostri sforzi saranno coronati da prospero successo (*Bravo!*).

Senatore Di Salmour. Domando la parola, ma ho già parlato due volte....

Presidente. Veramente non essendo ella relatore dell'ufficio centrale debbo prima interrogare il Senato se.....

Molte voci. Parli! parli!

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Salmour**. Prego il Senato di scusare questa mia insistenza; ma unico membro della minoranza dell'ufficio, io mi trovo, come direbbero i francesi, *sur la sellette*, e quindi necessariamente condotto a dover giustificare, agli occhi del Senato, la mia opposizione.

Si è detto dall'onorevole preopinante che io non ho parlato che della Francia. Ma, o Signori, io non ho parlato della Francia che nell'ultima mia risposta, e ne ho parlato per citare il fatto dei 3 centesimi, in risposta a quanto era stato detto dallo stesso relatore. Ma io non mi sono limitato a parlar della Francia: ho parlato anche di Genova, e ne ho parlato dietro documento, perchè in questa circostanza, non posso che ripetere quanto mi venne affermato da uomini competenti nella materia. Ho citato la risposta fattami dal direttore della Cassa da me interpellato: se cioè la Cassa di Genova colle sole contribuzioni dei marinai e con quegli altri proventi legislativi che gli sono accordati, potrà bastare ai suoi bisogni.

Ecco che cosa mi risponde il direttore:

« Quand'anche si lasciassero in disparte i sussidi temporari, le sovvenzioni e le gratificazioni straordinarie, rilevanti dalle 7 alle 8m. lire all'anno, la Cassa di Genova non potrebbe pagare per intiero le pensioni e sussidi annuali colle sole retribuzioni degli equipaggi. Essa ha d'uopo del concorso di redditi fissi, come ne ha bisogno per sopportare tutte le spese d'amministrazione, di legati passivi provenienti dall'opera del riscatto degli schiavi il cui patrimonio di un annuo reddito di circa 14m. lire, le venne assegnato intieramente. »

Vede adunque il Senato che anche la mia opposizione non vien tutta desunta dall'esempio della Francia, ma dallo Stato nostro, dal nostro istituto! A quest'istituto si dà un'esistenza di 47 anni!

Ma; o Signori! La Cassa attuale di Genova non sorse che nel 1851. Prima di quell'epoca, eravi in Genova non già un istituto di beneficenza coattiva per i marinai mercantili, ma sibbene una vera Cassa degli invalidi, la quale non produsse alcuno dei frutti che avrebbe dovuto produrre, perchè il governo assoluto la manomise distogliendola dalla sua istituzione, dando cioè tutto ai marinai militari e nulla ai marinai mercantili, disgiungendo cioè così ciò che il detto istituto doveva strettamente connettere

Perciò io credo che ragionando dell'attual Cassa di risparmio e di beneficenza di Genova non si debba tener conto che del tempo trascorso dal 1852 al giorno d'oggi. Ora io dico: in questo spazio di tempo del quale parliamo, la Cassa di Genova si trovò sempre in condizioni normali e talvolta favorevoli, ma giammai in quei casi i quali potevano far sì che diminuissero i suoi proventi per la stagnazione del commercio. Di più la sola guerra che ebbe luogo in questo lasso di tempo, quella voglio dire di Crimea, fu grandemente proficua al commercio marittimo delle antiche province. Indipendentemente quindi dalla citata risposta categorica del Direttore di questo Istituto, non si può ragionevolmente argomentare che i risultamenti della Cassa di Genova si riprodurranno nelle altre Casse, quando da un momento all'altro una guerra od un armamento ponno non che compromettere, ma di tutto punto rovinare quelli fra i proposti Istituti che non hanno altri mezzi finanziarii che quelli loro assegnati dal progetto di legge.

Dirò di più: Nella Cassa di Genova « il servizio militare *era* (non più *è*) computato ai marinai per ottenere pensioni e sussidi sulla Cassa di risparmio, l'erario era tenuto a fare il versamento alla Cassa delle ritenzioni a cui andasse soggetto il marinaio durante il servizio militare da lui prestato » (art. 5 della legge 26 giugno 1851, e art. 25 della legge 20 giugno stesso anno).

Ora, o Signori, da quanto abbiamo potuto comprendere dalle informazioni che ci furono date dal segretario generale della marina, mentre la legge tace assolutamente su questa condizione del marinaio mercantile quando è assegnato al servizio, si disse che il Governo avrebbe provveduto per quelli soli tra i marinai i quali giungerebbero al tempo voluto per la pensione, cioè a dire, quando un marinaio avesse 16 anni di navigazione, e 4 anni di servizio militare, allora per questi 4 anni, per quel tale solo che giungesse al tempo voluto per la pensione, l'erario pubblico interverrebbe per compensare la Cassa.

Ma, o Signori, con questa innovazione di tutto punto è mutata la condizione dell'instituzione, poichè se la Cassa di Genova godeva di giusto diritto di essere risarcita dal Governo, per il tempo di servizio militare dei marinai, essa ne godeva non solo per quelli che aggiungevano la navigazione voluta per il conseguimento della pensione, ma eziandio per quelli che per morte o per altra causa non raggiungevano questo tempo voluto, e specialmente sopra questi ultimi essa realizzava un beneficio.

La necessità di mantenere questo diritto alle Casse, era siffattamente riconosciuto non solo da quest'ufficio centrale, ma ben anche da quello sulla leva marittima che il Relatore di quest'ultimo ufficio centrale, ora Ministro della marina, fu incaricato d'insistere presso il Governo, perchè il tempo del servizio militare fosse pagato dallo erario alle Casse. Il Governo rispose negativamente: dunque io dico, essendo per questo fatto mutata la condizione dell'istituzione, trovo in esso un nuovo argomento per respingere il progetto di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Spada.

Senatore **Spada**. Le obbiezioni fatte finora dall'onorevole Senatore Salmour sono tali che io credo possano aver prodotto forte impressione nell'animo dei Senatori, e per attenuarne per quanto io potrò gli effetti, ricor-

derò al Senato che esiste in Ancona, che è il capoluogo della mia provincia, una Cassa di soccorso per i marinai.

Questa data la sua origine dal Governo dell'altro Regno d'Italia; ma poi ritornando il Governo Pontificio, cadde in mani di un Governo che non se ne occupò. È dal 1825 che questa Cassa è stata assoggettata ad una buona amministrazione, poichè la Camera di Commercio d'Ancona, riflettendo quanto fosse nel suo dovere di vegliare alla sua amministrazione, prendendone cura speciale, chiese al Governo ed ottenne di assumere l'amministrazione della medesima. Questa Cassa godeva quel poco che le era rimasto dalle tasse che pagavano i marinai. In quell'epoca devo confessare che morì un signore e ci lasciò un migliaio di scudi nostri, che formano L. 5350, i quali danno una rendita di 260 franchi all'anno. Non è certamente una gran ricchezza. La Camera di Commercio vedendo che per i primi mesi forse non avrebbe potuto raggiungere il suo intento, fissò di prelevare il 5 0[0 sopra una certa tassa di colaggio: piccola tassa che si pagava all'entrata e all'uscita dal porto dei colli di merci. Insomma questa Cassa, dal 1825 che incominciò ad essere bene amministrata, fino ad oggi, ha sempre progredito benissimo senza nessun soccorso del Governo. Infatti io vedo qui nel rendiconto, che nel 1861 questa Cassa ha avuto una rendita di 18,412, ed ha pagato in pensioni 16,405, per cui ne risulta un sopravanzo di circa 2,000 franchi.

È vero che questa Cassa fin ora si chiamò la Cassa d'Ancona, perchè non dovrebbe servire che ai soli marinai del porto d'Ancona, ma faccio riflettere al Senato, che il porto d'Ancona possiede 70 navi d'alto bordo, che fanno lungo corso, e 50 altre che fanno il cabotaggio, e qualche volta fanno anche qualche lungo corso, andando fino in Inghilterra.

Ognuno capisce che il porto d'Ancona non potrebbe dare i marinari sufficienti, per cui veramente questo beneficio si applica in una grande estensione della nostra marina, perchè fra le ciurme dei nostri bastimenti vi sono dei marinari di Rimini, della spiaggia Cesena di Ravenna, insomma in tutto il litorale e credo anche dei napolitani che dalla spiaggia d'Abruzzo vengono a prendere servizio sui nostri bastimenti.

La Cassa d'Ancona che ha funzionato così bene non troverà nissuna difficoltà di estendere questo beneficio agli altri porti dell'Adriatico della 5ª circoscrizione marittima, le cui camere di commercio metteranno una tassa volontaria, come già si fece in Ancona; e questo credo che sia la cosa che dovrebbero anche fare i nostri fratelli delle province meridionali, cioè, che le camere di commercio fossero quelle che si prendessero in mano questa cosa e la spingessero, e si tassasse come siamo tassati in Ancona.

Una piccola tassa basta a fare felice il povero marinaio, il quale fatica fino all'ultimo giorno della vita; quando torna al porto natale vecchio ed infermo qualche cosa seguita a guadagnare nella giornata, ed il piccolo soccorso che se gli dà basta a farlo contento.

A me pare che quest'esempio della Cassa d'Ancona distrugga in gran parte le obbiezioni che si sono fatte, per cui spero che il Senato vorrà accettare la legge come venne proposta dal Ministero.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Io era perplesso se dovessi o non votare questa legge per riguardo al timore che questa non facesse buon effetto nelle province meridionali.

Ma ben riflettendo, e visto che anche al momento in cui essa sarà attuata, se non potrà fare il beneficio totale, potrà però farne qualche parte, onde perciò non è a temersi che essa sia causa di nocumento e di malcontento in quelle popolazioni, io vengo ad appoggiarla, e vengo ad appoggiarla appunto per l'esperienza che se ne è fatta da noi, esperienza che è stato dimostrato dal relatore dell'ufficio centrale essere luminosissima, perchè anche se per qualche momento non avesse ben funzionato, ciò fu per gli abusi che vi furono introdotti, quando le due Casse militare e mercantile erano miste. Diffatti mi ricordo che in quell'epoca si giunse a questo che si diede pensione per la somma eccessiva di quasi 4[m. lire all'anno ad una vedova di un Intendente generale di marina.

Allora è certo, che quando su una Cassa limitata si danno di queste grosse somme, ne viene che la Cassa non può andar bene, ma ridotta nei termini in cui è amministrata dai propri interessati e fatto anche qualche miglioramento nell'amministrazione medesima, perchè credo ne sia suscettibile, io sono certo che potrà andar bene; e se è andata bene qui da noi, andrà anche bene altrove malgrado che sul principio possa incontrare qualche difficoltà.

Ma l'oggetto preciso per cui ho domandato la parola non è stato quello di difendere la legge, così ben difesa dal relatore dell'ufficio centrale, ma per pregare il Senato di voler aver in vista quella petizione stata presentata da alcuni capitani marittimi, i quali domandano un aumento di pensione che è giustificato dai forti risparmi ottenuti in questi anni. Egli è naturale infatti che questa Cassa potendo imbandire una più lauta mensa, chiami a maggiormente profittarne quelli che vi hanno contribuito.

Presidente. La parola è al Senatore Linati.

Senatore **Linati.** Io non potrei certamente respingere una legge che ha uno scopo tanto pietoso e tanto provvido come questa; parmi però che l'onorevole Senatore Salmour abbia fatta un'osservazione alla quale l'ufficio centrale ed il Ministero credo non abbiano risposto, ed è la considerazione che questa legge è coattiva, che pone un obbligo perentorio ai marinai di dare una certa retribuzione.

Io chiamerò l'attenzione del Senato e dell'ufficio centrale intorno a questa materia, perchè è cosa grave il venire a ledere la libertà individuale, l'intromettersi negli interessi dei privati.

Egli è vero che questo si fa nel medesimo interesse di coloro che saranno sottoposti a questo aggravio, ma non è men vero ch'è ingiusto per parte del Governo l'imporre obbligazioni di questa fatta.

Gli impiegati dello Stato, di qualunque ordine si siano, pagano una retribuzione per la loro pensione di ritiro, e per quella alle vedove ed ai figli loro; ma questi ricevono dallo Stato il loro assegnamento, e il dritto, al quale sono assoggettati può considerarsi come un onere prestabilito, come uno dei tanti obblighi, nei quali incorrono come impiegati.

Vi sono molte società di mutuo soccorso per gli artigiani, per i maestri, e via dicendo, ma queste sono tutte libere; vi interviene chi vuole; chi la crede di suo interesse offre quel tanto che stima, e ciò che è stabilito dai relativi regolamenti, ma non vi è certamente obbligato per legge; ed io temo assai che una beneficenza, la quale è imposta dalla legge, non possa condurre che a quel malcontento, a cui da principio accennava, se non m'inganno, l'onorevole Senatore Vacca. Sottopongo al Senato questi miei riflessi senza per altro oppormi alla legge, che io voterò con tutto l'animo.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro

Ministro della Marina. Risponderò all'onorevole Senatore Linati, in cui sorse il timore che questa legge, essendo lesiva della libertà che compete ad ogni cittadino, possa essere male accolta dalle popolazioni a cui beneficio essa è creata.

Io non voglio entrare in teorie sopra il maggior o minor grado di libertà che devesi lasciare, ma risponderò coi fatti.

Questa legge esiste in altri paesi, come esiste pure in alcune nostre provincie, quali le provincie del Genovesato, di Ancona, e di Livorno, ed è ritenuta come un grande benefizio da quelle popolazioni.

Ora è questo stesso beneficio che trattasi di estendere anche alle altre provincie, che stando ai rapporti pervenuti al Governo, sarà accettato con trasporto e riconoscenza.

D'altronde farò notare all'onorevole Senatore Linati, che i marinai si trovano forse in condizioni diverse degli altri operai; essi sono per così dire più che altri sotto la tutela del Governo, che li richiede fino ad età avanzata pel servizio militare, sorveglia a tutti i loro passi come se fosse il tutore loro, ciò che non ha luogo per gli altri operai; dunque è anche naturale che sotto questo punto di vista il Governo possa e debba interessarsi in particolar modo per quella classe di cittadini cotanto benemerita, la quale più che le altre, per la sua vita nomade che mena sul mare, ha bisogno dell'opera paterna del Governo.

Ora ripeterò l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Giovanola rispetto al modo singolare con cui la tassa invalidi viene pagata.

Questa tassa non pesa direttamente sul marinaio; essa è pagata dagli armatori, e sebbene il marinaio ne abbia realmente carico egli non se ne accorge, perchè nello arruolarsi a servizio di un Bastimento patteggia collo armatore il suo salario franco da ogni ritenuta o contribuzione a titolo *d'invalidi*, la quale è portata a conto delle spese della nave, e così egli acquista diritto ai benefizi della Cassa, senza quasi essersi accorto dei pesi sostenuti per conseguire cotali benefizi.

Dunque io credo che sotto questo punto di vista debba sparire ogni sorta di dubbio manifestato dal Senatore Linati.

Risponderò ancora qualche parola al Senatore Di Salmour.

Io non entro in gran discussione, o Signori, ma io trovo che nulla vi ha di più eloquente in questo mondo del linguaggio delle cifre. Ora noi abbiamo il rendiconto del 1860, il quale venne stampato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e dal quale ricavo che le retribuzioni mensili ascendono alla somma di L. 166,954, e che le somme impiegate per le pensioni vanno a L. 143,981.

Dunque se quelle mensili retribuzioni bastano per la Cassa di Genova a provvedere al pagamento di tutte le pensioni, io credo che per parità di ragioni basteranno pure nel Circondario di Napoli per provvedere a quei sussidi che la Cassa dovrà dare ai marinai, i quali siano resi inabili a continuare nel loro faticoso mestiere.

È vero, la Cassa di Genova ha redditi maggiori, ma per ciò appunto che è più ricca essa provvede a maggiori bisogni, ma ciò non toglie che anche le altre Casse, che verranno instituite, possano coi proventi ordinari sopperire agli ordinari carichi, specialmente delle pensioni e dei sussidi più urgenti; laonde io credo che sia mal fondato il timore che si è manifestato che la Cassa di Napoli e di Sicilia non siano per essere in grado di provvedere ai bisogni; credo anzi che le nuove Casse coi loro proventi annuali avranno sempre più del necessario per far fronte alle esigenze per urgenti che siano di questo servizio.

Per tali motivi spero che il Senato non vorrà essere titubante nell'adozione di questa legge che io stimo assai provvida per le Provincie meridionali.

Senatore **Giovanola.** Domando la parola.

Presidente. La parola spetterebbe al signor Senatore Farina.....

Senatore **Farina.** Gli cedo la parola.

Senatore **Giovanola.** Credo che non avrà difficoltà che io parli per rispondere all'appunto che fece l'onorevole Senatore Linati all'ufficio centrale relativamente al principio di associazione coattiva che vuolsi introdurre fra la gente di mare.

Egli diceva che l'ufficio centrale non aveva confutato quella obbiezione. Basta a dimostrarne il contrario il dar lettura delle seguenti linee della relazione:

« Alla massima generale che le associazioni di previdenza e mutuo soccorso non vogliono per legge imporsi credeva potesse farsi una eccezione io riguardo di persone, che dai 21 ai 40 anni della vita loro, e così per un periodo più che doppio dell'ordinario, potendo es-

sere chiamati in forza della leva di mare a contribuire alla difesa dello Stato con servigi per l'indole loro più gravi e pericolosi di quelli che rendono gli individui compresi nella leva di terra, devono ispirare allo Stato maggiore sollecitudine per l'avvenire della vita loro, e per quello delle famiglie che loro appartengono: infine credette che più che l'effetto di impressioni sinistre, o di erronee idee preconcette avrebbe potuto nei paesi, nei quali vuolsi l'istituzione nuova introdurre, l'esempio dei benefici risultati dell'istituzione medesima in quelli dove essa è già in vigore. »

D'altronde, l'onorevole Senatore Vacca, il quale parlando il primo sollevò qualche dubbio circa la convenienza di questa legge, ha ammesso pure che sarebbe stata opera di buon governo e benefica per questa classe interessante, l'obbligarla per virtù di legge ad una previdenza, che molta parte di marinari non sa ancora apprezzare.

Presidente. Interrogo il Senato se creda di chiudere la discussione generale.

Chi intende chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Senatore **Farina**. Domanderei la parola sulla petizione.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Farina**. L'ufficio centrale ha osservato che l'oggetto di cui si occupa la petizione, ha tratto precisamente alla materia contemplata negli articoli 7 ed 8 che deve formare il soggetto e di un regolamento e di uno statuto speciale da sancirsi con Decreti reali.

In vista di questo l'ufficio centrale ha creduto di emettere il voto che la petizione venisse rinviata al signor Ministro della marina, acciò potesse avervi nella formazione di detto statuto e del regolamento relativo alla Cassa degli invalidi di Genova quel riguardo, che se non tutte, in parte almeno sicuramente meritano le ragioni esposte nella petizione medesima.

Io pregherei il signor Presidente di interrogare il Senato se approva questo rinvio al Ministero della marina.

Senatore **Pareto.** Era appunto questo un desiderio che volevo esternare, e prendo occasione dal rinvio che farà il Senato di questa petizione al Ministero per raccomandarla al Ministro stesso, il quale vedrà certamente la giustizia dei reclami di quei capitani.

Senatore **Sauli.** Mi unisco alla preghiera dell'onorevole signor Senatore Pareto, perchè tra le diverse persone più benemerite dello Stato io credo siano i capitani marittimi della marina mercantile.

Presidente. Metterò ai voti il rinvio al Ministero dell'accennata petizione.

Chi approva il rinvio si alzi.

(Approvato)

Rileggerò ora gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Saranno istituiti cinque Corpi morali sotto la denominazione di Cassa degli invalidi della marina mercantile, con sede nelle città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona. »

(Approvato)

« Art. 2. Questa istituzione ha per iscopo:

a) Di accordare pensioni o sussidi agli individui inscritti nelle matricole della gente di mare, che hanno retribuito alla Cassa, alle loro vedove ed orfani;

b) Di accordare soccorsi alla gente di mare navigante sotto la bandiera nazionale che si trovi priva di risorse sotto il peso di avvenimenti gravi ed imprevisti.

(Approvato)

Art. 3. Il fondo di ciascuna Cassa si compone:

a) Della retribuzione imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali nella proporzione stabilita nella tabella annessa alla presente legge;

b) Dei beni provenienti da doni o lasciti, impieghi od acquisti;

c) dei proventi devoluti alla Cassa in forza di speciali disposizioni di legge.

Senatore **Di Salmour**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Salmour.** Qui questa legge fu presentata mentre si studiava il progetto di legge sulla leva di mare; e fu evidentemente presentata senza tener conto di una nuova classe di cittadini la quale non figurava per lo passato fra gli inscritti marittimi soggetti alla leva di mare; la classe, voglio dire, dei pescatori. D'altra parte il Senato si ricorda che per la sua iniziativa i barcaiuoli furono eziandio annoverati fra gli iscritti nelle matricole della gente di mare assoggettata alla leva marittima.

Ora se si mantiene la redazione proposta che contempla semplicemente gli equipaggi dei bastimenti nazionali, i pescatori ed i barcaiuoli non sarebbero compresi fra gli interessati alle Casse proposte.

Io domando in conseguenza al signor Ministro se la sua intenzione sia che queste due classi d'inscritti marittimi siano esclusi, ovvero se seguendo l'esempio della Francia egli intenda sottoporli alla ritenenza coattiva.

Senatore **Farina**, *Relatore*. A dir vero non si sono compresi nè i pescatori, nè i barcaiuoli, perchè nella legge attualmente vigente non è imposto a queste persone l'onere dell'associazione, ma è invece lasciato alla loro libera volontà.

È vero che allorquando l'associazione era lasciata alla libera volontà di questi individui, essi non erano chiamati a far parte della leva marittima; e che essendovi ora chiamati, nasceva il dubbio se si dovesse imporre loro le associazioni in modo obbligatorio.

Militava per un lato il riflesso che questi individui dovevano essere considerati con occhio benigno dalla legge, in quanto che sono chiamati a far parte di quella leva di mare, che è il motivo principale per cui pareva si potesse derogare alla massima generale, la quale non vuole che in un'associazione di beneficenza di mutuo soccorso intervenga la legge. Ma per altra parte l'ufficio centrale rimase molto incerto, e finì per persuadersi di

non rendere l'associazione obbligatoria per i seguenti motivi.

Il provento dei barcaiuoli, e specialmente quello di alcuni mesi dell'anno, è talmente tenue, e dirò nullo, che imporre loro una retribuzione, sebbene minima, pareva cosa alquanto dura; siccome però secondo la istituzione attualmente vigente nel Genovesato è loro aperto l'adito all'associazione, si è creduto bene di introdurvi innovazione, mentre l'obbligo di associarsi e di retribuirvi annualmente una somma, poteva loro riuscire di soverchio aggravio. Onde si credette che non fosse opportuno il farlo.

Un'altra considerazione persuase l'ufficio centrale a nulla innovare, ed è che il sistema economico della famiglia del pescatore è diverso da quello della famiglia del marinaio. Il marinaio sui proventi mensili che guadagna ne lascia, generalmente parlando, una quota alla famiglia. È già dunque in certo modo abituato a subire una ritenenza; l'incertezza e la scarsità, specialmente in alcune stagioni dell'anno dei proventi sui quali può calcolare il pescatore, essendo essi esposti a tante eventualità, faceva invece palese che l'imporre loro quest'associazione riusciva una condizione troppo grave.

In vista di tali considerazioni si è detto: se essi vorranno profittare di questa istituzione, sono liberi di farlo; ma se la riguardano come un aggravio, lo Stato non può, nè deve imporre loro alcuna ritenenza, non verificandosi a loro riguardo quella continuità di lucri, quelle condizioni, insomma, per poterlo fare.

In conseguenza si è creduto, ripeto, che a loro riguardo non era opportuno di rendere l'associazione obbligatoria, e si sono lasciate le cose nello stato in cui erano prima.

Senatore **Di Salmour**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Salmour**. Confesso che è la prima volta che sento che i pescatori sono ammessi nella Cassa di Genova. Il regolamento del 1851 ammette, se non erro, l'adesione volontaria alla Cassa di Genova dei costruttori di bastimenti, de' calafati, dei mastri d'ascia, ma non parla dei pescatori; ora il risultato di questa disposizione del citato regolamento fu, che dal 1851 al giorno d'oggi non un calafato, non un mastro d'ascia aderì alla Cassa.

Si dice che i proposti istituti hanno la loro ragione di essere nella considerazione che il marinaio è astretto dai 21 ai 40 anni al servizio militare: perchè quindi volerne escludere i pescatori ed i barcaiuoli, i quali sono nello stesso modo astretti al servizio militare e assimilati dalla legge ai marinai? Volete oggi fare due pesi, due misure? Assoggettare gli uni alla retribuzione coattiva e lasciare facoltativo agli altri questa retribuzione medesima?

O Signori, io non posso entrare in questo avviso. Giustizia per tutti. Tutti gli inscritti alla leva marittima devono essere soggetti alla ritenenza, ovvero nessuno.

Dunque io credo che nello stesso modo che in Francia i pescatori, che non sono certo più ricchi dei nostri, sono assoggettati alla tassa, anche da noi i pescatori come tutti gli iscritti nella leva di mare, debbono godere del beneficio della Cassa.

Io credo ancora, poichè sono nell'argomento e nello stesso articolo, che sarebbe forse preferibile lo adottare il sistema francese, anzichè lo stabilire per legge una tariffa delle retribuzioni mensili dovute dai marinai, cioè a dire fissare in modo più semplice e più uniforme delle ritenenze di due centesimi per lira sullo stipendio che percevono gl'inscritti marittimi.

In questo modo la tassa è sempre eguale ed uniforme; in questo modo difettando di dati certi sul servizio degli inscritti marittimi delle varie parti d'Italia, si colpirebbero questi inscritti in eguale e più acconcio modo.

Ministro della Marina. Credo che le ultime osservazioni fatte dall'onorevole preopinante troveranno la loro sede quando si tratterà dell'art. 19, epperciò mi riservo di rispondere quando verrà in discussione quell'articolo. Relativamente poi alle osservazioni che faceva circa all'ommessione di obbligare i barcaiuoli ed i pescatori a contribuire alla Cassa degli invalidi per fruirne quindi i benefici, io farò osservare che, come io accennava poco fa, il vantaggio di questa legge si è che il marinaio non si accorge di pagare questo tributo, anche allorquando gli viene per ciò fatta dal capitano una ritenenza sopra il suo salario.

Or mentre la percezione di questo tributo si può fare in modo regolare e facile pel marinaio, non so per verità come si potrebbe tratto tratto costringere un barcaiuolo a pagare le mesate di questo tributo stabilito dalla legge; certo è che s'incontrerebbero difficoltà materiali, e che potrebbero far prendere alla legge un carattere odioso e vessatorio.

Per ciò dunque ritengo sia molto più conveniente lasciare libertà a questi individui anzichè costringerli alla tassa fissa come per gli altri marinai.

E qui mi giova ripetere un'osservazione già fatta, cioè che vi è grande diversità fra i marinai ed i barcaiuoli e pescatori che vanno a pescare lungo la costa, e poco dopo rientrano nella propria casa.

Questi individui riportano alla propria casa il prodotto del loro lavoro; talchè se per essi è possibile un'economia, ben la possono fare in seno alla famiglia, mentre lo stesso non può dirsi del marinaio il quale navigando in regioni lontane, in mille guise è tratto alla prodigalità, talchè riesce per lui e per la sua famiglia di un gran bene questa istituzione della Cassa per gli invalidi che, mediante una lieve imposizione, lo costringe in certo modo a fare qualche economia e provvedere ai bisogni della vecchiezza.

La posizione adunque del marinaio e del pescatore è completamente diversa, e per questi motivi io credo

che sia giustificata la diversa maniera di trattamento che si fa degli uni e degli altri: ai primi dei quali è obbligatorio il contributo alla Cassa, ed è agli altri solamente facoltativo.

Starà poi ai regolamenti di determinare in quale proporzione gl'individui contribuenti alla Cassa dovranno essere messi a parte dei beneficii della medesima.

Senatore **Di Salmour**. Domando la parola.

Presidente. Essendo la terza volta, debbo domandare al Senato...

Voci. Parli. Parli.

Senatore **Di Salmour**. È per la terza volta che si dice in Senato senza che nessuno lo rilevi, che il marinaio non paga questa tassa, o non la sente perchè la paga il capitano; ma, o Signori, se il marinaio ha, a mo' di esempio, 60 franchi di stipendio mensile per il suo ingaggio al prezzo corrente, è evidente che egli avrebbe un ingaggio maggiore qualora la tassa in questione non gravitasse sopra di lui.

Ora, o Signori, volendo ammettere anche questa, secondo me, falsa opinione, essa non prova nulla per i marinai delle province meridionali, ove questa tassa non esiste e dove converrà imporla. Giungendo nuova questa tassa in quelle province non è probabile che i capitani o patroni si contentino di pagarla, e di non farsela risarcire dai marinai.

In quanto poi alla proposta subordinata all'accettazione del Ministro e da me fatta io credo che essa era perfettamente a suo luogo; perchè quell'articolo dice: « Nella proporzione (art. 3) stabilita nella tabella annessa alla legge presente. » Se la proposta fosse accettata ne conseguirebbe la soppressione della tabella di cui si fa appunto parola in quest'articolo. Egli è in conseguenza che io crederei necessario un emendamento.

Prima però interpello il Ministro per sapere se accetterebbe questa modificazione, se entra nelle mie viste.

Ministro della Marina. Io non potrei accettare l'emendamento del Senatore Salmour, del quale non entrerò a discutere il suo valore, ma semplicemente lo respingo perchè ora abbiamo già dati precisi sopra le rendite, sopra i proventi delle Casse medesime, così che sappiamo a che cosa attenerci, avendo già l'esempio della Cassa degli invalidi di Genova.

Ora se ammettiamo una tassa di un tanto per cento, prima non sapremo, così su due piedi, determinare questa tassa, perchè non abbiamo dati sufficienti, e poi non si saprebbe prevedere i proventi a cui essa darebbe luogo.

Ora siccome si vuole avere un'istituzione la quale fin dai suoi primordi abbia vigore, è meglio attenersi a ciò che è sicuro, anzichè ad un sistema che sarà forse migliore, ma che certamente è ancor troppo incognito perchè si possa attuare senza farne prima un esame ben profondo.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Mi hanno mosso molto le osservazioni del Relatore dell'ufficio centrale circa il non ammettere coattivamente alla Cassa invalidi i pescatori ed i barcaiuoli, ma mi nasce una difficoltà.

I barcaiuoli sono ammessi a far parte della leva, sono per qualche tempo tenuti a bordo dei bastimenti da guerra. Mi è parso che si dicesse nella discussione, che pel tempo in cui ogni marinaio è passato a bordo di un legno regio cui il Governo paga.....

Diversi membri dell'ufficio centrale. No. No. Non è così. il Governo non paga.

Senatore **Pareto**. Allora cade ogni difficoltà, perocchè in tal caso il Governo non avrebbe saputo come regolarsi fra gli uni e gli altri marinai a bordo dei legni regi; per quelli che erano marinai avrebbe da pagare la ritenuta, mentre invece non pagherebbe per quelli che erano barcaiuoli o pescatori prima di essere compresi nella gente di bordo dei vascelli regi.

Dicendosi che il Governo non paga, è rimossa ogni difficoltà, ed io ritiro la mia osservazione.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Realmente l'ufficio centrale aveva fatto instanza presso il Ministero per questo motivo, ma il compianto Ministro che reggeva allora la Marina disse di non volerne sapere, così che l'ufficio desistè.

La determinazione della gente, che è ammessa a contribuire volontariamente anche ora, è stata presa in forza del Regolamento del 1851, Regolamento che sarà a un di presso conforme, *variatis variandis* a quello che si farà in forza dell'art. 8 della legge, così nulla osterebbe che s'introduca pure l'associazione volontaria di queste persone che per legge non sarebbero comprese.

Conseguentemente credo, che questo incidente non possa formare ostacolo all'adozione dell'articolo di legge in questione.

Presidente. Non essendovi proposta formale di variazione all'art. 3, io lo pongo ai voti.

(Approvato)

« Art. 4. La prima di queste Casse spande i suoi effetti sul territorio marittimo che si stende dalla frontiera francese alla Magra, dell'isola di Sardegna, ed altre adiacenti.

« La seconda su quello dalla Magra a Terracina e delle isole dell'Arcipelago toscano;

« La terza da Terracina al Capo di Santa Maria di Leuca:

« La quarta sul litorale dell'isola di Sicilia ed altre adiacenti:

« La quinta sul litorale Adriatico fino al Capo S. Maria di Leuca. »

A quest'articolo l'ufficio centrale propone un emendamento in principio; vale a dire d'incominciare l'articolo con queste parole:

« Queste Casse estendono i loro effetti sul territorio marittimo dello Stato secondo le ripartizioni seguenti:

« La prima del territorio marittimo che si stende dalla frontiera francese alla Magra, all'isola di Sardegna ed altre adiacenze. »

Il resto come nel progetto ministeriale.

Ministro della Marina. Io non ho difficoltà ad adottare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale, faccio soltanto osservare al Senato che siccome preme che questa legge vada in vigore, ogni emendamento le è dannoso, perocchè lo rimanda ad epoca remota.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Veramente l'ufficio centrale, quantunque trovasse un motivo abbastanza grave per far luogo alla proposta variazione, forse sarebbe passato oltre, se nella legge non ci fosse stato l'art. 15, il quale assolutamente non si può ammettere, perchè implica, a mio avviso, una questione costituzionale, dunque dovendosi rimandare il progetto per quel malaugurato art. 15, si è creduto opportuno di introdurre la accennata variazione.

Il motivo della medesima è manifesto: l'art. 4 è concepito in questi termini:

« La prima di queste tasse spande i suoi effetti sul territorio marittimo che si stende dalla frontiera francese alla Magra, dell'isola di Sardegna ed altre adiacenti. »

Il Senato sente che questa indicazione è un po' lata, e che quindi era conveniente si dicesse semplicemente che estendeva il suo effetto sul territorio marittimo dello Stato che si estende fra questi due limiti estremi.

Non occorre di sviluppare l'idea perchè salta agli occhi da per sè; conseguentemente spero che il Senato vorrà farvi ragione.

Del resto se il Senato crede che si debba tener in sospeso la votazione di questo articolo, sin visto l'esito della votazione dell'art. 15, l'ufficio centrale non fa difficoltà.

Presidente. Se non vi è osservazione in contrario, s'intenderà sospesa la votazione dell'art. 4., sino dopo l'art. 15.

« Art. 5. Le rendite delle Casse per gl'invalidi saranno riscosse coi privilegi fiscali, tranne quelle derivanti da censi, mutui ed altre simili fonti. »

(Approvato)

« Art. 6. Gli esattori delle contribuzioni potranno essere incaricati delle riscossioni per conto delle Casse degli invalidi. »

Qui vi è un emendamento dell'ufficio centrale.

« Art. 6. Potranno essere incaricati della riscossione per conto delle casse degli invalidi, all'interno gli esattori delle tasse marittime, ed all'estero gli ufficiali consolari dello Stato ».

Senatore **Farina**, *Relatore*. Anche questo articolo si può sospendere per lo stesso motivo.

Presidente. Sospenderò l'art. 6 sin dopo visto l'esito sull'art. 15.

« Art. 7. Con apposito regolamento approvato per Decreto reale sarà provveduto:

« *a*) Alla organizzazione di Consigli elettivi a cui sia affidata l'amministrazione di queste Casse;

« *b*) Al modo e forma di amministrazione e di contabilità ».

(Approvato)

« Art 8. Le condizioni necessarie al conseguimento delle pensioni e dei sussidi, le quote e le norme della concessione saranno determinate proporzionatamente alle risorse di ciascuna cassa, con uno speciale statuto compilato dai Consigli elettivi e sancito da un Regio Decreto ».

(Approvato)

« Art. 9. I consoli generali dei circondari marittimi ove hanno sede le Casse, saranno presidenti dei Consigli d'amministrazione con voto deliberativo ».

Ministro della Marina. Se si viene a variare altri articoli, sarebbe necessario anche qui di togliere la parola *generali*.

Senatore **Farina**, *Relatore*. È una dimenticanza dell'ufficio centrale.

Presidente. Rimane dunque inteso che la soppressione di questa parola si sospende sin dopo l'esito dell art. 15.

Metto ai voti l'art. 9.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 10. Le Casse degli invalidi sono poste sotto la sorveglianza della superiore autorità amministrativa del luogo in cui hanno sede ».

(Approvato).

« Art. 11. Sono approvati dall'autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le casse:

« *a*) I bilanci presuntivi ed i conti consuntivi;

« *b*) I contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili e l'accettazione o rifiuto di doni e lasciti;

« *c*) Le deliberazioni per cui si accordano pensioni o sussidi, ed in generale tutte quelle che interessano il patrimonio della Cassa, e che non concernono l'esecuzione dei bilanci o di altre deliberazioni regolarmente approvate ».

(Approvato).

« Art. 12. L'autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse prima di approvare il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo dovrà comunicarli al Ministro della marina, il quale, ove abbia osservazioni da fare intorno ai medesimi, le porterà a conoscenza della autorità medesima nel termine di quindici giorni. »

(Approvato).

« Art. 13. L'approvazione, di cui all'articolo precedente, risulta dal visto apposto al verbale dall'autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse. »

« Il rifiuto di approvazione dovrà essere motivato. »

(Approvato).

« Art. 14. Contro le decisioni dell'autorità superiore

l'amministrazione della Cassa potrà ricorrere al Re, che provvederà, previo parere del Consiglio di Stato. »

(Approvato).

« Art. 15. Coloro che si sentono gravati dalle decisioni dei Consigli potranno appellare all'autorità superiore amministrativa; dalle decisioni della quale è pure ammesso il ricorso al Re che provvederà, udito il parere del Consiglio di Stato. »

Su quest'articolo, da cui dipendono le riserve precedentemente fatte, la parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Se non fosse così minuta la stampa della relazione, mi riferirei alle ragioni che ho esposte in essa per dimostrare l'irregolarità, e, se dovessi proprio dire quello che penso, la incostituzionalità della disposizione contenuta in quest'articolo.

Le controversie che ha la Cassa, riguardano per la massima parte le operazioni, le contrattazioni da essa fatte, i mutui, le sovvenzioni, ecc.

Tutte queste contrattazioni, come vede il Senato, rientrano puramente e semplicemente nelle contrattazioni generali, che non vi è ragione al mondo di sottrarre alla cognizione dei tribunali. Venire, invece della giurisdizione dei tribunali, a stabilire una giurisdizione del capo supremo dello Stato, il quale debba decidere per decreto reale, (dietro sicuramente un autorevole parere) ma che non ha l'aspetto di una decisione resa in contraddittorio delle parti, di una sentenza di tribunale, a me pare cosa che urti un po' col sistema generale della legislazione costituzionale, e in certo modo direi, leda i diritti del potere giudiziario. Questi sono i motivi che soffermarono l'attenzione dell'ufficio centrale e gli fecero credere di non poter adottare questa disposizione.

L'art. 15 del resto, sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato, è concepito in questi termini.....

Convien premettere che nè nell'antico progetto del Ministero, nè negli emendamenti proposti dalla Commissione della Camera Elettiva, si trova questa disposizione. Fu un emendamento improvvisato durante la discussione e che a me pare manchi di giustizia. Del resto il Senato vedrà.

I termini, come dissi, dell'art. 15 sono i seguenti:

« Coloro che si sentono gravati dalle decisioni dei Consigli potranno appellare all'autorità superiore amministrativa....»

Questa frase è generica. Qualunque decisione del Consiglio, qualunque persona risguardi, qualunque parte di amministrazione sia interna, sia esterna, si fa da un corpo amministrato per deliberazioni del Consiglio.

Qui si dice in termini assoluti, che coloro che si sentono gravati dalle decisioni dei Consigli, potranno appellare all'autorità superiore amministrativa, dalle decisioni della quale è pure ammesso ricorso al Re il quale provvederà udito il parere del Consiglio di Stato. Prima di tutto le disposizioni dell'articolo precedente sono veramente amministrative, ma le disposizioni di questo che venne aggiunto, perchè il precedente fu creduto insufficiente, evidentemente sono più generiche, e si riferiscono a condizioni generali, che io non saprei ammettere, e che a mio credere devono ricadere sotto le decisioni di un tribunale, sia pure se si vuole, un tribunale del contenzioso amministrativo; ma quando si tratta di questioni di tuo e di mio, queste devono essere portate alle decisioni di un tribunale competente.

Se noi facciamo addirittura intervenire un decreto reale io non credo, che dopo il decreto reale nessun tribunale si attenterà di cambiare le disposizioni date; ne verrà per conseguenza, che gli interessati si troveranno precluso l'adito a quella giurisdizione, che mi pare riservata dalle disposizioni dello Statuto.

Del resto l'ufficio centrale non credette di risolvere queste obbiezioni da sè, ne parlò anche con qualcuno dei distinti giureconsulti che siedono in questa Camera, ai quali pure queste disposizioni fecero cattiva sensazione, per cui concorsero nell'intenzione che si dovesse cambiare, alcuni opinando per la soppressione dell'articolo, altri invece per modificazioni; per il che l'ufficio centrale non farebbe difficoltà ad accettare disposizioni che accennassero più particolarmente a che si vengano a restringere le provvidenze ai soli atti amministrativi.

Veramente io credo, che trattandosi di atti amministrativi, sia già sufficientemente provvisto colle disposizioni dell'art. 14, ma ad ogni modo, se si vorrà fare un'aggiunta, si potrà, ma io credo, che l'articolo come è redatto attualmente non possa passare, e induca per lo meno un gravissimo dubbio sulla portata del medesimo, che è bene nella legge dichiarare.....

Del resto se veramente questa modificazione impedisse alla legge di poter esser messa in esecuzione per il primo dell'anno venturo, sarebbe questa una grande considerazione; ma anche facendo questa modificazione, credo, che pel primo dell'anno venturo si potrà avere la legge egualmente; quindi anche sotto questo riguardo si potrebbe venire alla soppressione proposta.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Cedo la parola al Senatore Giovanola, e me la riservo dopo lui.

Senatore **Giovanola**. Mi rincresce in questa parte di non poter essere d'accordo coll'onorevole Relatore dell'ufficio centrale. Suppongo che le vicissitudini subite dal nostro ufficio in conseguenza dell'aver dovuto cambiare due volte il Relatore, e la malattia dello stesso onorevole Senatore Farina, gli abbiamo impedito di ritenere esattamente l'intenzione che ebbe l'ufficio centrale nel proporre la soppressione di quest'articolo.

Io non ho mai pensato, nè udito dire che si volesse attribuirgli la forza di una deroga alla legge civile, al diritto comune negli affari puramente d'ordine privato. Il concetto dell'articolo fu anche ritenuto dall'uffizio

centrale come semplicemente di ordine amministrativo. Esso ha osservato che fra gli atti amministrativi del Consiglio della Cassa, uno de' più importanti e dei più soggetti a contestazione è quello della liquidazione delle pensioni; si è detto: consentiremo noi che un individuo il quale si lagna che gli è stata attribuita una pensione minore di quella alla quale suppone di avere diritto non possa adire i tribunali, mentre ha contribuito una parte del frutto de' suoi sudori per avere questa pensione, mentre egli è un vero e legittimo creditore della Cassa?

Pare che la legge non consentendo all'associato l'azione civile per la liquidazione del suo credito voglia togliergli il mezzo di far valere le sue ragioni.

Per questi motivi, l'ufficio centrale, udito anche il parere di egregi giureconsulti ha creduto che non si dovesse chiudere l'adito alla discussione in via giuridica di quelle contestazioni che potessero sorgere in dipendenza della liquidazione della pensione.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Io desidererei di conoscere anzitutto, se il signor Ministro della Marina consente alla soppressione dell'articolo 15, perchè intenderei di ragionare in particolar modo sopra la conseguenza di tale soppressione.

Ministro della Marina. Io credo che l'onorevole Senatore Farina e l'ufficio centrale hanno dato a quest'articolo un'estensione molto più ampia di quella che ha realmente. Quest'articolo si riferisce principalmente ai reclami che quelli che sono ammessi o che aspirano alla pensione possono muovere contro la determinazione di conferimento o di diniego della pensione medesima. Inserendo nella legge questo articolo si è ragionato in questo modo nell'interesse stesso degli individui che sono chiamati a godere della pensione: volete che costoro abbiano ricorso ai tribunali? Ma allora entrano in ispese considerevoli, la Cassa dal suo canto fa pure delle spese, e tutto questo a detrimento di quegli individui stessi che si vuole beneficare. Ora per evitare quest'inconveniente si è redatto l'articolo nel senso che tutte quelle questioni cui può dar luogo il conferimento delle pensioni siano deferite all'autorità amministrativa, la quale in questo modo renderà quella giustizia che altrimenti si dovrebbe ripetere dai tribunali, ma in modo più spedito e con una spesa molto minore, anzi senza spesa di sorta alcuna. Dunque il motivo dell'introduzione di quest'articolo è tutto nell'interesse di quelli che debbono essere sussidiati dalla Cassa.

Io non voglio discutere sulla questione di diritto; ma ricorderò tuttavia a questo riguardo, che *summum jus, summa injuria.*

Egli è evidente che se noi costringiamo i poveri marinai a prendere la via dei tribunali per far valere i loro diritti, allora li mettiamo quasi nell'impossibilità di sporgere i loro reclami.

Senatore **Farina,** *Relatore.* Domando la parola.

Ministro della Marina. Mentre la via amministrativa, a parte anche la minor spesa, è sempre più spedita. Questo è il motivo per cui fu introdotto l'articolo.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Se all'articolo 15 di cui l'ufficio centrale propone la soppressione si dovesse attribuire quella larga significazione che il medesimo ufficio ha creduto di scorgervi, io non esiterei di associarmi ad esso nel proporne la soppressione poichè esso conterrebbe di certo una grave lesione del potere giudiziario, ed introdurrebbe il potere esecutivo nel campo dell'autorità dei tribunali; ma io non mi dissimulo che comunque l'estensione delle parole onde quell'articolo è concepito, possa per avventura condurre a darvi quella larga interpretazione che l'ufficio centrale vi avrebbe ravvisato, però dopo le spiegazioni che abbiamo intese dall'onorevole Ministro della Marina, quell'interpretazione troverebbe sicuramente gravissimo, per non dire insuperabile, ostacolo nelle autorità che fossero chiamate ad applicare l'articolo di cui si tratta.

Quando la spiegazione data dall'onorevole signor Ministro della Marina venga dalla discussione che ha luogo nel seno del Senato confermata, allora quest'argomento d'interpretazione acquisterebbe forza maggiore, ed io ripeto che non sarebbero più da temersi quegli inconvenienti al certo gravi, a cui l'ufficio centrale colla sua proposta intese di riparare.

Quindi io non crederei di dare appoggio alla soppressione precisamente perchè la mia coscienza abbastanza riposa sulla spiegazione che ho intesa, e che credo di veder confermata dalla discussione,

Dirò unicamente che mi parve che il relatore dell'ufficio centrale alquanto esagerasse le attribuzioni dei Consigli d'amministrazione quando supponeva che essi potessero essere chiamati a giudicare della validità, per esempio, dei contratti che interessano la Cassa degli invalidi della marina mercantile. Certamente il signor relatore dell'ufficio centrale....

Senatore **Farina,** *Relatore.* Domando la parola.

Senatore **Vigliani.**..... quando rifletta seriamente sopra questa sua proposizione che probabilmente gli è sfuggita nel calore della discussione, si renderà di leggeri persuaso che ove sorgesse una questione relativa ad un contratto stipulato colla Cassa degli invalidi, mai non potrebbe la Cassa, che è parte, erigersi a giudice.

La Cassa potrebbe prendere una deliberazione nel suo interesse circa al modo di difendere i proprii interessi, ma non mai potrebbe coll'autorità sua risolvere la questione.

Dirò lo stesso su d'un lascito che fosse fatto alla Cassa. Quando questo lascito desse luogo ad una questione circa la sua validità, avverrebbe egualmente che la Cassa, ossia il suo Consiglio elettivo, potrebbe prendere deliberazioni per la tutela del proprio interesse, ma non potrebbe mai farsi a sciogliere la questione legale, a cui il lascito avesse dato luogo.

Ilavvi un solo oggetto il quale cade propriamente nell'ispezione del Consiglio elettivo e sul quale importa di ben determinare l'efficacia dell'articolo 15. Questo oggetto, che sarà il più frequente, di cui dovrassi occupare il Consiglio elettivo, è la fissazione delle pensioni e dei sussidii ai marinai invalidi.

Quando insorga questione circa alla misura di queste pensioni e di questi sussidii; quando qualcuno si lagni che non gli sia stato assegnato quel tanto, che a termini dei regolamenti, e dello statuto da farsi, gli apparterrebbe, chi ne sarà il giudice?

Secondo l'articolo 15, si potrebbe dire che siffatte questioni dovrebbero correre questa via; essere giudicate dapprima dal consiglio elettivo; quindi recate all'approvazione dell'autorità superiore amministrativa locale, a cui l'articolo 11 riserva di approvare le deliberazioni che riguardano precisamente le pensioni ed i sussidi, ed infine da queste decisioni dei consigli elettivi, approvate dalla superiore autorità amministrativa locale, si darebbe il ricorso al Re, ossia al Governo, che pronunzierebbe sentito il Consiglio di Stato.

Per verità codesta forma di procedura, io non la crederei la più consentanea ai principii che regolar dovrebbero la competenza in questa materia. Io invocherò anzi tutto l'esempio di altra materia affatto analoga e che non trovasi regolata allo stesso modo, cioè la materia delle pensioni assegnate dallo Stato.

Vi fu un tempo viva questione sul punto, se i provvedimenti, che riguardano queste pensioni, potessero cadere nel dominio dell'autorità giudiziaria, oppure dovessero interamente dipendere da provvedimenti governativi.

Allorchè le pensioni erano un favore di Governo, non un diritto degli impiegati che avevano onoratamente servito lo Stato, non vi aveva punto di dubbio che il concedere o negare la pensione, o fissarne la misura, dipendeva solo dal Governo; ma dopochè venne riconosciuto negli ufficiali dello Stato il diritto alla pensione, mediante l'adempimento delle condizioni che la legge stabilisce, allora si dovette ricercare come si poteva provvedere al caso, in cui questo diritto fosse disconosciuto e leso.

La questione fu trovata assai grave e si eccitarono molte dubbiezze sia sul punto, se l'autorità giudiziaria se ne dovesse immischiare, sia sulla determinazione dell'autorità, a cui la questione appartenesse, e solo recentemente essa venne risolta dalla Legge sul Consiglio di Stato, la quale ha stabilito che questi richiami siano recati alla sezione del Consiglio di Stato, pel contenzioso amministrativo, e da essa giudicati definitivamente in prima ed ultima instanza.

Questa forma di procedura sarebbe sicuramente più rassicurante, ove fosse applicata anche alle pensioni derivanti dalla Cassa degl'invalidi della marina mercantile; imperocchè come il Senato comprende, in questa maniera di procedura, ha luogo una discussione tra le parti, mentre nella forma che è stabilita dall'articolo 15 del progetto non potrebbe aver luogo che la presentazione di memorie della parte reclamante al Governo.

Ad ogni modo io non disconosco che havvi stretta analogia tra le dette forme, e che entrambe offrono sufficiente guarentigia; osservo però che, quando non derivasse troppo grave incaglio da una modificazione di questa parte della legge io amerei meglio di applicare alle questioni che risguardano le pensioni ed i sussidii dei marinai invalidi, quelle stesse norme di competenza e di procedura che sono stabilite per le pensioni dovute dallo Stato; nè mi si opponga che qui non si tratta di un debito dello Stato, ma di un ente morale, qual è la Cassa degli invalidi, perchè versiamo a mio credere in materia molto analoga ed affine.

Questa Cassa è posta sotto la tutela, sotto la sorveglianza dello Stato, è retta con regolamenti sanciti dalla pubblica autorità, ed ha uno scopo di pubblico interesse, tal che quando venissero meno i suoi fondi, lo Stato sarebbe in condizione di doverla sovvenire.

Quindi non si può disconoscere che essa si eleva assai al disopra di una instituzione meramente privata, dove la si consideri nella sua generale maniera di agire e di provvedere.

Tuttavia io non vedrei in questo mio riflesso una ragione sufficiente per provocare un rinvio di questa legge all'altro ramo del Parlamento, per sottoporla ad una nuova discussione, mentre mi pare che non possa derivare grave inconveniente da ciò che invece di sottoporre le questioni sulle pensioni e sui sussidii alla sezione del Consiglio di Stato pel Contenzioso-amministrativo, siano sottoposte al parere delle sezioni amministrative del Consiglio di Stato, tanto più che in alcuni casi riunendosi le sezioni si verrebbe pure ad avere il parere di quella sezione che si occupa ordinariamente della materia delle pensioni sullo Stato.

Quindi, dove il Senato mantenga l'art. 15, come quello che puossi ritenere innocuo, io rinunzierei al pensiero di proporre la surrogazione di un altro articolo che ravviserei necessario nel caso della proposta soppressione; che se il Senato credesse coll'ufficio centrale che convenga sopprimere tale articolo, in questo caso mi riserverei di fare una proposta per riempire una lacuna, che, a mio giudizio, vi avrebbe per ciò appunto che riguarda la soluzione delle questioni relative alle pensioni ed ai sussidii.

Prendendo adunque questa riserva, starò attendendo il giudizio del Senato sulla proposta dell'ufficio centrale.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina.** Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, parmi sembrare forse superfluo che io venga ancora ad oppormi; ma non posso rimanere sotto una specie di accusa che il preopinante ha lanciato all'ufficio centrale, cioè che egli supponesse che il Consiglio amministrativo pronunciasse in certo modo *pro Tribunali*.

L'ufficio centrale si è preoccupato di tutte le deli-

berazioni le quali dalla nuda lettera della legge sono contemplate; ha perciò osservato che, se una parte di questa è relativa alle pensioni, un'altra parte all'amministrazione dei fondi, non vi è però un carattere distinto fra le deliberazioni della Cassa dell'amministrazione relativamente ad un oggetto piuttosto che ad un altro.

Del resto prescindiamo pure da questa questione, sia pure che le parole, come stanno, non siano convenienti all'assegnazione, alla fissazione delle pensioni, io accetto volentieri le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante.

Ma quello solo che non saprei accettare si è che in una questione di *tuo* e di *mio* dipendentemente da diritti di società (perchè in sostanza è società sia coattiva o no) si venga a escludere, come parrebbe dalla lettura dell'articolo qual è attualmente concepito, la pronunzia di un tribunale (poco importa che questo sia il Tribunale del Contenzioso-amministrativo): e per questo io credevo che si dovesse sopprimere l'articolo.

Nel dire di sopprimere l'articolo, nè io, nè l'Ufficio non abbiamo avuto intenzione di dire che non vi si possa sostituire un articolo più ragionevole. Se il Senatore Vigliani lo vuole formulare, in modo che sia sempre aperto l'adito alle parti interessate da poter provocare una decisione dai tribunali, sicuramente non mi oppongo. Ciò che ripugnava a me ed all'ufficio centrale, era che vi fosse un argomento pel quale si tratta di diritti acquisiti ad una persona, nel quale non fosse lecito a questa l'adire nessun tribunale dello Stato, giacchè stando alla lettera dell'articolo, ne sarebbe venuta la decisione per decreto del Re, senza che più si potesse far luogo, dopo una decisione tale, ad adire i tribunali.

Se si vuol dire, come osserva l'onorevole Senatore Vigliani, che si provvederà mediante decisione della Sezione del contenzioso-amministrativo del Consiglio di Stato, l'Ufficio non fa difficoltà.

Senatore **De-Monte**. Domando la parola.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Senatore **Vigliani**. Poichè vedo il Senato disposto a passare ai voti, non insisto.

Ministro della Marina. Se il Senato desidera di andare ai voti, io rinunzio alla parola.

Senatore **De-Monte**. Desidererei di parlare.

Presidente. Il Senatore De-Monte ha facoltà di parlare.

Senatore **De-Monte**. Le spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro della Marina e quelle aggiunte dall'onorevole Senatore Vigliani hanno portata la questione a molto più ristrette proporzioni di quelle che erano annunziate sul bel principio.

Ma secondo me non può dirsi tutta la questione, come alcuni vorrebbero, risoluta. Io ammetto in tutta la loro estensione le spiegazioni date dal signor Ministro, perciocchè ritengo che effettivamente l'articolo quindicesimo il quale fa seguito all'articolo quattordicesimo, parli dei bilanci e dei richiami sui medesimi; e se ciò riteneva *a priori*, lo ritengo tanto più dopo le sue spiegazioni.

Ritengo eziandio ciò che ci ha annunciato il signor Senatore Vigliani, vale a dire, che in fatto di pensioni vi ha legge la quale attribuisce ad una sezione del Consiglio di Stato di giudicare in ultima istanza della loro convenienza, attribuzione ed estensione; ma sia il Consiglio di Stato nella sua interezza, sia una sezione di esso Consiglio che ne giudichi, bisognerà sempre riformare l'articolo in discorso.

Ed invero secondo la lettera chiarissima dell'articolo, avversa la deliberazione dell'autorità superiore amministrativa, sarebbe ammesso il ricorso al Re che provvederebbe udito il parere del Consiglio di Stato.

Ora mi pare che vi sia una distanza incommensurabile fra le opinioni che emetteva l'onorevole Senatore Vigliani e la direzione dell'articolo; imperocchè il Re non può nè deve decidere dell'interesse qualunque dei privati.

Il Re è in un'atmosfera troppo superiore per abbassarsi a contestazioni che in qualunque modo sia direttamente, sia indirettamente si riferiscono all'interesse speciale de'privati.

Conseguentemente sarà bene che una sezione del Consiglio di Stato sovranamente giudichi di queste cause, ma il Re non mai, perchè è finito il tempo in cui i Re decidevano degli interessi dei cittadini, nè il progresso dei tempi nostri più consente che le attribuzioni che per avventura dovevano essere date per regola invariabile ai tribunali, siano esercitate dalla potestà eminentemente governativa. Se però vi ha la legge dalla quale sia stabilito che in materia di pensioni, come assicurava l'onorevole Senatore Vigliani, abbia a giudicarne in ultima analisi la competente sezione del Consiglio di Stato, ne giudichi pure tale sezione, e si riformi corrispondentemente l'articolo: ma se lo stesso rimanesse com'è stato compilato, sarebbe giudice il Re, il che è affatto incostituzionale, non già la Sezione del Consiglio di Stato. Nè vale il dire che il Re s'immedesimi col Consiglio di Stato; no, o Signori, imperocchè giusta l'articolo è il Re che udito il parere del Consiglio di Stato giudicherebbe, non già il Consiglio di Stato: e sono due cose affatto distinte: un voto deliberativo o un voto meramente consultivo.

Ed ecco perchè anche ridotta la proposizione a quei termini che sono immensamente meno estesi di quelli che prima erano annunziati, la questione rimane nel suo vero valore; imperocchè non è il Re che deve decidere in queste cose, ma deve tutto al più decidere la Sezione del contenzioso del Consiglio di Stato.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Io credo che l'onorevole Senatore De-Monte abbia dato troppa estensione ed importanza a questo articolo di legge.

Come ebbi l'onore di esporre, lo scopo di questo ar-

ticolo è di rendere più semplici e meno costose le contestazioni che possono succedere tra la Cassa degli invalidi e gli individui chiamati a goderne i benefizi. Tutti hanno riconosciuto che non converrebbe che fossero portate nanti i tribunali ordinari poichè la soluzione sarebbe assai più lunga e costosa sia per gli individui sia per la cassa degli invalidi.

Riguardo poi all'idea emessa dall'onorevole sig. Senatore Vigliani di deferire queste questioni al Consiglio di Stato, sezione del contenzioso, osservo che se ciò forse sarebbe più regolare, vi occorrono però molte formalità mentre è urgente per gli individui implicati in tali controversie che le decisioni sieno rapide.

Ora, ben sa l'onorevole Senatore De Monte, che del giudizio emesso dal Re è il Ministero responsabile. Onde il Re non prenderà alcuna determinazione se non dopo avere sentito il Consiglio di Stato, e certamente il Ministero andrà molto guardingo prima di proporre alla Maestà del Re di sentenziare contro un voto del Consiglio di Stato, quando esso sia maturato come sono ordinariamente i pareri di quel consesso; e se mai credesse andare contro una sua decisione, lo farebbe certamente per motivi ben gravi. Per cui, anzichè vedere menomate nella disposizione di questo articolo le garanzie che gl'individui deggiono avere di un trattamento conforme a giustizia per parte della Cassa invalidi, io vedo, direi, un titolo di più di garantia nello intervento della superiore autorità governativa e del parere del Consiglio di Stato, e, qualche cosa di più ancora, la responsabilità ministeriale.

Per tutti questi motivi, se il Senato è d'avviso che questa legge debba essere messa in esecuzione nel corrente anno, e se crede che non sia conveniente rimandarla all'altro ramo del Parlamento, poichè in tal caso non potrebbe più essere discussa in questa Sessione, io prego il Senato a voler ritenere l'articolo tal quale è concepito, poichè parmi che dopo le dichiarazioni del Ministero e dopo le luminose spiegazioni date dal Senatore Vigliani, non possa essere dubbio sulla sua vera interpretazione e sopra il niun peso dei timori che alcuni hanno manifestato in proposito di questo medesimo articolo.

Voci. Ai voti... ai voti...

Senatore **Vigliani.** Se nessuno parla, rinuncio anch'io alla parola; altrimenti insisto per avere la parola.

Voci. Ai voti... ai voti...

Presidente. Metto ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Adesso torneremo agli articoli che erano rimasti sospesi. In primo luogo viene l'articolo 4 già letto.

A quest'articolo era stata proposta una variazione dall'ufficio centrale, interrogo il medesimo se persiste nel mantenerla.....

Senatore **Farina.** L'emendamento proposto non è di tanta importanza da fare rimandare la legge, quindi l'ufficio centrale non insiste.

Presidente. Metto ai voti l'art. 4.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 che era pure rimasto sospeso. L'ufficio centrale abbandona l'emendamento?

Senatore **Farina,** *Relatore.* Sì! sì!

Presidente. Chi approva quest articolo 6, sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 sospeso per la espressione di *Consoli generali.*

Chi approva l'articolo 9 sorga.

(Approvato).

« Art. 16. L'autorità superiore amministrativa veglia al regolare andamento dell'amministrazione della Cassa, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, riconosce se vi sono osservate le leggi e gli statuti, e può in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di Cassa del tesoriere ».

(Approvato).

« Art. 17. Quando una Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi ai regolamenti e non compia le obbligazioni che le sono imposte, o ricusi di provvedere nell'interesse della Cassa, potrà essere disciolta con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. Collo stesso Decreto sarà provveduto all'amministrazione della medesima per i soli affari correnti.

« L'Amministrazione nuova dovrà essere costituita nel termine di mesi tre ».

(Approvato).

« Art. 18 La Cassa di risparmio e beneficenza per gli Invalidi della marina mercantile esistente in Genova, quella del Riscatto in Livorno, quella dei Sussidii per gl invalidi della marina in Ancona, sono soppresse.

« La nuova Cassa, instituita in Genova, acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa di risparmio e di beneficenza; quella instituita in Livorno acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa del Riscatto; quella instituita in Ancona l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa dei sussidii.

« Queste tre Casse continueranno ad essere regolate dalle norme vigenti sino a che siano emanati gli statuti di cui all'art. 8.

(Approvato).

« Art. 19. Per l'ammissione ai benefizi della nuova Cassa sarà tenuto conto alla gente di mare compresa nella circoscrizione indicata nel primo paragrafo dell'articolo 4; alla gente di mare di Livorno ed a quella di Ancona, della retribuzione fatta alle Casse preindicate di risparmio e di beneficenza, del riscatto e dei sussidii. »

Tabella della retribuzione mensuale imposta agli equipaggi dei bastimenti.

Capitano di lungo corso	L.	5 00
Capitano di gran cabotaggio	»	3 50

Padrone, marinaro autorizzato per il piccolo traffico o per la pesca illimitata ed all'estero	»	2 50
Ufficiale di bordo	»	1 50
Basso ufficiale	»	1 25
Marinaro	»	1 10
Mozzo	»	» 80

Senatore **Spada**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Spada**. Qui nella tabella leggo: « Tabella della retribuzione mensuale »; ora pare che il marinaio dovesse pagare tutti i mesi anche quando non lavora. Un bastimento viene in porto in disarmo, il marinaio rimane per un tempo senza lavoro, non deve pagare perchè non guadagna. Mi pare che il signor Ministro deve spiegarsi. Io non voglio fare emendamenti; ma la tabella parla di retribuzioni mensuali, mi pare con ciò si voglia dire che il marinaio debba pagare tutti i mesi, senza distinzione.

Ministro della Marina. Non vi può esser dubbio sulla interpretazione di questa tabella. L'individuo paga solo quando fa parte dell'equipaggio. Non vi è equipaggio quando è in disarmo.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 19 nella prima sua parte.

(Approvato).

Metto ai voti la tabella, chi approva sorga.

(Approvato).

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Giusta quanto è prescritto all'articolo 6 della legge 12 marzo 1859 ho l'onore di rassegnare al Senato del Regno, in nome del Ministro delle finanze, la relazione fatta dalla Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito Pubblico delle antiche province del Regno intorno alla direzione morale ed alla situazione materiale al 31 dicembre 1860 del Debito Pubblico medesimo.

Presidente. Do atto al Ministro della Marina della comunicazione che fa al Senato in nome del Ministro delle finanze di questa relazione fatta dalla Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito Pubblico.

Prima di procedere allo squittinio segreto sarà necessario fissare l'ordine del giorno per domani.

Rimangono i due progetti di legge che furono portati all'ordine del giorno per la seduta d'oggi, e poi, se il Senato consente di prescindere dall'intervallo delle 48 ore, si potrebbero portare all'ordine del giorno nella discussione di domani i seguenti progetti:

1. Costruzione della stazione definitiva delle ferrovie in Torino.

2. Maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1859 e 1860 ed anni precedenti.

Se non vi è osservazione in contrario, l'ordine del giorno per domani s'intende stabilito nel modo enunciato.

Si procede alla votazione mediante appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti . . . 64.
Favorevoli . . 54.
Contrari . . . 10.

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

LV.

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggio — Discussione sul progetto di legge per la riforma delle tasse marittime — Discorso e proposta del Senatore Pareto — Risposta del Senatore Giovanola (Relatore) — Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Considerazioni del Senatore Farina contro il progetto — Replica del Senatore Pareto — Parole del Senatore Giovanola in risposta — Nuove considerazioni del Senatore Farina — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamento all'art. 3 del Senatore Pareto combattuto dal R. Commissario — Ritiro dell'emendamento — Approvazione degli articoli 3 al 5 — Emendamento all'art. 6 proposto dal Senatore De Monte combattuto dal Senatore Giovanola e dal Commissario Regio — Parole al riguardo dei Senatori Di Sant'Elia, Martinengo, Farina e Giovanola — Reiezione dell'emendamento De Monte — Approvazione degli articoli 6 al 9 — Appunti del Senatore Farina sull'art. 10 — Risposta del Regio Commissario, dei Senatori Giovanola e Jacquemoud — Approvazione degli articoli 10 al 22 — Instanza del Senatore Jacquemoud — Dichiarazione del Ministro della Marina — Presentazione di cinque progetti di legge — Votazione del progetto di legge discusso.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

(Sono presenti i Ministri d'agricoltura e commercio, ed il R. Commissario marchese Serra Cassano, e più tardi intervengono i Ministri dei lavori pubblici e della marina).

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato).

Presidente. Il signor Giuseppe De Peo fa omaggio al Senato di un suo opuscolo intitolato: *Della prosperità degli Italiani, progetto della fondazione di una Grande Istituzione italo-unitario-industriale-agricola.*

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLE TASSE MARITTIME.

(*V. atti del Senato, N.* 48).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la riforma delle tasse marittime, pel quale è destinato a Regio Commissario il signor marchese Serra Cassano. Leggo il progetto di legge. (*V. infra*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Sebbene poco partitante delle leggi le quali importano tasse sopra l'industria, tasse che vorrei abolite, perchè qualche volta impediscono lo sviluppo di queste industrie medesime, però quando queste leggi esistono e non ci è dato di abolirle intieramente, io mi accosto a quei progetti i quali almeno tendono a migliorarle. E certamente la legge che ci è stata proposta ha questo vantaggio, sebbene io la vorrei in alcuni punti modificata, perchè il miglioramento non deve essere fatto in modo che in alcuni punti, invece di migliorare, aggravi le condizioni antecedenti.

La legge sulle tasse marittime che ci viene proposta, ha il vantaggio sopratutto di semplificare, perchè toglie una folla di piccoli diritti i quali più per la moltiplicità dei medesimi che per l'entità loro, gravavano fortemente sopra la marina mercantile. Ma nel far questo, io credo che non abbia raggiunto pienamente lo scopo, perchè invece di produrre una tassa unica, la quale fosse più mite, ne ha proposto una la quale è assai alta. E questa tassa che è quella di cent. 50 per tonnellata per l'ancoraggio, fa sì che, sebbene per alcune qualità di bastimenti vi sia se non miglioramento almeno poco scapito, per altre ve ne sia invece uno assai considerevole. Io confesserò che per le piccole portate il cambiamento è ben piccolo, e in conseguenza non mi farei caso di combattere la legge a questo riguardo; ma quando si passa un certo numero di tonnellate, quando per esempio si è al disopra delle 200 tonnellate e che questi bastimenti possono fare più di un approdo all'anno nei

nostri lidi, io dico che quella nuova tassa è gravissima, perchè carica il bastimento di somme che non avrebbe pagato, sotto il sistema precedente. Migliore per una parte perchè semplifica, questo progetto è adunque peggiore dall'altra perchè l'imposta è assai forte.

Io certo non scenderò a numerosi dettagli, perchè sarebbe lungo l'occuparne il Senato. Solo potrei dare lettura di alcuni cenni che mi sono stati mandati dalla Camera di commercio dai quali apparisce che i bastimenti di 200 tonnellate mentre pagavano forse prima da 100 a 130 franchi, ora, calcolando due approdi all'anno, ne pagano più di 300. Questa differenza la quale è piccola per quelli di 200 tonnellate cresce assai più col crescere del tonnellaggio dei bastimenti medesimi.

Io poi credo che l'aver alzato la tassa a 50 centesimi non sia tanto dannoso per gli antichi Stati, quanto sia invece dannoso per le provincie meridionali. Negli antichi Stati, la marina aveva preso tale sviluppo che anche un piccolo aggravio può sopportarlo, ma nei paesi meridionali ove questa ha bisogno di svilupparsi, è una misura cattiva, e forse impedirà e arresterà quello sviluppo che sta operandosi.

In conseguenza io, non tanto per la parte, direi finanziaria, quanto per la parte politica credo, che sarebbe bene di poter minorare questa tassa e ridurla da 50 cent. a 40, come era stata originalmente proposta dalla Commissione della Camera dei Deputati in una relazione luminosissima, in cui furono sviluppati argomenti, che a parer mio, dovrebbero convincere chiunque della necessità di questa riduzione.

Io non entrerò nella teoria, se siano giuste o non giuste le tasse sulla marina considerate dal punto di vista che sono un corrispettivo per i vantaggi che si fanno alla medesima, perchè mi sembra che potrebbero allora paragonarsi con i pedaggi e le barriere che si pagavano sulle strade, e che i lumi dell'economia moderna hanno, per così dire, aboliti, perchè erano impedimenti gravissimi allo sviluppo della libera industria e del commercio. Ma adesso, dico, mettere una tassa, cosa che non mi onosco del tutto necessaria, e che solo mi vi accosto per i bisogni del momento, credo che sia impolitico portare a 50 centesimi per tonnellata questa tassa, non tanto per noi delle antiche provincie, ma soprattutto per quelle del mezzogiorno.

Io credo che è un cattivo calcolo dare al tesoro poche migliaia di lire, ed arrestare lo sviluppo di un'industria, che è una sorgente grandissima della nostra prosperità, e deve essere sorgente grandissima della forza nostra; giacchè, Signori, se non avrete marinai, non avrete nemmeno flotta, e la flotta, credo, sarà per l'Italia uno de' suoi più poderosi mezzi di mantenere un primato a cui dobbiamo aspirare.

È in nome di questa Italia, è in nome del suo avvenire che chiedo questo, o Signori.

Mi direte che voglio ottenere cose grandi con piccoli mezzi; ma anche con piccoli mezzi si possono ottenere grandi risultati. Io dunque spero che il Senato vorrà fare giustizia a questa domanda che è fatta dalla maggior parte della marina, che vorrà prendere in considerazione lo sviluppo della medesima, e votare la riduzione da 50 a 40 centesimi.

Duolmi che questa legge sia venuta così tardi a noi, perchè ci si dirà, che se voi cambiate qualche cosa, essa più non andrà in vigore per questa volta; ma questo non deve trattenerci dal fare il nostro dovere, sperando che la Camera dei Deputati appena si riunirà, se mai avessimo fatto qualche modificazione, vorrà votare la legge nel nostro senso.

Io prendo occasione da questo per dire, che è un sistema deplorabile quello in cui si è entrati in questo anno, di portarci tardi le leggi, perchè il Senato tosto tosto gli sfugge il termine, e diventa una Camera di *enregistrement*, e non più un Corpo deliberante; perchè si è sotto la pressione che, facendo una modificazione, si rischia di fare andare a vuoto una legge che non è buona, ma almeno passabile, che egli delibera.

Spero dunque che il Ministero sentirà una volta queste parole, e terrà il Senato in quella considerazione che deve, e non accadrà più, come è successo quest'anno, che tante volte ci furono presentate leggi, che, per così dire, siamo stati costretti a non modificare, perchè rischiavamo di mandarle a vuoto

Ora è giusto che il Senato possa avere la sua iniziativa e non sia posto a queste strette.

Io spero adunque che il Senato vorrà tener conto di quanto dissi, e vorrà approvare il proposto cangiamento o riduzione, giacchè da essi dipende il maggior sviluppo della nostra marina.

Senatore **Giovanola.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola.** L'onorevole preopinante ha esordito col dire, che egli non è in massima avverso alla tassa sull'industria, e perciò ha voluto implicitamente qualificare tassa d'industria quella della quale ora il Senato sta occupandosi; ha poi corroborato questo suo asserto allorchè volle paragonare la tassa marittima ai pedaggi o barriere che anticamente si percepivano sulle strade e sui ponti.

Io credo che non si possa menomamente ammettere questo modo di apprezzare le tasse marittime.

È vero che i porti sono costrutti per l'utilità generale, ma è anche vero che sono costrutti specialmente pel servigio di una speciale industria; le strade che si estendono sopra il territorio dello Stato servono indistintamente a tutti i cittadini, e così anche ai cittadini esercenti la navigazione; mentre invece dei porti ne approffitta esclusivamente chi ha dei bastimenti, e se gli altri vegliono farne uso devono pagare un nolo, un'indennità di trasporto ai naviganti, quindi non regge il paragone fra i pedaggi e le tasse marittime.

Se fosse necessario di qualche autorità per provare questo asserto, io potrei citare l'autorità di un eminentissimo economista inglese il signor Mac-Cullok che nei suoi Principii di economia politica così scrive;

« Le misure di un carattere pubblico immaginate per « proteggere la proprietà dagli accidenti naturali, si re- « stringono principalmente a quelle che hanno per iscopo « di assicurare la navigazione. Senza la cooperazione « o la sanzione del Governo, non si potrebbero nè eri- « gere fari, nè costruire porti sicuri e convenienti. Gli « è colle tasse che si deve sopperire alla spesa di sif- « fatte opere; e siccome spetta alla legislazione il dire « in qual modo si percepiranno quelle tasse o come si « troveranno i denari per far fronte a quelle costruzioni, « ad essa devo pur appartenere il decidere sulla con- « venienza che vi è ad intraprenderle. Non si può nu- « trire alcun dubbio sulle grandi facilità e sicurezze « date alla navigazione in questi ultimi cinquant'anni « coll'erezione di tanti fari, e la formazione di tanti porti. « Nel tempo stesso però utilissimo per incoraggiare il « commercio che le tasse imposte alla navigazione, a « motivo di quelle opere, sieno lievi quanto è possi- « bile. Dove sono pesanti, il marinaio è troppo spesso « tentato di ricorrere a porti meno sicuri, ma meno « costosi. »

Io credo che il sistema economico inaugurato dal celebre personaggio di cui pur troppo compiangiamo la prematura perdita, fosse precisamente la fedele esecuzione di questi principii di sana economia; ed a norma di essi si riordinarono le tasse già anticamente esistenti, le quali erano le uniche risorse per il mantenimento delle opere marittime. Ho esaminato il bilancio della marina del 1851 prima che il servizio dei porti passasse al dicastero dei lavori pubblici, e non ho trovato altra spesa di opere marittime che la somma di lire 3750 per il concorso del Governo alla Cassa speciale del porto di Genova.

Vede adunque il Senato che cosa spendeva lo Stato per le opere marittime prima della riforma del 1851. Ora lo Stato ha assunto sopra di sè la manutenzione dei porti, il loro miglioramento, la formazione delle calate e l'illuminazione dei moli e delle coste e tutto ciò che si esige per la navigazione.

Ho fatto cenno nella relazione che le spese di tal natura inscritte nel bilancio dei lavori pubblici ammontano quasi a 6 milioni; oltre di che bisogna tener conto di tante altre proposte di spese straordinarie che ci vengono tuttodì presentate.

Citerò solamente per un semplice esempio quelle di cui mi ricordo: e così per il porto di Tortoli L. 400 mila, per l'escavazione dei porti di cui fu relatore l'onorevole Paleocapa 2 milioni, per una strada da costruirsi a Genova L. 500 mila, per il porto di Rimini 226 mila, ecc.

Vede adunque il Senato che le spese che lo Stato incontra per la navigazione commerciale sono di grandissima importanza a fronte del prodotto che danno i dritti marittimi, i quali sono inscritti in due categorie del bilancio attivo ed in tutto ammontano alla sola somma di L. 980,356. Dunque mi pare che lo Stato non possa usare un sistema più mite, più conforme al dettato del grande economista inglese che ho avuto lo onore di citare.

L'onorevole preopinante poi si lagnava principalmente perchè il sistema della nuova tassa di ancoraggio sia dannoso, od almeno introduca un cambiamento oneroso per i bastimenti al disopra delle 200 tonnellate. Veramente colla soppressione del diritto di spedizione, che era un onere esclusivo alla marina nazionale e quindi deve riguardarsi come un gran benefizio a tutta la marina nazionale in genere, io ammetto che i bastimenti di maggiore stazzatura hanno perduto quel privilegio di cui godevano a fronte delle navi minori le quali in questa parte soggiacevano ad un diritto graduale mentre oltre le 200 tonnellate la tassa di L. 300 triennali era invariabile.

Ma questa agevolezza che colla legge del 1851 si era concessa per favorire la grande navigazione e per istimolo alla costruzione delle grosse navi necessarie alla navigazione transatlantica, poteva reggere come espediente transitorio, senza che vi sia la necessità di erigerla a sistema definitivo.

Abolito il sistema protezionista in tutti gli altri rami, è ormai tempo di abbandonarlo anche in questo. Il che si può ormai praticare senza pericolo di conseguenze pregiudiziose, mentre gli armatori conoscono adesso per esperienza dove stia il loro maggiore interesse, e lo procurano anche senza lo stimolo del Governo.

Quando trovano il loro tornaconto a valersi di grosse navi, non sarà il risparmio di quelle 200 o 300 lire che potranno fare sopra i diritti marittimi che li tratterrà dal costrurre un bastimento, il quale dia loro molto maggior guadagno, di quello proveniente da un bastimento di piccola portata.

E qui anche mi varrò di un'autorità, che il Senatore Pareto e noi tutti altamente apprezziamo, vale a dire di quella dell'onorevole collega nostro Senatore Paleocapa, che pochi giorni fa scriveva in una relazione presentata al Senato sul progetto di legge per l'acquisto di materiali da scavazione dei porti.

Enumerando le cause che necessitano una straordinaria escavazione dei principali porti dello Stato, dopo di avere accennato all'interrimento, soggiungeva:

« La seconda cagione proviene dal continuo pro- « gresso che fanno nella portata e quindi nella immer- « sione a carico normale i bastimenti del commercio. « Questo aumento, a cui sono allettati gli armatori, « non meno che le case di commercio e più ancora « le grandi società mercantili dalla evidente economia « nelle spese di trasporto, ha fatto e va facendo tali « progressi che quei bastimenti, i quali altre volte pa- « revano di capacità straordinaria, ora figurano, tra i « mediocri e che oggidì sono comuni costruzioni na- « vali quelle le quali, non è un secolo ancora, sareb- « bero state reputate straordinarie e quasi direi chi- « meriche. »

Penso pertanto che non abbiamo a preoccuparci della cessazione del favore, del quale nella legge precedente

godeva la grande navigazione, che viene ora pareggiata nel diritto di ancoraggio alla condizione dei legni minori.

Soggiungeva l'onorevole Senatore Pareto che egli reputava impolitica la tassa di 50 centesimi proposta, in quanto che la riteneva più onerosa per la navigazione delle provincie meridionali, che non per quella delle altre provincie.

Sono lieto che in questa parte egli abbia citato le provincie meridionali.

Veramente nella difficoltà, anzi nella impossibilità di stabilire un giusto rapporto fra la somma dei tanti diritti parte fissi, parte graduali e parte periodici con un diritto unico, non si può avere un criterio per asserire con certezza se siano più forti i nuovi diritti di quelli che si intende ora di abolire. Osservo però che nella marina napoletana la cosa è molto più facile, in quanto che due soli dei numerosissimi diritti, forse non tutti abbastanza conosciuti, che si pagano dalla marina napoletana, uno cioè il diritto di tonnellaggio, che importa 17 centesimi per tonnellata, e l'altro di lanternaggio che importa altri 17 cent. rilevano in tutto a centesimi 34 ai quali, se si aggiungono tutti gli altri balzelli, che sono veramente in gran quantità, si può essere sicuri che anche al presente quelle navi pagano assai più di 50 centesimi per tonnellata ed approdo.

E qui per darne un saggio al Senato, mi sia permesso di leggere un brano di una relazione semi-ufficiale sulla legge napoletana di navigazione:

« Fra le carte delle quali devesi provvedere un ba-
« stimento napoletano si notano il riscontrino, la pa-
« tente, l'atto di riconoscimento; per ognuna delle quali
« carte si intende che vi è un dazio, oltre i diritti di
« tonnellaggio, di bolletta, di spedizione e di passa-
« porto, ed oltre quello che può concernere la polizia
« e la deputazione di salute. »

Io ho avuto l'onore di accennare ieri al Senato come la marina napoletana si deve trovare grandemente alleviata dalla durezza dell'antica sua condizione, mediante la introduzione delle nostre leggi marittime; basta citare il nuovo sistema delle quarantene, che non era ancora applicato nel regno di Napoli, la riforma delle tasse sanitarie non che l'applicazione del nostro sistema consolare, riordinato recentemente sopra basi assai liberali per la iniziativa del non mai abbastanza rimpianto conte di Cavour.

Mi sembra di avere risposto, per quanto ho potuto adeguatamente alle diverse obbiezioni dell'onorevole Senatore preopinante, le quali, ho tutto il motivo di credere non tratterranno il Senato dal dare la sua piena approvazione a queste legge.

Presidente. Il Ministro di agricoltura e commercio ha la parola.

Ministro d' Agricoltura e Commercio. Dopo la luminosa dimostrazione dell'onorevole Senatore Giovanola, io non prendo la parola che per non lasciare senza una risposta le osservazioni fatte dall'onorevole signor Senatore Pareto intorno alla pratica che egli rimprovera al Governo di portare con molta fretta e con soverchio ritardo le leggi al Senato in modo che egli sia costretto a precipitare in certo modo il suo giudizio, in modo che ne avvenga uno sfruttarsi per così dire abusivamente da parte del Governo la condiscendenza che ha il Senato per la sua prudenza abituale di non arrestare in punto alcuno il movimento della macchina governativa.

A questo rimprovero debbo una risposta anche per ossequio al Senatore che lo faceva al Governo.

Io non credo che il Governo abbia mai avuto in mente, e questo si può credere, di non attribuire al Senato non solamente la gran importanza legale che egli ha nello Stato ma anche l'alta importanza morale che gli dà la sapienza e la prudenza dei membri che lo compongono.

Ciò io dico, o Signori, perchè io apprezzo altamente il Senato, sin dai primi anni in cui si costituì questo nobile Consesso, quando dalle tribune dei giornalisti io avevo l'onore di ascoltare la voce dello illustre Senatore che oggi occupa il seggio della Presidenza, e degli altri egregi oratori che prendevano la parola nelle questioni più gravi e più difficili, quelle per esempio che toccavano i diritti ecclesiastici delle antiche provincie, le quali diedero luogo ad importanti discussioni in quest'aula.

Qui il Governo ha trovato sempre la sapienza pratica di uomini governativi, di uomini a cui è noto il meccanismo difficile degli affari, di uomini che per la loro prudenza spesso appoggiano il Governo anche con indulgenza, perchè conoscono e ponderano le difficoltà in mezzo alle quali spesso si trova.

Il Governo avrà sempre la più alta considerazione al Senato, e se qualche inconveniente della natura di quelli che lamentava il signor Senatore Pareto, è avvenuto, ciò non è se non una conseguenza delle circostanze eccezionali in cui da più tempo versiamo.

Il Senato sa quali e quanto gravi avvenimenti siensi compiuti in questi ultimi anni, e precisamente nello scorcio del 1860 e nel principio del 1861, ed a quanti provvedimenti perciò si è dovuto por mente colla massima urgenza e per dir così con precipitazione; ma posso assicurare che l'urgenza stessa era di ciò cagione e che è mente di tutti i miei colleghi e di me, per quanto mi concerne, di presentare in tempo al Senato le proposte di legge perchè possa assisterli con i suoi lumi, e che non può essere altra la intenzione precisa del Governo.

Senatore **Farina.** Membro dell'ufficio centrale, ed impedito di intervenire alle riunioni del medesimo per indisposizione di salute, io mi trovo quasi in dovere verso l'Ufficio che avevo l'onore di rappresentare e verso me stesso di esporre le ragioni che mi avrebbero reso, se avessi potuto intervenire in seno all'ufficio centrale, completamente dissidente dalle deliberazioni che l'Ufficio ha prese.

Nel farmi a discutere la convenienza della legge della quale ora si sta occupando il Senato, sento anzi tutto il bisogno di liberarmi, dirò così, da una specie di spettro che mi perseguita quando getto gli occhi sopra una tabella che vedo stampata in fine della relazione, dalla quale apparirebbe che le nostre tasse sono talmente tenui in confronto di quelle degli altri paesi, che veramente il gridare contro di esse sembrerebbe piuttosto l'effetto d'indiscrezione, che non la conseguenza di un'intima persuasione.

Se non che precisamente questa tabella ha un poco il carattere di quegli spettri notturni che si dileguano all'apparire del dì.

Infatti alle gravissime cifre che troviamo portate nel totale c'è da contrapporre la gravissima osservazione che le cifre più grosse dipendono da diritti *di pilotaggio*, i quali diritti non si tratta di vedere se siano maggiori o minori fra i vari paesi, giacchè nella presente legge sono conservati, se non erro, all'articolo 11 in quella estensione e con quelle norme che piacerà al Governo di determinare in forza di decreti reali.

Infatti io trovo che questi diritti nel Belgio sono portati a 200 lire; nell Olanda a 250, in Inghilterra (e qui devo dichiarare che non so come 21 lire sterline si sono fatte ascendere a 671 franchi; non so con qual razza di riduzione, perchè mi pare che si sieno ridotte le lire sterline non a 25, ma a più di 30 lire caduna: di queste non occorre però far parola) e così via via. Di maniera che questa prima osservazione ha cominciato a tranquillizzarmi un poco, perchè lo spettro è andato sensibilmente diminuendo di grandezza. Tuttavia vedendo come un bastimento di 200 tonnellate dovesse pagare a Londra niente meno che 1100 lire e più di diritto, ho detto fra me: mi pare che qui ci debba essere qualche equivoco, e come fortunatamente avevo fra le mani il dizionario accreditatissimo di economia e commercio di Mac-Cullok, sono andato a riscontrare quanto vi potesse essere di vero in queste cifre, ed ho trovato una differenza enorme non solo per le cifre in se stesse, quanto anche a seconda delle provenienze e del sistema col quale queste leggi sono in Inghilterra applicate. E qui prima di tutto io mi permetto di fare osservare al Senato che in Inghilterra i diritti di porto non sono percepiti dallo Stato, ma bensì dalle città. Ora essi variano sommamente a seconda delle condizioni nelle quali le città stesse si trovano. Questa circostanza è già gravissima per sè, giacchè spiega come Londra trovandosi sul Tamigi, considerabilmente dentro terra sopra un fiume che trascina una quantità di belletta attraverso alla quale è necessario mantenere il passaggio, sia necessario che intraprenda continue gravissime spese, le quali fino ad un certo punto nell'errore preconcetto che le spese della marina debbano esser sopportate dai navigauti (errore che or ora andrò a dimostrare) vengono giustificati fino ad un certo segno gli elevati diritti che si percepiscono dalla città di Londra, diritti che lo stesso Mac-Cullok non esita a dichiarare essere pressochè insopportabili.

Dando dunque un'occhiata al dizionario di tale autore, ho trovato che la spesa per un bastimento di 480 tonnellate proveniente da Calcutta o da Nuova-York, ascenderebbe effettivamente a poco meno di 1400 franchi; ma ci è una gran diversità, perchè il bastimento invece di essere di 100 tonnellate come è detto nel progetto, è di 480. Dunque vedono che mentre giungiamo a un dipresso lo stesso risultato nella cifra numerica, essa però va ripartita sopra un bastimento di una portata più grande quasi di tre quinti della precedente.

Tolto in questo modo, almeno in gran parte, lo spettro di questa Tabella, mi farò ad esporre le osservazioni che mi si presentarono in vista delle disposizioni contenute nella presente legge. Non debbo però tacere per completare quel che andavo dicendo relativamente a Londra, che là i diritti sono percepiti in ragione della provenienza del bastimento; e lo stesso Mac-Cullok, che nota questo ammontare di diritti per un bastimento di 480 tonnellate relativamente alla provenienza da Calcutta e da Nuova York, dà successivamente una Tabella del diritto percepito per un bastimento di altra provenienza, sempre di 480 tonnellate, che invece di ascendere a 43 circa sterline, si riduce a 4 lire sterline soltanto, perchè c'è una specie di diritti differenziali di tonnellaggio, d'ancoraggio e tutti quegli altri di lanternaggio ecc. ecc. che si percevono dal magistrato di *Trinity House* stabiliti a norma della provenienza del bastimento, di maniera che la tabella che è annessa alla relazione o nulla prova a favore della tassa proposta dal Ministero, o se prova, come or ora dimostrerò, prova contro di lui.

Fuvvi un'epoca in cui, quando si trattava di comunicazioni si diceva: le spese delle comunicazioni è giusto che le paghi quello che ne profitta, e siccome quello che profitta immediatamente dirò così delle comunicazioni, è in terra il carrettiere, il viandante, quello che passa sulle strade e sui ponti, in mare il navigante, si disse: le comunicazioni di terra devono essere pagate e sopportate dai viandanti e da quelli che trasportano le merci sulle strade; quelle di mare devono essere pagate dai naviganti.

Ma è egli vero che queste tasse si paghino dai naviganti? Per poco che ci guardiate, io credo che ognuno di voi riconoscerà facilmente, che non sono che anticipate dai trasportatori delle merci per mare, ma che in ultima analisi è necessario che ricadano sui consumatori delle merci. Naturalmente se un bastimento deve pagare 50 lire approdando in un porto, quando il padrone del bastimento lo noleggia ad uno che lo carichi, aumenta di 50 lire il prezzo del noleggio medesimo, perchè sa che queste 50 lire le deve sborsare arrivando al porto; è quindi un aumento di prezzo dei noleggi, che dipende dalle tasse che sono imposte a coloro che effettuano i trasporti.

Conseguentemente ne viene dimostrato, credo, fino

alla evidenza, che in ultima analisi tutte queste spese non sono sopportate da chi esercita l'industria dei trasporti, ma bensì dai consumatori e dai produttori, e che quindi l'abolizione di queste minute tasse non ricade in vantaggio di quelli che fanno il trasporto, ma bensì in generale dei produttori e dei consumatori dello Stato. Credo che la cosa riesce di una tale evidenza, che lo spendervi parole, mi sembra affatto superfluo.

Mi resta a combattere la citazione fatta dal Relatore. O io mi sono altamente ingannato, o la citazione non diceva quello che egli ha creduto di leggervi. Infatti la citazione dice che queste spese di porti debbono essere sopportate con tasse, ma non dice che queste tasse debbano essere imposte piuttosto ai naviganti per gli ancoraggi nei porti, che non alla generalità dei cittadini.

Ora.....

Senatore **Giovanola**. Lo dice chiaro: è la navigazione.

Senatore **Farina**. Quand'anche lo dicesse, la cosa non proverebbe nulla, giacchè come ho avuto l'onore di esporre precedentemente al Senato, in Inghilterra queste spese essendo lasciate a carico delle località, non possono essere compensate dalla generalità dei cittadini i quali nelle località non concorrono; conseguentemente la citazione fatta dal Relatore di Mac-Culloch a questo riguardo vien completamente disapplicata dalla circostanza che colà le spese sono a carico delle località, mentre invece da noi essendo a carico generale dello Stato, ogni ragione di convenienza persuade a comprendere queste tasse particolari e minute piuttosto nel sistema delle tasse generali dello Stato, che non in spezzato sistema di tasse speciali.....

Senatore **Giovanola**. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **Farina**... e questo evidentemente per il motivo che tutti i cittadini sono consumatori, che una gran parte di essi essendo ad un tempo produttori e consumatori, sono essi e non altri che vengono a profittare dell'abolizione delle tasse medesime.

Siccome poi la tassa, dirò così, per eccellenza sulla consumazione, è la tassa doganale, così trovo che invece di tenere questa spezzatura di tasse, sarebbe infinitamente più comodo per il Governo di aumentare sensatamente il diritto di dogana su qualche oggetto, anzichè tenere quest'imposta speciale.

Ma se quest'imposta speciale non avesse una conseguenza che io reputo funestissima, e sulla quale andrò or ora ad intrattenere il Senato, relativamente alla navigazione, io non mi curerei di sostenere la convenienza della sua abolizione, quantunque, trattandosi di una rendita piccolissima, vi sia nel conservarla il gravissimo inconveniente che le spese di percezione che gravitano sulla medesima, riescono assai sproporzionate ai redditi delle tasse stesse.

Tuttavia, dico, se non fosse che questo l'inconveniente, io non mi preoccuperei di ritardare la decisione del Senato su questa legge. Ma sgraziatamente questa tassa ha un effetto funesto sull'avvenire della nostra marina.

Mi si permetta qui di richiamare l'attenzione del Senato sullo stadio che percorre adesso la marina, non dirò solo la nostra, ma quella di tutto il mondo, che è uno stadio di trasformazione della marina a vele in marina mista. Questo stadio è riconosciuto da tutti quanti gli scrittori; e a questo riguardo onde dare maggiore peso alle povere mie parole, io mi permetterò di leggere un brano di un'interessantissima memoria stampata nel Giornale degli economisti del maggio ultimo scorso dal signor Itier. In questa memoria, l'autore così si esprime « S'il est une vérité qui se soit fait jour dans toutes les intelligences, même dans celles que de vieux préjugés, l'esprit de routine et les regrets du passé ont rendues le plus réfractaires au progrès, c'est que l'introduction de la vapeur comme moteur naval a apporté des modifications profondes aux principales conditions de la navigation en général, ou, pour mieux dire, une complète rénovation de l'art nautique. »

A fronte di questa completa rinnovazione, di questo periodo di necessaria trasformazione della marina, vediamo quali siano gli ostacoli occasionati dalla legge che stiamo oggi per sancire col nostro voto. Onde rendere più concludente il mio ragionamento, mi permetterò di rapportarlo a un esempio determinato di un piroscafo (o bastimento che navighi col sistema misto); e prenderò per esempio il piroscafo della Compagnia transatlantica, che sta per essere acquistato adesso dallo Stato, il quale porta il nome del compianto Conte di Cavour. Questo bastimento è di 1685 tonnellate inglesi, dalle quali deducete il 40 0/0, che si deve dedurre a termini della legge per le macchine, non resta per parlare in cifra tonda che 1000 circa tonnellate imponibili dalla presente tassa.

Dunque per mille tonnellate, senza parlare dei diritti di pilotaggio, dei diritti di sanità che sono conservati ancora, senza parlare dei diritti di ruolo che sono pure conservati, senza parlare della patente di nazionalità conservata pure, abbiamo 500 franchi al mese che questo bastimento deve necessariamente pagare per poter navigare.

Si ha dunque un pagamento che al fine dell'anno equivale a 6,000 franchi. Ma se un bastimento deve navigare, bisogna almeno supporre che tocchi gli Stati a noi contermini.

Supponiamo che questi Stati non pongano diritti minori dei nostri, e che non siano i loro diritti così gravi in fatto, come sono portati sulla nota tabella; tuttavia ne verrà in conseguenza, che i soli diritti di tonnellaggio che dovrà questo bastimento pagare per toccare i due Stati, nostro e contermine, ascenderanno annualmente a lire 18000 di tassa. Prego il Senato di fare attenzione alle cifre. Lire 18000 senza comprendere, ripeto, le altre tasse di pilotaggio, di sanità e i diritti di ruolo dei bastimenti medesimi.

Poniamo queste tasse un momento in confronto del

capitale che rappresenta questo bastimento. Di questo bastimento ne è intesa la vendita allo Stato per circa 600,000 franchi: è costato di più, ma come tutti sanno i bastimenti quando si costruiscono costano molto, ma quanto più vanno approssimandosi al periodo della vecchiezza diminuiscono del loro valore.

Quantunque abbia costato di più, vi è un contratto presentato all'approvazione della Camera col quale si cede quel bastimento allo Stato per circa 600 mila franchi.

Or bene, il Senato vede che su questo capitale di 600 mila franchi, gravita niente meno che un'imposta che pel solo diritto d'ancoraggio e tonnellaggio, senza parlare degli altri, rappresenta circa un tre per cento del capitale medesimo.

Questa imposta io la trovo gravissima, io la trovo in sproporzione con tutte le altre imposte che abbiamo nello Stato, perchè non trovo che nessun capitale dello Stato sia gravato in proporzione analoga a quella che gravita su di un piroscafo. Questo stato di cose ha fin qui prodotto un funesto effetto, è indubitato.

Infatti si può francamente asserire, che noi non abbiamo marina a vapore.

Noi non abbiamo potuto per questo stato di cose specialmente intraprendere trasformazione, che come avevo l'onore di dire, è un fatto compiuto, inevitabile contro il quale non possono ricalcitrare nemmeno i più avversi. Questa trasformazione invece si compie presso altre nazioni marittime.

Invero noi abbiamo da 24 a 25 piroscafi nel porto di Genova, dico in Genova perchè tutti quelli della Compagnia transatlantica o perirono o stanno per essere ceduti allo Stato, e quindi conviene dedurli dal numero di 30 che figura sul prospetto stampato del 1860; quindi gli altri si riducono a 24 o 25, ma uno di più o di meno non fa al nostro caso.

In Napoli poi havvene una quindicina e pochissimi nel porto di Livorno; ma se si tolgono i bastimenti a vapore delle Compagnie sovvenute dallo Stato, gli altri sono talmente magri burchielli che veramente non meritano il nome di piroscafi.

Per conseguenza non me ne occuperò, perchè non sono adatti che alla navigazione di cabotaggio o a qualche cosa di simile.

I piroscafi dunque di qualche riguardo che esistono nel nostro Stato non sono altro che bastimenti appartenenti a Compagnie sovvenute dallo Stato. Ora che avviene quanto a questi bastimenti? La tassa evidentemente non pesa sovra di loro, perocchè se lo Stato vuole procurarsi i loro servigi, la Compagnia cresce d'altrettanto il prezzo dei servigi medesimi di quanto deve per la tassa pagare allo Stato per cui fa i suoi trasporti; per conseguenza in questo caso il Governo ha la consolazione da una mano di dare il danaro e di riprenderlo dall'altra, con questa diversità, che quando lo riprende, lo riprende un po'diminuito dalle spese di riscossione dell'imposta.

Evidentemente dunque la marina libera fra noi non ha navigazione a vapore. Non solo poi noi abbiamo bisogno di accordare alla marina tutti i vantaggi che accordano altri Stati, ma abbiamo bisogno di accordare qualche cosa di più, perchè conviene che togliamo per quanto possibile allo Stato l'inconveniente che abbiamo di avere il combustibile ad un prezzo più elevato di quello che non lo hanno le principali nazioni marittime d'Europa, la concorrenza delle marinerie delle quali ci è forza sostenere. Noi invece procediamo in un sistema tutt'affatto differente; ed in verità è tanto differente che in Inghilterra, se si tolga Londra, si vada per esempio a Bristol, si vedrà che i più grossi bastimenti entrano ed escono non contribuendo che pochi scellini. Eppure l'Inghilterra soprabbonda di carbon fossile, e quindi non avrebbe, sotto questo riguardo, alcun bisogno di accordare facilitazioni per avere una marina a vapore.

In questo stato di cose, ed in vista della tenuità del reddito di questi diritti, io mi sono dimandato, se non era mille volte più conveniente, piuttosto che conservare questo tenuissimo reddito, di sopprimerlo affatto, tanto più che, lo ripeto, come ho visto cadere, per l'intima convinzione che il commercio giova alla generalità dei cittadini, come ho visto cadere la massima parte dei pedaggi dei ponti e le catene e barriere delle strade che intercettavano, per così dire, le nostre comunicazioni interne, così non dispero prima di morire, che si faccia luogo finalmente alla verità, e si venga a riconoscere che i porti non sono altro che quel punto intermedio nel quale le comunicazioni di terra si toccano colle comunicazioni di mare; l'anello di congiunzione fra queste due comunicazioni per far sì che gli oggetti dai paesi di produzione vengano trasportati ai paesi di consumazione.

Ora, come ho visto cadere tutte queste barriere, tutti questi pedaggi che inceppavano le comunicazioni commerciali interne, così io non dispero di veder cadere questa specie di pedaggi, che non posso chiamare altrimenti, che inceppano le nostre comunicazioni coll'estero; tanto più che per far cadere questi dazi, vi ha la ragione speciale che essi rendono impossibile quella trasformazione della navigazione con motori a vela in navigazione con motori misti, che è il principale bisogno marittimo degli Stati che hanno lunghe coste marittime per sostenere la concorrenza colle marine rivali.

Se dunque vi ha una ragione che possa persuadere l'abolizione di queste tasse, io credo che debba essere questa, che esse rendono impossibile quello che è oramai il principale bisogno delle marine, cioè la trasformazione della marina a vela in marina mista.

Mi farò a porre ancora avanti un'ultima osservazione, che è la seguente.

Per percepire dai piroscafi una tassa che è quadrupla, stante gli abbuonamenti che si fanno per la marina a vela, si è ricorso al numero dei viaggi che fanno

i battelli a vapore in confronto del numero di viaggi che fanno i bastimenti a vela.

Ma io credo che questa misura sia completamente erronea per i motivi che sto per dire.

Il bastimento a navigazione mista, o naviga col motore delle vele o naviga col motore del vapore; se naviga col motore delle vele, egli non giunge prima di un bastimento a vela, anzi giunge qualche tempo dopo, perchè è più pesante per la macchina che trasporta; se naviga col motore a vapore, è vero che fa più presto, ma è anche vero che costa molto di più, perchè il motore non l'ha più nel vento, ma lo deve prendere e pagare caramente, perchè brucia del carbon fossile, che come dissi, da noi è assai caro. Dunque il fare la proporzione in questo modo, mi pare cosa affatto erronea.

Del resto, come io dico, io non ho la presunzione di avere convinto il Senato di dare un voto negativo a questa legge, conseguentemente io non mi farò nemmeno ardito di far questa proposizione. Quanto a me, deporrò una palla nera nell'urna, perchè credo veramente che le mie convinzioni siano tali che non potrei coscienziosamente dare un voto approbativo; ma ho creduto di dover sviluppare le considerazioni che mi sono permesso di sottoporre alla saviezza del Senato per questo motivo, che vi sono delle verità che hanno bisogno del tempo per essere gustate ed apprezzate, e per finire a trionfare. L'averle annunciate ora forse potrà far si che qualcuno più valente di me e più capace le sviluppi e vi dia quel carattere di chiarezza e di evidenza per cui possa ognuno riconoscere il fondamento delle medesime, e possa infine produrre il risultato che io spero, della abolizione di queste tasse le quali costituiscono la nostra marina in uno stato necessario di inferiorità rimpetto alle marine rivali.

Ancora un'osservazione. Stando anche a questa poco esatta tabella che ci è stata distribuita, noi troviamo p. es. che la marina greca paga assai meno della nostra.

Di altre marine del Mediterraneo posso dire che non trovo fatto cenno di alcuna, o se ne trovo fatto cenno, lo trovo fatto in modo che non serve al confronto.

Nello stato nostro attuale, le marine che ci possano fare concorrenza nel Mediterraneo sono la greca, la francese, e l'austriaca.

Quanto alla marina greca, ho già dimostrato come risulti dalla tabella che essa non paga che 27, 40; quando noi paghiamo 100 franchi. Dunque paga poco più di un quarto per cento.

Quanto alla marina francese, per evitare un confronto nella tabella, si è stimato opportuno di dire che Marsiglia che è il vero porto di essa che ci faccia concorrenza, è un porto *privilegiato*, e quindi non se ne parla, e se non se ne parla, è perchè naturalmente si è trovato che parlandosene, atteso questo preteso privilegio, il confronto sarebbe riuscito contrario all'assunto del Ministero.

Quanto alla marina di Trieste, si è data una cifra che porterebbe a 99 lire invece di 100 che sarebbe la nostra.

Ma qui però faccio osservare che è stato compreso il pilotaggio, del quale veramente in questa tabella non si doveva far cenno.

Di più io credo, non posso asserirlo di certo, perchè parlo a riminiscenza di studi fatti niente meno che dieci anni fa, che questa è una cifra *massima*, perchè in alcuni paesi questi diritti sono percepiti nello stesso modo in cui lo erano da noi i diritti di spedizione. Ciò è quanto si fa in progressione fino a un determinato numero di tonnellate, e giunti a quel numero la progressione cessa.

Siccome queste tasse sono generalmente state fatte molti anni addietro, e allora un bastimento di 200 tonnellate passava per un grosso bastimento, si arrestavano alle 200 tonnellate.

Quando dunque ciò sia, ne viene la conseguenza che nell'esempio da me portato in cui il legno tassabile sarebbe di mille tonnellate, il diritto pagato a Trieste diventerebbe meno di 1/5 circa di quello che viene pagato da noi.

Io spero, dico, che se non altro, le osservazioni da me emesse faranno sì che il signor Ministro e quelli che vi possono avere interesse, facciano studiare ed approfondire questa questione, la quale a me sembra che se sarà convenientemente studiata, finirà coll'abolizione di tutte le tasse marittime e specialmente riguardo ai piroscafi; e con ciò si otterrà che noi potremo tener dietro alla trasformazione necessaria della marina a vela in marina mista, e più non ci troveremo conseguentemente in uno stato di relativa inferiorità che ci tiene lontani dal potere esercitare quell'influenza politica ed economica, che nella posizione che occupiamo sul Mediterraneo, che quando succeda l'apertura dell'istmo di Suez, si può dire privilegiata dalla provvidenza, più non riusciremo inferiori a quel grado che pare che la provvidenza stessa ci abbia nei suoi decreti destinato.

Senatore **Pareto**. Ho domandato la parola per contrapporre alcune osservazioni alla risposta che mi fece il Senatore Giovanola. Egli mi appuntò di volere dei privilegi. Dio mi liberi dal volere dei privilegi! Io non ne voglio dei positivi e non ne voglio nemmeno dei negativi.

Non ho mai chiesto che si facesse un favore più per le navi di gran portata che per quelle di piccola; ho detto solo che colla tassa che si propone di 50 centesimi si aggravava la navigazione di gran portata, di rimpetto a quello che paga attualmente.

Egli disse poi che non valevano le mie espressioni riguardo alla marina meridionale, perchè a suo dire non esistono colà due soli diritti, tonnellaggio e lanternaggio; ce n'è una folla e questi passano i 50 centesimi!

Ma io anzi credo che sia il contrario! Che sia al disotto di 50 centesimi, e questa è la mia tesi; ed è perciò che io diceva che con questa tassa di 50 cen-

tesimi si sarebbe aggravato lo Stato di quella marina.

Il tonnellaggio e il lanternaggio salivano a 34 centesimi e quelli altri piccoli diritti non salgono certo alla differenza. Faccio osservare che noi non abroghiamo tutti gli altri diritti nemmen da noi; restano sempre le licenze, le permissioni, e ne sussistono ancora molti. In conseguenza è certo che questi potranno valere quello che valevano questi diritti diversi negli Stati meridionali.

Onde io credo che la sua tesi, anche per i bastimenti di una certa portata, non sia vera, cioè che non sia esatto che la marina mercantile napoletana migliora. Io credo che peggiora; ma peggiora poi sicuramente la piccola marina mercantile delle province meridionali, giacchè là vi erano molte e molte eccezioni che qui verranno ad esser tolte.

Non voglio privilegi per nessun luogo; mi limito a constatare lo stato delle cose e dico che la marina mercantile del mezzogiorno, invece di guadagnare, perde. Questo non voleva però dire che bisognava ridurre le cose in modo che l'aggravio non fosse diretto, perchè non era politico di gravare, nello stato attuale, quelle popolazioni, che anzi bisogna favorire quest'industria marittima perchè è uno dei principali elementi della nostra potenza.

Era questo che volevo dire; tanto più, aggiungo, che il Senatore Giovanola diceva che erano abolite le tasse sanitarie. . . .

Senatore **Giovanola**. Ho detto: diminuite....

Senatore **Pareto**. Ricorderà il Senato come son pochi giorni che noi abbiamo per l'appunto votate quelle tasse, nè si son diminuite, perchè le abbiamo portate a quasi 50 centesimi, e ricorderò in proposito che appunto le popolazioni delle province meridionali del littorale dell'Adriatico, ne saranno oltremodo gravate, perchè la legge per le tasse sanitarie comprendendo nelle provenienze tassate l'Albania, l'Epiro, ecc, che stanno di fronte alla costa napoletana di là dall'Adriatico, i legni della costa napoletana vi si recheranno frequentemente e dovranno pagar quelle tasse ben molte volte nell'anno.

Senatore **Giovanola**. Mi farò un dovere prima di tutto di rispondere all'ultimo oratore. Io ho detto solamente che era migliorato il sistema sanitario delle province meridionali, che in questa parte la marina ne avrebbe provato un deciso vantaggio, e credo di non essermi ingannato. Il Senato si ricorda di certo delle cose dette in quest'aula or non sono molti giorni allorchè si discusse la legge di sanità marittima, perciò non mi estenderò maggiormente sopra questo punto.

Quanto ai 50 centesimi, che si vogliono sostituire ai diritti attualmente vigenti nelle province napoletane, io mantengo la mia opinione, ed è che avendo già evidentemente 34 centesimi di diritto proporzionale e poi una quantità d'altre tasse d'ogni specie e natura, c'è tutta la presunzione di ritenere, sulla fede delle pubblicazioni colà fatte, che il presente aggravio di quella marina supera i 50 cent. per tonnellata.

Osservo poi che la quantità di pratiche rese necessarie dagli antichi sistemi, portava che i naviganti dovevano tenere degli agenti, e quest'era anche una spesa maggiore, oltre la perdita di tempo, il quale in economia è moneta.

Si dice: ma sarà oneroso in quanto che nelle province napoletane si accordavano molte esenzioni.

Esse vigevano infatti per la piccola marina, erano per i bastimenti inferiori a 20 tonnellate, e per quelli che facevano il piccolo cabotaggio nel golfo di Napoli, ed isole adiacenti, e nel golfo di Palermo.

A ciò si ebbe considerazione nell'articolo 6 della legge proposta, dove si è concesso alle navi minori di 40 tonnellate di pagare una sola tassa di ancoraggio all'anno; e perciò i piccoli bastimenti di 20 tonnellate sono tassati di sole L. 10, il che non può essere un aggravio insopportabile.

Osservo che nella marina napolitana il piccolo tonnellaggio è in quantità assai più rilevante, che nella marina delle antiche province. Come ho avuto l'onore di esporre nella relazione, sopra 222,524 tonnellate, circa 13232 appartenevano a bastimenti di 40 tonnellate o meno, mentre nelle napolitane sopra 254,792 ce ne sono circa 50,370 in queste quattro categorie parancelli, bracciere, barche, gozzi, le quali in media non giungono ad 8 tonnellate. Sopra 9716 bastimenti che alla fine del 1859 componévano la marina napolitana, N. 8118 godranno del beneficio di pagare una sola tassa d'ancoraggio all'anno. Non pare quindi che la marina napoletana possa riclamare ragionevolmente altra maggiore riduzione.

Rispondendo al Senatore Farina comincierò a scolparmi dell'accusa fattami di avere citato male a proposito il brano del signor Mac-Culloch, e dirò che l'autorevole economista qui tratta dei principii di economia politica; non fa la storia delle attuali condizioni marittime dell'Inghilterra, ma insegna scientificamente quello che si deve fare per sviluppare la forza ed accrescere la floridezza delle nazioni. E parlando dell'intromissione governativa *nelle opere e nelle proprietà degli individui* (noti bene il Senato) chiama i lavori marittimi, opere o proprietà private, dice che il Governo è quegli che deve creare queste opere marittime, perchè egli solo può imporre certi lavori che i privati non possono comandare e che deve rimborsarsi colle tasse di navigazione, e nello stesso tempo avere riguardo di non aggravare soverchiamente la navigazione. E questo è quanto da noi si cerca di praticare.

Del resto il sistema attuale dell'Inghilterra che lascia una grande parte di queste spese alle corporazioni private, viene in mio favore, perchè se la ricca Inghilterra, che ha una marina così estesa e fiorente, non ha creduto che lo Stato debba intervenire a dare gratuitamente i porti, i fari, ed altri simili aiuti alla na-

vigazione, è segno che ammette il principio dovere tali spese rimanere a carico della navigazione stessa.

Io non ho la responsabilità delle tabelle unite alle relazioni, le quali, come espressi, sono state comunicate dal Ministero, ma solo posso osservare che quanto al pilotaggio di cui parlava l'onorevole collega, altro è il pilotaggio della nostra legge che è semplicemente volontario, libero il navigante di richiederlo, o di dispensarsene, altro è il pilotaggio del Belgio, dell'Olanda, dell'Inghilterra che è obbligatorio. Ma fatta anche astrazione del pilotaggio, prendiamo il Belgio che è la nazione nominata la prima nell'elenco, lasciamo pure il pilotaggio che è 200, abbiamo ancora 470 lire per un bastimento di 200 tonnellate, quindi una tassa assai maggiore della nostra che sarebbe soltanto di L. 100. Così in Olanda, tolto il pilotaggio, restano ancora 550 lire, per cui in questo confronto la nostra tassa evidentemente riesce più mite.

Quanto poi alla Grecia sono condizioni affatto diverse dalle nostre, che non si possono invocare ad esempio; probabilmente la Grecia non sosterrà spese marittime così forti come noi, o saranno eziandio colà in uso delle indennità a favore di comuni o di private associazioni che per avventura si incarichino di alcune spese marittime.

Del resto anch'io mi augurerei che venga il tempo in cui lo Stato sia abbastanza ricco per sopperire a queste spese senza richiederne il rimborso alla navigazione; questo suppone un immenso progresso della prosperità nazionale: ma finchè lo Stato non giunga a quella floridezza necessaria che lo ponga in grado di fare questo beneficio ad un ramo di commercio, bisogna pure che chi gode principalmente delle opere marittime, si sottoponga a rimborsarne almeno una parte.

Dio volesse che anche le strade ferrate costrutte col pubblico danaro si potessero mettere a gratuita disposizione del pubblico!

La maggior parte dei ragionamenti con molta dottrina e chiarezza espressi dall'onorevole Senatore Farina fanno supporre che la tassa d'incoraggio colpisca solamente la marina nazionale; al contrario il contributo abbraccia egualmente tutta la marina, e lo pagano del pari i forestieri che entrano nei nostri porti. Se noi abolissimo così assolutamente o riducessimo a minimi termini la tassa, introdurremmo una distinzione onerosa ai nostri naviganti, mentre i forestieri verrebbero a trafficare nei nostri porti senza costo di spesa, ed i nostri sarebbero soggetti a tassa nei porti esteri.

Se vi fosse accordo fra tutte le nazioni di non far pagare niente, allora la cosa andrebbe, ma altrimenti non faremmo che sacrificare i nostri interessi senza ottenere il desiderato vantaggio per la marina.

Io credeva poi che l'onorevole preopinante volesse rimandare all'articolo 7 la questione della navigazione a vapore, ma giacchè l'ha trattata nella discussione generale, mi permetterò di dire due parole anche su di questa.

Egli ha preso a base dei suoi calcoli un bastimento impossibile.....

Senatore **Farina.** Impossibile!

Senatore **Giovanola,** *Relatore*.... Non esito a chiamare il piroscafo *Cavour* un bastimento impossibile, perchè è stato dimostrato che una fra le tante disgrazie toccate alla Società transatlantica, si fu quella di costrurre dei bastimenti eccessivamente costosi, e di piccola portata se si considera il servizio transatlantico, e di capacità eccessiva per il servizio puramente del Mediterraneo. Questa è la ragione per la quale malgrado la bellezza e la irriprovevole costruzione materiale di quei bastimenti, cessato l'infelice esperimento, hanno dovuto rimanere per più anni inoperosi nel porto di Genova, senza che nessun speculatore nè nostrale, nè estero trovasse convenienza di acquistarli, quantunque esposti a prezzi comparativamente vilissimi; e non poterono avere altro utile impiego, che come trasporti in servizio della marina militare.

Quando si vuole generalizzare un fatto per combattere un principio, bisogna ragionare sopra i fatti più comuni e frequenti.

Prendiamo la generalità dei piroscafi che navigano nel Mediterraneo, si può calcolare 200, 300 tonnellate, ma voglio mettere anche 600 che è la portata più forte stata testè convenuta dal Ministro dei Lavori pubblici per il servizio postale fra i vari scali d'Italia; ebbene, prendiamo un bastimento di 600 tonnellate, che cosa pagherà al mese? 300 lire, 3600 lire all'anno. Certamente nella nostra condizione di cose, ancorchè si volesse concedere qualche riduzione, non si arriverebbe al punto di abolire interamente la tassa.

Supponiamo che si riducesse alla metà, dunque sarebbe un'agevolezza di 1800 lire che si farebbe a questi bastimenti; ora domando io, sopra una impresa così grande che cosa sono 1800 lire?

Invece questa legge contiene un altro vantaggio per la navigazione a vapore che non si è voluto riconoscere, ed è ben evidente, voglio dire l'abolizione della tassa d'imbarco e di sbarco dei passeggieri.

Bisogna ricordarsi che la legge del 1851 imponeva per l'imbarco 20 centesimi e 20 centesimi per lo sbarco; perciò ogni viaggiatore 40 centesimi, un bastimento che trasportava per esempio un 250 viaggiatori da Genova a Livorno era obbligato di pagare 100 lire per ogni corsa. Supponiamo che un bastimento faccia anche un solo viaggio alla settimana, il che è assai meno dell'ordinario, erano 400 lire al mese, ed in tutto 4,800 all'anno che doveva pagare.

Quanto poi al principio economico della trasformazione della marina mercantile a vela in marina mista lodo questo desiderio, e mi vi associo dal canto mio; ma bisogna aspettare che questo sia fatto dalle nazioni che hanno mezzi molto più potenti dei nostri.

Quando la trasformazione dei bastimenti prenderà radice nella nostra marina, se vedremo che il nostro sistema finanziario marittimo le sia d'impedimento, non

tarderemo a modificarlo con altra legge; ma per ora non conviene diminuire una tassa, con certo pregiudizio dell'erario per una cosa che non esiste ancora.

L'onorevole preopinante ha parlato anche delle facilitazioni che godono i bastimenti in alcuni porti d'Inghilterra ed in quello di Marsiglia.

Non parliamo di quest'ultimo porto, perchè vige colà il sistema protettivo, e la Francia è abbastanza ricca per pagare i suoi favori. Ma quanto ai porti inglesi è bene avvertire che sono le città che fanno le spese marittime, e quindi nell'interesse del loro commercio offrono larghi partiti alla navigazione. Se fosse così anche da noi, se la città di Genova volesse assumersi le spese del porto, essa sarebbe padrona di rinunziare a tutte le tasse di ancoraggio, ma finchè è lo Stato quello che fa fronte a siffatte spese, lo Stato, che è aggravato di tanti altri impegni, farebbe cosa impolitica, ed anche ingiusta, se abolisse fin d'ora questa tassa.

Ciò non pertanto mi associo all'onorevole Senatore Farina, e con lui auguro che venga il tempo, in cui possa il Governo rinunziare a questi diritti.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io non abuserò dei momenti del Senato, non volendo che rispondere poche parole all'onorevole Senatore Giovanola che ha dichiarato un bastimento di mille tonnellate impossibile.

Se egli mi parla dello Stato nostro attuale, non solo è impossibile di mille, ma, tranne delle Compagnie sovvenzionate, è impossibile pur anche di 600. Ma se parla in generale e delle altre marine, versa in grave errore.

Il Senatore Giovanola ha dimenticato di tenere in conto che non si può immaginare un piroscafo, tranne quelli che non fanno che i servizii che lo Stato loro impone, il quale non tocchi porti esteri; e per conseguenza non ha calcolato che l'imposta dello Stato, senza tener conto di quella che devono pagare nei porti esteri. . . .

Senatore **Giovanola**. (*Fa segni di diniego*).

Senatore **Farina**. Nè vale il dire che all'estero noi non comandiamo, giacchè questo non significa che non possiamo fare tutto quello che possiamo; trovandoci in condizioni eccezionali, dobbiamo far ogni sforzo per ottenere quella trasformazione, che, se non si è ancora potuto avverare, ciò fu appunto per quell'inconveniente notato che abbiano tasse troppo forti.

Per vero poco anche a ciò si prestano le nostre condizioni, le quali sono appunto la mancanza del carbon fossile, ed anche fino ad un certo segno la difficoltà di costituire società, perchè quei piroscafi sono di soverchia spesa pei privati, e sgraziatamente in questi ultimi tempi le società hanno fatto così cattive prove presso noi che generalmente nessuno non ne vuol sentire a parlare.

Questo però non vuol dire che tolti gli inceppamenti, che attualmente esistono, non possa la nostra marina avviarsi anche essa sulle traccie delle marine estere.

Risponderò una sola parola circa gli esempi che si citarono dei porti desumendoli dalla tabella.

Ho portato l'esempio delle marine che fanno concorrenza alla nostra nel Mediterraneo, ed i cui diritti in generale sono minori di quelli che paghiamo noi, come risulta dalle stesse tabelle. Il preopinante mi ha contrapposto i porti dell'Oceano; ma, da parte del cielo, fra i porti dell'Oceano, e quelli del Mediterraneo, vi ha un'enorme diversità, ed è questa, che in quelli bisogna fare, per così dire, altrettanti dock, altrettanti bacini per tenere a galla i bastimenti nell'epoca del ritiro della marea. Questo fa sì che la spesa dei porti in quelle località sono infinitamente maggiori.

Ora entrando nel sistema che la marina paghi in proporzione dei vantaggi che ritira, è evidente che ritira un vantaggio molto maggiore perchè per ottenerlo bisogna spendere molto di più.

Quindi è naturale che maggiore sia il compenso per questo vantaggio. Ma ciò non esiste nel Mediterraneo, nè quindi vi ha parità di confronto.

Io credo del resto di aver dimostrato che pagano molto meno quelle marine che ci possono fare concorrenza, cioè quella di Marsiglia, quella di Trieste e la marina greca; per conseguenza dopo ciò io non posso che ringraziare l'onorevole preopinante che si associa a me nel voto generale che questa questione sia meglio studiata e si faccia luogo alle perline alla cessazione di questo balzello che mi pare un sommo disturbo per il lato economico.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa)

Passerò alla lettura dei singoli articoli per metterli ai voti.

CAPO I.

Tassa d'ancoraggio.

« Art. 1. I bastimenti nazionali e gli esteri equiparati ai nazionali di qualunque provenienza, andranno soggetti ad una tassa di ancoraggio di centesimi 50 per tonnellata di capacità.

« La tassa di ancoraggio sarà dovuta ogniqualvolta il bastimento approdi in un porto, in una rada o spiaggia dello Stato, e vi faccia operazioni di commercio ».

(Approvato)

« Art. 2. Non sono considerate operazioni di commercio il mandare la lancia a terra, il consegnare o ricevere lettere ed anche semplici campioni, ed il rifornirsi di qualsiasi provvigioni, od attrezzi di bordo che possono essere necessari al compimento del viaggio ».

(Approvato).

« Art. 3. I bastimenti che imbarcano o sbarcano merci in più porti, rade o spiaggie dello Stato, pagano la tassa di ancoraggio nel luogo in cui incominciano l'operazione e ne vanno esenti in quelli ove la conti-

nuano o la compiono, purchè in tale intervallo non tocchino alcun porto estero; se toccano un porto, rada o spiaggia esteri, escluso il caso di forza maggiore, pagheranno la tassa come al primo approdo. »

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Avrei desiderato che fosse fatto qui cenno di un caso particolare; qualche volta i piccoli bastimenti sono obbligati ad andare in un porto non per forza maggiore, ma non facendo nemmeno operazioni di commercio.

Nell'altra Camera questa questione è stata agitata, e, se non erro, il Ministro diede alcune spiegazioni, dicendo che non avrebbe imposta la nuova tassa quando ciò fosse successo.

Ma non sarebbe bene che in un emendamento fosse messa la parola alla quale accennasi, la quale direbbe che il bastimento il quale tocca un altro porto, ma non vi fa operazione di commercio, è compreso in quelli che non pagano più ritornando all'approdo nello Stato stesso?

Sarebbe questo l'emendamento.

« Escluso il caso di forza maggiore, quelli che non faranno operazioni di commercio non pagheranno la tassa. »

In generale questa mia osservazione non ha grande importanza per la parte che riguarda il Mediterraneo, perchè meno forse qualche volta l'approdo di bastimenti che toccano la Corsica, non precisamente per forza maggiore, ma, direi, per un vantaggio di manovra, dico, questo piuttosto può accadere molto nell'Adriatico, il quale essendo un mare stretto, bisogna andare a zig zag per salire dalla estremità meridionale alla estremità superiore.

Ora può accadere che un bastimento voglia approfittare del momento in cui il vento tira da una parte e voglia fermarsi fin che l'ha del tutto contrario, e non può progredire. Se succede che questo bastimento accostandosi e tocchi un porto, per esempio, dalla Dalmazia, non fa operazione di commercio, e non viene indietro per forza maggiore, quindi può darsi il caso che sia obbligato a pagare due volte la tassa.

Era per questo che volevo che il Ministro facesse una dichiarazione nel senso che propongo.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Parmi che l'emendamento che propone l'onorevole Senatore Pareto sia inutile, poichè i bastimenti che approdano in un porto dello Stato e che non fanno operazioni di commercio sono esenti per massima dalla tassa d'ancoraggio. Per conseguenza non vi saranno assoggettati quei bastimenti che col compiere la loro operazione commerciale, abbiano per un caso fortuito, sebbene non di forza maggiore propriamente detto, toccato ad un porto estero senza farvi operazioni di commercio. Questa circostanza si riconosce dal giornale di bordo. Quindi l'approdo in questi porti non può essere.....

Senatore **Pareto**. Purchè in tale intervallo non tocchino alcun porto estero.....

Commissario Regio..... non facciano operazioni di commercio: se approdano, per forza maggiore sono esenti dalla tassa: ma se non fanno operazioni di commercio, è constatato dal giornale di bordo, come ho detto.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Veggo la parte seconda dell'art. 1....

Senatore **Pareto**. Ritiro il mio emendamento.

Presidente. Metto ai voti l'art. 3.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 4. Non godranno del benefizio accordato dall'articolo precedente quei bastimenti che, nel continuare lo sbarco del carico, imbarcassero altre merci, e quelli che, continuando l'imbarco, scaricassero merci. »

(Approvato).

« Art. 5. L'imbarco e lo sbarco di passeggieri equivale all'imbarco e sbarco di merci per l'applicazione della tassa di ancoraggio, a meno che essa non accada per ragione di malattia od in caso di rilascio forzato. »

(Approvato).

« Art. 6. I bastimenti nazionali a vela, e gli esteri equiparati ai nazionali, ed ai piroscafi addetti esclusivamente al rimorchio dei bastimenti, potranno andare esenti dalla tassa di cui all'articolo primo mediante il pagamento di una lira e cinquanta centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

« Questa tassa annuale non va soggetta ad alcuna diminuzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata, e però le tasse già pagate a tenore dell'articolo primo, non saranno computate in diminuzione della medesima.

« Le navi di portata minore di 40 tonnellate pagheranno una sola tassa d'ancoraggio all'anno, qualunque sia il numero dei loro approdi. »

Chi approva l'art. 6, sorga.

(Approvato).

Senatore **De-Monte**. Domando la parola.

Voci. L'articolo è votato.

Presidente. Ha domandato troppo tardi la parola: conveniva domandarla prima che fosse votato.

Senatore **De-Monte**. Siccome ha detto, chi approva voglia sorgere, e niuno è sorto ancora ad eccezione di me che sono sorto per chiederle la parola, così credo che la mia richiesta sia regolare.

Presidente. Ne lascio giudice il Senato: se intenderà che parli....

Voci. Parli, parli!

Presidente. Il Senato gli accorda la parola.

Senatore **De-Monte**. Io ringrazio il Senato di avermi data questa permissione, ma mi pareva che io fossi

pienamente nella regola perchè fino a che l'articolo non è votato, è permesso....

Presidente. Poichè il Senato gli accorda la parola sembrami inutile qualunque discussione al riguardo.

Senatore **De Monte**. Signori, nelle province meridionali per le navi inferiori a 20 tonnellate vi era una assoluta esenzione, e questo non in linea di privilegio, ma perchè la cosa per se medesima esigeva dei favori; ed in ispecie codesta esenzione era per quei battelli che indistintamente nell'isole e nel golfo di Napoli, e golfo di Palermo praticavano il trasporto del vino, della neve, del combustibile e del materiale da costruzione.

Or un tale provvedimento era dettato da estrema saggezza, imperocchè riguardava la necessità in cui eran città sì popolose come Napoli, come Palermo di quei generi e in modo immediato sì che andassero esenti da ogni impaccio per riscossione di dazi. E se da un lato ciò avveniva per lo favore delle popolazioni non era trascurato il dovuto riguardo alla misera gente che si dedicava a quel traffico, imperocchè delle persone le quali rischiano la loro vita nei golfi di Napoli e di Palermo per un piccolo infinitesimale guadagno, ben credo che debbano meritare ogni possibile indulgenza.

Dunque lungi dall'aggravarle di balzelli e di imposizioni anche sotto il governo assoluto, essi avevano questo giusto favore.

E però io credo che sarebbe malamente sentito dalle popolazioni di Palermo e di Napoli che mentre noi siamo sotto un governo liberale, le tasse si ingiungano senza distinzione e sempre maggiori, e senza nè tampoco guardare a quel favore che non è già per privilegio di casta o di altro, si bene per lo giusto favore del piccolo commercio di quei generi cotanto necessari a quelle popolazioni e per un certo tal quale aiuto alla classe indigente, quanto laboriosa che a quel traffico si dedicava.

Ora lascio considerare al Senato quanto queste persone, lasciamo le popolazioni un momento da banda, tutte queste misere persone che menano vita sì disagiata nei golfi di Napoli e di Palermo, e che finora sono state esentate da ogni balzello possano soffrire in pace che vengano ora ad esservi la prima volta sommesse: io non so se potranno nel loro particolare benedire il momento in cui questa imposizione sia attuata

Ecco perchè a me pare che sia propria della sana filosofia, sia del sano criterio del quale il Senato abbonda più che ogni altro corpo deliberante, che non si faccia novità per questi piccoli legni inferiori alla capacità di 20 tonnellate, non si faccia novità a quello che si faceva prima allorchè qualche volta si faceva bene.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Non essendoci proposta formale io metterò ai voti l'articolo.

Faccio però avvertire che è occorso un errore di stampa.

Nella seconda linea dove è detto ed *ai* piroscafi si deve leggere ed *i* piroscafi.

Senatore **Giovanola**. Sì è un errore di stampa.

Senatore **De-Monte**. Intendo di proporre un emendamento.

Voci. Veda se è appoggiato.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Aspetto che l'onorevole Senatore De-Monte mi trasmetta il suo emendamento; e domanderò quindi se è appoggiato; in seguito darò la parola al signor Senatore Giovanola relatore dell'ufficio centrale.

L'emendamento che mi è trasmesso dall'onorevole senatore De-Monte è concepito in questi termini: « Propongo l'emendamento sull'art. 6 che cioè i bastimenti minori di 20 tonnellate trafficanti nei golfi di Napoli e di Palermo, quei generi che sono indicati nella relazione dell'ufficio centrale debbano essere esenti da qualunque balzello ».

Osservo al signor Senatore che questo emendamento dovrebbe essere riformato, perchè quale è formulato non si potrebbe mettere in una legge....

Senatore **De-Monte** È stato per abbreviare, perchè altrimenti avrei dovuto indicare uno per uno i generi....

Presidente. La prego a formularlo in altro modo; intanto darò la parola al signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. Non abuserò della indulgenza del Senato.

Dirò che ho esposto sinceramente le condizioni attuali della marina nelle varie province d'Italia quali le ho trovate nei documenti forniti dal Ministero.

Effettivamente esiste nella marina napolitana questa esenzione, e la Camera dei Deputati ha avuto ad essa un riguardo, appunto stabilendo nell'ultimo alinea dell'art. 6 che godano del beneficio i bastimenti che vanno fino a 40 tonnellate, mentre dapprima il Ministero aveva proposto soltanto quelli sino a tonnellate 20.

Si discusse lungamente in quel ramo del Parlamento a questo riguardo; il Ministero cominciò per concedere fino a 30 tonnellate, quindi acconsentì a che fosse inserito 40 tonnellate.

Mi permetta di osservare l'onorevole preopinante che l'onere che teme non è tanto importante che possa essere di aggravio, perchè si tratta di piccoli trasporti, i quali pagheranno in fin dei conti 50 centesimi od una lira all'anno, somma affatto insignificante.

Vi sono 3252 bastimenti napolitani che in complesso rappresentano 5007 tonnellate di stazzatura, cioè poco più di una tonnellata per ciascuno; ve ne sono 3542 che hanno 14 mila tonnellate, cioè circa quattro tonnellate caduno. Dunque non vi può essere questo temuto aggravio. Quindi lo pregherei di ritirare il suo emendamento che guasterebbe tutta l'economia della legge.

Del resto, se si introducesse questa dispensa, farebbe cattivo senso in tutti gli altri paesi d'Italia il sapere che soltanto ai porti napoletani è concessa la proposta esenzione.

Il cattivo senso che l'onorevole preopinante vuol evitare per Napoli, lo avremo per tutto il resto d'Italia. Per conseguenza lo prego nuovamente a voler ritirare il suo emendamento.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore De-Monte ha formolato il suo emendamento in altro modo; ora conviene che domandi al Senato se è appoggiato.

L'emendamento è così concepito:

« I bastimenti minori di 20 tonnellate trafficanti nei golfi di Napoli e di Palermo il trasporto del vino, della neve, dei combustibili e dei materiali di costruzioni saranno esenti da qualunque balzello ».

Domando al Senato se l'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato)

Senatore **Di Sant'Elia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Sant'Elia**. Se si adotta l'emendamento, osservo al Senato che eguale favore dovrebbesi concedere a quelle barche che fanno negozio nei mari di Catania e in molti altri punti di Sicilia che sono sempre più pericolosi che il golfo di Palermo.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. È per domandare uno schiarimento al Relatore circa l'art. 10, 2° alinea, ove dice: « Sono esclusi i battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato, e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiaggie ».

Non essendo molto pratico delle cose di marina domando se tra questi battelli sieno compresi quelli che fanno il servizio di trasporto.

Senatore **Farina**. Ho appoggiato questo emendamento appunto per dar luogo a questa spiegazione che si intenda che già siano esclusi, e conseguentemente mentre trovo giuste le osservazioni dell'onorevole preopinante, trovo inutile fare nella legge un pleonasmo perchè a mio senso son già esclusi.

Del resto l'esclusione si avvicina in parte nel mio sistema; per conseguenza non poteva a meno di appoggiare l'emendamento tanto più che trovo che la marina, oltre questi diritti, ne paga molti altri perchè tutti sanno che gli armatori sono tenuti come negozianti di prima classe nella tassa commerciale.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. In quanto ai bastimenti di 20 tonnellate, il Ministero si preoccupò della sorte dei medesimi, e dalle informazioni che ha ricevuto, che questi bastimenti nelle provincie meridionali, pagavano tra diritti di sanità e di burocrazia più di 10 franchi per anno e quindi molto più della tassa portata dalla nuova legge, non ha creduto che si dovessero escludere.

Rispondendo poi alle osservazioni dell'onorevole Senatore Farina, dirò che non sono per nulla esenti dalle tasse i bastimenti di 20 tonnellate.

Come possono essere esenti dalle tasse d'ancoraggio quando la legge non li esonera?

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Il dubbio è venuto dipendentemente dall'articolo 10 che parla dei battelli e non dei bastimenti, perchè generalmente questi sono considerati al disotto di 40 tonnellate, rientrano nella categoria dell'articolo 10, e questa è la quistione che presento alla savizza del Senato. A me pare che sieno esenti da quest'articolo; del resto se si dice di no, tanto più conviene adottare l'emendamento De-Monte che naturalmente non si deve estendere solo a Napoli, ma a tutti.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De-Monte**. Credo che il Commissario Regio sia in errore, imperocchè è fuori dubbio, esser regola generale senza eccezione che i legni piccoli, i legni che facevano il commercio, del quale noi abbiamo tenuto discorso, non erano soggetti ad alcun balzello di qualunque siasi specie.

Conseguentemente, io credo, che male si sia apposto il signor Commissario, quando ha detto che erano soggetti ad altri dazi.

Ma fosse pur vero, questo non toglierebbe per nulla la forza agli argomenti, che debolmente rassegnava al Senato, perchè noi stiamo parlando della tassa d'ancoraggio. Ebbene a questa tassa non erano soggetti: dunque non possiamo andar a prendere argomenti alla lontana per includere in un dazio quelli che non credo abbiano ad esservi compresi.

D'altra parte farò poi osservare, che diverso è il caso che si proponeva nei regolamenti dell'antica marina napoletana da quello che si va ora dicendo in Senato.

Il commerciare lungo le spiagg e è proprio quello che si chiama commercio di cabotaggio, e nella specie trattasi di cosa affatto diversa, qual'è appunto il commerciare per determinati generi, determinati commestibili nel golfo di Napoli, o nel golfo di Palermo.

Dunque non era il commerciare da spiaggia in spiaggia, ma nell'interno del golfo di Napoli, come nell'interno di quello di Palermo. Ed ecco perchè, io credo, che anche la posizione del fatto renda diversa la cosa da quella cui pareva alludere l'onorevole Senatore Di Sant'Elia; onde l'attenzione del Senato debbesi limitare a ciò che vi era prima, se posso esprimermi così meno convenientemente, di favore, ma di favore per quelle popolazioni e per la misera gente addetta a quel traffico, ma di favore unicamente per il golfo di Napoli, e quello di Palermo e per determinati generi, e determinati commestibili.

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. Io non potrei aggiungere nulla a ciò, che ho già esposto al Senato. Credo che la cosa qui si presenta sotto doppio aspetto: vi sono bastimenti di 20 tonnellate e meno esenti in genere, ed i bastimenti anche maggiori addetti a particolari servizi nell'interno del golfo di Napoli e del

golfo di Palermo. Io penso che non siano contemplati dall'ultimo alinea dell'art. 10; ma che debbano pure pagare quella tenue tassa che ho già accennato.

Senatore **Farina**. Vi sono pur quelli che fanno il servizio lungo le spiaggie comprese in questa esenzione.

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. Ma altro è un bastimento che fa servizi particolari, altro è quello che fa trasporti da spiaggia a spiaggia.

Vedo che anche nella discussione che ebbe luogo per la legge del 1851 si è detto che i bastimenti da 10 a 36 tonnellate fanno il cabotaggio lungo il litorale.

Dunque si può ritenere che nel limite di 40 tonnellate vi sono molti bastimenti che fanno il cabotaggio, e quindi è giusto che abbiano da pagare. Quanto poi a quelli di minimo tonnellaggio pagheranno anche una minima tassa, la quale, per le cose dette dall'onorevole Commissario Regio, io credo non sarà loro niente onerosa, perchè, per quanto siano stati esenti dai principali diritti nel regno di Napoli, certamente pagavano altre tasse come risulta dalle informazioni che il Governo ha avuto: eppoi si tratta di lievissimo onere, il quale, a mio avviso, non giustifica punto l'emendamento proposto.

Senatore **Farina**. La dubbiezza delle disposizioni della legge dipende dal non esservi definizione che distingua fra le barche e quelli che si chiamano bastimenti; di più dipende dal non essere ben definita l'ampiezza colla quale si determinano le eccezioni.

Così noi vediamo scritto essere esenti « i battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato, e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge ». Lungo le spiagge non vuol dire che servano ai bastimenti per il carico e scarico, ma che vanno da una spiaggia all'altra; così s'intende pel piccolo cabotaggio. Io non saprei che dire, se non che queste disposizioni avrebbero bisogno di essere molto più chiare.

Presidente. Leggo l'emendamento per metterlo immediatamente ai voti.....

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. In quanto ai bastimenti delle 20 tonnellate io non ci tornerò più sopra essendosene discorso bastantemente. Venendo ai battelli, l'articolo dice che i battelli che fanno la pesca lungo il litorale dello Stato vanno esenti dalla tassa. E qui mi pare, che la dizione sia chiara.

In quanto a quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge, la dizione mi pare chiara altrettanto, perchè questi battelli si intendono soltanto quelli che fanno il trasporto delle persone nel porto o lungo la spiaggia.

Senatore **Farina**. Ho l'onore di dire al signor Commissario, che *non ci è persona*, ma si parla *di servizio*.

Presidente. Leggo l'emendamento del Senatore De-Monte.

(*Vedi sopra*).

Chi approva quest'emendamento, voglia sorgere.

(Non è approvato)

Metto ai voti l'art. 6, rettificato l'errore materiale di stampa col dire i piroscafi, invece di ai piroscafi.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 7. I piroscafi, tranne quelli designati all'articolo precedente, pagheranno la tassa d'ancoraggio una sola volta al mese, qualunque sia il numero degli approdi e delle operazioni di commercio praticate entro il mese in cui ebbe luogo il primo approdo ».

(Approvato)

« Art. 8. I bastimenti esteri, che non siano ammessi per trattati a godere degli stessi favori dei nazionali, saranno assoggettati al doppio del diritto seguitando nel resto le regole stabilite pei bastimenti nazionali ».

(Approvato)

« Art. 9. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del quaranta per cento per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori ».

(Approvato)

« Art. 10. Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio:

« I bastimenti della marina militare di qualsivoglia bandiera.

« I battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato, e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge ».

Senatore **Farina**. Io non posso ammettere la spiegazione data dall'onorevole sig. Commissario Regio: e trovo di più, che essa è in espressa opposizione colle disposizioni di questa legge le quali parificano il servizio del personale a quello del carico e scarico: e per conseguenza se vale il servizio per le persone deve valere anche per le merci, perchè è parificato, quanto all'applicazione delle tasse dalle disposizioni dell'articolo che abbiamo già votato, e credo di dover fare questa protesta perchè veramente sarebbe un contorcere la legge, il darvi il significato che ha voluto darvi il signor Regio Commissario.

Del resto io non faccio proposte.

Commissario Regio. Certamente che l'onorevole Senatore Farina ha ragione e ben si appone dicendo che anche le barche ed i battelli destinati nell'interno dei porti al trasporto delle merci, vanno esenti dalla tassa di tonnellaggio: è questo un servizio interno ossia quello del trasporto delle persone. Nel prendere la parola precedentemente ho dimenticato di aggiungere *e delle merci*.

Senatore **Giovanola**. È mio avviso che la difficoltà sollevata in quest'ultima parte dell'articolo 10 dipende dal non essersi abbastanza meditato il significato delle parole « servizio interno dei porti e delle spiagge ». Mi sembra che la parola servizio interno non debba applicarsi solamente ai porti, non debba dire nell'interno dei porti, ma nell'interno delle spiagge, per-

chè anche le spiagge sono considerate come porti, come approdi.

Quando vi è un battello qualunque che fa il servizio nell'interno della spiaggia e non da spiaggia a spiaggia ma nella spiaggia stessa, per esempio, se trasporta merci o viaggiatori di un bastimento che si trova ancorato in vicinanza della spiaggia, questo io lo considero servizio interno della spiaggia. Ma se un battello fa il servizio da spiaggia a spiaggia, come per esempio se dalla spiaggia di Sestri pratica a quella di Voltri, non è più servizio interno e non è esente dalla tassa di ancoraggio.

Quando si fa il servizio solamente limitato ad un porto, ad una spiaggia, allora non ha luogo la tassa di ancoraggio, ma simili battelli sono poi compresi nel capo secondo sotto l'articolo 16 se non erro, dove è indicato che pagano lire 2,50 una volta all'anno. Credo che questa sia la spiegazione logica e genuina dell'ultima parte dell'art. 10.

Senatore **Farina.** Non posso accettare la spiegazione che dà l'onorevole Relatore della Commissione. Lo prego di considerare che sono compresi nello stesso alinea della legge nel quale è detto espressamente: « le barche e battelli addetti alla pesca *lungo il litorale*..... » e poi si dice: *lungo le spiagge*. Egli vuole circoscrivere questo linguaggio al solo servizio fra le spiagge ed il bastimento. Io credo invece che la parola *lungo* in tutte le leggi marittime si intenda in un senso diverso da quello che gli vuol dare. Del resto questa è una questione d'interpretazione della legge e non ispetta al potere legislativo, ma credo fermamente che se i tribunali venissero consultati su questo punto darebbero ragione a me e non all'onorevole Senatore Giovanola.

Senatore **Jacquemoud.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Jacquemoud.** Per rendersi ragione dell'art. 10 bisogna compararlo coll'art. 16. È vero che stando all'art 10 « i battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato, e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge sono esenti dal pagamento della tassa d'ancoraggio; » ma questi battelli sono contemplati nell'articolo 16 lettera B e sottoposti all'obbligo di pagare lire 2,50 per una licenza annua.

Le disposizioni che ho accennato sono del tenore seguente:

« Per la licenza annua di cui dovranno esser munite le barche ed i battelli addetti alla pesca lungo le coste dello Stato e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge, si pagherà il diritto di lire 2,50 ». Così la difficoltà sollevata dagli onorevoli preopinanti mi pare sciolta.

Senatore **Farina.** Credo che abbia ragione.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

« Art. 11. Andranno pure esenti dalla tassa di ancoraggio i bastimenti, che appena varati dai cantieri dello Stato, entreranno in un porto o rada per ultimarvi i lavori indispensabili alla loro navigazione o ne ripartiranno senza avervi fatte operazioni di commercio ».

(Approvato).

CAPO II.

Diritti marittimi diversi.

« Art. 12. I bastimenti si nazionali che esteri equiparati ai nazionali pagheranno per diritto d'ingresso nelle Darsene dello Stato centesimi cinque per tonnellata ».

(Approvato).

« Art. 13. Dopo trascorso un mese dalla entrata in darsena, il bastimento andrà soggetto ad una metà del menzionato diritto per ogni mese di stazione ».

« Per il pagamento di questa tassa il mese cominciato si avrà per compiuto ».

(Approvato).

« Art. 14. Al diritto per l'ingresso e soggiorno nelle Darsene sarà applicabile il disposto degli articoli 8 e 9 precedenti ».

(Approvato).

« Art. 15. Per la spedizione della patente di nazionalità si pagheranno lire cinque ».

(Approvato).

« Art. 16. Si pagherà il diritto di lire due e cinquanta centesimi:

« *a*) Per ogni foglio del ruolo d'equipaggio;

« *b*) Per la licenza annua di cui dovranno essere munite le barche ed i battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge ».

(Approvato).

« Art. 17. Per il libretto di matricolazione della gente di mare si esigeranno centesimi sessanta.

(Approvato).

« Art. 18. Per l'ammissione agli esami di grado della marina mercantile si pagheranno:

« Dagli aspiranti al grado di capitano di lungo corso, e di costruttore navale di prima classe, lire 30.

« Dagli aspiranti al grado di capitano di grande cabotaggio, e di costruttore navale di seconda classe lire 20.

« Dagli aspiranti al grado di padrone, lire 10.

(Approvato).

« Art. 19. Per la spedizione delle patenti di grado della marina mercantile saranno percetti i seguenti diritti:

« Patenti di capitano di lungo corso e di costruttore navale di prima classe lire 60.

« Dette di capitano di grande cabotaggio e di costruttore navale di seconda classe lire 40.

« Dette di padrone lire 20.

« Per la promozione da un grado all'altro si pa-

gherà la differenza che passa fra i diritti fissati per i due gradi coll'aumento di lire 5.

« Occorrendo di dover lasciare un duplicato delle patenti di grado si percepiranno lire 5. »

(Approvato).

« Art. 20. Per le autorizzazioni illimitate ai marinari di comandare battelli pel piccolo traffico della costa e per quelle di dirigere battelli alla pesca illimitata in alto mare od all'estero, e per le licenze di esercitare il cabotaggio in paese estero oltre i limiti assegnati alla navigazione dei capitani di cabotaggio o dei padroni, si pagheranno lire 10.

« Per ogni duplicato delle dette autorizzazioni si percepiranno lire 2. »

(Approvato).

CAPO III.

Disposizioni generali.

« Art. 21. La retribuzione per pilotaggio, per la stazzatura e per le visite dei bastimenti; il fitto per imprestito ed uso dei materiali, macchine, attrezzi e bacini, e per ostellaggio delle merci depositate sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti e delle darsene, verranno regolati, a seconda delle località, per Decreto Reale. »

(Approvato).

« Art. 22. Colla presente legge sono abolite le tasse e i diritti di navigazione, di armeggio, di tonnellaggio, di entrata e di uscita e di stazione nei porti e darsene, di faro, di lanternaggio, d'imbarco e sbarco di passeggieri, di nazionalizzazione di bastimenti, di cancelleria degli uffici della marina mercantile, la finanza per le pesche nelle acque dello Stato, e tutti i diritti marittimi non contemplati espressamente nella medesima, che prima d'ora si percepivano sotto diversa denominazione nelle diverse province dello Stato, ed è pure derogato a qualunque legge o disposizione qualsiasi in materia di diritto di marina contraria alle disposizioni della presente. »

(Approvato).

Senatore **Jacquemoud.** Prima di passare allo squittinio segreto dobbiamo ancora sentire dall'onorevole signor Ministro della Marina la dichiarazione accennata nell'ultimo alinea della relazione, cioè che per verun modo non sarà menomato nella pratica lo scopo della presente riforma delle tasse marittime, e che non vi saranno abusi nel modo della percezione.

Ministro della Marina. È mio debito di dichiarare al Senato che è dovere e cura del Ministero di fare in modo che la legge sia rigorosamente applicata, e certamente il Ministero non permetterà mai che sotto pretesto qualunque s'introducano abusi i quali abbiano ad alterare lo spirito della legge liberale che il Senato ha votato.

Dirò di più: il Ministero ha già prese determinazioni a questo riguardo, e così, senza anche aspettare l'eccitamento del Senato, è entrato nella via indicatagli dall'ufficio centrale.

PRESENTAZIONE DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è al Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, già approvati dalla Camera dei Deputati: uno per la costruzione della strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone, e l'altro per la costruzione della strada ferrata da Torino per Carmagnola a Savona.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti i quali saranno stampati e distribuiti negli uffizi.

La parola è al Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di Legge, già approvati dalla Camera dei Deputati. Da parte del Ministro della guerra un progetto di legge per una leva militare sui giovani nati nel 1841 nelle antiche province e in quelle della Lombardia, e dell'Emilia; da parte del Ministro delle finanze un progetto per autorizzazione al Comune di Casalmaggiore di costruire un ponte di chiatte sul fiume Po, e di riscuotere i diritti di pedaggio; infine un progetto per autorizzazione di maggiori spese sui bilanci 1860 delle antiche province, della Lombardia, e dell'Emilia.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'agricoltura industria e commercio della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli Uffizi.

Prima di procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto, prego il Senato di fissare l'ordine del giorno di domani.

Per quanto mi pare, esso si potrebbe così stabilire:

Al tocco riunione negli uffizi per l'esame delle ultime leggi presentate.

Alle due seduta pubblica per la discussione dei tre progetti di legge che non hanno potuto essere discussi quest'oggi.

Quindi per altri due progetti, l'uno portante proroga del termine per la malleveria dei procuratori, l'altro portante spesa straordinaria sui bilanci 1861 e 1862 del Ministero dei lavori pubblici, per miglioramenti al porto di Rimini.

Prevengo i signori Senatori che dentr'oggi si farà la distribuzione della relazione per il progetto di legge sull'imprestito, la quale verrebbe, se il Senato consente, in discussione sabato prossimo, cioè dopo domani.

Se non c'è opposizione, s'intenderà fissato l'ordine del giorno per domani nella conformità anzidetta e posdomani, fatta la distribuzione quest'oggi della relazione, avrà luogo la discussione del progetto di legge sull'imprestito.

Prego i signori Senatori di convenire un po' più presto del consueto stante l'urgenza dei nostri lavori.

Si passa allo squittinio segreto, avvertendo che il numero legale di presenza sarebbe oggi di 61.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	61.
Favorevoli	56.
Contrari	5.

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 1[4).

LVI.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi — Discussione sul progetto di legge per rimborso ai Comuni di parte degl'interessi sui mutui contratti colla Cassa dei depositi e prestiti per causa delle requisizioni austriache nel 1859 — Spiegazioni richieste dal Senatore Martinengo e fornite dal Ministro dei Lavori Pubblici — Instanza del Senatore Plezza — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dell'articolo unico — Osservazione del Ministro dei Lavori Pubblici — Discussione sul progetto per la costruzione in Torino di una stazione definitiva delle strade ferrate dello Stato — Dichiarazione del Senatore De-Monte — Considerazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Interpellanza del Senatore Giulini — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Osservazione del Senatore Martinengo a cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Adozione dell'articolo unico — Votazione sui due mentovati progetti — Presentazione di tre progetti di legge — Discussione sul progetto per la convalidazione di decreti portanti autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci dello Stato — Appunti ed emendamenti proposti dal Senatore De-Monte — Risposta del Senatore Di Pollone, e del Ministro dei Lavori Pubblici — L'ordine del giorno a cui vennero ridotti gli emendamenti del Senatore De-Monte non è appoggiato — Osservazioni del Senatore Martinengo — Approvazione degli articoli del mentovato progetto, non che dei seguenti progetti: 1. per la convalidazione del R. Decreto relativo alla proroga del termine per la malleveria dei procuratori — 2. per autorizzazione di una spesa straordinaria sui bilanci 1861-62 per miglioramenti al porto di Rimini — Mozione del Senatore De Cardenas — Risposta del Senatore Di Pollone.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro dei lavori pubblici.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale della precedente tornata che è approvato)

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. L'intendente generale della provincia di Reggio (Emilia) *di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale*;

2. Il dottore Carlo Lurati d'un suo scritto intitolato: *Le fonti termali di Bormio nella Valtellina.*

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIMBORSO AI COMUNI DI PARTE DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI COLLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI PER CAUSA DELLE REQUISIZIONI AUSTRIACHE NEL 1859.

(*V. atti del Senato N.* 65).

Presidente. L'ordine del giorno porterebbe in primo luogo la discussione del progetto di legge per il rimborso ai comuni di parte degl'interessi sui mutui contratti colla cassa dei depositi e prestiti per causa delle requisizioni austriache nel 1859, presentato dal Ministro delle Finanze. Ma però essendo solo presente il Ministro dei lavori pubblici darò la precedenza al progetto di legge per la costruzione in Torino di una stazione definitiva delle strade ferrate dello Stato posto pure all'ordine del giorno.

Ministro dei Lavori Pubblici. Debbo dichiarare che il mio collega Ministro delle Finanze è trattenuto alla Camera dei Deputati per le interpellanze poste all'ordine del giorno d'oggi e che mi ha incaricato perciò di rappresentarlo.

Presidente. Il sig. Ministro dei lavori pubblici essendo incaricato di rappresentare il suo collega il signor Ministro delle Finanze, si può seguire l'ordine prestabilito dall'ordine del giorno, e per conseguenza la discussione cade sul progetto testè accennato e relativo al rimborso ai comuni di parte degli interessi sui mutui da essi contratti o da contrarsi colla cassa dei depositi e prestiti per causa delle requisizioni austriache nel 1859.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Nella relazione dell'ufficio centrale su questo progetto di legge, si esprime il desiderio che un consimile ed analogo provvedimento venga adottato anche a pro degli altri comuni, i quali non poterono avere denaro a mutuo dalla cassa dei depositi e prestiti.

Mi pare che, essendo il fondo di cui può disporre questa cassa molto limitato, e non potendo perciò servire che a pochi comuni, sia equo e ragionevole che si pensi anche a quelli che hanno avuto consimili e forse maggiori danni.

Pregherei quindi il signor Ministro a volermi tranquillare su questo proposito indicandomi quali norme egli sia per adottare a favore di questi comuni.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il mio collega Ministro delle Finanze appena venuto al Ministero si occupò di questo provvedimento che solo si affacciò alla mente in quel momento, dietro suggerimento dell'illustre Conte di Cavour.

E ben ricordo che nel Consiglio dei Ministri nel quale fu parlato di questa cosa, fu detto che convenisse occuparsi del modo di provvedere per quanto si potesse ai bisogni che erano sorti per questi comuni al seguito dei danni patiti in occasione della guerra di cui è parola.

Ma per il momento, come ben dice l'ufficio centrale, il Ministero non ha saputo trovare altro mezzo per venire in soccorso a questi comuni, che quello di cui già si occupò il Parlamento nella decorsa sessione, e questo di cui è parola nella presente legge.

Il Ministero non ricusa e anzi di buon grado si presterà a fare quegli studi ai quali accenna l'ufficio centrale.

Ma per ora credo che sarebbe impossibile al Ministro delle Finanze, e molto più a me di rispondere tassativamente alle precisissime domande del Senatore Martinengo. Però quanto ad esprimere un'intenzione benevola anche per quelli che non potranno profittare di questa legge il Ministero si associa ai voti dell'ufficio centrale, e dal canto suo farà quello che potrà per studiare i provvedimenti opportuni; ma quanto ad impegni tassativi, sarebbe impossibile di prenderne.

Senatore **Martinengo.** Apprezzo le ragioni addotte dal signor Ministro dei Lavori pubblici in quanto al non potermi dare una risposta tassativa; prendo però atto delle intenzioni manifestate a favore di questi comuni, i quali, secondo me, assolutamente meritano un riguardo, mentre molti di essi trovansi rovinati per gl'impegni che hanno dovuto incontrare.

Avute quindi a mio conforto le dichiarazioni del signor Ministro, io mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Senatore **Plezza.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Plezza.** Non è mio intendimento suscitare questioni che richiederebbero lunghe discussioni e che sarebbero affatto inopportune al termine della sessione in cui ci troviamo; inopportune massime quando il Governo fa atto di buona volontà verso le provincie danneggiate dalla guerra del 1859. È bensì mio intendimento di ringraziare l'ufficio centrale, il quale mi ha prevenuto nel dichiarare che questa legge è un principio di quella riparazione che si deve a quelle provincie, e che in tempi più prosperi non mancheranno di ottenere se non dalla giustizia certamente dall'equità della nazione.

In secondo luogo è mio intendimento di richiamare all'attenzione del Governo e del Parlamento alcuni fatti i quali a senso mio richiedono per giustizia una riparazione più pronta e i quali sono di natura tale che basterà segnalarli e richiamarli alla memoria del Governo perchè ottengano quei provvedimenti che sono di dovere.

Questi fatti sono tali che per essi il Governo nostro ha lucrato dalla miseria dei nostri concittadini danneggiati appropriandosi ragguardevol parte delle requisizioni fatte dagli Austriaci. Tutti sanno quanto sia stato duro il trattamento a cui andarono soggette quelle provincie che per un mese e mezzo furono occupate dall'armata austriaca, la quale irritata, come sono sempre gli eserciti al principio di una guerra, si comportava verso gli abitanti con durezza straordinaria anche tra nemici, appropriandosi non solo tutto ciò che occorreva per il mantenimento dell'esercito e che trovavano sul luogo, ma obbligando anche i comuni a comprare dai magazzini austriaci ciò che mancava alle truppe per quindi requisire le cose stesse gratuitamente sotto forma di requisizione forzata; di modo che molti comuni della mia provincia sono stati obbligati dai generali austriaci a mandare a provvedere il sale, tabacco e acquavite ai magazzini del Governo austriaco di Pavia e Milano a pronti contanti, e tostochè quei generi erano portati nel comune, venivano requisiti dai generali austriaci stessi gratuitamente e distribuiti ai soldati. Gli austriaci poi ammassavano molti degli oggetti di cui facevano la requisizione per esportarli, e molti di questi ammassi di granaglie e di bestiame prima che fossero esportati dalla provincia, appena fuori del confine di essa, sono venuti nelle mani del nostro Governo, quando dopo la disfatta di Palestro l'armata austriaca si è data a precipitosa fuga.

Rammenterò alcuni dei fatti principali i quali potranno servir di norma al Governo per verificar le cose, e sono persuaso che se per ragioni gravissime può essere il caso di ritardare col danaro dello Stato il sollievo a quelle provincie per i danni sofferti, equità e giustizia però richiedono che almeno quel danaro che ha ricavato il Governo dalla vendita degli oggetti requisiti dagli austriaci, ma che il nemico spogliatore non riuscì a portar lungi dalle case e dalla vista dei padroni, venga tosto restituito ai danneggiati.

Tutti si rammentano che il generale Cialdini in una fortunata sortita da Casale ha preso un grosso convoglio di buoi che i giornali d'allora dicevano ammontare a 2000; quei buoi erano stati requisiti nelle province di Vercelli e di Lomellina, e molti si trovavano ancora a poca distanza dalle stalle dei proprietarii dei buoi medesimi, e sul territorio del comune ove erano stati requisiti o assai vicino. Quei buoi il Governo li ha impiegati al mantenimento del nostro esercito, risparmiando così all'erario la compera che avrebbe dovuto fare di altrettanti.

Se il Governo avesse per pochi giorni conservato quei buoi, avrebbe facilmente di tutti dopo la ritirata del nemico ritrovato i proprietarii. la requisizione avendo avuto luogo in un raggio di pochi chilometri. Non è egli dovere d'equità anzi di giustizia che il prezzo di quei buoi sia pagato, o dirò meglio, restituito ai danneggiati? Dico di giustizia, perchè anche secondo le leggi della guerra, quando gli oggetti predati dal nemico non sono da lui portati tanto lungi che sia perduta la traccia del proprietario, rimangono del proprietario a cui erano stati tolti, se sono dal nemico abbandonati o a lui dai nostri ripresi.

Tutti sanno che gli austriaci si sono fortificati in molti luoghi, hanno fatto grandiose opere di fortificazione a Mortara, a Lumello, al Gravellone e a Novara; in tutte queste opere hanno impiegato una quantità di piante, di legnami tagliati sul luogo; era facile quando gli austriaci si sono ritirati a tutti i proprietarii di ritirare le proprie piante, i proprii legnami, imperocchè siccome erano tagliati dai fondi stessi ove esistevano queste opere tutti sapevano e tutti potevano riconoscere gli oggetti propri, ma il Governo ha mandato impiegati a vendere queste piante, questo legname, questi oggetti all'asta pubblica. Ciò ha fatto mi consta particolarmente nei fortilizii del Gravellone, ciò ha fatto del ponte costrutto sull'Agogna a Lumello.

Gli impiegati promettevano che il Governo avrebbe pagato i padroni che reclamavano le proprie piante. Ma finora il prezzo di questi oggetti non è stato distribuito. Domando se questo danaro che ha lucrato il Governo per questi oggetti requisiti, che in gran parte si trovavano ancora sul fondo del proprietario, non è di giustizia che venga distribuito in sollievo dei danneggiati?

Andarono le cose a questo punto che si racconta, è voce pubblica che nelle fortificazioni di Gravellone, siccome si trovava in quella località un magazzino di grossi sassi di un negoziante di pietre da taglio del Lago Maggiore e gli austriaci avevano distribuiti questi sassi nelle loro opere di fortificazione fatte nel luogo stesso del magazzino, anche quelli furono venduti dal nostro Governo senza indennità al negoziante a cui perchè solo di quella professione in quella località tutti appartenevano.

Gli austriaci hanno abbandonato nella loro fuga i magazzini di Pavia e di Piacenza pieni di granaglie e ve ne erano per parecchi milioni; a Piacenza si dice che ve ne fossero per sei milioni, a Pavia per due milioni; quelle granaglie nella massima parte erano granaglie che nel soggiorno di un mese e mezzo nella Lomellina nel Novarese, nel Vogherese e nel Vercellese gli austriaci avevano requisito gratuitamente e forzatamente dai particolari che li avevano immagasinati in quelle province facendole condurre a quei magazzini dagli stessi proprietarii; domando se anche il prezzo di quelle granaglie no è di tutta giustizia che sia distribuito in sollievo di quei danneggiati.

È vero che il Governo ha distribuito 120 mila lire quest'inverno nelle mie province per i poveri più miserabili che erano stati danneggiati, ma faccio osservare che questa distribuzione non è neppure la restituzione del denaro dal Governo esatto da quella provincia per le tasse maturate durante l'occupazione austriaca.

Appena partiti gli austriaci, i primi impiegati del Governo nostro che comparvero in quelle province a consolare i disgraziati furono gli esattori, i quali hanno esatto incessabilmente anche l'imposta del mese e mezzo di occupazione coll'aumento del decimo di guerra, le quali imposte da sè sole diedero all'erario, escluse le imposte divisionali, provinciali e comunali, più di cento settanta mila lire.

Dunque le 120 mila lire non sono nemmeno la restituzione dell'imposta pagata da quella provincia pel tempo che fu occupata dagli austriaci.

Io non intendo di fare proposizioni; i fatti sono di tale natura che parlano da sè, ed io credo che finora non abbiano ottenuto provvedimento, perchè nelle circostanze politiche in cui ci siamo trovati, il Governo li ha perduti di vista, per cui penso che basti richiamarli alla sua memoria, perchè, verificata la cosa, si affretti da se stesso a provvedervi.

Insieme al dolore che provo nel risvegliare la memoria di tutte le miserie a cui la mia provincia e le vicine andarono soggette nel 1859, vi confesso, che non è senza compiacenza che ho creduto dovere di palesare questa circostanza al Parlamento, il quale vedrà quanto quelle province siano animate da spirito di abnegazione e siano pronte a qualunque sacrifizio per la causa d'Italia, giacchè se si sono astenute finora dal fare qualunque pubblico richiamo, non è che ignorino che potrebbero forse almeno in parte ottenere riparazione anche per mezzo dei Tribunali, ma si astennero dall'avervi ricorso per la tema di eccitare scandali e turbare il Governo in questi tempi difficili, ed animate da questo sentimento preferirono di aspettare da lui quella giustizia che egli non ritarderà, spero, perchè egli cerco male corrisponderebbe alla loro eroica abnegazione, quando tardasse a far giustizia a loro favore e a dar loro il prezzo degli oggetti che erano stati requisiti dal nemico e da lui abbandonati sul luogo e che il Governo si è appropriato. Non chiedo oggi allo Stato alcun sacrifizio di denaro a favore dei danneggiati, chiedo solo che egli non voglia lucrare delle spoglie nostre, delle mi-

serie dei suoi cittadini che più soffersero per la causa comune.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici L'onorevole Senatore Plezza ha narrato dei fatti che mi farò un dovere di portare a cognizione del mio collega il Ministro della guerra al quale più particolarmente spetterà il provvedere in proposito e prendere quelle informazioni e dare quelle disposizioni che saranno indicate dalle leggi e dalle consuetudini che regolano questa materia.

La questione sollevata dall'onorevole Senatore è una questione grave, la quale mi pare che debba essere regolata dai principii stabiliti sulla materia e che non mi sembra dover essere in questo momento trattata per via di incidente, chè tale è del resto la sua intenzione, perciò mi basterà di ripetere a nome del Governo quelle dichiarazioni che furono fatte altra volta intorno all'impossibilità di ammettere un diritto assoluto e legale al risarcimento di tutti i danni della guerra patiti dalle province dove la guerra è guerreggiata, come suol dirsi e nel tempo stesso ripeterò la dichiarazione delle buone disposizioni del Governo ad usare verso quelle province tutti quei riguardi che sono conciliabili coll'interesse pubblico.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggo l'articolo di legge.

Articolo unico.

« I Comuni che per i danni delle requisizioni fatte dagli Austriaci nel 1859 contrassero o contrarranno mutui colla Cassa dei depositi e prestiti, saranno coi proventi di essa Cassa, che sono devoluti al Tesoro Nazionale, rimborsati degli interessi di tali mutui al di sopra del 2 1|2 per 0|0 ».

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di un articolo unico si passerà allo squittinio segreto.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Pregherei il signor Presidente di interrogare il Senato se non credesse conveniente per risparmio di tempo di fare un solo squittinio quando fosse votata l'altra legge; abbiamo parecchi progetti di legge all'ordine del giorno, e per tal modo i nostri lavori sarebbero abbreviati.

Presidente. Se nessuno ha difficoltà ad opporre, si metteranno due urne e si voteranno contemporaneamente le due leggi. Non credo necessario di provocare un voto determinato per questo.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE IN TORINO D'UNA STAZIONE DEFINITIVA.

(Vedi atti del Senato, N. 55)

Presidente. Viene ora il progetto di legge relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione in Torino di una stazione definitiva per le strade ferrate dello Stato.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Quanto all'altro progetto ora approvato devo fare osservare che il signor Senatore Plezza mi fece avvertito che nella tabella annessa si è ripetuto per due volte *Sannazzaro*, il quale errore è pure sfuggito all'altra Camera.

Presidente. Non essendo che un errore di stampa verrà corretto.

Leggo l'articolo unico del progetto (*V. infra*).

Senatore **De-Monte.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De-Monte.** Io ho manifestato, o Signori, in altre occasioni i miei principii al Senato; e credo che sia principio di ragione, che fuori il caso di necessità e di urgenza, nelle circostanze nelle quali le nostre finanze si trovano, non bisogni dar luogo a spese che non abbiano l'impronta di estrema necessità e di urgenza. E dico il vero per quanto da me dipende, per qualunque altra città e per qualunque altra occasione, io mi rifiuterei a tutto potere, non ravvisandovi i due dati essenziali, necessità ed urgenza, che che piacesse dire in contrario; ma trattandosi della nobile Torino, quella che è stata la culla dell'attuale libertà di cui gode l'Italia, quella che ha conservato il fuoco sacro, quella che è stata la terra ospitale di tutti gli esuli italiani, tengo fermo che un'eccezione vada ben fatta, e quindi per questa ragione io mi associo con piacere a votare la legge che si propone.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Per quanto nobili e generose siano le parole e le intenzioni dell'onorevole preopinante, il Ministero non si sarebbe determinato a proporre al Parlamento una legge, per la quale è gravata la pubblica finanza di una spesa di 2,700,000 lire, unicamente per soddisfare ad un sentimento, che, quanto altri, i ministri dividono coll'onorevole preopinante, ed io sono certo che la città di Torino non avrebbe neppure sofferto che la nazione facesse un simile sacrificio, quando solamente si avesse avuto in mira di darle un attestato di quella riconoscenza, che essa ben sa esserle dovuta da tutti quanti gli Italiani.

Il Ministero, nel proporre questo progetto di legge, ha creduto, siccome espose nella sua relazione, siccome ha ripetuto alla Camera dei deputati, siccome altresì fu

riconosciuto dall'ufficio centrale del Senato, ha creduto di provvedere ad una necessità urgente, perchè non solo la stazione attuale di Torino è indecorosa troppo per questa nobile città; ma altresì insufficiente al servizio, e pericolosa assai, perchè le sue provvisorie tettoie, costrutte da molto tempo, sono sempre in istato da minacciare rovina.

Presidente. Se il Senato intende di chiudere la discussione generale...

Senatore **Giulini.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giulini.** Credo di farmi interprete dell'ufficio centrale, del quale sono relatore, credo anzi che il Senato mi sarà consentaneo, se mi permetto di pregare il signor Ministro di dare alcune spiegazioni sopra cosa che è attinente assai alla stazione di Torino, cioè se volesse avere la compiacenza di fare conoscere quale sia lo stato dei lavori pel traforo del Moncenisio, opera che tanto onora l'ingegno italiano.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io sono ben lieto che l'onorevole Senatore Giulini mi porga occasione di prestare omaggio ad una delle più belle opere dell'ingegno italiano.

Imperocchè mi è grato di poter adesso per propria testimonianza personale affermare al Senato, che l'opera del traforo del Moncenisio può dirsi assicurata.

Le macchine perforatrici, le quali già da molto tempo si andavano costruendo, dopo le esperienze che furono fatte in presenza di una Commissione appositamente nominata dal Governo molti anni fa, si stanno ora montando a *Modane*, e sono già da più mesi installate, e in attività a Bardonèche. Io mi sono recato sul luogo due settimane fa insieme con varii ingegneri italiani, ed anche con un ispettore di ponti e strade francese; ed abbiamo veduto l'aria compressa condotta ad una distanza di oltre un chilometro, dal punto dove è generata, fino dentro alla Galleria; abbiamo veduto agire i perforatori: abbiamo veduto fare da otto perforatori in meno circa di 6 ore 70 fori di mina, di una profondità di circa 70 ad 80 centimetri, e quindi dopo che le mine sono state caricate e scaricate, abbiamo veduto abbattuto un masso di roccia di circa 70 a 80 centimetri di spessore, per una superficie di circa tre metri quadrati.

È da sperare grandemente che quando l'ordinamento del servizio, l'istruzione degli operai, e la pratica attuazione di queste macchine nel seno della galleria, dove adesso non lavorano che metà della giornata, saranno compiuti, che si possano fare da due metri a due metri e mezzo (ed alcuni spingono la speranza fino a tre metri) al giorno, talchè possa essere in un tempo relativamente breve compiuta questa grande opera. Oramai quello che può essere asserito egli è, che l'effetto delle macchine è evidente ed incontrovertibile: che l'aria nella galleria è eccellente, e che, anche dopo l'esplosione delle mine, viene facilmente rinnovata per mezzo dei robinetti, che ne fanno venire quanto occorre dai tubi, che portano l'aria compressa come forza motrice, a tal che non si ha da aspettare altro, che quel perfezionamento che viene dalla pratica giornaliera, per poter essere certi, che in no tempo relativamente breve noi potremo avere l'Italia in libera e diretta comunicazione ferroviaria colla Francia, e cogli altri paesi di oltr'Alpi.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Prima che si chiuda la discussione generale sulla stazione della ferrovia da costruirsi in Torino, io farò un'osservazione.

Nel progetto presentato dal Ministro all'altro ramo del Parlamento veniva chiesta l'approvazione dell'idea di stazione, che formava altro progetto.

Questa proposta fu abbandonata e noi vediamo riprodotta la domanda della spesa senza indicazione di progetto.

Questo dunque mi fa supporre che ci sono stati dei riflessi contro il progetto medesimo, o, per lo meno, che si sono prese a calcolo in prevenzione quelle idee espresse anche nella relazione dell'ufficio centrale, cioè che questo progetto, o qualsiasi altro che si eseguirà, venga assoggettato a tali disamine, sia d'accademie che di Corpi tecnici, che possa assolutamente darci una stazione comoda, dignitosa, e quale la merita e la esige una città così cospicua come Torino.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. La ragione per la quale la Commissione della Camera dei Deputati credette di modificare l'articolo della legge nel senso accennato dall'onorevole Senatore Martinengo, quella si fu del non essere quel progetto stato ancora sottoposto all'esame ed approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; e la ragione per la quale non era stato assoggettato a tale approvazione si fu, che ove ciò avesse avuto luogo, probabilmente non vi sarebbe più stato il tempo per chiedere al Parlamento lo stanziamento dei fondi in questa prima parte della sessione, e quindi si sarebbe perduta l'opportunità di apparecchiare in quest'anno i materiali e quanto è necessario per poter spingere nell'anno venturo con grande alacrità i lavori.

Del resto, il Ministero si occupa già da molti anni di questo progetto di stazione, e si è principalmente preoccupato per le stazioni delle strade ferrate, dell'ordinamento interno dei locali i quali, dopo varie modificazioni, che sonvi state introdotte prima che fosse presentato al Parlamento questo progetto, sembrano a tutti gli uomini pratici assai bene disposti per i vari bisogni del servizio.

Quanto alla parte estetica del progetto, io non me ne

faccio il campione, nè tampoco mi unirò alle critiche che gli sono state fatte.

In quanto a giudizi sopra disegni d'opera d'arte dal lato estetico, credo sia sempre difficile trovarsi d'accordo, e se qualche opera d'arte v'ha su cui è difficile trovarsi d'accordo, è quella delle stazioni delle ferrovie, giacchè, mentre in quanto a stazioni di strade ferrate è stata trovata un'architettura tutta propria, là dove le strade ferrate hanno avuto origine, e dove il ferro fuso è propriamente il materiale impiegato, io credo, e non esito di affermarlo con profonda convinzione, perchè molte volte mi sono occupato di queste questioni, che in Italia non abbiamo ancora trovato un modo per coordinare il carattere architettonico dei nostri monumenti, col carattere che debbono avere le stazioni di strade ferrate, giacchè tutte le nostre stazioni paiono palazzi, paiono tempi, paiono monumenti di qualsiasi genere, ma non danno l'idea di una stazione di ferrovia, come la danno quelle d'Inghilterra e anche di Francia.

Questo ho voluto dire a modo di semplice conversazione per giustificare un poco l'architetto e per giustificare anche nell'avvenire il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il Ministero, qualora per avventura il disegno che sarà eseguito, non incontrasse la soddisfazione degli onorevoli Senatori e del pubblico.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggerò l'art. unico.

Articolo unico.

« È approvata la spesa di lire 2,700.000 per la costruzione in Torino della stazione della ferrovia per Genova.

« Questa spesa sarà ripartita per lire 700,000 sul Bilancio del Ministero dei lavori pubblici del corrente anno, e per la restante somma in egual parte sui due bilanci degli anni 1862 e 1863.

« Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente. »

Se non si domanda la parola, si passerà allo squittinio sopra i due progetti che sono stati approvati.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati, l'uno per la concessione di una ferrovia da Ancona a San Benedetto del Tronto; l'altro per autorizzazione della spesa per la formazione di uno scalo a ruotaie in ferro pel tiro a terra delle navi nel porto di Livorno, e il terzo per autorizzazione di maggiori spese straordinarie sul bilancio 1861 ed anni successivi del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione d'un tronco di strada da Bobbio a Piacenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori pubblici della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffizi.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale)

Risultato dello squittinio:

Sul progetto di legge pel rimborso ai Comuni di parte degli interessi sui mutui da essi contratti colla cassa dei depositi e prestiti.

Votanti . . 68.
Favorevoli . 68.

Il senato adotta all'unanimità.

Su quello per la costruzione in Torino di una stazione definitiva.

Numero dei votanti 70.
Favorevoli . . . 69.
Contrarii . . . 1.

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO PER CONVALIDAZIONE DI DECRETI PORTANTI MAGGIORI SPESE SUI BILANCI 1859 e 60.

(V. atti del Senato N. 56).

Presidente. Si procede alla discussione del terzo dei progetti di legge portati all'ordine del giorno, quello cioè relativo alla convalidazione di decreti portanti l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci dello Stato per gli anni 1859 e 1860 ed anni precedenti.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **De-Monte.** Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **De-Monte.** Signori: Vi ha molta analogia fra le leggi del mondo fisico e del morale, e una delle leggi del mondo fisico, è quella che i gravi nel loro moto acquistano maggior velocità in ragione dei quadrati dello spazio e del tempo.

Così avviene ancora nel mondo morale, imperciocchè dopo lunghe conferenze al fine si suole concedere per stanchezza quello che per avventura non si sarebbe conceduto sul bel principio; però a questa regola vi ha una eccezione che veggo ogni giorno attuata in questa assemblea rispettabile del Senato, imperciocchè, non ostante che la sessione corra verso al suo termine, pure le deliberazioni sono prese con una ponderazione che potrebbe servire di esempio.

E ciò, o Signori, mi conforta nel dover rassegnare qualche idea sulla legge che viene alla discussione del Senato.

La Commissione, con quella lealtà che è propria dei

suoi componenti, non dissimulava punto che trattasi di una spaventevole cifra di poco meno che 28 milioni, per la quale si vuole una sanatoria parlamentare: ma grazia alla sua precisione distingueva che per circa 21 milioni e mezzo questi erano assorbiti dalle spese dell'esercito e dell'armata, e che forse non sarebbe stato prudente di assoggettare nei tempi pei quali noi siamo passati prodigiosamente queste spese ad una pubblica discussione.

Soggiungeva poi che per le altre che non sono meno di otto milioni circa, non si potrebbe andare con le stesse norme, ma che pur ripartiti questi 8 milioni fra gli altri diversi ministeri, cessava la cifra di avere quell'importanza che dapprima sembrava che dovesse venirle attribuita, comechè quella complessiva raggiunga la non ignobile cifra di 8 milioni.

Finalmente conchiudeva la Commissione il suo egregio lavoro, col far voti onde il Governo non si allontanasse per l'avvenire dal testo e dallo spirito della legge. Ed io userò le stesse sue parole: « Non è impertanto che « vogliasi sostenere essere tutte indistintamente le spese « a convalidarsi della categoria di quelle contemplate « nel capo terzo della succitata legge del 13 di novembre « 1859. No, anzi havvene alcune per le quali inutilmente cercherebbesi la ragione della necessità e dell'urgenza, ma pure anche per queste, che poi non « formano una somma guari rilevante, non manca la « ragione dell'opportunità; nè la piena presunzione che « avrebbero conseguito senza difficoltà l'approvazione « del Parlamento se fossero state al medesimo proposte « prima come ora lo sono dopo il loro pagamento. »

E qui prego il Senato di osservare che non vi ha alcuna traccia nemmeno per una sintesi generale di queste *alcune spese* le quali non avrebbero, a senso della Commissione, potuto comprendersi nella categoria delle necessarie ed urgenti; ma che ciò malgrado richiamavano la sua plenaria indulgenza. Dunque noi saremo obbligati a dare per questa parte, permettetemi che il dica, un *pareatis*, e ci troveremo in quel caso che un onorevolissimo nostro collega, nella tornata di ieri, indicava, cioè che non si può esser obbligati a dare un voto coscienzioso, senza che si sappia veramente di che si tratti. Dunque per gli 8 milioni, e più specialmente per quella parte degli 8 milioni, per la quale la stessa Commissione, diceva di non sapere ravvisare carattere di necessità ed urgenza, vi è bisogno che un'istruzione sia presentata, e che il Senato dopo questa istruzione colla solita sua maturità, col solito suo senno e ponderazione deliberi.

Signori! Quello che ho rilevato dal lavoro della nostra Commissione, l'ho rilevato ancora con un poco più di certezza dal lavoro della Commissione della Camera dei Deputati. Imperocchè quella Commissione diceva in prima:

« Con questo però la Commissione non ha pretermesso d'avvertire come taluna di queste spese, assai rilevanti per un lato, non erano tuttavia per l'altro tutte indistintamente urgenti, da non potersi assolutamente indugiare neppure per poco e da dover prescindere per esse dalla previa autorizzazione del Parlamento. »

E veniva dopo di ciò quella Commissione della Camera Elettiva a passare in rivista i vari bilanci dei diversi Ministeri per dedurne che mancava a quelle spese il carattere di urgenza. E questo era per l'urgenza.

Ma non si arrestava a ciò quella Commissione. Ella discendeva con sufficiente analisi a notare le somme principali sopra le quali era stata chiamata la sua attenzione e da non potersi diffilatamente ammettere e diceva così:

« Questo rispetto all'urgenza delle maggiori spese di « cui si tratta. Riguardo alle somme nelle quali ven« nero presagite crede la Commissione che talune di « esse soverchiassero per avventura il bisogno. »

Ed io se mai ho implorato l'attenzione del Senato, la imploro tanto più in questa occasione in quanto che non è mia opinione, ma io la impronto dal lavoro coscienzioso fatto dalla Commissione della Camera dei Deputati.

Così, ad esempio, per quelle iscritte alla categoria 100 bis del bilancio dei Lavori pubblici, ond'è raddoppiato il primitivo stanziamento di lire 30 mila per spese di una Commissione istituita col Reale Decreto 14 maggio 1861 per lo studio della direzione preferibile per la ferrovia attraverso le Alpi Elvetiche. Dicasi il simile pei quasi raddoppiati assegni alla categoria dei casuali del Ministero delle Finanze, e de' lavori pubblici.

Per altre spese, siccome quelle assegnate alle categorie 7, 8, 12, 15 del Ministero delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici (bilancio toscano), non sono abbastanza specificati i motivi del decreto reale 22 settembre 1860 che le riguarda in complesso.

Or se questo era allora, e se niuna istruzione maggiore si è fatta presso il Senato, io non credo che il Senato stesso, a malgrado dei suoi lumi immensamente superiori, possa emettere coscienziosamente la sua deliberazione.

E soggiungeva la Commissione della Camera Elettiva, « che se, attese le straordinarie circostanze dei due anni decorsi, può il Parlamento concedere una sanatoria pel passato, sia però il Governo invitato a porre nell'avvenire ogni cautela, perchè i nuovi stanziamenti di fondi che occorra ordinare, nell'intervallo delle sessioni parlamentari, si tengano strettamente nei limiti della necessità e dell'urgenza prescritti dal testo non meno che dallo spirito della legge. »

Debbo confessare che quest'invito al Governo non so che siasi fatto: d'altra parte la nostra Commissione ha voluto essere ancora più cortese poichè ella si limitava a far dei voti, comechè avesse conchiuso nel modo seguente:

« Qualunque omissione sarebbe colpa grave pel Ministero, alla quale vorrà egli certamente sottrarsi colla più ferma volontà di proposito, e fra gli altri mezzi per toc-

care la desiderata meta havvi quello non dubbio, che consiste nel non ischiudere con troppa facilità il varco a crediti supplementari ed a nuove spese. »

Ma, Signori, per quelle che sono spese dell'esercito. e dell'armata, io mi associo ben volentieri all'idea di approvarle, siccome certamente sono state fatte, e si sono fatte per un'utile quanto gloriosa causa; resterà però a vedere la quantità e la qualità di queste spese, e quindi sarà bene che siano ammesse per forma dal Senato, salvo la responsabilità morale e materiale a chi spetta l'esame dell'esercizio annuo dei bilanci di ciascun Ministero, salva la responsabilità materiale presso la gran Corte dei Conti; ma per tutte le altre spese le quali contengono la non lieve cifra di 8 milioni, per le quali avete udito come la Commissione della Camera Elettiva diceva non esservi stata urgenza, e come ancora si faceva a sindacare le somme per le quali quelle spese si dicevano fatte e noi non abbiamo nessuna istruzione sulla quale fissare il nostro giudizio, parmi che abbia il Senato, come insisteva poc'anzi, a dichiarare che non trova luogo a deliberare, prima che un'istruzione gli sia rassegnata.

E da ultimo, signori, in quanto ai voti, io credo, che i voti difficilmente siano esauditi: quell'invito che la Camera Elettiva, o la sua Commissione proponeva di fare al Ministero, non so che siasi fatto, e quindi per queste ragioni, io crederei, dovesse farsi luogo ai tre seguenti emendamenti che io rassegno al Senato:

1. Che nel darsi la sanzione per le spese di guerra, non intendansi assoluti della morale e materiale responsabilità coloro su cui possa per avventura ricadere.

2. Che su tutte le altre spese il Senato si riserva di deliberare dopo che gli si saranno rassegnati gli opportuni chiarimenti.

3. Che resti avvertito il Governo che negli stanziamenti di fondi che occorreranno di ordinare nell'intervallo delle sessioni parlamentari, vengano serbati gli stretti limiti della necessità e dell'urgenza, prescritti dal testo non meno che dallo spirito della legge.

Signori, noi andremo quanto prima a votare la legge del prestito, ma bisognerà pure che noi pensiamo a ripienare questo vortice, e che non ricadiamo in vortici maggiori.

I nostri Ministri, che sono pure eminenti finanzieri, sanno bene che vi vorrebbe poco studio, e vi sarebbe poco merito a ripianare le nostre deficienze con nuovi balzelli: vi si dovrà ricorrere, ma quanto meno è possibile, poichè ogni uomo, anche il più triviale, potrebbe bastare a questo caso, un economo di una famiglia qualunque può bene, quando ha degli introiti, sopperire agli esiti; ma la fama di grande finanziere si acquista precisamente col gravare i popoli quanto meno è possibile; e questo scopo non puossi ottenere senza dar mano alle giuste economie, senza impedire ogni sciupio, senza opporsi ad ogni spesa che non abbia i caratteri di vera ed immediata utilità.

Presidente. Se intende il signor Senatore di proporre gli emendamenti converrà che abbia la bontà di formolarli come articoli di legge e non come raccomandazioni, perchè sarebbe difficile il poterli votare.

Senatore **Di Pollone**, *Relatore*. Domando la parola

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**, *Relatore*. Io non seguirò l'onorevole preopinante nello svolgere ch'egli fece della sua opinione, nè terrò dietro a rilevare quanto vi possa essere di severo ed anche di amaro nell'esame della relazione fatta a nome della Commissione di finanze; mi sia però lecito di rispondere che le informazioni ch'egli desidera, le avrebbe trovate tutte minutamente sviluppate nelle tabelle che ho fra le mani.

Debbo confessare al Senato che una ragione d'economia ha consigliato di non riprodurre pedisseque alla legge queste tabelle, tanto più che tutti i Senatori ne erano già provvisti. Quindi l'onorevole Senatore De-Monte avrebbe potuto scorgere quali e quante siano le spese occorse, non degli otto milioni, ma dei sette milioni; e per prenderne una ad esempio, quella sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, egli avrebbe veduto come fra le altre spese siasi dovuto impiegare per il solo trasporto dei dispacci più di mezzo milione, anzi 600,000 lire circa; e questa spesa straordinaria fu comandata dalla felice annessione delle province a cui egli appartiene, quando cioè si volle creare un servizio postale diretto tra Genova e Napoli.

Ciò accenno soltanto a modo di esempio, perchè mi farei scrupolo di entrare in tutti i minuti particolari consegnati in queste tabelle i quali riuniti compongono appunto quella somma di 7 milioni additata nella relazione.

Se egli vorrà non attenersi unicamente alla relazione della Camera dei Deputati, ma consultare eziandio queste tabelle, egli vi scorgerà, e le ragioni delle spese esposte nelle relazioni dei singoli Ministri al Re quando promuovevano l'emanazione dei Regi decreti che le hanno autorizzate, e la natura delle spese medesime, e il loro montare, e da ciò si convincerà che nessun esame a cui doveva dedicarsi la Commissione di finanza è sfuggito alla sua ponderazione senza che però sia entrata in tutti i particolari che ha toccato il Relatore della Commissione della Camera elettiva. Non era mia intenzione di scendere a questo argomento, ma poichè l'oratore vi ha fatto appello, io debbo anche seguirlo su questo terreno, e quanto a ciò che vi si dice che non tutte le spese notate nelle tabelle siano state fatte legalmente, non potè il Relatore della Commissione di finanze convincersi che siffatte osservazioni fossero fondate.

Ne citerò una, a modo d'esempio: fu criticata l'instituzione d'un ispettore generale, e di varii ispettori per l'organizzazione della guardia nazionale.

Oro, io domando al Senato se questo genere di spesa non era forse altrettanto urgente, altrettanto necessaria ed altrettanto utile quanto potevano esserlo le spese di guerra.

Da ciò rimarrà persuaso l'onorevole preopinante che

se la Commissione di finanze, come l'ho dichiarato, non entrava in minuti particolari, si era perchè lo credeva inutile ed inopportuno.

E ciò faceva non a caso, ma perchè si trattava unicamente della regolarizzazione di spese fatte, onde non ingagliare la contabilità; però integro rimane il diritto al Parlamento di censurare, e di respingere quelle spese che non vestissero il carattere legale, quando gli verrà sottoposta la resa dei conti a cui si riferiscono.

Io non credo dovermi maggiormente dilungare, salvo mi vengano fatte precise interpellanze; ma in quanto a generalità, parmi d'aver sufficientemente risposto a quelle enunciate dall'onorevole preopinante.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Senato comprenderà come il rappresentante del Ministero non possa lasciar passare senza osservazioni le parole, che sono state pronunziate dall'onorevole Senatore De-Monte, e tanto meno lo potrebbe, in quanto che il Ministero attuale è, in ragione dell'epoca a cui queste spese si riferiscono, interamente estraneo alla responsabilità delle medesime.

Se l'onorevole Senatore avesse estese le sue indagini non solamente alla relazione della Commissione del Senato, non solamente alla relazione della Commissione della Camera elettiva, non solamente a quella tabella a cui lo richiamava l'onorevole Relatore, ma anche alla discussione di questo progetto, che ebbe luogo nel seno della Camera dei Deputati, egli avrebbe veduto come i biasimi della Commissione si fossero in certa tal guisa convertiti in lode. Imperocchè se quelle spese non furono, come ben disse l'onorevole Relatore, in qualche parte giustificate dalla ragione d'urgenza nei termini della legge 1859, esse sono giustificate da ragioni d'urgenza ben superiori a quelle che una legge può contemplare, da ragioni d'urgenza che nascevano dallo sviluppamento della nazionalità e dalla costituzione della Nazione italiana.

Ed in vero la legge del novembre 1859, non poteva prevedere che le nostre armi vittoriose si sarebbero spinte nell'Umbria e nelle Marche, e che in conseguenza là si sarebbero dovuti estendere i nostri fili telegrafici; non poteva prevedere che le province, a cui l'onorevole Senatore De-Monte appartiene, sarebbero venute a far parte della gran famiglia italiana.

Noi, anche nell'incertezza di poter conseguire lo scopo che desideravamo, dovevamo in quell'epoca anticipare spese e far sacrificii, ed io non esito a dichiarare che quel Ministero certamente ha bene meritato della patria, quando ha ardito di prendere su di sè la responsabilità di quelle spese, che ora il Senato è chiamato a sanzionare.

Per conseguenza, lo ripeto, non mi pare che sia qui il caso di richiamare il Ministero all'osservanza delle leggi che non furono violate, senza dargli implicitamente un voto di censura; imperocchè non si può richiamare alla osservanza della legge, se non quegli cui si possa rimproverare di averla violata, e d'esserne stato meno scrupoloso osservatore.

Ora, io ritengo che qualunque volta il Ministero si trovasse in circostanze analoghe a quelle, e che non avesse la fortuna di aver riunito in quel momento il Parlamento, mancherebbe al suo dovere, farebbe quasi un atto di fellonia davanti la patria, se non assumesse la responsabilità di fare delle spese richieste da circostanze eccezionali del momento, come ben fu osservato dall'onorevole Relatore, e come fu pure notato dalla Camera dei Deputati in occasione di quella discussione.

Dirò ancora che, quanto alle tre proposizioni del signor Senatore De-Monte, per ciò che riguarda la responsabilità morale e materiale di quelle spese, sono certo che i Ministri che allora governavano, se qui fossero presenti, l'assumerebbero tutta, mentre respingerebbero gli emendamenti; quanto poi alle raccomandazioni, io mi sono già pronunziato; e quindi mi rimetto alla savierza del Senato.

Presidente. Leggerò al Senato gli emendamenti che il signor Senatore De-Monte ha presentati. Essi sono redatti in questa conformità:

1. Che nel darsi la sanzione per le spese di guerra, non intendansi assoluti della morale e materiale responsabilità coloro su cui possa per avventura ricadere.

2. Che su tutte le altre spese il Senato si riserva di deliberare dopo che gli saranno rassegnati gli opportuni chiarimenti.

3. Che resti avvertito il Governo che negli stanziamenti di fondi che occorra di ordinare nell'intervallo delle sessioni parlamentari, vengano serbati gli stretti limiti della necessità e dell'urgenza, prescritti dal testo, non meno che dallo spirito della legge.

Come vede il Senato, questi tre capi non sono propriamente connessi colla legge attuale, hanno un'idea di generalità, si spingono a conseguenze anche molto inoltrate al di là di quello che siano le conseguenze immediate del progetto di legge che sta in discussione.

Interrogo il signor Senatore De-Monte se ne voglia veramente fare una proposta di emendamento, oppure se li voglia trasformare in un ordine del giorno.

Senatore **De-Monte.** Mi attengo a quest'ultimo partito.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore De-Monte trasforma questa serie di emendamenti in un ordine del giorno.

Prima di accordare la parola al Senatore Martinengo domanderò se questo è appoggiato.

Senatore **Martinengo.** Non posso avere la parola prima? Io intenderei proporre un altro ordine del giorno.

Presidente. Il regolamento porta che gli ordini del giorno, non meno che gli emendamenti, debbano essere appoggiati prima che vengano in discussione.

Il Senato ha udito lettura di questi tre capi di emendamento trasformati in ordine del giorno dall'onorevole proponente.

Domando se questo ordine del giorno è appoggiato.

Chi intende appoggiarlo, voglia alzarsi.

(Non è appoggiato).

La parola è al signor Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo.** La materia di cui si è occupato l'onorevole Senatore De-Monte, mi parve talmente grave che potesse meritare i riguardi del Senato, tanto più che essendo stata questa materia non discussa negli Uffizi, ma solo dalla Commissione di finanze, io confesso che poco chiara me ne è venuta l'idea, tanto più che di quelle tabelle a cui alludeva l'onorevole Relatore noi non abbiamo avuto cognizione.

Era per questo motivo che io intendeva proporre un ordine del giorno, quando avessi potuto farlo prima della reiezione dei tre emendamenti; ed era che presi in considerazione i riflessi dell'onorevole Senatore De-Monte, il Senato passasse all'ordine del giorno su questa legge prima di votarla affine di assoggettarla a più ponderato esame.

Se questa proposta non può più accettarsi, essendo rifiutato l'ordine del giorno del Senatore De-Monte, mi astengo dal formolarla.

Presidente. Interrogo il Senato se intende chiudere la discussione generale.

Chi intende di chiuderla, si alzi.

(La discussione generale è chiusa)

Passo alla lettura degli articoli:

« Art. 1. Sono approvate le maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle stanziate nel bilancio 1859 ed anni precedenti delle antiche province del Regno, state autorizzate in via provvisoria con Decreti Reali in senso degli art. 20 e 21 della legge 13 novembre 1859 e rilevanti alla complessiva somma di L. 15,005,401 18 ripartita fra i singoli Ministeri, e fra le varie categorie dei rispettivi bilanci, come dal quadro A unito alla presente legge ».

(Approvato)

« Art. 2. Sono pure approvate le maggiori spese e le spese nuove in aggiunta a quelle stanziate nel bilancio 1860 ed anni precedenti, state autorizzate, come sovra in via provvisoria e rilevanti alla complessiva somma di lire 13,810,255 24, ripartitamente fra i bilanci delle varie province del Regno e fra le varie categorie dei bilanci stessi, come risulta dal quadro B pure alla presente unito ».

(Approvato)

« Art. 3. Per l'applicazione delle spese nuove sovra menzionate sono appositamente instituite le categorie descritte nei quadri C e D annessi alla presente legge ».

(Approvato)

« Art. 4. Sono annullati sul bilancio 1860 crediti per la complessiva somma di L. 174,950 44 ripartitamente fra i bilanci delle antiche province di Lombardia e dell'Emilia in conformità del quadro E alla presente unito ».

(Per i quadri non riprodotti vedasi lo stampato della Camera dei Deputati N. 25).

(Approvato).

Se il Senato crede, per risparmio d'incomodo e di tempo faremo lo squittinio insieme all'altro progetto di legge.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CONVALIDAZIONE DEL R. DECRETO DI PROROGA DEL TERMINE PER LA MALLEVERIA DEI PROCURATORI.

(*V. atti del Senato N.* 63).

Presidente. Si passa all'altro progetto di legge per la convalidazione del R. Decreto 31 dicembre 1860, relativo alla proroga del termine per la malleveria dei procuratori, il quale si compone del seguente:

Articolo unico.

« È confermato il Regio Decreto 31 dicembre 1860, numero 4519, con cui il termine fissato dall'articolo 66 della legge 17 aprile 1859 ai procuratori esercenti per prestare la malleveria, stato prorogato di sei mesi dalla legge del 27 giugno 1860, fu nuovamente prorogato di tre mesi. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo (*V. sopra*).

Nessuno domandando la parola, si passa allo squittinio segreto, tanto sopra questo progetto, che su quello anteriormente discusso.

Rammento al Senato che dopo lo squittinio vi è ancora un altro progetto di legge all'ordine del giorno.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto:

Sul progetto di legge per convalidazione di Decreti portanti maggiori spese sui bilanci 1859 e 1860.

Votanti . . .	69
Favorevoli .	59
Contrari . .	10

Il Senato adotta.

Sul progetto per la convalidazione del R. Decreto, portante proroga del termine per la malleveria dei procuratori:

Votanti . . .	68
Favorevoli .	63
Contrari . .	5

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MIGLIORAMENTI AL PORTO DI RIMINI.

(*V. atti del Senato, N.* 69).

Presidente. Si passa alla discussione dell'ultimo progetto di legge che è all'ordine del giorno, relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria sui bilanci 1861 62 del Ministero dei lavori pubblici per miglioramenti al porto di Rimini.

Leggo gli articoli (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale rimane chiusa, e passo alla nuova lettura dei singoli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa di lire 226,000 per miglioramenti da farsi al porto di Rimini.»

Chi approva l'articolo sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Verrà stanziata per eguali parti sui bilanci del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1861-62 in apposita categoria colla designazione: *Miglioramenti al porto di Rimini.* »

Chi approva l'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

Prima però prego il Senato di voler fissare l'ordine del giorno per domani.

Come ho avuto l'onore di dire ieri al Senato, domani si porterebbe in discussione il progetto di legge sul prestito di 500 milioni di lire, di cui è già stata distribuita la relazione, e per guadagnar tempo, ove il Senato lo creda, vi si potrebbe aggiungere il progetto di legge, pel concorso dello Stato nella spesa per l'apertura di una via in Genova in prossimità del porto. Domani sarà distribuita la relazione; la natura stessa dell'oggetto mi pare che possa ammettere che si prescinda del termine di rigore. Se non vi sono osservazioni in contrario, l'ordine del giorno per domani si intende fissato in questa conformità; cioè: al tocco riunione negli uffizi per l'esame dei progetti di legge ultimamente presentati, alle ore due in seduta pubblica per la discussione dei mentovati due progetti di legge:

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Cardenas**. Vorrei pregare la presidenza a fare in modo, che i Senatori qualche tempo prima, e forse anche la sera prima, venendo nel gabinetto di lettura del Senato, potessero sapere quali sieno le leggi che verranno discusse il giorno successivo sia negli uffizi, che in seduta pubblica.

Sappiamo le leggi che sono state proposte oggi; ma chi non ne tiene nota non può sapere precisamente quali siano, nè ricordarsene; laddove se ognuno dei Senatori ne avesse scritta una memoria, potrebbe studiarle a casa, leggendo le discussioni seguite nell'altra Camera, non che le relazioni che vi sono state fatte, prendere insomma le opportune informazioni.

Col metodo attuale non si può saper nulla, ed andando all'ufficio, si sente solo colà qual legge sia all'ordine del giorno. Per esempio oggi si ignorava di che si dovesse trattare come appunto ignoravamo che dovesse venire la discussione di un progetto di legge relativo a tanti milioni di spese già fatte, cosicchè non vi fu tempo di occuparsene. S'ignorava in una parola che oggi vi sarebbe stata discussione di leggi di finanza per tanti milioni di spese. Se tutti i Senatori lo avessero saputo, le cognizioni prese dall'onorevole Senatore De-Monte le avremmo potuto prendere ancora noi, e dare il voto con maggior cognizione di causa.

Presidente. I signori Senatori che assistono alle sedute conoscono sempre quello che si fa in Senato e quello che il Senato porta all'ordine del giorno: questo si fa regolarmente, e per poco che si dia attenzione alle presentazioni che si vanno facendo dai Ministri, le quali sono sempre indicative dell'oggetto che ha la legge che si presenta, ed alla fissazione dell'ordine del giorno sul quale io ho l'abitudine di richiamare specialmente l'attenzione del Senato, sicuramente i signori Senatori debbono essere informati del processo delle nostre operazioni.

Ma se piace al signor Senatore proponente, che si faccia ancora una pubblicazione la sera nel gabinetto di lettura come si fa nelle sale del Senato, non vi ha difficoltà. Tutto quello che tende al comodo dei signori Senatori, entra nei voti della presidenza; solamente debbo far notare che nessuno dei Senatori che assistono alle adunanze, che frequentano le sale del Senato, può pretestare d'ignoranza di ciò che si farà nella seduta successiva al giorno in cui si è fissato l'ordine del giorno.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Alle spiegazioni date dall'onorevole nostro Presidente, io mi permetto di aggiungere che in sul principio di questa sessione, quando si ebbero disponibili i locali al pian terreno, essendo stato manifestato da alcuni Senatori il desiderio che l'ordine del giorno esistente nelle sale superiori si ripetesse nelle sale al pian terreno ordinai indilatamente la formazione delle tabelle, e, se male non mi appongo, esse esistono nelle sale terrene, come nelle sale superiori.

Una sola nuova domanda viene oggi fatta dal Senatore De Cardenas, alla quale sarà dovere dei Questori il soddisfare per quanto lo potranno, mentre è impossibile questa sera di far scrivere sulle tabelle di quali leggi gli Uffizi saranno chiamati domani ad occuparsi, perchè ciò dipende dallo stampatore, e non possono essi promettere questa sera, che domani le leggi saranno distribuite, essendo che può avvenire che la stampa ne rimanga ritardata.

Tutto ciò che si può fare, certamente si farà, e ripeterò quello che diceva testè il sig. Presidente, che i Questori, come tutto l'ufficio di Presidenza sono a disposizione del Senato per fare ciò che potrà tornare più gradito ai signori Senatori.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	66
Favorevoli	61
Contrari	5

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

LVII.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Sunto di petizioni — Approvazione del progetto per autorizzazione di una spesa straordinaria pel concorso dello Stato nella spesa di apertura di una nuova via nella città di Genova in prossimità del porto — Discussione sul progetto di legge per autorizzare il Governo a contrarre un prestito di 500 milioni di lire — Discorsi dei Senatori Martinengo e Gallina in merito — Risposta del Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Gallina — Discorso del Senatore Vacca — Discorso e dichiarazioni del Ministro delle Finanze in risposta al Senatore Gallina — Osservazioni del Senatore De-Monte — Risposta del Senatore Di Revel per un fatto personale — Chiusura della discussione generale — Parole del Senatore Di Revel (Relatore) — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Sono presenti in principio della seduta i Ministri dell'Interno e delle Finanze e più tardi tutti gli altri Ministri ad eccezione del Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge le lettere dei Senatori De Gregorio e Capocci chiedenti per ragione di pubblico servizio un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Dà quindi lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3012. Il municipio di Camerino per deliberazione del 23 giugno ultimo scorso domanda che venga ristabilita la provincia Camerte.

3013. Il Sindaco del Comune di Colle Salvetti, a nome del Consiglio comunale di quel luogo, per deliberazione del 28 maggio ultimo scorso, fa istanza perchè nella nuova circoscrizione territoriale venga il detto Comune compreso nel compartimento di Livorno.

3014. I soci e direttori del circolo commerciale di Genova sottopongono al Senato alcune osservazioni sul progetto di legge per l'istituzione delle Camere di Commercio.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA DI APERTURA D'UNA NUOVA VIA NELLA CITTÀ DI GENOVA.

(V. atti del Senato N. 63).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione di un progetto di legge che nella seduta di ieri fu ammesso d'urgenza, il quale è relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria per concorso dello Stato nella spesa d'apertura di una nuova via nella città di Genova in prossimità del porto. Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

La discussione generale, non essendovi chi domandi la parola, rimane chiusa.

Rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 500,000 concorso dello Stato nelle spese di apertura di una nuova via da Piazza Caricamento a Piazza del Molo vecchio nella città di Genova ».

(Approvato).

« Art. 2. Questa somma verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio del 1862 in apposita categoria sotto la designazione di *Concorso dello Stato nella spesa di apertura di una via da Piazza Caricamento a Piazza del Molo vecchio nella città di Genova.*

(Approvato).

« Art. 3. Il progetto da eseguire, per il quale è assegnato il concorso, è quello dell'architetto civico di Genova portante la data 16 giugno 1860 ».

(Approvato).

« Art. 4. Lo Stato concorre all'opera anzidetta e corrisponderà la somma qui sopra assegnata alla città di Genova, a condizione che essa sostenga la totale spesa cui sarà per dar luogo l'intiero progetto eseguito ».

(Approvato).

« Art. 5. Il pagamento della somma assegnata verrà fatto in due rate uguali;

« La prima quando il Municipio giustificherà di avere

speso la somma di lire 500,000, per pagamento di espropriazioni o lavori eseguiti.

« La seconda quando giustificherà di aver speso in totale la somma di un milione di lire ».

(Approvato).

Si procede allo squittinio segreto su questo progetto di legge.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 66.
Favorevoli 58.
Contrari 8.

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DI CONTRARRE UN PRESTITO DI 500 MILIONI DI LIRE.

(*V. atti del Senato N.* 60).

Presidente. Si passa ora al secondo progetto di legge portato all'ordine del giorno, cioè a quello per autorizzare il Governo a contrarre un prestito di 500 milioni di lire. Leggo l'articolo unico.

« È data facoltà al Ministro delle finanze di alienare tanta rendita da inscriversi nel gran libro del Debito pubblico quanto valga a far entrare nel tesoro cinquecento milioni di lire. »

Dichiaro aperta la discussione generale. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Signori Senatori: fu già detto, che non avendo luogo la presentazione dei bilanci devesi far luogo nella attuale proposta di legge a tutti quei riflessi, che all'andamento economico si riferiscono. Stimo quindi fare atto doveroso accennare ad alcune condizioni del paese, le quali esigono sollecito riparo.

Gettando uno sguardo, sia pur di volo, sopra i progetti di bilanci, ed i loro risultati, ed alla lucida e chiara relazione dell'ufficio centrale, è forza ineluttabile confessare la necessità del chiesto imprestito di 500 milioni; scorgendosi troppo chiaro il disavanzo fra le ordinarie entrate e spese non solo, ma gravissimo in causa delle spese fortuite cui andò soggetto lo Stato.

La grande soddisfazione di vederci finalmente uniti, mercè opere prodigiose, in 22 milioni di Italiani, toglie l'animo da scrupolosi esami, e ne fa scordare il poco amaro, pel moltissimo dolce, che Italia gusta nella sua desiderata ricomposizione.

Non esaminerò dunque se si sarebbe potuto ciò ottenere a minor costo: non lamenterò una riconosciuta abbondanza e larghezza di pensioni e stipendi: non la diminuita percezione delle imposte indirette; nè la passività di alcuni titoli proficui: non dirò della ritardata estensione alle nuove province della tassa di guerra: tacerò della subitanea applicazione di alcune teorie in sè giuste di finanza, ma che potevano senza danno alquanto ritardarsi, per non scemare le entrate dello Stato: e finalmente non farò rimarco di molte spese ed assegnamenti, che doveano, a mio dire, essere ritardate, perchè non aventi tratto ai due scopi che io reputo unici per ora; cioè all'armamento, e ad alcune ferrovie indispensabili alla congiunzione delle aggregate province.

Tutto ciò sorpassato, è fuor di dubbio che al punto in cui siamo, è inevitabile il nuovo prestito di 500 milioni, tanto più se vogliamo conseguire, come ognun vuole, anco la nobile e cospicua parte della patria tuttora separata.

Insieme al voto sul prestito, io faccio le più fervide raccomandazioni al Ministero, al quale certo non è uopo ricordare, che ci possono cogliere ancora tempi grossi; e che la storia ne addita i pericoli nella troppa premura a scambiare la quercia coll'olivo, e deporre la spada troppo presto; ed è inutile ricordargli che il nerbo della spada è il danaro, che vuol essere usato con saggia parsimonia.

Se ciascuno di noi, o Signori, farà presenti i bisogni della provincia, da cui viene in questo solenne recinto, noi conosceremo e provvederemo a tutte le occorrenze d'Italia, onde mi sia concesso di dire alcun che della nobile Brescia, la quale non dimentica i consigli e le speranze, con cui volle confortarla lo scorso anno in simile occasione il compianto ministro Cavour, onorando di risposta alcune mie proposte.

Perchè non fu studiata ed attuata la promessa perequazione delle imposte?

La Lombardia, e specialmente Brescia, non trascurava lo sviluppo della propria industria agricola, siccome le consigliava il perduto Cavour; ma come farlo, se le mancano, e non trova più capitali che la sussidino?

La civica rappresentanza della provincia di cui faccio parte dimostrò in sua petizione al Parlamento, come nella metà e più de'mandamenti che la compongono, i patrimonii vi sono pressochè tutti oberati, o prossimi ad esserlo; e costretti alla vendita, trovano poco più del valore censuario.

Tale lagrimevole stato di cose deriva dalla lunga spogliazione sofferta e dai malanni che ridussero quei paesi senza prodotti, non che per alimentare i proprietari, per pagare le imposte, se dovessero durare così gravose.

I popoli trovano giusto di contribuire a misura di ciò che godono, e ciò massime nei tempi di pubblica penuria; ma purchè tale sia la legge per tutti: ma così non è in Lombardia, e massime nel Bresciano, anche dopo le modificate imposte.

Sarebbe poi assurdo sostenere che della totale mancanza dei prodotti fu tenuto calcolo nelle perizie del censimento, avvegnachè sia sparito l'ente imponibile.

Tale condizione di cose reclama sollecito riparo, ed io invoco dal Ministero l'assicurazione che effettuerà al più presto la perequazione delle imposte, e provvederà con più equo riparto a sollevare la proprietà fondiaria, ora in Lombardia aggravata di tutto il peso delle enormi contribuzioni, e ciò farà chiamando a contributo tutti

gli elementi di rendita, con leggi che colpiscano anche il capitale mobile assai facile a sottrarvisi.

Votando io il prestito propostoci, mi sia permesso por fine col ricordare le parole che accompagnano il bilancio del Ministero di agricoltura e commercio del 1861: *L'agricoltura*, ivi è detto, *reclama la sicurezza dei possessi e la libertà loro; la istruzione agraria i capitali occorrenti per anticipazioni da farsi alla terra:* e più sotto accenna *ad istituti di credito fondiario ed agricolo che sarebbe urgente attivare;* ed a suo luogo avverte *la necessità di buone statistiche.*

Tali ottime intenzioni del signor Ministro mi confortano, e spronano a fargliene calda ricordanza, avvegnachè la agricoltura, a mio avviso, formi la vera ricchezza dello Stato, e sia dessa attualmente in fatali contingenze, le quali possono essere riparate con provvide misure, che la sussidiino o ne alleviino i pesi; affinchè anche i cittadini che vi impiegano i capitali, e quelli numerosissimi che vi consacrano le fatiche, possano superare la attuale crisi temporanea; e possano quindi assistere giulivi a quella prosperità della patria, che non può fallire, ed in cui ho ferma fede, se rientreremo nella via di provvida economia, la quale è la base e la forza degli Stati, e di cui il saggio Piemonte ci diede sì bella prova.

Presidente. La parola è ora al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina.** Signori Senatori, colla legge che viene oggi sottoposta alle vostre deliberazioni, io credo che il Governo di S. M. domandi due cose. La prima è l'adozione di un provvedimento gravissimo di finanza; la seconda un voto di fiducia pieno ed intiero pel Ministero. Se questa proposizione avesse bisogno di prova, basterebbe esaminare l'articolo unico del progetto di legge, il cui laconismo nelle espressioni e l'ampiezza nel concetto, dimostrano come si tratti di gravissima quistione, importantissima pei suoi effetti ed essenzialmente approbatoria della politica del Ministero.

Considerando queste espressioni è facile il vedere come nessuna condizione, nessuna cautela, nessuna riserva vi figuri, sia circa le condizioni del prestito che si vuol contrarre, sia circa il tempo ed il modo di contrarlo, sia per le guarentigie e cautele che possono essere richieste da coloro che si presenteranno per assumerlo. La disposizione di legge è fatta in termini tanto generici, la facoltà che si domanda è così ampia, che certamente non può paragonarsi con simili disposizioni fatte nei tempi passati, quantunque si trattasse di somme molto meno rilevanti ed in circostanze molto meno difficili e gravi.

È vero bensì che talvolta una facoltà ampia ed illimitata fu data al Ministero, in occasione di prestiti; ma per somme infinitamente minori, e piacemi di non dubitare che non sarà per l'avvenire imitato un esempio così anormale, salvo che il Parlamento voglia ad un tempo dichiarare che intende di abdicare tutta l'autorità e tutti i poteri, che la legge gli affida, e che sono il cardine del sistema costituzionale, la base sostanziale delle leggi economiche e la sola guarentigia efficace di una buona e regolare amministrazione.

Oltre a ciò se si considera ancora che secondo la relazione del Ministro delle finanze le somme da ricavarsi si dividono in due parti, vale a dire per tre quinti, o poco più, son destinate al pagamento delle spese consunte ed ordinate dal precedente Ministero, e per l'altra parte cioè per due quinti o poco meno sono riservate al Ministero attuale per riempiere prima di tutto il disavanzo che il corrente esercizio potrà dimostrare essere avvenuto, e per provvedere alle spese consigliate dall'interesse dello Stato, sia per la difesa in preparativi di guerra, ed in armamenti, sia per lavori pubblici comandati dall'interesse delle provincie che costituiscono il Regno, egli è evidente che per la seconda parte non vi sarebbe urgenza di contrarre il prestito, e che, se si concede al Ministero di finanze la facoltà di contrarlo per tutti i 500 milioni, è questa una prova di fiducia, che il paese gli accorda.

Egli è, considerato sotto quest'aspetto lo stato della questione, che io aveva annunziato essere mio intendimento, che la medesima fosse talmente grave ed ampia da aprire l'adito ad una discussione da estendersi ai vari punti dell'amministrazione finanziaria, allo stato materiale non meno che allo stato economico del paese; e che quindi informazioni e dichiarazioni potessero essere domandate al Ministero, atte a mettere il Senato sulla via di giudicare dell'opportunità delle disposizioni che si propongono, e formarsi un criterio esatto sull'andamento della cosa pubblica nelle presenti gravissime condizioni del paese.

E poichè ho accennato alla quistione di fiducia, io mi affretto a dichiarare che non vedo motivo alcuno per il quale si rifiuterebbe al Ministero attuale la prova di fiducia che debbe nascere naturalmente dall'approvazione della legge che ora si discute. E per verità, con quale motivo potremmo noi opporci e rifiutare una prova di fiducia al Ministero attuale, il quale da poco più d'un mese solamente esiste, e che presentando questa legge alla sanzione del Parlamento, si fa esecutore per la massima parte dei lasciti del precedente Ministero, i quali non è in sua facoltà di poter modificare? E quanto alle ulteriori somme che oltrepassano le passività riconosciute e le spese consunte, è evidente che la condizione politica attuale dello Stato merita seria attenzione, e che sebbene noi stiamo per chiudere una sessione la quale non compì il debito suo in quanto riguarda alla approvazione dei bilanci dell'anno corrente, tuttavia la necessità delle cose, ci sforza a passar oltre; trattasi in sostanza di un fatto che non è imputabile all'attuale Ministero, al quale non possiamo contrastare la domanda che ci vien fatta.

Oltre di ciò quando noi vediamo sedere a capo del Ministero l'illustre personaggio, le cui opinioni politiche, i sacrifizi personali, le virtù pubbliche e private ed i saggi e solidi principii conosciuti non meno all'Italia, che all'intera Europa, gli meritano l'assentimento di

ogni buon cittadino, io domando perchè e con qual titolo avrebbe qui una ripulsa? Il Ministero attuale, forse ancora incompleto, è noto a noi per il programma fatto, ripetuto, ed espresso in Parlamento; i principii di questo programma sono accettabili da qualunque italiano senta in cuore vera carità di patria, ed abbia il desiderio di veder compiuti i destini di uno Stato, che sorto per aiuto della Provvidenza e per lo sforzo della nazione italiana ha bisogno di tutta la sua forza e dei maggiori sacrifizi per potersi consolidare e reggersi a fronte delle difficoltà che ancora incontra.

Io ho detto che non avrei portato le mie indagini sopra le questioni politiche esterne, e tale è il mio proposito; delle questioni interne intendo toccare la parte vitale tanto per ciò che riguarda alle finanze, quanto per ciò che riguarda all'amministrazione economica dello Stato ed alla situazione del paese: quindi tornerò alla questione attuale per non discostarmi dall'argomento, e perchè alcune considerazioni, trattandosi della questione finanziaria, sono da esporsi, le quali trovano essenzialmente tutto l'appoggio nelle condizioni del debito dello Stato e nel modo di sopperirvi. E qui mi sia lecito di accennare alla facilità colla quale *l'arte così detta di accozzar le cifre* può trarre in errori; di esporre la verità pura delle cose e dire liberamente e con franchezza tutte le osservazioni che si affacciano, addentrandosi nell'esame delle questioni finanziarie.

Non si può fare la minima osservazione alle espressioni con cui l'articolo di legge è formulato, nè io credo che sarebbe possibile ad uomo, per quanto perito di lettere egli fosse, di scrivere più concisamente una disposizione la quale abbia più larghe ed ampie conseguenze. Questo progetto di legge si formola *colla facoltà di alienare una rendita la quale faccia entrare nel tesoro pubblico una somma in contanti di* 500 *milioni di lire*; da ciò nasce che l'intestazione di questa legge negli atti relativi s'intitola, *prestito di* 500 *milioni di lire*, e così passando per le scritture ufficiali, e per gli organi della pubblicità determina la credenza che si tratti realmente di detta somma.

Ora la cosa si passa ben diversamente, ed io penso sia bene lo determinare il fatto in tutta la sua verità, onde se ne possano misurare tutti gli effetti.

A chiunque abbia una leggera conoscenza di queste materie non è certamente sfuggito che qualunque sia l'intitolazione dell'atto, il prestito di cui si tratta non è già di 500, ma sarà facilmente di più di 700 milioni di lire. Imperocchè trattandosi di alienazione di rendita dello Stato, per ottenere 500 milioni effettivi di danaro conviene misurarne il prezzo sul corso della rendita pubblica, e questa per consenso stesso del Ministro di finanze darà per risultato un capitale piuttosto superiore che inferiore a 700 milioni.

Diffatti, per confessione dello stesso signor Ministro di finanze, gli interessi che dovranno corrispondersi per il mutuo in questione non si scostano dalla somma annua di 35 milioni di lire le quali al saggio del 5 p. 0/0 rappresentano appunto i 700 milioni di capitale che il tesoro pubblico dovrà restituire secondo l'obbligazione che le finanze stanno per contrarre.

Questa somma di 35 milioni annui ha da essere aggiunta a quella serie di prestiti, ossia a quella serie di iscrizioni di rendita pubblica, alla quale deve semestralmente soddisfare il tesoro.

Io non voglio parlare adesso del debito galleggiante, della quantità di buoni del tesoro che si trovano in circolazione, nè degli altri debiti non iscritti, e che potranno essere poi soggetti ad iscrizione, per cui è fatta nella legge dell'unificazione dei debiti la più ampia riserva; ma parlando di cifre, io dichiaro che queste cifre complessive, di cui faccio cenno, non le propongo, nè perchè siano soggette ad una discussione, nè per trattarne in questa seduta; bensì semplicemente per formare un criterio sul vero stato delle cose; esse possono essere non esattissime in lire e centesimi, sono certamente esatte in quella data proporzione, e con quella tolleranza che si ammette generalmente nei calcoli di questa specie.

Io dico quindi che aggiungendo i 35 milioni pel servizio della rendita del prestito, ai debiti già risultanti dalla citata legge d'unificazione dei debiti dello Stato, che fu testè discussa ed approvata in quest'assemblea, noi arriviamo a tre miliardi circa del debito delle provincie annesse formanti il nuovo regno d'Italia.

È necessario di ben determinare questa cosa per misurarne le conseguenze nella questione che io voglio trattare.

Se noi avessimo potuto esaminare i bilanci dello Stato avremmo potuto determinare ben chiaramente quali siano i debiti che gravitano sopra i diversi Stati che prima erano separati, ed avevano un bilancio parziale, il quale si trasfuse o si trasfonderà per intiero nel nuovo bilancio, che il Ministero sarà per presentare.

Ed è appunto perchè l'onorevole Ministro delle finanze ha annunziato al Senato che forse nel mese di ottobre sarebbero presentati i nuovi bilanci, prima che quelli del corrente esercizio siano approvati, che ho desiderato di sottoporre al Senato queste mie osservazioni, per ricevere dal signor Ministro quelle spiegazioni che occorreranno, circa il modo col quale questi bilanci saranno formati, e sulle basi che saranno seguite nella loro compilazione.

Astenendomi dal citare esattamente i risultati del bilancio del 1861, ma esaminando la parte attiva di esso, vale a dire i proventi che alle finanze sono versati per la riscossione delle imposte e dei rami di entrata di ogni genere, già si è potuto vedere, che le diverse provincie, i diversi Stati insieme uniti hanno una base di entrata, hanno un attivo figurante nei loro bilanci, il quale messo a raffronto della popolazione è ben lontano dal corrispondervi proporzionatamente.

Quando io parlo della proporzione delle popolazioni, e dei pesi che gravitano sopra di esse, non ho bisogno di ripetere, o per meglio dire, ripeterò ancora con l'o-

norevole signor Ministro delle finanze, che non cito queste basi come una misura di testatico, ma che le cito dappresso a tutti i sistemi che soglionsi seguire quando si instituiscono simili confronti, per i quali ottiensi un principio semplice, un principio alla portata di ciascuno, che non obbliga a ricerche molto seguitate e molto profonde, ma che sempre si accosta al vero nelle valutazioni di questa natura.

Ora sarà facile il vedere, e ciascheduno potrà osservarlo da sè, che le province diverse costituenti il nuovo regno si dividono in certe regioni, delle quali le une pagano in una proporzione di 30 lire circa per capo, altre in proporzione di 20 o 21, altre in proporzione di 15 o 16 e altre finalmente di 9 o 10 lire soltanto.

Ecco un'altra base che io raccomando alla considerazione del Senato per trarne quelle conseguenze che verranno da sè, o sorgeranno dalle ulteriori mie osservazioni.

La questione dell'unità italiana è la vera questione nazionale e lo sarà per sempre finchè non sia raggiunto interamente lo scopo; ma nel fatto tale è il progresso degli avvenimenti compiuti che l'Italia può dirsi costituita, ed il nuovo Stato richiede imperiosamente il suo ordinamento sulle basi della costituzione politica che lo debbe reggere abbracciando tutte le province del nuovo regno, vale a dire sulle basi dello Statuto.

Siffatto ordinamento, o Signori, sta nel principio dell'unificazione, e questa è ora la principal questione, la vera questione dell'Italia unita, la quale dall'attuazione di questo principio solamente, e non altrimenti potrà ricavare il vigore e la forza necessaria alla sua prosperità ed alla difesa de' suoi diritti. Codesta è la questione vitale del nuovo Stato che io raccomando alla sapienza ed alla prudenza del Ministero.

Con lieto animo io riconosco nell'onorevolissimo Presidente del Consiglio l'unitario il più liberamente e caldamente pronunziato in Italia, il quale per il mantenimento di questo principio non esitò in ogni circostanza a rappresentarne l'urgenza dell'attuazione, ed a mostrar coraggio e fermezza per ottenerla, ed ora a me non resta che il desiderio di trovare in esso la stessa tenacità di principii applicata alla unificazione che ne è il natural corollario.

La questione dell'unificazione non solamente si è fatta matura, ma è urgente, e perchè abbia il suo effetto reale è necessario che si dia opera senza ritardo a tutto ciò che deve attivamente cooperare per ottenerne l'effetto.

L'onorevole Ministro delle finanze, questi principii di unificazione li dichiarò apertamente e ripetutamente nell'ultima discussione, ed io riconosco, essere egli in questa parte degno collega del Presidente del Consiglio, e non dubito punto che tali principii saranno divisi dagli altri membri del Ministero.

Ma la unificazione non sta solo nella risoluzione presa di volerla fare, ma anche nel fatto essenziale di effettuarla.

Ritenute le basi che io ho esposto, egli è evidente che finchè l'unificazione delle gravezze, delle contribuzioni, delle imposte che pesano sulle diverse province non avrà il suo effetto pieno ed intiero, la divisione sarà immensa, non vi sarà uguaglianza di trattamento, la principale disposizione dello Statuto mancherà nel suo fondamento, vi saranno delle disparità nelle diverse contrade da ingenerare diffidenza, da ingenerare difficoltà immense.

Io so bene che delle leggi di imposte tendenti ad equiparare e ad introdurre una distribuzione più esatta nei carichi delle province diverse furono già preparate. So bene che taluna fu di già presentata: ma non vedo quando saranno discusse e quando saranno poste in esecuzione. Eppure la questione della equiparazione delle imposte è questione gravissima e da tutti sentita; è questione, lo ripeto, che presenta immense difficoltà, che determinerà dissensi in molte parti, e che non tralascierà di dar noie e fastidi al Governo.

Appunto per questo il Governo ha necessità di unione nei suoi propositi, ha necessità di spiegar forza nei contrasti ed opporsi alle pretensioni ingiuste, e sopratutto a quelle contrarie allo Statuto fondamentale del Regno.

Egli è dunque su queste parti essenziali dell'amministrazione finanziaria dello Stato che io chiamo l'attenzione del Ministero e desidererei sapere da esso se veramente questa equiparazione delle imposte si voglia fare.

Il Ministro delle Finanze ha già accennato a studi fatti sopra alcuni rami d'imposta e ad altri che si stanno facendo per formar leggi in proposito.

Ma sarò grato immensamente al signor Ministro delle Finanze se potesse indicarmi come a questa unificazione si voglia venire, ed in qual tempo.

L'unificazione dei debiti, la fondazione del Gran Libro che noi abbiamo votato stabiliscono una certa base di uguaglianza in una parte essenzialissima dell'amministrazione; ma è quella che, secondo me, presentava minori difficoltà.

Questa legge è un gran passo fatto, è una via aperta alla vera unificazione — Ma allo stato attuale, non è che unificazione di forma, giacchè non cambia la condizione delle cose.

Ritenuta la base che ebbi ad accennare, il Ministero ben vede che le antiche province e parte delle nuove come la Lombardia, gravate in una proporzione eccedente i 2/3 o la metà rimpetto alle altre province, contribuiscono in una disuguale proporzione nel pagamento degli interessi, nel pagamento di rendite annue che le finanze debbono soddisfare ai creditori dello Stato.

Per conseguenza se l'unificazione del debito non avesse altro effetto che quello di parificare i diversi debiti dei varii antichi Stati, sicchè i debiti che prima erano parziali a ciascuno Stato diventano debiti nazionali, sarebbe pur sempre cosa assai rilevante, ma anche per questa parte l'unificazione non raggiungerebbe ancora il grande

scopo della parità dei carichi, il quale costituisce uno de'grandi principii proclamati nello Statuto.

E poichè io parlai di questa unificazione di debiti, debbo accennare per scarico mio ad una osservazione che l'onorevole signor Ministro delle finanze fece relativamente ai debiti del 1819 e 1831, ai quali nei passati tempi a suo avviso, non si fece fronte per la sdebitazione, nel modo e nelle proporzioni stabilite dalle leggi.

I termini coi quali queste osservazioni furono fatte e riportate nelle inserzioni del giornale ufficiale, sono tali che alla vigilia di un prestito richiedono che vengano ristabilite le cose nel vero loro stato, ed in tutta la loro luce, perchè da questa verità nascerà confidenza. D'altra parte è anco necessario che sia resa giustizia alle Amministrazioni passate, le quali ebbero parte nel Governo del debito dello Stato e lo regolarono conformemente ai principii stabiliti dalle leggi ed ai patti stretti promessi ai creditori, dico *promessi* ai creditori, perchè l'onorevole Ministro delle Finanze accennava che se il debito del 1831 fosse stato fatto nei termini *promessi* avrebbe presentato altre risultanze.

Io intendo a questo proposito distinguere le epoche dell'amministrazione del debito pubblico antico dello Stato.

Il debito antico dello Stato ripete la sua origine dalle leggi del 1819 e del 1831.

In quelle leggi erasi stabilito un fondo d'estinzione del 1/2 0/0 sulle cedole al valore integrale estraendole a sorte, e del 1/2 0/0 al valore corrente in pubblico commercio. Le espressioni della legge erano tali da poter indurre le persone le più capaci e competenti a credere, che giunta la rendita ad un prezzo maggiore di quello del valore integrale, potevano essere dispensate le finanze dal farne il riscatto al corso.

Questa disposizione fu infatti presa dal Consiglio d'Amministrazione del Debito pubblico, il quale era elettivo ed indipendente dal Ministro delle Finanze.

Ma informato il Re di questa disposizione, non esitò a dichiarare la sua sovrana volontà in termini tali che dimostravano quanto il Governo tenesse, nel dare esecuzione alle leggi, a mantenere la promessa fatta ai creditori.

Io pregherò il mio collega signor Senatore Chiesi di dar lettura.

Presidente. (*interrompendo*). Se vuole prendere alcuni momenti di riposo....

Senatore **Gallina.** Non ne ho bisogno.... Pregherò il signor Senatore Chiesi a voler dar lettura di una lettera scritta dal Ministro delle Finanze alla Direzione generale del Debito pubblico, per far conoscere all'Amministrazione quale fosse la volontà precisa del Re in proposito della sospensione a cui si disse dovesse andar soggetto il riscatto delle cedole.

È da notarsi che le espressioni della legge portavano « *che le rendite favorite dalla sorte nell'estrazione* riceverebbero il pagamento ecc ».

È evidente che queste parole « *favorite dalla sorte* » alludevano alla circostanza, che difficilmente si credeva potesse avverarsi, cioè che potessero le cedole oltrepassare il pari del loro valore integrale nel pubblico commercio, ma essendosi questo caso verificato dopo poco tempo, il Consiglio del Debito pubblico credette poter prendere la deliberazione di sospendere l'estinzione.

I termini della lettera sono i seguenti:

Senatore **Chiesi** (*leggendo*). « A seguito della rappresentanza 15 corrente 1825 dalla S. V. Illma. rassegnata a S. M. per parte di cotesta amministrazione, si è essa degnata, in udienza del successivo giorno 21, di ordinarmi di far noto all'Amministrazione medesima essere suo sovrano, preciso e assoluto volere che sia tolta immediatamente la sospensione all'estinzione al corso in comune commercio delle cedole del Debito redimibile di cui agli articoli 44 e 45 dell'Editto 23 dicembre 1819, anche nei casi che il prezzo del corso ecceda il valore integrale ».

Senatore **Gallina** (*ripigliando il suo discorso*). In seguito a questa disposizione, l'Amministrazione del Debito pubblico, reintegrando le cose procedette all'estinzione, ed ammortizzazione del debito, qualunque fosse il prezzo a cui la rendita fosse salita.

A questo modo la rendita fu immancabilmente riscattata, anche quando altrepassò le lire 26 e 27 per 0/0 del valore integrale.

Ora è evidente che il fondo essendo determinato in somma fissa per il riscatto, questo dovette diminuire d'assai, mentre vi era il 25 0/0 circa d'aumento.

Tale temperamento fu eseguito a tutto il 1847, cosicchè, se si ritengono le date, si vedrà che se più tardi l'Amministrazione non potè far fronte a questa spesa, perchè altre più urgenti e di necessità pubblica erano sopravvenute, ciò avvenne per ragione dello stato di guerra, e non nel corso ordinario della regolare amministrazione.

Malgrado i riferiti ordini Sovrani nel 1830 il Consiglio del Debito pubblico stimò essere suo dovere di far nuova rappresentanza, perchè pareva uno sperpero del denaro pubblico l'impiegarlo a questo modo, quando i giureconsulti consiglieri della Corona opinavano in senso diverso.

Tuttavia S. M. confermò le stesse disposizioni degli anni antecedenti colla lettera che il Ministro delle finanze dovette rendere nota al Consiglio del Debito pubblico e che era espressa nei termini seguenti:

Senatore **Chiesi** (*legge*). « 11 giugno 1830. Sua Maestà dichiarò non volere assolutamente che si receda nel minimo punto dalle risoluzioni già date nel 1825 con provvedimenti che possano, anche in apparenza soltanto, pregiudicare ai creditori ed alla pubblica fede riposta nelle leggi che regolano l'amministrazione del Debito pubblico dello Stato ».

Senatore **Gallina** (*proseguendo*). Sopra queste basi, ed in esecuzione di questi ordini Sovrani, si continuò egualmente per il debito pubblico del 1819 l'e-

strazione ed estinzione coll' acquisto al corso delle cedole che erano stabilite per queste sdebitazioni, che furono sospese più tardi per le ragioni anzidette, cioè nel 1848.

Nel 1831 un nuovo prestito essendosi dovuto contrarre, il Ministro delle finanze non poteva a meno di tener conto delle difficoltà, e delle questioni che si erano agitate, e per conseguenza nella legge del 1831 colla quale fu autorizzato il nuovo prestito, fu fatta facoltà al Ministro delle finanze, occorrendo il caso che le cedole oltrepassassero al corso il valore loro integrale, di sospendere l'acquisto di esse e la somma dedicata a questo fine convertire in altrettante estrazioni a sorte.

Ecco il motivo per il quale i calcoli che ha potuto instituire il Ministro delle finanze gli diedero per risultato che invece di riscattare per 100,000 lire di rendita per estrazione del debito del 1831, se ne riscattò per 240,000 lire circa.

Queste sono le cifre del Ministro stesso e da questo si vedrà che non fu arbitrariamente e contro le promesse fatte che l'Amministrazione delle finanze ed il Consiglio del Debito pubblico facessero eseguire l'estrazione in somma maggiore; ma fu per dare intiera esecuzione ad un provvedimento legislativo che così portava nelle sue disposizioni.

Queste osservazioni io ho fatto per nessun altro fine che per rettificare un calcolo che ha potuto essere erroneo, e per combattere quelle altre deduzioni fatte dall'onorevole Ministro di finanze circa l'esdebitazione ed il risultato di essa, ma per determinare l'epoca in cui cessò l'esecuzione della legge.

Ho fatte queste osservazioni alla vigilia di un nuovo prestito, perchè penso, quando sia chiarito con quanta esattezza, dirò piuttosto, con quanto scrupolo, siansi eseguite le leggi che reggevano l'esdebitazione dello Stato nel periodo dal 1819 al 1848, nessuno più porrà in dubbio la buona fede, la sincerità, la regolarità del procedere dell'amministrazione a tale proposito.

Ciò detto sopra questo incidente, e venendo a parlare della somma di tre miliardi che costituiranno il debito italiano, fu qui osservato che in questa somma le antiche province dello Stato apportavano un equivalente a 63 milioni, e ciò fu osservato appunto nella discussione che ebbe luogo in questi ultimi giorni circa i prestiti del 1819 e 1831, mentre che le altre province dello Stato, il napoletano per esempio, 26 milioni soltanto avrebbe nel Gran Libro del debito generale; la Lombardia e la Toscana vi figurano per 6 o 7 milioni; le altre province per somma ancora minore.

Ha potuto far senso questa grande diversità tra le somme che recano in comunione per l' annessione le antiche province dello Stato con quelle delle altre province. Io non avrei bisogno che di riferire le eloquenti parole, le chiare dimostrazioni date dall'onorevole Ministro delle finanze le quali hanno fatto piena giustizia di questa allegazione; e se si volesse andare a fondo di questa discussione, noi vedremmo invece che l'apporto delle province napoletane in 26 milioni oltrepassa di molto il peso delle antiche province dello Stato.

Per ben determinare quale sia la somma che le antiche province dello Stato recano in questa circostanza, è da ritenersi la somma precisa di rendita del debito pubblico che nel 1848 esse avevano, e che fu diminuita per l'estinzione avvenuta nel decennio, e si vedrà che l'apporto delle antiche province, se non è uguale a quello delle province secondarie, è però molto inferiore a quello del Regno di Napoli.

Ma il Ministro delle finanze additando questi pesi, fece vedere con calcoli esatti quali spese straordinarie queste antiche province avessero fatte a vantaggio comune, e come l'opinione generale le abbia sempre riconosciute tali, sebbene paia ora che qualche contestazione si voglia muovere in proposito.

Fu dal Ministro delle finanze dimostrato coll'appoggio dei conti esistenti presso le amministrazioni, che il Piemonte nelle diverse guerre che sostenne, contribuì per una somma eccedente i 500 o 600 milioni, e si chiarì per conseguenza che le antiche province facendo queste spese nell'interesse comune e per una causa che felicemente riescì, non possono a suo carico considerarsi, e come debito proprio. Da quelle spese che sono per questo titolo comprese nella somma totale, la quale non è di 63 milioni, ma di 59 o meno, tenuto conto dell'osservazione che a piedi della tabella si trova, è da diffalcarsi la rendita la quale fu accollata alla Francia colla convenzione con essa stabilita. Ma oltre questo sacrifizio, a queste anticipazioni di somme ragguardevolissime che le antiche province dello Stato hanno fatto, perchè non calcoleremo noi ancora il sacrifizio d'uomini che nello stesso tempo e per la stessa causa venne fatto?

Forse che i 40 o 50 mila uomini morti nelle battaglie o per causa della guerra nelle diverse campagne intraprese, non hanno un valore morale il quale supera di gran lunga qualunque calcolo si voglia fare in proposito?

Vero è che il Piemonte oltre a quelle spese, consacrò pure somme ragguardevoli in spese di utilità pubblica.

Ma non mancherà il correspettivo di queste spese nello andamento ulteriore delle finanze dello Stato, in quanto che le antiche province presentando un paese dove sono quasi compiute le reti delle ferrovie, dove sono stabiliti i passaggi di fiumi e terminate la maggior parte delle vie di comunicazione, e provveduto a pressochè tutti i bisogni dell'amministrazione e del pubblico servizio, cesserà il bisogno per l'avvenire di quelle straordinarie somme che già in abbondanza si versano negli altri luoghi, e che necessità vuole che si continuino a versare per procurare a tutti i popoli quel be-

nefizio dell'unità e dell'unificazione che noi tutti vogliamo.

E se oltre a queste considerazioni, vogliamo sollevare la nostra mente ad una sfera superiore a quella finora discussa, quale non fu ed incalcolabile il sacrifizio che della sua persona e della sua corona fece Re Carlo Alberto d'immortale memoria offrendosi vittima votiva sull'altare della patria per la gran causa nazionale?

Dopo queste parole io mi limiterò ad esprimere il desiderio che il Ministro delle finanze avuto riguardo alle gravi condizioni attuali finanziarie dello Stato tenga conto dei risultati speciali, quali appaiono dai bilanci attivi dei varii Stati ora annessi, e instituiti gli opportuni confronti procuri i modi di promuovere quella giusta uguaglianza nella ripartizione delle pubbliche gravezze la quale è non solamente un dettato di stretta giustizia, ma è ancora un grande principio della legge fondamentale che regola i diritti ed i doveri di tutti i cittadini.

Io vorrei ora, prendendo argomento della questione finanziaria, estendermi ad esaminare per un istante la situazione interna del paese. Il Ministero vede che sotto il rapporto finanziario, noi già abbiamo una situazione tale che prima di raggiungere l'equilibrio tra le entrate e le spese, ci vorrà qualche tempo. Non dico che questa situazione sia eccessiva, che non abbia con se il rimedio e che non si possa anche con qualche facilità superare le difficoltà che presenta, ma a ciò fare, o Signori, è necessario un ordinamento, una regolarità di procedere, la quale giovi a rimettere negli animi il principio dell'ordine che fu in ogni tempo raccomandato, e mettere l'Amministrazione nella via di ottenere quelle economie indispensabili, che sono facili ad ottenersi anche in vista dello sperpero del denaro che in questi ultimi tempi si è fatto senza nessun riguardo. Io mi sento tanto più libero nel fare queste osservazioni, in quanto che non si indirizzano agli onorevoli membri del Ministero che siedono in quel banco, ma a quelli che hanno amministrato senza osservar sempre la regolarità necessaria nelle amministrazioni, senza ottener quegli effetti che si debbono conseguire immancabilmente, se si osservano le leggi e le regole economiche. Egli è adunque indispensabile che per l'avvenire cessino quei provvedimenti straordinari, eccezionali che erano passati in regola comune per l'intervento di qualche legge che li autorizzò in tempo di guerra, in tempi difficili, nei quali quel sistema poteva essere giustificato dalle difficoltà delle condizioni politiche. Ma nel momento attuale in cui la pace è perfetta, o per dir meglio, non è menomamente turbata, tutto ciò che è attinente all'ordinamento dell'amministrazione, è cosa che può ottenersi colla volontà ferma e coll'intenzione formale di non lasciare che le amministrazioni secondarie si allontanino dai veri principii e dalle leggi che le governano.

Questo desiderio fu già espresso nei passati giorni, in quest'aula, quando fu osservato che il Senato trovasi costretto a pronunziare, allorchè non è più tempo di tornare addietro in caso di disapprovazione.

Io credo che una raccomandazione in proposito debba di nuovo essere sottoposta al Ministero, perchè anche il Senato possa mettersi al fatto dei bisogni, dell'utilità delle proposte, per poterle approvare con cognizione di causa, e non ridurre il suo voto ad una semplice formalità. Si sa da tutti, e non si contesta in quest'onorevole Consesso, che l'iniziativa di queste cose appartiene all'altro ramo del Parlamento, ma è errore quello di supporre che il Senato non abbia ad intervenire, ad esaminare, a pronunciare in tutto ciò che riguarda gli ordinamenti finanziari tanto per le imposte, quanto per la contabilità e la regolarità dell'amministrazione.

Ma per ben ordinare l'amministrazione, egli è necessario che si sappia su quali basi essa dee camminare, e l'assetto interno sia deciso, e non lasci dubbi negli animi.

Noi abbiamo programmi i quali non vanno sempre d'accordo colle pubbliche discussioni; l'onorevole Presidente del Consiglio ha fatto chiaramente palese le sue vedute su questa parte, e deve essere ora in grado di far vedere, e di far conoscere i suoi atti.

Egli è conveniente, che se vi sono dissensi, si sciolgano, che il pubblico sia avvertito, che le opinioni sue prendano una via regolare di manifestarsi sopra gli ordinamenti che intende di dare; senza di ciò è impossibile che le cose procedano con qualche ordine, è impossibile che gli ordinamenti interni abbiano il loro compiuto effetto, quando si vede che provvisori sono i provvedimenti, e mutabili da un momento all'altro.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha provato troppe volte ed in tutte le gravi circostanze, che le sue opinioni sono ferme, che egli tenacemente le mantiene, quando la convinzione glie le detta, e parmi di vedere che anche a ciò che alludo, egli sia in questa via. Ma ciò, come dissi, non basta a mio parere.

Noi abbiamo un bilancio che non abbiamo esaminato, nè discusso e siamo in procinto di averne un altro il quale pare debba essere compiuto in pochi mesi. Io non vedo come si cambierà la base di esso; non so se le stesse province saranno inglobate, se quelle che ancora sono separate verranno ad unirsi nella stessa legge, o dovranno continuare ad essere segregate ed a costituire un'amministrazione senza preventivo controllo, senza rendimento di conti, difficili ad esaminarsi, perchè sarà difficile assai che gli spogli dei conti possano verificarsi per molte province estreme ed ultime del confine, se con esse si manterrà sempre una separazione amministrativa, della gravità della quale il bilancio stesso dà una giusta idea.

Egli è dunque essenziale che il regime eccezionale di amministrazione interna cessi dappertutto dove può cessare, e dove alte considerazioni di Stato non lo comandano; ed io credo che se ben si considera la vera condizione delle cose, il Ministero si farà capace che

questa separazione è sorgente di molti mali, apre la via a molti abusi, porta con sè certe diffidenze, certe speranze e certi timori dai quali nasce il disordine e la confusione.

Non è mio intendimento di entrare ora in una materia che non mi riguarda, ed alla quale non potrei recare lumi d'esperienza che possano avere il minimo peso; intendo parlare dello stato delle provincie napolitane; colleghi più competenti di me siedono in questa augusta assemblea, i quali, se hanno da esporre in proposito qualche considerazione, la esporranno meglio che a me non si addice, onde rinunzio a questa parte.

Ma come membro di questo Consesso non posso rinunziare a considerare lo stato grave, le condizioni difficili in cui versa quel paese, le quali non paionmi migliorare, ma invece andare indietro in un senso non troppo favorevole all'unità italiana; e sebbene io sia certo che il Presidente del Consiglio e i suoi colleghi impieghino tutta la loro solerzia nell'esame dei mezzi necessari a portare rimedio alla condizione attuale delle cose, tuttavia credo seguire anche un uso parlamentare rieccitando il Ministero a dirci se l'opinione pubblica può tranquillarsi, se l'opinione pubblica non deve nutrire timori sopra la gravità delle difficoltà che s'incontrano ogni giorno, e che paiono ogni giorno aumentare.

Ma è certamente mia opinione emessa non leggermente, che le separazioni amministrative conducono a questi disordini ed a queste diffidenze, e che sia urgente il porvi adequato rimedio.

Signori, voi sapete meglio di me come le provincie che stanno più al settentrione dell'Italia abbisognino meno di un'azione costante del Governo sui loro interessi morali e materiali e di una vigilanza continua sul loro procedere anche nelle questioni più contrastate, in quanto che per natura assuefatte già all'ordine, lo mantengono e cooperano a conservarlo. Ma così non è per le provincie meridionali esposte all'influenza di partiti politici estremi, al disordine per via di appoggi esterni e commosse continuamente da interne eccitazioni fatte impunemente: esse abbisognano del contro comune e non di centri parziali i quali per quanta risponsabilità possano avere, non avranno mai quella di rispondere direttamente al Parlamento dell'efficacia dell'azione governativa, come lo possiamo pretendere dai Ministri che qui siedono in faccia a noi esposti a sentirsi le interpellanze, le osservazioni, non meno che i consigli che loro possono venire, onde condurre le cose ad un ordine perfetto.

Io vi ho parlato, o Signori, con quella libertà, che deve essere in tutti i membri del Parlamento, con quella convinzione che qualche poco di esperienza infonde nell'animo mio, e collo studio delle circostanze che accompagnarono i fatti ora irregolari, ora possimi, e sempre deplorabili, i quali spesso si rinnovano senza che finora un rimedio efficace vi si sia portato.

Ora, mentre aderisco intieramente al disegno di legge che è proposto, mentre accompagno coi miei voti il successo del Ministero che siede su quei banchi, che desidero completo nelle parti che possono forse ancor mancare, compatto nelle opinioni, unito nell'azione, desidero pure di ottenere ciò che noi tutti vogliamo ed abbiamo diritto di domandare.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. L'onorevole Senatore Gallina parlando sulla questione del prestito ebbe perfettamente ragione chiamandola eziandio questione di fiducia.

Essa lo è veramente, lo è sopratutto nelle circostanze eccezionali, nelle quali il paese si trova; e quando il Parlamento non ha ancora esaminato i bilanci dell'anno corrente il chiedere in tali circostanze un così largo credito, implica evidentemente una questione di fiducia.

Per ciò che risguarda l'amministrazione finanziaria, lascio al mio onorevole collega Ministro delle Finanze di rispondere al preopinante: io dirò alcune parole solo rispetto a ciò che si riferisce all'andamento delle cose interne.

Avanti tutto egli definì il mio onorevole collega, il Presidente del Consiglio, il rappresentante più spiccato del principio unitario: io credo che avrebbe potuto con ugual giustizia definirlo il rappresentante più spiccato del principio dell'ordine.

Il Barone Ricasoli ha dato tali prove della sua volontà che la legge sia sempre e dovunque rispettata, che il disordine non possa mai prevalere, che lo Statuto sia osservato rigorosamente, che io non dubito per questa parte di assicurare il preopinante che i suoi pensieri, i suoi desiderii sono del tutto conformi al programma del Ministero.

Infatti, se noi riguardiamo ai grandi eventi, dei quali l'Italia è stata testimone in questi tempi, e se noi poniam mente alle condizioni straordinarie del paese, si dovrà pur rendere una giustizia a questi, ed al passato Ministero ch'esso non ha lasciato nulla d'intentato, perchè l'ordine fosse conservato in ogni parte del regno, la legge rispettata, lo Statuto osservato ed amato.

L'onorevole preopinante ha parlato delle condizioni delle provincie napoletane.

Io non posso dissimulare che tali condizioni sono gravi, epperciò meritano tutta l'attenzione, tutta la solerzia del Governo: ciò che io mi permetto di impugnare si è l'argomentazione che egli ha fatto rispetto a quelle provincie, affermando che il male si è andato ognora aggravando.

Per verità credo che in questo momento il brigantaggio abbia avuto una recrudescenza in alcune provincie, e specialmente nella catena dell'Appennino; ma io sono d'avviso che riguardando le condizioni generali delle provincie napoletane vi sia piuttosto un progresso verso il bene di quello che un regresso.

Non è gran tempo passato che nella stessa città di

Napoli succedevano quasi quotidiane dimostrazioni politiche le quali oggi sono al tutto cessate.

La Guardia Nazionale viene organizzata in tutte le province: le amministrazioni comunali e provinciali sono state elette e funzionano: lo stesso brigantaggio che io non nego, il ripeto, avere in questi ultimi tempi preso recrudescenza non veste quel carattere così recisamente politico che aveva nel mese di aprile.

Il Governo ha la coscienza di aver fatto in ordine a quelle province tutto quanto nel suo giudizio credette necessario onde prevenire i disordini.

Il Governo può avere errato in alcune disposizioni, ma sente di non aver lasciato cosa alcuna che fosse in suo potere, ed è fermamente determinato di continuare in questa via, prendendo tutti quei provvedimenti che saranno stimati necessari per sanare al più breve tempo possibile la piaga del brigantaggio.

Certo dopo una sì lunga oppressione, dopo una rivoluzione così profonda, non si può sperare di condurre la sicurezza pubblica nello stato normale senza un intervallo di tempo: ma il Governo ha la ferma convinzione di riuscirvi, e questa convinzione l'attinge altresì dalla natura e dall'indole di quelle popolazioni, le quali hanno dato tante prove di affetto e di devozione al Re e alla causa Italiana.

L'onorevole preopinante ha attribuito in parte i mali delle province napoletane allo esistere cola una amministrazione separata.

Io potrei rispondere in contrario con un esempio, molto concludente, con quello cioè della Sicilia.

Là pure è una amministrazione separata, pari a quella delle province napolitane, e non di meno i progressi verso la tranquillità completa, verso l'ordinamento regolare amministrativo, non hanno cessato da alcuni mesi, e tutti i rapporti che riceve il Governo esprimono la soddisfazione del presente, e la speranza ognor migliore dell'avvenire; ma io non voglio stabilire questa comparazione, nè anticipare tale discussione in questo momento.

Il Governo nel suo programma promise di procedere alla unificazione delle province italiane nel più breve tempo possibile; ed è fermo di mantenere la sua promessa, ma il decidere quando il momento sia venuto, ed in qual modo debba farsi, come non può precisamente in anticipazione determinarsi, così spetta al potere esecutivo, il quale dovrà rendere conto del suo operato, e sarà responsabile verso il Parlamento di ciò che avrà fatto.

L'onorevole signor Senatore Gallina ha espresso il desiderio che il Ministero sia compatto sulla questione del futuro ordinamento amministrativo del Regno.

Le quistione fu iniziata sotto il Ministero antecedente, e vennero per tal effetto presentate alla Camera dei deputati molte leggi. Ma la Commissione nominata per esaminarle non ha creduto di poter in sì breve tempo compiere il suo lavoro, e lo riportò alla seconda parte della presente sessione.

Doveva forse il Ministero risolvere adesso questione di tanto rilievo, prima ancora che la Commissione presentasse il suo rapporto alla Camera elettiva?

Doveva risolverla adesso, mentre ci si affacciano tante altre difficoltà, tante altre questioni urgenti?

Il Ministero ha creduto di non farlo; ma quel giorno in cui l'argomento sarà portato dinanzi alla Camera, creda l'onorevole preopinante che egli troverà il Governo anche sopra di ciò perfettamente compatto.

Un'ultima parola.

L'onorevole preopinante ha parlato dei sacrifizi che il Piemonte fece per la causa italiana.

Signori! Io credo che non vi è in Italia alcuno il quale non senta e non apprezzi degnamente questi sacrifizi. Noi sappiamo tutti che il debito che il Piemonte porta nel Gran Libro Italiano è un debito ch'egli contrasse per salvare l'Italia. Noi sappiamo tutti ch'esso ha conservato il fuoco sacro della libertà quando la reazione sorgeva minacciosa in ogni altra parte; ch'esso ha conservato l'ordine quando da per tutto erano pericoli e minaccie di anarchia. Noi sappiamo tutti che per nove anni esso ha operato unicamente per fondare l'Italia; noi lo sappiamo, e noi riguardiamo questo nobile paese come il Redentore di tutta la penisola. Questi doveri di gratitudine non li dimenticheremo mai; ed io sono lieto che l'onorevole preopinante mi abbia offerto questa occasione per attestare altamente tali sentimenti che saranno indelebili nel mio cuore (*Applausi*).

Presidente. Il Senatore Vacca ha la parola.

Senatore **Vacca** la cedo al Senatore Gallina.

Presidente. Il Senatore Vacca cede la parola al signor Senatore Gallina.

Senatore **Gallina.** Io risponderò a quegli appunti con i quali l'onorevole signor Ministro dell'interno ha inteso combattere le mie poche osservazioni.

Dirò prima di tutto che quando io mi rivolgo al Presidente del Consiglio, e parmi di averlo dichiarato; nel Presidente del Consiglio, secondo l'ordine costituzionale, riconosco individuata l'opinione del Ministero nella direzione degli affari dello Stato; non ho quindi la necessità, non ho quindi nemmeno il dovere di fare una dichiarazione personale per riguardo a ciascuno dei membri componenti il Ministero; e però potrei dire, o Signori, che avendo la fortuna di annoverare fra i membri del Gabinetto più d'un Ministro ai quali mi legano vincoli e sentimenti di reciproca stima, e qualche cosa che è maggiore dell'amicizia politica, non provo il bisogno di far pubblica professione verso ciascuno di essi di tutti quei sentimenti di cui è capace un cuore che nutre sincero affetto.

Rispondendo a ciò che osservava relativamente alla questione interna delle province napoletane, mi permetta l'onorevole signor Ministro di dirgli che la sua risposta fu bensì recisa, ma che non è troppo nell'ordine delle discussioni parlamentari.

Io ho fatto le osservazioni che credevo, che la mia coscienza mi dettava, dichiarando di non volere entrare

più addentro nella questione napoletana, ma di desiderare informazioni dal Ministero.

L'onorevole Ministro dell'interno ha date quelle spiegazioni generali che ha giudicato poter dare, ma ha concluso in un modo che non posso riconoscere regolare. Ha risposto che quando crederà di dover prendere un partito lo prenderà, e che allora sarà il tempo per darne conto al Parlamento. Io non ho messo in questione la responsabilità ministeriale, ho domandato spiegazioni umilmente, senza forma d'interpellanze, e certamente a queste spiegazioni il Ministro può dire che non è in grado di rispondere, ma non può dire che non risponderà fino a tanto che il Ministero giudicherà di dover prendere una risoluzione della quale renderà conto a suo tempo.

Vengo finalmente all'ultima osservazione, a quella che ha fornito argomenti all'onorevole Ministro di spiegare e farsi eco dei sentimenti generosi di tutti gl'Italiani delle diverse provincie, che sono la consolazione delle provincie settentrionali, per tutti gli sforzi, per le buone intenzioni, per il buon volere, per i sacrifizi non tanto di danaro, quanto della vita da queste fatti per la causa comune, per quel sentimento di carità di patria che era qui sentito tanto profondamente quanto in qualunque altra contrada d'Italia. Se in noi Italiani pedemontani minore si dimostra l'ardore dell'immaginazione, non vien meno certamente il calore del cuore pei sinceri sentimenti che a tutti gli Italiani ci stringe.

Ma rispondendo egli come se io dubitassi di questi sentimenti non ha colpito nel segno, non ha risposto realmente a quello che io diceva. Capisco bene che egli è innocente di queste osservazioni perchè non avendo noi l'onore di vederlo sovente su quel banco, egli non può conoscere tutte le discussioni che qui hanno luogo: giacchè diversamente egli avrebbe di recente sentito come la cifra di 60 milioni del debito dello Stato sia stata considerata come eccessiva ed abbia dato luogo ai confronti che ho creduto mio dovere di combattere e che non ho combattuto in quel momento, perchè non volevo stornare l'attenzione del Senato dalla legge che si trattava di votare.

Fatta questa risposta alle osservazioni del signor ministro, io penso di rimanermi nella condizione in cui mi trovavo nel sottoporre il mio desiderio al Senato di avere quelle spiegazioni che il Ministero può dare e di aspettare anche da esso un rifiuto, ed esserne soddisfatto, se dato in quei modi che secondo gli usi parlamentari si danno anche agli oppositori.

Presidente. La parola è al signor Senatore Vacca.

Senatore **Vacca.** Io mi sarei astenuto ben volontieri dal muover parola sulla questione del prestito, imperocchè la questione del prestito risolvendosi essenzialmente in questione di fiducia, io non avrei esitato punto ad accordarla piena ed incondizionata al Ministero. Ma poichè l'onorevole oratore che mi ha preceduto, parlando delle questioni generali e finanziarie, toccava altresì e con lodevole intendimento delle cose di Napoli, e poichè l'onorevole signor Ministro dell'interno accettava con lealtà perfetta la discussione su questo terreno, a me non è più permesso il silenzio, e tanto più il silenzio non mi è permesso, in quanto che per buona ventura noi non abbiamo più una questione speciale napoletana, come non esiste una questione lombarda o toscana, ma bensì non abbiamo che una grande sintesi unitaria, la quale esprime la risultante di tutte le forze della Penisola prima disgregate e rotte, ora raccolte e strette in fascio.

Io non seguirò l'onorevole oratore nella sua larga e faticosa escursione nel campo finanziario; dichiaro solamente che mi associo in gran parte al suo modo di argomentare rispetto all'importanza della questione finanziaria.

So bene che la questione finanziaria sovrasta ad ogni altra, e so pure, per gli insegnamenti della storia che gli Stati e i Governi possono perigliare non solo per gli errori della politica, ma anche, e forse più per gli errori e pe' disguidi delle finanze.

Non potrei però lasciare senza risposta un'osservazione ed un assunto sul quale parmi aver l'onorevole interpellante grandemente insistito e dirò con lodevole zelo, cioè, sulla necessità immediata di parificare le imposte fra le nuove e le antiche provincie, ed io vi consento; però vorrà egli concedermi che nelle condizioni eccezionali in cui versano quelle sventurate provincie meridionali e tra le ansie angosciose in cui si vive colà, non si potrebbe certamente pretendere da quelle popolazioni fin d'ora i grandi sacrifizi ai quali saranno disposte e inchinevoli come prima tornerà la calma, e di questo io oserò farmi mallevadore.

Dovrei altresì entrare in un'altra tesi, la quale ha pure la sua importanza grande, ed è la tesi della separazione amministrativa delle provincie meridionali che l'oratore desidera veder tosto sparita; ma per verità, io ne toccherò di volo, dappoichè l'onorevole signor ministro dell'interno con talune franche parole mi ha posto nell'animo una grande fiducia, e dirò che i suoi intendimenti consuonano appuntino coi miei, in quanto si attiene alla questione dell'unificazione amministrativa immediata.

Signori, noi siamo tutti d'accordo; vogliamo tutti e fortemente vogliamo questa unità d'Italia che fu il sogno dei nostri giovani anni e per la quale crediamo ancora di aver fatto una qualche cosa; ma quando si passa alla questione pratica, e si pon mente al transito dall'antico al nuovo, le difficoltà si presentano infinite ed io invocando gli stessi esempi che allegava l'onorevole Ministro dell'interno, potrei affermare che senza pericolo del principio unitario la separazione amministrativa ben potrebbe lasciarsi sussistere ancora alcun tempo; e parrami a tal proposito ricordare l'esempio della Toscana, di cui io mi professo il più grande ammiratore, della Toscana, o signori, che sotto gli auspicii di quella natura energica e

risoluta del barone Ricasoli, cui mi è grato di rendere oggi una testimonianza della mia riverenza, pure ha vivuto alcun tempo (e vive ancora) sotto il regime della separazione amministrativa, nè questo recò offesa al principio unitario.

Ma, o signori, poniamo da banda questioni di tanta mole, e che chieggono discussioni mature, e rivolgiamo l'attenzione alla questione massima di pubblica sicurezza.

Ultimmo testè dal labbro dell'onorevole Ministro dell'interno che la questione è ben grave e che egli non dissimula la gravità dei pericoli, ma io vorrei che questi pericoli, nè si attenuassero nè si esagerassero di troppo. Io vorrei che ci tenessimo in guardia e dall'ottimismo arcadico di alcuni e dal pessimismo sconfortevole di altri.

Non è vero che la quistione sia tale da mettere un grande scoraggiamento negli animi. Io ricordo che alcun tempo fa, quando ebbi il pensiero di muovere interpellanze sulle cose di Roma e di Napoli, in quell'incontro un illustre Ministro che noi tutti, o signori, doloriamo di non vedere più sedere su quel banco, rispondeva con quel grande suo acume d'ingegno, che non era poi da far le maraviglie se Napoli versasse ancora in quelle condizioni concitate ed anormali, ed invocava egli l'esempio dell'Inghilterra, ricordando come dopo la cacciata degli Stuardi, l'Inghilterra ebbe a traversare un lungo periodo di ben 60 anni di discordie e di guerra civile innanzi di ricomporsi a quiete.

Ma guardiamo la cosa anche sotto un altro punto di vista.

Noi, o Signori, non siamo già, lode a Dio, in presenza della guerra civile. Noi siamo travagliati e tormentati dal brigantaggio che assume la forma la più truce e brutale, dal brigantaggio che è reclutato, stipendiato colà nella Città Eterna.

E di là, o Signori, si ordiscono le trame infernali, e si avventano ogni dì sul nostro territorio quelle orde efferate da disgradarne i seguaci di Genserico, le orde dei misfattori, dei saccheggiatori, degli incendiari, i quali van seminando la desolazione e lo sterminio in quelle travagliate popolazioni!

Ma quelle popolazioni vi fanno forse ero? No, le popolazioni sorretto dalla benemerita Guardia Nazionale si levano in massa per respingere, combattere, scacciare quelle orde furibonde, ed al grido di *Viva il Re d'Italia.*

Adunque, io domando, dove volete voi trovare una più splendida testimonianza, una sanzione più eloquente del plebiscito?

Fatte però queste considerazioni, nemmeno io potrei dissimulare la gravità della situazione. La questione di sicurezza pubblica è questione di esistenza. Le Nazioni non possono perire. È quistione codesta di vita o di morte, è quistione alla quale vuolsi provvedere con mezzi energici, pronti, fulminei, e diremo che in nome della salute pubblica, e della difesa sociale il Governo ha debito di fare salva la società. Io sono lieto che il Ministero ormai ci pensi seriamente.

Io non so abbastanza applaudire a quel felice pensiero che consigliava il Ministero a spedire colaggiù il prode generale Cialdini. Quel nome è una gloria e per l'armata e per l'Italia, ma nel rendere le debite testimonianze di lode al prode Cialdini, io non potrei, o Signori, defraudare di un tributo pari di lode un altro cospicuo personaggio, il mio onorevole amico conte di S. Martino, il quale, dall'alto seggio della Luogotenenza seppe con rara felicità in brev'ora, ridestare la fiducia, meritare e conquistare la stima, la confidenza, le simpatie di tutta quanta la cittadinanza. Ed io nutro ancora fiducia, che quell'egregio uomo vorrà rispondere all'appello che si fa da tutti, dal Ministero e dai miei buoni concittadini, al suo patriottismo; imperocchè dovrà ricordarsi egli che la maggiore delle virtù politiche, è quella precisamente di vincere ed immolare se stesso.

Adunque, o Signori, io tengo fiducia che la quistione della sicurezza pubblica sarà sciolta, e presto, ma questo non basta. Vi è un altro còmpito, e questo, io dirò, non è meno grave del primo. Si tratta non solo di restaurare l'ordine materiale, ma d'instaurare altresì l'ordine morale. Imperocchè l'ordine materiale provvede all'oggi, non edifica per l'avvenire. Ma l'ordine morale ricompone gli animi, ed opera la pacificazione benefica. Per quale via giungeremo noi a ripristinare l'ordine morale così scompigliato e perturbato? Permettetemi che indichi taluni di questi modi. Trattasi primieramente di rialzare il rispetto alla legge, e l'autorità morale del Magistrato sventuratamente caduta giù e prostrata.

Mi duole il dirlo ma io ho pure il dovere di dichiararlo; noi non abbiamo oggidì una magistratura penale che stia all'altezza della sua missione, nè voglio indicarne le cagioni, ma è certo che in generale e salve eccezioni onorevoli talun magistrato che si era fatto servile al potere assoluto, ora lo veggiamo tratto a rimorchio dei partiti, e perchè questo? perchè la riforma della magistratura invocata dal voto di tutti gli onesti, raccomandata solennemente dal congresso di Parigi, codesta opera desiderata è fallita, e quale è la cagione? Non vo'lio sollevare certi veli, dirò solo, o Signori, che quest'opera è fallita, perchè la riforma si operò sotto la pressione tirannica dei partiti, sicchè una questione d'interesso generale, ed altissima, si abbassò ad una misera questione di partito.

Volete voi dunque ridestare l'autorità morale del magistrato? inspiratogli fiducia, assicurateno l'avvenire: e che cosa in vero sperate voi da uomini costretti a trepidare sul domani?

Affrettatevi, a dir breve, a coprire dello scudo dell'inamovibilità il depositario del potere giudiziario e tenete certo che la inamovibilità varrà essa sola la vera e solida guarentigia dell'indipendenza.

Ma, o Signori, questo non basta. Noi dobbiamo tenere gran conto degli interessi materiali.

Gl'interessi materiali, non bisogna farsi illusione, saranno sempre in questo basso mondo più forti delle generose aspirazioni morali. Un Governo nuovo ha di certo il dovere e l'interesse di crearsi interessi nuovi, per associarli alla sua fortuna, ma non può manomettere gl'interessi antichi degni anch'essi di grandi rispetti. So bene che il problema è ben arduo poichè si tratta di armonizzare l'interesse generale che talvolta viene in conflitto cogli interessi individuali, ma un Governo nazionale è il rappresentante degli interessi di tutti ed a tutti va debitore di rispetto e di garentia.

Ma vi ha, o Signori, una qualche cosa di più elevato che vuolsi pure tenere in grandissima considerazione.

Io voglio parlare di quelle permalose suscettività, di quel legittimo orgoglio che è il vanto non solamente dell'individuo, ma ancora dei popoli.

E mi sia lecito il dire che Napoli, o Signori, la patria di Genovesi, e di Filangeri ha pure il culto delle sue nobili tradizioni; Napoli ben ricorda che ai primi albori di quel grande movimento di riforme, che spuntava in sullo scorcio del XVIII secolo, Napoli, gareggiando colla gentile ed illustre Toscana, si ebbe il vanto d'anticipare i tempi, e di preparare i semi di quelle radicali riforme, che poi più tardi vennero consecrate e proclamate dalla Assemblea Costituente di Francia; Napoli sa che quelle discipline, e quegl'instituti preparati dalla sapienza dei padri nostri, educarono quella scuola di sapienti, di generosi, e di forti, i quali nei tempi miserandi, nei casi sanguinosi del 99 caddero sotto la scure del carnefice, ma tramandando alla storia un documento imperituro della virtù del sacrifizio, dell'eroismo, e del martirio.

Facciamo dunque, che la storia non sia mai dimenticata.

Dopo di ciò io sono lieto di poter accordare il mio suffragio al progetto di legge, votando di gran cuore il prestito dei 500 milioni.

Senatore **De-Monte**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Le parole pronunziate dall'onorevole Senatore Gallina sono state così benevole, che io credo potervi rispondere più che breve, rapidamente.

Egli anzi tutto ha osservato e censurato il modo col quale il Ministro delle finanze domandava la facoltà di poter contrarre un imprestito col quale si potesse raccogliere nelle Casse del pubblico erario 500 milioni effettivi.

Poteva essere usato un modo differente: ma non è senza ragione, che il Ministero ha prescelto quello proposto forse per una soverchia pratica d'affari bancari; ha creduto conveniente che non s'indicasse a qual saggio, o per dir meglio non si potesse prevedere qual interesse si sarebbe assegnato all'imprestito di cui doveva essere fatta l'emissione. In tal guisa il pubblico per anco non sa se l'imprestito sarà al cinque, al quattro od al tre di frutto; ed una speculazione anticipata non ha potuto alterare il corso ordinario della rendita pubblica italiana.

L'onorevole Senatore Gallina ha poi riaperto una discussione che a me sembrava chiusa il giorno stesso in cui si trattava dell'unificazione del debito dello Stato.

Io presi la parola in quell'occasione, perocchè mi sembrava molto conveniente nell'interesse generale del Regno che non si dovesse anche per un lieve errore, se pure in un lieve errore erasi incorso, riaprire una seconda e grave discussione all'altro ramo del Parlamento, ma non intesi mai con i miei calcoli pronunziare una parola di censura rispetto alle precedenti Amministrazioni dello Stato, o per dir meglio a quella del Debito pubblico.

So quanto cotesta Amministrazione sia stata tenera dell'esatta applicazione della legge, e quanta diligenza abbia posto nel maneggio dei pubblici negozi.

Ho voluto soltanto indicare che quegli imprestiti del 1819 e del 1831, tranne forse una leggerissima frazione, potevano essere unificati ed entrare, dirò così, nella gran famiglia del Debito pubblico italiano. Io credo dunque dietro alle molte parole già dette a tale proposito, che non sia più mestieri di aggiungerne altre.

L'onorevole Senatore Gallina diceva, che il Ministro delle finanze mentre aveva dichiarato come il principio che doveva informare le sue leggi, era quello dell'unificazione, non l'aveva in veruna guisa posto finora in pratica.

Questo è l'argomento sul quale mi corre il debito di dare larghe spiegazioni.

Il modo col quale si può consolidare lo stato politico dell'Italia, o per dir meglio, il modo efficacissimo per consolidarlo, era quello, a parer mio, di unificare gl'interessi materiali di tutto il nuovo Regno, e questa idea mi apparì dinanzi alla mente tanto lucida quanto subitanea. I primi passi a quest'unificazione mi furono segnati dallo stesso bisogno che aveva l'erario allorquando io assunsi il portafoglio delle finanze.

I bisogni, non occorre che io dica quali fossero, ma tutti oramai sanno per i bilanci, che se non sono approvati, sono pubblicati, che erano alquanto ingenti.

Conveniva a questi bisogni ugualmente provvedere con un imprestito; a nome di chi, con qual legge si doveva contrarre l'imprestito? a nome del Piemonte? non più. Colla legge del 1849 puramente? non più. Conveniva adunque creare una legge nuova, una legge del nuovo Regno, una legge italiana.

Di qui l'idea di formare il Gran Libro del Debito pubblico italiano, e di qui pure anche l'idea di unificare tutti i debiti che si trovavano già contratti dalle varie distinte province dell'Italia.

Ecco la prima idea dell'unificazione posta in pratica: posi in pratica in tal modo il concetto dell'unificazione, perchè? perchè in questo modo si rafforzava il credito dello Stato e si traeva profitto, rafforzandolo del credito a benefizio di tutto il Regno Italiano, perchè dando a

tutta la rendita italiana una sola legge e una sola forma, concedetemi che io usi un'espressione strettamente economica, si creava un agente generale agevolatore di tutto il credito del nuovo Regno.

Le cure del Ministro si rivolsero quindi a tutte le istituzioni che potevano agevolare questo credito italiano. Egli non si fermò dinnanzi alla istituzione del Gran Libro, nè alla legge sulla unificazione degli antichi debiti, ma intese immediatamente la mente ad un nuovo metodo per i buoni del tesoro come mezzo di poter provvedere ai bisogni straordinari dello Stato con i minori sacrifizi possibili; e questo fece perchè ognuno sa come con i buoni del tesoro, ossia con il debito galleggiante, si possa sopperire ad alcuni bisogni straordinari, con vantaggio della finanza quando se ne metta in circolazione una quantità ristretta, dentro una cerchia non larga e proporzionata sempre alla rendita, o dirò meglio alle entrate dello Stato o del bilancio ordinario. Nè a questo mi soffermai. Posi mano immediatamente all'istituzione della Cassa dei Prestiti e de' Depositi che aveva già fatto sì bella prova in Piemonte, e l'allargai in modo che potesse divenire un'istituzione che giovasse al credito ed al movimento dei capitali anche in tutte le rimanenti province dello Stato. Non rimane adesso al Ministero perciò che si riferisce alle principali istituzioni di credito che la creazione di una Banca eminentemente nazionale, la quale, lontana tanto dal sistema restrittivo francese, quanto dalla effrenata libertà americana, possa servire ai bisogni di tutta l'Italia. Ecco i primi passi verso l'unificazione.

Proseguendo noi sempre col concetto dell'unificazione, il Ministero vedendo come convenisse provvedere immediatamente a gravi ed urgenti bisogni dello Stato, dette studio alla compilazione di leggi d'imposta. E quali erano le leggi che innanzi tutto si dovevano compilare? Unificare non solo è una parola magica che seduce ma è pur anche lo scopo ultimo che dobbiamo raggiungere. Però non bisogna dimenticare che tutte le province d'Italia non si trovano nello stesso grado di prosperità e di floridezza; per questa diversità di condizioni bisognava dar mano immediatamente, e innanzi alle altre, a quelle imposte che ritraendo dell'indole delle dirette e delle indirette, risentono dei vantaggi dell'une e dell'altre, e si proporzionano alle forze dei singoli contribuenti. Ecco le ragioni per le quali presentai già, e prima di ogni altra, all'altro ramo del Parlamento una legge sopra il bollo, una sopra il registro, ed altre tre leggi dell'indole stessa della quale ho fatto cenno. Compilati questi progetti di legge, il Ministero preparò una legge per estendere a tutte le province una tassa sulla ricchezza mobile.

Dove si arresteranno le imposte? Le imposte, se fosse possibile, io le limiterei tutte alle dirette e riguarderei le indirette come supplemento alle dirette. Ma la pratica non corrisponde sempre alle teorie astratte. Noi sappiamo a proposito delle tasse indirette che, non senza ragione, alcuni scrittori attribuirono l'origine della parola *gabella* al verbo gabbare, perchè confondendosi il prezzo della cosa con il balzello, i popoli facilmente e senza grande ostacolo si sobbarcano a quelle tasse. Prima però di dar mano alle imposte indirette, il Governo, in questo breve tempo di riposo fra l'una e l'altra sessione, si occuperà del procedimento dei servizi per vedere a quali altre imposte (quando abbiano un pieno e regolare organamento tutti i servizi pubblici), sia il caso di ricorrere. E qui due di questi servizi meritano principalmente l'attenzione del Ministero: merita la sua attenzione l'ordinamento di tutte le dogane del Regno, e non minor cura l'amministrazione speciale dei tabacchi.

Nello stato presente delle cose il contrabbando è spaventevole. I diversi sistemi seguiti nelle diverse province, i diversi metodi doganali, fanno sì che la sorveglianza non è quale dovrebbe esercitarsi; il sistema stesso degli acquisti, la fabbricazione stessa dei tabacchi, credo che privi ancora l'erario di molti milioni.

Questi due servizi pubblici, ripeto, richiederanno tutta intiera l'attenzione e le cure del Ministero. Il quale nel breve intervallo di tempo fra una sessione e l'altra del Parlamento, mirando sempre non tanto a mettere in pratica delle belle e nuove teorie, quanto a trarre profitto dalle buone istituzioni che già esistono, si varrà del consiglio e dell'opera degli uomini che hanno fama di peritissimi, chiamandoli dalle une e dalle altre province.

Colle imposte aumenteremo gli introiti, ma dobbiamo cercare di aumentarli pur anche migliorando con ogni diligenza il sistema e i metodi dei pubblici servizi. Ma questo, si va dicendo, non basta: bisogna, si dice, ovunque diminuire pur anco le spese. Alcune di queste sono il portato dei tempi grossi, dei rivolgimenti straordinari attraverso i quali abbiamo dovuto passare. Cause transitorie hanno prodotto quest'aumento di spese, e così molte di queste spese ritraggono per buona fortuna dell'indole delle cause che le hanno prodotte, cioè rimarranno temporarie. Quindi io credo che le spese straordinarie che oggi troviamo accennate nei bilanci verranno gradatamente a diminuire; e alcune altre poi, che hanno richiamata anche l'attenzione dei miei colleghi saranno quanto più presto e meglio sarà possibile assottigliate.

Quali e quanti saranno questi risparmi di spese? In quanto tempo questi risparmi si potranno conseguire? Ciò non mi è concesso determinare.

Restringere le spese, e restringerle presto deve esser cura del Governo, ma non è dato promettere nè il quanto nè il quando perchè non vorrei che queste promesse presentandomi fra qualche tempo al Parlamento, non dovessero convertirsi in un rimprovero; quello che io posso promettere si è che il Governo si darà ogni cura perchè da una parte coi servigi ben ordinati si aumentino gl'introiti, perchè le imposte siano equamente ripartite sopra tutto il Regno, perchè infine nei servizi

stessi si introduca quella maggiore economia di spese che sarà possibile.

Parmi dunque, se non erro, che il desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Gallina, quello cioè d'unificare quanto più presto fosse possibile, non solo era stato palesato dal Ministero delle Finanze, ma era stato già in molta parte soddisfatto; se altre imposte, in questa prima sessione non sono state presentate al Parlamento, nè dirò la ragione.

Noi abbiamo sempre ammirato lo sviluppo che in questi ultimi anni hanno avuto il commercio e l'industria in Piemonte, noi abbiamo veduto come per tale sviluppo il Piemonte ha potuto sopperire alle spese che da anno in anno andavano crescendo per le cause che con tanto impeto d'eloquenza ha esposto il mio onorevole collega ed amico il Ministro dell'Interno; questo sviluppo fu originato dalle buone istituzioni di credito, dall'applicazione dei processi del libero cambio, e dal ribasso delle tariffe, ed altri simili e sapientissimi provvedimenti, e questo sviluppo fu causa della prosperità, e della floridezza del Piemonte.

In quali condizioni era frattanto e da ben molti anni il regno di Napoli e di Sicilia? Aveva una tariffa di protezione che più che esagerata era, dirò spaventosamente assurda. Quelle belle contrade italiane non avevano larghe e belle istituzioni di credito, le produzioni, ed i prodotti stessi del Regno erano spesso vincolati da leggi proibitive; non sempre era libera la esportazione dei grani, e spesse volte quella dell'olio, gli uni, e l'altro, produzioni della massima importanza del regno di Napoli; quindi le forze produttrici del Regno non potevano avere quella esplicazione così rapida e così piena, come hanno avuto quelle del Piemonte; ond'è che per sottoporre le popolazioni meridionali alle stesse imposte delle altre parti del Regno, bisognava per quanto è possibile metterle in grado di avere spalle robuste, e tali da sopportare pesi eguali a quelli che sopportano le province settentrionali del Regno.

Non senza grave ragione adunque il Ministero ha proposto quelle prime cinque leggi, cui come ho detto, e come non ho bisogno di replicare a tanti dotti economisti che seggono nel Senato, poteva estendere immediatamente a tutte le province, in quanto che si proporzionano alle forze dei singoli contribuenti, e non senza grave ragione il Ministero si dava grandissima premura, perchè le forze del regno napolitano nel meno breve tempo possibile si potessero uguagliare a quelle delle altre parti d'Italia; a questo scopo il Ministero dei Lavori pubblici presentò alla Camera varii progetti di legge per la costruzione di strade ferrate in Napoli ed in Sicilia. Con queste strade si faciliteranno le comunicazioni delle idee, si accelereranno i trasporti delle merci, si amplieranno i commerci, si accresceranno le industrie e si darà il più celere e libero movimento a tutti i valori di quel paese, dove non solo si costruiranno strade ferrate, ma si miglioreranno i porti, e si intraprenderanno altre opere di pubblica utilità.

Frattanto mentre si apparecchieranno questi mezzi di comunicazione, questi grandi strumenti per conseguire lo sviluppo dell'industria e del commercio una buona parte del danaro del Regno d'Italia si verserà in queste province e si darà lavoro abbondante a quelle popolazioni, le quali potranno intanto, e prima che le forze produttive del paese non abbiano la loro piena applicazione sopportare le nuove tasse, che noi inevitabilmente e per giustizia dovremo loro imporre, come sono già o saranno imposte alle altre province settentrionali e centrali d'Italia.

Questo scopo raggiungeremo la Dio mercè nel più breve tempo possibile, e specialmente, se soddisfatti una volta i secolari, santi e giusti desiderii nostri, avremo per lunghi anni tempi sereni, e l'Italia potrà godere della pace, che è indispensabile per la prosperità delle sue industrie e dei suoi commerci.

Signori, ho con poche, larghe e mal disposte linee disegnato il sistema che ha in mente di seguire il Ministero. E qui debbo dichiarare che per ben attuarlo si vanno facendo accurati studi, studi che sono assai lunghi e difficili perchè, convien ben dirlo una volta, l'Italia non è fatta che da pochi giorni, e tutti noi, molti di noi per quanto fossimo italiani, studiavamo quasi direi esclusivamente la storia delle istituzioni delle province ove eravamo nati e delle istituzioni delle altre parti d'Italia, ci occupavamo, come si studia spesso per piacere ed anche per deciso proponimento la storia di qualunque altro popolo d'Europa.

Oggi dunque convien raccogliere notizie statistiche, che per le ragioni che adduceva, il più delle volte si facevano non tanto da uomini della scienza, quanto da uomini che dovevano compilare opere o per bisogni, o per mercanteggiare o per proprio e particolare diletto.

Oggi dunque occorre che il Governo si dia tutta la cura possibile per poter raccogliere dati statistici colla massima precisione; quindi questi studi non possono essere condotti a compimento in un breve spazio di tempo. Allora quando si tratta di mettere delle imposte o prendere dei provvedimenti economici conviene andare colla massima cautela ed avere piena notizia dei fatti. Il Governo però ha già cominciato a prendere notizie esatte intorno agli elementi dirò così di ricchezza che esistono nelle varie parti d'Italia; ha cominciato a fare raccolta di tutto quanto si riferiva ad istituzioni speciali, perchè dopo studiati i fatti, possa formarsi un concetto ecclettico italiano, se così mi posso esprimere, prendendo quanto di buono vi è nelle varie province.

Io aggiungerò a queste parole un'altra sola riguardo al modo col quale è da sperare, che sarà compilato il Bilancio del 1862.

Il Ministero ha già inviato le necessarie istruzioni anche nelle province, la cui amministrazione non è ancora unificata, mandando i moduli perchè si conformino le notizie particolari, ed i dati speciali sieno distinti in modo, che corrisponda al sistema che circa ai bilanci è seguito in Piemonte.

Io prendo intanto a base i sistemi o metodi, che già erano in Piemonte, non già perchè dichiari che questi non possano in seguito essere modificati, ma perchè avendo bisogno di una norma, conveniva prendere quella che già si trovava praticata in Piemonte.

Quando queste notizie saranno giunte, il Governo vedrà coi dati che possederà, quale sarà il metodo che egli dovrà seguire; spera però fin d'ora di poter essere in grado di presentare un bilancio unico di tutte le varie province d'Italia.

Il còmpito che ha il Ministero, non occorre che io lo dica, o Signori, è assai arduo e difficile.

Noi abbiamo assistito ad un grande rivolgimento; noi abbiamo quindi subite tutte le conseguenze di una grande rivoluzione. Non solo abbiamo sacrificate vite, ma abbiamo sacrificato grandi tesori, e probabilmente anche molti denari non si saranno spesi tutti dentro la stretta regola dell'economia. Ma quando con tutte le vite che abbiamo consumato, quando con tutti i denari che abbiamo speso, noi abbiamo conseguito l'indipendenza italiana, piuttosto che andare esaminando minutamente come li abbiamo spesi, dobbiamo rivolgere lo sguardo all'avvenire, e pensare quali siano i temperamenti che dobbiamo prendere, perchè d'ora innanzi il denaro non sia speso inutilmente, perchè si raccolgano e si applichino a tutte quelle forze che possono apparecchiare all'Italia un bello e prospero avvenire (*Bravo! bene!*)

Senatore **De-Monte**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De-Monte.

Senatore **De-Monte**. Signori, io credeva di dover dire poche cose, e forse ne avrei risparmiato anche la noia al Senato, imperocchè io non intendeva che di rimanermi nella bassa atmosfera, che si addice agli augelli palustri, e non risalire fino alle alte regioni, nelle quali si è degnamente intrattenuto l'onorevole mio amico Senatore Vacca.

Però l'onorevole Senatore Gallina ha creduto di spezzare contro di me una lancia fuori torneo, mentre avrebbe meno inopportunamente agito, se avesse impugnato le mie proposizioni allora che si parlò dell'unificazione del debito pubblico italiano.

Ed allora noi saremmo stati alla pari; nè avrebbe obbliato in quell'occasione con quale intendimento io feci delle comparazioni sui debiti delle varie province italiane; nè avrebbe dimenticato l'elogio che io tributai, e che giustamente ogni animo italiano deve tributare a questa illustre terra piemontese, elogi che non cesso di estrinsecare anche oggi e non cesserò per tutta la mia vita di fare altrettanto. Ma egli obbliando l'intendimento con cui quelle cose erano state esposte, ha voluto appormi una censura; e così si è questa trasformata in un fatto personale; onde io debbo richiamare la memoria di questo illustre Consesso alla posizione nella quale ci trovavamo, al tempo di quella discussione.

Ricorderanno i signori Senatori che si cercava di arginare la unificazione pronta ed immediata del Debito pubblico italiano con delle miserie (mi si perdoni questa espressione) imperocchè si credeva...

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **De-Monte**... che si dovesse fare eccezione per un debito o per un altro, e così recando delle novità, rimandare alle calende greche l'attuazione di una legge, la quale ben diceva altra volta il Ministro delle finanze, forma il cemento su cui, come su salda base, deve fondarsi il ben essere dell'Italia.

Ecco perchè allora per combattere questa eccezione che era proposta dalla Commissione, io credevo (nemmeno nella primitiva esposizione della mia idea, ma quando fu forza replicare) che si dovesse procedere ad una comparazione, onde far vedere che in fin dei conti tutte le province d'Italia venivano a rifondere qualche cosa, e tutte venivano di piena spontaneità e con tutta la compiacenza possibile a sobbarcarsi ad un debito ingente come si proponeva.

Dunque ridotta la questione a questi termini, certamente non può venire biasimo a colui che sosteneva la proposizione, specialmente visto l'intendimento col quale la estrinsecava, e specialmente aggiunte tutte le osservazioni che all'uopo non furono obbliate per portare nella sua giusta luce ciò che l'Italia intera deve a questo Piemonte.

Ciò basti per rispondere all'on. Gallina, onde passo a dire sul tema d'oggi poche cose, alle quali da bel principio credeva proprio dovermi limitare.

Signori, la Commissione coll'egregio suo lavoro ha cercato di rendere sensibili le posizioni per le quali divenisse più accetta la proposizione del prestito, e quindi la adesione alla votazione della legge che raccomanda il prestito medesimo.

Ma non è men vero che se non vi è logica più severa di quella che discende dalle operazioni aritmetiche, vogliono però queste essere istituite sopra cifre indubitate, poichè dove le cifre non siano che probabili o approssimative, avremmo una logica di probabili, ma non avremmo un certo sillogismo.

Ciò per altro non toglie per nulla al merito ed alla ragionevolezza della proposizione, poichè se la Commissione, a malgrado tutti i suoi sforzi, non ha potuto giungere a portare la cosa fino ad un'evidenza matematica, non è sua colpa come forse nè tampoco è colpa degli egregi uomini che compongono il Ministero, se non han potuto fornire adeguatamente tutte le indicazioni e tutte le cifre ma alcune di queste hanno dovuto arrestarsi alle probabilità ed alle approssimazioni.

Ecco perchè io credo che per quanto i lodevoli sforzi della Commissione siano andati fino al punto di voler dimostrare che era interamente plausibile ciò che si andava proponendo, nel quale assunto non ha potuto riescire; noi pertanto a priori la ammettiamo questa plausibilità, ritenendo, come in effetto sono, una parte delle cifre affatto approssimative, sì che non ci daranno mai un sillogismo sicuro, ma semplicemente probabile.

Ma, ripetiamolo ancora una volta, ciò non toglie per nulla nè al merito del lavoro della Commissione nè del Ministero che ha proposto una legge che forse gli era impossibile di fondare su dati diversi.

Riscontrando poi, o Signori, gli elementi sopra i quali la Commissione ha lavorato, e anche ponendo mente a ciò che alcuno dei preopinanti ha osservato, e specialmente l'onorevole mio amico Martinengo, io credo che debba porsi mente ai seguenti articoli. Si è detto: vi è mancanza d'introiti; e questo introito, ha soggiunto la Commissione, può venire dalle dogane di Napoli, le quali non hanno dato abbastanza di risultamento.

Si è detto dall'onorevole Senatore Martinengo: la mancanza d'introiti avviene poichè non ci è una regolare equazione fra le tasse, le quali si debbono pagare dalle province meridionali, e le altre che si corrispondono dalle province settentrionali o dalle medie italiane.

Ma, o Signori, per quanto riguarda l'introito delle dogane che è stato molto minore, io prescindo dal dire, che una parte di quei dazi, come mi si assicura, sia stata riscossa in Genova ed in Livorno, ma è innegabile che le dogane non possono dare un risultamento soddisfacente in tempi di transizione e di torbidi; e vi ha la piaga, come ben avvertiva l'onorevole Ministro delle finanze, quella piaga del contrabbando, che io non so se affligga così questo paese, come affligge la bassa Italia. Ma certa cosa è che il contrabbando fura più che 4|5 d'introiti alle dogane. E debbo su tale proposito palesare, che quando i dazi di consumo col Decreto dittatoriale furono attribuiti al Municipio napoletano, il Municipio, del quale io faceva parte, si affrettò a provocare le disposizioni che quel cespite gli venisse renduto; ma non potè essere udito, e per quanto avessimo fatte premure, rimase tuttavia incamerato il profitto dei dazii.

Se non che i dicasteri di quel tempo si difendevano sul contrabbando, e allora noi mostrammo come senza ricorrere a misure eccezionali, si bene usando di mezzi strettamente legali e costituzionali, il contrabbando poteva finire in brevissima ora. Memorie contro memorie, informazioni contro informazioni, ma non si ottenne nulla, nulla affatto; e nemmeno si diè opera che il contrabbando non che cessasse, diminuisse. Laonde dipenderà dalla diligenza dell'attuale Ministero, il quale debbe solertemente sopraintendere alle finanze della penisola, di fare sparire questa piaga che veramente affligge, se non questa provincia, che lo ignoro, ma certamente le province meridionali. E sol che voglia adoperare i mezzi che il Municipio di Napoli proponeva, non potrà non raggiugere il bramato intento.

Equazione delle imposte!

Ma o Signori, è questa una parola, ed io non starò qui a ripetere ciò che sapientemente è stato avvertito dal Ministro delle finanze. Solamente osserverò che mentre è voto di tutta Italia e di ciascuno degli italiani che le imposte ricevano una equazione assoluta per tutta la Penisola, e che non vi sia da attribuire il più o il meno ad alcuna delle province, è altresì indispensabile che questa debba praticarsi la mercè di regolare e logica transizione, non bruscamente, e specialmente nei tempi eccezionali in cui versiamo. E sebbene il più presto generalmente parlando sia il meglio, non dee trasandarsi che avuto riguardo a quei balzelli, a quelle pubbliche imposizioni, ognuno si convincerà senz'ambagi, o Signori, che gravitano con maggiore intensione sulle province meridionali che sopra tutte le altre province d'Italia.

Alluderò, o Signori, alla imposizione diretta per la quale è certo che noi delle province meridionali paghiamo il 20 per 0|0 come imposizione primitiva ed originaria; noi paghiamo le grana addizionali che furono convertite in ducati addizionali: noi paghiamo una seconda e terza fondiaria sulle case di Napoli: noi paghiamo sopra i terreni che sono intorno a Napoli, e specialmente nell'immensa periferia degli orti di Napoli una tripla fondiaria sotto diversi pretesti. E però domando io in quall'altra parte d'Italia si paghi un'imposizione diretta così smodata, così scoraggiante, così sproporzionata. E quindi si cominci dal portare una giusta riduzione sopra queste imposizioni, e su di altre non meno gravi; e non vi sarà napoletano il quale negherà di pagare fino all'ultimo quadrante di quanto si paga nelle altre province dello Stato.

Fatta questa breve escursione sulla equazione dei tributi, dirò qualche cosa su ciò che importano le economie: imperocchè la Commissione, col non mai abbastanza lodato suo lavoro, ha accennato che se noi c'inoltriamo nel vortice di un debito non è men vero che dobbiamo badare a soddisfarlo, dobbiamo badare a non creare novello vortice per l'avvenire; quindi la Commissione nella sua saggezza alludeva alle economie che dovessero essere all'uopo praticate, e tra le altre accennava all'immensa schiera di impiegati da doversi ridurre, e specialmente credo che aveva in mente di riferirsi alle nostre province meridionali.

Ebbene io svelerò la verità della posizione: imperocchè, signori, agli antichi impiegati che furono condannati in gran parte al ritiro, messi in attenzione di altra destinazione, in aspettativa, per servirmi della frase del giorno, furono surrogati senza analisi e senza preventive indagini, ma secondo che meglio pareva, miriadi di novelli impiegati, onde abbisogna senza fallo una mano ferma che ripurghi quelle regioni da questo stuolo di impiegati sovrabbondanti, ritenendone i soli idonei, i soli necessari.

Ma distinguiamo, o Signori, quelli che si trovavano precedentemente impiegati sia nell'ordine giudiziario, sia nei varii rami delle pubbliche amministrazioni, e che non hanno demeritato per nulla; questi, ove si creda che siano superflui, che debbano essere messi da canto; che debbano essere messi in aspettativa; lo siano pure, perocchè non censurerò la misura prudente presa dal Governo, ma solamente per essi riclamo dalla giustizia del

Governo e dal Ministero, che degnamente lo rappresenta, che quelli tra questi impiegati i quali non han punto delinquito, non siano mandati alle loro case colle mani vuote; imperocchè questi sono padri di famiglia i quali han diritto di ritenere i loro impieghi che avevano acquistato per concorsi, o per esami, o con lunghi anni di assidue fatiche, e di vita intemerata. È però per quanto si possa mettere da canto quelli fra costoro che saranno reputati superflui, certamente non si vorrà metterli sulla strada, non si vorrà rimandarli alle case loro senza un soldo o compensamento qualunque. E di ciò mi richiamo alla giustizia, alla morale, alla filosofia dell'intero Ministero, il quale, e ne sono lietissimo, qui ascolta le mie parole, e che rappresentando un Governo come il nostro, non può non essere eminentemente giusto, ed eminentemente morale.

Signori, si alludeva in fine dalla Commissione all'economia da attendersi nelle spese; ed io non potrei far meglio che ripetere le parole colle quali essa concludeva il suo lavoro.

Ed invero, diceva essa bellamente che le economie vagheggiate non possano ottenersi « senza una straordinaria tenacità di propositi sia da parte del Governo che del Parlamento nel respingere inesorabilmente ogni spesa straordinaria che non conferisca all'incolumità ed alla potenza dello Stato, o che non sia evidentemente riproduttiva o di una provata imprescindibile necessità, senza il coraggio e la perseveranza nel volere ricondotto a più giusti confini il bilancio ordinario, eliminando da esso quell'eccesso di impiegati che sotto tanti e svariati titoli ne assorbe una sensibile parte (e ho parlato già degli impiegati), e quegli assegni di non dimostrata utilità che lo ingombrano, senza tener fermo a che gli ordinamenti amministrativi d'ogni specie siano portati ad unità di forme, di direzione e di semplicità, senza queste condizioni inutile fia lo sperare di iniziare la ristaurazione delle nostre finanze. »

Ed io dirò che le parole della Commissione sono così fulgide e così splendide che mi pare non abbiano bisogno di commenti. Per conseguenza, o Signori, dirò che così operando noi potremo confidare nei destini della nostra Italia, ma non facciamo a modo dell'ebreo che caduto nel fosso aspettava un prodigio per liberarsene; non facciamo a modo dello scialacquatore che non badando che ai bei giorni presenti ed al solo darsi bel tempo scialacquò in breve ora la sua fortuna, confidando in un incerto quanto lontano avvenire. E quindi occupiamoci delle giuste economie, facciamo che le spese siano fatte, ma livellandole agli introiti, nè ammettiamone altre fuori quelle che non potessero assolutamente librarsi coi certi redditi dello Stato. In una parola, comportiamoci in modo che dopo questo debito un altro non si proponga l'anno veguente per supplire a maggiori deficienze.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Senatore **Di Revel**, *Relatore*. Se il Senato vuol rimandare la discussione, io non mi oppongo; ciò che io domando è soltanto un momento d'ascolto per un fatto personale.

L'onorevole preopinante, riportandosi ad una discussione che ebbe luogo or sono pochi giorni, volle caratterizzare con una espressione, che io non conosco, una proposta che io aveva fatto a nome di un ufficio centrale, il quale rappresentava gli ufficii del Senato, perchè fosse mantenuta la celebitazione a sorteggio di due titoli che si volevano confondere cogli altri. Ho creduto di fare una proposta basata sulla giustizia ed equità e non ho creduto di fare una proposta di *miserie* che non conosco. Quelli che mi hanno conosciuto ed inteso parlare in altro recinto, sanno che io non mi sono mai fatto propugnatore di cose che possano vestire l'aspetto di *miseria*.

Senatore **De Monte**. Se il mio concetto potesse sembrare menomamente irregolare, non dubiterei di ritrattarne la espressione.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale. Chi intende chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Senatore **Di Revel**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. *Relatore*. Come Relatore della Commissione, io dovrei riassumere la discussione, ma francamente la discussione non si è aggirata sul soggetto della relazione. Questa si è limitata ad indicare cifre le più approssimative in difetto di reali, una tale approssimazione non garba all'ultimo oratore che ha parlato; io ho però cercato di dimostrare nel modo che credetti il più chiaro, quale era la vera condizione delle finanze; non ho rifuggito dal palesarle quale io le vedeva, ed ho creduto con ciò, come ho detto nella relazione, di compiere un dovere sì rispetto al pubblico, che rispetto allo Stato; credo quindi aver giovato al credito palesando schiettamente le sue condizioni, perciocchè io stimo che sì nei privati come nei governi, la lealtà debba essere il primo movente di ogni azione, quando si vuol fare qualche cosa di giusto.

Non sono entrato in particolari perchè mi mancavano gli elementi, e anzi non ho creduto di entrarvi, perchè avrei sollevata una discussione la quale si sarebbe aggirata in troppo largo campo.

Mi sono limitato ad accennare dei fatti, che veramente comparivano a prima giunta un po' sproporzionati, quelli della differenza della rendita delle dogane nelle provincie meridionali, comparate con quelle settentrionali. L'onorevole preopinante non nega le cifre, ma attribuisce il difetto a corruttela delle amministrazioni. Ebbene, ciò vuol dire che là vi è corruzione, cui conviene riparare, e che qui questa corruzione non esiste, o non in quel limite, e che ci è meno da fare per estirparla.

La Commissione ha ancora voluto fare un paragone sul reddito dei tabacchi; questa non è un'imposta diretta non è che una imposta che paga chi fa uso di questa materia, e non posso credere che coll'abitudine ora ge-

neralmente così sparsa della consumazione del tabacco, vi possa essere tanta disparità di consumo fra le provincie dell'Italia inferiore e quelle dell'Italia superiore, se non se attribuendo sempre la causa stessa che agisce sulla amministrazione delle dogane quanto all'introduzione dei tabacchi.

Dunque il mio compito resta di molto ridotto; le mie cifre non vennero contestate, non vennero per approssimazione nemmeno, né individualmente, né collettivamente negate; sta perciò la conclusione della Commissione per l'accettazione del progetto, ma con i ricordi ed ammonizioni pei quali essa insiste più che mai, perchè senza di questi non si può sperare di ricondurre l'ordine nelle nostre finanze.

Presidente. Rileggerò l'articolo, poscia passeremo allo squittinio segreto. Prima però propongo al Senato l'ordine del giorno per lunedì.

Al tocco riunione negli uffizi per l'esame dei rimanenti progetti di legge presentati; alle ore due in seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti:

1. Concessione di una ferrovia da Vigevano a Milano;

2. Modificazioni alla tariffa daziaria.

Se non vi è osservazione in contrario anche per l'abbreviazione del termine, s'intende l'ordine del giorno così fissato.

La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la vendita dalle Finanze dello Stato a favore del patrimonio particolare di S. M. del podere demaniale del *Basso Parco* in territorio della Venaria.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	68
Voti favorevoli.	65
Voti contrari	3

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 6).

LVIII.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Fissazione dell'ordine dei lavori del Senato; parlano i Senatori Farina, Lauzi, Martinengo, Di Pollone ed il Ministro dei Lavori Pubblici — Presentazione di sette progetti di legge — Approvazione del progetto di legge per la concessione della ferrovia da Vigevano a Milano — Osservazione del Senatore De Cardenas — Discussione sul progetto per la convalidazione di due Decreti reali di modificazione alla tariffa daziaria — Discorso del Senatore Pareto contro il progetto — Risposta del Senatore Quarelli (Relatore) — Proposta per un'inchiesta del Senatore Martinengo — Osservazioni del Ministro delle Finanze in risposta al Senatore Pareto — Replica del Senatore Pareto — Considerazioni del Senatore Di Revel sulla proposta Martinengo — Ritiro della proposta Martinengo — Approvazione dell'articolo del mentovato progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3|4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, di agricoltura e commercio, dell' interno, della marina e più tardi interviene il presidente del Consiglio.

(Il Senatore *segretario* **Arnulfo** legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato).

Dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3015. Alcuni superiori religiosi dei conventi dei Minori Osservanti nei tre Abruzzi, protestano contro la soppressione delle case religiose (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

N. 3016. Parecchi abitanti del circondario di Altamura (Napoli), sottopongono al Senato alcune osservazioni intorno al progetto di strada ferrata che dalle Puglie mette al Mediterraneo (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

Legge pure due lettere, l'una del Senatore Tornielli, l'altra del Senatore Di S. Giuliano, colle quali per ragioni di famiglia chiedono un congedo, che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il direttore del giornale *Les Nationalités* d'un opuscolo intitolato: *Triomphe de la souveraineté populaire, un Bombon démocrate.*

2. Il Senatore De Riso dei suoi *Cenni biografici el filosofo calabrese Vincenzo De Grazia.*

3. Il console di S. M. a Dunkerque del *Résumé général du mouvement des marchandises de toute nature et de la navigation du port de Dunkerque.*

4. Il sacerdote Pietro Mongini parroco di Oggebbio di una sua *lettera politico morale* ad un monsignor Romano.

FISSAZIONE DELL'ORDINE DEI LAVORI DEL SENATO.

Presidente. Prima di passare alla discussione dei due progetti di legge, che sono portati all' ordine del giorno, io desidero di chiamare l'attenzione del Senato sull'ordine dei suoi lavori.

È più che probabile, che questa prima parte della sessione parlamentare volga al suo termine, e quindi mi sembra essere necessario, che della considerevole quantità di progetti di legge che sono stati presentati al Senato, dei quali una parte è già stata da esso esaminata, e sono già in pronto le relazioni, si faccia una distribuzione, onde stabilire le varie epoche in cui debbono essere portati in discussione, e fissare così in preventivo gli ordini del giorno per questa settimana.

Leggerò la nota che ho fatto preparare dei progetti di legge che rimangono a discutersi, onde veda il Senato quale sia l' ordine che crede migliore da seguire per la loro discussione.

Nota dei progetti di legge che rimangono a discutersi.

1. Istituzione delle Camere di Commercio, presentato la prima volta il 21 febbraio, ritirato il 14 maggio

con Decreto Reale del 9 stesso mese, riprodotto il 14 stesso mese di maggio, di cui è relatore il Senatore Farina.

2. Riordinamento dell'istruzione superiore, presentato il 5 giugno 1861.

3. Riordinamento ed armamento della Guardia Nazionale mobile, presentato il 24 giugno. di cui è relatore il Senatore Jacquemoud.

4. Abrogazione degli Editti degli ex-Duchi di Modena in materia di giurisdizione ecclesiastica e beneficiaria presentato il 2 luglio, di cui è relatore il Senatore Chiesi.

5. Spesa straordinaria per la costruzione di un porto nello stagno di Tortoli (Sardegna), presentato il 5 luglio, di cui è relatore il Senatore Paleocapa.

6. Concessione della strada ferrata da Napoli al mare Adriatico, presentato il 5 luglio, di cui è relatore il senatore Farina (consegnata stamane la relazione).

7. Autorizzazione al Governo di modificare con Reali Decreti alcune disposizioni amministrative delle leggi 6 e 16 novembre 1859, presentato li 8 luglio, di cui è relatore il Senatore Deforesta.

8. Costruzione di un carcere cellulare giudiziario nella città di Sassari, presentato l'8 luglio, di cui è relatore il Senatore Giovanola.

9. Concessione del tronco di strada ferrata da Ravenna alla linea Bologna-Ancona, presentato l'8 luglio, di cui è relatore il senatore Spada.

10. Concessione della strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone, presentato l'11 luglio, di cui è relatore il Senatore Giulini.

11. Concessione della strada ferrata da Torino per Carmagnola a Savona, presentato l'11 luglio.

12. Costruzione d'un ponte di chiatte sul Po presso Casalmaggiore, presentato l'11 luglio, di cui è relatore il Senatore Araldi.

13. Maggiori spese sui bilanci 1860 delle antiche provincie della Lombardia e dell'Emilia, presentato l'11 luglio, di cui è relatore il Senatore Quarelli.

14. Leva militare sui giovani nati nel 1841 nelle antiche provincie ed in quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Sicilia, presentato l'11 luglio.

15. Concessione d'una ferrovia da Ancona a S. Benedetto del Tronto, presentato il 12 luglio.

16. Costruzione d'un tronco di strada da Piacenza a Bobbio, presentato il 12 luglio, di cui è relatore il Senatore Imperiali.

17. Formazione di uno scalo a ruotaie in ferro per il tiro a terra delle navi nel porto di Livorno, presentato il 12 luglio, di cui è relatore il Senatore Marzucchi.

18. Vendita dalle finanze dello Stato al Patrimonio particolare del Re del podere demaniale del basso parco alla Veneria, presentato il 13 luglio 1861.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Ho chiesto la parola perchè il signor Presidente nel cenno che feco dei progetti che rimangono a discutersi, avendo indicato per il primo quello relativo alle Camere di commercio, mi occorre di sdebitare, per così dire l'ufficio centrale da ogni taccia di ritardo.

Avendo esso introdotta qualche variazione nel progetto del Ministero, ha creduto opportuno di comunicare queste variazioni al signor Ministro per sentire se egli vi prestava la sua adesione, come in genere ve l'aveva prestata per la massima parte il suo predecessore.

Il signor Ministro, grandemente occupato, non potè ancora dare una risposta a questo riguardo all'ufficio centrale, il quale è conseguentemente rimasto nell'impossibilità di presentare la relazione.

Dappoichè ho la parola dirò alcunchè circa la proposta fatta dall'onorevole signor Presidente.

Io credo che anzi tutto si debba nelle circostanze attuali eliminare dalla discussione tutti quei progetti che non potrebbero avere un effetto immediato e che dovrebbero anche essere votati dall'altro ramo del Parlamento; ed inoltre che prima di venire ad una scelta, sia opportuno che succeda la presentazione di alcuni altri progetti che credo che il Ministero abbia in pronto.

Appena il Senato avrà sotto gli occhi questi progetti, potrà decidere a quali debba dare la preferenza, giacchè mi pare che al punto in cui siamo della sessione, non si possa naturalmente calcolare che sovra un ristretto numero di sedute, ed un tempo altrettanto breve per dare passo ai medesimi.

Conseguentemente mi sembrerebbe opportuno, ove il Senato così creda, che si sentisse anzitutto quali sono le altre presentazioni che intende fare il Ministero, ed avuto poi sott'occhi tutto questo complesso di leggi, si addivenga ad una scelta delle più urgenti, per poterne combinare la spedizione la più pronta possibile, prima che il Senato si sciolga.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io convengo prima di tutto con ciò che è stato proposto dall'onorevole nostro collega Senatore Farina quanto all'aspettare per fissare un ordine del giorno qualunque, che vengano conosciute quelle ultime leggi che si suppone possano essere presentate in questa stessa seduta. Convengo pure che debbano essere eliminate per ora dalla discussione quelle leggi che oltre all'essere di lunga lena, essendo state iniziate nel Senato, dovrebbero essere poi portate all'altro ramo del Parlamento, che sicuramente non potrebbe esaurirle prima del Decreto di proroga. Ma in quanto alle altre, io credo che difficilmente si potrà fare una scelta, perchè son quasi tutte leggi presentate in questo stesso mese, leggi che furono rapidamente votate anche nella Camera elettiva, perchè precisamente ne fu riconosciuta l'urgenza.

Io non credo che il Senato voglia fare una scelta per queste, e penso che vorrà occupare qualche giornata se occorresse anche di più di quello che attualmente si

può prevedere, a fine di esaurire il compito che gli fu demandato.

Io credo poi che ad ogni modo, per agevolare la rapidità della discussione si fissasse benissimo un ordine, ma credo che quest'ordine non si possa fissare di preferenza dell'uno sull'altro progetto, bensì in relazione dei lavori dei singoli uffici centrali. Può benissimo, un progetto preso relativamente ad un altro, essere più urgente; ma se il secondo è pronto ad essere discusso, se si trova già preparata la relazione, sicuramente sarebbe un perdere tempo l'aspettare che fosse fatta la relazione di un altro. Per conseguenza io pregherei la Presidenza che in seguito alla presentazione delle nuove leggi che possono essere oggi portate a cognizione del Senato, volesse nella seduta di domani dare un preavviso sull'ordine che si possa tenere; perchè io stimo che ciò difficilmente si potrebbe stabilire dal Senato senza un preavviso della Presidenza, la quale appunto potrebbe prendere argomento dallo stato in cui si trovano le relazioni e gli studi relativi presso gli uffici centrali.

Senatore **Martinengo.** Io credo che la scelta dei progetti di legge che il Senato deve prendere ad esame, possa benissimo aver luogo in un modo regolarissimo, mentre egli dovrebbe, a mio avviso, dar la preferenza a quelli la cui esecuzione debbe succedere prima che sia riunita nuovamente la Camera elettiva.

Quei progetti poi i quali hanno tratto ad un'epoca successiva, per esempio fino al primo di gennaio, di cui ve ne ha taluno, ed anche a tempo molto più lontano, potrebbero, non recando ciò nocumento, essere discussi alla nuova riunione del Parlamento, giacchè la presente Sessione non verrà certamente sciolta, ma semplicemente prorogata; epperciò ove anche questi progetti vengano esaminati fra due o tre mesi, se non debbono essere eseguiti che fra cinque o sei non può da ciò derivare nocumento.

A questo riflesso se ne aggiunge un altro, che mi pare di molto maggiore importanza: ognuno sa che la Camera elettiva attualmente non siede più, ha aggiornate le sue sedute, quindi il Senato si troverebbe nel caso di dover approvare questi progetti, quasi di rei, sotto la pressione di non poterli rimandare all'altro ramo del Parlamento.

La sollecitudine a cui faceva cenno l'onorevole preopinante mi pare sia stata usata molto largamente, e forse anche a scapito di quelle indagini, che taluni di quei progetti richiedevano, essendosi ben sovente derogato al regolamento che stabilisce dover le relazioni essere stampate e distribuite 48 ore prima dell'apertura della discussione; anzi si ebbero relazioni e discussioni istantanee, onde non credo che sollecitudine maggiore si potesse usare: una maggiore sarebbe quasi quasi un precipizio. Quindi io credo che si debbano esaminare precedentemente quei progetti la cui esecuzione deve aver luogo prima della nuova riunione del Parlamento.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io ho chiesto la parola per pregare il Senato a voler considerare che le leggi le quali sono state presentate come già approvate dalla Camera dei Deputati, formano parte di un elenco di leggi scelto nel numero maggiore di quelle che erano state presentate all'altro ramo del Parlamento.

Quest'elenco fu particolarmente raccomandato dal Presidente del Consiglio dei ministri, a nome del Ministero, perchè potesse essere discusso nel presente periodo della sessione, essendo urgentissimo per la necessità del pubblico servizio, che i progetti fossero indilatamente convertiti in legge.

Laonde il Ministero pregherebbe caldissimamente il Senato a volersi occupare di tutti questi disegni di legge, i quali del resto mi pare non siano in gran numero, come risulta dall'elenco letto dall'onorevole sig. Presidente, e come pure apparirà dalla presentazione che avremo oggi l'onore di fare di quelli che sono stati approvati dall'altro ramo del Parlamento nelle ultime sue adunanze.

Il Ministero non potrebbe far altro che ripetere qui quanto già disse alla Camera Elettiva, cioè che il pubblico servizio soffrirebbe grandemente in alcune parti essenziali, se qualcuno di questi progetti non potesse subito rendersi eseguibile.

Nulla risponderò all'osservazione del signor Senatore Martinengo relativamente alla situazione del Senato, la quale naturalmente è liberissima, come si conviene ad uno dei grandi poteri dello Stato, perchè se la Camera dei Deputati materialmente non siede, virtualmente però siede, e quando le necessità del pubblico servizio lo richiedessero, il patriottismo dei signori Deputati mi affida che certamente si renderebbero al loro posto qualora qualche progetto di legge fosse rimandato a quella Camera dal Senato per imperiosi motivi, dei quali solo il Senato è giudice.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

PRESENTAZIONE DI SETTE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per accordare la facoltà della riesportazione delle merci dai depositi doganali di Napoli e di Palermo.

Pregherei il Senato a voler dichiarare d'urgenza questo progetto onde si possano prendere in tempo i provvedimenti necessari, giacchè si deve dar mano a lavori murari ed altri simili.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà dato alle stampe e distribuito.

Interrogo il Senato se vuole ammettere la chiesta urgenza.

Chi l'ammette sorga.

(Approvato)

La parola è al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Presento io pure al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati; l'uno sul sistema generale dei pesi e delle misure, e l'altro che proroga al 1. gennaio 1862 l'esecuzione di un decreto prodittatoriale relativo al sistema monetario di Sicilia.

Domando anch'io l'urgenza per l'uno e per l'altro, perchè sono leggi d'unificazione.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questi progetti, che verranno stampati e distribuiti, ed interrogo il Senato se voglia ammetterne la discussione d'urgenza.

Chi vuole approvarla, sorga.

(Approvato)

La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei Deputati per la costruzione di un arsenale marittimo nel dipartimento settentrionale della Spezia.

Pregherei anche il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge perchè importa che i lavori siano incominciati e proseguiti durante le vacanze parlamentari.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione fatta di questo progetto di legge ed interrogo il Senato sulla sua urgenza.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare un progetto di legge già approvato dalla Camera Elettiva, il quale autorizza il Governo ad applicare le Regie Patenti del 9 agosto 1836 sugli alloggi e somministranze militari, alle parti del regno dove non sono ancora in vigore.

L'applicazione di questa legge è importante, specialmente nel momento in cui colonne mobili sono spedite in alcune province, e quindi prego il Senato a volerla dichiarare d'urgenza.

Presidente. Nel dar atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge, domando al Senato se voglia approvarne la chiesta urgenza.

Chi approva l'urgenza, sorga.

(Approvata)

La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, uno per la costruzione della strada ferrata da Chiusi ad Orte all'incontro della strada ferrata di Roma ad Ancona; l'altro per la costruzione della strada ferrata Calabro-Sicula.

Anche per questi io chiederei l'urgenza al Senato, e non credo d'avere bisogno d'aggiungere parole per raccomandarla.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici, ed interrogo il Senato se vuol ammettere anche per essi l'urgenza che si domanda.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Abbiamo adunque sette progetti di legge tutti dichiarati d'urgenza, i quali, non essendovi più questione, saranno portati in discussione al più presto che sarà possibile.

Quanto agli altri, non si sono espresse che considerazioni generali, e non trovasi formulato un ordine di precedenza, solo essendosi dal signor Senatore Lauzi indicato che sarebbe forse stato il caso che la Presidenza desse un preavviso posdomani sull'ordine in cui si proporrebbe di portare in discussione questi varii progetti, e fatta l'avvertenza dall'onorevole signor Senatore Farina, che i due primi progetti potrebbero essere posposti, e che quanto agli altri si doveva aspettare che fossero presentati i progetti ultimi, che lo furono oggi dal Ministero; infine essendosi dal signor Senatore Martinengo enunciato che sarebbe forse stato naturale il rimandare gli ultimi, quelli cioè che non sono di immediata esecuzione. La Presidenza, se il Senato lo crede, posdomani presenterà, in conformità di queste idee generali che si sono espresse, un ordine di discussione per i varii progetti, che sono attualmente introdotti, e che compongono tutta la massa delle presentazioni.

Se vi ha qualcuno che intenda fare qualche proposta particolare, io lo pregherei a volerla dire onde poterla porre in discussione.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Comprenderei che si domandasse alla Presidenza la classificazione dei varii progetti di legge già stati presentati, quando ne fossero già fatte le relazioni; ciò non essendo, parmi inutile ed impossibile siffatta classificazione, perchè ove l'Ufficio di Presidenza classificasse progetti la cui relazione si facesse poi attendere, sarebbe inutile fare una scelta di quelli che non possono poi venire all'ordine del giorno.

Mi pare invece molto più semplice di lasciar procedere naturalmente le cose.

Io veggo nei sette progetti presentati oggi al Senato, i quali vennero dichiarati d'urgenza, materia grave ed importante, e che merita tutto lo studio degli Uffici del Senato, e degli Uffici Centrali. Mentre che questi studi si compiranno, io ho ferma fiducia, per l'esperienza che noi tutti abbiamo della buona volontà dei signori Senatori in generale, e dei signori Relatori specialmente nominati, che prima che questi sette progetti siano portati allo stato di relazione, potranno senza veruna difficoltà venire all'ordine del giorno gli altri, senza che

sia d'uopo di fare una scelta, che, come aveva l'onore di dire testè, potrebbe risultare di nessun effetto.

Certo è che, come ben rispondeva il nostro Presidente alle osservazioni del Senatore Farina, i tre primi progetti possono essere rimandati sino al secondo periodo della presente sessione senza nessun inconveniente; quanto agli altri, io credo che potran tutti essere discussi e votati; quindi penso che il Senato non abbia a prendere su ciò decisione di sorta.

Senatore **Lauzi**. Io non ho domandato che un preavviso per norma del Senato, specialmente sull'ordine dei lavori negli uffici centrali, dei quali può la Presidenza sempre aver cognizione.

È ben naturale che intanto che si studiano i nuovi progetti con quella rapidità che è possibile coll'esatto esame delle leggi stesse, si possa procedere alla discussione di quelli che sono stati presentati prima; ma il mio pensiero era stato questo principalissimo, che si stabilisse cioè bensì un ordine di discussione, che meglio si prestasse al disbrigo di questi affari, ma che non se ne escludesse alcuno, meno quei due primi progetti, che forse il signor Senatore Di Pollone ha detto per inavvertenza essere tre. Sarebbe per quei due primi veramente cosa superflua occuparsene adesso, come di cose di lunga lena, specialmente quello sull'istruzione pubblica; ma in quanto agli altri, io non credo che se ne possa tralasciare alcuno.

Il Senato, ad ogni modo, sul preavviso della Presidenza deciderà ciò che troverà più conveniente.

Presidente. Non ho altro da aggiungere, poichè molti di questi progetti di legge hanno già le relazioni preparate, quantunque non sieno tutte distribuite, e questi progetti precisamente sarebbero nel novero di quelli indicati dall'onorevole Senatore Di Pollone.

Se il Senato intende di determinare questa norma.....

Voci. No, no.

Presidente. La materia è delicata, le preferenze sull'ordine del giorno sono da considerarsi gravemente; per conseguenza se il Senato non vuole esso indicare l'ordine da seguirsi, allora posdomani l'Ufficio di Presidenza proporrà un ordine, poi lo sottoporrà al Senato, e allora si faranno quelle ulteriori osservazioni che si crederanno del caso, per anteporre gli uni agli altri progetti o posporli.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA VIGEVANO A MILANO.

(*V. atti del Senato N.* 62).

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, si passerà all'ordine del giorno che porta la discussione del progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Vigevano a Milano.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

Non credo che il Senato intenda che si legga tutto il capitolato.

Voci: No, no.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È approvata a favore del sig. ingegnere Eugenio Ferrante la concessione per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da Vigevano a Milano. »

(Approvato).

« Art. 2. La detta concessione è fatta sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel capitolato d'oneri inteso addì 25 maggio 1861 tra il Ministro dei lavori pubblici e il detto sig. ingegnere Ferrante, colla modificazione risultante dall'esemplare annesso alla presente legge. »

(Approvato).

« Art. 3. Mediante apposito stanziamento sul bilancio passivo dello Stato, verrà a suo tempo provvisto per l'adempimento del disposto dell'art. 46 del capitolato predetto. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	66
Favorevoli	60
Contrarii	6

Il Senato adotta.

Senatore **Decardenas**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Decardenas ha la parola.

Senatore **Decardenas.** Non per prolungare le discussioni del Senato, ma soltanto per sapere come io mi debba condurre, domanderei cosa si debba fare di una petizione la quale era stata rimandata alla Commissione di cui io feci la relazione, e sulla quale il Senato non prese ancora alcuna deliberazione.

Onde tranquillare il richiedente, il quale certamente avrà seguitato la discussione della sua petizione per saperne la risoluzione, domando al Senato se intenda di rimandarla poi alla Commissione che sarà creata nella futura parte della sessione attuale.

Presidente. È in stato di relazione?

Senatore **Decardenas**. La relazione è stata già fatta. Ma sino ad ora non è stata presa veruna deliberazione dal Senato per esser mancato di numero al momento che si doveva deliberare.

La cosa fu sospesa dicendosi, che nella prima occasione in cui si dovesse riferire petizioni, se ne parlerà. Apparentemente non se ne parlerà più in questa prima parte della sessione, io domando perciò che cosa si debba farne, se rimetterla alla Segreteria, perchè questa la dia a suo tempo alla Commissione che sarà creata nella seconda parte di questa Sessione.

Presidente. Non tutte le petizioni che si sono presentate sono già state referite. Io suppongo che prima di separarci avrà luogo la relazione di petizioni e in

quella occasione il signor Senatore Relatore si farà carico di questa petizione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA GENERALE DELLE DOGANE.

(*V. atti del Senato N.* 43).

Presidente. Leggo il progetto di legge che ora viene in discussione che si contiene in un

Articolo unico.

« Sono approvate le modificazioni alla tariffa generale delle dogane sui diritti d'entrata, riguardo ad alcuni tessuti e filati, sancite coi regi decreti 18 agosto e 12 settembre 1860. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Partitante quanto altri mai del libero scambio, non ne sono però così idolatra da sacrificare all'attuazione immediata del medesimo la vita di molte industrie che vigono fra noi. Ora siccome temo che la approvazione dei decreti che ci viene proposta possa esser cagione di morte per vitali industrie del nostro paese, così vengo ad oppormi all'approvazione medesima, osservando però che mi deciderei ad approvarli quando fossero passati alcuni anni e che l'industria medesima avesse potuto prendere uno sviluppo tale da controbilanciare il favore che è accordato alle industrie straniere.

Fra le industrie che sono più colpite con i decreti a cui si fa cenno vi è l'industria cotoniera, industria grandissima pel nostro paese e che ci promette un grande avvenire, se passo passo non dico andiamo proteggendola ma almeno andiamo combattendo quegli ostacoli che al suo maggiore sviluppo possono oppporsi. Questo intento certo si sarebbe meglio ottenuto se si fossero mantenute le tariffe precedenti, tariffe che accordavano una lieve protezione, tale però da permettere che in pochi anni questa industria prendesse il suo totale sviluppo.

Ora venendo a richiamar queste leggi, credo che tronchiamo questo cammino, questo progresso, e in conseguenza farebbe opera santa il Senato a sospendere almeno l'approvazione dei decreti di cui ora è questione.

La relazione fatta sopra questo progetto di legge dice, che fu presa d'urgenza una misura a questo riguardo perchè cresceva smisuratamente il contrabbando di tali generi nelle diverse province che si sono andate annettendo a noi. Ma domando io: è egli uno stato anormale da cui debbasi partire per decretare una misura la quale può avere così funeste conseguenze? Chi non sa che in tempi di guerra, in tempi in cui la vigilanza, per così dire, scompare, il contrabbando si fa grandissimo? Io dico dunque che il motivo d'urgenza che si adduce di quel provvedimento sopra la quantità dei contrabbandi che si facevano al Mincio o verso Napoli, non è certamente sufficiente perchè si debba poi venire ad approvare definitivamente questo progetto.

Io dico in seguito che questo progetto è dannoso perchè non lascia ai fabbricatori nostri un prezzo remuneratore tale da permettere di continuare la fabbricazione. E difatti ognuno che ponga mente alle condizioni nostre e alle condizioni di altri paesi, soprattutto alle condizioni dei fabbricatori inglesi, vedrà che ci vuole qualche cosa per controbilanciare i vantaggi immensi che quella nazione ha su di noi per riguardo all'industria. Essa infatti che cosa ha? Ha quel potente motore che è il carbon fossile e l'ha a un prezzo discreto, mentre invece noi lo abbiamo ad un valore quasi quadruplo al mare, sestuplo nell'interno: là una quantità di metalli per cui può facilmente creare macchine, le quali se là costano per così dire 100 a noi costano 140; là si ha il vantaggio di avere la materia prima anche a miglior mercato perchè traendosi il cotone dall'America, il tragitto essendo molto minore, si può averlo a prezzo assai minore, e perchè per altre qualità di detta mercanzia traendosi dessa dall'India, essa ne ha quasi il monopolio ed il privilegio.

Ecco dunque che se l'Inghilterra ha tanti vantaggi i quali noi non abbiamo, farà di mestieri che almeno un piccolo diritto protettore vi sia, tanto da equiparare l'uno all'altro prodotto e permettere ai nostri industriali di portare i loro prodotti sui nostri mercati senza perdita in confronto degli esteri. Nè mi si venga ad opporre che noi abbiamo qualche facilitazione nel minor prezzo della mano d'opera, che abbiamo qualche vantaggio perchè ci serviamo di cadute d'acqua le quali costano meno che il carbone; perchè io posso rispondere che la questione delle cadute d'acqua è piccola cosa, giacchè queste, là dove sono stabilite vicino od in prossimità ai centri consumatori, sono di non grandissima forza e non possono servire che per una piccolissima parte dell'anno all'uopo di far camminare le officine. Onde è che se ha molti vantaggi l'Inghilterra e pochi noi, e se vogliamo che il nostro paese progredisca in quella via di perfezionamento industriale, bisogna che man mano andiamo accompagnandolo, non con una precisa protezione, ma con un dazio che impedisca di fabbricare a perdita, facendo però sentire a tutti questi industriali che badino che da qui ad un dato tempo toglieremo questo dazio e che facciano in modo di poter essere, al momento in cui la protezione sarà tolta, in grado di sostenere la concorrenza.

La Commissione però osservava che i diritti che sono proposti nella legge hanno ancora un prezzo rimuneratore del 5 0[0; essa dice del 5 0;0, ma a me pare invece che realmente non sia tale questo prezzo.

In fatti i cotoni di cui si fa massima consumazione e che sarebbero quelli non so se del N. 20 rinvengono a Manchester al prezzo di 11 denari e frazione, e condotti a Genova avrebbero il valore di 13 e 1[2 all'incirca; ora vede la Commissione che il prezzo assegnato

nei decreti reali pei diritti dell'entrata di queste merci è molto minore del 5 0|0, ma giunge invece all'incirca a 2 o 2 1|2.

Ora, fatti questi confronti di cui mi sono ingegnato di presentare un saggio al Senato, parmi che questo piccolo prezzo rimuneratore sia tanto poco, da temere che conservandosi esso soltanto, cioè non ritornando alla tariffa che precedeva, almeno per qualche anno, si venga a distruggere un'industria che è grandissima nel nostro paese.

Perocchè pensi il Senato che quest'industria qui solo presso noi mantiene più di 150 mila persone, cioè quanto dire 75 mila famiglie, e quando dico 150 mila persone nello Stato antico e nella Lombardia, ciò mi fa credere che ve ne sia se non di più, almeno in egual numero nella parte meridionale del Regno.

Io credo dunque che non sia prudente di entrare subito in questa via di assoluto abbandono di protezione e sebbene, come dicevo, io sia amante del libero scambio, pure voglio che all'abolizione dei dazii di protezione si vada gradatamente, lentamente, e se noi abbiamo cominciato a fare un piccolo passo, facciamone ancora in seguito, ma adagio, nè credo che potrebbesi da noi avere la pretensione di esportare dal paese nostro all'estero le nostre mercanzie, ma almeno dobbiamo avere quella giustissima di poterne fornire una gran parte alla consumazione del medesimo.

Ci si obbietta che l'abolizione di questi diritti vantaggia il consumatore; non lo negherò; ma sa il Senato di quanto vantaggi un individuo? Può vantaggiarlo all'incirca di 20 centesimi all'anno, calcolato che un abito di cotone possa avere all'incirca un peso di 2 chilogrammi e che la riduzione di dazio non farebbe che buonificarlo di 20 centesimi.

Ora non si può dire che buonificandolo di 20 centesimi si faccia aumentare la consumazione, perchè per così piccola cosa certo il contadino non si fa un abito solo di più perchè ha da spendere 20 centesimi di meno. Io credo poi che sia fatale questa minaccia all'industria che sia fatale anche nel senso politico, perchè molte di queste braccia si troveranno inoperose, e allora più facilmente nei luoghi ove fervono passioni contrarie, avranno questa scusa per cacciarsi nei partiti che non sono vantaggiosi al paese.

È anche contrario all'interesse della navigazione, perchè nel favorire i filati esteri si viene a dare addosso alla navigazione la quale trae maggior vantaggio dall'importo del cotone in natura che non da quello filato, che è importato per la maggior parte da navi estere, mentre i nostri bastimenti cominciavano a poco a poco ad avviarsi al golfo del Messico o alle foci del Mississipi onde prendervi il cotone in natura che si importa nel Regno.

Viene nella luminosa relazione accennato che si crede che non possa ostare questo diritto al vantaggio della industria perchè a malgrado di esso entra nello Stato una quantità straordinaria di cotone (67,000 balle). Ma io osserverò al relatore che una parte di questi cotoni è stata riesportata e mandata a Trieste ed in Spagna; osserverò che il cotone non indica che poi se ne profitti, come non lo indica nemmeno che i magazzini sieno pieni, perchè anzi quando i magazzini di filati sono pieni vuol dire che non vi è smercio ed è ragione di temere che in seguito a questo arenamento possano venir di quelle catastrofi che bisogna in ogni modo evitare.

Si è fatto carico agli industriali di non aver fatto in tempo queste osservazioni: io però credo che vi sia una scusa molto plausibile per render ragione di questo ritardo, ed è che al tempo in cui furono promulgati i decreti per le condizioni nuove di aggregazione di provincie, la produzione vi era piuttosto in aumento, e perchè in pari tempo l'Inghilterra era momentaneamente in una di quelle situazioni industriali per cui erano richieste molte mercanzie da altre nazioni, perlochè non trovavasi convenienza ad importare tali prodotti presso di noi.

È un fatto che all'epoca in cui furono messi in vigore questi decreti, le Indie richiedevano dall'Inghilterra una quantità enorme delle sue manifatture, ed allora l'Inghilterra esportava di preferenza colà a vece di venire a riempire i nostri mercati.

Mi perdonerà il Senato se rientro un momento nella discussione comparativa, dei prezzi, ma vi entro perchè credo sia una delle principali atta ad indicare che non si debba abbassare di troppo il diritto protettore.

Vien detto che il cotone filato per venire dall'Inghilterra a Genova paga molto di nolo e che in conseguenza questo nolo può compensare le maggiori spese cui soggiace fra noi; ma osserverò che tale è il genio mercantile di quel paese che quando vide che aveva possibilità di ingombrare i nostri mercati, ha fatto in modo che i suoi noli hanno diminuito di un quarto, ed il vantaggio che poteva perciò aversene è assolutamente sparito; anzi, come accennava dapprima, il maggior nolo sulle materie prime compensa il nolo sulle materie manufatte.

Io non voglio entrare in maggiori dettagli perchè capisco che questo annoierebbe il Senato; parmi aver detto a sufficienza per far sentire quanto sia importante di ponderar bene questa materia o almeno di sospendere l'approvazione di questa legge finchè non siansi fatte ricerche precise sullo stato dell'industria in discorso.

È materia troppo importante e non vorrei che per una precipitosa decisione.....

Senatore **Stara**. Oh! precipitosa!

Senatore **Pareto** (*continuando*) Sì, precipitosa..... andassimo incontro ad un male che un giorno potremmo dolerci di non aver calcolato in tempo quale ne fosse la gravità.

Spero che il Senato vorrà prendere in considerazione queste mie osservazioni.

Senatore **Quarelli**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Quarelli**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Pareto ripetendo con qualche commento ancora l'esposizione fatta nella petizione dei fabbricanti di tessuti in cotone, ha esposto al Senato le varie ragioni per cui questi fabbricanti credono che le modificazioni e variazioni fatte coi decreti reali del 10 agosto e 18 settembre dell'anno scorso possano cagionare la rovina delle loro fabbriche, e non possano più sostenere la concorrenza delle merci similari estere. Egli ha esposto le varie condizioni più favorevoli in cui si trova l'industria inglese in confronto all'industria nazionale; egli ha parlato della forza motrice che si usa in quegli Stati col vapore prodotto dal carbon fossile che hanno nel paese stesso; egli ha parlato dei capitali che colà abbondano, del maggiore smercio che gli Inglesi hanno in tutti i mercati, per cui possono produrre a minor prezzo la loro merce. È poi disceso a ragionare sulla proporzione dell'ammontare del dazio che ancora aggrava questi prodotti, ed avrebbe cercato di provare che il dazio attuale non sarebbe sufficiente per poter mantenere la concorrenza.

Rispondendo alle osservazioni del sig. Senatore Pareto, farò riflettere prima di tutto che le condizioni speciali, come già ammetteva la Commissione nel suo rapporto, le quali militano a favore degli Inglesi, non si possono contendere; ma che a fronte di questo vantaggio di cui godono le fabbriche inglesi, i nostri fabbricanti trovano altri compensi di non minor valore, come quello della minore spesa nella forza motrice, imperocchè le nostre fabbriche quasi tutte sono mosse ed agiscono per mezzo dell'acqua, la quale è di pochissimo costo. È pure un fatto che la mano d'opera nei nostri paesi è a molto minor prezzo che non lo sia presso gli Inglesi.

In ordine poi al dazio per cui il sig. Senatore Pareto ha formato i suoi calcoli, osserverò che questo corrisponderebbe al 5. p. 0[0 sul valore, unicamente pei filati, e tale base del 5 p. 0[0 si è calcolata sul valore che hanno a Manchester quelle qualità di cotone inferiori al num. 45.

Nei nostri paesi tale dazio di cui sono gravati col decimo di guerra e col diritto di spedizione delle bolle, riviene precisamente al 5 p. 0[0, come si è detto nella relazione: calcolo che si può contraddire, ma che è stato fatto sovra dati egualmente positivi, come quelli forse che ha avuto il signor Senatore Pareto, e che venne pure allegato dai fabbricanti nella loro petizione. Ma questo dazio sui filati non è il solo su cui la Commissione abbia istituito i suoi calcoli; essa calcolò specialmente l'ammontare del dazio, che corrisponde ai tessuti, e riconobbe che per i tessuti greggi corrisponde dal 12 al 14 per 0[0, pei tessuti bianchi dal 14 al 16, per i tessuti stampati ed in colore dal 18 al 20.

Ora un diritto su questa base pare che sia sufficientemente protettore, e che possa mettere i fabbricanti del paese in grado di sostenere la concorrenza delle fabbriche estere. I lamenti poi dei fabbricanti, tuttavolta che si sono fatte modificazioni alle tariffe, non mancarono mai; e ciò malgrado, abbiamo veduto che le modificazioni fatte sia nel 1851, sia nel 1853, non hanno pregiudicato le fabbriche nazionali; anzi esse hanno preso uno sviluppo maggiore, perchè in questo modo furono eccitati a valersi di tutti i metodi più economici nella fabbricazione dei loro prodotti onde sostenere la concorrenza delle fabbriche estere. Il timore poi che dalla continuazione di questi diritti possa succedere la rovina delle fabbriche, e che ciò possa produrre politicamente qualche sconcerto, credo che sia un timore non fondato quando, come si è dimostrato, gli stessi fabbricanti ottengono ancora dalla loro industria un benefizio abbastanza discreto, come quello che ho accennato, a fronte dei varii pesi di cui vanno gravati i prodotti esteri.

A questi dazi poi, come si è osservato nella relazione, bisogna aggiungere le spese che hanno sia di trasporto, sia di commissione; queste potranno forse essere momentaneamente diminuite perchè le navi inglesi non hanno trasporti da fare in altre regioni più lontane; ma di regola, per quanto consta, tali spese ascendono sempre dal 6 all 8 per cento; e se si aggiungono queste cifre ai dazi di cui sono onerate le merci stesse, è evidente che il benefizio che hanno i fabbricanti nazionali in paragone colle fabbriche estere è sufficiente per rimunerare il loro lavoro e metterli in grado di sostenere la concorrenza delle fabbriche estere.

Questi sono i motivi, che hanno indotto la Commissione ad opinare per la convalidazione di questi decreti.

Non ha essa creduto di aderire alla domanda per l'inchiesta, perchè un'inchiesta non potrebbe far variare lo stato delle cose quale noi lo abbiamo indicato; e d'altronde si sa, che ove l'inchiesta dovesse estendersi al calcolo della maggiore o minore spesa che possono avere le fabbriche nostre a fronte di quelle inglesi, io credo sarebbe un apprezzamento quasi impossibile ad eseguirsi, o quanto meno si può fare dagli uni e dagli altri nel senso che è più conveniente al proprio punto di vista, perocchè è noto che le inchieste producono quel risultato che si desidera da chi le promuove.

Questi motivi hanno indotto la Commissione ad opinare nel senso poc'anzi accennato, e la confermano nell'avviso spiegato.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Io pure tributo i debiti omaggi al sistema del libero scambio; io pure credo ed ammetto che questo ha prodotto sommi vantaggi e che de' maggiori ancora sarà per produrne in avvenire; ma la questione attuale mi pare che sia posta nell'applicazione totale immediata di questo sistema di libero scambio.

Il nostro paese è nuovo, e parmi che egli voglia precedere le altre nazioni, le quali di molto ci precorsero nello sviluppo del commercio e dell'industria, e mas-

sime nella applicazione delle macchine, e voglia precederle e superarle nella subita applicazione del libero scambio, ed in più ampia misura adottando una diminuzione di dazii che sarebbero ridotti inferiori a quelli che esistono in Francia, in Inghilterra, nel Belgio.

Io credo che questo sia un po' precipitare il corso de' nostri destini.

Mi preoccupa l'animo la considerazione emessa dall'onorevole Senatore Pareto che cioè possa col cadere dell'industria cotoniera derivare un grave nocumento a ben 150000 individui. Se un tal fatto sia per avverarsi, io credo che il giudice migliore possa essere l'industriale (*si ride*) il quale fa i suoi conti con molto maggiore esattezza di quello che possiamo farli noi ricavando dati e da una fonte e dall'altra.

Il Senato ha presenti due diverse valutazioni, attinte ad origini altrettanto rispettabili l'una quanto l'altra. Se in fatti esporrete gl'industriali a chiudere le loro fabbriche, massime nel mezzogiorno, in questi tempi in cui è tanto necessario che la popolazione abbia una occupazione (non parlo neppure della sola Lombardia ove sono ora soppressi quasi tutti i setifici) quale sarà il vantaggio che ne avrà lo Stato per aver diminuito di poco il prezzo del cotone serviente al vestito del popolo?

Aggiungerò un'altra riflessione:

Si è domandato un'inchiesta. Una misura più mite di un'inchiesta credo non possa farsi da chi si lagna della nuova tariffa che si tratta di convalidare con legge.

Or bene, noi possiamo ciò fare senza recar danno veruno, in quanto che i Decreti Reali perdurano nel loro effetto anche durante la medesima inchiesta. Così sarebbero gli industriali soddisfatti in questa loro lecita e dirò quasi giusta domanda. Saranno posti in avvertenza ed avranno tempo d'ammainare le vele della loro industria ed attendere l'esito della misura che io propongo al Senato, cioè di un'inchiesta che valga a giudicare dell'opportunità o non della proposta sanzione alla ridotta tariffa sui filati e tessuti di cotone.

Io dunque insisterei nella domanda dell'inchiesta di già fatta nella petizione presentata al Parlamento.

Ministro delle Finanze. Io non credo di dover spendere molte parole dinanzi a tanti valenti economisti che siedono nel Senato per dimostrare quali siano gli effetti del libero scambio e quali siano quelli della protezione. Se oggi si trattasse di modificar la tariffa daziaria potrebbe ciò dar luogo ad infiniti argomenti ed esaminarli distesamente; oggi invece si dimanda una inchiesta per conoscere le condizioni dei fabbricanti di tessuti di cotone e di lana. Ma non bisogna dimenticare che i due decreti sono già da un anno circa pubblicati e posti in esecuzione in guisa che il Ministro stesso delle Finanze può presentare dei dati statistici per dimostrare se i fabbricanti italiani abbiano o no sofferto dall'applicazione della tariffa modificata.

E qui dirò in due parole, che dal 1 ottobre 1860, al 30 marzo 1861, tempo nel quale la tariffa modificata è stata in vigore, il cotone greggio sodo è stato importato nel Regno per la quantità di 7,703,096 chilogrammi, mentre dal 1 ottobre al 30 marzo 1860 nel quale la tariffa non era modificata, l'importazione nel Regno dei cotoni sodi fu di oltre due milioni minore. Si osservava dall'onorevole Senatore Pareto che dei cotoni sodi che entrarono nel porto di Genova, una gran parte si riesportava per Trieste.

E qui debbo dichiarare all'onorevole Senatore che per qualche raro caso, qualche bastimento di cui il carico maggiore era destinato per Genova, dovesse proseguire il suo viaggio per Trieste; ma io posso assicurare che tranne casi straordinari, i bastimenti non si arrestano nei porti intermedi, quindi è da osservare che queste quantità non sono calcolate fra quelle importate.

Quindi è da ritenere per positivo che i due milioni di chilogrammi di cotoni entrati in questo frattempo in Genova sono stati consumati nel Regno.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. (Continuando). Inoltre posso assicurare per insegnamento avuto da lunga esperienza (essendo nato in un paese dove la libertà negli scambi è, dirò così, divenuta tradizione domestica), che non ho veduto mai isterilire se non le industrie che sono state protette, e con mia meraviglia quelle stesse industrie che per la loro indole lasciate libere dovevano fiorire più d'ogni altra.

Citerò a modo d'esempio, l'industria del ferro, la quale per avere avuto un dazio straordinario di protezione, si trova sempre alla condizione nella quale era ai primi giorni del genere umano, cioè quando Adamo ed Eva solcavano la terra col primo aratro; invece tutte le altre industrie hanno prosperato secondo la natura loro e le condizioni economiche della Toscana. Oggi per gli antichi sistemi economici toscani, quegli uomini industriali, qualunque siano le modificazioni che si arrechino alla tariffa, vivono tranquillamente, in quanto che le loro industrie si sono sviluppate all'aura fecondatrice del libero scambio.

Cosicchè, sia per questi brevi esempi che ho accennati, sia pei fatti statistici che ho dimostrato e che valgono più e meglio assai di una inchiesta, reputo che non si debba fare alcuna variazione a quanto è stato fatto. In questa sentenza mi conferma l'eruditissima e sapientissima Relazione che ha fatto la Commissione, la quale dimostra, come nei sani principii economici per l'esperienza già fatta, occorra che sia data dal Senato l'approvazione pura e semplice alla modificazione della tariffa portata con decreti del 18 agosto e 12 settembre 1860, perchè fra le altre molte ragioni vi è pur quella che questa modificazione è già stata fatta alla tariffa generale che è applicata oggi a tutto il Regno d'Italia.

Senatore **Pareto**. Ho domandato la parola per far osservare al signor Ministro che non ho fatto solo menzione dell'esportazione di cotoni che si fa da Genova

per Trieste; so benissimo che al giorno d'oggi queste operazioni si fanno per navigazione diretta; ma ho detto che ne fu esportato anche per la Spagna molte volte. Dunque ecco che in parte la quantità che egli accennava è diminuita. Ma v'ha di più. L'essere venuto il cotone in quell'epoca, non prova niente in favore della tariffa, perchè probabilmente quel cotone era stato comandato prima che essa fosse venuta a cognizione del pubblico. La quistione è di vedere se questo cotone è stato realmente consumato, e se i filati corrispondenti sono stati venduti, oppure sono rimasti in magazzino.

Io non mi posso associare alla teoria di coloro i quali credono che l'industria vantaggia molto perchè produce molto; che se questo prodotto non si smercia, tutto finisce con un danno gravissimo che è la bancarotta.

Non è tanto perciò da badare a quello che l'industria può produrre, ma se l'industriale non vende, che cosa succede alla fine? Succede che questi sono costretti a vendere con sacrifizio e a molto minor prezzo i loro cotoni. Parmi quindi che sia del tutto infondato l'argomento portato dal signor Ministro della maggiore introduzione dei cotoni dopo la modificazione delle tariffe: perchè provando che i cotoni furono introdotti esso non prova che furono consumati, che furono venduti e perchè parmi anche che questa importazione si debba ascrivere all'influenza delle antiche tariffe, cioè all'influenza delle tariffe vigenti all'epoca in cui i cotoni vennero comandati, piuttosto che a quella delle tariffe vigenti quando essi arrivarono nei nostri porti.

Risponderò poi poche parole all'onorevole Relatore circa alla valutazione dei prezzi. Egli ha parlato della navigazione, dell'imballaggio, ecc., che può ammontare al 6 0[0. Io gli dirò che quest'imballaggio i negozianti di Manchester non lo pagano, perchè vendono la loro merce ai commissionieri....

Senatore **Quarelli**. Mi perdoni, io non ho parlato di imballaggio; ho parlato delle spese di trasporto.

Senatore **Pareto**. Ha però parlato dei diritti di commissione. Ma egli sa che i negozianti inglesi non tengono i depositi come da noi per operare direttamente coi compratori, nè quindi hanno bisogno come fra noi di aver case e commessi per attivare la vendita delle loro mercanzie.

Nei grandi centri manifatturieri vi sono degli agenti i quali si incaricano di questa operazione, servendo di intermediari fra il fabbricante e il compratore. Cosicchè queste due spese non possono calcolarsi per istabilire quella differenza di cui parlava l'onorevole Relatore; spese le quali invece pesano sulla nostra produzione ed esigono perciò che se ne tenga conto; giacchè disgraziatamente la nostra industria trovasi molto più aggravata ed ha bisogno di essere per qualche tempo sostenuta da un diritto che le permetta di acquistare maggior forza e vigore per lottare quindi con speranza di successo con l'industria straniera.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale. (*La discussione generale è chiusa*).

Rileggo l'articolo unico.

« Sono approvate le modificazioni alla tariffa generale delle dogane sui diritti d'entrata, riguardo ad alcuni tessuti e filati, sancite coi regi decreti 18 agosto e 12 settembre 1860. »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Domando che l'inchiesta da me proposta sia sottomessa al giudizio del Senato, perchè sto fermo in questa mia idea.

Presidente. La prego di formularla per iscritto.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Debbo fare osservare all'onorevole collega che propone un'inchiesta quali possano essere gli effetti di questa.

Evidentemente un'inchiesta di questa natura, la quale dovrebbe essere estesa a tutte le province del Regno, porterà un tempo considerevolissimo per potere essere attuata, e poter produrre risultati. Ma quale sarebbe questo risultato allo stato attuale delle cose? Starebbero i decreti che hanno ridotto il diritto su questi tessuti e su questi filati, dimodochè, quand'anche l'inchiesta avesse per risultato di dimostrare che l'abbassamento dei diritti sia stato troppo forte, forse il rimedio giungerebbe in un'epoca in cui non potrebbe più essere applicato. Perciocchè se è vero che questa riduzione dei diritti possa avere quelle conseguenze disastrose di cui ha parlato l'onorevole Senatore Pareto, evidentemente esse si manifesteranno in uno spazio di tempo assai più breve di quello che richiedesi per compiere un'inchiesta. Le inchieste di questa natura, come ho detto, sono difficilissime a farsi generalmente in tutti i paesi, ma essenzialmente e maggiormente nel nostro, ed in una larga parte d'Italia, ove io credo che le nozioni statistiche, le abitudini di questi lavori sono poco praticate; quindi noi intanto manterremmo la esistenza di disposizioni che datano da circa un anno, e forse a capo di un anno non saremo ancora in condizione di poter dire se siasi fatto bene o male, dipendentemente a quest'inchiesta, perchè, ripeto, il fare inchieste di questa natura che producano risultati chiari, lampanti, in modo che si possa portare un concetto sicuro sia difficile ovunque, e credo sarebbero in parte impossibili in una non picciola parte dello Stato. Perciò io stimo che una tale misura non otterrebbe forse lo scopo che il preopinante si propone; manterrebbe certe speranze per cui i fabbricanti invece di appigliarsi a quei sistemi ed a quei mezzi che meglio conferiscano a produrre a migliore mercato, colla speranza di ottenere un giorno i favori a cui agognano, lascierebbero le cose nello stato in cui sono; e forse peggiore ne diverebbe la loro condizione, se quest'inchiesta non desse poi il risultato per cui si avesse a ristabilire un diritto che è

stato abbassato. Io dirò di più: non si è parlato in queste circostanze dell'interesse delle finanze.

Che si dica che la finanza debba profittare maggiormente là ove i dazi sono più elevati, fino ad un certo punto lo crederei, quando si tratti di un servizio doganale, che sia fatto con molto maggiore diligenza e segnatamente con molta onestà, ma sgraziatamente ciò non accade. Or son due giorni noi abbiamo inteso certi lamenti sulla corruzione dei preposti alla dogana in certe parti del Regno, che a misura che noi vogliamo alzare i diritti, siamo sicuri di far meno profitto alle finanze. Laonde io reputo che quest'abbassamento che ha già per sè una durata d'un anno, che è stato fatto in condizioni legali (perchè non possiamo negare che il Governo non avesse il diritto di fare questa riduzione durante l'intervallo tra una sessione e l'altra), ha avuto già un'esperienza di 8 o 9 mesi; del resto non è cosa che sia fatta in modo che non vi si possa riparare. E se avverrà che realmente consti che queste industrie non possono reggere con un diritto così ridotto, allora sarà da esaminare se non sia meglio che cadano non potendo resistere con diritti sufficientemente protettori, oppure se convenga ritoccare le tariffe per metterle in condizioni migliori; perocchè in materia di tariffe doganali, la perpetuità non può esistere: per certo la troppo frequente mobilità è dannosa ai capitali che vogliansi investire in questo genere d'industria; ma le tariffe non sono immobili, sicchè laddove l'esperienza insegni che si sia fatto male, vi sarà modo di riparare.

Senatore **Martinengo.** Io aveva proposto l'inchiesta perchè voleva sollevarmi dalla quasi risponsabilità di votare una legge che io reputo dannosa. Ma dopo le parole pronunciate dall'onorevolissimo Senatore di Revel, la cui alta esperienza in questo oggetto porge grande autorità; dopo il riflesso col quale egli chiuse il suo discorso, cioè che questa legge può essere modificata, ove realmente venga dimostrata dannosa nel tratto successivo all'industria, io ritiro la mia proposta.

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto proporrei al Senato di fissare il suo ordine del giorno per domani e posdomani.

Per domani, non essendovi relazione in pronto, il Senato potrebbe riunirsi al tocco negli uffizi per l'esame delle ultime leggi presentate; e alle tre proporrei che si tenesse seduta privata per l'ultimazione degli affari di servizio interno.

Posdomani poi proporrei che alle due si tenesse seduta pubblica per la discussione del progetto di legge sulla concessione di una ferrovia da Napoli al mare Adriatico, e di quegli altri progetti di legge le cui relazioni saranno già state distribuite.

Se non c'è osservazione in contrario, l'ordine del giorno per domani e posdomani s'intenderà fissato nella conformità anzidetta.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio.

Votanti . . .	67
Favorevoli . .	60
Contrari . .	7

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 4 1|2(.

LIX.

TORNATA DEL 17 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedo — Sunto di petizione — Omaggio — Proposta del Senatore Vacca in ordine alla fissazione delle sedute — Interpellanze dei Senatori Giulini e Gallina — Risposte del Presidente del Consiglio — Discussione sul progetto di legge per la concessione delle strade ferrate da Napoli al mare Adriatico — Discorso del Senatore Vacca e Martinengo in merito — Risposte del Senatore Farina e del Ministro dei Lavori Pubblici — Instanza del Senatore Pareto in ordine alla ferrovia ligure — Schiarimenti al riguardo del Ministro dei Lavori Pubblici — Replica del Senatore Pareto — Osservazione del Senatore Farina (relatore) — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Presentazione di tre progetti di legge — Approvazione dei seguenti progetti: 1. Per la costruzione di un ponte di chiatte sul Po presso Casalmaggiore — 2. Per la formazione di uno scalo a ruotaie in ferro pel tiro a terra di navi nel porto di Livorno — 3. Per una leva militare della classe 1841 nelle antiche province ed in quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Sicilia — Adozione della proposta del Senatore Alfieri — Discussione sul progetto di legge per lo stanziamento nei bilanci 1861-62 63 di una spesa straordinaria per la costruzione di un carcere cellulare giudiziario nella città di Sassari — Proposta dell'Ufficio Centrale pel rimando della discussione al principio del secondo periodo della Sessione — Parlano su di essa il Ministro dell'Interno ed i Senatori Giovanola, Salmour, Marsucchi, Farina, Vigliani, De Cardenas, Arnulfo, Mameli, Della Marmora — Ordine del giorno proposto dal Senatore Pinelli, combattuto dal Senatore Giovanola.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato).

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge una lettera del Senatore Dragonetti, colla quale per cagione di salute domanda un congedo che gli viene dal Senato accordato.

Da pure lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3017. Il Municipio, la Camera di Commercio ed i Deputati provinciali di Cremona, porgono al Senato motivate istanze perchè voglia approvare il progetto di legge per la concessione della ferrovia da Brescia per Cremona e Pizzighettone a Pavia nei termini adottati dalla Camera dei Deputati.

Presidente. Il signor Fileno Olivieri fa omaggio al Senato di un suo scritto intitolato: *Errori, e rimedi nell'Italia Meridionale.*

L'Ufficio di presidenza, in seguito alla determinazione presa nella tornata di ieri l'altro si è occupato di un preavviso relativo all'ordine delle discussioni dei progetti di legge, ed intenderebbe di proporre al Senato che si rimandassero alla seconda parte della sessione i progetti relativi alle Camere di Commercio, ed alla istruzione superiore, e, quanto agli altri, fossero tutti portati il più presto possibile all'ordine del giorno, appena che le relazioni saranno stampate e che potranno essere a sufficiente cognizione dei signori Senatori.

Se non vi sono osservazioni in contrario si procederà in questa conformità.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io mi permetto di sottomettere al Senato una mozione, la quale toccherebbe appunto l'ordine di queste discussioni.

È indubitato che siamo sopraffatti da una gran mole di lavori, è certo pure che siamo in angustie di tempo, come è certo altresì che abbiamo la più parte di questi progetti con un carattere d'urgenza: quindi necessità e convenienza di cavarsene fuora nel miglior modo e presto.

Ora a me pare che lo spediente migliore sarebbe questo, cioè che i lavori si distribuissero in diversi ordini del giorno, per venirne a capo se sarà possibile nello spazio di questa settimana.

Se sarà possibile di esaurire l'ordine del giorno in una seduta tanto meglio, in altro caso parmi che sarebbe conveniente di duplicare le sedute, tenendole anche serali, e per questo si potrebbe ricordare il precedente della Camera dei Deputati.

Non citerò l'esempio dell'altro ramo del Parlamento al Senato perciocchè ben so che il Senato attinge nel sentimento profondo dei suoi doveri i motivi delle sue deliberazioni. Ho fiducia che il Senato saprà avvisare opportunatamente agli urgenti bisogni.

Presidente. Quando avvenga che tutte le materie portate all'ordine del giorno non possano essere discusse, si potrà sicuramente tenere un'altra adunanza nello stesso giorno.

Il Senato ha dei precedenti in questa materia, perchè, ogni volta che si è trattato di spingere con alacrità gli affari, non è mai stato secondo a nessuno.

La parola è al Senatore Giulini.

Senatore **Giulini**. Io avrei ad indirizzare una interpellanza all'onorevole signor Presidente del Consiglio.

In questi giorni sono avvenute delle importanti variazioni nel Governo delle provincie che componevano la parte continentale del Regno delle due Sicilie.

Al Senato ed al paese importa di sapere quale sia ora l'ordinamento governativo colà.

Quindi pregherei il signor Presidente del Consiglio di voler far conoscere se per la demissione del nostro onorevole collega il conte di San Martino che occupava la carica di luogotenente del Re nelle provincie Napoletane, l'uffizio di Luogotenenza ha ricevuto qualche importante modificazione, come pure se l'attuale Luogotenente, generale Cialdini, è stato investito di qualche potere straordinario.

Io non insisto per avere pronta risposta, ma prego l'onorevole signor Presidente del Consiglio di voler indicare il giorno in cui stimasse opportuno di dare le richieste spiegazioni.

Presidente del Consiglio. La natura dell'interpellanza è così precisa che permette al Governo di rispondere immediatamente.

La condizione giuridica della Luogotenenza Napoletana non è mutata in niente; è unicamente mutata nelle persone.

Il Governo ha rammaricato profondamente la demissione data dal conte di San Martino, nel quale il Governo aveva piena fiducia. Non ha mancato a quelle invitazioni che erano ovvie nella circostanza onde far di tutto che questa demissione fosse evitata; il conte di San Martino avendola confermata, al Governo non restava altro che accettarla, e l'ha accettata.

Il generale Cialdini è stato investito dei poteri della Luogotenenza in via temporanea, conservando in tutto e per tutto le facoltà che aveva il Luogotenente conte di San Martino; nell'attualità quella luogotenenza si potrebbe dire essere eguale a quella che regge la cosa pubblica nella Sicilia.

Se non basta questa mia replica, sarò pronto a dare altri schiarimenti, ma quando questa appaghi l'onorevole interpellante, mi tacerò.

Senatore **Giulini**. In quanto a me mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Non avendo altro seguito l'interpellanza dell'onorevole Senatore Giulini, si passerà all'ordine del giorno.....

Presidente del Consiglio. Chiedo permesso di aggiungere un'altra circostanza troppo importante nel mio carattere e nella mia posizione.

In tutto quanto è stato deciso intorno alla luogotenenza napolitana vi è stata intiera unanimità dei membri del Consiglio miei onorevoli Colleghi, cosicchè tutto quello che è stato fatto dal Governo, è stato deciso dopo serio e profondo esame in Consiglio dei Ministri, e le decisioni sono state prese tutte quante all'unanimità dei voti.

Senatore **Gallina**. Vi sarebbe ancora un'osservazione da aggiungere a quella fatta dall'onorevole Senatore Giulini.

I giornali accennano che in caso d'impedimento del generale Cialdini, sarebbe esso supplito da un personaggio sottoposto immediatamente ai suoi ordini.

Se ciò fosse, siccome quel personaggio che avrebbe questo incarico, non riveste qualità militari, perciò credo che forse nella parte militare non avrà l'autorità di surrogare il generale Cialdini.

Presidente del Consiglio. Posso rispondere all'onorevole Senatore che ove il signor cav. Monale avesse persistito nel suo ufficio, avrebbe proseguito dirimpetto al generale Cialdini in quella stessa qualità che egli aveva dirimpetto al conte di S. Martino; ma avendo egli esternato al Ministro dell'Interno il desiderio pur esso di ritirarsi, allora il Governo è stato nella necessità di supplire pure al cavaliere Monale con altro soggetto che è il conte Cantelli, il quale è unicamente rivestito della qualità amministrativa, ben inteso però sotto la dipendenza del generale Cialdini, il quale è facoltizzato, come lo era il conte di San Martino, di delegare altresì al conte Cantelli quelle facoltà nelle materie amministrative che crederà opportuno di conferire.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA NAPOLI AL MARE ADRIATICO.

(Vedi atti del Senato, N. 64)

Presidente. Secondo l'ordine del giorno viene in discussione pel primo il progetto di legge relativo alla concessione della ferrovia da Napoli al mare Adriatico.

Leggo il progetto di legge che cade in discussione.

(Vedi infra)

È aperta la discussione generale.

Prego i signori membri dell'ufficio centrale di volersi recare al loro posto.

(I membri dell'ufficio centrale pigliano posto al banco delle commissioni).

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Mi è ben grave l'obbligo che mi stringe di dover pigliar la parola in questa discussione imperocchè la questione delle ferrovie napolitane è fra le poche che ebbero il triste privilegio di sollevare contro di sè una tempesta di recriminazioni e di assalti mossi in gran parte dalla coalizione degli interessi egoisti e delle tendenze di municipio. In gran parte, io diceva, dacchè vi è stata pure un'altra, non dirò opposizione, ma bensì critica illuminata e leale, la quale pur consentendo nella suprema necessità di accettare la concessione, pure non si dissimulava i vizi che la travagliano adoperandosi pertanto ad attenuarne le esorbitanze.

Io intendo collocarmi proprio su questo terreno, ma il mio còmpito sarà semplicissimo, perciocchè dopo una sì larga discussione che ebbe luogo nella Camera elettiva, in cui l'argomento è stato esaminato sotto tutti gli aspetti, a me non rimarrà che il rinchiudermi in più brevi limiti riassumendo per sommi capi gli obbietti e gli appunti principali che si fanno alla concessione Talabot, e dichiarando di poi le ragioni che mi muovono a darvi il mio pieno assentimento.

Gli avversarii della concessione menano, in primo luogo, grande scalpore della preferenza che si è data al capitale e ai capitalisti stranieri sul capitale nazionale, e si giugne a vederci un'offesa agli interessi non solo, ma altresì alla dignità del paese. Io trovo in verità che questo sofismo è così povero che quasi direi non meriterebbe l'onore di una seria discussione.

Codesta argomentazione in verità tenderebbe a risospingerci ai tempi sinistri in cui la stessa voce suonava straniero e nemico; ma chi non sa, o Signori, che il capitale è cosmopolita, che dove il capitale si volge, colà si effonde la maggior potenza aiutatrice della industria e della ricchezza pubblica?

Egli è certo che nella costituzione odierna dell'industria si è costretti a subire, dirò così la tirannide dura dell'aristocrazia bancaria, e col corteggio della speculazione e dell'agiotaggio. Ma è un male codesto a cui bisogna rassegnarsi.

Facciamo voti soltanto, che il progresso della pubblica moralità non ci faccia di sovente assistere agli scandali di un processo *Mirès*. Ma d'altra parte come passarci del capitale straniero? E non vediamo noi gli Stati, ed i popoli che stanno così innanzi nel progresso industriale, che pure si affrettano ad invocare il sussidio del capitale straniero? e che diremo adunque di quelle meridionali regioni, immiserite tanto che (mi duole il dirlo) lasciano scorgere lo spirito di associazione e di industrialismo prostrato e annullato, ed il capitale pauroso e diffidente?

E poi non è forse da rallegrarsi, che il capitale straniero venga a porsi ai nostri servigi, sicchè il capitale nazionale ne verrà usufruttuato aggruppandosi attorno a quella gigantesca intrapresa mercè la cooperazione delle industrie ausiliarie?

Adunque quella obbiezione cade di peso.

Si è pure criticata la garanzia degli interessi al 6 0[0 e al 2 per mille di ammortamento. Si trovava questa garanzia troppo esagerata.

Ma chi ragiona così dimentica due cose: dimentica le condizioni generali del credito che appariscono oggidì in tanta incertezza di cose e di avvenire scadenti, e non liete; e questo lo attestano i fondi pubblici in generale declino.

Ciò posto dove trovare chi preferisca d'investire i suoi capitali in rischiose imprese industriali dovechè nel tasso della rendita pubblica troverà l'interesse del 7 per cento.

Dimenticano una seconda considerazione cioè che qui si tratta non solo di fare, ma di far presto.

Qui alte necessità impongono di affrettare, precipitare codesta opera desiderata.

Ora si sa benissimo, che il far presto rappresenta un valore e vuole un correspettivo; ed ecco una ragione di più la quale vie meglio giustifica la garanzia del 6 per 0[0.

Un altro appunto si fa alla parte tecnica della concessione, ma in questo io dichiaro di non entrare di proposito, perocchè la questione tecnica fu già esaminata e studiata da uomini speciali e più competenti di me.

Però non voglio lasciare l'assunto senza taluna osservazione. Si dice adunque, voi avete una linea indicata propriamente dalla geografia, la quale correndo per le valli del Volturno, e del Cadore vi avrebbe menato dirittamente alla meta col ricongiungere la nuova rete ferroviaria con la gran centrale italiana. Perchè adunque avete preferito quel tracciato, che corre una via grandemente allungata, scabra ed irta di ostacoli fisici, frastagliata da tali impedimenti che necessiteranno opere d'arte costose: perchè avete preferito quella linea che ci condurrà traverso le valli del Sele e dell'Ofanto, e questo con dispendio certamente doppio, imperocchè si tratterebbe di una differenza in più di 120 chilometri? Ma in questo anche la risposta è in pronto. Bisogna considerare dapprima che codesta rete ferroviaria intende a tre scopi. Non si tratta solo, o Signori, di congiungere i due mari l'Adriatico al Tirreno: non trattasi solo di rapprossimare la bassa Italia alla superiore, ma vi ha pure di mezzo uno scopo economico ben momentoso, quello, ci è, di trarre nell'orbita di questa rete ferroviaria i centri più popolosi, più industri, e sotto questo punto di vista egli è chiaro che la linea prescelta, risponde a questo scopo.

Essa traverserà contrade ubertosissime, ricche di prodotti e d'industria agricola.

Ma vi ha di più.

Il Ministero quando accordava la concessione ebbe in vista altri riguardi. Considerava, che per questa linea gli studi erano in pronto: e non solamente erano in pronto, ma fin dal 1856, quando questo pensiero fu vagheggiato la prima volta, veniva instituita una Commissione rappresentata da eminenti uomini del nostro Genio civile che ha tanta dovizia di scienza e di chiari nomi, i quali unanimemente si pronunziarono per la convenienza di questa linea, e questa stessa Commissione interrogata testè per la seconda volta riconfermò lo stesso parere adesivo a quel tracciato; mi pare dunque, che sotto quest'aspetto la linea sia ben scelta e però vanamente se ne muova querela.

Passo ora ad un'altra serie di obiezioni, che per verità mi paiono alquanto più gravi. Avrete visto, gittando l'occhio sul capitolato, e sui termini della concessione, che si è lasciato assolutamente indeterminato il prezzo chilometrico di costruzione.

A me pare, se non m'inganno, che questa sia una novità la quale si stacca dalla pratica consueta.

Questo sistema ha il vizio di farci ricadere nell'indeterminato e nell'ignoto, riproduce quasi sotto le stesse forme, il medesimo vizio che si rimproverò alla concessione della ferrovia Aretina.

Ma si dirà, la concessione Delahante, cui mette capo la presente concessione Talabot, determinava il prezzo chilometrico, ma questo prezzo era ben esagerato, perchè si elevava niente meno che alla cifra di 135 mila ducati per ogni miglio. Adunque il Governo ha creduto di provvedere meglio all'interesse pubblico quando si riportava al prezzo reale di costruzione. Quest'argomento anch'io l'accetto, e mi par grave, se non che ricadremo sempre nel vizio dell'indeterminato ed avremo sempre d'uopo d'affidarci al controllo serio ed efficace che il Governo vorrà esercitare.

Ma qui, o Signori, io lo dichiaro altamente, tanto mi sovrabbonda la fiducia nella nota solerzia e nella perfetta lealtà dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici che gliela accordo piena e senza riserva.

Un secondo obietto che si può fare alla concessione è l'anticipo dei 30 milioni. E qui sorge un'osservazione importante: si potrebbe osservare che il Governo quando pon mano ad un'impresa di ferrovie, può scegliere vari metodi. Può a modo d'esempio, imprendere la costruzione per conto dello Stato; ma si dirà, questo metodo è screditato, e lo Stato non può farsi intraprenditore; che sarà sempre cattivo fintraprenditore, e cattivo amministratore. Sta bene, ma allora si potrà adottare il sistema della guarentia dell'interesse, o invece il sistema della sovvenzione: se non che il cumulare l'uno e l'altro benefizio in pro del concessionario, la è cosa che apparisce esorbitante. So bene che a questo addebito rispondeva nell'altra Camera il Ministro dei Lavori Pubblici; avvertite, che qui non si tratta già di una sovvenzione, ma bensì di un anticipo col rimborso alla stessa ragione d'interesse del 6 per 0[0. Adunque non è largizione che si faccia a scapito del Governo.

Ma io non voglio tacere un quesito che proponeva a me stesso. Io ragionavo così: poichè il Governo per alte necessità s'indusse a subire condizioni certamente gravose, poichè ha largheggiato anche nell'anticipo dei 30 milioni, perchè dunque non avrebbe esso stimato prudente e convenevole di duplicare ed anche triplicare la cifra dei 30 milioni che il Parlamento non avrebbe negato, per iniziare e spingere su larga scala la grande intrapresa, ed allora lo spazio di tempo di un anno dato ai concessionari precisamente per la costituzione della società, avrebbe potuto creare una posizione ben propizia al Governo, perciocchè nel corso di quest'anno, o le condizioni generali del credito volgeranno in peggio, e allora è chiaro che la intrapresa va in dileguo, sia che il Governo l'assuma, sia che la conceda ad altrui, o pel converso le condizioni generali del credito europeo andranno immegliando, e in questo caso, chi non vede che il Governo avrebbe volto a suo benefizio quelle probabilità, le quali mi pare che in questo momento sieno tutte in pro' dei concessionari?

L'ultima obiezione che si è messa si trae dallo stipulato dell'art. 15. Codesto articolo, a volerlo guardare nei rapporti giuridici, stabilisce una condizione risolutiva, ma con un vincolo unilaterale che profitta onninamente al concessionario, imperocchè al concessionario sarà dato di recedere dal contratto, laddove le condizioni finanziarie o politiche rendessero assolutamente impossibile la continuazione dell'opera.

Io so bene che nella discussione che ebbe luogo nell'altra Camera si è cercato di temperare con alcuni correttivi anche questa infrenata facoltà data ai concessionari, ma però rimarrà sempre vero che i concessionari potranno valersi della doppia alea, la propizia e la sfavorevole. Ed in vero le azioni da emettersi andranno cotizzate nelle varie Borse d'Europa. Ed il dilemma è questo. O per le condizioni generali il credito migliora, e le azioni andranno al pari o al di là; essi avranno allora fatto un buon affare, e terranno salda la concessione. Nel caso opposto avranno facoltà di recedere e sciogliersi dagli impegni.

Adunque sarà dritto il concludere da tutto ciò che in onta dei gravissimi sacrifici e delle dure leggi che si subiscono non si avrà neanco la certezza dell'effettivo eseguimento dell'opera.

Ecco in iscorcio, o Signori, le gravi considerazioni, le quali per verità hanno anche preoccupato non poco l'animo mio. E se noi ci trovassimo in condizioni ordinarie o normali, forse esse avrebbero avuto tanto peso da farci respingere le onerose condizioni. Ma altrimenti le cose procedono. Noi siamo premuti da stringenti necessità, e non ci è lecito dimenticare considerazioni di una ben più vasta ed elevata sfera, considerazioni voglio dire politiche, economiche e strategiche delle quali voi intendete troppo il valore.

Ognun vede, come e quanto tutto questo concorra a fare stabilmente l'Italia, imperocchè non basta il ripetersi ad ogni piè sospinto *l'Italia è fatta*. Ed io pure divido e sento codesta fede, ma penso altresì che con giudizio più severo potrà ancora affermarsi che l'Italia non si farà nè coi programmi, nè con frasi stereotipe, nè (lasciatemelo dire) con un'opera affrettata ed estemporanea di ordini e di leggi uniformi, le quali giungono di presente in mal punto, poco comprese, peggio applicate: ma l'Italia bensì si farà con la virtù delle armi, e cogli ardimenti temperati dalla cauta prudenza, e si farà sopratutto colla concordia degli animi (*Bene!*).

Ma la concordia degli animi, è vano sperarlo, non diverrà una verità ed un fatto insinò a tanto che non si trasfonda negli animi e nella coscienza universale; sicchè sparite le discrepanze e le antitesi che ci dividono, noi potremo entrare davvero in quel felice connubio di interessi, di relazioni, di sentimenti morali e d'intimi affetti che varranno a cementare l'opera vera della fusione sostanziale.

Ed ora, o Signori, qual sarà il veicolo, qual sarà la potenza trasformatrice da operar tutto questo? una sola ce ne ha, certamente la più efficace, ed è quel prodigioso trovato dell'odierno progresso, che trionfando dello spazio e del tempo atterra gli ostacoli, supera le resistenze, assorbe, avvolge ogni cosa in una corrente di nuovi e comuni interessi, di benevoli affetti di vita intima e fratellevole.

Ma ciò non è tutto: imperocchè la intrapresa risponde altresì ad un grande interesse sociale.

Noi ci troviamo di fronte a grandi disastri, usciti da una immensa crisi. Quanti interessi spostati! quante esistenze minacciate! quante braccia senza lavoro? l'è un grido di dolore che scoppia da mille petti. Ed ecco che noi verremo a soddisfare a questi vivi e palpitanti bisogni, vivificando in grande scala il lavoro nazionale.

Io non dividerò qui certo la vana preoccupazione di alcuni i quali si spaventano di queste immigrazioni di operai e costruttori stranieri. Avvertiamo che l'interesse è il vero motore delle azioni umane; esso troverà sempre il suo conto a preferire agli operai stranieri, gli operai indigeni, e per la bassezza dei salari, e per le maggiori attitudini.

E quanto ai costruttori e agli ingegneri, o Signori, io per verità voglio rendere questa debita testimonianza di stima agli ingegneri napoletani del Genio civile, e dirò che essi non hanno a paventare la concorrenza: essi non l'avranno a paventare, anzi la concorrenza sarà utile. E poi io pienamente divido il modo di vedere dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, il quale ricordava in altro recinto, che quando la Francia entrava in quel gran movimento di ferrovie, la Francia così fiera della preminenza nazionale, non si peritava punto ad invocare e attirare gli operai forestieri; sicchè essa fu dapprima discepola, ma poi divenne maestra; così si adoperò in Piemonte, così si adoprerà in Napoli, e collo stesso successo.

Ed infine, o Signori, permettetemi che aggiunga anche un esempio: ricordiamo che un gran Ministro della Francia, Colbert, colui che era tanto tenero de' nazionali interessi, che diede ingiustamente il suo nome al sistema protezionista, Colbert quando volle incoraggiare e perfezionare l'industria manufatturiera in Francia, non esitò punto a chiamarvi i migliori artefici stranieri!

Ed infine un'ultima considerazione chiuderà il mio dire. Veggo taluni che si vanno preoccupando non poco di questo grande spendio che si fa nell'opera delle ferrovie. Si crede che questo sia un lanciarsi in una via arrischiata, in una via disastrosa; ma, o Signori, lasciatemi ricordare l'esempio del Belgio. Il Belgio, il piccolo Belgio, nel 1831, quando usciva di fresco da una guerra e da una rivoluzione dinastica e territoriale il Belgio non esitò un momento ad entrare nella grande intrapresa delle ferrovie ed a spendervi intorno 600 milioni. Anche allora incontrò avversarii, anche allora si dubitò della buona prova. Ma lo attestano gli splendidi risultati del Belgio venuto in condizione di tanta floridezza, di tanta prosperità, perchè fu ardito, avremo adunque noi italiani minor fede nei nostri destini, nel nostro avvenire?

Per le quali considerazioni, o Signori, io dichiaro di accogliere di buon grado il presente progetto di legge e l'approverò, parendomi più che una imprudenza, un delitto il respingerlo!

Senatore **Farina.** Non è mia intenzione tener dietro all'erudita ed ampia discussione nel campo della quale è entrato l'onorevole preopinante. Circoscriverò le brevi mie osservazioni ad alcun che del suo discorso che sembrava includere una tal quale critica della contrattazione attuale. Questo si riferiva alle stipulazioni contenute nell'art. 15, ed alla sovvenzione di 30 milioni.

Le stipulazioni dell'art. 15 non sono a mio credere che la conseguenza necessaria ed inevitabile delle condizioni nelle quali versa il credito pubblico attuale. Infatti se noi poniamo mente all'interesse assicurato alle azioni di questa ferrovia in confronto del reddito che l'impiego dei denari potrebbe portare acquistando dei fondi pubblici, noi troviamo una differenza in favore dell'impiego in fondi pubblici dell'uno per cento, giacchè in questo momento l'impiego in fondi pubblici rende il sette, mentre che l'assicurazione non rende che il sei.

Era naturale che una compagnia la quale un terzo del capitale necessario deve fornirlo in azioni al pari, questa compagnia, dico, cercasse una certa latitudine di tempo per procurare di poter riunire il suo capitale necessario in condizioni che fossero alquanto meno sfavorevoli delle attuali, tanto più avuto riguardo ed alla contrattazione contemporanea di un gran prestito per parte nostra, e ad operazioni consimili per parte di altri Stati d'Europa.

Ma se la concessione di un certo limite di tempo era indispensabile alla società per darle tempo di procurarsi il capitale necessario, ne veniva per conseguenza

che non volendo cagionare durante questo periodo di tempo una interruzione negli studi ed una sospensione nell'intraprendere i lavori, lo Stato dovesse altresì fornire una somma mediante la quale i concessionari potessero rimborsarsi almeno in parte delle spese fatte sia per gli studi sia per l'intraprendimento immediato dei lavori, giacchè se essi non riuscissero a costituire la società, è evidente che essi mancherebbero di capitali sia per gli studi, sia per l'intraprendimento dei lavori, e che quindi non avrebbero mezzi per porre mano all'opera.

Come dunque vede il Senato, la concessione di un termine era una necessità indotta dalle circostanze generali del credito attuale; la sovvenzione era una conseguenza di questi termini, onde far sì, che nel caso che i concessionari non potessero costituire la società, avessero pur tuttavia mezzi da far compiere gli studi dell'opera da eseguirsi, e di cominciare l'esecuzione dell'opera medesima. Nell'intendimento pertanto di non perdere il benchè menomo tratto di tempo ad adempiere quest'opera di tanta importanza e di tanta necessità sia economica, sia politica, ne veniva la necessità della stipulazione che ho indicato.

Tuttavia l'ufizio centrale considerando quanto grandi interessi rimanessero in sospeso durante un così lungo lasso di tempo, non mancò di far eccitamento al signor Ministro, acciocchè procurasse di far sì, che per quanto le circostanze il concedevano, questo lasso di tempo venisse dai concessionari medesimi abbreviato, col provocare da essi la dichiarazione al più presto possibile, se riuscivano o non riuscivano a costituire la società.

Di ciò si fece carico l'ufizio centrale, e nutre fiducia che a questo riguardo il signor Ministro vorrà dare al Senato, come lasciò sperare all'ufizio centrale, le maggiori assicurazioni, per quanto però è possibile a fronte di una precisa stipulazione.

In pari tempo non debbo tacere come l'ufficio centrale siasi fatto carico altresì della circostanza che nella stipulazione non si contiene la fissazione del domicilio della società; questa circostanza è d'una importanza somma, come il Senato ben vede, per le relazioni giuridiche della società collo Stato; essa si può dire essenziale, vitale anzi se vuolsi. Avuto però riguardo che l'elezione del domicilio per parte della società si fa generalmente nello statuto, e che la presentazione dello statuto è dalle disposizioni della legge espressamente rimandata a un termine fisso, l'ufficio centrale fece la raccomandazione al signor Ministro di avere presenti queste circostanze e provvedervi nell'approvazione dello statuto medesimo.

Per ultimo, l'ufficio centrale credette di non potere esimersi dallo emettere alcuni voti che gli erano suggeriti dalle condizioni economiche delle località che questa ferrovia deve percorrere. Avuto riguardo alla grande importanza commerciale del porto di Gallipoli, specialmente per il commercio degli olii, avuto riguardo ugualmente alla grande importanza del porto di Manfredonia per il commercio dei grani, egli credette di dover emettere il voto perchè quelle due importanti località venissero rilegate alla rete, dirò così, generale delle province meridionali dell'ex reame di Napoli.

Queste, o signori, furono le osservazioni e i voti che credette di emettere l'ufficio centrale, ed io nutro lusinga che il signor Ministro vorrà dire alcun che, onde dare quei maggiori schiarimenti che le circostanze comportano a riguardo dell'emissione dei voti o dei desideri manifestati dall'ufficio medesimo.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Onde persuadere il Senato della necessità di superare i riflessi che per riguardo alla parte finanziaria si opporrebbero alla presente legge, ho sentito citare l'esempio del Belgio, il quale, in circostanze per lui dolorose, appena uscito da una rivoluzione politica, non esitò di sobbarcarsi a gravi spese per la costruzione di quelle ferrovie riputate necessarie allo sviluppo commerciale di quel paese.

Io però mi permetto di fare avvertita la grave diversità che corre fra le circostanze in cui si trovava il Belgio, e quelle in cui versiamo noi: vale a dire sul modo con cui nel Belgio furono attivate queste strade ferrate.

Nel Belgio si fecero le strade ferrate per conto dello Stato, cioè con capitali dello Stato. Ma per quanto riflette il paese nostro in questi momenti, sarebbe forse da sottoporsi a grave esame l'opportunità di appigliarsi al sistema di adoperare i mezzi dello Stato, trovandosi esso costretto a fare un prestito molto considerevole, qual è quello che abbiamo testè votato.

Questa differenza adunque nel modo di costrurre le strade ferrate, rendendo assai più grave la spesa, dovrebbe, a parer mio, renderci molto più guardinghi a votarla. Però quella di cui oggi si tratta, io la credo di somma necessità politica, tendendo essa a congiungere due parti molto importanti dello Stato; è quasi direi una spina dorsale dello Stato, epperciò darò il mio voto favorevole al progetto di legge.

Presidente. La parola è al Ministro dei Lavori pubblici.

Ministro dei Lavori pubblici. Sorgendo a parlare nella discussione cui dà luogo l'importante progetto di legge che ora pende dinanzi alle deliberazioni del Senato, mi è grato di dover porgere agli onorevoli preopinanti i miei ringraziamenti per il sostegno che hanno voluto prestare al Governo colle eloquenti loro parole.

Tralasciando perciò di ritornare sugli argomenti che essi hanno così bene svolti, io mi limiterò ad assicurare il Senato del pieno consentimento del Governo nei desiderii manifestati dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale. Il Governo non dubita punto dell'obbligo della Società di eleggere il suo domicilio in una città del Regno; imperocchè egli è detto che la legge del 20 novembre 1859, normale per le concessioni di strade ferrate, è obbligatoria per questa intrapresa, e la legge

suddetta dispone appunto per le società anonime (che devono costituirsi per dar vita alle imprese delle strade ferrate) che debba esserlo dietro approvazione del Governo, e secondo le norme che sono sancite dalla legislazione su questa materia.

Quindi io credo che legalmente debba di necessità la sede della Società essere in una città del Regno, nella quale del resto sarà cura del Governo di esigere che la Società elegga il suo legale ed effettivo domicilio.

Quanto all'affrettare la costituzione della Società, egli è naturale che il Governo più che altri lo desideri, siccome quello sul quale pesa la responsabilità di attuare un'impresa, la quale non si potrà dire assicurata, se non quando questa sia un fatto compiuto, quando cioè le sue azioni siano effettivamente collocate.

Ed a tal uopo, se il Governo non è riescito ad accelerare quest'epoca, come fin dal 3 febbraio 1861 era statuito nella convenzione preliminare stipulata dall' illustre conte di Cavour col rappresentante dei concessionari, farà certo ogni sforzo per affrettare la costituzione della Società, sicuro che il Parlamento vorrà sapergli grado di questi sforzi, quand'anche si dovesse per avventura, di fronte a circostanze che potessero sopravvenire, richiedere una qualche ulteriore modificazione alle stipulazioni attualmente in esame.

Relativamente in fine alle diramazioni raccomandate saggiamente dall'ufficio centrale, se il Ministero non può essere egualmente esplicito, il Senato agevolmente ne intenderà la ragione.

Quando noi abbiamo voluto dar vita ad un'impresa di questo genere, quando abbiamo voluto assicurare la costruzione di quasi 1,200 chilometri di strade ferrate nello spazio di 5 anni, di cui meglio d'un terzo nel periodo di 18 mesi circa, egli era naturale che non dovessimo di troppo allargare questa rete la quale era già di per sè stessa abbastanza ampia; e mentre noi potevamo giustificare le assenze degli studi e di perizie, che ben a ragione lamentava il Senatore Vacca per strade le quali erano, quanto all'andamento, indicate dalla natura stessa, e quanto alla loro necessità, da un semplice sguardo sopra la carta d'Italia, non avremmo potuto egualmente giustificarle quando si fosse trattato di linee secondarie. Se poi noi avessimo voluto concedere siffatte linee, il Senato agevolmente intende come, accanto alle pretese di Gallipoli e di Manfredonia, altre sarebbero sorte, e come, per quanto queste a prima vista appariscano forse più urgenti e più evidenti che le altre, noi ci saremmo lanciati in un mare, del quale non avremmo probabilmente veduto la fine, e noi così avremmo compromesso l'esito di questa grande impresa, come disgraziatamente avvenne nel Parlamento Francese, ed in altri Parlamenti, nei quali, discussioni di questo genere hanno ritardato di molto il beneficio, che ora noi speriamo di poter largire all'Italia immediatamente, tutto ad un tratto e con un risultato del quale io non ho bisogno di dimostrare al Senato la grande ed incontrovertibile importanza.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Ho chiesto la parola sia per unirmi agli inviti fatti dal Senatore Vacca perchè si accelerasse questa strada importantissima del Regno di Napoli, sia nello stesso tempo per invitare il Ministro a che nel procurarne l'acceleramento vi mettesse un poco più di celerità che non ne ha messo nel fare eseguire, cioè anzi nel cominciare una strada che è da più di un anno decretata; era solo per prendere da questa strada di Napoli occasione per avvertire anche a qualche cosa di più vicino. Intendo parlare della strada ferrata ligure la quale è da più d'un anno decretata, e non si è ancor mossa una pietra per costruirla.

Ministro dei Lavori Pubblici. Per quanto la relazione fra la legge in discussione e la strada ligure non sia forse strettissima, ciò non ostante, giacchè l'onorevole Senatore Pareto ha creduto di prendere questa occasione per fare al Ministero un eccitamento del quale il Ministero non è punto dolente, io devo rispondere poche parole anche sopra questo argomento.

Gli intraprenditori della ferrovia ligure non hanno, per quanto credo, e come ho detto altra volta al Senato, mancato ai loro impegni, imperocchè hanno presentato gli studi in tempo debito, e se questi studi sono stati per qualche tempo ritardati nella loro approvazione, ciò è dovuto solo ad un rispetto che il Ministero ha creduto dover usare verso il Parlamento; perchè in occasione di una legge per una piccola concessione di sei chilometri fra Porta e Massa, fu nell'altra Camera ventilato il progetto di deviare la strada fra Sarzana e Massa per avvicinarla alle città di Carrara e Massa. Finchè pendeva innanzi al Parlamento questo progetto, si è creduto di sospendere l'approvazione di questi studi, e mi è grato di assicurare il Senato che le opere della strada fra la Spezia e l'antico confine toscano sono sul punto di essere intraprese, se pure già non lo sono; che gli studi della sezione fra la Spezia e Genova si stanno intraprendendo con moltissima difficoltà, e che gli studi del tratto da Voltri a Savona sono già stati da qualche settimana presentati, e sono sottoposti in questo momento all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Dirò poi in questo proposito qualche cosa che fa anche all'assunto attuale, ed è che io assumo la responsabilità interissima della strada della Liguria come di questa strada, ma che non posso assumere volentieri la responsabilità di sorvegliare ed assicurare il Parlamento della esattezza dell'osservanza dei termini quando si tratta di concessioni di strade ferrate date ad appalto generale, come la ferrovia di cui qui si tratta.

Io credo che nel caso di una concessione esiste uno stimolante; una sorveglianza, un controllo superiore a tutti gli eccitamenti che possono venire da un Ministero; ed è l'interesse dei concessionari. Malgrado questo, dichiaro che anche la strada ferrata ligure richiama l'attenzione del Governo, siccome quella che è

di una grande importanza, ed ho fiducia che anche quei lavori saranno presto intrapresi con celerità tale da soddisfare le brame dell'onorevole Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Lo pregherei a non estendersi in considerazioni troppo estranee al soggetto che ci occupa.

Senatore **Pareto**. Dirò due sole parole.

Acconsento pienamente nell'idea del signor Ministro che è più agevole sorvegliare una concessione che un appalto, tanto più quando il ritardo può diventare occasione di un forte lucro per una compagnia.

Infatti noi abbiamo veduto che la compagnia concessionaria per aver ceduto ad altri l'appalto della ferrovia della riviera di ponente, ha cominciato dal guadagnarsi la piccola bagattella di otto milioncini.

Ora non vorrei che il ritardo che si pone all'esecuzione anco dell'altra parte cioè della riviera di levante, non nascondesse qualche cosa di simile, non fosse cioè nuovamente causa di un'analoga esperienza, assai tentante, e perciò prego il signor Ministro a sorvegliare, perchè si ponga tosto mano alla strada e la compagnia si attenga esattamente alle condizioni. Capisco benissimo che l'appalto fatto in seconda mano si sorveglia men bene di quello fatto in prima mano, e che quello caduto in terza mano si sorveglia niente del tutto nell'interesse dello Stato, cioè sopratutto per la solidità della strada, la quale non portando con se l'esercizio per parte della compagnia, questa ha poco interesse a ben costrurre, mentre la compagnia pel napoletano avendo la promessa dell'esercizio, ha interesse a lavorare solidamente.

Supplico perciò il signor Ministro acciò faccia in modo che la compagnia della riviera non guadagni oltre gli otto milioncini che ha già intascati, i quali mi paiono più che sufficienti, e faccia anco in modo che sia soddisfatto finalmente il desiderio di tante popolazioni che veggono ogni giorno allontanarsi la speranza di veder presto compita questa strada interessantissima.

Senatore **Farina**. Non è mia intenzione intrattenere lungamente il Senato. Tuttavia desidero di giustificare l'ufficio centrale da una specie di appunto che gli verrebbe da un'osservazione del signor Ministro relativamente all'aver fatto eccitamento per l'elezione del domicilio della società.

L'ufficio centrale non ignorava le disposizioni della legge organica della quale il signor Ministro ha fatto cenno, ma fra una disposizione di legge e l'esecuzione e l'effetto di questa legge colla quale effettivamente si dà efficacia alle disposizioni legali havvi una diversità la quale fa sì che, ove realmente l'elezione di domicilio non sia fatta, il domicilio non si può aver per fissato; per conseguenza abbiamo fatto allusione alla fissazione del domicilio appunto in applicazione della disposizione legale; questo ho voluto dire semplicemente perchè forse era possibile un equivoco, ed ho creduto di dover evitare ogni possibile equivoco circa l'operato dell'ufficio centrale.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Leggerò i singoli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« È approvata la convenzione in data 12 maggio 1861, ed annessovi capitolato, intesa tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze ed il sig. cav. Paolino Talabot, anche qual rappresentante i signori duca di Galliera, Edoardo Blount, don José di Salamanca, Tommaso Brassey, Basilio Parent, Gustavo De-la-Hante, U. B. Buddicom ed Antonio Chatelus, per la costruzione delle strade ferrate da Napoli al mare Adriatico, colle modificazioni aggiunte all'esemplare unito alla presente legge. »

(Approvato)

Art. 2.

« Per il caso in cui i concessionari rinuncino alla concessione, a termini dell'art. 15 della convenzione del 12 maggio 1861, il Governo resta autorizzato sino d'ora a continuare i lavori sino alla somma di 30 milioni. »

Leggo l'art. 15 della convenzione che si riferisce a quest'art. 2.

Art. 15.

« È accordato ai concessionari il termine di un anno per costituire, nelle forme prescritte dalle leggi, una società anonima che assuma gli obblighi ed i diritti della presente concessione.

« Essi saranno tuttavia tenuti, fino alla costituzione della detta Società, a proseguire gli studi ed i lavori con tutta l'attività possibile, non altrimenti che se la Società fosse già costituita ed a somministrare a questo uopo le somme occorrenti.

« Nel caso in cui, durante il suddetto termine, le circostanze politiche o finanziarie fossero tali da rendere impossibile la costituzione di una Società anonima, potranno i concessionari rinunciare alla presente concessione.

« Qualora la presente concessione non venisse definitivamente confermata entro il termine dianzi stabilito, sia in conseguenza della rinuncia per parte dei concessionari, sia in difetto dell'approvazione del Parlamento nazionale, il Governo sarà tenuto a rimborsar loro, cogl'interessi nella ragione del 6 per cento, tutte le spese di qualsiasi natura, sostenute nella compilazione dei progetti, nelle negoziazioni relative alla concessione, nell'impianto ed esecuzione dei lavori. »

Chi approva l'art. 2 voglia sorgere.

(Approvato)

Art. 3.

« I concessionari dovranno fra il termine di 6 mesi sottoporre all'approvazione del Ministero un progetto di

Statuto per la Società da costituirsi, a termini dell'articolo 15 della detta convenzione.

« In questo Statuto saranno stabilite le norme necessarie a guarentire la esatta osservanza dello stipulato coll'art. 14 della convenzione, e a regolare l'emissione delle obbligazioni in rapporto col capitale effettivamente versato in azioni. »

Leggo l'articolo 14 della convenzione e cui si riferisce questa disposizione.

Art. 14.

« La Società è autorizzata a realizzare il suo capitale, parte in azioni e parte in obbligazioni. La quota-parte realizzata in azioni non potrà mai essere minore di un terzo del capitale sociale.

« Le cartelle di obbligazioni emesse dalla società saranno rivestite della firma di un commissario governativo, per constatare la garanzia dello Stato.

« Gl'interessi delle obbligazioni verranno pagati dalle pubbliche casse, designate a quest'uopo dal Ministero delle Finanze a condizione però che la Società provveda in tempo opportuno le somme occorrenti, e che buonifichi alle dette casse una commissione del due per mille. »

Metto ai voti l'art. 3, chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 4.

« Sarà provveduto con appositi stanziamenti sul bilancio passivo dell'anno corrente e dei successivi, per l'adempimento del disposto dell'articolo 8.° della convenzione predetta ».

Leggo l'art. 8 del capitolato.

Art. 8.

« Per viemeglio assicurare l'esecuzione delle linee entro le epoche stabilite dall'art. 5, lo Stato somministrerà alla Società a titolo di sovvenzione temporaria, la somma totale di 30 milioni di franchi, suddivisa in rate trimestrali da 5 milioni ciascuna, e ciò sotto l'espressa condizione che, valutati i lavori e riconosciute le spese dalla Società erogate a termini dell'ultimo alinea dell'art. 15 della presente convenzione, debba l'ammontare eccedere il doppio della sovvenzione anzidetta ».

Chi approva l'art. 4 ed ultimo del progetto voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. Il signor Ministro dell'Interno ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge, l'uno per l'autorizzazione di spese straordinarie al bilancio del ministero dell'interno per la costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari, l'altro per il riordinamento territoriale ed amministrativo di alcune borgate poste alle frontiere orientali dello Stato; il terzo finalmente relativo alla soppressione di alcuni Comuni nella provincia di Milano.

Presidente. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffizi.

Si procede ora allo squittinio segreto sul progetto di legge testè votato.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato della votazione:

Numero dei votanti	71
Voti favorevoli	58
Contrarii	13

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE

(*V. atti del Senato N.* 73 *e* 78).

1. *Costruzione di un ponte di Chiatte sul Po presso Casal-Maggiore;*
2. *Formazione di uno scalo a ruotaie in ferro pel tiro a terra delle navi nel porto di Livorno;*

Presidente. Si passa ora al secondo progetto di legge portato all'ordine del giorno, il quale è relativo alla costruzione di un ponte di Chiatte sul Po presso Casal-Maggiore.

Leggo il progetto (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, rileggerò i singoli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il comune di Casalmaggiore è autorizzato a costruire nella località da determinarsi d'accordo col Governo un ponte di chiatte sul fiume Po dirimpetto al proprio abitato, ed a riscuotere per anni sessanta, dal giorno in cui il ponte andrà in esercizio, il diritto di pedaggio sulle basi della tariffa da approvarsi con Decreto Reale. »

(Approvato).

« Art. 2. In qualunque tempo per causa di pubblica utilità, e specialmente di costruzione di un ponte stabile in servizio pubblico o di via ferrata il Governo rivocasse la concessione, di cui all'articolo precedente, il Comune non avrà diritto ad alcuna indennità. »

(Approvato).

Per risparmio di tempo si farà un solo squittinio segreto col progetto di legge che viene dopo in discussione, concernente la facoltà di formare uno scalo a ruotaie in ferro per il tiro a terra di navi nel porto di Livorno.

Leggo il progetto di legge consistente in un solo articolo (*V. infra*).

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo rileggerò

Articolo unico.

« È concesso all'ingegnere navale signor Vladimiro Chiavacci di erigere nel porto di Livorno uno scalo a ruotaie in ferro per tiro a terra di navi, e di esercitarlo alle condizioni del capitolato in data 14 giugno 1861 annesso a questa legge. »

Non essendovi osservazioni in contrario, e trattandosi di articolo unico a termini del Regolamento, si passerà allo immediato squittinio segreto.

Due Senatori hanno dichiarato di aver sbagliato nel mettere il loro voto nelle urne, hanno messo cioè, due palle in una sola urna e non le hanno divise fra le due.

Si terrà conto di questo sbaglio.

Risultato della votazione sul progetto di legge per la costruzione di un ponte di Chiatte sul Po, presso Casal-maggiore.

Numero dei votanti	72
Voti favorevoli	70
Contrari	2

Il Senato adotta.

Risultato della votazione sul progetto di legge per la formazione di uno scalo a ruotaie di ferro nel porto di Livorno.

Numero dei votanti	72
Voti favorevoli	70
Contrari	2

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA LEVA.

(*V. atti del Senato N.* 75).

Si passa ora alla discussione del quarto progetto di legge per una leva militare della classe 1841 nelle antiche province ed in quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Sicilia.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola passo alla lettura dei singoli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1841 nelle antiche province dello Stato ed in quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Sicilia. »

(Approvato).

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a 24,000 uomini. »

(Approvato).

« Art. 3. Gli inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria giusta il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 1857. »

(Approvato)

« Art. 4. Gli inscritti chiamati a questa leva i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel R. Decreto 12 settembre 1860 n. 4300 per quelli delle Romagne, e nell'altro del 10 gennaio 1860, n. 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno u. s. numero 63 per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero sieno vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio. »

(Approvato)

« Art. 5. Gli inscritti che in virtù del precedente articolo 4° verranno dichiarati esenti dai Consigli di Leva e che per ragion del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultato della votazione

Numero dei votanti	70
Voti favorevoli	65
Contrari	5

Il Senato adotta.

Intanto che si aspetta il signor Ministro dell'Interno, che si è fatto chiamare per assistere alla discussione del progetto di legge relativo alla costruzione di un carcere cellulare giudiziario nella città di Sassari, progetto il quale soggiacerebbe ad una proposta di sospensione dal canto dell'ufficio centrale, darò cognizione al Senato dell'ordine del giorno che io proporrei per domani.

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame delle rimanenti leggi.

Alle due seduta pubblica per la discussione de seguenti progetti:

1. Disposizioni provvisorie in materia amministrativa.
2. Vendita dalle Finanze dello Stato al Patrimonio particolare di S. M. del podere demaniale il Basso Parco della Veneria Reale.
3. Proroga di alcune disposizioni del Decreto prodittatoriale sul sistema monetario in Sicilia.
4. Costruzione d'un porto nello stagno di Tortoli.
5. Abrogazione di editti degli ex duchi di Modena in materia di giurisdizione ecclesiastica e beneficiaria.

Se non si fanno osservazioni in contrario, l'ordine del giorno per domani s'intenderà fissato nella indicata conformità.

Senatore **Alfieri**. Parmi che intanto si potrebbe fin d'ora porre in discussione il progetto di legge relativo alla vendita del podere demaniale il Basso Parco della Veneria Reale, la cui relazione già venne distribuita.

Presidente. In seguito alla proposta dell'onorevole signor Senatore Alfieri, interrogo il Senato se voglia sin d'ora portare all'ordine del giorno d'oggi il progetto di legge che era stato portato a quello di domani, relativo alla vendita da farsi dalle Finanze dello Stato al Patrimonio particolare di S. M. del podere demaniale, il Basso Parco della Veneria Reale.

Se il Senato approva....

Voci. Sì. Sì....

(In questo mentre rientra il Ministro dell'Interno)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN CARCERE CELLULARE GIUDIZIARIO IN SASSARI.

(*V. atti del Senato* N 67).

Presidente. Essendo ora presente il signor Ministro dell'Interno, si seguirà la serie prestabilità nell'ordine del giorno.

Darò lettura del progetto di legge relativo alla costruzione di un carcere cellulare giudiziario nella città di Sassari.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di un milione e duecentomila lire per la costruzione nella città di Sassari in Sardegna, di un carcere cellulare a segregazione continua, destinato alla custodia degli imputati e dei condannati alla pena del carcere non eccedente sei mesi. »

Art. 2.

« Questa spesa sarà divisa in tre parti uguali di lire 400,000 cadauna da stanziarsi nei bilanci passivi del Ministero dell'Interno per gli anni 1861, 1862 e 1863 mediante iscrizione in apposita categoria intitolata: *Costruzione di un nuovo carcere giudiziario a sistema cellulare nella città di Sassari.* »

La discussione generale è aperta.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ho preso la parola nella discussione generale, poichè l'ufficio centrale ha proposto di rimandare la discussione di questo progetto alla seconda parte di questa sessione parlamentare.

Io non ho d'uopo di ripetere in quali condizioni si trovino le carceri di Sassari, poichè veggo che l'ufficio Centrale medesimo l'ha riconosciuto, soltanto mancando alcuna parte degli studi per completare tutti i dati sui quali si deve portare giudizio, l'ufficio centrale opina che si debba differire all'altra parte di questa sessione la decisione di questa materia.

Io rimetto alla saviezza del Senato questa decisione, bensì mi limito a ricordare l'importanza della materia e come la condizione principalissima per la quale io sollecitai la proposta di questa legge alla Camera Elettiva, si fu per poter fin d'ora stanziare nel bilancio del 1861 400 mila fr. Ora se il progetto è portato alla sessione ventura, se di qui per esempio con alcune modificazioni dovesse riportarsi alla Camera Elettiva, questo desiderio potrebbe venire frustrato.

D'altra parte era mente del Ministero non solo di far conoscere l'urgenza della riforma che si reclama, ma ancora di mostrare che in mezzo a tanti lavori e a tante cure che il Parlamento ha avuto per tutte le parti d'Italia, non ultima ad esservi raccomandata, era l'isola di Sardegna.

Queste sono le ragioni per le quali il Ministero pregò la Camera elettiva e poscia il Senato di passar sopra a quella mancanza di studi completi e particolareggiati che potrebbero per avventura essere desiderati.

Queste ragioni stesse io le espongo al Senato, e ripeto dopo di ciò che il Governo si rimette intieramente alla saviezza del Senato medesimo.

Senatore **Giovanola.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola.** Poichè il signor Ministro si rimette alla saviezza del Senato circa le conclusioni che l'ufficio centrale ha creduto di prendere sopra questa proposta di legge, mi dispenso volentieri dal trattare le varie questioni che si annettono alla legge medesima.

L'ufficio centrale si è trovato a fronte di più difficoltà che non gli permettevano di proporre al Senato la integrale approvazione del progetto. Ha veduto nell'articolo primo stabilita una somma abbastanza vistosa, la quale in suo senso forse è sperabile che si sarebbe ridotta.

Per altra parte ha veduto confermato il sistema di segregazione *continua*, che nella legge del 1857 era detta segregazione *assoluta*.

Ha creduto l'ufficio che fosse il caso di studiare alquanto più maturamente questo punto, trattandosi di farne l'applicazione alla Sardegna, paese certamente assai diverso dalla massima parte delle province settentrionali antiche per le quali era stata sancita la legge del 1857. Questo esame è sembrato tanto più necessario, dacchè essendosi felicemente aggregata al Regno la parte meridionale d'Italia, era a desiderarsi che fosse maggiormente la questione studiata per ottenere una soluzione conveniente, evitando di dovere frequentemente cambiare la legge o lasciarla inosservata, locchè certamente pregiudica grandemente il rispetto e la stima che i cittadini devono avervi.

Se avesse riconosciuto che ciò poteva pregiudicare lo scopo di provvedere prontamente a fornire di un carcere giudiziario la città di Sassari, si sarebbe anche indotto a passare sopra queste difficoltà; ma visto che effettivamente ci vogliono diversi mesi prima che il sistema di costruzione sia adottato, perchè non esiste un piano speciale per questo lavoro; mentre occorre di prendere un progetto adottato per Torino ed applicarlo a Sassari; mentre non si è provvisto nemmeno all'area sopra cui fabbricare, la quale certamente deve anche influire nella definizione delle opere da farsi; l'ufficio è nella ferma persuasione che sarà impossibile in questi 4 mesi mettersi in grado di cominciare le opere.

E supponendo che negli ultimi due mesi dell'anno corrente i due rami del Parlamento possano convenire nell'adottare questa legge nella forma che si reputerà più conveniente, sul principio dell'anno nuovo si potranno disporre i fondi sopra il bilancio 1862 e sopra

i successivi, e così non aggravare il bilancio del 1861, il quale lo è già soverchiamente.

Quanto poi allo scopo politico di questa legge, ne sia lode al Ministro che l'ha proposta; ma esso è già raggiunto dalla proposizione ministeriale e dal voto favorevole della Camera Elettiva. Che se il Senato sospende per breve tempo la sua approvazione, non è per respinger la legge, ma per migliorarla.

Di più, essendovi in corso altre proposte utili alla Sardegna, che è sperabile sieno accolte anche dal Senato, non potrà dirsi che essa sia stata dimenticata nel riparto dei benefizi del nuovo Regno d'Italia.

Quindi il signor Ministro essendosi rimesso alla saviezza del Senato, alla medesima pure si rimette l'ufficio centrale.

Senatore **Salmour.** Io appoggio le conclusioni dell'ufficio centrale, ma non posso associarmi all'idea emessa che la segregazione dei prevenuti non sia che teorica e non pratica. Io sono stato per 5 anni presidente del Consiglio delle carceri: ho dovuto naturalmente occuparmi di questa questione; ho fatto viaggi in presso che tutta Europa; ho parlato con gli uomini più competenti su questa materia, e posso dire che è incontestabile la convenienza del sistema cellulare.

Naturalmente nell'applicazione della legge si potranno introdurre modificazioni, come si è fatto nella legge del 1857; ma ripeto, al giorno d'oggi il sistema è pratico.

E non solo nel nord dell'Italia è esso attuato, ma anche in altre province d'Italia, in Toscana per esempio. Si prova ora anche nelle province meridionali della penisola, e si è incominciata la costruzione di un carcere cellulare in Avellino.

Nelle parti anche meridionali dell'America questo sistema fa buona prova.

Ripeto adunque che non posso a questo riguardo associarmi all'opinione emessa dall'onorevole Relatore.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Ho creduto di prendere la parola per un'osservazione la quale non differisce sostanzialmente da quella dell'onorevole preopinante, ma nondimeno io credo pure di esporla.

Quando l'ufficio centrale propose la sospensione dell'esame di questo schema di legge in vista che gli studi sulla località e le perizie possano essere accuratamente compiuti, io dissi di rimettermi su di ciò alla saviezza del Senato; ma se si volesse porre per condizione della votazione di questa legge l'esame preventivo della legge del 1857 e delle riforme possibili di questa, in questo caso io mi vedrei costretto, a nome del Governo di rifiutare la proposizione dell'ufficio centrale. Dico, che mi vedrei necessitato di rifiutarla, non già perchè io non ammetta che la legge possa essere riformata, ma perchè io credo che una tale questione non la dobbiamo sollevare in questo momento, e mi sembra affatto fuori di opportunità.

Tanto il Parlamento come il Governo hanno l'iniziativa dei progetti di legge, e possono sempre proporre degli emendamenti o delle riforme alle leggi esistenti. Ma questa non è una questione che si debba trattare incidentalmente. Quando stiamo per creare un carcere noi non possiamo altro avere in mira che l'applicazione della legge quale esiste.

Io dunque, per la parte che riguarda i maggiori dati della spesa da farsi, ripeto, mi rimetto alla saviezza del Senato; per la parte di far precedere alla votazione di questa legge un nuovo esame del sistema penitenziario, questa, non la potrei accettare, perchè, mentre da un lato non è mai preclusa la via a questo esame, dall'altro lato esso non dovrebbe aver luogo nella speciale disamina della costruzione di un carcere.

Presidente. Ha la parola il Senatore Marzucchi.

Senatore **Marzucchi.** Io ho domandato la parola in quanto si è parlato della Toscana dove da molti anni è applicato il sistema della detenzione nelle carceri cellulari. Il sistema penitenziario colla detenzione cellulare continua è durato in Toscana per molti anni non potendo dire in qual giorno o mese il sistema fosse modificato; ma la legge che fu pubblicata in Toscana prima che avvenisse l'annessione modificò il sistema in quanto stabilì che se si teneva ferma la detenzione cellulare nel tempo di notte, nel giorno il lavoro si facesse a comune.

Ora la grande questione oggi si dibatte fra i sostenitori del sistema penitenziario, e fra quelli che vorrebbero la segregazione continua di giorno e di notte, e gli altri che vorrebbero la segregazione di notte, ma il lavoro di giorno a comune. Havvi pertanto una grande importanza nel modo di costruzione del penitenziario, perocchè se il penitenziario deve essere destinato alla detenzione cellulare continua, ha bisogno di forma sua propria; nell'altro caso, i locali debbono essere costrutti in modo che si prestino al lavoro in comune.

Quindi non mi pare che l'onorevole signor Ministro parlasse esattamente quando diceva che il proporre modificazioni al sistema penitenziario non faccia difficoltà all'attuazione del sistema penitenziario qual è inteso dalla legge vigente negli antichi Stati; perchè se si fabbricherà ora in Sassari un carcere destinato alla segregazione continua di giorno e di notte, mancheranno i locali per il lavoro a comune nel giorno.

Ora accettare un sistema più che un altro, porta una grande differenza nel modo di costruzione. Quindi mi pare giustificata la proposta che fa l'ufficio centrale in quanto essa ha pure per fondamento la differenza d'opinioni quanto alla separazione continua e discontinua; e lo accogliere o l'uno o l'altro sistema influisce sopra il modo con cui deve essere costrutto il carcere.

Ho fatto queste osservazioni, in quanto mi pareva che conducessero a chiarire la proposta che fa l'ufficio centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Dopo quanto ha detto l'onorevole

Senatore Marzucchi, io non tedierò il Senato, perchè volevo ad un dipresso dire quant'egli ha detto.

Farò però osservare che la relazione che vi è tra l'uno e l'altro sistema fa sì che non si può decidere l'uno senza implicitamente decidere l'altro.

Presidente. Il Senatore Giovanola ha la parola.

Senatore **Giovanola.** Deggio rispondere poche parole all'onorevole Senatore Salmour, che sembra abbia dato ad alcune espressioni della relazione un significato contrario al nostro intendimento.

L'ufficio centrale non ha mai detto che il sistema cellulare sia nuovo per l'Italia, ma disse in genere che gli esempi più frequenti si hanno negli Stati del Nord, che il mezzodì d'Europa è rimasto sinora quasi diseredato dei benefizi del progresso civile.

Quanto a ciò che ho detto della Toscana, questa è una eccezione che prova viemmeglio il nostro assunto, mentre la Toscana, paese non del tutto meridionale, e di costumi assai miti ha per propria esperienza riconosciuto non conveniente di perdurare nel sistema dell'isolamento assoluto.

Quanto all'America, siamo in condizioni affatto diverse. Nei suoi paesi meridionali dove è attivata la detenzione cellulare, esiste anche la schiavitù, e niuno vorrà contendere che il sistema sociale dei paesi a schiavi è ben diverso dal sistema sociale dei paesi liberi. Le medesime istituzioni che valgono in un paese non possono più valere nell'altro, quando vi è una differenza così radicale.

A quanto poi diceva il signor Ministro che non potrebbe accettare l'ordine del giorno nel senso di studiare la questione della separazione continua, devo osservare che fu una delle considerazioni che ha avuto in mira l'Ufficio Centrale nel proporre la sospensione della legge perocchè si ricorderà il Senato che anche quando si votò la legge del 1857 si agitò una discussione assai dotta e profonda in entrambi i rami del Parlamento per introdurre nella legge qualche temperamento all'isolamento. Prevalse, è vero, il principio che non si scrivesse nella legge alcun correttivo della segregazione assoluta. Ma è pur vero che fu sostenuto con molta autorità dalla giunta del Senato, che si avessero ad introdurre nella legge stessa alcuni temperamenti.

Ora che quella legge non è ancora applicata alle provincie settentrionali, siamo obbligati di portarla in paese eminentemente meridionale, in un paese dove le menti sono più fervide, l'immaginazione più vivave, l'indole degli abitanti più espansiva, e che perciò l'isolamento può portare conseguenze assai più tristi di quelle che i filantropi ebbero a deplorare nei paesi settentrionali. Certamente l'Ufficio non potrebbe darvi la sua intera adesione, senza proporre contemporaneamente qualche guarentigia contro i pericoli della segregazione assoluta, che l'esempio dell'altre legislazioni ci suggerisce di non lasciare all'arbitrio del potere esecutivo.

Vi sono dei regolamenti carcerari, che permettono e regolano le visite caritatevoli di persone autorevoli superiori ad ogni eccezione, ma queste persone si potranno trovare nei grandi centri come Napoli, Milano, Torino, Genova; ma domando io, nei paesi piccoli, nei capiluoghi di circondario, dove si andranno a trovare queste persone che abbiano tempo, capacità ed inclinazione di dedicarsi ad un ufficio per se stesso molto meritevole, ma poco gradito?

Conviene dunque che sieno studiati con molta considerazione i temperamenti che si potranno concedere, affinchè la detenzione non diventi fatale, non abbia per taluni l'effetto di una condanna a morte

Quanto ha detto con molta perspicacia l'onorevole Senatore Marzucchi mi dispensa dal dimostrare la connessione necessaria che esiste tra la questione morale e la questione economica.

Naturalmente il fabbricato si debbe disegnare e costrurre secondo le esigenze del sistema di custodia che si vuole adottare. Qualora sia stabilito il sistema coi temperamenti da noi reputati necessari, allora si potrà risolvere il programma definitivo che determini la natura, la capacità e le singole parti dell'edifizio.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Io mi farò ad esporre al Senato alcune idee, che già ebbi l'onore di sottoporre all'ufficio al quale appartengo, sopra questo progetto di legge.

Io era pure dell'avviso che non vi fosse urgenza di occuparsi della costruzione di questo carcere di Sassari, ma appoggiava la mia opinione a considerazioni ben diverso da quelle che ora sono state svolte dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

Io osservava che il carcere giudiziario degli imputati con segregazione continua e interpolata non esiste ancora presso le principali Corti d'Appello del Regno, comunque abbiamo sino dal 1857 una legge che lo prescrisse e ne determinò il sistema.

È sicuramente un voto vivo del paese e molto ragionevole che si provveda una volta all'infelice condizione degli imputati e di quelli che sono condannati a pena di breve durata, quale sarebbe quella del carcere minore di sei mesi.

La legge del 1857 aveva precisamente lo scopo di provvedere a questo bisogno; ma gravi circostanze sopravvenute, che obbligarono il Governo ad impiegare i fondi dello Stato in altri oggetti più importanti ed urgenti non hanno permesso di occuparsi della esecuzione di quelle carceri, tuttochè reclamate dalla giustizia.

Nei principali centri del Regno è sempre vivo questo desiderio di avere un carcere giudiziario per gli imputati, onde separarli dai condannati a pene gravi, eppure nulla si è fatto ancora, non si è ancora potuto soddisfare a tale pubblica esigenza.

Io domandava a me, e proponeva all'ufficio, come mai si volesse rivolgere l'attenzione innanzi tutto al piccolo distretto di Sassari, mentre non si fosse ancora provveduto ad altri centri giudiziari molto più im-

portanti, e dove il nuovo sistema stabilito nel 1857 avrebbe sicuramente il vantaggio di produrre più larghi benefizii.

Ma mentre affacciava queste considerazioni le quali mi parevano non trovassero risposta se non nella considerazione politica testè accennata dall'onorevole Ministro dell'Interno, io sosteneva ad un tempo che non mi pareva conveniente nè opportuno che si rieccitasse in questa occasione la grave questione di principio circa il sistema col quale le carceri, dette preventive debbano essere costruite. A questo riguardo io farò osservare al Senato che non bisogna allargare la questione oltre i confini della legge che discutiamo, come mi è parso che siasi fatto nella discussione sinora seguita.

Non si tratta qui della questione generale dei carceri penitenziari, di quegli stabilimenti dove si scontano le pene più severe e di lunga durata, che diciamo criminali, quale è la reclusione.

Se si trattasse di tali stabilimenti repressivi, la materia avrebbe una grande estensione e molto maggiore importanza che non abbia quella delle prigioni semplicemente giudiziarie.

Nè io qui mi permetterò di pronunziare avanti al Senato un'opinione qualunque che potrebbe facilmente incontrare molti e serii contradditori; ma limitando la questione a quei carceri ove si ricettano gl'imputati ed i condannati a brevi pene quali sono quelle del carcere non eccedente i sei mesi, voi vedete che essa prende un aspetto molto limitato ed assai diverso da quello che le si vorrebbe dare, sollevandola a più alta sfera.

Dirò anzitutto che difficilmente si troverà chi contesti quanto alle carceri preventive l'utilità e quasi direi la necessità della segregazione continua dei prigionieri; imperocchè in questo caso, o signori, voi bene intendete che la segregazione non estendendosi a lungo tratto di tempo, può difficilmente produrre quelli inconvenienti che i filantropi hanno giustamente lamentato.

E invero, ove esistono cosiffatte carceri preventive (e sgraziatamente esse non sono ancora molte, comunque la civiltà sia molto progredita, non nella pratica, ma piuttosto sui libri), non si sono lamentati gli inconvenienti delle aberrazioni mentali, delle follie, delle profonde malinconie, imperocchè questo non poteva accadere che ben raramente per la notata brevità della durata della permanenza di ciascun carcerato in quei luoghi di detenzione.

Se adunque noi limiteremo la discussione alle carceri che formano l'oggetto della legge in esame, ci persuaderemo che non sarebbe ora conveniente di ridestare la questione che è già stata risolta nel 1857; e che, diciamolo francamente, non ebbe in pratica ancora alcuna applicazione, cosicchè sarebbe difficile per non dire impossibile, di potere instituire un'indagine ben fondata circa il valore di quel sistema che nel 1857 è stato adottato e mai non venne attuato.

Parmi affatto ragionevole l'attendere che questo sistema abbia ricevuto applicazione in alcuni centri principali del Regno, che se ne accertino bene i risultati per giudicare maturamente se quel sistema sia da mantenere o riformare. Tale questione ora sarebbe del tutto fuori di proposito.

Il volere istituire adesso, in occasione della costruzione di un carcere per Sassari, la quistione sopra il modo in cui debbano essere costruiti in tutto il Regno i carceri per gli imputati e condannati a brevi pene, pare che sarebbe cosa, come diceva, non solo inopportuna, ma anche sconveniente, in quanto noi rimetteremmo in campo senza aver fatto nemmeno una prova, e perciò senza nuovi elementi, una questione, la quale è stata dal Parlamento nel 1857 risolta in seguito a una solenne discussione, e che ora, come accennava, non avrebbe nella pratica quei riscontri che solo permetteranno al legislatore di vedere se il sistema adottato sia o non conveniente. Quindi riepilogando le cose dette, io conchiudo, che quando si volesse sospendere la discussione di questa legge perchè se ne faccia esame migliore, e si veda particolarmente se convenga di provvedere a Sassari prima che siasi provvisto ad altri centri giudiziari molto più importanti, io sarei per assentire al voto manifestato dall'ufficio centrale.

Ma se si volesse appoggiare questa sospensione al motivo di esaminare nuovamente la questione generale sul modo in cui debbano essere costruite le carceri preventive, in questo caso io non potrei accordarmi all'ufficio centrale e preferirei di dare il mio voto alla legge proposta.

Senatore **De Cardenas**. Quando aveva chiesto di parlare, intendeva specialmente di venire alla stessa idea cui l'onorevole preopinante è venuto; quindi non è assolutamente il caso che io venga a sviluppar male, ciò che persona veramente competente ha benissimo sviluppato.

Mi sarà lecito solo di osservare che qui la questione non è di un carcere penale, di un carcere penitenziario, ma soltanto di un carcere giudiziario, e che sarebbe forse conveniente di studiare la maniera di separare questo carcere giudiziario in due parti, cioè fare un carcere preventivo il quale adesso nulla ha a fare con il carcere di condannati ad una pena, ed il carcere di condannati a brevi pene che non sono delitti sufficienti per esser in questo compresi; tale separazione mi parrebbe necessaria principalmente sotto l'aspetto dell'onore dell'imputato: se una persona è soltanto imputata, si sappia almeno che non è messa nello stesso locale dove sono le persone già condannate.

Intendevo poi profittare della parola che avevo per volgere al Ministro dell'interno una preghiera, di volere cioè prendere le opportune informazioni sul carcere penitenziario di Alessandria e dare gli opportuni provvedimenti, perchè la mortalità in quel carcere è mostruosamente eccessiva.

Io credo che il Ministero avrà avuto di ciò più di una informazione, più d'una lagnanza. Sarebbe quindi

il caso che volesse occuparsi del modo di rimediare al gravissimo accennato inconveniente. Forse son troppo ristretti i locali dove stanno i rinchiusi, e specialmente il locale dove è stabilito il carcere è così infelice che per molti l'essere condannato al carcere equivale all'essere condannato alla morte fra pochi mesi.

Senatore **Salmour**. La Relazione dell'ufficio centrale mi fu distribuita soltanto adesso e l'ho letta in fretta. Tuttavia la lettura della medesima appieno mi conferma negli appunti che ho mossi all'ufficio centrale. La Relazione dice che « allargando la questione noi ci siamo « domandati: dopo la riunione di quasi tutta l'Italia « in un sol regno, potrà ancora tenersi per legge co- « mune di tutto lo Stato, quella sancita il 29 giugno 1857 « per le carceri giudiziarie? »

Io era adunque pienamente nel mio diritto di credere che l'opinione dell'ufficio centrale fosse quella che io gli ho attribuito; e perchè così credeva, non ho voluto entrare nella quistione che sviluppò poi benissimo il Senatore Vigliani; cioè che quando si tratta di carceri giudiziarie la questione, a mio credere, debba ritenersi per praticamente decisa, e la decisione è ammessa da quanti si occupano di questioni carcerarie. Non parlo delle carceri di pena, è questa un'altra questione.

Poichè ho la parola, dirò alcunchè delle carceri di Alessandria. È pertroppo vero che il carcere di Alessandria dà risultati terribili, giacchè non saprei trovare altra espressione per definirli.

Io fui incaricato molti anni fa di fare una inchiesta sulla mortalità di quelle carceri, e mi convinsi che essa deriva in primo luogo dalla località stessa, poichè, quando vengono le piene del Tanaro, la parte inferiore è tutta allagata: in secondo luogo, dal sistema carcerario. Io ritengo il sistema di Auburn mille volte peggiore del sistema cellulare, perchè quell'essere costretti a camminare gli uni vicino agli altri e non potersi parlare, è cosa terribile! (*sensazione*).

Dall'inchiesta che io feci allora, e che si può trovare al Ministero e in cui si adducono fatti positivi, si deduceva doversi in molta parte la mortalità di quel carcere ripetere dall'essere troppo strettamente osservato questo sistema dal direttore, che era il signor Rattazzi, il quale teneva perfettissimamente quel carcere, ma osservava la regola con tale rigidità che la mortalità era invero assai grande.

Senatore **Giovanola**. Prendo la parola per dare una semplice spiegazione di fatto. L'ufficio centrale ha cominciato per ammettere il principio che « la segrega- « zione dei detenuti nelle carceri preventive è ormai « divenuto un canone di scienza carceraria che noi « crederemmo venir meno al rispetto del Senato col « ripeterne le ragioni ». Dunque non ha per nulla messo in dubbio quanto veniva così eloquentemente dimostrato dal Senatore Vigliani e confermato dall'onorevole Senatore Salmour. Ma esso ha dovuto anche tener conto del desiderio replicatamente espresso da autorevoli commissioni che questa rigidezza della separazione continua ottenesse una qualche mitigazione, ed è sotto questo punto di vista che ha detto: se la legge del 57 era buona per l'antico Piemonte, non crediamo che possa essere applicata in tutto il suo rigore alle provincie meridionali. Quindi non per sollevare alcun dubbio sulla maggior convenienza del sistema cellulare applicato al carcere preventivo, ma nella ragionevole supposizione che il Senato fosse per trovare conveniente di introdurre nella legge qualche temperamento al sistema della segregazione assoluta, l'ufficio centrale ha soggiunto che la questione meritava di venire più maturatamente studiata. Ma dicendo che la questione merita d'essere studiata, non si vuole dire con ciò che si debba abbandonare il sistema della segregazione.

È sempre bene che le quistioni si studino, massime quando per il lungo tempo trascorso e per le notevoli mutazioni seguite, le nuove circostanze possono suggerire diverso consiglio.

Ministro dell'Interno. Io mi sono proposto di non entrare nella questione di merito sul sistema penitenziario, e rimarrò fermo in questo proposito; quindi non parlerò del principio della segregazione, che per me è dimostrato specialmente rispetto al carcere giudiziario, non definirò questa segregazione, che non è poi assoluta come taluno s'immagina, giacchè permette ai carcerati di essere frequentemente visitati da uomini, che ispirano loro buoni sentimenti; nè infine parlerò dell'esperienza fatta su tale materia in Italia e fuori.

Io comprenderei le osservazioni dell'ufficio centrale se si trattasse di applicare la legge del 1857 alle provincie meridionali; in tal caso troverei giustissimo di dire: Signori, prima di applicare una legge che era propria alle antiche provincie, alle provincie meridionali, esaminiamola di nuovo per vedere se convenga; ma questo non è il caso; imperocchè si tratta di applicare la legge ad un paese, nel quale è già questa legge vigente.

E d'altronde, o Signori, il nuovo esame di questa legge, quali effetti porterà? Porterà l'effetto di prolungare indefinitamente un'opera la quale è urgentissima; ed è qui dove fermo la mia attenzione; qui precisamente dove insisto presso il Senato.

L'ufficio centrale diceva: fate i piani più dettagliati in questi quattro mesi, e noi li vedremo.

Io poteva quindi benissimo accettare la sospensione della discussione a tali condizioni, ma se l'ufficio centrale richiede che prima di procedere oltre, si esamini di nuovo la legge del 1857 per applicarla ad un paese, dove questa legge è già vigente, allora io debbo dire che non posso accettare la sospensione, perchè, ripeto, la cosa è urgentissima.

Questa non è una pratica nuova; e l'argomento politico che io ho accennato di volo, non fu la sola causa della presentazione di questo progetto di legge. Di questo progetto di legge già si trattò da molti anni, già da molti anni i reclami di quel paese sono grandissimi, già da molti anni l'urgenza di fare questo carcere è dimo-

strata; è provato che la condizione delle carceri in quel paese è assai deplorabile ed in tale stato, che un paese civile dee veramente vergognarsi di mantenerla.

Ripeto adunque, che stando il concetto ultimamente espresso di differire l'esame di questa legge ad epoca in cui sia presa di nuovo in considerazione la legge del 1857, io non potrei accettare la proposta di sospensione.

Senatore **Arnulfo**. In nome dell'ufficio centrale, mi occorre di fare un'osservazione, ed è, che tranne quanto ha detto ultimamente l'onorevole signor Ministro dell'Interno, niuno degli oratori contrastò che si debba sospendere la discussione del presente progetto di legge, riconoscendo che sussistono o tutti i motivi addotti dall'ufficio centrale od una parte di essi, od altri nuovi o diversi, quali sono quelli dell'onorevole Senatore Vigliani, lo che allo scopo della presente discussione, parmi sia più che sufficiente; poichè delle ragioni determinanti la sospensione, chi apprezza le une, chi le altre, ma in definitiva tutti conchiudono che di questa legge debba per ora sospendersi la discussione. Ciò mi pare evidente allo stato delle cose. Quindi è senz'altro da pronunciarsi la sospensione.

Che se si vuole esaminare quanto l'ufficio centrale relativamente al sistema cellulare delle carceri ebbe a dire nella relazione, mi corre l'obbligo di pregare il Senato di voler ricorrere ad essa, e, non dubito, si convincerà che ivi non si dice, come veniva accennando ora il signor Ministro, che se non sarà riformata la legge del 1857, l'ufficio centrale propone che il Senato non acconsenta a che si faccia il carcere in Sassari; ma disse ben altrimenti. Diffatti la relazione dice che fra le altre considerazioni che indussero l'ufficio a proporre la sospensione, vi è questa, cioè che la mutata condizione del regno, la diversità di clima delle province esso componenti e delle leggi, le circostanze insomma non più identiche a quelle del 1857, forse condurranno a modificare la legge di tale anno sulla forma delle carceri.

Ciò può aver luogo anche per proposizione dello stesso Ministero, il quale quando venisse nella convinzione che dovesse quella legge modificarsi, una ne presenterebbe o contemporaneamente o precedentemente a quella del carcere di Sassari.

Ma ancorchè il Ministero non la presentasse, non sarà forse lecito ad uno dei rami del Parlamento di proporre una legge che introduca modificazioni alla legge del 1857? Ma sebbene l'ufficio centrale abbia accennato a tali possibilità, non fece di ciò una condizione *sine qua non* per ammettere la spesa per la costruzione del carcere di cui si tratta, nè un motivo solo ed unico determinante la sua proposta.

Presa la relazione nel vero suo senso, che parmi sia questo, il Senato, credo, non possa incontrare difficoltà, e per le cose precedentemente dette dal relatore dell'ufficio centrale e per le ragioni da me or ora richiamate, di votare la sospensione.

Quando la discussione di questa legge si riprenderà al riaprirsi del Parlamento, giacchè l'ufficio è assolutamente alieno dal protrarne l'esame indefinitamente, od il signor Ministro proporrà modificazioni alla legge del 1857 e le esamineremo, od il Senato crederà di doverle suggerire con un ordine del giorno e lo farà; o prenderà l'iniziativa qualche Senatore; ovvero il Ministro crederà di mantenere l'attuale proposta si e come è formolata, corredandola però di un regolare progetto compiuto col calcolo della spesa, ed allora sarà da discutersi ulteriormente. Ma intanto, ripeto, e per le cose dette dai precedenti oratori, e per le ragioni addotte nella relazione da me richiamata al vero loro scopo e significato, parmi che senza nulla pregiudicare e nulla decidere, il Senato possa passare ai voti ed ammettere la sospensione della discussione dall'ufficio centrale proposta.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. Io non entrerò nel merito di questo progetto, perchè a dire vero non ho potuto che in questo momento averlo sott'occhio; confermerò soltanto il pur troppo affligente quadro che con eloquenti parole ha il signor Ministro dell'interno tratteggiato della miserevole, anzi orribile condizione delle carceri di Sassari, vera tomba dei vivi, disonore dell'umanità; a segno tale, che fa onta il pensare che le cose siano tuttora così in un paese che già da 13 anni è sotto il regime costituzionale.

E qui non deggio neppure tacere, che quelle carceri anzichè un freno, sono un fomite di nuovi reati, volendo gli inquisiti anche di non gravi delitti resistere colle armi alla mano in aperta campagna contro la forza pubblica, piuttostochè sottomettersi ad essere rinchiusi in quelle orride caverne, anche per breve tempo e costretti a gemere, bene spesso e a perirvi miseramente.

Non volendo tuttavia dispensarmi dall'esporre qualche cenno sul fondo della questione, mi limiterò a dire che il signor Senatore Vigliani ha già opportunamente osservato che ora si tratta di un carcere preventivo, non già di uno stabilimento penitenziario: e quanto ai prevenuti è ormai fuori di dubbio che l'isolamento e la separazione è indispensabile, e come cautela di procedura, e come misura di moralità, giacchè non potendo senza manifesta ingiustizia essere obbligati al lavoro, il commercio cogli altri ditenuti porterebbe alla corruzione reciproca, che serve poi di avviamento ai maggiori reati, che ne sono la necessaria conseguenza.

Pertanto se la sospensione proposta dall'ufficio centrale non ha altro scopo che quello di chiamare, in occasione di qu sta legge, i princip i che debbono applicarsi agli stabilimenti penitenziarii i quali furono già nel 1857 argomento di gravi e ponderate discussioni in questo Parlamento, io non posso che oppormi al voto sospensivo. Ma se per contro l'ufficio centrale è mosso dalla semplice considerazione che il progetto ha bisogno di maggiore studio, sia dal lato tecnico ed economico, sia per la scelta dell'area in cui deve l'opera erigersi,

io non ho niente da contrapporre, poichè l'amore di patria non m'illude a segno di proporre al Senato che declini dalle consuete sue norme in fatto di opere pubbliche.

Senatore **La Marmora**. Io ho domandato la parola per dire qualche cosa, ma sono stato prevenuto dal signor Ministro e dal preopinante.

Voleva cioè insistere sull'urgenza di provvedere a queste carceri, ed inviterei tutti quelli che vogliono rimandare questo progetto a voler fare una passeggiata fino a Sassari per veder le cose sul luogo (*Ilarità*).

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Mi permetterà il Senato che aggiunga due sole parole per ribattere un'osservazione che ho inteso mettersi più d'una volta avanti in questa discussione.

Si è ripetutamente invocata la mutata condizione del regno; si è detto che il piccolo Piemonte si è esteso a tutta l'Italia, che questa abbraccia paesi diversi di clima: che quel sistema il quale poteva esser buono, utile, benefico nel 1857 nella piccola cerchia dell'antico Stato, può darsi che più non convenga all'Italia intiera.

Io mi permetterò di farvi osservare, o Signori, che quest'argomento pecca del vizio già notato, della soverchia ampliazione cioè, che si volle dare alla questione principale; imperocchè quando questa sia limitata alle sole prigioni preventive ossiano giudiziarie, ognuno si renderà facilmente capace della verità molto giustamente proclamata dall'onorevole Senatore Salmour più che competente in questa materia, cioè quanto alle prigioni preventive evvi cosa giudicata in tutti i climi, così al sud come al nord, e così pure circa l'utilità di tener segregati costantemente i carcerati e particolarmente di tener separati gli imputati dai condannati per non esporre l'innocenza a contaminarsi col contatto del delitto.

Io crederei di mancare alla sapienza del Senato, o Signori, se aggiungessi altre osservazioni a questo riguardo, poichè ripeterei una verità morale e giudiziaria che io credo generalmente ammessa, e quel che più è, applaudita.

E poichè mi è occorso di fare queste poche osservazioni, a compimento del mio ragionamento, mi permetterò ancora, o Signori, dire a coloro che dipinsero con tetri colori lo squallore delle carceri di Sassari che, ove si dessero la pena di fare una passeggiata ad altre carceri del Regno, probabilmente troverebbero che se quelle di Sassari sono pessime, ve ne sono pur altre che non la cedono pel tristissimo loro stato, e forse le superano: al quale riguardo spiacemi di dover dire che, avendo dovuto, per missione datami dal Governo, visitare l'Emilia, ho trovato in quelle provincie, e soprattutto nelle Romagne, carceri che sono veramente indegne dell'umanità.

Io non conosco veramente quelle di Sassari, ma e per le relazioni che tengo a causa del mio ufficio, e per le visite che ho già dovuto fare a consimili luoghi dolorosi, posso ben assicurare che è urgentissimo il bisogno, ardente il desiderio delle popolazioni che si ponga mano una volta a questa riforma delle prigioni; e vi dirò anzi apertamente che se di una cosa io sono sempre stato stupito, si è quella che, essendosi da noi inaugurato un sistema di governo liberale da più di dodici anni, mentre a tante cose si è provveduto, che certo erano lodevoli, siasi sinora lasciato languire l'umanità, tante volte scevra di delitto, in carceri che veramente cagionano il più profondo orrore (*Segni d'approvazione*).

Presidente. La parola è ora al Senatore Marzucchi.

Senatore **Marzucchi**. Io non ero preparato, nè aveva intenzione di prendere la parola, ma fui come eccitato a prenderla dall'aver sentito a rammentare la Toscana, e dalla osservazione che facevasi dall'onorevole signor Ministro, il quale diceva, per rigettare la sospensione, proposta dall'ufficio Centrale, che l'accogliere la legge in discussione non poteva pregiudicare la questione, se sia migliore il sistema della continua, o della discontinua segregazione, e che non era in seguito impedito di proporre una modificazione alle leggi, che attualmente sono in vigore negli antichi Stati.

Io tratto da questo eccitamento che non mi sarei aspettato, ho fatto un poco astrazione dai termini concreti della legge, la quale parla del carcere cellulare a segregazione continua tanto per i prevenuti, quanto per i condannati al carcere per soli 6 mesi.

Non vi è dubbio, nè io metto in questione che quanto ai prevenuti la segregazione cellulare debba essere continua; la questione può cadere solo sull'applicazione del carcere per quelli che sono condannati a 6 mesi.

Se il signor Ministro mi dichiarasse che la costruzione del carcere sarà a Sassari fatta in modo che, ritenuto il sistema cellulare, si prepareranno anche delle grandi stanze per l'applicazione del lavoro in comune, quando una nuova legge portasse una modificazione al sistema che attualmente esiste, io non avrei difficoltà di votare contro la sospensione, poichè questa dichiarazione mi afferrebbe che la costruzione sarebbe fatta in modo da prestarsi all'applicazione di qualunque dei due sistemi.

Ho sentito parlare del lavoro. Io non so se nella legge piemontese il lavoro sia obbligatorio: per la Toscana lo è, qualunque sia la durata della pena; ma vi sono dei condannati a sei mesi ...

Senatore **Vigliani**. (*Interrompendo*). Non è obbligatorio per i prevenuti, lo è bensì per i condannati....

Presidente. Scusi il Senatore Vigliani, la prego di non interrompere l'oratore, salvo ne ottenga prima la sua annuenza.

Senatore **Marzucchi**. Dica pure quello che intende per schiarirmi, che io lo sentirò molto volentieri.

Senatore **Vigliani**. Secondo le nostre leggi il lavoro non è obbligatorio per i condannati alla pena correzionale del carcere, ma lo è soltanto pei condannati alla reclusione che è pena criminale.

Dirò poi, ciò che è facile il comprendere, che pei condannati a pene di breve durata vi ha il medesimo motivo di moralità e di giustizia a non confonderli coi condannati a pena di lunga durata, per evitare il grave pericolo che quei condannati per leggieri delitti dimorando per breve tempo in comunione coi condannati più perversi, non escano dal carcere per rientrarvi presto sotto l'imputazione di più gravi misfatti.

Senatore **Marzucchi**. Ringrazio l'onorevole Senatore Vigliani dei datimi schiarimenti e dichiaro francamente che non voterò per la sospensione.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Dopo le spiegazioni date dall'ufficio centrale mi pare che la questione abbia realmente mutato terreno.

Dalle prime parole che eransi in questa discussione pronunziate pareva che si potesse argomentare non doversi o non essere conveniente il procedere allo stanziamento di questa somma per il carcere di Sassari, se non quando si fosse esaminato in qual modo e con quali modificazioni applicare la legge dal 1857 a tutto il regno d'Italia.

Contro questa speciale avvertenza che avrebbe avuto a miei occhi quel carattere che i francesi chiamano *fin de non recevoir* io mi sono elevato francamente, perchè la questione del carcere giudiziario di Sassari è a mio avviso delle più urgenti ed un dovere di assoluta umanità.

Quando poi l'ufficio centrale restringe le sue osservazioni, e fa fondamento sulla mancanza di alcuni dati e di alcuni documenti necessari al giudizio della spesa per la costruzione del carcere stesso, io ripeto che il Ministro procurerà di raccoglierli nel più breve termine: ed avendo esposta al Senato la urgenza di questo provvedimento, si rimette alla sua saviezza; così ristretta la questione diviene una mera questione d'economia, e il Governo su questo punto deve rimettersi al Parlamento.

Senatore **Pinelli**. La discussione che ha avuto luogo mi pare che abbia prodotto risultati abbastanza importanti, perchè non si debba desiderare che ne rimanga traccia, se si pone ai voti la questione della sospensione senza che si determini il motivo pel quale vi si addivenne, verrà nuovamente in campo la discussione la prima volta che si tratterà della legge in proposito.

Siccome vi sono ragioni le quali sono state esposte dall'egregio Ministro per far luogo alla sospensione, in quanto si riferiscono al rendere più chiaro, più soddisfacente il disegno, e le partite della spesa che deve rispondere all'opera, ci sarebbe per conseguenza luogo a vedere se questa sospensione non debba proporsi in termini tali che accennino direttamente all'oggetto per il quale viene determinata.

Ora senza aggiungere nulla a quanto si opportunamente è stato detto dai Senatori Vigliani e di Salmour, io non posso che dichiarare di associarmi interamente alle considerazioni gravissime le quali debbono determinare la distinzione fondamentale tra il carcere punitivo ed il carcere preventivo, distinzione, che non impugnava l'ufficio centrale, ammessa l'urgenza delle ragioni per venire alla costruzione del carcere che si propone. Queste ragioni si possono riepilogare in considerazioni non solo di umanità ma di pubblica moralità; poichè si toglierà così un fomite di corruzione: perciò credo che il Senato farà atto di sua saviezza nel dichiarare che tiene per valevoli tali considerazioni per far luogo alla costruzione del carcere di Sassari, e che la sospensione si riferisce unicamente al metodo della esecuzione ed alla spesa. A questo scopo, pertanto proporrei un ordine del giorno del tenore seguente:

« Accogliendo le considerazioni esposte per far luogo all'esecuzione della legge del 1857 relativamente alla costruzione di un carcere giudiziario in Sassari per quanto riguarda al compimento del relativo progetto, ammette la sospensione sino alla seconda parte della presente sessione. »

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Giovanola ha la parola.

Senatore **Giovanola**. Lo scopo dell'ufficio centrale nel proporre la sospensione, non è punto di pregiudicare la questione. Resta inteso che il signor Ministro non prende impegni; al primo riaprirsi del Parlamento il Ministro darà quelle maggiori spiegazioni che reputerà più opportune per agevolare l'accoglimento della sua proposta, se egli crederà di mantenerla intiera; o proporrà quelle modificazioni che gli sembreranno più acconcie. Del pari il voto del Senato sul merito delle questioni accennate rimane perfettamente libero. Quindi io prego il Senato a votare puramente e semplicemente il rinvio della presente legge al secondo periodo della sessione parlamentare.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione.

Chi vuol chiudere la discussione si alzi.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Senatore **De-Cardenas**. L'ho già domandata anche io.

Presidente. La discussione è chiusa ....

Senatore **De-Monte**. Ma io l'ho domandata prima che fosse chiusa.

Presidente Vuol parlare sulla discussione generale?

Voci. La discussione generale è chiusa!

Senatore **De-Monte**. Scusi, signor Presidente, ma quando io la chiesi non era per anco chiusa.

Presidente. Allora parli; soltanto la prego di considerare che molti argomenti furono già svolti, e perciò dovrebbe restringersi a ciò che per avventura non fosse stato ancora detto.

Senatore **De-Monte**. Per quanto è possibile, ed essendo anche l'ora tarda, io non mi dilungherò. Signori! Noi ci agitiamo fra Sirti, imperocchè da una parte l'ufficio centrale viene innanzi.....

Senatore **Cibrario**. Non siamo più in numero.

Presidente. Il Senato non essendo più in numero si rimanderà a domani la discussione.

Senatore **De Monte**. Ma io intendo che mi sia mantenuta la parola.....

Senatore **De Cardenas**. Io pure avendo domandato la parola, intendo che mi sia conservata.

Presidente. S'intende che sarà conservata la parola al signor Senatore De-Monte ed al signor Senatore De-Cardenas.

Intanto non essendo il Senato più in numero sciolgo l'adunanza.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1[2).

LX.

TORNATA DEL 18 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Relazione sui titoli di ammessione del Senatore Torelli — Comunicazione delle lettere dei Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio — Seguito della discussione sul progetto di legge per la costruzione di un carcere cellulare giudiziario in Sassari — Dichiarazione del Ministro dell'Interno — Proposta di un ordine del giorno del Senatore Demonte — L'ordine del giorno Pinelli proposto nella seduta di ieri è appoggiato — Osservazione del Senatore Gallina — Ordine del giorno proposto dal Senatore Arnulfo a nome dell'Ufficio Centrale appoggiato dal Senatore Di Pollone e combattuto dal Senatore Pinelli — Accettazione per parte del Ministro dell'Interno dell'ordine del giorno Arnulfo — Approvazione del medesimo — Parole dei Senatori De Cardenas e Plezza — Discussione sul progetto di legge per la costruzione di un tronco di strada da Bobbio a Piacenza — Instanza del Senatore Pareto combattuta dal Senatore Farina e dal Ministro dell'Interno, non che dal Senatore Imperiali — Approvazione di questo progetto, non che di quello per la vendita dalle Finanze dello Stato al patrimonio particolare di S. M. del podere demaniale il Basso Parco in territorio della Veneria Reale — Adozione della proposta del Senatore Di Pollone — Incidente sulla fissazione dell'ordine del giorno per la seduta di domani — Parlano sul medesimo i Senatori Giulini e Araldi — Discussione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di fare alcune disposizioni provvisorie in materia amministrativa — Incidente in ordine alla votazione dell'articolo unico per divisione, sul quale parlano i Senatori Galvagno, Di Pollone, Farina, Alfieri, Lauzi e Pareto — Approvazione della prima parte e del numero primo dell'articolo unico del progetto — Obiezioni del Senatore Arnulfo e Martinengo sul N. 2. — Risposta del Ministro dell'Interno — Parole del Senatore De Monte a sostegno del medesimo — Osservazioni del Senatore Lauzi — Appunti del Senatore Gallina — Risposta del Ministro dell'Interno — Repliche dei Senatori Arnulfo e Gallina — Nuove osservazioni del Senatore De Monte — Approvazione del N. 2 e dei §§ A e B — Considerazioni del Senatore Gallina sul § C — Risposta del Ministro dell'Interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e della marina.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato).

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3018. Il Sindaco di Messina a nome della Giunta Municipale ricorre al Senato perchè venga la detta città risarcita dei danni sofferti per la rivoluzione del 1848.

N. 3019. Lo stesso Sindaco di Messina a nome sempre della Giunta Municipale porge al Senato instanza acciò al Municipio siano restituiti alcuni beni che formavano l'antica cinta militare.

N. 3020. Ignazio Palmeri di Messina ripete per la quarta volta l'istanza che venga estesa in suo favore la legge risguardante i militari privati d'impiego per titolo politico.

N. 3021. Parecchi abitanti della provincia di Bergamo, firmati in numero di 1185, fanno diversi reclami contro il vescovo di quella diocesi con instante domanda perchè venga allontanato dalla sua sede.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DEL SENATORE TORELLI.

Presidente. La parola è al signor Senatore Cibrario per la relazione sopra i titoli d'ammessione del Senatore Torelli.

Senatore **Cibrario.** Il commendatore Luigi Torelli nominato Senatore con R. Decreto del 29 febbraio 1860, ha varcato l'età richiesta dallo Statuto. Fu ministro dei

lavori pubblici, deputato al parlamento nazionale nella terza, quarta e quinta legislatura; quindi a tenore del numero 3, art. 33 dello Statuto, è ammessibile all'ufficio di Senatore del Regno. Perciò a nome dell'ufficio quarto ho l'onore di proporvene l'ammessione.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia ammettere le conclusioni testè lette.

Chi le ammette si alzi.

(Approvato).

Siccome il Senatore Torelli ha prestato giuramento nella seduta reale di questa sessione, così non è più il caso di compiere ora quest'atto.

Io proclamo quindi il signor Torelli Senatore del Regno, e l entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Il Ministro dei lavori pubblici scrive alla presidenza del Senato la seguente lettera in data 17 luglio:

« Domenica prossima, 21 corrente mese, alle ore otto e tre quarti antimeridiane avrà luogo con intervento di S. A. R. il Principe di Carignano l'inaugurazione del monumento alla memoria di Re Carlo Alberto il magnanimo.

« Il sottoscritto stima atto di suo dovere di informare di quella festa l'E. V. nell'atto che la prega di invitarvi i signori Senatori.

« Iniziato dal voto della nazione e dai suoi tre poteri deliberato, quel monumento riceverà maggior pregio dal loro concorso alla sua solenne inaugurazione. »

Il Senato rammenta che ieri nell'ordine del giorno stabilito per la seduta d'oggi, eransi comprese due leggi, l'una relativa ai pesi e misure, l'altra relativa al sistema monetario in Sicilia.

Ricevo oggi lettera del Ministro di agricoltura e commercio in questa conformità:

« Il sottoscritto prega S. E. il conte Sclopis, vicepresidente del Senato, di volergli ottenere la proroga a domani della discussione dei progetti di legge da lui presentati: primo, pesi e misure; secondo, sistema monetario in Sicilia, prevedendo che non verranno in discussione prima delle quattro pomeridiane per la quale ora trovasi impedito per affare urgente, che non gli permette di presentarsi al Senato.

« Con mille ringraziamenti, ecc. »

Spetta al Senato il deliberare se voglia aderire a questa domanda del signor Ministro, perchè come avvertiva alcuni giorni fa, il Senato è il padrone assoluto del suo ordine del giorno e non deve ricevere altre influenze in fuori delle sue proprie deliberazioni.

Chi intende aderire al proposto rinvio a domani di questi due progetti di legge voglia sorgere.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN CARCERE CELLULARE IN SASSARI.

Presidente. Si continua la discussione intrapresa ieri relativa al progetto di legge per la costruzione di un carcere cellulare in Sassari.

Rammenta il Senato che la discussione generale fu chiusa, mantenendo però la parola ai Senatori De-Monte, e De Cardenas.

Siccome si presentò dal signor Senatore Pinelli un ordine del giorno, e che non si può far luogo a deliberazione in materia di sospenzione quale fu proposta dallo ufficio centrale, fuori che quando si viene alla discussione degli articoli, così leggerò l'articolo 1° di detto progetto.

Dopo verrà in discussione la questione specifica di sospensione proposta dall'ufficio centrale.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di un milione e duecentomila lire per la costruzione nella città di Sassari in Sardegna di un carcere cellulare a segregazione continua, destinato alla custodia degli imputati e dei condannati alla pena del carcere non eccedente 6 mesi. »

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Leggo prima la proposta formale che fa l'ufficio centrale.

« Ritenuto pertanto che le questioni attenenti alla presente proposta meritano di essere nuovamente e con maggiore ponderatezza maturate, tanto sotto l'aspetto del sistema carcerario, quanto nel riguardo della spesa, l'ufficio centrale è d'avviso che il Senato ne rimandi la discussione al principio del secondo periodo di questa sessione parlamentare ed inviti il signor Ministro dell'interno a praticare intanto nuovi studii che valgano a meglio illuminare la coscienza del Senato nel suo voto definitivo. »

Il Ministro dell'interno ha la parola.

Ministro dell'Interno. La discussione che ebbe luogo ieri intorno a questo argomento, mi sembra aver condotto quasi a conclusione nel senso che non sarebbe opportuno il riandare la grave questione relativa al sistema penitenziario, in proposito dell'erezione di un carcere giudiziario.

Questo risultato se non mi inganno fu ottenuto nella seduta di ieri; e quindi per questa parte io sono compiutamente soddisfatto. Resta solo una questione di economia.

L'ufficio centrale del Senato ha creduto che non si potesse convenientemente procedere alla discussione ed alla votazione di questo progetto di legge, senza avere calcoli ulteriori e preventivi del carcere che si vuole costrurre.

Intorno a questa materia, mi è d'uopo di ricordare, come dopo il 1857 fosse dal Parlamento deliberato che si aprisse un concorso ad avere disegni per la costruzione di carceri similari, e come fosse fatto il programma e fosse aperto il concorso, e come fra i moltissimi disegni presentati, quello che ho avuto l'onore di presentare unitamente alla relazione avesse la preferenza.

Anche la questione adunque sulla forma dirò così delle carceri e sulla loro esecuzione, parmi sia in generale stata risoluta

Ciò che manca soltanto, si è l'applicazione pratica alla località; vale a dire il calcolo di quelle modificazioni sia nella costruzione, sia nelle spese le quali potessero essere consigliate dall'esame del luogo preciso dove il carcere deve innalzarsi.

Ora io non ho nessuna difficoltà di ordinare questi studi, i quali credo saranno ultimati in brevissimo tempo ed anche molto prima che il parlamento torni a riunirsi; perciò io credo, che si potrà, appena il Senato si riunirà di nuovo, votare la legge, e quindi non averne ritardo considerevole.

A questo riguardo mi rimetto alla saviezza del Senato; ma tuttavia ripeto che la condizione delle carceri in quel paese è tanto infelice, e sonovi provvedimenti di tanta urgenza, che se io temessi che questa deliberazione potesse in qualche guisa ritardarne l'esecuzione; in tal caso dovrei respingerla, come la respingerei altresì nel caso, che dovessi supporre che, dietro le discussioni che ebbero luogo, quelle popolazioni credessero che noi non vogliamo realmente provvedere d'urgenza a questo loro bisogno.

Egli è su questo punto, che io insisto vivamente. Bisogna che se la sospensione è pronunziata dal Senato, essa sia accompagnata da tali dichiarazioni, che da un lato apparisca chiaro che appena il Senato si riunirà si farà la discussione, e la votazione di questa legge; e quelle popolazioni siano dall'altro lato persuase che il ritardo nella deliberazione non importa non solo l'abbandono del progetto, ma nepppre un ritardo nell'esecuzione d'esso.

Poichè ho preso la parola su questo argomento dirò anche alcuna cosa in risposta all'onorevole Senatore De-Cardenas, il quale ieri fece cenno di un argomento, che non può dirsi estraneo, sebbene sia diverso da quello che ci occupa, cioè del carcere d'Alessandria.

Io non dissimulo, che realmente fu notata altra volta una grande mortalità in quel carcere, e che inoltre furono richiesti e dati dal Governo provvedimenti.

Questi provvedimenti ottennero di fatto il risultato, che se ne desiderava, perocchè la mortalità la quale nell'anno 1856 fu di 104 sopra una popolazione media di 500 individui (*Sensazione*), mortalità enorme, diminuì nel 1857 a 69, nel 1858 a 74, nel 1859 a 73 e nel 1860 si ridusse a soli 32, sempre sopra una popolazione di 500 individui.

Posso assicurare l'onorevole Senatore De-Cardenas, che il Governo si preoccupa grandemente di questo importante subietto, e se occorreranno altri provvedimenti, non mancherà di farli.

Ma egli è indubitabile, che questa mortalità deve ripetersi anche in parte dalla cattiva condizione dei carceri giudiziari, giacchè molte volte entrano nel penitenziario degli individui che ebbero già a soffrire gravi attacchi alla salute dalla pessima condizione dei carceri giudiziari.

Ecco quanto devo rispondere all'onorevole Senatore De-Cardenas.

Presidente. La parola spetta al Senatore De Monte.

Senatore **De-Monte**. Signor Presidente. Siccome l'ordine del giorno presentato dal Senatore Pinelli pare che corrisponda a quello, che avrei l'onore di proporre al Senato, così si potrebbero questi due ordini del giorno identificare.....

Presidente. Sensi; il suo ordine del giorno non fu presentato al banco della Presidenza.

Senatore **De-Monte**. Eccolo,

Presidente. Abbia la bontà di leggerlo.

Senatore **De-Monte**. Io proporrei al Senato il seguente ordine del giorno.

« Attesochè la legge del 9 giugno 1857, non può non regolare gli antichi Stati sardi fino a che non sia da altra legge abrogata o modificata;

« Attesochè non ancora si conosce per qual numero di detenuti occorra venga il carcere costruito; e vi ha mestieri della scelta dell'area, e di un progetto di arte che estimi di proposito la spesa abbisognante;

« Il Senato in attenzione degli additati schiarimenti e del correlativo progetto, passa all'ordine del giorno. »

Credo che non occorra dimostrare la plausibilità dell'ordine del giorno che io propongo al Senato; imperocchè ieri fu fino all'evidenza dimostrato dall'onorevole Senatore Vigliani che la legge del 1857, non può non avere la sua esecuzione, specialmente per gli Stati sardi: e ben si sa che fino a quando una legge non sia abrogata, o derogata, o che vale lo stesso, modificata, non deve certamente immutarsi nella sua esecuzione: si potrebbero portare delle modificazioni a questa legge, si potrebbe quindi proporre che il sistema carcerario cangi di un modo ad un altro, che si adotti in un modo ad un altro secondo i vari climi e le diverse topiche posizioni; ma non è meno vero che fino a quando non venga sancita dal Parlamento una novità qualsiasi, è la legge esistente che deve aver vigore per le antiche provincie.

Ecco perchè io proponeva al Senato il primo periodo del mio ordine del giorno, pel quale credo che si debba star fermi alla legge del 1857.

Ma in sostanza abbiamo veduto, indipendentemente dalle indicazioni sullo stato deplorabile delle altre carceri del Regno, per le quali non si potrebbe eccitare abbastanza la solerzia del Ministero affinchè ne migliori lo stato sia per l'igiene di quelli che vi sono ditenuti, sia ancora per il miglioramento della loro moralità; abbiamo veduto, per venire alla questione che ci occupa, che bene avvertiva l'ufficio centrale, di essere ignoto ancora se quel carcere che si propone di costrurre, debba essere atto per 50, 100, 300 o più ditenuti. E nè tampoco si conosce che si sia prescelta l'area sulla quale il carcere debba esse e costrutto. Ed infine manca il progetto d'arte pel quale si possa conoscere secondo i dati precedenti che bisogna prima assicurare, a quanto si possa stimare la spesa.

Ecco perchè sotto questo secondo aspetto è proprio il caso che si rimandi l'esame della legge proposta,

salvo sempre il principio che fino a quando non sia abrogata la legge del 1857, questa è realmente invariabile per gli Stati sardi.

Presidente. Leggerò l'ordine del giorno del Senatore Pinelli e quindi quello del Senatore De Monte per domandare al Senato se intende di appoggiarli.

L'ordine del giorno del Senatore Pinelli è concepito in questi termini (*V. la seduta di ieri*).

Chi appoggia quest'ordine del giorno voglia sorgere.

(Appoggiato).

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola per la questione pregiudiziale.

Presidente. Leggerò prima l'ordine del giorno del Senatore De Monte, per vedere se sia appoggiato e poi quello presentato dal Senatore Arnulfo, indi darò la parola al Senatore Di Pollone per la questione pregiudiziale.

L'ordine del giorno del Senatore De-Monte è concepito in questi termini (*V. sopra*).

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(Non è appoggiato).

Senatore **Gallina.** Osservo che vi sono tre ordini del giorno, ed è difficile che si possano appoggiare tutti e tre.

Presidente. Tutti i signori Senatori hanno diritto di domandare che le loro proposte siano messe in discussione, e ciò non può avvenire se non quando sono appoggiate.

Senatore **Gallina.** Io non ho appoggiato l'ordine del giorno del Senatore De-Monte, perchè avevo già appoggiato quello del Senatore Pinelli, se avessi pensato che si trattava solo della discussione, avrei anche appoggiato quello del Senatore De Monte.

Presidente. Rimane stabilito che l'ordine del giorno del Senatore Pinelli è appoggiato, e quello del Senatore De-Monte non lo è.

Concedo ora la parola al Senatore Arnulfo che ha presentato un ordine del giorno.

Senatore **Arnulfo.** Già ebbi l'onore di dichiarare ieri in nome dell'ufficio centrale che non fu mai suo pensiero di proporre la sospensione della discussione della legge nel recondito scopo d'impedire o di ritardare l'esecuzione del carcere che possa essere necessario in Sassari.

Ripeto oggi questa medesima dichiarazione.

Fu dall'onorevole signor Ministro dell'interno oggi riconosciuto in conformità di quanto già ieri ha dichiarato che è utile e necessario che il progetto di carcere che fu allestito per la città di Torino ed ora si destina a Sassari riceva quelle modificazioni, che la località esige. Per conseguenza da oggi all'epoca in cui sarà riaperto il Parlamento non si perde tempo, nè si ritarda la costruzione; poichè la medesima non potrebbe neppur cominciarsi quando fin d'oggi si approvasse la legge, la quale in tal caso in sostanza non farebbe altro che deliberare, sancire la costruzione di un carcere di cui non si conosce ancora bene il numero dei ricoverandi, nè le disposizioni della costruzione, nè il luogo in cui sarà collocato, nè la spesa.

Siccome l'ufficio centrale fu mosso principalmente a proporre la sospensione dalla mancanza delle circostanze di fatto che ho teste enunciate, sebbene abbia transitoriamente fatto un cenno per richiamare il pensiero sul punto se sia il caso di esaminare, se anche per certe circostanze sopravvenute, la legge del 1857 debba subire una qualche modificazione, è evidente che non fu suo scopo di fondarvisi sopra per modo dal farne l'oggetto decisivo della sospensione. Starà al Ministero lo studiare e il vedere se questo cenno dell'uffizio possa essere tenuto a calcolo, ovvero se, persistendo egli nel credere che la legge del 1857 debba regolare invariabilmente la costruzione delle carceri, e così pure quella di Sassari, intenda nella sessione del Parlamento che verrà, dichiarare che egli non vuole farvi modificazioni, e che mantiene il progetto di questa legge presentando però il progetto di costruzione compiuto sotto tutti i rapporti.

Pare adunque che fra l'ufficio centrale e il Ministero vi sia accordo, in quanto, cioè, che il motivo principale, direi quasi unico, della proposta sospensione, si debba vedere nella mancanza di sufficienti preparati di tipi, di calcoli, e che le altre ragioni addotte sieno da considerarsi come accessorie, onde se ne tenga quel conto che si crederà opportuno riflettendoci tuttavia sopra.

Fatte queste premesse io presento al banco della Presidenza a nome altresì dell'ufficio centrale, che lo consente all'unanimità un ordine del giorno, il quale riassumerebbe queste cose e risponderebbe, a mio credere, e al proposito dell'ufficio centrale e all'intenzione del signor Ministro; cioè:

« Il Senato, ritenute le dichiarazioni fatte dal Ministero relative alla presentazione del progetto adattato alla località, rimanda l'ulteriore discussione della legge al principio della prossima riapertura del Parlamento. »

Da quest'ordine del giorno rimane dichiarato che il motivo determinante la sospensione sostanzialmente sta nella mancanza di un progetto adattato alla località, e relativi calcoli di spesa, lo che vale a dire, che quando si riaprirà il Parlamento, e tale progetto sarà presentato, e che sia regolare, si faranno quelle discussioni che sono di diritto in un corpo deliberante, ognuno dirà l'opinione sua sotto tutti i punti; il che dispensa dal discendere ulteriormente oggi sul punto se debbano, o non debbano farsi modificazioni alla legge del 1857. Da ciò ne conseguita che sarebbe per lo meno superfluo il fare ora delle dichiarazioni all'ordine del giorno da altri proposto, relativamente alla legge del 1857, in quanto che è di diritto che la legge è sempre da osservarsi finchè non è derogata. Ora non vi ha dubbio che al giorno d'oggi la legge è vigente, senza bisogno di farne una speciale dichiarazione.

Il Ministero nel fare allestire il definitivo progetto, o adotterà il sistema della legge o ne adotterà un altro,

e lo discuteremo all'epoca che si riaprirà il Parlamento, ma non deve essere per ora pregiudicata alcuna questione.

L'ordine del giorno contiene inoltre la più ampia dichiarazione che in principio della riapertura del Parlamento, è intenzione che questa legge venga discussa e votata. Lo che parmi debba tranquillare l'animo degli abitatori della Sardegna, i quali con ragione chiedono che quel carcere che è in cattivo stato venga riformato; ma con molte ragioni, penso, che l'ufficio centrale procuri che la spesa si faccia regolarmente, e si decida ogni controversia sia dal lato tecnico che in ordine al sistema di costruzione con cognizione di causa, al fine che pienamente corrisponda allo scopo cui è il carcere destinato.

Quest'ordine del giorno da me proposto sono autorizzato a presentarlo a nome dell'ufficio centrale.

Presidente. Quest'ordine del giorno essendo proposto dall'ufficio centrale, non è più il caso di vedere se è appoggiato.

La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. L'ufficio centrale di cui si è fatto interprete l'onorevole Senatore Arnulfo, ha risolta la questione che io voleva sollevare, quella cioè che non era ammessibile un ordine del giorno nel senso di rimandare la legge; perchè se il Senato avesse approvato quell'ordine del giorno, deliberava di discutere e votare la legge stessa, quindi non era caso d'ordine del giorno, ed io avrei proposto la questione sospensiva pura e semplice, nel senso espresso, sul chiudersi della discussione di ieri, dall'onorevole Senatore Giovanola.

Ma la risoluzione della questione, quale fu proposta ora dal Senatore Arnulfo, toglie, a mio avviso, ogni difficoltà; onde mi pare che non vi resti altro fuorchè passare alla sua votazione.

Presidente. Siccome l'ordine del giorno presentato dall'ufficio centrale mi pare che nella sostanza non abbia grande divergenza dagli altri ordini del giorno, così io credo che sia conveniente di dare la preferenza a quello dell'ufficio centrale.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. Dandosi la preferenza all'ordine del giorno dell'ufficio centrale, io credo che il Senato mi permetterà di fare una dichiarazione relativamente al punto pel quale l'uffizio riguarda il suo ordine del giorno come una espressione conforme alle dichiarazioni fatte dal Ministero.

Se ho ben comprese le dichiarazioni del Ministero, esse non ad altro tendono, se non che a prendere il tempo necessario onde il progetto che era stato presentato in conformità delle basi segnate dalla legge del 1857, riunisca poi tutti quei requisiti che possono meglio farlo apprezzare dal Senato.

L'opinione invece dell'ufficio centrale è quella che lasciando in disparte la questione, se il progetto della costruzione del carcere si informerà alle norme vigenti o ad altre, debba rimandarsi l'ulteriore discussione della legge al principio della seconda parte della presente sessione.

Io sotto questo aspetto trovo una grandissima diversità dall'opinione, la quale sembrava avere anche l'assenso del Ministero, cioè che si dovesse il progetto uniformare alle norme vigenti.

Non capisco poi come l'ufficio centrale intenda che si possa facilmente presentare un progetto al Senato senza che prima il Ministro sappia sopra quali basi lo deve presentare.

Sicuramente le basi non devono essere variate ad ogni presentazione di progetto di carcere giudiziario; epperciò bisogna ben determinare il carattere di un carcere giudiziario.

Questo è ciò che l'ufficio centrale considera come di poco rilievo, e che io invece considero di tanto rilievo, che non potrei dipartirmi dall'ordine del giorno che ho presentato.

Presidente. Metterò ai voti in primo luogo l'ordine del giorno dell'ufficio centrale, perchè sostanzialmente è più generico: se questo non è accettato, metterò ai voti quello del Senatore Pinelli.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Io dichiaro di accettare l'ordine del giorno dell'ufficio centrale in questo senso, che l'ufficio centrale lascia al Ministero la cura di presentare, non già il progetto, perchè questo è già presentato, ma la parte di dettaglio che si riferisce alla località precisa.

Senatore **De Foresta**. Ed al numero.....

Ministro dell'Interno. Il disegno è già stabilito; non resta più che a fare i calcoli relativi al luogo dove sarà eseguito, cosa che credo si possa fare in brevissimo tempo

Ed è in questo senso che il Ministero accetta, persuaso che ciò non ritarderà in nessun modo la costruzione di questo carcere, la cui necessità ed urgenza io reputo essere grandissima.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno presentato dall'ufficio centrale per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Senatore **Plezza**. Domando la parola.

Presidente. Prima ha la parola il Senatore De-Cardenas, al quale l'ho riservata ieri.

Senatore **De-Cardenas**. Io aveva domandato la parola appunto per la risposta che diede già così bene il signor Ministro.

Mi resta ora di chiedere al signor Ministro se l'altra parte della mia domanda di ieri relativa al.....

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma tutto quello che ha tratto al penitenziario d'Alessandria non può venire in discussione; ieri vi è entrato per incidente, ed io volendo usare facilità per la maggior larghezza di

discussione non l'ho interrotto, ma ciò che si riferisce al penitenziario d'Alessandria non è all'ordine del giorno.

Senatore **Da-Cardenas**. Io intendo soltanto interrogare il signor Ministro se.....

Presidente, Se crede, di fare un'interpellanza speciale al Ministero si fisserà il giorno e si porterà poi all'ordine del giorno di un'altra seduta, ma ella non può più parlare su questo progetto di legge che attualmente è stato sospeso.

La parola è al senatore Plezza.

Senatore **Plezza**. Ora che è votata la sospensione del progetto, chieggo il permesso al Senato di porgere al Ministero una preghiera, ed è, che nel nuovo progetto che sarà per presentare, abbia di mira, se è possibile, che i quartieri del fabbricato destinati per raccogliere i prevenuti siano divisi da quelli destinati per i condannati.

Sicuramente i condannati a sei mesi di carcere non possono essere rei di gravissimi delitti; il loro contatto, il soggiorno forzato con loro è però sempre un dolore che la società non ha diritto di infliggere ai prevenuti, ed è nell'opinione pubblica del volgo una macchia. Quest'opinione del volgo è ingiusta, lo ammetto, ma è pur dovere del Governo di non darvi luogo quando è possibile, e lo è sempre, quando si tratta di costruire un nuovo fabbricato per detenervi i prevenuti e per carcere dei condannati a sei mesi.

Presidente. Scusi, signor Senatore, ma questa è una discussione che esce dall'ordine del giorno.....

Senatore **Plezza**. Non mi pare che esca dall'ordine del giorno, giacchè non è che la conseguenza della sospensione, la quale rende possibile di suggerire al Governo i miglioramenti da introdursi nella costruzione da farsi.

Presidente. Come ben vede, la discussione della legge è sospesa; dunque non si può più su di essa parlare.

Senatore **Plezza**. Io parlo del progetto che il Ministero dovrà presentare, e parlo ora perchè i suggerimenti giungerebbero troppo tardi quando si facessero a progetto compiuto.

Presidente. Porteremo questa sua interpellanza se un'interpellanza intende di fare, all'ordine del giorno d'un'altra seduta; ma intanto per ora mi rincresce di non poterlo più lasciar parlare, perchè sarebbe un uscire dal nostro ordine del giorno.

Senatore **Plezza**. Io insisto nel domandare oggi la parola: se il signor Presidente me la nega....

Presidente. Io non lo nego la parola, ma gliela riservo per un'altra seduta; le ripeto, che se ella vuol fare un'interpellanza al Ministero, e se il Ministero acconsente a rispondere, si fisserà d'accordo un'altra seduta a questo scopo; ma intanto ora noi abbiamo un ordine del giorno che ci stringe per la seduta d'oggi, ed io debbo far sì che quest'ordine del giorno si compia.

Senatore **Plezza**. Io ringrazio il signor Presidente della riserva che mi vuol fare, ma essa non mi serve, perchè so bene che un'interpellanza non può aver luogo a questo periodo della sessione, e sarebbe tarda nella sessione futura. Se non ottengo la parola oggi rinuncio all'interpellanza da farsi in altro giorno.

Presidente. Interrogherò il Senato se vuol lasciare introdurre questo incidente.

Un Senatore. Non è più il caso di parlare, essendo la discussione sospesa.

Presidente. Interrogherò, ripeto, il Senato se vuol lasciare introdurre questo incidente, che mi pare, però fuori luogo, e fuori dell'ordine del giorno.

Senatore **Plezza**. Io porto diversa opinione; rassegno però il mio parere a quello del Presidente.

Presidente. Se il Senato deciderà pel sì, bene, altrimenti progrediremo, giacchè sarebbe un turbare l'ordine del giorno quale è stabilito (*Il Senato decide pel no*).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN TRONCO DI STRADA DA BOBBIO A PIACENZA.

(*V. atti del Senato N. 77*).

Presidente. Non facendosi osservazione, si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla costruzione di un tronco di strada da Bobbio a Piacenza, del quale do lettura (*V. infra*).

È aperta la discussione generale, e do la parola al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Io faccio un'osservazione circa l'intestazione di quella legge, con cui si domanda che sia dichiarata nazionale la strada da Bobbio a Piacenza.

Io credo che non siavi bisogno di questa dichiarazione, perchè veggo un atto del Governo di S. M. il Re Carlo Alberto del 1848, in cui quella strada si dichiarò fin d'allora nazionale assieme a quella da Genova a Bobbio.

Ora opino che nessun atto sia successo che abbia abolito questa dichiarazione; in conseguenza parmi della dignità nostra di mantenere gli atti fatti in allora, e credo superflua questa denominazione di nazionale.

Crederei che la legge dovesse limitarsi a dire che è concessa una somma per la costruzione della strada da Bobbio a Piacenza in continuazione di quella da Genova a Bobbio.

Non parlerò della importanza di questa strada, che è grandissima: ho voluto fare questa osservazione, dirò di alta politica, perchè noi dobbiamo riconoscere che tutti gli atti che sono stati fatti nell'anno 1848 debbono continuare ad aver vigore, e che non fu che per causa di forza maggiore che alcuni di quegli atti furono sospesi.

Credo che il Senato vorrà approvare gli alti motivi della mia osservazione, e non ho altro da aggiungere.

Senatore **Farina**. Mi permetto di osservare all'onorevole preopinante, che in fatto la strada, di cui si

tratta, fu sempre considerata come nazionale sino a Rivergaro; ma da Rivergaro, dacchè ivi fu ristabilito il governo della Duchessa, non si considerò più come tale, e non so nemmeno se la si considerasse comunale o consortile.

Per conseguenza, dopo i fatti che hanno cambiato le disposizioni del 1848, non mi pare fuori di proposito il determinare ora il carattere della strada, la quale se originariamente era stata dichiarata nazionale, questa denominazione era cessata in forza di avvenimenti posteriori.

Ministro dell'Interno. In assenza del mio collega il signor Ministro dei lavori pubblici, io non ho che a confermare le parole dette dall'onorevole signor preopinante.

Io convengo coll'onorevole signor Senatore Pareto che virtualmente quel Decreto possa riguardarsi come se avesse sempre avuto vigore, ma in fatto però la strada non era iscritta sul bilancio dello Stato, il che facciamo colla presente legge.

Ora parmi importante questa dichiarazione: ponendo fra le strade nazionali la strada di che si tratta, il Senato non farà che confermare il principio espresso, ed attuarlo, in quanto che passa nel bilancio la spesa correlativa.

Senatore **Pareto.** Con questa riserva fatta dall'onorevole signor Ministro, che intende che il Decreto originario non sia stato abolito, e che è soltanto un fatto avvenuto casualmente che ne ha ritardato l'applicazione, non faccio maggiori osservazioni.

Senatore **Imperiali.** Io mi permetto di far presente all'onorevole Senatore Pareto che vi fu una legge del Parlamento della sessione legislativa del 1856 o del 1857, ora non ricordo, colla quale furono classificate tutte le strade, cioè quali fossero nazionali e quali provinciali; questa di Bobbio non fu posta fra le nazionali, per cui veniva giustamente in acconcio in questo momento il dichiararla nazionale.

Non è certamente da dubitarsi che prima di quella legge, questa strada si doveva riguardare come nazionale, perchè esisteva il Decreto citato dall'onorevole mio amico e collega il Senatore Pareto.

Ma dopo la legge confermata dal Parlamento, mi sembra che non vi sia più questione.

Presidente. Non domandandosi più da alcuno la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale, si alzi.

(La discussione generale è chiusa)

Passo ora alla lettura degli articoli che metterò ai voti.

« Art. 1. È dichiarata nazionale la strada a costruirsi dalla città di Bobbio al confine della provincia Piacentina, cioè fino all'incontro della strada nazionale che mette a Piacenza. »

(Approvato)

« Art. 2. È approvata la spesa straordinaria di lire 249,000 occorrente alla costruzione dell'intiera linea, della lunghezza di metri 4233,64 da applicarsi per L. 100,000 alla categoria 92 del Bilancio 1861 del Ministero dei Lavori pubblici, e per le rimanenti lire 149,000 ai bilanci successivi, a seconda del bisogno. »

(Approvato)

Per risparmio d'incomodo, se il Senato consente, si farà un solo squittinio segreto di questa con la legge successiva.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO

per la vendita dalle Finanze dello Stato al patrimonio particolare di S. M. del podere demaniale il basso-Parco *alla Veneria Reale.*

(V. *atti del Senato N.* 79).

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto di legge relativo alla vendita dalle finanze dello Stato al patrimonio particolare di S. M. di un podere detto. *Il basso Parco* in territorio della Veneria Reale.

Leggo il progetto di legge.

(*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli.

« Art. 1. È approvata la convenzione in data del 1. giugno 1860 fra le Finanze del Regno ed il nostro Patrimonio particolare, relativa alla cessione da quelle a questo del podere denominato del *Basso Parco*, situato nel territorio del comune di Veneria Reale. »

(Approvato)

« Art 2. A parziale modificazione però di quanto dispone l'art. 5 della Convenzione stessa, è stabilito che il pattuito interesse decorrerà sull'intero prezzo della vendita a cominciare dal dì 11 novembre 1860, ferme, quanto al pagamento in rate di detto prezzo, le scadenze ivi prefisse. »

Leggerò l'art. 5 della Convenzione relativo all'art. 2 del progetto.

« 5. Il corrispettivo della vendita anzidetta resta inteso e convenuto nella somma di lire centodue mila, che il Patrimonio particolare di S. M. si obbliga di pagare in tre distinte rate di lire trentaquattro mila caduna e nelle epoche seguenti, cioè: la prima all'atto della presa di possesso del podere, o meglio, alli 11 novembre 1860; la seconda con tutto l'undici novembre 1861, e la terza a pari epoca, del 1862, colla corrispondenza, quanto alle ultime due rate, dell'interesse in ragione del cinque per cento a partire dal giorno 11 novembre 1860 ed a semestri maturati. »

Se non vi è osservazione, metto ai voti l'articolo secondo.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 3. Tale convenzione dovrà ridursi in atto pubblico. »

(Approvato)

Intanto che c'è questo momento di preparazione,

darò lettura al Senato dell'ordine del giorno che proporrei per domani.

S'invitano gli uffici primo e secondo a compiere domani prima della pubblica adunanza l'esame dei progetti di legge sulla concessione delle ferrovie napolitane e siciliane, osservando che il capitolato relativo sarà distribuito domattina; questo sarebbe l'invito per l'ufficio primo e secondo, al tocco, ed alle due seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Concessione della ferrovia romana.

2. Concessione di una ferrovia da Torino a Savona.

3. Formazione di un porto nello stagno di Tortoli.

4. Applicazione del sistema vigente sui pesi e misure nei paesi ove non è ancora in vigore.

5. Proroga dell'attuazione di alcune disposizioni sul sistema monetario in Sicilia.

Questi due ultimi sono quelli che dovevano venir oggi in discussione e che sono stati rimandati a domani.

6. Riordinamento ed armamento della guardia nazionale mobile.

Se non c'è osservazione in contrario, s'intenderà l'ordine del giorno fissato in questa conformità.

Senatore **Di Pollone**. Mi pare che l'ordine del giorno essendo così grave, debba essere interesse dei Senatori di attivare per quanto possibile i lavori, e di fissare l'ora della seduta pubblica al tocco e negli Uffici a mezzodì; si guadagnerebbe un'ora e si potrebbe così progredire: altrimenti sei leggi in una seduta, e leggi importanti, io non so se si possano votare senza ponderarle; quindi io propongo di stabilire l'ordine del giorno per la seduta pubblica all'una invece delle due.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Di Pollone, che il Senato apra la sua seduta pubblica domani al tocco.

Chi intende approvarla voglia sorgere.

(Approvato)

Io prego i signori Senatori di voler essere frequenti.

Senatore **Giulini**. Essendo già stata distribuita la relazione per il progetto di legge della strada ferrata da Brescia a Cremona, domando se non si potrebbe mettere all'ordine del giorno di domani.

Presidente. Ho creduto che essendo già assai grave l'ordine del giorno, non fosse il caso di aggiungere un'altra legge: ad ogni modo se vi sarà tempo si potrà discutere.

Ma frattanto l'ordine del giorno rimarrà come fu approvato tacitamente.

Se vi è qualche ritardo nella distribuzione degli stampati, prego il Senato di credere che non è difetto dell'Ufficio di presidenza; vi può essere stato ritardo nel servizio tipografico.

Abbiamo fatto tutte le premure, e credo che gl'inconvenienti non si rinnoveranno più; da un altro lato ci è anche una considerazione da fare, ed è la grande quantità di lavoro che si è accumulato in questi ultimi giorni.

Dunque l'ordine del giorno resta stabilito come fu detto or ora, e con riserva di aggiungervi altro ove sia il caso.

Senatore **Araldi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Araldi**. Insisterei perchè fosse aggiunta anche la legge indicata dal mio onorevole collega Senatore Giulini, così quelle leggi che non si potessero terminare nella seduta del mattino, si potrebbero rimandare ad una seduta della sera, come il signor Presidente propose l'altro giorno.

Presidente. Ho detto che sarei stato agli ordini del Senato quando decidesse di fare una seduta di sera. Fin ora non ci è stato deliberazione oltre quella di riunirsi domani al tocco.

Io son certo che i signori Senatori converranno prontamente a quell'ora; se nel decorso della seduta non si potrà esaurire l'ordine del giorno, i signori Senatori potranno proporre di unirsi ad un'altra ora, io metterò ai voti la proposta ed il Senato delibererà.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Sulla legge per la vendita dalle finanze dello Stato al patrimonio particolare di S. M. del podere demaniale del *Basso Parco*.

Votanti . . .	74
Favorevoli .	72
Contrari . .	2

Il Senato adotta.

Sulla legge per l'autorizzazione della spesa per la costruzione di un tronco di strada da Bobbio a Piacenza,

Votanti . . .	74
Favorevoli .	72
Contrari . .	2

Il Senato adotta.

(Il vice-Presidente Senatore Sclopis lascia il seggio Presidenziale che viene occupato dal vice-Presidente Senatore Vacca)

Presidenza del vice-Presidente **Vacca**.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FACOLTA' AL GOVERNO DI FARE ALCUNE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

(*V. Atti del Senato N.* 66).

Presidente. Ora viene in discussione il progetto di legge per dare facoltà al Governo di fare alcune disposizioni provvisorie in materia amministrativa.

(*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Nessuno dimandando la parola rileggerò l'articolo unico:

Articolo unico.

« Provvisoriamente, e sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del Regno sieno approvate e poste in vigore, potrà il Governo del Re con reali Decreti, deliberati in consiglio dei Ministri:

» 1. Parificare in tutte le province del Regno, e sulla base delle piante ordinate colle leggi 6 e 16 novembre 1859, N. 3714 e 3723 i titoli, gli stipendi, i vantaggi dei capi di Provincia, e rispettivamente dei capi di Circondario e dei consiglieri di Governo;

» 2. Introdurre contemporaneamente nella legge 23 ottobre 1859, N. 3702, e nelle citate leggi 6 e 16 novembre 1859, le seguenti modificazioni;

» *A*) Abolizione dei vice Governatori;

» *B*) Designazione di un consigliere di Governo, il quale, in caso di assenza o di impedimento del capo della provincia, ne faccia le veci;

» *C*) Distinzione dei capi-Provincia in più classi;

» *D*) Concessione d'indennità di alloggio ai capi di Circondario;

» *E*) Concessione, ove occorra, di indennità ai funzionari dell'ordine amministrativo in caso di traslocamento;

» 3. Stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno in apposita categoria la somma di lire 150,000 per sopperire alla detta parificazione, alle indennità di cui nel precedente paragrafo (lettere *D*, *E*), e in alcuni luoghi alle spese di rappresentanza ».

Nessuno avendo domandato la parola, trattandosi di un articolo unico si passa allo squittinio segreto.....

Senatore **Galvagno** (*interrompendo*) Secondo il regolamento, non si passa al voto dell'articolo unico per alzata e seduta, quando si tratta bensì di un articolo unico, ma non quando quest'articolo come nel caso presente contiene 7 od 8 paragrafi: in tal caso ciascun Senatore ha diritto di chiedere la divisione, altrimenti sarebbe un modo nuovo di far leggi, quello cioè di proporre un articolo solo contenente 7 od 8 disposizioni.

Senatore **Di Pollone**. Il Regolamento è positivo e porta che quando non vi è che un solo articolo, questo deve essere votato a squittinio segreto.

Obietta l'onorevole preopinante che molti paragrafi compongono quest'articolo, ma non è men vero che è un articolo solo. Ora quando l'onorevole Presidente ha letto l'articolo ed ha domandato se alcuno chiedeva la parola, e nessuno ha fatto osservazione sui paragrafi dell'articolo, è evidente che si deve passare allo squittinio segreto.

Senatore **Galvagno**. Io credeva che quando si è detto dal sig. Presidente: *se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti*, che si intendesse parlare della discussione generale non avendo sentito dire che questa fosse chiusa: ed ora che si viene a dire non poter aver luogo la votazione speciale, io ripeto, che ancorchè a termini del regolamento, secondo quanto ha detto l'onorevole Senatore Di Pollone, debba così aver luogo la votazione, il regolamento vuol essere inteso in tal senso solo quando l'articolo contiene una unica disposizione: ma se contiene molti paragrafi, ciascuna disposizione vuol essere messa ai voti, perchè può darsi il caso che taluno non volendo ammettere uno di questi paragrafi voti contro la legge; quindi mi pare più regolare che si voti ciascun paragrafo.

Presidente. Se si chiederà la votazione per divisione, la porrò ai voti.

Senatore **Farina**. A me pare che la divisione essendo dimandata anche attualmente, non si possa ritenere che non vi sia più luogo alla medesima. Io quindi insisto perchè la votazione segua mediante la divisione per paragrafo.

Senatore **Alfieri**. Io credo sia miglior cosa il leggere quanto dispone il Regolamento a questo riguardo (*legge l'art. 45 del Regolamento*).

« Quando una proposta di legge è compresa in un « articolo solo non suscettivo di divisione, non si fa « luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si pro- « cede senz'altro alla votazione per appello nominale e « per isquittinio segreto.

» Ove l'articolo sia suscettivo di divisione o siano « proposti emendamenti, si voterà per alzata e seduta « sulle singole parti dell'articolo e sui singoli emenda- « menti; poi si procederà alla votazione segreta come « è detto nel paragrafo precedente. »

Senatore **Galvagno**. Io ringrazio il Senatore Alfieri, il quale ha ricondotto il Senato alla lettera dell'articolo del Regolamento colla lettura testè fatta, e mi pare che a termini di quest'articolo non sia il caso di domandare la divisione, quando un articolo è suscettivo di divisione.

Voci. No, no.

Senatore **Galvagno**. Il regolamento è chiaro, ogni volta che un articolo è suscettivo di divisione, devono esser poste a votazione le singole parti dell'articolo.

Senatore **Alfieri**. Prego l'onorevole Senatore Galvagno di voler considerare che quest'articolo non è il solo che tratta della divisione, ma vi è pure un altro articolo di regola generale che la divisione non si fa che quando è domandata; ogni qualvolta è domandata è di diritto.

Senatore **Lauzi**. Mi pare che questa questione è risolta dal momento che il Senatore Farina ha domandato la divisione; e se non l'avesse egli dimandata la domando io.

Presidente. Se si intende di passare alla divisione, la metterò ai voti.....

Senatore **Pareto**. Domando la parola.... La divisione è di diritto; il Presidente non può mettere ai voti la divisione; quando questa è dimandata essa divien di diritto e devono votarsi gli alinea separatamente.

Presidente. Si passerà allora alla discussione dei singoli paragrafi:

« Provvisoriamente, e sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del Regno sieno approvate e poste in vigore, potrà il Governo del Re con reali Decreti, deliberati in Consiglio dei Ministri:

« 1. Parificare in tutte le province del Regno, e sulla base delle piante ordinate colle leggi 6 e 16 novembre 1859, n. 3714 e 3723 i titoli, gli stipendi, i vantaggi dei capi di Provincia, e rispettivamente dei capi di Circondario e dei consiglieri di Governo;

(Approvato).

« 2. Introdurre contemporaneamente nella legge 23 ottobre 1859, n. 3702, e nelle citate leggi 6 e 16 novembre 1859, le seguenti modificazioni;

« *A*) Abolizione dei vice Governatori. »

Senatore **Arnulfo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo.** Pregherei il signor Ministro dell'Interno a volermi dare alcuni schiarimenti.

A termini della legge attualmente vigente i vice Governatori fanno l'ufficio di intendente nel circondario dove è il Governo. La legge attribuisce ai Governatori la facoltà di correggere, o dirò meglio di riparare ai provvedimenti degli intendenti. Domanderei al signor Ministro qualche spiegazione del come voglia provvedere affinchè possa aver luogo questa specie di doppio grado di giurisdizione amministrativa, se mi è lecito di così chiamarlo, nei circondarii dove ci sono i governatori: che, soppressi i vice governatori, concentreranno in essi ambedue gli uffici. È impossibile che il governatore che deve provvedere per la riparazione delle provvidenze degli intendenti di circondario possa decidere delle provvidenze che darà lui facendo esso l'ufficio d'intendente del proprio circondario.

Domando in via di schiarimento in qual modo egli intenda provvedere a questa difficoltà.

Ministro dell'Interno. In due modi si può provvedere all'obietto qual'è stato sollevato dall' onorevole preopinante Si può fare, come taluno accennò nella Camera dei Deputati, delegando ad un consigliere l'ufficio di intendente di circondario, ma si può, a mio avviso, fare ancor molto meglio concentrando nella persona del governatore tanto l'uffizio di intendente del circondario ov'è il capoluogo, quanto quello di governatore della provincia. E che ciò possa farsi e si faccia senza inconveniente apparisce da ciò che in molte parti del Regno nelle quali è vigente la legge del 23 ottobre 1859 non vi è la carica di vice-governatore; nondimeno il procedere dell'amministrazione è pienamente regolare.

Per conseguenza, senza prendere in questo momento un impegno assoluto, perchè la materia merita ancora di essere studiata ne' suoi particolari, mi sembra di avere con questa breve risposta dimostrato come si possa ovviare alla difficoltà dal medesimo accennata.

Senatore **Arnulfo.** Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni che mi ha date, nè intendo che fin d'ora egli si vincoli sul modo di dare esecuzione a quest'articolo di legge prevenendo i possibili inconvenienti. Tuttavia mi permetterà d'osservargli che preferirei il primo al secondo dei mezzi da lui accennati, in quanto che col primo non viene derogata, alterata la legge vigente; col secondo parmi che lo sarebbe grandemente. Poichè posto in fatto, come è incontrovertibile, che vi sono a termini della legge 23 ottobre 1859 dei provvedimenti che debbono emanare dall'intendente di circondario e che possono dal governatore essere confermati o riparati, è impossibile di cumulare la doppia qualità di intendente e di governatore nel governatore.

Io non so a quali provincie l'onorevole Ministro faccia allusione, ma evidentemente, se in esse è vigente la legge del 1859 è incompatibile il cumulo delle due qualità, e se non si sono verificati i da me accennati inconvenienti, ciò non può dipendere che dal caso.

Ma, ripeto, non è mio scopo che il Ministro si pronunci definitivamente fin d'ora, perchè conosco che non è facile di concretare una disposizione che soddisfi, e che non sia in urto colla legge vigente. Solo lo pregherei di voler provvedere in quel modo che ravviserà nella sua saviezza meglio opportuno, purchè si eviti l'inconveniente da me accennato, cioè che in alcuni circondari si possa ricorrere al governatore contro le decisioni dell'intendente di circondario, e in certi altri, cioè in quelli ove risiede il governatore, no, perchè ivi l'intendente del circondario è il governatore stesso.

Senatore **Martinengo.** Coll' ammissione del paragrafo A si verrebbe ad abolire i vice-governatori. La lettera B. indica la designazione di chi dovrebbe sostituire i governatori.

Io crederei, che dovrebbero essere messi insieme questi due paragrafi, perocchè, se noi determiniamo l'abolizione dei vice governatori, e se ci riserviamo di nominare chi deve rappresentarli, noi ammettiamo implicitamente, che questi vice governatori sono necessari, o per lo meno sono una rappresentanza utile. Infatti i governatori hanno, a mio credere, un carattere politico, un carattere rappresentativo, nè so come saranno sufficientemente surrogati in questi loro attributi da un semplice consigliere designato di volta in volta. Domanderei quindi che la discussione venisse aperta simultaneamente su questi due punti, i quali mi paiono tra di loro molto collegati.

Senatore **De-Monte.** Io credo che gli scrupoli che si sono suscitati ricevano la loro spiegazione dalla lettera B.

Quello che voleva dire il Senatore Arnulfo indubitatamente avrebbe una grandissima importanza, imperocchè se, secondo le leggi amministrative, dalle disposizioni dell'Intendente si deve, e si può reclamare ai Governatori: quegli fra costoro che abbia pronunziato su di un richiamo non può essere il giudice che rivegga la sua medesima pronunciazione, contro la quale

si sarebbe per avventura reclamato. Ma io credo che la lettera B adempia perfettamente lo scopo ed allontani tutta la dubbiezza colle parole: *Designazione di un Consigliere di Governo, il quale, in caso di assenza o di impedimento del capo della provincia ne faccia le veci.* Or qualunque siasi la causa d'impedimento, il Consigliere di Governo supplirebbe al Governatore in tutti i casi d'impedimento, sia fisico, sia morale.

Senatore **Lauzi**. Io faccio osservare una cosa, ed è che veramente le funzioni di vice Governatore che stanno per abolirsi, non devono supplirsi da inferiori, ma devono passare a superiori. Poichè l'oggetto, secondo me, di questa disposizione di legge è di fare che i capi di provincia (si chiamino Governatori, o con altro nome) siano i veri amministratori della provincia, mentre attualmente la legge dava la qualità di amministratore ai vice Governatori, e attribuiva qualche cosa di più e di diverso alla persona del Governatore. Dunque da questo lato io non trovo che occorra di supplire ai vice Governatori, e ritengo che lo spirito della legge sia appunto di trasferire ai Governatori la facoltà che la legge attuale dà ai vice Governatori.

Perchè poi le materie sono così unite le une coll'altre, quantunque non sia aperta ancora la discussione sul paragrafo B, mi permetterò di osservare che sarebbe bene che quei Consiglieri di Governo, che saranno chiamati a supplire ai Governatori in caso d'impedimento o d'assenza avessero alcun che, direi così de' vice Governatori, e per grado e per soldo potessero costituire qualche cosa d'intermedio; giacchè mi pare che vi sia troppo grande salto nell'ordine della gerarchia amministrativa fra i semplici Consiglieri di Governo, ed i Governatori, sia che si riguardi alle attribuzioni, sia che si riguardi al grado, od allo stipendio.

Replico che il salto verrebbe ad essere un po' troppo grande, per la qual cosa, se il signor Ministro credesse di formare, per così dire, una classe speciale alquanto distinta dagli altri consiglieri, di questi che devono poi fare le veci di governatore, e così in certo modo tener luogo di un vice-governatore, ne verrebbe un doppio vantaggio; uno per le ragioni che ho dette, e l'altro perchè fra queste persone che continuamente, in via sistematica, dovrebbero fare le veci di governatore, facilmente potrebbe il Ministero rinvenire quelle persone che avessero fatto buona prova di sè, e che potessero occupare i posti di governatori che si rendessero vacanti.

Ministro dell'Interno. L'osservazione fatta dal Senatore Lauzi è molto importante, e sarà da me esaminata.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. Io non ho domandato facoltà di parlare nella discussione generale, perchè non giunse al mio orecchio che la discussione generale si fosse aperta e stesse per chiudersi; altrimenti non avrei ommesso di dire alcune cose sui termini generali dell'articolo unico, e sulla correlazione di molti degli articoli che ivi si richiamano. Non avendo più per conseguenza facoltà di entrare ora in una discussione generale, mi atterrò a quella parte sola per la quale è fatta facoltà d'abolire i vice-governatori. Parmi essere evidente che questa disposizione, la quale può essere consigliata da molte considerazioni di secondo ordine, urti interamente contro lo spirito della legge organica dell'Amministrazione.

Io non intendo di esaminare il merito di questa legge che fu promulgata in tempo dei pieni poteri, di modo che il Senato non ha potuto occuparsene menomamente, ma mi limiterò ad osservare che il principio che informa quella legge e che è, direi, la norma direttiva di tutte le altre disposizioni, si è quello di aver separata la parte politica dalla parte amministrativa.

Quindi alla carica di governatore colla medesima instituita, vennero assunte persone le quali riunivano tutte quelle doti che erano indispensabili sia per trattare le delicate questioni che in quei momenti difficili si presentavano, massime quelle relative alle annessioni che andavansi compiendo, sia per dirigere l'opinione pubblica, sia per togliere di mezzo quelle dissidenze che per avventura potessero sorgere sopra ragioni anche vaghe; quelle doti, in somma, che erano necessarie per regolare ed indirizzare l'andamento politico delle provincie, a cui erano preposte; alla carica di vice-governatori vennero nominate invece persone specialmente pratiche d'amministrazione.

Io non posso nè voglio, ripeto, entrare a toccare il merito di tali disposizioni, nè tanto meno la scelta che di tali persone il Governo nel pieno suo potere ha fatta, bastando a me l'aver avvertito che la parte amministrativa è stata affidata specialmente, e di pien proposito, a persone nelle quali concorreva capacità speciale per tale materia, e per conseguenza divennero una ruota necessarissima di questo carro amministrativo.

Ora sopprimere questa carica per delegare ad altri quelle stesse attribuzioni, parmi possa ingenerare non solo molti inconvenienti, ma che soprattutto leda e offenda direttamente lo spirito che informa quella legge.

Se noi fossimo per separarci tutti, e non più riunirci che fra un anno o due, allora comprenderei benissimo che il Ministero potrebbe addurre ragioni plausibili sopra gl'inconvenienti che esistono attualmente; ma sinora queste ragioni, questi inconvenienti, noi non li conosciamo, o dirò meglio, a me non sono noti, quindi non posso credere che sussistano; penso invece che molto maggiori inconvenienti possano nascere dall'adozione della modificazione proposta.

E ne abbiamo già fin d'ora uno gravissimo che emerge dalla disposizione contenuta nel num. 3 dell'articolo in discussione, vale a dire quello di avere una spesa provvisoria di 150 mila lire, le quali non ritorneranno più.

Quello che è provvisorio, talora diventa definitivo.

In questa materia io sono nemico del provvisorio, perchè so che il provvisorio è nemico del definitivo.

In materia d'organizzazione amministrativa, come di qualunque altro organamento di servizio pubblico, il voler attenersi al provvisorio è, a mio avviso, cosa molto pericolosa e produttiva di molti inconvenienti; per conseguenza non ravvisando sotto alcun rapporto utile il provvedimento che si propone, non posso aderirvi. Osserverò di più che questo provvedimento non sarebbe urgente.

Occorrendo altre osservazioni sui successivi paragrafi, mi riservo di farle; ma intanto riguardo a quello in discussione la cosa mi pare così chiara che, se non sentirò osservazioni che mi persuadano della erroneità del mio avviso, io, allo stato delle cose non so vedere considerazione qualsiasi, la quale valga a distruggere quanto ho avuto l'onore di sottoporre al Senato.

Presidente. La parola è al sig. Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Io credo che veramente quando la legge 29 ottobre 1859 fu redatta, il concetto di distinguere il capo politico dall'amministratore, questo concetto, che svolgeva l'onorevole preopinante or ora, prevalesse nella mente di taluno; ma quando si venne al fatto realmente non si fece questa distinzione, nè la si poteva fare.

Ed in vero secondo la legge 29 ottobre 1859 il Vice-Governatore è l'Intendente del Circondario; ma gli affari più importanti, anche amministrativi, sono trattati dal Governatore.

Mentre adunque si voleva per avventura distinguere al tutto l'uomo politico dall'amministratore, la natura delle cose portò in effetto a fare una legge dove la qualità politica, e la qualità amministrativa erano insieme riunite.

E questo era naturale, perchè le due cose non si possono attribuire a due individui diversi nella stessa provincia e l'esperienza lo ha dimostrato non pure in Italia, ma ben anche presso altre nazioni.

Neppure parmi potersi ammettere che quel principio e quella distinzione fossero la base della citata legge del 1859, e tanto è vero che gli autori istessi di quella legge lasciarono una delle copiose provincie di Lombardia senza il Governatore, allegando con pubbliche dichiarazioni che siccome si trattava d'una cosa che doveva ancora avere la sanzione dell'esperienza, era per avventura opportuno di vedere la prova, che avrebbe fatto in un paese il lasciare un solo di questi due funzionari.

Del resto non è solo da riguardare alle province antiche, ed alla Lombardia dove quella legge fu applicata da prima, ma altresì agli altri paesi ai quali poscia è stata estesa, tali sono l'Emilia, le Marche, e l'Umbria.

Tutte queste province, che, se non erro, sono 14, ricevettero la legge del 23 ottobre 1859, con questa sola variazione che fu tolto il vice Governatore, anzi fu fatto un solo intendente Generale, di che si vede che anche il nome fu cambiato da quello che era.

Ebbene la legge del 23 ottobre del 1859 ha avuto pieno vigore nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria colla unità del capo della provincia.

Similmente nell'ex reame di Napoli il Governatore è unico, e le sue veci sono fatte dal segretario generale secondo il sistema che parmi fosse in uso nel regno italico. Ho detto questo per provare due cose:

1. Che la distinzione assoluta del funzionario politico dal funzionario amministrativo, benchè forse fosse nel concetto degli autori della legge quando fu ridotta in atto, non fu seguita.

2. Che la pietra angolare di questa legge non è questa distinzione, mentre la legge procede perfettamente nei paesi dove si creò la dualità del governatore e del vice-governatore.

Noi dobbiamo parificare, ed unificare; si tratta dunque o di stabilire il vice-governatore anche dove non vi è, cioè nella massima parte delle province, ovvero di toglierlo dove è. Esaminando questa questione tutti gli argomenti teorici o pratici sopra questa materia, dei quali non intratterrò il Senato, indussero il Ministero a credere che l'abolizione del vice-governatore, il ripristinare l'unità del capo della provincia, come era prima anche nel Piemonte e siccome è ancora nella massima parte delle province del Regno, fosse possibile ed utile senza che per ciò venga alterata in alcun modo l'essenza della legge del 23 ottobre 1859.

Ma, si è detto, questa legge porta una spesa maggiore.

Farò notare all'onorevole preopinante che la spesa non è accresciuta per questo capo, ma (lo vedremo in appresso) al contrario su questo capo viene una diminuzione di spesa, imperocchè i vice-governatori vengono ad essere aboliti, e con ciò vengono a cessare i loro stipendi.

Quando noi abbiamo chiesto 150 mila fr. nel bilancio per la parificazione di cui tratteremo negli alinea seguenti non abbiamo già dedotti gli assegnamenti dei vice-governatori, perchè secondo la buona contabilità questi andranno dedotti dalle loro categorie, come economie; quindi credo che ancorchè transitorie queste disposizioni non siano per portare un aumento di spesa allo Stato, credo invece che apporteranno diminuzione.

Difatti se si dovessero portare in tutte le province del Regno il governatore ed il vice-governatore, come è in buona parte delle antiche province e della Lombardia, credo che si oltrepasserebbe la somma che noi abbiamo richiesta.

Mi resterebbe a dire una parola circa la questione degli Intendenti e dei Governatori; io prego l'onorevole signor Senatore Arnulfo a considerare che secondo la legge amministrativa l'Intendente di Circondario non ha potere di dar giudizio, di statuire, ma piuttosto ha quello di trasmettere a chi ha il vero potere di giudicare, e di risolvere il da farsi: questo potere è sempre nel Capo della Provincia, cioè nel Governatore; e la esperienza mi conferma nel credere che non vi sia alcuno inconveniente nello applicare questa modificazione. Imperocchè nelle antiche province, e nella Lombardia, dove nella maggior parte vi era, oltre il Governatore

anche il vice-governatore, di mano in mano che qualche vacanza dell'uno o dell'altro si andava facendo, il Governo non li ha surrogati; appunto perchè nelle leggi organiche che ho avuto l'onore di presentare alla Camera dei Deputati sino dal marzo scorso, si portava il principio della unità del capo della provincia, unità che fa di questo capo un uomo essenzialmente amministrativo, benchè abbia ancora quelle qualità politiche le quali in un paese libero e costituzionale sono per propria natura minori che non sarebbero in un Governo assoluto.

Senatore **Arnulfo.** Io ho accettate le dichiarazioni del signor Ministro fatte in principio della discussione di questa legge, in quanto che egli manifestò il proposito di voler evitare l'inconveniente che certamente nascerebbe se non si desse un qualche provvedimento per determinare chi debba reggere l'Intendenza, cioè farla da Intendente laddove ci è un Governatore.

Non posso però acquietarmi all'osservazione che fece ultimamente, in quanto che è incontestabile che gli Intendenti locali hanno dalla legge 23 ottobre 1859 attribuzioni proprie da disimpegnare indipendentemente dal Governatore, e spetta al Governatore di provvedere dirò in via d'appello; tanto è ciò vero che tutte le deliberazioni dei Consigli Comunali sono sottoposte non al Governatore ma all'Intendente del Circondario, il quale o appone il suo *visto* e la deliberazione è esecutoria, ovvero rifiuta il suo *visto* ed è obbligato di darne le ragioni scritte per le quali si rifiuta, e da questo suo provvedimento di rifiuto la legge autorizza i Consigli Comunali a ricorrere al Governatore, il quale in consiglio di governo pronunzia se debba mantenersi il rifiuto o no.

Vede dunque l'onorevole signor Ministro che gli Intendenti hanno attribuzioni proprie, e che per conseguenza è indispensabile di provvedere, a che laddove vi ha il Governatore altri faccia da Intendente.

A questo riguardo neppure mi persuade l'osservazione dell'onorevole preopinante, Senatore De Monte, il quale accennava che col disposto alla lettera *B* dell'articolo che discutiamo è a tutto provveduto; io trovo anzi in tale disposizione quanto basta per dire che non si è provveduto, per evitare il da me accennato inconveniente, e che debbesi, giusta la promessa del signor Ministro, provvedere.

E diffatti che cosa ci dice tale paragrafo B?

« Designazione di un consigliere di Governo, il quale in caso di assenza o d'impedimento del capo della provincia ne faccia le veci. »

Il che vuol dire che questo consigliere farà le veci del capo della provincia, cioè del Governatore.

Ora la difficoltà che io trovo non sta nel non esservi chi faccia le veci del Governatore, sta nel non esservi lo Intendente, perchè stando la legge come è, dovrebbe il Governatore per il proprio circondario fare da Intendente e da Governatore; convengo però che nel provvedimento che ha accennato il signor Ministro, cioè attribuendo ad un consigliere la qualità d'Intendente, questo inconveniente potrà essere fino ad un certo punto riparato; vi si potrà anche riparare in altro modo; il signor Ministro vi penserà, ma che sia già abbastanza provvisto col paragrafo di cui nella lettera B, mi permetterà l'onorevole collega De Monte, di non essere del suo avviso.

Senatore **De-Cardenas** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De-Cardenas.** Quando avevo chiesto la parola era per dire la massima parte delle cose che disse l'onorevole Senatore Arnulfo, onde non le ripeto; faccio solo osservare sopra la proposizione dell'onorevole nostro collega De-Monte, il quale diceva che a senso del paragrafo B, si poteva riguardare il governatore come impedito moralmente, se avesse già pronunziato un'opinione nella qualità di amministratore del circondario contro una deliberazione, presa per esempio da un consiglio comunale o da altri; dicendo in questo caso doversi riguardare per impedito moralmente quel consigliere, designato a farne l'uffizio, fa egli le sue veci e quindi pronunzia il suo giudizio.

In questo caso sarebbe ammettere un inferiore a giudicare il suo superiore, locchè mi pare una misura tale che potrebbe essere causa di molti inconvenienti.

Potrei poi aggiungere a quanto disse l'onorevole Senatore Arnulfo che oltre alle deliberazioni dei consigli comunali vi sono molti altri casi sui quali gli intendenti deliberano e fra gli altri la nomina degli uffiziali della guardia nazionale, quando il corpo medesimo non li ha scelti e fra le altre cose le liste elettorali tanto politiche che comunali ed altre che or non mi vengono in mente, ma che facilmente potrei ritrovare sulle Opere Pie ed altro.

Sarebbe il caso che nel circondario ove vi siede il capo della provincia, vi sarebbe la sola deliberazione del governatore non soggetta a controllo come è nelle altre provincie ove la deliberazione dell'intendente deve essere assoggettata alle successive dell'autorità superiore della provincia.

Senatore **Gallina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina.** Nelle brevi osservazioni che ho giudicato dover sottoporre al Senato sulla questione che si discute, io ho dichiarato formalmente che non intendeva di entrare ad esaminare il merito della legge relativo all'organamento amministrativo.

Molte ragioni stanno per questa mia opinione, ma non ne cito che una sola, ed è questa: che io non discuto nè discuterò mai l'effetto delle leggi che non sono state portate in Parlamento. Se i provvedimenti dati produrranno inconvenienti, combatterò sempre gli inconvenienti e li combatterò con maggior forza, perchè in un Governo costituzionale, qualunque sia l'eccezione che per alcune circostanze si presenti, la si può subire, ma non mi persuado che una legge possa esistere con un

carattere vero e proprio, quando non è discussa in Parlamento.

E così mi oppongo per principio a qualunque legge la quale non sia che provvisoria, se una necessità assoluta, se motivi impellenti non comandano diversamente, perchè, dico, il provvisorio è contrario al buon ordine ed al buon andamento della cosa pubblica. Il provvisorio è nemico naturale del definitivo, talmente nemico che può soffocarlo....

Havvi urgenza nei provvedimenti che ci si domandano? Io non lo credo....

La legge che fu promulgata nel 59 non determinò come punto cardinale, la distinzione tra il politico e l'amministrativo; ma chi è che ne può dubitare? Chi non ha veduto subito, leggendo solamente le disposizioni di quella legge questa distinzione? Chi poi non ha toccato con mano la cosa, quando ha veduto le nomine degli Uffiziali preposti a queste Amministrazioni ed ai Governi?

Ripeto che non entro nel merito della questione. È talmente vero che questa organizzazione può essere suscettiva di cambiamenti che cambiamenti sono proposti, e se fin qui a noi non giunsero, non è colpa nostra.

Se il Ministero avesse da aspettare lungo tempo per veder giungere questa discussione, comprendo anche io che potrebbe essere mosso da considerazioni, anche di qualche peso, per cercare di appianare la via o prepararla: ma nelle circostanze nostre non ci è questa urgenza, questa necessità non è dimostrata.

Io ho detto che una sola cosa vedeva di definitivo in questa legge, ed era la spesa (ho detto nella legge, non ho detto nel paragrafo), e l'onorevole Ministro dell'Interno mi concederà che sarebbe un torto troppo grave per un vecchio amministratore la supposizione che egli possa confondere ciò che porta diminuzione, con ciò che porta aumento. Se si sopprime un posto di vice Governatore nel bilancio, certamente questa disposizione procurerà un'economia.

Ma quando nel complesso delle disposizioni che si propongono è compresa una spesa effettiva di 150 mila lire, io dico, che questa spesa non è più provvisoria, ma è la sola che abbia qualche fondamento di sussistere, e di sussistere per lungo tempo.

Io non prendo argomento dal principio d'economia per oppormi alla proposta modificazione, ma dico che attualmente questa proposizione, questi provvedimenti speciali hanno una grande importanza, e non debbono ammettersi senza esame, come ora accadrebbe, perocchè in fine dei conti, la relazione di questa legge noi l'abbiamo avuta entrando in quest'aula.

Fu accennato a fatti che ebbero luogo, e per i quali l'organamento principale non fu adottato nelle nuove provincie. Mi permetto di osservare a tal riguardo, che se questo si è fatto in quelle provincie era in facoltà del Governo d'ordinare quello che credeva, ma se si fosse dovuto preparare una legge e presentarla è ancora da vedere se si sarebbe o no adottata.

È certo che questi provvedimenti parziali offrono di sparità di trattamento nelle amministrazioni, ma possono farsi cessare con leggi formali e dopo matura discussione; ma non è conveniente che cessino in un modo provvisorio come ora si propone.

Io non metto in questione se l'organamento fatto nell'Emilia sia più utile o no, se con esso si sia meglio governato ed amministrato quelle provincie, ma è certo, che essendosi fatto in un modo preciso, ciò prova che chi l'ha fatto, aveva un'idea, che non pare essere quella dell'autore del primo organamento.

Non ripeterò osservazione alcuna sopra i vice governatori e governatori; il Ministero, il Senato vedono che qui entreremmo in una questione di apprezzamento personale; d'altronde sarebbe questione sconvenevole ed estranea alle nostre attribuzioni.

Faccio solo osservare che la precedente organizzazione, l'organizzazione in vigore nella Lombardia e nelle antiche provincie, ha prodotto buon risultato in grazia delle persone che furono preposte ai diversi rami d'amministrazione, vale a dire in grazia della scelta delle persone nell'ufficio eminente di governatori, e nell'ufficio subordinato e secondario di vice governatori, di amministratori provinciali: se poi fra i governatori se ne sono trovati di quelli che o per l'antica esperienza, o per l'amore al lavoro, o per certe tendenze ben naturali negli uomini che si sentono la capacità ed istruzione di esaminare e provvedere da sè alle amministrazioni delle quali devono assumere la responsabilità morale, non è dico, da far meraviglia, anzi merita somma lode la loro condotta.

Ma ripeto, che se questi esempi si sono dati, formano una eccezione, non sono una conseguenza necessaria della legge organica. Quindi ritengo logica e naturale allo stato delle cose la separazione delle attribuzioni.

Dico quindi che per quattro mesi prima dell'apertura della seconda parte della Sessione non vi può nascere inconveniente se si mantiene le cose nello stato in cui sono.

Ministro dell'Interno. Non entrerò di nuovo nella discussione, parendomi che una parte sia già esaurita, e potendo riferirmene alla legge stessa per quanto ho accennato circa alle varie attribuzioni amministrative date ai governatori.

Una sola cosa credo di dover rammentare circa le cose esposte dall'onorevole preopinante, ed è l'urgenza di questo provvedimento.

Signori, noi parliamo tutti i giorni d'unificazione: noi abbiamo lungamente parlato di promiscuità degli impiegati.

In un altro ramo del Parlamento questo rimedio è stato indicato come uno dei più efficaci, ed io debbo dire inoltre, che il desiderio d'avere uomini esperti nella nostra legislazione e di scambiarli con uomini delle altre provincie è stato espresso eziandio dalle popolazioni.

Ora come potrebbe farsi efficacemente sopra una va-

sta scala questo cambio se non si parificano ancora ed i vantaggi e gli stipendii, e le condizioni di tutti i capi di provincia?

E dall'alinea presente ne viene ancora la questione se facendo questo trasportamento si debba applicare dovunque il sistema dei governatori, e dei vice-governatori, o se si debba adottare una volta per sempre il sistema di un capo solo di provincia, sistema che non solo nelle province dell'Emilia, ma nelle Marche, nell'Umbria è già esclusivamente in vigore; ed è già in gran parte adottato nelle antiche province e nella Lombardia non di diritto ma di fatto, in quanto che il Governo da oltre sei mesi ad ogni vacanza, non ha creduto mai di rinnovare questa dualità.

Ecco dunque la ragione dell'urgenza, la quale mentre lascia intatte tutte le questioni rispetto al futuro ordinamento del Regno, abilita pure il Governo a far trasportare gl'impiegati da una parte all'altra dello Stato, a unif rmare la loro condizione, a poter dare loro almeno i nomi stessi, a poter insomma procedere di un passo in quella via di unificazione di cui noi tutti siamo desiderosi.

Presidente. La parola è al Senatore De Monte.

Senatore **De-Monte** Pareva che virtualmente la questione fosse ridotta a sapere se si fosse data facoltà al Governo di sopprimere i vice-governatori, quando all'onorevole Senatore Gallina è sembrato di portare la discussione sopra altro terreno, cioè tacciando la legge di non avere il requisito dell'urgenza.

Ma a me parrebbe sulle prime che questa sia una questione estemporanea, imperocchè una volta che la legge, nel suo complesso, è passata, e non vi è stata discussione generale, noi potremo discutere degli articoli singolarmente, ma non risalire sino a conoscere se sia o no conveniente la legge nel suo complesso.

E ciò per una prima osservazione, poichè quello che diceva poc'anzi l'onorevole Ministro risponde, secondo me, alle osservazioni dell onorevole Senatore Gallina.

Quanto alla prima parte mi parrebbe, se io non vado errato, doversi ridurre semplicemente a quei termini la discussione della questione, ed io credo che l'onorevole Senatore Arnulfo quando ha letto l'inciso B dell'articolo che noi stiamo esaminando, abbia sorvolato sopra l'espressioni *o d'impedimento del capo della provincia*, poichè ove per poco, col suo ingegno non comune, si fosse arrestato a queste espressioni, egli avrebbe colpito indubbiamente il significato legale, il concetto vero della frase additata; e perchè non vi hanno nella legge espressioni che abbiano a ritenersi supervacanee; e perchè manifestamente vi ha un concetto netto e positivo in quella che stiamo disaminando.

Or l'impedimento in un governatore di provincia, in un capo d'amministrazione, in un magistrato qualunque può essere o fisico o morale. Se egli p. e. è assente o infermo, è fisicamente impedito; se egli ha legalmente manifestato le sue idee dopo che nei termini nei quali la legge gl'imponeva d'occuparsi di una vertenza, lo si riterrebbe moralmente impedito a dare un secondo giudizio; e viemmaggiormente quando si reclamasse dalle determinazioni che egli medesimo avesse emesse.

Questo impedimento morale fu riconosciuto dall'onorevole Senatore De Cardenas, però gli parve di segnalare un inconveniente, val quanto dire, che non fosse plausibile, che un inferiore, come sarebbe un consigliere di Governo, venisse a rivedere le cose per avventura determinate dal suo superiore quale era il governatore, che in quelle date circostanze avrebbe fatto le veci d'Intendente.

Ma qui io potrei rispondere e rispondo positivamente che un consigliere di Governo comunque sia per gerarchia inferiore al governatore, dal momento che dalla legge venga investito di poteri e delegazioni di un ordine superiore, cessa nell'esercizio di quelle funzioni di appartenere ad una gerarchia secondaria. Nè per qualunque cosa al mondo ammetterei come regola generale che un funzionario pubblico il quale venisse investito di poteri per giudicare, potesse così abbassarsi fino a commettere la vigliaccheria di deferire all'opinione del suo superiore delle cui determinazioni egli dalla legge sarebbe stato creato giudice.

Ma v'ha pure un altro modo di risolvere la cosa e prevenire qualunque obiezione. E di fatti quando il Governatore, disimpegnando le funzioni d'Intendente, vegga che vi possano essere dei reclami sopra le deliberazioni da emettersi, è nella sua facoltà di delegare ad un consigliere di Governo le corrispondenti funzioni e riservare per sè quello di giudice superiore, di colui cioè che deve provvedere sui reclami. Dunque è propriamente nella facoltà del Governatore di pronunziare quale Intendente ed allora sottopone la sua pronunziazione in caso di reclamo alla determinazione del consigliere a ciò appositamente delegato dalla legge, il quale non sarebbe più a considerarsi qual subordinato al primo funzionario della provincia, si bene quale autorità cui la legge avrebbe delegato quei poteri. Se il Governatore poi voglia andare per un' altra via anche più esplicita e più larga, allora delegherebbe, e sovente gli sarebbe d'impedimento, le funzioni di intendenza per quei determinati casi al consigliere di Governo, ed a sè riserverebbe le altre, quelle di Governatore e quindi di giudice di appellazione.

Laonde mi pare che in un modo e nell'altro si risponda al dubbio che proponeva l'onorevole Senatore De-Cardenas.

Quanto all'urgenza, se il Senato credesse di poter tener conto delle osservazioni del signor Senatore Gallina a malgrado che noi stiamo esaminando le singole parti dell'articolo, mi parrebbe che vi sia una risposta solenne, una risposta perentoria, l'urgenza è positiva; imperocchè basta vedere la prima parola della legge per stabilire che ci è tale urgenza quanto è quella che tende a ravvicinare le varie province, le nuove colle antiche, e preparare ordinatamente l'attuazione delle leggi amministrative la mercè di disposizioni provvisorie.

Ora se è urgente l'unificazione, se è urgente che le leggi amministrative siano attuate anche nelle provincie novelle, è urgentissimo che quest'attuazione si prepari, al quale scopo propriamente si mira nella legge che si sottomette al Senato.

Ecco perchè quand'anche si dovesse deliberare sopra la questione d'urgenza, l'urgenza vi è senza alcun dubbio, l'urgenza è evidente. E quindi se noi siamo per deliberare sovra una legge della quale l'urgenza è apertamente segnalata, una legge la quale deve al più presto essere messa in corso, è del pari evidente che se noi la manderemo ad un tempo, non dico indefinito, ma anche alla fine dell'anno, potremmo noi esser certi che questa legge per noi rinviata all'altro ramo del Parlamento, sia poi definita nel periodo sperato e votata secondo l'opinione e i desiderii del Senato? A me pare che per tutte le ragioni che sono state acconciamente accennate da altri Senatori, e per quelle che io espressi, comunque le abbia qui malamente improvvisate, che la legge debba venir votata come è stata presentata alla savièzza del Senato.

Presidente. Se nessun altro dimanda la parola metterò ai voti la disposizione corrispondente alla lettera *A*.

A) Abolizione dei vice-governatori.

Chi intende di approvare voglia sorgere.

(Approvato)

B) Designazione di un consigliere di Governo, il quale, in caso di assenza o di impedimento del capo della provincia, ne faccia le veci;

(Approvato)

Leggo il paragrafo *C*.

C) « Distinzione dei capi-provincia in più classi. »

Senatore **Gallina.** A cagion d'esempio questa disposizione non ha ragione nessuna per essere mantenuta. Che necessità vi è di determinare fin d'ora le classi delle varie provincie, mentre è già stata presentata nell'altro ramo del Parlamento una legge organica generale, rimasta in sospeso per la brevità del tempo, e che racchiude disposizioni relativamente alle provincie che variano completamente il loro stato attuale?

Ministro dell'Interno (*interrompendo*). Mi perdoni se l'interrompo..... ma è unicamente per rettificare un fatto. Non si tratta qui di distinguere le provincie in classi, si tratta di distinguere in classi i capi provincia; come già i vice-governatori sono distinti in classi, e nondimeno un vice-governatore di prima classe può andare nell'una o nell'altra provincia, così s'intende di fare dei capi-provincia, e la ragione è questa: oltre che si trova nelle buone regole del sistema amministrativo, trovasi ancora nel fatto, perchè già essendovi tra i capi di provincia una diversità notabile di assegnamento, si può economizzare non portandoli tutti alla misura più alta che quella che attualmente è in vigore nelle antiche provincie e nella Lombardia.

Senatore **Gallina.** Se non erro, mi pare che nel progetto presentato alla Camera Elettiva era anche questione delle provincie.....

Voci. No! no!

Senatore **Gallina.** Al postutto io non ho sott'occhio i documenti che esistevano nell'altra Camera.

Ho fatto quest'osservazione mosso da un dubbio. Certamente le dichiarazioni del Ministero hanno molto peso, e il Senato deciderà.

Varie voci. A domani! Non siamo più in numero.

Senatore **Revel.** Proporrei di far cercare negli uffici se vi fosse presente qualche Senatore.

Senatore **Di Pollone.** Domando scusa. Anche che se ne trovassero uno o due non basterebbero perchè non siamo che 58 e il numero legale è 68.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol rimandare la seduta a domani.

Voci. A questa sera!

Altre voci. Non siamo più in numero per deliberare.

La seduta è sciolta (ore 5 p. m.).

LXI.

TORNATA DEL 19 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di fare alcune disposizioni provvisorie in materia amministrativa — Approvazione dei §§ C, D, E e del N. 3 — Riflessi del Senatore Matteucci sul N. 4 — Dichiarazione del Senatore Di Castagnetto — Risposta del Ministro dell'Interno — Approvazione dei numeri 4, 5 e 6 e dell'intero progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Per la concessione delle ferrovie romane — 2. Per la concessione della ferrovia da Torino a Savona — Presentazione di un progetto di legge dal Ministro dell'Interno — Discussione sul progetto per la costruzione di un porto nello stagno di Tortoli — Obiezioni del Senatore La Marmora — Risposta del Senatore Paleocapa (Relatore) e dei Ministri della Marina e dei Lavori Pubblici — Adozione del progetto — Discussione sul progetto per l'applicazione nelle nuove province del sistema vigente sui pesi e misure — Suggerimenti del Senatore Torelli — Risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio — Adozione dell'art. 1 al 27 — Osservazione del Senatore Martinengo sull'art. 28 — Risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'art. 28 e dei successivi non che dell'intero progetto e del progetto di legge per la proroga delle disposizioni del Decreto Proditatoriale sul sistema monetario in Sicilia — Discussione sul progetto di legge per l'abrogazione degli editti degli ex-duchi di Modena in materia giurisdizionale — Raccomandazioni in merito del Senatore Chiesi — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Adozione del progetto — Discussione sul progetto pel riordinamento ed armamento della Guardia nazionale mobile — Riepilogo del Senatore Pareto delle modificazioni introdotte nel medesimo dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Linati contro il progetto — Risposta del Ministro dell'Interno ai Senatori Linati e Pareto — Ritiro degli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale — Replica del Senatore Linati.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, dell'Interno, di Agricoltura e Commercio, della Marina e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il verbale dell'ultima tornata il quale è approvato).

Dà quindi lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3022. Alcuni individui del Comune di Caggiano (Principato Citeriore Napoli) allegando di aver fatto parte del Corpo dei volontari dell'armata insurrezionale nel 1860 fino alla resa di Capua, domandano che loro venga accordata un'indennità a termini del Decreto 11 novembre dello stesso anno (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

Presidente. Fanno omaggio al Senato il signor Felice Danco di un suo libro intitolato: *La Monarchia Italiana sotto lo scettro della Casa di Savoia*:

Ed il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, di nuni. 20 esemplari del *riassunto delle operazioni fatte dalla Cassa medesima nel* 1860.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FACOLTA' AL GOVERNO DI FARE ALCUNE DISPOSIZIONI PROVVISORIE IN MATERIA AMMINISTRATIVA.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di fare alcune disposizioni provvisorie in materia amministrativa.

Ieri la discussione si è estesa sino al paragrafo *C*, il quale non è stato votato.

Se non ci è nessuno che domandi la parola lo rileggerò per metterlo ai voti.

« *C*) Distinzione dei capi-Provincia in più classi; »

Chi approva questo paragrafo sorga.

(Approvato).

« *D*) Concessione d'indennità di alloggio ai capi di Circondario; »

(Approvato).

« *E*) Concessione, ove occorra, di indennità ai funzionari dell'ordine amministrativo in caso di traslocamento; »

(Approvato).

« 3. Stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno in apposita categoria la somma di L. 150 000 per sopperire alla detta parificazione, all'indennità di cui nel precedente paragrafo (lettere *D*, *E*), e in alcuni luoghi alle spese di rappresentanza; »

(Approvato)

« 4. Delegare a tutti indistintamente i capi di provincia attribuzioni che per legge sono proprie del Ministro dell'Interno, e per le quali non è richiesto Decreto Reale; »

Senatore **Matteucci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Matteucci**. Non ho che pochissime considerazioni a sottoporre al Senato sopra quest'articolo.

Quest'articolo agli occhi miei riassume presso che tutto il pregio intiero della legge, in quanto che consacra per la prima volta un principio fondamentale, un principio che mi permisi fin dalla sessione passata di mettere innanzi al Senato, che cioè assieme all'unificazione politica che era il fondamento direi della nostra costituzione, principio tanto più necessario, quanto più i confini del territorio nazionale venivano a dilatarsi, doveva nell'ordinamento interno divenire regola essenziale, voglio dire quello che si chiama oggi della decentralizzazione amministrativa.

Io non sto qui ad esaminare se questo principio sia quello col quale si riesce a far meglio gli affari, a farli più convenientemente.

Nei paesi in cui la libertà vera esiste, in cui la libertà è intrinsecata nei costumi dei popoli, come sono l'Inghilterra, la Francia, l'America, questo principio risponde perfettamente anche a questo fine.

In Francia, credo, per tradizioni proprie a quel paese, questo principio non è generalmente ammesso; ed è curioso che mentre si dà tanta importanza al suffragio universale per cui l'ultimo uomo del popolo è capace di giudicare del merito di una costituzione, si mette poi in dubbio se un cittadino qualunque possa fare i piccoli affari della sua località.

Ma non è di questa verità del principio di decentralizzazione che volevo intrattenere il Senato; è di un'altra qualità, di una qualità intrinseca e che non si è contradetta da alcuno, che intendo parlare. Se vi è un modo di abituare un popolo alla libertà vera, di educarlo alle libere istituzioni, quello si è certamente che consiste nel chiamare tutti i cittadini a prender parte agli affari pubblici nella sfera delle loro facoltà e dei loro interessi.

Il Governo non può essere veramente libero, veramente rispettato, veramente amato, se non quando tutti i cittadini concorrono nella sfera delle loro azioni ad aver parte negli affari pubblici; mi rallegro per conseguenza di vedere questo principio introdotto in questa legge: me ne rallegro tanto più che ho speranza che questo principio sarà utilmente applicato all'ordinamento interno delle province napoletane.

Non è certo a me che spetta l'addentrarmi nello stato di quelle province che tanto deploro, nè io esaminerò per quali ragioni quel paese sgraziatamente si trovi in siffatte condizioni; il mio voto come quello di tutti i buoni italiani si è che quanto più presto sia possibile cessi quello stato, che dirò anormale, ed entri quel paese in un sistema umano e più conveniente alle condizioni generali del Regno.

Certo è, e pur troppo l'esperienza fu fatta più volte, che non è facile di governare le province napoletane da un centro così lontano, impossibile sarebbe poi di amministrarle.

La parte buona e sana vi deve essere anche in quelle province, ed è quella che dovrà un giorno restituire la quiete al paese; e la maniera migliore per ottenere questo concorso si è certamente di chiamar quella parte sana della popolazione napoletana agli affari, estendendo colà le instituzioni provinciali e comunali, e facendo così che con queste instituzioni siano anche quelle province veramente chiamate a partecipare al Governo libero del Regno.

Ripeto adunque che mi rallegro col Governo di aver introdotto anche provvisoriamente il principio della decentralizzazione così salutare, così fondamentale in questa legge, e mi rallegro anche che la legge sia provvisoria.

In questo punto mi duole di differire dall'opinione dell'onorevole Senatore Gallina; tutto ciò che si fa in questo mondo non può esser che provvisorio, e le migliori leggi che dagli uomini si fanno, hanno di necessità questo carattere, che le rende suscettibili di perfezionamento.

E di ciò mi rallegro tanto più in questo caso, in quanto che sappiamo tutti che questo carattere provvisorio proviene dalla convinzione in cui sono il Governo e l'altro ramo del Parlamento, che a provvedere all'ordinamento intero e organico di un gran regno, era necessario di mettere tutta la lentezza e la temperanza possibile.

Il carattere di provvisorio è dunque una garanzia della grande opera che si deve fare, ed io mi auguro che il principio del discentralizzamento, che viene introdotto ora quasi di soppiato nella legge provvisoria che votiamo, sia quello che animi poi interamente la

legge che aspettiamo dalla sapienza del Parlamento.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Castagnetto.

Senatore **Di Castagnetto**. I riflessi spiegati dall'onorevole Senatore Matteucci mi confermano nel pensiero che questo numero quattro non possa utilmente essere approvato.

Il Senatore Matteucci si rallegrava perchè il Ministero avesse qui spiegato un principio, ed io senza entrare nella giustizia e nell'utilità di questo principio in quanto alla discentralizzazione, confesso che mi addolora di vedere un principio stabilito in una legge provvisoria.

A mio avviso il Ministero non ha bisogno di questo sussidio per potere governare, per poter delegare i suoi poteri; io sono convinto che il Ministero sotto la sua responsabilità può indistintamente delegare quelle attribuzioni ch'egli crede ai capi di provincia; ma farsi confermare ora dal Parlamento questo potere, volere rendere direi quasi il Parlamento solidario di queste disposizioni, io non la credo per nessun verso cosa utile.

Non mi dilungherò molto nella discussione del presente articolo: ieri quando fu aperta la discussione io non ho potuto al primo momento conoscere che si trattasse di questa legge la quale non era portata all'ordine del giorno, altrimenti avrei esposte alcune considerazioni che credevo dover trovar miglior sede nella discussione generale.

Mi limiterò ora ad osservare che io credo che colla legge del 1859 il Ministero abbia tutte le facoltà per delegare quelle attribuzioni che stimerà di affidare ai capi di provincia senza che sia necessario un voto espresso del Parlamento. Non che io voglia ricusare al signor Ministro uno dei mezzi che gli sono necessarii a ben governare.

Io dichiaro altamente che ho tutta la fiducia nel Ministero attuale, ed egli sa che da lungo tempo conosco il suo patriottismo.

Quindi non mi troverà giammai nel campo de' suoi avversarii; possiamo differire in qualche opinione, senza che ne diminuisca in nulla nè la mia stima nè la mia fiducia. Ma io confesso che vedo sempre con qualche spavento questo rinnovarsi di leggi provvisorie, massime quando si tratta di superiore amministrazione.

Noi abbiamo già veduto succedersi tante leggi comunali e provinciali, tante leggi di pubblica istruzione, e sempre con turbamento piuttosto che con vantaggio.

Nè questa legge si può dire di iniziativa ministeriale, poichè il Ministero aveva presentato un insieme completo di leggi amministrative, e queste leggi sono tuttavia in discussione; io non faccio, io non emetto un giudizio preventivo, solo dico che fino a quando non sia adottato un sistema generale, sia che si tratti di province, sia si tratti di regioni, sarà prudente di nulla innovare e che il Ministero, valendosi delle facoltà che già gli competono, continui risolutamente nell'opera di governare, preparando con tutti i suoi mezzi l'unificazione delle varie province del Regno.

Il Parlamento ha dato al Ministero prove bastanti di fiducia perchè egli possa esser persuaso che quando al riaprirsi della Sessione egli venga ad esporre i motivi per cui abbia preso tali o tali determinazioni sicuramente tutte dirette al maggiore bene della Nazione, il Parlamento le sanzionerà ove possa esserne il caso col suo voto.

Intanto dovendo noi stessi associarci ad atti che non possiamo al di d'oggi nè conoscere, nè apprezzare, parmi se non altro o inutile, o prematuro.

Io quindi non intendo di riandare gli articoli già stati votati, ma limitandomi a questo articolo 4, il quale come ben osservava l'onorevole Senatore Matteucci comprende in sè la base della legge, concludo non essere il caso di un voto speciale per accordare questa autorizzazione al governo del Re, per il solo motivo che credo il Governo sia munito di tutte le facoltà, quando lo faccia sotto la sua responsabilità.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro dell'Interno ha la parola.

Ministro dell'Interno. L'onorevole Senatore Matteucci accennò al discentramento degli affari il quale nasce dalle maggiori franchigie che si danno ai consorzi locali, ai Comuni per esempio, ed alle Provincie. Io credo che realmente sia quello il discentramento il più efficace ed il più conforme a' principii di un governo veramente liberale; ma questa parte attenendosi all'ordinamento generale amministrativo non poteva essere discussa in questo scorcio di sessione perchè la Commissione incaricata dell'esame di quelle leggi che io ebbi l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento non aveva compiuto ancora il suo grave ufficio.

Ora rimettendo ad altri tempi questa parte, veniva in taglio di esaminare se intanto non si potesse operare un'altra maniera di discentramento, ed era quella di lasciare ai capi delle province delle facoltà le quali ora sono riservate all'autorità centrale.

In questo concetto mi raffermava l'esperienza dei mesi passati.

Quando la legge del 23 ottobre 1859 fu promulgata non si pensava per avventura da quelli che la compilarono che essa dovesse estendersi a tutta quanta l'Italia; era molto ovvio pertanto che dovendosi reggere paesi tra i quali eranvi comunicazioni frequenti e facilissime, molte materie potessero essere senza inconveniente portate al governo centrale. Ma poichè le annessioni estesero il regno, e la legge del 23 ottobre fu applicata ad altre province, la mole degli affari, e specialmente di alcuni minuti affari, divenne tanto grave, che si vide in tutta la sua ampiezza la difficoltà, non ostante ogni buon volere ed alacrità, di poter disbrigare gli affari stessi con quella celerità che è uno degli elementi precipui della buona amministrazione.

Ora quando si trattava colla Commissione di queste leggi transitorie, e venne la discussione anche sul tema di cui ci intratteniamo al presente, fu riconosciuta una-

nimemente l'opportunità di poter delegare ai capi di provincia alcune facoltà le quali ora appartengono al Ministero.

Si vide che ciò, senza recare perturbazione al retto andamento dell'amministrazione locale, avrebbe facilitato l'andamento delle cose.

Ma l'onorevole Castagnetto osservò che il Ministero poteva avere questa facoltà senza d'uopo che essa gli fosse riconfermata dal Parlamento: egli disse che al potere esecutivo spettava il farlo ove il credesse conveniente senza che fosse d'uopo del voto della Camera. Anche questa questione fu assai dibattuta nel seno della Commissione della Camera dei Deputati, la quale, com'è noto, era composta di ventisette membri; ma dopo lunga discussione fu deciso essere più conveniente che la cosa fosse portata dinanzi al Parlamento.

Fu, se si vorr , uno scrupolo costituzionale; fu un atto di omaggio reso al potere legislativo; ad ogni modo, e poichè mi sembra che anche l'onorevole preopinante non rifiuti il concetto di discentrare alcune parti dell'amministrazione e di lasciare ai capi di provincia alcune attribuzioni maggiori per potere più speditamente procedere, io non vedrei la ragione per cui questo dovesse pregiudicare il buon esito della legge.

Del resto, che questo discentramento, diro così, governativo possa stare anche senza il discentramento che nasce dalle maggiori franchigie date ai consorzi locali di che parlava l'onorevole Matteucci, ne abbiamo un esempio nei recenti decreti del conte di Persigny, Ministro dell'Interno in Francia. Ivi la centralità, come tutti sanno, era portata al più alto grado, e l'esperienza ha mostrato che molte attribuzioni del Ministro dell'Interno possono essere delegate ai Prefetti senza inconvenienti e con molta utilità.

Perciò io non dubito di raccomandare di nuovo al Senato l'adozione di questo progetto.

Presidente. Se non si domanda la parola, rileggo il paragrafo 4 per metterlo ai voti.

« 4. Delegare a tutti indistintamente i capi di provincia attribuzioni che per legge sono proprie del Ministro dell'Interno, e per le quali non è richiesto decreto reale ».

(Approvato)

« 5. Pubblicare e porre in vigore nell'Emilia e nelle Marche la legge 20 novembre 1859, N. 3779 »;

(Approvato)

« 6. Pubblicare e porre in vigore nell'Emilia la legge 14 giugno 1859, N. 3448, il relativo regolamento 30 ottobre 1859, e l'altra legge 20 novembre 1859, N. 3793. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio secreto.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio secreto:

Numero dei votanti	70
Favorevoli	54
Contrari	16

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLE FERROVIE ROMANE.

(Vedi atti del Senato, N. 70)

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto relativo alla concessione delle ferrovie Romane.

Dò lettura del progetto di legge *(Vedi infra)*.

Nessuno domandando la parola rileggerò i singoli articoli per metterli in votazione.

« Art. 1. È approvata la convenzione, in data 3 ottobre 1860, ed annessovi capitolato stipulato fra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici ed i signori Levy e De Cochery, quali rappresentanti della Compagnia concessionaria delle strade ferrate romane; con quale convenzione e capitolato è conceduta la costruzione e l'esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna, è provveduto per la ultimazione della linea da Bologna ad Ancona entro l'anno 1861, e pella provvisoria sistemazione dei rapporti della Società predetta col Governo del Re, per quanto riguarda le concessioni delle ferrovie concesse alla Società stessa situate nel territorio attuale del Regno. »

(Approvato).

« Art. 2. Il ramo di strada ferrata predetto si staccherà da quella di Bologna alla stazione di Castel Bolognese, procederà per Solarolo, Lugo e Bagnacavallo, e nel raggio di un chilometro da Russi a Ravenna. »

(Approvato).

« Art. 3. È soppressa la riserva stipulata coll'articolo 4 della convenzione precitata. »

(Approvato).

« Art. 4. Nel capitolato d'oneri annesso alla precitata convenzione saranno introdotte le seguenti correzioni:

« 1. All'art. 20 si aggiunga il seguente alinea:

« Con questa disposizione non s'intende derogare per nulla al disposto colla legge 20 novembre 1859 sui lavori pubblici.

« 2. All'articolo 38, dopo le parole *militari congedati*, si sopprimano le parole *e provveduti di buoni attestati.*

« 3. Gli articoli 39 e 40 si scrivano come segue: »

« Art. 39. Quando si verifichi il caso dell'arbitramento previsto all'articolo 8 della convenzione, cui si riferisce il presente capitolato, la parte che lo avrà richiesto notificherà all'altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominare il suo: qualora questa non aderisca all'invito entro quattordici giorni, il secondo arbitro sarà nominato sull'istanza della parte più diligente, comunicato legalmente all'altra parte, dal presi-

dente della Corte d'appello residente nella capitale del Regno nel termine di giorni cinque dalla comunicazione legale sovra prescritta. »

« Art. 40. In caso di discrepanza fra i due arbitri, le parti nomineranno un terzo arbitro, e non potendo porsi d'accordo per questa nomina, essa verrà fatta dai due primi arbitri. »

« Quando i due primi arbitri non si possano concordare nella scelta del terzo, questo sarà nominato sull'instanza della parte più diligente, comunicata legalmente all'altra parte dal presidente della Corte d'appello residente nella capitale del Regno fra giorni cinque dalla comunicazione legale sovra prescritta. »

(Approvato).

« Art. 5. È approvata la convenzione definitiva intesa addì 29 maggio 1861 tra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze e la Società denominata delle *Strade ferrate Romane*, rappresentata dal signor cavaliere Ferdinando Delahante, ed annessa alla presente Legge. »

(Approvato).

« Art. 6. Per tutte le linee che la Società delle strade ferrate romane sarà per esercitare nel territorio del Regno d'Italia essa è autorizzata a percepire le tasse di trasporto in base alle tariffe di massima ammesse per la strada ferrata dell'Italia Centrale, colla legge 8 luglio 1860.

« La Società ed il Governo per ulteriori accordi e nei limiti delle tariffe suddette formeranno le tariffe definitive allo scopo di adottare riguardo ad esse un sistema uniforme per le varie reti di strade ferrate italiane che comunicano fra di loro.

Sono abrogate tutte le clausule contrattuali inserte nelle varie concessioni fatte alla Società, contrarie, alle predette disposizioni. »

(Approvato).

« Art. 7. Sarà a tutto carico della Società delle strade ferrate romane:

1. Di contribuire nella metà della spesa necessaria, per erigere, armare e fornire di tutto l'occorrente ad un lodevole servizio la stazione di Napoli che debbe servire all'esercizio cumulativo delle varie linee che metteranno capo a Napoli.

« Il modo di questo contributo verrà stabilito dal Ministro dei lavori pubblici, sentite le parti interessate.

2. Di fare tutte le opere e provviste occorrenti per ridurre in stato di lodevole esercizio la linea da Cancello per Sarno a Sanseverino, di cui essa assume l'esercizio a termini dell'articolo 5 della Convenzione 29 maggio 1861. »

(Approvato).

« Art. 8. Le opere e le provviste contemplate al numero 2 dell'articolo precedente dovranno essere eseguite nel termine che verrà stabilito dal Ministro dei lavori pubblici, intesa la Società, al seguito del progetto e della perizia che la Società stessa dovrà presentare entro un anno dalla data dell'approvazione della presente legge. Le spese che a tal uopo saranno incontrate dalla Società, nei limiti della perizia come sopra approvata dal Ministro, verranno rimborsate dal Governo entro nove anni. »

(Approvato).

« Art. 9. Col magistero di due periti nominati uno per parte, ed in caso di discrepanza, di un terzo nominato d'accordo, o dal presidente della Corte d'appello residente nella capitale del Regno sarà fatto uno stato di consistenza delle opere tutte costituenti la strada o le strade di cui la Società assume l'esercizio a termini dell'articolo 5 della Convenzione sopracitata dei 29 maggio 1861, del materiale mobile o fisso della medesima, e delle provviste di ogni genere esistenti in magazzeno, e ciò tanto all'atto della consegna delle strade date in esercizio, quanto all'atto della riconsegna delle medesime, quando sia che l'esercizio abbia a cessare.

« Se l'importare dello stato di consistenza all'atto della riconsegna riesca minore dell'importare dello stato di consistenza fatto all'atto della consegna, la differenza dovrà essere pagata dalla Società allo Stato; e viceversa dallo Stato alla Società nel caso contrario.

Questo pagamento dovrà essere fatto nel mese successivo alla riconsegna medesima. »

(Approvato).

« Art. 10. Sarà provveduto con apposito stanziamento sul bilancio passivo dell'anno corrente per l'adempimento del disposto dell'art. 3 della suddetta convenzione per ciò che riguarda il pagamento della convenzione di cinque milioni di lire. »

(Approvato).

Lo squittinio segreto sopra questo progetto si farà contemporaneamente, se il Senato lo crede, a quello dell'altro progetto che è della stessa natura.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA TORINO A SAVONA.

(*V. atti del Senato N. 72.*)

Presidente. Leggo il progetto di legge che secondo l'ordine del giorno viene in discussione, relativo alla concessione di una ferrovia da Torino per Carmagnola a Savona. (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola darò nuovamente lettura degli articoli.

« Art 1. È data facoltà al Governo di concedere la costruzione e lo esercizio di una strada ferrata da Savona a Torino per Carmagnola, purchè siano osservate le condizioni contenute nel quaderno d'oneri annesso a la presente legge. »

(Approvato).

« Art. 2. È pure data facoltà al Governo di concedere la costruzione e l'esercizio di un ramo di strada ferrata, che staccandosi presso Cairo dalla linea di Sa-

vona, raggiunga ad Acqui la strada ferrata che mette ad Alessandria, purchè siano osservate le condizioni contenute nel quaderno d'oneri annesso alla presente legge.»

(Approvato).

« Art. 3. Quando la concessione delle strade ferrate a cui si riferiscono i due articoli precedenti sarà data ad un solo concessionario, lo Stato gli accorderà, oltre al profitto proveniente dall'esercizio, un premio non maggiore di dieci milioni di lire, ed una garanzia non maggiore di 25,000 lire di prodotto lordo per ogni chilometro del ramo da Cairo ad Acqui. Se la presente concessione non sarà data ad un solo concessionario, non sarà accordata che la sovvenzione di dieci milioni di lire relativamente alla linea da Savona a Carmagnola. »

(Approvato).

« Art. 4. Il detto premio verrà pagato in dieci rate di un milione di lire ciascheduna, a misura dell'avanzamento dei lavori, e ad ogni volta che i concessionari giustificheranno, nei modi che saranno determinati dal Governo, di aver eseguiti tanti lavori e provviste utili, per l'ammontare di 4 milioni di lire. »

(Approvato).

« Art. 5 Sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio passivo per l'anno 1862, e successivi, pel pagamento del premio di cui all'articolo precedente. »

(Approvato).

Si procederà ora allo squittinio segreto sopra entrambi i progetti.

Il Senatore **D'Adda** fa l'appello nominale.

Risultato dello squittinio segreto sul progetto per la concessione delle ferrovie Romane.

Votanti . .	75
Favorevoli . .	65
Contrari . . .	10

Il Senato adotta.

Risultato dello squittinio per la concessione della ferrovia da Torino a Savona.

Votanti .	75.
Favorevoli . .	68.
Contrarii . .	7.

Il Senato adotta.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che contiene disposizioni relative agli stipendii dei commissarii di leva.

Questo progetto ha per fine di migliorare le condizioni dei commissarii di leva, oggi specialmente che debbonsi mandare in Sicilia. È già stato votato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di tale progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN PORTO NELLO STAGNO DI TORTOLI'.

(*V. atti del Senato N.* 61).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di un porto nello stagno di Tortoli nell'isola di Sardegna.

Leggo il progetto di legge. (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **La Marmora.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **La Marmora.** I miei colleghi che qui seggono dal 1848 con me e quelli pure che vennero dopo in questo recinto si ricorderanno, che ogni qualvolta si presentò in questo consesso qualche proposta per l'isola di Sardegna, raramente mancai di prendere la parola o per appoggiare o per promuovere delle disposizioni in favore di quell'isola.

Così sè dal brevissimo discorso che io vi verrò facendo potete arguire che io non sia del tutto d'accordo col progetto ministeriale, e colla relazione dell'ufficio centrale non voglio ciò non pertanto che crediate sia diminuito in me quell'interessamento che prendo per quel paese pel quale io spesi tutti gli anni della mia virilità, i miei studi, le mie fatiche, e permetteteni anche di dire, la mia salute e le mie sostanze.

Io conosco, come sapete, la Sardegna ed ho impiegato 14 anni soltanto a formarne la carta geografica; ho dovuto perciò visitare minutamente tutti i luoghi, e forse non c'è regione di quell'isola che io abbia percorsa e studiata maggiormente della parte ove ora si tratta di fare un porto; imperocchè aveva bisogno di verificare certe misure in causa delle differenze di latitudine che trovai nelle carte di altri autori.

In conseguenza di ciò ho dovuto stare una ventina di giorni nel 1836 ed altrettanti nel 1837 imbarcato sopra una piccola nave percorrendo tutte quelle coste, di modo che posso dire che nessun luogo dell'isola mi sia tanto noto come quella parte.

Io non combatterò questo progetto, ma credo che non si sia tenuto conto di alcune difficoltà locali che a mio parere, cagioneranno dei gravi danni all'impresa dello scavamento dello stagno per farne un porto.

In primo luogo mi conviene di ribattere l'idea che quello stagno fosse un antico porto perchè io ho studiato molto questa questione, e sono convinto, che tutto ciò che si dice essere stato Tortoli l'antico *Portus Illii* e che il porto *Sipicio* fosse in quel lago, non è fondato, e non si legge che nel Dizionario del Casalis.

Lo stagno di Tortoli si trova nella condizione di tutti gli stagni di quella costa che sono formati dalle acque dei fiumi e dei torrenti, le quali trovandosi inceppate alla loro foce si stendono parallelamente lungo

la riva del mare, ed hanno poi il loro sbocco alla parte meridionale.

Questo proviene da un moto radente, che hanno le acque all'intorno dell'isola. Sulle coste di levante le acque scorrono da tramontana a mezzogiorno, su quelle di mezzogiorno vanno da levante a ponente; e quindi quelle di occidente vanno da mezzogiorno a tramontana; di modo che questo moto radente fu costantemente osservato dappertutto e basta dare un'occhiata alla mia carta di Sardegna per vedere come sono fatti tutti questi stagni. Si osserverà che tutti quelli della costa orientale hanno la foce a mezzo giorno, e quelli di mezzogiorno hanno la foce a ponente; quelli della costa settentrionale hanno la foce a tramontana salve alcune eccezioni; dimodochè, io credo che questo moto radente sia un nemico che avrà il nuovo porto di Tortoli, nello stagno; ma un nemico molto maggiore su questa costa è il vento di traversia che è il vento gregale. I gregali infuriano notevolmente su quella costa, ed io sono stato più volte testimone di tutti i guasti che vi fanno, gettando una massa enorme di sabbia, dimodochè io temo che dopo che si saranno spesi molti danari per scavar un porto in quello stagno, verrà una burrasca di 5 o 6 ore, la quale vi rovinerà tutto.

Io temo di veder rinnovare in occasione dello scavo dello stagno del porto di Tortoli, quello che è capitato relativamente al famoso pezzo di San Lucifero di Cagliari che alcuni hanno detto il pezzo di *San Patrizio*, pel quale si sono spese cento e più mila lire, che un bel giorno la Camera stanca di accordare nuovi fondi per continuare l'impresa ha dato l'ordine che si coprisse e che si vendessero come ferro rotto tutti gli ordigni. Io temo molto che arriverà la stessa cosa per ciò che spetta allo scavamento dello stagno. Non così dico della progettata calata, ossia scogliera che ho avuto luogo di vedere anche dal progetto che s'intende di fare, la quale si appoggerebbe al capo di Bellavista che sorge a ponente della bocca dello stagno. Il capo di Bellavista si compone di una enorme montagna granitica alta all'incirca 140 metri ed è posta al luogo ove sarebbe cominciato questo capo, nemmeno tanto come in Genova la cava della lanterna è lontana dal molo in cui si fanno le gettate. Voi vedete la facilità immensa di prendere le pietre, e di farle andare direi quasi pel loro peso e di farne una gettata la quale io vorrei vedere anche di un miglio, perchè io vedo quest'opera molto facile, ed io la credo molto più proficua che lo scavamento dello stagno.

Io poi mi permetto (vedesi che non combatto tutto il progetto), piuttosto a lodare la costruzione di una gittata che lo scavamento dello stagno. Giacchè ho la parola mi permetterà il signor relatore di rilevare alcune piccole parole del suo rapporto, le quali mi provano che pur troppo non ha visto la Sardegna. Egli dice che l'Ogliastra è una delle più ricche e delle più civili parti dell'isola. Io mi permetto di non essere intieramente del suo avviso. Ella può ancora essere chiamata un'isola dentro un'isola, ed era talmente isolata negli anni scorsi, che anche da'miei ricordi gli abitanti di alcuni villaggi si pascevano di pane di ghiande impastato con dell'argilla.

L'ho visto far io, e ne ho mangiato: le donne in alcuni luoghi non avevano che un pezzo di panno che giravano pel corpo e poi lo tenevano fissato con una cavicchia di legno. Erano addirittura i popoli primitivi; bisogna però dire che da alcuni anni a questa parte questa provincia ha molto migliorato; specialmente dacchè i vini hanno mancato nel continente, quelli dell'Ogliastra hanno preso un grande smercio. Il negoziante genovese trova il suo tornaconto a prendere di preferenza dei vini d'Ogliastra perchè da quanto dicesi, quando giunge sul continente, mediante la corda del pozzo, di un barile ne fa due: e dicono che quel vino regge anche a degli altri battesimi successivi. Questo fa che quella provincia ha preso un notevole sviluppo, e gli abitanti hanno già talmente cambiato di indole, che quei pochi che a mia memoria facevano commercio, usavano come gli arabi, cioè nascondevano in terra il loro peculio, adesso gli abitanti dell'Ogliastra hanno capito che invece di nasconderlo, hanno interesse a impiegarlo, a comprar terreni e coltivarli; dimodochè io sono d'accordo che questa provincia abbia avuto un vero progresso civile.

Mi associo poi pienamente all'idea emessa nel rapporto di desiderare che siano una volta finiti quei 50 chilometri che dividono ancora il paese di Lanusei da Seui, per cui quella strada che deve far scomparire quest'isola dentro un'isola, sia finalmente finita, e che il carro partito da Cagliari possa con maraviglia degli Ogliastrini arrivare un giorno a Tortoli.

Dunque, o Signori, io non combatto il progetto di legge. Sono poco tranquillo sull'esito dello scavamento dello stagno, ma anzi sono più che persuaso che il lavoro della gettata è un lavoro che sarà fermo ed utile e facile a farsi.

Adunque inviterei il signor Ministro, senza voler arrestare la decisione di questo progetto, a volere in questo tempo guardare un poco se non si verificassero i miei pronostici, massime relativamente ai guasti che può fare il vento di gregale, il quale, come dico, su quelle spiaggie fa danni gravissimi portando un'enorme quantità d'arena. Mi limito a queste poche parole e non propongo verun ordine del giorno.

Senatore **Paleocapa**. Un voto contrario ad un progetto relativo a lavori idraulici nell'isola di Sardegna, pronunziato dall'onorevole collega generale Lamarmora, è certamente un voto che farà impressione sul Senato; e ne farebbe anche sull'animo mio se, nella lunga età, nei lunghi studi che ho percorsi in questa materia, non avessi motivo di credere che quell'opinione che ho esternato nella relazione (che non fece altronde che confermare quella che è comune a tutti gli uffizi pei quali è passata la redazione e l'esame del progetto di cui si

tratta e quella degli altri miei colleghi membri dell'ufficio centrale) se, dico, queste circostanze non mi facessero credere che tale opinione ha giusto e buon fondamento.

Anderò esaminando brevemente, per quanto mi è dato, gli argomenti addotti in contrario dall'onorevole preopinante. Il primo si è il timore che egli ha che non si possa mantenere il porto nella spiaggia sottile per più cagioni; una d'esse si fonda sugli effetti del moto radente che egli ha riconosciuto in Sardegna.

Ora se vi è materia della quale io mi sia occupato, per occasione dell'esercizio dell'arte e degli impieghi a cui sono stato in altri tempi chiamato, essa è appunto la condizione in cui si trovano le spiagge sottili ed i porti aperti in esse per cagione del fenomeno del moto radente; il quale fenomeno, come certamente l'onorevole preopinante saprà meglio di me, è stato osservato più che da tre secoli fa dai Veneziani, è stato osservato dal Cornaro e dal Sabbadino, che erano i più distinti uomini dell'arte dei loro tempi, cioè del 1550 circa.

Dopo d'allora i Veneziani non hanno mai cessato di fare studi in quella materia, ed è finalmente sullo scorcio del secolo XVII venuto il Montanari, matematico della Repubblica di Venezia, il quale ne ha stabilita la teoria, teoria che è stata variamente contrastata e che lo è tuttavia, ma che tutti gli uomini pratici, come è l'onorevole preopinante, e posso dire lo sono anch'io, ammettono come non dubbia.

Non bisogna dunque credere che nel giudizio che ho pronunziato, io non curassi questa principalissima circostanza, tanto più che se fosse vero che nelle spiaggie sottili con opportuni provvedimenti, non si può fidarsi a stabilire un porto dentro terra (ossia dentro lagune o stagni che è lo stesso, quando siano purificati ed abbiano relazione col mare, nel qual modo diventano appunto lagune), se dico fosse vero questo timore, bisognerebbe dire che tutta la Venezia non solo, ma che tutte le coste della Romagna, dagli sbocchi del Po sino ad Ancona, non possono avere un porto; bisognerebbe cioè rinunziare per tutta questa vasta estensione a stabilire un porto.

Ora domando io se sia vero, che non si possano stabilire i porti in quelle regioni? Se non sia vero che nella spiaggia più sottile che si conosca, cioè nella spiaggia appunto che sta dinanzi alle lagune di Venezia, non siasi stabilito dentro terra uno dei porti principali d'Italia, il porto di Malamocco?

Certo è che un tal porto esige, e perciò esigerà anche quello che proponiamo, una manutenzione continua, che non varierà sia che si adempia al voto delle popolazioni di convertire lo stagno in un porto, sia che si faccia il porto al largo.

Imperocchè quand'anche si faccia il porto al largo, io non so fino a che segno bisognerebbe portare le gettate. E dico le gettate, perchè quando si vuole avere un porto veramente di rifugio, non basta che esso sia difeso da un solo rombo o dai venti di una data parte dalla bussola, ma bisogna che sia veramente al coperto da tutti i venti principali e dalle più pericolose traversie. Bisognerebbe dunque spingere al largo non una sola diga ma due dighe, e stabilire un seno avanzato nel mare che fosse così ben difeso e sicuro.

Si potrebbe invero sottrarsi se non perpetuamente almeno per lunghe età anche agli effetti della corrente litorale, la quale va radunando le sabbie a ridosso della diga, sopra vento, di modo che essa finisce per essere interrita, e ricomincia la vicenda dell'ostruzione alla bocca.

Ma per ciò fare, bisognerebbe spingere molto innanzi le dighe e fare come a Malamocco, che si sono spinte 2100 metri in mare, partendo da terra. E lo stesso onorevole preopinante ha detto che forse converrebbe spingere quell'unica, che io credo insufficiente, per un miglio. Sta bene, io consento che quando vuolsi sobbarcare a spese ingenti, si può fare un porto avanzato quando si voglia in mare; ma è questo il caso? È stato fatto altre volte un progetto di porto che costava cinque milioni, ma si è riconosciuto che lo scopo a cui vogliamo provvedere, di avere un conveniente porto di rifugio, non esigeva una così enorme spesa, e molto meno si poteva assoggettarsi ad essa, ed assoggettarsi in un solo determinato punto dell'isola, la quale ha poi bisogno che si venga in soccorso di essa per aprire ed assicurare la navigazione in tanti altri punti e su tanto grande estensione di coste che supera i 700 chilometri.

Dico dunque che non conviene il partito proposto dall'onorevole preopinante perchè o sarebbe insufficiente affatto, o c'immergerebbe in una spesa enorme.

Quello poi che dico rispetto al movimento littorale che produce il temuto insabbiamento, lo dirò eziandio degli effetti delle lame di fondo, ossia delle burrasche e dei rigetti del mare. Se vuolsi evitare questi rigetti bisogna che si spinga la bocca al largo almeno tanto che si trovi quella profondità oltre la quale le burrasche ordinarie non possono arrivare a sovvertire il fondo del mare.

E se non si arriverà a questa gran distanza, la bocca del porto sarà sempre esposta agli effetti delle burrasche e delle traversie.

Lo sarà certamente anche il porto che intendiamo noi di aprire facendo due brevi dighe ed aiutandoci coll'unione di alcuni scogli che facciano ridosso da una parte della bocca dove sarebbe più minacciata.

E riconosco che ciò non eviteremo, e che saremo costretti ad una manutenzione continua. Ma questa manutenzione sarebbe necessaria anche nel porto al largo, a meno che non si volesse entrare in opere enormi e dispendiose.

Mi permetto poi di fare un'altra osservazione. L'onorevole preopinante stabilisce un porto di rifugio al largo abbandonando l'idea di purgare lo stagno; ma egli saprà molto meglio, che io non so, che nello stabilire un

porto di rifugio non si vuole perciò rinunciare a che i naviganti che vengono a rifugiarsi, principalmente se sono obbligati a fare lunghe stallie, non vi abbiano un aiuto, non vi trovino mezzi di scambi e di operazioni commerciali. Se si fa un porto di refugio non si vuol rifiutarsi a che esso possa nello stesso tempo diventare un porto di commercio; e se vi è mai circostanza in cui ciò importi, gli è appunto quivi, gli è nelle terre marittime dell'Ogliastra dinanzi a Tortoli e nella vicinanza di Lanusei, dove concorrono tanti prodotti di quelle provincie e di una gran parte dell'isola.

Vorremo noi fare semplicemente un porto di rifugio e non procurare nello stesso tempo che il commercio vi trovi, come dissi, modo di fare operazioni di traffico e di scambi? Non credo. Ora se si fa questo porto al largo, dove si troveranno queste relazioni commerciali se non a Tortoli? Bisognerà bene arrivare a Tortoli. E che soccorso vuolsi che si trovi a Tortoli, in un paese che va continuamente decadendo, che ha perduto una gran parte della popolazione, e che se continua in quello stato di malsania in cui è, dovrà essere interamente abbandonato? Certamente non si può da di la sperare di avere un porto commerciale.

Cosa bisognerà dunque fare? Bisognerà pensare anche a rimediare a questo inconveniente, e per rimediarvi o signori, io credo poter asserire francamente che non c'è altro modo che dare una viva comunicazione allo stagno putrido, chiuso dentro terra, dove riceve le acque di tanti fiumicelli, che mescolandosi colle acque salse stabiliscono quella condizione salmastra, che è la più fatale alla salute, e fanno convertire tutti i dintorni in una maremma fetida.

Bisognerà adunque aprirlo, dargli una comunicazione col mare, bisognerà escavarlo fin verso Tortoli, se non su tutta l'ampiezza almeno sopra un ampio canale; in conseguenza bisognerà fare quasi tutte le operazioni che faremmo per ottenere un porto dentro terra, a meno che, come dico, non si voglia avere un rifugio dove non si trova soccorso di sorta.

Per queste ragioni io credo che non convenga adottare il partito proposto dall'onorevole preopinante e che sia invece miglior cosa lo star fermi nell'aprire la duna davanti a Tortoli difendendone il taglio convenientemente con due rami di dighe spinte in mare fino almeno alla profondità di cinque in tri. ed assoggettare poi il porto, dopo espurgato lo stagno, ad una regolare manutenzione, come è necessario per tutti i porti che sono aperti in spiaggia sottile.

Non credo che mi resti molto a dire sulle condizioni dell'Ogliastra, che io chiamo una delle parti più civili, più ricche e più industriose (intendo dire dell'industria agricola).

L'onorevole preopinante ha descritto lo stato miserando di quel paese molti anni indietro, ma attualmente ha egli stesso riconosciuto che è in via di progresso grande, e basta il vedere i prodotti che, anche coll'attuale infelicissimo scalo, in cui non vi è quasi possibilità d'approdo, in gran quantità concorrono a questo porto, ed il commercio che ivi si fa principalmente in olii, in vini, in formaggi ed in mandorle, per convincersi di questa verità.

Le condizioni di tutta l'Ogliastra sonosi talmente migliorate, che essa, associandosi con altre province vicine, si è sobbarcata ad una spesa che importerà 300 o 400 mila lire per fare un'altra strada che vada a Nuoro. Anche la città di Lanusei ha ottenuto miglioramenti di rilievo, e tutto questo basta, a parer mio, per far vedere l'importanza che acquistò quella provincia, e mi dispensa dal compiangere, dal lamentare le condizioni in cui trovavasi alquanti anni fa.

Finalmente l'onorevole preopinante mi permetta notare che l'idea di aprire un porto dentro lo stagno di Tortoli io non l'ho mai appoggiata sulle relazioni storiche o sulle tradizioni. Ho detto anzi nella relazione espressamente che era lontano da far fondamento su queste tradizioni, perchè una lunga esperienza fatta nelle questioni, che sonosi discusse sulle condizioni della maremma veneta, mi ha convinto che queste relazioni storiche, e queste tradizioni, principalmente poi come in Sardegna, quando passano attraverso la caligine dei secoli di barbarie, sono così deformate che chi vi si volesse appoggiare correrebbe troppo facilmente in inganno.

E qui avvi anche di più, perchè queste tradizioni possono essere giuste e vere relativamente allo stato in cui esisteva il paese secoli fa, ma le condizioni geografiche, e specialmente quelle delle coste marittime possono essersi grandemente mutate dove sono spiagge sottili; di modo che chi volesse far fondamento di quello che esiste oggi su quanto esisteva secoli fa, certamente cadrebbe in errore.

Io ho esaminato la questione come ora sta, e nello stato attuale, dico il vero, parmi evidente che non si troverà miglior partito che di spurgare lo stagno di Tortoli ottenendo così due scopi.

Il primo di procurare ai naviganti un porto di rifugio, il quale non credo sia per essere di una manutenzione troppo difficile e dispendiosa.

Il secondo di risanare l'aria del paese circostante e di farne prosperare quella parte nella quale i naviganti stessi troveranno oltrechè sicurezza contro il mare, mezzi di scambi e di traffici che a loro ritorneranno utili non meno che al paese stesso di cui si vuol migliorare l'igiene e promuovere la prosperità.

Senatore **La Marmora**. Farò una brevissima risposta al discorso dell'onorevole preopinante senza abusare dei momenti del Senato. Egli dice che la gettata cagionerebbe una grande spesa, invece che pare nel suo intento di provare, che la spesa dello scavamento sarebbe minore.

Desidero che questo possa aver luogo, ma io ho sempre creduto che la spesa dello scavamento di un porto e il suo mantenimento con quella traversia che c'è fortissima del gregale porterà delle spese maggiori che non una gettata fatta con pietre le quali discendono natural-

mente dal monte vicino, si passano da uno all'altro reciprocamente, e si possono mettere in mare con pochissima spesa.

Io non ho fatto calcoli su questo, ma confesso che ho sempre creduto che la spesa di una gettata anche molto prolungata sarebbe stata molto minore che la spesa di uno scavamento e del mantenimento dello stagno.

Questo stagno poi non è chiuso come dice l'onorevole preopinante; ha una foce vicino alla torre di *Arbatax*, c'è una foce la quale manda continuamente dell'acqua, per conseguenza non è uno stagno chiuso, è uno stagno la di cui acqua scorre poco alla foce, ma un poco se ne versa sempre nel mare.

Dirò poi ancora, che nel punto in cui mi pare che si voglia fare la bocca del porto, non ci sono scogli; che la spiaggia è interamente nuda, e che i ripari che si propone di mettere a questa bocca non possono essere basati sopra scogli, nè sopra cosa stabile: saranno basati sull'arena o sopra *pilotis*, come dicono; ma questo cagionerà delle grandi spese.

Del resto io non voglio insistere maggiormente; ho voluto soltanto chiamare l'attenzione del Ministro sopra questo particolare di quest'opera, pregandolo di vedere se nel caso che vada avanti lo scavamento dello Stagno non cagioni, come io temo, un rinnovamento del pozzo Artesiano di Cagliari, che richiedesse spese, denari oggi, domani, poi un altro anno, e così stanchi il Parlamento; credo che, piuttosto che venirne a quel punto, il partito più sicuro sia di cominciare le gittate.

Ministro della Marina. Non rientrerò nell'argomento che è stato così bene svolto dall'onorevole signor Senatore Paleocapa, ma mi preme di rispondere ad alcune parole intorno al dubbio mosso dall'onorevole signor Senatore Della Marmora circa alla spesa occorrente per lo scavamento del porto che si tratta di stabilire.

L'onorevole Senatore Della Marmora teme che la spesa dello scavo sia assai più grande di quella che occorrerebbe per la gettata che egli proporrebbe per supplire al porto. Io crederei anzi che col sistema attuale dello scavo dei porti, dove il terreno non è molto duro come nel sito in questione, nel caso speciale cui si riferisce questo progetto, l'operazione si eseguisce assai facilmente, e con lievissima spesa. Infatti colle caracche a vapore attualmente in uso si può scavare un metro cubo colla spesa di 1 e 10, ed anche in profondità rilevante, per esempio, fino a 10 metri.

Ora, per un ettaro, che è già un'area considerevole, e per scavarla ad una profondità di 10 metri occorrerebbe la spesa di 100 mila franchi circa, mentre per fare un metro di gettata nelle condizioni di cui si tratta, ci vorrebbe almeno una spesa di 3 a 4 centomila franchi per 100 metri.

Dunque, ben vede l'onorevole Senatore, che non vi è paragone tra la spesa per stabilire un porto mediante la gettata colla spesa che sarà richiesta per formare il porto coi mezzi di cui si dispone attualmente.

Alcuni anni sono, l'operazione di scavo era una delle più difficili, delle più importanti, delle più gravose che si potesse eseguire per un porto; ma attualmente colle macchine a vapore questa operazione è facile, e la manutenzione dei porti con questo mezzo non è più calcolata come una gravissima spesa, la quale ci possa far respingere un lavoro che sarebbe conveniente da un altro lato.

Per questi motivi vorrei che il Senato fosse ben persuaso che le obbiezioni fatte dall'onorevole Senatore La Marmora non hanno tutta la gravità che sembrerebbe a prima giunta, perchè, come lo ripeto, la spesa di scavo è minima, mentre la spesa di costruzione della gettata sarà importantissima, quantunque in prossimità del porto, di cui si tratta, trovinsi delle roccie.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Sebbene la parola autorevole degli onorevoli Senatori che sorsero a sostegno della legge, aggiunta ai pareri che furono dati e dagli ingegneri autori del progetto e dalla Commissione incaricata dello studio delle buonificazioni da farsi nell'isola di Sardegna, siano tali da rassicurare pienamente il Senato, non ostante dopochè una voce così autorevole come quella del Senatore La Marmora sorse ad emettere dubbi intorno all'efficacia del progetto in questione, il Ministero nell'atto che lo ringrazia di non spingere le sue osservazioni fino al punto di porre un ostacolo alla facoltà che il Governo domanda al Parlamento per poter attuare sollecitamente questa misura tanto utile per la Sardegna, lo assicura che raddoppierà di zelo per vedere se per avventura nuovi studi, che avremo il tempo di fare nell'atto che ci apparecchiamo ad attuare il lavoro, potessero consigliare qualche modificazione nel progetto.

Quindi io assicuro il Senato, che nuove indagini saranno fatte, non fosse altro, per dar soddisfazione ai dubbi elevati da una voce autorevole come quella del Senatore La Marmora, specialmente quando si tratta dell'isola di Sardegna che egli ben conosce ed alla quale egli ha reso tanti e così eminenti servigi.

In quest'occasione risponderò anche ad un eccitamento dell'ufficio centrale, assicurandolo che certamente dopo che il porto di Tortoli è stato scelto per porto di rifugio a cui lo destinava la sua ubicazione nella costa orientale dell'Isola, è naturale che viene ad acquistare tale importanza da compiere quell'interruzione che esiste tuttora da Seui a Lanusei, interruzione la quale è stata finora mantenuta appunto perchè altre strade più urgenti vi erano da costruire nell'isola che non fosse nella condizione attuale il tratto che ora certamente sarà compiuto colla maggior sollecitudine.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale.

Chi lo vuole si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggo l'articolo primo.

« Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa di lire 400,000 per ridurre a Porto lo stagno di Tortoli. »

(Approvato).

« Art. 2. Verrà stanziata nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1862 e 1863 in eguali parti ed in apposita categoria col titolo: *Formazione di un porto nello stagno di Tortoli ed opere accessorie* ».

(Approvato).

Si passa allo squittinio secreto.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti 74
Voti favorevoli . . 67
Contrari 7

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE NELLE NUOVE PROVINCE DEL SISTEMA VIGENTE SUI PESI E SULLE MISURE.

(V. atti del Senato N. 81).

Presidente. Ora si passa alla discussione del progetto portato al numero quarto dell'ordine del giorno per l'applicazione nelle nuove province del sistema vigente sui pesi e sulle misure.

Do lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Torelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Torelli**. Signori, io non ho preso la parola certamente per venire a parlare dell'utilità del sistema metrico decimale, crederei di fare perdere un tempo preziosissimo per convincere chi non ha d'uopo d'esser convinto, perchè lo è da tempo ed in quel grado massimo al quale nulla si può aggiungere.

Non è in questo terreno che io posso nè voglio pormi; solo mi permetto di chiamare l'attenzione del Ministero sopra le difficoltà dell'esecuzione di questa legge. Non intendo nemmeno venire a conseguenze che possano cambiare il testo della legge, che trovo soddisfare ai bisogni ai quali provvede.

Quanto io sono per dire, non è che una raccomandazione per facilitare l'introduzione pratica del sistema metrico-decimale.

Per quanto sia utile è altrettanto vero che questa riforma è grave, non è già che presa in astratto sia difficile. Si getti questo seme sopra un terreno vergine, se mi è lecito l'usare una figura rettorica e per terreno vergine intendo i ragazzi di 8, di 10, di 12 anni che non hanno ancora la pratica d'alcun altro sistema, ed io dico non esservi altro più semplice e più facile; ma se invece noi abbiamo a che fare non con ragazzi, ma con adulti che mai non lo conobbero, allora la sua pratica diviene difficilissima.

Il sistema trova il terreno occupato da un altro che fu in possesso di quelle menti per tutta la loro vita attiva passata, come lo è di tutta la contabilità grande o piccola della loro azienda. L'avversione al cambiare e specialmente quando costa fatica, cresce in ragione d'età e d'ordinario sono i più provetti che hanno il maneggio degli affari domestici.

Del resto, o signori, la nazione stessa che introdusse questo maraviglioso sistema, lottò per 40 anni dirò meglio per 50 anni, prima che si potesse dire veramente introdotto.

Ai tempi di Luigi Filippo, v'ebbe un momento in cui si credette perduto il sistema; si dovette ricorrere a leggi severe e farle eseguire con violenza, perchè la popolazione a poco a poco, durante i grandi avvenimenti del 1815, del 1816 venendo sino al 1830-32, non si era più curata di attenersi a quel sistema, e gli antichi l'avevano completamente surrogato di nuovo in alcuni luoghi, segnatamente nelle campagne. Convenne che sorgesse una seconda generazione, la quale avendo poi appreso nelle scuole il nuovo sistema, a poco a poco e mediante l'energico concorso del Governo finì per trionfare intorno al 1840, ossia 50 anni dopo che la celebre Assemblea costituente l'aveva decretato.

Le difficoltà essendo adunque, non nel farlo comprendere ai giovani, ma di farlo comprendere agli adulti, io credo che conviene portare un po'd'attenzione al modo di istruire anche questi.

Laddove sono in esercizio le scuole serali, che sono frequentate anche dagli adulti, questa circostanza facilita molto; ma laddove non ci sono scuole serali si può dire che non vi è mezzo alcuno all'infuori della severità della legge che gli faciliti l'applicazione, intendo un mezzo che sia generalmente adottato. Tuttavolta uno vi sarebbe e quello ci è indicato dai nostri antenati, risalendo all'epoca delle repubbliche del Medio Evo.

Io credo che tutti sappiano che ai tempi delle repubbliche italiane del Medio Evo, vi era uso di porre le misure nei luoghi pubblici e segnatamente nei luoghi di mercato; queste misure erano di solito scavate in sasso; essendo queste di continuo innanzi agli occhi del pubblico facilmente le apprendeva, e in caso di questione con pari facilità le definiva.

Facendo tesoro di questa pratica il Consiglio Provinciale della provincia alla direzione della quale S. M. volle pormi, decretava nello scorso anno che in ogni Comune si ponesse una lapide marmorea con incisovi il metro con tutte le sue divisioni e sotto vi si incidesse pure l'antico braccio. In tutti i capi luoghi di dipartimento volle poi che si aggiungesse un'altra lapide con tutte le altre unità metriche poste a confronto alle antiche unità.

La spesa non salì che a lire 12 in media per lapide semplice del metro ed a lire 35 per quelle contenenti il sistema completo. La spesa non è grave certo e posso dire che se non lo fu per la Valtellina non dovrebbe esserlo per nessun'altra provincia.

Tuttavia, o signori, permettetemi di dirvi che quanto si è a risultato pratico io ne attendo più da questa misura che dall'istruzione che si può dare a ragazzi che saranno chiamati per ragione di età a praticare quanto hanno appreso solo dopo 15 o dopo 20 e più anni; quella misura, va ritto allo scopo, parla al senso anche dello zotico. La tavola completa sui mercati è un invito continuo per quanti hanno appreso a leggere. Or io chieggo perchè questa misura non potrebbe esser adottata da tutte le province? Quando si pensa che in nessun'epoca mai vi ebbe tanta necessità di un sistema solo come nell'attuale, perchè ultimate che saranno le strade ferrate si potranno in pochi giorni percorrere tutti i mercati principali ove regnano oggi altrettanti sistemi, si ravviserà che non havvi cura che possa dirsi soverchia per far trionfare il sistema metrico decimale; esso non è facile; lo diverrebbe però se una parte almeno de'sforzi che si fanno per istruire i giovinetti si facesse per gli adulti. Si è da questi che viene la resistenza. Che importa che un ragazzo a 12 anni sappia il sistema al pari di Lagrange per citare uno dei padri piemontesi del grande sistema, se il genitore di questo ragazzo non ne ha idea e non vuol sentirne a parlare perchè non ne capisce nulla? Cominciamo a parlare anche a' suoi sensi col far si che ogni volta che passa nella sua piazza pubblica lo vegga sempre nella sua lunghezza, colle sue divisioni, ed avremo fatto un passo, il primo, e più importante.

Io conchiuderò quindi interessando il Ministero a voler ordinare che siano fatti presenti ai Consigli provinciali i vantaggi di una misura così semplice, così poco dispendiosa, e mentre è tanto in armonia coi tempi e bisogni presenti, pure ci venne additata dai nostri avi in una delle epoche gloriose dell'Italia.

Il dotto Padre Theoger che per ordine del Governo nel 1818 compilò il libro di testo per le scuole non che per uso dei maestri, calcolava che negli antichi Stati del Piemonte compresi quindi la Savoia e Nizza, si annoveravano circa 2 mila diversi pesi e misure. Non credo quindi andar errato, anzi credo rimanere al disotto del vero, asserendo che nell'Italia, quale è oggi costituita, non si annoverano meno di 5 mila diverse unità. Qual risultato, o signori, non è quello di sostituirne una sola? Desso sarebbe grande davvero, ma mi si permetta il replicarlo, conviene far qualche cosa per gli adulti. La mia proposta è semplice e non costosa; credo che non vi sarà in tutta Italia un solo Consiglio provinciale che volesse rifiutare una spesa simile; tanto più che, come ripeto, pel paese più lontano e più montagnoso e per il quale si dovette far venire la lapida da lontano, la spesa si elevò a 12 franchi per lapide comune e 35 per quella del ragguaglio completo.

In appoggio quindi a quell'esperienza, che se non è stata su grande scala, è però esperienza, io mi permetto di chiamare l'attenzione del Ministero sopra questa pratica e di volerla diffondere in tutta Italia; tanto più come dico, che è una pratica che dobbiamo ad un'epoca gloriosa delle repubbliche italiane.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ringrazio l'egregio Senatore Torelli di avermi comunicato i risultati della sua fruttuosa esperienza e delle sue giuste idee in proposito, e ne profitterò con tutto zelo, con tutto ardore.

Se io ho presentato allo scorcio di quest'ultima parte della sessione questa legge, è stato per affrettarne l'esecuzione prima che volga il fine di quest'anno, e voglio sperare che tutte le Amministrazioni provinciali e comunali seconderanno il suggerimento che darà il Ministero di mettere in pratica quelle buone usanze che noi dobbiamo ai nostri antichi, come ben ricordava l'onorevolissimo Senatore Torelli.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa).

Si passa alla discussione degli articoli.

CAPO I.

Disposizioni generali.

« Art. 1. I pesi e misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:

Per le misure lineari.

« Il metro, unità fondamentale dell'intiero sistema ed eguale alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre;

Per le misure di superficie.

« Il metro quadrato;

Per le misure di solidità.

« Il metro cubo;

Per le misure di capacità.

« Il litro, eguale al cubo della decima parte del metro;

E per li pesi.

« Il gramma, peso nel vuoto di un cubo, avente il lato eguale alla centesima parte del metro d'acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi. »

(Approvato).

« Art. 2. Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni;

Per le misure agrarie.

« L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato;

Per la misura del legno.

« Lo stero, equivalente al metro cubo. »

(Approvato).

« Art. 3. I multipli e summultipli di detti pesi e mi-

sure seguono la progressione decimale con le denominazioni della tabella unita alla presente legge. »

(Approvato).

« Art. 4. I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella. Possono anche rappresentare i doppi e la metà di essi. »

(Approvato).

« Art. 5. Il metro ed il chilogramma in platino depositati negli archivi generali del Regno sono i campioni prototipi de' pesi e delle misure. »

(Approvato).

« Art. 6. Vi saranno uffizi di verificazione da ordinarsi con Decreto Reale, incaricati di mantenere la costante uniformità de' pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi. »

(Approvato).

« Art. 7. Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni capo luogo di circondario nell'ufficio d'Intendenza, ed in ogni ufficio di verificazione.

« Lo avranno pure tutti gli altri comuni che ne fanno richiesta, e ne corrispondono il prezzo. »

(Approvato).

« Art. 8. Negli atti pubblici, ne' libri e registri di commercio, negli annunzi ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella unita alla presente legge. »

(Approvato).

« Art. 9. Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti che siano compilati in pesi o misure antiche o diversi, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale. »

(Approvato).

« Art. 10. Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi e misure legali. »

(Approvato).

« Art. 11. Coloro che sono tenuti alla verificazione periodica, di cui all'articolo 14, dovranno tenere affisso ed esposto nel luogo del loro esercizio il ragguaglio dei nuovi pesi e misure da essi adoperati, con gli antichi già in uso nel comune e nelle altre provincie del Regno secondo le tavole che saranno pubblicate per cura del Governo. »

« Lo stesso ragguaglio dovrà tenersi affisso ed esposto per cura dell'amministrazione comunale nei luoghi di fiere e mercati per tutti gli antichi pesi e misure de' comuni del circondario. »

« Le disposizioni del presente articolo cesseranno nel 31 dicembre 1870. »

(Approvato).

CAPO II.

Della verificazione dei Pesi e Misure.

« Art. 12. I pesi e le misure sono sottoposti a due verificazioni, la prima è la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato. »

(Approvato).

« Art. 13. Ogni peso o misura nuovo o ridotto a nuovo è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio. La prima verificazione è gratuita. »

(Approvato).

« Art. 14. Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso dei pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai. »

« La verificazione periodica non è obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni de' prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà l'usufrutto o il godimento. »

(Approvato)

« Art. 15. La verificazione si fa in ogni tempo nell'ufficio del verificatore del circondario, e periodicamente ogni anno nei capo-luoghi di mandamento, e in altri comuni che potranno essere indicati dalle deputazioni provinciali.

« La verificazione è annunziata almeno otto giorni prima per notificazione da affiggersi all'albo pretorio di tutti i comuni che vi si devono assoggettare.

« La verificazione de' pesi e misure fissi si fa nell'officina, o negozio, o magazzino dell'utente.

« I Comuni capo-luogo di mandamento e quelli prescelti dalla deputazione provinciale daranno al verificatore il locale necessario per le sue operazioni periodiche. »

(Approvato)

« Art. 16. La giunta municipale formerà lo stato degli utenti di ogni comune per categoria in ordine alfabetico colla indicazione del nome, cognome, professione e luogo dell'esercizio. »

(Approvato)

« Art. 17. Ogni utente pagherà un diritto annuo, fisso, secondo le seguenti categorie:

1. Uffizi pubblici	L.	6	0
2. Negozianti in grosso	»	5	»
3. Negozianti al minuto nei luoghi di popolazione riunita da 18,000 abitanti in su	»	3	50
4. Negozianti al minuto nei luoghi di popolazione riunita da 3,000 a 18,000 abitanti	»	2	50
5. Negozianti negli altri luoghi .	»	1	25
6. Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita dai 18,000 abitanti in su . .	»	1	50
7. Negozianti nei luoghi di popolazione riunita dai 3,000 ai 18,000 abitanti .	»	0	80
8. Negozianti negli altri luoghi .	»	0	40
9. Mercini ambulanti ed esercenti in luoghi coperti	»	0	40

10. Coloro che, non esercitando alcun commercio, sono per l'articolo 14 tenuti alla verificazione, e quelli che richieggono la verificazione volontaria . . . . » 0 40

« I diritti di verificazione sono riscossi per conto dello Stato ».

(Approvato)

« Art. 18. Gli utenti che per le industrie da loro esercitate in unico stabilimento appartengono a due o più delle categorie, di cui all'art. 17, pagano un solo diritto che è il più alto tra quelli delle dette categorie ».

(Approvato)

« Art. 19. I diritti di verificazione sono dovuti secondo i ruoli compilati dal verificatore, pubblicati e discussi dalla giunta municipale e resi esecutivi con decreti dell'autorità provinciale ».

(Approvato)

CAPO III.

Delle contravvenzioni e delle Pene.

« Art. 20. I verificatori dei pesi e delle misure, alla presenza del Sindaco o di chi ne fa le veci, procedono ad accertare le infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di pesi e misure ed al sequestro dei pesi e misure falsi o di cui l'uso è vietato.

« I loro verbali saranno sottoscritti da due testimoni e faranno fede in giudizio sino a prova contraria ».

(Approvato)

« Art. 21. In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i verificatori avranno libero accesso in essi, sia per procedere alla formazione dei ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli obblighi imposti loro da questa legge e dai relativi regolamenti.

« Quando i luoghi siano chiusi, si procederà per accertare le contravvenzioni con le forme ordinate dalle leggi per le visite domiciliari ».

(Approvato)

« Art. 22. I pesi e le misure sequestrate dovranno dopo la sentenza restituirsi ai contravventori quando risulti che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto del bollo di verificazione.

« Però il contravventore per ottenere la restituzione dovrà prima farli bollare ».

(Approvato)

« Art. 23. Le contravvenzioni agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge saranno verificate negli atti dei Notai e degli altri uffiziali pubblici, dagli ispettori ed agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, insinuazione, ipoteche, tabellione e simili, e daranno luogo agli stessi procedimenti ».

(Approvato)

« Art. 24. La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui nell'articolo precedente, non comincierà a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunziate.

(Approvato)

« Art. 25. Saranno puniti:

« 1. Con ammenda o multa da lire 25 a 100 coloro che esporranno in vendita o introdurranno in commercio pesi o misure mancanti del bollo di prima verificazione.

« 2. Con ammenda da lire 2 a 50 coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dall'art. 14 precedente, e generalmente tutte le contravvenzioni a questa legge e relativi regolamenti per le quali non è inflitta una pena speciale.

« 3. Con l'ammenda di lire 20 i Notai ed altri ufficiali pubblici che sieno incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10, e con l'ammenda di lire 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.

« L'ammenda sarà dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione.

« Rispetto ai libri o registri di commercio sarà inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.

« 4. Con l'ammenda di lire 5 a 20 i contravventori all'art. 11.

« L'ammenda a cui fossero condannate le amministrazioni sarà dovuta ad esse in rimborso dall'uffiziale a cui la contravvenzione è imputabile. »

(Approvato)

« Art. 26. Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti, non sarà inflitta pena alcuna ma sarà ordinato che sieno aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verificazione.

« Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione.

« Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall'utente conosciute e non riparate o volontariamente procurate per causa di lucro.

(Approvato)

« Art. 27. Gli imputati per trasgressioni punibili soltanto con pena pecuniaria potranno far cessare il procedimento pagando volontariamente l'intiera somma della pena, quando è determinata, e il massimo di essa quando è estensibile entro certi limiti, unitamente alle spese. »

(Approvato)

CAPO IV.

Disposizioni speciali.

« Art. 28. Sarà stabilita con Decreto reale l'epoca in cui entrerà in vigore il sistema decimale metrico nelle province napoletane e siciliane, la quale in niun caso

non potrà essere protratta oltre al 1° gennaio 1863. »

Senatore **Martinengo**. Sottometto al Senato il riflesso che il termine a cui è accennato in questo articolo è forse un poco stretto, e perciò vi sarà qualche difficoltà che la presente legge venga applicata nel termine stesso. Se poniamo mente anche all'esito avuto nello stesso Piemonte, noi vediamo che il periodo fu molto più lungo di quello che viene ora concesso dalla legge.

Io non sorgo a proporre una proroga, solo raccomanderò al Ministro di aver riguardo alle difficoltà materiali di applicare questa legge, e di voler quindi assicurare il Senato, che non niegherà di accordare quelle proroghe che saranno invocate, non attenendosi troppo strettamente ai termini fissati.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Il Senato non ignora che quando trattasi di voler far prontamente eseguire un sistema non bisogna esser troppo larghi nei termini: il Senato e la Camera dei Deputati hanno il diritto di ordinare una proroga quando si creda necessaria. Ma è sempre bene che si parli il meno possibile di queste proroghe, se si vogliono eseguire con celerità le leggi.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 28. Chi approva sorga.

(Approvato).

« Art. 29. Nelle province in cui non sono ancora istituite le autorità provinciali e comunali di cui nella presente legge, s'intenderanno indicate quelle altre autorità che ne esercitano attualmente le funzioni. »

(Approvato).

« Art. 30. Le disposizioni contrarie a quelle della presente legge in materia di pesi e misure sono abrogate. »

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA PROROGA DELL'ATTUAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI FATTE CON DECRETO PRODITTATORIALE SUL SISTEMA MONETARIO IN SICILIA.

(*V. atti del Senato N.* 82).

Presidente. Se il Senato lo crede prima di passare allo squittinio segreto si porrà in discussione altro progetto di legge relativo alla proroga dell'attuazione di alcune disposizioni fatte con decreto prodittatoriale sul sistema monetario in Sicilia.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

Articolo unico.

« Le disposizioni dell'alinea dell'articolo 16 e quelle dell'articolo 17 del decreto prodittatoriale sul sistema monetario della Sicilia del 17 agosto 1860, non saranno obbligatorie che a contare dal 1 gennaio del 1862 ».

Trattandosi di legge concepita in un articolo unico, si passerà allo squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che vi sono ancora due progetti di legge all'ordine del giorno.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per la sospensione del sistema monetario in Sicilia.

Votanti	76.
Voti favorevoli	76.

Il Senato adotta all'unanimità.

Sul progetto di legge relativo ai pesi e misure.

Votanti	76.
Voti favorevoli	75.
Voti contrari	1.

Il Senato adotta.

Prego i signori Senatori di voler riprendere i loro posti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DI EDITTI DEGLI EX DUCHI DI MODENA IN MATERIA GIURISDIZIONALE ECCLESIASTICA E BENEFICIARIA.

(*V. atti del Senato, N.* 58).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto per abrogazione di editti degli Ex Duchi di Modena in materia giurisdizionale ecclesiastica e beneficiaria. Il progetto di legge consiste in un articolo unico.

Do lettura dell'articolo (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Non credo necessario d'intrattenere il Senato a dimostrare la ragionevolezza e convenienza di questo progetto di legge. La semplice lettura dei singoli articoli, di cui l'ufficio centrale ha creduto bene di dare un cenno nella sua relazione, basta a dimostrare come le disposizioni contenute in detti Editti, sieno assolutamente incompatibili con il diritto pubblico ecclesiastico vigente nelle antiche province, colle massime fondamentali dello Statuto, e coi diritti incontrastabili della Sovranità.

L'ufficio centrale però non ha potuto non riconoscere che coll'abolizione dell'Editto dei 13 aprile 1846 rimane una lacuna, in quanto che anche le confraternite e le fabbricerie sono sottoposte alla giurisdizione delle commissioni diocesane istituite appunto col citato editto.

L'ufficio centrale nel mentre propone l'adozione pura e semplice della proposta legge, prega il signor Ministro a voler prendere in considerazione questa lacuna e a

voler proporre non oggi, ma quando crederà opportuno, nell'altra parte della sessione, quei provvedimenti che nella sua saviezza riputerà necessarii per supplirvi in modo conveniente ed applicabile a tutte le parti del Regno. Questa è la raccomandazione che l'ufficio centrale fa per mezzo mio all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero riconosce giuste ed opportune le avvertenze che fece l'ufficio centrale riguardo alla lacuna che lascierebbesi relativamente alle materie delle confraternite e fabbricerie.

Sa il Senato come il mio antecessore avesse preparato qualche studio per una legge, la quale dovesse regolare le fabbricerie; proseguendo questo studio, io procurerò che si presenti al Parlamento un progetto di legge sopra questa materia.

Senatore **Chiesi.** L'ufficio centrale si dichiara soddisfattissimo della risposta data dal signor Ministro.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Leggo l'articolo.

Articolo unico.

« Colla pubblicazione della presente legge cessa ogni effetto degli Editti Sovrani 8 maggio 1841, 13 aprile 1846, 24 febbraio 1851, 14 novembre 1857 emanati nel già Ducato di Modena. »

Se nessuno domanda la parola si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Numero dei votanti	68
Voti favorevoli	60
Contrari	8

Il Senato adotta.

Prego il Senato di voler fissare il suo ordine del giorno per domani; io lo proporrei nella seguente conformità:

Alle 12 riunione negli uffizi per l'esame del progetto di legge sui commissari di leva stato presentato nella seduta d'oggi. Al tocco seduta pubblica per la discussione delle seguenti leggi:

1. Maggiori spese sul bilancio del 1860, N. 74;
2. Riesportazione dai depositi doganali di Napoli e di Palermo, N. 80;
3. Concessione della ferrovia da Brescia a Pavia, N. 71;
4. Concessione della ferrovia da Ancona al Tronto, N. 76;
5. Concessione della ferrovia da Chiusi ad Orte, N. 85;
6. Applicazione nelle nuove province delle Regie Patenti sugli alloggi e sulle somministranze militari, N. 86.

Se non vi è opposizione l'ordine del giorno s'intenderà come s'è detto.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO ED ARMAMENTO DELLA GUARDIA NAZIONALE MOBILE.

(*V. atti del Senato N.* 53).

Presidente. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge per il riordinamento e armamento della guardia nazionale mobile.

Questo progetto, a cui si fecero dall'ufficio centrale varii emendamenti, è composto di 25 articoli: se per risparmio di tempo, il Senato accondiscendesse che si prescindesse dalla prima lettura, si aprirebbe immediatamente la discussione generale.

Voci: Sì, sì.

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto.** L'ufficio centrale del Senato senza illudersi sulla potenza di questa legge per l'armamento generale del paese, riconobbe però che porta un gran miglioramento nell'armamento della nazione, e avrebbe desiderato di poter proporre all'approvazione del Senato la legge qual era dapprima concepita, perchè fosse votata immediamente; ma riflettendo che anco portando nella medesima qualche modificazione, non per questo si ritarderebbe l'attuazione effettiva della medesima, egli si è posto ad esaminarla con molta cura e crede di avervi portati miglioramenti notevoli ed essenziali.

Di varie specie sono questi emendamenti: alcuni sono di pura forma che migliorano la dizione della legge, e ne chiariscono qualche punto, e su questi si potrebbe passare oltre, ove fossero essi soli che dovessero ritardare la promulgazione della medesima legge, ma altri poi sono essenzialissimi, ed è su questi che l'ufficio centrale vuole richiamare l'attenzione del Senato.

L'emendamento fatto al 1° articolo è uno di quelli a cui si può sostituire qualche altro modo di spiegazione ed è di minore importanza: esso ha tratto soltanto ad un dubbio che le leggi tutte che riguardano la Guardia nazionale, e da cui si parte per questa nuova legge, non siano state pubblicate in tutto il Regno; ed è per ciò che per la legalità delle medesime, accenna ad un mutamento, che darebbe dapprima autorizzazione al Governo di pubblicarle ove non lo fossero state.

L'articolo dove ci è un cambiamento essenziale è l'art. 3, in cui si propone di sopprimere l'alinea 3: « saranno « annoverati nella categoria dei celibi o vedovi senza « prole coloro che posteriormente alla promulgazione « della presente legge prendessero moglie prima di aver « compita l'età di 23 anni. »

Crede l'ufficio vostro che quest'articolo veramente sia sostanziale.

Presidente. Pregherei l'onorevole oratore di dirmi se intende parlare sulla discussione generale....

Senatore **Pareto.** Mi spiego: Siccome al progetto del Ministero si sono proposte dall'ufficio centrale delle modificazioni essenziali e delle modificazioni di forma.....

Presidente. Non credo che condurrebbe chiarezza nella discussione l'occuparsi ora degli articoli, tanto più che il Senato ha dispensato il Presidente dal darne lettura.

Senatore **Pareto.** La discussione generale versa, è vero, sulla totalità della legge, ma le dichiarazioni che io son per fare, sebbene riguardino gli articoli, si riferiscono al complesso della medesima. L'ufficio centrale tende infatti a dimostrare che i cambiamenti da esso introdotti nel progetto del Ministero, lasciando che il Senato ne giudichi, si riferiscono all'immediata attuazione della legge. Se il Senato crederà che gli articoli sostanzialmente modificati non debbano essere accolti colle proposte modificazioni, allora si passerà anche sopra agli altri articoli pei quali si propongono solo modificazioni di forma.....

Presidente. Faccio osservare che questi articoli non si sono nemmeno letti.

Senatore **Pareto** Io credo che il Senato desidera di essere edotto del merito dei pensieri che hanno guidato l'ufficio centrale nelle sue elucubrazioni. Per questo bisogna prendere in generale ad esame la legge. Ora il vostro ufficio ha creduto di dover mostrare dove ha fatto dei mutamenti radicali e dove non ne ha fatti. Quando poi si scenderà alla discussione di ogni singolo articolo, allora veramente sarà il caso di esaminarli parzialmente; ma vi sarà poco a fare, perchè la parte, direi, fondamentale della cosa sarà stata quasi esausta.

Presidente. In tal caso io debbo dar prima la parola al signor Ministro dell'Interno, poi al Senatore Linati che era già inscritto per parlare contro la legge.

Senatore **Pareto.** Desidererei fare un'osservazione. Io parlo ora a nome dell'ufficio centrale, e quanto dico è quasi un supplemento di relazione; parmi in conseguenza che l'ufficio centrale abbia il diritto di esporre dapprima quale sia lo stato delle cose delle quali ha l'onore di riferire al Senato.

Ministro dell'Interno. Io trovo utilissimo che in via di discussione generale, l'ufficio centrale esponga il suo pensiero.

Esso ha presentato i suoi emendamenti, i quali essendo di due caratteri diversi, è bene che l'ufficio centrale stesso svolga l'importanza che dà agli uni ed agli altri; ciò anche per quelle osservazioni che il Ministero avrà da fare in risposta a quelle proposte.

Senatore **Pareto.** Riprendo adunque ad esporre quali siano stati i pensieri dell'ufficio centrale.

Riferendosi all'alinea dell'articolo 3 testè letto, il Senato vede che questa specie di comminatoria contro quelli i quali prendessero moglie così giovani, va contro i principii generali di pubblica utilità. Chi ferisce infatti questa disposizione? Ferisce molte persone le quali avrebbero bisogno di essere aiutate dai loro figli, per cui è bene di incoraggiare anzi che formino delle famiglie più di buon'ora; e credo che non sia da dare una pena per uno che si ammoglia così presto. Questo è uno degli articoli che l'ufficio centrale vorrebbe modificato e riguarda la soppressione dell'alinea come sostanziale.

Negli articoli 5 e 6 vi sarebbero delle piccole modificazioni, ma che apparterrebbero a quella categoria che si potrebbe rimandare ai regolamenti.

All'articolo decimo vi è una di quelle modificazioni, che ponno dirsi essenziali. La modificazione, che l'ufficio centrale proporrebbe, sarebbe di sopprimere un alinea in cui si dice: « Per altro non sarà titolo di esenzione « lo avere un fratello consanguineo od un cambio nel- « l'esercito. »

Il pensiero che dettò all'ufficio centrale questa soppressione, fu questo, che non rendesse in certi casi vedovata la famiglia assolutamente degli aiuti di quelli che possono aiutarla a progredire.

Infatti con questa disposizione della legge primitiva poteva succedere, che un padre il quale avesse tre figli, il primo dei quali fosse all'armata, il secondo fosse chiamato come guardia nazionale mobile, il terzo perchè non dispensato dal primo fosse nuovamente all'armata, si trovasse privo di qualunque aiuto.

Egualmente venne l'idea di sopprimere le altre parole, *od un cambio nell'esercito*, perchè si disse, colui il quale ha un cambio nell'esercito, ha già pagato il suo tributo alla patria, e non è giusto che, almeno per il tempo in cui il cambio sta all'esercito, esso lo paghi due volte; perchè potrebbero nascere circostanze simili a quelle di cui aveva fatto cenno, cioè che un padre il quale ha un figlio unico, restasse assolutamente privo di quest'aiuto.

All'art. 15 vi sarebbero due piccole modificazioni, le quali potrebbero portarsi nel regolamento, e sulle quali l'ufficio centrale insisterà invece ove fossero adottati gli emendamenti sostanziali.

Lo stesso dicasi dell'art. 14.

Egli è poi all'art. 17 che l'ufficio propone un emendamento, cioè la soppressione di una misura la quale è stata indicata nella legge che è di una certa importanza. Questo consiste nel sopprimere le parole « Per « altro a richiesta di un capo di provincia potrà il co- « mandante militare della divisione territoriale chiamare « sotto le armi tutta o parte della guardia mobile della « sua divisione per un tempo non maggiore di venti « giorni. »

Io confesso che il merito di questa soppressione non è dell'ufficio, fu quasi suggerita dall'onorevole signor Ministro, il quale disse che credeva che colla facilità delle comunicazioni attuali, era quasi meglio che quest'atto ben grave di mobilizzare una parte della Guardia Nazionale, provenisse piuttosto dal Ministro, che non dal capo di provincia.

Infatti quando nasca la circostanza della mobilizzazione della Guardia Nazionale, il capo di provincia

scrive, o telegrafa al Ministro, ed il Ministro che non ha certo molte delle prevenzioni che può avere il capo di provincia, risponde telegrafando *agite pure* o *non agite* secondo le circostanze.

Questa soppressione ripeto, non è merito dell'ufficio centrale, ma fu quasi suggerita dal signor Ministro dell'Interno.

Ci fu un altro cambiamento circa il riparto del contingente tra i diversi comuni. Era detto soltanto che questo riparto sarebbe fatto dal capo provincia: venne nell'idea di prescrivere che questo riparto fosse fatto dal capo provincia, sentita la deputazione provinciale, la quale di sua natura conoscendo più la situazione di tutti i Comuni che compongono la provincia, potrebbe più facilmente indicare un riparto equo, e proporzionato ai comuni medesimi. Questa pure è una cosa che può annettersi al regolamento, e l'ufficio centrale non lo riguarderebbe certo, come uno degli articoli sostanziali.

Credo, che all'incirca questi sono gli articoli e gli emendamenti, che l'ufficio centrale ha proposto, e dopo avervi esposte queste sue idee, sentirà cosa dirà il signor Ministro, per progredire in seguito nella discussione della legge a seconda delle risposte che verranno date dall'organo del Governo.

Presidente. La parola è al Senatore Linati.

Senatore **Linati**. Quando considero che la presente legge aggrava di trenta milioni l'erario pubblico, io domando a me stesso, se l'accettarla sia utile, sia necessario, se per la legge attuale si aggiunga tanto alla legge antica da renderne necessaria la riforma.

Io trovo che nella legge tuttora esistente ed in quelle che man mano furono pubblicate si contengono tutte le disposizioni che trovansi nei 25 articoli componenti il presente schema di legge: là vi sono ruoli i quali se non sono permanenti, sono sufficienti; là vi sono i modi per formare i battaglioni; là è provveduto all'istruzione dei militi.

Posteriormente si è fatta una legge che autorizzò il Governo a mantenere i corpi mobilizzati fuori del luogo natio per lo spazio di tre mesi continui; epperciò non faceva d'uopo che una consimile disposizione trovasse luogo nel progetto attuale.

Vi si è aggiunta la facoltà ai cittadini non iscritti nei ruoli della guardia nazionale di unirsi alla medesima in qualità di volontari. Ma questa disposizione che a prima vista parrebbe salutare, e che dovesse riuscire a sgravio della guardia nazionale ordinaria, non può tornare di molto effetto; e ciò per varie cagioni: in primo luogo perchè vi è prescritta una ferma di due anni, e difficilmente si troverà chi a questa voglia sottoporsi; in secondo luogo, la scelta degli ufficiali è rimessa interamente al Governo, e ognuno sa quanto i corpi volontari, quanto coloro che volontariamente si ascrivono a servire, abbiano desiderio di essere sottoposti ad ufficiali, a comandanti di loro scelta, nei quali abbiano piena fiducia.

Per altra parte la condizione dei volontari, a mio avviso, riesce umiliante in due modi: il primo perchè essi sembrano ammessi per grazia nelle file della guardia nazionale, ove sono iscritti coloro che per legge hanno diritto di appartenervi; il secondo, perchè l'esperienza ha dimostrato quanto male si trovino i volontari misti a qualunque altra milizia.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Linati**. Aggiungo infine che avendo il Governo stabilito tre divisioni nei cui quadri potranno venire inscritti coloro che vorranno in seguito servire come volontari, questa circostanza fa sì che le disposizioni della presente legge non puonno riuscire molto utili, essendo evidente che per le ragioni anzidette i volontari ameranno piuttosto d'iscriversi nei quadri ove hanno ufficiali da loro conosciuti, che in quelli della guardia nazionale mobile che ora si vorrebbe riorganizzare.

Per questi motivi ritengo che ciò che si potrebbe fare sarebbe un regolamento per migliorare la legge tuttora esistente, senza bisogno di fare una legge nuova e di venire incontro ad una grave e straordinaria spesa.

Ed in ciò mi confermo tanto più, che nell'anno scorso tutti abbiamo veduto che la guardia nazionale mobilizzata funzionava egregiamente senza bisogno di alcuna legge speciale; si sono ottenuti corpi che hanno fatto servizi molto utili, che hanno promesso molto bene di sè; sonosi formati questi battaglioni in numero assai grande, perchè se non m'inganno, ne furono allora da oltre 80 mobilizzati. Ad ogni modo io non sarei lontano dallo accettare la presente legge se essa non implicasse la reiezione dei fatti e dei principii, che formavano parte integrante della legge quale fu presentata primitivamente al Parlamento.

Ognuno sa che quando quella legge fu presentata l'intendimento di chi ciò faceva, era quello di armare tutto il popolo italiano, era quello di dare le armi a tutti quei cittadini che, e per età e per altre circostanze fossero atti a portarle ed a servire la nazione nelle future contingenze, nelle quali essa avrà bisogno del braccio di tutti i suoi figli.

Certamente il primo vantaggio che si affacciava era quello di abituare il popolo italiano alle armi.

Questo vantaggio, ognun vede, era grande, dappoichè la maggior parte delle provincie italiane sono da secoli disusate dallo adoperarle, e quelle in cui si è ottenuto maggior numero di buoni soldati, quelle sono che da molti secoli ebbero un'educazione militare.

Ognuno sa che in Piemonte il sistema di addestrare il popolo alle armi è antichissimo e, se non m'inganno, rimonta ai tempi di Emanuele Filiberto, che organizzò il paese in modo che i cittadini fin dalla prima giovinezza si addestrassero al servizio militare, e fossero ordinati in compagnie e in battaglioni secondo le norme di quei tempi.

Ora riesce indubitabile che le condizioni d'Italia non essendo ancora ferme, correndo ancora dei pericoli più

o meno lontani, occorre provvedere non in modo ristretto, limitato, ma nel modo il più ampio, il più sicuro, il più efficace che sia possibile alla sua futura difesa.

Anche sotto questo aspetto l'accrescere il numero degli armigeri, dei combattenti è cosà di somma importanza, e formava, ed a giusto titolo diremo quasi, lo spirito e l'anima di quel progetto.

Oltre a ciò una disposizione per la quale tutti i cittadini indistintamente erano chiamati alla difesa del paese, era essenzialmente liberale, essenzialmente conforme a quei principii d'eguaglianza, ai quali noi dobbiamo sempre più guardare d'avvicinarci; uguaglianza, in quanto che da un lato i cittadini, che ora già sostengono il peso del servizio della guardia nazionale, in forza della presente legge si troverebbero aggravati moltissimo e ne potrebbero venire sollevati, quando il rimanente dei cittadini fosse chiamato egualmente a sostenere questo peso.

Se il servizio della guardia nazionale è un peso, tutti i cittadini devono egualmente sopportarlo; se poi è un onore, tutti egualmente hanno diritto di goderlo.

Per questi motivi dal punto che la legge non esprime più il concetto primitivo, dal punto che ella si restringe ad alcune disposizioni di pochissima efficacia, le quali tendono ad aggravare le popolazioni d'un peso incomportabile, e l'erario pubblico di una spesa straordinaria, io non potrei dare il mio voto a questa legge.

Il concetto di fare degli italiani un gran popolo armato ed armigero, e dell'Italia un gran campo militare meraviglioso e terribile ai suoi nemici, era un concetto grande, degno di colui che con un pugno di uomini acquistò due regni e dissipò cento mila soldati colla sola potenza del suo nome; era un concetto degno di quel Parlamento italiano che pose la corona di Re sul capo del primo soldato della nazione.

Poichè la Camera dei Deputati respinse questo concetto, dove il Senato non voglia accoglierlo, io dico che assai meglio è il non votare la legge, poichè i grandi concetti se non si vogliono, si rifiutano, ma non si spendono trenta milioni per rifiutarli, non si fanno leggi per dire al mondo che si sono rifiutati.

Presidente. Se non si domanda la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. I principii che il Governo attuale ha apertamente professato, e che mentre lo fanno difensore fermo dell'ordine pubblico, gli danno anche la missione di propugnare i diritti della nazione; questi principii, dico, imponevano al Governo l'obbligazione di accogliere di buon grado qualunque proposta tendesse ad accrescere l'armamento del paese.

Perciò il Ministero precedente accettò che fosse presa in considerazione la proposta dell'onorevole Deputato generale Garibaldi per l'ordinamento della guardia mobile.

Egli l'accettò nondimeno con riserva, che fosse modificata in modo da non alterare le basi della istituzione della guardia nazionale, e da altra parte di non portare la perturbazione nelle popolazioni.

Con questi intendimenti il Governo si mise di concerto colla Commissione, e fu lieto di vedere che gli amici stessi dello onorevole proponente convenissero nello schema di legge che fu di comune accordo fra la Commissione ed il Governo sottoposto alla sanzione della Camera dei deputati. Che questo progetto non migliori punto la legge attuale sulla guardia nazionale mobile, come fu accennato dall'onorevole preopinante, io mi permetto d'impugnarlo francamente, imperocchè sebbene la guardia nazionale mobile abbia fatto buonissima prova, nondimeno l'esperienza stessa ha mostrato molti difetti esistenti, e tal quale è quella legge non poteva fornire per avventura tanti battaglioni mobili quanti colla legge presente sono stanziati.

Vi è dunque un miglioramento, e questo è portato fino all'ultimo limite al quale si poteva giungere senza gettare nelle popolazioni specialmente agricole una perturbazione gravissima, e senza alterare una di quelle leggi organiche, come quella della guardia nazionale, che collegandosi a tutto il sistema politico può collocarsi fra le fondamentali del nostro regime costituzionale.

Voci. Benissimo.

Ministro dell'Interno. L'onorevole preopinante ha detto che noi profondiamo soverchio denaro; al che risponderò pregandolo a considerare come la somma stanziata sarà impiegata. Essa sarà impiegata nello armamento e nel corredo della guardia nazionale mobile; adunque non si può dire soverchia la spesa, perchè volendosi avere effettivamente i 200 battaglioni, era necessario lo armarli e corredarli. Finalmente il preopinante ha detto che questa legge aggrava le popolazioni di un peso straordinario: ora io non so mettere insieme queste sue affermazioni col contesto generale del suo discorso, imperocchè se egli avesse ponderato la legge qual era stata proposta da prima, avrebbe scorto come quel carico che ora è volontario per tutti quelli che non fanno parte della guardia nazionale, secondo la proposta prima, sarebbe divenuto obbligatorio.

Laonde il peso sarebbe divenuto veramente gravissimo. Adunque questa legge migliora la legge esistente e ci dà facoltà di avere un numero maggiore di guardia mobile di quello che abbiamo avuto finora; questa legge non toglie punto all'erario più di quello che sia necessario per ottenere il risultato che ci proponiamo; questa legge infine non aggrava la popolazione al di là del necessario.

Risposto così brevemente all'onorevole preopinante, verrò ora a dire alcuna cosa riguardo alle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale. Il Ministero ha esaminato con tutta l'attenzione queste modificazioni ed ha potuto di leggieri comprendere che esse realmente si dividono in due categorie: le une sono miglioramenti di dizione; spiegano meglio certe parti della legge, tolgono alcuni

equivoci che per avventura potevano nascere, ne perfezionano l'economia.

Convengo sull'utilità di questi emendamenti, ma essi non mi sembrano tali che con dichiarazioni esplicite e con regolamenti non si possa ottenere lo stesso scopo; epperò se si trattasse soltanto di questi direi che molto meglio era il passar sopra i medesimi anzichè il farne soggetto di emendamenti alla legge.

Diversa è la cosa in rapporto ai tre articoli ai quali ha accennato l'onorevole preopinante Senatore Pareto. Questi tre articoli mutano, non dirò già il sistema, perchè non toccano la sostanza della legge, ma mutano alcune condizioni speciali di essa.

Io mi riservo di parlare di ciascuno di questi in particolare quando saremo alla trattazione degli articoli, però soggiungo: sebbene vi siano alcune ragioni le quali potrebbero contraddire a quelle esposte dall'ufficio centrale, pure le sue variazioni mi sembrano tali che potrebbe anche il Governo accettarle di buon grado, perchè la legge avesse la sanzione del Senato. Ma essa è appunto quest'accettazione che renderebbe non dirò la legge frustranea, ma ne ritarderebbe l'esecuzione fino all'epoca in cui il Senato sarà riconvocato.

Adunque se per una parte importa assaissimo che la legge possa essere messa in esecuzione, se per l'altra parte le modificazioni non sono di tanta entità da alterare il sistema della legge stessa, il Ministero non ha alcuna difficoltà, in seguito a quella discussione che avrà luogo in Senato, di prendere il seguente partito. Dichiarerà che le modificazioni nella forma e nella dizione esprimono il vero senso degli articoli e prometterà di chiarirli nel regolamento che dovrà venire in seguito di questa legge.

Quanto poi a quei tre punti particolari che si vogliono mutare, il Governo non avrà difficoltà d'impegnarsi a proporre una legge che porti questi emendamenti all'apertura nuova del Parlamento; otterrà così un duplice scopo: 1. di soddisfare ai giusti desideri del Senato prendendone formale impegno; e l'altro di non porre alcun ritardo all'attuazione di una legge alla quale il Governo pone moltissima importanza. Vi pone moltissima importanza perchè è assolutamente necessario il far tutti i provvedimenti per l'armamento della nazione in vista delle possibili eventualità. Vi pone moltissima importanza, perchè avendo questa legge avuto un carattere politico nel suo principio, avendola il Governo modificata d'accordo colla Commissione in tal guisa che essa non possa, come dicevo dapprima, nè perturbare le popolazioni, nè alterare le leggi fondamentali che ci reggono, il Governo crede ora debito di lealtà il sostenerla con tutte le sue forze.

Senatore **Jacquemoud**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. L'ufficio centrale nel proporre gli emendamenti accennati nella relazione non aveva in mira che di migliorare la legge, senza modificarne il concetto, e senza ritardarne l'esecuzione, poichè è convinto che i regolamenti previsti all'art. 24 non potranno essere pronti prima della prossima riunione del Parlamento.

Tuttavia, dopo essersi concertati, i membri dell'ufficio non potevano a meno di prendere in grande considerazione le osservazioni e le dichiarazioni testè fatte dal signor Ministro dell'interno; essi unanimi quindi acconsentono per spirito di conciliazione a che si passi alla discussione della legge sul progetto adottato dalla Camera dei deputati, mediante la promessa fatta dal signor Ministro di presentare, alla prossima convocazione della Camera, una legge conforme agli emendamenti sostanziali proposti dall'ufficio centrale agli art. 3, 10 e 17, e di rimediare con regolamenti, per quanto sarà possibile, agli inconvenienti, quantunque di minor momento, segnalati agli art. 6 e 15: in conseguenza, non vi sarebbe più nessuno ostacolo per parte dell'ufficio centrale a che la legge fosse votata definitivamente come fu presentata, dopo l'adozione di un ordine del giorno in conformità delle surriferite dichiarazioni del Ministero.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore **Plezza**. (La voce dell'oratore non giunge che interpolatamente all'orecchio degli stenografi, per essere egli in posizione lontana e per i frequenti rumori che si fanno al banco della Commissione).

Io concorro nell'opinione dell'onorevole Linati per credere la legge monca ed insufficiente, perchè esclude dalla milizia mobile i nullatenenti che sono la parte più numerosa e robusta della popolazione, non però nelle conclusioni da esso prese che la legge debba essere rigettata. Io trovo in essa delle disposizioni che credo di grande pregio, in particolar modo quella che obbliga a fare immediatamente le liste; perchè uno dei massimi inconvenienti, quando si voleva trar profitto della guardia nazionale mobile, era quello che la formazione delle liste si faceva soltanto quando il bisogno era già venuto, e nella formazione delle liste si perdeva un tempo prezioso per provvedervi.

L'altro grande pregio è quello dell'immediata nomina degli ufficiali, anch'essa causa di grandi e perniciosi ritardi, secondo la legge antica. Io credo perciò che questa legge deve essere approvata come un passo verso la totale militarizzazione del paese, il quale ho fede di vedere un giorno tutto militarizzato, quando le opinioni che ora vi ostano saranno rettificate, i pregiudizi e le diffidenze distrutte dal progresso dei lumi e dall'azione del tempo.

Quando quell'epoca, che non può fallire, giungerà, la militarizzazione di tutti gli italiani sarà non solo un mezzo di difesa potente per la patria quando si presentino gravissime circostanze, ma sarà più ancora un mezzo potente per introdurre nella popolazione di tutta Italia quello spirito d'ordine e di disciplina, quello spirito di valor militare che tutti ammirano nella popolazione dell'antico Piemonte.

Signori, l'antico Piemonte non era una volta valoroso

come ora è e come lo diventò da pochi secoli. Al principio del secolo XVI l'antico Piemonte era decaduto dal valor militare quanto il rimanente d'Italia, ed era diviso in fazioni e corrotto di costumi quanto lo ponno essere le più guaste province d'Italia.

Permettete che io legga la descrizione che del Piemonte fa un ambasciatore veneto accreditato presso il duca Emanuele Filiberto al principio del suo regno.

Parlando di questi popoli, a pagina 23 della relazione che si trova negli archivi dello Stato, usa queste parole:

« Questi popoli per il più sono abbietti, timidi e male esperti in ogni sorta di esercizio, e sebbene per tanti anni di guerra sariano potuti assuefarsi nel mestiere dell'armi nondimeno sono poco atti a tal professione.

« Nella nobiltà ancora non si ha conosciuto gran valore perciocchè pochissimi sono stati quei che abbino passato il grado di Capi leggieri in tante occasioni ed espedizioni ancorchè l'un e l'altro Principe volentieri se ne avrebbe servito per la cognizione e favore del paese che da loro si poteva sperare facendosi la guerra in casa propria. »

In questo stato della popolazione morì, dicesi, di crepacuore il duca Carlo III. Privato di quasi tutti i suoi Stati per tradimento dei suoi alleati e dei mercenari svizzeri che aveva a suo soldo, il Piemonte fu allora per 24 anni quasi continuamente soggetto al giogo dell'occupazione forestiera che lo avvilì nel morale e lo rovinò nelle sostanze.

Ma per fortuna di questi popoli il duca Emanuele Filiberto figlio di Carlo III avendo sortito dalla natura grandissimo ingegno, cuore ancor più grande ed educato sui campi di battaglia dalle prime armate di Europa d'allora, tornò nei suoi Stati, li trovò così depressi, e invece di disperare, si pose in animo di cambiare il suo piccolo ed avvilito Stato in un paese guerriero.

Egli chiamò i capitani i più esperti che potè avere ai suoi stipendi, egli vide che i Principi e repubbliche tutte in Italia usavano servirsi dei mercenarii stranieri, ma disdegno tali armi che avvilivano di più il suo popolo ed in loro vece istituì le milizie cittadine. Mi ripermetterete di leggere le nobili parole con cui egli introdusse le milizie cittadine tanto più nobili se si pon mente allo stato delle popolazioni.

« Non volendo Noi gravare essi Sudditi, e Stati Nostri,
« come saremmo stati forzati tenendo Milizia di gente
« forestiera, alla quale sarebbe necessario di sostenerle
« con viva forza di gran danari, a tale effetto conviene
« a detti Nuovi Sudditi d'entrare al numero, et matri-
« cula di tale Milizia, e che si abbiano a contentarsi
« delle prerogative, et onori con le utilidadi, et emo-
« lumenti, quali rispettivamente li potiamo conferire in
« tempo di pace, riservandoci di provvederli onesta-
« mente in ogni caso, dove avessero da intrare in fa-
« zioni, come più ampiamente se gli farà intendere per
« gli Ordini Nostri, quali si faranno.

« Et parimente vogliamo, che in ogni cittade, terre,
« luoghi, regione, et parte dei Nostri Stati si abbiano,
« per li Deputati da Noi, far destinazione, et buona
« elezione delle persone abile alle arme, quali saranno
« dalla etade di diciott'anni, fin agli quaranta cinque,
« o cinquanta, per far l'esercizio a piede nelle battaglie,
« et sotto li Capitani, et Colonnelli, quali li saranno da
« Noi deputati, et colla sorte delle armi, quali si saranno
« assegnate, et *niuno sarà così ardito di ricusar tal*
« *carigo, et esercizio, nel quale sarà descritto.* »

Per più anni egli si affaticò in quest'impresa e gli ambasciatori veneti scrivevano che il duca perdeva la testa volendo militarizzare delle popolazioni che non erano atte per le armi, ma egli insistè tanto, che pochi anni dopo gli stessi ambasciatori scrivevano che avendo viaggiato col duca ed avendo coi loro occhi visto gli esercizi e discipline di queste milizie, erano obbligati a ricredersi, e le giudicavano bastanti ad ogni fazione. Allora l'istituzione delle milizie era tale che senza distaccare i cittadini dalle loro abitazioni, essi erano obbligati a fare gli esercizi ogni festa dopo la messa.

« Le squadre co'suoi caporali tutte le domeniche dopo
« messa, le centurie di quindici in quindici giorni, le
« compagnie una volta il mese: i colonnelli, o sia reg-
« gimenti tutte le quattro tempora dell'anno sempre
« ne'giorni festivi. La battaglia generale due volte l'anno
« alla Pentecoste, e verso S. Martino, od almeno una
« volta alla Pentecoste in campagna per apprendere
« ancora forma d'alloggiamento tutta insieme. »

Il risultato di ciò si fu che in pochi anni, di una popolazione di 700 mila abitanti egli potè disporre di più di 30 mila soldati agguerriti, che lasciò come la parte più preziosa della sua eredità al figlio Carlo Emanuele I. Con quelle milizie fu ripresa dalle mani dei Francesi di assalto la fortezza di Ceva, con quelle Carlo Emanuele compiè tali imprese, che in tutto il suo splendore di nuovo rifulse il valore di Casa Savoia.

Signori. Il Piemonte con queste milizie salì tanto alto, che il Re del Portogallo mandò persona al Duca per chiedergli degli ufficiali che introducessero gli stessi ordini in Portogallo, e che un secolo dopo Carlo XII portò molte delle istruzioni delle milizie Piemontesi nelle milizie nazionali Sveve, colle quali egli riuscì a compiere la grande impresa che tutti sanno.

Signori. Non fu impossibile al genio di un uomo solo il militarizzare tutto il paese ed introdurre in modo duraturo lo spirito d'ordine e disciplina e di valor militare che voi vedete nelle popolazioni del Piemonte, il quale fu la base di tante gloriose imprese che legarono in modo indissolubile questi popoli alla dinastia ed aprirono a questa la gloriosa via che la condusse meritamente alla Corona d'Italia. Volete raccogliere gli stessi frutti ed estendere alle altre province Italiane lo stesso spirito d'ordine, di disciplina e di valor militare?

Adottate le stesse istituzioni. L'organizzazione militare

di tutto il popolo mette in contatto necessario, inevitabile le classi più ignoranti e più povere della popolazione coi loro superiori. I pregiudizi degli ignoranti, le miserie dei più poveri diventano note alle classi istrutte, ed il contatto necessario diminuisce i primi, solleva se non altro di consiglio le seconde, e si stabilisce tra loro un cambio di benefizi e di affetti che genera lo spirito di ordine e di disciplina e crea la forza del paese. I poveri che forse non si sarebbero pasciuti mai che di odio e di maledizioni verso il Governo, imparano a rispettarne l'autorità, imparano ad amare le classi più istrutte e la dinastia.

La necessità di educar il popolo alle armi obbliga le autorità municipali e militari ad estendere a tutti senza distinzione quell'educazione senza la quale l'uso delle armi è causa sicura di disordini.

Nella durata per più secoli di queste istituzioni sta tutto il secreto della forza di coesione e di disciplina che rese il Piemonte capace di imprese sproporzionate alla sua estensione territoriale ed alla sua popolazione.

Io vorrei che il Ministero studiasse questa fase della Storia Patria, studiasse lo stato del Piemonte nell'origine di queste istituzioni e nel loro successivo sviluppo vi troverebbe utili insegnamenti.

Egli vedrebbe che il Piemonte non era meno privo di spirito militare, meno diviso in partito di quello che lo siano attualmente alcune provincie dell'Italia; egli vedrebbe che la stoffa su cui oggi si ha da agire è molto migliore di quella su cui dovette agire il Gran Duca Emanuele Filiberto, e vedrebbe quale partito si possa trarre da questa istituzione per educare l'Italia non solamente alle armi per le circostanze straordinarie, ma ancora per educarla a quelle virtù civili che formano le basi della forza di un Governo e che vorrei estese da queste provincie a tutte le altre dell'Italia.

Egli vedrebbe che la Casa di Savoia diventò grande perchè non diffidò mai de' suoi popoli, anche quando tutti gli altri principi ne diffidavano, e che non deve cambiar politica ora che è chiamata a far grande una nazione come l'Italia. Egli vedrebbe che se si vogliono gli stessi effetti, bisogna riprodurre le stesse cause.

Io voto adunque favorevolmente la legge non solamente perchè crea una forza militare che sarà di giovamento nei grandi bisogni della patria, ma anche perchè c'incammina a quella militarizzazione dell'Italia che è necessaria per l'educazione del popolo, per avvezzarlo allo spirito di ordine, di disciplina, di rispetto alla legge, senza di cui non vi può essere nè libertà, nè sicurezza per uno Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Linati.

Senatore **Linati.** Io esordirò da quelle parole del signor Ministro colle quali notava che io fossi in contraddizione colle cose esposte nel mio discorso.

Egli parve accennasse, che mentre io da un canto desiderava l'armamento della popolazione, dall'altro chiamassi peso incomportabile quello che deriva dalla presente legge, sebbene essa non si rivolga che ad una porzione della popolazione stessa.

Io spiegherò il mio concetto. Nell'anno scorso furono chiamati sotto le armi ottanta battaglioni di Guardia Nazionale.

Ministro dell' Interno. Ne furono chiamati soli cinquanta.

Senatore **Linati.** Saranno cinquanta; io non mi ricordo il numero; fu chiamato un certo numero di battaglioni, e quel peso fu grandissimo, perocchè si videro molti uffizi pubblici privati dei loro funzionari, molti uffizi privati mancanti degli uomini che ne disimpegnavano le incombenze, molti esercenti dover smettere e lasciare deserte le loro officine.

Ora si vorrebbe aumentare il numero dei battaglioni, e da cinquanta o sessanta portarli a duecento venti, ma infrattanto rimane uguale la qualità delle persone che vengono chiamate a prestare questo servizio.

Se invece in quel medesimo numero, fosse chiamata tutta quella restante parte di popolazioni, che oggi non è iscritta nelle liste della guardia nazionale, è evidente che i 220 battaglioni non graverebbero sopra quella porzione di popolazione che ora ne sopporta il peso; questo è chiaro.

E diventa tanto più chiaro quando si rifletta che la legge attuale dispone che i chiamati a prestare il servizio nella guardia nazionale mobile siano divisi in tre categorie cioè di non ammogliati, di ammogliati senza figli, e di ammogliati con figli.

Supponiamo che i 220 battaglioni non si possano compiere con i soli celibi; converrà vi concorrano gli ammogliati senza figli, e dove questi ancora non bastino, dovranno essere chiamati gli altri.

Ora egli è evidente che se tutta la popolazione fosse inscritta sui ruoli della guardia nazionale, i soli celibi basterebbero per la formazione dei 220 battaglioni, e rimarrebbero sollevati, da questo peso gli individui appartenenti alle altre due categorie.

Egli è in questo senso che la legge riesce incomportabile, restrittivamente a coloro i quali prestano il servizio.

Ma se il pensiero di Garibaldi, che io propugno, fosse stato adottato, il peso della formazione dei 220 battaglioni rimarrebbe più leggiero, perchè colpirebbe quelle categorie i cui componenti hanno minor bisogno di vita sedentaria.

Ecco la ragione per cui io asserii, e sostengo che la legge attuale riesce soverchiamente gravosa.

Nè mi contraddissi quando affermai che così non sarebbe stato, ed il peso sarebbe riuscito assai meno grave coll'adozione della proposta primitiva, perocchè quando fossero iscritti sulle liste della guardia nazionale tutti gli individui capaci e meritevoli di prestare questo servizio, la formazione di questi 220 battaglioni verrebbe, secondo il mio modo di vedere, a colpire persone meno impegnate in giornaliere occupazioni, che non sono quelle che al giorno d'oggi vi saranno chiamate mediante la presente legge.

Senatore **Jacquemoud**. L'Ufficio Centrale si è messo d'accordo per proporre al Senato il seguente ordine del giorno...

Presidente. Credo che non siamo più in numero, bisognerà accertarlo.

Voci. Vi sono dei Senatori di là nelle Camere attigue.

Voci. Si potrebbero chiamare.

Presidente. Il numero legale è di 67 e siamo soltanto 63.

Senatore **Lauzi**. Pregherei il signor Presidente di vedere, se rinnovandosi ancora per la terza volta il caso di dover rimandare ad altro giorno la discussione di progetti che sono all'ordine del giorno, non fosse il caso, secondo il desiderio già manifestato, di fissare una seduta serale.

Presidente. Non è possibile di prendere una deliberazione al riguardo, non essendo più il Senato in numero legale.

Senatore **Lauzi**. Io ho voluto far presente questo inconveniente, per prevenire il quale, io pregherei il signor Presidente di indicare per la seduta di domani che se non si finisse l'ordine del giorno, sarà rimandato alla sera.

Presidente. Domani il signor Senatore Lauzi potrà fare la proposta ed io la metterò ai voti.

Ripeto, domani alla ore 12 negli uffizi ed al tocco in adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 3[4).

LXII.

TORNATA DEL 20 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Omaggi — Relazione sui titoli di ammessione del Senatore Conte Lanza di Sommatino — Proposte del Senatore Doria — Parlano sulla prima i Senatori Di Pollone, Lauzi e Roncalli Francesco — Ritiro della prima proposta — Osservazioni dei Senatori Spada e Giulini sulla seconda — Adozione della seconda proposta del Senatore Doria — Seguito della discussione sul progetto di legge per il riordinamento ed armamento della Guardia nazionale mobile — Proposta di un ordine del giorno del Senatore Jacquemoud (Relatore) — Considerazioni del Senatore Arnulfo contro l'ordine del giorno, e sua dichiarazione di riproporre gli emendamenti abbandonati dall'Ufficio Centrale — Osservazioni al riguardo del Senatore Pareto — Discorso del Ministro dell'Interno — Parole del Senatore Poggi contro l'ordine del giorno — Proposta della questione pregiudiciale del Senatore Di Pollone — Parlano successivamente a sostegno dell'ordine del giorno i Senatori De Monte, Jacquemoud ed il Ministro dell'Interno, contro i Senatori Farina e Matteucci — Proposta di un nuovo ordine del giorno del Senatore Plezza — Osservazioni del Senatore Castagnetto sulla questione pregiudiciale — Dichiarazione del Ministro dell'Interno — Approvazione della questione pregiudiciale — Reiezione dell'emendamento riprodotto dal Senatore Arnulfo all'art. 1. — Adozione degli articoli 1 all'8 — Raccomandazione del Senatore Camozzi in ordine all'art. 9 — Risposta del Ministro dell'Interno — Adozione dell'art. 9 — Suggerimenti del Senatore Giulini riguardo all'art. 10 — Risposta del Ministro dell'Interno — Adozione dell'art. 10 al 24 — Instanze dei Senatori Di Pollone e Martinengo, cui risponde il Ministro dell'Interno — Approvazione dell'art. 25 e dell'intero progetto ministeriale — Proposta del Senatore Martinengo — Discussione sul progetto di legge per la concessione della ferrovia da Brescia a Pavia — Discorso in merito del Senatore Lauzi — Chiusura della discussione generale — Emendamento all'art. 1 proposto dal Senatore Linati, combattuto dal Senatore Giulini e dal Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dell'articolo primo e dei successivi — Schiarimenti richiesti dal Senatore Roncalli, forniti dal Ministro dei Lavori Pubblici — Discussione sul progetto di legge per la concessione della ferrovia da Ancona al Tronto — Spiegazioni richieste dal Senatore Galvagno e date dal Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 3|4.

Sono presenti i Ministri di Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Interno e della Marina.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato).

Dà quindi lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3023. Il sindaco della città di Clusone a nome della Giunta Municipale porge al Senato motivata instanza acciò la stessa città sia conservata Capo luogo di Circondario con Lovere e Gandino e venga destinata a sede di un tribunale.

Presidente Fanno ommaggio al Senato:

Il tipografo signor Biagio Moretti da Valenza di alcune copie di un'operetta del Deputato conte Giovanni Battista Michelini *sulle elezioni politiche*, da lui edita.

Il signor Giovanni Antonelli di N. 200 copie di una sua relazione *sulle vere condizioni degli andamenti per via ferrata da Firenze a Ravenna per Faenza e per Forlì.*

Presidente. La parola è al Senatore Di Pandolfina per la relazione sui titoli del signor Senatore conte Lanza di Sommatino.

Senatore **Di Pandolfina.** Al quarto ufficio furono mandati per esaminare i titoli del Senatore signor conte Di Sommatino, il quale fece conoscere di essere nell'impossibilità di presentarsi a prender parte ai lavori del Senato a causa della sofferente salute. Esaminati

dunque i documenti, si trovò che essi erano pienamente conformi all'articolo 33 dello Statuto; epperciò il IV Ufficio ha l'onore di proporne per organo mio la convalidazione.

Presidente. Interrogo il Senato se intende di approvare le conclusioni testè lette.

(Approvato).

Io proclamo pertanto il conte Di Sommatino Senatore del Regno.

Credo utile che il Senato sia informato preventivamente dell'ordine del giorno di questa seduta; ed anche di quello che proporrei per la seduta di lunedì.

Oggi verrà il seguito della discussione della legge sul riordinamento ed armamento della Guardia nazionale mobile, intrapresa ieri; quindi i progetti di legge per maggiori spese sul bilancio del 1860; per la riesportazione dei depositi doganali di Napoli e Palermo; per la concessione della ferrovia da Brescia a Pavia; per la concessione della ferrovia da Ancona al Tronto; per la concessione della ferrovia da Chiusi a Orte; e finalmente per l'applicazione alle nuove province delle RR. PP. 1836 sugli alloggi e somministranze ai militari.

Vedono quindi i signori Senatori che sei sono le leggi poste all'ordine del giorno, oltre a quella la cui discussione continua dalla seduta precedente. Per lunedì poi ci sarebbero i seguenti progetti: 1. Costruzione d'un arsenale marittimo alla Spezia. 2. Concessione delle strade ferrate napoletane e siciliane. 3. Riordinamento di alcune borgate poste alle frontiere orientali dello Stato. 4. Modificazioni agli stipendi dei Commissari di Leva.

Senatore **Doria**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Doria**. Io proporrei che qualora non fosse esaurito l'ordine del giorno, ne sia ripresa la discussione questa stessa sera. In secondo luogo io proporrei che vi fosse domani al tocco seduta pubblica per la continuazione dei nostri lavori.

Signori! La stagione è già avanzata: credo che tutti noi sentiamo il bisogno di rientrare in seno alle nostre famiglie. Per tal fine io spero che la mia proposta avrà l'appoggio dei miei onorevoli colleghi.

Presidente. Due sono le proposte che fa l'onorevole Senatore Doria: io le metterò separatamente ai voti. L'una è che quando non sia esausto l'ordine del giorno d'oggi, il Senato si riunisca questa sera per ultimare le discussioni che rimarrebbero ancora da farsi.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola su questa proposta.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Signori, io ho domandato la parola per rassegnare al Senato qualche considerazione, prima che si venga a votare sulla prima proposta dell'onorevole Senatore Doria. Egli dice che se il Senato non termina nella seduta attuale la votazione dei sei progetti di legge portati all'ordine del giorno, il Senato si abbia da riconvocare questa sera.

Io comprenderei perfettamente la proposta dell'onorevole Senatore Doria, se con questa convocazione si terminassero i lavori del Senato, ma ciò non è, e non può essere; mentre le relazioni di cinque progetti di legge sono ancora in corso di stampa, e sarà da felicitarsi se potranno essere distribuite nel corso della giornata di domani. Quindi vede il Senato che riunendosi questa sera, non avrebbe uno scopo di utilità. Come Questore poi mi permetto di rappresentare al Senato, che la riunione avrebbe luogo al lume del gaz, il quale dà un grandissimo calore, e certamente la seduta non potrebbe a meno di riuscire sommamente incommoda. Io ho fatto queste due osservazioni, ma mi rimetto pienamente a quello che piacerà al Senato di decidere.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io voleva dire che se il Senato fosse disposto a tenere una seduta domani, questa potrebbe assicurare la fine dei nostri lavori per lunedì, e renderebbe superflua la riunione di questa sera, dato il peso che si deve alle giuste osservazioni dell'onorevole Senatore Di Pollone.

Presidente. Metterò ai voti le proposte che sono state fatte dall'onorevole Senatore Doria. La prima si è che ove non si esaurisca nella seduta d'oggi....

Senatore **Doria**. Domando la parola.

Presidente. Perdoni.... ove non si esaurisca nella seduta d'oggi l'ordine del giorno, il Senato si riunisca di nuovo questa sera.

La parola è al Senatore Doria.

Senatore **Doria**. Domandava la parola per dire che qualora avesse luogo domani una seduta, io non metterei grand'importanza a questa prima proposta.

Presidente. Ritira la proposta?

Senatore **Doria**. Prego il signor Presidente di volerla mettere ai voti.

Senatore **Roncalli Francesco**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Roncalli.

Senatore **Roncalli**. Qualora il signor Senatore Doria ritiri la sua proposta, io la riprendo; perchè parmi sia utile il progredire nei nostri lavori questa sera. Io non do molto peso, perdoni il signor Questore, alle sue obbiezioni circa gl'incomodi del gaz, perchè aprendo qualche finestra, e smettendo l'uso di tenerci chiusi ermeticamente, sarà tolto quest'inconveniente. In quanto poi al primo riflesso, io dico, che più avanzeremo i lavori tanto più ci assicureremo di finire presto; in ogni modo, se anche colla seduta di questa sera non si può finire, domani, o lunedì almeno, noi potremo farlo, e non avremo occupato un giorno di più anche nella settimana ventura.

Presidente. Metto ai voti la proposta Doria-Roncalli per la riunione di questa sera.

Chi intende approvarla sorga.

(La prima prova riesce dubbia).

Si farà la controprova.

Coloro che non aderiscono alla proposta Doria-Roncalli per la riunione di questa sera, sono pregati di alzarsi.

(La controprova rimane ancora dubbia).

Mi dispiace di dover trattenere ancora il Senato ma la votazione è dubbia perchè siamo 34 contro 34, per conseguenza spero che il Senato avrà la sofferenza di ripetere la votazione.

Chi approva che si tenga seduta questa sera si alzi.

(La prova è dubbia).

Si farà la controprova. — Coloro che non vogliono che si tenga seduta questa sera, si alzino.

(La controprova è tuttavia dubbia).

Si presentano di nuovo 34 contro 34 (*rumori*).

Prego i signori Senatori di permettere che si faccia la votazione in regola, perchè c'è una proposta formale, ed il Senato deve decidere, si passerà quindi allo squittinio segreto perchè non vedo altro mezzo per potere ultimare la cosa con quella regolarità che si richiede.

Senatore **Roncalli Francesco**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Roncalli ha la parola.

Senatore **Roncalli**. In quanto a me dichiaro di ritirare la proposta, perchè da questo contrasto veggo sorgere la probabilità che questa sera non si sarebbe in numero.

Senatore **Doria**. Io pure ritiro la mia.

Presidente. La proposta essendo ritirata, non si fa più lo squittinio.

Rimane la seconda proposta del Senatore Doria, il quale intenderebbe che il Senato si radunasse domani al tocco in udienza pubblica per il seguito delle sue discussioni.

Debbo però premettere al Senato l'avvertenza che ha già emessa il signor Senatore Di Pollone, che, siccome una gran parte delle relazioni sono in corso di stampa, l'Ufficio di Presidenza non può rispondere poi che tutto il lavoro sia ultimato.

Senatore **Spada**. Io credo che la seduta di domani sarebbe utile qualora oggi non ci riuscisse di finire il nostro compito, vale a dire di votare i progetti che sono all'ordine del giorno.

Se noi li votiamo oggi tutti, penso che per domani non ci sarà materia, ed allora la seduta sarà inutile; se poi oggi ci rimanessero ancora da discutere tre o quattro leggi, allora mi pare che si potrebbe fare una seduta domani per guadagnar tempo.

Presidente. Converrà ancora avvertire che quando si tratta di fissare l'adunanza in fine della seduta per lo più il Senato non è più in numero, quindi sarebbe bene che si decidesse la massima preventivamente, affinchè tutti i signori Senatori che sono presenti sappiano a che attenersi pel giorno di domani.

Senatore **Doria**. Domando la parola..

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Doria**. Io prendo la parola per dire che mi sono informato se domani potevano essere pronte nuove relazioni, e fui assicurato del sì.

Io prego l'onorevole nostro Presidente di voler anche su di ciò interrogare la segreteria, la quale, spero, confermerà quanto ho udito dire. Ciò essendo, io starei fermo nella proposta che ho fatto, perchè domani si tenga seduta e si continuino i nostri lavori.

Presidente. L'ufficio di presidenza è sicuramente informato quanto lo è l'onorevole preopinante circa la stampa delle relazioni, e credo che domani ce ne saranno alcune stampate, ma non è detto che possano esserlo tutte, ed allora si correrebbe certamente il rischio d'aver seduta per uno o due progetti di legge, e di doversi poi anche riunire lunedì per gli altri.

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giulini**. Io non dubito che noi lunedì dovremo certamente ancora riunirci; ma egli è molto probabile, che non tenendo seduta domani, come venne proposto dall'onorevole Senatore Doria, dovremo riunirci anche martedì per condurre a termine i nostri lavori, per cui io opinerei dover tener seduta damani.

Presidente. Metterò dunque ai voti la proposta Doria per la seduta di domani.

Chi è d'avviso che il Senato si raduni domani al tocco in pubblica seduta, sorga.

(Approvato).

Dunque domani al tocco il Senato s'intende convocato in pubblica adunanza, ed i signori Senatori sono fin d'ora pregati di ritrovarvisi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO PEL RIORDINAMENTO ED ARMAMENTO DELLA GUARDIA NAZIONALE MOBILE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione che incominciò ieri sul progetto di legge pel riordinamento ed armamento della Guardia Nazionale mobile.

La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. In seguito alle dichiarazioni ieri fatte dal signor Ministro dell'Interno l'ufficio centrale unanime fu d'avviso di proporre al Senato un ordine del giorno, ma al momento in cui si stava per presentarlo, il signor Presidente faceva avvertire che il Senato non era più in numero per votarlo. Io debbo innanzi tutto darne lettura.

Presidente. Lo si potrà discutere e porre ai voti quando sarà terminata la discussione generale.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Io intanto ne darò semplice lettura. Esso è così concepito: « Il Senato ritenute le dichiarazioni fatte dal signor Ministro dell'Interno di presentare all'apertura del secondo period » della Sessione un progetto di legge contenente le modificazioni essenziali agli art. 3, 10 e 17 come furono proposte nella relazione dell'ufficio centrale, e di introdurre col regolamento, per quanto sarà possibile, le modifi-

cazioni proposte nella medesima relazione agli articoli 6 e 15, passa alla discussione degli articoli della presente legge sul progetto adottato dalla Camera dei Deputati. »

Presidente. Non domandandosi la parola da alcun Senatore, si potrà chiudere la discussione generale e quindi discutere l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale.

Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiuderla si compiaccia di alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Viene la discussione sull'ordine del giorno che deve precedere la discussione degli articoli. Lo rileggerò.

(*V. sopra*)

Senatore **Arnulfo.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Arnulfo ha la parola.

Senatore **Arnulfo.** Sorgo per oppormi all'adozione dell'ordine del giorno testè letto. Farò a questo riguardo alcune osservazioni sulla forma, ed altre sul merito del medesimo.

Quanto alla forma, io comprendo che l'Ufficio Centrale per quanto lo riguarda possa, sto per dire, pentirsi, e rinvenga sulle sue deliberazioni, sebbene unanime, e con pari unanimità dichiari che stante le dichiarazioni fatte dal Ministro, egli ritira i suoi emendamenti. Ma che l'Ufficio Centrale proponga, che il Senato venga a sanzionare tale dichiarazione e le attribuisca l'effetto che l'ordine del giorno le attribuirebbe, è ciò che, io credo, non è in armonia nè col Regolamento, nè coi precedenti del Senato, in quanto che il merito degli emendamenti vuol essere esaminato, vuol essere discusso articolo per articolo all'epoca della discussione di ciascun articolo cui si riferiscono.

Infatti il Regolamento all'art. 64 dispone: « La discussione generale s'aggira sul complesso della proposta, sia rispetto al merito, sia rispetto all'opportunità di essa.

« Nella discussione particolare si dibatte il tenore di ciascun articolo e degli emendamenti che vi si riferiscono. »

Ora è ella osservata questa forma, quando si viene a proporci un ordine del giorno pel quale stante le dichiarazioni del Ministero si passerebbe alla discussione degli articoli dal Ministero proposti, niun riguardo avuto ai proposti emendamenti, locchè equivale a dire che gli emendamenti il Senato li rigetti in massa senza prima esaminarli e discuterli, al tempo in cui si devono esaminare gli articoli cui si riferiscono? Ciò non è in armonia col Regolamento, non è in armonia coi precedenti del Senato e cogli usi parlamentari; ciò quanto alla forma. Passo alla sostanza dell'ordine del giorno proposto.

L'ufficio centrale nella sua relazione, con voto unanime ha dimostrato quale e quanta fosse la sua convinzione che la legge non era da approvarsi tale e quale fu presentata, ma che aveva bisogno di importanti emendamenti; emendamenti che distinse in emendamenti di forma, cioè di redazione in emendamenti di merito; e considerò di tale importanza taluni di questi emendamenti che parlando di quello di cui all'art. 3 si espresse in questi termini:

« Da questa disposizione risulta che la legge considera a perpetuità come celibe il cittadino che ha preso moglie prima dell'età di 23 anni. *Tale disposizione sembra ingiusta, dannosa allo Stato, ed affatto inutile allo scopo della legge.* Ingiusta perchè non vi è nessun ragionevole motivo di stabilire una penalità contro il matrimonio contratto prima di 23 anni, e di incagliare in questo punto la libertà dei cittadini; dannosa allo Stato perchè ecc. »

Non tratterrò il Senato delle altre modificazioni di merito di cui l'ufficio centrale diede ragione ad ogni articolo, in quanto che sono nella relazione riferite. L'onorevole Senatore Pareto per quel desiderio di bene che lo anima, e per quella volontà di persuadere ad altri ciò di cui è convinto, nella seduta di ieri, sebbene propriamente parlando non se ne dovesse trattare nella discussione generale, tuttavia credette opportuno, e ben fece, ricordare al Senato la sostanza degli emendamenti dall'ufficio proposti, riassumendone i motivi determinanti, e li separò egli pure in emendamenti di redazione ed in emendamenti di merito. Egli fece conoscere come i primi avessero un'importanza, ma che non fosse tale che per essi soli si dovesse respingere la legge. Al contrario parlando degli altri si fece a dimostrare al Senato quanto importasse d'impedire che si sancisse la disposizione dell'art. 3 senza l'emendamento al quale si riferisce la parte di relazione che ebbi l'onore di leggere testè; come fosse importante che si evitasse l'inconveniente che la legge presenta cioè che, nel corso dell'anno nel quale si esaminano le liste non si possa dagli inscritti far valere le loro ragioni od eccezioni nel luogo in cui deve radunarsi il battaglione; dimostrò insomma che tutti gli emendamenti di merito avevano un'importanza grande. Nè altrimenti poteva dire, dopochè nella relazione si chiamarono ingiuste e dannose delle disposizioni contenute nel progetto ministeriale, e si spiegò l'ufficio nei termini dei quali diedi or ora lettura al Senato. Invitò quindi il Senatore Pareto, a nome altresì dell'ufficio, il Senato a voler tener conto dell'importanza degli emendamenti e di volerli per conseguenza ammettere.

L'onorevole signor Ministro riconobbe ieri due cose; riconobbe che gli emendamenti di redazione corrispondevano meglio al concetto della legge e l'informavano di una dicitura che non rendeva dubbio il suo significato; riconobbe non meno che gli emendamenti che chiamò di merito, erano pure ammessibili, erano importanti e di tale importanza che egli si obbligò di presentare un progetto di legge al cominciare della futura sessione per emendare, per distrurre la parte della legge che ora si tratterebbe di votare; dichiarò di più che, quanto agli emendamenti di pura redazione, il

regolamento avrebbe fatto scomparire i dubbi che la legge che ora si voterebbe, presenta.

Di questa dichiarazione l'ufficio centrale si mostra soddisfatto e soddisfatto al punto da non ricordarsi quasi di avere all'unanimità proposto degli emendamenti; proposta che io credo non sia neppure tutta d'iniziativa personale degli onorevoli membri dell'ufficio centrale, ma piuttosto sia il risultato delle discussioni e delle osservazioni che furono fatte negli uffici. Comprendo che ciascheduno commissario dell'ufficio centrale non ha mandato imperativo dagli uffici, ma ciò non di meno è noto che si nominano commissari coloro i quali hanno manifestato un'opinione conforme a quella dell'ufficio. D'altronde l'unanimità dell'ufficio centrale prova evidentemente che vi fu un accordo di pensieri e di proposte negli uffici al riguardo, perchè altrimenti l'unanimità non si verificherebbe.

Ove si adottasse il sistema che l'ufficio centrale vorrebbe ora che il Senato adotti, domanderei io se vi sia un simile precedente del Senato, o di altro Parlamento? Io oso affermare che no. E dico di no, in quanto che non può ammettersi che il legislatore, quando fa leggi, riconosca che una parte della legge che formola non sussiste, è ingiusta, è dannosa, ma tuttavia la faccia, la sancisca sulla fiducia inspiratagli dalla dichiarazione d'un ministro che fra breve un'altra legge verrà proposta per correggere gli errori, le ingiustizie, i danni cui la legge che approva dà luogo.

Io credo che questo sarebbe un precedente assai pericoloso ove si adottasse, e s'adotterebbe approvando l'ordine del giorno dall'ufficio centrale proposto, non conforme ai diritti, ai doveri ed al decoro del legislatore.

Nè mi muove a giustificazione d'un tale sistema (che costituirebbe un precedente il quale potrebbe invocarsi in molte altre circostanze), che l'onorevole Ministro abbia fatto le dichiarazioni poco fa da me riferite, in ordine alle quali premetterò anzi tutto che quanto sto per dire non è personale agli attuali ministri od al Ministero, ma che parlo di ministri e ministeri in genere, in astratto.

Dico in primo luogo che non è attendibile la dichiarazione del Ministro, poichè sappiamo che nel sistema costituzionale, ministri e ministeri sono soventi cambiati ed i ministri ed i ministeri che succedono non si credono sempre vincolati dalla dichiarazione di chi li ha preceduti.

Ma sia pure che il Ministero continui, che continui il Ministro dichiarante, e indubitatamente, esso mantenendo quanto ha promesso, venga nel principiare della sessione a proporre una legge che emendi in conformità degli emendamenti proposti i sei articoli che ora l'ufficio centrale vorrebbe che si ammettano non più emendati, ma quali furono dal Ministero proposti; domando io, non sarà ciò un pericoloso precedente?

Io credo, che altro è fare una legge, altro nutrire la speranza che un'altra legge venga poi a derogarvi. Questa legge intanto si sancirebbe, sebbene si riconosca dannosa, difettosa. La speranza che sia rifatta starebbe in un incerto avvenire, e intanto quegli articoli di legge che l'ufficio centrale riconobbe ingiusti e dannosi, si eseguirebbero irremissibilmente.

E sarà decoroso che il Senato sanzioni una legge di questa fatta colla speranza che un'altra legge di qui a tre o quattro mesi venga a derogare in parte alla legge attuale? Dimentichiamo noi che questa legge è già la correzione di altra legge esistente? Come? vogliamo correggere, vogliamo fare una legge migliore di un'altra che esiste, intanto faremo una legge che noi medesimi riconosciamo in alcune parti essenziali difettosa?

Sarà questo un còmpito che tocchi al Senato? Io non lo credo. Vengo all'altra parte della dichiarazione del Ministero. Si dice che col regolamento si spiegherà la legge, per quanto è possibile, nel senso che l'ufficio centrale ha accennato. Domando io, è questo legalmente, regolarmente possibile? No. Io credo cosa abusiva e da evitarsi che i regolamenti interpretino la legge. Io credo che i regolamenti debbano regolarne il modo di esecuzione, e non farla da legislatori e da interpreti. È vero che si dice, per quanto è possibile; ora questo possibile è limitato a fare cose regolamentari; e per conseguenza tutto ciò che tende a dare una spiegazione alla legge, alla quale spiegazione osta il tenore della legge medesima, non può essere fatto, ed è inefficace la dichiarazione di volerlo fare con regolamento, il quale non potrebbe farsi eseguire, o non si eseguirebbe validamente.

Per queste considerazioni, io mi fo lecito di pregare l'ufficio centrale a voler ritirare il suo ordine del giorno, e qualora non gli piacesse di aderire a questa mia domanda, pregherò il Senato di non ammetterlo: e dichiaro fin d'ora che, qualora l'ufficio centrale non credesse di esaudire il mio voto, io assumerò per mio conto gli emendamenti fatti dall'ufficio medesimo, al quale mi onoro di sostituirmi, perchè con tanta ponderatezza e assennatezza dimostrò nella relazione che gli emendamenti che propose sono giusti e necessari per evitare danni ed ingiustizie. Il risultato presumibile sarà questo: o il Senato ammetterà gli emendamenti o una parte di essi, e sarò ben lieto di aver procurato che la legge sia migliorata; o il Senato, non ostante l'unanimità dell'ufficio centrale che li propose, non ostante sia presumibile che gli emendamenti che propose sieno la conseguenza delle opinioni emesse dagli uffici del Senato, non ostante che e l'ufficio centrale ed il Ministero abbiano riconosciuto che la legge in alcune sue parti essenziali debba essere emendata, crederà tuttavia che gli emendamenti non siano da ammettersi, allora io m'inchinerò riverente alla sua decisione, ma avrò ottenuto il risultato primario essenziale che mi determinò a prendere la parola, quello cioè d'impedire che s'adotti un precedente che avrebbe, secondo me, ulteriori, perniciose conseguenze, cioè che, mediante una dichiarazione del Ministero di volere in avvenire proporre un progetto di

legge che corregga le parti difettose di quella che è in discussione, si ammetta la legge sebbene si riconosca difettosa, perchè ingiusta in alcune parti.

Ringrazio il Senato dell'ascolto benevolo che volle darmi, e prego l'ufficio centrale a voler tener conto della mia proposta.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente ha la parola.

Senatore **Pareto**. Vi sono delle dolorose circostanze in cui qualche volta il bene assoluto deve cedere al bene relativo. Credo sia questa la ragione per cui nell'ufficio centrale è invalsa una determinazione che da molti potrebbe essere qualificata come poco logica. Io sono di buon conto, e confesso che ne ha un poco l'apparenza. Ma l'ufficio centrale venne in determinazione di prendere tale via per dimostrare il suo spirito di conciliazione. Temeva l'ufficio centrale che col mantenere i suoi emendamenti, e che ove questi emendamenti fossero adottati, venisse ritardata la legge, che noi riguardiamo se non ottima, almeno come assai buona ed atta a calmare certi spiriti ardenti e certe passioni politiche.

Fu questa l'idea, che, avendo speranza che gli inconvenienti che sono notati nella legge medesima verrebbero, per così dire, successivamente dal Ministero corretti, determinò l'ufficio centrale a far quasi un invito al Senato di procedere alla discussione dei primitivi articoli del progetto, ma dicendo che esso recede dalla discussione degli emendamenti, non per questo vuole impedire che dessi siano ripresi dai diversi membri del Senato, nè lo potrebbe; ed egli è in questo senso che si è, per così dire, ritirata la prima proposta, perchè fra sè l'ufficio centrale si è detto: se votiamo la legge tale quale, senza far prendere nessun impegno, ci può essere qualche inconveniente: ma se votiamo colla speranza che siano fatte quelle correzioni che sono un miglioramento, provvediamo alle esigenze immediate del Governo, nel mentre che assicuriamo per l'avvenire un miglioramento alla legge stessa. Mentre che se realmente fossero immediatamente adottati gli emendamenti stessi, potrebbe essere, che il ritardo da ciò derivante, fosse male interpretato, fosse qualche cosa di mal sentito nel paese.

Questi sono i soli motivi che hanno fatto prendere all'ufficio centrale la determinazione, che se non ha l'apparenza della massima logica per ottenere il risultato degli immediati miglioramenti, ha la grande ragione di condurre all'adozione di una legge che può, anco meno perfetta, essere d'utilità al paese.

Presidente. La parola spetta al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Non ispetta a me d'entrare nella materia per quanto riguarda le parole rivolte dall'onorevole Senatore Arnulfo all'ufficio centrale.

Certo se il Ministero potesse credere, che l'ordine del giorno testè proposto fosse un precedente in qualche guisa menomante la dignità di queste deliberazioni, il Ministero stesso sarebbe stato il primo a non accettarlo.

Ma veramente tutta l'argomentazione dell'onorevole Senatore Arnulfo mi è sembrato appoggiarsi sopra un punto non esatto.

Egli è partito dal concetto, che gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale fossero veramente sostanziali; toccassero l'essenza della legge.

Egli ha detto: come mai volete voi sanzionare delle disposizioni ingiuste per poi ritornare sopra di esse, e contentarvi di una promessa che le variazioni suggerite dall'ufficio centrale saranno presentate in un'epoca od in un'altra?

La cosa posta in questi termini certamente non avrebbe replica.

Qualora le disposizioni nuove, e le modificazioni che l'ufficio centrale propone d'introdurre toccassero l'essenza della legge, costituissero un vero mutamento sostanziale a disposizioni apertamente ingiuste, io troverei che tutta l'argomentazione dell'onorevole Senatore Arnulfo sarebbe fondata; ma questo è precisamente quello che, a mio avviso, e penso anche all'avviso dell'ufficio centrale, non è, imperocchè si tratta di alcuni emendamenti i quali non mutano, come dissi, la essenza della legge, ma tolgono alcuni inconvenienti, la perfezionano.

Ora io non veggo nessun male a ciò che, vista l'urgenza politica che questa legge sia attuata nel più breve tempo possibile.....

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. .... si rimandino ad altro tempo questi emendamenti colla promessa del Ministero, che li riproporrà sotto forma di legge al Parlamento.

Il dire poi che questa è una correzione di altra legge è per me un argomento favorevole, imperocchè ciò prova, quello che del resto è a tutti manifesto, che le leggi son soggette a continui emendamenti che l'esperienza e gli studi possono suggerire.

Quanto poi alla parte del regolamento, io prego l'onorevole Senatore Arnulfo di considerare, che non si tratta già che il regolamento interpreti la legge, ma si tratta solo che spieghi la dizione della legge in modo da non lasciare luogo ad equivoci od a dubbi che è parso all'ufficio centrale potesse lasciare questa legge.

Ma tant'io che l'onorevole presidente del Consiglio, che fummo chiamati nel seno dell'ufficio centrale, abbiamo potuto dare spiegazioni dalle quali apparve che la mente dei redattori di quel progetto di legge e la mente della Camera dei Deputati nell'approvarlo non era punto diversa dall'adempimento dell'ufficio stesso.

Restava dunque soltanto una questione di forma, una questione di dizione, e questa parve potersi risolvere nel regolamento, il quale, in quanto determina il modo di esecuzione, può appunto dare schiarimenti che mettano fuori di dubbio la portata di quegli articoli.

Se adunque si tratta non già di ammettere disposizioni ingiuste, non già di modificare sostanzialmente la legge, ma solo di introdurvi alcuni perfezionamenti

nella generalità, se le correzioni di forma possono essere introdotte in un regolamento senza che il regolamento rivesta qualità interpretativa della legge, pare a me che gli argomenti addotti dall'onorevole preopinante perdano la loro forza.

Io non ripeterò ciò che ieri ebbi l'onore di esporre al Senato, cioè a dire che questa legge modificata di comune accordo fra i proponenti della medesima ed il Governo, è una legge che va riguardata non solo come un miglioramento nelle disposizioni che riguardano la guardia mobile, non solo come un mezzo di essere parati ad ogni eventualità, ma eziandio come una legge avente un carattere politico di conciliazione, come pure l'onorevole Pareto poc'anzi l'accennava. Per conseguenza io non dubito, a nome del Ministero di raccomandarla di nuovo al Senato, e quante volte si faccia luogo all'esame degli articoli speciali, di raccomandare l'adozione di ciascuno di essi.

Senatore **Poggi**. Non è questo il momento di esaminare il merito intrinseco degli emendamenti proposti dall'ufficio centrale alla legge approvata dalla Camera dei Deputati, è il momento soltanto di vedere se nello stato attuale della questione e della discussione, il Senato debba o non adottare l'ordine del giorno. E per farsi strada a ben risolvere la questione, io credo che convenga rammentare ciò che fu detto nella seduta di ieri.

Alcuni degli emendamenti, fu osservato, ed io pure ne convengo, sono emendamenti i quali investono la sostanza delle disposizioni, in quanto che modificano il tenore di alcuni articoli, per renderli meno gravosi a coloro che fanno parte della Guardia Nazionale.

Altri si dicono emendamenti dichiarativi del concetto della legge medesima, che potrebbero anco far parte del regolamento esecutivo di essa, sebbene a parer mio non siano tutti di tal natura, come a cagion d'esempio quello concernente l'articolo 1., il quale è diretto a risolvere un dubbio che proponeva l'ufficio centrale a se stesso, cioè se tutte quante le leggi riguardanti l'organizzazione della Guardia Nazionale siano o non pienamente in vigore in tutte le province del regno. Questo dubbio, ove sussistesse, non potrebbe risolversi con un regolamento ministeriale, ma spetterebbe al poter legislativo il dileguarlo estendendo ad ogni paese del regno tutte le leggi sopra tale materia che in alcuni luoghi ancora non fossero in vigore.

Avvertiva poi l'ufficio centrale che la legge sottoposta ora alle deliberazioni del Senato, veniva ad alterare, direi così, l'ordinamento primitivo e proprio della Guardia Nazionale, veniva a provvedere ad un bisogno pur troppo giusto e sentito non solamente da un partito che è più energico nella lotta delle vicende politiche, ma da tutta quanta la nazione italiana, valga a dire, ad abilitare il popolo intero all'esercizio delle armi e a metterlo in grado col tempo, di difendersi da se stesso ed a prendere le armi, tutte le volte che il territorio fosse assalito.

Ma egli è pur troppo vero che l'istituzione della Guardia Nazionale è ristretta per se stessa in certi determinati limiti: che alla legge organica sono state già apportate grandi modificazioni, ed altra volta l'ufficio centrale nell'occasione di esaminare un'altra legge diretta a stabilire provvedimenti eccezionali emise opinioni ed esternò desiderii perchè le alterazioni di tal genere fossero, per quanto era possibile, ristrette in angusti confini, onde una instituzione per se stessa tanto utile e tanto benemerita del paese, non divenisse troppo gravosa ad alcune classi della società.

Or bene, se nella legge presente vi è un interesse politico, una necessità se vuolsi di politica conciliazione, vi è dall'altra parte anco da riflettere che vi sono interessi di famiglia e di classi che debbono essere tutelati, perchè se non lo fossero, accadrebbe che mentre si contenta un ordine di persone, se ne scontenterebbero altre, e quelle appunto le quali sogliono portare quell'andamento tranquillo e regolare nella vita degli Stati costituzionali e quegli elementi di stabilità che più l'assicurano nell'interno e che poi gli danno al di fuori un'apparenza di solidità e di quiete da meritarsi a poco a poco la fiducia e l'approvazione universale.

Quand'è così, quando si è detto che alcuni degli emendamenti erano diretti appunto a modificare la legge in quanto poteva riescir gravosa e perturbar alcun poco le famiglie, io non intendo che, essendo questi emendamenti stati riconosciuti giusti anco dall'onorevole Ministro dell'Interno, oggi si possa dal medesimo ufficio centrale con un ordine del giorno dichiarare al Senato che egli intende di recedere, perchè non si corra pericolo che la legge non venga approvata tal quale fu discussa dalla Camera dei Deputati.

Io credo ed ammetto che vi possono essere opinioni diverse sugli emendamenti proposti, credo ed ammetto che quelli i quali valutano in questo momento assai più la necessità politica che preme il Governo ed il paese, possano rigettarli per quest'unica ragione; ma non credo, nè ammetto che il Senato il quale è stato dall'ufficio centrale chiamato a correggere la legge in alcune parti sostanziali, debba in prevenzione astenersi da ogni esame per questo, perchè ci vien promesso che al riaprirsi della sessione sarà presentata dal Ministero un'altra legge correttiva delle disposizioni difettose. Se queste fossero accessorie, estrinseche per dire così alla economia della legge e che per incidenza avessero richiamato l'attenzione del Senato sopra materie affini ed analoghe, comprenderei bene che si potesse raccomandare al Ministero di farne soggetto d'una legge speciale, per una futura sessione, e restar contenti della promessa fatta, ma che proclamata dall'ufficio centrale la giustizia o almeno la convenienza delle proposte correzioni, e riconosciuto ch'esse investano la sostanza della legge, si voglia ora far credere al Senato che non le prenda in esame e che si rassegni a votare una legge imperfetta e viziosa, ciò è lo stesso che consigliare un voto,

il quale verrebbe ad offendere il decoro e la dignità del Senato.

Quindi io sono d'avviso che l'ordine del giorno non debba essere accettato dal Senato, e che solo nell'atto di discutere gli emendamenti sia opportuno di mettere in bilancia la necessità politica da cui possano essere stretti il paese ed il Governo, colla convenienza e col merito intrinseco delle correzioni proposte, per pigliare allora il partito di approvarle, o rigettarle secondo le opinioni che prevarranno; ma intanto e per non istabilire precedenti e per la dignità del Senato medesimo, reputo opportuno che l'ordine del giorno venga respinto.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Ho domandato la parola per proporre, se mal non mi appongo, un mezzo di sciogliere più sollecitamente la questione che ora si sta ventilando.

Io mi faccio lecito di osservare all'ufficio centrale che la persistenza, che metterebbe nel far votare l'ordine del giorno, non ha più scopo, dacchè l'onorevole Senatore Arnulfo ha dichiarato di riprendere per sè gli emendamenti. Quindi tornerebbe nullo il risultato che si propone, di evitar cioè che gli emendamenti da esso proposti siano discussi.

Propongo perciò al Senato la questione pregiudiziale, la quale è di natura, come il Senato sa, da risolvere la questione nel senso se siavi luogo o no a deliberare.

Io non entrerò ora nella questione, già stata trattata dall'onorevole Senatore Arnulfo, solo prego il Senato di considerare che il suo scopo principale è ora di accelerare per quanto si conviene le sue deliberazioni, e che altrimenti facendo si sciuperebbe un tempo prezioso senza conclusione.

Quindi mi associo pure all'onorevole Senatore Arnulfo pregando l'ufficio centrale di ritirare il suo ordine del giorno, e quando non lo consenta, propongo formalmente la quistione pregiudiziale.

Senatore **De-Monte**. Io credo, o signori, che nella disamina d'ogni legge debba porsi mente a' suoi caratteri distintivi; ma specialmente in questa che abbiamo per le mani, vuolsi guardare sopratutto a' suoi principii fondamentali. Quali sono i principii che hanno animato la legge che noi abbiamo sotto gli occhi? Principii altamente governativi, e che sono informati, o io m'inganno a partito, da civile e da politica sapienza. Ed in vero anche gli onorevoli Senatori che hanno impugnato l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale non hanno dubitato che la legge sia eminentemente politica, come quella ch'è eminentemente diretta ad allontanare torbidi e divisioni, ed è stata dettata da uno spirito di conciliazione fra le diverse gradazioni di tutti gli uomini liberali del paese. Nè tampoco han dubitato della sua sapienza governativa per essere di fatti informata da civile sapienza, la quale esige che si propongano alla nazione, e credo ciò si debba fare il più presto, i modi di poter divenire veramente armigeri, sì, che anche quelle parti d'Italia, le quali erano meno avvezze per lo passato alle armi, vi si dispongano e presto. Di più si otterrà sollecitamente, e non vi è, secondo me, sollecitudine sufficiente a far che 220 battaglioni di guardia nazionale mobilizzata possano accorrere in ogni rischio della patria. Non c'illudiamo, noi non potremo raggiungere questo scopo santissimo colla sola guardia nazionale; imperocchè è vero che i sacrifizi che l'eroica guardia cittadina sta facendo sono immensi; ma quando si tratta di riunire 220 battaglioni, ci vorrebbero 220 anni, per modo di esprimermi, mentre sarebbero belli e preparati; ecco lo scopo santissimo della legge alla quale vuolsi certamente portare tutta la possibile attenzione.

Ciò posto, o Signori, quando vengano a squittinio delle proposizioni, le quali sembra che possano essere un momento in antitesi; vedute di un'utilità secondaria, vedute di utilità primaria e generale; quale di queste otterrà sull'altra la preferenza?

Io non crederei che il quesito sia tale da poter meritare veramente il nome di problema, imperocchè in faccia alla pubblica utilità, rimpetto all'utilità, primaria della nazione, deve cedere ogni altro riguardo. Ed è perciò che a malgrado l'uffizio centrale fosse stato veramente convinto che quegli emendamenti i quali non riguardano la sostanza della legge, ma riferisconsi ad alcuno speciali disposizioni, fossero plausibili, pur tutta volta ha pensato che non vi sarebbe gran male se per 5 o 6 mesi od anche per un anno potessero quelle speciali disposizioni passare come sono scritte. E però non ha receduto dai suoi emendamenti, perchè per avventura gli credesse implausibili, ma ne ha receduto mettendo in confronto l'ammessione di questi emendamenti col ritardo che la legge verrebbe a soffrirne, e si è convinto che potrebbe correrai rischio di portare un gran danno agli interessi veri della nazione.

Se non che l'uffizio centrale è stato unanime di non altrimenti recedere dai suoi emendamenti, se non con quelle condizioni che sono espresse nell'ordine del giorno come era stato unanime a proporre gli emendamenti stessi.

Dunque non c'è velleità nell'uffizio centrale, esso è stato guidato da principii inconcussi, pei quali io credo che ogni cittadino che voglia il ben del paese, abbia necessità di preferire la pubblica e generale utilità alla grettezza di proposizioni secondarie.

Laonde io spero che il Senato ponendo mente a queste cose, voglia far plauso all'ordine del giorno come è stato proposto dall'ufficio.

Nè, Signori, varrebbe dire in contrario che questi emendamenti possano essere ripresi da ciascuno degli onorevoli Senatori. Imperciocchè è certo, che questo è un diritto che ha ciascun Senatore; ma notate la differenza: quando l'ordine del giorno venisse applaudito dal Senato noi avremmo già un antecedente per il quale essere sicuri che quegli emendamenti, sian di forma, sian di sostanza, ma sempre relativi a speciali singoli articoli, venissero o potessero venire quanto prima cor-

retti. Mentre invece ove, messo da parte l'ordine del giorno che l'ufficio centrale propone, venissero quegli ammendamenti proposti da alcuni dei Senatori, se accolti dal Senato, si rischierebbe d'incorrere in quei danni testè enunciati, se reietti, si rischierebbe di perdere il vantaggio che deriva dalle assicurazioni del signor Ministro.

Egli è vero che ogni giorno potrà nascere una nuova legge della quale è dato prendere l'iniziativa o al Governo o al Senato o alla Camera dei Deputati, nuova legge la quale venga a dare una configurazione diversa alle cose precedenti, o venga a riformarle; ma non è men vero che noi secondo ciò che propone l'ufficio centrale avremmo già fatto bastevole cammino, quando invece dovremmo aspettare che un'iniziativa fosse presa o dal Senato o dalla Camera dei Deputati, e non sarebbe facile attenderla da quest'ultima, poichè noi verremmo a riformare ciò che Ella aveva di già stabilito; resterebbe quindi un'iniziativa del Senato.

E voi, o signori, ben sapete che le iniziative sono una cosa ben salutare, ma percorrono uno stadio ben lungo e disastroso per lo quale non è possibile che non camminino a rilento.

Ecco perchè a me pare che anche per l'economia della cosa, se pur d'economia si potesse parlare in questi momenti, quando vengono in conflitto, come io diceva, principii d'utilità generale e primaria con principii di un interesse secondario, a me pare, dico, che non vi sia luogo ad alternativa e che il Senato debba far plauso all'ordine del giorno che è stato proposto.

Presidente. La parola è al senatore Farina.

Senatore **Farina.** Io non mi propongo di tediare lungamente il Senato, ma le ragioni colle quali si combatte l'ordine del giorno mi paiono così evidenti, che non posso non esprimere alquanto di meraviglia nel vedere come quest'ordine del giorno non sia ancora stato ritirato.

Non mi pare possibile rivocare in dubbio che fra gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale ve ne siano di quelli che riguardano il merito del progetto.

Ciò premesso, è evidente che questi emendamenti non possono formare oggetto del regolamento. Quindi volendo ridurre ai minimi termini la proposizione dell'ufficio centrale a cosa si viene? Si viene a dir questo:

Noi riconosciamo che la legge attuale in molte parti è cattiva, ma tuttavia la proponiamo.

Io non so come si possa sostenere che vi siano dei precedenti di altri Parlamenti che autorizzino questo modo di procedere.

Confesso però che non ho mai sentito che una Commissione sia venuta a proporre una legge dicendo contemporaneamente: riconosco che questa è cattiva, ma siccome spero che sarà in seguito emendata, ve ne propongo l'adozione.

Qui poi l'ufficio centrale per sostenere il suo assunto, entra nel merito della legge e fa vedere come, sebbene la stessa contenga difetti, vi sono però delle ragioni politiche che persuadono di non tenerne conto.

Ma, signori, questa circostanza verrà apprezzata dal Senato nella discussione dei singoli emendamenti; esso persuadendosi che la ragione generale che informa la legge, la necessità, cioè, di alta politica, deve prevalere al desiderio della perfezione, rigetterà gli emendamenti e adotterà il progetto. Ma non si avrà, ripeto, il gravissimo inconveniente di presentarsi avanti le popolazioni e dire, signori, riconosciamo che la legge è cattiva, ma tuttavia ve la rendiamo obbligatoria.

Ecco dove sta la contraddizione che, a mio senso, ogni corpo politico deliberante deve evitare, ed ecco il motivo pel quale io appoggio la proposta dell'onorevole Senatore Di Pollone, la quale mi pare sia sommamente adattata a risolvere la questione.

Le leggi, nei Governi costituzionali più che in ogni altro, hanno bisogno di appoggiarsi al suffragio dell'opinione pubblica, e qui noi, mentre che adottiamo questa legge, la screditiamo in faccia al pubblico, e distruggiamo con una mano quello che ci sforziamo di edificare coll'altra.

Ministro dell'Interno. Io prendo la parola ancor una volta per rettificare la questione che dall'onorevole preopinante fu portata fuori del suo vero terreno.

Qui non si tratta già di dire: noi vi presentiamo una legge cattiva; si tratta di dire: la legge è buona, ma vi sono alcuni punti nei quali crediamo che essa possa essere perfezionata.

Or bene, quali sono questi punti? Io mi permetto accennarli: essi sono tre: il primo è quello che vuole che siano annoverati nella categoria dei celibi o vedovi senza prole coloro, che posteriormente alla promulgazione di questa legge, prenderanno moglie prima di aver compiuto i 23 anni; il secondo fa titolo di esenzione l'avere un fratello consanguineo, od un cambio nell'esercito; il terzo lascia ai comandanti militari delle divisioni territoriali il potere alla occorrenza chiamare una parte o tutta la Guardia nazionale mobile sotto le armi.

Ora io non ho detto, come l'onorevole preopinante accennò, che questi tre emendamenti siano assolutamente necessari, e neppure ho riconosciuto la loro giustezza assoluta: ho detto che mi parevano plausibili, ma non mi parevano nè necessari, nè urgenti; nondimeno per ispirito di conciliazione coll'ufficio centrale, e pel bisogno grandissimo che il Ministero ha che questa legge possa attuarsi nel più breve termine possibile, io ho creduto di accettare una proposta conciliativa, quale appunto era quella di riprodurli con legge più tardi al Senato.

Con tutto ciò però, ripeto, la legge è stata riconosciuta dall'ufficio centrale per buona: le modificazioni che esso vi apporterebbe sono di perfezionamento, non di sostanza; quindi se noi consideriamo tutta l'importanza di questa legge sia per aver in pronto questa guardia nazionale mobile, sia pel servizio che all'even-

tualità possiamo da essa richiedere, ed anche per gli antecedenti di questa legge stessa, per le discussioni che hanno avuto luogo nel formarla, per la lealtà con cui il Governo la deve sostenere, e per la necessità in cui esso trovasi in faccia alla popolazione, di dimostrare che egli è alla testa di tutto ciò che riguarda lo armamento della nazione; se a tutte queste cose noi riguardiamo, parmi, si possa passar sopra a quegli imperfezionamenti che non sono di sostanza, e ritenere piuttosto una legge, comechè in alcuni punti non del tutto perfezionata, che abbandonarla.

Ecco il concetto che io intendo di chiarire, ed io soggiungo ancora che se il Governo avesse creduto che questa legge non fosse buona, non l'avrebbe presentata, e se il Ministero e con esso l'ufficio centrale avessero pensato che questi emendamenti toccassero alla vera sostanza, non si sarebbe venuto a quella via di conciliazione, che ora si discute; e se a questa via si è giunti, si è appunto perchè quegli emendamenti, lo ripeto, erano di mero perfezionamento e costituivano una specie di transazione, la quale, salvando il decoro della discussione, promette in prossimo avvenire quei perfezionamenti che saranno riconosciuti utili e giusti, e dal Senato, e dalla Camera dei Deputati, ed intanto abilita il Governo a procedere in quella via che egli crede d'utilità grande al paese, ed in cui intende di francamente camminare.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. L'onorevole signor Ministro ha creduto di dover richiamare la discussione a' suoi veri termini. Io sarei tentato di pregarlo a fare altrettanto.

Qui non si tratta di discutere il merito, ma di discutere l'accettazione o no dell'ordine del giorno.

Tutte le eccellenti ragioni che egli adduce per difendere la legge, le potrà far valere quando si verrà a discutere se si debbano o no ammettere gli emendamenti: allora si vedrà se il principio politico deve andare avanti all'idea di perfezionamento della legge, ma questo non vuol dire che si debba dichiarare fin d'ora in forza dell'ordine del giorno, che vi sono alcune disposizioni nella legge che hanno bisogno di essere riformate.

Dall'altro lato quale sarà l'effetto di questo ordine del giorno?

Esso si riferisce ad una legge da presentarsi al Parlamento, e se il Ministero non la presentasse, sarà pur sempre libero all'iniziativa dei membri del medesimo il farlo; ma qui si tratta di vedere se sia conveniente, per alcune disposizioni della legge, scemare la nostra autorità in faccia alle popolazioni, che la debbono eseguire; per conseguenza sta il mio assunto che si viene a distruggere con una mano quel che cerchiamo di edificare coll'altra, il che a mio senso è contrario ad ogni principio: e sta tanto più il mio assunto, inquantochè qui non si tratta di accettare o di respingere la legge o gli emendamenti, ma solo di vedere se sia conveniente, se sia negli usi parlamentari di ammettere un ordine del giorno il quale mentre invita da una parte a votare la legge, la esautora dall'altra dicendo, che la legge stessa abbisogna di emendamenti e di correzioni.

Questo è ciò che combattevo, e non già il merito della legge, per conseguenza mi pare che il signor Ministro avrebbe potuto riservare opportunamente il suo ragionamento all'epoca in cui il progetto sarebbe venuto in discussione, ora non si tratta che della accettazione o non dell'ordine del giorno.

Ministro dell'Interno. Mi permetto di aggiungere solo una cosa in ordine a ciò cui accennava l'onorevole Senatore Farina.

Testè nella Camera dei Deputati è stata proposta una legge per la leva marittima la quale si componeva di 120 articoli.

La Commissione della Camera aveva avvisato di fare sette od otto emendamenti i quali essa reputava molto importanti, ed erano molto più importanti che non quelli proposti alla legge di cui si tratta.

Il generale Menabrea dichiarò che riteneva di somma urgenza l'applicare quella legge, e che il Governo s'impegnava di proporre alla prima riapertura del Parlamento le modificazioni le quali erano state proposte dalla Commissione e di entrare perfettamente nel concetto di essa. Dopo questa dichiarazione la Camera votò la legge sulla leva marittima.

Senatore **Alfieri**. Ma si propose un ordine del giorno?

Voci. No, no.

Ministro dell'Interno. La causa poi della urgenza rispetto a questa legge non è minore, anzi è forse maggiore, perchè noi abbiamo bisogno assoluto della guardia nazionale mobilizzata, il che rende l'accettazione di questa legge necessaria politicamente.

Presidente. La parola è al Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci**. Volevo dire semplicemente che al punto in cui è giunta questa discussione, ciò che v'è di meglio a fare si è respingere l'ordine del giorno, e passare alla discussione del progetto ministeriale.

La prima volta che ho udito parlare di questa legge presentata dall'illustre generale Garibaldi, confesso che per quanta sia la stima e la simpatia vivissima che gli professo per le sue grandi qualità d'animo, pure provai una certa inquietudine per diverse ragioni che è inutile di qui ripetere.

Debbo dire però che non credo che quella legge avesse realmente per effetto di aumentare la forza del paese, ed un grande Stato non deve fare leggi o ordinamenti militari che non abbiano effetto utile, nè deve minacciare o provocare inutilmente.

Questa fu pure l'impressione non buona che fece quella legge in Europa.

Essa fu giudicata come una leva in massa, che minacciava la tranquillità generale.

La Camera dei deputati con moltissimo senno e ac-

corgimento ha modificato la legge del generale Garibaldi, sostituendovi quella che è oggi sottoposta alle vostre deliberazioni.

La legge che ora discutiamo ha perduto quei caratteri inquietanti che la rendevano nel tempo stesso inefficace, ed è divenuta di un ordine conservativo.

Infatti la guardia mobile così creata dipende dal Ministro della Guerra che la chiama in attività, gli ufficiali sono nominati dal Governo. Oltre di che educa le popolazioni alle armi, e può perciò in certe circostanze divenire utile alla difesa interna del paese.

In conclusione poi, e non sto qui a dimostrarlo, è una legge politica; per conseguenza il meglio è respingere l'ordine del giorno e votare il progetto ministeriale.

Questo dico francamente, perchè convinto che tutti gli emendamenti portati a questa legge non hanno in realtà che una ben lieve importanza, e che l'accoglierli e l'approvarli equivarrebbe a sospendere in questo momento una legge che è reclamata o aspettata dalla parte più ardente e generosa delle nostre popolazioni.

Aggiungo di più, che nell'ufficio mio il commissario eletto aveva l'incarico di approvare la legge senza alcuna restrizione.

Presidente. Gli uffici non danno mai mandato imperativo.

Senatore **Matteucci**..... non era precisamente mandato imperativo, ma dico che non venne fatta nel mio ufficio alcuna osservazione, e che il commissario aveva il mandato di approvare intieramente la legge senza modificazioni.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Io risponderò in primo luogo all'onorevole Senatore Matteucci, il quale si mostra sorpreso di un caso che è, però, previsto nel regolamento e che è la conseguenza dei varii stadii che una legge deve percorrere prima della sua votazione, se dopo una deliberazione della legge negli uffici del Senato, i commissarii nominati da ciascuno di essi all'ufficio centrale fossero legati da un mandato imperativo, questo sarebbe contrario ad ogni più accurato studio della legge e ad ogni progresso. Ben con ragione il nostro regolamento stabilisce che il mandato dei commissarii non è imperativo. Il terzo ufficio approvò la legge senza modificazioni e mi fece l'onore di eleggermi pel suo commissario all'ufficio centrale. Io non mancava, come era mio debito, di dichiarare che il mio ufficio approvava la legge senza modificazioni. Ciascun commissario esternò le opinioni del proprio ufficio.

L'ufficio centrale si riunì poi varie volte, studiò accuratamente e discusse la legge, e riconobbe la convenienza di proporre alcuni emendamenti; poichè questi emendamenti erano giusti essi furono approvati all'unanimità.

L'opposizione fatta all'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale, fu vivissima. Gli onorevoli oratori che l'hanno combattuto, hanno voluto fare risultare che l'ufficio centrale era in contraddizione con se stesso. Ma questa contraddizione non esiste e mi sarà facile il dimostrarlo perentoriamente.

Se si vuol leggere attentamente la relazione, si vedrà che l'ufficio centrale approvò all'unanimità il concetto della legge e che si dichiarò convinto degli importanti miglioramenti da esso introdotti all'organamento attuale dei corpi della Guardia Nazionale distaccati pel servizio di guerra. Nel proporre alcuni emendamenti, i quali perfezionavano la legge, senza alterarne il concetto, l'ufficio centrale adempiva con lealtà il suo mandato; ma era ben lungi dal suo intento di dare un'arma agli avversarii della legge per respingerla in un modo diretto od indiretto. Quindi, quando il signor Ministro dell'interno s'impegnò a far correggere, mediante una legge speciale, gl'inconvenienti segnalati nella relazione a tre articoli e di rimediare col regolamento a due altri articoli egualmente accennati nella relazione, l'ufficio centrale non credette di rifiutarsi a quel mezzo di conciliazione, in virtù del quale si poteva votare immediatamente una legge di cui l'ufficio centrale approva il concetto, e si assicuravano i miglioramenti da esso proposti cogli emendamenti.

Tuttavia l'ufficio centrale, persuaso dell'utilità de' suoi emendamenti, doveva desiderare che l'impegno del signor Ministro dell'interno fosse preso nel modo il più solenne; tale è lo scopo del suo ordine del giorno che ha dei precedenti analoghi nel nostro Parlamento, il quale vuole dare forza al Governo e non incagliarlo nel suo andamento per il bene della patria.

Non si può disconoscere l'abilissima tattica degli avversari della legge i quali respingono tanto l'ordine del giorno quanto gli impegni del Ministero. Ma qualunque sia la sorte riservata all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale esso dimostrerà nondimeno che l'Ufficio approvava sinceramente il concetto della legge e che non intendeva rinunciare ai miglioramenti da esso proposti, motivo per cui entrava nella via di conciliazione iniziata dal signor Ministro dell'interno.

Insomma, se il Senato approva la legge dopo aver accettato l'ordine del giorno, la legge sarà sicuramente migliorata. Altrimenti, o saranno respinti gli emendamenti per ragioni politiche, e la legge resterà tale quale, o saranno accettati, ed il ritardo nella promulgazione della legge, produrrà per il governo gl'inconvenienti accennati dal signor Ministro dell'interno il quale ha dichiarato che col rimandarla alla nuova riunione delle Camere, il Ministero sarebbe impedito di attuare questa legge pel principio dell'anno venturo, e che sarebbe un danno per il nostro sistema di difesa.

Quindi l'ufficio centrale, crede di persistere nella proposizione del suo ordine del giorno e se ne rimette alla saviezza del Senato.

Presidente. Il Senatore Plezza ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti.

Senatore **Plezza.** Intendo di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti.

Senatore **Plezza.** È inutile che si facia fracasso. Io

diritto di dire la mia opinione, non mi opporrò al voto del Senato espresso in debita forma, cedo alla voce del Presidente, ma non cedo al chiasso di chicchessia.

Intendo di proporre un ordine del giorno, il quale mi pare che concilii tutte le opinioni, perchè mentre cambia la forma che è causa di tutte le difficoltà degli oppositori mantiene la sostanza dell'ordine del giorno dell'ufficio centrale nel prender atto delle dichiarazioni ministeriali, ed è il seguente:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni ed affidamenti del Ministero, e passa alla discussione del progetto ministeriale ».

Presidente. Deponga il suo ordine del giorno sul banco della Presidenza, si metterà prima ai voti quello dell'ufficio centrale.

Senatore **Giovanola.** Io credo che l'ordine del giorno semplice deve avere la precedenza, secondo il regolamento.

Presidente. Il regolamento dice che quando si presentano ordini del giorno, si metteranno ai voti secondo l'ordine della loro presentazione, salvo che vi siano circostanze particolari.

Queste circostanze particolari non vi sono, e l'ordine del giorno dell'ufficio centrale deve avere la precedenza.

Senatore **Giovanola.** Pregherei il signor Presidente di leggere l'articolo del Regolamento....

Voci. Vi è la questione pregiudiziale che deve avere la precedenza.

Presidente. La questione pregiudiziale non mi pare sia stata ancora proposta formalmente.

Senatore **Di Pollone.** Io ho detto che se l'Ufficio Centrale non ritirava il suo ordine del giorno, io proponeva formalmente la questione pregiudiziale non avendolo ritirato, la mia proposta deve avere la precedenza.

Presidente. La questione preliminare proposta dal Senatore Pollone è quella che deve avere la precedenza su tutte. Interrogo perciò il Senato....

Voci. Si spieghi il senso della questione pregiudiziale....

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** La quistione pregiudiziale significa che non vi ha luogo a deliberare sopra l'ordine del giorno e che si passa alla discussione degli articoli.

Ora, è uso del Senato, al quale mai non si è derogato, che quando il Ministero non accetta le proposte dell'Ufficio Centrale, si deliberi sul progetto ministeriale. Quindi ne viene di natura che allora il progetto ministeriale è posto in discussione, ed ogni articolo stato proposto in via d'emendamento dall'Ufficio Centrale può essere in tal senso riprodotto durante la discussione degli articoli.

Presidente. È bene che il Senato ascolti il tenore dell'art. 38 del suo Regolamento.

« I richiami al Regolamento ovvero per la priorità o per l'ordine del giorno, hanno la precedenza sulla quistione principale, e ne fanno sospendere la discussione.

« Sono messi a partito prima della questione principale:

« 1. *La quistione preliminare*, cioè se siavi luogo di deliberare, o no.

« 2. La *quistione sospensiva*, cioè se la deliberazione debba sospendersi per un tempo non ind terminato.

« 3. Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che dal Presidente, assentente il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

« I sotto emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei Senatori prima di quelli della Commissione o dell'Ufficio Centrale. »

Senatore **Castagnetto.** Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto.** A mio avviso, il Senato si trova in una posizione assai difficile in una posizione direi quasi dispiacevole.

Io non credo di essere in grado di poter sciogliere la difficoltà che mi si affaccia, ma credo di doverla sottoporre al savio intendimento vostro.

Noi siamo in faccia di una promessa o, per meglio dire di un impegno dell'onorevole signor Ministro dell'Interno il quale ci dice che al riaprirsi della sessione presenterà un progetto, tenendo conto dei tre emendamenti creduti essenziali dall'ufficio centrale.

Siamo in presenza di un ordine del giorno dell'Ufficio centrale il quale adattandosi all'impegno preso dal signor Ministro propone di passare oltre alla discussione.

Pare a me che l'ordine del giorno dell'ufficio centrale porta seco un implicito ritiramento degli emendamenti proposti nella sua relazione. Quest'ordine del giorno fu combattuto dall'onorevole Senatore Arnulfo, dall'onorevole Senator Farina, e dall'onorevole Peggi, ed io non posso a meno di dire, che trovo fondati i motivi da essi addotti sia nella sostanza, sia anche per la dignità del Senato.

Ma guardando invece alle conseguenze di quanto viene proposto, io mi dico: se viene ritirato l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale, passeremo oltre alla discussione degli articoli.

Ora l'onorevole Senatore Arnulfo ha già annunziato che riprenderà egli stesso gli emendamenti dell'ufficio centrale; gli emendamenti dell'ufficio centrale saranno dunque posti in discussione e votati. Quindi se il Senato nel votare, rigetta gli emendamenti ripresi dal Senatore Arnulfo, noi perderemo anche il frutto dell'impegno assunto, della promessa fattaci dal signor Ministro; imperciocchè avremo accettato la legge approvata dalla Camera dei Deputati ed il Ministro è sciolto dal suo impegno, ed invece di produrre quel buon effetto

che l'onorevole Arnulfo si proponeva col ripigliare gli emendamenti dell'ufficio centrale, noi saremmo posti nella stessa circostanza di votare una legge, che noi non riconosciamo abbastanza giusta e fondata, e questa è la difficoltà che mi si affaccia nel caso di rigetto dell'ordine del giorno dell'ufficio centrale.

Allo stato della cosa adunque a me sembra che la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Senatore Di Pollone produca direttamente quest'effetto, mentre l'emendamento proposto dal Senatore Plezza schiva la difficoltà, perchè prendendo atto della dichiarazione del signor Ministro, concretizza l'idea che il Senato voti sotto l'impressione di questa dichiarazione.

Presidente. Prego il signor Senatore ad aspettare a parlare dell'ordine del giorno Plezza quando il Senato l'avrà appoggiato.

Senatore **Castagnetto.** Credevo dover fare questo riflesso all'occasione che si sia per votare la questione pregiudiziale.

Ministro dell'Interno. Risponderò all'onorevole Senatore Di Castagnetto che qualunque sia la forma che il Senato adotti in questa questione, il Ministero può sempre all'occasione della votazione dell'articolo, che si vorrebbe emendare, rinnovare la dichiarazione già fatta, e facilitare in tal modo, che la legge si voti, cioè che si voti nella sua integrità e possa essere posta in esecuzione.

Voci. Ai voti! voti!

Senatore **Plezza.** Dopo questa dichiarazione ritiro il mio ordine del giorno.

Senatore **Di Pollone.** Rinuncio anche io alla parola domandata, perchè volevo dire ciò che si disse dall'onorevole signor Ministro.

Senatore **Di Castagnetto.** Sono contento di avere promosse queste dichiarazioni.

Presidente. Metto ai voti la questione preliminare proposta dal Senatore Pollone. Chi la approva voglia sorgere.

(Approvato)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La Guardia nazionale verrà attivata in tutto il Regno giusta le prescrizioni delle vigenti leggi, salve le inscritte modificazioni rispetto ai Corpi distaccati pel servizio di guerra.

Senatore **Arnulfo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo.** Mercè la fatta votazione i miei timori sono scomparsi. Non è ammesso un precedente nuovo e pericoloso; lo scopo che mi proponeva è raggiunto. Dissi che avrei ripreso gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale e mantengo quanto dissi: ma io non mi farò a parlare per sostenere gli emendamenti medesimi.

Le ragioni che li motivarono furono ampiamente svolte, e con molta sagacità dall'ufficio centrale; io mi vi riferisco. Ho dichiarato anticipatamente che se il Senato li adotta o in tutto o in parte, sarà migliorata la legge nelle parti essenziali importanti; o li rigetta, ed allora io rispetterò le sue decisioni, ma sarà sempre raggiunto lo scopo, quello cioè che la discussione e la votazione avranno luogo nel modo fin qui praticato, in conformità del regolamento; o non rigetterà gli emendamenti in conseguenza delle dichiarazioni ministeriali, ma perchè li giudica inaccettabili.

Propongo quindi gli emendamenti dall'ufficio centrale presentati e li depongo tutti sul banco della Presidenza, per non far perdere tempo al Senato volta per volta. Solo mi permetterò, in risposta alla osservazione che venne fatta nella discussione relativa all'urgenza di approvare la legge, di leggere l'ultimo periodo della relazione dell'ufficio centrale e con ciò terminerà il mio còmpito.

« Il vostro ufficio centrale crede di aver renduto ragione tanto degli articoli del progetto, che degli emendamenti da esso proposti. Se alcuno di voi, o signori, esitasse ad adottarli per non rimandare la legge alla Camera Elettiva e non ritardare la sua pubblicazione fino al mese di novembre od a quello di dicembre, non sarà difficile il dimostrarvi che quando anche la legge fosse pubblicata in questo momento, essa non potrebbe essere eseguita prima del venturo gennaio, perchè è necessario anzi tutto che si preparino i ruoli in ogni comune del Regno, e che siano compilati i regolamenti di cui all'art. 24. »

« Il Governo può fin d'ora dar mano a questo lavoro in modo che, votata la legge, si possa pubblicarla ed eseguirla senza ritardo; intanto il Governo conserva tutti i poteri che gli sono attribuiti dalle vigenti leggi, rispetto ai corpi della Guardia Nazionale distaccati pel servizio di guerra. »

Io mi associo a queste dichiarazioni dell'ufficio centrale appunto perchè non fa, e non è mio proposito di fare in modo nè direttamente, nè indirettamente, che la legge non venga votata il più presto possibile, e scorgo con piacere, che dall'ufficio siasi toccata la circostanza essenziale, che cioè intanto non siamo sprovvisti di legge in proposito della Guardia Nazionale. Sia pure che non se ne possa trarre tutto quel profitto, che con questa legge si vuol trarre, ma non è meno vero, che una legge esiste, e che in esecuzione di essa la mobilizzazione si è già prima d'ora fatta, ed ultimamente, e che può occorrendo rinnovarsi; come pure non è meno vero, che l'ufficio centrale riconobbe che il ritardo, ove si approvino gli emendamenti non è importante nè pregiudiziale.

Posta quindi da uno dei lati l'esistenza di una legge sulla Guardia Nazionale che fece discretamente buona prova, e può all'uopo servire ancora, e posta dall'altro lato la non assoluta urgenza di cambiarla ad ogni costo ed il breve ritardo di cui fece cenno l'ufficio centrale, ed i difetti che s'incontrano nella legge proposta, parmi che non vi sia dubbio nel preferire che si faccia migliore, sebbene con un qualche ritardo.

Quanto ai difetti della legge in discussione, io dirò

che è vero, che se essi non sono tali da determinarne la reiezione, sono però abbastanza gravi perchè debba desiderarsi che scompaiano; che la legge si faccia, ma si faccia buona.

Aggiungo per ultimo che, se la politica esige che questa legge si faccia, la politica esige non meno che sia da tale moderazione informata, da non recare troppo gravi perturbazioni nelle famiglie a danno dell'agricoltura e dell'industria, le quali sono causa di gravissimi danni, disgusti e dispiaceri da evitarsi; motivo per cui meglio è che la legge sia fatta colla osservanza di quei principii di moderazione e d'equità che il Ministero e l'ufficio centrale riconobbero non essere stati rispettati, in quanto che dicendosi che si presenterà una legge per correggere i difetti dell'attuale, è prova evidente che questa contiene vizii essenziali.

Dette queste cose, io presento l'emendamento all'articolo 1, il quale è l'emendamento della Commissione, pregando il signor presidente di voler leggere ad ogni articolo successivo gli emendamenti dell'ufficio centrale, perchè io non prenderò parte alla discussione, come ho or ora dichiarato.

Ecco l'emendamento all'art. 1.

« Art. 1. Sono esecutorie in tutto il Regno e saranno attivate dove già non lo sono, rispetto ai corpi della guardia nazionale distaccati per servizio di guerra, la legge organica 4 marzo 1848, e le altre leggi sulla guardia nazionale vigenti nelle antiche province dello Stato, salve le infrascritte modificazioni. »

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io non rientrerò nella discussione, parendomi avere già espresso abbastanza chiaramente i motivi dell'opinione del Governo. Parlo solo di un fatto.

L'ufficio centrale, quando esprimeva l'opinione sulla quale si fondava il preopinante, mancava di alcuni dati che non poteva avere, ed erano, che il Ministero fin da alcuni mesi fa aveva creato una ispezione generale della guardia nazionale, aveva cominciato a far preparare i ruoli, e che quando questa legge fu proposta e nel lungo periodo della sua discussione nella Camera Elettiva, il Governo fece realmente molti apparecchi creduti necessarii, perchè quando la legge fosse votata potesse il più rapidamente possibile metterla ad esecuzione.

L'ufficio centrale non poteva conoscere questi dati che erano presso il Ministero, ma questi dati esposti al Senato potranno persuaderlo essere inesatto che fino all'anno venturo la legge non possa essere applicata, il Governo anzi confida che sarà applicata in brevissimo tempo, e quando l'occasione ne venga; giacchè qui non si tratta di chiamare subito i cittadini della guardia mobile, ma di averli pronti anche prima della riunione del Parlamento, e certamente prima che il nuovo anno incominci.

Presidente. Siccome l'emendamento è ripreso da un Senatore, conviene che preceda l'appoggio del Senato prima che si metta in discussione.

Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo, vale a dire, quello proposto dall'ufficio centrale. Chi appoggia quest'emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato).

Rileggo l'articolo emendato.

« Art. 1. Sono esecutorie in tutto il Regno e saranno attivate dove già non lo sono, rispetto ai corpi della guardia nazionale distaccati per servizio di guerra, la legge organica 4 marzo 1848, e le altre leggi sulla guardia nazionale vigenti nelle antiche province dello Stato, salve le infrascritte modificazioni. »

Se nessuno dimanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato).

Leggo l'articolo 1 del progetto ministeriale.

« Art. 1. La Guardia Nazionale verrà attivata in tutto il Regno giusta le prescrizioni delle vigenti leggi, salve le infrascritte modificazioni rispetto ai Corpi distaccati pel servizio di guerra. »

Chi intende approvare quest'articolo, si alzi.

(Approvato)

Leggo l'art. 2.

« Art. 2. I Corpi distaccati della Guardia Nazionale prenderanno il nome di Guardia Nazionale mobile.

« La Guardia mobile dovrà cooperare ovunque sia necessario per difendere la indipendenza e la integrità dello Stato, la Monarchia e i diritti che lo Statuto ha consacrati, l'ordine e la sicurezza pubblica. »

Sulla prima parte di quest'articolo viene l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo, il quale consiste in questo:

« Art. 2. I Corpi della Guardia Nazionale distaccati *per servizio di guerra* prenderanno il nome di Guardia Nazionale mobile. »

Dimando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiato)

Metto ai voti l'art. 2 del progetto ministeriale.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 3. Potranno esser chiamati a farne parte tutti i cittadini inscritti o aventi i requisiti per essere inscritti sul registro di matricola della Guardia Nazionale, tanto attiva che di riserva, i quali abbiano soddisfatto agli obblighi della leva e non oltrepassino l'età di 35 anni compiuti.

« Di tali militi in ogni Comune verranno formate ed annualmente corrette le liste, ove sarà esattamente notato il tempo e lo stato di famiglia di ciascuno, distinti in tre categorie; la prima dei celibi o vedovi senza prole, la seconda degli ammogliati senza prole e la terza degli ammogliati con prole.

« Saranno annoverati nella categoria dei celibi o vedovi senza prole coloro che posteriormente alla pro-

mulgazione della presente legge prendessero moglie prima di aver compita l'età di 23 anni. »

Qui cadrebbe un emendamento del Senatore Arnulfo, il quale sarebbe la soppressione dell'ultimo alinea, per conseguenza non è il caso di dimandare se è appoggiato, mentre tutti i Senatori sanno, che quando si tratta di soppressione, questa non si vota specialmente, ma si mette ai voti la parte di cui si dimanda la soppressione: quindi è necessario provocare il voto del Senato distinto per ciascun capo, affinchè quello di cui si domanda la soppressione abbia il suo voto esplicito e particolare. Leggo adunque la prima parte dell'articolo 3.

« Art. 3. Potranno esser chiamati a farne parte tutti cittadini inscritti o aventi i requisiti per essere inscritti sul registro di matricola della Guardia Nazionale, tanto attiva che di riserva, i quali abbiano soddisfatto agli obblighi della leva e non oltrepassino l'età di 35 anni compiuti. »

Ministro dell'Interno. Rinnovo, ove occorra, la dichiarazione stata richiesta dal Senatore Di Castagnetto.

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'art. 3. chi l'approva sorga.

(Approvato)

Leggo la parte 2.:

« Di tali militi in ogni Comune verranno formate ed annualmente corrette le liste, ove sarà esattamente notato il tempo e lo stato di famiglia di ciascuno, distinti in tre categorie; la prima dei celibi o vedovi senza prole, la seconda degli ammogliati senza prole e la terza degli ammogliati con prole. »

(Approvato)

« Saranno annoverati nella categoria dei celibi o vedovi senza prole coloro che, posteriormente alla promulgazione della presente legge prendessero moglie prima di aver compita l'età di 23 anni. »

Di questa parte si chiede la soppressione dal Senatore Arnulfo.

Chi approva questa 3. parte sorga.

(Approvata)

« Art. 4 La Guardia mobile verrà ordinata in battaglioni di fanteria, della forza di 600 a 650 uomini cadauno, in conformità dei regolamenti in vigore per l'esercito.

« Il Governo del Re potrà decretare la riunione di più battaglioni in legioni, e sarà pure in sua facoltà, nei luoghi ove lo creda opportuno, di ordinare la formazione di corpi di armi speciali. »

(Approvato)

« Art. 5. Tostochè sarà promulgata la presente legge, si procederà alla formazione dei quadri e dei ruoli permanenti di 220 battaglioni di Guardia mobile.

Qui vi è l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo. Lo leggo:

« Art. 5. Tostochè saranno promulgati la presente legge *ed i regolamenti di cui nell'art.* 24, si procederà alla formazione dei quadri e dei ruoli permanenti di 220 battaglioni di guardia mobile. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Metto adunque ai voti l'articolo 5 del progetto ministeriale.

(Approvato).

Leggo l'articolo 6.

« Art. 6. Spetterà al Governo del Re il riparto dei battaglioni fra tutte le provincie del Regno in proporzione del numero degli inscritti sui registri di matricola, tenuto anche conto del rispettivo contingente fornito all'esercito e delle altre condizioni locali. »

« I capi di provincia determineranno il contingente di ciascun Comune della provincia rispettiva, e le autorità militari stabiliranno il luogo ove ciascuno dei battaglioni dovrà riunirsi in caso di chiamata. »

A questo articolo il Senatore Arnulfo propone il seguente emendamento:

« Art. 6. Spetterà al Governo del Re il riparto de battaglioni fra tutte le provincie del Regno in proporzione del numero degli inscritti sui registri di matricola, tenuto anche conto del rispettivo contingente fornito all'esercito *di terra o di mare* e delle condizioni locali.

« I capi di provincia, *sentita la deputazione provinciale*, determineranno il contingente di ciascun Comune, della provincia rispettiva, e le autorità militari stabiliranno il luogo ove ciascuno dei battaglioni dovrà riunirsi in caso di chiamata. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Metto ai voti l'articolo 6 del progetto del Ministero.

(Approvato).

« Art. 7. Il contingente d'ogni Comune verrà formato dal rispettivo Consiglio di ricognizione, inscrivendovi prima tutti quei cittadini i quali, ancorchè non appartengano alla Guardia Nazionale, si presentino volontariamente, e siano riconosciuti idonei a questo servizio, tanto per le loro qualità morali, quanto per la loro fisica conformazione, purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno e non oltrepassato il quarantesimo d'età.

« La durata della ferma alla quale si obbligheranno questi volontari sarà di due anni.

« Potranno però, in caso di guerra, a loro richiesta ottenere di passare nell'esercito nazionale anche prima dello spirare della ferma suddetta. »

(Approvato)

« Art. 8. Quando, per mancanza di un sufficiente numero di volontari, debba aver luogo la coattiva chiamata dei militi, si procederà per ordine di età e di categoria, cominciando dai più giovani fra i celibi e vedovi senza prole, e procedendo di mano in mano ai più vecchi fino al compimento del contingente richiesto.

« Qualora, esaurita la prima categoria, non si fosse riusciti a compierlo, si procederà nel modo stesso, a

ragione inversa dell'età, alla inscrizione di quelli della seconda categoria, ossia degli ammogliati senza prole.

« Ed infine, quando il numero richiesto non si ottenga neppure con questi, si procederà con lo stesso sistema a chiamare i militi componenti la terza categoria. »

(Approvato).

« Art. 9. Non sono ammessi a far parte della guardia mobile:

« 1. Coloro che non raggiungono la statura di metri 1 50.

« 2. Coloro che per infermità o difetti fisici, da specificarsi in apposito regolamento, sono inetti al servizio della guardia mobile. »

Senatore **Camozzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Camozzi.

Senatore **Camozzi**. Ho domandato la parola per far al signor Ministro un eccitamento, vale a dire che volesse nel regolamento relativo alle esenzioni introdurre anche la pellagra, la quale malattia non è contemplata nè nella legge, nè nel regolamento.

Ministro dell'Interno. Io accetto ben volentieri la raccomandazione dell'onorevole preopinante; del resto mi sembra che nel regolamento attuale che vige per la leva, vi sia contemplata anche la pellagra. Ad ogni modo, quando non vi fosse le sue raccomandazioni saranno tenute in debito conto.

Presidente. Chi approva l'articolo 9 sorga.

(Approvato).

« Art. 10. Saranno esenti dalla guardia mobile coloro i quali per ragioni di famiglia sarebbero esenti dal far parte del contingente di leva.

« Per altro non sarà titolo di esenzione l'avere un fratello consanguineo od un cambio nell'esercito. »

Qui occorre la proposta di soppressione della seconda parte, e perciò sarà il caso di metterla ai voti separatamente.

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Giulini.

Senatore **Giulini**. Io non voglio proporre un emendamento, ma solo fare una raccomandazione al signor Ministro riguardo al regolamento. La legge applica alla Guardia Nazionale mobile gli stessi titoli per i riguardi di famiglia, che vi sono per la leva. Ora ciascuno sa che le esenzioni per motivi di famiglia nella legge della leva sono assai ristrette: quando si tratta della leva si calcola l'avvenire e si può provvedere in qualche modo; invece la legge della guardia nazionale mobile viene a fare la chiamata quando meno si aspetta, perciò pregherei il signor Ministro a voler dare nel regolamento un'interpretazione alquanto più larga, perchè qualora una famiglia fosse colpita al momento dei lavori agricoli e rimanesse solo il padre vecchio e inferno ne potrebbero derivare gravi inconvenienti.

Ministro dell'Interno. Senza punto escludere l'osservazione del signor Giulini, della quale si terrà il dovuto conto, debbo però fargli osservare che vi è una gran differenza tra la guardia nazionale mobile e la leva, tanto per la qualità delle persone che sono colpite, quanto pel servizio che debbono prestare, la legge sulla guardia mobile non colpisce che quelli che sono nella guardia nazionale, gli altri sono volontari, quanto poi alla durata del servizio è evidente, che ben diverso è quello che si presta nell'esercito, mentre in questo v'è una lunga ferma che non si può evitare, invece nella guardia mobile la ferma non può eccedere tre mesi.

Del resto, ciò saranno prese in considerazione le osservazioni del Senatore Giulini.

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'articolo 10 (*Vedi sopra*).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 10 sulla quale cade la proposta di soppressione per parte del Senatore Arnulfo (*Vedi sopra*)

Chi approva questa seconda parte dell'articolo voglia alzarsi.

(Approvato.

« Art. 11. Il milite designato a far parte di un battaglione di Guardia mobile potrà essere surrogato da un altro cittadino, il quale abbia non meno di 18 anni, nè più di 40 compiti d'età, ed abbia sotto tutti i rispetti, i requisiti per essere accettato qual cambio nell'esercito stanziale.

« Le surrogazioni dovranno farsi dinanzi ai rispettivi Consigli di revisione, dei quali sarà parlato in appresso; essi decideranno senza appello, e senza dar motivi della loro decisione, se sia luogo a ricevere l'individuo che vien proposto per surrogato ».

(Approvato).

« Art. 12. Qualora il surrogato venga inscritto per conto proprio in un battaglione di Guardia mobile il surrogante sarà tenuto di fornirne un'altro o di farne parte egli stesso.

« Il surrogante risponderà pel surrogato, che non si presenti alla chiamata.

« Il milite compreso nel ruolo del servizio ordinario della Guardia nazionale che avrà un surrogato alla Guardia mobile non resserà perciò di concorrere al servizio ordinario della Guardia Nazionale.

(Approvato).

« Art. 13. Nei luoghi di formazione dei battaglioni di Guardia mobile saranno creati dei Consigli di revisione all'effetto:

« 1. Di accettare o rifiutare i militi designati per la mobilizzazione;

« 2. Di risolvere inappellabilmente i reclami interposti dai militi designati a far parte della Guardia mobile contro le decisioni dei Consigli di ricognizione;

« 3. Di accettare e rifiutare i cambi presentati dai militi destinati alla mobilizzazione.

« La composizione dei Consigli di revisione e le norme per i medesimi verranno stabiliti dal regolamento. »

(Approvato).

« Art. 14. Formato il battaglione di Guardia mobile il ruolo resterà fisso ed inalterabile durante l'anno. »

(Approvato).

Senatore **Jacquemoud**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore* Vi è un errore di stampa nell'art. 15 dove si cita l'art. 2 mentre invece deve citarsi l'art. 3.

L'articolo dice: « Coloro i quali per cambiamenti sopravvenuti nel loro stato di famiglia dovessero passare da una in altra categoria fra quelle indicate all'articolo 2..... » Bisogna mettere all'art. 3, perchè è in questo art. 3 che sono indicate queste categorie.

Presidente. Leggo l'art. 15 del testo ministeriale così corretto:

« Art. 15. Coloro i quali per cambiamento sopravvenuto nel loro stato di famiglia dovessero passare da una in altra categoria fra quelle indicate all'art. 3 potranno essere esonerati dal servizio; ed a questa diminuzione verrà supplito, secondo la regola stessa indicata per la formazione del contingente, purchè ne facciano pervenire la domanda prima che il battaglione sia chiamato in servizio attivo; e purchè la sostituzione possa farsi con un individuo appartenente alla categoria chiamata prima di quella nella quale si trova il richiedente in forza del cambiamento sopravvenuto. »

Qui viene l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo, ch'è il seguente:

« Art. 15. Tuttavia coloro i quali per cambiamento nel loro stato di famiglia o per sopravvenute ragioni di dispensa dovessero passare da una in altra categoria od essere dispensati da quel servizio, potranno nel corso dell'anno presentarne la domanda ai rispettivi Consigli di revisione, i quali dovranno provvedere purchè la domanda sia stata inoltrata prima che il battaglione fosse chiamato in servizio attivo.

« Il Consiglio di revisione completerà in questo caso il ruolo del battaglione secondo le regole stesse prescritte per la formazione del contingente.

« Se la domanda non sia presentata prima della chiamata del battaglione in servizio attivo, si osserveranno le disposizioni della legge 31 ottobre 1860 ».

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Non è appoggiato).

Metto ai voti l'art. 15 ministeriale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 16. Al principio d'ogni anno il Consiglio di ricognizione in ciascun Comune farà la nota di tutti coloro che avranno acquistate le qualità volute per far parte della guardia mobile: e quando dal Consiglio di revisione saranno riconosciuti idonei al servizio, subentreranno secondo la loro età e categoria alla quale verranno inscritti in luogo:

« 1. Di coloro i quali, sia per infermità contratte, sia per aver compiuto l'età di 35 anni, o per ogni altra causa, cessano dall'obbligo di far parte della guardia mobile;

« 2. Dei volontari i quali, avendo terminato il tempo del loro ingaggio, non volessero proseguire nel servizio per un altro termine di due anni;

« 3. E qualora il numero dei nuovi inscritti fosse esuberante per colmare le diminuzioni sopraccennate, il rimanente servirà per liberare quel numero di militi già arruolati i quali, sia per età, sia per la categoria alla quale appartengono, sarebbero chiamati dopo i nuovi inscritti; a queste sostituzioni si procederà esonerando sempre prima quelli della terza e quindi quelli della seconda e poi della prima categoria, e dando in queste sempre la preferenza ai meno giovani ».

(Approvato)

« Art. 17. I battaglioni di guardia mobile vengono chiamati sotto le armi per Decreto Reale ogniqualvolta il Governo del Re lo stimi utile nell'interesse dello Stato. Questo servizio non oltrepasserà la durata complessiva di 3 mesi nell'anno, salvo il caso di guerra guerreggiata entro i confini d'Italia, nel qual caso sarà protratto finchè il Governo lo creda necessario. Per altro a richiesta di un capo di provincia, potrà il comandante militare della divisione territoriale chiamare sotto le armi tutta o parte della guardia mobile della sua divisione per un tempo non maggiore di 20 giorni ».

Qui si presenta l'emendamento del signor Senatore Arnulfo così concepito:

« Art. 17. I battaglioni di guardia mobile vengono chiamati sotto le armi per Decreto Reale in seguito a *deliberazione del Consiglio dei Ministri* ogniqualvolta il Governo del Re lo stimi utile nell'interesse dello Stato. Questo servizio non oltrepasserà la durata complessiva di 3 mesi nell'anno, salvo il caso di guerra guerreggiata entro i confini d'Italia, nel qual caso sarà protratto finchè il Governo lo creda necessario ».

Domando se è appoggiato.

Chi l'appoggia sorga.

(Non è appoggiato).

Metto dunque ai voti l'articolo ministeriale.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

« Art. 18. La Guardia mobile ha l'obbligo ogni anno degli esercizi militari fino alla scuola di battaglione inclusivamente; gli esercizi si faranno in una o più volte per uno spazio complessivamente non maggiore di trenta giorni, in quelle epoche ed in quei modi che verranno prescritti dal regolamento. »

(Approvato).

« Art. 19. Gli ufficiali dei battaglioni della Guardia mobile sono tutti nominati dal Re sulla proposta del Ministro della guerra.

« Potranno essere scelti fra i cittadini ritenuti idonei a questo servizio, come ancora fra gli ufficiali della Guardia Nazionale e dell'Esercito in attività di servizio o fra quelli in disponibilità o in ritiro.

« I sotto ufficiali e caporali sono nominati dai rispettivi comandanti dei battaglioni. »

(Approvato).

« Art. 20. L'armamento, il vestiario ed il corredo di guerra della Guardia mobile saranno forniti dallo Stato e depositati nei magazzini a ciò destinati, sotto la sorveglianza del Ministro della guerra. »

(Approvato).

« Art. 21. La Guardia mobile dipende dal Ministro della guerra. »

(Approvato).

« Art. 22. Agli effetti del soldo, delle indennità, delle prestazioni in natura, delle pensioni per cagioni di ferite, mutilazioni o infermità contratte in servizio delle onorificenze o ricompense, della disciplina e delle pene, la Guardia mobile è assimilata alla truppa di linea ogni qualvolta sia chiamata sotto le armi. »

(Approvato).

Art. 23. Gli ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati che godono una pensione di ritiro, la cumulano tanto col soldo di attività dei gradi che ottengono nella Guardia Mobile, quanto colle indennità che per questo servizio possano conseguire. »

(Approvato).

« Art. 24. Con apposito regolamento, sanzionato per decreto reale, verrà stabilito:

« *a*) L'elenco delle infermità o imperfezioni che esentano dal servizio della Guardia Mobile;

« *b*) La composizione e le norme per i consigli di revisione;

« *c*) Le epoche ed i modi in cui dovranno farsi gli esercizi annuali;

» *d*) E tutto ciò che si riferisce all'amministrazione dei battaglioni al deposito ed alla custodia degli oggetti di armamento e di vestiario, ed in generale a quello che potrà occorrere per la sollecita ed esatta esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

« Art. 25. È aperto al Ministero della guerra un credito di trenta milioni di lire, per provvedere all'armamento ed alla formazione di duecentoventi battaglioni di Guardia Mobile.

« La detta somma di trenta milioni sarà inscritta nel bilancio della guerra sotto il titolo di *Armamento della Guardia Mobile*.

Qui viene l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo alla seconda parte, il quale sarebbe così concepito:

« La detta somma di 30 milioni sarà inscritta nel bilancio della guerra *del presente anno* sotto il titolo di armamento della Guardia Mobile.

Chi appoggia questo emendamento voglia alzarsi.

(Non è appoggiato).

La parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Poichè l'azione del Senato è circoscritta a fare raccomandazioni, una ne farò anch'io al signor Ministro.

Se non sono male informato, il Ministero si sarebbe diretto per la provvista maggiore e più essenziale delle armi al Belgio, dove le fabbriche d'armi sono talmente occupate, che il prezzo ne è grandemente incarito, così che pei fucili, i quali il Ministero (e di ciò potrà rendere ragione il signor Ministro dell'Interno) pagò lire 30 o 31 l'anno scorso, ora si domandano 38 o 39 franchi.

Vorrei quindi raccomandare al Ministero (trattandosi di risparmio di una tal quale importanza) di vedere se non converrebbe dirigersi piuttosto alle fabbriche inglesi, le quali quanto al perfezionamento d'armi sono superiori a qualunque altra fabbrica.

Io crederei che si potrebbero avere colà a miglior prezzo.

Un'altra raccomandazione io vorrei fare al Ministero, ed è di applicare a questa legge ciò che fu applicato in altre circostanze, cioè rendere un particolareggiato conto, alla prossima riapertura del Parlamento, dell'impiego che egli avrà fatto di questa ingente somma di trenta milioni.

Ministro dell'Interno. Sono lieto di poter dare alcune spiegazioni alle domande dell'onorevole preopinante.

Il Ministero non si è limitato solo al Belgio, ma al contrario ha fatto ricerche non poche altrove per avere dei fucili per la Guardia Nazionale.

Come è noto, le fabbriche di tutti i paesi sono sopracariche di ordinazioni, e quindi il governo non poteva anche indipendentemente dalle considerazioni fatte dall'onorevole preopinante, limitarsi ad una sola fabbrica. Egli ha avuto trattative con circa 40 fabbriche di vari paesi, e quelle col le quali ha trattato, che sono pochissime, quando si era all'atto pratico, o mancavano ai loro impegni, o le loro provviste non erano approvate dalla Commissione apposita. In fine il prezzo che se ne domandava era esorbitante.

Posso assicurare il Senatore preopinante che molti contratti si sono fatti coi fabbricanti d'Italia e fuori, e certamente, non ristrettivamente al Belgio.

Quanto ai fucili inglesi, io credo che il loro prezzo sia molto elevato, oltre a che per avventura in questo momento non vi sarebbe facilità di averne.

Rispetto all'ultima sua raccomandazione, io dirò che bene comprendo di quanta importanza, di quanto fondamento per le istituzioni libere che ci reggono, sia rendere conto il più particolareggiato possibile, che mostri come tutte queste spese siano state fatte, giacchè se questa condizione è necessaria e fondamentale sempre in un regime libero, lo è tanto più nel momento in cui il nostro passivo è di tanto superiore all'attivo; onde la sua raccomandazione entra pienamente nel mio concetto ed in quello di tutto il Ministero.

Senatore **Di Pollone**. Sono lieto di avere procurato al Senato queste esplicite dichiarazioni del Ministero.

Senatore **Martinengo**. Tengo anche conto delle stesse dichiarazioni del Ministero per riguardo alle fab-

briche di Brescia, sulle quali richiamo specialmente la sua attenzione

So che è stato fatto un contratto di fucili ; ma parmi che quelle fabbriche potrebbero darne un numero anche maggiore ; perchè una grande quantità ne diedero in tempi passati, parlo di parecchi anni addietro.

Attualmente pure quand'esse fossero aiutate dal Governo con qualche anticipazione potrebbero essere capaci di maggiore produzione.

Ministro dell'Interno. Quando io parlava di contratti fatti con fabbriche italiane, alludevo precisamente a quella di Brescia, ed io sarò ben lieto se quelle fabbriche potranno dare all'Italia maggior quantità di fucili di quello che ne danno ora.

Presidente. Metto ai voti l'art. 25 del progetto ministeriale.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Rimane ancora un'aggiunta che era stata proposta dall'ufficio centrale, e quindi da esso abbandonata e ripresa dal signor Senatore Arnulfo ed è questa:

« È abrogato l'ultimo alinea dell'art. 128 della legge 4 marzo 1848 ed è derogato a tutte le altre leggi in quanto sono contrarie alla presente. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(Non è appoggiata).

Si passa allo squittinio segreto.

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale.

Risultato dello squittinio.

Votanti . .	80
Favorevoli .	57
Contrarii . .	23

Il Senato adotta.

Presidente. L'ordine del giorno chiamerebbe alla discussione il progetto di legge relativo a maggiori spese nel bilancio 1860.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Io proporrei al Senato di volersi occupare anteriormente delle tre leggi riguardanti le strade ferrate, in quanto che essendo presente l'onorevole Ministro dei lavori pubblici la cosa andrebbe più spedita.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA BRESCIA A PAVIA.

(Vedi atti del Senato N. 71)

Presidente. Interrogo il Senato se ammette la proposta Martinengo di invertire l'ordine del giorno portando immediatamente a discussione le leggi relative alle ferrovie. Se non vi è osservazione in contrario, la tengo per ammessa e metto subito in discussione il progetto di legge per la concessione di una ferrovia tra Brescia e Pavia. Leggo il progetto di legge. (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Se avessi a prendere sul serio la intitolazione di questa legge, se io credessi veramente che questa legge è destinata a fissare definitivamente e principalmente la congiunzione fra i punti estremi ivi indicati, Brescia e Pavia, io sarei disposto a porre una palla nera nell'urna e la porrei quand'anche credessi, che dovesse brillare per il suo isolamento.

Evidentemente il progetto di legge tende ad altro oggetto, chè troppo devia dalla diretta comunicazione, che sarebbe indicata dai punti estremi.

Tutti sanno appena abbiano gettato lo sguardo su di una carta topografica, come Pavia non sia a grande distanza da Brescia, e come una linea di comunicazione vi si possa praticare passando direttamente per Lodi.

Da questa retta via già alquanto si scostava il progetto ministeriale, quantunque sia stato il desiderio di passare per Pizzighettone un ragionevole motivo di questo deviamento.

Un poco più si scostava ancora dalla retta linea il progetto della Camera dei Deputati il quale faceva già discendere la via tra Pavia e Pizzighettone avvicinandola a Piacenza, e al di là di Pizzighettone richiedeva più ancora deviasse avvicinandosi a Cremona.

Ma la legge quale fu definitivamente votata dalla Camera dei Deputati se ne allontana intieramente facendo discendere a mezzogiorno la prima linea sino a Codogno, risalendo quindi a Pizzighettone, e quindi nuovamente venendo al basso per toccare la città di Cremona.

Tanto vale chiamare questa linea, *ferrovia da Brescia a Pavia per Cremona*, quanto varrebbe dire *linea da Brescia a Pavia per Milano* quella che dalle prime città rispettivamente giunge a *Milano* ; perchè sicuramente da Pavia si può andare a Milano e di là a Brescia per strada ferrata, ma a nessuno verrà mai in mente di chiamare questa linea *Pavia-Brescia per Milano*.

Ad ogni modo, e spero dimostrare che non sarò in contraddizione colle mie vedute, io non intendo impugnare il titolo della legge, e nemmeno la legge stessa alla quale anzi vengo a portare il mio debole appoggio, ma ho bisogno di chiarire al Senato le ragioni per le quali vengo in questa sentenza, ed il Senato, della cui indulgenza io soglio raramente abusare, spero vorrà prestarmi la benevola sua attenzione.

Un'osservazione preliminare devo fare, ed è questa, che nel mio discorso mi preoccuperò sicuramente degli interessi di una provincia, e non per questo credo che il Senato vorrà chiamare questa questione una questione di campanile.

Prima di tutto credo che gl'interessi della provincia, alla quale alludo, siano abbastanza collegati cogl'interessi generali dello Stato.

In secondo luogo devo avvertire che se gli interessi generali devono sicuramente prevalere quando si tratta delle grandi arterie delle vie principali di uno Stato, è ben giusto che per le vie secondarie, quelle che tendono a collegare i diversi punti dello Stato colle vie principali abbiano a prevalere e ad essere presi in grave considerazione gli interessi delle città e delle province nelle quali hanno quelle vie da essere tracciate.

Ciò posto, comincio dal dire che non ho difficoltà di accettare l'intitolazione, primieramente perchè non cambia la natura del progetto: in secondo luogo perchè trova forse una ragione per essere questa chiamata unica linea per uno scrupolo relativo a quell'articolo 19 della convenzione colla società delle ferrovie lombarde, della quale si è ampiamente discusso nell'altra Camera e con molta savieza dall'ufficio centrale nella sua dotta relazione. Veramente io non divido lo scrupolo; credo giusto l'avviso espresso da molti onorevoli membri del Parlamento che i termini di quell'articolo non si applichino che a quei punti che sono rispettivamente sopra una delle linee concedute, e non riguardino i punti posti sopra linee diverse.

Ad ogni modo non ho difficoltà e non faccio alcuna opposizione. Ma per me questa strada che stiamo per sancire non è veramente una sola linea, e credo che comprenda due linee ben distinte; la linea che congiunge Brescia a Cremona, e la linea che per Pizzighettone unisce Pavia a Cremona, colla diversione a Piacenza per la strada Milano-Piacenza.

Della prima linea io non ho a preoccuparmi. Quei membri del Parlamento che con lodevole zelo legittimamente ed amplissimamente propugnarono gli interessi delle loro province, hanno dato le migliori ragioni dell'utilità di questa comunicazione.

Io non posso che far eco alle cose dette dai medesimi.

Ma devo occuparmi di quella sezione della ferrovia che corre da Cremona a Pavia.

Ho detto che l'avrei accettata e l'accetto di buon grado; l'accetto per primo motivo, perchè trovo importante la comunicazione di Pavia con Cremona, che come si è detto è la prima parte di quella grande arteria inferiore (così la chiamava il nostro ufficio centrale) che in tempi, speriamo prossimi, dovrà correre a Mantova, e di là raggiungere per breve tragitto le province Venete. L'accetto principalmente per la comunicazione che stabilisce tra Pavia e Piacenza, mentre toccare a Piacenza, è mettersi in comunicazione colla ferrovia dell'Italia Centrale. Ed è questa comunicazione importantissima, e che se fosse possibile, lo sarebbe anche di più, avuto riguardo al circondario della Lomellina, la quale andrà ad essere congiunta con Pavia per una linea anche più breve di quelle che attualmente sono in costruzione, se, come è speranza di molti, e come già se ne è fatta preghiera, si formerà quel tronco di linea ferrata che da Vercelli venga a Mortara, e da Mortara sia poi condotta a Pavia.

Ma la ragione ultima per la quale accetto il progetto come sta, è precisamente perchè si è talmente discostato dalla linea diretta Brescia-Pavia, che rende necessaria l'attivazione di questa, quando essa si ravvisi, come dimostrerò, importantissima.

Forse la linea come era presentata dal Governo si discostava tanto poco dalla retta per Lodi, che poteva ben essere tenuta per un surrogato alla via Pavia-Lodi-Brescia; ma dal momento che ci siamo talmente, come ho dimostrato dapprima, discostati da quella linea, e che la distanza che sarebbe in linea retta di 90 chilometri, diventa 120, (la Commissione ha detto 118, ma non essendovi linea precisamente fissata, credo potermi attenere alla cifra di 120 chilometri), non può in tal progetto ravvisarsi linea diretta fra Brescia e Pavia.

Quindi, ripeto, io do volontierissimo il mio voto di adesione al progetto che è sottoposto all'esame del Senato; ma lo faccio coll'espressa riserva che invece di impedire, ciò anzi concorra a indurre in un tempo, che spero non lontano, la costruzione di una ferrovia diretta tra Pavia e Brescia per Lodi.

Il concetto di questa diagonale non è nuovo, e non ne son' io sicuramente l'inventore. L'utilità ne era già stata intravveduta; parve anzi un momento che il Governo intendesse costrurre questa linea per surrogarla alle vie che erano già state prima concedute alla società Lombardo-Veneta.

Ciò non è stato, ed io nulla dirò in contrario. Ma ciò che non si è fatto come surrogato delle ferrovie già concedute, potrebbe benissimo farsi come complemento delle medesime.

L'importanza di questa linea avrà bisogno di poche parole per essere dimostrata, e sicuramente poche intendo di dirne anche per non abusare dei momenti preziosi di questo Consesso.

Quantunque sia oggi conceduta, e stia per eseguirsi una linea che è la più breve di quelle che sussistono per congiungere il grande emporio di Genova col centro della Lombardia (alludo alla strada di Vigevano), questa non è ancora la più breve possibile; oltrechè il commercio di Genova acquisterà a mio credere delle immense proporzioni, per cui saranno necessari più sbocchi per poter agevolmente dar esito al corso di quell'immenso commercio. Ad ogni modo è indubitato che fu, ed è tuttavia, come suol dirsi, sul tappeto quella della veramente più breve congiunzione del centro della Lombardia con Genova, mediante l'unione della ferrovia di Novi-Piacenza passando per Pavia. Da Genova a Milano per Vigevano corrono 164 chilometri, da Genova a Milano per Pavia non ne correrebbero secondo calcoli, che sono per così dire all'ordine del giorno, che 154. Ma devo avvertire che questo percorso può essere anche diminuito, in quanto che il calcolo fu sempre fatto finora sulla supposizione che la congiunzione si facesse staccandosi dalla linea di Novi-Piacenza a Casteggio e passando il Po a Mezzanocorte. Ora, a parte le difficoltà che forse hanno tenuto in sospeso per tanti anni questa

proposta, cioè la difficoltà della costruzione di un ponte a Mezzanacorte co' suoi necessari accompagnamenti, vi è sicuramente una linea più breve ed è quella che partendo da Voghera e passando il Po al punto di Cervesina, verrebbe a congiungersi con Pavia, probabilmente utilizzando anche l'ultima parte della strada che speriamo di veder presto compiuta da Torreberretti a Pavia. E forse anche col tempo potrebb'essere provato, essendo che l'importanza del commercio lo esiga, che su questa linea si avesse a correggere quello che da molti esperti ho sentito a chiamare un'errore, cioè il distacco da Novi anzichè da Serravalle, della linea che viene a far capo a Tortona.

Ora è evidente che i rapporti speciali con Brescia acquisterebbero grandissima importanza quando sarà così congiunta Pavia con Genova, per una via che stando anche ai calcoli attuali non eccederebbe i 120 chilometri, e che con soli altri 90 chilometri di strada ferrata sarebbe portata a Brescia, che colle sue valli è pure considerata come centro di numerosa popolazione, e di vasta produzione di diversi generi che possono alimentare il commercio.

Prego il Senato di non sgomentarsi se farò anche un piccolo cenno d'idee e di motivi strategici. Veramente nel diritto civile e canonico nel quale ho avuto l'onore di essere addottorato, non ci entrava la strategia, e le occupazioni della mia vita sono state sempre pacifiche; ma prego il Senato di riflettere che vi è qualche parte di strategia, così all'ingrosso, che può essere intesa anche dall'ultimo dei *pékins*. Sicuramente tutti comprendono che anche pei servizi da guerra, se più facili e brevi sono le comunicazioni da un punto all'altro dello Stato, sia per il trasporto di truppe, sia per il trasporto di materiale da guerra, giovano sempre alle viste strategiche.

Tutti comprendono che questa utilità diviene una necessità, quando si tratta di quei punti che sono un centro principale per le operazioni di guerra. Ora senza uscire dal limite delle poche mie cognizioni, credo, basandomi su fatti, di poter asserire che Pavia diventò uno di questi importantissimi centri, giacchè vedo da due anni a lavorarsi alacremente intorno a quella città per ultimare delle fortificazioni che devono abbracciare un vasto campo trincerato capace di contenere al bisogno anche un corpo d'armata; dacchè vedo Pavia congiunta direttamente, mediante la strada di Torreberetti colla fortezza di Alessandria e con quella di Casale.

E poi, se ho ben intese le cose che furono dette nell'altra aula del Parlamento, mi pare che si attaccasse anche qualche importanza da persone competentissime, a far sì, che le comunicazioni con Brescia, la di cui provincia sta, per così dire, in faccia ad un permanente nemico, fossero tenute sulla riva destra dell'Oglio, locchè se perfettamente non è ottenuto colla linea di cui si occupa il progetto di legge attuale, sarebbe perfettamente raggiunto se si facesse direttamente la ferrovia da Brescia a Pavia per Lodi.

Alle ragioni commerciali, alle ragioni strategiche, compendiosamente, imperfettamente senza dubbio, da me esposte, credo di potere aggiungere anche qualche parola sulla stessa importanza della città e provincia di Pavia.

Pavia alimenta grandemente il commercio coi suoi ricchi prodotti in formaggi ed in riso: non cito che questi due, perchè sono quelli per cui somma a molti milioni annualmente l'esportazione.

Pavia ha sempre avuto una grande importanza e per la popolazione, e pei suoi istituti, e per la sua posizione geografica che l'indicano quasi a sbocco naturale ed a scala del commercio di Genova, perchè è la prima città importante che si presenti dopo passati gli Appennini, perchè siede sul Ticino che immediatamente sbocca nel Po navigabile sino a quel punto.

Appunto per questa sua importanza commerciale fu arricchita non solamente di strade comuni per ogni verso, ma fu arricchita anche del canale naviglio, che non è solamente una meraviglia d'arte ma un'opera di importanza.

Io non saprei perchè Pavia, venuti tempi migliori, venuto il giorno in cui ha ripresa l'antica provincia che avvenimenti antichi politici le avevano tolta, dovesse rimpiangere la sua condizione, e trovarsi in una situazione inferiore alle altre.

Per queste ragioni io darò, come ho detto, il mio voto alla legge, ma lo darò colla riserva, colla speranza e dirò pure colla piena fiducia che la linea Brescia-Pavia venga in un tempo non lontano costrutta.

E per questo tengo fede incrollabile nella giustizia del Parlamento, nei lumi e nella solerzia del Governo del Re, e la tengo anche nel concorso di quegli uomini che hanno tanto coadiuvato a stabilire il presente progetto di legge, il quale ha specialmente per punto obiettivo Cremona.

Mentre io do loro strettamente la mano per una legge che tanto interessa le loro province, spero che essi corrisponderanno, quando venga il momento di trattare la linea alla quale io faccio allusione; spero che essi non vorranno che Pavia ravvicinata coll'attuale ferrovia a Cremona, quando si avesse a trovare grandemente pregiudicata, non avesse a ripetere, applicandolo a se stessa quell'antico lagno: *Veh! nimium vicina Cremonae!*

Presidente. Se nessuno domanda la parola, interrogo il Senato sulla chiusura della discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa)

Si passa alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a concedere una strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone, con facoltà di fare argomento di concessioni distinte le sezioni dirette da Brescia a Cremona, e da Cremona a Pavia ».

Senatore **Linati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Le redazione di questo primo articolo parmi impropria: il dire che una ferrovia da Brescia a Pavia passa per Cremona, è cosa che urta a prima vista, perchè queste tre città formano anzi un triangolo insieme.

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Senatore **Linati**. Sarebbe più conveniente il dire che sarà autorizzato il Governo a concedere una ferrovia da Brescia a Cremona a Pizzighettone; vale a dire di sostituire alla parola *per* quella *a*.

Io proporrei un emendamento in tale conformità.

Presidente Ha la parola il Senatore Giulini.

Senatore **Giulini**. Faccio osservare che le parole *da Brescia a Pavia* determinano il corso delle strade ferrate che si stanno per costruire: sono i due punti estremi di comunicazione.

Stabilite queste strade, è certo che da Brescia si andrà a Pavia passando per quei punti intermedi che vengono indicati.

D'altronde siccome l'emendamento non cambierebbe virtualmente la legge, mi pare che per una semplice dizione, che sarebbe di carattere grammaticale, non sia il caso di venire ad una variazione.

Presidente. Non essendosi fatta una proposta formale a quanto pare.....

Senatore **Linati**. Se veramente l'osservazione da me fatta portasse per conseguenza la sospensione della legge, io ritiro il mio emendamento, altrimenti lo sostengo, perchè non mi pare regolare che dalle aule del Senato esca un progetto in una forma che non è grammaticale, non è propria.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Sebbene il Ministero non sia autore della dizione dell'art. 1 che devesi ad un emendamento adottato dalla Camera Elettiva, non ostante sono troppo gravi le accuse dell'onorevole Senatore Linati perchè io non sorga a spiegare che quando si dice da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone non s'intende dire che quella sia la linea più diretta, una linea retta, che quella sia la strada che necessariamente deve essere presa da chi vorrà andare da Brescia a Pavia, ma è una semplice designazione significante che quella è una linea la quale ha per punti estremi Brescia e Pavia, e per punti intermedii Cremona e Pizzighettone.

Ora questo è egli conforme alla verità, sì o no? Se è conforme a verità non parmi, che questa *dizione* possa riprendersi come inesatta ed erronea.

Certo è che si potrebbe egualmente dire in molti altri modi, per esempio da Brescia a Cremona, da Cremona a Codogno, da Codogno a Pavia: si potrebbe dire in 7 od 8 modi, questo è indubitato, mentre son quattro parole che si possono combinare in varie guise; ma parmi che la dizione la quale venne scelta, e che del resto credo sia la più naturale e la più costantemente adoperata in questa materia, non ripugni per nulla alla grammatica, nè alla regolarità, nè alla dignità del Senato, a cui raccomando di approvare la legge tal quale è; appunto perchè altrimenti si incorrerebbe nella conseguenza, che il Senatore Lauzi volle evitare, cioè che la legge per un motivo, che non mi pare proporzionato ai suoi effetti, dovrebbe essere nuovamente presentata alla Camera dei Deputati, ciò che non sarebbe possibile in questa Sessione.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni io metto ai voti l'articolo 1.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a concedere una strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone, con facoltà di fare argomento di concessioni distinte le sezioni dirette da Brescia a Cremona, e da Cremona a Pavia. »

(Approvato).

« Art. 2. La concessione della suddetta strada ferrata potrà essere data per 99 anni a quella o quelle società che offriranno condizioni migliori per l'interesse dello Stato, salvo sempre il diritto di prelazione spettante alla Società delle strade ferrate Lombarde e dell'Italia centrale, a norma dell'articolo 17 della convenzione del 25 giugno 1860. »

(Approvato).

« Art. 3. Sarà accordata ai concessionari una garantia per parte dello Stato di un *minimum* di un'annua rendita lorda non eccedente le lire venticinque mila per chilometro. »

(Approvato).

« Art. 4. L'andamento generale della linea sarà determinato per Decreto Reale sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e della guerra. »

(Approvato).

« Art. 5. I concessionari saranno tenuti a presentare all'approvazione del Governo gli studi particolareggiati della sezione diretta a Brescia entro due mesi, e di quella diretta a Pavia entro tre mesi dal giorno in cui loro sarà stata officialmente annunciata la concessione.

« Il Governo sarà tenuto a partecipare ai concessionari le proprie risoluzioni riguardo all'approvazione degli studi medesimi entro 45 giorni dalla loro presentazione. »

(Approvato).

« Art. 6. Dentro 15 giorni dalla partecipazione ufficiale della concessione, i concessionari dovranno dare una cauzione per la sezione di Brescia di un milione di lire e per la sezione di Pavia di lire 500 mila.

« Dette cauzioni potranno essere prestate in cartelle di rendita dello Stato cinque per cento al valore nominale. »

(Approvato).

« Art. 7. I concessionari saranno obbligati ad aver compiuti i lavori ed aperti al pubblico servizio le parti della linea da Brescia a Cremona e Codogno entro due anni e la parte da Codogno a Pavia entro tre dalla data della concessione. »

(Approvato).

« Art. 8. Una metà delle cauzioni indicate nell'articolo 5 verrà restituita ai concessionari quando essi giustificheranno di aver eseguito tanti lavori per un ammontare triplo; l'altra metà sarà restituita dopo il termine dei lavori, ed il collaudo definitivo. »

(Approvato).

« Art. 9. Tutte le disposizioni della convenzione stipulata il 25 giugno 1860 con la Società delle strade ferrate lombarde e dell'Italia centrale, non che le relative modificazioni introdotte colla legge 8 luglio 1860 N. 4241 dovranno in generale essere applicate alla concessione della linea Brescia-Pavia per Cremona e Pizzighettone, in quanto non sia ad esse derogato colla presente legge.

« La tariffa da stabilirsi per la linea Brescia-Pavia per Cremona e Pizzighettone sarà quella che nella suddetta convenzione 25 giugno 1860 fu pattuita per le ferrovie lombarde. »

(Approvato).

Senatore **Roncalli Francesco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli**. Vorrei pregare il signor Ministro dei Lavori Pubblici che mi fosse cortese di alcune spiegazioni.

Nella relazione premessa alle presentazione di questa legge, come anche in quella dell'ufficio centrale si è sempre caratterizzata questa strada come complemento della rete ferroviaria lombarda.

Questa rete comprende due strade state approvate per legge, e che dovrebbero essere già in esecuzione molto avanzata poichè i termini al loro compimento sono assai vicini a scadere, ma debbo confessare che le popolazioni locali sono allarmate vedendo come non siasi dato finora principio ad alcun lavoro quando il termine fissato è vicino, come dissi, a scadere.

Prego quindi il signor Ministro a volere dare qualche schiarimento al proposito e dire se crede di poter indurre la Compagnia a mettersi sul serio ad eseguire i proprii impegni, ed anche se la Compagnia abbia eseguito le preliminari condizioni, quelle cioè di rassegnare i progetti di dettaglio della linea, e se questi siano stati approvati.

Se il sig. Ministro volesse favorire queste spiegazioni io glie ne sarei grato.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Senato mi permetterà di astenermi dal rispondere alla prima delle domande dell'onorevole sig. Senatore Roncalli, imperocchè io tante volte e qui e nella Camera dei Deputati ho assicurato che il Ministero era determinato di far eseguire questa legge quando non fosse dal Parlamento modificata, che crederei di mancare alla dignità del Governo se dessi nuove assicurazioni in proposito. Quanto all'altra domanda risponderò che gli studi sono stati presentati; e che al seguito degli esami i quali pendevano quando ebbi occasione di rispondere allo stesso onorevole interpellante, sono stati in parte approvati e che di alcune delle sezioni è stata ordinata la immediata esecuzione.

Senatore **Araldi**. Ho chiesto la parola per appoggiare la interpellanza del mio onorevole collega il Senatore Roncalli. Ora ho avuto dal signor Ministro le spiegazioni che desideravo, e ne prendo atto: così mentre oggi Cremona riceverà il telegramma che le annunzierà la desiderata ferrovia, potrò pure partecipare le favorevoli dichiarazioni del sig. Ministro intorno all'altra linea di Treviglio.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA ANCONA AL TRONTO

(V. atti del Senato N. 76).

Presidente. Si passerà ad una sola chiamata per lo squittinio delle due leggi, cioè anche per quella che viene ora in discussione, relativa alla concessione d'un tronco di ferrovia da Ancona a San Benedetto del Tronto.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi infra).

Suppongo che il Senato non vorrà che si leggano tutti gli articoli del Capitolato.

Non essendovi osservazioni dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola rileggo gli articoli per metterli ai voti.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Ho chiesto la parola sull'art. 1, il quale contiene l'approvazione della convenzione che va annessa al progetto di legge, perchè desidererei che il signor Ministro dei lavori pubblici mi fornisse uno schiarimento.

L'art. 7 della convenzione annessa porta che: « Tra i signori Wander Elst, la Società Aretina e la Banca generale Svizzera ebbe luogo una convenzione a parte nella quale dichiarano di aver regolato i loro rispettivi interessi e di avere anche provvisto agli altri creditori dell'Aretina.

« Di questa convenzione fu rimessa copia al signor Ministro dei lavori pubblici. »

Questo articolo settimo fu approvato dalla Camera, se non che vi fu aggiunto un articolo ottavo il quale dice:

« Il Governo riterrà presso di sè le ultime dieci rate mensili di pagamento delle quali è parola nell'art. 6, finchè la mentovata Banca generale Svizzera non avrà provvisto ai creditori della ridetta già Società Aretina. »

Mi risulta che la Banca svizzera si lagna di questa condizione e dice: Ma come farò io a provvedere, come farò per accertare che Caio, Tizio e Sempronio e non altri sono i creditori di questa Società; di più se l'ammontare dei debiti della Società aretina fosse di nove milioni, perchè volete ritenere dieci rate?

Risulta anche dalla discussione che ebbe luogo nella Camera Elettiva che si era trattato solo di tre rate, e quindi fu portata a dieci; alla quale nuova clausola la Banca non ha aderito, e se la Banca svizzera non aderisce, ne risulta che la legge non avrà esecuzione perchè è di tale natura, che richiede l'adesione delle parti interessate.

Chiederei pertanto al signor Ministro se crede che la Banca svizzera possa avere il mezzo di accettare veramente i debiti dell'Aretina, o coll'invitare i creditori a proporre i loro titoli sotto pena di decadenza, od a venire ad un accordo per l'accertamento delle somme essenzialmente da ritenersi; e se quando questa somma sarà così fissata e ritenuta, il Governo non avrà difficoltà di ristringere la situazione a quelle cifre pagando il resto liberamente.

Colle semplici parole: « finchè non avrà provvisto ecc. » il diritto del Governo di ritenere le somme potrebbe essere portato all'infinito, poichè il Governo potrebbe sempre dire: io credo che non si sia provvisto.

Spero che una dichiarazione del signor Ministro potrà tranquillare la Banca svizzera e che non vi sarà più timore che possa venir impedita l'esecuzione della legge.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io non posso contradire alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore in quanto che, come forse avrà osservato nei resoconti delle discussioni che ebbero luogo nell'altra Camera, io credetti di non consentire a questa modificazione la quale non ostante fu approvata dalla maggioranza.

È indubitato che le modificazioni introdotte durante la discussione ad un contratto già stipulato portano il pericolo di quelle conseguenze alle quali l'onorevole Senatore accennava, e questo è il motivo per cui talvolta il Ministero pare troppo tenace nella sua opinione quando appunto viene ad opporsi a modificazioni in leggi di questo genere che per avventura fatte a tempo debito potrebbero anche migliorarle.

Ciò premesso io devo dichiarare che io non credo per quanto mi consta dalle conferenze avute, dopo la votazione della legge nella Camera dei Deputati, con un rappresentante della Banca Svizzera, che l'opposizione di questa possa andare tanto oltre da compromettere l'efficacia del progetto di legge che oggi pende dinanzi alle deliberazioni del Senato.

Sono state, come ben diceva l'onorevole Senatore, cose espresse dalla scontentezza piuttostochè da vera e propria opposizione; d'altronde trattandosi d'un riguardo equitativo che il Governo usa, piuttosto che della soddisfazione di un diritto veramente certo, io credo che non vi sia da temere una opposizione, come diceva, atta a compromettere l'esito della legge.

Comunque sia, il Ministero si è immediatamente preoccupato della posizione nella quale andava a trovarsi in virtù di questo art. 8, non solamente di fronte alla Banca Svizzera, ma anche ai creditori possibili dell'Aretina, giacchè è innegabile che questa disposizione mette il Governo in una certa relazione legale con persone colle quali non ha nessun rapporto giuridico. Quando il Governo rimborsava agli associati concessionari quello che aveva speso, non faceva altro che applicare una disposizione che è anche nella legge del 20 novembre 1859 all'art. 214, se non isbaglio, e che è una disposizione equitativa.

Intanto si dovette nominare la Banca Svizzera in quanto che la società Aretina mai legalmente esistette, perchè la società Aretina, società anonima costituita legalmente, non ha mai emesso le sue azioni, e la Banca Svizzera ha fornito tutto il capitale. Dunque la vera costruttrice di questa strada è la Banca Svizzera, ma era naturale che la società avesse degli altri creditori liquidi od illiquidi. Si è dovuto nominare adunque la Banca Svizzera trattandosi di ritenere le tre rate.

Per la ritenzione delle dieci rate, è indubitato che aumentano le difficoltà nelle quali noi ci troviamo di fronte ai creditori e nelle quali si trova la Banca Svizzera. Perciò io ho creduto di dover immediatamente incaricare un pratico giureconsulto di fiducia del Ministero, di studiare la questione dal lato giuridico per ogni eventualità, e mentre aspetto il suo parere in proposito, se dovessi giudicare da altri affari simili che ho avuto occasione di osservare, crederei appunto che l'unico modo di uscirne sia quello di fare delle pubblicazioni e di . . . . . .

(In questo istante due Senatori si appressimano a parlare agli stenografi per cui essi non odono le parole dell'oratore) . . . . . .

Comunque sia è una questione di giurisprudenza la quale sarà risolta nel modo che legalmente sembrerà il più conveniente nell'interesse dello Stato e della Banca Svizzera, la quale fino a che sia giuridicamente possibile merita dal Governo tutti quei riguardi che sono compatibili col pubblico interesse. Io credo che l'onorevole preopinante ed il Senato saranno soddisfatti di sentire che il Governo preoccupasi grandemente di questa situazione e che agirà in quel miglior modo che sarà possibile per tutelare l'interesse pubblico che deve conciliarsi per quanto è possibile coll'interesse della Banca Svizzera.

Senatore **Galvagno.** Dal momento che l'onorevole Ministro dichiara che si preoccupa di questa condizione di cose e non avrà difficoltà di adottare i temperamenti necessari per limitare gli effetti di questa disposizione alla voluta sicurezza dei veri creditori e non di altri, io mi ritengo soddisfatto.

Presidente. Se non vi sono osservazioni metto ai voti l'articolo 1 così concepito:

« Art. 1. È approvata colle modificazioni risultanti dall'annesso esemplare, la convenzione intesa addì 27 maggio 1861 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze ed i signori C. L. Wander-Elst e compagnia e Leonardo Sacerdote, per la costruzione di una strada ferrata da Ancona a S. Benedetto del Tronto, coll'intervento della Società anonima della ferrovia da Firenze

ad Arezzo e della Banca generale Svizzera per le altre stipulazioni comprese nella stessa convenzione.

« È pure approvato il capitolato annesso alla detta convenzione colle modificazioni portate dal seguente articolo 3. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 2. È fatta facoltà al Ministro dei Lavori Pubblici di ridurre l'obbligo imposto all'appaltatore di costrurre tutte le opere d'arte per due binarii all'obbligo di costrurle per un solo, preordinate in modo da poter essere ampliate per ricevere il secondo senza recare impedimento all'esercizio; come pure di ridurre all'ampiezza occorrente ad un solo binario le gallerie, preordinando i pozzi a far possibile la costruzione di altra galleria più bassa.

« In tali casi dovrà essere fatta la correspettiva riduzione del prezzo dell'opera appaltata. »

(Approvato)

« Art. 3. Al capitolato d'oneri saranno fatte le seguenti modificazioni:

« 1. Sopprimersi l'art. 21;

2. L'art. 24 scrivasi come segue:

« L'appaltatore è tenuto al ristabilimento delle comunicazioni private e dei corsi d'acqua artificialmente condotti, senza alcun pregiudizio delle ragioni degli utenti od interessati all'eseguimento delle opere necessarie per l'esercizio delle suddette servitù, nei termini che verranno, secondo i casi, concordati coi medesimi.

3. All'articolo 26, in fine, aggiungasi le seguenti parole:

« Sarà inoltre stabilita una fermata fra i porti di Recanati e di Civitanuova. »

« 4. All'articolo 27, dopo le parole « dalla seguente designazione, » scrivasi:

« Stazione presso Recanati	L.	95,000
» presso Civitanuova	»	95,000
» presso Fermo	»	80,000
» presso Pedaso	»	125,000
» della Baraccola	»	45,000
» presso Sant'Elpidio	»	40,000
» a Grottamare) fra le due	»	112,000
» presso S. Benedetto)		
« Fermata fra i due porti di Recanati e di Civitanuova	»	7,000

5. All'art. 64, al secondo alinea, dopo le parole: « eccedano la misura, » scrivasi: « di quattro centimetri, » il resto di quell'articolo si sopprima;

« 6. All'art. 97 si sopprimano, al fine del primo inciso, le parole; « e le pareti di essa saranno armate in modo che la sezione prenda la forma ovoidale; »

« 7. Sopprimasi l'alinea dell'art. 112;

« 8. Sopprimasi l'art. 114;

« 9. All'art. 123 sopprimansi le parole: « evidentemente, e nei casi controversi per giudizio di periti. »

« 10. All'art. 128, in fine, nel penultimo inciso, si sopprimano le parole: « di qualche articolo. »

(Approvato)

« Art. 4. Sarà provveduto con appositi stanziamenti sul bilancio passivo dell'anno corrente e dei successivi per l'adempimento della convenzione medesima perciò che riguarda le spese occorrenti alla costruzione della ferrovia da Ancona a S. Benedetto del Tronto. »

(Approvato)

Si procede allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale.)

Presidente. Prima che si dia il risultato dello squittinio rileggerò l'ordine del giorno per domani.

Oltre ai quattro progetti che rimangono nell'ordine del giorno di oggi, vi sono per domani i seguenti:

Costruzione d'un arsenale marittimo alla Spezia;

Costruzione delle strade ferrate napolitane e siciliane;

Ordinamento di alcune borgate poste sulla frontiera orientale dello Stato.

Modificazione allo stipendio dei Commissari di leva.

Tutti questi progetti si porteranno in discussione se le stampe saranno in pronto.

E per ultimo la relazione di petizioni.

Domani il Senato è convocato al tocco.

Risultato della votazione;

Sulla legge della ferrovia da Ancona a S. Benedetto del Tronto.

Numero dei votanti. . . .	73
Voti favorevoli. . .	63
Contrarii.	10

Il Senato adotta.

Su quella della ferrovia da Brescia a Pavia.

Numero dei votanti. . . .	73
Voti favorevoli. . .	66
Contrarii.	7

Il Senato adotta.

Il Senato non essendo più in numero sciolgo la seduta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

LXIII.

TORNATA DEL 21 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Omaggi — Interpellanza del Senatore Di Revel al Ministro delle Finanze, e suo ordine del giorno — Risposta del Ministro delle Finanze — Adozione dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Di Revel — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Per autorizzazione di maggiori spese e spese nuove nel bilancio 1860: 2. Per la facoltà della riesportazione delle merci estere dai depositi doganali di Napoli e Palermo; 3. Per la concessione di un tronco di ferrovia da Chiusi ad Orte; 4. Per l'applicazione alle nuove provincie delle RR. PP. 1836 sugli alloggi e somministranze militari — Discussione sul progetto di legge per la costruzione di un arsenale marittimo alla Spezia — Considerazioni del Senatore La Marmora — Risposta del Ministro della Marina — Schiarimenti richiesti dal Senatore Chiesi e forniti dal Ministro della Marina — Approvazione del progetto — Incidente sull'ordine della discussione; parlano i Senatori De-Monte, Marzucchi, Lanzi ed il Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione del progetto di legge per la concessione alla Società Adami e Compagni di strade ferrate Napoletane e Siciliane — Suggerimenti e spiegazioni richieste dal Senatore di Sant'Elia e date dal Ministro dei Lavori Pubblici — Adozione della proposta del Senatore Pareto — Approvazione dei progetti di legge: 1. Pel riordinamento territoriale ed amministrativo di alcune borgate poste alle frontiere orientali dello Stato; 2. Sulle classi, stipendi e competenze dei Commissari di leva — Aggiornamento a lunedì della votazione sui due mentovati progetti.*

La seduta è aperta alle ore 2.

(Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e della Marina).

Il Senatore *Segretario* **D'Adda** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

Legge quindi le lettere dei Senatori Centofanti, Giorgini, Lambruschini, Araldi Erizzo e Belgrano, colle quali chiedono i tre primi per ragioni d'ufficio, ed i tre ultimi per motivi di salute un congedo che loro viene dal Senato concesso.

Presidente In seguito a questi congedi il numero legale resta fissato a 65.

Fanno omaggio al Senato:

L'avv. Giuseppe Regaldi di un discorso da lui letto nell'università di Parma e intitolato: *Storia e Poesia;* ed un suo scritto sulla R. Armeria di Torino, dedicato a S. M.

Il dott. cav. Enrico Bilancini, di alcune sue iscrizioni per le *esequie del conte Di Cavour* celebrate dai Comuni di Rimini e Sant'Arcangelo.

APPROVAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese sui bilanci del 1860 delle antiche province, della Lombardia e dell'Emilia. (*V. atti del Senato N.* 74).

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Domanderei al Senato che volesse consentire a che io muovessi un'interpellanza all'onorevole signor Ministro delle finanze, profittando dell'occasione che egli trovasi in Senato.

Quest'interpellanza ha per iscopo di invitare il Ministro a presentare uno specchio che contenga il nome e la somma che molti individui percepiscono dallo Stato, senza che questo sia per effetto di un impiego utile.

La mia interpellanza non sarà lunga, e se il Senato lo consente e il Ministro aderisce, io la esporrò brevemente.

Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze sarà ben lieto di conoscere l'idea precisa dell'onorevole

Senatore, onde poter prendere tutti i temperamenti che saranno necessari a soddisfare i desideri suoi, essendo nell'intendimento del Ministro delle finanze, durante l'intervallo della sessione di occuparsi e mettersi in grado di avere tutti i dati statistici possibili, per conoscere quali miglioramenti si possano introdurre nei vari rami dei pubblici servigi, e sottoporli al Parlamento.

Presidente. In caso di proposte d'interpellanze, il regolamento porta che si consulti il Senato sia sulla qualità delle medesime, sia sul giorno che intende debbano aver luogo.

Interrogherò primieramente il Senato se intende di ammettere la interpellanza del Senatore Di Revel.

(Il Senato assente).

Resterebbe ora a stabilire il giorno per udirla.

Ministro delle finanze. Io son pronto a rispondere anche subito.

Presidente. In tal caso accordo la parola al Senatore Di Revel per l'annunciata interpellanza.

Senatore **Di Revel.** Nell'occasione in cui, organo dell'ufficio centrale, ebbi l'onore di riferire intorno ad un progetto d'imprestito di 500 milioni di lire effettive, io ho dovuto osservare che i bilanci dello Stato erano gravati da molte spese di personale, le quali non erano corrispettivo di un servizio che si prestasse.

Se il Senato ha esaminato i documenti a corredo del bilancio del 1861, avrà potuto scorgere che vi è una quantità considerevolissima di individui che percepiscono dallo Stato uno stipendio, un assegno un trattenimento sotto forme e sotto denominazioni diverse, ma che in sostanza non è che un carico gravissimo per lo Stato non essendo il corrispettivo di un servizio utile.

Io convengo che nelle circostanze in cui il paese ha versato, vi possono essere state condizioni nelle quali, per soppressione d'impieghi, per mutazioni di sistema, un numero d'impiegati non abbia potuto trovar posto negli ordinamenti nuovi. Ma credo di non andar errato dicendo che siasi di troppo abusato di questa circostanza per porre in disponibilità o in aspettativa impiegati, lasciando quindi a peso dello Stato, somme di molto riguardo, le quali in un sistema ben ordinato non debbono sussistere. Poichè gli impiegati, o sono giunti a quel segno in cui si fa luogo alla giubilazione o pensione di riposo, e debbono essere posti in riposo, ovvero sono ancora abili al servizio, ed in tal caso se ne dee trarre partito; ma non si può, nè si deve lasciare che i medesimi figurino permanentemente sui bilanci, ed assorbiscano somme di considerazione, quali sono quelle che si veggono in essi.

Noi non abbiamo avuto finora sotto gli occhi che il bilancio di una parte soltanto dello Stato; vi ha un'altra parte di esso di cui non conosciamo ancora i particolari, ma che se dobbiamo prestar fede a quanto generalmente si dice non va scevra delle accennate gravezze, mentre anche su di essa vi sarebbe molto a ridire sulla massa degli assegnamenti fatti a carico dello Stato senza un corrispettivo di servizio; quindi affinchè il Parlamento possa farsi ben capace dell'importanza di queste gravezze, credo sia necessario, che si presenti uno specchio, nel quale sieno partitamente indicati e divisi per ciascun Ministero tutti gli individui, i quali percepiscono dallo Stato un assegnamento sotto qualsiasi titolo, che non sia in corrispettivo di servizio attuale; uno specchio che comprenda tutti coloro che in sostanza godono un assegnamento che non abbia per corrispettivo un utile ed immediato servizio.

Mi si dirà forse, che queste nozioni si potrebbero trovare negli allegati che saranno uniti ai bilanci, ma debbo al riguardo avvertire che se è vero che in questi allegati se ne trova una parte, però non credo che vi siano tutte, perocchè molti di simili assegnamenti figurano sotto aspetto diverso. D'altronde le varie denominazioni che sonosi date a questi modi di retribuire individui in un bilancio, o nell'altro, fan sì, che torna assai meno agevole l'averne un'idea precisa ed esatta.

Ora il Parlamento deve essere posto in grado di vedere le cose nel modo il più chiaro, il più semplice, senza che ciò esiga dal canto dei membri del Parlamento una troppo lunga fatica per mettere insieme tante e sì differenti somme, quali sono quelle che si riferiscono a queste categorie di spese.

Credo poi che la sola presentazione di questo specchio o stato potrà forse avere anche un effetto utile, quello cioè, che il Ministero si dia molto più premura a vedere modo di conciliare queste esigenze di tanti individui che senza prestare nessun servizio, nessun lavoro nessuno aiuto allo Stato, percepiscono però una buona parte delle sue rendite. Ond'è che io proporrei l'ordine del giorno seguente:

« Il Senato invitando il Ministro di finanze a presentare al Parlamento, non sì tosto sia il medesimo riconvocato, uno specchio in cui siano descritti distintamente per Ministero, e partitamente per nome, per somma e per natura e data di concessione, tutti gl'individui che sotto la denominazione di aspettativa, di disponibilità, di fuori pianta o di qualsivoglia altro titolo straordinario o provvisorio, fruiscono di un assegno a carico dello Stato, che non sia soldo, stipendio o corrispettivo di un attuale ordinario impiego o servizio, ovvero di pensione regolarmente liquidata, passa all'ordine del giorno ».

Io credo che quest'ordine del giorno non sarà dissentito dal Ministro delle finanze, imperocchè questo specchio debb'essere preparato e presentato da lui, riassumendo esso i bilanci di tutti gli altri Ministeri.

Credo poi, che quando il Parlamento abbia sott'occhio quella massa, secondo me, eccessiva di spese, che nessun vantaggio arreca allo Stato, allora studierà il modo di porvi un conveniente riparo.

Presidente. Leggo l'ordine del giorno presentato dal Senatore di Revel (*Vedi sopra*).

Interrogo il Senato se oppoggia quest'ordine del giorno.

Chi lo appoggia si alzi.

(Appoggiato).

La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Il Ministro dalle finanze considerando come per le trascorse vicende non erano state probabilmente osservate tutte le norme delle leggi vigenti nei vari paesi per ciò che riguarda lo stato presente delle pensioni nelle varie province d'Italia, aveva già dati gli ordini opportuni per rintracciare l'origine ed i titoli colle date di tutte le pensioni di cui oggi fruiscono gl'individui delle varie province, onde riparare agli sconci che per avventura fossero accaduti.

Allargherò ora queste disposizioni fino al segno di poter esattamente corrispondere all'invito fatto dall'onorevole signor Di Revel, poichè egli considera che dopo i rivolgimenti politici della più alta importanza, noi italiani oggi costituiti in un regno dobbiamo portare per ogni dove la massima economia, rispettando i veri diritti acquisiti, distruggendo gli abusi (*Bravo!*)

Quindi per quanto sieno gravi le cure che potrà avere il Ministro delle Finanze non trascurerà certo di fare pieni i desideri espressi, perchè crede che questa sia una indagine della più alta rilevanza non solo sotto l'aspetto economico, ma pur anche sotto quello della pubblica morale (*Bravo, bene!*)

Presidente. L'interpellanza non avendo altro seguito....

Senatore **Di Revel**. Prego il signor presidente di porre ai voti il mio ordine del giorno.

Presidente. Io ho detto che l'interpellanza non aveva seguito; dopo avrei posto ai voti l'ordine del giorno da lei proposto. Intende ancora aggiungere qualche cosa?

Senatore **Di Revel**. Io mi rimetto intieramente a quanto il signor Ministro ebbe la compiacenza di dire.

Presidente. Dunque metto ai voti l'ordine del giorno.

Chi approva l'ordine del giorno proposto dal Senatore Di Revel si alzi.

(Approvato).

Il progetto cadente in discussione è del seguente tenore.

(*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale.

Chi vuole chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggo gli articoli.

« Art. 1. Sono autorizzate sul bilancio dello Stato per l'esercizio 1860 maggiori spese e spese nuove rilevanti alla complessiva somma di *lire cento settantasette mila quattrocento cinquantatre* e centesimi *dieci*, ripartibile fra i bilanci delle antiche province, della Lombardia e della Emilia e fra i Ministeri delle finanze, dell'estero e della Istruzione Pubblica, non che fra varie categorie dei bilanci stessi, in conformità del quadro alla presente unito.

(Approvato).

« Art. 2. Sono annullate sul bilancio dello stesso esercizio del Ministero delle Finanze per le province di Lombardia crediti per la concorrenza di lire *centosessanta mila settecento cinquantadue* centesimi *venti*, ripartibili fra le categorie 13 e 15 concernenti il debito vitalizio continuativo nelle proporzioni seguenti, cioè:

Categoria N. 12 *Ministero dell'Interno* L. 156,449 39
Id. N. 15 Id. *delle Finanze* » 4,302 81

(Approvato).

Si farà una sola chiamata per gli squittini di questo progetto e del successivo.

Passo a dar lettura dell'altro progetto che si riferisce alla facoltà della riesportazione delle merci estere dai depositi doganali di Napoli e Palermo (*V. infra e atti del Senato* N. 80).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, interrogo il Senato se vuol chiuderla.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa)

Rileggerò gli articoli.

« Art. 1. Le merci straniere che sono introdotte nei depositi delle dogane di Napoli e di Palermo potranno essere riesportate senza pagamento di diritti doganali eccetto il diritto di ostellaggio stabilito per i porti delle antiche province coll'art. 43 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale.

« La facoltà della riesportazione comincerà ad avere effetto dal 1 ottobre 1861. »

(Approvato).

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a stabilire depositi doganali con facoltà di riesportazione in altri porti delle province meridionali mediante il pagamento dello stesso diritto di ostellaggio. »

(Approvato).

« Art. 3. Con decreti reali sarà provveduto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti doganali del regno, ed a quant'altro occorre per l'attuazione dei nuovi depositi e della riesportazione. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario* **D'Adda** fa l'appello nominale)

Risultato delle due votazioni:

Per la legge d'autorizzazione di maggiori spese sui bilanci dell'anno 1860.

Numero dei votanti 67
Voti favorevoli 66
Voti contrari 1

Il Senato adotta.

Per la legge relativa alla facoltà della riesportazione delle merci estere dai depositi doganali di Napoli e Palermo.

Votanti 67
Voti favorevoli 67

Il Senato adotta all'unanimità.

Secondo l'ordine del giorno, viene ora in discussione il progetto di legge relativo alla concessione di un tronco

di ferrovia da Chiusi ad Orte, del quale darò lettura (*V. infra e atti del Senato N.* 85).

È aperta la discussione generale di questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola sulla discussione generale, passo alla lettura degli articoli per la loro votazione.

« Art. 1. È approvata la convenzione, in data 19 giugno 1861, intesa tra i Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze ed il signor professore cavaliere Policarpo Bandini segretario generale e gerente rappresentante la Società anonima della strada ferrata centrale toscana per la concessione a quest'ultima di costruire ed esercitare le sezioni di ferrovia da Chiusi per le vallate del Paglia e del Tevere fino all'incontro colla strada ferrata da Ancona a Roma, colle modificazioni fatte all'esemplare unito alla presente legge. »

(Approvato).

« Art. 2. È fatta facoltà al Governo di ritirare i titoli 3 per 0[0 che furono fin qui emessi per la costruzione della strada ferrata da Asciano a Grosseto, conformemente alle prescrizioni del decreto del Governo della Toscana 19 novembre 1859. »

(Approvato).

« Art. 3. È autorizzata la emissione delle obbligazioni di cui all'ar. 17 della qui annessa convenzione 19 giugno 1861, tanto a sostituzione dei titoli 3 per 0[0 creati e non emessi, quanto per provvedere all'eventuale riscatto dei titoli già attualmente emessi. »

(Approvato).

« Art. 4. Le epoche, le quantità ed il saggio al quale si faranno, a misura del bisogno, le emissioni delle obbligazioni di cui all'articolo 17 della convenzione verranno stabilite d'accordo fra la Società ed il Governo, dal quale saranno prescritte le norme opportune ad assicurare ampiamente la pubblica concorrenza. »

(Approvato).

Lo squittinio segreto di questa legge, si farà con una sola chiamata assieme a quello del progetto di legge per l'applicazione alle nuove province delle R. Patenti 1836, del quale darò lettura.

(*V. infra e atti del Senato N.* 86).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, passo alla lettura dei singoli articoli per la parziale loro votazione.

« Art. 1. Verranno applicate alle province del Regno dove non sono ancora in vigore le regie patenti del 9 agosto 1836, numeri 153 e 154, coi regolamenti annessi alle medesime, non che i regii decreti 27 gennaio 1851, numero 1204, e 24 dicembre 1860, numero 4526; patenti e decreti relativi alle somministrazioni da farsi dai comuni alle truppe.

« Le medesime patenti e decreti avranno vigore per tutto il Regno fino al 1 luglio 1862. »

(Approvato)

« Art. 2. La retribuzione giornaliera per la fornitura dell'alloggio agli ufficiali sarà aumentata in tutto il Regno d'un terzo sulla misura stabilita dalla tariffa che fa parte del regolamento annesso alla patente 7 agosto 1836, numero 153. Inoltre l'aumento del terzo, che in calce a quella tariffa è stabilito a favore delle città capoluoghi di divisione, dovrà calcolarsi sulla somma complessiva della tariffa sopra riformata e sarà accordato alle città capoluoghi delle divisioni e sotto-divisioni territoriali militari.

« La retribuzione per la somministrazione dei mezzi di trasporto sarà pure aumentata d'un quarto sulla misura stabilità dalla tariffa contenuta nella tabella annessa al decreto 27 gennaio 1851, numero 1204. »

(Approvato).

« Art. 3. Nel passaggio dei monti, per la cui salita occorrano bestie di rinforzo pel traino dei carri od altri veicoli, le comunità che li provvederanno avranno ragione all'aumento del venti per cento sui prezzi stabiliti dalla relativa tariffa.

« L'esistenza della salita, e la necessità delle bestie di rinforzo, verrà comprovata per mezzo di certificato dell'Intendenza della provincia, o circondario, da unirsi alla contabilità del comune che avrà provveduto i mezzi di trasporto. »

(Approvato)

Si passa allo squittinio secreto per entrambe le leggi.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione, per il progetto relativo alla ferrovia da Chiusi ad Orte.

Numero dei votanti	67
Favorevoli	60
Contrari	7

Il Senato adotta.

Pel progetto relativo all'applicazione delle R. Patenti del 1836 per somministranze ed alloggi militari.

Numero dei votanti	67
Voti favorevoli	64
Contrari	3

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN ARSENALE MARITTIMO ALLA SPEZIA.

(*V. atti del Senato* N. 83).

Presidente. Ora si passa alla discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione di un Arsenale militare marittimo alla Spezia.

Leggerò il progetto di legge.

(*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **La Marmora**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **La Marmora**. Signori Senatori, quando si dibattè in questo recinto il progetto di legge relativo alla traslocazione dell'arsenale marittimo alla Spezia, io

fui dei pochissimi che lo contrastarono e dovetti sostenere una forte discussione con un Ministro di cui oggi lamentiamo la perdita, e con un altro Ministro che mi permetterete di non nominare.

Siccome io non ho mai avuto la pretensione di avere lo spirito profetico, nè tampoco di essere iniziato in certi segreti, ho combattuto quel progetto in buona fede. Specialmente ciò che mi turbava era il vedere che un progetto concepito dall'imperatore Napoleone I, nel tempo della sua grandezza, e quando i confini dell'Italia erano alla Ponteba, all'Isonzo, anzi credo che fossero anche a Lubiana (ma lasciamo stare), il vedere dico, un tale progetto (che pare anche fosse stato abbandonato) si volesse riprendere da un piccolo Stato come era il nostro per metterlo in esecuzione in un angoluccio del nostro paese tutto affatto vicino alle frontiere di tre altri Stati, i quali quantunque italiani, si consideravano però per Stati esteri.

Gli eventi che ebbero luogo in questi due o tre ultimi anni mi hanno dato torto, e su questo punto io non dico più niente.

Allora però feci una lunga enumerazione dei difetti che ho creduto esistessero pel Varignano, perchè nel tempo del governo francese fui per più mesi di guarnigione alla Spezia e perciò la conosceva perfettamente.

Ma questi difetti non esistono più per noi, perchè il Governo ha rinunziato al progetto di fondare in quel luogo il suo stabilimento, e lo ha messo, come io desiderava, assai più vicino alla Spezia, di modo che non mi rimane più nessun appunto a fare di quelli che ho fatto allora, fuor che uno, che credo dover segnalare.

Io sapeva che una delle condizioni di un arsenale marittimo è quella di avere comunicazioni facili e regolari colle province più importanti dello Stato; e queste comunicazioni non le avremmo avute che per mezzo della strada attuale dalla Spezia a Genova; il che non mi appagava.

Adesso abbiamo un vasto campo dietro alla Spezia e su questo punto io mi fo un dovere di ricordare al Governo l'attuazione della strada ferrata dalla Spezia a Piacenza per Parma, per la valle della Magra e del Taro, onde arrivare sulla linea del Po che è per noi una linea importantissima.

Io credo che questa linea sia come l'ipotenusa, d'una specie di triangolo il cui vertice sarebbe nella Venezia e l'uno dei lati la riva del Po.

Ma parlando militarmente dirò che questa strada è di grande importanza, d'importanza somma come lo è l'armamento del paese.

Non fa d'uopo che vi dica come da Napoli in quasi due giorni di tempo, si possano gettare truppe sulla Spezia e sul Po a Piacenza, e come possano anche accorrere da altri punti truppe amiche e per la Spezia venire sul Po.

Questa strada della Spezia alla valle del Po per Parma e Piacenza sembrami talmente importante che non ho potuto tralasciare di farne parola.

Del resto io non ho più nulla a dire contro il progetto di legge.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Io son lieto in quest'occasione di vedermi concorde coll'illustre generale La Marmora al quale in altra epoca ho dovuto oppormi rispetto a questo medesimo progetto della Spezia.

Egli non voleva il trasporto dell'arsenale alla Spezia pei motivi che ha espressi, ed io non so...., ma aveva speranza che quel trasporto sarebbe un giorno utile non per il piccolo Piemonte ma per la grande Italia.

Ora, o Signori, io veggo con piacere che l'onorevole generale La Marmora concorda sia pel trasporto dell'arsenale nel golfo della Spezia, sia anche per la località che fu prescelta ultimamente dal Governo.

In ordine poi alla ferrovia che egli vorrebbe vedere attivata tra il golfo della Spezia e la valle del Po, farò osservare che nell'altra Camera ho già avuto occasione di esprimere il mio pensiero, e se vi è cosa la quale possa far luogo ad una non lontana costruzione di tale ferrovia è certamente lo stabilimento dell'arsenale alla Spezia, poichè questa strada ferrata, come accennava benissimo l'illustre generale, è una conseguenza necessaria dell'arsenale medesimo.

Dunque il Governo si accingerà tosto agli studi, onde vedere quale sia la linea da preferire, e quando siffatti studi saranno compiuti, son persuaso che il Governo non tarderà a venire a domandare il voto del Parlamento affinchè questa strada venga attuata (*Benissimo!*).

Senatore **Chiesi.** Domando la parla.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Allorchè venne nell'altra Camera in discussione questo progetto di legge si parlò della strada cui accennava l'onorevole Senatore La Marmora.

Si domandò al signor Ministro della marina quali fossero i suoi intendimenti intorno al progetto di strada che dovrebbe congiungere la Spezia alla valle del Po verso Parma e Piacenza.

È un fatto che a questo progetto si oppone un altro progetto, intorno al quale pendono studi che saranno presto sottoposti al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Io prego il signor Ministro della Marina a voler dichiarare che questa quistione sui due progetti rimane interamente riservata.

Io ho fiducia che quando questi studi saranno sottoposti al Ministero, esso non baderà a favorire nè una provincia nè un'altra, ma sceglierà quella linea che sarà voluta dagli interessi generali dello Stato.

Ma appunto perchè questa decisione deve prendersi a tempo opportuno dietro gli studi che saranno presentati, io prego (e credo che non sarò tacciato d'indiscreto) il signor Ministro della Marina a voler dichiarare che tale questione è intieramente riservata, e che non è punto pregiudicata in questa discussione.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Io non ho nessuna difficoltà di dichiarare che la questione della ferrovia che deve congiungere l'arsenale della Spezia colla valle del Po, è una questione riservata, in questo senso, che, prima di deliberare quale debba essere la linea, bisogna necessariamente studiare quella che è più conveniente. Certamente il Governo nel decidere questa questione importante, non cederà mai a considerazioni locali, ma bensì all'interesse generale dello Stato, che in lavori di tal natura deve sempre dominare tutte le questioni.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa)

Rileggo ora gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Sarà costruito fra la città della Spezia ed il paese di S. Vito l'arsenale militare marittimo del dipartimento marittimo settentrionale. »

(Approvato)

« Art. 2 A questo scopo verrà destinato e speso il fondo rimanente per le rate assegnate ai bilanci degli anni 1861, 1862 e 1863 dalla legge 11 ottobre 1859 per il trasferimento della marineria militare nel golfo della Spezia. »

(Approvato)

« Art. 3. Per compiere i lavori di costruzione e gli acquisti relativi all'arsenale della Spezia, è inoltre autorizzata la spesa straordinaria di 36 milioni di lire da inscriversi nel bilancio del Ministero della marineria sotto la categoria *Arsenale della Spezia* e da assegnarsi ai bilanci degli anni 1861, 1862 ecc., nel modo seguente:

Bilancio	1861	Lire 4,000 000
»	1862	» 7,000,000
»	1863	» 7,000,000
»	1864	» 7,000 000
»	1865	» 7,000,000
»	1866	» 4,000,000
		36,000,000

(Approvato).

« Art. 4. È data facoltà al Governo di concedere per trattativa privata, a quelle società nazionali od estere che offrono maggior sicurezza di capacità e di credito finanziario, l'esecuzione di tutti od alcuni fra i lavori relativi alla costruzione dell'arsenale pubblicando però per le stampe il quaderno d'oneri nel termine non minore di un mese prima della concessione. »

« Nel primo mese di ciascuna sessione il Governo presenterà al Parlamento una relazione particolareggiata sui lavori e sulle spese fatte per l'arsenale marittimo nell'esercizio dell'anno precedente. »

(Approvato).

« Art. 5. È data facoltà al Governo di esonerare dai diritti di dogana tutti i materiali e le macchine che si debbono impiegare nella costruzione dell'arsenale. »

(Approvato).

« Art. 6. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi 4 luglio 1857 ed 11 ottobre 1859, relative alla costruzione di un arsenale militare marittimo in detto golfo che sono contrarie alla presente. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei Votanti . . .	67
Voti favorevoli . .	61
» Contrari . .	6

Il Senato adotta.

Presidente. Ora verrebbe la relazione delle petizioni che si intendono già messe all'ordine del giorno.

Senatore **De-Monte**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De-Monte**. Signor Presidente, se vi è legge interessante sulla quale il Senato è chiamato a deliberare è quella della strada ferrata calabro-sicula: interessante per la tranquillità di quel paese; interessante per le popolazioni di quelle regioni per le quali deve essa passare, perchè la Calabria non ha strade, interessante finalmente perchè la Calabria, anzi le tre Calabrie, che devono essere rianimate da questa strada, si vedranno congiunte alla Sicilia, e quindi il continente italico avrà così una congiunzione non interrotta con la Sicilia. La via ferrata in discorso accenna alla tranquillità, al ben essere dell'intero paese; ond'è indispensabile che la legge venga votata.

Per le quali cose io prego il Senato di preporre la votazione di questa a qualunque altra legge e specialmente all'esame delle petizioni; perciocchè ove dessa per difetto di numero rimanesse non votata, sarebbe un affare gravissimo, come ogni affare, mi permettano l'espressione, che importi vita o morte per date regioni.

Se mai ho pregato ardentemente il Senato di aderire alla mia proposizione, è precisamente in questo momento perchè ne veggo tutta l'importanza.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Sebbene io non debba entrare in ciò che riguarda l'ordine del giorno del Senato, pure non posso che appoggiare le parole dell'onorevole Senatore De-Monte in quanto che è già stato detto dal Governo alla Camera dei Deputati e lo ripeto volentieri qui, che questa è legge alla quale il Governo attribuisce grande importanza anche per il reggimento di quelle province, e che credo necessità politica che essa venga votata.

Presidente. Il Senato intende facilmente che il Presidente è in dovere di presentare il corso regolare dei lavori, appunto perchè si è avvertito da alcuni Senatori che prolungandoli ad altro giorno mancherebbe

forse il numero legale. Quindi sta alla Presidenza del Senato l'avvertire che vi sono all'ordine del giorno molte petizioni.

Il diritto di petizione consacrato dallo Statuto è uno dei più importanti e dei più rispettabili.

Quindi interrogherei il Senato se voglia, ommettendo per ora la relazione delle petizioni passare immediatamente alla discussione del progetto di legge per le strade siculo-napolitane.

In questo caso l'ufficio di Presidenza si troverà esonerato dal dovere che aveva di rappresentare al Senato che essendovi molte petizioni sulle quali si erano preparate già le relazioni in vario senso, alcune per passare all'ordine del giorno, altre per il rinvio, non sarà dipeso dall'ufficio di Presidenza che queste petizioni non abbiano avuto il loro corso regolare.

Senatore **Marzucchi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marzucchi**. L'ordine del giorno porta adesso, se la memoria non mi falla, la discussione della legge che si riferisce alle strade ferrate calabro-sicule.

Ora non veggo ragione per cui si debba invertire l'ordine del giorno, anteponendo le petizioni che eran poste le ultime. Quindi io mi unisco a quelli che domandano che sia anteposta la discussione del progetto di legge, che si riferisce alle ferrovie calabro-sicule, perchè posto in confronto l'interesse che ha la votazione di questa ferrovia colla votazione sulle petizioni, alcune delle quali mi paiono di lieve importanza, non v'ha dubbio che non si abbia quella ad anteporre: che se per la discussione di queste petizioni domani o domani l'altro non saremo in numero, sarà meglio che rimangano da votare le petizioni, sulle quali potrà essere dato il voto in novembre, e che si ponga in discussione questa legge che è della massima importanza.

Presidente. Osservo che qui non si tratta d'inversione, poichè sanno i Signori Senatori che le petizioni sono permanentemente all'ordine del giorno tre giorni dopo che ne sia stato distribuito l'elenco.

È ora dovere della Presidenza di sottoporre al Senato il punto se immediatamente si debba passare alla discussione della legge relativa alla ferrovia calabro-sicula.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Voleva solamente dire che mentre mi unisco di cuore alla proposta che si dia la preferenza alla ferrovia calabro-sicula, non intendo che restino escluse le petizioni e quei progetti di legge che sono allo stato di relazione.

Con questa riserva, appoggio la proposta fatta dagli onorevoli preopinanti.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Metto ai voti la proposta di passare immediatamente alla discussione della legge relativa alla ferrovia calabro-sicula.

Chi approva sorga.

(Approvato).

DISCUSSIONE DI TRE ALTRI PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. Si passa immediatamente alla discussione della legge sulla ferrovia calabro-sicula.

Leggerò il progetto (*Vedi infra e atti del Senato* N. 84).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, darò lettura dei singoli articoli per porli in votazione.

« Art. 1. È approvata la convenzione in data 30 aprile 1861, ed annessovi capitolato, intesa tra i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, ed il signor cavaliere Pietro Augusto Adami e soci per la costruzione di una ferrovia da Taranto a Reggio nella Basilicata e nelle Calabrie, e della linea da Messina a Siracusa per Catania, e di quella da Catania a Palermo con diramazione sopra Girgenti nella Sicilia, con le modificazioni tanto alla convenzione quanto al capitolato risultanti dagli esemplari uniti alla presente legge.

(Approvato)

« Art. 2. I lavori saranno incominciati immediatamente tanto sulla linea da Taranto a Reggio, come sulle linee di Sicilia. »

(Approvato)

« Art. 3. È stanziato un primo fondo di 20 milioni nel bilancio dell'anno 1861, sia per la esecuzione della convenzione, sia pei lavori da intraprendersi direttamente dallo Stato. Si provvederà nei bilanci successivi allo stanziamento dei fondi necessari per la prosecuzione delle ferrovie concesse. »

(Approvato)

Senatore **Di Sant'Elia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Sant'Elia**. Io vorrei pregare il Ministero affinchè vegga se non sia il caso di ordinare un tronco di strada che dalla parte di Caltanisetta conduca a Licata.

Nel progetto di legge è stato semplicemente provvisto al tronco che conduce a Girgenti.

Comprendo benissimo che Girgenti, per lo smercio dello zolfo, sia di non mediocre importanza, ma posto a confronto con quello che metterebbe a Licata, starebbe come il 10 al 40, perchè questo braccio di Licata attraverserebbe assolutamente i luoghi più ricchi di miniere che esistono in Sicilia.

E poi a Licata è un porto per cui credo siavi un progetto di legge per portarlo a compimento e con pochissima spesa.

La rada di Girgenti offre mille sicuri ricoveri: quindi dal canto mio non posso che pregare il Ministero e raccomandargli caldamente la costruzione di questo interessantissimo tronco di strada ferrata.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Nel progetto di

legge è stato posto Girgenti in quanto che i progetti che erano stati fatti finora contemplavano appunto Girgenti e non Licata, essendochè in questo momento per Girgenti gli studi erano più avanzati che non siano quelli per la parte di Licata. Ma è intenzione del Ministero di collegare Girgenti e Licata con le regioni degli zolfi. Imperocchè evidentemente questa parte di strada ferrata siciliana, la quale attraversa appunto la regione degli zolfi, sarà probabilmente la più produttiva, e la più importante; produttività ed importanza che non potrebbe avere se non in quanto fosse collegata coi due porti per i quali si fa l'esportazione di questo ricco prodotto.

Quindi non è stato indicato che Girgenti perchè potrebbe darsi, che si potesse anche collegare insieme a Licata, e così invece di fare due lunghe diramazioni si potesse fare una strada che allacciasse questi due porti.

Vi è un progetto, che tenderebbe a questo, ma resta inteso che, senza assumere precisamente con questa legge un impegno formale per fare una strada a Licata, s'intende che questa diramazione è fatta per mettere le miniere di zolfo in comunicazione coi porti per i quali si fa l'esportazione, cioè Girgenti e Licata.

Senatore **Di Sant'Elia**. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni date, e mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Si passa allo squittinio.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti . . .	67
Favorevoli .	62
Contrari . .	5

Il Senato adotta.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Sono le quattro; rimangono solo due leggi da votare, e votate le quali verrebbero le petizioni: credo perciò che saremo ancora in numero per votare tutto e con ciò si darebbe fine ad ogni cosa.

Presidente. Seguendo appunto l'ottima avvertenza fatta dal Senatore Pareto sottopongo al Senato lo stato dei suoi rimanenti lavori: per oggi ci sarebbe all'ordine del giorno il progetto pel riordinamento territoriale ed amministrativo di alcune borgate poste alle frontiere orientali dello Stato; il progetto relativo alle classi, stipendi e competenze dei commissari di leva, poi le relazioni delle petizioni;

Con questo si esaurirebbero tutti i progetti di cui la relazione è in pronto. Non rimarrebbero che i seguenti; quelli, cioè, sulle Camere di commercio, e sull'istruzione superiore per cui venne già deliberata la sospensione; e le leggi distinte coi numeri 87, 89, concernenti la prima la soppressione di alcuni comuni della provincia di Milano, iniziata in Senato, e l'altra per la costruzione di un carcere penitenziario in Cagliari; il Senato intende che questo progetto dee collegarsi con quello di Sassari che fu sospeso. Conseguentemente se il Senato vuole oggi occuparsi dei due indicati progetti di legge, e della relazione di petizioni che sono all'ordine del giorno, avrà completamente esaurito i suoi lavori.

Conviene che i signori Senatori abbiano la bontà di non abbandonare la sala, perchè se mancasse uno o due, non saremmo più nel numero legale.

Darò lettura del progetto di legge pel riordinamento territoriale ed amministrativo di alcune borgate poste alle frontiere orientali dello Stato. (*V. infra e atti del Senato* N. 88).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Il territorio denominato *Borghetto*, situato sulla destra del fiume Mincio, formante già parte del Comune di Valleggio, distretto di Villafranca, nella provincia di Verona, rimasto pel Trattato di Zurigo unito al territorio veneto, sarà aggregato al Comune di Volta, circondario di Castiglione, provincia di Brescia. »

(Approvato)

« Art. 2. Il Comune di Scorzarolo creato con legge 23 ottobre 1859, N. 3702, che in forza dello stesso Trattato fu unito per la sua massima parte al territorio veneto, è soppresso. »

(Approvato)

« Art. 3. La parte del territorio e dell'abitato di detto Comune lasciata al Regno d'Italia, non che le frazioni di Ronchi e Balconcelli, già appartenenti al Comune di Curtatone, stato unito pel Trattato di Zurigo al territorio veneto, faranno parte il primo del Comune di Marcaria, circondario di Casalmaggiore, provincia di Cremona, e le seconde del Comune di Castellucchio, situato nello stesso circondario e provincia. »

(Approvato)

Si farà una sola chiamata per lo squittinio sopra questo progetto ed il successivo.

Ora passo a dar lettura del progetto di legge intorno alle classi, agli stipendi ed alle competenze dei Commissari di leva (*V. infra e atti del Senato* N. 90).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. A tenore dell'art. 15 della legge sul reclutamento militare del 20 marzo 1854, in ogni circondario vi sarà un Commissario di leva.

« Ve ne saranno due in quei circondari che contano una popolazione superiore a 250,000 abitanti.

(Approvato)

« Art. 2. I Commissari di leva sono scelti preferibilmente tra gli uffiziali militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato giubilati, riformati o posti in aspettativa.

Essi si dividono in quattro classi.

« È assegnato lo stipendio di annue lire 1,600 a quelli di prima classe, di lire 1,400 a quelli di seconda, di lire 1,200 a quelli di terza, e di lire 1,000 a quelli di quarta classe.

(Approvato).

« Art. 3. Il numero dei Commissarii per ciascuna classe, prendendo a base il totale dei medesimi, è stabilito sulla proporzione che un decimo appartenga alla prima, due alla seconda, tre alla terza, quattro alla quarta classe.

(Approvato).

« Art. 4. In caso di vacanza, il Ministro dell'Interno può temporariamente affidare le funzioni di Commissarii di leva ad impiegati presso gli uffizi d'Intendenza del relativo circondario.

(Approvato).

« Art. 5. Lo stipendio dei Commissarii può cumularsi colla pensione di giubilazione, di riforma o di aspettativa.

(Approvato).

« Art. 6. È accordata ai Commissari di leva l'indennità di lire 35 per ciascun mandamento in cui dovranno trasferirsi in occasione dell'estrazione a sorte.

(Approvato).

« Art. 7. Cessando i Commissari dalle loro funzioni, hanno diritto all'aumento della pensione del 2 per cento sullo stipendio loro assegnato per ogni anno di prestato servizio.

« Tale aumento non è dovuto in caso di rimozione.

(Approvato).

« Art. 8. È derogato alle leggi ed ai regolamenti anteriori, nella parte in cui sono contrarii alla presente legge.

(Approvato).

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto, farò osservare al Senato che ci sarà, come si è detto, la relazione delle petizioni, e poi, non essendovi altro progetto all'ordine del giorno, nè altra relazione in pronto, il Senato non sarà più convocato che a domicilio.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Con mio dispiacere debbo annunziare al Senato che nella votazione dei due progetti non si è raggiunto il numero legale, e che si dovrà questa perciò ripetere in altra seduta. Dopo aver annunziato in principio che il numero legale, tenuto conto dei congedi, era di 65, si è trovato che il numero dei votanti non fu che di 63.

Per conseguenza dovendosi rifare questa votazione, convoco il Senato per domani alle ore 2 in adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

LXIV.

TORNATA DEL 22 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Comunicazione di due messaggi del Ministro dell'Interno — Votazione di due progetti di legge: 1. Pel riordinamento territoriale ed amministrativo di alcune borgate poste alle frontiere orientali dello Stato: 2. Per le classi, stipendi e competenze dei Commissari di Leva — Instanze dei Senatori La Marmora e Guardabassi — Risposta del Ministro dell'Interno — Relazione di petizioni — Parlano sulla petizione N. 3002 i Senatori Spada, Di Revel, De Cardenas, Farina (Relatore), Di Pollone, Giovanola, Alfieri e Poggi — Adozione delle conclusioni proposte dalla Commissione tanto sulla mentovata petizione che sulle altre.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno e della Marina.

(Il Senatore *Segretario* **Cibrario** legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato).

Presidente. Ho l'onore di dar lettura al Senato di una lettera del signor Ministro dell'Interno, così concepita:

« Il Governo ha disposto che nel giorno 27 luglio corrente abbia luogo in questa Chiesa Metropolitana di San Giovanni alle ore 11 antimeridiane la funzione funebre pell'anniversario della morte del magnanimo Re Carlo Alberto.

« Il Ministro dell'Interno sottoscritto nel recarsi a doverosa premura di rendere informata S. E. il signor Presidente del Senato del Regno di tale determinazione, La prega di voler invitare il Senato medesimo ad assistere, giusta l'usato, per deputazione alla detta funzione funebre, non che di gradire, ecc. ecc.

« *Pel Ministro*
« BORROMEO ».

Non si può fare il sorteggio perchè molti Senatori non sono presenti, ma l'Ufficio di Presidenza si darà cura di scegliere fra essi la deputazione per intervenire a questa pia funzione.

Lo stesso signor Ministro dell'Interno scrive alla Presidenza del Senato una lettera colla data del 22 corrente luglio del seguente tenore:

« Dovendo il Governo fare una comunicazione al Senato del Regno, il sottoscritto prega l'E. V. di voler convocare in seduta i signori Senatori domani 23 corrente. »

Il Ministro
« M. MINGHETTI. »

Quindi già fin d'ora il Senato è avvertito che domani alle due vi sarà adunanza pubblica per la comunicazione del Governo, di cui fa cenno la lettera del signor Ministro dell'interno testè letta.

VOTAZIONE DI DUE PROGETTI APPROVATI NELLA SEDUTA DI IERI

Presidente. L'ordine del giorno porta la votazione per isquittinio segreto degli ultimi due progetti di legge stati approvati nella seduta di ieri epperciò si procederà all'appello nominale.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Del progetto di legge relativo alle classi, agli stipendi e competenze dei commissari di leva:

Numero dei votanti . . .	68
Voti favorevoli	66
Contrarii	2

Il Senato adotta.

Del progetto di legge relativo al riordinamento territoriale ed amministrativo di alcune borgate poste alle frontiere orientali dello Stato:

Numero dei votanti . . .	68
Voti favorevoli	65
Contrarii	3

Il Senato adotta.

La parola è al Senatore La Marmora.

Senatore **La Marmora**. Poichè è qui presente il signor Ministro dell'Interno, io mi permetto di prendere la parola oggi, non per fare una interpellanza, ma per chiamare la sua attenzione sullo stato più che deplorabile del sistema forestale dell'Isola di Sardegna.

Avendo sentito che forse nella ripresa dei lavori del Parlamento si metterà nuovamente sul tappeto la famosa questione già stata dibattuta nel Parlamento degli ademprivi di Sardegna, io desidererei che prima di metterla nuovamente in campo, il signor Ministro si compiacesse di ordinare un' inchiesta sullo stato delle foreste della Sardegna, specialmente sul diboscamento dei monti, siccome quello che influisce grandemente sulle acque, scemandole, disseccando le fontane, e cagionando nelle stagioni delle piogge lo straripamento dei fiumi, il che reca un danno immenso ed incalcolabile.

Questo diboscamento trovandosi collegato in certo qual modo alla questione degli ademprivi, sarebbe desiderabile che prima di intavolarla si potessero avere nozioni precise sullo stato vero delle foreste dell' Isola di Sardegna.

Pregherei quindi il signor Ministro dell'Interno a volersi procurare esatte indicazioni a questo proposito.

Ministro dell' Interno. Quando il Ministero d' agricoltura e commercio fu l'anno scorso creato, la parte alla quale ha fatto testè allusione l' onorevole preopinante fu dal Ministero dell'interno passata a quel Ministero. Nondimeno siccome il Ministro d'agricoltura non è presente, io mi farò interprete presso lui del desiderio espresso dall'onorevole Senatore La Marmora, e credo di poter promettere che il Ministero prenderà le informazioni più esatte relativamente ad un argomento tanto importante.

Negli ultimi giorni della vita dell' illustre conte di Cavour, la questione degli ademprivi fu nuovamente trattata, ed era pensiero del Ministero di rimetterla in campo.

Dopo la costituzione del nuovo Ministero, questa questione non è più stata ripresa, ma certo sarà uno degli argomenti che occuperanno il Consiglio dei Ministri prima che la sessione debba riaprirsi.

Ad ogni modo io credo che il Parlamento abbia potuto vedere per le leggi che sono state presentate in quest'anno, quanto stia a cuore al Governo di migliorare la condizione di quell'Isola, le cui sorti sono tanto grandi per lo avvenire, ora specialmente che il Regno comprende la massima parte d'Italia.

Senatore **Guardabassi**. Aggiungerei anche la preghiera che queste indagini si estendessero alle nostre catene di montagne. Là pure sono molti luoghi che sarebbe necessario rimboschire in modo però che non rechi pregiudizio alla pastorizia.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

Presidente. Il signor Relatore di petizioni ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. N 2999. Pasquale Albino, consigliere municipale di Campobasso, a nome di quel Consiglio comunale reclama contro il decreto del Governo di luogotenenza del 17 febbraio ultimo che prescrive lo smembramento di cinque circondari della provincia di Molise.

Petizione della quale non si fa relazione, perchè mancante della voluta legalizzazione delle firme.

N. 3000. Letteria Penna incinta con tre figli, rimasta vedova di Fiorenzo Quattrini da Palermo, narra come il marito sia morto per malattia contratta in servizio come furiere della guardia nazionale mobile, e come alla vedova non sia stata assegnata che la pensione di tre ducati al mese sul fondo spoglio delle sedi vacanti vescovili, e ciò dipendentemente da servigi precedentemente resi dal marito nel servizio doganale.

Soggiunge come il colonnello della guardia nazionale mobile abbia rimostrato al proditatore Mordini per una pensione meglio conforme alle circostanze, e come quel reclamo sia rimasto senza provvidenza; ricorre ciò stante al Parlamento acciò aumenti la pensione fino a 18 ducati al mese.

Non è ufficio del Parlamento assegnare pensioni: tuttavia siccome la petente narra come le rimostranze del colonnello a favore della Quattrini siano rimaste senza riscontro, così crede che sia il caso di trasmettere la petizione al Ministero, acciò verificate le esposte circostanze di fatto, e considerate le disposizioni delle leggi vigenti nella località all'epoca del decesso del Quattrini, provveda sì e come di ragione, facendo alla ricorrente pervenire notizia della deliberazione che sarà per prendere.

(Approvato).

La petizione N. 3002 è del sig. Aurelio Feliziani amministratore del dazio del macinato della provincia di Camerino.

Narra egli come gli impiegati del macinato sebbene retribuiti dello stipendio dagli appaltatori fossero in origine di nomina governativa, ed ogni nuovo appaltatore fosse pei capitolati d'appalto obbligato a conservarli e a non rimuoverli senza il permesso del Ministro delle Finanze e per grave mancanza.

Soggiunge come tale qualità di impiegati governativi appaia vieppiù dimostrata da ciò che avendo il regio commissario delle Marche soppresso tale dazio, ed avendolo invece il R. commissario dell' Umbria mantenuto, l'appaltatore sig. Marignoli che aveva stipulato contemporaneamente per le province di Rieti, Spoleto e Perugia, ove era abolito, e per Camerino ov' era mantenuto, protestò di non poter mantere il suo contratto, e diffidò gl' impiegati che avrebbero cessato dal godere dello stipendio da esso fornito col dicembre 1860. Ma il R. commissario di Camerino avendo ordinato all'am-

ministrazione di proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore dichiarò che sarebbero tutti gli impiegati rimasti al loro posto per conto del Governo, senza che il R. commissario facesse a ciò replica od opposizione.

Ciò stante, ed attesa la generale soppressione del macinato, il ricorrente facendo rimarcare la difficoltà per chi ha contratte durante gran parte della vita determinate abitudini, di intieramente cambiarle passando ad occupazioni affatto diverse, chiede che gli impiegati del macinato vengano dal Governo provveduti di analoghi impieghi.

La Commissione considerando come vere essendo le esposte circostanze, sarebbe ingiusto che tali impiegati dello Stato si trovassero inopinatamente sprovveduti d'ogni mezzo di sussistenza, crede che si debba la petizione trasmettere al signor Ministro delle Finanze, acciò vi abbia l'opportuno riguardo, e provveda ove d'uopo, anche con apposito progetto di legge.

Senatore **Spada.** Parmi che gli impiegati del macinato di cui parlava testè l'onorevole Senatore Farina meritino tutti i riguardi.

Questo dazio antichissimo negli ex Stati Pontificii occupava un numero ragguardevole di persone incaricate della sua percezione: il Governo lo tolse, ma questi impiegati, come ha fatto osservare il signor Senatore Farina, erano però nominati dal Governo: essi non potevano mai immaginarsi che un giorno sarebbe loro tolto l'impiego: essi sono ammogliati, hanno famiglia, ed io che sono di quei paesi e che li conosco, posso assicurare che ci sono impiegati, specialmente superiori, eccellenti, abili ed onestissimi.

In conseguenza non so davvero, stante l'immenso numero, quale sarà il mezzo che il Governo troverà per non mettere tutta questa gente (parmi che si faccia ascendere il loro numero a 600).....

Senatore **Farina**. Sono soltanto 48.

Senatore **Spada.** Ma ne verranno altri..... per non mettere, dico, tutta questa gente in mezzo ad una strada.

Comprendo esser molto difficile il trovare questo mezzo, ma il Senato può aggiungere il peso delle sue raccomandazioni, perchè il Governo in un modo o nell'altro provvegga.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola

Senatore **Di Revel.** Desidererei che fosse dato uno schiarimento al Senato intorno al modo con cui questi impiegati venivano nominati; se erano realmente nominati dal Governo ovvero fossero soltanto da questo approvati, perchè la condizione loro sarebbe molto diversa; giacchè altro è essere impiegati nominati dal Governo in un'amministrazione, altro è essere impiegati di un appaltatore, e che questo impiego conferto dall'appaltatore sia poi approvato dal Governo.

Nell'antico Piemonte vi ebbe una riforma che trasse seco, non sicuramente nella stessa proporzione, ma per un certo numero di individui, una conseguenza della stessa natura.

Vi erano dazi sui vini, sugli spiriti e liquori che si pagavano in ragione del consumo da coloro che ne facevano commercio. Questi dazi erano appaltati ad individui i quali avevano un dato numero di impiegati e commessi che sorvegliavano i loro interessi, cioè il pagamento dei diritti. Un sistema diverso prevalse, per cui gli appaltatori che da trenta e più anni si erano succeduti gli uni agli altri, e che sempre si erano, direi così, trasmessi gli impiegati, essendo cessati gli appalti dovettero licenziarli, sicchè si trovò privo d'impiego un numero considerevole di individui i quali erano, come dissi, impiegati nominati dall'appaltatore, ma confermati dall'autorità governativa, per cui l'appaltatore non poteva licenziarli senza motivi riconosciuti plausibili dalla autorità stessa.

Se le circostanze fossero identiche, io non saprei come si potesse sollecitare dal Governo la presentazione di un provvedimento per accordare una indennità a questi individui, indennità che ravviserei giusta, se fossero impiegati del Governo.

Data questa risposta, verrebbe per me naturale la conseguenza o di appoggiare la domanda di costoro presso il ministero, oppure di trasmetterla puramente e semplicemente per quei riguardi che fossero del caso.

Presidente. Il Senatore De-Cardenas ha la parola.

Senatore **De-Cardenas.** Nella Commissione del bimestre passato venne esaminata o la stessa od una consimile petizione di circa 700 impiegati del macinato. La Commissione fu dolente di non poterne far cenno per raccomandarne la trasmissione al ministero per gli opportuni provvedimenti, mancando quella petizione della voluta autenticità delle firme.

Ora che gli stessi petenti, od altri individui che si trovano nella stessa posizione ricorrono nuovamente al Senato, e che la Commissione propone di trasmetterne la petizione al ministero, non posso dire a nome della Commissione del bimestre passato, ma a nome mio, l'appoggio per quanto posso.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore **Farina**, *Relatore.* La Commissione ebbe l'avvertenza di far notare nella sua breve relazione, che questi impiegati erano in origine di nomina governativa che non potevano senza il consenso del Governo essere rimossi e dal commissario regio inviato in quella località erano stati obbligati a rimanere in ufficio, non ostante che l'appaltatore più non funzionasse.

In vista di queste circostanze, la Commissione crede di dover persistere nelle sue conclusioni, tanto più che le stesse non differirebbero da quanto opinava l'onorevole Senatore conte di Revel, giacchè è detto espressamente in altra petizione cui si riferiscono i petenti, che questi impiegati sono di nomina in origine governativa.

Senatore **Giovanola.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Avevo domandato la parola per pregare l'onorevole Relatore della Commissione di dare uno schiarimento, che parmi possa essere dato con facilità.

Vorrei domandare, se quando avvennero casi di giubilazione, questa si concedesse sì o no dal Governo; perchè se veramente il Governo dava una giubilazione a questi impiegati, mi pare che la conseguenza immediata e diretta è, che gli impiegati attuali hanno diritto ad una pensione di riposo, se hanno raggiunto l'età necessaria per ottenerla, oppure ad una pensione di aspettativa per coloro che non fossero in questo caso.

Ove essi invece non avessero avuto diritto ad una pensione, io sarei disposto a concorrere col mio voto onde il Governo avesse per loro qualche riguardo, ma riguardo per ragione di equità e non per ragion di diritto.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola**. Io credo di poter ritenere, da qualche documento ufficiale che nel tempo passato ebbi ad esaminare, che questi impiegati sono precisamente nelle condizioni accennate dall'onorevole Senatore Di Revel, che servivano cioè una impresa privata di gabelle appaltate dallo Stato, ed erano soggetti soltanto al beneplacito del Governo.

Non ostante la condizione di questa gente è degna di riguardo, e qui darò una notizia di fatto al Senato ed è che i due commissarii del Re, spediti ad amministrare le Marche e l'Umbria, subito dopo la loro liberazione tennero a proposito del dazio sul macinato due diversi sistemi.

Il commissario dell'Umbria sopprese immantinente il dazio del macinato a cominciare dall'anno 1861, mentre il commissario delle Marche ne decretò la soppressione da aver luogo col 1° del 1862. Nel sopprimere il dazio, il commissario dell'Umbria pose a carico dei Comuni l'obbligo di rimborsare al Governo una rendita equivalente al dazio abolito, di compensare, ove ne fosse il caso, gli appaltatori per la seguita intempestiva risoluzione del contratto ed assegnare una equitativa indennità agli impiegati.

S'istituì a tal uopo una Commissione di persone autorevoli, la quale classificò in varii gradi quegli impiegati, secondo la durata dei loro servizi; e se bene mi ricordo, l'ultima categoria venne tacitata mediante il pagamento di un trimestre di stipendio. Così quanto all'Umbria, la cosa è finita. Quanto alle Marche, gli impresarii protestavano contro il decreto del commissario regio, il quale avendo abolito il dazio per un'epoca ancora lontana, ne aveva resa assai ardua la riscossione, mentre la popolazione appoggiandosi sul discredito della tassa, si rifiutava fin d'ora al pagamento.

Alcuni giunsero anche ad abbandonare l'esercizio della impresa: allora gli agenti del governo hanno dovuto dire agli impiegati degli appaltatori, che continuassero la percezione del dazio, salvo poi a liquidare infine le reciproche pretese dello Stato e degli appaltatori.

Dirò di più: nell'altro ramo del Parlamento il Ministero introdusse una legge per la quale si decretava l'immediata soppressione del dazio del macinato nelle province delle Marche.

Quel progetto non è stato discusso nello scorso periodo della sessione, ma certamente lo sarà più tardi; allora verrà il momento di provvedere anche alla sorte dei petenti con perfetta cognizione di causa, i quali, a mio senso, possono bensì avere ragione ad un umano riguardo, ma non sono investiti di un assoluto diritto in faccia al Governo; quindi senza oppormi recisamente al voto della Commissione, mi sembra più conveniente che si mandi a depositare la petizione negli archivii del Senato, per averla poi presente quando verrà in discussione la proposta di legge che ebbi l'onore di accennare.

Senatore **Farina**. Io non posso che stare all'esposto nella petizione, perchè naturalmente le conclusioni sulle petizioni sono sempre vincolate alla massima *rebus sic stantibus*.

Del resto le conclusioni della Commissione non sono assolute; si dice al Governo che si trasmette questa petizione, affinchè vi abbia gli opportuni riguardi.

E realmente se queste persone mancano d'impiego, pare giusto che abbiano un tal quale diritto ad averne uno, ed è opportuno che il Governo, a preferenza di impiegare degli estranei, procuri di impiegare queste persone. Non si dice in ultimo, che il Governo debba provvedere per legge se non dopo che avrà riconosciuto la necessità della legge medesima. Quanto poi all'aspettare la soppressione del dazio del macinato per provvedere, mi pare che quest'osservazione, stando a quanto venne esposto nella petizione, possa riguardarsi come inattendibile, giacchè i petenti ritengono che il dazio medesimo si abbia ad avere come soppresso collo spirare dell'esercizio del 1861.

Pare evidente che per poter proseguire oltre il 1861, abbia bisogno di essere autorizzata tale percezione colla legge generale del bilancio.

Io credo che non sia più il caso che si debba attendere la presentazione di una legge, giacchè colla scadenza del 1861, questa esazione cadrà da sè, perchè ho fiducia che non verrà riprodotta quest'imposta nel bilancio 1862.

Conseguentemente, in vista di queste circostanze, io credo di poter mantenere le conclusioni della Commissione di avere cioè il debito riguardo a questi individui, e solo di presentare una legge, quando ne sia riconosciuta la necessità.

Presidente. La parola spetta al Senatore Spada.

Senatore. **Spada**. In seguito alle osservazioni del Relatore della Commissione io non ho più altro ad aggiungere se non che convengo pienamente con lui.

Presidente. La parola spetta al Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola**. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Relatore della Commissione che hanno temperato, a mio senso, la prima proposta della Commissione...

Senatore **Farina**, *Relatore*. La Commissione non ha cambiate le sue conclusioni...

Senatore **Giovanola**. Vi è una restrizione, giacchè si è introdotta la condizione che questi petenti abbiano diritto.

Senatore **Farina**. Questo sì.

Senatore **Giovanola**. Io non posso più oppormi a che la petizione sia mandata al Ministero.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io proporrei che la Commissione usasse le stesse parole che ha usate per una petizione riferita testè, dicendosi che la Commissione non ha documenti per assicurarsi dei diritti della petente che domanda una pensione.

Il caso ha una certa analogia; il raccomandare una petizione nei termini proposti dall'onorevole Relatore, parmi cosa da evitare per quanto è possibile.

Nel caso cui accenno mi pare, come dissi, vi fosse una parola intorno alla mancanza di documenti sufficienti a convincere il Senato, che veramente questo diritto esistesse nella petente di cui si trattava.

Sono state date spiegazioni utili, è vero; tuttavia, in vista di questa circostanza, è opportuno l'evitare che il Senato abbia l'apparenza di raccomandare al Governo i petenti di cui si tratta, come se avessero realmente un diritto, che ancora è dubbio, o per lo meno mancano i dati opportuni per accertarlo.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Io non potrei esporre che la mia opinione, perchè la Commissione è scomparsa, (*ilarità*).

(Due membri della Commissione vanno a riprendere il posto che avevano abbandonato).

Tuttavia non avrei difficoltà di modificare in questo senso le conclusioni della Commissione; faccio tuttavia osservare che la conclusione è a un dipresso la stessa; perocchè si dice vi abbia (il Ministro) l'opportuno riguardo « ed ove sia il caso vi provveda colla presentazione di apposita legge. »

Le espressioni usate parmi lascino la conclusione abbastanza condizionata da non ammettere la supposizione di un rinvio assoluto.

Tuttavia se il Senato stima che si inserisca qualche espressione maggiormente significativa, io non credo che la Commissione faccia difficoltà.

(I membri della Commissione presenti fanno segni di adesione.)

Presidente. Si userebbero allora gli stessi termini di cui si servì per la petizione N. 3000?

Senatore **Farina**. La conclusione sarebbe modificata in questi termini:

« La Commissione è d'avviso che la petizione si debba trasmettere al Ministro delle Finanze, acciò verificate le esposte circostanze di fatto, e considerate le disposizioni delle leggi vigenti nelle località, provveda si e come di ragione, facendo pervenire ai ricorrenti notizia delle misure adottate al proposito. »

Senatore **Di Pollone**. Mi nasce un dubbio che vorrei risolto da chi è più pratico delle cose parlamentari che io non sia; ed è, che nel prendere una deliberazione, il Senato non vota d'ordinario la motivazione, ma vota puramente e semplicemente l'ordine del giorno o la trasmissione al Ministero. Quindi io non so rendermi ragione come le motivazioni che si stanno ora combinando, possano essere oggetto di votazione. Quando si delibera il rinvio al Ministero, vi ha già una raccomandazione implicita.

Il Senato vota leggi, ma non vota mai le considerazioni esposte nelle relazioni che informano le medesime.

Ora le considerazioni colle quali il Relatore della Commissione, Senatore Farina, accompagna il rinvio di questa petizione, non sono altro che l'espressione dei motivi che determinarono la conclusione proposta, ed io non credo che il Senato voglia votare le considerazioni della relazione della petizione, quindi mi pare che dovrebbe impiegarsi in questa circostanza la formola consueta dell'ordine del giorno.

Del resto mi rimetto al Senato.

Senatore **Farina**. Io non saprei adottare la formola dell'ordine del giorno, giacchè questa implica il voto che le cose esposte non si sono trovate degne di essere prese in considerazione; per conseguenza io non potrei adottare l'ordine del giorno, dacchè le cose sono esposte in modo, che, *rebus sic stantibus*, la petizione deve esser presa in considerazione.

Se si volesse avere la prova di tutti i fatti esposti, bisognerebbe richiedere che tutte le petizioni venissero corredate da titoli, da documenti che non potrebbero molte volte raccorsi, perchè o sono già stati presentati all'ufficio competente, od al Ministero, od all'autorità contro cui i petenti reclamano; in questo stato di cose io credo che quando le cose esposte nella petizione sono degne di essere prese in considerazione, non si possa nè si debba adottare l'ordine del giorno.

Nella votazione poi delle conclusioni, io credo che sia erroneo il dire che si vota semplicemente la conclusione: Vi sono delle conclusioni assolute, vi sono delle conclusioni motivate e legate in modo che la motivazione stessa non si può sempre, senza un controsenso, staccare dalla conclusione, perchè ne modifica il tenore: questo è il caso precisamente della conclusione attuale. Per conseguenza la Commissione non può che persistere nella conclusione presa, mentre avendo anche ad abbondanza aggiunto che si tenga conto e della verificazione delle circostanze di fatto e del tenore della legislazione colà esistente, nulla osta che si trasmetta al Ministro al quale spetta questa pratica; giacchè se la legislazione non sarà favorevole alla petizione, se le cose di fatto esposte non risulteranno conformi alla verità, egli non avrà altro da fare, salvo che non tenere verun conto della petizione medesima;

una trasmissione in questo senso non implica altrimenti una raccomandazione assoluta, ma condizionata. Quindi la Commissione persiste nella presa conclusione.

Voci. Ai voti! Ai voti.

Presidente. Metto ai voti la conclusione della Commissione sulla petizione 3000. Interrogo prima il Senatore Giovanola se persiste nella sua proposta.

Senatore **Giovanola.** Ritiro la mia proposta, perchè secondo la mia convinzione i petenti non hanno alcun diritto, ed il rinvio così formulato equivale ad una reiezione.

Presidente. Non rimane che mettere ai voti le conclusioni della Commissione testè enunciate.

Senatore **Poggi.** Troverei alquanto gravoso pel Ministero il rinvio che si propone di fare di questa petizione coll'ingiunzione di notificare al petente l'esito che si ebbe la medesima; perchè se il Ministero dopo di avere esaminato i titoli e le pretese, e dopo aver messo in confronto le loro condizioni colle prescrizioni della legge, non credesse che meritassero indennità, mi parrebbe quasi duro che egli dovesse notificare ai petenti la sfavorevole risoluzione; che se invece questa fosse favorevole, s'intende bene che la notificazione viene da sè, e i petenti avranno il modo di conoscerla. Io crederei pertanto più opportuno che fosse soppressa quella parte della conclusione in cui si ingiunge al Ministro di render noto ai petenti dell'esito che si ebbe la petizione.

Senatore **Farina.** Il diritto di petizione, come il Senato ben sa, è sacro: e se i petenti non dovessero più saper nulla dei reclami che hanno innoltrato, sarebbe un po' duro per loro.

Tuttavia, se il Senato non crede che quest'aggiunta si abbia a fare, la Commissione non ha nessuna difficoltà di toglierla, lasciando al senno del Ministero di fare quello che crederà più opportuno.

Presidente. Con questa modificazione metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(Approvato)

Senatore **Farina,** *Relatore.* N. 3003. Francesco Motta cappellano di Palazzuolo nella provincia di Noto in Sicilia, ricorse per ottenere un impiego pel quale non ha l'età, ed ora ricorre al Senato per ottenere la dispensa dall'età facendosi intanto soprassedere alla nomina degli altri concorrenti all'impiego (*Ilarità*).

La Commissione propone che si passi all'ordine del giorno.

(Approvato)

N. 3005. Vari possidenti di S. Martino circondario di Lavino, provincia di Molise, narrando di una sentenza emanata in odio loro, contro la quale ricorsero in Cassazione, chiedono: 1. Che pendente il giudizio di Cassazione si sospenda l'esecuzione della sentenza; 2. Che si demandi a qualche tribunale del Regno la questione concernente la massima da essi impugnata; 3. Si rivendichi a favore dello Stato la vendita della quale si tratta.

La Commissione sulla considerazione che il Parlamento nulla ha di comune con quanto concerne le attribuzioni del potere giudiziario, e che quanto alla pretesa rivendicazione a favore dello Stato, non consta del diritto di effettuarla, propone che si passi all'ordine del giorno.

(Approvato)

N. 3006. Il Presidente del Consiglio compartimentale di Pisa, a nome del Consiglio che presiede, ricorre al Senato perchè voglia introdurre alcuni miglioramenti nelle circoscrizioni territoriali della provincia Pisana. La Commissione considerando che di questa petizione si potrà tener conto, quando venga in discussione la legge amministrativa circa le circoscrizioni delle varie province dello Stato, è d'avviso che la petizione si debba trasmettere agli Uffizi per i riguardi opportuni quando la legge stessa venga presentatata.

(Approvato)

N. 3007. Rosalinda Bagnoli di Reggio (Emilia), vedova dell'avvocato Carlo Benvenuti, giudice nel cessato tribunale di prima istanza di detta città, ricorre al Senato onde ottenere una pensione vedovile.

Il motivo allegato dalla ricorrente onde ottenere la pensione consiste nella consuetudine vigente nell'ex ducato di Modena di dare larga interpretazione alla legge 1806, e quindi di non calcolare la mancanza di pochi mesi a compiere i quindici anni.

La Commissione considerando che ove tale consuetudine interpretativa della legge esistesse realmente colà, non vi sarebbe motivo per non applicarla anche nel caso presente, è d'avviso che si debba la petizione trasmettere al Ministro di Grazia e Giustizia acciò, accertate le circostanze di fatto in essa espresse, provveda al e come di ragione.

(Approvato).

N 3012. Il Municipio di Camerino per deliberazione del 23 giugno ultimo scorso, domanda che venga ristabilita la provincia Camerte.

Anche questa petizione avendo tratto ad una legge che per quanto si sa in forza della presentazione fattane all'altro ramo del Parlamento, verrà in discussione fra non molto, la Commissione fu di parere si dovesse trasmettere all'archivio del Senato per averla presente quando la legge sovraindicata verrà in discussione.

(Approvato).

N. 3013. Il sindaco del Comune di Colle Salvetti, a nome del Consiglio comunale di quel luogo per deliberazione del 28 maggio ultimo scorso, fa istanza perchè nella nuova circoscrizione territoriale venga il detto Comune compreso nel compartimento di Livorno.

Per le considerazioni svolte riguardo alla petizione precedente, la Commissione è di parere di trasmettere anche questa all'archivio del Senato per avervi le opportune considerazioni, quando verranno in discussione le nuove circoscrizioni dello Stato.

(Approvato).

N. 3015. Alcuni superiori religiosi dei conventi dei Minori Osservanti nei tre Abruzzi protestano contro la soppressione delle case religiose, o per meglio dire, protestano contro il dover mandare al segretario della Luogotenenza a Napoli un'indicazione del numero delle loro case religiose, del numero dei religiosi in esse alloggiati, e della possibilità o no di alloggiare in ciascuno dei conventi, un numero maggiore di religiosi di quello che attualmente esiste.

Sorse dubbio in seno alla Commissione sul punto, se veramente questa petizione potesse considerarsi come mancante dell'autenticità delle firme, trovandosi munita del bollo del superiore Provinciale dei Monaci, che è pure fra i ricorrenti, e dovendosi la formalità della legalizzazione della firma, siccome limitativa del diritto comune, interpretare restrittivamente.

La Commissione per altro, senza voler addentrarsi nella sovracrennata questione, considerando che quand'anche la legalizzazione delle firme si volesse ritenere sufficientemente constatata mediante il bollo del Superiore ecclesiastico apposto a fianco delle firme dei petenti, la petizione non potrebbe venire favorevolmente accolta, in quanto che reclama contro l'attuazione di una legge vigente: così la Commissione propone al Senato di passare sulla medesima all'ordine del giorno.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni per l'ordine del giorno proposto.

Chi approva l'ordine del giorno, sorga.

(Approvato).

Essendo esausto l'ordine del giorno, sciolgo la seduta, rammentando al Senato, che domani alle ore due vi sarà adunanza pubblica per l'annunziata comunicazione del Governo.

La seduta è sciolta (ore 4).

LXV.

TORNATA DEL 23 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

La seduta è aperta alle ore 2.

(È presente il Ministro di grazia e giustizia).

Il Senatore *Segretario* **Cibrario** dà lettura del verbale della precedente tornata, che è approvato.

Presidente. La parola è al signor Ministro di grazia e giustizia per una comunicazione del Governo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di dar comunicazione al Senato del seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 9 dello Statuto;

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

L'attuale Sessione del Senato e della Camera dei Deputati è prorogata.

Un altro Nostro posteriore Decreto stabilirà il giorno della riconvocazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 luglio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Presidente. Do atto al signor Ministro di grazia e giustizia della comunicazione del Decreto di proroga della Sessione Parlamentare e sciolgo immediatamente la seduta (ore 2 1/4).

N. B. Coll'ultimo volume della Sessione sarà pubblicato l'indice alfabetico ed analitico di tutte le discussioni.